

ATTI PARLAMENTARI

DELLA

CAMERA DEI SENATORI

ATTI
DEL
PARLAMENTO SUBALPINO
SESSIONE DEL 1853-54

(V^a LEGISLATURA)

Dal 19 dicembre 1853 al 29 maggio 1855

RACCOLTI E CORREDATI DI NOTE E DI DOCUMENTI INEDITI

DA

GALLETTI GIUSEPPE E TROMPEO PAOLO

VOLUME VIII

DISCUSSIONI DEL SENATO DEL REGNO

dal 19 dicembre 1853 al 29 maggio 1855

FIRENZE 1870

TIPOGRAFIA EREDI BOTTA

PALAZZO VECCHIO

DISCUSSIONI

DEL

SENATO DEL REGNO

SEDUTA REALE D'APERTURA DELLA SESSIONE 1853-54

DEL

PARLAMENTO NAZIONALE

19 DICEMBRE 1853

Stamattina è stata inaugurata con la consueta solennità la prima Sessione della nuova Legislatura. Alle 10 antimeridiane le porte dell'aula del palazzo Madama erano aperte al pubblico ed alle persone munite di viglietto per le tribune riservate. In un batter d'occhio l'aula era piena zeppa di gente.

Alle 10 1/2 senatori e deputati incominciarono ad accorrere nell'aula, ed un quarto prima delle 11 il corpo diplomatico in grande uniforme prendeva posto nella tribuna che gli è destinata. Si notava la presenza del signor Bernier, diplomatico francese, che viaggia in Italia, il quale sedeva fra S. E. il duca di Guiche, ministro plenipotenziario ed inviato straordinario di S. M. l'imperatore dei Francesi presso la nostra Corte, e di S. E. James Hudson, ministro plenipotenziario ed inviato straordinario di S. M. la regina d'Inghilterra.

Alle 11 precise il rombo de' tamburi ed il lontano frastuono degli applausi annunziavano l'arrivo di S. M. Muovevano immediatamente ad incontrare la M. S. il presidente del Senato barone Manno, il presidente seniore della Camera dei deputati commendatore Brunati, ed i ministri.

Frattanto gli applausi crescevano ed il loro eco diventava più rumoroso. S. M. il Re, accompagnato dalle LL. AA. RR. il Principe di Carignano e da brillante

stato maggiore, è entrato nell'aula. In quel momento è stato un fremito universale di entusiasmo. Senatori, deputati, uditorio si sono levati in piedi ed hanno acclamato con cordiali evviva l'amatissimo Principe. I battimani e le grida viva il Re sono durati per qualche minuto.

Cessati gli applausi, il ministro dell'interno ha invitato, a nome di S. M., i senatori ed i deputati a sedere, e quindi il guardasigilli ha fatto l'appello nominale dei nuovi senatori che hanno prestato giuramento, ed il ministro dell'interno ha fatto lo stesso per i deputati.

Terminata questa cerimonia, S. M. il Re ha letto con voce ferma e sonora, e soventi volte commossa, il seguente discorso. (Vedi vol. Documenti, pag. 1.)

Gli stessi applausi fragorosi che hanno salutato l'arrivo di S. M. lo hanno accompagnato alla sua partenza. Le schiere della milizia nazionale erano al solito numerose ed hanno vivamente applaudito S. M.

Noi non temiamo di essere contraddetti affermando che in quest'occasione, come e più che nelle precedenti, l'entusiasmo e la gratitudine del paese verso il suo Sovrano e l'intelligente amore della nazione alla ordinata libertà si sono manifestati in tutta la loro pienezza e splendore. (Gazz. Piem.)

TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1853

- 33 -

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Costituzione dell'ufficio provvisorio di Presidenza — Comunicazione di reali decreti per la conferma del presidente e dei vice-presidenti — Annunzio della morte del senatore Di Benesello — Ripresentazione del progetto a legge concernente gli agenti di cambio ed i sensali; è rinviato all'esame della stessa Commissione della Sessione scorsa — Tratta degli uffici.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/2 pom.

PRESIDENTE. Nel dichiarare aperta la seduta del Senato debbo invitare i quattro senatori più giovani a voler assumere l'ufficio di segretari provvisori.

Essi sono i signori senatori Della Valle, Vesme, Malaspina ed Ambrosetti, che io invito a prendere il loro posto.
(I senatori suddetti prendono posto al banco dei segretari.)

ATTI DIVERSI.

DELLA VALLE, segretario provvisorio, legge il processo verbale della tornata precedente che viene approvato.

PRESIDENTE. Si dà conoscenza al Senato di due decreti reali, coi quali S. M. si è degnata di confermare nel loro ufficio il presidente ed i vice-presidenti del Senato.

DELLA VALLE, segretario provvisorio, dà lettura dei reali decreti con cui vennero confermati a presidente il senatore barone Manno ed a vice-presidenti i senatori Plezza ed Alfieri per l'attuale Sessione parlamentare.

PRESIDENTE. Mi duote di dover comprendere negli annunci che debbo fare al Senato la perdita d'uno dei nostri stimati colleghi, il senatore conte di Benevello; per la cui mancanza e pel giuramento prestato da due altri nuovi senatori, i signori conte Borromeo e cavaliere Roncalli, il numero legale per i voti del Senato è ora di 51.

Do ora comunicazione d'una lettera del senatore Di Pollone che scusa la sua assenza per ragioni di malattia.
(Lo stesso segretario legge la lettera del conte di Pollone.)

PROGETTO DI LEGGE SUGLI AGENTI DI CAMBIO E SENSALI.

PRESIDENTE. La parola è al signor ministro delle finanze.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge concernente gli agenti di cambio e sensali, progetto che era stato già presentato nell'ultima Sessione e che offrì argomento della relazione di un ufficio centrale del Senato.

Il medesimo è informato su quello presentato dall'ufficio centrale; solo vi si sono introdotte alcune leggierie modificazioni che il Ministero avrebbe avuto l'intenzione di proporre nel corso della discussione. Spero quindi che questo progetto potrà essere esaminato e somministrerà al Senato materia per le sue pubbliche discussioni. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 5.)

PRESIDENTE. Nel dar atto al presidente del Consiglio della ripresentazione di questo progetto di legge debbo interrogare il Senato se è suo divisamento che la Commissione stessa che aveva già esaminato questa legge, e su cui già aveva presentato il suo rapporto al Senato, debba incaricarsi anche del secondo esame dello stesso progetto modificato nel modo che ha il presidente del Consiglio annunziato.

Chi così pensa. . . .

ALFIERI (*Interrompendo*). Debbo porre il Senato in avvertenza che fra i membri della Commissione allora istituita avviene uno il quale forse per la carica distinta a cui fu chiamato più non potrebbe prender parte al nuovo studio che si ha da fare. Io quindi domanderei al Senato se credesse di ricomporre la Commissione come era preventivamente. Il cavaliere Des Ambrois, nostro onorevole collega, cessò allora per cagioni di malattia di prender parte ai suoi lavori, e forse l'onorevole senatore Frascini non sarebbe ora in caso di nuovamente assistere alle discussioni della Commissione. Io pregherei perciò il Senato a determinare se questa sia nuovamente quale era prima.

Voci. Sì! sì! come era prima.

PRESIDENTE. Se non vi ha osservazione in contrario, lo porrò ai voti la proposizione del senatore Alfieri.

Chi la approva, sorga.

(È approvata.)

Siccome vi sono alcuni senatori che lavorano negli uffici, io proporrei, per guadagnar tempo, di fare la tratta a sorte dei signori senatori per rispettivi uffici.

(Si procede alla tratta degli uffici.)

UFFIZIO I.

Stara — De Maugny — Albini — Ricci Francesco — Casati — Siccardi — Regis — Rorà — Massa-Saluzzo — Gioia — S. A. R. il principe Eugenio — Plana — Ricci Alberto — Giulio — Serra Domenico — Aporti — Billet — Di Colobiano — Piccolet — Nigra.

UFFIZIO II.

Chiodo — Azeglio marchese Roberto — Lazzari — Collegno
Giacinto — Sclopis — Coller — Cristiani — Colla — Gallina
— S. A. R. il duca di Genova — Ambrosetti — Forest —
Della Marmora Alberto — Cantù — Di Pamparato — Ber-
mondi — Prat — Di Vesme — Balbi Piovera — Laconi.

UFFIZIO III.

Malaspina — Sauli d'Igliano — De Fornari — Tornielli —
De Margherita — Caccia — Galli — Della Marmora Carlo —
Borromeo — Conelli — Pallavicini Ignazio — De Cardenas
— Maestri — D'Angennes — Gonnet — Sauli marchese
Francesco — Musio — Sella — Della Valle — Franzini.

UFFIZIO IV.

Colli — Plezza — Pinelli — Baya — Della Planargia —
Quarelli — Di Castagneto — Nazari di Calabiana — Di Breme

— Marioni — Jacquemoud — Maffei — Alfieri — Della Torre
— Doria — Fraschini — Gautieri — Di San Marzano —
Pollone — Roncalli.

UFFIZIO V.

Di Montezemolo — Collegno Luigi — Provana del Sabbione
— De Sonnaz — Pallavicino-Mossi — Oneto — Blanc — Ca-
taldi — Riberi — Di Bagnolo — Audifredi — Cagnone —
Des Ambrois — Di Gattinara — Cotta — Deferrari — Mosca
— Serventi — Moris.

PRESIDENTE. Invito il Senato in seduta pubblica per do-
mani alle ore 3, nella quale si dovrà procedere alla nomina
dei segretari e dei questori del Senato e delle due Com-
missioni permanenti, una di finanze e contabilità, e l'altra di
agricoltura e commercio.

La seduta è levata alle ore 4 1/4.

TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Votazione per la nomina de' segretari, de' questori e delle Commissioni permanenti.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/2 pomeridiane.

MALASPINA, segretario provvisorio, legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama in primo luogo a scegliere i quattro segretari definitivi.

Si procederà all'appello nominale.

Io prego quindi i signori senatori di deporre nell'urna le loro schede con i nomi dei candidati.

DELLA VALLE, segretario provvisorio, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Il numero dei votanti è di 53. Ora traggio a sorte i nomi di sei scrutatori, i quali avranno l'incarico di fare lo scrutinio di queste schede.

Prego i signori senatori, i cui nomi escono dall'urna, di voler, prima di uscire dall'aula, deporre il loro voto per la nomina dei due questori, onde non manchi il numero legale.

(Sono estratti a sorte i signori senatori Marioni, Fraschini, Bava, Colla, Borromeo ed Aporti.)

Si procede all'appello nominale per la elezione dei due questori.

DELLA VALLE, segretario provvisorio, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Il numero dei votanti è di 54. Ora si procederà all'estrazione a sorte di quattro scrutatori per fare lo squittinio.

(Vengono estratti i signori senatori Sclopis, Casati, De Sonnaz e Pallavicino-Mossi.)

Trattandosi dello squittinio per due soli nomi, pare che quattro scrutatori siano sufficienti.

Prego i signori senatori che sono stati estratti a sorte di deporre due schede, l'una con i nomi di 12 membri per la Commissione di contabilità e di finanze, l'altra con i nomi di 5 che formeranno la Commissione di agricoltura e commercio, perchè porrò ai voti la scelta contemporanea di queste due Commissioni in due separate urne per brevità di tempo.

DELLA VALLE, segretario provvisorio, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Comincio ad annunziare alla Camera il risultato della votazione per la nomina dei segretari, il quale è il seguente:

QUARELLI.....	voti 45
GIULIO.....	» 45
BAGNOLO.....	» 31

Poi seguono tre nomi di senatori che non adeguarono la cifra necessaria per la maggioranza:

Vesme.....	voti 24
Pallavicino-Mossi.....	» 17
Malaspina.....	» 9

Dunque essendo già ammessi a segretari i signori senatori Quarelli, Giulio e Bagnolo, resta a fare un'altra votazione di un solo candidato per segretario.

Voci. Non siamo più in numero.

PRESIDENTE. Restano dunque eletti i signori senatori Quarelli, Giulio e Bagnolo. Per il quarto non può procedersi ad una nuova votazione, perchè il Senato non è più in numero.

Non potendosi in questa tornata passare allo squillinio delle schede riguardanti le Commissioni permanenti, io faccio

sigillare e le une e le altre, perchè domani possano quindi essere consegnate agli scrutatori che saranno in pubblica seduta estratti a sorte.

(Si procede al sigillamento delle schede.)

Si è compiuto il sigillamento delle schede da verificarsi domani.

La seduta è levata alle ore 4 3/4.

TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Inseidamento dell'ufficio definitivo della Presidenza — Presentazione del progetto di legge relativo al reclutamento dell'esercito — Relazione sui titoli d'ammissione del senatore Massimo d'Azeglio.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/2 pomeridiane.

MALASPINA, segretario provvisorio, dà lettura del processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama a compiere il ruolo dei quattro segretari definitivi del Senato. Tre furono già ieri eletti e proclamati. Resta ora da eleggere il quarto.

Il risultato dello squittinio, dopo i senatori Quarelli, Giulio e Bagnolo già eletti, era il seguente:

Vesme.....	voti 24
Pallavicino-Mossi.....	» 17
Malaspina.....	» 9

Invito adunque i signori senatori a volere scrivere su di una scheda il nome di un candidato per il segretario mancante.

(Si procede all'appello nominale.)

Annunzio che il numero delle schede deposte nell'urna è di 54.

(Sono estratti a sorte i senatori Jacquemoud, Giulio, De Fornari e Des Ambrois onde procedano allo spoglio di queste schede.)

PROGETTO DI LEGGE SUL RECLUTAMENTO MILITARE.

PRESIDENTE. La parola è al signor ministro della guerra per una comunicazione del Governo.

LA HARMONA, ministro della guerra e della marina. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge per il reclutamento dell'armata. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 23.)

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della guerra

della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e distribuito negli uffici per la consueta disamina.

INSEDIAMENTO DELL'UFFIZIO DI PRESIDENZA.

PRESIDENTE. Do conoscenza al Senato del risultato qui recato dai signori scrutatori per la nomina del quarto segretario:

PALLAVICINO-MOSSI.....	voti 24
Vesme.....	» 13
Malaspina.....	» 4
Sclopis.....	» 1
Provana del Sabbione.....	» 1
De Cardenas.....	» 1

Avendo il signor senatore Pallavicino-Mossi radunato la maggioranza dei voti, egli è proclamato il quarto segretario definitivo del Senato.

Ieri io aveva anche ricevuto il risultato definitivo della votazione per la nomina dei questori.

Questo presentava pel marchese Roberto d'Azeglio voti 44 e pel cavaliere Mosca voti 43. Avendo essi pure radunato più che la maggioranza dei voti, sono proclamati questori.

Io ho l'onore dunque di chiamare ad occupare i loro posti i signori segretari definitivi, previi i ringraziamenti che io debbo volgere ai signori segretari provvisori in nome del Senato per l'opera che hanno prestato alla nostra costituzione definitiva.

Di questa costituzione sarà cura della Presidenza di dare sollecitamente partecipazione a S. M. e di passarne anche l'annunzio alla Camera dei deputati.

RELAZIONE DEI TITOLI DI AMMISSIONE E PROCLAMAZIONE A SENATORE DEL CAV. MASSIMO D'AZEGLIO.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Siccardi, relatore dei titoli d'ammissione del senatore Massimo d'Azeglio.

SICCARDI, relatore. Signori senatori, con regio decreto del 20 scorso ottobre S. M. ha nominato a senatore del regno il signor cavaliere Massimo d'Azeglio.

Quali titoli arrechi Massimo d'Azeglio per essere ammesso a far parte del Senato lo sa la sua patria, ch'egli ha in modo eminente illustrata, lo sa l'Europa politica e letteraria, che lo novera tra i più eletti e nobili ingegni dell'età nostra.

Alle condizioni che gli darebbero onoratissima sede nella categoria vigesima dell'articolo 33 dello Statuto, egli aggiunge quelle richieste per appartenere alle categorie terza e quinta come deputato in tre Legislature, e ministro segretario di Stato.

Quindi il primo ufficio mi diede il graditissimo incarico di proporvene l'ammissione.

PRESIDENTE. Ho l'onore di provocare su questa conclusione il sentimento del Senato.

(Il Senato approva.)

Siccome il signor senatore Massimo d'Azeglio ha già prestato il suo giuramento nella seduta reale al cospetto di S. M., non occorre ch'egli adempia nuovamente a questa formalità.

L'ammissione di questo nuovo senatore non varia punto il numero di 51 che io aveva l'altro giorno annunziato, giacchè corrispondeva questo numero ad un numero impari. Al numero pari oggigiorno quadra egualmente la cifra di 51. Quindi il nostro numero legale è tuttavia composto di 51 votanti.

SCRUTATORI PER LE COMMISSIONI PERMANENTI.

PRESIDENTE. Debbo ora fare l'estrazione di sei scrutatori, i quali verifichino le schede che si trovano suggellate qui entro per la nomina delle due Commissioni permanenti.

(Sono estratti i senatori Di Breme, Massimo d'Azeglio, Ambrosetti, Di Castagneto, Bermondi, Stara.)

Di questo risultato sarà fatta relazione nella prima seduta pubblica che avrà luogo. Intanto per utilizzare questa tornata io prego i signori senatori di volere, chiusa la seduta pubblica, passare negli uffizi, in primo luogo per costituirsi, in secondo luogo per nominare la Commissione bimestrale delle petizioni, ed in terzo luogo (la qual cosa è più importante e richiede maggior sollecitudine) per nominare i commissari, i quali devono essere incaricati di proporre il progetto di risposta al discorso della Corona.

Io dunque, previo questo avviso, sciolgo la seduta.

La seduta è levata alle ore 4 1/2.

TORNATA DEL 28 DICEMBRE 1853

56

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizione — Comunicazioni sulla costituzione del Senato del regno e della Camera — Relazione sui titoli d'ammissione del senatore Sella — Omaggio — Presentazione di un progetto di legge per l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio dei bilanci del 1854 — Lettura, discussione e approvazione del progetto d'indirizzo in risposta al discorso della Corona — Nomina di un commissario a complemento della Giunta permanente di finanze e contabilità — Nomina della Giunta per la contabilità interna — Estrazione a sorte della deputazione per la presentazione dell'indirizzo a S. M.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/2 pomeridiane.

GIULIO, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, che viene approvato, ed espone il seguente sunto di una petizione:

882. I vescovi della provincia ecclesiastica della Savoia rassegnano al Senato alcune considerazioni sulla legge pel reclutamento dell'esercito, nella parte che riguarda all'esenzione dalla leva del clero secolare e regolare.

PRESIDENTE. Questa petizione sarà comunicata all'ufficio centrale che per ciò deve essere stabilito.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Debbo dare comunicazione di due lettere del ministro dell'interno e del presidente della Camera dei deputati.

QUARELLI, segretario, legge la lettera del ministro dell'interno, colla quale annunzia aver rassegnato a S. M. essersi l'ufficio del Senato del regno definitivamente costituito, e il messaggio del presidente della Camera elettiva, con cui

annunzia che la Camera dei deputati è definitivamente costituita.

PRESIDENTE. Sottopongo alla votazione del Senato una domanda di congedo del senatore De Cardenas.

QUARELLI, segretario, legge una lettera del senatore De Cardenas, con cui domanda un congedo per motivi di famiglia.

PRESIDENTE. Seguendo le discipline del Senato relativamente a queste domande indeterminate, io propongo il congedo di un mese.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(È approvato.)

RELAZIONE DEI TITOLI DI AMMISSIONE E PROCLAMAZIONE A SENATORE DEL SIGNOR SELLA GIOVANNI BATTISTA.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Pallavicino Mossi, relatore dei titoli d'ammissione del senatore Sella.

PALLAVICINO MOSSI, relatore. Signori senatori, S. M. con regio decreto del 20 ottobre 1853, riferendosi alla categoria 21^a dell'articolo 33 dello Statuto, nominava a senatore del regno il signor Sella Giovanni Battista. L'ufficio V, riconosciuto come egli sia nato nel 5 marzo 1788, e come in lui largamente si adempiano le condizioni volute dalla categoria suddetta, ve ne propone per organo mio l'ammissione.

PRESIDENTE. Chi approva le conclusioni dell'ufficio, sorga.

(Il Senato approva.)

Ho l'onore di proclamare a senatore del regno il senatore Sella, il quale, già avendo prestato il suo giuramento nella seduta reale, non occorre più che adempisca a questa formalità; quindi io dichiaro che il numero dei votanti, per la legalità delle nostre deliberazioni, è di 52.

OMAGGIO — COMMISSIONI PERMANENTI.

PRESIDENTE. Comunico l'omaggio al Senato dall'intendente generale della divisione di Cuneo degli atti di quel Consiglio divisionale.

Debbo anche far conoscere al Senato il risultato dello squittinio delle due Commissioni di finanze e contabilità, e di agricoltura e commercio, che è il seguente:

Commissione di finanze e contabilità.

Giulio, voti 50 — Cotta, 46 — Marioni, 43 — Colla, 42 — Alfieri, 40 — Des Ambrois, 40 — Bava, 36 — Pollone, 35 — Quarelli, 33 — Cagnone, 31 — Nigra, 28 — Colli, 22 — Gallina, 20.

Manca così un solo membro della Commissione perchè risulti compiuta.

Commissione di agricoltura e commercio.

Moris, voti 46 — Plezza, 45 — Alfieri, 39 — Giulio, 34 — Cotta, 28.

Avendo riunito il legale voto della maggioranza, sono essi proclamati membri della Commissione medesima.

PROGETTO DI LEGGE PER L'AUTORIZZAZIONE DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEI BILANCI 1854.

PRESIDENTE. La parola è al presidente del Consiglio per una comunicazione.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge inteso ad autorizzare l'esercizio provvisorio dei bilanci per il primo trimestre dell'anno 1854. (Vedi vol. Documenti, pag. 67.)

Non occorre che io ricordi alla Camera che l'anno sta per terminare, e quanto perciò sia necessario ed urgente che questa legge venga votata immediatamente, onde i pubblici servizi non soffrano interruzione. Pregherei dunque il Senato a volerne sollecitare la disamina per quanto sarà compatibile col regolamento che lo regge.

PRESIDENTE. Do atto al presidente de' ministri della presentazione di questo progetto di legge, e provocho il voto del Senato sull'urgenza dal medesimo chiesta.

Chi approva l'urgenza, voglia levarsi in piedi.

(È approvata.)

Ho l'onore di proporre che voglia il Senato domani congregarsi negli uffizi al tocco per nominare i commissari, i quali abbiano a redigere il rapporto di questa legge, e quindi riferirlo in seduta pubblica.

SAULI. Io proporrei di rimandarla direttamente alla Commissione di finanze, la quale ne facesse anche il rapporto immediatamente.

PRESIDENTE. Non è legge di finanza, è legge di fiducia. Il Senato ha sempre usato di comunicare queste leggi agli uffizi e non già alla Commissione di finanze. Se non si ha altra osservazione.....

DI CASTAGNETO (Interrompendo). È meglio esaminarla subito negli uffizi, perchè il tempo preme.

PRESIDENTE. Io non ho nessuna difficoltà.

Domando se questa proposizione è appoggiata.

(È appoggiata.)

Ora debbo porre ai voti se debbasi passare oggi stesso negli uffizi.

Chi approva che, dopo esaurito l'ordine del giorno, si passi negli uffizi, voglia levarsi.

(Il Senato approva.)

Avverterò anche il Senato che domani negli uffizi, od anche in oggi se vi sarà tempo, sarà necessario di nominare la Commissione che deve riferire sulla legge della leva già presentata da alcuni giorni.

LETTURA, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI INDIRIZZO IN RISPOSTA AL DISCORSO DELLA CORONA.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Massimo d'Azeglio, relatore del progetto di risposta al discorso della Corona.

MASSIMO D'AZEGLIO, relatore. Ho l'onore di leggere al Senato il progetto di risposta al discorso della Corona, il quale è stato accettato all'unanimità dall'ufficio centrale. (Vedi vol. Documenti, pag. 2.)

PRESIDENTE. Ho l'onore di proporre al Senato che voglia passare immediatamente alla discussione di questo progetto di risposta.

Chi ciò approva, si levi.

(È approvato.)

La parola è al senatore Alberto Ricci.

RICCI ALBERTO. Signori senatori, il discorso che il Re pronunziava testè in quest'aula, e nel quale risplendono generose parole cui farà eco l'intera nazione, accenna tra le altre cose alla risoluzione di due quistioni ch'io non esito punto ad asserire stare in cima a tutti i desiderii del paese. La prima si è quella dell'indispensabile equilibrio tra le entrate e le spese dello Stato; la seconda riflette l'attuazione delle leggi che debbono regolare i rapporti tra il potere civile ed il potere ecclesiastico. Per quanto spetta alla quistione finanziaria, siccome il Ministero ci annunzia che al compimento dell'edificio della quasi restaurata finanza più non mancano che istituzioni di credito, così io aspetterò la presentazione dei bilanci per conoscere se a sì confortanti parole, che i ministri ponevano in bocca alla Corona, saranno per corrispondere i fatti, cioè se il necessario equilibrio tra l'entrata e la spesa si saprà ottenere introducendo in tutti i rami dell'amministrazione del paese le riforme e l'economia indispensabili, oppure si vorrà continuare nel sistema rovinoso dell'imprestito.

Ma per quanto spetta alla quistione che riguarda le relazioni tra lo Stato e la Chiesa, io credo indispensabile di provocare dal Ministero più chiare e più formulate spiegazioni in proposito; e ciò tanto maggiormente che nella relazione che i signori ministri indirizzavano a S. M., proponendo lo scioglimento della Camera de' deputati, si faceva appello al giudizio degli elettori contro alcuni voti contrari del Senato del regno, tra i quali evidentemente sta quello pronunziato intorno alla legge del matrimonio civile.

Signori senatori, io non dubito punto di rendermi interprete de' vostri più sinceri sentimenti, asserendo che da ciascheduno di noi si desidera ardentemente il perfetto accordo tra i poteri dello Stato, altrettanto almeno quanto lo sia dalli stessi ministri, ma perchè quest'accordo possa esistere e produrre que' benefici risultati che la nazione ha diritto di attendere dal medesimo, riesce necessario ed urgente che il Ministero voglia senza ambagi e senza restrizione farci conoscere quali siano le sue intenzioni sopra una quistione di tanta importanza religiosa e civile, quistione che da più anni tien divisi non solo gli animi, ma gli uomini parlamentari del paese. In tal modo sarà manifesto come egli intenda attuare quel libero voto che ravvisò necessario invocare dalla nazione.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. L'onorevole senatore Alberto Ricci ha creduto dover eccitare il Ministero a manifestare in modo preciso le sue intenzioni intorno a due punti, i quali vennero accennati nel discorso della Corona: la quistione delle finanze e la quistione dei rapporti dello Stato colla Chiesa. Quanto alla prima l'onorevole preopinante la rimandava all'epoca in cui i bilanci sarebbero discussi, epperò io non lo seguirò su questo terreno; tuttavia mi restringerò a dirgli che se egli si compiace di leggere il rapporto che precede la presentazione dei bilanci, il quale deve apparire oggi pubblicato nella Gazzetta Piemontese, egli vedrà, come dai fatti in esso esposti, che le parole della quasi restaurata finanza non sono nè una derisione, nè un'esagerazione, e come il Ministero è pure persuaso che, ove i progetti che avrà l'onore di sottoporre al Parlamento (progetti che non si restringono, come parmi accennarsi dall'onorevole senatore, a semplici istituzioni di credito), saranno approvati, l'equilibrio potrà essere ristabilito nell'anno 1855.

Rispetto all'altra gravissima quistione, quella cioè dei rapporti dello Stato colla Chiesa, credette il Ministero che le espressioni contenute nel discorso della Corona fossero abbastanza chiare ed esplicite.

Il Ministero crede dover procedersi nella via sin qui seguita; procedere cioè all'opera delle riforme intese ad assicurare l'indipendenza del potere civile, non che la pienezza della sua azione nella sfera che a lui compete.

Il Ministero crede altresì essere non solo opportuno, ma urgente il provvedere a che il tesoro dello Stato venga esonerato dal peso che sopra di lui finora gravita a cagione delle spese del culto.

L'epoca è arrivata in cui questa riforma devesi intraprendere ed operare; noi abbiamo speranza di potere in ciò procedere anche d'accordo colla Corte di Roma.

Mi pare, lo ripeto, che queste dichiarazioni siano abbastanza chiare ed esplicite, e che dovrebbero appagare l'onorevole preopinante. Che se poi egli volesse altresì richiedere il Ministero di indicare il giorno e l'ora in cui sottoporrà al Parlamento le varie misure, mercè le quali si debba conseguire lo scopo cui mirava, il Ministero si ricuserebbe di rispondere perchè egli crede che, a fronte delle circostanze gravissime in cui versa il paese e l'Europa, non sia conveniente il prendere un impegno assoluto rispetto al modo ed al tempo in cui esso promuoverà dal Parlamento l'adozione di quelle misure a cui accennava.

Basti, lo ripeto, il sapere che il Ministero non intende recedere da nessuno dei principii di cui fu altre volte il propugnatore, e che è sua ferma intenzione di attuare con prudenza e con moderazione, ma con fermezza, tutti quei principii già in massima sanciti da questo e dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Se non vi ha altro oratore che chiegga la parola, debbo interrogare il Senato se intenda chiudere la discussione.

(La discussione è chiusa.)

Io rileggerò il progetto d'indirizzo e farò qualche pausa fra l'uno e l'altro paragrafo, perchè, se mai occorresse qualche osservazione, si possa sottoporre a separata votazione il paragrafo, sul quale cadranno le osservazioni; in caso contrario, si darà un solo voto per il complesso del discorso.

(Il presidente rilegge il progetto di risposta.)

Pongo ai voti l'approvazione di questo indirizzo; chi lo approva, voglia levarsi in piedi.

(È approvato.)

Avrò l'onore di prendere gli ordini di S. M. per sapere il giorno in cui piacerà alla medesima di accogliere la deputazione a tal uopo da stabilirsi.

Dovrebbe ora integrarsi la Commissione di finanza per mezzo di schede; dunque invito i signori senatori a scrivere il nome di un commissario sopra una scheda.

I due senatori, che radunarono il minor numero dei voti, sono: il senatore Colli, voti 22; il senatore Gallina, voti 20.

(Si fa l'appello nominale.)

Il numero dei volanti è di 55; estraggo a sorte 4 scrutatori per procedere allo spoglio di questa votazione.

(Sono estratti i nomi dei signori senatori Di Colobiano, Nigra, Di Vesme, Cantù.)

Prima di procedere allo spoglio di questi voti, propongo al Senato che voglia anche nominare la Commissione di contabilità interna, la quale fu sempre nominata in seduta pubblica.

Per norma dei signori senatori che intendessero rinnovare il mandato ai membri della Commissione dell'anno passato,

annunzierò che la medesima era composta dei signori senatori Marioni, Alfieri, De Cardenas, Regis, Di Castagneto, Cagnone e Lazari.

Mentre si preparano le schede per questa nomina, estrarrò a sorte i nomi di 7 senatori, i quali avranno l'onore di recare a S. M. l'indirizzo già votato.

(Si estraggono i nomi dei signori senatori: Di Bagnolo, Alfieri di Sostegno, Sauli Lodovico, Colla, Franzini, Pallavicino Mossi, Chiodo. *Supplementari*: Roberto d'Azeglio, Giulio.)

Avrò l'onore d'indicare il giorno e l'ora in cui piacerà al Re di ricevere la Commissione incaricata di recare la risposta al discorso della Corona.

Intanto si passerà alla deposizione delle schede per la nomina della Commissione di contabilità interna.

(*Si procede all'appello nominale.*)

I votanti sono 52.

Estraggo gli scrutatori per lo squittinio.

(Sono estratti i nomi dei signori senatori: Pinelli, Sella, Cagnone, Alberto della Marmora.)

Ora si passa negli uffizi, secondo l'ordine del giorno, per nominare i commissari che domani riferiranno sopra la legge presentata oggi dal signor ministro delle finanze.

L'ordine del giorno per domani è il seguente:

In primo luogo, alle ore 2 riunione negli uffizi per la nomina dell'ufficio centrale per la legge sul reclutamento dell'esercito.

In secondo luogo, alle ore 3 seduta pubblica per la relazione e discussione della legge sull'autorizzazione dell'esercizio provvisorio dei bilanci del 1854.

Io dunque invito i signori senatori a ritirarsi negli uffizi.

La seduta è levata alle ore 4 1/2.

TORNATA DEL 29 DICEMBRE 1853

54

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Omaggio — Annuncio dell'ora del ricevimento della deputazione per compiere S. M. — Estrazione a sorte della medesima — Relazione e discussione sul progetto di legge per l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio dei bilanci del 1854 — Dichiarazioni del ministro delle finanze — Adozione dell'articolo 1 — Articolo 2: obiezioni del senatore Balbi-Piovera e risposta del ministro delle finanze — Richiamo del senatore Alberto Ricci e schiarimento del ministro delle finanze — Approvazione degli articoli 2 e 3 e dell'intero progetto.

La seduta è aperta alle ore 3 1/2 pomeridiane.

QUARELLI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Debbo render conto alla Camera dell'omaggio fatto dall'intendente generale della divisione amministrativa d'Acqui di alcuni esemplari degli atti di quel Consiglio divisionale della sessione del corrente anno.

Debbo anche mettere a notizia della Camera il risultato dello squittinio praticatosi pel membro che mancava alla Commissione di finanza.

Questo squittinio dà il seguente risultato:

Senatore Colli..... voti 36

In tal modo avendo avuto la maggioranza necessaria, egli è membro ordinario della Commissione suddetta.

Il risultato dello squittinio per la nomina della Commissione di contabilità interna del Senato è il seguente:

Marioni voti 47 — Alfieri, 45 — Di Castagneto, 39 — Regis, 35 — De Cardenas, 32.

La Commissione stamane nominata per l'esame della legge riguardante il reclutamento dell'esercito è composta dei signori senatori Giacinto di Collegno, Franzini, Colli, Chiodo, De Sonnaz, Prat e Colla.

Do pure conoscenza al Senato di una lettera del prefetto di palazzo.

QUARELLI, segretario, legge la lettera del prefetto del reale palazzo colla quale annunzia che S. M. nella mattina di domenica prossima alle 9 1/2 riceverà la deputazione del Senato.

Debbo dunque estrarre a sorte il nome di sette senatori, i quali avranno l'onore di compiere con S. M. in questa occorrenza.

(Vengono estratti a sorte i signori senatori conte Galli, barone Bava, conte Quarelli, Prat, conte Borromeo, conte di Bagnolo, Des Ambrois.)

Estraggo anche il nome de' due supplementari :

(Vengono estratti i senatori Alberto Ricci, cavaliere Alberto La Marmora.)

I signori senatori i cui nomi vennero estratti a sorte sono avvisati che domenica alle ore 9 1/2 dovranno trovarsi nei reali appartamenti senza bisogno di altro avviso.

RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AUTORIZZAZIONE DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEI BILANCI A TUTTO MARZO 1854.

PRESIDENTE. La parola è al relatore del progetto di legge per l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio dei bilanci per l'anno 1854.

CACCIA, relatore (Legge). (Vedi vol. *Documenti*, pag. 67.)

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al ministro delle finanze.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. L'onorevole relatore dell'ufficio centrale ha esposto essere nato il dubbio in alcuni senatori che l'articolo 3 della presente legge, il quale si riferisce all'emissione dei buoni del tesoro, potesse venire inteso in modo da dare facoltà al ministro di finanze di emettere nel primo trimestre del venturo esercizio dei nuovi buoni per la somma di 20 milioni. Questa non è stata l'intenzione del ministro di finanze; egli non intende che ad ottenere la facoltà di mettere in circolazione dei buoni del tesoro per una somma inferiore a 20 milioni.

Io credo che tale sia il risultato del senso letterale dell'articolo, perchè questo si riferisce all'autorizzazione stata concessa al ministro di finanze colla legge approvatrice del bilancio del 1852; legge, se mal non mi appongo, votata nel marzo di quell'anno, nella quale è fissata la somma dei buoni del tesoro che si possono mantenere in circolazione. Con la presente legge si rinnova la medesima facoltà; e siccome è mantenuta la cifra di 20 milioni, egli è evidente che questa non deve essere superata.

Io credo anzi che questa cifra non sarà nemmeno raggiunta nel venturo trimestre, poichè l'ammontare dei buoni del tesoro in circolazione non giunge finora che a 12 milioni, ed io penso che in questo trimestre non sia il caso di aumentare tal somma.

Questa spiegazione basterà, spero, a togliere ogni dubbio ed ogni timore che avesse potuto ingenerare la redazione dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale...

Se non si chiede la parola io sottoporro separatamente ai voti ciaschedun articolo della legge.

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato sino a tutto il mese di marzo 1854 a riscuotere le tasse ed imposte sì dirette che indirette, a smaltire i generi di privativa demaniale secondo le vigenti tariffe, ed a pagare le spese dello Stato ordinarie d'ogni sorta e le straordinarie che non ammettono dilazione, compresevi quelle da soddisfarsi a periodi anticipati, o che dipendono da obbligazioni anteriori.

• Queste facoltà s'intendono concesse nella misura fissata nei bilanci del 1853, colle riduzioni proposte in quelli del 1854. »

(È approvato.)

« Art. 2. Provvisoriamente e sino alla pubblicazione dei ruoli dell'anno 1854 la detta riscossione delle imposte dirette sarà operata, quanto alla prediale ed ai fabbricati, su quelli del 1853 e nella misura in cui furono per tale anno stabilite »

BALBI PIOVENA. Non è già per fare osservazioni contro il presente progetto di legge, ma siccome il Governo senza denari non può andare avanti, e che i mezzi principali di

governare, a mio avviso, sono i fondi, per cui è dovere di ciascun cittadino di pagare, così io prendo la parola solo per pregare il signor ministro delle finanze a dare ordini opportuni perchè i ruoli siano distribuiti in tempo utile e col meno ritardo possibile, e ciò massime nelle provincie e nei comuni.

Vi sono certi luoghi in cui ai 20 del corrente mese, che vuol dire otto giorni sono, non si avevano ancora i ruoli del 1853.

Non è già mia intenzione di denunziare nessuno degli impiegati che abbiano per caso trascurato il loro dovere rispetto ai comuni, ma semplicemente di far osservare il danno che deriva alle finanze per la difficoltà della riscossione.

Avviene non di rado che ciò si attribuisce a cattiva intenzione del contribuente, mentre è solo cagionato dall'impossibilità di sapere la tangente del contribuente, per cui sovente un capo di famiglia non può regolarsi nelle proprie spese per preparare i fondi necessari a pagare le tasse sia regie che comunali o provinciali.

Il contributo comunale poi importa una difficoltà maggiore che non il regio, il quale, pagandosi allo Stato, viene dal Parlamento fissato, e non è così soggetto ad aumento o diminuzione, mentre invece i comuni variando annualmente la loro tangente, ne viene per conseguenza che in parecchi di essi si dovette pagare un contributo maggiore che non quello stato votato dai medesimi Consigli comunali, pel motivo appunto che si deve sempre andare sopra un'imposta votata un anno prima ed in altre circostanze locali.

Io comprendo assai bene che questi sono affari di dettaglio e di amministrazione, quindi mi limito a pregare il ministro delle finanze perchè voglia dare ordini opportuni per l'anno venturo, in modo che ciascheduno sappia in tempo quello che dovrà pagare.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. In quest'anno i ruoli dell'imposta diretta hanno sofferto un deplorabile ritardo, che fu cagionato da circostanze di cui sono certo che il Senato apprezzerà la gravità.

In primo luogo nel votare l'imposta sui fabbricati fu stabilito che si dovesse tener conto di quella che pagavano già in alcuni comuni sia i fabbricati, sia i terreni sui quali i fabbricati erano innalzati; quindi conveniva detrarre dall'imposta diretta prediale quella parte che toccava all'imposta sui fabbricati, bisognava imputare sulla prima la parte che rimaneva a carico della seconda. Questo lavoro riuscì sommamente lungo e difficile a motivo dello stato imperfetto in cui si trovano molti catasti.

In secondo luogo per la prima volta quest'anno si è messo in vigore il nuovo regolamento, il quale richiede che i ruoli non siano più fatti dai segretari comunali, ma sì dagli agenti delle finanze.

Questa disposizione era resa indispensabile dalla nuova organizzazione comunale, che fa del segretario un agente non più governativo assolutamente dipendente dal Governo, ma puramente comunale; si è creduto per conseguenza dover affrettare la formazione dei ruoli degli impiegati delle finanze.

Oltre le difficoltà di un lavoro eseguito per la prima volta si è aggiunto, lo ripeto, quella dell'operazione difficilissima, intricatissima dell'imputazione di quella parte di tributo prediale, che doveva cessare di essere portata a carico delle terre e collocata invece a carico dei fabbricati. Questi lavori in molte direzioni furono fatti in modo non molto perfetto; l'amministrazione centrale fu costretta a rimandarli nelle provincie onde venissero rettificati.

Si aggiunge finalmente un terzo motivo di ritardo. Questo anno pure per la prima volta si doveva mettere in vigore quel principio votato ora sono alcuni mesi dal Parlamento, che gli aggravii locali, siano provinciali, siano comunali, dovessero colpire in proporzione uguale tutte le imposte dirette, cioè tanto le imposte sulle arti ed industrie quanto le imposte sui fabbricati e quella prediale.

Quest'operazione portò un ritardo, giacchè è bisognato che l'amministrazione conoscesse l'ammontare dei ruoli delle tasse sull'industria, per poter operare il rapporto delle spese provinciali e locali.

Il Senato sa come i ruoli della tassa sull'industria hanno sofferto e soffrono ancora prolungati ritardi a motivo del lento operare delle Commissioni chiamate dalla legge a pronunziare sui richiami tanto dell'amministrazione quanto dei contribuenti.

Per tutti questi motivi, io ripeto, i ruoli hanno sofferto un ritardo deplorabile, che nessuno lamenta più del ministro delle finanze.

Tuttavia, quantunque questo ritardo abbia incagliata la riscossione, posso annunziare al Senato che nella fine di novembre non vi era un ritardo sull'imposta prediale che per una somma di poco o nessun rilievo, e che i contribuenti hanno pagato sui ruoli del 1853 tutto quello che dovevano pagare all'erario. Posso egualmente assicurare il Senato che non ho trascurato di fare tutti gli eccitamenti possibili alla amministrazione ed agli impiegati da essa dipendenti onde fosse sollecitata questa formazione dei ruoli.

RICCI ALBERTO. Domando la parola.

Approfitando della presenza del signor ministro delle finanze vorrei chiamare la di lui attenzione sull'amministrazione demaniale della provincia di Genova, la quale nella tassa sui fabbricati riscosse non solo la tassa nuova, ma anche l'antica, cioè a dire ha obbligato tutti i contribuenti a pagare per la metà dell'anno 1851 e per tutto l'anno 1852, e ora per l'anno 1853 l'antica imposta che pesava sui fabbricati, più la totalità della nuova.

Io non credo veramente che questa doppia riscossione di tassa per lo stesso fabbricato sia costituzionale; ma ci saranno stati probabilmente motivi particolari per autorizzarla.

È vero che si è fatto sperare che si restituirà quello che fu riscosso sopra il dovuto, cioè a dire il decimo del reddito netto; ma siccome vi è a temere che questa restituzione non sia per farsi così presto, così sarei ad invitare il signor ministro delle finanze a voler fare in modo che questa restituzione abbia luogo quanto più sollecitamente potrà.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. L'osservazione che fa l'onorevole senatore Ricci mi giunge assolutamente nuova. Non ho ricevuto nessun richiamo per parte dei contribuenti di Genova, nè per parte del Municipio pel pagamento di una doppia tassa, e mi fa assai meraviglia che questa riscossione abbia avuto luogo, stantechè è contraria alle precise istruzioni emanate dal Ministero delle finanze ed a quanto si è praticato in tutti gli altri comuni presso i quali nel primo anno si è fatto un ruolo da cui si è dedotta l'antica imposta.

Siccome poi questo sistema era veramente imperfetto, così si è creduto più opportuno di compilare il ruolo dell'imposta dei fabbricati distinto da quello dell'imposta prediale, ed ecco il motivo per cui venne questo gran ritardo nella riscossione del 1852, perchè non si è più voluto cadere nell'inconveniente e nella confusione in cui per avventura si poteva cadere. Quando poi si riscuoteva la tassa sui fabbricati si deduceva dalla medesima quella già stata pagata a titolo di

imposta prediale. Però non può essere cosa di molto rilievo, giacchè l'onorevole preopinante saprà che l'intera tassa prediale di Genova era assai piccola: se non erro, l'intero territorio non pagava più di 80,000 lire; e oltre ai fabbricati non s'ignora che vi è un'area non estesissima, ma di qualche considerazione. Quindi io non credo che questa imposizione possa ammontare ad una considerevole somma, ed è forse per ciò che non si sarà tenuto tutto quel conto che si doveva. Ove il fatto enunciato dal senatore Ricci sia avvenuto (ed io non lo revoco in dubbio poichè egli lo asserisce), può esser certo che si daranno gli ordini onde venga tenuto conto nei pagamenti da farsi nell'anno 1853 della tassa indebitamente riscossa negli anni anteriori.

È possibile che non si fosse potuto accertare in modo rigorosamente esatto l'imposizione da farsi finchè non fosse compiuto il lavoro di quest'anno, la separazione, cioè, de' ruoli della tassa dei fabbricati e dei ruoli della prediale. Ma compiuto un tale lavoro, accertata quella parte d'imposta di cui si doveva tener conto, può esser certo l'onorevole senatore che ne sarà fatta considerazione nel pagamento dell'imposta dell'anno presente.

RICCI ALBERTO. Sono ben contento di sentire che quest'abuso non abbia avuto luogo con approvazione del Ministero, cui posso però accertare dell'esistenza del fatto; e ciò per due ragioni: primieramente perchè avendone io chieste spiegazioni all'intendenza, mi venne risposto che si avevano per lo meno dieci mila ricorsi di tal genere ai quali dovevansi dare spiegazioni, e che appunto per la molteplicità dei medesimi non si potevano dare così presto; secondariamente perchè avendo io osservato a questo riguardo non essere nè legale, nè costituzionale il pagamento di questa tassa, volli aspettare a farlo fintantochè mi fosse mandata l'ingiunzione per mezzo dell'ordinanza.

Questa ingiunzione tengo presso di me, malgrado che la si volesse ritirare, dicendo che era uno sbaglio, appunto per poter avere una prova materiale del fatto.

PRESIDENTE. Dopo le date spiegazioni altro non resta che mettere ai voti l'articolo 2.

Chi lo approva, sorga.

(Il Senato adotta.)

« Art. 3. La facoltà concessa dall'articolo 5 della legge del 31 gennaio 1852 al ministro delle finanze di emettere buoni del tesoro sino alla concorrente di venti milioni di lire in anticipazione delle imposte è rinnovata per tutto l'anno 1854 colle stesse condizioni dalla detta legge stabilite. »

(È approvato.)

Si procede ora all'appello nominale per lo squittinio segreto.

Risultato della votazione:

Votanti.....	56
Maggioranza.....	29
Voti favorevoli.....	54
Voti contrari.....	2

(Il Senato adotta.)

Il Senato sarà convocato a domicilio per la sua prima tornata.

La seduta è levata alle ore 4 1/2.

TORNATA DEL 7 GENNAIO 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO: *Sunto di petizione — Omaggio — Comunicazione della risposta di S. M. alla deputazione del Senato — Presentazione di due progetti di legge: l'uno relativo alla fusione daziaria coi comuni di Mentone e Roccabruna; l'altro portante alcune modificazioni all'editto organico del magistrato di Cassazione e all'annesso regolamento.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/2 pomeridiane.

QUARELLI, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato, ed espone il seguente sunto di petizione:

883. Il Municipio di Novara rassegna al Senato alcune considerazioni sul progetto di legge relativo ai sensali ed agenti di cambio, chiedendo che vi si apportino modificazioni.

PRESIDENTE. Do conoscenza dell'omaggio fatto dal presidente del Consiglio universitario di nove esemplari del nuovo calendario scolastico per l'anno 1853 e 1854 del circondario accademico di Torino.

Debbo anche partecipare alla Camera che Sua Maestà si è degnata nel primo giorno dell'anno di accogliere la deputazione, la quale doveva rassegnare la risposta al discorso della Corona adottata dalla Camera. — Sua Maestà si è degnata di rispondere che le riesciva molto soddisfacente l'accordo da noi desiderato e promesso fra i grandi poteri dello Stato, perchè per mezzo solo di tale accordo poteano le nostre istituzioni svolgersi con frutto; che perciò nel ringraziare il Senato delle parole indirizzatele, non potea che compiacersi della cooperazione prestata da noi al suo Governo.

Sua Maestà ha anche accolto con benevole espressioni l'omaggio che, in quel giorno di rinnovamento dell'anno, la deputazione le recava, dei nostri voti di prosperità per la sua persona e famiglia.

PROGETTI DI LEGGE: FUSIONE DAZIARIA DEI COMUNI DI MENTONE E ROCCABRUNA; MODIFICAZIONE ALL'EDITTO ORGANICO DEL MAGISTRATO DI CASSAZIONE.

PRESIDENTE. La parola è al ministro delle finanze per una comunicazione.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri e ministro delle finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto

di legge inteso ad autorizzare il ministro delle finanze a corrispondere alcuni compensi ai comuni di Mentone e di Roccabruna per la cessione de' loro dazi al Governo di Sua Maestà. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 312.)

Questa legge riveste un carattere di somma urgenza. Questa fusione è stata consigliata dalla soppressione del portofranco della provincia e contea di Nizza; e ove non si fosse operata, questi comuni sarebbero stati trasformati in una specie di vasto deposito di contrabbando; ad evitare così grave inconveniente, il Governo ha creduto dover addivenire a questa convenzione; e dirò di più, il Ministero ha assunto la responsabilità di tale corrisponsione fin dal primo di questo mese, epoca in cui ha cessato il portofranco della contea di Nizza. Tali parole, io credo, basteranno per indurre il Senato a decretare l'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto al ministro delle finanze della presentazione di questo progetto di legge, ed invito il Senato a volersi pronunziare sopra l'urgenza dal ministro chiesta.

Chi acconsente all'urgenza, voglia levarsi.

(Il Senato adotta.)

Propongo ora al Senato, stante la piccolissima mole di questa legge, la quale si può far copiare immediatamente, di volersi trasferire negli uffizi per la nomina dei commissari.

Se non si ha nulla in contrario resta così inteso.

La parola è al guardasigilli.

MATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Ho l'onore di deporre sul banco della presidenza un progetto di legge inteso ad introdurre alcune modificazioni nell'editto organico del magistrato di Cassazione ed al regolamento relativo. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 755.)

PRESIDENTE. Do atto al signor guardasigilli della presentazione di questo progetto di legge, il quale dopo la stampa sarà distribuito negli uffizi per la consueta disamina.

In seguito al tacito assenso del Senato alla mia proposizione, invito il medesimo a radunarsi negli uffizi per la nomina dei commissari.

La seduta è levata alle ore 4.

TORNATA DEL 10 GENNAIO 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizione — Presentazione di progetti di legge: sulla sanzione e promulgazione delle leggi; sulla milizia nazionale; intorno a provvedimenti provvisori di pubblica sicurezza — Omaggio — Relazione e discussione del progetto di legge relativo alla fusione daziaria coi comuni di Mentone e Roccabruna — Approvazione del medesimo — Presentazione di altri progetti relativi: alla riduzione delle tasse sanitarie per bastimenti che approdano nei porti dello Stato; alla cessione dell'arsenale militare di Nizza per erigervi un deposito doganale — Comunicazione della convenzione telegrafica conclusa tra la Sardegna, Austria, Prussia, Baviera, Sassonia, Anover, Wurtemberg e Paesi Bassi.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

QUARELLI, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata, che è approvato, e comunica il seguente sunto di una petizione:

884. Giovanni Battista Bruni (mancante dell'autenticità della firma).

PROGETTI DI LEGGE: SANZIONE E PROMULGAZIONE DELLE LEGGI; MODIFICAZIONI ALLA LEGGE SULLA GUARDIA NAZIONALE; PROVVEDIMENTI DI SICUREZZA PUBBLICA.

PRESIDENTE. La parola è al ministro di grazia e giustizia.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per la forma delle leggi e per le norme della loro pubblicazione. (Vedi volume *Documenti*, pag. 797.)

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge inteso a variare la età fissata per uscire dal servizio nella guardia nazionale, ed un altro progetto di legge inteso ad approvare in via provvisoria una legge di pubblica sicurezza (Vedi vol. *Documenti*, pag. 768, 773.)

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questi tre progetti di legge...

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. Pregherei il Senato a voler dichiarare d'urgenza il progetto di legge di pubblica sicurezza, in quanto che la legge in vigore scade col 26 febbraio p. v.

PRESIDENTE. Il ministro dell'interno chiede il voto di urgenza sopra il progetto di legge di pubblica sicurezza.

Chi acconsente, voglia alzarsi.

(Il Senato approva.)

Questi progetti di legge saranno stampati e distribuiti negli uffici.

OMAGGIO — CONGEDI.

PRESIDENTE. Debbo annunciare al Senato l'omaggio fattogli dalla Direzione del giornale *L'Educatore israelitico* di una copia del medesimo.

Debbo anche dare contezza al Senato di alcune domande di congedo.

PALLAVICINO-ROSSI, segretario, dà lettura di due lettere dei senatori Stara e Picolet, i quali, per motivi di pubblico servizio domandano un congedo, che viene loro accordato per un mese.

PRESIDENTE. Il senatore Gonnet non domandando che un congedo di pochi giorni, non occorre alcuna deliberazione

RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA FUSIONE DAZIARIA DEI COMUNI DI MENTONE E ROCCABRUNA.

PRESIDENTE. La parola è al senatore di San Marzano relatore del progetto di legge per la fusione daziaria dei comuni di Mentone e Roccabruna.

DI SAN MARZANO, relatore (*Legge*). (V. vol. *Documenti*, pag. 312.)

PRESIDENTE. Secondando il voto di urgenza già emesso dalla Camera, io le propongo la discussione immediata del medesimo.

(Il Senato approva.)

Il progetto di legge è il seguente. (Vedi dopo)

È aperta la discussione generale.

Posto che da nessuno chiedesi la parola sul complesso della legge, provoco la votazione del Senato sui singoli articoli.

« Art. 1. Il ministro delle finanze è autorizzato a corrispondere ai comuni di Mentone e Roccabruna la somma annua di lire 50,000 a titolo di compenso per i diritti di dogana e generi di regia privata. »

(È approvato.)

« Art. 2. È pure autorizzato a pagare ai detti comuni lire 120,000, ripartibili in quattro anni in rate eguali, per essere convertite nella costruzione della strada da Mentone a Sospello. »

« Questa somma sarà versata direttamente nella cassa del Consorzio costituito per la formazione di detta strada, in iscarico della quota di detti comuni. »

(È approvato.)

**PROGETTI DI LEGGE: RIDUZIONI DELLE TASSE
SANITARIE PEI BASTIMENTI CHE APPRODANO
NEI PORTI DELLO STATO; CESSIONE DELL'AR-
SENALE MILITARE DI NIZZA A QUEL MUNICIPIO.**

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, portante riduzioni delle tasse sanitarie pei bastimenti che approdano nei porti dello Stato, ed un altro progetto relativo alla cessione dell'arsenale militare di Nizza al Municipio di quella città per erigervi un deposito doganale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 289, 316.)

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro di finanze della presentazione di questi due progetti di legge.

**COMUNICAZIONE DI UNA CONVENZIONE
TELEGRAFICA.**

DAROMIDA, ministro degli affari esteri. Ho l'onore di comunicare alla Camera la convenzione telegrafica, stipulata in seguito al disposto della legge 15 febbraio 1852, e conclusa in Torino il 28 settembre 1853 dalla Sardegna da una parte, e dall'Austria, Prussia, Baviera, Sassonia, Wurtemberg, Hannover e Paesi Bassi dall'altra parte. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 733.)

PRESIDENTE. Do atto al ministro degli affari esteri della comunicazione fatta alla Camera.

Nell'annunziare alla Camera che saranno dati solleciti ordini per la stampa dei progetti di legge testè presentati, debbo pregare i signori senatori a volersi riunire negli uffici dopo domani alle ore due, per l'esame dei medesimi, ed anche di quello di cui ieri si sono distribuiti gli esemplari: vale a dire del progetto di legge riguardante alcune modificazioni all'editto organico del magistrato di cassazione, ed all'annesso regolamento: senza bisogno di altro invito, i signori senatori sono dunque avvisati che posdomani vi sarà adunanza negli uffici alle ore 2.

Si passa ora allo squittinio per appello nominale...

Secondando il consiglio datomi da alcuni onorevoli senatori l'esame della legge riguardante il magistrato di cassazione, di cui ieri si sono distribuiti gli esemplari, potrebbe aver luogo negli uffici dopo la chiusura di questa seduta.

Se non v'ha opposizione, il Senato è pregato di passare negli uffici dopo la chiusura della seduta.

Si procede all'appello nominale.

Risultato dello squittinio:

Votanti.....	53
Voti favorevoli.....	52
Voti contrari.....	1

Il Senato adotta.

Rinnovo l'invito di passare negli uffici.

La seduta è levata alle ore 3 1/2.

TORNATA DEL 19 GENNAIO 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizione — Omaggi — Giuramento del nuovo senatore Rossi — Relazione sul progetto di legge per la cessione al Municipio di Nizza dell'antico arsenale militare di quella città, onde farvi un deposito doganale — Presentazione di un progetto di legge relativo alle cauzioni da prestarsi nell'interesse pubblico e delle finanze — Relazione e discussione sul progetto di legge concernente gli agenti di cambio ed i sensati — Consenso del ministro delle finanze a che la discussione segua sul testo del progetto di legge modificato dall'ufficio centrale — Adozione dell'articolo 1 — Emendamento all'articolo 2 proposto dal ministro delle finanze — Sottoemendamento dell'ufficio centrale — Osservazioni dei senatori De Margherita, Alfieri e del ministro delle finanze — Adozione del § 1° dell'articolo 2 — Reiezione del sottoemendamento dell'ufficio centrale — Approvazione dell'emendamento del ministro delle finanze, e dei successivi paragrafi dell'articolo 2 — Osservazioni sull'articolo 3 del senatore Di Pollone — Risposte dei senatori De Margherita e Alfieri — Adozione degli articoli 3 e 4 — Proposta del ministro delle finanze in ordine all'articolo 5 — Emendamento al § f) di quest'articolo del senatore Di Pollone — Risposta del senatore De Margherita — Emendamento del senatore Balbi-Piovera al § a) combattuto dai senatori Pinelli, Alfieri e De Margherita — Reiezione dell'emendamento Balbi-Piovera — Approvazione dei primi sette paragrafi dell'articolo 5 coll'emendamento del senatore Di Pollone — Emendamento del ministro delle finanze e del senatore Balbi-Piovera al § g) dell'articolo suddetto — Considerazioni dei senatori De Margherita, Alfieri e Di Pollone — Adozione della proposta del senatore Alfieri sul § g) — Presentazione d'un progetto di legge per l'avanzamento ai gradi di sottotenente e di luogotenente nell'esercito.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

QUARELLI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato; quindi legge il seguente sunto di petizione:

885. Quarantanove cittadini di Mentone ricorrono contro la legge sulla fusione daziaria coi comuni di Mentone e Roccabruna (Petizione mancante dell'autenticità della firma).

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Reo a conoscenza del Senato alcuni omaggi fattigli:

1° Dal ministro dell'interno a nome della divisione amministrativa di Ciambri, di alcuni esemplari degli atti di quel Consiglio divisionale della sessione 1853.

2° Dal ministro delle finanze di due esemplari dei regolamenti e relative istruzioni intorno alla legge 23 marzo 1853.

3° Dal Municipio di Savona di una quantità di esemplari del progetto di un nuovo porto e stabilimento per la marina da guerra nella rada di Vado.

4° Dall'intendente della divisione amministrativa di Annecy degli atti di quel Consiglio divisionale della sessione 1853.

5° Dall'ingegnere Giovanni Novelli di alcune copie di una sua memoria sulla questione tra la società da lui rappresentata e quella del signor cavaliere Paolo Antonio Nicolay relativamente alle acque da derivarsi dalla Scrivia.

Prego i senatori Marioni e conte Sauli di voler introdurre nell'aula il novello senatore signor avvocato Rossi, affinché possa prestare il suo giuramento.

(Il senatore Rossi presta il giuramento nella forma consueta.)

Pel giuramento prestato dal senatore Rossi, il numero legale per le nostre adunanze, stante la combinazione delle cifre, continua ad essere di 52.

La parola è al senatore Bermondi. . . .

(Il senatore Bermondi si fa a parlare al signor presidente.)

Io aveva invitato il signor senatore Bermondi a leggere la sua relazione sul progetto di legge per la cessione al Municipio di Nizza dell'antico arsenale militare di quella città, onde farvi un deposito doganale. Ma siccome l'onorevole senatore ha ancora da aggiungervi alcune linee, io terrò per deposta sul banco della Presidenza questa relazione, e sarà stampata e distribuita. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 316.)

PROGETTO DI LEGGE SULLE CAUZIONI DA PRESTARSI NELL'INTERESSE PUBBLICO E DELLE FINANZE.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge relativo alle cauzioni da prestarsi nell'interesse pubblico e delle finanze, già stato approvato dalla Camera elettiva. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 543.)

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo progetto di legge, che sarà dato alle stampe, e distribuito negli uffici.

**DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
CONCERNENTE GLI AGENTI DI CAMBIO E I SENSALI.**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sul progetto di legge riguardante il riordinamento del servizio dei sensali e degli agenti di cambio di cui è già stata stampata e distribuita la relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 9.)

Posto che non chiedesi la parola sulla discussione generale, io dichiaro aperta la discussione separata degli articoli.

Chieggo al signor presidente dei ministri, ministro delle finanze, se ha niente in contrario a che il testo della discussione sia quello proposto dall'ufficio centrale.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Non ho difficoltà a che la discussione segua sul progetto presentato dall'ufficio centrale, ben inteso che mi riservo di sottoporre al Senato quelle osservazioni, che mi indurrebbero a pregarlo di non adottare tutti gli emendamenti proposti.

PRESIDENTE. Ciò posto, avrò l'onore di leggere l'articolo 1 in cui concordano tanto il progetto dell'ufficio centrale, quanto quello del Ministero.

« **CAPO I. Disposizioni preliminari.** — Art. 1. Gli agenti di cambio ed i sensali, contemplati nella sezione 2^a, titolo 4^o, libro 1^o del Codice di commercio ed ammessi all'esercizio del loro ufficio nel modo indicato dalla presente legge, sono i soli mediatori riconosciuti. »

(È approvato.)

« Art. 2. Ve ne saranno in tutte le città dove esiste una Borsa di commercio.

« Il Governo però con decreto reale potrà designare altri luoghi ove crederà necessaria l'istituzione di una o più delle specie di mediatori riconosciuti dalla legge. »

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. L'articolo 2 quale viene dall'ufficio centrale proposto differisce su due punti dall'articolo del progetto ministeriale.

L'ufficio ha creduto poter ammettere la vendita degli effetti pubblici *alle gride* nelle Borse di commercio, mediante lo stabilimento delle regole e cautele da determinarsi dal Governo: il Ministero non ha nulla ad opporre a questa aggiunta, che credo essere stata richiesta formalmente dalla Camera di commercio di Torino, benchè io dubiti che da ciò possano ottenersi tutti quei vantaggi che taluni si ripromettono, ma non vedo inconveniente di sorta quando questo metodo di vendita sia regolato in modo da impedire gli abusi.

Nell'adottare però questa disposizione conviene ritenere che ne avverrà come conseguenza quasi indispensabile la necessità di accrescere la cauzione: avverto dunque il Senato che, ammettendo questa proposta, cioè sanzionando la vendita *alle gride*, si dovrà di necessità accrescere il limite massimo della cauzione, e ciò per un motivo semplicissimo: quando si procede *alle gride* il sensale non sa, non conosce altro acquirente ed altro venditore che il suo collega sensale, perchè quando si grida, non si grida naturalmente nè il nome del venditore, nè quello dell'acquirente, perciò il sensale rimane risponsabile in proprio del contratto; per lo che è

necessario che la sua cauzione sia maggiore di quella che si richiederebbe nel sistema attuale, per cui quando si fa un contratto per mezzo dei sensali, si può sempre, prima di farlo, chiedere il nome della parte del cliente.

Fatta quest'osservazione, lo ripeto, io mi associo pienamente alla proposta dell'ufficio centrale. Esso poi ha creduto nel primo alinea dell'articolo d'introdurre una lievissima modificazione, alla quale io non attribuirei una grandissima importanza se non si attenesse ad un'idea che domina in alcune delle principali modificazioni introdotte in questo progetto di legge.

L'articolo del Governo era così concepito:

« Ve ne saranno in tutte le città dove esiste una Borsa di commercio » L'ufficio centrale dice: « Vi saranno agenti di cambio e sensali in tutti i comuni dello Stato dove esiste una Borsa di commercio. »

E qui siamo perfettamente d'accordo, la redazione dell'ufficio centrale è forse più ampliata e forse anche migliorata. Nel progetto ministeriale l'alinea diceva: « Il Governo però con decreto reale potrà designare altri luoghi ove crederà necessaria l'istituzione di una o più delle specie di mediatori riconosciuti dalla legge. » L'ufficio centrale invece dice così: « Il Governo con decreto reale, sentita la Camera di commercio, potrà autorizzare in altri comuni lo stabilimento di una o più delle specie di sensali annoverati nell'articolo 79 del Codice di commercio. Potrà pure essere con decreto reale autorizzata nelle Borse di commercio la vendita degli effetti pubblici *alle gride*, mediante lo stabilimento delle regole o cautele che il Governo giudicherà convenienti. »

Questa disposizione differisce dalla proposta ministeriale su due punti.

Dapprima limita la facoltà del Governo a nominare, a permettere non tutte le specie di mediazioni, ma soltanto quella dei sensali in quei comuni dove non esiste Borsa, ed in ciò mi associo anche all'ufficio centrale.

Nella proposta ministeriale si potevano nominare anche agenti di cambio, ma dove non c'è Borsa non si potevano più nominare se non sensali; ed in ciò l'ufficio ha ragione; io non credo che il Governo avrebbe mai usato della facoltà di autorizzare agenti di cambio dove non vi è Borsa, ed è meglio ridurla alla nomina dei sensali, perchè là dove non c'è Borsa non conviene che si facciano, si stabiliscano frequenti trasmissioni di fondi pubblici. Se occorre fare dei trapassi, si possono fare avanti ai notai e la legge somministrerà il mezzo di farli.

Dunque la creazione di agenti di cambio è inutile; ma l'altra differenza sta in ciò che il Governo poteva stabilire senza veruna preventiva indagine questi sensali, laddove l'ufficio ha voluto che fosse sentita la Camera di commercio. Io non ho difficoltà di ammettere quest'aggiunta, la quale però mi sembra incompleta là dove non esiste Camera di commercio: egli è ottimo avviso che il Governo, prima di stabilire dei sensali, senta questa Camera di commercio, ma nei comuni dove tal Camera non v'è, mi pare, che non essa, ma il Municipio debba essere il giudice dell'opportunità o non opportunità dello stabilimento dei sensali o mediatori.

Poniamo a cagion d'esempio che la città d'Intra, dove credo che non esistano sensali, chiegga che vi si stabiliscano sensali di granaglio od altre mercanzie: si dirà forse che il corpo competente per illuminare il Ministero, piuttostochè quel Municipio, debba essere la Camera di commercio di Torino?

Il Senato conosce come siano composte le Camere di commercio, come pure sa quale sia il sistema della loro crea-

zione: ma nello stato attuale in ogni dove esse sono nominate dal Governo. Io penso che il Governo faccia delle buone nomine, ma potrebbe anche essere indotto in errore. Vorrete voi che il Governo non abbia ad essere illuminato fuorché dai consultori da lui scelti? Ciò non mi sembra veramente opportuno: d'altra parte il Governo sceglie sempre (e non potrebbe fare altrimenti) delle persone che abitano dove la Camera di commercio si riunisce. Esso sicuramente non nominerà dei negozianti di provincia a far parte della Camera di commercio di Torino, come non nominerà negozianti di Savona a far parte di quella di Genova, non quelli di Ancecy alla Camera di Ciampieri.

Quindi secondo questo sistema voi vorreste che fossero e consiglieri nominati dal Governo, e negozianti d'una località affatto distinta ed estranea alla località, dove si tratta di istituire sensali, che avessero a pronunziare sull'opportunità o non dell'autorizzazione di questi sensali.

Io opinerei perciò che, mantenendo tutta la redazione dell'ufficio centrale, si potesse aggiungere dopo le parole: *Sentita la Camera di commercio quelle ed in difetto di essa i Municipi, potrà autorizzare, ecc.*

DEMARCHETTA, relatore. Il signor presidente del Consiglio dei ministri osservò quali fossero le differenze che corrono tra l'articolo 2° della legge, che sta in discussione, proposto dall'ufficio centrale, e l'articolo 2° del progetto ministeriale, e trovò, e con ragione, che la più essenziale variazione che corre fra questi due articoli è quella con cui si dà la facoltà al Governo di autorizzare con decreto reale nelle Borse di commercio la vendita degli effetti pubblici *alle gride*, mediante lo stabilimento delle regole e cautele che il Governo giudicherà convenienti. Il signor ministro si associa al concetto dell'ufficio centrale, e adotta questa disposizione aggiunta all'articolo ministeriale; ma fa osservare che questa aggiunta trae seco necessariamente la conseguenza che le cauzioni che comunemente si danno dagli agenti di cambio non potrebbero più ravvisarsi bastanti in quei luoghi in cui nelle Borse si fa la vendita degli effetti pubblici; e con ragione anche il signor ministro fece quest'osservazione; ciò però non isfuggì all'ufficio centrale, il quale appunto per tale effetto alla lettera *g* dell'articolo 5°, così ha proposto che si sancisse la legge dal Senato, cioè:

« Una cauzione determinata dalla rispettiva Camera di commercio per ciascun genere di mediazione nei limiti da lire 5000 a 3000 per gli agenti di cambio, e da lire 1000 a 5000 per i sensali, salvo l'aumento che si credesse conveniente di prescrivere agli agenti di cambio per le operazioni contemplate nell'ultimo alinea dell'articolo secondo della presente legge. »

Dunque con quest'aggiunta fatta alla disposizione della legge posta sotto la lettera *g*, si è soddisfatto anche all'intendimento del signor ministro, si è lasciata facoltà al Governo di aggrandire la sfera della cauzione per quegli agenti di cambio i quali prestano il loro ministero nella vendita degli effetti pubblici *alle gride*.

Notò poi il signor ministro, in ordine all'articolo secondo, che havvi un'altra differenza tra il progetto ministeriale ed il progetto dell'ufficio centrale, la quale consiste in ciò che dà la permissione al Governo di potere con decreto reale autorizzare in altri comuni, oltre a quelli dove esista una Borsa di commercio, lo stabilimento di una o più delle specie di sensali annoverati nell'articolo 79 del Codice di commercio.

Questa facoltà conceduta al Governo è legata dalla condizione che egli debba sentire la Camera di commercio.

Vorrebbe il signor ministro che dove non vi è Camera di commercio, il Municipio ne facesse le veci. E qui cade opportunità che l'ufficio renda ragione del suo divisamento, del motivo cioè per cui non parlò di Municipio, ma invece della Camera di commercio da sentirsi nell'accordare l'autorizzazione della quale si ragiona.

La Camera di commercio è istituita per essere naturalmente e generalmente consigliera del Governo nelle cose commerciali; essa è incaricata di fare gli studi opportuni onde conoscere lo stato del commercio del paese in generale, e suggerire al Governo le disposizioni che crede acconce per migliorare il commercio medesimo, per farlo vitemmeglio fiorire.

Era dunque naturale che quando si trattasse di stabilire in altri comuni, oltre quelli dove esiste la Borsa, una o più delle specie di sensali riconosciuti dal Codice di commercio, si sentisse principalmente ed essenzialmente la Camera di commercio, vera consultrice del Governo in questa materia, istituita appunto per dare ad esso quelle norme derivanti dalle cognizioni tecniche che i membri della Camera di commercio posseggono, onde dare quei provvedimenti che riescano fruttuosi al commercio medesimo.

Ecco le ragioni per cui l'ufficio centrale credette indispensabile dare al Governo questa facoltà, sentita la Camera di commercio. Quanto al Municipio, l'ufficio non credette corresse un'uguale necessità per consultarlo. Certamente non lo proibì; e quindi il Governo potrebbe prima di istituire una o più specie di sensali riconosciuti dal Codice, sentirne l'avviso: esso non vi è obbligato perchè la legge proposta nulla dice su ciò, ma nulla vieta che se egli lo crede conveniente consulti anche il Municipio.

Del resto, rispetto al Municipio potrebbero esservi delle ragioni per le quali non si potrebbe fare tanto assegnamento sull'avviso di lui, quanto se ne può e se ne deve fare su quello della Camera di commercio.

Il Municipio ordinariamente è interessato e figura quasi come parte nella domanda dello stabilimento in certi luoghi di alcune specie di senserie, di mediazioni, le quali non vi esistono; in conseguenza parrebbe che non potesse essere gran fatto parziale l'avviso di lui.

Del resto poi, spiegate al Senato le ragioni per cui l'ufficio opina doversi prescindere dal fare questa menzione, non fa opposizione, quando il Senato lo avvisi, che si metta *dove non esiste la Camera di commercio, il Municipio*.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. L'onorevole relatore dell'ufficio centrale ha giustificato le modificazioni con due principali argomenti: il primo che le Camere di commercio sono istituite onde illuminare il Governo sulle questioni commerciali; il secondo, che l'avviso dei Municipi può essere fino ad un certo punto pregiudicato, siccome quello di una parte interessata.

Risponderò, quanto al primo argomento, che le Camere di commercio sono bensì i consiglieri naturali del Governo per le questioni commerciali, ma solo però per quelle che sono o d'un ordine generale, o che si riferiscono alle località dove esse hanno sede. Se queste Camere dovessero essere i consultori naturali per le questioni di commercio indipendenti dalla località dove seggono, ve ne dovrebbe essere una sola, e questa racchiudere nel suo seno rappresentanti di tutte le località e di tutti i principali rami d'industria; ma così non è la cosa: noi invece abbiamo varie Camere di commercio, ed in alcuna di esse non tutte le industrie sono rappresentate.

Prenderò ad esempio la Camera di commercio di Torino,

dove la proprietà o dirò meglio l'agricoltura, le sete, l'industria ed il commercio in generale sono rappresentate; ma pure in questa Camera, di cui ho avuto l'onore di far parte molti anni, e colla quale sono anche in relazione come ministro, il commercio delle granaglie non è rappresentato, non essendovi mai stato un negoziante di granaglie; eppure sarebbe appunto sulla domanda d'istituire sensali per granaglie, che la Camera di commercio di Torino avrebbe ad emettere un'opinione. Se Novara, Verucelli, vogliono istituire de'sensali, non sarà probabilmente nè per il genere serico, nè per i cotonei o per le lane, ma bensì unicamente per il commercio dei cereali, e sarà appunto una Camera nella quale non vi è alcun negoziante di granaglie che dichiarerà l'opportunità o non di stabilire in Novara, Verucelli, Voghera o negli altri grandi mercati di granaglie del Piemonte questi sensali?

Quindi mi pare che per questo riflesso le Camere di commercio non potendo avere cognizioni speciali per questa o per quella località, non siano i giudici più opportuni.

In quanto all'altro argomento, non mi pare neppur esso fondato. Il Municipio non è parte interessata se non come rappresentante dell'interesse generale; esso non ritrae nessuno speciale vantaggio dall'istituzione dei sensali, i quali non sono obbligati a pagare una tassa ai Municipi. Se vi fosse tassa municipale sui sensali, anche io terrei sospetto e pregiudicato l'avviso dei Municipi. Ma che interesse hanno mai questi all'istituzione dei sensali? Nessuno, salvo quello di vedere meglio regolati i mercati delle città che essi amministrano. Dunque anche qui non posso ammettere questa obiezione, epperò prego il Senato, e, giacchè l'ufficio centrale vi aderisce, spero che esso ammetterà la redazione che ho avuto l'onore di proporre.

ALFIERI. Insiste l'onorevole signor ministro nelle osservazioni che egli prima aveva fatte, riguardo al paragrafo secondo dell'articolo 2, e contrariamente a ciò che venne per parte dell'onorevole relatore esposto, egli mantiene che non sia conveniente di riferirsi alla Camera di commercio, laddove si tratta di istituzione di sensali non esercenti nel luogo stesso ove esiste la Camera di commercio.

Alle considerazioni già esposte dall'onorevole signor relatore, io aggiungerò qualche nuova osservazione: la prima si è che oggetto dell'ufficio centrale nel proporre la redazione dell'articolo 2 fu, tra le altre cose, di mantenere l'uniformità nelle istituzioni de' sensali, che si farebbero nelle città e comuni dove non siede una Camera di commercio. Egli non crede punto che si dovesse escludere i comuni dal dire la loro opinione sullo stabilimento di sensali, laddove non esiste Camera di commercio, ma già esponeva che nella più gran parte de' casi sarebbero i comuni stessi quelli i quali farebbero la domanda dell'istituzione de' sensali, e quindi da questa loro dimanda risulterebbe già l'opinione che avessero sull'utilità di certe particolari disposizioni riguardanti il commercio speciale che si fa nella loro circoscrizione.

Questa uniformità sicuramente potrebbe essere mantenuta dal Ministero il quale avrebbe facoltà di imporre, o per dir meglio, di ammettere o di non ammettere le disposizioni che fossero proposte ne' regolamenti, ma stando al caso, ove si tratta unicamente della loro istituzione, è sempre vero che per mantenere l'uniformità nelle condizioni de' comuni dove eserciscono sensali infuori de' luoghi, ne' quali vi ha Borsa, conviene che vi sia il parere della Camera di commercio la quale conosce le condizioni di ogni comune, e conosce le necessità cui si tratta di soddisfare nell'esercizio di queste funzioni.

Osservava ancora l'onorevole signor relatore, che non si era dall'ufficio centrale espresso che dovessero essere consultati i Municipi, perchè forse in certo modo potrebbe suporsi che avessero un interesse qualunque nella questione; negava il signor ministro questa supposizione. Forse è vero quanto dice l'onorevole signor ministro, se si tratta d'interesse di cose, ma vi sono anche interessi di persone, i quali tanto più son vivi, quanto è più ristretta una località; per lo che sebbene l'ufficio centrale assenta, come già assenti anche nell'articolo, che si dica « che saranno sentiti la Camera di commercio ed i Municipi, » esso non troverebbe opportuno che si escludesse l'intervento della Camera di commercio quando si tratta di sensali che non dovessero esercire nel luogo stesso dove esistesse la Camera di commercio.

Nemmeno varrebbe a distrarlo da questo suo avviso ciò che osservava l'onorevole ministro, che nella Camera di Torino, per esempio, non vi sono membri rappresentanti ogni genere di traffico, poichè questo che succede attualmente nella Camera di Torino, e che non succede per necessità di istituzione, può succedere anche nei Municipi. Niuno negherà che ve ne saranno di quelli dove non si troverà rappresentata l'industria.

Quindi a nome dell'ufficio centrale manterrei la redazione proposta che è quella che consisterebbe in dire: *le Camere di commercio e i Municipi.*

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. La differenza tra l'ufficio centrale è ora ridotta su ciò, che questo vorrebbe che la Camera di commercio fosse sentita in ogni caso, laddove il Ministero ravvisa inutile il sentirla quando si tratta di comuni dove non esistono Camere di commercio.

L'onorevole senatore Alfieri appoggiava la proposta dell'ufficio centrale sopra un argomento che non manca di un certo valore, sopra l'importanza, cioè, di mantenere la perfetta uniformità nelle tasse, nei regolamenti che regolano la professione di sensale. Ma colla proposta dell'ufficio non si raggiunge questo scopo; bensì si raggiungerebbe se vi esistesse una sola Camera di commercio nello Stato: ma vi sono quattro Camere di commercio in terraferma, e credo due nell'isola di Sardegna: onde vede il Senato che con questa obbligazione imposta di sentire le Camere di commercio non si arriva allo scopo dell'uniformità. Questo scopo può essere solo raggiunto, se si crede che vi sia tanta importanza dal Ministero. Tuttavia io non divido l'opinione che sia opportuno di mantenere un'assoluta uniformità nelle regole che dovranno dominare l'esercizio della professione di sensale; anzi queste dovranno cambiare, essere modificate a seconda delle circostanze locali, specialmente per ciò che riflette le tariffe.

Egli è evidente che per un mercato dove non si fanno grandi contratti, si potrà e si dovrà mantenere una tariffa minore che sui mercati dove le vendite sono quasi al minuto.

Se quindi la Camera di commercio dominata dall'idea di mantenere la perfetta uniformità, vorrà pareggiare la tariffa di tutti i mercati, ne nascerà un vero inconveniente. Per esempio sul mercato di Novara non si fanno quasi vendite al minuto; queste non si operano che sopra mostre, e così ordinariamente contratti di grosse partite; su quel mercato si dovrà imporre una tariffa bassa per diritto di mediazione; sul mercato di Chivasso invece le vendite sono più ristrette, si approssimano più alla vendita al minuto; se su quel mercato si volessero istituire dei sensali, egli sarebbe necessario il corrispondere loro un premio maggiore

che sul mercato sovra accennato. Quindi io credo che l'intervento della Camera di commercio possa essere più nocivo che utile, ed è perciò che insisto onde non venga fatto obbligatorio il sentire le Camere di commercio se non laddove esistono.

Forse taluno mi dirà: ma questo voto non è che consultivo. Ma il Senato sa che accade molte volte che i ministri molto volentieri si sgravino della responsabilità che loro incumbe, rimettendosi al voto dei consultori che la legge loro accorda. Quindi questa obbligazione è molto pericolosa, io lo so per pratica, ed è molto comodo, quando si ha un affare a trattare, che la legge imponga di rimettersi a ciò che dice un consultore opportuno ed acconcio.

Per tali motivi io insisto onde sia adottata la redazione, la quale pure mantiene una parte delle proposte dell'ufficio centrale, ma le modifica per ciò che riflette i comuni ove non vi sono Camere di commercio.

DE MARCHESITA, relatore. L'ufficio centrale non aggraverà che questo, cioè che non può persuadersi che il sentire la Camera di commercio, quando si tratta di cose attinenti al commercio, vale a dire dello stabilimento di mediatori di commercio, possa ripularsi cosa nociva. Sarà più o meno utile, ma sempre qualche grado di utilità produrrà; quindi l'ufficio centrale non ha difficoltà di ammettere che si debba sempre sentire la Camera di commercio quando si tratta d'interesse generale del commercio, che è lo scopo della sua istituzione, e che s'intenda pure il Municipio per quelle considerazioni locali che esso stesso metterà sotto gli occhi del Governo, per vedere se si debba o no ammettere l'istituzione di codesta specie di sensali. In tal modo si fa tutto quello che può fare il legislatore, si ottiene il meglio possibile, lo scopo prefisso dalla legge.

L'ufficio insiste perciò che l'articolo sia concepito nel modo proposto, vale a dire: *sentita la Camera di commercio, coll'aggiunta: e sentito pure il Municipio nei luoghi dove non vi esiste la Camera di commercio.*

ALFIERI. Ancora a nome dell'ufficio debbo aggiungere che, piuttosto di stabilire nella legge che si debba sentire il Municipio senza sentire la Camera di commercio, esso preferirebbe che non si parlasse nè di Camera di commercio, nè di Municipi. Il Governo consulterà chi crederà, perchè l'istessa soggezione che il Ministero dice potrebbe patire verso la Camera di commercio la può patire verso il Municipio, così sarà suddito in certo qual modo del Municipio, come lo sarebbe altrimenti della Camera di commercio.

In conseguenza, se si insiste per parte dell'onorevole signor ministro che dove non esiste la Camera di commercio si debba sentire il Municipio, l'ufficio centrale si ridurrebbe a dimandare che non si faccia menzione nè di Camera di commercio, nè di Municipio, e così si verrebbe alla prima proposta del Governo, dove appunto non era fatta tale menzione.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Egli è appunto perchè si è sollevata questa discussione che il Ministero non potrebbe ammettere una siffatta proposta, perchè essa indurrebbe una specie di diffidenza rispetto ai Municipi. Se si trattasse di questioni politiche, mi associerei alla proposta dell'ufficio centrale; ma qui si tratta di cose puramente locali: l'istituzione di sensali in una città di provincia è un interesse puramente locale che non si estende oltre il circolo della città stessa. Ora chi è il giudice naturale degl'interessi locali di una città? È il Municipio della città stessa. Io dunque non potrei ora consentire a questa soppressione, e prego quindi la Camera di volere ammettere l'articolo quale venne modificato.

PRESIDENTE. Per procedere regolarmente debbo separare in tre distinte votazioni il complesso dell'articolo secondo.

Il primo paragrafo, sul quale non vi è stata contestazione, è il seguente:

« Vi saranno agenti di cambio e sensali in tutti i comuni dello Stato dove esiste una Borsa di commercio. »

Chi approva, voglia levarsi.

(È approvato.)

Il secondo paragrafo dell'articolo dell'ufficio centrale è questo:

« Il Governo con decreto reale, sentita la Camera di commercio, potrà autorizzare in altri comuni lo stabilimento di una o più delle specie di sensali annoverati nell'articolo 79 del Codice di commercio. »

In quanto alla restrizione a' soli sensali delle parole più ampie contenute nel progetto ministeriale, il Ministero ha dichiarato di acconsentire al parere dell'ufficio centrale. Resta solamente un dissenso fra l'emendamento del Ministero, il quale vorrebbe che la Camera di commercio fosse solamente sentita per lo stabilimento dei sensali in quei luoghi dove esiste, e in difetto fossero sentiti i Municipi, e il sotto-emendamento dell'ufficio centrale, il quale vorrebbe che la Camera di commercio fosse sempre sentita.

Io dunque debbo in primo luogo mettere ai voti il sotto-emendamento dell'ufficio centrale, il quale propone che « la Camera di commercio debba essere sempre sentita, anche nei casi di stabilimento di sensali da erigersi in luoghi in cui non esiste Camera di commercio. »

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Il Senato rigetta.)

Ora debbo mettere ai voti l'emendamento del ministro delle finanze che supplirà al primo alinea dell'articolo 2, e così concepito. (Vedi sopra)

Chi approva, voglia alzarsi.

(Il Senato rigetta.)

Adesso non si può ricorrere ad altro che al progetto del Governo, il quale non parla nè di Camera di commercio, nè di Municipi.

DI MONTEZEMOLO. Si faccia la controprova.

PRESIDENTE. Si domanda la controprova; forse non vi è stata perfetta intelligenza fra il presidente ed il Senato nell'apprezzare l'emendamento del ministro delle finanze: tale emendamento è così concepito. (Lo legge)

Chi disapprova questo emendamento, voglia al suo turno levarsi.

La controprova è favorevole all'accettazione dell'emendamento del Ministero, per conseguenza il Senato adotta.

Resta l'ultimo alinea, sul quale non vi ha alcuna disparità d'opinione tra il Ministero e l'ufficio centrale.

Chi approva quest'alinea, voglia levarsi.

(È adottato.)

Metto ai voti l'intero articolo secondo.

(È adottato.)

« Art. 3. Nei comuni ove saranno stabiliti agenti di cambio o sensali il divieto di cui è parola nell'articolo 85 del Codice di commercio non si estende:

« a) A coloro che trattano da sé medesimi i propri affari commerciali, siccome è detto nel citato articolo;

« b) Ai commessi che li trattino unicamente per conto dei principali al cui stipendio vivono;

« c) Infine a chi per un determinato affare fosse munito di speciale procura per un atto pubblico o privato, fatto debitamente insinuare. »

DI POLLONE. Egli è incontrastato ed incontrastabile che quanto più le leggi possono essere senza disposizioni oziose e sovrabbondanti, riescono tanto più chiare, quindi migliori; in conseguenza di questo principio io mi fo ad esporre al Senato come la disposizione contenuta in quest'articolo 3° si trovi già espressa nell'articolo 85 del Codice di commercio; quindi non vedo motivo di riprodurla.

Pregherei l'ufficio centrale di esaminare se non crederrebbe conveniente di sopprimerla. Diffatti così si esprime l'articolo 85 (tralascierò ciò che è estraneo alla questione di cui parlo, e mi riferirò soltanto all'ultima disposizione): « non è però vietato a veruno di trattare da sé stesso i propri affari commerciali e senza l'intervento di mediatore. » Ora al § a) dell'articolo 3° si dice: « A coloro che trattano da sé stessi i propri affari commerciali non è vietato di trattarli senza l'intervento di mediatori. » Quindi, ripeto, trovandosi già questa disposizione nel Codice di commercio, essa torna superflua.

Il § b) si riferisce ai commessi che li trattano a nome dei principali. I commessi non sono che un *alter ego* dei principali stessi, quindi mi pare anche superflua questa disposizione; e così del pari quella contenuta nel § c), giacché pare che non si abbia d'uopo di lunghe spiegazioni per stabilire che questo non è che un mandatario di quello stesso che il Codice di commercio autorizza a trattare gli affari propri per sé stesso.

Io non faccio una formale proposizione, ma prego l'ufficio centrale a vedere se non sia il caso di eliminare tutto l'articolo di cui ragiono.

DE MARGHERITA, relatore. L'articolo che cade ora in discussione, cioè l'articolo 3°, dichiara che nei luoghi dove saranno stabiliti i mediatori il divieto di trattare gli affari commerciali non si estende a coloro che trattano da sé gli affari propri, ai commessi che trattano gli affari dei loro committenti al cui stipendio vivono, e finalmente a coloro i quali per un determinato affare fossero muniti di speciale procura.

Per verità quanto al § a) di quest'articolo la disposizione si trova nel Codice di commercio, ed è appunto perché una tale disposizione è ivi inserita che si sono aggiunte le parole « siccome è detto nel citato articolo. »

Nè l'articolo del Codice di commercio al quale si riferisce si oppone a che la disposizione di che si tratta, la quale si trova già letteralmente nel medesimo inserta, sia ripetuta in un'altra legge, potendo succedere, trattandosi qui di fare una legge nuova, che quelle disposizioni del Codice non trovandosi ripetute nella medesima quando pareva esservene l'occasione, potessero essere interpretate come abrogate dalla legge medesima, ed è perciò che, trattandosi di una cosa così essenziale ed importante, quale si è il lasciare ad ognuno, anche negoziante, banchiere, commerciante, la facoltà di trattare da sé stesso i propri affari senza aver bisogno di ricorrere ai mediatori od intermediari, si credette opportuno di accennare come ad essi non si estenda il divieto.

Non eguale è la condizione degli altri due alinea; nel primo di questi si parla di commessi; ora niuno non sa come siasi agitata la questione se i commessi potessero nelle mediazioni commerciali rappresentare i loro committenti. Il legislatore quando vede che sovra un punto ebbe luogo controversia, e che questa fu giudizialmente agitata, fa opera buona se toglie il dubbio e dichiara espressamente quello che si deve osservare. Lo stesso è nell'ultimo alinea che riflette i procuratori muniti di mandato speciale. Si sa come, o sotto nome di mandatori o sotto quello di commessi, spesso avvenga che certe

persone esercitino, a pregiudizio dei sensali dalla legge autorizzati, delle operazioni commerciali.

La legge dunque dev'essere intenta ad ovviare siffatti inconvenienti, a determinare quando un negoziante possa o non valersi del ministero d'un terzo; quali siano i terzi che possano, senza impingere nella legge regolatrice delle mediazioni, prestare la loro opera a favore di altri.

La legge adunque adempie ad un dovere che le corre col togliere ogni dubbio rispetto alla qualità delle persone le quali possono interporre negli affari altrui senza vestire l'abito di mediatori, senza poter essere intaccati come violatori della legge sulle mediazioni commerciali. Non osta perciò all'ammissione dell'articolo 3° l'essersi quiivi parlato di coloro che trattano gli affari propri riferendosi al Codice di commercio, il quale già ciò permette; non osta neppure alla sua ammissione che siasi parlato di commessi che trattano gli affari dei committenti per escluderli dal novero dei mediatori; che siasi parlato di procuratori muniti di procura per escluderli anch'essi dal novero di coloro che trattando gli affari altrui possono essere accusati di trattare i propri in operazioni che loro non appartengono, ma che sono esclusivamente devolute ai sensali dalla legge riconosciuti ed autorizzati.

Per queste ragioni io credo che la proposta dell'ufficio centrale non incontri il biasimo che gli venne dato dall'onorevole signor preopinante.

DI POLLONE. Mi pare che il signor relatore abbia risposto relativamente all'osservazione per me fatta come se si trattasse di persone che dovessero esercire la mediazione: qui si trattava invece di persone che facevano gli affari loro propri.

Dopo queste osservazioni io dichiaro ingenuamente che non sono convinto; ma con tutto ciò cesso da ogni insistenza dal momento che l'ufficio centrale ravvisa motivi di mantenere quella disposizione.

ALFIERI. Domando la parola per aggiungere una sola osservazione in risposta a ciò che venne detto dal signor senatore Di Pollone, ed è che questo articolo 3° non va disgiunto dall'articolo 4°, mentre si è per venire all'eccezione dell'articolo 4° che si è premesso quanto sta scritto nell'articolo 3°.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 3°.

Chi l'approva, sorga.

(È approvato.)

« Art. 4. Non pertanto ai soli mediatori riconosciuti sono riservati gli atti nei quali la legge prescrive assolutamente l'intervento di un mediatore. »

(È approvato.)

« **CAPO II. Condizioni d'ammissione.** — Art. 5. Per essere riconosciuto mediatore sono richieste le condizioni seguenti:

« a) L'età di venticinque anni;

« b) Il godimento dei diritti civili;

« c) Il non trovarsi nel caso preveduto dall'articolo 86 del Codice di commercio;

« d) Il non aver patito una condanna criminale qualunque, salvo il caso di ottenuta riabilitazione, o una condanna correzionale per bancarotta, furto, truffa, abuso di confidenza, o reato contro la fede pubblica;

« e) Due anni almeno di esercizio della professione di negoziante, o di pratica appresso un banchiere, un negoziante o un mediatore del genere cui si aspira.

« f) La prova d'idoneità all'esercizio della mediazione cui s'intende di applicare, mercè l'esame da subirsi, nella forma che sarà dai regolamenti stabilita, davanti il presidente della

Camera di commercio, o di chi ne fa le veci, due negozianti e due sensali dello stesso genere di mediazione cui l'esaminando aspira.

« Gli esaminatori saranno per ciascun esame prescelti dallo stesso presidente o da chi lo rappresenta;

g) Una cauzione determinata dalla rispettiva Camera di commercio per ciascun genere di mediazioni nei limiti di cinque mila lire a trenta mila per gli agenti di cambio, e di mille a cinque mila per i sensali, salvo l'aumento che si credesse conveniente di prescrivere agli agenti di cambio per le operazioni contemplate nell'ultimo alinea dell'articolo 2° della presente legge. »

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Domando la parola. -

DI POLLONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al ministro delle finanze.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. L'ufficio centrale ammette in gran parte la proposta ministeriale; stabilisce, a seconda della medesima, quali condizioni necessarie all'ammissione all'esercizio della mediazione l'età di 25 anni, il godimento dei diritti civili, il non trovarsi nel caso preveduto dall'articolo 86 del Codice di commercio, il non aver patita una condanna criminale qualunque, due anni almeno di esercizio della professione di negoziante, o di pratica appresso un banchiere, un negoziante od un mediatore del genere cui si aspira. Sin qui e Commissione e Ministero sono d'accordo; solo il Ministero aveva creduto che per una specie di mediazione, per quella che si riferisce alle assicurazioni marittime, la pratica presso un notaio potesse essere considerata come tirocinio bastevole. L'ufficio centrale ha eliminata questa proposta, nè volle tener conto della pratica presso un notaio per i sensali d'assicurazione. In verità non saprei quale sia il motivo che abbia determinato l'ufficio centrale a ciò fare: se ve ne sono di plausibili, come non dubito, mi adagerò alla sua proposta; in caso contrario progherò e l'ufficio centrale ed il Senato di voler ristabilire la proposta ministeriale, dichiarando che la pratica presso un notaio sarà valevole per gli aspiranti alle funzioni di sensali d'assicurazione.

Dove vi è differenza, e differenza notevole, fra il sistema dell'ufficio centrale e quello del Ministero si è nel paragrafo segnato colla lettera f), che prescrive in modo assoluto l'esame d'idoneità a tutti coloro che vogliono essere ammessi ad esercitare le funzioni di sensali.

Non è che il Governo disconosca l'utilità e l'opportunità dell'esame, ma non crede alla sua necessità in tutte le circostanze.

Nel progetto ministeriale all'articolo 6 si lasciava facoltà al Governo di stabilire i casi in cui questi esami sarebbero stati richiesti. Crede il Ministero che per le piazze più importanti, per i commerci più rilevanti l'esame sia necessario, opportuno, ma lo crede soverchio per sensali nelle città minori, per i commerci più semplici; ed inverso può essere utile che il sensale nel genere serico sia istruito in tutte le parti che si riferiscono al commercio od all'industria serica, se ciò è necessario pel sensale in generi coloniali, pare forse soverchio pel semplice sensale in granaglie; questo può essere un negoziante nell'arte sua senza avere poi ricevuto un'istruzione molto elevata. Perciò io, a malgrado delle ragioni dall'ufficio centrale adottate, preferirei la proposta ministeriale che lascia al Governo il determinare i casi ed i luoghi dove l'esame sarà imposto alla proposta dell'ufficio centrale che vuole in ogni caso, in ogni circostanza sempre i sensali sottoposti all'esame.

Se poi l'ufficio centrale ed il Senato non volessero adattarsi alla proposta ministeriale, e volessero mantenere il principio della necessità assoluta in ogni caso dell'esame, in allora sarei costretto a chiedere che fosse almeno modificata la composizione degli esaminatori.

L'ufficio centrale vi ha proposto la seguente disposizione: « La prova d'idoneità all'esercizio della mediazione, ecc. » (Vedi sopra l'alinea f.)

Con questa si prescrive che l'esame sarà sempre dato da una Commissione composta del presidente della Camera di commercio, o di chi ne fa le veci, cioè a dire del vice-presidente, e di due negozianti e due sensali dello stesso genere di mediazione cui l'esaminando aspira. Da ciò ne verrebbe che la Camera di commercio dovrebbe esaminare non solo i sensali della città ove essa risiede, ma i sensali di tutto il circondario sul quale si estende la sua giurisdizione.

Questo ha un doppio inconveniente: quello di costringere gli aspiranti alle funzioni di sensale a trasferirsi dalle loro località nella capitale.

Nelle piccole città, ed anche in quelle di second'ordine, i sensali non appartengono alle classi le più doviziose, e l'obbligo di fare un viaggio a Torino è cosa grave per chi aspira ad essere sensale da grano in Novara o Vercelli. Ma, di più, io non credo che la Commissione, come viene proposta per dare questi esami, sia la più opportuna.

I presidenti delle Camere di commercio sono sicuramente persone distinte e di capacità, ma non hanno cognizioni speciali su tutti i rami di commercio, massime sui commerci che sono particolari a questa o a quell'altra località. Io credo che sarebbe imporre un onere gravissimo, per esempio, al presidente della Camera di commercio di Torino quello di dover esaminare tutti i sensali del Piemonte.

V'ha di più: qui è prescritto che la Commissione dev'essere composta di due negozianti e di due sensali dello stesso genere di mediazione cui l'esaminando aspira. Ora può accadere che nelle città dove vi è la Camera di commercio non vi siano sensali che esercitino quel genere di mediazione cui l'esaminando aspira.

E qui sarebbe il caso di sensali da grano.

A Torino non vi sono sensali da grano, e non vi possono essere perchè il mercato da grano di Torino è così limitato che si può dire essere un mercato al minuto; chi fa da sensale a Torino sono i facchini che accumulano la condizione di sensali e di misuratori e non sono veri sensali. Sarebbe impossibile il costringere i facchini di Torino a subire un esame, a prestare una cauzione e ad assoggettarsi alle discipline che si vogliono imporre a quelli che sono veri sensali.

Quando si adottasse la disposizione dell'ufficio centrale, io non so come l'onorevole presidente della Camera di commercio potrebbe eseguire quest'articolo mentre non troverebbe a Torino sensali di granaglie, come vuole la legge, per esaminare gli aspiranti di Vercelli e di Novara.

Io quindi credo che sia indispensabile, ove la Camera e l'ufficio centrale non vogliano consentire ad adottare il progetto ministeriale, cioè lasciare al Governo di determinare dove e quando questi esami dovranno essere dati, di modificare la composizione di questa Commissione. Sarebbe ora difficile improvvisare un articolo, ma nel caso fosse adottato il principio, pregherei il Senato di rimandarli all'ufficio centrale, in quanto che credo anche essere opportuno il non imporre l'obbligo al presidente della Camera di commercio di presiedere sempre questo esame: il presidente della Camera il più delle volte non è uomo tecnico, nè il migliore per compiere simile incarico.

Crederci quindi conveniente di lasciare al presidente della Camera di commercio la facoltà di delegare quello de' membri che dovrà presiedere a questo esame, per non rendere indispensabile la sua presenza. Quello poi che mi pare indispensabile si è lo stabilire che ne' comuni dove non vi è Camera di commercio la Commissione venga composta di persone scelte nel luogo stesso e dal Municipio, il quale, secondo il sistema del Governo, deve fare le funzioni della Camera di commercio.

Quindi io pregherei il Senato a voler decidere: 1° la questione di principio se non sia preferibile il sostituire al paragrafo proposto dall'ufficio centrale l'articolo 6 del progetto ministeriale; e nel caso che fosse data pure la preferenza al sistema dell'ufficio centrale, di voler rimandare questo paragrafo al medesimo onde venga modificato nel senso da me ora espresso.

DI POLLONE. Allorquando il ministro aveva chiesta la parola l'aveva pur lo chiamata, ed era per svolgere, certamente con minor chiarezza, parte degli argomenti che egli adduce. Non essendo mio intendimento di ripetere le stesse osservazioni, mi limiterò ad aggiungerne una sola.

Io domandava la modificazione del paragrafo f), e la domandava per le ragioni addotte e per un'altra che mi pare essenziale di rappresentare. Nel progetto dell'ufficio centrale è detto che gli esaminatori saranno per ciascun esame prescelti dal presidente della Camera di commercio o da chi lo rappresenta. Una facoltà di tal genere così riservata al presidente del tribunale di commercio non potrebbe in certi casi a meno di racchiudere, se non realmente, almeno apparentemente un qualche vizio e dar luogo anche alle più immeritate censure, all'eventualità delle quali si andrebbe opportunamente all'incontro; se invece, quando si volesse mantenere la disposizione proposta dall'ufficio centrale, si stabilisse che gli esaminatori sarebbero estratti a sorte. Ma io faccio un'altra proposizione, la quale mi pare semplificare la questione, ed è di lasciare al regolamento il determinare la forma di questi esami ed il modo di eseguirli. Proporrei che il paragrafo f) si fermasse alla parola *stabilita*, cioè si dicesse: « La prova di idoneità all'esercizio della mediazione cui s'intende d'applicare, mercè l'esame da subirsi nella forma dai regolamenti stabilita. . . » sopprimerei l'altra metà del paragrafo con quello che succede, mentre non credo che nello stato attuale ed a fronte degli inconvenienti che vennero esposti su questo paragrafo possa essere ammesso dal Senato.

DE MARGHERITA, relatore. Versa ora la discussione sopra i paragrafi dell'articolo 5 segnati colle lettere e ed f. In questi paragrafi si prescrivono due condizioni d'ammissione dei mediatori tendenti a garantire la loro idoneità all'esercizio della professione di mediatore. Onde consti di questa idoneità, che certo è una guarentigia cui il pubblico ha diritto di pretendere, due cose parvero all'ufficio centrale necessarie, indispensabili, cioè l'aver fatto una pratica con cui abbiano preso sufficienti cognizioni delle cose appartenenti alla professione che stanno per esercitare; quindi un rendimento di conto del profitto fatto nella pratica risultante dall'esame che subiscono circa alle cose medesime, le cui cognizioni sono necessarie perchè utilmente e lodevolmente esercitino la professione cui attendono. Quanto alla pratica, il Ministero osserva che questo, a senso del suo progetto, potrebbe farsi, quando si tratta di sensali di assicurazioni marittime, presso di un notaio. Verosimilmente la ragione di questa disposizione ministeriale è tratta dacchè nelle mediazioni di assicurazioni la cosa la più difficile n'è lo stendere le polizze di assicurazioni.

Suppone il Ministero che questo si faccia da notai, e per questo richiede la pratica presso di un notaio. L'ufficio si fermò su questo punto, e prese anzi informazioni da persone pratiche, dalle quali gli risulta (e questo fu accennato nella relazione) che nemmeno una polizza d'assicurazione si faccia nello studio d'un notaio, anche nelle provincie marittime. A cosa dunque serve la pratica presso un notaio se non se ne può trarre il profitto che deve credersi avesse in mira il Ministero quando aggiunse questa disposizione? Se veramente si acquistasse una tal forza, allora la disposizione sarebbe giustificata; ma siccome non si acquista, ritenuto anche che il ministero del notaio è affatto diverso da quello del sensale di assicurazioni, pare non possa essere il caso che utilmente si ricerchi una pratica presso un notaio da chi aspira alla mediazione in materia d'assicurazione.

L'altra condizione di ammissione proposta dall'ufficio centrale, ed a cui in parte aderisce il Ministero, si è quella dell'esame. Egli è fuor di dubbio che in tutte le sorta di mediazione più o meno si ricercano certe cognizioni tecniche; e perciò è utile il rendere ragione della perizia che siasi acquistata relativamente alla mediazione che si vuole esercitare. Ma vi ha un motivo di più, un motivo perentorio per esigere questo esame.

Della pratica si può troppo facilmente far constare mediante un certificato, di cui raro è che non si compiaccia quello che lo richiede, laddove l'esame sarà un controllo del certificato di pratica; farà fede che veramente si è fatta e che se ne sono ricavati utili risultamenti. Dunque la necessità dell'esame per avere il certificato di perizia è evidentemente indispensabile.

Resta la forma dell'esame.

In verità non si possono mettere allo stesso livello tutte le singole mediazioni; ve ne sono alcune le quali esigono cognizioni d'ordine superiore, altre per le quali possono bastare cognizioni d'ordine minore, ma sempre ve ne vogliono più o meno di queste cognizioni; dunque sempre necessità dell'esame.

Se la formola degli esami proposta dall'ufficio centrale pare un po' incomoda per le senserie meno importanti, l'ufficio non dissente che una tale disposizione si rimandi ai regolamenti, nei quali si potrà più particolarmente aver riguardo alle diverse sorta di mediazioni ed eguagliare l'importanza dell'esame all'importanza della materia che si vuole esercitare; ma esso non crede di potersi dipartire dall'insistere per la necessità della pratica da farsi presso un negoziante o presso un banchiere o presso un sensale dello stesso genere, e non mai presso un notaio; come pure non crede poter desistere dalla necessità dell'esame, la cui forma abbandona di buon grado a quelle disposizioni di regolamento le quali distinguano, come si disse, la maggiore o minore importanza delle diverse mediazioni.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Non ho difficoltà di aderire a quanto propone l'ufficio centrale, accostandomi alla proposta del senatore Di Pollone, e per ciò che riflette la pratica presso dei notai mi dichiaro anche pago delle date spiegazioni e non insisto onde sia ristabilita la disposizione ministeriale.

PRESIDENTE. Separerò nella votazione il primo paragrafo dell'articolo, e giungo così fino alla lettera d), perchè su questo non è insorta alcuna contestazione.

BALBI PIOVERA (Interrompendo). Io vorrei parlare sul paragrafo a).

PRESIDENTE. Ha la parola.

BALBI PIOVERA. Io non saprei perchè nel progetto mi-

nisteriale ed in quello dell'ufficio centrale si voglia stabilire una minorità, una incompetenza data che non esiste in nessuna legge, nè per nessun'altra materia.

Si ammette che ai 21 anni un uomo può possedere i suoi beni, amministrarli, esercitare tutte le facoltà che si concedono all'età maggiore: può essere capo di casa, negoziante; e quindi non so farli capace perchè si voglia stabilire in questa legge una minorità prolungata per la professione di sensale, tanto più che colui il quale vuole esercitarla deve dar saggio di perizia per mezzo di una pratica e di un esame.

Perciò io credo che sarebbe meglio di mettere semplicemente come nel Codice, cioè *alla maggioranza*.

Vi è poi un'altra ragione che milita in favore del mio detto, ed è che questa professione richiede il credito, la confidenza dei negozianti, e questo esecuta una specie di sorveglianza necessaria per concedere quella fiducia indispensabile, perchè egli è certo che i negozianti non andranno a servirsi da un giovinastro che non abbia i requisiti voluti.

Se dunque ai 21 anni sono individui che posseggono la capacità occorrente pel disimpegno delle incumbenze da sensale, non veggio la ragione per cui si vorrebbe prorogare a loro scapito l'epoca in cui possano essere abilitati all'esercizio di questa loro professione.

Io per conseguenza proporrei che alle parole *l'età di 25 anni* si sostituissero quelle: *la maggioranza*.

PINELLI. Mi permetto di far osservare che vi ha un testo che può essere di qualche autorità su questo punto di discussione sollevata dall'onorevole senatore Balbi, ed è lo stesso statuto di Genova, al capo *Dei sensali*, o come sta scritto *De censaritis*, il quale richiede l'età non solo di 25, ma di 30 anni.

E pare veramente che se vi saranno dei casi in cui l'intelligenza degli affari si faccia riconoscere più presto, luttavolta di regola si debba supporre che certa pratica di negozi e delle cose commerciali si manifesti più comunemente in un'età d'alquanto più inoltrata dei 21 anni che non al compimento dell'età precisa degli anni 21. Per conseguenza io credo che sia abbastanza bene consigliata la disposizione sulla quale attualmente è rivolta l'attenzione del Senato.

ALFIERI. L'ufficio centrale pensò anch'esso questo punto e si condusse a proporre che i sensali dovessero avere 25 anni per due motivi: il primo è che se all'età di 21 anni ognuno è in facoltà di trattare i propri affari, non così pare debba essere quando si tratta degli affari altrui. In secondo luogo egli fu condotto a questa determinazione dall'esempio di quasi tutti i Codici d'Europa che esso ebbe sott'occhio nel compilare il progetto che attualmente forma oggetto della discussione del Senato; e stante questi motivi che furono per lui principali, l'ufficio persisterebbe nel desiderio che il Senato adottasse la disposizione quale è stata proposta.

BALBI PIOVERA. Breve sarà la risposta al senatore Pinelli.

Egli mi citava una legge antica; io contrappongo che ai tempi in cui quella fu fatta la minorità era d'assai più protratta che non al presente. Anche in Piemonte la minorità dei figli di famiglia durava una volta quasi tutta la vita.

Quanto poi all'osservazione del senatore Alfieri circa l'uso degli altri paesi, io credevo avere già dato risposta quando accennava che la professione di sensale è basata totalmente sulla fiducia di chi si vale dell'opera del medesimo. Inoltre l'obbligo della pratica di due anni da un negoziante o sensale e tutte le altre disposizioni di questa legge pare debbano di necessità portare l'aspirante all'età di 25 anni, e forse più ancora, prima di entrare nell'esercizio della sua professione.

Ma parmi che per esercitare una professione non si debba tanto attendere agli anni, ma alla capacità dell'individuo, essendo molto più pericoloso per colui che la esercita che per quelli i quali vi si affidano.

DE MARGHERITA, relatore. Risponderò ad una delle obiezioni fatte dall'onorevole senatore Balbi Piovera, quella cioè che si protragga troppo in là l'età abile all'esercizio della professione di mediatore per ragione dell'età richiesta dalla legge e della pratica degli esami, ecc.

Osservo che la pratica e l'esame e l'adempimento delle altre condizioni richieste per essere chiamato all'esercizio della mediazione possono riempirsi prima degli anni 25, e agli anni 25 può uno avere già fatto la pratica e subito l'esame, ed avere in sostanza già tutte le qualità richieste per l'esercizio della mediazione; dunque non si protrae al di là. Che prima degli anni 25 non si potesse essere ammesso all'esercizio della mediazione, lo credette l'ufficio centrale appoggiato appunto sulla ragione che adduceva il senatore Alfieri, cioè che qui si tratta di por mano agli affari altrui, d'inspirare perciò tanta fiducia che basti perchè gli altri commettano i propri affari in noi stessi; e per infondere questa fiducia conviene essere giunti ad una certa età, nè basta aver appena toccato l'età maggiore richiesta per curare le cose proprie.

PRESIDENTE. In luogo di provocare il voto del Senato sopra tutti i paragrafi dell'articolo 5, debbo ridurlo, stante l'emendamento proposto dall'onorevole senatore Balbi Piovera, all'esame del paragrafo 1, dove esso vorrebbe sostituire al requisito dell'età di anni 25 quello dell'età semplicemente maggiore.

Chi approva l'emendamento, si levi.

(Il Senato rigetta.)

Metto adunque ai voti i primi cinque paragrafi così concepiti. (*Vedi sopra*)

(Il Senato adotta.)

Dopo le dichiarazioni del ministro delle finanze non essendovi più dissentimento riguardo al paragrafo 6 tra il Ministero e l'ufficio centrale, perciò lo metterò ai voti.

Chi approva, si levi.

(Il Senato adotta.)

In ordine al paragrafo 7, portante la lettera *f*, aveva dapprima il ministro di finanze fatto un emendamento, di supporre cioè alla necessità compresavi dell'esame l'articolo 6 del progetto ministeriale; ma dopo le spiegazioni maggiori date dall'ufficio centrale e l'emendamento del senatore Pollone, ammettendo il ministro delle finanze il principio della necessità di questo esame, ed assumendosi per mezzo di un regolamento l'incarico di stabilirne le forme, io debbo porre ai voti l'emendamento Pollone, vale a dire che l'articolo sta ridotto alla sola seguente clausola:

«La prova d'idoneità all'esercizio della mediazione cui s'intenderà di applicare mercè l'esame da subirsi nelle forme dai regolamenti stabilite.»

Il resto rimane soppresso.

ALFIERI. L'ufficio centrale aderisce alla soppressione del resto di questo paragrafo, ove è detto: «cavanti il presidente della Camera di commercio, ecc.» se cioè pare al Ministero troppo grave; ma esso aveva inserito queste parole perchè supponeva, come venne detto nella relazione, che il numero delle Camere di commercio sarebbe stato accresciuto e che se ne sarebbero stabilite nei luoghi dove vi è un centro commerciale. Questo è il motivo per cui ha creduto di poter proporre una tale disposizione senza voler di troppo aggravare chi doveva riempirne l'ufficio.

PRESIDENTE. Metto ai voti il paragrafo f) redatto nel modo che ho avuto l'onore di accennare.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(È approvato.)

Paragrafo g. (Vedi sopra)

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. In questo paragrafo l'ufficio propone due modificazioni alla proposta ministeriale. La prima consiste nell'aumento della cauzione: il Ministero aveva proposto di fissare il *minimum* della cauzione per gli agenti di cambio a 3000 lire ed il *maximum* a lire 20,000; l'ufficio centrale invece porta il *minimum* a lire 5000 ed il *maximum* a lire 30,000. Per i sensali poi il *minimum* rimarrebbe nei due sistemi fissato a lire 1000; ma il *maximum* da lire 3000 viene dall'ufficio centrale portato a lire 5000. Di più l'ufficio fa facoltà di aumentare questa cauzione, nei casi in cui venisse a stabilirsi la vendita per gride, come è autorizzata e stabilita nell'articolo 2°. Su questo punto il Ministero si associa pienamente all'ufficio centrale; non così per l'altra modificazione, la quale vorrebbe che la cauzione da prestarsi dai sensali fosse sempre determinata dalla Camera di commercio. Il Ministero invece proponeva che questa cauzione fosse determinata dalla Camera di commercio in tutti i paesi dove esiste, ma che la fosse poi dai Municipi dove non havvi Camera.

Se non che vi si tratta di cosa di pochissima importanza, giacchè dietro il sistema dell'ufficio centrale dal Senato sancito non possono essere agenti di cambio se non nei luoghi dove vi è Camera di commercio e dove così anche vi è Borsa; non vi saranno così agenti di cambio se non in questi luoghi; negli altri non saranno che sensali, ed in ordine a questi sembra al Ministero più opportuno di lasciare al Municipio di fissare l'ammontare delle cauzioni, che dev'essere in ragione dell'importanza delle operazioni che trattano; mentre pare che i Municipi meglio siano in grado di poter apprezzare e determinare l'importanza di queste operazioni che si fanno in certo modo sotto i loro occhi, che non la Camera di commercio che è lontana dal paese stesso, che soventi volte non conta nel suo seno persone che abbiano col paese ove dimorano i sensali in questione relazione di sorta.

Io quindi, mantenendo la redazione dell'ufficio, proponerei che al secondo alinea dopo le parole: « dalla rispettiva Camera di commercio » si aggiungesse: « o in difetto dal Municipio per ciaschedun genere di mediazione. »

RAJMI PIOVERA. La cauzione per gli agenti di cambio mi pare nè troppo forte, nè esagerata dove è stabilito l'uso delle gride che è il miglior modo a trattare la vendita dei fondi pubblici. L'operazione si fa sulla confidenza diretta dell'agente di cambio, e non si conosce nè compratore, nè venditore. L'agente di cambio in questo caso ha tutta la responsabilità, e la cauzione deve essere forte, perchè sia il compratore che il venditore non possono avere ricorso che verso di lui. In Francia, se non isbaglio, la cauzione monta fino a 300,000 lire, compresi vari valori che servono di garanzia alle operazioni. Solo mi rimane a far osservare che per molti sensali, non per gli agenti di cambio che esercitano nelle piazze di commercio per certi generi di basso valore e di dettaglio di cui il beneficio è minimo, la cauzione di lire 1000 a 5000 è troppo esagerata. Vi sono in Genova, come pure in alcune piazze del Piemonte, dei sensali che non guadagnano 1000 lire o 1500 annue, a questi sarebbe imposto l'obbligo di una cauzione che assorbirebbe quasi il loro guadagno.

Havvi ancora una considerazione, ed è che altri sono i sensali che si stabiliranno in avvenire (prevenuti dalla legge potranno provvedersi della cauzione, perchè senza di essa

non possono esercitare le funzioni di sensali); altri quelli che da anni ed anni invecchiano nel mestiere, e si trovano oggi obbligati di prestare una cauzione. Molte famiglie povere vivono di siffatto mestiere, e certo questo sarà loro un grave e gravissimo danno.

In seguito a tali considerazioni, io aveva preparato un emendamento così concepito: « La stessa Camera di commercio per i sensali di mercanzie, i quali attualmente esercitano questa professione, e che faranno constare di un annuo guadagno inferiore alle lire 1500, potrà limitare la mentovata cauzione a lire 500. »

La difficoltà è il far constare il guadagno; ma siccome è stabilito che ogni sensale deve annualmente, mensilmente, settimanalmente, giornalmente far conoscere alla Camera di commercio dove esiste, al Municipio dove non esiste, le vendite procurate, così il Municipio stesso, o la Camera di commercio, stabilirà presso a poco il guadagno di questo agente: credo che questo è un atto di giustizia per la posizione presente di agenti che da anni ed anni hanno invecchiato in questa professione. Per l'avvenire la legge avrà il suo effetto, e tutti vi si dovranno sottomettere.

PRESIDENTE. Parlerò di questo emendamento dopo che il Senato avrà spiegata la sua opinione sul paragrafo 5°.

Il Ministero acconsente sostanzialmente alla modificazione introdotta dall'ufficio centrale per quanto riguarda la cifra della cauzione a richiedersi sia dagli agenti di cambio, sia dai sensali; l'unica disparità che esiste ancora fra il Ministero e l'ufficio centrale sta in ciò, che l'ufficio centrale vuole determinare questa cauzione dalla Camera di commercio, ed il Governo, al contrario, come aveva già nel suo relativo articolo indicato, vorrebbe che in difetto della Camera di commercio sia sentito il voto del Municipio.

DE MARGHERITA, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su questa differenza?

DE MARGHERITA, relatore. Su questa differenza sulla quale l'ufficio centrale non ha ancora parlato.

PRESIDENTE. Il relatore ha la parola.

DE MARGHERITA, relatore. A giustificazione della sua proposta l'ufficio centrale credette miglior consiglio il demandare alla Camera di commercio anzichè ai Municipi la fissazione della cauzione da prestarsi dai sensali nelle diverse località, e secondo il diverso genere di mediazione. E a queste proposte io ripeto quanto già dissi sopra una questione analoga, vale a dire, che il Governo deve avere tutta la confidenza nelle Camere di commercio, le quali sono le sue consultrici in tutto ciò che riflette al commercio. La fissazione della cauzione da prestarsi dai sensali è cosa di grandissima importanza in senso dell'ufficio centrale; trattasi di far sicuri sino ad un certo segno i contraenti che non saranno delusi nei loro diritti là dove il sensale presterà una garanzia d'onestà, di perizia ed anche di solvibilità.

È dunque necessario di prendere tutte le opportune precauzioni per cui si giunga ad avere una fissazione congrua, conveniente della misura a cui deve salire la cauzione dei sensali in ciascuna località.

Si dice: ma la Camera di commercio non può conoscere come conosce il Municipio le circostanze particolari del Municipio stesso. Vi è però un mezzo facile, ovvio, per ottenere da questo le informazioni che per avventura non avesse la Camera di commercio, la quale però deve, per indole del proprio istituto, conoscere più o meno le circostanze locali dei Municipi che sono nel suo distretto.

Essa ha nella sua giurisdizione un distretto più o meno ampio: non deve ridursi a conoscere ciò che succede nel

luogo dove risiede la Camera stessa, ma deve anche essere informata delle circostanze particolari ai diversi Municipii situati entro la sua giurisdizione.

D'altronde poi quand'anche non si dovesse supporre la Camera di commercio sufficientemente istruita delle circostanze locali dei diversi Municipii del suo distretto, sarà facile determinare la misura della cauzione da prestarsi dai sensali che si facciano ad esercitare in questi diversi Municipii: il mezzo più ovvio, come diceva, è quello di prendere informazioni.

La Camera propone la tariffa, ma non la propone salvo tenuto conto delle particolari osservazioni che si facciano dal Municipio dove sono stabiliti questi sensali che debbono prestare la cauzione.

Non è dunque una seria difficoltà quella che si vorrebbe dedurre dal non essere la Camera di commercio sufficientemente informata. Essa è conoscitrice delle circostanze particolari di ciascun paese per potere, sentiti i Municipii, determinare quale sia la migliore misura della cauzione da prestarsi. In questo modo vi sarebbe maggiore uniformità nella determinazione della cifra.

Per mantenere questa uniformità almeno nel distretto della Camera di commercio, circa alla misura della cauzione, sarebbe ovvio, sarebbe spedito, adottare il mezzo proposto dall'ufficio centrale, quello cioè che questa misura sia determinata dalla Camera di commercio per tutti i Municipii che sono nel suo distretto, sentiti però prima i Municipii nelle loro osservazioni a questo riguardo, ed è a ciò che qui conchiude novellamente l'ufficio centrale.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Mi duole di dover insistere su questa serie di emendamenti che tendono a restringere d'alquanto l'azione che l'ufficio centrale vorrebbe attribuire alle Camere di commercio: non è vero che questo fosse attribuito ad un sentimento di sfiducia per le Camere, alle quali anzi io desidero di ampliare la sfera delle loro attribuzioni, ed io credo di averne dato recentemente non dubbia prova.

Ma quello che io non posso ammettere si è di considerare le Camere di commercio come giudici migliori delle circostanze che riflettono località, alle quali essi sono estranee, per quanto si voglia riconoscerne il merito e l'autorità. Essendo queste Camere composte esclusivamente di persone residenti dove la Camera siede, queste persone non possono avere la conoscenza necessaria per giudicare delle circostanze locali.

L'onorevole relatore dell'ufficio centrale diceva: ma se le Camere sono consultrici naturali del Governo nelle questioni commerciali, il Governo deve avere in esse maggior confidenza di quello che ne abbia nei Municipii.

Io non voglio insistere in ciò: se in qualche caso può il Governo sicuramente attribuire una grande autorità al voto della Camera di commercio, non disconosce egli che una grande ne ha pure, e deve averla, il voto del Municipio, quando questo voto massimamente si aggira sopra interessi meramente locali.

Io non esito a dirlo, che per ciò che riflette interessi di pura località, in ogni circostanza io crederei dover fare maggior caso del voto del Municipio, che di quello della Camera di commercio; e d'altronde conviene avvertire ad un'altra cosa: se le Camere di commercio ispirano molta confidenza ed al Governo, ed al pubblico nel paese dove seggono, perchè i membri che le compongono sono dal pubblico conosciuti, non possono ispirare eguale confidenza ne' paesi lontani, nei paesi ove queste non hanno alcuna relazione.

Egli è evidente che il Municipio di una città di provincia

avrà molto più autorità sul pubblico e presso il Ministero che la Camera di commercio di una lontana città; ed è pur qualche cosa l'autorità morale del corpo chiamato a determinare intorno ad un interesse locale.

L'onorevole senatore De Margherita metteva di nuovo in campo la ragione dell'uniformità; ma questa, lo ripeto, non regge a fronte dell'esistenza di varie Camere di commercio. In pratica poi, sul punto della questione, sono certo che quest'uniformità sarà lesa dalle Camere stesse, perchè possiamo sapere *a priori* che la Camera di Genova fisserà delle eccezioni molto minori probabilmente della Camera di Torino.

La proposta, credo, fatta già dall'onorevole senatore Balbi, è una prova di quanto asserisco.

L'ufficio centrale ed il Senato hanno ricevuto una petizione di un Municipio del Piemonte, dal quale si chiedeva che la somma della cauzione fosse aumentata; ed io credo che su questa opinione concorra pure la Camera di commercio di Torino.

Vede adunque il Senato che prima ancora che la legge sia in vigore, si manifesta già un dissenso quasi radicale nella opinione di due Camere di commercio: quindi non si può aspettare da esse questa uniformità.

Non potendo esservi tale uniformità, alla quale per altra parte io non do grande importanza, non vedo motivo per disautorare i Municipii, e far preferire a questi le Camere di commercio nella determinazione di una cosa che deve essere determinata in relazione con circostanze meramente locali.

Io perciò insisterei pel mio emendamento, che consisterebbe nell'aggiungere: « E in difetto dai Municipii. »

ALFIERI. Qualche parola di risposta credo di dover fare a nome dell'ufficio centrale alle osservazioni nuovamente esposte dal signor ministro di finanze.

Egli insiste particolarmente sovra questo punto, cioè sulla divergenza che vi sarà naturalmente fra le Camere esistenti, divergenza per cui verrebbe meno quell'uniformità che l'ufficio centrale desidererebbe di vedere per quanto è possibile conservata. Io riconosco coll'onorevole ministro che, essendo indipendenti l'una dall'altra le quattro Camere di agricoltura e commercio esistenti in terraferma, non si può da esse per necessità aspettare quell'uniformità che sarebbe desiderabile, uniformità la quale non si debbe tradurre in una perfetta ed assoluta eguaglianza.

Ma io risponderò all'onorevole signor ministro di finanze che, se non vi è uniformità a sperare in questo limite, che diceva di quattro Camere aventi giurisdizione ciascuna nel loro rispettivo circondario, quale sarà l'uniformità esistente fra migliaia di comuni che compongono lo Stato? Da questo appunto l'onorevole ministro rifugge con una seconda osservazione, mediante la quale egli toglie assolutamente il merito dell'uniformità.

Mi pare che già l'onorevole signor relatore apertamente gli osservasse che vi possono essere traffichi di egual valore in diversi comuni, i quali sarebbero tuttavia, in quanto riguarda la senseria, sottoposti a cauzioni di diversa misura. Ciò non sembra che sia consentito dalla giustizia e dall'equità. Non è questo un caso perfettamente identico a quello che si è già trattato prima nell'articolo secondo, dove si trattava solamente di sentire la Camera ed il Municipio. Qui sarà la Camera, ovvero il Municipio, il quale deciderà definitivamente senza conoscere la relazione che esiste tra il valore delle transazioni che si fanno in un luogo e quelle che si fanno in un altro, e per conseguenza invece di quella uniformità approssimativa desiderata da lui sarà aperto il campo ad una perfetta disegualianza.

Io credo per conseguenza che se il ministro non vuole assolutamente adottare il sistema proposto dall'ufficio centrale se ne debba proporre un altro, ma che non possa sussistere quello da lui preferito, il quale darebbe luogo ad uno stato di cose in cui, come dissi, l'equità e la giustizia, per quanto a noi appare, non sarebbero rispettate, nè avrebbero soddisfazione.

Credo perciò che il Senato possa accettare la nuova proposta dell'ufficio centrale.

DI POLLONE. Avrei desiderio di proporre al Senato il rimando di questo articolo all'ufficio, perocchè avviso che sia articolo che abbia disposizioni di gravissima importanza.

Dice il fine del paragrafo g): « salvo l'aumento che si credesse conveniente di prescrivere agli agenti di cambio per le operazioni contemplate nell'ultimo alinea dell'articolo secondo della presente legge. »

Io credo che questa latitudine non possa sussistere: questo che si credesse, da chi si crederà?

Voci. Dalla Camera di commercio.

DI POLLONE. Ma la Camera avrà l'arbitrio di fissare anche somme considerevoli? Io non lo credo, e penso che sia più utile che ciò venga tassativamente determinato, come lo è nella legge francese, per cui quegli agenti di cambio hanno una cauzione di cento venticinque mila franchi, e di più un fondo di cinquanta mila franchi di guarentigia reciproca: essa è espressa così: *de confrère à confrère*; ed io credo che sarebbe più congruo ai veri principii che la legge determinasse le misure di questa cauzione, ed è appunto per questa determinazione che io proporrei si rimandasse l'articolo all'ufficio centrale, stante anche l'ora tarda.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Il Ministero avendo adottato la proposta dell'ufficio, gli corre l'obbligo di rispondere alle osservazioni che fa il senatore Di Pollone.

Il senatore preopinante vede una soverchia latitudine in quella disposizione la quale lascia alla Camera di commercio il fissare la cauzione suppletiva quando si stabiliscono le vendite alle gride. Ma se egli ha presente l'articolo secondo, il quale stabilisce la facoltà di queste vendite, vedrà che in esso si aggiunge: « mediante lo stabilimento delle regole e cautele che il Governo crederà convenienti; » fra queste regole e cautele si trova compresa la fissazione della cauzione suppletiva, e sarà il Governo d'accordo colla Camera di commercio che fisserà questa cauzione suppletiva; e qui non si tratta in nessuna ipotesi di Municipio, perchè non vi sono agenti di cambio che là dove sonvi Camere di commercio.

Non sarebbe, a mio credere, opportuno stabilirlo per legge, e ciò per un motivo semplicissimo, cioè che trattandosi d'istituzione affatto nuova nel nostro paese, istituzione che non è stata studiata nè maturata nemmeno dalla Camera di commercio di Torino, che ha manifestato il desiderio di fondarla, non si avrebbero dati bastevoli per stabilire tale cauzione suppletiva; pare quindi più opportuno il lasciarne la determinazione a quel regolamento che stabilirà le regole e cautele colle quali converrà circondare la vendita.

ALFIERI. Credo essere conveniente che l'ufficio centrale dica una parola di risposta all'osservazione che è stata fatta prima, in occasione della discussione di un altro articolo, dal senatore Balbi-Piovera, e più tardi dal senatore Di Pollone, sulla cauzione che è prestata dagli agenti di cambio in Francia e su quella che è prestata da noi. La differenza della cauzione dimandata emerge dalla differenza dei due sistemi. Nel sistema

francese gli agenti di cambio sono limitati ad una solidarietà, laddove nel nostro non sono limitati, nè possono perciò avere solidarietà: fatta questa osservazione, aggiungerò a quanto aveva l'onore di dire testè, che, in conseguenza appunto di quanto ebbe già a notare, l'ufficio centrale non avrebbe difficoltà di ammettere che il paragrafo g) fosse così compilato: « Una cauzione determinata dal Governo, sentite le Camere di commercio ed i Municipii. »

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Accetto.

PRESIDENTE. Stante l'accettazione del ministro, metto ai voti la prima parte del § 5 così concepita. (*Vedi sopra*)

ALFIERI. I Municipii daranno il loro sentimento, e le Camere di commercio terranno conto delle circostanze dei varii Municipii.

PRESIDENTE. Chi approva, voglia sorgere.

(È approvato.)

Segue quindi: « per ciascun genere di mediazione nei limiti da lire 5000 a 30,000. » (*Vedi sopra*)

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Ma vi ha opposizione per parte del senatore Balbi.

PRESIDENTE. L'emendamento del senatore Balbi viene dopo. Non vi ha per ora che l'osservazione del senatore Di Pollone, sulla quale pare che non insista.

DI POLLONE. Non insisto: tuttavia, poichè il signor presidente mi fa l'onore d'accennare il mio nome, osserverò che mi pare d'aver sentito, nel far parola dell'emendamento, dire: *le Camere di commercio ed i Municipii*. Credo sarebbe meglio dire: *ed i Municipii*, perchè dove vi sono Camere di commercio non si può sentire l'una e l'altro.

Voci. No, ed i Municipii.

PRESIDENTE. Questa è stata l'intelligenza, e così è stato pronunziato.

Io metto ai voti il seguito del § 5. (*Vedi sopra*)

Alcuni senatori. Non siamo più in numero.

PRESIDENTE. Siamo ancora in numero legale, e credo non decente dimezzare la votazione di un articolo quando vi è perfetto accordo.

Metto ai voti il seguito del § 5.

(È approvato.)

PROGETTO DI LEGGE SULL'AVANZAMENTO NELLO ESERCITO AI GRADI DI LUOGOTENENTE E SOTTOTENENTE.

PRESIDENTE. La parola è al ministro della guerra per una comunicazione.

LA MARMORA, ministro della guerra. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge relativo all'avanzamento ai gradi di sottotenente e di luogotenente nell'esercito. (*Vedi vol. Documenti, pag. 429.*) Si tratta di un solo articolo che non intacca menomamente l'economia della legge già votata; per conseguenza pregherei il Senato di volerla dichiarare d'urgenza.

PRESIDENTE. Nel dar atto al ministro della guerra della presentazione di questa legge, metto ai voti l'urgenza della medesima.

(È adottata.)

La seduta è rimandata a domani alle ore 2, e comincerà dall'emendamento del senatore Balbi-Piovera.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

TORNATA DEL 20 GENNAIO 1854

-4-

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizione — Relazione sul progetto di legge relativo alla Guardia Nazionale — Seguito della discussione sul progetto di legge concernente gli agenti di cambio ed i sensali — Adozione della proposta del ministro delle finanze di rinviare l'emendamento del senatore Balbi-Piovera sull'articolo 5 all'ufficio centrale — Approvazione dell'articolo 5 — Emendamento all'articolo 6 del ministro delle finanze — Spiegazioni del senatore Alfieri — Rinvio dell'articolo 6 all'ufficio centrale — Aggiunta a questo articolo proposta dal senatore Casati — Osservazioni del senatore Di Pollone — Rinvio di quest'aggiunta all'articolo 18 — Adozione dell'articolo 7 — All'articolo 8 emendato dall'ufficio centrale si propone dal ministro delle finanze la redazione dell'articolo 9 del progetto ministeriale — Parole del senatore Pinelli in appoggio della proposta ministeriale — Osservazioni del senatore Alfieri e del ministro delle finanze — Adozione della proposta del ministro delle finanze, e degli articoli dall'8 all'11 coll'aggiunta all'articolo 10 dello stesso ministro — Emendamento all'articolo 12 proposto dal ministro delle finanze — Considerazioni dei senatori Alfieri, Di Pollone e De Margherita — Approvazione dell'emendamento del ministro delle finanze, e dell'articolo 12 — Retezione dell'aggiunta al medesimo articolo del senatore Conelli — Approvazione dell'articolo 13 modificato dal ministro delle finanze e degli articoli 14 al 26 — Adozione degli emendamenti all'articolo 27 del senatore Di Pollone e degli articoli 27 al 33 — Osservazioni sull'articolo 34 dei senatori De Fornari, Alfieri, Balbi-Piovera, Di Pollone e del ministro delle finanze — Rinvio dell'articolo all'ufficio centrale.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

PALLAVICINO-MOSSI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

QUARELLI, segretario, legge il seguente sunto di una petizione :

886. Ampeglio Rolando, segretario del mandamento di Sospello, provincia di Nizza, ricorre al Senato perchè sia modificato l'articolo 4 della legge sulle cauzioni da prestarsi nell'interesse dello Stato, in senso che il beneficio del 4 per cento d'interesse ivi stabilito venga esteso ai contabili ed impiegati che prestarono prima d'ora la loro cauzione in numerario, in conformità della legge 18 novembre 1850.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLA LEGGE DELLA GUARDIA NAZIONALE.

PRESIDENTE. Se vi è qualche senatore che abbia in pronto la relazione di qualche legge, lo pregherei di volerla deporre sul banco della presidenza.

BALBI-PIOVERA, relatore. Io depongo la relazione sul progetto di legge riguardante la guardia nazionale. (Vedi vol. Documenti, pag. 769.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE GLI AGENTI DI CAMBIO ED I SENSALI.

PRESIDENTE. Dovendosi continuare la discussione ieri incominciata sul progetto di legge riguardante gli agenti di cambio ed i sensali, io debbo rammentare al Senato che già

nella seduta di ieri si approvarono ripartitamente per votazioni distinte tutti i paragrafi componenti l'articolo 5 della legge, e che sarebbe quindi il caso di chiamare oggi il voto del Senato sull'emendamento, cioè sull'aggiunta proposta dal senatore Balbi-Piovera a quest'articolo, la quale, ove sia ammessa ed accettata dal Senato, sarà il complemento d'esso articolo, benchè di natura transitoria. Ora non richiedesi fuorchè il Senato spieghi qui la sua opinione sull'accettazione o non della medesima.

CAVOUE, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Il ministro delle finanze ha la parola.

CAVOUE, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. L'onorevole senatore Balbi-Piovera propone una disposizione transitoria che si riferisce agli attuali mediatori, alle persone cioè che esercitano in ora illegalmente ed abusivamente la professione di mediatore.

Mi pare che questa disposizione (sul merito della quale io prego il Senato di permettere che io non mi spieghi ancora), mi pare, dico, che dovrebbe, ove volesse accettarsi, aver sede migliore all'articolo 34 sul fine della legge, nel qual articolo è detto :

« I mediatori attualmente provvisti di regolare nomina, salvo il caso di volontaria dimissione, saranno iscritti di ufficio nel ruolo. »

Se, ripeto, vuol farsi qualche cosa pei mediatori, i quali sono tollerati, sarebbe più logico attendere allorchè si discuterà l'articolo ora citato.

BALBI-PIOVERA Per me non ho nessuna difficoltà di trasportare questo mio emendamento all'articolo 34; non vorrei però che venisse pregiudicato, col fissare la somma della cauzione, mentre io domando appunto che per quelli

che esercitano la professione in dettaglio sia diminuita la cauzione.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Io credo che sarà il caso forse di introdurre qualche disposizione transitoria per renderne più facile l'applicazione; anticipo perciò la discussione solo per dimostrare la necessità del rinvio da me proposto appunto per introdurre tale disposizione transitoria relativamente agli esami anche per la classe dei mediatori non regolarmente provvisti di nomina, perchè questa classe è molto estesa, e, se io non erro, a Genova non v'è nessuno che abbia nomina regolare.

Vi è una legge la quale vuole che non si abbia ad esercitare la mediazione salve alcune condizioni; essa non è eseguita in Genova, e ciò è un nuovo motivo che rende necessaria l'attuazione del progetto in discussione, per far cessare cioè questo sconcio di una legge apertamente violata.

Dunque tutti i mediatori in Genova si trovano nella condizione di quelli non provvisti di regolare nomina. Sarà necessario non solo in ordine alla cauzione, ma anche forse in ordine all'esame introdurre, ripeto, qualche disposizione, perchè sembra cosa opportuna che chi esercita la professione di mediatore da 40 anni debba, per ricevere la nomina regolare, essere sottoposto ad esame; egli è perciò ch'io proporrei di rimandare la discussione all'articolo 34, e di più rimandar questo articolo all'ufficio centrale onde voglia prendere ad esame non solo la proposta Balbi-Piovera, ma anche l'opportunità d'introdurre la succennata disposizione transitoria, potendosi altrimenti considerare la tolleranza usata ai non provvisti di nomina regolare come un titolo legale.

PRESIDENTE. Prima che il Senato sia in grado di decidere quale sia la sede opportuna per collocare l'emendamento od aggiunta Balbi-Piovera, e quelle altre disposizioni di natura transitoria, di cui parlava il signor presidente del Consiglio, bisogna che il Senato riceva quest'emendamento con quel gradimento preliminare che i nostri regolamenti prescrivono, vale a dire che quell'emendamento sia appoggiato.

L'emendamento Balbi-Piovera è così concepito:

« La stessa Camera di commercio, pei sensali di mercanzie, i quali attualmente esercitano questa professione, e che faranno constare di un annuo guadagno inferiore alle lire 1500, potrà limitare la mentovata cauzione a lire 500. »

Chi lo appoggia, sorga.

(È appoggiato.)

Adesso il Senato deve decidere quale ne sia la sede opportuna.

Il ministro domanda che sia rimandata la discussione di quest'aggiunta e delle altre di natura analoga all'articolo 34, in cui vi è materia più coerente a questa: io debbo adunque mettere ai voti se o non il Senato vuol rimandare questa discussione all'articolo 34.....

BALBI-PIOVERA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Se ha osservazioni in contrario, vale a dire se vuol parlare sul rimando, le accordo la parola.

BALBI-PIOVERA. Parlerò sul rimando, e dirò che mi è indifferente che si discuta ora od all'articolo 34, giacchè lo scopo mio è solo quello di non torre il pane ad un dato numero di famiglie; che poi sia il mio emendamento rimandato all'articolo 34, o sia messo in un articolo transitorio, per me è la stessa cosa. Io mi associo pienamente al parere del signor ministro; solo desidero che queste famiglie, che vivono di questo piccolo guadagno, non vengano ridotte alla mendicizia.

PRESIDENTE. Metto ai voti il rimando di questa discussione dopo l'articolo 34.

Chi ciò approva, sorga.

(È approvato.)

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Ho aggiunto la proposta che fosse rimandato all'ufficio onde venisse preso in esame non solo l'emendamento, ma quelle altre disposizioni transitorie che per avventura esso riputasse opportune, relativamente, come diceva, ai mediatori non provvisti di regolare nomina, ma che esercitano da un tempo lunghissimo l'arte loro coll'aperta tolleranza del Governo.

DE MARGHERITA, relatore. L'ufficio centrale non ha difficoltà d'accettare questo rinvio per vedere se vi è modo di conciliare la condizione speciale di questi individui col rispetto alla legge.

PRESIDENTE. Io non credo che sia necessario di richiedere su questo rinvio il voto del Senato.

DE FORNARI. Mi pare che questo rinvio sia prematuro, e credo sarebbe più opportuno sentire prima le proposizioni che possono essere fatte all'articolo 34, giacchè io stesso mi intendeva di fare qualche proposizione.

JACQUEMOUD. On pourrait prier messieurs les sénateurs, qui ont l'intention de proposer des observations ou des amendements sur l'article 34, de vouloir bien les transmettre à la Commission, afin qu'elle puisse en prendre connaissance.

DE FORNARI. Il me paraît qu'il faut les voir afin que le Sénat décide s'il doit ou non les renvoyer à la Commission.

JACQUEMOUD. Cela n'est pas nécessaire.

PRESIDENTE. Io debbo provocare il voto del Senato sopra il complesso dell'articolo 5, già stato ieri accettato in tutte le sue parti.

Chi approva l'articolo 5, sorga.

(È approvato.)

« Art. 6. La sovra prescritta cauzione sarà prestata in cedole del debilo pubblico. »

« Spetterà alla Camera di commercio il decretarne l'approvazione. »

« Le domande di riduzione o svicolamento della cauzione dovranno essere preventivamente pubblicate nel comune di residenza del mediatore durante l'esercizio del suo ufficio, non che alla Borsa, se vi esiste, e nella sala del tribunale di commercio. Saranno inoltre annunziate per sulto nel giornale ufficiale del regno. »

« La Camera di commercio prefiggerà un termine competente da indicarsi nelle dette pubblicazioni, entro il qual termine chiunque creda di poter fare opposizione alla domanda, dovrà farlo per apposito ricorso alla segreteria della Camera stessa. »

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. L'ufficio centrale volle affidato alla Camera di commercio l'incarico di approvare le cauzioni e l'esame delle formalità da adempersi per lo svicolamento della cauzione; in ciò io non ho opposizione a fare. La Camera di commercio trovandosi là dove vi è Borsa, e le operazioni dei fondi pubblici non facendosi che dove vi è Borsa, riconosco che si possa affidare ad essa, senza inconveniente ed incomodo per i mediatori, quest'ufficio, tanto più che le Camere di commercio in fatto di fondi pubblici devono intendersi più dei Municipi; ma l'ufficio vorrebbe affidare alle Camere non solo la tutela sopra queste operazioni, ma eziandio la facoltà di prefiggere il tempo opportuno da indicarsi nelle pubblicazioni da farsi in caso di svicolo per far opposizione alla

domanda; qui mi pare una latitudine troppo estesa; si tratta degl'interessi di terzi, si tratta di determinare il tempo che deve trascorrere fra la domanda di svincolo e l'autorizzazione di operare questo svincolo; il tempo da trascorrere onde i terzi possano produrre le loro ragioni contro i mediatori: e, appunto trattandosi di un interesse dei terzi, parrebbe più opportuno che questo termine non fosse lasciato all'arbitrio delle Camere di commercio, ma dalla legge fissato.

In ciò più che in tutte le altre questioni mi pare che l'uniformità debba prevalere; sarebbe un grave inconveniente che nella giurisdizione di una Camera di commercio i terzi avessero, a cagion d'esempio, tre mesi di tempo per fare le loro opposizioni contro i sensali, mentre in un'altra giurisdizione non avessero che un mese.

Io proporrei quindi che l'ultimo alinea dell'articolo fosse modificato in modo a determinare che le pubblicazioni dovranno rimanere affisse per tre mesi... (Dopo alcune osservazioni fatte sotto voce dal senatore Deferrari)... Allora mettiamo cinque o sei mesi.

ALPIERI. Io prendo la parola per dare una spiegazione al Senato sui motivi che indussero l'ufficio centrale a preferire il sistema che è espresso nell'articolo di cui si tratta.

L'ufficio credeva utile che la cauzione potesse essere svincolata nel più breve termine possibile, e considerava che, se fissava un termine perentorio per tutti, questo termine sarebbe molto esteso, e non quello che in moltissimi casi potrebb'essere sufficiente; egli è quindi per facilitare tale svincolamento, e ridurre al minor tempo possibile lo spazio a trascorrere, che esso adottò la presente redazione.

Se tuttavia si crede che quella proposta dal signor ministro possa essere più sufficiente, l'ufficio non insisterebbe più oltre; però non crederebbe che si dovesse in tutto assomigliare la disposizione relativa agli agenti di cambio a quella che testè si accennava, e che potrebb'essere ridotto a tre mesi il termine.

Si tratta particolarmente d'interessi commerciali, e quelli che trovansi nel commercio sono molto più svegliati su queste cose che non quelli che trattano...

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. (Interrompendo). Poichè l'ufficio centrale non ha difficoltà di accettare il principio, io propongo che si rimandi l'articolo all'ufficio centrale per la redazione, perchè mi pare che si potrebbe sopprimere l'ultimo alinea; e modificando la redazione del penultimo, si verrebbe a stabilire il principio.

PRESIDENTE. Metto ai voti i tre primi paragrafi dell'articolo 6.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Potrebbe forse nell'esame riconoscersi che modificando il paragrafo terzo non vi sarebbe più necessità d'introdurre il quarto; epperò proporrei ancora che si sospendesse la votazione dell'articolo.

PRESIDENTE. Io propongo dunque che si sospenda la discussione su quest'articolo sino a nuovo studio dell'ufficio centrale.

Chi ciò approva, si alzi.

(È approvato.)

Mi venne annunciato sopra quest'articolo un emendamento del signor senatore Casati: sarebbe il caso di darne lettura anche perchè, dovendo l'ufficio centrale fare studio dell'intero articolo, possa nello stesso tempo farlo dell'aggiunta.

CASATI. Vorrei aggiungere al secondo alinea quest'inserzione:

« Ogni qualvolta la cauzione venga diminuita per inflitta multa, il mediatore non potrà continuare nell'esercizio dell'ufficio suo sino a cauzione reintegrata.

« Quando la diminuzione della cauzione avvenga per fatto non imputabile al mediatore, del che ne giudicherà il sindaco ed in difetto il Municipio, esso potrà continuare nell'esercizio del suo ufficio sino alla scadenza del termine prefisso alla reintegrazione della cauzione. Nell'uno e nell'altro caso il termine per la reintegrazione sovraccennata è fissato a giorni trenta, scorsi i quali senza che quella si verifichi, si intenderà avere il mediatore rinunciato volontariamente all'esercizio della sua professione. »

Non vedendo che vi sia un termine prefisso alla reintegrazione, andando regolarmente la cosa, quando la cauzione resta diminuita, cesserebbe una delle condizioni necessarie perchè il mediatore possa esercitare, quando questa diminuzione avvenisse per un effetto non imputabile a lui. Il privarlo dell'esercizio della sua professione sarebbe una condizione troppo dura: faccio ciò presente perchè qualche altra legislazione ha qualche cosa d'analogo.

DI FOLLONE. Faccio osservare che l'emendamento del preopinante trova più utile sede nell'articolo 18, il quale parla appunto del caso che la cauzione del mediatore abbia a mancare.

PRESIDENTE. Interrogo il signor senatore Casati se acconsente che sia rimandato l'ulterior corso del suo emendamento quando si tratterà dell'articolo 18, ove pare più opportuna la sede di collocarlo. Non ha difficoltà?

CASATI. Non ho difficoltà.

PRESIDENTE. Allora passeremo al successivo articolo.

« Art. 7. La cauzione dei mediatori è addetta per privilegio:

« 1° Alla guarentigia delle condanne intervenute in dipendenza dell'esercizio delle loro funzioni;

« 2° Al pagamento delle pene pecuniarie incorse dal mediatore, e della tassa di patente. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(È approvato.)

« Art. 8. Apparterrà alla Camera di commercio, sentito l'avviso della Camera sindacale, dove esiste, di mandar inscrivere nel ruolo, di cui è menzione all'articolo 76 del Codice di commercio, gli aspiranti, che le consti avere giustificato l'adempimento di tutte le prescritte condizioni. »

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Qui mi trovo di nuovo in dissenso coll'ufficio centrale per i medesimi motivi per cui mi è occorso nella scorsa seduta di prendere altra volta la parola.

Il Ministero proponeva di commettere sia alla Camera di commercio dove esiste, sia al Municipi dove non vi sono Camere di commercio, il carico di mandar inscrivere nei ruoli i sensali; l'ufficio centrale invece vorrebbe delegare questo carico esclusivamente alle Camere di commercio.

In questa disposizione io trovo i medesimi inconvenienti indicati nella tornata di ieri, e li trovo in grado maggiore. Nella tornata di ieri si trattava di questioni generali; di sapere, cioè, se si avesse o no ad istituire un corpo di mediatori in questa o quell'altra terra, e a qual tassa si dovesse fissare la cauzione; cauzione, dico, generale, per la quale l'ufficio centrale voleva che fosse sentita solo la Camera di commercio, mentre il Ministero proponeva che fosse sentita o la Camera di commercio od il Municipio, secondo che nelle città di cui era caso vi fosse o no Camera di commercio. Ora si tratta di questioni personali; si tratta di determinare se un dato individuo abbia o no adempito

alle prescrizioni dalla legge fissate; mi pare che per la determinazione di queste considerazioni personali sia molto miglior giudice il Municipio che amministra le località dove l'individuo abita, dov'è in contatto diretto coll'individuo, che non la Camera di commercio che abita in altra città. È evidente che il Municipio, dove non esiste Camera di commercio, saprà meglio della Camera di commercio di Torino se l'individuo che richiede di essere iscritto nei ruoli di mediatore abbia adempiuto alle prescrizioni della legge.

Mi si dirà: voi avete acconsentito a che fosse la Camera di commercio giudice della regolarità delle condizioni relative alla cauzione; ma ciò non importa contraddizione, perchè la cauzione dovendo essere presentata in cedole, queste cedole dovendo essere annotate, ed annotate nella capitale, la Camera di commercio è quella che meglio di qualunque altro corpo può far fede che la cauzione è stata regolarmente prestata. Quindi i Municipi non potranno iscrivere se non coloro i quali porteranno una dichiara della Camera di commercio, la quale faccia testimonianza ch'essi hanno adempiuto all'obbligo della cauzione col vincolo in cedole del debito pubblico.

Non vedo dunque veruna contraddizione fra la proposta di estendere l'attribuzione dell'articolo 8° ai Municipi e l'adesione fatta alla restrizione apportata all'azione dei Municipi stessi in ordine a ciò che era relativo alla cauzione.

Ciò essendo, io proporrei che venisse ristabilita la redazione del progetto ministeriale, cioè che dopo le parole *alla Camera di commercio* fosse aggiunto *ai Municipi*.

PINELLI. Mi accosterei tanto più volentieri alla proposta del ministro in quanto che mi sembra che sotto quest'articolo si venga appunto a toccare una questione di un interesse ancora più esteso, cioè quali siano quei rami nei quali convenga o no di stabilire dei mediatori. In siffatta questione mi pare che saranno altrettanti giudici e forse più competenti i Municipi, ai quali stanno a cuore gli interessi della popolazione stessa, non che il movimento generale delle industrie del paese, di quello che forse potesse premere alla Camera di commercio, la quale guarda le cose sotto l'aspetto esclusivo di un certo dato interesse. E per verità se confrontiamo quest'articolo 8° col 10° che segue, si scorge che questo ruolo, nel quale si debbono iscrivere i mediatori, deve anche specificare, com'è ben naturale, i rami diversi, nei quali possono essi esercitare l'ufficio di mediatore. Ma quali norme dà poi la legge nello statuire quali siano i rami in cui vi sia un interesse positivo di richiamare sotto certe norme le mediazioni che si vogliono interporre?

Mi pare che queste non debbonsi apprezzare veramente sotto certi aspetti, che possono essere anche locali, e non sarebbe neppure, a mio avviso, conveniente che alle Camere di commercio, senza verun controllo, venisse accordata la facoltà di esigere una professione speciale, qual è quella di mediatore, per tutti i rami di commercio indistintamente. Non vedo quali norme terrà la Camera di commercio in questa parte. Se la legge stessa desse qualche norma, o se ne trovasse qualche una nel Codice di commercio, vi sarebbe forse minore facoltà; ma la legge non fa che indicare all'articolo 10, che apparterrà pure alla Camera di commercio, sul parere della Camera sindacale dove esiste, e sentito il mediatore incolpato, di mandar cancellare dal ruolo anzidetto quei mediatori che avessero incorso la perdita di alcuno dei requisiti voluti dalla presente legge, per essere ammesso all'esercizio della mediazione. Ed all'articolo 11° che il ruolo anzidetto, esprime la specie ed il ramo di mediazione cui ciascuno degl'iscritti è addetto, dovrà essere

e rimanere sempre affisso, ecc. Questo ruolo dunque, nello stesso tempo che costituisce un'indicazione delle persone che sono chiamate ad esercitare un ufficio, forma ezianco una base esclusiva per questi rami di mediazione.

Il richiamare o no a certe norme la mediazione in certe sorta di negozi, mi pare che non dovrebbe essere cosa da lasciarsi in pieno arbitrio di un ufficio qual è la Camera di commercio, la quale essenzialmente non è che un ufficio dipendente dal Governo, ma che è cosa che debbe dare luogo anche a quelle indicazioni che possono venire dai corpi municipali. Quindi io opinerei che si riconducesse l'articolo nella conformità in cui sta la redazione ministeriale, in quanto che la scorgo più conforme all'interesse generale della libertà d'industria, invece che si potrebbe scorgere qualche vizio nella redazione proposta dall'ufficio centrale.

ALFERRI. Risponderò in prima a ciò che è stato detto dall'onorevole senatore Pinelli. Parmi che le sue osservazioni cadano opportune quando si abbia presente il contesto della legge tutta.

Infatti non può presumersi che dall'articolo, il quale è ora in discussione, si venga a dare alle Camere di commercio la facoltà di stabilire le materie sulle quali potrà in un dato comune esercitarsi la senseria; nè ciò può così intendersi, mentre coll'articolo 2° si prescrive che il solo Governo possa designare altri luoghi ove crederà necessaria l'istituzione di una o più specie di mediatori, annoverati nell'articolo 79 del Codice di commercio.

Quindi non si farà luogo ad iscrizione nel ruolo di cui parla l'articolo 8°, se non in seguito di un decreto del Governo, che avrà fatto facoltà all'esercizio di una data specie di mediatori.

In ciò non entra la Camera di commercio; non vi entrava secondo il progetto ministeriale, non vi entra secondo quello dell'ufficio centrale.

Se questo schiarimento, come a me pare, potrà togliere il dubbio che erasi ingenerato nell'animo del mio onorevole collega, lo verrò a dire alcuna cosa intorno alle considerazioni rappresentate dal signor ministro delle finanze.

Quale sarebbe l'attribuzione che si vorrebbe dare alla Camera di commercio? Quella di mandare a iscrivere sul ruolo i mediatori, i quali avessero adempiuto alle condizioni prescritte dalla legge. Queste condizioni sono di tre specie, derivanti tutte dall'articolo 5°, cioè: di avere l'età di venticinque anni, di godere dei diritti civili, di non trovarsi nel caso preveduto dall'articolo 86 del Codice di commercio, di non avere patito condanna criminale qualunque, di avere inoltre, per due anni almeno, esercitato tale professione presso un negoziante, un banchiere o un mediatore: di più si parla della cauzione, e finalmente in un articolo successivo si parla dell'esame; il Municipio dovrà dunque, se di ciò è incaricato dalla legge, o la Camera di commercio se ne ha l'attribuzione, verificare se colui che si propone per esercitare la senseria presenta le condizioni espresse nei primi paragrafi dell'articolo 5°, e infine se ha prestata la cauzione e se ha corrisposto lodevolmente alle esigenze dell'esame.

In quanto alla prima parte, cioè alle condizioni espresse nei primi cinque paragrafi dell'articolo, il Municipio può certamente prenderne il carico come una Camera di commercio; in quanto alla cauzione l'onorevole signor ministro di finanze ha già ammesso che fosse miglior giudice la Camera di commercio; resta una condizione da adempiere, ed è quella dell'esame. Ma nell'articolo, tal quale è risultato dal voto del Senato, più non si parla delle persone che debbono dare questo esame.

Ora domando al signor ministro delle finanze se nel regolamento che farà, l'esame dovendosi dare dalla Camera, si possa rimandare al Municipio per constatare l'effetto del medesimo; per ciò sarebbe necessario che già fosse stabilito che quest'esame si darebbe dal Municipio, altrimenti non mi parrebbe conveniente di rimandare al Municipio dalla Camera.

Dopo queste osservazioni dirò tuttavia che la riserva che qui si è fatta, non corrispondendo al pensiero sul quale si fondava il sistema dell'ufficio centrale, cioè a quel pensiero che gli dava unità, sicuramente l'ufficio non ha più la stessa importanza a conservare l'articolo tale quale fu da lui proposto, ma io tuttavia credo che si verrebbe forse a cadere in un altro inconveniente adottando la proposta del Ministero, inconveniente che non è senza qualche gravità.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. L'onorevole senatore Alfieri, prendendo ad esame le condizioni che debbono adempiere i candidati all'ufficio di mediatori, si faceva a dimostrare che le Camere di commercio potevano con eguale facilità constatarle che i Municipi.

Io non nego essere questo vero in parte, ma non mi pare essere esatto in tutto.

Le condizioni imposte dalla legge sono sette: la prima è quella di avere l'età di 25 anni, e questa non nego che possa constatarla la Camera di commercio con eguale facilità del Municipio, e così del pari quelle del godimento dei diritti civili, e del non trovarsi nel caso previsto dall'articolo 86 del Codice di commercio.

In ordine poi alla condizione di non aver patito una condanna criminale qualunque, salvo il caso di riabilitazione, osserverò che qui comincia la differenza.

Se la Camera di commercio è incaricata di apprezzare le condizioni dei mediatori di tutto il circondario delle località le più lontane, colle quali essa non ha nessuna relazione o conoscenza personale, in allora sarà necessario il prescrivere a tutti i candidati alla mediazione di munirsi di un attestato del tribunale di prima cognizione di non aver patito condanna di sorta.

Se invece è incaricato il Municipio, egli è evidente che in molti casi basta la notorietà, sicchè il Municipio non costringerà l'aspirante alla carica di mediatore (di conoscitissima probità, e che non ha mai patito condanna) a munirsi di questa dichiarazione del tribunale. Questa è la prima differenza tra il sistema dell'ufficio e quello del Ministero. La condizione poi di essere stato per due anni almeno in pratica presso un banchiere od un negoziante del genere di merce, per cui si aspira alla mediazione, costituisce un'altra essenziale differenza. E qui non contesterà l'ufficio centrale che il Municipio è molto miglior giudice del modo nel quale questa condizione è stata adempiuta, che non la Camera di commercio, la quale non può conoscere tutti i banchieri e tutti i sensali delle provincie. Può cadere in dubbio se quella tal persona, presso cui l'aspirante dice aver fatto la pratica, sia poi veramente banchiere o negoziante; quand' invece rispetto al Municipio il dubbio non può più esistere, giacchè esso conosce perfettamente la condizione di tutti gli abitanti della propria città.

Viene la condizione dell'esame, e qui è dove cade la maggior differenza. Io non ho nascosto quale fosse la mia opinione rispetto agli esami; ho apertamente dichiarato che credeva grave inconveniente il voler obbligare la Camera di commercio ed il suo presidente ad esaminare tutti gli aspiranti mediatori dello Stato: ho indicato come in alcuni casi

quest'obbligo non potrebbe essere in modo conveniente adempiuto, e quindi se mai fossi chiamato a proporre il regolamento per l'esecuzione di questa legge, dichiaro che crederei in tal caso di dover delegare al Municipio la missione di dare questi esami, od almeno di nominare la Commissione che dovrà darli.

In questo sistema egli è evidente che la Camera di commercio non può essere il giudice naturale dell'ammissibilità dell'aspirante. Ma fosse pure che l'altro sistema prevalesse, quando anche si volesse che l'esame fosse dato dalla Camera, o sotto l'ispezione della medesima, basterebbe imporre la necessità all'aspirante di presentare al Municipio una dichiara della Camera di aver sostenuto lodevolmente l'esame. In questo caso il Municipio non sarebbe chiamato a sindacare l'operato della Camera, ma a constatare un fatto.

Per tutti questi motivi mi pare che sia più opportuno il fare l'aggiunta dal Ministero proposta, e ciò tanto più che l'istessa osservazione si riprodurrà all'articolo 10 aggiunto dall'ufficio centrale, dove si tratta di mandar a cancellare i mediatori dai ruoli; e questa facoltà mi pare non potersi dare alle Camere nelle località dove non hanno sede, ma bensì ai Municipi; epperò se non si ammette la proposta ministeriale rispetto all'articolo 8°, all'articolo 10, per essere conseguenti, si dovrà mantenere alla Camera sola la facoltà di mandar a cancellare i mediatori, ciò che avrebbe poi ai miei occhi una ben altra importanza, e produrrebbe molto più gravi inconvenienti che non l'ommissione fatta dall'ufficio centrale all'articolo 8°.

Per questi motivi, tenuto anche conto della debolissima opposizione fatta dall'ufficio centrale, prego il Senato di voler ristabilire le parole: *ai Municipi*.

ALFIERI. Io debbo prima dichiarare che l'ufficio centrale non è unanime in questa questione. Le ragioni addotte dall'onorevole signor ministro non hanno tutta quella forza che gli parve di ravvisare in esse; e infatti in quanto alle condizioni inserite nell'articolo 5° io non vedrei come vi sia quella inferiorità che egli attribuisce al Municipio nel curare i fatti di cui si tratta.

Egli parlava dell'articolo dov'è detto di non aver patito condanna criminale o correzionale per bancarotta, furto o frode; ma io prego l'onorevole signor ministro di considerare che necessariamente egli, per l'applicazione di questa disposizione, deve appigliarsi ad uno dei due modi: o per notorietà o per certificato; se è per notorietà, siccome la Camera non procede se non sentita la Camera sindacale, io credo che la notorietà sarà sicuramente pervenuta alla medesima; se si tratta invece di verificare il fatto per mezzo di un certificato, io credo che tanto la Camera di commercio come il Municipio può essere abile a giudicare della verità del medesimo.

Venendo alla disposizione che prescrive due anni almeno di esercizio agli aspiranti mediatori, io temo che l'onorevole signor ministro abbia aggiunto qualche cosa alla legge, almeno al progetto tal quale fu adottato dal Senato.

Egli dice che il Municipio più che qualunque altro, e sicuramente più che la Camera lontana, può sapere quale sia l'autorità delle persone presso cui è stata fatta la pratica, ma il signor ministro suppone che l'esercizio segua sempre dove è stata fatta la pratica; ora la legge non dice questo: può essere fatta la pratica in Savona, e l'esercizio chiedersi in Novi, ed allora non so se il Municipio di Novi avrà conoscenza perfetta, del credito di cui possa godere il negoziante, il banchiere di Savona.

Resta l'esame: siccome l'articolo già ammesso dal Senato ha lasciato al Governo la facoltà di stabilire i termini di

quest'esame, non credo sia nella presente discussione da prevedersi quali saranno le prescrizioni che lo regoleranno; io tuttavia per mio conto dirò francamente, per corrispondere alla sincerità dimostrata dall'onorevole signor ministro, che l'esame sarà nella più gran parte dei casi dato dai Municipi, e temo che esso perda gran parte del suo valore.

Questa è una previsione e non credo di dover entrare in maggior discussione.

Finalmente dirò ancora che nel sistema dell'ufficio centrale quell'unità, che si era voluto introdurre mediante l'intervento delle Camere di commercio in questo ramo di operazioni, non era cosa vana e solo di apparenza. Esso aveva avuto in vista particolarmente quest'oggetto, che, cioè, le Camere di commercio (che il ministro di finanze non crede sempre le più proprie per giudicare di ciò che riguarda più specialmente gli interessi locali), siano però istituite per venir a sussidiare il Governo coi loro consigli, coi loro suggerimenti, quando si tratta di interessi più generali.

Ma come farà, o, per dir meglio, come faranno le Camere di commercio a dare questi sussidi al Governo quando si tratterà di disposizione avente una maggiore estensione, corrispondente ai generali bisogni, se esse ignorano le circostanze locali e le condizioni più particolari delle varie parti del suo circondario? E come verranno esse Camere di commercio ad acquistare queste conoscenze, per farne poi buon uso a suo tempo, se loro si leva l'occasione di addentrarsi nelle circostanze particolari delle varie parti del loro circondario?

Questo è stato uno dei punti di vista che ha avuto l'ufficio centrale nel sostituire il suo sistema a quello del Governo. Un tale sistema è già stato in due punti alterato, epperò dissì che assolutamente la maggioranza dell'ufficio centrale insisteva per mantenere l'integrità del suo articolo; tuttavia raccomandava al ministro delle finanze queste sue considerazioni, perchè dal canto suo potesse giudicarne con piena conoscenza di causa.

PRESIDENTE. Il Senato deve in primo luogo deliberare sull'emendamento proposto dal ministro delle finanze, vale a dire che all'articolo, come venne proposto dall'ufficio centrale, si aggiungano le parole: *od ai Municipi*.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Per rendere più esatto il pensiero proporrei di dire: *o in difetto ai Municipi*, onde rimanga stabilito che là dove non vi è Camera di commercio tengono luogo della medesima i Municipi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento.

Chi lo approva, sorga.

(È approvato.)

Metto ai voti l'articolo con quest'emendamento.

Chi lo approva, si alzi.

(È approvato.)

« Art. 9. La stessa persona può esercitare cumulativamente più specie di mediazione, purchè presti le corrispondenti cauzioni, e adempia alle altre condizioni richieste dalla legge. »

(È approvato.)

« Art. 10, aggiunto dall'ufficio centrale. Apparterrà pure alla Camera di commercio, sul parere della Camera sindacale, dove esiste, e sentito il mediatore incolpato, di mandar cancellare dal ruolo anzidetto que' mediatori che avessero incorso la perdita di alcuno dei requisiti voluti dalla presente legge per essere ammesso all'esercizio della mediazione. »

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Poichè il Senato ha adottato l'emendamento che ho pro-

posto all'articolo 8°, viene di necessità il caso di dover introdurre una tale aggiunta anche in quest'articolo 10.

Proporrei quindi di aggiungere dopo le parole: *apparterrà pure alla Camera di commercio*, queste altre: *od in difetto al Municipio*.

Se è logico il dare alla Camera di commercio la facoltà di mandar a cancellare, quando solo esse potevano mandar inscrivere, ora che si è delegato al Municipio questa facoltà, dove le Camere non esistono, pare conseguenza necessaria che i Municipi abbiano eziandio facoltà di mandar cancellare in analoga circostanza.

DI POLLONE. Farò osservare al signor ministro che forse converrebbe studiar meglio la redazione dell'articolo per non riportare al Municipio il parere della Camera sindacale, poichè questa non esiste se non se dove ha sede la Borsa di commercio.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. No, no, dove esiste. Dove non esiste non vi è più la necessità del parere della Camera sindacale.

PRESIDENTE. Il Senato è chiamato ad introdurre nell'articolo di cui si tratta un'aggiunta eguale a quella che ha già posto nell'articolo precedente, che cioè alla menzione della Camera di commercio si aggiungano anche le parole: *e in difetto al Municipio*.

Chi ciò approva, voglia sorgere.

(È approvato.)

Metto ai voti l'articolo con questa modificazione.

(Il Senato adotta.)

« Art. 11. Il ruolo anzidetto, esprimente la specie ed il ramo di mediazione cui ciascuno degli iscritti è addetto, dovrà essere e rimanere sempre affisso; non tanto nella sala del tribunale di commercio, nel cui distretto i medesimi eserciteranno il loro ministero, ma eziandio nella sala della Borsa, della Camera di commercio, della Camera sindacale, o in difetto del Municipio. »

(È approvato.)

« **CAPO III. Speciali obblighi e divieti.** — Art. 12. Oltre all'adempimento degli obblighi imposti ai mediatori dal Codice di commercio, andranno essi soggetti ai seguenti:

« 1° Gli agenti di cambio sono tenuti a dichiarare giornalmente alla Borsa le negoziazioni seguite a loro mediazione.

« 2° I sensali saranno anche obbligati a fare simili dichiarazioni alla Borsa, ove esiste, in difetto, alla Camera di commercio, ed ove non esista nè Borsa, nè Camera di commercio, al Municipio, non meno d'una volta per settimana, nei giorni e modi che saranno prescritti dai regolamenti stabiliti dalla Camera di commercio.

« 3° I mediatori dovranno essere costantemente muniti di libretto, dispensato dalla formalità del bollo, destinato ad annotarvi, anche a semplice matita, al momento della loro conclusione, tutte le operazioni a loro mediazione seguite, indicandone sommariamente l'oggetto e le condizioni essenziali, con rimetterne senza indugio la relativa nota per essi firmata alle parti interessate.

« Queste stesse operazioni saranno quindi entro la giornata in modo più particolareggiato registrate nel libro prescritto all'articolo 87 del Codice di commercio, con darsi in conformità di esso alle parti, se la richiedono, copia pure firmata dal mediatore del contratto nei termini medesimi in cui fu posto a registro.

« Questa copia, dove porti la firma delle parti, autenticata dal mediatore, farà piena fede in giudicio.

« 4° I mediatori sono obbligati a manifestare il nome d'una delle parti, fra le quali interpongono l'opera loro all'altra

che desidero conoscerlo, tranne i casi in cui vi sia istantanea consegna della cosa e del prezzo. »

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Per essere consentanei al sistema adottato dal Senato, mi pare doversi aggiungere alla fine del paragrafo 2° le parole: *od in difetto dal Municipio*, onde stabilire che i regolamenti relativi alle dichiarazioni saranno fatti dalla Camera di commercio là dove esiste, e dove non vi è Camera di commercio, dal Municipio.

PRESIDENTE. Nel progetto dell'ufficio centrale vi è...

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze (*Interrompendo*). Io ammetto pienamente la redazione dell'ufficio centrale, tanto più ove ha introdotto una modificazione di cui riconosco l'utilità, quella, cioè, di dispensare dal dichiarare il nome del contraente ogni volta segua l'immediata consegna della cosa o del prezzo; solo desidero che alla fine del paragrafo 2° vengano aggiunte le parole: *od in difetto dal Municipio*.

Noterò che, fuori dei luoghi dove vi è Camera di commercio, i soli sensali che esistono sono quelli di granaglie; essi non esercitano la loro professione se non nei giorni di mercato, i quali al più si contano a due per settimana; perciò in questi luoghi credo essere conveniente che siano astretti a fare la loro dichiarazione non una volta sola alla settimana, ma in tutti i giorni di mercato, ciò che i Municipi possono conoscere forse meglio della Camera di commercio. Perciò io prego il Senato di voler aggiungere quelle parole: *od in difetto dal Municipio*.

PRESIDENTE. Non essendovi sull'articolo altre contestazioni, meno che sul paragrafo 2° ove si propone un'aggiunta stata già in casi simili acconsentita dal Senato, io non ho che a mettere ai voti....

DI POLLONE. Faccio osservare all'ufficio centrale se non credesse conveniente, onde togliere ogni dubbio, alla fine del paragrafo 2°, dove parla di regolamenti stabiliti, di aggiungergli ancora: *e da stabilirsi*.

DE MARGHERITA, relatore. S'intende. Quando si parla in una legge di regolamenti stabiliti, s'intendono sempre quelli che sono da farsi, perchè quando sono fatti entrano nella classe dei regolamenti vigenti.

DI POLLONE. Siccome vi sono Municipi, i quali sono chiamati a fare regolamenti futuri, io ho esposto il mio dubbio.

ALFIERI. Senza entrare nella contestazione insorta, che mi pare forse assolutamente inutile, io desidererei che il Senato nel votare l'articolo sappia bene che cosa vota, ed è per ciò che ho creduto di dovergli fare presente che questi regolamenti di cui si tratta in quest'articolo sono regolamenti i quali, nei casi in cui vi si contravvenga, portano una sanzione penale anche severa.

È bene che il Senato, il quale giudicherà nella sua saviezza della convenienza della proposta fatta, determini se conviene affidare al Municipio la compilazione di tali regolamenti che assoggettano le persone, cui i medesimi contemplano, a pene di una certa severità; regolamenti che non sono sottoposti all'approvazione.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Come avvertivo poco fa, fuori dei grandi centri dove hanno sede Camere di commercio non esistono se non sensali di granaglie, i quali non esercitano il loro ufficio che nei pubblici mercati. Ora la legge comunale dà già al Municipio la polizia, la sorveglianza del pubblico mercato, per conseguenza la sorveglianza sopra i sensali. E difatti ora quasi tutti i sensali e mediatori di granaglie sono sotto la

sorveglianza del Municipio. Quindi la legge a questo riguardo non innova. Innoverebbe se togliesse ai Municipi questa facoltà, o, per dir meglio, quel dovere di sorvegliare sopra l'esercizio delle funzioni di mediatore di cereali per trasportarlo alle Camere di commercio.

Quindi se il Senato accoglie la proposta aggiunta non farà altro che regolarizzare e mettere in armonia le disposizioni della legge sui mediatori colle disposizioni della legge comunale rispetto alla polizia dei pubblici mercati.

CONELLI. Proporrei che i sensali nei Municipi fossero obbligati di consegnare le vendite che rilevano anche a sole lire 500.

ALFIERI. Mi permetta il Senato di aggiungere alcune considerazioni.

Il signor ministro dice che non resta cambiato lo stato attuale delle cose, perchè anche di presente i Municipi regolano le condizioni dei loro mercati, e quindi certi atti che sono affidati ai mediatori. Ma i regolamenti attuali non statuiscano pene severe come fa la legge che ora trattiamo.

Dunque sotto questo rapporto cambia, e cambia di molto la condizione delle cose. Di più all'articolo 28 si tratta delle Camere sindacali, le quali anch'esse fanno dei regolamenti. Secondo lo stesso progetto ministeriale questi regolamenti non hanno forza se non sono approvati dalle Camere di commercio, e tuttavia le Camere sindacali possono supporre avere qualche conoscenza della materia, qualche abilità a fare simili regolamenti che le agguaglia in certo modo ai Municipi senza far rotto a nessuno.

Di più il Ministero dice che non si riferisce che ai sensali da grano; ma io credo che il signor ministro delle finanze stesso non disconoscerà che vi sono anche sensali di trasporti in comuni che non sono centri principali del traffico, o dove non vi sono Camere; dunque non mi pare perfettamente esatto quello che è stato esposto al Senato.

PRESIDENTE. Debbo porre ai voti l'aggiunta proposta dal ministro delle finanze al paragrafo 4 dell'articolo 12, vale a dire che al termine di quest'articolo si aggiunga alla menzione: *della Camera di commercio*, anche quella e *in difetto dei Municipi*.

Chi l'approva, si levi.

(Il Senato approva l'emendamento.)

Non cadendo discussione sul rimanente dell'articolo 12, lo metto ai voti.

(Il Senato adotta.)

DI POLLONE. E l'emendamento Conelli?

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Mi perdoni, non è necessario perchè l'ufficio centrale non ha riprodotto il paragrafo dell'articolo 2, lasciando alla Camera di commercio, ed ora anche ai Municipi di stabilire nel regolamento l'ammontare delle somme dei contratti che si dovranno dichiarare. L'ufficio centrale lo ha espresso...

DE MARGHERITA, relatore. Veramente non l'avrebbe espresso; è stato ommesso l'accennare al fine del n° 2° che il resto era come nel progetto ministeriale.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Io credeva che lo avesse espresso.

JACQUEMOUD. C'est une erreur d'impression; on a examiné s'il valait mieux laisser cette détermination à la partie réglementaire, parce que dans les petits marchés de grains, par exemple, le minimum des déclarations doit être inférieur à celui d'une Bourse, où l'on fait des marchés considérables. Mais la loi proposée a fixé un minimum qu'on ne pourra

abaisser sans admettre des éléments capables d'altérer la fixation du cours réel.

PRESIDENTE. Spiacemi che non sia giunto in tempo l'emendamento proposto dal senatore Conelli, che ora mi si reca sul tavolo, emendamento che sarebbe stato collocato al paragrafo 2, che è già stato votato.

CONNELLI. Non si potrebbe fare un'aggiunta?

Una voce. La cosa è fatta.

PRESIDENTE. Lascio giudice il Senato.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Domanderei una spiegazione, cioè se non è stata votata quell'aggiunta che non è riprodotta nell'articolo dell'ufficio centrale.

PRESIDENTE. Tutto è stato votato.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Ma questa non è stata riprodotta.

PRESIDENTE. Fu un errore tipografico; ma le spiegazioni date verbalmente dall'ufficio centrale mi hanno indicato che il paragrafo il quale incomincia: « Siffatte dichiarazioni comprenderanno, » ecc., ne faceva parte. Si tratta ora di vedere se il Senato vuole accogliere come aggiunta l'emendamento Conelli, così concepito:

« Nei regolamenti da farsi dai Municipi questa somma potrà essere ristretta a lire 500. »

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo metto ai voti.

Chi crede che debba farsi luogo a quest'aggiunta, si levi.

(Il Senato la rigetta.)

Passo all'articolo 13:

« Art. 13. Ai divieti fatti ai mediatori nel Codice di commercio si aggiungono i seguenti:

« 1° È espressamente proibito agli agenti di cambio e sensali di contrarre fra loro società per l'esercizio della mediazione.

« Le società che si contraessero per tale esercizio sono dichiarate nulle e di nessun effetto.

« 2° È altresì vietato agli agenti di cambio e sensali di esercitare la mediazione per mezzo di commessi od altre persone a tal uopo interposte, qualunque denominazione diasi al ministero di queste.

« Possono tuttavia fuori del recinto della Borsa valersi dell'opera altrui, ma per quegli atti soltanto che non richiedono in chi li fa il carattere di agente di cambio o sensale.

« 3° È proibito ai mediatori di rifiutarsi senza giusto motivo alla presentazione dei loro libri, che potrà essere richiesta tanto dalla Camera di commercio quanto dalla Camera sindacale o dal Municipio, ogniquale volta i mediatori omettono di fare la dichiarazione prescritta dall'articolo precedente.

« 4° È finalmente proibito ai mediatori di eccedere nella riscossione dei loro diritti di commissione la misura della tariffa che, sotto l'approvazione del Ministero di commercio, verrà stabilita dalla Camera di commercio sull'avviso della Camera sindacale, ove esiste, e in difetto del Municipio.

« La tariffa dovrà essere e rimanere costantemente affissa a lato del ruolo de' mediatori. »

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. L'ufficio centrale ha modificato il paragrafo 4°, il quale si riferisce alla tariffa dei diritti di commissione.

Tanto l'ufficio quanto il Ministero proibiscono ai mediatori di eccedere nelle retribuzioni dei loro diritti di commissione la misura della tariffa; ma l'ufficio centrale vuole che questa tariffa venga « stabilita dalla Camera di commercio sull'avviso della Camera sindacale dove esiste, od in difetto del

Municipio, » sotto, ben inteso, l'approvazione del ministro del commercio.

Pare al Ministero che l'intervento della Camera di commercio non sia utile là dove essa non ha sede, là dove tutti gli altri uffici di sorveglianza sono stati delegati ai Municipi; epperò vi proporrebbe che sotto l'approvazione del ministro del commercio venisse stabilito « dalla Camera di commercio ed in difetto dal Municipio sull'avviso della Camera sindacale dove esiste. » Sarebbe un emendamento analogo a tutti quelli già dal Senato adottati. Al paragrafo 4° della redazione dell'ufficio centrale si aggiungerebbe, dopo le parole: *dalla Camera di commercio*, quelle « verrà stabilita dalla Camera di commercio od in difetto sull'avviso della Camera sindacale ove esiste. » In allora bisognerebbe sopprimere le parole: *in difetto dal Municipio*.

Nel sistema dell'ufficio la Camera di commercio era quella che stabiliva in tutte le ipotesi la tariffa; ma dove non aveva sede, o dove non vi era sindacato doveva sentire i Municipi; invece il Ministero propone che siano i Municipi che stabiliscano le tariffe dove non vi è Camera, ed a guarentigia dell'uniformità vi è l'intervento supremo del ministro del commercio, senza la cui approvazione non vi può essere tariffa stabilita né dalla Camera di commercio, né dai Municipi.

PRESIDENTE. Seguendo il sistema più spedito di sottoporre, cioè, a separata votazione quelle sole parti d'articoli su cui vi fu contestazione, io provocherò il voto del Senato sull'emendamento del ministro di finanze, che consiste nel sostituire alla consulta dei Municipi la facoltà data loro di stabilire questa tariffa dove non esiste Camera di commercio. Il paragrafo 4° dell'articolo 12 sarebbe così concepito:

« 4° È finalmente proibito ai mediatori di eccedere nella riscossione dei loro diritti di commissione la misura della tariffa che, sotto l'approvazione del Ministero di commercio, verrà stabilita dalla Camera di commercio ed in difetto dal Municipio, sull'avviso della Camera sindacale.

« La tariffa dovrà essere e rimanere costantemente affissa a lato del ruolo dei mediatori. »

Chi approva il paragrafo così emendato, voglia sorgere.

(È approvato.)

Metto ai voti l'intero articolo 13.

(È approvato.)

« Art. 14. Niun diritto sarà dovuto per le negoziazioni illecite o seguite coll'interposizione di mediatore non iscritto sul ruolo, o sospeso.

« L'azione pel conseguimento dei diritti di commissione dovrà proporsi entro il biennio dal dì dell'eseguita operazione, in difetto sarà prescritta, salvo il caso in cui sia intervenuta obbligazione per scrittura privata o per atto pubblico, assolvimento di conto o domanda giudiziale. »

(È approvato.)

« **CAPO IV. Pene imposte ai trasgressori.** — Art. 15. Il mediatore che avrà contravvenuto alle proibizioni dell'articolo 13 della presente legge o mancato all'osservanza degli obblighi prescritti nei numeri 3° e 4° dell'articolo 12, verrà condannato alla sospensione da uno a sei mesi dall'esercizio della mediazione. »

(È approvato.)

« Art. 16. Andrà soggetto alla stessa pena il mediatore che nel corso di un mese avrà due volte trascurato di fare le dichiarazioni di cui è parola nell'articolo 12 o che abbia anche una volta sola fatta una falsa dichiarazione, salvo le maggiori pene stabilite dal Codice penale. »

(È approvato.)

« Art. 17. Sull'istanza degli agenti demaniali sarà parimenti

condannato alla sospensione il mediatore che lasciò scorrere il termine dell'ingiunzione al pagamento della tassa di patente senza eseguirlo.

« In questo caso la pena durerà sino al pagamento della tassa. »

(È approvato.)

« Art. 18. Quando la cauzione di un mediatore verrà a mancare o scemare, egli dovrà astenersi da qualsiasi atto di mediazione fino a che non l'avrà reintegrata. »

« Contravvenendo a siffatto divieto sarà condannato alla sospensione per due mesi, che cominceranno a decorrere dal giorno in cui sarà reintegrata la cauzione. »

Qui è il luogo di poter tener conto dell'emendamento proposto dal signor senatore Casati.

CASATI. Prescinderò dalla prima parte dell'emendamento; chiederò soltanto che fosse prefisso un termine alla reintegrazione della cauzione, scorso il quale si ritenga che il mediatore cessa volontariamente dal suo ufficio.

DI POLLONE. Domando la parola sull'emendamento.

PRESIDENTE. Prego il senatore Casati di scriverlo onde possa darne lettura al Senato.

CASATI. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Allora rinuncia anche alla parola il senatore Di Pollone?

DI POLLONE. Rinuncio; l'aveva domandata per combatterlo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 18.

(È approvato.)

« Art. 19. Incorrono nella destituzione e conseguente loro cancellazione dal ruolo i mediatori che siano stati recidivi nel contravvenire alle proibizioni contenute nell'articolo 13 della presente legge. »

« Alla destituzione per tal causa incorsa andrà sempre congiunta la condanna al pagamento di una multa non minore di lire 200, nè maggiore di lire 3000. »

(È approvato.)

« Art. 20. Incorrerà pure nella stessa pena della destituzione per qualunque nuova contravvenzione quel mediatore che già sarà stato nel corso dell'anno per due volte sospeso. »

(È approvato.)

« Art. 21. Niun mediatore che sia stato destituito o per patita condanna, o per essersi dato ad operazioni proibite potrà venir reintegrato in ufficio o ricollocato sul ruolo. »

(È approvato.)

« Art. 22. In tutti i casi nei quali non è per legge annessa alla destituzione o sospensione una pena pecuniaria, potrà essere dal tribunale, secondo la gravità dei casi, inflitta una multa non maggiore di lire 3000. »

(È approvato.)

« Art. 23. Ogni contravvenzione al disposto della presente legge, cui non vada unita altra pena, sarà punita di multa non maggiore di lire 3000. »

(È approvato.)

« Art. 24. La destituzione, la sospensione e le pene pecuniarie saranno pronunziate dai tribunali ordinari. »

« A questo effetto la Camera di commercio o il Municipio darà pronto avviso delle contravvenzioni all'avvocato fiscale onde possa promuoverne l'opportuna istanza. »

(È approvato.)

« Art. 25. Accanto al ruolo dei mediatori esercenti verranno pure affissi i nomi dei mediatori sospesi. »

« Il mediatore destituito o sospeso non avrà ingresso nella Borsa, e se contravverrà alla destituzione o sospensione col

fare atti di mediazione, sarà punito a termini dell'articolo 32 del Codice penale. »

(È approvato.)

« **CAPO V. Della sorveglianza sopra i mediatori.** — Art. 26. La sorveglianza dei mediatori è affidata alle Camere di commercio, ed in loro difetto ai Municipi. »

« Sarà inoltre a tal uopo ordinato un sindacato nei comuni ove esiste una Borsa, ed in quelli altri in cui il Governo giudicherà necessario d'istituirlo. »

« Tanto le Camere di commercio quanto in loro difetto i Municipi, sotto l'approvazione del Governo, e sentito il sindacato dove esiste, potranno fare allo stesso fine gli opportuni regolamenti. »

(È approvato.)

« Art. 27. Il sindacato è composto di un sindaco, di un vice-sindaco e di quattro aggiunti. »

« I membri del sindacato sono eletti a maggioranza assoluta di voti dagli agenti di cambio per l'una delle due Camere e dai sensali per l'altra, riuniti a tal uopo in assemblea generale sotto la presidenza di chi presiede al tribunale di commercio. »

« Fra i membri eletti la Camera di commercio farà la scelta del sindaco e vice-sindaco. »

« Il sindaco e vice-sindaco rimarranno in ufficio per un biennio. »

« Degli altri membri del sindacato ne usciranno due per anno. »

« Tutti saranno rieleggibili. »

DI POLLONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI POLLONE. La sorveglianza sui mediatori è affidata alla Camera di commercio, ed in difetto ai Municipi, così vuole l'articolo 26 testè votato. Questa sorveglianza, se mal non mi appongo, si renderebbe più efficace e costante se l'assemblea generale degli agenti di cambio fosse presieduta da speciale delegato della Camera di commercio, od in difetto da un membro del Municipio anzichè dal presidente del tribunale di commercio.

Sembra che a quest'assemblea generale presieduta da un delegato della Camera di commercio od in difetto del Municipio, come a membri eletti riuniti sotto la presidenza del delegato, si potrebbe lasciare più opportunamente la scelta del sindaco e del vice-sindaco, la quale invece nell'aline 2^a dell'articolo 27 è deferita alla Camera di commercio.

Se questo pensiero incontra l'aggradimento del Senato, io proporrei la seguente mutazione al 1^o alinea, a vece delle parole: « sotto la presidenza di chi presiede al tribunale di commercio, » si direbbe: « sotto la presidenza di speciale delegato della Camera di commercio, ed in difetto del Municipio. »

Il 2^o alinea proporrei che fosse così modificato:

« I membri eletti dal sindacato, riuniti sotto la presidenza del predetto delegato della Camera di commercio, ed in difetto del Municipio, faranno a maggioranza assoluta di voti la scelta del sindaco e del vice-sindaco. »

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Pare che la proposta dell'onorevole senatore Di Pollone sia consentanea al principio che informa questa legge, se è vero che la sorveglianza esercitata dalla Camera, ed in difetto dal Municipio, sia efficace a rilevare il più possibile questo corpo rispetto alla corporazione de' sensali, epperò torna opportuno che l'assemblea de' sensali che deve nominare il sindacato, pure incaricata di amministrare la corporazione, sia presieduta dal delegato della Camera o

del Municipio. Così non veggio nessuna difficoltà a lasciare al sindacato di scegliere fra i suoi membri chi deve esercitare le funzioni di sindaco e di vice-sindaco.

V'ha qui una garanzia di una duplice elezione, perchè il sindacato è già nominato dagli agenti di cambio; il sindaco sarebbe nominato da questi eletti; perciò il ministro accetta la modificazione proposta dall'onorevole senatore Di Pollone.

DE MARGHERITA, relatore. L'ufficio centrale del pari aderisce.

PRESIDENTE. Credo bene di dar nuova lettura al Senato delle modificazioni proposte dal senatore Di Pollone. Egli crede opportuno che nel primo alinea a vece delle parole: « sotto la presidenza di chi presiede il tribunale di commercio, » abbiassi a dire: « sotto la presidenza di speciale delegato della Camera di commercio, ed in difetto del Municipio. »

E nel secondo alinea si dica: « la legge » (*Vedi sopra*).

Con queste modificazioni metto ai voti l'articolo 27, non essendo il caso di parlare d'accettazione, mentre l'ufficio centrale e il Ministero sono d'accordo.

Chi approva, voglia alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 28. Il sindacato veglierà onde niuno dei mediatori che ne dipendono esca dai limiti delle proprie attribuzioni. Il sindacato denuncierà pure senza indugio alla Camera di commercio i contravventori alle leggi ed ai regolamenti che li riguardano onde sia da questa provocata l'applicazione delle incorse pene.

« A tal fine esso avrà facoltà di prendere cognizione dei libri di ciascuno dei mediatori che ne dipendono; sarà però a quest'uopo richiesta apposita deliberazione presa dalla maggioranza de' suoi membri. »

La differenza sta in ciò che l'ufficio centrale ha ommesso l'intero inciso che dice così: « farà sotto l'approvazione della Camera di commercio i regolamenti che stimerà acconci ad assicurare il pieno e rigoroso adempimento dei provvedimenti che li riguardano. »

Questa difficoltà non ha creduto l'ufficio di dover accettare; per conseguenza l'articolo è concepito con questo solo divario.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze.

Il Ministero aderisce alle modificazioni proposte.

PRESIDENTE. Ciò inteso, metto ai voti l'articolo.

Chi approva, si levi.

(È approvato.)

« Art. 29. Sarà ancora ufficio del sindacato il vegliare acciò i libri dei mediatori defunti, o dimissionari, o destituiti siano il più prontamente possibile messi in deposito presso la segreteria del tribunale di commercio, o di quello che ne fa le veci, nel cui distretto si esercitava la mediazione. »

(È approvato.)

« Art. 30. In mancanza del sindacato apparterrà al Municipio di vegliare acciò niuno dei mediatori esercenti nel comune esca dalle sue attribuzioni, e di denunciare alla Camera di commercio le contravvenzioni alle leggi e regolamenti sulla mediazione di cui si rendessero colpevoli.

« Spetterà pure ai Municipi medesimi, in mancanza del sindacato, l'ufficio a questo attribuito nell'articolo precedente. »

(È approvato.)

« CAPO VI. Disposizioni generali e transitorie. — Art. 31. I mediatori sono dalla legge considerati quai negozianti, e come tali vanno soggetti al pari degli altri commercianti

all'arresto personale ed alla giurisdizione dei tribunali di commercio. »

(È approvato.)

« Art. 32. Gli agenti di cambio accreditati presso l'Amministrazione del debito pubblico per l'eseguimento delle operazioni che loro sono specialmente affidate, continueranno ad essere nominati dal Re fra quelli iscritti sul ruolo.

« È fatta facoltà al Governo di determinarne per decreto reale il numero; stabilire quella speciale mallevoria che stimi di loro imporre, nonchè le condizioni d'esercizio e le particolari discipline cui debbano andar soggetti. »

(È approvato.)

« Art. 33. I mediatori attualmente provvisti di regolare nomina, salvo il caso di volontaria dimissione, saranno iscritti d'ufficio nel ruolo.

« Essi dovranno nel resto uniformarsi alle disposizioni della presente legge. »

(È approvato.)

In quest'articolo, che equivale all'articolo 34 del progetto ministeriale, vi è la sede opportuna per l'emendamento Balbi-Piovera.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze.

Se l'onorevole senatore De Fornari, il quale aveva qualche proposta a fare in ordine alla discussione transitoria, volesse farla, l'ufficio centrale sarebbe più illuminato. . .

DE FORNARI. Avevo in animo di fare le stesse osservazioni che l'onorevole ministro ha messe in campo, dimodochè mi riferisco interamente a quelle proposizioni che stimerà opportune l'ufficio centrale in seguito alla proposizione ministeriale. Io aveva solamente in mente di porre in considerazione al Senato che esisteva grande copia di persone le quali vivono di questa professione senza nessun vincolo. Il signor ministro mi ha prevenuto nel fare quest'osservazione stessa e nel richiamare l'attenzione dell'ufficio centrale in favore di questa classe così numerosa che è stata tollerata così lungamente; e che non devesi in un tratto gettare nella miseria a causa di vincoli ed oneri, per essi incomportabili, cui verrebbero assoggettati.

Dal momento che il signor ministro ha proposto così opportunamente questa considerazione, io mi affido intieramente a ciò che l'ufficio centrale maturerà nella sua saviezza in proposito.

PRESIDENTE. Io metto ai voti il rimando a farsi all'ufficio centrale dell'emendamento proposto dal senatore Balbi-Piovera e di tutte quelle altre osservazioni che si sono presentate nel corso della discussione come di natura transitoria, ed intanto si sospende il voto sull'articolo 34.

ALPIERI. È naturale che l'ufficio centrale sia d'accordo nel fare quanto il Senato desidera che sia fatto, ma sarebbe pure conveniente che egli ben conoscesse quali sono le proposte che gli si rimandano.

Due le conosciamo: l'una è quella del ministro delle finanze, il quale crede che vi sia luogo nell'articolo 34 a stabilire qualche larghezza e tolleranza verso i sensali, che hanno esercito finora, rispetto all'esame; l'altra è la proposta dell'onorevole senatore Balbi-Piovera, il quale vorrebbe che fosse moderata la cauzione per gli attuali esercenti abusivamente.

Se si tratta solamente di questi due punti, l'ufficio centrale è disposto a farne un esame; ma il modo di dire del senatore De Fornari parrebbe andare più in là, e l'ufficio centrale non s'incaricherebbe con piacere di cercare il mezzo di prolungare gl'inconvenienti di uno stato di cose abusivo.

Se tale è la sua missione, non è per lui troppo gradevole.

DE FORNARI. Sarà nella stessa condizione in cui lo ha messo il signor ministro, il quale non ha proposto alcuna determinazione.

Io però mi rimetto a quelle proposizioni che l'ufficio centrale stimerà applicabili in seguito alle avvertenze fatte dall'onorevole signor ministro.

È verissimo che in questo momento, e da lungo tempo, sono in istato di violazione i regolamenti posti con legge in vigore. Il Codice di commercio ha già pronunziato un divieto che assoggetta questo esercizio abusivo a penalità, e lo riguarda come un'azione colpevole.

Tutto si riduce a vedere se non vi sia luogo a rimediare a questa continuazione di stato di cose che è bensì anormale, che costituisce costoro colpevoli e punibili, ma, invero, non per la natura, per la immoralità dell'azione, ma soltanto per l'introduzione di un'istituzione che il Governo e la legislatura hanno reputato vantaggiosa al commercio ed alla prosperità generale.

Cosicchè ben sembra che, almeno transitoriamente, debbano essere eccitate le sollecitudini del Governo e del legislatore a favore di una classe molto numerosa, specialmente nella città di Genova mia; la quale, del resto, credo, assai qui pure e generalmente abbondi in tutti i paesi, e sia tollerata del pari; e posso aggiungere per esperienza propria che essendo lo stato, come è noto, lungamente in Francia incaricato di importanti interessi di questo Stato, mi sono trovato nel caso di veder trattati, ed avere io pure a trattare una grandissima parte degli affari di banca segnatamente, e con vantaggio, anzi, e facilitazioni valutabili per mezzo dei così detti *marrons*, apertamente tollerati, i quali pel gran numero e la condizione loro non potevano a meno di esserlo anzichè proseguiti come violatori e colpevoli.

Io sottopongo queste circostanze di fatto e queste considerazioni di equità e di necessità all'ufficio centrale perchè vegga se il soggetto sia o no degno di meditazione, ed il mio voto sarà in conseguenza di quanto esso proporrà per rimediare ad uno stato di cose invero anormale, ma cui neppure questa legge, io lo temo, non potrebbe ovviare, come non lo hanno potuto il Codice stesso di commercio e le leggi anteriori.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Affinchè l'attenzione del Ministero non possa venir male interpretata, io dichiaro che non ho mai avuto in mente di prolungare lo stato attuale di cose: solamente ho creduto che fosse opportuno di avvertire ai mezzi di transizione da uno all'altro sistema, di vedere di facilitare i mezzi agli attuali mediatori non provvisti di regolare nomina, ma tollerati, di entrare nello stato normale.

Sicuramente se, ad entrare nello stato normale, la difficoltà che possono quelli incontrare nel passaggio dalla libertà assoluta, o per dir meglio della tolleranza e larghezza di cui godono nello stato normale, consiste nel concorrere e nell'obbligo della cauzione ed in quello dell'esame, ed in quelle altre condizioni che si vogliono, io credo che non possa cadere in mente a nessuno di volerne esonerare gli attuali esercenti abusivi. Certo è pure che chi ha perduto i diritti civili, chi si trova nella condizione dell'articolo 86, chi ha subito una condanna non deve essere ammesso ad esercitare, quantunque già fosse tollerato. Egli perciò non può prendersi in considerazione se non che l'obbligo della cauzione sollevato dal senatore Balbi-Piovera e quello dell'esame, che senza sollevarlo in modo assoluto fu sottoposto alla considerazione del Senato e dell'ufficio centrale; quindi l'eccitamento del Ministero si restringe a questi soli due punti.

DE FORNARI. Era, signori colleghi, ed è necessario che io m'inoltrassi, sebben può parere soverchiamente, a spiegare il pensiero mio comunque improvviso, perchè non preparato e intervenuto alla discussione già inoltrata di questa legge, e, brevemente, non posso a men di aggiungere il mio pensiero essere che lo stesso Codice di commercio nelle relative sue disposizioni già abbastanza assoluto, abbisogna di essere modificato in questa occasione in quanto all'applicazione di penalità.

Considerate, o signori; che le intervenzioni di persone non qualificate legalmente agenti di cambio e sensali possono consistere in atti che per nulla rivestano l'importanza a quelli attribuita e sottoposta a questa disposizione che andiam discutendo; si tratta di portare la parola da uno che ha una merce a quello che la desidera; queste parole, per avventura, possono essere parole di pura conversazione, possono essere parole seguite anco da ulteriore intervenzione, possono esser anche improntate da speranza di remunerazione.

Chi potrebbe nelle prime supposizioni riguardare quella intervenzione imputabile, punibile? potrebbe tutto al più prendersi pretesto dalla speranza o dal fatto della remunerazione. Ma come non riguardare giustificata una intervenzione legittimata colla volontà delle due parti interessate, le quali ben potrebbero essere, anco in tal caso, come procedenti a trattare i loro affari *personalmente* nei privati modi di loro scelta?

Queste osservazioni, questi cenni che probabilmente avevano eccitato le sollecitudini dell'onorevolissimo signor ministro, e che troppo confusamente e incompletamente mi sono associato a sviluppare, mi sembravano non indegne dell'attenzione dell'ufficio centrale, dalla cui sapienza emanava una soddisfacente soluzione.

BALBI-PIOVERA. Domando la parola solo per dire che io mi rimetto del tutto a quanto ha detto il ministro.

ALPIERI. Mi pare che vi sarebbe ancora un punto utile a chiarire per conoscere quale sia il mandato vero dell'ufficio centrale. Esso dunque sta nei termini fissati e dal Ministero ed attualmente dal signor senatore Balbi-Piovera, che pure si associa alle parole dette dal ministro, non parendomi che il mandato dell'ufficio centrale possa estendersi a ricercare quale cautela, quale protezione si dovrebbe dare a quelli che si intromettessero senza essere sensali, la cosa essendo stata già nella legge, e prima nel Codice di commercio stabilita.

Ma vi è poi un punto che, come diceva, mi pare doversi stabilire in modo più esplicito: se intendesi, cioè, che questa disposizione transitoria si applichi a Genova, ovvero a tutto lo Stato. Se noi abilitiamo adesso coloro che finora sono stati *ex-lege*, io non so veramente che beneficio faremo al commercio. . . (*Movimento su vari banchi*)

Ma perdonino: anche in Torino vi sono ancora al di d'oggi dei *courtiers* che operano senza un titolo legale, e poi quali sino ad un certo punto vi era tolleranza, e direi quasi tolleranza legittima, perchè al disotto d'una certa misura, certe vendite non si operavano da veri sensali, ma vi era tolleranza anche perchè relativamente a certi *marrons* non esistevano speciali sensali. Dunque si vorrebbe adesso con un articolo fare abile chiunque è stato finora dichiarato inabile; mi pare che si andrebbe molto lontano; e dico che non si renderebbe un gran servizio al commercio dello Stato aggiungendo tale disposizione al progetto di legge.

DI POLLONE. Domando la parola per proporre al Senato di dare un mandato di fiducia all'ufficio centrale, invitando

solo l'ufficio centrale a farsi presentare i numerosi documenti che uno de' suoi egregi membri che siede in questo momento sul banco di esso radunò nel 1845 e nel 1846. Di qual nocumento fosse pel commercio genovese l'immensa quantità di sensali che vi esistevano lo diceva l'avvocato fiscale generale in un parere che dava, cioè che faceva il sensale chi vuole, come vuole, quando vuole a gran danno del commercio stesso. Quando l'ufficio avrà questi documenti sott'occhio non credo che vorrà proporre in modo assoluto di legalizzare ciò che fin d'ora è stato illegalmente esercitato da questi sensali.

DE FORNARI. Domando la parola per aderire a quanto propone il preopinante amico e collega; ma questo non esclude che si debba soccorrere a quegli individui i quali per una semplice intervensione che non veste il carattere di una intervensione illegale se non per il divieto espresso così generalmente illimitato nel Codice di commercio, di soccorrere loro, dico, affinchè non possano essere, sulla denuncia di interessati, resi soggetti a penalità.

PRESIDENTE. Prima che parlassero il senatore Alfieri e il senatore Di Pollone era già mio intendimento di chiudere la discussione invitando il Senato a voler accettare il rimando di quest'articolo alla studio dell'ufficio centrale e riferirsene interamente al senno del medesimo, giacchè esso avendo udito gli emendamenti del senatore Balbi-Piovera e ciò che il ministro intende si stabilisca per disposizione transitoria, avrà maggior campo a riconoscere quale misura debba dare al suo studio.

In questo momento il discutere un articolo del Codice di commercio ed altre misure mi pare fuori proposito; quando vedremo la relazione dell'ufficio centrale, chi non sarà contento della medesima, chi vorrà aggiungere nuovi articoli avrà campo a farlo; intanto io metto ai voti il rimando dell'articolo 34 alla Commissione.

Chi approva sia rimandato all'ufficio centrale l'articolo 34, sorga.

(È approvato.)

Non resta più che a votare gli articoli 34 e 35, e con ciò chiuderemo la disamina della legge.

DI POLLONE. Pregho il Senato di voler rimandare a domani la discussione, perchè intenderei fare istanza al ministro di finanze di voler dare una spiegazione al Senato. Sarò anche nel caso di dover leggere alcuni paragrafi del giornale ufficiale, cosa che sarebbe per protrarre la discussione dell'articolo.

PRESIDENTE. Allora io invito il Senato a volersi congregare domani negli uffizi al tocco per l'esame delle modificazioni da apportarsi alla legge sull'avanzamento dell'esercito e di quella relativa alle cauzioni da prestarsi nell'interesse dello Stato, che sono le due leggi ieri presentate dal Ministero; quindi alle due in seduta pubblica per la continuazione dell'attuale discussione.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

TORNATA DEL 21 GENNAIO 1854

— 5 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Seguito della discussione sul progetto di legge concernente gli agenti di cambio e sensali — Relazione dell'ufficio centrale sugli articoli 6 e 34 rinviati al suo esame — Adozione dell'articolo 6 — Relazione del senatore Alfieri, membro dell'ufficio centrale, sull'aggiunta all'articolo 12 proposta dal senatore Conelli — Nuova proposta del senatore Balbi-Piovera combattuta dal ministro delle finanze — Approvazione dell'aggiunta all'articolo 12 modificata dallo stesso proponente — Adozione dell'articolo 34 — Emendamento all'articolo 35 del senatore De Fornari oppugnato dal senatore Alfieri — Approvazione degli articoli 35 e 36 — Osservazioni sull'articolo 37 del senatore Di Pollone — Spiegazioni del ministro delle finanze — Emendamento del senatore De Fornari all'articolo 38 — Approvazione di quest'articolo e del progetto di legge — Presentazione di un progetto di legge per modificazioni sul dazio dei cereali.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane colla lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE GLI AGENTI DI CAMBIO ED I SENSALI.

PRESIDENTE. Si continua la discussione sul progetto di legge riguardante gli agenti di cambio ed i sensali.

La parola è al relatore dell'ufficio centrale.

DE MARGHERITA, relatore. L'ufficio centrale fu sollecito a riunirsi, onde dar pronto compimento all'incarico del quale piacque al Senato di onorarlo nella tornata di ieri. Quest'incarico riflette essenzialmente: primo, il 3° alinea dell'articolo 6, il quale si vorrebbe che fosse riformato nel senso che non appartenga alle Camere di commercio di prefiggere un termine entro il quale possano opporsi coloro che credono di averne diritto, allo svincolamento o alla riduzione delle cedole che servono di cauzione pei mediatori, ma che questo termine sia fissato dalla legge medesima.

La seconda parte dell'incarico rifletterebe il punto delle disposizioni transitorie che possano parere giuste e convenienti di adottare, per riguardo ai sensali da alcun tempo esercenti nella città di Genova, quantunque non provvisti di nomina regolare.

Ecco, o signori, il risultato delle deliberazioni a cui è venuto l'ufficio centrale :

Il 3° alinea dell'articolo 6 si proporrebbe di concepirlo nel modo che segue :

« Chiunque creda di poter fare opposizione a tali domande dovrà presentarle alla segreteria della Camera di commercio entro il termine di tre mesi dalla data della pubblicazione. »

Rispetto ai sensali di Genova l'ufficio centrale proporrebbe al Senato due articoli coi numeri 35 e 36 da aggiungersi alla legge dopo l'articolo 34 dove già si contengono disposizioni transitorie, ma riflettenti quei sensali i quali sono provvisti di una nomina regolare.

L'articolo 35 sarebbe così concepito :

« I sensali non provvisti di regolare nomina, esercenti da cinque anni almeno nel distretto della Camera di commercio di Genova, in grazia della eccezionale tolleranza ivi invalsa, uno dei rami di mediazione specificati nell'articolo 79 del Codice di commercio, e che avessero durante un tale esercizio fatta prova di sufficiente perizia e di moralità, potranno per deliberazione della Camera suddetta venire iscritti a ruolo, per l'istesso genere di mediazione, senza che abbiano a subire l'esame di cui nel paragrafo f dell'articolo 5 della presente legge, e ciò sempre quando riempiano d'altronde le condizioni descritte nei paragrafi precedenti dell'istesso articolo.

« Art. 36. I sensali contemplati nell'articolo precedente avranno inoltre il termine di un anno dalla data della loro iscrizione a ruolo per la presentazione della cauzione determinata pel genere di mediazione cui sono dedicati, in conformità del paragrafo 9 dell'articolo 5 della presente legge. »

PRESIDENTE. Per procedere ordinatamente nella discussione degli articoli che sono rimasti in sospenso, io dovrei cominciare a sottoporre all'esame del Senato l'articolo 6. Siccome prevedo che i signori senatori De Fornari e Balbi-Piovera vorranno parlare sugli articoli ora letti dal relatore dell'ufficio centrale, prego perciò li medesimi senatori a sospendere di chiedere la parola fino a che siasi esaminato e votato l'articolo 6.

Di questo articolo è rimasto in sospenso l'ultimo alinea, al quale l'ufficio centrale sostituirebbe la seguente modificazione (*Vedi sopra*).

Se la Camera vuole sentire nuovamente il testo del rimanente dell'articolo, già letto ieri, lo leggerò di nuovo :

« Art. 6. La sovra prescritta cauzione sarà prestata in cedole del debito pubblico.

« Spetterà alla Camera di commercio il decretarne l'approvazione.

« Le domande di riduzione o svincolamento della cauzione dovranno essere preventivamente pubblicate nel comune di residenza del mediatore durante l'esercizio del suo ufficio. »

Si surroga dall'ufficio centrale al terzo alinea il seguente paragrafo (*Vedi sopra*).

Se non vi ha osservazione, metto ai voti l'articolo intiero. Chi lo approva, voglia levarsi.

*(È approvato.)

Passo ora all'articolo 34, di cui darò lettura :

« Art. 34. I mediatori attualmente provvisti di regolare

nomina, salvo il caso di volontaria dimissione, saranno inscritti d'ufficio nel ruolo.

« Essi dovranno nel resto uniformarsi alle disposizioni della presente legge. »

Il senatore Pollone aveva annunziato che proporrebbe delle osservazioni su quest'articolo.

DI POLLONE. Domando perdono, è sull'articolo successivo, vale a dire il 35° del progetto ministeriale.

DI MONTEZEMOLO. Io credo che fu proposta all'ufficio centrale un'aggiunta anche all'articolo 12, e parmi che esso non siasi opposto alla medesima.

ALFIERI. L'ufficio centrale ha preso a considerare come l'aggiunta proposta ieri dall'onorevole senatore Conelli meritasse un nuovo esame per parte del Senato; e siccome esso ora non potrebbe più entrare in discussione sovra la medesima, perchè in seguito al voto dato sull'articolo non si potrebbe ritornarvi sopra, tuttavia l'ufficio centrale, valendosi dell'articolo del regolamento nostro col quale è detto che si possono anche, dopo votati gli articoli, proporre aggiunte, le quali non impingano nelle deliberazioni già prese, richiamerebbe l'attenzione del Senato su quest'argomento, proponendo un alinea concepito ne' seguenti termini :

« Tuttavia è fatta facoltà ai Municipi di prescrivere ai sensali di granaglie di comprendere nelle dichiarazioni a farsi le negoziazioni di un valore inferiore a lire 1000, ma superiore alle lire 500. »

In una memoria presentata dal Municipio di Novara, comunicata dal Ministero, venne già proposta questa modificazione. In essa si fondava quel Municipio sul fatto che la serie delle contrattazioni che hanno generalmente luogo sul mercato di Novara in materia di granaglie, raramente ascendono ad una somma che eguagli le 1000 lire.

L'ufficio centrale ricevendo questa comunicazione aveva esaminato la convenienza di acconciare in questo senso la prima sua compilazione; ma due riflessi ne l'avevano trattenuto: uno era quello che estendendo generalmente alle merci questa disposizione limitativa della somma, ne verrebbe una maggior facilità di produrre mercuriali fittizie, giacchè è molto più facile moltiplicare i contratti minimi che non di far comparire contrattazioni per somme più considerevoli, e che quindi queste finzioni avrebbero potuto avere sui mercati un effetto nocivo. In secondo luogo esso considerava che tali contrattazioni che seguono per minori somme, il più delle volte non si fanno per mezzo di sensali, ma bensì direttamente; tuttavia essendo nuovamente attestata da persone autorevoli, e che ben conoscono le costumanze, i fatti dei diversi centri secondari di commercio, la convenienza di fare simile modificazione, l'ufficio centrale, assecondando la proposta che faceva ieri l'onorevole senatore Conelli, proporrebbe che in seguito all'articolo il quale fu approvato dal Senato, si venisse ad aggiungere la disposizione eccezionale per le contrattazioni relative alle granaglie, di cui ho già dato lettura.

BALBI-PIOVERA. Non è per fare opposizione: vorrei solo che alle parole *sensali di granaglie* si aggiungesse anche *e dei bozzoli*, perchè sui mercati secondari del Piemonte i bozzoli sono un genere di ricchissimo prodotto, e di numerosi contratti, epperò interessa molto che tutti abbiano la mercuriale dei diversi prezzi: pare almeno che questo genere di maggior ricchezza del Piemonte meriti qualche riguardo.

CAVOUO, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. La proposta dell'onorevole senatore Balbi-Piovera non avrebbe forse inconveniente in sè; ma la credo inutile, giacchè, a mia conoscenza, non esistono sensali di bozzoli su

nessun mercato del Piemonte, nè credo vi siano sensali di bozzoli. Vi sono bensì commessi che comprano; ma per conto di uno e qualche volta di due committenti. Veri sensali di bozzoli non ne conosco, almeno sui mercati del Piemonte.

Di fatti non ve ne potrebbero essere, poichè è questo un ramo di commercio che non dura fuorchè pochi giorni: epperò, ripeto, non vedrei la necessità d'introdurre tale modificazione nella legge.

ALFIERI. Aggiungo a quanto ha detto opportunamente il signor ministro una considerazione, ed è che queste contrattazioni minute, alle quali si vuole avere riguardo nell'articolo ora proposto, si passano sui mercati principali di gragnaglie, invece che l'onorevole signor Balbi-Piovera vorrebbe estendere il beneficio a quei sensali che operano sui mercati inferiori dei bozzoli; ed oia non so se sia conveniente di moltiplicare queste mercuriali, questi mercati.

Non vi sono, mi pare, fuorchè i centri più importanti che danno norme per queste contrattazioni, alle quali norme poi si riferiscono tutti coloro che contrattano per una somma un poco considerevole.

BALBI-PIOVERA. Risponderò al signor ministro, il quale dice di non conoscere sensali di bozzoli, che io non saprei con qual nome chiamare si possano quegli individui che sul mercato di Alessandria sono incaricati di procurarne la vendita e di pesare la merce quando è venduta, e consegnare giornalmente tale vendita al Municipio.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Questi individui pesano e constatano i prezzi dei bozzoli, ma non fanno il contratto, e così sono puramente pubblici pesatori delegati dal Municipio, ma non veri sensali, perchè non sono intermediari tra il venditore ed il compratore. L'opera loro non incomincia che allorchè il contratto è fatto e che si tratta di constatare il mercato facendo pesare i bozzoli e notare il prezzo cui sono stati venduti. Come ben si vede non sono sensali.

BALBI-PIOVERA. Egli quindi dell'opera di mediatore non hanno che la mercede, perchè percepiscono quel tanto che è fissato sotto il nome di senseria.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Non percevano mercede che come pesatori.

BALBI-PIOVERA. Dopo queste spiegazioni non insisterò più oltre nella mia osservazione.

PRESIDENTE. Presumendo che il Senato non frapponga difficoltà a sospendere la votazione dell'articolo 34, e ritornare all'articolo 12, al quale si propone un'aggiunta provocata ieri dalle osservazioni del senatore Conelli ed accettata dall'ufficio centrale in diversa forma, io non ho che a sottoporre alla votazione del Senato quest'aggiunta così concepita (*Vedi sopra*).

CONNELLI. Dopo la mia proposizione di ieri, fatte maggiori considerazioni sul movimento del mercato di Novara, proporrei che invece di lire 500 si riducesse a lire 400 la somma dei contratti che i sensali debbono consegnare.

PRESIDENTE. Si tratta di ridurre la cifra da lire 500 a lire 400.

ALFIERI. L'ufficio centrale non fa difficoltà; egli sta alle informazioni che gli sono date, poichè trattasi di fatti speciali.

CONNELLI. Ove credasi opportuno di rendere ragione delle considerazioni che consigliano quest'aggiunta, soggiungerò che il prezzo dell'avena, per esempio, nei tempi normali è di 7 o 8 lire l'ettolitro al più, per cui 50 ettolitri di avena, se la consegna si dovesse fare per contratti sulle lire 500, sfuggirebbero alla consegna.

PRESIDENTE. Trattasi dunque di aggiungere una modificazione che ridurrebbe a lire 400 le 500 di cui è tenuto conto nell'aggiunta dell'ufficio centrale.

Se non vi ha altra osservazione, io metto ai voti questa aggiunta.

(Il Senato adotta.)

Riprendo l'articolo 34.

DE FORNARI. (*Interrompendo*) Domando la parola.

L'articolo di cui si tratta

PRESIDENTE. Scusi, non è quello ancora al quale si riferiscono le osservazioni che intende fare: quello è l'articolo 37, perchè la serie dei numeri venne cambiata: lo leggerò dopo, ed ella potrà allora fare le sue osservazioni.

Metto ai voti l'articolo 34.

Chi lo approvi si levi.

(Il Senato adotta.)

Articolo 35 come fu proposto dall'ufficio centrale. (*Vedi sopra*)

Per apprezzare intieramente la portata di quest'articolo, benchè sia separata e debba essere distinta la votazione, io debbo anche dare nuova lettura dell'articolo 36, il quale compie il pensiero dell'ufficio centrale. (*Vedi sopra*)

È aperta la discussione sull'articolo 35.

BALBI-PIOVERA. Io non ho nessuna difficoltà di adottare quest'articolo; dirò anzi che l'ufficio centrale è andato al di là di quello che io avrei proposto col mio emendamento. Io non difendevo in nessuna maniera, nè intendeva di patrocinare la causa di coloro i quali esercitano irregolarmente la professione di mediatore; ma dal momento che l'ufficio centrale lo ha ammesso, io non posso che applaudire a questa misura. Il mio scopo non era quello di difendere e proteggere gli'imbroglioni, ma di salvare puramente l'esistenza e la professione a numerosi individui che meritano sotto tutti i rapporti di essere protetti.

Per conseguenza, mi associo del tutto al fatto dell'ufficio centrale.

DE FORNARI. La prima osservazione che io avrei a fare è contro la limitazione che l'ufficio centrale ha creduto di introdurre ai sensali nella circoscrizione di Genova. Io parlo di tutti in generale: dappertutto ve ne sono, ed anche in Torino, e gli stessi motivi, che sono applicabili per gli individui genovesi, lo sono pure per gli altri. In tutti i paesi, in Francia in ispecie, ove fui, come è noto, a portata di saperlo, esistono dei *courtiers marrons* in gran numero. Pertanto mi opporrò alla limitazione della circoscrizione di Genova, perchè questo non è stato il mio intendimento, e se su questo primo argomento l'ufficio centrale intende opporsi alle mie modificazioni . . .

ALFIERI. È facile dare spiegazioni del concetto dell'ufficio centrale in questa parte. Se l'ufficio stesso ha proposto di limitare ai sensali esercenti senza titolo legittimo nel distretto della Camera di commercio di Genova il beneficio dell'articolo medesimo, egli è perchè il Governo non ha mai creduto di far eseguire la legge nel distretto della Camera di commercio di Genova, in cui, per così dire, non è mai stata di fatto in vigore mentre altrove lo era. Così, se si può dire che i sensali, che esercitarono finora senza titolo legittimo nel distretto di Genova, non violarono la legge in un certo senso, non si potrebbe egualmente dire che non la violassero coloro che esercivano nel distretto di altre Camere, perchè la legge era attuata.

Questa differenza è essenzialissima, e come ho già sovra annunciato, non poteva essere disposto l'ufficio centrale a favorire per nessun modo i violatori flagranti di una legge.

L'istesso sentimento porta egualmente l'ufficio centrale, malgrado il vivissimo desiderio che avrebbe di compiacere l'onorevole senatore De Fornari.

DE FORNARI. Io non conosco nessuna disposizione che abbia fatto eccezione a Genova, e non so come spiegarmi questo privilegio, che si vuol attribuire a quella città, e che potrebbe dar gelosia e produrre degli inconvenienti altrove.

D'altra parte so che in Torino anche (ed io ebbi ad avvedermene in molte circostanze) vi sono degli individui che abitualmente esercitano questa professione apertamente, vanno nei locali di convegno in cui si trattano questa specie d'affari. . .

ALFIERI. Ma non vanno alla borsa.

DE FORNARI. . . e so di più che sono pure stati fatti reclami alla Camera di commercio.

DI POLLONE. Domando la parola solo per dire che i reclami pervenuti alla Camera di commercio sono stati immediatamente trasmessi all'avvocato fiscale, il quale istruisce criminalmente contro questi trasgressori della legge.

DE FORNARI. Io ammetto questo, ma il fatto sta pure che non vi ha nessuna disposizione la quale faccia. . . .

PRESIDENTE. Altro non resta che mettere ai voti l'articolo 35. . . .

DE FORNARI. (*Interrompendo*) Io non ho fatto che una prima obiezione a quest'articolo: due sono quelle che mi proponeva. . . .

PRESIDENTE. Io credeva che fosse unica, e perciò le accordo la parola.

DE FORNARI. L'altra obiezione che avrei a fare è che nella seconda parte della proposta dell'ufficio centrale si sottopongono questi individui a una parte almeno di quelle formalità costose, onerose, di cui sono inabili, ed è lo stesso che negare quell'ammissione a persone, del resto oneste, e ben capaci a fare utilmente quel che facevano per l'addietro. Si vuole che subiscano più che un esame, un processo, dirò così, sulla loro condotta passata, e che tutti passino sotto questa trafila.

Io invece invoco che siano considerati innocenti nell'intervenzione in tutte queste contrattazioni, e mi fido sulle ragioni che non vorrei ripetere, e che diffusamente ho espresse ieri.

In generale io credo che la stessa disposizione del Codice di commercio bisogna sia riformata, essendo troppo rigorosa, perchè si può applicare alla più innocente intervensione di persone intermediarie. Suppongasi che quelli che hanno dei contratti da fare non possano essi stessi personalmente portare parola dall'uno all'altro, forse perchè impotenti a muoversi, o non abbiano alcuna relazione con quelle persone; in tal caso hanno bisogno di persone intermediarie, ed è naturale che si affidino ad esse o perchè sono di comune confidenza, o almeno di confidenza di colui che vuol fare la vendita o l'acquisto.

Per conseguenza, io dico: bisogna provvedere a che non siano denunciati, condannati, mentre non hanno fatto alcun atto per sé stesso immorale o colpevole. Se quest'azione si può esercitare in un modo il quale si identifichi col caso di quelli che vogliono trattare i loro affari personalmente, io dico che bisogna aprire la strada a che siano coonestati, poichè altrimenti potrebbero essere imputati ed essere puniti. Per tale effetto io aveva immaginata un'addizione all'articolo in cui si dice che sono abrogate le leggi anteriori: io voleva in esso esprimere con un nuovo alinea, che i magistrati che saranno competenti a giudicare, avranno a farsi carico, prima di pronunciare delle penalità, di quelle cir-

stanze che identificano il caso di trattative personali, poichè quelli che hanno degli affari da trattare non possono sempre, come dissi, trattarli personalmente.

Persone intermediarie ve ne sono di tutte qualità; ma non vi sono le agenzie che pubblicano le domande che loro sono fatte di merci, o altre cose; che attirano a sé le persone che possono concorrere?

Bisognerebbe occuparsi di tali individui e sapere sino a qual grado potessero essere imputati compresi nella disposizione della legge. Ma soprattutto insisto in ciò, che personalmente non possono concludersi contrattazioni ed hanno bisogno di intermediari, i quali talvolta fanno questo senza nessun guadagno.

Per queste ragioni, io dico che la seconda parte della proposizione dell'ufficio centrale non sembra ammissibile, perchè distruttiva delle intenzioni che si vollero manifestare a pro di questa numerosa classe di operose persone. . . le quali, non vorrei dirlo, ma è da temere e da evitarsi che in tal guisa compromesse e ridotte a disperante miseria potrebbero accrescere il numero dei pur troppo avversi e insidiatori alle nuove nostre liberali istituzioni, al Governo, al paese.

ALFIERI. Le parole dette dall'onorevole nostro collega senatore De Fornari avranno dato alla Camera una chiarissima idea del suo intendimento: io lascio il Senato giudice della convenienza di tradurre questo intendimento in articolo di legge. Su di un punto soltanto io intendo chiamare l'attenzione del Senato intorno alla questione sollevata, ed è questo: che nè il progetto presentato dal Ministero, nè quello che si è proposto modificato dall'ufficio centrale, tendono per niente a cambiare lo stato della legislazione quale si trova nei termini del codice di commercio: il progetto di legge attuale non aggiunge pur nulla alle esclusioni, ai divieti, per dir meglio, che sono pronunziati dal codice di commercio. Quindi non sarebbe all'attuale progetto che converrebbe aggiungere la disposizione proposta dall'onorevole proponente (qualora il Senato credesse una simile disposizione conveniente), ma bensì al disposto dell'articolo del Codice di commercio, che fa questo divieto; e l'ufficio centrale non crederebbe assolutamente che fosse opportuno di derogare al Codice di commercio con una legge che riflette unicamente le condizioni dell'esercizio della professione di mediatore.

DE FORNARI. Siamo qui appunto per fare delle riforme alle leggi preesistenti.

DI POLLONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Di Pollone.

DI POLLONE. Per verità mi rincresce di trovarmi in contraddizione con chi amo non solamente a proclamare collega ed amico, ma che potrei con giusta ragione chiamare maestro. Tuttavia in questa circostanza non posso a meno di porre sott'occhio al Senato, che una tale questione fu già lungamente dibattuta da molte e molte Commissioni, le quali ebbero appunto ad occuparsi della questione dei mediatori.

Domanderò al Senato la permissione di leggere quale era l'opinione della Commissione creata in Genova stessa per proporre le modificazioni che potesse convenire d'introdurre nella legge che ora ci occupa.

Così diceva: « illegale, disordinatissimo, pernicioso lo stato in cui si trova la classe degli agenti intermediarii del commercio. Essa vedeva di quanta utilità sarebbe per i medesimi e pel commercio intiero una legge la quale stabilisse norme sicure, efficaci, invariabili, anche severe. Notava che in fatti, quando il corpo dei mediatori sarebbe costituito in modo regolare ed onorevole, e quando sarebbe composto

soltanto di persone degne per probità e capacità di tutta la confidenza, potrebbero i commercianti riposare tranquilli sulle loro operazioni: la qual fiducia si estenderebbe eziandio al commercio esterno; e tutto ciò con grande pro de' mediatori stessi, perchè posti, tanto più per l'avvenire, in condizione onorata, godranno di quella considerazione che ora, colpa di tanti intrusi ed indegni, manca a taluni, e ritraranno dalla loro professione de' vantaggi i quali procacciando loro col tempo un'agiata posizione, allontanerà da essi non che l'occasione, il sospetto di non esattamente soddisfare ai delicati ed importanti doveri del loro ministero.

Ieri sera citavo l'opinione di un magistrato, il quale diceva che « a Genova faceva il mediatore *chi vuole, come vuole e di ciò che vuole*, e soggiungeva essere gli esercenti le senserie i più probi, e noti in numero di 190 circa, ed esistervi altra categoria di persone eccedenti d'oltre il doppio la prima: le quali eserciscono pure la senseria con poca probità e perizia, e per lo più si componeva di negozianti rovinati o quasi falliti, i quali erano più di disdoro che non di aiuto alle mediazioni, siccome dantisi a fare la mediazione per non potere o non sapere far altro. »

Io credo quindi che con queste opinioni, una delle quali parte dalla Commissione nominata in Genova, viensi a provare la necessità di eliminare persone che non erano degne di esercitare quelle funzioni, rendendo così un vero servizio a Genova. E non vale il dire che queste persone non troveranno altrimenti ad occuparsi, poichè se questi sensali abusivi hanno volontà di guadagnarsi onestamente il viver loro, potranno facilmente trovar lavoro in una città come Genova.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 35 dell'ufficio centrale.

(È adottato unitamente all'articolo 36, proposto dall'ufficio centrale.)

« Art. 37. I compensi in addietro pattuiti dai mediatori dimissionari in conformità del regolamento della Camera di commercio di Torino, in data del 3 giugno 1836, o di altra Camera di commercio, saranno a carico del Governo dal giorno dell'attivazione di questa legge.

Accordo la parola al senatore Di Pollone, che l'ha chiesta su quest'articolo.

DI POLLONE. Sul terminare della seduta di ieri sera, io mi sono riservato di domandare alla cortesia del signor ministro delle finanze una qualche spiegazione, mentre mi pare che se quest'articolo è un atto di giustizia, ponendo esso tutti i mediatori nella stessa condizione (perchè se alcuno di essi dovesse sopportare il carico d'una pensione, sarebbe in diversa condizione degli altri, quindi esonerandolo, il Ministero ha fatto atto di giustizia), nasce però se mai non mi appongo, da quest'articolo una quistione di principio ed un'altra di attualità.

La quistione di principio mi pare possa facilmente dimostrarsi, perchè non so come trattandosi per le sole pensioni concesse per l'addietro, non vengano lesi quei sensali che attualmente avrebbero compiti i 25 anni di esercizio nelle loro funzioni.

Suppongasì che uno di tali sensali, quando la legge fosse votata nel senso stabilito da quest'articolo, perdesse il diritto di conseguire la pensione: se questi avesse pagato la pensione al suo predecessore, allora avrebbe fatto un sacrificio maggiore, perchè alcuni tra i sensali hanno acquistato la loro carica, e sperano di vedersi ricompensati nella loro vecchia età colla tenue pensione di lire mille che loro verrebbe tolta da questa legge, la quale così avrebbe un effetto

retroattivo; ed è in ciò che mi parve racchiudersi una quistione di principii.

La quistione di attualità versa su altro punto: leggesi nel giornale ufficiale dell'11 corrente una pubblicazione fatta dalla Camera di commercio, in cui fra le altre cose è detto, che il prescelto a succedere al signor Fontana (mediatore agente di cambio dimissionario) nel posto a cui questi ha rinunciato, dovrà sopportare il carico di una pensione vitalizia da corrispondersi al signor Fontana stesso a termini del regolamento del 3 gennaio 1836, e secondo il regolamento medesimo la votazione per concedere il posto vacante lasciato dal signor Fontana avrebbe luogo li 10 gennaio. Pregherei il signor ministro a voler dichiarare se la pensione, qualora fosse concessa ne' limiti del regolamento, prima che la legge fosse votata, non dovrebbe anche far parte di quelle che riconosce l'articolo 35, cioè di quelle che si corrispondono dal Governo.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Onde il Senato possa portare un giudizio sopra le disposizioni contenute nell'articolo 35, e sopra i dubbi mossi dall'onorevole senatore Di Pollone, mi occorre dare qualche spiegazione intorno ad una pratica propria dei mediatori di Torino.

Il numero de' mediatori di Torino essendo limitato dalla legge, la carica di mediatore aveva un certo valore apprezzabile in denaro.

Egli è evidente che quando il numero di persone che possono esercitare un certo commercio, un certo ufficio è limitato, l'essere iscritto a questo commercio, a questo ufficio, è di un valore. Tutti sanno qual valore notevole hanno le piazze da procuratore: così le piazze da sensale hanno pur esse un certo valore: a differenza però di quanto esiste per i procuratori, i sensali non sono nominati dal loro predecessori, dalle persone che loro cedono il posto, ma vengono nominati dal Governo, sulla proposta della Camera di commercio.

Io credo che talvolta si sia praticato fra quelli che cedono e quelli che hanno una quasi certezza di ottenere il posto, di corrispondere qualche somma. La Camera di commercio cerca di sradicare questo, che dico, abuso; ma essa permise talora che il sensale che si ritirava imponesse l'obbligo a quello che lo surrogava, obbligo permesso dal regolamento...

DI POLLONE approvato dal Governo

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. approvato dal Governo, imponesse, dico, l'obbligo di pagare, di corrispondere, vita sua durante, una pensione di lire mille.

Ora noi ci troviamo a fronte di alcuni sensali, i quali per ottenere il loro posto hanno dovuto sottostare a queste condizioni: essi debbono ancora oggidì corrispondere una pensione di lire mille al predecessore. Tale obbligo, tale onere era un corrispettivo del favore che loro si faceva ascrivendoli ad un corpo il cui numero era limitato.

Ora che si proclama la libertà d'esercizio delle funzioni di sensale, ora che tutti possono, quando riempiono alle condizioni prescritte dalla legge, esercitare siffatte funzioni, sarebbe una vera ingiustizia il voler mantenere quest'onere dei sensali per un privilegio che più non esiste; quindi il Ministero ha creduto fosse debito di giustizia lo esimerli dall'onere che era loro imposto, e di portare a carico del tesoro queste pensioni.

Il Ministero avvisò poi poterlo tanto più facilmente, in quanto che l'onere è lievissimo; e se non erro, non deve più esistervi che una o due di tali pensioni

DI POLLONE. Ve ne sono due, una di lire 1000 ed un'altra di lire 250 che si corrisponde ad una vedova.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. È un onere di lire 1250 che si corrisponde a persone già di età molto inoltrata, quindi non è grave: ma si andrebbe molto più in là se si volesse dare alle disposizioni vigenti l'interpretazione che pare vorrebbe dargli il senatore preopinante.

Se ho bene inteso quanto ha egli detto, dubiterebbe che tutti i sensali attuali, i quali hanno più di 25 anni di servizio, abbiano acquistato il diritto, ritirandosi, di avere una pensione di 1000 lire.

Ciò in verità non mi pare sostenibile: finchè la legge riconosceva un corpo privilegiato, poteva permettere a' suoi membri, rinunciando a farne parte, di chiedere ed ottenere un corrispettivo da chi li surrogava; ma ora che mercè una disposizione legislativa, cessa siffatto privilegio che non fu ottenuto a titolo oneroso, e che se fu così ottenuto, lo fu illegalmente, non credo che il Governo debba loro accordare un compenso. Coloro che, consenziente il Governo, si sono ritirati, e godono una pensione, hanno una specie di diritto acquistato, il quale vuole essere rispettato: ma quelli che sono nell'attuale godimento di questo privilegio ottenuto a titolo gratuito, e che si vedono privati del medesimo, non hanno diritto a compenso.

Vi è poi un caso speciale pei sensali che in questa circostanza appunto vorrebbero ritirarsi. Io dico schiettamente che non mi crederei, come ministro del commercio, ora che la legge è in discussione, poter sanzionare questo patto.

Il signor senatore Di Pollone diceva che la Camera di commercio ha pubblicato la rinuncia del signor Fontana con la condizione della pensione. Siccome il suo successore non può essere nominato senza l'approvazione del Governo, io dichiaro che aspetterò di vedere l'esito di questa legge prima di pensare alla nomina di un nuovo sensale; e colgo con premura la presente circostanza per dichiararlo apertamente, onde togliere ogni dubbio, e dirò anche ogni speranza al signor Fontana, che d'altronde io credo non essere in bisogno di questa pensione di lire 1000.

DI POLLONE. Risponderò brevi parole, perchè non intendo d'insistere molto: solo pregherei il signor ministro a voler considerare l'argomento, che io adduceva di colui che avesse toccati i 25 anni d'esercizio, e che prima della promulgazione di questa legge, non per volontà propria, ma per un accidente qualunque sia obbligato a rinunciare all'ufficio di sensale. Se questo tale avesse servito oltre 25 anni, se fosse nei termini dai regolamenti sanciti ed approvati dal Governo, domando come gli si potrebbe diniegare una pensione.

Nel caso poi speciale del signor Fontana, mi duole assai-simo il sentire le sfavorevoli disposizioni del signor ministro, mentre il signor Fontana è un onorevole sensale che ha esercitato per 50 anni la sua carica ed è all'età di 80 anni. È vero che non abbisogna della pensione perchè è provvisto sufficientemente di beni di fortuna, ma qui è questione di principii, ed io non so veramente se il signor ministro delle finanze, dopo sentite queste nuove considerazioni, non vorrà lasciarsi intenerire.

Io aveva preparato un emendamento, ma credo di dover fare risparmiare tempo al Senato non leggendolo.

PRESIDENTE. Siccome il signor ministro delle finanze non domanda la parola, e pare conseguentemente che non siasi lasciato intenerire, metto ai voti l'articolo.

(È approvato.)

**PROGETTO DI LEGGE
PER MODIFICAZIONI DAZIARIE SUI CEREALI.**

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge portante modificazioni daziarie sui cereali, già stato approvato dalla Camera dei deputati. (Vedi volume Documenti, pag. 301.)

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito negli uffizi.

**RIPRESA DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE
DEL PROGETTO DI LEGGE.**

PRESIDENTE. Resta ancora a votare l'ultimo articolo della legge contenente l'abrogazione delle leggi anteriori, e che avrà il n° 38

« È abrogata ogni disposizione di legge o di regolamento contraria alla presente. »

Il senatore De Fornari bramava parlare su quest'articolo, ma ne ha già anticipato la discussione nell'articolo 35.

DE FORNARI. Poichè qui si rinnova la questione, che è stata combattuta e vinta dagli opposenti, non di meno avendo un aspetto nuovo, bramerei dare lettura di un'aggiunta a quest'articolo, e vedrassi che io la coordinerei, la farei seguito e complemento a quella disposizione del Codice di commercio con cui viene riservata alle parti la facoltà di trattare i propri affari. Siccome questi affari si trattano necessariamente con interposizione di diverse persone, domando se non bisogna provvedere a che le medesime non siano compromesse.

Ecco come la mia aggiunta sarebbe concepita:

« Tuttavia, in ordine alle penalità che, dipendentemente dal disposto dell'articolo 85 del Codice di commercio ed a quelle rinnovate o modificate colla presente legge, segnatamente in quanto concerne l'abusiva intervento di persone non rivestite legalmente delle qualità prescritte per l'esercizio delle funzioni di agenti di cambio o sensali... » (Interruzione)

Le ammende non sono più le stesse, giacchè con questa legge si è fatta una modificazione a questo riguardo, portando le multe da lire 500 sino a 3000.

PRESIDENTE. Non si tratta di multe cresciute: sono le cifre delle cauzioni che furono aumentate.

DE FORNARI. A me pare che sia un aumento di somme nelle multe.

ALFIERI. Relativamente alle pene stabilite dal Codice non si è fatta modificazione. Osserverò tuttavia che le pene comminate dal presente progetto riflettono i mediatori e non quelli che sono sotto il divieto posto nel Codice di commercio.

DE FORNARI. Benissimo: può essere che siano relativi al mediatore, ma non saranno applicabili alle persone intermedie?

Continuerò ora la lettura del primo alinea della mia aggiunta:

« ... Il tribunale competente, a termine del citato articolo avrà facoltà di tener conto delle circostanze da cui risulti la loro intervento aver costituito il caso che si identifichi con quello in cui le parti abbiano voluto trattar l'affare per

sonalmente, giusta la riserva di cui nell'articolo suddetto, comunque valendosi, per necessità o comodo, di persone intermediarie di loro confidenza »

Questa è una modificazione la quale metterà sulla via i tribunali di prendere in considerazione i particolari per cui si possa identificare il caso in cui le parti abbiano voluto trattare l'affare personalmente.

Il secondo alinea sarebbe così concepito:

« Ad ogni modo, ove risultasse, per la frequenza di atti simili tra varie parti, l'abituale abuso, ancorché non sia luogo a pronunciare la comminata penalità, il tribunale potrà ordinare che il prevenuto rimanga escluso per un tempo non maggiore di due anni dall'ingresso alla Borsa.

« La stessa facoltà di applicare discrezionalmente tale temporaria esclusione apparterrà alla Camera di commercio ove sia formalmente reclamata da almeno tre agenti di cambio o sensali motivatamente, e con cognizione di causa ciò risulti necessario al buon ordine ed all'eseguimento della legge. »

Con questo intendo di impedire gli abusi e di far sì che altri non soffra danno; se taluno ha scelto di trattare personalmente i suoi interessi con intervento di persona in cui ha confidenza, non vi ha ragione di applicare pena. Che se risultasse esservi colpa di dolo per parte delle persone che si resero intermediarie, la giustizia punitiva avrebbe l'ordinario suo corso.

Tale, onorevoli colleghi, è l'intendimento dell'aggiunta che le mie convinzioni mi inducono a proporre e raccomandarvi.

PRESIDENTE. Il senatore De Fornari propone tre alinea da aggiungersi all'articolo 38, con cui sono abrogate le altre leggi. La sua proposizione è concepita in questi termini. (*Vedi sopra*)

In primo luogo io debbo chiedere se vi ha chi appoggi quest'aggiunta.

(Non è appoggiata.)

Non resta che porre ai voti l'articolo 38 ed ultimo della legge.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(È approvato.)

Prima di passare all'appello nominale per lo squittinio, debbo interrogare il Senato se intende di subito ciò fare, non ostante che questa legge abbia dovuto subire varie modificazioni, per le quali il testo non può in questo momento dirsi corretto, o se crede invece di riferirsi all'attenzione dell'ufficio centrale e di presidenza, i quali avranno tutta la cura a che la relazione finale, quella che sarà trasmessa alla Camera dei deputati sia pienamente conforme a ciò che nel Senato si è votato.

Ciò posto, io debbo annunciare fin d'ora l'ordine del giorno per la tornata di lunedì.

Al tocco vi sarà riunione negli uffici per l'esame della legge testè presentata dal signor ministro delle finanze; quindi alle due seduta pubblica per la discussione delle leggi seguenti: Primo, modificazione alla legge 4 marzo 1848 sulla milizia nazionale; secondo, cessione al Municipio di Nizza dell'antico arsenale militare di quella città.

Le relazioni sopra queste due leggi sono già in corso di stampa e saranno distribuite domani mattina. Si udrà poi anche la relazione del progetto di legge riguardante l'avanzamento militare, del quale è relatore il signor marchese Colli, ed allora il Senato deciderà, siccome si tratta di legge d'urgenza, se debba passarsi immediatamente alla discussione del medesimo.

(Si passa all'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Votanti	59
Voti favorevoli	57
Voti contrari	2

(Il Senato adotta.)

PRESIDENTE. Il Senato è convocato per lunedì alle ore 1 pomeridiane negli uffici, ed alle 2 in seduta pubblica.

La seduta è levata alle ore 4 1/2.

TORNATA DEL 23 GENNAIO 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Omaggio — Congedo — Relazione sul progetto di modificazioni alla legge relativa all'avanzamento nell'esercito — Discussione del progetto di legge per modificazioni alla legge 4 marzo 1848 sulla milizia nazionale — Emendamento all'articolo 1 del senatore Alfieri — Osservazioni del senatore Di Pollone — Risposta del ministro dell'interno — Spiegazioni del senatore G. Di Collegno — Appunto del senatore Alberto della Marmora — Risposta del ministro dell'interno — Approvazione dell'articolo 1 emendato dal senatore Alfieri e quindi dell'intero progetto — Discussione del progetto di legge per la cessione al Municipio di Nizza marittima dell'antico arsenale di quella città — Presentazione di un progetto di legge per la concessione della strada ferrata da Vercelli per Casale a Valenza — Adozione dell'articolo unico del sovra-citato progetto — Discussione ed approvazione del progetto di legge sull'avanzamento nell'esercito — Nomina di due commissari per la sorveglianza nell'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti.

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane colla lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato

PRESIDENTE. Rendo conto dell'omaggio fatto alla Camera dall'ingegnere Novello di 60 esemplari di Osservazioni sul progetto di legge relativo alla concessione di una condotta di acque da Busulla a Genova.

Debbo anche riferire una domanda di congedo.

DI BAGNOLO, segretario, legge la domanda del senatore Di Breme, con cui per motivi particolari chiede un congedo, che gli viene dal Senato accordato per un mese.

RELAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULL'AVANZAMENTO NELL'ESERCITO AI GRADI DI LUOGOTENENTE E SOTTOTENENTE.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Colli, relatore del progetto di legge per modificazioni alla legge dell'avanzamento nell'esercito.

COLLI, relatore (Legge). (Vedi vol. Documenti, pag. 430.)

PRESIDENTE. Il Senato aveva già nell'ultima delle sue sedute decretata per questa legge l'urgenza; per conseguenza io propongo che, esaurito l'ordine del giorno, se rimarrà tempo, come è da prevedere, si possa senza più procedere alla discussione anche di questo progetto di legge.

Chi così pensa, voglia levarsi in piedi.

(Il Senato acconsente.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 4 MARZO 1848 SULLA MILIZIA NAZIONALE.

PRESIDENTE. La prima delle leggi che si debbo porre in discussione è quella riguardante alcune modificazioni alla legge del 4 marzo 1848 sulla milizia nazionale. (Vedi volume Documenti, pag. 768.)

La legge è composta di due articoli.

« Art. 1. Niuno può essere cancellato dai ruoli della milizia per ragione di età, salvo ne faccia formale domanda al Consiglio di ricognizione. Tale domanda potrà presentarsi da chi è pervenuto all'età di 50 anni alla quale cessa di essere obbligato al servizio.

« Art. 2. È derogato alle disposizioni della legge 4 marzo 1848, in quanto sono contrarie alla presente legge. »

Dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

ALPIERI. Quantunque l'osservazione che sono per fare si riferisca unicamente all'articolo primo, siccome si può dire che la legge consta tutta di questo unico articolo, così penso non siavi ostacolo a che tale osservazione sia fatta nella discussione generale.

Il progetto che si sta discutendo fa alla legge attualmente vigente due cambiamenti e vi aggiunge una dichiarazione più esplicita di quello che si credeva che già disponesse la legge attuale.

Il primo cambiamento sta in ciò, che l'obbligo del servizio nella guardia nazionale, invece di cessare all'età di 55 anni, cessa all'età di soli 50.

Il secondo cambiamento mira a che la cancellazione dal ruolo della milizia per ragione d'età, invece di esser fatta d'ufficio, si farà quindi innanzi in seguito alla domanda formale dell'interessato.

Finalmente con questo progetto si dichiara in modo esplicito che dipende dalla volontà del milite di continuare quel servizio che ha cessato di essere obbligatorio.

L'ufficio centrale ha proposto al Senato di accettare la legge come fu presentata, ed io non ci vedo dal canto mio difficoltà alcuna; solo io credo che l'occasione si presenti opportuna per togliere un'ambiguità di più, ambiguità che, se non erro, ha già dato luogo in tempi diversi, e luoghi diversi, a varie applicazioni.

Infatti l'articolo, quale rimane nella legge, dice: « Tale domanda potrà presentarsi da chi è pervenuto all'età di 50 anni, alla quale cessa di essere obbligato al servizio. »

Prima vi erano a poco presso gli stessi termini. È rimesso in dubbio se si debba intendere chi entra nel cinquantesimo anno, o chi ha compiuto il 50° anno.

Io potrei addurre esempi di casi avvenuti nelle compagnie stesse, i quali dimostrerebbero come diverse interpretazioni si siano date.

Per levare questa possibilità di dubbi, basterebbe in mio senso il dire: « Tale domanda potrà presentarsi da chi ha compiuto l'età di 50 anni. »

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. Io non ho nessuna difficoltà di accettare l'emendamento proposto dall'onorevole senatore Alfieri, siccome quello che realmente toglie un dubbio che sarebbe rimasto nei termini della legge, dubbio che verrebbe forse immediatamente tolto dalla prima questione che sorgesse, ma che torna meglio prevenire, impedendo così che anche questa prima questione nasca.

COLLI. Neppure l'ufficio centrale si oppone a questo emendamento.

DI POLLONE. Colgo quest'occasione per esprimere il desiderio di vedere, oltre questo miglioramento che io credo evidentemente reale, introdursene dal signor ministro nella legge del 4 marzo alcuni altri.

Ognun sa quanta difficoltà abbia creato questa legge, e il Ministero stesso, convinto di ciò, presentò nella sessione del 1850 una legge che fu lungamente elaborata dalla Commissione creata dal Senato, e che non poté, non so per quali ragioni, venire in discussione ed essere votata...

DI COLLEGGNO GIACINTO. Domando la parola...

DI POLLONE. In sostanza non fu votata, ma fu lungamente elaborata, e molti miglioramenti vennero proposti dalla Commissione, fra i quali io citerò quello dell'esenzione di alcuni individui che coprono uffici riconosciuti talmente importanti che non conviene distoglierli dalle loro occupazioni.

Citerò per esempio gli impiegati delle poste, in cui è necessaria la presenza continua nei loro uffici, tanto più nelle provincie dove vi sono uno o due impiegati al più. Questi impiegati non possono essere distolti al mattino per gli esercizi, mentre se vanno all'esercizio non possono provvedere al dovere dei loro uffici. Accadde in due cospicue città del regno di dover autorizzare il chiudimento dell'ufficio, perchè l'implorata dispensa a termine dell'articolo 29 della legge del 4 marzo 1848 venne diniegata dai Consigli di ricognizione; per buona ventura non si dovette venire a tale estremità, perchè i Consigli di ricognizione mutarono le loro deliberazioni.

Oltre a questo vorrei anche che fosse riparato alle ingenti spese che occorre ai Municipii di dover fare per la guardia nazionale, per certe spese, dico, che non sono riconosciute necessarie, come quelle degli aiutanti in primo, degli uffiziali pagatori, di due tamburi per ogni compagnia, ed altre simili.

Io non mi dilungherò certamente, perchè sarebbe estraneo alla legge attuale il ragionare su particolari che non ne fanno parte; non avendo intenzione di presentare emendamenti, solo desidererei di sentire dal signor ministro se non sia suo intendimento di proporre qualche altra modificazione che è stata riconosciuta utile dal Governo stesso, quando nel 1850 presentava una legge che modificava l'attuale.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. Io ho già preso varie volte ad esame le modificazioni che si potrebbero utilmente introdurre nella legge della guardia nazionale; ma a fronte dell'idea di cambiare la legge, mi sono vivamente preoccupato della somma necessità di non portare una pertur-

bazione grave in un'istituzione, la quale da soli pochi anni esistendo presso di noi, non è ancora generalmente entrata nei costumi di tutti gli abitanti, e che forse da un cambiamento totale, per cui si dovesse annullare tutto il sin qui fatto, riceverebbe un crollo al quale non so se si potrebbe con una nuova legge convenientemente riparare.

Io veggio che in tutte le più importanti città dello Stato, nelle città dove lo spirito pubblico è più avanzato e dove più si apprezza il beneficio della libertà, l'istituzione della guardia nazionale tale quale è portata dalla legge attuale produce ottimo effetto.

Veggio dovunque una grandissima propensione a questo servizio, propensione che si fa sempre maggiore, quindi cessando dal far parte della guardia nazionale le persone più avanzate d'età, quelle cioè che più difficilmente possono adattarsi ad abitudini nuove, la guardia va di mano in mano componendosi di persone che in certo modo si sono formate in questa istituzione.

I servizi che la guardia nazionale ha già resi in molte città sono da tutti conosciuti, come pure a tutti è noto un segnalato servizio reso in un'importantissima città dalla guardia nazionale in recentissimi fatti, con cui apparve manifesto che oltre alla disciplina e bontà intrinseca del servizio oneroso, vive nella guardia nazionale uno spirito eccellente, il quale assicura indubitabilmente l'avvenire delle nostre istituzioni. Dico quindi che sento in me una responsabilità gravissima nello accingermi a fare innovazioni in una istituzione la quale è sufficientemente avviata. D'altra parte, io confesso al Senato che se mi decidessi a proporre, per l'iniziativa che compete al Governo, modificazioni alla legge attuale, io non lo farei se non trovassi prima una formola che mi assicurasse di poter dividere, in certo modo, la guardia nazionale in due corpi distinti, di cui una parte fosse sempre pronta per prestare aiuto all'esercito stanziato nei casi di movimenti guerreschi, l'altra parte, composta principalmente di persone più sedentarie, fosse unicamente riservata al mantenimento dell'ordine nelle singole località.

Questo è il punto principale intorno a cui ho studiato; ma devo dire che allo scioglimento di questo problema trovo assai gravi difficoltà; perchè egli è impossibile quasi di avere un corpo il quale serva di ausiliario all'armata e sia veramente utile ed efficace se non si compongono quadri. Ed è difficile il comporre in modo permanente questi quadri se non si pagano: ed eccoci quindi nella questione di finanze che credo essere tale da arrestare molti utili progetti.

Io perciò ho l'onore di assicurare il Senato, rispondendo al senatore Di Pollone, che mi occupo con grandissima cura di questa questione, tanto più che può darsi anche da un momento all'altro sia utile avere un'istituzione più pronta, più efficace per la difesa dei nostri comuni interessi; ma confesso anche che finora le difficoltà che incontrai dal lato finanziario sono tali che senza condizioni straordinarie, senza condizioni veramente eccezionali, non credo che il paese sarebbe disposto ad affrontarle. Prometto di continuare questi studi, e se giovandomi, come mi giova, dei lumi di persone animatissime per la guardia nazionale, di persone che prestano in questa istituzione un servizio utilissimo, riuscirò a trovare lo scioglimento del quesito, io presenterò immediatamente al Parlamento i progetti che saranno la conseguenza di tali studi; ma se la disgrazia, comune a tutti quelli che studiano queste disposizioni, vuole che s'incontrino sempre queste difficoltà, io non posso prendere l'impegno di venir fare al Parlamento una proposta che sia incompleta, di poca utilità, e che non abbia altro risultato positivo che quello di gettare la pertur-

bazione in una istituzione che intanto, come dissi, funziona perfettamente e procura tanti vantaggi al paese.

DI COLLEGGIO GIACINTO. L'onorevole mio amico il senatore Di Pollone domandava in certo modo per qual motivo non si fosse nella Sessione del 1850 progredito nella discussione della legge sulla guardia nazionale.

Quando il Ministero presentò il nuovo progetto di legge per la riorganizzazione di questa guardia fu istituita dal Senato una Commissione, la quale, dopo lunghi lavori, incaricò il relatore di riferire al Senato quei cambiamenti che credeva opportuni, e ne risultò una relazione che, se non altro, aveva il merito di una certa lunghezza.

Quando poi fu al Senato letto il rapporto e si volle fissare il giorno per la discussione della legge, siccome il signor ministro della guerra aveva in allora già fatto avvisato il Senato che stava per proporre una legge per la leva militare, così il relatore della Commissione propose alla sua volta che fosse differita la discussione della legge sulla guardia nazionale all'epoca in cui sarebbe già stata studiata e adottata la legge di leva, giacchè queste due leggi presentavano fra loro tali rapporti che era difficile potersi discutere con profitto quella della guardia nazionale se non dopo che fosse stata adottata quella della leva.

Il Senato sa che la legge di leva presentata in allora non venne ancora adottata, ed è per questo che non si è più parlato della legge sulla guardia nazionale, senza che alcuno ne possa avere colpa.

DI POLLONE. Dalla risposta che il signor ministro dell'Interno ha fatto alla mia domanda parrebbe che io avessi proposto di sovvertire la legge attuale del 4 marzo; ben lungi dall'aver questa intenzione, io domandava nell'interesse della guardia nazionale medesima che fosse migliorata, ma non sovvertita.

Io non voglio tediare il Senato prolungando le mie osservazioni, ma potrei addurre centinaia di casi che si sono prodotti e che provano l'imperfezione, l'oscurità della legge che il signor ministro vuol mantenere. Ne citerò uno solo nato dalla esagerata ed erronea applicazione dell'articolo 2°, il quale stabilisce che deve far parte della guardia nazionale colui che paga un censo qualunque; e però mi è accaduto che per dovere d'ufficio abbia fatto procedere ad atti esecutivi contro certe persone, e che, poco dopo di avere letta la relazione del risultamento di tali atti, che fu un verbale *de nihilo*, trovassi le stesse persone alla porta del Senato montando la guardia e facendo sentinella alla porta del Senato.

Dirò ancora che i volontari di molti uffizi che non pagano censo di sorta e che non hanno brevetto di nomina regia sono del pari dai Consigli di ricognizione per eccesso di zelo arruolati, quando non dovrebbero esserlo.

Questi inconvenienti sarebbe utile che sparissero, e ciò sarebbe facile emendando la legge sulla guardia nazionale, e non sovvertirebbersi per nulla la legge del 4 marzo. Ripeto di non avere menomamente inteso d'intaccare questa legge, come nemmeno ho inteso mai di mettere in dubbio i servizi che la guardia nazionale ha resi in tutto lo Stato, e principalmente nella città di Torino, servigi che io conobbi da vicino ed apprezzo al pari d'ogni altro. Mi onoro di aver fatto parte della milizia cittadina nei momenti più difficili e di appartenervi ancora.

Se ho toccato anche della gravità della spesa, non è da meravigliarsi, quando si vede che a Torino la guardia nazionale costa 144,400 lire; certamente lo esprimerò il voto che possano queste spese essere diminuite, e spero che lo saranno.

Questi sono i motivi che mi hanno spinto a pregare il signor ministro di dichiarare se non sarebbe suo intendimento di migliorare la legge. Egli ha detto che studia la questione: aspettiamo il risultamento de'suoi studi nella lusinga che produrranno tutti i miglioramenti di cui è incontrastabilmente suscettiva la legge attualmente in vigore.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. Le mende notate dall'onorevole senatore Di Pollone mi pare che siano piuttosto d'esecuzione che legislative.

DI POLLONE. La legge è oscura ed avrebbe bisogno di essere chiarita con un regolamento.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. La legge mette nelle attribuzioni esclusivamente dei Consigli di ricognizione l'iscrizione ai ruoli della milizia nazionale, e non ne dà l'attribuzione all'autorità amministrativa; quando vi sono lagnanze in proposito, il giudizio ne è lasciato ad un corpo di giurati che è chiamato Consiglio di revisione. Allorchè qualche persona viene indebitamente iscritta nella guardia nazionale, ha dalla legge attuale il mezzo di provvedere alla sua cancellazione; ogni dubbio al riguardo sarebbe credere che questo corpo di giurati non giudichi in conformità della legge, cosa che io non posso ammettere. Può accadere che per qualche sbaglio un Comitato di revisione giudichi in un senso diverso dalla legge, perchè il giudizio degli uomini è sempre fallace, e non si può pretendere che i Consigli di revisione abbiano quell'infalibilità che non è dato agli uomini di conseguire; ma io credo, in tesi generale, che i Comitati di revisione siano gelosi custodi della legge.

Io poi essendo stato nel Ministero dell'interno quasi dall'epoca della promulgazione della legge sino a questo momento, ed avendo sempre veduto tutte le lagnanze che venivano sporte dai cittadini per gravame di servizio, ne ho veduto così poche riguardo alle decisioni dei Comitati di revisione da poterne inferire che nella massima generale quest'istituzione vi funziona con soddisfazione del pubblico, e che i suoi giudicati sono consentanei allo spirito della legge.

Dirò ancora che, in quanto alle spese, è impossibile, a mio avviso, se si fa un nuovo progetto, di poterle diminuire; anzi quello che io temo si è di non poter fare un progetto che abbia qualche utilità sufficiente per venire ad annullare il sin qui fatto, dico di non poter fare un progetto di quest'utilità senza contemporaneamente accrescere le spese.

Farò inoltre osservare che gli aiutanti in primo, giusta il parere delle persone che presiedono nelle città più cospicue al servizio della guardia nazionale, non sono tanto inutili, anzi essi sono i nuclei del servizio; ed io ho esaminato gli stati della guardia nazionale di Torino, non che i registri, e mi sono convinto che per assicurare l'esatto adempimento di questo servizio, per poter essere certo che ogni milite faccia quello che la legge lo obbliga di fare, che non vi siano parzialità, per poter esercitare un qualche controllo sulle operazioni per l'andamento ordinario del servizio, è necessaria una quantità di veri impiegati; anzi osserverò all'onorevole senatore Di Pollone che, oltre al lavoro degli aiutanti in primo della guardia nazionale di Torino, attendono anche ad un servizio attivissimo gratuito tutti gli uffiziali dello stato maggiore. E riguardo a questi si deve essere riconoscenti quando prestano un tale servizio, ma non si può da loro pretendere quel servizio ad ore obbligate che si pretende dall'individuo il quale riceve uno stipendio.

Io quindi credo che se si abolisse il posto di aiutante in primo e di aiutante maggiore, si verrebbe a conturbare questo servizio: si verrebbero ad agevolare le esenzioni indebite, e questo distrurrebbe lo spirito morale della guardia nazionale,

spirito che è essenzialmente di eguaglianza, spirito che per mantenersi ha bisogno di vedere che non ci sia parzialità, nè predilezione.

Per conseguenza pare a me che non sarebbe possibile di trovare una formola nuova che fosse meno costosa. Nè mi muove a proporre una nuova legge l'idea di far esentare gli impiegati.

I Consigli di ricognizione in tutte le città, ogni qualvolta il bisogno del servizio lo richiede ed è denunziato loro, pigliano anch'essi la natura di giurati per valutare questa necessità.

Certamente i Consigli di ricognizione sono severi in questo giudizio, ed io credo che fanno bene. Non si deve, quando non si ha riguardo agli interessi privati, che pur sono certe volte sommamente delicati, quando all'artigiano che non ha nessun aiuto non si accorda nessuna esenzione, non si deve, dico, averne all'impiegato.

Se l'impiegato per essere distolto dal servizio sospende i suoi lavori, può nell'ora in cui il servizio non sarebbe obbligatorio mettersi alla corrente.

Ma, lo ripeto, sarebbe sommamente ingiusto che si venisse a decretare esenzioni, le quali porterebbero nel pubblico la idea che il servizio della guardia nazionale non si fa più con ispirito d'eguaglianza.

L'onorevole senatore Di Pollone ha citato casi in cui il servizio della guardia nazionale avrebbe fatto restare talmente compromesso quello delle poste da chiudere l'ufficio di distribuzione delle lettere se i Consigli di ricognizione non avessero accordato l'esenzione; ma mi pare che da questo...

DI POLLONE (*interrompendo*). L'hanno ricusata.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. Gli uffici rimasero però aperti: un rimedio si è trovato.

Egli è impossibile che quando una domanda d'esenzione non è fatta che nei limiti che corrispondono al puro e mero bisogno del servizio incontri difficoltà. Io sono stato intermediario moltissime volte delle domande che vari uffizi hanno fatto alla Città di Torino per esenzioni; sono stato intermediario anche di domande che uffizi centrali facevano per esenzioni in provincia, e mi sono sempre ricusato di trasmettere queste domande se non venivano ristrette nei termini i più precisi, in cui fossi ben certo che non si faceva altro che compiere ad un atto di vera necessità.

Così, per esempio, se un impiegato di posta venisse a chiedermi di appoggiare la sua domanda presso un Municipio per ottenere esenzione di servizio, io non domanderei altra esenzione che per quelle ore della distribuzione delle lettere, in cui è necessaria la sua presenza all'ufficio, e non chiederei esenzione per le altre ore della giornata; ed io credo che una domanda fatta in questi termini sarebbe apprezzata dallo spirito imparziale d'ogni Municipio, e penso pure che non si potrebbe negare.

Non debbo però tralasciare di notare come in molti degli impiegati subalterni vi sia una tendenza eccessiva ad abusare della bontà dei loro capi per fare delle domande che eccedono il puro e stretto bisogno. Io ne ho anche avuto moltissime di queste domande, e molti impiegati che dipendono dal mio ufficio vengono continuamente a rappresentarmi che i lavori urgenti che hanno loro impediscono di fare il servizio, ed io al certo dal canto mio ricuso quasi sempre di ottemperare a simili domande se non vi ha un'assoluta necessità, perchè credo che questo sia nello spirito della legge sulla guardia nazionale, che vuole che tutti soggiacciano a questo servizio.

Per conseguenza ripeto che non credo presentemente una

utilità pel paese a proporre cambiamenti, a meno che fossero essi veramente radicali; ma questi non potrebbero aver luogo senza un aumento di spese, che non potendosi in ora da noi sopportare stante la strettezza dell'erario, fu motivo per cui mi sono finora trattenuto dal proporli.

Faccio intanto maggiormente studiare se colla scorta della nuova legge che si sta discutendo, e che è ora sotto esame per la leva, e collo studio di tutte le legislazioni degli altri paesi sulla milizia si possa creare un'istituzione la quale corrisponda ai desideri nostri; ma io, lo ripeto, non credo che senza fare un'innovazione generale si possa ciò ottenere, e che sia conseguentemente meglio contentarsi per ora della legge attuale, dalla quale abbiamo di già provato ottimi risultati, e vediamo tuttodì per mezzo della medesima manifestarsi un buonissimo spirito perfettamente consono ai principii della monarchia costituzionale e spirito di disciplina grandissimo. Noi vediamo poi estendersi per mezzo di quest'istituzione lo spirito d'ordine nel pubblico.

Io avrei uno scrupolo di coscienza a portare una perturbazione a questo sviluppo; e dissi perturbazione mentre non credo che una legge sulla guardia nazionale la quale modifichi sostanzialmente l'attuale possa lasciar sussistere tutte le norme della medesima, ma bisognerebbe venire a nuove elezioni generali.

Io penso che quando un'istituzione cammina regolarmente, bisogna lasciare che proceda finchè si possa sperare di poterla riformare con generale utilità.

DELLA MARMORA ALBERTO. Il signor ministro ha parlato testè della disciplina della guardia nazionale: io gli faccio ricordare il fatto d'un ufficiale della guardia nazionale d'Aosta, il quale, avuto un ordine dal suo capo, l'ha meesso in tasca per non eseguirlo. Domando se questo sia un esempio da citare per disciplina nella guardia nazionale.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. Pei fatti della città d'Aosta pende un'istruzione criminale, ed io debbo essere molto guardingo nel rispondere, in quanto che non si sa se le mie parole potrebbero pregiudicare o no a molti che sono accusati. Dico però all'onorevole senatore che l'uffiziale che ha ricevuto quell'ordine ha fatto nient'altro che seguire un esempio dato dalla guardia nazionale in massa, la quale, ricevendo niun ordine positivo, ma semplicemente avvisi (perchè non erano ordini positivi, ma semplicemente suggerimenti di far cose che se fossero state fatte avrebbero gravemente compromesso l'esito della vertenza), per ottimo, per eccellente spirito chiese di andare al fuoco, seguendo l'esempio del soldato, il quale in faccia al nemico domanda al suo generale di andare al fuoco. Io non credo che questa guardia nazionale, che ha manifestato l'intenzione di difendere le nostre istituzioni anche al prezzo della vita, meriti di essere citata come esempio che possa distrurre l'ottima opinione che il paese tutto ha della guardia nazionale per il suo spirito e per la sua disciplina.

DELLA MARMORA ALBERTO. Io non ho inteso in verun modo di fare una critica del valore e buona volontà della guardia nazionale, ma solo osservai, in quanto alla disciplina di cui il signor ministro ha parlato, che io credo che nella guardia nazionale vi siano anche fatti d'indisciplina.

PRESIDENTE. Non chiedendosi da altri la parola, metterò ai voti la chiusura della discussione generale.

Chi intende chiudere la discussione generale, sorga.

(La discussione generale è chiusa.)

Prima di rileggere l'articolo primo debbo accennare al Senato che il signor senatore Alfieri, il quale aveva già proposto un emendamento all'articolo primo, emendamento che

pareva da tutti gradito, ha stmato di proporre una variazione a tutto l'articolo, il quale sarebbe così concepito:

« Il servizio della guardia nazionale cessa di essere obbligatorio all'età di 50 anni compiuti. Nessuno tuttavia verrà cancellato dai ruoli per ragione di età, salvo ne abbia fatto formale domanda. »

Il Senato riconosce che con questa redazione non si è fatto altro che spiegare l'istessa idea, ma più chiaramente.

FALBI PIOVERA, relatore. La Commissione aderisce intieramente all'emendamento del senatore Alfieri.

PRESIDENTE. Penso che il ministro degli affari interni non avrà difficoltà.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. Ho già accettata la redazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti, in luogo del primo articolo che trovasi sott'occhio dei senatori, quello che ho avuto l'onore di leggere.

Chi approva, sorga.

(È approvato.)

Leggerò l'articolo secondo. (Vedi sopra)

Chi approva, voglia rizzarsi.

(È approvato.)

DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA CESSIONE AL MUNICIPIO DI NIZZA MARITTIMA DELL'ANTICO ARSENALE DI QUELLA CITTÀ.

PRESIDENTE. Pongo in discussione in secondo luogo il progetto di legge riguardante la cessione da farsi al Municipio di Nizza marittima dell'antico arsenale militare di quella città. (Vedi vol. Documenti, pag. 316.)

L'articolo unico di legge è così concepito:

« È approvata la convenzione passata tra il Ministero delle finanze ed il Municipio di Nizza in data del 22 ottobre 1853 per la cessione in proprietà allo stesso Municipio del fabbricato già inserviente d'arsenale marittimo in quella città, onde essere destinato ad uso di deposito doganale, mediante il prezzo stabilito di lire 50,000 da pagarsi alle finanze dello Stato fra il termine di anni cinque, in rate eguali di 10,000 lire caduna, a cominciare dal 1854, e mediante l'adempimento delle altre condizioni stipulate nella convenzione anzidetta, inserita nella presente legge. »

Dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge, nella quale discussione dovrà intendersi compresa anche la disamina della convenzione, ove mai a qualche senatore occorra di fare sulla medesima osservazioni, giacchè, se non se ne facessero, s'intenderà tacitamente approvata, ed io non sottoporro ai voti del Senato che l'articolo unico della legge.

Se non chiedesi la parola, io sottoporro ai voti l'articolo unico della legge già letto.

Chi approva l'articolo unico della legge, voglia levarsi.

(Il Senato adotta.)

PROGETTO DI LEGGE PER LA CONCESSIONE DI UNA FERROVIA DA VERCELLI PER CASALE A VALENZA.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al ministro dei lavori pubblici.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, adottato dalla Camera dei deputati, per la concessione d'una strada ferrata da Vercelli per Casale a Valenza. (Vedi vol. Documenti, pagina 440.)

PRESIDENTE. Il Senato dà atto della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà dato alle stampe e quindi distribuito negli uffici.

DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULL'AVANZAMENTO NELL'ESERCITO AI GRADI DI LUOGOTENENTE E SOTTOTENENTE.

PRESIDENTE. Viene in terzo luogo il progetto di legge riguardante modificazioni da introdursi nella legge sopra lo avanzamento dell'esercito. (Vedi vol. Documenti, pag. 430.)

Il progetto è il seguente:

« Articolo unico. Agli articoli 14 e 15 della legge 13 novembre 1853 sono sostituiti i seguenti:

« Art. 14. Un terzo dei posti vacanti di sottotenente nell'arma attiva è concesso in tempo di pace ai sott'ufficiali dell'arma rispettiva, ed in tempo di guerra ai sott'ufficiali del rispettivo corpo.

« Art. 15. I luogotenenti sono nominati fra i sottotenenti dell'arma per anzianità di grado in tempo di pace, ed in tempo di guerra fra i sottotenenti del loro corpo, un terzo a scelta del Re e due terzi per anzianità di grado. »

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se non v'ha chi chiegga la parola, io non ho che a rileggere l'articolo unico della legge per sottoporlo a votazione. (Vedi sopra)

Chi approva l'articolo, si rizzi.

(Il Senato adotta.)

VOTAZIONI PER LA NOMINA DI DUE COMMISSARI DI VIGILANZA SULLA CASSA DEI DEPOSITI E PRESTITI E DELLE LEGGI ANZI DISCUSSE.

PRESIDENTE. Prima di procedere allo squittinio segreto per l'approvazione di queste tre leggi ora votate, debbo invitare il Senato a voler scrivere sopra una scheda il nome di due senatori, i quali deggiono essere destinati per commissari alla sorveglianza della Cassa dei censi e prestiti.

Annualmente deve farsi questa nomina: gli ultimi nominati erano i signori senatori Nigra e Colla.

Per minor disagio dei senatori, facendosi l'appello nominale potranno anche deporre la loro scheda.

Si fa l'appello nominale per la votazione sul progetto di legge della guardia nazionale. Prego i signori senatori, nel deporre il loro voto nell'urna per la legge, di deporre anche nell'altra apposita urna la loro scheda per la nomina de' due commissari per la Cassa de' censi e prestiti.

Risultato dello scrutinio sulla legge:

Votanti..... 56
Voti favorevoli..... 56

(Il Senato adotta all'unanimità.)

PRESIDENTE. Si passa ora allo scrutinio per la seconda legge, cioè quella che autorizza la cessione al Municipio di Nizza dell'arsenale militare.

TORNATA DEL 23 GENNAIO 1854

Risultato dello scrutinio:

Votanti..... 55
Voti favorevoli..... 54
Voti contrari..... 1

(Il Senato adotta.)

PRESIDENTE. Prima di procedere alla terza votazione debbo far l'estrazione a sorte di due scrutatori per procedere allo spoglio delle schede per la nomina dei due commissari.

(Risultano eletti scrutatori i senatori Di Collobiano e Jacquemoud.)

Prego questi due signori senatori, deponendo che abbiano il loro voto per la terza votazione, di procedere allo spoglio di queste schede, salvo a farne il rapporto anche in altra seduta.

Si passa ora alla votazione sulla legge riguardante l'avanzamento dell'esercito.

Risultato dello scrutinio:

Votanti..... 56
Voti favorevoli..... 56

(Il Senato adotta all'unanimità.)

La seduta è levata alle ore 4 1/2.

TORNATA DEL 28 GENNAIO 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Nomina di due commissari di sorveglianza alla Cassa depositi e prestiti — Sunto di petizioni — Omaggi — Discussione del progetto di legge per modificazioni all'editto organico del Magistrato di cassazione ed al relativo regolamento — Approvazione dell'articolo 1 e del 2° con un'aggiunta proposta dal senatore Sclopis, relatore, degli articoli 3 al 15; di un emendamento all'articolo 16, proposto dal relatore, degli articoli 16 e 17 e dell'intero progetto.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane colla lettura del verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Debbo render conto al Senato del risultato dello squittinio per la nomina di due commissari alla Cassa dei depositi e prestiti: questo risultato dà le seguenti cifre:

Il signor senatore Cotta ebbe voti 53, il signor senatore Nigra voti 46. Dunque i signori senatori Cotta e Nigra sono nominati per il servizio del corrente anno commissari per la sorveglianza della Cassa dei depositi e prestiti.

Si dà contezza di un sunto di petizioni.

DI MAGNOLO, segretario, legge il seguente sunto di petizioni:

887. Dodici individui sottoscritti in qualità di consiglieri municipali di Albissola-Marina ricorrono al Senato per ottenere che sia diminuita la quota d'imposta fissata a quel comune in dipendenza della legge del 2 gennaio 1853. (*Petizione mancante dell'autenticità delle firme*).

888. Il Consiglio comunale d'Alba ricorre al Senato perchè nella progettata riorganizzazione dell'ordine giudiziario quel tribunale venga classificato fra quelli che hanno quattro giudici effettivi.

PRESIDENTE. Debbo anche partecipare alla Camera l'omaggio fatto dal senatore Giulio di un suo opuscolo *Sulla costituzione degl'istituti di credito*; dal signor Pietro Visetti

di una copia di una sua operetta per *Un nuovo metodo di stenografia monografica*; e dalli signori intendenti generali di Vercelli e di Genova di alcuni esemplari stampati degli atti di quei Consigli divisionali della sessione del 1853.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALL'EDITTO ORGANICO DEL MAGISTRATO DI CASSAZIONE ED AL RELATIVO REGOLAMENTO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama a discutere il progetto di legge per modificazioni all'editto organico del magistrato di cassazione, e relativo regolamento, di cui il rapporto è stato stampato e distribuito.

Dichiaro aperta la discussione generale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 755.)

Se non chiedesi la parola da alcun oratore debbo passare alla lettura degli articoli della legge: dichiaro al Senato che il signor guardasigilli non ha difficoltà che il testo da porsi in discussione sia quello compilato dall'ufficio centrale. Io ne leggerò quindi l'articolo 1:

« Il magistrato di cassazione, nei casi contemplati nel secondo alinea dell'articolo 19 dell'editto 30 ottobre 1847 di creazione dello stesso magistrato, quanto alle materie civili, e quanto alle penali nei casi contemplati nella parte prima dell'articolo 609 del Codice di procedura criminale, e nelle altre disposizioni dello stesso Codice ivi citate, dovrà sempre

rimandare la causa ad un magistrato diverso da quello che pronunciò la sentenza.»

Se non v'ha chi prenda la parola, metto ai voti l'articolo. Chi lo adotta, voglia sorgere in piedi.

(È adottato.)

« Art. 2. Sono abrogati l'alinea dell'articolo 12; gli articoli 13 e 14; il primo alinea dell'articolo 16, e gli articoli 17, 18, 27, 28, 29 e 33 del regolamento annesso al detto editto del 30 ottobre 1847.

« Agli articoli 13, 14, 17, 18, 27, 28, 29 e 33 sono surrogati gli articoli seguenti... »

SCLOPIS, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al relatore dell'ufficio centrale.

SCLOPIS, relatore. Debbo osservare al Senato che il signor guardasigilli di S. M. mi ha fatto avvertito come l'articolo 30 del regolamento attuale vigente, che è concepito nel modo che sto per leggere, dovrebbe annoverarsi tra gli articoli abrogati coll'articolo testè letto del progetto di legge.

L'articolo 30, di cui ho fatto cenno, è così concepito:

« Il numero del registro mentovato nell'articolo 11 regolerà l'ordine col quale saranno spedite le cause distribuite ai consiglieri relatori, salvo quanto è disposto dall'articolo 65. »

Ora, essendosi nel progetto di legge compilato dall'ufficio centrale stabilito un sistema di ruolo, al riscontro del qual sistema quest'articolo 30 si renderebbe per lo meno inefficace, sarebbe opportuno di comprenderlo nell'abrogazione contemplata nell'articolo or dianzi letto dal signor presidente.

L'ufficio centrale crede di secondare in questa parte l'osservazione fattami dal guardasigilli.

PRESIDENTE. Si propone dall'ufficio centrale di aggiungere agli articoli abrogati 17, 18, 27, 28, 29 e 33 anche l'articolo 30; si dirà dunque: « gli articoli 17, 18, 27, 28, 29, 30 e 33. »

Mediante questa osservazione io metto ai voti l'articolo così concepito:

« Art. 2. Sono abrogati l'alinea dell'articolo 12; gli articoli 13 e 14; il primo alinea dell'articolo 16, e gli articoli 17, 18, 27, 28, 29, 30 e 33 del regolamento annesso al detto editto del 30 ottobre 1847.

« Agli articoli 13, 14, 17, 18, 27, 28, 29, 30 e 33 sono surrogati gli articoli seguenti... »

(È approvato.)

« Art. 3. Entro le ventiquattr'ore dalla deputazione del relatore il ricorso ed i documenti saranno dal segretario rimessi al medesimo per esserne da lui fatta la relazione alla classe civile del magistrato. »

(È approvato.)

« Art. 4. Il magistrato delibererà in camera di consiglio sull'ammissione del ricorso alla discussione contraddittoria, o reiezione della domanda, sentito il Ministero Pubblico, il quale, ove così creda, prima di emettere le sue conclusioni, potrà chiedere la comunicazione degli atti.

« L'ordinanza del magistrato sarà motivata nel caso di reiezione, e firmata dal presidente, dal relatore e dal segretario. »

(È approvato.)

« Art. 5. Nel caso che sia ammesso il ricorso alla discussione contraddittoria, il magistrato, nell'ordinanza medesima di ammissione, ne manderà comunicare copia alla parte contro cui è diretto, e stabilirà il termine, non però mai maggiore di giorni quaranta, entro il quale potrà essa presentare un controricorso.

« La detta ordinanza non pregiudicherà ad alcuno dei

mezzi di cui la parte stimerà di valersi nel controricorso medesimo. »

(È approvato.)

« Art. 6. Negli otto giorni immediatamente successivi alla data dell'ordinanza di ammissione del ricorso, il segretario ne avvertirà l'avvocato che lo sottoscrisse, e gli rilascerà copia del medesimo, dell'elenco dei documenti annessi, della annotazione di data della consegna, di cui all'articolo 11 del regolamento annesso all'editto organico del magistrato di cassazione, e dell'ordinanza suddetta, per essere il tutto notificato alla parte convenuta. »

(È approvato.)

« Art. 7. Compiuti gl'incumbenti di cui agli articoli 25 e 26 del regolamento anzidetto, il segretario comunicherà immediatamente al consigliere relatore il ricorso ed il controricorso coi documenti annessivi. »

(È approvato.)

« Art. 8. Se nel termine stabilito dall'ordinanza del magistrato non si sarà presentato il controricorso, il segretario certificherà la non fatta presentazione, mediante annotazione da lui firmata in calce del ricorso, e darà senz'altro comunicazione del medesimo e dei documenti al consigliere relatore. »

(È approvato.)

« Art. 9. Il consigliere relatore è tenuto a rimettere alla segreteria gli atti stati ad esso comunicati, colla sua relazione compendiosa scritta nel termine di un mese, se trattasi di cause dichiarate d'urgenza, e di due mesi quanto alle cause ordinarie, salvo il caso in cui sia dalla legge prescritto un termine più breve.

« Se, decorso il termine, il relatore non avrà compiuto il suo rapporto, ne addurrà i motivi al primo presidente, od al presidente della classe, da cui si potrà, secondo le circostanze, o stabilire un altro termine, o surrogare il relatore. »

(È approvato.)

« Art. 10. Nello stesso giorno che il relatore avrà consegnato alla segreteria gli atti con la relazione, il segretario dovrà trasmetterli all'avvocato generale.

« Le conclusioni che si dovranno emettere dal Pubblico Ministero negli affari civili si faranno oralmente od in iscritto, secondo che verrà pei singoli casi stabilito dall'avvocato generale.

« Le requisitorie però e le conclusioni sopra ricorsi, su cui si abbia a proferire sentenza a classi unite dovranno sempre essere estese in iscritto.

« La spedizione delle conclusioni si farà secondo l'ordine progressivo della causa, i cui atti saranno rimessi all'ufficio. »

(È approvato.)

« Art. 11. Le conclusioni del Pubblico Ministero dovranno essere preparate entro termini uguali a quelli di cui nell'articolo 9.

« Allo spirare di questi termini l'avvocato generale dovrà fare la restituzione degli atti e della relazione alla segreteria. »

(È approvato.)

« Art. 12. La rimessione degli atti, delle conclusioni, ove esistano in iscritto, e della relazione dovrà quindi essere fatta per cura della segreteria al relatore, il quale avrà un termine di otto giorni utili prima che si porti la causa all'udienza, e nel caso in cui il consigliere che debbe riferire all'udienza non sia quello che ha redatta la relazione, il termine s'intenderà raddoppiato; il tutto però sotto la riserva de' più brevi termini nei casi prescritti dalla legge. »

(È approvato.)

« Art. 13. A misura che le relazioni delle cause saranno

rimesse dai rispettivi relatori alla segreteria del magistrato, ciascuna causa sarà immediatamente a diligenza del segretario e sotto la sorveglianza del primo presidente del magistrato, secondo l'ordine progressivo, iscritta in un ruolo di spedizione, dal quale si ricaveranno ogni quindici giorni, tenuto sempre l'ordine progressivo, e data la preferenza alle cause d'urgenza, le cause da chiamarsi entro un correlativo termine all'udienza. Questo ruolo, che avrà nome di ruolo di chiamata, rimarrà affisso nelle sale d'udienza del magistrato, ed in quella degli avvocati. »

(È approvato.)

« Art. 14. La sentenza esprimerà il nome delle parti, l'oggetto della loro dimanda, il testo in disteso di legge su cui la decisione sarà fondata, e farà la menzione che fu sentito il Pubblico Ministero. »

(È approvato.)

« Art. 15. Le condanne, di cui all'articolo 34 del regolamento adnesso all'editto 30 ottobre 1847, non avranno luogo nel caso di reiezione a classi unite di un ricorso già stato con altra sentenza ammesso. »

(È approvato.)

« Art. 16. La seconda classe del magistrato di cassazione si occuperà cumulativamente alle sue funzioni attuali della spedizione di cause civili comprese nell'arretrato di esse, esistente al giorno della promulgazione della presente legge.

« Essa destinerà a tale incombenza una quarta seduta in ciascuna settimana, sino a che rimanga esausto l'arretrato suddetto e semprechè la spedizione delle cause criminali, che dovrà avere ognora la precedenza, non le renda necessario d'impiegarvi la quarta seduta summentovata. »

SCLOPIN, relatore. Secondando anche una osservazione favoritammi del signor guardasigilli di S. M., a cui aderisce l'ufficio centrale, proporrei che invece di dire: « essa destinerà a tale incombenza una quarta seduta » si dicesse: « essa destinerà a tale incombenza una delle sue quattro sedute » onde mantenere il concetto che le quattro sedute da tenersi da ambedue le classi del magistrato di cassazione siano di regola, e non una soprabbondanza di lavoro imposto per questo solo oggetto. Quindi la redazione sarebbe, come ho detto: « essa destinerà a tale incombenza una delle sue quattro sedute in ciascuna settimana. »

COLLEA. Mi permetterò un'osservazione. Questa modificazione la trovo molto regolare, perchè l'attuale regolamento porta che la classe civile come la classe criminale debbano tenere quattro sedute.

SCLOPIN, relatore. Ed allora mi pare che si dovrebbe anche mutare l'ultimo alinea di questo articolo, in cui si dice:

« non le renda necessario d'impiegarvi la quarta seduta summentovata » e si potrebbe dire: « la seduta mentovata. »

PRESIDENTE. L'ufficio centrale, d'accordo col signor guardasigilli, propone che invece delle parole: « una quarta seduta » si dica: « una delle sue quattro sedute. »

Con questa avvertenza metto ai voti l'articolo così redatto:

« Art. 16. La seconda classe del magistrato di cassazione si occuperà cumulativamente alle sue funzioni attuali della spedizione di cause civili comprese nell'arretrato di esse, esistente al giorno della promulgazione della presente legge.

« Essa destinerà a tale incombenza una delle sue quattro sedute in ciascuna settimana, sino a che rimanga esausto l'arretrato suddetto, e semprechè la spedizione delle cause criminali, che dovrà avere ognora la precedenza, non le renda necessario d'impiegarvi la seduta summentovata. »

Chi l'approva, voglia levarsi.

(È approvato.)

« Art. 17. Le disposizioni della presente legge, salvo quanto è stabilito dall'articolo precedente, si applicheranno a tutte le cause che verranno davanti al magistrato di cassazione dal giorno in cui essa sarà promulgata.

« Per le norme occorrenti all'attuazione della presente legge, in ciò che concerne alla spedizione delle cause anteriori, sarà provvisto con apposito regolamento, approvato con decreto reale. »

(È approvato.)

Prima di passare allo squittinio per mezzo dell'appello nominale, debbo rendere avvisato il Senato, che essendosi stamane distribuito il rapporto della importante legge relativa al reclutamento dell'esercito, io crederei che potrebbe fissarsi la discussione della medesima per mercoledì della prossima settimana, onde lasciar tempo alquanto largo a quelli che vogliono studiare attentamente gli articoli tutti di tale legge.

Se non vi ha osservazione, si intenderà che il Senato approva questo mio divisamento.

Di ciò sarà rinnovata la memoria ai signori senatori, mediante avviso a domicilio.

(Si procede all'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Votanti..... 63

Voti favorevoli 63

Il Senato adotta all'unanimità.

La seduta è levata alle ore 4.

TORNATA DEL 1° FEBBRAIO 1854

— 8 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Omaggi — Discussione del progetto di legge per il reclutamento dell'esercito — Osservazioni generali dei senatori Doria e Colli — Risposta del senatore Colla, relatore — Chiusura della discussione generale — Approvazione dell'articolo 1 — Emendamento della Commissione al § 4 dell'articolo 2, accettato dal ministro della guerra — Adozione dei tre primi §§ dell'articolo 2, di un emendamento della Commissione formante il § 4, e del § 5 — Obbiezioni del senatore Alfieri — Schiarimenti del ministro della guerra — Approvazione dell'articolo 186, emendato dalla Commissione, divenuto articolo 3 — Approvazione degli articoli 3 al 14 del progetto ministeriale — Emendamenti all'articolo 15, proposti dal senatore Riberi combattuti dal relatore, dal ministro della guerra e dal senatore Colli — Sottoemendamento del senatore Di Pollone accettato dal senatore Riberi — Reiezione del medesimo — Approvazione degli articoli 15 al 67 del progetto ministeriale — Osservazioni del senatore Colli sull'articolo 68, combattute dal ministro della guerra — Adozione degli articoli 68 a 72.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane colla lettura del verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

OMAGGI.

PRESIDENTE. Rendo conto al Senato degli omaggi fattigli:
1° Dal signor ministro della guerra, di due esemplari dell'opera: *Souvenirs militaires des États Sardes*.

2° Dal ministro delle finanze, di cento copie della *Prolusione sull'ordinamento del catasto letta dal professore Borio*.

3° Dal signor professore Sciàlois, di novantotto copie di un suo opuscolo intitolato: *Carestia e Governo*.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER IL RECLUTAMENTO DELL'ESERCITO.

PRESIDENTE. Dovendosi aprire la discussione generale sul progetto di legge pel reclutamento dell'esercito, invito i membri dell'ufficio centrale a prendere il loro posto.

Dichiaro perciò aperta la discussione generale, ed accordo la parola al signor senatore Doria. (Vedi volume Documenti, pag. 28.)

DORIA. Signori senatori, l'argomento sul quale pendono oggi le vostre deliberazioni è della massima importanza, ed esso sta sommaramente a cuore di tutti coloro che ravvisano nel nostro valoroso esercito la efficace salvaguardia della patria indipendenza, e delle nostre libere istituzioni. Il Senato perciò vorrà, non ne dubito, tenermi per iscusato se, quantunque non militare, imprendo a dir poche parole intorno a questo progetto di legge. Lo confesso schiettamente: trattandosi di cosa che interessa tanto d'avvicino la prosperità e

l'avvenire dell'esercito nostro, io non saprei tacere, e pronunciando in proposito brevi parole obbedisco ad un debito di coscienza, ed alla voce imperiosa di un'antica e forte convinzione.

Non posso non applaudire di tutto cuore a quell'articolo del progetto di legge in discussione che fissa ad anni otto la durata del servizio di ordinanza. Questo articolo mi sembra raggiungere lo scopo essenziale d'ogni ben ordinato esercito, che è quello di avere sotto le armi soldati istruiti, avvezzi al maneggio delle armi, rotti ad ogni fatica e disagio, e fedeli osservatori di quelle irremovibili regole di disciplina, contro le quali è facile declamare, ma che pur sono il perno d'ogni vera forza militare, e per conseguenza la guarentigia più certa della indipendenza degli Stati.

I nostri soldati hanno dato in ogni tempo prove luminose di indomito valore, perchè non hanno mai disgiunto il coraggio dall'obbedienza: col fissare ad otto anni la durata del servizio mi pare indubitato che si aggiunge alle naturali disposizioni armigere delle nostre popolazioni il beneficio di un provvedimento atto a rafforzare quelle disposizioni, e a dar loro quella regolarità che le rende stabili e permanenti.

Credo, del resto, che su questo punto, come sopra molti altri di questo progetto di legge, non vi sarà fra noi molto dissenso di opinioni: poichè tutti vogliamo un esercito forte e disciplinato, e più dei molti soldati vogliamo averne dei buoni. La questione più difficile mi sembra quella racchiusa negli articoli 97 e 98, la quale concerne la esenzione dei chierici dal servizio militare.

Mi conceda il Senato di dir francamente, che io non so comprendere come si voglia in questa occasione far differenza fra cittadini e cittadini, e come si voglia concedere ad alcuni un privilegio che non esiste a favore dell'immensa maggioranza.

Io non istarò a fare professioni di fede religiosa, nè a

dichiarare la mia devozione agli eterni principii della nostra santa religione: in siffatta questione la religione non ha da fare nè punto, nè poco. Si tratta soltanto di vedere se convenga pronunciare a favore di pochi la esenzione da uno dei carichi comuni ad ogni cittadino: qui sta tutta la questione, ed io la sciolgo nel senso che mi pare più conforme alla giustizia, ed in pari tempo allo spirito ed alla lettera della nostra Costituzione.

Io dico adunque che questa esenzione non ci dev'essere, non è giusto che sia, e soggiungo che ove fosse accolta dalla Camera, invece di essere giovevole, tornerebbe a danno di quel medesimo ordine di cittadini a cui beneficio si vorrebbe pronunciare.

E difatti, a dir le cose come sono, mi pare non si possa dubitare dell'eccedente numero dei preti nel nostro paese. Ciò dicendo, io parlo con piena cognizione di causa delle provincie dello Stato dove soglio abitare, e son persuaso che altri miei onorevoli colleghi potranno dire lo stesso a riguardo delle loro rispettive provincie. Il numero eccedente di preti non è un fatto utile nè alla religione, nè allo Stato, nè agli individui, nè alla santa dignità del ministero ecclesiastico.

Non occorre che io mi faccia a descrivere i non lievi e non piccoli danni che risultano da ciò, poichè non è alcuno fra voi che possa ignorarli. Ma domando: se questo stato di cose non è nè buono, nè vantaggioso, perchè sanzionare oggi una esenzione, la quale, oltre all'essere ingiusta, non può non contribuire a perpetuare uno stato di cose che deve invece desiderarsi di veder cessato il più presto ed il più efficacemente che si potrà?

Io non intendo fare veruna proposta speciale, e mi limito a sottoporre alla saggezza del Senato le precedenti riflessioni, con la speranza che esso saprà valutarle, e quando anche non sia per accoglierle, o le giudichi erronee, mi terrà conto della intenzione che mi mosse nel farle, la quale, son certo, io divido con tutti i miei onorevoli colleghi, quella cioè di tutelare il decoro del ministero ecclesiastico, di provvedere alla prosperità del nostro esercito, e di conservare in tutte le leggi il salutare e sacro principio dell'uguaglianza di tutti i cittadini nell'esercizio d'ogni diritto e nell'adempimento di ogni dovere.

COLLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Pregherei il signor senatore di non voler seguire il precedente oratore nei particolari della discussione, perchè ha anticipato sopra un articolo dei più sostanziali della legge, la cui discussione cadrà più opportunamente quando si arriverà all'articolo che vi si riferisce.

Io non ho interrotto l'onorevole oratore in quanto che aveva un discorso scritto e di non molta estensione, ed ho perciò creduto bene di lasciarlo leggere.

Pregherei quindi gli altri di volersi attenere semplicemente allo spirito della discussione generale del progetto di legge: tale è sicuramente l'intendimento dell'onorevole senatore Colli.

COLLI. Non parlerò a nome della Commissione, ma mi lusingo che il Senato vorrà concedermi di sottomettergli alcune mie considerazioni generali sulla legge che si sta per discutere.

Da cinquant'anni il Piemonte è avvezzo alla legge della coscrizione, levata o reclutamento che chiamar si voglia. Dacchè non è più stato possibile riempire le file degli eserciti coll'arruolamento volontario, tutte le nazioni sono state costrette le une dopo le altre ad adottare questo mezzo; l'Inghilterra è la sola eccettuata, e quantunque quell'armata

sia molto bella e molto buona, coloro che hanno avuto l'occasione di osservarla da vicino non saranno per invidiarle il tristo vantaggio di scegliere i suoi soldati fra la parte certamente la meno eletta della nazione.

Questa legge durissima per se stessa vuol esser semplice, chiara, sommamente precisa; essa non deve lasciar nulla all'arbitrario. Quella che noi avevamo, senza esser perfetta, rinserta una gran parte di questi pregi, ed io temo pur troppo che i cambiamenti che noi siamo per introdurre non bastino a renderla intieramente scevra di difetti. Ho accennato all'epoca della prima discussione agli inconvenienti prodotti dalla divisione del contingente in 1^a e 2^a categoria, dagli affidamenti o surrogazioni militari, dalla non separazione in corpi distinti dei militari in servizio permanente da quelli in congedo illimitato.

Dirò ora che se la ferma di quattordici mesi è troppo breve, quella di cinque anni è troppo lunga per la fanteria. Con un contingente di 9000 uomini noi avremmo in tempo di pace un'armata di 45,000 uomini, ciò che è superiore ai nostri bisogni ed ai mezzi finanziari; converrà adunque continuare nel sistema attuale dei congedi provvisorii che tanto assottiglia i nostri battaglioni, e mediante cui si spende in indennità di via una gran parte delle economie che si vorrebbero fare; oppure accrescere la seconda categoria con lasciare un maggior numero d'uomini alle case loro nell'incertezza della loro sorte per cinque anni interi, condannandoli al celibato, ciò che recherà certamente un immenso danno all'interesse particolare di questi individui, all'industria in generale ed all'accrescimento della popolazione, senza lasciarci altra prospettiva se non quella d'avere alla occorrenza di una guerra 15,000 coscritti almeno, non vestiti, non istruiti, e che non potrebbero per parecchi mesi esser di veruna utilità. Se invece si fosse destinato a riserva un intero contingente, cioè l'ultimo, lasciandolo un anno in congedo provvisorio, ciò non avrebbe recato disturbo a nessuno, e si avrebbe avuto quanto è necessario a riparare alle prime perdite della guerra, oltre i giovani chiamati a far parte delle due leve successive come osserva ottimamente il signor ministro nella sua relazione.

Un'armata di 9000 uomini è tutto ciò che si può chiedere al nostro paese; il di più converrebbe trovarlo all'uopo nella guardia nazionale mobilizzata come altre volte si trovò nelle milizie che pur dimostrarono molto zelo. Undici contingenti a 9000 uomini, più 15,000 uomini della seconda categoria, danno un effettivo di 114,000 uomini, ed io sono convinto che un simile sforzo lungi dal giovare sarebbe anzi nocivo. Undici contingenti a 9000 uomini, di cui uno in riserva, quattro in servizio permanente e sei in congedo illimitato, basterebbero ampiamente ai nostri bisogni senza esaurire ad un tratto e con nessun vantaggio tutti i nostri mezzi.

Si potrebbe forse, con immenso vantaggio per l'esercito e non grave disturbo per le popolazioni, prolungare il divieto di prender moglie ai due più giovani contingenti di congedo illimitato, trasformando questo congedo in congedo provvisorio. Si procurerebbe così all'armata invece dei 15,000 coscritti della seconda categoria circa 18,000 uomini istruiti, disciplinati, liberi da ogni impegno di famiglia, e che per aver lasciato di recente il servizio permanente, dovrebbero naturalmente aver conservato tutte le tradizioni utili al disimpegno dei doveri militari, conoscere ancora ed esser conosciuti dai loro uffiziali, ed unirsi senza disparità ai contingenti di servizio permanente, lasciando gli altri ai battaglioni di riserva, dei quali non si potrebbe abbastanza

accelerare la formazione dei quadri onde evitare g'inconvenienti lamentati nel 1848.

Il fin qui detto non concerne che la fanteria, la quale però costituisce la parte più numerosa dell'esercito; quanto alla cavalleria cinque anni mi sembrano assolutamente insufficienti.

Se si vuol avere una cavalleria che serva con distinzione come ha servito la nostra nelle campagne del 1848 e 1849, conviene conservare la ferma di otto anni.

Il Senato rammenterà che questa questione fu discussa all'epoca della prima presentazione di questa legge, e se non fu decisa, furono almeno apprezzate le ragioni addotte in favore della ferma di anni otto per la cavalleria. Nessuno contesterà, credo, che l'istruzione della cavalleria richiede maggior tempo che non quella della fanteria.

Quanto a ciò che chiamar vuolsi educazione militare, io sono convinto che non si acquista nelle caserme, ma solo nei campi della guerra. Più di ogni altra cosa io apprezzo lo spirito militare nelle nazioni; della conservazione di questo spirito va debitore il Piemonte all'avvedutezza ed alla sapienza dei principi che lo hanno governato.

Io sono certamente ben lungi dal parteggiare per le ferme molteplici, ma conservando il principio stabilito dal Senato nella precedente discussione, e adottato nel progetto attuale e nella relazione del signor ministro, cioè: che il tempo scorso in congedo illimitato si valutasse per la metà solamente della sua durata, si potrebbe facilmente ammettere senza ledere la giustizia, che un certo numero d'uomini, tanto dell'arma della cavalleria che dell'artiglieria, scontasse la ferma ordinaria, cioè quella di anni otto. Questi uomini potrebbero trovarsi volontariamente in ogni reggimento, ed a difetto di questi si sceglierebbe i numeri meno elevati. Sei contingenti provinciali di cavalleria darebbero circa cinque mila uomini, e quantunque se ne potesse versare in caso di guerra una parte nei corpi dell'artiglieria e del treno, il numero sarebbe sempre eccedente, e meglio sarebbe applicarne una parte al servizio permanente.

Quanto alla dispensa di cui nell'articolo 97, io sono convinto che la Chiesa non abbisogna di concessioni, imperocchè la sua forza essa non la trae da mezzi umani; io anteporrei anzi vederla scegliere i suoi leviti in altre categorie che non in quelle in cui si può temere che la vocazione ecclesiastica altro non sia se non il risultato dell'antipatia per il servizio militare; tuttavia mi pare che assai meglio si addirebbe ad un paese, che fu sempre eminentemente cattolico, non disputare pochi chierici ai suoi vescovi. Napoleone, l'uomo ai vasti disegni del quale non bastavano le generazioni intiere di coscritti, fu primo a stabilire questa dispensa. Col lasciarla alla discrezione dei vescovi, come per l'addietro, non si farebbe al certo un gran vuoto nelle file dell'esercito.

Nè qui si tratta soltanto di provvedere in modo più o men largo al servizio del culto. Si tratta di un principio che altamente preoccupa tutte le menti, del principio religioso.

La storia non offre spettacolo più doloroso di quello d'un popolo che si affatica a rovesciare la religione dei padri suoi, una religione venerata da molti secoli; questo spettacolo guardiamoci di darlo al mondo; egli certamente non sarebbe gradito al magnanimo datore dello Statuto, a quel Re che seppe unire il valore e la pietà di Luigi IX; che come lui morì sulla terra straniera martire della causa che aveva propugnata, e qui applicando alle gravi circostanze in cui noi versiamo un detto celebre, io vi dirò, o signori: «Badate a voi; Carlo Alberto e diciotto secoli vi guardano dall'alto di Soperga.»

COLLA, relatore. Nei discorsi testè pronunziati dai due oratori, che presero parte alla discussione generale, io non trovai osservazioni che si possano veramente dire appartenenti alla discussione generale, e che perciò richiedano dal relatore della Commissione un'aggiunta a quelle considerazioni che al riguardo già ampiamente si trovano sviluppate nella sua relazione.

Il primo degli oratori che prese la parola si accinse a combattere in genere ogni dispensa a favore degli alunni ecclesiastici.

Egli fonda questa sua opposizione sulla sovrabbondanza dei preti, e sull'eguaglianza di tutti innanzi alla legge.

Questa questione riguarda un articolo, di cui si dovrà trattare più tardi; e perciò non è ora il caso di rispondere.

Io però posso dire intanto che la Commissione si è fatto carico di queste due obiezioni assai note; ed a queste ha risposto in modo molto diffuso e tale che sperava poter meritare la considerazione del Senato.

Mi rincresce che l'onorevole oratore non abbia trovato nelle ragioni addotte dalla Commissione neppure un impulso a tenerne conto nella ripetizione di quelle obiezioni.

Il secondo degli oratori prese invece a parlare della ferma, ed anche le osservazioni da lui fatte a me sembra che molto meglio siano per applicarsi alla discussione che sarà fatta sul titolo che della ferma si occupa.

Già la Commissione ha detto nella sua relazione, che aveva veduto con piacere come il Ministero si fosse attenuto in massima parte alle cose che si erano determinate in questo onorevole consesso, e che furono in altro recinto anche apprezzate.

Poche sono le disposizioni nuove, e queste sono anche in analogia ai desiderii che si erano allora manifestati.

La Commissione desiderava e desidera che si possa evitare una lunga discussione sopra cose che ne ebbero già una lunghissima; tuttavia, non potendo essa opporsi a che ognuno esponga come meglio stima la sua opinione anche sulle cose già altra volta discusse, essa si riserva di rispondere quando i due articoli verranno in discussione.

PRESIDENTE. Se non vi è altri che chiegga la parola, io debbo porre ai voti la chiusura della discussione generale.

Chi intende chiudere la discussione generale, sorga.

(La discussione generale è chiusa.)

« Art. 1. L'esercito si recluta con uomini chiamati a far parte della leva militare o che si arruolano volontariamente.

« Alla leva ed agli arruolamenti volontari si procede secondo le disposizioni di questa legge.

« Un regolamento approvato con decreto reale stabilirà le norme da seguirsi nell'esecuzione.

« Qualunque legge o regolamento anteriore sul reclutamento dell'esercito è abrogato. »

(È approvato.)

« Art. 2. Sono esclusi dal servizio militare, e non possono per alcun titolo far parte dell'esercito:

• I condannati ai lavori forzati;

• I condannati alla pena della reclusione o della relegazione come colpevoli di reati definiti nel libro secondo del Codice penale: al titolo II; al titolo III, capo I, sezione 8^a, e capo II, sezione 1^a; al titolo IV; al titolo VII, articoli 435, 438 e 439; al titolo VIII, articoli 441, 442, 443 e 444; al titolo IX, articoli 530 e 531; al titolo X, capo II.

« Le condanne pronunziate dai tribunali esteri a pene corrispondenti e per gli stessi reati producono parimenti la esclusione, meno però per i reati definiti nel libro secondo, al titolo II dello stesso Codice.

« I condannati in contumacia non sono compresi nella esclusione. »

COLLA, relatore. La Commissione aveva proposto di sopprimere il penultimo alinea dell'articolo 2 per queste due ragioni: che non si avrebbero motivi sufficienti per dilungarsi dalla massima generale, secondo la quale le sentenze criminali pronunziate da tribunali stranieri non ponno avere efficacia nello Stato, e che volendogliela attribuire non sarebbe convenevole di fare nella legge, come si era proposto, un'eccezione a favore dei reati commessi da un cittadino dello Stato ospitato in paese straniero, contro la persona del capo dello Stato, contro le istituzioni dello Stato medesimo e contro la sicurezza pubblica interna od esterna del paese.

La Commissione considerava che i casi a cui si vuole provvedere sono rarissimi; imperocchè, o trattasi di arruolamento volontario, e questo dipende da precedente buona condotta, onde rimane naturalmente escluso dalla condanna patita anche in straniero paese; o parlasi degli uomini di leva, ed a questo riguardo si fa presente sembrare assai difficile che un uomo, il quale avesse già servito qualche tempo presso di noi, poscia abbia disertato e siasi portato all'estero ed ivi abbia subito la pena di alcuni anni di lavori forzati, o d'altra simile, possa ancora trovarsi nel caso di qui venire ed essere ammesso a prestar servizio. Pochissimi essendo dunque tali casi, la Commissione preferiva il silenzio dell'antica legge, e credeva che il ministro in casi fortuiti avrebbe potuto provvedere, ed allontanare queste persone perniciose per la disciplina dei reggimenti, mediante congedo assoluto dal servizio.

L'onorevole ministro della guerra fece gentilmente conoscere alla Commissione che egli apprezzava le osservazioni fatte dalla medesima, e conveniva che la distinzione tra reati e reati avrebbe potuto produrre gravi inconvenienti; che interessava troppo al servizio della disciplina militare di tenere lontani dal reggimento coloro i quali erano stati condannati in estero paese a pene ignominiose per colpe, per reati infamanti, persone certamente che sarebbero di sinistro esempio e potrebbero ingenerare nei reggimenti un cattivo spirito che con tutta cura deve evitarsi.

Ma però il signor ministro temeva che facendo egli stesso spedire congedi assoluti a questa gente contro l'obbligo di servire che loro corre in forza della legge sulla leva, si potrebbe in qualche modo dubitare che eccedesse la sua autorità.

Noi crediamo che, appunto perchè questi casi sono rari, il ministro della guerra non incorrerebbe mai in una grave responsabilità, qualora in tali casi facesse allontanare codesti individui dal servizio mediante un congedo e prendendo sopra di sé tutta la responsabilità di questi atti.

Per altra parte la Commissione trovò assai giusto il desiderio ch'egli manifestò di porre, di conservare, dirò meglio, nella legge una qualche disposizione che faccia vedere come sia intenzione del legislatore di dargli questa facoltà.

La Commissione adunque aderì di buon grado a questo giusto desiderio del ministro, e mi autorizzò a sostituire all'alinea che si era proposto di sopprimere un altro alinea così concepito:

« I condannati dai tribunali esteri a pene corrispondenti, e per gli stessi reati, puonno egualmente essere esclusi dal far parte dell'esercito per decisione del ministro della guerra. »

In questo modo resta salvo il principio che le sentenze pronunziate da' tribunali stranieri non hanno per sé stesse influenza alcuna nel paese nostro; rimane al Ministero l'autorità di allontanare quelli che sono veramente indegni, e si

evita quell'eccezione che alla Commissione ripugnava. Io credo che il signor ministro della guerra non avrà difficoltà di accettare quest'emendamento, e spero che il Senato lo vorrà accogliere con equal favore.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io accetto tanto più volentieri la proposta dell'onorevole relatore della Commissione in quanto che io credo veramente che senza di questa il ministro sarebbe stato assai imbarazzato a pronunziare l'esclusione dall'armata di un individuo.

Gli esempi non sono tanto rari: dacchè reggo il Ministero della guerra furon visti parecchi emigrare appunto nell'età dai 18 ai 20 anni, e tra questi, come è ben naturale, ve ne sono dei buoni e dei cattivi, come non ne mancarono di quelli che incorsero in pene criminali. Per la qual cosa potrebbe con ragione nascere il dubbio se il Ministero, senza ottenere, come si propone adesso, l'autorizzazione della legge stessa, si credesse autorizzato da lui stesso di escludere dall'armata un individuo, tanto più che c'è l'articolo 180, il quale per tale effetto così si esprime:

« Ogni ufficiale pubblico ed ogni agente od impiegato del Governo che sotto qualsiasi pretesto abbia autorizzato od ammesso dispense, esenzioni, riforme, esclusioni, scambi di numero e surrogazioni, assoldamenti di anziani o di volontari, oppostamente al disposto della legge, ovvero abbia data arbitraria estensione sia alla durata, sia alle regole e condizioni della chiamata alla leva e degli arruolamenti volontari, è punito come reo d'abuso d'autorità, colle pene portate dal Codice penale. »

Io non avrei certamente voluto trovarmi in questo caso, dimodochè accetto, come dissi, molto volentieri la proposta della Commissione.

PRESIDENTE. Per procedere regolarmente io metterò in primo luogo ai voti i tre primi paragrafi dell'articolo 2, sui quali non è caduta contestazione; quindi metterò ai voti l'emendamento della Commissione, che consiste nel sostituire all'alinea che in prima voleva sopprimere, l'aggiunta ora letta.

Chi approva i tre primi paragrafi dell'articolo 2, sorga.

(Sono approvati.)

La Commissione propone ora di sostituire all'alinea che voleva sopprimere la seguente redazione. (*Vedi sopra*)

Chi l'approva, sorga.

(È approvata.)

Viene l'ultimo paragrafo che riguarda i condannati in contumacia.

Chi lo approva, sorga.

(È approvato.)

Metto ora ai voti l'articolo intiero.

Chi lo approva. . .

ALFIERI (Interrompendo). Io desidererei una spiegazione dall'onorevole signor ministro, la quale riguarda appunto gli iscritti che si trovano all'estero e che possono essere condannati non a quella pena che verrebbe ad applicarsi colla aggiunta fatta testè, ma ad altre pene minori.

Questi essendo in arresto non possono presentarsi, e presentandosi in seguito sono essi considerati come renitenti? È loro applicabile la pena di un anno di carcere portata dall'articolo 175 del presente progetto di legge, od havvi qualche altra disposizione?

LA MARMORA, ministro della guerra. Io credo che la spiegazione di tutti questi casi trovisi nei regolamenti; per verità ora non saprei a memoria dire come ciò sia; posso però accertare l'onorevole preopinante che di ciò si terrà conto nel regolamento.

ALFIERI. Siccome si tratta di stabilire una pena, bisogna che la comminazione della medesima si trovi nella legge.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io credo che ogni qualvolta havvi colpa propria nel renitente, egli sia da condannarsi. Possono poi esservi delle circostanze più o meno aggravanti, il giudizio delle quali spetta al Consiglio di guerra. Ogni individuo che sia dichiarato renitente o mancante alla leva, è sottoposto ad un Consiglio di guerra; sta poi a questo di apprezzare i motivi che possono avere i renitenti od i mancanti, e di conoscere se sono renitenti per causa propria o no.

Questa non è una decisione che possa prendersi dal ministro della guerra; essa è sottoposta, ripeto, al Consiglio di guerra.

PRESIDENTE. Ripropongo la votazione complessiva dell'articolo 2.

Chi lo approva, sorga.

(È approvato.)

Per l'articolo 3 la Commissione ha proposto la trasposizione dell'articolo 186 a questo luogo, il quale riguarda gli esecutori di giustizia, i loro aiutanti e le loro famiglie.

L'articolo 186 del progetto ministeriale, che diventerà articolo 3, era così concepito:

« Art. 186. L'esclusione di cui all'articolo 2 è applicabile: 1° Agli esecutori di giustizia ed ai loro aiutanti; 2° Ai figli degli esecutori di giustizia ed ai loro aiutanti. »

La Commissione propone una redazione diversa, che è la seguente:

« Non sono ammessi a far parte dell'esercito gli esecutori di giustizia, nè i loro aiutanti, nè i figli di alcun esecutore di giustizia o di lui aiutante. »

MATAZZI, ministro di grazia e giustizia. Il Ministero aderisce a questo trasporto d'articolo, ed accetta quindi la proposta della Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3 della legge concepito nella forma che ho avuto l'onore di leggere.

(È approvato.)

Seguirò a leggere la serie numerica sì e come è concepita; ben inteso che s'intende che i numeri debbono essere tutti trasportati.

« Art. 3. Tutti i cittadini dello Stato sono soggetti alla leva.

« Ciascuno fa parte della classe di leva dell'anno in cui nacque, epperò ciascuna classe comprende tutti i maschi nati dal primo all'ultimo giorno di uno stesso anno.

« Nei tempi normali concorrono alla leva nell'anno in cui compiono il vigesimoprimo dell'età loro. Possono esservi chiamati anche prima quando ne lo esigano contingenze straordinarie. »

(È approvato.)

« Art. 4. I cittadini dell'isola di Capraia sono soggetti soltanto alla leva di mare. »

(È approvato.)

« Art. 5. Nessuno degli individui contemplati nel precedente articolo 3 può essere ammesso a pubblico ufficio se non prova di aver soddisfatto all'obbligo della leva, ovvero non fa risultare di aver chiesta l'iscrizione sulla lista di leva qualora la classe a cui appartiene non fosse ancora chiamata. »

(È approvato.)

« Art. 6. Il cittadino soggetto alla leva non può conseguire passaporto per l'estero se non ne ottiene l'autorizzazione sotto le cautele determinate dal regolamento mentovato nell'articolo 1. »

(È approvato.)

« Art. 7. Il contingente d'uomini che ciascuna leva debbe

somministrare per mantenere a numero l'esercito ed il corpo real navi è per ciascun anno determinato con legge. »

(È approvato.)

« Art. 8. Il ripartimento fra le provincie del contingente determinato dalla legge è fatto per decreto reale in proporzione del numero degli inscritti sulle liste di estrazione della classe chiamata. »

(È approvato.)

« Art. 9. Il contingente assegnato a ciascuna provincia è dall'intendente ripartito fra i mandamenti di cui essa si compone, in proporzione del numero degli inscritti sulle liste di estrazione d'ogni mandamento.

« Le città che comprendono più mandamenti nel loro territorio sono considerate per la leva come costituenti un solo mandamento. »

(È approvato.)

« Art. 10. L'estrazione a sorte determina l'ordine numerico da seguirsi nella destinazione degli individui al servizio militare. »

(È approvato.)

« Art. 11. Il ministro della guerra provvede e soprintende a tutte le operazioni della leva militare.

« La direzione di queste operazioni è, nelle provincie, affidata agli intendenti. »

(È approvato.)

« Art. 12. Le operazioni di leva e le decisioni che non siano di competenza dei tribunali civili, in conformità del seguente articolo 13, sono attribuite in ciascuna provincia ad un Consiglio di leva. »

(È approvato.)

« Art. 13. Spetta ai tribunali civili:

« 1° Conoscere delle contravvenzioni alla presente legge, per cui si possa far luogo ad applicazione di pena;

« 2° Definire le questioni di controversa cittadinanza, domicilio od età;

« 3° Pronunziare su contesi diritti civili o di filiazione. »

(È approvato.)

« Art. 14. In ogni provincia un commissario di leva sarà incaricato di eseguire sotto la direzione dell'intendente le varie incumbenze relative alla leva.

« Il commissario di leva è nominato dal Re sulla proposta del ministro dell'interno, previo concerto col ministro della guerra. »

Qui ha luogo una leggerissima modificazione della Commissione, quella, cioè, di sostituire alle parole: *vi sarà un commissario di leva incaricato*, le seguenti: *un commissario di leva sarà incaricato*.

Chi intende approvare quest'articolo così modificato, si alzi.

(È approvato.)

Darò lettura dell'articolo 15:

« Art. 15. Il Consiglio di leva è presieduto dall'intendente della provincia o dal funzionario a cui spetta di farne le veci in caso d'impedimento, ed è composto di due consiglieri provinciali designati preventivamente dallo stesso Consiglio provinciale e di due ufficiali dell'esercito, superiori o capitani, delegati dal ministro della guerra.

« Il Consiglio provinciale dovrà nell'atto di nomina dei detti due consiglieri designare due supplenti.

« Assistono alle sedute del Consiglio con voce consultiva il commissario di leva ed un ufficiale dei carabinieri reali.

« Il Consiglio di leva è inoltre assistito da un chirurgo, e, se occorre, anche da un medico. »

Quest'articolo ha dato luogo a qualche osservazione della

Commissione, la quale però finisce per acconsentire all'articolo ministeriale.

RIBERI. Nell'ultimo alinea di quest'articolo è detto: *il Consiglio di leva è inoltre assistito da un chirurgo, e, se occorre anche da un medico*; pensando che è bene che sia assistito da un chirurgo e sempre da un medico, pensando pure che è cosa indispensabile e d'un interesse, come suol dirsi, vitale che sia assistito da un medico militare, io propongo il seguente emendamento:

« Il Consiglio di leva è assistito da un medico militare solo od insieme con un chirurgo e medico o medico-chirurgo borghesi. »

Come vede il Senato qui vi è un emendamento ed una giunta; se è passata la prima parte della mia proposta non avrò più nulla da aggiungere, e se si passano tutte e due le parti io avrò da fare quest'aggiunta:

« Il possibile disaccordo fra i medici militari e borghesi sarà definitivamente giudicato da un Consiglio o da una Commissione composta d'uomini competenti. »

Se il Senato appoggia questo mio emendamento, lo svolgerò maggiormente.

COLLA, relatore. Il ministro della guerra potrà forse meglio di me rispondere a questa proposta; ma a me si affaccia naturale la difficoltà che si possa sempre avere un medico militare a disposizione del Consiglio di leva; difficoltà, credo, assai grave, nei casi ordinari, ma gravissima quando si trattasse di tempi di guerra in cui i medici militari avranno altre occupazioni che assistere ai Consigli di leva.

Io credo perciò che imporre quest'obbligo assoluto sia cosa piuttosto pericolosa che utile.

Penso piuttosto che il Ministero potrà suggerire ai Consigli, agl'intendenti di chiamare medici militari a preferenza degli altri, ma stabilir ciò per regola nella legge, parmi non sia cosa molto conveniente.

LA MARMORA, ministro della guerra. Domando la parola.

PRESIDENTE. Pregherei il ministro della guerra di voler sospendere la sua risposta sin che domandi al Senato se appoggia l'emendamento del senatore Riberi.

Chi lo appoggia, si alzi.

(È appoggiato.)

La parola è al ministro della guerra.

LA MARMORA, ministro della guerra. Mi pare che il signor senatore Riberi volesse ritirare il suo emendamento.

RIBERI. No! no!

LA MARMORA, ministro della guerra. In tal caso mi permetto di dichiarare al Senato prima d'ogni cosa che io non posso a meno che appoggiare le ragioni addotte dal senatore Colla, essendo vero pur troppo che in varie provincie, e particolarmente in quelle della Sardegna, sarebbe assolutamente impossibile lo spedire medici militari.

Ciò inoltre importerebbe una gravissima spesa e comprometterebbe grandemente sia il servizio dei reggimenti, che quello degli ospedali.

Abbiamo già molte volte difficoltà non poche a mandarvi degli ufficiali, come avviene ordinariamente nell'epoca della mal aria; che si dirà quando si dovessero mandarvi medici militari che sono necessarissimi negli ospedali, e non possono lasciarli? L'idea è buona, ed io ammetto col senatore Colla che nei centri di popolazione, dove sono precisamente le leve più numerose, si possa di preferenza destinare medici-chirurghi militari, tanto più che ora i medici-chirurghi sono una cosa sola (poiché egli è noto che dopo quanto venne stabilito molto saviamente dal dottore Riberi, nell'armata

non vi sono più che dottori che hanno la doppia laurea), ma ripeto che non sarebbe la cosa eseguibile, e in conseguenza invito il senatore Riberi a ritirare la sua proposta nel senso di migliorare sempre le condizioni della leva.

RIBERI. Mi rincresce che il signor relatore della Commissione ed il signor ministro abbiano risposto prima che lo abbia svolto il mio emendamento, perchè credo che nello svolgerlo potrò dimostrarne l'utilità.

Fra le malattie che si mettono innanzi dal Consiglio di leva per esimersi dal servizio militare, ve ne ha sempre delle mediche e sempre delle chirurgiche, e non ora delle une, ora delle altre. Ora, se un chirurgo può dare un giudizio fedele, esatto, scientifico sulle malattie chirurgiche, non può altrimenti darlo delle malattie mediche; e si dica l'opposto del medico in ordine alle malattie chirurgiche. So che alcuni non sono in ciò troppo scrupolosi, e che, in onta alle leggi universitarie ed allo Statuto che ci regge, prendono indifferente un medico od un chirurgo per giudicare malattie mediche e chirurgiche; ma so pure che questi giudizi sono incompetenti, so che sono dannosi, e so che alle volte sono qualche cosa più che dannosi.

Potrei di ciò addurre prove se fosse questo il luogo di parlare il linguaggio dei fatti, e se la mia proposta non fosse di per sé così evidente da non aver bisogno di prove. Dico dunque che è bene, anzi indispensabile che in ogni Consiglio di leva vi sia un chirurgo ed un medico od un medico-chirurgo.

Ma questo emendamento, che mi sarà facilmente consentito, non è a' miei occhi la cosa più importante; io ne parlo anzi solamente acciocchè mi faccia strada all'aggiunta che io volevo fare, cioè che in ogni Consiglio di leva vi sia un medico militare, e quest'aggiunta credo sia della più alta importanza e del più alto interesse. Per chiarire quest'argomento, io domando al Senato che mi permetta di prendere la cosa da più alti principii, ed io gli prometto che sarò breve.

Nella legge della leva noi vogliamo imitare la Francia in ciò in cui forse non dobbiamo, e non imitarla in ciò in cui dobbiamo. La coscrizione in Francia nel 1817, per la solidarietà che stabiliva fra gl'iscritti ed i loro parenti, per le multe onerose e per le persecuzioni ancora che s'infliggevano ai parenti dei refrattari, era diventata cosa esosa, incomportabile, avversata dall'opinione pubblica. Si voleva modificata; ciò voleva il capo della nazione e ciò voleva il Parlamento.

Fu infatti modificata, ma in qual modo? Invece dell'elemento militare predominante nei Consigli di leva al tempo dell'impero, venne a predominare l'elemento civile. Quali ne furono le conseguenze? Dimostrò la speriienza poco stante che la buona costituzione dell'esercito deteriorava, dimostrò che il numero dei soldati inetti rimandati dai reggimenti cresceva talmente che rappresentava insin il quinto del contingente; insomma l'esperienza addimostrò che mal si può con un colpo di penna cancellare un'istituzione secondo il variare delle condizioni politiche. Si ha di tutto ciò una conferma nelle tante lettere circolari dei ministri che si sono succeduti in vari tempi, dirette ai Consigli di revisione, nelle quali inculcavano: badassero che il buon organamento dell'armata si allentava; badassero che il numero dei soldati riformati cresceva in una proporzione enorme con danno dell'erario, con disagio dei soldati, con patimento delle famiglie private per un tempo più o meno protratto, delle quali era il loro unico o principal sostegno, comechè inutile alla milizia, con allentamento della disciplina; badassero che quelle frequenti riforme avevano luogo con danno della disciplina e dell'educazione del soldato, la quale era sprecata ai riformati ed indu-

giata a coloro che dovevano supplirli, la qual cosa era di gran momento in tempo di guerra; badassero che era meglio a desiderarsi l'assenza che non la presenza di un esercito mal organato; badassero che vi vuole molta robustezza nell'uomo che ha da sostenere i gravi pesi della milizia; guardie di notte e di giorno, guardie di quartieri, marcie, ginnastica, esercitazioni militari, peggio poi in tempo di guerra; badassero insino che alcuni comuni ritenevano la gioventù robusta, incorporando nel contingente la gioventù di debole costituzione con la speranza che sarebbe stata riformata e che così avrebbe avuto poca o nessuna parte alla formazione del medesimo contingente, il quale avrebbe d'altrettanto gravato gli altri comuni; e le lagnanze dei ministri erano ripetute da varie Commissioni parlamentari.

Noi vogliamo con questa legge imitare la Francia; avvengachè non siamo stati, nè siamo nelle stesse condizioni politiche.

Effettivamente la leva militare non è presso di noi cotanto avversata dall'opinione pubblica, ed è già radicata nelle abitudini della nazione, che la riguarda quasi come un'equa ripartizione di un tributo che debbe pagarsi per il bene di tutti.

Imitando la Francia, noi incontreremo i medesimi inconvenienti stati per essa lamentati. Costo vaticinio si è già in parte avverato in questi ultimi anni, per ciò solo che si cessò dall'impiegar ai Consigli di leva i così detti commissari di leva fissi, uomini molto esperti.

E di vero, in prima che il reclutamento aveva luogo sotto gli auspicj del predominio dell'elemento militare, sopra un contingente di 10,500 soldati, 220 o 230 erano appena i soldati inetti rimandati dai reggimenti, mentrèchè nelle due penultime leve salì il numero di questi alla cifra di 640 ed 840, ancora con il fondato timore che sia per crescere con il volgere del tempo.

Tuttavia io non contrasto quella disposizione di legge, perchè essa è stata accettata dalla maggioranza, perchè si pretende che sia più consentanea all'opinione pubblica, e perchè si dice che meglio tuteli gl'interessi degl'inscritti e delle famiglie.

Ma non posso rimanermi dal dire che la Francia, pure conoscendo cotesti inconvenienti della legge sulla coscrizione militare, non osò finqui toccarvi su ciò non solamente per il rispetto che ha alla consuetudine invalsa, ma si ancora perchè dai casi della Vandea ha essa imparato quanto delicata fosse, quanto gelosa ed accendibile cosa sia la legge sul reclutamento. Però all'oggetto di scemare gl'inconvenienti, vi ha essa aggiunte molte cautele, principalissima delle quali io credo essere quella d'aver prescritto che medici militari assistano alla formazione del contingente.

Noi poi che vogliamo imitare la Francia in ciò in cui forse non dobbiamo, e l'ho dimostrato, qui poi non la imitiamo come dovremmo.

Se eccettuiamo difatti alcuni centri di popolazione in cui anche presso di noi, si chiamano alla mescolata per assistere ai Consigli di leva medici militari e medici borghesi, dovunque altrove si chiamano medici e chirurghi, o medici chirurghi borghesi, cioè persone che non offrono alcuna malleveria, non hanno spirito di corpo, non debbono essere troppo infervorati alla buona costituzione dell'esercito, e le quali, tuttochè dotte e capaci, non sono competenti a giudicare dell'attitudine dei soldati alla milizia, ed ignorano affatto lo speciale servizio sanitario-militare, il quale non s'impara sui libri, e non può altrimenti impararsi fuorchè *usu, tacto et opera*, e convivendo con i soldati medesimi.

I medici militari conoscono tutte le leggi sulla leva militare e le istruzioni e circolari ministeriali alla medesima relative. Le conoscono essi egualmente i medici e chirurghi borghesi?

I medici militari sono incentrati nell'esercito, convivon eglino, stava per dire, con il soldato: sano lo visitano periodicamente, lo assistono nelle esercitazioni militari, nelle marcie, nella ginnastica ed insino nel carcere di punizione: ammalato, sono, quasi a dire, la sua provvidenza, il suo sostegno, e fanno presso di lui le veci dei parenti che non ha egli al suo fianco; ospitanti negli ospedali militari, i medici militari hanno continua occasione di vedere quali sono le costituzioni, gli abiti, i temperamenti, le disposizioni morbose che possono acconciarsi alle fatiche della milizia o che le respingono assolutamente; e ciò conoscono perchè vedono entrare tre, quattro, sei volte in poco tempo nello stesso spedale gli stessi soldati, colpiti dalle stesse malattie, derivanti sempre dalle stesse cause, cioè dalle fatiche della milizia. Non son esse queste cognizioni molto utili nella formazione del contingente? Ed i medici e chirurghi borghesi le han eglino sì fatte cognizioni? E se io debbo dar una prova della differenza che risulta nei contingenti secondo che son essi formati sotto gli auspicj di medici militari o di medici civili, non ho altro a fare fuorchè riferire quanto accadde nelle due leve fin qui fatte nella Sardegna. Nella prima assistettero ai Consigli di leva medici civili, ed il contingente fu, Dio sa quale! Fu una miseria, cioè una parte fu rimandata a casa, una parte languì e langue tuttora negli ospedali militari, una parte è nel numero dei più, ed il numero degli eletti non è certamente grande: *facta loquor*. In quest'anno la leva militare fu fatta sotto gli auspicj di medici militari ed il contingente riescì incomparabilmente più soddisfacente, e ciò in tutta la Sardegna, ad eccezione dei distretti d'Oristano e di Tempio, in cui per difetto di quelli assistono ai Consigli di leva medici borghesi.

Nè mi si dica che con un buon regolamento sulla leva militare, anche i medici e chirurghi civili possono essere in grado di emettere giudizi competenti; giacchè qual è il regolamento di leva il quale, tuttochè bene circostanziato, possa indicare tutte le infermità dell'umana famiglia? Qual è il regolamento di leva che possa indicarne tutti i gradi? Ed anche indicandoli, son esse cose queste che s'imparino con la lettura? Chi direbbe che non sia per ciò indispensabile l'atto pratico?

Non di ciò cotanto convinte molte nazioni, viventi sotto il medesimo reggimento politico in cui noi viviamo, che sebbene dotate d'un buon regolamento di leva, fanno però assistere i Consigli di leva da medici militari.

Già ho detto come adopera la Francia: non diversamente adoperano il Belgio e l'Olanda: ed in Prussia, quel paese eminentemente militare, vi son due Commissioni, una di distretto e l'altra di provincia; nella prima il Consiglio di leva è assistito da un medico militare e da un borghese, e nella seconda da un solo medico militare d'alto grado. Nell'Inghilterra, in quell'Inghilterra che non vuole fuorchè quello che è attuabile, e che non attua fuorchè ciò che è utile, come si procede? Una Commissione militare passa per tutti i suoi dieci distretti militari, accompagnata sempre da uno o da due medici militari d'alto grado per esserne illuminata; giacchè si ha un bel dire ed un bel fare, ma, trattandosi nei Consigli di leva di dichiarare l'attitudine al servizio militare, l'elemento scientifico competente è quello che vi comparisce sempre il più importante, o che per lo meno dovrebbe comparirvi il più importante.

Questo consenso di tante nazioni è, secondo me, l'espressione di un'utile verità, è una confessione implicita che real-

mente la competenza è nei soli medici militari, ed è nel tempo stesso una prova del rispetto che han a questa competenza; perocchè, e voi signori lo sapete meglio di me, dove c'è la competenza, colà incontrasi, possibilmente con l'imperfezione dell'umana natura, la giustizia, e dove vi è la incompetenza, colà regna l'arbitrio, l'abuso, il sopruso; una autorità che vuol abusare fa appello alla incompetenza, e quella che vuol camminare per le vie della giustizia, alla competenza. E se qualcheduno mi negasse l'importanza e la utilità di questa competenza per me aggiudicata ai medici militari nella formazione di un esercito, io chiederei a costui se crede cosa indifferente che, quando nell'ordine civile un magistrato ha bisogno della perizia di un chimico, egli faccia capitale d'un idraulico, e quando ha bisogno della perizia di un idraulico, egli ricorra ad un poeta. Nè mi si dica ancora essere lo stesso che un contingente riesca buono o cattivo, giacchè in questo ultimo caso sarà esso depurato nei reggimenti.

Lo so anch'io che un Governo che abbia a cuore il bene del suo paese e che desideri un buon organamento dell'esercito, avrà modo di ciò ottenere aumentando il contingente, domandando un supplemento al contingente o depurando due, tre, dieci, venti volte i soldati inetti. Ma io risponderò a chi ciò mi dicesse, che non tutti i soldati inetti saranno depurati, risponderò che molti saranno depurati dopo una iliade di doglie patite per l'inesperienza di chi gl'incorporò nel contingente: risponderò che molti saranno depurati, ma dopo che le loro famiglie, le loro per lo più povere famiglie avranno durati molti patimenti per la mancanza più o meno protratta di quella persona che se è inutile alla milizia è però il loro sostegno: risponderò che molti saranno depurati, ma dopo uno spreco di tempo, di denari, dopo molti dannosi indugi, dopo lunghe e fastidiose pratiche, ecc.: risponderò infine che, pur dovendosi fare una depurazione per mezzo dei medici militari nei reggimenti, è cento volte meglio che sia questa fatta prima, cioè nella formazione del contingente, che poi, cioè quand'è questo incorporato nei reggimenti, evitando così tutti i fin qui cennati disaccorsi.

Non si dica infine che troppo grande sarebbe l'importanza dei medici militari nei Consigli di leva, e che potrebbero nascerne abusi, giacchè il medico militare ha una malleveria da sostenere in faccia al Governo ed alla nazione, ed i suoi oracoli non sono inappellabili: e poi se non han a ciò badato le nazioni che ho citate, vorremo badarvi noi a cui tanto deve importare un buon organamento dell'esercito per essere posti fra due potenti vicini, per la politica sempre seguita con successo dall'augusta Casa di Savoia, e dirò ancora per il genio stesso del nostro popolo.

Ma no, il Governo e la nazione hanno fiducia nei medici militari, e ne riconoscon la competenza: si è prova quell'esser egli chiamato alla mescolata con i medici borghesi ad assistere ai Consigli di leva nei principali centri di popolazione; si è un'altra prova quell'essere stati di quest'anno chiamati ad assister quasi esclusivamente i Consigli di leva della Sardegna; si è infine ultima prova quel vedere la confidenza piena ed intera che è in essi loro riposta quando si tratta di depurar i contingenti prima che sian incorporati nei reggimenti.

Se dunque il Governo e la nazione hanno confidenza nei medici militari, se ne riconoscono la competenza in alcuni casi, io non altro chiedo che si sancisca per legge in principio, ciò che è ora un'eccezzuazione.

COLLA, relatore. L'onorevole preopinante ha dimostrato con quella facondia e forza di ragionamento che noi troviamo

sempre nei suoi discorsi e nei suoi scritti, che molto convenga di chiamare i medici e chirurghi militari, preferibilmente a qualunque altro, a giudicare dell'attitudine degli iscritti al servizio militare.

Questo assunto fu da lui provato nel miglior modo, e non era contestato nè dal relatore, nè dal ministro della guerra. La difficoltà solamente stava in ciò che non sia sempre possibile di poter destinare chirurghi e medici militari ai cinquanta Consigli di leva che abbiamo, e che questo non sia possibile principalmente nei tempi in cui maggiore è il bisogno di assistenza agli ospedali militari.

Oltre di ciò osservava, e mi pare opportuno di ripetere, che la cosa può benissimo esser utile, ma essa può trovar luogo nel regolamento che si deve fare per la esecuzione di questa legge, non mai nella legge medesima in forza della quale non si potrebbe più dai Consigli di leva giudicare se veramente un motivo qualunque impedisca di avere un medico militare.

La legge francese del 1832, che è la legge fondamentale della leva in Francia anche oggidì, si è contentata di dire all'articolo 16: *dans le cas d'exemption pour infirmités les gens de l'art seront consultés.*

Basta che nella legge sia scritto il principio che si debba consultare un uomo dell'arte, perchè l'intervento di uno di questi sia necessario. Il dire poi che sia piuttosto un medico militare, un chirurgo militare, e solamente quando ciò si possa, quando ciò sia conciliabile, io sono d'avviso che spetti al regolamento piuttosto che alla legge.

LA MARMORA, ministro della guerra. Aggiungerò poche cose a quelle dette dal senatore Colla, in risposta alle osservazioni del senatore Riberi.

Egli, come è noto, consacra una parte del suo tempo preziosissimo nel dirigere il servizio sanitario dell'armata, e come presidente del Consiglio militare, egli si occupa indefessamente di questa bisogna.

Egli ha osservato, fra le altre cose, che il numero dei riformati è attualmente assai maggiore di quello che era per lo passato, volle trovarne la cagione in ciò che i commissari di leva non sono più, com'erano per lo passato, destinati esclusivamente a questo impiego, nel quale erano da lunghi anni impraticabili.

Io mi credo in debito di osservare, che se il numero delle riforme è assai accresciuto, ciò si deve attribuire al molto rigore col quale si procede attualmente nel riformare.

Io raccomando, e raccomando assai caldamente non solo agli ispettori, ma persino ai generali di divisione, che ogni qual volta vedono nei reggimenti individui, i quali non sono più atti al servizio, vengano riformati.

Raccomando poi di più che al loro arrivo siano immediatamente rimandati coloro, i quali si riconoscano affetti da qualche malattia.

Una volta, io debbo confessare, non vi era tanto rigore, e si ammettevano nell'armata degli individui incapaci di sopportare le fatiche militari.

Abbiamo veduto nell'ultima campagna quantità di gente, che non faceva che riempire gli ospedali; rimaneva indietro nelle marcie; dimodochè si dovè aumentare di rigore nelle riforme, ed è a questa causa, ripeto, che si debbe ascrivere l'accresciuto numero delle medesime, e non alla poca pratica degli uomini dell'arte, perchè egli è chiaro che i medici che prendono parte a' Consigli di leva sono precisamente quali lo erano pel passato.

Ed in quanto ai commissari è vero che non sono più i medesimi, ma sono della stessa tempra. Cosa erano i commis-

sari di leva anticamente? Erano vecchi militari. E cosa sono attualmente? Sono ufficiali del servizio sedentario, più capaci forse di quelli che erano prima, perchè prima si ammettevano in età assai matura, laddove ora sono vecchi militari sì, ma assai più vegeti di quello che erano gli altri, ed in conseguenza più atti a riempire le loro funzioni.

Dunque concordo pienamente col relatore dell'ufficio centrale in questo, cioè, che per ovviare per quanto è possibile agl'inconvenienti gravissimi e giustamente segnalati dal senatore Riberi, inconvenienti che nascono dal mandare al reggimento individui per rimandarli poi immediatamente, ed anche dopo, il mezzo più sicuro e più efficace sia di stabilire un regolamento, e dare delle istruzioni chiare e precise il più che sia possibile; e per tale effetto io conto appunto sui lumi e sull'opera indefessa del senatore Riberi, il quale è già dal suo ufficio precisamente chiamato a far questa parte del regolamento.

In tal guisa si potrà supplire anche alla mancanza di medici militari di leva, perocchè sarebbe assolutamente impossibile di distribuirli in tempo di guerra, e come bene osservava il senatore Colli, massimo poi se si trattasse di qualche movimento, chè non se ne avrebbe in tal caso quasi più nessuno a disposizione.

In conseguenza io prego il Senato a voler lasciare l'articolo quale venne proposto, e quale fu già adottato dalla Commissione, assicurandolo che si farà di tutto per rimediare agli inconvenienti segnalati dal senatore Riberi mediante il regolamento.

RIBERI. Mi accorgo che tanto la Commissione quanto il signor ministro della guerra hanno ammesso il principio da me propugnato, che sarebbe utile che in questi Consigli di leva sedessero medici militari. L'obbiezione che si contrappone sta nella difficoltà che s'incontra a trovare un certo numero di medici militari da mandare in tutti i circondari in cui si fanno leve. Ma a questa difficoltà si potrebbe riparare con facilità nel modo seguente.

Tutti i medici militari hanno un congedo da 40 a 60 giorni. Ebbene, nel tempo del loro congedo tutti i medici militari siano mandati ad assistere a queste leve militari. Io penso che il corpo sanitario militare si sottoporrà col massimo buon volere a questo sacrificio.

In quanto poi all'altro punto di questione che tocca le disposizioni relative da porsi in un regolamento, io dirò che ho tutta la fiducia nell'attuale ministro della guerra: ho piena fede in quello che dice; ma, senza dubbio, viviamo in tempi in cui i ministri sono piuttosto passeggeri, e però potrebbe benissimo all'attuale ministro della guerra succederne un altro che non avesse le stesse sue vedute, e per conseguenza non volesse mantenere le promesse del medesimo che le disposizioni che io propugno faranno parte del regolamento; laonde ripeto che, quantunque abbia tutta la confidenza nell'attuale ministro della guerra, per le addotte ragioni amerei meglio vedere adottata la mia proposta per legge.

LA MARMORA, ministro della guerra. Prego il senatore Riberi d'osservare in qual grave inconveniente si cadrebbe se si adottasse la sua proposta. Egli vorrebbe che il Ministero si valesse di quel permesso che è annualmente accordato ai medici militari per i loro propri affari per incaricarli di fare la leva in quella data provincia in cui si recano. Ma gli ufficiali sanitari quando ottengono un permesso vanno, come tutti gli altri ufficiali, nella propria famiglia, nel proprio paese. Ed egli ben vede quale inconveniente recherebbe un medico che avesse relazioni col proprio paese, dove non potrebbe a meno di avere parenti ed amici. Io sono persuaso che non fallirebbe

al proprio dovere; ma sicuramente non sarebbero poi tranquilli tutti coloro che stanno per avere dei figli nell'armata. Ogni maniera di relazione col proprio paese fa credere a parzialità o ad altro; di modo che sarebbe anzi il caso assolutamente di escludere un tal medico: cosa che io faccio sempre in ordine ai militari, perchè stimo che si debba evitare sempre l'invio in una provincia di un ufficiale che abbia relazioni o parentele nella medesima.

DI POLLONE. Domando la parola per proporre un sotto-emendamento conciliatorio.

Prima però pregherei il signor presidente di voler leggere l'emendamento come è stato scritto; perocchè dall'esposizione orale a quella scritta potrebbe per avventura esservi qualche differenza.

PRESIDENTE. L'emendamento scritto dal senatore Riberi è così concepito:

« Il Consiglio di leva sarà assistito da un medico militare. »

Prevedendo poi egli il caso in cui quest'articolo non sia ammesso, e prevedendo pure che la ragione della non ammissione possa essere il dubbio di un qualche arbitrio troppo esteso concesso a questo medico militare, ma non tenendo conto però dell'altra difficoltà più essenziale, che è quella dell'insufficienza del personale, od almeno dell'incompatibilità di questo servizio col servizio degli ospedali, egli propone un emendamento così concepito:

« Il Consiglio di leva sarà assistito da un medico militare solo, od insieme con un chirurgo ed un medico, od un medico-chirurgo borghese. »

DI POLLONE. Pare che non sia stata contrapposta difficoltà di sorta alle ragioni addotte così luminosamente dall'illustre senatore Riberi, cioè sulla maggior utilità che i medici e chirurghi chiamati ad assistere i Consigli di leva siano preferibilmente militari; solo è stata opposta al senatore proponente la difficoltà di trovare questi chirurghi in certi dati casi. Sembra che con una sola parola si potrebbe ovviare la difficoltà dicendo: « il Consiglio di leva è inoltre assistito da un chirurgo militare, od in difetto da un medico-chirurgo borghese. »

Certamente, in mancanza di chirurghi militari, non può il Consiglio di leva sospendere le sue operazioni: se vi è il chirurgo militare, pare riconosciuto doverosi preferire; ma se non v'è, la legge autorizzi che si ricorra al medico od al chirurgo civile.

Mi pare che questa proposta concilii le due opinioni, ed è in vista di far avanzare la discussione che mi son fatto lecito di proporla al Senato.

COLLI. Io concorro perfettamente nelle ragioni addotte dal chiarissimo senatore Riberi. Egli apprezza molto bene tutte le condizioni che sono necessarie a compiere una buona armata; ma la legge ha un altro scopo, ed il ministro della guerra lo ha già toccato leggermente. Può succedere il caso che un chirurgo non ispiri una perfetta fiducia al Consiglio: ora, se il Consiglio è limitato ad un chirurgo militare, il quale è già difficilissimo ad aversi, e che certamente non è mai in numero plurale, allora come può fare il Consiglio?

Io credo dunque che bisogna assolutamente lasciare ampia facoltà al Consiglio di scegliere chi meglio crederà e chi gli ispiri maggior fiducia.

Se esiste un chirurgo militare il quale gli ispiri fiducia, lo scoglierà; ma se non esiste, ed anche esistendo non ispiri tale fiducia, deve il Consiglio poter scegliere quello che crede capace di disimpegnare le funzioni delicatissime che gli sono attribuite con maggior disinteresse e con maggior giustizia.

RIBERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Poiché ella ha già parlato due volte, interroberei il Senato se le concede per la terza volta la facoltà di parlare.

Molte voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Il senatore Riberi ha la parola.

RIBERI. Il signor relatore della Commissione ha detto che tutto consiste nel modo di poter avere un sufficiente numero di medici militari per assistere a questi Consigli di leva. Io mi sovvengo che in quest'anno si è fatta in Sardegna la leva militare con l'assistenza di medici militari e con il più scarso personale che si possa immaginare, essendo scarsissimo il personale militare della Sardegna; con miglior ragione poi si potrà fare quest'assistenza nei Consigli di leva dove il personale è molto numeroso.

In quanto a quello che diceva il signor ministro della guerra forse io non mi sarò ben spiegato, ma io non voleva intendere che si desse ai medici militari un congedo perchè andassero dove meglio piaceva a loro, ma voleva che fosse determinato il congedo all'assistenza della leva, che prendessero congedo determinato per questa o per quell'altra provincia, per questo o per quell'altro distretto; certamente non vorrei che fossero determinati i congedi militari a che andassero al loro paese nativo.

Per altra parte non si dovrebbe temere, come per alcuni si teme in questi casi, lo spirito di piacenteria, giacchè il suo effetto è in questo modo evitato, in quanto che in un modo obbligatorio mandiamo medici militari in provincie dove non sono conosciuti.

Perciò io mi acconco di buon grado al sotto-emendamento stato proposto dall'onorevole Di Pollone, e mi associo a quella modificazione, vale a dire che assista nel Consiglio di leva un medico militare, ed in difetto di questi un medico e chirurgo o medico-chirurgo borghesi.

PRESIDENTE. Il sotto-emendamento sarebbe: « medico-chirurgo militare, e in difetto di questi un medico-chirurgo borghese. »

LA MARMORA, ministro della guerra. Io prego il Senato di notare come nelle operazioni di leva succeda spesso (e non lo dico solo nell'interesse del ministro, ma bensì in quello della leva, perchè sicuramente come ministro devo credere che tutti i medici militari faranno il loro dovere, che opereranno nell'interesse dell'esercito), nel Consiglio di leva succede, lo ripeto, assai di spesso che si debbano surrogare, cambiare i medici-chirurghi; si comincia con uno ed accade certa volta di doverlo surrogare anche con tre o quattro, mentre per una malattia si richiede un medico e per un'altra ce ne vuole un altro. Ne addurrò un esempio. In Ivrea io ho trovato un abilissimo oculista, del quale io mi son servito per le malattie d'occhi. Adottando il sistema proposto dal Ministero si avrà questo vantaggio; altrimenti se si destina un medico militare, se assolutamente questo s'impone al Consiglio di leva, esso non lo potrà cambiare, non potrà consultarne un altro.

Egli è certo che in molte circostanze amerei di vedere assistito il Consiglio di leva da un medico militare, perchè sono sicuro che farebbe forse meglio l'interesse dell'esercito; ma a questo si potrà provvedere.

Intanto però si potrebbe, a mio senso, modificare il sotto-emendamento proposto dal senatore Di Pollone collo stabilire che i Consigli di leva possano, nei luoghi di guarnigione militare, essere di preferenza assistiti da medici militari, come, per esempio, a Torino, a Genova, in Alessandria, ove sonvi molti medici militari e si possono quindi cambiare; ma non in altri luoghi, giacchè nelle provincie dove non vi sono me-

dici militari imporneli al Consiglio di leva sarebbe cosa che produrrebbe al certo gravissimi inconvenienti.

RIBERI. Io colla mia proposta vorrei rendere questi medici militari mallevadori in faccia alla nazione, come, per esempio, lo sono in Francia ed in Inghilterra. Quando saranno mallevadori andranno ben cauti nel fare il loro dovere, forse più che non ora, che non vi è nessuno che lo sia del proprio operato.

Si facciano adunque, ripeto, mallevadori ed in faccia al Governo ed in faccia alla nazione, come lo sono altrove, e le cose procederanno regolarmente secondo i nostri desideri.

PRESIDENTE. Comincio a porre ai voti i tre primi paragrafi dell'articolo 15, sui quali non è caduta contestazione.

Chi li approva, si alzi.

(Sono approvati.)

Metto ora in primo luogo ai voti l'emendamento proposto dal senatore Di Pollone, a cui acconsente il senatore Riberi, come quello che maggiormente si scosta dal testo della legge, e che è così concepito: « assistito da un medico-chirurgo militare, e in difetto da un medico-chirurgo civile. »

Chi lo approva, sorga.

(È rigettato.)

Qui ora sarebbe il luogo dell'articolo subordinato proposto dal senatore Riberi, ma siccome questo moveva specialmente dal sospetto che l'articolo di cui si tratta desse ai medici militari troppo esteso arbitrio, forse il rigetto del primo articolo condurrà il senatore proponente a rinunziarvi.

RIBERI. Lo ritiro.

DI POLLONE. Domando la parola per proporre un paragrafo addizionale.

PRESIDENTE. Lo ha già proposto il signor ministro della guerra,

ed io lo porrò ai voti, quantunque per altra parte io creda che esso non possa aver gran portata dopo il voto testè dato dal Senato.

Metto dunque ai voti l'emendamento del ministro della guerra così concepito:

« Nei luoghi di guarnigione militare potranno i Consigli di leva essere preferibilmente assistiti da un medico militare. »

LA MARMORA, ministro della guerra. Mi pare che si potrebbe ridurre più semplicemente...

DE SONNAZ. Io credo che sia meglio lasciare intera libertà al Consiglio di leva.

PRESIDENTE. Domanderò al ministro della guerra se ha niente in contrario a che si metta ai voti l'articolo come è scritto.

(Il ministro della guerra fa un segno di adesione.)

Metto ai voti l'intero articolo 15 come è concepito nel progetto.

(È approvato.)

« Art. 16. Il Consiglio di leva decide a maggioranza di voti.

« L'intervento di tre votanti basta a rendere legali le decisioni.

« Qualora si trovino presenti quattro votanti compreso il presidente, si astiene dal votare ed ha soltanto voce consultiva il più giovane dei consiglieri od il meno anziano degli uffiziali presenti. »

(È approvato.)

« Art. 17. I ricorsi contro le decisioni dei Consigli di leva devono porgersi al ministro della guerra nei quindici giorni successivi alla decisione del Consiglio, servate le prescrizioni del regolamento di cui all'articolo 1.

« Il ministro, sentito il parere d'una Commissione com-

posta di un ufficiale generale e due ufficiali superiori e di due consiglieri di Stato, potrà annullare le dette decisioni.

« I ricorsi preaccennati non sospendono gli effetti delle decisioni dei Consigli di leva. »

(È approvato.)

« Art. 18. Il primo di gennaio di ciascun anno i sindaci sono in obbligo di far conoscere con espressa notificazione ai giovani che nell'anno incominciante compiono il 19° della loro età il dovere di farsi iscrivere sulla lista di leva del comune in cui hanno legale domicilio, ed ai loro genitori o tutori l'obbligo che loro è imposto di curarne l'iscrizione. »

(È approvato.)

« Art. 19. Sono considerati legalmente domiciliati nel comune:

« 1° I giovani il cui padre o tutore abbia domicilio nel comune, nonostante ch'essi giovani dimorino altrove, siano assentati in un corpo di truppa; assenti, espatriati, emancipati, detenuti, o figli di un espatriato o di un militare in attività di servizio o prigioniero di guerra, il cui ultimo domicilio fosse nel comune;

« 2° I giovani ammogliati il cui padre, od in mancanza di questo la madre abbia domicilio nel comune, se da essi non si giustifichi di avere legale domicilio in altro comune;

« 3° I giovani ammogliati domiciliati nel comune, sebbene il loro padre o loro madre abbia altrove domicilio;

« 4° I giovani nati e domiciliati nel comune che siano privi di padre, madre e tutore;

« 5° I giovani residenti nel comune che, non risultando compresi in alcuno dei casi preavvertiti, non giustificino di loro iscrizione in altro comune;

« 6° I giovani nati in un comune dello Stato, i quali non provino di appartenere ad altro Stato;

« 7° I giovani esteri di origine naturalizzati e domiciliati nel comune;

« 8° Gli esposti dimoranti nel comune ed i ricoverati negli ospizi che vi sono stabiliti.

« Sarà considerato come domicilio legale dell'individuo nato e dimorante all'estero e cadente nella leva il comune ov'esso e la sua famiglia furono ultimamente domiciliati nello Stato. »

(È approvato.)

« Art. 20. I giovani domiciliati nel comune, l'epoca della cui nascita non possa accertarsi con documenti autentici e sieno riputati per opinione pubblica di età che li renda soggetti a far parte della leva, devono egualmente essere iscritti sulle liste. Così pure vi sono iscritti i giovani che per età presunta si presentano spontanei all'iscrizione, o vi sono dichiarati soggetti dal padre, dalla madre o dal tutore. »

(È approvato.)

« Art. 21. La lista di leva è compilata per cura del sindaco entro lo stesso mese di gennaio sulle dichiarazioni di cui nell'articolo 18 e sulle indagini da farsi nei registri dello stato civile, come pure in dipendenza di altri documenti od informazioni.

« Il primo del successivo mese di febbraio, e per quindici giorni consecutivi, è per cura del sindaco pubblicato l'elenco dei giovani iscritti su detta lista. »

(È approvato.)

« Art. 22. Nel corso dello stesso mese di febbraio il sindaco deve registrare tutte le osservazioni, le dichiarazioni od i richiami che gli vengano fatti per omissioni, per false indicazioni o per errori quali che siano. »

(È approvato.)

« Art. 23. Il Consiglio delegato esamina la lista di leva, ed

occorrendo la rettifica a riguardo dei giovani che in qualsiasi modo risultino ommessi o iscritti indebitamente; e tenendo conto delle osservazioni, dichiarazioni e richiami di cui nel precedente articolo 22, fa seguire le modificazioni, le aggiunte e le cancellazioni che siano necessarie. »

(È approvato.)

« Art. 24. Compiuta la verifica, la lista è firmata dal sindaco e dai consiglieri che ne fecero l'esame, e trasmessa per copia autentica all'intendente della provincia nei dieci giorni immediatamente successivi. »

(È approvato.)

« Art. 25. Gli iscritti menzionati nell'articolo 20 sono cancellati dalla lista di leva se prima della verifica definitiva facciano prova di età minore della presunta. »

(È approvato.)

« Art. 26. Il sindaco iscrive ulteriormente sulla lista di leva i giovani della classe chiamata che si presentino spontanei o vengano scoperti o denunciati ommessi; tiene conto delle mutazioni che succedono intorno alla situazione degli iscritti, e prende nota delle variazioni a cui possa andar soggetta la lista dal momento della sua trasmissione all'intendente sino a quello della verifica definitiva. »

(È approvato.)

« Art. 27. Sulla lista di leva della prima classe a chiamarsi sono da aggiungere:

« 1° Gli ommessi inquisiti d'essersi sottratti all'iscrizione ed assolti dai tribunali ordinari;

« 2° Gli ommessi in leve anteriori di cui all'articolo 34 e quegli altri che siasi presentati spontanei per essere iscritti prima o dopo che siasi scoperta la loro ommissione;

« 3° Gli iscritti della leva precedente di cui all'articolo 42. »

(È approvato.)

« Art. 28. Si debbono aggiungere ugualmente e porre in capo di lista gli iscritti di leve anteriori che a ragione di età o del loro numero d'estrazione avrebbero dovuto far parte del contingente e si trovano in una delle condizioni infra specificate:

« 1° Dichiarati temporariamente esenti nei casi espressi nell'articolo 93;

« 2° Cancellati, dispensati o riformati in leve anteriori e riconosciuti in seguito nel caso preveduto dall'articolo 61;

« 3° Sospesi alla partenza per infermità od altri motivi;

« 4° Dichiarati rivedibili dal Consiglio di leva od in visita all'estero;

« 5° Iscritti di leve anteriori che risultino in una delle condizioni previste dagli articoli 59, 62, 78, 99;

« 6° Ommessi di leve anteriori che a tenore dell'articolo 167 sono considerati rei d'essersi sottratti alla leva, non che gli ommessi colpevoli del reato definito all'articolo 168. »

(È approvato.)

« Art. 29. L'intendente provvede affinché il Consiglio di leva si riunisca in seduta preparatoria:

« Per determinare i giorni in cui debbano aver luogo sia le operazioni di estrazione, sia quelle di esame definitivo degli iscritti, e sia la riunione del contingente per l'assento;

« E per fare quelle altre disposizioni preparatorie che meglio possano accelerare il compimento di tutte le operazioni della leva. »

(È approvato.)

« Art. 30. Per cura del sindaco è nello stesso tempo pubblicato l'elenco nominativo degli iscritti chiamati alla leva. »

(È approvato.)

« Art. 31. L'intendente fa pubblicare in tutti i comuni della

provincia l'ordine della leva ed il manifesto col quale sono indicati il luogo, il giorno e l'ora in cui si eseguiranno le singole operazioni di leva. »

(È approvato.)

« Art. 32. Il commissario di leva procede nel capoluogo del mandamento, nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dal manifesto di cui all'articolo 31, ed in pubblica adunanza, alla verifica delle liste di leva ed all'estrazione.

« Un ufficiale, od in mancanza un maresciallo d'alloggio dei carabinieri reali assiste il commissario di leva in queste operazioni, alle quali debbono pure convenire i sindaci del mandamento coi rispettivi segretari di comunità, gl'iscritti od i loro rappresentanti. »

(È approvato.)

« Art. 33. Il commissario di leva aggiunge sulle liste d'ogni comune le iscrizioni che i sindaci hanno ulteriormente effettuate e cancella quelle che si riconoscono insussistenti.

« Cancella inoltre gl'iscritti marittimi che all'epoca della chiamata della leva risultino :

« 1° Addetti alla navigazione, e dall'età di 16 anni contare diciotto mesi di navigazione effettiva sopra bastimenti di bandiera nazionale ;

« 2° Addetti alle arti di carpentiere e di calafatto, e dalla età pure di sedici anni aver lavorato per diciotto mesi negli arsenali, porti o cantieri dello Stato si militari che mercantili. »

(È approvato.)

« Art. 34. Fa quindi leggere ad alta voce le liste così rettifiche, ed invita pubblicamente gli astanti a dichiarare se a loro avviso sia occorsa alcuna omissione, e sulle osservazioni dei sindaci e degl'iscritti od aventi causa statuisce a tenore della presente legge.

« Le liste così verificate sono tosto sottoscritte dal commissario di leva e dai sindaci, e per tal modo chiuse definitivamente, rimandando alla prima ventura leva coloro che posteriormente fossero riconosciuti ommessi. »

(È approvato.)

« Art. 35. Il commissario di leva compila quindi la lista di estrazione del mandamento, e vi appone una numerazione progressiva. »

(È approvato.)

« Art. 36. I primi numeri sono attribuiti di diritto ai capi di lista di cui all'articolo 28, nell'ordine stabilito dall'articolo 43, e sono perciò esclusi dall'estrazione. »

(È approvato.)

« Art. 37. Tutti gli altri numeri sono devoluti ai rimanenti iscritti sulle liste di leva, e sono espressi in cifra sopra schede uniformi, le quali sono riposte in un'urna dal commissario di leva in vista dell'adunanza, con dichiarazione ad alta voce del numero totale di esse. »

(È approvato.)

« Art. 38. Nei mandamenti composti di più comuni la sorte decide dell'ordine in cui sono chiamati all'estrazione.

« Gl'iscritti di ciascun comune estraggono personalmente il loro numero, ed in loro mancanza l'estrazione è fatta dal padre o dal sindaco. »

(È approvato.)

« Art. 39. Il numero estratto è pronunciato a chiara voce e scritto in tutte lettere sulla lista di leva a lato del nome dell'iscritto estraente.

« Il prenome ed il nome di lui è scritto sulla lista d'estrazione di contro al numero toccatogli in sorte. »

(È approvato.)

« Art. 40. Durante l'estrazione il commissario di leva si accerta dell'identità degli estraenti.

« Occorrendo equivoco nell'estrazione per identità di prenome e nome o per altro motivo, il numero estratto appartiene al giovane che fu chiamato, non a quello che lo estrasse. »

(È approvato.)

« Art. 41. L'operazione dell'estrazione deve compiersi in una sola seduta. Tuttavia nei mandamenti in cui per un considerevole numero d'iscritti si rendesse impossibile il compiere in una sola seduta l'operazione, se ne potranno impiegare altre consecutive, purchè al termine di ciascuna di esse l'urna sia chiusa e suggellata in presenza dell'adunanza, facendone risultare nel relativo atto verbale. »

(È approvato.)

« Art. 42. Nel caso che il numero delle schede rinchiuse nell'urna risulti minore di quello degl'iscritti, i giovani eccedenti sono rimandati alla prima ventura leva.

« E per contro se il numero delle schede risulti eccedente, le rimanenti nell'urna si hanno per nulle.

« Terminata l'estrazione, non può questa per qualunque motivo essere ripetuta, e ciascun iscritto riterrà il numero assegnatogli dalla sorté. »

(È approvato.)

« Art. 43. Coloro che si trovano in capo di lista come designati in leve anteriori, sono posti nell'ordine della loro classe. »

(È approvato.)

« Art. 44. Il commissario di leva legge per intero a chiara voce la lista d'estrazione. »

(È approvato.)

« Art. 45. Terminata l'estrazione, il commissario di leva procede immediatamente ad un primo esame di tutti gli iscritti che vi presero parte, come pure di quelli che, sebbene non abbiano partecipato all'estrazione, perchè collocati in capo di lista, sono tuttavia presenti all'operazione.

« Gl'iscritti vengono chiamati ad esame secondo l'ordine numerico dell'estrazione, e sono invitati a dichiarare sia personalmente o sia per mezzo di chi fu ammesso a rappresentarli i diritti che credano di avere a riforma, esenzione o dispensa.

« Questi diritti e tutti i richiami ed eccezioni per parte dei sindaci, degl'iscritti e dei loro rappresentanti sono menzionati sulla lista d'estrazione. »

(È approvato.)

« Art. 46. Il commissario di leva dichiara inabili al servizio militare i giovani affetti da deformità che possano, senza che occorra il giudizio di persone dell'arte, dichiararsi evidentemente insanabili.

« Tali deformità saranno descritte nell'elenco delle infermità che esimono dal servizio militare da compilarsi per la esecuzione della presente legge.

« Nei casi dubbi, e qualunque volta occorra sospetto di frode, gl'iscritti sono rimandati alla decisione del Consiglio. »

(È approvato.)

« Art. 47. I giovani chiedenti riforma per inabilità al servizio, ai quali non sia applicabile il disposto dal precedente articolo 46, sono rimandati all'esame del Consiglio, annotando sulla lista d'estrazione gli allegati motivi di riforma. »

(È approvato.)

« Art. 48. Sorgendo sospetto di malattie o deformità simulate o maliziosamente procurate, il commissario di leva ne fa risultare sulla lista d'estrazione, affinchè il Consiglio vi provveda in conformità della legge. »

(È approvato.)

« Art. 49. Il commissario di leva dichiara inabili al servizio gl'iscritti di statura inferiore a quella prevista dall'articolo 77,

e rimanda gl'iscritti della statura accennata nell'articolo 80 al Consiglio di leva, il quale pronunzierà il rinvio dei medesimi alla prima ventura leva, qualora in ragione del loro numero dovessero far parte del contingente. »

(È approvato.)

« Art. 50. Le decisioni del commissario di leva, alle quali ricusasse di aderire l'uffiziale dei carabinieri reali assistente all'operazione, od il sindaco del comune a cui appartiene l'iscritto che fu oggetto della decisione, sono sospese sino a conferma del Consiglio di leva. »

(È approvato.)

« Art. 51. Immediatamente dopo l'esamé degl'iscritti di un mandamento, il commissario di leva fa leggere ad alta voce la lista d'estrazione colle decisioni da lui prese in ordine a ciascun iscritto, e la sottoscrive unitamente ai sindaci dello stesso mandamento. »

(È approvato.)

« Art. 52. Gl'iscritti sono quindi avvertiti del diritto che a tutti è dato di presentarsi al Consiglio qualora abbiano reclami a proporre intorno alle seguite operazioni di leva, e dell'obbligo di presentarsi che incumbe sia a coloro che furono rimandati alla decisione del Consiglio medesimo, sia a tutti quegli altri che richiedono esenzione, dispensa o riforma. »

(È approvato.)

« Art. 53. Le amministrazioni delle città capoluoghi di provincia provvedono apposito locale colle suppellettili ed accessori relativi per la riunione dei Consigli di leva. »

(È approvato.)

« Art. 54. Le sedute dei Consigli di leva sono pubbliche, e devono intervenire i sindaci assistiti dai segretari comunali nell'interesse del loro amministrati, come pure tutti gl'iscritti che nel primo esame ebbero ordine di presentarsi al Consiglio, ovvero intendono di far valere ragioni di reclamo o diritti ad esenzione, riforma o dispensa.

« Soltanto per le domande di esenzione o di dispensa è in acoltà degl'iscritti di farsi rappresentare. Il Consiglio di leva considera come presenti coloro che non intervengono o non si fanno rappresentare. »

(È approvato.)

« Art. 55. All'aprirsi della prima seduta del Consiglio il commissario di leva presenta la lista di estrazione di ciascun mandamento corredata delle opportune annotazioni e dei relativi documenti.

« Al Consiglio spetta di rivedere, rendere definitive, modificare od annullare le decisioni del commissario di leva. »

(È approvato.)

« Art. 56. Il Consiglio procede poscia all'esame individuale definitivo di tutti gl'iscritti che ebbero l'ordine di presentarsi o si presentano spontaneamente per esporre domande o reclami. »

(È approvato.)

« Art. 57. Il Consiglio procede dapprima all'esame degli iscritti che domandano riforma, dispensa od esenzione.

« Pronuncia l'esclusione di coloro che si trovassero nei casi preveduti dagli articoli 2, 186.

« Nel caso di riforma procede all'esame personale degli iscritti, in presenza del sindaco, per mezzo dei medici e chirurghi chiamati alla seduta.

« I casi di dispensa e di esenzione sono giudicati sulla produzione di documenti autentici, ed in mancanza di documenti, sopra l'esibizione di certificato rilasciato dal sindaco sull'attestazione di tre padri di famiglia sottoscritti all'atto, domiciliati nello stesso comune, e padri di figli che siano soggetti alla leva nel comune medesimo.

« Nel caso che un iscritto sia legittimamente impedito a giustificare per tempo i suoi diritti all'esenzione o dispensa, il Consiglio gli concede dilazioni a presentarsi sino alle operazioni complete. »

(È approvato.)

« Art. 58. Tutti gli altri iscritti sono designabili, e la loro designazione è fatta dal Consiglio secondo l'ordine in cui sono posti sulla lista d'estrazione. »

(È approvato.)

« Art. 59. Gl'iscritti designati che per qualsiasi legale motivo non possono imprendere il servizio militare prima del chiudimento della seduta definitiva, sono rimandati in capo di lista delle leve susseguenti sino a che negli anni successivi il Consiglio di leva abbia deciso essersi da essi soddisfatto all'obbligo della leva, ovvero essere trascorso il termine stabilito pel rinvio d'anno in anno alle venture leve. »

(È approvato.)

« Art. 60. Sono senza più designati i giovani sottrattisi alla iscrizione, scontata, nei casi preveduti dall'articolo 168, la pena loro imposta, come pure i colpevoli dei reati definiti negli articoli 171, 172. »

(È approvato.)

« Art. 61. Gl'iscritti che siano cancellati dalle liste di leva, riformati o esentati definitivamente o dispensati, non vanno più soggetti a designazione, se non è che venga posteriormente a risultare essersi le cancellazioni, le riforme, esenzioni o dispense ottenute con falsi documenti, o infedeli, o per corruzione, o per il reato definito all'articolo 172. »

(È approvato.)

« Art. 62. Alloraquando iscritti designati per far parte del contingente nei dieci giorni posteriori alla designazione portino richiami ai magistrati ordinari sulla legalità di loro designazione per motivi di cittadinanza, di domicilio, di età, di diritti civili o di filiazione, si sospenderà ogni decisione a loro riguardo sino all'emanazione del giudizio.

« Qualora la sentenza venga protratta oltre il termine assegnato per le operazioni complete della leva in corso, i reclami sono suppliti con ulteriori designazioni, ed occorrendo, mandati iscriverne in capo lista della prima ventura leva in dipendenza del profferto giudizio. »

(È approvato.)

« Art. 63. Le questioni di cui nell'articolo precedente sono giudicate sommariamente, in via d'urgenza, dal tribunale della provincia in cui siede il Consiglio di leva che ha fatto la decisione dell'iscritto in contraddittorio dell'intendente della provincia, salvo rispettivamente l'appello, e salvo pure il ricorso in Cassazione dalla sentenza pronunciata in grado d'appello. L'intendente è rappresentato da un procuratore da esso nominato per decreto, il quale terrà luogo di mandato. »

(È approvato.)

« Art. 64. I renitenti assentati dopo il discarico finale dell'ultima leva precedente computano sul contingente della leva in corso. »

(È approvato.)

« Art. 65. Il Consiglio di leva, compito l'esame degl'iscritti, compila per ogni mandamento la lista dei designati a formare il contingente. »

(È approvato.)

« Art. 66. La lista di designazione compilata a termini del precedente articolo 65 è dal Consiglio presa ad esame in altra seduta, nella quale egli statuisce definitivamente sopra l'idoneità di ogni designato pel contingente, non che in ordine a quelli da cui vengano allegate infermità ostanti al loro immediato assento.

« Egli rimpiazza con nuove designazioni i presunti renitenti e gl'iscritti che furono rimandati come rivedibili per le operazioni complete od alla prima ventura leva.

« Ammette gli scambi di numero e le surrogazioni, e pronuncia la liberazione in conformità della legge. »

(È approvato.)

• Art. 67. Gl'iscritti designati, riconosciuti idonei, coloro che fecero scambio di numero ed i surrogati sono sottoposti all'assenso dopo questa seduta. »

(È approvato.)

• Art. 68. Il superiore in grado, ed a parità di grado il più anziano fra gli ufficiali membri del Consiglio, forma l'elenco del contingente della provincia diviso in due categorie, nelle proporzioni stabilite da apposito decreto reale.

• La prima comprende gl'iscritti destinati a raggiungere le bandiere, e la seconda quelli che, muniti di congedo illimitato, debbono rimanere alle case loro a disposizione del Governo. »

COLLI. Spero che il Senato vorrà concedermi di aggiungere alcune parole a quanto ho già detto in ordine a questo articolo.

Scopo principale di questa legge è procurare al paese la migliore armata possibile col minore disturbo della popolazione. Ora cosa sarà il secondo contingente? Sarà un corpo composto di 15 mila coscritti, i quali aspetteranno per 5 anni continui alle case loro nell'incertezza della loro sorte, e secondo tutte le probabilità non saranno mai chiamati al servizio. Ove poi il Governo avesse bisogno di loro avrebbe 15,000 soldati assolutamente nuovi i quali non avrebbero veruna sorta di istruzione. Ma la guerra non è lo stato abituale della società: dal 1815 noi abbiamo avuto, se male non mi appongo, 36 anni di pace, e 2 anni di guerra.

Come già dissi, in tempo di pace questa seconda categoria rimarrà a casa sua, ed il paese sopporterà il danno immenso di vedere questi giovani privati del vantaggio di potersi ammogliare, di poter prendere una carriera definitiva, di poter fare le cose loro, ed anche di potersi allontanare, se non con molta difficoltà dal proprio paese.

Invece mi pare che si potrebbe provvedere con molto più facilità a questo bisogno eventuale dello Stato, coll'aver una riserva all'uopo, con un contingente riguardo al quale sarebbero già effettuate tutte le operazioni della leva, e che potrebbe per conseguenza essere chiamato sotto le bandiere in pochissimo tempo: questo contingente potrebbe essere di 9000 ed anche di 12,000 uomini. Il numero non differisce molto da quello di 15,000 che si vorrebbe ora ottenere, ma il danno per il paese, il disturbo sarebbe infinitamente minore.

Di più, io credo che si potrebbe, evitando questo disturbo alla popolazione, procurare un grandissimo vantaggio all'armata col prolungare, non dirò già il soggiorno sotto le bandiere, ma con sostituire per due dei contingenti i quali lasciano successivamente il servizio permanente, sostituire, dico, al congedo illimitato il congedo provvisorio, ciò che farebbe che questi uomini non potrebbero contrarre quei certi legami che si sono riconosciuti così incomodi per l'epoca in cui il soldato è chiamato sotto le bandiere; per loro non sarebbe un gran disturbo, perchè già avrebbero il favore di rientrare nei loro focolari, dippiù non sarebbe che di una breve durata.

Questi due contingenti uniti agli altri farebbero 6 o 7 contingenti di ottima truppa, perchè composti assolutamente di uomini in servizio permanente, o che avendolo di recente lasciato avrebbero ancora tutte le buone qualità che sono il risultato della disciplina e dell'istruzione ricevuta di fresco.

Questo perfezionamento, credo, sarebbe utilissimo alla armata, e procurerebbe così quel nerbo che si vorrebbe poter rendere mobile in poco tempo, e potrà opporsi in caso di bisogno ad una invasione nemica.

Il sistema della seconda categoria ha molta analogia con ciò che si pratica ora in Francia: egli è quasi il sistema francese. Ma questo sistema ha molti inconvenienti; in Francia non ha ancora subito la prova della esperienza, imperocchè la Francia non ha avuto guerra sul continente europeo dacchè questa legge è stata adottata, e forse all'occasione di farne prova non riuscirebbe molto bene. Almeno io credo poter assicurare che molti uomini di esperienza sono contrarissimi a questo sistema.

Io non ho fatta questa osservazione coll'intenzione di proporre al Senato d'introdurre un cambiamento nella legge. Io non mi credo abbastanza influente per ottenerlo, ma sono d'avviso che forse l'avvenire proverà che vi sono dei gravissimi inconvenienti a conservare il sistema di questa seconda categoria, la quale finora è stata fra noi ignorata, e che, a mio parere, non potrà produrre ottimi effetti, come lo vorrei di tutto cuore.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io credo che la discussione fatta la prima volta in cui la legge venne presentata al Senato sia stata sufficiente per potermi dispensare dall'addentrarmi molto in questa questione. Non posso però lasciar senza risposta quanto ha asserito ora il senatore preopinante. Egli ha detto che questo sistema non era ancora stato provato: la prova io la cerco in noi stessi. Che cosa è una seconda categoria? È una leva anticipatamente preparata per il caso di guerra; è una leva bella e pronta senza averne le difficoltà ed i disturbi, avendo già superate in tempo di pace le difficoltà che s'incontrano nei trambusti di guerra; è una leva suppletiva, e noi l'abbiamo fatta nel 1849 precisamente sulla classe del 1828 e 1829.

Io invito il senatore Colli a interrogare ufficiali di tutte le armi per sapere come abbiano riuscito questi nuovi soldati. Egli ne avrà per risposta che sono riusciti perfettamente, che le classi del 1828 e 1829 sono le migliori che si siano avute: non già che io voglia dire siano state migliori perchè suppletive, ma perchè sono le prime che da noi vennero tenute 4 o 5 anni sotto le armi, e posso assicurare non aver trovato nell'armata alcuno che mi abbia detto essere le classi suppletive inferiori alle altre.

Il senatore Colli aggiunge che questi soldati saranno incapaci di fare il servizio perchè non hanno alcuna istruzione: io non ho ancora detto ciò, ma almeno, al mio modo di vedere, posso promettere che farò ogni opera affinché abbia effetto questo mio intendimento. La questione è certamente di finanza; si tratta di qualche migliaia di lire; ma spero che si possano almeno almeno questi nuovi soldati chiamare 30 o 40 giorni ogni anno sotto le armi, istruirli nelle cose riflettenti l'arma della fanteria (poichè ognuno capisce che per queste classi non si possono adottare altre armi), istruirli, dico, in modo da poter rientrare nell'armata in breve tempo; perchè lo scopo di questa seconda categoria non è già di mandare immediatamente soldati nell'esercito, ma di averli pronti, istruirli e chiamarli al momento in cui gli altri vanno in prima linea per riempire poi i vuoti che si fanno, per riempire particolarmente le file che si diradano pur troppo, sia per combattimenti, sia per danni che la guerra porta seco non solo col fuoco, ma pure colle militari fatiche, disagi e malattie conseguenti. E così si può avere una riserva pronta di circa 15,000 uomini nella nostra infanteria, lo che porta circa da 35 a 40 uomini di più per compagnia.

Si vede dunque che è un bel rinforzo: le compagnie che si diradassero nei tempi di guerra avrebbero già una riserva tutta pronta di 35 a 40 uomini per ciascuna. Egli è per questo solo scopo che venne stabilita la seconda categoria. Invito caldamente il Senato a voler mantenere quanto fu già adottato altra volta da esso, e confermato ora dall'ufficio centrale.

COLL. Chiederei la parola per aggiungere qualche osservazione. Ringrazio il signor ministro dello schiarimento che si è compiaciuto darci, il quale era, almeno per me, assolutamente ignoto, ma lo prego di osservare che io non intendeva di eliminare intieramente questa categoria, soltanto credeva che fosse più utile al paese, non all'armata, al paese ed al popolo di farla compiere da un solo contingente, invece di prendersi sopra più contingenti, i quali sarebbero tutti incomodati per cinque anni continui.

Colla riserva composta di un solo contingente, dopo avere anche acquistate quelle leggiere istruzioni che il ministro si propone di farle dare, non succederebbe poi nel servizio permanente il disturbo che per un anno, invece che gli altri lo subiranno per cinque anni, e non entreranno poi mai nelle file effettive del servizio permanente.

Ecco qual era la mia opinione. Del rimanente ho già detto che non insisteva per farla adottare, soltanto ho creduto utile di emetterla affinché conosciuta, meditata, forse potesse trovare un giorno una applicazione utile al paese.

PRESIDENTE. Non essendosi fatta specifica proposizione, non ho che a mettere ai voti l'articolo 68.

(È approvato.)

« Art. 69. Gli inscritti di cui agli articoli 171, 172, gli assoldati anziani e gli assoldati, i surrogati ordinari ed i

designati per scambio di numero, sono descritti in tale ordine nella prima categoria del contingente mandamentale.

« Gli inscritti ed i surrogati di fratello compiono la medesima categoria nell'ordine secondo il quale si trovano posti sulla lista d'estrazione. »

(È approvato.)

« Art. 70. Tutti i rimanenti iscritti, designati pel contingente, sono descritti nella seconda categoria nell'ordine medesimo della lista d'estrazione.

« I capi lista però di cui all'articolo 28, n.ri 1, 3, 4, 5, sono descritti nella prima o nella seconda categoria, secondo il numero loro toccato in sorte nell'estrazione cui presero parte. »

(È approvato.)

« Art. 71. Il Consiglio di leva si riunisce in sedute suppletive sempre quando sia necessario per compiere alle incombenze che gli sono affidate secondo il disposto dai precedenti articoli di questa sezione. »

(È approvato.)

« Art. 72. Tutti i giovani componenti la prima categoria saranno chiamati al capoluogo della provincia nel giorno che verrà indicato dal ministro della guerra per essere diretti a destinazione.

« Quelli che senza legittimo impedimento non si presentano alla riunione del contingente sono dichiarati disertori. »

(È approvato.)

Rimando il seguito della discussione alla seduta di domani alle ore 2 precise.

La seduta è levata alle ore 5.

TORNATA DEL 2 FEBBRAIO 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Omaggio — Seguilo della discussione del progetto di legge sul reclutamento dell'esercito — Approvazione degli articoli 73 all'84 del progetto ministeriale — Adozione dell'articolo 85 emendato dalla Commissione e degli articoli 86 al 96 — Emendamenti ed aggiunte del ministro di grazia e giustizia all'articolo 97 ammessi dalla Commissione — Parlano intorno ad essi il ministro di grazia e giustizia e i senatori Colla, Di Castagneto e Della Torre — Adozione del § 1° dello stesso articolo, emendato dal ministro di grazia e giustizia e dei §§ 2 e 3 — Proposta del senatore Di Pamparato combattuta dal ministro di grazia e giustizia — Osservazioni del ministro della guerra — Adozione delle proposte del Ministero che formano i §§ 4° e 5°, in un coll'emendamento proposto dalla Commissione — Aggiunta del senatore Della Torre combattuta dal ministro di grazia e giustizia — Relezione di essa — Approvazione del § 6° e degli articoli 97 al 100 — Osservazioni del senatore Colla e del ministro di grazia e giustizia — Adozione degli articoli 101 al 109 — Approvazione degli articoli 110 al 156 dopo alcune considerazioni del relatore, dei senatori Franzini e Pinelli e del ministro della guerra.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

QUARELLI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

OMAGGIO.

PRESIDENTE. Debbo dar conoscenza al Senato di un omaggio fattogli dal signer Cesare di Pomarè di 40 copie di un suo opuscolo *Sul credito fondiario*.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER IL RECLUTAMENTO DELL'ESERCITO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione sul progetto di legge per il reclutamento militare, rimasta all'articolo 73, del quale darò lettura:

« Art. 73. Il Consiglio di leva compie a tutte le operazioni che fossero state protratte, e fornito che abbia l'intero contingente, chiude la lista dei designati e compila l'elenco degli iscritti rimandati alla prima ventura leva. »

(È approvato.)

« Art. 74. Sulla proposta dei presidenti dei Consigli, il ministro della guerra provvede per la cancellazione dai ruoli e l'annullazione dell'assenso di coloro che risultino in eccedenza dello stabilito contingente, siano essi iscritti o siano designati per iscambio di numero o come surrogati. »

(È approvato.)

« Art. 75. Qualora in qualche provincia non siasi potuto compiere nel tempo prefisso a tutte le operazioni della leva, l'intendente ne riferisce al ministro della guerra per ottenere una proroga. »

(È approvato.)

« Art. 76. Terminate tutte le operazioni di leva, ed avuta l'autorizzazione del ministro della guerra, gl'intendenti fanno pubblicare la dichiarazione di discarico finale, dopo la quale i rimanenti designabili sulle liste d'estrazione rimangono sciolti da ogni ulteriore obbligazione, ancorchè la provincia non abbia potuto somministrare l'intero contingente che le fu assegnato secondo l'articolo 8°, a meno che per legge speciale sia prescritta una leva straordinaria. »

(È approvato.)

« Art. 77. Sono riformati gl'iscritti che per infermità o per fisici od intellettuali difetti risultino inabili al servizio militare, oppure siano di statura minore di 1 metro e 54 centimetri. »

(È approvato.)

« Art. 78. Gl'iscritti designati, che risultano di debole costituzione od affetti da infermità presunte sanabili col tempo, sono rimandati all'ultima seduta del Consiglio, e se in questa si riconoscono persistenti gli stessi motivi, sono rimandati alla prima ventura leva, alla qual epoca, risultando tuttavia inabili, sono definitivamente riformati. »

(È approvato.)

« Art. 79. Ad accertare la sussistenza o l'incurabilità di una malattia è in facoltà del Consiglio di mandare l'iscritto ad un ospedale militare. »

(È approvato.)

« Art. 80. Gl'iscritti, da cui si abbia o si superi la statura di 1 metro e 54 centimetri, ma non siasi raggiunta quella di 1 metro e centimetri 56, sono rimandati alla prima ventura leva, e non avendola neppure a quell'epoca raggiunta, debbono essere riformati dal Consiglio. »

(È approvato.)

« Art. 81. Gl'iscritti residenti all'estero, ed alla distanza di oltre 600 chilometri dal capoluogo della provincia a cui appartengono, facendone domanda all'intendente tra l'epoca della chiamata alla leva e quella fissata per la prima seduta ordinaria del Consiglio, possono essere autorizzati dal mini-

stro della guerra a far valere i loro diritti a riforma innanzi alla regia legazione od ai regii consolati più vicini. »

(È approvato.)

« Art. 82. Gli inscritti di cui all'articolo precedente, qualora siano idonei e designati, devono presentarsi al Consiglio di leva prima che proceda al chiudimento delle sue operazioni.

« Quando siano dichiarati inabili, sono rimandati alla prima ventura leva, con obbligo di presentarsi all'esame del Consiglio. »

(È approvato.)

« Art. 83. Le spese per le visite all'estero sono a carico delle famiglie che le hanno promosse. »

(È approvato.)

« Art. 84. Il Consiglio di leva ritrasce ad ogni iscritto riformato la dichiarazione di riforma. »

(È approvato.)

« Art. 85. Va esente dal concorrere alla formazione del contingente l'iscritto che al giorno stabilito per il suo assento si trovi in una delle seguenti condizioni:

« 1° Unico figlio maschio, il cui padre vedovo, non peranco quinquagenario, trovisi nelle condizioni previste nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 92;

« 2° Orfano di padre e di madre, il quale abbia un fratello consanguineo maggiore annoverato nelle condizioni di cui al numero precedente;

« 3° Unico figlio maschio di padre entrato nel cinquantesimo anno di età;

« 4° Unico figlio o figlio primogenito, od, in mancanza di figli, primogenito di nipoti di donna tuttora vedova, ovvero di padre od avolo entrato nel settantesimo anno di età;

« 5° Primogenito d'orfani di padre e madre;

« 6° Iscritto in una stessa lista di leva con un fratello nato nello stesso anno, entrambi designati, quando il fratello abbia estratto un numero minore e sia in condizione d'imprendere il servizio militare, salvo che all'uno fra costoro competa l'esenzione per altro titolo.

« Le esenzioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 devono essere richieste con atto autentico dai membri della famiglia, a favore dei quali è accordata l'esenzione. »

Quest'articolo è stato in parte modificato dall'ufficio centrale; io chieggo al ministro della guerra se non ha difficoltà a che si ponga in discussione il testo proposto dall'ufficio centrale, altrimenti io lo considererò come emendamento.

(Il ministro della guerra conferisce col relatore dell'ufficio centrale.)

COLLA, relatore. Il ministro della guerra aderisce all'emendamento proposto dall'ufficio centrale; solamente al n° 3° vorrebbe fare un'aggiunta che pare assai conveniente:

Ove si dice: *nipote di primogenito di madre od avola tuttora vedova*, vorrebbe che si sostituissero le seguenti parole: *nipote unico, o primogenito di madre od avola tuttora vedova, ecc.*

PRESIDENTE. Darò dunque lettura dell'articolo 85 sì e come venne modificato in parte dalla Commissione d'accordo col ministro della guerra:

« Art. 85. Va esente dal concorrere alla formazione del contingente l'iscritto che al giorno stabilito pel suo assento si trovi in una delle seguenti condizioni:

« 1° Unico figlio maschio di padre entrato nel cinquantesimo anno d'età.

« 2° Unico figlio maschio, il cui padre vedovo, anche non quinquagenario, si trovi in alcuna delle condizioni prevedute nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 92.

« 3° Unico figlio, o figlio primogenito, od in mancanza di

figli, nipote unico o primogenito di madre od avola tuttora vedova, ovvero di padre od avolo entrato nel settantesimo anno di età.

« 4° Primogenito d'orfani di padre e madre, ovvero il maggior nato di essi, se il primogenito suo fratello consanguineo si trovi nelle condizioni indicate al n° 2.

« 5° Iscritto in una stessa lista di leva con un fratello nato nello stesso anno, entrambi designati, quando il fratello abbia estratto un numero minore e sia in condizione di prendere il servizio militare, salvo che all'uno fra costoro competa l'esenzione per altro titolo.

« Le esenzioni di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 devono essere richieste con atto autentico dai membri della famiglia a favore dei quali è accordata l'esenzione. »

Se non v'ha chi faccia osservazione sul terzo paragrafo di quest'articolo, lo porrò ai voti complessivamente.

(Il Senato adotta.)

« Art. 86. È parimente esente l'iscritto che abbia un fratello consanguineo al servizio militare dello Stato, purchè quest'ultimo:

« 1° Non risulti nelle condizioni definite nell'articolo 111, e non serva nella qualità di affidato che abbia terminata la ferma, di soldato anziano o di assoldato, di surrogato ordinario, o di designato per scambio di numero, o di volontario nel caso previsto dall'articolo 155;

« 2° Non sia adetto al corpo reale equipaggi nella qualità di marinaio di rinforzo o di supplemento in tempo di pace;

« 3° Non si trovi per colpa propria sotto le armi oltre la durata dell'assento ordinario o per punizione in un corpo disciplinare;

« 4° Non sia assentato come renitente o per disposizione penale. »

(È approvato.)

« Art. 87. È pure esente l'iscritto che abbia un fratello consanguineo:

« 1° In ritiro per ferite o per infermità dipendenti dal servizio;

« 2° Morto mentre era sotto le armi e si trovava nelle condizioni di cui all'articolo precedente;

« 3° Morto mentre era in congedo illimitato, nel solo caso che la morte sia avvenuta in conseguenza di ferite od infermità dipendenti dal servizio;

« 4° Morto mentre era in riforma per ferite ricevute o per infermità dipendenti dal servizio.

« L'esenzione nei casi ora espressi non ha luogo se il fratello serviva nella qualità di assoldato anziano o di assoldato, di surrogato ordinario o di assentato per scambio di numero. »

(È approvato.)

« Art. 88. Le esenzioni di cui nei precedenti articoli 86 e 87 possono essere applicate nella stessa famiglia ad altrettanti iscritti quanti sono i fratelli loro che si trovino nei casi ivi specificati, sotto deduzione delle esenzioni accordate benchè per altro titolo a fratelli viventi.

« Sono però considerate come esenzioni ottenute anche quelle che non siansi invocate da iscritti aventi diritto a profittarne, quand'anche riformati o dispensati, purchè siano tuttora vivi. »

(È approvato.)

« Art. 89. Sono anche ammessi ad invocare il diritto di esenzione:

« 1° I capi di lista rimandati alla prima ventura leva per motivi espressi negli articoli 78 e 80;

« 2° Gli ommessi e gli aggiunti di cui all'articolo 27, purchè

il diritto ad esenzione loro competesse all'epoca della chiamata della loro classe.»

(È approvato.)

« Art. 90. Non possono conseguire l'esenzione:

« 1° Gli spurii e coloro a cui si applichi l'articolo 172 del Codice civile;

« 2° I figli naturali, quantunque legalmente riconosciuti, quando esistano figli legittimi e naturali del comune loro padre.»

(È approvato.)

« Art. 91. I figli adottivi godono dei diritti all'esenzione solamente nella loro famiglia di origine.

« Art. 92. Nello stabilire il diritto di un iscritto alla esenzione debbono considerarsi come non esistenti in famiglia:

« 1° I membri di essa che sono ciechi d'ambi gli occhi, sordo-muti o cretini;

« 2° Quelli che per mostruosa struttura, o per fisici difetti non possono reggersi in piedi senza il soccorso di altra persona o di meccanismo;

« 3° Quelli che sono affetti da tali infermità permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici, che li rendono assolutamente inabili a lavoro proficuo;

« 4° Quelli che condannati ai lavori forzati siano detenuti nel luogo di pena, e vi debbano ancora rimanere per anni dodici, decorrendi dall'epoca in cui si stabilisce il diritto dell'iscritto all'esenzione.

« La circostanza definita nel numero 3 non è presa in considerazione dal Consiglio di leva, se fin dal primo esame di cui all'articolo 45 non è esibito al commissario di leva un ordinato di notorietà del Consiglio delegato dal quale la medesima consti.»

(È approvato.)

« Art. 93. Nello stabilimento del diritto all'esenzione sono temporariamente considerati come non esistenti in famiglia i dementi, i maniaci e gli assenti dichiarati per sentenza definitiva a termini del Codice civile; cessando questi motivi prima che l'iscritto abbia compiuto il trentesimo anno di sua età, cesserà l'effetto della conseguita esenzione.»

(È approvato.)

« Art. 94. Il militare ascritto alla seconda categoria del contingente non procaccia al fratello il diritto di esenzione finché rimane in tale categoria, ma egli stesso è provveduto di congedo assoluto, tostochè il fratello sia assentato.

« In questo caso il congedo da lui ottenuto equivale ad esenzione per l'applicazione dell'articolo 86.»

(È approvato.)

« Art. 95. Il sott'uffiziale, caporale o soldato ascritto all'esercito od al corpo real navi, può in via di grazia e in tempo di pace ottenere dal Re l'assoluto congedo, quando per eventi sovraggiunti in famiglia posteriormente all'assento, risulti:

« 1° Figlio primogenito di vedova purchè non abbia un fratello abile al lavoro e maggiore di 16 anni;

« 2° Unico figlio maschio di padre entrato nel 60° anno di età;

« 3° Unico figlio maschio di padre cieco d'ambi gli occhi;

« 4° Unico figlio maschio ed in mancanza di figli, unico nipote di madre od avola tuttora vedova;

« 5° Primogenito d'orfani di padre e di madre minorenni ed indivisi.»

(È approvato.)

« Art. 96. Non possono aspirare al favore concesso dall'articolo precedente i surrogati ordinari, gli scambi di numero, gli assoldati, e gli assoldati anziani.

« Sono esclusi dallo stesso favore i militari che risultino nelle circostanze definite dall'articolo 127.»

(È approvato.)

« Art. 97. Sono dispensati dal concorrere alla formazione del contingente, nel numero proporzionato ai bisogni del culto, da limitarsi e stabilirsi ogni anno ed in ciascuna diocesi per decreto reale, da emanarsi sulla proposta del ministro di grazia e giustizia, gl'iscritti che siano:

« 1° Alunni cattolici in carriera ecclesiastica del clero secolare richiamati anteriormente all'estrazione dai vescovi di loro diocesi;

« 2° Aspiranti al ministero di altro culto in comunione religiosa tollerate nello Stato, richiamati, come nel precedente numero, dai superiori della loro confessione.

« Gl'iscritti indicati nei precedenti due numeri saranno calcolati numericamente in deduzione del contingente del rispettivo mandamento ognorachè pel loro numero di estrazione siano compresi tra i designati.»

Quest'articolo fu modificato dalla Commissione nei seguenti termini:

« Sono dispensati dal concorrere alla formazione del contingente gli iscritti che siano:

« 1° Alunni cattolici in carriera ecclesiastica richiamati anteriormente alla estrazione dai vescovi di loro diocesi;

« 2° Aspiranti al ministero di altro culto in comunione religiosa tollerate nello Stato, richiamati come nel precedente numero dai superiori della loro confessione.

« Il numero degli iscritti che potranno essere annualmente richiamati da ciascun vescovo o superiori di altro culto, sarà determinato per legge, e non potrà essere variato se non per mezzo di un'altra.

« Gl'iscritti indicati nei due numeri di quest'articolo ed ammessi a dispensa, saranno numericamente calcolati in deduzione del contingente del rispettivo mandamento ognorachè pel loro numero di estrazione siano compresi tra i designati.»

Il relatore forse vorrà far conoscere al Senato se vi è stata altra modificazione concertata col ministro della guerra.

MATTARELLI, ministro di grazia e giustizia. Io dirò quale sarebbe l'opinione del Ministero a questo riguardo.

Il progetto dell'ufficio centrale non si discosta essenzialmente dal progetto che erasi presentato dal Governo, anzi il principio che informa la proposta del Governo è pure riconosciuto dall'ufficio centrale.

Il principio del Governo era che lo Stato avesse il diritto e fosse del tutto conveniente di limitare il numero degli allievi ecclesiastici, i quali avessero ad essere dispensati dalla leva militare. L'ufficio centrale riconosce essenzialmente nello Stato questo diritto: e la sola differenza che passi tra il progetto presentato dal Ministero e quello presentato da esso ufficio centrale sta nel modo di stabilire questa limitazione.

Il Ministero aveva proposto che la limitazione dovesse farsi con decreto reale sulla proposta del ministro di grazia e giustizia, invece l'ufficio centrale propone che debba farsi per legge.

L'idea prima della limitazione con decreto reale, sulla proposta del ministro di grazia e giustizia, non è venuta dal Ministero, ma dalla Camera dei deputati; il Governo però aderiva, e volentieri vi aderiva, perchè gli pareva più conveniente che una limitazione di questa fatta si facesse per decreto reale, anzichè formarne oggetto di discussione parlamentare.

Oguano può facilmente comprendere quali siano le con-

testazioni che possono insorgere allorchando si discende in particolari per esaminare, discutere e definire quale debba essere il numero di coloro che convenga dispensare dalla leva militare in questa od in quell'altra diocesi.

Ma poiché la Commissione esternò il desiderio che detta limitazione si faccia per legge, il Governo non incontra alcuna difficoltà nell'aderirvi.

Non può tuttavia assentire che così fatta limitazione venga poi fatta con un'altra legge, perocchè non saprebbe il Governo in qual modo regolarsi nell'intervallo di tempo che passerebbe tra la sanzione di questa e la nuova legge, che sarebbe per determinare il numero di coloro che dovrebbero godere dell'esenzione.

Accetta, come dicevo, il Governo la proposta della Commissione, cioè che sia determinato il numero per legge; ma vi appone la condizione che questa istessa legge abbia a determinarlo.

Ora per determinare il numero di coloro, che debbono essere dispensati, il Ministero non saprebbe trovare altra via senza discendere in altri particolari che difficilmente potrebbero essere discussi ed esaminati dal Senato, non saprebbe, ripeto, trovare altra via, salvo quella di attenersi al numero complessivo di coloro che negli ultimi anni vennero per questa causa dispensati dal militare servizio, formandone una media approssimativa.

Il riparto però vuol essere fatto non più secondo le norme degli anni passati, ma in ragione della popolazione, questo sembrando il dato più positivo e sicuro per conoscere quali siano i bisogni del clero per il servizio del culto.

Stando a questa norma il Ministero avviserebbe di sottoporre al Senato un emendamento, lo scopo del quale sarebbe di far risultare, in questo stesso articolo, il come abbia a determinarsi il numero degli alunni da esentarsi in ciascheduna diocesi e la proporzione da seguirsi a tale uopo.

Ammesso adunque l'emendamento che il Ministero propone al Senato per sottoemendare la proposta dell'ufficio centrale, l'articolo secondo, a parere del Ministero, dovrebbe essere così concepito:

• Sono dispensati dal concorrere alla formazione del contingente, restrittivamente alla proporzione nel presente articolo determinata, gli iscritti che siano:

- 1° Alunni cattolici, ecc. (Vedi sopra.)
- 2° Aspiranti al ministero ecc. (Vedi sopra.)

Poi sopprimerebbe l'alinea dell'articolo secondo, e starebbe ferma l'altra parte, e quindi verrebbe l'aggiunta proposta dal Ministero così concepita:

• Per la dispensa degli alunni contemplati nel numero 1 i vescovi potranno richiamare un numero d'iscritti in proporzione di un alunno sopra una popolazione di 25,000 abitanti delle rispettive loro diocesi.

• Quando poi la popolazione delle diocesi o non ascenda a questo numero, o superandolo vi rimanga una frazione eccedente, basterà per richiamare l'alunno un numero anche minore di abitanti, purchè questo oltrepassi li 12,500. »

Per persuadere il Senato della giustizia di questa proporzione non ho che da fare una semplice osservazione desunta dagli anni precedenti.

Negli ultimi anni il numero dei dispensati come alunni in carriera ecclesiastica ascendeva, se non erro, a 250. Nella leva del 1830, corrispondente a quella del 1851, il numero dei dispensati è di 208. Assumendosi ora la proporzione di uno sopra 25 mila abitanti, vi sarebbe ancora un'eccedenza, perchè il numero degli esenti sopra una popolazione di 5 milioni

sarebbe di 250. Ritenuto adunque che vi avrebbe un numero di dispense anche maggiore di quello degli anni anteriori, il Ministero crede che la sua proposta parrà al Senato equa e conveniente.

Rimarrebbe ancora a provvedere per le dispense contemplate al numero secondo di quest'articolo, rispetto cioè a coloro che aspirano al ministero di altri culti ossia comunioni religiose tollerate nello Stato. Quanto a costoro tornerebbe impossibile il prendere la popolazione per norma delle dispense, poiché tutti sanno che i bisogni di essi culti non istanno in relazione colla popolazione, e che qualora si dovessero seguire le stesse norme vi sarebbero degli alunni, i quali non verrebbero ad ottenere alcuna dispensa.

Il Ministero pertanto intenderebbe di persistere nel primo proposito, quello cioè che il numero di tali aspiranti debba essere determinato con decreto reale, sulla proposta però, non più del ministro di grazia e giustizia, ma su quella del ministro dell'interno; che anzi per maggiore garanzia proporrebbe ancora che non solo vi debba essere la proposta del ministro dell'interno, ma debba anche precedere una deliberazione del Consiglio dei ministri. In questo senso adunque il ministro proporrebbe un'aggiunta così espressa:

• Per la dispensa degli aspiranti contemplati nel numero 2, il numero verrà in ciascun anno determinato con decreto reale da emanare sulla proposta del ministro dell'interno e dietro deliberazione del Consiglio dei ministri. »

Quest'è l'emendamento che il Governo propone e che spera di veder accolto dal Senato.

COLLA, relatore. La proposta che vi è fatta dal Ministero risponde ad un voto che si era emesso nel seno della Commissione. Alcuni dei vostri commissari manifestarono il desiderio che in questa legge medesima si determinasse il numero degli alunni ecclesiastici che possono essere reclamati dai rispettivi vescovi per ogni classe di leva; ma la Commissione non credette allora di secondare questo loro desiderio, che però riconosceva assai lodevole per due ragioni:

Primieramente, pel timore che dovendosi discutere questa determinazione di numero, si prolungasse nuovamente e di troppo l'emanazione di questa legge, oramai divenuta urgente.

In secondo luogo che avendo maggior campo a meditare, si potesse riuscire ad una più giusta determinazione di numero per ciascheduna diocesi; perciocchè parve alla Commissione che non bastasse tener conto della popolazione di ciascheduna diocesi (la qual cosa è assai facile ad accertare, ed anzi è accertata), ma che bisognerebbe ancora conoscere come la popolazione di queste diocesi sia ripartita in parrocchie, quali siano i centri di popolazione che nelle stesse si trovano, ed infine altre circostanze particolari, locali e topografiche le quali la Commissione non possedeva, e che sarebbe stato necessario di procurarsi.

Ma dopo che la Commissione ebbe il gentile annunzio dal ministro che egli si proponeva di presentare al Senato un emendamento nel senso di quello che abbiamo ora udito a leggere, essa si occupò nuovamente di questa questione, e si fece persuasa che convenisse rinunziare a quel maggior grado di perfezione a cui si potrebbe giungere con un po' di tempo, piuttosto che esporsi ad una nuova discussione in un'altra legge che determinasse questo numero. Ella vide le difficoltà e gli inconvenienti che potrebbero nascere nel frattempo tra l'emanazione di questa legge e la discussione ed approvazione di quella che dovrebbe determinare il numero degli ammessi a dispensa, epperò volentieri si

accosta al sentimento del Ministero, che questa determinazione sia fatta nella legge di cui oggi ci occupiamo.

La sola questione che rimane, e sulla quale la Commissione non è pienamente d'accordo col Ministero, è la proporzione che si vuole stabilire colla popolazione delle rispettive diocesi. Questa proporzione secondo il Ministero sarebbe di uno ogni 25,000 abitanti, ciò che fa 4 ogni 100,000 abitanti.

Ora dalla tabella che il Ministero ha somministrato al Parlamento risulta che nel corso di un decennio terminato colla classe del 1830 la media è stata di 7 78, vale a dire circa 8 per 100,000 anime comprese in ciascuna diocesi.

Passare da 8 a 4 pare alla Commissione cosa un po' troppo rischiosa. È bensì vero che nel decennio sono compresi alcuni anni in cui la media è stata forse troppo alta, ove il numero degli alunni che domandarono dispensa eccedente i bisogni probabili del servizio del culto, e che calcolando invece sull'ultimo quinquennio la media sarebbe alquanto inferiore, però non sarebbe mai al disotto del 6 al 7 per 100,000 abitanti.

La Commissione adunque crede che si arrecherebbe una minor perturbazione nella pratica degli anni precedenti, qualora invece di stabilire la proporzione di uno ogni 25,000 vi si surrogasse quella di uno per ogni 20,000. La differenza non sarebbe grande, e produrrebbe sicuramente un molto migliore effetto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Di Castagneto.

DI CASTAGNETO. Aspetterei a sentire se il Ministero accetta la modificazione della Commissione, perchè allora forse mi accosterei alla medesima.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Osservo al Senato che la media indicata dal relatore della Commissione non è quella degli ultimi anni, ma una media tratta da un periodo di anni molto inferiore; essa parte dalla classe del 1821 ed arriva soltanto al 1831 senza tener conto degli anni ultimi. Invece se prendesi la media non dal 1821 in appresso, ma dagli ultimi anni, essa perviene ad un numero d'assai minore. Ho indicato l'ultimo di tali anni, cioè il 1830, ed in quest'anno il numero dei dispensati fu precisamente di 208, numero pressochè corrispondente alla proposta del Ministero.

È pure da osservarsi, che a tenore delle tavole statistiche, in alcune diocesi incontrasi un numero evidentemente eccessivo di chierici. In esse anzichè il numero di questi stia nella proporzione di 1 a 25,000 rileva invece a quella di 1 ogni 5000; a rincontro nelle altre diocesi la media proporzionale è di gran lunga inferiore. Posto adunque che in alcune diocesi il numero degli alunni sia eccessivo, è necessario che si tenga conto di simile eccesso per costituire una norma generale, la quale venga ad abbracciare con adeguata misura tutte le diocesi dello Stato.

Pare adunque al Ministero che la sua proposta, di un esente sopra una popolazione di 25,000 abitanti, sia più che sufficiente. Crede il Ministero che la sua proposta sia conveniente, ma tuttavia siccome non sarebbe molto grande il divario, si rimette al senno del Senato.

COLLA, relatore. Domando la parola solamente per una osservazione di fatto.

Anche prendendo per media gli ultimi cinque anni come trovansi nello specchio presentato dal Governo, la media di quelli che hanno goduto delle dispense, ossia che sono stati reclamati dai vescovi per le leve degli anni 1825, 1826, 1827, 1828 e 1829, sarebbe ancora di 153 per ogni leva, ed è vero invece che per quella del 1830 eseguitasi nel 1850 il numero

dei reclamati salì a 198, esclusa sempre l'isola di Sardegna, tanto in questo come negli altri casi.

Ora, calcolando il 4 per ogni 100,000, sopra 4 milioni e mezzo d'anime che abbiamo in terraferma, noi avremo 180 alunni che possono essere ammessi a dispensa. Questo numero di 180 messo a confronto dei 300 circa che figurano dagli anni 1825 al 1829, sarebbe eccessivamente scarso; messo invece a confronto di quello che figura nel 1830, vale a dire 180 a confronto di 198, la differenza non sarebbe grave; epperò la Commissione ha creduto che sarebbe meglio prendere un partito di mezzo non accettando unicamente l'anno 1830 ossia la leva fattasi nel 1850 per norma, nè attenendosi esattamente alla media dei cinque anni precedenti.

Il 5 per cento darebbe 220 circa dispense per ogni leva, e questo numero pare che non sarebbe di troppo, avuto riguardo a tutti gli anni trascorsi prima di questo.

DI CASTAGNETO. Io intendevo di oppormi alle modificazioni sia del progetto ministeriale, sia anche del progetto della Commissione. Tuttavia confesso che desidererei che in qualche maniera si potesse trovare un mezzo di conciliazione, e il mezzo che sta ora in discussione parmi possa riunire quei tali temperamenti atti a cautelare gli interessi sia della Chiesa che dello Stato. Nondimeno io credo che non si potrebbe votare dal Senato su quest'argomento senza un esame un po' più profondo dell'emendamento ministeriale, a motivo che, ancorchè si ammetta il numero dell'1 per 25, o dell'1 per 20 come propone la Commissione, parmi che possano ancora accadere delle circostanze in cui dovranno intervenire delle variazioni.

Per esempio, nelle grandi città come Torino e Genova, se si ammettesse questo sistema, forse non si potrebbe avere nelle diocesi il numero di ecclesiastici necessari al servizio del culto di cui abbisogna una diocesi, la quale ha in seno una grande città, e di cui non abbisogna invece una diocesi nella cui periferia non si trovano dei grandi centri.

Esistono poi anche in alcune diocesi dei conventi religiosi, e forse bisognerebbe vedere se questi individui appartenenti al clero regolare debbano far parte ancora di quelli domandati dal vescovo pel servizio della diocesi.

Io credo adunque che si debba, o rimandare quest'emendamento alla Commissione acciocchè lo discuta e lo metta in armonia se si può, o altrimenti si continui la discussione sul merito dell'articolo medesimo.

COLLA, relatore. Esternando da principio il parere della Commissione sull'emendamento proposto dal Ministero, io diceva come la Commissione già avesse avuto questo desiderio di determinare nella presente legge il numero degli alunni da potersi richiamare dalla leva, e come si fosse astenuta di appagare questo desiderio appunto per l'osservazione testè fatta dall'onorevole preopinante. Scorso benissimo la Commissione che vi possono essere dei casi in cui questa regola unica della popolazione potrebbe riuscire un poco meno giusta. Ho detto ed ebbi l'onore di esporre al Senato, che sarebbe il caso più conveniente di poter con maggior agio conoscere come la popolazione dovesse essere altrimenti valutata, e come sarebbe stato più opportuno farne una più ponderata ed accurata disamina: ma l'onorevole preopinante certamente vede meglio di me quali indagini ed a quali discussioni ci condurrebbe il volere questa perfezione.

A me sembra dunque che l'attenersi all'unica regola della proporzione della popolazione sia il mezzo più sicuro di riuscire finalmente ad una disposizione conciliativa che provveda ai bisogni senza far nascere spiacevoli dibattimenti.

DELLA TORRE. Il me paraît qu'il y a encore une observation à faire; je dirai même deux observations. Je crois qu'il ne faudrait pas établir une règle fixe pour chaque année. Comme il s'agit ici d'une vocation on ne peut contraindre un homme à se faire prêtre, il faut qu'il en ait la vocation. Telles circonstances produiront ce résultat, qu'une année il s'en présentera un plus grand nombre et qu'une autre année il s'en présentera un nombre moins considérable, et il pourrait arriver que, au bout d'une dizaine d'années, on fût privé du nombre de prêtres nécessaires pour le service de l'Église. Il me semble que pour obvier à ce grave inconvénient, on pourrait ajouter dans la loi une disposition par laquelle on reporterait à une autre année ce qui serait en moins dans une année; ainsi, vous auriez toujours à peu près le nombre de prêtres nécessaires pour le service du culte. Toutes les fois qu'il court des bruits de vente ou de séquestration des biens ecclésiastiques, bruits qui courent souvent et qui, grâce à Dieu ne se réalisent pas, les pères de famille disent à leurs fils: on menace les ordres religieux, on ne sait pas ce qui peut arriver, et les jeunes gens ne se présentent pas pour entrer dans l'état ecclésiastique; mais, peu à peu, les esprits se calment, les alarmes s'évanouissent et les jeunes gens se présentent. Je voudrais que tenant note que telle année il s'est présenté cinquante prêtres de moins et l'année suivante cinquante de plus, l'on dise: nous reconnaissons que tels sont à peu près les besoins de l'Église, il faut que ces besoins soient remplis.

Voilà ma première observation; je passe à la seconde.

Le Sénat voulait l'exemption complète comme autrefois; je crois que c'est ce qu'il y aurait de mieux, puisque cette exemption a lieu dans presque tous le pays catholiques. Mais, puisque nous voulons absolument nous singulariser, singularisons-nous. Il existe un ordre qui n'est pas tout à fait religieux, c'est l'ordre des frères de la doctrine chrétienne; il ne faudrait pas luer un ordre si utile au peuple. . . .

PRESIDENTE. Je ferai observer à votre excellence que ce qui est relatif aux frères de la doctrine chrétienne a été renvoyé au dernier article de la loi. Il y a un article à part pour ce qui regarde cet ordre.

DELLA TORRE. Alors, je me bornerai à présenter mon amendement. Je ne veux pas entrer seul en lutte avec la Commission et le Ministère. Ne sachant pas quelle est la pensée intime du Sénat, je voudrais que l'on tint compte de cette circonstance, que des menaces de guerre, par exemple ou de troubles, feront peut-être que très-peu de prêtres se présenteront et qu'au bout d'un certain temps il en résultera un vide. Il me paraît que si la loi fixe le nombre des prêtres pour chaque année, il y a un péril; car, je le répète, ce n'est pas la contrainte, c'est la conviction qui fait les prêtres. Dans une ville considérable, un bon prédicateur peut déterminer douze ou quinze vocations dans une année, une autre année ce sera différent, il n'y aura pas de vocation. Puisque nous voulons partir d'une base juste et fixe, — tant par population, — il faut que ce tant se retrouve toujours, que quand il manque une fois on puisse le remplacer. Voilà dans quel sens droit être rédigé mon amendement.

LA MARMORA, ministro della guerra. Domando la parola.

(La seduta è interrotta per pochi istanti.)

PRESIDENTE. Si è dovuto interrompere la discussione perchè era necessario dare una forma distinta e chiara all'emendamento proposto dal signor senatore Della Torre, il quale deve far parte necessariamente della discussione che si è già inoltrata in quest'articolo 97. Io metterò a votazione

distinta i separati paragrafi di quest'articolo, perchè alcuni hanno una minore, altri una maggior importanza.

« Art. 97. Sono dispensati dal concorrere alla formazione del contingente, restrittivamente alla proporzione nel presente articolo determinata, gl'iscritti che siano. . . »

Questo è un paragrafo che può stare separatamente, mentre contiene il principio dell'esenzione.

Metto anzitutto ai voti la clausola ristrettiva dal presente articolo determinata.

Chi approva questa proposta del Ministero, voglia levarsi. (È approvata.)

Metto ai voti l'intero paragrafo primo.

(È approvato.)

Leggo quindi gli altri paragrafi:

« 1° Alunni cattolici in carriera ecclesiastica, richiamati anteriormente alla estrazione dai vescovi di loro diocesi. »

(È approvato.)

« 2° Aspiranti al ministero di altro culto in comunioni religiose tollerate nello Stato, richiamati, come nel precedente numero, dai superiori della loro confessione. »

(È approvato.)

Segue, secondo la proposta del Ministero, accettata dalla Commissione, il seguente alinea:

« Per la dispensa degli alunni contemplati nel numero 1° i vescovi potranno richiamare un numero d'iscritti in proporzione di un alunno sopra una popolazione di 25,000 abitanti della rispettiva loro diocesi. »

Qui ha luogo un sottoemendamento della Commissione, col quale verrebbe ridotta a 20,000, la cifra di 25,000.

Metto adunque in primo luogo ai voti il sotto-emendamento della Commissione, vale a dire che la cifra che deve regolare le esenzioni non sia di 25,000 ma di 20,000.

DI PAMPARATO. (Interrompendo) Vedo che in massima la Commissione e il Ministero sono perfettamente d'accordo: non vi è divergenza fuorchè nel modo di applicazione, cioè se si debba conservare la cifra di 20,000 o 25,000 anime per caduna esenzione. Io mi accosterei volentieri anche ad un numero maggiore se non fosse per la difficoltà che si è mossa, che per gli alunni cattolici vi sono diocesi nelle quali si manifestano molte più vocazioni che non in altre.

Sarà effetto di abitudini o per altre ragioni, ma il fatto sta che vi sono ordinariamente delle diocesi le quali forniscono alunni alle altre. Se si fa la restrizione per diocesi si avrà il numero sufficiente in quelle ove appaiono queste vocazioni, e si avrà deficienza in quelle ove non appaiono. Io credo che non sarebbe per avventura fuori di proposito il lasciare un margine maggiore anche sul numero di 25,000 come propone il Ministero, quando la proporzione si estendesse a tutto lo Stato. In ciò i vescovi potrebbero agevolmente mettersi d'accordo, il Governo non avrebbe esenzioni maggiori da dare, ed il culto sarebbe probabilmente meglio servito.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Mi pare che questo sarebbe impossibile ai vescovi stessi, non potendosi fare il cambio dall'una o dall'altra diocesi. Converrebbe che colui il quale fosse colpito dalla leva in una data diocesi si portasse in una diocesi diversa; la qual cosa non è secondo canoni. Ond'è che il mezzo termine proposto dal senatore Di Pamparato non sarebbe assolutamente accettabile.

DI PAMPARATO. Mi sono permesso di dire che gli alunni quando sono arrivati al sacerdozio fanno servizio in altre diocesi. Fra i molti esempi che potrei recare, addurrò quello solo della diocesi di Mondovì, la quale fornisce moltissimi preti alle altre. Ivi dunque havvi sovrabbondanza, il che prova che vi è, come dissi, deficienza in qualche altra.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Mi pare che l'onorevole preopinante confonda i preti ordinati cogli ordinandi. I preti ordinati possono uscire dal paese; gli ordinandi no. I preti ordinati possono uscire mediante l'excet che i vescovi loro concedono; ma quando si tratta di preti che abbiano ancora a conseguire gli ordini sacri, allora lo scambio non può più farsi.

LA HARMONA, ministro della guerra. Ho chiesta la parola prima che s'interrompesse la discussione per tranquillare principalmente i timori esternati dal senatore Di Castagneto, e credo che non sarà fuor di proposito anche attualmente il rispondere a ciò.

Il senatore Di Castagneto ha manifestato il timore che potessero mancare i preti per il servizio del culto ne' grandi centri di popolazione.

Ora poi il senatore Di Pamparato asserendo che vi sono più vocazioni in una diocesi che in un'altra, teme che in certe diocesi abbiansi ad arruolare come soldati individui che hanno vocazione, mentre ne sono deficienti altre diocesi.

Se si prende a maturo esame la statistica di dieci anni fa, che si è presentata, e della quale si è parlato testè, si vedrà chiaramente che il numero degli ecclesiastici, almeno quello delle dispense che si domandano, non è già in ragione del bisogno, e tanto meno in ragione dei grandi centri di popolazione, come temeva il senatore Di Castagneto.

I due grandi centri di popolazione sono nei regii Stati Torino e Genova. Ebbene: per Torino la media da dieci anni è dai 6 ai 7, per Genova è dai 7 agli 8.

Vi sono al contrario delle provincie dove si vede che il numero delle dispense è in proporzione diretta coll'avversione che hanno alla leva militare. È noto a tutti che abbiamo delle provincie nella riviera, San Remo, Albenga, Savona e Levanto, dove esiste una reale avversione alla leva; e a tutti è noto come molti emigrano di là per togliersi appunto al servizio militare.

Ora in queste diocesi la proporzione è di 21, 22, perfino 24 in quella di Oneglia, laddove nei grandi centri di popolazione, Torino e Genova, la cifra della media non giunge che da 7 ad 8; prova questa come dissi che le dimande che si facevano non provenivano tanto da vocazione, quanto da vera avversione al servizio militare. Di queste cose naturalmente il Governo deve tener conto.

In quanto poi alla proposta fatta dal maresciallo Della Torre risponderà assai meglio di me il ministro di grazia e giustizia. Credo che il Governo deve rimaner fermo nella proposta che ha fatto, con cui si è provvisto abbastanza ai bisogni del culto.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Desidero che prima si dia lettura dell'emendamento del senatore Della Torre.

PRESIDENTE. Io mi riservava a darne lettura quando verrebbe l'opportunità; perchè per adesso gli articoli possono riguardarsi indipendenti dalla discussione che si farà di questo emendamento. Questo poi troverà sua sede opportuna al fine del 4° paragrafo proposto dal Ministero.

Per ora la discussione cade sopra la riduzione del numero 25,000 a 20,000; giacchè il senatore Di Pamparato non ha fatto proposizione specifica, ma solo un'osservazione.

Metto dunque ai voti il sotto-emendamento della Commissione che riduce a 20,000 la cifra di 25,000 proposta dal Ministero.

Chi ciò pensa, voglia levarsi.

(È approvato.)

PINELLI. Domanderei la controprova, perocchè non ri-

sulla che sia approvata definitivamente la cifra di 20,000 a vece di 25,000.

PRESIDENTE. È stata effettivamente approvata; ma poichè si domanda la controprova, la pongo ai voti.

Chi disapprova la cifra di 20,000, proposta invece di 25,000, si levi a suo turno.

(Il Senato approva la cifra di 20,000.)

Metto ai voti il paragrafo intero.

(È approvato.)

Leggo ora il paragrafo che segue:

« Quando poi la popolazione della diocesi o non ascende a questo numero, o superandolo vi rimanga una frazione eccedente, basterà per richiamare l'alunno un numero anche minore di abitanti, purchè questo oltrepassi li 10,000. »

(È approvato.)

Qui ha luogo l'aggiunta del maresciallo Della Torre così concepita:

« Il numero minore di esenzioni chiesto in una leva per difetto di alunni sarà compensato negli anni successivi; similmente il numero minore chiesto in una diocesi potrà essere chiesto in un'altra. »

Domando se quest'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Io credo che non si possa accettare quest'emendamento, poichè il Senato ha già accettata la proposta della Commissione, la quale porta la dispensa nella proporzione di uno sopra 20,000, e la proposta del maresciallo tenderebbe a stabilire una specie di compenso; si dovrebbe cioè tenere una tal maniera di conto corrente tra il Governo ed i vescovi delle diocesi per conoscere quanti esenti furono in un anno, e quanti possano esservene in un altro anno.

Oggun vede quali e quanto gravi inconvenienti potrebbero derivare se si dovessero far di continuo così fatti ragguagli tra il Governo ed i vescovi delle diocesi.

Ciò che maggiormente importa di ritenere si è che nella fissazione di un esente sopra 20,000 abitanti, o di 25,000, come si era proposto dal Ministero, si è già tenuto conto dei divari che ordinariamente corrono tra un anno e l'altro. Ma fatta ragione di tali divari, della mancanza cioè che può intervenire in un anno, e del maggior numero che può aversi in altro anno, se si volesse poi ancora dar luogo al preteso compenso, tenendo conto negli anni successivi delle mancanze degli anni anteriori, ben vede il Senato che si verrebbe a conseguire il doppio di quello che anteriormente si aveva.

È pertanto, sia avuto riguardo al principio da cui moveva la proposta del Ministero, sia per gl'inconvenienti che ne nascerebbero, il Ministero non crede sia accettabile la proposta dell'onorevole maresciallo Della Torre.

DELLA TORRE. La proportion que'on a adoptée, qui est de 5 sur 100,000 âmes, est très-étroite; nous avons vu que cette proportion était de 8; le ministre proposait 4, on voulait mettre 6, et comme terme moyen on a pris le chiffre de 5. Puisqu'on s'est arrêté à ce chiffre, au moins ne faudrait-il pas descendre au-dessous. Si, au lieu de 220 prêtres qui sont nécessaires chaque année pour le service du culte, on n'en recevait que 200 dans une année, on serait au-dessous du chiffre qui vient d'être déterminé.

Comme tout cela va au Ministère de la guerre, il ne serait pas difficile de tenir un registre semblable à d'autres registres du même genre. On constaterait sur ce registre que telle année il y a eu 20 prêtres de moins que le nombre nécessaire, et on admettrait 20 prêtres de plus pour l'année suivante.

On aurait ainsi toujours un nombre égal de prêtres; comme vous tenez à avoir un nombre égal de militaires, de chirurgiens-majors, d'intendants, etc., ce qui est très-juste, il en doit être de même pour les ministres du culte. Quant à l'embarras qui en résulterait, je ne le vois pas; vous tenez un compte avec tous les comptables, vous tiendriez aussi un compte avec quelques évêques, et même les évêques se chargeraient de vous renseigner à cet égard et de vous dire: telle année j'ai eu tel ou tel nombre de vocations.

Au moins voilà quelle est ma manière de voir; nous donnerions ainsi à l'Église une preuve que nous voulons la maintenir. Quand les vocations seront peu nombreuses, l'Église sera en souffrance.

Au reste il y a un évêque ici présent, je m'en rapporte à sa décision.

LA MARMORA, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il ministro della guerra ha la parola.

LA MARMORA, *ministro della guerra*. Io ho chiesto la parola per far presente al Senato che non è già uno solo ogni 20 mila individui che consegue la dispensa; vi rimane sempre la risorsa della surrogazione.

Dirò di più: le dimande debbono essere anteriori alla estrazione; ma ad estrarre sono ordinariamente chiamati dai 55 a 60 mila; e qual è il numero che si prende sotto le armi? Tutti sanno che sono 9 mila della prima categoria e 3 mila quelli della seconda, il che vuol dire 12 mila, cioè la quinta parte, di modo che restano ancora sempre i $\frac{4}{5}$ di più per tutti coloro i quali vogliono seguire la loro vocazione.

Adunque se si calcola che rimangono i $\frac{4}{5}$ degli ascritti che sono liberi d'abbracciare la carriera ecclesiastica, e che avranno la risorsa ancora della surrogazione, mi pare che sia ampiamente provveduto ai bisogni del culto.

RATTAZZI, *ministro di grazia e giustizia*. Oltre alle ragioni già dette, e particolarmente quella che la base dedotta dalla media darebbe luogo a modificazioni qualora si facesse il ragguaglio proposto dal signor maresciallo Della Torre, occorre un'altra considerazione che vuol essere pur tenuta in grandissimo conto.

Ammesso il sistema di dover compensare negli anni posteriori le mancanze degli anni anteriori, potrebbe seguire che in un dato anno venisse a riuscire grandissimo il numero degli esentati dal servizio militare.

Ritenga ora il Senato che, secondo il progetto approvato dall'ufficio centrale, il numero dei dispensati vuol essere sottratto dal contingente, e che qualora si avesse a sottrarne un numero grandissimo, al di là di quello proposto e già adottato dal Senato, ne seguirebbe che il servizio militare potrebbe soffrire discapito.

Per ciò, aggiungendo questa alle già fatte considerazioni, io spero che il Senato vorrà respingere la proposta dell'onorevole preopinante.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'aggiunta del senatore Della Torre.

Chi l'approva, si levi.

(Il Senato rigetta.)

Viene ora secondo la proposta ministeriale il seguente paragrafo:

« Per la dispensa degli aspiranti contemplati nel n° 2, il numero verrà in ciascun anno determinato con decreto reale da emanare sulla proposta del ministro dell'interno, e dietro deliberazione del Consiglio de' ministri. »

Chi l'approva, sorga.

(È approvato.)

Viene in ultimo luogo a compiere l'articolo 97 l'alinea seguente:

« G'inscritti indicati nei due numeri di quest'articolo, ed ammessi a dispensa, saranno numericamente collocati in deduzione del contingente del rispettivo mandamento ognora che pel loro numero di estrazione saranno compresi tra i designati. »

Chi approva, sorga.

(È approvato.)

Metto ai voti l'intero articolo 97.

(È approvato.)

« Art. 98. G'individui di cui al precedente articolo 97, qualora designati non conseguiscano uno degli ordini maggiori se alunni di cui al n° 1, e la necessaria abilitazione all'esercizio del loro ministero se aspiranti di cui al n° 2, gli uni e gli altri prima di aver compiuto l'età di 26 anni, debbono assentarsi per la ferma determinata dall'articolo 158, senza però computare un'altra volta nel contingente.

« Fra un mese dal giorno in cui desistono dall'impresa carriera essi debbono farne espressa dichiarazione al sindaco del comune cui per ragione di leva appartengono, e trasmettere la stessa dichiarazione nel termine di altri 15 giorni all'intendente della provincia.

« Non uniformandosi a tale precetto, sono considerati come sottrattisi alla leva, e soggiacciono al disposto dell'articolo 162 ed alle pene comminate dall'articolo 168. »

(È approvato.)

« Art. 99. G'inscritti marittimi provvisori designati, che, essendo per navigazione assenti dallo Stato in occasione della leva a cui appartengono, non comprovino al Consiglio di leva d'essere nelle condizioni volute dall'articolo 33, sono dispensati provvisoriamente, e rimandati alla seduta per le operazioni complete, e, quando sia necessario, da una ad altra leva sino a quella dell'anno in cui compiono il vicesimo quinto di loro età; dopo il qual termine, non comprovando il diritto alla dispensa, e non sottoponendosi all'assento, sono dichiarati renitenti. »

(È approvato.)

« Art. 100. Sono considerati aver soddisfatto all'obbligo della leva, e calcolati numericamente in deduzione del contingente del rispettivo mandamento g'inscritti designati a far parte del contingente, i quali precedentemente alla leva della loro classe s'ansi arruolati volontariamente nell'esercito o nell'armata di mare, o vi servano in virtù di regio decreto.

« Spetta ai medesimi l'obbligo di compiere in ogni caso la ferma prescritta dalla legge. »

(È approvato.)

« Art. 101. Gli allievi non ufficiali della reale Accademia militare e del reale Collegio di marina, gli abitanti della porzione della borgata di St-Rémy, incaricata espressamente di prestar soccorso ed assistenza ai viandanti, se a ragione del loro numero d'estrazione debbono essere compresi nella prima categoria, sono provveduti di congedo illimitato, con obbligo di raggiungere le bandiere per compiere la loro ferma, qualora prima della scadenza della medesima cessino di trovarsi nella condizione per cui sono dispensati dalla partenza. »

COLLA, *relatore*. Qui nel progetto del 1851 era scritta la disposizione che riguarda le corporazioni religiose addette al pubblico insegnamento. La Commissione si è fatto carico dell'ommissione di questa disposizione nel nuovo progetto, ed ha cercato di persuadere il Senato ad acconciarsi a questa ommissione, purchè sia accettato un articolo di disposizioni

transitorie in ordine a quelli che già contrassero un obbligo verso l'istruzione pubblica prima di gennaio 1853. Occorre dunque di sapere se il Ministero accetta queste disposizioni transitorie, poichè senza di ciò alcuno dei senatori potrebbe forse temere di non poter accondiscendere alla soppressione di quella disposizione.

RATAZZI, ministro di grazia e giustizia. Questa disposizione transitoria il Ministero l'accetta in massima, ma propone un emendamento, per cui invece di estendere l'esenzione a coloro che entrarono in una corporazione religiosa a partire dal 1° gennaio 1853, la si vorrebbe ristretta al 1° marzo 1851.

Se il Senato crede che io debba svolgere fin d'ora i motivi per quali propongo tale emendamento, lo svolgerò, altrimenti mi riservo a dichiararli allorchè la Camera sarà pervenuta alle disposizioni transitorie.

PRESIDENTE. Io consulto il Senato se intende rimandare la discussione di questa disposizione transitoria alla vera sua sede, che sarebbe all'articolo 186.

COLLA, relatore. A questa condizione io posso dire che la Commissione aderisce, perchè il motivo per cui aveva messo « a cominciare dal 1° di gennaio 1853, » si era per favorire tutti quelli che hanno potuto contrarre tale obbligazione nella piena fiducia che sarebbero mantenuti dispensati dal servizio militare. Ora è giusta l'osservazione fatta dal Ministero, che dal momento in cui è stata presentata al Parlamento una legge nella quale questa dispensa era soppressa, la fiducia che s'aveva nell'antica promessa del Governo doveva cessare, o almeno essere messa molto in dubbio, e chi ha voluto correre il rischio, ha dovuto correrlo a suo danno.

PRESIDENTE. Chieggo di nuovo al Senato se vuol passare oltre alla votazione, riservandosi di discutere questa disposizione quando sarà alla sua vera sede, cioè all'articolo 186.

(Il Senato adotta.)

Chi intende approvare l'articolo 101, sorga.

(È approvato.)

• Art. 102. È ammesso lo scambio di numero fra due giovani iscritti sulla stessa lista di estrazione, purchè l'iscritto che assume il numero minore:

- 1° Sia idoneo al servizio militare;
- 2° Non sia ammogliato nè vedovo con prole;
- 3° Produca un'attestazione di buona condotta nella forma stabilita dall'articolo 136;
- 4° Versi nella cassa del tesoriere provinciale lire 100 pel fondo di massa.

• Ciascuno dei due iscritti contraenti corre la sorte del numero acquistato collo scambio, e cessa in entrambi ogni diritto che potessero avere all'esenzione od alla dispensa. »

(È approvato.)

• Art. 103. Non sono ammessi allo scambio di numero gli iscritti, a cui fosse applicata alcuna delle disposizioni del titolo V. »

(È approvato.)

• Art. 104. L'atto di scambio di numero deve seguire avanti l'intendente della provincia. »

(È approvato.)

• Art. 105. Il disposto dell'articolo 139 è applicabile anche all'iscritto assentato per scambio di numero. »

(È approvato.)

• Art. 106. Lo scambio di numero è dall'intendente della provincia dichiarato nullo quando l'iscritto che acquistò il numero minore:

- 1° Muoia prima dell'assento;
 - 2° Non si presenti all'assento;
 - 3° Sia colpevole di fraudolenta sostituzione a tenore dell'articolo 159.
 - 4° Sia giudicato inabile al corpo, giusta il disposto del precedente articolo 105.
 - 5° Si trovi in alcuno dei casi di cui all'articolo 2. »
- (È approvato.)
- Art. 107. La dichiarazione di nullità dello scambio di numero ricolloca gli iscritti contraenti nella loro condizione primitiva, e rende ciascuno di essi soggetto ai doveri cui era in obbligo di soddisfare prima del seguito scambio di numero. »

(È approvato.)

• Art. 108. I volontari che abbiano soddisfatto all'obbligo della leva, e che dopo sei mesi di prestato servizio riuniscano inoltre le condizioni espresse nell'articolo 149, possono essere affidati nell'atto del loro assento di essere ammessi a contrarre a tempo opportuno una ferma nella qualità di assoldati. »

(È approvato.)

• Art. 109. I sott'ufficiali, caporali e soldati, a cui non manca più d'un anno per compiere la loro ferma, possono essere affidati di proseguire il loro servizio nella qualità di assoldati anziani, purchè:

- 1° Non oltrepassino l'età di anni 35 alla fine dell'attuale loro ferma, o l'età di anni 40 se sott'ufficiali o carabinieri reali;
 - 2° Siano di buona condotta;
 - 3° Risultino idonei per fisica disposizione ad imprendere ed ultimare una nuova ferma;
 - 4° Non siano ammogliati, nè vedovi con prole. »
- (È approvato.)

• Art. 110. I militari che hanno conseguito l'assoluto congedo per fin di ferma possono, nel termine di un anno dopo il congedo stesso, essere accettati per l'assoldamento di assoldati anziani, qualora non oltrepassino l'età d'anni 30, e riuniscano in loro le altre condizioni prescritte dall'articolo antecedente. »

COLLA, relatore. Su quest'articolo la Commissione ha presentate alcune osservazioni, principalmente per sapere se nell'intendimento del Ministero i giovani che sono destinati alla categoria seconda, vale a dire quelli che rimangono alle case loro in aspettazione di essere chiamati al servizio, possono godere del beneficio di essere ammessi all'assoldamento sino all'età di anni 30.

La legge dice che sono ammessi i militari che hanno avuto l'assoluto congedo per fin di ferma. Ora anche quelli della seconda categoria, dopo cinque anni hanno il loro congedo assoluto per fin di ferma, e sembrerebbe perciò che siano compresi in questa disposizione; ma per altra parte pare che la ragione della legge non militi a loro favore, giacchè questi soldati, che sono sempre stati alle case loro, non hanno potuto acquistare quelle cognizioni per cui un tale privilegio viene concesso. Il soldato che serve sotto le armi acquista le cognizioni colle abitudini del servizio, e per questo anche all'età di 30 anni può essere ammesso; quello invece che non è stato chiamato sotto le armi pare che non possa implorare ugual favore.

Per altro la parola della legge sarebbe chiara, e dovrebbe applicarsi tanto agli uni, quanto agli altri. Se questo è l'intendimento del Ministero, s'egli crede che così debba essere interpretata la legge, non occorre osservazione per parte nostra; se tale poi non fosse il suo intendimento, allora si

domanderebbe che fosse prorogato di due anni il termine di 26 anni stabilito per gli altri. Siccome questi uomini devono restare sotto le armi sino all'età di 26 anni, così se a 26 anni non potessero più essere ammessi, essi si troverebbero esclusi interamente dal far parte al servizio.

LA MARMORA, ministro della guerra. Il Governo accetta in massima la proposta, ma vorrebbe ridurre la mora di due anni, proposta dalla Commissione, ad un anno; ed il motivo è chiaro. Questi individui, se hanno veramente la vocazione di essere militari, possono anche durante i cinque anni in cui appartengono alla seconda categoria passare volontariamente alla prima, di modo che non ne sono per niente esclusi. Se si tratta poi di entrare come affidati militari, cioè come assoldati, come surroganti ordinari o altri, allora un anno è più che sufficiente; di modo che sarebbero militari che, un anno dopo aver avuto il congedo assoluto della seconda categoria, possono essere ammessi siccome volontari o come surrogati ordinari. Il Governo, ripeto, opina che sia abbastanza lo stabilire un anno. Tutti i giorni noi vediamo quanto importi di restringere l'età per l'arruolamento, per la ragione già tante volte esposta ed in tutte le occasioni che accade di parlar su questa materia, per quella cioè che, se non si lascia al soldato il tempo necessario a guadagnar la giubilazione, si hanno poi degli individui a carico dell'erario che non si sa come utilizzare.

Io credo perciò che quando un individuo ha appartenuto per 5 anni alla seconda categoria, e che ha veramente la vocazione per la carriera militare, potrà passare nella prima, durante un anno di tempo che gli si lascierebbe. Ove invece si prescrivesse che un individuo dopo 5 anni potrà stare a casa sua a far gli affari suoi ancor per 2 anni, e quindi ritornar sotto le bandiere, mi pare che questa misura riuscirebbe a detrimento del servizio militare e particolarmente dell'erario.

FRANZINI. Io sono pienamente dell'opinione del signor ministro a questo riguardo. Egli dice che coloro i quali avranno veramente la vocazione per la carriera militare nei 5 anni in cui percorrono la seconda categoria possono prendere servizio permanente; questo lo ammetto, ma osserverò che dessi non possono prenderlo in qualità di surroganti. Sarebbe dunque un defraudare di tale vantaggio quei tali individui che sono stati 5 anni alle loro case.

Il ridurre poi da 2 ad 1 solo anno, cioè che ogni individuo possa andar per surrogante dai 26 ai 27 anni, trovo che non è relativo ai bisogni del paese.

Quantunque io non sia più sotto le armi, sento come da molti si muova lamento per la difficoltà che s'incontra nel trovare un surrogante ordinario; laonde io pure sono d'avviso che questa concessione di 1 anno non basta per soddisfare al bisogno della popolazione.

PRESIDENTE. Siccome la proposta della Commissione, anche quando fosse ammessa dal Senato, non potrebbe essere votata dal medesimo se non quando fossimo all'esame dell'articolo 165, nel quale solamente può trovar sede, perciò io credo di poter mettere ai voti l'articolo 110, intendendosi riservata la discussione all'esame dell'articolo 165.

Chi approva l'articolo 110, sorga.

(È approvato.)

« Art. 111. Non sono ammessi all'affidamento i capi-sarti, i capi-calzolari, i capi-sellai ed i vivandieri. »

(È approvato.)

« Art. 112. Sono esclusi dall'affidamento coloro che servono non graduati nei corpi disciplinari. »

(È approvato.)

« Art. 113. Pari al numero degli affidati disponibili è quello degli'iscritti designati che possono essere ammessi alla liberazione. »

« La liberazione s'ottiene mediante pagamento per parte dell'iscritto di una somma da darsi in premio a quello fra i detti affidati, abilitato ad assumere il servizio che l'iscritto medesimo dovrebbe prestare. »

« L'iscritto così liberato è tuttavia numericamente computato nel contingente del mandamento a cui appartiene. »

(È approvato.)

« Art. 114. La somma necessaria per ottenere la liberazione è fissata per decreto reale in occasione di ogni leva, e deve versarsi dagl'iscritti nella cassa della tesoreria provinciale. »

« Decadono dal beneficio della liberazione gl'iscritti che nel termine di 30 giorni, dopo l'ottenuta facoltà di liberarsi, non fanno risultare al Consiglio di leva di avere effettuato il prescritto versamento. »

(È approvato.)

« Art. 115. La ripartizione degli affidati è fatta ad ogni leva in proporzione del contingente ripartito, secondo l'ordine del numero d'estrazione e le altre norme che verranno date col regolamento di cui all'articolo 1°. »

(È approvato.)

« Art. 116. In concorrenza di affidati per assoldamento di anziani e per assoldamento di volontari, spetta ai primi la preferenza, e nella rispettiva categoria gli assoldamenti hanno luogo secondo la priorità dell'ottenuto affidamento. »

(È approvato.)

« Art. 117. L'atto pel quale l'affidato assume l'obbligazione accennata negli articoli 108, 109, debb'essere fatto innanzi al Consiglio d'amministrazione del corpo, ed essere da questo e dal richiedente sottoscritto. »

(È approvato.)

« Art. 118. Gli assoldamenti dei volontari hanno effetto, per la durata della ferma, soltanto dal giorno in cui abbia luogo l'assento in qualità di assoldato. »

« Gli assoldamenti d'anziani hanno effetto per la durata della ferma, dal giorno posteriore al termine della ferma in corso, e quando già fosse ultimata, dal giorno del seguito assoldamento. »

« Al momento di questo nuovo assento debbono concorrere a seconda dei casi le condizioni prescritte dall'articolo 108 e dall'articolo 109. »

(È approvato.)

« Art. 119. Nel caso che gli assoldamenti predetti non abbiano effetto nell'anno a datare dal giorno dell'assunta obbligazione, l'affidato è in facoltà di rimanere ulteriormente in aspettazione, ovvero di conseguire l'assoluto congedo. »

(È approvato.)

« Art. 120. In tempo di guerra è sospeso l'assoldamento degli anziani; lo conseguiscono nullameno quelli affidati che, all'epoca della dichiarazione della guerra, hanno già compiuta la loro ferma. »

« Quelli che non l'hanno ultimata corrono la sorte degli altri militari. »

« Gli assoldamenti di volontari non sono sospesi, ma è bensì sospeso il congedo assoluto degli affidati che non poterono nell'anno conseguire l'assoldamento. »

(È approvato.)

« Art. 121. La somma versata per la liberazione è assegnata agli affidati a titolo di premio dopo il loro assoldamento; essa non può andare soggetta a sequestro insino a che non risultino in uno dei casi enunciati nell'articolo 123. »

(È approvato.)

« Art. 122. Il premio è così ripartito :
 « Lire 100 sono computate nel conto della loro massa.
 « La rimanente somma è fatta passare nella cassa dei depositi e dei prestiti, e frutta interesse a beneficio dell'assoldato in conformità della legge del 18 novembre 1850: di questi interessi e del capitale è tenuto conto all'assoldato, secondo le norme da stabilirsi col regolamento accennato all'articolo 1°.
 • Questo credito è dichiarato nell'assento. »
 (È approvato.)
 « Art. 123. Gli assoldati anziani o volontari possono ritirare il credito di cui nel precedente articolo 122:
 « 1° Se terminata la ferma conseguano l'assoluto congedo;
 « 2° Se vengano giubilati, riformati od ammessi a servizio sedentario;
 « 3° Se siano promossi ufficiali o guard'armi.
 « In caso di morte il diritto di ritirare il credito passa agli eredi.
 « Detto credito non può mai essere riscosso prima del termine fissato dalla legge 18 novembre 1850. »
 (È approvato.)
 « Art. 124. Per tutto il tempo in cui gli assoldati anziani o volontari rimanessero in un corpo disciplinare, o scontassero la pena del carcere o della reclusione militare, l'ammontare degli interessi è devoluto all'erario.
 « I disertori ed i condannati a pena escludente dalla milizia decadono da ogni diritto al credito relativo alla ferma contratta in virtù dell'assoldamento, il quale è parimente devoluto per intero all'erario.
 « I disertori predetti, sia che si presentino spontanei o vengano tradotti al corpo, sono in obbligo di ultimare la ferma in corso. »
 (È approvato.)
 « Art. 125. Indipendentemente dalle operazioni della leva, la liberazione può essere ammessa per disposizione del ministro della guerra, mediante le condizioni e gli obblighi di cui nei precedenti articoli di questa sezione. »
 (È approvato.)
 « Art. 126. Non possono conseguire la liberazione:
 « 1° Gli iscritti ed i militari che incorsero nelle disposizioni penali di cui al titolo V;
 « 2° I disertori sebbene graziati;
 « 3° I militari non graduati ascritti per punizione ad un corpo disciplinare. »
 (È approvato.)
 « Art. 127. Gli assoldamenti dei volontari e dei militari anziani, quando seguissero in contravvenzione del disposto nell'articolo 108 e n° 4 dell'articolo 109, sono dichiarati nulli.
 « In questo caso gli assoldati sono immediatamente licenziati, ed il diritto al credito relativo alla ferma in corso è parimenti devoluto per intero all'erario. »
 (È approvato.)
 « Art. 128. Il ministro della guerra in ogni sessione informerà il Parlamento del numero delle liberazioni accordate e degli assoldamenti ammessi nel corso dell'anno precedente. »
 (È approvato.)
 « Art. 129. L'iscritto designato può surrogare prima di essere assentato o posteriormente all'assento.
 « La surrogazione ha luogo nel primo caso innanzi al Consiglio di leva, e nel secondo davanti al Consiglio d'amministrazione del corpo.
 « La facoltà di surrogare posteriormente all'assento può

essere sospesa dal ministro della guerra per disposizione generale. »

(È approvato.)

« Art. 130. La surrogazione si dice di fratello, allorchè un fratello è sostituito ad un altro.

« Negli altri casi la surrogazione si dice ordinaria. »

(È approvato.)

« Art. 131. Non sono ammessi a surrogare gli iscritti ed i militari che risultino nelle condizioni definite nell'articolo 126. »

(È approvato.)

« Art. 132. Il surrogato di fratello deve:

« 1° Essere idoneo al servizio militare;

« 2° Riunire le condizioni volute dai numeri 1, 6, 7, 8 e 11 dell'articolo 136; e, se fu militare, soddisfare al prescritto dai numeri 9 e 10 dello stesso articolo.

« 3° Avere compiuto il 18° anno d'età, e non oltrepassare quella che è prescritta per le surrogazioni ordinarie;

« 4° Provare d'aver soddisfatto all'obbligo della leva, e quando per età non vi sia stato ancora soggetto, produrre l'atto autentico di nascita. »

(È approvato.)

« Art. 133. Nel caso preveduto dal n° 4 del precedente articolo 132, il fratello surrogante rappresenta il fratello surrogato nella leva della sua classe, tanto nei diritti, quanto per le obbligazioni. »

(È approvato.)

« Art. 134. Nelle surrogazioni di fratello posteriori all'assento, il surrogato deve riunire l'attitudine per il corpo in cui trovasi assentato il surrogante. »

(È approvato.)

« Art. 135. Nelle surrogazioni di fratello è tenuto in conto del surrogato il servizio prestato dal surrogante, con che in ogni evento debba egli rimanere al corpo per un tempo uguale a quella parte di ferma che a tenore dell'articolo 158 devesi generalmente in tempo di pace scontare sotto le armi. »

(È approvato.)

Art. 136. Il surrogato ordinario deve:

« 1° Essere cittadino dello Stato;

« 2° Avere soddisfatto all'obbligo della leva;

« 3° Essere di costituzione robusta e non avere alcuna specie d'infermità che renda inabile a prestare un buon servizio;

« 4° Non avere oltrepassato il 26° anno d'età;

« 5° Aver la statura d'un metro e 60 centimetri, se la surrogazione ha luogo innanzi al Consiglio di leva; ovvero la statura e l'attitudine richiesta per l'arma alla quale appartiene il surrogante, se la surrogazione è ammessa innanzi al Consiglio d'amministrazione del corpo;

« 6° Non essere stato riformato nè in occasione di leva, nè giudicato inabile al corpo;

« 7° Non essere ammogliato, nè vedovo con prole;

« 8° Presentare attestazioni di buona condotta;

« 9° Produrre cziandio, se fu militare, il foglio di congedo ed il certificato di buona condotta rilasciato dal Consiglio di amministrazione del corpo da cui fu congedato, e far risultare che non siasi sottratto all'iscrizione e che non siasi fatto colpevole di renitenza o diserzione;

« 10° Non aver fatto parte d'un corpo disciplinare per disposizione di rigore;

« 11° Non avere incorso condanna penale dai tribunali ordinari o dai Consigli di guerra.

« L'attestazione di buona condotta debb'essere spedita dal

sindaco del comune in cui il surrogato ha domicilio, ovvero da quelli dei vari comuni in cui abbia dimorato durante gli ultimi dodici mesi che hanno preceduto la surrogazione e vidimata dall'intendente della provincia.

« Gli individui che in occasione della chiamata della rispettiva loro classe furono esentati a norma dei numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 85, dovranno inoltre produrre un atto autentico, dal quale consti che i membri della famiglia, in considerazione de' quali fu loro accordata l'esenzione, consentono a che essi imprendano la surrogazione. »

PINELLI. Mi pare di scorgere il motivo pel quale la surrogazione militare sia tanto limitata nell'ammettere i surrogati relativamente al n° 11 dove si parla delle condanne. Si vogliono esclusi tutti coloro che abbiano incorso una condanna penale.

Ora la condanna penale può consistere anche in una pena di polizia, in una pena incorsa anche per una semplice contravvenzione.

« Mi pare che la convenienza di escludere dalle file dell'armata individui i quali possono macchiare l'onoratezza militare sia certamente motivo tale che esiga di mettere limitazioni; ma qui la limitazione è, a mio parere, eccessiva. »

La trovo poi tanto più eccessiva in confronto del disposto dall'articolo 149, dove si parla delle qualità di cui si deve far fede per essere ammessi al servizio militare come arruolati volontari, e dove al n° 5 si legge come appresso:

« Non abbiano incorso condanna a pena criminale o correzionale dai tribunali ordinari per furto, per truffa, per abuso di confidenza, per attentato al buon costume, per associazione ai malfattori, o per essere vagabondi, come altresì non abbiano incorso condanna dai Consigli di guerra. »

La disposizione che esclude indistintamente qualunque individuo condannato da un Consiglio di guerra ha per sé la sua giustificazione, mentre vi ha già la presunzione che questo individuo rechi delle abitudini ineno conformi al servizio militare, ed osservo che questa disposizione può benissimo sussistere tanto nell'articolo del quale ora si discute, quanto in quello di cui faceva cenno relativo agli arruolamenti volontari. Ma non mi pare che sia ugualmente giustificata la differenza che si stabilisce fra questi due articoli, nel caso cioè di arruolamento volontario e di arruolamento quale surrogato.

Crederci quindi che al n° 11 dell'articolo 136 si potesse sostituire una redazione conforme a quella del n° 5, o rimandare da uno di questi numeri all'altro, in maniera che si adotti una norma uniforme per i due casi.

COLLA, relatore. Il preopinante ha giustamente osservato che passa una grande differenza tra le condizioni di condotta che si vogliono da un surrogato, e quelle che si vogliono da chi si arruola volontariamente; ma io lo prego di considerare quanto sia cosa importante l'aver surrogati i quali si conducano bene nei reggimenti; poichè a tutti sono note le lagnanze che si fanno sentire sul conto dei medesimi, e le statistiche criminali militari dimostrano abbastanza quanto queste persone si abbandonino a reati più facilmente di coloro che si arruolano volontariamente. Quindi è ben naturale che il legislatore, poichè si tratta di un favore qual è quello della surrogazione, usi molto maggiore severità che non per colui il quale si presenta volontario a chiedere servizio, nel qual caso l'esclusione sarebbe una pena assai grave, trattandosi d'una condanna penale in genere; ma quando si tratta di essere ammesso come surrogato, il Governo ha diritto di chiedere tutte quelle condizioni che gli sembrano meglio convenire, onde avere la certezza che quest'uomo si

condurrà in modo conveniente e per il servizio e per la disciplina militare.

PINELLI. Osservo che lo scopo cui allude l'onorevole senatore Colla mi sembra appunto raggiunto collo stabilire qualche differenza fra trascorsi e trascorsi.

« Quelli che possono essere effetto d'impeto giovanile, che, per esempio, possono provenire da una semplice contravvenzione di caccia od anche d'un porto d'armi senza permesso, non possono dare tal indizio di poca moralità da dover stabilire che colui che se ne rese colpevole sia inetto a formare un buon surrogato. »

« Mi pare che appunto facendo rassegna dei casi quali sono previsti sotto le disposizioni dell'articolo relativo agli arruolamenti volontari, si abbia un complesso tale di disposizioni che non si corra rischio di ammettere individui che non abbiano lo spirito richiesto per la disciplina militare: è questo quanto a me sembra risultare abbastanza, senza entrare in maggior sviluppo, dalla semplice redazione dell'articolo di cui ho dato lettura. »

PRESIDENTE. Non essendosi fatta proposizione specifica, metto ai voti l'articolo 136.

(È approvato.)

Chieggo al Senato la permissione di far leggere da un segretario gli articoli seguenti, che io sottometterò quindi alla sua votazione.

GIULIO, segretario, legge:

« Art. 137. La surrogazione ordinaria non è ammessa se prima non furono regolate per atto notarile le stipulazioni particolari fra surrogato e surrogante, e se quest'ultimo non versa sul prezzo della surrogazione la somma di lire 700 nella tesoreria provinciale, se la surrogazione ha luogo innanzi il Consiglio di leva, o nella cassa d'amministrazione del corpo, se dessa è fatta posteriormente all'assenso del surrogante. »

(È approvato.)

« Art. 138. Gli atti di surrogazione seguono avanti il Consiglio di leva, se precedono l'assenso del surrogante, o presso il Consiglio d'amministrazione del corpo se posteriori al di lui assento. »

(È approvato.)

« Art. 139. Il surrogato ordinario ammesso da un Consiglio di leva, che nei tre mesi posteriori al suo arrivo sotto le armi sia dal comandante del corpo riconosciuto affetto da qualche fisica imperfezione od infermità preesistenti all'incorporazione, debb'essere sottoposto a rassegna dal Consiglio di leva della provincia in cui il corpo è stanziato. »

« Qualora il surrogato venga dal Consiglio riconosciuto inabile al servizio, è immediatamente provveduto di congedo. »

(È approvato.)

« Art. 140. La ferma del surrogato ordinario è sempre per intero quella stabilita dalla legge, qualunque sia il servizio già prestato dal surrogante. »

(È approvato.)

« Art. 141. La somma di cui all'articolo 137 è così ripartita:

« Lire 100 sono computate nel conto della massa del surrogato ordinario. »

« Lire 600 tre mesi dopo l'arrivo del surrogato sotto le armi sono fatte passare alla Cassa dei depositi, e fruttano interesse a beneficio del medesimo in conformità della legge 18 novembre 1850, secondo le norme da stabilirsi col regolamento accennato all'articolo 1. »

(È approvato.)

• Art. 142. Il disposto degli articoli 123 e 124 si applica ai surrogati ordinari. »

(È approvato.)

• Art. 143. Il surrogato ordinario disertore, quand'anche arrestato o si presenti spontaneo, decade inoltre da ogni diritto verso il surrogante, il quale sarà obbligato a versare all'erario le somme che ancora gli rimanessero a pagare per la surrogazione a termini del suo contratto. »

(È approvato.)

• Art. 144. Le surrogazioni, sia ordinarie, sia di fratello, sono dichiarate nulle :

• 1° Quando il surrogato non si presenti all'assento, o sia deceduto prima di giungere sotto le armi ;

• 2° Quando egli sia giudicato inabile al corpo giusta il disposto del precedente articolo 139 ;

• 3° Quando la surrogazione abbia avuto luogo in contravvenzione a qualche disposizione della legge.

• Nelle circostanze sovra espresse il surrogante deve, nei termini che gli verrà fissato, o presentare un altro surrogato, od assumere personalmente il servizio ; in questo caso egli avrà diritto a ritirare le lire 600 di cui al secondo alinea dell'articolo 141. »

(È approvato.)

• Art. 145. Fra due militari della stessa provincia, l'uno dei quali si trovi sotto le armi per appartenere alla prima, e l'altro alla seconda categoria del contingente, può avere luogo la surrogazione mediante scambio reciproco di categoria. »

(È approvato.)

• Art. 146. Il militare della seconda categoria che per mezzo dello scambio assume la qualità di surrogato, deve in sè riunire le condizioni prescritte dall'articolo 136, numeri 3, 5, 7, 8 e 11, subentrare nella ferma assunta dal surrogante, ed in qualunque caso rimanere in effettivo servizio per il tempo prescritto dall'articolo 158. »

(È approvato.)

• Art. 147. Il militare surrogante trasferito alla seconda categoria assume l'obbligo di rappresentare il suo surrogato e di correrne la sorte. »

(È approvato.)

• Art. 148. Il disposto negli articoli 129 secondo alinea, 131, 137, 138, 142, 143, 144 n° 3, è pur applicabile a questo genere di surrogazioni. »

(È approvato.)

• Art. 149. Le persone contemplate nell'articolo 3 possono essere ammesse a contrarre volontario arruolamento in un corpo di truppa, quando soddisfacciano alle seguenti condizioni :

• 1° Abbiano compiuto il 17° anno di età, e non oltrepassino il 26°; però i capi operai, musicanti, vivandieri possono essere ammessi all'arruolamento sebbene oltrepassino l'età ora detta ;

• 2° Non siano ammogliati, nè vedovi con prole ;

• 3° Abbiano attitudine fisica a percorrere la ferma in servizio effettivo nel corpo in cui chiedono di essere arruolati ;

• 4° Non siano stati ascritti per cattiva condotta ad un corpo disciplinare ;

• 5° Non abbiano incorso condanna a pena criminale o correzionale dai tribunali ordinari per furto, per truffa, per abuso di confidenza, per attentato al buon costume, per associazione ai malfattori, o per essere vagabondi, come

altresi non abbiano incorso condanna dai Consigli di guerra ;

• 6° Producano l'attestazione di cui all'articolo 136, e se furono militari producano eziandio il foglio di congedo ed il certificato, di cui all'articolo medesimo ;

• 7° Non siano stati riformati dal Consiglio di leva, o rimandati siccome inabili dal corpo ;

• 8° Se sono minorenni facciano risultare del consenso avuto dal padre, ed in mancanza di esso dalla madre, ovvero in mancanza di entrambi dal tutore autorizzato dal consiglio di famiglia ;

• 9° Se appartengano per ragione d'età ad una classe già chiamata alla leva, facciano prova d'avervi adempiuto. »

(È approvato.)

• Art. 150. Le persone non contemplate nell'articolo 3 possono contrarre arruolamento volontario mediante autorizzazione del Re. »

(È approvato.)

• Art. 151. Gli arruolamenti volontari sono ammessi dal Consiglio di amministrazione del corpo per cui sono domandati. »

(È approvato.)

• Art. 152. Il volontario assentato in un corpo non può essere trasferito in un corpo di arma diversa, a meno che vi acconsenta, o sia per cattiva condotta mandato ad un corpo disciplinare »

(È approvato.)

• Art. 153. Compiuta l'estrazione, niun iscritto annoverato sulla lista di essa può contrarre volontario arruolamento sino a che sia pubblicata la dichiarazione di discarico finale. »

(È approvato.)

• Art. 154. I militari che hanno compiuto la loro ferma possono essere ammessi a contrarne volontariamente una nuova per tempo non minore di anni tre.

• Qualora però abbiano ottenuto il congedo assoluto, non potranno più essere riammessi al servizio se oltrepassino il 35° anno d'età, se l'intervallo di tempo in cui rimasero lontani dal servizio militare è maggiore d'un anno, e se non contraggono l'obbligo d'una intera ferma per l'arma a cui si destinano. »

(È approvato.)

• Art. 155. In tempo di guerra gli arruolamenti volontari possono anche essere contratti per la sola durata di essa sotto le condizioni volute dall'articolo 149. »

(È approvato.)

• Art. 156. Qualora dopo l'assento siano sopraggiunti avvenimenti che abbiano fatto cangiare essenzialmente la situazione di famiglia dell'uomo che si arruolò volontario, egli può essere ammesso per determinazione del Ministero di guerra al conseguimento del congedo assoluto. »

(È approvato.)

PRESIDENTE. Si fa la proposta, che dovendo dar occasione forse a seria discussione la sezione che parla della ferma, si rimandi a domani la continuazione della discussione di questa legge...

Vari senatori. A domani! a domani!

PRESIDENTE. La seduta è dunque rimandata a domani alle ore 2 precise.

La seduta è levata alle ore 5.

TORNATA DEL 3 FEBBRAIO 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Omaggio — Seguito della discussione sul progetto di legge per il reclutamento dell'esercito — Osservazioni e proposta del senatore Colli in ordine alla durata della ferma — Schiarimenti del senatore Colla, relatore, e del ministro della guerra — Parole dei senatori Alberto della Marmora e Franzini contro la proposta del senatore Colli — Considerazioni del senatore Bava in appoggio del progetto ministeriale — Adozione dell'articolo 157 — Nuove osservazioni del senatore Colli — Approvazione dell'articolo 158 — Proposta del senatore Franzini — Approvazione degli articoli 159 al 164; degli emendamenti ed aggiunte all'articolo 167 proposti dalla Commissione e dal ministro di grazia e giustizia e degli articoli 165 al 184 — Approvazione dell'articolo 185 emendato dal ministro della guerra — Articolo addizionale proposto dalla Commissione — Proposta del senatore Di Castagneto per l'esenzione dalla leva dei Fratelli della dottrina cristiana, combattuta dal ministro di grazia e giustizia — Incidente sulla discussione di questa proposta — Parlano i senatori Della Torre, De Cardenas, Colla e Di Castagneto — Aggiunta del senatore Cataldi per favorire le altre corporazioni religiose oppugnata dal ministro di grazia e giustizia — Parole del senatore Di Catabiana a sostegno dell'aggiunta Cataldi — Osservazioni dei ministri di grazia e giustizia e delle finanze — Sviluppo dell'emendamento all'articolo addizionale proposto dalla Commissione del ministro di grazia e giustizia — Adozione di quest'emendamento e dell'articolo addizionale della Commissione, il quale forma l'articolo 186 — Osservazioni del ministro di grazia e giustizia sull'aggiunta del senatore Cataldi, del ministro delle finanze, e dei senatori Di Catabiana, De Cardenas, Cataldi e Di Castagneto — Reiezione dell'aggiunta Cataldi — Approvazione dell'articolo 187 e dell'intero progetto — Presentazione di tre progetti di legge relativi: il 1° alla proibizione delle lotterie private e dello smercio di biglietti di lotterie estero; il 2° alla tassa sulle pensioni che si godono all'estero; il 3° ad una pensione alla vedova Dossinier.

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane colla lettura del verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

PRESIDENTE. Rendo conto alla Camera dell'omaggio fatto dall'intendente generale della divisione amministrativa di Cagliari di 11 esemplari degli Atti di quel Consiglio divisionale.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER IL RECLUTAMENTO DELL'ESERCITO.

PRESIDENTE. Continuando la discussione del progetto di legge riguardante il reclutamento dell'esercito, debbo dare lettura del titolo quarto intitolato: *Della durata della ferma.*

• Art. 157. La ferma di servizio è di due specie, d'ordinanza cioè e provinciale. Entrambe cominciano dal giorno dell'assento.

• Devono contrarre la prima i carabinieri reali, gli armaiuoli, i musicanti e gli uomini della compagnia moschettieri ed i volontari di cui all'articolo 150

« È applicata la seconda a tutti gli altri, salve le eccezioni di cui al seguente articolo 159. »

COLLI. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COLLI. Mia intenzione è di proporre un'aggiunta all'articolo 159; ma siccome la questione potrebbe essere pregiudicata coll'adozione dell'articolo 157, ho chiesto la parola affinché il Senato, prima o dopo avermi sentito, possa, se così lo creda, adottare la riserva per quel paragrafo che io chiederei di aggiungere.

Il Senato rammenterà che la questione della ferma è stata lungamente discussa all'epoca della prima presentazione di questa legge; essa non fu allora stabilita definitivamente, ma furono adottati alcuni principii ai quali non si tratta ora di derogare; si tratterebbe solo di spiegarli in un modo più preciso. Il Governo ha riconosciuto il bisogno di far scontare la ferma ordinaria, cioè quella di 8 anni, ai sotto uffiziali. L'esperienza proverà probabilmente che questo bisogno si estende anche agli individui chiamati a far parte dell'arma di cavalleria, e fors'anche di quella dell'artiglieria. L'istruzione del soldato a cavallo richiede assai più tempo che non quella del soldato di fanteria; essa è molto più dispendiosa, in quanto che è indispensabile il concorso del cavallo che il Governo deve mantenere.

È noto che il soldato di cavalleria non è veramente capace di fare il suo servizio se non in capo a due anni: colla ferma di cinque anni soltanto non rimarrebbero al Governo che tre anni a profitare dell'istruzione data a questo soldato con tanto dispendio. Non disconosco l'utilità dei provinciali anche nella cavalleria, ma credo che il numero vuol essere limitato,

avuto riguardo alla poca probabilità del richiamo di questi soldati sotto le bandiere, e anche in considerazione di ciò, che si avrebbero sei contingenti di provinciali, i quali darebbero un totale di circa cinque mila uomini; e quantunque si potesse in caso di guerra, come già dissi nella discussione generale, versare una parte di questi soldati nell'artiglieria o nel treno, il numero, a parer mio, sarebbe sempre soverchio, e sarebbe assai più utile avere un maggior numero di uomini che scontassero la ferma d'ordinanza nella cavalleria.

La fanteria è utile in ogni tempo: essa fa il servizio delle città, delle fortezze, e in casi eccezionali può anche concorrere ad importanti lavori. Il soldato di fanteria in capo a due mesi passa alla scuola di battaglia, monta la guardia, e concorre talvolta anche alla vittoria, come il fecero i soldati di Lutzen e di Baulzen.

DELLA MARMORA ALBERTO. Domando la parola.

COLLI (Continuando) Il soldato di cavalleria invece in capo a due mesi sa appena fare la pulizia del suo cavallo; egli non sa quando deve dargli da bere o da mangiare. Conviene adunque che il soldato di cavalleria rimanga più lungo tempo sotto le bandiere.

Il primo, anzi ardirei dire l'unico scopo di questa legge è di dotare il paese di una buona armata, conciliando quindi, per quanto è possibile, l'uguaglianza nell'adempimento del dovere imposto a tutti i cittadini di concorrere alla difesa della patria.

Soggiungerò che sta scritta nella legge la ferma di 8 anni; che si è riconosciuto in principio che un anno di servizio permanente equivale a due di servizio in congedo illimitato. Nulla osterebbe adunque che si potesse imporre a un certo numero di soldati la ferma d'ordinanza, la quale gioverebbe certamente a rendere l'armata molto più compatta.

Si può supplire col buon volere e coi buoni quadri alla mediocrità della fanteria, ma non si supplisce in verun modo alla mediocrità della cavalleria.

Io prego adunque il Senato di voler prendere in considerazione l'aggiunta che sto per proporre, relativa all'articolo 159.

COLLA, relatore. Come relatore della Commissione domanderei il permesso di parlare per esporre alcuni fatti relativi alla precedente discussione di questa legge, i quali credo possano servire di norma anche alla presente discussione.

Allora che il ministro della guerra presentava per la prima volta il suo progetto di legge sul reclutamento dell'esercito, egli proponeva che la durata della ferma fosse scontata dagli uomini di fanteria con 4 anni di servizio continuo sotto le armi, ed otto in congedo illimitato; dagli uomini invece di cavalleria si scontasse con sei anni di servizio continuo, e quattro in congedo illimitato.

La Commissione si oppose a questa molliforme maniera di scontare il servizio. Essa osservò che l'imposta della leva, come qualunque altra imposta, deve essere applicata con eguale misura, e che ognuno deve essere messo in grado di scontare il suo debito con eguale facilità: osservò che continuando un iscritto a servire per otto anni (allora si domandava solamente sei anni, adesso se ne vorrebbe otto) sotto le bandiere in continuo servizio, lo si mettesse nell'impossibilità di poter riprendere i suoi lavori d'agricoltura, o d'arti e mestieri; che l'uomo essendo levato all'età d'anni 21 si troverebbe all'età di 29 o 30 anni nella posizione o di continuare il servizio, e così verrebbe soggetto a un servizio per tutta la sua vita, ovvero di rinunziare al servizio militare, e rientrare in famiglia poco atto a potersi guadagnare il pane per sostenere i vecchi suoi genitori.

Per queste ragioni la Commissione proponeva allora che si adottasse una ferma eguale per tutti, siano soldati di fanteria, siano di cavalleria.

Essa proponeva due articoli, i quali erano così concepiti:

« Art. 147. La durata della ferma, sì per gli uomini di leva che per i volontari, esclusi i carabinieri reali e gli allievi tamburini e trombettieri, è stabilita ad otto anni di servizio effettivo, qualunque sia l'arma od il corpo a cui l'uomo è destinato.

« Art. 148. La ferma comincia dal giorno dell'assento, e può essere scontata, o per intero in servizio continuo, o per una parte in servizio e per l'altra in congedo illimitato.

« Il tempo passato in congedo illimitato si valuta soltanto per un metà della sua durata nel computo del servizio effettivo richiesto a compimento della ferma. Non è computato il tempo dal militare percorso in istato di diserzione, o scontando la pena di carcere o di reclusione militare, nè quella passata in aspettazione di giudizio, se questa fu seguita da condanna. »

Questi due articoli sono letteralmente trascritti nel progetto che si esamina.

Il Senato allora li accoglieva entrambi con favore, ma l'onorevole ministro della guerra aveva difficoltà a protrarre il servizio della fanteria alla ferma di cinque anni di continuato servizio. Egli credeva che minor tempo potesse bastare, e perciò voleva evitar l'inconveniente (secondo lui) di avere un minor numero d'uomini in congedo illimitato. Questa è la sola ragione per cui il sullodato ministro della guerra faceva opposizione ai due articoli proposti dalla Commissione e graditi dal Senato.

Allora nacque naturalmente l'osservazione, che era necessario il sapere anzitutto quale fosse la forza che si volesse avere in tempo di guerra, per sapere se veramente fosse necessario di avere un sì gran numero d'uomini in congedo illimitato.

Il Senato prese quindi il partito di rimandare la definitiva decisione su quest'articolo al momento in cui il Ministero avrebbe presentato il suo progetto d'ordinamento dell'armata, il quale progetto però il ministro non è stato in grado di presentare finora.

Nella sessione del 1852 il progetto di legge venne presentato alla Camera dei deputati. Nella discussione, anzi prima della discussione, nelle adunanze in cui il ministro ebbe a trattare colla Commissione incaricata dell'esame del medesimo, consentì nella forma proposta nel progetto del Senato, cioè di undici anni di servizio, ovvero cinque anni di servizio continuo e sei anni in congedo illimitato per quanto riguarda la cavalleria, ma tenne fermo per un servizio di 12 anni nella fanteria, cioè quattro anni di servizio continuo e otto in congedo illimitato.

Si manifestò nella Camera dei deputati un'opinione pienamente conforme a quella che si era espressa in questo onorevole consesso, ed allora il ministro della guerra, arrendendosi a quest'opinione da varie parti manifestata, consentì a che si adottasse la ferma quale era desiderata dal Senato, ed in tal senso fu dalla Camera elettiva adottata.

Esposti questi fatti, io non entrerò per ora nella discussione dell'emendamento che l'onorevole senatore Colli vorrebbe proporre. Forse non mancheranno ragioni da potersi addurre per far conoscere che il paese nostro è in tal condizione che, anche riconosciuta la convenienza di aver uomini di cavalleria molto esercitati e che servano 8 anni, pur non potrebbe in questo consentire, avendo per altra parte l'obbligo imposto dalle strettezze delle finanze e dalla situazione

topografica del nostro paese. È vero bensì che il paese ha egualmente l'obbligo di avere un'armata fortemente costituita, ma non è necessario che questa sia tanto forte d'uomini in tempo di pace, e basterà lo avere invece molti uomini in congedo illimitato che possano far grosso l'esercito quando il pericolo si appalesi.

Io non ho chiesto la parola per entrare adesso in questa discussione che dovrà aver luogo a suo tempo, e nella quale potranno meglio di me argomentare gli onorevoli generali che sono membri della Commissione, e che siedono sugli scanni del Senato; unica mia intenzione si era di sottomettere queste osservazioni alla Camera per una considerazione.

Signori! Quantunque si tratti di una legge iniziabile ed iniziata in questo onorevole Consesso, il Senato ha dato nobile esempio di moderazione, di condiscendenza, di desiderio di giungere ad un temperamento conciliativo e che appaghi e renda più sollecita e più facile la spedizione di questa legge.

Ma se il Senato ha fatto tanto per quelle disposizioni, le quali non furono consentite da tutte le parti del potere legislativo, potrà egli adesso rimettere in questione le basi della ferma, basi che furono proposte dal Senato stesso, accolte dal Ministero, anche in parte suo malgrado, e consentite dall'altro ramo del Parlamento?

Io dunque mi restringerò ad entrare solamente nella questione di convenienza, ed in punto di convenienza debbo riferire al Senato che la Commissione ha creduto doversi limitare ad esaminare quelle cose, intorno alle quali è nato dissentimento, e quelle sole che sono affatto nuove. Essa ha creduto di dover procedere anche in questo esame con tutto il desiderio di conciliazione, avvisando che il mettere nuovamente in discussione le cose sulle quali si era caduto interamente d'accordo da tutte le parti, sarebbe probabilmente accrescere e non appianare le difficoltà che sarebbe bene evitare per la sollecita spedizione di questa legge necessaria ed urgente.

LA MARMORA, ministro della guerra. Comunque il senatore Colla abbia risposto in parte alla proposta fatta dal senatore Colli, io tuttavia mi credo in debito di assicurare il Senato che prima di venire alla proposizione fatta coll'ultima presentazione della legge, di una ferma unica per tutte le armi, io ho pure ben ponderato sì importante questione.

Il caso vuole che oggi appunto fanno tre anni dacchè questa legge fu presentata la prima volta al Senato, e posso assicurare che la questione della ferma fu per me sempre quella la quale, siccome la più importante, venne da me studiata di più.

Infatti nel presentare la legge la prima volta aveva chiesto un servizio per la cavalleria e per l'artiglieria di sei anni a vece di cinque, come aveva proposto quattro anni per quello della fanteria; ma oltre alle considerazioni militari, ho pure dovuto prendere in considerazione la questione finanziaria.

Tutti sanno che dalla prima presentazione del primo bilancio si sono fatte delle considerevoli economie; si è dovuto, e così volevano le circostanze nostre finanziarie, si è dovuto restringere il bilancio, così che fu necessità di studiar modo, volendosi conservar la forza necessaria di un'armata, massime con un competente sviluppo in caso di guerra, di doverla limitare a quanto era necessario.

Uno dei motivi per cui io proponevo una ferma maggiore per le armi a cavallo, per la cavalleria specialmente, di quello che fosse per altre armi non a cavallo, era che non si

sapeva troppo come impiegare i soldati di cavalleria, che sarebbero stati in abbondanza in caso di guerra; ma poscia trattandosi di fare le maggiori possibili economie, ho fatto questo ragionamento semplicissimo, cioè che si poteva diminuire ancora pel tempo di pace il treno d'armata; tutti sanno quale sviluppo straordinario prenda il treno d'armata in caso di guerra, e se non si hanno uomini pratici di cavalli da poter mettere in questo corpo al momento di una guerra, non v'ha dubbio che bisognerebbe tenerne un numero maggiore in tempo di pace, dimodochè ho pensato che gli uomini che, come diceva benissimo il senatore Colli, rimangono in numero di circa 5000, e perciò al di là dei bisogni della cavalleria, saranno preziosissimi, poichè il treno d'armata che, non avendo attualmente più di 400 uomini non potrebbe averne sul piede di guerra più di 800, potrebbe trarre dalla riserva di cavalleria due ed anche tre mila uomini. Il rimanente sarebbe anche preziosissimo per la cavalleria, come pure per alimentare il corpo dei carabinieri reali, una parte di cui sarebbe pur chiamata in campagna, e per provvedere specialmente a quelle provincie e località che hanno maggior necessità di esser munite di una forza armata.

Io credo quindi che quei 5000 uomini invece di essere superflui potranno essere utilissimamente impiegati.

Mi rimane ora a rispondere a quanto diceva l'onorevole signor senatore Colli, che cioè cinque anni siano insufficienti per formare il soldato di cavalleria. Io credo che il senatore Colli, distinto ufficiale di cavalleria, si riporti troppo ai tempi passati e non faccia caso della gran differenza che corre fra questi tempi e quelli.

Una volta erano rarissime, e non solo nel nostro paese, le guernigioni di cavalleria che avessero tutto l'occorrente per dare una conveniente istruzione, fossero cioè provveduti di maneggi, di cavalierie, ecc., dimodochè correvano a dir poco cinque mesi dell'anno che non si faceva nessuna istruzione, ed ogni anno si era da capo a ricominciare. L'istituzione di maneggi che per buona ventura abbiamo in quasi tutte le guarnigioni (e dove non si hanno spero che li stabiliremo presto), fa sì che si possa guadagnar molto tempo.

Anche una gran perdita di tempo si faceva per il passato negli andirivieri da una parte e dall'altra, mentre ora avremo presto finito la nostra rete di strade ferrate, ed anche per ciò si guadagnerà all'istruzione un tempo prezioso.

Se si aggiunge poi che gli uomini sono chiamati adesso sotto le armi all'età di 21 anni, mentre per lo passato si chiamavano prima dei 20 anni, se si aggiunge che dappertutto si va sviluppando l'istruzione e la ginnastica, di modo che si sviluppano e l'intelligenza e i mezzi fisici degli individui (del che possiamo anche noi giudicare vedendo di anno in anno all'arrivo delle reclute un progresso), si può dire con fondamento che cinque anni di servizio al giorno d'oggi valgono quanto valevano otto anni per l'addietro. E di ciò ne abbiamo un esempio recente: che cosa abbiamo nella cavalleria? Eccettuati quei pochi che hanno voluto rimaner d'ordinanza, non vi è soldato che abbia più di tre anni di servizio, perchè abbiamo attualmente sotto le armi le classi del 30, del 31, e adesso quella del 32. Io domando a tutti coloro che hanno veduto manovrare la nostra cavalleria se pecca di abilità nel cavalcare. Credo che possa stare benissimo a confronto di qualunque altra cavalleria.

Aggiungo poi che adesso non ne hanno che tre, ma colla legge attuale si aggiungono due anni di più, e quindi si porta a cinque anni, e si avrà, a mio credere, una ferma sufficiente per la cavalleria.

Osservava benissimo il senatore Colli, che fra quelli che

vi sono attualmente ve ne sono di quelli che non hanno che un anno di servizio. Per verità il soldato di cavalleria che non ha che un anno di servizio non è ancora un soldato veramente compiuto, ma non bisogna dimenticare che noi abbiamo una riserva; abbiamo alcune classi che suppliscono a questi soldati non ancor formati.

È vero che delle cinque classi che abbiamo sotto le armi ne abbiamo una che non ha che un anno, e che quindi, come osserva benissimo il senatore Colli, sono quattro sole le vere classi, ma bisogna considerare che abbiamo anche degli individui usciti recentemente dal servizio e che si trovano in congedo illimitato, che non è che un anno che sono fuori del servizio, dopo esservi stati cinque anni, altri che non è che due anni, anche essendo rimasti cinque anni sotto le armi. È certo che soldati che sono rimasti cinque anni sotto le armi, per tre anni almeno sono ancora ottimi soldati di cavalleria: questa è la mia idea. Delle sei classi che rimangono, le prime tre contribuirebbero a rinforzare gli squadroni, e le tre altre sarebbero molto utilmente impiegate in altri usi, come abbiain detto, per il treno, per l'artiglieria, pei carabinieri, insomma per tutti quegli altri usi, in cui sogliono essere preziosissimi uomini pratici a cavalcare.

Non citerò le nazioni che hanno della cavalleria che serve anche per tempo minore, come la Prussia, che è un caso eccezionale: colà abbondano gli uomini che arrivano ai reggimenti che sanno già cavalcare, sanno già governare un cavallo, ma è a notare che da noi non si tratta di tre anni, ma di cinque; ed io credo che in questi cinque anni si possa avere assolutamente una buona cavalleria: ed io sono oltremodo soddisfatto d'essere così entrato nelle viste del Senato e della Camera dei deputati di avere un'unica ferma per tutti.

Ed anche da questo ne ottiene un vantaggio la cavalleria, perchè prima che esisteva presso di noi questa differenza di ferma tra un'arma e l'altra vi era sempre una grande difficoltà a indurre gli individui ad entrare piuttosto in un'arma che nell'altra; si potevano anche obbligare, ma ci andavano un po' di malincuore; ora che si è tolta questa differenza nella durata della ferma si possono gli iscritti destinare naturalmente pell'arma cui sono più adattati, senza che abbiano rinnescimento di sorta.

Io invito il Senato a mantenere puramente la disposizione che credo sarà per soddisfare e coloro che appartengono alla armata, e le varie popolazioni obbligate a fornire degli uomini.

DELLA MARMORA ALBERTO. Siccome il ministro ha risposto presso a poco nel senso in cui voleva io rispondere al signor senatore Colli, io sarò brevissimo e non abuserò molto a lungo della pazienza del Senato.

Mi limiterò solamente a dire al signor senatore Colli, il quale ha voluto parlare dei soldati di Lutzen e di Bantzen, che precisamente quello che dice di quei soldati prova appunto che per fare un buon servizio in campagna i soldati devono avere una più solida istruzione e una più lunga mora sotto le armi.

Mi ricordo benissimo che a quell'epoca (in cui io faceva parte di quell'armata) i soldati che assistettero i primi giorni alla battaglia si comportarono valorosamente; ma sul finire della campagna costoro che erano stati così buoni, così eroici il primo giorno del fuoco, a poco a poco, perchè non avevano istruzione, perchè non avevano forza fisica, si sono fusi interamente negli ospedali.

Il signor senatore Colli parla di buoni quadri, ed è precisamente perchè vogliamo dei buoni quadri, che richiedesi

maggiore istruzione nel soldato, e così senza una ferma più grande non possiamo fare buoni quadri, sia per avere buoni sotto-ufficiali, sia pure per scegliere anche all'occorrenza quelli di cui abbisogna l'arma dei reali carabinieri.

Io credo sia debito di giustizia di stabilire una ferma sola per tutti quelli che sono colpiti dalla legge.

Il signor ministro ha già risposto su questo punto, ed io non mi dilungo di più sopra questo argomento; e dirò soltanto, che credo che la mora attuale sia giusta, e che non sia così lunga da poter distruggere nel coscritto, e per conseguenza nel soldato, l'amore della famiglia.

Io credo che il soldato che abbia passato il suo tempo fissato attualmente sotto le armi, ritornando nel seno di sua famiglia sia anche forse migliore di quello che era quando ne è uscito.

Farò solo un'altra osservazione: noi altri per la nostra posizione topografica siamo naturalmente destinati ad essere od alleati o nemici di una delle due potenze che ci circondano da vicino.

Queste due potenze hanno un'armata ognuna ben organizzata, e la mora dei soldati, sia nell'Austria che nella Francia, per quanto credo, è maggiore ancora di quella che stiamo per fissare noi altri.

Io credo che se la mora dei soldati, anche di fanteria, fosse fra noi minore, ci sarebbe un grande discapito nella potenza relativa della nostra fanteria.

Io dunque ripeto dicendo che una ferma sola nell'armata sia una cosa giusta, e che la ferma di cinque anni per tutti in servizio attivo sia una cosa convenientissima.

FRANZINI. Anche io premetterò, che avendo il signor ministro detto in gran parte quello che io voleva dire, ed il signor senatore Alberto La Marmora avendo anche aggiunto qualche cosa a questo riguardo, poco mi resterà a dire in proposito. Mi rincresce però di non potere convenire nella opinione dell'amico senatore Colli in quanto al desiderio che avrebbe di portare la ferma della maggior parte della cavalleria ad otto anni. Questo, come tutti sanno, recherebbe certamente un aumento di spese a tale riguardo; perocchè se nei tempi di guerra volessimo poi, come sarebbe necessario, aumentare la nostra cavalleria, bisognerebbe pure poter avere in tempo di pace il necessario, cioè che in tal tempo mantenessimo presso a poco quello che dovremmo mantenere in tempo di guerra, a meno che si volesse adottare che quelli che hanno servito otto anni, servissero poi anche in parte per una riserva: ma ciò è contrario a quanto già si è deciso, cioè di limitare la ferma ad otto anni di servizio. A ciò ha ben rimediato, a mio avviso, la proposizione del Ministero, quella cioè di avere undici contingenti; e qui mi sia permesso di dire che io trovo tale organizzazione migliore di tutte quelle che abbiamo avuto. Divisa in undici contingenti la forza, cinque contingenti restano sotto le armi, e sei, dopo avere servito cinque anni, vanno alle loro case a disposizione per sei anni.

La cavalleria, a questo riguardo, credo che ha ancora un vantaggio maggiore di quello che fu accennato dal signor ministro, cioè se fra i sei contingenti che trovansi alle case loro, che hanno tutti cinque anni di servizio, il signor ministro provvedesse a che si avessero i connotati di tutti coloro che si mostrarono nella ferma permanente di cinque anni i più abili al momento della guerra, potrebbero essere prescelti per entrare in cavalleria, lasciando al treno ed a tutte le altre armi a cui si potrebbe supplire colla cavalleria quelli che sarebbero meno istrutti.

Quanto alla fanteria, in seguito a questa nuova organizza-

zione di undici contingenti, sei rimarrebbero a casa dopo aver passato cinque anni sotto le armi; i cinque che sono ancora in servizio hanno chi i cinque, chi i quattro, i tre, i due, od un anno di servizio. Per avere un'armata disposta ad entrare in campagna, si può scegliere il sesto, il settimo, l'ottavo e nono contingente, con il secondo, il terzo, il quarto che abbiamo sotto le armi: ciò basterà perchè essa sia rispettabile ed abbastanza istruita, mentre che quelli che verrebbero nel primo anno riuniti a quelli che avrebbero 9, 10, 11 anni di servizio, potrebbero, direi, compiere la riserva.

Si dice che questa distribuzione ci lasciò mancare di soldati all'epoca della guerra del 1848. Ma supponiamo anche l'armata ridotta a 40 mila uomini; il contingente sarebbe di 8 mila uomini; cinque contingenti sotto le armi daranno 40 mila uomini; dunque i contingenti alle loro case daranno 48 mila uomini; abbiamo già dunque 88 mila uomini: a questi aggiungendone 15 mila di riserva ne avremo 103 mila; che se a questi aggiungiamo ancora una leva di 20 mila uomini, avremo il numero ancora maggiore.

Signori, mancheranno i danari, ma i soldati non mancheranno di certo. (Si ride)

Soggiungo che il nostro paese, essendo tutto frastagliato, deve essere cura nostra di avere una buona fanteria. La cavalleria, dicono, non potrebbe avere in cinque anni tutta l'istruzione, tutta l'abilità necessaria: dietro quanto ha esposto il ministro della guerra, io non mi arresterò a combattere questa proposizione; ma è sempre vero che è meglio avere una fanteria bene istruita, e così portare il servizio della fanteria a cinque anni, anziché portare quello della cavalleria ad anni otto. Il paese frastagliato, come ho detto, presenta pochi casi dove una cavalleria abbia realmente deciso per la vittoria.

La grande vittoria di Marengo certamente fu una eccezione a questa proposta, e tutti sanno quanto la carica di Kellermann fosse rovinosa alla fanteria nemica.

Ma quando si volesse portare la cavalleria al segno cui si è detto, o che bisognerebbe troppo spendere, od altrimenti noi ci troveremmo nel caso di snervare quella parte dell'armata che forma, direi, la principale difesa.

BAVA. Je demande la parole.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Bava.

BAVA. Les discours faits par les orateurs qui m'ont précédé ne me laissent que peu de chose à dire. Je ne me lève que pour appuyer spécialement l'opinion émise par mon honorable collègue le général Franzini, et tâcher d'obtenir que l'on donne à l'infanterie tous les éléments de force possible, parce que, à mon avis, seule elle peut garantir l'indépendance et la sûreté du pays.

En général, on ne donne pas chez nous assez d'importance à l'arme de l'infanterie; on croit que si elle charge bien son arme et si elle marche au pas, on peut entrer en ligne et combattre; c'est là une grave erreur. Je crois, au contraire, que l'éducation d'un bon fantassin est aussi longue et aussi difficile que celle d'un cavalier; je vais tâcher de vous le démontrer.

Dans la dernière guerre vous avez vu figurer rarement la cavalerie et, quoique excellente, elle n'a pu opérer que par petites fractions; le terrain ne le permettait pas; il était impossible de la faire mouvoir sur une plus grande échelle, inconvenaient que forcément a dû subir aussi notre adversaire.

L'infanterie, au contraire, peut opérer dans toutes les circonstances; elle agit de jour, de nuit, dans tous les lieux, et seule elle suffit à elle-même, pourvu qu'elle soit bien constituée et ait reçu une parfaite instruction. Ne croyez pas que

le fait que je vous signale ne soit arrivé qu'en 1848 et 1849; tous ceux qui nous ont précédé sur les champs de bataille de l'Italie ont eu comme nous l'occasion de constater que l'infanterie est l'arme principale du combat, quoiqu'on ne lui accorde pas toujours l'importance qui lui revient à bon droit.

Notre pays est coupé dans tous les sens par des haies, des fossés, des canaux et par les cours d'eau descendant des Alpes et des Apennins; l'infanterie agit à travers ces obstacles, et avec succès si elle est bonne, tandis que les autres armes deviennent presque secondaires, parce qu'elles ne trouvent point de terrain pour se déployer.

Ce qui nous est arrivé en 1848 et 1849 avait eu lieu également dans les guerres antérieures sur le sol de l'Italie. En 1796 le général Bonaparte franchit les Alpes, et quoiqu'il perde son peu de cavalerie près de Mondovi et qu'il n'ait qu'une artillerie limitée et mal attelée, cependant, confiant dans son excellente infanterie, il réussit à envahir la Lombardie et à se rendre maître d'une grande parties des Etats vénitiens.

M. le général Franzini vous disait que Kellermann à Marengo a opéré une charge heureuse; moi j'ajouterais qu'il a réussi seulement à s'emparer des fuyards que l'artillerie venait d'éparpiller. Mélas avait à Marengo 10,000 cavaliers, tandis que le premier consul ne possédait qu'un quart de cette force dans la dite arme; eh bien, en pivotant en arrière sur sa droite l'armée française fut transportée dans les vignes, et ce mouvement suffit pour paralyser la nombreuse cavalerie autrichienne et donna la victoire à Napoléon.

Je pense, messieurs, que tous nos soins doivent spécialement se porter sur notre infanterie, et, puisque nos finances ne nous permettent pas d'avoir une infanterie permanente, tenons-la au moins sous les armes le plus possible pour pouvoir la perfectionner.

Autrefois nos provinciaux passaient dans l'ordonnance avec répugnance: aujourd'hui, s'ils servent 5 ans, ils se résoudront plus facilement à accepter un grade, nous recruterons dans une sphère plus vaste nos cadres, qui en deviendront meilleurs: ils conserveront et transmettront les bonnes traditions.

L'honorable général Franzini et les autres orateurs ont déjà fait voir qu'antérieurement à 1848 notre cavalerie avait aussi des provinciaux qui ont figuré très-honorablement dans la dernière guerre, quoiqu'à cette époque ils n'eussent que trois ans de service. Le ministre a fait observer que, d'après l'organisation proposée, il y avait un superflu de personnel dans les provinciaux qu'il compte faire passer dans le train des équipages, la *proviande*; supposons que les recrues de cavalerie de l'année soient placées dans les équipages ou dans les autres armes, il nous restera toujours trois contingents ayant 2, 3, 4 ans de service et sept contingents ayant 5 ans de service continu sous les armes, comme vous l'a dit mon honorable collègue. Si la cavalerie est limitée, si elle possède trois ou quatre mille hommes de superflu, on peut enlever ce superflu, en le prenant parmi les cavaliers les moins habiles.

Selon ma manière de voir, une inégalité dans la durée du service ne convient absolument pas; cela ne me semble ni juste, ni rationnel. La dette du recrutement est l'une des charges les plus fortes qui pèsent sur les familles: comment pourrait-on justifier ce fait qu'un homme, parce qu'il est plus grand, plus robuste, passant dans la cavalerie devra servir pendant 6 années, tandis que le fantassin ne servira que 4 ans? Je crois que les citoyens doivent payer le même impôt et supporter les mêmes charges.

Pour ce motif j'appuie vivement le projet ministériel, que déjà j'ai soutenu dans la première discussion qui a eu lieu dans le Sénat, et que le Sénat lui-même a, pour ainsi dire, implicitement accueilli.

FRANZINI. Mi sia lecito dire alcune parole per rispondere al signor generale Bava.

Io non ho citato l'esempio della battaglia di Marengo, ove la cavalleria di Kellermann fece tanti prodigi, per provare che noi abbisogniamo di molta cavalleria. Concedo con lui che la cavalleria austriaca aveva dieci e più mila uomini, ed era di molto superiore alla cavalleria francese, quantunque avesse sperperati nelle vicinanze di Castellazzo e Casale-Cermelli press'a poco tre mila cavalli per far fronte ad un piccolo reggimento di dragoni che si era portato a Castellazzo. Ho citato quest'esempio, o signori, per provarvi che non è solamente l'istruzione della cavalleria e la sua abilità che nelle battaglie decide, ma bensì la buona direzione ed il buon impiego; ed è in questo che Kellermann ha avuto la superiorità sui generali comandanti la cavalleria nemica.

Del resto poi tutti sanno che nel 1848-49 la nostra cavalleria, quantunque avesse 160 provinciali per reggimento, si mostrò tuttavia degnamente, e si mostrerà ancor meglio quando in totale avrà 5 anni di servizio.

Cito ancora un esempio dell'artiglieria a cavallo. A tutti è noto come quest'arma sia distintissima, e dirò a nessuna di tutte le artiglierie europee seconda; essa si è mostrata valorosissima nelle due campagne: tutti sanno in quanti altri lavori sia d'essa occupata; eppure, malgrado ciò, pochi possono desiderare che l'artiglieria a cavallo abbia maggiore istruzione nell'arte di cavalcare.

PRESIDENTE. Io non posso giudicare se l'emendamento od aggiunta che intende fare il signor senatore Colli all'articolo 158 o 159 sia conciliabile coll'articolo 157 che si debbe mettere ai voti, giacchè questo emendamento finora egli non l'ha pronunziato. A me perciò altro non resta che mettere ai voti l'articolo 157, con riserva, ben inteso, che questa votazione non sia d'impedimento all'accoglimento dell'aggiunta che il signor senatore Colli intende fare, e di cui ha testè parlato.

Chi approva perciò l'articolo 157, sorga.

(È approvato.)

« Art. 158. La durata del servizio d'ordinanza è di 8 anni.

« Quella provinciale è di anni 11, e si compie in tempo di pace con 5 anni di servizio sotto le armi e 6 in congedo illimitato. »

COLLI. Se il signor presidente volesse accordarmi la parola, io darei una breve spiegazione.

PRESIDENTE. Il senatore Colli ha la parola.

COLLI. Io non posso che applaudirmi d'aver chiesta la parola la prima volta, poichè con ciò ho dato luogo alla luminosa discussione che voi avete sentita; mi dispiace però che la mia proposizione, o la mia intenzione piuttosto, non sia stata ben interpretata.

Sarebbe cosa lunghissima il rispondere a tutti gli oratori che hanno parlato; perciò, per non abusare del Senato, se egli me lo concede, io dirò due parole per rettificare la questione.

L'onorevole relatore ha detto che i soldati i quali avrebbero scontata una ferma di 8 anni non avrebbero potuto, rientrando alle loro case, avere il mezzo di vivere. Io credo anzi che questi soldati trovino largo compenso al sacrificio di stare 8 anni sotto le bandiere nell'imparare un'utile professione. Si osserva che quasi tutti i soldati di cavalleria finita la loro ferma diventano ottimi cocchieri e disimpegnano altre

fuzioni molto lucrative. E ciò basta per rispondere a questa osservazione.

Ha ancora osservato l'onorevole nostro relatore che la spesa si troverebbe aumentata. Io non posso capire come la dimora di 8 anni sotto le bandiere di un soldato costi più che la dimora di 5 anni di un soldato, il quale ha per successore un altro che rimane altri 3 anni.

Saranno infine sempre otto anni di paga che costerà al Governo, anzi io credo che quel rinnovellare spesso sia un accrescere ognora più la spesa.

Ha poi detto che la Commissione aveva avuto per iscopo principale di conciliare le opinioni; ora io credo di dover rinunziare alla proposizione che voleva fare, ma però osserverò al Senato che essa non conteneva nulla che fosse in opposizione colla legge, e consisteva soltanto a provvedere ad un bisogno e a dare al Governo la facoltà di potervi rimediare ove l'avesse scorto; e se il Senato volesse permettermi di leggere, solo per pura soddisfazione, l'aggiunta che io proponeva, vedrebbe che essa non era niente in opposizione colla legge. Avrebbe dovuto essere collocata dopo il secondo paragrafo dell'articolo 159.

Il secondo paragrafo è così concepito:

« È in facoltà del Governo di ammettere a percorrere la ferma medesima di anni 8 continui gli altri militari. »

Ecco l'aggiunta che io qui avrei fatta:

« È parimenti in facoltà del Governo di destinare alla ferma di anni 8 il numero d'uomini che sarà necessario all'arma della cavalleria ed a quella dell'artiglieria. Questi saranno scelti in ogni reggimento fra i numeri meno elevati. »

Era dunque una semplice facoltà accordata al Governo per rimediare al bisogno d'uomini d'ordinanza nei reggimenti di cavalleria, ove se ne fosse riconosciuta la necessità.

Il signor ministro ha detto che un minor tempo basterebbe ora a perfezionare l'istruzione della cavalleria. Egli rammenta certo con orgoglio ciò che ha fatto mentre comandava una batteria d'artiglieria a cavallo, ma non sempre si fanno le stesse cose da tutti gli uomini ed in tutti i luoghi. Ha osservato con ragione che ora il numero dei locali per istruire nel tempo d'inverno è moltiplicato; ma credo però che di rado si troveranno riuniti tanti mezzi di facilitare l'istruzione come si trovano alla Venaria Reale.

Mi dispiace poi che il mio amico senatore Alberto La Marmora abbia creduto che io volessi portare qualche cambiamento alla ferma della fanteria. Io riconosco che la fanteria è l'arma principale, che tutte le altre non sono che accessorie, che nulla può tener luogo di una buona fanteria. Se aveva parlato di prodigi fatti da una giovine fanteria in circostanze alle quali egli ha preso una parte gloriosa, certamente non era per biasimare la ferma di 5 anni o di 4, come ho sentito che il signor ministro era disposto ad ammettere per la nostra fanteria.

Il generale Franzini ha riconosciuto che certamente soldati che avessero 8 anni sarebbero migliori dei soldati che non ne hanno che 5, o almeno non ne hanno in gran parte che 2 o 3, ma egli temeva pure che questo cagionasse un aumento di spese; e qui replico ciò che ho già detto riguardo alle osservazioni dell'onorevole relatore, che non vi sarebbe aumento di spesa, perchè io non intenderei in verun modo di accrescere il numero dei soldati di cavalleria, soltanto crederci che potesse essere utile che, invece di rimanero solo 5 anni sotto le bandiere, ne rimanessero 8. Sicuramente questo cambiamento produrrebbe una diminuzione nel numero d'uomini applicati a sei contingenti in congedo illimitato, ma io credo che, nonostante questa diminuzione (la quale

non sarebbe ragguardevole, perchè io non ho parlato già di far sì che tutti i soldati dei reggimenti di cavalleria fossero di servizio d'ordinanza, ma solo una parte più ragguardevole di quello che non lo sarà), credo, dico, che, nonostante questa diminuzione, il numero degli uomini che concorrerebbero a formare i sei contingenti in congedo illimitato sarebbe bastante ai servizi ai quali si propone il Ministero di consacrarli, vale a dire ai bisogni che potrebbero nascere in tempo di guerra per l'artiglieria o per il treno.

Dopo tutte queste considerazioni ritiro la proposizione che aveva creduto di dover sottomettere al Senato.

PRESIDENTE. Accordo la parola al generale Franzini, pregandolo però di notare che il generale Colli ha ritirata la sua proposizione, e per conseguenza lo svolgimento di nuove dottrine potrebbe essere utile, ma non necessario.

FRANZINI. Non intendo dire che due sole parole in risposta al signor generale Colli.

Egli asserisce che non c'è differenza nella spesa mantenendo sotto le armi in tempo di pace quel quantitativo di cavalleria anzi che farlo passare per uno, due, tre, quattro, cinque o sei contingenti. Ciò che io aveva voluto dire si era che, quand'anche tutti i soldati di cavalleria avessero una ferma permanente di 8 anni, certamente non costerebbero di più di quello che costano annualmente i vari reggimenti di cavalleria, perchè c'è sempre quel numero; ma in tale maniera noi ci priveremmo del mezzo di avere una riserva, perchè quando questi hanno impiegati i loro 8 anni ne sarebbero assolutamente congedati, nè saprei dove trovare una riserva per il tempo in cui è necessaria maggior forza, cioè per il tempo di guerra.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 158.

Chi lo adotta, si alzi.

(Il Senato adotta.)

FRANZINI. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Sull'articolo 159?

FRANZINI. No, è sulla conseguenza di quest'articolo, come dissi l'altro giorno.

PRESIDENTE. Ha la parola.

FRANZINI. Signori senatori, la decisione ora presa da Senato di fissare a 5 anni la durata della ferma permanente sotto le armi seguita da 6 anni in congedo illimitato poi soldati di ogni arma m'impone il dovere d'insistere nuovamente sulle misure che nel 1852 io provocava presso il Senato onde mitigare in parte il rigore della sorte che colpisce l'iscritto nella leva obbligandolo al servizio anzidetto. Se il servizio permanente sotto le armi era gravoso per le famiglie dei nullatenenti, alle quali la sorte toglieva ordinariamente il più utile mezzo di sostentamento per lo spazio di 14 mesi, egli è indubitabile che molto più gravosa debba farsi la sottrazione di quella famiglia quando, escluso anche il pericolo di morte, l'assenza dei loro membri più utili per la loro sussistenza venga protratta a 5 anni; che se l'obbedienza alla legge, tanto endemica nel cuore di ogni piemontese, lo induceva piegarsi al sacrificio molto minore pel sovrano e per la patria, e sia pur detto non senza lamenti e disgusto, questi non potranno che farsi molto maggiori coll'aumento che la legge loro impone della ferma permanente sotto le armi.

Questo maggior sacrificio è prescritto dalla legge, mi si dirà, pel benessere della nazione stessa sotto vari rapporti; ma mi sembra che se la legge trova necessario questo sacrificio, essa deve cercare a menomare per quanto possibile la troppo forte differenza che la sorte reca fra i destinati al servizio militare e quelli che da questo ella esenta; la classe dei nullatenenti è quella che più soffre del rigore della sorte, e

così mi sembra più equo ed umano il procurarle ogni maggior sollievo. Il ricco ed ogni possidente di fortuna sino ad un certo grado deve concorrervi, nè credo che il loro sacrificio sia così grande nel far sì che al ritorno della ferma permanente sotto le armi il militare nullatenente possa arrecare alla sua povera famiglia un sussidio di qualche entità che valga a compensarla in parte della perdita prodotta dalla sua assenza.

Senza lungamente riesporvi quanto a questo riguardo io ebbi l'onore di proporre nel 1851, io mi riassumerò accennando i mezzi che io credeva i più adatti a questo scopo filantropico.

La legge dovrebbe determinare:

1° Che tutti quelli che amano di essere esonerati dal servizio militare debbano dichiararlo prima dell'estrazione, e versare al regio erario quella somma che annualmente sarà previamente determinata;

2° Che tutti quelli colpiti dalla sorte e che per difetti, infermità o per altre circostanze venissero esentati dietro il prescritto dalla legge, siano astretti a versare nel regio erario l'equivalente delle imposizioni alle quali è sottoposta la famiglia.

Il Parlamento deciderà il limite dell'ammontare delle imposizioni dietro il quale la famiglia sarà esente da tale sborso;

3° Tutti gli iscritti che dalla sorte verrebbero liberati dal servizio militare saranno tenuti a versare al regio erario la somma equivalente alla metà delle imposte alle quali la sua famiglia sarà obbligata; il Parlamento deciderà pure del limite di questa imposta, sino al quale la famiglia potrà essere esonerata da questa sovvenzione.

Coll'ammontare di tutte queste retribuzioni io penso che il Governo sarà a segno di poter sovvenire ai militari nullatenenti reduci dalla ferma permanente sotto le armi una somma discreta che valga a compensare in parte la loro famiglia dei danni sofferti; forse avvanzerà di che dar mezzo al ministro di guerra a provvedere alla spesa che potrebbe necessitare la prima istruzione dei contingenti della seconda categoria, che in tal modo costituirebbe più utilmente una parte della riserva.

Visto l'urgenza della legge proposta dal Ministero, io mi sarei astenuto per ora dal proporre queste mutazioni alla legge, ma se per le mutazioni proposte dall'ufficio centrale l'adozione di questa legge dovesse essere protratta nel suo effetto al 1855, io propongo al Senato che inviti il ministro di guerra a proporre, se non i mezzi che ho avuto l'onore di esporre, almeno altri atti ad indennizzare le famiglie nullatenenti dei sacrifici cagionati ad esse dal servizio militare dei loro membri.

Io porto fedé che ogni misura a questo riguardo non può a meno di essere considerata come un vero progresso al quale si debba filantropicamente aspirare.

PRESIDENTE. Non è stata certamente intenzione dell'onorevole senatore Franzini d'invitare il Senato ad entrare in discussione sulle proposizioni da lui fatte che hanno tanta gravità e che possono aver tante conseguenze. Io credo che egli non ha altro intendimento che quello d'indirizzare al ministro della guerra consigli, perchè nella sua saviezza veda se sia il caso in altri tempi, in altra legge di tenerne conto.

Io dunque passo a provocare la votazione dell'articolo 159 che prima leggerò:

« Art. 159. Gli individui in servizio provinciale promossi sott'ufficiali sono in obbligo di continuare il loro servizio sotto le armi finchè abbiano compiuti gli 8 anni stabiliti per la ferma d'ordinanza.

« È in facoltà del Governo di ammettere a percorrere la ferma medesima di anni otto continui gli altri militari. »

(È approvato.)

« Art. 160. Gli allievi carabinieri nel fare passaggio a carabinieri reali, gli allievi tamburini e gli allievi trombettieri nel far passaggio a tamburini o trombettieri, gli armaiuoli nell'essere ascritti ad un reggimento o corpo, gli alunni della scuola di musica della real Casa Invalidi nel far passaggio a musicanti, ed i militari che siano ammessi alla scuola di veterinaria onde impraticarsi nella professione di maniscalco, dovranno contrarre una nuova ferma, la quale comincerà dal giorno del passaggio o dell'ammissione, cessando però l'obbligo di terminare la prima. »

(È approvato.)

« Art. 161. Non è computato nella ferma il tempo percorso dal militare in istato di diserzione o scontando la pena di carcere o di reclusione militare, nè quello passato in aspettazione di giudizio, se questa fu seguita da condanna, nè il tempo scorso a titolo di punizione in un corpo disciplinare. »

(È approvato.)

« Art. 162. Gli ommessi e i renitenti di cui agli articoli 168 e 175 e quegli altri che siano incorsi nelle disposizioni di cui agli articoli 170, 171, 172 e 175 non saranno mandati in congedo illimitato se non dopo due anni di servizio continuo e soprappiù di quello stabilito all'articolo 158, senza che per id venga alterata la durata della ferma prescritta all'articolo medesimo. »

(È approvato.)

« Art. 163. I militari in congedo illimitato sono annualmente passati a rassegna nei tempi, luoghi e modi che vengono stabiliti dal ministro della guerra. »

« Essi possono essere chiamati sotto le armi, sia in tempo di guerra, sia in occasione di campi di esercitazione od in altre emergenze del servizio, senza che la durata totale della ferma venga alterata. »

(È approvato.)

« Art. 164. Spirato il servizio obbligatorio stabilito dalla legge, i sott'uffiziali, caporali e soldati sono provveduti di assoluto congedo, a meno che siano ammessi a contrarre una nuova ferma. »

(È approvato.)

« Art. 165. Gli iscritti annoverati nella seconda categoria del contingente e non chiamati in servizio prima che sia giunto l'anno nel cui periodo compiono il 26° dell'età loro, sono provveduti di assoluto congedo immediatamente dopo che sia ultimato l'assento del contingente di tale anno. »

A tale articolo si riferisce l'aggiunta che la Commissione proponeva nel discutere l'articolo 140: essa è così concepita:

« Essi potranno per due anni dopo l'ottenuto congedo assoluto essere ammessi come surrogati ordinari o come volontari, quantunque oltrepassino l'età di anni 26. »

Il ministro della guerra proponeva ieri che il termine di due anni sia ridotto ad un solo; alla quale proposta non aderiva la Commissione. Intanto parmi che niente osti a che l'articolo 165 sia messo a' voti indipendentemente da questa aggiunta.

Chi approva l'articolo 165, voglia sorgere.

LA MARMORA, ministro della guerra. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al ministro della guerra.

LA MARMORA, ministro della guerra. Ho chiesto la parola per fare una piccola aggiunta a motivo che in altro modo, come è espresso l'articolo, potrebbesi interpretare in guisa che il Governo avesse a sua disposizione, non cinque,

ma quattro sole classi. Io sarei dunque per proporre quanto segue:

« Gli iscritti annoverati nella seconda categoria del contingente e non chiamati in servizio prima giunto l'anno successivo a quello nel cui periodo, ecc. (Vedi sopra)

PRESIDENTE. La proposta sua sarebbe di aggiungere le parole: l'anno successivo a quello, ecc.

COLLA, relatore. Si proporrebbe di evitare un inconveniente facendone nascere un altro. L'intenzione era di dire: e non chiamati in servizio prima che sia scaduto l'anno nel cui periodo compiono il 26° dell'età loro.

Bisognerebbe dunque dire: prima che sia terminato l'anno nel cui periodo compiono il 26° dell'età loro, ecc.

PRESIDENTE. Il ministro della guerra ha difficoltà di accettare queste modificazioni?

LA MARMORA, ministro della guerra. Approvo pienamente. L'essenziale era quello di levare la parola giunto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 165 con questo emendamento: invece di dire sia giunto, si dica sia terminato.

Ora viene l'aggiunta. (Vedi sopra)

FRANZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

FRANZINI. Io non capisco molto lo spirito di quest'aggiunta. Però io mi restringo a dire che se non si accorda due anni dopo i cinque di aspettativa permanente a quelli di seconda categoria, non so che servizio ci farà il ministro della guerra. Io vedo che se non accorda che un anno, circostanze particolari di famiglia forse non avrebbero spinto quegli individui a chiedere di rimpiazzare in linea ordinaria. Parmi che non dovrebbe costar tanto al ministro di accettare quest'aggiunta, la quale metterebbe coloro che hanno aspettato cinque anni alle loro case nella circostanza di poter profittare anche essi della fortuna di poter rimpiazzare.

LA MARMORA, ministro della guerra. Due sono i motivi per cui mantengo ferma la proposta di un anno solo.

Il primo si è che nella legge ci vuole, per quanto è possibile, uniformità.

Ora noi abbiamo stabilito per coloro che hanno ultimato la loro ferma, che hanno passato otto anni in servizio attivo, abbiamo stabilito, dico, un anno solo.

Il secondo motivo è questo: vorremo noi favorire gli individui che non hanno ancor prestato servizio di sorta più che quelli che hanno prestato un servizio di otto anni?

Mi pare che se ci ha da essere un favore, esso deve essere a preferenza per coloro che hanno già servito. Ma colui che appartiene alla seconda categoria ha già il vantaggio, se vuole, di entrare nella prima categoria, il che vuol dire che ha la facoltà di entrare subito sotto le armi dopo che è già rimasto cinque anni a casa sua senza manifestare questa vocazione.

Ma se si vuole lasciare due anni per aspettare che abbia questa vocazione, temo grandemente che con questo non avremo che degli individui di cattiva condotta o poco disposti; avremo di quei vagabondi che dopo avere tentato tutti i mestieri, tenderanno anche quello delle armi, ed è appunto siffatta gente che io faccio il possibile per allontanare dalle file dell'armata.

Io credo dunque che non dobbiamo fare un vantaggio a coloro che non hanno ancora prestato servizio di sorta, mentre non se ne fa agli individui che hanno già otto anni di servizio.

In conseguenza io prego caldamente il Senato ad accogliere il mio emendamento.

FRANZENI. Il signor ministro dice che resta in facoltà a coloro che sono in seconda categoria di andare sotto le armi. Ma questo non è un grande vantaggio; il vantaggio è di poter surrogare, di poter sovvenire, direi, in qualche modo alla propria famiglia guadagnando una somma e andando per cambio militare.

Aggiungerò poi essere a tutti noto con quanta difficoltà si ottengono ora questi surroganti ordinari, e però sottraendo 3000 uomini all'anno cui sia negata questa facoltà, ed almeno accordandola loro solamente per un anno successivo alla ferma di aspettativa, sarebbe aumentare di troppo, come infatti se ne vede dall'esperienza, queste difficoltà di trovare surroganti militari.

PRESIDENTE. Postochè il ministro della guerra rinnova la proposizione ieri fatta di ridurre agli iscritti di seconda categoria il favore ad un solo anno invece di due, come proponeva la Commissione, io debbo provocare il voto del Senato su questa riduzione.

Chi crede che basti un anno di favore per gli iscritti di seconda categoria, voglia alzarsi.

(È approvato.)

Metto ai voti l'aggiunta con questo emendamento.

(È approvata.)

Ora metto ai voti l'intero articolo 165.

(È approvato.)

« Art. 166. Il diritto ad ottenere congedo assoluto e quello di essere mandato in congedo illimitato sono sospesi in tempo di guerra. »

(È approvato.)

QUARELLI, segretario, legge:

« Art. 167. Colui che essendo soggetto alla leva fu ommesso nella formazione delle liste della sua classe, e non si presentò spontaneamente per concorrere all'estrazione di una classe posteriore, è, come reo di essersi sottratto alla leva, posto in capo di lista della prima classe chiamata dopo la scoperta ommessione, ed inoltre sottoposto alle pene di cui nel seguente articolo 168 nei casi che vi sono specificati. »

(È approvato.)

« Art. 168. Coloro che con frode o raggiri abbiano cooperato alla ommessione di un giovane sulle liste di leva, sono puniti col carcere e con multa estensibile a lire due mila, salve le pene maggiori, se vi è luogo, per gli ufficiali pubblici, agenti od impiegati del Governo.

« Il giovane ommesso che sia riconosciuto autore o complice di tali frodi o raggiri, è condannato alla stessa pena ed iscritto in capo di lista dopo che l'abbia scontata. »

(È approvato.)

« Art. 169. I colpevoli di fraudolenta sostituzione di persone sono puniti colla reclusione. »

(È approvato.)

« Art. 170. La frode negli scambi di numero o nelle surrogazioni è punita col carcere da tre mesi a due anni, senza pregiudizio delle pene più gravi applicabili nel caso di falsità. »

(È approvato.)

« Art. 171. Gli iscritti che scientemente producano documenti falsi od infedeli sono designati senza riguardo al loro numero d'estrazione, e non possono godere di esenzione o dispensa per qualunque sia motivo.

« Essi vanno inoltre soggetti alle più gravi pene stabilite dalla legge, qualora siano incorsi nel reato di falsità. »

(È approvato.)

« Art. 172. Gli iscritti colpevoli di essersi procacciate infermità temporarie o permanenti al fine di esimersi dal

servizio militare, sono puniti col carcere estensibile ad un anno.

« Qualora risultino abili ad un servizio qualunque militare, dopo che abbiano scontata la pena sono assentati.

« I medici, chirurghi, flebotomi e speciali che siansi resi complici di questo reato, sono puniti colla pena del carcere da sei mesi a due anni, oltre ad una multa estensibile a lire due mila.

« Gli iscritti che abbiano simulato infermità od imperfezioni al fine di conseguire la riforma sono designati senza riguardo al loro numero d'estrazione, e non possono godere di esenzione o dispensa. »

(È approvato.)

« Art. 173. L'iscritto designato per far parte del contingente che senza legittimo motivo non si presenta all'assento nel giorno prefisso, è considerato e punito come renitente.

« La lista dei renitenti è pubblicata dieci giorni dopo la promulgazione del discarico finale per cura degli intendenti, in ciascun capoluogo di provincia, e nei comuni sulle cui liste di leva i renitenti fossero iscritti. »

(È approvato.)

« Art. 174. I renitenti che si presentano spontanei o che vengono arrestati, sono dall'intendente della provincia, a cui per cagione di leva appartengono, denunciati all'autorità giudiziaria, la quale procede contro di essi in conformità dei seguenti articoli 175 e 176.

« L'intendente fa cancellare dalla lista dei renitenti gli arrestati, i deceduti, e quelli che si presentano spontaneamente. »

(È approvato.)

« Art. 175. I renitenti arrestati sono puniti col carcere da uno a due anni; quelli che si presentano spontanei prima della scadenza di un anno dal giorno della dichiarazione di renitenza incorrono nella pena del carcere da due a sei mesi; e coloro che si presentano spontanei dopo questo limite di tempo vanno soggetti alla stessa pena di carcere da sei mesi ad un anno.

« I renitenti inabili al servizio militare sono puniti col carcere da un mese ad un anno.

« Le pene in quest'articolo stabilite sono portate al doppio in tempo di guerra. »

(È approvato.)

« Art. 176. I renitenti assolti e quelli che scontarono la pena a cui furono condannati, sono esaminati da un medico o chirurgo in presenza dell'intendente e del comandante militare della provincia, e, qualora siano riconosciuti idonei al servizio, sono assentati ed avviati al corpo cui vengono ascritti.

« Qualora compariscano inabili al servizio, sono rimandati al Consiglio di leva della provincia nella sua prima seduta. »

(È approvato.)

« Art. 177. Chiunque abbia scientemente nascosto od ammesso al suo servizio un renitente, è punito col carcere estensibile a sei mesi.

« Chiunque abbia scientemente cooperato alla fuga di un renitente, è punito col carcere da un mese ad un anno.

« La stessa pena si debbe applicare a coloro che con colpevoli maneggi abbiano impedita o ritardata la presentazione all'assento d'un iscritto designato.

« Se il delinquente è ufficiale pubblico, agente od impiegato del Governo, la pena si può estendere a due anni di carcere, e si fa luogo ad una multa estensibile sino a lire due mila. »

(È approvato.)

« Art. 178. I reati d'omissione sulle liste di leva e di renitenza non danno luogo a prescrizione. »

(È approvato.)

« Art. 179. I medici o chirurghi chiamati come periti nei casi preveduti da questa legge, i quali abbiano ricevuto doni od accettate promesse per usare favori ad alcuno negli esami loro commessi, sono puniti col carcere da due mesi a due anni, »

« La pena è loro applicata, sia che al momento dei doni o delle promesse essi fossero già chiamati all'esame, sia che l'accettazione dei doni e delle promesse abbia avuto luogo soltanto nella previsione di tale chiamata. »

« Si fa luogo all'applicazione della pena anche nel caso di riforma giustamente pronunziata. »

(È approvato.)

« Art. 180. Ogni ufficiale pubblico ed ogni agente od impiegato del Governo che sotto qualsiasi pretesto abbia autorizzato od ammesso dispense, esenzioni, riforme, esclusioni, scambi di numero e surrogazioni, assoldamenti di anziani o di volontari, oppostamente al disposto della legge, ovvero abbia data arbitraria estensione sia alla durata, sia alle regole e condizioni della chiamata alla leva e degli arruolamenti volontari, è punito, come reo di abuso di autorità, colle pene portate dal Codice penale, senza pregiudizio delle pene maggiori prescritte dallo stesso Codice nel caso di circostanze che ne aggravino la colpa. »

(È approvato.)

« Art. 181. Il sott'uffiziale, caporale e soldato che trovandosi in congedo illimitato contrae matrimonio senza l'autorizzazione del ministro della guerra prima di aver compiuta l'età d'anni 26, è privato del beneficio di rimanere in congedo illimitato e destinato a servizio continuo nel corpo cui appartiene, o, secondo le circostanze, in un corpo disciplinare. »

(È approvato.)

« Art. 182. In tutti i casi non preveduti nelle precedenti disposizioni di questo titolo, il disposto dalle leggi penali ordinarie si debbe applicare ai reati relativi alla leva. »

« Le disposizioni delle stesse leggi concernenti l'applicazione delle pene e la loro esecuzione sono egualmente applicabili ai casi contemplati in questa legge. »

(È approvato.)

« Art. 183. Le disposizioni contemplate all'articolo 108 saranno applicabili ai volontari che siano attualmente arruolati nell'esercito. »

(È approvato.)

« Art. 184. I militari in servizio provinciale delle classi anteriori a quella del 1823 sono provvisti di assoluto congedo, previo assentimento dei conti coll'amministrazione del corpo. »

(È approvato.)

« Art. 185. La ferma d'ogni altro militare in servizio provinciale è retta dalle disposizioni della presente legge. »

LA MARMORA, ministro della guerra. Vi sarebbe qui una piccola aggiunta a fare.

Il Senato sa che finora nel battaglione real navi, il quale è alimentato anche della leva di terra, non vi erano per lo passato dei provinciali: già da due anni facciamo passare degli individui in congedo illimitato per far posto agli altri, dunque anche quelli devono essere contemplati in questa legge; se la disposizione dell'articolo 185 non si riferisce anche a quelli che sono in congedo illimitato in generale, potrebbero questi esserne esenti, e due anni scorsi da essi in congedo illimitato, invece di corrispondere ad un solo anno di ordinanza, come è stabilito per tutti gli altri, corri-

sponderebbero a due anni d'ordinanza; di modo che per assimilarlo in tutto e per tutto a quelli dell'armata di terra sarebbe necessario di far questa piccola aggiunta; attualmente in servizio provinciale od altrimenti in congedo illimitato.

COLLA, relatore. La Commissione aderisce.

PRESIDENTE. L'articolo 185 sarebbe dunque così concepito:

« La ferma d'ogni altro militare attualmente in servizio provinciale od altrimenti in congedo illimitato è retta dalle disposizioni della presente legge. »

Chi l'approva, si levi.

(Il Senato adotta.)

Le disposizioni contenute nel successivo articolo 186 sono quelle che già il Senato trasportò all'articolo secondo della legge, ma in questo luogo dovrebbe inserirsi la disposizione transitoria relativa ai Fratelli della dottrina cristiana, riguardo ai quali la proposizione della Commissione sarebbe di aggiungere un articolo così concepito:

« Gli iscritti che al momento della loro chiamata alla leva appartengono ad una delle corporazioni religiose specialmente destinate all'istruzione del popolo, o facciano risultare di esservi stati iscritti prima di gennaio 1853, saranno dispensati dall'obbligo di raggiungere le bandiere in conformità ai regolamenti vigenti nel tempo della loro ammissione in quelle corporazioni. »

Ieri il ministro di grazia e giustizia ha proposto di dire: prima del marzo 1852, invece di prima di gennaio 1853. ...

MATTARELLI, ministro di grazia e giustizia. Io nella tornata di ieri mi era riservato di addurre i motivi del mio voto; ma dal momento che la Commissione ha dichiarato che non dissentiva di aderire al medesimo, e che di più ella stessa ha indicato le ragioni che provano la convenienza di tale modificazione, io non dirò più altro, salvo che siavi qualche oratore che intenda di opporsi a ciò; in tal caso io mi riservo di rispondere.

DI CASTAGNETO. Io sono lontano, o signori, dal dire che un voto espresso in quest'aula non possa essere ritrattato, ma porto tuttavia opinione che senza un concorso di gravi circostanze, senza preponderanti motivi non debba il Senato rivenire sopra una sua deliberazione, onde evitare anche il sospetto di mutabilità in un alto potere legislativo.

Ora nè l'uno, nè l'altro di questi estremi io li trovo in questo caso per togliere il favore che era stato concesso colla precedente disposizione.

Io, o signori, ho riletto tutti i motivi ampiamente e luminosamente sviluppati in occasione della precedente discussione sia dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale, sia ancora da illustri nostri colleghi, i quali presero la parola in quella circostanza.

L'iniziativa di quella proposta nacque dal nostro ufficio centrale, ed il Senato l'ha accolta con soddisfazione come un principio di moralità per l'educazione religiosa di una classe povera ed interessante.

Questi motivi io non li trovo necessariamente cessati. Che più? li dichiara non cessati lo stesso relatore dell'ufficio centrale nella sua elaborata relazione. Io, o signori, ardrei anche di dire di più: ardrei dire che i motivi sono sì veramente confermati ed aumentati.

Il beneficio, o signori, delle nostre libertà, come tutte le istituzioni umane, se porta frutti preziosi, porta pure degli inconvenienti, dei quali è giusto di andare al riparo. Nessuno di voi, o signori, ignora come la stampa, che gode di piena

libertà fra noi, molte volte sen serve in una misura anche troppo larga. Voi vedete, e nessuno lo può ignorare, come, non la stampa sola, ma anche gli altri mezzi che concorrono alla pubblicità, la pittura intendo e la scultura, eccedono pur troppo nell'uso della libertà loro concessa.

Basta uscire nei centri più frequentati della nostra capitale per vedere esposti al pubblico oggetti artistici, i quali, dico, non solamente offendono il buon costume, ma trascorrono fino al cinismo. Adunque io credo che quando le libertà producono tali pericoli sia dovere del Governo di porre accanto al male anche il rimedio. Io penso, o signori, che il dovere di un Governo non debba limitarsi alla sola sorveglianza civile od al reggimento materiale e politico della nazione, ma che a lui anche corre l'obbligo di curare il ben essere morale e religioso dei cittadini, ed io credo che sarebbe male e male assai grave se esso si astenesse, direi quasi *coll'armi in spalla*, allo spettacolo di una demoralizzazione crescente che minaccia di sopraffare la nazione. Ora pertanto queste corporazioni, come fu da tutti riconosciuto, sono un intermezzo appunto per cautelare il popolo contro le pericolose dottrine che potrebbero alle volte agli incauti produrre degli effetti molto funesti.

La statistica delle scuole dirette dalle corporazioni religiose, che voi avete sott'occhio, e che fu accennata nella relazione, dimostra il numero anche riguardevole dei discepoli che frequentano con molta soddisfazione queste scuole. Segnatamente nella Savoia io ho raccolto la notizia di quanto succede qui in Torino, e mi risulta che sono oltre i 1000 gli adulti e gli apprendisti che frequentano le scuole serali con profitto materiale e morale di questa parte della popolazione, e che possono appena i maestri bastare alle numerose domande che di continuo si presentano.

Quindi a fronte di tali riflessi, mi credo fondato a dire che non vi è un cambiamento di circostanze che possa motivare la ritrattazione del voto che il Senato aveva emesso nell'anno scorso. Non verificandosi pertanto nuove circostanze, dovrebbero almeno esistere motivi preponderanti, perchè questo cambiamento debba aver luogo. Il motivo principale, il vero motivo toccato dal relatore, è il desiderato accordo tra i poteri dello Stato.

Signori, il mio rispetto per l'altra parte del Parlamento, il mio desiderio di accordo fra i poteri dello Stato, supera d'assai quanto io possa colle parole esprimere. Quindi a quest'osservazione gravissima in sè stessa io non posso che contrapporre un'altra ugualmente grave, cioè l'interesse delle nostre libere istituzioni. Lo spirito delle istituzioni nostre è tale che i poteri siano equilibrati in modo che tanto l'accordo come la divergenza delle opinioni tra l'uno e l'altro potere debba condurre allo stesso scopo, cioè ad adottare quelle determinazioni che meglio conducono all'universale bene della nazione. Io credo che molto meglio colla libertà, con cui ciascuno dei poteri dee funzionare nella sua sfera, si possa conseguire lo scopo voluto dallo Statuto senza che ne resti turbato perciò il desiderato accordo.

Il perchè, o signori, non trovando io nuove circostanze, nè motivi preponderanti per rinvenire sopra le deliberazioni già prese, non saprei scostarmi dal tenore della disposizione che fu allora sanzionata dal Senato. Solo io mi permetterei di fare una modificazione ad esempio di quanto venne adottato dal Senato nella deliberazione di ieri relativa agli alunni del clero cattolico; cioè io proporrei un emendamento in senso di fissare il numero degli individui che sarebbero esenti dalla leva nelle corporazioni religiose addette all'insegnamento.

E siccome dalla discussione che si era elevata nell'anno scorso, e dai documenti che si tengono sott'occhio, pare il numero di questi alunni non ecceda, o sia anche un poco al disotto del numero 10, io mi faccio a proporre in via di emendamento una disposizione la quale accordi l'esenzione per 10 od 8 degli individui addetti alle corporazioni insegnanti, e mi pare che ciò possa compiere lo scopo che il Senato si era proposto nella sua precedente deliberazione.

MATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Se non ho male compreso il senso delle osservazioni fatte dall'onorevole senatore Di Castagneto, le medesime sono dirette ad introdurre in questo progetto di legge quella stessa disposizione che già era stata sanzionata dal Senato allorchè questo progetto fu discusso, cioè una dispensa assoluta e definitiva a favore dei membri delle corporazioni religiose da esso lui indicate.

Se l'onorevole preopinante avesse fatta questa proposta allorchè era il luogo di discutere tale argomento, cioè quando si trattava delle dispense, il Ministero non avrebbe avuto alcuna difficoltà di entrare in siffatta discussione e combattere la proposta.

Ma ora che il Senato ha già stabilito quali debbono essere le dispense, e fra queste, dietro la proposta della Commissione, fu tolta quella che riguardava i membri delle corporazioni religiose addette all'insegnamento, io credo che non ne sia più il caso.

Il Senato ha già giudicata la questione attuale, la quale ora non può svolgersi salvo che sopra una disposizione transitoria, e in questo senso la Commissione propose l'articolo 186. Se, come vuole il senatore Di Castagneto, quest'articolo si dovesse recitare che ne seguirebbe? Ne seguirebbe che nemmeno avrebbe luogo quella esenzione che la Commissione propose in favore dei membri delle corporazioni religiose, alla quale proposta il Ministero, sotto la modificazione che ho accennato, ha acconsentito.

Mi pare quindi che prima di tutto debba essere posta ai voti la questione pregiudiziale. Se il Senato non crede che sia già pregiudicata la questione, allora sarà il caso di parlare sulla proposizione fatta dal senatore Castagneto.

DI CASTAGNETO. Io non dico di non voler accettare questo articolo quando non si possa avere la esenzione a cui ottenere miravano le mie parole.

In occasione dell'articolo delle dispense l'illustre maresciallo si era alzato appunto per parlare relativamente ai Fratelli delle scuole cristiane, e allora si disse che la sede di questa discussione sarebbe stata nell'articolo 181. Io non ho insistito, perchè siccome nell'anno precedente la disposizione era stata messa per aggiunta ad un articolo, ho pensato che sopra questa proposta si volesse che fosse riservato di poter entrare in discussione e di proporre un'aggiunta all'articolo 101. Se ho errato, sicuramente non fu per mancanza di desiderio a sostenere questa opinione.

Intanto quando il Senato giudichi che non si possa più venire a proporre un'aggiunta al citato articolo, sicuramente io non posso che risolvermi a votare per la disposizione contenuta in questo articolo 186.

PRESIDENTE. A lume del Senato debbo ricordargli il corso che ha avuto questa discussione: allorchè si giunse all'articolo 101 che fu approvato, io indicava al Senato che, secondo il parere della Commissione, era questo il luogo in cui doveva scegliersi, o fra la riproduzione dell'articolo adottato nel primitivo progetto del Senato, o la disposizione transitoria alla quale inclinava la Commissione, e la quale era stata anche quasi interamente accolta dal Ministero.

Il Senato allora mostrò inclinazione a passar oltre. Questo passar oltre è un tacito abbandono che allora fece il Senato della riproduzione dell'antico articolo.

Dimodochè io credo che se non si provoca una ritrattazione, per così dire, del voto allora dato dal Senato, in questo momento non vi è più luogo a discutere altro che la disposizione transitoria.

La parola è al senatore Della Torre.

DELLA TORRE. Je pense que M. le président se rappellerà que je me suis levé hier pour prendre la parole au sujet des Ignorantelli; M. le président m'a dit que si j'avais des observations à faire relativement à cette question, je forais mieux d'attendre, parce qu'il y avait à la fin de la loi un article concernant les Frères de la doctrine chrétienne. J'ai attendu jusqu'à présent. L'honorable sénateur De Castagneto ayant pris la parole et mis en avant à peu près toutes les raisons qui me semblent utiles, je me suis tu; cependant, je me suis rappelé, je vous rappelle à vous-même, M. le président, que vous m'aviez dit d'attendre; M. le rapporteur de la Commission m'avait dit à peu près la même chose.

COLLA, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Mi permetta un momento. Sono io che ho detto ieri al maresciallo Della Torre di attendere, e debbo giustificare le mie parole. Quando io invitai il maresciallo Della Torre a riservare ad altro luogo la discussione appartenente ai Fratelli della dottrina cristiana, eravamo all'articolo 97 della legge in cui si parlava delle esenzioni degli alunni in carriera ecclesiastica. Allora il maresciallo voleva parlare anche riguardo ai Fratelli della dottrina cristiana, ed io gli dissi che la discussione per questa disposizione transitoria era riservata al fine della legge.

Ma quando poi fummo all'articolo 101, nel quale la Commissione aveva esternato il suo giudizio sopra la preferenza da darsi all'antico articolo definitivo o al novello transitorio, io rammentai al Senato lo stato della questione ed esso passò oltre.

Con ciò diede a vedere che preferiva la disposizione transitoria alla definitiva.

Questo ho dovuto dire, per far riconoscere che non v'è contraddizione tra ciò che ho risposto al maresciallo Della Torre e quanto oggigiorno sono in dovere di rappresentare al Senato.

DELLA TORRE. Nous sommes accoutumés à voir que notre président est toujours très-clair, très-juste, très-vrai dans tout ce qu'il dit. Mais je ferai remarquer que l'on m'a parlé d'un article spécial pour les Frères de la doctrine chrétienne. Je n'ai plus entendu parler des Frères, et ils sont nommés dans les dispositions transitoires. J'ai attendu vainement l'article qui avait été promis; je me serais levé si l'honorable De Castagneto n'avait parlé sur ce sujet beaucoup mieux que je ne l'aurais fait moi-même; je crois que l'on ne peut pas être ce débat en disant qu'il y a une décision du Sénat; j'aurais combattu, j'aurais été battu; mais je n'ai pu combattre, on m'a dit: ce n'est pas là le champ de bataille.

DE CARDENAS. Io intendeva parlare in proposito di quanto si disse, che cioè la questione che ora si agita sia di già pregiudicata dalla votazione del Senato.

L'osservazione che fa il signor presidente di doversi la medesima riguardare come implicitamente giudicata quando si disse di passar oltre, mi ravvede della mia opinione, poichè al mio orecchio le sue parole avevano significato di aspettare a discuterò la cosa un'altra volta.

Per conseguenza, essendo stabilito che è cosa giudicata, io

non farò più parola in proposito e solo farò una osservazione, cioè che dai precedenti del Senato risulta non essere mai rinvenuto sopra di un articolo sul quale avesse già pronunciato, ma essersi sempre riservata la facoltà di fare delle aggiunte anche dopo votato l'articolo. Nel caso pratico sarebbe un'aggiunta proposta dall'onorevole nostro collega senatore Castagneto all'articolo 97 che si dovrebbe ora non mettere in votazione, se cosa già giudicata, sul che io mi astengo da osservazioni; ma dico però che a me pareva non si fosse ancora pronunciato un definitivo giudizio.

PRESIDENTE. Se l'aspetto che vuole darci alla proposizione dal senatore Castagneto è solamente un'aggiunta all'articolo già votato... farò osservare che la disciplina del Senato è questa....

COLLA, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. La disciplina del Senato è questa, che anche ad una legge votata si possono fare aggiunte, purchè però non involvano contraddizione con ciò che si è già votato.

Ora il voto che ho annunziato del Senato è un voto tacito e non espresso; perchè non si è punto disapprovato l'antico progetto adottato nell'altro anno, ma si è soltanto preferito, a mio credere, la discussione sull'articolo transitorio, a quella sull'articolo definitivo. Io dunque debbo, dopo che darò la parola al relatore della Commissione, interrogare il Senato se intenda di permettere di aprire la via ad un'aggiunta la quale avrà la sua sede nell'articolo 101.

La parola è al senatore Colla.

COLLA, relatore. Prendo la parola per un fatto che potrebbe dirsi quasi personale; ed è per dire che non ci è stata sorpresa in questa discussione. Allorquando è venuto in discussione l'articolo 101, io mi alzai e dissi che era precisamente come alinea di quest'articolo, che era scritta la disposizione relativa alle corporazioni religiose e dedicate al pubblico insegnamento; e di più aggiunsi essere necessario che il signor ministro spiegasse, se accettava o non la disposizione transitoria, mentre se questa non fosse stata accettata dal Ministero sarebbe stato il caso di ripetere qui l'articolo concernente le corporazioni religiose; forse alcuni dei membri, i quali tengono a far rispettare i diritti acquistati, o almeno le obbligazioni che si contrassero sotto la fede della promessa che si era fatta per determinazione di re Carlo Alberto, non avrebbero dato il loro voto per sopprimere dispense, se non fosse accettato l'emendamento proposto dalla Commissione coll'articolo transitorio.

Il Ministero accettò la disposizione transitoria, solo propose di cambiare la data dell'epoca da cui deve sortire il suo effetto. Quindi non si è passata silenziosamente, nè in modo da poter indurre in inganno chicchessia; questa è una delle cose sulla quale intendeva di difendersi il relatore, e mi sarà permesso di parlare della persona mia in un caso di tal fatta.

L'altra concerne l'osservazione fattasi dal senatore Di Castagneto, che la Commissione avesse proposto al Senato di ritrattare ciò che ha creduto bene di adottare altra volta, e che io non abbia saputo a questo riguardo addurre altre ragioni che quelle dell'amore della concordia; io nego il fatto intero.

Nè dalla Commissione, nè da me si è proposto al Senato di ritrattare ciò che ha adottato altra volta in favore delle corporazioni religiose, le quali si danno al pubblico insegnamento; essa non ha fatto una legge compiuta nella sua relazione, solo ho osservato che siccome i Fratelli delle scuole cristiane, e così quelli delle altre corporazioni, non sono veramente religiosi, nel senso però che non sono corporazioni

che aspirano al sacerdozio, ma sono da considerarsi, e furono già considerati in quel progetto come insegnanti, così sembrasse che alla legge sull'insegnamento meglio appartenesse di vedere, se nell'interesse del pubblico insegnamento convenisse o non di mantenere l'esenzione a favore dei Fratelli delle scuole cristiane, e di estendere lo stesso favore anche ad altri.

La Commissione fu ben lontana dal proporre cosa alcuna che inducesse il Senato a ritrattare la favorevole testimonianza che ha reso nella prima discussione ai Fratelli delle scuole cristiane, e che il relatore ha validamente appoggiato nella sua relazione.

Non è poi vero che il solo motivo addotto dalla Commissione sia stato quello dell'amore della concordia, amore sicuramente che deve avere il più gran peso presso di noi, amore che ha avuto molta forza sull'animo della Commissione, ma essa non si è limitata a questo solo motivo, addusse ancora quello che nella legge sull'insegnamento, la quale è prossima ad esser proposta, chiunque voglia, o creda che veramente sia utile al pubblico insegnamento la conservazione del privilegio a favore delle corporazioni religiose che vi si dedicano, avrà campo di sviluppare le sue ragioni e proporre una tale dispensa, la quale potrà ancora essere accettata; intanto però la disposizione transitoria, di cui ora si tratta, provvederebbe pel momento in modo sufficiente.

DI CASTAGNETO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DI CASTAGNETO. Il rendiconto farà veder chiaramente se io ho voluto dar taccia alla Commissione di consigliare al Senato di ritrattare il suo voto. Io non ho fatto che argomentare d'appresso i risultati della relazione stessa. Credo che un senatore quando prende per base la relazione, e ne deduce le conseguenze che derivano dalla relazione medesima, non possa venir imputato di aver voluto dar colpa alla Commissione.

Poi l'onorevole senatore Colla si lagnava contro il rimprovero di sorpresa. Questa parola non fu mai pronunciata: io credo che la sola cosa che si possa dir qui si è che vi fu equivoco nell'intelligenza chiara e precisa delle parole del degnissimo nostro signor presidente nello stabilire la discussione all'articolo 186 che da alcuni di noi furono interpretate come se si potesse ristabilire la discussione.

Ora sento che la discussione era, a senso del signor presidente, chiusa affatto. Io non avevo altrimenti insistito, e non accetto di essere incolpato quando dagli atti che la Commissione stessa ci dà in mano onde illuminare il Senato, io ne traggo quelle conseguenze che tutti i miei colleghi sia che parlino, sia che non prendano parte alla discussione, hanno certamente anch'essi diritto di dedurre da quegli stessi documenti.

CATALDI. Io proporrei al Senato un'aggiunta all'articolo delle disposizioni transitorie, col quale verrebbe almeno dichiarata l'esenzione dalla leva militare di quei giovani che, appartenendo ad una corporazione religiosa, avessero già a quest'epoca fatto voti solenni, quantunque non ancora promossi agli ordini sacri, e ciò appunto perchè non si avesse il grave inconveniente, che questi giovani non si trovassero obbligati, nonostante i voti solenni, di andare a fare il soldato.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Parmi che prima di tutto si dovrebbe esaurire l'altra questione proposta dal senatore Di Castagneto, ossia la questione pregiudiziale.

Ad ogni modo farò un'osservazione semplicissima, ed è

che quando si tratta di queste corporazioni religiose dedicate all'istruzione, non bisogna dimenticare che i voti solenni non vi si fanno che all'età di 25 anni, secondo le regole.

Ora ognun vede certamente che a quest'età non può aver luogo l'applicazione della disposizione della legge in discussione. Perciò l'emendamento Cataldi non potrebbe avere alcun risultato.

DI CALABIANA. Credo che il senatore Cataldi ha voluto alludere a quelle corporazioni religiose, i cui membri possono far voti prima dell'età in cui sono chiamati alla leva militare. Tutti sanno che i membri delle corporazioni religiose possono emettere il voto solenne di religione dopo l'anno di noviziato che deve esser compiuto dopo il 16° anno della loro età.

Siccome potrebbe essere che in una qualche provincia si trovino taluni che abbiano emessi questi voti, e che non possano essere più compresi nel numero assegnato a queste diocesi, secondo la proporzione che ieri veniva stabilita dal Senato, ne avverrebbe, che taluno di questi dovessero essere chiamati sotto le bandiere ancorchè avessero già emessi i voti religiosi.

Per la qual cosa io mi riservava di proporre appunto sotto l'articolo delle disposizioni transitorie un'aggiunta, mercè cui gli alunni cattolici i quali prima della promulgazione della presente legge avessero emesso i voti solenni di religione, venissero dispensati dal raggiungere le bandiere in conformità delle leggi che erano in vigore nel tempo in cui pronunziarono i loro voti.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Se non isbaglio, l'aggiunta proposta dalla Commissione, in ordine alle corporazioni religiose, che sono specialmente per proprio istituto destinate all'istruzione pubblica, si riferisce unicamente ai Fratelli delle scuole cristiane ed ai Fratelli della santa famiglia, e ciò credo tanto più, in quanto che veggio nella relazione citate le disposizioni sovrane unicamente relative ai Fratelli delle scuole cristiane, ed ai Fratelli della santa famiglia.

Ora, se tale è il senso di questa disposizione, come pare non vi possa essere dubbio, io credo che sussista quanto fu asserito dal Ministero, cioè, che i voti solenni non potendo aver luogo prima dei 25 anni, sia così già trascorsa d'assai l'età in cui l'alunno religioso avrebbe dovuto essere soggetto alla leva militare.

È vero che vi sono certe corporazioni religiose le quali ammettono li alunni ai voti prima di 25 anni, cioè dopo compiuto il 16° annu, ma osservo che qui si parla unicamente dei Fratelli delle scuole cristiane e della santa famiglia, ed è incontestabile che i voti solenni in queste corporazioni non si fanno prima dei 25 anni; non ammettendosi avanti tale età che i voti annuali.

Dunque stando a questo senso dell'aggiunta della Commissione non veggio alcuna necessità di ammettere la proposta del senatore Cataldi.

DI CALABIANA. Io credo che il senatore Cataldi colla sua aggiunta non abbia voluto comprendere le sole corporazioni religiose, che attendono all'istruzione, ma tutte le altre corporazioni religiose; e pregherei il senatore Cataldi di dare nuovamente lettura dell'aggiunta da lui proposta, affinché si possa conoscere come effettivamente sia tale la sua intenzione.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Domando la parola sull'ordine della discussione.

Mi pare che se l'emendamento proposto dall'onorevole senatore Cataldi ha il significato che gli vuol dare l'onorevole preopinante, egli è evidente che è affatto estraneo all'aggiunta

che si discute; si finisca quanto è relativo ai Fratelli delle scuole cristiane, e poi si metterà in discussione l'emendamento del senatore Cataldi. Ma se si mettono in discussione entrambi, ne nascerà una confusione.

Il Ministero è deciso di opporsi a questo emendamento; e allorché sarà finita la questione relativa ai Fratelli delle scuole cristiane, addurrò le ragioni che lo inducono a proporre il rigetto di quest'emendamento.

PRESIDENTE. Io aveva appunto l'intenzione di far notare come fosse intempestiva in questo momento la proposizione di questa nuova disposizione transitoria.

Ora si parla dei Fratelli delle scuole cristiane; se la proposizione della Commissione sarà ammessa, si potrà discutere la seconda disposizione transitoria proposta dal senatore Cataldi, la quale formerà un articolo a parte, che estenderà il favore, concesso transitoriamente ai Fratelli delle scuole cristiane, anche a tutti coloro che appartengono agli altri ordini religiosi, i quali abbiano emessi i voti solenni prima dell'età in cui sogliono emetterli i Fratelli delle scuole cristiane, che come rilevò il guardasigilli li emettono all'età di 25 anni compiuti. Dunque credo che il Senato possa per ora giudicare della proposta transitoria della Commissione relativamente ai Fratelli delle scuole cristiane, salvo a discutere quindi la proposizione separata del senatore Cataldi, che formerà un articolo distinto.

CATALDI. Io intendeva proporre un'aggiunta, perchè riteneva che gli stessi motivi che militano per i Fratelli delle scuole cristiane favorissero le altre corporazioni religiose.

PRESIDENTE. Io la prego di notare che la materia è distinta.

Io metto ai voti la disposizione transitoria che formerà l'articolo 186, riguardante i Fratelli delle scuole cristiane, nel modo concertato già fra la Commissione ed il signor guardasigilli, cioè colla fissazione del tempo dal marzo 1851. Se non si fanno osservazioni io metterò ai voti l'aggiunta della Commissione e l'emendamento proposto dal Ministero complessivamente.

DI CASTAGNETO. Bramerei veramente conoscere il motivo per cui si vuol piuttosto partire dal 1851 che dal 1853. Quanto si è addotto riguardo all'effetto della legge l'ho capito; ma quello poi che adduce il signor ministro circa l'epoca non mi capacita del tutto.

È vero che la legge era presentata; ma è vero altresì che una legge in senso favorevole alle corporazioni era stata votata dal Senato: dunque la cosa era in sospenso; poteva essere dubbio se fosse accettata la proposta del Ministero, come poteva essere dubbio che potesse sortire il suo effetto la legge votata dal Senato.

Di qui è che non ci vedo motivo per cui si debba andare al 1851 invece del 1853. Mi tranquillizzerei molto più sulla disposizione contenuta nel progetto della Commissione.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Io non aveva quest'oggi svolti i motivi dell'emendamento da me proposto a quest'aggiunta, perchè erano già stati esposti dal signor relatore nella tornata di ieri; ma se l'onorevole preopinante lo desidera, dirò in poche parole che il motivo su cui si fonda questo emendamento sta in ciò, che coloro i quali erano iscritti, a senso della Commissione, ad una delle corporazioni religiose di cui si tratta prima del gennaio 1853, avevano una tal quale fiducia fondata sopra alcune risoluzioni sovrane che sarebbero stati esenti dal servizio militare: su questo motivo la Commissione ha creduto dover formulare un articolo secondo, col quale venissero dispensati dal servizio militare quelli che erano iscritti prima di quel tempo.

Il Ministero però osservava che la fiducia poteva aver avuto luogo prima della presentazione del progetto di legge in discussione, con cui si voleva togliere questo privilegio; ma che dopo la sua presentazione essi non potevano più avere tale fiducia; chè anzi avevano ragionevolmente dovuto credere che il privilegio loro sarebbe tolto; quanto meno quella presentazione del progetto di legge, appalesando quali erano le intenzioni del Governo a loro riguardo, doveva lasciare in essi qualche dubbio al proposito; ora il dubbio esclude la fiducia, per conseguenza bastava l'esistenza del medesimo, perchè non fosse più il caso di considerare le cose nello stato di prima.

Questa era la considerazione che mosse il Ministero a proporre quell'emendamento. La ragionevolezza di una tale considerazione fu sentita dalla Commissione che vi ha aderito, e mi pare quindi che anche il Senato possa accettarlo.

PRESIDENTE. Tuttavia siccome è insorta divergenza sull'epoca a contemplarsi dalla legge, io debbo in prima mettere ai voti questa parte dell'articolo, vale a dire l'indicazione del tempo in cui incomincia l'effetto del medesimo.

Chi crede debba il termine portarsi al marzo del 1851, come venne proposto dal Ministero (proposta accettata dalla Commissione), invece del gennaio 1853, voglia levarsi.

(È approvato.)

Metto ai voti l'articolo transitorio intero.

(È adottato.)

È qui il luogo dell'articolo transitorio proposto dal senatore Cataldi riguardante le altre corporazioni religiose, cioè i professi di quelle religioni, le quali hanno ammesso ai voti solenni individui che non hanno ancora compiuta l'età prescritta per la leva militare.

Il secondo articolo transitorio, che ove fosse accettato formerebbe il numero 187, sarebbe così concepito, nella forma però legislativa che gli darò io stesso:

« Sono pure esenti gli iscritti appartenenti a congregazioni religiose, i quali al momento della loro chiamata alla leva avessero di già emessi voti solenni, quantunque non ancora promossi agli ordini sacri. »

Domando se quest'aggiunta è appoggiata.

(È appoggiata.)

Il Ministero ha già combattuto questa proposta, non so se voglia di nuovo prendere la parola.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Io prendo la parola per dire in breve i motivi per cui il Ministero non crede di dover accettare questo emendamento; o si tratta di quelli che sono già iniziati alla carriera ecclesiastica e che sono quindi per conseguire gli ordini sacri, ed allora i vescovi possono richiamarli a termini del numero primo dell'articolo 97, o si tratta di quelli che non sono iniziati alla carriera ecclesiastica, ed allora il Ministero non crede che si debba ad essi estendere anche la dispensa.

DI CALABIANA. Io mi limiterò a domandare che siano almeno esenti quelli che sono già avviati nella carriera ecclesiastica, imperocchè si dà il caso di certi regolari, i quali prima dei 20 anni possono avere emessi i voti solenni di religione.

Ora si supponga che in una provincia, nella quale in proporzione del numero assegnato dal disposto dell'articolo ieri votato dal Senato, toccassero solamente due di queste dispense, e fossero per esempio tre quei religiosi che avessero già emessi i voti solenni; uno di questi non potrebbe più essere richiamato dal vescovo, e d'altronde costoro essendo già vincolati dai voti solenni in una corporazione

religiosa, non potrebbero, senza tradire il loro voto, raggiungere la bandiera.

Mi pare quindi che non vi sarebbe altro a fare che di accennare in un articolo transitorio di attenersi al disposto della legge antica, e così, senza fare variazione alla legge attuale, non avverrebbe che quelli che si iscrissero alle corporazioni religiose fossero costretti a tradire la propria coscienza.

MATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Le osservazioni stesse fatte dall'onorevole senatore Di Calabiana dimostrano che non può essere il caso di aderire a tale proposta.

Egli stesso riconosce che quando si trattasse di alcuni individui appartenenti a corporazioni religiose potrebbe farsi la domanda a termini del numero 1° dell'articolo 97.

La questione sta solo in ciò, che farebbero numero e potrebbero escludere gli altri, e quindi si verrebbe a dare una maggiore estensione al numero già determinato quando fu votato l'articolo 97.

Può essere che in qualche diocesi speciale fosse necessario un numero maggiore, ma in questo caso, come fu avvertito ieri allorché si discuteva l'articolo 97, non mancheranno né ai vescovi, né alle corporazioni religiose i mezzi per poter anche rimpiazzare quelli che si troveranno in tale condizione. Se si darà questo caso straordinario con tali mezzi, dico, si potrà agevolmente provvedere.

Ma intanto non si deve con una disposizione transitoria intendere quel numero che è già stato determinato dal Senato allorché si discusse l'articolo 97, numero che fu creduto sufficiente per provvedere ai bisogni del culto.

DE CARDENAS. Mi pare che la questione in questo punto vada considerata sotto di un altro aspetto.

Questi giovani che hanno fatto dei voti in una corporazione religiosa sono stati affidati da una legge allora esistente a vincolarsi con Dio per mezzo di una solenne obbligazione.

Ora io domando se non sarebbe un dare effetto retroattivo alla legge attuale, volendo con essa togliere delle facoltà, dei diritti che erano già stati accordati e legittimamente acquisiti sotto l'impero delle leggi precedenti: e l'obbligare delle persone vincolate colla solennità di un giuramento, anzi di voto emesso sotto l'egida di una legge allora vigente, a violarlo per seguire un'altra carriera.

Non si tratta qui di dare dei nuovi diritti, si tratta soltanto di mantenere una cosa già fatta, cosa sulla quale mi pare che nessuno possa più rinvenire, essendo un fatto già compiuto e sanzionato quello della professione religiosa fatta nel momento in cui la legge ne dava l'autorizzazione. Tale non lo sarebbe più quella professione che si facesse posteriormente a questa legge, mentre si sa che si rimane obbligati alla leva militare.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Domando la parola.

L'onorevole senatore De Cardenas vede in questa disposizione l'effetto retroattivo. Ciò forse si potrebbe sostenere, ove la legge non avesse consacrato il principio che una parte notevole dei chiamati possa essere dispensata dal servizio militare dietro il richiamo dei vescovi. Egli è evidente che se questi sono animati da un vero spirito religioso, se danno prova di sincera vocazione, i vescovi useranno della facoltà che la legge loro conferisce a pro dei medesimi. La sola difficoltà sta in vedere se la legge ha dato ai vescovi mezzi sufficienti per fare questi richiami.

L'onorevole senatore Di Calabiana ha fatto un'ipotesi; ma mi permetta che io gli dica che ha messo in campo delle cifre che si allontanano, io credo, dalla realtà. Ha supposto una

diocesi di 40.000 anime, nella quale vi fossero in un solo anno 3 individui appartenenti a corporazioni religiose, e che fossero chiamati a concorrere alla leva. Io credo prima di tutto che le diocesi di 40.000 anime sono rarissime; anzi non ve ne ha che una sola in terraferma. Io dubito assai che in questa diocesi di 40.000 anime vi sia un tal numero di conventi in cui si trovino appunto tre religiosi che possano concorrere alla leva. Noto poi che la difficoltà non è così grave, giacché i membri dell'ordine religioso chiamato alla leva non concorreranno nella provincia dove si trova il loro convento, ma in quella dove sono iscritti; quindi è probabile che quei giovani, sia che i conventi siano in piccolissime diocesi, come sarebbe quella di 40.000 anime, sia che appartengano ad altre provincie, vengano dal vescovo, che può a loro pro invocare la legge, richiamati.

Se poi contro ogni qualunque probabilità accadesse un caso eccezionale, che veramente cioè fossevi quella tal diocesi di ristretta popolazione civile, e di numerosissima popolazione religiosa, ed in cui il numero dei religiosi chiamati alla leva superasse quello degli esenti, come osservava il mio collega, a questo caso eccezionale si provvederebbe con mezzi pure eccezionali.

Se il religioso non ha una gran vocazione, allora potrà essere sciolto dai voti... (*Ilurità prolungata.*) Cioè, ove abbia questa vera vocazione, non sarà poi tanto difficile cosa, in un paese religioso come è il nostro, il raccogliere la somma necessaria per pagare un supplente. Ma, lo ripeto, per un caso eccezionale, altamente improbabile, non conviene viziare un principio, che fu sanzionato l'altro giorno dal Senato, in virtù del quale noi abbiamo dato una parte larghissima al clero, ed assicurati tutti i bisogni del culto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'aggiunta transitoria proposta dal senatore Cataldi.

DE CARDENAS. La questione che io aveva sollevata era una questione di retroattività; a questo punto il signor ministro non ha dato ancora alcuna risposta, ha solo parlato di probabilità, ma qui non si tratta di probabilità, si tratta di veri diritti acquisiti che si vogliono ledere.

Hanno parlato dei vescovi dicendo che potranno chiamare questi individui. Ma essi, io sostengo, hanno dei diritti già acquisiti da chi ha operato sotto l'egida di leggi vigenti che si domanda ora un articolo per provvedere.

CATALDI. Ho chiesto la parola per fare una semplice osservazione. Io credo che tutte le corporazioni religiose debbano considerarsi come rivolte all'educazione ed all'istruzione, anzi pongono questo ministero nella più luminosa sfera, quale sarebbe quella di educare il popolo la sana morale, come la religione richiede. In sostanza mi pare che il Senato debba tollerare quei poveri giovani che abbracciarono questa vita, autorizzata dalle leggi, e che emisero i voti solenni.

PRESIDENTE. Non avendo altra proposizione sotto gli occhi, che l'aggiunta del senatore Cataldi, debbo metterla ai voti.

DI CASTAGNETO (Interrompendo). Permetta il signor presidente che dica una sola parola per maggior intelligenza della questione.

L'onorevole presidente del Consiglio egualmente che il guardasigilli avevano rappresentato come potessero i vescovi richiamare questi giovani. Io osservo che la disposizione della legge stessa vi si oppone. La legge che noi abbiamo votata è per alunni cattolici in carriera ecclesiastica; e quando a 26 anni non abbiano conseguiti quegli ordini maggiori, debbono far parte della milizia.

Ora la disposizione transitoria che si domanda è per quegli individui che si vincolarono in corporazioni religiose, e che forse non possono conseguire gli ordini ecclesiastici: questi egli è chiaro che a 26 anni il Governo potrà chiamarli sotto le armi.

Osservo che detti individui che sotto il regime di una legge vigente hanno fatto voti ecclesiastici, non possono più far parte della milizia, e che sia giustizia provvedervi con una disposizione nella legge.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Mi pare che i proponenti non siano d'accordo. Il signor senatore Di Calabiana parlava di quelli che erano iniziati alla carriera ecclesiastica, che facevano gli studi per raggiungere gli ordini sacri, e nello stesso tempo avevano fatto i voti solenni.

Questa era la proposta del senatore Cataldi e sostenuta dal senatore Calabiana, ora invece il senatore Castagneto ne fa un'altra: non parla più di quelli che sono iniziati alla carriera ecclesiastica, ma di quelli che hanno già oltrepassata l'età di 26 anni. . .

DI CASTAGNETO. Non parlo di quelli che hanno passata l'età di 26 anni; io osservava che la proposizione Cataldi si riferisce a quegli individui che in parte possono essere promossi alla carriera ecclesiastica, e che in parte non potranno mai esserlo.

So che dopo questa legge non accadrà più il caso in cui individui non chiamati alla carriera ecclesiastica, cioè al sacerdozio, possano essere dispensati dalla leva militare, ma il caso è accaduto in cui potevano vincolarsi a 18 anni, perchè vivevano sotto il regime di una legge che lo permetteva.

Ora io dico: se uno di questi individui sia impossibilitato a conseguire gli ordini ecclesiastici a 26 anni, il Governo avrà diritto a chiamarlo sotto le armi, ed è ciò che mi pare esigere una disposizione transitoria, o almeno un'autorizzazione al Governo di poterlo dispensare per decreto reale.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Ma, o si tratta di quelli che hanno già passata la leva, e allora non è il caso che vi si debba provvedere con questa legge; o si tratta di quelli che non vi sono ancora chiamati, come sarebbe appunto il caso contemplato dal senatore Calabiana, ed allora non si potrebbe ben conoscere se questi siano atti a conseguire gli ordini sacri, e non sarebbe che istituendo personali indagini che si potrebbe avere una conoscenza maggiore.

Ciò non impedisce che intanto il vescovo possa, quando creda che siano realmente atti, chiamarli nel numero che è concesso dall'articolo 97; perciò non mi pare che vi sia necessità di fare un provvedimento al riguardo in via transitoria, il quale altro non farebbe che accrescere il numero delle esenzioni.

PRESIDENTE. Ripropongo in votazione l'aggiunta Cataldi. Chi l'approva si alzi.

(Il Senato rigetta.)

Resta a votare l'articolo ultimo della legge:

« Art. 187. La presente legge sarà posta in vigore subito dopo la dichiarazione di discarico finale sulla classe dell'anno 1833. »

Chi lo approva, si alzi.

(È approvato.)

Si passa allo scrutinio segreto.

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI LEGGE: PROIBIZIONE DELLE LOTTERIE PRIVATE E DELLO SMERCEO DI BIGLIETTI DI LOTTERIE ESTERE; TASSE SULLE PENSIONI CHE SI GODONO ALL'ESTERO; PENSIONE ALLA VEDOVA DOSSINIERS.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al ministro di finanze.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge inteso a proibire le lotterie private e lo smercio di biglietti delle lotterie estere. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 749.)

Ho pure l'onore di presentare un altro progetto di legge portante tassa sulle pensioni che si godono all'estero, e finalmente un progetto inteso ad accordare una pensione alla vedova Dossiniers. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 742, 948.)

PRESIDENTE. Do atto al ministro della presentazione di questi progetti, i quali saranno dati alle stampe e distribuiti negli uffici per la consueta disamina.

Prima di procedere all'appello nominale, debbo invitare il Senato all'adunanza che avrà luogo domani, nella quale si discuterà la legge d'urgenza riguardante la pubblica sicurezza, legge che non è solo, come dissi, d'urgenza, ma di strettissima urgenza, perchè va a scadere la durata della legge precedente.

Domani alle ore due avrà dunque luogo la discussione di questa legge, il cui rapporto è stato già da due giorni distribuito.

Si passa ora all'appello nominale.

Risultato della votazione:

Votanti 70
Voti favorevoli 58
Voti contrari 12

(Il Senato adotta)

La seduta è levata alle ore 5 3/4.

TORNATA DEL 4 FEBBRAIO 1854

— 11 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Discussione del progetto di legge intorno alla pubblica sicurezza — Adesione del Ministero a che si metta in discussione il testo del progetto emendato dall'ufficio centrale — Approvazione degli articoli 4 a 5 — Osservazioni del senatore Di Pollone sull'articolo 6 — Spiegazioni del senatore Des Ambrois, relatore, e del ministro dell'interno — Adozione degli articoli 6 e 7 — Articolo 8: parlano i senatori Cataldi, Des Ambrois, Di Castagneto, ed il ministro dell'interno — Adozione dell'articolo 8 — Articoli addizionali, in ordine ai furti di campagna, proposti dal senatore Plezza, e combattuti dal ministro dell'interno e dal senatore Des Ambrois — Retezione dei medesimi — Osservazioni del senatore Alberto della Marmora — Scliarimenti del relatore — Adozione degli articoli 9 al 12 — Emendamento all'articolo 13 proposto dal senatore Jacquemoud, oppugnato dal relatore — Ritiro di quest'emendamento — Approvazione degli articoli 13 al 22 — Modificazione proposta dal senatore Alfieri all'articolo 23 — Osservazioni del ministro dell'interno, del relatore e dei senatori Di Castagneto e Alfieri — Adozione dell'articolo 23 colla modificazione del senatore Alfieri — Approvazione degli articoli 24 al 42 — Proposta, in ordine ai giuochi d'azzardo, del senatore Di Castagneto — Risposta del ministro dell'interno — Adozione degli articoli 43, 44 e 45 — Modificazione all'articolo 46 del senatore Di Pollone — Osservazioni del ministro dell'interno e del relatore — Adozione dell'articolo 46 — Proposta relativa ai precetti politici del ministro dell'interno, combattuta dal relatore — Retezione della medesima — Adozione dell'articolo 47 — Proposta suppressiva dell'articolo 48 del senatore De Cardenas — L'articolo e l'intero progetto, sono approvati.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane colla lettura del processo verbale della precedente tornata, che viene approvato.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE INTORNO ALLA PUBBLICA SICUREZZA.

PRESIDENTE. Si procede, secondo l'ordine del giorno, alla discussione del progetto di legge riguardante la pubblica sicurezza. (Vedi vol. Documenti, pag. 773 e 777.)

Debbo far conoscere al Senato che il ministro degli affari interni ha acconsentito a che si prenda per testo di discussione quello presentato dall'ufficio centrale.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede la parola, io dovrò procedere alla lettura distinta degli articoli che compongono la legge.

« Art. 1. Gli oziosi di cui nell'articolo 450 del Codice penale saranno denunciati al giudice di mandamento, il quale, tuttavia che l'imputazione sia appoggiata a sufficienti motivi, farà entro giorni cinque al più precettare, i denunciati con comminatoria d'arresto a comparire avanti di lui per sentirli nelle loro risposte.

« Egli procederà, occorrendo, ad informazioni sommarie, dopo le quali assolverà l'imputato, oppure lo ammonirà di darsi a stabile lavoro e farne constare nel termine che gli sarà prefisso, imponendogli ad un tempo il divieto di variare la sua abitazione senza preventiva partecipazione all'autorità politica locale.

« Di tale suo operato il giudice farà risultare con processo verbale. »

(È approvato.)

« Art. 2. Le denunce in iscritto per parte degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza o dei carabinieri reali saranno sufficienti per l'applicazione dell'articolo precedente, salvo all'imputato il diritto di somministrare la prova contraria.

« Quando l'imputato offre di provare insussistente l'accusa, se la denuncia sarà fatta dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza o dai carabinieri, si dovranno loro comunicare le generalità dei testi, che l'imputato chiede sieno sentiti, e le circostanze di tempo, luogo e persone allegate per escludere l'imputazione.

« I denunciati entro giorni cinque dalle seguite comunicazioni presenteranno le loro osservazioni. »

(È approvato.)

« Art. 3. Il giudice potrà anche decretare d'ufficio contro gli oziosi il precetto di comparizione di cui all'articolo 1. »

(È approvato.)

« Art. 4. L'ordinanza del giudice dovrà essere pronunciata entro giorni 15 dal precetto di comparizione, salvo si avessero a praticare incumbenti fuori del distretto del mandamento. »

(È approvato.)

« Art. 5. La persona ammonita a termini dell'articolo 1, la quale non avrà fatto constare nel termine prefisso d'essersi data a stabile lavoro, od avrà mutato abitazione senza farne la preventiva partecipazione all'autorità locale, sarà arrestata e tradotta avanti il tribunale di prima cognizione per essere punita a termini dell'articolo 452 del Codice penale. »

(È approvato.)

« Art. 6. In caso di recidiva, l'ozioso o vagabondo maggiore d'età sarà punito col carcere non minore di un anno, da scontarsi, per quanto sia possibile, in una casa dove sia attuato il lavoro. »

DI POLLONE. Io domanderei al signor relatore se non crederrebbe utile di spiegare più chiaramente quale sia questa casa di lavoro, perchè non credo che la legge abbia inteso di mandare uno di questi individui, suppongo, all'Albergo di virtù (*Harità*), che è pure casa di lavoro. Io vorrei che quelle parole « Casa dove sia attuato il lavoro » si surrogassero con altra indicazione più esplicita.

DES AMBROIS, relatore. Faccio osservare che qui si tratta della pena del carcere, e che per casa di lavoro non si può intendere che un carcere dove sia attuato il lavoro.

DI POLLONE. Come diceva « casa ove sia attuato il lavoro... »

DES AMBROIS (Interrompendo). Ma destinata ad uso di carcere, giacchè si tratta di far scontare al colpevole la pena del carcere. Questa pena non potrebbe essere scontata altrove.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. Non in tutte le carceri è attuato il lavoro: solamente in alcune. Quest'articolo invita il Governo a far eseguire la sentenza in quelle fra le case esistenti, ove viene attuato il lavoro, ma sempre in un carcere.

PRESIDENTE. Questa spiegazione scioglie ogni dubbietà. Metterò quindi ai voti l'articolo 6.

Chi lo approva, sorga.

(È approvato.)

« Art. 7. Alle pene stabilite per gli oziosi e vagabondi andrà sempre annessa la sorveglianza della polizia a termini dell'articolo 52 del Codice penale. »

(È approvato.)

« Art. 8. Gli oziosi o vagabondi minori d'anni 16 saranno per la prima volta consegnati ai loro genitori, o tutori, che passeranno sottomissione di attendere alla loro educazione professionale.

« In caso di contravvenzione alla passata sottomissione i genitori e tutori che avranno trascurato di vegliare sui medesimi saranno condannati ad una multa estensibile a lire 150 od al carcere estensibile a tre mesi, ed i detti minori saranno ricoverati in uno stabilimento pubblico di lavoro dove sia loro insegnato un mestiere od una professione.

« Saranno del pari ricoverati quei minori d'anni sedici che siano privi di genitori o di altra persona che possa rappresentarli legalmente, e quelli ancora i quali, non ostante la cura dei loro genitori o tutori, non si diano a stabile lavoro.

« Potranno però essere chiamati da persone cognite e probe le quali offrano sufficiente garanzia per la futura educazione del minore nei modi e condizioni sopra specificati per i minori aventi genitori o tutori.

« Pel rilascio o rinvio dei minori provvederà sommariamente il tribunale di prima cognizione. »

CATALDI. Ho chiesto la parola per una spiegazione dal signor relatore. Desidererei conoscere il motivo per cui si è detto « oziosi e vagabondi minori di anni 16 » piuttosto che « gli oziosi e vagabondi costituiti in età minorenni »; perchè parmi che si dovrebbero considerare sottoposti agli stessi effetti della legge quelli che sono giunti all'età di 16 anni non solo, ma anche coloro che hanno raggiunto un'età maggiore sino ai 21 anni.

DES AMBROIS, relatore. Farò osservare all'onorevole senatore Cataldi che se si trattasse di persone maggiori degli anni 16, non sarebbero più suscettive di educazione, e per

conseguenza non sarebbe più il caso di condurle in una casa di educazione correzionale. La legge vuol solamente applicare questo rimedio alle persone di cui si possa sperare che sia tentata utilmente l'educazione in simili case; se fossero giunte all'età nella quale il signor senatore vorrebbe possibile la loro reclusione in queste case, se cioè fossero prossime alla maggiore età, i regolamenti delle case stesse non permetterebbero di ammetterle. V'ha di più, la casa di educazione correzionale non può neanche ritenere coloro che sono pervenuti ad un'età dove la loro educazione deve riputarsi compiuta; e questo è ben naturale, perchè tenendo insieme gli adulti coi più giovani non si potrebbero applicare a tutti le stesse discipline: non sarebbero più sufficienti per i più provetti i medesimi mezzi di custodia, e vorrebbero per essi altri regolamenti, sarebbe molto difficile di tenerli insieme in un solo stabilimento.

DI CASTAGNETO. La disposizione di quest'articolo 8 è veramente molto salutare, perchè accade spessissimo anche nei paesi rurali, che i giovani minori di 16 anni siano abbandonati dai loro genitori, come accade pur anche che alcuni siano renitenti a' loro parenti, oppure restino vagabondi perchè orfani di padre e di madre. Solo io credo che sarebbe necessaria una spiegazione.

Nell'articolo precedente trattandosi di oziosi maggiorenni si è parlato della giurisdizione del giudice: in questo articolo si dispone che gli oziosi e vagabondi minori d'età saranno per la prima volta consegnati ai parenti, nè si dice se saranno consegnati per ordine del giudice, ovvero per ordine dell'autorità amministrativa.

A me pare che si potrebbe aggiungere: « per cura degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza: » perchè i sindaci e gli agenti di pubblica sicurezza siano puniti dell'obbligazione che loro incombe di sorvegliare questi giovani fortunati, instare essi stessi, nel caso che si verifici il disposto di quest'articolo, perchè siano veramente consegnati ai loro genitori, ovvero nel caso del § 3°, perchè siano ricoverati in alcuni degli stabilimenti ivi indicati.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. Io non credo che si possa dare questa estensione alla legge. È principio generale ed immutabile della legge che l'autorità amministrativa, l'autorità di polizia non pronunzi pene: nel senso dell'articolo è già una prima pronunzia di pena, ed una specie di ammonizione questa consegna che si fa ai parenti, dal momento che la consegna deve produrre effetti legali determinati, ed espone i parenti a subire essi stessi una condanna nel caso che siano negligenti nell'ottemperarvi.

Quindi si richiede per assoggettare tanto i parenti a questo vincolo, quanto i minorenni, che le imputazioni che sono fatte siano esaminate dalle persone, alle quali unicamente la legge riserva la facoltà di pronunziare sia l'ammonizione, sia le pene nella persona, e la facoltà di esaminare se le imputazioni fatte sussistano o no.

Da ciò appare che si entrerebbe in una sfera d'idee, la quale non è nemmeno consentanea, nè opportuna per l'andamento del servizio di polizia. A questo si attribuisce l'indagine preventiva, ma quando l'indagine è arrivata al punto di somministrare una prova, cessa la sua missione e principia quella dei tribunali.

DI CASTAGNETO. Appunto perchè si tratta di una disposizione preventiva, di prevenire cioè un male maggiore, io era d'opinione che per i minorenni la facoltà potesse molto più giustamente essere conferita agli ufficiali di polizia, ai sindaci segnatamente, i quali essendo sul luogo ed apprezzando le circostanze, possono molto meglio vedere quello

che si debba operare, piuttosto che denunziare quel minore al tribunale, cosa la quale è sempre assai difficile per parte dei sindaci, e non si eseguirà il più delle volte dagli ufficiali di pubblica sicurezza.

Il signor ministro crede che s'incorrerebbe per avventura nella laccia di voler scansare la giurisdizione ordinaria: io sono d'avviso che l'idea di prevenire il male in una legge di polizia sia assai più salutare che quella di sempre venire all'atto repressivo, come sarebbe il caso quando si debba denunziare al giudice. In ogni modo però, quando il Senato giudichi d'interpretare la disposizione di questo articolo nel senso assoluto che gli vuol dare l'onorevole signor ministro dell'interno, io credo che anche qui sarebbe il caso di dire: « per cura dello stesso giudice, » onde togliere ogni dubbiezza circa l'autorità cui spetti di provvedere a questi giovani minorenni ed abbandonati.

DES AMBROIS, relatore. L'ufficio centrale crede col signor ministro dell'interno che deve spettare al giudice di dare i provvedimenti di cui all'articolo 8, ed aggiungerà alle osservazioni fatte dal signor ministro, che qui si tratta di minori, i quali sono da considerarsi come oziosi e vagabondi; dunque bisogna che siano stati riconosciuti tali dall'autorità a cui la legge dà l'attribuzione di così classificarli, e ciò non può fare un agente di polizia, nè una autorità di pubblica sicurezza, ma bensì lo può fare la sola autorità giudiziaria.

In quanto poi all'opportunità di spiegare che sia il giudice di mandamento, non la riconosciamo, perchè tutto il complesso delle disposizioni che precedono indica abbastanza che l'articolo 8 può riferirsi al solo giudice di mandamento. Tutti gli articoli precedenti accennano a provvedimenti da farsi dal giudice di mandamento. Gli oziosi debbono essere inscritti da lui nel registro appositamente tenuto in seguito alla denuncia fatta dalle autorità ed agenti di sicurezza pubblica: dunque non può essere altri che lui chiamato a fare i provvedimenti preveduti dall'articolo 8.

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo 8 voglia levarsi.

(È approvato.)

PIEZZA. Già altre volte, all'occasione della discussione della legge di pubblica sicurezza, ho esposto la mia idea, cioè che io credo che non si riuscirà mai ad attuare una che raggiunga lo scopo, fino a tanto che non sia divisa la polizia politica da quella dei reati ordinari, perchè non sono entrambe eseguibili dall'istessa qualità di persone, e perchè volendole far fare entrambe dagli stessi individui, la precarietà e l'instabilità in un dato luogo necessarie negli impiegati della polizia politica nuociono al buon andamento della polizia ordinaria.

Io non insisto oggi su questa idea che è già stata discussa più volte, e che non sarebbe il luogo di discutere nell'esame degli articoli speciali di questa legge; però siccome sono disposto a votare questa legge anche colla convinzione che non raggiungerà il suo scopo, unicamente per contribuire a che il sistema attuale di pubblica sicurezza sia provato in tutti i suoi dettagli, colla speranza che l'averlo provato in tutti i modi porti poi la convinzione che è falso ed erroneo totalmente il sistema, e con ciò si preparino gli animi ad adottarne un altro, concorrerò come posso a migliorare l'attuale progetto di legge, quantunque porti, come dico, la convinzione, che non sarà per raggiungere interamente lo scopo che ci proponiamo.

Con questa mira io proporrò alcuni articoli da premettersi a quelli che concernono i furti di campagna.

Essi sarebbero così concepiti:

• Art. 9. Non sarà tollerato che alcuno cerchi l'elemosina

se prima, constatata la di lui miseria, non ottenga dal sindaco del comune una dichiarazione di tolleranza.

• Art. 10. Questa dichiarazione dovrà sempre essere temporanea, limitata al tempo dell'assoluto bisogno.

• Art. 11. Quando in un comune si verifichi l'esistenza di persone fisicamente incapaci di lavoro ed in assoluta miseria, alle quali nè i parenti, nè le istituzioni di carità locali, nè la carità pubblica siano sufficienti a provvedere, il Consiglio comunale, dietro proposta del sindaco, dovrà somministrare il puro necessario, mediante sottomissione di restituire l'anticipazione fattagli con ritenzione sui guadagni futuri. •

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. Domando la parola.

PRESIDENTE. Chieggo prima al Senato se i tre articoli proposti dal senatore Piezza, in aggiunta al capo II, intitolato: *Dei ladri di campagna*, siano appoggiati.

(Sono appoggiati.)

La parola è al signor ministro dell'interno.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. La cedo al senatore proponente perchè possa svolgere la sua proposta.

PRESIDENTE. Allora la parola è al senatore Piezza.

PIEZZA. I motivi che m'inducono a proporre questi articoli sono i seguenti: quanto al 1° articolo, che cioè non sia tollerato che alcuno cerchi l'elemosina se prima, constatata la di lui miseria, non ottenga dal sindaco del comune una dichiarazione di tolleranza, è per togliere un abuso che è generalissimo, massime nei comuni rurali, di molte persone che cercano l'elemosina senza assoluto bisogno, e con ciò rubano la carità ai veri bisognosi.

È vero che si dice che non si deve per legge autorizzare il cercare l'elemosina, che si tollera come un fatto, ma che non si vuole autorizzare per legge.

Io credo che, come ho redatto l'articolo, non si autorizzi per legge; ma giacchè si tollera come fatto, almeno questo fatto, come fatto, sia soggetto ad alcune norme, e si tolga l'abuso intollerabile del fatto stesso.

Quanto all'altro articolo, col quale si obbligherebbe il comune a provvedere per le persone fisicamente incapaci di lavoro, che si trovano temporariamente nell'assoluto bisogno senza che i mezzi dei loro parenti, o le istituzioni del paese di carità pubblica, o la carità privata del comune siano valevoli a toglierli da questa assoluta necessità, io credo che sia necessario questo provvedimento, giacchè senza di esso sarà sempre paralizzata l'azione di qualunque legge che voglia punire chi fa dei furti di campagna.

Nelle campagne, nei comuni rurali d'ordinario le istituzioni di carità sono nulle o quasi nulle, e perciò vi sono delle famiglie intiere che in alcune circostanze si trovano in posizione di dover rubare, si può dire, per forza; se la carità che si fa dai privati non è sufficiente, come accade sovente, quando massime si trovano, per caso o per particolari circostanze, nello stesso comune molte famiglie in situazione di essere contemporaneamente affatto bisognose.

Le persone anche solo temporariamente senza mezzi, senza possibilità di lavoro per malattia, e senza soccorso, sono nella necessità di rubare, a meno che si sostenga che per non rubare dovrebbero morir di fame; perciò chi conosce bene i comuni rurali sa che nell'opinione pubblica di essi si sono introdotte delle distinzioni tra proprietà e proprietà, non ammesse dal Codice, ma che pure esistono in fatto nell'opinione pubblica. Quando un contadino è in bisogno e non trova carità, e ruba, come si dice, a minor danno, non è considerato come un ladro; è considerato come ladro quello che ruberà delle piante di valore, quello che ruberà sull'aja;

non è considerato come vero ladro quello che ruba delle legna di minor valore e da fuoco; non è considerato come vero ladro e disonorato quello che ruba nei campi invece di rubare sull'aia; e questo perchè? Perchè i contadini sanno bene che ogni famiglia di nullatenenti può trovarsi un giorno nella necessità, senza sua colpa, di dover fare lo stesso, e perciò, non ostante il Codice e le leggi sui furti, essi hanno ferma credenza che in caso di vero bisogno è lecito servirsi della roba altrui e prenderla, purchè ciò si faccia nei limiti del bisogno, e, come essi dicono, a minor danno.

Se in una famiglia che è sostenuta dal lavoro del padre, e in cui i ragazzi sono incapaci di lavorare, e la madre occupata per i ragazzi non può andare a guadagnare il vitto, se, dico, il padre si ammala e sta ammalato per un certo numero di giorni, che cosa farà in tal caso cotesta famiglia? Per i primi 15 o 20 giorni alla meglio provvederanno al bisogno vendendo qualche masserizia, o con ciò che hanno di scorta in casa: passati questi, se le istituzioni di carità pubblica, o la carità privata non li soccorre, è impossibile che vivano senza rubare.

Se poi nello stesso comune, per accidente o per circostanze particolari si verifica il caso che molte famiglie contemporaneamente si trovino nell'istesso bisogno, sempre succede che la carità pubblica e privata non sono sufficienti, e che se si facesse a rigore eseguire la legge, si vedrebbero delle famiglie intere a morire di fame. Se adunque si vuole che le autorità municipali abbiano il coraggio di fare eseguire la legge, se si vuole che il giudice abbia il coraggio di applicare le pene dalla legge prescritte, bisogna togliere due cose: primo, togliere dall'opinione pubblica questa quasi giustificazione del furto, e per ciò ottenere bisogna che non si possa verificare mai il caso in cui un galantuomo sia costretto a rubare, e dopo aver fatto entrare nell'intima persuasione delle popolazioni, che un galantuomo non è mai costretto a rubare, allora si otterrà che, aiutati dall'opinione pubblica avranno forza e coraggio i sindaci ed i giudici di applicare con rigore la legge.

Ma, lo ripeto, questo non si può ottenere se non vi è chi provveda quando il bisogno vero esiste non riparato, e questa è cosa che si verifica molte volte, massime in occasione di carestia o generale, o locale, o di disgrazie particolari che colpiscono un comune.

Se non si toglie questo bisogno vero, non colpevole e senza altro mezzo di riparo che il furto, si avrà sempre molla mollezza nei sindaci nel far eseguire la legge, e si avranno sempre dei giudici, i quali all'atto pratico, quando veggono che alcuni individui hanno rubato, veramente indotti dall'assoluta miseria, si asterranno dalla stretta applicazione della legge, per poco che possano avere di arbitrio, anche appoggiati ad un preteato, ad un solterfugio per non applicarla.

Signori, nessuno ha il coraggio di applicare una pena di legge civile quando questa sembra in urto colla legge eterna, e tale sembra quella legge civile che esigerebbe da un uomo, da una famiglia il sacrificio della vita, piuttosto che permettergli di toccar poche spighe, pochi frutti di proprietà del vicino.

Per questi motivi io propongo questi articoli, i quali, togliendo di mezzo il caso nel quale un galantuomo possa trovarsi nell'assoluta necessità di rubare, daranno forza alla autorità per applicare interamente la legge, e faranno ch'essa meglio e più completamente produca i suoi effetti.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. Le due questioni sollevate dall'onorevole senatore Plezza sono sicuramente degne di tutta la sollecitudine del Senato. Nulla sarebbe tanto a desiderare quanto di trovare i mezzi di dimi-

nuire la mendicizia, e di sovvenire alla miseria dei poveri; ma io assai dubito che le prescrizioni da esso proposte con i tre articoli, che ha letto al Senato, possano applicarsi all'atto pratico, e che non producano inconvenienti di fatto molto maggiori del beneficio che procurerebbero.

Infatti avrebbero i sindaci in via generale, senza precauzioni molto studiate, la facoltà generica di rilasciare permessi di questuare. Tutti i sindaci, purchè non si questui nel loro territorio, rilasceranno queste licenze a chi ne farà domanda.

Non vogliono prendersi generalmente l'odiosità che viene dall'indagare i segreti di famiglia, per negare una licenza che non produca nel proprio territorio alcuni inconvenienti, alcun disagio ai loro amministrati.

Negli arresti che si fanno attualmente nelle città, ove la questua è proibita, si annota, specialmente coi poveri che vengono dalle montagne, che vi sono delle persone che qualche volta fan parte dei Consigli comunali, persone che in patria posseggono qualche piccolo podere, o che lavorando una terra arida hanno qualche mezzo di sostentamento; ma che pur troppo in annate un po' critiche, non trovando più di che campare in tutto il corso dell'anno, non avendo l'abitudine di cercare lavoro altrove, nè sapendo come procurarselo, ricorrono con troppa facilità alla questua nelle città più ricche e più popolate.

Io sono intimamente convinto che anche a queste persone nessun sindaco saprebbe negare la licenza di questuare. Ma ancora più dell'inconveniente che deriverebbe dalla troppa facilità di dare questa licenza mi danno a pensare le difficoltà che avverrebbero dal diniego che qualche sindaco facesse della licenza domandata da uno che fosse veramente povero, nè avesse assolutamente mezzi da dedicarsi al lavoro. Bisogna stabilire, se si vuole che la legge sia giusta, un sistema d'appello per fare che questa persona possa conseguire la licenza. Il povero che non abbia mezzi da fare tali incumbenti, come si condurrà? Morrà di fame egualmente come sarebbe morto se gli fosse mancato ogni soccorso nella comunità.

È questa una delle questioni più gravi che si possano incontrare. Le nostre leggi finora l'hanno delibata in certo modo, ma l'hanno sempre lasciata sussistere pienamente intatta nell'applicazione pratica, nè presentano nessun articolo cui l'amministrazione possa applicarsi per determinare qualche misura di precauzione, e io credo che ciò hanno fatto espressamente, non per mancanza di amor patrio e di antiveggenza, ma perchè le difficoltà di provvedervi sono tali e tante che hanno sgomentato il legislatore, facendo credere che fosse molto minor male lasciar sussistere lo stato di cose esistente, anzichè portare un rimedio da cui temevano conseguenze molto peggiori.

Eguale gravità io vedo nella misura proposta di obbligare i comuni a mantenere i poveri, i quali diano sicura testimonianza di non avere mezzi di sussistenza, e sieno in una condizione degna di soccorso. Il primo elemento per escludere la povertà è di costringere i cittadini ad impiegare essi stessi tutta la massima attività ed industria onde non essere poveri; ed egli è certo che dove una legge tolga ai cittadini quest'attività e antiveggenza; dove una legge assicuri in ogni qualsiasi condizione il mezzo di essere soccorso, quando la mancanza di lavoro porti a chiedere soccorso, è certo, dico, che ivi il pauperismo piglia subito proporzioni immense.

È mio avviso che il danno che vi sarebbe al paese, incamminandolo a queste condizioni di pauperismo, sarebbe tale che renderebbe molto più malagevole il soccorso pubblico, nè si agevolerebbe in nessuna maniera il mezzo all'autorità di mantenere la sicurezza del paese; anzi le si aprirebbe il

campo a maggiori difficoltà quando una gran massa di gente venisse a mancare di previdenza, perchè non solo vi è pericolo che questa chieda soccorso indebito, ma vi è pur quello che si soccorra a tutti que' vizi che traggono origine dalla pigrizia, dalla poltroneria. È innegabile che la maggior parte dei delitti sono prodotti da questo difetto, perchè l'uomo veramente attivo, che si dia al lavoro, difficilmente figura sul banco degli accusati.

Io credo quindi, per le brevi osservazioni esposte, che la mozione dettata con ottimo intendimento dal senatore Plezza farebbe entrare la legge in troppe questioni, e mi credo quindi in dovere di pregare il Senato a non volerle per ora sollevare, e limitarsi al progetto che gli è sottoposto.

PLEZZA. Farò osservare all'onorevole signor ministro che nella risposta che ha data alla prima delle mie proposizioni vi sono delle ottime ragioni, ma non veramente atte a combattere la proposizione come fu da me fatta, perchè l'autorizzazione di cercare l'elemosina io volevo che fosse data dal sindaco, nel di cui territorio deve l'elemosina cercarsi, giacchè non è possibile che i sindaci siano troppo prodighi di questa tolleranza per la questua che deve farsi nel loro comune. Io pensava inoltre nella seconda proposizione a provvedere per quelli che sono in assoluto bisogno in ogni comune, per mezzo dell'anticipazione fatta dal comune stesso, da rimborsarsi poi da quelli che l'hanno ottenuta; e ciò stabilito, non è più il caso che i bisognosi incapaci di lavoro abbiano a sortire dal loro comune a cercare l'elemosina, perchè, quando uno è provveduto dal suo comune, non ha più bisogno di sortire; o la carità del comune è sufficiente, e allora il sindaco, invece di anticipare del danaro e del pane, gli dà l'autorizzazione di fare la questua, o la carità che si può trovare probabilmente nel comune non è sufficiente, e allora il sindaco lo soccorre.

Non risponde poi direttamente, nemmeno alla seconda mia proposizione, la risposta data dal signor ministro, perchè io non volevo che i comuni fossero obbligati a soccorrere tutte le persone bisognose, ma io limitava l'obbligo dei comuni a soccorrere quelle persone soltanto che sono *fisicamente incapaci di lavoro* ed in assoluta miseria. Questa fisica incapacità di lavoro che molte volte è temporaria, per esempio per una malattia, è un requisito che si può facilmente verificare, nè si può estendere a tutti i bisognosi.

Se una persona è capace di lavoro, il sindaco gli dice: — Andatevene a cercar lavoro nel comune o fuori del comune, oppure andate a farvi far credito da quelli che, servendosi ordinariamente del vostro lavoro, vi anticiperanno qualche cosa perchè possiate vivere in questa crisi. Ma le persone fisicamente incapaci di lavoro, per esempio per una malattia, e che non possono guadagnare nè nel comune, nè fuori del comune, se non c'è nessuno che le soccorra, se non mandano la moglie o i ragazzi a rubare, domando io come faranno a vivere, se la carità del paese è riconosciuta insufficiente, perchè non ci sono istituti di carità pubblica, o sono troppo poveri, o contemporaneamente si trovano più famiglie nella stessa circostanza, e più di quelle che la limosina all'uscio possa alimentare, domando; chi provvederà a queste persone?

Ristrette in questi limiti, mi pare che le mie proposizioni nè possano andar ad intaccare quelle questioni gravissime a cui accennava il signor ministro, nè possano essere estese dai sindaci troppo, in modo da riuscire gravose ai comuni, e nell'istesso tempo tolgono il caso veramente deplorabile di persone anche oneste costrette al furto; il qual caso è quello che, facendo che l'opinione non disapprovi tanto questi furti

di campagna, li ricopre di un manto meno disonorevole, e con ciò li rende più frequenti e più difficili, anzi impossibili a sradicare.

PRESIDENTE. Abbia la bontà di trasmettermi i suoi tre articoli addizionali.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. Osserverò solo che è impossibile localizzare le disposizioni riguardanti i mendicanti

Il senatore Plezza appartiene ad una provincia dove tutti i comuni sono ricchi, hanno un territorio ubertoso, ma bisogna tener conto che la superficie dello Stato appartiene per 4/5 a territori di tutt'altra natura, a territori montuosi e poveri.

Volendosi prendere disposizioni pel mendicantismo, è impossibile che si restringano a questi soli comuni.

Il Governo già presentemente non approva i ricoveri di mendicanti se non si estendono a tutta una provincia, per la ragione che i soccorsi che non possono prestare i comuni poveri, sono prestati dai comuni ricchi: questi suppliscono alla deficienza di quelli; ma se si volesse localizzare, per esempio, i ricoveri di mendicanti alla pianura, e poi dire ai poveri della montagna che se la cavino come possono, questi si farebbero tutti morire di fame.

Io quindi credo che sarebbe una disgrazia pubblica quella disposizione che volesse limitare ad ogni singolo comune i provvedimenti pel mendicantismo, e che ciò in fatto pratico poi sarebbe inammissibile; perchè quando tutti questi poveri dei comuni montuosi mancassero di pane, nessuna autorità avrebbe nè la forza, nè il coraggio di respingerli.

Si respingono poveri quando appartengono ad altra provincia, perchè le provincie che non hanno ricovero di mendicanti, hanno tuttavia comuni ricchi che possono mantenerli: ma non si può dal comune ricco respingere il povero di un comune non ricco per mandarlo in un sito che non ha il mezzo per soccorrerlo.

Osservo inoltre che quei comuni mancherebbero eziandio di mezzi materiali per far fronte ai soccorsi da somministrarsi ai malati. Noi abbiamo comuni dove l'imposta regia è al disotto di 200 lire.

Se imperversa un'epidemia, se scoppia un male anche non grave nel comune, tutto il suo reddito fondiario non basta a pagare le spese.

La carità vi supplisce, perchè la carità non ha limiti di territorio; la carità va a cercare i poveri dove sono. Per fortuna i sentimenti dei nostri cittadini sono tali che non possiamo lamentare quasi nessuna pubblica disgrazia.

Nel sistema attuale sono rarissimi, quasi insignificanti i casi d'individui cui sia mancato il necessario.

Per provvedere a questi già esiste un regolamento di polizia, il quale investe l'autorità medesima di polizia del diritto di far ricoverare le persone che trovinsi in tale stato di meschinità.

Il ricovero è istituito dal Governo; ma i ricoveri sono stabiliti con tutte le cautele necessarie perchè non degenerino non dirò in abuso, ma in uso, perchè si provveda a quei bisogni eventuali affatto straordinari, e non per stabilire un precedente nell'amministrazione che ha prodotto negli altri paesi conseguenze così gravi.

Del resto io osserverò al Senato che non è difetto di soccorsi che spinga i poveri ai furti di campagna. Se i poveri fossero maggiormente istruiti, se calcolassero quello che possono maggiormente guadagnare lavorando che rubando, anche spinti dal solo desiderio di guadagno, tralascierebbero i furti di campagna per dedicarsi ad uno stabile lavoro.

Molte volte accadde a me, trovandomi in campagna, di vedere delle povere donne, cariche di fascine rubate, far delle 3 o 4 miglia di cammino per andarle a raccogliere in luoghi che fossero fuori della sorveglianza. Egli è certo che se quelle donne, a vece di rubar fascine, avessero lavorato, per poco che il lavoro da esse fatto avesse loro prodotto, ne avrebbero sicuramente tratto maggior profitto che non dalla vendita di quelle meschine fascine.

Io credo quindi che si provvederà assai meglio per mezzo dell'istruzione pubblica, continuando a moralizzar la popolazione, piuttosto che venire a disposizioni di simil fatta.

Quindi io persisto nel non ammettere la proposta del senatore Plezza.

PLEZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha già parlato due volte. Domanderò al Senato se vuole accordargliela.

(Il Senato accorda.)

PLEZZA. Mi permetterò di far osservare al signor ministro che io non intesi punto di localizzare la carità in modo che a nessuno sia permesso di cercare l'elemosina fuori del suo comune.

Io ho voluto solamente che, per poter andare elemosinando in un comune, ne fosse constatato il bisogno dal sindaco del territorio, il quale, quando vede che anche poveri di altri comuni vengano a cercar l'elemosina, osserverà se il loro numero sia nei limiti della possibile carità pubblica del comune, e sicuramente se non è eccedente non negherà il permesso.

Ma, o signori, il ministro stesso diceva che la carità provvede a tutto, e che finora non si è dato il caso in cui alcuna persona sia morta di miseria. Ed io domanderò: che paura può egli avere di regolarizzare per legge un sacrificio che già si fa, e che regolarizzato sarà meno gravoso, perchè le popolazioni verranno con ciò liberate dalla miseria simulata e dai furti di campagna?

Del resto bisogna pensare che nei comuni non è vero che non succeda mai il caso di persone che non soffrano grandemente ed anche muoiano dalla miseria; molti perdono la salute per miseria prolungata, e perchè nelle malattie massime hanno mancato assolutamente di ciò che era necessario per ristabilirsi in salute.

Pregherei il signor ministro di dirmi e farmi conoscere come farebbe egli a mantenere la tranquillità di Torino e ad impedire i furti in Torino, se un bel giorno venissero a mancare gli ospedali che ricoverano i poveri infermi, gli istituti di carità e tutte quelle altre società che fanno tante elemosine e tante distribuzioni di pane, medicinali, ecc.; io dico che ciò sarebbe impossibile.

Ebbene ne' comuni rurali è certo che vivono molte persone povere quanto i poveri di Torino, e più ancora, senza affatto niuna di queste istituzioni; e ciò posto, che è un fatto incontrastabile, come si può sperare con questa legge di ottenere che non si rubi in campagna? Se non si provvede a che, quando vi sia una miseria assoluta, queste persone povere trovino modo, non dirò di farsi mantenere gratuitamente, ma almeno di farsi anticipare, coll'obbligo di restituire, ciò che è necessario per vivere, io dico che è impossibile che si riesca con una legge ad impedire i furti di campagna; ed infatti non si è finora in ciò mai riuscito; ed io porto opinione che non si riuscirà mai se non si adotta la proposta da me fatta.

DES AMBOIS, relatore. La proposta dell'onorevole senatore Plezza solleva in tutta la sua ampiezza la questione gravissima della carità legale. Pare all'ufficio centrale che

non possa essere discussa a fondo una questione così grave, incidentemente ed a proposito di una legge d'urgenza. Pare che le materie di tal gravità debbano essere trattate più di proposito, anzi che a fronte dell'urgenza di sancire alcune disposizioni temporarie di riconosciuta ed incontrastabile necessità.

Intanto non mancano al Governo i mezzi di reprimere gli abusi della questua; provvede a questo proposito molto saviamente il Codice penale (art. 456). « Niuno potrà andare pubblicamente questuando se non conformandosi alle leggi ed ai regolamenti, sotto pena del carcere estensibile ad un mese. »

Come vede il Senato, il Codice penale permette al Governo di fare tutti i regolamenti che possono essere necessari per impedire gli abusi lamentati; non ha dunque bisogno il Governo di essere armato con una legge che introduca nuovi rigori. In quanto poi al sistema dei soccorsi, quale fu proposto dall'onorevole senatore Plezza, esso potrebbe avere gravissimi inconvenienti, potrebbe diventare un tributo su chi lavora a profitto di chi non lavora; almeno io avrei grave timore che così succedesse. Quindi l'ufficio centrale è d'avviso che non siano da ammettersi gli articoli proposti dal signor senatore Plezza.

PRESIDENTE. Pongo ai voti separatamente i tre articoli addizionali, proposti dal senatore Plezza, dandone lettura:

Art. 9. (Vedi sopra.)

(Il Senato rigetta.)

Art. 10. (Vedi sopra.)

(Il Senato rigetta.)

Art. 11. (Vedi sopra.)

(Il Senato rigetta.)

Proseguirò ora la lettura degli altri articoli della legge per porli ai voti.

DELLA MARMORA ALBERTO (Interrompendo). Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Alberto della Marmora.

DELLA MARMORA ALBERTO. Io domandai la parola per avere una spiegazione, ed è questa: esiste in Sardegna un genere di furti che non è conosciuto sul continente, il quale da più anni è impunito, ed ha prodotto finora e produce ancora grandissimi inconvenienti; voglio dire il furto del sale. Vorrei sapere se questo furto del sale, che si commette negli stabilimenti reali e negli stagni che appartengono al Governo, e che è per così dire sulla porta degli abitanti, sia considerato come furto di campagna, in quanto che così viene inteso dalla quasi totalità delle persone dell'isola. Desidero uno schiarimento a questo proposito.

DES AMBOIS, relatore. Io non potrei considerare come furto di campagna il furto del sale, perchè il sale è oggetto di spettanza del Governo e non un frutto della terra che si possa rubare ne' campi. Tutto il complesso del capo sui ladri di campagna, che il Senato ha sott'occhi, esclude una simile interpretazione; dappertutto si vede che si tratta del furto di frutti della terra.

DELLA MARMORA ALBERTO. Sapevo benissimo che questo furto non poteva essere considerato dalla legge come furto di campagna, ma siccome è prevalsa l'opinione che il furto del sale anche eseguito sovra larga scala non è considerato che come tale, io volevo chiarirmi e conoscere il sentimento dell'ufficio centrale intorno a questo fatto.

DES AMBOIS, relatore. Basta a far conoscere lo spirito della legge l'articolo 11, dove si parla di « legna, biade ed altri frutti o prodotti di campagna... »

PRESIDENTE. « Art. 9. In ogni mandamento sarà tenuto apposito registro, nel quale il giudice, sulla denuncia degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza o dei carabinieri, iscriverà distintamente per ciascun comune le persone sospette per furto di campagna o per pascolo abusivo, coi fatti, gl'indizi e le circostanze, sui quali è fondato il sospetto.

« Il giudice entro giorni cinque successivi alla denuncia farà precettare con comminatoria di arresto le persone iscritte come denunciate a comparire davanti a lui, e dopo averle sentite nelle loro risposte le assolverà o le ammonirà che diverranno loro applicabili le disposizioni dei seguenti articoli, dei quali ricorderà loro il tenore.

« Se una persona denunciata chiederà di far sentire testimoni in sua difesa, si osserverà a questo riguardo il disposto dall'articolo 2 della presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 10. Ove insorgano gravi indizi che una persona ammonita a termini dell'articolo precedente ritenga legna, biade od altri frutti o prodotti di campagna di provenienza furtiva, il giudice procederà a perquisizione domiciliare, e nei comuni che non sono capoluogo di mandamento vi procederà il sindaco od altro ufficiale di pubblica sicurezza coll'assistenza di un consigliere.

« Tale perquisizione dovrà sempre aver luogo quando vi sia istanza scritta dell'autorità politica, o del danneggiato se questo l'accompagna con sufficienti indizi.

« Venendosi a riconoscere l'esistenza degli oggetti suaccennati, se non sarà subito dal detentore giustificata in modo verosimile la provenienza, se ne ordinerà il sequestro e si provvederà alla custodia dello stesso detentore nel carcere del mandamento o nella camera di sicurezza del comune. »

(È approvato.)

« Art. 11. Se una persona, come sovra ammonita, verrà sorpresa nelle campagne, nei boschi o sulle strade con legna, biade od altri frutti rurali, e non ne saprà indicare in modo almeno verosimile la legittima provenienza, sarà immediatamente arrestata e tradotta avanti al giudice. »

(È approvato.)

« Art. 12. Le persone arrestate a termini degli articoli 10 e 11 saranno giudicate in via sommaria dal giudice di mandamento, il quale, non ravvisando sufficienti elementi di prova di un furto specifico, ma riconoscendo accertato il fatto della ritenzione degli oggetti furtivi di cui all'articolo 10, o quello di cui all'articolo 11, applicherà una pena di semplice polizia.

« Se invece il giudice crederà che sianvi elementi sufficienti per procedere contro l'arrestato come reo di un furto specifico, rimetterà la causa al tribunale di prima cognizione, salva l'eccezione stabilita dall'articolo seguente per furti inferiori alle lire 20.

« Qualora poi il tribunale non riconosca legalmente provato il furto, ma gli risulti sussistente il fatto di cui all'articolo 10, o quello di cui all'articolo 11, applicherà esso pure una pena di semplice polizia. »

(È approvato.)

« Art. 13. Quando un reato di furto di campagna non ecceda il valore di lire 20, e non sia accompagnato da circostanze aggravanti o connesso con altri reati eccedenti la competenza del giudice di mandamento, sia che risulti commesso dalle persone ammonite a termini dell'articolo 2, sia che ne consti autore qualunque altro individuo, sarà di competenza di esso giudice mandamentale e per la prima volta punito con pena di semplice polizia estensibile al doppio

del *maximum* nel caso previsto dall'articolo 120 del Codice penale. »

JACQUEMOUD. Je crois préférable d'étendre jusqu'à 25 francs la compétence des juges de mandement dans les cas proposés. Cette disposition serait plus en harmonie avec notre Code pénal, qui autorise les tribunaux, dans certaines circonstances, à appliquer des peines de simple police pour les vols, lorsque la valeur de l'objet volé est inférieure à 25 francs. Elle aurait d'ailleurs l'avantage d'empêcher que les vols de très-petites valeurs ne doivent être portés forcément devant les tribunaux de première instance.

PRESIDENTE. A quel article du Code faites-vous allusion?

JACQUEMOUD. A l'article 729.

DES AMBROIS, relatore. Il senatore Jacquemoud ha probabilmente in vista gli articoli 727 e 729. Io li leggerò:

« Art. 727. In tutti i reati contro le proprietà, quando il danno non eccede 25 lire e concorrono altre circostanze attenuanti, il giudice è autorizzato a diminuire la pena nella seguente proporzione:

« Se la pena è dei lavori forzati, ecc.;

« Se la pena è della reclusione, si potrà discendere a quella del carcere, con che però non sia mai minore di mesi sei.

« Art. 729. Nei casi nei quali è stabilita da questo Codice la pena del carcere o della multa per reati commessi tanto contro le persone che contro le proprietà, se occorrono circostanze attenuanti, è pure fatta facoltà al giudice di discendere alle pene di polizia. »

Questo è tutto quello che trovo. Non si tratta di discendere a pene di polizia, per ciò solo che trattisi di somma inferiore alle lire 25.

Lo stabilimento di semplici pene di polizia per furti minimi, astrazione fatta da qualsiasi circostanza attenuante, fu un'innovazione introdotta colla legge del 1852, e fu introdotta non come favore verso le persone che commettono questi reati, ma piuttosto nell'interesse della giustizia, affinché possa più prontamente reprimersi il reato, rendendosi questo di competenza del giudice locale, e perchè, attenuandosi la pena, è più facile che si ottenga la costante applicazione della legge.

Se il Senato crede che si debba portare la somma da lire 20 a 25, l'ufficio centrale nulla avrebbe da opporre: il limite di 20 lire fu posto nella legge del 1852, il progetto attuale non fa altro che ripetere ciò che fu in allora adottato in proposito.

Non vedremmo alcun inconveniente a sostituirvi quello di 25 lire, ma non vediamo neppure che vi sia ragione sufficiente per motivare questa variazione.

PRESIDENTE. Insiste-t-il M. le sénateur Jacquemoud sur sa proposition?

JACQUEMOUD. Je n'insiste pas.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 13.

(È approvato.)

« Art. 14. Nel caso di ulteriore recidiva imputata agli individui condannati a termini dell'articolo precedente pronuncerà il tribunale di prima cognizione ancorchè si tratti di valore non eccedente le lire 20, e la pena non potrà essere minore d'un mese di carcere. »

(È approvato.)

« Art. 15. Gli individui condannati dal tribunale di prima cognizione per furti di campagna come recidivi, dopo scontata la pena rimarranno sottoposti alla sorveglianza della polizia per quel tempo che verrà dal tribunale fissato. »

(È approvato.)

« Art. 16. Gli oggetti sequestrati od il loro valore, qualora non potendosi conservare senza detrimento si fossero venduti, non venendo reclamati dal proprietario entro tre mesi dal giorno dell'avviso che il giudice ne avrà fatto pubblicare ed affiggere all'albo pretorio del luogo in cui il sequestro fu operato, saranno per ordinanza del medesimo rimessi agli asili infantili dello stesso luogo, ed in difetto alle congregazioni di carità locali. »

(È approvato.)

« Art. 17. Qualora alcuno fra gli individui iscritti come soliti a praticare pascolo abusivo tenga bestiame in numero eccedente i suoi mezzi, il sindaco od un ufficiale od agente di pubblica sicurezza ne stenderanno verbale che verrà trasmesso al giudice. »

« Il giudice, assunto ove d'uopo ulteriori informazioni, e sentito l'imputato nelle sue risposte, o lo assolverà, o gli ordinerà di ridurre entro il termine perentorio di giorni trenta il suo bestiame al numero di capi corrispondente ai suoi mezzi. »

« In caso di trasgressione all'ordinanza del giudice, egli manderà eseguire all'asta pubblica la vendita del bestiame eccedente, e farà prelevare le spese sul prezzo che sarà ricavato. »

(È approvato.)

« Art. 18. Il reato di pascolo abusivo nei fondi altrui, commesso sia da persone come sopra ammonite, sia da altri, è punito con pene di polizia. »

« I recidivi ponno essere puniti col carcere estensibile a giorni quindici, o con multa estensibile a lire cento. »

« Anche in caso di recidiva il reato sarà di cognizione del giudice di mandamento. »

(È approvato.)

« Art. 19. Se nella nota di cui all'articolo 9 si troveranno minori d'anni 16, il padre, l'avo, la madre od il tutore, ovvero le altre persone responsabili della condotta del minore, coi quali egli convive, saranno precettati a comparire davanti al giudice di mandamento. »

« Il giudice, sentiti i precettati nelle loro risposte, riconoscendo fondata la denuncia, farà loro passare sottomissione di vegliare attentamente alla condotta del minore. »

(È approvato.)

« Art. 20. Qualora il minore di 16 anni venga in seguito dichiarato colpevole per furto di campagna, se dalle risultanze del processo apparirà che le persone contemplate nell'articolo precedente abbiano trascurato di vegliare sul medesimo, saranno punite con pene di polizia, non escluse le pene maggiori nel caso di complicità. »

(È approvato.)

« Art. 21. Sono mantenute in vigore le disposizioni dei regolamenti di polizia rurale di ciascun comune; si applicheranno le pene da essi prescritte, salvi i casi nei quali fossero più gravi quelle ordinate colla presente legge. »

« Rimane pure in vigore per l'isola di Sardegna il disposto dall'articolo 5 del decreto reale del 5 agosto 1848, col quale fu prescritta la pubblicazione in quell'isola del Codice penale. »

(È approvato.)

« Art. 22. Quando l'individuo annotato come sospetto, a tenore dell'articolo 9, non avrà per due anni consecutivi subito veruna condanna, acquisterà il diritto di far radiare il suo nome dalla lista dei sospetti. »

(È approvato.)

« Art. 23. Chi vorrà andar in giro pel commercio ambulante di chinaglierie, di zolfanelli, stampe od altre merci, o pel mestiere di vetraio, calderajo, stagnajo e simili, o per

quello di saltimbanco, suonatore o cantante ambulante, o vendere sulle piazze o per le vie candelette, scapolari od immagini, paste, confetti o liquori, o farla da sensale o da intromettitore ambulante, o da servitore da piazza, facchino, lustra-scarpe e simili, dovrà farsi inscrivere annualmente in apposito registro presso l'autorità di polizia nel luogo di suo domicilio, la quale gli rilascerà il certificato della sua iscrizione. »

« Questo certificato dovrà essere sottoposto al visto dell'autorità politica provinciale. »

« L'autorità locale sarà tenuta di procurare essa stessa agli interessati l'apposizione di questo visto, quando essi ne la richiedano. »

ALPIERI. Pare che rispetto a quest'articolo possa occorrere un'osservazione forse di non grave peso, ma che almeno darà luogo ad una dichiarazione esplicita.

In esso si è stabilito che chi vuole andare in giro esercendo mestieri, debba farsi prima inscrivere in apposito registro presso l'autorità di polizia nel luogo di suo domicilio; e quest'iscrizione si applica eziandio, secondo il disposto dell'articolo di legge in discussione, a coloro che vogliono farla da sensale o da intromettitore ambulante.

A prima vista sembra che giusta quest'articolo basti per fare il sensale od intromettitore l'iscrizione col medesimo prescritta, mentre abbiamo il divieto del Codice di commercio; divieto che venne rinnovato nella legge testè votata dal Senato e che è in corso nell'altro ramo del Parlamento.

Egli è bensì vero che l'articolo 85 del Codice di commercio riguarda solo quei sensali che esercitano indebitamente nei luoghi ove vi sono sensali approvati; ma nel presente articolo non si fa veruna distinzione.

Egli è vero altresì che nell'articolo che stiamo discutendo si aggiunse alla parola sensale quella di intromettitore, ma temo che quest'aggiunta dia luogo ad un nuovo inconveniente, invece di togliere quelli che già esistevano, poichè quel tale che sarebbe imputato di avere indebitamente fatto il sensale potrebbe rispondere che egli ha fatto invece l'intromettitore.

Adunque per queste ragioni mi pare che non sarebbe inopportuna un'aggiunta, la quale dichiarasse che questa distinzione non si applica laddove è applicabile il disposto dell'alinea dell'articolo 85 del Codice di commercio.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. Non mi pare che la spiegazione sia necessaria, in quanto che la disposizione di questo articolo evidentemente si applica a quelle sole persone che sfuggono in ogni maniera al controllo dell'autorità.

In tutti i mercati, in tutti i luoghi di straordinario convegno di cittadini si ritrovano sempre persone, le quali esercitano questi mestieri, chiamati comunemente sensali, intromettitori senza distinzione, e la legge attuale non fa loro nessun divieto in quanto che non esiste un ufficio apposito di sensali stabilito per legge.

Le informazioni che si fornirono al Ministero, e sulle quali si fondarono le varianti indicate in questa legge in conformità a quella che sta per scadere, sono tutte intese a dimostrare come queste persone, sotto il manto di correre ora per fare un commercio, ora per un altro affare, fossero infatti poi attivi mantengoli, ed anche di più, attivi copritori di furti e di grassazioni che il paese pur troppo lamenta.

Quindi parve che non fosse da tollerare che resti senza controllo un mestiere, il quale per lo più non serve fuorchè per avere una qualche veste onde sfuggire alle ricerche dell'autorità incaricata della tutela dei cittadini.

Se il Senato lo credesse assolutamente necessario, io non ho nessuna difficoltà a che diasi alla cosa una più chiara spiegazione; ma veramente a me pare che non si abbia tale necessità, in quanto che il sensale, il quale ritiene il suo ufficio per autorizzazione già datagli dalla legge in modo solenne, presenta tutte quelle guarentigie che escludono l'applicazione di quell'articolo.

ALFIERI. Non voglio insistere su quest'osservazione: tuttavia debbo spiegare che io non intendeva per nulla sottrarre alla sorveglianza coloro che col pretesto di fare i sensali vanno esercitando un mestiere tutt'altro che lodevole.

La mia osservazione tendeva unicamente ad assicurare l'esecuzione del disposto del Codice di commercio e della legge che avrà, spero, fra poco la sanzione reale che la renda esecutoria.

In quanto alla denominazione io trovo in ogni caso che quella di *sensale* sarebbe soverchia, e ciò particolarmente perchè il Codice di commercio stabilisce che per sensali s'intenderanno coloro che fanno la senseria o di merci, o di assicurazioni per la condotta dei bastimenti o per i trasporti; non riconosce altri sensali.

Pare in conseguenza che sarebbe fuor di luogo di venire accidentalmente in una legge di polizia, attribuendo questa denominazione ad altre persone, e che allo scopo a cui mira la legge potrebbe bastare la sola designazione di *intromettitori*.

DES AMBROIS, relatore. Io osserverò che le espressioni usate in quest'articolo sono quelle stesse che conteneva la legge del 1852, e non presentarono in pratica quelle difficoltà d'esecuzione, ossia dubbi d'applicazione, che ora si temono; tuttavia si può rimuovere anche questo timore ommettendo la parola *sensale*, come propone l'onorevole senatore Alfieri, e l'ufficio centrale vi aderisce.

DI CASTAGNETO. L'onorevole senatore Alfieri ha sollevato una questione che appunto io mi riservava di muovere, per domandare solamente una spiegazione al successivo articolo 30.

Se il Senato lo permette io lo farò in questo momento, seguitando l'osservazione fatta dal senatore Alfieri.

Nell'articolo 30 è detto:

« Non è lecito stabilire uffici di agenzia, di corrispondenza o computisteria, senza un'apposita autorizzazione.

• Nelle città di Torino e Genova tale autorizzazione sarà data dal questore, e fuori di esse dall'intendente della provincia.

• Un regolamento approvato per reale decreto determinerà le garanzie, ecc. »

Qui prevede il caso d'un ufficio specialmente stabilito. Ma vi sono, come osserva l'onorevole marchese Alfieri, molte persone che fanno i sensali d'oggetti non contemplati nè nella disposizione del Codice di commercio, nè nella legge ultimamente votata dal Senato. Questi sensali sono una specie di mediatori per vendita di beni stabili, di cavalli, di merci diverse, ecc.: io credo che questa professione veramente meriti di essere regolamentata, per gli inconvenienti che nascono pur troppo ogni giorno, sia relativamente a figli di famiglia, sia pure a persone che finiscono per essere indotte in errore da quelle persone che hanno molti mezzi d'industria per circonvolvere la buona fede.

Il dubbio adunque che io volevo muovere era se i mediatori isolati, i quali non hanno ufficio d'agenzia, vengano ad essere compresi nella disposizione e soggetti a regolamenti.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. Io non credo che sia possibile una disposizione vincolativa nella legge,

perchè questa ha per base un fatto positivo; l'individuo che s'intromette negli affari, ma che non ha un ufficio regolarmente stabilito, difficilmente può essere convinto d'aver fatto quella serie d'atti i quali costituiscono la professione.

Per dare questa convinzione al giudice importa che vi siano degli elementi fissi, ed è sembrato che non vi fosse miglior mezzo che quello d'un ufficio regolarmente aperto.

Io poi non credo nemmeno che possa verificarsi con una certa frequenza che si tengano di questi commerci dediti a truffare la gente, nè credo possibile di trovare una formola legislativa la quale escluda in un modo perentorio ed assoluto le truffe alle quali vanno soggetti i figli di famiglia; egli è certo che colui il quale ha bisogno di danaro e non presenta pel momento guarentigie, pagherà sempre più di quello che le presenta.

La legge vi provvede nei titoli dove parla dell'usura ed anche delle truffe; ma il voler spiegare in una legge di polizia tutti questi minuti casi ciò è impossibile, perchè essi non somministrerebbero al giudice mezzi bastanti per fondare le sue condanne. Credo quindi che sia più prudente lo attenersi alla redazione sottoposta al Senato, la quale somministra al giudice un mezzo di giustificare la sua sentenza.

ALFIERI. Mi fo lecito di chiedere al signor ministro una spiegazione sopra un'altra parola dello stesso articolo. Ivi è detto: *Chi vorrà andare in giro pel commercio ambulante di chinaglierie, di zolfanelli, stampe, ecc.*; io bramerei sapere se per *stampe* s'intendono *stampati*.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. Ogni genere di commercio, purchè sia fatto andando in giro; perchè quando una persona va in giro cade in sospetto di avere intenzioni sinistre se non si fa conoscere all'autorità, se non giustifica colla conoscenza della sua persona il vero scopo del suo commercio.

PRESIDENTE. Siccome pare che non vi sia osservazione in contrario a che si tolga la parola *sensale*, bastando per lo scopo della legge la parola *intrametitore*, con quest'avvertenza metto ai voti l'articolo 23.

(È approvato.)

• Art. 24. L'iscrizione ed il visto di cui all'articolo precedente saranno sempre ricusati alle persone contemplate nell'articolo 460 del Codice penale. »

(È approvato.)

• Art. 25. Gli stranieri dovranno ottenere una licenza per iscritto dall'intendente della provincia.

• Tuttavia entro 15 chilometri dai confini dello Stato in occasione di fiere e mercati basterà per gli stranieri la licenza del sindaco. »

(È approvato.)

• Art. 26. Le iscrizioni e le licenze sono valide pel corso di un anno dalla loro data.

• Esse potranno per altro, in caso d'abuso per parte dell'esercente, essere rinvocate dall'autorità che le ha rilasciate o munito del suo visto. »

(È approvato.)

• Art. 27. L'esercente sarà tenuto di presentare l'iscrizione o licenza a semplice richiesta degli ufficiali ed agenti di sicurezza pubblica o dei carabinieri.

• Se rifiuterà di darne visione, se alleggerà di non averla presso di sé o di averla smarrita, o ne esibirà una che non gli appartenga, ovvero confesserà di esserne sprovvisto, sarà presentato all'autorità locale di pubblica sicurezza, la quale, ove le consti dell'ottenuta iscrizione o licenza, restituirà la libertà all'imputato, ed in caso contrario lo rimetterà al giudice di mandamento.

« Questi sentirà l'arrestato nelle sue risposte; non adducendosi da esso legittima scusa, potrà condannarlo senz'altra formalità d'atti ad un'ammenda estensibile a lire quindici per la prima volta, od anche agli arresti. »

(È approvato.)

« Art. 28. I recidivi saranno condannati dal giudice di mandamento al carcere estensibile ad un mese. »

« Le merci ed oggetti di commercio del cui esercizio si tratta saranno sempre sequestrate. »

(È approvato.)

« Art. 29. Alle pene di cui nei due articoli precedenti saranno condannati coloro che avranno ad altri rimessa la propria iscrizione o licenza per farne uso e coloro che faranno uso delle licenze altrui. »

(È approvato.)

« Art. 30. Non è lecito stabilire uffizi di agenzia, di corrispondenza o computisteria senza un'apposita autorizzazione. »

« Nelle città di Torino e Genova tale autorizzazione sarà data dal questore, e fuori di esse dall'intendente della provincia. »

« Un regolamento approvato per reale decreto determinerà le garanzie necessarie per ottenerla. »

« I contravventori saranno denunciati al tribunale di prima cognizione e puniti secondo i casi con multa estensibile a lire cinquecento od anche coll'interdizione dall'esercizio. »

(È approvato.)

« Art. 31. Nelle città che sono capoluogo di provincia, od hanno una popolazione eccedente le 10,000 anime, e nei porti di mare, sarà obbligatoria la consegna all'autorità politica di tutti gli inquilini di ciascuna casa. »

« La consegna sarà fatta a diligenza dei proprietari locatori, e sotto la loro responsabilità dai conduttori che sublocassero o tutti od in parte i membri di case che tengono in affitto. »

« Essa dovrà essere presentata all'autorità politica nel termine di giorni quindici dalla data dell'attivazione del contratto per le locazioni stipulate per un anno o più, e nel termine di giorni cinque per quelle convenute a scadenza minore di un anno. »

« Nel caso di omissione o di ritardo i proprietari delle case incorreranno nell'ammenda di lire cinque, estensibile contro i recidivi a lire cinquanta, salvo il loro regresso verso i sublocatori. »

DI POLLONE. Chiedo la parola per esprimere nell'interesse dei numerosi proprietari di case della capitale il voto al signor ministro dell'interno, che quando si tratterà di questa consegna si facciano moduli stampati onde agevolarla.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. È nell'interesse dell'Amministrazione di procurare che i proprietari possano adempiere al disposto della legge nel modo il più semplice e il più chiaro che sia possibile, quindi posso assicurare il signor senatore che questo suo desiderio sarà indubitabilmente soddisfatto.

PRESIDENTE. Chi approva quest'articolo sorga.

(È approvato.)

« Art. 32. Chi vorrà tenere pensione o persone a dozzina, od affittare camere od appartamenti mobigliati, od altrimenti somministrare presso di sé alloggio per mercede, dovrà farsi inscrivere in apposito registro presso il Municipio, e munito di estratto autentico di sua iscrizione rapportarne licenza dall'autorità politica. »

« La licenza sarà sempre ricusata alle persone menzionate nell'articolo 460 del Codice penale. »

(È approvato.)

« Art. 33. Le persone contemplate nell'articolo precedente dovranno tenere un registro affogliato e visato dall'autorità politica per inscrivervi giornalmente le persone cui daranno alloggio. »

(È approvato.)

« Art. 34. Le consegne delle persone cui sono tenuti gli osti ed albergatori a termini dei veglianti regolamenti, saranno osservate anche da chi tiene pensione o persone a dozzine od affitta camere od appartamenti mobigliati od altrimenti suole somministrare alloggio per mercede. »

(È approvato.)

« Art. 35. I capi di fabbrica, gli esercenti arti e mestieri e gli impresari dovranno entro un mese dalla data della presente legge consegnare all'autorità locale di pubblica sicurezza la nota di tutti gli operai ai quali somministrano lavoro, e successivamente dovranno ogni quindici giorni consegnare la nota di quelli entrati nell'intervallo al loro servizio e di quelli usciti. »

« Queste note saranno formate nei modi prescritti dai regolamenti. »

(È approvato.)

« Art. 36. I contravventori agli articoli 32, 33, 34 e 35 saranno puniti con ammenda estensibile a lire 15, ed in caso di recidiva con quella di lire 20 a 50. »

(È approvato.)

« Art. 37. Il condannato alla sorveglianza della polizia non potrà cambiare domicilio od abitazione senza licenza dell'autorità politica provinciale cui dovrà ricorrere, dimostrando i giusti motivi per tale cambiamento. »

(È approvato.)

« Art. 38. Dovrà sempre esser munito di carta speciale di permanenza, che dovrà mostrare alla semplice richiesta degli agenti di pubblica sicurezza e dei carabinieri. »

« In detta carta saranno espresse le generalità, i connotati dell'individuo, la data della sentenza per effetto della quale resta sottoposto alla sorveglianza, la durata di questa, il domicilio ed abitazione fissata e quegli altri obblighi che gli saranno imposti per effetto di detta sorveglianza. »

(È approvato.)

« Art. 39. I condannati alla sorveglianza dovranno presentarsi all'autorità politica almeno una volta per caduna settimana, ed ogni qualvolta vi fossero precettati nell'ora e tempo che sarà da detta autorità determinato. »

« Saranno tenuti di obbedire alle prescrizioni che l'autorità di sicurezza pubblica giudicasse di impor loro, di non comparire in un dato luogo, di non vagare nelle ore di notte, di non portare armi o bastoni e di non frequentare determinate persone. »

(È approvato.)

« Art. 40. L'autorità locale di sicurezza pubblica terrà apposito registro in cui saranno notati gli individui sottoposti alla speciale sorveglianza del suo distretto, e vi noterà i termini nei quali il condannato dovrà presentarsi ad essa e le obbligazioni speciali che gli avrà imposte. »

(È approvato.)

« Art. 41. In ogni caso di fondato sospetto si potrà procedere a perquisizioni domiciliari contro ai condannati alla sorveglianza speciale della polizia. »

(È approvato.)

« Art. 42. La trasgressione alle prescritte misure darà luogo all'applicazione dell'alinea dell'articolo 49 del Codice penale. »

(È approvato.)

DI CASTAGNETO Domando la parola sulle disposizioni di questo capo.

Vedo con rincrescimento che in tutto il contesto di questa legge non si provvede a frenare l'abitudine del giuoco. Io chiamo l'attenzione dell'onorevole ministro su questo argomento, ed egli converrà meco senza dubbio che questa mania fatale del giuoco va ognora crescendo, massime nelle campagne, con gravissimo danno delle famiglie e produce poi le conseguenze fatali che noi vogliamo con questa legge appunto evitare.

Nel progetto di legge discusso altra volta in Senato erasi pensato a ciò, e si era data facoltà ai sindaci d'introdursi nei siti anche privati quando vi fosse sospetto di giuoco.

La legge non ebbe allora compimento, e nelle successive disposizioni non se ne è parlato più.

So bene che il Codice penale provvede a questa cosa, ma siccome dopo la pubblicazione del Codice cambiarono le nostre politiche istituzioni, quei provvedimenti non potrebbero più applicarsi allo stato nostro presente; laonde io penso che sia necessario di provvedere su questo gravissimo argomento, e così mettere l'autorità locale in misura di poter andarci al riparo.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. Sarebbe stata mia idea di contemplare nella presente legge provvisoria anche delle prescrizioni per diminuire la tendenza che vi ha al giuoco d'azzardo, ma credo conveniente di attendere ancora studi maggiori per poter fare una proposta a questo riguardo. La difficoltà che incontra l'Amministrazione, stando ai rapporti che mi pervengono, non è per mancanza di legge, inquantochè essendo lecito, a termine del Codice di procedura penale, all'autorità d'introdursi in tutti i siti in cui si sospetti un flagrante delitto, non credo che nemmeno in virtù dell'inviolabilità del domicilio privato sussista il divieto d'introdursi nelle case ove si ha la certezza che si giuochi, perchè ove si giuoca si è in flagrante delitto, e questo giustifica immediatamente l'intervento dell'autorità e l'ingresso nelle case. Tutta la difficoltà sta nel poter far quest'ingresso in modo utile, poichè in tutte le case ove si giuoca si prendono tali e tante precauzioni che l'autorità non arriva fuorchè quando non trovasi più alcun elemento da giustificare l'operato.

Posso assicurare il Senato che anche presentemente non cesso di eccitare, ogni qualvolta mi si presenta qualche occasione, lo zelo di tutte le autorità su questo punto speciale del servizio pubblico; anzi in questo giorno stesso ho ricevuto molti rapporti di varie recenti bellissime operazioni fatte dall'Amministrazione di sicurezza pubblica a questo riguardo, sulle quali l'autorità giudiziaria trovasi presentemente già in grado di procedere; ed io spero che questo avrà anche una certa influenza e gioverà a diminuire le tendenze della popolazione a simili giuochi.

Intanto io ho incaricato in tutte le provincie gli intendenti e le persone che sono più distinte ne' servizi di sicurezza pubblica, di studiare specialmente questo ramo di servizio e di indicarmi quali sarebbero le disposizioni pratiche possibili onde pervenire a rimediare ad una tale tendenza.

Senza avere queste indicazioni, non credo conveniente di introdurre in un progetto di legge provvisorio una cosa che avrà poco effetto, come sin d'ora si può prevedere, e che forse non toglierebbe gli inconvenienti che si notano nella legge attuale.

Per conseguenza pregherei il signor senatore preopinante a non insistere perchè si introduca nella legge che stiamo discutendo alcuna disposizione riguardante il giuoco, mentre,

lo ripeto, lo posso assicurare che questo si è una questione a cui prende sommo interesse l'Amministrazione.

DI CASTAGNETO. Le parole dette dall'onorevole ministro avranno sicuramente molta influenza sull'animo di tutte le autorità locali per indurle a sorvegliare anche con molto maggior perseveranza onde prevenire i notati inconvenienti; ed io non insisto ulteriormente aspettando l'effetto delle disposizioni da lui promesse, e di cui si sta occupando.

PRESIDENTE « Art. 43. La sospensione od interdizione dall'esercizio della professione di oste, locandiere, bettoliere, birraio, caffettiere e da quella di tener giuoco di bigliardo od altro stabilimento aperto al pubblico, dovrà sempre essere pronunciata nei casi contemplati dall'articolo 513 del Codice penale. »

(È approvato.)

« Art. 44. L'autorità di pubblica sicurezza farà chiudere tutti gli esercizi nei quali non si ottenne concessione, oppure essa non venne rinnovata alla scadenza. »

(È approvato.)

« Art. 45. Le persone che due ore dopo il tramonto del sole fino all'alba trasportano argenterie, mobiglie o biancherie, se non possono dar conto di sè, potranno essere tradotte dagli agenti di pubblica sicurezza o carabinieri nanti l'autorità locale di pubblica sicurezza che ordinerà o l'immediato rilascio, ovvero la rimessione all'autorità giudiziaria. »

(È approvato.)

« Art. 46. Gli intendenti potranno emanare manifesti sia per rammentare le disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti, sia per provvedere in esecuzione delle medesime alla tutela delle proprietà ed alla conservazione dell'ordine pubblico. »

« Essi, con simili manifesti:

« Provvederanno alla conservazione dell'ordine nei teatri ed altri pubblici spettacoli, ed alla repressione dei fatti contrari alle determinazioni della censura teatrale. »

« Determineranno con quali regole e cautele possano essere autorizzate le maschere, i balli pubblici, le serenate clamorose. »

« Commineranno pene a coloro che tolgano o guastino gli stampati o scritti affissi per ordine dell'Autorità o colla sua autorizzazione. »

« Fisseranno le ore di notte nelle quali debbono star chiuse le osterie, i caffè, le birrerie, i giuochi di bigliardo ed altri simili esercizi pubblici. »

« Stabiliranno norme per impedire che la pubblica quiete sia turbata da clamori, canti ed altri rumori notturni. »

« I manifesti contemplati nel presente articolo possono contenere la comminazione di pene, purchè non eccedano la natura od i limiti di quelle previste dall'articolo 735 del Codice penale. »

DI POLLONE. Chiedo la parola soltanto per proporre la soppressione di una parola. Nel quinto alinea di questo articolo trovo le seguenti parole: *le serenate clamorose*. Desidererei di veder abolita quella parola *clamorose*, perchè tutte le serenate possono diventar clamorose, ed è sempre bene che il Ministero abbia la facoltà di concedere la permissione di eseguirle.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. È sempre stato in uso, ne' regolamenti di polizia, di determinare che fossero solo proibite le serenate clamorose, in quanto che se uno o due suonano un istrumento, non si considera questo per una serenata clamorosa, tale che richieda una permissione.

La permissione della polizia viene prescritta nel caso che vi siano tre istrumenti; ma sarebbe anche pericoloso lo sta-

bilire alcuna cosa al riguardo, in quanto che è certo che se uno suona uno strumento e che questo fosse per esempio una tromba clamorosa, disturba il vicinato quanto possono disturbarlo dieci istrumenti: quindi mi par conveniente di mantenere quell'espressione, che dà una certa latitudine all'amministrazione di polizia; disposizione che è più nell'interesse delle persone, onde non vengano molestate che per qualsiasi altro scopo.

DI POLLONE. Mi permetto di insistere. Il clamore di una serenata non è precisamente in proporzione col numero degli istrumenti. Due soli istrumenti possono essere per la loro discordanza o per altro motivo oggetto di radunanza di molte persone, ed in tal guisa costituire una clamorosa serenata.

Quindi io crederei che per qualunque serenata debba sempre ottenersi il permesso dall'autorità di polizia, mentre può benissimo accadere che pochi istrumenti disturbino la pubblica quiete.

DES AMBROIS, relatore. Mi permetto di ricordare al Senato che quando venne in discussione il progetto di legge generale sulla pubblica sicurezza nel 1850 vi era una disposizione per cui si assoggettavano le serenate al permesso del Governo, come appunto si farebbe nell'articolo di cui ora si tratta.

Il progetto in allora presentato dal Governo non faceva la distinzione delle serenate clamorose, e la parola *clamorose* fu aggiunta dal Senato.

PRESIDENTE. Domando, se dopo questa osservazione, il senatore Di Pollone persiste nell'intento di togliere la parola *clamorose*.

DI POLLONE. Pregherei il Senato di farmi l'onore di rigettarla.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 46.

(È adottato.)

DI SAN MARTINO, ministro dell'Interno. Malgrado la poco favorevole fortuna che incontrò nel Senato la disposizione già altre volte proposta dal Ministero, riguardo all'obbligo da imporsi ai cittadini di adempere all'invito che ricevono dall'autorità di sicurezza pubblica di presentarsi, ogni qualvolta l'interesse del servizio pubblico lo richieda, io credo necessario d'insistere sulla medesima, perchè tutte le informazioni che ho avute da ogni parte dello Stato sulle conseguenze che avrebbe la mancanza di una simile prescrizione, mi fanno prevedere che si comprometterebbe gravemente il servizio di sicurezza pubblica abolendola come fu proposto dall'ufficio centrale.

Egli è evidente che ogniqualvolta un ufficiale di polizia ha notizia di un delitto, e si reca sul luogo ove fu commesso, se non può immediatamente mettersi in relazione diretta con tutte le persone che gli possono dare qualche schiarimento intorno al medesimo, lasciato trascorrere un qualche periodo di tempo, difficilmente verrà a capo di raccapezzare gli elementi necessari per costituire la prova del reato.

Tutte le persone che hanno avuto ingerenza nei processi criminali possono far fede, come su 100 processi in cui si ha la prova del reato, più di 90 ne la forniscono fino dal primo momento in cui il reato è commesso, e che in quei processi in cui la prova non si ottiene immediatamente è poi difficilissimo di conseguirla, perchè dopo che è passato quel primo momento d'irritazione, sottrandovi la pietà, difficilmente si trova gente che voglia gravare la condizione dell'inquisito e che deponga quanto sa. Tutti cercano di esimersi, ed il più sovente si vede nelle persone citate come testimoni una tendenza a minorare nelle loro deposizioni la reità dell'inquisito.

Niuno non vede, che se la persona incaricata di ciò, sia

un delegato di sicurezza pubblica, sia un maresciallo d'alloggio dei carabinieri, o sia un sindaco, non ha l'autorità di chiamare a sè queste persone informate, è quasi impossibile di ottenere l'intento voluto dalla legge.

È cosa insolita che un cittadino spontaneamente si presti a fornire schiarimenti sopra un fatto delittuoso: nessuno va, se non è richiesto, e tutti evitano per quanto possono di andarci, tutti cercano una scusa qualunque onde esimersi dal deporre qualche cosa a carico di un cittadino.

Prima della pubblicazione dello Statuto non era conosciuto che i cittadini avessero facoltà di ricusarsi a fare atti che non fossero previsti dalla legge, non che di rifiutarsi a simili deposizioni, ogniqualvolta ne fossero richiesti; ma presentemente, che a quasi tutti è noto come quelli, i quali non vollero fare tali deposizioni, restarono intieramente impuniti, divulgandosi vie maggiormente questo fatto, nasceranno inconvenienti che si renderanno ogni di più gravi.

I termini con cui è concepito l'articolo dal Ministero proposto appalesano assai chiaramente come non si possa correre il pericolo di cadere in eccessi.

L'autorità di pubblica sicurezza, secondo quest'articolo, dovrebbe sempre giustificare in certo modo, innanzi all'autorità giudiziaria, di aver avuto un giusto motivo di chiamare a sè un cittadino, dovendo essa dimostrare di aver chiamato il cittadino a comparire innanzi a sè per ragioni d'ufficio.

Ora egli è evidente che in tale caso essa non chiamerà, senza un'urgente necessità, alcuno a comparire.

So che in altra circostanza si è fatto notare la sconvenienza che vi sarebbe stata nel dare il diritto ad un funzionario subalterno di chiamare cittadini rivestiti delle supreme funzioni dello Stato, come sono quelle di senatore e di deputato, ma questo pericolo io non lo credo assolutamente possibile.

E primieramente osservo che in tutti gli impiegati dello Stato è troppo viva la riverenza che si deve alle persone che compongono il Parlamento, perchè vi sia il menomo timore che alcuno ecceda, e senza una urgente, senza una pubblica necessità procuri loro il menomo incomodo ed il menomo disagio.

In secondo luogo poi noto che quando l'interesse pubblico richieda che qualsiasi persona soffra un disagio, quello deve sempre prevalere.

La legge impone ai cittadini obblighi gravissimi nell'interesse pubblico; p. e. tutti i cittadini sono soggetti al servizio della guardia nazionale; ora io domando se non è una specie di corollario del servizio della guardia nazionale quello di concorrere a dare alla giustizia quegli elementi di un fatto che si conosce.

Nel servizio della guardia nazionale, a cui sono soggetti anche i senatori ed i deputati, quando è chiusa la sessione parlamentare, i cittadini concorrono a mantenere l'ordine e la pubblica tranquillità, prestano il loro concorso a far rispettare le leggi.

Lo scopo dell'articolo proposto dal Ministero non è altro che questo: si tratta di obbligare i cittadini a prestare, in una circostanza in cui è evidentemente necessario, il loro concorso a far osservare le leggi. Non vedo io quale differenza vi sia fra questa prescrizione e quelle delle altre leggi, che nell'interesse del pubblico vogliono che i cittadini si prestino per l'osservanza delle leggi.

Quindi prego il Senato a prendere in matura considerazione questa proposta, mentre credo che non accettandola comprometterebbe gravemente il servizio della giustizia.

DES AMBROIS, relatore. Allora nel 1850 il Ministero

proponeva a questo consesso una disposizione per autorizzare gli amministratori della pubblica sicurezza ad usare dei così detti *precetti politici*, cioè a chiamare cittadini dinanzi a sé colla comminatoria di pene, intendeva attribuire questo diritto all'autorità di polizia per due fini diversi: l'uno per raccogliere notizie, l'altro perchè la stessa autorità potesse, in dati casi, ammonire le persone chiamate.

Ora, il signor ministro dell'interno si restringerebbe, per quanto pare, a volere che l'autorità di pubblica sicurezza potesse spedire simili precetti politici per ottenere la comparizione di persone che somministrino notizie ed informazioni, e rinunzierebbe all'altra parte del progetto allora presentato, la quale si riferiva al diritto di fare ammonizioni.

L'ufficio centrale vedrebbe in ciò rimossa una delle difficoltà che presentava l'ammissione del primo progetto; ma sussistono tuttavia ragioni gravissime contro le facoltà che si vorrebbero dare alla polizia, ancorchè ristrette allo scopo di raccogliere semplici notizie ed informazioni, poichè si tratterebbe di attribuirle mezzi d'azione, che sono alieni dall'indole sua.

L'ufficio è ben lungi dal voler contrastare una misura qualsiasi, la quale abbia il fine di viemmeglio inculcare ai cittadini che tutti, qualunque sia il loro grado e di qualunque dignità si trovino investiti, hanno il dovere di presentarsi all'autorità costituita, che li chiami per sapere da essi cose che abbia necessità di conoscere nell'interesse della giustizia: è questo uno dei doveri della vita sociale, a cui nessuno certamente si rifiuterà, il quale abbia idea di ciò che deve un cittadino alla società; ma alligare a questo dovere morale la comminazione di pene è cosa essenzialmente diversa, e volge a confondere i mezzi d'azione di cui dispone la polizia con quelli che le leggi providamente riservarono all'autorità giudiziaria.

La polizia come ufficio amministrativo usa dei mezzi d'azione comuni alle altre amministrazioni. L'attribuirgliene altri sarebbe costituire presso l'amministrazione stessa una specie d'ufficio d'istruzione, come quello che è stabilito dalla legge presso i tribunali. Ora l'ufficio centrale non ne vede la necessità. Esso ha già osservato nella sua relazione ed altro ufficio centrale lo aveva pur già rappresentato altra volta al Senato, come simile necessità non fu riconosciuta in alcun altro Stato. E a dir vero, non ostante le osservazioni ora esposte dal signor ministro, e non ostante le relazioni da lui citate che gli pervennero dai suoi dipendenti, l'ufficio dura ancora fatica a credere che sia veramente indispensabile alla polizia nostra quella che non lo è alla polizia degli altri paesi.

Si dice che nel momento presente alcuni dubitano che sussista ancora un dovere che riconoscevano senza difficoltà in un altro ordine di cose.

Se vi hanno errori sulla sana intelligenza delle istituzioni di cui godiamo, questi errori a poco a poco si dilegueranno, molti sono già scomparsi, e questo avrà probabilmente la stessa sorte. Ma non crede intanto l'ufficio che sia da introdursi nella nostra legislazione una disposizione la quale non esiste in altre; la quale potrebbe far supporre che sia meno rispettata da noi l'autorità di quello che lo sia altrove.

All'onde l'ufficio dubita assai che la disposizione proposta avesse la sperata efficacia. Quando trattasi di persone le quali sentono il dovere che hanno di prestar aiuto al Governo, di secondare l'azione della giustizia, queste persone non hanno bisogno della comminazione di pene per costringerle a comparire. Ma se si tratta invece di coloro che hanno ripugnanza a presentarsi perchè vogliono tacere le cose che

sanno, credo che nè i mezzi che si propongono in oggi, nè altri che si vogliano immaginare, possano facilmente condurre la polizia ad ottenere gli schiarimenti che altri vuole celare, e veramente sarebbero insufficienti.

La facoltà di costringere persone a venire davanti a lei, se le persone chiamate non potessero esser costrette a parlare, e se si volessero aggiungere disposizioni per costringerle a parlare, penso che il signor ministro stesso sarebbe il primo a respingerla.

Ritenga ancora il Senato che qui si tratterebbe di dare una facoltà gravissima in sé e derogatoria ai principii delle nostre leggi, si tratterebbe di darla non più, come altra volta si era proposto agli amministratori provinciali, non più ai capi della polizia, ma a qualunque autorità di pubblica sicurezza, ed anche, da quanto ho inteso dalle spiegazioni date dal ministro, ai marescialli d'alloggio dei carabinieri.

Per rendere efficace la disposizione bisognerebbe necessariamente corredarla di una serie di cautele e prescrivere formalità le quali abbiano ad osservarsi dall'autorità che decreta i precetti per accertare che sono state legittimamente spediti e notificati, e che le persone chiamate non hanno voluto comparire.

Quando si dà quest'accompagnamento di forme all'azione della polizia, ripeto, è veramente un nuovo ufficio d'istruzione che si crea accanto a quello d'istruzione giudiziaria.

Io credo che il miglior mezzo di rafforzare l'azione della polizia sia di cercare appoggio alla polizia amministrativa nella polizia giudiziaria, la quale non manca di mezzi per venire alla conoscenza della verità, la quale ha dietro di sé tutta l'imponente autorità della giustizia, e procedendo con le forme le più tutelari può usare maggior rigore verso coloro che non ottemperano a' suoi eccitamenti.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. Già nelle spiegazioni che ho dato precedentemente sullo spirito di questa legge, ho dichiarato che nel mio intendimento è impossibile di attribuire all'autorità amministrativa la facoltà di comminare pene, e siccome l'ammonizione in sé stessa è una pena, sono pienamente d'accordo coll'onorevole relatore della Commissione nel riconoscere che se vi può essere il menomo dubbio nella redazione di quest'articolo, che si voglia esso dare il diritto all'autorità di polizia di fare ammonizioni, debba questo dubbio essere risolto in modo che si riconosca non essere questo l'intendimento della legge, perchè altrimenti essa darebbe all'autorità di polizia una missione che non ha e che non deve avere.

L'onorevole relatore ha parlato della mancanza di simile prescrizione nelle leggi di altri paesi liberi. Ma io osservo che tra i paesi, i quali applichino il principio in un modo rigoroso, della libertà ed abbiano la stessa organizzazione nostra, non mi pare che se ne possano trovare che siano in condizione perfettamente a noi identiche. Nell'Inghilterra tutta la polizia è giuridica: sono i giudici di pace, i funzionari superiori dell'ordine giudiziario che istruiscono i processi.

Tutte le persone che intervengono nell'istruzione prendono la qualità di agenti dell'autorità puramente giudiziaria, e quindi non è necessario colà di determinare cosa alcuna, in quanto che l'autorità giudiziaria riceve dalla legge larghi provvedimenti per l'istruzione dei processi. Così pure è nel Belgio, ove la polizia è sotto l'immediata direzione dell'autorità giudiziaria, la quale ivi ha un'ingerenza principale. Non credo che si potrebbe invocare l'esempio della Francia neppure sotto il regno di Luigi Filippo, inquantochè a tutti è noto come colà gli usi fossero tali, che si scostavano di molto dalla parola scritta, e come per la convalidazione, che il

Ministero pubblico dava poi agli atti dell'autorità di polizia, non corresse questa nessun pericolo, ancorchè trascorresse ad atti che la legge non avesse previsti: si riteneva che questi fossero nella natura istessa delle cose, quindi non erano nemmeno contestati.

Nel nostro paese, dopo lo Statuto, l'amministrazione procedette sempre con rispetto crescente al principio della legalità, e questo rispetto tende a rinforzarsi sempre più: quindi io credo che l'unico modo di stabilire la questione di confronto tra noi e gli altri paesi, sia quello di vedere se noi dobbiamo contentarci di una cosa lecita, per una cosa, che in sé stessa sarebbe proibita; contentarci cioè del fatto, dell'uso di non vedere condannato dai tribunali colui che essi avrebbero diritto di condannare, ed impiegare quindi la forza materiale contro chi non si presenta, come si faceva in Francia, oppure se per rispetto alla libertà individuale anziché impiegare questa forza materiale, dobbiamo desiderare che la legge non stia muta, e stabilisca una pena, infatti molto minore di quella che imponeva l'autorità di polizia in Francia, onde far andare per forza chi non voleva andare di sua spontanea volontà.

Io credo quindi che questo argomento provverebbe anzi la nostra buona volontà di fare ogni operazione, anche di polizia, legalmente e di professare in tutto il più alto rispetto possibile alla legalità.

È verissimo che se le persone chiamate dagli ufficiali di polizia non vogliono parlare, la polizia non ha autorità nessuna per farle parlare; ma io osserverò che il rifiuto di rispondere non si verifica quasi mai; ciò bensì che si verifica continuamente, e con molta facilità, è una tendenza a non presentarsi quando questa presentazione procura disagi, e che tali disagi non sono obbligatori. Ma se la legge reca il provvedimento che accenno, allora la cosa prenderà un altro aspetto: le persone che trovansi in presenza dell'autorità, qualche cosa dicono, e così traendo elemento dalle contraddittorie osservazioni degli uni e degli altri, colui che istruisce il principio di un procedimento ritrova il mezzo di formare un criterio, e di dare all'autorità giudiziaria un filo che conduce poi alle prove positive del fatto.

Io ripeto al Senato che se i delegati di pubblica sicurezza, i sindaci, i marescialli d'alloggio dei carabinieri, non sono autorizzati a fare le prime istruttorie di procedimento, e a farle con moltissima celerità, se si dà tempo alle persone di concertarsi fra loro per le risposte che devono dare alle autorità, avviene il più delle volte che si smarriscono le prove del delitto.

Tutti sanno come uno dei mezzi preventivi i più potenti in tutte le amministrazioni sia quello di avere una giustizia talmente sicura, che quando si è commesso un delitto, difficilmente lasci andare impunito il delinquente. Vedo quindi una necessità grandissima di insistere su questo proposito, e non dubito punto che questa facoltà possa degenerare in abuso.

Se il Senato credesse che l'articolo debba essere concepito con cautele maggiori, io non ho nessuna difficoltà che si faccia, purché si salvi il principio perché indispensabile.

DES AMBROIS, relatore. Non posso intieramente ammettere l'osservazione di fatto presentata dal signor ministro in ordine al confronto che si faceva del paese nostro con altri Stati. Credo che veramente una gran parte dell'azione della polizia sia riservata in quei paesi alla polizia giudiziaria, ma non è men vero che vi hanno uffizi ed agenti di polizia amministrativa, e ciò anche in Inghilterra, almeno nei grandi centri.

Che però la polizia amministrativa trovi colà il principale suo appoggio nella giudiziaria è verissimo, ed è quello che l'ufficio centrale crederebbe pure il più desiderabile mezzo per ottenere presso noi che l'autorità pubblica possa rigorosamente provvedere all'osservanza delle leggi, al mantenimento dell'ordine, alla repressione dei reati.

Si era osservato dal signor ministro che nel sistema della legge proposta si avrebbe pure un controllo esercitato dall'autorità giudiziaria su quella di pubblica sicurezza, mentre questa non potrebbe decretare precetti di comparizione se non per giusti motivi, dei quali fosse poi apprezzatore il giudice che deve provvedere per l'applicazione della pena. Io non debbo omettere di far presente a questo riguardo, che non si potrebbe stabilire un vero controllo del giudice sull'amministratore.

Se ciò fosse, nascerebbero facilmente urti di un'autorità coll'altra a danno del servizio pubblico; ma non sarebbe, perchè l'autorità di pubblica sicurezza non avrebbe altro a fare che dichiarare nel suo processo verbale, che ha spedito il precetto per ragioni d'ufficio, e ciò mediante il giudice dovrebbe applicare l'articolo proposto dal Ministero.

L'ufficio centrale persiste in conseguenza a non adottare l'articolo proposto. Qualora poi contro la sua opinione il Senato giudicasse d'ammettere in massima i precetti politici, l'ufficio si riserverebbe di proporre emendamenti affinché questa facoltà che si darebbe all'autorità amministrativa fosse almeno circoscritta entro limiti precisi, ed accompagnata da tutelari forme. Ma, dico, l'ufficio persiste nel rigettare l'articolo.

PRESIDENTE. Col proposito di riservare all'ufficio centrale l'intendimento in cui è di proporre, nel caso d'accettazione del principio espresso nell'articolo 48 del progetto ministeriale, nuove spiegazioni, le quali rendano l'uso di quella facoltà più accettabile, io debbo solamente porre in votazione il principio contenuto nell'articolo 48 del progetto ministeriale, vale a dire il principio dei precetti politici, del diritto cioè che compete all'autorità di sicurezza pubblica della chiamata dei cittadini con comminatoria di pene.

Chi ammette questo principio voglia levarsi.

Allo stato della votazione parrebbe rigettato il principio.

Alcuni senatori. La controprova.

PRESIDENTE. Si farà la controprova.

Chi disapprova il principio dei precetti politici si alzi.

Mi risulta il numero pari, 28 contro 28.

Dunque è rigettato il principio.

Dobbiamo ora passare all'articolo penultimo della legge.

• **Art. 47.** I segretari dei magistrati, tribunali e giudici dovranno trasmettere all'autorità politica provinciale estratto di tutte le sentenze, sia d'assolutoria come di condanna passata in giudicato, che saranno pronunciate in dipendenza della presente legge.

« Tale estratto sarà trasmesso non più tardi di giorni 15 dopo l'intimazione di dette sentenze. »

Chi lo approva, si alzi.

(È approvato.)

Art. 48, ed ultimo: « La presente legge sarà in vigore per anni cinque. »

DE CARDENAS. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore De Cardenas.

DE CARDENAS. È già molto tempo che si è osservato che articoli simili sono non semplicemente nulli nella legge, ma molte volte dannosi, e infatti si riguarda come dannosa una cosa inutile, una cosa che prescrive doversi fare un'altra legge simile fra un dato tempo prestabilito. O da qui a cinque

anni questa legge sarà trovata buona, e non ci sarà nessuna innovazione a fare, o si troverà in essa qualche difetto da correggere, e si potrà sempre proporre un'altra; ma non si sarà mai vincolati, come si è nella presente circostanza, di non poter tardare che di pochi giorni a votare una legge relativa alla pubblica sicurezza.

Io proporrei dunque la soppressione assoluta di questo articolo.

PRESIDENZA. La soppressione non si vota; chi vuol seguire questo consiglio darà il voto contrario.

Metto ai voti l'ultimo articolo.

Chi lo approva voglia levarsi in piedi.

(È approvato.)

Prima di passare all'appello nominale, devo invitare il Senato alla seduta di lunedì. Al tocco si passerà negli uffici per l'esame delle tre leggi ieri presentate dall'onorevole

ministro delle finanze, ed alle due in seduta pubblica per la discussione delle seguenti leggi:

1° Sanzione e promulgazione delle leggi.

2° Cauzione da prestarsi nell'interesse dello Stato.

Il rapporto di amendue queste leggi fu già per tempo distribuito.

Si passa all'appello nominale.

Risultamento della votazione:

Votanti	62
Voti favorevoli	60
Voti contrari	2

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

TORNATA DEL 6 FEBBRAIO 1854

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Discussione del progetto di legge per la sanzione e promulgazione delle leggi — Contro proposta del senatore Jacquemoud combattuta dai senatori Selopis, relatore, e Maestri — Adozione degli articoli 1 e 2 modificati dall'ufficio centrale — Emendamenti agli articoli 3 a 7 del senatore Jacquemoud oppugnati dal relatore — Reiezione dei medesimi — Approvazione degli articoli 3 al 9 emendati dal ministro di grazia e giustizia, e dell'intero progetto.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane colla lettura del processo verbale della precedente tornata, che è approvato.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA SANZIONE E PROMULGAZIONE DELLE LEGGI.

PRESIDENTE. È posto all'ordine del giorno il progetto di legge per la sanzione e promulgazione delle leggi. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 797 e 799.)

Il Senato noterà l'assenza dei ministri del Re, assenza della quale è cagione un lieto avvenimento, il quale non può a meno di produrre una giusta letizia a tutto il Parlamento, ed accrescimento alle speranze della nazione.

Si potrebbe nonostante procedere all'esame di questo progetto di legge quando non nascesse opposizione. Esso è stato rinnovato dall'ufficio centrale, ed accettato dal Ministero, il quale a sua volta vi propose alcune modificazioni più di forma che di sostanza, che parimenti alla lor volta furono dall'ufficio ammesse.

Finora adunque vi è accordo perfetto tra il Ministero e l'ufficio centrale. Se per parte di qualche senatore sorgessero gravi osservazioni ed obiezioni, la discussione di questo progetto dovrebbe essere rimandata ad altra convocazione, acciò potessero i ministri del Re fare in proposito le loro osservazioni.

Io dunque aprirò la discussione su questa legge con questa riserva, che se nascesse qualche opposizione, la discussione della medesima ne sarebbe ritardata fino a domani, acciò in quel caso la presenza desiderabile dei ministri del Re potesse portare quel compimento che fosse necessario alle nostre discussioni.

Intanto è aperta la discussione generale.

Non essendo domandata la parola, darò lettura del progetto per esteso onde far luogo alla discussione particolare. Leggo il tenore del progetto dell'ufficio centrale, perchè esso, come dissi, è stato accettato dal Ministero. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 804.)

JACQUEMOUD. Messieurs, l'exposé du projet ministériel et le rapport du bureau central ont présenté avec tant de science le système général de cette loi, ils l'ont justifié par des considérations tellement convaincantes qu'il serait bien

difficile d'ajouter d'autres motifs à l'appui; mais il y a quelques points de détail sur lesquels je crois utile d'appeler l'attention du Sénat. Si mes observations peuvent être référées à la discussion générale. . .

PRESIDENTE. Nous n'en sommes plus à la discussion générale; elle est déjà fermée.

JACQUEMOUD. Si je suis obligé d'entrer de prime-abord dans la discussion des sept premiers articles du projet de la Commission, c'est que, dans le cas où mes observations seraient accueillies par le Sénat, elles auraient pour résultat d'en modifier quelque peu la rédaction sans toucher néanmoins au système général de la loi, auquel je déclare adhérer.

La forme extérieure des lois n'est pas une œuvre de convention: elle est composée de plusieurs parties très-distinctes, dont chacune a sa raison d'être et doit être appropriée à la forme du gouvernement.

Les jurisconsultes distinguent dans la forme extérieure de la loi: 1° le titre; 2° la date; 3° l'intitulé; 4° le texte de la loi; 5° la formule exécutoire; 6° la sanction, le contre-seing, le sceau; 7° la promulgation; 8° la publication; enfin l'époque où doit commencer l'exécution de la loi.

Le titre, MM., ne fait point partie de la loi: il ne peut servir à son interprétation; cependant il a un but réel d'utilité, soit pour faciliter les recherches, soit pour indiquer quel est son objet à ceux qui lisent la loi sur les carrefours.

Jusqu'au moment où le Statut a été mis en vigueur nos lois ont toujours porté un titre; dès lors la loi a été publiée sans être précédée de son titre: on l'a relégué à la table des actes du Gouvernement. Si nous examinons le bulletin des lois françaises, belges et des diverses nations étrangères, nous voyons que toutes les lois sont précédées d'un titre; et je pense qu'il serait à propos de le rétablir; mais cela n'appartient qu'à la partie réglementaire, et je n'en fais mention que pour mémoire.

Ensuite vient la date, qui est une partie très-essentielle de la loi; puisqu'elle ne doit pas avoir d'effet rétroactif, il importe que l'on sache à partir de quelle époque elle est exécutoire. Il conviendrait, comme on l'a fait déjà depuis le Statut, de placer immédiatement en tête de la loi sa date réelle.

D'après le système général adopté par le Ministère et le bureau central, la loi a pour point de départ le jour de l'insertion dans la *Gazette Piémontaise* de l'avis mentionné dans l'article 5. Je voudrais que la date de cette insertion fût placée immédiatement après le titre de la loi. Quoique le projet du bureau central n'ait point fait mention de la date dans le corps de la loi, elle en est cependant une partie tellement intégrante qu'on ne saurait concevoir une loi sans date. Mais la date qui sera apposée avant la signature du Roi et des ministres indiquera le jour de la sanction. Or, comme il peut s'écouler un intervalle de plusieurs jours entre celui de la sanction et celui de la promulgation et de l'insertion de l'avis dans la gazette si cette dernière date n'était pas énoncée en tête de la loi, on aurait toujours besoin de recourir à la gazette officielle pour fixer l'époque depuis laquelle la loi est devenue obligatoire. En un mot, la loi ne présenterait pas tous les éléments nécessaires pour son application; il faudrait les aller chercher dans un autre recueil que celui des actes officiels.

Je crois que cette disposition peut encore être abandonnée à la partie réglementaire.

Je ne parlerai pas du préambule. Dans les gouvernements absolus les lois sont toujours précédées d'un préambule; car elles ont été préparées dans le silence du cabinet, et le légis-

lateur a besoin de justifier aux yeux du public la légitimité des motifs qui l'ont déterminé. Dans le système constitutionnel un préambule serait non seulement inutile, puisque les lois sont discutées publiquement, mais sa rédaction présenterait souvent autant de difficultés que la loi elle-même; il ne peut donc en être question ici.

L'intitulé des lois et des décrets ou ordonnances est la formule par laquelle elles commencent et qui indique de quelle autorité elles émanent. Depuis les temps les plus reculés tous les législateurs ont mis leurs noms dans l'intitulé de la loi. Pour obtenir l'obéissance il faut que l'auteur de la loi ou du décret se fasse connaître afin que le public sache s'il a l'autorité de commander les actes qui en font l'objet.

Suivant l'article 3 du Statut, la puissance législative s'exerce collectivement par le Roi, par le Sénat et par la Chambre des députés; sans ce concours la loi n'est pas faite.

Le projet de la Commission a fait disparaître, de l'intitulé qu'elle propose, la mention du concours du Roi, contrairement au projet ministériel. J'avoue que je donne la préférence à la rédaction du Ministère parce que je la crois plus logique. Les savantes considérations que le bureau central a invoquées ne m'ont pas convaincu. Sans doute la sanction suppose l'approbation, elle en est une preuve; mais la preuve d'un fait n'est pas le fait même. D'ailleurs le Statut, article 7, établit une grande distinction entre la sanction, qui est un acte du pouvoir exécutif, spécialement réservé au Roi, et le concours du Roi au pouvoir législatif contemplé dans l'article 3: j'en dirai autant de la promulgation. Quant à la proposition des lois, qui fait l'objet de l'article 10, proposition qui appartient au Roi et aux deux Chambres, on ne saurait la confondre avec le concours exigé par l'article 3. Le Statut ne dit point à quelle époque ce concours doit avoir lieu; mais il faut qu'il existe et il convient de l'exprimer dans l'intitulé. J'ajouterai même que les articles 55 et 56 du Statut font supposer que ce concours intervient après l'approbation des Chambres, et qu'il précède immédiatement la sanction. En vain dirait-on que le Roi concourt à la loi par la présence de ses ministres aux Chambres, car ils n'ont aucun vote comme ministres; leur vote est individuel comme sénateurs ou comme députés (art. 66 du Statut).

Je crois avoir démontré que le concours du Roi ne résulte ni de la sanction, ni de la promulgation, ni de la présentation de la loi, ni de la présence de ses ministres à la Chambre. C'est un acte d'adhésion spécial; donc il doit être énoncé dans l'intitulé.

On citera l'exemple de la France et de la Belgique; mais j'observerai que dans la première constitution française le Roi ne concourait au pouvoir législatif que par le moyen de la sanction, et on a continué à se préoccuper de cette première formule. En Belgique le concours du Roi a été exprimé dans l'intitulé de la loi jusqu'en 1845, où l'on a cru devoir adopter une autre formule, qui n'a cependant pas été approuvée sans de sérieuses contestations, dont les motifs me paraissent subsister.

Après l'intitulé vient le texte de la loi, qui est suivi d'une formule exécutoire. Cette formule n'est point indispensable; elle a seulement pour but de donner plus de solennité à la loi. Celle que nous avons adoptée depuis le Statut est: *Notre ministre de . . . est chargé de l'exécution de la présente loi, qui sera enregistrée au contrôle général, publiée et insérée dans le recueil des actes du Gouvernement.* Cette formule n'est pas exacte, parce que l'exécution des lois est confiée également aux tribunaux, aux agents de l'administration et

de la force publique. Dans les formules antérieures au Statut il était dit encore : *Ordonnons qu'à la copie imprimée à notre imprimerie royale soit ajoutée comme à l'original.* Cette disposition a un but éminemment utile. Si la copie d'un acte notarié, délivré par un notaire fait pleine foi, jusqu'à inscription en faux, a plus forte raison doit-il en être ainsi pour le bulletin officiel des lois, dont l'impression est faite sous la surveillance et la responsabilité du garde des sceaux, autrement on pourrait demander devant chaque tribunal que la copie de la loi soit collationnée avec l'original. Ce caractère d'authenticité doit être accordé par une disposition expresse du législateur.

Puisque la sanction résulte de la signature du Roi au bas de la formule, pourquoi n'en ferait-on pas une mention expresse? On pourrait suppléer à cette omission en ajoutant ces mots : *Ordiniamo che la presente, da noi sanzionata, munita del sigillo dello Stato, ecc.* Le ministre proposant doit contresigner la signature du Roi, en exécution de l'article 67 du Statut : le garde des sceaux y appose le sceau de l'État et y joint son visa; c'est une preuve authentique que la signature du Roi a été donnée solennellement et en pleine connaissance de cause.

J'observe que la forme du sceau de l'État doit être déterminée par un décret royal, à l'exemple de ce qui s'est constamment pratiqué : je me bornerai à citer les nombreuses dispositions publiées en France le 21 juin 1791, 15 août 1792, 16 brumaire an v, 6 pluviôse an xiii, etc. On pourrait s'en préoccuper dans un règlement.

La promulgation résulte de l'insertion de la loi aux actes du Gouvernement. Telle est la définition qui en est donnée dans une ordonnance publiée en France le 27 novembre 1816 qui a fait cesser les nombreuses questions élevées par les jurisconsultes relativement à la promulgation et à la publication. Quand une loi est sanctionnée, elle est complète relativement au législateur, mais son existence ne commence à être connue qu'après la promulgation.

Elle ne devient obligatoire que par la publication.

Le bureau central a adopté le système du Ministère quant au mode de publication; je le trouve très-rationnel, c'est pourquoi je m'abstiens d'entrer dans ce sujet.

Ayant essayé de modifier la rédaction de plusieurs articles du projet je demande au Sénat la permission de lui donner lecture de ma proposition, suivant laquelle les sept premiers articles seraient rédigés comme suit :

• Art. 1. La legge sarà formulata, sanzionata, promulgata e pubblicata nel modo seguente :

(Il Re del Re.)

• Noi abbiamo concordemente col Senato e la Camera dei deputati approvato e noi ordiniamo :

(Testo della legge.)

• Ordiniamo che la presente, da Noi sanzionata, munita del sigillo dello Stato, sia promulgata e pubblicata, mandando alle autorità giudiziarie ed amministrative, agli agenti della forza pubblica ed a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.

• Art. 2. (Conferme a quello dell'ufficio centrale) La legge porterà la firma del Re, controsegnata dal ministro proponente, e sarà munita del visto del guardasigilli che vi apporrà il sigillo dello Stato.

• Art. 3. La promulgazione risulta dall'insertione della legge nella Raccolta degli atti del Governo, con una traduzione francese ad uso dei comuni dove si parla tal lingua.

• Alla Raccolta degli atti del Governo fede sarà prestata come all'originale della legge.

• Art. 4. La legge s'intenderà pubblicata dal giorno in cui la Gazzetta Piemontese avrà dato avviso ufficialmente che un esemplare della Raccolta degli atti del Governo, contenente l'insertione di detta legge, è stato consegnato al guardasigilli dalla Stamperia Reale. Questo avviso dovrà contenere l'indicazione del numero progressivo della Raccolta sotto il quale la legge promulgata sarà stata riferita.

• Art. 5. La legge sarà obbligatoria in terraferma compiuto il quinto giorno dopo quello in cui fu inserito l'avviso prementovato nella Gazzetta Piemontese, e per le isole di Sardegna e di Capraia dopo il decimoquinto giorno, salvo che nella stessa legge promulgata sia altrimenti disposto.

• Art. 6. Quando una legge non sarà stata promulgata e pubblicata prima dell'apertura della Sessione parlamentare immediatamente successiva a quella in cui fu votata, essa dovrà presentarsi di nuovo alla discussione del Parlamento.

• Art. 7. I decreti reali che interessano la generalità dello Stato ed i regolamenti necessari per l'esecuzione delle leggi approvati dal Re saranno inseriti nella Raccolta degli atti del Governo, e dovranno essere osservate a loro riguardo le disposizioni degli articoli 2, 3, 4 e 5.

• I decreti reali che non interessano la generalità dello Stato, firmati e sigillati a tenore dell'articolo 2, saranno osservati dalla data della loro notificazione agli interessati. Essi saranno inseriti per estratto nella Raccolta degli atti del Governo egualmente nel mese dalla loro data.

• Tuttavia saranno dispensati dall'insertione i decreti in di cui pubblicità, senza presentare verun carattere di utilità pubblica, potrebbe ledere interessi particolari o nuocere agli interessi dello Stato.

Je me bornerai pour le moment, afin de suivre l'ordre de la discussion, à résumer les motifs de mon amendement à l'article 1^{er}, en me réservant d'exposer ceux qui concernent les articles 3 et suivants, lorsqu'ils seront soumis à la votation.

J'observerai d'abord sur l'article 1^{er} que cette loi n'a pas seulement pour objet la promulgation. Elle s'occupe de la forme extérieure de la loi, de sa sanction, de sa promulgation et de sa publication; il m'a paru convenable de l'exprimer.

J'ai modifié l'intitulé dans le sens des considérations que j'ai eu l'honneur de vous soumettre.

Dans la formule exécutoire j'ai ajouté les mots *da noi sanzionata* pour ne pas omettre l'énonciation d'une des parties importantes de la loi. Les autres modifications s'expliquent d'elles-mêmes, car l'insertion dans le recueil des actes officiels n'est autre chose que la promulgation, et il convient que la publication soit ordonnée par les mêmes raisons qu'on a cru devoir le faire relativement à la promulgation.

SCLOPIS, relatore. Cercherò di seguire l'oratore nelle varie serie di osservazioni che ha creduto di dover fare sul progetto che l'ufficio centrale rassegnava alle deliberazioni del Senato. Terrò lo stesso ordine che è stato seguito dall'onorevole senatore Jacquemoud.

Egli ha cominciato a parlare dell'uso antico che vi aveva del porre un titolo alle leggi, ed ha creduto che questo titolo fosse utile d'averlo come forma, diremo, accessoria, ma da non ommettersi nelle leggi che di mano in mano si vanno promulgando.

Dice che questo titolo serve a fissare l'idea del concetto della legge e serve anche a rintracciarne il testo negli iudici delle raccolte. Rispondo che il titolo non potendo essere appunto che una parte accessoria, una parte, diremo, semplicemente di studio, non spetta al legislatore il darvi posto

autorevole nella legge. Io so che in una specie di leggi che anticamente si usavano presso di noi c'era come un transunto che si chiamava *Brevetto*, il quale si poneva in piedi delle patenti che si sottoponevano alla firma del Re; ma so pure che era regola inconcussa della nostra legislazione che il brevetto non formava testo autentico, e non era altro che una orma breviloqua di cui il ministro che proponeva la legge al Re si serviva per fargliene conoscere le principali disposizioni. Quindi il titolo non essendo parte necessaria, ma assolutamente parte accessoria, e dovendosi fare più o meno secondo le varie circostanze, mi pare che si debba lasciare alla cura di quelli che compilano i repertori ed all'intelligenza di quelli i quali vogliono valersene per uso di studio privato.

L'onorevole oratore appose all'ufficio centrale di non aver fatto menzione della data, dicendo che siccome la data è parte essenziale della legge, così, secondo il parer suo, essa avrebbe dovuto mettersi in seguito al titolo. Noi abbiamo creduto che indicando nel progetto che vi era un testo di legge, venisse necessariamente compresa anche la data, perchè questa è di somma importanza ed è parte omogenea assolutamente della legge.

Una legge senza data sarebbe una legge insequibile; epperò noi abbiamo creduto che la data della legge fosse indicata nel testo, e che non convenisse il disgiungere la data per unirla al titolo, che noi non consideriamo che come parte accessoria. Per conseguenza io credo che prendendo l'indicazione del testo della legge nella sua vera estensione, avremo di necessità la data della legge.

Passò quindi l'onorevole oratore a discorrere dell'intitolazione della legge, e qui ascese a più alte considerazioni. Parlando dell'intitolazione della legge egli credette che il progetto dell'ufficio centrale non esprimesse pienamente lo attributo della sovranità reale in tutta la sua estensione nel concorso d'azione colle due Camere parlamentari.

L'ufficio centrale reputava avere in qualche parte soddisfatto il desiderio manifestato dall'onorevole relatore in quella parte assai lunga di considerazioni che espose nella sua relazione; tuttavia io mi farò a rammentare al Senato come il concorso che è stabilito dall'articolo 3 dello Statuto in questi termini: *Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e dalle due Camere, il Senato e quella dei deputati*, non si possa intendere nella stessa identica proporzione. Secondo le tradizioni parlamentari del più antico paese in cui sono vigenti gli statuti di Governo costituzionale, in Inghilterra, si ammette la presenza virtuale del Re nel Parlamento. Il Re è rappresentato in Parlamento da' suoi ministri, i quali non hanno voto come ministri, ma quali membri o dell'uno o dell'altro braccio del Parlamento; il Re non è privato dell'esercizio dell'iniziativa che compete ai suoi ministri nella formazione delle leggi; ma il Re non può concorrere nello stesso modo nella formazione delle leggi come gli altri rami del Parlamento; e ciò è per una ragione, a parer mio; concludente, vale a dire perchè se concorresse direttamente, ne verrebbe lesa la libertà della sanzione; conseguentemente l'azione del Re nel suo concorso legislativo deve essere coordinata coll'uso della prerogativa, che si esprime mediante la sanzione.

Quando si dicesse che il Re ha espresso la sua volontà approvando una legge mentre è stato in uno dei rami del Parlamento, sarebbe egli libero di accordare o di recusare la sua sanzione? Mai no; conseguentemente noi dobbiamo intendere questo articolo dello Statuto in quelle debite proporzioni che per la natura della cosa, è circoscritta la questione.

Io non mi estenderò di più in questa materia; spero di averne detto quanto basti, secondo che le forze del mio ingegno mi permettevano, nella relazione, e mi pare che tutto si riassuma appunto in questa idea, che il Re concorre nel modo suo proprio, nel modo cioè mediante cui rimanga intatta la prerogativa della sanzione.

Noi pertanto abbiamo creduto che, invece della formola quale veniva proposta dal Ministero, ed a cui mi pare che ora si accosti l'onorevole oratore, fosse meglio di sceglierne un'altra, ed appunto scegliendone un'altra abbiamo levato via l'idea del concorso eguale, effettivo, epperò abbiamo ammesso un atto della ricognizione solenne che il Re fa dell'operato concorde delle due Camere a cui aggiunge la sanzione. L'autorità definitiva di obbligare i sudditi è l'espressione, il formolato esterno della promulgazione.

L'onorevole oratore ci ha fatto avvertiti che il formolato del nostro progetto era monco, inquantochè non parlava che di promulgazione, invece che avrebbe dovuto parlare di sanzione, di pubblicazione, di esecuzione; noi crediamo che si debba distinguere in questa legge la prima parte, nella quale è concepita la promulgazione, dalla seconda, la quale prescrive la forma della pubblicazione, e quindi della osservanza; ma parlando di promulgazione noi abbiamo considerato che entrava di necessità nella formola della promulgazione l'atto anteriore della sanzione, senza cui la promulgazione non avrebbe potuto esistere.

Che cosa abbiamo voluto fare noi? Abbiamo voluto dare la forma esterna, completa, obbligatoria, vincolatrice della legge, la quale sta nella promulgazione; e la promulgazione siccome non può che succedere alla sanzione, era per lo meno un pleonasma l'aggiungere che quella era la forma della sanzione.

Consequentemente abbiamo creduto che l'articolo 1 stesse nei veri legali termini dicendo che la formola della promulgazione era concepita in quella che abbiamo proposta.

Quanto poi alla pubblicazione e quanto all'osservanza, noi crediamo che il progetto ne presenti di regole a ciò relative quanto basti, ed appunto nelle varie precauzioni inserite nel progetto onde assicurare l'osservanza della legge che si viene, io credo, già a rispondere ad un altro desiderio dell'onorevole senatore Jacquemoud, vale a dire che si ristabilisse l'antica formola, colla quale si diceva che « alle copie stampate dalla Stamperia reale si presti la stessa fede come al proprio originale. » È questa una formola la quale poteva avere il suo effetto allorchè non vi era una raccolta di tutti gli atti del Governo, pubblicata da una determinata stamperia anteriormente cognita, fatta sotto la sorveglianza di un ministro responsabile.

Tanto è vero che il signor senatore Jacquemoud, che ha svolte molte delle nostre antiche raccolte di leggi, avrà osservato che alcuna volta accadeva che il Sovrano non trovandosi nella città capitale, mandava prestarsi fede allo stampato in un'altra stamperia, e provava la necessità d'indicare sempre la regola che ci era una stamperia fissa, stabilita, riconosciuta come la prima editrice delle leggi. Ma qui è già supplito: abbiamo la raccolta del Governo, abbiamo il registro di trasmissione al guardasigilli, abbiamo il visto del guardasigilli, ed io credo che di meglio non si può avere, che più chiaro non si possa esprimere.

Quanto alla questione del sigillo, il signor senatore Jacquemoud ha detto che la vorrebbe fatta materia di regolamento; io mi rimetto al regolamento se si vorrà farlo; del resto, siccome il sigillo porta lo stemma dello Stato, e lo stemma non è cambiato ed è riconosciuto che è in uso, non sarebbe il

caso sicuramente d'introdurre nel corpo di questa legge una disposizione relativa solamente al sigillo.

Di poi l'onorevole senatore ha parlato della formola colla quale molte volte si chiude una legge: *il ministro tale è incaricato dell'esecuzione della presente legge.*

Io credo con lui che questa formola sia superflua in una parte, vana nell'altra: superflua se tocca alla responsabilità del ministro, il quale avendo controsegnata la firma reale, assume la speciale responsabilità; responsabilità di cui anche tutto il Consiglio può e deve molte volte essere solidario; credo poi che sarebbe vana se si volesse concentrarla sulla responsabilità del ministro, poichè tutti gli altri magistrati ed uffiziali di qualunque ordine così giudiziario come amministrativo debbono prestar mano all'esecuzione delle leggi.

Io spero di avere, se non risposto in pieno, almeno accennate le principali risposte che mi si paravano dinanzi sulle obiezioni addotte dall'onorevole senatore Jacquemoud; e siccome il progetto che noi abbiamo rassegnato al Senato è stato il frutto di una lunga elucubrazione, è stato messo in contrapposto al primo progetto che ci venne presentato dal ministro e che entrava nelle viste ed anche nei termini stessi proposti dal senatore Jacquemoud; non avendo attualmente motivo a convinzione contraria a quella che ci animava, non potremmo adesso mutare di parere.

(In questo punto entrano nell'aula il ministro di grazia e giustizia ed il presidente del Consiglio dei ministri.)

JACQUEMOUD. Les considérations qui ont été si éloquentement présentées par l'honorable sénateur rapporteur ne me paraissent pas détruire les observations que j'ai soumises à l'appui de mon amendement sur l'article 1^{er}.

L'honorable orateur croit qu'il n'est pas utile que la loi ait un titre et qu'on doit s'en rapporter à l'intelligence de chaque individu, ou en abandonner la rédaction à ceux qui font les répertoires. Je crois avoir déjà déclaré que le titre n'est point une partie intégrante de la loi, qu'il ne peut servir à son interprétation, mais je ne saurais admettre qu'il est dépourvu d'utilité. On a cru devoir consacrer en France des dispositions spéciales au titre des lois: j'ai cité l'ordonnance du 19 janvier 1791 et la loi du 5 pluviôse, an v. Ce n'est donc pas une chose aussi inutile, aussi indifférente, puisque des législateurs ont cru devoir s'en occuper.

Quant à la date, mes observations ont eu pour objet d'engager le Gouvernement à examiner s'il ne serait pas utile d'exprimer dans le règlement que la date de l'insertion dans la gazette fût insérée immédiatement après le titre de la loi, afin que ceux qui sont chargés d'appliquer la loi ne fussent pas obligés de recourir à la collection de la gazette, qu'il n'est pas toujours facile de se procurer dans les provinces, d'autant plus que la date de la sanction sera ordinairement différente de celle de l'insertion.

J'arrive à la modification la plus importante. L'honorable orateur reconnaît que l'intitulé est une formule dont l'objet est d'indiquer de quelle autorité la loi émane. Et, en effet, l'intitulé des lois suffit pour retracer les grands évènements d'une nation et faire connaître sa forme de gouvernement. Or, puisque, suivant notre Statut, le pouvoir législatif est exercé collectivement par le Roi, le Sénat et la Chambre des députés, je ne puis me pénétrer de l'intitulé des lois; il doit y figurer au même titre que le Sénat et la Chambre des députés. Je crois qu'on ne peut se dispenser d'en faire mention.

Quant aux autres modifications secondaires que j'ai proposées à cet article, je n'abuserai pas des moments du Sénat en donnant un plus grand développement aux motifs que j'ai eu l'honneur d'exposer.

SCLOPIS, relatore. L'onorevole oratore mi dispensa dall'aggiungere molte parole nella mia replica, poichè egli riassumendo alcuni degli argomenti che aveva addotti prima, accenna a materie regolamentarie, a materie le quali sono dipendenti, ma non connesse col testo della legge di cui noi ci occupiamo. Per conseguenza io abbandonerò ogni questione relativamente al titolo. Il titolo sarà bene che si sappia, ma esso non dovrà essere posto nella legge, perocchè questa non dovrà assumere la responsabilità del titolo.

Quanto alla parte più sostanziale, a quella del concorso del Re nella formazione delle leggi, io mi limiterò ad avvertire che l'articolo 3^o dello Statuto stabilisce bensì che il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e dalle due Camere, il Senato e la Camera dei deputati, ma non dice *nelle stesse forme e nelle stesse proporzioni*: e non poteva dirlo, perocchè non poteva agguagliare la posizione preeminente del Re con quella dei rami del Parlamento; per conseguenza, dicendo *collettivamente*, esige il concorso.

Il concorso noi l'abbiamo indicato, poichè il Re attesta che questa legge fu approvata concordemente dalle due Camere; dopo il Re esce da questa forma di operato, della quale non può sostenere che una parte virtuale, ed entra nella parte sua effettiva, propria, qual è quella della sanzione e della promulgazione.

L'onorevole oratore mi accennava come sarebbe stato utile che si esprimesse il modo col quale si fa la sanzione; ma che cosa è la sanzione? È un atto esplicito di volontà sovrana, atto personale coperto dalla responsabilità ministeriale; ma atto personale e atto tale il quale si compie con uno svolgimento interno di volontà e coll'atto esterno della firma.

Più di questo non si potrebbe mai esigere; per conseguenza quando la legge porta la firma del Re, e questa firma è controsegnata dal ministro col doppio scopo, vale a dire per attestare che realmente questa firma fu apposta dalla mano del Re, e che il ministro assume la responsabilità, di più di questo io non saprei, come diceva, nè ideare, nè esigere. Il Re stesso nella formola della promulgazione riassume il fatto della sanzione, dichiarando che l'ha sanzionata, che vuole che sia eseguita. Onde non ci sarebbe nè opportunità, nè necessità veruna d'introdurre una forma speciale, colla quale si dicesse più di quello che può in natura essere, cioè un atto esterno espresso con una firma.

Le disposizioni che noi abbiamo indicate, essendo tutte coordinate, e formando un complesso, non potremmo di leggieri separarle. Noi non potremmo poi nemmeno accogliere la proposta fatta dal senatore Jacquemoud in questi termini: « La legge sarà formolata, sanzionata, promulgata e pubblicata nel modo seguente. »

Facciamo osservare che la formola della legge e la conseguenza della sanzione è la legge istessa, e viene dopo la promulgazione.

Dunque ci pare che questa prima indicazione non sarebbe perfettamente esatta.

L'articolo 2 proposto dall'onorevole senatore Jacquemoud è conforme a quello dell'ufficio centrale.

L'articolo 3 sarebbe in questi termini:

« La promulgazione risulta dall'inserzione della legge nella raccolta degli Atti del Governo con una traduzione francese ad uso dei comuni ove si parla tal lingua. »

Noi qui andremo forse errati, ma dubitiamo che non sia perfettamente indicato il senso legislativo, vale a dire, che la promulgazione non risulti dall'inserzione della legge.

La promulgazione è un atto, il quale si compie prima dell'inserzione della legge, è l'atto col quale si esterna il testo

della legge ed esiste la promulgazione prima che esista l'inserzione nella raccolta degli atti del Governo; tanto è vero che quando una legge venisse promulgata ma non fosse ancora inserita negli atti del Governo si potrebbero stipulare atti in conformità di quella legge. L'inserzione non è altro che un mezzo di pubblicità, e mezzo di pubblicità riconosciuto e dichiarato unico per determinare il modulo di osservanza della legge.

Non credo che le altre osservazioni favoriteci dal senatore Jacquemoud richiedano che ora per lo meno io venga ad addurvi replica. A misura che si leggeranno gli articoli, e che si entrerà, rispetto a cadun di essi, in una particolareggiata discussione, avrò l'onore di sottoporre le mie osservazioni.

MAESTRI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Maestri.

MAESTRI. Io non ho che poche parole ad aggiungere alle dotte osservazioni esposte dall'onorevole relatore intorno alla formola della promulgazione.

La formola proposta dall'ufficio centrale mi sembra la più letterale, e la più fedele allo Statuto, che dare si possa.

Lo Statuto ordina all'articolo 55 che la legge sia approvata dalle due Camere successivamente, epperò nella formola si dice: « Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato, ecc. » L'ufficio usa la stessa parola: *approvato* « Il Senato e la Camera dei deputati hanno concordemente approvato. »

Lo Statuto ordina (articoli 7 e 55) la sanzione del Re, epperò la formola dice: « e noi abbiamo sanzionato. » L'ufficio pone nel dattato del Re le stesse parole: *noi abbiamo sanzionato*.

Lo Statuto prescrive che la legge sia promulgata dal Re, quindi nella formola è detto « Noi promulghiamo; » l'ufficio centrale usa le parole stesse dello Statuto, di modo che non si può dare, come dissi, una formola che sia più fedele, nè più letterale di questa.

La sanzione compie la legge, le dà vita, ma non la rende esecutoria, cioè atta ad essere eseguita, e stà al potere esecutivo di renderla tale, e manifestarla al corpo sociale, ed ordinare che sia eseguita, il che fa per mezzo della promulgazione.

Questa formola richiama l'azione collettiva dei tre poteri, l'approvazione delle due Camere, e il doppio carattere della potestà esercitata dal Re in quest'atto che enuncia ad un tempo la sanzione e la promulgazione.

« Noi abbiamo sanzionato » si rapporta al potere legislativo, in virtù del quale il Re sanziona la legge. « Noi promulghiamo » viene dal potere esecutivo, che dà virtù esecutoria alla legge, e la formola della promulgazione si compie colle parole: « Ordiniamo che la presente legge munita, ecc. »

L'inserzione nella raccolta degli atti del Governo è il modo della pubblicazione onde la legge perviene a notizia dei cittadini, e con ciò diventa *obbligatoria*.

Dal che si vede come promulgazione e pubblicazione abbiano diverso scopo e diverso significato nel linguaggio legislativo (1).

Mi pare che questa formola adempia a tutte le condizioni volute dallo Statuto; e quindi che non vi sia ragione di preferirle quella che è proposta dall'onorevole preopinante, barone Jacquemoud.

La quale riproduce a un dipresso quella che era adottata nel Belgio dopo il 1831, non dissimile da quella che era nel progetto ministeriale. E certamente essa non presterebbe

materialità a censura. Ma per le cose già osservate non è dubbio che si conformi assai meglio alla nostra legge fondamentale quella che l'ufficio centrale ha sostituito. Ciò è sì vero, che il Governo belgico nel 1845 l'ha abbandonata per surrogarvene un'altra che si conforma a quella che sostenghiamo come migliore. La formola belgica del 1831 era questa: « *Nous de Commun accord avons décrété, et nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit. . . .* » E la nuova decretata nel 1845 è così concepita: « *Les Chambres ont adopté, et nous sanctionnons ce qui suit:* »

(Testo della legge)

« Promulgons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée pour la voie du *Moniteur*. »

Per tutte queste ragioni è dimostrato, che la formola proposta dall'ufficio e ammessa dai guardasigilli merita di preferenza ad ogni altra i suffragi del Senato.

PRESIDENTE. Il presidente deve riparare ad una mancanza della quale forse non ha tutta la colpa che gli si potrebbe dare, perchè gli emendamenti proposti dall'onorevole senatore Jacquemoud contenendo tutto un sistema, egli ha creduto di lasciare qualche sfogo alla discussione che non aveva avuto luogo sotto il titolo di *discussione generate*.

Ora che la discussione si volge sopra un testo di emendamento più preciso, io debbo domandare al Senato se il primo emendamento proposto dall'onorevole Jacquemoud è appoggiato.

Esso consiste nel formulare così l'articolo primo del progetto:

« La legge sarà formulata, sanzionata, promulgata e pubblicata nel modo seguente:

(Il nome del Re, ecc.)

« Noi abbiamo concordemente col Senato e la Camera dei deputati approvato, e noi ordiniamo:

(Testo della legge)

« Ordiniamo che la presente da noi sanzionata, munita del sigillo dello Stato, sia promulgata e pubblicata, mandando all'autorità giudiziaria e amministrativa, agli agenti della forza pubblica e a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato. »

Domando se è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Non essendo appoggiato, ed avendo io avuto l'onore d'annunziare al Senato che il Ministero aderiva al voto dell'ufficio centrale, non mi resta che a porre ai voti il primo articolo della legge dopo averlo riletto:

« Art. 1. La promulgazione della legge è espressa nella seguente formola:

(Il nome del Re, ecc.)

« Il Senato e la Camera dei deputati hanno concordemente approvato, noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

(Testo della legge)

« Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta degli atti del Governo, mandando ai magistrati e tribunali, alle autorità amministrative, ed a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. »

(È approvato.)

« Art. 2. La legge porterà la firma del Re, controsegna dal ministro proponente, e sarà munita del visto del guardasigilli che vi apporrà il sigillo dello Stato. »

L'articolo che l'onorevole senatore Jacquemoud propone essendo lo stesso, se non vi è opposizione, lo lo porrò ai voti.

(1) V. MERLIN, *loc. cit.* Toullier, *Droit civil fr. - Dictionnaire politique.*

Chi lo approva, si levi.

(È approvato.)

« Art. 3. Le leggi sono esecutorie in virtù della promulgazione che ne è fatta dal Re prima dell'apertura della sessione parlamentare immediatamente successiva a quella in cui furono votate, salvo che nella legge medesima sia stabilito un altro termine di promulgazione. »

Maintenez-vous votre amendement ?

JACQUEMOUD. Je maintiens mon amendement à l'article 3 et à ceux qui le suivent, en observant que, puisque ma proposition comprend plusieurs articles, je serai obligé d'indiquer, mais le plus sommairement possible, les motifs qui m'ont déterminé.

L'honorable rapporteur sait mieux que moi toutes les discussions élevées par les juriscultes, pour savoir ce qu'on doit entendre par la promulgation, si elle se confond avec la publication, ou si ce sont deux choses distinctes. Ces discussions ont continué en France jusqu'à l'ordonnance du 27 novembre 1816, qui a été faite uniquement pour définir la promulgation. Elle déclare que la promulgation des lois résulte de leur insertion dans le bulletin officiel, d'où il suit qu'elle est distincte de la publication. J'ai cru utile d'admettre cette définition, afin de ne pas donner une nouvelle carrière aux discussions du barreau: j'ai pensé également qu'il convenait d'exprimer formellement le caractère d'authenticité que la loi doit reconnaître aux lois insérées dans les actes du Gouvernement.

Le projet du bureau central contient dans l'article 3, comme par accessoire, une disposition très-grave, qui mérite d'occuper un article spécial. J'admet que la loi puisse fixer une époque plus ou moins éloignée pour son exécution, mais je ne saurais y souscrire quant à la promulgation. Je ne crois pas qu'on puisse citer aucun exemple d'une disposition de ce genre, dont on peut aisément prévoir les inconvénients sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans de plus grands détails à cet égard. La rédaction de l'art. 4 de la Commission semble laisser quelque incertitude sur le point de départ du cinquième jour. Comptera-t-il depuis l'heure de l'émission de la *Gazette officielle*, ou depuis minuit, qui est le commencement du jour suivant? Les annales de la jurisprudence attestent les nombreuses difficultés qui se sont élevées à ce sujet; j'ai pensé qu'il importait de s'expliquer clairement.

Si l'affiche dans les communes ne tient pas à la légalité de la publication, ne serait-il pas mieux de renvoyer cette disposition à la partie réglementaire? Je ferai la même observation relativement à la première partie de l'article 5.

L'article 6 ne dit rien sur la forme des décrets, tel que le contre-seing, le sceau, ni sur la traduction du texte italien en langue française. Il semble donner pouvoir aux ministres de faire des règlements obligatoires pour l'exécution des lois, tandis que je crois qu'ils n'auraient aucune valeur s'ils ne sont munis de l'approbation royale.

C'est dans le but d'éviter ces lacunes que j'ai essayé de préparer une autre rédaction à ces articles. Il s'agira, pour le moment, de soumettre à la votation mon amendement, portant l'indication de l'article 3.

PRESIDENTE. Darò nuovamente lettura degli emendamenti proposti dall'onorevole senatore Jacquemoud, osservando che propriamente l'articolo 3° da lui proposto è piuttosto un'aggiunta che egli fa, non ravvisando che sia sufficientemente definita la promulgazione dall'articolo 1°.

Ecco gli emendamenti (*Vedi sopra*).

Domando se sono appoggiati.

(Sono appoggiati.)

SCLOPIS, relatore. Mi farò nuovamente a rispondere alle osservazioni ed alle proposte dell'onorevole signor senatore Jacquemoud, e siccome queste risalgono agli stessi principii, tollererà il Senato che io ripeta in parte quello che ho già detto.

Il signor senatore Jacquemoud vorrebbe che si dicesse, che la promulgazione della legge risulta dall'inserzione nella raccolta degli Atti del Governo; e cita all'appoggio della dottrina che egli segue un'ordinanza reale di Francia del 1816, in cui appunto è detto come egli propone attualmente di esprimere.

Io non entrerò nelle ragioni che hanno dettato quell'ordinanza reale; ma invocherò, a sostegno dell'opinione che difendo, l'autorità d'un nome giustamente celebre in tutta la magistratura francese, del signor Merlin. Questo lavoro che va per le mani di tutti, all'articolo *Lois*, precisamente dove parla della promulgazione, fa risultare come sino al progetto dell'Assemblea costituente si sia sempre confuso la promulgazione e la pubblicazione.

Noi abbiamo procurato che questa difficoltà, quest'ambiguità scomparisse. Pare a noi che l'inserzione nella raccolta degli Atti del Governo non sia che l'iniziativa della pubblicazione, e per conseguenza non possiamo consentire a che si dica, che la promulgazione, che a nostro avviso risiede nella formola di mandato e di espressione di volontà sovrana, si confonda coll'inserzione nella raccolta degli Atti del Governo.

Quanto poi all'altra parte, quella che tocca all'epoca della promulgazione, io dirò che già nella relazione si avvertì che qui non si faceva una questione di diritto, che qui non si poneva che un risultato di convenienza, onde noi crediamo che non essendo che un risultato di convenienza famulativa all'idea principale della promulgazione, consentanea coll'idea dell'elaborazione parlamentare, questa disposizione non debba far corpo da sé, ma debba connettersi coll'emanazione primitiva della legge.

Può accadere in certe circostanze che una legge votata in Parlamento, che una legge sanzionata dal Re debba avere un termine di promulgazione più esteso che non quello che noi abbiamo suggerito in quest'articolo; in tali circostanze, le quali sono assai gravi, noi abbiamo voluto che fosse conservata la pienezza d'azione al potere esecutivo, pienezza di azione tanto più autorevole, in quanto che già avrebbe il consenso anticipato del potere legislativo. Noi abbiamo creduto di non determinare altro che una regola di ciò che già succede, poichè, lo ripeto, rari sono i casi in cui occorra di promulgare una legge dopo il termine che abbiamo indicato, e questi casi appunto essendo rari debbono essere importanti, come tali essere preveduti ed autorizzati dal Parlamento.

Il signor senatore Jacquemoud esprime dei dubbii sulla computazione dei giorni. È vero che non si è potuto raggiungere il desideratissimo scopo della maggior precisione. Ma questo lavoro che venne imposto a noi lo fu eziandio alla sezione del Consiglio di Stato di Francia che elaborò il Codice Napoleone; essa cominciò per fermarsi sull'idea della computazione delle ore, e poi dopo aver fatte molte prove, le quali non erano riuscite ad un risultato definitivo, dovette abbandonarla, perchè quando appunto si tratta di legge, quando si tratta di mezzi d'esecuzione, i quali non possono cadere sotto la valutazione d'un cronometro, bisogna allora lasciare che ci sia uno spazio sufficiente nella sua larghezza; perchè anche quando ci fosse stato un po' di dubbietà nel tempo anteriore, possa essere compensata col tempo posteriore; ed è per questo che noi abbiamo preso la computazione dei giorni civili.

Il giorno civile comincia a mezzanotte e termina a mezzanotte. Noi abbiamo creduto che allargando anche il tempo proposto nel primo progetto, che non era che di 3 giorni, e portandolo a cinque, e mantenendolo anche più esteso, rispetto alle isole, si desse un sufficientissimo spazio a tutti per poter conoscere la legge.

Anche noi abbiamo lamentato di non poter raggiungere, come diceva, quella precisione, ma ci siamo consolati quando abbiamo pensato che uomini di tanto peso quanto erano quelli che lavoravano nel Codice civile francese, non poterono neppure essi conseguire l'intento a cui ora aspira l'onorevole senatore Jacquemoud.

Da ultimo il signor senatore vorrebbe che si rimandasse al regolamento la parte che tocca all'affissione delle leggi in pubblico.

Noi attribuiamo una grandissima importanza a questa affissione in pubblico, importanza, non diremo legislativa, non diremo in punto di diritto, ma di convenienza, per l'uso che è invalso nel nostro popolo. Non abbiamo rifuggito dall'idea che ci fosse una doppia cognizione della legge, la prima autorevole, esclusivamente autorevole, quella da cui parte il punto d'osservanza della legge, l'inserzione negli atti del Governo, l'indicazione successiva nella *Gazzetta Piemontese*; poi abbiamo creduto bene di formulare in legge ciò che il Ministero si riservava di fare per atto spontaneo.

Si è creduto che questa doppia affissione potesse servire a diffondere, a volgarizzare la cognizione delle leggi, e quindi si è voluto che per quanto era possibile nessuno dei cittadini dello Stato potesse pretendere ignoranza di un fatto legislativo.

Ma siccome non si potevano far camminare di pari passo queste due pubblicazioni, abbiamo attribuito a quella che è determinata sotto l'autorità del Governo, l'inserzione nella raccolta delle leggi, il punto di partenza dell'osservanza rigorosa civile, ed abbiamo lasciato l'altra obbligatoria quanto al Governo, facoltativa quanto al popolo, che conserverà l'uso di maggiormente rispettare quelle leggi di cui avrà preso piena cognizione, secondo l'usanza italiana, perchè dappertutto nella penisola così si pubblicano le leggi.

PRESIDENTE. Metterò ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole senatore Jacquemoud (*Vedi sopra*).

Chi lo approva voglia levarsi.

(Non è approvato.)

Cade con esso, mi pare, l'emendamento da lui proposto all'articolo 4.

Tuttavia domanderò all'onorevole senatore Jacquemoud se insiste.

JACQUEMOUD. Puisque l'article 3 que je proposais est lié à ceux qui le suivent, et qu'il a été rejeté, je n'abuserai pas plus longtemps des moments du Sénat, en insistant pour leur adoption. En conséquence, je consens à les retirer.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3 del progetto dell'ufficio centrale cui aderisce, come dissi, il Ministero.

Chi lo approva si alzi.

(È approvato.)

SCLOPIS, relatore. Prima che si passi alla lettura dell'articolo 4, dirò per parte dell'ufficio centrale che esso adotta all'unanimità le modificazioni proposte dal guardasigilli, tanto su quest'articolo, quanto sugli articoli successivi, modificazioni le quali hanno per oggetto di chiarire maggiormente il senso della legge, e di togliere certe ambiguità, che ancora avrebbero potuto esservi dopo il progetto elaborato dall'ufficio centrale; e per conseguenza pregherei a nome dell'ufficio centrale il signor presidente di voler dare lettura degli arti-

coli emendati dal signor guardasigilli, come proposti dallo stesso ufficio centrale.

PRESIDENTE. L'articolo 4 emendato, come è stato dichiarato dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale, rimarrebbe così compilato:

« Art. 4. Le leggi promulgate saranno immediatamente inserite nella raccolta degli atti del Governo. Esse saranno senz'altro osservate in tutti gli Stati di terraferma il quinto giorno, e nelle isole di Sardegna e di Capraia il decimoquinto giorno dopo la detta inserzione, salvo che nella stessa legge promulgata sia altrimenti disposto.

« La raccolta degli atti del Governo conterrà pure in distinta serie la traduzione in lingua francese di ogni legge ad uso dei comuni in cui parlasi tal lingua, firmata essa traduzione dal ministro proponente col visto del guardasigilli.

« La inserzione della detta traduzione sarà contemporanea a quella del testo.

« Il Governo provvederà tuttavia acciò si continui ad affiggere pubblicamente in tutti i capituoghi di comune un esemplare della legge. Nei comuni ove si parla la lingua francese sarà anche affisso un esemplare della detta traduzione. »

Come vede il Senato, l'emendamento consiste in trasportare quanto riguarda la traduzione inserita nel primo paragrafo in un paragrafo distinto; aggiungere che l'inserzione della traduzione sarà contemporanea a quella del testo; specificare finalmente che la pubblicazione della traduzione è obbligatoria per i comuni dove si parla la lingua francese.

Se non si fanno obiezioni su quest'articolo, lo porrò ai voti.

(È approvato.)

L'articolo 5 rimane tal quale era nel progetto dell'ufficio centrale, il quale per pochissimo differisce dall'articolo originale proposto dal Ministero.

« Art. 5. La stamperia reale consegnerà un esemplare d'ogni foglio della raccolta degli atti del Governo, contenente la inserzione d'una legge, al guardasigilli, il quale farà constare del ricevimento di tale esemplare in apposito registro.

« La detta inserzione per l'effetto contemplato dall'articolo precedente prenderà data dal giorno in cui la *Gazzetta Piemontese*, per cura del guardasigilli, ne darà ufficialmente avviso, coll'indicazione del numero progressivo della raccolta, nella quale la legge promulgata sarà stata inserita. »

(È approvato.)

« Art. 6. Le disposizioni degli articoli 2, 4, 5 della presente legge sono anche applicabili ai decreti e regolamenti emanati dal Re, necessari per l'esecuzione delle leggi e che interessano la generalità dello Stato. »

(È approvato.)

« Art. 7. I decreti reali che non interessano la generalità dello Stato saranno inseriti per estratto nella raccolta degli atti del Governo, eccettuati tuttavia quelli la cui pubblicità, senza presentare verun carattere di utilità pubblica, potesse ledere interessi particolari, o nuocere agli interessi dello Stato. »

(È approvato.)

« Art. 8. Gli originali delle leggi, non che dei decreti reali contemplati dall'articolo 6 della presente legge saranno a diligenza del guardasigilli consegnati agli archivi generali del regno unitamente alla traduzione francese. »

(È approvato.)

« Art. 9. Gli articoli 5, 6, 8 e 9 del Codice civile sono abrogati. »

(È approvato.)

Prima di passare all'appello nominale avvertirò il Senato che, essendo l'ora avanzata, non si potrebbe più quest'oggi mettere in discussione la seconda legge già posta all'ordine del giorno, quella cioè relativa alle cauzioni da prestarsi nell'interesse pubblico e delle finanze, e che perciò è rimandata a domani alle ore due precise.

Si passa allo scrutinio segreto.

Risultamento della votazione:

Votanti	57
Voti favorevoli	56
Voti contrari	1

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 4 3/4.

TORNATA DEL 7 FEBBRAIO 1854

— 13 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Relazioni sui progetti di legge per un'annua pensione alla vedova Dossinier, e per modificazioni daziarie sui cereali — Discussione sul progetto di legge concernente le cauzioni da prestarsi nell'interesse del pubblico e delle finanze — Adozione degli articoli 1 al 4 — Proposta soppressiva dell'articolo 5 del senatore Di Pamparato combattuta dal ministro delle finanze — Osservazioni del senatore Sclopis — Risposta dei senatori Caccia relatore e Pinelli — Adozione degli articoli 5 al 9 e dell'intero progetto — Discussione ed approvazione immediata del sulindicato progetto di legge per un'annua pensione alla vedova Dossinier.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 colla lettura del processo verbale della precedente seduta, che è approvato.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER UN'ANNUA PENSIONE ALLA VEDOVA DOSSINIER.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Colli per la lettura di una relazione.

COLLI, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 948.)

PRESIDENTE. L'interesse che in tutti noi deve destare il fatto cui si riferisce il progetto di legge, del quale si è udito ora il rapporto, fa sì che io mi creda autorizzato a proporre alla Camera che voglia, esaurito l'attuale ordine del giorno, passare senza più alla discussione e votazione di questo progetto di legge.

Chi ciò intende di approvare, sorga.
(Il Senato approva.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI DAZIARIE SUI CEREALI.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Giulio.

GIULIO. L'ufficio centrale incaricato dell'esame relativo ad alcuni cambiamenti nella legge sull'importazione dei cereali m'incarica di sottoporre al Senato la sua relazione, la quale tengo in pronto per esser letta, se il Senato l'ordinerà, o per essere deposta sul banco della Presidenza.

Molte voci. Si deponga.

DOBIA. Io proporrei che fosse deposta sul banco della Presidenza. Mi pare che sarebbe tempo guadagnato, in certo modo, perchè si ha poi campo di leggerla quando sia stampata.

PRESIDENTE. Si è proposto che questa relazione venga deposta sul banco della Presidenza.

Non essendovi osservazioni in contrario, io terrò la relazione come deposta, ed inviterò perciò il Senato a volersi radunare, per la discussione di questa legge importantissima, sabato venturo, giacchè domani sarà stampata la relazione e si potrà distribuire ai senatori, cui resterebbero così due giorni di tempo per esaminarla. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 303.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE LE CAUZIONI DA PRE- STARSI NELL'INTERESSE DEL PUBBLICO E DELLE FINANZE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama a discutere il progetto di legge riguardante le cauzioni da prestarsi nell'interesse del pubblico e delle finanze; io dichiaro perciò aperta la discussione generale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 543.)

Se non si domanda la parola sulla discussione generale io la terrò per chiusa, e avrò l'onore di leggere gli articoli che compongono la legge:

• Art. 1. Le cauzioni che, a termini delle leggi o dei regolamenti, sono tenuti di prestare i contabili che ricevono somme dovute allo Stato od hanno maneggio del pubblico denaro, ovvero caricamento in natura, dovranno essere somministrate con deposito di numerario, o mediante il vincolo, nelle forme stabilite, di rendite del debito pubblico intestate,

rappresentanti la capitale somma cui rileva la prescritta cauzione.

« Il valore delle cedole da sottoporsi ad ipoteca sarà formato per rendite del 5 per cento sul calcolo di lire cento per ogni cinque di rendita; e quanto alle altre rendite sul tasso d'emissione. »

(È approvato.)

• Art. 2. La disposizione di cui all'articolo 1° s'estende anche:

• 1° Ai conservatori delle ipoteche per la cauzione che, a tenore dell'articolo 178 del regio editto 16 luglio 1822, devono essi prestare per guarentigia del pubblico;

• 2° Ai notai, segretari ed altri funzionari od esercenti professioni cui dalle leggi o regolamenti sia imposto l'obbligo di somministrare una cauzione per guarentigia dell'erario o del pubblico;

• 3° Agli individui che per legge o per convenzione sono tenuti di prestare una determinata cauzione onde guarentire le obbligazioni da essi contratte verso lo Stato e le Amministrazioni del Governo. »

(È approvato.)

• Art. 3. Il deposito del numerario, ovvero l'ipoteca annotata sulle cedole per la cauzione dei conservatori indicata al n° 1 dell'articolo 2°, sussisterà sino scaduto un quindennio dopo la cessazione dall'esercizio delle loro funzioni. »

(È approvato.)

• Art. 4. Il deposito del numerario per le cauzioni continuerà a farsi nella Cassa dei depositi presso l'Amministrazione del debito pubblico, dalla quale verrà corrisposto l'interesse del 4 per cento, a cominciare dal giorno successivo a quello in cui verrà spedita la cartella prescritta dall'articolo 7 della legge 18 novembre 1850.

• Tale interesse decorrerà fino al giorno precedente a quello in cui sarà emanato il decreto che autorizza la restituzione del fatto deposito. »

(È approvato.)

• Art. 5. Quanto ai conservatori però delle ipoteche, la quota d'interesse stabilita dall'articolo 4° sarà ridotta al 3 per cento, dal giorno in cui avranno essi cessato dalle loro funzioni, fino al compimento del quindennio a cui si estende la prestata cauzione. »

DI PAMPARATO. Dalla relazione del vostro ufficio centrale avrete, o signori, scorto che non unanime fu il suo parere su quest'articolo, al quale sia per propria convinzione, che per mandato dell'ufficio, ch'io ho l'onore di rappresentare, non credo dover aderire per le ragioni che brevemente sarò, se il concedete, ad esporvi.

Sta saviamente stabilito nella presente legge, che un conservatore delle ipoteche abbia a tutela dell'interesse pubblico a lasciar depositata la sua cauzione per un quindennio, dalla data di cessazione dell'impiego. Ma non pare equa la proposta riduzione dell'interesse dal 4 al 3 per cento. Giacchè, se è giusto il tutelare l'interesse dei privati, come altresì il non aggravare l'erario di soverchie passività, sembra parimenti equo che sia tutelato l'interesse individuale, o delle famiglie d'impiegati, il che non sarebbe colla progettata riduzione. Di fatti un conservatore delle ipoteche cessando dall'impiego, o per ragion di morte o per altra causa, egli e la sua famiglia soggiacciono già indubitabilmente alla perdita totale dello stipendio, se il titolare cessa per morte, oppure a non lieve riduzione, se per il secondo caso.

Diminuito ancora di un quarto l'interesse della cauzione ch'egli è costretto a lasciare per un quindennio nelle casse erariali, trovasi ridotto a ben ristretto vivere dopo lungo

servizio, ed in circostanze ove non riduzione, ma aumento di agiatezza sarebbe per lui da desiderarsi. Avvenendo la morte ad uno di questi impiegati, chi soffrirà di fatto di questa riduzione di interessi? Probabilmente una vedova o dei pupilli, i quali troveransi ad un tratto privi della paga del defunto, e di un quarto del provento di un capitale, il quale è forse la sola risorsa della famiglia.

Mi si addurrà che è facoltativo all'impiegato soggetto a cauzione di sostituire effetti pubblici al numerario; ciò sta infatti, ma però nel solo caso ove questi effetti siano sgraziatamente al disotto del pari, senza del che invece d'un beneficio troverebbe scapito nell'acquistarli.

Se poi per fatto desiderabile di ristaurata finanza, la carta del nostro debito pubblico acquistasse valore di favore, voi comprenderete, o signori, che non vi sarebbe, pei pupilli principalmente, convenienza, o fors'anche possibilità di ciò eseguire. Mi si permetta di soggiungere non essere rari i casi in cui le cauzioni sono prestate con denari o carta di estranea proprietà, e che perciò pagasi dal titolare dell'impiego un interesse al certo non minore del 4 per cento. Di modo che gli eredi avrebbero, in questo caso, il grave danno di dover, non solo non esigere un provento per il deposito fatto, ma anzi di pagare una differenza in più a chi fece, in numerario o carta, il versamento a loro vece.

Nello stato finanziario presente le cauzioni si ridurrebbero, credo io, per la maggior parte in carta, stante il loro corso inferiore al pari, perciò raramente dovrà l'erario pagare un interesse per numerario. D'altronde se questo deposito esiste in numerario nelle casse, l'erario ne usufruisce, e certamente con provento maggiore del 3 per cento; non sarebbe conseguentemente equo che egli lucrasse su denari depositati, a semplice cautela, nelle sue casse, e tanto a danno altrui.

Si osserverà, da chi al par di me opina, che l'applicazione di questa legge si è come un contratto che si stipula tra chi concede e chi accetta a date condizioni un impiego. Ma qui, o signori, s'ami permesso il non dire essere conveniente che un onere sia imposto ed accettato a colui o da colui che non ne deve per il più dei casi sopportare le conseguenze sfavorevoli; per rendere equo questo principio io ravviserei più acconcio che si fosse stabilito l'interesse del 3 per cento, mentre l'impiegato è in attività e gode così dei proventi dell'assegnamento, e portato al 4 per cento, cessando dall'impiego, perchè cessa o seema l'assegnamento, a seconda dei casi citati.

Per queste ragioni io propongo che venga reietto l'articolo 5.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. L'onorevole senatore Di Pamparato critica le disposizioni contenute nell'articolo 5°, in virtù del quale l'interesse delle cauzioni prestate in numerario dai conservatori delle ipoteche verrebbe ridotto dal 4 al 3 per cento, a far tempo dal giorno in cui avranno cessato dalle loro funzioni. Osserva l'onorevole senatore che l'interesse diminuisce, e diminuisce quindi l'entrata del conservatore a quell'epoca appunto in cui, o per collocamento a riposo, o per morte, il conservatore o la sua famiglia si trovano in più anguste condizioni.

Prima di andar oltre, io credo mio debito di ricordare al Senato qual sia la condizione dei conservatori d'ipoteche.

I conservatori d'ipoteche sono, di tutti gli impiegati delle finanze, i più largamente retribuiti, non retribuiti direttamente dall'erario, giacchè hanno un tenuissimo stipendio, ma retribuiti larghissimamente dai diritti che percepiscono sugli atti del proprio ministero. Essi ricavano dal loro lavoro un frutto molto maggiore degli impiegati superiori delle finanze, degli stessi direttori demaniali, degli insinuatori che

effettuano le maggiori riscossioni. Questa condizione è da notarsi. Quando accordate a un funzionario una retribuzione molto maggiore che agli impiegati di grado equivalente, potete imporre a questo un qualche peso.

Per lo passato s'impondeva ai conservatori delle ipoteche un peso gravissimo, poichè non si consentiva loro di prestare cauzione, se non in beni stabili, ciò che restringeva di molto la cerchia delle persone che potevano aspirare a queste funzioni nell'amministrazione delle finanze, poichè individui che siano in condizione di dare ipoteca in beni stabili per una somma di molta considerazione, e di fare in modo che questa ipoteca abbia da durare 15 anni oltre il loro decesso, non sono molto numerosi. Ora col permettere loro di dare una cauzione in cedole o in numerario, noi facciamo loro un grandissimo favore, il che sarà cagione che questi impieghi, i quali sono ora ricercatissimi da coloro che sono in condizione di poter prestare questa cauzione, lo saranno ancor di più.

L'onorevole preopinante avvertiva le due condizioni in virtù delle quali dovessero cessare dal loro impiego: quella della giubilazione e quella della morte. Quanto alla prima ipotesi devo dire che si verifica molto di rado. Non si colloca quasi mai un conservatore in riposo per un motivo semplicissimo: perchè da un lato si peggiorerebbe troppo la sua condizione, giacchè siccome la pensione non è calcolata sull'aggio, di cui non si tiene conto di sorta, ma sul suo stipendio soltanto, il conservatore che riscuote cinque, sei e forse otto mila lire non riesce ad avere una pensione di riposo che di poche centinaia di lire.

È tradizione nell'amministrazione (salvo casi eccezionali gravissimi) di non mai collocare un conservatore d'ipoteche a riposo. Quando esso è molto inoltrato nell'età, o malfermo di salute, gli si concede di prendere un collaboratore; e naturalmente siccome ritrae un largo beneficio dal suo impiego, così può, pagando discretamente, procurarsi buoni collaboratori: questo è vero al punto che abbiamo più di un conservatore d'ipoteche che ha oltre l'età di ottant'anni.

Non rimane che il caso del decesso; ma io faccio osservare che un conservatore d'ipoteche, il quale sia animato da un po' di spirito di previdenza, può e deve pensare a quest'epoca fatale ed inevitabile; siccome non gli fallisce il mezzo di fare risparmi, nè quello di assicurare un'esistenza ai figli o alla moglie col fare assicurare la sua vita se vuole, è probabile che i suoi eredi non si troveranno in quelle condizioni di angustia, nelle quali pur troppo si trovano le famiglie della massima parte degli impiegati in generale, ed in ispecie degli impiegati delle finanze.

Io credo quindi che i conservatori delle ipoteche sono già abbastanza beneficati da questa legge, onde non sia necessario l'accordar loro un maggior favore.

D'altra parte essi hanno un mezzo di non vedere ridotto l'interesse dei loro capitali; possono comprare effetti del debito pubblico.

L'oratore obietta: lo possono fare finchè le cedole sono al disotto del pari, ma quando fossero al disopra non vi avrebbero il loro tornaconto.

Disgraziatamente siamo nella prima ipotesi, e gli avvenimenti politici e finanziari non ci fanno prevedere che ne usciremo così presto: egli è lecito sperare che ritornino tempi più floridi, tempi in cui le cedole superino il pari; ma affinché il conservatore non avesse interesse ad acquistare cedole, anzi avesse un maggior vantaggio, non nel deporre il numerario nelle casse dello Stato, ma nelle casse dei prestiti di anticipazione, bisognerebbe che le cedole al 5 per cento

giungessero a 125, perchè, onde il denaro impiegato in cedole al 5 per cento rendesse meno del 4 per cento, converrebbe che le cedole superassero le lire 125.

Ora, quantunque io sia piuttosto disposto a farmi illusione sullo stato delle mie finanze, dichiaro schiettamente che non ho fiducia, finchè vivo, di rivedere il 5 per cento raggiungere il tasso del 125: quindi io credo che anche i conservatori di ipoteche attuali possono accogliere la fiducia, o meglio la certezza che non si troveranno nel bivio di dover scegliere il modo con cui prestare la loro cauzione: avranno sempre un interesse notevole ad impiegare il capitale, destinato alla cauzione, in cedole.

Finalmente mi pare essere giusto ed equo che, mentre noi obblighiamo la Cassa dei depositi e di anticipazione a ricevere queste cauzioni, quando l'obblighiamo a tenerle per quei 15 anni, noi non l'obblighiamo a pagare quell'interesse del 4 per cento, facciamo a questa cassa un beneficio riducendone il tasso al 3 per cento.

Si noti che con questa legge noi imponiamo un peso alla Cassa dei depositi, giacchè l'obblighiamo a ricevere in ogni tempo, e diamo facoltà ai contabili di sostituire le loro cauzioni in numerario mediante cauzioni in rendite; quindi il contabile può sempre richiedere dalla cassa il rimborso delle sue cauzioni. È in certo modo un deposito sempre ripetibile, che può essere richiesto da un giorno all'altro, e, lo ripeto, è un peso che porta in certo modo un conto corrente, che porta interesse.

Ora un conto corrente portante interesse al 4 per cento è un conto in condizioni molto favorevoli al deponente; cioè al 4 per cento finchè vive, al 3 dopo, perchè anche dopo la morte gli eredi avranno la facoltà di riavere il deposito, e sostituirvi delle cedole.

Ora perchè questa conversione non possa farsi con vantaggio bisognerebbe che il 3 per cento fosse al pari. Non parlo per me, ma per i miei nipoti e pronipoti, perchè sarà difficile che noi lo veggiamo.

Per questi motivi tutti, io ritengo che ragioni di convenienza, di giustizia e di equità militino in favore della disposizione proposta dall'ufficio centrale.

SCHONER. Bramerei di far avvertire al Senato che la condizione dei conservatori delle ipoteche, la quale fu rappresentata dal signor ministro delle finanze come eccessivamente lucrosa, lo è di fatto, ma come corrispettivo di gravissimi carichi che loro incombono.

Diffatti nessun impiego vi ha nello Stato che dia tali difficoltà di esercizio, di minuto esame, d'indagini particolarizzate, come quello di conservatore d'ipoteche. Sotto questo aspetto io credo che un conservatore delle ipoteche non si possa per nulla pareggiare a qualunque altro ufficiale dell'ordine amministrativo.

Basta essere entrato negli uffici delle ipoteche, e aver dovuto ricorrere a que' registri, per conoscere quanta sia la difficoltà di esattezza che vi ha nell'adempiere convenevolmente le funzioni di conservatore delle ipoteche: esso ha dei carichi speciali che gli sono imposti dalla legge.

Io leggerò al Senato un articolo dell'editto del 16 luglio 1822. L'articolo 175 così si esprime: « Il conservatore è responsabile del pregiudizio che può risultare: 1° dall'ommissione nei registri delle iscrizioni richieste, e delle trascrizioni degli atti consegnati, portanti alienazione, od ordinanza di vendita forzata; 2° dalla mancanza di menzione nei certificati di una o più iscrizioni esistenti; a meno che in quest'ultimo caso l'errore provenisse da indicazioni insufficienti, le quali non potessero essere a lui imputate. Il conservatore non contrae alcuna

risponsabilità dalla semplice visione data dei registri, allorchè non ha spedito nè copie, nè certificati. »

Poi negli articoli successivi 176 e 177 si parla di nuovo di risponsabilità per varie parti del servizio dei conservatori.

Notate, o signori, che il conservatore per sè non può compiere tutte le parti del suo ufficio in una conservatoria molto affollata di affari; deve di necessità rimettersi alle cure di subordinati, per i quali egli risponde; quindi si è dato il carico di una grave malleveria ai conservatori; e questa, dall'editto stesso che ha regolato tale materia, è stata divisa in due parti: malleveria in cedole sul debito pubblico, malleveria in istabili.

L'articolo 178 dice:

« Il conservatore dovrà somministrare una malleveria in rendite sul debito pubblico, giusta l'annessa tabella visata d'ordine nostro dal primo segretario di Stato per gli affari interni.

« Darà di più cauzione in istabili, la quale sarà di lire 40 mila per Torino, di lire 20 mila per le provincie che hanno una popolazione di 100 mila abitanti, e di lire 16 mila per le provincie aventi una popolazione di 60 mila, e così progressivamente scemando. »

Nella tabella poi, dove si parla della malleveria in cedole del debito pubblico, si vede portata, per esempio, la malleveria per Torino ad un'iscrizione del debito pubblico dell'annua rendita di lire 300.

Tutto questo prova che la natura stessa dell'impiego del conservatore d'ipoteche esige un corrispettivo; perocchè nessuno si sottometterebbe a questa risponsabilità se non avesse fiducia che, usando la massima diligenza, e facendo anche la parte di quelle tristi conseguenze che possono avvenire in una conservatoria, per fatto non suo, ma per insufficienza dei suoi commessi, abbia mezzo di ottenere un compenso, il quale non solamente risponda alle sue fatiche, ma gli dia anche la speranza, ove disgrazia avvenisse, di potervi supplire.

Sotto quest'aspetto mi pare di dover raccomandare particolarmente all'attenzione del Senato la condizione dei conservatori delle ipoteche e delle loro famiglie. Lodo moltissimo l'intenzione del Governo, espressa dal signor presidente del Consiglio, di mantenere quanto più sia possibile in ufficio i conservatori delle ipoteche. Per me, che ho dovuto versare lungamente negli affari legali, un conservatore delle ipoteche, veramente capace e diligente nel suo ufficio, rappresenta una specie di tutore degli interessi delle famiglie dello Stato, perocchè infiniti sono gli errori che si possono commettere; non parlo delle frodi, perchè amo di credere che non ne esistano. Ma tuttavia la condizione di questi funzionari, che sono funzionari misti, perchè dall'un lato sono funzionari amministrativi, dall'altro sono in certo modo anche giudiziari, giacchè conviene che in molti casi il conservatore renda ragione a sè medesimo, e possa rendere altrui conto della natura degli atti, è tale che deve non solo essere sussidiata di molte attenzioni dal Governo, ma altresì retribuita e, dirò anche, largamente, sia per ovviare agli inconvenienti che possono nascere per colpa non propria dei conservatori, ma dei subalterni, sia perchè, assicurando ai conservatori ed alle loro famiglie in caso di morte un'onesta sussistenza, avremo così il mezzo di avere sempre dei buoni conservatori delle ipoteche, i quali, lo ripeto, sono tutori in certo qual modo degli interessi delle famiglie dello Stato.

CACCIA, relatore. L'ufficio centrale conviene che l'impiego dei conservatori delle ipoteche sia arduo; ma il Senato ha inteso com'essi sieno pure largamente retribuiti.

Colla legge attuale non si tratta di arrecare un pregiudizio ai conservatori, riducendo la quota d'interesse al 3 per cento per il tempo posteriore alla morte od alla cessazione delle loro funzioni; ma all'incontro viene loro accordato un vantaggio che può, quanto meno, bilanciare questa diminuzione d'interesse.

Questo vantaggio sta in ciò, che presentemente i conservatori non possono prestare altrimenti la cauzione; quella, voglio dire, che si tratta di dare per l'interesse del pubblico, che in beni stabili.

Questa cauzione in beni stabili porta loro il grave pregiudizio di sottoporre ad ipoteca una quantità di beni per un valore eccedente la metà dell'importare della cauzione; e questo è sicuramente un grave peso.

Questi funzionari, coll'odierno progetto di legge, hanno facoltà di dare la loro cauzione in rendite del debito pubblico, o con deposito in numerario; possono somministrarla unicamente per la somma per cui è dovuta questa loro cauzione; vi è poi d'altronde un ragionevole motivo di ridurre quest'interesse al 3 per cento, perchè quando un debitore, anche volendolo e potendolo fare, è obbligato ciò nullameno a ritenersi il danaro senza potersi liberare dall'interesse, è giusto che questo interesse sia di minor tasso di quello che non sarebbe se la mora fosse convenuta a di lui favore.

Per queste considerazioni, io credo che il progetto di legge, per ciò che riguarda l'articolo in discussione, possa essere dal Senato approvato.

DI PAMPARATO. Poche parole avrei da aggiungere onde non trattenere maggiormente il Senato. Una delle ragioni esposte dal signor presidente del Consiglio dei ministri sembra militare più in favore della mia proposta che non; e sarebbe quella, che i conservatori delle ipoteche sono parzialmente retribuiti in stipendio, e largamente in vantaggi ritraendi dal loro ufficio. Ma per questi proventi si è detto che hanno dei carichi immensi pel personale di cui abbisognano, per l'esercizio delle loro funzioni e del loro ministero, e per la risponsabilità gravissima che pesa su di loro.

Per conseguenza, nel caso rarissimo (come disse il signor presidente del Consiglio dei ministri, ed è desiderabile che sia rarissimo) di giubilazione, la pensione che toccherà a questi individui od alle loro vedove (che io non so se ne abbiano diritto), sarebbe tenuissima, perchè non si calcola sui proventi eventuali prodotti dal loro impiego, ma bensì sui prodotti reali.

Questi vantaggi cessano naturalmente, perchè cessa il loro impiego; resta, come dissi, una tenuissima pensione al giubilato, tenuissima ancor più se si tratta di vedove o di pupilli, nel caso vi abbiano questi diritti. Io sono perciò d'avviso che non si debba mettere un sopraccarico su di un deposito che forzatamente si deve lasciare in mano del Governo.

In quanto al conto corrente, che si vorrebbe stabilire, io non credo che si tratti qui di conto corrente fra un impiegato ed il Governo: effettivamente la Cassa dei prestiti e depositi è obbligata a ritenere questo deposito, ma ne usufruisce.

Può darsi il caso che venga questo deposito richiesto, ma non sarà mai da un giorno all'altro, perchè le formalità che si debbono fare richiedono tempo.

Intanto non è men vero che di questo danaro la Cassa ne usufruisce, e ne usufruisce per un provento certamente maggiore del 3 per cento. Ora io trovo non troppo equo che una Cassa di depositi, la quale ritiene per tutela pubblica, e che il Governo deve tutelare, ritenga di suo ordine lucri, su chi? su d'un giubilato o sopra una famiglia che vi deve lasciare quel danaro per 15 anni.

È mia ferma opinione che questo provento, se vi è, debba essere equo ed usufruito da chi ha fatto questo deposito, tanto più che ciò avverrà assai rare volte. Di più, se vi è convenienza a mettere carta invece di numerario, io non vedo che vi sia grave danno pel Governo e per la Cassa dei depositi di far sì che per questo caso rarissimo che vi sia deposito in numerario, si paghi quello che ragionevolmente la stessa Cassa usufruisce di quel danaro.

Perciò io credo di dover mantenere la mia proposizione, lasciando d'altronde al Senato di giudicare.

PINELLI. Mi permetto di sottomettere alla saviezza del Senato una considerazione a sostegno del parere seguito dalla maggioranza dell'ufficio centrale; si sono intese delle considerazioni opportunissimo sopra l'importanza dell'ufficio dei conservatori delle ipoteche; si sono altresì osservate delle cose a questo riguardo per parte dell'onorevole signor presidente del Consiglio dei ministri, facendo riflettere come non macassero ai conservatori dei compensi assai vistosi, e che per conseguenza potevano mettere non solo i medesimi, ma le loro famiglie stesse in condizione da non sembrare troppo onerati dalle disposizioni della legge, della quale si tratta. Io non ho nulla ad aggiungere a questo riguardo, se non che l'importanza delle funzioni dei conservatori delle ipoteche non ha impedito che, coll'editto del 16 luglio 1822, si imponesse loro per la cauzione un peso assai grave, qual era quello di dover dar la loro cauzione in stabili; in vece colla legge che si discute viene loro recato un sollievo, come faceva osservare l'onorevole mio collega relatore dell'ufficio centrale. Ma a queste considerazioni mi pare che se ne vuol aggiungere un'altra ancora, ed è che non si tratta qui effettivamente di un impiego di denari, che il Governo intende di procacciarsi a condizioni favorevoli a chi lo riceve; si tratta veramente di un conto che si apre tra persone, le quali hanno meritamente diritto alla sollecitudine del legislatore e di un'amministrazione, la quale anch'essa ha diritto a qualche riguardo.

Infatti dal testo della legge ora in discussione appare siccome queste cauzioni devono venir consegnate nella Cassa dei depositi. Quale sia la destinazione di questa Cassa non è l'uopo che io lo dica al Senato. Farò solamente osservare che la legge attuale contiene in massima una deroga alle norme generali di questa Cassa tutta favorevole ai funzionari, i quali devono prestare cauzioni.

Infatti l'articolo 5 della legge 18 novembre 1850, relativa alla Cassa dei depositi e prestiti, in modificazione della quale viene fatta l'attuale legge, dichiara che sarà corrisposto l'interesse del 3 per cento per i *casti di mora indeterminata*.

Ora il legislatore ben lontano dal porre i conservatori in una sorte svantaggiosa, in questa circostanza li ha avvantaggiati al disopra di altri impieghi, mentre dove si tratterebbe di mora indeterminata, quale appunto si è la durata d'una cauzione per ufficio, invece del 3 per cento, che sarebbe la rata stabilita da questa legge, vien stabilita per regola generale al 4 per cento.

Ma vi esiste, si dice, una detrazione di questa rata del 4 per cento: questa detrazione cade in un'epoca certamente nella quale non esistono più i lucri del conservatore. Ma che perciò? Non si deve anche considerare la situazione in cui si trova questa Cassa, che vorrebbe obbligata a ritenere questa somma per tempo tale, in cui probabilmente non sarebbe mai ad essa di convenienza di corrispondere un interesse tanto considerevole? Quale sarà il modo con cui la Cassa sopprimerà a queste spese? Sarà coll'impiegare i fondi di tali depositi: ma quale sia l'impiego che si fa dei fondi di questa Cassa ce lo dice ancora l'articolo 16 della stessa legge 18

novembre 1850; i fondi della Cassa saranno impiegati in imprestiti alle divisioni, provincie, comuni, ed agli istituti di carità e beneficenza per l'eseguimento di opere pubbliche debitamente autorizzate, e per estinzione dei loro debiti. Lascio considerare al Senato se l'uso stesso che la Cassa dei depositi farà di tali fondi si possa considerare tanto proficuo che sembri contenere un lucro a pregiudicio dei conservatori di ipoteche.

PRESIDENTE. La proposizione fatta dal senatore Di Pamparato equivale ad una proposizione di rigetto dell'articolo, in quanto che se si adottasse dal Senato il tasso del 4 per cento invece del 3, l'articolo quinto sarebbe affatto inutile, giacchè della durata sino al quindenno si parla nell'articolo terzo, dunque la differenza che vi è tra quest'articolo e l'altro sta nella riduzione maggiore dell'interesse durante il quindenno dopo la cessazione dell'esercizio, dal 4 al 3. In conseguenza non è necessario di sottoporre a preliminare votazione l'emendamento del signor senatore Di Pamparato, mentre chi consentirà con lui voterà contro l'articolo.

Metto ai voti l'articolo 5.

Chi lo approva, si rizzi.

(È approvato.)

• Art. 6. Nulla è innovato in ordine alle cauzioni che dai contabili, dai funzionari e dagli individui furono somministrate mediante ipoteca di beni stabili anteriormente alla promulgazione della presente legge.

• I contabili, i funzionari pubblici, e gli individui che fossero stati nominati, od avessero contratto obbligazioni verso lo Stato anteriormente alla promulgazione di questa legge, potranno prestare la cauzione loro prescritta, od il supplemento di essa, nei modi autorizzati dalle preesistenti leggi entro il termine di mesi quattro decorrendi dalla data di questa stessa legge.

(È approvato.)

• Art. 7. Le cauzioni già prestate con ipoteca in beni stabili, e quelle che in simil modo potranno ancora prestarsi a termini dell'articolo precedente per gli oggetti di cui agli articoli 1 e 2, potranno essere surrogate nei modi stabiliti dall'articolo 1.

(È approvato.)

• Art. 8. Sarà sempre facoltativo di sostituire alla cauzione prestata in numerario quella fornita in rendite sul debito pubblico e viceversa.

(È approvato.)

• Art. 9. Sono mantenute le disposizioni della legge 18 novembre 1850 relativa ai depositi nella cassa del debito pubblico, in quanto le disposizioni stesse non siano contrarie alla presente.

(È approvato.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UN'ANNUA PENSIONE ALLA VEDOVA DOSSINIER.

PRESIDENTE. Secondando l'approvazione data dal Senato alla mia proposizione, debbo porre in discussione, prima di passare alla votazione di questo progetto, l'altro riguardante la pensione da accordarsi alla vedova Dossinier. (Vedi vol. Documenti, pag. 948.)

Questa legge è contenuta in un articolo unico, così concepito:

• *Articolo unico.* È concessa sul bilancio dello Stato

TORNATA DEL 7 FEBBRAIO 1854

l'annua pensione di lire ducentoquaranta a Margherita Norat vedova di Giovanni Battista Dossinier, morto il 9 gennaio 1854 per aver combattuta l'insurrezione avvenuta nella provincia d'Aosta.

« La pensione decorrerà dal detto giorno 9 gennaio 1854, e sarà reversibile a titolo di sussidio ai figli superstiti minorenni, nel modo determinato dall'articolo 28 della legge 27 giugno 1850. »

Dichiaro aperta la discussione su questo progetto.

Se non vi è chi chiegga la parola, pongo ai voti l'articolo.

Chi lo approva, sorga.

(È approvato.)

Si passa allo squittinio separatamente per la prima e per la seconda legge.

Si fa l'appello nominale per la votazione della legge riguardante le cauzioni da prestarsi nell'interesse del pubblico e delle finanze.

Risultamento della votazione:

Votanti..... 62

Voti favorevoli..... 58

Voti contrari..... 4

(Il Senato approva.)

Si fa l'appello nominale per la votazione della seconda legge riguardante l'annua pensione alla vedova Dossinier.

Risultamento della votazione:

Votanti..... 61

Voti favorevoli..... 61

(Il Senato approva all'unanimità.)

La seduta è levata alle ore 4.

TORNATA DELL' 11 FEBBRAIO 1854

- 14 -

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Omaggi — Discussione del progetto di legge per modificazioni daziarie sui cereali — Discorsi dei senatori Di Castagneto e Audiffredi — Risposta del ministro delle finanze — Nuove osservazioni del senatore Audiffredi — Mozione del senatore Plezza — Risposta del ministro delle finanze — Presentazione di due progetti di legge: per la costruzione di due fari alle isole dei Cavoli e dell'Asinara; per l'approvazione della convenzione postale tra la Sardegna e l'Austria — Chiusura della discussione generale — Adozione dell'articolo 1° — Emendamento all'articolo 2 del senatore Audiffredi — Aggiunta del senatore Alberto della Marmora — Osservazioni del ministro delle finanze — Dichiarazioni del senatore Giulio, relatore — Si approvano gli articoli 2 e 3 — Aggiunte all'articolo 4 dell'ufficio centrale combattute dal ministro di grazia e giustizia e sostenute dal senatore Sclopis — Considerazioni del ministro delle finanze e dei senatori Giulio e Jacquemoud.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane colla lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

PRESIDENTE. Si dà conoscenza al Senato del sunto di tre petizioni:

QUARELLI, segretario, legge il seguente sunto di petizioni:

890. Il conte Cesare di Pomarè prega il Senato che nell'esame del progetto di legge sul credito fondiario voglia tener conto delle osservazioni da esso svolte in un suo opuscolo sovra tale materia.

891. La Direzione dell'asilo infantile di Sommariva del Bosco ricorre al Senato perchè nella legge sulla proibizione delle lotterie private gli piaccia di far eccezione di quella che si trova già in corso a beneficio dello stesso asilo.

892. Il presidente della Società economica di Chiavari domanda che nella legge per la proibizione delle lotterie private sia fatta eccezione riguardo alla lotteria che annual-

mente si fa in quella Società per incoraggiamento dell'industria e dell'agricoltura.

CONGEDO — OMAGGI.

PRESIDENTE. Si presenta pure una domanda di congedo.

QUARELLI, segretario, dà lettura di una domanda del senatore Giacinto di Collegno per un congedo di quindici giorni che gli viene dal Senato accordato.

PRESIDENTE. Debbo anche render conto al Senato dell'omaggio fattogli dall'intendente generale della divisione amministrativa di Torino, di 60 esemplari degli atti di quel Consiglio, e di un altro fatto dal signor dottore Pietro Strada, di alcuni esemplari di un suo opuscolo sugli esperimenti d'innesto pneumonico sul grosso bestiame.

**DISCUSSIONE GENERALE SUL PROGETTO DI LEGGE
PER MODIFICAZIONI DAZIARIE SUI CEREALI.**

PRESIDENTE. Secondo l'ordine del giorno, già cognito al Senato, io dichiaro aperta la discussione generale sul progetto di legge riguardante le modificazioni daziarie sui cereali. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 301 e 303.)

La parola è al senatore Di Castagneto.

DI CASTAGNETO. Un principio identico, sebbene con circostanze diverse, informando la presente legge con quella già precedentemente votata relativa ai trattati di commercio coll'Inghilterra e col Belgio, io debbo a me stesso di spiegare al Senato, come, sedendo sul banco dell'ufficio centrale, io approvi in oggi quella conclusione che io aveva in allora risolutamente combattuta.

Ricorderò pertanto agli onorevoli miei colleghi che, nel dichiararmi niente avverso al principio della libertà commerciale, due appunti io faceva a quella legge, il modo cioè e l'opportunità.

Confesso che non avendo gli elementi necessari per misurare la forza industriale del nostro paese, io mi preoccupava, e credo con ragione, delle conseguenze per le nostre manifatture, e soprattutto per l'importante e numerosa classe degli operai, qualora, non potendo noi sostenere la concorrenza coll'industria straniera, ci fossimo trovati vincolati da un trattato durativo per anni 12. Quanto all'opportunità, certo non vi ha di voi chi non rammenti le condizioni finanziarie del paese nel 1851 e la funesta prospettiva d'incontrare uno sbilancio ragguardevole, colla possibilità di uno sbilancio forse anche maggiore.

Ora una parte di queste considerazioni non è più applicabile alla presente legge: non è più per via di trattato, ma sibbene per spontanea volontà degli alti poteri dello Stato che si addiviene alla soppressione dei diritti: e quando motivi preponderanti ed urgenti persuadessero o di modificare la risoluzione già presa, o di rinvenire sopra di essa, sarà sempre libera la facoltà al Governo di operare in questo senso.

Per altra parte, lungi dal temere un danno per la classe degli operai, qui si tratta per l'opposto di sgravare i principali generi di consumazione, quindi d'un beneficio reale ad essi non solo, ma eziandio alla classe degli agricoltori. Resta però anche qui a considerare l'altro punto, cioè quello dell'opportunità relativamente alle condizioni finanziarie del paese.

Confesso che se esisteva nel 1851 un motivo di timore, questo non può dirsi niente diminuito, ma piuttosto giustamente aumentato.

Il risultato dell'esercizio 1853 statoci testè presentato prova come veramente il prodotto delle dogane abbia sofferto una diminuzione di oltre 2 milioni di lire. Dobbiamo considerare che questa diminuzione esiste abbenchè il contado di Nizza, che prima non era soggetto a dogane, vi sia stato compreso.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze.
No! no!

DI CASTAGNETO (Proseguendo). . . Abbenchè ancora per la mancanza quasi assoluta del raccolto del vino, e per lo scarso raccolto del grano, molte importazioni siansi fatte le quali forse in un anno normale non sarebbero accadute.

Quindi aggiungendo alle già patite diminuzioni di rendita un'altra diminuzione che si può calcolare circa due milioni o

due milioni e mezzo, egli è certo che lo Stato va incontro ad un passivo forse incompensabile.

Ad ogni modo, o signori, la legge della necessità è la prima a cui si deve obbedire; e l'impulso unanime di tutti i poteri a proporre ed accettare una diminuzione che si rende non solamente utile, ma indispensabile nell'attuale emergenza delle cose, credo che toglierà motivo ad ogni qualunque contrasto sopra la proposta riduzione.

Resta a vedere se questa riduzione possa essere definitiva, o debba piuttosto circoscriversi ad un tempo determinato.

Io in verità, o signori, mentre dichiaro che non potrei consentire ad un ripristinamento del dazio quale esisteva prima dei decreti del 6 ottobre scorso, mal volentieri mi risolverei ad abbandonare il tenue diritto proposto in 50 centesimi dal Ministero, diritto che io non considero come protettore, ma semplicemente come diritto fiscale, e che aggiungendo forse una somma di lire 500,000 all'erario nostro, pare non dovrebbe del tutto essere abbandonato. Ad ogni modo però, se noi vogliamo scostarci o abbandonare omninamente il sistema di protezione, e liberare i cereali da ogni vincolo che possa incagliare il commercio, sarà forse più consentaneo ai retti principii economici di abbandonare anche per l'avvenire questo stesso diritto di 50 centesimi.

Parlando, o signori, di protezione, io capisco tutta l'importanza di una questione, la quale negli ultimi tempi ha occupati e divisi gli uomini di Stato in Europa, e sento quanto le mie forze siano deboli a trattarne degnamente dinanzi a voi.

Ma fortunatamente alla mia insufficienza ha supplito l'ingegno e la facondia del nostro relatore, il quale ha saputo lungamente esporvi tutti i motivi che possono, meglio delle mie parole, persuadervi, sviluppando le teorie dell'onorevole signor ministro e quelle che risultarono dalla già seguita discussione.

Ad ogni modo, per la pochissima esperienza che io posso avere delle cose agricole, io soggiungerò ancora che se esisteva un motivo di timore che le nostre manifatture non potessero sostenersi al confronto dell'industria estera onde potessero meritare una tenue e progressiva protezione, questo motivo assolutamente, a mio avviso, non sussiste per la nostra agricoltura.

Io credo che la nostra agricoltura, senza protezione alcuna, possa prosperare e stare al confronto di qualunque altro paese; quindi se vennero tolti i diritti protettori all'industria, credo che a più forte ragione debbano essere tolti anche alla industria agricola, mentre l'industria agricola ha molto migliori mezzi di poter sostenere la concorrenza che non abbiano le industrie nostre manifatturiere.

E se, o signori, dai dati che ha sottoposti l'onorevole ministro di finanze e da quelli che ha raccolti l'onorevole relatore del vostro ufficio centrale risulta che le esportazioni dal mar Nero potevano operarsi al prezzo, un tempo, di 5 o 6 lire l'ettolitro, ed attualmente ancora ad una comune di 11 o 12 lire, io credo che, considerando la comune a cui si vende il grano attualmente sui nostri mercati, ci sia ancora un profitto ragionevole per la nostra agricoltura, senza che possa temersi giammai una concorrenza fatale ai nostri prodotti.

Io vo persuaso che la protezione accordata all'agricoltura non possa produrre altro effetto che quello di renderla stazionaria; imperciocchè da un canto i commercianti, stando in questo stato d'incertezza, difficilmente si azzardano ad operazioni di qualche momento, e per altra parte i nostri agricoltori continuando nei sistemi finora adottati all'ombra della protezione, difficilmente si risolveranno a quei miglio-

ramenti di cui l'agricoltura nostra è ancora grandemente suscettiva. L'agricoltura in Piemonte, o signori, tranne alcune provincie più privilegiate e forse, io credo, meno fertili, ma meglio coltivate, è ancora in uno stato, si può dire, d'infanzia; ed io lo dico non tanto perchè essa è suscettibile di miglioramenti nei sistemi di buona coltivazione, quanto ancora perchè i proprietari non calcolano bastantemente le risorse delle loro terre e nemmeno i mezzi di coltivare con minore spesa e con eguale profitto, in che consiste il vero segreto dell'agricoltura.

Quando una volta saranno certi di non trovare protezione nella legge, allora io non dubito che faranno molto meglio i loro conti, e che molti terreni i quali possono a stento essere occupati nella coltivazione del grano, benchè protetto da un diritto, saranno assoggettati ad altra coltura, come io penso che la coltivazione dei gelsi, la coltura dei vigneti, e segnatamente quella dei prati, prenderanno un maggiore incremento; ed a proposito di coltura dei prati, credo che questo ramo possa essere grandemente incoraggiato, e che, col favore del Governo per l'irrigazione, sia suscettivo di dare immensi prodotti. Questo sarà anche un prezioso frutto dell'industria agraria che molto contribuirà al benessere delle popolazioni, ponendole in condizione di procurarsi un miglior nutrimento di quello che avessero pel passato.

L'onorevole signor ministro delle finanze poneva come compenso al temuto danno che dalla soppressione di questo diritto possa forse derivare all'agricoltura la formazione di un catasto e la creazione d'un credito fondiario.

Io, o signori, confesso che in quanto alla formazione del catasto, sebbene certamente la desidero, ne prevedo però l'epoca assai lontana perchè da noi si possa provarne un grande giovamento.

Il signor ministro, parlando l'altro giorno intorno al maggiore o minor tasso delle rendite, disse che si sarebbe applaudito se la nostra generazione, ovvero anche i nostri figli avessero ancora visto a salire la rendita al pari. . .

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Al 3 per cento ho detto.

DI CASTAGNETO. Io mi consolerei egualmente se i nostri figli potessero vedere compiuta l'operazione del catasto, la quale, secondo me, porta grandissime difficoltà.

In quanto alle Banche di credito fondiario, io pure col desiderio ne accelero il compimento, ma prevedo almeno dubbia la loro efficacia, soprattutto se non si trova il mezzo di mettere i capitali alla portata dei piccoli proprietari.

Molti altri provvedimenti ancora il Ministero potrà dare per favorire l'agricoltura; e senza che io abbia in mente di censurare alcuna delle leggi che possono essere in corso di discussione, certamente non posso a meno che far voti onde il meno possibile si venga a mettere aggravio sui capitali, i quali debbono più di tutto servire come materia prima all'industria agricola.

In questo stato di cose io credo, o signori, che l'agricoltura nostra non abbisognando per fiorire di vivere all'ombra di protezione, possa senza nessun pericolo sanzionarsi l'abolizione del diritto non solamente in modo provvisorio, ma anche in modo definitivo; quindi io mi accosto al voto della legge quale fu presentata con quelle modificazioni che sono proposte dall'ufficio centrale, e su cui mi riservo parlare, ove occorra, nel corso della discussione.

AUDIFFREDI. L'onorevole senatore Di Castagneto ha anticipato molte osservazioni che io credeva opportuno di esporre al Senato relativamente all'importantissima legge in discussione; certamente io credo che poche siano state le

leggi che implicino maggiori interessi di questa per riguardo all'agricoltura, al commercio ed alle nostre finanze.

Mi farò ad esporre quali siano gli ostacoli per cui io non creda all'utilità della presente legge come vi viene presentata. Le considerazioni che vi espongo le desumo in gran parte dalle osservazioni agricole che ho potuto verificare in modo più preciso.

La legge di cui si tratta interessa in sommo grado l'agricoltore.

Noi abbiamo veduto sotto le provvide misure del sapiente nostro ministro potentemente incoraggiato il nostro commercio: le molte spese che lo Stato nostro ha contratto a favore del commercio sono tali che potrà ridondarne aggravio alle finanze.

Tutti sanno come le strade ferrate, unitamente alle circostanze che ci portarono a difendere gli interessi nostri nazionali, abbiano assorbito i risparmi che il nostro Stato aveva fatto, portando grave discapito alle nostre finanze. Confessava il signor ministro che le difficoltà presenti sono tali che quasi disperava di veder equiparare le nostre entrate colle nostre passività. Ciò basta ad appoggiare il grande interesse che a noi corre l'obbligo di sostenere, il nostro credito sia all'estero come nell'interno.

Voi sapete che dalle proposte riforme nelle tariffe doganali ribassarono più di due milioni le entrate della finanza. È incontrastabile che il paese nostro ha acquistato un gran miglioramento d'interessi materiali. Se avessero durato le abolite tariffe, credo che invece di questo disavanzo noi avremmo avuto per contro un ben notevole aumento.

Oramai la nostra agricoltura si trova minacciata di sopportare quasi da sola la massima parte degli aggravii dello Stato; si fanno continue concessioni a favore del commercio, e rimane dimenticata l'agricoltura, quasi non fosse la più viva sorgente della ricchezza del paese. Si sperano grandi vantaggi dalla più estesa coltivazione dei gelsi, ma come agricoltore posso ben accertarvi le difficoltà d'ogni maniera che s'incontrano a ritardare questo importante ramo di produzione agricola che neppur si adatta a tutti i paesi. Vi si oppone l'ignoranza e la ripugnanza dei contadini ad adottare i miglioramenti meglio accertati dalle persone intelligenti in questa materia. Saranno sperabili col tempo, ma non tanto prontamente: tutt'al più nello spazio di 15 a 30 anni.

Si aggiunge che la nostra agricoltura deve rivolgere le sue cure specialmente alla produzione delle praterie e del bestiame. Anche questo sarà possibile, ma non in tutte le situazioni, chè in massima parte non sono irrigatorie. La maggior parte ancora del Piemonte aspetta questi vantaggi dall'irrigazione, ora soltanto praticabile nei bassi piani del Piemonte. Avremo col tempo un accrescimento di produzione animale, come già si effettua in altri paesi di noi più avanzati nell'arte agricola, come, per esempio, nell'Inghilterra; ma farò pure osservare come in quel paese si seppe proteggere con forti diritti le produzioni del suolo, in specie cereali, malgrado che l'Inghilterra sia un paese molto più industriale e commerciale che non agricolo. Il Piemonte è pure adattato a divenire col tempo un paese industriale.

Quanto al commercio, i nostri solerti Genovesi sapranno attivarlo in modo ben efficace; ma io non credo che il commercio possa mai ottenere da noi quel grado d'importanza da stare a confronto dell'agricoltura; motivo per cui rivolgo ad essa la speciale attenzione dei nostri governanti.

Io chiedo, nell'interesse dell'agricoltura, se non protezione, almeno un poco di quel sentimento di equità e giustizia che è dovuto al suo merito, ai diritti suoi acquistati.

I prodotti agricoli sono minacciati da una seria concorrenza delle produzioni estere, specialmente dai grani del mar Nero. (Così non pensa il signor professore Giulio.) La scarsità presente dei cereali fu prodotta da circostanze atmosferiche affatto eccezionali che non è prevedibile si possano così facilmente rinnovare. Quindi sarebbe il caso di provvedervi eccezionalmente, come appunto lodevolmente fu fatto dal Ministero, colla sospensione temporaria del diritto di dogana. Ma queste, dico, sono circostanze eccezionali. Infatti noi osserviamo che or son pochi anni la Francia si trovava in condizione ben diversa; vi era una desolazione nel commercio per il basso prezzo delle derrate cereali, che stavano nel valor medio di lire 12 50 a 15 l'ettolitro nella maggior parte dei mercati di quel paese. In egual tempo stavano da noi, grazia alla tariffa di protezione, nel valor medio di lire 4 25 a 4 75 l'emina di Piemonte.

Il basso prezzo delle derrate francesi ha durato circa due anni, mentre da noi si mantennero a discreto prezzo, ma non avvilito. Venne quindi una scarsità di raccolta di cereali in Inghilterra che diede sfogo ai maggiori prodotti della Francia e tolse d'impiccio il commercio: mi sovviene che in tal occasione si fecero delle fortissime importazioni di grani dalla Francia nell'Inghilterra.

L'accresciuta produzione dei cereali in Francia ebbe luogo per notevoli progressi che vi ha fatto l'agricoltura in seguito dei saggi insegnamenti divulgati dal distinto agronomo signor Dombasle nella sua scuola di Ranville. Il commercio dei cereali, per quanto si faccia, andrà sempre soggetto a notevoli variazioni, perchè quando per circostanze affatto eccezionali viene a mancare il raccolto sopra una superficie così estesa e popolata come l'Europa, tale è la deficienza che si produce di questa materia prima che non può a meno di eccitare i timori degli economisti. Un duodecimo della produzione mancante è bastevole a produrre notevoli apprensioni al commercio.

Si era proposto il rimedio delle scale mobili, le quali ora sono criticate come poco sufficienti; non è men vero però che riescirono a stabilire molto maggior regolarità di valore nella preziosa merce in tutti i paesi ove furono adottate.

Ora io direi che la legge proposta non corrisponde al fine che noi vogliamo, quello cioè di garantire un valor medio più costante alle produzioni del suolo. Credo che il Ministero ha mirabilmente operato nel fare la riduzione del diritto nelle circostanze presenti; vorrei lasciare al Ministero ampia facoltà di operare simili riduzioni ogni qualvolta l'interesse generale lo richiedesse, ma crederei pericoloso di togliere in modo definitivo ogni specie di dazio in avvenire. Crederei utile di lasciare a favore del commercio un porto franco per deposito dei cereali, onde provvedere ai bisogni dell'interno e dell'estero.

Mi si dirà che sotto il peso delle variazioni di tariffa si reca danno al commercio. Può ben succedere che questo avvenga in menoma parte, ma sarà mai niente a confronto del maggior danno che si arrecherebbe all'agricoltura nel caso contrario; e non crederò mai che gl'interessi del commercio si debbano da noi anteporre a quelli dell'agricoltura.

Entriamo in altra parte della questione, in quella che riguarda il bisogno dei consumatori. Amante del popolo, come mi dichiaro d'essere, ben desidero in suo vantaggio le maggiori facilitazioni di prezzo nei viveri che siano possibili, ma non temo per il Piemonte quel grado di miseria che infesta altri paesi d'Italia, come, per esempio, la Toscana e la Romagna.

Una sola parte del nostro Stato, la Liguria, è in condizione d'abbisognare dell'introduzione di cereali per sua consuma-

zione; quanto al Piemonte, esso può provvedere a sè stesso. La miseria da noi è piuttosto accidentale che non abituale, è piuttosto il risultato della corruzione de' costumi e della impvidenza che non della vera necessità, del bisogno.

Intenderei adunque consigliare al Ministero di aprire in ogni comune una Cassa di risparmio per facilitare i depositi dei guadagni della povera gente, ed incoraggiare in tal modo l'abitudine di previdenza, senza di cui non vi è a sperare alcun miglioramento di civilizzazione in quella classe di persone.

Si propone a vantaggio della nostra agricoltura l'istituzione del credito agrario, come pure il nuovo catasto per favorire un più equo e giusto riparto della contribuzione. Recheranno queste due istituzioni grande vantaggio al nostro paese, ma non mai pronto sollievo ai bisogni della nostra agricoltura, che or volge in circostanze critiche e difficili, e che ha bisogni presenti piuttosto che lontani, giacchè io confido che possa fare ben notevoli progressi nell'avvenire.

Credo tuttavia un ben notevole vantaggio l'istituzione del credito agrario per impedire il progresso dell'usura che già minaccia d'infestare le nostre campagne.

La difficoltà d'esazione degl'interessi dei capitali impiegati è tale che molti capitalisti ricusano sempre, ed hanno una ragionata ripugnanza di accordare prestiti con ipoteca; dimodochè l'istituzione del credito agrario sarà improvidenziale alla nostra agricoltura, ma io non credo che sia sufficiente a salvarla da quello stato di decadimento da cui è minacciata.

Si propone pure il miglioramento del catasto, cioè l'equiparazione delle imposte territoriali dello Stato. Sarà questa un'opera immensamente utile, perchè l'ineguaglianza di simile imposta è tale, vi ha tanta variazione di essa fra paese e paese che possiam dire di non aver una legge d'imposta territoriale bene stabilita. Porto tuttavia opinione che l'istituzione del catasto non possa venir effettuata che nel volgere di 10 o 15 anni.

In conclusione, farei voti perchè questa legge venisse modificata in questo senso, che si ammettesse o si approvasse il ribasso di tariffa dal Governo accordato nelle circostanze presenti, ma che in avvenire si mantenesse un dazio di circa una lira per ettolitro nell'interesse della nostra agricoltura e della nostra finanza, che ne ricaverebbero l'utile di circa un milione e mezzo all'anno.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. L'onorevole senatore Di Castagneto osservava molto opportunamente che la questione che in oggi è sottoposta al Senato non è identica a quella che il Senato ebbe a risolvere or son tre anni, quand'esso sanciva il principio della libertà commerciale applicata all'industria ed al commercio, dando voto favorevole al trattato conchiuso col Belgio.

L'onorevole senatore aggiungeva però che in allora, come in oggi, una grave considerazione finanziaria poteva essere contrapposta, ed è quella della presente disposizione legislativa.

Ed invero io non posso nascondere come a prima giunta paia anormale che, a fronte di un bilancio che presenta un disavanzo notevolissimo, abbia il coraggio il Ministero di proporre ed il Senato quello di votare una misura, la quale in definitiva deve cagionare al tesoro perdite notevoli.

Tuttavolta io credo che esaminando la questione finanziaria sotto tutti i suoi aspetti, si verrà a riconoscere che appunto perchè noi versavamo nell'anno 1851 in condizioni difficili, appunto perchè queste condizioni sono tuttavia gravi, noi abbiamo fatto bene di entrare nel 1851 nella via della libertà

commerciale, e faremo meglio ancora proseguendo nella via stessa, applicando all'industria agricola quei principi che allora abbiamo applicati all'industria fabbrile.

Noi fummo costretti nel 1851 di ricorrere a nuove tasse onde diminuire il disavanzo che presentavano le nostre finanze. Noi siamo ancora costretti in quest'anno a chiedere nuovi sacrifici; ebbene egli è appunto per ciò che nuovi sacrifici dovevano essere imposti al paese, che si doveva procurargli da un altro lato un compenso, esonerandolo dalla tassa che, a cagione del sistema protettore, esso pagava non solo all'erario, ma alle industrie privilegiate. Infatti, o signori, con questo sistema abbiamo fatto sì che le nuove tasse, quantunque gravi, hanno potuto essere sopportate senza che la ricchezza pubblica venisse scemata.

Noi abbiamo fatto sì che possiamo dimostrare al paese che l'utile ricavato dalle riforme economiche compensa, e compensa largamente, l'ammontare delle nuove imposte, e colgo questa circostanza per darne al Senato una breve dimostrazione.

Io calcolo ciò che avrebbero dovuto pagare i consumatori nell'anno 1852 se l'antica tariffa fosse ancora stata in vigore, se gli antichi dazi fossero stati applicati agli oggetti di prodotti esteri introdotti nello Stato.

Bene, o signori, ne risulta che i consumatori, invece di pagare all'importazione 17 milioni, ne avrebbero pagato 29; e così la tariffa ha prodotto un beneficio ai consumatori di oltre a 12 milioni. Se voi aggiungete alla riduzione operata sulle importazioni quella operata sulle esportazioni, avrete un'altra economia di un milione, la quale non è portata a beneficio dei consumatori, poichè non si tratta di oggetti stati esportati, ma bensì dei produttori. Si è veduto, o signori, che la riforma daziaria ha scemato il sacrificio che le dogane imponevano ai consumatori ed ai produttori di oltre a 13 milioni. Se aggiungete a questo il beneficio che i consumatori ricaveranno dall'abolizione del dazio sui cereali, beneficio che è molto difficile calcolare, poichè si compone non solo del nuovo dazio che hanno a pagare alle finanze, ma altresì del nuovo corrispettivo che devono dare ai produttori, io son certo che riconoscerete con me che la classe dei consumatori e l'immensa maggioranza della nazione sono state esonerate da un peso molto maggiore dei nuovi aggravii che sopra di esse gravitano.

E nel vero, o signori, se noi fossimo andati imponendo nuove tasse, nuove gravezze senza compensare queste nuove tasse, queste nuove gravezze con facilitazioni e riforme, il paese, invece di prosperare, avrebbe indietreggiato, e si sarebbe veduto la produzione e la ricchezza scemare rapidamente. Ora, o signori, io credo essere incontrastabile che la ricchezza e la produzione abbiano notevolmente aumentato in questi ultimi anni. E difatti noi abbiamo veduto la consumazione dei generi colpiti da tassa crescere progressivamente d'anno in anno, e questa progressione non essere nemmeno arrestata dalle calamità che hanno colpito il nostro paese l'anno scorso. Io credo difficile di trovare nella storia economica del nostro e di qualsiasi altro paese un complesso di circostanze così sfavorevoli come quelle che si sono verificate nel nostro paese nell'anno scorso. Tutti i raccolti, senza eccezione, furono scarsi: il primo de' nostri raccolti industriali, quello della seta, fu scarsissimo; il raccolto dei cereali fu mediocre; quello del vino pessimo; quello dell'olio meno che mediocre; quindi, e forse per la prima volta, non abbiamo veduto nessun ramo della produzione agricola che sia stato favorito l'anno scorso. A ciò si aggiunsero le difficoltà finanziarie. Ebbene, ad onta di tutto ciò, il progresso non è stato

arrestato: la consumazione dei generi di privata continuò anch'essa ad aumentare.

Io credo essere questa la prova la più evidente della bontà del sistema che abbiamo da alcuni anni adottato, e nel quale il Parlamento ha dimostrato evidentemente di voler perseverare.

Ma l'onorevole senatore Audiffredi, senza negare l'opportunità delle provvidenze adottate in ordine all'industria ed al commercio, trova che simile sistema non si possa e non si debba all'agricoltura applicare.

Egli dice che molto abbiamo fatto per il commercio e per l'industria, poco o nulla per l'agricoltura.

A questo punto io mi permetterò di ricordare alcuni fatti che mi paiono dimostrare il contrario.

Parlando delle riforme economiche, dirò che le riforme dei dazi sugli oggetti fabbrili e manufatti hanno singolarmente profitto agli agricoltori, i quali non essendo produttori di oggetti industriali, ma essendo rispetto a questi puramente consumatori, hanno specialmente profitto delle riforme delle nostre tariffe; e di questi 12 milioni di meno che si sono pagati sui generi importati, probabilmente 7 od 8 sono a beneficio dei consumatori agricoli.

Ma una riforma da noi sancita e che ha giovato, e giovato molto, all'industria agricola fu la riforma che ebbe luogo nella circostanza dell'ultimo trattato colla Francia, col quale avete tolto ogni dazio all'esportazione delle sete si greggie che lavorate.

Egli è allora che voi avete votato un sacrificio di quasi 600,000 lire. Questa disposizione, che pareva anche in un certo punto temeraria, produsse effetti immediati e notabilissimi. Coll'abolizione del dazio all'esportazione ed importazione delle sete voi avete provocato nel nostro paese un commercio di sete estere, al quale nessuno, si può dire, aveva pensato, e che non si poteva quasi in certo modo sperare di poter allivare. Il commercio serico acquistò una grandissima attività; il numero delle persone che si occupano del medesimo essendo accresciuto, la concorrenza per l'acquisto dei bozzoli si è fatta e si farà probabilmente ogni giorno maggiore; quindi ne conseguita che il prezzo dei bozzoli si è mantenuto sui nostri mercati, rispetto a quelli di tutti i paesi che ci circondano, elevatissimo. Io credo di non essere smentito dicendo che quest'anno i bozzoli vennero pagati sui mercati del Piemonte molto più cara, anche in ordine alla loro qualità, che sui mercati della Francia e della Lombardia, e ciò unicamente perchè il numero dei filanti e dei torcitori in Piemonte, rispetto alla produzione, è maggiore che in Francia e Lombardia.

Quindi vedete, o signori, che l'agricoltura ha torto di lagnarsi delle riforme operate e di dire che non le sono tornate giovevoli, giacchè, lo ripeto, nessun altro ramo di produzione ha tanto approfittato delle riforme quanto l'agricoltura.

Il signor senatore Audiffredi parlava poi delle strade ferrate; ma io dico per fermo che se queste giovano al commercio, all'industria, giovano ancora più all'agricoltura; esse giovano e al trasporto delle persone e a quello delle merci. Ora, pochissime industrie provocano tanto movimento di persone quanto i commerci d'industria agricola. Nel nostro paese di piccole proprietà un agricoltore per vendere un buco od una vacca che valgono 200 lire fa talvolta 15, 20 miglia; la nostra classe agricola si muove moltissimo, assai più che non la classe industriale. L'operaio industriale rimane tutto l'anno nella sua officina, mentre l'operaio agricola è molto più nomade.

Voi sapete, o signori, che ogni anno han luogo emigrazioni di operai che vanno a cercare lavoro agricola. Ciò avviene e all'epoca dell'educazione dei bachi da seta e della coltivazione dei gelsi, e a quella del taglio dei grani e del taglio dei risi.

Quindi dal lato del trasporto delle persone le strade ferrate sono utili all'agricoltura quanto all'industria. Ma per ciò poi che riflette il trasporto delle merci, io non esito a dire che l'agricoltura ne trae maggior profitto dell'industria; e ciò per un motivo semplicissimo, perchè i prodotti agricoli generalmente, sotto un dato volume ed un determinato peso, hanno un minor valore dei prodotti fabbrili, e quindi le riduzioni dei prezzi di trasporto sono più sensibili sopra oggetti di minor valore a determinato peso, che sopra valori maggiori.

Ma vi ha di più: vi sono dei prodotti agricoli che non potrebbero essere trasportati senza gravi sacrifici, se non per mezzo delle strade di ferro, e sono appunto quelli che si ricavano indirettamente dalla coltivazione dei prati, come sono la carne ed i latticini.

Quando la strada ferrata sarà attivata sino a Genova per rispetto alle merci si verificherà una notevolissima riduzione nel mezzo di trasporto del bestiame dalle nostre pianure ai lidi del mare. Quindi ne conseguirà un beneficio sia per i produttori, sia per i consumatori, e farà più possibile lo smercio a Genova ed in tutta la Liguria con buone condizioni dei prodotti del latticino.

È un fatto incontestabile, che si è manifestato in Francia ed in Inghilterra, che l'apertura di strade ferrate nei paesi agricoli ha cambiato assolutamente l'aspetto del paese ed il valore dei prodotti agricoli. La città di Londra, per esempio, prima della costruzione delle strade ferrate doveva approvvigionarsi di bestiame, di latte, di burro in un circolo molto ristretto; in ora concorrono a questo approvvigionamento anche la Scozia e l'Irlanda.

Così accadrà fra noi: prima non si poteva mandare a Genova del burro fresco; quivi non si potevano condire le vivande che coll'olio (il quale per chi è avvezzo è certo una buona cosa, ma in lesi generale io credo che l'uso del burro sia preferibile); prima non si poteva trasportare il burro; ma ora colle strade ferrate lo avrete a Genova allo stesso prezzo e nelle medesime condizioni che quasi sul luogo della produzione.

Vede quindi l'onorevole senatore come le strade ferrate giovino tanto all'agricoltura, anche dal lato del trasporto delle merci, quanto giovino al commercio ed all'industria.

Avendo dimostrato come il sistema di libertà finora, nelle applicazioni fatte, abbia giovato all'agricoltura quanto all'industria, mi pare naturale di volerlo anche estendere a questo ramo della produzione, e richiedere che l'agricoltura faccia quei sacrifici che sono necessari onde il nostro sistema sia perfettamente armonico.

Non nascondo che da un sistema di assoluta libertà ne possa conseguire una qualche diminuzione sul prezzo dei cereali. Ma qui intendiamoci, ciò debbe produrre una diminuzione sul prezzo al quale i cereali salirebbero se vi fosse un dazio; non altro. Nessuno sosterrà che in un paese in cui non vi è dazio, e in un paese come il nostro che è costretto necessariamente a provvedersi in parte all'estero, il prezzo del grano possa mantenersi ad uno stesso livello e con dazio e senza dazio. Ma se si volesse sostenere che nell'avvenire il prezzo dei cereali sia per diminuire di molto, sia per essere di gran lunga al disotto del tasso in cui era nei tempi antichi, in cui vigeva il dazio attuale, ed anche

dazio maggiore, io non esiterò a dire essere questo un passo molto improbabile, non lo dico impossibile.

È cosa dimostrata dagli esempi di tutti i paesi, che col crescere della popolazione e della ricchezza nei paesi popolati da molto tempo, i prodotti del suolo hanno una tendenza ad aumentare. Non aumentando il suolo, ed aumentando la popolazione, e quindi la consumazione, di necessità debbono aumentare i prodotti agricoli. Nell'aumento più o meno rapido dell'arte agricola si sviluppa più o meno questo progresso. Se vi esistono dei dazi, se il commercio estero è incagliato, questo aumento si fa più sensibile; se invece vige un sistema di libertà più o meno largo, più o meno assoluto, sicuramente l'influenza del commercio estero rallenta questo progresso; ma io non credo che valga a distrurlo.

E qui ricorderò le cifre notate così opportunamente dall'onorevole relatore, il quale vi ha dimostrato che la diminuzione del dazio (diminuzione che in modo assoluto è maggiore della riforma fatta ora, perchè passiamo da due a zero, mentre prima si è passato da nove e sei a tre), che questa riforma non ha diminuito il prezzo medio dei cereali in un periodo di cinque anni, non ha impedito l'aumento.

Se non si fosse fatta quella riforma, invece che il prezzo dei cereali è rimasto quasi stazionario, od è aumentato di poco, sarebbe aumentato di molto. Quindi io credo che la questione non sia fra il vedere se si debba mantenere il prezzo dei cereali al tasso attuale mediante dazi, ma semplicemente se vogliamo, con un sistema di libertà, impedire che vi sia aumento, od almeno aumento troppo sensibile.

Ora sono convinto che anche gli amici i più passionati dell'agricoltura non credono che il prezzo dei cereali vada aumentando. Se si aumentasse, il proprietario ne avrebbe profitto; ma salvo essere animati da uno spirito molto egoista, non si può desiderare quest'aumento nel prezzo medio, chè se profiterrebbe alla classe proprietaria, tornerebbe ad aggravio ed a danno della classe consumatrice, cioè della classe più numerosa della nazione.

D'altronde, come diceva opportunamente l'onorevole senatore Di Castagneto, io credo, anzi tengo per fermo che l'aumento dei cereali non sarebbe giovevole all'agricoltura, considerata sotto un punto di vista un po' elevato, perchè se la nostra agricoltura è tuttavia in uno stato non troppo avanzato, se non ha raggiunto quello stato di alta floridezza a cui potrebbe aspirare, è specialmente perchè la coltivazione dei cereali occupa una parte troppo estesa nei nostri avvicendamenti.

Io credo che se si dovesse dire qual è la più grande pecca del nostro sistema agricola, non si dovrebbe esitare di dire che essa consiste nel voler troppo spesso coltivare i cereali nel nostro avvicendamento.

Infatti nella massima parte del paese si coltivano perennemente dei cereali, senza veruna interruzione; si varia sempre dal grano alla meliga e dalla meliga al grano, ma non s'interrompe mai la serie dei cereali. Ora, io credo essere questo un difetto: chè se i proprietari avessero il coraggio di modificare questo sistema, di dare una parte un po' più estesa alla produzione del fieno, e dei prodotti destinati a produrre carne, o latte, io credo che la nostra agricoltura progredirebbe rapidamente, e che in definitiva si produrrebbe la stessa quantità di cereali, e si produrrebbe di più una maggiore quantità di bestiami, e di latticini; quindi, se il prezzo dei cereali venisse a diminuire d'alquanto, io penso che gli agricoltori sarebbero di necessità costretti a modificare l'attuale loro sistema.

Diffatti che l'alto prezzo dei cereali produca un danno

all'agricoltura, lo dimostra l'esperienza di tutti quelli che in questo paese hanno fatto dell'agricoltura.

Io posso citare due fatti che sono a mia conoscenza. Quando nel 1846 e 1847, per due anni continui, il prezzo dei cereali fu altissimo, e massime il prezzo della meliga, sapete che cosa accadde? In molti siti si ruppe un'infinità di prati per seminarvi della meliga. Voi sapete che nel primo anno, che si rompe un prato per seminarvi meliga, si ottiene un larghissimo prodotto, doppio di quello di un campo solito, e coll'eccitamento degli alti prezzi un'infinità di agricoltori fecero questa speculazione. Speculazione che consiste nel sacrificare un capitale accumulato nella terra, che è il prato, per trarne un utile immediato.

E se si fosse continuato così in questo sistema, in pochi anni la nostra agricoltura avrebbe scapitato di molto, avrebbe indietreggiato. Così pure accade nelle risate quando il riso è caro; si rompono dei prati per seminarvi risi, i quali si seminano in molte terre che dovrebbero, secondo il migliore sistema agricolo, essere coltivate ad asciutto. Anche qui io dico che l'alto prezzo dei cereali nuoce al progresso dell'agricoltura; quindi sinceramente come agricoltore dichiaro che sono convinto che la conseguenza di questa misura, che ora discutete, avrà per effetto non di avvalorare soverchiamente i prezzi, ma di mantenerli ad un livello non troppo elevato; gioverà specialmente al progresso agricolo.

Io penso perciò che si possa votare questa legge senza darsi nessun fastidio della conseguenza che possa avere per l'agricoltura.

Noi abbiamo d'altronde sott'occhio un grande esempio degli effetti che il sistema di libertà produce sull'agricoltura ed anche sul tasso della rendita; e questo esempio lo abbiamo veduto in Inghilterra. Quivi la riforma fu assai più larga che presso noi; non più larga, dico, perchè non si andò nemmeno fino all'ultimo limite dove vogliamo andare, ma ha avuto un effetto maggiore, perchè si passava da un sistema ultra-protettore ad un sistema di libertà quasi assoluto.

Anche i proprietari fautori della riforma erano convinti che questa avrebbe avuto un effetto, ed un effetto notevole non solo sul valore dei cereali, ma anche sul tasso della rendita della terra; e difatti quest'opinione era così generale che immediatamente per un anno, due anni, il fitto delle terre scemò, e scemò notevolissimamente.

Bisogna dire che di una gran parte di questa conseguenza furono autori gli amici stessi degli agricoltori; a forza di gridare e in pubblico e in privato che l'agricoltura era rovinata, finirono per persuadere anche agli affittavoli che non vollero più pagare che prezzi più limitati. Ma a poco a poco, sedati gli spiriti, la conseguenza della riduzione essendosi fatta palese, e tradotta in fatti, gli animi si tranquillarono, i prezzi si rialzarono, ed il tasso degli affitti si elevò a tal punto che ora nel 1853 e nel 1854 ha superato in media il tasso in cui era prima della riforma di sir Roberto Peel.

Quando era in Scozia l'anno scorso, ho interrogato moltissimi affittavoli e coltivatori e da tutti mi fu risposto che essi pagavano correntemente i prezzi che si pagavano nel 1846 e nel 1847. Sicuramente i proprietari ed affittavoli si sono ingegnati a migliorare un poco la condizione degli affitti, ed hanno anche un po' migliorata la condizione di coltura; quindi in ora la riforma ha giovato a tutto il mondo, ai consumatori che hanno il grano a miglior mercato, ed ai proprietari che ricavano lo stesso fitto da terre meglio coltivate.

Io credo quindi di aver detto abbastanza per tranquillare il Senato, e dimostrargli che esso può votare questa legge

senza mettere in pericolo la sorte dell'agricoltura, che al pari dell'onorevole senatore Audiffredi riconosco e dichiaro degna di tutta la vostra sollecitudine, come non l'unica, ma sicuramente la principale sorgente della ricchezza nazionale.

AUDIFFREDI. Dalle osservazioni che ci ha sotto esposte l'onorevole signor ministro non risulta che sia infirmata la verità di quanto io diceva, cioè che ora sono pochi anni si sentivano lagnanze in Piemonte pel basso prezzo dei cereali. Il prezzo della meliga ha durato lungo tempo nel valore medio di lire 2 a 2 50 l'emina; il prezzo del frumento dalle lire 4 25 alle 4 75 la stessa misura, e ciò mediante il favore dei dazi protettori che lo mantenevano a quel valore. Se non avessimo avuto questi dazi protettori, l'importazione estera li avrebbe fatti ribassare certamente almeno di 75 centesimi l'emina, così che il prezzo del grano sarebbe stato circa le lire 3 50, quando in Francia si vendeva a lire 2 75 la stessa misura.

Questo non ci toglie il timore di vederlo ritornare allo stesso basso prezzo; da ciò ne risulterebbe che gli scoraggiati agricoltori direbbero: ma insomma di tutte le fatte riforme ci toccano solo gli aggravii delle imposte.

Quindi ne verrebbe, io temo, una certa qual disaffezione al regime presente; non vorrei poi che servisse di pretesto a quei partiti che, astiando le nostre istituzioni, si fanno a calunniarle nello spirito della gente di campagna, dicendo: vedete, queste sono le conseguenze della Costituzione di recar sempre aggravii d'imposte.

Io credo invece che le nostre istituzioni abbiano il buon effetto di promuovere l'attività nelle classi agiate, stimolandole al lavoro ed all'industria, mentre dapprima sdegnavano ogni occupazione di questo genere; si è per questo che io invocava ed approvava la soppressione presente di dazio sui cereali, perchè ora se ne fa sentito il bisogno. Ma voleva e debbo tuttavia insistere perchè questa soppressione sia temporaria, cioè duratura soltanto per il corrente anno, lasciando facoltà al Ministero di sempre ribassar i dritti a circostanze opportune. Non vorrei decidere fin d'ora le sorti avvenire dell'agricoltura senza sapere in quali circostanze noi saremo. Giudico adunque la presente legge non solo imprudente, ma anche impolitica.

Si tratta ancora di altri interessi, ed interessi importantissimi, quali sono quelli dei comuni che godono dritti di macina, la più parte acquistati dal Governo a titolo oneroso. Ormai i comuni volgono in difficoltà finanziarie almeno uguali a quelle del Governo. Essi non sanno più sopra di che mettere imposte. Le imposte dirette sono già gravate al punto che in molti comuni sorpassano l'imposta regia.

La diminuzione della produzione del vino ed il suo maggior valore presente fanno sì che l'imposta su di esso riescirebbe troppo gravosa alle popolazioni, e non si osa d'importarla. Quali altri articoli tassare che promettano introiti ai dazi comunali?

Quanto all'abolizione dei dritti di macina, prego il Senato a riflettere che questo diritto riguarda specialmente la popolazione dei paesi e delle città che si trovano in ben miglior condizione di quella delle terre e delle campagne, quindi possono sopportar questa lieve imposta senza aggravio. Per esempio la città di Cuneo da quattro anni in qua ha di già aggravato il suo bilancio di circa 40,000 franchi d'imposta comunale; si troverebbe ora, coll'abolizione del diritto di macina (che le frutta 18,000 lire l'anno), nella necessità d'imporre egual somma sul registro di già sopraccarico d'altre imposte; ben si scorge che questo non sarebbe possibile.

La città di Cuneo ha acquistato il diritto di macina con

contratto preciso e ben esteso, nell'anno 1629, dal Governo dei duchi di Savoia, mediante la somma di lire 360 mila. Per pagar questa somma ha istituito dei censi a cui serve ancora adesso gli interessi. Ora si troverebbe nella dura necessità di non godere di questo diritto, e di dover pagare a' suoi creditori le stesse somme per cui si è aggravata in allora. Gli si dirà che metta altre imposizioni? Ma questo non è più possibile.

Prego quindi il signor presidente di voler fare presente al Senato questo mio emendamento: *d'approvare la legge in parte soltanto, ma non intera*, cioè nella parte che riguarda l'approvazione della diminuzione del dazio, temporariamente, ma non in avvenire, dopo il corrente anno.

PRESIDENTE. Di questo emendamento, che il proponente accenna, potrà tenersi conto allorchè giungeremo alla discussione degli articoli; si vedrà allora il modo più acconcio per collocarlo.

PLEZZA. In occasione della discussione di una legge che così direttamente riflette l'agricoltura, avendo sotto gli occhi i dati statistici che fornisce la dotta relazione dell'ufficio centrale, io non posso a meno di porgere una preghiera al ministro delle finanze, ed è che egli procuri colla possibile alacrità che siano terminati gli studi che si sono fatti in ordine al canale d'estrazione d'acqua dal Po, poichè è un vero prodotto quando si possano condurre le acque del Po all'irrigazione parte del Vercellese, di gran parte del Novarese, e della provincia della Lomellina.

Nella tavola quinta dell'appendice unita alla relazione, io trovo che noi siamo obbligati a trarre dall'estero ogni anno un milione di ettolitri di grano per il mantenimento della nostra popolazione, del qual milione di ettolitri, calcolato a prezzi medii che risultano dalla relazione stessa da 21 a 24, siamo tributari all'estero al certo dell'ingente somma di 21 a 24 milioni di lire ogni anno.

Col canale del Po si possono facilmente produrre (calcolo non veramente giusto, ma approssimativo) più di mezzo milione di ettolitri; ed infatti nella sola Lomellina fu calcolato da persona competente che si potrebbero mettere ad ottima coltura, con questo canale, più di 55 mila giornate di terreno, che ora è affatto sterile e non coltivato per la soverchia aridità.

Calcolando che ogni giornata di terreno produca tre ettolitri e mezzo, si avrebbe già da queste sole terre una raccolta di più di 200 mila ettolitri.

Ognuno poi sa che il rimanente della provincia Lomellina, attualmente coltivata ed irrigata, non è che irrigata imperfettissimamente, dimodochè non sono scarsi gli anni, nei quali, per poco che la stagione estiva sia arida, si perdono interamente i raccolti, e così i redditi e le stesse spese di coltura e della semente vanno perduti.

Inoltre questo canale porterebbe una produzione quasi altrettanto ingente nella provincia di Novara ed in gran parte del Vercellese, dimodochè, a calcolo non certamente esagerato, si potrebbe con questo canale produrre più della metà del grano che noi attualmente tiriamo dall'estero. Queste cifre sono così eloquenti che io non credo necessario di aggiungere altri argomenti.

Prego il Ministero di aver presente inoltre la considerazione giustissima che è fatta nella relazione stessa, nella quale si fa notare che la differenza della produzione dell'interno colla consumazione si verrà sempre più facendo sensibile, perchè la popolazione del nostro paese è in rapido aumento. E siccome in rapido aumento è non solo nel nostro paese, ma anche in tutto il resto d'Europa, da ciò

viene la conseguenza sicura che coll'andar del tempo noi dovremo sacrificare somme sempre più ingenti per sopperire a questa nostra mancanza.

Il Ministero vede che, facendo o provvedendo all'effettuazione di questo canale, farebbe un servizio non solamente alle provincie che vi sono direttamente interessate, ma a tutto lo Stato, ed anche all'industria ed al commercio, perchè se noi potessimo liberarci per le annate ordinarie dal sacrificio di oltre a 12 milioni che mandiamo all'estero per cambiarli in grano, e nelle annate di scarsità liberarci da questo sacrificio che ascende a 16 o 18 milioni, egli vede quanto questo risparmio sarebbe di sollievo anche per l'industria e pel commercio, e quanto faciliterebbe a tutti i cittadini il mezzo di pagare le tasse, non dirò più esattamente, giacchè molto esattamente si pagano, ma sicuramente con minor dolore.

CAVOUR, ministro delle finanze. Non v'ha dubbio che la diminuzione del dazio sui cereali, ove produca una diminuzione assoluta e relativa sul valore del grano, deve eccitare la produzione degli altri prodotti agricoli, e specialmente quella dei prati, la quale non può acquistare grande sviluppo se non mercè l'irrigazione; quindi il peso del ragionamento fatto dall'onorevole senatore Plezza è che con questa riforma cresce il dovere del Governo di cercare di estendere e promuovere il beneficio delle irrigazioni. Ma di tutti i mezzi di estendere e promuovere questo beneficio non vi è nessuno che possa porgere una grandezza ed importanza di risultati come quello a cui si pensa da molti anni, cioè l'estrazione di un corpo d'acqua dal Po, per portarlo attraverso al Vercellese, nelle pianure del Novarese e della Lomellina. A questo il Governo ha rivolto le sue cure fino dal 1845, e venne fatto un primo progetto, che, per alcune circostanze che sarebbe qui inopportuno di riportare, deve essere modificato, si è creduto cioè di dover modificare alquanto il primo progetto, facendo la derivazione da un punto superiore onde far portare l'acqua anche su certe pianure, alle quali non avrebbe potuto giungere secondo il progetto del primitivo canale.

Gli studi furono compiuti da un distintissimo ingegnere, da quello stesso che aveva fatto il primo progetto, ed ora si lavora intorno al calcolo della spesa ed alla relazione che deve accompagnare questo progetto. Io credo che fra brevissimo tempo questo lavoro sarà compiuto e potrà essere sottoposto all'esame delle persone le più competenti, e quindi all'approvazione del Parlamento.

Sicuramente si richiederà lo sborso di una somma non tenue, ma le finanze troveranno un larghissimo compenso a questo sacrificio sia nel valore dell'acqua, che si può smerciare in paesi dove quest'acqua ha un prezzo elevatissimo, sia coll'aumento di produzione; aumento, come accennava, che accrescerà la ricchezza pubblica, e quindi accrescerà anche i prodotti dell'imposta.

Ove si mandi ad effetto questo progetto, io non credo che la produzione dei cereali si aumenti nella proporzione indicata dall'onorevole preopinante; ma credo che si aumenterà in una larghissima proporzione la produzione se non del grano, bensì del riso, del bestiame e dei prodotti di latticini, i quali sono una produzione molto più ricca e molto più vantaggiosa di quella dei cereali, e perciò è probabile che anche dopo la costruzione del canale del Po saremo ancora costretti a pagare un tributo ai forestieri e comperare del grano, ma avremo però il mezzo di pagarlo e comperarlo questo grano e con più riso, e con più bestiami, e con più formaggi; quindi posso assicurare l'onorevole preopinante ed il Senato che le mie cure sono rivolte verso questa

ande impresa, e che farò quanto sta in me onde poterla ingere e portarla a compimento.

ROGETTI DI LEGGE: SPESA PER LA COSTRUZIONE DI DUE FARI ALL'ISOLA DEI CAVOLI E DELL'ASINARA; CONVENZIONE POSTALE FRA LA SARDEGNA E L'AUSTRIA.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al ministro dei lavori pubblici.
PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Ho l'onore presentare al Senato un progetto di legge adottato dalla mera dei deputati per la costruzione di due fari, uno l'Asinara e l'altro all'isola dei Cavoli, il cui fondo era iniziato nel bilancio antecedente; ma per la desolazione l'asta fu necessario accrescerne la spesa e riportarla nel bilancio del 1854. (Vedi vol. Documenti, pag. 1010.)

Io prego il Senato di dichiarare d'urgenza questa legge, perchè in quei siti non si può lavorare che una brevissima parte dell'anno; ed importerebbe di poter tentare, coll'aiuto che abbiamo proposto testè, un nuovo appalto.

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo oggetto di legge, ed invito il Senato a voler pronunziarsi all'urgenza chiesta dall'onorevole signor ministro.

Chi approva l'urgenza, voglia levarsi.

(È approvata.)

DARONIDA, ministro degli esteri. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge adottato dalla Camera i deputati, portante approvazione della convenzione postale tra la Sardegna e l'Austria. (Vedi vol. Documenti, g. 959.)

PRESIDENTE. Si dà pure atto della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà dato alle stampe e quindi distribuito agli uffici per essere esaminato.

SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE INTORNO AI DAZI SUI CEREALI.

PRESIDENTE. Pongo ora ai voti la chiusura della discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Darò lettura dell'articolo 1:

« Art. 1. Sono approvate le modificazioni daziarie, riguardo cereali, sancite coi regii decreti 6 e 27 ottobre 1853. »

(È approvato.)

« Art. 2. Sono aboliti i dazi d'importazione, esportazione, esportazione (ostellaggio), non che i diritti differenziali sui seguenti articoli:

« Frumento, mistura (miscuglio di frumento, segala e ccia), meliga, segala, riso, risone, fave, farine, fagiuoli, ci, farro, formentone, lenticchie, lupini, miglio, piselli, orzo, vicia, cereali e legumi infranti e brillati, castagne, fave di cereali, di castagne, di legumi, fave di manioc, pomi di terra, pane, biscotto di mare, semola, paste di frumento, crusca e residui di macinazione dei cereali. »

AUDIFFRENI. Siccome la presente legge è fatta specialmente per favorire i consumatori, così io credo che i produttori meritevoli di maggior interesse per parte del

Governo sono le classi bisognose; io proporrei quindi un emendamento a questa legge.

Vorrei lasciare esenti dal dazio tutti i cereali compresi in quest'articolo secondo, ad eccezione del frumento che non cade nella consumazione della povera gente; così meliga, segala, tutti i favini, miglio, piselli, farine, ecc., tutti rimarrebbero esenti dal dazio, meno il frumento.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento del senatore Audiffredi è appoggiato.

Chi l'appoggia, s'alzi.

(Non è appoggiato.)

DELLA MARMORA ALBERTO. Domanderei se non sarebbe il caso di comprendere in quest'articolo anche l'avena.

CAVOUË, ministro delle finanze. Pare veramente a prima giunta un'anomalia che per l'avena sola si sia conservato il dazio: ma a favore di questa conservazione militano alcune considerazioni.

La prima è che il dazio è molto tenue, mentre non è che di soli 25 centesimi; ed in secondo luogo che l'avena non è consumata dagli uomini. Solo in casi straordinari, ed in alcune contrade le più remote e le meno avanzate in civiltà, si fa uso di alcun poco d'avena; ma in generale essa viene consumata dai cavalli, e perciò, lo ripeto, non militano per questa quegli stessi motivi che stanno in favore dei grani e degli altri cereali.

Finalmente, non già che io intenda invocare un'idea di protezione, ma se mai vi fosse una classe d'agricoltori meritevoli di qualche maggior riguardo, è sicuramente quella dei coltivatori dell'avena, giacchè, salve poche eccezioni per alcune località della provincia della Lomellina, l'avena è quasi esclusivamente prodotta nelle vallate da piccoli proprietari.

A tutti questi motivi aggiungerò anche quello speciale, che un emendamento ritarderebbe di molto la pubblicazione di questa legge, la quale, forse, è già stata di troppo protratta, perchè il Senato sa che una legge che deve modificare un diritto, ove rimanga lungo tempo in sospenso, ingenera degli inconvenienti.

« Non è che io voglia esagerare gli inconvenienti che ne possono derivare, massime trattandosi di un dazio così tenue, ma egli è indubitato che questo ritardo ingenera un'incertezza che non può a meno d'incagliare il commercio. Di più questa è una modificazione che in sé non ha molta importanza, e contro la quale si possono addurre molte buone ragioni. Quindi io credo che non sia opportuno l'introdurla; se nella pratica si vedrà che questo dazio incaglia il commercio, sarà facile rimediarsi togliendolo, o rendendolo più leggero. »

DELLA MARMORA ALBERTO. Io non insisto su questo; ma desidero solamente far presente che la mia domanda era specialmente diretta a favorire in certo modo gli appalti che si fanno dal Ministero della guerra, e per conseguenza era in favore delle finanze e di questo dicastero, e non per altro motivo io ne fa moisi.

GIULIO, relatore. Come il Senato ha osservato, l'ufficio centrale nella sua relazione aveva fatto notare quest'anomalia di un'abolizione generale dei dazi su tutti i cereali, infuori della sola avena, non iscorgendo che vi fossero motivi veramente d'alta importanza che potessero consigliare il mantenimento di questo dazio riguardo alla medesima.

Il signor ministro delle finanze fra le altre ragioni addusse quella del ritardo, che potrebbe provenire alla definitiva adozione della legge, qualora il Senato v'introdusse

quest'emendamento. Una tale ragione sarebbe sicuramente di molto rilievo se l'ufficio centrale non avesse fatto altra proposta di emendamento. Ma siccome sull'articolo quarto ed ultimo è stato pure proposto un emendamento, ove questo venisse adottato non vi sarebbe ragione di temere che l'adozione dell'emendamento che or si propone, cioè dell'inclusione dell'avena nell'abolizione generale dei dazi sui cereali, potesse condurre ad alcun ritardo.

Pregherei dunque il Senato di rimandare questa questione dell'inclusione o non dell'avena dopo la votazione dell'articolo quarto. Qualora poi sopra quest'articolo non venga accolto alcun emendamento, io credo che senza difficoltà si disporranno coloro che hanno fatto questa proposizione intorno all'avena a rinunziarvi; se poi fosse emendato l'articolo quarto, non vi sarebbe più ragione di temere che l'adozione dell'emendamento sull'articolo secondo possa ritardare la marcia della legge.

PRESIDENTE. Propongo al Senato che nell'adottare l'articolo secondo voglia tener per riservata la questione dell'inclusione o non dell'avena; la qual questione sarà subordinata all'accettazione dell'emendamento che è proposto dall'ufficio centrale all'articolo quarto.

CAVOUR, ministro delle finanze. Io mi oppongo e mi opporrò, anche nel caso in cui fosse adottato l'emendamento dell'ufficio centrale, all'aggiunta dell'avena.

In qualunque ipotesi poi io non credo che una tale questione debba essere subordinata all'ammissione di tale emendamento.

Se però il Senato crede più opportuno di rimandare questa discussione dopo l'articolo quarto, non ho difficoltà.

PRESIDENTE. Dicendo *subordinata* io non ho inteso che di riferirmi alla discussione, ma non già all'ammissione ed alla votazione.

Metto dunque ai voti l'articolo secondo.

Chi lo approva, sorga.

(È approvato.)

• Art. 3. È vietato ai comuni d'imporre verun dazio di consumo e di macina sui generi anzidetti. »

(È approvato.)

• Art. 4. Dal 1° aprile 1854 sono aboliti i diritti di macina sui grani suddetti nei comuni dove ancora esistono. »

A quest'articolo quarto, come è noto al Senato, l'ufficio centrale ha fatto due emendamenti: il primo di aggiungere alla menzione del dazio di macina anche quello del dazio di consumo; il secondo tende a riservare ai comuni il diritto di dare un compenso agli appaltatori, i quali venissero a scapitare per ragione di quest'abolizione.

Io debbo mettere in discussione, quindi in votazione l'emendamento dell'ufficio centrale.

MATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

Mi pare che quest'aggiunta sia perfettamente inutile, e se non fosse inutile, essa sanzionerebbe un principio che non si può ammettere.

È inutile se l'ufficio centrale con quest'aggiunta ha semplicemente inteso di dichiarare che non si dovesse intendere pregiudicata la ragione che gli appaltatori potessero avere verso i comuni, poichè, anche non espressa cosiffatta dichiarazione, se la legge non dichiara esplicitamente che gli appaltatori non abbiano diritto, certamente le loro ragioni non rimangono pregiudicate. Se poi l'ufficio centrale con quest'aggiunta intese attribuire una ragione d'indennità agli appaltatori in forza di questa medesima legge, in tal caso non si potrebbe ammettere l'aggiunta, perocchè si verrebbe

a sanzionare per essa un principio che è contrario ad ogni legislazione.

Non è conveniente che una legge, la quale, anzichè la sanzione d'un contratto, pronuncia l'abolizione d'un diritto, venga a concedere un'indennità a coloro che hanno contratto sopra questo diritto. Perciò lo credo che non sia il caso di ammettere l'emendamento proposto dall'ufficio centrale.

SCLOPIS. L'ufficio centrale, proponendo l'emendamento a cui si è testè accennato dal signor presidente, non ha inteso di dare una facoltà attributiva d'indennità agli appaltatori, ma bensì d'includere una clausola meramente riservativa.

L'articolo quale fu presentato dal Ministero era concepito in questi termini:

« Dal 1° aprile 1854 sono aboliti i diritti di macina sui grani suddetti nei comuni ove ancora esistono. »

Esso non fa parola d'indennità ipotetica, e conseguentemente si poteva dubitare se sussistesse o non la possibilità di quest'indennità. Ma siccome è uso antico fra noi, e credo in tutti i paesi retti a governo parlamentare, di tener conto delle discussioni nell'interpretazione delle leggi, e siccome si è sollevato in altro recinto una questione appunto su questo articolo, la quale condusse il Ministero a mutare il primo progetto da lui presentato, articolo il quale faceva espressa riserva dei diritti eventuali che potessero avere per l'indennità gli appaltatori, credette perciò l'ufficio centrale che fosse necessario, per antivenire ogni specie di dubbiezza, di consecrare quello che egli tiene per principio assoluto di giustizia, cioè che il Governo non possa considerare come caso fortuito risolutivo di una convenzione legittima, sotto i suoi auspicii stipulata, un atto spontaneo della sua volontà.

L'ufficio centrale ha creduto che, se si ammettesse il principio che venne sanzionato in altro recinto, potrebbe di leggieri dubitarsi della qualità della convenzione.

Si sa, o signori, che i comuni hanno la disponibilità, sotto tutela, delle loro sostanze e dei loro diritti; si sa che il Governo riconosce in essi l'autorità di statuire dazi; si sa che l'articolo 120 della legge comunale fa intervenire l'autorizzazione dell'intendente per l'approvazione dei contratti di locazione; da tutto ciò emerge che i contratti d'appalto, fatti dai comuni sotto la tutela dell'intendente, debbono rispettarsi dal Governo, debbono rispettarsi dalla legge. E tal è non solamente lo spirito, io credo, d'ogni legislazione ben ordinata, ma tale è anche la nostra giurisprudenza ab antico stabilita.

Leggerò al Senato un passo delle regie patenti del 27 novembre 1823, colle quali S. M. aboliva dal 1° di luglio dell'anno successivo 1824 tutti i diritti che allora possedevano dai comuni e corpi particolari; e stabiliva delle norme per l'istituzione di nuovi dazi comunali. All'articolo terzo delle medesime si provvedeva nella seguente conformità:

« Rimane tuttavia salva ai corpi e particolari proprietari, o possessori dei diritti che già furono aboliti, o per le presenti il saranno, l'azione che e verso chi possa loro competere ad indennità. E qualora si tratti di gabelle alienate dal nostro demanio a titolo oneroso, sarà l'indennità concertata col nostro procuratore generale, ed in caso diverso arbitrata dalla Camera nostra dei conti; al quale oggetto dovranno ricorrere al prefato magistrato entro tutto il mese di settembre 1824. »

Questa ricognizione d'un diritto, che io credo santo e consacrato da ogni specie di principio legale, c'indusse a credere che anche nella legge che ora sta discutendosi debba trovar luogo.

Tanto più deve insistere l'ufficio centrale nel chiedere che si faccia questa modificazione, in quanto che il passo della redazione primitiva del progetto, nel quale si riconosceva la possibilità di queste indennità, non rinvenendosi più nella presente, può far credere che, essendosi modificata la medesima, si sia anche modificato il principio, e siccome a tutta possa l'ufficio centrale difende il principio contrario a quello che si potrebbe presumere introdotto mercè questa redazione, così egli crede non potersi dipartire dal proposto emendamento.

MATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Per quanto io rispetti l'autorità del senatore Sclopis in queste materie, pure, a dire il vero, se dovesse nascere la questione tra i comuni e gli appaltatori, se abbiano questi il diritto ad indennità qualora venga soppresso il dazio, io inclinerei piuttosto a credere non essere i comuni tenuti a darla; nè mi moverebbe punto il riflesso che i contratti d'appalto siano seguiti sotto l'approvazione del Governo, e che per conseguenza l'abolizione non possa considerarsi come effetto di forza maggiore.

La questione non dev'essere considerata nei rapporti degli appaltatori col Governo, ma bensì nei rapporti che corrono tra i comuni e gli appaltatori.

Considerata la questione sotto a quest'aspetto, il fatto della legge è come un fatto di forza maggiore, e sarebbe quindi ingiusto il sottoporre i comuni alla condizione di dover dare un'indennità per un fatto del tutto indipendente dal loro volere, per un atto, io dico, del potere legislativo.

È vero che il Governo approva i contratti che intervengono tra i comuni e gli appaltatori; ma l'approvazione è data a puro titolo di tutela e nel solo interesse degli stessi comuni, pigliandosi solo ad esaminare se, in date circostanze, torni o no conveniente che i comuni addivengano a quelle date concessioni, a quegli appalti.

Ora cotesto esame, che si fa dal Governo come potere amministrativo, non induce certamente alcuna obbligazione a suo carico di dover indennizzare o gli appaltatori od i comuni qualvolta nell'interesse generale della civile società, e per virtù di una legge, vengasi a statuire la soppressione dei dazi, e che in conseguenza di tale soppressione abbia a cessare l'effetto degli stipulati contratti.

L'autorizzazione data dal Governo, ossia dal potere amministrativo, di necessità suppone la durata dei dazi, ossia l'esistenza della legge che autorizza i comuni ad imporli. È quindi implicita la condizione che, ritolta ai comuni tale facoltà, debba anche cessare l'appalto, venendo così meno l'oggetto della convenzione.

In altri termini il Governo, in quanto soprintende all'amministrazione dei comuni, non può spogliare il potere legislativo del diritto che ha di sopprimere i dazi se non li crede confacenti all'interesse pubblico. E pertanto, se si dovesse trattar la questione se sia o non il caso di concedere indennità agli appaltatori, io ripeterei ciò che dissi in altro recinto, che i comuni, a creder mio, non sarebbero a ciò tenuti.

Ma non è, o signori, il caso di entrare in questa discussione. Se i comuni avranno l'obbligazione di corrispondere un'indennità, se gli appaltatori avranno il diritto di chiederla, la questione dovrà sottoporsi non al giudizio del Parlamento, ma a quello dei tribunali.

Rimanga adunque illesa la questione: il potere legislativo dichiarar l'abolizione dei dazi, proibisca ai comuni d'imporli, esistano o non esistano contratti, pei quali siasi anche obbligati per l'avvenire; e se per l'effetto di tali obbligazioni

gli appaltatori avranno diritto di essere risarciti dai comuni, i tribunali lo diranno.

Qualunque sia stato l'avviso che il Ministero, od alcuno dei membri della Camera dei deputati, abbia espresso a questo riguardo, non dovrà certamente influire sulle sentenze dei tribunali, i quali deggiono attendere alla disposizione della legge ed ai principii del diritto, non già alle individuali opinioni.

Se mai s'introducesse questa clausola intesa a riservare un diritto, anziché mantener illesa la questione, si verrebbe in certo modo a pregiudicarla, facendo credere che realmente il diritto esista.

Ed è propriamente in questo senso che io credo non sia conveniente l'aggiunta proposta dall'ufficio centrale. Prego il Senato a voler ben considerare che la questione non si agita tra il Governo, come vorrebbe far credere l'onorevole senatore Sclopis, e gli appaltatori, ma bensì, come già dissi, tra i comuni e gli appaltatori; tanto che, se si introducesse nella legge una clausola che in certo modo fosse attributiva del diritto, ossia che facesse supporre l'esistenza di esso diritto per gli appaltatori, i comuni ne avrebbero danno; e sarebbe veramente ingiusto che i comuni venissero così pregiudicati nell'atto stesso che la legge verrebbe a togliere loro la sostanza di quei diritti che pure formavano l'oggetto dei contratti.

SCLOPIS. Mi dispiace di dover insistere, soprattutto dopo le cortesi parole, colle quali l'onorevole guardasigilli esordiva il suo discorso; tuttavia, non essendo mutato il parere dell'ufficio centrale, nè il mio, io debbo ancora raccomandare al Senato l'adozione dell'emendamento che abbiamo proposto.

Io comincerò dall'avvertire ad un principio, il quale credo che si legga nell'intitolazione di un capo dello *Spirito delle leggi* di Montesquieu, che non bisogna regolare colle leggi politiche le cose che appartengono all'ordine civile; e io credo che quest'idea sia quella, la quale può veramente dirigerci nella discussione. Quando si tratta d'interesse politico generale io ammetto benissimo che il Governo possa avere libertà di mutare lo stato e la condizione delle cose, ma quando vi sono dei diritti civili acquistati anteriormente sotto la protezione del Governo, e riconosciuti dal medesimo, io credo che allora cessa in questa parte la politica, e deve sottentrare l'assunto civile.

Io poi non saprei come accostarmi al modo di collocare la questione suggerito dal signor guardasigilli; esso ci raccomanda di avvertire che qui si tratta di un rapporto tra i comuni e gli appaltatori, e che il Governo perciò deve avere la sua azione libera.

Questo sarebbe verissimo se non si trattasse, come diceva, di contratti stipulati nella sfera dell'azione comunale e sotto l'autorizzazione del Governo; autorizzazione che non deve più cadere in fallo.

Mi si dice: questa è una specie di protezione tutoria, ed il Governo ha sempre diritto di mutare a questo riguardo la condizione delle cose; ma strana sarebbe questa posizione di un tutore legittimo e riconosciuto, il quale potesse a sua voglia, mutando d'abito, guastare e guastare profondamente l'interesse delle persone raccomandate alla sua tutela.

Io credo che non solamente la ragione civile, ma anche la filosofia morale ne sarebbero alquanto offese.

Sicuramente tutti gli atti di un Governo devono essere coordinati; ognuno deve seguire il proprio principio. Il Comune aveva diritto di stabilire questo dazio; il Comune lo ha stabilito, il Governo vi intervenne colla sua adesione.

Nascono o non nascono conseguenze da questa risoluzione d'appalto? Questa è una questione, la quale dev'essere lasciata alla decisione dei tribunali. Ma non si deve pregiudicare con una dichiarazione fatta come causa della legge; dichiarazione che non potrebbe a meno d'influire sulla interpretazione della legge medesima. È vero che i tribunali non debbono tenersi legati dall'opinione dei varii membri componenti i due rami del Parlamento; ma quando si dà una causa di legge, e questa è non solamente esposta, ma sanzionata, corroborata col voto di una Camera, vi ha quindi motivo di credere che quello sia lo spirito della legge. Ora io non so come un tribunale, anche conservando la sua indipendenza d'azione, dopo le parole così precise che ha pronunziate l'onorevole guardasigilli su questa materia, dopo la dichiarazione teorica che ha fatto, non dovesse stare almeno sospeso sul senso politico della legge. E qui è appunto ove non si debbono confondere i termini. I rapporti che esistono tra gli appaltatori e i comuni sono rapporti solamente di diritto civile; il Governo opera nell'interesse di tutti, ma anche in questo egli non può denegare l'opera sua ai particolari, massime quando hanno il loro diritto costituito anteriormente; diritto questo che la nostra legislazione, la nostra giurisprudenza anche negli atti giudicati ha riconosciuto. Tutto ciò conferma che si farebbe una vera ingiustizia quando si precludesse la via ad ottenere un'indennità. E quantunque mi si dica che questa via non sarà loro preclusa, tuttavia io temo che la nostra discussione chiuda l'adito a tali richiami, o che dia luogo ad una sentenza contraria. Nella compilazione che abbiamo proposto al Senato non vi è attribuzione di diritto, non vi è che una semplice dichiarazione di possibilità d'esistenza di questo diritto. La voteranno nel senso espresso dal guardasigilli, o in quello che io cercai debolmente di sottoporre agli occhi del Senato, ma almeno non sarà pregiudicata la questione. Con questa terza redazione noi escluderemo la forma a cui si era appigliato il Governo, che a me pareva la migliore, e la seconda che mi pare meno buona, perchè può lasciar molti dubbi. Io credo questo, lo ripeto, un caso di buona fede, un rispetto al diritto di proprietà; credo questo una conseguenza del diritto consacrato dalla nostra legislazione, e non vorrei che in qualsiasi modo mai si avesse il dubbio che il Governo attuale potesse frammetersi nelle conseguenze di convenzioni fra i particolari, quando queste convenzioni furono autorizzate dall'autorità legittima al momento in cui si concludevano.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. L'onorevole senatore Sclopis nel suo discorso faceva adesione alla primitiva redazione di quest'articolo presentato alla Camera dei deputati dal Ministero. Io credo, se la memoria non mi falla, perchè non l'ho sotto gli occhi...

SCLOPIS (Interrompendo). Lo leggeremo.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze... che il Ministero proponeva di permettere ai comuni di mantenere il dazio dove vi erano contratti, ma non imponeva ai comuni di dare indennità; faceva facoltà loro di mantenere il dazio, quindi la questione era diversa da quella che ora si solleva.

La Camera dei deputati ha creduto dover togliere questa facoltà, rendere imperativa l'abolizione, ma ciò per principio politico; si volle politico onde stabilire l'uniformità immediatamente in una materia di tanto momento; ma la Camera dei deputati non ha pronunziato, nè poteva pronunziare intorno alla questione se quest'abolizione poteva operarsi senza dar luogo ad un diritto d'indennità per parte degli appaltatori. Vi fu a questo riguardo una lunga discussione,

nella quale varii oratori presero parte e manifestarono varie opinioni.

È verissimo che il mio onorevole collega guardasigilli manifestò l'opinione che quest'abolizione non poteva dar luogo ad indennità, ma, se non erro, altri oratori opinarono in senso inverso; quindi non vi fu voto della Camera che nè implicitamente, nè esplicitamente sanzoni il principio che questo non dia luogo all'azione d'indennità. Ma l'onorevole senatore Sclopis dice: «tuttavia le discussioni che precedono la votazione delle leggi spiegano la disposizione della legge; e quindi l'autorità di un distinto giurisperito, qual è l'onorevole mio amico il guardasigilli, può avere un'influenza sull'animo dei giudici, quindi crede l'onorevole senatore necessario di distrarre quest'influenza con una disposizione precisa di legge. Ma mi permetta di dire che egli vuole adoperare un mezzo soverchio, inutile; mi pare che ora lo scopo sia raggiunto, perchè la discussione che ha avuto luogo in questo recinto, alla quale egli ha preso parte, e che ha sostenuto con tanta dottrina e talento, ha certamente distrutto, equilibrato l'effetto che può produrre sull'animo de' giudici la discussione che ebbe luogo nell'altro ramo del Parlamento (ilarità).

Gli avvocati che sosterranno gli appaltatori invocheranno l'autorità dell'onorevole senatore Sclopis, come gli oratori che difenderanno i comuni invocheranno l'autorità del guardasigilli; e quindi le parti saranno ad armi eguali. Perciò, lo ripeto, l'ufficio centrale e l'onorevole senatore Sclopis hanno raggiunto il loro scopo, se per avventura il loro scopo era solo di distrarre l'effetto che poteva produrre sull'animo dei giudici la discussione che aveva avuto luogo nell'altro ramo del Parlamento.

Non contentandosi di ciò e procedendo oltre, mettendo nella legge una disposizione precisa, allora farebbero di più, vorrebbero non più lasciare la questione alla libera apprezzazione dei giudici, ma giudicarla fin d'ora; non dico che in modo assoluto fosse pregiudicata la questione, tuttavia le ragioni addotte dall'ufficio centrale avrebbero una grande influenza, se dopo le parole dell'onorevole senatore Sclopis, dopo le teorie da lui propugnate, il Senato sancisse l'emendamento dell'ufficio: allora, in certa guisa, sancirebbe quella sua teoria, e ognuno vede che sarà bene lasciare libero il campo sovra una questione così delicata, nella quale vedo autorità gravissime opinare in senso contrario.

Io non oso emettere opinioni, ma certo sull'animo dei giudici dovrà avere effetto un voto che viene dopo i discorsi dell'onorevole senatore Sclopis, e che in certo modo può sancire la dottrina da lui emessa.

L'onorevole senatore, come l'ufficio centrale, vogliono lasciare la questione alla decisione dei giudici, e se non vogliono pregiudicarla, tolgano l'emendamento dopo la dichiarazione fatta da una parte e dall'altra. Mi pare evidentissimo che questo sia il modo il più logico, il più regolare di procedere. Procedendo altrimenti, come può l'onorevole senatore sostenere l'emendamento dopo aver dichiarato che quest'aggiunta non vincola il giudice? In allora mi pare che andrebbe incontro al suo intento, poichè farebbe credere che non sia necessaria un'esplicita disposizione di legge onde farsi che una disposizione legislativa non modifichi il contratto fatto coi privati, non dia luogo all'azione d'indennità. Quindi, o ripeto, esso andrebbe contro la sua teoria, la quale, dal quanto ho potuto cogliere, sarebbe che una legge non può modificare un contratto fra privati (egli considera i comuni come privati), senza dar luogo dall'una o dall'altra parte ad indennità.

Questa è la teoria che ha esposto l'onorevole senatore Sclopis. Se egli crede che ciò risulti da principii di diritto, al complesso delle nostre leggi, ebbene non è necessario il produrre questa disposizione speciale e vulnerare il principio generale che esso senatore ha propugnato. Quindi nell'interesse stesso del suo principio, io lo prego di rinunziare quest'aggiunta, giacchè lo scopo che egli vuol raggiungere assicurato, e l'animo dei giudici non è influenzato per esser rascinato da due forze contrarie ed eguali. La sua aggiunta andrebbe contro al suo principio, e per questo motivo prego Senato a volerla respingere.

GIULIO, relatore. Prego il Senato di permettermi di rendere la parola in una questione sulla quale, più d'ogni altro, come estraneo affatto agli studi di diritto civile, io ovrei tacere dopo le imponenti autorità che si sono e da una parte e dall'altra sollevate; ma il mio assunto sarà molto modesto, io non risponderò che all'ultima osservazione fatta al signor presidente del Consiglio.

Qual è lo stato presente della questione? Due opinioni sono pronunziate: l'una che probabilmente non abbiano gli appellatori diritto alcuno ad indennità; e l'altra, non che abbiano, ma che possano avere questo diritto.

Dopo enunciate queste due opinioni si propone di votare sulla rielezione o sull'accettazione dell'emendamento proposto.

Se l'emendamento si accetta, quale ne sarà la conseguenza? Che il Senato ha approvato l'opinione di coloro che pensano, non che esista assolutamente un diritto d'indennità, ma che in tal diritto possa esistere, e che possa dare argomento all'esame dei magistrati.

Il progetto qual è proposto dal Ministero è appoggiato fra altre ragioni da quella enunciata dal guardasigilli, che cioè la sua opinione che un tal diritto non esista. Mi pare che si verrà in certo modo a pregiudicar la questione molto più di quello che si pregiudicherà accettando un emendamento nel quale sia lasciato assolutamente in dubbio se il diritto esista o non esista. Per queste ragioni l'ufficio centrale persiste nelle sue conclusioni.

SCLOPIS. Domando la parola.

JACQUEMOUD. Je demande la parole pour faire une courte observation.

SCLOPIS. Est-ce contre ou pour l'amendement qui a été proposé par la Commission?

JACQUEMOUD. C'est contre l'amendement et les considérations sur lesquelles il a été appuyé.

SCLOPIS. Alors, je vous cède la parole, je répondrai.

PRESIDENTE. Il senatore Jacquemoud ha la parola.

JACQUEMOUD. Je crois, messieurs, qu'on ne doit nullement se préoccuper des opinions qui peuvent avoir été manifestées dans l'une ou l'autre branche du Parlement sur les conséquences du principe de cette loi, relativement aux derniers des droits d'octroi ou de mouture. Remarquons l'abord que cette loi ne mentionne en aucune manière les derniers d'octroi. Elle se borne à consacrer un principe l'après lequel il est défendu aux communes de percevoir un octroi sur les céréales et d'imposer des droits de mouture à partir du 1^{er} avril prochain. L'application de ce principe aux engagements qui pourraient avoir été contractés par les communes envers les entrepreneurs ou adjudicataires des droits d'octroi, appartient exclusivement à l'autorité judiciaire. Le pouvoir législatif ne peut pas prononcer des jugements, cela n'est pas dans ses attributions. Les diverses hypothèses que les membres du Parlement jugent à propos de faire dans le cours de la discussion, les opinions qu'ils

croient devoir exprimer sur la décision des nombreuses espèces qui pourraient se présenter devant la justice ne lient pas le moins du monde la magistrature dans les appréciations qu'elle sera appelée à faire, pour l'application de la loi aux cas soumis à ses arrêts.

Les règles d'interprétation des lois ont été déterminées par les articles 14 et 15 du Code civil. Il n'est pas permis à l'autorité judiciaire de les puiser à d'autres sources: et comment pourrait-elle prendre pour guide les opinions des membres du Parlement, lorsqu'ils imaginent des espèces particulières et qu'ils veulent se substituer aux tribunaux pour les juges? Ne voyez-vous pas surgir les opinions les plus contradictoires dès que les membres du Parlement veulent descendre à l'application de la loi qu'ils discutent? Vous en avez un exemple frappant devant les yeux, par rapport aux adjudicataires des droits d'octroi. Monsieur le ministre de la Justice pense qu'ils n'auront aucune indemnité à prétendre, tandis que l'onorable sénateur Sclopis, et l'onorable rapporteur du bureau central croient qu'ils seront fondés à demander une indemnité. Un autre sénateur dira peut-être que les adjudicataires seront autorisés à demander simplement la résiliation de leur contrat, ou une réduction proportionnelle au montant des droits d'octroi dont l'abolition est prononcée. Mais quelque respectables que puissent être ces diverses opinions, elles n'ont qu'un caractère purement privé, purement individuel, et, je le répète, elles ne sauraient en aucun cas enchaîner la décision des tribunaux parce qu'ils sont tenus de se conformer d'une manière absolue aux dispositions des articles 14 et 15 du Code civil, dont je vais donner lecture:

« Art. 14. Il n'est pas permis, en appliquant la loi, de lui attribuer autre sens que celui qui résulte de la signification propre des termes, de leur combinaison, et de l'intention du législateur » ou en d'autres termes de l'esprit de la loi, ce qui est essentiellement différent de l'appréciation des cas particuliers et des opinions émises sur leur décision, par les orateurs qui prennent la parole dans le cours d'une discussion parlementaire.

« Art. 15. Si une question ne peut être résolue ni par le texte, ni par l'esprit de la loi, on aura égard aux cas semblables que les lois auraient spécialement prévus et aux principes qui servent de fondement à des lois analogues; si néanmoins la question est encore douteuse, on aura recours aux principes généraux du droit, en prenant en considération toutes les circonstances de fait. »

Vous voyez donc, messieurs, que les tribunaux sont liés par les dispositions formelles du Code civil, et que les diverses opinions émises dans un sens ou dans un autre, concernant l'application à des cas particuliers des principes posés dans le projet présenté par le Ministère, ne sauraient avoir les conséquences que paraissent redouter les deux orateurs auxquels j'ai l'honneur de répondre.

Il est évident que l'application des principes de la loi sera subordonnée à la stipulation des divers contrats et si le législateur voulait prévoir toutes les difficultés qui peuvent naître dans l'application des principes d'une loi, non seulement il tenterait une œuvre impossible, mais encore il multiplierait les doutes, les incertitudes et les procès. Le législateur doit se préoccuper uniquement d'apprécier si le principe de la loi est juste, s'il est utile à l'intérêt général. Or, puisque les honorables orateurs adoptent le principe de cette loi, puisqu'ils reconnaissent utile de défendre aux communes la perception des taxes d'octroi sur les céréales et des droits de mouture, la conséquence de ce principe et

son application aux cas particuliers est réservée aux attributions de l'autorité judiciaire.

Dans notre système de gouvernement, basé sur la division des pouvoirs, une autorisation accordée par le pouvoir exécutif à l'engagement contracté par une commune, n'a pas l'effet d'entraver l'action du pouvoir législatif; chacun d'eux agit séparément dans le cercle de ses attributions. De même, l'action de l'autorité judiciaire, qui a la mission d'interpréter les lois pour les appliquer aux cas particuliers, ne peut être enchaînée par les opinions individuelles des membres du Parlement, lorsqu'ils empiètent sur son domaine par des discussions académiques.

Quel est le but de l'amendement proposé par le bureau central? C'est de réserver aux adjudicataires d'octroi ou des droits de mouture les droits qu'ils pourraient avoir, en vertu de leurs contrats respectifs avec les communes. Or, si ces droits existent, une telle réserve ne saurait leur donner plus grande force; si, au contraire, ces droits n'existent pas, cette réserve serait impuissante pour les faire naître.

Cela posé, je ne puis admettre la contradiction signalée, ni partager les craintes manifestées par les honorables préopinants; et j'ajoute que, si ces craintes étaient fondées, l'amendement proposé par le bureau central n'aurait pas l'efficacité de les dissiper, puisqu'il serait tout au moins inutile.

Ces considérations me paraissent péremptoires pour accorder la préférence à la rédaction du projet ministériel, et ne pas retarder l'adoption de la loi.

SCLOPIS. Domando la parola.

SCCARDI. Domando la parola.

Voci. A lunedì

PRESIDENTE. L'ora è tarda, d'altronde devo far riflettere al Senato che anche dopo l'esame di questo emendamento ve ne sarà un altro del signor senatore Audiffredi, il quale avrà suo luogo al termine della legge.

Egli propone che la durata di questa legge sia provvisoria, lo che porta un articolo addizionale, e quindi è impossibile che in questa tornata si possa discutere.

Il Senato è invitato alla seduta di lunedì per le ore due; ma lo prego di congregarsi negli uffizi un'ora prima, cioè al tocco, per esaminare le due leggi che sono state oggi presentate, una delle quali è d'urgenza.

Forse che il Senato potrà in quella seduta privata anche nominare la Commissione per proporre un rapporto sulla legge relativa ai due fari da collocarsi nelle coste dell'isola di Sardegna; e siccome questa pare non debba suscitare difficoltà veruna, così potrà per avventura essere nella stessa seduta approvata.

La seduta è levata alle ore 5 3/4.

TORNATA DEL 13 FEBBRAIO 1854

— 135 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Omaggi — Seguito della discussione sul progetto di legge per modificazioni daziarie sui cereali — Osservazioni del senatore Sclopis e suo ordine del giorno motivato — Adesione del ministro di grazia e giustizia al medesimo — Obbiezioni del senatore Della Torre — Risposta del ministro di grazia e giustizia — Repliche del senatore Della Torre, del ministro di grazia e giustizia e osservazioni dei senatori Giulio, Pinelli e Sclopis — Approvazione dell'ordine del giorno motivato proposto dal senatore Sclopis — Adozione dell'articolo 4 — Articolo addizionale proposto dal senatore Audiffredi, combattuto dal relatore — Replica del senatore Audiffredi — Osservazioni del ministro delle finanze — Reiezione dell'articolo addizionale — Approvazione dell'intero progetto di legge — Presentazione di uno schema di legge per lo stanziamento di una maggiore spesa per l'arginamento dell'Isère e dell'Arc in Savoia — Relazione su quello per la costruzione di due fari nelle isole dei Cavoli e dell'Asinara — Discussione ed approvazione immediata di esso.

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane colla lettura del verbale della precedente tornata, il quale viene approvato.

OMAGGI.

PRESIDENTE. Debbo dar conoscenza al Senato dell'omaggio fattogli dal ministro della guerra di un esemplare dell'Annuario militare per l'anno 1854.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI DAZIARIE SUI CEREALI.

PRESIDENTE. Dovendosi continuare la discussione già intrapresa sabato sul progetto di legge per modificazioni daziarie sui cereali, accordo la parola al senatore Sclopis.

SCLOPIS. Signori senatori, la questione che ci occupa è una questione di principii, è una questione di circostanze. È

una questione di principi, poichè essa ha per oggetto di lasciare intatta la massima che nessun Governo possa inframmettersi nelle conseguenze delle transazioni civili legittimamente operate tra le persone morali e tra i cittadini.

Questo principio, che noi crediamo inconcusso, necessita tanto più la nostra attenzione, in quanto che in alcune circostanze è stato violato non senza danno della cosa pubblica, non senza rimprovero di coloro che ne sostenevano i legittimi diritti. Difatti, non vi rammentate, o signori, di quelle *notte doglianze che si levarono in Piemonte quando con un editto del 1816 vennero a mutarsi le condizioni degli affittamenti legittimamente stabiliti?*

Allora si disse che il Governo faceva sopruso. E pur troppo come tale fu riconosciuto dai più savi; e fu lode *verità di Prospero Balbo di suggerire al re Vittorio Emanuele I di riparare a quella malaugurata prima legge.*

Ora, il principio che noi sosteniamo è quello di consacrare l'intangibilità delle conseguenze di queste transazioni civili.

Il Ministero, nelle sue spiegazioni dateci ieri l'altro, ha consacrato questo principio, riservandone l'applicazione, secondo la varietà dei casi, alla saviezza dei tribunali. Noi abbiamo dovuto insistere sulla dichiarazione di questa regola, perchè ci è paruto che nella genesi dell'articolo, che forma oggi il soggetto delle vostre deliberazioni, ci fosse alcun che che potesse pregiudicare nelle menti meno preparate l'effetto di una giusta interpretazione.

Permettetemi, o signori, che io vi faccia cenno della nascita e del progresso di quest'articolo.

Nella prima proposta fatta dal Governo del Re alla Camera dei deputati nella tornata del 27 dicembre 1853, all'articolo 9 diceva:

« Tuttavia nei comuni in cui i dazi fossero dati in appalto, la presente abolizione potrà essere protratta sino a scaduto il contratto in vigore. »

Questa disposizione pareva a noi molto savia e molto propria.

Nel rapporto della Commissione della Camera dei deputati, in cui s'introdussero alcune modificazioni a questo progetto di legge, vennero gli articoli ultimo e penultimo concepiti nella seguente forma:

« Art. 9. Nei comuni dove esistono dazi di consumo o di macina sui generi anzi accennati saranno aboliti prima dell'aprile 1854. »

« Art. 10. Tuttavia nei comuni dove i dazi suddetti fossero già stati appaltati senza condizione risolutiva, la presente abolizione potrà essere protratta sino allo scadere del contratto in vigore. »

E qui anche ci parve che fossero tutelate tutte le eventualità.

Finalmente in ultimo quest'articolo subì la mutazione che abbiamo accennato nell'altra seduta, e fu concepito in questi termini:

« Dal primo aprile 1854 sono aboliti i diritti di macina sui grani suddetti nei comuni dove ancora esistono. »

Non si fece più parola di durata ipotetica di contratti, di possibilità d'indennità; in conseguenza noi abbiamo temuto che, non per il concetto espresso nell'articolo, ma per la concomitanza della discussione, e per le vicissitudini a cui l'articolo era andato soggetto, si potesse inferire alcun che che intaccasse uno dei principii che crediamo cardine d'ogni ordinamento civile.

Prima di venire ad una conclusione nel senso dell'ufficio centrale, io debbo rispondere ad alcune osservazioni che

furono addotte ieri l'altro dall'onorevole signor senatore Jacquemoud, le quali tendevano a far sì che non si avesse alcun riguardo alle circostanze di una discussione pubblica, che accompagnano l'elaborazione d'una legge.

Io credo di dover insistere a questo proposito, perchè ritengo che il punto toccato dall'onorevole senatore debba esercitar molta influenza, non solamente in ordine al caso attuale, ma anche in altre circostanze. Il signor senatore ci ha detto che non era il caso di inquietarci del modo col quale, in seguito alla nostra discussione, si sarebbe interpretata la legge; che il modo d'intendere la legge doveva essere ristretto nel senso dell'articolo 15 del Codice civile. Ma io credo che questo articolo del Codice civile abbia subito una grande modificazione per il fatto dell'introduzione degli ordini costituzionali presso di noi.

Era in allora necessario il ricorrere ai fondamenti generici delle leggi, alle leggi analoghe ed ai principii di diritto, e non si parlava di motivi di leggi, perchè allora i motivi delle leggi non erano conosciuti dal pubblico; si usava bensì nel proemio delle medesime d'indicare per sommi capi i motivi, e siccome questo faceva parte della legge, essa in certo modo s'interpretava da sè medesima. Ma quando intervennero gli ordini costituzionali tra noi, si dovette di necessità includere virtualmente nel modo d'intendere la legge quello di seguire attentamente e religiosamente la discussione che precede l'elaborazione della legge, in quella parte in cui è poi realizzata nel formulato definitivo della medesima.

Questa mi pare una conseguenza di ragione: questa mi pare una conseguenza adottata in tutti i paesi dove vi è pubblica discussione.

Mi permetterò ancora di aggiungere un'autorità di gran peso, l'autorità del signor Merlin. Esso nel suo *Reperitorio di giurisprudenza* citando appunto una disputa che aveva fatta nel famoso affare Macmahont, tocca questo punto.

La citazione sarà brevissima:

« Pour prouver que, par cette disposition, la loi n'a pas défendu la discussion des causes des divorces prononcés avant la publication du Code Napoléon ou vous a dit que l'intention de la loi était consignée dans les motifs, qu'en avait développés l'orateur du Gouvernement à la séance du corps législatif du 18 germinal, an xi. »

E poi soggiunse:

« Les motifs d'une loi sont sans doute son meilleur commentaire, mais ils ne le sont que relativement à celles de ces dispositions sur lesquelles s'expliquent ces motifs. »

E questo è appunto il caso, perchè la discussione cadeva precisamente sul punto che è ora oggetto delle vostre deliberazioni; per conseguenza io credo di non essere andato errato quando ieri l'altro vi sottoponeva la conseguenza che poteva avere presso i tribunali il fatto di una discussione sollevata su quest'articolo, non risolta in termini di diritto, solamente accennata in termini di opinione, ma tuttavia di opinione che, e per la qualità delle persone che l'hanno emessa, e per l'importanza delle circostanze in cui erasi introdotta, poteva esercitare una grande influenza.

Questo ho detto unicamente per vendicare quella che io credo ragione legittima d'ogni retto modo d'interpretare le leggi nell'ordine costituzionale.

Ora ritorno alla questione primitiva e mi limiterò a due considerazioni. L'ufficio centrale riconosce che l'articolo 4, nel modo in cui è concepito, non pregiudica la questione in sè; l'ho detto nell'altra seduta, lo ripeto in questa. Dicendo che dal 1° aprile 1854 sono aboliti i diritti di macina e di consumo sui grani nei comuni dove ancora esistono, il

Governo provvede nell'interesse della cosa pubblica, e da ciò sicuramente non ne deriva danno a chicchessia dipendentemente dagli effetti dei contratti che possono essere stati stipulati all'ombra delle leggi, non si pregiudica la questione dell'indennità, ove possa essere dovuta. Tuttavia le circostanze in mezzo a cui esordì, proseguì e si compì un'altra redazione nella discussione di questa legge presso di noi, ci pare che esigano qualche rimedio che tuteli in ogni maniera il rispetto alle leggi vigenti ed alle ragioni acquistate dai terzi con stipulazioni legittimamente celebrate.

Conseguentemente io a nome de' miei colleghi ho l'onore di proporvi di volere, non dirò evitare la difficoltà, ma di risolverla in un modo diverso da quello che dapprima era stato indicato nella relazione, vale a dire di motivare un ordine del giorno nei termini seguenti:

« Il Senato, ritenuta la dichiarazione (ove il Ministero sia disposto di farla) del Ministero, non intendere che coll'articolo 4 di questa legge siano menomamente pregiudicati i diritti che, dipendentemente dai contratti contemplati nel medesimo, possano alle parti di giustizia competere, esprimibili davanti ai tribunali, passa alla votazione dell'articolo. »

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

Io non seguirò l'onorevole preopinante nel brillante sviluppo che diede alla sua proposta, come pure non lo seguirò in ciò che disse intorno all'articolo cadente in discussione; ma siccome l'ordine del giorno proposto dall'ufficio centrale corrisponde perfettamente alle dichiarazioni che io ebbi l'onore di fare nella tornata precedente a nome del Ministero, essere cioè intendimento del Ministero che rimangano per nulla pregiudicate nè le ragioni che possano per avventura spettare agli appaltatori verso ai comuni, nè i mezzi di difesa che i comuni possano avere verso gli appaltatori, così non incontra difficoltà alcuna di accettare quest'ordine del giorno.

SCLOPIS. Allora s'intenderebbe nel senso dell'ufficio centrale mantenuto l'articolo come sta, e come fu proposto.

PRESIDENTE A sciogliere la difficoltà che erasi nell'ultima seduta presentata relativamente all'emendamento che l'ufficio centrale aveva proposto all'articolo 4 della legge, lo stesso ufficio centrale propone, d'accordo col Ministero, il seguente ordine del giorno, che io sottopongo all'approvazione del Senato.

L'ordine del giorno è così concepito (*Vedi sopra*).

DELLA TORRE. Il s'est élevé un doute dans mon esprit relativement à cette question; il y a dans cette enceinte plusieurs personnes qui sont beaucoup plus capables que moi de le résoudre, et je désirerais vivement qu'il fût résolu. De quoi s'agit-il ici? Il ne s'agit pas d'un acte entre particuliers, c'est le Gouvernement qui intervient, c'est lui qui fait cesser, en vertu de son autorité suprême, un ordre de choses qui existait, et il le fait cesser sans demander l'avis ou le consentement des parties intéressées; il les laisse dans un droit vague. Supposez que l'entrepreneur dise à la commune: j'ai fait des dépenses considérables pour vous; j'ai bâti un moulin dont je comptais tirer parti, et voilà que mon moulin me devient inutile; en attendant, j'ai dépensé de l'argent, indemnez-moi. La commune répondra: ce n'est pas moi qui supprime vos droits, je n'ai aucun tort, vos droits sont supprimés en vertu d'un ordre supérieur du Gouvernement; adressez-vous donc au Gouvernement; quant à moi, je ne vous dois rien. Je ne demande pas mieux de vous laisser exercer vos droits, mais le Gouvernement s'y

oppose; il y a force majeure. Messieurs, que diront les tribunaux? Est-ce qu'ils condamneront la commune quand c'est le Gouvernement qui aura agi? Non, car chacun doit répondre de ses actes, et le tribunal répondra qu'il ne peut pas prendre la plainte en considération. C'est donc contre le Gouvernement que l'on devrait exercer une action, et non point contre un tiers qui n'est pas en faute. Voilà quel est mon doute; je l'ai eu dès le début de la discussion; on m'a dit que des jurisconsultes interrogés sur ce point avaient répondu que les entrepreneurs ne seraient pas reçus devant les tribunaux, parce que la suppression de leurs droits n'est pas le fait de la commune, qui ne peut pas garantir contre le Gouvernement, puisqu'elle est sujette de ce même Gouvernement. Il faudrait que cela fut expliqué dans la loi; car, enfin, le pauvre homme à qui l'on dit: ce n'est pas la faute de la commune, c'est la faute du Gouvernement, peut-il se retourner vers le Gouvernement? A une époque antérieure, le Roi était le suprême législateur; s'il accordait un privilège, s'il donnait une dispense, faisait cesser un droit, et qu'il y eût des tiers intéressés, ces tiers ne s'adressaient pas même au Gouvernement; ils s'adressaient au magistrat qui annulait la patente, parce qu'il était traditionnellement reconnu « que le roi ne pouvait faire tort à personne. » Ici on fait tort à un tiers; le magistrat ne peut plus abroger la loi; cela se faisait à une autre époque; maintenant cela ne peut plus se faire. Si le magistrat ne peut plus abroger la loi, il ne peut pas obliger la commune à payer ce qu'elle ne doit pas payer, puisqu'il n'y a rien à sa faute.

Je crois, au moins, que ce point devrait être éclairci; si la chose retombe sur le Gouvernement, il faut le dire nettement, pour que les juges sachent à quoi s'en tenir.

Je pense qu'il serait bon que l'ordre du jour, qui a été proposé, fût un peu amendé dans le sens que je viens d'indiquer.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Le osservazioni fatte dall'onorevole maresciallo corrispondono appieno a quelle che il Ministero esposeva nella tornata precedente, nel senso, cioè, che i comuni non sieno, a suo credere, tenuti a verun risarcimento a favore degli appaltatori, perocchè si tratti di un fatto nullamente imputabile ad essi comuni e di forza maggiore.

Ma, come si è avvertito in questa discussione, la questione rimarrebbe affatto illesa ed abbandonata ai tribunali, ed è pur questo il fine che si vorrebbe conseguire coll'ordine del giorno ora proposto dalla Commissione.

I tribunali adunque pronunzieranno, e pronunzieranno secondo i principii del diritto.

Quanto poi all'altra osservazione dell'onorevole maresciallo, che il contabile pel rifacimento dei danni abbia ad essere non il comune, a cui nulla può imputarsi, ma bensì il Governo, io la credo priva di fondamento.

Il Governo, o per meglio dire, il potere legislativo, ha piena autorità di sopprimere un dazio ogniquaivolta crede che nell'interesse generale non debba più sussistere; e se il comune ha stimato bene di vincolare esso dazio anche per qualche anno, questo suo fatto non poté vincolare ed impedire l'azione del potere legislativo.

Il diritto di esigere il dazio che il comune concedeva in appalto era naturalmente subordinato al caso che esso dazio fosse mantenuto in vigore dalla legge, e la maggiore o minore sua durata dipendeva al tutto dalla volontà del legislatore.

I comuni, non meno che gli appaltatori, saper dovevano che il dazio cadente in contratto avrebbe cessato di esistere,

semprechè il potere legislativo avesse deliberato di sopprimerlo.

Nè il Governo adunque, nè i comuni sarebbero tenuti ad alcun risarcimento; ma perchè l'ordine del giorno, come testè io diceva, lascia illesa la questione, e l'abbandona ai tribunali, i quali la risolveranno a tenore di ragione, il Ministero lo accetta.

BELLA TORRE. Je demande la parole.

Il paraît, si j'ai bien compris les paroles prononcées par M. le garde-des-sceaux, que l'entrepreneur ne doit pas attaquer la commune. M. le garde-des-sceaux a beau dire que le Gouvernement peut toujours agir ainsi: autrefois, un fait semblable ne pouvait pas arriver. Nous serions aujourd'hui dans une condition moins bonne; le sujet serait exposé à éprouver des pertes de la part du Gouvernement. Cette loi, qu'autrefois le Sénat n'aurait pas acceptée, aujourd'hui elle passera, et, comme cela peut se répéter, c'est très-fâcheux, car on pourrait en abuser. Sous ce rapport, on était plus tranquille autrefois qu'on ne l'est aujourd'hui; il ne devrait pas en être ainsi. Dans un Gouvernement représentatif toutes les réclamations devraient être entendues, tous les intérêts pesés: voilà ce qui me paraît juste. En toute chose, la justice en elle-même, comme justice, doit être la première; on ne peut pas changer la justice par une loi avant d'avoir préalablement satisfait à tous les droits que la justice a reconnus. Donnez donc du temps ou des compensations suffisantes: il me paraît que c'est là ce que l'on appelle l'équité, et l'équité est la première chose dans ce monde.

Il ne faut pas changer avec trop de facilité les droits acquis, car on bouleverse ainsi beaucoup de situations, et c'est un grand dommage causé aux fortunes particulières et même au pays. Il est bon d'y penser avant de décréter la loi; car, enfin, ce que nous faisons n'a pas un grand caractère d'urgence. Les paroles que M. le garde-des-sceaux a prononcées m'ont confirmé dans ma manière de voir. Je ne suis pas un légiste, je suis un soldat; mais n'importe: les idées de justice et d'équité sont des idées qui se présentent à tous les esprits.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Dalle parole dell'onorevole signor maresciallo parmi di poter arguire che egli non abbia una giusta idea dell'effetto che produrrà questa legge. Ei dice che gli appaltatori verranno a perdere; ma per la risoluzione del contratto essi perderanno propriamente nulla.

E di vero, quale sarà l'effetto della risoluzione? Sarà che gli appaltatori si troveranno liberati dal carico di dover corrispondere il canone a favore dei comuni, e che dal canto loro i comuni non avranno più alcun diritto a riscuoterlo; e per tal guisa ognuno si troverà nella condizione in cui sarebbe trovato se il contratto non fosse mai intervenuto.

Questo è il necessario effetto della legge, che pronunzia l'annullamento del diritto che fu l'oggetto della convenzione; perocchè tanto i comuni quanto gli appaltatori non potevano stipulare il contratto, salvo che in relazione al tempo durante il quale il dazio sarebbe rimasto in vigore; non era in loro facoltà di convenire che il dazio ed il conseguente diritto di esigerlo dovessero durare anche dopo la sopravvenienza di una nuova legge che ne dichiarasse l'abolizione.

Era pertanto una condizione implicita e connaturale al contratto che la concessione del diritto di esigere il dazio non potesse mai oltrepassare il tempo a cui per volere del legislatore sarebbe limitata la esistenza di esso dazio; e quindi

non sta il dire che v'abbia perdita, o per gli appaltatori, o per i comuni; chè perdita non vi può essere nè per l'una, nè per l'altra parte. Gli appaltatori più non pagheranno il canone perchè il contratto rimane risolto. I comuni più non conseguiranno il canone loro promesso, perchè non potranno più mantenere il dazio, e ciò solamente in forza della nuova legge.

Se si potessero trarre le cose al punto a cui le vorrebbe trarre l'onorevole maresciallo, converrebbe negare al potere legislativo la facoltà di sopprimere i dazi per ciò solo che i comuni sieno nel possesso di esigerli o direttamente, o per via d'appalto. Ma dato pure codesto possesso nei comuni, l'onorevole maresciallo crede forse di poterne indurre che il potere legislativo non abbia l'autorità di sopprimerli? Egli non vorrà di certo sospingere le cose a tal segno. E non potendo contendere al potere legislativo il diritto di proclamare la soppressione dei dazi, non può neanche contendere la conseguente risoluzione dei contratti aventi per oggetto la riscossione dei medesimi.

Io conchiudo adunque che il Governo non ha obbligo di risarcimento nè verso i comuni, nè verso gli appaltatori.

GIULIO, relatore. Io intendeva di sottoporre al Senato un'osservazione sola, di spiegare cioè la ragione per cui l'ufficio centrale non aveva creduto dover sollevare la questione che ha mossa l'illustre maresciallo.

L'ufficio centrale non ha scorto nella legge che abolisce il dazio di macina e di consumo sui cereali, e che dichiara dover cessare fra breve, quelli che precedentemente alla legge fossero stati imposti, non ha scorto, dico, in ciò verun danno cagionato ai comuni, e per cui lo Stato dovesse credersi tenuto a risarcirli.

Coll'abolire i dazi di macina e di consumo sui cereali la legge sgrava gli abitanti dei comuni, nei quali quei dazi fossero stabiliti per obbligo, dal contribuirne l'ammontare a beneficio del Municipio.

Gli abitanti di ciascun comune lungi dunque dal soffrire un danno per cagione degli articoli 3 e 4 della legge, ne ricavano un vantaggio, quello cioè di non più pagare in avvenire al proprio Municipio l'ammontare del dazio di macina e di consumo, che prima della legge fosse in esso comune stabilito.

Il Municipio poi, o comune, amministratore degl'interessi degli abitanti del luogo, perde un introito perchè si soppresse un dazio, ma è sempre in facoltà di stabilire sugli abitanti medesimi un altro dazio equivalente.

Quest'altro dazio equivalente metterà il Municipio in grado di sopperire ai bisogni della comunità, e qualora i tribunali conoscessero dovuta ad un appaltatore qualunque un'indennità per motivo della risoluzione del contratto necessitata dalla legge presente, il Municipio troverebbe nei prodotti del nuovo dazio surrogato all'antico il mezzo di far fronte anche a questa indennità.

Non è quindi sembrato all'ufficio centrale che in nessun caso lo Stato potesse essere chiamato a pagare un'indennità ai comuni.

La sola questione di cui l'ufficio centrale si è preoccupato è stata quella di non pregiudicare i diritti che per avventura potessero esistere verso i comuni, con l'articolo 4 della legge.

Ora tutti questi diritti si trovano messi in salvo dalla deliberazione proposta a nome dell'ufficio centrale dall'onorevole senatore Sclopis.

Aggiungerò una parola ancora, ed è che qualora potesse realizzarsi il caso (che l'ufficio centrale non crede), che com-

petesse a qualche comune un diritto d'indennità verso lo Stato, esso si troverebbe salvo in virtù della stessa deliberazione.

L'articolo 4 della legge non parla punto d'indennità da darsi, o da non darsi, non offende niuno dei diritti esistenti; se esiste qualche diritto, la legge lo rispetta, poichè non lo invalida, e lo rispetterà vieppiù secondo l'ordine del giorno che vi è a nome dell'ufficio centrale proposto.

Conchiudo dicendo che l'ufficio centrale, sia perchè non credeva che la legge potesse dare niun diritto ai comuni verso lo Stato, sia perchè tutti i diritti che possono sussistere vengono sufficientemente tutelati dal silenzio della legge, e dalla deliberazione espressa che vi è sottoposta, l'ufficio centrale persiste nella sua conclusione precedente.

DELLA TORRE. Si l'on admet les explications qui viennent d'être données par l'honorable sénateur Giulio, je crois que tous les droits seront sauvegardés; mais il faudrait que cela résultât.....

GIULIO, relatore. Risulta dalla forza stessa delle cose.

DELLA TORRE. M. le garde-des-sceaux disait qu'il ne pouvait pas y avoir eu de dépenses effectuées par les entrepreneurs. Je lui demande bien pardon; un entrepreneur peut avoir fait construire un moulin et un canal pour amener l'eau à ce moulin.

Voilà une dépense réelle et, si elle a été faite, il faut que l'entrepreneur reçoive une compensation; c'est la seule chose que je demande.

Je ne conteste pas au corps législatif le pouvoir de modifier les lois, car je crois que le Roi et le Parlement peuvent tout faire; mais, à cause de cela même, il faut qu'il prenne garde de porter atteinte aux intérêts individuels.

Le Gouvernement est institué pour que le peuple soit heureux, et on n'est pas heureux quand les positions sont incertaines, et que l'on risque de perdre ses droits sans recevoir une légitime indemnité.

Au reste, je suis satisfait des explications qui ont été données par M. le sénateur Giulio.

PRESIDENTE. Aveva chiesta la parola il senatore Pinelli: intende ancora di profittarne?

PINELLI. Intenderei di parlare perchè le mie osservazioni tenderebbero appunto a dimostrare inammissibile, secondo me, l'ordine del giorno proposto, o quanto meno inopportuno.

Dovrei diffidare delle mie forze dopo che si sono intesi sì valenti oratori a trattare la questione, ma siccome la considerazione che faccio è assai semplice, io ardisco presentarla tal quale al Senato.

È mio avviso che qui si debbano distinguere due ordini di principii: quelli cioè i quali regolano le condizioni dei singoli privati, particolari individui verso lo Stato, e quelli che regolano le contestazioni dei privati, ossia corpi morali, cogli individui. V'hanno certamente dei principii nel nostro diritto pubblico, i quali nel proporsi, nel discutersi, e nel sancirsi una legge possono esigere che il potere legislativo dia un appagamento a quelle questioni che quindi ne potrebbero nascere: questi sono i principii che sussistono tra i privati e lo Stato. Mi spiegherò citando un esempio: il nostro Statuto prescrive che nessun privato è tenuto a cedere la sua proprietà senza indennità, quantunque la cessione sia chiesta per titolo d'utilità generale; quindi, giusta il mio avviso, se in forza di una legge si facessero cessare dei diritti che si possono considerare come proprietà di individui, nascerebbe tosto la necessità nella discussione stessa della legge di dover apprezzare quel diritto d'individui che possa competere

mercè di questa soppressione. Ma nel caso presente noi trattiamo dell'abolizione di dazi e delle conseguenze di quest'abolizione. In quanto concerne l'abolizione stessa del dazio se vi esiste questione d'individui, non vi ha dubbio che la legge stessa deve preoccuparsene; ma questa questione sarebbe quella che appunto concernerebbe l'ordine di principii che sussiste fra lo Stato e gli individui.

Le considerazioni svolte da uno degli onorevoli membri dell'ufficio centrale dimostrano appunto come non possa trattarsi di quest'ordine di principii nell'attuale controversia. Egli avrebbe cioè dimostrato come la soppressione di questi dazi non arrechi un tal danno ai corpi morali, ai quali prima spettavano, che ne debba derivare un diritto di indennità verso lo Stato. Posta adunque la questione da questo lato, dacchè per confessione dello stesso ufficio centrale non vi è mai luogo ad apprezzare qui veruna indennità, la quale non può sussistere, appunto coll'idea d'un dazio che viene soppresso e da cui un altro dazio può venir sostituito, mi si dimostra già da questa legge l'inutilità dell'ordine del giorno proposto, il quale in certo modo reagirebbe contro la legge, farebbe cioè supporre che dessa non sia stata provvida abbastanza per abbracciare tutto l'insieme dei principii sui quali era fondata.

Resta l'altro ordine di principii, i quali sono quelli che regolano le contrattazioni dei privati fra di loro. Ma questo ordine di principii appartiene alle questioni delle quali pare siasi preoccupato l'ufficio centrale nel proporre l'ordine del giorno, le questioni cioè che possono nascere in conseguenza di questa legge rispettivamente tra i proprietari ed i comuni che già erano possessori del dazio.

Ma, o signori, questi principii non sono tali che si debbano variare all'evenienza dalle leggi le quali vengono votate dal Parlamento. Essi esistono in virtù della teoria generale: essi dipendono dalla teoria dei contratti, e sono consacrati con disposizioni espresse dal Codice penale.

Le contestazioni adunque che nascessero per un'ipotesi sopra di questi principii si dovrebbero forse subordinare all'ordine del giorno del Parlamento, si dovrebbero forse subordinare ad opinioni, certamente sempre rispettabili, che si manifestano in seno del Parlamento; ma queste questioni non possono avere un'altra norma che quella che si desume dai principii fondamentali; queste questioni non possono mai trocarsi che colle norme, le quali regolano i rapporti del diritto privato, rapporti che sono essenzialmente regolati dal Codice civile.

Se adunque da un lato mi si dimostra l'inopportunità, e direi, la poca ragionevolezza di una dichiarazione legislativa, la quale sembra far supporre che il Parlamento non siasi preoccupato dell'intero esaurimento della questione, dall'altro lato poi quando si tratta di diritti privati, quali sono certamente quelli che si agiterebbero nelle contestazioni particolari fra gli appaltatori ed i comuni, è ancor meno conveniente che si lasci supporre ai tribunali che sono innovati quei principii generali, i quali sono già consegnati nella legislazione del paese.

Questi sono rapporti di diritto essenzialmente privato, e non trovo menomamente conveniente che si possa fare una conclusione direi così vaga, e in un ordine del giorno, mentre che nella legge stessa non si è creduto di comprendere veruna disposizione che possa riferirsi a questo ordine di contestazioni.

Io non entrerò punto nel merito della questione tanto agitata dall'ultima seduta in poi, se vi sia o non da credere che si facciano valere delle ragioni di indennità; sarebbe poco

erente alle considerazioni stesse, che ho già premesse, il vedere che una tale questione potesse sotto qualunque aspetto attarsi convenientemente fuori dei limiti di quei casi particolari, individuali, per così dire, i quali sorgere debbono dal complesso delle convenzioni.

Vi possono essere delle convenzioni contenenti clausole, le quali da un lato possono anche dare un appiglio ad un'indennità; ma vi possono essere per contro di tali convenzioni che tolgano assolutamente anche la via a domandare un'indennità qualunque, potendo succedere che siasi perfino presto il caso della soppressione del dazio.

A questo riguardo mi limito semplicemente a riferire un caso il quale è stato trattato in una specie affatto analoga a quella di cui dietro le considerazioni dei membri onorevolissimi che hanno parlato su questo argomento ebbe a preoccuparsi il Senato; si trattava appunto davanti alla Corte di Cassazione di Francia, di un dazio, di un monopolio, di certo esercizio di acquavite, il quale era esercitato da un comune, che era stato dal comune appaltato. In questo contratto è da notarsi che esisteva una clausola particolare, la quale pressappoco prevedendo il caso di soppressione di tale monopolio, dichiarava che nessuna indennità sarebbe corrisposta all'appaltatore: accadde che con una legge posteriore (un decreto dell'autorità governativa), venne questo monopolio modificato in qualche parte; quindi nuova convenzione tra il comune e l'appaltatore; ed è cosa notevole in questa seconda convenzione che non si inserì più la clausola che esisteva nella precedente.

Avvenuta quindi la soppressione, si è vivamente discusso tra il comune e l'appaltatore se vi dovesse o non esser luogo all'indennità. Il tribunale di prima istanza decise che non vi era luogo ad indennità; applicando la teoria del caso fortuito che non può mai assoggettare nessuna delle parti ad indennità qualunque.

Vi fu appello da questa prima sentenza, e la Corte d'appello confermò questo primo giudicato: si venne in ultima analisi a ricercare la decisione della Corte di cassazione: e questa con una decisione che porta la data del 1842 a relazione del consigliere San Giacomo, decideva che siccome ai fatti, ai quali la volontà dell'uomo deve sottostare, debbono essere pareggiati i casi fortuiti, i quali non possono dar luogo ad indennità, quand'anche non si fossero potuti prevedere nell'epoca in cui si era stipulato il contratto, per conseguenza il magistrato d'appello fatto aveva una retta applicazione di principii.

Io citai questa decisione non perchè possa influire a risolvere la questione in un senso più che nell'altro, ma unicamente per far osservare che siccome ogni volta che si sono discusse di queste questioni, mai non si è uscito dalla cerchia di quei principii che sogliono essere regola dei diritti, i quali procedono dall'esame dei singoli casi, dei singoli contratti, così appunto per tale motivo io non crederci che possa aver luogo nè una disposizione nella legge attuale, nè verun ordine del giorno. Non credo neppure che sia conforme ai precedenti del Senato di voler insinuare veruna sorta di teorie, le quali ebbano poi applicarsi nella sfera dei diritti che devono decidersi avanti ai tribunali.

SCLOPIS. Non seguirò l'onorevole oratore nella specie del dazio dell'acquavite, che confesso ingenuamente di non conoscere, ma solamente dal breve cenno che ne fece mi pare che entri pienamente nell'idea che noi abbiamo cercato di difendere, vale a dire che queste convenzioni debbono essere validate dai tribunali.

Noi pensiamo col nostro ordine del giorno di non pregiu-

dicare per nulla la valutazione di queste ragioni, anzi crediamo di favorirla e di promuoverla; noi crediamo poi che l'ordine del giorno che abbiamo avuto l'onore di proporre al Senato introduce nessuna nuova teoria. È anzi nostro avviso che escluda tutte le teorie, perchè esso non è altro che una dichiarazione del senso nel quale i componenti del Senato, quelli cioè che voteranno per la adozione dell'ordine del giorno, intendono l'articolo 4 della legge; e nel quale il Ministero stesso dichiara di lasciare che si intenda l'articolo citato. Per conseguenza io non credo che sia inutile l'ordine del giorno, perchè mi pare che ponga fine a qualche incertezza; non credo che con ciò si induca nessuna nuova teoria, perchè, come dissi, le esclude tutte; non credo infine che con ciò si possa fare applicazione di nessuna specie, perchè come nella specie del dazio dell'acquavite, io credo che ogni altra emergenza di cose sarà devoluta alla cognizione dei tribunali.

PRESIDENTE. Dopo le spiegazioni ora date, faccio solamente notare che nel voto che debbo provocare dal Senato sull'ordine del giorno proposto dal senatore Sclopis, io penso sia compreso il giudizio che il Senato può essere in grado di dare sulle difficoltà suscitate dal signor maresciallo Della Torre, perchè coloro i quali credono che la legge debba contenere un'esplicita dichiarazione de' diritti spettanti agli appaltatori, non avranno che a rigettare l'ordine del giorno; dopo il quale rigetto sarà libero al maresciallo Della Torre o a qualunque altro di proporre un emendamento in questo proposito. Intanto io credo di poter sottoporre alla votazione del Senato l'ordine del giorno.

(È approvato.)

Non resta ora che a mettere ai voti l'articolo 4 della legge, sul quale debbo dare una spiegazione al Senato.

L'ufficio centrale avea proposto che, siccome nell'articolo 3 si parlava non solo del diritto di macina, ma anche di quello di consumo, nell'emendamento che esso faceva nell'articolo 4 si supplisse a questa mancanza, vale a dire che si parlasse non solamente del diritto di macina, ma anche di quello di consumo.

Si è dubitato se talvolta nel testo trasmessoci dalla Camera dei deputati non si fosse compresa questa menzione del diritto di consumo per qualche errore d'amanuense, e si è verificato nella segreteria della Camera elettiva che veramente fu un errore. La Camera de' deputati votò nell'articolo 4 un articolo in cui era compresa non solamente la menzione del diritto di macina, ma anche di quello di consumo; epperò l'articolo votato dalla Camera dei deputati era così concepito:

« Art. 4. Dal 1° aprile 1854 sono aboliti i diritti di consumo e di macina sui grani suddetti nei comuni dove ancora esistono. »

Io adunque debbo proporre alla votazione del Senato l'articolo 4 con questa aggiunta, la quale non è già una rettificazione per cui la legge debba ritornare alla Camera elettiva, ma solo una restituzione del testo della legge alla sua genuina lezione.

Mediante questa spiegazione, metto ai voti l'articolo 4.

(È approvato.)

La parola è al senatore Audiffredi, che si era riservato al termine della legge di proporre un articolo addizionale.

AUDIFFREDI. Come io non credevo all'utilità continua di questa legge, ma soltanto alla sua utilità temporaria, così l'emendamento che intendo di proporre al Senato sarebbe perchè questa legge duri finchè dura il bisogno, cioè per il corrente anno.

Di già provvisoriamente vi ha provveduto il Ministero negli

interessi dei consumatori, sgravando da ogni dazio i cereali che entrano nello Stato, e sarebbe sempre in facoltà del Ministero di abolirlo egualmente in avvenire quando fosse necessario.

Questo sarebbe fatto nell'interesse di non impegnare le nostre finanze a non riammettere un diritto, il quale senza grande aggravio nè del paese, nè dei consumatori, fruttava pure all'erario una rendita di un milione e mezzo, e dapprima di due e di tre. Potrebbe sempre essere temperato il diritto: ma poichè mi pare che il Senato voglia adottare interamente la legge, io proporrei una clausola di restrizione perchè non fosse abolito il diritto di macina e il diritto di dazio che per il corrente anno 1854. Ecco il mio articolo addizionale:

« La presente legge non sarà durativa che per il corrente anno 1854. »

E se crede il Senato, io aggiungerei ancora: « con facoltà al Ministero di sempre operare simile riduzione quando le circostanze economiche del paese la richiedessero. »

PRESIDENTE. Il Senato ha udita la proposta addizionale fatta dal senatore Audiffredi: conviene che esso dichiari se l'appoggia.

Chi l'appoggia, voglia alzarsi.

(È appoggiata.)

GIULIO, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GIULIO, relatore. Il Senato ben comprende che io non posso in nome dell'ufficio centrale accelerare l'aggiunta proposta dal mio onorevole vicino ed amico senatore Audiffredi. Questa non è altro che la proposta di una nuova legge innestata su quella di cui il Senato ha, nella seduta di ieri l'altro ed in quella d'oggi, votati tutti gli articoli. Senza entrare nel fondo della questione, osservo che avrebbe questa proposta un primo inconveniente assai grave, di lasciare cioè affatto incerto lo stato della legislazione che succederebbe al 31 dicembre 1854; poichè col dire che la legge presente (la qual legge presente convalida ciò che è stato fatto dal Ministero col decreto del mese di ottobre, ed abolisce ogni dazio sull'entrata e sull'uscita dei cereali), non avrà effetto che fino al 31 dicembre 1854, non si istituirebbe nulla circa quello che si dovrebbe osservare al 1° gennaio 1855.

La conseguenza di questa legge sarebbe che al 1° gennaio 1855 tornerebbe in vigore la tariffa dell'11 luglio 1853; vale a dire tornerebbe in vigore non il dazio dei 50 centesimi, ma il dazio di due lire che è stato stabilito da quella tariffa.

Ma, a parte queste considerazioni, se il senatore Audiffredi prevede che dalla attuazione della legge, di cui i quattro articoli sono stati votati, debbano nascere tali danni per il paese che sia urgente il ristabilire in un termine più o meno remoto il dazio che ora si sopprime, col votare la presente legge noi non ci precludiamo punto la possibilità di ristabilire il dazio quando l'esperienza ci avrà dimostrato che esso fosse assolutamente necessario. Sotto questo rispetto tutte le leggi sono provvisorie, poichè tutte le leggi possono dal potere legislativo che le ha sancite essere rinvocate e surrogate con altre leggi che correggano l'effetto delle prime.

L'articolo che l'onorevole preopinante vorrebbe aggiungere alla legge ha dunque un inconveniente in quanto lascia dabbia la legislazione avvenire, e non è necessario poichè lo stesso effetto si potrà sempre ottenere qualora l'esperienza dimostrasse, come dissi, che fosse utile il ristabilimento di qualche dazio.

Ma venendo poi al fondo della questione, un tale emendamento sarebbe la negazione assoluta dei principii sui quali

la legge riposa, dei principii che la fecero raccomandare da principio al Governo, e per cui l'ufficio centrale ha creduto doverne proporre l'accoglimento.

L'ufficio centrale lamenta quanto l'onorevole senatore la perdita che il tesoro verrà a fare per cagione di questa assoluta abolizione del dazio. Esso nella sua relazione ha lasciato abbastanza trasparire quanto più volentieri vi avrebbe proposta l'accettazione d'una legge, che riducendo di molto il dazio imposto all'entrata dei cereali, conservasse tuttavia all'erario, che pur troppo ne sta in gran bisogno, un'entrata che la legge, la quale vi è stata presentata, intieramente fa cessare. Checchè ne sia, o che si volesse che fosse accettato un dazio tenuissimo, o che, come la legge importa, siano aboliti i dazii, il principio fondamentale al quale la legge si appoggia è questo: di stabilire una volta per tutte un regime invariabile, il quale non si debba mai all'avvicinarsi ed all'aumentare della carestia ritoccare per nulla; di fare che il commercio conosca anticipatamente in modo sicuro le condizioni alle quali i cereali stranieri saranno ammessi nel paese; d'uscire finalmente da quello stato d'altalena, in cui ad ogni abbondanza di produzione si aumentano i dazii, ad ogni carestia verificata o temuta i dazii si abbassano: sistema il quale quanto è sempre mal riuscito in tutti i paesi in cui se ne è fin qui fatta l'esperienza, altrettanto certamente riuscirebbe pari fra noi qualora venisse con questo emendamento ristabilito.

L'ufficio centrale per conseguenza persiste nella conclusione di non dare appoggio all'emendamento proposto dall'onorevole senatore Audiffredi.

AUDIUFFREDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

AUDIUFFREDI. L'onorevole senatore Giulio faceva osservare come gli interessi del commercio richiedano l'assoluta libertà ancora nel commercio dei cereali. È cosa pienamente fuori di contestazione; io non dubito menomamente che nell'interesse del commercio ogni dazio gli riesca nocivo. In questa questione, lo confesso, sono meno occupato degli interessi del commercio, che di quelli delle finanze e della proprietà; tuttavia sicuramente rispetto e desidero veder tutelati gli interessi del commercio.

Il Ministero avrebbe mezzo di rendere meno pericolosa questa legge col dare un avviso di due mesi prima che il dazio venga o conservato od abolito: mediante l'avviso di due mesi il commercio ha campo d'introdurre o di esportare quella quantità di derrate che crederà della sua convenienza. Come io diceva, sono più preoccupato degli interessi della proprietà; vedo il commercio grandemente fiorire, e ne sono soddisfatto nell'utile del paese e degli interessi generali; ma gli interessi della proprietà dovranno essi essere trascurati? Spero di no.

Il signor ministro ci diceva l'altro giorno che l'agricoltura dovrà necessariamente subire quelle trasformazioni che la nuova legge la mette nel caso di necessità di subire, cioè che cesserà da noi una parte della produzione dei cereali, e si metteranno altre colture. Ma, signori, vi piaccia osservare che le modificazioni in fatto di agricoltura non sono così facili come si crede; egli è impossibile per molti anni che la coltivazione dei cereali non sia il principale ed il più importante ramo di produzione agricola nel nostro paese; si è tutto in generale sulla coltivazione dei cereali che si basa il sistema agricolo nostro.

Accennava il signor ministro di dare maggior estensione alla coltivazione delle praterie. Ei ben conosce come questa non sia possibile che nei piani del Piemonte, perchè la mag-

gior parte del nostro territorio non gode ancora il vantaggio d'essere irrigato, quindi non può godere il frutto di questa coltivazione che in proporzioni assai limitate.

Supponeva ancora, lo credo, che la coltivazione del gelso potesse indennizzare i possidenti del danno sofferto dal minor prodotto ricavato dai cereali; sta bene, lo desidero, ed io stesso già diedi la più grande importanza a questo ramo di coltivazione; lo estesi per quanto mi fu possibile nella nostra provincia; ma io credo che questo ramo di coltivazione si possa mirabilmente associare cogli altri prodotti del suolo, e colla coltivazione dei cereali. Non credo che la legge che ora vi viene proposta sia di utilità continua, ma soltanto temporaria. Essa provvede a circostanze eccezionali della scarsità di cereali.

Io faceva però osservare, in prova che questa non poteva esser continua, come, pochi anni or sono, gli agricoltori di quel paese fossero nella desolazione per l'avvilto prezzo dei cereali; così pur succedeva in Piemonte, malgrado il dazio protettore di lire 2 50 l'ettolitro.

Non potranno forse che rinnovarsi pari circostanze, e a danno della nostra agricoltura, ora che è abolito ogni diritto di entrata. La sola Inghilterra si trova forse nel caso d'abbisognare ogni anno di forti introduzioni di cereali; ma questa deficienza è raramente così generale come succedette in quest'anno. Infatti d'ordinario la maggior parte dei paesi di Europa provvedono cereali all'Inghilterra, ma io non credo che questa deficienza possa essere continua, come appunto ci accennava nel suo rapporto il dotto senatore Giulio. E siccome l'interesse del commercio lo vogliamo tutelare, così pregheremmo il Ministero di volere, mediante un preventivo avviso, mettere in guardia i commercianti delle variazioni che si proponessero alla tariffa.

Io crederei che il diritto da me proposto, moderatissimo, di un franco l'ettolitro, non sia tale da recare aggravio alla povera gente, mentre alle nostre finanze è incontrastabile che produrrebbe almeno un milione e mezzo, e forse anche due milioni di dazio.

Per questi motivi, che io credo di grande peso, consiglieri il Senato di adottare la legge, ma soltanto provvisoriamente, per non compromettere l'avvenire: dire adesso che noi aboliamo ogni diritto per venire col tempo a rimetterlo, porterebbe con sé una certa odiosità che si vorrebbe evitare, e si correrebbe pericolo che fosse tacciato il Parlamento di una certa versatilità poco conveniente; io penso adunque che assolutamente si debba provvedere al bisogno presente senza danno dell'avvenire.

PRESIDENTE. L'articolo addizionale proposto dal senatore Audiffredi è il seguente:

« La presente legge non sarà duratura che per il corrente anno 1854.

« Sarà però sempre in facoltà del Ministero di operare simile riduzione quando le circostanze economiche del paese lo richiedessero. »

Egli si riserva di proporre anche un'altra aggiunta; ma siccome essa è dipendente dall'accettazione, o non, di questo suo articolo addizionale, quindi si riserva di farla, nel caso sia l'articolo accettato.

Io intanto domando al Senato se

CAVOUE, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Se mi permette, dirò due parole di risposta all'onorevole senatore Audiffredi.

Egli propone di rendere provvisoria l'attuale legge, e di far sì che dopo un determinato tempo, dopo l'anno corrente, venga ristabilito un dazio all'entrata dei cereali. Egli propone

quella modificazione nell'interesse, dice, dell'agricoltura, delle finanze, e finalmente, essendo convinto della necessità di questo dazio, della stabilità della legislazione.

Quanto all'agricoltura, io credo che un dazio di un franco all'ettolitro potrebbe portarle poco giovamento: non avrebbe influenza né sull'aumento, né sulla diminuzione del prezzo di locazione delle terre, né sul nostro sistema agricolo. Ma quando ciò fosse, quando un dazio dovesse esercitare una qualche influenza sulla nostra agricoltura, io credo che avrebbe per effetto di rendere molto più variabile il prezzo dei cereali, e mi fondo perciò sull'esempio stesso invocato dal senatore Audiffredi nella tornata di sabato, ed in quella d'oggi, sull'esempio cioè della Francia. Egli vi ha detto: Vedete, in Francia il prezzo del grano è caduto in certe località sino a lire 12 e 12 50 l'ettolitro. Ciò è vero, si è verificato, per esempio, nella Lorena; ma avrei creduto questo argomento molto valevole nella bocca dei fautori della libertà commerciale; poiché questo avvillimento del prezzo dei grani accadde appunto nei paesi in cui il sistema protettore è spinto all'ultima sua conseguenza.

La Francia, come vi ha detto, ha una scala mobile, anzi mobilissima, perchè il diritto cresce rapidamente col diminuire del prezzo medio del grano; complicatissima poi perchè vi sono quattro zone, e quattro scale diverse. Cresce con tanta rapidità, che quando il grano vale in certe località da 10 a 12 lire all'ettolitro, il dazio supera il prezzo del grano, e quindi supera di 12 o 13 lire; ciò che equivale ad una proibizione assoluta. Si può dire quindi che in Francia il sistema abituale in tempi normali è la proibizione, e malgrado ciò il grano si è avvilito molto più che nei paesi dove era stato introdotto il sistema di libertà assoluta, come nell'Inghilterra, o di libertà larghissima, come nel Belgio e nel Piemonte. Il motivo di ciò è semplicissimo; gli agricoltori, stimolati da questa protezione, e dall'idea che loro ha fatto concepire questa legge protettrice, che i prezzi dovranno sempre mantenersi elevatissimi, spingono la produzione dei cereali a danno delle altre produzioni agricole.

Io mi ricordo perfettamente d'aver letto nei giornali agricoli francesi, che dopo gli anni d'alto prezzo del 1846-47, la coltivazione delle barbabietole era diminuita; che nel mezzogiorno la coltivazione delle rubie pure era scemata, che molti prati eran stati rotti, e che la produzione dei cereali aveva ricevuto un soverchio impulso. La stessa cosa accadde pure in Inghilterra prima dell'adozione del sistema di libertà, come ricordò sapientemente l'onorevole relatore. Gli agricoltori inglesi, mentre godevano di quella protezione eccessiva, che era quasi una specie di monopolio, videro però ribassare i prezzi oltre al limite non mai raggiunto dopo il sistema di libertà; e credo che arriverebbe lo stesso presso noi se adottassimo un sistema protettore; vedremmo oscillazioni molto maggiori in alto e in basso, che non con un sistema di libertà; e opino quindi che l'interesse agricolo non profittebbe né punto né poco dallo stabilimento del dazio chiesto dal senatore Audiffredi.

Sicuramente le finanze godrebbero qualche cosa dallo stabilimento del dazio; questo è il solo argomento che confesso avere un valore agli occhi miei; ma, lo ripeto, siamo entrati in un sistema di libertà; questo sistema lo abbiamo applicato largamente e non possiamo finora che applaudirci dei risultati di questo sistema; quindi conviene andare fino all'ultima conseguenza.

La perdita che la finanza soffrirà dall'abolizione del dazio dei cereali verrà compensata, spero, in gran parte dalla maggior consumazione delle altre derrate colpite dai dazi.

Anche una lira per ettolitro, quantunque a prima giunta paia poca cosa, forma tuttavia un articolo notevole di spesa nella economia domestica di una famiglia operaia. Difatti si calcola che un uomo consumi in media tre ettolitri di grano: credo che questa media sia troppo bassa; può essere vera in una popolazione in cui si consumi molta carne e molti legumi, ma per le masse che si cibano specialmente di cereali, la credo troppo bassa; nullameno mettiamo tre ettolitri; in una famiglia la quale è composta in media di 4 individui, la consumazione media si può calcolare per lo meno a 12 ettolitri. Una riduzione di un franco per ettolitro costituisce una economia di 12 lire per una famiglia operaia; e ciò è di grandissima importanza, e vuolsi tenere a calcolo come questi 12 franchi economizzati possono essere impiegati alla consumazione di effetti che sono sottoposti a tassa; quindi, lo ripeto, le finanze possono sperare un risarcimento dal sacrificio che esse hanno fatto.

Non vi è dubbio che il buon prezzo dei cereali abbia una certa influenza altresì sul prezzo della mano d'opera, e che perciò questo possa dare impulso allo sviluppo delle nostre industrie, accelerare il moto progressivo che si è manifestato, oserei dire, quasi senza eccezione, in tutti i rami dell'industria nazionale.

Le industrie sviluppandosi, indirettamente producono anche delle entrate all'erario e per ciò (cosa che parrà strana), quantunque ministro delle finanze io respingo questo dono che si vorrebbe fare alle finanze.

In quanto poi al pericolo di dovere, dopo aver camminato qualche tempo nella via della libertà economica, ricalcare la via della protezione, io non lo credo probabile.

Infatti, noi vediamo che tutti i paesi, quando hanno adottato il principio della libertà economica, vi proseguono alacramente; e finora l'esperienza è sempre stata in favore dell'applicazione di questo principio. Noi ne abbiamo avuto un luminosissimo esempio, or non è gran tempo, in Inghilterra quando il partito protezionista che aveva combattuto con tanto ardore, direi con tanta passione, quella riforma del signor Peel giunto al potere ha dovuto riconoscere che la libertà aveva fatto buona prova e che era necessità il continuare l'applicazione di questo principio.

Presso noi l'applicazione del principio di libertà all'industria ha prodotto ottimi effetti, giacchè lungi dal diminuire il lavoro nazionale lo ha di molto accresciuto. Le tavole d'importazione provano che dopo che noi abbiamo ridotto il dazio, per esempio, sulle stoffe di cotone, la produzione interna di esse è più che raddoppiata, è quasi triplicata.

In quanto alle stoffe di lana l'aumento non è stato uguale a quello che si è manifestato sulle stoffe di cotone, ma tuttavia vi è aumento, e l'importazione della lana grezza è maggiore di quello che non lo fosse per l'addietro, se si eccettua un anno di eccessiva ed anormale produzione, l'anno, cioè, della guerra.

Quindi, lo ripeto, l'esperienza anche presso noi ha fatto piena ragione al sistema di libertà economica, di libertà commerciale.

Lo stesso accadrà quando questi principii saranno applicati all'agricoltura: forse costringeranno i nostri proprietari, i nostri coltivatori ad apportare qualche maggior cura nella coltivazione, a modificare alquanto il loro sistema ed a non riposarsi esclusivamente sulla produzione dei cereali, ma dedicarsi altresì alle produzioni accessorie per le quali il nostro paese è mirabilmente adattato.

Perciò mi permetta l'onorevole preopinante di non ammettere essere la coltura, per esempio, delle praterie solo con-

veniente nelle pianure del basso Piemonte, giacchè lo credo che si possano in molte altre provincie aumentare le produzioni in punto di foraggi coll'introdurre dei foraggi artificiali: la provincia d'Alessandria, a cagion d'esempio, che è ben irrigata, la vediamo coltivata sopra larghissima scala a praterie artificiali che danno ottimi risultati. Quindi io penso che non vi sia provincia del Piemonte dove non si possa introdurre, nel sistema attuale d'agricoltura, una qualche modificazione, intesa a scemare quella parte, forse soverchia, che si è accordata sin qui alla coltivazione dei cereali.

Da quanto io ho detto credo dunque d'aver provato che, e dal lato agricolo e anche dal lato finanziario, non che da quello della costanza della legislazione si possa, senza tema di cadere in fallo, adottare la legge e respingere la proposta dell'onorevole senatore Audiffredi.

AUDIFFREDI. Io prendo atto di una confessione ora emessa dal signor ministro delle finanze, che viene molto opportuna alla mia opinione: diceva egli stesso che non crede la piccola riduzione a vantaggio della consumazione...

CAVOUR, ministro delle finanze. Mi scusi, ho detto il contrario.

AUDIFFREDI. Mi è parso che diceva che non credeva che questa piccola differenza non potesse produrre un notevole divario nel prezzo del pane.

PRESIDENTE. No, al contrario.

AUDIFFREDI. Insomma io non credo che il variare il nostro sistema agricolo sia cosa possibile ad improvvisare: saremo sempre nella necessità di produrre cereali a qualsiasi prezzo, dovessero anche ribassare notevolmente dai prezzi correnti. Quanto poi al libero scambio a cui accennava il signor ministro, confesso che da quanto noi rileviamo adesso non possiamo trarre giusta conseguenza che convenga agli interessi del paese ed a quelli delle nostre finanze. Certamente che molti articoli ribassati di dogana sono cresciuti nella consumazione a vantaggio generale del paese; ma egli è pur vero che molti altri, i quali erano suscettibili e potevano comportare dazii molto elevati, furono ribassati. Da ciò ne risulta una parte di quel danno che ora noi deploriamo per la diminuzione dell'entrata delle dogane.

Ora lo stesso principio sistematico si vorrebbe applicare e generalizzare all'agricoltura, si vorrebbe mettere questa sotto lo stesso livello e far pesare sopra di noi lo spirito del sistema, dovesse anche produrre danno fino al suo estremo: ciò è quanto deploro.

Io vorrei che ci arrestassimo, finchè siamo in tempo, in quel pendio su cui pur troppo vedo che siamo avviati.

Lo sgravio eccessivo di molti articoli di dogana è stato ciò che ha impedito l'aumento nel prodotto delle nostre dogane, come appunto io l'aveva accennato nella tornata di ieri l'altro.

Io spererei dunque che nell'interesse dei contribuenti si volesse, benchè non sia molto significante il diritto di una lira (io ho proposto soltanto una lira, perchè vedo che tutte le tendenze sono al ribasso e ad un ribasso continuo) evitare, direi-quasi, di venire poi in estremo ad un'imposta sola.

I possidenti non sono in caso di sopportare tutte le imposte di cui sono minacciati per l'avvenire.

I comuni non hanno più entrate, non possono gravare il vino, non possono gravare il grano, e intanto crescono continuamente le domande per i bisogni degli interessi locali per scuole, per strade, insomma di miglioramenti di ogni genere. I comuni, ripeto, sono ormai nell'impossibilità, per quanto sembra a me, di sopperire a questi loro bisogni a cagione del disgravio del diritto di macina. Tuttavia questo diritto pesava solamente sopra i consumatori municipali,

cioè i residenti nel luogo del comune, quelli che più facilmente potevano sopportare questo piccolo aggravio, giacchè intendo far distinzione tra la facoltà e i mezzi di finanza delle persone che abitano le città da quelli che abitano la campagna. Insomma, in complesso io credo la legge che ci viene proposta di utilità provvisoria, ma non di utilità permanente. Per tal motivo io aveva proposto l'attuale emendamento e ne aveva proposto un altro che non ho bastantemente svolto, e per cui il Senato non ci ha posto forse la dovuta attenzione; ripeterò che il nodo della questione stando nel voler disgravare il povero da queste imposte che aggravano le sussistenze, io proponeva di lasciar libere tutte le granaglie che si consumano dal povero. Vorrei che l'entrata della meliga fosse sempre libera da ogni diritto, così la segala e tutti gli altri cereali marzaschi. Vorrei solamente eccettuato il frumento, che è quello che tutela in certo modo gli interessi delle proprietà, mentre non se ne fa una forte consumazione dalla gente di campagna. . .

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Ella deve rammentare che su questo vi ha un giudizio del Senato. Ella proponeva la cancellazione del frumento, cancellazione che il Senato ha disapprovata.

AUDIIFREDI. È vero, ma faceva osservare che questo mio emendamento poteva correggere una parte dei danni della carestia presente, e recare sollievo alla povera gente; era per stabilire un sistema permanente di imposta sui cereali, che allora avrei pienamente votato il disaggravio di questo genere. Con questo aveva un appoggio onde motivare l'approvazione, ma l'approvazione provvisoria.

PRESIDENTE. Io metto ai voti l'articolo addizionale proposto dal senatore Audiffredi.

Chi lo accetta voglia sorgere.

(Il Senato rigetta.)

PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALL'ARGINAMENTO DELL'ISÈRE E DELL'ARC.

CAVOUR, ministro delle finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CAVOUR, ministro delle finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge inteso ad ottenere l'approvazione di una maggiore spesa per compiere l'arginamento dell'Isère e dell'Arc. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 945.)

PRESIDENTE. Do atto al presidente dei ministri della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà, previa la stampa, distribuito negli uffici.

RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA COSTRUZIONE DI DUE FARI NELLE ISOLE DEI CAVOLI E DELL'ASINARA.

PRESIDENTE. Prima di procedere all'appello nominale, io accordo la parola al senatore Alberto della Marmora, relatore del progetto di legge riguardante lo stabilimento di due fari nelle isole dei Cavoli e dell'Asinara, legge già decretata d'urgenza.

ALBERTO DELLA MARMORA, relatore. Comincio per dimandare l'indulgenza del Senato su questo rapporto, che fu fatto molto in fretta, per cui scuserà il modo col quale fu redatto. (*Legge*) (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1011.)

PRESIDENTE. Intendendo l'urgenza ammessa l'altro ieri dal Senato come un'autorizzazione accordata al presidente di proporvi l'immediata discussione di questa legge dopo la lettura della relazione, io ho perciò l'onore di proporre che si proceda senza più alla discussione e votazione della legge di cui si è udito ora il rapporto.

(Il Senato approva.)

Leggo l'articolo unico, che è così concepito:

« Sono autorizzate le spese di lire 52,017 per la costruzione della torre di un faro nell'isolotto dei Cavoli, alla punta meridionale della Sardegna, e di lire 62,051 75 per la costruzione di una simile torre nell'isola dell'Asinara alla punta settentrionale. »

(È approvato.)

Si procede all'appello nominale separatamente per le due leggi ora votate.

Viene prima quella per modificazioni daziarie sui cereali.

Risultato della votazione:

Votanti 67
Voti favorevoli 60
Voti contrari 7

(Il Senato adotta.)

Si passa ora alla votazione sull'altra legge relativa ai far della Sardegna.

Risultato della votazione:

Votanti 63
Voti favorevoli 63

(Il Senato adotta all'unanimità.)

Per la prossima tornata il Senato sarà convocato a domicilio.

L'adunanza è levata alle ore 4 3/4.

TORNATA DEL 6 MARZO 1854

— No —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Annunzio della morte del senatore Carlo della Marmora — Comunicazione del Governo — Presentazione de' progetti di legge concernenti la privativa d'esercizio del peso sottile nel porto-franco di Genova a favore di quella Camera di commercio e la cessione di terreni demaniali alla Città di Torino per la formazione di giardini pubblici — Trasmissione dell'atto di nascita e della fede originale di battesimo del principe Tommaso Vittorio Alberto di Savoia — Comunicazione di due decreti di nomina di nuovi senatori — Omaggio — Sunto di petizioni — Composizione e costituzione degli uffici — Relazione sui progetti di legge relativi alla convenzione postale tra la Sardegna e l'Austria, ed a modificazioni delle tasse sanitarie per bastimenti che approdano nei porti dello Stato — Discussione del progetto di legge per la proibizione delle lotterie private e dello smercio dei biglietti delle lotterie estere — Discorso del senatore Di Castagneto e sua proposta pregiudiziale — Risposta del ministro delle finanze — Proposizione del senatore Montezemolo pel rinvio del progetto all'ufficio centrale — Osservazioni del senatore Pinelli e del senatore De Margherita, relatore — Incidente sulla questione pregiudiziale — Parlano i senatori Alfieri e Di Castagneto — Ritiro della proposta — Istanza del ministro delle finanze sulla proposta del senatore Montezemolo — Adesione del senatore Montezemolo — Chiusura della discussione generale — Relazione sul progetto di legge per una tassa sulle pensioni che si godono all'estero — Presentazione di un progetto di legge per la concessione della ferrovia da Biella a Santhià — Ripresa della discussione — Richiamo del senatore Di Pollone in ordine ad una petizione — Risposta del senatore De Margherita, relatore — Il senatore Montezemolo ripropone il rinvio dell'articolo 1 all'ufficio centrale — Osservazioni del ministro delle finanze, del relatore e dei senatori Colla, Castagneto, Audiffredi, Della Torre e Pinelli — Aggiunta all'articolo 1^o proposta dal senatore Piazza — Osservazioni del ministro delle finanze e del relatore — Proposta del senatore Alfieri — Istanza del senatore Nigra — Risposte del ministro delle finanze — Considerazioni dei senatori Montezemolo e del relatore — Interpellanza del senatore Di Castagneto — Risposta del ministro delle finanze — Adozione della proposta di rinvio dell'articolo 1^o all'ufficio centrale.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane colla lettura del processo verbale dell'ultima seduta, il quale è approvato senza osservazioni.

ANNUNZIO DELLA MORTE DEL SENATORE CARLO DELLA MARMORA.

PRESIDENTE. Io compio ad un doloroso ufficio, annunciando alla Camera la perdita da noi fatta, nell'intervallo di queste nostre sessioni, del senatore Carlo della Marmora, personaggio da tutti noi stimato per altezza di virtù pubbliche e private.

Per la perdita di lui non si muta punto il numero legale delle nostre votazioni, che continua ad essere, come prima, di 52.

COMUNICAZIONE DEL GOVERNO E PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI LEGGE.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Ho l'onore di annunziare al Senato che con decreto reale, firmato quest'oggi, Sua Maestà, aderendo alle istanze del

conte di San Martino, lo ha dispensato dalla carica di ministro dell'interno, chiamandolo al posto che egli occupava nel Consiglio di Stato, ed ha col medesimo decreto incaricato provvisoriamente il guardasigilli, signor Urbano Rattazzi, di reggere il detto dicastero degli interni.

Ho anche l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già adottato dalla Camera dei deputati, relativo alla privativa d'esercizio del peso sottile nel porto-franco di Genova, ed un altro inteso a sancire la convenzione seguita tra le finanze dello Stato e la Città di Torino, in ordine alla vendita di terreni per la formazione di giardini pubblici presso il Valentino. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 534-1018.)

PRESIDENTE. Ho l'onore di dare atto al presidente del Consiglio della comunicazione ora fattasi e della presentazione dei due progetti di legge, di cui sarà ordinata la stampa e la distribuzione negli uffici.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Debbo rendere conto al Senato della trasmissione fattaci, per parte del ministro dell'estero, dell'atto di nascita e della fede originale di battesimo del principe Tommaso Alberto Vittorio di Savoia.

Do comunicazione eziandio al Senato di una lettera del

ministro dell'interno, colla quale annunzia essere stati con due decreti reali nominati a senatori del regno i signori ministro dei lavori pubblici Paleocopa ed il conte Ponza di San Martino.

Debbo pure rendere conto alla Camera degli omaggi fattite:

1° Dal deputato Bertini, della sua *Statistica parlamentare per la quinta sessione legislativa*.

2° Dal signor Michele Erede, di 80 copie di una sua petizione intorno alla ferrovia di Stradella.

3° Dall' *inendente generale della divisione amministrativa d'Ivrea*, di alcuni esemplari degli atti di quel Consiglio divisionale per la sessione 1853.

4° Dal signor ministro della guerra, di un esemplare del giornale militare.

5° Dal direttore generale del debito pubblico, di varie copie della relazione da esso fatta al Consiglio generale sulla situazione del debito pubblico al 1° gennaio 1854.

Infine reco a notizia del Senato il sunto di due petizioni giunte in questo intervallo.

QUARELLI, segretario, legge il seguente sunto di petizioni:

893. La casa bancaria dei fratelli Bethmann di Francoforte sul Meno domanda che nella legge sulla proibizione dello smercio dei biglietti delle lotterie estere venga fatta eccezione a favore dell'imprestato privato del re Carlo Alberto, il quale si trova emesso in forma di lotteria.

894. Giovanni Bertelli, di Novara, già sottotenente nel treno d'artiglieria del cessato Regno d'Italia. (Petizione mancante dell'autenticità della firma.)

PRESIDENTE. Stamane ha avuto luogo la tratta degli uffici bimestrali e la costituzione dei medesimi.

PALLAVICINO-MOSSE, segretario, legge:

UFFICIO I.

Colla — Riberi — De Cardenas — Prat — Coller — Franchini — Cataldi — Casali — Piana — La Marmora — Breme — Marioni — Maestri — S. A. R. il duca di Genova — Franzini — Caccia — Luigi di Collegno — Laconi — Francesco Ricci — Roberto d'Azeglio — Quarelli.

UFFICIO II.

De Margherita — Chiodo — Cotta — Dahormida — Regis — Oneto — Audiffredi — Blanc — De Fornari — Rorà — Giacinto Collegno — Stara — Dalla Valle — Ambrosetti — Pinelli — Bermondi — Lazari — Montezemolo — Massa-Saluzzo — Picolet — Sella.

UFFICIO III.

Billet — Deferrari — Cristiani — Maffei — Calabiana — Sclopis — Cibrario — Roncalli — Doria — Mosca — Moris — Francesco Sauli — Tornielli — Albini — Des Ambrois — Jacquemoud — Maugny — Pallavicini Ignazio — Malaspina — Galli.

UFFICIO IV.

Cantù — Plezza — Collobiano — Gioia — Gonnell — Conelli — Gattinara — Gallina — Borromeo — Pamparato — Forest — Balbi — Sonnaz — Pollone — Nigra — Carlo Sauli — San Marzano — Della Planargia — Bagnolo — Ricci Alberto.

UFFICIO V.

Vesme — Gantieri — S. A. R. il principe di Carignano — Baya — Castagneto — Serra — Musio — Giulio — Colli — Siccardi — La Torre — Serventi — Luigi Provana — Alfieri — Pallavicino-Mossi — Aporti — Cagnone — Massimo d'Azeglio — D'Angennes — Rossi.

COSTITUZIONE DEGLI UFFICI.

UFFICIO I.

Presidente Colla — Vice-presidente Franzini — Segretario Caccia.

UFFICIO II.

Presidente Collegno Giacinto — Vice-presidente De Margherita — Segretario Ambrosetti.

UFFICIO III.

Presidente Des Ambrois — Vice-presidente Sclopis — Segretario Malaspina.

UFFICIO IV.

Presidente Borromeo — Vice-presidente Sauli — Segretario Balbi Piovera.

UFFICIO V.

Presidente Della Torre — Vice-presidente Alfieri — Segretario Pallavicino-Mossi.

COMMISSIONE DELLE PETIZIONI.

Ufficio I Marioni — Ufficio II Montezemolo — Ufficio III Galli — Ufficio IV San Marzano — Ufficio V Vesme.

RELAZIONE SOPRA DUE PROGETTI DI LEGGE.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Colli relatore del progetto di legge per l'approvazione della convenzione postale tra la Sardegna e l'Austria.

COLLI, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 918.)

JACQUEMOUD, relatore. Le bureau central a préparé son rapport sur le projet de loi relatif à la modification des taxes sanitaires, imposées sur les navires qui entrent dans les ports de l'État; et j'ai l'honneur de le déposer sur le bureau. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 289.)

PRESIDENTE. I due rapporti i quali vennero deposti sul banco della Presidenza saranno dati alle stampe, e dopo la solita distribuzione posti in discussione.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA PROIBIZIONE DELLE LOTTERIE PRIVATE E DELLO SMERCIO DEI BIGLIETTI DELLE LOTTERIE ESTERE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama a discutere la legge portante proibizione delle lotterie private e dello smercio dei biglietti delle lotterie estere, sul quale progetto di legge dichiaro aperta la discussione generale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 749.)

DI CASTAGNETO. Chieggo la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Di Castagneto.

DI CASTAGNETO. Signori senatori, io, pure mi associo di tutto buon grado al principio onde la legge presente s'informa, ma non so tuttavia persuadermi che ciò debba com-

mendarne al vivo l'accettazione; io non ne vedo la necessità e non posso nemmeno considerarla come una conseguenza logica del principio medesimo. Non è d'uopo che io ricordi al Senato come il pensiero dominante, anzi l'unico pensiero di questa legge sia la giusta sollecitudine del Ministero per la morale del paese ed il volere, come egli dice, tagliare dalla radice la mania sempre crescente del giuoco, cagione infausta di tanti disordini.

Questa passione del giuoco si spiega in tre modi principalmente: coi giuochi d'azzardo, colla lotteria finanziaria, detta volgarmente il *regio lotto*, e colle lotterie private sì all'interno che all'estero, le quali prendono una maggiore o minore importanza secondo che sono di stabili, di danaro o di cose mobili.

Al giuochi d'azzardo, i quali sono pur troppo funestissimi e prendono una proporzione sempre più vasta ed allarmante, non provvede questo progetto. Il ministro dell'interno già ci fece bensì noto in una delle nostre ultime sedute come egli si occupava di questa importantissima questione e come trovasse gravi difficoltà per riparare a tutti gli inconvenienti che attraversano le sue intenzioni. Quindi è forza rassegnarsi a tollerare ancora il male, giacchè non vi si può riparare colla legge che ora si discute.

Quanto al regio lotto i motivi che furono ampiamente sviluppati in altro recinto e le considerazioni stesse invocate dal Ministero, il quale è come noi tutti penetrato dalla necessità di far cessare questo giuoco, mi dispensano da ulteriori riflessi. Egli è certo che il lotto, se si tratta d'immoralità, è tanto più fatale in quanto che ammette un numero indefinito di concorrenti ed in quanto che sono minori le probabilità di guadagno: dunque tutto si limiterebbe pel momento, in quanto al lotto, al dichiarare di nuovo che sta in mente del Governo del re di venire finalmente alla soppressione di questo giuoco. Questa dichiarazione fatta già dal precedente Governo nella legge de' 31 dicembre 1838 è pure nell'animo di tutti noi ed io non credo che sia necessario fare una legge per ripetere una dichiarazione che in questo momento, se non altro, si rende affatto infruttuosa.

La legge pertanto si ridurrà alla proibizione di lotti privati tanto all'interno come all'estero.

Ma io ho l'onore di leggere l'articolo 1° della legge 10 gennaio 1835:

« Ogni lotto privato ed ogni distribuzione di biglietti di lotto straniero sono proibiti. »

Con questa così espressa sanzione io credo che il Ministero sia bastantemente munito di tutta la facoltà per impedire qualunque lotteria che egli creda dannosa alla morale nello Stato. L'articolo 2° di questa stessa legge, come pure tutti gli articoli successivi sino al 9°, prevedono tutti i casi di contravvenzione alla legge. Viene finalmente l'articolo 9°, il quale così dispone:

« È vietato a chicchessia di vendere o far vendere in forma di lotto qualunque sorta di beni stabili o mobili.

« Sono eccettuati da tal proibizione:

« 1° I lotti di mobili donati alle chiese, cappelle e stabilimenti di beneficenza, previa però l'approvazione dell'intendente della provincia.

« 2° Gli altri lotti di mobili, quando nè il valore del mobile stesso, nè il totale montare de' biglietti ecceda la somma di lire centocinquanta. »

Vi ha qui dunque la proibizione non solamente delle lotterie private di ogni genere, ma ancora la proibizione di vendere o far vendere in forma di lotto qualunque sorta di beni stabili. Signori, che in un governo strettamente monar-

chico possa alle volte trovarsi una soverchia abbondanza di leggi, sino ad un certo punto lo lo capisco: i ministri agiscono ciascuno rispettivamente nella sfera delle sue attribuzioni e minori lumi concorrono nella formazione delle leggi: ma in un governo costituzionale, dove le leggi sono sottoposte all'alto giudizio del Parlamento, pare a me che le leggi debbano essere poche, ponderate e soprattutto consentanee a sè stesse e logiche. Qui abbiamo un progetto di legge il quale vuole nell'interesse della pubblica moralità togliere il fomite del giuoco e noi lasciamo sussistere i due giuochi principali e più pericolosi che sono quelli di azzardo ed il giuoco del regio lotto.

L'articolo 10 poi di questa stessa legge del 1835 dispone nei seguenti termini:

« Quanto però ai lotti di mobili non compresi nelle eccezioni di cui all'articolo precedente e non sorpassanti, nè per il valore del mobile, nè per il rilevar dei biglietti la somma di lire mille, potrà il Ministero di finanze autorizzarli, ecc. »

La disposizione dei lotti non eccedenti il valore di lire 150 fu ancora modificata con una successiva legge e ridotta la somma a lire cento, in modo che, esistendo la proibizione per qualunque genere di lotteria, salvo quelle di oggetti per pura beneficenza, il Senato deve vedere che l'effetto della presente legge è di togliere il favore ancora esistente per le lotterie di oggetti di beneficenza e quelle fatte a favore di opere pie.

Si potrà forse opporre che non devesi permettere un male onde ne avvenga un bene: e questi principii di morale io li professo così altamente che credo che la dottrina contraria sia una sovversione assoluta della società.

Ma, o signori, io dico che nello stesso tempo non si deve lasciar sussistere un male e ad un tempo proibire quello che in sè non è male e che può ridondare in bene.

Io domando a tutti gli onorevoli miei colleghi se essi possono persuadersi che sia un male reale, un male effettivo il permettere delle lotterie di oggetti mobili donati da persone benefiche, di oggetti fatti da signore caritatevoli, in beneficio di opere pie, in beneficio di chiese ecc., se ciò si possa dire un male e male tale che la morale pubblica debba soffrirne.

Ciò posto, io aggiungo ancora un riflesso: in un paese di libertà, come quello in cui ci gloriamo di vivere, io ammetto che in alcuni casi e nell'interesse dell'universale si possa limitare la libertà de' cittadini, imporre un sacrificio all'esercizio della proprietà, vietare alcuni atti moralmente innocui se il bene dello Stato lo richiede: ma io credo altresì che importa di andare molto guardinghi a fare leggi assolutamente proibitive di modo che venga ad incepparsi la libertà degli individui: imperciocchè quando questo principio sia una volta ammesso, sarà molto agevole di trascorrere al punto, che invece di godere di libertà, ad ogni passo ci troviamo impediti nell'esercizio di questa stessa libertà.

Io vi adduco un esempio: noi abbiamo una libertà, ed io qui sicuramente non ho il pensiero di censurare la massima delle nostre quarentigie che è quella della stampa; ebbene, o signori, questa libertà alle volte produce degli inconvenienti che io credo molto maggiori che non sia l'inconveniente delle lotterie di oggetti mobili a beneficio di opere pie; eppure noi tolleriamo questi inconvenienti, li tolleriamo in considerazione del principio di libertà; credo adunque, che anche in considerazione di questo stesso principio, dobbiamo tollerare alcuni inconvenienti quando questi non possono produrre tutto quel danno che può dalle stesse cose derivarne, quando il male non sia, come nel giuoco del lotto, spinto ad un eccesso.

Ciò stante, o signori, io dico che la legge non è logica posto e lascia sussistere il maggiore e toglie il male minore, ovvero che dessa non è necessaria perchè sancisce disposizioni in pien vigore, e sia per un caso, sia per l'altro io credo e possa considerarsi come intempestiva.

Havvi poi delle disposizioni nella successione degli articoli, i quali mi riservo di prendere, ove ne sia il caso, la parola, e mi spingono a riguardare la legge come anche dannosa. Queste considerazioni, o signori, si riferiscono alla vendita gli effetti pubblici, alla vendita di quegli effetti che hanno nnesso un premio. Su di ciò possono elevarsi delle contenzioni anche assai gravi e credo che non possa essere nell'interesse dello Stato di entrare in una questione così delicata questi tempi in cui si può dover ricorrere al credito, e si trebbe da una misura che colpisce i fondi esteri sentire un lieve scapito.

Per tutti questi motivi io credo non poter essere nè necessario nè utile di divenire alla legge di cui si ragiona e profferir la questione preliminare a termine dell'articolo 48 del sro regolamento.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze, onorevole senatore Castagneto, senza biasimare il principio e informa questa legge, lodando anche il pensiero che la stava, la ravvisa tuttavia non solo inopportuna ed inutile, ma altresì dannosa.

La ravvisa inutile, giacchè egli crede che la legislazione gente basti a reprimere gli abusi delle lotterie che si vorrebbero con questa legge impedire; la crede dannosa principalmente perchè lasciando sussistere la maggiore delle lotterie, e quella cioè dello Stato, sopprime quelle di beneficenza che esentano maggiori vantaggi, non inconvenienti; in secondo luogo, perchè il colpire i fondi pubblici, che partecipano alla natura delle lotterie, potrebbe per avventura essere nocuo al nostro credito.

Io spero di poter brevemente dimostrare essere le obiezioni dell'onorevole senatore di Castagneto, se non prive di fondamento, almeno molto esagerate, ed aver facili i vantaggi che da questa legge, e la morale pubblica, e gli interessi delle finanze possono ricavare. Prima di tutto esaminerò l'obiezione fondata sull'inutilità di questa legge. È vero che la legge del 1835 proibisce la vendita o la distribuzione dei biglietti delle lotterie estere, ma non proibisce la stampa e l'annuncio di queste lotterie; ora, o signori, egli se non impossibile, molto difficile l'accettare la distribuzione o la vendita dei biglietti delle suddette lotterie; bisogna operare una certa astuzia per poter cogliere sul fatto la persona che li vende o distribuisce.

Tutti sapete, o signori, che le persone incaricate di vendere tali biglietti li annunziano sui giornali e poi mandano circolari, scrivono lettere che contengono eccitamenti, e tutti lo fanno nel modo il più impudente: a prova di questo dirò che molte e molte volte ricevetti io stesso di queste lettere quali eccitavano a violare la legge: eppure non aveva nessun mezzo per reprimere questi scandalosi abusi: almeno i avvocati fiscali da me consultati così mi dissero, asseverando che la legge non proibisce già l'annuncio di una lotteria, ma bene la distribuzione dei biglietti: qui non v'è l'atto della distribuzione, quindi non vi è atto incriminabile.

Il medesimo si dica degli annunci sui giornali. Più volte io sono pure rivolto agli avvocati fiscali chiedendo loro se non era possibile il far divieto ad un giornale di annunziare la vendita di cotali biglietti e mi fu anche risposto che ciò non era possibile; quindi, come ognuno vede, non vi era effettiva repressione.

È accaduto qualche volta di poter constatare una contravvenzione e grazie al cielo se ne sono fatte due o tre per somme anche assai cospicue; nullameno finora non cessano nè gli annunci, nè gli eccitamenti per lettere e per circolari.

Io credo quindi essere del più alto interesse il far scomparire questi abusi. Nè si creda che essi siano pochi e che si tratti solo di far cessare un giuoco d'azzardo; si tratta di mettere un freno ad un commercio illecito, giacchè è noto che alcune delle persone addette al medesimo, non solo vendono biglietti reali delle lotterie estere, ma ben anco dei biglietti supposti; esse promuovono in certo modo delle lotterie per proprio conto. Ve ne hanno altre che fanno questa speculazione, cioè vendono un numero e fingono di vendere il biglietto cui questo numero corrisponde; ma in fatto esse non fanno altro che obbligarsi con colui che lo acquista di pagare un determinato prezzo, qualora il numero venga estratto. Non è mestieri che io aggiunga che i venditori hanno cura di così ben combinare il contratto di vendita che riesce quasi impossibile che l'acquirente ottenga una vincita. Nelle lotterie estere vi è una tal complicazione di numeri e di serie che riesce facilissimo combinare queste serie e questi numeri in modo che la vincita sia impossibile o quasi impossibile.

Quindi non è vero il dire che non vi sia un abuso, come è esagerato il dire che colle leggi esistenti questo abuso si possa reprimere.

Dovendosi perciò colpire non solo i venditori e distributori dei biglietti, ma ben anche i pubblicatori e coloro che fanno annunci ed affissi per tale scopo, è necessario modificare la legge del 1835, e ne parve più opportuno, anzichè modificarla, di riformarla per intero.

Aggiungerò che questa legge ha altresì un altro scopo, quello cioè di vietare in modo assoluto le lotterie aventi per oggetto beni mobili ed immobili.

La legge del 1835 a questo riguardo non proibisce in modo assoluto le lotterie dei beni siano mobili od immobili; bensì prescrive che desse non possano aver luogo senza l'approvazione del ministro delle finanze. A ciò mi si dirà: ma poichè è in balla del ministro delle finanze lo approvarlo o no, ricusi egli la sua approvazione.

Ma, o signori, o la cosa è radicalmente cattiva, ed allora è meglio imporre il divieto in virtù di una disposizione generale, in virtù d'una legge che lasciarla all'arbitrio del ministro; ovvero la lotteria non è radicalmente cattiva, ma può essere approvata in certe date circostanze, ed allora voi ponete il ministro delle finanze nella più critica e difficile situazione, giacchè lo costringete, ogniqualvolta gli si presenti una domanda di tal genere, a fare molplici incombenti, ad entrare in un'infinità di ricerche per cui è molto difficile che l'arbitrario non abbia una grande parte nella decisione.

Io, lo dichiaro schiettamente, credendo le lotterie d'immobili radicalmente cattive, ho sempre ricusato ricisamente qualunque approvazione di esse; ma dichiaro pure in egual modo che se il Parlamento non accettasse questa proposta, condannerebbe, sarei per dire, il mio operato, giacchè non disconosco che fra le lotterie d'immobili sottoposte all'approvazione del Ministero e da me respinte, ve ne erano molte che presentavano tutti i caratteri per essere autorizzate, qualora alcune potessero autorizzarsi. Ma ora, il ripeto, se il Senato accettasse la proposta dell'onorevole preopinante, io sarei di necessità condotto a modificare il mio modo di agire rispetto alle lotterie e così mi vedrei trascinato sopra una china che mi condurrebbe in una posizione pericolosissima, giacchè una volta aperta la porta a queste lotterie, esse pioverebbero come gragnuola sopra il ministro delle finanze.

Nel piccoli comuni non mancano mai persone che, volendo alienare in modo vantaggioso per sè uno stabile che non trovano a vendere, si mettano d'accordo con un'opera pia e promettendole un beneficio sulla lotteria ricorrono al Ministero per poter cedere questo stabile onde farne oggetto di lotteria. Per confortare questa mia opinione, io citerò un fatto ch'è noto a tutti, poichè è accaduto in questa capitale, ed è la lotteria del teatro Nazionale. Questo benedetto teatro non si poteva vendere a nessun prezzo e i creditori del proprietario che aveva fallito ricorsero allora al Ricovero, promettendogli mari e monti, perchè ottenesse la vendita per mezzo di lotteria del teatro Nazionale, stabilendo che lo stabile verrebbe pagato a' suoi proprietari colla somma che.... non ricordo più. Stante il lodevolissimo scopo ch'essa aveva, l'autorizzazione fu data, non da me, ma fu data. La lotteria ebbe luogo: non parlo delle peripezie che subì, bisognò accordare more sopra more, onde far sì che almeno almeno una parte del prezzo si ottenesse per la vendita dei biglietti, e poi, quando la lotteria fu estratta, il vincitore volendo realizzare lo stabile, dovette darlo, se non erro, alla metà o al terzo di quello che era stato pagato. Evidentemente vi fu abuso di buona fede del pubblico. Taccio di molte altre lotterie che mi furono proposte e che non ho accettate, nelle quali si voleva ottenere ad un dipresso lo stesso risultato.

Quando vi è un abuso, e non abbiamo nulla di buono a sperarne, il meglio è di non lasciarlo all'arbitrio di un ministro, ma farne ricisamente il divieto per mezzo di una legge. Voi vedete, o signori, che, quantunque ministro, io vengo a sostenere il principio che bisogna lasciare al Ministero il meno arbitrio possibile.

L'onorevole conte di Castagnetto me la menerebbe buona per la vendita degli immobili, ma gli stanno a cuore le altre lotterie di oggetti mobili. Io che non amo esagerare, riconosco che queste lotterie offrono meno inconvenienti delle prime di cui lo ragionato; tuttavia non vedo motivo per fare un'eccezione a loro favore. Prima d'ogni cosa, io credo che di tutti i mezzi di sovvenire le classi bisognose quello delle lotterie sia il meno buono, economicamente parlando (qui non tratto la questione dal lato della moralità). Difatti, quando si fa una lotteria di oggetti mobili, a questa concorrono due classi di persone egualmente animate da sentimenti filantropici di carità e beneficenza, quelle cioè che danno i doni e quelle che prendono i biglietti. Tanto le une quanto le altre concorrono con delle somme di danaro. Ora, sulla somma totale che si è spesa, è soltanto il valore dei biglietti che va a beneficio dell'opera di beneficenza, di carità cui si voleva sollevare: tutto quello che si è speso nei doni è ad un dipresso perduto, perchè chi guadagna siffatti doni, cioè pantofole, borse ed altre minuterie, non ne tiene gran conto, non acquista biglietti nella speranza di avere un premio; e novantanove su cento sono assolutamente inapprezzabili. Quindi dico che vi fu una spesa, uno sborso di danaro inutile. Probabilmente quelle persone che hanno contribuito con i loro doni, che hanno speso dei denari per concorrere alla lotteria, siccome non hanno ciò fatto sicuramente per uno scopo mondano, nè per vanità, esse persone molto probabilmente avrebbero consacrato quel danaro a sollievo dell'umanità e all'opera di beneficenza stessa; epperò, lo ripeto, economicamente parlando, io porto avviso che le lotterie dei mobili, di oggetti donati, sia un pessimo mezzo di fare la carità.

Se poi non si trattasse di oggetti donati, ma delle lotterie di mobili venduti, in allora ricadiamo in quasi tutti gli inconvenienti delle lotterie di tal genere, ed apriamo l'adito ad

imprese meno lodevoli ancora, a quelle cioè per cui si vendono oggetti di nessun valore, oggetti sedicenti di arte che non hanno d'artistico che il nome. Io quindi non veggio nessuna necessità di ammettere queste lotterie.

Si dirà forse: nelle lotterie degli oggetti donati, una gran parte dei doni sono prodotto del lavoro di mani gentili; voi volete togliere al gentil sesso un mezzo di concorrere ad opere di beneficenza. A ciò farò osservare che nelle opere condotte dalle mani delle signore, la mano d'opera (se si parla dal lato commerciale economico) non vi aggiunge un grandissimo prezzo, perchè il prezzo principale è sempre la materia prima. Se si parla poi di prezzo di affezione, sicuramente esso sarebbe immenso se chi avesse a tirare il lotto sapesse quali sono le mani che hanno condotto quel lavoro.

Ma appunto perchè siffatti oggetti non hanno un reale valore se non in quanto vi contribuisce la persona che li fa, colui che concorre può mettere loro un prezzo d'affezione.

Io suggerirei un mezzo molto più efficace, ed è quello che si usa in Inghilterra, dove le lotterie sono proibite, delle vendite, cioè delle così dette fiere delle signore. In tal caso appunto, perchè ciascheduna persona, od almeno quegli che vi interviene per comperare, conosce chi ha fatto ciò che acquista, si può mettere agli oggetti esposti nelle vendite un prezzo di affezione.

Io ho visto pagarsi un mazzetto di fiori venduto da gentili mani quattro, cinque o sei ghinee, e non essersi trovato di caro prezzo.

Non ravvisando dunque nessun vantaggio per mantenere queste lotterie, vedo una ragione per toglierle, e reputo molto difficile determinare legislativamente quali sarebbero le lotterie che non offrano nessun inconveniente, quelle che non possano andar soggette ad abusi. D'altronde, poichè vogliamo colpire le lotterie, è bene il disassociare l'idea delle lotterie dall'idea di beneficenza. La potenza d'associazione di queste due idee è tale che quando avete associato in cosa di poco momento l'idea di lotteria a quella di beneficenza, questa associazione si opera anche per le cose di maggior momento.

Non mi rimane più che a parlare dell'effetto che questo divieto possa avere sopra il nostro credito.

Faccio notare che noi non abbiamo nello Stato nessuno imprestito in cui il capitale e gli interessi siano distribuiti sotto forma di premi o di vincite.

Nelle obbligazioni dello Stato nelle quali vi sono dei premi, il premio è sempre indipendente dal capitale; chi ha preso un'obbligazione è sicuro di ricevere, e sempre, l'interesse del proprio capitale, e di esserne rimborsato: la vincita è un soprappiù, che è aggiunto al vantaggio che l'imprestito gli assicura. Ma come, lo ripeto, il capitale non è distribuito sotto forma di premi o di vincite, non è colpito da questo articolo.

Una voce. E le tontine?

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Questo articolo non può colpire le tontine, poichè presso noi non è il titolo delle tontine che si venda. Dipiù la tontina è un contratto, nel quale alcune persone mettono assieme un capitale che dev'essere distribuito (con capitale ed interesse, o senza, perchè vi sono varie combinazioni) fra coloro che sopravvivono. Non credo che la partecipazione ad una tontina sia mai oggetto di commercio, nè si venda alla borsa. Ivi si venderà un'azione a società tontinarie, cioè nelle società che amministrano queste tontine; ma io credo che titoli di tontina non si vendano, poichè questi sono una specie di polizza di assicurazione mutua condizionata, e le

polizze di assicurazioni mutue in generale non si vendono. Il titolo della tontina e un'azione della società di tontine sono cose affatto distinte.

Notisi che la legge dice: *i biglietti ed i titoli degl'imprestati*: ora, la tontina non è un prestito, ma un contratto d'assicurazione, quindi non può essere colpita, anche supponendo il caso che questo titolo volesse rendersi negoziabile.

Nè vi si riferisce l'articolo 1 colle parole: *e generalmente tutte le operazioni offerte al pubblico con la speranza di un guadagno da conseguirsi per designazione della sorte*; nel caso di cui si ragiona non vi ha lotteria: se si volesse dare siffatta interpretazione che non è stata nè nella mente del Ministero, nè in quella della Camera elettiva, si colpirebbero anche i contratti di assicurazione, perchè la sorte v'entra per qualche cosa.

Io credo adunque di aver giustificato pienamente la legge dai rimproveri fatti dall'onorevole senatore Di Castagneto; perciò spero che il Senato vorrà passare alla discussione degli articoli. Venendo poi ai particolari di questi, mi riservo di replicare.

DI CASTAGNETO. Io mi rallegro di trovarmi sullo stesso terreno del signor ministro relativamente alle considerazioni morali che hanno consigliato la presente legge, ma non posso ammettere i motivi che egli ha prodotti per persuaderci essere necessario di sanzionare questa legge medesima per antivenire agli inconvenienti da lui e da noi tutti lamentati.

Dal momento che le leggi del 1835 e seguenti proibiscono tutti i lotti privati sì interni che esteri, io credo che il Ministero sia munito di tutta la facoltà non solamente di eseguire quelle leggi, ma di stabilire quei regolamenti che vengono in conseguenza delle leggi stesse, e che se alcuni mezzi di pubblicità recano il danno da lui temuto e vengono ad impedire l'esecuzione delle leggi, egli è in diritto per decreto reale di dare le spiegazioni necessarie, senza che sia il caso di divenire ad una legge espressa.

Il ministro osservava che in questo modo quasi disapproverebbe la condotta da lui tenuta nel negare l'assenso a molte lotterie: io credo anzi che il negare il voto a questa legge sarebbe un voto implicito di fiducia al signor ministro, un provare cioè che il Senato, nelle disposizioni da lui date vedeva una guarentigia bastante che la legge sarà osservata senza che sia bisogno di rinnovarla con una nuova disposizione.

Riguardo poi alle condizioni che l'onorevole ministro faceva relativamente ai fondi pubblici, io non faccio che questo semplice riflesso; cioè, che in materia di fondi pubblici qualunque amminicolo possa influire al maggiore o minor valore di questi stessi fondi, influisce direttamente sul credito medesimo, e che se i fondi furono emessi colla condizione del premio annesso e colla possibilità di mettere in circolazione questi premi, bisogna andare molto cauti a dare una disposizione, la quale potrebbe impedire l'effetto della vendita per i fondi già emessi, e mettere il pubblico in diffidenza per le operazioni che si potessero fare nel futuro.

Del resto in quanto alle considerazioni che il ministro stesso faceva relativamente alle tontine, io ho sempre portato opinione che la tontina fosse una vera lotteria; ed entrando in questa questione, io credo che ci metteremmo anche nel pericolo di rovinare uno stabilimento approvato con una espressa disposizione del Governo. Lo stesso dirò delle lotterie di oggetti di belle arti.

Ed io di nuovo qui ripeto la considerazione già fatta al signor ministro, quella dell'inceppamento della libertà per atti, i quali in sé non sono di natura a poter influire sulla

morale, nè da poter nuocere all'interesse pubblico in grado così eminente, quando poi il Governo ha la facoltà di porvi un riparo.

Il Ministero suggeriva un mezzo, il quale sicuramente può essere adattato per l'Inghilterra, quello di mettere in vendita a prezzi esorbitanti i lavori fatti da qualche signora, o doni fatti da qualche benefattore a beneficio delle opere pie.

Questa risorsa può esistere in Inghilterra, può esistere a Parigi, ma credere che questa sia applicabile nel nostro paese al punto da poter essere una risorsa all'opera cui si vuole recare aiuto, io credo che sarebbe realmente una follia il pensarlo. Credo poi che tutti fummo testimoni che questi biglietti di lotteria arrecano a certi stabilimenti di beneficenza un utile reale, e che i concorrenti, se non avessero avuto questo incentivo, certamente non avrebbero speso quella somma in opere di beneficenza.

Sovento ancora si fa per aderire alla richiesta di persone benefiche, ed io credo che il ministro stesso si è trovato molte volte per la sua generosità in questo medesimo caso.

Ultimamente abbiám veduto anche in Genova favorita una lotteria nell'interesse della beneficenza, a cui tutte le persone distinte e tutti i membri del Parlamento sono andati a gara di concorrere.

Per queste considerazioni io persisto a credere che possa essere il caso della questione preliminare.

DI MONTEZEMOLO. Il ministro delle finanze, dichiarando il pensiero che gli suggeriva questa legge, disse ch'egli l'aveva veramente circoscritta alle semplici lotterie. Io credo che questo suo pensiero ebbe una cattiva sorte; la redazione che egli propone estende molto di più l'azione proibitiva della legge; diffatti il 1° articolo di questa dice:

« Fermo il disposto delle regie patenti 31 dicembre 1838, è proibita fin d'ora ogni altra lotteria.

« La proibizione si estende tanto alle lotterie aventi per oggetto vincite di danaro, quanto alle vendite di beni mobili od immobili operate col mezzo dell'estrazione a sorte, o coll'aggiunta di premi od altri vantaggi determinati dall'azzardo; e generalmente tutte le operazioni offerte al pubblico colla speranza d'un guadagno da conseguirsi per designazione della sorte. »

Ora le operazioni offerte al pubblico colla speranza d'un guadagno da conseguirsi per designazione della sorte non sono certamente ristrette alle lotterie. Il ministro istesso delle finanze ci diceva che, dando un lato senso alle parole della legge, le assicurazioni sarebbero comprese nel novero delle lotterie; e ch'egli non vuole proibire di certo le assicurazioni. Ma fra queste assicurazioni, quella che riguarda, per esempio, l'estrazione delle cedole del debito pubblico include quella designazione della sorte, ch'egli dice costituire la lotteria, ed ivi essa è evidentissima e si potrà forse in qualche modo dissimulare la designazione della sorte nelle tontine (e credo che essa si può simulare piuttosto che negare), ma nell'assicurazione contro l'estrazione delle cedole del debito pubblico è impossibile dire che la sorte non intervenga quasi nella forma stessa che nelle lotterie. Le assicurazioni marittime, quelle sulla vita, le tontine, un numero immenso insomma d'operazioni, hanno per base la designazione futura della sorte, tutte in un modo diverso quale nell'uno, quale nell'altro, ma sono in sostanza poste dalla legge, come qui sarebbe concepita, nella stessa condizione.

Io credo che se questa legge si vuol fare, sia opportuno che la Commissione la riveda, e ne migliori almeno la redazione. Qualunque sia stata l'intenzione del ministro che la propose, i magistrati giudicano secondo la parola della legge.

e non secondo l'intenzione di chi la propone. Io non credo perciò che noi possiamo approvare una legge che porterebbe una perturbazione nei commerci, e mette in pericolo molte contrattazioni, delle quali nessuno può contestare né l'importanza, né l'utilità. Io proporrei adunque che si rimandasse la legge all'ufficio centrale per una migliore redazione.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Pinelli.

PINELLI. Io accetto nel loro complesso le osservazioni che l'onorevole ministro delle finanze ha fatte in sostegno del progetto di legge, e non mi potrei per conseguenza associare alla questione preliminare emessa dall'onorevole senatore Di Castagneto. Tuttoché io dichiaro che io riserverò le mie osservazioni quando si discuteran gli articoli, pure vedrei volentieri che si introducesse qualche modificazione che potesse salvare alcune particolari sorta di giuochi eventuali, quali sono quelli di lotterie di beneficenza che non crederei, essendo ristrette a puri mobili, potessero contenere il pericolo segnalato dall'onorevole ministro.

Io confesso a questo riguardo che i suoi ragionamenti per dimostrare, come economicamente queste lotterie contengano dei vizi essenziali, non mi hanno interamente persuaso, e credo che spingendo l'argomento potrà anche provare che l'atto più gratuito, che è quello d'una beneficenza disinteressata, non sarà una produzione d'un valore, ma sarà sempre sicuramente un atto egregio, che anziché reprimere conviene piuttosto favorire. Questo, come diceva, osservo di volo unicamente, riservandomi far quelle osservazioni che possono elevarsi sopra i singoli articoli.

Io credo poi di non poter accettare (ed in questa parte spero di rendermi interprete dei sentimenti dell'intero Senato), di non poter accettare, dico, lo stato attuale delle cose relativamente ai giuochi d'azzardo. Io non posso in questa parte che vivamente appoggiare le osservazioni fatte dall'onorevole senatore Di Castagneto con molto fondamento, perchè i mali che da questa fonte derivano sono certamente d'entità non minore di quelli che possono risultare da particolari lotterie.

A qual segno sia giunta questa sfrénata passione del gioco, e quali sieno i deplorabili effetti che ne sorgono ogni giorno, non penso che sia mestieri di lunghe espressioni per testificarlo, essendo pur troppo presenti allo spirito di ognuno. Per conseguenza noi non possiamo adagiarci alla continuazione di uno stato di cose, il quale minaccia del pari la morale e la quiete delle famiglie.

Accade non di rado che i tribunali abbiano da reprimere alcuni parziali eccessi in questo genere commessi in povere terre, o di giuochi di tenue entità; ma pur troppo è da lamentare che quegli esempi, i quali sarebbero i più salutarî, appunto sieno quelli che mancano, quelli cioè che tenderebbero a reprimere questo fonte di disordini nelle città più popolose, e nella città capitale dello Stato. Conviene perciò dichiararsi a questo proposito; o si crede che le disposizioni degli articoli 509 e seguenti del Codice penale non autorizzino abbastanza il Governo a tener ferma la mano contro simili disordini, e sia d'uopo che accuratamente si pensi a riforme, o si crede che non sia d'uopo, come si potrebbe argomentare dall'esempio d'altre legislazioni, in cui si vedono adottate norme a un dipresso consimili, ed allora io implorerei vivamente l'ufficio del Ministero acciò voglia occuparsi di mantenere ferma l'esecuzione della legge, di allontanare qualunque rispetto che possa arrestare la mano degli agenti i quali debbono vegliare all'esecuzione della legge. A tale effetto ho inteso essersi annunziato che si trovano difficoltà o dubbii: i dubbii e le difficoltà non deb-

bono sussistere mai quando si tratta di riparare ad un male, e ad un male quale è quello dei giuochi d'azzardo.

Egli è certo che nel momento in cui si vogliono colpire operazioni le quali possono, per così dire, indirettamente avere affinità coi giuochi di sorte, d'azzardo, è inammessibile che possano lasciarsi sussistere nella loro preta nudità queste scandalose operazioni, questi riprovevoli esempi che tutti i giorni si danno in seno alla società, e per conseguenza faccio di nuovo istanza affinché il Ministero provveda a questo riguardo.

DE MARGHERITA, relatore. L'ufficio centrale si crede dispensato dallo stabilire se non la necessità, certo l'evidente opportunità della presente legge, in vista delle considerazioni a tal punto addotte dal presidente del Consiglio dei ministri.

Quando si è sopra una data materia di una legge, e che le disposizioni della medesima non possono dirsi compiute in modo da assicurare l'adempimento dello scopo a cui mira il legislatore, è da preferirsi il farne una nuova, nella quale si trovino le disposizioni della precedente, e si aggiungano quelle altre che sono necessarie onde farla compiuta nella materia di che si ragiona.

Fu dunque realmente in senso dell'ufficio centrale cosa opportuna il fare una nuova legge per proscrivere le lotterie e tutto quanto ne veste il carattere, anzi che fare solamente disposizioni addizionali a quella ora in vigore.

Dispensato così l'ufficio centrale dall'entrare in maggior osservazioni, esso si limiterà a toccare delle fontine, delle quali incidentemente si è fatto cenno, e che si vorrebbero proibite colla disposizione generale che chiude l'alinea dell'articolo primo del progetto così concepito: « e generalmente tutte le operazioni offerte al pubblico colla speranza di un guadagno da conseguirsi per designazione della sorte. »

Crede il relatore dell'ufficio centrale di aver nel suo rapporto bastantemente dimostrato che la legge non colpisce, non condanna, non proscrive tutti i contratti di sorte: hannovi dei contratti di sorte i quali sono dalla legge autorizzati, hannovi degli altri che la legge ha creduto di dover condannare.

Fra i contratti di sorte condannati dalla legge precedente, e nuovamente con maggior ampiezza proscritti dalla legge presente, hannovi le lotterie. Ma le fontine possono esse vestire un carattere analogo a quello delle lotterie? Io non lo credo.

Le fontine, a mio avviso, si avvicinano piuttosto al contratto di censo vitalizio che ad una vera lotteria; tutta la differenza tra il contratto vitalizio e la fontina si è, che quello si fa tra due, e a questa concorrono molte persone. Havvi anche qui certe eventualità di guadagno o di perdita, ma non può né punto né poco la fontina, come dissi, avere il sembiante di una lotteria: perchè vi sia lotteria, conviene che vi sia un'estrazione dalla cui designazione dipenda l'eventualità del guadagno o della perdita; il sopravvivere e così guadagnare, o morire prima del tempo prefisso, e così perdere, quando dipende dall'eventualità della vita o della morte non è certamente una vera lotteria, è un contratto di sorte. E siccome il Codice civile mantiene in generale i contratti di sorte, siccome mantiene in specie il contratto di censo vitalizio, e con questo s'intende approvare eziandio le fontine, siccome le fontine nulla hanno, a mio credere, di comune colle lotterie, perciò quand'anche la disposizione finale dell'alinea dell'articolo 1° sia concepita in termini generali, tuttavia si vede manifestamente che l'intendimento del legislatore non è di condannare in genere i contratti di sorte, ma quelli i quali abbiano affinità, analogia colle vere lotterie.

E siccome, secondo che ebbi già l'onore di osservare, affinché uno stabilimento offerto al pubblico colla speranza di guadagno abbia il carattere di lotteria, è necessario che questo guadagno dipenda da un'estrazione, è necessario che vi siano vincite e premi, così, ritenuta anche quale si trova l'espressione finale dell'alinea dell'articolo 1 nella sua generalità, non può interpretarsi in modo a comprendere eziandio la condanna delle tontine.

PRESIDENTE. Se non chiedesi la parola da altro oratore, io debbo porre in avvertenza il Senato che sonosi fatte due proposizioni, sulle quali la Camera deve in prima pronunciarsi; una è del senatore Di Castagneto, il quale vorrebbe sul complesso intiero di questa legge proporre la questione preliminare; l'altra del signor marchese Montezemolo, il quale vorrebbe questo progetto di legge rimandato all'ufficio centrale per un nuovo studio.

Comincerò a parlare della questione preliminare, sulla quale non debbo dissimulare il grave dubbio che sorge nel mio animo, se, cioè, sia lecito al presidente di provocare dalla Camera un voto di tal fatta.

Lo Statuto prescrive in termini precisi che tutti i progetti di legge presentati alle Camere del Parlamento debbono essere votati articolo per articolo; la conseguenza di tale prescrizione si è che non è lecito di rigettare una legge nel suo complesso, la legge dovendo essere sminuzzata e votata separatamente nei suoi articoli. Ora l'ammettere la questione preliminare sul complesso intiero della legge, non solo è rigettarla nel suo complesso, ma più che rigettarla, è uno sbrigarla in un modo il più spedito, la qual cosa io credo che si possa tenere per contraria non solo alla lettera, ma anche allo spirito dello Statuto.

Io adunque inclino ad invitare la Camera a voler passare alla discussione degli articoli, a meno che l'onorevole proponente non istimi d'insistere sulla sua proposizione, nel qual caso, in luogo di mettere ai voti la sua questione preliminare, io porrei ai voti un'altra questione molto più preliminare, vale a dire se, trattandosi di un complesso di legge, possano proposizioni di tal fatta essere accolte dalla Camera.

Domando al senatore Di Castagneto se insiste.

ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ALFIERI. Io credo non essere cosa inopportuna che, in occasione della questione ora esposta dall'onorevole presidente, sia richiamato alla memoria del Senato quello che fu in altra simile occorrenza stabilito.

Ricorderà il Senato che nel primo regolamento stato adottato a titolo provvisorio, era detto che: « nessuno domandando più la parola, il presidente interpellava la Camera per sapere se ella intendesse di passare alla discussione degli articoli. » Si presentò un'occasione, se non isbaglio nel 1850, dove fu invocato quest'articolo del regolamento allora vigente, acciò venisse dal Senato deliberato, che non si passerebbe alla discussione degli articoli della legge allora in discussione.

Il Senato prendeva in quel senso deliberazione, ma non si tosto l'aveva egli presa, ed anzi mandata ad esecuzione, che gli si fece presente l'ostacolo che sarebbesi trovato se si fosse posto mente che l'articolo 55 ora citato dall'onorevolissimo presidente richiede che le leggi sieno discusse per articoli.

Memore di ciò, quando si procedè alla riforma del regolamento che dà norma alle nostre deliberazioni, il Senato giudicava a proposito di cambiare il disposto di quest'articolo, ed invece della dizione prima usata, cioè d'interpellare il Senato se si dovesse passare alla discussione degli articoli, è

stato detto in seguito a formale deliberazione della Camera che il presidente domanderebbe: « se il Senato si tiene per abbastanza informato; » con che si è voluto escludere che si potesse prescindere dal passare alla deliberazione sovra gli articoli, essendo chiaro che nella maggior parte dei casi, il rigetto del primo articolo equivale al rigetto della legge; soltanto che, così operando, si dà al ministro proponente, od all'autore della proposta, se dessa ha avuto origine in una delle due Camere, la facoltà di ritirare il progetto in deliberazione.

Io credo che, rammentando ciò che s'è passato allora e le deliberazioni a tal riguardo prese con conoscenza di causa (perchè furono prese in seguito alla discussione che ebbe luogo in quell'occasione da me dianzi accennata) si persuaderà il Senato a non rinnovare l'inconveniente che ebbe luogo già una volta; benchè ammettendosi la proposta fatta dall'onorevole Di Castagneto, le conseguenze non sarebbero del tutto le istesse in quanto alla forma.

Con ciò voglio ricordare che fra le altre cose si ebbe a scorgere, quando si presentò l'occasione cui io poco fa alludevo, in cui si è usato di questa facoltà che credevasi avere, che potrebbe la deliberazione prima presa per alzata e seduta venir contraddetta da quella che succederà allo squittinio segreto; che il Senato allora intimi di non poter prescindere dallo squittinio segreto, il quale è pure prescritto dall'articolo 54 del regolamento.

Ripeto che in conseguenza di queste osservazioni io ho motivo di sperare che l'onorevole senatore Di Castagneto non insisterà in una proposta che metterebbe il Senato in occasione di dover recedere senza nuovo studio preliminare da un'opinione così grave.

DI CASTAGNETO. Il dubbio era nato nella mia mente se realmente, trattandosi d'una legge, si possa proporre la questione preliminare.

Io lessi il nostro regolamento, il quale dice: « le questioni preliminari, cioè quelle cui non vi ha luogo a deliberare, sono messe ai voti prima della questione principale. » L'articolo del regolamento non parla nè di una legge, nè di una proposizione incidentale; dice semplicemente: « prima della questione principale. » Io ho interrogato alcuni onorevoli miei colleghi, i quali hanno avuto essi pure lo stesso dubbio, ma non hanno potuto risolverlo in senso negativo. Era scoglio della mia proposta quello di evitare la discussione degli articoli, ed io non ho trovato altro mezzo di presentare la mia idea, credendo che il regolamento mi desse la mano a valermi di questo mezzo. Ora però che il presidente e l'onorevole marchese Alfieri hanno manifestata la loro opinione, e hanno creduto che la mia proposta fosse contraria agli antecedenti del Senato ed allo spirito dello Statuto, io in quanto alla questione preliminare mi rimetto alla loro opinione...

PRESIDENTE. Sono ben pago che le parole eloquenti del senatore Alfieri siano venute a confermarmi nella mia esitazione sull'accettabilità della proposta preliminare sul complesso delle leggi. Ma ci toglie da ogni impaccio la desistenza del senatore Di Castagneto dalla sua proposizione.

Passerò dunque alla seconda proposizione del senatore Montezemolo, che è questione sospensiva, vale a dire se si debba o no rinviare il progetto alla Commissione per nuovi studi.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Senza voler rientrare nella discussione farò osservare essere assai insolito che si rimandi un progetto all'ufficio centrale per modificarne la redazione senza che gli articoli da modificarsi abbiano fatto soggetto di discussione preliminare. Io a

priori non intendo di dire che il progetto non sia suscettibile di nessuna modificazione, di nessun emendamento; ma mi pare che il dichiarare *a priori* che bisogna modificarne la redazione senza averne esaminata, sarebbe cosa insolita. Si proceda all'esame degli articoli: gli argomenti addotti dall'una parte e dall'altra o varranno a produrre la convinzione della maggioranza del Senato o lasceranno un dubbio. Quando questo dubbio esista si manderà all'ufficio centrale, il quale sarà illuminato dalla discussione stessa, dall'enunciazione dei dubbi, delle difficoltà.

Io perciò prego il senatore Montezemolo, senza che egli con ciò dia un'approvazione alla redazione della legge, di sospendere la sua proposta e di riprodurla a quell'articolo che crederà dover essere soggetto ad una modificazione.

DI MONTEZEMOLO. Io non ho alcuna difficoltà di aderire all'istanza che mi fa l'onorevole ministro delle finanze. Quando io feci questa proposta lessi l'articolo 1, in cui viene compendiate il pensiero della legge. Quello che a me parve di vedere di anomalo in quest'articolo naturalmente ha correlazione con tutti gli articoli susseguenti; e potei credere che, se il Senato avesse opinato che meriti correzione questo primo articolo, questo induceva naturalmente correzioni posteriori per porre gli articoli susseguenti in armonia con quello che li precede. Ma siccome io non amo le controversie oziose, di buon grado m'arrendo a che sia cominciata ora la discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Ho l'onore adunque di porre ai voti la chiusura della discussione.

(La discussione generale è chiusa.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE INTORNO ALLE PENSIONI DI RITIRO CHE SI GODONO ALL'ESTERO.

PRESIDENTE. Prima di passare agli articoli debbo informare il Senato che il senatore Vesme ha deposto sul banco della presidenza il suo rapporto sopra il progetto di legge che contiene alcune modificazioni da introdursi nella legge sulle pensioni di ritiro che si godono all'estero. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 743.)

PROGETTO DI LEGGE PER LA CONCESSIONE DELLA FERROVIA DA BIELLA A SANTHIÀ

PRESIDENTE. La parola è al ministro dei lavori pubblici.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per la concessione della strada ferrata da Biella a Santhià. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1025.)

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e distribuito negli uffici.

DISCUSSIONE SUGLI ARTICOLI DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA PROIBIZIONE DELLE LOTTERIE PRIVATE E PER LO SMERCIAMENTO DEI BIGLIETTI DELLE LOTTERIE ESTERE.

PRESIDENTE. Leggerò ora l'articolo primo:

« Fermo il disposto delle regie patenti 13 dicembre 1838 proibita fin d'ora ogni altra lotteria,

« La proibizione si estende tanto alle lotterie aventi per oggetto vincite in danaro, quanto alle vendite di beni mobili od immobili operate col mezzo dell'estrazione a sorte, o coll'aggiunta di premi od altri vantaggi determinati dall'azzardo, e generalmente tutte le operazioni offerte al pubblico colla speranza d'un guadagno da conseguirsi per designazione della sorte. »

DI POLLONE. Incaricato di presentare al Senato la petizione della casa Bethmann, feci istanza affinché fosse trasmessa all'ufficio centrale. Ora pregherei il relatore a volermi accennare se l'ufficio ha ricevuto questa petizione, e se ha avuto campo di occuparsene. Non intendo di discuterne il merito, non essendo a ciò preparato, ma desidererei di compiere il mandato che mi è stato affidato, cioè di poter in modo positivo accertare che la petizione si presentò all'ufficio centrale in tempo utile da poterla studiare e riferirne.

DE MARGHERITA, relatore. Io non ho fatto cenno, come mi era proposto sul principio della discussione generale, di questa petizione: dessa venne trasmessa all'ufficio centrale, il quale la esaminò, ma non ne ha potuto far caso nella relazione perchè gli venne rimessa dopo.

Siccome però questa petizione riflette l'articolo quarto del progetto di legge che stiamo discutendo, io aspettava che il medesimo venisse in discussione, mentre mi pareva che fosse quello il luogo opportuno per render conto al Senato di questa petizione.

Compio ora a questo difetto, sperando che il Senato vorrà rimandare la discussione di questa petizione all'articolo cui ella si riferisce.

DI MONTEZEMOLO. È appunto questo primo articolo, pel quale io dimandava il rimando alla Commissione del progetto di legge. È inutile che mi si dica che non c'entra designazione a sorte. Vi stanno chiaramente scritte le parole: *Tutte le operazioni offerte al pubblico colla speranza d'un guadagno.* Ora la parola *operazioni* è precisamente quella che ha corso in commercio quando si designano delle combinazioni di prestiti ed altre molte in cui interviene la sorte. Dunque io dico che questa legge, redatta com'è, comprende molte cose che non possono in nessuna maniera avere nulla di comune colle lotterie, e per conseguenza vorrei che fosse redatta in maniera da escludere tutte queste operazioni, la cui utilità e la cui importanza, lo ripeto, nessuno può discoscendere.

Io dimando dunque che l'articolo primo sia rimandato alla Commissione.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Il senatore Montezemolo nell'ultimo periodo dell'articolo primo vede una proposizione non abbastanza ben definita e che può dar luogo a dubbio. Pare che siamo d'accordo sulla sostanza, e che nè il senatore Montezemolo, nè l'ufficio centrale, nè il Ministero vogliono colpire le assicurazioni, nè le tontine, che sono anche in un certo modo mutue assicurazioni.

Io dichiaro schiettamente che, leggendo quest'articolo, non mi pare che tali operazioni sieno comprese nel complesso delle disposizioni di questa legge. Se però le persone legali, che in fatto d'interpretazione di leggi ne sanno molto più di me, credessero esistervi un dubbio, io non esiterei ad unirmi all'onorevole senatore Montezemolo onde l'articolo venga rimandato all'ufficio centrale perchè sia più circoscritto e meglio definito, non si estenda cioè alle operazioni di cui e gli uni e gli altri facevano cenno.

Io dico la mia opinione, ma naturalmente, come bene osservava il senatore Montezemolo, l'opinione del Ministero

non fa autorità avanti i magistrati. Una disposizione precisa, la quale esprima che le operazioni di assicurazione non sono colpite, egli è certo che chiarirebbe meglio l'intenzione del Ministero.

DE MARGHERITA, relatore. L'ufficio centrale crederebbe che possa ritenersi l'articolo quale si trova, dovendo le espressioni più generali, con cui si termina l'alinea dell'articolo primo, intendersi nel senso delle disposizioni che precedono; vale a dire che le operazioni ivi contemplate non siano che le operazioni, le quali abbiano i dannosi effetti delle lotterie.

Tuttavia lo stesso ufficio centrale non dissente, ove il Senato lo creda, di assumersi il carico di vedere se sia il caso di restringere alquanto le espressioni generali di questo articolo, onde riesca maggiormente perspicuo agli occhi di tutti che non si vuole condannare ogni operazione in genere di sorte, ma sibbene quelle operazioni, le quali abbiano un carattere di analogia colle lotterie che sono dalla legge condannate.

COLLA. Io appoggio il rinvio all'ufficio centrale di questo articolo primo, ma desidererei che in pari tempo s'occupasse a veder il modo di escludere dalla proibizione le lotterie a solo scopo di beneficenza di oggetti mobili senza aggiunta di alcun premio in danaro.

Le ragioni furono già esposte ed assai bene dal senatore Di Castagneto e da altri miei colleghi; onde credo inutile di svilupparle.

Del resto ognuno vede che in queste lotterie non si corre alcuno di quei danni che si cerca di antivenire in tutte le altre lotterie.

DI CASTAGNETO. Non posso che ripetere le osservazioni già fatte, cioè che la legge si riduce semplicemente a proibire le lotterie di beneficenza, giacchè per i fondi pubblici si richiedono spiegazioni, su cui siamo tutti d'accordo.

Se noi togliamo ancora le lotterie di beneficenza, mi sembra che la legge manca assolutamente allo scopo che si è proposto.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Debbo ripetere che l'onorevole senatore Di Castagneto cade in errore quando dice che la legge non colpisce che le lotterie di beneficenza, le lotterie di mobili possono aver luogo, ma col permesso del Ministero

DI CASTAGNETO (Interrompendo). Sono proibite, salvo per le opere di beneficenza

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Domando scusa, la legge dà facoltà al Ministero di concedere le lotterie di immobili e mobili, e tanto è vero che si è venduto il teatro Nazionale per mezzo di lotteria, e sicuramente non si è violata la legge, dunque qui vi è una nuova disposizione.

Rispetto ai fondi pubblici, proibisce in modo formale quelli che sono vere lotterie; così, per citarne una, quella della città di Francoforte, in cui l'imprestato fu fatto per mezzo di biglietti di lotteria, la cui cedola non vi dà altro diritto che di concorrere alla sorte di guadagnare dei premi, è assolutamente proibita.

Rimane proibito di vendere numeri delle lotterie estere: ogni giorno si smerciano in Torino dei numeri dell'imprestato del patrimonio civile. Non si vendono i biglietti, si vendono i numeri. Vi è il signor tale che dice: se mi date dodici franchi vi darò il numero tale, di tal serie; se esce questo numero vi pagherò il premio. Questo si fa tutti i giorni, anche col mezzo delle pubblicazioni; e non abbiamo mezzi per colpire tali operazioni; e sono questi mezzi appunto che noi vi domandiamo.

Quanto poi alle lotterie di beneficenza, l'onorevole senatore Di Castagneto ha addotto dei motivi che ho cercato di combattere; ed io persisto nell'opinione espressa che queste possono dare luogo a molti abusi, che inoltre in definitiva di tutti i mezzi che si possono impiegare allo scopo di beneficenza, questo è quello che richiede il maggior sacrificio di denaro per ottenere un utile ben piccolo, come mi pare di aver dimostrato. Mentre ho fatto conoscere con cifre che nelle lotterie di beneficenza si spende 100, mentre la metà solo, od il terzo, od il quarto della somma va ad opere di beneficenza, il resto è impiegato a produrre oggetti assolutamente inutili. Quindi, lo ripeto, queste lotterie di beneficenza sono in complesso più dannose che utili alla beneficenza stessa. Perciò io persisto nell'opinione che debbano essere escluse.

Riguardo al rinvio di quest'articolo all'ufficio centrale, onde rendere più chiaro l'ultimo periodo, io non ho alcuna difficoltà.

AUDIFFREDI Nella discussione che ha avuto luogo nel seno dell'ufficio centrale, riguardo alle lotterie di beneficenza, era opinione generale di lasciare qualche tolleranza alle medesime, e si fu unicamente pel timore di dover rinviare la legge alla Camera dei deputati, che si è passato sopra questo punto. Ma forse se venisse rinviato l'articolo primo all'ufficio centrale per un nuovo esame del medesimo, potrebbe venir temperato il rigore delle espressioni contenute nell'articolo primo, ed a cui accennava l'onorevole senatore Montezemolo.

DELLA TORRE. Puisqu'il parait que l'on est disposé à renvoyer la loi à la Commission centrale, pourquoi la Commission ne reprendrait-elle pas aussi la discussion de ce qui concerne la loterie ayant un but de bienfaisance? Ce sont les dames qui alimentent ces petites loteries; il en résulte pour elles un amusement et une satisfaction tout à la fois, car en s'efforçant de faire quelque chose de jol, elles pensent que leurs productions serviront au soulagement des pauvres. Pourquoi les priver de cette consolation? Elles feront ces sortes de travaux avec plus de soin que si elles les faisaient pour elles-mêmes, car elles savent qu'ils sont destinés à être placés sous les yeux du public, et qu'ils serviront à secourir la classe souffrante. Je crois que bien loin de restreindre ces loteries de bienfaisance, nous devons au contraire leur accorder toutes les facilités possibles.

Si vous prohibez toutes les loteries, ceux qui ont l'habitude de participer aux loteries feront passer l'argent à l'étranger, et on enverra ici les billets. C'est maintenant une chose facile, et notre argent sort déjà bien assez sans cela. Nous n'avons rien à gagner, nous avons à perdre en supprimant ces loteries: c'est pourquoi je désire que la Commission s'en occupe. En conséquence, j'apprécie le renvoi à la Commission centrale, et je l'invite, je parle pour mon compte, car je n'ai pas le droit de parler au nom du Sénat, je l'invite, dis-je, à prendre en considération l'affaire des loteries de bienfaisance, et des objets mobiliers, des tableaux, des œuvres d'art.

PINELLI. Io crederci conveniente che si formulasse un emendamento per ciò che concerne le lotterie di beneficenza, sempre relativamente ai soli oggetti mobili. Se alcuno dei membri che hanno già cominciato a trattare la materia, lo proponesse, io sarei disposto ad accettarlo.

PLEZZA. Era mia intenzione appunto di proporre un emendamento in questo senso

PRESIDENTE (Interrompendo). Io non posso permettere che si proceda troppo innanzi in questa discussione col proporre emendamenti relativi ad un articolo, il quale non è

ancora in discussione: si tratta ora solamente di vedere se la legge debba o no rimandarsi all'ufficio centrale per studiarla di nuovo. Vi è una proposizione tendente a far sì che questo studio non si limiti solamente all'articolo primo, ma comprenda anche la convenienza di fare un'eccezione in favore delle lotterie di beneficenza.

Io mi proponeva appunto di chiarire la discussione, facendo presente che non fu solito mai il Senato di limitare al suo ufficio centrale i termini del suo mandato, nè la distesa che deve dare al proprio studio. Talvolta succede che si prescinda dal fare emendamenti nella parte meno sostanziale della legge appunto per le ragioni che testè accennava il senatore Audiffredi, vale a dire, per non fermare il corso di una legge molte volte importantissima per oggetti che non sono di somma entità; ma quando questa legge deve essere modificata per una parte, allora niente impedisce che possa esserlo anche in un'altra; quindi pensava di proporre alla Camera che volesse deliberare sulla trasmissione del progetto di legge all'ufficio centrale per un nuovo studio, salvo poi al medesimo di estendere tale esame non solo all'articolo che ha dato occasione a questo rinvio, ma anche a tutti quegli altri i quali potessero essere suscettivi di qualche modificazione.

Questo è il modo più semplice, a mio credere, di finire la causa, perchè il proporre emendamenti fin d'ora sarebbe anticipare una discussione non ancora matura, ed intorno ad un punto a cui non siamo ancora giunti.

DE MARGHERITA, relatore. L'ufficio centrale non fece alcuna difficoltà ad assumersi il nuovo incarico di dare alla parte prima dell'alinea dell'articolo in discussione quella maggiore esattezza che possa per avventura desiderarsi, onde escludere che la legge, quale si trova attualmente concepita, sorta dalla sfera delle lotterie che ne formano l'argomento ed abbracci per avventura certe operazioni, le quali non abbiano alcuna analogia colle lotterie e non vi possano essere comprese; ma quando si tratta di cambiare la legge nella sostanza, vale a dire, di escludere dalla proibizione che ivi sta scritta alcuna specie di lotterie, siccome l'ufficio centrale ha già adottato l'opinione nel senso del Ministero, che convenga serrare la via ad ogni specie di lotteria, che in conseguenza la disposizione della legge abbia ad essere generale, assoluta ed indistinta, io credo che in ogni caso converrebbe nel senso dell'ufficio centrale che prima il Senato manifestasse la sua opinione a questo riguardo, e quando non si tratterà più che di formulare le sue deliberazioni, allora sarà il caso di rinvio all'ufficio centrale, il quale tradurrà in iscritto queste nuove deliberazioni. Ma intanto, ripeto, se l'ufficio centrale accetta di buon grado il rinvio pel primo oggetto, non si trova in grado di accettarlo per l'altro oggetto nel quale si tratterebbe appunto di riformare la legge in una parte che si può riguardare come essenziale, inquantochè lasciando aperto l'adito ad alcune delle lotterie pare che non si spenga del tutto quella tendenza ad avventurarsi alla sorte, che la legge è destinata a reprimere per quanto sia possibile.

PRESIDENTE. Postochè l'ufficio centrale dichiara per organo del suo relatore che non intende scostarsi dall'opinione una volta già manifestata, non ho altro a fare se non che dare la parola al senatore Plezza onde faccia le sue osservazioni; solo aggiungendo che io credevo di poter evitare questa preliminare discussione, lasciando all'ufficio centrale tutta la latitudine del nuovo suo studio.

PLEZZA. Siccome il rinvio all'ufficio centrale, come è stato spiegato dall'onorevole relatore dell'ufficio stesso, era stato fatto ristrettivamente per la correzione della redazione

del primo articolo, volgendo ora la discussione al punto di vedere se si debba mandare all'ufficio onde si concerti il modo di fare una eccezione in favore delle opere di beneficenza, perciò io aveva detto che intendeva proporre un emendamento in questo senso: io domandava quindi al signor presidente mi fosse permesso di darne lettura, e ne chiedeva pure il rinvio all'ufficio centrale, perchè ne facesse quel caso che avrebbe creduto. Se l'ufficio non accetta questa incombenza, mi riservo di proporre il mio emendamento quando sarà un'altra volta in discussione la legge.

DE MARGHERITA, relatore. L'ufficio centrale inviterebbe il senatore Plezza a voler proporre il suo emendamento.

PLEZZA. Io aveva appunto domandata la parola per ciò fare. Il mio emendamento consisterebbe nell'aggiungere un articolo dopo il primo, che sarebbe concepito in questi termini:

« Art. 2. Sono eccettuate dalla proibizione le lotterie d'oggetti mobili donati gratuitamente, aventi per iscopo unico un oggetto di beneficenza o di utilità pubblica nello Stato, e nelle quali l'intero ricavo netto è impiegato in tali opere. Anche tali lotterie però non potranno effettuarsi senza autorizzazione del Governo, e saranno sottoposte alla di lui sorveglianza. In difetto di tale autorizzazione saranno applicabili anche a queste lotterie le norme repressive della presente legge. »

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Io credo di dovermi opporre a questo emendamento, il quale lascierebbe aperto il campo a quasi tutte le lotterie. Se ho bene inteso.....

PLEZZA. Lo restringo ai mobili, se crede, perchè il mio scopo era parlare delle lotterie di oggetti mobili che ordinariamente si fanno per iscopo di beneficenza.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Allora l'inconveniente sarebbe già molto minore quando venisse ristretta la facoltà ai semplici beni mobili; ma tuttavia sussiste sempre l'eccezione che ha posto in campo; sarebbe poi assolutamente necessario che venisse stabilito che la lotteria fosse solo di oggetti mobili dati gratuitamente, perchè, se si apre la via alle lotterie di oggetti mobili acquistati per farne delle lotterie, vi arriverà la lotteria dei *lingots d'or*; quindi tutti gli abusi che dalle medesime sono scaturiti. Quando si limiti la cosa a lotterie di oggetti mobili dati senza compenso a scopo di beneficenza, senza ammetterla, senza approvarla, sarebbe per parte mia troppo puritanismo il volerla assolutamente escludere; sarebbe, secondo me, meglio che non vi fossero queste lotterie; ma non credo poi che siavi grande inconveniente sempre quando siavi la condizione assoluta di oggetti mobili dati gratuitamente.

PLEZZA. Io accetto.

DE MARGHERITA, relatore. In questo senso appunto sono le osservazioni che io mi proponeva di fare.

Le parole *d'utilità pubblica* sono troppo larghe, troppo elastiche. La regola sarebbe soffocata dalle eccezioni che ne nascerebbero; per conseguenza chiederebbe anche l'ufficio centrale che l'eccezione proposta dal senatore Plezza si limitasse strettamente alle lotterie di cose mobili donate, come diceva il signor ministro, senza compenso, ed aventi la beneficenza per unico oggetto.

PLEZZA. Io aveva aggiunto le parole, o altre *d'utilità pubblica*, perchè conosco appunto alcune istituzioni *d'utilità pubblica*, le quali sono sussistite da molti anni, e sussistono tuttora precisamente per mezzo di una lotteria annua che si fa, ed hanno resi eminenti servizi al paese.

Una di queste istituzioni è quella della Società economica

di Chiavari, della quale ho avuto l'onore di comunicare all'ufficio centrale una petizione.

Essa ha vita da molti anni, e si è resa grandissimamente benemerita del paese in una provincia che è povera per la sterilità del suolo; essa ha condotte varie manifatture ed un commercio ad un grado di prosperità da costituirle una delle provincie agiate. Tutti riconoscono che la prima spinta, anzi la spinta continua che ha recate le parecchie manifatture a quel grado di perfezione a cui sono mosse da questa Società, la quale si sostiene non dirò quasi interamente (nel suo principio si manteneva interamente) con una lotteria di oggetti mobili regalati dalle persone facoltose del paese.

Come questa Società probabilmente ve ne saranno altre tra noi, e sarebbe veramente una cosa deplorabile che con una legge con cui si mira a reprimere abusi, si soffocassero anche le istituzioni che sono riconosciute utili, e che sono state utilissime finora, o promettono di esserlo ancora; e per ciò insisterei che si mantenga la redazione del mio emendamento colla modificazione proposta dall'onorevole signor ministro. Si potrebbero anche mantenere le parole: *o altre di utilità pubblica*, parendomi non troppo larga quest'interpretazione, nè tale da cagionare abusi, perchè richiedo pure l'autorizzazione del Governo e la sorveglianza di esso, ed applico le norme repressive di questa legge a quelle lotterie che fossero fatte in contravvenzione di quest'autorizzazione.

Parmi adunque che questo sarebbe sufficiente a che non abbiano a nascere abusi mentre si conserverebbero alcune istituzioni le quali sono utili.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Mi duole di non potere aderire a quest'ultima istanza del signor senatore Plezza acciò sia mantenuta l'aggiunta nella legge: *od opere di pubblica utilità*. Il pregio principale delle leggi è la chiarezza, la precisione, e che possano essere applicate in modo determinato. Quando si dice *opere di beneficenza*, è cosa facilmente determinabile: la definizione d'opere di beneficenza è chiara e precisa: ma *oggetti di utilità pubblica* è frase talmente elastica che le si possono dare infinite interpretazioni.

Una strada, una fontana, una facciata di un palazzo che serva ad abbellire la città, è opera di utilità pubblica, quindi non vi sarebbe più limite all'oggetto delle lotterie. Nè muove l'esempio citato dal senatore Plezza, perchè credo che si possa, senza dare una falsa interpretazione, classificare tra le opere di beneficenza una società la quale concorra allo sviluppo dell'industria, e non vedo difficoltà quando la legge fosse ristretta alle lotterie avanti per oggetto opere di beneficenza, di accordare facoltà di fare la sua lotteria alla società d'incoraggiamento di Chiavari, che favorisce il lavoro, che fa opere di beneficenza, e che quindi è società di beneficenza.

Quindi io prego l'onorevole senatore Plezza a voler restringere la sua proposta.

PLEZZA. Io prendo atto della dichiarazione del signor ministro, e ritiro dal mio emendamento le parole *opere di utilità pubblica* quando alla parola *beneficenza* si dia quest'interpretazione.

PRESIDENTE. Tuttavolta io credo partito più prudente quello di trasmettere all'ufficio centrale l'esame anche di questo emendamento anzichè pronunziare un voto sul medesimo, il quale renderebbe allora inutile tutt'affatto lo studio che deve farne l'ufficio centrale. Io propongo. . . .

ALFIERI (Interrompendo). Domando la parola.

NIGRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Finisco il periodo.

Propongo adunque al Senato che voglia trasmettere l'articolo primo coll'aggiunta, che fa il senatore Plezza, all'ufficio centrale acciò ne faccia nuovo studio.

ALFIERI. Per entrare nell'idea espressa dall'onorevole senatore Plezza io credevo bene di ridurre a termini d'emendamento la sua proposta acciò l'ufficio centrale avesse termini più precisi, tanto più che l'articolo qual è non potrebbe, io credo, sussistere, per cagione d'un errore di grammatica che vi si trova attualmente.

L'articolo dice: « La proibizione si estende tanto alle lotterie avanti, ecc., quanto alle vendite. » E poi « e generalmente tutte; » almeno dovrebbe dire: *generalmente a tutte le operazioni offerte al pubblico*.

Operazioni offerte al pubblico, giacchè si crede di poter rifondere l'articolo, non è nemmeno una dizione molto esatta.

Io proporrei quindi che si dicesse: « e generalmente a tutte le operazioni nelle quali si procede colle forme proprie delle lotterie. »

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Ah! Bene.

ALFIERI. L'ufficio centrale vedrà se questa redazione può essere accolta e modificherà l'articolo, ma almeno avrà un tema preciso al quale lo studio di lui dovrà applicarsi.

DE MARGHERITA, relatore. L'ufficio centrale è grato al senatore Alfieri di avergli somministrato il modulo del quale terrà il debito conto nella nuova redazione dell'articolo 1 che gli è dal Senato commessa.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Nigra.

NIGRA. Voleva chiedere al presidente se rimandando la legge all'ufficio centrale per quest'articolo, si procede all'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Sì! sì!

NIGRA. Allora domando la parola per una osservazione.

Il Senato sa che una rispettabile persona rappresentante gli interessi della casa che contrasse il prestito col re Carlo Alberto nel 1847, diede una memoria al Senato per veder modo che la discussione e l'approvazione di questa legge non portasse incaglio al compimento di quell'operazione.

Io tuttocchè mi sentissi di sostenere che questa, essendo un'operazione di prestito, ha sotto molti aspetti la comune sorte degli altri prestiti usuali, tuttavia io credo necessario che se ne faccia oggetto di discussione prima che l'ufficio centrale abbia a riferire sulla legge, onde non venire poi, in certo modo indiscretamente, a richiedere per la seconda volta la sospensione della discussione della legge.

Io penso che senza entrare ne' particolari di tale prestito, troverò il Ministero del mio avviso in questo: che convenga che, una operazione la quale percorse finora regolarmente il suo corso, una operazione che venne iniziata sotto gli auspicii di un augusto nome come quello di Carlo Alberto non sia nemmeno posto in dubbio, che dessa possa progredire sino al suo termine con quella regolare semplicità con cui sempre si è fatta. Io non ho ora preparata una proposizione da sottomettere allo studio dell'ufficio centrale, qualora una proposizione credasi necessario che sia fatta a questo riguardo; ma poichè l'ufficio centrale è invitato a studiare la redazione del progetto di legge, io domanderò al signor ministro se non sarebbe qui il caso di pregare l'ufficio istesso di vedere se sia opportuna una menzione nella legge di quanto ho accennato ed in quali termini si potrebbe fare; perchè è necessario (benchè io creda che difficilmente dubbio possa nascere) che non si possa neppure dubitare che questa operazione non vada al suo termine regolarmente come ebbe principio.

CAVOUR, *presidente del Consiglio, ministro delle finanze.* Non vorrei anticipare sulla discussione dell'articolo 4°; tuttavia avendo l'onorevole senatore opportunamente colta l'occasione del rinvio della legge all'ufficio centrale, per sollevare la questione della vendita dei biglietti del prestito contratto dall'azienda della Real Casa all'estero, io credo che le sue osservazioni si debbano prendere in considerazione. Strettamente parlando, siccome in quell'imprestito gli interessi sono distribuiti in forma di premi, e danno luogo così ad un'emissione di biglietti, io non credo che questa emissione sia dall'articolo quarto colpita; tuttavia sarà bene che l'ufficio centrale, a mente riposata, esamini se queste azioni possano essere colpite.

DI MONTEZEMOLO (*Interrompendo*). Domando la parola.

CAVOUR, *presidente del Consiglio, ministro delle finanze.* Vi è un genere di operazione che si fa nell'occasione di questo prestito specialmente, la quale dev'essere colpita e repressa, perchè oltre all'essere abusiva, dà luogo a frode, e torna, io credo, a danno dell'imprestito stesso, ed è la vendita che si fa, non delle azioni di esso, ma dei numeri delle azioni e delle serie, ciò che costituisce una vera lotteria aperta da un privato, perchè benchè l'acquirente non abbia l'azione premiata, uscendo però il numero da esso comprato, il venditore si obbliga di pagar il premio che paga la casa estera per conto dell'azienda della Real Casa al vero portatore dell'azione vincitrice.

Quindi è un caso da studiare ben bene, mentre queste operazioni che sono le più numerose vengono colpite, e le altre rappresentando invece una specie di contratto fatto da chi aveva diritto di contrattare, debbonsi certamente rispettare.

DI MONTEZEMOLO. Dietro le spiegazioni date dal signor ministro delle finanze io non ridomanderò la parola, se le espressioni dell'onorevole relatore non mi lasciassero ancora nell'anima un grave dubbio. Egli disse a proposito di questo prestito che porta seco un'alea di premio; che si voleva impedire non la contrattazione dei titoli, ma bensì la contrattazione, la vendita dei numeri, cioè di quel diritto eventuale ad un premio il quale è devoluto al numero estratto. Ora qui non siamo più nello stesso caso accennato dal signor ministro. Se uno fa una lotteria di questi numeri che possono aspirare ad un premio, capisco benissimo che questa operazione debba essere proscritta, perchè è una operazione che entra nella categoria di quelle che la legge vuole condannare e proscrive: ma colui che non fa lotteria, ma vende il proprio numero senza vendere il titolo, vende cioè un diritto eventuale ad un premio che gli è stato promesso, fa cosa legittima, e questa operazione non deve essere colpita, giacchè quando egli acquistò quel titolo, egli lo acquistò commerciabile, e se questa legge impedisse la vendita del numero infirmerebbe una proprietà già devoluta; sarebbe come se all'uomo che ha comprato un campo si dicesse: voi non potrete vendere la foglia del gelso prima che nata, o il frutto eventuale dei vostri alberi. Voi dovrete aspettare che sia matura la foglia o il frutto per venderli!

Quanto alle lotterie di questi biglietti, siamo perfettamente d'accordo: nulla di più regolare, nulla di più consono al principio della legge; ma come parmi d'aver inteso dal relatore che s'intenda di proibire la vendita non del titolo, ma del numero il quale può aspirare ad un premio, allora s'infirmerebbe un diritto di proprietà, si colpirebbe un *ius quaesitum* mallevato in certo modo dalla fede pubblica.

Fo questa osservazione a scanso di dubbie interpretazioni.

DE MARGHERITA, *relatore.* La dottrina che espose attualmente al Senato l'onorevole senatore Di Montezemolo

è perfettamente quella che il relatore dell'ufficio centrale ha esposto nella sua relazione.

Fattasi la questione se quegli che è possessore di una cedola alla quale è annesso il diritto ad un premio, possa alienare separatamente dalla cedola questo solo diritto al premio, l'ufficio centrale ed il relatore d'accordo coll'ufficio dichiarò che in questo caso nulla vi era di condannato dalla legge perchè i diritti che ad alcuni spettano, o certi siano od eventuali, sono sempre diritti che si offrono in commercio.

Colui che potrebbe aspirare egli stesso al beneficio della sorte può cedere questo diritto di aspettativa ad un altro: se nol potesse sarebbe violata la sua proprietà, e qui non c'è una vera lotteria, non ci è che una mera cessione ad un altro di un diritto eventuale che gli spetta.

Dunque io sono perfettamente d'accordo, come è perfettamente d'accordo l'ufficio centrale col senatore Montezemolo che altro è il fare lotteria di questi numeri, ed altro è alienare egli stesso per parte di colui che lo possiede il titolo di vera proprietà.

CAVOUR, *presidente del Consiglio, ministro delle finanze.* Tutto questo torna ad un contratto a termine, poichè quando anche si volesse proibire la vendita del numero delle cedole, del numero delle probabilità di vincita indipendentemente dal titolo, basterebbe vendere il titolo col numero, e scambiarlo con una cedola a numero indeterminato dopo l'estrazione. Questo non si vuole impedire e quando anche si volesse non si potrebbe. Quello che si vuole solamente impedire è la vendita dei numeri senza le cedole da chi fa commercio di numeri senza avere i titoli corrispondenti.

PRESIDENTE. Propongo ora al Senato che voglia ordinare il rinvio dell'articolo 1° della legge all'ufficio centrale, comprendendo tutte le altre osservazioni che finora hanno avuto luogo.

DI CASTAGNETO. Domando la parola in ordine all'imprestito del re Carlo Alberto.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DI CASTAGNETO. Il ministro delle finanze, se non erro, nella Camera elettiva, quando venne questa discussione, si espresse in queste parole: « Il prestito di re Carlo Alberto è contratto all'estero e quindi cade nelle disposizioni di questo articolo. »

Io credo che l'interpretazione a darsi alle parole dell'onorevole signor ministro sia appunto che semplicemente la negoziazione del premio possa essere vietata, ma non la vendita dei biglietti: ma siccome l'articolo della legge va espresso in modo che parla della vendita dei biglietti, temerei che vi nascessero delle conseguenze le quali tornassero a danno di questo imprestito.

Il ministro delle finanze pare non faccia ostacolo a che il lavoro della Commissione sia regolato in modo da poter liberamente autorizzare la circolazione dei biglietti di queste lotterie negli Stati di S. M.

In quanto alla vendita del premio io non ho nessuna osservazione a fare.

CAVOUR, *presidente del Consiglio, ministro delle finanze.* L'articolo dice: « È proibito di vendere nello Stato biglietti di lotterie aperte all'estero, come pure i biglietti ed i titoli degli imprestiti nei quali il capitale o gli interessi sono distribuiti sotto forma di premi o vinette. »

Ora, lo ripeto, nell'imprestito di re Carlo Alberto il capitale non è distribuito sotto forma di premio.

DI CASTAGNETO. Domando perdono: è distribuito sotto forma di premio

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze (*Interrompendo*). No, perchè il capitale è restituito; dunque quello non è un premio.

DI CASTAGNETO. Il capitale è restituito, ma non

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze (*Interrompendo*). Il capitale non solo è restituito intiero, ma vi ha un piccolo aumento. Non si distrae dal capitale nemmeno un centesimo.

PRESIDENTE. Propongo alla Camera, come diceva poco fa, che voglia deliberare sul rinvio del progetto di legge all'ufficio centrale perchè lo esamini sotto tutti gli aspetti,

dei quali si è finora tenuto discorso dagli onorevoli preopinanti.

Chi così pensa voglia levarsi.

(È approvato.)

Siccome l'ufficio ha fatto conoscere non essere possibile che per domani questo lavoro, il quale deve raggirarsi sopra materie assai gravi, possa essere presentato, io avrò l'onore di convocare il Senato a domicilio, dopo che l'ufficio abbia compiuto il suo lavoro.

La seduta è levata alle ore 5.

TORNATA DELL'11 MARZO 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Lettura del verbale di deposizione negli archivi del Senato degli atti di nascita del principe Tommaso Alberto di Savoia — Comunicazione dei due decreti di nomina a senatori dei signori commendatore Paleocapa e conte Ponza di San Martino — Omaggi — Continuazione della discussione sul progetto di legge portante la proibizione delle lotterie private e dello smercio dei biglietti delle lotterie estere — Appendice alla relazione sopra questo progetto di legge del senatore De Margherita — Appello nominale.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pom. colla lettura del verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato senza osservazioni.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Si dà conoscenza al Senato dell'atto verbale scritto stamane per deporre nei nostri archivi gli atti di nascita del principe Tommaso Alberto Vittorio di Savoia.

QUARELLA, segretario, dà lettura del sovramenzionato verbale.

Reco pure a conoscenza del Senato la comunicazione fattami dal Ministero dei due decreti reali di nomina a senatori dei signori commendatore Pietro Paleocapa, e conte Gustavo Ponza di San Martino.

DI BAGNOLO, segretario, legge questi due decreti.

PRESIDENTE. Rendo anche contezza al Senato di alcuni omaggi fattigli:

1° Dall'intendente generale della divisione amministrativa di Novara, di 60 esemplari degli atti di quel Consiglio divisionale della sessione 1853;

2° Dal signor Giorgio Briano, di un esemplare di una sua notizia storica della vita e delle opere di Silvio Pellico;

3° Dal signor professore Lorenzo Capriata, di varii esemplari di una sua orazione letta in occasione dell'inaugurazione dell'asilo infantile di Castellazzo.

CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PORTANTE LA PROIBIZIONE DELLE LOTTERIE PRIVATE E DELLO SMERCIO DEI BIGLIETTI DELLE LOTTERIE ESTERE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama a continuare la discussione sul progetto di legge per la proibizione delle lotterie private.

La parola è al senatore Demargherita.

DE MARGHERITA, relatore. Signori senatori, più d'una delle osservazioni cui diè luogo la legge abolitiva delle lotterie, allorquando su di essa si aperse la generale discussione, già erano state fatte quale dall'uno e quale dall'altro dei membri dell'ufficio centrale, fra loro dibattute, ed all'onorevole presidente del Consiglio proposte, allorché si compiacque, aderendo al fattogliene invito di venire in di lui seno pel risolvimento dei sorti dubbi.

Ma, o fossero, se non da tutti, dal maggior numero tenute per buone le ragioni che avevano dettata la legge qual era proposta, o prevalesse il desiderio di non recare indugi all'attuazione di una legge il cui principio era universalmente di somma moralità lodato, non s'induceva l'ufficio a proporre verun emendamento che ne causasse il rinvio all'altro ramo del Parlamento.

Affrancato ora lo stesso ufficio per la votazione del Senato da quel riserbo, che stimava conveniente di usare nell'astenersi dall'introdurre nella legge emendamenti che non fossero

unanimente riconosciuti indispensabili. si reca a debita premura di proporvi, o signori, quelle mutazioni che gli sembrano adeguate ai concetti per voi manifestati, anche per quanto attiene al semplice miglioramento della lezione di alcune parti del progetto ministeriale, presentandovi, per amor di chiarezza, accosto a quest'ultimo i proposti emendamenti; e rendendovi succinto conto delle ragioni che gli motivarono.

La parte iniziale dell'articolo 1° per cui si mantien fermo intanto il regio lotto, a fronte della generale abolizione delle lotterie, parve non garbare a molti di voi, e meno conforme slimarsi al consueto stile legislativo.

E nell'alinea dello stesso articolo si ravvisarono troppo ampie le parole usate, e proprie ad ispirare giusto timore, che cosiffatte indefinite locuzioni fossero per porgere occasione di allargar di soverchio l'abolizione, distendendola a cose che dalle lotterie assai si dilunghino.

A migliorare il testo del progetto a seconda dei desiderii dal Senato saviamente espressi, vi si propone di concepire l'articolo primo del progetto ministeriale nella forma di quello che vi è posto allato.

Quivi si comincia dalla disposizione di assoluta ed indistinta abolizione delle lotterie.

Nel primo alinea che vien dopo si descrivono i caratteri essenzialmente costitutivi delle lotterie ordinarie, ed alla loro abolizione si aggiunge quella pur anche d'ogni altra operazione che si faccia sotto la forma propria delle lotterie.

Un secondo alinea vi succede, dov'è intanto provvisoriamente mantenuto il regio lotto, di cui non potrebbe per ora far senza l'operata finanza, esprimendovi ad una volta che questo mantenimento non è se non temporaneo e provvisorio.

Vengon di seguito negli articoli 2°, 3° e 4° stati aggiunti al progetto le eccettuazioni.

L'eccettuazione dell'articolo 2° riflette le lotterie di beneficenza, che piacque al Senato di veder esenzionate dall'abolizione in ragione di troppo nobili e generosi sentimenti, perchè niuno che nutra sensi di pietà per gli infelici, al cui alleviamento è volta l'eccezione, non sia disposto ad altamente in cuor suo commendarla.

D'altronde la voluta autorizzazione speciale di tali lotterie ed il governo affidatone ad un regolamento da approvarsi per decreto reale ne allontana ogni abuso.

Gli articoli 3° e 4° eccettuano, o meglio dichiarano non compresi nella legge l'imprestito del re Carlo Alberto di gloriosa ricordanza, ogni lotteria già stata debitamente autorizzata ed attualmente in corso, e le operazioni sopra gli effetti del debito pubblico dello Stato.

L'imprestito Carlo Alberto, o vogliasi contratto all'interno, perchè quivi originariamente create le obbligazioni state poscia in complesso attenute pel concordato prezzo in favore della casa bancaria di Francoforte ai fratelli Bethmann per atto stato pure quivi ratificato; perchè sicuro con ipoteca sopra gli stabili dell'augusto mutuatario nel regno situati; perchè di qui provenir deve il danaro da versarsi in soddisfacimento degli azionari a mano a mano che colà vanno facendosi le stabilite estrazioni; o vogliasi tale prestito contratto all'estero solo per causa dell'alienazione della totalità delle obbligazioni seguita a favore della casa di Francoforte, e l'estrazione convenuta farsi colà, ed il pagamento che colà stesso va fatto, col danaro però provegendo da Torino, egli è palese che nell'una come nell'altra ipotesi ragioni d'alta e fortemente sentita convenienza vieterebbero

d'incagliare in qualsiasi guisa l'ulteriore andamento di somigliante operazione.

Senzachè, a voler anche considerare come fatto all'estero il divisato prestito, non essendovi abbandonato alla sorte, se non la consecuzione di una parte degli interessi, stata convertita in premi da vincersi per sortizione, non sarebbe neanche il caso di proibire nello Stato la negoziazione dei biglietti, mancandovi il concorso delle condizioni volute dall'articolo 4° del progetto ministeriale onde poter caratterizzare per lotterie gli prestiti stranieri.

È quindi ragione che a quel prestito non si stenda l'applicazione della legge, come è pur manifesto giusto e ragionevole che niuna inquietudine provino sull'ulteriore corso delle lotterie già state debitamente approvate gli interessati in esse, data a queste una soprabbondante sì, ma non del tutto inopportuna sanzione.

L'articolo quarto dichiara non comprese nè anco sotto il disposto della nuova legge le operazioni riguardanti gli effetti del debito pubblico dello Stato.

Dove miri questa disposizione anch'essa eccettuativa niuno è che anche a primo tratto nol vegga. Oggetto della presente legge si è la proibizione delle lotterie private e dello spaccio nello Stato dei biglietti delle lotterie straniere, non che dei titoli di quegli fra gli prestiti esteri, nei quali, essendo lasciata alla sorte la restituzione del capitale congiuntamente al pagamento degli interessi, vengono essi ad assumere il carattere di vere lotterie.

Sarebbe quindi fuor di luogo l'abbracciare eziandio in cotesta legge le operazioni del debito pubblico dello Stato, per rispetto al quale militano considerazioni tutte proprie di questa materia, e d'ordine ben diverso ed assai più elevato.

Sull'articolo quarto del progetto ministeriale appena è che accada di soffermarvisi. I cambiamenti ivi fatti non sono che di parole, all'oggetto di meglio esprimere il vero concetto della legge che intende colpire, più che qualche vendita isolata privatamente fatta di biglietti di lotterie estere, lo smaltimento e lo spaccio di essi, il quale involge una specie di agenzia cooperante all'esito di quelle lotterie, e che non qualifica col nome di lotteria l'imprestito straniero, salvo il rimborso del capitale e degli interessi sia per intero confidato al cieco arbitrio della sorte contro la vera e propria natura del contratto di mutuo.

Tali sono le modificazioni che l'ufficio centrale entrando nelle viste dal Senato manifestate propone farsi al progetto ministeriale, persistendo nella conclusione per l'adozione delle altre parti del progetto medesimo.

PRESIDENTE Io debbo porre in discussione in primo luogo l'articolo 1° del progetto siccome venne modificato dall'ufficio centrale. La redazione attuale è la seguente:

« È vietata ogni specie di lotteria, qualunque denominazione le sia data.

« La proibizione comprende sia il caso ordinario d'invito fatto al pubblico di accorrere al conseguimento dei proposti premi consistenti in cose mobili o stabili, od in somme di danaro da vincersi per via di sortizione fra gli accorrenti mediante il pagamento della prefissa posta, sia ogni operazione nella quale si proceda colle forme proprie delle lotterie.

« Il regio lotto è per ora provvisoriamente mantenuto. »

Se non vi ha chi chieda la parola, dovrò con mio dispiacere passare all'appello nominale, perchè mancano ancora due senatori a compiere il numero legale.

Si passa all'appello nominale.

TORNATA DELL'11 MARZO 1854

(Risultano assenti i seguenti senatori):

Ambroselli — Bermondi — Billet — Calabiana — Cantù
Cataldi — Collet — Conelli — Cristiani — Dalla Valle —
Angennes — De Cardenas — De Fornari — De Maugny —
Oria — Forest — Gallina — Gattinara — Gaultieri — Giulio
Laconi — Massa-Saluzzo — Montezemolo — Musio —
Nigra — Oneto — Pallavicini Ignazio — Picolet — Pinelli

— Riberi — Ricci Francesco — Roncalli — Rossi — Sauli
Francesco — Sella — Sclopis — Serventi — Sonnaz — Stara
— Torielli.

La discussione è dunque rimandata a lunedì.

La seduta è levata alle ore 3 1/2.

TORNATA DEL 13 MARZO 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

MMARIO. Sunto di petizioni — Congedi — Omaggio — Relazione sui titoli d'ammissione dei nuovi senatori Di San Martino e Paleocapa — Giuramento di questi — Continuazione della discussione sul progetto di legge per la proibizione delle lotterie private, e dello smercio dei biglietti delle lotterie estere — Adozione degli articoli 1 al 9 emendati dall'ufficio centrale — Proposizione soppressiva degli articoli 10, 11, 14 e 15 fatta dal senatore Jacquemoud, combattuta dal senatore De Margherita, relatore — Retezione degli articoli 10 e 11 — Adozione degli articoli 12, 13 e 14 — Osservazioni del senatore Des Ambrois sull'articolo 15 ed ultimo, oppugnate dal ministro dell'istruzione pubblica — Adozione dell'articolo unico del progetto di legge per l'approvazione della convenzione postale tra la Sardegna e l'Austria — Discussione sul progetto di legge per modificazioni delle tasse sanitarie nei bastimenti che approdano nei porti dello Stato — Obbiezioni all'articolo 1 del senatore Giacinto di Collegno — Risposte del senatore Jacquemoud e del ministro delle finanze — Emendamento del senatore Luigi di Collegno all'articolo 1 — Parlano intorno ad esso i senatori Giulio, Alberto Ricci e Cotta — Approvazione dell'emendamento del senatore Luigi di Collegno, dell'articolo 1, dei successivi e dell'intero progetto.

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

PALLAVICINO-MOSSÌ, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato senza osservazioni.

DI BAGNOLO, segretario, dà lettura del seguente sunto di petizioni:

895. Il Consiglio comunale della città di Domodossola ricorre al Senato onde ottenere una proroga a tutto il 1854 per il pagamento del canone gabellario del 1853, ed una riduzione di lire 4000 sulla quota del canone fissata a carico della medesima.

896. Ventisei commercianti di bestiame in Nuoro (Sardegna). (Petizione mancante dell'autenticità delle firme.)

897. Il Consiglio delegato del comune di Crevola, mandato di Domodossola, ricorre al Senato onde ottenere una riduzione del canone gabellario posto a carico di quel comune.

CONGEDI — OMAGGIO.

PRESIDENTE. Debbo recare a conoscenza del Senato alcune domande di congedo.

(Si dà lettura delle domande di congedo dei senatori Della Valle, Montezemolo e Plezza, che per motivi particolari vengono loro accordati per un mese. Si dà pure lettura di una lettera del senatore Vesme, con cui si scusa di non poter assistere alle sedute del Senato stante la sua malattia, e chiede perciò del pari un congedo, su cui il Senato non prende veruna deliberazione, seguendo l'uso fin qui tenuto in simili circostanze.)

Debbo anche render conto al Senato dell'omaggio fattogli dalla regia Deputazione sovra gli studi di storia patria, del sesto volume della raccolta dei monumenti ad essa relativi.

RELAZIONE SUI TITOLI D'AMMISSIONE DEI NUOVI SENATORI DI SAN MARTINO E PALEOCAPA.

PRESIDENTE. Ora accordo la parola al senatore Giacinto di Collegno, relatore sui titoli d'ammissione del nuovo senatore del regno, conte di San Martino.

DI COLLEGGNO GIACINTO, relatore. L'ufficio secondo, incaricato dell'esame de' titoli del conte Gustavo Ponza di San Martino, nominato senatore con regio decreto del 6 marzo, ha riconosciuto aver egli l'età voluta dall'articolo

33 dello Statuto, e trovarsi egli compreso nella quinta delle categorie accennate nell'articolo medesimo.

L'ufficio suddetto mi diede in conseguenza l'onorevole incarico di proporvi l'ammissione del conte Gustavo Ponza di San Martino a senatore del regno.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni del relatore.

Chi le approva, voglia sorgere.

(Sono approvate.)

Il Senato ha approvato ed io ho l'onore di proclamare senatore del regno il signor conte di San Martino.

La parola è al senatore Marioni, relatore sui titoli d'ammissione del commendatore Paleocapa, ministro dei lavori pubblici.

MARIONI, relatore. Signori senatori, con decreto del 6 corrente marzo veniva nominato senatore del regno il commendatore Pietro Paleocapa, attuale ministro segretario di Stato dei lavori pubblici: ha desso l'età di quarant'anni compiute e si trova contemplato nella quinta categoria dell'articolo 33 dello Statuto, per il che l'ufficio primo unanime vi propone per organo mio la di lui ammissione.

PRESIDENTE. Chi approva le conclusioni della relazione ora letta, sorga

(Il Senato approva.)

A nome del Senato io proclamo a senatore del regno il commendatore Paleocapa.

Prego ora gli onorevoli senatori Bava e Regis, in mancanza dei signori questori ammalati, a volerlo accompagnare e presentarlo al banco del presidente per prestare il giuramento.

(Il senatore Paleocapa presta giuramento.)

Per il giuramento ora prestato dal senatore Paleocapa, il nostro numero legale per le deliberazioni è portato a 53.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE
DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA PROIBIZIONE
DELLE LOTTERIE PRIVATE E DELLO SMERCIIO
DEI BIGLIETTI DELLE LOTTERIE ESTERE.**

PRESIDENTE. Si riprende la discussione della legge che non potè avere il suo compimento nell'ultima seduta.

Leggerò l'articolo 1 modificato dall'ufficio centrale:

« Art. 1. È vietata ogni specie di lotteria, qualunque denominazione le sia data.

« La proibizione comprende sia il caso ordinario d'invito fatto al pubblico di accorrere al conseguimento de' proposti premi, consistenti in cose mobili o stabili, od in somme di danaro da vincersi per via di sortizione fra gli accorrenti mediante il pagamento della prefissa posta, sia ogni operazione, nella quale si proceda colle forme proprie delle lotterie.

« Il regio lotto è per ora provvisoriamente mantenuto. »

(È approvato.)

« Art. 2. Sono eccettuate dalla proibizione le lotterie di oggetti mobili donati senza verun compenso dal proprietario, ed aventi per unico scopo opere di beneficenza, nelle quali opere totalmente s'impieghi il ricavo netto della lotteria. Queste lotterie dovranno essere dal Governo specialmente autorizzate, e saranno governate da un regolamento da farsi per decreto reale.

« In difetto di autorizzazione, saranno applicabili anche a simili lotterie le norme repressive della presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 3. Non cadono nella disposizione di questa legge il prestito contratto sul suo patrimonio particolare da re Carlo Alberto ed ogni lotteria già stata debitamente autorizzata ed attualmente in corso. »

(È approvato.)

« Art. 4. Le operazioni risguardanti gli effetti del debito pubblico dello Stato non sono neanche comprese sotto il disposto della presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 5. Gli autori ed agenti principali delle contravvenzioni all'articolo 1 saranno puniti con multa uguale alla metà delle somme di danaro offerte in premio, e del valore d'estimo dei beni mobili od immobili esposti in vendita col mezzo delle lotterie; multa estensibile sino alla totalità di tali somme e valori, senza che però possa mai eccedere il massimo stabilito dall'articolo 67 del Codice penale.

« Se i premi in danaro ed i valori degli oggetti della lotteria saranno maggiori di lire 5000, i contravventori potranno essere puniti, oltre alla multa, colla pena del carcere non maggiore di un anno. »

(È approvato.)

« Art. 6. I distributori, i venditori dei biglietti, coloro che riceveranno le poste e le sottoscrizioni, o che faranno conoscere le lotterie per mezzo di giornali, annunci od affissi, saranno puniti con multa non minore di lire 250, estensibile sino a lire 1000.

« I gerenti e stampatori dei giornali in cui venissero fatte tali pubblicazioni saranno puniti con multa estensibile sino a lire 200. »

(È approvato.)

« Art. 7. È proibito di smaltire nello Stato biglietti di lotterie aperte all'estero, come di farvi spaccio dei biglietti e titoli d'imprestati stranieri, nei quali il capitale unitamente agli interessi siano distribuiti sotto forma di premi o vincite, di facilitare lo smercio di tali biglietti, e di cooperare in qualunque modo all'esito di esse lotterie. I contravventori saranno puniti con multa non minore di lire 500, estensibile sino a lire 2000.

« I gerenti e stampatori dei giornali, che pubblicheranno programmi e annunci di lotterie da farsi all'estero, saranno condannati nella multa stabilita nell'alinea dell'articolo 6. »

(È approvato.)

« Art. 8. I ricevitori del regio lotto ed i loro commessi, che contravverranno alle disposizioni dei precedenti articoli, saranno sempre puniti col massimo delle pene pecuniarie in essi articoli stabilite, e saranno anche rimossi dall'impiego.

« Saranno i medesimi egualmente puniti col massimo della multa quando contravverranno alla presente legge per mezzo d'interposta persona. »

(È approvato.)

« Art. 9. I detti ricevitori e loro commessi, che per conto proprio od altrui accetteranno giuocate sul lotto regio, saranno rimossi dall'impiego e condannati alla pena del carcere per un tempo non minore di tre mesi, né minore di anni due, ed al pagamento di una multa non minore di lire 500. »

(È approvato.)

« Art. 10. In caso di recidività si farà luogo all'aumento delle pene determinate dalla presente legge, secondo le norme stabilite dal Codice penale. »

JACQUEMOUND. J'ai l'honneur de proposer la suppression de l'article dont monsieur le président vient de donner lecture, ainsi que des articles 11, 14 et 15, correspondant

aux articles 7, 8, 11 et 12 du projet. Les motifs de cette suppression n'ont pas besoin de longs développements.

Les lois ne doivent contenir aucune disposition inutile, et il est notoire qu'il est totalement superflu de répéter, dans une loi spéciale, des dispositions déjà contemplées dans les lois générales. Or, les articles que j'ai signalés sont évidemment une répétition surabondante des dispositions déjà écrites dans les lois générales.

1^{er} Les articles 123 et suivants du Code pénal ont posé les règles à suivre en cas de récidivité des infractions.

2. L'article 72 du même Code et les articles 522 et suivants du Code d'instruction criminelle (qu'on n'aurait pas dû omettre en citant l'article 72 du Code pénal) ont pourvu à l'application de la peine subsidiaire de l'emprisonnement ou des arrêts, lorsque le condamné ne peut payer l'amende.

3. Le juge n'a pas à s'inquiéter de la répartition des amendes. Cette répartition est réglée d'une manière générale et absolue par la loi du 12 juin 1853.

4. La compétence administrative a été déterminée par les lettres patentes du 31 décembre 1842 et l'édit du 29 octobre 1847. Les tribunaux administratifs n'ont pas juridiction pour connaître des contraventions commises par ceux qui ouvrent des loteries particulières. En conséquence ces causes appartiennent de droit à la juridiction ordinaire.

Cela posé, il est hors de propos de répéter ces dispositions dans la présente loi. A quoi bon renouveler les mêmes articles, quand ils ont déjà toute leur force en vertu des lois générales? Cela n'ajoute rien à la perfection de la loi; ou la surcharge au contraire d'articles inutiles. Que si l'on eût voulu rappeler tous les articles du Code pénal applicables à la loi en discussion, il eût fallu mentionner aussi la condamnation aux frais, les dispositions relatives à la solidarité, aux appels, à la contumace, etc.; en un mot rappeler le Code pénal, le Code d'instruction criminelle, les lois sur la compétence, etc.

Par ces considérations j'espère que le Sénat jugera à propos de supprimer l'article en discussion, ainsi que les articles 11, 14 et 15.

DE MARGHERITA, relatore. L'ufficio centrale ha anche egli riconosciuto che a tutto rigore si sarebbe potuto prescindere da queste disposizioni speciali, perchè già contenute nelle leggi penali. Tuttavia essendo stati questi articoli già ammessi, e non essendovi alcun inconveniente, poichè questa legge comprende tutto ciò che riguarda le lotterie, non è perciò fuor di proposito che le disposizioni generali delle leggi comuni siano applicate a questa materia particolare.

Ecco perchè non avvisò l'ufficio centrale di sopprimere articoli che avrebbero potuto al principio non inserirsi nella legge, ma che, inseriti, non traggono, come dissi, alcun inconveniente dietro a sé. Per tali riguardi chiede l'ufficio centrale si possano mantenere dal Senato queste disposizioni che non urtano colle leggi generali, anzi vi sono conformi.

JACQUEMOUD. Monsieur le rapporteur du bureau central reconnaît que les quatre articles dont j'ai demandé la suppression ne sont point nécessaires et qu'on pourrait parfaitement se dispenser de les insérer dans la loi actuelle, puisqu'ils sont déjà prévus par des lois générales; mais il dit que le bureau central les a maintenus parce qu'ils se trouvaient dans le projet. Cette raison ne peut me convaincre. Le législateur ne doit rien faire d'inutile, et puisqu'on est d'accord que ces articles sont superflus, je conclus qu'on doit les supprimer. La loi doit être simple et précise. On

doit avoir le plus grand soin d'en faire disparaître tout ce qui n'est pas nécessaire ou utile pour atteindre le but proposé.

Je crois abuser des moments du Sénat si j'essayais de démontrer cette vérité, si connue dans la confection des lois, savoir: qu'il est toujours contraire à leur perfection, et que, même, il est souvent dangereux de les surcharger de dispositions superflues. En conséquence j'insiste à proposer la suppression des dits articles 10, 11, 14 et 15.

PRESIDENTE. Secondo le discipline del Senato io non posso fare oggetto di votazione la soppressione degli articoli, giacchè coloro cui non aggradiranno i medesimi, e che li crederanno non necessari o superflui, potranno rigettarli quando si procederà alla votazione.

Io metto intanto ai voti l'ammissione dell'articolo 10, già 7^o del progetto ministeriale.

(È rigettato.)

« Art. 11. Nel caso d'ineffettuato pagamento delle multe, queste saranno commutate nel carcere a tenore dell'articolo 72 di detto Codice penale. »

È da notare che anche contro quest'articolo ha mosso censure il senatore Jacquemoud.

CIBRARIO, ministro dell'istruzione pubblica. Quanto all'articolo 11 del progetto ministeriale si osserva che sarebbe necessario fosse conservato per la ragione che, a tenore delle leggi attuali, il tribunale competente non sarebbe il tribunale ordinario, ma il Consiglio d'intendenza.

PRESIDENTE. La competenza è fissata dall'ultimo articolo della legge: in quello attualmente in discussione non si tratta di ciò.

DI COLLEGGNO LUIGI. Poichè l'articolo precedente è stato rigettato, deve l'articolo 11 seguire la stessa sorte, essendone una dipendenza.

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo 11, voglia levarsi.

(È rigettato.)

« Art. 12. Cadranno in confisca i fondi, i registri, i biglietti ed ogni altra cosa mobile relativa alle commesse contravvenzioni.

« Quanto però agli oggetti costituenti i premi, ne sarà operato il sequestro a garanzia delle incorse pene pecuniarie e delle spese processuali. »

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Forse l'onorevole proponente senatore Jacquemoud crede che attualmente le cause relative alle lotterie sieno devolute a' tribunali ordinari, mentre il fatto non sta così, essendo esse devolute ai Consigli d'intendenza.

PRESIDENTE. Faccio riflettere che questa discussione è anticipata, perchè qui non si tratta della competenza, ma bensì della confisca.

Contro quest'articolo 12 non vi ha osservazione per parte del senatore Jacquemoud.

Lo metterò quindi ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(È approvato.)

« Art. 13. Gli azionari non potranno concorrere sugli oggetti confiscati o sequestrati per la restituzione delle loro poste, salva ragione ai medesimi per tale restituzione verso gli autori ed agenti principali delle lotterie, e verso i distributori dei biglietti. »

(È approvato.)

« Art. 14. Le pene pecuniarie saranno ripartite ed erogate a termine degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1853. »

(È approvato.)

« Art. 15. Le cause sì civili che criminali, relative alle

disposizioni della presente legge, saranno di competenza dei tribunali ordinari. »

Quest'articolo parla della competenza, ed al medesimo si riferiscono le osservazioni del presidente del Consiglio.

DES AMBROIS. La legge sul contenzioso amministrativo non riserva ai Consigli d'intendenza le cause relative alle lotterie; riserva solamente ai tribunali amministrativi, cioè ai Consigli d'intendenza, le cause relative alle contribuzioni sì dirette, che indirette.

Se da qualche tribunale la lotteria dello Stato si considera come una specie di contribuzione, può essere che a questo titolo sia giudicato competente il tribunale amministrativo per decidere sulle controversie a tale materia relative; ma non credo che in nessuna maniera possa un tribunale amministrativo invocare tale disposizione della legge per stabilire la propria competenza quando si tratti di lotterie private; credo anzi assolutamente che siffatta materia debba essere di competenza dei tribunali ordinari.

CIBRARIO, ministro dell'istruzione pubblica. Il senatore Des Ambrois ha espresso la sua opinione particolare su questa competenza. Può darsi che tale opinione sia fondata; ma starebbe contr'essa il fatto che nel momento attuale due cause, che riflettono contravvenzioni al disposto della legge sulle lotterie estere (non contravvenzione riguardante il regio lotto, nella quale si potrebbe giudicare la competenza sotto l'aspetto di tributo), sono pendenti innanzi ai Consigli d'intendenza. Da questo fatto risulta che almeno v'è dubbio; ed in caso di dubbio mi pare più prudente che la legge provveda. Qui cessa quella superfluità che è stata notata dall'onorevole senatore Jacquemoud, perocchè emerge che i tribunali hanno interpretato in diverso modo le disposizioni della legge sul contenzioso amministrativo.

Volendo perciò attribuire questa competenza ai tribunali ordinari, parmi necessario che la legge lo dichiari espressamente.

DE MARGHERITA, relatore. L'ufficio centrale si associa alla dottrina espressa dall'onorevole ministro dell'istruzione pubblica; quando vi è qualche dubbio, anche solo qualche sentore di dubbio, è giusto, è ragionevole che la legge si esprima sul medesimo e non lo lasci abbandonato alla decisione dei tribunali; egli è perciò che l'ufficio persiste per l'ammissione dell'articolo 15 ed ultimo della legge.

PRESIDENTE. Ed io ho l'onore di porlo ai voti.

Chi l'approva, si levi.

(Il Senato adotta.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLA CONVENZIONE POSTALE SEGUITA TRA LA SARDEGNA E L'AUSTRIA.

PRESIDENTE. Per non disagiare più volte gli onorevoli senatori coi varii squittinii delle leggi che sono poste all'ordine del giorno, io li invito a passare alla discussione dell'altro progetto di legge che riguarda l'approvazione della convenzione postale tra la Sardegna e l'Austria, sul quale dichiaro aperta la discussione generale. (Vedi vol. Documenti, pag. 959.)

Seguendo lo stile che il Senato ha sempre usato, trattandosi di leggi che riguardano convenzioni, io invito coloro i quali vorranno parlare su qualche articolo di questa convenzione a prender la parola nella discussione generale, giacchè se non si faranno proposizioni speciali od osserva-

zioni sulla convenzione, io non metterò ai voti che l'articolo unico della legge.

Non chiedendosi la parola io pongo ai voti l'articolo unico della legge così concepito:

« È approvata la convenzione postale conchiusa tra la Sardegna e l'Austria, sottoscritta in Torino il 28 settembre 1853, e messa in esecuzione col real decreto 15 dicembre detto anno, a tenore dell'articolo 40 della legge 18 novembre 1850. »

(Il Senato adotta.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI DELLE TASSE SANITARIE NEI BASTIMENTI CHE APPRODANO NEI PORTI DELLO STATO.

PRESIDENTE. Viene ora in terzo luogo in discussione il progetto di legge riguardante la modificazione delle tasse sanitarie imposte sui navigli che entrano nei porti dello Stato, sul quale dichiaro aperta la discussione generale, accordando intanto la parola al signor senatore Giacinto di Collegno. (Vedi vol. Documenti, pag. 289.)

DI COLLEGNO GIACINTO. In tutte le stampe che si sono fatte di questo progetto di legge è occorso nell'articolo 1 un errore, che mi pare importante sia corretto prima che si venga alla sua votazione.

Si dice nel primo alinea: « Le navi a vela ed a vapore che abbiano toccata la Turchia asiatica od europea, l'Egitto, la Siria o le isole dell'impero Ottomano, e quelle provenienti dalle Americhe e dalle coste occidentali dell'Africa, eccettuati i possedimenti del Marocco ed i paesi al di là del Capo di Buona Speranza, ecc. » Ora egli è evidente che chi ha redatto il progetto di legge non ha potuto voler eccettuare dalle coste occidentali dell'Africa i paesi al di là del Capo di Buona Speranza, cioè le coste orientali dello stesso continente; egli è evidente, mi pare, che ha voluto comprendere i paesi al di là del Capo di Buona Speranza, e le coste orientali per conseguenza, nella disposizione generale riguardante le Americhe.

Credo dunque che invece di *ed i paesi al di là del Capo di Buona Speranza* si deve leggere: *e dai paesi, ecc.*

È un semplice errore d'ortografia, ma che cambia interamente il senso dell'articolo, o per meglio dire che toglie ogni senso all'articolo.

JACQUEMOUD, relatore. Les observations qui ont été faites par l'honorable sénateur préopinant, sont vraies jusqu'à un certain point. Je reconnais avec lui que cette phrase est mal construite, et qu'elle serait plus correcte si on adoptait sa proposition; mais je ne puis admettre que la modification proposée puisse être considérée comme la correction d'une faute d'impression, parce qu'on a copié textuellement l'article 18 de la loi du 2 décembre 1852; on doit donc regarder cette correction comme une modification de la loi. Je ne conteste point que la nouvelle rédaction sera meilleure; cependant je dois dire que, dans l'exécution, la loi du 1852 a été appliquée conformément à la pensée exprimée par l'honorable préopinant, et qu'on a considéré que les mots: *ed i paesi al di là del Capo di Buona Speranza*, sont régis par le verbe *abbiano toccata*, qui se trouve au commencement de la phrase.

DI COLLEGNO GIACINTO. Quelle que soit la manière d'interpréter la loi, je ne crois pas que l'on puisse dire

jamais que les côtes orientales sont comprises dans les côtes occidentales. S'il y a une erreur dans les lois, ce n'est pas une raison pour laisser subsister cette erreur.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Io non voglio contestare che sarebbe stato meglio il dire e dai, ecc., ma credo che si possa anche interpretare l'articolo quale sta scritto, non nel senso che gli dà l'onorevole senatore Giacinto di Collegno, ma in quello che gli dà il Ministero, e che si è applicato in pratica. Infatti il paragrafo dell'articolo, a cui si riferisce la discussione, è così concepito: « Le navi a vela od a vapore che abbiano toccata la Turchia asiatica od europea, l'Egitto, la Siria o le isole dell'impero Ottomano, e quelle provenienti dalle Americhe e dalle coste occidentali dell'Africa, eccettuati i possedimenti del Marocco ed i paesi al di là del Capo di Buona Speranza, ecc. » La frase ed i paesi al di là del Capo di Buona Speranza non è retta dall'aggettivo eccettuati, ma dal verbo che abbiano toccata... cioè che abbiano toccata la Turchia asiatica od europea, l'Egitto, la Siria o le isole dell'impero Ottomano, e quelle provenienti dalle Americhe e dalle coste occidentali dell'Africa, eccettuati i possedimenti del Marocco ed... questa congiunzione copulativa si riferisce al verbo abbiano toccata.

DI COLLEGNO GIACINTO. Se non ci fosse l'inciso: e quelle provenienti dalle Americhe, sarei perfettamente d'accordo.

Ma qui egli è evidente che i vocaboli indicanti i paesi non dipendono più dalla prima parte dell'alinea, ma bensì dalla parola eccettuati.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Quantunque quest'articolo non sia stato appuntato da nessuno, io credo però dover mio di giustificare il Ministero di averlo proposto e l'ufficio centrale di averlo adottato, di dover spiegare, cioè, come a fronte delle condizioni dell'erario il Ministero vi abbia proposto, la Camera elettiva abbia approvato, ed il vostro ufficio centrale consentito a che una tassa non gravissima venga ridotta.

A questo il Ministero è stato mosso da due considerazioni: una di diritto e l'altra di opportunità; la considerazione di diritto è la seguente: nella convenzione sanitaria firmata a Parigi fra il Governo di S. M. e varii altri Governi d'Europa si è stabilito come condizione indeclinabile che le tasse dovrebbero essere regolate in modo da non fruttare un prodotto maggiore delle spese che avrebbe cagionato il servizio marittimo.

Quando si venne all'applicazione delle regole stabilite si è calcolato dover queste opere salire alla somma di lire 160,000, e si è pensato che per raggiungere questa somma fosse necessario di attivare la tariffa che faceva parte della legge 2 dicembre 1852, nella quale le navi a vela ed a vapore che avessero toccata la Turchia asiatica od europea, e quelle provenienti dalle Americhe e dalle coste occidentali dell'Africa e dei paesi al di là del Capo di Buona Speranza, dovevano pagare 80 centesimi. Per quel primo anno in cui fu applicata, a malgrado che questa tassa fosse elevata, non si riscosse una somma maggiore delle spese cagionate dal servizio sanitario marittimo; ma avendo posto mente che durante una parte del primo trimestre del 1854 l'introito prendeva maggiori proporzioni, e che mantenendo l'antica tariffa si sarebbe riscossa una somma molto maggiore a quella delle spese, si avvisò dover essere una conseguenza della convenzione di Parigi la riduzione di questa tassa. E per provare che in questi calcoli non andammo errati, citerò le cifre dei prodotti del diritto sanitario dei mesi di gennaio e di febbraio (che non sono dei più produttivi del-

l'anno, anzi in generale al disotto della media), dal quale si può stabilire quale sarebbe il prodotto probabile nel caso in cui si voti la tariffa.

Nel mese di gennaio 1854 la tassa sanitaria per tutto lo Stato (ben inteso) produsse lire 14,773, e nel mese di febbraio 18,300: totale 33,073 lire.

Egli è evidente che, calcolando il prodotto della tassa per tutto l'anno su questa base, si avrebbe una somma di 200,000 lire, e quindi maggiore di 40 a 50 mila lire della spesa cagionata dal servizio sanitario; vi è perciò una vera obbligazione di ridurre questa tassa.

Ma oltre alla ragione di diritto havvi, come dissi, quella di opportunità.

Mentre noi avevamo adottato la tassa di 80 centesimi per tonnellata per i bastimenti che, si può dire, giungono a noi dopo un viaggio di lungo corso, i paesi vicini, la Francia in ispecie, avevano adottato una tassa molto mite; vi è quindi una ragione d'inferiorità per il nostro commercio che lo rendeva molto più difficile a sostenere la concorrenza, quindi opportunità di ridurre questa tassa a limiti più miti.

Siccome dunque qui concorrevano e la ragione di diritto e quella d'opportunità, il Ministero non esitò (a malgrado che gli dolga assai di dover fare un sacrificio di qualche migliaio di lire), non esitò, dico, a presentarvi questa riforma, che sarà, spero, accolta dal commercio marittimo come una nuova prova della sollecitudine del Parlamento nel fare quanto può per favorire i suoi interessi.

DI COLLEGNO LUIGI. Restringendomi alle sole osservazioni mosse dal senatore Giacinto di Collegno, e nel desiderio di evitare per quanto si può ogni dubbio nell'interpretazione di una legge, io proporrei al Senato che dopo le parole: eccettuati i possedimenti del Marocco, si aggiungano queste poche: e così pure quelle provenienti dal Capo di Buona Speranza.

Allora la cosa mi pare chiara in modo che nessuno vi potrebbe più trovar luogo a dubbio.

DI COLLEGNO GIACINTO. Se l'appunto da me fatto non si vuole considerare come errore di stampa, e se per conseguenza si fa un cambiamento alla legge e un invio all'altra Camera, io mi associo compiutamente all'opinione espressa dal mio onorevole collega e fratello.

PRESIDENTE. Il Senato aveva già chiuso la discussione generale; le parole perciò che si sono dette non sono che un'anticipazione fatta sull'articolo 1° di cui era proposta la votazione. Prima però di ciò fare, debbo notare che due proposizioni furono fatte: una di considerare le parole ed i paesi come un errore tipografico del quale sarebbe lecita la correzione, dicendo invece e dai, ecc... Ed è chiaro che se considerasi questo come un errore tipografico, non v'ha alcun bisogno di rimandare la legge all'altra Camera, poichè gli errori tipografici, la restituzione del testo alla sua vera lezione, non sono punto oggetti che si possano chiamare modificazioni.

Se al contrario il Senato non vuole considerare come errore tipografico questa locuzione, allora s'attenta il progetto del senatore Luigi di Collegno, il quale spiega più chiaramente ciò che colla semplice mutazione dell'articolo dai era egualmente inteso.

DI COLLEGNO LUIGI. Se si adotta questa correzione come errore tipografico, io ritiro il mio emendamento.

GIULIO. Domando la parola.

RICCI ALBERTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Giulio ha la parola.

GIULIO. Egli è evidente che la sostituzione di ed i in

nogo di e dai non è errore tipografico; è un errore, se si vuole, sfuggito a successivi copisti della legge, ma non è errore materiale tipografico, poichè si trova nella legge che questo deve modificare e in tutte le copie autentiche che sono camminate da una Camera all'altra.

L'ammettere che una Camera possa, senza l'intervento dell'altra, modificare un preteso errore tipografico, mi parrebbe cosa sommamente sconveniente.

In questo caso l'argomento non è di altissima importanza, e questa correzione fatta così sommariamente non avrebbe alcun inconveniente; ma in un'altra legge l'importanza può essere enorme: il comprendere o l'escludere una persona da una disposizione di una legge, il comprenderla in una disposizione penale o l'escluderla può avere un'importanza vitale in alcuni casi.

Io adunque credo che qualunque sia la modificazione che si farà a quest'articolo (modificazione che è dimostrata essere necessaria per ciò che l'articolo è assurdo) qualunque sia la modificazione che si dovrà fare, sempre la legge dovrà essere portata all'altra Camera.

Non vi è pericolo che la Camera dei deputati faccia una difficoltà qualunque sopra un cambiamento che non fa che ristabilire il senso dell'articolo, un cambiamento senza del quale l'articolo non ha assolutamente verun senso.

Io dunque voterò sia l'uno che l'altro dei due cambiamenti proposti; ma credo che qualunque dei due sia votato, sarà indispensabile che il progetto ritorni alla Camera che l'ha già votato una volta.

PRESIDENTE. Sarà però conveniente che la Camera sappia la portata del suo voto; dunque deve deliberare se intende di dar qualità di errore tipografico a questa parola, o se intende fare una modificazione alla legge

RUCCI ALBERTO. Io aveva chiesta la parola Veramente il senatore Giulio ha già svolto la mia stessa idea con molto più di eloquenza che io non potrei fare; ma dico che sarebbe assolutamente inammissibile che, quando il testo originale della comunicazione fattaci dalla Camera dei deputati porta questa stessa parola, noi vogliamo considerarla come un errore tipografico. Allora noi ci arrogheremo il diritto di correggere le leggi senza rimandarle all'altra Camera, dicendo che sono errori tipografici. E questo mi pare, ripeto, che non si possa ammettere.

PRESIDENTE. Nel porre ai voti la fatta emendazione io non intendo già di consigliare alla Camera che la consideri o non la consideri come un errore tipografico; intendo solo che la Camera si spieghi chiaro se intende che questo sia errore tipografico o no.

Chi crede che questa correzione possa considerarsi come errore tipografico, voglia levarsi.

(Il Senato rigetta.)

Metto ai voti l'articolo colla correzione dai paesi.

DI COLLEGNO GIACINTO. Mi permetto di replicare che dal momento in cui non si deve considerare questa modificazione come un errore tipografico, io mi associo alla proposta fatta dal senatore Di Collegno Luigi di cambiarne la redazione affinché resti più chiara e non possa esservi più nessun dubbio.

PRESIDENTE. Prima di porre ai voti l'articolo porrò ai voti l'emendamento concertato tra i due senatori Di Collegno.

Invece adunque delle parole: « dai paesi e dal Capo di Buona Speranza » si leggerà: Così pure quelle provenienti dai paesi al di là del Capo di Buona Speranza. »

COTTA. Osserverò che l'onorevole ministro delle finanze

ha detto che queste parole *ed i paesi* si riferivano al primo punto di quest'alinea, che cioè dovesse intendersi così: « Le navi a vela od a vapore che abbiano toccata la Turchia asiatica od europea, l'Egitto, la Siria, o le isole dell'impero Ottomano e quelle provenienti dalle Americhe e dalle coste occidentali dell'Africa, eccettuati i possedimenti del Marocco ed i paesi al di là, ecc. ecc. » e soggiunse che il senso dell'articolo era perfetto.

Il ministro che ha proposto la legge deve ben sapere quale è il senso che ha attribuito a tali parole: epperò prima di fare qualche cambiamento, bisogna stabilire quale debba esserne il vero senso, perchè correggere il testo nella guisa che si vuole sarebbe per avventura cambiare il senso all'articolo.

Dunque ripeto, prima di tutto è d'uopo stabilire il vero senso di questa disposizione, ed allora si voterà con conoscenza di causa.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Debbo confessare che credo dovere modificare quanto dissi la prima volta che ho preso la parola. L'intenzione del Ministero nel proporre questa legge, e credo della Camera elettiva quando l'ha votata, era di sottoporre alla tassa maggiore non solo i bastimenti che vengono dall'America e dalle coste occidentali dell'Africa, ma altresì i bastimenti che vengono dai paesi al di là del Capo di Buona Speranza; e la ragione è evidente, perchè queste navi venendo da lontane regioni, ove talvolta possono serpeggiare malattie contagiose, richiedono maggiori misure sanitarie che non i bastimenti che vengono dai lidi delle altre parti di Europa, dove sono quasi sempre ammesse in libera pratica. Quindi, in quanto al concetto, credo che non vi possa essere ragione perchè non si debba far pagare ciò che era altre volte di ottanta centesimi e che ora è ridotto a quaranta, alle navi che vengono dai paesi al di là del Capo di Buona Speranza.

Ora, quanto alla redazione dell'articolo, credo veramente ch'essa sia assai difettosa. Nel leggere in fretta questo paragrafo non aveva tenuto conto che il verbo non è più lo stesso, perchè ivi si parla delle navi che hanno toccato e poi di quelle navi che provengono, e la congiunzione *ed e* l'articolo *i* non possono riferirsi al verbo *provengono*, epperò la redazione dell'onorevole senatore Di Collegno mi pare atta a togliere ogni maniera di dubbio.

PRESIDENTE. Chi approva l'emendamento del senatore Di Collegno Giacinto, si alzi.

(È approvato.)

Metto ai voti l'articolo primo, il quale rimarrebbe così concepito:

• Art. 1. Tutte le navi nazionali o forestiere, eccettuato quelle di cui è cenno all'articolo 17 della legge 2 dicembre 1852, pagano ad ogni approdo in libera pratica nei porti dello Stato le seguenti tasse sanitarie:

« Le navi a vela od a vapore, che abbiano toccata la Turchia asiatica od europea, l'Egitto, la Siria o le isole dell'impero Ottomano, e quelle provenienti dalle Americhe e dalle coste occidentali dell'Africa, eccettuati i possedimenti del Marocco, e così pure quelle provenienti dai paesi al di là del Capo di Buona Speranza, pagano per ogni tonnellata *quaranta centesimi*.

« Ogni altra nave proveniente dall'estero paga per ogni tonnellata *venti centesimi*.

« I piroscafi provenienti da porti e litorali esteri eccettuati i luoghi accennati al secondo paragrafo di quest'articolo, pagano *centesimi cinque* per ogni tonnellata e per ogni

approdo dall'estero; fermo ciò che è ordinato nell'ultimo alinea dell'articolo 8 della legge 26 giugno 1851.

« Quei piroscafi i quali procedendo da porti esteri in corso regolare di corrispondenza abbiano una durata ordinaria di navigazione non maggiore di dodici ore possono contrarre abbonamenti per sei mesi o per un anno in ragione di *cinquanta centesimi* per tonnellata e per anno, qualunque sia il numero dei viaggi loro.

• Le navi provenienti dall'estero pagano le tasse sanitarie nel primo luogo d'approdo dello Stato. Quando dal sito ove hanno approdato e pagata la tassa si conducono in un altro luogo del litorale dello Stato, non pagano altre tasse per questo approdo.»

(È approvato.)

• Art. 2. Le navi nazionali e le forestiere sottoposte a quarantena pagano una tassa di *centesimi tre* per ogni tonnellata in ogni giorno di stazione, oltre alla tassa stabilita nell'articolo precedente.»

(È approvato.)

• Art. 3. È abolita ogni tassa per alloggio e suppellettili a carico delle persone che scontano la quarantena nei lazaretti.»

(È approvato.)

• Art. 4. La Direzione sanitaria marittima di Cagliari è abolita.

• Quella di Genova prende il titolo di Direzione generale, e si estende su tutto il litorale dei regii Stati di terraferma e dell'isola di Sardegna.»

(È approvato.)

• Art. 5. Finché non sia attuato il telegrafo elettrico sottomarino dalla Spezia a Cagliari, il console di marina della Direzione di Cagliari continuerà ad esercitare nell'interno dell'isola le incumbenze tutte che attualmente competono al direttore sanitario.

« Appena attuato il servizio telegrafico, lo stesso console eserciterà sotto la dipendenza del direttore generale le incumbenze di agente principale del servizio sanitario marittimo nell'isola, attribuite agli altri consoli dal regolamento approvato col regio decreto del 9 dicembre 1852.»

(È approvato.)

• Art. 6 Il console di marina della Direzione di Cagliari

ha verso quel Consiglio di sanità marittima e verso i Consigli provinciali di sanità le stesse attinenze e la medesima autorità che erano attribuite all'abolito ufficio di direttore dalla legge 2 dicembre 1852.»

(È approvato.)

• Art. 7. Pel servizio sanitario della Sardegna sono applicati al consolato di Cagliari gli attuali impiegati della Direzione sanitaria.»

(È approvato.)

Si passa ora distintamente a tre squittinii.

(Si procede all'appello nominale.)

Legge sulle lotterie private e sullo smercio de' biglietti delle lotterie estere.

Risultamento della votazione:

Votanti 60
Voti favorevoli 60

(Il Senato adotta all'unanimità.)

Si procede ora allo squittinio sulla legge sulla convenzione postale tra la Sardegna e l'Austria.

Risultamento della votazione:

Votanti 61
Voti favorevoli 61

(Il Senato adotta all'unanimità.)

Viene infine lo squittinio sulla legge per modificazioni alle tasse sanitarie per i bastimenti che approdano nello Stato.

Risultamento della votazione:

Votanti 59
Voti favorevoli 58
Voti contrari 1

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 4 1/4.

TORNATA DEL 20 MARZO 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Sunto di petizioni — Comunicazioni del ministro dell'interno — Omaggi — Giuramento del senatore Di San Martino — Presentazione di quattro progetti di legge: 1° Riduzione del canone gabellario assegnato alle provincie dello Stato colla legge del 2 gennaio 1853; 2° Proroga dell'esercizio provvisorio dei bilanci pel 1854 a tutto maggio; 3° Stabilitimento di uffizii postali ambulanti sulla ferrovia da Torino a Genova; 4° Approvazione della convenzione per lo scavamento dei porti dello Stato — Discussione e approvazione dei progetti di legge relativi alla concessione della strada ferrata da Vercelli per Casale a Valenza; alla cessione di beni demaniali alla Città di Torino per la formazione di giardini pubblici; e alla concessione della strada ferrata da Biella a Santhià — Mozioni dei senatori Alfieri e Castagneto circa l'esame dei due progetti di legge presentati dal ministro delle finanze — Presentazione di un progetto per modificazioni ed aggiunte al Codice penale.

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

DI BAGNOLO, segretario, legge il processo verbale dell'ultima seduta, che viene approvato senza osservazioni in contrario.

PALLAVICINO MOSSI, segretario, legge il seguente sunto di petizioni:

898. Il sindaco di San Remo a nome del Municipio ricorre al Senato perchè la proposta riduzione del canone gabellario venga indistintamente estesa a tutti i comuni contribuenti dello Stato.

899. Giovanni Bertetti di Novara, già uffiziale del treno d'artiglieria del cessato regno d'Italia, ricorre al Senato chiedendo quali siano i motivi che lo privano di pensione per la suddetta sua qualità.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Ricevo dal ministro dell'interno la seguente comunicazione:

« Il ministro dell'interno sottoscritto si reca a pregio di partecipare a S. E. il signor presidente del Senato del regno che addì 23 del corrente marzo ed alle ore 10 antimeridiane sarà celebrato nella cattedrale il solito funerale in suffragio dei morti nella battaglia di Novara, e la prega di darne avviso ai signori senatori del regno.

URBANO RATTAZZI.

Negli anni passati è bastato il dare lettura di un simile messaggio perchè molti senatori si abbiano fatto un religioso dovere di assistere al funerale annunziato.

Debbo anche dar conto alla Camera dell'omaggio fattole dal deputato Lachenat di 50 esemplari di un opuscolo sul servizio delle strade comunali della divisione di Annecy, e l'altro del signor Erede di 80 copie di un'aggiunta ad una sua memoria sulla ferrovia di Stradella.

Prego i signori senatori Regis e Di Colobiano, in mancanza dei questori, d'introdurre nell'aula il novello senatore conte di San Martino, perchè possa prestare il suo giuramento.

(I senatori Regis e Di Colobiano introducono il nuovo senatore Di San Martino, il quale presta il giuramento dopo lettagli dal presidente la solita formola.)

Per l'installazione del nuovo senatore conte di San Martino, il nostro numero legale per le deliberazioni non è punto variato, continua ad essere di 53.

PROGETTI DI LEGGE: PER RIDUZIONE DEL CANONE GABELLARIO; PER PROROGARE A TUTTO MAGGIO L'ESERCIZIO PROVVISORIO DEI BILANCI.

PRESIDENTE. La parola è al presidente del Consiglio dei ministri per una comunicazione.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Ho l'onore di deporre sul banco della presidenza un progetto di legge inteso a diminuire il canone gabellario assegnato alle provincie dello Stato colla legge del 2 gennaio 1853, e un altro per la prorogazione a tutto maggio dell'esercizio provvisorio dei bilanci. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 918, 1173.)

Non occorre che io ricordi al Senato quale sia l'urgenza di questo secondo progetto di legge, il quale credo non possa dar luogo a lunghe discussioni.

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questi due progetti di legge, ed invito il Senato a dichiarare, per alzata e seduta, se intende accordare sul secondo il voto d'urgenza chiesto.

(È accordata l'urgenza.)

Ho quindi l'onore di proporre alla Camera che voglia, dopo la seduta presente, la quale pare che non debba protrarsi molto, adunarsi negli uffizii per venire alla nomina dei commissari destinati a far rapporto sul secondo progetto di

legge, il quale potrebbe domani essere discusso in seduta pubblica.

Se non vi è osservazione in contrario, terrò questo per approvato.

**PROGETTO DI LEGGE PER LO STABILIMENTO
DI UFFIZI POSTALI AMBULANTI.**

DABORMIDA, ministro degli esteri. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già votato dalla Camera dei deputati, per lo stabilimento di uffizi postali ambulanti sulla ferrovia da Torino a Genova.

Dovendosi i vagoni necessari dare ad impresa, come è costume, sarebbe pur necessario che il Senato volesse dichiararne l'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della presentazione di questo progetto di legge.

Pongo al voto della Camera l'urgenza domandata.
(Il Senato approva l'urgenza.)

**PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALL'ESCAVAZIONE
DEI PORTI DELLO STATO.**

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già adottato dalla Camera dei deputati, per approvare una convenzione fatta dal ministro dei lavori pubblici colla ditta Orlando di Genova per l'escavazione dei porti dello Stato.

PRESIDENTE. Si dà egualmente atto della presentazione dell'accennato progetto di legge, il quale sarà dato alle stampe e distribuito.

**DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI
LEGGE: CONCESSIONE DELLE FERROVIE DA VER-
CELLI PER CASALE A VALENZA, E DA BIELLA A
SANTHIÀ; CESSIONE DI TERRENI DEMANIALI AL
MUNICIPIO DI TORINO.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama a discutere tre progetti di legge, i cui rapporti stampati trovansi già distribuiti a mani dei signori senatori.

Il primo progetto di legge che cade in discussione è quello della strada ferrata da Vercelli per Casale a Valenza. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 431.)

Dichiaro aperta la discussione generale, previe le solite avvertenze, che, cioè, trattandosi di un capitolato annesso, deve prendersi la parola nella discussione generale da chi volesse fare osservazioni su qualche articolo di esso; giacchè in caso contrario il voto del Senato cadrebbe solamente sugli articoli che lo approvano.

Se non chiedesi la parola nella discussione generale, invito il Senato a voler passare alla discussione separata degli articoli, che ho l'onore di leggere:

« Art. 1. La Società anonima, costituita con atto 22 marzo 1853, rogato Devecchi, stata approvata con regio decreto del 28 stesso mese, è autorizzata a divenire alla costruzione di un tronco di strada ferrata, che partendo da Vercelli, metta alla ferrovia dello Stato presso Valenza, passando in attiguità della città di Casale, e di assumerne l'esercizio. »
(È approvato.)

« Art. 2. La stessa Società è e rimane concessionaria di tale strada ferrata, sotto l'esatta osservanza delle clausole e condizioni del capitolato annesso alla presente legge. »
(È approvato.)

« Art. 3. Le provincie di Casale e Vercelli sono fin d'ora autorizzate a contrarre i prestiti, di cui potranno abbisognare a far fronte al pagamento delle cinquecento azioni, che già hanno ciascuna di esse sottoscritto, ed a vincolare i loro bilanci in avvenire pel servizio dei relativi interessi, e pella restituzione del capitale, eccedendo, ove d'uopo, il limite normale della loro imposta speciale. »
(È approvato.)

« Art. 4. I nostri ministri segretari di Stato dei lavori pubblici, delle finanze e dell'interno, sono incaricati, per la parte che li riguarda, dell'esecuzione della presente legge, che sarà registrata al controllo generale, pubblicata ed inserta negli atti del Governo. »
(È approvato.)

Mi riservo di provocare dal Senato il voto di squittinio dopochè siansi discusse le altre leggi che sono all'ordine del giorno, la seconda delle quali è quella riguardante la cessione di terreni demaniali alla Città di Torino per la formazione di giardini pubblici, sulla quale dichiaro aperta la discussione generale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1015.)

Se non chiedesi la parola, passerò a dar lettura dell'articolo unico di cui si compone la legge.

« *Articolo unico.* È approvata la convenzione in data 23 gennaio 1854 seguita tra le Finanze dello Stato e la Città di Torino in ordine alla vendita di terreni per la formazione di giardini pubblici presso il Valentino, con che il termine di cui all'articolo 1° relativo alla proibizione imposta al Comune di fabbricare sui terreni ceduti sia portato da 10 a 20 anni. »
(È approvato.)

Viene in ultimo in discussione il progetto di legge per la concessione della strada ferrata da Biella a Santhià, sul quale dichiaro aperta la discussione generale colla prevenzione medesima di cui ho avuto l'onore di far cenno nel parlare dell'altra legge riguardante la ferrovia da Vercelli per Casale a Valenza. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1018.)

Non chiedendosi la parola, passo alla lettura distinta degli articoli che compongono questa legge.

« Art. 1. Li medesimi Feroggio e Crida e compagnia sono autorizzati a divenire alla costruzione di una ferrovia che partendo da Biella metta a Santhià e ad assumerne l'esercizio. »
(È approvato.)

« Art. 2. I medesimi Feroggio e Crida sono e rimangono concessionari di tale ferrovia, sotto l'osservanza delle clausole e delle condizioni espresse nel capitolato di concessione annesso alla presente legge. »
(È approvato.)

« Art. 3. Il ministro segretario di Stato dei lavori pubblici e quello delle finanze sono incaricati, ciascuno nella parte che lo riguarda, dell'esecuzione della presente legge, che sarà registrata al controllo generale, pubblicata ed inserta negli atti del Governo. »
(È approvato.)

MOZIONI D'ORDINE.

PRESIDENTE. Prima di procedere allo squittinio debbo invitare il Senato a congregarsi domani alle ore 3 in seduta pubblica per la discussione della legge riguardante la proroga

dell'esercizio provvisorio dei bilanci a tutto maggio, giacchè sono persuaso che nella seduta privata, che avrà luogo alla chiusura della presente, si avrà campo a nominare la Commissione la quale avrà a riferire in proposito.

COLLER. Vi ha anche quella riguardante gli uffizi postali.

PRESIDENTE. Si potrà trattare delle due di cui si è decretata l'urgenza.

Prima di passare allo squittinio debbo pure rappresentare al Senato, che mi sono accertato che, oltre alle due leggi per le quali è stata decretata oggi l'urgenza, potrassi domattina fare la distribuzione degli esemplari stampati delle altre leggi oggi presentate dal Ministero; per conseguenza prego il Senato a voler domani, prima della seduta pubblica, radunarsi alle ore 2 negli uffizi onde nominare i commissari per la loro disamina.

ALFIERI. Credo che sarebbe bene, prima che la seduta d'oggi venisse a sciogliersi, si deliberasse dal Senato da chi si debba riferire sulle due leggi oggi presentate al Senato dal presidente del Consiglio, relative a materie di finanza, giacchè se il Senato non prende una risoluzione in proposito, sarà, come già altre volte, difficile il sapere da chi debba essere discussa quella riguardante la prorogazione dell'esercizio provvisorio dei bilanci, se cioè dalla Commissione nominata negli uffizi, oppure dalla Commissione di finanza.

PRESIDENTE. Prego i signori senatori a voler prendere il loro posto onde poter deliberare.

La deliberazione provocata dal signor senatore Alfieri è la seguente: se la legge per proroga della facoltà accordata al Ministero per l'esazione dei tributi e i pagamenti delle finanze, sino a tutto il mese di maggio, debba essere esaminata negli uffizi, oppure debba appartenere l'esame alla Commissione di finanza.

Più volte si è suscitato questo dubbio, e per evitare che si rinnovi, e stabilire quale debba essere il sistema fisso e progressivo da usarsi in casi simili, io debbo mettere in primo luogo in votazione se, o non, voglia il Senato discutere quella legge negli uffizi. L'ultima volta che si è trattato questo punto, nell'occasione della legge la cui scadenza è imminente, il Senato aveva deliberato di trattare questa questione negli uffizi, riguardando tale legge non come legge di finanza, ma come legge di fiducia al Ministero.

Io metto adunque in primo luogo in votazione, se debba discutersi questa legge negli uffizi per la solita nomina dell'ufficio centrale.

Chi approva che essa debba essere discussa negli uffizi, voglia levarsi.

(Il Senato approva.)

La legge adunque sarà mandata agli uffizi. Potrebbe anche nascere ugual dubbio sul progetto di legge riguardante la diminuzione del canone gabellario.

DI CASTAGNETO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Di Castagneto ha la parola.

DI CASTAGNETO. Mi pare che questa legge non sia che un accessorio della legge principale, la quale è già stata votata dal Senato, epperò si debba seguire la stessa norma che fu seguita in allora, discuterla, cioè, negli uffizi, se quella fu discussa negli uffizi, o viceversa mandarla alla Commissione

di finanze, se a questa fu rimandato in allora l'esame della legge; a mio avviso essa non potrebbe seguire una sorte diversa.

PRESIDENTE. È stata esaminata dalla Commissione di finanze.

Metto ai voti se questa legge debba essere esaminata dalla Commissione di finanze.

Chi ciò approva, si alzi.

(Il Senato approva.)

PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI E AGGIUNTE AL CODICE PENALE.

CIBRARIO, ministro dell'istruzione pubblica. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. La parola è al ministro della pubblica istruzione.

CIBRARIO, ministro dell'istruzione pubblica. A nome del guardasigilli, ritenuto all'altra Camera, ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per modificazioni ed aggiunte al Codice penale, già approvato dalla Camera dei deputati. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 449.)

PRESIDENTE. Ho l'onore di dar atto della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà dato alle stampe e distribuito.

Si procede ora all'appello nominale per lo squittinio della legge riguardante la concessione della strada ferrata da Vercelli per Casale a Valenza.

Risultato della votazione:

Votanti 55

Voti favorevoli 55

(Il Senato approva all'unanimità.)

Si passa quindi all'appello nominale per lo squittinio della legge riguardante i giardini pubblici.

Risultato della votazione:

Votanti 56

Voti favorevoli 56

(Il Senato approva all'unanimità.)

Rimane l'ultima votazione, cioè della legge riguardante la strada ferrata da Biella a Santhià.

Risultato della votazione:

Votanti 56

Voti favorevoli 56

(Il Senato approva all'unanimità.)

Il Senato si congregherà negli uffizi secondo l'intelligenza.

La seduta è levata alle ore 4 1/4.

TORNATA DEL 21 MARZO 1854

— 80 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Relazione sul progetto di legge per la proroga dell'esercizio provvisorio dei bilanci 1854 a tutto maggio — Presentazione di un progetto di legge per aggiunte e modificazioni alla legge 18 novembre 1850 sulla tariffa postale — Relazione sul progetto di legge per lo stabilimento di uffici postali ambulanti sulla ferrovia da Torino a Genova — Discussione e approvazione dei due progetti surriferiti.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/2 pomeridiane colla lettura del verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA PROROGA DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEI BILANCI 1854 A TUTTO MAGGIO.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Marioni, relatore del progetto di legge per la prorogazione dell'esercizio provvisorio dei bilanci 1854.

MARIONI, relatore, legge la suddetta relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1173.)

PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE ALLA TARIFFA POSTALE.

DABORNIDA, ministro degli affari esteri. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dalla Camera dei deputati, concernente modificazioni ed aggiunte alla legge dell'18 novembre 1850 sulla tariffa postale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1039.)

PRESIDENTE. Do atto a nome del Senato al signor ministro degli affari esteri della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà dato alla stampa e distribuito negli uffici.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LO STABILIMENTO DI UFFIZI POSTALI AMBULANTI SULLA FERROVIA DA TORINO A GENOVA.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Colli, relatore del progetto di legge per lo stabilimento di uffici postali ambulanti sulla ferrovia fra Torino e Genova.

COLLI, relatore, legge la detta relazione. (Vedi volume *Documenti*, pag. 1028.)

PRESIDENTE. Il Senato nella seduta di ieri ha già decretato l'urgenza per la discussione d'ambidue queste leggi. Io mi credo dunque autorizzato di mettere in deliberazione la discussione immediata di amendue, provocandone però un voto separato.

Chi crede si debba immediatamente discutere il progetto sull'esercizio provvisorio del bilancio 1854, si alzi.

(Il Senato approva.)

Invito il Senato a deliberare sull'altra legge, di cui si udi or ora il rapporto.

Chi vuole si discuta immediatamente, si levi.

(Il Senato approva.)

L'articolo unico del progetto di legge sull'esercizio provvisorio dei bilanci 1854 è così concepito:

« *Articolo unico.* La facoltà di riscuotere le tasse ed imposte sì dirette che indirette, di smaltire i generi di privativa demaniale, e di pagare le spese dello Stato, concessa al Governo del re colla legge del 29 dicembre 1853, è prorogata a tutto il mese di maggio del corrente anno. »

È aperta la discussione su questo progetto.

Se non chiedesi la parola, metterò ai voti l'articolo unico di cui diedi lettura.

(Il Senato approva.)

L'altro progetto di legge è del seguente tenore:

« *Articolo unico.* La spesa straordinaria nuova di lire 31,200, proposta nel progetto del bilancio 1854, per la costruzione di *wagons-poste* per lo stabilimento di uffici ambulanti sulla ferrovia da Torino a Genova, è approvata. »

Dichiaro aperta la discussione sul medesimo.

Non chiedendosi la parola, lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Si passa allo squittinio segreto sul primo progetto.

Risultamento della votazione:

Votanti.....	53
Voti favorevoli.....	50
Voti contrari.....	3

(Il Senato adotta.)

Si procede ora allo squittinio segreto sull'altro progetto riguardante gli uffici postali ambulanti.

Risultamento della votazione:

Votanti.....	53
Voti favorevoli.....	53

(Il Senato adotta all'unanimità.)

Il Senato sarà convocato a domicilio per la prossima tornata.

La seduta è levata alle ore 4 1/4.

TORNATA DEL 24 MARZO 1854

-21-

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Relazione sul progetto di legge per l'approvazione della convenzione relativa allo scavamento dei porti dello Stato — Presentazione di progetti di legge: per l'autorizzazione al Governo di alienare una rendita di due milioni e duecento mila lire; per dare facoltà alle Divisioni amministrative di Cuneo, Savona, Novara, Ivrea e Vercelli di eccedere il limite normale dell'imposta.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4 pomeridiane colla lettura del processo verbale che viene approvato senza osservazioni.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLO SCAVAMENTO DEI PORTI.

PRESIDENTE. La parola è al senatore La Marmora, relatore del progetto di legge per lo scavamento dei porti dello Stato.

DELLA MARMORA, *relatore,* legge la detta relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1131.)

PROGETTI DI LEGGE: PER L'AUTORIZZAZIONE DI ALIENARE UNA RENDITA; PER AUTORIZZARE ALCUNE DIVISIONI AMMINISTRATIVE AD ECCEDERE IL LIMITE DELL'IMPOSTA.

PRESIDENTE. La parola è al presidente del Consiglio dei ministri.

CAVOUR, *presidente del Consiglio, ministro delle finanze.* Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge portante autorizzazione al Governo di alienare una rendita di lire 2,200,000 già stato approvato dalla Camera dei deputati. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1252.)

PRESIDENTE. Ho l'onore di dar atto al presidente del Consiglio dei ministri della presentazione di questo progetto

di legge, il quale sarà dato alle stampe e quindi distribuito negli uffici per l'opportuna disamina.

Potendosi anche distribuire domani il rapporto testè letto, io propongo al Senato che voglia riunirsi lunedì, prima alle ore 2 in seduta privata per l'esame negli uffici del progetto di legge ora presentato, e dell'altro che si è già distribuito, riguardante le modificazioni da introdursi nella tariffa postale, e quindi passare alle 3 in seduta pubblica per la discussione del progetto di legge di cui si è udito il rapporto fatto dal senatore La Marmora.

Se non vi è osservazione in contrario crederò che il Senato sia assenziente al mio divisamento.

La parola è al guardasigilli.

RATTAZZI, *ministro di grazia e giustizia, reggente il dicastero dell'interno.* Ho l'onore di presentare al Senato cinque progetti di legge, già approvati dalla Camera dei deputati. Essi sono diretti ad accordare la facoltà di eccedere il limite dell'imposta normale per la corrente annata alle divisioni amministrative di Cuneo, Savona, Novara, Ivrea e Vercelli. (Vedi vol. *Documenti*, pagine 1111, 1114, 1116, 1119 e 1122.)

PRESIDENTE. Do atto al guardasigilli della presentazione di questi progetti di legge, i quali saranno dati alle stampe e poscia distribuiti negli uffici per la consueta disamina.

Non essendovi altro all'ordine del giorno, dichiaro sciolta la seduta.

La seduta è levata alle ore 4.

TORNATA DEL 27 MARZO 1854

-29-

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Omaggio — Discussione sul progetto di legge intorno alla convenzione coll'ingegnere Orlando per lo scavamento dei porti dello Stato — Osservazioni del relatore Alberto della Marmora circa una petizione presentata al Senato, e relativa a questo progetto — Schiarimenti del ministro dei lavori pubblici — Approvazione dell'articolo unico del progetto — Discussione sul progetto di legge per una tassa sulle pensioni che si godono all'estero — Discorso del ministro delle finanze — Risposta dei senatori Di Castagneto e Di Vesme, relatore — Osservazioni dei senatori Alberto della Marmora e Luigi di Collegno contro il progetto — Considerazioni del senatore Alfieri — Spiegazioni del ministro delle finanze — Replica del relatore — Reiezione dell'articolo 1 — Proposta del senatore Di Pollone — Incidente in ordine a tale proposta — Parlano intorno ad essa il ministro delle finanze, i senatori Di Pollone, Alfieri, De Fornari, Di Castagneto, e il ministro dell'istruzione pubblica — È sospesa la discussione di questo progetto.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4 pomeridiane.

QUARELLI, segretario, legge il verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato senza osservazioni.

Dà quindi lettura del seguente sunto di petizioni:

900. Nicolò Casanova, di Genova, domanda che sia tenuto conto delle offerte da esso fatte per l'appalto dello scavamento dei porti dello Stato, e venga quindi aperto un nuovo incanto, ovvero si proceda ad una privata licitazione dell'impresa medesima.

901. Alessandro Trombetta, caffettiere, a nome d'altri 29 esercenti, domanda che l'imposta sui caffettieri sia basata sul consumo dei generi coloniali, e non sul fitto, siccome venne stabilito colla legge del 2 gennaio 1853.

PRESIDENTE. Debbo dar conoscenza al Senato di una lettera direttami dal senatore Giulio.

QUARELLI, segretario, legge la lettera del senatore Giulio, con cui esprime il suo rincrescimento di non avere potuto intervenire alle ultime sedute del Senato, e di non poter ancora per alcun tempo prender parte ai lavori di esso, per una febbre continua che lo costrinse a tenere il letto per tutta la settimana scorsa.

PRESIDENTE. Rendo conto alla Camera dell'omaggio fattole dal dottore Astegiano di 2 esemplari della *Statistica medico-topografica della provincia d'Alba*.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LO SCAVAMENTO DEI PORTI DELLO STATO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge riguardante lo scavamento dei porti dello Stato e l'approvazione della relativa convenzione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1128, 1131.)

Il progetto di legge è così concepito in un solo articolo:

« Il Governo è autorizzato a stipulare definitivamente, ed a mettere in esecuzione il contratto passato fra il Ministero dei lavori pubblici e l'ingegnere Luigi Orlando in data 17 febbraio 1854, per la scavazione dei porti dello Stato. »

Dichiaro aperta la discussione generale mettendo in avvertenza la Camera che essendovi annessa la convenzione seguita fra il Ministero e l'ingegnere Orlando, chi volesse fare osservazioni sopra qualche parte della medesima, debbe prendere la parola nella discussione generale, inquantochè, se non si prendesse la parola sopra alcuna parte del contratto, lo non metterei in votazione se non l'articolo unico della legge, che l'approva nel suo complesso.

La parola è al senatore Della Marmora.

DELLA MARMORA, relatore. Mi duole che non sia qui presente il ministro dei lavori pubblici, perchè avrei una comunicazione a fare.

Questa mattina mi venne rimesso un memoriale di un tale Nicolò Casanova, il quale dice non esser vero che non si fossero presentate persone all'appalto...

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. (Interrompendo). Domando la parola per una mozione d'ordine.

Se l'onorevole preopinante crede utile la presenza del ministro dei lavori pubblici, si potrebbe sospendere la discussione di questa legge, intervertire l'ordine del giorno aspettando la venuta del mio collega, e discutere la legge relativa alle pensioni che si godono all'estero.

DELLA MARMORA. Benissimo!...

(Entra il ministro dei lavori pubblici.)

Essendo ora presente il ministro dei lavori pubblici, io riprenderò la mia comunicazione.

Io debbo partecipare alla Camera che dall'ufficio della presidenza mi fu rimessa questa mane una supplica diretta al Senato dal signor Casanova, nella quale dice essersi presen-

tato all'appalto sino dal 10 febbraio scorso per concorrere all'impresa dello scavamento dei porti dello Stato, e soggiunge che il signor ministro non ne ha tenuto conto.

Io non entrerb in discussione su questo nuovo progetto che mi proponevo di far esaminare dall'ufficio centrale, ma avendolo avuto pochi momenti fa non ebbi tempo d'adunarlo e consultarlo in proposito. Io gli ho dato un'occhiata, e non nascondo che non trovo nel fondo di esso una grande differenza col progetto già stato accettato dall'altra Camera.

La differenza maggiore sta tutta nella somma da anticiparsi, ma mi pare di aver già fatto osservare nella mia relazione che l'aumento delle somme da anticiparsi non era una cosa di grande rilievo, e sarebbe stato invece di gran rilievo l'aumento dei prezzi portati pel lavoro.

Ma in quanto alle anticipazioni, siccome le macchine e tutto il materiale che provvede l'appaltatore, e che forse è già in parte ordinato, rispondono largamente delle somme avanzate, io credo che la differenza in più della somma che si darebbe per anticipazione all'impresario non influirebbe molto sulla qualità del contratto.

Siccome però, come ho avuto l'onore di far osservare, questi lavori premono, e se noi dovessimo fare una mutazione, il progetto di legge dovrebbe ritornare all'altra Camera, così crederei che sarebbe cosa conveniente di tener questa supplica come non avvenuta, e di procedere senza più alla discussione del progetto attuale.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Darò qualche altra spiegazione al Senato perchè possa decidere più maturamente del conto che può meritare il ricorso del signor Casanova.

Il signor Casanova presentò questo ricorso con un vaglia per garanzia fatto dal signor Queirolo. Quest'ultimo, molto tempo fa, prima cioè ancora delle trattative con Orlando, si era presentato domandando quest'appalto per trattativa privata. Avendo messo condizioni più gravi di quelle che poi si ebbero dall'Orlando, gli si restituì la dimanda, dicendogli che si preferivano le condizioni offerte dal signor Orlando.

Le offerte del signor Orlando seguivano circa alla metà di gennaio; esse erano convenientissime, sicchè il Governo gli diede l'affidamento che avrebbe trattato con lui quando vi avesse introdotte alcune leggere modificazioni. Il signor Orlando le introdusse, ed il Governo trattò con lui. Si presentò in quel frattempo il signor Casanova, cioè poco dopo che il signor Orlando aveva fatte le sue offerte, circa la metà di febbraio, e fece un'altra offerta; quella stessa appunto che presentò al Senato. Fra queste offerte e quelle del signor Orlando non vi è altra differenza se non che il Casanova stabilisce l'anticipazione che si deve fare in lire 250,000, ed a misura che le macchine procederanno nella costruzione, e che debbe essere solo compita quando egli avrà presentate altrettante macchine pel valore di quattrocento mila lire a giudizio de' nostri periti. In altri termini, l'anticipazione che il signor Orlando ha convenuto col Ministero in trecento mila lire, il Casanova la limita a duecento cinquanta mila; tutta la differenza sta in ciò.

Avverla il Senato che una tale anticipazione è totalmente guarentita, perchè le macchine devono essere fornite a prezzo d'estimo e giudicate da periti del Governo, e per un valore di lire quattrocento cinquanta mila, e perchè la restituzione si fa soltanto a misura che procede il lavoro, ritenendosi sul valore del lavoro eseguito il venticinque per cento.

Ma vi è un'altra circostanza che non potrebbe mai persuadere il Ministero a dare la preferenza a queste offerte del signor Casanova, ed è che nel primitivo contratto, nella fidu-

cia che si aveva di poter appaltare il lavoro sollecitamente e trovare forse all'estero offerenti che in breve tempo avessero provveduto le macchine, si partiva dalla supposizione appunto che queste macchine fossero belle e costrutte nei cantieri forestieri: ma quando si vide in sostanza che conveniva ricorrere all'industria del paese perchè nessuna offerta ci venne fatta d'altrove, od almeno quelle che si fecero non poterono avere alcun seguito, come ho indicato nella relazione alla Camera dei deputati, allora il Governo, prendendo il partito di trattare cogli industriali del paese, ha anche stabilito che, dovendosi le macchine costruire nel paese, fosse certamente da preferirsi quel costruttore che aveva di già un'officina avviata e dato prove di bellissime costruzioni in questo genere, che non uno qualunque che veniva offrendosi di far eseguire il lavoro o nelle officine straniere, o nelle officine del paese, quando egli potesse dimostrare che non gli era stato possibile di farlo eseguire nelle officine straniere. Questa condizione non la trovò conveniente il Ministero. Laddove col signor Orlando si è stabilito che egli ammannirà tutti i materiali occorrenti, metterà in corso la sua officina in modo che tre mesi dopo sia giudicata alla a far proseguire il lavoro e adempiere alle sue obbligazioni; sicchè quando si faranno le anticipazioni si è certi che il lavoro è eseguito. Per questo motivo io ho rifiutata la dimanda che è stata presentata dal signor Casanova, e credo che il Senato approverà l'operato del Ministero.

BELLA MARMORA, relatore. Io credo interpretare il sentimento dell'ufficio centrale, annuendo intieramente all'opinione del signor ministro dei lavori pubblici, e di più ripeterò al Senato il danno che ne verrebbe se questa legge dovesse venire modificata e rimandata all'altra Camera.

Infatti sarebbe grandemente dannoso se si dovesse ancora aspettare a dar mano al lavoro per questi scavi che sono giudicati di tutta necessità non solamente in quest'anno, ma sin dagli anni scorsi.

Io credo dunque che sarebbe stato bene di tener conto di questa domanda se fosse giunta in tempo opportuno; ma siccome questo memoriale non pervenne nelle mani dell'ufficio che da pochi minuti, è impossibile che esso abbia potuto essere preso ad esame; perciò io opino che sia meglio considerarlo come non avvenuto e procedere alla discussione della legge come era stata proposta ed accettata dall'ufficio centrale.

PRESIDENTE. Metto ai voti la chiusura della discussione generale, la quale, se sarà approvata dal Senato, mostrerà che la Camera non vuole tener conto della petizione di cui ora si è fatto cenno, petizione la quale ha contro di sè le ragioni allegate dal ministro dei lavori pubblici, non che dall'onorevole relatore del progetto, e anche la circostanza di essere stata presentata troppo tardi.

Metto ai voti la chiusura della discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Si passa ora alla votazione dell'articolo unico della legge.

Chi approva quest'articolo, voglia sorgere.

(È adottato.)

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER UNA TASSA SULLE PENSIONI CHE SI GODONO ALL'ESTERO.

PRESIDENTE. Si era differita di alcuni giorni la discussione dell'altra legge che già trovavasi posta dapprima all'or-

dine del giorno, vale a dire quella riguardante le pensioni che si godono all'estero.

La causa della sospensione fu la infermità dell'onorevole relatore, il quale oggi essendo presente ed in istato da sostenere perciò la discussione, io prego il Senato a voler permettere che si aggiunga all'ordine del giorno già stabilito anche la discussione della legge per le pensioni di cui ho parlato. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 742 e 743.)

(il Senato approva.)

Darò lettura del progetto di legge:

« Art. 1. Dal 1° aprile 1854 chiunque provvisto di pensione a carico del bilancio dello Stato eccedente lire 500 rimane oltre quattro mesi continui all'estero, è sottoposto alla ritenenza del 25 per cento durante tutto il tempo della sua dimora fuori Stato, con che però la pensione ridotta non sia minore di lire 500 nette.

* Art. 2. Il pensionario che rimane oltre quattro mesi all'estero se in Europa, ed un anno se fuori d'Europa, senza darne avviso al sindaco del comune dell'ultima sua residenza, ovvero ad un agente consolare o diplomatico nazionale, perde un'annata di pensione; se lascia trascorrere un anno senza adempiere tale disposizione decade dalla pensione.

* Art. 3. I pensionari saranno costare al Ministero delle finanze del loro ritorno in patria mediante certificato da rilasciarsi dal sindaco del comune della loro residenza.

* Art. 4. I pensionari presentemente autorizzati a rimanere all'estero sono soltanto tenuti all'osservanza di questa legge trascorso il termine dell'autorizzazione ove esso non ecceda mesi sei, e non vi siano immediatamente soggetti per ispeciali disposizioni contenute nella medesima. Se l'autorizzazione oltrepassa quel termine, ovvero è illimitata, si intenderà ristretta a mesi sei. »

Dichiaro aperta la discussione generale.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. L'ufficio centrale ha proposto ad unanimità il rigetto di questa legge, epperò suppongo che difficilmente essa troverà oratori che vogliano intraprenderne la difesa; quindi sorgo il primo onde giustificare la medesima, non che il voto dell'altra Camera, e cercare di purgarla dagli appunti che mi sarà permesso chiamar severi, dell'ufficio centrale contro la legge stessa.

La legge attuale aveva un doppio scopo: il primo, di regolarizzare la condizione dei pensionati che intendono stabilire il loro domicilio all'estero; il secondo di vantaggiare la condizione delle nostre finanze.

Il primo scopo deve considerarsi come un vero beneficio che si conferisca ai pensionati che vogliono stabilire il loro domicilio all'estero; il secondo, invece, impone ai medesimi un peso, e può quindi essere considerato come un vero sacrificio.

Il Ministero credeva che con ciò anche relativamente a questi pensionati vi fosse una specie di compenso; che ciò che acquistavano da un lato, cioè in indipendenza, in maggiore libertà di azione, fosse bastevole compenso al non grave sacrificio che d'altra parte loro s'imponeva. Così non giudicò il vostro ufficio centrale. Prima d'ogni cosa esso non ha creduto che il vincolo imposto dall'attuale legislazione fosse cotanto grave; disse che il brevetto del 1835 di essa stabiliva che la pensione cessasse per l'impiegato civile qualora senza licenza si assentasse dai regii Stati; che poscia le leggi del 27 giugno 1850 e 20 giugno 1851 imposero un'identica condizione ai pensionati militari dell'esercito di terra e di mare.

Crede l'ufficio che gli impiegati dipendenti dalle gabelle e

dalle finanze e gli agenti diplomatici fossero dispensati da questa prescrizione.

Io non voglio suscitare qui intorno a questa esenzione una questione legale, nè ricercare nelle molteplici leggi, regolamenti e patenti che si riferiscono alle pensioni, se veramente gli agenti diplomatici fossero dispensati dal chiedere e riportare la sovrana autorizzazione per godere la pensione all'estero: quello che posso assicurare è il fatto che nessun agente diplomatico godente pensione dimora all'estero senza essere regolarmente autorizzato.

Alcuni hanno ottenuto autorizzazione indefinita, cioè finchè non venga specialmente rievocata: la massima parte ha ottenuto autorizzazione limitata ad un tempo più o men lungo; e non sono ancora scorsi molti mesi che uno dei nostri più distinti antichi diplomatici, essendo scaduto il termine per cui gli era stata concessa l'autorizzazione, ricorse in via regolare al re per mezzo del ministro delle finanze onde ottenere che questa sua autorizzazione fosse prolungata.

Crede quindi poter dire che nello stato attuale delle cose l'autorizzazione si richieda per tutti i pensionati, sì civili che militari.

RICCI ALBERTO (*Interrompendo*). Il regolamento non ne parla; può essere che sia stata richiesta per sovrabondanza.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Farò osservare, se si vuole entrare nella discussione, che dall'antico regolamento la pensione è stabilita, è concessa finchè così piaccia al sovrano. Quando il sovrano avesse voluto vincolare la concessione a queste condizioni speciali non sarebbe stato contrario al titolo di concessione. Comunque sia, è di fatto, ripeto, che nessun pensionato crede di potersi assentare dai regii Stati senza prima chiedere al ministro delle finanze la facoltà di ciò fare. Ora, siccome nessun regolamento, nessuna legge, nessuna patente stabilisce i casi nei quali quest'autorizzazione deve essere data, come non vi è nessun limite, dirò così, all'arbitrio del Governo, si può dire che la condizione del pensionato che vuole stabilirsi all'estero è lasciata intieramente, esclusivamente in balia del ministro delle finanze.

Ora io chieggo se questo sia uno stato di cose regolare, consentaneo allo spirito delle nostre istituzioni.

Se si crede che il pensionato debba godere della più intiera libertà, che possa andare e venire dentro e fuori Stato, e portare i suoi penati altrove, si dica, si stabilisca nella legge: ma il lasciare in vigore una legge che mette il pensionato nell'assoluta balia di un ministro, il quale è pur uomo, e può quindi abusare del potere che gli è confidato, in verità mi pare una manifesta contraddizione.

Il Ministero quindi proclamando in principio la libertà per gli impiegati di trasportare il domicilio dove meglio loro talenti, in questo od in quell'altro emisfero, mi pare abbia migliorato, e migliorato molto le condizioni in cui gli impiegati stessi si trovavano. Ma si dice: questa libertà gliela fate pagare, ed anche un po' caro! È vero: il Ministero ha creduto che l'impiegato il quale abbandona il suo paese e porta la sua dimora altrove, debba soggiacere ad una tassa speciale: non credè che quest'impiegato, sottraendosi in gran parte al peso al quale soggiacerebbe se rimanesse nello Stato, non debba essere chiamato fino ad un certo punto a concorrere alle spese dello Stato.

Ed invero: come mai questa pensione viene essa pagata all'individuo in discorso? Col prodotto delle imposte.

Il pensionato allontanandosi, cessa di concorrere a tutte le imposte indirette; diminuisce i mezzi che ha lo Stato per

soddisfare le pensioni; quindi è necessario, nel suo proprio interesse, di assoggettarlo a quel tanto che corrisponde forse a quanto avrebbe pagato se fosse rimasto nello Stato.

Ma questo compenso fu giudicato in modo severissimo dall'ufficio centrale. Fu detto non solo legge di finanza, legge d'imposta, ma legge di confisca: così si legge nella relazione dell'ufficio centrale: « A questo vostro ufficio e per la gravità dell'imposta, e per le disposizioni accessorie, parve meno legge d'imposta, che non legge di confisca. »

Qui mi sia permesso di manifestare il mio stupore: se pare grave la condizione che si vuole imporre per legge dal ministro delle finanze, essa è tuttavia molto meno grave della condizione che esisteva nell'antica legislazione.

All'articolo 17 citato dal relatore tale legge diceva:

« La pensione cesserà per quell'impiegato civile che ne fu provveduto, qualora senza licenza si assenti dai regii Stati. »

Non è più una ritenenza del 25 per cento, è la cessazione assoluta. Ora se la ritenenza del 25 per cento è una confisca, come sarebbe la cessazione assoluta? Sarebbe altro che una confisca, ed una confisca molto grave!

Quindi io non capisco come l'ufficio centrale abbia portato una censura così acerba contro l'antico sistema, e mi stupisce tanto più l'abbia gettata un ufficio centrale in cui si trova il conte Castagneto, il quale, mi pare, avrebbe almeno dovuto sostenere l'antica legislazione e purgaria dalla taccia di essere una legislazione barbara che pronunziava la confisca sulle pensioni degli impiegati.

DE CASTAGNETO. Domando la parola.

CAVOU, presidente del Consiglio, ministro delle finanze, L'ufficio poi dice che non solo è una legge di confisca, ma una legge contraria alla libertà individuale; che questa legge restringe una delle più sacre e più importanti fra le libertà, quella del domicilio.

Ma, o signori, l'impiegato mentre è in attività ha egli la libertà del domicilio? No. Il suo domicilio è determinato dall'impiego che egli copre. Non vedo poi come si possa dire che quando ha cessato dall'impiego si vada maggiormente la sua libertà quando gli si assegna per domicilio l'intera periferia dello Stato e non gli si vieta di mutare il domicilio, ma gli si impone soltanto una condizione fiscale per poterlo stabilire in certe località.

Onde provare quanto male siano fondate le accuse di confisca e di violata libertà, che, ripeto sempre, si applicherebbero con molto maggior forza alla legislazione che fu in vigore sotto l'antico regime, che non alla proposta ministeriale, domanderò: che cosa è la pensione? La pensione non è altro che uno dei mezzi coi quali lo Stato corrisponde i propri impiegati. Lo Stato corrisponde gli impiegati con stipendi e salari finché sono in servizio attivo, quando cessano da questo loro si assegna una pensione. Si potrebbe facilmente concepire un sistema nel quale non vi fossero pensioni, in cui lo stipendio fosse alquanto maggiore di quello che è stabilito, ed in cui fosse lasciato all'impiegato di provvedere alla propria vecchiaia mediante ritenenza mentre è in attività di servizio. Ed invero se tutti gli uomini fossero previdenti, io credo che questo sistema sarebbe di gran lunga migliore che quello attuale delle pensioni.

Comunque sia, questo sistema non si adottò da noi, e non si è adottato, credo, in nessun paese d'Europa: esso è in vigore soltanto in America, e basta la sua possibilità per dimostrare evidentemente non essere la pensione che un supplemento di stipendio, che uno degli elementi che costituiscono il corrispettivo dei servizi prestati dagli impiegati. Ora egli è evidente che si può a questo corrispettivo sta-

bilire certe determinate condizioni, come sarebbero quelle del domicilio e quelle fiscali.

Egli è mio avviso che, se si ritiene quale sia la natura della pensione, non si possa menomamente appettare questa proposta, come non si può in egual modo appettare l'antica legislazione (della quale io sono costretto qui di farmi il difensore), né di soverchia severità, né tanto meno di essere spogliatrice o confiscatrice.

Il Governo fu indotto a presentare questa legge non da motivi personali, come da taluno si volle pretendere: se ciò fosse, se il Ministero avesse creduto che la presenza all'estero di certe persone godenti grosse pensioni e facienti al Governo guerra accanita, dovesse essere repressa, avrebbe ritirato (e il ministro che ha ora l'onore di parlare al Senato, l'avrebbe fatto) la concessa permissione, e le avrebbe private della pensione se non fossero ritornate in paese: ma il Governo non ha creduto opportuno e non lo crede tuttora, di valersi di un potere assolutamente arbitrario, l'uso del quale non è determinato da nessuna norma fissa: esso ha creduto appunto opportuno di proporre una legge colla quale cessasse quell'arbitrio, ed a quest'arbitrio venisse sostituita una regola generale conforme, da applicarsi in egual modo agli amici ed agli avversari del Governo, a quelli che abitano all'estero per motivi ragionevoli, ed a quelli che possono anche abitare all'estero senza troppo fondati motivi.

Con ciò il Governo avvisava far prova della sua imparzialità e del suo desiderio di sostituire all'arbitrario il buon volere della legge e delle norme fisse. Se il Senato crede di dover rigettare questa legge, il Ministero piegherà la fronte; ma esso mi permetterà di osservare essere strano, essere un esempio che non si riproduce molte volte, di un ministro che viene a chiedere che siano limitate le facoltà di cui esso è investito, e che da un corpo deliberante invece gli siano lasciate queste facoltà senza regola e senza limiti.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Di Castagneto.

DE CASTAGNETO. L'onorevole signor ministro delle finanze m'invita a prendere la difesa dell'amministrazione passata, la quale, egli dice, spiegava anche un rigore maggiore relativamente alle pensioni di riposo, quando si tratta di poter risiedere all'estero, poiché allora senza il permesso si perdeva la totalità.

Egli si lagna fortemente dell'espressione contenuta nella relazione che la disposizione proposta dal Ministero possa considerarsi come una confisca. Io, o signori, prenderò sempre molto volentieri la difesa del Governo passato, in quanto che quel Governo si reggeva con principi stabili, e presentava un'amministrazione tanto ordinata, che tutto concorreva a renderla prospera e fiorente quale l'abbiamo vista in quei tempi; con tutto ciò anche sotto quel Governo io ho sempre amata la libertà, e l'amo ancora adesso; ora posso dirlo, allora forse questo nome non si poteva pronunciare tanto liberamente. Io credo, o signori, che la proibizione agli impiegati di recarsi all'estero non lesse in quel tempo tanto una misura fiscale, quanto piuttosto una misura politica, cioè che certe persone più direttamente dipendenti dal Governo non potessero assentarsi dagli Stati senza che il Governo ne fosse informato. Questa misura era in special modo anche adottata per la nobiltà, ed esisteva una disposizione espressa nelle nostre leggi. Tutto era mirabilmente coordinato a quel fine a cui concorrevano tutte le istituzioni della monarchia.

Di più, bisogna ancora riflettere, o signori, che le pensioni, come ben a proposito osservava il signor ministro delle finanze, dipendevano dall'arbitrio e beneplacito del re;

da lui dipendeva di darle o non darle, e le dava con quelle condizioni con cui credeva bene di accordarle. La cosa è tanto vera, che quando si volle regolamentare il servizio delle pensioni per l'incertezza e per le difficoltà che potevano insorgere, si fece il brevetto del 1835, a cui sta scritto in fronte: *Norma per le proposizioni delle pensioni da accordarsi da S. M.*

Ora nel nostro attuale sistema, se io mi fo ad esaminare il regolamento per le pensioni dell'esercito, se lo esamino quello per l'armata di mare, non trovo più la parola *norma*, bensì ci trovo il *diritto alle pensioni*: quando pertanto una persona ha il diritto ad una pensione, questo diritto lo riconosce la legge; quando la persona ha compiuti i suoi anni di servizio, oppure il Governo ha creduto di metterla a riposo, questa persona ha diritto di godere la sua pensione ove crede, come tutti gli altri cittadini hanno diritto di godere le loro entrate ovunque loro aggrada; ed io penso che non si possa mettere un limite a questa libertà, la quale è uno dei nostri diritti più preziosi e più sacrosanti.

Noi vogliamo concedere la libertà alle mercanzie ed ai cereali, e non vorremo accordare la libertà di moversi agli individui?

Io domando al signor ministro delle finanze, se questo sia consentaneo ai principii che egli non ha cessato mai durante la sua amministrazione di sempre manifestare sia in questo, sia nell'altro recinto del Parlamento. Dunque, lo ripeto, se si tratta di una misura politica, credo che le nostre istituzioni ripugnano a che si possa in linea politica impedire una persona di trasportarsi all'estero: se poi si tratta di una misura fiscale, io credo che non si possa per un interesse materiale imporre un tal peso sulla libertà dei cittadini.

Per l'uno e per l'altro motivo adunque, io molto volentieri ho sottoscritto all'opinione dei miei colleghi dell'ufficio centrale; intanto lascio all'onorevole nostro collega il relatore di rispondere alle altre osservazioni del signor ministro delle finanze.

Ma intanto, relatore. Fresco di malattia e non preparato a che si aprisse oggi la discussione su questa legge, non potrò che assai imperfettamente soddisfare il mio dovere. Procurerò tuttavia di rispondere alle principali difficoltà fatte dal signor ministro sulla presente questione.

La prima parve muover dubbio su quanto l'ufficio centrale aveva asserito, che cioè l'obbligazione di chiedere il permesso per essentarsi dallo Stato, non colga tutti gli impiegati. Le parole del regio brevetto sono evidenti: dopo aver stabilita che: « la pensione cesserà per quell'impiegato civile che ne fu provveduto qualora senza licenza si assenti dai nostri Stati, » dice nell'articolo 20: « Il presente regolamento non è applicabile ai nostri agenti all'estero, per i quali sarà fatto un regolamento particolare. Non lo è neppure agli impiegati bilanciati dalle aziende generali delle finanze e delle gabelle. »

In quanto poi agli impiegati militari, o a quelli che dipendono dalla regia marina vi è una legge posteriore, il prescritto della quale è evidente e differisce in parte da questa.

Ma osservò il signor ministro che quel permesso fu richiesto sinora sempre dagli impiegati anche dipendenti dall'estero. La ragione è chiara; il regio brevetto non era pubblicato, ed era talmente inusitato e raro, che l'esemplare appartenente al regio Ministero è una copia manoscritta che l'ufficio poté avere con fatica, e della quale il Ministero raccomandò la restituzione dicendo non averne altra.

Trattandosi dunque di una legge non conosciuta, gli impiegati fecero quello che il Ministero loro disse, tanto più che, come osservava il signor ministro, mentre le pensioni dipendevano dal beneplacito, se la cosa non era stabilita nella legge, poteva ordinarsi semplicemente e dirsi loro: se vi assentate senza permesso, la pensione vi sarà ritirata.

Ora poi che non possiamo più regolarci da semplici ordini verbali e ministeriali, ma sibbene dal prescritto della legge, non trovando questa proibizione per gli agenti all'estero, nè per quelli dipendenti dall'azienda delle gabelle e finanze, dobbiamo dire che essi non sono soggetti a tale obbligazione. Ciò osservato, dico che cade in gran parte l'altro argomento che il ministro trova nel compenso da lui accennato. Diceva: lo accordo agli impiegati in ritiro maggior libertà, ma impone loro un sacrificio di finanza. Non accordo maggiore libertà a nessuno di quelli, i quali godono già di una libertà pienissima.

Accusato poi che questa fosse stata chiamata dall'ufficio centrale legge piuttosto di confisca che d'imposizione, appoggiata principalmente quest'accusa col confronto della legge antica, dichiarò il Ministero a più riprese e nella discussione e nei motivi della legge, che egli intendeva di fare una legge di finanza.

Tale non era la legge antica; essa, come già osservò l'onorevole oratore che mi precedette, era una legge politica: era in ogni caso una legge penale che minacciava la soppressione della pensione a chi si allontanava. Ma dacché si volle fare una legge fiscale, dico che una legge la quale mette un peso tale sopra il diritto della pensione a chi oltre ciò già paga il 2 1/2 per cento, è legge che oltrepassa i limiti di semplice legge fiscale.

È con molto maggior ragione si dirà ciò, se osserviamo le disposizioni accessorie della legge, poichè l'accusa che il Ministero muove alla legge antica, quella cioè di far perdere l'intera pensione, si può muovere in egual modo alla legge nuova. L'articolo 2° dice: « Il pensionario che rimane oltre quattro mesi all'estero se in Europa, ed un anno se fuori d'Europa, senza darne avviso al sindaco, ecc., perde un'annata di pensione; se lascia trascorrere un anno senza adempire tale disposizione, decade dalla pensione. »

Dunque per la semplice negligenza di aver avvertito il sindaco della sua assenza, la quale potrebbe farsi constatare dal passaporto, ed in molti altri modi, ecco che decade dalla pensione, come accadeva prima, per essersi allontanato dallo Stato senza il permesso del Governo: anzi come accadevano soltanto alcuni impiegati, poichè gli impiegati militari in nessun caso decadevano dalla pensione, ma solo cessava loro durante il tempo della loro assenza.

Soggiunge l'onorevole ministro che la pensione è piuttosto un supplemento di stipendio, e che siccome l'impiegato non può allontanarsi dallo Stato, così nulla osta che si proibisca anche l'assontamento alle persone che godono pensioni di ritiro. Concedo che la pensione di ritiro sia in origine una specie di supplemento di stipendio, ma non lo è dacchè essa è conseguita. Le due leggi citate sulle pensioni dei militari e sugli impiegati dipendenti dal ministro di marina, dicono in termini formali che la pensione di riposo è un debito dello Stato. Questa espressione non esiste riguardo alle altre pensioni, perchè per queste non abbiamo leggi, ma bensì regolamenti antichi da cui si scorge che le pensioni dipendevano dal beneplacito regio, sanzionate appunto quando si stabilì che le pensioni si regolassero con quei regolamenti, che sarebbero considerati come aventi forza stabile di legge.

D'altronde più che mai assurda sarebbe la proibizione di allontanarsi dallo Stato a certi impiegati secondo che essi trovinsi addetti più ad un dicastero che ad un altro, quando questi impiegati sono in ritiro. Ma, osserva il signor ministro, la cosa esiste, epperò il Ministero ha la facoltà, se non di negare questo allontanamento a tutti gli impiegati, di negarlo ad alcuni; esso propone perciò questo rimedio facilissimo per non usare d'arbitrio e non fare l'atto odioso di negare una cosa agli uni, mentre non può agli altri negarla.

L'ufficio centrale dichiarò che per questo solo motivo esso non proponeva alcuna modificazione, perchè credeva che questo eccedesse i limiti del suo mandato. Esso fu chiamato a dare la sua opinione sopra una legge d'imposta e non a proporre modificazioni sulla legge che regola il diritto dei pensionati di assentarsi dallo Stato.

Del resto alcune di queste pensioni che si godono all'estero sono tali che si vede un tacito patto di lasciarle godere all'estero. Una pensione piuttosto vistosa è concessa ad uno straniero (non so bene se suddito turco, ma certo di quelle parti) che fu dragomanno a Costantinopoli.

DELLA MARMORA. Domando la parola.

DI VESME, relatore. Evidentemente quando fu concessa tale pensione fu anche concessa la facoltà illimitata di abitare all'estero; evidentemente ebbe allora luogo il patto che la pensione non sarebbe diminuita perchè egli continuò a vivere in famiglia nel suo paese.

Cito questo esempio appunto per dimostrare che una prescrizione generale oltre agli altri inconvenienti avrebbe anche quello di ledere dei diritti che si possono dire acquisiti.

Del resto se questa vuol considerarsi come una misura politica, allora la legge è difettosa appunto per l'imposizione che mette del quarto; poichè se si vuole impedire ad alcuni di assentarsi dallo Stato perchè osteggiano il medesimo, e può temersene danno, non si deve, mediante la perdita del quarto della pensione, concedere la facoltà e ottenere così lo scopo contrario, oppure questo timore non esiste, ed allora le nostre istituzioni non permettono di limitare la facoltà ad un individuo di stare all'estero; cessa l'aspetto politico e la legge diventa fiscale.

Il vostro ufficio centrale è di unanime avviso che l'assenza dallo Stato non sia cosa per sé stessa imponibile. L'impiegato non può assentarsi dallo Stato, e la ragione ne è evidente, perchè l'assenza è inconciliabile col servizio. Ma se l'impiegato è in ritiro, non dovendo adempiere ad alcun servizio, è nostro avviso che possa assentarsi senza perdere la pensione.

Noi crediamo questa legge talmente contraria alla libertà individuale ed odiosa (perchè si riferirebbe ad una sola classe di persone alla quale più particolarmente si vorrebbe proibire di allontanarsi dallo Stato) che l'ufficio stesso non può persuadersi che veramente il Ministero intenda insistere in questa disposizione. Ne appello alle azioni stesse del ministro Cayour, come fece testè il signor senatore Castagneto; ne appello alle sue azioni ed alle sue parole. Chi finora sostenne una libertà amplissima di commercio e anche la libertà individuale in altro caso, non può menomarla in un caso in cui non vi è vantaggio per le finanze, non vi è altro che un vincolo messo senza scopo.

L'ufficio centrale per questi motivi persiste nel proporvi la reiezione della legge.

PRESIDENTE. La parola è al senatore La Marmora.

DELLA MARMORA. In proposito di un nazionale stabilito in esero paese, cioè in Costantinopoli, io debbo partecipare al Senato che ho ricevuto, alcuni giorni sono, una lettera da una persona investita di una carica piuttosto rag-

gardevole, vale a dire, di un console generale, in una città d'Italia non molto lontana da noi, la quale dopo avere servito 43 anni troverebbesi ora colpita dalla presente legge.

Tale individuo, mentre serviva in quell'impiego in quella città, si è accasato ed ora ha figli, ha moglie, e si trova mezzo malaticcio; la sua pensione di ritiro eccede di poco le lire 3000. Se quest'individuo, perchè non gli venga diminuita la pensione, dovesse lasciare il suo domicilio attuale per rientrare nello Stato, ne avrebbe un grave danno. Egli si raccomanda al Senato affinché prenda in considerazione la sua posizione.

Ma questo non è il solo che si troverebbe ingiustamente danneggiato dalla proposta legge; ve ne sono altri nello stesso caso, io ne conosco di quelli che hanno una moderatissima pensione, appena bastante per vivere; sono andati in paesi forestieri ad assumere un impiego, per esempio nelle strade ferrate; se costoro sono costretti a ritornare in patria, ne vengono grandemente danneggiati. Se la legge vuol colpire i ricchi, è una legge ingiusta, perchè con essa colpisce anche i poveri.

In verità io non capisco il motivo di una legge siffatta in questo momento.

DI COLLEGNO LUIGI. Io dirò poche parole, perchè la salute non mi permetterebbe di dilungarmi, ma non posso tacere la speranza che io aveva, che in questa discussione non si riproducesse quel carattere di personalità che con molto dispiacere ho sentito dalla bocca del signor ministro di finanze.

Io mi trovo in relazione per età, per educazione e per carriera sotto il cessato governo francese, ed anche in parte sotto il presente (ed ho comuni con tutti voi, onorevoli senatori, queste qualità) con una delle persone cui pare evidentemente volesse alludere il signor ministro. Io non ho mandato veruno per sostenere la persona assente della quale si è fatto discorso, ma ho creduto comprendere dalle parole del signor ministro che questa persona, che io non nominerò, per conservare almeno in qualche parte l'anonimo, muove guerra accanita al Governo.

Io ho avuto l'onore di dire che sono stato in continua relazione con quella fin dall'infanzia, ne conosco abbastanza le opinioni, e soprattutto l'onore che la distingue, per poter assicurare che questa espressione non le è dovuta, tanto più quando si volesse alludere ad opinioni ch'essa professa, nel che non entrerò adesso.

Le parole *guerra accanita* indicano molto più che opinione, indicano fatti gravi, fatti gravissimi, nè è bisogno che io dica che non posso accettare questa imputazione.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. L'onorevole senatore Di Collegno ha creduto che io volessi far allusione ad una determinata persona.

Mi pare che le parole da me pronunziate non si riferissero ad uno più che ad un altro dei pensionati che hanno stabilito la loro dimora all'estero, ad un ceto piuttosto che ad un altro di impiegati; se vi fu allusione, mi duole il dirlo, è l'onorevole preopinante che ha voluto farla ad una osservazione indeterminata.

L'ho detto e lo ripeto, esservi persone godenti pensioni all'estero, le quali manifestano opinioni contrariissime alla nostra attuale forma di governo, l'ho detto perchè ne ho avuto delle prove, per così dire personali; ma non ho indicato nessun individuo in modo speciale, nè nessuno in modo generale. Se il signor Di Collegno ha creduto suo debito, debito d'antiche relazioni, di accennare ad una determinata persona, non è colpa mia.

Passando dal particolare al generale, non aggiungerò che poche parole a quanto ho già detto. Evidentemente a fronte dell'avviso unanime dell'ufficio centrale e di quello manifestato dagli onorevoli preopinanti, non posso aver fondata speranza di frantumare l'opinione della maggioranza del Senato, quindi non voglio fargli perdere un tempo prezioso.

Dirò solo, in risposta specialmente ai senatori Castagneto e Vesme, che le loro spiegazioni non mi paiono stabilire la superiorità dell'antica sulla nuova legislazione.

Essi hanno detto che quella aveva un motivo politico, e che siccome questo motivo non poteva sussistere nell'attuale sistema (diffatti le mie parole suonavano in tal senso), così si poteva con ragione dire vera confisca.

Io ricorderò agli onorevoli preopinanti che vi può essere confisca fiscale, come vi può essere confisca politica. Ma appunto perchè nell'antico regime, almeno dopo il momento in cui il magnanimo Carlo Alberto salì sul trono, non vi era la confisca politica, io non posso credere che quella misura che privava dello stipendio chi si stabiliva all'estero, potesse chiamarsi confisca. Si dica misura troppo severa, eccessiva, ma non si chiami confisca.

Quanto poi all'appello fattomi dall'onorevole relatore, invocando le mie opinioni intorno alla libertà commerciale, mi pare che quell'esempio non calzi. Io lo ripeto, ammetto la libertà di cambio, ma pure ammetto i diritti fiscali e non sono ancor venuto a chiedere l'abolizione di tutte le tasse che colpiscono gli oggetti all'estero; epperò come ho proposto il mantenimento di varie tasse che vincolano in certo modo le transazioni commerciali, così ho creduto di poter proporre il mantenimento di una tassa speciale sulle pensioni, la quale senza porre un soverchio ostacolo al trasferimento di domicilio di un funzionario, tuttavia facesse che questo trasferimento fruttasse alcunchè all'erario.

Forse io sono stato preoccupato delle necessità delle finanze. Costretto a pensare giorno e notte ai bisogni delle finanze, non che ai mezzi di far fronte alle necessità dello Stato, forse sarò stato questa volta troppo fiscale; ma se il Senato pensa alle angustie ed alle inquietudini continue nelle quali versa nei tempi presenti un ministro delle finanze, io sono sicuro che esso non sarà troppo severo nei suoi giudizi.

ALPIERI. Io veramente non mi aspettava che dovesse cadere oggi in discussione il progetto di cui ora si tratta, epperò non ho cercato di mettermi in grado di presentare al Senato quelle considerazioni e di fatto e di principio che potessero essere del caso. Di più, dirò che io non sono veramente un ammiratore sviscerato di tale progetto, ma che non saprei accomodarmi alle ragioni che per farlo rigettare in modo assoluto furono esposte dall'ufficio centrale, e massime dal relatore nella risposta che egli ha creduto di dover fare all'onorevole signor ministro delle finanze.

Infatti, egli fra le altre cose, nel dimostrare la convenienza che fossero esenti gli impiegati civili dall'obbligo di ottenere licenza di rimanere all'estero, si appoggiava particolarmente sul pericolo a cui sarebbero stati esposti di perdere la pensione, quando questa licenza non venisse loro accordata e tuttavia durasse la loro permanenza all'estero; egli si appoggiava anche sopra tre considerazioni risultanti, due dal regio decreto del 1835, ed una dalla legislazione attuale; ed in primo luogo egli si faceva ad osservare come quel regio brevetto, il quale regolava in gran parte la materia delle pensioni, fosse stato ritenuto segreto, e quindi natural cosa fosse che non se ne avesse l'opportuna conoscenza; ma per questo riguardo è da notare che questo segreto non si è

mantenuto per lungo tempo, e d'altronde non si sarebbe potuto conservare per un assai gran numero d'anni senza che abbia potuto arrivare alla conoscenza di tutti e massime degli interessati.

Ma egli poi appoggiava più particolarmente il suo dire sovra uno degli articoli in cui, nello estendere l'applicazione di questa legge agli impiegati dimoranti all'estero, si fa eccezione degli impiegati delle finanze e delle gabelle.

Veramente avrei creduto che non sarebbe sfuggito alla perspicacia dell'onorevole nostro relatore il motivo per cui si faceva questa eccezione: egli è chiaro che in quanto alle finanze ed alle gabelle, si faceva eccezione nel brevetto perchè erano rette da regolamenti speciali ed in condizione tutta diversa da quella in cui si trovano gli altri impiegati in quanto all'estero, massimamente perchè si voleva abbondare nelle misure.

Non si regolavano le pensioni accordate agli impiegati all'estero nella stessa misura di quelle che si accordavano agli agenti dell'ordine civile nell'interno; ma non mi pare che l'onorevole signor relatore abbia potuto supporre che si volesse usare una maggiore larghezza di libertà a quelli i quali erano stati impiegati nella parte più delicata del servizio pubblico, che è quello in conseguenza che esigeva maggiori riserbi. Con ciò io non m'intendo punto d'indurre il Senato, quando lo voglia, a dare il suo voto a questa legge: io solo aveva in mira di fare che esso, dando questo voto, lo desse colla maggior conoscenza di causa possibile.

E a questo fine aggiungerò ancora una considerazione per rispondere a ciò che in altra parte del suo discorso diceva lo stesso signor relatore.

Egli infatti credeva che per distrurre l'effetto che potesse rimanere dal disposto dell'antica legge, bastasse il fatto di una legge nuovissima, riflettente solamente un altro ordine del servizio pubblico, cioè quella sulle pensioni dell'armata di terra e di mare. Egli diceva che sarebbe una contraddizione non sostenibile quella di fare una condizione diversa all'uno ed all'altro ordine d'impiegati.

Pregherò l'onorevole signor relatore di considerare che in un paese a noi vicinissimo, dove questa materia è stata le tante e tante volte e con solennità discussa e regolata, esiste questa differenza che non si è creduta contraddizione.

Questa differenza, sia o non perfettamente giusta, ha però una ragione di essere nel suo principio, ed è che in quel paese come nel nostro il servizio militare è forzoso, mentre il servizio civile non lo è: dunque non sarà perfettamente giusto forse lo stabilire una condizione affatto diversa tra l'uno e l'altro ordine d'impiegati, ma non credo che sia una contraddizione.

Ripeto ancora che tutto ciò che son venuto dicendo non è per indurre il Senato a dare il suo voto al progetto; ma per indurlo solo a ben considerare se non dando il voto a questo progetto non vi sia assolutamente a far nulla.

Ora, terminato quanto mi suggeriva lo studio momentaneo di questa legge, studio che non ho potuto compiere, farò ancora un'osservazione che potrà dar luogo ad una dichiarazione più precisa dell'onorevole signor ministro delle finanze, ed è questa: che non è ben chiaro se il disposto della legge si abbia ad intendere unicamente applicabile agli impiegati pensionati che sono nativi dello Stato, o se una volta sancita la legge, essa avesse anche da tenere come sottoposti quegli impiegati che non sono nati nel nostro paese, e che avendo servito in esso, sono ritornati alla patria loro.

Ripeto che questa è una semplice osservazione per dar luogo, ove occorresse, ad una maggiore spiegazione.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Se si parla della legislazione attuale, a questo proposito io credo che tutti gl'impiegati, siano essi cittadini nativi dello Stato o no, tutti vadano sottoposti all'obbligo di ottenere l'autorizzazione del re per godere le loro pensioni all'estero. È vero che di questo diritto si è fatto uso moderatissimo, e che anche nell'antico regime il Governo non si è quasi mai prevalso della facoltà che gli dava il regolamento per impedire che il domicilio fosse trasportato all'estero. Ora poi dopo il nuovo regime credo non vi sia caso in cui questa facoltà sia stata negata; in quanto a me, che da tre anni son ministro delle finanze, l'ho sempre accordata a tutti.

Se questa legge venisse rigettata, siccome sono conseguente nelle mie opinioni, non avrei alcuna difficoltà di accostarmi alla proposta di coloro che vorrebbero togliere in modo assoluto il vincolo che attualmente esiste rispetto ai pensionati, vincolo invero più di nome che di fatto, e che finché sarò io ministro delle finanze certamente non avrà alcuna conseguenza cattiva per gl'impiegati sia civili, sia diplomatici, sia militari. Ma se la legge venisse adottata, dichiaro schiettamente che l'intenzione di chi la dettava, come si ricava dal disposto letterale della medesima, si è che le sue disposizioni si estendano a tutti i pensionati, siano essi nativi del paese, siano essi nativi di altre contrade. Chi serve nel nostro paese per molti e molti anni in certo modo si fa cittadino del paese stesso. Io credo che sia cosa molto irregolare, cosa forse non da tollerarsi, di permettere che uno conservi un'estesa cittadinanza mentre entra nelle file dell'esercito, oppure copre un impiego retribuito.

In ciò io dichiaro altamente che se si dovesse fare una legge sulla condizione degl'impiegati, non esiterei a proporre che si dichiarasse l'incompatibilità delle condizioni di un impiegato e della posizione di non cittadino.

Quindi in conformità di questo principio io dichiaro schiettamente che l'autore della legge ha inteso di colpire indistintamente tutti gl'impiegati, qualunque sia la loro origine.

DI VESME, relatore. Risponderò brevi parole ad alcune osservazioni fatte dal senatore Alfieri.

Notava egli che il regio brevetto che cade in questione, quantunque non pubblicato, era però conosciuto da molti. Non v'ha dubbio per altro che da molti non era conosciuto, e tanto bastò per fare che non pochi necessariamente cadesero in errore intorno alla sua interpretazione ed alle sue applicazioni.

Diffatti ne vediamo un esempio nel momento presente, poichè si leva questione sul limite, sulle persone stesse alle quali si estende il detto brevetto. L'articolo 20, di cui già diedi lettura, dice: « Il presente regolamento non è applicabile ai nostri agenti all'estero, per i quali sarà fatto un regolamento particolare. » La ragione per la quale non si estende agli agenti all'estero questo regolamento è evidente; egli è perchè si prometteva un regolamento particolare, e non perchè si giudicasse che si potesse più facilmente la licenza concedere a quel genere d'impiegati; fatto sta però che la proibizione non esiste, non essendo stato fatto il regolamento promesso.

Concedo che il motivo tutto speciale dell'eccezione degli impiegati dipendenti dall'azienda delle finanze e delle gabelle è quello della ritenenza sul quale erano fondate le pensioni. Ma quest'argomento, quantunque non ne sia fatta menzione nella relazione per maggiore brevità, milita appunto a favore dell'opinione del vostro ufficio centrale, giacchè ora tutti gli impiegati sono soggetti alla ritenenza, e questo è appunto uno dei titoli sui quali si fondano le pensioni.

Diceva il signor ministro che le ragioni addotte dal senatore Di Castagneto e dal relatore per preferire l'antico al moderno sistema non l'avevano persuaso.

Non fu nostro intento di difendere l'antico sistema, ma soltanto di spiegarlo, di rendere cioè ragione dell'antica proibizione; del resto conveniamo perfettamente che è assai meglio togliere una tale proibizione, essendo preferibile la piena libertà agli impiegati di recarsi ovunque loro aggrada.

Aggiungerò una parola ancora di difesa all'accusa di legge di confisca che fu fatta nella relazione alla presente legge.

L'articolo 2° dice che se alcuno prolunga oltre quattro mesi all'estero la sua dimora perde la pensione per l'intero tempo della sua assenza, cioè anche per i primi quattro mesi.

Poniamo il caso di una persona che si assenti dallo Stato con l'intenzione di ritornare prima di quattro mesi. Pochi giorni avanti che scadano i quattro mesi monta in un convoglio della strada ferrata e s'incammina verso il suo paese: avviene una catastrofe sulla strada di ferro: chi si spezza il collo, chi una gamba; egli rimane ammalato per via, e non può proseguire la sua strada; passano i quattro mesi: il fisco dice: tanto peggio per voi, ma tanto meglio per me; e questo impiegato perderà la pensione non solo pel tempo che decorse oltre i quattro mesi, e che egli dovette passare ammalato in rischio della vita, ma anche di quello nel quale non fu in contravvenzione alla legge.

Approvava finalmente il senatore Alfieri che non era senza motivo la differenza di prescrizione che vi poteva essere fra i vari generi dei pensionati, poichè i pensionati militari, i quali sono soggetti a legge più mite, non entrano sempre nel servizio militare per propria volontà, ma sovente costretti dalla forza.

Osserverò che essendovi differenza anche per gli altri generi d'impiegati, questo non basterebbe per spiegare il motivo di tale differenza, che resterebbe sempre più gravosa.

Aggiungerò ancora che il vero motivo della differenza viene piuttosto dall'essere la condizione degl'impiegati militari regolata da una legge posteriore, poichè, secondo i regolamenti anteriori, anch'essi assentandosi dallo Stato perdevano la loro pensione come gl'impiegati civili. D'altronde, siccome essa dipendeva dal regio beneplacito, così poteva imporsi loro la condizione che si fosse voluta.

Altro non rimane al vostro ufficio che prendere atto della dichiarazione fatta dal signor ministro, che egli cioè, ove questa legge non sia adottata dal Senato, intenda di dare la massima libertà a tutti gl'impiegati di potersi assentare dallo Stato, e di promuovere col fatto anche in ordine a questo punto i principi di libertà che già promosse riguardo ad altri.

PRESIDENTE. Invito il Senato a volersi pronunziare sulla chiusura della discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Rileggerò l'articolo 1°. (Vedi sopra)

Chi intende approvarlo, sorga.

(Il Senato rigetta.)

Dopo questo voto del Senato io non veggio altro miglior partito che quello di procedere senza più allo squittinio sulla legge precedentemente votata, sospendendo così l'ulterior discussione dell'altro progetto.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. È inutile ora il discutere gli altri articoli, sarebbe meglio di passare addirittura allo squittinio dell'altra legge, perchè il Ministero non intende...

DI FOLLONE (Interrompendo). Domando la parola.

Io ho dovuto naturalmente, come tutti i senatori, inclinare alla decisione del Senato, il quale aveva mutato l'ordine del giorno, mentre non vi era portata la legge attualmente in discussione, il regolamento dà questa facoltà al Senato; esso ne ha usato e si dovette passare alla discussione. Non è men vero però che la maggior parte dei senatori non era preparata alla discussione di questa legge; e forse alcuno di quelli ai quali non garbava tal quale fu presentata avrebbero proposto modificazioni ed emendamenti onde renderla conciliabile colle varie opinioni espresse.

Io credo dunque che sarebbe sano consiglio il rimandarne la discussione ad altra epoca, e pare a me che tale rinvio possa ancora essere in questo punto accolto dal Senato, mentre l'articolo 48 del nostro regolamento dichiara che la questione di *sospensione*, cioè quella che si debbano sospendere le deliberazioni per un tempo da determinarsi, sarà messa ai voti prima della questione principale.

Proporrei quindi al Senato, prima d'inoltrarsi nella discussione degli articoli, di esaminare se non convenga di rimandarla a sei mesi; in questo frattempo il Ministero potrà far tesoro delle osservazioni che vennero fatte, maturare le difficoltà che sono state accennate, e ritirare questa legge o presentarne un'altra che sia maggiormente accettabile.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. L'onorevole senatore Di Pollone dopo il voto del Senato che respinge l'articolo 1° del progetto di legge, il quale contiene in certo modo il vero principio che tutto lo informa, vorrebbe che se ne sospendesse la discussione e questa si rimandasse a sei mesi, onde nell'intervallo il Ministero avesse a migliorarne le parti che rimangono tuttora, per sostituire a questo un altro progetto.

Osserverò prima di tutto che il sistema, ossia la proposta dell'onorevole senatore Di Pollone equivale in certo modo al rigetto della legge, ed è un mezzo cortesissimo per arrivare allo stesso scopo, è il mezzo che si adopera nel Parlamento inglese; nel medesimo non si chiede mai che una legge si rigetti, ma bensì che essa sia letta fra sei mesi; se questo sistema si fosse introdotto fra noi, non avrei difficoltà di vedere adoperata questa forma; ma non so che cosa si guadagni con questo palliativo; è assai meglio, a mio parere, che quando una legge non si vuole, si dica francamente: non vogliamo questa legge. Qualche volta si può dire: non vogliamo la legge qual è, ma non dissentiamo di prenderne ad esame un'altra analoga, modificata però e migliorata, ed il Ministero può in allora far tesoro delle osservazioni fatte nella discussione per presentare, se lo crede opportuno, un altro progetto di legge. Questo sistema mi pare molto più opportuno che quello proposto dall'onorevole senatore Di Pollone, il quale se fosse adottato ne avverrebbe che questa legge, mancando l'articolo 1°, rimarrebbe senza testa, monca, acofala per sei mesi.

Il solo vantaggio che avrebbe il sistema dell'onorevole senatore sarebbe di rendere possibile l'emendamento di questa legge nell'attuale Sessione; ma se essa si rimanda a sei mesi è possibile che il Parlamento si trovi chiuso, e che quindi, non essendovi un voto creduto del Senato, la legge cada per proprio fatto; onde credo molto più ragionevole che si sospenda la discussione affinché io possa ritirarla.

DI POLLONE. Era il mio scopo.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Dal momento che non si vuole imporre una tassa ai pensionati che stabiliscono domicilio all'estero, io non vedo altra cosa a fare (non so se la farò o se lascerò che ciò venga dall'iniziativa parlamentare) che togliere quegli articoli dell'at-

tuale legge che vincolano i pensionati e li sottopongono all'arbitrio del ministro. Come ministro delle finanze desiderava di contraccambiare l'arbitrio con un sacrificio pecuniario, ma detesto talmente l'arbitrio che anche gratuitamente, per quanto spetta a me, molto volentieri vi rinuncio.

DI POLLONE. Era una semplice spiegazione che voleva dare. Io non aveva proposto al Senato di rimandare la legge per farla cadere, ma nella lusinga che il Ministero l'avrebbe ritirata, lasciando così al suo senno di vedere se dopo le osservazioni fatte gli convenisse di riprodurla emendata.

Ora il signor ministro domanda la sospensione, ed io ritiro perciò la mia proposizione.

PRESIDENTE. Eguale scopo si era prefisso il presidente allorché proponeva al Senato di voler passare allo squittinio sull'altra legge, giacché in questo modo rimanendo sospesa la votazione di questa legge, si lasciava libero il campo al signor ministro delle finanze di prendere gli ordini di S. M., se lo credesse, pel ritiro della legge. A tal uopo è da notare che il rigetto dell'articolo 1° pregiudica tutta la legge, non essendo questa una di quelle leggi che possano scindersi o modificarsi negli articoli successivi, perchè tutto il fondamento della legge sta nell'articolo 1°: rigettato questo, s'intende perciò rigettata tutta la legge.

ALFIERI. Pregho il Senato a volermi permettere di spiegare come io avessi inteso in principio la proposta del senatore Di Pollone. Io credevo che fosse per concludere pel rinvio all'ufficio centrale della legge, perchè non esistendo più il primo articolo, e non potendo più esistere perciò la legge (al quale venne proposta, avesse cercato modo di vedere se poteva convenire coll'onorevole signor ministro, in seguito a ciò che si era detto nella discussione, per formare un articolo il quale levasse i difetti che esistono a questo riguardo nelle disposizioni delle leggi antiche. Io non so se il signor ministro considera questo modo di emendare come un vero emendamento, oppure come una nuova proposta, che debba quindi come tale subire tutte le fasi cui vanno soggette le proposte d'iniziativa nel Senato. Pregherei quindi il Senato a voler pensare se meglio convenga abbandonare la legge aspettando che essa sia ritirata dal Governo, cosa un po' insolita, oppure rimandarla all'ufficio centrale per un nuovo studio. Ora che è decisa la questione principale intorno alla non ammissione del progetto primitivo, è inutile votarne gli altri articoli.

DE FORNARI. Aveva domandato la parola fra le perplessità sollevate da questa discussione per accostarmi alla maniera di vedere ed al suggerimento dell'onorevole collega ed amico mio marchese Alfieri. Perciocchè, come egli, non avvertito, nè dunque preparato per la discussione in questa tornata, e tanto meno pago della piega in cui s'è aggirata, nè saprei col mio voto sanire quale è presentata questa legge, nè tuttavia la ravviso quale è acerbamente censurata, e recisamente respinta dall'ufficio centrale, e neppure mi parrebbe lodevole, e direi decoroso l'averne quasi ché forzato per parte del Governo, in tal situazione, il ritiro.

Per una parte trattasi, non di sospendere solo, d'annullare, anche di revocare, per cagione di un fatto per sè lecito, talora prima autorizzato o indefinitamente tollerato, di prolungata assenza dallo Stato, talora involontaria, e pur troppo anzi forzata, un'acquistata remunerazione di servizi, talora eminenti, resi allo Stato, e forse l'unica risorsa per la sussistenza delle famiglie colpite dalla intimazione di un ritorno in certi casi non possibile o gravemente dannoso. La generalizzazione di tale applicazione, che anche or ora abbiamo udito dichiarata a tutti i casi, la inesorabilità di questa legge

così intesa ed estesa, parmi che siano motivi flagranti per l'opposizione manifestatasi poco stante generale nella sanzione preliminare sul primo articolo.

Ma, signori, qualche modificazione che si soggiunga in successivi articoli da aggiungersi che temprino codesta generalizzazione, coteste inesorabilità, l'autorizzazione che in certi casi si riserva al Governo per cause motivate, opportune, temporarie segnatamente, possono rendere la legge plausibile non solo, ma giustamente, sapientemente introdotta. Un freno alla emigrazione di chi dallo Stato ottiene mezzi per sussistervi, un impedimento a che quei mezzi si disperdano all'estero per capriccio de' pensionati, e tutt'altro un compenso all'erario bisognoso corrispettivamente al tempo d'assenza, sono plausibili motivi e dai Governi ancora paterni assai generalmente adottati per analoghe disposizioni di legge.

Per queste mie convinzioni, comunque imperfettamente espresse, appoggio i riflessi dell'onorevole collega Alfieri, ed opino perchè, invece di tutt'altre delle proposte maniere di sospensione, si adotti di rimandare il progetto di legge all'ufficio centrale, acciò concertarsi all'uopo coll'onorevole ministro presidente del Consiglio onde introdurre nei seguenti articoli quelle modificazioni coordinate che rendano la legge per tutte le convinzioni accettabile.

DI CASTAGNETO. Io non penso come l'onorevole proponente, e nemmeno lo pensa l'ufficio centrale, che il Senato si trovi rimpetto a questa legge in una condizione straordinaria. Questa legge fu letta, fu aperta sulla medesima la discussione generale, fu discussa, si passò alla votazione del primo articolo e fu rigettato. Dunque altro non resta che procedere alla votazione degli altri articoli.

Se qualche senatore vorrà proporre degli emendamenti, è nel suo diritto di farlo alla lettura di ciascun articolo. Se tutta la legge sarà votata, si passerà allo squittinio segreto. Accade ora che dopo il rigetto del primo articolo l'onorevole presidente del Consiglio considerando che il medesimo contiene tutta la economia della legge, ha proposta la sospensione.

Questo esempio non è unico nel Senato, già altre volte si è riprodotto, e dipende da voi, o signori, di votare o di non votare la sospensione. Al momento che sarà da voi votata la sospensione credo avrete usato di un vostro diritto, e che la discussione non abbia presentato verun fenomeno straordinario.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Io prego il Senato di voler sospendere la discussione ulteriore di questo progetto, onde il Ministero possa avvisare se sia opportuno il pregare il Senato di rinviarlo all'ufficio centrale, oppure se non sia miglior consiglio di ritirarlo nelle forme prescritte dalla nostra legislazione per abbandonarlo intieramente o riprodurlo poi in altra Sessione.

CERRARIO, ministro dell'istruzione pubblica. Vorrei ricordare al Senato un precedente che già esiste e che ebbe luogo quando si discusse la legge d'imposta personale e mobiliare. Essendo io allora ministro delle finanze, ed essendomi dal Senato precisamente rigettato il primo articolo di essa legge, ho pregato il Senato di sospendere la discussione perchè avessi tempo di considerare se non era opportuno di chiedere al Re l'autorizzazione di ritirarla.

Il Senato aderì alle mie istanze, ed io presentai il decreto che autorizzava il ritiro della legge.

PRESIDENTE. Si fa la proposta di sospendere la discussione di questa legge; siccome la proposta di sospensione deve precedere ogni altra, io la pongo ai voti.

(Il Senato adotta.)

Si procede allo squittinio segreto sulla legge dapprima votata.

Risultato della votazione:

Votanti.....	59
Voti favorevoli.....	57
Voti contrari.....	2

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

TORNATA DEL 1° APRILE 1854

- 29 -

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Sunto di petizioni — Osservazioni del ministro della guerra sopra la petizione del maggiore Cao — Presentazione di un progetto di legge per la leva annuale militare sulla classe del 1833 — Discussione sul progetto di legge per la privativa di esercizio del peso pubblico nel porto franco di Genova a favore di quella Camera di commercio — Adozione dell'emendamento proposto dall'ufficio centrale all'articolo 9 dell'annesso regolamento, non che dell'articolo unico del progetto medesimo — Approvazione dei progetti di legge portanti facoltà alle Divisioni amministrative di Cuneo e Novara di eccedere nel 1854 il limite dell'imposta — Discussione sul progetto di legge tendente ad accordare uguale facoltà alla Divisione amministrativa di Vercelli — Osservazioni dei senatori Della Torre e Sauli — Risposte del senatore Di San Martino, relatore, del ministro di grazia e giustizia e del senatore Audiffredi — Approvazione dell'articolo unico di questo progetto di legge, non che di altri due aventi lo stesso oggetto e concernenti le Divisioni amministrative di Ivrea e Savona — Presentazione di un progetto di legge per la costruzione di un ponte sul torrente Coghinas nell'isola di Sardegna — Approvazione del progetto di legge portante autorizzazione di una maggiore spesa per compiere i lavori d'arginamento dell'Isère e dell'Arc — Relazione sul progetto di legge per modificazioni e aggiunte alla legge 18 novembre 1850 sulla tariffa postale.

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane colla lettura del processo verbale che è approvato.

DI BAGNOLO, segretario, legge il seguente sunto di petizioni:

902. I vescovi della provincia ecclesiastica della Savoia, esposti gli inconvenienti che deriverebbero per il clero e la religione dalla legge in corso di modificazioni al Codice penale, ne domandano il rigetto.

903. I vescovi delle provincie ecclesiastiche di Torino, Genova e Vercelli, — petizione identica alla precedente.

904. Giovanni Bertelli, ex-ufficiale del treno d'artiglieria del cessato regno d'Italia, domanda che sia discussa, in via d'urgenza, la petizione da esso sporta il 5 marzo ultimo scorso.

905. Il cavaliere Michele Cao, maggiore in ritiro, ricorre al Senato onde ottenere il mezzo legale per purgarsi dalle imputazioni fattegli sulla condotta da esso spiegata nelle campagne 1848 e 1849.

PRESIDENTE. Le prime due petizioni debbono essere rasmesse all'ufficio centrale già stabilito per l'esame del progetto di legge cui si riferiscono. Sull'ultima, il ministro della guerra desidera avere la parola, che io gli accordo.

LA MARMORA, ministro della guerra. È noto al Senato che il maggiore in ritiro, cavaliere Cao, già presentò una simile petizione alla Camera dei deputati. In seguito alle cose dette nella discussione che ebbe luogo in quell'assemblea, io ho creduto, nella mia qualità di ministro della guerra, di dover fare un'inchiesta. Già emersero, dietro una tale inchiesta, atti gravissimi a carico di questo maggiore, precisamente riguardo alla sua condotta nelle due ultime campagne; onde io prego il Senato a voler sospendere, per alcuni giorni, qualunque decisione in ordine a questa petizione, affinché il Ministero abbia campo a terminare l'accennata inchiesta nell'interesse della disciplina e della verità.

PROGETTO DI LEGGE PER LA LEVA ORDINARIA MILITARE SULLA CLASSE 1833.

LA MARMORA, ministro della guerra. Giacchè ho la parola, io me ne varrò per aver l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per la leva annuale militare sulla classe 1833. (Vedi vol. Documenti, pag. 1271.)

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della guerra della presentazione di questo progetto di legge. In quanto alle osservazioni da lui fatte relativamente al corso della petizione, cui il suo discorso si riferiva, non avendo io per ora altro ufficio a compiere che quello di trasferirla alla Commissione delle petizioni, è sicuro che questa, prima di dare il suo definitivo giudizio sulla medesima, lascerà trascorrere quel tempo che basti al ministro della guerra per essere in grado di dare al Senato le volute spiegazioni.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA PRIVATIVA D'ESERCIZIO DEL PESO PUBBLICO NEL PORTO FRANCO DI GENOVA A FAVORE DI QUELLA CAMERA DI COMMERCIO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione di sette progetti di legge, dei quali già vennero stampate e distribuite le relazioni; quindi non mi resta che aprire la discussione sul primo, quello cioè riguardante l'esercizio del peso pubblico nel porto franco di Genova a favore di quella Camera di commercio; esso è accompagnato da un regolamento e dalla relativa tariffa. In questo regolamento, all'articolo 9, l'ufficio centrale ha creduto bene di proporre un

emendamento; in conseguenza invito il Senato a volere, nella discussione generale, tener conto speciale di questo emendamento, giacchè di tutto il resto del regolamento (ove non vi sia discussione in contrario), io, seguendo la disciplina solita usarsi in casi simili, non sottoporro a votazione che il solo articolo 9 emendato dall'ufficio centrale, e quindi si voterà l'articolo unico della legge che approva ed il regolamento e la tariffa. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 537 e 538.)

Dichiaro ora aperta la discussione generale.

Non chiedendosi la parola, invito il Senato a voler chiudere la discussione generale, e passare alla discussione degli articoli, vale a dire dell'articolo 9 del regolamento emendato dall'ufficio centrale, e quindi dell'articolo unico del progetto di legge.

(La discussione generale è chiusa.)

L'articolo 9 del regolamento era così concepito:

« Art. 9. La Camera di commercio curerà l'accertamento delle contravvenzioni, colla facoltà al presidente della medesima di comporle per mezzo di oblazioni. Verranno esse denunciate dai pesatori del peso pubblico, o dagli agenti di detta Camera che le avranno scoperte.

« Ogni azione relativa sarà prescritta col trascorrere di giorni trenta, e l'importare netto del prodotto delle contravvenzioni spetterà alla cassa della Camera di commercio. »

L'ufficio centrale avendo avvisato che in quest'articolo mancava la comminazione specifica dell'ammenda, per la quale era autorizzata la composizione mediante oblazione, ha stimato di supplire a questo vuoto del regolamento, ed ha proposto l'articolo 9 nella forma seguente:

« La dichiarazione in tutto od in parte non conforme al vero della qualità delle merci presentate al pesamento darà luogo a titolo d'ammenda al decuplo della tassa dovuta per la categoria alla quale appartengono le merci medesime: salva, ben inteso, l'applicazione di maggiori pene, ove ne sia il caso a termini di legge.

« Le contravvenzioni le quali saranno denunciate dai pesatori del peso pubblico o dagli agenti della Camera di commercio, verranno accertate per cura della medesima, colla facoltà al presidente di comporle col mezzo d'oblazioni.

« Ogni azione relativa, » ecc., come nell'ultima dell'articolo 9 del progetto.

BATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Il Ministero aderisce all'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Ciò posto, metto ai voti l'emendamento dell'ufficio centrale.

(È approvato.)

Metto ai voti l'articolo 9° cui l'emendamento si riferisce.

(È approvato.)

Passo ora alla votazione dell'articolo unico del progetto di legge così concepito:

« La Camera di commercio di Genova è autorizzata ad esercire nell'interno di quel porto franco e sue dipendenze il peso pubblico, ed a risanotorne i diritti in conformità degli uniti regolamento e tariffa. »

(È approvato.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DI CINQUE PROGETTI DI LEGGE PER FACOLTÀ A VARIE DIVISIONI AMMINISTRATIVE DI ECCEDERE IL LIMITE DELL'IMPOSTA.

PRESIDENTE. Vengono ora in discussione cinque progetti di legge portanti facoltà a varie divisioni amministrative

di eccedere il limite normale dell'imposta pel 1854. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1109-1122.)

Il primo di essi riguarda la divisione amministrativa di Cuneo.

L'articolo unico di questo progetto è così concepito:

« È fatta facoltà alla divisione amministrativa di Cuneo, in conformità della deliberazione presa il 24 settembre 1853, di accrescere sino a lire 992,000 e centesimi 40 l'imposta destinata a coprire le spese dell'esercizio 1854, comuni alle quattro provincie che la compongono. »

Dichiaro aperta la discussione.

Non domandandosi la parola, lo metto ai voti.

Chi lo approva, voglia levarsi.

(È approvato.)

Il secondo progetto, concernente la divisione amministrativa di Novara, è del tenore seguente:

« *Articolo unico.* È fatta facoltà alla divisione amministrativa di Novara, in conformità della deliberazione presa dal suo Consiglio divisionale con verbate del 1° ottobre 1853, di accrescere fino a lire 654,244 e centesimi 60 l'imposta destinata a coprire le spese dell'esercizio 1854, comuni alle provincie che la compongono. »

Non domandandosi la parola, io lo porrò ai voti.

(È approvato.)

Il terzo progetto di legge contiene eguale facoltà a favore della divisione amministrativa di Vercelli.

DELLA TORRE. Je demande la parole.

SAULI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole maresciallo.

DELLA TORRE. Je ne puis m'empêcher, messieurs les sénateurs, d'exprimer mon regret de voir que nos provinces se surchargent de dettes les unes après les autres. Nos villes principales son endettées, le Gouvernement est fortement endetté, et nous allons créer encore de nouvelles dettes. Si tout le monde s'endette, il n'y aura plus de ressources nulle part. Si du moins on conservait intact le crédit des provinces et des villes, on pourrait dans une circonstance critique se servir de ce crédit et obtenir des ressources pour le Gouvernement. Au lieu de cela, nous marchons d'un tel pas que nous avons un grand besoin de ressources, et nous épuisons tout à la fois le crédit des villes et celui des provinces. Je ne sais pas si l'objet est assez important pour passer sur cette considération; je sais que les provinces ne sont pas aisées en général; en sommes il s'agit ici d'une augmentation d'impôts, cela n'a pas d'autre nom, et c'est très-grave; peut-être aura-t-on beaucoup de peine à les percevoir. Nous sommes arrivés à une époque où le premier devoir de ceux qui administrent les finances de l'État, des villes et des provinces, est de faire des économies. Nous avons perdu de grandes valeurs; tous nos effets publics sont en baisse; quant à nos actions de chemins de fer, je ne dirai pas qu'elles tombent, elles se précipitent, car il y en a qui le mois passé étaient à 700 francs et plus encore, et qui aujourd'hui sont à 400 francs. Voyez, messieurs, combien de ruines entraîne cette diminution dans nos valeurs. Je voudrais que le Sénat se préoccupât de ces faits, et qu'il mit un frein à cette prodigalité de dépenses. On nous dit que nous serons riches; eh bien! quand nous serons riches vous nous ferez payer, mais d'abord donnez-nous cette richesse promise que nous sommes loin de posséder aujourd'hui. Voilà, messieurs, ce que j'avais à dire; mon observation est plutôt générale que particulière.

DI SAN MARTINO, relatore. L'ufficio centrale si è fatto carico di esaminare se potesse essere debito suo il proporre al

Senato di fare qualche osservazione sul merito dei progetti che sono ora in discussione; ma dall'esame particolarizzato dei vari bilanci delle cinque divisioni richiedenti la facoltà di eccedere nel 1854 il limite normale dell'imposta, è risultato all'ufficio medesimo che sarebbe stata cosa difficilmente giustificata se fosse venuta proponendo una riduzione qualunque.

Gravissimi certamente sono gli appunti dell'onorevole maresciallo circa alla convenienza che non si estenda di troppo quella tendenza che possono avere le divisioni amministrative ed i municipii ad accrescere la massa dei loro debiti; ma osserverò al Senato che nel caso presente si è cercato dalle divisioni di evitare la contrattazione dei debiti, attenendosi di preferenza al sistema di far pagare immediatamente dai contribuenti le spese che furono votate, e che appunto per ciò non si è proposto l'approvazione dei prestiti, ma quella di un aumento all'imposta normale; con questo sistema si preclude men che la via a quella libertà d'azione che deve essere riservata alle provincie.

Se vi ha un tempo nel quale certamente si debbano evitare il più che è possibile le spese, l'ufficio crede che sia questo, in cui gli effetti pubblici vanno soggetti ad uno scapito di grandissimo rilievo. È suo avviso però che non sia da farne un caso più speciale nel nostro paese che negli altri, in quanto che tale scapito è generale nei vari Stati di Europa; così che modificandosi le condizioni dalle quali esso è prodotto (condizioni estranee all'amministrazione in merito delle provincie e delle divisioni), si verrà a rilevare il credito.

Ma, come dissi, l'ufficio non è entrato espressamente in questa serie di considerazioni, in quanto non avendo ad esaminare se non che i progetti d'aumento pel 1854 all'imposta normale, ha creduto che questo aumento potesse essere approvato per due motivi: primo per l'utilità delle spese, e per la nessuna conoscenza che aveva di ragioni sufficienti a provare che si potesse prescindere da alcuna delle spese proposte; secondo, perchè essendo ora in vigore varie imposte, che non erano stabilite quando si fissò l'imposta normale delle divisioni, egli è certo che coll'accrescimento dell'imposta, ciascun contribuente non giunge tuttavia a pagare ciò che avrebbe pagato colla semplice imposta normale.

SAULI. Abbraccio l'opinione dell'illustre maresciallo appunto perchè le economie sono di assoluta necessità, e poi perchè, coll'autorizzare le divisioni ad accrescere nuovi oneri alle gravanze che il Governo si è trovato nell'obbligo d'imporre, rendesi deplorabile la condizione dei contribuenti. Del resto prego che le future Commissioni incaricate di riferire intorno a consimili domande ed alle leggi destinate a sanzionarle vogliano dare un'occhiata agli atti dei Consigli divisionali e provinciali.

Per mezzo di tale esame vedranno che le spese non sono destinate a beneficio delle provincie o delle divisioni, ma piuttosto dei capoluoghi dove si esercita un'influenza pel maggior numero di voti di cui i medesimi capoluoghi possono disporre.

DI SAN MARTINO. Domando la parola.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia, reggente il dicastero dell'interno. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il ministro ha la parola.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia, reggente il dicastero dell'interno. Posso assicurare gli onorevoli preopinanti che riconosco io pure con essi la necessità, la convenienza di restringere più che sia possibile le spese delle divisioni amministrative; ma io credo che essi debban meco

riconoscere che vi hanno certe spese le quali sono assolutamente indispensabili, e che quando la necessità vuole che si ecceda il limite ordinario delle imposte, è forza piegarci ad essa, e ricorrere a qualche mezzo per farvi fronte.

Se gli onorevoli preopinanti, invece di far generiche osservazioni intorno alle proposte del Ministero per l'aumento delle spese delle divisioni di cui si tratta, di Novara, di Cuneo, ecc., vi si fossero internati, indicando le spese le quali si potessero evitare, allora comprenderei tutta la portata dei loro appunti. Ma finchè, come dissi, stanno sui generali, io veramente non saprei cosa rispondere.

Io posso nondimeno renderli certi che tutte le spese, per le quali furono approvate le imposte straordinarie rispetto a queste divisioni, sono richieste da assoluta necessità, e ne avverrebbe un inconveniente gravissimo quando non si votassero.

Io mi varrò dello stesso argomento addotto dall'onorevole maresciallo. Egli diceva che i fondi pubblici attualmente sono al ribasso, che tutti scapitano; dunque non è il momento opportuno di ricorrere al mutuo, come egli avrebbe amato meglio, appunto perchè, ricorrendosi a questo, vi è uno scapito di grande rilevanza per quelle amministrazioni che si valgono di questo mezzo, e si aggrava molto più l'avvenire di quanto il presente potrebbe essere aggravato mediante un'imposta. Dunque, o si tratta della necessità delle spese, e finchè gli onorevoli preopinanti non indicheranno quali siano quelle che potessero essere cancellate, tengo per fermo che si debbano fare; o si tratta del mezzo col quale si abbia a provvedere alle medesime, e dico che il mezzo più conveniente per l'appunto è quello che viene approvato dal Governo, e che ora è sottoposto alla sanzione del Senato, quello cioè di accrescere le imposte, anzichè ricorrere al mezzo straordinario del mutuo.

DI SAN MARTINO, relatore. Ho domandato la parola per difender me e l'ufficio centrale.

Venne detto dall'onorevole senatore Sauli che la relazione fu fatta dall'ufficio, senza esaminare le carte che servivano di materia alla relazione medesima.

Per dare una prova che esse furono esaminate basterà dirvi che ho veduto negli atti del Consiglio divisionale della provincia di Cuneo essersi rifiutata una spesa straordinaria per una strada proposta dal comune di Lesegno, patria dell'onorevole senatore; e forse la sua collera contro la deliberazione del Consiglio divisionale nasce appunto dal vedere che non stasi tenuto conto dei bisogni della sua patria a questo riguardo. Ma nel complesso le spese votate dal Consiglio divisionale in favore delle quattro provincie che formano la divisione parvero stabilite in una somma di egno riparto, la quale era presso a poco corrispondente al contributo che le diverse provincie portano nel formare l'attivo del bilancio divisionario.

Oltre a ciò io non credo che possa essere ufficio del Senato di addentrarsi a determinare la preferenza di una piuttosto che dell'altra spesa fra quelle indicate dalle Amministrazioni dei Consigli divisionali, questo è ufficio dei Consigli divisionali stessi; imperocchè ufficio del potere amministrativo dev'essere quello di vedere che non si commettano troppo gravi ingiustizie: tale è lo spirito della nostra legislazione, e sarebbe, riguardo a noi, usurpazione il voler entrare in questi minuti particolari.

Io quindi credo che l'ufficio centrale non meriti il rimprovero che l'onorevole senatore Sauli ha voluto indirizzargli.

DELLA TORRE. Monsieur le ministre et monsieur le rapporteur de la Commission nous disent deux choses abso-

lument opposées. Monsieur le ministre nous dit qu'avant de faire des observations nous aurions dû examiner attentivement les pièces envoyées par les villes et voir s'il n'y avait pas quelques dépenses qui auraient pu être effacées, et tant que nous n'agirons pas ainsi, il pense que nous n'avons pas le droit de faire des observations. Monsieur le rapporteur nous dit de son côté, et je crois qu'il a raison, qu'il n'appartient pas au Sénat d'entrer dans les détails, qu'il doit porter un jugement général, et que les questions de détails regardent les Conseils divisionnaires.

Messieurs, il est impossible de suivre l'un et l'autre système, il faut opter. Je me suis tenu à faire des observations générales; j'ai observé ce que tout le monde observe; j'ai parlé des dettes, mais je n'ai pas dit qu'ici il s'agit de faire une dette; j'ai fait remarquer au Sénat qu'il s'agit d'une augmentation d'impôt. Quant à l'observation générale à ce sujet, elle est dans le droit du Sénat et de chaque sénateur. Je dis que les préoccupations du Gouvernement doivent se porter sur les économies qu'il faut absolument réaliser, car ce qui marche le plus mal dans notre pays ce sont nos finances; c'est un fait que dans un autre moment je me chargerai de prouver.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. L'onorevole maresciallo ha creduto di trovare una contraddizione tra quello che disse il ministro e quello che fu detto dal relatore dell'ufficio centrale. Mi perdoni: la contraddizione non esiste. Dicendo testè che si dovessero indicare quali erano le spese inutili, quali le ammissibili, io non intendeva con ciò di riconoscere che il Senato potesse togliere dal bilancio questa o quella spesa; intendeva bensì di dire che quando si veniva a fare censura al Governo, col dichiarare che le spese si potevano evitare, che erano inutili, incombeva a colui che faceva tale censura di indicare quali fossero queste spese inutili, e non già dare un giudizio sopra le singole spese. Egli è solo dalle spese separatamente prese che sarebbesi veduto se fosse o non sussistente la censura generica che si faceva al Ministero, e che si poteva pur fare ai Consigli divisionali.

Sta adunque quello che diceva il ministro e quello che avvertiva il relatore dell'ufficio centrale, che il Senato non poteva entrare nei particolari, nel senso cioè che non poteva togliere o l'una o l'altra delle stanziatoe spese.

SAULI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SAULI. Poichè l'onorevole signor senatore di San Martino si degnò di entrare in qualche particolare in ordine al soggetto cui si riferivano le poche parole da me dette testè; e poichè a lui piacque di accagionarmi di soverchia tenerezza per la patria mia, dirò che veramente nel bilancio della provincia e della Divisione alla quale appartengo si stanziarono somme per lavori utili all'apertura di nuove strade e per lavori che si possono chiamare quasi voluttuosi pel capoluogo, mentre non si stanziò somma alcuna, oppure di niun momento, per rendere praticabile un tronco di strada frequentatissima, e dove non passa anno che non cada qualche vittima all'uno e all'altro capo. Essa si trova nella stessa terribile condizione in cui era nel secolo scorso e che venne tacciata come ignominia delle passate e delle odierne amministrazioni.

Ripeto che si dee andare a rilento a dare autorizzazione di aumento d'imposta alle divisioni. I popoli si stancano del pagare, e quindi ne può nascere discapito anche per le libere istituzioni che ci vennero elargite dal re Carlo Alberto, *vul-gus amicitias utilitate probat.*

AUDIIFREDI. L'onorevole preopinante fece un'allusione a ciò che dal Consiglio divisionale di Cuneo si erano fatte alcune spese ad unico vantaggio del Municipio. Io non credo che la cosa stia in questi precisi termini.

Le spese che erano contrastate nel Consiglio divisionale sono specialmente quelle destinate per la costruzione della strada progettata nella valle della Stura.

Questa strada è una delle più utili che si possano costruire onde promuovere il commercio dell'alto Piemonte, così che tutta la provincia di Cuneo non solo, ma la Divisione ancora è altamente interessata all'aprimiento della medesima. Mancate le comunicazioni per la soppressione del privilegio di cui godeva il commercio di Nizza, la provincia di Cuneo fu privata del commercio attivissimo che si aveva in quelle parti; per la qual cosa, ove non venisse aperta una nuova strada per la valle di Stura, tutto l'alto Piemonte si troverebbe intieramente privo di comunicazioni che alimentino il suo commercio. Egli è perciò altamente provvido il sacrificio che la divisione di Cuneo s'impose a questo scopo.

SAULI. Avrei alcune ragioni da contrapporre, da cui mi astengo per non prolungare maggiormente questo dibattimento.

PRESIDENTE. Faccio osservare che la discussione riflette unicamente la divisione di Vercelli e non quella di Cuneo, e però invito i senatori a volersi restringere alla questione che si agita, o passare alla discussione degli articoli, previa chiusura della discussione generale.

Chi vuole chiudere la discussione generale, si alzi.

(La discussione generale è chiusa.)

Metterò quindi ai voti l'articolo unico del progetto in discussione.

« **Articolo unico.** È fatta facoltà alla divisione amministrativa di Vercelli, in conformità della sua deliberazione presa con verbale del 23 settembre 1853, di accrescere sino a lire 520,000 l'imposta destinata a coprire le spese dell'esercizio 1854 comuni alle tre provincie che la compongono. »

(È approvato.)

Viene ora in discussione il quarto progetto di legge concernente la facoltà da accordarsi alla divisione amministrativa d'Ivrea di eccedere del pari il limite normale dell'imposta 1854.

Darò lettura dell'articolo unico:

« La divisione amministrativa d'Ivrea è autorizzata ad accrescere fino a lire 300,000 l'imposta destinata a coprire le spese comuni alle provincie che la compongono, allagate nel suo bilancio dell'esercizio 1854, in conformità della deliberazione presa dal Consiglio divisionale in seduta del 30 novembre 1853. »

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Poichè non chiesi la parola, pongo ai voti l'articolo (Il Senato adotta.)

PROGETTO DI LEGGE PER LA COSTRUZIONE DI UN PONTE SUL TORRENTE COGHINAS.

DARFORNIDA, ministro degli affari esteri. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome del mio collega il ministro dei lavori pubblici, trattenuto alla Camera dei deputati, un progetto di legge avente per oggetto la costruzione d'un ponte sul torrente Coghinas nell'isola di Sardegna. (Vedi volume Documenti, pag. 1263.)

PRESIDENTE. Ho l'onore di dar atto al ministro degli affari esteri della presentazione di questo progetto di legge, il quale verrà dato alle stampe e quindi distribuito.

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il quinto dei sovra accennati progetti di legge, portante facoltà a favore della divisione amministrativa di Savona di eccedere il limite normale dell'imposta, il quale progetto è concepito nei termini seguenti:

« *Articolo unico.* La provincia e la divisione amministrativa di Savona sono autorizzate ad accrescere l'imposta destinata a coprire le spese speciali e comuni allegate nel bilancio divisionale dell'esercizio 1854 fino a lire 11,431 e centesimi 31 la prima, ed a lire 331,538 e centesimi 52 la seconda. »

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Non chiedendosi la parola, pongo ai voti l'articolo.

Chi intende di approvarlo sorga.

(È adottato.)

Lo squittinio dei cinque progetti di legge ora letti e votati dovrà, a tenore del nostro regolamento, farsi in un solo turno.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALL'ARGINAMENTO DELL'ISÈRE E DELL'ARC.

PRESIDENTE. Viene in ultimo luogo in discussione il progetto di legge riguardante l'autorizzazione d'una maggiore spesa per compiere i lavori dell'arginamento dell'Isère e dell'Arc. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 945.)

Darò lettura di questo progetto di legge. (*Vedi infra*)

È aperta la discussione generale sul medesimo.

Non chiedendosi la parola, si passerà alla votazione degli articoli:

« Art. 1. È autorizzata una maggiore spesa di lire ottocento ventiquattro mila duecento sessant'una e centesimi trenta, occorrenti per compiere l'arginamento dell'Isère e dell'Arc, a mente della legge 20 maggio 1845. »

(È approvato.)

« Art. 2. Tale spesa sarà iscritta sui bilanci passivi del Ministero delle finanze, e ripartita fra gli anni 1854, 1855 e 1856, come infra:

Anno 1854	L. 300,000 »
» 1855	» 300,261 »
» 1856	» 224,000 30
Totale	L. 824,261 30

(È approvato.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER AGGIUNTE E MODIFICAZIONI ALLA LEGGE DEL 18 NOVEMBRE 1850 SULLA TARIFFA POSTALE.

PRESIDENTE. La parola è al signor senatore Di Pollone, relatore del progetto di legge sulla tariffa postale.

DI POLLONE, relatore, legge detta relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1039.)

PRESIDENTE. Il rapporto di cui il Senato ha udito la lettura sarà dato alle stampe, indi distribuito prontamente ai signori senatori.

Debbo annunziare alla Camera che la Commissione creata per la nostra contabilità interna ha già preparato il suo rapporto, il quale metterà in grado il Senato di dare la sua approvazione al rendiconto dell'anno finanziario scaduto, e la sua sanzione al progetto di bilancio per l'anno nuovo.

Io ho l'onore dunque di pregare il Senato a voler dedicare le prime ore della tornata di martedì prossimo nella sala delle conferenze ad udire la lettura del rapporto di cui ho avuto l'onore di parlare, quindi passare in seduta pubblica per la discussione della legge di cui ora si è letta la relazione, giacchè nella giornata sarà data alle stampe e domani sarà distribuita.

Se non havvi osservazione in contrario, terrò questa mia proposta come adottata.

Si apre lo squittinio in primo luogo per la legge riguardante l'approvazione della privativa d'esercizio di un peso pubblico nel porto franco di Genova a favore di quella Camera di commercio.

Risultato della votazione:

Votanti..... 59
Voti favorevoli..... 56
Voti contrari..... 3

(Il Senato adotta.)

Si procede con un solo squittinio all'approvazione dei cinque progetti di legge portanti autorizzazione alle divisioni amministrative di Cuneo, Ivrea, Novara, Savona e Vercelli di eccedere il limite massimo dell'imposta.

Risultato della votazione:

Votanti..... 58
Voti favorevoli..... 45
Voti contrari..... 13

(Il Senato adotta.)

Si procede all'appello nominale per lo squittinio del progetto di legge per l'autorizzazione della maggiore spesa necessaria a compiere i lavori d'arginamento dell'Isère e dell'Arc.

Risultato della votazione:

Votanti..... 57
Voti favorevoli..... 54
Voti contrari..... 3

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 4 1/2.

TORNATA DEL 4 APRILE 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Omaggio — Approvazione del progetto di legge per modificazioni ed aggiunte alla legge 18 novembre 1850 sulla tariffa postale.

La seduta è aperta alle ore 4 pom. colla lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato senza osservazioni.

PRESIDENTE. Debbo annunziare alla Camera l'omaggio fatto dal senatore Luigi di Collegno di una quantità di esemplari di alcune sue osservazioni sul progetto di legge portante modificazioni ed aggiunte al Codice penale.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE ALLA LEGGE 18 NOVEMBRE 1850 SULLA TARIFFA POSTALE.

PRESIDENTE. Il Senato deve oggi discutere il progetto di legge portante alcune modificazioni ed aggiunte alla legge 18 novembre 1850 sulla tariffa postale, ed io ho l'onore di dichiarare aperta la discussione generale su questo progetto di legge. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1039.)

Se non vi è chi chiegga la parola, si passerà a mettere in votazione i singoli articoli.

Darò lettura del progetto di legge cadente in discussione:

« Sono abrogati gli articoli 2, 8, 9, 14, 20, 21, 28 e 34 della legge del 18 novembre 1850, e vi vengono sostituiti i seguenti con effetto dal 1° luglio 1854. »

Questo, che può chiamarsi il preambolo o riassunto di tutta la legge, pare a me che debba ricevere l'approvazione del Senato dopo che avrà data la sua sanzione agli articoli quivi menzionati, i quali possono essere oggetto di discussione; quindi io propongo di sospendere la votazione di questo primo paragrafo della legge fino a che tutti i diversi articoli, sui quali cadono le modificazioni proposte alla legge 1850, siano dal Senato approvati.

Il primo articolo modificato è l'articolo secondo di essa legge, il quale è ora così concepito:

« Art. 2. La lettera semplice spedita da un luogo ad altro qualsiasi dei regii Stati continentali e d'oltre mare, è assoggettata alla tassa uniforme di venti centesimi. »

« Le lettere che, ridomandate dal mittente gli venissero, mediante le prescritte formalità, restituite, sono assoggettate alla tassa come se avessero avuto corso nei regii Stati. »

(È approvato.)

« Art. 8. Le lettere di peso, ossia i pieghi, sono tassati a seconda della progressione seguente, cioè:

« Da oltre i grammi 7 e 5 decigrammi ai 16 inclusivamente due volte; da oltre i grammi 16 ai 25 inclusivamente tre volte; da oltre i grammi 25 ai 40 inclusivamente quattro volte; da oltre i grammi 40 ai 60 inclusivamente cinque volte la tassa della lettera semplice. »

« Da oltre i grammi 60 si aggiunge una volta la tassa della lettera semplice per ogni 25 grammi o frazione di 25 grammi. »

(È approvato.)

« Art. 9. Le lettere da e per l'estero vanno soggette ai diritti dipendenti dalle apposite convenzioni coi Governi stranieri. »

« Riguardo alle lettere da e per i paesi esteri, coi quali non esistono convenzioni, il Governo è autorizzato ad assoggettarle, secondo le circostanze, ad una tassa superiore a quella fissata per l'interno, purchè non ecceda il doppio della medesima. »

(È approvato.)

« Art. 14. Allorchè il montare del francobollo apposto ad una lettera o piego non corrisponde a quello della tassa in ragione di distanza e di peso, il compimento del medesimo viene messo a carico del destinatario, il quale è tenuto a soddisfarlo in danaro. »

« Andrà perduto nei mittenti il valore dei francobolli, che secondo le convenzioni possano essere applicati sulle corrispondenze dirette all'estero, quando lo stesso valore non bastasse a soddisfare pienamente i diritti dovuti per le medesime. »

(È approvato.)

« Art. 20. Le circolari, gli avvisi di nascita, di matrimonio, di decesso, gli inviti e le partecipazioni qualsiasi non manoscritti, anche con firma manoscritta, purchè affrancati, che non eccedono la dimensione di 11 decimetri quadrati, e piegati in modo da potersi riconoscere, sono assoggettati ad un diritto fisso di 5 centesimi per cadun esemplare, per qualunque destinazione dei regii Stati, a riserva di quelli da distribuirsi nell'ufficio stesso in cui vennero impostati, nel qual caso, anche senza la condizione dell'affrancamento, non sono assoggettati che al diritto di 5 centesimi cadun foglio. »

« Sono ammessi a godere della stessa agevolezza le circolari e gli avvisi suddetti anche quando, oltre la firma, portino

inscritta a mano l'indicazione di un giorno, di una o più cifre, di un nome di viaggiatore, di un indirizzo, per cui non cessino d'aver essenzialmente il carattere di circolari o di avvisi non manoscritti. »

(È approvato.)

« Art. 21. I plichi di carte manoscritte ed i campioni di merci destinati per l'interno, e sotto fascia, con la sola lettera di accompagnamento aperta ed unitavi in modo da poter essere facilmente riconosciuta, sono assoggettati in affrancamento al terzo, ed in tassa alla metà del diritto stabilito per le lettere, colla stessa progressione di peso. »

« Però il diritto di un plico non può mai essere inferiore a quello di una lettera semplice. »

(È approvato.)

« Art. 28. I giornali, le gazzette e gli stampati diversi dei regii Stati per l'estero e viceversa, sono sottoposti ai diritti stabiliti dalle convenzioni coi paesi stranieri. »

« Il Governo del Re avrà la facoltà di stabilire un diritto di bollo sui giornali politici provenienti da Stati esteri, nei quali i periodici sardi non ne vanno esenti. Questo diritto non potrà essere maggiore di quello stabilito ne' rispettivi Stati esteri sopra i periodici sardi. »

(È approvato.)

« Art. 34. I campioni di merci destinati per l'interno, sotto

fascia, con la sola lettera d'accompagnamento aperta ed unitavi in modo da poter essere facilmente riconosciuta, sono assoggettati in affrancamento al terzo, ed in tassa alla metà del diritto stabilito per le lettere, colla stessa progressione di peso. »

« Però il diritto di un campione di merci non può essere inferiore a quello d'una lettera semplice. »

(È approvato.)

Metterò ai voti il primo paragrafo della legge:

« Sono abrogati gli articoli 2, 8, 9, 14, 20, 21, 28 e 34 della legge del 18 novembre 1850, e vi vengono sostituiti i seguenti con effetto dal 1° luglio 1854. »

(È approvato.)

Si passa ora all'appello nominale.

Risultato dello squittinio:

Votanti.....54

Voti favorevoli.....54

(Il Senato adotta all'unanimità.)

I signori senatori saranno convocati a domicilio per la prima seduta.

La seduta è levata alle ore 4 1/2.

TORNATA DELL'11 APRILE 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Omaggi — Approvazione del progetto di legge per la leva ordinaria militare sulla classe 1833 — Relazione su quello per la riduzione del canone gabellario — Presentazione di progetti di legge — Deliberazione sull'ordine del giorno della prossima seduta.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

DI BAGNOLO, segretario, legge il verbale dell'ultima seduta, il quale viene approvato.

PRESIDENTE. Rendo conto alla Camera dell'omaggio fatto dal signor vice-sindaco della città di Sassari di 100 esemplari delle petizioni di quel Consiglio comunale sui progetti di legge per la soppressione dell'Università e della classe d'appello di Sassari; e di altro dell'intendente generale della divisione amministrativa di Alessandria di 10 esemplari degli atti di quel Consiglio divisionale della sessione 1853-54.

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA LEVA ORDINARIA MILITARE SULLA CLASSE DEL 1833.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama ad intraprendere la discussione del progetto di legge riguardante la

leva ordinaria militare sulla classe del 1833, stato già approvato dalla Camera dei deputati. (Vedi vol. Documenti, pagina 1271.)

Io dichiaro aperta la discussione generale sul progetto medesimo.

Se non chiedesi la parola, darò lettura degli articoli onde sottoporli a votazione:

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato a chiamare sulla classe di leva dell'anno 1833 un contingente di 12,000 uomini. »

(È approvato.)

« Art. 2. Sono applicati alla presente leva:

« a) Gli articoli 4, 5, 6, 7 della legge 19 maggio 1851 e gli articoli 2, 3, 4 della legge 4 luglio 1852;

« b) Gli articoli 9, 10, 54, 69, 70, 71, 138 e le sezioni II e IV del capo III, titolo II della legge sul reclutamento dell'esercito. »

(È approvato.)

« Art. 3. Sono finalmente poste sin d'ora in vigore le

disposizioni dei titoli III e IV, non che gli articoli 184, 185, 186 e 187 della legge ora detta. »

(È approvato.)

• Art. 4. È derogato al regio editto ed al regolamento generale per le leve del 16 dicembre 1837 in tutto ciò che è contrario alla presente legge. »

(È approvato.)

**RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
PER LA RIDUZIONE DEL CANONE GABELLARIO.**

PRESIDENTE. La parola è al senatore Quarelli, relatore del progetto di legge portante riduzione del canone gabellario.

QUARELLI, relatore, legge la suddetta relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 919.)

PRESIDENTE. Questo rapporto verrà dato alle stampe e quindi distribuito.

PROGETTI DI LEGGE RELATIVI ALLA PROMULGAZIONE DELLE LEGGI; ALL'ESERCIZIO DELLA CACCIA IN SARDEGNA; ALLO STABILIMENTO DI UNO SVIATOIO SULLA FERROVIA A SAMPIERDARENA; ALLA VENDITA DI UNA CASA DEMANIALE IN SASSARI; ALL'ACQUISTO E PERMUTA DI TERRENI DELL'ORDINE MAURIZIANO; ALLA FACOLTÀ ALLA PROVINCIA E DIVISIONE DI GENOVA DI ECCEDERE IL LIMITE DELLA SUA IMPOSTA.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Ho l'onore di presentare al Senato tre progetti di legge intesi a sancire l'uno un contratto tra le finanze dello Stato ed i signori marchesi Nicolò, Santo, Luigi e Michele fratelli Cambiaso intorno allo stabilimento di uno sviatoio sul binario di congiunzione della ferrovia a Sampierdarena coi magazzini degli stessi fratelli Cambiaso; l'altro ad approvare la vendita di una casa demaniale in Sassari, ed il terzo concernente l'approvazione del contratto fatto coll'Ordine Mauriziano per l'acquisto di poderi dell'Ordine stesso e l'alienazione dei medesimi a profitto delle finanze. (Vedi vol. *Documenti*, pagine 1127, 1258, 1268.)

PRESIDENTE. Questi tre progetti di legge, della presentazione dei quali io do atto al Ministero, saranno stampati e quindi distribuiti negli uffici.

La parola è al signor guardasigilli.

MATAZZI, ministro di grazia e giustizia. Ho l'onore di presentare tre progetti di legge: uno diretto a dare le norme per la promulgazione delle leggi, già approvato dal Senato e quindi dalla Camera elettiva con alcune modificazioni; l'altro per estendere all'isola di Sardegna la legge sull'esercizio della caccia; il terzo finalmente per concedere la facoltà alla provincia e divisione di Genova di eccedere pel 1854 il limite ordinario delle imposte. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 807, 1495, 1277.)

PRESIDENTE. Anche di tale presentazione ho l'onore di dar atto al Ministero, annunciando alla Camera che questi progetti di legge saranno stampati e distribuiti agli uffici per la consueta disamina.

DELIBERAZIONI SULL'ORDINE DEL GIORNO.

PRESIDENTE. Prima di procedere allo squittinio sulla legge della quale si votarono gli articoli, debbo annunziare al Senato che tra pochi istanti giungeranno dalla tipografia Favale gli esemplari del rapporto relativo alla legge sul prestito, i quali saranno prontamente distribuiti.

Siccome questa legge è già stata riconosciuta d'urgenza fin dal momento in cui fu presentata, io debbo interrogare la Camera sul giorno in cui voglia aprire la discussione su di essa.

A tale proposito gioverà sentire anche le osservazioni che il ministro delle finanze ha chiesto di fare.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Io debbo pregare il Senato a voler fissare il giorno di domani per la discussione del progetto di legge cui faceva allusione l'onorevole presidente, cioè la legge portante autorizzazione di contrarre un prestito. Il Senato sa quanto siano gravi e difficili le emergenze in cui trovasi il paese e l'Europa intiera; esso sa come gli avvenimenti possano da un giorno all'altro modificare la situazione economica del paese, avvenimenti che potrebbero rendere difficile, se non impossibile anche, l'esecuzione di questa misura finanziaria. Io non dissimulo, e penso anzi che sia una circostanza disgraziata e fatale che questa discussione non abbia potuto aver luogo prima d'ora; ma, comunque sia, al passato non vi è rimedio. Credo però che sarebbe un danno gravissimo se si ritardasse più oltre ad approvare questa legge, e dare al Ministero quelle facoltà che sono anche dalla Commissione riconosciute necessarie onde sopperire ai bisogni delle finanze.

Per questi motivi io prego di nuovo istantemente il Senato a voler porre la discussione della legge sul prestito all'ordine del giorno per domani.

PRESIDENTE. Era anche mio intendimento di invitare il Senato a voler scegliere il giorno di domani, sia per la somma premura che stringe tutti a porre un termine a questa discussione, sia perchè i giorni successivi presentano forse minor convenienza di quanto possa presentarla il giorno di domani.

Per conseguenza interrogo il Senato se vuole che domani abbia luogo la discussione di questa legge, il cui rapporto, come ho avuto l'onore di dire, sarà fra pochi momenti distribuito.

(Il Senato approva.)

Tra i progetti ora presentati dal signor guardasigilli vi è anche quello riguardante la forma da usarsi nella pubblicazione delle leggi: progetto già iniziato negli studi del Senato, il quale, per alcune mutazioni operate dalla Camera dei deputati, deve nuovamente essere sottoposto alle vostre deliberazioni.

Siccome accelererebbe il corso di questa discussione il far esaminare la legge dallo stesso ufficio centrale che la prima volta l'ebbe già sotto gli occhi, io propongo al Senato che voglia, senza discuterla negli uffici, ammettere che lo stesso ufficio centrale che la esaminò la prima volta debba esaminarla anche questa.

Chi così pensa, voglia levarsi.

(Il Senato approva.)

Debbo ancora chiedere al Senato, in seguito alla deliberazione già presa riguardo alla legge portante autorizzazione di contrarre un prestito, qual sia l'ora in cui esso creda

TORNATA DELL'11 APRILE 1854

si stabilire l'adunanza di domani. Siccome è desiderabile che questa discussione possa essere compiuta nella seduta di domani, invito il Senato a voler congregarsi al tocco preciso; così avremo uno spazio di tempo più largo per la discussione.

Se non vengono fatte osservazioni in contrario, io terrò accettata la mia proposizione.

Si procede ora allo squittinio per la legge riguardante la leva.

Risultato della votazione:

Votanti..... 59

Voti favorevoli..... 57

Voti contrari..... 2

(Il Senato adotta.)

Previa la rinnovazione dell'invito fatto al Senato che domani voglia congregarsi puntualmente al tocco, io sciolgo la seduta.

La seduta è levata alle ore 4.

TORNATA DEL 12 APRILE 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

- 26 -

SOMMARIO. *Sunto di petizione — Discussione sul progetto di legge per autorizzazione al Governo di alienare una rendita di due milioni duecento mila lire — Interpellanza del ministro delle finanze all'ufficio centrale — Risposta del senatore Colla — Spiegazioni del senatore Di Vesme, relatore — Osservazioni dei senatori Di San Martino, Di Collegno Giacinto, Di Pollone, Colli e Alberto Ricci — Discorso del ministro delle finanze sulla situazione attuale finanziaria — Risposta dei senatori Colli, Colla e Di Vesme — Chiusura della discussione generale — Articolo 1 — Osservazioni del senatore Della Torre — Istanza del senatore Di Castagneto — Risposta del ministro delle finanze — Adozione dell'articolo 1°, e dell'intero progetto.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane colla lettura del verbale della tornata precedente, che viene approvato.

DI MAGNOLO, segretario, dà lettura del seguente sunto di una petizione:

906. I membri del Capitolo della Chiesa metropolitana di Torino, unendosi alla petizione già sporta dai vescovi della provincia ecclesiastica, pregano il Senato perchè non adotti la legge in corso per modificazioni ed aggiunte al Codice penale.

PRESIDENTE. Questa petizione sarà trasmessa all'ufficio centrale, istituito per l'esame della legge cui si riferisce.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AUTORIZZAZIONE AL GOVERNO DI ALIENARE UNA RENDITA DI DUE MILIONI E DUECENTO MILA LIRE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama alla discussione del progetto di legge riguardante il prestito di trentacinque milioni. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1252.)

Invito i signori senatori componenti l'ufficio centrale a voler prendersi posto al banco delle Commissioni.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il ministro delle finanze ha la parola.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Prima che la discussione si apra io pregherei il Senato a volermi permettere di rivolgere un'interpellanza all'ufficio centrale.

L'onorevole relatore dell'ufficio dopo di aver fatto un elaborato confronto tra il bilancio del 1847 e quello del 1853, confronto intorno al quale io per ora non intendo far parola, riserbandomi a tempo opportuno a dimostrarne le innumerevoli inesattezze e gli errori, termina la sua relazione con alcuni periodi, i quali racchiudono in brevi parole una severa e, mi sia lecito il dirlo, ingiusta censura del Ministero.

L'onorevole senatore infatti dice: « Il vostro ufficio, considerando come il prestito domandato è non solo indubitabilmente necessario, ma anche urgente, vi propone di sanzionare la legge col vostro voto. Crede tuttavia dovere a se stesso, al corpo dal quale tiene il suo mandato ed all'intera nazione di chiamare la vostra attenzione sulla sì vitale ed importante questione delle nostre finanze. E ciò fa con tanto maggior fiducia in quanto le ricchezze del paese sono grandi, e la differenza tra l'entrata e l'uscita, se il male non si faccia crescere con nuovi prestiti e col tardare il rimedio, non è tale che troppo difficile, nonchè impossibile, sia il colmarla. Soltanto è necessario non fare a sè stessi illusioni funeste, non pascerci di speranze che pur troppo l'esperienza combatte; conviene con coraggio e prontezza porre in opera il rimedio, nè lasciare che il male, come va giornalmente facendo, diventi peggiore. »

Quindi, indicando il rimedio a questo stato di cose, dice fra le altre: « Indi il vostro ufficio crede dover istantemente invitare il Ministero a porre pronto ed efficace rimedio alla sempre crescente mole delle pensioni; si presentando al Parlamento una legge, ancorchè temporaria, che ponga un limite di età od altro simile alla concessione delle pensioni, alle quali si ha diritto per legge; si non concedendole, come giornalmente si fa, alle persone che non vi hanno diritto. »

Il Senato riconoscerà che nella penultima frase che io ho avuto l'onore di leggere si racchiude la più amara censura che possa esser fatta ad un Ministero, e specialmente ad un ministro di finanze.

Si dice in primo luogo, dopo aver osservato quale sia la gravità dell'attuale condizione e quanto sia grave il lamento disavanzo, che non sarebbe non solo cosa impossibile, ma facilissima il farlo scomparire. In secondo luogo si dice, che a farlo scomparire non bisogna farsi illusione, non pascersi di speranze che pur troppo l'esperienza dimostra fallaci; ma conviene con coraggio e prontezza porre in opera il rimedio, non lasciare che il male, che va giornalmente crescendo, diventi peggiore.

Evidentemente questa frase, lasciato ogni artificio oratorio da parte, si rivolge al Ministero: e dice che i ministri si pascono di continue illusioni e di vane speranze, e che invece di applicare quei rimedi che, al dire dell'egregio relatore, con tanta facilità ricondurrebbero l'equilibrio, lasciano che le cose peggiorino ogni giorno più. Prima quindi che la discussione cominci, lo pregherei l'ufficio centrale a dichiarare se l'onorevole relatore avesse mandato da lui di infliggere al Ministero un biasimo, e un biasimo così severo, oppure se queste sono le opinioni individuali dell'egregio relatore stesso.

Io ho fondata speranza che l'ufficio centrale non vorrà assumere la responsabilità di questa censura, tanto più quando vedo che si rimprovera al Ministero di concedere ogni giorno pensioni a chi a queste pensioni non ha diritto. Io veggio che il presidente dell'ufficio centrale è presidente nello stesso tempo dell'ufficio dal Ministero istituito per rivedere le pensioni, e spero che, non essendosi concessuta una sola pensione contraria agli avvisi della Commissione da lui diretta, non avrà mai potuto sancire una frase simile.

COLLA. Domando la parola.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Io credo di dover far appello alla buona fede dell'ufficio centrale e del Senato, giacchè ove la censura espressa fosse solo l'opinione dell'egregio relatore (quantunque avessi ragione a lamentare di vedere che un membro distinto del Senato, il quale per tanto tempo propugnò la politica ministeriale, il quale non è molto tempo ancora si dichiarava dispostissimo ad associarsi a questa politica, di vedere, dico, che egli muti opinione e che creda dover censurare con così acerbe parole la condotta ministeriale), in questa circostanza nullameno di tale opinione farei maggior caso ove la censura partisse dall'ufficio centrale; e il Senato non troverà strano se non possa a questo acquietarmi, e che a fronte delle immense difficoltà contro le quali il Governo ha da lottare in un momento di dover fare un'operazione rilevantissima, operazione che posa interamente sulla fiducia che il Ministero può ispirare, non possa il medesimo rimanere sotto il peso d'un biasimo di un ufficio che può essere considerato rappresentante la maggioranza del Senato. In questo caso con molto mio rincrescimento sarei costretto a pregare il Senato a voler emettere un voto non sicuramente ora, ma alla fine della discussione.

Ho creduto di dover fare questo incitamento onde la questione fosse posta in modo chiaro e preciso. Il ministro accetta, e con riconoscenza, i consigli che l'ufficio centrale vuole rivolgergli; ma il Ministero non può, rimanendo Ministero, accettare censure così amare, redatte in termini, se non violenti, sicuramente tali, che ben può dirsi essersi fatto passare in essi tutta l'amarezza che era possibile.

Io prego quindi, prima che si apra la discussione, che l'ufficio centrale si voglia dichiarare in modo schietto e aperto.

COLLA. Ho chiesto la parola prima che il relatore la domandasse, quantunque a lui più che a me spetti il giustificare la sua relazione, alla quale veramente non tutti i membri dell'ufficio centrale hanno acconsentito. E ciò non già perchè essa non abbracci la maggior parte delle osservazioni che si sono fatte, ma perchè due dei membri dell'ufficio medesimo, fra i quali io mi trovo, opinavano non essere questo il caso di entrare in una discussione finanziaria, la quale avrebbe potuto trovar luogo assai meglio nella discussione prossima dei bilanci. Prevalse l'opinione di entrare in questa discussione.

La relazione quindi fu fatta quasi di comune accordo, in quanto che da tutti si convenne che si dovesse accettare senz'altro il progetto di legge e proporlo al Senato l'adozione, e nel tempo medesimo dare conforto, cercare di ispirare coraggio al Ministero, perchè fermamente si opponesse a tutte quelle spese non assolutamente necessarie, per le quali vi fosse timore che potessero col tempo, e forse anche fra breve far nascere nuovi bisogni d'imprestito. Ma su di questa cosa risponderà il relatore, mentre io non ho preso la parola che per rispondere ad un eccitamento fattomi dall'onorevole presidente del Consiglio, il quale si appellava a me come presidente della Commissione per la liquidazione delle pensioni in ordine all'avvertimento che trovasi in fine del rapporto riguardo alle medesime.

Veramente mi duole che una frase non esatta, non abbastanza chiara, inserita in questa parte della relazione, che per la fretta non ha potuto essere letta all'ufficio centrale, possa essere suscettiva di una sinistra interpretazione.

L'ufficio centrale si è molto preoccupato dell'aumento gravissimo che da alcuni anni si è fatto e si va facendo delle pensioni; esso ha creduto di dover ciò fare in quanto che con questo si aggiunge un peso gravissimo all'erario, ed anche perchè universalmente si dà, anche con qualche esagerazione, a questo aumento di pensioni il triste effetto dei debiti che si debbono contrarre. Ma però l'ufficio centrale ha creduto doversi distinguere le pensioni che si concedono alle persone, che secondo la legge hanno diritto di domandare di essere poste in ritiro, da quelle che dal Governo si concedono a persone le quali o non le domandano o non hanno diritto di domandarle.

Il Senato non ignora che le leggi della marina e della guerra danno agli uffiziali il diritto di domandare la loro pensione di ritiro dopo 30, dopo 25, ed anche dopo 20 anni di servizio; per l'opposto le leggi civili non danno questo diritto a nessuno, ma permettono solamente a colui il quale abbia 72 anni di età e 45 anni di servizio di chiedere di essere provveduto a riposo senza bisogno di giustificare la sua impossibilità a servire.

L'ufficio centrale quindi credette che, volendosi dare, come era forse conveniente, qualche suggerimento al Ministero intorno a questa parte di spese, si dovesse distinguere il rimedio che si può all'uno ed all'altro caso applicare.

Quando si tratta di uffiziali, di impiegati che hanno dalla

legge il diritto di domandare d'essere posti a riposo, vano sarebbe ed ingiusto il suggerire al Ministero che non conceda loro una pensione: ciascuno di tali uffiziali, di questi impiegati potrebbe con ragione risponderci: voi avete fatta la legge, voi dovette sopportarne le conseguenze: *putere legem quam ipse fecisti*.

Ma quando si tratta di pensioni che si danno a persone che non chiedono o non hanno diritto di chiedere di essere poste in riposo, allora la cosa è assai diversa, dipendendo ciò dall'arbitrio del ministro.

L'ufficio centrale aveva perciò dato mandato al suo relatore di dire, che quanto alle pensioni che si concedono per diritto attribuito dalla legge, fosse conveniente di cercare il modo di mitigare la medesima coll'aggiunta di qualche condizione o relativamente all'età o ad un'altra simile; e che per quelle altre che si concedono, non già a chi non vi ha diritto (l'espressione che si è usata è erronea), ma a quelle persone che non hanno diritto di domandare d'essere collocate in riposo, il Ministero vada cauto, e cerchi di diminuirne il numero quanto più gli sia possibile; non le conceda cioè se non quando la cosa è necessaria, quando è giudicato di grandissima, assoluta convenienza per il servizio, onde non aggravare l'erario di inutili spese.

Chiaramente apparisce essere stato questo un semplice equivoco, perchè tutto il contesto del paragrafo in cui è cenno di ciò evidentemente lo dimostra: giacchè dapprima si parla di quelli che hanno diritto per legge alla pensione, e quindi di coloro che non hanno questo diritto, cioè che non hanno il diritto di chiedere d'essere posti a riposo.

L'onorevole ministro delle finanze ha fatto menzione della Commissione che molto saviamente il Governo ha istituito per la liquidazione delle pensioni; ed io che mi glorio d'esserne il presidente, debbo fare testimonianza dello zelo, dell'integrità, imparzialità e scrupolosa esattezza con cui i membri della medesima si adoprano costantemente perchè a tutti sia dato ciò che è dovuto, nè più nè meno.

Io credo fermamente che non vi sia alcuno, il quale possa fare rimprovero alla Commissione di aver proposto mai pensioni che non fossero dovute. Essa, ed io come suo capo per il primo, ci troveremo sempre, ove d'uopo, in caso di poter giustificare tutte le deliberazioni, tutte le proposte che dalla medesima si fecero. Ma le lagnanze che si porgono generalmente non dipendono dalla liquidazione delle pensioni, ma bensì da quella che si dice facilità di collocare a riposo, di ammettere a far valere i diritti alla pensione. Ora, l'ammettere o non ammettere a far valere i diritti alla pensione, il dispensare dal servizio non è cosa che riguardi la Commissione, è cosa che da ciascun ministro si fa sotto la propria responsabilità.

Quando l'impiegato è stato ammesso a far valere i suoi diritti a riposo, allora la Commissione ne esamina i servizi, vede se sono bastantemente provati, e se questi sono un titolo per la pensione, e quindi fa il calcolo della pensione che gli spetta e la propone al ministro. Ma la Commissione non può impedire che dai ministri si mettano a riposo impiegati, i quali qualche volta potrebbero benissimo continuare, e vengono tuttavia o messi a riposo, o dispensati dal servizio per motivi che il Ministero solo conosce.

Qualche volta la Commissione ha anche oltrepassato un tantino i limiti del suo dovere facendo su certe ammissioni a pensione osservazioni al Ministero, le quali, debbo dirlo, molte volte furono accolte assai bene, altre volte però non lo furono egualmente. Ma ad ogni modo la responsabilità del numero delle persone che si mettono a riposo è tutta del

Ministero; e certamente esso non può offendersi che gli sia suggerito di andare a rilento quanto è possibile nell'ammettere questi provvedimenti a riposo, sebbene per altra parte sia da notare che la riforma operatasi nelle amministrazioni ha dovuto necessariamente porre i ministri nella necessità di mettere a riposo anche qualcheduno che non era ancora in tal caso.

Si voleva diminuire il numero degli impiegati; fra questi ve ne erano alcuni che contavano un numero di anni di servizio sufficiente per avere una pensione di ritiro, ed il Ministero ha operato saggiamente escludendo a preferenza dalla nuova pianta quelli che potevano essere provveduti discretamente, piuttosto che quegli altri i quali sarebbero stati abbandonati all'indigenza. Questo è forse uno dei motivi per cui si accrebbe alquanto il numero dei provveduti a riposo: ma a quest'ora un tale motivo è cessato, ed è sperabile, anzi io son certo che tutti i ministri si adoprano per diminuire questo aggravio.

E poichè ho la parola, finirò ancora con una dichiarazione che io posso coscienzavolmente fare al Senato, ed è che non solo la minoranza dell'ufficio centrale, ma anche la maggioranza è stata d'accordo di non gettare alcun biasimo sull'andamento attuale delle nostre cose di finanza, e di limitarsi ad esortazioni ed a consigli, e di riserbare la propria opinione per farla poi valer meglio quando si discuteranno i bilanci, nella quale circostanza si potrà, con quegli atti sotto agli occhi, parlare con maggior fondamento di ciò che si fece e di ciò che meglio converrebbe di fare.

Io spero che questa spiegazione data al Senato e data all'onorevole ministro delle finanze basterà perchè si tronchi una questione incidentale, la quale forse pregiudicherebbe la sollecita decisione del Senato, tanto dal Ministero desiderata, quanto da noi tutti vivamente cercata.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Quando l'onorevole senatore Colla dichiara a nome dell'ufficio centrale non aver avuto intenzione d'infliggere nè biasimo, nè censura al ministro delle finanze, a me non resta che dichiararmi perfettamente soddisfatto. Nel corso della discussione, ove occorra rispondere agli appunti che credo la relazione racchiuda, io li attribuirò unicamente all'onorevole relatore senatore Di Vesme.

DI VESME, relatore. Si è appunto quest'ultima conclusione che non posso accettare nè in nome proprio, nè in nome dell'ufficio centrale. La relazione fu letta all'ufficio sino al fine del periodo che dice: « conviene con coraggio e prontezza porre in opera il rimedio, nè lasciare che il male, come va giornalmente facendo, diventi peggiore. »

Tutto quel tratto fu letteralmente stampato, quale fu dall'ufficio approvato. Letta che fu la relazione, il relatore ricevette dall'ufficio il mandato di aggiungere ancora alcune cose che erano omesse, e sono appunto i due consigli seguenti: quello di sospendere le opere in corso, e quello di dare minor numero di pensioni di riposo. Quest'aggiunta essendosi fatta dopo la lettura della relazione, non fu più letta all'ufficio centrale che aveva dato al relatore il mandato di stenderla. Vi corre quell'inesattezza d'espressione per cui si parla di persone che non hanno diritto alla pensione mentre si voleva indicare le persone che non avevano diritto a chiedere d'essere poste a riposo e così conseguire la pensione.

La rettificazione che pur ora ne ha fatto il senatore Colla e che ne fa il relatore, valga di schiarimento su questo punto. Nel resto la relazione fu l'espressione del mandato che il relatore ebbe dall'ufficio; ma non fu certamente intenzione dell'ufficio nel dare questo mandato, come noi

fu del relatore in eseguirlo, d'infiggere al Ministero quel biasimo che parve allo stesso Ministero di trovarvi.

La sola intenzione e del relatore e dell'ufficio fu di chiamare l'attenzione e del Ministero e del Senato, sulla gravissima questione dello stato della finanza, questione sulla quale già in molte occasioni la chiamarono i vari uffici e commissioni che trattarono le questioni fiscali.

E giacchè con alcune parole il signor presidente del Consiglio trattò particolarmente del relatore, questi rammenterà che appunto sulle questioni fiscali, poichè di questo appunto unicamente parliamo, egli molte volte si manifestò d'opinione contraria a quella del Ministero, come, per esempio, intorno alla riduzione della tassa postale, sulla quale non potendo esprimere il proprio parere in Parlamento, poichè allora non ne faceva parte, lo manifestò col mezzo della stampa, opinando che quella legge, forse utile sotto altri rapporti, sarebbe tornata dannosa sotto il rapporto finanziario.

DI POLLONE. Domando la parola.

DI VESME, relatore. Questo io dico unicamente per mostrare che il relatore non ha mutato d'opinione neppure su questo punto; del resto, ripeto, che nè intenzione del relatore, nè intenzione dell'ufficio centrale che ne ebbero una sola e medesima, fu di infiggere un biasimo al ministro delle finanze.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Poichè l'onorevole relatore dichiara non avere avuto intenzione d'infiggere biasimo al ministro delle finanze, non ho più nulla da aggiungere; mi riservo tuttavia di rispondere alle osservazioni fatte per gettare qualche lume sulle questioni sollevate dall'ufficio centrale.

DI SAN MARTINO. Avendo ieri sera soltanto ricevuta la relazione dell'ufficio centrale, ed essendo perciò brevissimo il tempo per poterla minutamente esaminare nelle varie sue parti, io mi restrinsi a ricercare particolarmente quelle parti di essa che si riferiscono ad un dicastero di cui per lungo tempo ebbi o l'amministrazione principale, od un'amministrazione importante.

Io debbo confessare al Senato che non mi fu di poca sorpresa lo scorgere in questa parte della relazione delle inesattezze gravissime. Andrò via via enumerandole, indicando le cifre che ancora questa mattina mi son fatto carico di riscontrare nei titoli originali esistenti presso il Ministero dell'Interno, per ben accertarmi che la mia memoria non sbagliasse. Così trovo notato in principio di essa che vi è alla categoria del Ministero dell'interno un aumento di 37,000 lire.

Il relatore per istabilire questo calcolo ha unicamente tenuto conto delle spese che si facevano nel 1847 pel Ministero dell'interno e pel dicastero di polizia, allora unito a quello di guerra, e nel riportare cominciò con uno sbaglio su questa istessa allocazione, riportando in lire 131,000 quella pel Ministero che nel 1847 fu stanziata in lire 137,000, ed in lire 70,000 quella pel dicastero di polizia che fu stanziata in lire 72,000.

DI VESME, relatore (Interrompendo). Se mi permette, darò un breve schiarimento, ed è che, come dichiarai nella relazione, pel 1847 non notava le somme stanziate, ma quelle realmente spese.

DI SAN MARTINO. Il relatore ha dimenticato di tener conto dei titoli originali. Ma oltre di questa inesattezza osserverò che l'onorevole relatore ha dimenticato di mettere in calcolo la parte delle spese che si faceva per l'azienda dell'interno, separata allora dal Ministero degli interni per

la parte del personale della stessa azienda che era addetto all'amministrazione del dicastero dell'interno, personale che nel 1853 già era amalgamato con quello del Ministero, e costava lire 28,000; dimenticò che varie altre migliaia di lire erano spese nel Ministero di Sardegna per gli impiegati addetti alla parte del servizio interni, pur essi amalgamati nel 1853 col personale del Ministero interni, e quindi, invece di 202,000 lire (come notò nella relazione) la spesa effettiva che si faceva per questo Ministero, non che per la quantità degli impiegati al servizio in allora del medesimo, era di 240,000 lire circa. Non posso stabilire un calcolo preciso, perchè è impossibile avere la cifra esatta degli impiegati che trovavansi allora al Ministero di Sardegna specialmente applicati all'amministrazione interna.

Io veggio poi che nel calcolo delle spese dell'anno 1853 l'onorevole relatore fa spendere pel Ministero dell'interno la cifra di lire 240,000. Tutti quelli che hanno votato il bilancio e tutti i membri del Senato sanno che pel 1853 fu stanziata la cifra di 200,000 lire pel personale, e di lire 25,000 per le spese di ufficio, così che in fatto la spesa è minore di 15,000 lire circa di quella indicata, minore egualmente di circa lire 15,000 di quella che si faceva nel 1847; ma siccome queste 15,000 lire rappresentano presso a poco l'ammontare dello stipendio che si pagava agli impiegati addetti ai lavori pubblici nel 1847, ora disgiunti dal Ministero interni, quindi può dirsi che in fatto la cifra di questa spesa fu eguale nel 1847 e nel 1853.

Ora, tenendo a calcolo i nuovi rami d'amministrazione aggregati al Ministero interni, come quello della guardia nazionale, quello delle elezioni politiche, provinciali e comunali; tenendo conto dello sviluppo immenso che acquistò l'amministrazione, sviluppo tale che se il Ministero interni nel 1847 aveva 12,000 numeri di protocollo, nel 1853 ne ebbe 44,000; tenuto conto di tutto questo, io credo che si debba saper grado delle economie ottenute, mentre si è trovato il mezzo di spedire, senza spendere di più che nel 1847, una mole d'affari tre volte maggiore.

Una dimenticanza assai più grave la trovo poi nel capitolo delle intendenze: l'onorevole relatore nota che vi fu un aumento di spesa di 429,000 lire.

Quando si fanno appunti di questa natura ad un Ministero, io credo che è dovere di qualunque relatore di studiar bene la questione e di non presentare accuse senza averle bene appurate.

Avrebbe in primo luogo dovuto indicare come nel 1853 in questa categoria si è stanziato il montare degli stipendi di tutte le undici intendenze di Sardegna, fra cui vi sono tre intendenze generali che non figuravano nel bilancio del 1847. Avrebbe dovuto tener conto che appunto nell'anno 1847 fu stabilito un nuovo sistema di amministrazione in virtù del quale si fece la creazione dei procuratori regi e loro sostituiti che prima non esistevano. Anche questo è un elemento nuovo di spesa che non è attribuibile a difetto d'amministrazione; è stato un esperimento fatto per trovare un miglior mezzo di guarentire l'amministrazione, ponendo a canto ai tribunali amministrativi, a canto agli intendenti generali un custode della legge che ne curasse la perfetta applicazione in tutte le parti d'ogni divisione amministrativa.

L'istituzione può aver mancato al suo scopo; è ufficio di una nuova legge il modificarla; ma non era ufficio degli amministratori intanto che questa legge esisteva di modificarla.

Ma oltre a queste considerazioni generali, considerazioni che si avrebbero dovuto tener in conto, vi ha un errore ma-

teriale che è gravissimo; ed è di non essersi tenuto conto di 312,350 lire che figuravano nell'attivo; in compenso di quest'aumento, nella nostra amministrazione era invalso il sistema che una parte degli impiegati fosse pagata dalle casse provinciali; questi impiegati ricevevano il loro stipendio direttamente dalle tesorerie provinciali senza intervento della cassa regia.

Volendo ridurre a maggior regolarità tutta l'amministrazione, si fece cessare quest'anomalia. Quegli impiegati che per loro natura sono impiegati regii, ricevono ora i loro stipendi come impiegati regii, e la provincia versa nella cassa come prodotto quell'ammontare che dava prima direttamente agli impiegati; quindi se togliamo queste 312,350 lire, se togliamo quello che costano le intendenze della Sardegna, se togliamo infine quello che costa lo stabilimento dei procuratori regii, si verrà a riconoscere che in questa categoria si è fatta una diminuzione di 34,000 lire che si spendono in meno di quello che portino le piante normali.

Eguale osservazione mi tocca fare relativamente agli impiegati di polizia. Anche per questi si è dimenticato di tenere a calcolo che la cassa dello Stato riceve adesso 110,800 lire che prima non riceveva, e ciò appunto per far cessare anche in questo ramo d'amministrazione l'anomalia di far pagare impiegati direttamente o dalle provincie o dalle città.

Ma anche qui vi è un ordine di considerazioni che un amministratore non deve lasciar in disparte: dal 1847 l'amministrazione della polizia ha ricevuto una trasformazione completa; allora era un'amministrazione militare, adesso è un'amministrazione civile. Essendo allora amministrazione militare aveva molti aiuti che ora le mancano e che non figuravano nel bilancio della polizia. Per esempio, ogni aiutante di piazza attaccato al comando era un direttore subalterno di polizia; tutte le ordinanze applicate ai comandi erano tanti agenti di sicurezza pubblica, e non solamente lo erano questi, ma essendo il potere militare nelle mani dei comandanti, ogni qualvolta vi fosse bisogno di uomini, destinavasi ad un servizio di sicurezza pubblica anche quella quantità di soldati che fosse necessaria perchè il servizio fosse ben fatto.

Introdotta la separazione fra i due rami, il ministro della guerra opportunissimamente volle che vi fosse una separazione completa anche fra gli agenti subalterni, non volle cioè che l'istruzione del soldato fosse continuamente distolta dal suo scopo a cagione del servizio di polizia. E quindi nacque la necessità di nominare nella qualità di veri agenti di polizia una quantità d'uomini corrispondente a quella che prima ne faceva le veci; di qui nacque la necessità d'aumentare il corpo dei carabinieri reali in terraferma ed in Sardegna; di qui nacque la necessità di aumentare anche il numero delle guardie di sicurezza pubblica, perchè queste dovevano da sé sole adempiere a tutti i servizi che compievano le ordinanze attaccate ai comandi ed ai soldati comandati in via provvisoria.

Io non ho saputo poi comprendere come per far figurare più grave l'aumento del bilancio dell'interno, si facessero figurare dal signor relatore come spese del Ministero le spese dei carabinieri di terraferma e di Sardegna ed alcuni altri dei capitoli susseguenti che non hanno mai fatto parte del bilancio di quel Ministero.

Ho già detto che l'aumento dei carabinieri è dovuto al sistema stesso dell'amministrazione militare, alla necessità di sopperire alle attribuzioni delle forze inferiori; dunque non è un effetto di disposizioni del Ministero interni; non è un effetto di tendenze del paese a contravvenire piuttosto adesso che prima alle leggi; è un effetto puro e semplice di

un sistema di amministrazione militare, e come tale lo non vedo che vi fosse opportunità alcuna o convenienza di trasportare, in quest'occasione, nelle spese dell'interno una spesa che non vi ha mai figurato e che non è attribuibile al bilancio medesimo.

Venne notato poi un grave aumento nell'amministrazione delle carceri. Anche in questo caso, una relazione che avesse tenuto conto di tutto avrebbe notato come prima del 1847 fosse stata decretata la creazione di penitenzieri, ne fosse stato già principiato su brevissima scala l'attivamento, e come l'aumento che notasi presentemente sia l'effetto dell'applicazione di un ordinamento già sancito anche anteriormente.

Io però non faccio quest'osservazione per criticare chi ha introdotto quest'ordinamento fra noi; al contrario, vorrei essere io quello che l'ha introdotto. Esso è un miglioramento sociale, è un miglioramento richiesto altamente dalla moralità pubblica, e credo che, benchè costi al paese, sia un miglioramento che gli fa grande onore.

Ma anche non tenendo conto delle considerazioni cui ho accennato, non si sarebbe tenuto conto pur anco di tutto quanto doveva accennare la relazione; voglio dire che vi è adesso una forte ragione per cui il numero dei carcerati si è accresciuto.

Prima del 1847 esisteva fra noi l'uso di mandare in Sardegna in una compagnia detta di lavoratori tutti gli uomini dati al male affare, contro i quali non vi avessero tutti i dati legali per emanare una condanna giudiziaria, ma che pure fossero talmente conosciuti e dinotati dalla voce pubblica per uomini privi di ogni moralità da credere che fosse conveniente il segregarli dalla società.

Questa compagnia era assai numerosa e non figurava il suo mantenimento nelle spese delle carceri. Ora tutto questo personale, che fu posto in libertà dopo il 1848, ritornò in gran parte nelle nostre carceri, e porta un aumento effettivo di popolazione, il quale richiede anche una spesa di non lieve momento.

Vi furono inoltre alcuni ordinamenti, alcuni di quelli decretati durante il mio ministero, per cui il sistema di mantenimento fu di pochissimo migliorato: chi visitava le nostre carceri restava sorpreso dello stato loro, il quale faceva credere che il nostro paese fosse indietro di 500 anni, di quello che erano forse le carceri presso altri paesi; esse erano tenute in un modo informe, e si cercò migliorarle grazia all'aver trasformato il personale de' custodi coll'aver di qualche poco accresciuto il fondo in bilancio, con cui cominciò ad essere introdotto un trattamento qualche poco migliore.

Io credo che il far meno di quello che si fa sarebbe atto talmente contrario alla carità, che nessuno il quale visitasse le carceri potrebbe consigliarlo.

Mi occorre pure sul capitolo *Agricoltura e commercio* di fare le stesse osservazioni che si sono fatte riguardo ai carabinieri. Anche qui l'onorevole relatore ha fatto figurare come a conto del bilancio dell'interno delle spese che non hanno fatto parte del medesimo, voglio dire delle scuole tecniche.

Io non veggio il perchè non le abbia poste piuttosto a conto della pubblica istruzione, perchè è verissimo che le scuole tecniche si fanno nell'interno dello Stato, ma nell'interno dello Stato vi è l'armata, vi sono le finanze, i lavori pubblici, e seguendo il sistema dell'onorevole relatore, il bilancio dell'interno dovrebbe comprendere così tutti i bilanci.

Credo d'aver date con ciò sufficienti indicazioni al Senato perchè si veda la necessità di andare molto a rilente nell'at-

tenersi ai calcoli che furono presentati dal relatore, e nel fondarsi su questi calcoli per portare un qualsiasi giudizio.

Partendo da queste osservazioni, le quali mi fanno molto dubitare su tutte le altre indicazioni, doppiamente mi rammarica che cotesta relazione abbia ritardato tanto ad esserci presentata, in quanto che nessuno di noi può esser sicuro che il leggiero aumento che si è manifestato nei fondi pubblici si manterrà sufficientemente perchè il ministro possa contrarre un prestito a condizioni vantaggiose; esse mi fanno vivamente rammaricare del tenore in massima della relazione; in quanto essa, per presentarci calcoli erronei, cerca di mettere in cattiva luce il nostro stato finanziario al momento che lo Stato dimanda un imprestito alla speculazione privata: quindi per mia parte dichiaro che non posso accostarmi al voto espresso dal relatore, ma che anzi altamente lo deploro.

DI COLLEGO GIACINTO. Io aveva chiesto la parola non già per combattere la relazione intera del nostro ufficio centrale, che costò più di quindici giorni di studi all'onorevole relatore, e che appena da quindici ore è nelle mie mani, il mio scopo si era di rettificare l'opinione di chi volesse da quella relazione concludere quali sieno i sentimenti del Senato intero.

Di fatti la relazione principia col dichiarare a nome dell'ufficio centrale unanime, che esso non è mosso da motivi nè da passioni politiche, ed io temeva che questa unanimità nella prima protesta potesse far credere a una eguale unanimità in tutto il rimanente della relazione, e quindi se ne fosse potuto concludere che questa esprimesse l'opinione unanime anche de' singoli uffizi che deputarono i membri dell'ufficio centrale.

Ora le dichiarazioni di uno de' membri di quest'ufficio mi hanno detto come quella unanimità espressa nella prima facciata della relazione non si estendesse a tutto il testo della relazione medesima, ed io mi limiterò a rivolgere all'onorevole relatore quelle osservazioni ch'io avrei altrimenti dirette all'ufficio centrale. Io non mi so spiegare il perchè l'onorevole relatore nel voler criticare l'amministrazione attuale delle nostre finanze si sia appoggiato esclusivamente su di un confronto fra i bilanci del 1847 e quello del 1853.

Tutti sanno che la differenza che passa fra i governi assoluti e quelli di libertà non consiste in una economia di spese a favore di questi ultimi, bensì in una diversa distribuzione del danaro speso per l'amministrazione pubblica: onde mi pare poco applicabile alle circostanze attuali l'esempio tratto dallo stato finanziario nostro del 1847.

Meno ancora mi so spiegare come parlando della categoria *Dotazioni* si sieno dall'onorevole relatore annoverate fra le cagioni di aumento di spese anche le spese per le Camere legislative. Il Senato permetterà ch'io non insista sulla poca convenienza di una simile citazione.

Finalmente non so capire come, parlando della categoria 56 del bilancio del Ministero dell'interno, l'onorevole relatore sostituisca alle espressioni *emigrati italiani* e *ex-uffiziali veneti* le parole meno esatte e poco generose di *fuorusciti italiani* (*Bravo! bravo!*)

Fatta questa dichiarazione, io rimetto a chi potè meglio di me studiare la relazione la cura di esaminare e ribatterne se occorre le diverse espressioni.

DI VESME, relatore. Riserbandomi di rispondere in fine della discussione alle varie osservazioni mosse intorno alla relazione, sento il bisogno di ribattere ora stesso un'accusa che mi fu fatta dall'onorevole preopinante, dove dà ad una mia espressione una interpretazione, che fu certo lontanis-

sima dalle mie intenzioni. Se ho sostituito la parola *fuorusciti* a quella di *emigrati*, l'ho fatto per sostituire una parola italiana ad un'altra meno italiana, l'ho fatto perchè quella è parola consacrata da tutti i nostri storici più insigni. Si chiamarono *fuorusciti* persone tali, di Firenze specialmente, del cui nome nessuno avrà certamente da adontarsi. Fu fuoruscito Dante, furono fuorusciti altre persone di sommo merito.

La sola mia intenzione, nel sostituire una parola all'altra, fu, lo ripeto, quella di impiegare una parola più italiana.

DI PELLONE. Io non intendeva, quando entrava in quest'aula, di prendere la parola: e la ragione ne è semplice.

La relazione che il relatore ebbe tempo di studiar lungamente non ci fu distribuita che ieri sera, e non fu possibile di poter contrapporre alle cifre lungamente dedotte altre cifre che ne dimostrassero l'insussistenza.

Tuttavia io mi trovo tratto mio malgrado a prendere la parola da quanto, per giustificare il suo assunto, l'onorevole relatore non ebbe or ora a citare che un sol caso per dimostrare al Ministero che leggi improvide erano state da lui iniziate e votate dal Parlamento: quella voglio dire della riduzione della tariffa postale.

Siccome io ebbi gran parte alla discussione di quella legge, e che la credei, come la credo tuttora un'ottima legge, io ho domandato la parola per dimostrare come insussistenti siano le accuse mosse dal signor relatore al risultamento suo: legge che, votata dal Senato, ove il suo risultamento non fosse stato, come fu, ottimo, non solo al Ministero se ne dovrebbe apporre il torto.

Per istabilire con precisione che il servizio postale abbia costato nel 1853 più di quello del 1847 non devesi limitare il confronto tra le due cifre dei bilanci passivi di quei due anni, ma ben auco fra i diversi prodotti; i quali confronti, come vedrassi dalla dimostrazione seguente, proveranno che l'amministrazione postale, nonchè aver concorso al disavanzo annuale delle finanze che rammenta il signor relatore, contribuirono anzi a quello diminuire, non ostante il notevole aumento di spese per i molti operati miglioramenti nel servizio, e la riunione dell'amministrazione postale dell'isola di Sardegna sino al 1850, a peso del bilancio dell'isola stessa, e le notevolissime riduzioni di tasse che abbassarono la media delle stesse che si pagava prima del 1851 in centesimi 40 a soli centesimi 20.

Prendo le cifre date dal medesimo signor relatore, mentre, ripeto, non ebbi campo a fare una profonda disamina di quelle contenute nella relazione.

Egli porta la spesa del 1853 a	L. 2,000,174 95
quella del 1847 a	» 1,236,089 63

Maggiore spesa, dice, pel 1853	L. 764,085 32
--------------------------------------	---------------

Li prodotti poi del 1847, come rilevasi dallo spoglio presentato al Parlamento, ascendono a

.....	L. 2,513,421 49
-------	-----------------

Quelli del 1853 montano:

1° Prodotto incassato dalle direzioni divisionarie ed uffizi dipendenti a	L. 3,182,478 12
2° Prodotti accertati dalla direzione centrale e di economia	» 238,945 08
2° Crediti verso amministrazioni forestiere	» 21,503 66

Totale	L. 3,442,926 86
--------------	-----------------

ciò maggior prodotto nel 1853 lire 929,505 37, dal quale deducendo le maggiori spese indicate dall'onorevole rela-

tore in lire 764,085 32, risultano a beneficio dell'erario lire 164,420 05, beneficio questo che alla chiusura dell'esercizio sarà accertato in maggior somma, essendovi economie che compariranno negli spogli; beneficio che è ben lungi dalla deficienza accusata dal signor relatore contro all'amministrazione postale.

Debbo poi ancora far notare al Senato che negli spogli degli anni antecedenti rimasero sempre minori spese, che formarono una vera economia, delle quali io credo che il signor relatore non ha tenuto conto. Questi spogli pel bilancio dell'estero montano nel 1850 a lire 175,496 94; nel 1851 a lire 255,344 79; nel 1852 a lire 128,271 52; non posso dire del 1853 per la ragione semplicissima che non esiste ancora la possibilità di conoscere la vera situazione finanziaria, non chiudendosi che col mese di giugno; quindi mi fa meraviglia come il signor relatore abbia fatto fondamento nel suo ragionare sovra dati non ancora accertati, e sull'esattezza dei quali si ha ragione di fortemente dubitare. Ripeto ch'io non saprei come egli abbia potuto ricavare cifre che le amministrazioni stesse non hanno ancora la possibilità di conoscere; perciò io credo di non andare errato soggiungendo come il Senato debba andare guardingo nel prestare intiera fede alle deduzioni presentate dal relatore.

Poichè, contro il mio divisamento, ho la parola, non posso ristarmi, prima di sedere, di esprimere il mio grave rincrescimento della inopportuna censura che si è voluto fare dell'amministrazione in genere e dello stato delle finanze in questa occasione, dove anzi io tengo per fermo sarebbe stato più patriottico il tacere e votare in silenzio il prestito che è universalmente riconosciuto indispensabile, onde far escire le nostre finanze dallo stato anormale in cui si trovano, riserbando all'epoca non lontana della discussione del bilancio le critiche e la proposta di speciali, utili e ben ponderate economie. Potrebbe per avventura accadere che il dipingere lo stato del nostro paese con troppo neri colori avesse un effetto contrario a quello che si propone l'onorevole relatore, ad evitare il quale eventuale pericolo io porto fiducia che il Senato vorrà votare la legge che discutiamo alla unanimità dei suoi suffragi.

COLLI. Signori, nella discussione di questa legge si sono pronunziate in questo ed in un altro recinto molti discorsi, fatti molti calcoli: io non entrerò nell'esame di questi calcoli, cosa lunga ed arida, per non abusare dei vostri momenti, e perchè non sono a ciò preparato.

Osservo che le cifre che altri credono inesorabili si sono mostrate in questa occasione arrendevoli, e come docili soldati si sono prestate alle evoluzioni loro comandate (*Harità*). *L'art de grouper les chiffres* fa sì che, senza ledere la verità si possono ottenere risultati più o meno favorevoli secondo il desiderio di chi redige.

Chiunque si sia occupato di contabilità sa che con questo metodo i bilanci ed i conti divengono maravigliosamente elastici: in tal modo si spiega la discrepanza che si è osservata in questi calcoli, che io credo tutti egualmente esatti. Nè ciò dico per togliere l'encomio dovuto all'ufficio centrale ed al relatore di esso per il lavoro immenso e coscienzioso che hanno fatto.

Fin dal 1849 io accennava in questo recinto alla necessità di considerevoli economie: io accennava alla differenza che già allora esisteva tra la rendita di Francia e la nostra, quantunque la Francia allora versasse in circostanze difficilissime. Ma noi abbiamo agito come se lo Statuto ci avesse posti in possesso del suolo della California e dell'Australia (*Harità*), ed ora ne raccogliamo l'amaro frutto.

Ad ogni modo questa discussione recherà un grandissimo vantaggio al paese: essa ci ha illuminati, ha posto la verità in evidenza, e quindi innanzi non sarà più lecito illuderci. I due campi hanno spiegato ciascuno la propria bandiera: sull'una sta scritto: *Monarchia costituzionale, Progresso, Ordine, Economia, Statuto, tutto lo Statuto, nulla più, nulla meno*. E certo non può dirsi questo Statuto dono insufficiente del magnanimo re. Si legge sull'altra bandiera: *Sviluppo delle libertà concesse dallo Statuto, Riforme indefinite, Teorie, Illusioni*.

Colla prima il Ministero conoscerebbe la meta verso la quale si dirigerebbe, egli saprebbe dove e quando potrebbe sostare; colla seconda, trascinato di concessioni in concessioni, giungerebbe al termine fatale, ove non potendone far più, cadrebbe, lasciando il paese nella massima confusione, nel più deplorabile disordine.

E siccome l'onorevole ministro delle finanze non ha detto, come altra volta, che questo imprestito sarebbe l'ultimo, siccome io non vedo sorgere l'aurora delle benchè menome economie, io mi sento, quantunque con rammarico, spinto a sospendere il mio voto, almeno sino a tanto che piaccia all'onorevole presidente del Consiglio farci una di quelle promesse, darci una di quelle guarentigie che non lasciano dubbio sull'avvenire.

Male si provvederebbe, a parer mio, alle emergenze nostre, dilatando l'abisso che minaccia d'ingoiarci. Noi siamo passati a un tratto da un bilancio di 75 ad 80 milioni ad uno di 150 o 160 milioni. Non deve recar meraviglia che dopo di ciò vacilli alquanto la fiducia: e come non potrebbe essa vacillare, quando si vede la confusione che regna in tutti i rami della pubblica amministrazione? Quando nel marzo i ruoli per la riscossione dell'anno precedente non sono ancora pronti? Quando questi ruoli, almeno per Torino, sono fatti in un modo assolutamente irregolare? Quando l'abolizione delle aziende, che deve produrre tesori, non ha prodotto che confusione ed accrescimento di spese? Quando la nuova contabilità fa sorgere incagli e difficoltà? Quando il pareggio dei bilanci da tanto tempo annunziato pare allontanarsi ogni giorno di più? Quando la tanto decantata prosperità commerciale si scioglie in fallimenti? Quando ma basti così: ed io credo che all'onorevole presidente del Consiglio non parrà strano se per noi si chiegga qualche guarentigia prima di gettare nuovi milioni nella voragine.

RICCI ALBERTO. Come membro dell'ufficio centrale mi credo in debito di fare una risposta agli onorevoli senatori Di San Martino e Di Pollone, i quali mossero una censura all'intero ufficio centrale sulle osservazioni che questo avviso di fare per la domanda dell'imprestito che ci viene sottoposta.

Il pensiero che ha animato l'ufficio nel sottoporre al Senato tali osservazioni fu pensiero di buona fede, fu l'idea di tutelare l'onore nazionale; e veramente furono unanimi i membri dell'ufficio nel considerare che in questa domanda di nuovi denari in prestito si dovesse al paese chiedere se ora in situazione di soddisfare agli obblighi che stava per contrarre.

Questa è una questione di buona fede e di onore in sommo grado, perchè certamente non so come si qualificerebbe non solo un Governo, ma un individuo il quale si facesse a contrarre debiti quando non avesse la certezza di poterli soddisfare.

L'ufficio centrale nel presentare la sua relazione credette anzi di dare una prova come il Senato avesse voluto prima di tutto esaminare la situazione finanziaria del paese e trovare in essa i motivi per poter consentire all'approvazione

del nuovo prestito, assicurato come è che le risorse del paese potranno bastare (purchè ben amministrate e governate con quell'economia che sicuramente non si è ottenuta fino a questo punto) a far fronte ai nuovi obblighi che si sono assunti. Ed in questo noi siamo ben lontani dal credere di aver pregiudicata la condizione del paese nel contrarre il nuovo prestito; crediamo anzi di averla migliorata, perchè sicuramente non possiamo illuderci che i banchieri esteri o nazionali che contrarranno l'imprestito non conoscano ai pari di noi, o meglio anche di noi, le nostre vere risorse e condizioni.

L'ufficio centrale con questa relazione, che approvò in massima, lasciando però le diverse espressioni alla responsabilità del relatore, volle far vedere come non tutto l'aumento di spesa che si osserva nel bilancio attuale sia dovuto a maggiori spese acconsentite dal Ministero di guerra. In generale si dice quasi sempre dai ministri che non si potrebbero praticare economie se non nel Ministero di guerra, ma che le condizioni attuali non consentono che le si facciano.

Dal confronto del bilancio del 1847 col bilancio del 1853 risulta che il dicastero della guerra è stato governato con molta parsimonia e molto maggiore economia di quello che si voglia far credere.

E diffatti vediamo che mentre la differenza tra il bilancio del 1847 ed il bilancio del 1853 per la guerra è a un dipresso di 4 milioni, la differenza sugli altri bilanci ascende da 14 a 15 milioni. Dunque vuol dire che le spese degli altri Ministeri si sono accresciute forse in una proporzione maggiore di quello che si accrebbero pel Ministero di guerra. E questa è una delle osservazioni su cui l'ufficio centrale ha voluto portare la sua attenzione.

Effettivamente vediamo che le pensioni civili governate da una legge diversa da quella del Ministero della guerra, la quale costituisce un diritto alla giubilazione, hanno progredito nella stessa proporzione, cioè a dire da 2 a 6 milioni, come le pensioni civili progredirono da un milione a 3, eppure sono governate da una legge totalmente differente. E vi ha di più che per l'aumento delle pensioni militari vi hanno delle ragioni che sicuramente non esistevano per le pensioni civili, vale a dire la diminuzione dell'armata, le pensioni che si sono dovute dare ai feriti e quelle date a vari membri dell'esercito lombardo. Questo io dico per togliere uno degli argomenti che si mettono avanti da coloro i quali non vorrebbero introdurre nei bilanci delle economie, dicendo sempre che le spese sono occasionate dallo stato militare. Io credo che questo assolutamente non sia esatto. Lo stato militare (io posso ripetere ad onore del ministro della guerra) è governato con molta economia, con tutta la possibile economia.

Credo che queste osservazioni potranno dar conto dell'intendimento che mosse l'ufficio centrale nel presentare alcune osservazioni, cioè nel far conoscere al paese che sono possibili delle economie, che il paese ha sufficienti risorse per soddisfare i propri debiti, e che in conseguenza i banchieri tanto esteri che nazionali possono mostrare nel Governo sardo sufficiente confidenza, tanto più quando vedranno i poteri dello Stato consigliare al Ministero, come abbiamo fatto, tutte le possibili economie.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Signori, come ebbi l'onore di accennare, non potrei prendere ad esame minutamente la relazione dell'onorevole senatore Vesme, perocchè bisognerebbe entrare in una tale analisi di calcoli, enumerare una così grande quantità di cifre, che sarebbe in certo modo impossibile che il Senato potesse tener

dietro a questa discussione; d'altronde io non potrei vedere qual utile da ciò possa tornare.

Noi ricusiamo assolutamente di prendere per punto di paragone dei nostri bilanci il bilancio del 1847. Già vi fu detto da un onorevole preopinante: « Le condizioni di un Governo rappresentativo sono diverse da quelle di un Governo assoluto. »

La libertà fece nascere nuovi bisogni, eccitò nuove esigenze, richiede quindi maggiori spese; e se si volesse giudicare della bontà dei Governi dall'esiguità dei bilanci, probabilmente si sarebbe condotti a sostenere che i Governi i meno civili, i più barbari sono i migliori.

Le osservazioni fatte da due onorevoli preopinanti, il conte di San Martino ed il senatore Di Pollone, bastano, io credo, a dimostrare come le cifre ed i calcoli che dall'onorevole relatore vennero fatti non meritano cieca fiducia. Un'occasione si presenterà per entrare in questa materia: quest'occasione sarà quella della discussione dei bilanci, in questa io spero che l'onorevole relatore, partendo dalle basi de'suoi calcoli, vorrà indicare ai vari ministri quali siano gli articoli che, confrontati con quelli del 1847, presentino spese eccessive, e sulle quali sia possibile fare delle economie.

Se l'onorevole relatore, per ciò che riflette il bilancio delle finanze, dopo questi confronti vorrà indicarmi le economie possibili, io per me gli sarò molto grato, giacchè dichiaro, per quello che riflette il dicastero delle finanze, che io ho proceduto colla massima economia, che le economie le ho spinte sino ai limiti della grettezza; io posso assicurare il Senato che se fosse possibile, come lo è, d'istituire un confronto fra il numero delle pratiche che si spediscono oggidì dal dicastero delle finanze rispetto al numero degli impiegati e quelle che si spedirono nel 1847, io posso asserire che se ne spedisce un numero doppio; e posso anche assicurare il Senato che si lavora, se non il doppio, certamente molto di più di quello che si lavorava in allora; ma, lo ripeto, mi pare che l'entrare in questo campo sarebbe sviare la questione dal vero suo scopo. E qui non essendo stata combattuta la domanda di prestito, non mi farò a dimostrarne la necessità; ma essendosi e dal relatore e da altri senatori, ed in specie dall'onorevole senatore Colli, sostenuto che la condotta passata del Governo avesse posto in pericolo la pubblica finanza, e come fosse necessario mutar sistema, io mi credo in obbligo di dire qualche parola per giustificare il passato e per far conoscere quali siano le viste del Ministero intorno all'avvenire.

Io non risalirò fino al 1847, ma risalirò bensì fino all'anno 1850; prima di quell'epoca non vi era scelta nel Ministero, le spese che si fecero negli anni 1848 e 1849 furono necessitate da una guerra giusta, gloriosa, ma infelice. Giunti al 1850, quando la pace era sancita, quando le minacce di guerra erano sparite, il Governo poteva seguire due vie: poteva adottare quella della più assoluta economia, poteva rinunziare a qualunque idea di progresso e di miglioramenti, poteva, rimanendo fino ad un certo punto fedele alle gloriose tradizioni della monarchia di Savoia, rinunziare di essere una potenza militare. Io credo che a queste condizioni sarebbe stato possibile di ristabilire l'equilibrio; ma a queste condizioni solo, giacchè rispetto al 1847 un aumento notevolissimo nelle spese era inevitabile in causa dei prestiti contratti a cagione della guerra e delle sue conseguenze; un altro aumento di spesa era inevitabile dal triste legato che il 1849 lasciava agli esercizi successivi.

Vi era un altro sistema, sistema cioè di sviluppare con ogni mezzo le risorse latenti di cui è così ricco il paese, di

mantenere e di fortificare il nostro ordinamento militare, e di fidarsi, per ristabilire l'ordinamento completo delle nostre finanze, alle conosciute risorse del paese; in certo modo bisogna aver fede nella libertà e nei miracoli che essa è suscettibile di produrre. Noi abbiamo seguito questo sistema, e quindi abbiamo inalberata quella bandiera che l'onorevole senatore Colli con tanta severità di parole censurava.

Egli ha detto che il Ministero avrebbe potuto scegliere fra i due partiti, e che lo poteva ancora: la scelta del Ministero è fatta; la sua bandiera non è quella che porta l'onorevole senatore. Il Ministero vuole col signor senatore lo Statuto, ma appunto perchè vuole lo Statuto vuole i progressi che sono una conseguenza necessaria dello Statuto stesso; vuole lo Statuto, ma non ne vuole solo la lettera, ne vuole lo spirito; nè vuole mantenere lo Statuto per poi con leggi repulsive impedirne i benefici effetti. Il Ministero, lo ripeto, ha rigettato questo sistema, respinta quella bandiera ed inalberata quella del progresso economico e politico. Per poter attuare il suo programma, per poter usufruttare le risorse del paese era necessario dare una gran spinta a grandi opere di pubblica utilità iniziate prima ancora del 1848 dal magnanimo Carlo Alberto: era necessario di spingere le nostre vie ferrate con tutta la sollecitudine possibile, era necessario promuovere altre imprese in altre località.

Per non decadere da quella posizione in cui si è mantenuta per tanti secoli la monarchia di Savoia, era necessario di riordinare, rafforzare l'esercito, e ciò è stato fatto: e ciò è stato riconosciuto da uno dei membri della maggioranza dell'ufficio centrale, e ciò è riconosciuto, io credo, dall'immensa maggioranza non solo dei nostri concittadini, ma altresì dagli stranieri.

Questo sistema c'imponeva la necessità da un lato di contrarre nuovi prestiti, od almeno di contrarre prestiti sopra una base molto più larga, in una proporzione maggiore di quello che sarebbe stato necessario se avessimo adottato il sistema della modestia e dell'economia. Era necessario quindi aumentare le imposte, ma non si poteva (almeno così pensava il Ministero) da un lato aumentare le imposte ed ottenere quello sviluppo delle risorse del paese se nello stesso tempo non s'intraprendeva una riforma sopra base larghissima nel nostro sistema economico e finanziario.

Era però, o signori, molto difficile e malagevole di proporre nello stesso mentre nuove imposte ed estese riforme. Avanti a queste difficoltà non si è però disanimato il Ministero, o se ha potuto in parte ottenere l'intento, esso lo deve in massima parte al concorso del Parlamento che non gli fece mai difetto e che si associò così risolutamente a tutte le proposte ad esso fatte per riformare l'economia nostro reggimento.

E qui non mi farò a difendere il nuovo sistema finanziario in tutte le varie imposte state attuate.

Noi non abbiamo creduto che fosse opportuno il proporvi novità, il venirvi avanti con proposte che dovessero mutare radicalmente l'ordine nostro fiscale. Abbiamo creduto miglior consiglio l'introdurre nel nostro paese, con alcune modificazioni, tasse state altrove con buon esito applicate.

Io non dico che non si siano commessi alcuni errori nelle nuove leggi d'imposte. Il Senato sa meglio di me quanto sia difficile il proporre ed il far adottare nel sistema costituzionale le leggi d'imposta; come riesca malagevole il poter ottenere tutte quelle disposizioni che sono necessarie onde l'applicazione delle leggi d'imposta non incontri soverchie difficoltà.

Il Parlamento (ed a ragione) essendo preoccupato degli interessi dei contribuenti, propende a non concedere ai

ministri se non che i mezzi strettissimamente necessari onde possa riscuotere le sue imposte; e perciò non è da stupirsi se le nuove imposte incontrano nella loro immediata applicazione maggiori difficoltà che se la loro applicazione, invece di essere affidata ad un ministro costituzionale, fosse affidata ad un ministro di un Governo assoluto.

Ma, lo ripeto, nel mentre che si stabilivano nuove imposte si facevano larghe riforme, le quali procuravano ai consumatori tali beneficii che potevano largamente compensarli dei pesi cui andavano soggetti.

Io qui non rifarò il calcolo dei beneficii che i consumatori hanno trovato e dalla mantenuta riduzione del prezzo del sale, e dalle riforme daziarie, e dalla riforma pure delle gabelle accensate, e dalla riforma postale. Mi basterà il ricordare quello che altrove ho dimostrato con delle cifre, che, ove fossero attualmente in vigore i dazi che esistevano prima del 1847, ammessa la consumazione attuale, il pubblico pagherebbe oltre 25 milioni di più di quello che è chiamato a pagare in virtù delle leggi in vigore.

I risultati, e lo dichiaro altamente, non sono stati contrari alle concepite speranze. L'esperienza non li ha combattuti, anzi io debbo dire che i risultati hanno di gran lunga superato le previsioni. La riforma economica, lungi dal portare un colpo funesto alle industrie nazionali, ha dato loro una spinta notevolissima, ha fatto fare loro in pochi anni dei progressi che hanno richiesto tempo molto maggiore in altri Stati. Quando si discuteva in questa Camera, in quest'aula il nuovo sistema economico, si faceva al Senato un gran chiasso degli opifici chiusi, di numerosi operai rimasti senza impiego. Pare, o signori, che dopo due anni di libertà il numero degli opifici si è notevolmente accresciuto; gli operai, invece di essere gettati sulla piazza, sono occupati in essi in numero maggiore che non lo siano mai stati.

Ma mi si dirà: la riforma economica ha prodotto un tale dissesto nelle finanze che tosto o tardi condurrà nel precipizio il nostro paese. Non v'ha dubbio, o signori, che in virtù della fatta riforma abbiamo sacrificato somme notevoli; non v'ha dubbio che se si fosse proposto il ristabilimento del dazio sul sale di 55 lire al quintale, l'entrata del sale, invece di rimanere così stazionaria di 10 milioni e mezzo, avrebbe raggiunto 15 o 16 milioni; non v'ha dubbio che se la riforma doganale non avesse avuto luogo, e segnatamente non fosse stato tolto il dazio sui cereali, invece di 16 milioni portati nel bilancio del 1855 per ramo di dogana, avrei potuto scrivere la cifra di 20 milioni; non v'ha dubbio che se si fosse mantenuta la tassa sui corami, le gabelle accensate avrebbero potuto produrre un milione di più.

Non nego questi sacrifici fatti all'applicazione di un gran principio, ma io credo che questi sacrifici erano necessari onde il paese potesse sopportare il peso delle nuove imposte. Io credo che sarebbe riuscito impossibile il mantenere le antiche e l'imporre le nuove gravezze.

Quindi io penso che anche dal lato fiscale, anche dal lato finanziario le riforme economiche, le riforme che ha adottato la legge sulle dogane, sulle poste, sulle gabelle, anche dal lato finanziario sono altamente da commendarsi. Ma ciò basti quanto alla storia retrospettiva, la quale non ha grande interesse, giacchè non sono poche osservazioni sul passato che abbiano la virtù di modificare l'opinione degli onorevoli senatori; veniamo al presente, o meglio all'avvenire.

Il relatore del vostro ufficio centrale dice che il ministro, invitato ad intervenire nel seno dell'ufficio, dava quelle stesse spiegazioni che da lungo tempo e più volte udiste dalla sua bocca.

Io farò notare che non è straordinario che io abbia all'ufficio centrale tenuto il medesimo linguaggio che tenni e tengo al Senato. Io, come nessuno sarà per credere, non son uso a tener due linguaggi; le spiegazioni che do in privato sono quelle medesime che ripeto in pubblico. Qui non si trattava nè di questione politica, nè di questione diplomatica, si trattava di questione di finanze, di cifre, per la quale non vi deve essere segreto di sorta; quindi non poteva dare alla Commissione spiegazioni diverse da quelle che ho più volte date al Parlamento.

Ed invero non mi parve che la Commissione fosse poi così desiderosa di spiegazioni, poichè più che a dar spiegazioni fui chiamato ad udire esposizioni di teorie finanziarie, economiche molto ben fatte, ma che parevano estranee alla mia presenza nella Commissione medesima.

La seduta fu lunga, ma in verità si passò più in osservazioni, in discussioni fatte dai membri dell'ufficio che in spiegazioni da me chieste o date.

Nullameno io debbo ripetere qui alcune spiegazioni, dando loro quel maggiore sviluppo che la circostanza richiede e che ho creduto dover dare all'ufficio centrale.

Rispetto alla condizione delle finanze mi si domandò cosa poteva aggiungere alla relazione del bilancio. Io dissi non credere poter aggiungere gran fatto di nuovo. Mi si osservò con ragione che nel progetto di bilancio non era stato tenuto conto del nuovo prestito, e che quindi il disavanzo da me calcolato in 35 milioni avrebbe dovuto per questo sol fatto essere portato a 37.

A ciò risposi, e rispondo ora, che se da un lato non si è tenuto conto dei 2 milioni che bisogna inscrivere in seguito al nuovo prestito, non aveva calcolato neppure le economie che nella discussione del bilancio si potevano nel bilancio stesso introdurre. Ed infatti, quantunque non siano stati approvati dall'altro ramo del Parlamento che la metà dei bilanci, io credo che le economie già operate superino i 2 milioni e giungano a 2 milioni e mezzo. Quindi le economie fatte e quelle da farsi compensano, e compensano largamente. la maggiore spesa di cui è giusto che si debba tener calcolo nel bilancio del 1855. In quanto (salvo l'osservazione rispetto al nuovo prestito) alla parte passiva non mi si è fatto, io credo, altro appunto.

Si sono fatte osservazioni sulla parte attiva, e si è da taluni creduto avere il Ministero esagerate le entrate presumibili per l'anno corrente e per l'anno 1855. La Commissione mi ha ripetutamente chiesto se io poteva garantire questa cifra.

Veramente le imposte indirette potendo essere attraversate da un'infinità di circostanze, io non posso guarentirle; quello che può fare un ministro di finanze è di dire che le cifre sono probabili; io andrò più lungi, io dico risolutamente che, salvo circostanze straordinarie, contrarie sia nell'ordine politico, sia nell'ordine naturale, io credo le cifre portate nell'attivo del 1854 e del 1855, considerate nel loro complesso, siano tutt'altro che esagerate; e se si dovesse istituire un calcolo di probabilità, vi sia maggiore probabilità onde i risultamenti superino le previsioni che non siano ad esse inferiori.

Infatti nel bilancio ho indicato quali erano le categorie sulle quali io credeva che si verificasse un aumento. Nel bilancio attivo del 1855, paragonato a quello del 1854, ho calcolato sopra un aumento di 738,000 lire nel ramo dei tabacchi; questo aumento l'ho desunto da un fatto costante, che si verificò da più di sei anni, di un aumento in media di 500,000 lire all'anno; invece di calcolare su di un aumento

di 500,000 lire all'anno, ho calcolato sopra un aumento di 350,000, e così in due anni 700,000 lire.

I fatti che sono constatati dopo la compilazione del bilancio provano che non vi è esagerazione. Certamente le circostanze attuali non sono favorevoli all'aumento dei prodotti indiretti: si potrebbe dire che tutte le contrarietà si riuniscono per influire in modo sfavorevole sopra i prodotti fiscali; eppure in questi tre primi mesi il prodotto del tabacco rispetto all'anno scorso ha dato un aumento di più di 20 mila lire.

In quanto alla tassa sui fabbricati l'aumento rispetto al 1854 è una conseguenza certa della revisione dei ruoli dei fabbricati; non ignorasi come siano stati compilati in fretta, e come si siano dovute accettare le dichiarazioni quasi senza verificarle; ma dalla revisione che se ne deve operare in questo anno credo si possa ragionevolmente sperare quest'aumento; le speranze delle amministrazioni sono maggiori, ma giudicando l'aumento di 420,000 lire credo di essere nell'assoluta verità.

Quanto alla tassa della vendita delle bevande è conforme al risultato dei ruoli, i quali sono stati terminati dopo la formazione del bilancio del 1854. In quanto al lotto, questo aumento si verifica disgraziatamente quasi tutti i mesi: è quasi certo che supererà di molto la cifra nel bilancio inscritta. Così per la posta ho calcolato nel 1855 un prodotto di 200,000 lire, maggiore di quello constatato nel 1853; tenuto conto che abbiamo da alcuni anni un aumento progressivo regolare di più di 200,000 lire all'anno, ho calcolato che se questo aumento si mantenesse, il prodotto diverrebbe superiore di 400,000 lire a quello del 1853, ma non ho fatto assegno che sopra 200,000 lire d'aumento; i primi mesi di quest'anno, ad onta di tutte le contrarietà, segnano un aumento che se si mantenesse non sarebbe minore di quello degli anni antecedenti; quindi anche per questo vi è da sperare che le cifre inscritte nel bilancio non saranno smentite dai fatti.

Quello che ha più colpito la Commissione, e per cui il Ministero fu accagionato di essersi lasciato andare a funeste illusioni, è il prodotto delle strade ferrate.

Noi abbiamo calcolato nel 1855 sopra un aumento, rispetto al 1854, di 2,950,000 lire; abbiamo calcolato che la strada di ferro di Genova dovesse dare 40,000 lire il chilometro e quella da Alessandria a Novara ne dovesse dare 25,000, quella da Novara ad Arona 30,000, le altre secondarie 15,000 lire il chilometro.

Anche qui i risultati di questo primo trimestre mi riassicurano completamente, mi rendono certo, salvo avvenimenti non prevedibili, che il prodotto delle strade ferrate supererà le nostre previsioni.

Il Senato sa che se il servizio dei viaggiatori è organizzato fino a Genova, quello delle merci non lo è tuttora: non è ancora in attività se non da Torino a Busalla; ciò che fa che la massima parte delle merci destinate per la Lombardia non possa valersi della strada di ferro, perchè non conviene caricare a Busalla per iscaricare a Novi.

Ciò nullameno nel mese di marzo il prodotto della strada di ferro da Torino a Genova, se non erro, è di 430,000 lire; ora noti il Senato che se il servizio andasse fino a Genova, sarebbe pochissimo il calcolare sopra un aumento di 70,000 lire, non solo si avrebbe l'aumento per tutte le merci sopra i 21 chilometri da Busalla a Genova, ma si avrebbe di più tutte le merci che vanno in Lombardia, che ora seguono la via ordinaria fino a Novi, e che andrebbero probabilmente fino a Novi o Genova colla strada ferrata. Dunque si può

calcolare su 100,000 lire se vi fosse il servizio delle merci; ora tutti coloro che si sono occupati di strade ferrate sanno che il mese di marzo non è il mese medio, che il prodotto del mese di marzo è inferiore alla media.

Se quindi il mese di marzo dà 500,000 lire, il prodotto medio si può calcolare a 550,000, se non a 600,000 lire, cioè questo darebbe per la strada di Genova, a 550,000, 6,600,000 lire; a 600,000 lire darebbe 7,200,000 lire, cifra superiore a quella calcolata in bilancio.

Ora egli è evidente che l'apertura della strada di Susa, di Alessandria al lago Maggiore deve aumentare e di molto il prodotto sulla grande linea, e che quindi è più che probabile, è quasi certo che l'anno venturo la strada ferrata di Genova darà oltre la cifra di 40,000 lire il chilometro.

Questa dimostrazione non la posso dare egualmente per la strada ferrata da Alessandria a Novara che non è ancora in attività; non la posso dare nemmeno per quella da Novara ad Arona, ma per chi conosce le relazioni che vi esistono, il movimento di commercio che si opera su quella linea ed il movimento dei viaggiatori che ha avuto luogo, non troverà certamente esagerata la cifra di 25,000 lire per la strada da Alessandria a Novara e di 30,000 lire per quella da Novara ad Arona.

Ho calcolato, è vero, un aumento di 4,600,000 lire sulle tasse d'insinuazione, bollo e successione, e ciò in seguito di un progetto sottoposto al Parlamento. Mi si è fatto appunto di aver calcolato sopra un'imposta non ancora votata; ma, o signori, io ho pensato che in presenza dei bisogni dell'erario il Parlamento non ci negherà i mezzi di sopperirvi. Io non ho dubitato che dopo aver votate quelle riforme che hanno privato l'erario di una parte dei suoi proventi, come uomini logici e conseguenti avreste votate altre gravezze. Questa riforma è una conseguenza del sistema finanziario che il Ministero ha promossa e che voi avete sancita.

Voi avete col Ministero creduto che onde sviluppare la ricchezza nazionale fosse necessario di diminuire, per quanto fosse compatibile, le gravezze sulle materie prime e sugli strumenti da lavoro, e di sostituire a queste, imposte sulle ricchezze formate, sui capitali già fatti. In quest'anno noi abbiamo esonerato i cereali da ogni qualunque diritto; per conseguenza necessaria noi dobbiamo sancire qualche nuova gravezza. Io non ho creduto che alcuna cosa fosse più suscettibile d'aumento che quella relativa all'insinuazione, al bollo ed alla successione; e nel proporvi un aumento che lascia tuttavia queste gravezze molto più tenui di quelle corrispondenti che esistono nella Francia e nel Belgio, ho creduto poter fare assegno sul vostro concorso.

Ma se ho calcolato un aumento in ragione della votata legge, non ho calcolato alcun aumento in ragione del progresso naturale del paese, perchè ho tenuto conto delle difficili condizioni economiche in cui versiamo, e non ho voluto, checchè ne dica la Commissione, pascermi di vane e fallaci speranze.

Finalmente si è calcolato un aumento di un milione per altre risorse di minor conto, che sarebbe troppo lungo lo enumerare, ma che all'occasione del bilancio potrà facilmente giustificare.

Avendo dimostrato che i calcoli relativi al 1855 non sono fallaci, non si appoggiano a speranze che i fatti abbiano a smentire, rimane a dire quale sarà la nostra condizione fatto il prestito, arrivati a quell'esercizio.

Voi avete sott'occhio il bilancio del 1854, il quale segna un disavanzo di 13 milioni fra le spese ordinarie e l'entrata ordinaria.

Nel 1855 il disavanzo fra questa parte ordinaria del bilancio sarà ridotto a 6 milioni.

Io ho detto alla Commissione e ripeto al Senato che quando si sia raggiunto questo scopo noi saremo tornati in una condizione molto vicina alla normale, giacchè, o signori, voi sapete che nel bilancio ordinario a formare la somma di 131 milioni concorrono per quasi 8 milioni circa, cioè 7 milioni e 700 e tante mila lire, i fondi d'estinzione. Se quindi il disavanzo è minore dei fondi d'estinzione, si può dire che non vi è più necessità di aumentare il debito pubblico; giacchè, quand'anche, come sarà in allora opportuno, si abbia ad impiegare questi fondi d'estinzione, se per soddisfare all'assunto impegno si è obbligati di fare un prestito che non superi la somma della rendita riscattata, alla fine dell'anno non si è nè più nè meno indebitato che al principio.

Io dico quindi che il disavanzo ridotto a 6 milioni ci colloca in una condizione seminormale.

Voi sapete che una potenza le cui finanze sono in condizioni molto migliori delle nostre ha rinunciato assolutamente al sistema dell'ammortizzazione; questa nazione è l'Inghilterra, la quale dopo aver mantenuto un fondo di ammortizzazione ha raggiunto successivamente l'enorme cifra di 20 milioni sterlini, e lo ha tutto ad un tratto fatto scomparire dal bilancio; e mercè questa ottenne, con un disavanzo apparente enorme, ristabilito perfettamente l'equilibrio.

Se quindi noi arriviamo al risultato che vi ho indicato, noi saremo in quella condizione alla quale accenna l'onorevole relatore, quella cioè di ristabilire l'equilibrio fra l'entrata e l'uscita.

Qui per provarvi, o signori, che si fa e si è già fatto molto, e che quindi il passato può darvi argomento di sperare per l'avvenire, basta citarvi i risultati ottenuti dal 1851 a questa parte.

Nell'anno 1851 il bilancio presentò un disavanzo fra le spese ordinarie e straordinarie di 27 milioni.

Nel 1852 il disavanzo fu ridotto a 24 milioni; lo fu a 20 milioni nel 1853.

E qui rispetto al 1853 mi occorre di osservare che per la prima volta in questo bilancio del 1853 si fece un nuovo riparto fra le spese ordinarie e le straordinarie: si fece passare nelle spese ordinarie una grande quantità di spese che si riproducevano tutti gli anni e che non avevano di straordinario che il nome; e come il bilancio deve essere, per quanto è possibile, una verità, il Ministero ha creduto che fosse più consentaneo ad un buon sistema d'amministrazione il comprendere nelle spese ordinarie tutte quelle che veramente si riproducono, se non in un'identica somma e per un identico oggetto, tuttavia si ripresentano per analoga somma ed analogo oggetto tutti gli anni.

Nel 1854, secondo il bilancio che vi è sottoposto, il disavanzo si ridurrebbe a 13 milioni. Nel 1855 non sarebbe più che di 6 milioni, ed ove si potesse continuare con questo progresso (ed in verità io non ho il minimo dubbio che, ove le circostanze politiche, economiche e naturali cessassero dall'esserci avverse, questo risultato si otterrebbe senza nessuna nuova gravezza nel 1856), un tale sensibile miglioramento produrrebbe nel 1856 un perfetto pareggiamento tra l'entrata e le spese.

Qui non potendo appoggiare a cifre i miei calcoli, sento che posso veramente cadere sotto il peso di quella terribile frase delle illusioni funeste e delle speranze che l'esperienza combatte.

Ma ho fatto questo ragionamento: se mentre non avevamo

ancora compiuto le nostre grandi opere di utilità pubblica, se quando non si era ancora data una spinta all'industria ed al commercio, se quando eravamo nell'epoca difficile di quella trasformazione economica che seguita sempre un cambiamento radicale di sistema, se in tali circostanze l'entrata, i prodotti indiretti hanno tuttavia aumentato, se i tabacchi, l'insinuazione, il bollo, la tassa di successione hanno aumentato, ciò nullameno quando le nostre strade saranno terminate, quando la crisi di trasformazione sarà finita, quando avranno cessato le calamità naturali, evidentemente il progresso dovrà essere più rapido, ed io spero che in ciò, qualunque sia l'avversione che la parola *progresso* ispiri all'onorevole senatore Colli, non dovrà muovere lagnanze.

COLLI (*Interrompendo*). Il progresso entrava nel mio programma.

CAVOUR, *presidente del Consiglio, ministro delle finanze*. Io penso, lo ripeto, che la nostra condizione finanziaria non abbia nulla di che spaventarci; noi possiamo constatare nello stato nostro finanziario un notevole miglioramento, e con ragione possiamo sperare di vedere fra un anno o due affatto chiusa la voragine del disavanzo.

Ma io credo, o signori, che perciò non bisogna seguire alla lettera le parole della relazione, quasi che ci convenga mutare sistema. Io non voglio fare illusione al Senato, non voglio trarlo in errore, il Ministero non intende mutare né sistema politico, né sistema economico; credo che le riforme che egli ha introdotto nel sistema economico abbiano dati frutti benefici; che questi, non che incagliata la condizione finanziaria, l'abbiano di molto migliorata. Non credo quindi di poter prendere l'impegno di cambiare assolutamente sistema, credo pure che in vista delle difficoltà finanziarie, le quali non si estendono solo nel nostro paese, in cui non si è inalberata la bandiera del senatore Colli, ma che sono comuni a tutta l'Europa, si possa dal Ministero cercare di procurare non solo tutte le possibili economie, ma altresì di differire quelle spese che non solo non hanno un carattere di necessità urgente, ma quelle ancora che non siano di un'utilità altamente riproduttrice.

Se in questo punto, su questo limite si circoscrive il consiglio che la Commissione gli dà, il Ministero lo accetta con molta riconoscenza, e può assicurarla che farà modo di valersene con tutti i mezzi che sono in suo potere; il Ministero crede di averne già dato prove nell'ultima discussione relativa al bilancio, ma ove si volesse che il Ministero mutasse sistema, che rinunziasse a compiere quelle grandi opere che intraprese, e rispetto all'esercito ne modificasse l'ordinamento, ne diminuisse l'efficacia e l'energia, in allora il Ministero questi consigli non li accetterebbe; qualunque sia la condizione del paese, la condizione nostra finanziaria, il Ministero crede che male ad essa si rimedierebbe rinunziando a compiere quelle opere che debbono produrre così efficaci effetti nell'organizzazione del nostro esercito, che ora è il nostro orgoglio e la nostra sicurezza, ma, lo ripeto, per ottenere l'equilibrio, per uscir dalle attuali strettezze non si richiedono tali e così insopportabili sacrifici: io spero che mantenendo in tutti i rami una rigorosa economia ed allontanando solo quelle spese e quelle opere che sono improduttive, noi raggiungeremo fra breve il sospirato equilibrio.

Ma poiché si è parlato di economie, siamo permesso il lamentare di aver veduto ripetersi questa parola senza indicare quali economie si avessero da operare, ed essersi la Commissione ristretta ad accennare ad un solo male, quello delle soverchie pensioni. Si parla ogni giorno di economie, ma quando poi si viene a discussione dei mezzi onde ope-

rare queste economie, non si trova più nessuno per consigliare ed indicare i mezzi da adoperarsi.

L'onorevole senatore Colli parlando delle riforme operate disse che dall'abolizione delle aziende si aspettava un'economia ed un migliore servizio, e da questa invece essere risultate maggiori spese e disordini nella contabilità.

Mi sia lecito di dare a queste parole una smentita appoggiato sulle cifre del bilancio. Se l'onorevole senatore Colli vuole paragonare le spese dell'amministrazione centrale colle antiche spese, vedrà che si è fatta un'economia notevole; non si è ancora fatto tutto quello che si potrebbe ottenere, perchè questa non è ancora compiuta, e rimane a votare una legge sull'ordinamento della Corte dei conti, ma in quanto all'amministrazione centrale le economie si sono fatte; e per ciò che riflette il Ministero delle finanze, quantunque i lavori siano accresciuti in modo straordinario, si spende in ora molto meno di quello che si spendeva nel 1847.

COLLI. Domando la parola.

CAVOUR, *presidente del Consiglio, ministro delle finanze*. In quanto poi ai disordini della contabilità, io credo poter qui invocare l'autorità del presidente dell'ufficio centrale e dire se vi è il menomo disordine nella contabilità, o se invece non si siano operate radicali riforme, se non si sia introdotto un nuovo sistema di contabilità senza che vi sia stato il menomo incaglio. Non basta il dire che vi è un disordine nella contabilità, bisogna provarlo, ed ora io posso assicurare il Senato che non è arrivato il menomo disordine nel passaggio da un sistema all'altro di contabilità, e posso assicurare il Senato che da tre mesi che il nuovo sistema è in vigore ho avuto campo di convincermi che non vi poteva essere vera responsabilità ministeriale finché le aziende esistevano, perchè dichiaro altamente che quando esse esistevano i ministri non conoscevano gli affari in tutti i loro dettagli, non conoscevano che quello che le aziende loro riferivano; gli atti delle pratiche non giungevano quasi mai ai ministri, e per esperienza posso assicurare che in ora essi hanno i mezzi, e quindi il dovere di conoscere in tutti i loro particolari le pratiche che dal proprio Ministero dipendono.

Quindi io respingo altamente l'accusa che l'onorevole senatore ha gettato sopra l'amministrazione delle finanze. Egli ha accennato al ritardo dei ruoli; io ho più volte avuto occasione di parlare di questo ritardo che nessuno lamenta più di me, io ne ho spiegato i motivi, e poichè un'accusa così grave è stata lanciata contro l'amministrazione, io debbo immediatamente ribatterla. Quando si è votato la legge sui fabbricati si è stabilito che si dovesse tener conto ai contribuenti della quota di tassa che già colpiva i fabbricati in virtù delle tasse già esistenti. Il primo e second'anno si è fatto una imputazione approssimativa: si sono presi i ruoli e si è fatto un calcolo a un dipresso di quello che pagavano, ma si è andato per approssimazione, e questo ha dato luogo a grandi lamenti di cui uno dei membri dell'ufficio centrale si è fatto l'organo, e con giustizia.

Quest'anno si è voluto far cessare tale sconcio, e si è dato ordine di dividere negli antichi allibramenti la parte riflettente i fabbricati e la parte riflettente i beni rurali. Questa operazione è riuscita, lo dico schiettamente, molto più difficile di quello che il Ministero si credeva. L'operazione perciò ha richiesto un tempo molto maggiore, ma chi conosce lo stato dei nostri catasti non può trovare strano che questo sia accaduto, dovendo ad essi ricorrere per accertare qual fosse la parte dell'allibramento.

Notisi che siccome da noi l'imposta prediale era un'imposta di quotità, non bastava il dire il fabbricato A, B, C pagava

tanto e togliere questo dall'imposta, ma bisognava vedere l'allibramento per definire la somma. Per esempio, nell'allibramento di Torino, che sarà stato di 10 milioni di scudi, dovevasi vedere quanti scudi erano attribuiti ai fabbricati e quanti ai beni rurali. Quest'operazione era di riuscita difficilissima.

Dappertutto ci voleva il concorso dei Municipi, giacchè il Senato sa che i catasti sono affidati ad essi. Ora i Municipi avevano un interesse direttamente contrario a quello delle finanze: essi avevano interesse di caricare sui fabbricati la maggior somma possibile, perchè di tanto restasse diminuito il prodotto dell'imposta sui beni rurali. Quindi nacquero dei litigi fra i verificatori e gli agenti dei comuni; io non voglio accusare alcuno, ma naturalmente questi ultimi difendevano gl'interessi dei loro amministrati, e ciò ha portato un immenso incaglio.

Il secondo ritardo fu cagionato da un articolo di legge molto provvido che è stato votato dal Parlamento, quello cioè che stabiliva che le imposte locali dovessero essere ripartite su tutte le imposte dirette, e non solo sulla prediale, come pel passato, ma altresì sopra la tassa d'industria, delle patenti, non che della personale e mobiliare. L'applicazione per la prima volta di questa legge ha dato luogo a molti incagli. Gli uffizi d'intendenza non erano ancor avvezzi a far questi riparti su tutte le imposte, e perciò hanno impiegato maggior tempo, la qual cosa produsse il ritardo nella pubblicazione dei ruoli. Io non nego che questo sia altamente da lamentare, nessuno lo ha lamentato, nessuno ne ha sofferto più di me, ma posso assicurare il Senato e l'onorevole senatore Colli che ho fatto e faccio tutti i giorni quello che è possibile per far cessare quest'inconveniente ed impedire che si rinnovi. Altri potrebbe far meglio, ma di più credo che sia impossibile.

In quanto alle pensioni non ho alcuna difficoltà a ripetere qui quello che ho detto nel seno dell'ufficio centrale, che io lamentava, cioè, quanto l'ufficio stesso l'aumento nel numero delle pensioni, e che conveniva confessare, come ha fatto notare giustamente l'onorevole Ricci, che quest'aumento si era verificato in quasi tutti i dicasteri. Io ho assicurato l'ufficio centrale ed assicurò il Senato che, per quanto sta in me e credo anche ne' miei colleghi, faremo quel che è possibile onde nell'avvenire non si abbiano più questi aumenti a lamentare. Ma è da tener conto, come pure osservava l'onorevole presidente della Commissione per la liquidazione delle pensioni, che quando si riforma un sistema d'amministrazione e si diminuisce il numero degli impiegati, di necessità bisogna collocarne qualcheduno a riposo, sia perchè si deve diminuire il numero degli impiegati, sia perchè molti impiegati che hanno incanutito in un sistema non possono ad una certa età fare un noviziato ed applicarsi ad un nuovo sistema di amministrazione.

Quanto al Ministero della guerra debbo osservare che se tuttora il numero delle pensioni nuove è ancora assai considerevole, e molto più di quello che si desidera, non di meno non vi è aumento, ma bensì diminuzione di anno in anno nel numero delle pensioni concesse.

Da uno stato che mi è stato comunicato questa mattina risulta che nel 1852 le pensioni concesse ad uffiziali, soldati, ecc., rilevavano a lire 419 mila, che nel 1853 non ne furono più concesse che per lire 214 mila, così vi ha diminuzione di quasi la metà dal 1852 al 1853: il primo trimestre di quest'anno presenta ancora una piccola diminuzione rispetto al 1853. Spero che nel complesso dell'anno il risultato sarà ancora più favorevole; questo prova che se non si

è fatto tutto quello che si potrebbe desiderare dal Senato, si è fatto quello che si è potuto, e si fa quello che è comportabile collo stato della nostra legislazione, e colle condizioni nelle quali si trova il Ministero delle finanze; e poichè ho parlato delle finanze io mi associo molto volentieri a quanto l'onorevole presidente dell'ufficio centrale ha detto rispetto alla Commissione delle pensioni, la quale procede colla massima imparzialità, colla massima scrupolosità nella liquidazione delle pensioni.

Ma spero che anche l'onorevole presidente non negherà di avere sempre trovato il ministro delle finanze arrendevole a tutti i suoi suggerimenti, massimamente quando si trattava di negare o di diminuire, e se talvolta accade di trovarsi il Ministero in dissenso colla Commissione, fu appunto perchè il ministro ha creduto di dover essere della Commissione più severo.

Io credo con queste parole non già d'aver mutata l'opinione dell'onorevole relatore dell'ufficio centrale, ma d'aver provato al Senato che l'Amministrazione finanziaria passata non fu disastrosa, e che il sistema seguito dal Ministero non ebbe quei risultati che parrebbero indicare alcune frasi della relazione, e che persistendo nella via intrapresa di economia come lo richiedono i tempi, con una certa severità applicando i principii di economia, possiamo non ingannarci nel considerare l'avvenire ed assicurare che in un tempo non lontano noi saremo arrivati al sospirato punto del perfetto pareggio dell'entrata colla spesa.

COLLI. Sarò brevissimo: l'onorevole ministro delle finanze, colla facondia e gentilezza che gli son naturali, mi ha fatto varii appunti. Comincio dal progresso, poichè egli, con un arbitrio non convenevole ad un ministro costituzionale, ha confiscato il mio progresso.

La stenografia farà ragione di questo arbitrio: io avevo attribuito la parola *progresso* a quella bandiera che egli respinge, che io non aveva reclamato, ma che accetto: questa differenza v'ha fra la sua opinione e la mia. Dunque basti per il progresso (*Harità*) e per la bandiera.

Quanto alle aziende io non ho mezzi materiali di provare che il suo dire è meno vero del mio: però l'opinione generale si è che l'economia prodotta dalla soppressione delle aziende potrà comparire, ma che ora (avuto riguardo alle giubilazioni che si sono dovute dare) certamente non esiste.

Quanto alla contabilità io non ho detto che fosse irregolare, ho solo detto che essa produceva incagli e difficoltà. La cosa può anche essere naturale, perchè una contabilità nuova dà sempre maggior disturbo e maggiori fastidi agli impiegati.

Ad altre cose poi egli non ha risposto, e credo veramente che non le abbia nominate perchè non era possibile negarle. Il pareggio dei bilanci che ci ha annunziato vicinissimo io finora non lo vedo che in molta lontananza; spero che verrà, e confido anzi molto nell'attività dell'onorevole ministro per questa difficile operazione. E qui limito il mio dire per non abusare dei momenti del Senato.

COLLA. Ho chiesto di parlare la seconda volta per rispondere ad una interpellanza fattami dall'onorevole ministro delle finanze intorno al nuovo ordinamento delle aziende, specialmente intorno all'accusa che venne fatta di confusione nell'attuale esercizio dell'amministrazione pubblica.

Voi sapete, o signori, che consumai 40 anni della mia vita nell'antica amministrazione, ed ebbi occasione di poterne apprezzare la regolarità, l'ordine, e dirò anche la scrupolosa esattezza nell'andare al riparo di qualunque inconveniente, di qualunque abuso. Io perciò non potrei lodare, nè biasi-

mare che questo sistema siasi cambiato; ma io debbo alla verità far pubblica testimonianza contro ciò che si disse della confusione del servizio. Io posso con tutta coscienza accertare che nessuna confusione esiste nella contabilità dello Stato: io posso accertare che il servizio procede regolarmente; procede anche con sollecitudine. Senza dubbio in un primo momento d'attuazione d'un ordinamento tanto diverso da quello che si aveva è naturale che gl'impiegati vecchi, assuefatti alle antiche abitudini, e i nuovi non ancora abbastanza impraticabili in amministrazione, si trovino alquanto imbarazzati e vadano chiedendo spiegazioni intorno alle disposizioni dei regolamenti, intorno al modo di procedere del nuovo sistema.

Quantunque vecchio nelle abitudini antiche io fui prescelto alla compilazione dei regolamenti per queste nuove leggi, e con quella lealtà che si debbe mi vi sono adoperato con tutto l'impegno, tanto che si venne a capo di compilare tre regolamenti di grossa mole, diretti a regolare i diversi rami di servizio. Abituare gli antichi impiegati, avvezzare giovani poco esperti a saper applicare immediatamente e con esattezza questa gran mole di nuove disposizioni, certamente è cosa assai difficile; e tanto nella mia qualità di controllore generale, come anche in quella di presidente della Commissione compilatrice dei regolamenti, confesso che ben sovente, e moltissime volte nel giorno, vengo invitato a dare schiarimenti ed istruzioni. Ma di questa cosa non so lagnarmi perchè la trovo affatto naturale, e spero che dopo un brevissimo tempo si progredirà, come già si è progredito, in modo d'aver contabilità chiara e sicura, quale forse era l'antica, a cui non altro io credo si possa rimproverare che una soverchia complicazione, un eccessivo numero di controlli; eccesso che ad altro non si può attribuire se non al desiderio appunto d'aver ogni possibile sicurezza ed ogni maggior chiarezza.

Il nuovo sistema è certamente alquanto più semplice, sicchè mettendolo in pratica per alcun tempo con qualche cura, con qualche studio, come si fa, io spero che si otterranno eguali risultati, malgrado qualche minore controllo che certamente si ha nella nuova amministrazione.

DI VERME, relatore. Dirò poche parole e non tali che valgano a prolungare la discussione, e molto meno a promuovere una nuova.

Saranno solo alcuni schiarimenti che farò ad alcuni degli appunti che furono fatti alla relazione e particolarmente ai calcoli del relatore; poichè se nella relazione il relatore si attenne fedelmente al mandato dell'ufficio centrale, del quale in conseguenza la relazione esprime il pensiero, i calcoli e le cifre sono suoi, ed egli ne assume tutta la responsabilità.

Ciò premesso, osserverò che le accuse fatte a questi calcoli si riducono principalmente a due: l'una d'aver il relatore ommesso di esporre la ragione di parecchi aumenti di spesa; ma il così fare parve al vostro relatore ed all'ufficio stesso assolutamente necessario, poichè invece dei dodici giorni tanto deplorati che s'impiegarono nella redazione della relazione, si sarebbe dovuto impiegarvi molto maggior tempo, ed oltretutto non era possibile entrare a discutere il valore ed i motivi di ciascheduno di questi aumenti. E di questa omissione fu reso conto apertamente nella redazione, dove si dice: « E qui notiamo che non è nostra intenzione, come non è nostro scopo, di portare giudizio su ciascheduno di tali aumenti. Riconosciamo che se molti, nello stato attuale delle finanze, sono per lo meno inopportuni, altri sono d'infondata utilità, alcuni anche di assoluta necessità. Noi non facciamo che addurre le cifre e dimostrare le ragioni del-

l'accresciuta spesa, e quindi del nostro sbilancio. » E ciò basti a scolparmi dalle accuse che taluno avrebbe voluto fare di aver voluto giudicare inutile o dannosa una tale o tal altra spesa, solo perchè l'ho annoverata.

La seconda accusa che fu fatta alla relazione si è l'inesattezza, dicesi, di alcune cifre.

Qui debbo osservare che già nella relazione ho notato che pel 1847 mi sono servito degli spogli pubblicati per la terraferma e anche degli spogli per la Sardegna, dai quali trassi la somma realmente spesa.

Così avrei voluto fare anche pel 1853; ma non fu possibile per la brevità del tempo e per la difficoltà di avere molte di tali cifre; ed in conseguenza, tranne pochissimi casi, notai la somma portata in bilancio, e ciò sia in risposta principalmente al senatore Di Pollone.

In quanto all'osservazione che mi faceva relativamente alla spesa delle poste, essersi fatte nello scorso anno grandi economie, e d'altra parte esservi entrate maggiori che non quelle calcolate in bilancio, tanto meglio; io non poteva notare altro, e non notai che la somma bilanciata.

Una terza osservazione mi opponeva l'onorevole San Martino: avere noi ora parecchie spese di più a motivo della Sardegna. Al che avverto che nei calcoli del 1847 si tenne conto anche del bilancio della Sardegna, e le spese della medesima, sia per le intendenze, come per gli altri rami, furono portate in calcolo, e sono notate nella tabella che avete dinanzi agli occhi.

Non mi resta che a rettificare due errori che mi meraviglio gli siano sfuggiti appunto nel voler accusare me di errore. Uno è dove ci disse che i carabinieri non appartennero mai al Ministero degli interni, mentre i carabinieri furono realmente altra volta sotto il Ministero degli interni.

Ancora più mi fa meraviglia l'accusa di aver messo le scuole tecniche fra le spese del Ministero dell'Interno allorchè parlava del bilancio del 1853. Non si ha che da prendere nelle mani la legge del bilancio del 1853, e si vedrà che in quell'anno la spesa delle scuole tecniche è difatti posta fra quelle del Ministero dell'interno. Del resto poco importa che appartengano piuttosto ad un dicastero che ad un altro. Qui si tratta unicamente di vedere quali sono le spese e il loro aumento, e d'onde nasca il nostro disavanzo. Ci si fa sperare che questo disavanzo non solo diminuirà, come senza fallo è diminuito, ma che presto cesserà. Accettiamo l'augurio, n'affrettiamo il momento coi nostri voti, mentre intanto, e a nome proprio, e a nome dell'ufficio centrale, rinnovo al Senato l'invito di approvare col suo voto la legge proposta.

PRESIDENTE. Altro non resta che invitare il Senato a voler chiudere la discussione generale.

Chi vuol passare alla discussione generale degli articoli, sorga.

(La discussione generale è chiusa.)

DELLA TORRE. Io domandava la parola.

PRESIDENTE. Potrà parlare sul primo articolo, essendo chiusa la discussione generale.

« Art. 1. Il ministro delle finanze è autorizzato ad alienare sì nell'interno che all'estero un'annua rendita sul debito pubblico dello Stato di 2,200,000 lire.

« L'annua assegnazione per l'estinzione di questo debito non potrà eccedere l'uno per cento del capitale nominale delle rendite. »

La parola è al maresciallo Della Torre.

DELLA TORRE. Messieurs les sénateurs, je me bornerai à vous faire quelques observations générales, d'abord parce que nous avons reçu fort tard le travail de la Commission,

et qu'il n'a pas été possible de l'étudier dans ses détails, étude indispensable quand il s'agit de questions aussi graves que celle qui nous occupe, et en second lieu parce que monsieur le ministre des finances nous a fait un exposé très-lumineux de la situation générale du pays et de ses finances. Mais, messieurs, en rendant pleine justice à son talent, je crois que quelque fois M. le ministre s'abuse lui-même, ce qu'il souhaite pour le pays il le croit déjà fait.

Je vois avec regret que voici trois exercices de suite qui se terminent tous par un emprunt. Nous avons contracté un emprunt de quatre-vingt millions, nous avons aliéné une rente de deux millions, et chaque fois nous avons cru que l'emprunt que nous votions serait le dernier. Maintenant on nous propose d'aliéner une rente de deux millions deux-cent-mille francs. En serons-nous quittes à ce prix ? Je ne le crois pas ; au commencement de chaque exercice nous ne nous trouvons jamais dans une position aussi grave que celle dans laquelle nous nous trouvons quand nous arrivons à la fin de l'année. Il surgit toujours à la fin de l'année, et cela arrive partout, quelque excédant de dépenses ; quand vous croyez n'avoir qu'un excédant de dix millions, vous vous trouvez en face d'un excédant de quinze et vingt millions ; je pense donc que lorsque nous arriverons à la fin de l'année 1854 nous nous trouverons en face d'un semblable excédant, car nous ouvrons l'exercice de 1854 avec un déficit. Mais nous ouvrirons également celui de 1855 avec un déficit, cet exercice recueillira l'excédant des dépenses de 1854, excédant qui viendra peser sur lui lourdement comme cela arrive tous les ans.

Je prévois encore un emprunt pour l'année prochaine. Je me rappelle qu'un jour que je faisais ces observations à M. le ministre des finances, il me répondit : « Mais s'il y a faute vous la partagez tous, car vous approuvez les dépenses que je propose ; si vous les repoussez, je ne pourrais pas les faire. »

Ce raisonnement est très-habile, je n'ai rien à y objecter.

Mais je dirai seulement qu'ayant préparé des budgets autrefois, je sais qu'il est possible de tenir en arrière une dépense utile que l'on ne peut pas trop combattre, et qu'ensuite on demande un vote pour cette dépense qui n'avait pas été prévue, et il faut bien l'exécuter, car quand on reconnaît l'utilité d'une dépense il répugne de refuser le crédit demandé, tandis que si on en avait fait mention dans le budget on aurait pu repousser un autre crédit qui n'était point appuyé sur des motifs aussi graves. C'est là une petite tactique dont on se sert assez facilement.

Il faut tenir compte aussi de cette espèce de fascination exercée sur nous par le Ministère, grâce à la perspective qu'il nous offrit sans cesse d'un avenir extrêmement prospère pour notre pays ; on nous faisait entrer dans un nouveau système, qui devait nous procurer de grands avantages ; on nous promettait de grandes améliorations, d'où devaient sortir des ressources nouvelles pour le pays ; il s'agissait du libre-échange, de l'esprit d'association beaucoup plus développé, et d'un certain perfectionnement appliqué à l'agriculture que j'ai toujours trouvé moins probable, mais on pouvait espérer quelque chose.

Vous vous rappelez, MM., qu'à l'époque où M. le ministre a présenté son système du libre-échange j'ai été un de ceux qui l'ont combattu ; mais M. le ministre nous donnait des espérances qui devaient diminuer l'opposition ; il nous disait que peu à peu ce système serait appliqué en Europe par les principales puissances, que déjà il l'était par les États-Unis d'Amérique.

Si ce système se fût généralisé, les Gouvernements auraient été privés des produits des douanes, produits assez considérables et faciles à recouvrer ; mais je crois que le pays n'y aurait ni beaucoup perdu, ni beaucoup gagné, car toutes les mesures générales finissent par s'équilibrer. Mais au lieu de cela personne en Europe n'a adopté le système du libre-échange, et l'Amérique ne l'a pas plus adopté que les autres États.

On nous disait que le libre-échange appliqué à l'Angleterre avait produit de grands avantages, que les revenus publics étaient doublés et même triplés dans ce pays ; mais quelque temps après M. Thiers prouvait dans un de ses discours que les États-Unis n'avaient pas adopté le libre-échange, et quant à cette augmentation prétendue dans les revenus publics de l'Angleterre, lord John Russel déclara dans le sein du Parlement qu'il laissait subsister l'*income tax*, parce que l'augmentation sur laquelle on comptait dans la consommation ne s'était pas réalisée.

D'ailleurs, MM., l'Angleterre est sous ce rapport dans des conditions différentes de celles dans lesquelles se trouve notre pays. Nous nous sommes trouvés seuls en face de l'Angleterre avec un système à peu près égal, le libre-échange, proclamé comme maxime, et conservant des droits très-modérés sur un certain nombre d'articles. Comparez nos moyens en ce qui touche à l'industrie et vous verrez si nous pouvons soutenir une semblable lutte.

Mais de plus, le principe étant proclamé chez nous, les peuples qui possèdent de grandes industries profitent des avantages que leur offre notre loi ; ils peuvent nous apporter sans avoir à payer aucun frais les articles de libre-échange, et quand nous allons chez eux, nous trouvons en face de nous les difficultés du système protecteur ; nous payons les droits sur tous les articles, sauf un petit nombre sur lesquels à l'occasion de nos traités on a concédé une diminution ; mais il s'agit d'objets de peu de valeur.

Donc, d'après ce nouveau système, nous achetons beaucoup, nous vendons peu ; ce n'est pas le moyen d'enrichir notre pays. Aussi il n'y a personne qui ne remarque qu'il y a chez nous une diminution sensible du numéraire. Je l'attribue aussi au paiement de l'intérêt des emprunts. Une partie considérable des emprunts est faite à l'étranger, il faut les payer en monnaie, et il en résulte que peu à peu on se trouve dans une disette d'argent : telle est la double cause de la diminution progressive chez nous du numéraire.

Un autre point sur lequel on comptait pour nous procurer des ressources était le développement donné au système d'association ; je ne l'ai pas combattu ce système, je ne le combattrai jamais, mais je ferai observer à ce sujet que toute chose doit être conduite avec sagesse et prévoyance, il faut tenir compte des faits antérieurs, savoir ce que telle innovation a eu pour résultat dans tel ou tel endroit. Chez nous il s'est manifesté un esprit d'association qui s'est particulièrement porté sur les chemins de fer, et il est arrivé que les capitaux manquant actuellement, vous avez été témoins d'une baisse extraordinaire dans la valeur des chemins de fer les plus favorisés. Je veux parler du chemin de Novare ; nous avons donné la garantie de 4 pour cent, et malgré cela les actions émises à 500 francs, et que nous avons vues à 750 francs, sont tombées au dessous de 400 francs.

Vous voyez, MM., quelle perte énorme pour une quantité de particuliers qui se trouveront presque ruinés. Ajoutez à cela la grande difficulté de trouver de l'argent. Toutes les actions baissent ; c'est la baisse de toutes les actions qui a

contribué en partie à faire tomber si bas les effets publics. Ce qui nous est arrivé n'a rien d'extraordinaire; de tels faits se sont produits en Angleterre. Il y a 20 à 22 ans, je ne sais plus au juste, la manie des chemins de fer s'empara des esprits: les villes, les bourgs, et même les grandes fabriques voulurent des chemins de fer; on se mit à en construire, les capitaux étaient abondants, mais ils ont manqué bientôt; les actions ont baissé, il a fallu suspendre les travaux, quelques-uns ont renoncé à ces travaux et les ont cédés à très-bas prix. On a éprouvé une perte de 600 à 700 millions.

Un fait semblable a eu lieu, mais sur une plus grande échelle, en Amérique; un État a commencé à construire des chemins de fer avec le concours de forts capitalistes; les autres États se sont piqués d'émulation, des entreprises se sont formées, mais les entreprises particulières ne suffisant pas; les États ont coopéré directement à cette affaire, ils ont émis des bons, comme nos bons du trésor, auxquels on a donné une valeur, mais ils se sont tellement multipliés qu'ils ont dû tomber et il en est résulté une banqueroute de deux milliards.

On disait que l'Angleterre y perdait 500 millions. La France et l'Allemagne ont éprouvé des pertes considérables, aussi il y a eu chez les banquiers, et dans le haut commerce, une espèce de perturbation qui a duré quelques années, pendant le cours desquelles il y a eu de nombreuses banqueroutes. Si nous avions tenu compte de ces faits, nous aurions vu que ce malheur pouvait nous arriver; nous aurions dû en conséquence limiter les entreprises; pour une ou deux entreprises les capitaux du pays suffisaient, et elles étaient justifiées; nous aurions fait plus vite et mieux, et sans avoir à déplorer les désastres financiers, car ceux qui ont acheté au prix de 750 francs une action, et qui se trouvent dans la nécessité de la revendre 400 francs et même moins, sont à peu près ruinés.

La fièvre des spéculations est facile à exciter chez les nations, quand les gazettes s'en mêlent, et que dans les comptes que l'on produit on vous fait voir des merveilles; au lieu de ces merveilles l'argent est devenu rare chez nous, et il faut le payer à un très-haut prix; c'est de notoriété publique.

Le mal est fait, nous nous en tirerons comme nous pourrons; mais je voudrais que l'on cessât de prendre les espérances pour des réalités; les gens à imagination vive, les gens d'esprit sont peut-être plus sujets que les autres à tomber dans de telles illusions (*Ilarità*).

La troisième perspective que l'on nous offrait c'était l'amélioration de l'agriculture. Quant à cela c'est autre chose, il faut du temps pour bien opérer, des capitaux et de la sécurité. Le temps on l'a toujours, mais il n'a produit, ni capitaux, ni sécurité. Il n'y a pas encore assez de sécurité dans nos campagnes; on n'a pas encore assez efficacement réprimé le vol agricole. C'est un grand mal qui aura dans l'avenir les plus déplorables conséquences; je ne vois pas pourquoi ceux qui s'accoutument à voler dans un champ, un pré, un bois, ne voleraient pas aussi un jour ou l'autre sur les grandes routes. On s'enrichit avec le bien d'autrui; cette habitude prise se généralise, et tant que durera cette situation, il ne faudra pas espérer que les particuliers jeteront de l'argent dans leurs terres, car il ne seraient pas sûrs d'en retirer un profit convenable.

Messieurs, ce serait quelque chose de très-grave que de repousser ce projet de loi dans la situation où nous nous trouvons; je crois pourtant que le moment pour contracter un emprunt n'est peut-être pas très-favorable. Il circule des

bruits de paix; je ne dis pas que ces bruits n'inspirent de la confiance, non, mais cependant de deux choses l'une: si ces bruits reposaient sur quelque fondement, ou si des événements militaires un peu considérables se réalisaient, l'emprunt serait alors plus facile à conclure; peut-être ne ferait-on pas mal d'attendre encore. Avec les millions votés pour les bons du trésor on pourvoierait pour le moment aux besoins des services les plus urgents. Il faut agir avec beaucoup de prudence; quant à moi je voterai pour accorder au ministre la disponibilité des bons du trésor, mais je suspendrai mon vote en faveur de l'emprunt.

J'aurais encore d'autres observations à faire, mais le Sénat me semble pressé de mettre fin à cette discussion, et je réserve mes observations pour une autre circonstance; d'ailleurs nous discuterons bientôt les budgets.

Toutefois je ne puis, MM., passer sous silence que dans son exposé des motifs le ministre nous dit de penser aux événements graves qui peuvent obliger notre pays à développer toutes ses ressources pour conserver son indépendance. L'indépendance du pays passe avant tout; il faut tout sacrifier pour la conserver, mais cependant il est sage de s'en préparer les moyens. En ce moment je ne vois aucune apparence de péril pour le pays; la guerre porte vers le nord, je ne vois pas par quelle circonstance elle refluerait sur nous, je ne pense pas que le Russe vienne jusqu'ici. Les deux Gouvernements allemands se sont fortement prononcés en faveur de l'intégrité de l'empire Ottoman, et s'ils doivent sortir de leur neutralité, je crois qu'ils feront cause commune avec les puissances occidentales, car autrement c'en serait fait de l'intégrité de l'empire Ottoman. Cependant, messieurs, on ne sait pas comment la guerre finira, il est prudent d'y penser à l'avance; mais pour ne pas être pris au dépourvu il faudrait ne pas sacrifier nos ressources pendant la paix.

J'ai vu avec regret qu'on pousse les communes, les provinces, les divisions à s'imposer pour s'associer aux entreprises de chemins de fer. Si vous enlevez ainsi les ressources du pays, le Gouvernement restera sans argent. Quand il aura payé les 35 millions il sera au pair. S'il survenait quelque événement extraordinaire, nos provinces, nos communes, se trouvant dans une bonne situation, pourraient nous procurer des ressources, leur crédit viendrait au secours du Gouvernement; mais si au contraire nous les épuisons maintenant, nous resterons sans ressources.

De plus, MM., rappelez-vous que l'union fait la force: il faudrait éviter de nous proposer certaines lois qui pourraient allumer chez nous de graves discordes; je fais à cet égard appel à la sagesse de MM. les ministres. Je ne veux pas m'expliquer plus clairement; je pense qu'ils m'ont compris. Présument que le Sénat a hâte d'en finir avec cette discussion, je n'en dirai pas davantage pour le moment.

DI CASTAGNETO. Io ho sempre reputato, o signori, che anche il semplice voto del bilancio implicasse un voto di fiducia al Ministero, sebbene attualmente non si tratta in campo questa questione; e ciò tanto più che si tratta di votare un prestito, e un prestito di 35 milioni nella condizione attuale delle nostre finanze, in cui due o tre ancora di questi esperimenti condurrebbero il nostro paese a durissimo cimento.

Ad ogni modo conoscendo i bisogni nostri, vedendo l'urgenza di provvedere sia al passato, sia al presente, io avrei forse volata la legge senza prender parte alla discussione.

Senonchè alcune parole uscite di bocca all'onorevole ministro delle finanze hanno tale una gravità, che mi pongono in

circostanza di dover chiedere a lui medesimo una spiegazione, la quale valga a tranquillarmi circa alla portata che egli ha voluto ad esse attribuire.

Rispondendo il signor ministro al senatore Colli, il quale alludeva a due bandiere che s'innalzano nel paese, disse che il Ministero aveva inalberata la bandiera del progresso economico e del progresso politico.

Io confesso, o signori, che se la portata del nostro voto dovesse estendersi fino alla fiducia di associarsi all'idea di un progresso politico in termini sì generali, e di cui non possono misurarsi le conseguenze, non sarei molto dubbio e m'asterrei dal dare un voto favorevole. Ai giorni nostri la parola progresso politico può avere molta elasticità; ella potrebbe spingersi tant'oltre che nessuno di noi vorrebbe avventurarsi a tanta incertezza.

Entrando in questo illustre consesso abbiamo giurato lo Statuto, e giurando lo Statuto io ho creduto di soscrivere a tutto il progresso politico che fosse compatibile colle condizioni del nostro paese. Quando le circostanze possono richiedere alcun miglioramento politico, credo che il Parlamento, d'accordo col potere sovrano, troverà modo di aggiungere alle nostre libertà. Per ora io sospendo il mio voto finchè piaccia all'onorevole signor ministro delle finanze di voler colla chiesta spiegazione appagare il mio desiderio e forse anco quello di alcuni dei miei colleghi.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Prima di rispondere al discorso pronunziato dall'onorevole maresciallo, sono in obbligo di rispondere ad un'interpellanza che mi ha diretto l'onorevole senatore Di Castagneto.

Nel discorso che ho avuto testè l'onore di pronunciare avanti a voi, facendo allusione ad alcune parole emesse dall'onorevole senatore Colli, io diceva che il ministro non poteva militare sotto la bandiera che aveva egli spiegata, perchè pensava che questa bandiera fosse contraria alle idee di progresso.

Le spiegazioni date poi dall'onorevole senatore Colli hanno alquanto modificato la mia opinione, perchè ha dichiarato di non essere nemico in genere del progresso.

Allora avrei dovuto dire che forse l'onorevole senatore Colli ed il Ministero non intendono in egual modo la parola progresso; comunque sia, in questa circostanza dichiaro che io intendo militare sotto la bandiera, sulla quale sta scritta la parola progresso politico ed economico.

L'onorevole senatore Di Castagneto si è sentito commosso di questa dichiara, ed ha creduto che le parole da me dette potessero avere una larga interpretazione, e che male si confacesse con i suoi principii, che lui, che noi, che tutti abbiamo giurato di difendere, i principii dello Statuto.

Se l'onorevole senatore avesse tenuto dietro all'intero mio discorso, egli avrebbe notato che io dissi che, avendo, come l'onorevole senatore Colli, giurato lo Statuto, intendeva di svolgere quei principii che lo Statuto racchiudeva, e di applicare a tutti i rami dell'ordinamento politico e sociale quei principii di libertà che lo Statuto Informano; si è in questo modo che io intendo il progresso politico.

Lo Statuto fu largito dal magnanimo re Carlo Alberto, ma il Re non ebbe il tempo, nè il comodo d'introdurre in tutte le parti dell'amministrazione dello Stato quell'ordinamento politico, quelle applicazioni che erano, sono e debbono essere una conseguenza legittima dello Statuto.

Volendo passare dalle generalità ai particolari, onde l'onorevole senatore possa formarsi un criterio esatto delle opinioni del Ministero, io gli dirò che credo che i principii i quali informano lo Statuto debbono trovare una larga appli-

cazione nei nostri Codici, nell'amministrazione comunale e provinciale, nell'ordinamento dell'istruzione pubblica, nelle relazioni del potere civile col potere religioso. Io credo che con questa applicazione, lungi dall'essere infedeli ai nostri giuramenti, lungi dal mostrarsi poco reverenti alla memoria del re Carlo Alberto, lungi dall'indebolire lo Statuto, gli daremo maggior forza, perchè lo stabiliremo sopra una base molto più larga, perchè renderemo molto più armonico il complesso delle nostre leggi civili e politiche.

Nell'applicazione però di questi principii, nell'attuazione di queste idee di progresso, io credo che il Ministero nell'avvenire, come per il passato, procederà con prudenza, con moderazione, tenendo conto delle difficoltà di tempo, della convenienza di non eccitare soverchie opposizioni e di non accrescere la disunione degli animi. E per questo lato io credo che il Ministero abbia dato ripetute prove di spirito di conciliazione. E se ha creduto la necessità dei tempi di armare il potere di mezzi sufficienti per far sì che tutti i ceti di cittadini obbedissero alle leggi e le rispettassero, lo ha fatto non con animo ostile a chicchessia, ma per adempire ad un sacro dovere, quello cioè di fare che la legge sia meglio rispettata ed obbedita.

Ciò detto, mi occorre di dare alcune risposte alle osservazioni fatte con animo assai benevolo dall'onorevole maresciallo.

Egli esordiva col dire che i calcoli del Ministero ed anche quelli dell'ufficio centrale non gli ispiravano un'intera fiducia, poichè, avendo assai lunga pratica dei bilanci, sapeva benissimo che oltre alle spese bilanciate vi erano le spese fuori bilancio, quelle cioè che erano autorizzate dopo il voto del bilancio, e che venivano a variare il risultato finanziario del bilancio stesso, e quindi accadeva che un bilancio votato con un avanzo si chiudeva poi con una diminuzione, e che un bilancio votato con una deficienza poco notevole, si chiudeva poi con un disavanzo maggiore; che questo era accaduto ed accadeva ogni anno.

Io non ho sotto gli occhi la storia dei risultati finanziari dell'epoca in cui l'onorevole maresciallo aveva tanta parte all'amministrazione dello Stato, quindi non posso dire se ciò succedeva. Credo però al contrario che anche i bilanci antichi, malgrado di quelli che si chiamavano *regii discarichi*, si chiudevano con economie in confronto delle somme bilanciate.

Ma posso accertare l'onorevole maresciallo, e qui lo prego di credere che non sono sogni fantastici, nè speranze nate dal desiderio di veder compiersi quello che si spera, ma sono cifre molto prosaiche, che egli può verificare nei bilanci che sono stati stampati, di cui potrà vedere la prova negli spogli che non tarderanno ad essere sottoposti al Parlamento, dacchè ho l'onore di reggere le finanze dello Stato il contrario è sempre succeduto, cioè i risultati definitivi dei bilanci furono meno sfavorevoli dei risultati presuntivi, e siccome questi sono consegnati nel bilancio del 1854, io prego il Senato e l'onorevole maresciallo di voler por mente a questi risultati.

Il bilancio del 1851 fu il primo votato regolarmente; quanto al 1850 la Camera ricorderà che solo alcuni bilanci furono votati; ma non fu votato il bilancio complessivo: i risultati definitivi del bilancio 1851 diedero una spesa maggiore di lire 779,338 22 ed un'entrata maggiore di lire 7,232,935 91; così che in definitiva il bilancio presentò un minor disavanzo di lire 6,453,597 69; così vede l'onorevole maresciallo che rispetto al 1851 i crediti che furono votati, sebbene notabilissimi, perchè in quell'anno si votarono le

fortificazioni di Casale, si votò l'indennità dovuta alla Città di Torino rispetto al dazio, si votarono a carico dello Stato le spese di porti e spiagge, ciò nullameno in definitiva il bilancio presentò un aumento di sei milioni.

L'aumento di spesa nel 1852 fu maggiore del 1851; furono lire 4,376,592 84 spese in più che non erano state presentate nel bilancio; ma è da notare che quell'anno si votarono dopo il bilancio le due strade ferrate di Novara e di Susa, le quali giustificano questo aumento; per altra parte le entrate superarono le previsioni di lire 8,414,537 65, e così i risultati complessivi di due bilanci danno un minor disavanzo di 40 milioni; non potrei ancora indicare i risultati del bilancio del 1853, giacchè, come avvertiva l'onorevole senatore Di Pollone, questo bilancio non è chiuso; tutti i giorni si fanno spese sul bilancio del 1853, non posso sperare certamente per il 1853 dei risultati così favorevoli come nel 1852, per un motivo semplicissimo, perchè le circostanze politiche e la crisi annonaria arrestarono l'aumento nei prodotti d'entrata che si era manifestato nel 1852, in secondo luogo perchè l'aumento dei prezzi ha portato una maggiore spesa pel mantenimento dell'esercito, pel mantenimento dei carcerati, pel mantenimento di molti stabilimenti pubblici; tuttavolta dai risultati che si sono già raccolti potrebbe argomentarsi che anche nel 1853 si avrà un risultato migliore del bilancio presuntivo; non ho motivo di credere che accada altrimenti pel 1854, giacchè, come avvertivo, se vi saranno spese non contemplate, come quella del prestito, si sono già fatte e si faranno ancora economie nella discussione dei bilanci.

Io spero che queste spiegazioni varranno, almeno sotto questo rispetto, a tranquillare l'animo dell'egregio maresciallo.

L'onorevole maresciallo quindi ha creduto di dover ricordare gli effetti del libero scambio. Io non voglio ricominciare una discussione tecnica che sarebbe soverchia, mi restringerò a far conoscere gli effetti delle riduzioni sui prodotti altre volte protetti contro la concorrenza estera.

L'onorevole maresciallo dice che questa riduzione ci ha lasciati esposti alla concorrenza di tutte le nazioni europee, e che quindi abbiamo venduto molto meno e comperato molto più. Io osserverò all'onorevole maresciallo che se si comprò di più, è perchè si è molto più consumato; ma che la produzione interna, lungi dall'essere diminuita, come crede l'onorevole maresciallo, ha di molto aumentato e relativamente appunto a quegli oggetti stessi i quali erano protetti.

I primi articoli che furono lasciati esposti alla concorrenza straniera sono i tessuti ed i ferri.

Ora l'onorevole maresciallo può riconoscere che le fabbriche di tessuti, lungi dall'essere diminuite, sono invece aumentate, e questo si deduce non da ipotesi di una fervida immaginazione, ma sempre da quelle benedette prosaiche cifre, quelle della bilancia commerciale.

Infatti dopo la riforma daziaria, si sono introdotte in molto maggior quantità le materie prime adoperate nelle nostre fabbriche, si sono introdotte due, se non tre volte più cotone in lana, e, non in un'eguale proporzione, si è anche introdotto maggior quantità di lane di quello che si introduceva prima.

Il progresso dell'industria del cotone, il quale è più esposto alla concorrenza inglese, è veramente straordinario, ed i fatti che ho potuto testè verificare a Genova sono i seguenti:

Prima del 1850 vi esistevano in tutta la Liguria 15,000 fusi che filavano del cotone: al giorno d'oggi ve ne sono 60,000; il numero delle filature di cotone è quindi quadru-

plicato nella Liguria. Si fabbrica più in oggi, io credo, nei soli stabilimenti di Voltri e Serravalle di quello che si fabbricasse nell'intera Liguria prima del 1850.

La scossa è stata maggiore per l'industria dei panni; ma però la quantità di lana importata nel 1853 supera quella importata nel 1850 e negli anni anteriori alla guerra.

Finalmente, l'industria che fu più colpita è l'industria del ferro. Veramente, come il ferro è la vera materia prima dell'industria, si è creduto di andare un po' più energicamente nella riduzione, ed il ferro che era protetto anticamente con un dazio di 25 lire il quintale, poi con un dazio di 16, e non fu poi protetto che con un dazio di 10, ora è ridotto a 7 e lo sarà a 5; eppure, se prendete nel complesso, la produzione del ferro non ha diminuito nel paese.

A questo riguardo noterò che un fabbricante distintissimo che abita non molto lontano dalla campagna dell'onorevole maresciallo, al principio della val d'Aosta, mi diceva or son tre giorni, che, per sostenere la concorrenza, non aveva trovato altro mezzo che di raddoppiare la sua produzione, e che l'anno scorso era giunto a fabbricare (cosa che non aveva mai ottenuto) 150,000 miriagrammi di ferro.

Aggiungerò ancora che l'industria alla quale si è tolto ogni maniera di protezione, che si è lasciata esposta nuda nuda all'estera concorrenza, fu l'industria dei torcitori di seta; ora questa, lungi dal cadere dopo che fu emancipata dalle pastoie della protezione, ha progredito a tal segno che non solo sostiene la concorrenza inglese rispetto alle sete d'Italia, ma combatte l'Inghilterra stessa sui proprii mercati, dopo che lavora le sete che vengono dalla China.

Io credo che questi fatti che, ripeto, sono appoggiati a cifre che tutti possono verificare, basteranno per dimostrare che i timori dell'onorevole maresciallo non si sono realizzati.

Finalmente l'onorevole maresciallo ci ha fatto un appunto di avere favorito soverchiamente lo spirito di speculazione e di associazione, ha citato molto opportunamente l'esempio degli altri paesi e degli inconvenienti che queste soverchie speculazioni in strade ferrate avevano prodotto.

Io non nego che in altri paesi questi inconvenienti si siano prodotti; ma se considerate nel loro complesso i risultati di questo spirito d'associazione, vedrete che se vi furono alcuni disastri individuali, il paese ha guadagnato immensamente.

A malgrado della crisi a cui le strade ferrate inglesi hanno dato luogo, ciò nullameno queste strade si sono compite: ed ora l'Inghilterra è dotata di un'immensa rete di strade di ferro che mette in comunicazione, si può dire, tutte le città del regno Britannico fra loro e colla metropoli.

Noi poi non abbiamo spinto tant'oltre lo spirito di speculazione come in Inghilterra ed in America. In Inghilterra ed in America non solo si sono intraprese strade ferrate fra città popolate, fra luoghi in cui il commercio richiedeva lo stabilimento di queste comunicazioni, ma si sono progettate, si sono cominciate le strade di ferro le più assurde in certi paesi e località dove non vi era popolazione; e quindi vi furono in Inghilterra ed in America capitati impiegati improduttivamente. Da noi non è accaduto lo stesso. Tutte le strade di ferro state intraprese dalle Società private sono tutte in buona condizione. Prima quella di Novara, accennata dall'onorevole maresciallo (quantunque non abbia la garanzia dell'interesse a cui faceva allusione), come anche la strada di Pinerolo, la strada di Susa sono tutte strade che daranno buoni risultati finanziari, dalle quali gli azionisti ricaveranno un discreto utile.

La crisi, mi permetta l'onorevole maresciallo di dirlo, il ribasso della rendita non è provenuto dall'eccesso della spe-

culazione, è venuto dalle circostanze economico-politiche. Sono forse le sole nostre strade di ferro che hanno diminuito? Si osservi il *Bollettino della Borsa* di Londra e di Parigi, e si vedrà che le strade di ferro in Inghilterra hanno anche scapitato, quelle costrutte meno, ma quelle in costruzione quasi al pari delle nostre; e le strade anche migliori. Ed il Senato sa certamente che gli avvenimenti politici hanno un'influenza molto maggiore sui valori industriali che sulla rendita. Ne darò un esempio. Citerò la prima strada del mondo, quella che esercita il maggior traffico, quella che da Londra va a Liverpool e Manchester: ebbene le azioni di questa strada che erano salite da 100 lire sterline a 120 sono ribassate ora a 94. Citerò la prima strada del mondo già finita da 10 o 12 anni, in cui vi è un capitale impegnato di 30 milioni sterline, pure ha scapitato del 30 per cento. In Francia le strade ferrate, stante l'aumento progressivo degli incassi, hanno diminuito, ma tutte meno. Quindi non vi ha niente di straordinario che queste azioni abbiano diminuito.

Ma, o signori, oltre i benefici immensi che il paese debbe aspettare da queste strade ferrate, esse ne hanno già prodotto uno immenso nelle attuali circostanze. Se di fatti non vi fossero stati questi lavori di strade ferrate in tutta quasi la superficie dello Stato, e nella provincia di Cuneo, e nella provincia di Pinerolo, e nelle provincie di Susa, Vercelli, Novara, la povera gente quest'inverno non avrebbe potuto sopportare la crisi annonaria come l'ha sopportata.

Ed ove le compagnie non avessero dato tanto lavoro alla povera gente, sarebbe stato mestieri forse al Governo, alle provincie, alle comunità provvedervi, ed in fretta, senza fare buone opere, ed in modo quasi imperfetto.

Perciò, lo ripeto, non credo che si possa fare appunto né al Ministero, né al paese della spinta eccessiva data allo spirito di associazione ed in particolare alle strade ferrate.

Qui porrò termine alla mia risposta, ripetendo che, al pari dell'onorevole maresciallo, desideriamo che regni nel paese quello spirito d'unione di cui sentiamo tutta la necessità in queste circostanze; che il Ministero ha evitato, ed eviterà le questioni irritanti che possono accrescere la disunione; che farà tutte le concessioni, salvo quelle che potrebbero menomare il rispetto alle leggi, e far sì che le medesime fossero da un partito qualunque violate.

DI CASTAGNETO. Dal momento che il ministro delle finanze dichiara di prenderà per base lo Statuto, ci troviamo nello stesso terreno.

Egli ci annuncia delle leggi per coordinare le nostre istituzioni politiche.

Quando queste leggi saranno presentate al Senato, allora il Senato potrà discuterle con quella maturità che gli è propria, ed allora se non ci troveremo alle volte pienamente d'accordo sull'applicazione dei principii, credo tuttavia che avremo un unico scopo, quello cioè del bene della patria.

Intanto dopo queste spiegazioni lo dichiaro di votare l'imprestato se non certamente con piacere, almeno con rassegnazione. (*ilarità*)

PRESIDENTE. Dovendo invitare il Senato a votare il 1° articolo della legge, non posso lasciar passare senza menzione un voto emesso dall'onorevole maresciallo, voto per altro a cui non do la portata di proposizione formale, ma semplicemente di un desiderio, quello cioè che la concessione dell'imprestato si limiti a 10 milioni, vale a dire a quella stessa somma che il Governo intende, in anticipazione del prodotto del prestito, negoziare frattanto, riservata così ad altro tempo la concessione della rimanente somma.

Ma ripeto che non avendo egli proposto un emendamento in iscritto, concepito nelle forme parlamentari, lo ritengo non abbia voluto altro esprimere che un suo privato desiderio, così che io credo che nulla osti a che si voti l'articolo 1° della legge.

Chi approva il 1° articolo si levi in piedi.

(È approvato.)

• Art. 2. Il prezzo di quest'alienazione potrà essere stipulato in monete forestiere, ed in questo caso la corrispondente rendita potrà essere dichiarata egualmente pagabile nella medesima specie. »

(È approvato.)

• Art. 3. Alle rendite stabilite colla presente legge sono estese le prescrizioni della legge del 24 dicembre 1849, relative ai sequestri, ai trapassi (salvo per le rendite al portatore), alle ipoteche ed alla imponibilità. »

(È approvato.)

• Art. 4. In anticipazione del prodotto da ricavarsi dalla alienazione delle suddette rendite, il ministro delle finanze è autorizzato a negoziare per la concorrenza di dieci milioni di buoni del tesoro, fra quelli la cui emissione fu autorizzata colla legge 31 gennaio 1853, e rinnovata con quella del 29 dicembre stesso anno. »

(È approvato.)

• Art. 5. Ultimata l'operazione di cui all'articolo 1°, il ministro di finanze ne renderà conto al Parlamento. »

(È approvato.)

(Si procede alla votazione.)

Risultato dello squittinio:

Votanti 66
Voti favorevoli 60
Voti contrari 6

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

TORNATA DEL 20 APRILE 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di una petizione — Congedi — Discussione sul disegno di legge per riduzione temporaria del canone gabellario assegnato alle provincie dello Stato — Considerazioni del senatore Di Castagneto — Risposta del ministro di grazia e giustizia e del relatore senatore Quarelli — Obbiezioni del senatore Della Torre combattute dal relatore e dal ministro stesso — Dichiarazioni del senatore Alfieri — Chiusura della discussione generale e adozione degli articoli dal 1° al 7° — Sull'8° articolo ragionano i senatori Colli, Di Castagneto, Des Ambrois, Mestri, Di San Martino, il relatore e il ministro dell'istruzione pubblica — Approvazione dell'articolo 8 e dei successivi — Per difetto di numero si rinvia alla seduta successiva la votazione per scrutinio segreto sull'intero progetto di legge.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/2 pomeridiane.

QUARELLI, segretario, dà lettura del verbale della precedente tornata, il quale è approvato senza osservazioni.

Legge quindi il seguente sunto di petizione :

907. Il clero di Genova ricorre al Senato pregandolo di non voler sancire il progetto di legge portante modificazioni ed aggiunte al Codice penale.

PRESIDENTE. Questa petizione è stata già comunicata alla Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge a cui si riferisce.

Si dà conoscenza al Senato di alcune lettere di senatori che chiedono un congedo.

QUARELLI, segretario, legge due lettere dei senatori Provana Del Sabbione e De Cardenas, i quali, per motivi speciali non potendo intervenire alle sedute del Senato, chiedono un congedo di un mese, che è loro accordato.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER RIDUZIONE DEL CANONE GABELLARIO.

PRESIDENTE. Ponendo in esecuzione l'ordine del giorno lo dichiaro aperta la discussione generale sul progetto di legge riguardante la riduzione del canone gabellario. (Vedi vol. Documenti, pag 918 e 919.)

La parola è al senatore Di Castagneto.

DI CASTAGNETO. Se il Ministero avesse più risolutamente sostenuto il primitivo suo progetto, se la Commissione del Senato non avesse a quell'epoca limitato le sue savie osservazioni ad uno sterile voto, forse non avremmo a lamentare quella legge del 2 gennaio 1853, la quale io considero come una delle più infelici che compongano il nostro Codice economico amministrativo.

Con ciò, o signori, io non vengo in oggi a proporre che debba ad un tratto cessare l'effetto della medesima; fortunatamente vedo che tanto il Ministero come il Parlamento sono d'accordo a riconoscerne gli inconvenienti, a considerarla come provvisoria; tuttavia se la condizione in cui essa

ci ha posti è tale da non poter essere durevole, credo che almeno noi dovremmo non rendere ancora peggiore al momento la nostra situazione.

Chiedo permesso al Senato di riandare brevemente i motivi i quali han dato luogo alla legge del 1853.

Il Ministero, se non erro, fu mosso a proporla dalle lagnanze che si elevarono, prima sul modo di appalto, in secondo luogo anche perchè l'imposta cadesse sulla consumazione.

Non poteva sfuggire certamente alla saviezza del Ministero la difficoltà che, in qualunque senso volesse applicarsi la legge, si presentava, per evitare l'uno o l'altro di tali inconvenienti: ad ogni modo il progetto, quale veniva dal ministro presentato, se da un canto soddisfaceva all'opinione pubblica, egli è certo che evitava ancora essenzialmente, se non tutti, alcuni, e gravi inconvenienti, i quali venivano rimproverati alla legge in allora vigente.

Al metodo dell'appalto sostituiva il Ministero nel suo progetto il metodo di esercizio.

Quindi vi si introducevano alcune modificazioni sulla vendita al minuto con savie cautele, perchè il vino che si consumava per consumare altrove non fosse soggetto a diritto; e si toglieva una parte dei rigori di quelle disposizioni che possono offendere alcune suscettibilità. Io confesso schiettamente che non so vedere, con quell'eccesso in cui venivano esposti, nè l'uno, nè l'altro dei due accennati inconvenienti.

Credo che fossero alquanto esagerate le conseguenze che si volevano dedurre dal sistema d'appalto; credo poi che un'imposta sulla consumazione non abbia tutti quei danni che le si vogliono attribuire. L'imposta, di qualunque natura essa sia, non è mai aggradevole; ma quando cade sopra di un fatto reale, quando colpisce la totalità dei cittadini, pare a me che dovendo pagare, conviene rassegnarsi a qualche inconveniente, e che l'imposta sulla consumazione sia anche una delle maniere le più giuste e di più facile e generale applicazione.

Infatti quando sento declamare da un canto contro le imposte sulla consumazione, perchè si dice che vanno a colpire le classi le più povere, e dall'altra parte sento lodare

come principio di giustizia le imposizioni sul mobiliare, l'imposta sulle vetture, ecc., che sono pur anche imposte sulla consumazione, io, in verità, o signori, non so più dove mi sia; pare che si voglia imporre una classe di cittadini a danno delle altre, il che sarebbe contrario alla base fondamentale delle nostre istituzioni, sarebbe lo scompiglio della società.

Ho detto adunque che se inconvenienti debbono trovarsi, qualunque sia il modo con cui si voglia applicare quest'imposizione; e se la tassa sulla consumazione porta con sé un carattere di ragionevolezza e di attuabilità, certo che il modo di appalto, il quale era prima in vigore, sembra dovesse, almeno nelle circostanze attuali del paese, ottenere la preferenza. Se non altro doveva tollerarsi come un'imposta già istituita, come un'imposta alla quale si era avvezzi, e che ampliata alle provincie fino allora esenti, avrebbe prodotto, senza molti inconvenienti, tutto il reddito che se ne poteva aspettare.

Noi vediamo di fatti che il reddito delle gabelle nelle provincie soggette era, se mal non mi appongo, di 5,350,000 o 5,375,000 lire: questo danaro entrava regolarissimamente nelle casse. Io credo che quando si fosse estesa la disposizione alle altre provincie, il Governo avrebbe potuto far capitale sul suo reddito. Ad ogni modo avrei anche volentieri aderito al progetto ministeriale perchè vedevo in esso un principio identico con quello già in vigore.

L'esercizio contiene lo stesso principio che l'appalto, colla sola differenza che l'esercizio si fa per conto del Governo, e nell'appalto questo esercizio va per conto di uno o più impresari.

Io poi nel mio particolare preferisco il sistema d'appalto a motivo che nell'esercizio ci vedo due o tre inconvenienti, i quali, a parer mio, non lasciano d'essere assai gravi. Uno degli inconvenienti dell'esercizio si è che il Governo difficilmente può curare i suoi interessi come li cura un appaltatore; e se, per esempio, all'appaltatore costa il 18 per cento la spesa di esercizio costerà molto di più al Governo, fatto riflesso segnatamente che gli impiegati del Governo sono in altra condizione di quelli d'un appaltatore.

Quando il Governo ha montato la sua amministrazione, che ha impiegati i quali servono, e che servono lungamente, dovrà sempre provvedere alla loro sorte, e cadiamo in quell'inconveniente che deploriamo tutti i giorni, della quantità degli impieghi e delle pensioni di riposo.

Dopo ciò havvi un'altra considerazione a mio avviso, ed è che se l'esercizio si fa per mezzo di un appaltatore, il Governo può restare come mediatore fra i cittadini e l'appaltatore; e se accadono vessazioni, può interessarsi e può prendere delle misure, può far cessare queste vessazioni; se poi il Governo esercita egli stesso, dobbiamo credere bensì che non possano occorrere vessazioni, ma è certo che tutto il rigore deve spiegarsi a nome e per parte del Governo, e che se accade qualche contrasto, più difficilmente il cittadino può essere udito, come lo sarebbe quando si tratta tra lui ed un appaltatore. Tuttavia, ripeto, se si fosse adottato questo sistema proposto dal Governo, credo che anche malgrado questi inconvenienti si sarebbe potuto procedere, e che la gabella avrebbe prodotto il frutto che se ne poteva sperare.

Vinse il partito l'altro sistema che per il momento sta attendendosi, e che manifestamente pecca per essenziali motivi. Il primo è che si calcola sopra un reddito ignoto.

Onde riparare a quest'inconveniente si è dovuto farne una imposta di ripartizione, ed addossare alle divisioni, alle provincie, ai comuni l'onere di sopportarne e dividerne il con-

tingente. Cosa accade intanto? Accade che, mentre nell'imposta di consumazione il Governo esige il diritto sopra una materia consumata, con questa legge bisognerà esigere il diritto sopra una presunta consumazione, e questa consumazione, solamente perchè si presume, alcune volte cessa realmente di esistere. È chiaro a vederlo; molti degli esercenti spaventati dall'idea di un canone fortissimo al quale dubitano di poter far fronte, cessano dall'esercizio e non sanno piegarsi ad assumere un onere dal quale non prevedono se potranno poi escirne con onore. Quindi nacque l'altro inconveniente portato dall'articolo 24 e seguenti della legge 2 gennaio 1853, che fu cioè giocoforza di dar carico ai comuni di rappresentare al Governo la totalità della somma per cui erano stati quotati. Dunque da un'imposta di consumazione si venne al metodo di ripartizione.

Ma un altro inconveniente più grave io trovo in questa facoltà data ai comuni di cercare altrove la sorgente per rappresentare l'imposta dovuta al Governo. Quando l'appaltatore pagava ratealmente secondo gli obblighi del suo contratto, egli pagava sui prodotti delle gabelle, e tutta questa imposta fruttava al Governo direttamente sui prodotti stessi che si volevano imporre; al contrario se il comune non può, od anche, in alcuni casi, non vuole percevere a rigore i diritti sulle gabelle, se sarà un comune che abbia redditi l'imporrà sui suoi redditi proprii. Ora, cosa accade? Accade che si distrugge la materia imponibile; imperciocchè non è la stessa cosa per il Governo di esigere una somma proveniente dai redditi del comune, o di esigere una somma proveniente dalle gabelle. I redditi del comune possono servire a tanti altri usi. E poi cosa accade ancora? Accade che il comune sui suoi redditi paga il canone gabellario; quindi rimane sprovvisto di sufficienti mezzi per far fronte ad altre spese, impone sul registro per le spese locali, accresce il registro locale, ed i proprietari rimangono gravati, mentre, continuando nel sistema precedente, quell'imposta che si voleva stabilire sulla consumazione di quei dati generi, entrava veramente nelle casse regie per prodotto di quelle consumazioni, e rimanevano illese tutte le altre sorgenti di entrata, e massime la prediale, le quali saranno tutte necessarie nella condizione attuale del nostro paese per far fronte sia ai bisogni dei comuni, sia ancora per nuove risorse al Governo, quando sarà obbligato di avervi ricorso, come pur troppo saremo nel caso di fare.

Quindi accade anche altro gravissimo inconveniente, che in parte le ripartizioni furono trovate eccessive, ed hanno motivato la legge che stiam per discutere; in secondo luogo, come ebbi l'onore di osservare, si rende necessaria l'applicazione di altri fondi, e si corre rischio di diminuire la materia imponibile. Ed io prego il Ministero di ben fare attenzione a questa circostanza; imperciocchè quando in un comune si sarà imposto il canone gabellario sui redditi stessi del comune, difficilmente si penserà ad esigere da quelli che macellano, da quelli che tengono aperto un esercizio d'albergo o di osteria; perciocchè il comune fa già fronte col suo proprio reddito alle esigenze del canone da pagarsi alle regie finanze, e si ha piuttosto un interesse ad esonerare i contribuenti. Ne viene in conseguenza che si macellerà impunemente, si eserchierà un albergo, una locanda senza pagare diritto, e la materia imponibile ne resterà di tanto diminuita.

Venendo poi alla legge attuale, io prego il Senato di ben penetrarsi delle conseguenze del principio che rimane con essa consacrato. Forse l'osservazione che io movo al presente troverebbe la sua sede più propria nel successivo articolo 8, ma siccome io considero questo principio come un principio

radicale della legge, credo che possa l'osservazione venire egualmente bene nella discussione generale.

Con alcune cautele il Ministero propone di autorizzare i comuni ad imporre sul tasso prediale la quota delle contribuzioni per quest'imposta delle gabelle, qualora non si possa in altro modo dal comune provvedere; quindi un'imposta di consumazione, la quale era già divenuta imposta di ripartizione, diventa ora un'imposta di quotità, e va a percuotere quelle persone, le quali sono affatto estranee all'obbligo di pagare questo diritto; imperciocchè pesando sulla consumazione al minuto, vede il Senato che altro è l'imposta sulla consumazione, altro è l'imposta prediale.

Il principio della legge votata nel 1853 portava espressamente che le facoltà date ai comuni non potessero estendersi ad imporre sulla prediale; ed era savissima disposizione.

Ora viene distrutto questo principio, ed in sua vece le comunità saranno autorizzate a riscuotere sulla prediale. So che dovrà intervenire l'autorizzazione del Governo, che ha espressamente dichiarato che ad ogni costo bisogna che la somma entri; egli è evidente che quando non ci siano altri mezzi, non solo dovrà autorizzare, ma costringere il comune ad imporre sul prodotto prediale quell'imposta che è una imposta di consumazione.

Vede il Senato se può essere giustizia questa; qui si pecca contro le condizioni volute dallo Statuto; imperciocchè chi può immaginare che quest'imposta sia ripartita proporzionalmente agli averi, quando s'imporranno quelli che non hanno nessun obbligo di pagarla? Pecca contro i principii tutti in materia d'imposta, giacchè non può, saviamente argomentandosi, mai applicarsi una legge d'imposta in modo che vada a percuotere nello stesso tempo la consumazione e la proprietà reale, che sia diretta ed indiretta, di ripartizione e di quotità.

Io desidero di sentire le osservazioni che l'onorevole signor ministro vorrà fare agli argomenti che ho avuto l'onore di addurre, riservandomi, ove sia il caso, di ripigliare ancora la parola per sostenere la mia opinione.

MATTAZZI, ministro di grazia e giustizia, reggente il dicastero dell'interno. L'onorevole senatore Di Castagneto ha incominciato in primo luogo per fare la censura della legge 2 gennaio 1853, adducendo i gravi inconvenienti che, a suo credere, essa non poteva a meno di produrre, e facendo nel tempo stesso quasi una censura al Ministero se questa legge fu pubblicata.

In secondo luogo ha svolto quale sarebbe il suo pensiero per ordinare una legge sopra le gabelle; cioè ha fatto gli elogi del sistema degli appalti, ed ha pure sostenuto che dovessero aver luogo le imposizioni sulla consumazione.

Infine, avvicinandosi al progetto di legge che cade in discussione, ed a cui pare che debba ora limitarsi la discussione, egli si è opposto all'articolo 8 del progetto.

Io certamente non farò l'apologia della legge 2 gennaio 1853, poichè il Ministero ha già in un altro recinto riconosciuto come non troppo convenienti sieno le basi sopra cui questa legge si fonda; ha pure ammesso gli inconvenienti che da questa legge ne sorgono; tant'è che egli stesso ha fatto promessa di presentare quanto prima un'altra legge la quale sia ordinata sopra basi diverse. Però non posso a meno di notare che gli inconvenienti, quantunque sieno varii, tuttavia risultarono maggiormente da circostanze imprevedute, per la scarsità del raccolto del vino. Essendo mancata la materia principale su cui cadeva questo balzello, si dovette necessariamente sentire più grandemente il difetto di questa

legge. Così forse non sarebbe stato se il raccolto del vino non fosse stato così scarso.

Del resto osserverò al Senato che io non credo che si possa fare rimprovero al Ministero di questi inconvenienti, poichè la legge fu pubblicata col concorso e della Camera dei deputati e del Senato; quindi, se può farsi rimprovero, questo deve essere comune al Ministero ed al Parlamento.

Quanto poi al pensiero dell'onorevole senatore Di Castagneto intorno al modo col quale dovrebbe essere ordinata questa legge, io certamente non contesterò che il sistema degli appalti abbia molti vantaggi, tra cui quello di rendere assai più semplice, più facile la riscossione di questo tributo; ma non è men vero che tale sistema ha pure dal suo lato molti e gravi inconvenienti. Esso dà luogo a molte e continue vessazioni a danno di coloro che sono soggetti a questa tassa, vessazioni che certamente non è nell'animo d'alcuno di promuovere e che debbe essere d'interesse comune d'impedire per quanto si può. Questo inconveniente apparve talmente agli occhi di tutti che sorse una voce generale contro gli appalti, e fu forza certamente piegare all'opinione pubblica. Ed ecco il perchè si è rinunziato all'idea degli appalti, e si è creduto miglior consiglio di adottare un sistema diverso.

Del pari io non entrò a discutere se debba continuamente ammettersi un'imposta sulla consumazione; non farò il confronto tra l'imposta sulla consumazione e quella personale e mobiliare, come fece l'onorevole senatore Di Castagneto; dirò solo, che realmente l'imposta sul consumo ha un certo non so che di odioso, e direi quasi, d'ingiusto, massime perchè cade la medesima sopra colui che ordinarmente non può pagare, cioè sopra il consumatore, il quale per lo più non è fornito di sufficienti sostanze, laddove l'imposta personale e mobiliare non cade sul consumatore: la medesima fu sancita contro il segno della ricchezza, quindi cade sopra colui che essendo ricco può di certo sopportare il peso della pubblica gravezza.

Ma credo perfettamente inutile d'entrare in ora ad esaminare se piuttosto questo che quel sistema debba ammettersi; se si debba mantenere o no l'imposta sulla consumazione, in quanto che attualmente la legge che fu presentata dal Ministero, e che ebbe già il voto della Commissione del Senato, mira unicamente a limitare gli effetti della legge 2 gennaio 1853, e non tende ad introdurre un sistema nuovo: sarà allora quando il Ministero, mantenendo la sua promessa, presenti quel nuovo progetto, che tutte le discussioni che intende ora agitare il signor Di Castagneto potranno avere la loro sede opportuna: allora solo sarà il caso di esaminare se invece del sistema dell'appalto un altro, se ne debba introdurre; se si debbano o no ammettere le imposte sulla consumazione; ma ora, se il Senato intende restringere, come spera, la discussione al progetto di legge di cui ha intrapreso l'esame, pare a me che sarebbe inopportuno d'entrare in tale sorta di discussioni.

Dirò dunque solo alcune parole in risposta al discorso del signor Di Castagneto per ciò che si riferisce all'articolo 8.

Riconosco con lui in massima, che realmente il principio sancito coll'articolo 8 del progetto sovrverte in certo modo le basi sopra le quali si fondava la legge, e cambia la natura dell'imposta; tenderebbe cioè a rendere l'imposta che graviterebbe sulla consumazione un'imposta diretta semplicemente sulla proprietà; ma credo che, circoscritta come è, entro il caso puro di necessità, quando cioè sieno assolutamente insufficienti i mezzi che sono ammassi dai principii generali indicati nel progetto di legge, vale a dire l'impos-

sibilità assoluta in cui sarebbe il comune di far fronte al peso che verrebbe ad esso comune imposto, questo cambiamento non possa dare luogo a quegli inconvenienti che furono indicati dall'onorevole senatore Di Castagneto.

E così la questione si trova ridotta al punto se debba o non debba pagarsi quella quota di contributo che viene in forza di questa legge imposta al comune.

Se il Senato crede che realmente debba pagarsi, essendo indispensabile che quella somma venga versata nelle casse delle finanze (e tanto più indispensabile, perchè se viene ammesso il progetto di legge, il canone portato dalla legge 2 gennaio 1853 si trova ridotto ad una somma minore, cioè di un quinto), se, dico, è necessario che questa somma venga versata, è pur necessario che si provvedano i mezzi affinché le regie finanze non siano prive di questo canone. Ora, dovendo provvedersi, quando i mezzi indicati dalla legge non siano sufficienti, è pur forza che si ricorra al mezzo che vi rimarrebbe, a quello cioè di sovrapporre le proprietà del comune.

Ridotta la cosa a questi semplici termini, e trattandosi d'altra parte di una legge che non può durare lungamente, perchè, come ho già detto ed amo ripetere, ne sarà presentata ben presto un'altra sopra basi diverse, in cui scomparirà tale inconveniente, io spero che il Senato vorrà anche in questa parte dare il suo voto favorevole.

DI CASTAGNETO. Prego l'onorevole ministro a persuadersi che io non ho voluto muovere censura al Ministero; sono ben lungi da questo pensiero, tanto più che io ho espresso il rincrescimento che il Ministero non avesse più risolutamente difeso il suo progetto. Dico schiettamente che il progetto, quale era stato presentato, racchiudeva tutte le condizioni per essere una legge durevole ed una legge che si accomodava ancora ai tempi, ed avrebbe potuto produrre buoni risultati; ma il Ministero ha creduto di dover cedere alle rappresentanze che vennero fatte, ha consentito a cambiare la base, ed è questa base che io credo realmente difettosa, e tale da non potersi sostenere.

Ma, tornando al principio che forma l'essenziale rimprovero che si può fare al progetto attuale, io dico che un principio è cosa di tale importanza da non potersi, non doversi sacrificare per qualunque considerazione.

Qui abbiamo l'articolo chiaro dello Statuto: essi contribuiscono indistintamente nella proporzione dei loro averi. Ora io domando se il Senato non deve difendere questi principi che sono realmente fondamentali; domando: a qual titolo perchè un tal esercente non potrà corrispondere il suo canone sull'esercizio, perchè in quel tal paese non vi saranno aperti alberghi o macelli, il proprietario di stabili il quale paga già la fondiaria, paga la comunale, paga la provinciale, il quale sarà forse imposto gravissimamente per le uve che produce, debbe sottostare ancora ad altre imposizioni?

Io per me credo che questo sarebbe realmente ledere quella proporzione che lo Statuto raccomanda e pone per fondamento ai diritti di tutti i cittadini; credo che questi diritti debbano trovare la loro salvaguardia nel Senato; perchè se noi abbandoniamo i principii uno dopo l'altro, ci troveremo senza leggi economiche; una volta si invocherà un precedente, un'altra volta se ne invocherà un altro, nè ripareremo mai assolutamente ad uscire dal vago e dall'arbitrario.

Io mi ricordo che quando si trattava in questo recinto della legge sulle successioni, ho dovuto rappresentare come fosse illegale l'esenzione che si voleva dare sulle successioni di lire 2000 ed al disotto, perchè io diceva: il principio è lo

stesso, tanto che si tratti di successione di 2000 franchi come di cento mila: ebbene, in pratica si è veduto l'inconveniente che è nato dal sacrificare questo principio.

Lo Statuto è un tutto coordinato: se noi oggi abbandoniamo un principio, domani un altro a seconda delle convenienze, io credo che noi perderemo la sola tavola di salute che ancora ci resta, poichè se si va sempre avanti così, di transazione in transazione, noi non avremo mai una base fissa.

Credo che nelle circostanze attuali questo principio che si vuol ledere sia un precedente pericoloso, e non so, lo dico schiettamente, non so risolvermi a dare il mio voto ad una disposizione che credo possa essere sorgente di gravissimi inconvenienti.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia, reggente il dicastero dell'interno. Io aveva riconosciuto coll'onorevole senatore Di Castagneto che l'articolo 8 del progetto di legge contiene una disposizione la quale sovverte in tal qual modo la natura delle imposte, ed ho detto che questo era veramente un inconveniente, ma un inconveniente necessario per particolari circostanze a cui si riferisce lo stesso articolo 8; però non penso che questo articolo contenga una disposizione contraria allo Statuto, poichè se vi fosse una lesione di principii vorrei che l'onorevole senatore Di Castagneto fosse persuaso che troverebbe nel banco dei ministri forti difensori dello Statuto al pari di lui.

Lo Statuto stabilisce che debbano le imposte gravitare indistintamente sopra tutti i regnicoli; ora l'articolo 8 corrisponde perfettamente a questa disposizione, poichè vuole che tutti indistintamente i comuni corrispondano quella quota di tributo che è fissata dalla legge. La legge non fa in questo caso che provvedere al modo di pagamento, cioè o pagare per mezzo dell'imposta sulla consumazione, oppure, non potendosi questa riscuotere, col mezzo di una sovrainposta sulla proprietà.

Ora, che il comune paghi, o col prodotto della consumazione (prodotto che viene sempre dagli abitanti egualmente), oppure con una sovrainposta sulla proprietà, non vedo come si possa dire infranta quell'eguaglianza prescritta dallo Statuto.

L'eguaglianza prescritta dallo Statuto contempla il pagamento delle tasse, ma non il modo del pagamento, il quale è lasciato alla legge, che può provvedere che si paghi o mediante un'imposta sulla consumazione, o sulla proprietà; il che è precisamente quanto si viene ad ottenere coll'articolo ottavo.

Dunque credo che possa bensì dirsi che l'articolo ottavo contenga una disposizione non affatto conforme alla natura dell'imposta, la quale però essendo puramente eccezionale, applicabile soltanto in pochissimi casi, nulla osta a che si abbia ad ammettere: ma non può dirsi che contenga alcuna cosa la quale infranga il principio voluto dallo Statuto.

QUARELLI, relatore. Mi limiterò a poche osservazioni sull'articolo ottavo contro il quale è sorto il senatore Di Castagneto.

La Commissione ha fatto riflettere nella relazione come il principio di sovrapporre una parte di questo canone all'imposta diretta fosse contrario alla natura dell'imposta; questo l'ha detto chiaramente, ma ha soggiunto che si ammetteva, in quanto che deve essere una disposizione di breve durata, e che questa sovrainposta non si sarebbe verificata, che in parte minima; perchè almeno è a supporre che i Consigli comunali non vengano interamente esonerare quelli che sono soggetti alle gabelle, come i macellai, i venditori di

vino al minuto, e che, invece degli esercenti, vogliono aggravare sè stessi, essendo i consiglieri in gran parte proprietari.

La sovraimposta dunque, circoscritta com'è nell'articolo 8, dovrebbe essere ridotta a poca importanza, vale a dire a ciò che è strettamente necessario a compiere il canone, e solamente nei casi in cui i comuni non abbiano assolutamente altri mezzi.

La cosa, come ognuno vede, è di poca entità, e specialmente pel riflesso che si tratta di una legge provvisoria di breve durata, e che altrimenti il Governo non avrebbe i mezzi di incassare interamente il canone stabilito, la Commissione ha acconsentito ad ammettere quest'articolo, per i motivi già detti, perchè altrimenti anch'essa aveva considerato che l'imposta di consumazione rimaneva snaturata quando si rendeva imposta diretta.

DELLA TORRE. Monsieur le ministre nous a dit que le but principal de la loi était de faire que la contribution rentrât toute entière dans la caisse; cela a son importance. Mais il est indispensable de ne pas faire payer par Pierre ce qui doit être payé par Jacques; telle doit être la base de tout système financier. Ici vous voulez prélever un impôt sur la consommation, et quand vous ne trouverez pas l'homme qui doit payer cet impôt, vous le ferez payer par un tiers, par plusieurs tiers, et ainsi vous punissez une population parce qu'elle est pauvre. Pourquoi n'y a-t-il pas de cabaretiers, ni de cafetiers au milieu de cette population? Parce qu'il n'y a pas des gens aisés qui puissent entretenir un cabaretier et un cafetier.

La manière imposable manque donc dans une semblable commune, et pour vous en dédommager vous imposez la commune elle-même.

Mais, messieurs, bien qu'une personne soit riche, si elle n'a pas de voitures on ne lui fait pas payer cependant l'impôt sur les voitures. Vous dites au village ou à la commune: votre cabaretier doit payer tant; mais, répond-t-on, il n'y en a pas chez nous; alors votre cafetier; mais nous n'en possédons pas. Pourquoi n'en possédez-vous pas? Par la raison qu'ils ne pourraient pas vivre de leur commerce, car nous sommes des pauvres gens, nous n'avons pas le moyen de prendre le café, nous buvons peu de vin quand nous en avons, et nous nous en passons quand nous n'en avons pas.

Je vous demande, messieurs, si la justice permet de faire retomber le fardeau d'une contribution sur une commune pauvre parce que ceux qui doivent payer cette contribution n'existent pas dans cette commune. Il y a un proverbe ancien qui dit, que où il n'y a rien le roi perd ses droits; ce proverbe est vieux comme le monde. Donc, s'il est impossible de prélever l'impôt, il en résultera une diminution d'impôt, qui, du reste, ne sera pas considérable, car ce n'est que dans les endroits très-pauvres qu'il n'y a ni cabaretier, ni cafetier. Dispensez donc ces pauvres gens de la contribution, et pour cela il suffit de retrancher de la loi l'article 8.

Peut-être dans certaines communes privées de cabaretier et de cafetier à l'époque de la promulgation de la loi, pourrait-on installer ensuite un cabaretier ou un cafetier; il faut craindre les abus, et dans ce cas on frapperait d'une amende ceux qui auraient introduit clandestinement ces genres de commerce; mais si rien de cela n'arrive, pourquoi feriez-vous payer un impôt?

J'appuie les paroles de monsieur De Castagneto; on a violé le Statut sur plusieurs points, un de ces points surtout est d'une extrême importance; si nous le violons encore en ce qui concerne la propriété, je ne sais pas ce qui nous

restera de ce Statut. Je demande que l'on n'interprète pas la loi, mais qu'on la prenne telle qu'elle est. Elle dit que chacun doit payer en proportion de son avoir. Je ne dois pas payer pour le cabaretier, c'est lui qui doit payer. Si on établit l'arbitraire sur une chose aussi importante que l'impôt, il en résultera de graves inconvénients.

Quant à moi, je vote le rejet de l'article 8, et je demande que l'on dise nettement, que là où il n'y aura ni bouchers, ni cabaretiers, ni cafetiers, etc., l'impôt sera suspendu en se réservant de le percevoir si les choses changeaient. Je crois qu'alors nous aurions fait un acte de justice.

QUARELLI, relatore. Io credo realmente che, se vi fosse un comune in cui non si trovasse un esercente, nessuno cioè di quelli che vanno soggetti alla gabella, tale comune non dovrebbe essere compreso nel riparto del canone. Così poteva accadere quando vi erano gli appaltatori nelle provincie soggette alla gabella. Se vi era qualche comune in cui non vi fosse un esercente, né macellaio, né alcuno che macellasse per uso proprio, egli è certo che in nessuno di questi comuni l'appaltatore poteva esercitare il diritto di gabella.

Ma siccome pare quasi impossibile che vi sia un comune in cui non si venda vino, non si macelli carne, perchè, quand'anche non vi sia macellaio pubblica, vi è pur sempre chi macella per uso particolare (macellazione che è pure soggetto alla gabella), così credo che sia quasi impossibile che si trovi questo caso di un comune in cui questo diritto non sia in verun modo esercibile.

Ora, se c'è questo esercizio, sarà sicuramente nel riparto che il Consiglio provinciale deve fare del canone che avrà riguardo a quei comuni: metterà all'uno lire 100, all'altro lire 200, secondo la consumazione che vi può essere, e che sarà stata consegnata. Ma se di fatto non c'è consumazione nessuna di questi generi, io credo che realmente il canone a quei comuni non può essere assegnato; quindi vuol dire che quel canone che è stato assegnato all'intera provincia dovrà essere ripartito non fra tutti i comuni, ma fra quelli solamente dove c'è consumazione dei generi soggetti a gabella. Io sono d'avviso che non si possa ciò intendere seriamente.

DELLA TORRE Je suis de l'avis de monsieur le rapporteur; il a parlé d'un fait qui peut se produire; je connais des communes qui n'ont pas de bouchers, mais s'il arrive que quelqu'un tue un veau dans une de ces communes, il fait accidentellement le métier de boucher, et il doit donc payer un droit pour l'animal qu'il a immolé. Ce fait se produira une ou deux fois dans l'année. Pour faire les choses avec régularité, on pourrait dire: s'il y a débit de viandes, de vins, etc., on payera un droit proportionnel au débit; mais ce serait une injustice de faire payer ce droit aux villages qui, à cause de leur pauvreté, ne possèdent aucun des débitants dont il s'agit.

Ceux qui désirent de la viande et qui habitent une commune privée d'un boucher, vont acheter cette viande au village voisin, c'est là que l'on paye; mais dans les petits villages où l'on tue par hasard un mauvais veau dont personne ne veut, il faut tenir compte de la pauvreté et ne pas peser sur elle, sauf à y être forcé par la loi. Ici c'est une loi que nous faisons. . . .

Les choses étant ainsi disposées, la perte pour le trésor serait sans importance, et nous ferions un acte de justice.

Voilà tout ce que j'avais à dire sur cet article 8. Du reste je m'en rapporte aux observations de monsieur le rapporteur.

QUARELLI, relatore. In conferma di quanto io diceva, vale a dire, che se vi fosse un comune in cui nessuno andasse

soggetto a questa gabella, il comune non dovrebbe pagare, viene lo stesso articolo ottavo in cui è detto:

« Nel caso in cui i mezzi accordati ai comuni dagli articoli 24 e 25 della legge 2 gennaio 1853 per rimborsarsi del canone e delle relative spese d'amministrazione fossero assolutamente insufficienti, i medesimi potranno essere autorizzati a sovrainporre alle contribuzioni dirette per la somma strettamente necessaria per compiere il loro contingente. »

Dunque il contesto di quest'articolo fa vedere che esiste di già la possibilità di esigere dai contribuenti di quegli stessi comuni cui quest'articolo si applicherebbe. Ma, ripeto, se vi fosse un comune in cui non si trovasse alcuno che potesse essere soggetto a questo diritto di gabella, io credo che il pagamento del canone non dovrebbe assegnarsi a questo comune.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Io credo che la questione sia più teorica che pratica.

In pratica accadrà difficilmente che un comune debba ricorrere al mezzo ammesso dall'articolo ottavo di ricorrere ad una sovrainposta sulle contribuzioni dirette, perchè io ritengo che, ridotto il canone di un quinto, tutti i comuni saranno in condizione, coi mezzi indicati dagli articoli 24 e 25 della legge 2 gennaio 1853, di far fronte al pagamento del medesimo, perchè, come giustamente avvertiva l'onorevole relatore della Commissione, nel riparto che si fa a carico dei vari comuni di una provincia si tien conto della migliore o peggior condizione in cui ciascheduno di essi si trova, e si fa dietro le consegne dei comuni stessi intorno alla consumazione ed esistenza di caffè ed altri simili negozi i quali sono soggetti all'imposta della gabella. Ma il vantaggio che si ritrae da questa disposizione consiste in ciò, che si costringono necessariamente i comuni a valersi dei mezzi indicati dagli articoli 24 e 25 della legge 2 gennaio 1853 per far fronte al pagamento di quest'imposta.

Se non vi è un mezzo col quale possano essere i comuni minacciati che ad ogni modo il Governo farà riscuotere il canone che fu loro imposto, ne avverrà che le amministrazioni comunali saranno continuamente restie nel far la ripartizione e riscossione del canone che debbono quindi rappresentare al Governo, e troveranno modo per sottrarsi ad ogni angustia, dicendo: i mezzi che abbiamo a termini degli articoli 24 e 25 non sono sufficienti a far sì che noi comuni siamo rimborsati del canone gabellario. E con tale scusa, se non tutti i comuni, almeno una gran parte di essi si sottrarrebbero al pagamento del canone.

Laddove, se la legge stabilisce un modo per cui i comuni non possano sottrarsi al pagamento, essi si serviranno di tutti i mezzi che sono in loro potere, acciocchè il canone sia soddisfatto, e ognuno sa se nelle strettezze in cui attualmente l'erario si trova, se nella necessità in cui è di riscuotere quel canone, vi possa essere dubbio a togliere o lasciare alle finanze un mezzo così efficace, il quale consiste appunto in questa disposizione.

Del resto, non istà quello che diceva l'onorevole senatore maresciallo Della Torre, che quando si ottenesse il pagamento di un canone per mezzo della sovrainposta sulle contribuzioni dirette, si verrebbe a far pagare il povero; poichè essa non è che una sovrainposta sulle contribuzioni dirette. Ora, le contribuzioni dirette non si pagano dai poveri, ma sibbene da quelli che sono provveduti di mezzi di pagarle, e non potrebbe commettersi l'ingiustizia di far pagare il povero (cioè colui che non potrebbe pagare) a scarico di quello che potrebbe.

Ma, abbandonando queste osservazioni, io ritengo in pra-

tica essere difficile, anzi impossibile che si verifichi questo caso; anzi se si rifiutasse al Governo il mezzo di cui si tratta, si renderebbe forse in più parti insequibile la legge, si verrebbe a privare le finanze di un mezzo facile ad ottenere la riscossione del canone; laonde io credo che il Senato verrà respingere ogni emendamento diretto a modificare o respingere la sanzione di quest'articolo.

ALPIERI. Domando la parola.

DELLA TORRE. Je demande la parole pour un fait personnel.

Messieurs, ou je me suis mal expliqué, et j'en demande pardon au Sénat, ou M. le ministre m'a mal compris. Je n'ai pas dit que l'on faisait payer l'impôt aux plus pauvres, j'ai dit aux villages les plus pauvres, ce qui n'est pas la même chose; j'ai dit: c'est parce que le village est pauvre que vous imposez ceux qui possèdent. . . .

COLLI. Oui, ceux qui ne doivent pas.

DELLA TORRE. Ceux qui ne doivent pas, comme le dit fort bien l'honorable général Colli. M. le ministre répond à cela qu'il doit avoir une arme entre les mains pour contraindre les communes à faire des efforts. Je ne demande pas mieux de le voir ainsi armé, mais je ne voudrais pas qu'il se servit de son arme d'une manière injuste. Si donc au lieu de faire porter l'impôt sur les distributeurs de marchandises vous le faites porter sur les propriétaires qui sont déjà considérablement imposés, il en résultera que vous imposerez une nouvelle charge non aux individus les plus pauvres, mais aux communes les plus pauvres, car les communes riches possèdent toutes des cabaretiers, des bouchers, des cafetiers, etc.

Je crois m'être clairement expliqué; toutefois si je ne l'ai pas fait dans mon premier discours, je le fais maintenant.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Farò una breve osservazione. Io veramente aveva compreso che l'onorevole maresciallo avesse detto che si faceva ricadere sopra i poveri il pagamento di questa tassa; se egli restringe le sue osservazioni a' comuni più poveri. . . .

DELLA TORRE. Sì, io le restringo a quelli.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. . . . allora sta la risposta che già fu data dal signor relatore, cioè che quando si tratta di un comune che sia più povero, questo non sarà compreso che per una minima parte nel riparto del tributo, perchè l'onorevole senatore sa meglio di me che, a senso della legge 2 gennaio 1853, la ripartizione si fa in ragione della consumazione. A quel comune perciò dove si fa minor consumazione s'impone un canone minore; e se sussistesse un comune dove non si facesse alcuna consumazione, allora questo non andrebbe soggetto ad alcuna imposta, perchè nel riparto fra comuni dai Consigli di provincia si deve tener conto della consumazione per imporre equamente la quota del canone a ciascuno.

ALPIERI. Prego il Senato a permettermi di dire qualche parola per non restare gravato dal sospetto che potrebbe essersi suscitato da qualche parola detta in una specie di conversazione che io avessi voluto negare ad un qualsiasi de' miei colleghi la facoltà di fare quelle proposizioni che crederebbe di giusta convenienza.

Io sono lontano d'aver una simile opinione limitativa delle facoltà de' miei colleghi; solo io intesi dire che le basi giuste le quali è ripartita la contribuzione di cui si tratta sono state stabilite dalla legge del 2 gennaio 1853, e non sono stabilite dalla legge attuale.

Quella legge agli articoli 8 e 9 stabilisce che anche in tutte le provincie dove non erano in vigore le leggi sulle gabelle

accensate sarà ripartito il canone fra i comuni secondo le norme stabilite corrispondenti a centesimi 90, cioè secondo le norme segnate da caduno di essi articoli 8 e 9 di detta legge 2 gennaio 1853, che sono così concepiti:

« Art. 8. In tutte le provincie dove non erano in vigore le leggi sulle gabelle accensate sarà ripartito fra i comuni, secondo le norme infra segnate, un canone corrispondente a centesimi 90 per capo della popolazione fissa e mutabile di caduna di esse.

« Art. 9. Il canone per le provincie appaltate, dalle quali dipendono i comuni ammessi per lo addietro ad un abbuonamento diretto colle finanze, ed esenti in parte da dette gabelle, sarà aumentato di centesimi 90 per ogni abitante di detti comuni e ripartito giusta le norme fissate nell'articolo 15. »

Vede adunque il Senato che le basi di questa ripartizione sono prestabilite in quella legge. Se ora si volesse introdurre un articolo, il quale stabilisse che il comune dove non vi sono esercenti non dovesse pagare il canone, si cambierebbe *illico et immediata* tutta l'economia della legge. La legge del 1853 resterebbe senza base. Invece di fare una legge la quale va esonerando i comuni d'una parte di tassa, sicuramente non minima, come è scopo della presente, noi ne faremmo una affatto nuova che sconetterebbe tutta la legge preesistente.

Io non credo che a proposito di un mezzo nuovo (giusto o ingiusto, conveniente o non conveniente, lascio alla discussione il risolverlo) che il Governo propone si voglia rimescolare tutta la legge, scindere quella sulla quale è regolata questa imposizione e lasciarla uscire dalla sua base. Non mi pare che ciò sia nè conveniente, nè opportuno. Quindi io mi limitava a dire che per toccare questa base bisognava una legge nuova, ma che non era quella che attualmente sta in discussione che potesse essere modificata su tal punto.

Spero che il Senato vedrà che ciò dicendo io non intendeva offendere menomamente e nemmeno menomare le facoltà che appartengono a ciascuno di noi che sediamo in questo recinto.

PRESIDENTE. Propongo al Senato che voglia chiudere la discussione generale.

Chi intende passare alla discussione degli articoli, sorga.

(La discussione generale è chiusa.)

« Art. 1. Dal 1° gennaio 1854 il canone fissato nella tabella annessa alla legge 2 gennaio 1853 sotto il n° 2 per ciascuna delle provincie dello Stato, salvo le quote a carico delle città di Torino e di Genova, è ridotto di un quinto. »

(È approvato.)

« Art. 2. L'intendente procederà alla formazione della tabella di riparto dell'importare della riduzione determinata dall'articolo precedente, fra i comuni della provincia, secondo le speciali loro condizioni, e ne trasmetterà copia ai sindaci di tutti i comuni. »

(È approvato.)

« Art. 3. I sindaci, entro giorni 10, sottoporranno la tabella ai Consigli comunali, appositamente convocati, per le loro osservazioni, e la rinvieranno unitamente a queste all'intendente. »

(È approvato.)

« Art. 4. L'intendente sottoporrà la tabella di riparto e le osservazioni dei comuni alle deliberazioni del Consiglio provinciale a questo effetto straordinariamente convocato. »

(È approvato.)

« Art. 5. La tabella di riparto, colle modificazioni che il Consiglio provinciale vi avesse introdotte, è resa esecutoria

con decreto dell'intendente, e pubblicata in ciascun comune. »

(È approvato.)

« Art. 6. Contro il risultamento di questo riparto non è ammesso verun richiamo. »

(È approvato.)

« Art. 7. Dopo la pubblicazione del decreto dell'intendente il Consiglio delegato procederà senza indugio alla ripartizione della somma detratta dal canone dovuto dal comune fra gli esercenti contemplati nel titolo primo della legge 2 gennaio 1853, avuto riguardo alle speciali loro condizioni, prelevandone però a favore del comune la quota corrispondente a quanto non avesse potuto distribuire. »

(È approvato.)

« Art. 8. Nel caso in cui i mezzi accordati ai comuni dagli articoli 24 e 25 della legge 2 gennaio 1853, per rimborsarsi del canone e delle relative spese d'amministrazione, fossero assolutamente insufficienti, i medesimi potranno essere autorizzati a sovrainporre alle contribuzioni dirette per la somma strettamente necessaria per compiere il loro contingente. »

COLLE. Poco mi rimane a dire in ordine all'articolo 8, relativamente al quale tutti, credo, hanno parlato, perchè nessuno intendeva cambiar la base della legge; almeno mi pare credibile che questa possa essere intenzione di nessuno: le osservazioni fatte concernono tutte l'articolo ottavo.

Si è detto che quest'articolo ottavo era assolutamente contrario ai principi stabiliti dallo Statuto, e mi pare veramente innegabile.

L'onorevole ministro ha detto che, ove si ammettesse che i comuni potessero, allegando non essere possibile il riparto del canone, esentarsi dal pagamento del medesimo, ne nascerebbe un abuso, il quale farebbe sì che il Governo non potrebbe incassare un'imposta necessaria al servizio pubblico dello Stato, e la quale io trovo fondatissima.

Accennerò passando che quando fu discussa questa legge del 2 gennaio 1853 ho dato il mio voto favorevole; credo che un'imposta sulle bevande è cosa inevitabile fin tanto che esisterà il bisogno dei tributi per i Governi, e che questo bisogno esisterà quanto il mondo. Ma credo poi doversi rimediare al difetto del primo riparto fatto, il quale non poteva naturalmente essere perfetto perchè si trattava di stabilirlo su basi quasi ignote, non esistendovi statistiche, soprattutto per le provincie dove la gabella non esisteva ancora, per conseguenza non è da maravigliarsi che il riparto sia riuscito imperfetto; ma a quest'ora si hanno maggiori cognizioni, ed i Consigli provinciali potranno procedere con maggior equità.

Il pericolo poi accennato dall'onorevole ministro mi pare anche remoto, perchè il Governo ha tra le mani il mezzo di riparare a questo pericolo; egli ha arbitrio di ammettere, o non ammettere la supposta impossibilità del riparto del canone, e, nel caso che fosse allegata, potrà mandare commissari per verificarla; nel caso poi che veramente si verificasse l'impossibilità di eseguire questo riparto, io mi accordo colle conclusioni dell'onorevole relatore, che mi sembrano fondatissime.

Se non è possibile di eseguire il riparto, se non esiste la materia imponibile, e se è impossibile riscuotere l'imposta, per questa volta bisogna che il Governo abbia pazienza e si contenti di non perdere in definitiva, ma almeno di rinunciare ora a quel poco che non potrà essere riscosso.

Io dunque insisterei perchè fossero ammesse le conclusioni del relatore dell'ufficio, e che il Governo rinunciasse a

quella parte che esso stesso sarebbe obbligato riconoscere non poter essere ripartita fra quelli che non devono sopportarne il peso: primo, per non stabilire un principio ingiusto; secondo, per non far pesare il tributo sopra quelli i quali non lo devono in verun modo pagare, siano pure i più ricchi del luogo; intanto io chiederei almeno maggiori spiegazioni sopra queste conclusioni dell'onorevole relatore.

QUARELLI, relatore. Io non ho detto che le finanze debbano perdere la porzione del canone assegnata a quel comune, nel quale non siano esercizi soggetti a gabella; ho detto bensì che quel comune non vi deve essere soggetto, e che perciò in tal caso la quota di questo si deve ripartire fra gli altri.

CERRARIO, ministro dell'istruzione pubblica. Le osservazioni che si sono mosse, e che tenderebbero a far perdere al Governo una parte aliquota della somma fissata, sono direttamente contrarie all'indole del tributo di ripartizione. L'indole di questo tributo è di costituire ciascun comune debitore di una somma certa; questa somma quindi dev'essere trovata, deve versarsi ad ogni modo nelle casse del tesoro, il quale non può mai perdere sopra un tributo di ripartizione; sarebbe diversa la cosa se si trattasse di un tributo di quotità.

Molti oratori si sono estesi a rappresentare il caso di un comune che non abbia nè macellai, nè confettieri, nè osti: io credo che questo caso sia piuttosto un mito e che non esista realmente; ma dato che esistesse, io ho l'onore di richiamare il Senato alle disposizioni della legge primitiva che ora si tratta di modificare.

Le disposizioni della legge primitiva sono che la ripartizione del canone gabellario assegnato ad una provincia sia fatta dietro consegna dei comuni. Questo è il primo elemento: una tale consegna poi è soggetta alla verifica per parte degli agenti del Governo. Quindi se vi è un comune il quale non abbia alcuno esercente, in cui manchi affatto la materia imponibile, è forse da presumersi che questo comune si considererà debitore di una somma qualunque? No certamente: si manderanno i verificatori per vedere se esiste la materia imponibile; ma quando questa realmente non esista, neppure il verificatore potrà stabilire a carico di quel comune il debito di veruna somma.

Dunque la conclusione di questo sarà che il comune il quale si trova in tale condizione non pagherà niente, ma che la somma da ripartirsi si aggraverà sugli altri comuni.

Questa conseguenza è evidente, come quella che dipende dalla natura stessa del tributo.

MAESTRI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'aveva già chiesta il senatore Di Castagneto.

DI CASTAGNETO. Io aveva chiesto la parola per rispondere ad un riflesso fatto dall'onorevole guardasigilli.

Egli diceva che l'imposta, secondo il pensiero del Governo, ricadendo sulla proprietà, ricadrebbe non sulle persone più povere, ma sulle persone ricche.

Su questo primo punto io vorrei ben fissare l'attenzione del Senato.

Se l'onorevole guardasigilli dà un colpo d'occhio agli articoli che compongono i ruoli delle nostre contribuzioni, egli vedrà quale sproporzione immensa passi fra i ruoli di qualche entità ed i ruoli che arrivano alla somma di 15 o 20 soldi.

Queste sono pur troppo le generalità dei nostri ruoli: quando il tributo vada a ricadere sopra questi piccoli articoli io credo che noi andiamo a colpire realmente le persone

le più indigenti; imperciocchè sono di già gravate dall'imposizione prediale, dall'imposizione comunale, dall'imposizione provinciale, e andiamo ancora a colpirle con una tassa, alla quale esse sono totalmente estranee.

Posto che ho la parola risponderò all'osservazione che faceva l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica relativamente alle ripartizioni di quest'imposta. Egli diceva che, essendo imposta di ripartizione, essa deve colpire tutti i comuni, tutte le provincie, e che il Governo ha diritto di avere quelle somme volute, e può farne il riparto in altro modo.

È un'imposta di ripartizione, lo capisco, ma è un'imposta di ripartizione senza un dato prodotto, altrimenti sarebbe un'imposta sulla rendita. Vediamo dove andiamo: la legge ha previsto che debb'essere un'imposta di ripartizione solamente sulle gabelle, e se manca poi la gabella, ha prescritto che possa ripartirsi sui tali e tali prodotti, cioè sull'esercizio, sugli appalti, sugli abbonamenti, ed anche sui redditi del comune, ma non ha autorizzato, anzi ha espressamente vietato che fosse una ripartizione sul tributo prediale; ed è a questa ripartizione che io credo di dovermi opporre.

Il Governo poi domanda un'arma per esigere quest'imposta a qualunque costo; egli così dice:

« Se sono in principio autorizzato a far imporre sul tributo prediale, in questo modo l'imposta entrerà. Io desidero che l'imposta entri: io sono il primo a deplorare che si perda la materia imponibile, giacchè si finirà sempre per veder nascere delle imposizioni nuove. »

E qui ne dobbiamo vedere un primo esempio: se si conservava intanto la gabella accensata anche con qualche inconveniente, le imposte entravano nelle regie casse, quando all'opposto siamo obbligati a cercare nuovi mezzi, a dare un'arma in mano al Governo; il Governo dev'essere armato, ed io spero che otterrà sempre tutte le facoltà dal Parlamento per rettamente amministrare la cosa pubblica; ma bisogna anche andar guardandogli a ledere i principii vitali dell'esistenza di un paese.

E qui si lede un principio vitale, perchè quando si vuole da imposta di consumazione farne un'imposta prediale, quando non sapendo noi fino a qual punto i contribuenti, che sono già gravati dalla prediale, rimangono ancora aggravati con questa nuova imposta, si impone senza sapere a qual limite s'imponga, senza vedere la giustizia, la legalità, la proporzionalità dell'imposta. In questo modo credo che sia ledere veramente i principii fondamentali delle nostre istituzioni.

DES AMBROIS. Prego il Senato ad aver presente che l'imposta, di cui ora si tratta, non è stata creata colla legge del 1853, ma è bensì l'imposta stessa del 1814, la quale fu regolata in modo diverso colla legge del 1853.

E qui io convengo pienamente col senatore Di Castagneto che si tratta di un'imposta di ripartizione solamente in parti, in quote, di un'imposta di ripartizione che è aliquota a termini della legge del 1853, perchè deve essere ripartita fra tutte le provincie dello Stato secondo una data proporzione; ma cessa di essere imposta di ripartizione sino a certo punto nella definitiva sua applicazione ai contribuenti, perchè allora la ripartizione deve seguire il carattere impresso all'imposta del 1814; cioè si ripartisce fra tutti i comuni solamente in quanto vi sia materia imponibile.

E qui credo dover fare anche un'osservazione sulle cose dette da parecchi fra gli oratori che presero parte a questa discussione.

Generalmente si crede che non vi sia materia imponibile

là dove mancano esercenti, nel senso solito di questa parola. Ora tale non è lo spirito della legge del 1814, tale non è il preciso suo tenore conservato dalla legge del 1853.

La gabella non colpisce solamente chi fa commercio, colpisce anche chi consuma, colpisce chi macella per uso proprio.

La gabella colpisce la consumazione delle bevande; e riguardo alla consumazione delle carni colpisce quell'individuo il quale macella per uso della propria famiglia.

Ora il Senato comprenderà che è assai difficile di trovare un comune dove non si consumi carne in quest'ultimo senso, dove cioè non vi sia chi macelli carne per uso proprio. Può esservi facilmente il caso di un comune il quale manchi di esercenti, il quale non abbia nè osterie, nè macelli; ma immaginare un comune dove non si consumi carne e non vi sia smercio di vino, è cosa assai più difficile; e su questa circostanza debbo assai più insistere, in quanto che per ragioni d'ufficio ho dovuto vedere molti richiami sul riparto delle gabelle di comuni che si credevano aggravati; ma ne conosco un solo che pretendesse non esistervi assolutamente nel suo seno la materia imponibile, ed è questo il comune di Bobbio.

Mi ricordo che il Consiglio provinciale contestava l'allegazione di questo comune, e che la contestava precisamente perchè vi era consumazione di carne macellata per uso proprio dalle singole famiglie, e tassava il povero comune in una quota veramente minima.

Ma tant'è che il caso di un comune in cui manchi la materia imponibile è impossibile a concepirsi, e credo che veramente questo non sia avvenuto e non avverrà mai.

MAESTRI. Per cagione d'ufficio sono venuti in mie mani centinaia di ricorsi di comuni: non mi accadde vederne che un solo che allegasse non avere materia imponibile, ma non gli mancava modo di supplirvi, perchè conviene richiamare alla mente gli articoli 25 e 26 della legge 2 gennaio 1853, alla quale quella di cui parliamo oggi è relativa.

L'articolo 25 parla di consumo di carne e di bevande, il quale è soggetto a un diritto o per via d'abbuonamento o di esercizio; ma vi sono inoltre le imposte sussidiarie ammesse dall'articolo 26. Quella legge autorizza i comuni a pagare con mezzi propri; dunque se nel bilancio avvengono avanzi, si possono con essi pagare i carichi, ancorchè in quei comuni non vi fossero consumatori nè di carne, nè di bevande. Poi autorizza i comuni ad imporsi con qualunque genere d'imposta, esclusa solamente la sovrimposta diretta; quindi se ha dei pascoli può imporre una tassa. E poi ci sono altri mezzi: per esempio, l'imposta sulle bestie da tiro, da sella, da soma e sui cani; in generale tutte le imposte dei comuni possono essere applicate per pagare il canone gabellario.

Dalle cose dette risulta che il caso contemplato dall'articolo 8 sarà sommamente raro, e, ciò accadendo, la sovrimposta alla diretta sarà di tenue somma, perchè non vi è comune che non abbia oggetti sottoposti a tasse o imposte indirette o di consumazione o qualche reddito. E il caso sarà tanto più raro per la proposta legge che riduce di un quinto l'imposta gabellaria. È poi lungi dal vero che l'articolo 8 ripugni allo Statuto se si consideri che l'articolo 129 della legge 7 ottobre 1848 autorizza i comuni a fare sovrimposte alle contribuzioni dirette.

La legge d'oggi fa un'eccezione estendendo la sovrimposta anche alla diretta, ma questo caso sarà rarissimo, e quasi mai sarà certamente per accadere di dover fare questa piccola estensione.

DI SAN MARTINO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DI SAN MARTINO. La legge attualmente in vigore ha tre principii generali:

Stabilisce primieramente che la gabella accensata sia ripartita, in una somma da essa stessa determinata, fra tutte le singole provincie dello Stato.

Stabilisce in secondo luogo che il riparto di questa somma fissa che fu addossata ad ogni provincia sia dal Consiglio provinciale, mediante l'eseguimento di certe formalità, ripartita fra i vari comuni. Qui la legge ha stabilito già chi fosse la persona del debitore, ed è difficile, anzi quasi impossibile di opporsi alla sua esecuzione, perchè è impossibile ai Consigli provinciali di eluderla: se si sgrava un comune, necessariamente se ne aggrava un altro, ma la persona del debitore è fissata dalla legge.

Stabilisce finalmente che la cifra ripartita fra i vari comuni sia da ciascun Consiglio comunale ripartita fra gli esercenti.

Gli onorevoli senatori che hanno parlato contro questo progetto di legge lo hanno attaccato sotto due aspetti diversi: primieramente che i Consigli provinciali facessero cattivi riparti chiamando a concorrere a questa imposta comuni che non avessero la materia imponibile.

A questo riguardo ha già risposto l'onorevole senatore Des Ambrois, il quale ha giustamente notato come pochissimi siano i comuni ove manchi il consumo della carne; oltre a ciò io soggiungo che i Consigli provinciali nel far questo riparto tengono anche conto di esercizi che, sebbene non regolari, tuttavia si presentano in quasi tutti i comuni. Sappiamo tutti come non vi sia piccolo comune il quale non abbia una, due, tre, quattro feste di villaggio, nelle quali si aprono dei cosiddetti *cabarets* ove si smercia vino.

A tenore delle nostre antiche leggi gabellarie, questi smerci, anche temporari, erano soggetti alle gabelle, e ne lo sono egualmente a tenore delle attuali; quindi il Consiglio provinciale che conosce gli usi di ogni comune, che sa se ha fiere, se ha mercati, se ha feste in cui si faccia una consumazione di vino, deve tener conto di questa consumazione e quotarne in proporzione, ancorchè nel comune non vi sia un esercizio continuativo.

D'altronde io prego il Senato di considerare che quando la legge ha determinato che un dato corpo faccia un riparto, non si può attaccarlo senza venire a specificare i fatti in cui abbia sbagliato.

Se i Consigli provinciali hanno male operato, io credo che possono essere tradotti a questa sbarra e denunziati come violatori della legge; ma non possiamo reputarli tali finchè non si abbia una prova evidente fra le mani. Io quindi, in quanto a questa opposizione, sono inclinato a credere che non sussista in nessuna maniera, finchè non mi si diano le prove, che i Consigli provinciali hanno male eseguita la legge e che fu pure male eseguita dalle altre autorità che devono concorrervi.

La questione verte tutta sul riparto fatto dai Consigli provinciali; egli è evidente che manca assolutamente al Governo ed a' suoi agenti nelle provincie il mezzo di prendere essi stessi l'iniziativa per determinare quali siano le persone soggette a quest'imposta, mentre non possono farlo se non ottengono un aiuto costante, un aiuto determinato dai Consigli comunali.

In materia d'imposte è impossibile quasi di ottenere da questi un aiuto volontario; bisogna di necessità che l'amministratore, il proprietario, il consigliere comunale somministrino continuamente un mezzo all'agente per essere certo che faccia il suo dovere con piena ed assoluta regolarità. La

minaccia fatta con questa legge d'imporre sul tributo prediale le cifre che i Consigli comunali non imponessero, quando vi ha tutta ragione di credere che possono imporre (perchè il Consiglio provinciale, che è il miglior conoscitore delle cose locali, lo ha dichiarato), fu riconosciuta dalle persone che presero parte alla sua disamina come un ottimo sprone perchè i comuni facciano il loro dovere. La contribuzione prediale d'altronde somministra essa stessa appunto un rimedio, perchè, chiamando a supplire tutti i contribuenti del comune, è quasi impossibile che fra questi non se ne trovi alcuno il quale, quando vegga di dover pagare per gli altri, non supplisca alla negligenza dei Consigli comunali nel caso che, malgrado questo eccitamento, fossero stati negligenti, epperò non mandi all'intendenza i suoi richiami e faccia presente che il tale, il tal altro esercente poteva essere chiamato a concorrere, o non lo fu in proporzione di quello che venne indicato dal Consiglio comunale. Quindi la legge contiene in sé stessa un elemento d'applicabilità tale delle leggi antecedenti che io la considero piuttosto come legge destinata a fare sì che quell'imposta abbia effetto, che non una legge la quale voglia trasformare quest'imposta di consumazione in imposta sulle contribuzioni dirette; e siccome non vi ha assolutamente altro rimedio, e che nella discussione non ne fu indicato alcuno dagli oppositori atto ad assicurare la riscossione dell'imposta, io per conseguenza non credo, in vista della strettezza finanziaria, di dover ricusare il mio voto alla legge proposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 8.

(È approvato.)

• Art. 9. Nei comuni la cui popolazione complessiva è di 5000 abitanti o più, coloro che esercitano nei sobborghi e nelle borgate distanti 500 o più metri dall'abitato principale i commerci e le vendite contemplate negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della tariffa annessa all'articolo 63 della legge 2 gennaio 1853, pagheranno il relativo diritto di permesso in ragione della popolazione complessiva di tali sobborghi e borgate, come se formassero insieme un comune separato.

« Gli esercenti nell'abitato principale pagheranno tale diritto di permesso in relazione alla popolazione complessiva del comune. »

(È approvato.)

• Art. 10. Il diritto di permesso per i venditori ambulanti, di cui al numero 5 della tariffa annessa allo stesso articolo 63, è ridotto ad un decimo del montare del diritto fissato dalla tabella stessa per gli altri esercenti. »

(È approvato.)

• Art. 11. È derogato alle disposizioni della legge 2 gennaio 1853, contrarie alla presente. »

(È approvato.)

Si procede ora all'appello nominale per lo squittinio segreto

Manca un voto al numero legale; prego il Senato a volersi radunare domani in seduta pubblica alle tre per rinnovare lo squittinio.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

TORNATA DEL 21 APRILE 1854

- 28 -

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di una petizione — Omaggio — Relazione sul progetto di legge per la costruzione di un ponte sul torrente Coghinas — Volazione del progetto di legge per la riduzione del canone gabellario — Relazione e discussione del progetto di legge per la promulgazione delle leggi — Approvazione degli articoli 1 al 6 — Proposta di soppressione dell'articolo 7 del senatore Pallavicino-Mossi, combattuta dal senatore Sclopis, relatore — Adozione dell'articolo 7, dei successivi, e dell'intero progetto.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/2 pomeridiane colla lettura del verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

GIULIO, segretario, dà lettura del seguente sunto di petizione :

908. Il principe D. Filippo Andrea Doria Pamphily ricorre al Senato perchè nell'addivenire alla votazione della legge per l'acquisto dei poderi dell'Ordine Mauriziano ed alienazione dei medesimi, voglia prendere in considerazione le ragioni da lui svolte in apposito memoriale per tutelare i diritti di una commenda portante annua rendita di lire 15,000, che egli tiene dai re Carlo Felice sui beni suddetti.

PRESIDENTE. Questa petizione sarà comunicata all'ufficio centrale incaricato dell'esame della legge cui si riferisce.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Debbo annunziare l'omaggio fatto al Senato dal sindaco di Genova di alcuni esemplari del catalogo dell'esposizione industriale di quella città.

Reco pure a conoscenza del Senato che il signor senatore

Musio ha depositato sul banco della presidenza il rapporto riguardante il progetto di legge per la costruzione di un ponte sul torrente Coghinas. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1265.)

Ora si procederà all'appello nominale per l'approvazione col mezzo dello scrutinio segreto della legge per la riduzione del canone gabellario, stata ieri discussa ed approvata dal Senato.

Risultamento della votazione:

Votanti..... 58
 Voti favorevoli..... 45
 Voti contrari..... 13

(Il Senato adotta.)

RELAZIONE E DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA PROMULGAZIONE DELLE LEGGI.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Sclopis, relatore del progetto di legge riguardante le norme da seguirsi nella promulgazione delle leggi.

SCLOPIS, relatore, legge la suddetta relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 759.)

PRESIDENTE. Se si dovesse procedere secondo le forme consuete, il rapporto ora letto si dovrebbe dare alle stampe e quindi distribuire per la disamina. Siccome però si tratta di una legge, la quale ha già dato argomento di studio, e di studio assai maturo, all'ufficio centrale altra volta deputato per l'esame di essa, il Senato la conosce pienamente. D'altronde le modificazioni fattesi a questo progetto non hanno tale portata da meritare una più lunga meditazione.

Per queste ragioni io aveva fatto metter all'ordine del giorno di quest'oggi anche la discussione di questa legge, nella previsione appunto che il Senato si sarebbe associato al mio intendimento.

Interrogo ora la Camera se vuol procedere senza più alla discussione della medesima.

(Il Senato assente.)

Dichiaro quindi aperta la discussione generale su di essa.

Non chiedendosi la parola, passerò alla lettura degli articoli separatamente onde provocare la deliberazione del Senato su di essi.

« Art. 1. La promulgazione della legge è espressa nella seguente formola:

(Il nome del Re, ecc.)

« Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato, noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

(Testo della legge)

« Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. »

(È approvato.)

« Art. 2. La legge porterà la firma del Re, sarà controfirmata dal ministro proponente, e munita del visto del guardasigilli, che vi apporrà il sigillo dello Stato. »

(È approvato.)

« Art. 3. Le leggi sono esecutorie in virtù della promulgazione che ne è fatta dal Re prima dell'apertura della sessione parlamentare immediatamente successiva a quella in cui furono votate, salvo che nella legge medesima sia stabilito un altro termine di promulgazione. »

(È approvato.)

« Art. 4. Le leggi promulgate saranno immediatamente inserite nella Raccolta degli atti del Governo. Esse saranno senz'altro osservate in tutti gli Stati di terraferma il decimo giorno, e nelle isole di Sardegna e di Capraia il decimoquinto giorno dopo la detta inserzione, salvo che nella stessa legge promulgata sia altrimenti disposto.

« La Raccolta degli atti del Governo conterrà pure in distinta serie la traduzione in lingua francese di ogni legge all'uso dei comuni in cui parlasi tal lingua, firmata essa traduzione dal ministro proponente, col visto del guardasigilli.

« La inserzione della detta traduzione sarà contemporanea a quella del testo.

« Il Governo provvederà tuttavia acciò si continui ad affiggere pubblicamente in tutti i capoluoghi di comune un esemplare della legge. Nei comuni ove parlasi la lingua francese sarà anche affisso un esemplare della detta traduzione. »

(È approvato.)

« Art. 5. La stamperia reale consegnerà un esemplare di ogni foglio della Raccolta degli atti del Governo contenente la inserzione d'una legge al guardasigilli, il quale farà constare del ricevimento di tale esemplare in apposito registro.

« La detta inserzione, per l'effetto contemplato dall'articolo precedente, prenderà data dal giorno in cui il Giornale ufficiale del regno, per cura del guardasigilli, ne darà ufficialmente avviso, coll'indicazione del numero progressivo della Raccolta, nella quale la legge promulgata sarà stata inserita. »

(È approvato.)

« Art. 6. Le disposizioni degli articoli 2, 4, 5 della presente legge sono anche applicabili ai decreti e regolamenti emanati dal Re, necessari per l'esecuzione delle leggi e che interessano la generalità dello Stato. »

(È approvato.)

« Art. 7. I decreti reali che non interessano la generalità dello Stato saranno inseriti per estratto nella Raccolta degli atti del Governo, eccettuati tuttavia quelli la cui pubblicità, senza presentare verun carattere di utilità pubblica, potesse ledere interessi particolari, o nuocere agli interessi dello Stato. »

PALLAVICINO-MOSSI. Vorrei eliminare quest'articolo 7, primieramente perchè trovo necessario che anche i decreti reali siano portati a pubblica notizia, e si possano trovare quando si vogliono vedere per proprii interessi, e con questo articolo non si saprebbe più dove cercarli.

In secondo luogo perchè trovo la compilazione dell'articolo alquanto difettosa.

L'articolo dice: « I decreti reali che non interessano la generalità dello Stato saranno inseriti per estratto nella Raccolta degli atti del Governo, eccettuati tuttavia quelli la cui pubblicità, senza presentare verun carattere di utilità pubblica, potesse ledere interessi particolari o nuocere agli interessi dello Stato. »

I decreti, la pubblicità dei quali possa nuocere agli interessi dello Stato, vorrebbero essere non solo dalla pubblicazione per estratto, ma eziandio da quella per esteso, ordinata dall'articolo 6. Ora, giusta la redazione dell'articolo 7, ne parrebbe soltanto eccettuata la pubblicazione per estratto.

Per questi due motivi, io proporrei l'eliminazione dell'articolo.

SCLOPIS, relatore. Quando il vostro ufficio centrale vi proponeva la redazione di quest'articolo, che fu mutato dalla Camera elettiva, egli aveva in mente di rispondere appunto a certe necessità che emergono in questi casi; egli veniva a

farvi la sua proposta con tanto maggiore fidanza, in quanto che in una delle ultime leggi che in Europa si elaborarono sopra questa materia della promulgazione delle leggi, vale a dire nel Belgio, si incontravano disposizioni affatto simili, se non identiche, a quelle che si erano suggerite.

L'articolo quale fu da noi votato dapprima stava redatto in questi termini:

« Art. 7. Tuttavia i decreti reali che non interessano la generalità dello Stato saranno osservati dalla data della loro notificazione agli interessati; le date di tali notificazioni saranno registrate presso il Ministero da cui si fece la proposta del relativo decreto.

« Questi decreti saranno inoltre inseriti per estratto nella Raccolta degli atti del Governo nel termine indicato dall'articolo precedente, eccettuati quelli la cui pubblicità, senza presentare verun carattere di utilità pubblica, potrebbe ledere interessi particolari, o nuocere agli interessi dello Stato. »

Qui si vede che la legge voleva andare al di là dei termini rigorosi, diremo, del suo dovere; voleva tutelare anche, in certo modo, la pubblicità di atti che non sono direttamente connessi col potere, che chiamerò imperativo, dello Stato. Tuttavia conviene dire che quando non si tratta di legge veramente generale, quando non si tratta di determinazione di rapporti tra i sudditi o l'autorità sovrana dello Stato vi possono essere maggiori o minori estensioni di tutele.

La Camera elettiva ha creduto di poter prescindere da questa maggior tutela in cui abbondava il Senato nella sua prima redazione della legge. Se vi si fosse introdotto alcunchè che potesse ledere i diritti de' cittadini, sicuramente il vostro ufficio centrale non avrebbe acconsentito ad accogliere questa redazione; ma, come dico, si tratta solamente di minor tutela, si tratta di dimezzata pubblicità.

Io non credo per conseguenza che quando la materia versa sopra gli interessi particolari, e quando questi interessi particolari non sono di tal natura da poter compromettere interessi più gravi o diretti di terzi, si possa andare al di là di una certa condiscendenza quando uno dei poteri dello Stato crede che sia stata esuberante la nostra precauzione.

Quanto alle difficoltà mosse dal signor Pallavicino-Mossi, osservo che l'inserzione degli atti dell'autorità pubblica nella raccolta non si fa solamente per comodo dei lettori, di quelli che debbano avervi ricorso, ma si fa per dar loro forma di provvedimenti generali.

Ora, siccome qui si tratta di decreti che non hanno il carattere di provvedimenti generali, potranno, quelli che hanno interesse a ricorrere a questi decreti, a conoscerli, procacciarsi altri mezzi di averli, e tanto più trattandosi di relazioni d'interessi privati converrà attenersi alla regola che chi ha interessi con un privato debba informarsi della condizione, della posizione di quel privato con cui debbe trattare.

Mi riassumo adunque, dicendo che mi pare essere stata la redazione dapprima adottata dal Senato più provvida, più larga, più tutelare; mi pare la redazione adottata dalla Camera elettiva meno larga bensì, ma non lesiva, nè dell'autorità dello Stato, nè di quei principi di tutela necessari che in certi casi lo Stato deve estendere anche sopra gli individui.

Tanto basta, io credo, per far capace il Senato, che non trattandosi di commettere un male, ma soltanto di non fare tutto quanto il bene che da noi si poteva, sia il caso d'accettare il progetto.

PRESIDENTE. Non resta che a mettere ai voti l'articolo settimo.

(È approvato.)

« Art. 8. Gli originali delle leggi, non che dei decreti reali contemplati dall'articolo 6 della presente legge saranno a diligenza del guardasigilli consegnati agli archivi generali del regno unitamente alla traduzione francese. »

(È approvato.)

« Art. 9. Gli articoli 5, 6, 8 e 9 del Codice civile sono abrogati. »

(È approvato.)

Si procede ora all'appello nominale per lo squittinio segreto.

Risultato della votazione:

Votanti.....	58
Voti favorevoli.....	56
Voti contrari.....	2

(Il Senato adotta.)

Non essendovi altro all'ordine del giorno, il Senato sarà convocato a domicilio per la prossima seduta.

La seduta è levata alle ore 4 1/2.

TORNATA DEL 1° MAGGIO 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Congedi — Omaggio — Annunzio della morte dei senatori Maffei e Bava — Discussione ed approvazione del progetto di legge per la costruzione di un ponte sul torrente Coghinas — Discussione sul progetto di legge per estendere all'isola di Sardegna la legge vigente in terraferma sull'esercizio della caccia — Osservazioni del senatore Alfieri — Sospensione della discussione di questo progetto — Approvazione del progetto di legge portante facoltà alla provincia e divisione di Genova di eccedere il limite normale dell'imposta pel 1854 — Presentazione di un progetto di legge per la concessione di una ferrovia a cavalli da Sampierdarena al porto di Genova — Relazioni sopra i progetti di legge: Per acquisto di poderi dall'Ordine Mauriziano ed alienazione dei medesimi a profitto delle Finanze; Concessione di uno sviatoio sulla strada ferrata a Sampierdarena; Alienazione di una casa demaniale in Sassari.

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

DI MAGNOLO, segretario, da lettura del verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato senza osservazioni.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Si dà conoscenza al Senato di alcune lettere di senatori che chiedono un congedo.

QUARELLI, segretario, legge due lettere dei senatori Marioni e Bermondi, i quali, per motivi speciali, non potendo intervenire alle sedute del Senato, chiedono un congedo di un mese, che è loro accordato.

PRESIDENTE. Debbo pure portare a conoscenza del Senato un omaggio fattogli dal presidente della Consulta centrale dell'associazione medica degli Stati Sardi, degli atti del Congresso tenuto nello scorso autunno dalla medesima.

La Camera attende anche da me un annunzio luttuoso, cioè l'annunzio della perdita fatta in questi ultimi giorni di due egregi nostri colleghi, i signori generali Maffei e Bava, entrambi onorati da noi per le molte loro virtù personali; il secondo di essi anche per la scrupolosa, o dirò meglio, delicata puntualità nell'intervento assiduo alle nostre adunanze, alle quali egli arrecò più volte molto giovamento per l'altezza del suo sapere nelle scienze militari.

Non essendo stile del Senato di allargare oltre ad un semplice cenno queste partecipazioni, lo debbo limitarmi ad annunziare che a cagione di questa perdita il numero legale delle nostre adunanze è ora ridotto a 51.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI LEGGE PER LA COSTRUZIONE DI UN PONTE SUL TORRENTE COGHINAS, E PER AUTORIZZARE LA DIVISIONE DI GENOVA AD ECCEDERE IL LIMITE DELL'IMPOSTA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama a discutere il progetto di legge per la costruzione di un ponte sul tor-

rente Coghinas nell'isola di Sardegna, del quale è già da più giorni stato distribuito il rapporto. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1265.)

La discussione generale è aperta.

Se non si chiede la parola sul complesso della legge, passerò alla lettura degli articoli.

« Art. 1. È fatta facoltà al Governo di fare eseguire un ponte con spalle di struttura murale, e un palco e fianchi in ferro sul torrente Coghinas nell'isola di Sardegna, provincia di Tempio. »

(È approvato.)

« Art. 2. Per la costruzione delle spalle di muro ed opere attinenti il Governo stesso è autorizzato a stipulare coll'imprenditore Vittorio Fogù un contratto a tenore delle condizioni portate dal capitolato in data del 19 gennaio p. p. redatto dall'ispettore soprannumerario del genio civile cavaliere Bella ed approvato dal Ministero dei lavori pubblici per la somma di lire 47,286 30, oltre ai materiali e mezzi d'opera che sono sul sito e che gli vengono ceduti dall'amministrazione, e ciò tutto in base della perizia e disegni annessi al suddetto capitolato. »

(È approvato.)

« Art. 3. È pure autorizzato il Governo a stipulare un contratto con Tommaso Woodhouse per la costruzione del palco e fianchi in ferro e spese accessorie, a tenore del capitolato colla medesima data steso dallo stesso cavaliere Bella, e della perizia e disegni annessivi per la convenuta somma di lire 34,750. »

(È approvato.)

« Art. 4. L'importare complessivo del ponte che unito al fondo per far fronte alle spese imprevedute ascende a lire 90,000, sarà portato a carico dell'assegno fatto nel bilancio del 1854 alla categoria 37 per i lavori straordinari stradali dell'isola di Sardegna. »

(È approvato.)

« Art. 5. I ministri delle finanze e dei lavori pubblici sono incaricati nella parte che li riguarda dell'esecuzione della presente legge. »

(È approvato.)

Riservandomi a provocare lo squittinio, esaurite che siano le discussioni delle altre leggi poste all'ordine del giorno, apro la discussione sul progetto di legge riguardante l'estensione all'isola di Sardegna della legge vigente in terraferma sull'esercizio della caccia.

ALFIERI. L'ufficio centrale ha proposto un contro-progetto, il quale modifica in gran parte quello del Ministero. Tali modificazioni non sono sicuramente senza merito nè senza valore; perciò sarebbe bene di sapere se il Ministero intende accettare questo secondo progetto, o se invece mantiene il suo già ammesso dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Invito il Ministero a voler esprimere il suo intendimento sull'accettazione o non del progetto dell'ufficio centrale; e siccome il ministro dell'interno è assente, se il Ministero crede a tal uopo farlo chiamare, il Senato aspetterà, passando intanto all'altra legge pure posta all'ordine del giorno.

CIBRARIO, ministro dell'istruzione pubblica. Il Ministero accetta la proposta del presidente, credendo anch'esso miglior consiglio il cominciare la discussione dell'altra legge; intanto farò avvertire il ministro degli interni perchè possa deliberare sulla proposta che gli vien fatta.

PRESIDENTE. Dunque si passa alla discussione del terzo progetto riguardante la facoltà a darsi alla provincia di Genova di eccedere nel 1854 il limite normale dell'imposta, progetto al quale l'ufficio centrale assente, e sul quale dichiaro aperta la discussione generale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1237.)

Non chiedendosi da alcuno la parola, leggerò gli articoli della legge.

« Art. 1. La divisione amministrativa di Genova è autorizzata a ripartire nell'anno 1854 un'imposta di lire 650,000 per far fronte alle spese dello stesso esercizio, comuni a tutte le provincie che la compongono. »

(È approvato.)

« Art. 2. È fatta parimenti facoltà alla provincia di Genova di accrescere fino a lire 68,230 20 il limite normale della sua imposta speciale, onde provvedere in conformità della legge del 1° maggio 1853 al pagamento della sua quota di concorso nelle spese relative al porto di Genova e Camogli, da eseguirsi nell'anno 1854. »

(È approvato.)

Propongo al Senato che, per non perder tempo, si passi intanto allo squittinio segreto della prima legge già adottata, cioè quella riguardante la costruzione di un ponte sul torrente Coghinas.

(Si procede all'appello nominale.)

Risultamento della votazione:

Volanti..... 56
Voti favorevoli..... 51
Voti contrari..... 5

(Il Senato adotta.)

PROGETTO DI LEGGE PER LA CONCESSIONE DI UNA FERROVIA A CAVALLI DA SAN PIER D'ARENA A GENOVA.

PRESIDENTE. La parola è al ministro dei lavori pubblici.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Ho l'onore di presentare al Senato una legge adottata dalla Camera dei deputati per la concessione di una ferrovia a cavalli da San Pier d'Arena al porto di Genova. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1283.)

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e distribuito negli uffici.

Si procede al secondo squittinio per la legge riguardante la facoltà da concedersi alla provincia e divisione di Genova di eccedere nel 1854 il limite normale dell'imposta.

Risultamento della votazione:

Volanti..... 57
Voti favorevoli..... 53
Voti contrari..... 4

(Il Senato adotta.)

RELAZIONI SOPRA PROGETTI DI LEGGE.

PRESIDENTE. Debbo ancora annunziare al Senato che furono deposte sul banco della presidenza tre relazioni, riguardanti la prima, il progetto di legge per l'acquisto di poderi dall'ordine Mauriziano e l'alienazione dei medesimi a favore delle finanze; la seconda, per la concessione di uno sviatoio per la ferrovia di San Pier d'Arena; la terza, per la vendita d'una casa demaniale in Sassari. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1268, 1127, 1258.)

Queste relazioni saranno date alle stampe e distribuite al Senato.

Dispiacemi che il signor ministro dell'interno per ragioni d'ufficio non possa intervenire all'adunanza. Perciò la terza legge posta all'ordine del giorno d'oggi riguardante l'esercizio della caccia nell'isola di Sardegna è rimandata ad un'altra seduta.

La seduta è levata alle ore 3 1/2.

TORNATA DEL 5 MAGGIO 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Omaggi — Discussione sul progetto di legge per estendere all'isola di Sardegna le leggi vigenti in terraferma sulla caccia — Emendamento all'articolo 1 del progetto modificato dall'ufficio centrale proposto dal ministro dell'interno, ed aggiunta al medesimo del relatore Di Vesme — Approvazione dell'intero progetto in un coll'aggiunta ed emendamento suddetti — Discussione ed approvazione dei progetti di legge: per acquisto di poderi dall'Ordine Mauriziano, ed alienazione dei medesimi a profitto delle finanze; per lo stabilimento di uno scivolo sul binario di congiunzione della stazione di Sampierdarena coi magazzini dei fratelli Cambiaso — Presentazione di due progetti di legge — Comunicazione del trattato di commercio e navigazione tra la Sardegna e la Repubblica del Paraguay.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane colla lettura del verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

PRESIDENTE. Reco a conoscenza del Senato alcuni omaggi fattigli:

1° Dal signor Paolo De Scalzi, a nome della Società anonima *Cassa di credito ipotecario*, d'una quantità di copie dello statuto di essa Società.

2° Dall'intendente generale della divisione amministrativa di Sassari di vari esemplari degli atti di quel Consiglio divisionale della sessione del 1853.

DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER ESTENDERE ALLA SARDEGNA LE LEGGI VIGENTI IN TERRAFERMA SULLA CACCIA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta in primo luogo la discussione sul progetto di legge per estendere all'isola di Sardegna le leggi vigenti in terraferma sulla caccia. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1495 e 1496.)

La parola è al signor ministro dell'interno.

MATTAZZI, ministro di grazia e giustizia, reggente il Ministero dell'interno. Io veramente non ho alcuna difficoltà di accettare in massima le modificazioni proposte dall'ufficio centrale; però mi sembra che l'articolo 1° del progetto dell'ufficio medesimo dovrebbe essere formulato in altri termini.

Stando al tenore dell'articolo 1° proposto, ne seguirebbe che si debbano pubblicare nell'isola di Sardegna le regie patenti del 1836, 1844, 1846 semplicemente in quelle parti che sarebbero ancora in vigore, che non sarebbero state derogate da qualche altra legge. Ora mi sembra che, trattandosi di pubblicazioni, si debba pubblicare la legge intera senza alcuna mutilazione, stabilendo che debbano aver forza di legge quelle patenti che si vennero pubblicando, salvo che in quelle parti in cui fossero specialmente derogate, oppure derogate da una legge generale.

Quindi io crederei che sia più conveniente formulare l'articolo 1° in questi termini:

« Saranno pubblicate nell'isola di Sardegna le RR. LL. PP. del 29 dicembre 1836, quelle del 16 luglio 1844 e quelle del 1° luglio 1845 sull'esercizio della caccia. »

E poi un'alinea in questi termini:

« Le dette RR. LL. PP. vi avranno forza di legge nelle parti non state derogate con la legge del 26 giugno 1853, ed eccettuato il primo alinea dell'articolo 3 delle RR. LL. PP. del 29 dicembre 1836 e l'articolo 1° di quelle del 16 luglio 1844. »

L'articolo 2 sarebbe poi espresso nei termini stessi in cui venne proposto dall'ufficio centrale.

Se esso aderisce a questa formola, ripeto di non avere alcuna difficoltà di assentire al progetto da lui proposto.

DI VESME, relatore. L'ufficio anch'esso non ha alcuna difficoltà di accettare in massima le modificazioni proposte dal signor ministro dell'interno. Dico in massima, perchè essendosi udito soltanto il tenore delle parole, può essere che qualche voce vada più o meno modificata.

Oltre che l'ufficio avrebbe ad aggiungere ancora un'eccezione a quelle già fatte, nell'articolo ove si dice che le patenti del 1844 saranno pubblicate, ad eccezione dell'articolo 1°, deve leggersi: « degli articoli 1 e 12. » Mutando il tenore della legge, deve aggiungersi dunque: « l'articolo 12 e quelli che non saranno in vigore. »

L'articolo 12 è concepito in questi termini:

« La caccia coi segugi, coi levrieri o con altri cani da corsa non potrà incominciare che dal 15 di ottobre di ciascun anno. »

Non si era espressamente eccettuato quest'articolo perchè pareva la cosa abbastanza espressa coll'eccezione dell'articolo 1°. Ma trovandosi una disposizione speciale nelle patenti del 1844, parve meglio che nell'eccezione fosse quest'articolo nominato.

MATTAZZI, ministro di grazia e giustizia, reggente il Ministero dell'interno. La stessa modificazione dell'articolo 1° è d'altronde anche meglio spiegata dall'articolo 2°.

DI VERME, relatore. Muterei volentieri un'espressione: invece di dire *eccettuato, ecc.*, direi: *e nelle parti non state derogate.*

**DELEGAZIONE AL PRESIDENTE DELLA NOMINA
DI UN COMMISSARIO DEL BILANCIO.**

PRESIDENTE. Nel mentre che si formola l'articolo che deve essere sottoposto a discussione, devo far conoscere alla Camera che, per la grave perdita da noi fatta del compianto nostro collega il generale Bava, si rende vacante un posto nella Commissione del bilancio, nella quale egli da più anni aveva prestata la sua opera. È quindi necessario che si proceda alla sua surrogazione.

Parmi che il senatore Alfieri abbia chiesta la parola.

ALFIERI. Non aveva altro a dire che appunto per questa morte, da noi tutti così giustamente deplorata, era rimasto vacante un posto di membro della Commissione dei bilanci, e che per la distribuzione del lavoro sarebbe convenientissimo che vi fosse supplito colla delegazione di un nuovo membro.

Già negli anni scorsi il Senato aveva deliberato che una Giunta dovesse nominarsi alla Commissione dello studio preparatorio dei bilanci. La Giunta che si faceva di quattro senatori non sarebbe più necessaria nello stesso numero, perchè il numero dei bilanci è in quest'anno diminuito; tuttavia, perchè questo lavoro preparatorio potesse essere spinto colla desiderata alacrità, sarebbe bene che la Commissione medesima non restasse priva di uno de' suoi membri.

Io pregherei quindi il Senato di voler provvedere acciò questa nomina sia fatta come nell'anno scorso, delegando al presidente di provvedere al completamento della Commissione, oppure in quell'altra maniera che il Senato crederà opportuna.

PRESIDENTE. Lascio al giudizio della Camera di scegliere fra i due modi quello che crederà più acconcio: o di delegare al presidente la facoltà di surrogare un altro senatore al generale Bava, o di procedere nelle forme solite.

Chi crede che possa commettersi al presidente di delegare un surrogante al generale Bava, voglia levarsi.

(Il Senato approva.)

SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE.

GIULIO, segretario, rimette al presidente l'articolo 1° della legge riguardante la caccia, formulato dal ministro dell'interno d'accordo colla Commissione.

PRESIDENTE. Essendosi la discussione aggirata unicamente sulla diversa forma a darsi all'articolo 1° della legge, non credo sia necessaria una formale chiusura della discussione generale, e si possa senza più procedere alla discussione separata degli articoli.

Ho dunque l'onore di leggere l'articolo 1° nel modo in cui ne fu intesa la compilazione tra l'onorevole ministro dell'interno e l'ufficio centrale:

« Art. 1. Saranno pubblicate nell'isola di Sardegna le RR. PP. del 29 dicembre 1836, quelle del 16 luglio 1844 e quelle del 1° luglio 1845 sull'esercizio della caccia.

« Le dette RR. LL. PP. vi avranno forza di legge nelle parti non state derogate con la legge del 26 giugno 1853, ed eccet-

tuato il primo alinea dell'articolo 3 delle RR. PP. del 29 dicembre 1836 e gli articoli 1 e 12 di quelle del 16 luglio 1844. »

(È approvato.)

« Art. 2. I Consigli provinciali della Sardegna, da convocarsi all'uopo anche appositamente, fisseranno ogni anno l'epoca dell'apertura e della chiusura della caccia nelle rispettive provincie, rimanendo però interdetta nei tempi e luoghi designati dai regolamenti vigenti nell'isola.

« Nel caso contemplato dall'articolo 207 della legge 7 ottobre 1848 sull'organizzazione dei comuni e delle provincie che il Consiglio provinciale non possa deliberare per mancanza di numero, la facoltà suddetta verrà esercitata dall'intendente della provincia.

« Le notificazioni relative saranno pubblicate in cadun comune almeno dieci giorni prima che debba avere effetto. Gli intendenti delle provincie limitrofe dovranno trasmettersi le rispettive determinazioni onde siano portate a conoscenza del pubblico. »

(È approvato.)

**DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO
DI LEGGE PER ACQUISTO DI BENI DELL' ORDINE
MAURIZIANO.**

PRESIDENTE. Si passa alla discussione del progetto di legge per acquisto di poderi dell'Ordine Mauriziano ed alienazione dei medesimi a profitto delle finanze, della qual legge il rapporto fu già da più giorni distribuito. (Vedi vol. Documenti, pag. 1268.)

Dichiaro aperta la discussione generale, notando che, come già altre volte si fece in casi simili, chi volesse fare osservazioni sulle clausole del contratto deve prevalersi della discussione generale, altrimenti il contratto annesso alla legge deve intendersi approvato con essa; quindi non sottoporro a votazione che i soli articoli della legge.

Non chiedendosi la parola, ho l'onore di leggere gli articoli medesimi:

« Art. 1. È approvata la convenzione in data del 15 marzo 1854 seguita tra le finanze dello Stato ed il sacro Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro in ordine alla vendita da questo a quelle dei tenimenti di Pobietto, Gazzo e Rolosino colle ragioni d'acqua ai medesimi spettanti. »

(È approvato.)

« Art. 2. In conformità a quanto viene in detta convenzione stabilito, il Governo cederà all'Ordine Mauriziano una rendita redimibile di lire 105,000 al 5 per cento, la quale sarà emessa in aumento della rendita di creazione del 12-16 giugno 1849, con decorrenza dal 1° luglio 1854. »

(È approvato.)

« Art. 3. Sono applicabili a questa ulteriore emissione di rendita le stesse regole per la sua estinzione, e le altre disposizioni vigenti per quella summentovata del 12-16 giugno 1849. »

(È approvato.)

« Art. 4. La convenzione di cui all'articolo 1° verrà ridotta in atto pubblico. »

(È approvato.)

« Art. 5. Le finanze dello Stato sono autorizzate a vendere i summentovati tenimenti di Pobietto, Gazzo e Rolosino, con quella dotazione d'acqua che sarà riconosciuta necessaria alla lodevole irrigazione dei tenimenti stessi. »

(È approvato.)

« Art. 6. Tale vendita si farà ai pubblici incanti, e nel caso di deserzione dei medesimi, il ministro delle finanze potrà operarla a trattativa privata con tutte quelle cautele che giudicherà più atte a guarentigia delle finanze. »

(È approvato.)

« Art. 7. Per gli effetti della presente legge è derogato ad ogni disposizione in contrario. »

(È approvato.)

DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA CONCESSIONE DI UNO SVIATOIO SULLA FERROVIA DI SAMPIERDARENA.

PRESIDENTE. Non resta che a discutersi la legge riguardante la concessione d'uno sviatoio sulla strada ferrata a Sampierdarena, della qual legge il rapporto fu pure già distribuito da più giorni, e sulla quale si premette pure che intendesi per approvata anche la convenzione relativa, qualora non si prenda la parola nella discussione generale, che dichiaro aperta.

Non chiedendosi la parola, ho l'onore di leggere gli articoli:

« Art. 1. È approvata la convenzione seguita il 17 febbrajo 1854 tra le finanze dello Stato ed i marchesi Nicolò, Santo, Luigi e Michele fratelli Cambiaso, in ordine allo stabilimento d'uno sviatoio sul binario di congiunzione della stazione della ferrovia a Sampierdarena coi magazzini degli stessi fratelli Cambiaso. »

(È approvato.)

« Art. 2. Tale convenzione avrà il pieno e l'intero suo effetto, previa la regolare sua riduzione in pubblico instrumento. »

(È approvato.)

Si passa allo squittinio per la legge prima, riguardante la estensione all'isola di Sardegna delle leggi vigenti nei regi Stati di terraferma sull'esercizio della caccia.

PROGETTI DI LEGGE: PER LO STABILIMENTO DI UNA LINEA TELEGRAFICA SULLA FERROVIA DA ALESSANDRIA A NOVARA; PER L'APPROVAZIONE DI UNA CONVENZIONE COL CAVALIERE NICOLAY; COMUNICAZIONE DEL TRATTATO COLLA REPUBBLICA DEL PARAGUAY.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al ministro delle finanze.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge inteso

a chiedere un credito supplementare di lire 50,000 per la costruzione di una linea telegrafica sul tronco della strada ferrata tra Alessandria e Novara. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1336.)

Ho pure l'onore di presentare al Senato un altro progetto di legge inteso ad approvare la convenzione fra le finanze dello Stato ed il cavaliere Paolo Antonio Nicolay. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 936.)

PRESIDENTE. Do atto al ministro delle finanze della presentazione dei due progetti di legge, i quali verranno stampati e distribuiti.

DABORMIDA, ministro degli affari esteri. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al ministro degli esteri.

DABORMIDA, ministro degli affari esteri. Ho l'onore di presentare e comunicare al Senato il trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione concluso all'Assunzione il 4 marzo 1853 fra la Sardegna e la repubblica del Paraguay.

PRESIDENTE. Si dà atto al ministro degli esteri della presentazione e comunicazione di questo trattato.

PRESIDENTE. Si procede ora all'appello nominale per lo squittinio della prima legge annunziata.

Risultato della votazione:

Votanti 59
Voti favorevoli 56
Voti contrari 3

(Il Senato adotta.)

Si passa al secondo squittinio, riguardante la legge per acquisto di poderi dall'Ordine Mauriziano.

Risultato della votazione:

Votanti 57
Voti favorevoli 48
Voti contrari 9

(Il Senato adotta.)

Si passa al terzo squittinio, riguardante la legge per lo sviatoio di Sampierdarena.

Risultato della votazione:

Votanti 57
Voti favorevoli 56
Voti contrari 1

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 4.

TORNATA DEL 13 MAGGIO 1854

- 31 -

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Comunicazione di una lettera del sindaco di Torino — Relazione sul progetto di legge per la concessione di una ferrovia a cavalli da Sampierdarena al porto di Genova — Ripresentazione del progetto di legge portante disposizioni relative agli agenti di cambio ed ai sensali per modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati — Si rinvia all'esame della stessa Commissione — Presentazione di tre progetti di legge: 1° Per l'approvazione della convenzione colla ditta Escher-Wyss per la costruzione di tre battelli a vapore per la navigazione del lago Maggiore; 2° Per la leva ordinaria di 250 iscritti marittimi; 3° Per l'approvazione del Codice di procedura civile.*

La seduta è aperta alle ore 3 3/4 pomeridiane colla lettura del verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

PRESIDENTE. Reco a conoscenza del Senato il sunto di due petizioni.

QUARELLI, segretario, legge il seguente sunto di petizioni:

909. I canonici, parroci e sacerdoti della collegiata e vicaria di Carmagnola uniscono le loro istanze a quelle dei vescovi per la reiezione del progetto di legge portante modificazioni ed aggiunte al Codice penale.

910. Il signor Nicola Pasco, maggiore in ritiro, dicendosi leso nella pensione di riposo assegnatagli, domanda che la sua posizione sia giudicata dal Consiglio permanente di guerra, od altrimenti che sia dichiarato nullo il decreto del 1° marzo 1851.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Debbo dar comunicazione di una lettera del sindaco della città di Torino, colla quale annunzia aver luogo domani nella chiesa della Gran Madre di Dio alle ore 10 antimeridiane la funzione religiosa per la festa dello Statuto, ed invito in pari tempo i signori senatori a volervi intervenire.

Debbo anche partecipare alla Camera che il senatore Mosca ha depositato la relazione sul progetto di legge per la concessione di una ferrovia a cavalli da San Pier d'Arena al porto di Genova, relazione che sarà stampata e quindi distribuita ai senatori. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1284.)

Comunicherò pure alla Camera che il presidente, valendosi della facoltà concedutagli dal mandato datogli nell'ultima seduta, ha nominato, in vece del senatore Bava, membro della Commissione di finanza e contabilità il signor generale Giacinto di Collegno.

PROGETTO DI LEGGE PER DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI AGENTI DI CAMBIO E AI SENSALI.

PRESIDENTE. La parola è al presidente del Consiglio.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge contenente disposizioni relative agli agenti di cambio e sensali, progetto già stato adottato dal Senato, e che subì alcuni emendamenti per parte della Camera dei deputati. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 24.)

PRESIDENTE. Ho l'onore di dar atto al presidente del Consiglio della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà dato alla stampa e quindi distribuito negli uffici.

DI POLLONE. Vorrei pregare il signor presidente d'interrogare il Senato se non crederrebbe opportuno di rimandare questo progetto di legge alla stessa Commissione che già se ne è occupata. Motivo di questa domanda si è che da molto tempo già si stava aspettando dalle due piazze di Genova e di Torino il nuovo ordinamento conforme ai principii di libertà: incerti ne sono ancora tutti gli interessati, ed hanno ben ragione di desiderare che la loro posizione sia definita.

Il principio della libertà di quest'esercizio è già stato ammesso dal Senato quando ha votata la legge, quindi io non vedrei gran motivo di rimandarlo agli uffici per rinnovare la stessa discussione, poichè le variazioni introdotte dalla Camera elettiva si riferiscono più ai particolari della legge che non ai principii di essa. Rinnovo perciò la preghiera al presidente di voler proporre alla Camera di rimandarlo alla stessa Commissione, la quale già ebbe ad occuparsene prima.

PRESIDENTE. La proposta fatta è così ragionevole e così opportuna che io credo basti averla annunziata perchè il Senato la trovi altamente degna di approvazione.

In conseguenza se non vi hanno osservazioni in opposizione io la terrò per acconsentita dal Senato.

PROGETTI DI LEGGE CONCERNENTI: LA COSTRUZIONE DI TRE BATTELLI A VAPORE SUL LAGO MAGGIORE; LA LEVA ORDINARIA DI 250 MARINAI; L'APPROVAZIONE DEL NUOVO CODICE DI PROCEDURA CIVILE.

PRESIDENTE. La parola è al ministro dei lavori pubblici.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge adottato dalla Camera dei deputati per l'approvazione di una convenzione stipulata colla ditta Escher-Wyss di Zurigo, per la costruzione di tre battelli a vapore sul lago Maggiore. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1382.)

PRESIDENTE. Il Senato dà atto della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e quindi distribuito.

LA MARMORA, ministro della guerra. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per la leva ordinaria di 250 marinai. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1378.)

PRESIDENTE. Eguale atto dà la Camera al ministro della guerra della presentazione di questo progetto di legge che avrà lo stesso corso.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Mi duole che l'assenza del mio collega ministro di grazia e giustizia, trattenuto alla Camera dei deputati da una discussione a cui non si aspettava, mi costringa a presentare in sua vece il progetto di legge che tende ad approvare il nuovo Codice di procedura civile. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1497.)

Questo progetto è stato riformato e coordinato dietro i

concerti presi colla Commissione nominata nell'ultima sessione dal Senato, la quale, anche dopo la chiusura della medesima, consacrò molte sedute ad esaminarlo, introducendovi non pochi cambiamenti che vennero dal Ministero accettati.

Il Ministero si lusinga che in vista del lungo e maturo esame a cui questo progetto ha dato luogo, e in vista pure che la Commissione conteneva nel suo seno tanti distinti ed egregi magistrati e giurisperiti, il Senato vorrà rimandare a questa Commissione medesima l'esame dell'attuale progetto, invitandola a voler farne oggetto di sollecita relazione, onde questo progetto colanto aspettato, e destinato ad apportare così grandi miglioramenti in una delle parti le più importanti della nostra economia sociale, venga approvato nel corso dell'attuale sessione.

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo progetto di nuova compilazione del Codice di procedura civile; ed io credo di uniformarmi, non solo al desiderio manifestato dall'onorevole presidente del Consiglio, ma ancora all'intendimento unanime della Camera, proponendo che si deleghi la Commissione stessa, la quale ha fatto così profondi e così minuti studi di questo lavoro, per riprenderlo in disamina; giacchè basterà il dire a tal proposito che è frutto dei suoi studi e delle intelligenze prese coll'onorevole guardasigilli la presentazione di questo progetto di legge.

Per conseguenza io credo che, se non si fanno osservazioni su questa mia proposizione, s'intende che la Camera approva che la Commissione stessa ripigli lo studio di questo progetto che ha già altra volta maturamente discusso.

La seduta è levata alle ore 4.

TORNATA DEL 17 MAGGIO 1854

— 22 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Comunicazione di una lettera del presidente della Reale Accademia d'agricoltura — Omaggio — Di discussione del progetto di legge per la concessione di una ferrovia a cavalli da Sampierdarena al porto di Genova — Spiegazioni del ministro dei lavori pubblici — Osservazioni del senatore D'Oria contro il progetto — Presentazione di un progetto di legge portante disposizioni per i militari condannati alla reclusione — Ripresa della discussione del progetto surriferito — Risposta del senatore Mosca, relatore — Replica del ministro dei lavori pubblici — Nuove osservazioni del senatore D'Oria combattute dal ministro dei lavori pubblici — Considerazioni del senatore De Fornari contro il progetto — Repliche del ministro dei lavori pubblici e del senatore D'Oria — Appello nominale.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/2 pomeridiane colla lettura del processo verbale della precedente tornata, che è approvato.

PRESIDENTE. Si dà conoscenza al Senato del sunto di due petizioni testè presentate al Senato.

QUARELLI, segretario, dà lettura del seguente sunto di petizioni:

911. Il clero della vicaria di Poirino unisce le sue istanze a quelle già sposte dai vescovi per la refezione del progetto di legge portante modificazioni ed aggiunte al Codice penale.

912. Il Capitolo della collegiata di Chieri, i parroci e sacerdoti della stessa città. (*Petizione identica alla precedente.*)

ATTE DIVERSE.

PRESIDENTE. Reco a conoscenza del Senato una lettera del presidente della reale Accademia d'agricoltura, Il cavaliere Despina, con cui invita il Senato a voler assistere alla distribuzione dei premi, che avrà luogo domenica prossima alle ore 12, in occasione della quarta esposizione annuale di orticoltura.

QUARELLI, segretario, legge la lettera del cavaliere Despina.

PRESIDENTE. Basta aver dato lettura di questa lettera perchè tutti quanti i senatori, i quali sicuramente apprezzano lo scopo e l'utilità dell'esposizione di cui si parla, vogliano esser disposti ad onorarla della loro presenza.

Si fa omaggio alla Camera dal presidente della Commissione amministrativa degli ospizi della città di Savona di otto esemplari di una relazione fatta dal suo membro signor avvocato Cappa.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA CONCESSIONE D'UNA FERROVIA A CAVALLI DA SAN PIER D'ARENA AL PORTO DI GENOVA.

PRESIDENTE. Viene in primo luogo in discussione il progetto di legge riguardante la costruzione di una ferrovia a cavalli tra San Pier d'Arena e Genova. (Vedi vol. Documenti, pag. 1283 e 1284.)

Dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto.

Non ho bisogno di tener avvertito il Senato che in una legge quale è questa, che contiene la convenzione stipulata a tal uopo, è necessario che quei senatori, i quali volessero fare osservazioni sulla convenzione stessa, prendano la parola nella discussione generale, giacchè la votazione degli articoli importerebbe la approvazione della convenzione che vi è annessa.

Siccome però la Commissione ha fatto varie osservazioni, alle quali è da credere che il signor ministro dei lavori pubblici dia quelle spiegazioni che sono richieste, io lo invito a prendere la parola in proposito.

FALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Alcune spiegazioni sono state richieste dall'ufficio centrale su questo progetto di legge, ed altre io stesso gli porsi che mi parve lo appagassero. Rimasero non pertanto alcuni dubbii ch'io cercherò di sciogliere, dimostrando al Senato non esservi, a mio credere, motivo sufficiente di introdurre variazioni nel progetto di legge quale è stato approvato dalla Camera dei deputati.

Il primo dei dubbii cade sull'articolo 1° della convenzione, nel quale è previsto il caso di decadenza dalla concessione.

A questo riguardo si osserva che sarebbe stato opportuno di dichiarare espressamente che la decadenza s'incorrerà pel fatto dell'inosservanza delle condizioni della convenzione, senza uopo di atti giuridici contro il Municipio che avesse mancato a taluno de' suoi obblighi. Siffatta condizione per verità si impone generalmente in tutte le concessioni fatte a privati od a Società industriali affine di vincolarle all'esatta osservanza degli obblighi loro imposti sia nell'interesse pubblico che in quello dello Stato, quali interessi potrebbero dalle medesime venir postposti al proprio utile, trattandosi per lo più sempre di speculazioni più o meno lucrose.

Ma qui è da notare che il Municipio di San Pier d'Arena nell'accingersi all'impresa di cui si tratta non mirò già a fare una speculazione di lucroso guadagno, ma sibbene allo scopo di eseguire un'opera eminentemente vantaggiosa ai suoi amministrati, cioè alla popolazione del comune.

Considerata la cosa sotto questo rapporto, e trattandosi di un Municipio, ossia ente morale, posto sotto la special tutela dell'Amministrazione, parve al Ministero troppo grave e rigorosa condizione quella di dichiararlo decaduto dalla concessione.

sione pel solo fatto di inosservanza di taluna delle condizioni pattuite senza alcun preventivo diffidamento od una perentoria costituzione in mora che lo abilitasse a riparare all'incorsa trascuranza o negligenza.

Fu bensì convenuto all'articolo 28 che il risarcimento dei danni e gli interessi a cui il comune fosse tenuto verso lo Stato saranno dovuti pel solo fatto dell'inosservanza delle pattuite condizioni, e ripetibili mercè il sequestro sui proventi dell'esercizio della strada, ma perchè in tal caso l'interesse dello Stato deve sovrastare a quello del comune. Siccome però lo Stato non deve lucrare a danno del comune posto sotto la sua tutela, si è stabilito all'articolo 1° che in caso di decadenza il Governo pagherà al comune a prezzo di estimo i lavori eseguiti ed i materiali provvisti, purchè bene condotti i primi ed utili i secondi al compimento dell'opera.

Ma io non credo che questo caso di decadenza possa avverarsi per inadempimento dei patti della concessione (essendo il comune nell'attuazione dell'opera soggetto alla mediata vigilanza del Governo) se non per qualche evento straordinario che, alterando radicalmente le condizioni economiche del comune, gli impedisca di compiere le opere da lui intraprese e continuate con tutta la regolarità e zelo, sorvegliato, come dissi, dalla pubblica Amministrazione.

Questo caso di decadenza però è anche affatto improbabile poichè tutti conoscono il singolare sviluppo che han preso il commercio, l'industria, la fabbricazione in San Pier d'Arena: si può dire che la popolazione di quel comune si è raddoppiata in questi ultimi anni, che il fabbricato ne è per la metà rinnovato, e ciò malgrado si continua a fabbricare con alacrità, senza che le passate e presenti critiche condizioni dei tempi abbiano influito o valgano a far interrompere questo straordinario progresso di benessere generale.

Egli è poi naturale che coloro che fabbricano sono in gran parte i proprietari del comune istesso di San Pier d'Arena, o capitalisti ricchi di Genova che traggono da queste fabbriche un profitto notevole.

Ora si tratta appunto di stabilire una strada che aumenterà notevolmente il prodotto, la rendita di questi edifici; nè è certamente a credersi che tali capitalisti per una somma di cinque o seicento mila lire che occorrerà per fare la strada ferrata in questione abbandonino l'impresa, e lascino difettare i fondi al Municipio per compiere un'opera che frutterà loro un utile notevolmente più forte dell'interesse del capitale che avranno mutuato al comune di San Pier d'Arena.

Esaminando il valore di questa concessione si vedrà che il Municipio come amministratore degli interessi comunali non può mirar tanto a fare una speculazione a vantaggio del proprio erario, od anche solo un'opera pubblica di per sé utile, ma sibbene ad aumentare la proprietà del paese, accrescendo gran credito ai suoi magazzini ed ai suoi fabbricati, i quali, mediante questa comunicazione, saranno accessibili facilmente e prontamente a tutte le mercanzie che verranno dal porto di Genova.

Ecco le particolari considerazioni per cui nell'articolo 1° della convenzione si è trattato il comune di San Pier d'Arena con maggior favore, che non un impresario od uno speculatore ordinario.

Ha notato giustamente l'onorevole signor relatore che nel progetto Argenti del 3 gennaio 1853 erasi stabilito che il piano superiore del ponte da sbarco nel porto di Genova sarebbe costruito a metri 2,40 sopra il pelo del mare in calma, mentre all'articolo 4 esso piano è prescritto all'altezza di metri 3.

La ragione di questa differenza dipende da più mature

considerazioni fatte posteriormente all'approvazione definitiva del progetto Argenti, dall'essersi cioè riconosciuto che i legni mercantili vanno generalmente ingrandendosi e fatti così di una portata assai maggiore hanno un bordo più elevato.

Quando venne a Genova, per essere consultato sul dock, il celebre ingegnere inglese Randell, visto che gli approdi del dock erano stabiliti a metri 2,50, misura che si seguiva generalmente perchè accomodata alle ordinarie proporzioni dei legni di una portata minore di quelli che si costruiscono adesso, consigliò il Governo a portarli almeno all'altezza di metri 3. Questa stessa misura è stata adottata pel nuovo scalo col consenso del Municipio, il quale ha dichiarato che, benchè nel progetto Argenti fosse calcolato a metri 2,40, esso era disposto a portare lo stesso ponte da sbarco all'altezza di 3 metri, stabilita all'articolo 4.

Un'altra osservazione fatta dal signor relatore poteva sembrare a primo aspetto più grave; quella cioè relativa alla facoltà riservata al Governo nell'articolo 5 della convenzione di libero passaggio sul ponte da sbarco alla strada di servizio a ruotaie di ferro da esercitarsi a cavalli pel transitò e trasporto dalla cava della Chiapella al molo nuovo delle pietre necessarie pel prolungamento del molo medesimo e pella sua manutenzione.

Il prolungamento del molo nuovo è un'opera di cui ognuno sente la necessità, che in massima è già approvata, e della quale io spero che incessantemente potrà essere presentato il progetto al Parlamento. Ma per eseguire quest'opera era indispensabile di continuare la ferrovia suddetta dalla cava della Chiapella sino al molo attraversando il nuovo ponte da sbarco, e per ciò si è convenuto col Municipio di San Pier d'Arena che non avrebbe fatto ostacolo a che questo suo scalo fosse attraversato dai carichi di pietre trasportate dalla Chiapella, fermo però che si sarebbe poi stabilito in un regolamento disciplinare il modo d'esercizio di questa strada che conciliasse i reciproci interessi del Governo e del comune concessionario.

Se non che osservò il signor relatore, che potrà forse tornar utile di protrarre la detta ferrovia a cavalli dalla cava della Chiapella al dock futuro ed alla stazione di Genova onde avere due vie a servizio dei viaggiatori e delle merci, ed alleviare in pari tempo il soverchio concorso sulla ferrovia a piano inclinato dalla piazza di Caricamento alla stazione di Genova ed a quella di Sampierdarena.

Siffatto rilievo è fondatissimo; ma per assicurare la possibilità di aprire o meglio prolungare la ferrovia dalla cava della Chiapella al dock od alla stazione di Genova non è menomamente necessario addivenire ad alcuna stipulazione col Municipio di Sampierdarena, giacchè il Governo ha incontestabile diritto di costruire questa ferrovia dallo scalo di Genova alla cava e di esercitarla, senza aver nulla a che fare col comune, giacchè il Governo non escirebbe mai dalla linea di strada sua propria.

Lo scalo a costruirsi nel porto di Genova, come il passaggio della galleria di San Benigno, sono divisi in due binari, uno destinato esclusivamente al servizio dello Stato, e l'altro al servizio del comune di Sampierdarena: ciò essendo, niuno può impedire al Governo di prolungare il suo binario dal nuovo ponte da sbarco alla cava della Chiapella e proseguirlo ancora verso il dock, sino a legarlo colla linea dello Stato a Genova.

Tale prolungamento non interseca punto nè la linea della ferrovia a cavalli che viene dalla città di Sampierdarena, nè il binario dello scalo sul quale si sbarcheranno e si trasporteranno i carichi diretti ai depositi e magazzini del comune;

ed ecco il motivo per cui non si è pattuita condizione alcuna col medesimo a tale riguardo.

Negli articoli 28 e 29 osserva il signor relatore che sarebbe potuto introdurre qualche maggior spiegazione onde evitare future contestazioni; esprimere all'articolo 28 che il sequestro sui proventi dell'esercizio della strada avrà luogo pel solo fatto della contravvenzione senza bisogno di altro atto; e là dove sono eccezionali i casi di forza maggiore doversi aggiungere: « purché non sieno imputabili al comune. » All'articolo 29 poi doversi definir meglio cosa s'intenda per grave contravvenzione, ed a qual genere di contravvenzione si riferisca la recidiva.

Al primo appunto risponderò, che essendosi nell'articolo 28 stabilito che i danni e gli interessi a cui il comune fosse tenuto verso lo Stato saranno dovuti pel solo fatto dell'inosservanza delle pattuite condizioni, ne viene implicitamente che il sequestro sui proventi della strada, mercè cui quei danni ed interessi saranno ripetibili, il sequestro, dico, sarà una conseguenza immediata dell'inosservanza della convenzione a carico ed in odio del comune.

Quanto all'aggiunta proposta, che i casi di forza maggiore non sieno imputabili al comune, mi limiterò a far avvertire che propriamente sempre quando si contemplano in un'impresa casi di forza maggiore s'intende di sua natura esclusa ogni compartecipazione dell'impresario o concessionario, poichè se quei casi sono prodotti dal fatto del medesimo o sono una conseguenza di una sua negligenza, o colpa, cessano di essere casi di forza maggiore.

Finalmente, in ordine alla valutazione delle contravvenzioni e delle recidive nelle medesime per parte del comune, si è dovuto adottare una disposizione generale, perchè essendo impossibile precisare tutte le contravvenzioni nelle quali può il comune cadere, anche inavvertentemente, si è creduto miglior partito lasciarne il giudizio al Governo, certi che, qual tutore naturale del comune, non sarà mai per abusare di questo suo arbitrio a danno d'un corpo morale.

Da ultimo, per rispondere al dubbio esternato che le attuali circostanze critiche possano indurre il comune a ritardare l'intraprendimento dei lavori, mi basterà dare un breve cenno delle condizioni finanziarie oltremodo favorevoli di quel Municipio, singolarmente favorito dalla sorte ed in molta parte anche avvantaggiato da una savia ed accurata amministrazione.

Il comune di Sampierdarena trovasi ad avere tali entrate annue da sopprimerle alle proprie spese senza noia, se ben mi appongo, di imposta locale. Anzi, recentemente, all'oggetto di poter essere autorizzato a contrarre l'impresito necessario ad eseguire la ferrovia di cui si tratta, dimostrò al Ministero dell'interno che per la sola riforma del dazio locale, in base del grande aumento preso dalla sua popolazione e dallo ingrandimento del suo abitato, le sue risorse aumentarono dai 30 ai 40 mila franchi, se non erro, mercè cui spera di far fronte al pagamento degli interessi del capitale richiesto per la sua impresa senza aggravare menomamente i contribuenti qualora il reddito della strada non bastasse a farvi fronte e ad estinguere gradatamente il capitale.

Questo stato prospero delle finanze del Municipio di San Pier d'Arena non lascia sussistere ragionevole dubbio che esso non trovi ad un tasso discreto il capitale di cui abbisogna per mettere in esecuzione un'impresa che certamente aumenterà di bel nuovo il valore degli altri capitali già impiegati nelle fabbricazioni.

Di modo che quando altri non concorressero a fornire i fondi necessari all'opera, i capitalisti stessi, proprietari dei

magazzini e fabbriche, certo non mancherebbero di somministrarli al comune di Sampierdarena.

Non mi ricordo che altre osservazioni sieno state fatte: ad ogni modo quando ne sorgessero nel corso della discussione, mi farò premura di dare gli schiarimenti desiderati.

D'ORIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

D'ORIA. Dirò brevissime parole intorno all'attuale progetto di legge in discussione, non per ispirito municipale che abborro, ma bensì per amore del giusto.

Io credo che tale concessione può produrre danno non lieve all'erario civico di Genova, poichè il commercio si dirigerà più facilmente a Sampierdarena, e diminuirà così il consumo dentro della città, giacchè moltissime merci non entrerebbero, e transiterebbero per Genova, la quale sopportò spese enormi col concorso del Governo ad ingrandire e riparare il suo porto; ora questo porto sarà in unione con quello di Sampierdarena, e quindi Sampierdarena vedrà aumentata di molto la sua prosperità senza che ciò sia costato a quel comune nessun sacrificio.

Io auguro a tutti i comuni dello Stato il maggiore benessere, ma qui si tratta d'un danno reale alla cassa del comune di Genova già di troppo sovraccarica di spese e tasse, di modo che essa finirà per essere vuota, mentre quella degli altri comuni sarà piena.

Potrei aggiungere anche molti altri fatti; ma ora mi limito a dire che giustizia vuole almeno che Sampierdarena contribuisca per la sua parte alla legge speciale per regolare il contributo dei porti, dovendo ciascuno sopportare le spese secondo l'utilità che ne ricava. Ora è fuor di dubbio che San Pier d'Arena molto ne profitterà; quindi ancora quel comune deve concorrervi per quella quota che potrà spettargli.

Ad ovviare a tutto, a me sembra che il Governo dovrebbe riunire in un sol comune Sampierdarena e Genova, ed io credo che in tal guisa si provvederebbe efficacemente a conciliare tutti gli interessi senza lederne alcuno.

In questo caso speciale poi mi pare che, stante le ristrettezze del pubblico erario e stante il fatto del vantaggio evidente che ne raccoglierà Sampierdarena, sarebbe più conveniente e più giusto che la spesa occorrente andasse tutta a carico di quel comune.

Quindi è che, qualora nel corso della discussione non mi vengano date ragioni soddisfacenti, io voterò contro questa proposta di legge.

PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLA RECLUSIONE MILITARE.

LA MARMORA, ministro della guerra. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il ministro della guerra ha la parola.

LA MARMORA, ministro della guerra. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge relativo alla reclusione militare: e siccome è cosa che premerebbe assai, io prego caldamente il Senato a volerlo discutere d'urgenza. (Vedi vol. Documenti, pag. 1513.)

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo progetto di legge, che sarà dato alle stampe e distribuito negli uffici. Quanto al voto d'urgenza, mi riservo nella prossima seduta, ove in questa ciò non si possa, di tener conto di tal domanda.

RIPRESA DELLA DISCUSSIONE.

PRESIDENTE. La parola è al relatore dell'ufficio centrale.

MOSCA, relatore. Le spiegazioni date dal signor ministro rispondono certamente in gran parte al desiderio dell'ufficio centrale; e quand'anche esse non servissero ad altro, servirebbero pur sempre a far conoscere lo spirito nel quale la convenzione è stata intesa, tanto più se il signor ministro crede di poter asseverare che mediante l'articolo 5 si potrà protrarre la linea verso la stazione di Genova (locchè potrebbe forse essere dubbio, massime a chi è più istruito di me nelle materie legali).

Credo quindi che si possa passar oltre, come ha concluso l'ufficio centrale.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Dirò che questo dubbio non mi pare possa sorgere, perchè io non veggio come il Governo per la ragione che ha imposto una servitù passiva per l'esercizio di una strada che attraversa una proprietà promiscua tra lui ed un altro, abbia da essere impedito dal prolungare quella strada medesima. Non potrebbe esserlo che nel caso in cui questo prolungamento di strada aggravasse la stabilita servitù; ma non l'aggrava punto nel caso presente.

La servitù che abbiamo imposta di passaggio sullo scalo e sull'approdo di San Benigno è una servitù domandata per far passare tutte le nostre pietre che si estraggono dalle cave della Chiappella; il prolungamento della strada non aggrava punto questo transito perchè il prolungamento medesimo avrebbe tutt'altro oggetto, quello cioè di andare a prendere le mercanzie a Genova, e queste mercanzie che verrebbero su questo prolungamento della strada ferrata non passerebbero più sopra lo scalo perchè non dovrebbero andare come le pietre sul molo, ma dovrebbero entrare nella galleria immediatamente prima di traversare lo scalo predetto, e quindi entrare nella galleria percorrendone quel binario che il Governo ha dichiarato che conserva per sé, e per il quale appunto paga la metà della spesa della galleria.

Dunque il prolungamento di questa strada lungo il porto potrebbe di pien diritto e senza eccezione essere eseguito dal Governo quando vi fosse l'utilità di farlo.

Rispondendo poi alle osservazioni del senatore D'Oria dirò che non metto menomamente in dubbio che egli abbia parlato spogliandosi di ogni sentimento d'amore municipale; perchè credo anzi che, ove fosse animato da amore municipale, parlerebbe in favore della legge, essendo io d'avviso che questa legge per rispetto ai grandi interessi, non rispetto a quelli di poco rilievo, quali sono di aumentare il valore di alcune case, procurando loro con una ferrovia un accesso facile, sono, dico, d'avviso che la legge sia ancora più utile a Genova che al comune di Sampierdarena.

Imperocchè qual è l'interesse principale di Genova? È quello di chiamare a sé il grande commercio, non di fare la piccola speculazione d'affittare un po' più cari quei suoi magazzini che sono dentro la città piuttosto che a San Pier d'Arena.

Non è la piccola consumazione locale che invita i navigli del grande commercio ad approdare preferibilmente ad un punto piuttosto che ad un altro, ed in questo chiamare nel suo porto una maggior quantità di navi sta la vera prosperità di Genova. Ma per conseguir questo intento conviene che le navi trovino innanzi tutto facilità di scarico, e questo manca certamente a Genova; si possono fare e si faranno

molte opere per migliorare questa condizione; ma poche se ne possono fare che per le materie grosse offrano così bella opportunità come lo scarico che si propone per San Pier d'Arena.

Una seconda condizione che si esige per favorire il grande commercio è di avere un magazzino a buon mercato, sia pel modico fitto del magazzino, che per il trasporto ai magazzini. Ora a Genova non è possibile che si procuri questo vantaggio se non si amplia il sito piano della fabbricazione.

Molto si fabbrica anche a Genova; ma le case che si vanno facendo sulle pendici non sono certo opportune al servizio di magazzini come quelle che si possono stabilire nelle pianure di Sampierdarena. E se quivi la fabbricazione si estenda molto, che danno avrà Genova quando una quantità di mercanzie vadano a depositarsi piuttosto a San Pier d'Arena che in altra casa della città di Genova? Il suo vero interesse, lo ripeto, è di chiamare nel suo porto il commercio; e questo commercio invece lo disarterà per la troppa scarsezza dei locali o per la troppa carezza degli scarichi e dei trasporti; e il disertare del grande commercio sarà ben più grave danno che quello che possono riscontrare alcuni proprietari di magazzini perchè non li affitteranno forse più a così alto prezzo, quando dal porto sarà aperta una comunicazione diretta con Sampierdarena.

Io osserverò poi all'onorevole signor senatore D'Oria che fra gli argomenti che egli ha adottati per opporsi alla legge, quello cioè che Sampierdarena non ha giusto motivo di ricevere il favore che si vuol fargli perchè non concorre nelle spese del porto di Genova, che diventerebbe anche il porto di Sampierdarena, è invece argomento che dà in certo modo diritto a Sampierdarena di ottenere la invocata concessione. Perciocchè egli ricorderà che nella legge fatta sulla distribuzione della spesa del porto di Genova è stabilito che San Pier d'Arena paghi la sua quota di questa spesa, come il Municipio di Genova, in proporzione di popolazione.

Invertendo dunque l'argomento, Sampierdarena dirà giustamente: se io pago per la manutenzione del porto di Genova, voi dovete darmi il mezzo di prevalermene nel modo più conveniente.

Attualmente che cosa deve invece fare Sampierdarena non avendo porto? Scaricate le merci, convien trasportarle con carretti o con battelli, coi quali bisogna girare, quando si può, al di fuori il mare e andare a scaricare nuovamente alla spiaggia in Sampierdarena con spese gravissime.

Veda dunque che bel profitto trae attualmente San Pier d'Arena dal porto di Genova, per cui paga, il ripeto, la sua quota in proporzione di popolazione del 10 per cento assegnato sul totale delle spese ai due Municipi uniti di Genova e di Sampierdarena.

Ma lasciando da un canto questa meschina contesa del concorso nella manutenzione del porto che è sostenuta dallo Stato principalissimamente, cioè pel 70 per cento e pel 20 per cento dalla provincia, di cui è parte Sampierdarena non meno di Genova, tornerò ancora a ripetere che il vero, il grande interesse di Genova è di procurare tutte le facilitazioni possibili per chiamare il gran concorso del naviglio mercantile nel suo porto; e che perciò si vuole facilità di approdo, abbondanza e buon mercato di locali.

D'ORIA. Io avrei alcune risposte a dare all'onorevole signor ministro, e prima di tutto dirò che io non ho parlato di magazzini, perchè questa sarebbe veramente una questione tutt'affatto personale e d'interessi individuali; io mi sono limitato ad accennare solo il danno che ne sentirebbe la cassa

comunale di Genova. A senso mio, non c'è dubbio che se il commercio di Genova tenderà dalla parte di Sampierdarena, una parte della popolazione che ora abita dentro le mura cercherà di stabilirsi dove vi sono i lavori, dove si consumerà e dove la sua industria troverà sfogo, perchè naturalmente tutto è consumo. Questo consumo, fatto altrove, all'erario civico di Genova farà un diffalco: ciò è positivo, perchè io credo che l'onorevole signor ministro ammetterà che il commercio va dove trova più le sue convenienze; ora io ritengo che queste convenienze il commercio le troverà in San Pier d'Arena quando questa galleria sarà effettuata.

Dunque molte migliaia di persone che ora abitano e consumano nella città di Genova saranno per forza dei loro interessi costrette a recarsi colà; ed ecco che ne verrà naturalmente una diminuzione nell'entrata della cassa municipale.

Io mi sono limitato, ripeto, alla cassa municipale, non ho mai parlato di fitti, di proprietari, perchè io sono ben lungi d'aver opinioni d'interessi municipali, e protesto alla mente a quest'assemblea che io non le ebbi, nè le avrò mai.

Venendo poi all'altra osservazione che l'onorevole signor ministro ha avuto la compiacenza di accennare, io non disdico che Sampierdarena contribuisca per una piccola porzione alle spese del porto di Genova, e, se non erro, niente più di questa mattina un mio amico appartenente all'altra assemblea mi disse che sono 1500 lire: dico però se non erro, perchè non lo so di positivo. Qualora non fosse che questa piccola somma, io domando se l'utile che ne avrà Sampierdarena non sarà di gran lunga maggiore di questa somma che solamente pagherebbe? Bisognerà allora addiventare ad un più equo riparto, e caricare Sampierdarena di quello che gli potrà spettare giustamente.

Io parlo a termini di equità e nulla più, perchè certamente non desidero il male di Sampierdarena, ma non desidero neanche il male del Municipio di Genova, a cui ho l'alto onore di appartenere.

Accenno egualmente al signor ministro che è opinione universale che o tosto o tardi si dovrà venire ad incorporare il comune di Sampierdarena con Genova, e ciò per evitare molte piccole dissensioni che è nella natura delle cose del mondo che pur troppo succedano.

Se si addiverrà a questa incorporazione tanto desiderata, io credo che ne risulterà utile tanto a Genova quanto a Sampierdarena; non ho fatto studi particolari nè di genio, nè d'artiglieria, ma da quanto ho udito ragionare in proposito da parecchi miei amici, uomini esperti nella materia, io credo che questa non sarebbe una spesa molto forte, perchè il bastione delle antiche fortificazioni, tuttora esistenti, viene, segullando le creste delle colline, sino al Belvedere.

Genova, come saprà meglio di me l'onorevole signor ministro, si è ingrandita poco alla volta: prima cominciava dalla porta detta volgarmente di Vacca; di qui fu allargata a San Tommaso, da San Tommaso venne alla Lanterna, ed ora non vi sarebbe niente di strano se le porte di Genova, invece della Lanterna, fossero portate alla Palmetta, cioè al principio di Sampierdarena, in fondo dello stradone della Polcevera.

Prendiamo dalla parte di levante: da Sant'Andrea le porte furono trasportate all'Arco, e dall'Arco a porta Pila, e credo che se si continuerà a fabbricare dalla parte del Bisagno, come lo spero, perchè amo il bene del mio paese nativo, quantunque, lo ripeto, non municipalista, si porteranno le porte di Genova sino alle falde di San Francesco d'Albaro.

Mi pare d'aver detto sufficientemente per manifestare la mia opinione: d'altronde non voglio abusare di più dell'indulgenza de' miei onorevoli colleghi.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Poichè l'onorevole senatore D'Oria ha parlato degli interessi del Municipio di Genova, soggiungerò anche qualche cosa rispetto a questi interessi.

L'interesse del Municipio cresce col crescere del commercio, non col fare che tutto sia depositato ed accumulato propriamente dentro le mura di Genova; mentre anzi fra le ragioni per cui il commercio non vi prende tutto lo sviluppo di cui sarebbe suscettibile, sono i molli pesi e le angherie, per così dire, a cui vanno soggetti i navigli che vengono a praticare quel porto; e una delle più gravi, lo ripeto ancora, è la difficoltà di buoni approdi e di facili ed economici scarichi, d'onde ne derivano lunghe e gravose stalle.

Al qual proposito potrei citare un caso recentissimo. Sono arrivate due locomotive del Governo che erano stivate sotto un carico di 300 tonnellate di carbone che appartenevano ad una casa di Genova. Ebbene, colla premura grandissima che avevamo di aver le macchine sono passati sette od otto giorni senza che siasi potuto nemmeno cominciare a scaricarle. Se avessimo avuto invece l'opportunità di scaricare che offrirà lo scalo di San Benigno, ciò si sarebbe potuto eseguire colla maggiore sollecitudine.

Ora, creda l'onorevole senatore che il commercio di Genova non può prosperare in tali condizioni come la felice posizione del porto lo consentirebbe; e che tutto quello che tende con misure larghe a migliorarne le dette condizioni giova più che a tutti al Municipio di Genova, il quale non può certamente darsi a credere che il suo interesse consista solo nella percezione di maggiori dazi di consumo del vino che si vende alle osterie. E quando pur così fosse, osserverò che a questo maggior consumo gioverà meglio che arrivino molte migliaia di naviganti di più nel porto, i quali naturalmente stanno sulle loro navi e consumano là, di quello che possa fargli danno il crescere della popolazione che consuma in San Pier d'Arena, fosse anche vero che questo accrescimento si fa a spese di quella di Genova.

Oltrechè oramai l'esperienza provò che la supposizione che siavi una data misura di prosperità, e che crescendo la prosperità di un luogo, la prosperità di quello vicino debba scemare, è un'assurdità, ed io dico che il crescere della prosperità di Sampierdarena gioverà all'aumento della prosperità di Genova, come questa giova a quella.

Potrei a questo riguardo citare un esempio, quello di Trieste, che quando riconobbe la strettezza della sua area fabbricabile e della già fabbricata, e giustamente sentì che il commercio non poteva trovare agevolezze sufficienti, ha favorita la fabbricazione anche fuori di Trieste, e non solo non vi ha fatto opposizione, ma ha dati sussidi e capitali perchè si potesse più energicamente promuovere; perchè ben prevedeva che da ciò ne doveva venire un aumento di sviluppo nel commercio del suo porto, cosa di cui abbiamo avuto un'evidente conferma.

Quanto poi alla tassa per le spese del porto che vorrebbe far pagare più grave a Sampierdarena, io gli dirò che non ha avuto buone informazioni. Dice che Sampierdarena per dette spese paga 1500 lire. Ma questo è un errore, perchè la tassa di Sampierdarena, come quella del comune di Genova, non è una tassa di quotità fissa, ma una tassa proporzionale, ed ho già avvertito che i due comuni pagano insieme il 10 per cento, e tanto l'uno che l'altro in ragione della rispettiva popolazione.

D'ORIA (interrompendo). Domando la facoltà di parlare per la terza volta, se il Senato me la concede.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Per quanto

poi si riferisce all'estensione della città di Genova, mi rincresce che non sia presente il mio collega ministro della guerra, che meglio di me potrebbe dare spiegazioni a tale riguardo, ma dubito forte che esista facilità di comprendere in una città fortificata posta nella condizione di Genova una parte di pianura, abbandonando tutta la linea dell'altura di San Benigno che costituisce la parte più forte di Genova. Io non saprei come si potrebbe portare questa fortificazione sulla pianura di Polcevera. Ad ogni modo egli potrà avere schiarimenti più positivi dal ministro della guerra.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti. . . .

D'ORIA. Aveva chiesto di parlare per la terza volta.

DE FORNARI. Domanderei se siamo in numero.

PRESIDENTE. Benchè il Senato non sia in numero, si può però discutere.

DE FORNARI. Ma se non sono presenti coloro che debbono poi votare, noi cadremo in un altro inconveniente.

PRESIDENTE. Il Senato ha sempre intrapreso le sue discussioni senza verificare se era in numero legale.

DE FORNARI. Allora io mi servirò della facoltà di parlare per accennare almeno il soggetto delle mie osservazioni intorno a questa legge, giacchè avrei però troppo a dire improvvisando su di essa.

Io non ho avuto che ieri la relazione: non ebbi tempo di molto esaminarla. D'altronde aveva sperato di trovar discussa la materia sopra altre basi che io ho contemplato e che vorrei sottoporre al Senato. Io ho tali ragioni per decidermi a votare recisamente contro la legge proposta: sono ragioni che non sono state apprezzate in nessuna discussione; esse riguardano appunto in gran parte l'articolo che ha toccato ultimamente l'onorevole ministro dei lavori pubblici, relativo alla difesa della città.

L'espansione enorme che si va preparando in San Pier d'Arena della popolazione e degli interessi commerciali è un grandissimo argomento contro il progetto.

Non ho inteso punto parlare sopra questa materia. Io credo tanto più che sarebbe bene fosse presente il ministro della guerra, perchè appunto la difesa militare di una piazza forte che è il baluardo del regno e la risorsa ultima forse anche delle speranze d'Italia è tale che ad ogni costo bisogna maturarla.

Quando una gran parte della popolazione sarà versata sopra Sampierdarena, che depositi grandiosi saranno ivi stabiliti, io non so come in un momento pericoloso si potrà provvedere alla sicurezza di quella gran parte di popolazione ed a' suoi interessi commerciali. Io credo che invece di occuparci ad incoraggiare le costruzioni in quella parte che è interamente abbandonata e fuori della linea di difesa, si dovrebbe vedere se non sarebbe meglio pel commercio procurare l'ingrandimento nell'area della città di Genova. Io credo che molto meglio sarebbe estendere le costruzioni alla parte di Levante; dalla parte di ponente abbiamo appunto la difesa del promontorio di San Benigno, che era e che è tuttora una specie di Gibilterra. Invece estendendosi dall'altra parte, benchè più debole, essa è però suscettibile di molte fabbricazioni, collo stabilirvi nuove acconcie strade, ove, essendovi già la linea di difesa per mezzo delle fortificazioni che i nostri padri hanno stabilite, come sarebbe il forte Richelieu e quelle maggiori che ancora vi si potrebbero erigere, si potrebbe, sia in Carignano che nella parte ora così sozza del vecchio molo, ben suscettibile di essere riformata, provvedere alla costruzione di ben grande copia e di abitazioni e di stabilimenti commerciali, con comunicazioni anche non difficili alle vie di trasporto.

Io credo adunque che questa materia debba essere tuttora molto maturata, e sopra un altro ordine di considerazioni che sono tutt'altro che quelle che sono state svolte nella discussione precedente.

Io domando che sia rimandata la seduta a domani mattina, in cui mi propongo di esporre più completamente quelle ragioni per cui io mi credo astretto per intima convinzione a votare contro la legge.

Se questo non mi fosse concesso, io dovrei fare nuovi sforzi per completare i ragionamenti che appena ora accennai. Mi pare anche che molti dei membri sono assenti, e che in un affare così importante si debba procedere alquanto più maturamente.

PRESIDENTE. Il signor senatore De Fornari intende benissimo che io non posso mettere in deliberazione la proposizione da lui fatta, per la ragione stessa che egli allega, vale a dire perchè il Senato non è in numero per deliberare.

Io ho permesso che la discussione continuasse, perchè è sempre stato nostro stile che le discussioni generali si lasciano procedere anche quando non vi sia il numero legale, ed attendeva poi il momento in cui si fosse dovuta chiudere la discussione per fare il dover mio, che si è di passare all'appello nominale, onde riconoscere quali siano gli assenti, giacchè senza un voto del Senato la discussione generale non può venir chiusa.

Intanto, seguendo questo stile che riconosco assai ragionevole, giacchè altrimenti sarebbe più volte interminabile e qualche volta ancora impossibile l'avviare regolarmente le discussioni parlamentari, io debbo accordare la parola al senatore D'Orla.

D'ORIA. Aggiungerò poche parole al già detto per non trattenere maggiormente l'illustre Assemblea. Io non posso a meno di aver sentito con sommo piacere l'intenzione benevola dell'onorevole signor ministro relativamente alla convenienza che egli pur riconosce d'introdurre nel porto di Genova quei miglioramenti e facilità, come sbarchi, calate e tutto quanto fa di bisogno a tal uopo.

Giacchè ho la parola, accennerò solamente a un desiderio: quantunque in un'epoca non molto lontana vi siano state delle opposizioni con spirito di parte, tuttavia io posso accertare l'onorevole signor ministro e l'illustre Assemblea del vivo desiderio che in oggi si manifesta dalla città di Genova che venisse nuovamente in campo la pratica del dock commerciale, perchè io credo che quando la città di Genova avrà questo dock, allora saranno cessati tutti quegli inconvenienti che ho accennati da principio, e sono pure d'avviso che questo stabilimento possa essere l'unico mezzo di salvare la decadenza che si avrà nell'intero commercio di Genova per la concorrenza dei depositi in Sampierdarena.

So, è vero, che il Ministero è molto favorevole a questo progetto; non dico certamente nel momento attuale, perchè ognuno conosce la crisi finanziaria presente, per cui gli sarebbe difficile poter fare gli interessi di buon padre di famiglia. Ma tosto che le circostanze delle cose politiche si cambieranno e che giunga il momento opportuno, io fin d'ora faccio fervidi voti perchè provveda a questa importante opera, e voglia dar corso alla tanto desiderata pratica, proponendo il progetto di legge pel dock.

DE FORNARI. Io non riprendo la parola, che solamente per giustificare le precedenti mie interpellazioni.

Io mi sono tenuto silenzioso sino adesso, sebbene fossi già fermamente deciso a parlare, ed anzi di scrivere per meglio esporre le mie idee in affare che reputo gravissimo, non avendo avuto tempo di farlo dacchè ebbi ricevuto la rela-

TORNATA DEL 17 MAGGIO 1854

zione, e desiderando d'altronde la presenza degli altri ministri competenti e dei colleghi oggi assenti.

PRESIDENTE. Questo intervallo forse l'avrà più largo di quello che ella può desiderare, poichè non credo che possa essere sperabile che per alcuni giorni il Senato si trovi in numero; intanto io deggio invitare i segretari a far l'appello nominale per constatare quelli che sono assenti.

(Si procede all'appello nominale, e risultano assenti i signori senatori):

Billet — Blanc — Breme — Calabiana — Cataldi — Coller — Colobiano — Conelli — Dellavalle — D'Angennes — D'Azeglio Massimo — De Ferrari — De Maugny — Forest

— Fraschini — Gallina — Gattinara — Gautieri — Laconi — Massa-Saluzzo — Musio — Nigra — Oneto — Pallavicini Ignazio — Picolet — Ricci Francesco — Rossi — Sauli Francesco — Stara.

Debbo pure recare a contezza del Senato una lettera del signor Henfrey, il quale a nome della Società della strada ferrata da Torino a Susa annunzia che la corsa d'inaugurazione di questa strada avrà luogo il 22 corrente mese, ed invita i signori senatori a volervi assistere.

Per le altre sedute il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è levata alle ore 4 3/4.

TORNATA DEL 20 MAGGIO 1854

— 99 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizione — Omaggio — Congedi — Comunicazione di una lettera della Società della strada ferrata di Susa — Relazione sul progetto di legge per la costruzione di una linea telegrafica sulla ferrovia da Alessandria a Novara — Continuazione della discussione sul progetto di legge per la concessione di una ferrovia a cavalli da Sampierdarena al porto di Genova — Osservazioni dei senatori Connet e D'Oria — Relazione sul progetto di legge per la leva ordinaria di 250 iscritti marittimi — Ripresa della discussione sul progetto di legge suddetto — Discorso del senatore De Fornari — Risposta del ministro dei lavori pubblici — Replica del senatore De Fornari — Approvazione dei due articoli e del progetto — Discussione ed approvazione dei progetti di legge per autorizzazione della vendita di una casa demaniale in Sassari; per la costruzione di una linea telegrafica sulla ferrovia da Alessandria a Novara, e per la leva di 250 iscritti marittimi.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane

PALLAVICINO MOSSI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale viene approvato senza osservazioni.

QUARELLI, segretario, legge il seguente sunto di petizione:

913. Il clero della vicaria di Boves porge motivate istanze per la reiezione del progetto di legge relativo a modificazioni ed aggiunte al Codice penale.

Legge quindi una lettera del signor Hénfrey, colla quale a nome della Società per la ferrovia da Torino a Susa, annunzia l'ora in cui avrà luogo la corsa d'inaugurazione della ferrovia di Susa, alla quale con precedente lettera aveva invitato i signori senatori.

PRESIDENTE. Rendo conto al Senato dell'omaggio fattogli dalla Camera di commercio di Genova di alcuni esemplari di un opuscolo per essa pubblicato, col titolo: *Rapporto sulla crisi commerciale.*

RELAZIONE SOPRA IL PROGETTO DI LEGGE PER LA COSTRUZIONE DI UNA LINEA TELEGRAFICA DA ALESSANDRIA A NOVARA.

DI POLLONE, relatore. Domando la parola per far presente al signor presidente che ho in pronto la relazione sul progetto di legge per la costruzione di una linea telegrafica sulla ferrovia da Alessandria a Novara.

PRESIDENTE. La invito a darne lettura.

DI POLLONE, relatore, legge la suddetta relazione. (Vedi vol. Documenti, pag. 4336.)

Mi permetto di rappresentare al Senato nella mia qualità personale, come dovendosi attuare la linea ferrata col 30 di questo mese, vi sarebbe urgenza che questa legge fosse votata, se vi rimanesse tempo, anche d'oggi stesso.

PRESIDENTE. Siccome è da supporre che la Camera si

troverà in numero, io allora avrò l'onore di proporre alla considerazione del Senato la proposizione fatta dall'onorevole relatore, che si passi, cioè, senza più a questa legge di tanta urgenza e di non difficile discussione.

Nel caso contrario il rapporto sarà stampato e distribuito nel modo solito.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA CONCESSIONE DI UNA FERROVIA A CAVALLI DA SAMPIERDARENA AL PORTO DI GENOVA.

PRESIDENTE. Si continua la discussione generale intrapresa avanti ieri sul progetto di legge riguardante la ferrovia a cavalli da stabilirsi tra Sampierdarena e Genova.

La parola è al senatore Gonnet.

GONNET. Dans notre dernière séance messieurs les sénateurs D'Oria et De Fornari, en exprimant leur opinion sur la concession du chemin de fer qu'il s'agit de faire à la commune de St-Pierre d'Arena, se lancèrent sur un terrain bien glissant pour eux, celui des fortifications de Gênes pour essayer de prouver que cette concession ne devait pas avoir lieu.

Persuadé, messieurs les sénateurs, que le langage de nos deux collègues n'avait pu produire chez vous aucune impression défavorable au projet de loi en question, je m'abstins pour cette raison, malgré ma spécialité, de prendre la parole et essentiellement aussi pour ne pas continuer une discussion sur une matière qui n'a rien à faire ici, pour ne pas continuer une discussion tout à fait oiseuse.

Cependant monsieur le sénateur De Fornari nous ayant menacé d'une nouvelle attaque sur le même sujet, ce serait mal à moi de continuer dans le silence que je m'étais prescrit, silence qui pourrait donner à croire que je ne suis pas éloigné de partager l'opinion de nos deux collègues.

J'en viens d'abord à monsieur le sénateur D'Oria qui, à cause de la population toujours croissante de St-Pierre d'Arena, à cause du développement de son commerce, craignant mal à propos une concurrence avec Gênes, voudrait que ce bourg devint partie intégrante de la commune de Gênes. Mais prévoyant avec assez de justesse une des objections qui pourrait lui être faite pour empêcher cette réunion, savoir, que St-Pierre d'Arena est en dehors des fortifications, notre honorable collègue n'hésila pas à nous dire de fortifier ce bourg, et de le comprendre ainsi dans une nouvelle enceinte qui n'en ferait qu'un seul tout avec Gênes. Et pour soutenir sa thèse, il nous fit l'histoire des aggrandissemens successifs de la capitale de la Ligurie, contre laquelle je n'aurais rien à opposer s'il se fût arrêté à l'enceinte qui s'étend jusqu'à St-Thomas, que l'on appelle communément la seconde enceinte.

Mais lorsqu'il assure que la première enceinte, c'est à dire celle qui part du fort de l'Éperon et descend au couchant jusqu'à la mer par St-Benigno et la Lanterne, n'est due qu'à l'accroissement successif de la population de Gênes, je ne puis plus être d'accord avec lui.

Cependant monsieur le sénateur D'Oria connaît trop bien l'histoire de son pays pour n'être pas fondé à croire que ce n'est encore qu'en vue de la thèse qu'il a soutenue, qu'il nous a fait cette assertion, car il n'ignore pas plus que nous qu'en 1625 Charles-Emmanuel et le Connétable Lesdiguières marchèrent contre Gênes qui fut à deux doigts de sa perte,

et ne fut réellement sauvée que par la mésintelligence qui survint entre les deux chefs de l'expédition.

Mais les Gênois comprenant alors la faiblesse de leurs murailles, par un élan patriotique admirable, commencèrent en 1630, pour la finir en 1633, la superbe enceinte qui fait de Gênes une place presque imprenable, et surtout inattaquable du côté du couchant, c'est à dire, du côté de St-Pierre d'Arena.

Je reviens maintenant à l'opinion émise de fortifier St-Pierre d'Arena. Elle serait grave, si cette proposition ne devait pas avoir le sort de celles qui tombent pour ne se relever jamais. En effet la position de ce bourg, dans une petite plaine, à l'embouchure de la Polcevera dans la mer, est dans une condition telle que jamais l'on ne pourra l'envelopper de fortifications d'une force qui puisse, je ne dirai pas égal, mais approcher de celle que la nature, peut-être plus que l'art, a donnée à la ligne qui s'étend du fort de l'Éperon à la Lanterne. Dès lors, St-Pierre d'Arena fortifié ne ferait qu'affaiblir la défense de Gênes et par ses fortifications serait soumis à toutes les horreurs d'un siège dont le résultat ne saurait se faire longuement attendre.

Mais j'en ai assez dit sous le rapport militaire; et mon opinion bien arrêtée est que la commune de St-Pierre d'Arena, par sa position particulière, ne peut jamais être absorbée par la commune de Gênes, et qu'elle doit vivre de sa vie propre sans être fortifiée. Je crains même de m'être trop étendu, si je pense que notre honorable collègue, dans la dernière partie de son discours, a fini par renoncer à toutes ses propositions, pourvu que le Gouvernement réveille la question momentanément assoupie de la construction d'un dock à Gênes.

J'en viens maintenant à monsieur le sénateur De Fornari. Si je ne me trompe, l'objection essentielle de notre honorable collègue, en fait de fortifications, consiste en ce que l'agglomération d'une population trop nombreuse à St-Pierre d'Arena peut être nuisible à la défense de Gênes, et qu'il ne sait trop comment on pourra pourvoir, dans le moment du danger, à la sûreté de cette population, et à ses intérêts commerciaux.

Que ce bourg soit plus ou moins peuplé, la défense de Gênes n'aura nullement à en souffrir. Ouvert comme il est, et soumis à tous les feux de la Lanterne, et plus particulièrement à ceux des hauteurs de St-Benigno, il est difficile qu'un assiégeant se décide à l'occuper; il n'y serait pas en sûreté. Mais supposons cette occupation: à quoi servirait-elle pour l'attaque et la prise de Gênes, puisqu'il est reconnu que les fortifications de ce côté sont inattaquables?

Il pourra cependant se faire que l'ennemi veuille tenter un coup de main pour s'emparer des riches dépôts qui pourraient exister à St-Pierre d'Arena: et certainement ce serait un malheur. Mais le commerce est trop avisé pour attendre un semblable coup de main, sans avoir auparavant, à la première marche des troupes de guerre, mis en sûreté tous ces dépôts. Quant à la population, nombreuse ou non, elle se trouverait dans le cas de toutes les villes ouvertes.

Je me complais cependant à reconnaître, et vous l'appréciez comme moi, la prévoyante sollicitude de notre collègue pour les habitants de St-Pierre d'Arena, laquelle, à cause des pertes qu'ils pourraient éprouver en cas de guerre, le porte à proposer que tous les dépôts de marchandises qui auraient à s'y établir le soient à Gênes et non ailleurs, votant par conséquent contre le projet de concession en question. Mais je doute assez que les habitants du bourg lui tiennent bon compte de cette sollicitude.

J'ai dit que St-Pierre d'Arena ne devait pas être enveloppé de fortifications: il faudra cependant le garantir des dégats que pourrait y apporter le feu des vaisseaux de guerre: or, parmi les batteries existantes autour de Gènes contre ces vaisseaux il n'en est aucune qui l'en garantisse suffisamment.

Eh bien, un projet est maintenant à l'étude pour remplir cette lacune; et les ingénieurs militaires mettront à profit le tunnel dont la formation fait partie de la concession qui nous occupe, pour augmenter la force de l'ouvrage à projeter, et pour en faciliter la défense. Du reste le Conseil supérieur du génie militaire, auquel fut soumis le projet du chemin de fer à concéder à St-Pierre d'Arena, l'approuva à l'unanimité, se contentant d'exiger quelques travaux de précaution dans la construction de la galerie, pour que son existence ne fût non seulement nuisible en aucun temps à la défense de Gènes, mais qu'au contraire elle lui fût utile.

J'en ai assez dit pour n'avoir pas à rentrer en lice, n'aimant guères à abuser des instants de la Chambre.

Je me suis abstenu de toucher à aucune question qui ne fût pas militaire, parce que monsieur le ministre des travaux publics a déjà, dans la dernière séance, répondu victorieusement, ce me semble, à toutes les difficultés élevées par l'honorable sénateur D'Oria, et même à celles que nous fit pressentir notre collègue monsieur De Fornari.

D'après ce qui précède il est tout à fait inutile que je dise que ce projet de loi aura ma boule blanche.

PRESIDENTE. La parola è al signor senatore D'Oria.

D'ORIA. Non voglio lasciar senza risposta le parole pronunciate dall'onorevole senatore Gonnet. Io veramente, come già ho detto nell'ultima seduta, non mi credo capace di competere con un militare trattandosi di fortificazioni; ma tuttavia dico che per avere su ciò che ha esposto una ferma convinzione, malgrado la considerazione che io ho pel nostro onorevole collega, bisognerebbe che quando ne venga l'opportunità si nomini una Commissione speciale, composta delle varie armi dotte, cioè stato maggiore generale, genio, artiglieria, insomma delle persone le più distinte intorno a questa materia. Tale Commissione sicuramente sarà in grado di apprezzare o combattere tutto ciò che l'onorevole generale Gonnet ha detto intorno a siffatto argomento.

Ma io, come semplice borghese, non posso per nulla alzarmi a competitore in una specialità che non è la mia. Quindi intendo che le parole profferite dall'onorevole senatore Gonnet non abbiano nessuna conseguenza pregiudizievole sulla questione nata intorno a questo punto.

Mi rincresce che trovissi per ora assente il mio amico, il senatore De Fornari, il quale aveva accennato nell'ultima seduta di voler prendere la parola a questo riguardo. Egli certamente non è militare, come non lo sono io, ma forse potrebbe avere dei lumi su questo particolare, mentre io non ho avuto in mira di trattare a fondo la questione delle fortificazioni, e non feci manifesto se non un vivo desiderio per l'incorporazione di Sampierdarena con Genova, ed è in seguito a questo desiderio (che ho in comune con tutti i Genovesi) che io ho presa la parola, e non per dare uno sviluppo all'improvviso alla tesi delle fortificazioni.

Io ho solo accennato che, da alcuni discorsi uditi in proposito, io credo che si possano appoggiare le fortificazioni agli antichi bastioni che da sopra San Benigno vengono al mare, e costruire degli altri nuovi bastioni prendendo le creste, se non isbaglio, dei monti Galletto e Belvedere, dove havvi in fondo un forte, e che allora le nuove porte si troverebbero alla Palmetta.

Io confesso ingenuamente che non ho fatto che accennare

un pensiero, perchè, ripeto, non era di mia competenza parlare di cose militari. Io potrei bensì parlare di agricoltura, di buona amministrazione, perchè di queste ho sufficienti cognizioni, ma non di fortificazioni.

Ho pure accennato ad un'altra questione, a quella cioè del dock, e qui, nel chiudere il mio discorso, devo ripetere che è mio fermo avviso che il dock è indispensabile e di somma necessità per Genova, e che senza di esso il commercio di Genova non potrà mai essere in quella florida condizione a cui ha diritto di aspirare.

**RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
PER LA LEVA DI 250 MARINAI.**

PRESIDENTE. La parola è al senatore Balbi-Piovera relatore del progetto di legge riguardante la legge della leva di 250 marinai.

BALBI-PIOVERA, relatore. Signori, colla presente legge il ministro di marina dimanda l'autorizzazione di una leva di 250 marinai per mantenere la forza permanente marittima sullo stesso piede senza variazione alcuna nè aumento.

Egli vi richiede il numero appena sufficiente al rimpiazzo dei congedati per diversi motivi.

La vostra Commissione è stata unanime per proporvi l'approvazione della legge quale vi venne proposta.

PRESIDENTE. Il Senato essendo ora in numero, debbo interrogarlo se stima che si dia senza più passo alle due leggi di cui si sono ora uditi i rapporti, uno del senatore Di Polzone e l'altro del senatore Balbi-Piovera.

Se non vi ha nulla in contrario, metto ai voti la prima proposta.

Chi approva la discussione immediata della legge concernente l'approvazione della linea telegrafica tra Alessandria e Novara, sorga.

(È approvata.)

Metto ai voti quella concernente la leva di 250 marinai:

Chi approva la discussione immediata di questa legge, sorga.

(È approvata.)

Debbo prima recare a conoscenza del Senato alcune domande di congedo.

QUARELLI, segretario, legge quattro lettere dei senatori Borromeo, Malaspina, Audiffredi e Ricci Alberto, con cui, per motivi di salute il primo e per affari urgenti gli altri, chiedono un congedo di un mese, il quale è loro dal Senato accordato.

**RIPRESA DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE
DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLA FERROVIA A CAVALLI DI SAMPIERDARENA.**

PRESIDENTE. La parola è al senatore De Fornari sulla legge riguardante la concessione di una ferrovia da San Pier d'Arena al porto di Genova.

DE FORNARI. Farò osservare che il mio desiderio, stato espresso l'altro giorno, era che vi fosse presente il signor ministro della guerra, perchè le ragioni che vorrei esporre sono molto di sua competenza.

PRESIDENTE. Ciò non deve impedire che si continui la discussione.

DE FORNARI. Ella è (pur troppo lo sento in questa occasione più che in tutt'altra, onorevoli colleghi, onorevoli ministri del Re), ella è ardita prova, e sarà difficile e probabilmente vano assunto lo imprendere ch'io fo ad oppugnare questo progetto di legge, riprodotto col vantaggio di aver formato oggetto di reiterati studi e maturate modificazioni, e tradotto in una già concordata convenzione tra il Governo e il Municipio di Sampierdarena, sapientemente del resto coordinato nell'interesse rispettivo, e soprattutto nella parte tecnica, connessamente con la grande ferrovia, e già rivestito della sanzione della Camera elettiva, ed ora anche per l'approvazione del Senato, favorito dalla relazione dell'ufficio centrale, tranne poche osservazioni non insistenti, ed ora anzi eliminate, però altre che quelle che mi commuovono; difficile assunto, dico, ed opposizione a cui ben sono dolente di avere a decidermi, per me, genovese, ma non influente, non autorevole a fronte di preconetti e preordinamenti già radicati e resi anche popolari; per me inoltre quanto a due importanti parti della questione, quella, cioè, tecnica, e quella strategica per la difesa, quasi affatto incompetente; per me, forse solo, in tale mio assunto di opposizione.... ma una profonda e maturata convinzione, di queste mie considerazioni che generali, e quali le estimo, vitali, ed affatto o quasi non discusse né contemplate pure, m'impongono il dovere di questo coraggio civile, nello interesse, ch'io ravviso massimo, non solo della città mia patria avita, ma dello Stato, del regno unito nostro costituzionale, e di una grande e maggior causa ancora, poichè io prevedo, e, nelle vicende dell'avvenire, predico probabili gravi pericoli e danni, conseguenze di tanta innovazione nella ognor crescente, e che così ognor più promuoverebbersi, espansione, nella contigua, ma quasi disgiunta località di gran parte della popolazione ora raccolta e difesa in quella Genova, che non può negarsi, non deve dimenticarsi essere, contro gravi e troppo ancora possibili vicende, il baluardo migliore, ed eventualmente un'ultima valida risorsa di questa patria nostra, e della speranza della vera e grande patria Italia tutta.

Servirà in ogni caso questo mio documento di ragionata protesta, e col sussidio dell'esperienza, per avventura in tempo ancora, di richiamo a provvidi rimedi; e perciò mi rassegno a rappresentare come che sia la molesta parte di Cassandra, di cui ben di cuore desidero non mi resti che l'ilarità cui può prestare soggetto un momento....

Domando di essere dispensato dalla lettura del resto di questo discorso atteso un accesso d'affezione neuralgica all'occhio che me lo impedisce.

Al mio proposito consacro tuttavia ancora poche parole.

Dico adunque che l'agglomerazione di un'importante parte della popolazione della città in quello scalo è assolutamente di una grandissima conseguenza, e può recare pericoli e danni a quella popolazione affatto indifesa, in occasione di guerra, e forse di aggressione improvvisa, lo che abbiamo veduto pur troppo ai nostri tempi rinnovarsi.

Mi si dirà forse che adesso è già tardi, e tutto è disposto; ma io rispondo che non è mai tardi il riparare a ciò che è improvvido, tanto più l'omettere ciò che può, come nel presente caso, accrescere immensamente il pericolo, il danno.

D'altronde sostengo che non è tardi, perchè vi sono ben altri mezzi che possono supplire all'intento che si propone il Governo.

La città, a dir vero, è attualmente angusta per tutti i bisogni del commercio, ma locali buoni, considerabili e preferibili a Sampierdarena, si trovano ancora nella città stessa.

Vi sarebbe solo a considerare l'intento e la difficoltà di procurare dei locali atti al commercio, ma si prenderebbe quell'occasione per ingrandire ed abbellire una città destinata a figurare come un emporio nel Mediterraneo, come un baluardo, una piazza forte, e come un soggiorno che invita i forestieri a stabilirvisi.

Chi non conosce perfettamente le località di Genova potrà forse dubitarne, ma io darò qualche cenno il quale potrà dimostrare a tutti che si può provvedere ad ogni cosa.

Due sono gli oggetti a cui si deve provvedere: all'abitazione ed ai locali del commercio; i locali del commercio hanno bisogno di essere ravvicinati alle vie del trasporto del commercio, quindi si possono facilmente stabilire in località ove perfettamente siano adatti.

Vi è un sozzo quartiere della città, il quartiere del molo, composto di case di poco prezzo, e quindi meritano poca indennità. I proprietari vedrebbero fiorire quel quartiere come gli altri, con polizia e comodità; esso è vicinissimo alla piazza Caricamento e poco al di là del porto franco; vi si potrebbe accedere facilmente per una strada già esistente e soprattutto per altre comunicazioni che si stabilissero appositamente. Questo locale, che è assai vasto, mi pare che sia una grandissima risorsa per il commercio, e lo destinerei ai magazzini, la contiguità del mare e del molo vecchio giovando molto a tale uso.

Di lì si può protendere ancora più oltre anche per i locali per il commercio, soprattutto per le abitazioni.

Dalle Grazie, poco lontano dal molo vecchio, si può facilmente aprire una strada con poca pendenza che riesca alla piazza di Sarzana, di dove si va poi pianamente al ponte di Carignano ed alla collina di Carignano, dove si apre un vasto campo alla fabbricazione di case d'abitazione, ed ove potrebbero benissimo alloggiarsi i commercianti e segnatamente i forestieri, a cui sarebbe molto gradito un tal luogo.

Dalla parte inferiore ancora, sempre nella direzione del molo, io credo si potrebbe aprire una comunicazione al quartiere dei Servi, che attualmente è del tutto appartato, e che però è abbastanza grande e cospicuo per offrire comodi al commercio, e per abitazioni, e per i locali di deposito ancora, talmente che spesse volte fu impiegato per un piccolo molo al trasporto dalla via dei Servi in mare; ciò poi è stato abbandonato, ma col tempo si potrebbe riprendere con maggiore utilità e con maggior senno.

In Carignano adunque si potrebbe avere l'abitazione principale, e locali abbastanza per tal uopo.

Ma vi ha più: anche dal di là de' Servi si va con comoda strada alla porta dell'Arco, e questo servirebbe a raddoppiare la comunicazione per mezzo della strada Giulia, che è attualmente insufficientissima, il che sarebbe anche un altro vantaggio.

Di lì si scende nella pianura tra la porta dell'Arco e porta Pila, che è assai spaziosa per le abitazioni e anche per il commercio, e d'onde le strade sono facili per ogni trasporto; da quelle località che ho indicate si può procedere più oltre alla collina d'Albaro, la quale è preziosissimo soggiorno, e che sarebbe molto ricercata per le abitazioni dei commercianti e specialmente dei forestieri.

Codesta collina e tutte queste località verso il levante, a preferenza di quelle a ponente, sono preferibili sotto l'aspetto militare.

Dalla parte di ponente il promontorio di San Benigno separa interamente Sampierdarena dalla città, e San Pier d'Arena resterebbe indifeso in ogni occasione.

Dunque sicuri da quella parte per mezzo del promontorio

di San Benigno, che è, si può dire, una barriera insuperabile (*In questo istante entra nella sala il ministro della guerra*); ma non così Sampierdarena, che colla sua agglomerazione di persone sempre crescente, con tutti i suoi depositi, sarebbe indifesa.

Invece dalla parte più debole tutte quelle posizioni che ho indicate, e segnatamente la collina di Albaro che sta inoltrata fuori della città, sarebbero difese dalle fortificazioni che appositamente furono colà erette dai nostri padri, e che successivamente potrebbero ancora di molto aumentarsi.

Io dico adunque che sarebbe infinitamente preferibile il far espandere una parte della popolazione di Genova da qualunque altro lato fuorchè da quello di Sampierdarena.

Io ho indicato tutte queste località con una certa estensione per provare che non è vero che non vi siano altri mezzi che quello d'un'espansione della popolazione in San Pier d'Arena.

L'espansione adunque da questa parte reca gravissimi inconvenienti, mentre, da quanto io ho detto, dalle altre parti non s'incontrano inconvenienti, ma vantaggi grandissimi, e tali da farne accogliere l'idea, perchè renderebbero anche la città più pulita, più elegante, e soprattutto più comoda ancora agli abitanti.

Queste sono le ragioni per cui io sono opponente a questa legge.

Essa, come ho indicato in principio, è stata formulata e presentata sotto l'impulso di forti interessi privati, sotto l'impulso di una velleità di scendere comodamente nel locale di Sampierdarena, ma senza considerare agli inconvenienti cui ho accennato.

Infatti io non ho inteso discutere in alcuna maniera questa parte della questione, cioè la difesa.

L'articolo *difesa* è bensì stato avvertito come intesi e trattato fino ad un certo punto, ma con dei rimedi, con dei succedanei, e senza molto accennare ai pericoli che ad ogni modo incorrerebbe la popolazione agglomerata in San Pier d'Arena quando un tempo calamitoso, un tempo di guerra imperversasse.

Fin qui io non ho parlato che di difficoltà, d'inconvenienti materiali, ma io alludo anche moltissimo agli inconvenienti morali.

Quando una gran parte della popolazione di Genova, la parte industriale, la parte più interessata ai profitti commerciali, sarà colà stabilita, venendo poi un tempo calamitoso (non solo una guerra regolare od un assedio, ma una perturbazione politica subitanea, un tradimento, una rivoluzione) quella popolazione può essere anche subitaneamente sorpresa; può accadere che vi sia luogo a possibilità di soccorrerla, per la conservazione delle vite, ma non così forse per la conservazione delle sostanze, che sarebbe impossibile di trasportare subitaneamente nella città dove v'è una facile difesa.

Per queste ragioni morali nascerebbero anche dei dissidi tra il Municipio di Sampierdarena, quello di Genova ed il Governo stesso; si invocherebbe la conservazione delle comunicazioni, e queste sarebbero pericolose. Naturalmente il Governo persisterebbe a voler salvare la città ed abbandonerebbe quella popolazione; ma sarebbe assai deplorabile quest'abbandono, sarebbe assai grave il pentimento che si avrebbe dall'aver così proceduto a quella espansione di popolazione in una località indifesa.

Io dico adunque che oltre ai mali materiali nascerebbero dei dissidi, delle discordie, dei riclami, e forse non solamente tra gli abitanti di Sampierdarena, il Municipio di

Genova ed il Governo, ma altresì fra la stessa popolazione di Genova; perchè in essa popolazione vi sarebbero degli interessi collegati cogli abitanti e colle località di Sampierdarena, i quali contrasterebbero coll'autorità in favore di San Pier d'Arena.

Tutte queste ragioni mi inducono a riguardare come improvvida l'espansione della popolazione di Genova a San Pier d'Arena; ed è perciò che io mi credo in obbligo d'oppormi a questa legge, ed io dichiaro manifestamente il mio voto avverso, malgrado che questa sia un'opinione che ormai credo popolarizzata a Genova, e che riuscirà forse inaspettata la mia opposizione.

Ieri non ho fatto quest'opposizione, ma soltanto ora, perchè non aveva conoscenza, e non poteva averla relativamente a quello che si trattava con la gran ferrovia, come a questa nuova ferrovia che si doveva concedere in Sampierdarena.

Io non ho voce autorevole in Genova; l'assenza mia da quasi un mezzo secolo da colà mi ha spogliato intieramente d'ogni influenza, d'ogni ingerenza, d'ogni autorità, epperò non ho punto potuto immischiarmi in quello che si conveniva ed in ciò che si desiderava.

Al momento io non ho potuto emettere la mia voce che in quest'aula, e credo d'aver adempito ad un dovere; mi dispiace d'averlo fatto in maniera poco soddisfacente, perchè ho dovuto rinunciare a leggere il discorso che aveva formulato, e così ho insufficientemente adempiuto all'assunto mio.

PALESCAPA, ministro dei lavori pubblici. Io risponderò tanto più brevemente all'onorevole senatore De Fornari, quanto che mi pare ch'egli abbia discusso un argomento che non è quello precisamente a cui si riferisce la legge.

Se il Governo venisse domandando privilegi e favori speciali per il comune di Sampierdarena, collo scopo di promuovere oltre il naturale sviluppo la sua fabbricazione, e quindi la sua industria, la sua popolazione, e ciò in pregiudizio di altre località di Genova interne od esterne, della parte di levante anzichè di quella di ponente, come vorrebbe il signor senatore De Fornari, allora avrebbe potuto giustamente istituire il suo confronto e dolersi che il Governo col privilegiare la fabbricazione di Sampierdarena contrariasse le altre fabbricazioni di Genova. Ma questo non è punto l'intendimento del Governo.

Esso lascia libera affatto l'eruzione di fabbriche dove si trova meglio e più conviene. E se i cittadini di Genova troveranno opportuno di dare maggior estensione alla città, e di introdurre quei miglioramenti che sono stati accennati dall'onorevole preopinante, se vorranno in conseguenza riformare il quartiere del molo demolendo gli attuali cattivi fabbricati e casupole per sostituirvi grandi magazzini e vasti edifici, e se vorranno estendere oltre a ciò le costruzioni ed i miglioramenti all'interno della città, alla piazza di Sarzana, e sull'altura di Carignano, certamente sarà loro libero il farlo; ed il Governo, quando potesse promuovere questo miglioramento senza specialità di privilegi, certo lo farebbe.

Ma sostenere che non si debba concedere la strada ferrata a Sampierdarena perchè sarebbe meglio che in luogo di fabbricare colà si fabbricasse altrove, mi pare argomento estraneo affatto al merito del presente progetto di legge.

DE FORNARI. Domando la parola.

PALESCAPA, ministro dei lavori pubblici. Quando Genova vorrà fabbricare in tutte quelle località cui ha accennato l'onorevole preopinante, e domanderà che per facilitare questa fabbricazione le sia concesso di condurre nelle località medesime una strada ferrata, e nel chiederlo presenterà un

piano così ragionevole, così vantaggioso, così facilmente attuabile com'è quello della strada ferrata di Sampierdarena, se allora il Governo rifiuterà la concessione, avrà ragione il senatore De Fornari di dire: per qual ragione non favorite anche questo quartiere della città come avete favorito San Pier d'Arena?

Ma, lo ripeto, il Governo non vuol concedere privilegi esclusivi al comune di Sampierdarena, poichè senza uopo di quelli vi si fabbrica grandemente, si accresce il commercio, vi si fondano moltissimi stabilimenti industriali e diverse officine che sono vantaggiosissime all'industria ed al commercio di tutto lo Stato.

Quando si farà altrettanto in altri luoghi, si concederà anche a questi le stesse facilitazioni che verranno domandando per ottenere più facili comunicazioni.

Farò poi osservare all'onorevole preopinante che questi altri luoghi che egli cita sono in condizioni ben diverse da quelle di Sampierdarena, appunto perchè non hanno nè prospettiva nè facilità di legarsi alla grande via commerciale dello Stato come detto comune, dentro il cui abitato arriva già la strada ferrata.

Ed è naturalissimo che l'industria si sviluppi a San Pier d'Arena con tanta opportunità di sito e di facili ed economiche comunicazioni interne ed internazionali che gli offre la strada ferrata medesima. Ma quando invece egli vuole indurre ad edificare a Carignano, quando egli propone che di preferenza si fabbrichi a porta Pila e nella val del Bisagno, quando vuole rimontare al di là del Bisagno e fabbricare sul colle di Albaro o più in là, io dubito assai che egli riesca a trovarvi la convenienza di creare stabilimenti commerciali ed industriali che abbiano facilità di comunicazioni per mezzo di diramazioni di ferrovie, come l'hanno gli stabilimenti di Sampierdarena.

Egli è evidente che l'industria si sviluppa prima e più prontamente dove trova maggiore opportunità, e difficilmente se ne troverà una più grande di quella che presenta per ogni rispetto la località di Sampierdarena.

Quanto ai pericoli da lui esterni, che in caso di guerra la popolazione che si andrà accumulando a Sampierdarena venga a trovarsi in trista condizione, gli farò riflettere che ad ogni modo, quand'anche non si accordasse la strada ferrata, la popolazione seguirebbe a crescere, come aumenta attualmente, in modo straordinario.

Ora egli non vorrà certamente che si faccia una legge per impedire la popolazione di Sampierdarena d'aumentare, per vietare agli abitanti di Sampierdarena di sviluppare le loro industrie e i loro commerci.

Noi invece vogliamo favorire e promuovere questo sviluppo ed aumento, perchè si può farlo, non solo senza alcun aggravio dello Stato, ma anzi con suo grandissimo vantaggio, come si è dimostrato e nelle antecedenti discussioni e nella relazione del Ministero sul progetto di questa legge.

Poche cose infatti si potranno fare più utili alla strada ferrata dello Stato che procacciarle un nuovo accesso diretto al porto di Genova attraverso il colle di San Benigno.

Per tutti questi motivi credo che il confronto che vuol fare l'onorevole preopinante tra l'opportunità di fabbricare a Sampierdarena e quella di edificare nei quartieri che egli ha accennato, non abbia realmente diretto rapporto colla discussione della legge in oggi proposta al Senato.

Non entrerà poi a disculere delle considerazioni strategiche e militari state messe in campo, poichè io credo che se l'onorevole senatore De Fornari fosse intervenuto prima all'adunanza, ed avesse potuto sentire il discorso dell'ono-

revole senatore Gonnet, egli si sarebbe convinto che la condizione attuale delle fortificazioni di Genova non ammette ulteriore estensione nè dalla parte di Sampierdarena, nè dall'altra parte per abbracciare il terreno verso o al di là del Bisagno, dov'egli vorrebbe promuovere il protendimento della città.

E quanto ai pericoli da lui paventati per la popolazione di Sampierdarena, torno a dire che ad ogni modo per farli cessare non basterebbe dire: non voglio che abbiate una comunicazione col porto di Genova, bisognerebbe fare una legge che impedisse alla popolazione di Sampierdarena di crescere.

Lungi poi che questa popolazione, coll'aprirsi il nuovo pronto accesso al porto, si trovi in più trista condizione, io credo anzi che le porgerà un mezzo di migliorare la sua condizione anche in casi di guerra, od in quei casi di tumulti momentanei che egli teme; perchè in casi di guerra, se sarà aperto l'accesso sotto il colle di San Benigno, i magazzini di Sampierdarena avranno una facilità maggiore di vuotarsi ed andare a scaricare nel porto di Genova, e la popolazione di ricoverarsi più prestamente nella città.

Egli è poi evidentemente dimostrato che il comune di Sampierdarena è posto in tali condizioni economiche, industriali e topografiche, da promettere un sempre crescente progresso d'attività, di commercio e di ricchezza pubblica. Non vedrei dunque perchè non si debba favorire questo avviamento ad un maggiore benessere, mettendo senza aggravio allo Stato quel comune in misura di approfittare del porto di Genova, alla spesa del quale concorre nell'istessa proporzione della popolazione, ossia del Municipio di Genova.

Ripeterò quello che ho detto nella precedente tornata, che cioè le spese del porto di Genova sono ripartite per 7/10 a carico dello Stato, quindi basterebbe questo solo titolo per dar diritto al comune di Sampierdarena di valersi del porto al pari di Genova.

Due altri decimi sono messi a carico della provincia. Sampierdarena appartiene alla provincia come il Municipio di Genova, quindi deve poter partecipare in proporzione agli utili provenienti da questa spesa; finalmente un decimo cade a peso dei due Municipi di Genova e di Sampierdarena in ragione della rispettiva popolazione; io credo dunque che la ragione di profittare di quel porto sia eguale per ambedue, e che la domanda di aprirsi un accesso a questo porto a spese proprie sia la più giusta, la più discreta che possa fare il comune di Sampierdarena, massime quando si rifletta essere il medesimo disposto ad eseguire l'opera con quelle condizioni che la rendono ad un tempo utilissima allo Stato.

PRESIDENTE. Accordo la parola al senatore De Fornari pregandolo a non voler rientrare nella questione edilizia dell'ampliamento di Genova e di attenersi meramente al concetto che informa la legge.

DE FORNARI. Non ho parlato che una volta e mi pare di poter rispondere alle osservazioni del signor ministro.

PRESIDENTE. Purchè non entri in una discussione, la quale, come il ministro ha già rilevato, è affatto estranea all'argomento sostanziale della legge.

DE FORNARI. Mi sta a cuore di rispondere alle osservazioni fattesi dal signor ministro intorno al favore che si deve accordare più ad uno che ad un altro comune per la formazione e l'agglomerazione delle popolazioni e sopra la costruzione delle abitazioni nelle città.

Noi abbiamo veduto che nella capitale il Governo si è interessato a regolare le costruzioni delle fabbriche piuttosto in un modo che in un altro, le ha incoraggiate piut-

to in un luogo che in un altro, coll'esenarle, per esempio, per 30 anni, se non erro, dalle tasse. È quindi cosa provvida che il Governo invigili sulla direzione che prende la costruzione delle case nelle città, e specialmente nelle città cospicue.

Per Genova, città cospicua, militano inoltre tutti quei riflessi e motivi che io ho esposti, e sui quali io non tornerò più. Ma dico che non vedo nessun inconveniente a che, anche spontaneamente, il Governo faccia riflettere al Municipio di Sampierdarena i pericoli di cui vi ho fatto cenno, la situazione infelice degli abitanti colà agglomerati in tempo di guerra; e d'altra parte incoraggisca i proprietari di terreni a fabbricare in altre situazioni, e piuttosto in un modo che nell'altro, esentandoli anche dalle imposte, come ha fatto in Torino.

Per conseguenza io credo che non è poi vero tutto quello che il signor ministro ha creduto poter dire, cioè che si debba abbandonare interamente alla volontà delle popolazioni lo stabilirsi, improvvidamente, con pericolo loro ed anche con inconveniente pel Governo, più in un luogo che in un altro; ed infine osserverò, contro ciò che pure allegava, che se è vero non potersi impedire agli abitanti di Sampierdarena o proprietari ivi lo edificare, molto più ed enormemente si fa per essi concedendo loro una privilegiata ferrovia, e così promovendo anzi che frenare quella improvvida tendenza; mentre invece nulla si fa per dare un propizio impulso alla edificazione ed alla distribuzione della popolazione nell'interno della città ed in altre più acconce situazioni.

Laonde io persisto nella manifestazione del mio voto avverso alla legge che discutiamo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la chiusura della discussione generale.

Chi vuol passare alla discussione degli articoli, sorga.

(La discussione generale è chiusa.)

* Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla convenzione conclusa addì 16 marzo 1854 tra il ministro dei lavori pubblici rappresentante lo Stato ed il comune di Sampierdarena per l'apertura ed esercizio d'una ferrovia a cavalli che metta in comunicazione diretta il suo abitato col porto di Genova, a seconda del relativo progetto, riformato in data 3 gennaio 1853, dell'ingegnere capo in ritiro cavaliere Argenti, visato dal ministro dei lavori pubblici. »

(È approvato.)

* Art. 2. Il Governo è parimenti autorizzato a far eseguire la congiunzione della via ferrata succursale, detta della Coscia, colla strada ferrata concessa al comune di San Pier d'Arena, ed a pagare al comune medesimo la metà della spesa che avrà effettivamente incontrata per la costruzione della galleria, dello scalo e delle opere attinenti, a tenore dell'articolo 32 della convenzione 16 marzo 1854. »

(È approvato.)

DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI LEGGE: PER LA VENDITA DI UNA CASA IN SASSARI; PER LA COSTRUZIONE DI UNA LINEA TELEGRAFICA, E PER LA LEVATA DI MARINAI.

PRESIDENTE. È pure all'ordine del giorno un altro progetto di legge riguardante la vendita di una casa demaniale in Sassari, progetto il cui rapporto è già stato stampato

e distribuito da parecchi giorni ai signori senatori. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1377.)

Dichiaro quindi aperta la discussione su questo progetto di legge.

Se non si prende la parola metterò ai voti l'articolo unico del progetto.

* **Articolo unico.** È approvato l'atto stipulato il 28 dicembre 1853 nell'ufficio d'intendenza generale di Sassari, portante vendita a favore di Giacomo Queirolo della casa demaniale detta *Casa alta*, situata sulla piazza *Carra piccola* in Sassari, mediante il prezzo di lire sei mila seicento sessanta, e sotto l'osservanza delle condizioni dall'atto suddetto determinate. »

(È approvato.)

PRESIDENTE. A tenore del voto testè emesso dal Senato metterò in discussione il progetto di legge riguardante la costruzione d'una linea telegrafica sulla strada ferrata da Alessandria a Novara. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1336.)

Questo progetto di legge, che contiene due articoli, sarà oggetto della discussione generale, che dichiaro aperta.

Non chiedendosi la parola, sottopongo ai voti del Senato i due articoli.

* Art. 1. È autorizzata la straordinaria spesa nuova di lire cinquanta mila per la costruzione di una linea telegrafica sul tronco di strada ferrata fra Alessandria e Novara. »

(È approvato.)

* Art. 2. Tale spesa sarà stanziata con applicazione a speciale articolo in aggiunta alla categoria 65, *Telegrafo elettromagnetico*, del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1854. »

(È approvato.)

PRESIDENTE. Tenuto pure conto del voto del Senato, in ordine al progetto di legge riguardante la leva ordinaria di 250 iscritti marittimi, io dichiaro aperta la discussione sopra questo progetto. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1378.)

L'articolo unico della legge è il seguente:

* Il Governo è autorizzato a fare nel corso dell'anno una leva ordinaria d'iscritti marittimi non eccedente il numero di duecento cinquanta, da destinarsi in servizio permanente del corpo reale equipaggi nei limiti della forza per esso stabilita. »

(È approvato.)

Si passa all'appello nominale per lo squittinio segreto delle quattro leggi ora approvate, nello stesso ordine con cui furono votate.

La prima riguarda la ferrovia a cavalli da Sampierdarena a Genova.

Risultato della votazione:

Votanti.....	54
Voti favorevoli.....	52
Voti contrari.....	2

(Il Senato adotta.)

Si procede ora allo squittinio per la seconda legge stata votata, che riguarda la vendita d'una casa demaniale in Sassari.

Risultato della votazione:

Votanti.....	52
Voti favorevoli.....	51
Voti contrari.....	1

(Il Senato adotta.)

SENATO DEL REGNO — SESSIONE DEL 1853-54

Ora viene la terza votazione, cioè quella della legge riguardante la costruzione d'una linea telegrafica da Alessandria a Novara.

Risultato della votazione:

Votanti.....54
Voti favorevoli.....53
Voti contrari.....1
(Il Senato adotta.)

Viene in ultimo luogo la votazione della legge per la leva ordinaria di 250 marinai.

Risultato della votazione:

Votanti.....54
Voti favorevoli.....54
(Il Senato adotta all'unanimità.)

La seduta è levata alle ore 4 3/4.

TORNATA DEL 24 MAGGIO 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Omaggio — Relazioni sopra i progetti di legge concernenti la concessione di una condotta d'acqua da Busalla a Genova e la costruzione di battelli a vapore sul lago Maggiore — Presentazione di un progetto di legge per prorogare a tutto il mese di luglio l'esercizio provvisorio dei bilanci 1854 — Schiarimenti del ministro della guerra sulla petizione del maggiore Cao — Osservazioni al riguardo dei senatori Giacinto di Collegno, Gonnè e Di Castagneto.

La seduta è aperta alle ore 3 1/2 pomeridiane colla lettura del verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

OMAGGIO — RELAZIONI.

PRESIDENTE. Reco a conoscenza del Senato l'omaggio fatto dal signor Olinto Zacchia di cento esemplari del canto del signor cavaliere Regaldi per l'inaugurazione della ferrovia di Susa.

Notifico anche al Senato essersi presentate al banco della presidenza la relazione sul progetto di legge riguardante la condotta d'acqua da Busalla a Genova, e quella per la costruzione di tre battelli a vapore sul lago Maggiore. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 936 e 1383.) I relatori ne sono i signori Di Vesme e Gonnè.

PROGETTO DI LEGGE PER PROROGARE A TUTTO LUGLIO PROSSIMO L'ESERCIZIO PROVVISORIO DEI BILANCI.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge per prorogare a tutto luglio prossimo l'esercizio provvisorio del bilancio del 1854. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1534.)

Basterà ricordare la data del giorno che corre onde convincere il Senato dell'urgenza della presente legge. Ove non

venisse votata in questa settimana, in quella ventura ci troveremmo nell'impossibilità di riscuotere le tasse e pagare le spese correnti dello Stato.

PRESIDENTE. Ho l'onore di dar atto della presentazione di questo progetto di legge, e, secondando il giusto desiderio espresso dal ministro delle finanze, propongo alla Camera che voglia immediatamente recarsi negli uffizi per discuterlo, e nominarne il relatore, onde ne sia preparata la relazione per la prima tornata del Senato, la quale io credo possa convenientemente stabilirsi, sia per questa legge, che per le altre due, di cui ho annunciato la presentazione dei rapporti, per dopo domani.

Se non vi ha osservazione in contrario, ritengo che il Senato approvi.

PETIZIONE DEL MAGGIORE CAO.

LA MARMORA, ministro della guerra. Nella seduta del 1° aprile ora scorso io pregava il Senato di soprassedere a qualsiasi deliberazione in ordine alla petizione presentata dal maggiore Cao, finchè avessi potuto riconoscere, col mezzo di un'inchiesta che mi proponeva d'ordinare, alcuni fatti sulla condotta militare del medesimo.

L'inchiesta seguì di fatto, e, dietro il parere del Consiglio consultivo della guerra, il maggiore Cao fu sottoposto al Consiglio di disciplina. Il giorno 22 del corrente mese il detto Consiglio di disciplina ha pronunziato il suo voto riguardo a questo maggiore, di maniera che, tolto così il motivo per il

quale io pregava il Senato di sospendere ogni decisione, sono pronto a rispondere ad ogni questione in proposito, come pure, ove il Senato lo desideri, a trasmettergli tutte le carte sia relative all'inchiesta, che al voto del Consiglio di disciplina, affinché prenda quella determinazione che crederà conveniente.

Prego solo la Camera, ove intenda venire a discussione su di questa petizione, di volermi fissare un giorno perchè mi possa trovare presente.

PRESIDENTE. È immancabile che verrà notificato al signor ministro della guerra il giorno che a questo fine si fisserà dal Senato.

DI COLLENO GIACINTO. Come membro della Commissione delle petizioni, io volevo annunziare che la medesima, senza proporre la conclusione, aveva già esaminato la petizione del maggiore Cao, e non aspettava che il consenso del signor ministro della guerra per farne alla Camera la relazione che già deve essere in pronto.

PRESIDENTE. Il signor ministro, come dissi, sarà prevenuto del giorno in cui sarà riferita la petizione, e resta certamente in arbitrio del medesimo di comunicare prima alla Commissione i risultamenti che ha in mano, o di farlo in seduta pubblica.

GONNET. Il me semble, messieurs, que puisqu'il y a eu à cet égard une décision du Conseil de discipline, que le Sénat n'a plus à s'en occuper, car ce serait aller contre les règlements militaires existants.

PRESIDENTE. Il Senato, avendo una petizione, non può far a meno di esaminarne l'oggetto e prendere in proposito una determinazione.

DI CASTAGNETO. Io credo, in seguito alle osservazioni fatte dal senatore De Gonnet, che sarebbe il caso di trasmettere la decisione del Consiglio di disciplina alla Commissione delle petizioni, perchè forse essa sarà nella situazione di dover variare il rapporto quando abbia sotto gli occhi tale documento, e prendere anche un'altra conclusione nella relazione che farà al Senato.

PRESIDENTE. Ed è perciò che io lasciava al prudente e saggio arbitrio del ministro della guerra di trasmettere prima alla Commissione il risultamento di quest'inchiesta, oppure di farne oggetto delle spiegazioni che a viva voce potrà dare in quel giorno in cui si discuterà pubblicamente il rapporto su questa petizione; del resto il Senato non può imporre al ministro della guerra l'uno o l'altro partito; egli vedrà quello che può essere più acconcio.

LA MARFORA, ministro della guerra. Come ho già detto, io sono disposto di trasmettere tutte le carte alla Commissione.

Una voce. È questo il miglior partito.

PRESIDENTE. Non mi rimane che di dichiarare sciolta la seduta.

La seduta è levata alle ore 4.

TORNATA DEL 26 MAGGIO 1854

— 95 —
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Comunicazione di una lettera del comandante superiore della guardia nazionale di Torino — Discussione e approvazione del progetto di legge per la proroga dell'esercizio provvisorio dei bilanci 1854 — Discussione sul progetto di legge per la concessione di una condotta d'acqua da Busalla a Genova — Proposta sospensiva del senatore D'Orta — Osservazioni del ministro dei lavori pubblici — Reiezione della proposta sospensiva — Appunti del senatore Di Castagneto, combattuti dal ministro delle finanze — Replica del senatore Di Castagneto e del ministro delle finanze — Riepilogo del senatore Vesme, relatore — Adozione degli articoli e del progetto.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane colla lettura dell'atto verbale della seduta precedente, che viene approvato.

PRESIDENTE. Debbo sottoporre all'approvazione del Senato una domanda di congedo.

DI BAGNOLO, segretario, legge la lettera del senatore Della Valle, con cui per motivi di famiglia chiede un congedo di un mese, che gli viene dal Senato accordato.

PRESIDENTE. Do pure lettura di una lettera del comandante superiore della guardia nazionale, colla quale partecipa al presidente del Senato che la guardia nazionale farà cele-

brare nel mattino del 31 corrente, alle ore 10, nella chiesa di San Giovanni un servizio funebre al compianto conte Maffei di Boglio, già comandante superiore della guardia nazionale, e manifesta il desiderio che quella pia funzione venga onorata della presenza del Senato.

Basta aver dato conoscenza di questa lettera perchè tutti i signori senatori che vorranno dare questa testimonianza di onore al compianto nostro collega possano farlo; è inteso però che quest'invito non è diretto al Senato, ma ai singoli senatori che vorranno giovarsene.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA PROROGA DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEI BILANCI 1854.

PRESIDENTE. Secondo l'ordine del giorno viene in primo luogo in discussione il progetto di legge riguardante la proroga per mesi due della facoltà di riscuotere le tasse e di pagare le spese dello Stato. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1533.)

Io dichiaro perciò aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Non prendendosi la parola, io sottopongo ai voti l'articolo unico della legge così concepito:

« *Articolo unico.* La facoltà di riscuotere le tasse ed imposte si dirette che indirette, di smaltire i generi di privativa demaniale e di pagare le spese dello Stato concessa al Governo del Re colle leggi del 29 dicembre 1853 e 23 marzo 1854 è prorogata a tutto il mese di luglio del corrente anno. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(È approvato.)

Siccome si tratta di legge assai urgente, potendo avvenire il caso che al termine della seduta sia per mancare qualcheuno dei senatori e che non vi sia più il numero legale, io prego il Senato a voler fin d'ora votare per squittinio segreto questa legge.

Si passa all'appello nominale.

Risultato della votazione:

Votanti..... 54

Voti favorevoli..... 54

(Il Senato adotta ad unanimità.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA CONCESSIONE DI UNA CONDOTTA D'ACQUA DA BUSALLA A GENOVA.

PRESIDENTE. Viene in secondo luogo in discussione il progetto di legge riguardante la concessione d'una condotta d'acqua da Busalla a Genova. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 922.)

Non ho bisogno di fare avvertito il Senato che in una legge di tal natura, tuttavolta che voglia farsi qualche osservazione sugli articoli singoli della convenzione stipulata tra le finanze dello Stato ed il cavaliere Nicolay, è necessario di prendere la parola nella discussione generale; giacchè se non si facessero osservazioni su tali articoli, io non sottoporrei a votazione che i soli articoli della legge, nei quali è contenuta l'approvazione della convenzione medesima.

Dichiarando perciò aperta la discussione generale, accordo in primo luogo la parola al signor senatore D'Orta.

D'ORTA. Signori senatori, non è senza riacrescimento che io imprendo quest'oggi a sottoporvi alcune riflessioni intorno al progetto di legge sulla concessione d'acqua del torrente Scrivia al signor Nicolay.

Mi reca grandissima meraviglia vedere come quest'affare è stato conchiuso, senza avvisi di sorta, senza osservare nessuna norma d'appalti e senza tutte quelle forme di pubblicità che soglionsi praticare in simili occasioni; io credo che se si fossero pubblicati gli appalti, si sarebbero presentati dei buonissimi partiti, e l'erario dello Stato ne avrebbe assai profitato.

Questo modo di procedere insolito mi pare un obbligo di

quelle forme costituzionali di cui chi governa dev'essere in ogni caso osservatore scrupoloso. Lo stupore aumenta in me sempre più quando penso che mentre noi quest'oggi stiamo deliberando se si debbano deviare le acque della Scrivia verso il Mediterraneo, queste acque medesime giungono da otto e più giorni, per mezzo di tubi affissi, sulla piazza del Principe in Genova, di dove si gettano in mare, e tutti si addimandano come è possibile questo fatto mentre il Senato del regno non ha ancora sanzionato questo progetto di legge.

Uso a dar sempre voto coscienzioso ed indipendente, io non posso astenermi dal notare questo fatto e dal protestare contro di esso con tutta l'energia di cui sono capace, e compreso dal sentimento della dignità dell'illustre Consesso a cui mi glorio di appartenere.

Manifestata perciò la mia opinione su questo punto che mi sta molto a cuore, passo a trattare di volo la questione delle acque di Scrivia.

Io penso che il Governo avrebbe dovuto maturare meglio questo progetto prima di passare alle due convenzioni col signor Nicolay, esaminare quali diritti competevano alle popolazioni che stanno lungo il torrente Scrivia, i loro titoli, insomma tutto quanto occorreva. Invece cosa si è fatto? Nulla di tutto questo. Le acque della Scrivia sono esse realmente necessarie per la ferrovia dello Stato? L'esperienza Grattoni, Grandis e Sommeiller è ancora assai ipotetico, e molti credono che non possa riuscire; con questo pretesto adunque si sarebbero deviate le acque in discorso a gravissimo danno delle popolazioni e dei terreni irrigabili lungo la Scrivia, senza vantaggio per la ferrovia dello Stato.

Tale deviazione è un fatto gravissimo a danno di molli molini, stabilimenti industriali, massime di quello dei signori fratelli Parodi e soci a Serravalle, che ha costato più di due milioni, e per tutti i terreni della provincia di Tortona che si troveranno in cattivissime condizioni, e si vedranno bruciate le loro belle praterie per la scarsità delle acque nella stagione estiva, cioè in quella che più ne abbisognano; ora esiste già una lite nanti i tribunali per provvedere ai loro interessi, e certamente saranno accordate larghe indennità.

Questa grandiosa lite si poteva evitare, a parer mio, con qualche altro eguale compenso in acqua se il Governo avesse fatto fare delle indagini e degli studi dove nasce la Scrivia e la Burbera con raccogliere quelle altre acque di sorgenti che si suppone trovarsi in quelle alte località, mentre ora vanno perdendosi nei monti senza che nessuno ne firi profitto, e che si facessero decorrere nei loro letti naturali, al bisogno, con opere d'arte.

Io termino il mio discorso con fare voti perchè si compongano a termini di giustizia e con decoro tali controversie, e tutto proceda a vantaggio dello Stato e dei particolari, senza favore speciale o privilegio per nessuno.

Ieri sera è stata distribuita al Senato una petizione del Municipio di Tortona coperta da oltre 570 firme, in cui sono svolte le ragioni che militano contro il progetto di legge di cui ci occupiamo. I tribunali del resto non hanno ancora pronunciata la loro sentenza nella lite pendente.

Io perciò propongo che, ad oggetto di lasciare intatti i diritti di proprietà dei Tortonesi, e perchè la petizione in cui sono esposte le loro ragioni venga ponderata, la discussione di questo progetto di legge sia per ora sospesa.

FALROCAPA, ministro dei lavori pubblici. Il primo e più grave appunto che il senatore D'Orta ha fatto al Governo si è di essere venuto a chiedere l'approvazione di un contratto il quale già trovasi in pieno corso di esequimento.

Se il Governo presentando alla sanzione del Parlamento la

convenzione fatta col signor Nicolay avesse domandato che la si approvasse per poterla mettere ad esecuzione, il rimprovero sarebbe giusto; ma il Governo, esponendo il vero stato delle cose, non ha dissimulato le condizioni in cui egli si è trovato e che lo determinarono ad agire come fece.

Nel sottoporre il presente progetto di legge il Ministero domandò un *bill* d'indennità per aver fatto eseguire la convenzione prima di ottenerne l'approvazione del Parlamento, indicando i motivi dai quali esso fu indotto a procedere in questo modo. Se dunque si vuole fare al Governo un giusto rimprovero, egli è d'uopo dimostrare che mancava affatto l'urgenza da lui allegata; e su questo punto il Ministero crede di poter rispondere in modo appagante al signor senatore D'Oria.

Il Governo crede che non vi sia fondato motivo di tacciarlo di voler sorprendere il Senato, nè che i Genovesi abbiano ragione di meravigliarsi nel vedere la derivazione d'acque di cui è caso giungere alla loro città, poichè tutti sanno che si lavora energicamente da parecchi mesi a quest'opera, e che da lungo tempo il Governo ha presentata la convenzione all'approvazione del Parlamento domandandogli un *bill* d'indennità.

Questo è quanto alla forma. Quanto al merito della questione, di aver cioè derivata l'acqua dalla Scrivia a danno dei territori inferiori, sarebbe stato opportuno che il signor senatore D'Oria, anzichè dipingere la triste condizione di quei paesi che sono condannati ad una siccità africana per essersi loro tolta la poca acqua che si distrae dalla Scrivia, avesse dimostrato non fondati i motivi pei quali il Governo crede non essere dovuta per questa sottrazione d'acqua alcuna indennità, o quando pure fosse giudicato dai tribunali dovuta tale indennità, non poter essa formare oggetto di molto rilievo.

Ma limitarsi ad accusare il Ministero di avere spogliata d'acqua una provincia non per altro che per provvedere al servizio della strada ferrata, anche con incertezza di riuscirvi, questo non mi pare di per sè tale argomento da indurre il Senato a rifiutare quel *bill* d'indennità che veniamo chiedendo.

Io rappresenterò al signor senatore D'Oria come stanno le cose.

Colla derivazione in discorso sostanzialmente non si estrae dal torrente Scrivia che una sola ruota d'acqua; ora tutti sanno qual uso si può fare e qual portata può avere negli usi ordinari delle irrigazioni su movimenti di opifici una ruota d'acqua.

Ponendo dunque la questione ne' suoi veri termini, potrebbe farsi il dubbio se si poteva o no, se conveniva o meno, a fronte dei vantaggi incontestabili della derivazione a beneficio di Genova e pegli usi della ferrovia dello Stato, togliere alla provincia di Tortona l'uso di una ruota d'acqua; ma non mai porre in discussione se il Governo sia o no in diritto di privare un territorio della facoltà d'irrigare o di attivare opifici; fra cui l'onorevole preopinante ne citò uno, il quale, quando pure tutti i consimili stabilimenti soffrissero danno, meno scapiterebbe, perchè esso non è nè essenzialmente, nè interamente alimentato dalle acque della Scrivia, ma sibbene da altre acque che, dopo aver animato molini, servono poscia al movimento del medesimo provenendo da un confluente della Scrivia.

La misura d'acqua poi che si devia e che, come ho detto, si limita ad una sola ruota, non è unicamente diretta al servizio della strada ferrata, ma somministra un utile di gran lunga maggiore di quello che mai si possa ricavare da una

ruota d'acqua impiegata nell'irrigazione, di alimentare cioè in quantità sufficiente la città di Genova dell'acqua che le è indispensabile, vantaggio questo che si tenne essenzialmente a calcolo dal Governo.

Questo vantaggio è stato bensì contestato nell'altra Camera, ove da alcuni si è sostenuto che quella città è sì abbondantemente provvista d'acqua da non averne bisogno di una quantità maggiore; ma il Ministero crede di aver dimostrato con evidenti ragioni, che ora brevemente compendierò, che una simile asserzione è affatto insussistente. Una prova incontestabile se ne ha nei fatti che ci stanno sott'occhio.

Niuno ignora a quale enorme prezzo sia salita l'acqua in Genova in tempi di siccità, e quando, per mancanza d'acqua del torrente Bisagno, viene a difettarne una gran parte della città; tutti poi sanno che, anche quando abbondasse l'acqua nel Bisagno e la si volesse pagare a prezzo altissimo, sonovi località in Genova che per la loro elevatezza non ne potrebbero approfittare.

La condotta della Scrivia serve dunque ad aumentare la quantità d'acqua necessaria a quelle parti di Genova ove essa scarseggia durante la siccità del Bisagno, diminuendone così notevolmente il prezzo: giova poi a somministrarne a quei quartieri della città che altrimenti non potrebbero averne in modo alcuno. Quando adunque trattasi di alimentare d'acqua una città popolata di 110,000 abitanti e la cui popolazione va sempre crescendo, parmi esista sempre un motivo molto più fondato di dichiarare una tal opera di pubblica utilità che non sia quello di conservare all'agricoltura una maggior irrigazione di una ruota d'acqua.

Aggiungerò che a Tortona resta una quantità d'acqua più che sufficiente per gli usi generali, e dell'agricoltura, e degli opifici; e ciò che prova l'abbondanza d'acqua coll'esistente si è il modo con cui essa vi è sprecata. Nessuno mi contesterà che il sistema d'irrigazione praticato in quella provincia sia malamente inteso, che il sistema di movimento degli opifici pel rispetto meccanico sia in condizioni veramente meschine e lontane da quei progressi e perfezionamenti che si vedono altrove adottati da lungo tempo e col miglior successo. Se la provincia di Tortona, migliorando la sua industria agricola, le sue condizioni meccaniche, saprà approfittare dell'acqua che le rimane, essa ne avrà non solo a sufficienza, ma in eccedenza ai suoi bisogni.

La città di Genova non potevasi poi in alcun altro modo provvedere di maggior copia d'acqua che estraendola dalla Scrivia; e, non esito a dirlo, sarebbe stata colpa grave del Governo il non profittare dell'opportunità che presentava l'apertura della galleria dei Giovi per stabilire questa condotta d'acqua.

Quanto al dubbio esternato dall'onorevole senatore D'Oria che quest'acqua non possa giovare effettivamente alla strada ferrata, io non pretendo certamente di risolverlo nè per autorità mia propria, nè per quella molto maggiore di uomini competenti, e fra gli altri di un corpo rispettabilissimo qual è l'Accademia delle scienze di Torino; solo avvertirò che trattandosi di applicare alla nostra strada ferrata un nuovo meccanismo che può recare all'industria del paese uno dei più grandi e del più vantaggiosi miglioramenti che si possano desiderare, sarebbe stato un altro grave errore del Governo il non tentare di procacciarsi colla derivazione di cui è caso il mezzo di attivare questo nuovo trovato.

Ora, per riuscire non vi era appunto altro modo che cercare di portare una quantità d'acqua dalla Scrivia a Pontedecimo, ove la si fece decorrere in una misura moderatissima, nel quantitativo cioè di una sola ruota, ma giovandosi

di una caduta di oltre 100 metri che ne aumenta la potenza meccanica straordinariamente.

Il ripiego poi che suggeriva l'onorevole senatore per supplire alla condotta d'acqua divisata dal Governo mi pare veramente singolare. Egli dice: invece che si è presa l'acqua a Busalla, si doveva andarla a ricercare più alto verso la sorgente della Scrivia, là dove si perde nei monti. Per verità io non ho mai sentito a dire che l'acqua si perda nei monti; l'acqua discendendo dai monti va nelle valli, e se si fosse presa l'acqua nelle parti superiori della Scrivia, non si sarebbe fatto altro che impedire che la stessa acqua corresse in altro sito dell'alveo della Scrivia medesima, ciò che non avrebbe certo risparmiato il danno che si allega attualmente recato, ciò che io nego, alla provincia di Tortona.

Io lo confesso, divido l'opinione di quegli uomini valentissimi, i quali sostengono che quando sarà compiuta la derivazione dell'acqua si potrà provare in modo preciso qual sia la quantità d'acqua che discende sino al Tortonese prima di aprire la chiavica, e dimostrare come, chiusa la chiavica, non sarà sensibile nel Tortonese questa estrazione d'acqua, perchè scendendo la medesima in un letto vastissimo ed irregolare, si perde in grandissima quantità per evaporazione, cosicchè si vedrà che l'acqua che alimenta veramente i tronchi inferiori della Scrivia è derivata dalle sorgenti e dalle infiltrazioni che si trovano lungo il corso della Scrivia stessa, come avviene in moltissimi altri corsi di fiumi, dove si scorge una siccità assoluta dell'alveo nelle parti superiori, mentre nelle inferiori si trova invece una notevole abbondanza d'acqua; e questo fenomeno è già evidente nella Scrivia stessa, perchè in alcuni tempi di grande siccità quel torrente ha piccolissimo quantitativo d'acqua a Busalla, mentre inferiormente ne ha in gran copia.

Quanto poi alla domanda che si sospenda la discussione e la votazione di questo progetto di legge finchè i tribunali abbiano pronunciato sulle istanze dei pretendenti all'acqua in discorso, io non so vedere veramente su qual fondamento essa poggi: se la deliberazione del Senato togliesse il mezzo alle parti interessate di far valere le loro ragioni in giudizio, la domanda sarebbe plausibile; ma il voto del Senato non infirma nè punto nè poco i diritti dei petenti, nè la competenza dei tribunali che potranno essere chiamati a pronunciare se sieno o no dovute indennità e sull'ammontare delle medesime.

Non posso quindi a meno d'insistere presso il Senato perchè voglia proseguire nella discussione del progetto di legge.

D'ORIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prima di darle la parola debbo interrogare il Senato se vi ha chi appoggia la sospensione da lei proposta, perchè altrimenti non potrebbe avere ulteriore svolgimento la sua proposizione.

Chi appoggia la proposta sospensiva del senatore D'Oria, voglia sorgere.

(Non è appoggiata.)

DI CASTAGNETO. Dalle prime parole dette dall'onorevole ministro dei lavori pubblici voi avete udito, o signori, come sarebbe omai superflua qualunque discussione sul merito di questo progetto: *cosa fatta capo ha*. Certamente il Senato non avrà nè a dolersi, nè a rallegrarsi di aver sovrapposto il capo alla concessione Nicolay. Intanto l'acqua giunse felicemente a Genova: il giornale ufficiale ce ne ha recato la notizia.

Ma anche i fatti compiuti racchiudono degli ammaestramenti, danno luogo a conseguenze che meritano di essere seriamente meditate.

Molto sovente, e forse troppo sovente, si fanno valere motivi di necessità e di urgenza senza forse riflettere abbastanza che al disopra della legge di necessità vi è un'altra legge assai più importante, più gelosa pel paese, voglio dire la legge fondamentale. Il regime rappresentativo, o signori, non è una finzione; le istituzioni politiche di un popolo non sono un trastullo che oggi si prende, domani si getta via. Lo Statuto è una verità.

I grandi poteri dello Stato hanno una missione sacra: essi debbono rispettare sè stessi e farsi rispettare reciprocamente.

Io (me lo permetta l'ufficio centrale), io avrei desiderato che la relazione del nostro ufficio avesse più particolarmente trattato questo punto politico e che si fosse meno preoccupata del progetto medesimo, il quale a quest'ora è diventato un fatto compiuto. Io credo che le sue parole avrebbero avuto molto maggiore autorità che non la mia debil voce sopra un fatto che io considero come di grave importanza.

Se non che io non posso poi nemmeno concorrere nella conseguenza dedotta dall'ufficio centrale, che la Società Novella non avesse potuto dar prova di essere in grado di sobbarcarsi ai carichi imposti dal Governo alla Società Nicolay, come nemmeno posso persuadermi così facilmente che questa sanatoria sia determinata da motivi specialissimi, appagantissimi, giustificata da pubblica utilità ed urgenza. Io non ridirò la genesi di questa convenzione, la quale fu molto accuratamente compendiata dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale; d'altronde le relazioni e discussioni fatte all'altra Camera e le memorie che furono a noi tutti distribuite avranno a quest'ora posto ciascuno di noi in grado di formarsi un criterio su quest'affare.

Egli è certo, o signori, che un nominato Conti primo di tutti aveva egli stesso segnalato la possibilità di dare acqua pel servizio della città di Genova, e quasi adombrato l'idea di chiedere la concessione, sebbene non l'avesse esplicitamente domandata. Poco dopo nacque la domanda del signor Novella preceduta da uno scritto in cui egli più estesamente parlava e trattava di questa materia. Venne poscia la proposta del signor Nicolay.

Io non credo che la priorità o la posteriorità della domanda possa dar diritto a prelazione, dappoichè il nostro sistema è quello della concorrenza; ma io sono persuaso, o signori, che quando il signor Novella con fondamento od anche esageratamente faceva comparire la possibilità di una speculazione di 20 milioni di lire, credo, dico, che fosse dovere essenzialissimo del Governo di dare a questa domanda tutta la possibile pubblicità e di esporla a tutte le possibili concorrenze.

La pubblicità è la base del nostro sistema rappresentativo, la base del nostro regime, è l'osservanza dei regolamenti in tutte le formalità che la legge prescrive; ed io osservo al Ministero che quella continua allegazione di motivi di urgenza e di motivi di necessità è la più amara censura, la più severa condanna che si possa fare al Governo rappresentativo; imperocchè il Governo deve funzionare tanto nei casi di necessità e di urgenza come nei casi ordinari, anzi dirò che qualunque Governo funziona nei casi ordinari, e che ci vuole un Governo fermo, stabile e sodo per provvedere nei casi di necessità.

Io poi non credo che fosse necessità tanto urgente quella di cui si tratta nella fattispecie; imperocchè se si tratta dell'acqua da dare alla via ferrata, non si può dire ancora ben bene stabilito e riconosciuto se potrà col tempo il meccanismo idropneumatico dei nostri ingegneri venire attivato.

Credo poi che il motivo fatto valere nella relazione dal

ministro delle finanze, cioè che dovessero venir sospese le opere della strada ferrata a motivo che, trovandosi due imprenditori sul luogo stesso, in un locale tanto angusto, non potessero i lavori procedere colla stessa regolarità, sia un motivo più apparente che di sostanza.

Il signor Piatti, come fece risultare l'onorevole presidente del Consiglio nei discorsi da lui tenuti in altro recinto, il signor Piatti, dico, è un uomo molto accorto, per i suoi interessi molto avveduto; si può dunque presumere che, se il signor Piatti ha accondisceso a trattare col signor Nicolay, se il suo interesse glielo consigliava, avrebbe acconsentito egualmente a trattare col signor Novella.

Fatto sta che, se fossero state messe in concorrenza le due Società, credo che forse i patti sarebbero stati più favorevoli, o che almeno il Ministero avrebbe evitata una responsabilità, la quale, non lo dissimulo, è assai grave, e che io non vorrei assumermi in faccia al paese. Questa è una circostanza, ma ad ogni passo queste circostanze si rinnovano, e quando noi veggiamo che anche il formare tre battelli a vapore è una circostanza di necessità per cui il Governo deve derogare alle regole esistenti, domando come possa funzionare un Governo rappresentativo. Qui tutte le formalità furono manomesse, nessuna se ne è osservata: non le leggi sulla dichiarazione d'utilità pubblica, non la legge sull'amministrazione centrale sancita solo l'anno scorso, non fu comunicato l'affare al Consiglio di Stato, insomma a nulla si è adempito. E poi si dice un motivo di necessità, un motivo di utilità pubblica. L'utilità pubblica era molto meglio conseguita osservando i regolamenti e facendo prevalere i diritti costituzionali che non lo sia una concessione la quale probabilmente si risolverà in un beneficio privato che direi possa fruttare da 7 ad 8 milioni al concessionario che ne è investito.

Io non parlo dei reclami fatti dalla provincia di Tortona. A tale riguardo la mia opinione è che debbano gli affari considerarsi sotto il punto di alta amministrazione. Se per l'interesse generale dello Stato risulterà che quest'acqua sia molto utile per la città di Genova, e che nello stesso tempo non possa difettarne la provincia di Tortona, io lodo il Ministero di non essersi fermato a questa considerazione; imperocchè io penso che nel sistema costituzionale bisogna lasciare più che è possibile ampio campo al Ministero. Il Ministero, quando è investito della confidenza delle Camere, deve amministrare più ampiamente forse di quello che nel nostro regime parlamentare si voglia ammettere: ma i principii vogliono essere osservati: i principii qui furono manomessi.

Io richiamo l'attenzione del Senato, l'attenzione del Ministero sulle conseguenze che possono risultare da questo continuo violare, sacrificare i principii, da questo arbitrio il quale non è assolutamente nell'indole di un Governo rappresentativo.

Aspetto a sentire le osservazioni del Ministero, riserbandomi, qualora sia il caso, di domandare ancora la parola su questo argomento.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. L'onorevole senatore Di Castagneto ha detto che col sancire la convenzione ora sottoposta alla vostra approvazione, il Ministero ha contratto una grave responsabilità. Non disdirò queste parole; riconosco, come già riconobbe l'onorevole mio collega, il ministro dei lavori pubblici, che il Ministero, allontanandosi dalle vie dalla legge prescritte per la stipulazione, ha contratto una gravissima responsabilità.

Aggiunse l'onorevole senatore che egli in nessun caso, se fosse stato ministro della Corona, avrebbe voluto assumersi una tale responsabilità.

DI CASTAGNETO. Io non ho detto questo; non ho mai aspirato ad essere ministro.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Quando ha detto: « non vorrei assumermi una simile responsabilità, » voleva dire: se fossi stato nella condizione di coloro. . . .

DI CASTAGNETO. Io non posso comandare alle sue interpretazioni: io ho inteso dire che non vorrei avere una tale responsabilità. Ma dall'averla personalmente, come privato, all'averla come ministro, vi è una grandissima differenza; ed io dichiaro che di queste idee non ne ho, e non ne avrò mai, mai.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. L'onorevole senatore Di Castagneto ha almeno ammessa la teoria che un ministro non avrebbe dovuto assumere questa responsabilità. Io spero che ammetterà che possa interpretare così le sue parole.

Io credo che il sistema rappresentativo non possa funzionare, non possa corrispondere ai bisogni della società, se chi siede al Governo, se colui al quale è affidata la cosa pubblica, non sa, in determinate circostanze, assumere sul capo suo una responsabilità anche grave.

Le leggi non hanno potuto provvedere a tutti i casi possibili: vi sono certe eventualità che non sono sicuramente, e che non hanno potuto essere contemplate dal legislatore; e quando queste eventualità si verificano, i depositari del potere debbono avere il coraggio di allontanarsi dalle formalità dalla legge prescritte coll'obbligo bensì, quando il Parlamento si raduna, di presentarsi a lui e chiedergli un bill d'indennità.

Questa non è una teoria nuova, inventata dall'attuale Ministero, per rendere a sé stesso più facili i mezzi di amministrare: è una teoria riconosciuta in tutte le contrade, segnatamente nel paese classico per eccellenza, in ordine a ciò che riflette il sistema costituzionale, voglio dire l'Inghilterra, dove più volte accade ai ministri inglesi di doversi allontanare da una legge formalmente sancita dal Parlamento e di presentarsi quindi al Parlamento stesso, confessare apertamente la deviazione alla legislazione e chiedere un bill d'indennità.

Senza risalire alla storia antica, ricorderò un fatto che fu citato al Senato all'occasione della discussione della Banca.

Il fatto è accaduto nel 1847 quando, cioè, più forte era la crisi economica sulla piazza di Londra per la sospensione della legge votata tre anni prima dal Parlamento, la quale regolava la circolazione dei biglietti della Banca d'Inghilterra.

Il Ministero, di cui era presidente John Russel, ebbe il coraggio, a fronte delle condizioni del paese, di sospendere un articolo della legge e di presentarsi poi al Parlamento, confessando questo atto extra-legale, e chiedendo una sanatoria.

Qui il Ministero ha fatto molto meno: egli si è scostato dalle formalità richieste per la concessione di opera d'utilità pubblica; ma se ne scostò dichiarando alle persone colle quali trattava, che il contratto era subordinato alla sanzione del Parlamento.

La concessione dunque fatta al signor Nicolay non fu assoluta, ma subordinata all'approvazione del Parlamento.

Non cerco di sfuggire le difficoltà, non nego neppure che la questione fu sino a un certo punto pregiudicata, giacchè, quando la convenzione si credeva dover essere sottoposta al Parlamento, le opere per la condotta dell'acqua essendo, se non ultimate, almeno molto inoltrate, rimaneva men libero, se si vuole, il giudizio al Parlamento. Quindi è necessario ed

indispensabile, per giustificare il Ministero, che esso possa far capace il Senato che vi erano motivi urgenti che l'inducevano a trattare col signor Nicolay senza la preventiva approvazione del Parlamento.

L'onorevole senatore Di Castagneto disse non voler fare la genesi di questa convenzione. Ma poichè l'ha cotanto replicato, egli è mestieri che brevemente io ricordi le condizioni, nelle quali il contratto col signor Nicolay venne stabilito.

È vero che, alcuni mesi prima che si trattasse col signor Nicolay, un'altra Società, rappresentata dal signor ingegnere Novella e da alcune altre distinte persone della città di Genova, aveva chiesto al Governo la facoltà di derivare acqua dalla Scrivia per portarla a Genova. Ma questa proposta recava con sé tali condizioni che la rendevano assolutamente inaccettabile.

La Società Novella chiedeva dapprima garanzia d'interessi; più, concorso del Governo nell'opera di derivazione, e non offriva in compenso che pochissime facilitazioni.

Mentre si esaminavano queste dimande, anzi si dichiaravano non accettabili, i lavori della galleria procedevano con una certa attività. Tuttavolta l'amministrazione temendo che il signor Piatti (il di cui accorgimento fu ricordato dal senatore Di Castagneto), non compisse nell'epoca stabilita dal primitivo contratto quell'opera cotanto importante e la di cui ultimazione era desiderata da tutto lo Stato, veniva ad un nuovo patto per assicurarsi che l'opera sarebbe ultimata nel mese di ottobre o di novembre.

Appena questa nuova convenzione fu fatta, il signor Nicolay si presentava con un progetto: e qui prego il Senato a voler tenere conto della circostanza che un tale progetto differiva essenzialmente da quello del Novella. Il signor Novella voleva fare una derivazione della Scrivia e portare a Genova le acque vive che correvano nel detto torrente. Il signor Nicolay invece proponeva al Governo di raccogliere le acque d'infiltrazione che correvano lateralmente alla galleria.

Questa proposizione presentava vari vantaggi. Ed in primo luogo le opere che il signor Nicolay voleva eseguire per raccogliere le acque erano di natura tale da fortificare la galleria principale che il Governo faceva costruire ad uso della strada di ferro. Il signor Nicolay quindi chiedeva di fare cosa di per sé utile all'impresa principale.

In secondo luogo si utilizzavano le acque che senza di questo lavoro sarebbero andate assolutamente perdute. Il signor Nicolay si esagerava, è vero, la quantità d'acqua che egli sperava di poter raccogliere mediante queste gallerie laterali. Il Governo non aveva mezzi per poter constatare la realtà dell'asserzione del signor Nicolay; ma data anche l'ipotesi dell'esagerazione, dato anche che invece di 250 litri per minuto secondo, come egli si riprometteva di poter raccogliere colle sue gallerie, non se ne potessero raccogliere che 50 o 60 litri, sarebbe sempre tanto di guadagnato.

Finalmente il signor Nicolay proponeva alcune altre condizioni, fra cui quella di pagare un corrispettivo per quest'acqua, e di fare tutte le opere necessarie onde conservare all'acqua la pressione che sarebbe stata richiesta per mettere in moto le macchine fisse, che si sarebbe potuto inventare per esercitare la salita dei Giovi. In vista dei vantaggi che presentava la proposta Nicolay, il Governo ha creduto doverla accettare: se non che si presentava l'ostacolo del tempo.

È evidente che le gallerie laterali non si potevano costruire se non contemporaneamente alla galleria principale. E qui non è solo questione di due impresari; è questione delle due imprese.

Evidentemente, se le due costruzioni camminavano in pari tempo, la spesa delle gallerie laterali non poteva essere molto grave. Se invece si fosse compiuta la galleria principale, si fossero chiusi naturalmente i vuoti laterali, la costruzione delle gallerie laterali sarebbe costata 3, 4, e forse 10 volte tanto che non essendo costruite simultaneamente.

Questa circostanza prova, mi pare, all'evidenza l'urgenza di un definitivo provvedimento. Se si fosse sospesa la convenzione di soli 2 o 3 mesi, non si sarebbero più potute fare le opere contemporaneamente: sarebbe stato in allora necessario sospendere altresì la costruzione della galleria principale, e ne sarebbe stato una conseguenza il ritardo per parecchi mesi dell'apertura della strada ferrata sino a Genova, inconveniente questo che mi pare molto più grave di quelli che possono nascere dall'immediata sanzione della convenzione Nicolay.

L'onorevole senatore preopinante, non menando buone le ragioni poste avanti dalla città di Tortona, ha pure posto in dubbio i vantaggi che lo Stato possa ricavare da questa condotta di acque per l'esercizio della strada ferrata. Egli ha detto che il sistema proposto per esercire la strada da alcuni nostri distinti ingegneri, il sistema nominato *idropneumatico*, era di esito incertissimo.

Come già disse il mio collega, il Governo nutre speranza che gli esperimenti che stanno per farsi corrisponderanno agli assunti degli inventori; ma quand'anche si dovesse rinunciare al sistema idropneumatico, vi sarebbero altri mezzi per utilizzare la forza motrice di cui disponiamo per l'esercizio del servizio dei Giovi.

Il Senato saprà come fosse da alcuni anni istituita dal Ministero dei lavori pubblici una Commissione per studiare il miglior sistema per passare i Giovi: saprà che questa Commissione aveva proposto, prima ancora che si parlasse di sistema idropneumatico, di stabilire macchine fisse idrauliche, ed aveva persino indicato il sistema da adottarsi, quello cioè che porta il nome del sistema Harmenston; ed io porto ferma opinione che, se per nostra disgrazia le esperienze non dessero ragione agli inventori del sistema idropneumatico e fosse necessario di rinunziarvi, il Governo sarebbe facilmente condotto ad applicare al piano dei Giovi un altro sistema di macchine fisse, e ciò lo dico in quanto che sono d'avviso che allorchè il commercio di Genova abbia raggiunto quel grado di sviluppo a cui è chiamato, il sistema delle locomotive, il quale corrisponde agli attuali bisogni, sarebbe inapplicabile, almeno in quelle circostanze in cui arriva il caso di dover trasportare sui Giovi oltre mille tonnellate al giorno.

Le locomotive dunque non potranno bastare a questo servizio; e così ove il sistema idropneumatico non possa riuscire, sarà forza stabilire una o più macchine fisse, o col sistema di Harmenston, o con quell'altro sistema che l'arte o la scienza suggeriranno.

Con questa convenzione mi permetterà l'onorevole preopinante di considerare la derivazione delle acque della Scrivia, le quali ci somministrano una forza motrice enorme che io credo di 300 o 400 cavalli, come una condizione indispensabile pel futuro esercizio del piano inclinato dei Giovi.

Questo mi pare un motivo gravissimo che deve giustificare il Governo se ha creduto di dovere allontanarsi dalle formole prescritte dalle leggi e di assumere sopra sé stesso la responsabilità di questo contratto.

L'onorevole senatore Castagneto esordiva con gravi ed acconce parole intorno al regime costituzionale. Io divido

certainamente con lui l'espressa opinione, essere cioè il sistema costituzionale cosa seria di cui non bisogna farsi zimbello; io porto stabile credenza che nel sistema costituzionale, più che in ogni altro, si debbano rispettare le leggi, e penso che il Ministero abbia dato sempre prove di questo rispetto; ma non è violare le leggi, non è essere infedele alle sane dottrine costituzionali quando un Ministero, vista l'urgenza, si allontana dalle prescrizioni stabilite per stipulare un contratto, e si presenta quindi al Parlamento dicendo: signori, le circostanze erano tali da consigliare una speciale deviazione ai regolamenti vigenti, e vi chieggo una sanatoria; vi chieggo con una legge speciale di sanzionare quello che noi abbiamo fatto.

Se il sistema costituzionale ha immensi vantaggi, gli si possono tuttavia fare anche alcuni appunti, e le forme di esso qualche volta impediscono la pronta esecuzione di molti affari.

Quest'inconveniente fu rimproverato, ed acerbamente, dagli avversari di questo sistema. A temperarlo, io credo che sia necessario che i depositari del potere abbiano nelle gravi circostanze il coraggio d'assumere sul loro capo la responsabilità della deviazione da alcune forme che sono prescritte per i casi ordinari.

Se il Ministero talvolta ha creduto dover assumere questa responsabilità; se in alcune circostanze si è presentato al Parlamento per ottenere la sanatoria di alcuni atti che si erano dalla legalità allontanati, io credo che il Ministero possa trovare la sua scusa nel gran numero di imprese che ha condotto a termine nei brevi anni che siede al potere.

Io penso poter dire, senza tema di essere contraddetto, che in fatto di opere pubbliche, di grandi imprese, si sia più fatto in cinque anni di governo costituzionale, che non in trenta di governo assoluto. Io spero che questa considerazione basterà per far assolvere il Ministero dall'imputazione di essere disposto a violare troppo leggermente le leggi in vigore.

PRESIDENTE. La parola è nuovamente al senatore Di Castagneto.

DI CASTAGNETO. Io non conteso punto che il Ministero in alcuni casi debba non solamente, ma sia suo dovere strettissimo di dar corso agli affari urgenti e quindi domandare la sanatoria al Parlamento; ma il caso di cui si tratta è lontano dall'essere quello a cui voleva accennare l'onorevole presidente del Consiglio.

Il Parlamento stava convocato nel mese di maggio 1853, quando ai 27 di quel mese venne firmata la scrittura col signor Nicolay; quindi io non posso persuadermi che potesse essere il caso di passar oltre alla stipulazione di un contratto e poscia venirse a domandare la sanatoria alcuni mesi dopo, quando si poteva al tempo stesso proporre al Parlamento la legge ed ottenere la sua sanzione.

La seconda convenzione fatta col signor Nicolay porta la data dell'11 novembre: il Parlamento fu convocato il 14 o 15 stesso mese; quindi non poteva nemmeno esservi tutta quell'urgenza, postochè il Governo poteva egualmente promuovere la sanzione del Parlamento.

Citava l'onorevole signor ministro l'esempio dell'Inghilterra. Ma quest'esempio, prodotto da cause gravissime, e per non porre a cimento la sicurezza e la prosperità intiera del paese, credo non possa calzare al caso presente d'un'impresa che si può dire privata piuttostochè pubblica, qualunque sia l'importanza che si voglia alla medesima attribuire.

Infatti noi vediamo all'articolo 8° della prima convenzione le seguenti parole:

« In caso che il Governo stabilisse sul piano inclinato del Giovi le macchine fisse, e che l'acqua d'infiltrazione somministrata dalle piccole gallerie non essendo sufficiente ad animarle, si rendesse necessario estrarre un altro corpo d'acqua dalla Scrivia, il Governo darà la preferenza al cavaliere Nicolay per la concessione anche di questa ulteriore estrazione. »

Dunque il Governo prevedeva il caso in cui potesse essere necessario di trarre una derivazione precisa dalla Scrivia. Le prime trattative col signor Nicolay non avevano tratto che alla filtrazione; quando poi per il sistema idropneumatico, il quale il Governo aveva in vista, la possibilità di servirsi d'acqua maggiore ha dato luogo alla seconda convenzione, non si ebbe riguardo all'articolo 8 della convenzione precedente, in cui il Governo aveva dato a patto eguale: io credo che se, stando all'articolo stesso di questa convenzione, avesse stabilito una concorrenza, avrebbe, ponendo sotto gli occhi di ciascheduno dei concorrenti i patti che potevano essere pubblici, avrebbe, dico, potuto sicuramente ottenere un reale beneficio, e forse avrebbe potuto ottenere ciò che non trovò ostacolo nella prima convenzione di declinare l'indennità da darsi ai pretendenti dell'acqua della Scrivia.

Io non ho detto assolutamente, come accennava l'onorevole signor ministro, che credessi la città di Tortona non assistita in ragione; io non ho inteso e non intendo dir questo; io credo che si può conciliare l'interesse della città di Tortona coll'interesse dello Stato; e che gli interessi principali debbano sempre prevalere. Ripeto che questioni di tal sorta debbono anche considerarsi dall'alto punto di vista amministrativo.

Con tutto ciò mi è avviso che sia cosa non indifferente la responsabilità che può nascere da questa concessione; l'onorevole signor ministro delle finanze non trova nessuna difficoltà di assumere questa responsabilità, e in ciò egli dà prova di quel coraggio che il conte di Cavour ha sempre mostrato negli atti di sua amministrazione. Ma potrebbe nascere benissimo che sia dalla precedente convenzione, articolo 17, che rendeva obbligato il Governo verso il signor Nicolay quando la convenzione non fosse stata approvata dal Parlamento, sia poi da quella successiva, nascesse un tale onere d'indennità che potesse riuscir gravissimo pel Ministero e forse anche per lo Stato.

Infatti il calcolo di lire 100,000 che furono messe avanti qual corrispettivo dell'irrigazione della provincia di Tortona e per dar moto a tutti gli opifici che sono nella valle di Scrivia, io credo che sia un calcolo assolutamente lontano dal vero.

Quando fosse riconosciuto dai tribunali che effettivamente la provincia di Tortona abbia il diritto all'acqua della Scrivia, io credo che allora il danno reale di quel territorio possa portare la cifra d'indennità ad una tal somma che sia lontana assai dai calcoli del Ministero. Pur troppo è vero che si tratta di un fatto compiuto, ma ciò appunto giustifica le mie osservazioni, che bisogna cioè andare molto e molto cauti nell'allontanarsi dalle prescrizioni che le leggi fondamentali impongono.

Quel dire ad ogni momento che la legge deve tacere, perchè il caso è eccezionale, è un torto che si fa allo Statuto. Io ho maggior fiducia nelle nostre istituzioni, e credo che sempre che si voglia provvedere per tempo, moltissime delle imprese che furono fatte si sarebbero potute dare a concorrenza.

Io già feci quest'osservazione quando si trattò dell'impresa della strada ferrata di Susa; l'ho fatta per altre imprese, e la ripeterò sempre, perchè credo che sia nel-

l'interesse non solamente dello Stato, ma del Ministero stesso.

E credo che se il Ministero continua ad allontanarsi da quella via che le nostre leggi fondamentali prescrivono, egli stesso si metterà in una posizione tale da rendere la sua amministrazione impossibile, perchè nasceranno continuamente dei conflitti, delle complicazioni alle quali non si potrà poi sempre rimediare.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Aggiungerò due parole in risposta al nuovo appunto dell'onorevole senatore Di Castagneto.

Egli ha parlato della seconda convenzione, ed ha fatto osservare come nella prima il Governo si era riservata la facoltà di cedere ad altri il diritto di deviare le acque della Scrivia, e che perciò si sarebbe potuto valere di questa facoltà quando il signor Nicolay venne a riconoscere che le acque di filtrazione non bastavano al suo assunto.

Egli forse non ha notato che il Governo impose al signor Nicolay, in compenso della facoltà che gli concedeva di derivare acqua dalla Scrivia, un obbligo che fu calcolato dagli ingegneri del Governo, e credo con fondamento, mentre quel calcolo non fu contestato, più d'un milione e mezzo.

Il Governo quando fece la prima convenzione non prometteva nulla, non avendo ancora in vista il sistema idropneumatico, e credendo che fosse semplicemente il caso di valersi di macchine fisse; queste macchine fisse avrebbero dovuto stabilirsi sulla metà del piano inclinato fra Busalla e Pontedecimo.

Allorchè invece nell'autunno si credette opportuno di stabilire la condotta d'acqua in modo da potersene servire per applicare il sistema idropneumatico, il Governo presentò al signor Nicolay due condizioni: la prima, quella di portare l'acqua non più alla metà del piano, cioè vicino alla galleria degli Armirotti, ma di portarla fino a Pontedecimo; la seconda, di variare la dimensione dei tubi onde assicurarsi una forza motrice bastante per l'applicazione del sistema idropneumatico; in quanto che era stato dagli ingegneri riconosciuto che i tubi primitivi prescritti al signor Nicolay, i quali dovevano avere da 25 a 30 centimetri di diametro, non servivano più per quest'uso, ma volevansi tubi da 40 a 45 centimetri.

Quindi il signor Nicolay dovette cambiare tutti i tubi da Busalla fino a Pontedecimo e procurarli di una dimensione quasi doppia: la prima condizione poi, cioè quella di portare l'acqua fino a Pontedecimo, riusciva gravissima al signor Nicolay, giacchè l'acqua quando fosse giunta a Pontedecimo, avendo perduto la sua pressione (poichè era utilizzata come forza motrice) non poteva più essere spinta nelle parti più elevate di Genova, in quelle parti cioè nelle quali ha un maggior pregio.

Il signor Nicolay in seguito a questa convenzione venne costretto a fare una terza derivazione, un terzo tubo speciale, il quale non va più a Pontedecimo, ma si devia ad una certa distanza per poter conservare la pressione necessaria onde poter andare ad alimentar d'acqua la parte più elevata di Genova.

Queste due condizioni, lo ripeto, hanno imposto al signor Nicolay un onere di un milione e mezzo o due milioni di più; ciò nullameno il signor senatore Castagneto dice che questa impresa potrà dare un beneficio di 6, 7 od 8 milioni (io perfino letto alcuni giornali che parlavano di un beneficio di 12 milioni). Io non voglio entrare a far parola nè in bene, nè in male del risultato di quest'impresa, ma dico solo che coloro i quali hanno quest'opinione hanno un mezzo faci-

lissimo di entrare in partecipazione di questo beneficio, poichè le azioni dell'impresa Nicolay perdono il 10 od il 15 per cento sui versamenti fatti.

Ora, egli è evidente che l'opinione pubblica, l'opinione dei capitalisti non è conforme a quella del senatore Di Castagneto. Io credo veramente che i capitalisti genovesi, quando avessero credenza che l'impresa dovesse guadagnare 7, 8 o 10 milioni, farebbero salire le azioni di essa molto al disopra del pari. Ed io dico schiettamente che non ho potuto credere che la Società Novella volesse seriamente fare offerte migliori di quelle contenute nella convenzione Nicolay, quando ho veduto che le azioni erano molto al disotto del pari sulla piazza di Genova. Io stimo moltissimo il signor Novella ed i signori soci, ma non credo che si sarebbero accinti a quest'impresa per pura filantropia, ma bensì per impiegare utilmente il proprio denaro.

Ora, siccome essi hanno i mezzi di rendersi soci di questa impresa a condizioni di gran lunga migliori di quelle cui avrebbero dovuto sottostare, se, reietta la convenzione Nicolay, se ne fosse fatta una nuova con loro a patti più gravi, in verità ho dovuto credere che fossero spinti da uno spirito di emulazione e dall'intendimento di far andare a monte l'impresa Nicolay.

Io lo dico altamente: considero quest'impresa come una di quelle che onorano, e onorano molto il nostro paese, e credo che non sia sinora accaduto che nel corso di un anno si sia portata a compimento un'impresa di tal fatta; che si sia fatta una derivazione così cospicua come quella delle acque della Scrivia, che raccolte da tubi di quella dimensione e di quella lunghezza, vengano a procurare un beneficio di tal fatta ad una città come Genova. Quindi io penso che fra tutte le imprese che il Parlamento ha sinora sancito, e ne ha sancito molte, nessuna è più degna della sua approvazione di questa.

Quanto alla indennità che potrebbe competere alla città di Tortona, mi permetta l'onorevole senatore Di Castagneto di non poter in nessuna parte dividere il timore che possa avere proporzioni esagerate. Il senatore Di Castagneto essendosi occupato di agricoltura, come me ne sono occupato anch'io, egli deve sapere cosa si possa irrigare con una ruota d'acqua, e qual valore essa si abbia quando è destinata all'irrigazione nei paesi in cui l'acqua è più preziosa.

Occorre primieramente, nel caso che il Governo abbia a corrispondere un'indennità alla città di Tortona, esaminare se la città di Tortona abbia diritto a tutta l'acqua della Scrivia fin dalla sua origine.

In secondo luogo, quale sia il danno reale che la città di Tortona viene a soffrire da questa derivazione; non essendo io persona tecnica, non posso esprimere un'opinione, ma posso assicurare il Senato che ingegneri distintissimi, come coloro che avendo avuto la direzione della strada ferrata della Scrivia, conoscono la località meglio di qualunque altra persona, assicurano che la defrazione di 350 litri fatta a Busalla non arrecherà alle acque che la città di Tortona dirama nel suo territorio una diminuzione di 10 litri.

Ma supponiamo che questa opinione non sia esatta, nessuno contrasterà al certo che un naturale disperdimento d'acqua non debba aver luogo da Busalla a Tortona, massime se si riflette che l'acqua corre sopra un letto molto esteso, dove l'evaporazione ha una gran forza; ma facendo un'ipotesi più favorevole agli oppositori pare che tal disperdimento possa essere della metà; rimarrebbe adunque ad indennizzare la città di Tortona di una mezza ruota d'acqua, la quale a stabilirla 100,000 lire, sarebbe darle un valore doppio di

quello che vale nel Verellese, doppio di quello che vale nella parte della Lomellina dove si coltiva il riso, dove il proprietario prende nientemeno che due quinti del raccolto in corrispettivo dell'acqua.

Si vede adunque che l'indennità da darsi alla città di Tortona in ogni peggior evento è circoscritta a lire 100,000 e quando il Ministero ha detto 100,000 lire ha fatto l'ipotesi la più sfavorevole pel Governo. Possiamo noi mettere in bilancio la possibilità d'indennità di 100,000 lire cogli immensi vantaggi che il paese, che la seconda città del regno ricaveranno da quest'impresa, con quelli pure che la strada ferrata riceverà dalla medesima, vantaggi che possono valutarsi a molti milioni? Perché, lo ripeto, se il sistema idropneumatico riesce, il beneficio può calcolarsi a molti e molti milioni, inoltre si avrà l'acqua assicurata per tutte le stazioni, beneficio questo pure assai considerevole stante il valore che ha l'acqua nella città di Genova. Infatti, se il Governo fosse costretto ad acquistare l'acqua che si richiede pel servizio delle locomotive, dovrebbe sottostare ad una spesa di non lieve considerazione.

Non ignora l'amministrazione in quali duri frangenti si è trovata quando in Genova si rimase alcune settimane senza pioggia. Se non fosse dell'acqua che Nicolay somministrò gratuitamente al Governo, io credo che l'amministrazione delle strade ferrate avrebbe dovuto sottostare ad una spesa non indifferente.

Quindi, o signori, ritenendo che da un lato vi ha una indennità al maximum di 100,000 lire e dall'altro un beneficio che eventualmente può salire a parecchi milioni e vantaggi certissimi che superano di molto il sacrificio eventuale, mi pare che il voto del Senato non possa essere dubbio, e che esso vorrà accogliere la convenzione Nicolay.

DI VERONE, relatore. Due erano le questioni sottoposte all'esame del vostro ufficio centrale: l'una della legge che cade in discussione, l'altra della legalità del procedere del Ministero.

Il vostro ufficio le esaminò ambedue, ma credette doversi diffondere sulla questione di utilità, sia perchè l'altra dipendeva da questa, sia perchè tale era il suo mandato principale, cioè di esaminare se la legge proposita fosse degna della vostra approvazione. Ora tuttavia parlerò in particolare della parte che riguarda la legalità, sia perchè fu maggiormente combattuta, sia perchè da quelli che presero la parola avanti il relatore fu sostenuta l'utilità dell'intrapresa.

Il vostro ufficio è tenero quant'altri mai dell'osservanza della legge e dello Statuto, e crede di averlo dimostrato colla dichiarazione che chiude la sua relazione, ove è detto che credeva che in questo caso fosse degna di approvazione la condotta del Governo, ma che quanto era unanime nell'approvarla in questa contingenza, sarebbe altrettanto unanime nel disapprovare un simile operato in tutt'altra condizione di cose.

Crede tuttavia il vostro ufficio che in alcuni casi sia non solo lecito al Governo, ma sia anzi in istretto dovere di uscire dalla stretta legalità. E gode in udire che lo stesso preopinante che prima aveva fatto un appunto al Ministero, abbia in seguito anch'egli convenuto in siffatta proposizione, sicchè la questione si trova ristretta a vedere se il caso presente sia fra quelli nei quali il Ministero abbia potuto o dovuto allontanarsi dalle forme prescritte dalle leggi.

Il vostro ufficio è di parere che questo è difatti uno dei casi nei quali vi era necessità, vi era urgenza di concedere i lavori relativi alla deviazione d'acqua, e in cui ogni menoma dilazione avrebbe portato danni gravissimi.

E qui, prima d'ogni cosa, conviene osservare che finora non fu fatta alcuna deviazione dalla Scrivia: l'acqua che dalla Scrivia corre a Genova, non corre in seguito ad alcuna deviazione, ma pel fatto stesso dell'essersi aperta la galleria dei Giovi.

La pendenza della galleria verso Genova fece sì che appena questa fu aperta, l'acqua fluiva contro i muri della galleria in modo da deteriorarla ed affrettarne la rovina. Si trattava appunto di riparare a questa rovina e nello stesso tempo di utilizzare l'acqua. Questo si è fatto colla concessione Nicolay e fin ora opera nessuna non fu condotta nella Scrivia, e l'acqua che va a Genova è quella che si verserebbe egualmente nel letto della Polcevera, e di qui andrebbe dispersa nel mare.

I motivi poi d'urgenza sono parecchi. Uno fu già esposto nella relazione e testè dal presidente del Consiglio, cioè la necessità nella quale si era di spingere i lavori dello scolo contemporaneamente a quelli della galleria dei Giovi; un altro motivo era quello di affrettare i lavori della galleria istessa.

L'intraprenditore si era bensì addossato l'obbligo di dare la galleria finita dentro un certo termine; ma il Governo aveva l'obbligo alla sua volta di dare il terreno libero d'acqua, ed ognuno che conosce cosa siano i lavori ne' luoghi sotterranei ed umidi, sa quanto sia difficile di ciò conseguire, e quanto facilmente un intraprenditore possa negare che il terreno gli sia stato dato nella condizione che gli si doveva dare.

Intanto è cosa certissima che la galleria dei Giovi non sarebbe stata finita, e che questo cammino di strada ferrata non sarebbe stato aperto che molti mesi dopo, se non era l'opera di Nicolay.

Questo solo vantaggio dell'anticipazione di quella strada fu di gravissimo momento, ed ha indotto il vostro ufficio centrale a giudicare retto l'operato del Ministero. Si aggiunga che era necessaria questa derivazione per trascinare le macchine lungo il piano inclinato.

Ora se non si fosse data questa concessione, toccava al Governo il fare tutte le spese relative, come fece le altre della strada. Si presentarono persone le quali si offesero di fare la spesa a loro carico, purchè quelle che sarebbero andate perdute fossero loro concesse.

Il Governo esaminò i vari partiti che furono presentati, ed accettò il migliore; nè ciò fece per mira di urgenza, perocchè il tempo lo permetteva; e consta anzi al vostro ufficio (il quale prese ciò a serio esame come si vede dal suo rapporto) che il Ministero, soltanto dopo matura disamina, scelse quella proposta che credeva assolutamente migliore.

PRESIDENTE. Se non si chiede la parola da altri oratori, io propongo la chiusura della discussione generale.

Chi vuol passare alla discussione degli articoli, si rizzi.

(Il Senato approva.)

« Art. 1. È approvata la convenzione passata il 27 maggio 1853 tra le finanze dello Stato ed il cavaliere Paolo Antonio Nicolay di Genova, in ordine all'estrazione dell'acqua dal torrente Scrivia, proveniente dalla filtrazione del cavo aperto per la costruzione dell'ultimo tronco della galleria dei Giovi; e sono pure approvate le modificazioni ed aggiunte alla stessa portata colla posteriore convenzione dell'11 novembre dello stesso anno. »

(È approvato.)

« Art. 2. Tali convenzioni avranno il pieno e l'intero loro effetto, previa la regolare loro riduzione in pubblico instrumento, per la cui insinuazione non si farà luogo che al

pagamento del solo diritto fisso di lire 6 06 compreso il tabellone. »

(È approvato.)

* Art. 3. Per gli effetti della presente legge è derogato ad ogni disposizione in contrario. »

(È approvato.)

Trovandosi il Senato precisamente nel numero legale, io crederei opportuno di passare allo squittinio su questo progetto di legge.

(Si procede alla votazione.)

Risultato della votazione :

Volanti 52
Voti favorevoli 45
Voti contrari 7

(Il Senato adotta.)

Siccome ho veduto allontanarsi dall'aula qualche senatore, io credo che non siamo più in istato di trattare la terza legge che era posta all'ordine del giorno; in conseguenza io invito il Senato per domani alle ore due per esaurire l'ordine del giorno di quest'oggi.

La seduta è levata alle ore 5.

TORNATA DEL 29 MAGGIO 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizione — Discussione ed approvazione della convenzione colla ditta Escher-Wyss per la costruzione di tre battelli a vapore per la navigazione del lago Maggiore — Relazione ed approvazione immediata del progetto di legge per una spesa straordinaria per l'acquisto di artiglierie di ferraccio — Relazione di petizioni.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/2 pomeridiane colla lettura del verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

PRESIDENTE. Si dà conoscenza di un sunto di petizione.

QUARELLI, segretario, dà lettura del seguente sunto di petizione :

914. I sacerdoti della diocesi di Vercelli uniscono le loro istanze a quelle già sporte dai vescovi per la rielezione del progetto di legge portante modificazioni ed aggiunte al Codice penale.

(Legge pure una lettera del signor senatore Sella, colla quale, per motivi particolari di famiglia, chiede un congedo di 30 giorni, che gli viene dal Senato accordato.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA COSTRUZIONE DI TRE BATTELLI A VAPORE SUL LAGO MAGGIORE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama a discutere in primo luogo il progetto di legge sulla convenzione colla ditta Escher-Wyss per la costruzione di tre battelli a vapore per la navigazione sul lago Maggiore. (Vedi vol. Documenti, pag. 1378.)

Dichiaro aperta la discussione generale sulla presente legge, colla avvertenza solita a farsi per quelle leggi che contengono capitoli uniti.

Non chiedendosi la parola, ho l'onore di dar lettura dei due articoli di cui si compone la legge :

* Art. 1. È approvata la convenzione che per l'esecuzione della legge 5 giugno 1853 si è passata dalla cessata azienda delle strade ferrate li 30 ottobre 1853 con Federico May-Escher, quale rappresentante della casa Escher-Wyss di Zurigo, per la costruzione che la casa stessa si è obbligata di fare di tre battelli a vapore per la navigazione del lago Maggiore, ai prezzi ed alle condizioni di cui nella convenzione medesima. *

(È approvato.)

* Art. 2. Per l'effetto di tal convenzione è autorizzata una spesa di lire 525,000, la quale verrà stanziata nel bilancio del corrente anno 1854 del Ministero dei lavori pubblici per la concorrente di lire 450,000, e per le rimanenti lire 75,000 su quello del 1855. *

(È approvato.)

RELAZIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER ACQUISTO DI ARTIGLIERIE DI FERRACCIO.

PRESIDENTE. La parola è al signor senatore Prat, relatore del progetto di legge per l'acquisto d'artiglierie di ferraccio.

PRAT, relatore, legge la detta relazione. (Vedi volume Documenti, pag. 1385.)

PRESIDENTE. Trattandosi di una legge, la quale non pare possa presentare argomento di discussione, lo propongo al Senato che voglia immediatamente passare alla discussione ed approvazione della medesima.

Chi così crede, si levi.

(Il Senato aderisce.)

Ciò posto, io dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto, di cui si è udito testè il rapporto.

Non chiedendosi la parola, ho l'onore di leggere l'articolo unico in cui sta concepita la legge :

* *Articolo unico.* La spesa straordinaria nuova di lire centodiciotto mila ottocento, proposta nel progetto di bilancio mille ottocento cinquantaquattro del Ministero di guerra per la provvista di artiglierie di ferraccio, è approvata. *

(È adottato.)

Sospendo di provocare l'appello nominale per lo squittinio segreto di queste due leggi fino a che sia esaurito l'ordine del giorno, portante ancora il rapporto della Commissione delle petizioni.

RELAZIONE DI PETIZIONI.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Di Montezemolo, relatore.

DI MONTEZEMOLO, relatore. Brevi parole impiegherò intorno al sunto delle petizioni che si trovano all'ordine del giorno, essendo state già queste in gran parte distribuite agli uffici centrali incaricati di esaminare quei progetti di leggi a cui le medesime si riferiscono.

La petizione col n° 875 del signor ingegnere Novella è la prima nell'ordine del giorno.

TORNATA DEL 27 MAGGIO 1854

— 30 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Presentazione di due progetti di legge: 1° Spesa straordinaria per acquisto di artiglierie di ferraccio; 2° Modificazioni al Codice di procedura criminale — Appello nominale.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/2 pomeridiane colla lettura del verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

PROGETTI DI LEGGE: PER ACQUISTO D'ARTIGLIERIE DI FERRACCIO; PER MODIFICAZIONI AL CODICE DI PROCEDURA CRIMINALE

PRESIDENTE. La parola è al ministro degli esteri.

DAROMIDA, *ministro degli esteri.* Ho l'onore di presentare al Senato, a nome del ministro delle finanze, un progetto di legge avente per oggetto la spesa straordinaria per l'acquisto d'artiglierie di ferraccio. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1384.)

Ho l'onore di presentare al Senato, a nome del ministro guardasigilli, un progetto di legge, già votato dalla Camera dei deputati, portante alcune modificazioni al Codice di procedura criminale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1362.)

PRESIDENTE. Ho l'onore di dar atto al Ministero della presentazione di questi due progetti di legge, che saranno dall'alle stampe, e quindi distribuiti negli uffici.

Spiacemi di non trovarmi in grado di poter invitare il

Senato ad intraprendere la discussione del progetto di legge che trovasi all'ordine del giorno, perchè il Senato non è in numero. Perciò debbo, mio malgrado, far procedere all'appello nominale.

(*Procedutosi all'appello nominale risultano assenti i signori senatori*):

Balbi-Piovera — Billet — Blanc — Di Breme — Calabiana — Castagneto — Cataldi — Coller — D'Angennes — D'Azeglio Massimo — De Ferrari — De Fornari — De Margherita — De Maugny — D'Oria — Forest — Gallina — Gattinara — Gautieri — Laconi — Massa-Saluzzo — Musio — Nigra — Pallavicini Ignazio — Picolet — Ricci Francesco — Roncalli — Rossi — San Martino — San Marzano — Sauli Francesco — Serventi — Vesme.

PRESIDENTE. Invito il Senato all'adunanza che avrà luogo lunedì prossimo per la discussione della legge che era stata posta all'ordine del giorno d'oggi, cioè il progetto riguardante lo stabilimento di battelli a vapore sul lago Maggiore, e quindi vi sarà anche relazione di petizioni, il sunto delle quali sarà distribuito in questo intervallo.

La seduta è levata alle ore 4.

TORNATA DEL 29 MAGGIO 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Sunto di petizione — Discussione ed approvazione della convenzione colla ditta Escher-Wyss per la costruzione di tre battelli a vapore per la navigazione del lago Maggiore — Relazione ed approvazione immediata del progetto di legge per una spesa straordinaria per l'acquisto di artiglierie di ferraccio — Relazione di petizioni.

La seduta è aperta alle ore 3 1/2 pomeridiane colla lettura del verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

PRESIDENTE. Si dà conoscenza di un sunto di petizione.

QUARELLI, segretario, dà lettura del seguente sunto di petizione :

914. I sacerdoti della diocesi di Vercelli uniscono le loro istanze a quelle già sporte dai vescovi per la reiezione del progetto di legge portante modificazioni ed aggiunte al Codice penale.

(Legge pure una lettera del signor senatore Sella, colla quale, per motivi particolari di famiglia, chiede un congedo di 30 giorni, che gli viene dal Senato accordato.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA COSTRUZIONE DI TRE BATTELLI A VAPORE SUL LAGO MAGGIORE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama a discutere in primo luogo il progetto di legge sulla convenzione colla ditta Escher-Wyss per la costruzione di tre battelli a vapore per la navigazione sul lago Maggiore. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1378.)

Dichiaro aperta la discussione generale sulla presente legge, colla avvertenza solita a farsi per quelle leggi che contengono capitoli uniti.

Non chiedendosi la parola, ho l'onore di dar lettura dei due articoli di cui si compone la legge :

• Art. 1. È approvata la convenzione che per l'esecuzione della legge 5 giugno 1853 si è passata dalla cessata azienda delle strade ferrate il 30 ottobre 1853 con Federico May-Escher, quale rappresentante della casa Escher-Wyss di Zurigo, per la costruzione che la casa stessa si è obbligata di fare di tre battelli a vapore per la navigazione del lago Maggiore, ai prezzi ed alle condizioni di cui nella convenzione medesima. »

(È approvato.)

• Art. 2. Per l'effetto di tal convenzione è autorizzata una spesa di lire 525,000, la quale verrà stanziata nel bilancio del corrente anno 1854 del Ministero dei lavori pubblici per la concorrente di lire 450,000, e per le rimanenti lire 75,000 su quello del 1855. »

(È approvato.)

RELAZIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER ACQUISTO DI ARTIGLIERIE DI FERRACCIO.

PRESIDENTE. La parola è al signor senatore Prat, relatore del progetto di legge per l'acquisto d'artiglierie di ferraccio.

PRAT, relatore, legge la detta relazione. (Vedi volume *Documenti*, pag. 1385.)

PRESIDENTE. Trattandosi di una legge, la quale non pare possa presentare argomento di discussione, lo propongo al Senato che voglia immediatamente passare alla discussione ed approvazione della medesima.

Chi così crede, si levi.

(Il Senato aderisce.)

Ciò posto, io dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto, di cui si è udito testè il rapporto.

Non chiedendosi la parola, ho l'onore di leggere l'articolo unico in cui sta concepita la legge :

• *Articolo unico.* La spesa straordinaria nuova di trecentodiecimila ottocento, proposta nel progetto di bilancio mille ottocento cinquantquattro del Ministero di guerra per la provvista di artiglierie di ferraccio, è approvata. »

(È adottato.)

Sospendo di provocare l'appello nominale per lo squittinio segreto di queste due leggi fino a che sia esaurito l'ordine del giorno, portante ancora il rapporto della Commissione delle petizioni.

RELAZIONE DI PETIZIONI.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Di Montezemolo, relatore.

DI MONTEZEMOLO, relatore. Brevi parole impiegherò intorno al sunto delle petizioni che si trovano all'ordine del giorno, essendo state già queste in gran parte distribuite agli uffizi centrali incaricati di esaminare quei progetti di leggi a cui le medesime si riferiscono.

La petizione col n° 875 del signor ingegnere Novella è la prima nell'ordine del giorno.

Il voto emesso ieri l'altro dal Senato, nell'ultima sua tornata, pone fuori del caso ed esclude ogni deliberazione in ordine alla medesima.

877. La ragione commerciale Gérard, Parodi e Compagnia di Genova ricorre al Senato perchè provochi dal Ministero la occorrente perizia onde accertare la diminuzione d'acqua della Scrivia a suo pregiudizio, derivante dalla concessione testè fatta dal Governo delle acque medesime, e vengano conseguentemente sospesi i lavori d'incanalamento.

Siccome è aperta la via giuridica per tutto quello che concerne l'accertamento e la riparazione dei danni, l'ufficio centrale crede che qui non possa occorrere altro fuorchè proporre l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Chieggo il voto del Senato sulle conclusioni della Commissione, che propone l'ordine del giorno.

(Il Senato adotta.)

DI MONTEZEMOLO, relatore. Colla petizione n° 888 del 24 gennaio 1854 il Consiglio comunale d'Alba ricorre al Senato perchè, nella progettata riorganizzazione dell'ordine giudiziario, quel tribunale venga classificato fra quelli che portano quattro giudici effettivi.

La Commissione pensò che fosse il caso di mandare questa petizione agli archivi del Senato, onde venire poi comunicata a quell'ufficio centrale che sarà dal Senato incaricato di esaminare il progetto di legge concernente il riordinamento giudiziario.

PRESIDENTE. Propongo al Senato l'approvazione di queste conclusioni.

(Il Senato adotta.)

DI MONTEZEMOLO, relatore. Colle petizioni n° 899 e 904 il signor Giovanni Bertetti da Novara, ex-ufficiale del treno d'artiglieria del cessato regno d'Italia, ricorre al Senato onde conoscerne i motivi per cui non gli sia accordata la pensione di ritiro concessa ad altri ufficiali.

Il petente espone nella sua domanda che tutti quelli che, come lui, furono impiegati nell'esercito del regno d'Italia, ebbero, in virtù di stipulazioni pattuite nei trattati di Vienna e di Parigi, una pensione, che egli solo si vede escluso.

Però nella medesima petizione egli accenna che dopo il 1814 non reclamò il beneficio di questa pensione, ma passò al servizio di un'altra potenza, cioè dell'Austria.

Pare che per questo egli abbia rinunziato al beneficio di quelle stipulazioni, passando cioè a servire un'altra po-

tenza, e non reclamando allora i diritti che potevano riguardarlo.

D'altronde risulta dalla stessa petizione ch'egli incontrò presso il Ministero e benevolenza e commiserazione fra le strettezze in cui si trovava, giacchè parecchie volte ricevette dei sussidii da lui domandati.

La Commissione delle petizioni, non credendosi autorizzata ad interpretare i diritti che possono competere ad un individuo in dipendenza ad atti stipulati, vi propone l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Chi approva le conclusioni della Commissione, sorga.

(Sono approvate.)

DI MONTEZEMOLO, relatore. Le due rimanenti petizioni, del signor cavaliere Michele Cao l'una, e del signor Nicola Pasco l'altra, vennero dagli autori ritirate dopo che erano state prese in considerazione; quindi non è il caso d'occuparne il Senato.

PRESIDENTE. Essendo esaurito in tal modo l'ordine del giorno, non resta che a provocare lo squittinio segreto sulle due leggi già votate per alzata e seduta.

Si vota in primo luogo la legge riguardante la costruzione dei tre battelli a vapore.

Risultato della votazione:

Votanti.....	52
Voti favorevoli.....	44
Voti contrari.....	8

(Il Senato adotta.)

Si passa allo squittinio dell'altra legge, riguardante l'acquisto di cannoni di ferraccio.

Risultato della votazione:

Votanti.....	52
Voti favorevoli.....	51
Voti contrari.....	1

(Il Senato adotta.)

Per un'altra seduta i signori senatori saranno convocati a domicilio.

La seduta è levata alle ore 4.

TORNATA DEL 10 GIUGNO 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizione — Presentazione di progetti di legge: sulla pubblica sicurezza; riduzione di spese per l'esame dei testimoni e dei periti nei giudizi criminali; facoltà alle provincie di Sassari e di Alghero di oltrepassare il limite normale dell'imposta pel 1854 — Approvazione di una mozione del senatore Alfieri, per l'aggiunta di quattro membri alla Commissione di finanze — Relazione sui progetti di legge portanti modificazioni al Codice penale, ed al Codice di procedura criminale — Discussione sul progetto di legge per l'approvazione provvisoria del Codice di procedura civile — Osservazioni del senatore De Margherita, relatore, in ordine eziandio ad una petizione di quattro attuari, rinviata al ministro di grazia e giustizia — Approvazione degli articoli 1 al 3° — Aggiunta all'articolo 4 proposta dal senatore Cristiani, appoggiata dal senatore Sclopis, e combattuta dal ministro di grazia e giustizia — Approvazione dell'articolo 4 — Reiezione dell'aggiunta del senatore Cristiani — Adozione dell'articolo 5 e dell'intero progetto.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

QUARELLI, segretario, legge il verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato; e quindi il seguente sunto di petizione:

915. I canonici, cappellani, parroci e sacerdoti del distretto vicariale della città di Voghera, uniscono le loro istanze a quelle già sporte dai vescovi per la reiezione del progetto di legge relativo alle modificazioni ed aggiunte al Codice penale.

PROGETTI DI LEGGE RELATIVI: ALLA SICUREZZA PUBBLICA; A RIDUZIONE DI SPESE NEI GIUDIZI CRIMINALI; FACOLTÀ ALLA DIVISIONE E ALLE PROVINCE DI SASSARI E ALGHERO DI OLTREPASSARE IL LIMITE DELL'IMPOSTA.

PRESIDENTE. La parola è al guardasigilli.

MATTAZZI, ministro di grazia e giustizia, reggente il dicastero dell'interno. Ho l'onore di presentare al Senato tre progetti di legge: l'uno già approvato dal Senato, quindi dalla Camera dei deputati con alcune modificazioni, che concerne la pubblica sicurezza; l'altro approvato dalla Camera dei deputati, avente per oggetto di ridurre le spese per l'esame dei testimoni e dei periti nei giudizi criminali; il terzo portante facoltà alla divisione amministrativa di Sassari ed alle provincie di Sassari ed Alghero di oltrepassare il limite massimo delle imposte per l'esercizio del 1854. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 792, 1373, 1530.)

PRESIDENTE. Ho l'onore di dar atto al ministro di grazia e giustizia della presentazione di questi tre progetti di legge, i quali saranno stampati e quindi distribuiti negli uffizi per la consueta disamina.

MOZIONE DEL SENATORE ALFIERI A NOME DELLA COMMISSIONE DELLE FINANZE

ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Alfieri.

ALFIERI. Prego il Senato di permettermi di far presente un desiderio della Commissione delle finanze.

Essa sta per entrare in una delle più importanti attribuzioni del suo ufficio, per applicarsi, cioè, con tutta la sollecitudine desiderata all'esame dei bilanci; e siccome saranno probabilmente presentate anche altre leggi d'importanza e di mole non ordinaria, così essa sente che difficilmente potrebbe, mancandovi alcuni membri, o per esser assenti, o per trovarsi fuori del caso di poter attendere ai lavori della Commissione stessa, prendere in esame contemporaneamente tutti questi progetti e spedirli con quella prontezza che l'urgenza e la gravità della materia richiedono.

Egli è perciò che esprimerebbe al Senato il desiderio che il numero dei membri venisse accresciuto di quattro, i quali si applicassero allo studio preventivo di quelle leggi di finanza che oltre dei bilanci potranno essere rimesse al Senato.

Se il Senato credesse di lasciare, come fece altre volte, al presidente questa scelta, potrebbe ciò farsi senza suo maggior disturbo e con più prestezza.

PRESIDENTE. La proposizione fatta dal marchese Alfieri merita tutta l'attenzione del Senato, perchè trattasi di accelerare il corso dei lavori che fra breve verranno distribuiti al Senato in materia di finanze; non dubito perciò che sia per essere accettata; adunque non mi resta che pregare il Senato a voler scegliere fra i due partiti che

in questi casi si sogliono usare, o di scegliere per squittinio di lista negli uffici quattro membri, oppure lasciare al presidente, come altre volte, la facoltà di nominarli egli stesso.

Voci. Il presidente! Il presidente!

ALFIERI. Proporrei che fosse il presidente, perchè, trattandosi di materia tutta speciale, in un solo ufficio si potrebbero trovare tre membri riconosciuti abilissimi in questa, ed in un altro non potrebbe rinvenirne alcuno.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del senatore Alfieri, che si commetta al presidente del Senato di nominare altri quattro membri di aggiunta alla Commissione di finanza.

(È approvata.)

Il presidente, facendosi carico di soddisfare immediatamente al voto del Senato, nomina all'uopo i signori senatori Deferrari, Di Castagneto, Cristiani, Regis.

CRISTIANI. Mi si permetta di far presente che io forse non potrò essere alla disposizione del Senato per molto tempo, perchè sono già alcuni mesi che manco da Casale, dove io credo che realmente la mia presenza possa essere necessaria.

PRESIDENTE. Siccome si tratta di lavori che debbonsi tosto intraprendere, io credo che ella potrebbe intanto, pel tempo che rimane ancora, occuparsene.

Debbo dare contezza al Senato che il senatore Ambrosetti chiese, per motivi di famiglia, un congedo di un mese.

Chi acconsente, sorga.

(È approvato.)

RELAZIONI SUI PROGETTI DI LEGGE PER MODIFICAZIONI AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA CRIMINALE.

PRESIDENTE. Debbo pure annunziare che i senatori Sclopis e Stara depositarono la loro relazione sui progetti di legge: il primo per modificazioni ed aggiunte al Codice penale; il secondo per modificazioni al Codice di procedura criminale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 450, 1366.)

Io ho l'onore di proporre che, attesa la gravità della materia, la discussione del primo di essi progetti sia fissata a lunedì 19 corrente.

La relazione di questo progetto sarà stampata e distribuita nel giorno di martedì prossimo, epperò vi è un intervallo da potersi in una materia di tanta gravità preparare per la discussione, la quale avrà luogo nell'altra settimana.

Credo che il Senato accetti la mia proposizione.

L'altra legge poi potrà discutersi nella entrante settimana, cioè martedì o mercoledì.

Voci. Sì! sì!

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ADOZIONE PROVVISORIA DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama a discutere la legge, la quale approva il Codice di procedura civile. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1497.)

Se in altre leggi di natura alquanto analoga alla pre-

sente io ho dovuto rendere avvertito il Senato che la votazione ordinaria non poteva comprendere che i soli articoli nei quali è contenuta l'approvazione del lavoro legislativo annessovi, nella legge che ora ci occupa questa avvertenza è pressochè superflua.

La ponderazione colla quale il Senato ha proceduto per isquittinio di lista alla scelta della Commissione, che doveva prendere a disamina il nuovo progetto del Codice di procedura civile fu tanta, e la Commissione, composta di magistrati chiarissimi ed accreditati, ha posto tanto studio, tanto frutto d'esperienza, tanto senno nella disamina minuta di questo importante lavoro; il dotto e laborioso relatore dalla stessa Commissione scelto ha posto anch'egli tanta accuratezza nel rispondere all'importante suo ufficio, che io credo possa ben dirsi che il Senato deve tenersi pago del modo con cui si soddisfece da tutti al suo mandato.

Un nuovo motivo che inspira fiducia sul merito di tale lavoro io lo traggo anche dall'assentimento e dall'approvazione data a questo stesso lavoro dal valente giurisperito, nelle cui mani sono oggidì i sigilli dello Stato.

Io non intendo già con ciò di menomare la facoltà che a ciascun senatore appartiene di fare le sue osservazioni in pubblica adunanza sopra qualche parte del Codice che deve occuparci, ma solamente di dar ragione del perchè moltissimi senatori prevedono come me che la Camera vorrà dare un voto di fiducia coll'approvazione non indugiata, non disputata all'opera così bene da' suoi commissari avviata.

Ciò posto, io dichiaro aperta la discussione generale sopra questo progetto di legge.

DE MARGHERITA, relatore. Domando la parola per esprimere, come tengo essere mio debito, il desiderio manifestato da uno degli onorevoli membri della Commissione, e che tende a riempire una lacuna che si sarebbe rinvenuta nell'ultima parte della relazione, concernente la votazione seguita sulla legge che accompagna il Codice di procedura civile.

Ivi significai, come la cosa è veramente in fatto, che le conclusioni non furono prese all'unanimità; bensì che le conclusioni relative alla legge sono state prese a maggioranza.

Io mi contentai di indicare che il voto per la legge non era un voto dato per assentimento unanime di tutti i membri della Commissione, ma bensì della maggioranza di essa.

Hannovi due membri i quali credettero di non poter dare quest'assentimento assoluto, non al progetto del Codice quale fu modificato dalla Commissione, anche col l'assenso del Ministero, ma sibbene agli articoli della legge che accompagna la presentazione di esso Codice.

La questione versa sull'articolo 4. Trattasi, cioè, di vedere quali leggi debbano andare in esecuzione contemporaneamente all'esecuzione del Codice.

Due sono queste leggi: l'una si è quella che determina la tariffa degli atti giudiziari, l'altra quella che deve dare ordinamento agli ufficiali ministeriali, cioè ai procuratori ed agli uscieri. Ella è cosa convenuta fra tutti i membri della Commissione e anche col Ministero che il Codice di procedura civile non deve andare in esecuzione che contemporaneamente alla tariffa. Su questo non vi è difficoltà.

La difficoltà versa sull'altra legge che pure debbe precedere la pubblicazione del Codice, quella cioè di organizzazione dei procuratori e degli uscieri. Qui non si parla di

esecuzione, si parla soltanto di presentazione; ed il Ministero acconsente a presentarla prima che vada in esecuzione il Codice di procedura civile.

Ma due dei membri della Commissione vorrebbero che in questa legge fossero i prelodati ufficiali ministeriali assoggettati ad una malleveria. Il Ministero acconsente ad inserire nella legge, che ordinerà i procuratori e gli uscieri, che essi andranno soggetti ad una malleveria, ma esso non può disporre del voto del Parlamento su questo particolare, mentre prevede che si solleveranno delle difficoltà, che vi sarà chi contesterà che veramente i procuratori e gli uscieri debbano andar soggetti a malleveria.

Non vorrebbe quindi il Ministero (come noi vorrebbe la maggioranza della Commissione) che fosse incagliata l'esecuzione del Codice al tempo prefisso, e crede che basti il mettere l'obbligo della legge che organizza i procuratori e gli uscieri, senza aggiungervi quello della malleveria.

Questo ragionamento convinse la maggior parte dei membri della Commissione; due di essi però credono di tanta importanza l'obbligo di questa malleveria da non poterne far senza, e che assolutamente quella legge debba contenere quest'obbligo, e che, ove questo non sia accettato, non possa andare in esecuzione il Codice. Siffatto concetto è stato espresso nettamente da uno dei commissari di cui si sono riferite le parole nella relazione.

L'altro dei commissari, il quale trovasi del sentimento medesimo, lagnasi che il suo voto, la sua volontà, la sua opinione non sia stata abbastanza espressa, non siasi cioè detto che egli non assente a che si metta in esecuzione il Codice di procedura civile, senza che al tempo medesimo si eseguisca la legge che organizza i procuratori e gli uscieri, e questi siano assoggettati alla malleveria.

Io credeva avviso che potesse bastare il manifestare la conclusione presa dalla maggioranza, perchè con ciò io faceva intendere che vi era una minoranza, senza esprimere così nudamente l'opinione di questo membro della Commissione; ma il vero si è che egli volle anettere in modo assoluto, in modo preciso all'esecuzione della legge che organizza i procuratori e gli uscieri mediante l'obbligo della malleveria, il suo assentimento all'esecuzione del Codice di procedura civile.

Adempiendo perciò all'obbligo mio, io dichiaro apertamente che l'avviso di questo commissario si è che egli non dà il suo assenso all'esecuzione del Codice di procedura civile, senza che vi sia accompagnata, nel tempo stesso, l'esecuzione della legge organizzatrice dei procuratori e degli uscieri, coll'obbligo della malleveria.

Posto che ho la parola, ne uso per dare contezza al Senato che fu presentata una petizione di quattro attuari presso il magistrato di appello sedente in Torino, i quali vedendosi disoccupati allorchè il Codice di procedura civile andrà in esecuzione, perchè non vi è menzione degli attuari, chiedono che il Ministero provveda.

La petizione domanda che si ecciti il Ministero a dire su di ciò le sue intenzioni, e se vuole provvedere e farne oggetto di un articolo della legge proposta.

La Commissione crede che possa bastare il rinvio d'essa al Ministero perchè provveda come crederà di ragione; ed è in questo senso che conchiude sul particolare della medesima.

PRESIDENTE. Lascio che il Senato valuti nella sua saviezza le osservazioni e le spiegazioni date dal signor relatore della Commissione; io credo intanto poter interrompere per un momento la discussione sul progetto di

legge, mettendo ai voti la conclusione da lui presa in ordine alla petizione dei quattro attuari del magistrato d'appello di Torino.

Chi crede che questa petizione, secondo il voto della Commissione, debba trasmettersi al Ministero, perchè la prenda nella dovuta considerazione, si levi in piedi.

(Il Senato approva la trasmissione.)

CRISTIANI. Sono anche nel caso di chiedere che sia mandata al Ministero una petizione analoga per parte degli attuari di Casale.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Sono tutti nella stessa condizione perfettamente.

Io credo che il rinvio fatto dal Senato della petizione nell'interesse di quelli di Torino equivale anche al rinvio di tutte le altre, perchè non vi è ragione di diversità.

PRESIDENTE. Se non si chiede da altri oratori la parola, io propongo la chiusura della discussione generale. Chi vuol chiudere la discussione generale, sorga in piedi. (È chiusa la discussione generale.)

Dopo i concerti presi col signor ministro guardasigilli, il testo che si sottopone alla votazione del Senato è quello proposto dalla Commissione:

« Art. 1. Il Codice di procedura civile da pubblicarsi in conformità dell'articolo 3 della presente legge è approvato ed avrà esecuzione cominciando col giorno 1° di aprile 1855.

« Nella sessione parlamentare dell'anno 1858 sarà posta in deliberazione la revisione di esso Codice. »

Chi approva quest'articolo, si levi in piedi.

(È approvato.)

DE FORNARI. Chiedo la parola.

Mi pare che quest'approvazione collettiva sia inopportuna...

PRESIDENTE. (Interrompendo) L'articolo 1° è approvato. Io ho già fatto al Senato la stessa avvertenza che feci più volte al riguardo di progetti di legge che contenevano lavori legislativi annessi.

Nessuno ha chiesto la parola in tal proposito nella discussione generale; ed è massima del Senato che allorchè la legge contiene l'approvazione di una convenzione, di un trattato insomma, di un lavoro legislativo annesso, questo non si può discutere che nella discussione generale, perchè allora quelli articoli che sono controversi si sottopongono a preliminare separata votazione.

Se non vi è osservazione, non si fa altro che chiudere la discussione generale e passare agli articoli di legge. Questa è prassi continua, è prassi della quale mi sono fatto legge di avvertire il Senato.

DE FORNARI. Ma quando vi sono disposizioni suscettibili di qualche osservazione....

Potrebbe esservi qualche membro che avesse qualche osservazione....

PRESIDENTE. Vi è stato largo campo a parlare e nessuno ha parlato. Adesso è fuori di tempo.

« Art. 2. Un esemplare stampato di detto Codice firmato dal Re e controsegnato dal guardasigilli servirà di originale e verrà depositato e custodito negli archivi generali del regno unitamente ad una traduzione del medesimo in lingua francese firmata dal guardasigilli. »

(È approvato.)

« Art. 3. La pubblicazione di detto Codice si eseguirà col trasmetterne un esemplare stampato nella tipografia reale a ciascuno dei comuni dello Stato per essere depositato nella sala del Consiglio comunale, e tenuto ivi esposto

durante un mese successivo per sei ore in ciascun giorno, affinchè ognuno possa prenderne cognizione. »

(È approvato.)

« Art. 4. Avanti il giorno primo d'aprile 1855, sarà determinata per legge la tariffa dei diritti dovuti ai segretari ed agli uscieri e degli onorari degli avvocati, dei procuratori e dei periti per gli atti di rispettiva loro pertinenza contemplati nel Codice stesso, e l'osservanza di questa legge comincerà al tempo stesso che il Codice avrà la sua esecuzione.

« Prima del gennaio 1855 sarà dal Ministero presentata al Parlamento la legge ordinatrice dei causidici e degli uscieri. »

CRISTIANI. Dal momento in cui la Commissione, in tal parte unanime, ed il Ministero stesso hanno concordemente riconosciuto che l'attivazione del nuovo Codice di procedura civile importava qual necessaria conseguenza il riordinamento dei causidici e degli uscieri del cui progetto vien anzi fissata l'epoca della presentazione, da tale momento mi pare che siasi all'evidenza appalesata l'opportunità dell'emendamento dalla minorità proposto.

Ed in vero, dacchè non si contende che l'attuale costituzione dei causidici e degli uscieri non sarebbe in armonia col nuovo sistema che sta per inaugurarsi, credo potermi dispensare dall'ingrato ufficio di far capo al mio ragionamento colla minuta indicazione delle ragioni per cui tale riforma si rende indispensabile.

Ma basterà ch'io vi accenni, quanto agli uscieri, che non fuvi fra noi chi non abbia schiettamente confessato che i medesimi quali sono in oggi in gran parte composti, sarebbero in niun modo adattati al compiuto e soddisfacente disimpegno delle più gravi ed importanti incombenze che loro affida il nuovo Codice, e che la più delicata responsabilità che essi dovranno incontrare sotto l'impero della nuova procedura esige che siano assoggettati a più efficaci garantigie che non quelle cui in oggi sono sottoposti.

Del pari, quanto ai causidici, mi restringerò ad accennare che se per l'addietro sotto l'impero delle regie Costituzioni il sistema delle piazze, colla facoltà di farsi rappresentare da sostituiti in numero non limitato, riesciva giovevole perchè controbilanciato dalla ingerenza che i giudici prendevano all'istruttoria ed alla relazione delle cause; se anche dopol'editto organico del 1832 che aumentò i Senati, affidò la relazione alle parti, l'instituzione dei causidici potè senza inconvenienti essere mantenuta nella sua integrità, in oggi che il nuovo Codice ha tolto di mezzo i relatori e pressochè intieramente soppressa l'ingerenza del giudice nell'istruttoria, e massime poi al precedente metodo di decisioni ponderatamente pronunciate, previo l'accennato esame dei documenti scritti, ha costituito un sistema di procedura, la cui propria tendenza è di procurare decisioni instantanee che si pronunziano tosto sentite le verbali discussioni fatte all'udienza, il ministero dei causidici prenderà necessariamente fra gli elementi del giudizio una preponderanza ben maggiore di prima; per cui nasce la necessità di quello regolare sovra basi che meglio corrispondano alla cresciuta sua responsabilità.

Unanime circa alla necessità di una legge riordinatrice, la Commissione non seppe accordarsi circa all'epoca da assegnarsi per l'osservanza della medesima.

Mentre la minoranza ad esempio della determinazione presa concordemente rispetto alla tariffa insisteva perchè la legge ordinatrice degli ufficiali giudiziari al pari di quella approbativa della tariffa andasse in osservanza

contemporaneamente all'attivazione del Codice, la maggioranza si contentava della promessa del Ministero che prima dell'esecuzione del Codice avrebbe presentata la legge desiderata.

Ora su questo particolare la minoranza non va meno della maggioranza convinta che per parte del Ministero sarebbesi adempiuto religiosamente al dato affidamento, del che le era malleadrice la rara sollecitudine dal guardasigilli spiegata nel reggimento dei due dicasteri alle sue cure affidati, ma essa non si sapeva con pari fiducia persuadere che la promessa legge, qualunque fosse d'altronde il buon volere del Ministero, potesse ottenere la reale sanzione all'epoca in cui dovrà aver principio l'esecuzione del nuovo Codice, ed essa poi nella premessa ipotesi dell'attivazione del Codice senza la preventiva sanzione della legge ordinatrice dei causidici nutrivà l'intima convinzione che sarebbe stata una vera illusione lo sperarne la non lontana promulgazione.

Che le opposizioni della minoranza non siano destituite di fondamento lo dimostra bastantemente, a parer mio, l'esito di altri legislativi affidamenti che è inutile di andar ricordando.

Che più specialmente poi, nel caso concreto, si abbiano giusti motivi di temere che l'iniziativa ministeriale, fosse ella la più sollecita e la più illuminata, possa per altro riescire inefficace, basta, a parer mio, a farlo argomentare la considerazione che il nuovo ordinamento dei causidici implica necessariamente la soppressione delle piazze tuttora esistenti.

Ora se questa riforma per cui si richiede la riproduzione di gravi questioni di diritto e l'imposizione al pubblico erario di un carico non indifferente, non si è mai potuta attuare in un'epoca in cui le finanze erano nelle più prospere condizioni ed in cui i ministri del sovrano potere (che vivamente lo desideravano) erano rivestiti della più ampia autorità, non sarà certamente per considerarsi irragionevole il pensiero che la riforma medesima possa incontrare maggiori ostacoli in oggi che la meno felice posizione del pubblico erario somministrerà a coloro che la oppugnano un ben porsente argomento onde meglio avvalorare l'opportunità di rimandarla a tempi più favorevoli.

La minoranza della Commissione è pertanto profondamente persuasa che, a superare gli incagli e le difficoltà che non mancheranno di riprodursi e che riuscirono mai sempre a quella impedire, vi vuole uno di quegli eccezionali impulsi a cui non havvi cosa che resista.

Quest'impulso la minoranza lo scorge nella pressione morale che spiegherebbe inevitabilmente la pubblica opinione colla irresistibile sua forza allorchando alla attivazione da tanto tempo aspettata della nuova procedura null'altro ostacolo più si frapponesse se non se la promulgazione della tariffa dei diritti giudiziari e della legge ordinatrice dei causidici e degli uscieri.

Si, o signori, se accogliendo l'emendamento della minoranza disporrete che l'esecuzione del Codice non possa aver principio senza la contemporanea osservanza non solo della tariffa, ma altresì del riordinamento dei causidici ed uscieri, in tal caso porto ferma fiducia che in un'epoca non lontana si otterranno le desiderate riforme; imperocchè la pubblica opinione spinta dall'ardente desiderio del nuovo Codice, ben saprà strappare le accessorie riforme a cui ne fosse stata subordinata l'attivazione.

Ma se poi, secondo il voto della maggioranza, vi accontenterete del datovi affidamento, lasciate ch'io vel dichiaro

colla convinzione di non essere smentito dal fatto, per ben lunghi anni non vi sarà dato di veder attuato il nuovo ordinamento dei causidici.

Imperocchè la pubblica preoccupazione essendo esclusivamente relativa alla procedura, ben è evidente che tosto che per l'attivazione di essa verrà a cessare l'interesse di spingere l'attuazione di accessorie riforme, queste scadranno dall'importanza loro, ed all'opposto acquisteranno nuovo vigore quelle occulte ma innumerevoli resistenze che le hanno mai sempre contrastato.

Nell'alternativa di esporci al pericolo di ritardare l'esecuzione del Codice alligandola alla osservanza del riordinamento degli ufficiali giudiziari, od al pericolo, accontentandoci del proposto affidamento, di protrarre la sanzione della legge ordinatrice ad un'epoca indeterminata, mi pare che la scelta non possa riescire dubbiosa.

Diffatti nella prima ipotesi il ritardo che fosse per avverarsi non potrebbe certamente sotto l'impero di una possente pressione pubblica protrarsi al di là di alcuni mesi: ed all'opposto nella seconda ipotesi per la cessata pubblica preoccupazione potrebbe non a mesi, non ad anni, ma a tempo indefinito venir rimandata l'attuazione di riforme concordemente riconosciute indispensabili al buon andamento della nuova procedura, ma delle quali l'opinione pubblica per la poca sua pratica di tali materie non valuta la vitale importanza.

Pel bene della giustizia, pel bene della mia patria mi auguro che il Senato accostandosi al sentimento della minorità non abbandoni l'incamminamento della nuova procedura ad ufficiali giudiziari riconosciuti concordemente meno adattati a procurarne la regolare direzione.

SCLOPIO. Io sorgo per appoggiare l'emendamento del mio amico e collega senatore Cristiani.

Signori, quando si fa una macchina si debbe pensare alle forze che debbono metterla in moto e bisogna disporre e coordinare queste forze in guisa che facciano agire il meccanismo, nè si esponano al pericolo di produrre scompiglio e disordine.

Io credo che questo pericolo si correrebbe qualora noi entrassimo nella nuova via di procedura che è compresa nel Codice, senza preparare prima i mezzi coi quali questa procedura si debba attuare.

Riteniamo bene, o signori, la differenza di principii fondamentali che passa tra il sistema di procedura oggidì vigente e quella adottata nel Codice la cui approvazione vi si chiede.

Nel sistema di procedura attuale è principio che tutti gli atti di qualche importanza si compiano sotto la tutela del giudice.

Cominciando dai supplicati per andare fino all'assegnazione della causa a sentenza, voi trovate che ogni atto che abbia qualche conseguenza si compie sotto l'ispezione del collegio o di un giudice commissario. Questo era lo spirito, questo era l'organismo della nostra antica procedura.

Vi erano degli inconvenienti a seguire questo sistema, e soprattutto la pratica l'aveva poi sviato in modo che veramente oggidì esige un cambiamento sostanziale. Ma almeno allora la responsabilità della istruttoria del procedimento, la responsabilità dell'adempimento del rito rimaneva presso i giudici, i quali dovevano interporre il loro ufficio ed esercitare la loro vigilanza.

Il sistema di procedura in cui stiamo per entrare all'incontro è un sistema che rimette alla piena disponibilità delle parti il provvedere all'attivazione, ed il garantirsi

nel conflitto di ragioni e di difese, di azioni e di eccezioni che compone il dibattimento giudiziario.

Questo sistema io lo credo il più coordinato alle nostre condizioni attuali. Che più? Mi si permetta di addurre all'appoggio di questo sistema le parole di un nostro valentissimo giureconsulto che, fin da quando si pubblicò l'editto del 27 settembre 1822, fece all'editto medesimo molte chiose che io pure avrei voluto che in quel tempo avessero potuto produrre un effetto positivo.

E siccome non è mai soverchio il rammentare nelle assemblee legislative i nomi dei benemeriti che ci precedettero nell'arringo della cosa pubblica e che lasciarono tratti degni di essere studiati ed imitati, io vi domando licenza di leggervi un passo di una scrittura di Ferdinando Dal Pozzo.

Ferdinando Dal Pozzo esponeva il sistema di procedura civile quale egli lo vorrebbe, e lo toglieva ad imitazione dal Codice di procedura francese.

« En général les citoyens doivent être libres de faire par le moyen des officiers ministériels (fermatevi, o signori, su queste parole) tous les actes de procédure auxquels ils ont droit, soit pour mettre en état les juges de décider leurs différends, soit pour faire exécuter un jugement rendu, soit pareillement pour faire mettre à exécution un contrat, lorsque, d'après les lois, ce contrat doit avoir une exécution parée; ils doivent pouvoir le faire sans qu'à chaque instant, et pour chaque acte il soit nécessaire de recourir au juge et d'en obtenir une permission.

« Un bon Code de procédure peut distinguer quelques cas, à l'exception desquels cependant il ne faut pas faire demander aux citoyens plus de permission qu'il n'en est besoin pour faire valoir leurs droits; autrement vous les exposez aussi à des caprices et à des préventions, qu'un juge peut avoir comme tout autre homme; vous multipliez les entraves au libre exercice des droits de chacun, les chances d'injustice, les délais et les frais. Celui qui fait procéder à un acte, ne le fait-il pas à ses risques et périls? Ne doit-il pas indemniser s'il n'a pas le bon droit pour lui? Si l'acte est téméraire, ou hors de la règle commune, les officiers ministériels s'y refuseront, car ils seraient aussi alors responsables devant la loi. Tel serait le cas, si, par exemple, un officier ministériel procédait à une saisie-exécution, sans qu'il y eût ou un jugement, ou un contrat délivré en forme exécutoire » (1).

Vedete, o signori, in queste parole del distintissimo giureconsulto e pubblicista Ferdinando Dal Pozzo il segreto appunto delle nostre esitanze. Voi vedete che si richiede gran libertà per i litiganti; vedete che questi litiganti non possono fare da sè, perchè le forme giuridiche esigono una certa abilità per saperle usare e discutere; vedete la necessità degli ufficiali ministeriali, quali sono appunto causidici ed uscieri; vedete infine che si tratta di responsabilità di questi ufficiali ministeriali, perchè quando sarà commesso un fallo, se non c'è responsabilità, non si potrà più guarentire il danneggiato, almeno in una parte della conseguenza del fallo commesso.

Ecco il perchè noi esitiamo a credere che il Codice possa produrre il suo effetto quando non sia rimesso in mani preparate; e per preparare queste mani bisogna rifare il vecchio, poichè la procedura si fa nuova. E non crederei che

(1) Observations sur la nouvelle organisation judiciaire, établie dans les États de S. M. le Roi de Sardaigne par l'édit du 27 septembre 1822. — Londres, 1823, pag. 74 e 75.

con elementi vecchi si possa far andare innanzi la macchina nuova. Questo sarebbe, ai miei occhi, una contro verità, e forse una soverchia presunzione.

So che si parla molto della difficoltà di ottenere questo mezzo di organizzazione; lo so pur troppo, o signori: sono quarant'anni scorsi dopo la Restaurazione, e sempre si è parlato di riforme nel giudiziario per ciò che riflette gli ufficiali ministeriali, e nulla mai si è ottenuto.

Se ne parlava prima delle riforme del 1822; nel 1822 nell'editto del 27 settembre, all'articolo 5, se non isbaglio, si accennava già che si sarebbe fatto poi un cambiamento nell'ordinamento dei procuratori, che frattanto si mantenesse il sistema anteriore, e fu mantenuto.

Si venne al regno del re Carlo Alberto, si prepararono Codici, si vide la difficoltà e sempre si retrocedette davanti le difficoltà delle persone; qui sta il punto e la difficoltà; ed è sopra di ciò che noi chiamiamo l'attenzione del Senato e che noi siamo certi di conseguirla; invociamo anche l'energia del Ministero.

Volete veramente mondare la procedura dai difetti che ha, volete assicurare ai cittadini pronto conseguimento di giustizia? Date loro i mezzi di potersi affidare a persone che abbiano guarentigie, e perchè abbiano guarentigie bisogna che siano capaci e responsabili.

Se io volessi invocare l'autorità degli usi di altri tempi, quando veramente volendosi porre ad esecuzione una legge si aveva forza costante per mandarla ad effetto, io vi citerei, o signori, quello che si fece dal Governo francese.

Noi attualmente vogliamo imitare i Francesi tanto che il Codice che si sta per approvare è un Codice che in massima parte non offre altro che una riproduzione degli ordini francesi, i quali ordini non erano nemmeno una novità in Francia, e risalivano alle antiche usanze di quel paese, perchè tutti quelli che si sono occupati di questa materia sanno che il Codice di procedura francese si fu la meno grande novità che si sia frammessa in tutta la codificazione di quell'impero. Ma quando si volle introdurre in Piemonte l'ordine giudiziario francese si pensò che bisognava prima, od almeno contemporaneamente, regolarizzare il personale degli ufficiali ministeriali.

Ora due epoche distinte vi furono nelle quali s'introdussero gli ordini di procedura francese fra noi.

La prima risale al nove brumaio dell'anno x: allora stavamo in prossimità dell'unione del Piemonte alla Francia, allora si pubblicarono le *Regole generali circa l'amministrazione della giustizia e l'organizzazione dei tribunali nel Piemonte*; ed in queste regole generali, che non erano che un provvedimento transitorio, io trovo delle disposizioni analoghe a queste che vorrei si facessero nel titolo X, dove si parla dei segretari e degli ufficiali che impiegano il loro ministero presso i tribunali.

E qui si parla pure degli uscieri, e qui si parla della malleveria, e qui si parla delle misure di transizione tra il personale antico ed il personale nuovo che doveva poi servire all'attivazione di questa procedura; insomma si fece razionalmente un movimento di persone ed un movimento di cose.

Quando poi si venne all'introduzione del Codice di procedura civile che ebbe luogo col 1° gennaio 1807, allora si fece andare d'accordo l'organizzazione giudiziaria che ebbe il suo compimento nel 1810, che fu ordinamento definitivo.

Vedete dunque, signori, che non si esitava in quei tempi: quando si voleva guidare a bene una cosa si cercava che gli uomini fossero disposti per guidarla.

Noi vi invitiamo a prendere l'impegno che quando darete questo Codice ai vostri cittadini ci sarà un affidamento con cui quelli che dovranno prestare il servizio ministeriale saranno tali da poter meritare la loro confidenza.

Se farete altrimenti rimarrete in quella non felice, non lieta, non favorevole, non ragionevole consuetudine in cui si è rimasti da 40 anni in qua, vale a dire che farete un po' di nuovo e lascerete alcun che di vecchio che lo guasterà.

Io parlo in questo senso perchè edotto da una lunga esperienza, perchè avendo dovuto assistere alle difficoltà che accompagnarono l'esecuzione anche di quelle riforme parziali che si fecero nel 1822, vidi quanti pericoli si corressero, e vidi come dopo si guastasse anche di più la procedura preesistente.

Io voglio sdebitarmi di ogni specie di responsabilità, perchè se mai avvenisse quello che prevedo, che quando il Codice fosse messo ad esecuzione non accompagnato da questa legge che credo indispensabile, si alzassero rumori e richiami, e si dicesse forse che quel che si è fatto da ultimo non valeva quello che era dapprima, non ricada sopra la mia debole persona nessuna responsabilità.

MATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Io non posso, con mio rincrescimento, accettare la proposta dell'onorevole senatore Cristiani, e sostenuta anche dall'onorevole senatore Sclopis.

L'oggetto dell'emendamento sarebbe quello di fare sì che non possa essere messo in esecuzione il Codice di procedura che attualmente è soggetto alle deliberazioni del Senato, salvo che contemporaneamente sia pure messa in esecuzione la legge concernente i causidici e gli uscieri.

Io credo che non altrimenti si possa mettere come condizione dell'esecuzione di una legge l'esecuzione di un'altra, salvo che questa legge che si vorrebbe mettere come condizione sia così necessaria, che l'altra non possa senza il soccorso di essa venir attivata.

Appunto acconsentendo a questo principio io non ebbi alcuna difficoltà, quando fui chiamato nel seno della Commissione, di aderire a che non altrimenti potesse essere messo il Codice di procedura in esecuzione, salvo che fosse già in esecuzione, od almeno approvata la legge riguardante la tariffa dei diritti degli uscieri, dei segretari e degli altri ufficiali pubblici, appunto perchè non può essere attivato il Codice, senza che vi sia contemporaneamente la tariffa che regoli i diritti degli atti portati dal Codice stesso. Ma non mi pare che questa considerazione possa essere egualmente applicata alla legge ordinatrice degli uscieri e dei causidici.

Io convengo pienamente cogli onorevoli senatori Sclopis e Cristiani che la legge ordinatrice dei causidici e degli uscieri sarà atta a meglio ottenere una più efficace esecuzione delle disposizioni che si contengono nel Codice di procedura civile; che difficilmente si potranno ottenere dal Codice tutti quei frutti che giustamente se ne sperano salvo che vi sia questa nuova legge. Ma tale non è la questione; essa sta nel vedere se anche indipendentemente da questa legge il Codice di procedura civile non possa egualmente produrre, se non quei frutti che si otterranno in appresso, almeno favorevoli, ottimi risultamenti.

Ora io credo che nessuno vorrà contestare che anche senza questa legge il Codice di procedura civile potrà riuscire sommamente vantaggioso. Dunque non vi è ragione alcuna perchè debba intanto rimaner in sospenso il Codice di procedura civile fino a che non vi sia anche la legge ordinatrice dei causidici e degli uscieri.

L'onorevole senatore Cristiani riconosceva egli pure che si potevano ottenere egualmente utili risultamenti; e se non altro fondò sostanzialmente il suo emendamento, non su di una necessità assoluta, ma piuttosto su di una considerazione politica.

Egli crede che non potrà mai essere sanzionata da tutti i poteri dello Stato una legge ordinatrice dei causidici e degli uscieri, se non si fa precedere come condizione all'attivazione del Codice di procedura, dicendo che, quando sia libero il fare o non fare, questa legge non si farà; laddove se invece si metterà come condizione all'approvazione del Codice, allora sorgerà quell'opinione pubblica la quale vuole che il Codice di procedura si eseguisca ed astringerà anche i poteri dello Stato a far sì che venga sanzionata la legge ordinatrice degli uscieri e dei causidici.

Tale almeno mi pare fosse il senso delle osservazioni che furono addotte dall'onorevole senatore Cristiani.

Io debbo qui anzitutto ringraziare l'onorevole senatore delle cortesi espressioni che volle usare a mio riguardo nel manifestare la fiducia che ha nella mia sollecitudine di presentare questa legge. Ma io credo, mi permetta che lo dica, che eguale sollecitudine, o forse maggiore, useranno gli altri poteri dello Stato. Appunto, come egli diceva, è la legge ordinatrice dei causidici e degli uscieri così importante e così connessa col Codice di procedura civile che possono sopraggiungere grandissimi inconvenienti quando il Codice di procedura si mettesse in esecuzione senza il soccorso di essa. Non vede egli quale forza avrà l'opinione pubblica per astringere i poteri dello Stato a fare questa legge ed allontanare gli inconvenienti che a senso suo ne deriverebbero quando la legge fosse senza questo soccorso? Ma intanto l'onorevole senatore Cristiani riconosce come l'opinione pubblica sia favorevole al Codice e come questo Codice sia altamente e da tutti reclamato.

Ora, se così è, io veramente non rimanderò a tempo indeterminato l'esecuzione del Codice di procedura (e sarebbe propriamente rimandarlo a tempo indeterminato), poichè dal canto mio lo assicuro che il progetto di legge sarà presentato.

Dico di più; il progetto di legge che riguarda gli uscieri è già sottoposto al Parlamento, poichè forma parte della legge dell'ordinamento delle magistrature; e quello sopra i causidici è già elaborato e non attendo che la sanzione del Codice di procedura per sottoporlo al Parlamento.

Ma sa il senatore Cristiani, e lo sa il Senato, che bene spesso le leggi non possono immediatamente ottenere la loro sanzione da tutti i poteri; che spesso siate insorgono difficoltà su alcune disposizioni che formano l'oggetto della proposta del Ministero e che quindi forza è perdere tempo sia presso la Camera, sia presso il Senato, e talvolta succede che un progetto venga rimandato dalla Camera dei deputati al Senato e dal Senato alla Camera.

Ora, come sarà egli probabile che nell'intervallo di 3 o 4 mesi che rimarrebbero tra la promulgazione del Codice di procedura e la presentazione di quel progetto di legge, possa questa ottenere la sua sanzione?

Or dunque, voler sottoporre l'esecuzione del Codice di procedura alla sanzione di questa legge sarebbe evidentemente rimandare a tempo indeterminato (come dissi) l'esecuzione del Codice stesso, sarebbe quindi urtare contro quell'opinione pubblica la cui forza fu riconosciuta dallo stesso senatore Cristiani.

Io mi riassumo: riconosco che è sommamente opportuno che la legge ordinatrice dei causidici e degli uscieri proceda

di pari passo colla legge che porta l'approvazione del Codice di procedura civile e perciò non ho alcuna difficoltà di rinnovare la promessa di assumere l'impegno e di aderire alla proposta della Commissione che impone al Ministero l'obbligo di fare la presentazione di tale legge, appunto perchè riconosco che una legge coadiuverà l'altra. Ma siccome questa legge di riordinamento non è assolutamente connessa con il Codice di procedura civile, siccome questo può egualmente essere utile, produrre ottimi risultamenti senza di quella, io non credo che sia il caso d'imporre questa legge come condizione dell'approvazione del Codice. Perciò io prego il Senato d'approvare il progetto della maggioranza della Commissione e di respingere l'emendamento del senatore Cristiani.

CRISTIANI. Non farò che poche osservazioni sulla risposta fattami dal signor guardasigilli.

Io ammettevo nel mio ragionamento che il Codice di procedura poteva ricevere la sua esecuzione e produrre frutti; ma dal produrre frutti, al produrli buoni o meno, ci passa una differenza.

Io sono persuaso (almeno tale è la mia convinzione), che colla composizione attuale dei causidici e degli uscieri, i frutti che si otterranno dalla nuova procedura non potranno essere buoni come sarebbe a desiderarsi. Ora, ottenere frutti meno buoni, mi pare lo stesso come non ottenerne del tutto.

In quanto poi alla pubblica opinione, io ammettevo, anzi era la base della mia proposizione, che la pubblica opinione è vivamente spiegata per la pronta attivazione del Codice di procedura; ma io premettevo anche, che essa non si era preoccupata in modo eguale del riordinamento dei causidici, i quali non si erano da essa considerati come di una necessità, di una importanza eguale; di modo che anzi io volevo prevalermi della necessità di soddisfare la pubblica opinione, quale mezzo per rendere obbligatoria l'attivazione del nuovo ordinamento dei causidici.

In questo modo era sicuro che il Codice di procedura, se avrebbe sofferto ritardo nella sua applicazione, non sarebbe stato che di pochi mesi.

Io credo che realmente non sarebbevi possibilità di ottenere la sanzione della legge sui causidici prima del 1° aprile 1855; ma però si avrebbe campo di ottenerla per il 1° novembre 1855, e così al principio dell'anno giuridico venturo; e mi pareva che questo ritardo non fosse poi di tanto momento da incorrere il pericolo di compromettere anche la sanzione di una legge a mio parere indispensabile, perchè il Codice di procedura possa produrre tutti quei frutti che se ne debbono aspettare, e che diversamente non si otterranno.

MATTARELLI, ministro di grazia e giustizia. Farò una semplice osservazione per quanto riguarda gli effetti che potrebbe produrre il Codice e quali siano quelli che ne possiamo attendere.

Io credo che l'onorevole senatore Cristiani, in questa parte, confonde la legge ordinatrice dei causidici e degli uscieri col personale dei causidici e degli uscieri.

Affinchè il Codice possa produrre frutti maggiormente vantaggiosi, egli è certamente necessario che vi sia un personale adatto e negli uscieri e nei causidici: il difetto non è tanto nella legge (quantunque lo riconosca anche in parte), quanto particolarmente nel personale.

Ora, se si deve attendere che si sia formato un personale e pei causidici e per gli uscieri per mandare ad esecuzione il Codice di procedura, certamente non potrebbe ciò aver

luogo sul principio di novembre 1855 e forse neanche fra qualche anno: questo non può essere che opera del tempo.

Del resto l'onorevole senatore Cristiani sa meglio di me che per avere un personale, il quale sia adatto, è necessario prima di tutto che vi sia la legge; che questa sia conosciuta ed abbia avuto per qualche anno esecuzione.

Egli è appunto dagli errori che talvolta si commettono e dall'esecuzione della legge stessa che viene a formarsi quel personale, il quale può meglio assicurarne l'eseguimento e far sì che produca quei frutti da tutti desiderati.

D'altra parte, ancorchè si volesse portare l'attivazione del Codice al 1° novembre 1855 e mettere per condizione che dovesse essere contemporanea l'esecuzione della legge d'organizzazione dei causidici e degli uscieri, nessuno potrebbe assicurarci che pel 1° novembre 1855 questa legge possa essere posta in esecuzione.

Io spero che essa potrà esserlo forse anche pel 1° aprile 1855, poichè non si tratta poi di una legge che debba dare luogo a gravissima discussione, o che sia per essere di tanta importanza e che tocchi interessi così vitali.

Intanto io non credo che debba lasciarsi indeciso che realmente pel 1° aprile 1855 il Codice di procedura possa essere in esecuzione, appunto, ripeto, perchè, come l'onorevole senatore Cristiani ha più volte riconosciuto, è da tutti sentito il bisogno del medesimo, e l'opinione pubblica lo richiama altamente.

Non convien dunque inserire nella legge una disposizione, la quale sottoponga ad un futuro evento, ad una incertezza l'esecuzione sua; quindi insisto perchè il Senato voglia respingere l'emendamento proposto.

SCLOPIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Sclopis ha la parola.

SCLOPIS. L'onorevole guardasigilli ci parlò delle difficoltà di compiere l'educazione di questi uffiziali ministeriali; io mi trovo perfettamente d'accordo con lui, credo che ci vorranno degli anni; ma credo pure che per una tale educazione bisogna incominciare dallo stabilire i principii coi quali essa possa aver luogo. Ora io dico che, rimanendo le cose nello stato in cui sono attualmente, vi è quasi l'impossibilità di avere quel metodo di educazione cui alludeva l'onorevole guardasigilli.

Io mi limiterò a due sole osservazioni: in un tempo in cui da noi si proclama la libertà di tutte le industrie abbiamo le piazze patrimoniali dei causidici, e sappiamo come la trasmissione di queste piazze produce spesso degli inconvenienti gravi nell'esercizio delle medesime. Mentre noi nel Codice diamo una grandissima responsabilità all'atto di un causidico, noi tolleriamo che i causidici, non individualmente, non il capo d'ufficio, ma i loro sostituiti, i quali sommano a due, a tre, a quattro, vadano a comparire davanti a tutti i tribunali e mettano innanzi una responsabilità che non è la loro, una responsabilità la quale non è evacuabile, perchè è impossibile di esigere che il capo d'ufficio presenti una responsabilità effettiva per tutti questi suoi agenti subalterni.

Mi si dirà che questo si fa attualmente, ma io osserverò che ciò attualmente non è scevro d'inconvenienti, ed il signor guardasigilli sicuramente n'è informato tanto quanto lo possa essere io stesso. Questi inconvenienti poi cresceranno a mille doppi quando appunto non vi sarà più quella tutela dei giudici, quella necessità di forme essenzialmente

giuridiche che esiste nell'attuale nostra procedura, e che tutto si farà piuttosto di confidenza che di diritto, come ne viene dai termini del Codice che noi stiamo per approvare.

Quanto agli uscieri, io mi rimetto alla cognizione di tutti quelli che hanno qualche pratica delle cose forensi, per dire se molti tra gli uscieri, tali quali esistono oggidì, abbiano non che la capacità, l'attitudine di acquistare la capacità che in molti casi si richiede dal nuovo Codice. Quindi io, adattandomi perfettamente al sistema del signor guardasigilli, vale a dire che si debba fare un'educazione, dividendo la sua opinione, cioè che quest'educazione non si possa compiere presto, desidero per altro che si faccia il primo passo per essa, che si stabilisca cioè l'ordine, secondo il quale l'educazione può aver luogo; altrimenti se noi lasceremo che le cose rimangano sempre come sono, non avremo nemmeno la possibilità d'educazione. Del resto, lo ripeto, non ho fatto questo eccitamento che per isdebitarmi d'un doppio obbligo, cioè quello della vecchia mia esperienza, l'altro dell'intima mia convinzione; e siccome temo che in avvenire si avrà per ciò un rimprovero, voglio così da tale rimprovero andare immune.

PRESIDENTE. L'emendamento, o meglio, l'aggiunta proposta dal senatore Cristiani, è stata concepita in guisa che si può benissimo coordinare col voto preliminare dell'articolo 4 in un coll'alea come è stato proposto dalla Commissione ed accettato dal Ministero, salvo a sottoporre a separata votazione l'aggiunta del senatore Cristiani.

Io quindi metto ai voti in primo luogo l'articolo 4 così concepito. (*Vedi sopra.*)

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

Viene ora in votazione l'aggiunta all'articolo 4, così concepita:

« e l'osservanza di essa avrà pure principio all'epoca stessa dell'esecuzione del Codice. »

Chi l'approva, si alzi.

(È rigettata.)

Si passa all'articolo 5:

« Col primo giorno di aprile 1855 i tribunali di prima cognizione, i magistrati d'appello ed il magistrato di cassazione assumeranno rispettivamente il titolo di tribunali provinciali, Corti d'appello e Corte di cassazione. »

Chi lo approva, si levi.

(È approvato.)

Si passa allo squittinio segreto coll'appello nominale.

Risultato dello squittinio:

Votanti	62
Voti favorevoli	53
Voti contrari	9

(Il Senato adotta.)

Debbo rammentare al Senato che mercoledì vi sarà seduta alle ore due, per la discussione del progetto di legge riguardante modificazioni al Codice di procedura criminale.

La seduta è levata alle ore 4 1/4.

TORNATA DEL 14 GIUGNO 1854

- 39 -

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Comunicazione della nomina dell'ufficio centrale per l'esame del progetto di legge sulla pubblica sicurezza — Discussione sul progetto di legge per modificazioni al Codice di procedura criminale — Adozione degli articoli 1 al 6 — Proposta sospensiva dell'articolo 7 del senatore Luigi di Collegno combattuta dal ministro di grazia e giustizia — Osservazioni del senatore Di Castagneto e replica del ministro di grazia e giustizia — La proposta sospensiva non è appoggiata — Approvazione degli articoli 7 ed 8 e dell'intero progetto.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.
GIULIO, segretario, legge il verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

NOMINA DELL'UFFICIO CENTRALE PER L'ESAME DELLA LEGGE SULLA SICUREZZA PUBBLICA.

PRESIDENTE. Prima di passare all'ordine del giorno, debbo informare il Senato, che nella votazione fattasi stamane negli uffici, onde nominare il nuovo ufficio centrale che deve esaminare la legge riguardante la pubblica sicurezza, è nata una divergenza d'opinione fra gli uffici.

Tre uffici hanno richiamato l'opera del primo ufficio centrale che aveva già esaminata questa legge, ed hanno detto che nominavano gli stessi membri che lo componevano.

Due invece hanno nominato due senatori a parte; ma però uno di questi faceva già parte dell'antico ufficio e si è il senatore Lazari. L'altro ufficio, che è il V, nel quale sedeva appunto uno dei membri dell'antico ufficio, anzi il relatore del medesimo, il signor senatore Des Ambrois, dopo che sentì da questo che amava di astenersi dal prender parte al nuovo lavoro (dacchè già per tre volte aveva prestato l'opera sua, come relatore delle precedenti leggi di pubblica sicurezza), ha eletto invece di lui il senatore San Martino.

Pare adunque che vi abbia, si può dire, una quasi unanimità nel Senato, perchè, o per via d'elezione dei membri dell'antico ufficio, o per via di nomine parziali, sia l'antico ufficio che debba occuparsi di questo progetto di legge, meno del senatore Des Ambrois surrogato dal conte di San Martino.

Io credo mio debito di rappresentare al Senato questo stato di cose; se vi sono osservazioni a fare esso giudicherà; se no, io crederò che acconsenta a che l'antico ufficio riprenda l'esame di questa legge, col solo cambiamento del conte San Martino.

SAULI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Sauli.

SAULI. Io appartengo a quell'ufficio il quale ha riletto il conte Lazari commissario di questa legge: anch'egli ha fatto qualche difficoltà; però l'ufficio è venuto nella deliberazione di rieleggerlo di bel nuovo, tanto per la confidenza che la persona sua ispirava, quanto per accostarsi anche all'opinione di alcuni uffici che avevano partecipato di voler commettere la relazione di questa legge emendata all'ufficio centrale che aveva già riferito una volta: di maniera che invece di tre uffici ce ne sono quattro e la maggioranza sarebbe appunto per la rinnovazione dell'ufficio centrale qual era prima.

PRESIDENTE. L'antico ufficio era composto in questo modo:

Senatori Regis, Lazari, De Margherita, Frascini e Des Ambrois; oggigiorno, in seguito a votazione degli uffici, resta composto in ugual modo, meno il senatore Des Ambrois surrogato dal conte di San Martino.

Se non vi sono osservazioni si intende stabilito che il Senato acconsente a che l'antico ufficio, colla sola variazione del conte di San Martino a vece del cavaliere Des Ambrois, sia incaricato dell'esame della legge per la pubblica sicurezza.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI AL CODICE DI PROCEDURA CRIMINALE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama a discutere il progetto di legge riguardante alcune modificazioni al Codice di procedura criminale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1848.)

Dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se non si chiede la parola sulla discussione generale, io passerò alla lettura degli articoli onde sottoporli a separata votazione.

« Art. 1. I minori degli anni quattordici, se non avranno compiuti maggiori di tale età, anche per i reati il cui titolo costituisce un crimine, saranno giudicati in via correzionale.

« La Camera di consiglio e la Sezione d'accusa rinvi-
ranno, in tali casi, l'imputato avanti il tribunale di prima
cognizione il quale dovrà, giudicando, uniformarsi alle
disposizioni degli articoli 93 e 94 del Codice penale.

« Quando però risulterà dall'istruzione scritta che l'im-
putato agì senza discernimento, la Camera di consiglio e
la Sezione d'accusa dovranno, omesso il rinvio, dichiarare
non farsi luogo a procedimento e potranno far uso delle
facoltà attribuite ai magistrati e tribunali nell'articolo 93
di detto Codice. »

(È approvato.)

« Art. 2. In tutti gli altri casi nei quali, o per ragione
di età o dello stato di mente o per altre circostanze, i reati
qualificati crimini siano punibili a termini di legge, rispetto
a tutti gli imputati, col solo carcere, o si faccia luogo alla
diminuzione o commutazione delle pene col passaggio dalla
reclusione e dalla relegazione alla detta pena del carcere,
la Sezione d'accusa potrà rinviare la causa al tribunale di
prima cognizione il quale pronunzierà in via correzionale.

« Tale rinvio però, se la Sezione d'accusa sarà composta
solamente di tre giudici, non avrà luogo se non quando sia
deliberato ad unanimità di voti. »

(È approvato.)

« Art. 3. In tutti i casi nei quali, a termini di legge, si
fa luogo al passaggio da pene correzionali a pene di polizia,
la Camera di consiglio potrà, ad unanimità di voti, rinviare
l'imputato avanti il tribunale o giudice di polizia.

« Contro all'ordinanza di rinvio sarà ammessa l'opposi-
zione del Pubblico Ministero e della parte civile a termini
dell'articolo 234 e seguenti del Codice di procedura cri-
minale. »

(È approvato.)

« Art. 4. Le sentenze della Sezione d'accusa, e le ordi-
nanze della Camera di consiglio che, nei casi contemplati
negli articoli precedenti, ordineranno il rinvio al tribunale
di prima cognizione, ovvero al tribunale o giudice di polizia,
esprimeranno le circostanze da cui il rinvio sarà motivato.

« Il tribunale di prima cognizione, od il giudice o tribu-
nale di polizia a cui sarà stato fatto il rinvio della causa,
non potranno declinare la loro competenza pel titolo del
reato contemplato nella sentenza od ordinanza di rinvio,
non ostante la disposizione degli articoli 10 e 11 del Codice
di procedura criminale.

« Qualora però le circostanze attenuanti ammesse dalla
Sezione d'accusa, o dalla Camera di consiglio risultassero
escluse dai dibattimenti, il tribunale di prima cognizione
potrà estendere la durata del carcere al *maximum* della
reclusione, a tenore dell'articolo 60 del Codice penale; ed il
tribunale o giudice di polizia potrà raddoppiare la durata
degli arresti e dell'ammenda.

« Ove poi per circostanze nuove risultasse che il fatto co-
stituisse un reato di titolo diverso, si osserveranno rispetti-
vamente le disposizioni dell'articolo 315 e dell'ultimo alinea
dell'articolo 254 del Codice di procedura criminale. »

(È approvato.)

« Art. 5. Le percosse, ferite od altri mali trattamenti
corporali fatti senz'armi proprie, e che non avranno cagio-
nato malattia od incapacità di lavoro per un tempo mag-
giore di giorni cinque, saranno di cognizione del giudice di
mandamento, o del tribunale di polizia, i quali dovranno
applicare pene di polizia, con facoltà di raddoppiare gli
arresti e l'ammenda come nel secondo alinea dell'articolo
precedente. »

(È approvato.)

« Art. 6. La libertà provvisoria mediante cauzione sarà
sempre accordata per i reati non aventi titolo di crimine, a
tenore dell'articolo 189 del Codice di procedura criminale.

« Dovrà essere anche accordata per i reati per i quali a ter-
mini dell'articolo 2 della presente legge sarà stato ordinato
il rinvio della causa al tribunale di prima cognizione, dopo
che l'imputato avrà subito l'interrogatorio di cui negli
articoli 210 e seguenti dello stesso Codice.

« Potrà però il tribunale negli anzidetti casi di rinvio
sospendere l'ammissione della domanda fino al compi-
mento degli atti di ricognizione e confronto, cui occorresse
procedere a senso degli articoli 220 e seguenti.

« I poveri, non recidivi, potranno essere dispensati,
secondo le circostanze, dall'obbligo della cauzione, quando
risultino a loro riguardo favorevoli informazioni di mor-
alità. »

(È approvato.)

« Art. 7. È abolita l'eccezione contenuta nell'articolo 191
del Codice di procedura criminale a riguardo degli imputati
del reato preveduto dall'articolo 165 del Codice penale. »

La parola è al senatore Di Collegno.

DI COLLEGGNO LUIGI. L'articolo 165 del Codice penale
qui mentovato riguarda, come il sapete, a fatti o detti che
offendono la religione; e la disposizione, che qui vi si chiede
di sancire col vostro voto, si fonda su d'un sistema di gra-
duazione di reati, che a quei fatti o detti attribuirebbe reità
minore di quella che nel Codice penale veniva stabilita.

Ove fosse prestabilito quel minor grado di reità, potrebbe
forse parer ragionevole quel che qui si domanda, vale a dire
di concedere agli imputati di simili reati la libertà prov-
visoria mediante cauzione, libertà questa che il Codice di
procedura criminale loro non accordava. In questo ordine
procedette la discussione nella Camera elettiva, dove il
guardasigilli motivava appunto la proposta della libertà
provvisoria a che già vi era stata accolta favorevolmente
la mitigazione delle pene per li reati in discorso.

Tra noi poi, per quanto la proposta del ministro si rife-
risca alle ragioni esposte da lui all'altro ramo del Parla-
mento, non dobbiam perder di vista che non è decisa ancora
dal Senato la questione della mitigazione delle pene, talchè
l'argomento da lui prodotto colla vestirebbe tra noi il carat-
tere di petizione di principio, quando a fondamento del suo
ragionare pone quel che ancor non avete statuito col vostro
voto. Nol potea prevedere il signor guardasigilli, alla cui
accortezza non sarebbe certo sfuggita questa circostanza; e
di fatti anche in Senato aveva egli fatto precedere la pre-
sentazione della seconda legge dalla presentazione dell'altra
in cui proponeva questa insieme con altre modificazioni od
aggiunte al Codice penale.

Ma poichè questo ultimo progetto non è stato discusso
peranco, e non verrà in discussione se non nella prossima
settimana, io ho l'onore di proporre al Senato che fin dopo
quell'epoca venga sospesa la discussione del presente arti-
colo settimo.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Io ricono-
sco veramente che il principale motivo, che aveva dato
fondamento a quest'articolo, non può essere invocato at-
tualmente, perchè il Senato non avendo ancor approvato
l'articolo primo del progetto contenente alcune modifica-
zioni al Codice penale, non potrebbe, fondandosi su questa
approvazione, adottare l'articolo 7 dell'attuale. Io credo
tuttavia che indipendentemente da quest'approvazione può
stare la disposizione contenuta in quest'articolo. Essa in-
fatti non è ad altro diretta fuorchè a togliere di mezzo l'ec-

cezione stabilita dal Codice criminale riguardo alla libertà provvisoria per i reati contemplati nell'articolo 165 del Codice penale. Il Codice di procedura criminale mantenendo stabilita in massima l'accennata eccezione per tutti i reati i quali sono dal Codice penale puniti con pene semplicemente correzionali, introduceva pure una disposizione eccezionale rispetto ai reati contemplati nell'articolo 165.

Ora io lascio in disparte la questione, se per i reati contemplati in tale articolo sia il caso o no di venire ad una modificazione di pena, benchè io porti avviso essere incontestabile che si debba per legge venire a questa riduzione di pena, se si vuole mettere il Codice penale in armonia colla legge sulla stampa. Ma suppongo che il Senato creda bene che non debba aver luogo questa riduzione; tuttavia, anche in tale ipotesi, sarà ella da mantenersi la disposizione eccezionale sancita dal Codice di procedura criminale, con cui non si fa luogo nemmeno alla libertà provvisoria quando si tratta di questi reati, tuttochè possa essere il caso in cui essi debbano essere puniti semplicemente con pene correzionali?

Mi sembra che sarebbe spingere la cosa troppo al di là; che sarebbe stabilire un rigore eccessivo, quando si volesse, mantenendo la pena portata dall'articolo 165 del Codice penale, mantenere pure l'eccezione odiosa, che non si possa far luogo alla libertà provvisoria, la quale si ammette anche per gli altri reati puniti semplicemente con pene correzionali.

Credo quindi che non sia opportuno di adottare la sospensione, poichè lasciando perfettamente intatta la questione che riflette le modificazioni delle pene, le quali possono formare argomento di altro progetto di legge, tuttavolta, qualunque sia la deliberazione che la Camera sarà per emettere rispetto al progetto di legge sul Codice penale, credo debba essere il caso di approvare ora questo articolo.

Quindi prego il Senato a respingere la proposta sospensiva e dar la sua sanzione all'articolo di cui si tratta.

DI COLLEGNO LUIGI. Io credo che questa disposizione sarebbe meglio discussa dopo l'esame della legge che modifica il Codice penale, ed in questa opinione mi conferma anche quella emessa dal signor guardasigilli nella relazione fatta all'altra Camera, alla quale ci siamo dovuti riferire perchè egli medesimo ci aveva ad essa rimandati. Io penso che sarebbe meglio calcolata ogni circostanza quando si dicesse che quei reati sono considerati in altro modo da quello in cui lo erano prima e che ne venisse quindi come corollario l'applicazione della libertà provvisoria.

Del rimanente il Senato vedrà, in seguito alle spiegazioni date dal signor guardasigilli, le quali non erano indicate nella sua relazione, se crede di essere abbastanza illuminato da poter procedere all'approvazione dell'articolo in discussione.

DI CASTAGNETO. Io non intendo contraddire punto alle osservazioni fatte dall'onorevole guardasigilli circa la convenienza di derogare all'articolo 191 del Codice di procedura criminale nella disposizione relativa all'articolo 165 del Codice penale. Io non sarò mai per promuovere la severità delle pene e credo che questa disposizione possa essere giustamente modificata.

Ma per il desiderio di essere conseguenti, io domando al signor guardasigilli perchè, derogando alla parte dell'articolo 191 del Codice di procedura, che riflette l'articolo 165 del Codice penale, non si proponga di derogare egualmente alla disposizione dell'articolo 206, non che al titolo VIII

libro secondo dello stesso Codice i quali puniscono in gran parte delitti correzionali di molto minor importanza che non siano alcuni di quelli contemplati nell'articolo 165.

Nell'articolo 165 infatti si prevedono alcuni delitti che possono riguardarsi come leggeri; ma ve ne sono anche compresi degli altri che vestono una maggiore gravità; per esempio, le irriverenze commesse in pubblico per turbare una funzione religiosa possono avere delle conseguenze funeste, mentre, per esempio, i reati che han tratto agli oziosi e vagabondi possono in molti casi riguardarsi come tenui e di poco momento relativamente alla società.

Credo perciò esser opportuno di far palese che questa avvertenza non è sfuggita in Senato e ciò per ora mi basta. Mentre, ripeto, non voglio oppormi alla disposizione che ha tratto alla revoca dell'eccezione per l'articolo 165, la quale ha il suo giusto fondamento nel riflesso che, non essendo i casi in esso previsti passibili che di pene correzionali, resti consentaneo anche alla nostra antica legislazione che chi ne è colpevole possa fare le sue difese a piede libero.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Debbo fare un'avvertenza all'onorevole preopinante ed è che qui non si tratta di infliggere una pena, bensì del carcere preventivo, di quel carcere che ha luogo contro coloro che sono semplicemente imputati di un reato; quindi le di lui osservazioni fondate sulla supposizione che si tratti di un carcere di pena non possono applicarsi alla presente discussione.

Rispetto al carcere preventivo non è tanto la maggiore o minore gravità del reato che debba aversi presente quanto il pericolo che ci sarebbe permettendo che l'imputato rimanga libero. Questo pericolo non s'incontra riguardo a quelli che sono sotto l'imputazione del reato contemplato nell'articolo 165 del Codice penale. Ma per quanto concerne gli altri reati indicati dal senatore Castagneto, fo presente che si tratta di coloro che, mentre sono già considerati come oziosi e vagabondi, si trovano poi imputati di un altro reato. Ora è interesse della società che rispetto a questi non si faccia luogo alla libertà provvisoria perchè hanno già contro di essi un giudizio preventivo, perchè sarebbe inoltre sommamente pericoloso che mentre hanno già contro di essi un tale giudizio e sono sotto il peso di un'altra speciale imputazione potessero continuare intanto a darsi liberamente all'ozio ed al vagabondaggio. Se si lasciassero liberi, potrebbero sicuramente nascere assai gravi inconvenienti.

Malgrado questo riconosco che, se non rispetto agli oziosi e vagabondi e per alcuni altri che sono indicati nell'articolo 191, non può essere il caso di fare alcuna disposizione che tenda ad abolire la sanzione dello stesso articolo. Vi sono pur anche alcune altre eccezioni le quali potrebbero essere tolte di mezzo; ma siccome si riferiscono ad altri reati rispetto ai quali sarà forse opportuno, in una generale modificazione del Codice penale ed anche del Codice di procedura criminale, introdurre speciali disposizioni, così ho creduto più conveniente restringermi per ora all'articolo 165 del Codice penale, in quanto che la disposizione di esso formava pure l'oggetto dell'altra proposta contenente alcune modificazioni allo stesso Codice penale e metteva in rapporto le une e le altre disposizioni.

Quanto poi a tutte le altre, esse entreranno nel novero di quelle modificazioni che dovranno aver luogo quando vi sarà una discussione più estesa del Codice penale e del Codice di procedura criminale.

PRÉSIDENTE. Il signor senatore Luigi di Collegno rassegna al Senato una proposta sospensiva.

Domando se vi ha chi l'appoggia.

(Non è appoggiata.)

Metto ai voti l'articolo 7.

Chi l'approva, voglia levarsi in piedi.

(È approvato.)

« Art. 8. La desistenza contemplata nell'articolo 105 del Codice di procedura criminale potrà sempre farsi finchè non sia incominciato il pubblico dibattimento, ed arresterà l'azione penale coll'obbligo in chi desiste di pagare le spese occorse. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(È approvato.)

Si procede all'appello nominale.

Risultamento della votazione:

Votanti	55
Voti favorevoli	46
Voti contrari	9

(Il Senato adotta.)

PRESIDENTE. I signori senatori saranno avvisati a domicilio per la prossima seduta, la quale sarà, come è già stato stabilito nella precedente tornata, lunedì venturo 19 corrente.

La seduta è levata alle ore 3 3/4.

pene che possono meritare quando essi nell'esercizio delle loro funzioni prendono a censurare le leggi e le istituzioni dello Stato; cosicchè si pretende nientemeno che alla facoltà di poter censurare liberamente ed impunemente le leggi e le istituzioni del paese. Non havvi certamente in questo Consesso chi voglia riconoscere nel clero, ossia negli individui del clero, questo esorbitante diritto di erigersi in censori delle leggi e delle istituzioni che ci reggono; perciò è che io non credo, come diceva testè, di entrare in discorso sulle petizioni; e non mi dilungherò in altre considerazioni per venire immediatamente alla questione per cui ho domandata la parola; vengo cioè a fare alcun cenno preliminare sulle modificazioni proposte dall'ufficio centrale.

Si è con grave mio rincrescimento, o signori, che io non posso acconciarmi a tali modificazioni, e con grande rincrescimento il dico, perchè dal tenore della relazione ben si apprende che l'ufficio centrale fu mosso da sentimenti di conciliazione e di moderazione, dall'espresso desiderio di conservare concordevoli relazioni fra i grandi poteri dello Stato; il qual desiderio è pur quello da cui è mosso di continuo il Ministero. Vorrei dunque poter aderire alle dette modificazioni, ma una prepotente convinzione mi stringe alla contraria sentenza e mi vieta il dipartirmi dal primitivo progetto. Io lo credo in verità più conforme ai principii generali del diritto penale, e più logico e più conveniente.

Le modificazioni proposte dall'ufficio centrale possono ridursi a quattro sommi capi.

Concerne la prima l'alineia dell'articolo primo relativo all'esercizio pubblico dei culti tollerati;

La seconda si riferisce ai termini coi quali dovrebbe formularsi l'articolo secondo;

La terza riguarda l'articolo quinto, ove è detto che non possa servire di scusa al colpevole l'ordine che egli possa allegare d'aver avuto dai suoi superiori;

La quarta finalmente ha per oggetto la berlina e l'amenda che vogliansi abolire come pene accessorie.

Non parlo di altre più lievi modificazioni che pure risguardano gli stessi articoli, perchè ne parlerò quando essi verranno in discussione.

Quanto alla prima modificazione io convengo in massima coll'ufficio centrale che questo non sia un progetto di legge pel quale si abbiano a determinare i diritti di coloro che professano culti tollerati, e quali debbano essere i confini entro cui debba contenersi l'esercizio di essi culti.

Questa legge è unicamente intesa a modificare e regolare le pene pei reati contemplati negli articoli 164 e 165 del Codice penale, e se il progetto del Ministero, mediante l'alineia in discorso mirasse ad alterare in alcuna parte le condizioni attuali dei culti tollerati, se mirasse ad allargare la sfera dei diritti che insino ad ora furono concessi ad essi culti, io pure crederei che non sarebbe veramente il caso di trattarne: in tale supposito si dovrebbe pretermettere così fatta disposizione, od altramente formularla, tantochè non avesse a produrre simili conseguenze.

Ma io credo che questo articolo non adduca alcuna variazione intorno alla condizione dei culti tollerati, credo anzi che nella sostanza non corra gran divario tra il progetto del Ministero e quello della Commissione; solamente che la proposta del Ministero meglio dichiara l'effetto che gli articoli 164 e 165 del Codice produrranno rispetto all'esercizio di essi culti.

La diversità che scorgesi tra il progetto del Ministero ed il progetto della Commissione sta in ciò che il Ministero

vorrebbe dire che « le disposizioni degli articoli 164 e 165 del Codice penale non sono applicabili agli atti spettanti all'esercizio pubblico dei culti tollerati, » — e l'ufficio centrale invece proporrebbe di sopprimere la parola *pubblico*, aggiungendovi infine le parole dicenti: « nei locali a questi culti destinati. »

Quanto alla parola *pubblico* io credo che non possa assolutamente togliersi senza alterare quelle stesse condizioni che non è nell'intenzione del Ministero, e neanche nell'intenzione dell'ufficio centrale di alterare.

E di vero, a fronte della disposizione dello Statuto, per cui si riconosce in tutti i cittadini il diritto di liberamente e pubblicamente adunarsi sotto la sorveglianza dell'autorità politica, non si potrebbe certamente contendere a coloro che professano culti tollerati il diritto di adunarsi all'effetto di esercitare gli atti spettanti agli stessi culti.

Se l'ufficio centrale riconosce che non si possa contendere ai cittadini che appartengono ai culti tollerati l'esercizio del diritto che lor viene assicurato dallo Statuto, non può neanche contendere che tale esercizio possa essere pubblico, pubblico cioè nei termini dello Statuto, ossia con quelle avvertenze e sotto a quelle prescrizioni che l'autorità politica è in diritto di dare.

Qualora si contestasse così fatto esercizio, si verrebbe di necessità a contestare l'esercizio di un diritto che lo Statuto concede e garantisce a favore di tutti i cittadini.

Non credo per altra parte che, riconosciuto questo diritto nei culti tollerati, si venga ad infrangere in qualche modo la disposizione dell'articolo primo dello Statuto, ove è proclamata come religione dello Stato la religione cattolica, perocchè il senso chiarissimo di quest'articolo, il quale vuol essere tuttavia conciliato colle altre disposizioni che seguono, il senso, io dico, chiarissimo di quest'articolo « si è che rimangano ampiamente assicurati a favore della religione cattolica i mezzi tutti spettanti al suo esercizio, con quella preminenza che è dovuta alla religione dello Stato, a quella religione che presiede alle solenni funzioni a cui intervengono i poteri dello Stato, e che viene per conto dello Stato pubblicamente insegnata.

Ma se la religione cattolica è la religione dello Stato non ne segue perciò che debbansi perseguire gli altri culti ed angustiare l'esercizio dei medesimi.

La parola *pubblico* essendo adunque perfettamente consentanea alle disposizioni dello Statuto, io non veggio ragione per cui si debba sopprimerla.

AmMESSO che debba essere pubblico l'esercizio dei culti, sotto la sorveglianza però, come io diceva, dell'autorità politica, non veggio neppure il perchè si debbano aggiungere le parole: « Nei locali a quest'uso destinati. »

Data la sorveglianza della polizia, per cui il culto tollerato dovrà esercitarsi nei modi, nelle forme e nei luoghi che saranno all'uopo determinati; non è punto necessario che si venga ad introdurre nella legge una disposizione, la quale già trovasi involta nella natura stessa del diritto che non è assoluto, ma sottoposto alle condizioni volute dallo Statuto.

Non credo adunque che possa essere il caso di ammettere nè l'una nè l'altra modificazione, risguardanti l'alineia dell'articolo primo; non la prima, poichè, sopprimendo la parola *pubblico*, si verrebbe in certo modo a far credere che non si possano esercitare pubblicamente questi culti nemmeno coll'assenso, nemmeno sotto la sorveglianza dell'autorità politica; non la seconda, per cui si farebbe menzione dei locali, poichè in tal guisa si renderebbe in certo modo

TORNATA DEL 19 GIUGNO 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Omaggio — Comunicazione di una lettera del sindaco della città di Novara — Discussione del progetto di legge per modificazioni ed aggiunte al Codice penale — Considerazioni del ministro di grazia e giustizia a sostegno del progetto ministeriale ed a confutazione del progetto dell'ufficio centrale — Risposta del senatore Sclopis, relatore — Replica del ministro di grazia e giustizia — Discorsi dei senatori Di Montezemolo e Siccardi in favore del progetto ministeriale.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

QUARELLI, segretario, legge il verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

PRESIDENTE. Devo far conoscere alla Camera l'omaggio fatto dalli signori dottori Giovanni Battista Borelli e Antonio Zambianchi di una loro Memoria intorno alla pena di morte nelle sue relazioni colla fisiologia e col diritto.

Debbo anche dar comunicazione di una lettera del sindaco della città di Novara.

QUARELLI, segretario, legge la lettera del sindaco di Novara, con cui a nome del Consiglio comunale invita i senatori a voler onorare della loro presenza le feste che avranno luogo per l'inaugurazione della strada ferrata da Alessandria a Novara.

Basta avere dato lettura di questa lettera perchè i singoli senatori, i quali vorranno assistere a questa solennità, possano prendere gli opportuni concerti.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER ALCUNE MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE AL CODICE PENALE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama a discutere la legge portante alcune modificazioni ed aggiunte al Codice penale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 441-450.)

Dichiaro aperta la discussione generale.

La parola è al signor guardasigilli.

BATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Non intendo entrare per ora nel merito del progetto sottoposto alle deliberazioni del Senato, non intendo addurre per ora le ragioni sulle quali esso progetto si fonda, e neanche voglio difenderlo dalle censure che alcuni gli fecero, e di ingiustizia e di irreligione, le quali accuse, oltrechè mi paiono evidentemente prive di fondamento, furono a mio avviso già bastevolmente confutate dall'ufficio centrale; chè l'avviso di un ufficio composto di personaggi distintissimi e per senno politico, e per ingegno, e per sentimenti religiosi, parmi debba essere tale argomento che mi dispensi da ogni ulteriore giustificazione in proposito.

Non intendo parimente di rispondere alle cose dette in alcune petizioni presentate al Senato da una parte dell'episcopato, e da alcuni individui appartenenti al clero.

Per quanto sia autorevole e rispettabile il voto di quella parte del clero, io non credo tuttavia che le considerazioni sviluppate nelle sue petizioni siano tali da richiedere una risposta.

Dirò solamente che se negli altri produssero quel senso che eccitarono nell'animo mio cotali ragioni, ben lungi che rimanga esclusa la necessità e l'opportunità di questo progetto di legge, esse rimangono ognora più confermate; poichè, ben considerato l'oggetto di quegli indirizzi, ognuno vede che essi mirano a sottrarre gl'individui del clero alle

pene che possono meritare quando essi nell'esercizio delle loro funzioni prendono a censurare le leggi e le istituzioni dello Stato; cosicchè si pretende nientemeno che alla facoltà di poter censurare liberamente ed impunemente le leggi e le istituzioni del paese. Non havvi certamente in questo Consesso chi voglia riconoscere nel clero, ossia negli individui del clero, questo esorbitante diritto di erigersi in censori delle leggi e delle istituzioni che ci reggono; perciò è che io non credo, come diceva testè, di entrare in discorso sulle petizioni; e non mi dilungherò in altre considerazioni per venire immediatamente alla questione per cui ho domandata la parola; vengo cioè a fare alcun cenno preliminare sulle modificazioni proposte dall'ufficio centrale.

Si è con grave mio rincrescimento, o signori, che io non posso acconciarmi a tali modificazioni, e con grande rincrescimento il dico, perchè dal tenore della relazione ben si apprende che l'ufficio centrale fu mosso da sentimenti di conciliazione e di moderazione, dall'espresso desiderio di conservare concordevoli relazioni fra i grandi poteri dello Stato; il qual desiderio è pur quello da cui è mosso di continuo il Ministero. Vorrei dunque poter aderire alle dette modificazioni, ma una prepotente convinzione mi stringe alla contraria sentenza e mi vieta il dipartirmi dal primitivo progetto. Io lo credo in verità più conforme ai principii generali del diritto penale, e più logico e più conveniente.

Le modificazioni proposte dall'ufficio centrale possono ridursi a quattro sommi capi.

Concerne la prima l'alinea dell'articolo primo relativo all'esercizio pubblico dei culti tollerati;

La seconda si riferisce ai termini coi quali dovrebbe formularsi l'articolo secondo;

La terza riguarda l'articolo quinto, ove è detto che non possa servire di scusa al colpevole l'ordine che egli possa allegare d'aver avuto dai suoi superiori;

La quarta finalmente ha per oggetto la berlina e l'ammenda che vogliansi abolire come pene accessorie.

Non parlo di altre più lievi modificazioni che pure risguardano gli stessi articoli, perchè ne parlerò quando essi verranno in discussione.

Quanto alla prima modificazione io convengo in massima coll'ufficio centrale che questo non sia un progetto di legge pel quale si abbiano a determinare i diritti di coloro che professano culti tollerati, e quali debbano essere i confini entro cui debba contenersi l'esercizio di essi culti.

Questa legge è unicamente intesa a modificare e regolare le pene pei reati contemplati negli articoli 164 e 165 del Codice penale, e se il progetto del Ministero, mediante l'alinea in discorso mirasse ad alterare in alcuna parte le condizioni attuali dei culti tollerati, se mirasse ad allargare la sfera dei diritti che insino ad ora furono concessi ad essi culti, io pure crederei che non sarebbe veramente il caso di trattarne: in tale supposito si dovrebbe pretermettere così fatta disposizione, od altramente formularla, tantochè non avesse a produrre simili conseguenze.

Ma io credo che questo articolo non adduca alcuna variazione intorno alla condizione dei culti tollerati, credo anzi che nella sostanza non corra gran divario tra il progetto del Ministero e quello della Commissione; solamente che la proposta del Ministero meglio dichiara l'effetto che gli articoli 164 e 165 del Codice produrranno rispetto all'esercizio di essi culti.

La diversità che scorgesi tra il progetto del Ministero ed il progetto della Commissione sta in ciò che il Ministero

vorrebbe dire che « le disposizioni degli articoli 164 e 165 del Codice penale non sono applicabili agli atti spettanti all'esercizio pubblico dei culti tollerati, » — e l'ufficio centrale invece proporrebbe di sopprimere la parola *pubblico*, aggiungendovi infine le parole dicenti: « nei locali a questi culti destinati. »

Quanto alla parola *pubblico* io credo che non possa assolutamente togliersi senza alterare quelle stesse condizioni che non è nell'intenzione del Ministero, e neanche nell'intenzione dell'ufficio centrale di alterare.

E di vero, a fronte della disposizione dello Statuto, per cui si riconosce in tutti i cittadini il diritto di liberamente e pubblicamente adunarsi sotto la sorveglianza dell'autorità politica, non si potrebbe certamente contendere a coloro che professano culti tollerati il diritto di adunarsi all'effetto di esercitare gli atti spettanti agli stessi culti.

Se l'ufficio centrale riconosce che non si possa contendere ai cittadini che appartengono ai culti tollerati l'esperimento del diritto che lor viene assicurato dallo Statuto, non può neanche contendere che tale esercizio possa essere pubblico, pubblico cioè nei termini dello Statuto, ossia con quelle avvertenze e sotto a quelle prescrizioni che l'autorità politica è in diritto di dare.

Qualora si contestasse così fatto esercizio, si verrebbe di necessità a contestare l'esercizio di un diritto che lo Statuto concede e garantisce a favore di tutti i cittadini.

Non credo per altra parte che, riconosciuti questo diritto nei culti tollerati, si venga ad infrangere in qualche modo la disposizione dell'articolo primo dello Statuto, ove è proclamata come religione dello Stato la religione cattolica, perocchè il senso chiarissimo di quest'articolo, il quale vuol essere tuttavia conciliato colle altre disposizioni che seguono, il senso, io dico, chiarissimo di quest'articolo si è che rimangano ampiamente assicurati a favore della religione cattolica i mezzi tutti spettanti al suo esercizio, con quella preminenza che è dovuta alla religione dello Stato, a quella religione che presiede alle solenni funzioni a cui intervengono i poteri dello Stato, e che viene per conto dello Stato pubblicamente insegnata.

Ma se la religione cattolica è la religione dello Stato non ne segue perciò che debbansi perseguire gli altri culti ed angustiare l'esercizio dei medesimi.

La parola *pubblico* essendo adunque perfettamente consentanea alle disposizioni dello Statuto, io non veggo ragione per cui si debba sopprimerla.

AmMESSO che debba essere pubblico l'esercizio dei culti, sotto la sorveglianza però, come io diceva, dell'autorità politica, non veggo neppure il perchè si debbano aggiungere le parole: « Nei locali a quest'uso destinati. »

Data la sorveglianza della polizia, per cui il culto tollerato dovrà esercitarsi nei modi, nelle forme e nei luoghi che saranno all'uopo determinati; non è punto necessario che si venga ad introdurre nella legge una disposizione, la quale già trovasi involta nella natura stessa del diritto che non è assoluto, ma sottoposto alle condizioni volute dallo Statuto.

Non credo adunque che possa essere il caso di ammettere nè l'una nè l'altra modificazione, risguardanti l'alinea dell'articolo primo; non la prima, poichè, sopprimendo la parola *pubblico*, si verrebbe in certo modo a far credere che non si possano esercitare pubblicamente questi culti nemmeno coll'assenso, nemmeno sotto la sorveglianza dell'autorità politica; non la seconda, per cui si farebbe menzione dei locali, poichè in tal guisa si renderebbe in certo modo

necessaria una legge all'effetto di determinare le località in cui i culti tollerati potrebbero esercitarsi.

Passando alla modificazione concernente l'articolo 2°, essa consiste in ciò, che a senso del progetto ministeriale la disposizione è diretta contro i ministri del culto che nell'esercizio del loro ministero pronunciano in adunanza pubblica discorsi contenenti censura alle istituzioni ed alle leggi dello Stato; ed invece l'ufficio centrale vorrebbe allargare il campo della disposizione e comprendere in essa non i soli ministri del culto, ma qualunque funzionario del Governo, qualunque persona rivestita di un ufficio pubblico.

Io non posso tralasciare l'osservazione che i termini coi quali trovasi espresso l'articolo formulato dall'ufficio centrale probabilmente non condurrebbero allo scopo che l'ufficio, come dichiarò espressamente nella sua relazione, si è prefisso, quello cioè di voler estendere la disposizione ai funzionari d'ogni maniera e di voler ridurre allo stesso livello i ministri del culto che vi sarebbero per ciò compresi.

Stando ai termini coi quali trovasi l'articolo concepito, quale cioè venne formulato dall'ufficio centrale, si potrebbe grandemente dubitare se i ministri del culto debbano esservi compresi.

Ivi si dice: « Qualunque persona rivestita di un ufficio pubblico per parte del Governo » ed in questa locuzione i ministri del culto non sarebbero di certo compresi. Soggiungesi: « Rivestiti di altre funzioni pubbliche di qualunque genere esse sieno. » E quest'altra locuzione pare si riferisca sempre alle persone rivestite di funzioni simili per natura a quelle di cui parlasi in primo luogo, come sarebbe, a modo d'esempio, delle funzioni comunali o di altre funzioni amministrative che vengono affidate dal Governo. E per altra parte ognuno sa che quando trattasi di una legge penale, viene ordinariamente usata una interpretazione assai ristretta. Perciò sarebbe a dubitarsi grandemente se, quando venisse a presentarsi ai magistrati l'interpretazione di quest'articolo, eglino sarebbero per riconoscere i ministri del culto nella stessa disposizione compresi.

Tralascio tuttavia di parlare più distesamente di questo difetto d'espressione, poichè vi si potrebbe forse rimediare, e perchè l'ufficio centrale ha dichiarato espressamente che la sua intenzione è veramente quella di estendere ai ministri del culto le disposizioni della legge. Ma io respingo la modificazione per altre considerazioni. La respingo in primo luogo perchè non la reputo conveniente all'interesse del clero, all'interesse dei ministri del culto. Venendo a confondersi in una stessa ed identica disposizione i ministri del culto ed i funzionari pubblici ne seguirebbe che i ministri del culto si troverebbero collocati nella stessa categoria e pareggiati così ai funzionari del Governo. Ma i ministri del culto sono a mio avviso posti in una condizione molto più elevata, e tale da non essere confusi coi funzionari del Governo; la missione dei primi è tutta divina; quella dei secondi versa unicamente nella cerchia degli interessi mondani. Questa mescolanza adunque, questi pareggiamenti non sono punto convenienti.

In secondo luogo io credo che questa generica comprensione dei ministri del culto e dei funzionari del Governo sia contraria ai veri principii della legislazione penale; ripugna ai principii del diritto penale, non che alle massime di ogni giurisprudenza il voler ridurre allo stesso livello fatti di natura essenzialmente diversa e dai quali è forza che derivino effetti ugualmente diversi. E sono ben distinte fra di loro e per intrinseca natura, e per le conseguenze

che possono produrre, la censura che per avventura si facesse da un funzionario pubblico delle leggi e delle istituzioni dello Stato, e quella che si facesse da un ministro del culto.

I funzionari pubblici, quando pure imprendano a censurare le leggi e le istituzioni dello Stato, non possono produrre gravi conseguenze, non possono cioè dare luogo a gravi inconvenienti.

E non lo possono per più ragioni: primieramente perchè essi si mettono in certo modo in contraddizione con se stessi, quando tenendo dallo Stato un ufficio pubblico, ed avendo una missione dalla legge, si erigono in censori della legge stessa.

Ognuno di leggieri comprende che colui il quale, rivestendo una qualità in forza della legge, si fa a censurare la legge stessa, perde ad un tratto ogni autorità e le sue parole perdono ogni fede.

Secondariamente molti e facili sono i mezzi che il Governo può avere nelle sue mani onde impedire che i suoi funzionari vengano a trascorrere in simili eccessi; e quel funzionario il quale giungesse al segno di farsi censore della legge, certamente non avrebbe facoltà di continuare nel suo assunto. Il Governo indipendentemente da qualunque pena gliene torrebbe l'occasione.

Ma il Senato vede quanto sia diversa la cosa rispetto ai ministri del culto. Questi non imprendono a parlare in nome della legge, della quale si fanno censori; essi parlano in nome dell'autorità divina, e parlando in nome di Dio si trovano in tale condizione da non poter essere contraddetti da alcuno che gli ascolti; quindi è che sono molto più gravi le conseguenze che possono nascere da così fatto genere di censura, la quale a niun patto si debbe confondere colla semplice censura che per avventura si facesse da un funzionario pubblico.

Il Governo per verità non ha fra le mani alcun mezzo, se la legge non glielo somministra, per far sì che il ministro del culto, il quale trascorra nell'esercizio delle sue funzioni a censurare la legge, venga in ciò impedito e represso. Ed il mezzo è appunto quello di stabilire espressamente per legge una penalità contro a simili trascorsi.

Ma l'ufficio centrale fece questo dilemma: o considerate i funzionari del Governo, e le persone aventi un carattere pubblico, non meno che i ministri del culto compresi nella disposizione dell'articolo 200 del Codice penale, ed in questo caso non havvi ragione perchè vogliate conservare una pena maggiore contro dei funzionari e diminuirla rispetto ai ministri del culto, e ciò nel mentre appunto che riconoscete esser molto più grave la colpa dei ministri del culto, che non sia quella dei pubblici funzionari o degli stipendiati del Governo; o considerate che nè i ministri del culto, nè i funzionari del Governo cadano nelle disposizioni dell'articolo 200, ed allora non havvi ragione perchè dobbiate sottrarre gli ultimi a qualsiasi pena; egli è anzi forza che una pena sia loro inflitta.

Rispondo facilmente al dilemma. Io credo che l'articolo 200, ne' suoi termini, non possa riferirsi nè ai funzionari pubblici, nè alle persone aventi un carattere pubblico indipendentemente dal Governo, nè ai ministri del culto che si limitano a semplici censure delle leggi e delle istituzioni del paese, perocchè quell'articolo non riguarda le semplici censure, ma si riferisce ai discorsi pronunziati collo scopo di eccitare lo sprezzo ed il malcontento contro il Re o le persone della famiglia reale, o contro il Governo. Quando non fuvvi quest'intenzione, quando la censura non fu diretta

a tal fine, quando infine l'intenzione di eccitare all'odio e al disprezzo non risulti dal detto o dallo scritto, allora l'applicazione dell'articolo 200 non può aver luogo.

Io dunque ammetto che realmente i funzionari pubblici i quali si limitassero a censurare le leggi e le istituzioni del paese e non le censurassero coll'intendimento dianzi accennato, andrebbero immuni da pena; e si è appunto per ovviare a che i ministri del culto vadano immuni da pena che il Governo dovette presentare questo progetto di legge.

Ma si dice: perchè i funzionari pubblici dovranno essere immuni da pena? Ed io rispondo: essi non si trovano in condizione uguale a quella dei ministri del culto. Prima di tutto il loro fatto non può dar luogo agli inconvenienti testè indicati; può bene occorrere talvolta che essi sieno nella condizione di dover far parola delle leggi e delle istituzioni dello Stato e quando avvi necessità di far menzione delle leggi e delle istituzioni dello Stato può tollerarsi sino ad un certo punto una censura la quale non sia diretta ad eccitare contro di esse leggi lo sprezzo e l'odio; ma ciò non può aver luogo rispetto ai ministri del culto, i quali, per ufficio loro, per la santità del loro ministero non debbono occuparsi delle leggi dello Stato, ma unicamente dell'insegnamento delle leggi divine, dei dogmi e della morale.

Vi sarebbe pertanto una ragione per non estendere ai funzionari del Governo le pene in discorso, ma quando pur fosse il caso di stabilire una pena rispetto ai funzionari che si facessero lecito di censurare le leggi dello Stato nell'esercizio del loro ministero, forse che vi sarebbe una grande urgenza di provvedere a quest'uopo? Vi sarebbe forse lo stesso bisogno che il Governo riconosca di simili provvedimenti rispetto ai ministri del culto?

L'ufficio centrale ha egli stesso riconosciuto come molti siano stati i procedimenti che si dovettero promuovere per le censure pronunciate dal pergamo contro alle leggi ed alle istituzioni dello Stato, ma è forse occorso un solo procedimento contro alcun funzionario del Governo? Non mi consta in verità che siasi istituito alcuno di tali procedimenti, e facilmente il Senato potrà persuadersi che ciò avverrà di raro, appunto perchè, come ho già avvertito, il Governo ha nelle sue mani, indipendentemente dalle leggi, mezzi sufficienti per ridurre ogni maniera di funzionari al dovere, ed impedire che trascorran al segno di censurare le leggi e le istituzioni dello Stato; e se qualche disposizione legislativa in proposito sarà tuttavia necessaria, si potrà comprenderla tra quelle che daranno argomento alla revisione generale del Codice penale. Ma questa necessità, giova ripeterlo, non esiste per nulla, e non è conveniente che si provveda confondendo insieme due casi affatto distinti, mettendo cioè in un fascio i ministri del culto ed i funzionari pubblici, mentre che l'ufficio degli uni è affatto disparato da quello degli altri.

La terza modificazione riguarda l'articolo 5.

Il Governo credette conveniente d'includere nel progetto la regola che non possano valere di scusa al colpevole dei reati contemplati in questo progetto nè la stampa non incriminata del discorso o dello scritto, nè l'ordine del suo superiore, sia esso nello Stato od all'estero. L'ufficio centrale stimò invece di proporre la soppressione di questo articolo affermando che debba dipendere unicamente dal criterio del giudice il giudicare se una scusa sia o no attendibile, se un ordine dato dal superiore all'inferiore possa o non essere argomento di scusa. Soggiunge che sarebbe un forzare il criterio del giudice quando la legge volesse inter-

venire e dichiarare che un dato fatto, un dato ordine non possa essere ricevuto per iscusà,

Ed io convengo coll'ufficio centrale in massima che non debba la legge discendere all'indicazione di certe circostanze, di certi fatti, i quali possano o non possano servire di giustificazione e di scusa all'imputato.

Riconosco che questo sia un argomento da lasciarsi piuttosto al criterio del giudice che deve proferire la sentenza; ma occorrono certi casi, pei quali io reputo prudente e del tutto conveniente lo stabilire nella legge stessa che un certo fatto, un certo ordine non possa essere invocato a disciolti, perchè troppo ovvia si presenta agli imputati la scusa di avere agito per ordine superiore; e perciò conviene che la legge dichiari essa stessa che non varrà il preteso ordine di scusa per fuggire alle conseguenze penali o per indurre almeno un temperamento di pena.

È questa una disposizione la quale, a senso mio, è anzi diretta a migliorare la condizione dell'inferiore rispetto al suo superiore; perchè, a fronte della legge che esclude la scusa, può l'inferiore più dicevolmente sottrarsi all'esecuzione dell'ordine che potrebbe sottoporlo alla pena; del rimanente, è principio per sè stesso inconcusso che l'ordine del superiore non può servire di legittima scusa all'imputato.

L'ordine del superiore, rispetto all'inferiore, che comprende l'atto punito della legge, non vale che a costituire un complice, non a sottrarre dalla pena un colpevole.

Ma nel caso presente la disposizione dell'articolo 5 è resa anche necessaria dagli articoli 310, 311 e 312 del Codice penale.

Negli articoli 310 e 311 parlasi dei reati che si possono commettere da funzionari pubblici, sia dell'ordine giudiziario, che dell'ordine amministrativo per abuso di autorità e vengono determinate le pene di tali reati.

Quindi nell'articolo 312 così si dispone:

« Qualora le persone indicate nei due precedenti articoli giustificino di aver agito per ordine dei loro superiori, ai quali era dovuta obbedienza, saranno esenti da pena, la quale sarà in quel caso inflitta ai superiori che hanno dato l'ordine. »

Ora, io dico, se venisse accettato l'articolo 2 proposto dall'ufficio centrale, e si ommettesse la disposizione dell'articolo 5, quale ne sarebbe la conseguenza? La conseguenza sarebbe che i ministri del culto potrebbero allegare ad ogni tratto ordini superiori, e che per analogia sarebbe ad essi applicabile la regola sancita dall'articolo 312, relativamente ai funzionari del Governo.

* Ben vede adunque il Senato che, lasciando aperta tal porta a coloro che vengano censurando le leggi e le istituzioni dello Stato, la sanzione penale riuscirebbe facilmente inutile. Questa disposizione pertanto io la credo giustissima e conforme a tutti i principii della giurisprudenza penale, e quanto mai opportuna, perchè servirebbe a risolvere un dubbio che non potrebbe a meno di sorgere, a fronte di una disposizione così esplicita del Codice penale.

Mi rimane a dire poche parole sulla modificazione riguardante l'articolo 12, per cui si vorrebbero abolire la berlina e l'emenda come pene accessorie.

Dico sinceramente che in principio io stava per non includere quest'articolo nel progetto di legge, per la ragione appunto che sarebbe forse stato più conveniente di rimandare tale disposizione alla revisione generale del Codice penale, perchè allora si potrà armonizzare tutto il sistema penale, e meglio proporzionare le pene ai reati; ma delibe-

rai tuttavia di unirla alle altre disposizioni del progetto, perchè nella Camera dei deputati era già stato approvato un articolo di legge col quale, indipendentemente da qualsiasi altra disposizione, erasi provveduto per l'abolizione della berlina e dell'emenda siccome pene accessorie.

Esistendo già il voto di uno dei rami del Parlamento, il Ministero credette ufficio suo il dover includere in un progetto di legge avente per oggetto alcune speciali disposizioni relative al Codice penale anche il mentovato articolo. Ma ad ogni modo io penso che da questa abolizione della berlina e dell'emenda, come pene accessorie, non possano sorgere inconvenienti, massime che l'abolizione è nel voto di tutti, ripugnando l'applicazione di tali pene alla civiltà presente ed al sentimento comune; e dovendo in conclusione bastare che non si faccia innovazione alcuna nel sistema e nell'economia delle pene principali. Io prego adunque il Senato di volere in questa parte ancora aderire al progetto del Governo.

Non passerò infine sotto silenzio che se il Senato accettasse il progetto ministeriale quale fu proposto, senza le modificazioni proposte dalla Commissione, modificazioni che, amo di ripeterlo, non distruggono la sostanza del progetto, e che io deggio anzi riconoscere dettate da vero spirito di conciliazione e di moderazione, si otterrebbe il vantaggio di vedere più sollecitamente decisa la sorte di questo progetto. Il Senato non ignora, come senza che ne fosse per verità il caso, le passioni vennero concitate per occasione di esso progetto; il lasciar ora la cosa indecisa, il rimandarla dall'una all'altra Camera potrebbe mantenere vivo questo moto delle passioni; ma approvato che fosse il progetto, sancita la legge, io penso che succederebbe tosto la calma. La legge non è tale per sua natura da agitare le passioni.

PRESIDENTE. Il signor senatore Sclopis, nella sua qualità di relatore dell'ufficio centrale, avendo chiesto la parola io debbo accordargliela prima degli altri oratori iscritti.

SCLOPIS, relatore. Era mia intenzione di non prendere la parola in questa discussione, fuorchè al termine dell'esame generale della legge, e così intendeva di fare, sia per diminuire a voi, o signori, il tedio di ascoltarmi troppe volte, sia per aver agio di combinare i vari mezzi di assalto che si sarebbero diretti dai vari oratori contro il progetto dell'ufficio centrale; tuttavia, poichè il signor guardasigilli ha voluto entrare il primo nell'arringa, ed ha opposto alle nostre considerazioni altre considerazioni che possono mettere in luce diversa da quella che dapprima appariva il progetto dell'ufficio centrale, così io credo necessario di cominciare a sottoporre a mia volta alcuni riflessi che valgano, non dirò a combattere o a distrurre i ragionamenti del signor guardasigilli, chè non debbo riputarmi da tanto, ma almeno a porre in miglior luce, in più piena evidenza, quel prodotto di profonde convinzioni, che fu il risultato a cui noi pervenimmo nel nostro progetto e nella relazione relativa.

Io quindi terrò dietro alle tracce del signor guardasigilli, cominciando dal ringraziarlo che abbia reso giustizia a verità, quando riconobbe nelle nostre osservazioni uno spirito di conciliazione che debb'essere naturale in quanti conoscono l'organamento costituzionale, in quanti desiderano che gli esami di leggi non vengano a degenerare in confitti di opinioni sterili.

Non posso ugualmente dividere l'opinione del guardasigilli quale la emetteva sul fine del suo ragionamento, vale a dire che un progetto di legge che desta calori, scemi,

annienti quei calori quanto prima sarà tradotto in piena osservanza.

Me ne duole altamente, lo dico, o signori, che si proponano progetti di legge che destino calori, che muovano le passioni.

Io credo che la cosa pubblica nostra debba essere condotta con termini tranquilli, autorevoli e tali da escludere i disappunti degli uni, le speranze degli altri, la perturbazione di tutti.

Io lo credo nell'interesse della cosa pubblica, perchè il campo delle discordie, il quale pur troppo è aperto ogni volta che si aprono i vari ordini degli interessi e si chiamano a contrasto gli uni cogli altri, il campo delle discordie diventa una voragine di un governo quando è tradotto in sistema legislativo.

Io deploro grandemente, dico, che si offrano progetti che possono eccitare rancori, esaltamenti, ardori troppo vivi nell'opinione pubblica....

FINELLI. Domando la parola.

SCLOPIS, relatore.... tuttavia non intendo con ciò di fare un'accusa ai proponenti, ne farò un'accusa ai tempi, ne farò un'accusa a tutti quanti scelgono l'occasione forse la meno corruva, a prestare motivi di dissidii per incalorire gli animi, per alienarli e per togliere quel solo mezzo che noi abbiamo di far prendere profonde radici alle nostre istituzioni costituzionali, quello di ravvicinarci tutti ad esse, e quello di renderle ombra protettrice, e non mai gruppo di venti contrari.

Ora, mi farò a tener dietro, come dicevo, all'onorevole guardasigilli, e verrò scorrendo gli articoli del progetto quali erano stati proposti dall'ufficio centrale.

Il guardasigilli comincia per dirvi come non è ammissibile la variazione che l'ufficio centrale intende d'introdurre nell'alineia dell'articolo 1; la quale variazione, come voi sapete, o signori, sta nel togliere le parole « esercizio pubblico dei culti tollerati, » surrogandovi quelle: « esercizio dei culti tollerati nei locali ad essi culti destinati. »

Io non credo necessario davanti a voi, o signori, che certamente avete avuto la bontà di scorrere la relazione che abbiamo dettata, di entrare di nuovo nella serie di quelle considerazioni per cui ci siamo fatti a proporvi quelle modificazioni. Ma debbo riconoscere che io non mi aspettava al ragionamento col quale il signor guardasigilli avvalorò la sua proposizione.

Io dico francamente, o signori, che io non mi aspettava che per dare ampiezza e per allargare i limiti dei culti tollerati si venisse ad invocare l'articolo 32 dello Statuto, il quale è concepito in questi termini:

« Art. 32. È riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica.

« Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici od aperti al pubblico, i quali rimangono interamente soggetti alle leggi di polizia. »

Io debbo confessare che finora non ho mai pensato che con questo articolo si potesse toccare in minima parte alla legislazione dei culti. Io ho creduto finora che la legislazione dei culti da noi era regolata sia coll'articolo primo dello Statuto, sia coll'articolo anteriore del Codice civile.

E veramente il mettere nella stessa linea i culti tollerati con qualunque associazione pacifica di cittadini non so se sia o troppa larghezza o troppa ristrettezza; quello che mi pare certamente si è che ciò non corrisponde all'ordine delle idee che è per lo più seguito in queste materie, e che

mi sembra si ponga in contraddizione collo Statuto medesimo, il quale esordiva con un articolo sui rapporti della religione collo Stato, e delle religioni tollerate verso lo Stato e verso la religione dominante che è la cattolica. Invece in quest'altra parte lo Statuto provvede a che i cittadini, per l'uso della vita, per gli interessi anche politici, si riuniscano e facciano quegli atti i quali sono costituzionalmente leciti. Ma che il legislatore abbia pensato che in ciò intervenisse anche la libertà dei culti è quello che mi pare un po' difficile a provare.

Dico di più: o l'articolo primo dello Statuto è un articolo complessivo, dominante, ed allora noi non possiamo annetterlo all'articolo 32, o l'articolo 32 è un articolo dominante, ed allora io vi dico che avremo una larghezza d'intelligenza nell'esercizio dei culti che sarà tale da disgradarne qualunque sia altro paese dove non siasi posta alcuna limitazione ai culti qualunque essi sieno, perchè se si confonde l'esercizio del culto colla libertà dell'adunanza, dell'associazione, allora qualunque specie di culto coperto da questa facoltà di riunirsi, posto sotto il baldacchino o sotto la quercia, sarà sempre un'associazione di cittadini, e quelli invece d'occuparsi di proporre petizioni al Governo od intendersi pei loro commerci, mireranno a compiere un atto di culto religioso.

Se questa è l'intelligenza da darsi all'articolo primo dello Statuto, io dichiaro di trovarmi affatto in disaccordo colle dottrine dell'onorevole guardasigilli.

Io credo che nella condizione attuale della nostra legislazione politica rispetto ai culti bisogna tener dietro a due principii.

Il primo principio, o signori, è quello di ben distinguere ciò che si chiama libertà di coscienza da ciò che si chiama libertà di culto.

La libertà di coscienza non è scritta nel nostro Statuto, ma essa è acquistata dalla ragione e civiltà presente, è un prodotto di rispetto reciproco, di mente illuminata, indipendente, e di sentimenti veramente religiosi.

La libertà dei culti è un prodotto dell'esistenza dei culti medesimi e dei rapporti che essi hanno col Governo, rapporti modificabili secondo le circostanze, secondo i tempi e secondo i luoghi.

Per conseguenza noi non possiamo invocare meramente il principio di libertà individuale, perchè questa libertà si accordi implicitamente od esplicitamente; nessuno nell'ordine politico o civile può violentare la coscienza del cittadino per domandargli come egli creda di dover pregare Iddio, o quali siano gli aiuti che egli aspetta dall'alto. Ma il Governo che quando si tratta di società che è limitata nelle idee religiose, che ha tendenze religiose, e che per conseguenza è qualche cosa di più a' miei occhi che non un'associazione pacifica e senz'armi fatta in pubblico dai cittadini, il Governo, dico, ha l'autorità allora di dichiarare i rapporti, di stabilire i limiti, di ordinare le cautele.

Nella relazione dell'ufficio centrale noi abbiamo fatto un invito al Governo che qualora credesse che si dovesse in qualche modo modificare l'articolo primo dello Statuto, ne facesse oggetto di una proposta particolare.

Noi abbiamo creduto di dover parlare come uomini franchi con uomini franchi; sono sicuro che la nostra proposta sarà riguardata prudente da tutti quelli i quali non desiderano altro che andar per la maggior onde raggiungere il bene in materia di tanto momento.

Ma poichè il signor guardasigilli ha avuto la bontà di aderire alla nostra idea principale, vale a dire che non si

dovesse cambiare la natura esistente di rapporti politici e civili in materia di culti tollerati, allora io credo che noi dobbiamo ricorrere alla lettera dello Statuto.

Ora la lettera dello Statuto all'articolo primo non è, come si faceva avvertire nella nostra relazione, se non la ripetizione di un analogo articolo che si legge nel titolo preliminare del Codice civile. Vero è che vi è diversità di redazione: nel Codice civile si dice che i culti tollerati sono tali in conformità degli usi e dei regolamenti. Lo Statuto dice che sono tali in conformità della legge.

È naturale, mi pare, il riconoscere che dal momento in cui il Codice civile si era fatti propri gli usi ed i regolamenti in materia di culti tollerati, questi prendano la forma di legge, e quindi ciò che prima era uso e regolamento è diventato implicitamente legge ed è stato riconosciuto come tale nello Stato.

Ammetto che si possano fare delle proposte di modificazione, non ci contraddico in massima, ma credo che qui non sia il caso, chè il porre la parola *pubblico* nell'alinea di cui si tratta sarebbe precisamente il dare una spiegazione che voi tutti facilmente comprenderete, o signori, alla materia di cui si tratta.

Il signor guardasigilli ci ha detto che i culti non si debbano perseguire, nè limitare nei loro esercizi.

Quanto alla parola *persecuzione* sicuramente non è venuta in mente a nessuno di noi, nè credo venga in mente di nessuno de' cittadini del Piemonte: siamo, grazie a Dio, bastantemente illuminati dalla voce della vera religione, e siamo bastantemente inoltrati ne' nostri costumi di civiltà perchè non si possa supporre che ci venga il vezzo di perseguire in materia di religione.

Quanto poi al limitare, qui sta il punto: io mi permetterò di pregare il signor guardasigilli a dirmi se vi possa essere tolleranza se non vi è limitazione; chi tollera, limita. All'incontro la religione dello Stato, il culto preeminente ha il pieno intiero sviluppo nell'ordine proprio delle sue attribuzioni per compiere intieramente lo scopo a cui è diretto, non solo lo scopo intimo suo, ma anche lo scopo accessorio, vale a dire quello di congiungersi cogli atti politici del Governo, colle solennità pubbliche dello Stato.

Invece quando si dice tolleranza, si dice che si restringe la materia in quel tanto che è necessario. E noi, credo, l'abbiamo dimostrato e provato nelle relazioni che i professanti il culto valdese e il culto israelitico non furono negli anni prossimi allo Statuto nè inquietati, nè perturbati minimamente nell'esercizio legittimo del loro culto, poichè anzi vi è un articolo nel Codice penale, col quale si minacciano pene gravi contro chiunque turba nell'esercizio di questo culto i professanti il medesimo.

Tanto meno poi io reputo che ciò sia avvenuto o possa avvenire dopo lo Statuto; ma io credo che l'unire l'idea dell'associazione generale, indeterminata, coll'idea della limitazione, colla tolleranza, sia ad un dipresso il cambiare i fatti, la lettera, lo spirito e l'intelligenza comune ordinaria de' rapporti politici, quali sono stabiliti nell'articolo primo dello Statuto.

Ma, torno a ripeterlo, se il Governo ha questa intenzione, lo dica, anche con qualche maggiore precisione di quello che non abbiamo udito stamane, e con qualche corredo di prove di necessità, perchè non conviene mutare queste cose senza una necessità grave. Allora noi porremo mano all'esame.

Ma frattanto noi, fidi nella vera intelligenza delle nostre leggi costituzionali, fidi nella coscienza generale

del popolo in mezzo a cui parliamo, fidi nell'autorità degli esempi che ci circondano, poichè io credo che non ci sia nè persecuzione, nè abuso dal lato del Governo, noi reputiamo necessario il non dipartirsi per ora dalle parole nelle quali sta concepita questa che è tra le massime fondamentali della nostra legislazione politica.

Vengo ora all'articolo 2.

Il signor guardasigilli dubita che i ministri del culto non siano compresi nell'articolo 200 del Codice penale. Mi dispiace che l'onorevole signor guardasigilli abbia questo dubbio, che lo mette in disaccordo colla giurisprudenza di quasi tutti i tribunali. Io mi sono informato da varii de'primari magistrati che seggono in questa Camera se nel distretto della giurisdizione dei loro tribunali abbiano dubitato che l'ufficio delle istituzioni e le persone dei ministri del culto non fossero compresi nell'articolo 200. E bisogna che io dica che tutti quelli i quali hanno parlato con me mi hanno parlato con quel sorriso con cui si precorre una risposta che accenna ad aver domandato qualche cosa d'inutile. Tutti mi dissero che non vi era dubbio, e che anzi molti casi si erano presentati in cui l'articolo 200 era stato citato testualmente. Può essere che ce ne siano degli altri; nell'elenco de' procedimenti instituiti contro gli ecclesiastici (parlo degli ecclesiastici, perchè tutti questi procedimenti non concernono che i ministri del culto cattolico) in quell'elenco che mi fu favorito dal signor ministro non v'è nessuna indicazione che siasi dubitato che l'articolo 200 non fosse applicabile, anzi anche in quei ragguagli vi sono dei casi in cui si cita l'articolo 200.

Appena io posso capire come questo dubbio che sorge nella mente del signor ministro, e che debbo credere per conseguenza fondato, non si sia interposto per impedire che si facessero de' processi ingiusti.

Poniamo, o signori, che nell'articolo 200 del Codice penale non fossero compresi nè questi reati, nè queste persone, e che si fossero fatti dei processi, e che si fossero condannate delle persone. Ma vi sarebbe contraddizione vera tra il ministero della giustizia e la giurisprudenza! Ora siccome questi processi si fanno dal Ministero Pubblico, il quale è dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, il Ministero Pubblico non andrebbe d'accordo col suo capo naturale, col ministro della giustizia. Allora quelli che sono condannati potrebbero quasi domandare una riabilitazione; perchè, direbbero essi, il ministro stesso riconosce che noi non vi siamo compresi e tuttavia ci avete condannati.

Probabilmente vi saranno de' fatti che il signor guardasigilli vorrà comunicarci e che mi toglieranno dall'imbarazzo; ma, a prima specie, e dietro le informazioni che ho raccolto da tutti i supremi magistrati coi quali ho dovuto parlare di questa materia, non mi sono accorto che ci fosse dubbio alcuno.

Teme il signor guardasigilli che se venisse adottata la proposta della variante, quale fu scritta dall'ufficio centrale, i ministri dei culti abbiano ad adombrarsene ed a tenarselo a disonore, perchè, secondo che egli crede, è un abbassarli e un porli in linea coi funzionari il far loro sentire quel rigore col quale si tratterebbero i semplici cittadini. Io non so se mi faccia una giusta od una falsa idea del sentimento di dignità, ma io credo che la prima dignità in un paese libero è quella di essere eguale agli altri cittadini, ed io penso che nessuno dei ministri del culto, a qualunque confessione essi appartengano, potranno

credersi disonorati quando saranno trattati col diritto comune.

Molto noi abbiamo sentito parlare di diritto comune, di pareggiamento degli ecclesiastici coi laici, quando si trattava dell'abolizione del foro; molto noi abbiamo allora udito a vantare questa eguaglianza di trattamento, che fu tra le cause principali che fecero adottare il progetto di legge.

Ora, sarebbe mai scemata la fede in quei principii che il Senato ha sancito, in quei principii che uno dei predecessori dell'onorevole guardasigilli ha così solennemente propugnato in quell'epoca? Crederemo noi dunque che un ecclesiastico, un ministro di culto qualunque si tenga per da meno nella sua missione quando sia come gli altri soggetto alle leggi? Protesterebbero contro di lui non solamente tutte le leggi, protesterebbe contro di lui la tradizione religiosa.

Io credo quindi che questo timore che preoccupa l'animo del signor guardasigilli possa essere di leggieri dileguato, e confortandolo a non essere così guardingo in questa materia, io lo pregherei di avvertire che noi non abbiamo considerato i ministri del culto nello stretto senso di funzionari; noi non li abbiamo considerati come potessero nel caso previsto operare un reato *sui generis*.

Ci dice l'onorevole guardasigilli: il ministro di culto parla in nome di Dio, la sua parola si riceve come un'autorità ineluttabile, e quindi chi l'ode è spinto a seguirlo e non chiede il perchè; invece quando si tratta di funzionari pubblici, di autorità anche non munite di carattere pubblico, ma esercenti per altro un ministero d'insegnamento sopra i cittadini, allora l'autorità è molto scemata, e non si crede più sopra la parola, ma si cerca il perchè.

Mi pare che anche qui forse la ragione più sottile non è la ragione più vera. Ammetto che le popolazioni religiose abbiano in gran concetto il superiore ecclesiastico, e che ascoltino le parole dal pergamo con quella riverenza che gli è dovuta, ma tuttavia, sapendo che vi può essere luogo al men buono anche accoppiato all'ottimo, che tutto ciò che si dice in certe circostanze si tenga per verità inconcussa, è ciò che non credo nè appoggiato alla ragione filosofica, nè comandato nemmeno dalla religione, perchè io penso che quella religione che ci dice che sia ragionevole il nostro ossequio, quella religione che c'insegna che dove vi è lo spirito di Dio ivi è la vera libertà, quella religione ci chiama ad esaminare intrinsecamente la natura degli obblighi che ci s'impongono verso il nostro prossimo e verso i nostri superiori. Quindi io non ho questo timore che una parola pronunziata dal ministro del culto possa ad un tratto accendere, come farebbe la scintilla, l'esca.

Se non maggiore, egual timore d'inconvenienti io avrei dall'insegnamento pubblico, perchè quando le menti dei giovani si avvezzano, e debbono avvezzarsi, a considerare il maestro come l'uomo il quale insegna verità, di cui egli medesimo si è renduto ragione, allora ci van dietro e seguono con migliore persuasione il dettato del professore.

È lontanissimo da me il pensiero, in un momento in cui difendo il diritto comune, l'equità generale, la parità dei cittadini, il voler fare un rimprovero di classe a chicchessia. Io desidero al contrario che tutte le classi si agguaglino, quando si tratta di penalità, fuorchè quando avvenisse il caso di un reato che si commetta nell'ordine e coi mezzi di una qualità speciale. Ma quando è un reato che può essere comune, quand'è un reato il quale, e per la causa d'onde parte, e per l'effetto cui mira, è eguale in varie circostanze

a varie masse d'uomini, allora io lo prendo nella sua generalità.

Una fortissima considerazione poi, o signori, la quale agì potentemente sull'animo del vostro ufficio centrale, e lo mosse a proporvi queste modificazioni, ella è questa: non entriamo, in un momento in cui abbiamo bisogno di accordo, in disaccordo di classi, in qualificazioni d'individui, in posizioni di categorie.

Il signor guardasigilli ha l'invidiabile inconveniente di essere ancor giovane, e non può vedere, come noi vedemmo già, come udimmo raccontare dai nostri padri, le terribili conseguenze che nacquero in varie circostanze dall'aver collocato in un'apparenza di colpevole chi colpevole non era, oppure di aver costituito in uno stato di sospensione permanente chi aveva ancor d'uopo di essere giudicato per sospetto.

Quando si comincia a fare una categoria in un senso, signori, non dubitate verrà il tempo in cui si farà in senso contrario; la reazione succede sempre all'azione. Fate una legge di circostanza, durerà quanto la circostanza, ma produrrà a sua volta una spinta, la quale vi darà un'altra legge.

Riposiamo sui principii veri, liberali, eterni, contro cui non si può muovere dubbio ed a favore di cui depongono tutti gli esempi: non facciamo categorie di cittadini, non facciamo distinzioni sociali, non facciamone nelle cose favorevoli, non facciamone soprattutto nelle presunzioni criminali.

Passiamo all'articolo 5: dico passiamo all'articolo 5 e non faccio verbo della modificazione della parola *bisismo* invece di *censura*, perchè il signor ministro non ne fece motto. Mi riservo di prendere la parola all'ultima discussione, e se il signor guardasigilli ci favorisce anche qualche schiarimento in proposito, ne terrò gran conto.

Veniamo dunque all'articolo 5.

Il signor guardasigilli riconosce, ed una mente illuminata come la sua ed avvezza alle esigenze del foro non poteva fare a meno di riconoscere che non conviene segnare le tracce al criterio morale del giudice nella valutazione del reato, e che quindi a prima giunta quest'articolo 5, il quale fa da pedagogo alla coscienza, non sarebbe ammissibile.

Tuttavia egli ci dice che vi sono certi casi (credo di aver ritenuto le sue parole, sulle quali mi fermo), vi sono certi casi in cui conviene segnare la via al criterio del giudice.

Io mi adombro, lo dico francamente, o signori, di questi certi casi qualificati; in materia di legislazione criminale io non vedo specialità di casi, quando vi è un principio dominante che parifica tutto. Il criterio debbe esser libero, perchè il giudice è risponsabile nella sua coscienza. Dal momento in cui il criterio più non è libero, è il legislatore che giudica, è un'usurpazione sulla valutazione delle prove che emergono dall'individualità dei processi.

Queste parole poi in certi casi mi han fatto un tristo senso, in quanto che le ho vedute adoperate in uno dei momenti i più miserandi della storia della legislazione, nel decreto del 3 marzo 1810 sulle prigioni di Stato. Allora si disse che vi erano certi casi in cui non si poteva condannare un uomo e non si doveva assolvere; e con questo si apriva la via all'ingiustizia ed all'arbitrio a danno di ciò che doveva essere unicamente consacrato all'autorità del diritto e della coscienza del giudice.

Lasciamo dunque i casi certi ed incerti, prendiamo le regole generali. Ma le regole generali sono temperate dall'autorità degli esempi di leggi analoghe.

Il signor guardasigilli ha avuto la compiacenza di citare gli articoli 311 e 312 del Codice penale, i quali sono così concepiti:

« Art. 311. Ogni ufficiale pubblico, agente od incaricato dal Governo, che eserciti o comandi qualche atto arbitrario contro la libertà personale di un privato od il libero esercizio de'suoi diritti, sarà punito colla pena del carcere; se l'atto arbitrario sarà commesso per animosità o particolare interesse, il colpevole sarà punito colla relegazione, salva l'applicazione delle altre pene nei casi specialmente indicati dalla legge.

« Art. 312. Qualora le persone indicate nei due precedenti articoli giustificino di avere agito per ordine dei loro superiori, ai quali era dovuta obbedienza, saranno esenti da pena, la quale sarà in questo caso inflitta ai superiori che hanno dato l'ordine. »

Questo concetto, se non pienamente consentaneo ai più comuni principii di legislazione, è tuttavia ragionevole in questo luogo, perchè qui si assolve dalla pena quello che non sarebbe imputabile, e si sottopone alla pena quello che è imputabile.

Ma nell'articolo quale fu proposto dal Governo quest'ultima parte non c'è. Qui si stabilisce una pena contro uno a favore di cui forse potrebbero militare delle scuse, o per meglio dire delle attenuazioni d'imputabilità, ed il colpevole vero scompare.

Abbiate la compiacenza, signori, di ritenere come è concepito l'articolo:

« Non varranno di scusa al colpevole dei reati previsti nei tre articoli precedenti nè la stampa non incriminata del discorso o dello scritto, nè l'ordine del suo superiore, sia esso nello Stato od all'estero. »

E perchè non si è fatta la reversibilità della pena in questi casi come negli altri? Qui viene forzata l'imputazione, poichè si dice che non varranno di scusa, poichè costringete la coscienza del giudice a piegarsi, a che? Ad una proibizione anticipata appunto quando egli è sorretto e dominato dall'apparato delle prove, dalla deposizione dei testimoni, quando si trova in quel terribile cimento di dover rispondere del suo operato davanti ad altro giudice che l'umano.

Dunque un giudice che crederà che un accusato non sia imputabile secondo le regole della legge condannerà un innocente? Possiamo noi ridurre a questi termini? Possiamo noi per desiderio di avere dei colpevoli cercar di scemare la difesa dei cittadini?

Io credo di aver bastantemente dichiarato nella relazione come si debba intendere l'imputabilità.

Non è che io tenga facile l'applicazione di queste scuse, ma credo che sarebbe un esempio unico piuttosto che raro, e lo dico con grande soddisfazione per amore della legislazione attuale, il vedere segnata una traccia di criterio forzato nel giudizio in una materia, la quale è tutta di delicatezza di coscienza.

Quanto all'ultima parte della proposta dell'ufficio centrale, vale a dire dell'abolizione delle pene accessorie, non ripeterò quello che ho già detto.

Un sistema penale è una macchina composta di varie parti, le quali si debbono corrispondere. Queste parti consistono così in disposizioni principali, come in disposizioni accessorie, ma le accessorie sono di gran momento.

Non entro attualmente nel decidere la questione se debbano o no esservi pene esemplari, ma sostengo che non bisogna dare il cattivo esempio di modificare i Codici in

una parte la quale reagisce sul totale, senza esserci fatti capaci della portata di quello che noi decidiamo.

Quanto al pericolo di lasciare ancora questi articoli, mi pare che sia questo quasi tolto, da che vedo i consiglieri della Corona disposti ad impetrare da S. M. concessioni di grazie in tutti i casi dell'applicazione della pena esemplare.

Dunque non vi è pericolo, anche nel sistema del guardasigilli, nel ritardare quest'innovazione. Io porto opinione che sia bene che si riveda il Codice penale il più presto possibile, e che tutto il sistema delle pene si possa riporre in armonia. Non ardirei asserire, a prima fronte, che non si possa mantenere qualche esemplarità. E qui l'autorità di tutti i criminalisti va d'accordo che la pena conviene non sia troppo affittiva nel corpo, ma conviene che sia altamente affittiva nell'opinione; per conseguenza il Senato farà opera degna della sua saviezza nel sospendere il suo giudizio, tanto più che non vi è pericolo che il ritardo torni a svantaggio anche di quegli individui ai quali si sarebbe applicata, a termini del Codice, l'esemplarità.

Ringrazio i miei colleghi della sofferenza che hanno avuto di udire questa prima parte di un lungo ragionamento a difesa del progetto ed invoco la continuazione di questa stessa indulgenza quando mi toccherà di ripigliare la parola dopo esaurita la discussione generale.

MATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Io non intendevo, quando ho chiesta la parola sulle modificazioni proposte dall'ufficio centrale, di sollevare una discussione sul merito di esse, sembravami in verità opportuno di attendere per ciò la discussione dei singoli articoli; io non feci che indicare in succinto le considerazioni che inducono il Governo a non accettare le dette modificazioni, ed era mio intendimento di svolger più ampiamente la materia a suo luogo.

Ma poichè l'onorevole relatore dell'ufficio centrale ha voluto rispondere con maggiore ampiezza alle brevi mie considerazioni, mi permetta il Senato non di seguirlo passo passo nella sua risposta, ma solo di aggiungere qualche ragione per far conoscere almeno che venne traviato il senso delle mie osservazioni.

Dirò anzitutto che io non so comprendere il motivo per cui egli si sia così disteso sull'argomento delle passioni che sollevansi contro a questo progetto, quasi che possa farsi al Governo rimprovero di tale commozione.

Se il Governo, quando sta per iniziare qualche riforma, quando è per proporre alcun progetto di legge, dovesse deporre il pensiero pel solo timore delle calorose discussioni che potrebbero eccitarsi, e delle passioni che potrebbero muoversi, in verità sarebbe a mal partito. Il Governo certamente non darà mai di sua volontà alcuna spinta alle passioni, ma pel timore di esse non tralascierà di compiere al suo dovere.

La colpa sarà sempre di coloro che dalla presentazione di un progetto di legge troveranno il pretesto per sollevare gli animi; a costoro perciò si rivolgerà il rimprovero che muove l'onorevole relatore dell'ufficio centrale.

Osservava quindi lo stesso relatore che l'articolo 32 dello Statuto non potrebbe applicarsi all'esercizio dei culti tollerati; ma io ripeto che esso articolo è assoluto e generico, e non può riferirsi alle sole riunioni politiche; qualunque sia lo scopo delle riunioni, il diritto di riunirsi è innegabile.

Prego bensì l'onorevole senatore Sclopis di voler avvertire che le riunioni, qualunque siano lo scopo, vanno ognora soggette alla sorveglianza della polizia; cosicchè

qualora si trattasse di riunioni aventi per iscopo l'esercizio d'un culto, il quale potesse mirare alla sovversione dei principii sociali, sarebbe l'autorità politica nel diritto e nel dovere di proibirle.

L'opinione adunque dal Ministero espressa sull'applicazione dell'articolo 32 dello Statuto anche alle riunioni aventi per oggetto l'esercizio dei culti tollerati, si accorda col potere che ha il Governo d'intervenire ed impedire gli inconvenienti a cui il preopinante accennava.

Del rimanente io prego il senatore Sclopis di volere porre mente alle conseguenze che potrebbero derivarne qualora si adottasse la formola proposta dall'ufficio centrale rispetto ai culti tollerati: l'ufficio centrale dice che non sono applicabili gli articoli 164 e 165 all'esercizio dei culti tollerati nei luoghi che vi sono destinati; ma quale di ciò la conseguenza? La conseguenza sarebbe che coloro i quali professano un culto tollerato, se ne esercitano gli atti fuori dei luoghi a ciò espressamente destinati, e così anche fra le proprie pareti, rimangono tuttavia colpiti dagli articoli 164 e 165 del Codice penale.

Vede adunque il Senato quale sarebbe l'effetto della formola proposta dall'ufficio centrale, invece che secondo la formola proposta dal Ministero, che non siano cioè applicabili i suddetti articoli del Codice penale all'esercizio anche pubblico dei culti tollerati, senza alcun'altra indicazione, essendo tuttavia indubitato che quest'esercizio pubblico è sempre dipendente dall'autorità politica, non vi potranno mai essere inconvenienti. Le riunioni non saranno mai comportate, l'esercizio dei culti tollerati non sarà mai concesso, salvo che nei casi in cui saranno perfettamente conciliabili coll'ordine pubblico e coi riguardi dovuti alla religione dello Stato.

Quanto alla seconda modificazione l'onorevole senatore Sclopis fece le meraviglie perchè per parte mia si allegasse che l'articolo 200 del Codice penale non sia applicabile alle censure fatte dagli ecclesiastici, nell'esercizio delle loro funzioni, contro le leggi ed alle istituzioni dello Stato.

Soggiungeva che, avendone egli tenuto discorso con parecchi magistrati, il dubbio da lui presentato li facesse sorridere, ritenendo essi per certo che l'articolo 200 fosse alle dette censure applicabile; e diceva l'onorevole relatore di non saper comprendere come tale non fosse anche il pensiero del Ministero, e perchè mai gli agenti del fisco esitassero a promuovere procedimenti a tale riguardo. Ma io prego l'onorevole senatore Sclopis di avvertire che l'articolo 200 è concepito in termini assai diversi da quelli in cui trovasi espresso il progetto attuale del Ministero.

L'articolo 200 è senza fallo applicabile ai ministri del culto, ma non a quelli che prendono soltanto a censurare le leggi dello Stato, bensì a quei ministri i quali, o coi detti o cogli scritti, tendono ad eccitare lo sprezzo contro il Re o contro la famiglia reale, o contro il Governo.

Ora, altro è la semplice censura, altro è quella censura che ha per oggetto di eccitare l'odio e il disprezzo contro le leggi e le istituzioni dello Stato; e che tale sia il modo col quale viene interpretato l'articolo 200 lo provano parecchi giudicati, dei quali farò un cenno al Senato, e vedrà il Senato quanto sia difficile il poter giudicare se la parola pronunciata dal pergamo sia stata pronunciata coll'intendimento di eccitare il disprezzo contro le leggi e le istituzioni dello Stato, poichè, dovendosi in simili casi istituire un giudice intenzionale, riesce molto facile lo sfuggire alla pena.

Ed infatti, come rilevasi dalla relazione dell'ufficio cen-

rale, su 49 processi che vennero instituiti, 37 o 38 ebbero al esito che gl'imputati andarono esenti da pena, appunto perchè non si rinvenne materia a procedimento; ossia si ritenne che non fosse al caso applicabile l'articolo 200 del Codice penale, quantunque i fatti pei quali erasi avviata l'imputazione, ossia le censure ond'erano accusati quei ministri del culto innanzi ai tribunali, fossero incontestabili. Per cagion d'esempio leggerò una delle varie sentenze che ho qui.

Sentenza del 31 dicembre 1852:

« Considerato che dall'istruzione scritta risulta che le espressioni emesse dal sacerdote Giovanni Giacomo Vesso, parroco di Ronco, ne' suoi discorsi del 27 e 29 giugno passato, si risolverebbero in ben sconvenienti propositi che a popolazione poteva supporre diretti ad eccitare il malcontento;

« Considerato che comunque cotali concetti non si accordino col carattere di un parroco, il quale insegnando la religione ai suoi parrocchiani deve altresì far loro imparare a rispettare il Governo, rispettandolo esso stesso per primo, tuttavia non sono que' propositi tali da poter trarre argomento di vero disprezzo all'autorità governativa, estremo richiesto dall'articolo 200 del Codice penale.

« Dichiaro non farsi luogo, ecc. »

Qui vi è un'altra sentenza che è precisamente negli stessi termini:

« Ritenuto che, sebbene dal complesso delle testimonianze in atti raccolte sembri a tutta prima bastantemente ondata l'imputazione ascritta al sacerdote Giovanni Domenico Garnerò, di avere cioè dal pergamo tenuti propositi diretti ad eccitare lo sprazzo ed il malcontento contro il Governo, analizzando però singolarmente ogni deposizione, non si può a meno di riconoscere che le usate espressioni, per quanto siano riprovevoli nelle attuali politiche contingenze, non sarebbero tuttavia tali da incorrere, a rigore di legge, la sanzione dell'articolo 200 del Codice penale. »

Queste adunque sono le considerazioni sulle quali si andarono i tribunali che pronunciarono le sentenze di non farsi luogo ad ulteriore procedimento. Si ritennero i fatti trovati, ma non si considerò che gli stessi fatti fossero diretti a sollevare il disprezzo contro le istituzioni, contro il Governo, appunto perchè è quasi impossibile, come io diceva, di portare un giudizio a questo riguardo.

È dunque sommamente difettoso l'articolo 200 del Codice penale, ed è quindi assolutamente indispensabile che una legge provvegga, limitando il reato alla censura, qualunque sia od esser possa l'intenzione dell'autore di essa.

L'onorevole senatore Sclopis diceva che egli non poteva rendersi ragione del perchè si volessero sottrarre al diritto comune i ministri del culto. Richiamò la celebre discussione che ebbe luogo in occasione d'una legge proposta da uno degli onorevoli miei predecessori, dicendo che allora rasi messa in campo la necessità di ridurre i ministri del culto sotto al diritto comune, e che si verrebbe ora ad infrangere questa massima se i ministri del culto venissero sottoposti ad una pena tutta speciale.

Ma io non so per verità come si possa invocare in questa parte il diritto comune.

Se i ministri del culto come semplici cittadini dovessero essere puniti con pene diverse, o con pene maggiori, essi certamente potrebbero invocare a loro difesa il diritto comune; ma qui non si tratta dei ministri del culto considerati come semplici cittadini; non si tratta di fatti che

abbiano commessi come tali, ma di ciò che riguarda l'esercizio dalle loro funzioni.

Ora io domando all'onorevole senatore Sclopis se quando un sacerdote dall'altare predica, e predicando censura le leggi dello Stato, si trovi veramente in quella condizione, nella quale si trovi ogni altro cittadino, o non sia piuttosto collocato in una condizione affatto speciale? Ma se commettendo quel reato trovassi in una condizione speciale, io non veggio come possa giovargli del diritto comune. Si è appunto il diritto comune che in simil caso richiede uno speciale provvedimento, perchè ad una condizione di natura speciale deve necessariamente adattarsi una sanzione anche speciale.

Diceva inoltre l'onorevole relatore dell'ufficio centrale non esservi in ciò alcun pericolo, poichè coloro che odono un sacerdote sanno bastevolmente discernere se egli si contenga nei limiti delle sue funzioni o veramente li ecceda. Egli disse anche più gravi i pericoli che possono derivare dai trascorsi di coloro che attendono all'insegnamento.

Se tutti coloro che ascoltano i ministri del culto, quando o dal pergamo od altrimenti nell'esercizio delle loro funzioni insegnano la religione cristiana, fossero forniti di quei lumi e di quelle cognizioni di cui trovassi fornito l'onorevole senatore Sclopis, il pericolo non sarebbe a temersi nè io verrei a proporre leggi speciali; ma sa ognuno che sulla più parte degli ascoltatori delle prediche, sugli animi di coloro che frequentano le chiese, la voce del ministro che, parlando in nome di Dio, censura una legge, produce un gran senso, e la censura è molto più pericolosa e tale che possono derivarne sinistre conseguenze, tanto che la società civile deve rimuovere ad ogni modo così fatti pericoli. I quali pericoli, checchè si dica, sono certamente maggiori di quelli che procedono dall'insegnamento che si faccia in modo avverso alla legge, o nell'università o nei collegi, perchè quando il Governo sapesse che qualche professore prendesse ad insegnare massime contrarie alle leggi ed istituzioni dello Stato, giova ripeterlo, non mancano al Governo i mezzi ad impedire la rinnovazione di tali inconvenienti.

L'onorevole senatore Sclopis diceva in fine che egli respingeva la proposta del Ministero, quasi che fosse diretta ad impedire quell'accordo che deve esistere, e che noi tutti desideriamo fra i vari ceti dello Stato; ed è principalmente sotto quest'aspetto che egli dichiarava di non poter aderire al progetto del Governo.

In verità io dico che se questa considerazione avesse indotto l'onorevole senatore Sclopis a respingere assolutamente la proposta del Ministero, dovrei conoscere un principio di verità nella sua proposta; ma egli non respinge in modo assoluto il progetto, egli ne riconosce anzi la convenienza e l'opportunità, solamente viene ad estendere la disposizione che vuolsi introdurre pei ministri del culto, ai funzionari del Governo.

Ora io dico: a qual pro questa estensione? Quale maggior vantaggio si potrebbe dedurne? Forse quello di cessare le discordie? Se la proposta del Ministero fosse cagione vera di discordie, anche la proposta dell'ufficio centrale produrrebbe lo stesso effetto. E di vero, crede egli che coloro i quali insorgono contro il progetto del Ministero, perchè si vogliono colpire i ministri del culto, resteranno paghi per ciò solo che ai ministri del culto si vogliano anche aggiunti i funzionari del Governo? No certamente.

Io credo piuttosto che, accettato il progetto del Governo da tutti i poteri dello Stato, ben lungi che la nuova legge

abbia ad esser cagione di discordie, ben lungi di rompere quell'accordo che deve esistere fra le autorità civili ed ecclesiastiche, servirà a renderlo più fermo e stabile. Tolte di mezzo quelle cause continue di eccitazione nelle popolazioni, posto un freno a quella parte che non è la più ragguardevole del clero, la quale insorge di continuo contro le istituzioni dello Stato, sarà vieppiù cimentata la concordia che è nel voto dell'onorevole senatore Sclopis, com'è nel voto di coloro che seggono al banco del Ministero.

Vengo alla terza modificazione concernente le cause di discolta.

Diceva l'onorevole senatore Sclopis che i principii contenuti nel progetto ministeriale potrebbero condurci a certe disposizioni eccezionali, le quali io credo veramente che saranno per sempre sbandite dai nostri Codici, e mi accusava di esser troppo giovane, e di non potere abbastanza comprendere gli effetti e le conseguenze delle temute discordie.

Non so se il rimprovero direttomi dall'onorevole senatore Sclopis mi convenga veramente; potrei dire però che questo difetto tutti vorrebbero averlo (*Si ride*). Ma osserverò quanto al merito che in certi casi vi sono considerazioni speciali, le quali non consentono di addurre a discolta l'ordine dell'autorità superiore.

L'onorevole senatore Sclopis avvertiva esser vero che nell'articolo 312 del Codice penale si fa luogo alla scusa, ma contemporaneamente si sottometta alla pena il superiore dal quale l'ordine sia proceduto.

Ma io alla mia volta domando all'onorevole senatore Sclopis come in questi casi si potrebbe surrogare all'inferiore che contravvenne alla legge il superiore che diede l'ordine della trasgressione; se partire si dovesse salendo dai gradi inferiori ai superiori per giungere al più alto da cui l'ordine fosse per avventura emanato, si potrebbe far conseguire l'applicazione della pena?

Appunto perchè la cosa non sembra possibile è necessario che la legge sancisca che l'inferiore non possa mai essere discoltato quand'anche per ordine altrui egli avesse censurato le leggi e le istituzioni dello Stato.

In conclusione adunque prego vivamente il Senato a voler anche approvare questa parte del progetto ministeriale, perchè io tengo per certo che, ove si accogliessero le teorie generali svolte dall'onorevole senatore Sclopis, lo scopo della legge andrebbe assolutamente fallito, nè vi sarebbe alcuno il quale venisse adducendo all'uopo in discolta l'ordine del superiore.

Nulla aggiungerò sull'ultimo articolo, poichè, come ho già accennato, se insisto per ciò che riguarda la soppressione della pena della berlina e dell'ammenda non è tanto per il merito intrinseco di tale disposizione, quanto perchè vedrei a malincuore che il progetto non potesse venire approvato nel suo intero.

Del resto anche a questo riguardo l'onorevole senatore Sclopis ha riconosciuto come certe esemplarità debbano scomparire dal nostro Codice. Ma se debbono scomparire poco importa che le une scompaiano anche prima del tempo in cui dovranno scomparire le altre. In ciò non vi sarebbe inconveniente.

Io dunque prego vivamente il Senato a volere in questa parte ancora approvare il progetto del Ministero.

PRESIDENTE. Secondo l'ordine dell'iscrizione la parola spetta al senatore Di Montezemolo.

DI MONTEZEMOLO. Signori senatori, la discussione che ebbe luogo finora tra l'onorevole relatore dell'ufficio cen-

trale ed il signor guardasigilli lasciò intatto interamente un ordine di idee sul quale io aveva fissata la mia attenzione per intrattenerne il Senato, ed in ordine al quale io aveva fissati sulla carta alcuni pensieri, di cui non essendo luogo ora a ripetizioni, darò lettura al Senato.

Signori senatori, la proposta di legge sulla quale il Senato è oggi chiamato a portare il suo giudizio, sia per la discussione a cui diede luogo nell'altra Camera, sia pel movimento destatosi a suo riguardo nella pubblica opinione, e rivelatoci per tutte le manifestazioni della parola, delle petizioni e della stampa, ha assunto oramai l'importanza più di questione politica, che di questione legale.

A confermare questa sentenza, ed a meglio accertare il carattere della legge, giova notare come nella relazione del nostro ufficio centrale, ove sedevano egregi magistrati, e scritta da un preclaro giurista, gli argomenti addotti per combatterne alcune disposizioni, e quelli recati per propugnare le modificazioni che la maggioranza dell'ufficio propone, non hanno, per la più parte, radice nelle ragioni del diritto, ma bensì in considerazioni di convenienza, d'opportunità, d'armonia relativa, e di coordinamento.

Di fatti, allorchè l'ufficio centrale, o la sua maggioranza, propone una nuova redazione dell'alinea dell'articolo 1°, esso adduce in ragione il timore che il testo ministeriale possa dar luogo a troppo estese interpretazioni, e « crede, sono parole del relatore, che si adempia ogni voto ragionevole in conformità della proposta del signor guardasigilli, » scrivendo l'alinea come da esso viene proposto.

Quando la maggioranza dell'ufficio centrale propone una diversa formola da essa elaborata per le disposizioni contenute nell'articolo 2, ove ai ministri dei culti che nell'esercizio del loro ministero pronuncino in pubblica adunanza discorsi contenenti censura delle istituzioni e delle leggi dello Stato, è comminata la pena del carcere e della multa, con aggravamento di pena se la censura siasi fatta per mezzo di scritti, istruzioni ed altri documenti di qualsivoglia forma letti in pubblica udienza od altrimenti pubblicati, l'egregio relatore anzi ogni cosa vuol premessa una dichiarazione di tutto unanime l'ufficio centrale, il quale « riconobbe spettare al Governo il dovere e il diritto di impedire che dai ministri del culto si abusi della parola e degli scritti nell'esercizio del loro ministero per biasimare le istituzioni e le leggi dello Stato. »

Le ragioni poi delle proposte modificazioni egli le deduce dal carattere, che egli trova eccezionale, della legge, dalla natura del reato, nel quale egli non riconosce la specialità che il Ministero e la minoranza dell'ufficio vi scorgono, dall'amore della conciliazione, dalla disparità fra le condizioni in cui versa lo Stato nostro e quelle degli Stati ove tali disposizioni legislative sono in vigore.

I soli argomenti esclusivamente attinti alle dottrine giuristiche sono quelli posti in campo per persuadere la soppressione dell'articolo 5 e dell'articolo 12, i quali sono lungi dal costituire una parte sostanziale della legge.

Non si fa quindi luogo, poichè l'ufficio centrale riconosce unanime la legittimità dello scopo a cui è rivolta la proposta di legge, e la giustizia del principio in cui essa ha fondamento, al prendere in disamina nella discussione generale gli appunti dal medesimo fatti al testo ministeriale, ed i relativi emendamenti proposti; a tal uopo è serbata la discussione degli articoli.

Bensì considerando, come a proposito di questa legge siasi, all'infuori della sfera legislativa, procurato di esagitare gli spiriti e commuovere le passioni, e con quale

ansietà le parti politiche del paese aspettino di vederne dai poteri competenti fissato il destino, gioverà il rendersi conto di questa universale preoccupazione, cercando nello stato della pubblica opinione e nella condizione dei partiti la ragione di questo fatto morale e la portata politica della legge.

Nel condurre in questo campo il mio discorso, nel sindacare le tendenze, le passioni, gl'interessi che si agitano intorno a noi, mi giova l'avvertire che io vado esplorando regioni a cui il legislatore di tanto sovrasta, che la mia parola non potrà qui offendere la più ombrosa personalità, per quanto essa possa riescire esplicita e cruda nella sua schiettezza.

Ora mi consenta il Senato la sua indulgenza se sarò quest'oggi men breve del solito; ma mi è forza gettare anche uno sguardo retrospettivo sugli anni ultimamente corsi, onde irradiare colla ricognizione di alcune cause, relativamente antiche, molti fatti presenti. Intanto io procurerò di non divagare nel vano, e mi affretto a cominciare.

Signori, compievasi ha poco il sesto anno dacchè un Re, al cui nome si commuove ed oscilla ancora ogni fibra del cuore, ascoltando i consigli che a lui concordemente ispiravano perspicuità di mente, grandezza di animo, istinto di gloria e prudenza politica, consacrava con atto solenne gli antichi legami che stringevano i popoli subalpini alla sua stirpe, con dare per base novella alla sua monarchia un patto fondamentale, da cui sovrano e sudditi abbiano a riconoscere per l'avvenire la misura dei reciproci diritti, e la norma dei corrispondenti doveri.

Lo Statuto, formola e pegno ad un tempo del nuovo patto, induceva quindi la necessità di venir modificando tutte quelle parti dell'antico governo, e dell'antica legislazione, che, prodottesi in altre condizioni sociali, ed attinte ad altri principii politici, non potevano coordinarsi col nuovo diritto e coi novelli rapporti che ne scaturivano pel sovrano coi cittadini in reciprocanza, e pei cittadini fra loro.

Lo Statuto, voi lo sapete, o signori, fu un fatto immensamente acclamato, e tanto più benefico, che dalla spontaneità e dalla autorità del largitore veniva rimosso il pericolo di quegli urti e di quelle commozioni che sogliono accompagnare il passaggio da una forma di governo ad un'altra, anche allorquando una simile mutazione è il portato d'una ineluttabile necessità. Mediante lo Statuto la sapienza di Carlo Alberto sostituiva al possibile irrompere d'una disastrosa rivoluzione il pacifico esplicamento d'una semplice evoluzione politica.

Ma, declinata la subitanità e la violenza delle innovazioni, era pur forza il divenire a quei nuovi ordinamenti che traducevano nel fatto i principii consacrati nella legge fondamentale. Qui al bene universale cominciavano non dirò ad opporsi, ma a contrapporsi interessi particolari. Certo non si poteva inaugurare l'eguaglianza civile, senza che venisse in qualche modo detratto al godimento di coloro che erano in possesso o in aspettativa di antichi privilegi. Non si poteva instituire legge e misura certa alle remunerazioni dello Stato pei servizi prestati, senza che i titoli nuovamente stabiliti e determinati rendessero più difficile l'accesso ai premi ed alle onorificenze per alcuni di coloro a cui il favore agevolava in altri tempi la via. La libera esposizione del proprio pensiero diventava per ogni cittadino un diritto, doveva recar qualche turbamento in coloro che nelle cessate condizioni non potevano temere alla pro-

pria parola nè replica, nè contraddizione. E così via dicendo per quanti casi occorresse di portar la riforma negli ordini antichi.

In questo stato di cose si procedette finora dai novelli poteri con tutta discrezione e temperanza; e siccome le riforme avevano luogo successivamente, i particolari interessi da ciascuna di esse disturbati erano in principio una minima cosa, ed il lamento di pochi individui poteva perdersi facilmente nell'assonanza del plauso generale; oltre che, giova notarlo ad onor del paese, la generosità dell'indole ed il sentimento della giustizia induceva, e induce tuttora molti fra i danneggiati a tacere, ed anche a plaudire.

Ma a misura che si dovette tirare innanzi nell'intrapreso cammino, il novero dei dolenti si accrebbe, e per quanto egli sia pur sempre e scarso e minimo rimpetto alla massa benefiziata dalle nuove istituzioni, essi poterono, raggrandellosi, acquistare una certa compagine, e nutrir forse concetti e speranze miranti al ristauero delle antiche fortune.

Accanto a costoro, che il repetio del passato poneva in ostilità contro le condizioni politiche del presente, dovevano naturalmente trovarsi, e noi troviamo coloro che all'opposto estremo avrebbero voluto spingere il futuro. Di fianco ai fautori dell'assoluta monarchia, quelli della democrazia assoluta. Queste due fazioni sono per l'attuale Governo un pericolo, da cui egli deve guardarsi.

Ma per avventura lo scopo di queste fazioni sarebbe pericoloso a confessare, e più che difficile, impossibile a conseguire, qualora le medesime inscrivessero audacemente sulla propria bandiera, sia la parola *regresso*, sia la parola *rivoluzione*; perocchè a custodia del patto fondamentale stanno l'intemerata lealtà del principe e la gelosa vigilanza del popolo che, a troppo lor danno, credetelo pure, o signori, raccoglierebbe un guanto appena gettato.

In tal condizione di cose si produsse un fatto che la storia ci presenta in tutte le fasi politiche analoghe a quella in cui versiamo, e che giova il non lasciare inosservato.

Signori, è natura ed è vanto del reggimento costituzionale il lasciare che si svolgano liberamente, fra i limiti estremi segnati dalla legge fondamentale, tutte le teorie, tutte le massime di governo e di amministrazione, dalla cui applicazione può dipendere la maggiore o minor prosperità dello Stato. Questa libertà di discussione, mentre conferisce alla maturità delle dottrine e delle opinioni, dà origine e vita alle parti politiche, ciascuna delle quali può aspirare al governo della cosa pubblica, qualora le idee da lei rappresentate giungano ad acquistare l'ascendente sugli spiriti e l'assenso delle maggioranze. In questo campo la lotta non solo è lecita e legale, ma essa è bella, onorevole, feconda di buoni frutti.

Or bene, ciò che addivene di frequente nella fase politica in cui versiamo, ciò che appunto ora accade fra noi, gli è che quelli interessi e quelle opinioni politiche che, essendo poste al di fuori dei confini segnati dal patto costitutivo, non potrebbero sollevare nel campo legale il vero loro vessillo, innalzano provvisoriamente, per partecipare alla direzione degli eventi, una bandiera non proscritta e rispettata, sotto la cui protezione si affidano di potere, a momento opportuno, inaugurare nella disputata palestra quei principii e quei divisamenti, ch'essi sono costretti intanto a dissimulare e tenere in serbo.

Ciò che addivene ancora gli è che il nome stesso delle vigenti istituzioni serve in tal caso d'invocazione a quelle

parti politiche appunto, che a null'altro mirano che a falsarle o sovvertirle. Ciò che addiviene per soprappiù gli è che il Governo rappresentativo fallirà al suo scopo e mancherà alla condizione della propria natura, se i poteri che lo costituiscono, e specialmente quello che ha nome di conservatore, non consacrano tutta la loro attenzione, tutta la loro chiaroveggenza a scernere l'elemento perturbatore sotto la mentita apparenza delle parti legali, affinché non venga da esso alterata la sincerità delle istituzioni e compromessa la loro esistenza.

Per adempiere a questo ufficio, o signori, bisogna che il legislatore si sollevi talvolta dalla sfera in cui si dibattono i termini di questa o di quella legge: bisogna ch'egli volga intorno a sé un occhio indagatore per vedere fra il tumulto che sollevasi all'agitarsi d'ogni novella questione, se allo scopo confessato dalle parti in conflitto corrispondano le prevedibili conseguenze degli atti da esse propugnati; bisogna ch'egli sappia rendersi conto se intorno alle bandiere che si fronteggiano si accalchino i veri loro seguaci e difensori, o se con essi si frammetta e rumoreggi quella turba che, non potendo e non osando innalzare la propria bandiera cerca di farsi strada ed usurpare il campo, seguendo i passi e la bandiera altrui. Quella turba alla quale un nostro onorevole collega, alla cui parola danno molta autorità una ricca intelligenza e la lunga pratica delle cose politiche, dava un giorno il battesimo in questa aula, chiamandola il partito dei malcontenti (*le parti des mécontents*).

Signori, questo criterio io mi propongo ora di adoprare a proposito dell'opposizione che contro la proposta di legge or ventilata si è procurato di destare intorno a noi colla stampa, colle petizioni, con tutti i mezzi che la libertà concede alle parti. E comincerò col domandare: qual è lo scopo che si pretende di proseguire cercando di suscitare con tante istanze una seria opposizione contro la proposta di legge in discussione?

Se non erro, le mire proclamate si possono compendiare in questo modo: Conservare alla religione dello Stato la sua inviolabile e benefica autorità, evitando di diminuire l'ossequio e la fiducia del popolo verso i suoi ministri con una legge che specialmente li riguarda e li colpisce: rimuovere ogni causa di nuovi ostacoli ai desiderati accordi colla Santa Sede: fare atto di conciliazione, togliendo di mezzo un lievito di discordia che, dissociando gli animi, scemi o distrugga le forze nostre nel momento in cui le ignote e minacciose eventualità del futuro rendono più necessarie a noi l'unione e la forza. A questi termini io credo possano ridursi i propositi degli oppositori alla legge sottoposta al nostro esame. Io non mi occupo ora degli argomenti coi quali essi la combattono.

Or bene, o signori, diamo un momento, per ipotesi, la vittoria agli avversari della legge, e vediamo se, respinta questa, ne verrebbe per necessaria conseguenza l'asseguitamento dei fini ostentati.

No: respinta la legge, nessuno dei fini proclamati sarebbe per ciò conseguito, ed è facile il dimostrarlo. Non sarebbe più sicura e meglio conservata la fiducia e l'ossequio del popolo verso i ministri dell'altare, perchè questa benefica potenza morale viene ad essi dalla santità dell'ufficio a cui adempiono e dalla esemplarità della vita, e non da cause estrinseche; che anzi, quella fiducia e quell'ossequio andrebbero irreparabilmente perduti qualora il popolo vedesse il sacerdote profanare il santuario, facendolo campo di gare mondane e teatro di passioni politiche.

Ora questo, e null'altro, è ciò che la legge intende di vietare. Ancora, non sarebbe più sicura e meglio conservata la fiducia e l'ossequio del popolo verso i ministri dell'altare, perchè quello che dà autorità e prestigio alla parola che il sacerdote versa dalla cattedra sui fedeli gli è il sentimento della fede e dell'osservanza, che è debito del cristiano verso i dogmi della religione ed i precetti morali da lei armati di sanzione divina: ma siccome la fede dovuta alle verità religiose il sacerdote non potrebbe nè chiederla nè conseguirla, qualora egli entri a parlare di interessi mondani, ne viene che, aperto l'accesso a tali quistioni, lo spirito di controversia compatibile sempre colle medesime, verrebbe facilmente ad estendersi a quelle parti del discorso riguardanti le incontrovertibili verità della religione, e ciò anzi con danno e detrimento di quell'autorità che si vuol conservata alla parola del pastore spirituale.

Ora la legge proposta rimuove anzi il pericolo di quel decremento nell'autorità del sacerdote. E provvida anzi sotto questo aspetto potrà anche dirsi la legge, se si consideri in qual tremenda condizione sarebbe posto il sacerdozio, dove, venendo per somma sventura a prorompere qualche civile conflitto, altri potesse, o con verità, od anche con sola apparenza di verità, apporgli nota d'aver eccitato alla discordia, all'ire ed al sangue da quell'altare o da quel pergamo stesso donde i ministri di Dio han missione di predicare la mansuetudine, il perdono, la pace.

Per questi riguardi risulta evidente che respingendo la legge si ottiene ben altro che lo scopo proclamato di conservare al sacerdote la fiducia e l'ossequio del popolo, e quindi l'autorità ed il prestigio della religione.

Nè meglio giustificabile è l'ostentata speranza di agevolare gli accordi colla Santa Sede, prescindendo da questa legge.

Non vi sembra, o signori, che un tale asserto abbia qualche cosa di offensivo e di odioso verso la Santa Sede? Forse che ella invoca pel clero la facoltà o il privilegio di scomporre e sovvertire l'ordine degli Stati? Forse che essa cessò d'inspirarsi all'oracolo di Cristo, il quale pur rispondeva al Fariseo: date a Dio quel che è di Dio, a Cesare quello che è di Cesare? E poi queste stesse disposizioni legislative che ora si discutono non sono esse in vigore negli Stati a lei più stretti e dalla devozione religiosa e dalle alleanze politiche, senza che mai abbiano dato luogo nè a dissidii, nè a querele?

Certo, tutti desideriamo ed affrettiamo coi voti un giusto componimento delle vertenze insorte fra noi e la Santa Sede; ma tutti sappiamo che qui non è, e non può essere l'ostacolo che ci contende l'adempimento di questo voto; e se la storia della patria nostra ha qualche insegnamento per noi, guardando donde venissero nel secolo scorso gli incagli frapposti a simili negoziati, noi dovremmo pregare ora a desistere da funesti uffizi, non chi spalleggia il Governo, ma coloro che per combatterlo, ostentando il patrocinio dei più sacri interessi, fanno opera segreta affinché non gli riesca il comporli.

Finalmente s'invoca la conciliazione e la concordia, pegno di forza e di stabilità. Ma, o signori, qui occorre un dilemma da cui non so come vogliamo schermirsi gli avversari della legge. Difatti, o la società è già difesa contro i reati contemplati nella proposta legge dalla legislazione esistente, come gli oppositori affermano, e con essi l'ufficio centrale, ed in tal caso questa legge che sostituisce una penalità più mite e temperata a quella che è attualmente in vigore, è tutt'altro che contraria alla conciliazione, e ne sarebbe anzi un pre-

saggio ed un pegno. Ovvero, come il Ministero afferma, la legislazione attuale offre a tal riguardo una lacuna, ed in tal caso non so che specie di conciliazione possa venire dal lasciare la società disarmata ed impotente contro gli assalti delle fazioni nemiche. Se non che nella lingua delle parti politiche le parole non accennano sempre a quello che suonano, e troppo spesso noi abbiamo veduto le sette e le fazioni più torbide ed ambiziose sotto il nome di conciliazione chiedere ai Governi una vera abdicazione, confidando di soffocare nel mendicato amplesso il mal cauto avversario.

No, in questa parte neppure lo scopo di conciliazione proclamato degli avversari della legge non potrebbe essere raggiunto col respingerla.

Dimostrato così come al fine ostentato non corrispondano i mezzi invocati per conseguirlo, vale a dire, la rielezione o quanto ad essa equivale una sostanziale modificazione della legge, rimane a vedere dove tenda e d'onde muova il clamore che si è cercato di destare contr'essa.

Qui però, a scanso d'ogni permalosa interpretazione, mi giova anzi tutto avvertire che quando io mi studio d'apprezzare la situazione delle parti politiche nel paese, e di scandagliarne le possibili intenzioni, non solamente io faccio debita astrazione dalle opinioni che possono manifestarsi nelle aule legislative, ma ben anche da tutte quelle sincere ed onorande convinzioni, dovunque trovinsi, che un galantuomo può e deve combattere quando le crede mal fondate, ma è pur sempre in debito di altamente rispettare. Ciò detto, vengo al mio argomento.

Signori, io vi diceva poc'anzi, ed un più autorevole nostro collega vi diceva, discutendosi, credo, una legge di tariffa, che esiste nel nostro paese un partito, e forse meglio si direbbe, una coalizione di malcontenti; partito o coalizione composto bensì di elementi cozzanti fra loro, ma che si accordano in un desiderio, quello cioè di recar mutazioni nello Stato.

Noi sappiamo che le fazioni onde è composta questa coalizione non potrebbero entrare colla propria bandiera nell'arena politica per promuovervi quelle occasioni in cui talvolta l'audacia, la destrezza, o la fortuna, hanno il sopravvento sulla ragione e sul diritto. Noi sappiamo ancora che le parti estralegali sogliono in tal caso inalberare un altro vessillo, che, come la bandiera dei neutri in tempo di guerra, offre loro il mezzo di dissimulare lo scopo e l'opera a cui intendono, introducendosi in una sfera d'azione a loro vietata.

Ora poi noi vediamo invocati di presente gli interessi della religione, l'onore del clero, lo spirito di conciliazione contro una legge dalla quale è dimostrato, che per nulla vien detratto nè alla religione, nè al clero, nè alla desiderata concordia fra i cittadini.

Noi vediamo accordarsi e far coro in pietose querimonie tali voci che da gran tempo siamo avvezzi a udire esprimere ben altro che sentimenti di pietà e di religione. Noi vediamo in tutte le discussioni politiche a cui dà luogo la nostra forma di governo, farsi interlocutori, proclamandosi organo della religione, tali libelli, ove tutto si può trovare eccetto quello che costituisce lo spirito della religione, la carità.

Non sarà quindi legittimo, non sarà plausibile l'inferire che gli interessi della religione servono qui di bandiera, non solo a quegli austeri intelletti che, assorti nel pensiero della divinità, facilmente s'inducono in una sublime aspirazione a calpestare i diritti e gli interessi delle società

umane, ma ben anco alla turba di coloro che hanno bisogno di nascondere, sotto un manto rispettato, concetti e divisamenti riprovevoli?

Signori, per quanti recano nello studio delle condizioni attuali uno spirito spregiudicato, questo oramai non è dubbio, ma certezza; certezza che già troppo si diffonde nel pubblico, e vi genera ira, fastidio, irrequietezza; germi che saranno un giorno funesti, se non si toglie loro per tempo alimento e vita. Ma continuiamo nel discorso.

Voi già sapete di quali elementi sia composta quella turba, e quali fini si proponga: giova ora l'apprezzarne i calcoli.

Certo i nemici delle nostre istituzioni, il partito dei malcontenti, per usare una parola qui pronunziata, sa molto bene ch'egli non potrebbe levare una bandiera più augusta e rispettata di quella della religione, e ch'è col vestire d'un color religioso tutte le questioni politiche egli potrà forse o mascherare o meglio dissimulare i suoi fini. Egli sa che, studiandosi di mostrare ad ogni momento minacciata ed oppressa la religione, egli saprà riuscire a creare nelle masse, che per buona ventura le sono devote, quella febbrile agitazione da cui le fazioni si lusingano sempre di saper trarre all'uopo un utile partito. Egli sa ancora, che siccome gl'interessi della religione non sono circoscritti fra i limiti dello Stato, ma hanno altrove un centro legittimo, ed hanno in tutte le società ordinate promotori e fautori, dando una pia apparenza alla guerra che egli muove al Governo potrà fosse illudere i lontani, e propiziare all'opera sua quelle influenze e quelle forze che dalla religione s'ispirano. Egli sa finalmente con quali fallacie si possono talora interpretare gli oracoli legislativi per aggirare le moltitudini, abusare l'autorità dei nomi, creare una solidarietà di fortuna fra le opposizioni le più divergenti di tendenza, d'introdurre lo scompiglio ed il disordine negli spiriti e preparar le sorprese.

Tutto questo sa il partito dei malcontenti, ed è ragionevole il credere che sopra tutto questo fa assegno. Ed in questo punto forse egli spera di trarre da un nostro voto occasione per ostentare alle moltitudini giustificata l'imputazione di conculcata religione che egli già scagliava contro gli altri poteri dello Stato: per dipingere al mondo religioso con sinistri colori i pericoli che corre la religione sotto le istituzioni che ci reggono, e concitare contro esse l'animadversione degli animi e l'azione delle influenze e delle forze alla religione devote: per sobillare e travolgere gl'ingenui, a cui si mostrano in nube e forse si promettono consorti, consiglieri e duci là dove le nostre istituzioni non hanno certamente e non possono avere che gelosi custodi, e le parti estralegali giudici severi ed inesorabili.

Ma questi calcoli, io spero, saprà sventare il Senato, e poichè la legge che ora ci è proposta ha fondamento nella giustizia, ed ha per iscopo la difesa dei nostri ordini politici, egli trarrà argomento della sua opportunità dalle considerazioni testè svolte: il Senato giudicherà che se in altre condizioni di tempi e di cose il respingere o il modificare sostanzialmente la legge potrebbe per avventura essere senza danno, oggi un tal voto involgerebbe una pericolosa condiscendenza, e potrebbe riescire a tali, più o men remote, conseguenze, di cui, per conto proprio, mi giova declinare anticipatamente ed apertamente ogni responsabilità.

Ora poi io vorrei chiamare ancora l'attenzione del Senato sopra un altro risultato funesto che tragge seco il dar facile

orecchio e prestare il campo a quelle opposizioni che, nate altrove al soffio d'una calda passione, e mosse all'impulso di parziali interessi, tendono per diretto o per indiretto a porre costantemente in questione i principii del nostro reggimento politico. Un tal fatto ha per risultato indeclinabile il rendere impossibile in Senato a quelli fra i suoi membri che, devoti a quei principii e nei medesimi fidenti, trovano però che il potere esecutivo potrebbe e dovrebbe meglio applicarli e più fedelmente seguirli, di rendere loro impossibile, dico, di costituire quell'utile opposizione da cui il Governo potrebbe venir guidato e costretto nelle vie d'una più sincera e migliore applicazione. Imperocchè fintantochè il principio stesso del Governo sarà minacciato o insidiato, finchè sarà legittimo il timore che le parti estralegali intromesse, benchè trasformate, nella lotta, possano usufruire le eventualità d'una crisi, e sorprendere per mezzo dei loro affidati il potere, nessuno che abbia a cuore la durata delle nostre istituzioni vorrà concorrere a suscitare così fatto pericolo, e tutto quel bene che si potrebbe ottenere da una giusta opposizione sarà sacrificato in previsione dei mali maggiori serbati in tal caso all'avvenire.

Egli è di fatto, o signori, che anche fra coloro che di consueto danno al Ministero un appoggio col loro voto, molti credono ch'egli potrebbe procedere con norme più sicure e maggior sollecitudine nella gestione dei grandi interessi a lui affidati. Così, per venire a qualche esempio, fra coloro che si applaudono di aver contribuito col loro voto a dischiudere una nuova carriera all'attività nazionale, merchè il trionfo di quella libertà delle industrie e dei commerci che il Ministero ha il merito di aver proposto e propugnato, molti vorrebbero però che, qualora a suscitare novelle imprese occorran o il concorso, o i sussidi, o il placito del Governo, egli si ispirasse maggiormente a quella prudenza che misura gl'impulsi alle forze, e tien conto non solo dei fatti presenti, ma anche delle probabili eventualità.

Essi temono che dove il principio d'utilità per una parte e lo spirito d'avventura per l'altra vengano ad occupare esclusivamente il campo dell'attività comune, il nostro carattere nazionale, così distinto per la moralità e l'assenatezza che lo temprarono a forza, possa subire nel futuro una funesta deviazione.

Molti ancora, che di buon grado concorrono ad elaborare le leggi che il Governo presenta onde ristorare con novelli tributi l'erario, e provvedere alla economia delle spese merchè il riordinamento dei pubblici servizi, lamentano poi che all'opera del legislatore non sempre corrisponda la parte regolamentare affidata al Ministero e la solerzia nei lavori dell'amministrazione. I regolamenti per la riscossione delle imposte sono già noti ed apprezzati, e noterò poi che i ruoli di imposta spettanti allo esercizio 1853 furono in alcuni luoghi distribuiti nel maggio del 1854.

In omaggio alla verità, giovami il fare un'eccezione, ed è pel dicastero della guerra, il quale solo ha compiuto oramai la tela organica da lui promessa, senza che la parte amministrativa sia rimasta a troppa distanza dal concetto legislativo.

A molti ancora fra questi senatori ministeriali disposti...

PRESIDENTE. Prego il signor senatore a non voler qualificare i senatori ministeriali o non ministeriali, perchè tal classificazione, pel senso che può attribuirglisi, sarebbe inconveniente.

DI MONTEZEMOLO. Non ho qualificato alcuno, ho detto in genere.

PRESIDENTE. La prego nello stesso tempo a non voler dare maggior distesa ai ragionamenti che non sono strettamente connessi alla legge che ci occupa.

DI MONTEZEMOLO. Terminerò presto.

SCLOPIS, relatore. Domani spero di poter riassumere tutta la discussione, ed entrare anche nei particolari allegati dall'onorevole senatore Di Montezemolo.

DI MONTEZEMOLO (Continuando)... A molti ancora fra questi senatori disposti pur sempre a dare un voto di ragionata fiducia al Governo, qualora ne vengano opportunamente richiesti, mal torna poi il vedere il Ministero arrogarselo così di frequente per anticipazione, per venire quindi chiedere per l'assunto arbitrio una sanatoria al Parlamento quando questi non ha più intiera la libertà del voto, giugolato quasi dalle necessità che emergono dai fatti compiuti.

Finalmente si vorrebbe che la missione che il Ministero riconosce a sè stesso fosse così alta da sovrastare ad ogni passione individuale, così larga da abbracciare tutti gl'interessi e bilanciar tutti i diritti, dimodochè egli potesse dirsi l'espressione, o meglio, l'organo attivo ed intelligente del paese, e non un partito, o la frazione d'un partito.

Ma, giova ripeterlo, nessuno fra quanti amano gli ordini politici attuali, vorrà tentare la conquista di questi desiderati e desiderabili miglioramenti per mezzo d'una seria opposizione, finchè ad essa potranno associarsi altre speranze, o finchè essa potrebbe riuscire a condurre per avventura al potere, non i fautori d'un miglior sistema amministrativo, ma i campioni di un diverso sistema politico.

Per tutte queste ragioni non solo io voterò la legge proposta dal Ministero, ma respingerò pure tutte quelle modificazioni, da cui, certamente, contro l'intento dei proponenti potrebbero avvantaggiarsi quelle parti politiche che altro non cercano col frammettersi a tutte le questioni che qui sorgono e si dibattono, se non una bandiera ed un'arma per combattere senza pericolo il Governo, ed infermare la stabilità delle nostre istituzioni.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Siccardi.

SICCARDI. Signori senatori, io avrò l'onore di sottoporvi alcune osservazioni, e queste saranno essenzialmente legali.

La politica può bene anch'essa esercitare per certi rispetti la sua influenza sopra lo stabilimento di leggi penali, ma in queste dee, a mio avviso, tenersi principalmente la mira alla vera, all'intima natura delle cose, e alle necessità riconosciute della vita civile. Una legge penale, o signori, che fosse unicamente politica, sarebbe il più delle volte una legge funesta.

Io ho letto colla massima attenzione la relazione dell'ufficio centrale, e mentre la trovai in molte parti compita, e rilevai in tutte un'avveduta delicatezza di pensieri e di espressioni, che ottimamente risponde alla speciale delicatezza del soggetto: tuttavia mi è paruto che essa lasciasse alcun che a desiderare sulla vera intelligenza dell'articolo 200 del nostro Codice penale.

Il punto è sostanziale, o signori, perchè, se fosse vero che quell'articolo nell'universalità del suo concetto comprende anche quei casi cui si vuole provvedere col presente progetto di legge, se fosse vero che il Governo trovasi sufficientemente armato colle armi che gli porge l'articolo 200, in verità, o signori, io sarei meno arrendevole dell'ufficio

centrale; e quantunque stia a cuore anche a me la concordia tra i poteri dello Stato, tuttavia dichiaro altamente che non accetterei nè l'articolo 2 proposto dal Ministero, nè quello che vi volle surrogare l'ufficio centrale; per ciò che, dall'un canto io non vorrei abrogato l'articolo 200, e dall'altro non saprei indurmi a fare di una medesima categoria di reati due diverse disposizioni penali.

Ma il fatto sta, o signori, che per quanto si voglia aiutare coll'interpretazione l'ampiezza dell'articolo 200 (il che tuttavia, come ottimamente sapete, non sarebbe consentito dalle regole d'interpretazione in materia penale), quell'articolo non giungerebbe mai a comprendere i fatti cui s'intende di provvedere con questa legge, non giungerebbe mai a colmare compiutamente una lacuna che di presente esiste nel nostro Codice penale.

Io, o signori, accetto di leggieri l'opinione che fu posta innanzi dall'onorevole relatore, che, cioè, l'articolo 200 comprende ogni classe di cittadini, comprende anche gli ecclesiastici. Non mi farò neanche a discutere con esso lui intorno alla significazione da lui attribuita alla parola *Governo*, che si legge in quell'articolo; ma io sostengo, e lo ripeto, che i fatti ai quali quell'articolo si riferisce sono altri da quelli che formano l'oggetto, la materia del presente progetto di legge.

L'articolo 200, o signori, non fu tolto sicuramente dal Codice penale francese, dove realmente questa disposizione non esiste; ma fu tolto invece da un'altra legge pure francese, cioè dalla legge del 25 marzo 1822, nella quale all'articolo 4 fu previsto e punito il reato « d'excitation à la haine et au mépris du Gouvernement. »

L'epoca stessa in cui uscì quella legge, la discussione cui diede luogo nel Parlamento francese, le parole pronunziate dal guardasigilli che la presentava, tutto, o signori, vi renderà palese che non fu mai intendimento di quella legge di vietare una ragionata censura delle leggi o degli atti del Governo.

Eccovi, o signori, le parole che pronunciò il signor De Serre, in allora guardasigilli, da cui appunto la legge del 1822 fu presentata:

« Vous ne craignez point de confondre avec ces infractions (l'excitation à la haine et au mépris du Gouvernement) la censure légitime des actes du Gouvernement. Il n'est que trop vrai; les lois rendues peuvent être mauvaises, funestes même; il est vrai encore que de bonnes lois peuvent être mal exécutées; et enfin il est de notre droit public que ces erreurs ou d'autres semblables puissent être librement critiquées. »

Chi adunque, o signori, sarebbe colpito dalle disposizioni penali di quella legge? Non certamente il cittadino che, valendosi del diritto di libera discussione si limitasse a fare una temperata censura di una legge o di un atto del Governo; ma sì colui, il quale facendo appello non alla ragione, ma alla passione, esagerasse i fatti, desse loro una fallace apparenza, aggiungesse alla censura od alla critica l'invettiva e la declamazione; colui il quale, invece di discutere e di dimostrare, oltraggiasse; colui che, ponendo in disparte il rispetto che è sempre dovuto ad una legge, ad autorità legittimamente costituita, mirasse al loro sovvertimento; colui il quale abusasse della libertà della discussione, per velare sinistri intendimenti; colui infine, che coll'intenzione e col fatto eccitasse all'odio ed al disprezzo del Governo. Tale fu l'intelligenza, e tale l'applicazione che si diede costantemente in Francia dalla giurisprudenza alla legge del 1822.

Signori, qualunque fosse il senso che l'articolo 200 del nostro Codice penale potesse avere nelle circostanze del tempo in cui esso fu trapiantato nella sostanza del suo concetto, dalla legislazione francese nel nostro Codice penale, è impossibile, se noi vogliamo ora conciliare questa disposizione colla libertà di discussione introdotta presso di noi, e colle nostre libere istituzioni, è impossibile, dico, che per noi si dia a tale articolo un'intenzione più larga di quella che fu attribuita dalla costante giurisprudenza francese nell'intelligenza e nell'applicazione dell'analogo articolo 4° della legge del 1822; senza di ciò, ogni libertà di discussione sarebbe distrutta per noi. D'altronde, la legge stessa sulla stampa non punisce già qualunque critica o censura di una legge, ma l'offesa contro il rispetto dovuto alle leggi, il che è ben altra cosa.

Posti così i veri confini entro i quali si trova circoscritto l'articolo 200 del Codice penale, io domando a me stesso, o signori, se al di là di questi confini, al di là del reato previsto dall'articolo 200, vi sia nulla in questa materia pel legislatore da prevedere, nulla da vietare, nulla da punire. Quanto ai semplici cittadini rispondo francamente di no: e certamente, sotto la denominazione di cittadini comprendo anche gli ecclesiastici che ne sono eletta ed onorevole parte, considerati però come cittadini, cioè nelle private loro relazioni e fuori dell'esercizio del sacro loro ministero; e certo, se un vescovo, a cagion d'esempio, od un parroco tenesse, come privato, un discorso di critica o di censura di una legge, che non rivestisse però i caratteri speciali contemplati dall'articolo 200, oppure stampasse, come privato autore, un libro in cui tale critica o censura si contenesse, quel discorso o quel libro sarebbero protetti dal diritto comune, e la giustizia penale dovrebbe rimanersi da qualunque atto.

Ma, signori, se quel discorso è tenuto dall'altare, o dal pulpito, mentre il ministro del culto promulga e spiega la parola del Vangelo; se quello stampato è una delle scritture con cui il superiore ecclesiastico dà ordini od istruzioni ai chierici inferiori, o ai fedeli; se, insomma, la critica o la censura è fatta nell'atto di esercizio del ministero ecclesiastico, oh! allora, signori, conviene confessare che comincia un nuovo ordine di cose che esce necessariamente dalla norma comune.

Signori! O conviene negare ogni fede al ministero ecclesiastico, o è forza il riconoscere che la sua parola ha una autorità che niun'altra al mondo può avere; che quella parola trae forza da una missione che, posta all'infuori di tutte le altre, a tutte sovrasta; che non consiglia soltanto od insegna, ma comanda; che non esprime solo un'opinione, ma dà precetti ed impone obblighi; che laddove è proferita non può essere nè discussa, nè contrastata; che finalmente stringe gli animi laddove niuna legge umana può giungere, negli intimi recessi dell'umana coscienza. (*Bene!*)

Signori! Quanto più è venerata, quanto più debb'essere potente quella parola nei confini delle attribuzioni segnate ai ministri del culto dalla loro missione, tanto più importa di provvedere affinché quei confini non siano oltrepassati.

Signori, se ai ministri del culto nell'esercizio delle loro attribuzioni fosse aperta l'arena politica; se all'infallibilità delle verità religiose fosse lecito di accoppiare i troppo fallaci giudizi sopra le cose umane; se col nome di Dio in fronte fosse lecito di trattare, di discutere e di decidere questioni di leggi e di atti governativi, tutto quaggiù, o signori, sarebbe confuso e sconvolto.

Io non vi parlerò certamente di governi teocratici, il cui ritorno io credo impossibile; ma mi sarà lecito il ricordarvi che tutto il bene e tutto il male che in tempi non molto remoti si operò dall'ingerenza presa dall'autorità ecclesiastica negli affari civili, non ebbe sostanzialmente altro fondamento che la potenza, e spesso ancora i trascorsi di quella parola. (*Bravo!*)

Ed eccovi il perchè, o signori, quella critica o censura, la quale non cade sotto la disposizione dell'articolo 200, che è permessa in un paese di libera discussione a tutti i cittadini, che è permessa anche ai ministri del culto come cittadini, possa e debba essere loro vietata allorchè esercitano gli atti del ministero ecclesiastico.

A ciò si provvede in Francia cogli articoli 201 e 204 del Codice penale; a ciò si vorrebbe provvedere presso di noi coll'articolo 2 del progetto di legge che vi fu presentato.

A torto, o signori, secondo me, si disse che quei due articoli del Codice francese erano una legge quasi di circostanza consigliata al legislatore dalle speciali contingenze in cui si trovava; a torto vi si volle riconoscere una legge ispirata alla forza dal timore di pericoli dal suo abuso stesso provocati.

Se ricorro alle discussioni che ebbero luogo nel seno del Consiglio di Stato di Francia; se leggo il rapporto che ne fu steso e che fu letto al Corpo legislativo; se consulto le memorie dei tempi, in verità, o signori, io nulla trovo da cui una tale congettura possa essere avvalorata. Trovo anzi che una ragione, vera in allora come vera in tutti i luoghi ed in tutti i tempi, perchè fondata sulla natura stessa delle cose, una ragione di convenienza, anzi di necessità sociale guidò la mente dell'imperatore e dei suoi illustri consiglieri.

Se poi considero quegli articoli in sè stessi, io non vi trovo, signori, fuorchè la riproduzione di leggi anteriori, di cui fu di molto temperata la eccessiva severità. Sicchè mi sarà lecito il credere che a quell'epoca l'imperatore non avesse ancora dimesso interamente quello spirito di moderazione nelle cose attinenti al clero, che tanto rifiuse nei felici giorni del consolato, e nei primi e gloriosi tempi dell'impero.

Quello che è certo, o signori, si è che quei due articoli non eccitarono nè allora, nè poi il menomo richiamo nè per parte del clero di Francia, nè dal canto della Corte pontificia, la quale anzi non cessò dall'essere larga di condiscendenze, finchè immensi ed inauditi disastri vennero a precipitare la fine di quell'impero.

Noi quindi accogliendo o piuttosto facendo rivivere molto più temperate, molto più miti, direi quasi imperfette quelle disposizioni, non accogliamo già una legge puramente locale o di circostanza, non ci associamo alle presupposte paure, ai presupposti rancori di chi il primo la promulgò, bensì noi riconosciamo un principio universale ed incontrastabile; noi ci preserviamo dall'assurdo di due autorità che nello stato medesimo si combattono a vicenda sul medesimo terreno; noi speriamo infine che la nostra legislazione cessi di essere meno provvida della legislazione francese e di altri codici che in Italia e fuori imitarono quelle disposizioni e le mantengono.

Le cose che io venni fin qui discorrendo vi faranno palese, o signori, che io non posso acconciarmi all'emendamento proposto sull'articolo 2 dall'ufficio centrale.

Lo dico schiettamente, o signori, a me non piace quell'assimilazione, anche soltanto con la generalità di una formola, anche solo apparentemente, che si vuol fare tra gli ecclesia-

stici ed i pubblici funzionari; senza nulla aggiungere alla dignità degli uni, molto si toglierebbe alla dignità degli altri. A quest'assimilazione resistono l'indole dei fatti, le diverse condizioni delle persone dirimpetto al Governo, e la stessa convenienza.

Dico l'indole dei fatti: ed aggiungerò a questo riguardo poche cose alle considerazioni che ho già accennate.

È impossibile il negare, o signori, che, per quanto possa essere autorevole la parola di un pubblico ufficiale, non arriverà mai a fare nelle coscienze quell'impressione che potrà, che dovrà fare la parola di un ministro del culto nell'esercizio delle sue funzioni. La censura in bocca del primo non sarà, nè potrà essere mai che un'opinione; in bocca del secondo sarà una condanna. La censura del primo avrà ordinariamente tanto solo di forza quanto avrà di ragione la censura del secondo; indipendentemente anche da ogni ragione, avrà una forza tutta speciale ed incomunicabile dal carattere di chi la profferisce.

Dissi che resiste anche la diversa condizione delle persone dirimpetto al Governo; se un funzionario pubblico confondendo i diritti che ha come cittadino cogli obblighi che tiene come pubblico ufficiale, si permettesse la censura di una legge, egli sarebbe sicuramente sospeso o destituito; e per tutti i fatti i quali non fossero abbastanza gravi per cadere sotto la sanzione dell'articolo 200, certamente lo sfregio di una destituzione, di una sospensione, sarebbe pena più che sufficiente.

Quanto agli ecclesiastici, questa considerazione non è applicabile, perchè non possono essere nè creati, nè dimessi dal Governo.

Resiste, per ultimo, anche la convenienza.

Io non credo, o signori, che vi sia un solo ecclesiastico il quale consenta di essere assimilato ad un pubblico ufficiale qualunque.

Il più umile dei chierici consentirà forse di non mettersi nè al di sopra, nè al di sotto degli impiegati civili, ma vorrà sempre essere qualche cosa di diverso; e con ragione. Le due missioni sono fra loro intieramente distinte come per l'origine, così pei mezzi e per lo scopo.

Io non credo, o signori, che il clero ci saprebbe molto buon grado del pietoso artificio di una formola, la quale, d'altronde, se metterebbe un po' di velo sopra di questa legge, un tal velo però sarebbe tanto trasparente, che coprirebbe niente affatto.

Poi, gli è meglio, quando si vuol fare, quando si ha ragione di fare, gli è meglio, dico, anche per la dignità del Parlamento, il dirlo schiettamente.

Io non posso nè anche accettare la parola *biasimo*, in luogo della parola *censura*. Quanto a me, o signori, io avrei senza esitazione accettato la parola *critica* adottata nel testo francese. Si disse che vi può essere anche una critica favorevole, una critica che non sia di riprovazione; ma il luogo stesso in cui sarebbe stata collocata questa parola avrebbe spiegato abbastanza in quale significazione si fosse intesa dal legislatore.

Ad ogni modo, la parola *censura* toglierà ogni specie di dubbio.

Che cosa si farebbe col surrogarvi la parola *biasimo*? Se ne trarrebbe al certo la conseguenza che la censura è impunita; il che basterebbe a rendere quasi intieramente illusorio lo scopo della legge.

Aggiungasi che, se sono abbastanza certi e determinati i caratteri che distinguono la censura dal reato di eccitamento all'odio ed al disprezzo contro del Governo, pre-

visto dall'articolo 200, vaghi, incerti, indeterminati, indefiniti, e quasi indefinibili sono quelli che distinguono la censura dal biasimo; sicchè non si farebbe altro che aggiungere difficoltà ad una materia già troppo sottile e difficile per sè stessa; non si farebbe altro che imbarazzare vieppiù la mente e la coscienza del giudice.

L'ufficio centrale che modificava l'articolo 2 del progetto fu conseguente a sè stesso, proponendo la soppressione dell'articolo 5.

Io che accetto qual è l'articolo 2 sarò a me medesimo coerente opponendomi alla soppressione dell'articolo 5.

Dirò a questo riguardo brevi parole.

Signori, quando una circostanza è tale che nell'infinita varietà dei casi che si possono presentare può o non può escludere od attenuare l'imputabilità di un fatto soggetto a legge penale, allora il legislatore opererà saviamente lasciando l'apprezzamento al giudice, o con un'espressa disposizione od anche col silenzio.

Ma quando una circostanza è tale che in nessun caso, in nessuna contingenza può od attenuare od escludere l'imputabilità dirimpetto alla legge ed ai tribunali, allora il legislatore farà saviamente col dichiararlo anticipatamente.

Questa dichiarazione, o signori, è un avvertimento che può essere anch'esso freno ai delitti; e così operando, il legislatore non si scosta punto da quel carattere di generalità che appartiene all'ufficio della legge.

Gli esempi di questa legislativa esclusione di circostanze attenuanti non sono insoliti nella nostra legislazione: io ne addurrò alcuni, non al certo per analogia di fatti, ma per conformità di principii.

Per esempio, la legge non volle che una circostanza qualsiasi, per quanto gagliarda fosse l'impressione ch'essa potesse destare nell'animo del colpevole, valesse ad attenuare l'enorme reità del parricida; ebbene, ella dichiarò espressamente il parricidio inescusabile.

La legge rese l'obbligo della subordinazione militare talmente stretto, talmente assoluto, che non volle che mai la provocazione valesse ad escusare il provocato che avesse offeso il provocatore: che cosa fece la legge? Dichiarò anticipatamente che in fatto d'insubordinazione la provocazione non sarebbe mai considerata come circostanza attenuante.

Io potrai citare altri esempi; ma questi basteranno, io credo, al mio assunto.

Or bene, o signori, io non so prevedere alcun caso in cui l'ordine di un superiore ecclesiastico, dentro o fuori dello Stato, possa escusare un cittadino dall'aver disobbedito alle leggi del suo paese.

Una considerazione di prudenza, di politica convenienza viene a conforto di una ragione di giustizia e di pubblica difesa. Signori! Se l'ecclesiastico inquisito potesse legalmente invocare a sua discolpa l'ordine del suo superiore ecclesiastico, fin dove salirebbe, o signori, fin dove dovrebbe talora salire l'indagine giuridica? Chi sarebbe posto in causa? Quell'ordine, da chiunque fosse emanato, diverrebbe necessariamente l'oggetto di una pubblica discussione; diverrebbe inevitabilmente l'oggetto di una sentenza. Piaciavi considerare per un istante, o signori, quali in certe congiunture potrebbero essere le conseguenze, massime nell'opinione pubblica, di quelle indagini, di quelle discussioni, di quelle sentenze!

Mi si dirà che questi casi non avverranno. Lo spero, o signori, anch'io, ma confiderò tanto più che non avverranno quanto più avrete provveduto affinchè non avvengano.

Signori! Io accetterò col mio voto questa legge la quale nulla togliendo assolutamente al libero esercizio del ministero ecclesiastico, al libero compimento dell'ufficio dei ministri del culto, non tende in sostanza, che a preservarli dall'assumere, coll'eccederne i confini, una responsabilità che essi non debbono avere e che incontrerebbero infallibilmente quando trascorressero nella regione, loro vietata, della politica.

Questa legge è, a' miei occhi, un breve passo, ma è un passo a quel sistema di piena indipendenza che ciascuna delle due potestà debbe avere nella cerchia delle sue attribuzioni, e che nessuna delle due può conseguire se non rispetta l'indipendenza dell'altra; problema difficile e che aspetta forse il suo scioglimento da un sistema di libertà gradatamente e sinceramente applicato alle vicendevoli loro relazioni, circondato, finchè dura quest'epoca di transizione e di conflitti, da temperate ed opportune cautele.

Signori, in sostanza io credo che questa legge non è disutile nè al clero, nè alla religione.

Se vi ha forma di governo, o signori, in cui più importi che l'autorità ecclesiastica si astenga da ogni ingerenza politica, quella è certamente la forma del governo rappresentativo; in questa specie di politico reggimento, come ottimamente sapete, l'influenza politica passa con vicende più o meno rapide dall'uno all'altro partito.

Se il partito che domina si fa appoggio del clero, quel partito, governando, semina odii per sè e pel clero.

Quando poi quel partito cade, il clero viene necessariamente trattato come si trattano in politica i partiti vinti; e tra questo continuo innalzarsi e cadere del clero, tra il dominare e l'essere dominato, tra l'opprimere e l'essere oppresso, in queste incessanti vicende di favori e di odii, difficil cosa è, o signori, che le fondamenta della religione non ne rimangano grandemente scosse ed alterate. Quando in vece la religione parla il suo vero linguaggio, quando splende della vera sua luce, quando è scevra d'interessi di setta e di parte, oh allora, siatene certi, o signori, la religione piace a tutti. (*Applausi generali*)

**PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE
DEL BILANCIO DELL'ENTRATA PEL 1854.**

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Ho l'onore di presentare a nome del ministro delle finanze un progetto di legge già adottato dalla Camera dei deputati avente per oggetto l'approvazione del bilancio attivo dallo Stato per l'anno 1854.

PRESIDENTE. Do atto al ministro guardasigilli della presentazione di questo progetto di legge.

La discussione sarà continuata dimani alle ore due.

La seduta è levata alle ore 5 3/4.

TORNATA DEL 20 GIUGNO 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Continuazione della discussione sul progetto di legge per modificazioni ed aggiunte al Codice penale — Discorso del senatore Della Torre contro il progetto ministeriale; del senatore Gioia in favore del medesimo; del senatore Della Marmora contro il progetto — Replica del senatore Della Torre — Osservazioni del senatore Collet, membro dell'ufficio centrale — Risposta del ministro di grazia e giustizia — Replica del senatore Della Marmora — Considerazioni del senatore Pinelli a sostegno del progetto ministeriale — Riassunto della discussione del relatore — Chiusura della discussione generale — Relazioni sui progetti di legge concernenti: la pubblica sicurezza; l'autorizzazione alla Divisione amministrativa di Sassari di eccedere il limite normale dell'imposta pel 1854.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

GIULIO, segretario, legge il verbale della seduta di ieri, il quale viene approvato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE AL CODICE PENALE.

PRESIDENTE. Si continua la discussione generale sul progetto di legge per modificazioni ed aggiunte al Codice penale.

La parola è al maresciallo Della Torre.

DELLA TORRE. Messieurs les sénateurs, monsieur le garde-des-sceaux n'ayant pas accepté le projet de loi si remarquable qui avait été rédigé par notre Commission centrale, je pense que je ne dois m'occuper dans cette occasion que du projet de loi ministériel, que monsieur le garde-des-sceaux paraît vouloir maintenir dans toute son intégrité.

Or, messieurs, ce projet s'il était mis à exécution ferait naître bientôt dans notre pays des discordes et des troubles, et certainement les conséquences ne tarderaient pas à être fatales pour l'État.

Cette loi frappe de peines graves tout ecclésiastique, qui par des écrits, ou en chaire, jetterait le blâme sur nos institutions, ou, remarquez-le bien, sur des lois promulguées; elle le frappe d'une amende qui s'élève jusqu'à deux mille francs et d'un emprisonnement qui peut durer jusqu'à trois années.

Le prêtre qui attaque le Statut est certainement en faute, puisque le Statut est favorable à la religion catholique, apostolique et romaine qu'il déclare religion de l'État, tandis qu'il ne considère les autres cultes que comme tolérés; mais il peut surgir telle loi que le prêtre est dans l'obligation stricte de réprimer.

Réfléchissez, messieurs, au grand nombre de lois qui se publient chaque année chez nous; je pense que ni le Minis-

tère, ni le Sénat, ni la Chambre élective, ni enfin les trois Pouvoirs réunis, n'ont la prétention d'être infaillibles en matière de foi, de dogme, de sacrements, en un mot de religion. Il peut donc facilement arriver que dans ce grand nombre de lois il y en ait qui blessent en quelque point notre sainte religion.

Je suppose qu'une loi autorise ce que la religion défend.

Je vous le demande, messieurs, le clergé n'est-il pas dans le devoir précis d'avertir les fidèles qu'ils ne peuvent point profiter de cette autorisation ?

Mais, messieurs, ce devoir va encore grandir.

Le Saint-Père est informé de la promulgation de cette loi, il la réprouve, et charge les évêques de faire connaître sa réprobation.

Les évêques ne trahiraient-ils pas tous les devoirs de l'Épiscopat s'ils laissaient ignorer la décision du Vicaire de Jésus-Christ, qui doit faire cesser toute irrésolution de la part des catholiques ? Et cependant les évêques, en accomplissant ce devoir sacré, tomberaient sous le coup de la loi, qui nous est présentée, puisqu'il y est formellement dit que les peines qui y sont mentionnées doivent aussi être appliquées aux ecclésiastiques qui agiraient suivant l'ordre d'une autorité résidant à l'étranger; et comme nulle autorité n'est exceptée, il est évident que celle du Saint-Père est comprise dans la prohibition.

Or, messieurs, la première fois que cette loi sera appliquée l'État est dans le schisme, puisqu'il prive les fidèles du droit dont les catholiques ont toujours joui, de connaître toutes les décisions du Saint-Père en ce qui touche la religion et la foi.

De plus, la persécution est ouverte, puisque les juges sont appelés à condamner les évêques, qui ont accompli un devoir aussi sacré; et cependant, messieurs, tout cela se fait au nom de la liberté de conscience, et même, dit-on, pour l'assurer.

Mais, messieurs, la conscience pour être libre a le droit de pouvoir s'éclairer quand elle rencontre quelque sujet de doute.

Le paroissien s'adresse à son curé; si celui-ci ne croit pas

pouvoir résoudre le doute, il recourt à l'évêque, qui est chez nous l'autorité supérieure, et l'évêque, dans les cas graves, soumet la question au Saint-Père, dont la décision est suprême, et sans appel.

Messieurs, d'après la loi que nous examinons, le système sur lequel repose la tranquillité de conscience chez les catholiques serait détruit, car le curé qui manifesterait une opinion contraire à la nouvelle loi promulguée, serait, d'après celle qu'on nous propose de sanctionner, passible de peines très-graves.

L'évêque, malgré sa haute dignité, se trouverait dans la même position; et quant au Souverain Pontife, que vos lois n'atteignent pas, vous tranchez la difficulté en appliquant les mêmes peines à ceux qui feraient connaître un rescrit de sa part, dont vous n'auriez pas vous mêmes autorisé la publication. Ainsi, messieurs, dans nos États un catholique qui au milieu de ces lois que nous faisons par centaines, et à coup d'amendemens, et souvent en les décrétant d'urgence, en rencontrerait une qui alarmerait sa conscience, ne pourrait pas recourir aux lumières de ses supérieurs spirituels, sans les exposer à être punis d'amendes, et d'emprisonnement.

Quant à la voix du Saint-Père vous lui interdisez le moyen de parvenir librement jusqu'à nous.

Je vous demande, messieurs, si dans un pays où l'immense majorité est catholique, où le premier article du Statut porte que la religion catholique, apostolique et romaine est la seule religion de l'État et que les deux autres cultes n'y sont que tolérés, je vous demande, dis-je, si l'on pourrait présenter une loi plus contraire au Statut, et plus tyrannique.

Tout cela se fait après avoir tant parlé de nos libres franchises; nous voilà tellement libres que nous ne pourrions plus savoir ce que le Saint-Père décide sur tel ou tel objet qui intéresse au plus haut point notre conscience, sans que les ministres permettent que le Saint-Père fasse entendre sa voix.

Chaque loi doit avoir un but; certes, ce but ne saurait être d'alarmer les consciences, et de jeter un brandon de discorde entre nous. Or, messieurs les ministres, le but réel de la loi que vous nous présentez est facile à entrevoir; vous vous préparez à nous présenter des lois contraires aux principes catholiques, et vous voulez, par des menaces, empêcher le clergé d'avertir les fidèles du danger, auquel leur foi est exposée.

Mais, messieurs les ministres, votre espoir sera déçu.

L'Épiscopat et le Clergé accompliront leur devoir, et la Nation conservera sa foi. Vous serez donc forcés d'entrer dans un large système de persécution, et cela, messieurs, dans un moment où de grands événemens se préparent en Europe et où des graves perturbations la menacent; dans le moment où notre pays placé au milieu de deux grands empires, aurait besoin de conserver une union intime entre tous ses citoyens, cette loi va nous diviser en deux camps, les catholiques, et les anticatholiques; elle jettera ainsi entre nous un brandon de discorde, que dans plusieurs États des siècles n'ont pas suffi pour éteindre.

Je vous exhorte donc, messieurs les ministres, au nom de notre patrie commune, au nom de cette Dynastie à laquelle nous sommes tous dévoués, au nom de ce Statut, dont vous vous proclamez les défenseurs, à retirer une loi, dont la mise à exécution appellerait sur notre pays une longue série de calamités, dont personne ne peut calculer les conséquences et l'issue finale. Je fais appel, messieurs les

ministres, à votre sagacité, à votre patriotisme, à votre modération.

Je termine, messieurs les sénateurs, par une dernière réflexion. Naguère le Ministère a conféré un titre plus élevé à notre représentant à Rome à l'occasion d'une négociation importante qu'il devait y ouvrir. N'est-ce pas une vraie dérision pour le Saint-Père que de choisir un pareil moment pour publier une loi, qui lui annonce clairement, que dorénavant il ne pourra plus communiquer avec cette portion de son Église qu'avec la permission d'un Ministère qui se montre aussi hostile au catholicisme?

Messieurs les sénateurs, j'ai peu d'espoir que messieurs les ministres renoncent à leur projet, j'ai rarement vu que des arguments aient produit un semblable résultat; et cependant, nous avons entendu hier des arguments qui me paraissent devoir être pris par messieurs les ministres en très-grande considération. Mais j'ai confiance dans la sagesse du Sénat; je me rappelle que vous avez rejeté des lois qui auraient été funestes au pays, mais aucune ne pourrait avoir des conséquences aussi fatales que celle qui, nous séparant en deux camps, jetterait aussi la division d'individus à individus, de famille à famille, de province à province, et pourrait dans un avenir plus ou moins lointain amener la dissolution de l'État.

Comme catholique, comme sénateur, comme serviteur dévoué à la Dynastie qui nous gouverne, et à l'État, je vote de toutes les puissances de mon âme contre la loi qui nous est présentée.

GIOLIA. Signori, dopo le eloquenti parole che udimmo ieri a difesa della legge presente, è fatto molto difficile ritentare da capo il medesimo argomento. Nè certo è mia intenzione di affaticare il Senato con inutili ripetizioni.

Io mi stringerò dunque a grandissima brevità, toccando rapidamente quei punti, in verità assai pochi, che fossero stati ieri ommessi o non sufficientemente dichiarati.

E facendomi senza più all'articolo 1, dico che non mi apparisce ragione sufficiente, per cui abbia a sottrarsi dallo alinea di esso articolo la menzione che vi si incontra di *esercizio pubblico dei culti tollerati*, la quale chi ben guardi non è veramente che il correlativo necessario di quanto fu disposto poco avanti nell'articolo medesimo. E di vero, a quali reati qui vi si accenna? A reati che si commettono con iscondolo e pubblicità, a danno ed offesa della religione. Dunque la eccezione immediatamente soggiunta perchè sia logica e razionale, convien che offra gli stessi caratteri e abbia i medesimi elementi della regola a cui si riferisce. Convien cioè che accenni ad atti pubblici e patenti; senza di che ella rimarrebbe quasi lettera morta, senza nesso e senza ragione. Si consideri bene la struttura dell'articolo, e apparirà chiaramente, come uno stretto rapporto di corrispondenza ne colleghi le due parti, e faccia necessario di assegnare alla seconda i limiti e il valor della prima.

Questa necessità logica basta a miei occhi per risolvere ogni dubbio. Ma d'altra parte, io soggiungo, perchè tanta contenzione a nascondere una cosa che i fatti rivelano e ci pongono quotidianamente sotto gli occhi? Non sono dunque come pubblici i riti, pubbliche le chiese dei Valdesi? Non sono esse accessibili a tutti? Non si elevano ornate e pompose accanto dei nostri passeggi? Dunque se il fatto è così, perchè ai fatti non seconderanno le parole? Perchè si vorrà dar motivo a pensare che, negando o tacendo, si spera tuttavia di fare meno impossibile il ritorno di un passato che si rimpianga? Si teme, lo so, che questa libertà trasmodi, ma se verrà tempo in cui debba trasmodare, voi non lo im-

pedirete certo colla soppressione di quell'innocente aggettivo. E se per contro, come pur spero, sarà contenuta sempre dentro limiti decenti, non importerà punto quell'aggiunta, la quale mentre è vera, mentre è necessaria, sarà altrettanto inoffensiva.

Io non cercherò, o signori, le intenzioni di coloro che vi consigliano questa soppressione, le quali amo di credere buone e leali; ma dico che essi imbizzarriscono di un'ombra vana, e che non hanno avvertito come mentre si trattava di offese pubbliche, non si potesse sensatamente far eccezione se non verso atti che appartenessero egualmente a culto pubblico.

Oltrechè io direi: non temiamo, non temiamo, di grazia, che la tolleranza sia soverchia. Tanto male già operò la intolleranza, che ben può comportarsi che il suo contrario trovi ora fra noi, se non trionfo, almeno sede riposata e tranquilla. Ciò farà onore alla nostra ragione, nè dispiacerà pure alla religione dominante, la quale in queste differenze si avviva e si nobilita come luce per ombra.

Dell'articolo 2 dirò brevissimamente, come d'argomento che fu svolto ieri con mirabile lucidità. E già nel concetto finale siamo tutti d'accordo, e gli oppositori e l'ufficio centrale: tutti conveniamo in ciò, che debba esservi una pena ai preti che nei pubblici sermoni si abbandonano a censure irriverenti. Se non che noi non vorremmo nè veli, nè ambagi; vorremmo le cose chiamate col loro proprio nome; e gli altri, per un istinto lodevole di cortesia, hanno immaginato una specie di nascondimento, che non nasconde e non cela nulla! Si vede a mille miglia lontano che quei funzionari pubblici sono una maschera tirata a caso. È una maschera infelice, perchè, come vi fu ieri dimostrato, tra i funzionari pubblici e i preti sono tante e così profonde ragioni di differenza, che lo appaiarli insieme non farebbe forse onore nè al nostro senno politico, nè alla nostra sagacità legislativa.

O ci è, o non ci è bisogno di una legge che reprima le intemperanze clericali. Se ci è, secondo che niuno vorrà dubitarne, facciamola in nome di Dio, come l'han fatta i Francesi ed i Napoletani ultra-cattolici, coi nomi e coi cognomi che si convengono. E se non ci è, lasciamo in pace e i preti e gli impiegati; e non diamo al mondo lo spettacolo d'un connubio artificiale, che farebbe o ridere o sdegnare.

Nessuno, se ben ricordo, ha parlato ieri dell'articolo 4, e dei relativi emendamenti dell'ufficio centrale: eppure è degno che vi sia posta qualche considerazione.

L'articolo 4 si legge così nel progetto ministeriale:

« Qualunque contravvenzione alle regole vigenti sopra la necessità dell'assenso del Governo per la pubblicazione od esecuzione di provvedimenti relativi ai culti, sarà punita, secondo i casi, col carcere estensibile a sei mesi o con multa estensibile a lire cinquecento. »

Per contro l'ufficio centrale propone che la pena sia ridotta a semplice ammenda, la quale, come sapete, comincia da due lire e non può andare oltre le cinquanta.

Io non ho bisogno, o signori, di ricordarvi che importante prerogativa sia quella a cui accenna codesto articolo, e come i nostri maggiori l'abbiano conquistata e posta in sicuro con isforzi perseveranti, e indi poi in ogni tempo gelosamente difesa. Tanto è importante quanto lo è l'autorità suprema dello Stato, la quale per questo modo assicura i suoi diritti e la sua dignità.

Ora se il contravvenire a questa prescrizione tutelare dee avere un castigo fisso e normale, io non consento che

sia sì leggero, che quasi porga allettamento e faccia invito a violarla. Nè mi par pure decoroso, che cosa sì grave apparisca accompagnata da una sanzione così languida e impotente: rispetto alla quale abbiate come certo che si delibererà in più d'un caso, se meglio sia subire la dipendenza del potere civile, ovvero incontrare un pericolo così poco apprezzabile.

Ben è vero che gli atti aventi a base un rescritto straniero non ammesso dal Principe sarebbero o intrinsecamente nulli o annullabili. Ma, ora il tempo trascorso, ora l'interesse implicato dei terzi, ora la natura stessa dell'atto dissuadono dall'usare vigorosamente questo diritto, che rimane quasi sempre come minaccia vuota d'effetto. Più propria dunque e più efficace sarà una sanzione penale che tenga luogo dei provvedimenti economici che sarebbonsi adoperati in antico, purchè sia tale che lasci traccia di sè, e non sia per cadere presto o in oblio o in dispregio. In tutti i casi poi, meglio niuna pena, che una pena che abbia sentore o di timidità o d'impotenza.

Grave articolo è il 5°, in cui è detto che la colpa e la imputabilità della colpa non cessano, per affermare che siasi operato in questo o quel modo per impulso o per ordine di superiore. Articolo di altissima importanza che non fu mai indubiato, nè può esserlo se non si cancellino innanzi le nozioni più elementari dell'organismo sociale e delle giurisdizioni territoriali. Nè ciò, credo, si nega pure dagli oppositori: se non che, come all'articolo 2, vorrebbero da una parte confessarlo, dall'altra non farne esplicita dichiarazione. E per iscusare tanta sconcordia si è immaginata una dottrina che pochi vorranno accettare, cioè che la legge non possa e non debba e non soglia tampoco assegnare niun limite all'arbitrio dei giudicanti.

Il quale asserto, per verità, non potrebbe nè per esempi, nè per ragioni confermarsi. Imperocchè, quantunque in tesi generale sia vero che le ragioni di scusa e il criterio della imputabilità appartengono al giudice, vero è altresì che può essere e fu spesso ufficio della legge porre alcune norme, le quali (quasi segnali nel vasto campo della convinzione), ne indirizzassero il giudizio, scemando le ansietà e i pericoli di un arbitrio sconfinato.

Ne udiste ieri un esempio: aggiungetene altri se vi piace. Secondo il sentir comune pare minor colpa l'ingiuria che si fonda in fatti veri o provati, che non l'altra che sorge da calunnia. Eppure ecco la legge che vieta ai giudici di accogliere siffatte scuse o di scemare per quelle l'imputabilità del reato.

L'ubriachezza spegnendo e turbando la ragione scema od annulla il valor morale delle opere umane. E tuttavia il Codice non si restò dal dichiarare che l'uomo solito a ubriacarsi non sarebbe scusato dell'omicidio, e segnò rigorosamente i limiti entro i quali avrebbe a reputarsi scemata la imputabilità anche nei casi di ubriachezza insolita. E quante leggi pur non troviamo nelle Raccolte francesi in materia massime di contravvenzioni, in cui è detto che la buona fede e l'intenzione non si potrebbero invocare per iscusata?

Dunque quanto è vero che la legge non si intromette nel processo intellettuale e nell'intima preparazione del giudizio, altrettanto è certo che può porre alcune norme estrinseche, secondo le quali, e dentro a certi limiti debba quel giudizio medesimo indirizzarsi. E vero è del pari che così essa suol fare ogni volta che vi abbiano per ciò ragioni gravi e sufficienti.

Le quali per verità nel caso presente non mancano. Im-

perocchè le scuse principali a cui accenna l'articolo noi le udimmo addurre più volte, e ancora si addurranno in avvenire, nè punto è raro di incontrarsi in persone che le stimino accettabili. Donde la necessità di escluderle perentoriamente ed uniformemente pel fatto stesso della legge.

Nè qui sta tutto. Ma, o signori, ai giudici si commettono i fatti, non si commette il diritto che è perpetuo e immutabile. Donde la conseguenza che non può esser lasciato in loro arbitrio di giudicare, che una podestà straniera in nessun caso, in nessun tempo, per qualunque concorso di circostanze possa, con atti emanati da lei, procacciare ai sudditi pretesti o scusa d'impunità. Vorrebbe dunque che dalla imperizia di un giudice fosse mai per dipendere un ordine così elevato di giurisdizioni e d'imperio? Se così potesse essere, consiglieri i Governi nostri ad andarsene, e lasciar fare agli stranieri, sicuri omai di trovar qui una turba di agenti inviolati ed inviolabili!

Dunque (e si noti) l'articolo 5 non contiene tanto un indirizzo o una istruzione ai giudicanti, ma più veramente risolve, e conferma e mette, dirò così, fuor di dubbio un punto importantissimo di giurisdizione territoriale, il quale non solo non deve restare in nube, ma conviene che sfolori e si ripeta con forme sentite ed efficaci.

Io ho tenuto, o signori, la mia promessa di correre rapidamente sui punti più controversi della legge, e di evitare possibilmente il fastidio di recare innanzi gli argomenti del di passato.

Ora chieggo venia di soggiungere ancora alquante parole di tenore non lieto. Confesso che mi è molestia e fatica incredibile lo agitarsi perenne di questioni che già da gran tempo dovrebbero aversi come perentoriamente risolte. Mi è molesto che si disputi e si contenda ancora avaramente sul concetto della tolleranza religiosa, che si disconosca l'influenza benefica dello Statuto e della ragione pubblica, e dei tempi. Che si infrangano la suprema autonomia del potere civile; che si infrangano le sue armi, e si avvalorino quelle che lo avversano. Mi è molesto che ancora si disputi se non sia gravissimo reato la parola abusata del ministero ecclesiastico; se non sia colpa cercare nel tempio e nelle cose sante alimento a lotte politiche o a passioni private; se non sia quasi ribellione attingere da potenza straniera coraggio e mezzi e scuse di resistenza. Ma soprattutto mi addolora, che mentre ci stanno davanti agli occhi, e quotidianamente ci travagliano tante grandi speranze, tante legittime aspettative d'interne riformazioni, noi, parte importante e vitale de' poteri dello Stato ci troviamo qui raccolti e contendenti intorno a una legge, la quale, poniamo che non sia inutile, non è però tampoco nè feconda, nè grande.

Noi vediamo, o signori, non dirò incompiuti, ma non intrapresi ancora i grandi ordinamenti dello stato civile delle persone. Vediamo le cause matrimoniali correnti per appelli interminabili da una in altra curia, e balestrate per ultimo con incredibili vicende fino ad una curia straniera. Vediamo la mostruosa, e non credibile, e soprattutto non cristiana disuguaglianza de' patrimoni ecclesiastici, e il suo mal riparto e i suoi governi non buoni. E mentre ci sarebbero tante grandi cose a fare, confesso che mi attrista e mi umilia il farne di sì piccole.

Ora, avvenga pure che questa legge sia accolta; ma non creda però alcuno di avere per ciò salvato la patria; non creda di avere notabilmente vantaggiato i comuni interessi. Forse la mia mente non lieta mi falsò le immagini dell'avvenire; ma io temo che avremo in appresso a lamentare le stesse intemperanze de' clericali, la stessa mollezza nei giu-

dizi. Io credo che noi usciremo da questa piccola lotta debilitati e per contro avvalorati gli altri, che, non offesi in nulla, non ometteranno tuttavia di atteggiarsi a maniera di vittime, e di vantare un martirio da cui sono lontani le mille miglia. (*Segni di approvazione*).

Confessiamolo, o signori, francamente. Su questo pendio non si può stare; e questo gioco continuo di piccoli ritegni e di soste porterà rovina. Noi dobbiamo muovere arditamente al conquisto di tutte le libertà civili. (*Bene!*) Noi dobbiamo mettere una volta per sempre in chiaro e in sodo i grandi principii onde si reggono e si mantengono gli Stati. E non obbligar nulla e penetrare francamente fino alle conseguenze più remote. E allora, o signori, avremo sicurezza e quiete onorata.

Ma finchè non si tentino che piccoli e successivi quasi pungimenti, io dico che si fa opera vana, e che i guadagni piccoli e dubbii dell'oggi scompariranno al domani.

Ma basti di ciò. Ho detto abbastanza a chi voglia intendermi, e a chi ricusi d'intendere sarebbe superfluo più lungo discorso. Io voterò questa legge più per l'intenzione che per l'effetto. Io la voterò come arra (così mi giova sperare) e principio di più valide e più efficaci riformazioni.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Alberto della Marmora.

DELLA MARMORA. Prima di entrare in discussione relativamente alla questione che attualmente ci occupa (e dirò pochissime parole) io mi credo in dovere di protestare sin d'ora contro una pratica già stata usata e che probabilmente verrà rimessa in campo dopo questo dibattimento, ed è che ogni qual volta il Governo incontra in questo recinto una tal quale resistenza, subito alcuni giornali, che passano per essere da lui ispirati, tuonano contro gli uomini seri (vocabolo ministeriale del preambolo dell'ultima dissoluzione) e ci rappresentano come volendo fare un'opposizione sistematica alle nostre istituzioni, alle libertà, alle franchigie, ecc.

Io protesto contro queste calunnie, almeno per conto mio, e siccome io intenderò ora di dire poche parole sul progetto di legge, che siamo per esaminare, pigliandolo piuttosto sullo spirito col quale venne redatto e proposto, che sulla sua vera sostanza, e siccome non intendo essere spacciato nè ritenuto per quell'uomo che non sono realmente, forza mi è di appoggiare i miei pensieri sopra una brevissima dichiarazione di principii.

I miei amici sanno che io osai pronunciare e stampare libere parole, ed anche tenere tale linguaggio con eccelsi personaggi, quando parole libere non erano ancora troppo in uso a quei tempi: io venni destituito nel 1821 per essere, dicevano, partitante del sistema costituzionale. Così io sarei inconseguente con me stesso, se ora rinnegassi quegli stessi principii per i quali ebbi a soffrire, non solo una destituzione, ma ancora una specie d'esilio o di relegazione di dieci anni fuori del continente e lungi dalla mia famiglia. Del resto, a che proposito combatterei un'istituzione, quando vedo questa istituzione gettar più profonde e più numerose radici ogni giorno su questo suolo, e quando io stesso riconosco, con uomini più di me competenti, che tutt'altra forma di governo sarebbe ora per noi difficile, per non dire impossibile?

Ecco, signori, la dichiarazione che intendeva di fare, affine di non essere preso per quell'uomo che non sono.

Vengo ora al mio argomento.

Vi sono delle persone che hanno fama di bene osservare, le quali credono che quell'animosità che pur troppo viene

da qualche persona manifestata contro il clero (animosità di cui, a parer mio, è anche leggermente intinto il progetto di legge in questione) altro non sia che l'effetto di una reazione contro ciò che ebbe luogo negli anni scorsi. Questi uomini citano vari fatti, per esempio, quella guerra mossa da alcuni ecclesiastici contro l'impianto degli asili infantili e dei ricoveri di mendicizia; guerra portata poi più tardi, con poca prudenza, sul terreno della politica.

Signori, non intendo in questo momento dare ancor io, come si dice, il calcio della favola al leone morto, nè tampoco fare il processo ai defunti: io non fo che riferire i pensieri di quelle persone che credono trovare in quei fatti l'origine di quell'animosità che oggi si traduce in alcune proposte ed in alcune misure che si vogliono prendere, e che hanno, per così dire, un'aria d'ostilità verso una certa classe di persone.

Io non so se siano sul vero o sul falso quelle persone che così ragionano, ma a me basta che un progetto di legge mi presenti il menomo indizio di reazione o di odiosità verso una classe qualunque di cittadini per credermi in obbligo di rigettarlo se non venissero emendate quelle parole che potrebbero dar luogo a questi pensieri.

Io non entro in discorso su quello che in senso più generale si dice, si fa e si scrive in odio al clero ed alla religione al giorno d'oggi fra noi, massime da alcuni giornali che si sfogano in questo genere, perchè userei dalla questione, ma permettetemi di dirvi che tutto quello che si fa qui, si dice e si scrive oggidì in odio al clero a me non reca nessun stupore; ve lo dico francamente, ed ecco la ragione: perchè sono cose che ho già visto sorgere e scomparire nel breve corso di mia vita.

Io sono abbastanza vecchio per aver assistito alla rappresentazione di quel certo dramma semiserio, semicomico che fu rappresentato in Torino cinquanta e più anni fa, sotto il titolo di *Repubblica subalpina*, e quantunque io fossi allora in giovanile età, ciò nondimeno io era dotato di bastante intelligenza per ben imprimere nella mia mente tutto ciò che ebbe luogo in quel curioso periodo della nostra storia moderna, specialmente in odio ai preti.

Mi ricordo così dei bei discorsi filosofici e degli scritti apologetici del cittadino Ranza e del cittadino Spanzotti; mi pare di assistere ancora a quelle prediche fatte all'aria libera o nei luoghi pubblici da un certo padre Morardo e da altri frati sfratati suoi simili di cui taccio i nomi. Mi ricordo di aver visto dei venerandi padri cappuccini strappati dal convento del Monte e condotti in piazza Castello a ballare attorno all'albero della libertà, e costretti dopo a montare la guardia con tanto di sciabola al fianco e di coccarda al cappuccio; queste cose non si vedono più oggidì. Ho visto poi particolarmente un vescovo infermo tolto dal suo letto colla forza delle baionette e costretto d'andare a piedi per molte miglia ad assistere, non come prete, ma come spettatore forzato al macello di vari suoi diocesani fucilati a' suoi fianchi, e finiti poi colla sciabola ai suoi piedi.

Signori, quando io paragono tutte quelle cose che si sono fatte in quel tempo e che le metto a petto di quelle che vediamo oggidì, allora io mi rallegro di vedere che i tempi sono assai cambiati. E quando rifletto che quelle saturnali che ho visto allora hanno cessato presto, mi conforta il pensiero che quelle odiosità che scorgo oggidì avranno anche breve durata.

Mi conforta poi specialmente il pensare che gli anni che sono passati dal 1848 e dal 1849 in qua abbiano corso,

dirò così, in via ferrata, se non per noi, almeno per molti popoli, i quali ora ne sono lontani; e soggiungerò che vedo in quasi tutta Europa un certo buon senso generale ed un bisogno di tranquillità, di pace, di tolleranza e di oblio, il quale certamente spero potrà anche penetrare qui ed avere una salutare influenza in questo paese.

Signori, non è più il tempo in cui v'era come un muro della Cina tutt'attorno al nostro piccolo Stato eretto contro le idee che venivano dal di fuori; vengano pure, vengano pure le idee dal di fuori che certamente al giorno d'oggi non perderemmo al libero scambio di simile mercanzia.

Signori, io vi ho detto francamente il mio modo di pensare, e credo di aver provato che non appartenga a nessun partito, anzi vi dico che di preferenza sarei sempre più propenso per l'autorità; e ciò è tanto vero che, quantunque certamente non mi senta compreso di ammirazione per la marcia attuale del carro governativo, il quale, per mio modo di vedere, cammina sopra di un pendio pericoloso, con tutto ciò io darò sempre il mio voto favorevole al Governo qualora egli ci presenti delle leggi un poco accettabili, e quando voglia spiegare forza e vigore, ma forza e vigore per tutti.

Ma qui, o signori, non credo che sia ora il caso di dare questo mio voto, perchè, secondo il mio modo di vedere, mi pare di riconoscere nello spirito del progetto e nel modo col quale è concepito una certa condiscendenza, per non dire concessione, verso un partito che io credo adesso reazionario, che cioè fa ora una reazione coll'intento od il pretesto di combattere o di prevenire un'altra reazione. E siccome le reazioni sono, a parer mio, il più gran flagello di un paese, il più potente dissolvente di una società, così la reazione io la combatto e combatterò tanto che avrò fiato e vita, da qualunque lato essa apparisca e con qualunque colore e sotto qualunque bandiera essa si presenti.

Adunque, o signori, vi dico che non posso accostarmi al progetto di legge tal quale è redatto, perchè, a parer mio, è un poco intinto di reazione.

PRESIDENTE. Havvi un solo oratore iscritto, il quale è assente, perciò lascio in balia dell'onorevole relatore dell'ufficio centrale, oppure del ministro guardasigilli, di prendere la parola.

SCLOPIS, relatore. Io sarò brevissimo e parlerò dopo.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Io veramente dopo gli eloquenti discorsi....

DELLA TORRE. Domando la parola.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia (Dirigendosi al senatore Della Torre). Se vuol parlare, parli pure, io parlerò dopo.

PRESIDENTE. Il ministro le cede la parola.

DELLA TORRE. J'ai entendu citer la loi française de l'an x. La loi de l'an x a été faite par Napoléon I^{er}, comme vous savez, mais dans quelles circonstances? C'était après avoir épuisé tous les moyens pour obtenir du Saint-Père l'approbation des actes organiques et des articles gallicans, c'était après l'avoir fait prisonnier, après l'avoir dépouillé de ses Etats, et quand il était gardé à Fontainebleau.

Napoléon a espéré faire céder le Pape grâce à ce coup de tonnerre par lequel il déclarait la guerre à l'Eglise, car cet édit était une déclaration de guerre à l'Eglise. Mais Napoléon, ce génie extraordinaire, quoique sujet à quelque emportement, était doué d'une rare sagacité qui finissait toujours pour reprendre le dessus. Il attendit pour voir quel serait l'effet du coup de tonnerre, mais le Pape ne fut pas effrayé; il avait résisté dans sa prison, il résista égale-

ment quand l'orage grondait sur l'Église. Tout se borna à l'arrestation de deux ou trois cardinaux que l'on accusait d'entretenir sa résistance. Nul de ceux qui faisaient partie du clergé ne fut persécuté ni en France, ni en Italie. Napoléon, qui avait été le restaurateur de la religion, comprit qu'il en serait devenu le destructeur. En France le nombre des catholiques était considérable, toute l'Espagne et toute l'Italie étaient catholiques; il craignit d'allumer un incendie qu'il aurait été ensuite difficile d'éteindre.

Aussi, MM., cherchez jusqu'en 1814, et vous verrez que cette loi n'a été sévèrement appliquée contre personne. Après 1814 elle est restée lettre morte : lettre morte sous Louis XVIII, lettre morte sous Charles X, lettre morte sous Louis-Philippe, qui n'était cependant pas très-favorable à l'Église. Tout ce qu'a fait Louis-Philippe ce fut, dans certains cas, de charger le Conseil d'État de réprimander un évêque pour avoir abusé de son pouvoir. Le Conseil d'État envoyait à l'évêque une lettre de désapprobation : l'évêque répondait qu'il était fâché de ne pas avoir l'approbation d'un corps aussi respectable et aussi instruit que le Conseil d'État, mais qu'il avait agi selon sa conscience, et les choses en restaient là.

Sous la République le clergé a été parfaitement libre, il est libre aussi sous Napoléon III. La loi du mariage civil existe en France, Napoléon III a déclaré qu'il n'entendait pas l'abroger, et cependant les évêques qui l'avaient blâmée pendant la République l'ont blâmée actuellement dans des mandements qu'on a laissé lire en chaire. Ils ont dit hautement que les catholiques qui se mariaient ainsi étaient hors du catholicisme, excommuniés, et que s'ils mouraient sans avoir contracté le mariage religieux, c'est-à-dire en état de concubinage, ils ne pourraient pas recevoir l'absolution, ni être enterrés en terre sacrée. Voilà une loi de l'État; les évêques ne blâment pas la loi, mais ils enseignent aux catholiques comment il faut se conduire; c'est un fait qui s'est passé dans une grande nation.

Voici maintenant un autre fait qui s'est passé en Angleterre.

Les Irlandais, après l'émanicipation des catholiques, se plaignaient de ce qu'il n'y avait pas en Angleterre un établissement où leurs enfants pussent aller faire leur éducation, parce qu'il n'y avait que des collèges protestants, ce qui obligeait les Irlandais à envoyer leurs enfants dans les pays étrangers. M. Peel accueillit cette observation et fit voter plusieurs millions pour établir un collège qui fut placé sous la surveillance de l'épiscopat catholique irlandais qui avait le droit de surveiller l'enseignement, et lorsqu'il voyait qu'un professeur manquait à ses devoirs, il le suspendait et en informait le ministre compétent afin qu'il eût à pourvoir au remplacement de ce professeur. Cela avait rempli d'une grande joie le cœur des Irlandais; mais quelque temps après M. Peel écrivit aux évêques catholiques irlandais que, puisque les catholiques avaient le droit d'aller dans les collèges protestants, il lui paraissait qu'un collège catholique, étant institué aux frais du Gouvernement, on ne pouvait pas en exclure les enfants protestants. Il est probable, ajoutait-il, qu'il n'y a pas d'anglais qui consentiront à se rendre en Irlande, car nous possédons un nombre considérable de collèges en Angleterre; tout se réduira donc à quelques protestants irlandais.

Cette opinion du ministre divisa l'épiscopat : les uns pensaient que, puisque les évêques catholiques conservaient le droit de surveillance, il n'y avait rien à craindre; les autres disaient que le mélange d'enfants catholiques avec

des enfants protestants devait peu à peu amener une indifférence religieuse qui est peu nuisible au protestantisme, puisque chaque protestant arrange sa religion comme sa conscience le lui suggère, mais dangereuse pour le catholicisme qui possède des dogmes invariables. Les évêques ne pouvant s'entendre, ont écrit à M. Peel qu'ils s'étaient adressés au Saint-Père et qu'ils s'en rapporteraient à sa décision suprême. M. Peel n'adressa aux évêques aucun reproche; ils négocièrent pendant longtemps avec le Pape, enfin au bout de 7 ou 8 mois le Pape décida que la promiscuité des deux religions dans le même collège, dans le même centre d'éducation était nuisible au catholicisme.

Les évêques dirent que le Saint-Père avait décidé la question : pas le plus petit reproche; et comme le Gouvernement avait fait des sacrifices pour eux, ils ont dit qu'ils ne demandaient rien et qu'ils allaient essayer de fonder par eux-mêmes une Université exclusivement catholique. Cette Université ils l'ont fondée à Dublin; elle est ouverte.

Voilà, MM., un grand exemple : dans un pays protestant on reconnaît que l'évêque a le droit de recourir au Saint-Père et de modeler sa conduite d'après la direction du vénérable Chef de la Catholicité. En France l'épiscopat est libre; je pourrais vous communiquer les mandements auxquels tout-à-l'heure je faisais allusion, vous verriez que les paroles que j'ai rapportées sont textuelles. La loi civile du mariage en France a 60 ans d'existence, elle est donc promulguée et de plus maintenue par le Gouvernement actuel; cependant, comme elle blesse la religion catholique, les évêques ont le droit d'ordonner aux fideles de ne pas profiter de l'autorisation que donne la loi à tous les citoyens.

Je ne sais si MM. les ministres se décideront à imiter l'Angleterre et la France, ou si malheureusement ils préféreront imiter le Duché de Baden, où dernièrement on a incarcéré un archevêque : dans ce cas j'exhorterais les magistrats de mon pays à imiter les magistrats du Duché de Baden qui, quoique protestants en majorité, ont trouvé qu'il était juste que l'évêque remplît les devoirs de son ministère sacré, et l'ont fait mettre en liberté en lui restituant tous les biens qui lui appartenaient. C'est un fait, chacun peut facilement le vérifier.

COLLER. Finora, da quanto mi pare, nella discussione che ebbe luogo ieri e quest'oggi non si è fatto punto cenno dell'opinione della minoranza dell'ufficio centrale; domando all'onorevole Consesso la libertà di esprimerla.

Io desidero di dare alcune spiegazioni riguardo all'opinione della minoranza, e non dirò lunghe parole, perchè alla mia grave età non sono più atto ad una facile improvvisazione, e non scrivo perchè non potrei neppur leggere.

Avete letto, o signori, nella relazione che la minoranza aderiva al progetto del Ministero circa all'articolo 2°.

Quest'articolo 2°, a mio avviso, forma tutta la legge e basta alle vedute del Ministero. Esso fu adottato anche da me colla parola *censura*, largheggiando così per quanto fu possibile a tale riguardo. Io per me intendo che la *censura* vuol dire *biasimo*, benchè abbia da molti oratori udito esprimere un avviso contrario. Si rivolsero essi a dizionari per sostenere che *censura* non vuol dir *biasimo*, ma per me il miglior dizionario è il dizionario legale, ossia le discussioni che si fanno al Parlamento; ed io ricordo che in altro recinto si è dichiarato espressamente ed esplicitamente che *censura* voleva dir *biasimo*.

Mi appoggerei ancora, se fosse necessario, alla legge relativa all'immovibilità dei giudici, ove la parola *censura*

è pena disciplinare, e questa pena significa biasimo; dunque l'idea della minoranza era un'idea di conciliazione, e mi spiego: essa ha aderito all'articolo 2° del progetto ministeriale perchè, come io diceva, quest'articolo forma l'intera legge. A questa legge, signori, aderi in primo luogo perchè era mossa dal desiderio di arrendevolezza, di fare cioè, per quanto è possibile, che resti l'accordo fra i poteri dello Stato; in secondo luogo essa ha veduto in questo progetto un'idea di mitezza eziandio favorevole ai ministri dei culti, perchè, ritenete, o signori, l'articolo 200 del Codice penale che finora si applicava (e forse male) ai detti ministri costituiva un crimine, perchè i delitti o reati preveduti da quell'articolo sono puniti colla reclusione e relegazione.

Il progetto invece che vi è ora presentato coll'articolo 2° qualifica i detti reati quale contravvenzione correzionale, ovvero semplici delitti, e, secondo me, avvedutamente, perchè per un ministro del culto basterà una qualunque pena eziandio mite.

Dunque la minoranza è partita da questo principio, che bisognava cioè adottare quest'articolo di legge; e adottandolo cosa ha ella fatto? Ha adottato precisamente la legge di Napoleone del 1810. Quest'articolo, se mi fosse lecito richiamare i tempi andati, fu da me fatto eseguire durante tutto il Governo di Napoleone I, e non vi fu il menomo richiamo; dirò anzi che non è a mia ricordanza che vi sia stata contravvenzione veruna, perchè il clero vedeva le tracce, le norme che doveva tenere a tale riguardo; si eseguiva e vi si uniformava senza difficoltà.

Dunque quest'articolo è la copia del Codice francese, e non può sollevare verun richiamo dal canto del clero e neppure dall'autorità superiore ecclesiastica.

E tanto è vero, o signori, che esso non solo si osserva ancora attualmente nel regno di Francia, ma fu adottato nel regno belgico ed anche nel regno di Napoli; e voi sapete, o signori, che il regno belgico e il regno di Napoli hanno le stesse relazioni che abbiamo noi colla Santa Sede, epperò non vi può esser pericolo nell'adottarlo.

Ma, o signori, quando la minoranza aderiva a quest'articolo che, come dissi, e giova il ripeterlo, forma tutta la legge, credeva essa che la sua arrendevolezza fosse assecondata dal Ministero, ed in conseguenza è stata d'accordo colla maggioranza per alcune modificazioni.

Ora queste modificazioni sono contrastate, ed io non so vedere ragione di siffatti contrasti. Dell'articolo 1°, che è il più importante, e che fu inteso in varie maniere, ciò che forma il maggior contrasto ne è l'alinea.

A mio parere quest'alinea non era punto necessario, perchè, come hanno detto già molti oratori, i culti protestanti, il culto valdese, l'israelitico non soffrirono la menoma molestia pel loro esercizio. Ma tuttavia l'ufficio centrale ha creduto di togliere la parola *pubblico*, e per questa modificazione si sono elevate molte questioni. Per me non so vederne il caso: è lungi da me ogni pensiero che il Ministero voglia allargare le concessioni di questi culti; ma è fuori di dubbio che questa parola *pubblico* fa un'assai cattiva impressione, e quindi non aderirei a questa inserzione nella legge.

Vi ho ricordato, o signori, e vi richiamo ad una legge antica che mi permetterò citarvi. Per la parola *pubblico* esercizio s'intende esercizio pubblico dei culti; noi abbiamo di Francia l'articolo 45 della legge del 18 germile anno x in cui è detto che dove sono i tempj consacrati ad altri culti, il culto cattolico non deve più sortire dal recinto destinato al suo esercizio.

Io non accolgo questo timore, ma non è men vero che tal timore invase molte coscienze anche timorate; quindi io vi esorto a rispettarle e togliere questa inutile parola.

La seconda modificazione, nella quale fummo pure d'accordo colla maggioranza, riflette l'articolo 5, il quale tutti convengono che racchiude l'apprezzamento di circostanze così dette attenuanti. Ed è principio legale incontrastabile che l'apprezzamento di siffatte circostanze deve rimettersi onninamente al criterio de' giudici.

Dunque perchè aggiungere alla legge questo nuovo articolo? Perchè sconvolgere il sistema che è solamente riservato ai giudici del fatto? Mi pareva che l'arrendevolezza nostra avrebbe dovuto essere consentita anche dal signor ministro. Dirò di più: questo articolo non esiste in verun Codice, e non posso rendermi ragione che siasi per tal modo voluto esasperare la legge.

Infine v'era la terza modificazione: non si voleva l'articolo della berlina. Ma, signori, il Ministero stesso conviene che quest'articolo è fuori di luogo: mettere l'abolizione della berlina accanto ai ministri del culto! (*Sensazione, rumori diversi*)

Permettetemi, o signori, che vi dica candidamente ciò che penso, la berlina è un'esemplarità. Noi altri vecchi studiavamo nel famoso Beccaria che le pene debbono essere esemplari, non eccessivamente affittive, ma esemplari. Ma da alcuni anni non si parla più che di sistemi umanitari; volete sapere, o signori, cosa ha prodotto questo sistema umanitario? Leggete l'elenco con cui termina il rapporto del nostro relatore su quest'articolo. I reati si moltiplicano ogni giorno, e la mitezza delle pene cosa fa? Voi altri vedete, e mi duole il dirlo, sentenze dove vi sono quindici o venti grassazioni, le quali sono disgraziatamente frequentissime in questo paese. Ebbene come si puniscono? Coi lavori forzati e qualche volta con dieci anni di reclusione, perchè non vi si scorgono tutti gli estremi del crimine aggiunto alla grassazione, e non si trova il crimine, malgrado che la grassazione sia sempre premeditata, ma perchè la guarigione delle inferte ferite non eccede il termine stabilito e non costituisce crimine. Ed ecco a cosa ci conduce codesta mitezza. E poi si sopprime addirittura la berlina! e veggio ancora molti decreti reali per cui questa berlina non si deve più eseguire: si fa la grazia e tutto è finito. Io ho cominciato la mia carriera sotto il Governo di Napoleone, che mi glorio di aver servito fedelmente, come ho servito anche fedelmente il magnanimo Carlo Alberto, e come servo anche fedelmente il Governo attuale; ma è il modo di farla eseguire, la berlina, che modificava gli effetti di quell'esemplarità sotto i vari Governi. Non si deve far passeggiare il delinquente lungo la strada a chieder l'elemosina. Nel tempo del Governo francese i condannati si esponevano in pubblico; e sapete come si fece a toglierla questa berlina? Si procedette gradatamente: dapprima era durativa per ore sei, quindi per minor numero di ore, e finalmente per un'ora.

Il nostro relatore ha detto benissimo che questa legge va corretta, va coordinata col nostro Codice penale, ma che non bisogna sopprimere la berlina d'un colpo, e tanto meno inopportunamente in questa legge.

Io quindi mi riassumo. La minorità aveva aderito al progetto di legge che doveva soddisfare il Governo, soddisfare il clero e l'autorità superiore. Il Governo non vuol accettare le modificazioni; dunque, non accettandosi esse, io, obbedendo alla voce della mia coscienza, voto il rigetto della legge.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Degli onorevoli oratori che parlarono contro il progetto due soltanto hanno discusso nel senso di rigettare intieramente la base del progetto stesso e di non ammetterne parte alcuna. Uno di essi, l'onorevole preopinante, ha insistito nel senso di far ammettere le modificazioni proposte dall'ufficio centrale.

Io risponderò ai due primi ed all'ultimo.

L'onorevole maresciallo a cui si aggiunse il generale La Marmora respingono il progetto, in quanto che con esso si farebbe una legge inducente discordia, piena di fatali conseguenze.

L'onorevole maresciallo particolarmente ha detto che se il progetto di legge fosse semplicemente diretto a contenere i ministri del culto, i quali dal pergamo parlassero contro lo Statuto, egli forse vi si accomoderebbe, ma soggiunse di non poter ammettere questo progetto perchè con esso s'intende anche d'infliggere una pena contro gli ecclesiastici che parlassero contro le leggi dello Stato. Egli disse: le leggi formate dai tre poteri possono contenere alcun che di contrario alla giustizia ed alla religione; ora è dovere degli ecclesiastici di biasimare quelle leggi le quali contengano alcuna disposizione meno giusta o meno conforme ai principii religiosi. Vorrete dunque, egli conchiuse, punire gli ecclesiastici che biasimassero leggi involgenti principii irreligiosi? Questo è stato il primo argomento sul quale fondò la sua proposizione; ma io osserverò all'onorevole maresciallo non essere per alcun modo presumibile che i poteri dello Stato vogliano far leggi contrarie alla giustizia o che contengano qualche disposizione meno conforme ai principii religiosi; e non credo che l'onorevole maresciallo stimi tal cosa probabile.

Ad ogni modo poi il legislatore non può supporre che ciò sia per avvenire; egli difatti non può ammettere la possibilità di una legge la quale sia ingiusta, la quale sia irreligiosa. Ma dico di più: supposto anche che tal cosa potesse avvenire, ciò che a niun patto si può ammettere, l'onorevole maresciallo vorrebbe egli lasciarne giudici gli ecclesiastici, i ministri dei culti? Vorrebbe egli lasciare in loro facoltà, e quando si trovano nell'esercizio delle loro funzioni, il dichiarare una legge ingiusta, irreligiosa?

Io prego l'onorevole maresciallo di por mente alle conseguenze che ne deriverebbero se gli ecclesiastici avessero questa facoltà di dichiarare una legge giusta od ingiusta, religiosa o non religiosa; egli ben vede che per quanto una legge fosse giusta, per quanto ella fosse consentanea ai principii della religione, qualora ella non fosse conforme agli interessi di alcuni dei ministri del culto, questi potrebbero sempre censurarla come ingiusta, come irreligiosa; e quindi ne verrebbe che il potere legislativo, il potere civile andrebbe sottomesso ad un semplice ministro del culto. Se ciò sia comportabile in una società bene ordinata, io ne lascio giudice il Senato.

Soggiungeva l'onorevole maresciallo che, togliendosi ai ministri del culto la facoltà di censurare una legge, si verrebbe a rompere il vincolo che deve esistere tra il superiore e l'inferiore, si porrebbe in questione l'autorità del Sommo Pontefice, perchè, ove il Santo Padre considerasse una legge meno giusta, una legge meno religiosa, ed ingiungesse ai ministri del culto di dichiararla tale, le nostre leggi sarebbero per questo verso soggette all'autorità, al giudizio del Sommo Pontefice.

Io credo certamente che l'autorità del Sommo Pontefice rispetto ai ministri del culto sia assoluta per ciò che ha tratto alla religione ed in tutto che appartenga alla dot-

trina della Chiesa, ma non credo che tale autorità si estenda sopra le leggi emanate dal potere civile; non si può ammettere nel Sommo Pontefice cotesta autorità di far censurare le leggi dello Stato, a meno che l'onorevole maresciallo voglia riconoscere che il potere civile, il potere dello Stato sia dipendente dalla Santa Sede; ma io non posso credere che egli sia per sostenere cosiffatto principio.

Disse pure che sarebbe lo stesso che rompere le relazioni che debbono esistere tra i fedeli ed i loro pastori, perchè se i pastori delle anime non potessero dar consiglio, non potessero designare le leggi da osservarsi e quali non si dovrebbero osservare, i fedeli sarebbero così privati del consiglio dei loro pastori. Ma io ritengo che le relazioni da mantenersi tra i fedeli ed i pastori delle anime non siano relazioni tali che debbano implicarsi nelle attribuzioni del potere civile, ma limitarsi a ciò che riguarda i precetti religiosi.

E pertanto quando non si vieta ai pastori delle anime il predicare sulla religione, ma solamente s'interdice loro il predicare contro alle leggi civili, allo Statuto ed alle istituzioni dello Stato, certamente non si viene a rompere alcuno di quei rapporti che devono necessariamente esistere e che esistono tra i pastori ed i fedeli.

Vede quindi l'onorevole maresciallo che i suoi argomenti non valgono ad infievolire il progetto di legge presentato dal Governo.

Egli dice ancora che la legge non potrebbe giammai essere eseguita, e che quantunque nel Codice di Napoleone si contenga una identica disposizione, tuttavia il fatto è che neanche nell'impero di Francia viene oggi eseguita, adducendo ad esempio alcuni mandati, alcune pastorali di vescovi, nelle quali si dichiarano esclusi dal grembo della Chiesa cattolica coloro i quali nel contrarre matrimonio non osservino la legge ecclesiastica.

Ma io credo che il Codice penale sia ancora in esecuzione nell'impero francese; e credo ugualmente che se qualche ministro del culto si permettesse colà di censurare, od anche di criticare non solo qualche legge, ma qualche semplice atto dell'autorità governativa, egli senza fallo non andrebbe esente dalle pene che quel Codice sancisce.

Nè punto mi muove l'esempio che adduceva l'onorevole maresciallo, perchè se un ministro del culto, parlando della legge sul matrimonio che trovasi in vigore in Francia, si limita a dire che coloro i quali contraggono matrimonio senza uniformarsi ai precetti della Chiesa sono per ciò solo considerati come esclusi dal grembo della Chiesa cattolica, il ministro del culto, io dico, trovasi, così operando, nel giusto esercizio del suo diritto; egli infatti non censura la legge civile, non rivolge un biasimo contro alle istituzioni del paese, ma dichiara semplicemente che colui il quale contrae matrimonio, se intende conservarsi cattolico, deve anche sottoporsi ai precetti della Chiesa cattolica; così egli si trova perfettamente ed assolutamente nell'esercizio del suo diritto e dicasi pure del suo dovere.

Ciò posto, io ripeto che la disposizione di questo progetto di legge per nulla altera nè le relazioni che devono esistere tra i fedeli ed i pastori delle anime, nè deroga per nulla a quell'autorità che, nei giusti suoi confini, possono e debbono i ministri del culto esercitare.

Rivolgerò ora una parola all'onorevole senatore La Marmora.

Egli disse che respingeva questo progetto non per altro motivo, salvo perchè lo considerava quale un progetto di reazione, e che non era per ammettere una reazione qua-

unque, nemmeno contro un'altra reazione. Questo parmi che fosse il suo pensiero e che tali fossero le sue parole.

Egli dunque ammette una reazione, egli riconosce che fra i ministri del culto ve ne sieno alcuni i quali vorrebbero.....

BELLA MARMORA. Domando la parola.

MATTAZZI, ministro di grazia e giustizia.... vorrebbero distrurre le leggi e le istituzioni dello Stato; e tuttavia considera come affetti da reazione anche coloro che intendono solo ad impedire che tal cosa si avveri.

Ma se ciò fosse, egli, ben lungi dal fare un appunto, verrebbe a giustificare il fatto del Governo: io però non vado sino a questo segno.

Io non sosterrò che vi sia o non vi sia azione o reazione, dirò solo che esiste nel Codice penale una lacuna, la quale vuol essere riempita.

È egli vero o no che quando un ministro del culto, dimentico dell'ufficio suo ed abusando le funzioni che esercita, abusando la protezione che la legge gli accorda, censura dal pergamino le leggi e le istituzioni dello Stato, è colpevole?

È egli vero o no che questo ministro del culto dev'essere contenuto entro i confini del suo dovere?

Niuno certamente vorrà contendermi queste verità.

Ma il Codice penale non provvede; dunque è forza che vi provveda una legge apposita.

Sopra questo terreno il signor senatore La Marmora non potrà certamente combattere il progetto del Ministero.

Nulla dirò per ciò che riguarda a' giornali onde si duole, bensì respingo in modo assoluto la taccia che vuol dare al Governo che giornali ispirati dal Ministero parlino contro a uomini che siedono in questo recinto: lo nego assolutamente.

Io nego assolutamente cosiffatta supposizione, e spero che il generale La Marmora non potrà certamente addurre alcun fatto in contrario.

I giornali sono liberi affatto di parlare come vogliono, ma io non approvo certamente, anzi disapprovo che si censuri sia chi vota in un senso, sia chi vota in senso diverso. Non havvi giornale che sia nè ispirato, nè dipendente dal Ministero; e se fosse il caso di dolersi delle censure dei giornali, certo è che gli uomini sedenti in questo banco avrebbero di che dolersi, e con più di ragione, di certi giornali che sono creduti agli stipendi di un certo partito. Ma io non me ne curo, e credo che l'interesse dello Stato richiegga di lasciar che i giornali dicano quel che vogliono.

Vengo ora all'onorevole signor senatore Collier.

Mi duole che egli, dopo di avere così vivamente sostenuto nel seno dell'ufficio centrale il progetto quale erasi proposto dal Ministero, abbandonato ora il Ministero, si unisca alla parte dell'ufficio che vuole modificare il progetto.

Egli ha detto che si accostava a questa parte solo perchè il Ministero non si era mostrato arrendevole accettando le modificazioni dell'ufficio centrale. Nella tornata di ieri per me si dichiarava il rincredimento di non poter accettare tali modificazioni; si dichiarava che se avessi creduto che tali modificazioni avessero migliorata la natura del progetto, di buon grado mi sarei adagiato ad accettarle per corrispondere a quell'arrendevolezza ed a quei sentimenti di moderazione e conciliazione da cui mostravasi ispirato il progetto dell'ufficio centrale. Ma non parmi in verità che se il Ministero non crede sia il caso di accettare le dette modificazioni, il senatore Collier abbia per ciò solo a mutare sentenza e debba accostarsi alle modificazioni a cui era

egli primo opponente quando esse modificazioni discutevansi in seno dell'ufficio centrale. Ma, comunque sia di ciò, dirò alcuna cosa in risposta alle sue osservazioni.

Egli ha dichiarato di non voler accettare la parola *pubblico* rispetto ai culti tollerati, quasi che tal parola lasci credere che i culti tollerati abbiano diritto ad avere un culto pubblico. Ma io rispondo appunto perchè, a mio avviso, è incontestabile che i culti tollerati hanno diritto ad un esercizio pubblico non si deve togliere la detta parola dall'articolo 1° del progetto ministeriale.

Ho già dichiarato nella tornata di ieri che il Ministero non intendeva con questo progetto di variare la condizione dei culti tollerati.

Se il Ministero avesse inteso di alterare tale condizione, avrebbe dovuto farlo francamente; ed io piglio quest'occasione per rispondere al signor senatore Sclopis che se il Ministero intendesse realmente d'introdurre una variazione, una modificazione, avrebbe la franchezza ed il coraggio necessario a proporla.

Ma egli non la propone, e propone invece questa formola perchè non la reputa un'alterazione dello stato delle cose, ma perchè esprime precisamente la condizione attuale dei culti tollerati in questi Stati.

La pubblicità io credo che appartenga di diritto ai culti tollerati, perchè, ammessa la tolleranza di un culto, ne conseguita di necessità il diritto di poterlo esercitare non solo internamente, ma esternamente ancora. E se un culto può esercitarsi esternamente, forza è che sia anche pubblico. D'altronde, come fu avvertito, i culti tollerati vengono esercitati pubblicamente non solo dall'anno 1848, ma ben anco da tempo anteriore.

Ora io domando: se tale era già la condizione dei culti tollerati, qual ragione vi può essere perchè non debba farcene cenno in questa legge? Dirò ancora che quando si volesse limitare la disposizione della legge all'esercizio dei culti tollerati in certi locali a ciò destinati, si darebbe in certa guisa a credere che fuori di detti locali l'esercizio del culto non debba essere pubblico.

Poichè l'alinea si riferisce semplicemente alle disposizioni degli articoli 164 e 165 del Codice penale, verrebbe quindi a dirsi che per tutto ciò che non ha tratto alle disposizioni contenute in questi articoli l'esercizio del culto sia assolutamente immune e libero da qualsiasi disposizione legislativa: il che non è.

Vengo all'articolo 5° del progetto.

L'onorevole senatore Collier dichiarò che non poteva accettare quest'articolo perchè non lo trovava scritto nel Codice penale francese; ma io rispondo che non tutto ciò che sta scritto o non scritto nel Codice penale francese dobbiamo noi ammetterlo o rigettarlo.

L'onorevole senatore Collier sa meglio di me che cosa contenga il Codice penale francese. Esso contiene un divieto assoluto di corrispondenza fra gli ecclesiastici che si trovano all'interno e quelli che si trovano fuori dell'impero francese. Havvi in quel Codice una disposizione precisa, proibitiva di siffatte corrispondenze sotto la comminazione di gravi e gravissime pene.

Ora questa disposizione non fu introdotta nel progetto sottoposto al Senato; ma era però necessario di supplire ad una lacuna; e così mentre io credei conveniente ed opportuno di tralasciare quel divieto, pensai a riempire la lacuna. E se della necessità di riempirla io era già persuaso, lo sono ora maggiormente dopo il discorso dell'onorevole senatore Sclopis, perchè, secondo le sue osservazioni, io

scopo della soppressione di quest'articolo sarebbe di sottrarre a qualsiasi azione penale quel ministro del culto che allegasse a sua giustificazione, a sua discolta un ordine del suo superiore.

Ora il Senato vede quale sarebbe l'effetto di questa disposizione: l'effetto sarebbe che la legge si renderebbe assolutamente inutile. Del rimanente io non mi fermerò di più sopra quest'argomento, perchè colla risposta che diede nell'eloquentissimo suo discorso della tornata di ieri il senatore Siccardi fu ampiamente dimostrato come non solo per la retta esecuzione della legge, ma ben anche nell'interesse, bene inteso, dello stesso clero, al fine di togliere di mezzo certe rivelazioni che potrebbero succedere nel corso dei procedimenti, è del tutto opportuno e conveniente che questa disposizione del progetto sia conservata.

Dirò infine una parola relativamente all'abolizione della berlina.

Il senatore Colletti si mostrò quasi meravigliato perchè accanto ai ministri del culto si parlasse della berlina, quasi fosse uno scherno che si volesse fare agli ecclesiastici; ma io osservo prima di tutto al senatore Colletti che nel progetto non si parla soltanto delle pene da infliggersi ai ministri del culto, parlasi ben anche delle modificazioni delle pene portate dagli articoli 164 e 165 del Codice. Oltre di ciò ho già dichiarato qual fosse il motivo dal quale fui indotto ad introdurre esso articolo nell'attuale progetto di legge: io ve l'ho inserito perchè era già stato approvato separatamente da una parte del Parlamento; e dal momento che si voleva presentare un progetto di legge sopra alcune modificazioni al Codice penale, mi parve che fosse un atto di conveniente deferenza lo includervi la medesima disposizione.

Ma in verità io non veggio come possa trovarsi alcuni disdoro pel clero in un progetto di legge che parla dei ministri del culto e contiene anche un articolo il quale non istituisce la berlina, ma ne reca l'abolizione.

L'onorevole senatore Colletti dolevasi che i reati vanno moltiplicando, che le carceri sono continuamente ingombre, e diceva perciò che, invece di diminuire le pene, sarebbe il caso di aggravarle.

Risponderò a mia volta all'onorevole senatore Colletti che questi reati si commisero mentre la pena della berlina era in vigore. Si persuada l'onorevole senatore Colletti che non la gravità della pena può contenere i colpevoli, non la maggiore asprezza della punizione, ma sibbene quella punizione che sia corrispondente e proporzionata ai reati, servati i debiti riguardi ai costumi ed alla pubblica opinione, quella punizione che venga irrimediabilmente e prontamente applicata.

Or dunque, quand'anche fosse abolita questa pena, che è una pena semplicemente accessoria, come ho già accennato, io credo per certo che il numero dei reati non sarebbe per aumentarsi, e che perciò dall'abolizione non siano per nascere inconvenienti.

Giovami ripeterlo ancora una volta: io ritengo che realmente sia più conforme ai costumi ed ai tempi che questa abolizione si faccia, ma sarebbe pure un inconveniente che per ciò solo che si volesse differirla la legge non potesse ottenere in questa circostanza la definitiva approvazione del Senato; io prego adunque il Senato a voler senz'altro approvare tutta la legge.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Alberto La Marmora.

DELLA MARMORA. Ho chiesta la parola unicamente

per dire che il signor ministro volendo andar sopra le parole che io ho profferite, mi fece dire che io parlavo di una reazione che combatte un'altra reazione, e da ciò egli ne arguisce che io ammetto l'esistenza di una reazione. Io non ho scritto niente affatto il mio discorso, ma siccome queste parole erano le più gravi che io intendeva di pronunziare, il caso volle che le trovi scritte in un piccolo pezzo di carta che ho qui avanti, e che avevo vergate pochi istanti prima che mi venisse concessa la parola; esse sono queste: parlando d'un partito, dico, un partito che fa la reazione sotto il pretesto o l'intendimento di combattere o di prevenire una reazione, io non parlo che esista una reazione, io ripeto, io parlo solamente di un partito che fa la reazione nello intendimento di combattere o prevenirne un'altra; del resto io oso sperare che il modo con cui mi sono spiegato ha fatto vedere che io non intendo niente affatto d'incitare gli animi, anzi credo di aver pronunziato parole tutte di pace e di concordia.

In quanto poi a ciò che mi fece dire il signor ministro rispetto ai giornali, se egli si riferisce a quello che io ho detto in principio del mio discorso, io gli risponderò che intesi dire di quei giornali i quali ci dipingono come facienti un'opposizione sistematica contro le istituzioni, contro la libertà, ma non ho detto altra cosa; sa poi il signor ministro intende parlare di certi giornali, di cui ho fatta menzione più tardi, cioè di quelli che scrivono contro il clero e contro la religione, io posso dire francamente che non ho mai inteso di dire che questi giornali fossero ispirati dal Governo, anzi in questa circostanza potrei dichiarare apertamente che io non ho mai avuto intenzione d'inculpare il Governo per tutti quegli appunti che si scrivono contro il clero e la religione; questa dichiarazione io mi credevo in dovere di farla, e spero che sarà accolta dal signor ministro.

PRESIDENTE. Prima di proporre la chiusura della discussione la parola spetta al relatore dell'ufficio centrale.

PINELLI. Io aveva chiesto la parola ieri.

PRESIDENTE. E vero, ma non essendo presente allorchè era il suo turno, la concedetti ad altri, ora però se desidera la parola io gliela accordo.

PINELLI. Non avendo potuto assistere al principio della presente seduta perchè distratto dalle gravi cure di una carica faticosa, non si aspettino perciò gli onorevoli miei colleghi un discorso preparato, qual richiede la difficoltà dell'argomento, il quale versa sopra punti in cui il dissenso si riduce a differenze molto sottili, e ad interessi molto delicati.

Io mi compiaccio che sulla questione vitale non vi sia differenza di opinione in fatto di principii tra me e l'ufficio centrale, io ne prendo atto dalle parole del suo relatore, il quale disse e riconobbe spettare al Governo il dovere e il diritto d'impedire che dai ministri del culto si abusasse della parola e degli scritti per biasimare nell'esercizio del loro ministero le istituzioni e le leggi dello Stato, nè più nè meno di quello che s'intende di fare colla legge in proposito.

Ma io sono debitore di un'osservazione, la quale potrà venire forse in risposta a certe considerazioni dell'organo onorevolissimo dell'ufficio centrale.

Salvo l'onore alle sommità giudiziarie, a cui siasi indirizzato per conoscere se la legislazione esistente risponda al bisogno, se mi fosse stata indirizzata una tale interrogazione, la mia risposta (non certamente per aggiungere lumi ai lumi altrui) confesso che sarebbe stata diversa da quella che si è recata in mezzo dall'ufficio centrale.

Io non avrei potuto a meno di dire ciò che è, ciò che risulta dalla pratica quotidiana nell'amministrazione della giustizia. Se mi fosse stato chiesto se l'articolo 200 abbia risposto precisamente allo scopo, cui si allude colla frase da me citata, io avrei risposto francamente che nei casi, in cui lo si è applicato, non lo fu per rispondere a questo principio, ma bensì ad un principio diverso, a quello cioè indicato dall'onorevole mio collega ed amico senatore Siccardi nella seduta di ieri; il che si può facilmente riconoscere mettendo in confronto l'articolo 200 del Codice penale coi termini dell'attuale controversia.

Io avrei dovuto rispondere che quando si applicò quell'articolo non fu già per la censura contro il Governo, o contro le leggi e le istituzioni; ma fu bensì perchè i fatti stessi portavano una decisa impronta di sprezzo al Governo non solo, ma persino alla persona del principe, ed avrei potuto avvalorare questa dichiarazione coll'esempio precisamente di un caso, che è fra i citati dalla stessa relazione e su cui ebbe a pronunziare il magistrato d'appello di Piemonte.

In tali circostanze si dichiarò bastare il carcere sofferto; segno certo che non trasmodava il magistrato in severità. In questo caso appunto le espressioni usate erano un'estesissima critica di tutti gli atti del Governo; ma questo non avrebbe potuto bastare; esse contenevano un vero insulto a termini dell'articolo 200.

La questione trovasi dunque chiaramente fissata, spetta al Senato dire se sia il caso di riempire una lacuna, oppure se intenda che le cose stiano in quei termini, per cui sovente si istituisce un'azione con fondamento, ma poi non si può venire ad una stretta dichiarazione di colpevolezza.

E il motivo non sta solamente in quell'affinità, che possono avere espressioni di critica, ed espressioni di sprezzo, ma appunto consiste in una ragione di cui possiamo farci capaci, ed è che quando s'istituisce un'azione dal pubblico ministero, la relazione che riceve può portare una tale impronta di notorietà, per cui non possa naturalmente prescindere dall'istituire l'azione, ma quando si ricorre alla prova, sempre havvi chi ha intesa un'espressione, chi ne ha intesa un'altra, e la cosa si riduce allora ai termini di cui si parlò avanti, ad una critica che non significa niente, che non involge lo sprezzo.

Egli è evidente che la dignità del Governo non può permettere che si debba venire a tale discussione anche negli stessi tribunali, e farò su di ciò appello a quegli onorevoli militari che siedono nella Camera, i quali sono molto teneri dell'onore del loro principe e del Governo.

Del resto io mi farò a considerare un istante quello che avviene nei paesi in cui è ammessa questa legge. Veramente non mi poteva aspettare che si mettesse in dubbio, che essa fosse in piena osservanza nella vicina Francia, ed a questo riguardo non ho che a riferirmi alle espressioni abbastanza chiare e precise di uno scrittore che passa per il più fedele interprete della legislazione penale francese. Ecco in quali termini ne parla. Se essi esprimano una specie di renitenza nella giurisprudenza francese di seguitare il testo della legge, lo giudicheranno i miei colleghi:

« Le discours ne constitue qu'un simple délit passible d'une peine correctionnelle de trois mois à deux ans s'il ne renferme que la critique ou la censure du Gouvernement, d'une loi, d'une ordonnance royale ou de tout autre acte de l'autorité publique. Il importe peu que cette critique soit directe ou indirecte; la loi ne distingue pas, il suffit que le fait d'une critique, d'une censure quelconque soit établi. »

Così si esprime Chauveau, il quale per solito quando si tratta di articoli che menomamente possano intaccare un principio della scienza, o le considerazioni morali, non ommette certamente di farne un cenno. Che poi quella legge possa essere stata dettata da spirito di parte, o da spirito di ombrosa politica, la quale nutrisse sospetti contro ogni cosa che avesse apparenza di libertà, io non ne prenderò altri motivi a discuterla che quelli che si raccolgono dallo stesso rapporto che precedette la presentazione di questo titolo del Codice penale, esso dice:

« Trop souvent des prédications insensées ont pris dans les chaires de l'Évangile la place du langage sacré de la morale et de la vertu, et des hommes envoyés pour bénir se sont trop souvent permis de maudire. »

Io tralascio il resto per tenermi solamente a quelle espressioni che per la loro generalità abbracciano appunto tutti i tempi e tutte le circostanze. Unicamente io credo che si debba considerare che quelle leggi che mantengono l'indipendenza del potere civile non sono patrimonio di una sola nazione esclusivamente, esse appartengono, come dice l'illustre Portalis, al genere umano, e per conseguenza io mi asterrò dall'entrare in più lunghe considerazioni, pago solamente che forse una non breve pratica in funzioni di genere che possono avere alcuna relazione cogli argomenti in discussione, mi abbia posto in grado di rettificare una qualche asserzione.

SCLOPIS, relatore. Signori senatori. Dopo di aver ieri lungamente discorso sulla materia, rispondendo ad un ragionamento col quale l'onorevole signor guardasigilli veniva ripassando in esame, e combattendo le principali considerazioni su cui si è appoggiato il pensiero della maggioranza dell'ufficio centrale, io credo che oggi mi abbia facoltà di essere breve, e di passare sopra molti appunti che vennero esposti in questo recinto, che quantunque presentati con forma diversa, non mi paiono per altro se non una ripetizione delle difficoltà già mosse.

Tuttavia non lascerò inosservata qualche deduzione di principio, la quale possa ai miei occhi avere una conseguenza grave, sia sull'esito della legge, sia sul modo d'intendere il concetto dell'ufficio centrale.

Dopo di aver toccate queste difficoltà che mi paiono ancora suscettive di qualche dichiarazione, mi farò a riassumere la posizione della questione, quale emerge dalla relazione dell'ufficio centrale, poichè tra i venti contrari che soffiarono in questa discussione forse taluno potrebbe credere che noi avessimo pensato ciò che era lontano dai nostri pensieri, e che avessimo fatto concessioni che non eravamo disposti di fare.

Il signor guardasigilli quest'oggi ha ripetutamente, come egli dice, riconosciuto che quanto alla parola *pubblico*, che si trova nell'alea del primo articolo, essa non importava diversità da quanto era stabilito dalle leggi attuali, ed egli rispondeva, ciò che io già presumevo, vale a dire che se avesse avuto altro pensiero lo avrebbe francamente esposto, come noi francamente l'avevamo invitato ad esporlo.

Questa dichiarazione debbe sicuramente tranquillare tutti coloro i quali pensavano che, mutata la forma del dire antico, si mutasse anche l'effetto delle disposizioni; tuttavia a chi concede una dichiarazione la quale è favorevole al nostro assunto, pare conveniente il rispondere con una concessione ugualmente diretta ad avvivare lo spirito di conciliazione.

Io credo di non esser disdetto dai miei colleghi, quando

proponga al signor guardasigilli di mutare la nostra prima redazione, ed invece di dire: « Le disposizioni di quegli articoli non sono applicabili agli atti spettanti all'esercizio dei culti tollerati nei locali ad essi culti destinati: » surrogarvi: « l'esercizio dei culti tollerati in conformità delle leggi. »

Se il signor guardasigilli, il quale parve essere alquanto dubbioso, che col dire « pei locali ad essi culti destinati » si scemasse quello che è attualmente, se egli accettasse questa nostra modificazione non verrebbe che a confermare vieppiù quello che già esiste e quello che egli ha detto di voler conservare. Dico questo per sempre più attestare con quanto spirito di conciliazione noi siamo entrati nella disamina di questo progetto di legge.

Non ho più inteso oggi riprodursi la dottrina che ieri si era espressa, vale a dire che l'articolo 32 dello Statuto che ha tratto alle associazioni, reagisse sulla materia dei culti, ma per il caso che alcuno intendesse ancora di fare questa applicazione di un articolo, che credo affatto disgiunto dall'altro; io mi era munito di un'autorità di uno scrittore conosciutissimo da tutti coloro che si occupano di studi costituzionali: *Du régime constitutionnel*, ecc., del signor Hello, il quale appunto tratta della questione che tocca dei limiti che distinguono le associazioni dai culti esistenti.

I passi che io debbo leggere sono brevi, e non serviranno che a confermare quell'opinione che ieri ho esposto:

« Le problème est tout entier dans une confusion d'idées; c'est par des distinctions qu'il faut le résoudre.

« On l'association s'occupe d'objets religieux, sans célébrer de culte, et il est sans difficulté qu'elle reste soumise à la police administrative, elle a besoin d'autorisation, et l'autorisation est révocable.

« On l'association célèbre un culte, et alors seulement la difficulté se présente; mais alors encore il faut distinguer:

« Le culte qu'elle exerce est reconnu, ou ne l'est pas; s'il est reconnu, il vit en vertu d'un droit constitutionnel, et non d'une autorisation administrative. Les réunions auxquelles il donne lieu ne sont pas des associations proprement dites, comme nous allons voir; il est couvert par la Charte, un seul cas excepté; quand il se célèbre ailleurs que dans les édifices qui lui ont été assignés; hors de chez lui, on n'est plus obligé de le reconnaître.

« S'il n'est pas reconnu, il rentre dans la classe des associations sujettes à l'autorisation de la police, et cette différence entre les cultes anciens, qui ont cessé de l'être, a sa raison dans la nature même des choses.

« Ainsi la Charte et le Code pénal prévoient deux cas différents, et sont loin de se contredire. Le Code s'applique à toute association qui n'a point pour but la célébration d'un culte; il s'applique aux cultes nouveaux, qu'il saisit à l'état d'association (article 291); il s'applique encore aux cultes anciens, célébrés ailleurs que dans les édifices consacrés. En dehors de ces trois hypothèses, il n'y a plus que des cultes anciens, se renfermant chez eux; ils n'ont rien de l'association, ce sont des établissements légaux; la Charte les prend sous son égide. »

Ecco una dottrina che credo conforme a tutti i principii costituzionali, a cui godo vedere accordarsi l'ultima dichiarazione che ci ha favorito il signor guardasigilli, vale a dire, che le religioni tollerate abbiano quella larghezza di esercizio né più né meno che hanno attualmente, in conformità della legge.

Il signor guardasigilli si era anche preoccupato ieri (dopo che io presi la parola e quando mi fece l'onore di

replicare) dell'idea che un culto esercitato fra le pareti private potesse venire inquietato, se non si adottasse la parola *pubblico* introdotta nell'alinea del primo articolo.

A ciò mi pare facilissimo il rispondere, che quando si tratta di un culto che sta tra le pareti private di *domestica sacra*, di una specie di *divozione particolare* che abbia una famiglia, la legge non vi ha che fare, poichè non vi ha culto nel senso previsto dall'articolo primo dello Statuto, ma si rientra nelle dottrine sulla libertà di coscienza che ieri si sono messe in campo.

Passerò di volo sulle considerazioni che ha addotte ieri l'onorevole senatore Di Montezemolo. Egli ha voluto entrare in un campo, dal quale l'ufficio centrale rifuggiva.

L'ufficio centrale credeva che in una questione meramente legale, qual è la presente, non fosse provvido consiglio il toccare a questioni di politica generale, e quindi non vedo che le parole dette dall'onorevole Montezemolo possano mutare in qualunque modo il sistema che l'ufficio centrale ha adottato.

L'ufficio centrale non si è preoccupato né di esistenza di partiti, né di malcontento, né di bandiera di neutri: l'ufficio centrale non si è fatto che a considerare i diritti dei cittadini, le opinioni rispettive dei cittadini. Se dovessi poi seguire l'onorevole oratore nello sviluppo che ha dato alla sua proposizione, gli direi, che se questa coalizione, o consorzeria, di malcontenti è limitata a poche persone di un partito più o meno organizzato, allora sta benissimo che le si opponga una severità di legge. Che quando poi, non un partito, ma una massa del popolo fosse veramente malcontenta, e vi fossero cagioni di essere tale, allora il provvido Governo dovrebbe cercare i mezzi di far cessare queste cagioni, dovrebbe appunto cercare a predicare la concordia, ad unire gli animi, e non mai a lasciare traboccare la bilancia più da una parte, che dall'altra per dar soddisfazione a chicchessia. Ma tutte queste sono considerazioni affatto estranee, e che espongo solamente nel mio particolare, perchè sopra questi appunti politici l'ufficio centrale non si estese né nelle conferenze private, né nella redazione della relazione, né in pubblico, come avete udito.

Il signor senatore Siccardi ci ha favorito alcune osservazioni alle quali in gran parte non posso a meno che aderire, poichè non furono che una solenne parafrasi di principii da lui molto meglio espressi in parole, che non lo furono in iscritto nella mia relazione. Bensì non potrei accettare gli esempi che egli addusse degli articoli che modificano la legge d'imputabilità; i due articoli da lui citati non mi sembra che possano mettersi a livello coll'articolo testè proposto dal Governo.

Mi pare che l'onorevole senatore Siccardi ci ha indicato che il parricidio è sempre inescusabile. Io credo che abbia voluto alludere all'articolo 578, se non sbaglio, del Codice, il quale è così concepito

SICCARDI. Non è quest'articolo.

SCLOPEL, relatore. Abbia la bontà di dirmi quale.

SICCARDI. È l'articolo 612, il quale è concepito un po' diversamente dall'articolo francese.

L'articolo francese dice:

« Le parricide n'est jamais excusable. »

L'articolo 612 poi dice:

« Per gli omicidi enunciati negli articoli 569, 570, 571, 572, 576 e 580, non si farà mai luogo a diminuzione di pena, salvo quanto all'infanticidio il disposto dell'articolo 579.

« Non potrà nemmeno diminuirsi la pena per le ferite o

percosse volontarie od altre violenze, in cui concorra alcuna delle circostanze aggravanti indicate in detti articoli. »

Sicchè il parricida non è giammai scusabile, non si fa mai luogo per lui a diminuzione di pena.

Mi permetto d'aggiungere che ho fatto questo paragone, come ho solennemente dichiarato, non certamente per analogia di fatti, ma per conformità di principii.

SCLOPIS, relatore. Mi dispiace di non poter aderire nemmeno ad idee di confronto di principii, perchè credo che non vi è più confronto quando si tratta di disposizioni divergenti, come diversa è l'intenzione della legge, e siccome trovo che all'articolo 578 nel caso di parricidio, ove il crimine sia mancato si passa ad una mitigazione di pena, così neppure qui si esclude che in certe circostanze si abbia ad ammettere una diminuzione d'imputabilità.

Del resto poi io non mi fermerò nemmeno all'esempio citato del delitto d'insubordinazione. Sicuramente il delitto d'insubordinazione non può ammettere attenuazione in seguito a provocazione, poichè la pena dell'insubordinazione tende ad antivenire appunto ogni effetto di provocazione.

Io penso pertanto che anche in questa parte non sarebbe paragonabile l'articolo citato.

Ritengo però sempre che, quando si tratta di regole di imputabilità, bisogna andare molto a rilente. Non è che io voglia che sia scusato il colpevole, non è che io segua l'opinione di coloro che credono che in certi casi quando uno abbia ricevuto un ordine del superiore sia assolto allegando quell'ordine. No, o signori! Io non sono di quest'opinione, e l'ho espresso bastantemente nella relazione, adducendo autorità tali che credo siano sufficienti per togliere ogni dubbio. Io porto opinione che in quelle certe circostanze se non si farà luogo all'assolutoria del reo, si farà però luogo a diminuzione di pena, ed in ogni caso non si lascerà quel tristo esempio di una legge che procede inesorabilmente a costituire il criterio del giudice.

Ora qui conviene che io passi alle osservazioni addotte in questa tornata dall'onorevole senatore Gioia, il quale adduceva poi, in aggiunta alle considerazioni allegate dianzi dal senatore Siccardi, altri esempi, come quello dell'obrietà, come quelli di certi casi di contravvenzioni. Ma io credo che siano casi speciali, e che in nessuno di essi vi sia mai una proposizione assoluta e generica, come sta nell'articolo del progetto di legge, che preclude la via ad ogni attenuazione di cui non si conosce la portata. Per conseguenza in questa parte non potrei aderire al suo parere.

Io lascerò che egli tema che taluno imbizzarrisca di un'ombra vana. Le ombre a taluni paiono vane, a taluni vestono quasi apparenza di corpi. L'imbizzarrire sarebbe, per quanto mi pare, in quel caso troppa leggerezza quando uno si occupa di questioni gravi, quali sono le presenti che noi trattiamo (*Sensazione*).

Del resto il signor senatore Gioia facendo aspirazioni a riforme molto più radicali, dicendosi scotentissimo del pochissimo che gli si offre e desideroso di ottenere al più presto quel tanto che a lui pare mediocre, e ad altri parrebbe forse moltissimo, io lo scorgo preoccupato di un'idea troppo generale d'avvenire, perchè creda dovere utilmente ora combattere quegli appunti che fece al nostro progetto, i quali rientrano nella serie delle altre difficoltà che si sono mosse intorno alla relazione.

Toccato così di volo quelle difficoltà, conviene che io riponga, come dissi, la questione nei termini ne quali la vedeva l'ufficio centrale.

L'ufficio centrale non ha aderito e non potrebbe aderire

a chiunque creda che un chierico, un ministro de' culti sia immune dalla pena, quando abusa della sua posizione; anzi l'ufficio centrale intende di secondare in ciò la proposta del Ministero. Vide in questa proposta un uso legittimo di un diritto che compete al Governo di esercitare, e quantunque gli paresse che la legislazione anteriore potesse in gran parte supplire a questo difetto, però non volle che mai gli si potesse opporre, che abbia negato forza al Governo. E esso quindi nella redazione che propone era perfettamenteamente in tutte quelle teorie che ho udito, con tanta eleganza, e con tanta ampiezza di dottrina, svolte in quest'aula senza contraddittori, vale a dire, che conviene che tutti sieno eguali davanti alla legge, che vi è un reato particolare quando si abusa della parola in certe circostanze, quando si è rivestiti di certe funzioni; tutto ciò è pienamente accordato.

In che si distingue l'opinione della maggioranza dell'ufficio centrale dall'opinione degli opposenti alla legge? Si distingue in ciò che l'ufficio centrale crede che il reato di cui si tratta nell'articolo secondo del progetto non sia un reato *sui generis*, che non si possa applicare ad altri che ai ministri del culto, crede che vi sieno delle condizioni di persone, le quali poste in egual capacità di produrre mali effetti, debbano essere minacciate di egual pena, crede che quando in uno Stato vi sono posizioni, di uffici inamovibili, che vi è una gran larghezza di parlare accordata a molti funzionari o diretti od indiretti del Governo, non sia ai soli ministri di culto adattabile una presunzione di produrre cattivi effetti contro il Governo, e di screditare le leggi.

Vede per conseguenza il Senato che l'ufficio centrale non si ricusa ad estendere, secondo l'opinione del guardasigilli, la punizione di provocazione al malcontento, allo sprezzo, anche al semplice biasimo (mentre penso che la parola *biasimo* debba essere sostituita alla parola *censura*). E qui non si commove l'ufficio centrale dalla considerazione che emetteva ieri l'onorevole senatore Siccardi, il quale riputava che meglio sarebbe stato il conservare la parola *critica*, poichè, come disse, se sostituite *censura*, potranno nascere difficoltà, incertezze. Io credo che se si metterà *biasimo* invece di *censura*, sarà sempre possibile la stessa difficoltà, poichè qualunque sia la parola adottata, vi dovrà essere quella valutazione intrinseca dell'intenzione del parlante, dell'effetto delle parole e della disposizione dell'uditorio. Tutte queste circostanze influiranno sempre sull'animo del giudice quando dovrà applicare la legge; ciò dimostra che quantunque fra i molti processi che si sono istituiti pochi siano riusciti a condanna, tuttavia le sentenze, di non farsi luogo a procedimento, possono essere state originate ben da altro che da difetto di legge, esse possono essere appoggiate su quella valutazione di parole, su quella combinazione di idee, su quella valutazione di circostanze, in seguito a cui il giudice abbia creduto che non era il caso di applicazione della legge.

La circostanza di questa disposizione ci porta all'art. 5.

L'articolo quinto, il quale sarebbe, a nostro avviso, da sopprimere, è stato vivamente sostenuto, così dal signor guardasigilli, come dal signor senatore Siccardi.

Mi pare che il signor guardasigilli ci ha parlato quest'oggi di certo effetto che potrebbe avere questo articolo, qualora fosse mantenuto, per certe rivelazioni. Confesso che non ho saputo trovare queste parole nella stampa, che mi sono procurata questa mattina, del discorso dell'onorevole senatore Siccardi.

Siccome la parola *rivelazione* poteva avere qualche importanza, ne ho tenuto conto, ed è perciò che io ho avuto ricorso al testo stampato e non ho trovata questa parola, bensì ho trovata l'idea, che con questo mezzo, d'impedire la reversibilità della pena al superiore, s'impedisce la frequenza dei reati.

Ciò, a mio credere, tornerebbe allo stesso che dire che, quando vi è una convenienza politica, tace una ragione di giustizia individuale. Vi sarà una convenienza politica di non andare rimestando tropp'oltre nelle sue conseguenze un processo; ma quando rispetto alla giustizia individuale, quando nell'applicazione della pena si corre rischio d'offendere la moralità nel valutare l'imputabilità di un individuo, io confesso che preferirei anche che uno il quale potrebbe qualificarsi colpevole non si rinvenisse od andasse immune da pena, piuttosto che di colpire di pena uno, il quale potesse riversarne la responsabilità sopra altri.

SICCARDI. Mi permetta un'osservazione.

Prima di dire che non conveniva assolutamente ammettere questa scusa in un giudizio qual fondamento di discolta legale, e che ci era sconsigliato da una ragione di politica convenienza, io ho posto in principio che questa ragione di convenienza veniva a conforto di una ragione di giustizia e di pubblica difesa.

Sicchè, come il Senato vede, non ho scompagnato la giustizia dalla convenienza.

SCLOPIS, relatore. Sta benissimo che non abbia il signor senatore Siccardi scompagnato la convenienza dalla giustizia; ma quando avvenissero contrasti preferirei sempre la giustizia alla convenienza.

Questa è la mia opinione, e credo che è l'opinione anche la più conforme ai principii.

Dunque, o signori, vedete che il nostro assunto nella sostanza non si distingue dall'assunto del Ministero, che noi solamente vogliamo generalizzare la legge, più che non è nel progetto.

Dico di più: sarà effetto di cause lontane, sarà colpa forse di eccitamenti indipendenti dalla volontà di tutti quelli che qui si trovano riuniti, ma è un fatto che, secondo le sensazioni che si produssero nel pubblico, il progetto di cui si tratta pare vesta un non so che di colore di circostanza.

Noi crediamo che l'autorità che il Governo domanda, e che noi siamo disposti a concedergli, sia tale da spogliarsi di quel colore di circostanza, e che volendo lasciare che si restringa la legge, perchè vada più diritto per un solo scopo, che noi credevamo comune con altri, si faccia un male presente, si scemi l'autorità della legge, e forse si commuova anche indebitamente una parte della popolazione, la quale, quand'anche fosse troppo timida, non si potrebbe perciò accagionare di malevolenza verso il Governo.

Io non vi dirò più che due parole, o signori, e queste non saran mie, saranno parole di un valente pubblicista, al quale il signor guardasigilli non vorrà negare, spero, il suo suffragio; questi è Beniamino Constant, il quale, parlando delle leggi che si fanno a proposito di certe circostanze, entrava in quest'opinione:

« Ces lois font supposer l'existence du danger, et la supposition du danger le crée. Ces lois de circonstance ont par là l'inconvénient de prolonger les circonstances, et sous un autre rapport elles les aggravent. » (*Cours de politique constitutionnelle*, tom. II, pag. 54.)

Dunque quando si può spogliare una legge di un certo

colore, mi si tolleri l'espressione di personalità, quasi fosse il prodotto speciale di circostanze momentanee, ed invece si può risalire a principii generali ed avere in mano il freno, ed avere in mano ogni elemento di correzione, io credo che dal nostro canto non è stato indiscreto il progetto di variazioni. Io suppongo che il Ministero nella sua proposizione avrà anche calcolato dal suo lato le conseguenze che possa avere la redazione che ci ha proposto.

Così stando ai termini della quistione, nella sostanza siamo d'accordo, nella forma dissentiamo. Le circostanze, se hanno una grande influenza, sono variamente apprezzate dal Ministero e da noi. Rimane al Senato a giudicare se siamo stati troppo timidi o scrupolosi volendo generalizzare, o se meglio sia non entrare in quella via speciale che c'indica il Ministero.

GIOIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOIA. Sento il bisogno di spiegare un poco meglio alcune parole mie, le quali, colpa forse di non essere state espresse con sufficiente chiarezza, non sono state ben intese dal signor relatore.

Nella relazione dell'ufficio centrale è detto con termini molto espliciti che è cosa senza esempio nella moderna legislazione che si proibisca al giudice di tener conto delle scuse che il colpevole possa addurre a sua difesa.

Ho risposto che ciò non può essere, non dev'essere, che ciò non è; ed a conferma di questo furono addotti diversi esempi attinti dallo stesso nostro Codice penale.

Fu citato l'esempio del parricidio, di cui la legge appunto nettamente dice che non sarebbe in nessun caso scusabile; e poi ne ho aggiunti altri non meno chiari, non meno significativi.

Nel fatto, per esempio, dell'omicidio per ubbriachezza (frequente o abituale) la legge ha detto al giudice: voi non ammetterete questa scusa, nè scemerete per quella la reità dell'accusato.

Un altro fatto non meno rimarchevole è quello delle ingiurie che secondo il sentire comune, se sieno fondate in fatti veri, paiono per ciò stesso almeno in parte scusabili e degne di minor pena che quando germogliano di calunnia; tuttavia in questo caso il legislatore ha pur detto al giudice: voi non terrete conto di questa scusa, voi non diminuirte per questo l'imputabilità del prevenuto.

Dunque non è vero che sia senza esempio che il legislatore interdica al giudice di tener conto di certe scuse. Non è vero soprattutto quando vi siano ragioni gravi e generali, per cui di queste scuse non si debba tener conto.

Ora quello che il legislatore ha fatto in questi casi che abbiamo ricordato, ai quali altri assai potrebbero aggiungersi, l'ha potuto fare, ed aggiungo l'ha dovuto fare nel caso nostro speciale, in cui vi ha tanta e così urgente ragione per inibire al giudice di tener conto di scuse di tal sorta, le quali per indiretto (ove venissero ammesse) struggerebbero l'imperio e le giurisdizioni territoriali. D'onde può dunque scorgersi che non inopportuno furono citati gli esempi sovradetti, che diversi per ragione e per indole si accordano però tutti nel principio nazionale che li informa.

PRESIDENTE. Prima di proporre alla Camera la chiusura generale debbo renderla informata che i signori senatori San Martino e Caccia hanno depresso sul banco della presidenza le loro relazioni sui progetti di legge concernenti: uno la pubblica sicurezza, l'altro l'autorizzazione alla divisione amministrativa di Sassari di eccedere nel

1854 il limite normale dell'imposta. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 795, 1531.)

Ora invito la Camera a pronunziarsi sulla chiusura della discussione generale.

Chi approva la chiusura della discussione generale, voglia sorgere.

(Il Senato approva.)

Chieggo al Senato se vuol passare alla discussione degli articoli.

Alcuni senatori. A domani!

PRESIDENTE. Domani dunque vi avrà seduta pubblica all'ora solita.

La seduta è levata alle ore 5.

TORNATA DEL 21 GIUGNO 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Seguito della discussione sul progetto di legge per modificazioni ed aggiunte al Codice penale — Approvazione del paragrafo primo dell'articolo 1 — Osservazioni del ministro di grazia e giustizia, e del senatore Di San Martino in appoggio della redazione del paragrafo secondo del progetto ministeriale, combattute dal senatore Sclopis, relatore — Emendamento del senatore Cataldi — Riproposta per parte del senatore Bermondi della modificazione fatta dall'ufficio centrale in ordine a questo paragrafo, e dal medesimo ritirata — Adozione del paragrafo secondo dell'articolo 1 giusta la prima redazione fattane dall'ufficio centrale — Obbiezioni del senatore Luigi di Collegno all'articolo 2 del progetto ministeriale — Osservazioni del senatore Fraschini a sostegno del medesimo — Risposta del ministro dell'istruzione pubblica agli appunti del senatore Luigi di Collegno — Reclamo del relatore — Considerazioni dei senatori D'Angennes, Cataldi e Bermondi — Domanda del senatore Giacinto di Collegno — Schiarimenti del relatore — Replica del senatore Giacinto di Collegno — Osservazioni del ministro di grazia e giustizia — Emendamento a quest'articolo 2 del senatore Pallavicino-Mossi, combattuto dal ministro di grazia e giustizia — Reiezione dell'emendamento all'articolo 2 dell'ufficio centrale — L'emendamento del senatore Pallavicino-Mossi non è appoggiato — Approvazione dell'intero articolo 2 del progetto ministeriale — Adozione dell'articolo 3 del medesimo — Reiezione dell'emendamento dell'ufficio centrale all'articolo 4, ed approvazione del corrispondente articolo del progetto ministeriale — Reiezione dell'articolo 5 — Approvazione degli articoli 6 al 12° e dell'intero progetto.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane colla lettura del verbale dell'ultima tornata, il quale è senza osservazioni approvato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE AL CODICE PENALE.

PRESIDENTE. Essendosi ieri con voto del Senato chiusa la discussione generale, debbo nell'aprire la discussione dei singoli articoli dare lettura dell'articolo 1, secondo il progetto ministeriale, il quale è così concepito:

« Art. 1. I reati contemplati negli articoli 164 e 165 del Codice penale, se commessi con mezzi diversi da quelli di cui all'articolo 1 della legge 26 marzo 1848, saranno puniti cogli arresti, e con multa estensibile a lire cinquecento.

« Le disposizioni di quegli articoli non sono applicabili agli atti spettanti all'esercizio pubblico dei culti tollerati. »

Dovendo indicare al Senato le norme che debbo seguire

nel porre ai voti quest'articolo, farò presente come sul paragrafo primo dell'articolo medesimo non sia caduta alcuna contestazione.

La contestazione riflette soltanto l'alineia, a cui sonosi fatti due emendamenti dall'ufficio centrale; l'uno è tendente a far togliere la parola *pubblico*, l'altro ad aggiungere le espressioni seguenti: *nei locali a tali culti destinati*.

Adunque io porrò immediatamente ai voti la parte prima dell'articolo 1, cioè il paragrafo primo su cui pare che sia concorde il pensiero del Ministero con quello dell'ufficio centrale.

Chi lo approva, voglia levarsi.

(Il Senato adotta.)

Una voce. La controprova.

PRESIDENTE. Pare non sia mestieri. Farò tuttavia la controprova.

Chi disapprova il paragrafo primo dell'articolo 1, si levi.

(Si alzano tre soli senatori.)

(Il voto del Senato è riconfermato.)

BATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al signor ministro di grazia e giustizia.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Se non erro, mi pare che l'ufficio centrale abbia proposto due modificazioni al paragrafo secondo dell'articolo 1; vuole cioè che invece di dire: *all'esercizio pubblico dei culti tollerati*, dica soltanto *all'esercizio dei culti tollerati*, soppressa così la parola *pubblico*; vuole inoltre che si aggiungano le parole che dicono: *in conformità delle leggi esistenti*; questo parmi il tenore dell'emendamento, secondo la dichiarazione che ieri faceva l'onorevole relatore.

Ridotta a questi termini la questione, parmi che, sostanzialmente, non vi sia più alcun dissenso tra il progetto dell'ufficio centrale e quello del Ministero, poichè il Ministero ha dichiarato altamente, non solo dinanzi al Senato, ma l'aveva pure dichiarato nella relazione che precede il progetto, e l'aveva parimenti dichiarato anche nella Camera dei deputati, che non s'intende colla proposta disposizione di legge di variare menomamente l'attuale condizione dei culti tollerati, ma non crede tuttavia che sia il caso di variare la redazione della proposta del Ministero togliendone la parola *pubblico*, perchè, così operando, si verrebbe in certo qual modo a dichiarare che i culti tollerati non possano essere pubblicamente esercitati, la qual cosa non può essere, perchè i culti tollerati possono incontestabilmente, sotto la tutela dell'autorità pubblica, essere anche in pubblico esercitati.

Parmi del rimanente che i termini, coi quali trovasi formulata questa proposta del Ministero, non possano condurre ad alcuna di quelle conseguenze che l'ufficio centrale sembra di temere, perocchè in quest'articolo non si parla propriamente di esercizio o pubblico o privato dei culti tollerati, ma parlasi soltanto degli atti spettanti all'esercizio pubblico, di quegli atti che potrebbero credersi compresi negli articoli 164 e 165 del Codice penale, a cui si riferisce la prima parte dell'articolo primo, già dal Senato approvata.

Ristretta pertanto la questione a quei soli atti, io non veggo quale sia la conseguenza che si possa trarne; quale l'effetto che possa temerne l'ufficio centrale, e che intende eliminare mediante la soppressione della parola *pubblico*.

L'altra modificazione consiste nell'aggiunta delle parole: *in conformità delle leggi esistenti*. E questa pure io credo che sia perfettamente inutile, perchè quando non si definiscono i termini dell'esercizio dei culti tollerati, quando non si dice che tale esercizio debba aver luogo più in un modo che in un altro, di ragione s'intende che il culto tollerato debba essere esercitato a tenore delle leggi esistenti, quantunque ciò non sia espressamente dichiarato. Non credo pertanto che sia il caso di ammettere simile variazione; ma siccome ho già fatto, qui ed altrove, la dichiarazione che con questa formola non intendevasi per nulla di variare la condizione attuale dell'esercizio dei culti tollerati, io non incontro difficoltà che il Senato prenda atto di questa dichiarazione, affinchè la legge non possa essere altramente interpretata.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Sclopis, relatore dell'ufficio centrale.

SCLOPIS, relatore. Non mi diffonderò a ripetere gli argomenti che nel senso dell'ufficio centrale si sono adottati così nella relazione scritta, come nella discussione di due giorni che precedette la discussione particolare degli articoli. L'ufficio centrale se ne rimette alla cognizione pienissima che è in tutti i senatori; io quindi risparmio loro il tempo di ascoltare di nuovo cose già dette e ripetute.

Quanto alla proposta testè fatta dal signor guardasigilli, vale a dire di acconsentire egli che si prenda atto della dichiarazione che fa, l'ufficio centrale crede poco conforme in genere agli usi ed istituti parlamentari lo introdurre codeste dichiarazioni in forma d'ordine del giorno.

Ben è vero che vi furono degli esempi, in cui così si procedette; ma quegli esempi erano piuttosto raccomandati da circostanze particolari, da necessità di accelerare la spedizione delle leggi, che non dall'intrinseca bontà, che abbiano questi mezzi termini parlamentari. Inoltre una dichiarazione fatta da un ministro, per quanto autorevole quella esser possa, non forma parte integrante della legge, e quindi la legge, trasmessa a quelli che la debbono far eseguire, porta con sè il suo carattere primitivo, e non si può annetterle il carattere accessorio che ritrarrebbe da una transitoria dichiarazione.

Per conseguenza l'ufficio centrale, per organo mio, non può aderire al suggerimento che testè ha emesso l'onorevole signor guardasigilli.

DI SAN MARTINO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DI SAN MARTINO. Io non posso in nessuna maniera dubitare che sia di pubblico diritto l'esercitare pubblicamente un culto, che lo Stato dichiara tollerato.

Noi abbiamo pel fatto istesso della libertà, di cui godiamo, un principio, che è al di sopra della legge scritta, ed è la libertà di coscienza. In virtù di questo principio ogni cittadino nell'interno delle sue pareti domestiche è padrone di avere quel culto, e di esercitarlo come meglio gli aggrada. Non sarebbe stato necessario che lo Statuto dichiarasse che un culto era tollerato, se non avesse inteso far altro che di ammetterne l'esercizio nell'interno delle famiglie. Coll'aver lo Statuto dichiarato un culto tollerato, io ritengo che abbia essenzialmente voluto esprimere che questo culto ha il diritto di essere pubblico.

Riconosco coll'ufficio centrale che anche quando un culto è pubblico non ne viene assolutamente che possa essere esercitato in qualsiasi località.

Noi abbiamo pel culto cattolico, che è il nostro, antiche leggi tuttora in vigore, le quali determinano i diritti ed i poteri del Governo circa alla scelta dei siti, in cui questo culto deve essere esercitato; e benchè per la condizione in cui vivevamo prima dello Statuto non vi siano leggi le quali provvedano egualmente in ordine ai culti tollerati, io credo che sia nell'essenza istessa del potere governativo, non che conforme ai principii costituzionali, che il fatto solo d'essere tollerato non dia ad un culto qualunque diritti maggiori di quelli che ha già il culto cattolico, perchè la necessità di ottenere l'annuenza del Governo ai siti in cui questo culto è celebrato, è anzi determinata da motivi d'ordine pubblico, che non cessano in nessuna condizione di cose.

Ma dal fatto che debbasi richiedere un'annuenza del Governo, che debbansi far approvare da esso i locali, in cui il culto ha da aver luogo, non ne viene che possa competere al Governo il diritto di valersi di questa facoltà per escludere la pubblicità del culto.

Se il Governo ricusa senza giusti motivi la sua annuenza, io ritengo che dovrebbe renderne conto al Parlamento; per conseguenza non vedo come si possa avere difficoltà di ammettere nella legge una dichiarazione pura e semplice, che il culto è pubblico; in quanto che non si fa altro che dichiarare ciò che è già virtualmente compreso nello Statuto. Quindi, per parte mia, e per non rimandare questa

legge all'altro ramo del Parlamento, dichiaro che non ho nessuna difficoltà a dare il mio voto alla proposta del Ministero.

PRESIDENTE. Se non chiedesi la parola, dacchè l'ufficio centrale non intende di recedere dal suo primitivo progetto, metterò ai voti separatamente i due emendamenti dall'ufficio centrale formulati.

Il primo, come ho avuto l'onore di dire, consiste nel cancellare la parola *pubblico*, che nel progetto ministeriale trovasi annessa alla menzione dell'esercizio dei culti tollerati.

Chi crede che la parola *pubblico* debba cancellarsi dall'alinea che cade in discussione voglia levarsi in piedi.

(Il Senato approva la cancellazione.)

Metto ai voti il secondo emendamento, chiedendo dapprima all'ufficio centrale se preferisce....

SCLOPIS, relatore. La prima nostra proposta era quella che venne approvata dal Senato: siamo rinfrancati nella nostra opinione per il voto favorevole che ha dato; conseguentemente noi ritiriamo la seconda proposta che era fatta unicamente in via di conciliazione.

PRESIDENTE. Uno dei rimanenti emendamenti consiste nell'aggiungere all'esercizio dei culti tollerati le parole: *secondo le leggi vigenti*.

Una voce. È ritirato.

SCLOPIS, relatore. Il Senato avendoci rinfrancati nella nostra opinione per il voto che ha testè dato alla nostra prima proposta, ho l'onore di dichiarare, a nome dell'ufficio centrale, che ritiriamo tale emendamento.

PRESIDENTE. Dunque l'emendamento che si sottopone ai voti del Senato è di approvare o disapprovare l'aggiunta: *nei locali a tal uopo destinati*.

CATALDI. All'oggetto di esprimere in quest'articolo tutto il concetto dell'articolo primo dello Statuto, ov'è detto: « Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi », mi parrebbe che il secondo alinea dell'articolo dovrebbe venir espresso così: « Le disposizioni di quest'articolo non sono applicabili all'esercizio dei culti tollerati esistenti all'epoca della pubblicazione dello Statuto »; e ciò onde rimangano certamente esclusi tutti quei culti che fossero nati posteriormente alla pubblicazione dello Statuto, o che potessero di poi sorgere.

BERMONDI. Nella discussione che è stata fatta nell'ufficio centrale io aveva proposto....

PRESIDENTE. Invito il senatore Cataldi a scrivere il suo emendamento.

CATALDI. A dire la verità quest'idea io la sottomettevo all'ufficio centrale perchè vegga, se crede, di adottarla; ma non c'è dubbio che l'articolo dello Statuto precisamente si riferisce ai culti che esistevano in quell'epoca, fuorchè o l'onorevole guardasigilli, o l'ufficio centrale dichiarino, che siccome si parla in quest'articolo dei culti tollerati, s'intenda veramente di parlare di quei culti che esistevano all'epoca dello Statuto.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Io non credo che si possa togliere al potere legislativo la facoltà di ammettere altri culti tollerati, e non veggio il motivo per cui si voglia restringere la disposizione di questa legge, che di sua natura dev'essere perpetua, ai culti esistenti nel 1848, e per si fatto modo impedire l'introduzione che legalmente si facesse di altri culti.

Se l'introduzione di altri culti che si facesse per legge non è tal cosa che si possa preventivamente impedire, non potendo il legislatore imporsi tai vincoli, bisogna di neces-

sità lasciare che questa legge comprenda e parli, così in genere, dei culti tollerati.

CATALDI. Allora dico che questo importerebbe una variazione all'articolo 1° dello Statuto: quest'articolo dice precisamente *ora esistenti*; la parola *ora* vuol dire che tutti i culti che si introdussero posteriormente non dovrebbero essere in forza dello Statuto tollerati. (*Rumori di disapprovazione*)

PRESIDENTE. S'intende che il suo emendamento è subordinato al giudizio dell'ufficio centrale.

La parola è di nuovo al senatore Bermondi.

BERMONDI. Nella discussione fattasi nell'ufficio centrale dell'articolo di cui si tratta, sembrandomi che nello stato in cui si trova il nostro paese nulla dovesse innovarsi per rapporto ai culti tollerati, giacchè lo scopo tanto dell'articolo 1° dello Statuto, quanto dell'articolo 6, se non erro, del Codice civile, è che i culti tollerati esistano in quella condizione in cui si trovano attualmente, io aveva proposto, che per esprimere questo concetto fosse necessario non tanto di sopprimere la parola *pubblico*, come ha adottato il Senato, ma anche di dichiarare, aggiungendo all'articolo proposto dal Ministero l'espressione *nei limiti stabiliti dagli usi e regolamenti in vigore*.

La maggioranza dell'ufficio centrale trovò che questa redazione poteva dar luogo a serie difficoltà, in quanto che deve essere ammesso che il culto tollerato potesse esercitarsi liberamente nei locali a ciò destinati. Vedendo che la mia idea poteva mantenersi anche con questa espressione, aderii a che fosse adottato.

Ieri fu presentato pure a nome dell'ufficio centrale, per condiscendere al desiderio del Ministero, e per accostarsi alle sue idee, un emendamento tendente a sopprimere le parole *culti nei locali a ciò destinati*, ed io vi aderii di buon grado, in quanto che si tornò alla prima mia idea di sostituire a quelle parole parole conformi al mio divisamento, il quale appunto era quello, che il culto tollerato dovesse starsi limitato alla condizione in cui si trovava nello stato attuale della nostra legislazione; in conseguenza io persisto a credere che sia migliore la seconda proposta fatta dall'ufficio centrale che la prima.

Osserverò ancora che aggiungendosi le parole *in conformità della legge*, si raggiunge lo scopo indicato dall'articolo 1°, e più precisamente dall'articolo 6 del Codice civile, a cui lo Statuto si riferisce quando dice *in conformità della legge*.

SCLOPIS, relatore. L'emendamento proposto dal signor senatore Cataldi sta in questi termini:

« Le disposizioni di quegli articoli non sono applicabili all'esercizio dei culti tollerati all'epoca della promulgazione dello Statuto conformemente alla legge. »

L'ufficio centrale crede che la versione da esso adottata sia sufficiente, poichè dicendosi: *i culti tollerati*, s'intende che sono i culti tollerati in conformità della legge; poichè secondo anche la teoria che ieri aveva l'onore di esporre in questa Camera, quando un culto si prende nelle vere sue forme di culto, è tollerato dalla legge, ed è considerato come stabilmente legale e conviene che la legge lo riconosca; e quindi l'ufficio centrale, quantunque entri nell'idea principale che ha indicato l'onorevole senatore Cataldi, vale a dire, che quest'articolo deve prender norma e luce dall'articolo 1° dello Statuto, crede di dover attenersi al testo che ha proposto nel suo progetto.

PRESIDENTE. Ed a questo testo mi atterrei anch'io nel provocare la votazione del Senato, se il signor senatore

Bermondi non avesse proposto un emendamento tutto suo, separandosi in ciò dall'ufficio centrale. Egli rinnova la proposta fatta dall'ufficio medesimo, ma da esso recentemente abbandonata, cioè d'inserire nell'articolo le parole: *in conformità della legge.*

Domando se questa proposta è appoggiata.

(Non è appoggiata.)

Non resta adunque che a mettere ai voti il secondo emendamento dell'ufficio centrale, vale a dire le parole: *nei locali a ciò destinati.*

Chi crede che queste parole debbano far parte della legge, si levi in piedi.

(Il Senato approva.)

Metto ai voti l'alinea così emendato:

« Le disposizioni di quegli articoli non sono applicabili agli atti spettanti all'esercizio dei culti tollerati nei locali ad essi culti destinati. »

(È approvato.)

Metto ora ai voti l'intero articolo primo (*Vedi sopra*).

(È approvato.)

Voci. La controprova.

SICCARDI. Pare che la prova sia stata dubbia.

PRESIDENTE. Si faccia adunque la controprova dell'articolo primo.

Chi disapprova l'articolo primo come è stato emendato....
(*Interruzione, rumori.*)

Voci. Dall'ufficio centrale?

PRESIDENTE. Ciò s'intende; l'emendamento dell'ufficio aveva modificato l'articolo; io ho messo ai voti quest'articolo come fu emendato.

Si fa la controprova.

Voci. Ma non s'intende bene.

PRESIDENTE. Chi disapprova l'articolo primo, come fu emendato dall'ufficio centrale ed acconsentito dal Senato, voglia levarsi in piedi.

(Dopo prova e controprova, il Senato adotta l'articolo emendato dall'ufficio centrale.)

CERRARIO, ministro dell'istruzione pubblica. Mi pare che quando si tratta di fare una controprova, bisogna ristabilire l'articolo quale era stato proposto dal Ministero.

Voci. È già votato. (*Itarità*)

PRESIDENTE. Signori, la controprova deve rispondere alla prova; la prova fu di un articolo emendato, dunque la controprova doveva farsi sopra un articolo emendato.

Del resto siccome ha potuto nascere qualche esitazione nel modo della votazione, io mi propongo. . . .

Voci. No, no, è già stato votato.

PRESIDENTE. Leggo ora l'articolo 2 del progetto del Ministero:

« Art. 2. I ministri de' culti che nell'esercizio del loro ministero pronuncino in pubblica adunanza un discorso contenente censura delle istituzioni e delle leggi dello Stato, saranno puniti col carcere da tre mesi a due anni.

« La pena sarà del carcere da sei mesi a tre anni, se la censura si sia fatta per mezzo di scritti, d'istruzioni, o d'altri documenti di qualsivoglia forma, letti in pubblica adunanza od altrimenti pubblicati.

« In tutti i casi dal presente articolo contemplati, alla pena del carcere sarà aggiunta una multa che potrà estendersi a lire due mila. »

È noto che l'ufficio centrale ha proposto un emendamento, il quale consiste specialmente nel sostituire alla menzione « di ministri dei culti » quella di « qualunque persona rivestita di un ufficio pubblico per parte del Governo, o

rivestita di altre funzioni pubbliche di qualunque genere esse sieno; » più di avere sostituito alla parola *censura* quella di *biasimo*. Questi sono sostanzialmente gli emendamenti.

CATALDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è già richiesta in primo luogo dal senatore Di Collegno Luigi, a cui l'accordo.

DI COLLEGGNO LUIGI. Dopo aver chiesto d'essere iscritto per parlare nella discussione generale, ho poi rinunciato alla parola, spinto in parte da fiacchezza di salute, mosso ancora più dalla costruzione insolita d'un progetto di legge composto di parti sì distinte fra loro che mi parvero non potersi trattare fuorchè separatamente l'una dopo l'altra.

Di fatti ciò che ne fu detto finora con sì distinto corredo di dottrina e di logico discorso dal relatore dell'ufficio centrale, e ciò che aggiunsero altri onorevoli senatori, può considerarsi piuttosto come esame successivo delle singole disposizioni, di ciascuna delle quali si è via via ragionato.

Frattanto qualunque sia per esser la sorte del presentato progetto, un passo significante assai, a parer mio, è stato fatto nella materia che presentemente si tratta, fu quando rispondendo a gravi osservazioni dell'onorevole maresciallo Della Torre, il signor guardasigilli ammetteva la distinzione tra la parola o scritto per cui s'infligge censura o biasimo, o critica che dir si voglia ad una legge dello Stato, e la norma che il pastore delle anime deve dare ai fedeli per contenerli dal trasgredire la legge divina od ecclesiastica ove a queste non s'accordi la legge civile. Lamentevole ipotesi è questa in uno Stato cattolico, il so e lo deploro; ma la distinzione ammessa ieri salverebbe almeno la coscienza di chi deve insegnare le verità religiose e di chi deve custodirle, ove alla promessa teoria potesse sperarsi che sia per conformarsi la pratica. Io, o signori, non nutro sì consolanti speranze, e a rendermi ragione del mio pensiero mi sia permesso esporvi un'osservazione non trattata fin qui, e che è degna al tutto della vostra avvertenza. Voglio dire della dichiarazione fatta in quest'aula dal presidente del Consiglio dei ministri non molto dopo che l'odierno progetto di legge già ci era stato presentato.

Rispondendo il presidente del Consiglio a nobili e franche parole dette dall'onorevole senatore Colli, ci annunciava che il Ministero vuole il progresso quale conseguenza dello Statuto, e che quel progresso il vuole estendere anche alle relazioni tra Chiesa e Stato.

Questa dichiarazione significantissima da me raccolta per iscritto nell'atto medesimo che qui veniva proferita e che non so per qual accidente non si trova notata nel rendiconto della Gazzetta Ufficiale, questa dichiarazione, io dico, non può venir trascurata nella discussione di quest'oggi, come quella che dà ben altra gravità alla legge che ci si propone, formandone una legge tutta di avvenire, anzi che una norma con cui provveder solamente alle circostanze presenti.

Dirò più: è dichiarazione che ci toglie il mezzo di formarci un'idea determinata sulla portata della legge per cui ci si chiede il nostro voto, non potendo noi valutare fin d'ora fuorchè per via d'induzione i termini ai quali il Gabinetto intende spingere l'annunciato sistema.

Chi dice progresso, suppone evidentemente, o signori, un punto di partenza dal quale vuoi procedere più oltre; per lo che quando ci si parla di progredire in ciò che ha tratto alle relazioni tra Chiesa e Stato ne convien ricercare in prima qual sia la condizione presente di esse relazioni.

Dall'una parte vediamo licenza la più ampia che mai fatta alla stampa di accumular insulti ed empietà contro quel che v'ha di più venerando nelle pratiche del culto cattolico, nei riti sagrosanti della Chiesa e perfino nei misteri più angusti della nostra religione. O se contro si fatti disordini si procede delle mille volte una, si direbbe volersi dare così risalto maggiore all'abituale silenzio con cui somiglianti turpezze vengono permesse, fai per dire incoraggiate. Colla stessa indifferenza vediamo tollerati li più manifesti disordini anche in materia di costumi e moltiplicati in ogni forma gli incentivi al mal fare per la pubblica mostra di oggetti indecenti e per la scostumatezza ed immoralità delle rappresentazioni teatrali. Con ciò si lascia che smuovasi via via l'edifizio cattolico si imponente un giorno fra noi per purezza di dottrina, per splendidezza di culto, per integrità di pubblica morale.

Chese altro punto di partenza volessi cercare nell'odierna condizione della milizia sacerdotale, mi basterebbe ripeter qui il già detto per me più volte sul sistema di diffidenza e di sospizione contr'essa milizia apertamente adoperato.

Tale è dunque, o signori, il segno da cui prende le mosse il progresso tolto dal Gabinetto a professione della sua politica nelle relazioni tra Chiesa e Stato. Ora, chi vorrà presagire qual sia per esserne il termine finale? Dovremo noi rinfrancarci per le proteste ripetute sì sovente di riverenza sincera, di profondo affetto, anzi più di tenerezza per la religione de' nostri padri, per la Chiesa e per l'augusto suo Capo visibile il romano Pontefice? Qualunque moderazione quelle parole benevole possan farci supporre nelle presenti intenzioni dei governanti, non sono essi, non sarebbe uom di Stato anche il più eminente nella scienza governativa che potesse tenersi sicuro di padroneggiare a proprio talento l'impetuosità progressiva dell'adottato sistema.

Dalla persona di governo la nazione aspetta meglio che proteste, meglio che intenzioni; vuol essere sguardo sagace e fermo nel prevedere le contingenze dell'avvenire, nel provveder sin d'ora con mano sicura al modo di dominarle; e questo, mi sia lecito dirlo, mal s'accorda con una dichiarazione vaga con cui contraggonsi impegni superiori forse d'assai a quanto si crede promettere.

Non tolgan pertanto a male i ministri se, lasciate in disparte le intenzioni loro cui non intendo qui sindacare, io cerco altrove la norma dei miei presagi, onde meglio inferirne le future conseguenze della misura in oggi proposta. Questa norma io la prendo nelle speranze sì audacemente espresse dal giornalismo irreligioso, di cui qualunque ne sia la causa movente, tutti voi poteste notare l'antiveggenza e l'asseveranza colla quale suol parlare del compimento dei preannunziati disegni.

Le speranze del giornalismo, del quale io parlo, accennano senza più a sbandir dalla vita nostra politica e sociale ogni qualunque influenza dell'autorità religiosa, talchè un abisso sia scavato tra la Chiesa unita al Capo visibile della cattolica unità e uno Stato che vanta pure religione cattolica, apostolica, romana. Se non che al libero sviluppo di quel disegno è di ostacolo la vivezza del principio cattolico profondamente radicato nella nazione, di quel principio che non s'appaga delle sole forme di esterior culto ove sieno scompagnate dalla uniformità di credenza. Convien dunque, a detta di quei dichiarati avversari del cattolicesimo, disarmare le sentinelle poste da Dio per custodire il deposito della fede, sicchè resti loro non altra opzione fuorchè tra il silenzio od il carcere, allorchè da divergenze anche le

meno gravi in apparenza tra le due potestà, non manchino ai nemici della Chiesa sottigliezze per ispingere troppo più oltre le conseguenze mercè il sistema di progresso al cui sviluppo il Gabinetto si è impegnato.

Io non credo esagerate queste previsioni; a ogni modo il Ministero può dissiparle; ma il faccia non con parola sterili di simpatia e di benevolenza per la religione e per i suoi ministri, bensì con una politica di governo che a quelle espressioni si accordi. Faccia regnar un accordo leale tra la libertà vera ed il rispetto per le leggi invariabili della morale, mostri che il suo cattolicesimo è quell'unico stabilito sulla terra da Cristo che ha per simbolo di credere ed accettare ciò che Dio ha rivelato alla Chiesa e da questa a noi viene insegnato.

Finchè non ci venga così rassicurando, non trovi strano se le sue proposte fanno rampollare incertezze ed antipatie, se nella legge oggi presentata v'ha chi sospetta il fine di sottrarre le coscienze dei cittadini al divin potere delle Chiavi e di infeudarle ai voleri di quei che governano, anzi perfino d'ogni persona in cui l'autorità di governo vada anche per le menome sue frazioni a diramarsi. E ciò tanto più pel fosco avvenire che alla nazione annunzia il proclamato sistema di progresso.

Io vi esponeva queste cose, o signori, a conferma del voto che sarò per dare contro il progetto del Ministero.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Fraschini.

FRASCHINI. Ho prestata, per quanto mi fu possibile, la più scrupolosa attenzione alla discussione che nelle due precedenti tornate si fece della legge, di cui il Ministero vi propone l'adozione, discussione che dopo gli eloquenti e profondi discorsi del signor guardasigilli, del relatore dell'ufficio centrale e dei varii onorevoli senatori che vi presero parte, nulla o presso che nulla lascia a desiderare circa il merito degli articoli del progetto proposti dal Ministero ed emendati dall'ufficio centrale, perchè su caduno di essi appunto si raggirò la discussione, che di nome soltanto può dirsi, nel senso del regolamento, discussione generale.

Mi fu di grande conforto, per rafforzare sempre più la mia opinione, la dichiarazione unanime fattasi dall'ufficio centrale nella relazione e ripetuta ieri forse più energicamente ancora dal chiarissimo relatore circa il dovere ed il diritto che spetta al Governo di impedire che dai ministri del culto si abusasse della parola e degli scritti nell'esercizio del loro ministero per biasimare le istituzioni e le leggi dello Stato, e circa la separazione delle due potestà civile ed ecclesiastica, e l'obbligo della propria difesa per la sua conservazione che tiene l'autorità civile che è pure ordinata da Dio: niente di meno poteva certamente attendersi dagli insigni ed illuminati personaggi che compongono l'ufficio centrale.

Ma se quell'accordo tra essi che ho accennato, e che, proclamato in questo recinto, lo fu al cospetto della nazione, mi è riuscito di grande soddisfazione, mi cagionò altrettanto rammarico il disparere che insorse tra i medesimi, circa la redazione dell'articolo 2 del progetto, quello che cade ora in discussione: dico di redazione, poichè, consentanea la maggioranza che ne propone l'emendamento al proclamato principio, non intende certamente di dare all'articolo emendato un senso diverso da quello che ha l'articolo proposto a cui consente la minoranza e nel quale ben vi disse verso il fine della tornata di ieri il rispettato ed autorevole membro di questa, che prese la parola, sta la parte più sostanziale della legge.

Diciamolo schiettamente: la minoranza dell'ufficio cen-

trale e con essa tutti gli onorevoli senatori che parlarono in favore del progetto ministeriale, vogliono che la legge sia espressa e chiara sì che non possa dar luogo a dubbio o pretesto di sorta; la maggioranza all'incontro vuole la legge, ma la vuole velata; parendole cosa inconveniente che essa sia diretta ai ministri del culto soltanto e che basti per il suo effetto di esprimerla in termini generali, in modo che sia essa applicabile ai ministri del culto non solo, ma a qualunque persona rivestita di funzioni pubbliche di ogni genere.

Io non vi ripeterò ciò che già si è detto riguardo agli inconvenienti gravissimi della confusione che vi si propone di fare dei ministri del culto colle persone rivestite di un ufficio pubblico o di altre funzioni pubbliche per parte del Governo: vi dirò solo che se un impiegato del Governo osasse, nell'esercizio delle sue funzioni, pronunciare in pubblica adunanza un discorso contenente biasimo, oppure semplice censura o critica delle istituzioni e delle leggi dello Stato, ben leggermente lo punireste colla pena che infligge l'articolo proposto.

Quello che mi sta più a cuore di dirvi e che ciascheduno di noi per poco rifletta non può a meno di sentire, si è che per quanto si cerchi di velare la legge, dopo la relazione dell'ufficio centrale e la discussione alla quale la medesima aprì il campo, non uno vi sarà che non sia convinto che la legge, e specialmente l'articolo sul quale ragiono, non sia diretto e dirò anche unicamente diretto a punire quei ministri del culto che nell'esercizio del loro ministero pronunciassero discorsi contenenti biasimo, o censura voglia dirsi, delle istituzioni e delle leggi dello Stato.

Ma se la cosa è tale, qual pro credete di ricavare dal velo col quale cercate di coprire la legge, la cui esecuzione non vi sta meno a cuore di quello che stia a coloro che non la approvano?

Credete voi che il clero ve ne sarà molto riconoscente? Permettetemi che io ne dubiti.

Quello che ne ricaverete sarà la taccia, ingiusta sì, ma apparentemente fondata, che nel paese non solo, ma all'estero fors'anche vi sarà data, di non avere il coraggio di fare una legge che corrisponda apertamente e nella lettera e nello spirito alle proprie vostre intenzioni e di cui conoscete se non l'assoluta necessità, l'utilità almeno.

Sottopongo queste brevissime considerazioni che partono dalle proprie mie convinzioni alle meditazioni del Senato, e voto contro l'emendamento proposto dalla maggioranza dell'ufficio centrale.

CERRARIO, ministro dell'istruzione pubblica. Il Ministero respinge qualunque insinuazione diretta a far credere che questa legge sia stata ispirata o da una compiacenza per un partito qualunque o da un qualsiasi altro secondo fine. Il Governo si move in una sfera superiore ai partiti, pronto a frenarli tutti laddove li vede trasmodare.

L'onorevole senatore Di Collegno Luigi, per quanto da lui dipende, ha posto il Ministero in una dura condizione: egli l'ha posto nella condizione di non poter più pronunziare in quest'aula la parola *progresso* (*Rumori, ilarità*), di non poter più fare una professione di amore e di riverenza alla fede de' suoi avi. Io non so perchè abbia tanta ripugnanza l'onorevole senatore Di Collegno per la parola *progresso*, quasi che gli uomini non siano perfettibili e quasi che questa perfettibilità degli uomini non sia stata primitivamente insegnata dal Vangelo. Egli teme che questo *progresso* sia un *progresso* che travarchi tutti i limiti.

Ma io lo prego di riflettere che il Ministero da per sé non

può fare nissun atto progressivo in qualunque senso, ma che per ciò ha bisogno del concorso del Parlamento; nissun atto di *progresso duraturo* può farsi senza una legge; nè le leggi si fanno senza che il Parlamento le esamini e vi consenta. Perciò non si possono nè si potranno mai paventare gli abusi e gli scandali accennati dall'onorevole senatore Di Collegno.

Egli ha detto ancora che sono inutili le proteste di affetto e di riverenza alla religione cattolica per parte del Ministero quando i suoi atti non sono conformi alle parole.

Io sfido l'onorevole senatore Luigi di Collegno a citare un fatto del Ministero che sia meno riverente verso la religione e verso il Capo visibile della Chiesa. Il senatore Di Collegno non può, non deve confondere gli errori, gli eccessi della stampa cogli atti del Ministero. In un paese di libertà, dove per natural conseguenza la stampa è libera, per correggere gli eccessi della stampa vi sono i tribunali e vi sono le leggi: i tribunali hanno in molti casi applicato la legge punitrice, il Ministero ha dato le istruzioni le più precise ai suoi agenti perchè si promuova l'applicazione della legge. Dunque il Ministero è autorizzato a rigettare qualunque imputazione di questa fatta gli venga mossa dal senatore Di Collegno.

La ragione della legge che cade in discussione non si deve desumere dai clamori dei partiti o da chimeriche supposizioni; essa deve desumersi dalle disposizioni dello stesso progetto di legge. Che cosa domanda il Ministero? Il Ministero domanda la repressione di un certo genere di reati che si sogliono commettere da un ordine determinato di persone. Che cosa deve provare il Ministero per persuadere il Parlamento che egli ha debito e che ha diritto di ottenere la sanzione di questa legge? Deve in primo luogo provare che questi reati esistono, e la statistica comunicata dal guardasigilli all'ufficio centrale vi prova infatti che questi reati esistono e che sono frequenti; deve provare in secondo luogo che questi reati sono abbastanza gravi per meritare una repressione.

Qui non sono necessarie molte parole perchè basta il buon senso a dimostrare di quanta gravità sia il convertire la cattedra di verità in una tribuna politica; quanto sia pericoloso di trasformare la chiesa in circolo politico.

Mi ha fatto gran meraviglia l'intendere dall'onorevole senatore Luigi di Collegno che egli considererebbe l'adozione di queste disposizioni come un *disarmare le sentinelle del culto cattolico*; non è stato sicuramente sua intenzione di fare un'offesa nè al Senato, nè al Governo; ma il fatto è che il senso di queste parole non importerebbe niente meno che l'assurda conseguenza che le leggi che noi vogliamo far rispettare, che le leggi di cui non vogliamo tollerare la pubblica censura in chiesa, tra le sacre funzioni, siano leggi che più o meno, quasi tutte violino il principio cattolico.

DI COLLEGNONE LUIGI (*Interrompendo*). Non ho detto quasi tutte.

CERRARIO, ministro dell'istruzione pubblica. Ho notato le parole di cui si è servito, e mi pare secondo che ho scritto, che egli abbia detto in precisi termini che sarebbe un disarmare le sentinelle della religione. Dunque se la repressione di questi atti è disarmare le sentinelle della religione, ne viene per conseguenza che possano esservi leggi contrarie alla religione ed io non lo posso ammettere, poichè rispetto abbastanza i due rami del Parlamento per respingere assolutamente l'idea che possano esservi e proposte dal Ministero ed accettate dalle due Camere, ed approvate

dal Re, delle leggi che siano contrarie alla religione dominante.

Questa è la mia opinione. (*Bravo!*)

Dunque diceva che la gravità di questi reati non ha bisogno di essere dimostrata.

In terzo luogo resta ad esaminare se questi reati siano già previsti e puniti sufficientemente con una disposizione di legge. Ora è dimostrato dal tenore di varie sentenze, delle quali è stata data lettura dall'onorevole guardasigilli, che i tribunali non s'accordano nel credere veramente che si sia provveduto ancora sufficientemente coll'articolo 200 del Codice penale, il quale non prevede che un caso, non prevede che l'eccitamento all'odio ed allo sprezzo verso il Governo.

Inoltre fo riflettere che trattandosi d'un reato assai grave quando si verificano gli estremi indicati dal detto articolo, esso reato vien punito con pena criminale. Ma tra per questa severità, tra perchè vi sono mille modi di censurare le leggi e le istituzioni del Governo senza che si possano trovare nelle parole pronunziate con qualche accortezza gli estremi dell'eccitamento all'odio ed al disprezzo, perciò il Governo è autorizzato a chiedere al potere legislativo che questa lacuna venga supplita, che si provveda con un articolo di legge più preciso.

Queste dottrine, o signori, sono state accettate per vere anche dall'ufficio centrale, il quale ha riconosciuto e dichiarato formalmente che tali reati non potevano nè dovevano restare impuniti; che questa legge non è un atto odioso che si faccia contro il clero, che noi rispettiamo al pari e più di qualunque altro; ma diciamolo francamente, o signori, quando si tratta di respingere assalti, quando il Governo viene a dirvi: « datemi un mezzo di difesa contro questa specie pericolosa d'assalitori, » sarebbe cosa strana il concludere che sia un mancare di rispetto agli offensori il cercar di premunirsi legalmente contro le offese.

L'ufficio centrale ha proposto una variazione; ha detto che questo genere di reati non era solamente proprio dei ministri del culto, ma che poteva anche estendersi ad altre classi di pubblici funzionari; e ne ha accennato due: gli insegnanti ed i militari. Ma, o signori, hanno già osservato gli oratori che mi hanno preceduto che non vi corre niuna analogia tra il ministro del culto ed un insegnante, od un militare.

L'autorità del primo è fondata sul Vangelo, quella degli altri sul loro valore individuale. Nel caso che fossero per formolarsi da qualche maestro insegnante in un uditorio di ragazzi censure contro le leggi dello Stato, non avrebbero esse sicurissimamente la gravità che avrebbero le parole pronunziate da un parroco dal pulpito e dall'altare dove si parla in nome di Dio innanzi a persone che non hanno in generale (perchè questi casi succedono massimamente ne' paesi piccoli) bastantè criterio per mettere in pratica il precetto *rationabile sit obsequium vestrum*.

Quando il curato afferma una cosa per vera e ne fa caso di coscienza, que' rozzi uditori credono e debbono credere che il curato abbia ragione.

In secondo luogo poi nel caso del maestro che traligni da' suoi doveri in tal modo il rimedio è pronto: egli sarebbe immediatamente sospeso, e di lì a pochi giorni il Consiglio superiore pronunzierebbe la sua destituzione.

Ma come fare con un curato, con un prete qualunque? Il Governo non ha assolutamente altro mezzo che quello di domandarè una legge che provveda a questi casi.

In quanto ai militari, il paragone è ancora meno accet-

tabile: imperocchè un ufficiale che innanzi a soldati sotto le armi parlasse contro le leggi e le istituzioni dello Stato cadrebbe nel reato di grave insubordinazione e quasi di fellonia; soggetto ad un Consiglio di guerra, una severa punizione non si farebbe aspettare. Qui dunque le leggi provvedono, e non son necessarie nuove disposizioni.

Per queste ragioni io prego il Senato di lasciare in disparte tutto ciò che si è detto forse non con intento, ma con effetto di rendere appassionata la discussione, e d'attenersi a queste brevi considerazioni, per le quali ho dimostrato che la ragione intrinseca della legge sta nella legge stessa; che non si fa torto a nessuno chiedendo una difesa contro assalti che son dimostrati esistenti e non rari, e di non accettare la variazione proposta dall'ufficio centrale, la quale credo che non consuni al caso e non sia neppur degna del Parlamento, in quanto che mi pare che se il Ministero ha il coraggio di chiedere ciò che vuole, il Parlamento deve avere il coraggio di dire anch'esso ciò che vuole, confessando, com'è la verità, che si mira precisamente a reprimere la specie indicata di reati in una certa classe di persone, perchè questi reati sono proprii di quella classe di persone, e non di altre.

SCLOPIS, relatore. Io mi era proposto di non più prendere la parola in questa discussione: un'espressione sfuggita, credo inavvertentemente, all'onorevole preopinante, mi sforza a dichiarare che non posso ammettere che lo emendamento, quale fu suggerito dalla maggioranza dell'ufficio centrale, offenda menomamente la dignità del Parlamento.

L'ufficio centrale ha parlato alto e schietto, ha dichiarato le sue ragioni fondamentali, le sue ragioni di convenienza; l'ufficio centrale si è fatto scrupoloso carico di ciò che comanda il diritto, di ciò che esige il dovere di prudenza, ha fatto caso soprattutto delle leggi generali di equità, di parità di trattamento, quando ha creduto di vedere parità di possibilità di reati.

Per conseguenza l'ufficio centrale confida che gli onorevoli senatori che debbono giudicare il suo progetto non vorranno credere che adottandolo farebbero un'offesa alla dignità del Parlamento.

D'ANGENNES. Io concorro nell'opinione spiegata dall'ufficio centrale tanto a riguardo di questo articolo, come anche relativamente agli altri: in quanto che colla redazione proposta viene a scomparire quella specie di sospizione che sembrerebbe volersi introdurre esclusivamente contro il clero nell'esercizio delle sue attribuzioni.

Col detto progetto si ottiene lo scopo prefisso: chiunque vi contravviene sarà punito a termine della legge stessa, ma scomparirà quella specie d'uggia che dalla semplice lettura dello stesso progetto s'immedesima nella persona che la esamina, e che diffatti venne ad ingenerarsi nel pubblico, dicendosi, che quella legge sembra diretta soltanto contro il ceto ecclesiastico di qualunque classe esso si componga. Il perchè la detta redazione, rattemperando il modo e lasciando intatto il fine e la sostanza della legge, pare che uno vi si debba uniformare.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Cataldi.

CATALDI. L'ufficio centrale ammette che l'articolo 200 del Codice penale abbraccia nella sua generalità qualunque discorso colpevole detto in pubblico da qualunque individuo, sia esso un semplice cittadino o persona rivestita di pubblico ufficio o ministero.

Ammette che in esso articolo sono incluse tutte le possibili pene dalla minima alla massima, e che quindi con

tutta facilità si possono colpire i diversi gradi della colpa. Pare quindi che il secondo articolo del progetto ministeriale sia assolutamente inutile, e che al desiderio di secondare la facilità delle relazioni fra i poteri dello Stato sia preferibile la non pubblicazione di una legge inutile, la quale includerebbe una preventiva diffidenza del Governo o verso i pubblici impiegati, o verso i ministri della religione dello Stato.

Il progetto del Ministero sarebbe d'altra parte non eseguibile senza ledere i principii della pubblica discussione, perchè la semplice censura non può mai essere l'oggetto di una pena da tre mesi a due anni, perchè se la censura non è accompagnata dal dolo e dalla calunnia non può essere colpevole, anzi l'idea della censura include il diritto di criticare, ed in genere i censori delle leggi e dei costumi dei popoli furono sempre considerati uomini benemeriti della società. La censura è figlia ben sovente dell'esperienza, è propria dell'età avanzata e difficilmente può dar luogo a processo. È noto ed è passato in proverbio dai tempi di Orazio fino a noi che i vecchi sono censori e castigatori dei giovani: *Censor castigatque minorum*.

Il progetto dell'ufficio è più legale e più logico, avendo sostituito il biasimo alla censura; ma non ostante questa sostituzione anche il biasimo può difficilmente dar luogo ad un'azione penale.

Si può biasimare per zelo del pubblico bene una legge come non opportuna o come non giusta.

Si può biasimare per dovere e per obbligo della coscienza quando si credesse che una legge meritasse di essere o derogata o abrogata, e senza questo biasimo pubblico molte volte gli abusi legislativi non sarebbero corretti.

Un professore, per esempio, di diritto potrebbe biasimare l'idea di una legge provvisoria regalata ad uno Stato, senza una profonda discussione; un professore di medicina potrebbe biasimare una legge di sanità come fatale alle popolazioni; un sacerdote potrebbe biasimare una legge come turbativa delle coscienze; ma se questi pubblici ministri della scienza e della religione biasimasero per ottenere il meglio o per dar luogo alla verità, potrebbero essi incorrere nella pena del carcere da tre mesi a due anni?

L'articolo 200 del Codice penale non era soggetto a queste censure e questi biasimi perchè puniva non la semplice critica della legge, ma la provocazione al disubbidire, e i discorsi diretti ad eccitare lo sprezzo ed il malcontento, nel che è riposta la colpa del cittadino, giacchè senza la colpa non vi può esser pena.

È strano che mentre ai tempi dell'assolutismo non si punivano i pubblici discorsi se non quando fossero stati colpevoli di provocazione alla ribellione o allo sprezzo ed al malcontento contro il Governo, si voglia in tempi di libertà proibire la sola censura od il biasimo di taluna fra le leggi che ci governano.

L'articolo secondo della nuova legge in qualunque dei due modi proposti sia concepito darebbe luogo ad arbitrii fatali, a pene, per così dire, inquisitoriali; colpirebbe la fuggente parola e per così dire il pensiero dei pubblici funzionari, e sarebbe nelle mani del potere un'arma fatale di cui potrebbe usare ed abusare facilmente prestandosi ad ogni strana interpretazione l'abusiva elasticità delle parole della legge.

L'articolo secondo proposto deve quindi rigettarsi non solo come inutile, ma come pericolosa modificazione delle leggi penali.

PRESIDENTE. Ha domandato la parola il senatore Bermondi.

BERMONDI. Il mio divisamento era di sottoporre al Senato alcune mie osservazioni per dare sviluppo alle ragioni compendiosamente indicate nella relazione sottoposta al Senato dall'ufficio centrale.

Ma i miei colleghi mi fanno osservare che già si è dato bastante sviluppo da tutti quelli che sostengono la sentenza del Ministero, nella quale io persisto.

E siccome io credo che sia conveniente d'accettare, piuttostochè l'articolo che si vuol surrogare dalla maggioranza dell'ufficio centrale, il provvedimento contenuto nel secondo articolo ministeriale, così per non ripetere al Senato le stesse ragioni che sono già state sviluppate ampiamente dagli onorevoli oratori che concordano nell'opinione ministeriale, io rinuncio alla parola.

DI COLLEGO GIACINTO. Prima che si venga alla votazione dell'articolo dell'ufficio centrale, io mi faccio lecito di domandare all'ufficio medesimo una spiegazione, senza la quale mi pare che il Senato sarebbe chiamato a votare una questione molto più complicata che non la suppone l'ufficio stesso.

Dice il progetto dell'ufficio: « qualunque persona rivestita di un ufficio pubblico per parte del Governo o rivestita di altre funzioni pubbliche di qualunque genere esse siano. »

Domando all'ufficio se i militari sono compresi in queste categorie. Se così è, mi farò lecito di osservare che vi sono Codici penali militari e di disciplina che minacciano pene ben altrimenti severe che quelle proposte dall'ufficio centrale.

Dunque bisognerebbe, a mio avviso, ove si accettasse il progetto dell'ufficio, ammettere che vi si riporterebbero intieramente ai Codici militari e di disciplina.

SCLOPIS, relatore. Se il senatore Giacinto di Collegno si fosse dato l'incomodo di leggere la relazione.....

DI COLLEGO GIACINTO. L'ho letta.

SCLOPIS, relatore..... avrebbe visto che io ho indicato anche il caso dei militari, perchè ho detto:

« Riputava la maggioranza non essere più pericoloso l'abuso della parola o dello scritto nel senso previsto dall'articolo del progetto quando un ministro dei culti commuove l'animo dei suoi ascoltatori di quello che lo sia quando un insegnante guasta a suo bell'agio lo spirito dei suoi allievi rendendoli disaffezionati alle istituzioni ed alle leggi sotto cui hanno da vivere, di quello che lo sia quando un capo della forza armata arringando i suoi seguaci li faccia vacillare in quella fedeltà che hanno giurata. »

Quindi l'ufficio centrale comprendeva nel suo articolo tutti i casi di tutti gl'investiti di qualunque specie di carica; che anzi nella discussione generale l'onorevole senatore Siccardi faceva osservare come, a suo credere, si costituiva una specie di reato speciale, la quale specie di reato non entrava, secondo lui, nella disposizione dell'articolo 200; quindi quest'articolo, tal quale è proposto, comprende nella sua specialità, vale a dire di censura o biasimo, tutti quanti i funzionari, siano essi rivestiti d'autorità dal Governo od esercitino essi un ufficio pubblico di qualunque genere si sia.

Tal è il concetto della legge; e credo che anche da molti degli onorevoli miei colleghi fu inteso in questo modo, perchè anche il senatore Siccardi, esponendo una teoria la quale era alquanto diversa da quella esposta dal Ministero nella sua relazione, entrava nella stessa idea.

DI COLLEGNO GIACINTO. Risponderò in primo luogo all'onorevole relatore dell'ufficio centrale che la relazione passa e la legge resta; per conseguenza sono le espressioni dell'articolo 2 a cui mi attengo e non ai sentimenti espressi in quella.

Ora mi permetto di far osservare al Senato quale sarà il risultato dell'articolo qualora sia adottato. Qualunque persona, qualunque ufficiale, qualunque militare che nell'esercizio del suo ufficio o funzione pronuci in pubblica adunanza un discorso contenente biasimo o censura compresa nelle leggi militari, sarà punito col carcere da tre mesi a due anni; io domando ai militari che siedono in quest'Assemblea se tale sia lo spirito delle leggi militari che hanno retto fin qui il paese, e se adottando l'articolo quale ci viene proposto dall'ufficio centrale non sia il caso di modificare intieramente la nostra legislazione militare.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Non era mia intenzione di parlare sopra quest'articolo, perchè mi pareva che le cose dette nella discussione generale dovessero bastare a risolvere ogni dubbio; tuttavia dopo i vari discorsi che si pronunziarono mi permetta il Senato che io aggiunga poche parole.

Parmi che di due sorta siano gli oppugnatori della proposta ministeriale. Gli uni vorrebbero assolutamente respingere qualunque disposizione intesa a sottoporre a pena i ministri del culto che nell'esercizio delle loro funzioni trascorrono alla censura delle leggi e delle istituzioni dello Stato; gli altri, e trovasi fra questi l'ufficio centrale, vorrebbero bensì colpire i ministri del culto, ma però velatamente, vorrebbero colpirli insieme con tutti gli altri funzionari.

Quanto ai primi io credo ed il Senato vedrà che accogliendo il loro sistema si toglierebbe al Governo il mezzo di governare; poichè sarebbe ammessa la dottrina e proclamato il principio che ai ministri del culto sia lecito di censurare, nell'esercizio delle loro funzioni, le leggi e le istituzioni dello Stato. Questa è veramente la dottrina che sosteneva l'onorevole maresciallo Della Torre, dottrina però che io mi compiaccio grandemente di veder combattuta dal senatore monsignor D'Angennes, il quale riconobbe la necessità, la convenienza e la giustizia che una pena venga inflitta a quei ministri del culto i quali trascorrono alla censura delle leggi e delle istituzioni dello Stato.

Io dico che, ammessa quella dottrina, si torrebbe assolutamente al Governo ogni mezzo di poter governare, e niuno è che possa dissimulare a sè stesso le gravi conseguenze che potrebbero derivarne, perchè è palese che l'autorità civile verrebbe così assoggettata all'autorità ecclesiastica.

Qui, o signori, non havvi via, di mezzo, la questione è propriamente ridotta a questo punto; perciò nulla aggiungerò contro a questi avversari.

Rispetto a coloro che sostengono la proposta dell'ufficio centrale, oltre alle osservazioni opportunamente fatte dall'onorevole senatore Giacinto di Collegno, occorre l'altro argomento che ciò sarebbe un voler colpire, e nel tempo stesso non aver la forza, non aver il coraggio, non aver la franchezza di manifestare ciò che si colpisce.

L'onorevole senatore Giacinto di Collegno avvertiva molto a proposito che, ammesse le ragioni proposte dall'ufficio centrale, resterebbe disordinata e scomposta l'economia delle altre leggi; poichè non è ai soli ministri del culto che dovrebbero infliggere le pene prescritte da questa legge, ma ben anco ad altri funzionari pubblici, come sarebbe dei militari pei quali esistono leggi speciali.

Introdotta infatti una disposizione generale la quale comprenda tutti indistintamente ogni maniera di funzionari, si viene di necessità a derogare a qualunque disposizione speciale; e quindi ne seguirebbe l'assurdo avvertito dall'onorevole senatore Giacinto di Collegno, che, per effetto di questa disposizione, le pene gravissime a cui andrebbero giustamente soggetti i militari i quali nell'esercizio delle loro funzioni prendessero a censurare le istituzioni dello Stato, sarebbero tolte di mezzo e verrebbero surrogate da quelle di gran lunga più miti portate da questo progetto, che non sarebbero per nulla corrispondenti alla gravità del loro reato.

Dico poi che si darebbe segno di poca franchezza, perchè dal momento in cui si crede conforme a giustizia che si prescrivano pene contro ai ministri del culto che nell'esercizio delle loro funzioni censurino le leggi e le istituzioni dello Stato, la dignità del Parlamento, il decoro dei poteri dello Stato richieggono che esplicitamente e chiaramente si dica e si manifesti che tale è veramente l'intenzione di chi propone e di chi sancisce la legge.

Oltre di ciò si cadrebbe anche nell'inconveniente stato pure avvertito della confusione dei reati e delle pene, perchè la censura fatta da un semplice funzionario del Governo può rivestire un diverso carattere, ed anche non essere punibile, secondo le circostanze, ove non trascorra a quegli eccessi che trovansi colpiti dalla disposizione dell'articolo 200, mentrè per l'opposto la censura che parte dagli ecclesiastici, i quali nell'esercizio delle loro funzioni debbono strettamente attenersi all'insegnamento religioso, induce sempre il carattere del reato. Se pertanto si mettesero tutti allo stesso livello e ministri dei culti e funzionari pubblici, si verrebbe ad infrangere quello stesso principio di giustizia a cui si vuole in apparenza rendere omaggio.

Nulla dirò di più a questo riguardo; ma prima di por fine alle mie parole non posso a meno che rivolgermi all'onorevole senatore Luigi di Collegno ed esprimergli il mio rincrescimento, il dolore che ho provato per ciò che sfuggì dal suo labbro. Parmi che egli respingesse questa legge non tanto pel suo intrinseco, quanto perchè, a suo giudizio, i ministri che l'hanno proposta sieno per abusarne. Egli, per fondare il suo argomento, censurò il Ministero, quasi che mancasse a' suoi doveri permettendo cose non conformi alle leggi; censuro di permettere la pubblicazione di stampe oscene, censuro di permettere rappresentazioni contrarie ai buoni costumi, censuro infine di esternare, secondo le circostanze, il suo affetto, la sua tenerezza verso la Chiesa.

Permetta l'onorevole senatore Luigi di Collegno che io gli risponda che egli versa in grandissimo errore. Egli probabilmente non vede le stampe oscene, egli non assiste alle rappresentazioni teatrali, fuorchè per mezzo di certi giornali, alla lettura dei quali pare esclusivamente dedicato; perchè io posso assicurarlo che dal Ministero sono dati gli ordini affinché la pubblicazione d'ogni stampa oscena sia impedita, perchè non si facciano rappresentazioni teatrali contrarie ai costumi. Ed io respingo assolutamente qualunque biasimo che su quest'argomento l'onorevole preopinante abbia inteso di rivolgere al Ministero.

Quanto poi alla devozione, alla tenerezza verso la Chiesa, io credo che l'insinuazione colla quale l'onorevole signor senatore Luigi di Collegno ha voluto ferire il Ministero non sia meritata. Quando i ministri affermano di essere sinceramente devoti alla religione ed alla Santa Sede, hanno il diritto di essere creduti sulla loro parola, e non è lecito ad

alcuno di recare in mezzo la supposizione che le loro parole non corrispondano ai loro sentimenti.

Forse i ministri non intendono la religione, non intendono la devozione nel senso che altri le intende, ma essi credono di comprendere la religione secondo il Vangelo, e per questo lato sono tranquilli di non aver neppur mancato giammai a quel rispetto, a quella devozione che si deve alla Santa Sede, all'autorità ecclesiastica.

Nulla aggiungo sopra questo argomento, e spero che il Senato renderà giustizia al Ministero approvando il suo progetto. (*Bravo! Bene!*)

DI COLLEGO LUIGI. Domando la parola.

Io mi restringo a parlare di quello che riguarda il progresso.

Ho detto che il Ministero ha proclamato il sistema di progresso nelle relazioni tra Chiesa e Stato, ed ho poi soggiunto che non imputo al Ministero quello che voglia fare con questa legge che presenta e che è già in via di progresso. È però mio avviso che il progresso possa condurre molto più lontano di quello che voglia il Ministero, e quando si fosse pervenuto a quel punto a cui il Ministero non vuol andare (e lo credo perchè esso me lo dice), cioè quando il progresso fosse una volta spinto, spiegato, il Ministero non lo potrebbe più fermare, e forse qualunque altro Ministero non potrebbe nemmeno impedirlo.

PALLAVICINO-MOSSI. Io dichiaro di preferire la redazione del Ministero a quella dell'ufficio centrale per tutte le altre ragioni che mi sembrano bene addotte dai diversi oratori a sostegno del Ministero; propongo tuttavia alla redazione medesima del Ministero un emendamento, cioè di aggiungere dopo le parole un discorso contenente censura la voce *esplicita*.

Facile cosa è che un ministro del culto, spiegando per obbligo del suo ministero una dottrina per avventura disforme da alcuna tollerante concessione della legge civile, subisca l'accusa di avere implicitamente censurata o messa in evidenza l'immoralità della legge.

Che l'articolo che stiam per votare potesse avere così estrema intelligenza sarebbe funestissimo ed ingiusto fatto. Nè io mi accontenterei di una semplice dichiarazione ministeriale che restringesse nell'accennato senso l'interpretazione dell'articolo; imperocchè tali dichiarazioni che ponno sufficientemente e praticamente valere nelle materie amministrative non assumono rigoroso valore di testo presso i magistrati giuridici.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Io credo non esservi dubbio che quando si dice *censura* s'intende che la censura venga espressa, perchè si allude ad un detto, ad un discorso che involga censura, e così di necessità la censura vuol essere esplicita. Ed è precisamente per questa ragione che io credo si debba respingere il cambiamento proposto dalla Commissione, la quale, invece della parola *censura*, vorrebbe si dicesse *biasimo*. La differenza che corre tra la censura ed il biasimo consiste appunto in ciò che la censura debbe sempre risultare espressa, ed invece il biasimo può essere anche tacito. Questa almeno è la distinzione avvertita dai filologi; ed io citerò l'autorità del Tommaseo, a cui meritamente è dovuta qualche deferenza. Egli nel suo dizionario dei sinonimi, sotto al vocabolo *biasimo*, così si esprime: « la censura è disapprovazione palese; il biasimo può essere tacito. La censura si suppone per lo più venga da persona autorevole e non sia immediata. Il biasimo sottintende meno siffatte idee. » Dunque la parola *censura* esprime propriamente un biasimo esplicito, e tale

essendo il suo vero e proprio significato, non occorre il proposto cambiamento, nè alcuna aggiunta.

PRESIDENTE. La discussione finora non si è aggirata che sul paragrafo primo dell'articolo secondo, epperò la votazione di questo primo paragrafo deve separarsi dal rimanente dell'articolo. L'ordine della discussione deve portare necessariamente che, siccome la proposta dell'ufficio centrale ha tutta la realtà di un vero emendamento, così la votazione di questo emendamento sia preposta nella votazione sull'articolo ministeriale.

L'emendamento dell'ufficio, come poco fa accennava, ha due parti: una è la sostituzione dei funzionari pubblici alle parole *ministro dei culti*. L'altra la sostituzione della parola *biasimo* alla parola *censura*.

Domando in primo luogo se il Senato vuol fare la divisione di questi due emendamenti che, a parer mio, possono essere votati come un solo. Se vi è chi chiegga la divisione io allora lo dividerò, altrimenti metterò ai voti l'intero emendamento.....

Non chiedendosi la divisione, metto ai voti l'articolo quale fu proposto dall'ufficio centrale.

Vero è che si fa ora una nuova proposizione dal signor senatore Pallavicino-Mossi, il quale vorrebbe aggiungere alla parola *censura* l'aggiunta di *esplicita*; ma siccome ove si adotti l'emendamento dell'ufficio centrale, la parola *biasimo* rende inutile la spiegazione desiderata dal signor senatore.....

PALLAVICINO-MOSSI (Interrompendo). Anzi, anzi.

PRESIDENTE. La parola *biasimo* è più esplicita.

PALLAVICINO-MOSSI. Per *esplicita* s'intende non solo di esporre una dottrina diversa dalla legge, ma di nominare la legge e farne *censura* nominativa.

PRESIDENTE. Ad ogni modo la parola *biasimo* si scosta maggiormente dal testo ministeriale, per conseguenza deve avere la prelazione.

Metto ai voti l'emendamento dell'ufficio centrale.

Chi approva l'articolo proposto dall'ufficio centrale voglia sorgere.

(Il Senato rigetta.)

DI COLLEGO LUIGI. La controprova.

PRESIDENTE. Chiedendosi la controprova debbo metterla ai voti.

Chi disapprova la proposta d'emendamento dell'ufficio centrale voglia sorgere in piedi.

(Il Senato rigetta l'emendamento dell'ufficio centrale.)

Metto ai voti senza più gli altri due paragrafi dell'art. 2.

Un senatore. Cosa si vota?

PRESIDENTE. I due paragrafi dell'articolo secondo ministeriale stato letto nell'aprirsi della discussione e sui quali è d'accordo l'ufficio centrale, giacchè il § 1° dello stesso articolo, tacitamente approvato colla reiezione dell'emendamento contrappostovi, può ricevere la sua sanzione nella votazione complessiva che si farà dappoi dell'intero articolo 2°.

PALLAVICINO-MOSSI. Il mio emendamento non è stato messo ai voti se non complessivamente.

DI POLLONE. Domando la parola sull'ordine della discussione.

È chiaro che il Senato ha rigettato l'emendamento dell'ufficio centrale; ma rimane integro l'articolo secondo ministeriale e prima di votare l'articolo deve venire in votazione l'emendamento del senatore Pallavicino-Mossi. Questa è la via che si è sempre praticata e non saprei come potremmo scostarcene.

PRESIDENTE Io non ho difficoltà di adattarmi a questo modo di pensare, benchè un voto del rigetto dell'articolo dell'ufficio centrale importasse seco l'adozione dell'articolo del Ministero, del quale, come dissi, io mi riservava di provocarne l'approvazione complessiva.

Si mette ai voti, previo appoggio, l'emendamento del senatore Pallavicino-Mossi.

Chi l'appoggia, voglia levarsi in piedi.

(Non è appoggiato.)

Metto ai voti il primo paragrafo dell'articolo secondo ministeriale.

Chi lo approva sorga.

(Il Senato approva.)

DI COLLEGO LUIGI. La controprova.

PRESIDENTE. Chi disapprova la prima parte dell'articolo secondo ministeriale si alzi.

(Il Senato persiste nella prima votazione, cioè approva il paragrafo primo dell'articolo secondo ministeriale.)

BERMONDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Bermondi ha la parola.

BERMONDI Io non ho votato in favore del Ministero l'articolo secondo, in quanto che aveva divisato che se gli emendamenti proposti all'unanimità dall'ufficio centrale non fossero ammessi dal Ministero, io avrei rigettata la intiera legge.

COLLE. È precisamente la dichiarazione che ho fatta io ieri: se si accettavano gli emendamenti, accettavamo l'articolo secondo: non sono accettati, respingiamo la legge.

PRESIDENTE. Domando se havvi bisogno che riloggà i due alinea già letti. (*Sì! sì!*)

« La pena sarà del carcere da sei mesi a tre anni, se la censura siasi fatta per mezzo di scritti, d'istruzioni o di altri documenti di qualsivoglia forma, letti in pubblica adunanza od altrimenti pubblicati.

« In tutti i casi dal presente articolo contemplati alla pena del carcere sarà aggiunta una multa che potrà estendersi a lire due mila. »

Chi approva questi due alinea voglia levarsi.

(Il Senato approva.)

Metto ai voti l'intero articolo secondo ministeriale.

Chi lo approva voglia levarsi in piedi.

(È approvato.)

« Art. 3. Se il discorso o lo scritto mentovati nell'articolo precedente contengono provocazione alla disobbedienza alle leggi dello Stato o ad altri atti della pubblica autorità, la pena sarà del carcere non minore di tre anni e di una multa non minore di lire due mila.

« Ove la provocazione sia susseguita da sedizione o rivolta, l'autore della provocazione sarà considerato e punito come complice. »

L'ufficio centrale acconsente a quest'articolo.

Io metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 4. Qualunque contravvenzione alle regole vigenti sopra la necessità dell'assenso del Governo per la pubblicazione od esecuzione di provvedimenti relativi ai culti, sarà punita, secondo i casi, col carcere estensibile a sei mesi o con multa estensibile a lire cinquecento. »

Qui vi ha un emendamento dell'ufficio centrale, così concepito:

« Art. 4. Qualunque contravvenzione alle regole vigenti sopra la necessità dell'assenso del Governo per la pubblicazione od esecuzione di provvedimenti relativi ai culti, sarà punita coll'ammenda. »

Sostanzialmente questo emendamento consiste nella parola *ammenda*.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Non posso accettare l'emendamento, inquantochè, accettandolo, sarebbe lo stesso che non volere infliggere alcuna pena, poichè la medesima si ridurrebbe alla semplice ammenda che, come tutti sanno, non può eccedere le lire 50.

Ridotta la penalità a sì tenue ed insignificante misura, ne seguirebbe che mediante il pagamento di lire 50 si potrebbero mandare ad esecuzione quei provvedimenti per i quali devesi ottenere il regio assenso, senza dimandarlo ed ottenerlo; ed in questo supposto, meglio sarebbe che non vi fosse la legge.

Se la punizione debbe avere qualche effetto è mestieri che la pena sia alquanto grave e tale che possa conseguire il desiderato effetto. E parmi che nei termini in cui trovasi espresso il progetto ministeriale, la pena non ecceda per una parte i limiti della ragionevolezza e per altra parte non sia tanto mite da rendere illusoria la legge.

Il progetto porta semplicemente: « sarà punito col carcere estensibile a 6 mesi o con multa estensibile a lire 500. » La pena dunque può essere ridotta alla sola multa, e così non è tale che debba essere maggiormente attenuata; massime che i magistrati, come ognuno sa, sono assai moderati e discendono facilmente al *minimum* salvo che vi sieno circostanze gravi che rendano veramente necessaria una più severa repressione.

Io quindi prego il Senato, se pur vuole che la legge torni efficace, di mantenere l'articolo quale fu presentato.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 4 dell'ufficio centrale, considerato come emendamento.

(È rigettato.)

Metto ai voti l'articolo corrispondente ministeriale.

(È approvato.)

Passo ora all'articolo 5, il quale diede ieri l'altro argomento a vivo dibattimento nella discussione generale di questa legge.

« Art. 5. Non varranno di scusa al colpevole dei reati previsti nei tre articoli precedenti nè la stampa non incriminata del discorso o dello scritto, nè l'ordine del suo superiore, sia esso nello Stato od all'estero. »

L'ufficio centrale propone la soppressione di questo articolo. Io, seguendo la disciplina del Senato, non metterò già ai voti la soppressione del medesimo, la qual cosa è lontana dai nostri usi parlamentari, ma metterò ai voti l'articolo.

Chi vuol sopprimerlo negherà il voto all'ammissione.

Se non si chiede la parola, lo pongo ai voti.

(È rigettato.)

Voci. La controprova.....

PRESIDENTE. Chi disapprova l'articolo 5, voglia levarsi in piedi.

(*In questo mentre arriva nella sala della seduta il senatore Colli ed avvicinandosi al suo stallo così si esprime*):

COLLI. Si tratta di votare pro o contro l'articolo?

Voci. Contro.

COLLI. Rimango in piedi.

PRESIDENTE. Il Senato rigetta l'articolo 5.

« Art. 6. I reati contemplati nell'articolo 616 del Codice penale saranno puniti col carcere estensibile a sei mesi e con multa da lire cento a lire mille. »

(È approvato.)

« Art. 7. I reati contemplati dall'articolo 617 del detto Codice, se commessi con mezzi diversi da quelli di cui all'articolo 1° della legge 26 marzo 1848, saranno puniti col

carcere da sei mesi ad un anno e con multa da lire duecento a due mila. »

(È approvato.)

« Art. 8. I reati contemplati nell'alinea 1° dell'articolo 618 del Codice penale saranno puniti cogli arresti e con multa estensibile a lire cento.

« I reati contemplati nell'alinea 2° dello stesso articolo 618, se commessi con mezzi diversi da quelli di cui all'articolo 1° della legge 26 marzo 1848, saranno puniti o cogli arresti per un tempo non minore di giorni cinque, o col carcere estensibile ad un mese e con multa estensibile a lire trecento. »

(È approvato.)

« Art. 9. I reati contemplati nell'articolo 630 del Codice penale saranno puniti cogli arresti e coll'ammenda.

« L'ammenda sarà convertita in multa estensibile a lire cento se concorrono circostanze aggravanti di luogo, di tempo o di persona. »

(È approvato.)

« Art. 10. Le pene del carcere, degli arresti, della multa e dell'ammenda stabilite negli articoli 7, 8 e 9 della presente, potranno essere applicate anche separatamente. »

(È approvato.)

« Art. 11. Le disposizioni contenute nell'articolo 29 della legge 26 marzo 1848 saranno applicabili anche nel caso che le offese contro i depositari o gli agenti dell'autorità pubblica per fatti relativi all'esercizio delle loro funzioni sieno state commesse con mezzi diversi da quelli di cui all'articolo 1° della legge medesima. »

(È approvato.)

« Art. 12. La berlina e l'emenda, stabilite come pene *accessorie* nel Codice penale, sono abolite. »

Di questo articolo della legge l'ufficio centrale propone la soppressione; io metterò ai voti l'adozione.

Chi ammette l'articolo ultimo della legge voglia levarsi.

(Il Senato approva.)

Si passa all'appello nominale.

Risultato della votazione:

Votanti	80
Voti favorevoli	44
Voti contrari	36

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 5.

TORNATA DEL 23 GIUGNO 1854

43

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Discussione sul progetto di legge intorno alla pubblica sicurezza — Osservazioni del ministro dell'interno contro le modificazioni proposte dall'ufficio centrale — Risposta del senatore Di San Martino, relatore — Chiusura della discussione generale — Adozione degli articoli 1 al 18° — Sospensione dell'articolo 19 a istanza del senatore Cristiani — Approvazione degli articoli 20 al 35° — Obbiezioni del senatore Di Castagneto in ordine a quest'ultimo articolo — Osservazioni del ministro dell'interno e del senatore Cristiani — Approvazione degli articoli 35 al 38° — I senatori Galli, Pollone e Alfieri appoggiano l'emendamento dell'ufficio centrale all'articolo 39 — Dichiarazioni del ministro dell'interno — Osservazioni dei senatori Di San Martino, De Fornari, Pollone, Cataldi, Alfieri e del ministro dell'istruzione pubblica — Incidente in ordine alla votazione di quest'articolo — Parlano intorno ad esso i senatori Giacinto di Collegno, Lazari, ed i ministri dell'istruzione pubblica e quello dell'interno — Reiezione dell'emendamento proposto dall'ufficio centrale, ed approvazione dell'articolo 39 del progetto ministeriale e degli articoli 40 al 51° — Schiarimenti richiesti dal senatore Di Castagneto in ordine all'articolo 52 forniti dal ministro dell'interno — Adozione degli articoli 52 al 54° — Nuove osservazioni del ministro dell'interno sulla modificazione all'articolo 55 dell'ufficio centrale — Approvazione dell'articolo 55 del progetto ministeriale, non che dell'articolo 19, la cui votazione era stata sospesa, e dell'intero progetto — Istanze del senatore Di Pollone in ordine alle affissioni di stampati sulle pareti delle case — Risposta del ministro dell'interno — Discussione ed approvazione del progetto di legge portante facoltà alla Divisione amministrativa di Sassari ed alle provincie di Sassari e di Alghero di eccedere il limite normale dell'imposta pel 1854.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane colla lettura del verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA PUBBLICA SICUREZZA.

PRESIDENTE. Ho l'onore di porre in primo luogo in discussione la legge riguardante gli agenti di cambio ed i sensali.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia, reggente il dicastero dell'interno. Se il Senato volesse avere la bontà di mettere prima in discussione il progetto di legge sulla sicurezza pubblica sarebbe forse meglio; perchè non essendovi qui il ministro delle finanze, non se ne potrebbe sostenere la discussione.

PRESIDENTE. Metteva prima in discussione il progetto di legge sui sensali, perchè vi è già un senatore iscritto per fare su di esso alcune osservazioni, mentre quello sulla pubblica sicurezza pare che non dia luogo a discussione generale; e dovendosi passare subito alla votazione degli articoli, ciò non si potrebbe ora fare, perchè manca ancora un senatore a compiere il numero legale.

CIBRARIO, ministro dell'istruzione pubblica. (Interrompendo) Non vi è il presidente del Consiglio, ed intendendo il signor senatore Jacquemoud fare qualche censura alla legge sugli agenti di cambio e sensali, come è proposta, parrebbe conveniente che vi fosse il ministro, il quale l'ha studiata e potrebbe sostenerne la discussione.

PRESIDENTE. Poichè il ministro dell'interno ha intenzione di parlare sulla legge di pubblica sicurezza, apro la discussione generale sulla medesima. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 792.)

La parola è al ministro dell'interno.

RATTAZZI, reggente il Ministero dell'interno. Parlo non sulla legge in generale, ma sugli emendamenti proposti dall'ufficio centrale.

Non parlo delle disposizioni generali perchè mi pare che l'ufficio abbia ammesso in massima il progetto. Solamente si fece a proporre alcune modificazioni sulle quali avrei qualche osservazione a fare.

Sarebbe dunque più conveniente che io riservassi queste osservazioni al momento in cui verranno in discussione i singoli articoli a cui sono le modificazioni relative.

PRESIDENTE. Il Senato è ora in numero.

RATTAZZI, reggente il Ministero dell'interno. Se il Senato crede che sia in numero, io dirò alcune parole sopra i vari emendamenti che furono proposti dall'ufficio centrale.

Io dico sinceramente che in massima non avrei alcuna difficoltà di accostarmi alla maggior parte di questi emendamenti, anzi sono disposto a fare tali dichiarazioni che, a senso mio, servirebbero ad appoggiare il desiderio espresso dall'ufficio centrale, ma mi opporrei all'ammissione di tali emendamenti per la considerazione principalissima che, ammettendoli, il Governo sarebbe posto nella dolorosa necessità di dover rimanere sino alla fine dell'anno senza legge alcuna sulla pubblica sicurezza.

Sa il Senato che la legge di sicurezza pubblica era soltanto provvisoria; il termine prefisso alla durata di questa

legge è decorso col 5 maggio prossimo passato; sono quindi già decorsi tre mesi e più che il Governo trovasi così disarmato, ed il Senato può facilmente comprendere quali e quanto gravi sieno gli inconvenienti prodotti dal difetto di una legge che abiliti il Governo a provvedere come si deve alla sicurezza pubblica.

Ora, ammessi questi emendamenti, il progetto di legge dovrebbe ritornare all'altra Camera; ed essendo omai giunto il termine della presente sessione, ben si scorge la quasi impossibilità che la legge possa ancora venire approvata, perchè si dovrebbe rimandarne la ulteriore discussione sino alla nuova convocazione delle Camere.

Questa è la sola considerazione che mi trae ad essere contrario agli emendamenti dell'ufficio centrale.

Ho detto però che mi sembrava potersi conciliare l'intenzione dell'ufficio centrale con l'esecuzione della legge, come trovasi formulata dal Ministero.

Per dimostrarlo, se il Senato lo crede, io passerò all'esame dei vari emendamenti proposti dall'ufficio centrale.

Il primo si è quello che concerne l'articolo 3.

Il paragrafo primo di quest'articolo proposto dal Ministero trovasi così concepito:

« In questo caso il giudice, dopo aver sentiti i testimoni che l'imputato presenterà a sua discolta, potrà comunicare le generalità non che le circostanze di tempo, luogo e persone ai denunciati, i quali dovranno presentargli le loro osservazioni nel termine di giorni cinque.

« Un regolamento approvato per decreto reale stabilirà le norme per la suddetta comunicazione. »

L'ufficio centrale propone che invece di *potrà* dicasi *dovrà*, e si prescriva così un'obbligazione invece di lasciare semplicemente la cosa alla facoltà del giudice.

Ritenga il Senato che nello stesso alinea è detto:

« Un regolamento approvato per decreto reale stabilirà le norme per la suddetta comunicazione. »

Quindi è che, a termini di questo medesimo articolo, il Governo dovrà fare un regolamento per l'esecuzione di ciò che trovasi dal medesimo stabilito.

Ora nulla impedisce che nella compilazione del regolamento, invece di lasciare una facoltà al giudice, il Governo gli imponga un positivo dovere, appunto perchè, a mio credere, è assai più conveniente che il giudice si trovi stretto ad una obbligazione assoluta; la quale obbligazione nulla osta che venga imposta da un semplice regolamento, ancorchè non sia dalla legge positivamente ordinata.

Trattandosi di una mera formalità, ed essendo certamente nelle attribuzioni del Governo il regolare il modo, col quale i suoi funzionari debbano esercitare le loro attribuzioni nei termini che sono dalla legge prescritti, è indubitato che la disposizione del regolamento sarebbe ugualmente efficace, e che, ciò mediante, resterebbe soddisfatto il voto dell'ufficio centrale.

Il secondo emendamento riguarda l'articolo 4.

Esso, come fu dal Ministero presentato, è così concepito:

« Art. 4. Assunte le informazioni e ricevute le osservazioni suddette, il giudice rilascia indilatamente nuovo mandato di comparire contro l'imputato; nel giorno stesso della comparizione di questo ed in di lui presenza pronuncia l'ordinanza definitiva colla quale lo assolve o lo ammonisce a termini dell'articolo 2. »

L'ufficio centrale propone:

« Art. 4. Assunte le informazioni e ricevute le osservazioni suddette, il giudice rilascia, nella forma fissata coll'articolo primo, nuovo mandato di comparire contro l'im-

putato; nel giorno stesso della comparizione di questo ed in di lui presenza pronuncia l'ordinanza definitiva colla quale lo assolve o lo ammonisce a termini dell'articolo 2. »

Quindi si vorrebbe semplicemente in luogo di dire *indilatamente*, che si dicesse: *nel modo portato all'articolo 1°*.

Io credo che l'articolo 4, rettamente interpretato, già esprima l'idea che l'ufficio centrale vorrebbe introdurre, perchè non stabilendosi la forma con cui questo mandato debba essere rilasciato, e dicendosi *un nuovo mandato*, parmi evidente che s'intende di un mandato concepito nei termini stessi, e con quelle formalità delle quali vuol essere rivestito il mandato mentovato nell'articolo 1°.

Questa parmi l'interpretazione più naturale che vi si possa dare, e perciò, ancorchè non si faccia quest'aggiunta, il pensiero dell'ufficio centrale rimane tuttavia, a mio avviso, bastevolmente espresso colla formola proposta dal Governo.

In ogni caso poi, anche nel regolamento che si dovrà formare a termini dell'articolo precedente, affinchè resti meglio chiarita la cosa, io non incontro difficoltà di assumere l'impegno d'includervi così fatta dichiarazione.

La difficoltà più grave consiste nel terzo emendamento relativo all'articolo 39.

L'articolo 39 che era proposto dalla Commissione della Camera dei deputati era così concepito:

« Art. 39. I Municipi delle città capoluoghi di provincia e di quelle altre la cui popolazione eccede li 20 mila abitanti, potranno, con regolamenti approvati per decreto reale, obbligare i proprietari delle case a tenerne gli atrii e le scale illuminate nelle ore di notte che saranno indicate nei detti regolamenti, come pure a tenervi un portinaio dove ciò sia possibile.

« Si potranno in quei regolamenti comminare, per la contravvenzione al precetto dell'illuminazione, pene di polizia, e per quelle concernenti il portinaio multa estensibile a lire 250. »

L'ufficio centrale propone questa modificazione:

« Art. 39. I comuni capoluoghi di provincia e quelli la cui popolazione eccede i 20 mila abitanti potranno, nei regolamenti di polizia urbana, obbligare i proprietari delle case a tenerne illuminati gli atrii aperti nelle ore di notte che saranno indicate nei detti regolamenti. »

Vede il Senato che il divario tra il progetto del Ministero e quello formulato dall'ufficio centrale consiste in ciò che, a tenore del progetto del Ministero, si vorrebbe dare ai comuni la facoltà di obbligare i proprietari a tenere un portinaio e ad illuminare le scale e gli atrii, invece che a termini del progetto dell'ufficio centrale questa facoltà si vorrebbe limitarla ad obbligare i proprietari a tenere illuminati gli atrii, escluso così il diritto nei Municipi d'obbligarli a tenere un portinaio e ad illuminare le scale.

Il divario è sicuramente assai grave; ma parmi tuttavia che siccome non trattasi di un obbligo che si possa imporre immediatamente, ma di una semplice facoltà concessa ai comuni, che per essere attuata richiederebbe ancora la sanzione di un decreto reale, io dichiaro che, senza fallo, il Governo andrebbe molto a rilente nel consentire all'uso di tale facoltà, qualora potesse credere che fossero per risultarne i pregiudizi e gli inconvenienti temuti dall'ufficio centrale.

Il Governo non potrebbe mai assecondare le istanze dei Municipi a valersi della facoltà che la legge loro concede, salvo quando si trattasse di ovviare a reali inconvenienti, a certi pericoli.

Oltre di che questa disposizione non può essere che temporaria, perchè non tarderà a venire in discussione la legge sull'ordinamento dei comuni, già presentata alla Camera dei deputati, ed è all'occasione di quella legge che si potrà opportunamente trattare la questione se i Municipi debbano o non avere il diritto di imporre ai proprietari delle case l'obbligazione in discorso. In quella nuova legge si tratterà propriamente delle facoltà onde converrà investire i comuni e si potrà conseguentemente rivedere la disposizione di che si tratta e rimettere in campo la questione. Il Senato avrà allora tutto l'agio di far prevalere quei principii che stimerà i più razionali.

Ma frattanto, attesa la dichiarazione che io non ho difficoltà di fare, e l'impegno che assumo di non aderire ad innovazioni, salvochè vi fossero assolutamente degli inconvenienti da temere, parmi che il Senato potrebbe approvare per ora l'articolo anzidetto.

Vengo all'articolo 51.

CALZI DELLA LOGGIA. (*Interrompendo*) Io aveva già chiesto la parola sull'articolo 39.

RATTAZZI, *reggente il dicastero dell'interno.* Mi permetta.

La sola diversità che esiste tra il progetto del Ministero e quello dell'ufficio centrale sta in ciò, che coll'articolo 51 del progetto del Ministero si darebbe al Governo la facoltà di aumentare lo stipendio fino ad una data somma dei comandanti, dei brigadieri, dei sotto-brigadieri e delle guardie, ed invece il progetto, ossia l'emendamento dell'ufficio centrale sarebbe di ridurre in ragione di lire 100 lo stipendio ai comandanti, di ridurre anche di lire 100 quello ai brigadieri e dei sotto-brigadieri, e lo stesso dicasi dello stipendio delle guardie.

Se il progetto del Ministero attribuisse un diritto assoluto, se determinasse in modo fisso ed invariabile lo stipendio dei comandanti, dei brigadieri, dei sotto-brigadieri e delle guardie, sicuramente potrebbero accettarsi piuttosto un sistema che l'altro; ma il progetto ministeriale non fa che stabilire un *maximum*: trattasi di una facoltà che si verrebbe a concedere al Governo di recare gli stipendi sino a quella data somma.

Ora se il Governo, aderendo al desiderio espresso dall'ufficio centrale, dichiarasse di non avere difficoltà di limitare lo stipendio sino al *maximum* proposto dall'ufficio centrale, io credo che siffatta dichiarazione risponderebbe ugualmente al desiderio del lodato ufficio, perocchè è indubitato che, assunto l'impegno di non valersi della facoltà contenuta nel progetto, salvochè entro certi limiti, il Governo si troverebbe non solo moralmente, ma anche legalmente a ciò vincolato.

A fronte di questa dichiarazione, io spero che l'ufficio centrale non vorrà ulteriormente insistere.

La difficoltà più grave, sulla quale non vi sarebbe modo di venire a transazione, si è quella che riguarda le spese ed il modo di ripartirle.

Il Ministero propone che le spese delle guardie debbano ricadere per metà a carico dello Stato, e che l'altra metà venga ripartita fra i comuni capoluoghi di provincia.

Invece l'ufficio centrale propone che tale spesa debba essere per un terzo a carico dei comuni capoluoghi di provincia e per due terzi a carico dello Stato.

Qui veramente io non potrei assumere l'impegno di fare altrimenti di ciò che è contenuto nel progetto di legge, perchè se la legge stabilisce una tale proporzione, è forza che il Governo vi si conformi.

Parmi tuttavia che in questa parte il progetto del Ministero sia realmente più giusto.

Il maggior vantaggio che si possa ricavare dalle guardie di sicurezza pubblica si risente dalle città, ove esse guardie prestano il loro servizio.

L'ufficio centrale diceva che tali guardie non prestano l'opera loro alla polizia municipale; e questo è vero, perchè vi sono altre guardie alle quali trovasi affidato simile incarico; ma non è tuttavia men vero che le guardie di sicurezza pubblica hanno precipuamente l'incarico di vegliare alla sicurezza ed alla difesa delle persone abitanti in quella data città e delle loro sostanze. Ed a mio credere sarebbe una somma ingiustizia se tutte queste spese dovessero cadere a carico dello Stato.

Per qual ragione difatti i capoluoghi, le città, i Municipi dove queste guardie non prestano opera alcuna, dovrebbero concorrere in tale spesa della quale altri prova esclusivamente il beneficio?

Le guardie campestri prestano in certo modo un servizio uguale a quello delle guardie di sicurezza pubblica perchè sono destinate alla tutela delle sostanze di coloro che vivono nei borghi, nelle città che non sono capoluoghi di provincia.

Ora le guardie di sicurezza pubblica che fanno il loro servizio in una data città, se non tutelano i frutti territoriali, provvedono certamente alla sicurezza dei capitali, dei mobili spettanti agli abitanti di essa; e quindi è naturale che la stessa città concorra, se non in tutto, almeno in egual parte che lo Stato, al mantenimento di esse; ed il farla concorrere solo per un terzo sarebbe, secondo me, una violazione di quel principio di giustizia che dobbiamo altamente apprezzare, e pel quale tutti debbono concorrere nelle spese in proporzione del vantaggio che ne ritraggono. Altrimenti operando, si verrebbe ad obbligare coloro che dimorano fuori dei capoluoghi di provincia a concorrere nella spesa di un servizio che punto non li riguarda.

Si disse ancora che le guardie di sicurezza pubblica possono talvolta ricevere un incarico straordinario, ed essere destinate a prestare un servizio fuori della città ove trovansi stabilite.

Io penso che difficilmente avvenga che una guardia di sicurezza pubblica sia distolta dalla città ove dimora per essere temporariamente mandata altrove; ma ciò avvenendo, si tratterebbe di un incarico straordinario del quale non si debbe di regola far caso, relativamente al riparto delle spese, e sarebbe tuttavia giusto che lo Stato, concorrendo per un terzo al pagamento di tali guardie, potesse giovare in date circostanze dell'opera loro in vantaggio generale dello Stato.

In questa parte adunque mi opporrei risolutamente alla accettazione dell'emendamento.

Viene ora l'articolo 54.

Il Governo propone che possa essere stabilita a carico delle guardie una ritenuta non maggiore di lire 5 mensili, la quale formerà un fondo da distribuirsi alla fine di ogni sei mesi a coloro che, nel corso del semestre, si saranno maggiormente distinti per puntualità e zelo nel servizio, e per regolare condotta; invece l'ufficio centrale vorrebbe la soppressione di quest'articolo, osservando che possono essere destinate per premio quelle retribuzioni che le guardie di sicurezza pubblica percepiscono quando prestano servizio ai teatri od a qualche altro pubblico divertimento.

Veramente io non credo che l'utile che possono ricavare dal servizio straordinario che prestano nelle circostanze

anzidette sia di tale entità da poter servire alla distribuzione di premi e valere di eccitamento al loro zelo; ma, in questa parte ancora, io desidero di soddisfare al voto espresso dall'ufficio centrale, e non incontro difficoltà nel dichiarare che il regolamento non farà cenno alcuno della facoltà che la legge attribuisce al Governo.

Se così piace all'ufficio centrale ed al Senato, il Governo non uscirà dal suo diritto, e lascerà che non abbiano luogo le divisate ritenzioni.

Viene in fine l'ultimo articolo che il Governo propone:

« Art. 55. Le disposizioni di disciplina, di penalità e di foro sancite dal regolamento delli 17 ottobre 1822 per i carabinieri reali, non che dalle leggi e dai regolamenti relativi saranno applicate al corpo delle guardie di sicurezza pubblica.

« Un decreto reale potrà però stabilire le modificazioni alle dette disposizioni che si ravviseranno necessarie in vista dello speciale servizio di questo corpo e della sua organizzazione.

« Per decreto reale si regoleranno parimenti le ritenenze e le pensioni. »

Invece l'ufficio centrale propone:

« Art. 55. Le guardie di sicurezza pubblica verranno assoggettate all'osservanza di un regolamento di disciplina, nel quale saranno determinati i loro obblighi e le pene disciplinari da infliggersi loro dai propri superiori in caso di trasgressione o mancanza.

« Questo regolamento sarà approvato e reso esecutivo con un decreto reale. »

La diversità si è che, secondo il progetto del Ministero, il regolamento si estenderebbe non solo alle regole di disciplina, ma ben anco alle penalità sancite nel regolamento delli 17 ottobre 1822, invece che l'ufficio centrale vorrebbe che il regolamento si limitasse alle discipline; ma avverta il Senato che nello stesso articolo 55 si propone che nel decreto reale si possano stabilire tutte le modificazioni necessarie, nulla ostando perciò che, ammesso anche il progetto del Governo, come venne presentato, il regolamento si riduca semplicemente alla prescrizione degli obblighi delle guardie e delle pene disciplinari, sì e come avrebbe formulato l'ufficio centrale.

Ed a questo riguardo dichiaro ugualmente che il regolamento sarà limitato a quelle tali disposizioni che vengono suggerite dall'ufficio centrale; l'impegno che io assumo parmi che possa, anche da questo lato, tranquillare il Senato, occorrendo qui la stessa ragione che il progetto non impone al Governo un obbligo positivo, ma gli concede una semplice facoltà della quale può discretamente far uso a suo arbitrio; ed alla quale può conseguentemente rinunciare senza venir meno per ciò agli impegni a cui trovasi vincolato dalla legge.

Così stando le cose, parmi che la diversità che corre tra il progetto ministeriale e gli emendamenti proposti dall'ufficio centrale, non sia tale che debba rimandarsi il progetto all'altra Camera, e prego il Senato a volerlo approvare come fu presentato, prendendo atto delle dichiarazioni del Ministero.

PRESIDENTE. Ha chiesta la parola il senatore Galli, ma credo che voglia parlare sopra un solo articolo.

GALLI. Sull'articolo 39.

PRESIDENTE. Allora sarebbe più conveniente che io gli concedessi la parola venendo all'articolo 39. Frattanto il relatore dell'ufficio centrale potrà spiegare il suo pensiero sulle osservazioni del Ministero.

La parola è al relatore.

DI SAN MARTINO, relatore. L'ufficio centrale sin dal primo momento in cui intraprese l'esame di questa legge, fu animato dagli stessi sentimenti che animarono il ministro dell'interno nel discorso che fece al Senato.

Anche l'ufficio centrale cercò con tutti i possibili mezzi di evitare che questo progetto dovesse subire una seconda discussione nell'altro ramo del Parlamento, e certo avrebbe ciò fatto se non avesse creduto suo imperioso dovere di presentare alcune osservazioni.

Riconosciuta la necessità di alcune osservazioni e l'impossibilità quindi di evitare una seconda discussione, l'ufficio allora procedette anche alla proposta di quelle modificazioni di minor conto, che diversamente avrebbe trascurate, nell'intendimento appunto che una legge di tanta importanza e tanto desiderata da tutto il paese potesse entrare in esecuzione senza mettere verun tempo in mezzo.

L'osservazione più importante che occorre all'ufficio è quella appunto dell'articolo 55 che riguarda l'applicazione delle disposizioni di disciplina, penalità e foro alle guardie di pubblica sicurezza.

L'ufficio considerò esso medesimo se il Ministero avrebbe potuto con quel decreto reale, il quale, giusta la legge stessa, ha facoltà di stabilire modificazioni alle disposizioni tanto di disciplina, che di penalità e di foro, se, dico, con quel decreto reale avesse potuto combinare le cose in modo da non introdurre una giurisdizione nuova, giurisdizione appunto che ha fermato l'attenzione dell'ufficio centrale, ma non gli è parso possibile.

Infatti questa legge determinerebbe in modo perentorio che le disposizioni di foro e di penalità saranno applicate alle guardie di sicurezza pubblica; permette poi al Ministero di fare delle modificazioni, ma queste non possono escludere che tanto le leggi del foro quanto quelle della penalità siano applicate; saranno applicate o con modificazioni o in diverso modo, ma intanto le guardie di sicurezza pubblica verranno soggettate al Consiglio di guerra, non potranno essere giudicate da altri che dal giudice costituito dal Codice penale militare, come Codice del foro militare.

Questa è la difficoltà la più importante agli occhi dell'ufficio centrale, perchè racchiudente un principio quasi costituzionale, in quanto che, sebbene lo Statuto conservi la giurisdizione militare per i delitti puramente commessi da militari, tuttavia se si venisse ad estendere l'istessa giurisdizione (che resta giurisdizione ordinaria anche nello Stato) a persone non militari, non vedo quale sarebbe il criterio, quale la norma che si potrebbe poi stabilire come punto fisso, onde la stessa giurisdizione militare non fosse applicata a qualsiasi cittadino.

È cosa troppo rilevante che non si distolgano i cittadini dai loro giudici naturali, perchè l'ufficio abbia creduto in ciò di poter cedere alla brama immensa che avrebbe avuto di non fare opposizioni.

La guardia di sicurezza pubblica non è militare, è costituita in modo anche che non potrebbe essere dichiarata tale convenientemente; il capo effettivo delle guardie di sicurezza è un ufficiale civile, i capi che hanno grado militare sono capi interamente subalterni; non è possibile quindi considerarsi come possa esistere in questo corpo la stessa ragione di disciplina, gli stessi propositi che hanno mosso il Codice militare ad introdurre le loro disposizioni speciali.

Primieramente qui non sarebbe possibile fare i Consigli

di guerra reggimentali; dovrebbero sempre ricorrere ai Consigli divisionali, e non potrebbesi anche, io credo, molto facilmente conseguire che questo modo di giustizia procedesse regolarmente per la difficoltà che si incontrerebbe negli stessi membri componenti i giudici militari ad intervenire ai giudizi, in cui non si trattasse dell'applicazione della legge a veri e proprii militari.

L'ufficio centrale ha quindi avvisato che fosse questo un ostacolo insuperabile.

Altra osservazione su cui l'ufficio riconobbe di non poter transigere è quella relativa ai portinai.

Sebbene il Ministero sicuramente fosse per procedere nell'approvazione dei regolamenti dei Municipi con somma prudenza, e l'ufficio centrale avesse tutta la fiducia che il medesimo nulla trascurerebbe per ciò fare, tuttavia dal momento che la legge investiva i comuni capoluoghi di provincia di un diritto, quello cioè di presentare questi regolamenti di approvazione, parve all'ufficio centrale che imponesse pure l'obbligo al Ministero di secondare la loro domanda, fuorchè vi fossero considerazioni affatto eccezionali che potessero ostare all'accoglimento della proposta.

Le considerazioni che, secondo il criterio dell'ufficio centrale, debbono ostare in via ordinaria a questo accoglimento, sono considerazioni generali che dovevano essere presenti a chi ha fatto la legge, e che quindi non potevano essere invocate per contestare l'approvazione quando la legge fosse una volta approvata dai due rami del potere legislativo.

L'ufficio centrale teme a buon diritto che questa manutenzione dei portinai riesca di nessun effetto, se non le si dà, coi regolamenti che sarebbero a farsi, un'importanza la quale porterebbe la spesa a carico degli interessati ad una gravissima entità.

Già ho notato nella relazione come, a parer suo, i portinai non possano rendere un servizio effettivo se non sono alloggiati presso la porta, obbligati a star il giorno e la notte di guardia, ed essi soli in possesso della chiave che apre la casa, perchè senza di ciò e quando ogni inquilino possa ad ogni ora, sia di notte o di giorno entrare in casa senza controllo, l'istituzione del portinaio è quasi, ripeto, di nessun effetto.

L'ufficio quindi non ha creduto che convenisse ammettere l'innovazione, massime che, a suo giudizio, produrrebbe una spesa la quale non può cadere che sugli inquilini, ed aggraverebbe la condizione loro già aggravata dagli aumenti dei fitti non in Torino soltanto, ma in tutte le principali città di provincia.

Nelle altre disposizioni l'ufficio centrale sarebbe facilmente venuto a transazione col ministro dell'interno, tanto più che egli aveva mostrato quell'istessa condiscendenza di cui fa oggi prova in faccia al Senato, e che l'ufficio ha piena fiducia nelle parole del signor ministro dell'interno, e si può esser certi che avrebbe proceduto all'applicazione della legge con tutta la prudenza possibile.

L'ufficio centrale non crede d'insistere fortemente per la adozione della sua proposta, piuttosto che per quella del Ministero; esso ha compiuto soltanto al suo dovere presentando quelle obiezioni che nella sua coscienza si credeva obbligato di fare.

Adesso, per organo mio, si rimette a quello che il Senato sarà per determinare.

PRESIDENTE. Provoco il voto del Senato sulla chiusura della discussione generale.

(Il Senato chiude la discussione generale.)

(Gli articoli dal 1° al 18° inclusivi sono approvati senza osservazione.) — (Vedi vol. *Documenti*, pag. 789-794.)

« Art. 19. Il reato di pascolo abusivo nei fondi altrui commesso sia da persone ammonite, sia da altri, è punito con pene di polizia.

« Contro gli ammoniti si applicherà però sempre il massimo della pena.

« I recidivi ponno essere puniti col carcere estensibile a giorni quindici o con multa estensibile a lire cento.

« Anche in caso di recidiva il reato sarà di cognizione del giudice di mandamento. »

CRISTIANI. Nella supposizione che si approvi qualche modificazione al progetto, avrei l'intenzione di proporne una relativamente a quest'articolo; siccome per altro la subordinerei solo alla circostanza che si approvi qualche modificazione, così prego il Senato di soprassedere all'approvazione di quest'articolo.

PRESIDENTE. Si chiede la sospensione di quest'articolo finchè si vegga qual sia la sorte degli altri emendamenti che sono proposti o che potranno anche proporsi.

Pongo ai voti la sospensione dell'articolo 19.

(Il Senato approva la sospensione.)

(Gli articoli dal 20° al 35° inclusivi sono approvati senza osservazione.) — (Vedi vol. *Documenti*, pag. 790, 794.)

« Art. 36. Le consegne delle persone, cui sono tenuti gli osti ed albergatori a termini dei veglianti regolamenti, saranno osservate, anche per quanto lo riguarda, da chi tiene pensione o persone a dozzina, od affitta camere od appartamenti mobigliati, od altrimenti suole somministrare alloggio per mercede. »

DI CASTAGNETO. Io vorrei solamente domandare una spiegazione che mi pare utile all'intelligenza di quest'articolo e degli articoli precedenti.

L'articolo 33 parla delle città che sono capoluoghi di provincia, quando l'articolo 34 non fa più questa distinzione; desidererei sapere se le consegne si devono anche, come crederei utile, eseguire nei comuni minori, o se quest'articolo 34 e seguenti si riferiscono solamente, come l'articolo 33, alle città capoluoghi di provincia, o che hanno una popolazione superiore ai 10 mila abitanti.

BATTAZZI, ministro di grazia e giustizia, reggente il dicastero dell'interno. Il capo non è intitolato: *Disposizioni che regolano le città capoluoghi di provincia*; parla in genere delle consegne delle persone. Dunque se si volesse restringerne l'applicazione alle città capoluoghi di provincia si dovrebbe dichiararlo espressamente. Credo però che l'articolo applicabile al capoluogo di provincia sia il 33° e non questo.

DI CASTAGNETO. Sono molto contento di queste spiegazioni, massime perchè credo che in molte circostanze sia utile che il sindaco sia informato di chi viene a prender stanza nel paese.

CRISTIANI. Mi pare che la risposta, per quanto si riferisce all'articolo 33, non si applichi semplicemente alle città capoluoghi di provincia, ma si estenda anche a quelle città che hanno una popolazione eccedente i 10 mila abitanti.

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo 36 ora letto, si levi. (È approvato.)

« Art. 37. I capi di fabbrica, gli esercenti arti e mestieri e gli impresari di costruzioni muratorie dovranno entro un mese dalla data della presente legge consegnare all'autorità locale di pubblica sicurezza la nota di tutti gli operai ai quali somministrano lavoro, e successivamente

dovranno ogni quindici giorni consegnare la nota di quelli entrati nell'intervallo al loro servizio e di quelli usciti.

« Queste note saranno formate nei modi prescritti dai regolamenti. »

(È approvato.)

« Art. 38. I contravventori agli articoli 34, 35, 36 e 37 saranno puniti con ammenda estensibile a lire quindici, ed in caso di recidiva con quella di lire venti a cinquanta. »

(È approvato.)

« Art. 39. I Municipi delle città capoluoghi di provincia, e di quelle altre la cui popolazione eccede i 20 mila abitanti, potranno, con regolamenti approvati per decreto reale, obbligare i proprietari delle case a tenerne gli atrii e le scale illuminate nelle ore di notte che saranno indicate nei detti regolamenti, come pure a tenervi un portinaio dove ciò sia possibile.

« Si potranno in quei regolamenti comminare, per la contravvenzione al precetto dell'illuminazione, pene di polizia, e per quelle concernenti il portinaio multa estensibile a lire 250. »

Il senatore Galli ha la parola.

GALLI. Il signor relatore ha già fatto quegli appunti che io volevo in gran parte fare a questo progetto del Ministero; tuttavia farò ancora qualche osservazione, ed è che a me sembra che il progetto ministeriale imponga un peso troppo grave ai proprietari ed una spesa gravissima pel pagamento e mantenimento del portinaio e per l'illuminazione sotto l'atrio e per le scale.

Generalmente le case danno dalle 5 alle 6 mila lire di rendita; mettiamo 6 mila lire e vediamo: si prelevi il quinto per farne la rendita netta; questa sarà di 4800, dalla qual somma si tolgano ancora 480 lire d'imposta e la rendita sarà ridotta a lire 4320.

Ora se un proprietario di casa è obbligato a privarsi di una camera vicino alla porta pel portinaio, camera che ha un valore locativo di 150 lire al minimo, e un valore molto maggiore se è una bottega, ed in certe vie deve pagare 10, 12, 15 lire al mese al portinaio, che non meno se ne richieggono perchè compia tutti gli obblighi imposti dal progetto, egli avrebbe a suo carico altre lire 150, e così sarebbero già 800 lire.

Di più, vi sono due o tre lumi, uno dei quali sotto l'atrio, più quelli che esigono le varie conformazioni delle scale, cioè altri due o tre; quindi avremo una nuova spesa di 100 e più lire.

Si vede adunque che sono 450 lire che questa legge fa facoltà al comune d'imporre, e che raddoppia l'imposta per il proprietario.

Domando quindi se non sia un peso infinitamente troppo grave che si vuole imporre.

Che poi l'istituzione dei portinai sia una cosa molto utile, tanto per proprietario quanto per gli inquilini, è cosa sicurissima: io gli ho visti aumentare; altre volte erano pochissimi ed erano solo le grandi case che ne avevano.

Nelle case ordinarie vi era ben uno che chiudeva ed apriva la porta, ma generalmente un portinaio fisso non c'era. Da quell'epoca in poi, come dissi, si sono aumentati moltissimo ed aumenteranno ancora perchè in ciò i proprietari vi trovano il loro interesse, essendo ben noto che, quando una casa è pulita e ben disposta, gl'inquilini si presentano e pagano un fitto maggiore. Dunque bisogna sperare che quest'uso prenderà radice ogni giorno più, e che i portinai diventeranno comuni in tutte le case;

ma frattanto non si può imporre al proprietario l'obbligo di questa spesa gravissima, che, lo ripeto, raddoppia l'imposta. Nè vedo come un Consiglio municipale abbia l'autorità di raddoppiare l'imposta; ed è per tutte queste osservazioni che io voterò contrariamente al progetto ministeriale, e mi atterrò all'articolo dell'ufficio centrale che ha modificato e limitato le spese dei proprietari al mantenimento dei lumi, facendo astrazione dall'obbligo del portinaio.

MATTAZZI, ministro di grazia e giustizia, reggente il dicastero dell'interno. Io non entrerò nel merito del progetto, se sia più conveniente che si lasci o non si lasci la facoltà d'imporre l'obbligo di tenere un portinaio. Le dichiarazioni che ho fatte al Senato fanno conoscere che io non sono così partigiano di questa disposizione, che non fu in origine proposta dal Ministero, ma che fu introdotta nel progetto dalla Camera elettiva, e venne accolta ad una maggioranza di 2 o di 3 voti.

Io non credo che la questione debba essere collocata su questo terreno, poichè ho dichiarato io stesso ciò che me ne sembrasse; ma doversi piuttosto considerare se la dichiarazione che per me si fece, che cioè il Ministero andrà certamente molto a rilento e con grandissima precauzione prima di sottoporre alla firma reale un regolamento il quale sancisca simili obbligazioni, debba aver forza sufficiente per indurre il Senato all'approvazione dell'articolo. Se si trattasse d'una disposizione legislativa che non dovesse più venire sottoposta al Parlamento io convergo coll'ufficio centrale che non vi sarebbe sufficiente ragione per aderire alla mia dichiarazione, la quale potrebbe perdere ogni effetto col cangiamento del ministro; ma trattasi d'una disposizione che, come dissi, dovrà di necessità rimettersi in questione quando si tratterà della legge sull'ordinamento dei comuni, che non potrà ritardare più di uno o due anni.

In questo sì breve intervallo di tempo è assai difficile che i Municipi vogliano servirsi della facoltà che viene loro riservata dalla legge, ed è più difficile ancora che il Governo voglia concederne l'uso.

Io sottopongo queste osservazioni al Senato, avuto rispetto alla difficoltà grandissima di ottenere la definitiva sanzione di questa legge se si adottassero nuove modificazioni.

DI POLLONE. Era mio intendimento di parlare su quest'articolo nel senso dell'ufficio centrale, perchè io lo credo gravissimo, stando al disposto della legge ministeriale, ed ora sono tanto più incoraggiato in questo divisamento dalla dichiarazione del signor ministro, il quale dichiara francamente, colla solita sua lealtà, non essere grande partigiano di questa disposizione, e soggiunge di più che non fu adottata che ad una piccola maggioranza in un altro recinto, e ciò perchè? Perchè la disposizione che contiene è gravissima, ed io la ritengo sommamente lesiva del sacro diritto di proprietà.

Io credo che non possa lasciarsi in balia dei comuni di stabilire nei regolamenti ad essi demandati la facoltà di ledere e grandemente il diritto sacrosanto di proprietà, oltre che possono venirne inspiegabili anomalie.

Diffatti accadrà che in un comune il Municipio proponga di stabilire un'illuminazione in tutte le scale e stabilire portinai alle case; in un altro Municipio, dove la proprietà sarà in maggioranza nei Consigli, si stabilirà un sistema contrario, ciò che produrrebbe vera e deplorabile anomalie.

Il legislatore deve cercare di antivenire le difficoltà onde si soddisfi egualmente da tutti i cittadini al prescritto dalla legge.

Non entrero in minuti particolari; ma dall'ispezione che ognuno di noi può fare delle vie della capitale, vediamo che molte case, per l'attuale loro costruzione, non sono suscettibili di avere un portinaio senza un grave sacrificio; si esamini la via di Doragrossa, quella di Porta Nuova e molte altre, e di leggieri si vedrà come senza sacrificio, talvolta di una delle botteghe attigue alla porta d'ingresso, non è possibile di stabilire un portinaio; quindi sarà un sacrificio di rilevanza che può arrivare in certi casi a 1500 o 2000 lire all'anno, che nessun proprietario può essere astretto di fare.

D'altronde poi si presentano tante altre questioni a cui l'articolo in discussione non provvede; vi sono delle case che hanno due, tre e persino quattro porte: si dovranno stabilire tre o quattro portinai? La legge non ci franca da questo; mi si risponderà che si andrà guardinghi dall'esecuzione delle cose troppo gravose; ma quando il Municipio stabilisse in massima che questa disposizione debba essere eseguita, bisogna che lo sia anche con sacrificio grave, poichè non suppongo che si voglia ammettere che si faranno regolamenti per non essere eseguiti, ed in ultima analisi, come diceva il relatore dell'ufficio centrale, questo sacrificio verrà a cadere a carico degli inquilini.

Io prendo la cifra del preopinante: il padrone di una casa, per esempio, ricava il reddito da essa di lire 6000: quando avesse a sacrificarne un quarto od un quinto naturalmente non vorrà sopportarlo e lo ripartirà sopra gli inquilini; ma la condizione degli inquilini è già sufficientemente dura in questa città, epperò non l'aggraviamo. Però considerando che il ministro faceva presente che questa legge deve necessariamente essere riformata fra un anno, io non avrei difficoltà, per non ritardarne l'applicazione, di darvi il mio voto favorevole quando egli credesse di prendere l'esplicito impegno al cospetto del Senato di non approvare alcun regolamento di un Municipio qualunque quando vi fosse inchiusa la disposizione di questo articolo. Senza questa dichiarazione esplicita io non potrei darvi il mio assenso.

Mi arresto per non dilungarmi, e non faccio cenno degli altri inconvenienti che possono derivare da questo infelice articolo di cui conosciamo la storia del suo concepimento. Senza questa dichiarazione esplicita io ritengo che gli inconvenienti che possono prevedersi sieno tali che mi condurrebbero senza esitanza a votarvi contro; perciò sospendo la mia risoluzione fino a quando il signor ministro avrà preso quest'impegno; se favorevole, darò un voto di fiducia al Ministero; in caso contrario, respingerò l'articolo.

ALFIERI. Io non prenderei la parola in questa discussione se non avessi creduto di osservare che nell'opinione dell'ufficio centrale viene fatta differenza tra i due capi che si comprendono in quest'articolo medesimo.

Infatti, per quanto si è detto dall'onorevole signor relatore, parrebbe che, mentre egli fa gran caso dell'aggravio che potrebbe venirne a risultare ai proprietari degli stabilimenti da un regolamento il quale prescrivere perentoriamente la tenuta di un portinaio, e l'obbligo d'illuminare le scale della casa, egli più particolarmente, se non erro, insiste sul capo del portinaio, mentre io credo che l'altro riguardante l'illuminazione delle scale sia almeno altrettanto grave, non solamente considerato sotto il rapporto

della spesa che è a carico del proprietario o degli inquilini, secondo che la facilità di trovare alloggi sarà più o men grande, ma in quanto che si viene a stabilire un principio che non sarei in nessun caso per ammettere, ed è che le scale siano una continuazione della via pubblica, e che per conseguenza la polizia abbia diritto di intromettersi a suo piacimento, come lo farà se deve constatare le contravvenzioni al regolamento stesso.

Noi sappiamo con quante cautele proceda la legge quando si tratta di preservare la vita e gli averi dei cittadini: la giustizia non si adopera che con riserve stabilite nei Codici; invece quando si tratterà di constatare che la scala è bene o male illuminata, sarà lecito a qualunque impiegato di polizia, e forse qualche volta ve ne saranno degli indiscreti, d'introdursi nella mia casa.

Io credo che il Senato debba pensarvi sopra più volte prima di accettare questo principio: io son poco disposto ad accrescere le difficoltà che possono farsi per assicurare il buon reggimento della polizia nello Stato con ritardare la sanzione della legge, ma desidererei almeno che, per quanto è possibile, il sentimento del Senato su questo proposito fosse esplicito; poichè mi pare veramente che adottando l'articolo senza nessuna spiegazione, come sta nella legge, noi lasciamo stabilire un principio, dal quale, in quanto a me, non potrei essere guidato a dare il voto alla legge.

DI SAN MARTINO, relatore. L'ufficio centrale, dopo le dichiarazioni fatte dal ministro dell'interno all'esordire di questa discussione, ha preso in faccia al Senato un'attitudine, direi, di semi-opposizione solamente, in quanto che, mentre apprezzava tutta l'importanza delle dichiarazioni del ministro, non intendeva sicuramente recedere dal suo sentimento, ma credette che potesse essere piuttosto riservato al Senato che ad esso lui di decidere se si avesse da tener conto o non di queste dichiarazioni.

Egli è perciò che, rispondendo ad alcune delle osservazioni del ministro, io mi son tenuto quanto più sobrio ho potuto onde non aggravare con eccessive osservazioni una condizione di cose che pareva all'ufficio fosse già fatta per attirare a sé le meditazioni del Senato.

Ora, chiamato dall'onorevole senatore Alfieri a dichiarare esplicitamente l'opinione dell'ufficio centrale riguardo all'illuminazione delle scale, io non esito a riconoscere che questa pare pur gravissima all'ufficio, in quanto che le scale, secondo i principii della giurisprudenza, sono piuttosto appartenenti all'interno dell'edificio, sono piuttosto cosa riservata interamente al dominio privato del proprietario della casa, anzichè attinente alla cosa pubblica.

Già in altra occasione quest'opinione fu manifestata da valenti giureconsulti, e l'ufficio centrale avrebbe creduto mancare al suo dovere se avesse trascurato di ciò notare al Senato.

Ma dopo aver accennate le principali osservazioni fatte pare che più non incomba all'ufficio centrale il debito d'insistere particolarmente a spiegare tutta l'importanza che esso ha attribuito alle sue osservazioni, perchè piglierebbe quell'attitudine di opposizione assoluta che esso non vuol prendere.

Io quindi mi riferisco alla relazione scritta che il Senato ha innanzi agli occhi, nella quale è manifestamente giudicata tutta l'importanza che l'ufficio ha attribuito ai vari articoli della legge.

RATTAZZI, ministro reggente il dicastero dell'interno. Mi pare che veramente l'ufficio centrale abbia fatto eziandio

senno delle scale; ma esso però avrebbe semplicemente proposto di concedere la facoltà ai Municipi di obbligare i proprietari delle case a tenere illuminati gli atrii, e così il voto dell'ufficio centrale sarebbe assolutamente contrario all'obbligo che vorrebbe imporre ai proprietari d'illuminare le scale.

Ora la dichiarazione che per me venne fatta è perfettamente conforme al voto dell'ufficio centrale.

Dirò una parola all'onorevole senatore Di Pollone, il quale invita il Ministero ad assumere l'impegno di non approvare per qualche tempo alcuno di questi regolamenti.

Io posso assumerlo per me; ma sicuramente non potrei assumere obbligazioni maggiori; assumo adunque, quanto a me, l'impegno, e spero che non saranno mai ecceduti i limiti di quanto è nei voti dell'ufficio centrale, a cui parmi consenta il Senato.

DE FORNARI. Giacchè si manifesta un'opinione così generale, e per parte degli onorevoli preopinanti e per adesione dell'istesso ufficio centrale, mi pare non sia da dubitare che, o per questa sola ragione, o per altre simili egualmente potenti, si dovesse rimandare il progetto alla Camera elettiva, la quale, persuasa da opinioni che si manifestano così validamente e così opportunamente, e così autorevolmente, sarebbe facile ad annuire alla soppressione di quest'articolo così gravoso, e non porterebbe gravi ritardi all'approvazione della legge.

Per conseguenza proporrei che fosse messa ai voti la soppressione di quest'articolo o di quella parte dell'articolo a cui si fa opposizione.

DI POLLONE. Domando nuovamente la parola per dichiarare che io avrei avuto assolutamente piena fiducia nelle parole del ministro dell'interno quando avesse parlato a nome del Ministero, dichiarando che questo non proporrebbe alla sanzione del Re un decreto d'approvazione di uno di questi regolamenti.

Ma mi pare che il signor ministro non abbia preso quest'impegno esplicito, ed allora ne viene la conseguenza di non poter ammettere quest'articolo.

Io faceva appunto l'osservazione fattasi dal conte De Fornari preopinante, che rigettando quest'articolo, il quale non intacca menomamente il complesso delle disposizioni contenute nella legge, la Camera elettiva sicuramente potrà con tutta facilità dare un voto che non tarderà più oltre di sette od otto giorni l'esecuzione di questo progetto.

Io non vedrei allora come il Senato possa consentire ad un atto lesivo della proprietà, e di una sì grande importanza per le conseguenze che può trarre con sé, e mi riassumo dicendo che, quanto a me, con molto rincrescimento sarò contrario all'articolo.

CIBRARIO, ministro dell'istruzione pubblica. Il senatore Di Pollone non ha inteso bene la dichiarazione fatta dal mio collega, dal ministro dell'interno.

Il ministro ha parlato non tanto in nome proprio, quanto in nome di tutto il Ministero. Solamente ha fatto avvertire che, siccome i ministri non sono eterni, perciò non possono rispondere che per quanto dura la loro vita ministeriale; del resto ha preso impegno anche a nome di tutto il Ministero, ed io confermo quanto ha detto in questo senso.

SCLOPIS. Prendo la parola solamente per chiarirmi di certi modi di avvisi che intendono introdursi in questo recinto.

Non intendo bene quale sia l'opinione dell'ufficio cen-

trale, il quale dice che non vuol fare opposizione e che sta in osservazione.

Io credo che, quando preghiamo i nostri colleghi di volerci dare un preavviso sopra una materia proposta, noi intendiamo che i nostri commissari ci favoriscano il loro sentimento espresso e schietto. E questo è sicuramente l'intento principale di quella parte del regolamento nostro, ed anche dello Statuto, la quale stabilisce che nessun progetto di legge possa essere discusso se non è previamente elaborato da un ufficio ossia da una Giunta.

Non intendo poi come la parola *opposizione* possa venire a collocarsi in un preavviso dell'ufficio centrale.

L'opposizione è naturale quando vi è diversità di parere; ma non è quella che si chiama *opposizione* parlamentare, cioè opposizione di sistema. Dunque bramerei di sapere se l'ufficio centrale intende di sostenere il suo emendamento ovvero di abbandonarlo; altrimenti con queste *semature* temo che molte volte andremo confusi nella deliberazione dei partiti che si propongono in Senato.

Lo stesso dirò della dichiarazione emessa dal banco ministeriale.

Io riverisco quanto si possa l'opinione dei ministri, ma l'opinione dei ministri non può essere che un'opinione privata quando non è tradotta in un atto legislativo; per conseguenza non può accoppiarsi alla legge, come avevo l'onore di dire ieri l'altro, e non può farsene conto fuori che per una specie di dichiarazione personale, che poi io credo è non solamente subordinata all'esistenza delle stesse persone nel Ministero, ma all'esistenza altresì delle medesime circostanze. Perocchè sarebbe duro che un ministro, che per cortesia, od anche per sfuggire così la lunghezza di una discussione, avesse acconsentito a quanto in quel momento gli pareva vero, dovesse poi essere la vittima, dirò, delle ultime conseguenze della sua adesione.

Per conseguenza io credo che quando si tratta di far leggi bisogna farle nel loro modo proprio e naturale bisogna che l'avviso dell'ufficio centrale sia un avviso definitivo, mutabile, secondo che anche le circostanze potranno suggerirlo; ma il rimettersi, come si usava dire nella nostra curia, intieramente alla saviezza del magistrato, vale a dire sottrarsi alla responsabilità di un parere collettivo, mi pare che sia almeno difforme dalle nostre abitudini fin qui tenute.

E così pure io penso che le dichiarazioni del Ministero possono avere un grandissimo peso quando si tratta di un atto immediato.

Un ministro può dichiarare che non metterà per 15 o 20 giorni una legge in esecuzione, ma che un ministro prenda un impegno di non farlo per un lungo tempo, mi pare che sia un voler troppo presumere della potenza del tempo e degli uomini.

RATTAZZI, ministro reggente il dicastero dell'interno. Io prego l'onorevole senatore Sclopis di notare che la mia dichiarazione non deve essere disgiunta dall'altra che io aveva pur fatta, cioè che questo argomento dovrà di nuovo essere discusso dal Senato quando verrà in disamina la legge sull'ordinamento dei comuni.

Io per il primo ho detto che, se si trattasse di una legge perpetua, non si dovrebbe tener conto della mia dichiarazione, e che il Senato in questo caso avrebbe fatto assai meglio di adottare quelle disposizioni che avesse stimato le più convenienti; ma ho soggiunto che fra non molto dovrà essere presentata la detta legge sui comuni, e che in occasione della medesima ritornerà in campo la que-

stione se i comuni debbano o non avere così fatta facoltà. Vede dunque l'onorevole senatore Sclopis che la mia dichiarazione non è punto contraria alle norme che egli stesso indicava; epperò confermo la mia risposta.

DI SAN MARTINO, relatore. Ringrazio il senatore Sclopis della lezione che ci ha voluto dare sul modo da tenersi dall'ufficio centrale; credo tuttavia, con suo permesso, di continuare ad attenermi come per il passato, così anche per l'avvenire, piuttosto al mio, che al suo modo di pensare.

Io ritengo che l'ufficio non ha rinunciato a nessuna delle sue convinzioni: esso ha espresso la sua opinione al Ministero: ha dichiarato al Senato che intende di applicare la legge appunto nel senso della convinzione dell'ufficio centrale, ma lasciava decidere al Senato, se una dichiarazione in questo senso fatta dal Ministero paia accettabile o no. Io su questo punto credo che l'ufficio ha fatto atto di riverenza e di ossequio verso il Senato rapportandosi al sentimento di lui; perchè sono cose che non si possono spiegare in modo che corrisponda al sentimento di tutti; sono cose in cui ciascuno porta la sua intima convinzione. L'ufficio centrale, partendo da questo punto, ebbe a guida i sentimenti di affezione che nutre verso il Ministero attuale e farà sempre ciò che potrà perchè esso rimanga lungo tempo al potere.

SCLOPIS. Ringrazio il signor conte di San Martino delle spiegazioni datemi; solamente lo prego di voler mutare una parola, vale a dire che io non domandava altro fuorchè uno schiarimento e non intesi mai di dare una lezione, perchè le lezioni io non le do, nè le ricevo; del resto lo schiarimento che mi ha dato ampiamente il conte di San Martino è che la definitiva proposta dell'ufficio centrale sta come era indicata nella relazione.

Quanto alle affezioni poi ciascuno ha le sue e sono onorevolissime quelle del conte di San Martino.

Dunque io sono pienamente appagato.

CATALDI. Io ritengo che in sostanza non si debba sacrificare una ragione di giustizia ad una ragione di convenienza; se non è giusto, come io penso, che i proprietari delle case debbano essere obbligati a tenere i portinai, si debbe allora appoggiare l'emendamento proposto dall'ufficio centrale.

ALFIERI. Io credo di far valere alcune osservazioni in appoggio alla proposta dell'emendamento fatto dall'ufficio centrale; non potrei per altro canto accordarmi coll'onorevole senatore Cataldi; imperciocchè io credo che i Municipi, ai quali è data dalla legge, che attualmente discutiamo, la facoltà di stabilire questi regolamenti mediante i quali i portinai diventerebbero obbligatori, abbiano di già la facoltà di obbligare i proprietari di case, i quali non hanno portinai, a tenere la loro porta chiusa; quindi non è una misura interamente nuova quella di cui si tratta in questo momento; essa è solamente per l'applicazione più o meno conveniente di ciò che anche attualmente si può fare e del grado in cui si può fare; io quindi penso che per questo verso non vi sarebbe la ragione di giustizia che inculcava l'onorevole senatore Cataldi, ma vi sia unicamente la ragione di convenienza.

PRESIDENTE. Per procedere ordinatamente debbo mettere ai voti l'emendamento dell'ufficio centrale sull'articolo 39, giacchè non fu ritirato, tanto più che il senatore Galli facendole suo lo ripropose.

Esso è così concepito. (Vedi sopra.)

Domando all'ufficio centrale se intende conservare l'aline-

dell'articolo 39, oppure di supplire col suo emendamento a tutto il testo dell'articolo.

DI SAN MARTINO, relatore. L'articolo emendato dall'ufficio centrale è complessivo.

BATTAZZI, ministro reggente il dicastero dell'interno. (Interrompendo) Domando la parola.

Perdoni il Senato se insisto, ma il mio insistere procede dalla necessità assoluta di avere una legge di sicurezza pubblica della quale lo Stato andrebbe privo per tutto l'anno se si ammettesse una modificazione qualunque.

Pregherei adunque il signor presidente di voler mettere ai voti la questione pregiudiziale. Se il Senato avrà per sufficiente la dichiarazione del Ministero nei termini in cui venne fatta, voterà il progetto ministeriale come venne proposto; se non credesi la dichiarazione sufficiente voterà il progetto dell'ufficio centrale.

Messa puramente e semplicemente ai voti la proposta della Commissione è chiarissimo che essa verrà adottata, perchè mi pare che tutti sieno in essa consenzienti.

PRESIDENTE. Il Ministero propone che si sottoponga ai voti del Senato il conto che il Senato stesso vuol fare della dichiarazione da lui data, per la quale dichiarazione sparirebbero in gran parte tutti i timori, tutti gli inconvenienti che possono nascere dall'approvazione dell'articolo 39 che si discute.

DI COLLEGGNO GIACINTO. Mi pare che il voto espresso dal signor ministro sarebbe perfettamente soddisfatto ponendo ai voti la proposta dell'ufficio centrale.

Chi desidera questa proposta si alzerà in suo favore, e chi desidera per contro l'articolo del Ministero si leverà per l'articolo del Ministero.

PRESIDENTE. In definitiva questo era lo stesso mio divisamento....

BATTAZZI, reggente il dicastero dell'interno (Interrompendo). Allora sia bene spiegato.

PRESIDENTE..... giacchè quelli che hanno fiducia nella dichiarazione ministeriale si riserveranno a votare l'articolo del Ministero colla presa intelligenza che non sarà eseguito per qualche tempo.

Se il Ministero non ha osservazioni, io ripeterò l'invito al Senato di votare sulla proposta dell'ufficio centrale.

CISRARIO, ministro dell'istruzione pubblica. Il Ministero sa benissimo che la regola ordinaria, con cui procedono il Senato e gli altri Parlamenti, è di porre in votazione anzi tutto l'emendamento, ed in tale occasione il Senato può pronunziarsi. Ma però farò osservare, che intanto aveva proposto il mio collega questo espediente, in quanto che l'ufficio centrale stesso, mosso dalla gravissima considerazione di trovarsi il Ministero già disarmato contro la gran turba di oziosi, di vagabondi e malviventi da tre mesi, e mosso pure dall'idea del pericolo in cui si troverebbe di rimanere disarmato per altri sei, aveva detto che si rimetteva su questo punto alla saviezza della Camera.

Del rimanente, dopo le spiegazioni date, il Senato è abbastanza illuminato per vedere quale conseguenza avrebbe l'adozione dell'emendamento dell'ufficio centrale. Quindi non si oppone il Ministero a che questa votazione segua nel modo tracciato nel regolamento.

PRESIDENTE. Io sono persuaso che il Senato non potrà disconoscere le conseguenze che potrebbero derivare dal rimando di questa legge ad un tempo indeterminato, così io....

LAZARI. Non credo che la Camera dei deputati si rifiuterà di dichiarare d'urgenza questa legge.

MATTAZZI, reggente il dicastero dell'interno. Non è il caso di rifiuto: è impossibilità materiale di poterla votare. Vi saranno ancora sei o sette sedute, parecchie leggi da votare ed è quindi impossibile ottenere di più.

LAZARI. I bilanci però da noi si fanno votare d'urgenza.

PRESIDENTE. Queste osservazioni essendo estranee al soggetto che ci occupa, ed il Senato conoscendo la proposizione dell'ufficio centrale, non mi resta perciò che a nuovamente porre ai voti l'emendamento proposto all'articolo 39 dallo stesso ufficio.

Chi approva l'articolo 39 dell'ufficio centrale, sorga.

(È rigettato.)

Metto dunque ai voti l'articolo 39 del Ministero.

Chi lo approva si alzi.

(È approvato.)

« Art. 40. La sospensione od interdizione dall'esercizio della professione di oste, locandiere, bettoliere, birraio, caffettiere e da quella di tener giuoco di bigliardo od altro stabilimento aperto al pubblico, dovrà sempre essere pronunciata nei casi contemplati dall'articolo 513 del Codice penale. »

(È approvato.)

« Art. 41. Le licenze per gli esercizi pubblici di cui nell'articolo 76 della legge 7 ottobre 1848, dovranno anche essere sottoposte al visto dell'autorità politica provinciale.

« In caso di rifiuto di quelle o di questo si osserverà il disposto dagli articoli 25, 31 e 38 della presente legge.

« L'autorità di pubblica sicurezza farà chiudere tutti gli esercizi per i quali non si ottenne regolare concessione, oppure essa non venne rinnovata alla scadenza. »

(È approvato.)

« Art. 42. Le persone che due ore dopo il tramonto del sole sino all'alba sono incontrate trasportando argenteria, mobiglie o biancherie, se non possono dar conto di sé, potranno essere tradotte dagli agenti di pubblica sicurezza o carabinieri nanti l'autorità locale di pubblica sicurezza che erdinerà o l'immediato rilascio, ovvero la rimessione all'autorità giudiziaria. »

(È approvato.)

« Art. 43. Chiunque turbi l'ordine nei teatri ed altri pubblici spettacoli è punito cogli arresti. »

(È approvato.)

« Art. 44. Nessuno può comparire in maschera nelle vie, nelle piazze, nè in qualunque altro luogo pubblico senza l'autorizzazione in iscritto dell'autorità di pubblica sicurezza, ed in difetto dell'autorità politica locale.

« La stessa autorizzazione è necessaria pei balli pubblici e per le serenate clamorose.

« Le contravvenzioni a questo articolo sono punite con un'ammenda non minore di lire dieci, nè maggiore di lire venti. »

(È approvato.)

« Art. 45. Chiunque tolga o guasti gli stampati o scritti affissi per ordine dell'autorità o colla sua autorizzazione, sarà punito con un'ammenda da lire cinque a lire dieci. »

(È approvato.)

« Art. 46. Le osterie, i caffè, le birrarie, i giuochi di bigliardo ed altri esercizi pubblici dovranno essere chiusi nelle ore di notte determinate dai regolamenti di polizia urbana, ed in difetto dai regolamenti speciali che dovranno essere fatti dai Municipi nel termine di tre mesi dopo la pubblicazione della presente legge ed approvati con decreto reale.

« Le contravvenzioni ai detti regolamenti sono punite con pene di polizia. »

(È approvato.)

« Art. 47. Chiunque turbi la pubblica quiete con clamori, canti od altri rumori notturni sarà punito cogli arresti. »

(È approvato.)

« Art. 48. È vietato lo smercio delle sentenze e di qualunque atto di procedura criminale nelle contrade, sulle pubbliche piazze e nei luoghi pubblici.

« I contravventori a questo divieto sono puniti con pene di polizia. »

(È approvato.)

« Art. 49. Sono mantenute in vigore le disposizioni dei regolamenti di polizia urbana e rurale di ciascun comune in tutto ciò che non è contrario alla presente legge.

« Però, invece delle pene in quei regolamenti comminate, si applicheranno quelle stabilite dalla presente legge; e nei casi dalla medesima non preveduti, le pene di polizia stabilite dal Codice penale.

« Rimane pure in vigore per l'isola di Sardegna il disposto dell'articolo 5° del decreto reale del 5 agosto 1848, col quale fu prescritta la pubblicazione del Codice penale in detta isola, in quanto non è altrimenti disposto dalla legge 15 aprile 1851. »

(È approvato.)

« Art. 50. I segretari dei magistrati, tribunali e giudici dovranno trasmettere all'autorità politica provinciale estratto di tutte le sentenze, sia d'assolutoria come di condanna passata in giudicato, che saranno pronunciate in dipendenza della presente legge.

« Tale estratto sarà trasmesso non più tardi di giorni quindici dopo l'intimazione di dette sentenze. »

(È approvato.)

« Art. 51. La tabella annessa alla legge delli 11 luglio 1852 per quanto riguarda il personale delle guardie di pubblica sicurezza e le relative loro competenze, potrà essere modificata per decreto reale, senza però eccedere i limiti qui appresso indicati:

2 Comandanti a	L. 1,600	L. 3,200
4 Brigadieri a	> 1,200	> 4,800
44 Sotto-brigadieri a	> 1,000	> 44,000
364 Guardie a	> 840	> 305,760
Casermaggio per 413 a	> 36	> 14,882

Totale L. 372,592

(È approvato.)

La Camera ha ben presente come il Ministero abbia dichiarato che egli non intende di giovare della disposizione di questo articolo ministeriale, che entro i limiti di *maximum* segnati dall'ufficio centrale.

Dopo queste spiegazioni io chieggo all'ufficio se non ha difficoltà che per abbreviare la votazione si metta ai voti l'articolo ministeriale.

DI SAN MARTINO, relatore. L'ufficio confidando nella dichiarazione del Ministero non fa difficoltà.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo 51.

Chi lo approva, sorga.

(È approvato.)

« Art. 52. La metà di tale somma sarà a carico del bilancio dello Stato, l'altra metà sarà ripartita fra i comuni capoluogo di provincia, in ragione del numero delle guardie e dei graduati addetti ai rispettivi uffizi di pubblica sicurezza.

« I Municipi dei comuni suddetti dovranno essere sentiti

circa il numero di guardie da destinarsi in ciascheduno, non che circa la convenienza di accrescere lo stipendio nel modo sovra stabilito. »

Qui debbo far notare che è occorso un errore tipografico nella relazione dell'ufficio centrale.

A vece di dire *la metà* deve dire *i due terzi* di tale somma saranno ripartiti fra i comuni.

Nel testo ministeriale, che è quello che si pone in votazione, questo errore non esiste.

Chi approva l'articolo 52, si rizzi.

DI CASTAGNETO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Di Castagneto.

DI CASTAGNETO. Prima che si voti l'articolo prego l'onorevole signor ministro a dire se questa disposizione possa venire ripetuta anche all'occasione della legge municipale.

L'onorevole signor ministro adduceva all'articolo 39 fra gli altri motivi che ne consigliavano l'ammissione, anche quello che trattandosi di imposte dei Municipi potesse essere il caso di rivedere poi questa disposizione all'occasione della legge municipale or ora presentata.

Qui io non contesto il diritto al Ministero di un'imposta a carico dei Municipi, solo faccio presente che questa disposizione mi pare scostarsi un poco dallo spirito che regge le nostre leggi municipali, le quali mettono per base essenziali il concorso dei comuni nel votare le loro spese.

Bramerei dunque sentire dal-signor ministro se sia suo intendimento che anche questa disposizione di massima debba essere riveduta all'epoca della legge che si dovrà discutere sull'ordinamento dei comuni.

RATTAZZI, reggente il dicastero dell'interno. Veramente io non credo che questa disposizione debba venir discussa quando si tratterà della legge sulla organizzazione dei comuni. L'articolo 39 riguarda precisamente una facoltà che avranno i comuni, epperoid la sede più accomodata a tale disposizione sarà la legge sull'ordinamento comunale; ma qui non trattasi più di facoltà che si voglia concedere ai comuni, ma trattasi bensì di una legge che unicamente ha tratto alla sicurezza pubblica.

Del rimanente io credo che la difficoltà mossa dal senatore Castagneto non possa meritarsi gran deferenza. Egli dice che i comuni e le provincie debbono essere chiamati a stanziare da sé le spese a cui debbono sopporre; ma egli sa meglio di me che vi sono spese facoltative e ve ne sono delle obbligatorie, e questa appunto sarebbe una delle spese obbligatorie. La questione sta adunque nel vedere se realmente vi sia un principio di giustizia per il quale le città capoluogo di provincia, ove le guardie prestano il loro servizio, debbano concorrere in parte, cioè per la metà, al pagamento dello stipendio delle medesime.

A questo riguardo parmi di avere già bastevolmente dimostrato parlando nella discussione generale che, siccome il loro servizio risulta principalmente a vantaggio della stessa città, giustizia voglia che la spesa sia tra di essa e lo Stato ripartita.

DI CASTAGNETO. Era appunto una questione di principio che io aveva mossa al Ministero. Se si trattava di una disposizione che potesse ancora essere riveduta io non insisterei su questo argomento, nè io ho in mira di fermare il corso di questa legge.

Il ministro invoca un principio di giustizia. Io non vedo la cosa nell'istessa estensione che egli le attribuisce; capisco che possa essere nell'interesse di quei tali Municipi posti nella condizione a cui si accenna di godere del vantaggio

di una più ampia sorveglianza della polizia. Ma credo che tutti i cittadini anche appartenenti ad altri Municipi minori abbiano diritto ad uguale tutela: essi concorrono egualmente nel portare il peso delle imposte; ed è uno dei principali scopi dell'imposta la sicurezza delle proprietà e delle persone; ora, chi concorre negli oneri deve egualmente godere i benefici che dagli oneri si ottengono. Quindi, quando si vedesse che la pluralità dei cittadini dello Stato restasse difesa, parmi vi sarebbe allora una vera ingiustizia, a parer mio, a danno di quelli che dovessero sottostare ad altre spese ad essi particolari per ottenere gli stessi vantaggi dei primi. Questo almeno è il mio principio.

Posso errare, ma confesso che tutta la giustizia distributiva che si deve considerare, massime nella forma di governo in cui viviamo, non la trovo in questa disposizione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 52.

(È approvato.)

« Art. 53. Le guardie di pubblica sicurezza dovranno contrarre una ferma di sei anni, ed assoggettarsi a quelle altre condizioni che verranno stabilite con apposito regolamento da approvarsi per decreto reale. »

(È approvato.)

« Art. 54. Potrà essere stabilito a carico delle guardie una ritenuta non maggiore di lire 5 mensili, la quale formerà un fondo da distribuirsi alla fine di ogni sei mesi a coloro che nel corso del semestre si saranno maggiormente distinti per puntualità e zelo nel servizio e per regolare condotta. »

L'ufficio centrale propose la soppressione di questo articolo.

Non essendo nei nostri usi parlamentari di votare la soppressione, io debbo porre ai voti l'articolo, notando però che il signor ministro ha già dato le spiegazioni che possono rendere appagato l'animo dei signori senatori.

Chi approva l'articolo 54, si levi.

(È approvato.)

« Art. 55. Le disposizioni di disciplina, di penalità e di foro sancite dal regolamento dell'17 ottobre 1822 per li carabinieri reali, non che dalle leggi e dai regolamenti relativi, saranno applicate al corpo delle guardie di sicurezza pubblica.

« Un decreto reale potrà però stabilire le modificazioni alle dette disposizioni che si ravviseranno necessarie in vista dello speciale servizio di questo corpo e della sua organizzazione.

« Per decreto reale si regoleranno parimenti le ritenenze e le pensioni. »

Questo articolo, ultimo della legge, è quello sul quale le osservazioni fatte dall'ufficio centrale hanno avuto un carattere maggiore di gravità.....

RATTAZZI, reggente il dicastero dell'interno. Domando la parola per fare una semplice osservazione a quelle che si è detto su questo articolo.

Io aveva detto che non aveva difficoltà di dichiarare che col decreto reale col quale si potranno stabilire le necessarie modificazioni a cui accenna l'articolo, si farà in guisa di ottenere l'intento a cui mira l'ufficio centrale.

Il relatore ha risposto che i termini coi quali l'articolo trovasi espresso non lascia tale facoltà al Ministero, poichè nell'articolo 55 si parla di *disposizioni di disciplina sancite dal regolamento 17 ottobre 1822*, quasi che col decreto reale si dovessero di necessità rinnovare quelle disposizioni, sia quanto alla disciplina che quanto alla penalità ed al foro sancite in esso regolamento.

Ma io credo che, combinandosi la prima parte dell'articolo col paragrafo successivo ove è detto che: « un decreto reale potrà stabilire le modificazioni necessarie alle dette disposizioni » si possa arguirne che è lasciata al ministro ampia facoltà, anche per ciò che riguarda le disposizioni relative alla penalità ed al foro, di adattarle alla natura ed alle speciali condizioni del servizio che presta questo corpo.

Ora, le ragioni che furono addotte dall'ufficio centrale conducono sicuramente a far riconoscere che sarebbe assai difficile e che malamente potrebbe conciliarsi coll'indole propria di questo corpo il volerlo sottoporre ad un foro militare. Perciò io credo che nulla impedisca che nella formazione del decreto reale siano tralasciate quelle disposizioni, le quali sono bensì contenute nel regolamento del 1822, ma che potrebbero sottoporre questo corpo al foro anzidetto.

PRESIDENTE. Non so se sia intenzione dell'ufficio centrale di mantenere la sua proposta.

DI SAN MARTINO, relatore. No! no! L'articolo ministeriale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo ministeriale, ultimo della legge.

(È approvato.)

Ora resta l'articolo 19, rimasto in sospenso in seguito alla mozione del senatore Cristiani.

Detto articolo è così concepito. (Vedi sopra)

Interrogo il senatore Cristiani se dopo l'esperimento fatto dell'approvazione intiera di tutto il testo della legge, egli intenda di insistere nell'emendamento che intendeva proporre.

CRISTIANI. Le modificazioni che mi proponeva di sottoporre erano subordinate alla circostanza che se ne fosse adottata qualcheduna; ma dacchè nessuna è stata adottata dal Senato, io non ho più nessuna modificazione a proporre.

(Entra in questo momento il presidente del Consiglio, ministro delle finanze.)

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 19.

Chi lo approva, sorga in piedi.

(È approvato.)

Ora è compiuta la votazione particolare della legge.

DI POLLONE (Interrupendo). Dimando la parola.

Mi sono astenuto dal proporre un emendamento a questa legge precisamente per concorrere nel divisamento che si proponeva il ministro, ma non so trattenermi dall'esprimere un voto onde il Ministero voglia esaminare lo stato di anarchia che esiste in questa città in materia di affissione di scritti e stampati d'ogni genere che si applicano su tutti i monumenti, su tutte le case private. Il desiderio di tutti i miglioramenti ed abbellimenti che ogni proprietario avrà intenzione di fare, per questo motivo non si attuerà, quando rimanga il pericolo che ogni saltimbanco può deturparlo.

Nel tempo della dominazione francese vi erano luoghi specialmente destinati per le pubblicazioni. Io credo che si potrebbe imitar ciò che mi ricordo nei miei giovani anni di aver veduto operare senza inconvenienti e con molti vantaggi.

Poichè abbiamo la presenza del signor presidente del Consiglio, amante, e con ragione, degli usi inglesi, egli avrà rimarcato come a Londra basta ad ogni proprietario di scrivere sui muri della sua casa *no bills* perchè nessuno si permetta di affiggervi qualunque scritto.

Questa è la proibizione che avrei desiderato di vedere scritta nella legge e che raccomando non solo al buon gusto del signor ministro dell'interno, ma eziandio alla sua giu-

stizia; perchè in ultima analisi vi scorgo una manifesta violazione del diritto di proprietà a cui si deve porre rimedio.

MATAZZI, reggente il dicastero dell'interno. Quanto concerne le affissioni che si fanno sulle case è cosa che non concerne la sicurezza pubblica, ma piuttosto la polizia municipale. Il proprietario è in diritto di ciò impedire, egli è nel suo diritto, se non vuole che affiggano carte, di vietare ogni affissione; ma ciò appartiene alla polizia urbana, ed io credo che il Municipio non mancherà di dare le occorrenti disposizioni. Per ciò poi che ha tratto a' monumenti pubblici, io non credo che sia mai occorso questo inconveniente, non mi consta cioè che siansi affisse carte da rendere meno conveniente l'aspetto de' monumenti pubblici. Ma siccome ciò dipende, a mio avviso, dal Governo, io non mancherò di fare gli ordini opportuni per ovviare a simili inconvenienti.

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER AUTORIZZARE LA DIVISIONE DI SASSARI E LE PROVINCE DI SASSARI E DI ALGHERO AD ECCEDERE IL LIMITE NORMALE DELL'IMPOSTA PER IL 1854.

PRESIDENTE. Io propongo al Senato di voler, profittando della presente seduta, votare anche una legge che non può portare la menoma discussione, nè la minima perdita di tempo; cioè quella che approva la facoltà di eccedere nel 1854 il limite ordinario dell'imposta per la divisione amministrativa di Sassari, e per le provincie di Sassari, e di Alghero.

Dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge. (Vedi vol. Documenti, pag. 1529.)

Se non vi ha chi chieda la parola metto ai voti l'articolo così concepito:

« *Articolo unico.* È fatta facoltà alla divisione amministrativa di Sassari ed alle provincie di Sassari e di Alghero di eccedere per l'esercizio mille ottocento cinquantaquattro il limite massimo fissato colla legge del 5 maggio 1851, onde sopperire alle spese comuni e speciali alligate nel bilancio divisionale, portando fino a lire centotrenta mila quattrocento novant'una e centesimi sessantasei l'imposta della prima; fino a lire otto mila ottocentocinquanta due e centesimi settantadue quella della seconda; e fino a lire mille novecento novantacinque e centesimi novantadue quella della terza. »

(È approvato.)

Si passa contemporaneamente alla votazione per squittinio segreto di ambedue le leggi, per le quali sono preparate altre due urne. Le due urne dell'approvazione saranno in faccia al presidente e le due urne del controllo saranno sulla tavola dei segretari, così contemporaneamente si voteranno le due leggi, avvertendo che quella a destra è per la prima legge e quella a sinistra per la seconda.

Si procede allo squittinio delle due leggi.

Risultamento dello squittinio della legge di pubblica sicurezza.

Votanti	54
Voti favorevoli	42
Voti contrari	12

(Il Senato adotta.)

Risultamento del secondo squittinio della legge portante facoltà alla divisione amministrativa di Sassari ed alle provincie di Sassari e di Alghero di eccedere nel 1854 il limite ordinario delle imposte.

Votanti 54

Voti favorevoli 51

Voti contrari 3

(Il Senato adotta.)

I signori senatori sono convocati per martedì 27 corrente alle ore 2 pomeridiane; l'ordine del giorno porterà la discussione del progetto di legge sugli agenti di cambio e sensali.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

TORNATA DEL 27 GIUGNO 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Presentazione di progetti di legge: Riordinamento delle tasse d'insinuazione, di successione e di emolumento; Riforma dei diritti di bollo e della carta bollata; Facoltà alla Divisione amministrativa di Torino di eccedere il limite normale dell'imposta pel 1854 — Discussione del progetto di legge sugli agenti di cambio e sensali. — Spiegazioni del senatore Jacquemoud, membro della minoranza dell'ufficio centrale, e sua proposta suppressiva degli articoli 2, 3 e 4 del progetto — Risposta del ministro delle finanze — Replica del senatore Jacquemoud — Osservazioni del senatore De Margherita, relatore — Considerazioni del senatore De Fornari in appoggio del progetto ministeriale — Schiarimenti del senatore Alfieri e del ministro delle finanze sull'articolo 3 — Chiusura della discussione generale — Adozione degli articoli 1° al 4° — Osservazioni sull'articolo 5 dei senatori Di Pollone, Jacquemoud, Alfieri, De Fornari e del ministro delle finanze — Approvazione degli articoli 5 al 37° e dell'intero progetto — Presentazione d'un progetto di legge relativo alla concessione delle strade ferrate da Alessandria a Stradella, Acqui e Tortona.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.
CISLINO, segretario, legge il verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato senza osservazioni.

PROGETTI DI LEGGE: RIORDINAMENTO DELLE TASSE D'INSINUAZIONE, DI SUCCESSIONE E DI EMOLUMENTO; RIFORMA DEI DIRITTI DI BOLLO E DELLA CARTA BOLLATA; FACOLTÀ ALLA DIVISIONE DI TORINO DI ECCEDERE L'IMPOSTA.

PRESIDENTE. La parola è al presidente del Consiglio.
CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge per la riforma delle tasse d'insinuazione, di successione e di emolumento giudiziario. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 908.)

Ho pure l'onore di presentare un altro progetto di legge per la riforma dei diritti di bollo e della carta bollata. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 881.)

A nome poi del mio collega il ministro dell'interno ho l'onore di presentare un progetto di legge inteso ad accordare alla divisione amministrativa di Torino la facoltà di eccedere nel 1854 il limite ordinario dell'imposta divisionale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1561.)

PRESIDENTE. Do atto al presidente del Consiglio dei ministri della presentazione di questi tre progetti di legge, i quali saranno dati alle stampe e distribuiti, i primi due alla Commissione di finanza cui appartengono, il terzo agli uffici per la nomina dell'ufficio centrale.

DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SUGLI AGENTI DI CAMBIO E SENSALI.

PRESIDENTE. Siamo ora chiamati a discutere il progetto di legge riguardante i pubblici sensali, sul quale dichiaro aperta la discussione generale, accordando intanto la parola al senatore Jacquemoud. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 24-26.)

JACQUEMOUD. Je vais avoir l'honneur d'exposer au Sénat les motifs pour lesquels j'appartiens à la minorité du bureau central.

Je crois qu'il est nécessaire de faire subir quelques modifications au projet de loi en discussion, en supprimant les articles 2, 3 et 4.

Le projet de loi sur les agents de change et les courtiers a été renvoyé d'une Chambre à l'autre, et, dans chaque épreuve qu'il a subie, il a été graduellement amélioré. On

a fini par adopter un système très-libéral, suivant lequel le nombre des agents de change et des courtiers est illimité. Ils peuvent s'établir dans toutes les communes du royaume et on n'exige d'eux aucune autre condition d'admission que la preuve de leur capacité, de leur moralité et la garantie d'un cautionnement, qui peut être abaissé jusqu'au capital de 1000 francs. Ces conditions sont telles que tout honnête homme, pour peu qu'il soit capable et qu'il possède ce cautionnement, ou qu'il inspire assez de confiance pour qu'on le juge digne de ce faible crédit, a droit de prendre place légalement au nombre des agents intermédiaires contemplés par l'article 75 du Code de commerce.

Quant aux agents de change, j'adopte entièrement le système du projet, car après avoir rendu ces fonctions accessibles à tous les citoyens, on en interdit l'exercice à ceux qui n'ont pas été à même de justifier des conditions de capacité, de moralité et de cautionnement; mais relativement aux courtiers on a adopté un système différent. On admet d'abord sous le nom de *courtiers reconnus* ceux qui ont satisfait à ces trois conditions, et on autorise parallèlement à exercer ces mêmes fonctions toute autre personne, sans en exiger aucune garantie quelconque.

On voit que le projet a hésité entre une liberté absolue, sans limites, sans garanties, accordée à la profession du courtier, et une liberté soumise à des conditions de capacité et de moralité. Dans son incertitude il a adopté à la fois la liberté sans restriction et la liberté modérée par des garanties; il me paraît impossible que les deux systèmes puissent fonctionner en même temps, car l'un exclut l'autre. Il fallait choisir et on n'a pas osé le faire et se prononcer ouvertement pour la liberté avec des garanties; eh bien, le moyen terme auquel on a eu recours est beaucoup plus défectueux que le système de la liberté sans restriction. Il me sera facile de le démontrer.

Dans l'intérêt de la sûreté et de la loyauté des transactions qui sont l'âme du commerce, notre Code (art. 85), à l'exemple de la plupart des autres Codes qui régissent les nations les plus commerçantes, contient la disposition suivante:

« Lorsque la convention n'est pas entièrement niée, les livres des courtiers peuvent être admis par les tribunaux à faire foi entre les parties des conditions sous lesquelles elle a été conclue. »

Qu'on consulte la statistique des procès soumis aux tribunaux de commerce, et on reconnaîtra que les procès entre négociants n'ont presque jamais pour objet l'existence de la convention, mais les conditions qui l'accompagnent; or, en donnant une aussi grande autorité aux déclarations du courtier qui a conclu la négociation, la loi prévient beaucoup de contestations injustes et assure l'exécution loyale des conventions.

Mais pour accorder une telle confiance au témoignage du courtier la loi devait prendre des mesures sévères, afin qu'il ne pût pas être témoin dans sa propre cause.

C'est de ce principe que découlent toutes les obligations et toutes les défenses contenues dans les articles 87, 88, 91 et 92 du Code de commerce. Ainsi un courtier doit consigner jour par jour, sans rature ni interligne, dans un livre paraphé, coté et visé, toutes les conditions des ventes, achats, assurances, négociations et en général de toutes les opérations faites par son ministère. Il ne peut, en aucun cas, faire des opérations de commerce pour son compte, ni s'intéresser directement ou indirectement dans aucune entreprise commerciale, ni recevoir ni payer pour le compte

de ses commettants, ni se rendre garant des marchés dans lesquels il s'entremet. Il lui est défendu de négocier aucune marchandise appartenant à des personnes dont la faillite est connue. En un mot, de même que l'agent de change remplit l'office de notaire pour les effets publics et les lettres de change, le courtier remplit l'office de notaire pour la négociation des marchandises.

A ces dispositions du Code de commerce la présente loi en ajoute plusieurs autres qui découlent du même principe.

Pour que la mémoire du courtier ne lui fasse pas défaut, il doit toujours être muni d'un carnet pour y annoter à l'instant même les principales conditions des opérations dont il a été l'intermédiaire; il ne peut contracter une société avec d'autres courtiers au nombre de plus de trois; ces sociétés doivent être publiques et ne pas excéder le tiers du nombre total des exerçants dans la localité; il ne peut exercer son office par le moyen de commis.

Enfin, chaque courtier est tenu de déclarer les négociations faites par son entremise, afin de constater le cours des marchandises.

La constatation sincère du cours est très-importante dans les places de commerce, afin de régulariser les opérations et de prévenir les fraudes.

Il est évident que les courtiers auraient intérêt à fausser les cours, surtout pour les opérations à terme, s'ils pouvaient contracter pour leur propre compte.

Le Code de commerce attache une si grande importance à toutes les dispositions concernant les courtiers, que leur infraction est punie par la suspension ou la destitution, par des amendes, par l'emprisonnement: si un courtier fait faillite, il est puni comme banqueroutier, et s'il fait une banqueroute simple, il est puni de la réclusion pendant cinq ans, ou même des travaux forcés à temps. (Art. 94 du Code de commerce et 391 du Code pénal.)

MM., si l'on eût adopté le système d'une liberté sans restriction pour l'office de courtier, ils eussent tous été soumis aux obligations et aux défenses que je viens de rappeler. Au contraire, par le système de la présente loi ces obligations, ces défenses et les pénalités qui les sanctionnent ne concernent que les *courtiers reconnus*. Les autres *courtiers non reconnus*, mais que la loi autorise implicitement, puisqu'elle les soumet à payer la patente (art. 84), sont entièrement affranchis de tous ces devoirs. Ils ont un privilège odieux sur les courtiers reconnus, car ils pourront impunément s'associer sans limitation, contracter pour leur propre compte, vendre les marchandises des personnes dont la faillite est connue, ils n'auront point de cautionnement à fournir. Ils échapperont pour le plus souvent au paiement de la patente, ils ne seront point tenus de déclarer les cours. La loi leur accorde le monopole de toutes les opérations ténébreuses.

En second lieu on ne pourra jamais assurer la sincérité du cours des marchandises, car à côté des opérations constatées par les *courtiers reconnus* il y aura les opérations des *courtiers libres*, dont le cours restera dans l'ombre.

Enfin, les peines de la suspension et de la destitution de l'office de courtier, prononcées par le Code de commerce dans les cas que j'ai rappelés, ces peines, dis-je, deviennent tout à fait illusoire; en effet, ceux qui auront été suspendus ou destitués comme *courtiers reconnus* pourront recommencer immédiatement l'exercice de leur profession comme *courtiers libres*.

J'avais donc raison de soutenir que le système de la loi qui admet parallèlement des *courtiers reconnus* et des *cour-*

tiers libres est plus défectueux que celui qui aurait admis sans aucune restriction à l'office de courtier tous ceux qui auraient voulu exercer cette profession, parce qu'ils auraient été du moins tous assujettis, sans aucune odieuse exception, aux dispositions du Code de commerce sur l'exercice de cette profession, dispositions qui sont le fruit de l'expérience et qui sont conformes aux usages du commerce en général. Le système de la présente loi n'existe nulle part. Le bureau central a été unanime à en reconnaître les inconvénients, mais la majorité pense qu'on peut l'adopter à titre d'expérience; je ne puis m'associer à son espoir, parce que je suis convaincu que cette expérience sera funeste à notre commerce.

Quand une carrière est ouverte à tout le monde, dans toutes les communes du royaume, et qu'on n'exige d'autres conditions que la capacité et la moralité, quelle plus grande liberté peut-on désirer? On s'expose à bouleverser le commerce et dans quel intérêt? Est-ce dans celui des commerçants qui veulent employer des gens dont la moralité est suspecte, ou bien est-ce dans l'intérêt de ceux qui ne peuvent justifier de leur capacité et de leur moralité? Ni les uns, ni les autres ne sont dignes de la sollicitude du législateur.

Les conditions qu'on exige pour être admis à l'office de courtier sont elles donc si difficiles que cette carrière soit entourée d'entraves? Non certainement. Il suffit de les parcourir.

La première condition est l'âge de 21 ans, on ne pouvait faire moins. Puisque la loi civile ne reconnaît pas chez un mineur la capacité de gérer ses propres affaires, aurait-on pu l'autoriser à gérer les affaires d'autrui?

La jouissance des droits civils, ne pas avoir fait faillite, ne pas avoir subi une condamnation criminelle ou une condamnation correctionnelle pour banqueroute, vol, extorsion, abus de confiance. Est-ce qu'on voudrait donc autoriser les banqueroutiers, les voleurs, les escrocs à exercer la profession de courtier? Ne serait-ce pas dégrader cette honorable et importante profession?

La preuve de capacité au moyen de deux ans de pratique dans le commerce et d'un examen ou l'exercice du commerce en gros pendant cinq ans. Enfin un cautionnement qui ne peut dépasser 5000 francs et qui peut être réduit à 1000 francs.

De telles conditions sont inhérentes à la nature de la profession; elles sont indispensables. Elles sont facilement accessibles; je désire qu'on veuille m'indiquer qu'elle est celle de ces conditions qu'on pourrait retrancher sans inconvénients.

Je ne saurais donc admettre l'institution des *courtiers libres* qui seraient affranchis d'une partie de ces conditions, et je ne puis rien en espérer d'avantageux pour le commerce. J'y vois au contraire des dangers sérieux; c'est pourquoi je ne veux pas par mon vote exposer le commerce national à une expérience dont les résultats fâcheux sont faciles à prévoir.

Au reste, il ne s'agit pas à mes yeux d'une expérience à faire. Nous savons tous qu'elle a été faite en France, et que les conséquences en ont été désastreuses.

Les lois du 8 mars et 8 mai 1791 avaient aboli les charges d'agents commerciaux, et avaient rendu ces professions libres, sous la seule condition de payer patente et de prêter serment. Il en est résulté tant d'abus, tant de fraudes que le commerce était bouleversé; il a fallu revenir de ce système, et la loi du 28 vendémiaire an iv fut adoptée. C'est

par ces abus que la France fut entraînée au système de restriction qui est encore en vigueur, et dans lequel elle est maintenant forcée de persister à cause des nombreuses indemnités (s'élevant à plusieurs millions) qu'il faudrait accorder pour adopter un système moins restrictif.

Ne recommençons pas une expérience qui a si mal réussi. Que dis-je? L'expérience que nous voulons tenter serait pire, car du moins les courtiers patentés étaient soumis à toutes les obligations que les usages du commerce imposent aux agents commerciaux, tandis qu'ils en sont dispensés par le projet actuel.

Je trouve d'ailleurs une contradiction manifeste entre le système adopté dans notre loi relativement aux agents de change et relativement aux courtiers. Les mêmes raisons qui motivent les dispositions sur les uns sont exactement applicables aux autres.

Le traité sur les Bourses de commerce par Mollet, qui est une autorité dans cette matière, établit une comparaison entre l'office des agents de change et celui de courtiers. « Les premiers, dit-il, opèrent sur les effets publics et les lettres de change; mais le ministère du courtier de commerce n'a pas un moindre intérêt; c'est par lui que se fait le commerce universel des marchandises, et de telles opérations n'ayant pas de limites, on comprend quels éminents services doit rendre l'officier public qui en est l'agent. »

Donc ce qui a été reconnu utile, indispensable pour l'office d'agent de change, doit l'être également pour l'office de courtier.

J'ai la persuasion que l'établissement des *courtiers libres* paralysera les bons effets de cette loi. Je crains que des personnes honorables qui pourraient être admises à l'office de *courtiers autorisés* ne préfèrent y renoncer. Leur déclaration ne fera pas foi en justice, ils ne seront pas commis par les tribunaux pour la vente des marchandises à la criée; les courtiers conducteurs de navires ne seront pas délégués pour faire la traduction des déclarations, des chartes parties et des autres actes de commerce dont la traduction serait nécessaire en justice; mais ils pourront faire tous les autres actes; ils seront affranchis de toutes les obligations que le Code de commerce impose aux courtiers et ils seront préservés de toutes les pénalités qui sont la conséquence de leur infraction. L'avantage est tout entier en faveur des courtiers libres.

Tels sont les motifs qui me déterminent à vous proposer, MM., la suppression des articles 2, 3 et 4 du projet. Il en résultera que les courtiers, comme les agents de change, seront soumis aux conditions d'admission; que ceux qui n'auront pas été admis ne pourront pas exercer le courtage, et que nous n'instituerons pas une classe de courtiers jouissant du privilège d'être dispensés légalement d'accomplir les obligations que le Code de commerce impose à ces agents intermédiaires.

C'était un devoir pour moi d'exposer mes convictions. Je l'ai accompli, et je voterai contre les articles que j'ai indiqués.

Cavotti, presidente del Consiglio, ministro delle finanze.
L'onorevole senatore Jacqueminati, prendendo ad esame le modificazioni introdotte nell'attuale progetto di legge dall'altro ramo del Parlamento, crede che possano nascere gravi inconvenienti dall'introduzione in esso di una distinzione relativa ai senzali.

Per ciò che riflette gli agenti di cambio il progetto non fu gravemente modificato, e le poche modificazioni intro-

settevi ottengono l'assenso dell'onorevole proponente. Il dissenso verte solo su ciò che si riferisce ai sensali in merci.

Il progetto primitivo vietava a tutti l'esercizio della senseria, della mediazione in merci, fuorchè a quelli che avessero adempito ad alcune condizioni dalla legge stabilite. Con questo sistema l'atto di fare una mediazione era in certo modo dichiarato un atto colpevole da vietarsi.

Col nuovo sistema invece è lecito a chiunque di fare un atto di mediazione, di concertare un contratto fra due individui, ma non sarà riconosciuto come mediatore legale, e quindi le sue asserzioni non avranno quell'autorità che la legge accorda ai mediatori legali; non potranno perciò essere chiamati ad esercitare le funzioni di periti se non coloro che avranno adempito alle condizioni che la legge determina e che non furono modificate.

Perchè questo cambiamento? Perchè ammettere due categorie, una di mediatori legali e l'altra di mediatori abusivi? Perchè, avendo conservato il primitivo sistema rispetto agli agenti di cambio, modificarlo rispetto ai mediatori? Io credo che vi esista un solo motivo per giustificare questo cambiamento, ma questo motivo è gravissimo.

Teoricamente io concorro perfettamente nell'opinione espressa dall'onorevole proponente. Io riconosco che sarebbe assai desiderabile che tutti gli atti di mediazione non si facessero se non dai mediatori legali, da quelli cioè che hanno adempito alle condizioni dalla legge stabilite.

Ma quando noi avremo stabilito questo principio dell'esclusivo esercizio della mediazione, quando cioè avremo nella legge inserito il divieto di fare degli atti di mediazione se non quando si adempiano le condizioni stabilite, come mai faremo ad eseguirla?

La pratica prova, l'esperienza dimostra che le leggi sui sensali non furono mai messe in effetto né da noi, né altrove.

Mi si dirà: perchè allora avete conservato le prescrizioni rispetto agli agenti di cambio?

Per tre considerazioni di grave importanza: 1^a perchè le operazioni affidate agli agenti di cambio sono molto più importanti in media delle operazioni affidate ai sensali; 2^a perchè lasciano queste operazioni minori tracce; 3^a perchè l'asserzione dell'agente che certifica l'operazione deve essere maggiore.

Ma vi ha di più un'altra considerazione che ha praticamente un maggior peso agli occhi miei, e si è che rispetto agli agenti di cambio la legge si può fino a certo punto far rispettare, mentre rispetto ai mediatori ciò è assolutamente impossibile. E perchè questa differenza? Per un motivo semplicissimo.

Le operazioni di cambio, e specialmente quelle sopra valori pubblici, che oramai costituiscono la parte più importante delle funzioni degli agenti di cambio, si trattano quasi esclusivamente alla Borsa, in un determinato locale. Non dico che non si facciano ancora operazioni fuori della Borsa, ma la massima parte di quelle che si riferiscono ai cambi d'effetti pubblici si fa alla Borsa; quindi se voi stabilite per regolamento che non possano intervenire alla Borsa se non gli agenti di cambio legali, potete fino ad un certo punto impedire l'esercizio abusivo dell'arte dell'agente di cambio. Non lo impedite assolutamente, ma fino ad un certo punto mettete un freno a questo abuso.

Ma è ben diverso per i sensali di merci. Le operazioni relative alle merci si fanno anche, se si vuole, alla Borsa, ma la massima parte di esse trattasi fuori di quella, nei fondachi, nei negozi dei particolari, dei contraenti; quindi è

materialmente impossibile d'impedire l'esercizio della mediazione abusiva.

Ho detto che ciò era provato presso noi ed altrove, nei paesi dove la legislazione in ordine ai sensali è la più severa, e dove i sensali ed i mediatori costituendo corporazioni potenti, hanno più che altrove i mezzi e l'autorità per far eseguire la legge intesa a tutelare i loro privilegi. E che ciò non si eseguisca da noi è cosa che tutti sanno.

Non parlo dei casi accaduti a Genova, dove da sette anni il commercio è in aperta ribellione alla legge, e non si è mai pensato di applicare né punto né poco una legge, la quale dovrebbe avere effetto in tutto lo Stato, perchè fu emanata nella forma più solenne ed interinata da tutti i Senatori, e credo anche da quello di Genova, e quindi dovrebbe essere eseguita a Genova, eppure nessuno ha mai pensato di metterla in esecuzione. A Torino stessa la legge è apertamente violata: in minor grado per ciò che si riferisce agli agenti di cambio, ma per quanto ai sensali e mediatori il numero di quelli abusivi è notevolissimo.

Mi si dirà che il ministro non è abbastanza energico, non fa eseguire la legge: spieghi più energia e la legge sarà rispettata.

Io non so se abbia riferito alla Camera quello che mi accade or sono pochi mesi. Il verificatore di Torino, cercando materia imponibile, trovò due individui i quali apertamente facevano atti di mediazione, e li portò sulla nota come mediatori per far loro pagare la tassa. Reclamò vivissimi dal corpo dei mediatori, istanze presso il Ministero di finanze, volevano che assolutamente io facessi radiare questi individui dalla nota dei tassati. Ma io diceva: signori, fanno o non fanno questi atti di mediazione? Egli è già un male che li facciano; ma non sarebbe questo peggiore ove li facessero abusivamente e nulla pagassero? Io quindi non posso dispensarli dal pagare, non posso toglierli dalla nota. Però dopo averci ripensato sopra dissi: ho un mezzo: siano denunziati all'avvocato fiscale. Come ognuno vede, ciò non dimostrava troppa indulgenza; e diffatti come ministro delle finanze mandò l'istanza della Compagnia dei sensali all'avvocato fiscale pregandolo d'insistere. L'avvocato fiscale immediatamente fa istanze: chiama, interroga il terzo ed il quarto: si crederebbe? Non si è trovato più nessuno per deporre che quelli facevano atti di mediazione, nemmeno coloro che li avevano denunziati al Ministero come sensali abusivi; epperò l'avvocato fiscale fu forzato a scrivervi non aver mezzi, nè elementi per stabilire la prova dell'esercizio della mediazione, sicchè l'azione è caduta. E quegli individui a cui faceva allusione credo continuamente attualmente a fare la mediazione come prima.

La stessa cosa accade oggidì in Francia, e sopra una scala anche molto più estesa che presso noi, perchè ciò avviene non solo per le merci, ma altresì per le contrattazioni di effetti pubblici ed azioni industriali. Chi non conosce la istituzione della *coulisse*? Essa è una corporazione non autorizzata, eppure fa tutti i giorni nel locale stesso della Borsa, ed in un determinato angolo, operazioni su di una scala di poco inferiore a quella che non facciano gli agenti di cambio autorizzati.

Tutti pure sanno poi che questa *coulisse* è una specie di Borsa che è al caffè Tortoni ed al Passaggio dell'Opera, e ciò si fa sotto gli occhi stessi delle autorità pubblicamente: i giornali quotano i fondi non solo alla Borsa, ma anche alla *coulisse*. Chi riceve lettere dai corrispondenti di Parigi ha sempre la quota *après la Bourse*, vale a dire a Tortoni nelle negoziazioni che si fanno alla *coulisse*.

Rispetto poi alle merci, il numero dei *courtiers-marrons* è infinito; ed io credo che nella città di Marsiglia, dove esiste pure una corporazione di sensali privilegiati, i *courtiers-marrons* pullulano e sono in numero se non eguale a quello dei sensali di Genova, tuttavia assai notevole, ed operano tuttoggiorno e sugli olii, e sugli spiritosi, e sugli zuccheri ed altri coloniali colla massima impunità.

Questi fatti, che furono rappresentati da persone assai autorevoli e pratiche del commercio, indussero il Ministero ad accettare questo sistema che non tendeva ad altro che a legalizzare ciò che non si poteva impedire.

Se l'onorevole senatore Jacquemoud avesse potuto indicare un mezzo facile e non draconiano di far eseguire la legge, io sicuramente mi sarei adattato molto volentieri a questa modificazione; ma ho dovuto persuadermi, dopo le sue parole, che quello che non si può impedire è meglio regolarlo.

Noi abbiamo fiducia di averlo bastantemente regolato per ciò che concerne gli agenti di cambio mantenendo il principio, e cercheremo nei regolamenti che si faranno in ordine alla Camera di commercio di dare una sanzione a questa disposizione coll'allontanare dalla Borsa l'agente di cambio che non è agente di cambio legale.

In quanto ai mediatori si dà bensì l'azione della mediazione libera, ma non avrà valore legale, non avrà valore avanti ai tribunali se non è fatta da persone che avranno adempito a queste facilissime condizioni; ed è appunto perchè queste condizioni sono così facili che si possono adempiere con sì poca difficoltà dalle persone le quali possono meritare qualche fiducia, che io non dubito che la massima parte di coloro i quali intendono dedicarsi alla mediazione si faranno ascrivere fra i mediatori legali.

Io quindi in definitiva credo che non sia da adottarsi la proposta dell'onorevole senatore Jacquemoud; giacchè, se teoricamente parlando può avere qualche pregio, in pratica non farebbe altro che darci delle disposizioni assolutamente illusorie, che fare una legge che si vedrebbe impunemente violata ogni giorno, come si viola attualmente quella in vigore presso noi, come si viola in Francia quella colla stabilità, come si viola per ogni dove la legge relativa ai sensali che vuol sottoporre l'esercizio di questa professione a norme troppo restrittive.

Per siffatti motivi io credo che il Senato faccia opera buona coll'adottare il progetto quale è in ora sottoposto alle sue deliberazioni.

JACQUEMOUND. M. le président du Conseil oppose à mes arguments la difficulté d'exécuter la loi et d'empêcher les *courtiers-marrons*. Cela était fort difficile en effet sous l'empire des lettres-patentes de 1847, qui limitaient le nombre des courtiers; mais cette difficulté disparaîtra presque entièrement par l'adoption de l'article 1^{er} du projet, qui rend la profession de courtier accessible à tout le monde. De la même manière qu'on diminue la contrebande en abaissant les droits de douane, on verra diminuer le nombre des *courtiers-marrons* à raison de la plus grande facilité qu'on aura accordée pour acquérir le droit d'exercer légalement l'office de courtier. Dans tous les cas je crois que le très-petit nombre de *courtiers-marrons* qui restera lorsque l'article 1^{er} sera en vigueur feront infiniment moins de mal que les *courtiers libres*. On en pourra toujours saisir quelques-uns en contravention, et cela suffira pour l'exécution de la loi; pour le maintien des dispositions du Code de commerce, pour l'honorabilité de la profession de *courtier autorisé*.

M. le ministre, qui a pris les moyens les plus efficaces

contre la contrebande, n'ignore pas cependant que parmi les marchandises qui entrent dans le royaume il y en aura encore qui pénétreraient en fraude; mais la difficulté d'arrêter la contrebande d'une manière absolue n'empêche pas qu'on ne maintienne les taxes de douane.

M. le ministre s'est préoccupé de l'avantage de faire payer les droits de patente même aux courtiers libres; mais l'exemple qu'il a cité servirait à prouver qu'il aura rarement l'occasion d'appliquer les dispositions de l'article 84 de la présente loi. Ces courtiers libres échapperont à la fois et aux dispositions du Code de commerce et au paiement de la patente. Toutefois ils auront une existence légale; et ce système pourra retenir beaucoup de personnes qui auraient accompli les conditions d'admission. Le trésor perdra donc sûrement tous les droits de patente qu'il aurait obtenus sans l'institution des courtiers libres.

Quoique M. le ministre était convaincu de l'impossibilité de faire observer la nouvelle loi sur les courtiers, alors il eût mieux valu adopter résolument le système d'une liberté sans restriction après avoir fait étudier si les intérêts généraux du commerce n'auraient point été froissés par la suppression de l'article 89 de notre Code et de toutes ses conséquences relativement à la preuve résultante des livres tenus par les courtiers; mais le système des courtiers autorisés n'est pas compatible avec le système des courtiers libres. L'un est la destruction de l'autre. Il faut choisir entre la liberté absolue de l'office de courtier et la liberté soumise aux garanties de capacité et de moralité. Je le répète, je redoute l'expérience qu'on propose et je la crois dangereuse pour la sûreté et les progrès du commerce national.

DE MARGHERITA, relatore. Poche cose io dirò a nome della maggioranza dell'ufficio centrale contro quella che venne esponendo l'onorevole nostro collega, il quale costituisce da sé la minorità dello stesso ufficio centrale.

In verità anche la maggioranza dell'ufficio centrale trovò grandissima difficoltà ad approvare le parti principali del nuovo progetto relativamente ai sensali ed agenti di cambio, massime quella in cui il nuovo progetto divide i sensali in due categorie, la prima delle quali può liberamente esercitare la mediazione senza andare soggetta all'adempimento degli obblighi stabiliti colla legge per i sensali riconosciuti ed approvati, senza andare soggetta a rispettare i divieti contenuti nella legge medesima. Non poté guari anche la maggioranza dell'ufficio centrale farsi capace della vera utilità di questo sistema di ripartire i sensali in due diverse categorie, di stabilire una concorrenza fra coloro i quali si trovano in troppo dispari condizione. Non poté neanche la maggioranza approvare quella disposizione del progetto, nella quale, stabilendosi una tariffa, si autorizzano però i mediatori ad eccedere coi loro patti la misura della tariffa.

Parve ad essa che la tariffa sia destinata a produrre principalmente l'effetto d'impedire che si ecceda nell'esercizio dei diritti di commissione. Ora, questo effetto più non è prodotto dalla tariffa quando sia lecito ai mediatori di patteggiare sui diritti di commissione nel modo che più loro sia benevivo. Dunque e perchè quella concorrenza stabilita fra i sensali ammessi ed approvati ed i sensali liberi non potrebbe essere che ingiusta e poco ragionevole, e perchè la disposizione sulla tariffa, che può violarsi per virtù di un patto, non sembra neanche molto degna di approvazione, era disposta anche la maggioranza a rigettare la legge; tuttavia, considerato da un canto, quanto sia la

tendenza del Senato ad evitare ogni prolungato e ripetuto urto di opinione fra i due rami del Parlamento, considerato poi eziandio che in un altro recinto vari accreditati negozianti che propugnavano il sistema di maggior libertà pei sensali affermarono, e quasi si resero garanti, che veramente il sistema di libertà poteva essere meglio conveniente che quello di restrizione, la maggioranza pensò dovere in questa circostanza fare un appello all'esperienza, prenderne consiglio, profittare dei lumi che ella porgerrebbe, e di ammettere, almeno per modo di esperimento, questa legge, salvo a vedere se essa produrrà vantaggi od inconvenienti, colla facoltà sempre in quest'ultimo caso di ritornare sulla legge stessa e ristabilire per tutti quelle discipline le quali presentemente non trovansi obbligatorie se non per una parte soltanto dei mediatori.

Ecco il motivo principale per cui dalle premesse la maggioranza dell'ufficio centrale trasse una conseguenza diversa da quella che è tratta dal nostro collega. Poteva rigorosamente dedursi dalle premesse fatte nella relazione che la legge dovesse essere almeno nei due succennati capi rigettata, e dovesse questo rigetto proporsi dall'ufficio centrale, ma queste conseguenze dedotte dalle premesse anzidette potevano temperarsi. I motivi di temperarle sono quelli che ho avuto l'onore di esporre al Senato: il Senato medesimo giudicherà se meglio valga respingere il progetto, oppure adottarlo intanto interinalmente, salvo, ripeto, a vedere se l'esperienza dimostrerà che sia su sode e ragionevoli basi fondato.

DE FORNARI. Domando la parola, se non vi sono più altri oratori iscritti.

PRESIDENTE. La parola è al senatore De Fornari.

DE FORNARI. Io dirò poche cose, giacchè è già stato detto molto, e per non aggiungere altre ragioni in quel senso, io porterò la questione su un terreno che mi è sacro, quello della giustizia.

L'azione di quelli i quali si prestano ad intervenire fra due individui che vogliono contrattare non è assolutamente per sé stessa immorale, essa è un'azione utile, e utile forse ad ambedue; per conseguenza non vedo come possa impedirsi. Non è diventata colpevole che in grazia della proibizione che si è voluto introdurre per motivo di buona legislazione e per motivo che torna a vantaggio dello Stato, ma che induce un privilegio ad una classe la quale è incaricata di funzioni retribuite anche largamente, e che in questo modo impedisce ad ogni altro d'immischiarsi in simili contrattazioni.

Quest'azione, torno a dirlo, è per sé stessa innocente, utile ai contraenti, anzi la risorsa indubitabilmente d'una classe assai numerosa che va spigolando in certa maniera, dirò così, sopra gli avanzi di quelle contrattazioni che sfuggono all'azione dei mediatori approvati.

Io non so dunque come si possa insistere per conservare una misura, una penalità stabilita contro quelli che s'immischiavano in simili contrattazioni.

Credo d'aver anche una certa competenza per sostenere questa tesi, perchè forse sono io che nella precedente discussione di questa legge ho eccitato questo sistema di libertà che è stato adottato dalla Camera elettiva. Mi pare che non si possa andare contro la giustizia.

Inoltre richiamerò ad appoggio di quanto dico le osservazioni fatte dall'onorevole ministro delle finanze intorno all'impossibilità d'impedire l'azione di questi mediatori non approvati.

Infatti l'esperienza (non abbiamo bisogno di ricorrervi

attualmente, che è stata fatta lungamente ed ostinatamente) ha sempre provato che è impossibile l'impedire l'intervenzione di persone non approvate in queste transazioni. Lo stesso essendo a Parigi incaricato dal Governo di operazioni le quali mi portavano ogni giorno a ricevere delle cambiali (ed è la parte più importante di queste funzioni) per mandare al Governo stesso, la maggior parte di dette cambiali mi veniva recata dai *courtiers-marrons*, ed era con vantaggio, perchè costava assai meno al Governo.

Qui osservo non essere poi vero che si debba temere la esagerazione della tariffa per parte loro: è noto che appunto la maggior parte ricorre ai *courtiers-marrons* come a persone debolmente remunerate per queste transazioni, le quali mai non eccedono, o almeno è rarissimo che ne abusino. Qualche volta ancora intervengono delle persone antiche, ebbene l'articolo 85, se non erro, del Codice commerciale renderebbe queste persone che intervenissero anchevolmente come intermediarie soggette ad una punizione.

Questa è ingiustizia, questo è inammissibile; ed è per ciò che nella precedente discussione io fui commosso nell'interesse appunto di una classe numerosa e ben conosciuta, la quale sarebbe privata della sua sussistenza, ed insistetti molto perchè non fosse mantenuta quella disposizione. Anzi studiavo modo, senza domandare l'abrogazione di quell'articolo, di transigere e fare in guisa che quella classe potesse ancora conservare quel mezzo di sussistenza; ma soprattutto poi insistetti sopra la giustizia della cosa e sull'impossibilità di riparare altrimenti.

Per conseguenza io mantengo che non sia possibile, nè equo d'impedire l'esistenza di quella libertà d'intervenzione, la quale, se non è legale, è giusta, e innocente ed è utile anche per il commercio, perchè moltissimi se ne prevalgono ed hanno diritto di prevalersene.

ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Alfieri.

ALFIERI. Io resto d'accordo colla maggioranza dell'ufficio centrale nel proporre al Senato di ammettere il progetto di legge qual è stato presentato, e ciò qualunque, a mio avviso, esso contenga alcuni difetti dai quali potrebbe temersi degli inconvenienti. Ma i motivi già espressi dall'onorevole relatore nel rendere conto dell'esame preparatorio fatto dall'ufficio centrale, le considerazioni espresse dall'onorevole signor ministro delle finanze mi sembrano essere di tanto peso da poter giustamente indurre il Senato ad entrare nell'opinione cui si fermava la maggioranza dell'ufficio centrale medesimo. Credo che ciò tanto più si possa fare se verrà nettamente e chiaramente stabilito il senso dell'articolo 3 del progetto attualmente in discussione; poichè dall'interpretazione di quest'articolo sembrami che possa farsi luogo ad un più o meno severo giudizio delle disposizioni che anche per parte dell'ufficio centrale furono soggetto di qualche censura.

Infatti quest'articolo 3 si esprime in modo da farci credere che, conformemente a ciò che sembra supporre l'onorevole senatore Jacquemoud, vi possano esistere parallelamente e direi quasi contraddittoriamente due classi di sensali.

Ora, a mio avviso che quest'articolo ben interpretato, stando, cioè, più al concetto di tutta la legge, che non ai termini con cui esso si trova con forse non sufficiente chiarezza espresso, non ammette questa doppia esistenza; ammette bensì che il fatto materiale della mediazione possa essere compiuto da altri che dal vero sensale a tutto titolo legale, ma essa però, per quanto io credo, non consi-

dera come vero sensale e non dà alcun valore di sensaria, legalmente parlando, agli atti che saranno compiuti da questi sensali non riconosciuti, da questi individui che faranno atti di mediazione senza essere mediatori legali. Mi pare che questo punto abbisogni di essere bene inteso e ben dichiarato.

Infatti che titolo avrebbero costoro per essere considerati come sensali? Dalla legge essi non hanno titolo alcuno, poichè non sono costretti a far alcuna dichiarazione e sono tanto meno obbligati ad ottenere una licenza qualunque; di più, essi non adempiono ad alcuna condizione loro particolarmente prescritta; insomma essi non rivestono agli occhi della legge alcun carattere legale.

Resterebbe forse, ed è quello che nell'ufficio centrale si era sospettato, che invece del battesimo legale costoro potessero ricevere un battesimo fiscale. Ma dal contegno dell'onorevole signor ministro delle finanze in questa discussione non pare nemmeno che egli faccia assai conto su questo battesimo fiscale a questi sensali.

Essi saranno dunque persone destituite d'ogni investitura legale, dell'intervento delle quali non s'ha a tener conto in faccia alle leggi, cosicchè gli atti compiuti da essi dovranno, se cadranno in contestazione, essere considerati come se si fossero direttamente compiuti tra gl'interessati, il venditore, cioè, e l'acquirente, non dando l'intromissione di costoro al contratto medesimo nessuna qualsiasi efficacia sua propria.

Ciò essendo, mi pare che vengano meno, se non tutti, almeno molti degli inconvenienti che si attribuivano al sistema, che s'inaugura colla nuova legge, dall'onorevole senatore Jacquemoud, ad essa opponente; ma mi pare, lo ripeto, che sarebbe a desiderare, che il vero senso della legge fosse ben inteso e ben dichiarato.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Io credo che il senso che l'onorevole senatore Alfieri dà alla legge è il solo che risulti dalle disposizioni precise contenute nella medesima.

Infatti nell'articolo 4, alinea 1°, si dice: ad essi soli, cioè ai sensali di cui all'articolo 1°, sono riservati gli atti dalle leggi e dalle sentenze de' tribunali affidati in modo speciale al ministero de' mediatori; quindi gli atti che dal Codice di commercio e dai tribunali sono affidati ai mediatori possono essere unicamente ed esclusivamente commessi ai mediatori approvati.

Onde, come diceva l'onorevole senatore Alfieri, quelli fatti da mediatori, da sensali non autorizzati, non legali, non hanno nessun valore e vengono considerati come se fatti fossero da un individuo qualunque; essi non faranno fede, la loro asserzione non costituirà una prova, in una parola, saranno semplici individui, che faranno atti di mediazione.

Qui non entrerà nella questione sollevata dal senatore De Fornari, se cioè tali atti, non essendo immorali, possa o no la società vietarli o circondarli di alcune condizioni; ma, ripeto, il grande argomento contro il quale l'onorevole senatore Jacquemoud non ha opposto, a mio credere, risposta soddisfacente, sta in ciò che, fatta la proibizione, dato il divieto, come lo si farà eseguire? Come si troverà quello che non hanno trovato nè i nostri legislatori, nè i legislatori degli altri paesi? Quindi, a mio parere, è miglior consiglio il sancire quanto non si può vietare.

DE FORNARI. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DE FORNARI. È solamente per osservare che questi

agenti, questi intervenienti nelle transazioni private non hanno nessuna importanza. Essi non sono che mandatari di un particolare, il quale ha diritto di dar loro un mandato, o di ambidue se pervengono a fare una transazione; per conseguenza non si può dare all'opera loro un'importanza di un'azione, la quale si opponga alle azioni ammesse dalle leggi, e che sono tutelate con particolari disposizioni, e remunerazioni.

Questo mi porta anche ad osservare che non sussiste il timore che con questa disposizione si venga a togliere un vantaggio giusto, legale alla classe dei mediatori approvati, giacchè la maggior parte delle transazioni, le grandi transazioni si faranno sempre per mezzo loro onde constatare e legalizzare così lo stato delle contrattazioni e la giustizia dei rispettivi diritti; i mediatori non approvati non imprendono che le piccole transazioni, da cui ritraggono la propria sussistenza; e sarebbe, secondo me, iniquo l'impedire tale esercizio. L'impedirne poi i reclami sarebbe impossibile; e per conseguenza io credo che non si debba insistere sopra questo particolare: l'esperienza confermerebbe la necessità di prescindere da un'ingiustizia, da un'impossibilità.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se vuole passare alla discussione degli articoli.

Chi vuole chiudere la discussione generale, sorga in piedi. (La discussione generale è chiusa.)

« Art. 1. Sono riconosciuti pubblici mediatori gli agenti di cambio ed i sensali ammessi ad esercitare il loro ufficio nel modo indicato dalla presente legge.

« Il numero sì degli uni che degli altri, è illimitato, e possono essi stabilirsi in qualunque comune dello Stato. » (È approvato.)

« Art. 2. I soli agenti di cambio riconosciuti possono esercitare gli atti appartenenti a questo ramo di mediazione. »

(È approvato.)

« Art. 3. Gli atti spettanti agli altri generi di mediazione possono essere esercitati anche da chi non è riconosciuto pubblico mediatore. »

(È approvato.)

« Art. 4. Non sono però applicabili che agli agenti di cambio ed ai sensali di cui all'articolo primo gli obblighi, i divieti e le prerogative che le leggi attribuiscono ai pubblici mediatori.

« Ad essi soli sono riservati gli atti dalle leggi e dalle sentenze dei tribunali affidati in modo speciale al ministero dei mediatori.

« Questi atti fatti da altri, ove esistono agenti di cambio e sensali pubblici, sono nulli. »

(È approvato.)

« Art. 5. Per essere riconosciuto mediatore sono richieste le condizioni seguenti:

« a) L'età di anni ventuno;

« b) Il godimento dei diritti civili;

« c) Il non trovarsi nel caso preveduto dall'articolo 86 del Codice di commercio;

« d) Il non aver patito una condanna criminale qualunque, salvo il caso di ottenuta riabilitazione, o una condanna correzionale per bancarotta, furto, truffa, abuso di confidenza, o reato contro la fede pubblica;

« e) Due anni almeno di esercizio della professione di negoziante, o di pratica appresso un banchiere, un negoziante, o un mediatore del genere cui si aspira;

« f) La prova d'idoneità all'esercizio della mediazione cui s'intende di applicare, mercè l'esame che viene subito

nella forma stabilita dai regolamenti fatti dalle rispettive Camere di commercio ed approvati dal Governo.

« Da questo esame sono però dispensati i negozianti all'ingrosso che hanno già esercitato il negozio per proprio conto durante lo spazio almeno d'anni cinque.

« g) Una cauzione determinata dal Governo, sentita la rispettiva Camera di commercio ed i Municipi per ciascun genere di mediazione, e secondo l'importanza dei comuni, nei limiti di cinque mila lire a trenta mila per gli agenti di cambio, e di lire mille a cinque mila per i sensali.

« h) Essere iscritto nel ruolo di cui all'articolo 10 della presente legge. »

DI POLLONE. Sorgo non per parlare su questa infelice legge, ma solamente per osservare essere corso, nella stampa di questo progetto, un errore, che io credo sia opportuno di toglier via.

Dice il § g: « Una cauzione determinata dal Governo sentita la rispettiva Camera di commercio ed i Municipi... » Io credo che si debba dire *od*.

Il vero senso, la vera idea, che si vuol esprimere con quest'alinea, richiederebbe che si adoperasse la parola *in difetto*; ma siccome questa modificazione potrebbe avere per risultato il rimando del progetto alla Camera elettiva, e questo sarebbe certamente un inconveniente, si potrebbe perciò semplicemente sostituire l'*od* all'*ed*.

JACQUEMOUD. Ce n'est pas une erreur.

DI POLLONE. Il me semble que c'est contraire aux principes qui ont dicté la loi.

JACQUEMOUD. Non, parce que les Chambres de commerce donnent leur avis sur l'importance de la charge, sur la capacité du candidat, et les Municipales sur sa moralité et ses antécédents. Il est utile qu'il y ait les deux avis. Ces divers éléments peuvent être pris en considération pour fixer le montant du cautionnement et influer sur l'esprit du ministre auquel il appartient de rendre une décision définitive à cet égard.

DI POLLONE. Qui si tratta della cauzione. Nel paragrafo si dice: « La cauzione è determinata dal Governo, sentita la Camera di commercio ed i Municipi. » Ma il Governo non può sentire la Camera di commercio ed i Municipi.

PRESIDENTE. Pare che il Senato riconosca che l'essersi sostituito l'*ed* all'*od* non fu che un errore tipografico.

JACQUEMOUD. Non, non. Cela a été voté ainsi par la Chambre des députés, il n'est point inutile que les Municipales soient entendus dans leurs avis, en même temps que les Chambres de commerce. Ce sont des renseignements qui éclairent le ministre, auquel il appartient de fixer le montant du cautionnement: mais il n'est point lié par ces avis.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Io in verità credo che vi sia stato errore, perchè lo spirito della legge è di sostituire i Municipi alle Camere di commercio, dove queste non esistono. Difatti quasi dappertutto si dice, come all'articolo 9: « L'iscrizione al ruolo è ordinata dalla Camera di commercio, ed in difetto dai Municipi... » e all'articolo 10: « Appartiene pure alla Camera di commercio ed in difetto ai Municipi, ecc. ».

La Camera di commercio è quindi considerata come la rappresentante, la tutrice degli interessi commerciali, come il corpo che deve esercitare la sua sorveglianza sopra quel ramo di commercio, vale a dire sulla senzeria.

Il Municipio invece non viene che là dove non vi è Camera di commercio; onde credo veramente che vi ha un

errore tipografico, tanto più che si tratta di determinare la cauzione, che è cosa intieramente commerciale.

Se si trattasse di pronunziare sulla moralità, sulla capacità, forse si potrebbe supporre che si voglia intendere e la Camera di commercio ed il Municipio; ma qui si tratta di determinare un fatto commerciale, qual è l'ammontare della cauzione necessaria per tutelare quelle operazioni, cosa che è più nella sfera della Camera di commercio che dei Municipi.

DI POLLONE. Domanderò una seconda volta la parola per far presente al Senato che nella discussione che già ebbe luogo in quest'aula sopra questo progetto di legge i Municipi non sono veramente posti in concorrenza, se non laddove non vi esistono Camere di commercio. E se vi fossero Camere di commercio in tutti i luoghi dove vi possono essere sensali non sarebbero mai stati incaricati i Municipi.

ALFIERI. Nell'antico progetto (il secondo presentato dal Ministero), in capo alla sezione attuale e al detto articolo 5, § f, si dice: « una cauzione determinata dalla rispettiva Camera di commercio o Municipio per ciascun genere di mediazione nel limite di lire 3000 a 20,000. »

L'ufficio centrale aveva soppresso questa cauzione. Credo che sia poi stata ristabilita nel voto dato dal Senato.

DI POLLONE. Ho la relazione sul primitivo progetto presentato a quella Camera; ed in esso si diceva precisamente: *la Camera di commercio od il Municipio*.

DE MARGHERITA, relatore. Disponendo l'articolo che la determinazione si faccia dal Governo stesso, sentiti la Camera di commercio ed il Municipio, pare che quand'anche si lasciasse la congiuntiva *ed* invece dell'*alternativa od*, non vi sarebbe poi gran male. Onde, sebbene non sia questo lo spirito della legge, tuttavia, non trattandosi che di sentire assieme e la Camera di commercio ed il Municipio sul punto della cauzione, si potrebbe lasciare questa congiuntiva, anzichè toccare un articolo già determinato dall'altra Camera, e così rinviare la legge.

DI POLLONE. Secondo il sistema dell'onorevole relatore, può accadere che due sieno i pareri, per esempio, uno del Municipio per il sì, e l'altro della Camera di commercio per il no...

DE MARGHERITA, relatore (Interrompendo). Il Ministero potrà allora decidere secondo che gli parranno più o meno fondate le proposte di quei due corpi.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. In pratica non può avere risultato, perchè si tratta di consultare questi corpi solo quando si determina la cauzione, cosa che non potrà accadere che ben di rado.

PRESIDENTE. Si può anche lasciar scritto *ed*, intendendo, come più volte si fa, che la congiunzione abbia il valore della disgiuntiva, perchè e la Camera di commercio ed i Municipi non potranno essere consultati che ciascuno alla sua volta, cioè uno in difetto dell'altro, come il concetto intiero della legge consiglia.

Si propone pertanto di lasciare intatto il testo presente della legge, e di votarlo come trovasi scritto.

Chi approva quest'articolo si rizzi.

(È approvato.)

« Art. 6. La stessa persona può esercitare cumulativamente più specie di mediazione purchè adempisca alle condizioni richieste dalla legge per ciascheduna, e se esercita la professione di agente di cambio e di pubblico sensale, presti la cauzione prescritta per ambi quei due rami di mediazione.

« Cessando però l'esercizio dell'uno o dell'altro genere di mediazione, può far ridurre la cauzione a quella sola prescritta pel genere che ritiene. »

(È approvato.)

(I rimanenti articoli furono approvati senza alcuna osservazione.) — (Vedi vol. *Documenti*, pag. 21-25.)

Si passerà allo squittinio segreto.

PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLA CONCESSIONE DELLE FERROVIE DA ALESSANDRIA A STRADELLA, DA ACQUI AD ALESSANDRIA E DA NOVI A TORTONA.

PRESIDENTE. Il ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare.

FALESCAPA, ministro dei lavori pubblici. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già votato dalla Camera dei deputati avente per oggetto la concessione delle strade ferrate da Alessandria a Stradella, da Acqui ad Alessandria, da Novi a Tortona e la cessione dello stabilimento balneario d'Acqui. (Vedi vol. *Doc.*, pag. 1007.)

PRESIDENTE. Si dà atto al ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo progetto di legge.

Si fa ora l'appello nominale per lo squittinio segreto.

• Risultamento della votazione.

Votanti 54

Voti favorevoli 47

Voti contrari 7

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 4 3/4.

TORNATA DEL 30 GIUGNO 1854.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Presentazione di progetti di legge concernenti: l'applicazione di un nuovo sistema di propulsione idropneumatica al piano inclinato dei Giovi; l'approvazione del bilancio passivo per l'esercizio 1854; l'istituzione di un giudice in ciascun tribunale di polizia nelle città di Torino e Genova.*

La seduta è aperta alle ore 3 3/4 pomeridiane.
DI BAGNOLO, segretario, legge il verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

PROGETTI DI LEGGE: NUOVO SISTEMA DI PROPULSIONE IDROPNEUMATICA; BILANCIO PASSIVO DEL 1854; ISTITUZIONE DI UN GIUDICE DI POLIZIA IN TORINO E GENOVA.

PRESIDENTE. La parola è al ministro delle finanze.
CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge inteso ad approvare l'applicazione di un nuovo sistema di propulsione al piano inclinato dei Giovi. (Vedi volume *Documenti*, pag. 1347.)

Parimenti ho l'onore di presentare un progetto di legge per l'approvazione del bilancio passivo dello Stato per l'esercizio del 1854. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 254.)

Non occorre che io esprima al Senato il mio rammarico di essere stato costretto a presentare ad epoca così tarda il bilancio dello Stato: le circostanze che hanno cagionato un tale ritardo sono ben note al Senato. Si trattava non solo di approvare le spese ordinarie dell'anno, ma di esaminare eziandio il nuovo sistema di amministrazione, e di fissare le norme che dovevano regolarlo.

Questa è stata la cagione del ritardo; ma io spero che

questo non si riprodurrà per l'avvenire, stantechè il bilancio per l'esercizio 1855 è già stato presentato da parecchi mesi alla Camera elettiva, e la massima parte dei bilanci parziali è già stata presa ad esame dalla Commissione, e varii vennero eziandio riferiti.

Io prego quindi il Senato a voler procedere ad un immediato esame del bilancio, e farne l'oggetto, il più sollecitamente che sia possibile, delle sue deliberazioni, giacchè sa che senza bilancio non si può andare avanti. (*ilarità*)

Ho l'onore ancora, onde guadagnar tempo, mentre la sessione è già molto inoltrata, di presentare al Senato, a nome del mio collega il ministro dell'interno, un progetto di legge stato or ora approvato dalla Camera dei deputati, per l'aggiunta di un giudice in ciascun tribunale di polizia nelle città di Torino e di Genova. (Vedi volume *Documenti*, pag. 1605.)

PRESIDENTE. Ho l'onore di dar atto al presidente del Consiglio della presentazione di questi progetti di legge, uno dei quali sarà comunicato immediatamente alla Commissione di finanza, gli altri due saranno esaminati dagli uffici, secondo il solito.

Non essendovi altro all'ordine del giorno, invito i signori senatori a voler passare negli uffici, ove si trova già riunito un gran numero di senatori per l'esame delle leggi di finanza, onde nominare gli uffici centrali che debbono occuparsi delle leggi ultimamente presentate.

La seduta è levata alle ore 4.

TORNATA DELL'8 LUGLIO 1854

— 46 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Trasmissione dell'atto di morte di S. A. R. il principe Carlo Alberto, duca del Chiablese — Presentazione di un progetto di legge per l'approvazione di una nuova convenzione seguita tra il Governo e la Società della strada ferrata della Savoia Vittorio Emanuele — Relazione sul progetto di legge per la riforma dei diritti di bollo e della carta bollata — Discussione ed approvazione del progetto di legge per la istituzione di un giudice di polizia nelle città di Torino e di Genova — Discussione del progetto di legge per l'approvazione della convenzione tra le finanze dello Stato ed i signori ingegneri Severino Grattoni, Sebastiano Grandis e Germano Sommeiller relativa all'applicazione del sistema di propulsione idropneumatica al piano inclinato dei Giovi — Domande e dichiarazioni del senatore Pallavicino Mossi — Spiegazioni del ministro dei lavori pubblici — Istanza del senatore Plana per la soppressione degli articoli 2 e 4 della convenzione — Schiarimenti del ministro dei lavori pubblici — Considerazioni del senatore Selopis — Adozione della convenzione e degli articoli del progetto di legge — Approvazione delle singole categorie del bilancio passivo del dicastero degli affari interni e di quelle del dicastero degli affari esteri per l'esercizio 1854 — Discussione del progetto di legge per l'autorizzazione alla divisione amministrativa di Torino di eccedere nel 1854 il limite normale dell'imposta — Domande del senatore Di Pollone — Risposta del ministro delle finanze — Approvazione dell'articolo unico del progetto — Presentazione di un progetto di legge per la costruzione di una cavallerizza coperta in Alessandria.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

QUARRELLI, segretario, legge il verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

Dà quindi lettura del seguente sunto di petizioni:

917. Bartolomeo Vacheri di Genova (*Petizione mancante dell'autenticità della firma*).

918. Il Consiglio delegato del comune di Cambiò, provincia di Lomellina, ricorre al Senato per ottenere il condono della sua quota di debito per un sussidio avuto dalle regie finanze negli anni 1841-42-43 onde provvedere ai lavori di riparo alle acque del Po.

Dà quindi lettura di una nota del ministro degli affari esteri, colla quale trasmette al Senato l'atto di morte di S. A. R. il principe Carlo Alberto duca del Chiablese per essere deposto negli archivi del Senato.

Per ultimo legge tre domande di congedo dei senatori Franzini, Di Montezemolo e Della Marmora; i primi due di un mese, ed il terzo di 20 giorni, che vengono dal Senato loro accordati.

PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE D'UNA NUOVA CONVENZIONE COLLA SOCIETÀ DELLA STRADA FERRATA VITTORIO EMANUELE — RELAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE PER LA RIFORMA DEI DIRITTI DI BOLLO.

PRESIDENTE. La parola è al ministro dei lavori pubblici.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge, che è stato adottato dalla Camera dei deputati, per l'approvazione di

una nuova convenzione seguita tra il Governo e la Società della strada ferrata Vittorio Emanuele in Savoia. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1552.)

Il Senato sa con quanta ansietà tutto il paese, tutta la Savoia aspetti l'approvazione di questa convenzione: ed io non posso che vivamente raccomandare al Senato di far sì che prima della prossima proroga del Parlamento sia adottato il presente progetto di legge.

Tutto è pronto; ed appena emanata la legge si potrebbe incominciare i lavori di questa ferrovia cotanto desiderata.

PRESIDENTE. Il Senato dà atto della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà sollecitamente trasmesso agli uffizi per la sua disamina.

Reco a conoscenza del Senato che il senatore Marioni ha deposto in questo momento sul banco della presidenza il rapporto sul progetto di legge per la riforma dei diritti di bollo e della carta bollata, il quale sarà stampato e distribuito. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 837.)

DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE DI UN GIUDICE DI POLIZIA NELLE CITTÀ DI TORINO E GENOVA.

PRESIDENTE. La prima legge che cade in discussione secondo l'ordine del giorno è quella con cui si crea un giudice di polizia speciale nelle città di Torino e di Genova. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1602.)

Dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se non si chiede la parola, passerò alla lettura degli articoli del progetto di legge.

« Art. 1. In ciascuna delle città di Torino e di Genova è istituito un giudice, il quale farà in modo permanente il servizio contemplato nell'articolo 240 del Codice di procedura criminale.

« Esso eserciterà esclusivamente per tutte le sezioni mandamentali di dette città la giurisdizione che nelle materie penali sia il Codice di procedura criminale come le altre leggi attribuiscono ai giudici di mandamento, ossia ai tribunali di polizia. »

(È approvato.)

« Art. 2. Lo stesso giudice avrà grado e stipendio uguali a quelli degli altri giudici di mandamento delle città suddette.

« Gli sarà inoltre, a titolo di indennità, corrisposta dai rispettivi Municipi l'annua somma di lire 1000. »

(È approvato.)

« Art. 3. Le cause vertenti nei detti tribunali di polizia di Torino e di Genova, al tempo della promulgazione della presente legge, saranno continuate e decise dai giudici delle rispettive sezioni o sestieri che ne avranno incominciata l'istruttoria nel loro turno mensile. »

(È approvato.)

« Art. 4. Il Governo potrà applicare presso ciascuno dei detti giudici un ufficiale dell'amministrazione di pubblica sicurezza o di polizia municipale coll'incarico di esercitarvi le funzioni del Pubblico Ministero.

« Con decreto reale saranno stabilite le norme colle quali dovranno essere regolate le relazioni tra detti ufficiali ed i Municipi di Torino e di Genova, secondo le quali saranno compilate le statistiche trimestrali sulle contravvenzioni. »

(È approvato.)

« Art. 5. Il Governo è autorizzato a stabilire per decreto reale, entro il termine di un anno, una nuova circoscrizione delle sezioni mandamentali delle città di Torino e di Genova, previo l'avviso dei rispettivi Consigli municipali. »

(È approvato.)

Provocherò lo squittinio segreto su questo progetto di legge quando sarà approvato, come spero, l'altro progetto che viene in seguito; poichè gli altri due che sono del pari all'ordine del giorno non esigono che la votazione per alzata e seduta.

DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI PROPULSIONE IDROPNEUMATICA AL PIANO INCLINATO DEI GIOVI.

PRESIDENTE. Il secondo progetto di legge è quello per l'applicazione del sistema di propulsione idropneumatica al piano inclinato dei Giovi, sul quale dichiaro aperta la discussione generale colla solita avvertenza che se vi ha chi abbia qualche osservazione a fare o qualche spiegazione a chiedere sopra la convenzione che è unita alla legge debba parlare nella stessa discussione generale; giacchè altrimenti l'articolo della legge che approva questa convenzione sarà esso solo sottoposto a votazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1337.)

PALLAVICINO-ROSSI. Quantunque io voti con pieno animo in favore della presente legge, desidero nullameno di richiamare la più sentita attenzione del Senato sopra una delle condizioni del contratto, la quale per la sua insudita asperità verso i benemeriti ingegneri che vi si

assoggettano impressionò (credo mi sia lecito il dirlo) tutto l'ufficio centrale, sebbene la sua maggioranza giudicasse di solo leggermente accennarne nella relazione.

La condizione è quella segnata all'articolo quinto del contratto, nel quale si dichiara risolto il contratto medesimo qualora il sistema di propulsione immaginato non fosse riconosciuto quale una novità, e tenuti in tal caso gli inventori al rimborso d'ogni spesa anticipata dal Governo.

Ma come? io domando. Vi esiste una concessione di privilegio appoggiata ad un preventivo esame di una Commissione scientifica, e si dubita che questa non abbia riconosciuto almeno in qualche parte alcun carattere di novità? Si vorrà dunque ritornare sul giudizio della Commissione medesima?

Noti il Governo che la prova di assoluta mancanza di novità nell'invenzione, oltre che richiederebbe un recesso formale di giudizio della Commissione scientifica, darebbe naturalmente luogo alla revoca del privilegio.

Ora, la supposizione di cui è caso nell'articolo 5, senza esempio al mondo, offende la meritata autorità degli uomini della scienza e al tempo stesso la dignità del Governo, che sulla loro consultazione diede e guarentì il privilegio.

La bastevole novità del trovato, allo stato delle cose, deve, al parer mio, considerarsi come cosa passata in giudicato. Ma se la detta condizione è offensiva alla scienza e al Governo, non saprei come chiamarla rispetto ai distinti inventori privilegiati.

Quale sarà il tribunale che giudicherà competentemente sul più o meno di novità che esista nell'invenzione, e ciò rimpetto a un Consiglio autorevole che abbastanza ve la riconobbe, poichè la giudicò degna di essere privilegiata?

Era almeno affatto indispensabile che l'articolo stabilisse come e da chi si dovesse procedere a sentenziare in così rilevante giudizio: giudizio dove l'interesse e la gelosia, dove la malevolenza e il cavillo, e dove sopra tutto la brutta belva,

Che molte genti fe' già viver grame,

giocano tanta parte di persecuzione contro gli intelletti che per poco si elevino al disopra degli altri.

Pongasi adunque favorevole la riuscita: grande il risparmio del Governo sulla via di Genova, magnifica la applicazione, più estesa del trovato nelle altre imprese del Governo, gli inventori saran pure tuttavia soggetti alle torture di un processo, processo contro loro assistito dal Governo medesimo beneficato, il quale pur anco cogli agenti fiscali non animati se non se dall'idea del rimborso, non solo negherà a quegli illustri concittadini il modico premio segnato nella convenzione, ma procederà allo spoglio delle loro proprie sostanze.

Signori! Il giudizio della novità nelle invenzioni scientifiche, chi non sa quanto sia cosa piena di disputazione? Le tristi e troppo storiche querele tra Leibnitz e Newton, che separarono quelle due grandi anime fatte per venerarsi a vicenda, n'è bastevole esempio. E io non vorrei che i casi si ripetessero di Grecia e di Roma, che furon troppo più grandi per l'eroico sacrificio de' virtuosi lor cittadini che per la gratitudine dei lor Governi.

Io però dichiaro ripugnarvi profondamente l'articolo quinto della convenzione presentata, e innanzi che dessa venga in votazione invito il Governo a dire quali intenda che siano per essere le norme e le temperanze che nella esecuzione di un siffatto articolo intenda serbare.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Osserverò anzi tutto, che quest'articolo è stato introdotto dalla Com-

missione della Camera dei deputati, allo scopo, io credo, essenzialmente di risolvere l'opposizione che veniva fatta da moltissimi membri, i quali sostenevano l'invenzione della macchina idropneumatica non essere nuova, epperò non essere il Governo obbligato a promettere un premio qualsiasi per la sua applicazione al piano inclinato dei Giovi.

Egli è certo che con quell'articolo si è tolta di mezzo ogni quistione.

Io poi non credo che sia siffatta disposizione, la quale comprometta menomamente il decoro dell'Accademia o l'autorità del Governo, ma sibbene il sistema da cui è retta presso di noi la legislazione in materia di privilegi ben diverso da quello vigente in altri Stati d'Europa.

Egli è di fatto che il sistema adottato da noi oggidì nelle concessioni di privilegi può talvolta compromettere la reputazione di un'Accademia, per quanto dotta e zelante essa sia nello studio dei trovati che vengono sottoposti al di lei esame.

È impossibile che un Consesso, abbenchè composto degli uomini i più intelligenti della materia, possa giudicare in modo assoluto che una scoperta è nuova, che essa non è già in alcun paese del mondo applicata, od almeno che non si è fatta applicazione di sorta basata agli stessi principii.

È poi anche difficilissimo che un'Accademia possa sulla semplice ispezione di disegni o sullo studio anche maturo dei rapporti che accompagnano una domanda di privilegio, possa, dico, decidere se il nuovo trovato sia o no suscettivo di pratica applicazione.

Il più delle volte l'esperienza sola dimostra la bontà di una nuova scoperta. Ecco il motivo per cui generalmente tutti i paesi d'Europa hanno adottato il principio d'accordare sempre il privilegio senza garanzia di sorta, cioè senza garantire che l'invenzione privilegiata sia nuova o sia veramente utile.

Quanto all'utilità, il Governo, che dà il privilegio, ne lascia giudice l'esperienza; e siccome è libero a chiunque di valersi o no di una data invenzione che gode del privilegio, così se questa si dimostra intrinsecamente buona e vantaggiosa troverà facilmente chi l'adotti, ed in tal caso tutti quelli che vogliono approfittarne concorrono a pagare un premio all'inventore munito del privilegio; se poi l'esecuzione non è riconosciuta utile, nessuno se ne serve, ed il suo autore non ne trae vantaggio di sorta.

Per quanto riflette la novità della scoperta, se questa viene impugnata, sono chiamati a giudicarne i tribunali nanti cui è convenuto il preteso inventore, da chi già esercita un'industria appoggiata all'istessa allegata scoperta, ed i tribunali pronunciano previo il giudizio di periti competenti, se veramente il trovato in questione sia già stato o no attuato altrove, o precedentemente introdotto in paese.

Allora il Governo non ha alcuna responsabilità, non è compromesso il decoro di alcun corpo scientifico, perchè niuno ha pronunziato sulla novità di una pretesa invenzione qualsiasi. Se i tribunali giudicano che non esiste invenzione il privilegio è perduto: se invece pronunciano che il trovato è nuovo, o che nuova ne è l'introduzione in paese, allora il Governo ha l'obbligo di mantenere il privilegio, cioè di assicurarne al possessore il libero esercizio.

Il Governo dunque in molti paesi si assume l'unico obbligo di mantenere il privilegio quando non sia contra-

stata la novità, o quando il contrasto sia stato deciso in favore dell'inventore.

Il Ministero è così penetrato dell'opportunità e convenienza, e dirò quasi necessità d'introdurre anche presso di noi la riforma adottata dagli altri paesi in materia di privilegi, che ha già presentato è qualche tempo un apposito progetto di legge alla Camera dei deputati, il quale però non ha potuto ancora essere discusso.

Venendo al caso concreto, dirò che ho l'intima convinzione che il sistema idropneumatico, di cui si tratta, sia nuovo, ed anzi, rispondendo ad alcuni oppositori del medesimo, i quali lo paragonavano ad altre macchine che dicevano identiche a quelle delli signori Grandis, Grattoni e Sommeiller, io contestava tale identità con dimostrazioni tecniche che sarebbe ora inutile di ripetere.

Malgrado però questa mia convinzione non ho avuto ripugnanza ad accettare l'articolo di cui si ragiona, dacchè gli inventori stessi, confidenti nella buona riuscita e nella novità dell'applicazione del loro meccanismo, non videro nessuna difficoltà ad accettarlo. Ciò mediante vennero risolte quelle opposizioni che altrimenti forse avrebbero potuto far rigettare il progetto di legge e porre il Governo nella necessità di desistere da un esperimento dal quale egli spera che il paese possa trarre la più grande utilità.

Quanto poi al sistema proposto per giudicare dell'efficacia del nuovo meccanismo appena messo in opera, osserverò all'onorevole signor senatore Pallavicino-Mossi, che esso è quello generalmente adottato in casi simili.

Trattandosi di portar giudizio sopra una applicazione tecnica, è naturale che si abbia ricorso ai lumi ed alla pratica di uomini speciali nella materia, i quali, esaminata l'efficacia dell'apparecchio, ne constatarono autenticamente i risultati, ciò che si è stabilito all'articolo 2 della convenzione.

Per tutti questi motivi io prego il Senato di voler approvare il presente progetto di legge quale viene proposto.

PRESIDENTE. Debbo interrogare il senatore Pallavicino-Mossi se intende d'insistere perchè sia assoggettato a voto speciale l'articolo 5.

PALLAVICINO-MOSSI. Io non intendeva di mettere in discussione l'articolo; domandava solamente delle spiegazioni, e desiderava che almeno in Senato si levasse una voce contro la durezza di quest'articolo, che mi pare veramente strano, in quanto che, dato pure che la cosa per ventura si trovasse già applicata in qualche luogo finora sconosciuto agli uomini stessi della scienza, capirei che non si accordasse il privilegio; ma che si spogliassero ancora dei loro beni questi uomini che in ogni modo avrebbero messo in luce e date grandi applicazioni di questo sistema che giace occulto forse in qualche angolo della terra, questo lo trovo stranamente duro.

Riverisco la grande virtù di quegli illustri ingegneri che si sono sottoposti a sì severe condizioni, e credo tanto più opportuno che almeno una voce unanime si alzi fra noi che renda onore a tanta prova del loro generoso procedere.

PLANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Plana.

PLANA. Mi pare che sarebbe atto generoso e giusto quello di non adottare l'articolo 4. Si facciano gli esperimenti, e siano liberi gli inventori da qualsivoglia multa ove non sortissero l'effetto utile che se ne propongono.

La dignità del Governo consiglia di concedere quella somma di 120 mila lire senza sottoporre gli inventori alla condizione della restituzione in verun caso.

L'accettazione di quelle condizioni prova che gli inventori hanno piena fiducia nell'esito, e l'esporre a tanto rischio è atto lodevole e ben degno di essere accolto senza il peso di quelle enormi misure.

PRESIDENTE. Dopo la nuova istanza fatta dal senatore Plana, relativa all'articolo che egli ha chiamato 4°, ma che è il 5°....

PLANA. Io intendo proprio parlare del 4°.

ESULTO. Il signor senatore Pallavicino-Mossi faceva opposizione, ed almeno faceva una considerazione sull'articolo 5, secondo il quale, qualora gli inventori venissero dichiarati non veri inventori, o, come si esprime la convenzione, venissero evitti della proprietà dell'invenzione, rimarrebbe nulla la convenzione fatta col Governo.

Il senatore Plana parlava contro l'articolo 4 della convenzione medesima, secondo il quale, qualora l'invenzione proposta, nuova o non nuova che essa sia, non sortisse esito favorevole, gli inventori, i promotori saranno tenuti al rimborso di tutte le spese; ma questa disposizione propriamente non esiste nell'articolo 4.

PRESIDENTE. Onde dilucidare la questione leggerò l'articolo 4:

« Art. 4. I signori ingegneri Grattoni, Grandis e Sommeiller si obbligano di garantire in modo legale e benevolo all'Amministrazione l'esecuzione di tutte le loro obbligazioni, anche eventuali, dipendenti dal presente contratto prima dell'incominciamento di ogni spesa per l'esperimento contemplato nell'articolo 2, ed ove occorran, prima che s'intraprendano le spese dei successivi esperimenti previsti nell'articolo 3 per le maggiori loro obbligazioni derivanti dagli esperimenti stessi. »

Viene quindi l'articolo 5, per cui, nel caso che venga a risultare che quell'invenzione non è invenzione perchè non è novità, si assumono l'obbligo di restituire le spese.

ESULTO. Il fatto contro il quale parlava il senatore Plana sta scritto nell'articolo 2.

Ecco quali ne sono le parole:

« Le spese dell'esperimento non potranno sorpassare la somma di ottanta a novanta mila lire; esse saranno interamente a carico dell'Amministrazione; ma in caso di non favorevole riuscita gli ingegneri Grattoni, Grandis e Sommeiller dovranno rimborsare al Governo le spese che gli avranno cagionate. »

PLANA. Io non parlo contro l'articolo 2, parlo contro il 4°, parlo contro le condizioni in esso imposte; parlo contro l'articolo che dice:

« I signori ingegneri Grattoni, Grandis e Sommeiller si obbligano di garantire in modo legale, » ecc.

Io non vorrei che fossero sottoposti a verun rimborso: si faccia quest'esperienza, ma non si facciano casi soggiacere a condizioni sì dure: queste persone ci mettono la loro reputazione che val ben più di 120 mila lire.

FALESCA, ministro dei lavori pubblici. L'onorevole senatore Plana in sostanza non vuole, come giustamente osservava l'onorevole senatore Giulio, l'articolo 2, e quindi nemmeno il 4°, perchè è conseguenza necessaria del 2°, il quale dispone che gli inventori saranno obbligati a rimborsare al Governo le spese nel caso che l'esperimento non riesca, somministrando a tal fine le garanzie richieste dal successivo articolo 4.

Osserverò anzitutto all'onorevole proponente che l'obbligo di questo eventuale rimborso venne di buon accordo pattuito tra il Governo e gli ingegneri Grandis, Grattoni e Sommeiller, solo il Ministero non aveva creduto dover esi-

gere dai suddetti una materiale garanzia, perchè si accontentava di quella morale che presentano questi tre distintissimi ingegneri sia per la nota loro capacità, che per la loro posizione sociale.

La Camera dei deputati però ha desiderato che s'imponesse loro l'obbligo di garantire in modo legale l'esecuzione di tutte le obbligazioni da essi assunte, ed ha perciò introdotto nel progetto ministeriale l'articolo 4 di cui si tratta.

Per verità il proporre, nelle strettezze attuali dell'erario, un progetto di legge, col quale si assoggetti lo Stato ad anticipare una spesa, non eccessiva certamente, ma pur grave, per fare un esperimento, e dichiarare nello stesso tempo che, qualora questo non conduca ad alcun utile risultato, il Governo avrebbe sopportato egualmente le spese, io credo che sarebbe stato lo stesso che provocare un assoluto rifiuto della legge.

Dacchè il Governo è molto più gli inventori avevano una perfetta confidenza nella buona riuscita della nuova applicazione del sistema idropneumatico, era naturale che si mettesse questa condizione, che salvando gli interessi dell'erario, e per nulla compromettendo il risultato della prova che si vuol fare, assicurasse un esito favorevole al presente progetto di legge.

PRESIDENTE. Su tre articoli della convenzione sono cadute le censure di alcuni proponenti: sull'articolo 3, nel quale si parla della novità di questa invenzione; e su questo ha già dichiarato il senatore Pallavicino che è contento delle spiegazioni del ministro dei lavori pubblici e dell'occasione avuta di far conoscere in pubblico il suo modo di pensare su questa materia.

Poi si è parlato dell'articolo 4, ma essendosi riflettuto che l'articolo 4 veramente non era quello in cui fosse imposto l'obbligo a questi inventori della restituzione delle spese che il Governo farebbe, ma bensì l'articolo 2, pare che non si possa far altro se non che mettere ai voti l'articolo 2.

Credo che il senatore Plana non avrà difficoltà che si metta ai voti l'articolo 2, in cui solamente è imposta la necessità della restituzione in caso di non riuscita.

(Il senatore Plana fa cenno di adesione.)

Metterò ai voti l'articolo 2.

SCLOPIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Sclopis.

SCLOPIS. Non entro nelle questioni di scienza, ma faccio osservare al Senato che la sicurezza colla quale procedono questi signori proponenti, l'esperimento sarebbe male rimeritato quando si perdesse tempo, poichè, se venisse fatta un'alterazione nella legge, probabilmente non potrebbero più aver luogo gli esperimenti che debbono seguire in tempo prossimo; quindi lodando grandemente l'ardimento di questi signori, il quale è foriero del buon successo della loro invenzione, io credo che non bisogna essere più rigorosi di quello che sono stati essi medesimi verso di loro, e che sarebbe rendere loro un cattivo servizio il voler ritardare l'approvazione di questa legge.

PRESIDENTE. Non posso dispensarmi dal mettere ai voti l'articolo 2, in cui è imposta in certi casi la restituzione delle spese anticipate dal Governo.

Chi approva l'articolo 2, come è scritto nella convenzione, voglia levarsi in piedi.

(È approvato.)

Metto ai voti la chiusura della discussione generale.

(È approvata.)

Si passa alla discussione degli articoli.

« Art. 1. È approvata la convenzione seguita il 28 marzo 1854 tra le finanze dello Stato e gli ingegneri Severino Grattoni, Sebastiano Grandis e Germano Sommeiller, in ordine all'applicazione del sistema di propulsione idropneumatica al piano inclinato dei Giovi, colle variazioni risultanti dalla copia della medesima annessa alla presente legge, e che ne fa parte integrante. »

(È approvato.)

« Art. 2. È autorizzata la spesa di lire 120 mila per l'effettuazione degli esperimenti accennati agli articoli 2 e 3 della suddetta convenzione, non che quella occorrente per la Commissione indicata negli articoli stessi, da stanziarsi la detta spesa per la somma di lire 90 mila nel bilancio passivo dei lavori pubblici per l'esercizio dell'anno 1854, e la rimanente nei successivi bilanci. »

(È approvato.)

Si passa ai due squittinii per le due leggi ora approvate, servendoci delle doppie urne come in un'altra seduta ho avuto l'onore di notare.

Risultato della votazione sulla legge per la creazione di un giudice di polizia nelle città di Torino e di Genova:

Votanti	52
Voti favorevoli	50
Voti contrari	2

(Il Senato adotta.)

Risultato della votazione sulla legge relativa all'applicazione del sistema di propulsione idropneumatica al piano inclinato dei Giovi:

Votanti	54
Voti favorevoli	50
Voti contrari	4

(Il Senato adotta.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DELLE SINGOLE CATEGORIE DEI BILANCI PASSIVI DEI DICASTERI DEGLI AFFARI INTERNI E DEGLI AFFARI ESTERI PER L'ESERCIZIO 1854.

PRESIDENTE. Il primo dei bilanci che dev'essere sottoposto al giudizio del Senato si è quello del dicastero degli affari interni, di cui fu distribuito al Senato il rapporto. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 226.)

Seguendo lo stile usato negli anni precedenti, io leggerò e farò leggere tutte le categorie di questo progetto di bilancio senza sottoporle a particolare votazione, e si intenderà che quelle categorie, sulle quali non si fa osservazione, si terranno come tacitamente approvate dal Senato; quindi sottoporre ai voti l'intero bilancio.

Dichiaro aperta la discussione generale sul progetto di bilancio passivo del dicastero dell'interno.

Non chiedendosi la parola, si darà lettura delle categorie.

QUARELLA, segretario, legge le singole categorie del bilancio degli affari interni, sulle quali non si fanno osservazioni. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 264.)

Pongo ai voti il complesso delle categorie che compongono il bilancio del dicastero degli affari interni.

Chi le approva, sorga.

(Il Senato approva.)

Dichiaro ora aperta la discussione generale sopra l'altro

progetto del bilancio passivo, riguardante il dicastero degli affari esteri. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 204.)

Posto che non chiedesi la parola, io pregherò il senatore Giulio di voler dare lettura del quadro delle categorie.

GIULIO, segretario, legge le singole categorie, le quali non danno luogo ad osservazioni. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 261.)

Metto ai voti il complesso delle categorie del bilancio del dicastero degli affari esteri che sono state ora lette.

Chi le approva, voglia levarsi in piedi.

(Il Senato approva.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE DI RIFORMA DEI DIRITTI D'INSINUAZIONE, DI SUCCESSIONE E DI RINOLIMENTO GIUDIZIARIO.

PRESIDENTE. In questo momento il senatore Ragis mi fa conoscere che il rapporto della Commissione di finanze sul progetto di legge d'imposta sulla successione ed insinuazione si trova già preparato.

Sarà dato alle stampe e sollecitamente distribuito. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 905.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER AUTORIZZARE LA DIVISIONE DI TORINO AD ECCEDERE IL LIMITE DELL'IMPOSTA.

PRESIDENTE. Siccome ci resta un margine di tempo, io proporrei al Senato di voler estendere l'ordine del giorno anche alla discussione della legge per l'autorizzazione alla divisione di Torino di eccedere nel 1854 il limite dell'imposta; legge, il cui rapporto è già stato distribuito. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1555.)

Interrogo il Senato se intende di metterla in discussione.

Chi ciò approva, sorga.

(Il Senato approva.)

Dichiaro aperta la discussione generale, ed accordo la parola al signor senatore Di Pollone.

DI POLLONE. Era mio intendimento di fare una preghiera al signor ministro dell'interno ond'averne uno schiarimento; non svilupperò la mia domanda, come sarebbe stato mio desiderio se la legge non fosse venuta inopinatamente all'ordine del giorno, ma mi restringerò a poche parole.

E cosa conosciuta che allorchando s'impongono spese straordinarie bisogna che vi concorrano due condizioni: l'una della loro giustizia, e l'altra dell'utilità della loro applicazione; ciò almeno per farle sopportare con quella rassegnazione di cui diede mirabile prova il popolo subalpino quando è stato imposto da gravessi straordinarie.

Mi è stato supposto che nel riparto fatto quest'anno sull'imposizione provinciale e divisionale, oltre alla sua maggiore entità, sia occorso un errore nello stabilirne il dividendo all'ufficio dell'intendenza generale della divisione di Torino, per cui i proprietari della città e territorio di Torino verrebbero ad essere aggravati di una maggior somma di 80 mila lire. Se questo fatto fosse reale io desidererei, a soddisfazione di quei tanti proprietari ch'io conosco (fra i quali quattro che vennero appunto a pregarmi di domandare questi schiarimenti), che il signor

ministro volesse riassicurare gl'interessi degli amministrati di questa divisione, dichiarando che nel prossimo anno sarà tenuto conto di questa maggiore spesa da loro fatta, perchè vi è l'opinione che *ce qui est bon à prendre, est bon à garder*.

Io desidererei perciò di avere una dichiarazione esplicita, onde, se realmente questo fatto è vero, trovar modo a che non si riproduca, ed in ogni caso sia tenuto conto nell'anno venturo di questa maggior somma pagata.

La seconda condizione che io mi feci ad accennare è quella dell'utilità dell'impiego delle somme che si pagano, e si pagano con tanta buona volontà.

La maggior spesa che occorre per la provincia e la divisione è certamente quella applicata al mantenimento delle strade, ed è pur troppo vero che è deplorabile il modo con cui sono tenute quelle che attraversano il territorio di questa città.

Io che ho occasione di sovente percorrerne una (e ne parlo appunto perchè la vedo, perchè me ne servì) voglio dire quella di Casale, notai che per tale strada fu fatta l'anno scorso una spesa straordinaria ingentissima, la quale venne fatta (io non mi permetterò di dirlo perchè non sono persona competente, ma ripeterò ciò che intendo dagli altri) con molta leggerezza.

Tanto più insisterò su questo se fo il paragone dello stato nel quale queste si trovavano all'epoca in cui presiedeva alla direzione delle strade l'egregio cavaliere Barbavara, che non aveva a sua disposizione la quantità di fondi che hanno ora i signori intendenti ed i signori ingegneri. Allora con pochi fondi le strade erano magnificamente tenute.

L'anno scorso m'incontrai in uno dei membri del Consiglio divisionale, il quale mi disse che andava a votare un aggravio maggiore, che il Consiglio si era deciso di concedere alla condizione però che fosse preso impegno dal direttore di queste opere che almeno il risultato fosse conforme all'aggravio. Pare che questo impegno non sia ancor stato mantenuto, poichè, lo ripeto, nel momento in cui ho l'onore di parlare, ognuno può verificare in qual cattivo stato si trovino le strade.

Io sarò grato al signor ministro se vorrà dare una risposta al primo quesito, e quindi gli sarò doppiamente grato se vorrà sollecitare i suoi dipendenti onde ottenere che i denari che si spendono rechino quei vantaggi i quali sono in diritto di attendersi gli amministrati della divisione.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Trattandosi di una questione di finanze credo mio debito di rispondere all'onorevole preopinante.

Sta infatti che nello stabilire l'ammontare totale delle contribuzioni dirette della divisione di Torino occorre un errore in meno. Si credette che la somma della sovrimposta non giungesse che alla cifra necessaria, e invece finiti i ruoli si riconobbe che l'ammontare della medesima superò, oltre a quanto si voleva stabilire, di lire 80 mila; quindi il riparto si fece sopra una somma maggiore di quella calcolata, e perciò il prodotto dell'imposta divisionale si trova essere maggiore, cioè la divisione di Torino ha un maggior prodotto di quanto era calcolato.

Questo errore non cade a carico speciale della città di Torino, ma in generale su tutti i contribuenti della divisione. Naturalmente i centesimi addizionali avendo prodotto una maggior somma di quella che era stanziata, di questa somma si tien conto nel 1854, e sarà tanto meno

che i contribuenti della divisione dovranno pagare per le spese divisionali dell'anno venturo.

D'altronde giova osservare ch'egli è impossibile di arrivare in modo esatto a determinare l'ammontare delle contribuzioni dirette, giacchè occorre per molte di queste contribuzioni, anzi, si può dire, per tutte, di formare dei ruoli suppletivi.

La tassa risultante da questi ruoli viene pure stabilita a centesimi addizionali, quindi può accadere che in alcuni il prodotto sia maggiore del calcolato, in altri minore.

Soggiungerò all'onorevole preopinante che, ove la differenza fosse stata grave, il Ministero ne avrebbe ordinata la riforma, quantunque questa misura avrebbe avuto per conseguenza di ritardare l'attuazione dei ruoli. Ma fu riconosciuto che quella differenza, ripartita su tutta la divisione, non giungeva ad un centesimo, oppure ad una frazione oltre al centesimo, perciò si è creduto che senza inconvenienti si poteva rimandare all'anno venturo per fare il compenso.

Quanto poi allo stato delle strade starebbe veramente al mio collega ministro dei lavori pubblici il rispondere; tuttavia, siccome io ho pure l'onore di far parte del Consiglio provinciale e divisionale di Torino, io credo di dover dare al Senato qualche spiegazione intorno a quelle, non che ai motivi che dalle persone preposte alla direzione di questo ramo di pubblico servizio furono fatti valere per spiegare le condizioni in cui si trovano le strade, e specialmente quelle sì reali che provinciali.

Sta in fatto che le strade sono in condizione meno buona di quanto lo fossero nel periodo a cui accennava l'onorevole preopinante, cioè quando il signor cavaliere Barbavara era ingegnere capo di questa divisione; ma ciò che è pur vero si è che il sistema (almeno così sostengono gli ingegneri) introdotto in allora dal signor Barbavara si era tale da dare immediatamente ottimo risultato, ma aveva però per effetto di stancare, di logorare le strade, e così di rendere necessarie, in epoca più o meno lontana, spese straordinarie per ricondurre il suolo stradale al suo stato normale.

È questa una questione tecnica che io non voglio qui esaminare o discutere; tuttavia, attenendomi al semplice buon senso, mi pare infatti che il sistema di togliere il fango e la polvere traeva seco la conseguenza di diminuire il suolo stradale e renderlo sempre bisognoso di nuovo inghiaiamento, il che non può farsi senza gravissima spesa.

Vi ha una seconda circostanza che è la più grave: il carreggio nelle vicinanze di Torino è aumentato in una proporzione straordinaria; il ministro dei lavori pubblici si è preoccupato di queste continue lagnanze; ordinò che si tenesse conto del numero de' carri che arrivavano dalla strada di Milano, dove almeno è maggiore la copia, per raggiugliarlo col carreggio che si era constatato dieci anni prima, e si verificò che il numero de' carri non solo era aumentato, ma più che raddoppiato, quasi triplicato.

Ora il logoramento delle strade è in ragione del numero di carri che transitano sopra di esse; e ciò che accade alla strada di Milano, come fu constatato con cifre, accade principalmente a quella di Casale, cui accennava l'onorevole preopinante.

Tutti sanno quale sia lo sviluppo che la fabbricazione abbia preso negli anni scorsi, e come nel fabbricare si impiegano mattoni e calce, e come una gran parte di mattoni e quasi tutta la calce che si adopera a Torino provenga da quella strada, e l'onorevole conte Pollone,

he da molti e molti anni va su e giù per la medesima, on negherà che su di essa abbia straordinariamente aumentato il carreggio dal 1850 a questa parte.

Non tacerò altre circostanze, quelle cioè dei due inverni del 1852 e del 1853, veramente fatali alle strade; sicchè, come ognun vede, parmi che sia difficile l'indicare un complesso di circostanze più sfavorevoli al buon governo delle strade che quelle che si verificarono nel tempo da me accennato.

Con questo non intendo dire che le strade abbiano a lasciarsi in un cattivo stato; egli è solo per giustificare le persone che trovansi a capo di questo servizio, le quali anno da lottare contro una grandissima difficoltà finanziaria, non potendo, per ciò che riflette le strade reali, cedere quanto è stanziato nei bilanci, e per le strade roviniali, quanto assegnano le provincie.

Se dovessi poi significare il mio avviso, io credo che quando le strade debbono servire ad un gran centro, come oramai quello di Torino, non vi è che un sol rimedio efficace, un solo mezzo di mantenerle in buono stato, ed è di ostruire al loro fianco delle strade ferrate; e questo imedio insomma l'abbiamo già applicato a tutte le strade che accennano alla capitale; e con ciò credo che saranno oddisfatti i voti dei contribuenti e quelli dell'onorevole conte Di Pollone.

DI POLLONE. L'interpellanza che io ho fatta al signor ministro si divideva in due parti.

In quanto alla prima mi basta l'assicurazione data che quel tanto che si è pagato in eccedenza sarà tenuto in conto negli anni successivi.

Quanto poi al mantenimento delle strade non nego nessuna delle verità esposte dal signor ministro, ma mi permetterà che gli ricordi che se il carreggio è aumentato per le strade, le imposte pel mantenimento di queste strade sono anche aumentate in ragione diretta. In prova del che proprietari che vennero a comunicarmi le loro osservazioni, mi presentarono le bollette d'imposizione, nelle quali le imposte divisionale e provinciale aumentavano pure del 10 per cento, ed è ciò appunto che mi ha indotto a ricercare il perchè.

Una delle ragioni che mi venne data è quella della sostituzione di strade ferrate alle strade carreggiabili.

Ma intanto anche il signor ministro delle finanze riconosce essere necessario che le strade, per l'utilità del commercio, siano mantenute nella maggior perfezione possibile, fintanto che non si avveri quella circostanza che certamente tutti vorremmo veder effettuata; nè può negarsi che sono state lasciate in certo qual modo decadere.

Io non faccio questioni di persone, ma è mio avviso che anche il sistema attuale non sia buono, e, valga il vero, non è solo intorno alla capitale che si limita questo stato delle strade, e a tale riguardo giova citare un fatto della massima importanza.

Conveniva, per migliorare il servizio del lago Maggiore e farlo in coincidenza colla ferrovia che mette a Novara, di ottenere un'accelerazione di mezz'ora tra Novara ed Arona. Fu impossibile di conseguirla, perchè coloro che erano incaricati del servizio dei trasporti tra Novara ed Arona (e sono i fratelli Motta che hanno eccellentissimi cavalli) non hanno potuto prendersi l'assunto di questa mezz'ora di favore per ragione delle cattivissime strade.

Dunque vede il signor ministro che non è solo nei dintorni della capitale, ma è generale quel lamento e porta con sé una conseguenza che non dubito vorrà riparare.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Aggiungerò alcune osservazioni a quelle che ha esposte il presidente del Consiglio.

Per quanto particolarmente si riferisce alla strada di Casale, di cui ha parlato l'onorevole preopinante, egli conoscerà meglio di me (perchè si tratta di una questione d'amministrazione divisionale) che ciò che ha reso tristissime le condizioni di quella strada è il primitivo contratto d'appalto che è stato fatto.

Egli sa bene che quel contratto d'appalto ha dato luogo a questioni acerbe, a questioni interminabili, che hanno condotto al risultato che per lunghi anni non si facesse nulla, e che nulla si potesse fare su quella strada per mantenerla.

Quindi è caduta in quello stato di deperimento, al quale terminate le questioni si procura di provvedere. Ma dopo tanto guasto non sarà facile farlo in un modo soddisfacente, se non con molta spesa.

E le questioni sono sorte appunto per il sistema col quale si intese di appaltare la manutenzione della strada, che si proponeva diverso da quello di appaltare a misura di materia fornita. Si volle fare invece un appalto ad opera definita, o, come dicono, a corpo, benchè gli ingegneri sostenessero non essere possibile applicare con successo questo sistema alla manutenzione delle strade.

Rispetto poi alle condizioni generali di tutte le strade, aggiungerò oltre a quello che ha detto il presidente del Consiglio, aggiungerò, dico, anche le cresciute esigenze. Appunto perchè il commercio è cresciuto, le relazioni fra paese e paese sono aumentate, l'agiatezza pubblica è ovunque cresciuta, e si sono fatti miglioramenti notevoli nell'industria; appunto perciò si richiede anche assai più che non si richiedeva altre volte; ciò è avvenuto nel nostro come in tutti gli altri paesi civili.

Molte strade che altre volte sarebbero state riguardate come abbastanza buone, attualmente si riguardano come intollerabili.

Si aggiunga a questo il deperimento fatto nelle strade per il grande consumo indotto dall'eccessivo transito; consumo a cui forse cooperava anche l'abuso del sistema introdotto in quell'epoca, di cui parla l'onorevole preopinante.

Il quale sistema, sul principio usato moderatamente, doveva senza dubbio produrre ottimi frutti, perchè invece di caricare con nuove ghiaie la strada, sgombrandola dalla polvere e dal fango, costantemente se ne aveva un ottimo fondo finchè durava la forte massicciata primitiva, e si ottenne insieme molta economia.

Ma seguitando a procedere così, doveva succedere, non certo per colpa di chi aveva introdotto il sistema, ma di chi poi ne abusava e non ne intendeva gli effetti, doveva succedere, dico, che consumata la primitiva massicciata il piano della strada mancasse di buon fondo e non reggesse più ai carichi, si sfondasse, e non bastassero più a tenerlo in buono stato gli spargimenti ordinari di ghiaia.

Aggiungasi ancora che coll'aumento assoluto del movimento commerciale sono aumentati anche i carichi speciali dei carri, che è quello che principalmente accelera la rovina delle strade. E questa ragione di danno è tanto più grave, quanto che per ordini governativi fu soppressa l'esecuzione della legge che poneva un limite a questi carichi, e prescriveva che in proporzione d'essi i quarti delle ruote dovessero avere una certa larghezza. Questo regolamento è stato di fatto nell'esecuzione annullato

senza revocarlo positivamente con un'altra disposizione di legge.

Non questionerò sul principio; dirò anzi che io inclino a credere che sia meglio lasciare a tutti la libertà di carreggiare con quella larghezza di quarti di ruote che più piace. Ma nessuno potrà negare che il freno che vi era prima, l'obbligo di non caricare pesi grandi, che con una data larghezza di ruote, influiva moltissimo a ritardare la rovina delle strade.

Quanto per ultimo all'impossibilità, che l'onorevole senatore Di Pollone allega esservi stata, di guadagnare quella mezz'ora o quarto d'ora di più che si voleva guadagnare nel percorso della strada da Novara ad Arona, io non posso conoscere in che termini facessero il servizio sulla strada stessa i concessionari della diligenza; ma dirò però ch'io credo che se queste esigenze si fossero come ora messe avanti anche nell'epoca di cui egli rimpiange i buoni ordinamenti stradali, non sarebbe stato nemmeno allora cosa facile il soddisfarle; ma, lo ripeto, allora si esigeva molto meno, e adesso si esige infinitamente di più.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, chieggo il voto del Senato sulla chiusura della discussione generale.

Chi vuol chiudere la discussione generale, sorga.

(La discussione generale è chiusa.)

**PROGETTO DI LEGGE PER LA COSTRUZIONE
DI UNA CAVALLERIZZA IN ALESSANDRIA.**

PRESIDENTE. La parola è al signor ministro della guerra per una comunicazione.

LA MARMORA, ministro della guerra. Ho l'onore di presentare un progetto di legge per la costruzione di una cavallerizza coperta in Alessandria. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1608.)

Si tratta di un progetto di legge da unirsi poi al bilancio del 1854; prego quindi il Senato a volerlo dichiarare d'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito al Senato. In quanto all'urgenza, essa è raccomandata dalla angustia del tempo.

SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE.

PRESIDENTE. L'articolo unico della legge che è in discussione è così concepito:

« L'imposta addizionale alle contribuzioni dirette, fissata dal regio decreto del 12 ottobre 1848 nel limite massimo di lire 600,000 per la divisione amministrativa di Torino, è autorizzata per l'esercizio 1854 sino alla somma di lire 896,732 99 per far fronte alle spese comuni a tutte le provincie che la compongono. »

Chi adotta l'articolo, voglia alzarsi.

(È approvato.)

Prima di passare allo squittinio debbo invitare il Senato a voler radunarsi in seduta pubblica martedì prossimo, giacchè nel giorno di lunedì, cadendo l'inaugurazione della strada ferrata di Novara, non è probabile che il Senato possa trovarsi in numero, molti senatori allontanandosi da Torino per quest'oggetto.

Dunque martedì alle ore 2 vi sarà seduta: l'ordine del giorno sarà la discussione di altri bilanci di cui già si sono distribuiti i rapporti, e di quelle altre leggi di finanza di cui, secondo il grado della rispettiva gravità di esse, si troverà in tempo distribuito il rapporto.

Si passa all'appello nominale.

Risultamento della votazione:

Votanti	53
Voti favorevoli	52
Voti contrari	1

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 5.

TORNATA DELL'11 LUGLIO 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Annunzio della morte del senatore Gattinara — Relazione sopra i progetti di legge relativi alla costruzione di una cavallerizza coperta in Alessandria; e alla rete di strade ferrate da Alessandria a Stradella, da Acqui ad Alessandria e da Novi a Tortona — Discussione sul bilancio passivo del dicastero della marina pel 1854 — Osservazioni del ministro della guerra intorno ad un errore occorso nella prima categoria del medesimo — Proposta del senatore Di Pollone, relatore — Schiarimenti al riguardo del ministro delle finanze — Ritiro della proposta del senatore Di Pollone — Approvazione di questa categoria corretta nel senso proposto dal ministro della guerra, e delle successive categorie di cui si compone quel bilancio — Discussione del bilancio passivo pel 1854 del dicastero dell'istruzione pubblica — Dichiarazioni del senatore Giacinto di Collegno, relatore — Osservazioni e risposta del ministro dell'istruzione pubblica — Approvazione delle singole categorie di questo bilancio — Approvazione delle singole categorie del bilancio passivo pel 1854 del dicastero di grazia e giustizia — Discussione del progetto di legge per la riforma dei diritti di bollo e della carta bollata — Approvazione dall'articolo 1° al 30° — Incidente in ordine alla disposizione numerica del § 22 dell'articolo 31 — Parlano in proposito i senatori Marioni, Alfieri, Giulio, Di Pollone, Cotta, e il ministro delle finanze — Domanda del senatore Di Pollone in ordine al § 30 del suddetto articolo 31 — Risposta del ministro delle finanze — Approvazione dell'articolo colla correzione proposta al § 22, dei successivi articoli e dell'intero progetto — Relazione sul bilancio passivo del dicastero delle finanze pel 1854.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane colla lettura del verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

ANNUNZIO DELLA MORTE DEL SENATORE GATTINARA.

PRESIDENTE. Con mio grave rammarico devo comunicare alla Camera un annunzio per molti di noi inaspettato, datomi testè dal signor ministro delle finanze, venuto per dispaccio telegrafico, cioè della perdita che abbiamo fatta del conte Gattinara, morto in Vercelli alle ore 5 di questa mattina. (*Movimento generale*)

Per la mancanza di lui il numero legale delle nostre adunanze non è punto variato.

RELAZIONE SOPRA I PROGETTI DI LEGGE RELATIVI ALLA COSTRUZIONE DI UNA CAVALLERIZZA IN ALESSANDRIA E ALLE FERROVIE DI ALESSANDRIA, NOVI, ACQUI E STRADELLA.

PRESIDENTE. Il signor senatore Chiodo depono sul banco della presidenza il suo rapporto sul progetto di legge avanti ieri presentato, relativo alla costruzione d'una cavallerizza coperta in Alessandria. Questo sarà stampato e prontamente distribuito. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1608.)

Il signor senatore De Cardenas annunzia il deposito del suo rapporto sul progetto di legge riguardante la rete di strade ferrate fra Alessandria, Novi, Acqui e Stradella, il quale anche sarà prontamente stampato e distribuito. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1007.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DELLE CATEGORIE DEL BILANCIO PASSIVO PEL 1854 DEL DICASTERO DELLA MARINA.

PRESIDENTE. Il primo progetto che viene in discussione si è quello riguardante il bilancio pel dicastero di marina, sul quale dichiaro aperta la discussione generale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 101 e 278.)

Non chiedendosi la parola sulla discussione generale, prego il signor segretario Di Bagnolo di voler dare lettura delle categorie, le quali si intenderanno votate sempre quando non vi sia osservazione sulle medesime, riservandosi il voto del Senato al complesso intiero del bilancio.

CAT. I, Ministero di marina (Personale), lire 63,654 94.

PRESIDENTE. La parola è al ministro della guerra.

LA MARMORA, ministro della guerra e marina. In ordine a questa prima categoria occorre uno sbaglio.

So che il relatore della Commissione di finanze, scorrendo una differenza fra le somme da lui stesso calcolate e quelle che erano date in complesso dal bilancio, si è rivolto per tale effetto all'ufficio della Camera elettiva. Questa differenza nacque dal calcolare un capo di sezione in più od in meno.

Diffatti, sollevatasi questa quistione nell'altro ramo del Parlamento tre o quattro oratori hanno parlato pro o contro. Ma dai resoconti della Camera appare evidentemente che, messa ai voti la proposta riduzione di un capo sezione, non venne punto approvata.

Egli è perciò che io non posso assolutamente attribuire ciò ad altro che ad uno sbaglio materiale nel processo verbale.

Il Senato è padrone di votare come crede il progetto;

ma io dichiaro fin d'ora che, appunto per essere appoggiato dal voto della Camera elettiva, non potrei fare questa riduzione, e che mi limiterei, qualora il Senato non lo approvasse, a chiedere poi infine un credito supplementario.

DI POLLONE, relatore. Nella mia qualità di relatore del bilancio della marina, e nel desiderio di attivare, per quanto in me stesse, la relazione, onde soddisfare al voto della Commissione di finanza, aveva preparato il mio rapporto, fondandolo su quanto venne esposto dal Giornale Ufficiale, da cui veramente risulta, come accennava ora il ministro della guerra, che la Camera non approvò la riduzione proposta dalla Commissione di finanza.

Quando il mio lavoro fu compito, e che ebbi a raffrontarlo col progetto ufficiale stato deposto dal signor ministro sul tavolo della presidenza, trovai una differenza di 3500 lire; volli chiarirmene, epperò interpellai la segreteria della Camera dei deputati, la quale ebbe a rispondermi che il Giornale Ufficiale aveva preso un abbaglio, ma che dai verbali tenuti alla Camera risultava invece che la riduzione era stata ammessa.

In questo stato di cose io non vedrei altro mezzo di uscirne, salvo quello di sospendere la votazione su questa categoria, tanto più che oggi non si vota in complesso il bilancio, e di pregare il signor presidente di volere di ufficio rivolgersi al presidente della Camera elettiva onde avere una dichiarazione precisa sul vero stato delle cose.

Io intanto ho creduto dover significare al Senato come apparì a me la cosa di che si tratta.

CAVOU, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Io credo che veramente sia nata una malintelligenza: per ora il fatto ufficiale è che questa cifra non era stata portata in bilancio; e però, in vista dell'incertezza che ne nasceva, mi sono in proposito rivolto d'ufficio alla presidenza della Camera elettiva, la quale mi rispose pure d'ufficio che la Camera aveva ammessa questa riduzione.

Io credo che vi fu errore: ma l'ufficio della presidenza ha già manifestata la sua opinione, ed io non saprei come si potrebbe chiarire tale errore. Converrebbe forse fare un'inchiesta, ma la massima parte dei deputati ora non si trova più in Torino, onde si vedrà, se sarà il caso, ove non vi siano vacanze che permettano di trovare una economia nelle categorie, di chiedere un credito supplementario.

DI POLLONE, relatore. Ho manifestata l'opinione di ricorrere alla presidenza della Camera dei deputati, perchè non conosceva che il presidente del Consiglio già l'avesse fatto dal canto suo; di modo che ritiro assolutamente la proposta che aveva avuto l'onore di fare.

PRESIDENTE. S'intende che la cifra resta qual è scritta, cioè quella che è stata approvata dalla Camera dei deputati. Il Ministero vedrà cosa gli convenga di fare a questo proposito.

DI BAGNOLO, segretario, dà lettura delle categorie successive del progetto del bilancio passivo pel 1854 del dicastero della marina sino alla categoria 32.

DI POLLONE, relatore. Chieggo la parola per far rimarcare l'inesattezza del foglio ufficiale, e come sarebbe utile che gli si raccomandasse di usare attenzione, mentre i maggiori assegnamenti sono portati nel foglio ufficiale per lire 3132 che io ho verificato essere veramente 3132.

(Viene letto il riepilogo delle spese ordinarie e straordinarie di questo progetto di bilancio.)

PRESIDENTE. Pongo ai voti la somma intiera delle categorie testè tacitamente votate dalla Camera.

Chi approva il complesso di queste categorie voglia alzarsi.

(È approvato.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DELLE SINGOLE CATEGORIE DEL BILANCIO PASSIVO PEL 1854 DEL DICASTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

PRESIDENTE. Si apre egualmente la discussione generale sul progetto di bilancio riguardante la pubblica istruzione.

DI COLLEGO GIACINTO, relatore. Nella relazione che fu distribuita al Senato sul bilancio della pubblica istruzione è detto come la vostra Commissione di finanze non avesse stimato necessario vi si entrasse in verun particolare sulle varie sue categorie. (Vedi volume *Documenti*, pag. 123.)

Ne risulta per quella relazione una brevità, troppo laconica forse, onde è che mi fo lecito l'esporsi ora, in nome mio particolare, i pensieri che produsse in me l'esame di quel bilancio.

È detto nella relazione come il bilancio passivo della istruzione pubblica si presentasse quest'anno con una diminuzione di lire 42,018 53 relativamente a quello del 1853.

Codesta diminuzione non è spartita egualmente nelle varie categorie; anzi sono chieste per talune somme maggiori che nel 1853, mentre in alcune altre vennero scemate, forse oltre misura, le somme che si erano credute necessarie negli esercizi precedenti.

Le diminuzioni relativamente al bilancio del 1853 portano principalmente sulle spese richieste pel corpo amministrativo e su quelle dell'insegnamento universitario. Quanto alle prime (categorie 1, 2, 7, 10 e 11) vi associerete, ne son certo, di buon animo ai risparmi proposti, che sono dovuti in gran parte all'applicazione al dicastero della pubblica istruzione della legge del 23 marzo 1853 sull'amministrazione centrale dello Stato, persuasi che da sì fatti risparmi non sarà per risultare incaglio veruno nell'andamento regolare dell'amministrazione universitaria.

Altrettanto non dirò sulla diminuzione delle somme richieste per l'insegnamento (categorie 12, 16 e 17).

Il nostro corpo universitario è composto di eminenti professori, e a lode del loro insegnamento basterebbe citare i nomi di quelli fra i nostri studenti che divenuti ingegneri percorsero i primi con locomotive le pendenze de' Giovi.

Ma il numero di quei professori è lungi dal bastare all'insegnamento delle varie discipline, il cui studio è ormai condizione necessaria dell'esistenza di vera Università; e, conviene pure dirlo, i professori esistenti non hanno ricevuto sin qui remunerazioni tali da compensare gli studi da essi fatti onde rendersi atti a coprire degnamente l'alto posto ad essi assegnato. Ne segue che l'insegnamento universitario nostro non potrebbe mantenersi a quell'altezza alla quale è destinato qualora non si alloggiassero in avvenire per le categorie 12 e 17 somme di molto superiori a quelle che sono proposte nell'attuale bilancio.

Se non che non era sfuggita all'onorevole ministro che presiede alla pubblica istruzione l'esiguità delle somme alloggiate nei bilanci passati, e se egli non credette che nelle strettezze in cui versiamo fosse conveniente di solle-

citare un aumento di spesa, egli vi vedeva però un potente motivo d'invocare in più propizie circostanze un miglior trattamento pel suo dicastero. »

In conformità di ciò il ministro ha proposto nella nuova legge pel riordinamento della pubblica istruzione, non già che sia aumentato ai professori di Università lo stipendio di cui hanno finora goduto, bensì che si faccia loro lecito il dare, concorrentemente a professori liberi, su quei rami di scienza che più loro talenta, corsi retribuiti dagli studenti.

« Con tali nuovi ordini e nuove dottrine ed esempi nuovi s'aprirà (diceva il ministro) negli studi nostri universitari un adito al libero insegnamento, eccitando l'emulazione fra gli insegnanti ufficiali e i liberi, affinchè ciascuno abbia modo di segnalarsi, e i giovani sien tratti ad udirli dal valore individuale dell'insegnante, anzi che da un articolo di regolamento. »

Codesti ordini nuovi per noi sono quelli che da assai tempo reggono alcune Università italiane e tutte quelle di Germania, e mi sia lecito il far voti perchè istituzioni analoghe dieno tosto luogo in tutte le nostre Facoltà a que' profondi studi pei quali si distingue la gioventù educata a Bonn, a Gottinga, a Heidelberga.

Da quelle dichiarazioni dell'onorevole ministro risulta che le economie introdotte nelle categorie che riguardano l'insegnamento universitario sono cosa assolutamente temporaria, sono cosa che non potrà nuocere in verun modo all'avvenire di quell'insegnamento.

Delle categorie relative all'amministrazione universitaria non menzionate finora, una (categoria 8) presenta quest'anno un tenuissimo aumento apparente di lire 328, le quali figuravano nel bilancio precedente alla categoria 7. Le altre (categorie 3, 4, 5, 6, 9) sono portate colle cifre identiche del 1853.

Nella categoria 13 il Ministero chiedeva quest'anno una somma non contemplata nei bilanci precedenti per trasferta dei delegati del Ministero per assistere agli esami nelle Università e nelle scuole universitarie; la Camera elettiva non reputò necessaria questa nuova allocuzione, e soppresse quella categoria.

Le categorie 14, 15 e 18, relative esse pure all'insegnamento superiore, sono conservate colle cifre medesime del bilancio precedente.

Le categorie relative all'insegnamento secondario presentano alcune un aumento, altre una diminuzione, relativamente all'esercizio precedente: così per le categorie relative ai collegi reali (categorie 19 e 20) sono chieste lire 14,606 02 di più che nel 1853; mentre i collegi convitti nazionali riceverebbero lire 4436 di meno che nell'esercizio precedente.

Queste variazioni di poca importanza in favore o a scapito di una od altra categoria scompariranno nei bilanci venturi, quando la nuova legge abbia stabilito sopra basi più fisse quanto concerne l'insegnamento secondario.

Per le spese relative agli stabilimenti scientifici universitari (categorie 23 e 24) non occorrono variazioni d'importanza, solo si aumentarono lire 2450 pel laboratorio di chimica e per le raccolte mineralogiche di Torino.

La diminuzione relativa al collegio Carlo Alberto (categoria 25) non è che apparente: le lire 3360 che si sono tolte da questa categoria essendo trasportate a quella delle spese diverse.

Gli incoraggiamenti e gratificazioni per la istituzione di nuove scuole e per la maggiore diffusione dei lumi

scientifici e letterari che formavano oggetto della categoria 23 del bilancio 1853 e della categoria 26 del progetto ministeriale per l'esercizio corrente, vennero soppressi dalla Camera elettiva, ritenendo che per tali oggetti si potrà, ove occorra, provvedere con apposite leggi; la spesa già fatta nei primi mesi dell'anne fu portata in aumento nella categoria 37.

Nella categoria concernente le riparazioni e miglioramenti agli edifizii universitari (categoria 28) è proposto un aumento di lire 16,106 da spendersi nelle varie Università del regno. Altre lire 20,000 chieste dal ministro in aumento della cifra del 1853 per la continuazione dei lavori di ampliamento della biblioteca dell'Università di Torino furono dalla Camera elettiva collocate in una categoria particolare (categoria 28^{bis}). Tale somma non deve però considerarsi come un vero aumento di spese, giacchè essa è parte di un fondo di lire 77,000 già stanziato per l'ampliamento appunto di quella biblioteca, e del quale sole lire 38,000 erano state spese finora.

Venne scemata di lire 6799 68 la categoria un po' elastica delle *spese diverse* (categoria 29), quantunque tale diminuzione sia solo apparente, poichè la somma distolta è stata portata in altri bilanci o in altre categorie di questo: la contabilità almeno acquista così maggiore regolarità.

Le cinque categorie seguenti (categorie 30, 31, 32, 33 e 34) erano portate sino all'anno 1852 nel bilancio di agricoltura e commercio, o in quello della marina: esse si riferiscono alle scuole tecniche, a quelle di orologeria, di nautica, di veterinaria.

Tali scuole, quelle più particolarmente che corrispondono a bisogni provinciali, direi quasi comunali, dovrebbero esse considerarsi veramente come parte dell'insegnamento nazionale, dovrebbero esse dipendere dal Ministero della pubblica istruzione al quale furono assegnate due anni sono?

Mi sia lecito il pensare che no, appoggiandomi all'uso sulle dichiarazioni fatte in altro recinto dall'onorevole presidente del Consiglio dei ministri, il quale in occasione della discussione appunto di questo bilancio diceva considerare i favori accordati alle scuole tecniche come l'incoraggiamento più efficace che si potesse dare al commercio ed all'industria.

Aggiungerò che il sussidiare tale o tal altra scuola di un'industria speciale, potrebbe per avventura considerarsi come un contraddire a quei principii di libertà commerciale sì altamente proclamati in ogni circostanza dal Parlamento nazionale. Ma codesti dubbi saranno più convenientemente trattati nella discussione della legge pel riordinamento dell'istruzione che ho già menzionata più volte.

Per ora mi limiterò a farvi osservare che pel complesso delle cinque categorie 30, 31, 32, 33 e 34, corrispondenti alle categorie 29, 30, 31, 32 e 37 del bilancio del 1853, sono richieste quest'anno lire 25,616 65 di più che nell'anno antecedente.

La categoria 35 è nuova; vi si chiedono lire 2000 per la stampa della statistica generale dell'istruzione pubblica, alla quale si sta lavorando.

I trattenimenti di aspettativa (categoria 36) che dovranno scomparire poco a poco da ognuno dei bilanci, trovansi aumentati in questo, relativamente a quello del 1853, di lire 3946.

Il ministro giustifica questo aumento di spese dicendo aver egli dovuto accordare nel 1853 vari trattenimenti di

aspettativa « per comprovati motivi di salute o per soppressioni d'inupiego. »

La categoria de' *casuali* (categoria 37) presentata dal Ministero nella cifra stessa dell'anno precedente (lire 26,500) venne dalla Camera elettiva ridotta a lire 20,000: ma siccome nel primo semestre si eran fatte già varie spese imputabili sulla categoria soppressa, *Incoraggiamenti e gratificazioni*, tali spese furono regolarizzate col portarle nei *casuali*, e la diminuzione relativamente al 1853 rimase di sole lire 2000.

Termina qui la parte ordinaria del bilancio 1854, la quale presenta un aumento di lire 78,253 07 sulla parte ordinaria del bilancio 1853: aumento però di sola apparenza, che proviene dall'essersi portate quest'anno nella *parte ordinaria* alcune categorie che figuravano nella parte straordinaria de' bilanci precedenti. Di fatto le spese straordinarie per l'esercizio corrente riguardano i soli *maggiori assegnamenti sotto qualunque titolo* (categoria 38), pei quali vi si chiedono lire 27,169 80, con diminuzione di lire 2685 sul bilancio precedente.

Quanto alle dieci ultime categorie di quel bilancio, esse vennero eliminate nell'attuale, le une perchè erano cessati i motivi che le avevano fatte ammettere dal Parlamento nel 1853, le altre perchè comprese più regolarmente, come dissi or ora, in alcune categorie della parte ordinaria del bilancio attuale.

Codeste spiegazioni dettate dallo studio speciale ch'io aveva dovuto fare del bilancio dell'istruzione pubblica mi autorizzano, spero, ad insistere presso voi onde vogliate dare a questo bilancio quell'approvazione che io dovetti chiedervi già come relatore della Commissione di finanze.

CINERARIO, ministro dell'istruzione pubblica. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al ministro dell'istruzione pubblica.

CINERARIO, ministro dell'istruzione pubblica. Ringrazio il senatore preopinante delle onorevoli parole che si è compiaciuto di dire nell'interesse della pubblica istruzione; lo ringrazio tanto più in quanto che il suo voto per me, come certamente pel Senato e pel paese, sarà tenuto sommamente autorevole, avendo egli stesso professato splendidamente in una delle più celebri accademie di Francia.

La legge sulla pubblica istruzione è una di quelle che sono più difficili a farsi, e l'esempio delle altre nazioni ce lo prova.

Nel progetto da me presentato io non ho certamente fiducia di aver risolto con intiera soddisfazione l'arduo problema, ma io spero che sottoposto alla discussione del Parlamento e migliorato in quelle parti che si crederà conveniente dalla saviezza delle due Camere, potrà tuttavia produrre frutti utilissimi al pubblico insegnamento.

Non è necessario che io qui ripeta quello che ho già detto all'altra Camera, che, cioè, io ho sempre considerato, avuto riguardo al merito di lunghi studi, come tenuissima la retribuzione che si corrisponde ai professori delle Università.

Debbo per altro a questo proposito rettificare un'osservazione dell'onorevole mio amico il senatore Giacinto di Collegno, il quale ha creduto che nel progetto da me presentato mi sia contentato di proporre per i professori delle Università la facoltà di fare dei corsi privati.

Io non mi sono contentato di questo, ma ho proposto anche un miglioramento negli stipendi, se non conforme a quella misura che è stata serbata presso altre nazioni, anzi

presso quasi tutte le nazioni civili, almeno alquanto maggiore di quella che è presentemente osservata.

Spero pertanto che il favore del Senato non verrà meno nella discussione che si farà nel principio della nuova Sessione del progetto di legge che io ho presentato, il quale abbisogna del concorso, dei lumi e delle esperienze dei personaggi che siedono in questo venerato Consesso.

PRESIDENTE. Non occorrendo un voto speciale del Senato per chiudere la discussione che finora non ha avuto luogo, dopo le spiegazioni date dal relatore, ed acconsentite dal Ministero, io non ho che a pregare l'onorevole senatore Pallavicino-Mossi a voler dare lettura delle categorie di questo bilancio.

PALLAVICINO-MOSSI, segretario, legge le singole categorie del progetto di bilancio passivo pel 1854 del dicastero dell'istruzione pubblica. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 262.)

PRESIDENTE. Provo il voto del Senato sopra il complesso delle categorie ora lette.

Chi approva, voglia levarsi.

(Il Senato approva.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DELLE SINGOLE CATEGORIE DEL BILANCIO PASSIVO PEL 1854 DEL DICASTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

PRESIDENTE. Si passa ora alla discussione generale relativa al terzo bilancio posto all'ordine del giorno, vale a dire a quello di grazia e giustizia. (Vedi vol. *Doc.*, pag. 90.)

GIULIO, segretario, legge le singole categorie di questo progetto di bilancio. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 260.)

PRESIDENTE. Pongo ai voti le spese tutte corrispondenti alle categorie che sono state lette.

Chi le approva, sorga.

(Il Senato approva.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA RIFORMA DEI DIRITTI DI BOLLO E DELLA CARTA BOLLATA.

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il progetto riguardante la riforma dei diritti di bollo e della carta bollata, sul quale dichiaro aperta la discussione generale, pregando i signori commissari di voler prendere il loro posto. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 811.)

Se non chiedesi la parola sulla discussione generale, io passerò alla lettura degli articoli.

(Lettisi gli articoli 1° e successivi sino al 30°, vengono senza osservazioni approvati.) — (Vedi vol. *Documenti*, pag. 831.)

« Art. 31. Sono soggetti al bollo ed ammessi al bollo straordinario o visto per bollo i seguenti atti e scritti prima di essere autenticati colla firma, la quale non potrà cancellarsi, nè in altro modo alterarsi.

« Col diritto in ragione della dimensione della carta, cioè:

Fino a decimetri quadrati 14 L. » 50

Da id. id. 14 a 20 » 1 »

Da id. id. 20 a 30 » 2 »

Per ogni maggior dimensione » 4 »

« 1. I piani, tipi, disegni, modelli, dimostrazioni, cal-

colli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, misuratori e periti;

* 2. Le liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori dei liquidatori.

* Col diritto fisso, qualunque sia la dimensione della carta, cioè:

Di lire 1 60:

* 3. Gli stampati per passaporti all'estero.

Di lire 1:

* 4. Le patenti per gli esercenti professioni, arti liberali, industria o commercio.

Di centesimi 80:

* 5. Gli stampati per passaporti nell'interno;

* 6. Le polizze di carico, le lettere di vettura ed i fogli di via.

Di centesimi 50:

* 7. I ricorsi per domande ed opposizioni che si presentano ai Ministeri, ai pubblici uffizi ed alle amministrazioni dei comuni od altri corpi morali;

* 8. I registri delle produzioni, i registri o fogli d'udienza, ed i repertori che per legge sono obbligati di tenere i segretari dell'ordine giudiziario, i notai, agenti di cambio, sensali, uscieri ed altri pubblici uffiziali per gli atti dipendenti dal loro ministero;

* 9. I registri degli arbitramenti, delle consegne e delle denunce in materia barraccellare, di cui al numero 3 dell'articolo 90;

* 10. I bilanci attivi e passivi delle comunità, provincie, divisioni e corpi morali;

* 11. I conti degli esattori od altri contabili delle amministrazioni e dei corpi anzidetti;

* 12. I ruoli delle contribuzioni comunali e provinciali;

* 13. I ruoli delle comandate per lavori stradali, od altre opere comunali o consortili;

* 14. I libri di catasto e di trasporto;

* 15. I registri dei comuni destinati all'esercizio delle gabelle o dei dazi, e quelli di dogana portanti sottomissione con cauzione per depositi fittizi;

* Le bolle di dogana a cauzione, ed i certificati di scarico triplici.

* Quando questi registri saranno formati a madre e figlia, il diritto sarà dovuto per ogni bolletta staccata;

* 16. I registri degli uffizi delle ipoteche, cioè il registro d'ordine, quello delle iscrizioni e quello delle trascrizioni;

* 17. I ruoli d'equipaggio dei bastimenti;

* 18. I registri che in forza delle leggi sono obbligati di tenere i proprietari od impresari di diligenze, velociferi ed altre vetture pubbliche, non che i proprietari o le società di strade ferrate per la consegna dei viaggiatori e delle merci;

* 19. I registri degli albergatori, dei locandieri e altri, che a termini delle leggi sono obbligati di tenere per descrivere le persone a cui somministrano alloggio;

* 20. Gli atti di cui all'articolo 18 della legge del 30 giugno 1853;

* La carta per le consegne delle successioni.

Di centesimi 20:

* 21. I libri o registri di commercio che debbono tenere i banchieri, commercianti, armatori, spedizionieri, commissionari, agenti di cambio, sensali e le società qualunque di commercio;

* 22. Le cedole e le obbligazioni dello Stato.

MARIONI, relatore. Egli è a questo punto che si crede

avvenuto l'errore di cui ho fatto cenno nella relazione riguardo al diritto di bollo delle cedole ed obbligazioni dello Stato che, a tenore del voto emesso dalla Camera elettiva dovrebbe essere di centesimi 50 ed iscritto dopo il numero 20.

PRESIDENTE. Vi si potrà supplire nella copia autentica che si darà al Ministero.

GIULIO. È il caso di far passare le cedole e le obbligazioni sotto l'indicazione di centesimi 50 a vece di centesimi 20, e prima del numero 21.

MARIONI, relatore. Si dovrà mettere prima dell'indicazione di centesimi 20.

ALFIERI. Osserverò che al n° 21 sotto l'articolo 31 esiste la disposizione relativa ai libri e registri di commercio, la quale è seguitata da quella relativa alle cedole ed obbligazioni dello Stato, e domanderò se non siano per caso e l'una e l'altra da trasferirsi prima del cenno di centesimi 20.

MARIONI, relatore. L'indicazione dei libri e registri di commercio sta bene sotto il cenno di centesimi 20; l'errore non riguarda che le cedole e le obbligazioni dello Stato.

GIULIO. L'articolo correrebbe così. Dopo l'articolo 20 che dice: *Gli atti di cui all'articolo 18 della legge del 30 giugno 1853* — *La carta per la consegna delle successioni*, verrebbe il numero 21 dicente: *Le cedole e le obbligazioni dello Stato*, e seguirebbe poi l'indicazione di centesimi 20.

MARIONI, relatore. È precisamente così.

DI PELLONE. Non credo fuori di proposito di pregare l'onorevole relatore a dirmi se nel progetto votato dalla Camera elettiva siavi veramente questa disposizione numerica che ora si propone, perché se noi diamo un'altra disposizione numerica anche in vista di rettificare un materiale errore, ne verrebbe un inconveniente grave, ed è che la legge non potrebbe essere sanzionata.

MARIONI, relatore. La Camera elettiva ha votato che le cedole e le obbligazioni dello Stato dovessero essere soggette al bollo di centesimi 50, e poi per un errore di copia il numero riflettente tali cedole ed obbligazioni è stato riportato sotto il numero seguente, e sottoposto così al solo diritto di centesimi 20. Questo però, ripeto, è un semplice errore materiale.

DI PELLONE. Domando perdono al Senato se insisto; ma egli è solo per fare osservare che mi pareva d'aver sentito che il senatore Giulio avesse proposto di trasportare il numero 22 prima del 21.

GIULIO. Di necessità si deve fare questo trasporto, poichè la tassa non è stabilita nominativamente per ciascuna specie di atti, ma per un'enumerazione che segue alla designazione della specie di carta che deve essere comune a tutti questi atti.

Non vi ha altro modo di esprimere che le cedole e le obbligazioni dello Stato sono soggette ad una tassa di centesimi 50 che portandone l'indicazione sotto a quella di tutti gli altri atti che sono soggetti a simile tassa. Quindi l'osservazione fatta dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale non si potrebbe in altro modo introdurre, che col fare il trasporto indicato: senza di questo bisognerà supplirvi col fare una lunga spiegazione; cosa che sicuramente non può essere nell'intenzione del Senato.

DI PELLONE. Domando di nuovo perdono al Senato se insisto un momento.

Io ho perfettamente capita la logica di questa trasposizione; ma ciò che non mi è ancora chiarito si è che, siccome la Camera dei deputati ha votato tale disposizione

con un numero, questa cambiando numero potrebbe ledere una parte della legge, per cui sarebbe mestieri di rimandarla all'altra Camera.

Ecco la semplice osservazione che io faceva.

GIULIO. Domando perdono se insisto per parte mia sulla proposta da me fatta.

La Camera dei deputati avendo votato che le cedole ed obbligazioni dello Stato siano soggette ad una tassa di centesimi 50, non può aver votato altrimenti che col comprendere le cedole ed obbligazioni dello Stato nel novero di quegli atti che sono soggetti ad una tassa di 50 centesimi, poichè altrimenti avrebbe inserito un articolo speciale nella legge, dicendo: le cedole ed obbligazioni dello Stato sono soggette però al bollo di centesimi 50.

Non essendosi ciò fatto, non vi aveva assolutamente altro modo di esprimere questa prescrizione della legge, che col comprendere questi atti con tutti gli altri; quindi non può essere avvenuto altrimenti che per errore di amanuense, che questa designazione delle cedole ed obbligazioni si sia trasferita da una categoria all'altra.

L'inconveniente sarebbe uguale se non si facesse questo cambiamento, poichè il Senato verrebbe a votare una disposizione differente da quella votata dalla Camera dei deputati, ed il Ministero si troverebbe nella medesima difficoltà di non poter presentare alla sanzione reale una legge che è stata votata dalle due Camere in termini differenti l'una dall'altra.

Per lo meno male io credo che siano da collocare questi atti insieme con tutti quelli che sono tassati a centesimi 50.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Qui non vi può essere stato equivoco, giacchè la legge alla Camera dei deputati non diede luogo a nessuna discussione; il progetto fu votato quale venne dalla Commissione presentato; e so di certo che la Commissione propose che le cedole ed obbligazioni di Stato fossero sottoposte al diritto di centesimi 50, come si potrà verificare nella relazione della Camera stessa.

Non vi può dunque essere dubbio nell'intenzione e della Commissione e della Camera; perciò io credo che si riparerà ad un errore materiale (non sono certo se questo errore si trovi anche nel processo verbale della Camera) col portare le cedole ed obbligazioni dello Stato nella categoria degli atti sottoposti alla tassa di centesimi 50.

PRESIDENTE. Dalle spiegazioni date risulta intieramente che il Senato, approvando la disposizione di questo articolo nel modo suggerito dal senatore Giulio, non fa che uniformarsi al voto espresso dalla Camera dei deputati, dimodochè non essendovi divergenza fra il nostro ed il suo voto, non v'è nessun bisogno di rimandar la legge all'altra Camera.

Metto ai voti l'articolo 31.

COTTA. (Interrompendo) Si è detto che per le cedole ed obbligazioni dello Stato vi è una votazione espressa della Camera dei deputati, e che il bollo di esse fu fissato a centesimi 50. Ma questo non fa che il numero 21 debba essere anche compreso nel bollo di 50 centesimi....

Voci. No! no!

COTTA. Non vi sono che le cedole ed obbligazioni dello Stato che siano tassate a 50 centesimi.

ALFIERI. L'errore materiale è avvenuto nella seconda votazione.

In occasione della discussione sopra il bollo ordinario è stata fatta una proposta per cui il bollo applicato alle cedole veniva tassato di centesimi 50.

Ammesso il principio di quest'aggravazione, fu osservato che la modificazione della medesima doveva essere posta là dove si tratta del bollo straordinario, come è veramente qui indicata al n° 22, sotto l'articolo 31, che tratta del bollo straordinario.

Venuti a quel punto, fu ricordato che c'era da introdurre questo cenno del bollo di 50 centesimi applicato alle cedole ed obbligazioni dello Stato; ma, per difetto di memoria, in quel momento, del relatore della Commissione della Camera dei deputati fu detto che si doveva collocare dopo il n° 21, invece che doveva dire dopo il n° 20, poichè egli stesso dice: « collocato dopo il n° 21, cioè fra gli oggetti che sono tassati per 50 centesimi. »

È chiaro adunque che si tratta qui non solo di un errore materiale, ma invece di un errore di copista, di un *lapsus lingue*.

(Si prosegue la lettura dei seguenti numeri dell'articolo 31):

« 23. Le bolle dei registri di dogana per pagamento dei diritti d'entrata o d'uscita, quando il loro ammontare eccede le lire 3;

« 24. Le bolle dei registri di dogana per pagamento dei diritti di transito e di ostellaggio;

« 25. Le bolle a pagamento dei registri delle gabelle esercitate dai comuni.

Di centesimi 5:

« 26. Le bolle dei registri di dogana per pagamento dei dritti d'entrata o d'uscita, quando il loro ammontare non eccede le lire 3;

« 27. Le bolle senza pagamento di dogana per servizio di terra che di mare; e quelle pure senza pagamento per servizio delle gabelle esercitate dai comuni;

« 28. Le bolle d'ogni specie per servizio dei dazi comunali tenuti in economia od appaltati;

« 29. Le bolle dei pesi pubblici a chiunque appartengano.

Di un centesimo:

« 30. I giornali, le gazzette ed altri fogli periodici politici provenienti dall'estero ed i loro supplementi. »

DI POLLONE. Allorquando la Commissione di finanza ebbe ad occuparsi di questa legge mi nacque un dubbio, dubbio che non poteva essere risolto e non lo fu. Io credo opportuno di sottomettere al signor ministro di finanze questo stesso dubbio, che accennava alla Commissione di finanze, ed è sul paragrafo 30, che sottopone al bollo i giornali, le gazzette ed altri fogli periodici provenienti dall'estero e i loro supplementi.

Io scorgo come nella legge del 9 aprile 1854 ogni bollo demaniale sui fogli esteri è stato abolito, ed infatti leggo l'articolo 28 in cui appunto ciò che ho l'onore di esporre viene stabilito:

« I giornali, le gazzette e gli stampati diversi dei regni Stati per l'estero e viceversa sono sottoposti ai diritti stabiliti dalle convenzioni coi paesi stranieri. »

Ora queste convenzioni hanno generalmente abolito tutti i diritti di bollo sui giornali. Solo adunque in quella circostanza si osservava dal relatore della Camera elettiva (io debbo citare l'opinione del relatore della Commissione della Camera elettiva mentre non vi fu discussione in Senato) come appunto soli pochi giornali italiani andavano sottoposti a questo bollo; ciò che produceva una somma talmente minima che la spesa di bollo era maggiore del prodotto.

In seguito a questa osservazione ne venne la disposizione contenuta nella legge del 9 aprile 1854, modificativa della legge 18 novembre 1850 sulla tassa postale.

Ora io domando se coll'introdurre in questa legge in modo assoluto: « i giornali, le gazzette ed altri fogli periodici debbono essere sottoposti a bollo » non si venga ad impingere in una disposizione della legge precedente, e alterare le convenzioni stipulate colle potenze straniere.

Io credo che era mente anche del Ministero di abolire questa disposizione; forse non avrà avuto presente questo suo intendimento quando si è votata la legge sul bollo.

Ciò che temo è che ne nasca un inconveniente di una legge che potesse veramente urtare colle disposizioni di una legge precedente.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. È evidente che quest'articolo non può modificare i trattati o le convenzioni contratti con altre potenze. E esso dev'essere interpretato in questo senso, cioè: che quando entrassero nello Stato giornali provenienti da paesi coi quali non abbiamo speciale impegno di non imporre un diritto di bollo, sarà loro imposto quello di un centesimo.

Io credo che non vi possa essere dubbio su questa interpretazione, cioè che l'esenzione del bollo, portata da un trattato, è una obbligazione assoluta che non si può nemmeno per legge violare, perciò sussisterà anche dopo la promulgazione di questa legge. Ma siccome non abbiamo trattati con tutti i paesi del mondo, potrebbe darsi che ci giungessero giornali da certe contrade colle quali non esistono trattati, dalla China, per esempio, ed allora questi saranno soggetti alla disposizione di questa legge.

DI POLLONE. Appunto perchè vi sono nazioni colle quali non abbiamo trattati (e citerò Parma, Modena, Roma, Napoli, ecc.), i loro giornali, pervenendo fra noi, debbono certamente essere sottoposti al bollo. Ma domando come si può combinare questa disposizione della legge attuale con quella della legge 9 aprile 1854, la quale abolisce assolutamente ogni diritto di bollo sui giornali.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Questa legge stabilisce una disposizione generale che deroga a quella citata dall'onorevole proponente, ma non deroga a convenzioni le quali essendo bilaterali non possono essere modificate da una parte sola. E in verità mi pare assai più razionale.

Questa legge impone una tassa assai modica sopra i fogli esteri, cioè un centesimo per foglio, il che per un giornale che esce 300 volte all'anno, forma 3 lire all'anno. Il Senato vede come questa sia una tassa di così piccola entità, che niuno potrà certo lamentarsene.

DI POLLONE. Ho parlato due volte per chiarire il dubbio che era nato in me; mi si permetta di soggiungere, che certamente il signor ministro delle finanze ha sciolto il dubbio, cioè che colla legge del 9 aprile si era abolito il bollo, con questa si ristabilisce. Quindi ne verrà che dal

1° luglio al 1° di gennaio non avranno i giornali pagata la tassa del bollo, ed al 1° gennaio ricominceranno a pagarla.

DI BAGNOLO, segretario, prosegue la lettura dei numeri dell'articolo 31.

Col diritto di bollo proporzionale:

« 31. Le cambiali od altri effetti di commercio sino a lire 500 di Cent. 25

« Da oltre le lire 500 alle lire 1000 » 50

« Da oltre le lire 1000, per ogni migliaio . . . » 50

« Le scritture contenenti affittamenti od obbligazioni di cui al numero 37 dell'articolo 30, sino a lire 1000 . . L. 1

« Al disopra di lire 1000, per ogni migliaio . . . » 1

PRESIDENTE. Chi approva l'intero articolo 31, si rizzi. (È approvato.)

(Vengono successivamente letti i rimanenti articoli del progetto, i quali sono del pari approvati senza discussione.)

— (Vedi vol. *Documenti*, pag. 835.)

Prima di passare all'appello nominale, debbo far conoscere l'ordine del giorno di domani: si discuteranno i bilanci passivi pel 1854 dei dicasteri della guerra e dei lavori pubblici, e si potrà anche discutere il progetto di legge relativo alla costruzione di una cavallerizza coperta in Alessandria, giacchè il rapporto è già stato distribuito.

Se non v'ha osservazione in contrario vuol dire che il Senato approva l'ordine del giorno.

Si passa allo squittinio.

**RELAZIONE SUL BILANCIO ATTIVO 1854
E PASSIVO DELLE FINANZE.**

PRESIDENTE. Prima di proclamare il risultato della votazione, debbo far conoscere al Senato che il senatore Cotta ha già depositato il suo rapporto sul progetto di legge riguardante l'approvazione del bilancio attivo generale dello Stato. (Vedi vol. *Documenti* pag. 286.)

Il senatore Quarelli ha parimenti depositato la sua relazione sul progetto di legge per il bilancio passivo del dicastero delle finanze per l'anno 1854. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 161.)

Risultamento della votazione:

Votanti 55

Voti favorevoli 51

Voti contrari 4

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 5.

TORNATA DEL 12 LUGLIO 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Discussione sul progetto di bilancio passivo pel 1854 del Ministero dei lavori pubblici — Domanda del senatore Di Castagneto in ordine alla categoria 7, lettera d — Schiarimenti del ministro dei lavori pubblici — Approvazione delle singole categorie di questo bilancio — Discussione sul progetto di bilancio passivo pel 1854 del dicastero della guerra — Osservazioni del senatore Giacinto di Collegno — Risposta del senatore Colla, relatore — Considerazioni del ministro della guerra — Chiusura della discussione generale — Richiamo ed istanza del senatore Riberi in ordine alla categoria relativa al servizio sanitario — Risposta del ministro della guerra — Approvazione delle singole categorie di questo bilancio — Discussione ed approvazione del progetto di legge per la costruzione di una cavallerizza, coperta in Alessandria — Relazione sul progetto di legge per una nuova convenzione colla Società della strada ferrata della Savoia Vittorio Emanuele — Mozione d'ordine del senatore Di Pollone — Osservazioni del senatore Sclopis — Ritiro della mozione d'ordine.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane colla lettura del processo verbale della precedente tornata, che è approvato.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DELLE SINGOLE CATEGORIE DEL BILANCIO PASSIVO PEL 1854 DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

PRESIDENTE. A seconda dell'ordine del giorno ieri annunziato alla Camera, si apre la discussione generale sul progetto di bilancio passivo del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1854. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 112.)

Posto che non chiedesi la parola sulla discussione generale, inviterò il senatore Quarelli a dar lettura delle singole categorie.

QUARELLI, segretario, legge le categorie di questo progetto di bilancio sino alla categoria 7, lettera *d*. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 266.)

DI CASTAGNETO. Alla categoria 7, lettera *d*, trovo soppressa la categoria *Strada reale di Genova*.....

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici (Interrompendo). Vorrebbe spiegazioni su questo proposito?

DI CASTAGNETO. Appunto.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. È soppressa la categoria dei lavori di riattamento straordinario di quella strada, ma non è tolta la spesa della sua manutenzione.

La categoria della manutenzione è complessiva e abbraccia tutte le strade, e quella di Genova vi ha ancora il suo assegno. Erasi poi proposto un ricarico straordinario di ghiaia come per le altre strade, ma si è detto che essendo ormai compiuta la strada ferrata che corre parallela alla medesima, bastavano la riparazione e la manutenzione ordinaria.

DI CASTAGNETO. Era appunto la spiegazione che desiderava avere, perchè conose il progetto nuovo che il Ministero ha presentato, il quale cambierebbe la classificazione di molte strade; ma non sapendo, se il Consiglio provinciale di Genova avesse già potuto provvedere per la manutenzione di quella strada, mi pareva che vi restasse la lacuna di un anno.

La spiegazione data dall'onorevole signor ministro toglie di mezzo la difficoltà.

QUARELLI, segretario, prosegue la lettura delle successive categorie del bilancio surriferito.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'approvazione intiera delle categorie diverse ora lette.

(Sono approvate.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DELLE SINGOLE CATEGORIE DEL BILANCIO PASSIVO PEL 1854 DEL DICASTERO DELLA GUERRA.

PRESIDENTE. Si passa alla discussione generale del progetto di bilancio passivo pel 1854 del dicastero della guerra. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 182.)

DI COLLENGO GIACINTO. Quando venne distribuita la relazione sul bilancio della guerra io mi dovetti dolere del non aver potuto intervenire alla seduta della Commissione di finanze, il giorno in cui fu dal mio ottimo amico il relatore letto per la prima volta quel coscienzioso lavoro. Avrei potuto dare in allora alcuni schiarimenti che forse avrebbero valso a modificare alcuni passi della relazione medesima, schiarimenti che io mi credo in dovere di dare oggi al Senato e pei quali io chiedo la vostra indulgenza.

Intendo parlare principalmente di quanto dicesi alla pagina 11 della relazione sulla categoria 5^a del bilancio,

ossia sulle spese da allogarsi pel Congresso permanente di guerra.

Quel Congresso, signori, fu convocato per la prima volta da un ministro che in tempi difficilissimi (scadeva il luglio 1848) sentì la necessità di essere a ogni momento circondato dai più sperimentati fra gli ufficiali dell'esercito che trovavansi nella capitale. Dal 1848 in poi i vari ministri che ressero il dicastero della guerra vennero ampliando il numero dei membri del Congresso, e regolandone le attribuzioni, le quali in oggi sono a un dipresso quelle che in altri paesi sono affidate ad una sezione speciale del Consiglio di Stato. Il numero dei membri componenti quel Congresso potrebbe sembrare esagerato, giacchè esso conta in oggi non meno di quindici generali o colonnelli; ma tutti codesti ufficiali sono incaricati di altre funzioni militari, amministrative o parlamentari, onde alle sedute non intervengono mai più di sette o nove membri.

Qualunque ne sia il numero effettivo poi, i particolari della categoria 5^a del bilancio della guerra devono tranquillare il Senato sul carico che ne risulta per l'erario, giacchè vi si legge che codesti ufficiali (presidente, membri e segretarii) vi sono portati per memoria solamente, essendo essi compresi alle categorie dei corpi rispettivi in cui sono titolari.

Se non che gli appunti mossi dall'onorevole relatore non si riferiscono al personale consulente, bensì agli impiegati ed ordinanze fra i quali è ripartita per intero la somma di lire 7511 10 richiesta nella categoria 5^a.

« In ogni tempo (dice la relazione) si ebbero presso il Ministero di guerra Congressi consultivi, colla sola differenza che i consulenti erano allora scelti ciascuna volta secondo la specialità degli affari da trattarsi; ma non era perciò necessario che si avessero segretarii, scrivani ed ordinanze speciali, poichè provvedeva anche a questo servizio la Segreteria del Ministero col suo scarso personale. Forse (continua il relatore) l'attuale Congresso della guerra è costituito in maniera che richiede una speciale Segreteria separata da quella del Ministero. »

Signori, il Congresso consultivo della guerra si raduna in generale, durante le Sessioni parlamentari, tre volte ogni settimana; le deliberazioni ne sono trasmesse immediatamente al ministro, e registrate negli archivi del Congresso medesimo. Di ogni proposta importante del ministro si distribuisce copia ai vari membri prima della discussione.

Ora crede l'onorevole relatore che durante le Sessioni del Congresso sieno troppi per redigere e copiare gli scritti voluti un segretario sostituito, capitano di fanteria, e tre scrivani; mi sia permesso un parere contrario, e mi sia permesso pure credere che gli stipendi di codesti impiegati e quelli di due ordinanze non sono esagerati.

Ma, osserva il relatore, il servizio del Congresso non essendo nè grave, nè continuo, il ministro potrebbe supplirvi cogli impiegati ordinari del Ministero ed evitare così il bisogno di questo assegno. È vero che per alcuni mesi dell'anno sono sospese le sedute del Consiglio permanente, ma mi è lecito pensare che durante quei mesi gli scrivani del Congresso trovano tanto lavoro negli altri uffici del Ministero da non lasciar loro quel riposo che si accorda ai membri non retribuiti.

Per questi motivi io non saprei arrendermi all'opinione espressa nella relazione relativamente al modico assegno proposto per la 5^a categoria.

Un altro appunto viene mosso dall'onorevole relatore circa una spesa che sebbene non iscritta nel bilancio della

guerra è tuttavia spesa che ha origine militare e gravemente pesa sulle finanze dello Stato, quella cioè delle giubilazioni militari.

Signori, che sieno larghissime a favore dei militari le disposizioni della legge 27 giugno 1850, sarò io il primo a riconoscerlo; ma voglia ricordare il Senato quale fosse il primo progetto presentatogli nel 1849, e vedrà che quel progetto studiato per mesi e mesi dal Congresso appunto della guerra chiedeva pei militari meno assai di quello che fosse poi deliberato dal Senato nelle Sessioni parlamentari del 1849 e 1850.

Ora si può desiderare certo coll'onorevole relatore che s'introducano nella nostra legislazione militare modificazioni che possano contribuire alla minore frequenza di giubilazioni; ma finchè sarà in vigore la legge del 27 giugno 1850 sarà forza al ministro della guerra l'ammettere a far valere il loro diritto alla giubilazione quei militari che vi sono autorizzati dalla legge vigente.

A un'altra frase della relazione vorrei rispondere pure, quantunque non applicabile particolarmente al dicastero della guerra; ma qui la questione fassi delicata assai, e sarò brevissimo.

L'articolo 29 della legge 27 maggio 1852 sullo stato degli ufficiali dà al Governo la facoltà di giubilare gli ufficiali nei casi in cui dietro la legge 27 giugno 1850 essi hanno diritto alla giubilazione.

Il ministro della guerra ha egli ecceduto nell'applicazione di quest'articolo promovendo collocamenti a riposo non domandati?

Uno dei punti sui quali il ministro consulta d'abitudine il Congresso permanente si è l'applicazione delle leggi militari in casi per buona sorte eccezionali nel nostro esercito.

Se l'onorevole relatore volesse esaminare le deliberazioni di quel Congresso, i documenti ai quali furono appoggiate quelle deliberazioni, egli rimarrebbe convinto, ne sono certo, che nei collocamenti a riposo promossi dal ministro della guerra non vi fu nè rigore eccessivo, nè mancanza dei riguardi dovuti alle presenti angosce delle finanze.

Dopo queste riflessioni mi associerò di buon grado all'ultimo voto della Commissione sull'approvazione da darsi agli assegni domandati per l'anno corrente pel Ministero di guerra.

COLLA, relatore. La Commissione e il suo relatore si sono limitati ad esporre opinioni, desiderii, speranze; e quanto alla loro efficacia la Commissione si è contentata di riporre la più estesa fiducia nella saviezza del ministro e nel di lui buon volere.

La Commissione ha creduto che con questo mezzo si ottenesse il miglior partito possibile dall'esame che si è fatto del bilancio, senza entrare in discussioni che non avrebbero altro risultato fuori quello di ritardare la sanzione già troppo ritardata dei bilanci del 1854. Era perciò intendimento del relatore, anche secondo i consigli dei suoi colleghi, di astenersi dall'entrare in qualsivoglia discussione che avesse potuto aver luogo intorno alle cose suggerite od accennate semplicemente dalla Commissione. Non di meno mi preme troppo di rispondere alle osservazioni fatte dal mio onorevole amico il cavaliere Di Collegno, e prego il Senato di permettere che per questa parte faccia eccezione all'intendimento che mi era proposto.

Il senatore Di Collegno pare abbia trovato male che nella relazione siasi mostrato desiderio di risparmiare quel personale che è addetto al Consiglio consultivo della guerra, e

viene adducendo i motivi per cui egli crede doversi mantenere.

Credo non aver bisogno di esporre e di ripetere ciò che è detto nella relazione, cioè che la Commissione ha fatto piena separazione da ciò che riflette l'importanza del Congresso, ed i riguardi che sono per ogni verso dovuti agli ufficiali che ne fanno parte, i quali ella fu prima a riconoscere onorandi, distinti per esperienza e per sapere: ma per ciò che concerne le segreterie addette a questo Consiglio, la Commissione ha creduto che fosse il caso di occuparsene seriamente, non per l'importanza della somma, ma per le ragioni che dallo stesso preopinante furono addotte, cioè che le attuali contingenze nostre finanziarie richiedono che si tenga conto di qualunque sia possibile risparmio.

Ora la Commissione ha creduto che gli affari che si trattano dal Congresso consultivo possano dare bensì occupazioni serie, esami assai coscienziosi e difficili ai membri del Congresso, come pure ha creduto che possano dar lavoro al membro del Congresso che è incaricato dell'ufficio della segreteria, e, se vogliamo, anche al segretario stipendiato addetto al Consiglio; ma le parve che non fosse necessario che per il disimpegno di questi affari, i quali si trattano in pochi mesi dell'anno, mentre negli altri si rimane senza occupazione.....

DI COLLEGNO GIACINTO. Otto mesi dell'anno.....

COLLA, relatore..... le parve, dico, che non fosse necessario di ritenere tre scritturali a mille duecento lire e due uscieri a settecento cinquanta, che fanno mille cinquecento lire.

La Commissione sperava che cogli impiegati addetti, nel Ministero, al segretariato generale, i quali sono in buon numero, si potesse all'occorrenza supplire a questo servizio, e che quando il segretario, se si vuole, speciale per il Congresso richiedesse al segretario generale l'aiuto di alcuni scrivani per quel momento in cui c'è molto lavoro, questi potesse aderirvi senza che vi siano stabili tre scrivani a mille duecento lire, e senza che vi siano due uscieri, i quali poi in gran parte dell'anno nulla hanno a fare per il Congresso.

Si è detto veramente che questi impiegati ed uscieri verranno occupati (ed io lo credo) in altre cose, cioè in servizio relativo al segretariato generale; ma allora io rispondo: tanto vale che facciano parte del segretariato generale, siano sotto la continua vigilanza dei superiori, dei capi d'ufficio, e servano dove sono destinati a misura che è maggiore il lavoro.

Per altra parte, come già dissi, la Commissione non ha fatto che emettere un'opinione, la quale parmi non possa essere tacciata di absurdità; è un'opinione che può venire accolta o non, secondata o non secondata; la Commissione non ha messo in ciò verun impegno. Essa volle enunciare una gran parte delle economie che parvero doversi fare, mantenendo l'attuale sistema militare; ma ha creduto che quell'avviso potesse meritare una seria attenzione per parte del ministro della guerra, giacchè scopo della Commissione non era altro che un invito al ministro della guerra per un nuovo studio.

Il ministro s'interessa più di qualunque altro a cercare di diminuire queste spese quanto è possibile per il bene delle finanze dello Stato, che sicuramente egli ha a cuore, perchè si vede che le spese militari, anche col sistema da lui proposto o finora sostenuto, non sono poi tali che possano compromettere gli altri interessi del paese.

Venendo poi alle pensioni militari, mi gode l'animo di

essere in tutto d'accordo coll'onorevole senatore Di Collegno, il quale non ha esternata alcuna opinione diversa da quella della Commissione; ma è sembrato che egli abbia creduto che fosse in mente di questa, od anche peggio, del relatore, di censurare quello che si è fatto.

La Commissione nulla disse su ciò: essa non ha mai accennato a verun abuso, a troppa facilità, o a chechessia d'altro; tanto più che, essendo io stato membro della Commissione delle pensioni, ho veduto con quali cautele si procede nell'accertare le malattie per le riforme. Ma di questo, come dissi, non si è parlato nè punto, nè poco nella relazione; si è detto solamente che i ministri (anche non parlando specialmente del ministro della guerra) non potrebbero sottrarsi alla responsabilità di un danno a carico dell'erario, qualora facilitassero, senza motivi sufficienti, senza ragioni di convenienza per il servizio, a dare giubilazioni non permesse, non dimandate.

Io non vedo dunque che si possa trovare una parola sola che possa considerarsi come censura di quel che si è fatto; io sono alienissimo dal censurare tale passato; la Commissione non fu animata che da un solo desiderio, quello di pensare all'avvenire. L'avvenire esige che si pensi da tutti, e che si pensi con tutta l'anima, con tutta la coscienza, a cercare ogni possibile economia.

Sappiamo quali sono le nostre condizioni finanziarie; chiunque ha cuore, chiunque ama il suo paese, deve concorrere come sa e può a suggerire tutti i possibili risparmi: la Commissione ne ha proposti alcuni; il ministro della guerra è uomo savio, interessato al bene del paese ed a quello dell'esercito; egli vedrà quelli che potrà accogliere. E noi saremo lieti, quando verrà un altro bilancio, se vedremo che alcune delle osservazioni da noi fatte siano state accolte favorevolmente e secondate dal ministro.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io non prolungherò questa discussione, giacchè i due oratori che hanno testè parlato manifestarono il desiderio che non si entrasse in discussione. Solo mi sta a cuore assicurare il Senato che il ministro della guerra non solo è disposto a fare caso dei consigli dati ora e già altre volte prima dal Senato, ma che lo ha fatto sempre e più particolarmente per quel che riguarda l'economia.

Io posso assicurare il Senato che non vi ha pensione, non promozione, non giubilazione, e, oso dirlo, spingo la cosa al punto che non si fa movimento, non di un corpo, ma di un soldato, senza che io calcoli di mandarlo piuttosto in un luogo che in un altro, per vedere da che lato si possa fare maggior economia.

Il Senato vede adunque che se io fossi stato convinto che anche l'ufficio del Congresso della guerra si fosse potuto ridurre o diminuire, l'avrei fatto.

Il signor senatore Colla, come relatore della Commissione, propone di prendere impiegati dal Ministero e destinarli a quell'ufficio; ma la cosa si ridurrebbe assolutamente allo stesso, perchè, come ha detto benissimo il mio amico senatore Di Collegno, quando essi non sono impiegati presso il Ministero, lo sono altrove, di modo che hanno sempre da lavorare.

Cito l'esempio adesso del segretario, il quale appunto in questa vacanza del Congresso consultivo è stato mandato a prendere il comando di una compagnia d'infermieri. È un'amministrazione piuttosto complicata, io non sapeva a chi affidarla, e l'ho destinata precisamente a questo segretario per non lasciarlo nell'ozio. E quando non avesse quest'incombenza ne avrebbe altre. Per esempio il riparto

della leva, che ordinariamente ha luogo in epoca, nella quale il Congresso della guerra non è ancora convocato, è lavoro di molte e molte ore al giorno, e si fa precisamente dal segretariato consultivo della guerra.

Dunque anche in questo, come nelle pensioni e giubilazioni (meno qualche rarissima volta che abbisogna ciò fare per la disciplina che il servizio richiede, e si mette anche a ritiro di autorità), io posso assicurare il Senato che procedo sempre molto a rilente, e se non fossi appunto trattenuto dall'idea di economia, io vorrei, nell'interesse del servizio, dare qualche giubilazione di più.

Ripeto ancora che mi sta sempre davanti la questione economica, perchè sono persuaso che sarebbe impossibile andare avanti se non si avessero i riguardi dovuti alla situazione delle finanze.

PRESIDENTE. Dopo la fatta discussione è necessario che il Senato si pronuncii sulla chiusura della discussione generale.

Chi vuol chiudere la discussione generale, sorga.

(La discussione generale è chiusa.)

GIULIO, segretario, dà lettura delle categorie del bilancio passivo del dicastero della guerra sino al numero 29, riflettenti il servizio sanitario. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 270.)

RIBERI. Nel riordinare il Consiglio superiore militare di sanità, secondo le norme state stabilite dal Parlamento, l'onorevole signor ministro della guerra aveva progettato un maggiore assegnamento di tre mila lire annue al suo presidente e l'istituzione di un segretario fisso, con due mila lire annue di stipendio.

La parte che riflette il presidente fu cassata, e quella che riguarda al segretario fu consentita, però piuttosto laboriosamente.

Siccome il presidente aveva già anticipatamente rinunciato a questo maggior assegnamento, così non vale che si dica come sia egli stato maggiormente soddisfatto che sia stata consentita la parte del segretario, anzichè la sua. Onde che, avuto anche riguardo che era cotesto un affare individuale, aveva egli tra sè e sè fermo di passarlo in silenzio; pago altronde delle gentili ed onorevoli espressioni che nei dibattiti in proposito furono usate verso di lui da alcuni onorevoli oratori, specialmente dal signor ministro della guerra, a cui io prendo quest'occasione per esternare una volta di più gli atti della mia ben sentita gratitudine. Ma dovetti rinunciare a quella determinazione, allorchè, recatomi in mano il foglio ufficiale in cui quei dibattiti erano registrati, vidi che i motivi della decisione soprannunziata erano appoggiati a ragioni non conducenti a ciò, se pure non dovevano condurre ad una conclusione diametralmente opposta.

Pure non volendo fare nuove proposizioni od emendamenti, io non posso però rimanermi dal far passare a qualche sindacato le sì fatte ragioni, come quelle che, per l'autorità dei personaggi i quali le pronunziarono, e per la solennità del luogo in cui furono pronunziate, ebbero un'eco in tutta la nazione, e potrebbero, se letteralmente accettate, danneggiare l'avvenire del Consiglio superiore militare di sanità, il quale ha già resi utili servizi al paese, ed è destinato a renderne maggiori ancora, e ciò a detta dell'onorevole signor ministro della guerra, la competenza del quale in simili giudizi non è per certo alcuno che voglia negare.

Si è detto, in ordine al segretario, che non sarebbe stato difficile trovare nel corpo sanitario militare ed anche nello

stesso Consiglio chi, con tenue compenso o con una gratificazione data a titolo di spese di cancelleria, si sobbarcasse alle funzioni di segretario.

S'è altresì detto che cotesto segretario, che io oserei chiamare posticcio, con quel duplice ufficio si farebbe conoscere ai suoi superiori, i quali nell'occasione di promozioni terrebbero conto delle ore per esso lui date al pubblico servizio e sottratte ai suoi divertimenti; il che sarebbe per il medesimo un sufficiente compenso.

S'è finalmente detto, rallargando la tesi, cioè uscendo dai particolari e cacciandosi nei generali, ch'un segretario mobile è da anteporsi ad uno fisso, perchè questo suole con il tempo rendersi padrone dei Consigli di cui snerva l'energia.

Ma queste ragioni nient'altro provano nel mio concetto fuorchè una cosa sola, ed è che non si conosce la costituzione del Consiglio, nè i mezzi che adopera, nè il numero e la natura degli argomenti intorno a cui versa, nè lo scopo che si ha prefisso.

Non si sa che il Consiglio è composto d'un presidente e di tre ispettori, i quali, oltre al dover attendere alle proprie incombenze, non fecero tirocinio di segretariato e non vorrebbero, nè potrebbero decorosamente sottoporsi a quel tirocinio nell'età di 50 o 60 anni dopo che hanno percorsa tutta la carriera sanitario-militare e raggiunti i suoi più alti gradi.

Non si sa che neppure gli ufficiali sanitari potrebbero conciliare le loro occupazioni con quelle di segretario, perocchè son essi *fissi* o *mobili*; i fissi, nell'attuale estensione del servizio, incompiutamente sosterrrebbero le due funzioni testè rammentate: i mobili poi, oltre a questa considerazione, dovrebbero non appena ultimato il tirocinio da segretario abbandonarlo ad un altro, e questi dopo poco tempo ad un terzo, e così di seguito. Ed in questo continuo avvicinarsi di tirocinii io oso dire che nel corso di cinque anni più alcuno non vi sarebbe che conoscesse non già lo spirito e la tradizione dell'ufficio, ma neppure il materiale collocamento delle scritture che vi han attinenza.

Aggiungasi che, dovendo gli ufficiali di sanità essere promossi per esami di concorso, il che richiede che si tengano di mira i progressi della scienza, nessuno s'incontrerebbe, il quale, per un tenue compenso dato anche a titolo di spese di cancelleria, vorrebbe fare divorzio dalla scienza; il che equivarrebbe al darsi spontaneo all'immobilità nella carriera; giacchè dovrebbe egli di necessità, non avendo seguiti a cagione delle funzioni di segretario i progressi di quella, sottostare negli esami di concorso ai suoi colleghi.

Non si sa che nel caso di promozione i superiori diretti degli ufficiali di sanità non potrebbero tenere in alcun conto il servizio da alcuno dei medesimi prestatato in qualità di segretario, giacchè debbono egliino giudicare esclusivamente della portata scientifica e non già della maggiore o minor abilità a farla da segretario.

Non si sa infine che il segretario del Consiglio superiore militare di sanità non potrà mai rendersi padrone del medesimo, giacchè trattandosi di decisioni aventi d'ordinario attinenza alla scienza, è cosa naturale che gli ispettori, malleadori in faccia al Governo ed alla nazione ed invecchiati nella scienza, non abbiano a prendere l'imbeccata dal segretario, molto più giovine d'esso loro e molto meno sperimentato.

Ma non dico di più del segretario, poichè su il riflesso

che, se non di diritto, fuvvi sempre di fatto un segretario fisso al Consiglio, anzi un segretario ed un applicato, anzi un segretario, un applicato e due aiutanti presi nella classe degli allievi che ora non sono più, e ciò in un tempo in cui le funzioni del Consiglio erano di lunga mano più ristrette che non oggidì; su il riflesso ancora che in mancanza d'un segretario fisso converrebbe aggiungere un ufficiale sanitario di più allo spedale militare divisionario, e ciò anzi con aggravio che con risparmio di spese all'erario; su il riflesso altresì che molte sono le occupazioni del segretario fisso: redazione dei processi verbali di otto a dieci sedute mensuali del Consiglio; redazione dei processi verbali degli esami; formazione mensile del quadro statistico relativo al movimento numerico di tre o quattro mila ammalati curati negli spedali militari; formazione dei quadri statistici relativi ai risultati ottenuti dalle acque termali a cui si sottopongono annualmente alcune centinaia di soldati ammalati; corrispondenza quotidiana con il Ministero, con il corpo sanitario e con alcuni comandanti di corpi, ecc.; su questi e su altrettali riflessi fu con istento consentito un segretario fisso, e bene sta, giacchè se si fosse saputo che senza il concorso di tre altri ufficiali di sanità, capaci, di buona volontà, stati allievi di chi ha l'onore di parlarvi ed avanti verso di lui molta deferenza, un segretario solo non potrebbe neppure sostenere la metà delle funzioni che gl'incumbono, se ciò si fosse saputo, non si sarebbe durata tanta fatica a consentirlo.

*Le ragioni poi per cui fu negato al presidente un maggior assegnamento sono, lo dirò subito, infondate. Sapendosi che l'aveva egli ricusato, si è detto che non aveva egli nulla ricusato perchè nulla gli era stato accordato. Ma, signori, non è solamente su lo scorcio dell'anno prossimamente passato che il presidente lo ricusò, ma l'aveva già ricusato fino dall'anno 1844; e se lo ricusò egli allora e poi, è ciò forse una ragione per credere che abbia mal adoperato il signor ministro della guerra comprendendolo quest'anno nel bilancio? È forse una ragione per credere che non sia equo? Perchè voi, signori, possiate su di ciò giudicare, vi dirò che il presidente del Consiglio ha 40 suoi subalterni, i quali sono meglio retribuiti di lui. Ora, qual è il capo d'ufficio, d'azienda, di corpo, d'amministrazione il quale sia meno retribuito de' suoi subalterni?

Si è detto ancora che ammettendo quel maggiore assegnamento non si avrebbe poi avuto la forza morale di rifiutare ad altri senza dare loro il diritto di gridare alla parzialità. Ma, signori, cova qui sotto un grave sofisma; perchè il maggior assegnamento proposto dal signor ministro non è per aumentargli lo stipendio, ma solo per dargli una retribuzione proporzionata al suo posto e consentita, anzi voluta dall'equità e dall'uso. E dico ancora dall'uso, giacchè fintanto che non sarà invalso l'uso che gl'impiegati siano retribuiti in ragione diretta discendente nella scala degl'impiegati, cioè che gl'impiegati subalterni siano meglio retribuiti che non i capi, bisognerà pure convenire che l'attuale stipendio del presidente (2000 lire annue) non è proporzionato al suo posto. Coloro anzi che non sapessero che ha egli ricusato un maggior assegnamento, lungi dall'essere scandalizzati che sia questo proposto, forse dalla scarsità della retribuzione potrebbero formulare un giudizio al medesimo non favorevole.

È poichè è cosa come accordata che, mancando l'attuale presidente, a colui che gli succederà sarà concesso quel maggior assegnamento, perchè, io domando, opporsi in ora a che questo il quale è ricusato, epperò non grava nè

punto nè poco l'erario, comparisca solo nominalmente per cifre nel bilancio? Dirò di più essere cosa decorosa che comparisca, perchè altrimenti l'azione governativa è posta a rimorchio dell'azione d'un privato; basterebbe di fatto che l'attuale presidente rinunziasse al suo posto perchè l'azione governativa dovesse domani concedere quello che si vuole ch'ella neghi oggi.

A rincalzo di cotesti argomenti, di cui era facile anti-vedere la nullità, si è eziandio detto che il presidente era abbastanza retribuito perchè dava egli solo alcuni ritagli di tempo alle sue funzioni. Ma questa insinuazione io la respingo con forza, e temo solamente di non dare sufficiente energia all'espressione con cui la respingo, e me ne appello al qui presente signor ministro della guerra: dica egli se ho per avventura intralasciato una sola volta di coprire tutti i rami di quel servizio.

Altronde quell'aver non solamente assistito, ma tenuto non meno di 400 esami dati individualmente nel corso di cinque anni; quell'assistere mensualmente ad otto o dieci riunioni del Consiglio della durata media di tre ore, in cui, oltre a molti altri affari, si discutono i delicatissimi argomenti relativi ai surrogati, ai richiedenti pensione di giubilazione per malattie incontrate per ragione di servizio, ecc.; quel dar opera attiva alla cura di alcuni ammalati gravi coricati nello spedale divisionario; quell'aver cooperato a trasportare da una base all'altra il corpo sanitario, vogliasi per il personale, vogliasi per leggi organiche, vogliasi per livello scientifico; quel leggere e correggere tutte le scritture originali, nessuna eccettuata, che debbono uscire dal Consiglio e poi rileggerne, prima della firma, le copie; queste ed altrettali funzioni sono esse cose tali che possano compiersi con ritagli di tempo?

Se dunque la retribuzione del presidente è scarsa, se a quello che lo surrognerà sarà consentito un maggiore assegnamento, se questo maggiore assegnamento consentito attualmente non grava l'erario perchè è ricusato, non si vede una ragione al mondo perchè s'abbia da negarlo.

Dirò anzi che è giustizia consentirlo, e mi spiego. La pensione di giubilazione essendo in conformità dell'assegnamento d'attività, risulta che chi rinuncia od in tutto od in parte alla sua retribuzione è in fine dei conti male corrisposto di cotesto suo disinteressamento che gli dimezzerà anche la pensione di ritiro. Forse l'attuale presidente, siccome ha rinunziato ad un maggiore assegnamento d'attività, rinunzierà pure ad un maggiore assegnamento di pensione di giubilazione. Non per questo debb'essergli cosa poco lusinghevole il vedere che il suo disinteressamento è contraccambiato con il dire che dà egli solamente ritagli di tempo alle sue funzioni; non debb'essergli cosa lusinghevole il vedere che un atto di rinunzia e d'abnegazione è considerato come un obbligo, quasi come una necessità, siccome non debbe sembrargli giusto che si consideri il *rinunziare ad un diritto* come sinonimo di *non avere il diritto*.

Ho detto queste cose con qualche diffusione, rammaricato d'essere stato costretto di parlare di me e del Consiglio che presiedo: di mia spontanea volontà certamente non n'avrei parlato. Siccome però la sessione parlamentare volge alla sua fine ed io non voglio mettere incagli alla parte esecutiva del Governo di cui sono soddisfatto, così non faccio proposizioni, l'ho già detto, nè emendamenti, fiducioso che il signor ministro della guerra proporrà di nuovo in un altro bilancio lo stesso progetto ed insisterà perchè sia sancito, e ciò sempre con la condizione per me

consentita di non prevalermi di quel maggiore assegnamento.

LA MARMORA, ministro della guerra. Domando la parola.

Essendo io assai lontano, non sono giunte ben chiare sino a me le conclusioni dell'onorevole senatore Riberi, ma, se ho ben inteso, mi pare che egli abbia invitato il ministro della guerra a dichiarare che porterà nel bilancio futuro una modificazione....

RIBERI. Ho conchiuso coll'invito di riproporre il progetto in un altro bilancio e procurare che sia adottato relativamente alla retribuzione del presidente, colla condizione sempre che il presidente attuale continuerà a rinunziarvi.

LA MARMORA, ministro della guerra. Non avendo presente la discussione che ebbe luogo alla Camera dei deputati sul bilancio della guerra, non mi è possibile rispondere categoricamente; ma quello che fin d'ora posso dire si è che terrò nel massimo conto le osservazioni fatte dal senatore Riberi, le quali, se non isbaglio, perfettamente concordano con quelle già da me alla Camera dei deputati esternate.

Sono affatto d'accordo e sull'importanza grandissima del Congresso sanitario e sulla necessità di dare qualche rilievo anche a quegli stipendi, e fare che siano in proporzione del lavoro e delle fatiche prestate, giacchè non è possibile di trovare sempre uomini così generosi e disinteressati come l'onorevole attuale presidente del Consiglio sanitario, che sappiamo non solo essere zelantissimi nel loro doveri, ma nel tempo stesso non accettare il maggior assegnamento che loro si voglia dare; di modo che sotto questa considerazione non posso a meno che dichiarare anche fin d'ora che sosterrò sempre, per quanto avrò forza, questa opinione, che è pur sempre stata la mia.

PRESIDENTE. Si può dunque continuare nella lettura delle altre categorie.

GIULIO, segretario, prosegue la lettura delle successive categorie del bilancio passivo surriferito.

PRESIDENTE. Dopo la tacita approvazione data dalla Camera alle singole categorie, debbo porne a votazione il complesso.

Chi approva le categorie ora lette, voglia levarsi in piedi. (Sono approvate.)

DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA COSTRUZIONE DI UNA CAVALLERIZZA COPERTA IN ALESSANDRIA.

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il progetto di legge riguardante la costruzione di una cavallerizza coperta nella città di Alessandria, sul quale dichiaro aperta la discussione generale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1606.)

Non chiedendosi la parola, ho l'onore di leggere i due articoli che compongono questo progetto:

« Art. 1. In aggiunta al bilancio passivo 1854 è aperto al ministro della guerra un credito di lire 58,428 da inserirsi in apposita categoria, per la costruzione di una cavallerizza nella città d'Alessandria. »

(È approvato.)

« Art. 2. Il Governo del Re è autorizzato ad alienare, nelle forme stabilite dalle leggi, i due fabbricati demaniali descritti nella perizia in data 13 giugno 1854, il cui pro-

dotto verrà applicato alla categoria 62 del bilancio attivo 1854. »

(È approvato.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE INTORNO ALLA NUOVA CONVENZIONE COLLA SOCIETÀ DELLA STRADA FERRATA DELLA SAVOIA.

PRESIDENTE. Prima di passare allo squittinio segreto per l'appello nominale, debbo annunziare alla Camera che il senatore Jacquemoud ha già presentato il rapporto riguardante l'approvazione della convenzione colla Società della strada ferrata della Savoia. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1552.)

AVVERTENZA SULL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE.

PRESIDENTE. Debbo ora interrogare il Senato se approvi il divisamento del presidente riguardo alle poche sedute che ancora rimangono a compiere la discussione dei vari progetti di legge che a noi incombe di ultimare.

Nella seduta di domani si porrebbe all'ordine del giorno in primo luogo il bilancio attivo generale dello Stato pel 1854 colla legge relativa, di cui è stata già distribuita la relazione; in secondo luogo il bilancio passivo del dicastero delle finanze colla relativa legge d'approvazione del bilancio generale passivo; in terzo luogo poi il progetto di legge per la concessione di una rete di strade ferrate da Alessandria a Stradella, da Acqui ad Alessandria, da Novi a Tortona, e cessione dello stabilimento balneario d'Acqui.

Per la seduta poi di venerdì io proporrei che s'intraprendesse la discussione della legge per la riforma dei diritti d'insinuazione, successione ed emolumento.

Questo progetto di legge, al quale succederebbe quindi l'esame dell'unico progetto di legge che ci rimarrebbe ancora, vale a dire quello delle modificazioni alla convenzione Laffitte per la concessione della strada ferrata di Savoia, potrebbe occupare anche una parte della seduta di sabato, ove mai la discussione dovesse allungarsi fino al giorno seguente.

DI POLLONE. Io credo di non fare cosa discara ai miei colleghi col permettermi di proporre un emendamento alla proposizione fatta ora dal signor presidente, e sarebbe quello d'occuparci d'oggi stesso, mentre ne rimane tempo, del progetto di legge per la concessione della rete di strade ferrate da Alessandria a Stradella, da Acqui ad Alessandria e da Novi a Tortona, avendo l'ufficio centrale chiuso per l'adozione pura e semplice del medesimo. D'altronde io non credo possa il medesimo dar luogo ad opposizione alcuna.

Sarebbe così tanto di guadagnato; e forse ciò potrebbe poi condurci ad un secondo emendamento, quello cioè di votare domani i rimanenti bilanci e cominciare la discussione generale sulla legge riguardante la riforma delle tasse d'insinuazione, successione ed emolumento.

PRESIDENTE. Io intanto mi ristava dal proporre anche l'immediata discussione di questo progetto di legge, in quanto che credevo che domani vi sarebbe stato campo di poterlo esaminare con la debita larghezza, e che disentan-

dolo oggi vi sarebbe troppo poca distanza fra la distribuzione del rapporto e la discussione del medesimo: non vi sarebbe stato neppure tempo per leggerlo; del resto sono agli ordini della Camera.

Voci. A domani! a domani!

DI POLLONE. Desidero di giustificare la mia proposta. Suppongo che la legge per la riforma della tassa d'insinuazione e successione ci occupi più d'una seduta, e così noi arriveremmo forse alla fine della settimana ed il Senato potrebbe non essere più in numero; questo, e non altro, è il motivo per cui ho fatto la mia proposizione.

SCLOPIN. La relazione sulla legge di riforma dei diritti d'insinuazione e successione non è stata distribuita che ieri sera ad alcuni; anzi qualche senatore mi ha detto che stamane non l'aveva ancora: è materia tanto grave che esige almeno 48 ore per pensarvi sopra.

PRESIDENTE. Se il senatore Di Pollone insiste nella sua proposizione, io la metterò ai voti.

DI POLLONE. Io non insisto menomamente: ho fatta

una proposta colla speranza che potesse gradire al Senato, ma poichè essa dà luogo ad osservazioni, io la ritiro. *

PRESIDENTE. S'intende che il Senato approva l'ordine del giorno che io ho avuto l'onore di proporre.

Si procede all'appello nominale per lo squittinio segreto sulla legge riguardante la costruzione di una cavallerizza coperta nella città d'Alessandria.

Risultamento della votazione:

Votanti	57
Voti favorevoli	55
Voti contrari	2

(Il Senato adotta.)

Rinnovo l'invito per la seduta di domani alle ore 2 per l'ordine del giorno già annunziato.

La seduta è levata alle ore 4 1/2.

TORNATA DEL 13 LUGLIO 1854

— 17 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Comunicazione del verbale di deposizione negli archivi degli atti di morte del principe reale Duca del Chiablese — Sunto di petizione — Omaggio — Approvazione delle categorie del progetto di bilancio passivo 1854 del dicastero delle finanze — Relazione sul progetto di legge per la riforma della tariffa giudiziaria criminale — Discussione sul progetto di legge per l'approvazione del bilancio generale passivo dello Stato pel 1854 — Appunti del senatore Della Torre — Risposta del ministro delle finanze — Replica del senatore Della Torre — Chiusura della discussione generale — Adozione degli articoli 1 al 7° — Dichiarazione del senatore Colla in ordine all'articolo 8 — Risposta del ministro delle finanze — Schiarimenti del senatore Cristiani — Dichiarazioni del senatore Di Pollone — Risposta del ministro delle finanze — Adozione degli articoli 8 al 13° e dell'intero progetto — Approvazione delle categorie del bilancio generale attivo per l'esercizio 1854, e del progetto di legge portante approvazione del medesimo — Osservazioni sull'ordine del giorno di domani del ministro delle finanze, e dei senatori Cristiani, Sclopis e De Cardenas.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

DI BAGOLO, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

QUARELLI, segretario, dà lettura del verbale di deposito negli archivi del Senato dell'atto di decesso del principe reale duca del Chiablese.

Indi del seguente sunto di una petizione:

919. Bernardino Tuccano di Mondovì ricorre al Senato onde ottenere il pagamento di un credito che vanta verso le finanze dello Stato in dipendenza delle sopresse piazze da fondachiere.

PRESIDENTE. Farò anche conoscere al Senato l'omaggio fattogli dal signor sindaco della città di Mortara delle iscrizioni poste al padiglione reale nella circostanza dell'inaugurazione della ferrovia di Novara.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO PASSIVO PER IL 1854 DEL DICASTERO DELLE FINANZE.

PRESIDENTE. Secondo l'ordine del giorno, si procede alla discussione del progetto di bilancio passivo del dicastero delle finanze, e del progetto di legge per l'approvazione del bilancio generale dello Stato pel 1854. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 161.)

Dichiaro intanto aperta la discussione generale sul progetto di bilancio passivo del dicastero delle finanze.

Se non chiedesi la parola, uno dei segretari darà lettura delle categorie del bilancio.

QUARELLI, segretario, legge le categorie del bilancio passivo pel 1854 del dicastero delle finanze. (Vedi volume *Documenti*, pag. 254.)

PRESIDENTE. Debbo porre ai voti il complesso delle categorie componenti il bilancio passivo del dicastero delle finanze

Chi le approva, voglia levarsi.

(Sono adottate.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA RIFORMA DELLA TARIFFA GIUDIZIARIA CRIMINALE.

PRESIDENTE. Debbo porre a notizia della Camera che il signor senatore De Ferrari ha depresso sul banco della presidenza il suo rapporto sul progetto di legge riguardante la riforma della tariffa giudiziaria criminale; rapporto che sarà dato alle stampe e quindi distribuito ai signori senatori. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1374.)

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO GENERALE PASSIVO DELLO STATO PEL 1854.

PRESIDENTE. Compita la disamina e la votazione dei diversi bilanci passivi dello Stato, non resta che a porre in discussione, e quindi in votazione il progetto di legge per l'approvazione di tutti i bilanci passivi dell'anno 1854. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 254.)

Dichiaro adunque aperta la discussione generale su questo progetto di legge, accordando intanto la parola al signor maresciallo Della Torre.

BELLA TORRE. Messieurs, je n'ai pris la parole sur aucun des budgets qui viennent d'être votés par le Sénat parce qu'il me paraît qu'à cette époque de l'année il est impossible de leur faire subir des modifications sans entraver la marche des services publics. Mais cet inconvénient n'aurait pas dû se présenter cette année, car en 1853 où les budgets nous ont été envoyés fort tard, j'avais pris la parole pour me plaindre de cet état de choses, et monsieur le président du Conseil m'avait répondu qu'il tâcherait de faire en sorte que cela n'arrive plus à l'avenir et que par conséquent les budgets de 1854 et 1855 seraient présentés en temps utile pour que le Sénat puisse sérieusement s'en occuper.

Monsieur le ministre n'a pas pu tenir cet engagement pour 1854, mais je le rappelle à sa mémoire pour qu'il s'en souvienne quand il s'agira des budgets de 1855 et 1856 qui devraient être prochainement présentés.

En attendant, quel sera le résultat de la situation financière actuelle? Ce sera à peu près celui que nous avons obtenu en 1853. Vous vous rappelez qu'alors nous avons calculé que les recettes s'élevaient à 108 millions, et que les dépenses approchaient du chiffre de 140 millions; nous nous sommes donc trouvés avec un déficit de plus de 30 millions, et dans la nécessité de contracter un emprunt; maintenant pour le budget de 1854 nous savons que notre actif pourra s'élever à 118 millions, mais notre passif dépasse 148 millions; donc, déjà, au moment où je parle, nous nous trouvons en face d'un déficit de 30 millions, qui

s'augmentera encore dans le courant de l'année, et nous serons à la fin de 1854 dans la même position qu'à la fin de 1853, et nous n'aurons d'autre ressource que celle de contracter encore une fois un emprunt; mais si nous contractons un emprunt chaque année, il est facile de prévoir où cela nous conduira. Il faut donc abandonner ce système ruineux.

Pour atteindre ce but, il y a deux moyens, l'un de toujours augmenter les impôts; mais monsieur le président du Conseil, l'année passée, quand on a discuté cette question, a reconnu qu'il fallait cependant s'arrêter à une certaine limite; il me semble qu'il espérait qu'en 1855 la dépense n'irait pas au delà de 135 millions et se rapprocherait du chiffre de nos recettes. Je ne sais pas si nous devons nourrir cette espérance; je crois, moi, que nous devons nous baser à peu près sur ce qui se passe aujourd'hui, et que le chiffre des dépenses ira toujours en augmentant.

Monsieur le ministre des finances nous dit qu'il ne se refuse jamais aux dépenses productives; mais à cet égard, il y a un calcul à faire; il faut voir si la dépense est suffisamment acquittée par le revenu.

Je suppose que quelqu'un fasse une dépense de cent mille francs qui ne lui rapportera qu'une rente de mille francs, il est certain que cette personne commettra une faute, une grande faute financière, puisque ce placement pour être bon doit lui rapporter une rente de quatre à cinq mille francs. Si donc il nous arrivait de dépenser beaucoup pour retirer, je ne dirai pas rien, mais peu de chose, il faudrait renoncer à ces entreprises dont on ne connaît pas les résultats et entrer dans le système des économies.

On dira peut-être: mais il n'y a qu'une économie possible, c'est celle qui est relative à l'armée, voulez-vous donc diminuer son effectif dans les circonstances présentes? Non, certes. Mais je ferai observer que l'armée s'est déjà réduite elle-même, le budget de la guerre est celui qui a le moins augmenté.

En 1845 il s'élevait au chiffre de 28 à 29 millions, et à présent il arrive à celui de 34 millions; il a augmenté à peu près dans la proportion d'un cinquième à un sixième; mais la plupart des autres budgets ont doublé, et quelques-uns plus que doublé. Donc il ne s'agit pas, pour le moment, de faire des économies sur le budget de la guerre.

Je n'approuve pas notre organisation militaire; tant que nous aurons notre système contingentel, il nous faudra trois mois avant de faire entrer notre armée en campagne, c'est un inconvénient, mais cela n'a rien de commun avec la question financière.

Je reviens aux économies.

Je n'admets pas qu'il soit impossible d'en faire. L'État suffisait autrefois à ses besoins avec 75 ou 76 millions; à présent pourquoi lui faut-il 150 millions? C'est parce que nous nous sommes engagés dans un faux système. Une de nos grandes dépenses qui a sous plus d'un rapport des inconvénients fâcheux ce sont les pensions. Autrefois les pensions étaient plus fortes qu'aujourd'hui, autrefois il y avait plus de hautes paies distribuées dans le pays; le chiffre des paies est diminué, diminué le chiffre des pensions, et cependant cette dépense a plus que quintuplé. Nous avions des pensions pour deux millions, aujourd'hui nous en avons pour douze millions.

Voilà, MM., une grande faute financière; c'est aussi une grande faute sous le rapport administratif: en effet qu'est-il arrivé? Vous avez renvoyé des personnes aptes au service pour les remplacer par d'autres personnes qui deviendront

peut-être capables avec le temps, mais qui ne le sont pas encore. Aussi, trois ou quatre employés anciens faisaient autant de travail qu'en font 7 ou 8 employés nouveaux, parce qu'avant d'être en état d'agir ils doivent étudier et se mettre au courant.

L'État se prive de bons employés supérieurs qui sont remplacés de nom et pas de fait. Nous pourrions voir si parmi ce grand nombre d'employés il n'y en aurait pas qu'il serait avantageux de remplacer; en le faisant, on épargnerait le chiffre de la pension.

Il faudrait aussi songer à limiter le nombre des employés; pourquoi en avons-nous un plus grand nombre qu'autrefois? L'étendue de l'État est la même, l'organisation constitutionnelle n'implique pas une augmentation de dépenses, à part les frais de locaux pour les Chambres.

Quant à la constitution elle ne coûte rien, ou du moins elle ne doit rien coûter.

MM., il résulte de ces différents faits que nous sommes mal administrés; que nos finances sont engagées dans une fausse voie, et que l'on se berce d'espérances qui seront probablement trompeuses.

On nous dit que nous gagnerons dans l'avenir; alors taxez-nous à l'avenir, mais quant au présent taxez-nous comme nous sommes, c'est-à-dire pauvres et non riches.

Je ne sais, MM., si mes paroles produiront quelque effet; la question est entre les mains du Ministère, c'est lui qui doit se convaincre. Jusqu'ici il n'a pas donné la preuve qu'il change facilement d'avis; il est sûr qu'en suivant la marche que nous avons prise, nous irons de dettes en dettes, nous discréditerons nos institutions, le Statut sera vu d'un mauvais oeil, car le peuple dira: autrefois nous n'étions pas surchargés d'impôt comme maintenant, le système qui nous régit est donc un mauvais système. Si cette idée se répand, les institutions actuelles tomberont, car elles ont besoin d'être soutenues par l'opinion publique.

Nous avons beaucoup calqué sur la France; j'ai vu tomber plusieurs fois en France le régime constitutionnel; il est tombé sous Louis XVI; restauré par Louis XVIII il est tombé également; sous Louis-Philippe, malgré son habileté, et celle de ses ministres, il a disparu en 1848. Il importe donc de changer de système.

Une des fautes de ces temps, qui est aussi une des fautes de notre époque, c'est que les lois se font trop vite; nous les faisons, pour ainsi dire, à la vapeur, et nous en donnons la preuve au sujet des budgets qui exigeraient une discussion de au moins huit jours. Il n'y a qu'un seul pays où la Constitution vit depuis des siècles: c'est l'Angleterre.

Voyez, MM., comment on fait les lois en Angleterre.

On donne le temps nécessaire pour les examiner; la Chambre est avertie par la conscience publique des défauts qui peuvent exister dans les projets de lois. Je ne parle pas de l'opinion des journaux, mais de l'opinion des gens consciencieux. Du reste je ne veux pas discuter maintenant cette question; je me borne à vous dire que je crois que si nous ne prenons pas de précautions contre la trop grande promptitude avec laquelle nous faisons des lois, nous ferons de mauvaises lois.

MM, je ne propose aucun ordre du jour particulier au Sénat; je me réserve de le faire lorsqu'il sera question du budget de 1855.

CAVOUR, *presidente del Consiglio, ministro delle finanze.* L'onorevole maresciallo esordiva col rinnovare un lamento già da lui fatto sull'epoca tardiva in cui il bilancio veniva sottoposto alle deliberazioni del Senato.

Egli ricordava come l'anno scorso il presidente del Consiglio avesse preso impegno di trovar modo a che il bilancio fosse presentato al Senato ad un'epoca più propizia per la sua discussione.

Io credo che l'onorevole preopinante abbia dato un'interpretazione troppo larga alle mie parole. Io non posso prendere impegno assoluto rispetto all'epoca in cui il bilancio sarà presentato al Senato; giacchè questo non ista nel potere del Ministero.

Il Ministero può prendere l'impegno di presentare alla Camera elettiva il bilancio ad una data epoca, ma non dipende più da lui di fare che la Camera medesima lo esamini sollecitamente.

Il bilancio del 1854 fu presentato alla Camera il giorno stesso in cui si apriva la Sessione. Io non so se sarebbe stato possibile di usare maggior sollecitudine. Questo bilancio fu oggetto di lunghi esami, di esami e discussioni che durarono cinque mesi. Il Ministero, lo dirò schiettamente, avrebbe desiderato che fosse stato discusso più sollecitamente e non avesse dato luogo a tante difficoltà, a tanta opposizione.

Quindi io credo che il Ministero non possa essere accagionato di questo ritardo, poichè, per quanto stava in lui, usò ogni diligenza presentando il bilancio il primo giorno in cui aprissi la Sessione, facendo il suo possibile onde sollecitarne la discussione, e presentandolo al Senato il giorno stesso in cui fu votato senza che nemmeno andasse al Ministero.

Rispetto al futuro, io osserverò all'onorevole maresciallo che il bilancio del 1855 fu presentato nel mese di marzo, molto tempo prima che quello del 1854 fosse votato.

Parmi anche cosa molto difficile il mettere maggiore sollecitudine, e anzi fino ad un certo punto potrà essere irregolare la presentazione del bilancio di un esercizio prima che quello dell'esercizio antecedente sia stato approvato.

Il Ministero sperava che il bilancio del 1855 potesse essere votato nell'attuale Sessione, ma appunto i lavori a cui diede luogo il bilancio del 1854 (lavori che sonosi protratti quasi alla fine del mese di giugno), non lasciarono campo all'altro ramo del Parlamento di discuterlo.

Spero però che il bilancio del 1855 possa essere esaminato quando le Camere si riuniranno di nuovo prima della fine dell'anno, e che perciò potrà anche essere votato prima che l'anno 1854 si chiuda.

Quantunque poi questo non arrivasse, certamente rispetto al 1856, il Ministero eseguirà ciò che la legge sull'amministrazione centrale gli prescrive in modo assoluto, cioè di presentare il bilancio del 1856 dieci mesi prima dell'apertura di quell'esercizio, vale a dire nel mese di febbraio; e l'onorevole maresciallo può essere certo che il Ministero, dopo avere adempiuto a quest'obbligo preciso che gli è imposto dalla legge, farà pur quello che sarà in lui onde sollecitare nell'altra Camera l'esame e la discussione dei bilanci. Ma, a questo rispetto, il Ministero non può assumere nessun obbligo per le ragioni da me indicate.

Passando poi alle obbiezioni mosse dall'onorevole maresciallo, egli ricordò come l'anno scorso si era votato il bilancio il quale presentava una grave deficienza: il Ministero non ha mai cercato di nascondervla; ha indicato più volte in varie occasioni le ragioni di questa deficienza; ma ciò che non è assolutamente esatto si è che la condizione attuale sia la stessa di quella dell'anno scorso.

L'anno scorso il bilancio presentava una deficienza di

oltre 40 milioni, quello dell'anno presente non ne presenta più che una di circa 30 milioni.

Ma l'onorevole maresciallo dice: questa deficienza si aumenterà in più. Io credo che questa profezia di cattivo augurio non si verificherà. Difatti, io faccio assegno sul futuro, e le mie speranze non sono vane: io ricorderò all'onorevole preopinante che gli esercizi già chiusi di contabilità del 1850, 1851 e 1852 non danno risultati peggiori di quelli che erano stati previsti nei bilanci votati per legge, mentre le Camere erano ancora aperte.

Che se su questi esercizi si erano chiesti crediti supplementari per varie categorie, le economie conseguite sopra altre categorie compensavano, e compensavano largamente, le maggiori spese, come risulta dal rendiconto che ho avuto l'onore di presentare al Parlamento. E credo (quantunque non possa dirlo come cosa certa, la contabilità non essendo ancora chiusa pel 1853), che il risultato del 1853, malgrado delle circostanze economiche sfavorevolissime di quell'annata, sarà ad un dipresso simile a quello degli esercizi precedenti, cioè che pel risultato definitivo la deficienza constatata sarà minore dei bilanci passati. E porto pure avviso che lo stesso arriverà nel 1854, specialmente dopo che, rispetto al bilancio attivo, si sono operate varie diminuzioni sulle cifre portate nel primitivo bilancio, diminuzioni che sommano a parecchi milioni, state consigliate dalle riforme votate in principio della Sessione, sia in ordine alle leggi doganali, sia in ordine alle leggi finanziarie, tenutosi anche conto delle critiche circostanze in cui versava il paese in quest'inverno.

Dopo queste riduzioni io credo che possiamo sperare sopra un risultato maggiore di quello portato in bilancio, e sopra alcuni articoli, come, per esempio, sui tabacchi, sul ramo dell'insinuazione e quello anche della carta bollata, parmi poter assicurare il Senato che le riscossioni supereranno le cifre primitive portate in bilancio: quindi io credo che in definitiva la deficienza reale sarà minore della apparente.

Ma, o signori, lo stato nostro sarebbe molto grave se la deficienza di questo anno dovesse essere normale; ma grazie al cielo da un lato molte spese devono diminuire, alcune cessare, e da un altro lato possiamo con fondamento sperare un aumento nelle entrate sia per lo sviluppo economico del paese, sia altresì in grazia delle nuove leggi che sono state votate, e di quelle che spero voi voterete.

Su queste basi il bilancio 1855 stato presentato al Parlamento, come potrete ricordare, presenta una deficienza assai tenue tanto sulla parte straordinaria quanto sulla parte ordinaria.

La deficienza del 1855 sulla parte ordinaria non raggiunge quella somma che annualmente si consacra o per lo meno si dovrebbe consacrare all'estinzione della rendita. Ora la deficienza ridotta a questi termini non ha più nulla di spaventoso. Non dico per ciò che si sia tornati allo stato normale perchè non solo non conviene far nuovi debiti, ma conviene bensì poco alla volta e gradatamente estinguere i debiti fatti.

L'onorevole maresciallo ha fatto il paragone delle spese attuali colle spese che si facevano nel 1847....

DELLA TORRE. Nel 1846.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Nel 1846. Questa quistione è già stata trattata varie volte in questa Camera e nell'altro ramo del Parlamento. Se dovessi rispondere a questo appunto, di necessità io dovrei entrare in minuti particolari, dovrei paragonare

bilanci a bilanci per giustificare gli aumenti che in molti dei medesimi si sono manifestati. Più volte ho già risposto a tale appunto; epperò non volendo abusare della pazienza del Senato, giacchè mi sarebbe mestieri di parlare alcune ore per addurre le necessarie giustificazioni, io rimando alle discussioni già fatte, ai calcoli più volte stampati.

Mi limiterò invece a rispondere ad alcuni appunti più speciali dell'onorevole maresciallo, i quali implicano una censura al sistema economico ed amministrativo del Ministero.

Egli ha detto che il Ministero, ad onta dello stato in cui versano le nostre finanze, ad onta della deficienza che ogni anno si riproduceva, nullameno non rifuggiva dallo intraprendere nuove opere, dall'assumere nuove imprese, quando queste opere e queste imprese erano d'indole riproduttiva. Aggiungeva, senza condannare in modo assoluto le spese riproduttrici, che conveniva calcolare da prima se le produzioni delle imprese erano in relazione col sacrificio che queste opere imponevano allo Stato, e che finalmente se si spendeva cento per ottenere una rendita annua di uno, mentre si pagava un interesse del cinque o del sei, si faceva opera poco savia.

In ciò io sono pienamente d'accordo: non disconosco la saviezza della pronunziata sentenza; ma io penso che nell'applicazione non ci accorderemo più così facilmente e che quelle opere che nella mente dell'onorevole maresciallo (quantunque non le abbia indicate) vengono considerate come non bastevolmente riproduttrici, sono a parer mio non che a quello del Senato (perchè il Senato lo ha approvato) altamente riproduttrici, e siamo persuasi che facendole, abbiamo fatto opera savia.

Le maggiori opere, quelle che hanno assorbito la maggior quantità di denaro, sono certamente le strade ferrate. Ora io credo che nessuno di voi, o signori, vorrà contrastare l'opportunità di tali imprese non solo dal lato politico, dal lato economico, ma dirò altresì dal lato puramente finanziario.

Io credo che la costruzione delle nostre strade ferrate per parte del Governo sia stata un'impresa la quale, considerata dal solo lato del dare e dell'avere, debba tornare in ultima analisi molto vantaggiosa allo Stato. Quando la rete totale delle strade ferrate governative sarà compiuta, noi avremo speso dai 140 ai 150 milioni; ma io nutro la speranza che questa rete ci darà un prodotto lordo, se non nel primo anno, dopo due anni dai 12 ai 15 milioni.

Se noi poniamo mente all'aumento che si verifica nel prodotto delle nostre strade di ferro, non solo a ragione dei nuovi tronchi aperti al pubblico, ma ancora a ragione del maggior movimento che si manifesta sovr'essi; se noi guardiamo a quello che si verifica negli altri paesi d'Europa rispetto al prodotto delle ferrovie, se noi teniamo conto del prodotto annuale che è constatato in Francia, nel Belgio ed in Inghilterra, voi vedrete che questa speranza non è esagerata, e non può tacciarsi di temerità il calcolo che le nostre strade di ferro abbiano a dare in un avvenire poco lontano un prodotto lordo di 12 o 15 milioni.

Ma io calcolo sopra 12 milioni, e quando ciò fosse, deducendo la spesa di manutenzione e di esercizio, noi avremmo un prodotto netto di 6 milioni. Ora calcolando il costo a 150 milioni, che porta d'interesse 7 milioni e mezzo, noi saremmo al disotto di 1 milione e mezzo; ma le finanze ritraggono da tali strade dei benefizi, i quali superano o raggiungono questa somma.

La sola economia che si verificherà in parte quest'anno

e in parte certamente l'anno venturo, sul trasporto dei generi di privativa, sul trasporto dei sali, supererà le lire 600 mila.

Un'economia minore, ma anche di considerazione, si verificherà sul trasporto dei tabacchi e dei piombi; onde avremo già quasi la metà del sacrificio che farebbe lo Stato nell'ipotesi che le strade ferrate non rendessero che dodici milioni; e verrebbe compensato da un'economia reale, di una minor spesa pel trasporto dei generi di privativa reale.

Vi è l'economia delle poste, la quale giunge a varie centinaia di mila lire; vi è l'economia delle strade, stante che il Governo crede, ed io spero che il Parlamento crederà con lui, non essere né opportuno, né giusto di conservare a carico dello Stato la manutenzione delle strade reali che corrono parallele alle strade ferrate governative.

Se voi mettete assieme tutte queste economie, vedrete che le finanze vengono a guadagnare, ad economizzare annualmente una somma eguale alla differenza fra l'interesse dei capitali impiegati nelle strade di ferro, ed il prodotto netto di queste strade.

È vero che alcune altre opere, alcune altre imprese straordinarie furono fatte dal Governo oltre alle strade di ferro, a cagion d'esempio le strade di Sardegna: è difficile calcolare esattamente cosa dovranno queste produrre, ma se voi tenete conto che un terzo dei terreni dell'isola di Sardegna appartiene al demanio, vi convincerete facilmente che le opere di strade in tutte le provincie renderanno non solo più facile, ma dirò possibile il trarre un partito vantaggioso da questi terreni demaniali, senza poi calcolare gli altri vantaggi che dall'apertura di queste strade verranno a conseguirsi, sia direttamente, che indirettamente dalle finanze.

Alcune altre opere straordinarie furono eseguite intorno ai porti, per l'erezione di fari, per l'apertura di alcune nuove strade, ma esse sono d'utilità incontrastabile, e non sono poi d'un'importanza tale da modificare od influire in modo grave sopra le nostre finanze.

Alcune opere straordinarie furono pur fatte nell'interesse della difesa dello Stato, e del miglior ordinamento dell'esercito; ma io credo che, nelle circostanze in cui ci troviamo, nessuno vorrà lamentare queste spese, né mettere dall'un lato della bilancia alcuni milioni, senza mettere dall'altro lato le gravissime considerazioni della miglior tutela del nostro paese.

Parrai quindi aver dimostrato come il sistema che noi abbiamo seguito, quello cioè d'intraprendere opere d'incontrastabile utilità, d'indole riproduttiva, non possa essere condannato, come vorrebbe farlo l'onorevole maresciallo.

Se poi vi fosse stata alcuna di quelle opere non abbastanza giustificata, io avrei ragione di maravigliarmi che l'onorevole maresciallo nel pronunziare una censura così severa contro il sistema dal Ministero seguito non abbia voluto indicarla. Ciò mi sembrerebbe più regolare. Egli è certo che le censure generali, che fannosi in modo vago sopra il complesso di un sistema, sono difficilissime a combattersi; ma è certo egualmente che non producono corrispondente effetto.

Affinchè le censure possano veramente produrre il loro effetto, affinchè lascino una traccia sulle persone alle quali sono dirette, e su quelle che le ascoltano, debbono essere precise, individualizzate; quindi l'onorevole maresciallo avrebbe dovuto indicare quali sono le opere, le imprese da noi consigliate al Parlamento, il risultato delle quali non

abbia corrisposto all'aspettativa e del Ministero che le ha proposte, e del Parlamento che le votava.

Passando al particolare dei bilanci l'onorevole preopinante ha pronunziato quasi una semi-assolutoria sul bilancio della guerra; e di ciò io lo ringrazio ed a nome mio, è del mio onorevole collega il ministro della guerra. Poichè non ha trovata eccessiva la somma da quel bilancio portata, non ho nulla da dire.

In ordine agli altri bilanci, egli ha detto che in quasi tutti le spese erano quasi raddoppiate.

Io credo che ha portato un giudizio troppo esteso: egli avrebbe parlato in modo più esatto, se avesse detto che in alcuni bilanci le spese erano più che raddoppiate, ed in altri erano state mantenute allo stesso livello, od anche ridotte. Per esempio, in quanto al Ministero delle finanze, del quale disgraziatamente ho la speciale responsabilità, egli avrebbe potuto dire con ragione che le spese avevano più che raddoppiato. E difatti lo sappiamo tutti, e lo sappiamo per nostra disgrazia, le spese del debito pubblico hanno assai più che raddoppiato dal 1846 a quest'epoca. Ma in verità non so come potrei ora portare una riduzione su questo ramo così cospicuo del servizio pubblico, su quest'articolo quasi principale del bilancio delle finanze. Non vi sarebbe altro mezzo che di far bancarotta; quando si ha dei debiti è necessità pagarli. Però non credo che noi siamo il solo paese in Europa il quale sia ridotto a dover consacrare ogni anno una somma maggiore al pagamento degli interessi.

Se l'onorevole maresciallo esamina quanto accade oggidì nei paesi a noi vicini, quelli che non hanno seguito il nostro esempio nella via politica, e che hanno esattamente conservato le antiche forme, vedrà che ivi il Governo è pure costretto a ricorrere ogni anno all'espedito degli imprestiti, e che malgrado questa necessità, a malgrado che abbiano fatto uso di tale mezzo forse più largamente di quello che abbiamo fatto noi, quei paesi sono ancora di presente afflitti dalla calamità della carta-moneta.

Questo mezzo però basta per dimostrare in modo assoluto che l'aumento dei debiti pubblici non è una conseguenza inevitabile, fatale del sistema costituzionale; che si può benissimo essere condotti a far debiti ed a farli sopra una scala maggiore di quella che noi abbiamo fatto, conservando un'altra forma di governo.

L'onorevole maresciallo ha parlato delle pensioni: io mi unisco a lui per lamentare l'accrescersi delle medesime, il che per me è cagione di rammarico.

Tuttavolta questo aumento di pensioni si può spiegare dalle molte riforme operate nei varii rami di amministrazioni.

Avendo cambiato sistema, fino ad un certo punto è stata necessità di cambiare gli uomini, quindi di collocare a riposo molti individui i quali non erano forse più adatti alle nuove funzioni che avrebbero dovuto coprire.

In questi ultimi tempi poi il Parlamento avendo votato un nuovo ordinamento amministrativo, in virtù del quale invece di aumentare gl'impiegati, come crede l'onorevole maresciallo, se ne è diminuito di molto il numero, fu forza collocare molti individui in riposo, giacchè mi permetterà che gli faccia osservare, che egli è in un errore gravissimo quando dice che il numero degl'impiegati amministrativi ebbe molto ad aumentare dal 1846.

Per ciò che riflette l'amministrazione centrale, il numero di questi impiegati è anzi di molto scemato, mentre non è scemato, come posso assicurarvi, il lavoro; sarebbe facile

dimostrare che nel solo Ministero delle finanze il numero delle pratiche ebbe quasi a raddoppiare dal 1846 al giorno d'oggi, e se gl'impiegati non lavorassero ora molto più che non facessero nel 1846 solamente, non si potrebbe far camminare l'amministrazione dello Stato.

Nullameno, lo ripeto, la piaga delle pensioni mi preoccupa e mi affligge.

Io spero che in oggi, che le cose sono sistemate, si andrà avanti, e non vi sarà più nè necessità, nè occasione di aumentare il numero delle pensioni.

Quello di cui posso nuovamente assicurare il Senato si è che in esecuzione della legge sulla liquidazione delle pensioni, che spetta specialmente al Ministero delle finanze, io apporto tutta la severità possibile, a tal che l'altro giorno mi sono veduto citare avanti i magistrati da una persona, che è stata collocata a riposo, e che credette non si fosse fatto ragione a' suoi diritti nella liquidazione della sua pensione, affinchè abbia a vedere riformarsi la liquidazione della sua pensione.

Ciò non ostante, lo ripeto, questa è una piaga che tutti dobbiamo cercare di rimarginare.

Siccome l'onorevole maresciallo non è entrato in altri particolari, io in verità non potrei mettermi a contrapporre alle sue critiche generali un'apologia che fosse pure basata sopra considerazioni generali; dirò solo che credo che l'avvenire non abbia a considerarsi sotto colori così foschi, come vorrebbe l'onorevole maresciallo.

Ove le misure finanziarie state sottoposte al Parlamento e già da esso in parte votate vengano attuate, io credo fermamente che noi non tarderemo a raggiungere l'equilibrio ed a tornare in istato normale.

Il bilancio del 1855 presenta ancora una deficienza, ma io spero che quello del 1856 potrà quasi essere in equilibrio.

Io faccio assegnamento, è vero, sull'aumento naturale della ricchezza, e quindi sopra il maggior prodotto delle imposte indirette, ma in ciò fare io sono appoggiato all'esperienza del passato.

Noi infatti abbiamo visto anche prima del 1848 in un periodo di 20 anni il prodotto delle imposte indirette andar crescendo regolarmente.

Dopo il 1849 abbiamo visto del pari che il prodotto di queste imposte andò via crescendo in una ragione molto rapida.

L'aumento si è pure osservato in una gran parte dell'anno 1853, e quello che accadde sul finire dell'anno medesimo, lungi dal diminuire le mie speranze, lungi dal dissipare i calcoli che ho fatto sull'avvenire, mi pare anzi li confermi.

Diffatti se si pone mente alle circostanze che abbiamo attraversate, se si pone mente alla carestia che ha afflitto il nostro paese nell'anno 1853, dobbiamo essere meravigliati nel vedere che i prodotti delle imposte indirette non hanno diminuito; e questa costanza nel prodotto delle imposte danno a me, e credo anche a tutti coloro i quali esaminano senza prevenzione il nostro stato economico, buono argomento a sperare nell'avvenire.

Se in un anno in cui abbiamo avuto tutti i raccolti cattivi, a cominciare da quello dei bozzoli sino a quello delle uve, in un anno in cui a questi danni si è aggiunta la crisi politica, le imposte indirette non hanno diminuito molto, egli è evidente che tornando le cose in uno stato normale, queste imposte debbono aumentare, come aumentavano negli anni antecedenti. Ed io sono certo che i sei

ultimi mesi dell'anno presente, pel solo motivo dei buoni raccolti già fatti, daranno migliori risultati dei mesi corrispondenti del 1853 e del 1852; onde, per poco che questo aumento si verifichi, noi avremo raggiunto l'equilibrio.

D'altronde, o signori, non dobbiamo noi aspettare qualche beneficio dall'apertura di tutte le nostre strade ferrate? Non dobbiamo credere che queste porteranno in tutte le provincie dello Stato il movimento e la vita? Ma, o signori, basta vedere quello che oggidì succede nelle città dove le ferrovie sono attivate da alcuni anni per poter argomentare ciò che accadrà nelle altre; voi stessi, o signori, i quali avete viaggiato nell'interno del Piemonte, avrete potuto agevolmente osservare come in quelle parti di esso, in cui sono le ferrovie, regni un movimento ed un'attività straordinaria; e questo movimento e questa attività prenderanno a grado a grado una maggior estensione.

Noi abbiamo modificato il nostro sistema economico, e questa modificazione ha prodotto una crisi passeggera: passata la crisi, io debbo credere che gli effetti delle riforme si svilupperanno, e si faranno maggiormente sentire; il che avvenne malgrado il breve spazio di tempo che corse dall'antico al nuovo sistema. Abbiamo in questi anni arato e seminato molto, abbiamo preparato il terreno: non credo che sia una vana speranza il far assegno sovra una abbondante raccolta.

Io quindi, o signori, penso che non si abbia a dividere il timore che ha manifestato l'onorevole maresciallo, e tanto meno si abbia a credere che il sistema delle nostre finanze per le nuove imposte, e la condizione economica in cui versa il paese abbiano ad estinguere l'affetto che le popolazioni portano al nostro sistema rappresentativo.

Io non partecipo in verun modo all'opinione dell'onorevole maresciallo: quest'affetto per la libertà e pel sistema rappresentativo ha gettato nel paese radici molto profonde: nè alcune calamità non imputabili agli uomini, nè anche gli errori economici di alcuni ministri potranno mai far sì che queste radici vengano svelte e che le nostre popolazioni abbiano mai a disgustarsi della libertà, ed a lamentare il tempo del governo assoluto.

Io su questo punto vivo perfettamente tranquillo, e spero che il Senato avrà pure la mia opinione.

DELLA TORRE. Je ne ferai pas un discours aussi long et surtout aussi habile que celui de M. le ministre des finances. Je n'ai pas dit que c'était à cause de la forme du gouvernement que le pays s'endettait; c'est l'administration de tel ou tel pays qu'il fait qu'il prospère ou se ruine. Mais quant à la forme du gouvernement elle n'y entre pour rien; un pays peut être riche sous un gouvernement républicain ou constitutionnel, il peut aussi être riche sous un gouvernement absolu, pourvu que ces gouvernements soient habiles. Toute la question est là. Mais dans notre pays, avec une forme nouvelle de gouvernement, si les choses vont mal, on s'en prendra facilement à la forme. Je n'ai rien dit de plus.

Quant à la question des économies à réaliser j'ai dit que je ne vois pas quelles économies il est possible de proposer au mois de juillet; j'ai dit ce qu'on ne peut pas contester, savoir, que malheureusement on sera encore forcé de recourir à l'emprunt. Si avant de présenter les budgets on se disait, nous avons tant de rentes, il faut se tenir dans cette limite: on éviterait les emprunts. Au lieu de cela vous vous faites des illusions relativement aux produits. Si les chemins de fer rendent ce que le Gouvernement en espère, nous serons plus riches, et nous dépenserons davantage; mais on atten-

dant agissons comme ceux qui ne sont pas riches, et qui ont peur de s'endetter.

Je sais très-bien qu'il y a des Ministères qui sont à peu près restés stationnaires, et d'autres qui ont de beaucoup augmenté leurs budgets; mais comme le ministre des finances surveille tous les budgets, c'est à lui de voir qu'aucun ne sorte de certains limites, qu'il y en ait pour tous, sans que pour cela le pays soit trop surchargé.

Je remercie M. le ministre d'être entré dans des explications aussi complètes et aussi détaillées; mais je ne peux pas le suivre sur ce terrain par la raison qu'il a tous les papiers entre les mains, et moi je n'en possède aucun; de plus, on fabrique les documents dans le sens de MM. les ministres quand ils le veulent. Une fois ou l'autre je vous citerai un fait que vous vous rappellerez peut-être, et qui vous prouvera que dans leurs assertions MM. les ministres peuvent être de bonne foi, mais cela n'empêche pas qu'ils ne soient trompés par les bureaux qui font les calculs d'une manière qui leur semble devoir plaire au ministre.

M. le ministre des finances est très-éclairé, j'espère qu'il ne se laissera pas tromper en cela, mais on essaiera de l'induire en erreur, j'en suis sûr. Je suis fâché d'avoir prolongé cette discussion et je termine.

CAVOUR, *président del Consiglio, ministro delle finanze.* J'ai peu de mots à dire; je me permettrai seulement de donner l'assurance à l'honorable maréchal De la Tour que le Ministère combat à armes égales avec, je ne dirai pas ses adversaires, mais les personnes qui ne partagent pas son opinion en fait d'administration. Le Ministère est toujours prêt à fournir tous les documents dont ces personnes pourraient avoir besoin.

Je rappellerai un fait qui a eu lieu cette année dans le sein de la Chambre des députés; une loi très-importante fut combattue avec assez d'animosité par plusieurs députés de la Savoie au moyen des chiffres qui avaient été communiqués par le Ministère des finances à ces mêmes députés, et par ordre du ministre de ce département.

Rien ne leur a été caché, ni le produit des bureaux des finances, ni les détails les plus intimes de ce Ministère.

Si M. le maréchal De la Tour et les partisans de son opinion désirent analyser le budget, je les prie de se présenter au Ministère des finances, ou de faire demander tous les documents dont ils peuvent avoir besoin; je les leur fournirai immédiatement.

Quant aux illusions auxquelles le ministre peut se livrer, j'avoue que le ministre est un homme, et qu'il est facile qu'il se livre à quelques illusions. Cependant je ferai remarquer qu'en ce qui touche aux chiffres et aux calculs les illusions sont assez difficiles.

Maintenant que M. le maréchal De la Tour me permette de lui adresser une prière: il a indiqué un fait grave; il s'agit d'un ministre qui se serait trompé dans des assertions qu'il aurait présentées au Sénat....

DELLA TORRE. Il n'est pas présent.

CAVOUR, *président del Consiglio, ministro delle finanze.* Ah! j'ai bien assez d'avoir à répondre de mes actes sans être encore obligé de répondre des actions des autres.

DELLA TORRE. Il s'agit d'un fait qui s'est passé dans le Sénat, je ne juge pas à propos de vous en entretenir aujourd'hui. Il ne rappelle que de tristes souvenirs.

Je remercie M. le ministre qui promet de nous donner tous les documents qu'on lui demandera; mais avec les documents il faut du temps; voulez-vous que j'engage une discussion quand tout est fini? La Chambre des

députés ne siège plus; j'ai la meilleure intention, mais à quoi bon? Si vous présentiez aux Chambres les budgets un peu plus tôt, tout se ferait d'une manière plus claire, et on serait tranquille de part et d'autre. C'est une raison de plus pour présenter les budgets moins tard que vous ne le faites.

Vous m'avez dit que vous feriez votre possible; je n'ai pas dit que vous aviez promis, mais que vous aviez assuré que vous tâcheriez de les présenter en temps utile. Faites sentir à MM. les députés l'inconvénient de cet état de choses, car un jour ou l'autre le Sénat sera obligé de repousser vos budgets, il faudra prendre ce parti.

Du reste comme toute discussion doit avoir un terme, je vous prévins que si vous me faites de nouveau l'honneur de m'adresser la parole, je ne répondrai pas.

PRÉSIDENTE. Chieggo alla Camera se intende chiudere la discussione generale.

Chi vuol passare alla discussione degli articoli, voglia sorgere.

(La discussione generale è chiusa.)

Il progetto di legge, col quale viene approvato il bilancio generale passivo dello Stato, il quale comprende ancora alcuni articoli pressochè di natura transitoria, risguardanti all'amministrazione centrale, è così concepito:

« Art. 1. Il bilancio passivo dello Stato per l'esercizio mille ottocento cinquantaquattro è approvato nella somma complessiva di lire *cento quarantasei milioni cinquecento quarantadue mila settecento quarantotto, centesimi sessanta*, ripartita fra i capi e le categorie di cui nella tabella annessa alla presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 2. Gli stipendi per i diversi gradi del personale dell'amministrazione centrale dello Stato sono stabiliti come segue:

Segretario generale	L. 7000
Direttore generale	» 7000
Ispettore generale	» 5000
Direttore capo-divisione	» 4500
Capo di sezione	» 3500
Segretario di 1 ^a classe	» 2800
Id. di 2 ^a id.	» 2400
Applicato di 1 ^a id.	» 1800
Id. di 2 ^a id.	» 1600
Id. di 3 ^a id.	» 1400
Id. di 4 ^a id.	» 1200

(È approvato.)

« Art. 3. La presente tariffa degli stipendi rimarrà in vigore sino all'ultimo dicembre 1857. »

(È approvato.)

« Art. 4. Gli impiegati iscritti nelle nuove piante dell'Amministrazione centrale continueranno a ricevere lo stesso stipendio che godevano prima dell'emanazione del regio decreto 23 ottobre 1853, avendo però un qualche riguardo ai proventi eventuali prima goduti.

« Se lo stipendio che godevano è maggiore di quello assegnato colla presente legge, la somma corrispondente a questo divario sarà stanziata in loro favore nella categoria dei maggiori assegnamenti.

« Se invece lo stipendio è minore, non si farà luogo all'aumento se non di mano in mano che gli impiegati rimasti fuori pianta, tanto in attività, che in aspettativa, per causa del nuovo ordinamento, non siano altrimenti provvisti.

« Questa disposizione non avrà effetto oltre gli esercizi 1854 e 1855. »

(È approvato.)

« Art. 5. Ciascun ministro può nominarsi un segretario particolare di gabinetto.

« Se questo segretario è scelto fra gl'impiegati da lui dipendenti, esso conserverà il suo impiego, l'annessovi stipendio, e la sua anzianità nella carriera.

« Nel caso che la persona scelta alla carica di segretario particolare di gabinetto non sia impiegata al servizio dello Stato, potrà esserle assegnato uno stipendio non maggiore di lire 4500; cesserà da tali funzioni cessando il ministro, e non acquisterà titolo ad ottenere altro impiego.

« Qualora il segretario particolare di gabinetto sia scelto fra gl'impiegati dipendenti dallo stesso Ministero, non potrà in nessun caso essere surrogato nel suo impiego. »

(È approvato.)

« Art. 6. Per l'eseguimento di lavori urgenti o straordinari ogni ministro può applicare al suo dicastero altri impiegati da lui dipendenti. Non dovrà però ritenerli un tempo maggiore di 18 mesi. Questi impiegati non riceveranno che lo stipendio assegnato alla loro carica effettiva, nella quale non potranno essere surrogati. »

(È approvato.)

« Art. 7. Gl'impiegati dell'amministrazione centrale possono essere collocati in aspettativa solo per le seguenti cause:

- « 1° Per soppressione d'impiego o riduzione di piante;
- « 2° Per infermità temporarie;
- « 3° Per motivi di famiglia in seguito a loro domanda. »

(È approvato.)

« Art. 8. In qualsiasi dei suaccennati casi l'aspettativa non potrà durare oltre due anni.

« Però gl'impiegati già appartenenti all'amministrazione generale dello Stato, e collocati in aspettativa o fuori pianta in dipendenza del nuovo ordinamento, potranno ottenere una pensione, la quale non dovrà eccedere la metà dello stipendio fruito durante i tre ultimi anni del loro attivo servizio, nè superiore in ogni caso all'ammontare dell'assegnamento d'aspettativa di cui possono essere provveduti. »

DI POLLONE. Domando la parola....

COLLA. Domando la parola....

PRESIDENTE. La parola spetta in prima al senatore Di Pollone.

DI POLLONE. La cedo al mio collega senatore Colla.

COLLA. La mia coscienza non mi permette di dare il mio voto a quest'articolo senza qualche osservazione, senza qualche riserva.

Colla prima parte di quest'articolo 8° si stabilisce che in nessun caso, e così neppure in quello di soppressione d'impiego o di riduzione di pianta, l'aspettativa potrà durare oltre due anni.

Mi sia permesso di servirvi d'un esempio pratico per rendere più facile la questione che faccio.

Supponiamo che un impiegato, il quale conti 21, 22 o 23 anni di servizio, sia messo in aspettativa per soppressione d'impiego, che dopo due anni non possa essere richiamato in attività. Ebbene, quest'impiegato sarà mandato a casa senza nessun assegnamento: egli perderà venti o più anni della sua migliore età impiegati in servizio pubblico; perderà la ritenzione che gli si è fatta sugli stipendi, e non avrà nulla ritornando a casa sua.

Una tale sentenza è troppo dura perchè io possa sottoscriverla.

L'annuenza a questa prima disposizione ha aperta la via al secondo paragrafo, nel quale si è voluto provvedere per gl'impiegati già appartenenti all'Amministrazione generale dello Stato, e collocati in aspettativa o fuori pianta in dipendenza del nuovo ordinamento. Ma anche qui urtasi nell'applicazione, od almeno non si è badato alle conseguenze dell'applicazione della disposizione che si propone.

Infatti si dice che l'impiegato, il quale fu collocato in aspettativa o fuori pianta in dipendenza del nuovo ordinamento, potrà ottenere una pensione; ma questa non potrà mai essere maggiore della paga di aspettativa o della metà del suo stipendio.

Ora, o signori, supponiamo un altro caso che renderà facile la spiegazione della difficoltà che io vedo.

Supponiamo un impiegato, il quale con due mila lire di stipendio conti 30 anni di servizio, e che dal momento dell'ordinamento della nuova amministrazione sia stato collocato in aspettativa come persona che si sperava potesse ancor rendere servizi. Accade che dopo due anni, e accadrà con facilità principalmente al Ministero della guerra, che dopo due anni non vi sia modo di collocare quest'individuo in un altro impiego. Ebbene, se fosse stato giubilato al momento in cui ebbe luogo il suo affidamento, egli avrebbe avuto diritto, per i suoi 30 anni di servizio, a conseguire tre quarti del suo stipendio, vale a dire 1500 lire. È rimasto due anni a disposizione del Governo, non ha percepito che un mezzo soldo, e dopo questo non avrà che la metà del suo stipendio, lire 1000 cioè, invece di lire 1500 che avrebbe ottenute due anni prima che fosse stato giubilato.

Io confesso che non posso assolutamente dare il mio consenso a queste due disposizioni; ma siccome non potrebbe farsi un emendamento all'articolo senza impedire l'approvazione del bilancio, giacchè per mala sorte, e contro il voto manifestato dal Senato altra volta, si sono unite disposizioni di tanta importanza con quelle dell'approvazione del bilancio, dichiaro che darò il mio voto all'articolo 8° ed alla legge tutta, ma con riserva di proporre io stesso, qualora non lo proponga il Governo, un temperamento, il quale meglio provveda, distinguendo i casi di aspettativa; imperocchè se è bene di usare qualche severità verso coloro che domandano di essere collocati in aspettativa per motivi particolari, per motivi di famiglia; se è bene di usare severità verso coloro che per fatto proprio non rientrano in servizio, è cosa dura, durissima di privare dei mezzi di sussistenza l'impiegato che per fatto del Governo è stato collocato in aspettativa, che ha sofferta la diminuzione del soldo, che domanda di rientrare, e che per fatto del Governo e delle circostanze non può essere riammesso. A questo io credo che si debba provvedere in modo più equo.

Premesse queste osservazioni, prima di rinunciare alla parola, faccio osservare al Senato che nel penultimo alinea dell'articolo 8° si è ommesso il verbo; si è detto: *nè superiore in ogni caso all'ammontare dell'assegnamento; ecc.*, quando si dovrebbe dire: *nè essere superiore in ogni caso, ecc.*, altrimenti il senso non corre. Credo che questo sia un errore di copia, e perciò si può riparare senza difficoltà.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. L'onorevole senatore Colla, nel prendere ad esame l'arti-

colo 8°, lo divide in due parti, biasimandole entrambe e qualificandole di soverchio severe.

In verità sono un poco severe, non lo posso contestare; tuttavia io credo che nella pratica non si verificheranno, nè si possono verificare quei casi a cui pare alludere l'onorevole preopinante, e che determinarono forse la sua censura.

Vengo in primo luogo alla prima parte, cioè alla disposizione generale, che è così concepita:

In qualsiasi dei succennati casi l'aspettativa non potrà durare oltre due anni.

Ma, signori, notate che questo non si applica che agli impiegati dell'amministrazione centrale.

Ora quali sono i casi in cui può darsi luogo all'aspettativa? La soppressione o riduzione di pianta.

Ma qui, o signori, noi approviamo una nuova pianta, nella quale il numero degli impiegati è stato molto ridotto; e dico schiettamente (e credo che io non sarò contraddetto da coloro che hanno preso un poco ad esame l'organizzazione nuova) che il numero degli impiegati non può più essere diminuito; anzi posso assicurare che presso il Ministero delle finanze questo è assolutamente impossibile, il che credo anche per gli altri Ministeri.

Da ciò si può arguire che tal cosa non si riprodurrà che in lontanissimo avvenire.

Ove si cambiasse intieramente il nostro sistema economico, se si diminuivano le imposte, potrebbe anche diminuirsi il numero degli impiegati al Ministero delle finanze; ma è mio avviso che questo non arriverà così presto: quindi se vi è pericolo per gli impiegati, questo è lontanissimo, e non colpirà la generazione attuale; colpirà probabilmente la futura generazione d'impiegati che surrognerà gli impiegati attualmente in attività.

Egli accenna in secondo luogo la infermità temporarie; ma mi permetta l'onorevole senatore di fargli osservare che se un impiegato ha un'infermità che gli rende impossibile il lavoro per due anni, esso non può più rimanere, è cronico evidentemente, e quindi o la è un'infermità contratta per motivi di servizio, e allora ha diritto ad una pensione di riposo, o questa infermità è una conseguenza della sua costituzione, e allora deve accagionarne se stesso che ha indotto in errore il Governo volendolo servire senza avere i mezzi e le forze di farlo, e se non ha gli anni è mandato a casa.

Questo è un principio di giustizia.

Era però necessario lo stabilire un termine onde evitare di consimili abusi, che pongono individui, sotto pretesto di infermità, in aspettativa e i cinque, e i sei, e i dieci anni; quindi mi pare che anche questo secondo caso non possa dar luogo ad applicazioni nè ingiuste, nè troppo severe.

Egli accenna in terzo luogo i motivi di famiglia in seguito a loro domanda.

Evidentemente, quando un impiegato chiede di essere posto in aspettativa per motivi di famiglia indipendenti dalla sua salute, deve o tornare o essere mandato a casa, non può conservare una specie di diritto a danno de' suoi colleghi; quindi vede l'onorevole preopinante che questo principio così assoluto stabilito nel § 1° dell'articolo 8°, quando si consideri dal lato dell'applicazione, non può dar luogo a gravi inconvenienti.

Vengo alla seconda parte che è transitoria, e che, come si riferisce alle circostanze presenti, avrà un'applicazione molto più estesa del § 1°; questa si riferisce agli impiegati attuali dell'amministrazione centrale dello Stato, che

sono collocati in aspettativa a ragione della soppressione d'impiego.

Prima debbo avvertire che il numero di questi impiegati è meno grande di quello che si possa credere a prima giunta; in molti Ministeri non ve ne sono; il Ministero delle finanze, che è quello che conta un maggior numero d'impiegati, non ha nemmeno un impiegato in aspettativa a cagione della riduzione d'impiego; ve ne sono pochissimi negli altri dicasteri, salvo nel Ministero della guerra, il quale è un po' più infelice degli altri, stante che non può, come il Ministero delle finanze e quello degli affari esteri, assorbire una gran parte degli impiegati che non possono più trovare un posto nell'amministrazione centrale.

Nel Ministero della guerra vi è certamente un numero d'impiegati in aspettativa assai considerevole, ma per questi è stato provvisto, ed è stato detto che potranno ottenere una pensione, la quale non dovrà eccedere la metà dello stipendio fruito durante gli ultimi anni del loro servizio.

Faccio però osservare che il numero degli impiegati, a cui questa disposizione si applicherà, sarà, lo spero, assai tenue; il ministro della guerra farà il possibile per collocare in attività la maggior parte di questi individui; lo farà tanto nell'amministrazione centrale, quanto negli uffici dipendenti.

Le altre amministrazioni dello Stato se potranno trovar modo d'occupare questi impiegati lo faranno altresì; quelli poi che non avranno potuto essere impiegati nè dal Ministero della guerra, nè dagli altri Ministeri, saranno collocati a riposo colla metà dello stipendio che avevano.

Sicuramente è una disgrazia che loro sarà accaduta; ma questa disgrazia, se non l'hanno meritata, l'hanno in parte attirata sopra di sé, perchè certo non saranno i migliori quelli che alla fine dei conti, quando si liquiderà, saranno rimasti in aspettativa; e questi rimarranno con una pensione uguale alla metà dello stipendio se non avranno servito molti anni; laddove poi avessero servito molti anni, avrebbero diritto alla pensione dalle leggi vigenti accordata. E per chi non ha servito molti anni, per chi non ha trovato il posto che hanno trovato i suoi colleghi, l'aver ancora una pensione uguale alla metà dello stipendio mi pare questo un corrispettivo proporzionato ai servizi da lui resi allo Stato.

Quello di cui posso assicurare l'onorevole preopinante si è che il Ministero cercherà nell'applicazione a rendere, per quanto sia possibile, meno dura e meno severa la massima consacrata da quest'articolo, il quale è diretto più ad impedire degli abusi, che ad aggravare la sorte degli impiegati attuali.

Io quindi credo che il Ministero corrisponderà al vero intendimento del Parlamento in quest'articolo espresso, procurando in avvenire di diminuire e di rendere quasi nulla l'aspettativa, e di non aggravare pure la condizione di quelli che vi saranno stati collocati.

CRISTIANI. A me pare che una semplice distinzione potrebbe far cessare il timore che aveva manifestato l'onorevole senatore Colla; distinzione che fu solo indicata dal signor ministro, ma che per altro mi pare opportuno di stabilire onde meglio precisare i casi.

Questa distinzione sta nell'applicazione dell'articolo 8°, in quanto che mi pare che, nello spirito del medesimo, non si applichi che a quelli i quali non avrebbero un diritto

preesistente, a termini della legge, ad ottenere una pensione.

Di modo che, restringendo l'applicazione a quelli i quali a termine della legge e dei vigenti regolamenti non avrebbero diritto ad ottenere alcuna pensione, l'articolo invece di aggravare la loro condizione milita al contrario in favore di essi, poichè se a termini dei regolamenti essi potrebbero venire dispensati dal servizio senza veruna specie di pensione, non vi è a temere che questa disposizione possa riuscire gravosa.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Mi pare che non vi possa essere dubbio sull'interpretazione da darsi al § 1° dell'articolo 8°, cioè che questa sia quale fu manifestata dall'onorevole Cristiani. Difatti per convincersene basta ricordare la storia di quest'articolo.

Era stato proposto dalla Commissione della Camera dei deputati questo § 1° dell'articolo 8° senza alcuna eccezione.

Venne allora osservato che adottando tale disposizione poteva accadere che quegli impiegati collocati in aspettativa per soppressione d'impiego, non avendo ancora acquistato diritto alla pensione di riposo, avrebbero dovuto essere mandati a casa senza pensione; e fu dietro questa considerazione che venne aggiunto l'altro paragrafo che dà un nuovo diritto, il diritto cioè ad una pensione di riposo a favore di quegli impiegati posti in aspettativa per soppressione d'impiego, quand'anche non avessero tutti gli estremi dalla legge voluti per ottenere la pensione di riposo.

Evidentemente questo non ha potuto pregiudicare o diminuire i diritti che dalle leggi in vigore sono conceduti agli impiegati.

Quindi quelli che saranno in aspettativa dopo due anni, o sono nelle condizioni dalla legge previste per avere la pensione di riposo, e l'avranno come se questa legge non fosse stata emanata, o non saranno in quelle condizioni, e per eccezione, in virtù di una disposizione transitoria, avranno diritto ad una pensione di riposo regolata dal principio stabilito dal § 1° dell'articolo 8° di questa legge.

DE FOLLONE. Le spiegazioni date or ora dal ministro delle finanze rispondono appunto alle interpellanze che io aveva intendimento di fare.

Io non dirò altro stante l'ora tarda; solo crederei opportuno che il Ministero volesse presentare una legge sulle pensioni, e smettere l'opinione che quando un impiegato per ragioni di malattia non può più lavorare, dev'essere congedato quasi senza nessuna ricompensa; mentre vi sono impiegati i quali hanno servito (e parlo di casi pratici) da 20, 25 anni, ma non hanno toccato i 30, e non hanno contratto la malattia in servizio; epperò questi disgraziati debbono rimanere senza un tozzo di pane per provvedere ai loro urgenti bisogni; onde credo indispensabile una legge che provveda anche a questi impiegati.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Io non posso assumere l'impegno di presentare una legge sulle pensioni, e mi permetto di dirne i motivi.

Dopo avere gridato molto contro le pensioni, quando si venisse a discutere una simil legge, io temo che si adotterebbero principii più larghi di quelli che reggono di presente le pensioni.

La pratica lo ha dimostrato: nella discussione generale di una tal legge, presentata appunto nella sessione passata all'altro ramo del Parlamento, si sostennero principii in massima molto rigorosi; ma scendendo poi a discutere le pensioni del corpo insegnante, tutti i professori chiesero e

ottennero delle modificazioni in loro favore; il che parimenti accadde quando si è parlato di altro genere d'impiegati.

Se la legge non fosse poi stata rigettata allo scrutinio segreto, avrebbe aumentato e aumentato di molto il peso che gravita sulle finanze dello Stato.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 8° della legge.

Chi l'approva, sorga in piedi.

(È approvato.)

« Art. 9. L'impiegato che rimarrà in esercizio effettivo della sua carica più di dieci anni collo stesso grado e stipendio, a partire dalla data del regio decreto di nomina, fatto in esecuzione del nuovo ordinamento, avrà diritto all'aumento d'un decimo del suo stipendio. »

(È approvato.)

« Art. 10. Dal 1° gennaio 1854 le nuove pensioni concesse non potranno essere pagate che col fondo assegnato alla categoria stabilita per le pensioni da concedersi nel corso dell'anno. »

(È approvato.)

« Art. 11. Le somme che rimarranno libere per pensioni estinte dovranno cadere nello speso di meno. »

(È approvato.)

« Art. 12. Il progetto di bilancio di ciascun dicastero dovrà d'ora innanzi essere corredato d'un quadro delle pensioni state concesse nell'anno anteriore a quello in cui il progetto di bilancio dev'essere presentato alla Camera dei deputati, coll'indicazione di tutti i motivi legali delle concessioni; approvata la legge del bilancio, quelle pensioni si avranno per definitivamente ammesse. »

(È approvato.)

« Art. 13. La provvigione che si concede agli uffici di 2° classe della Direzione generale delle poste resta stabilita dal 1° luglio 1854 nella seguente conformità:

- 30 per cento sulle prime lire 1000;
- 25 per cento dalle lire 1001 alle lire 1700;
- 10 per cento dalle lire 1701 alle lire 4000;
- 5 per cento sulla maggior somma. »

(È approvato.)

Si passa allo squittinio segreto per l'approvazione di questo progetto di legge.

Risultato della votazione:

Votanti	35
Voti favorevoli	48
Voti contrari	7

(Il Senato adotta.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO GENERALE ATTIVO DELLO STATO PER IL 1854

PRESIDENTE. Si passa ora alla discussione del progetto di legge riguardante il bilancio generale attivo dello Stato per 1854. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 282, 286.)

È aperta la discussione generale sulle categorie di questo bilancio.

Non chiedendosi la parola invito il senatore Giulio a dar lettura delle singole categorie.

GIULIO, segretario, legge le categorie componenti il bilancio attivo per 1854. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 282.)

Interrogherò il Senato se intende di approvare le categorie del bilancio attivo dello Stato testè lette.

Chi le approva, sorga.

(Sono approvate.)

Dichiaro ora aperta la discussione generale sul progetto di legge che approva il bilancio attivo pel 1854.

Se non si chiede la parola leggerò gli articoli del medesimo:

« Art. 1. Il Governo è autorizzato ad esigere le entrate tutte ordinarie e straordinarie presunte nel bilancio attivo dello Stato per l'esercizio mille ottocento cinquantaquattro, indicate nell'annessa tabella, secondo la ripartizione ed in conformità delle leggi e tariffe in vigore. »

(È approvato.)

« Art. 2. I centesimi addizionali per la riscossione delle imposte dirette sono conservati nella proporzione di quattro per lira. »

(È approvato.)

« Art. 3. Nessun'altra imposta diretta od indiretta di qualsiasi natura potrà percepirsi a favore dello Stato, la quale non sia autorizzata colla presente o con altra legge che venga in avvenire sancita. »

(È approvato.)

« Art. 4. Gli avvisi individuali pel pagamento delle contribuzioni dirette saranno a diligenza e spese degli esattori formati e consegnati ai sindaci dei comuni, ed a cura e spese dei comuni medesimi ricapitati ai contribuenti. »

(È approvato.)

« Art. 5. Nulla resta innovato quanto alle esazioni di diritti debitamente autorizzati per conto delle divisioni, provincie, comuni, corpi morali o particolari. »

(È approvato.)

« Art. 6. È fatta facoltà al ministro di finanze di alienare ai pubblici incanti le azioni delle ferrovie di Susa e di Novara di proprietà dello Stato, il cui prodotto è previsto alla categoria 64 del bilancio suddetto. »

(È approvato.)

AVVERTENZE SULL'ORDINE DEL GIORNO.

PRESIDENTE. Prima di procedere allo squittinio segreto ho d'uopo di far osservare alla Camera, che per consentimento quasi unanime, l'ultima parte dell'ordine del giorno di cui si proponeva la discussione e la votazione oggi, cioè del progetto di legge riguardante la rete di strade ferrate da Alessandria a Stradella, da Acqui ad Alessandria, da Novi a Tortona, si deve portare a domani. Siccome, oltre questo progetto, domani deve andare in discussione quello per la ferrovia di Savoia, e incominciarsi anche la discussione sulla legge importantissima riguardante la riforma delle tasse d'insinuazione, successione ed emolumento, perciò io debbo pregare la Camera a voler almeno domani convenire al tocco preciso, giacchè se si segue la costumanza di incominciare la seduta alle ore 3 quando è prescritta alle 2, non saprei in che modo si potrà nella corrente settimana (che sarà l'ultima delle nostre congreghe) dar compimento ai lavori che c'incombono.

Dunque domani al tocco preciso vi sarà adunanza pubblica, e l'ordine del giorno sarà la discussione:

1° Della legge riguardante la ferrovia da Alessandria a Stradella, da Acqui ad Alessandria, da Novi a Tortona;

2° Della convenzione colla casa Lafitte per la ferrovia di Savoia;

3° Incominciamento della discussione generale sulla legge riguardante la riforma delle tasse d'insinuazione, successione ed emolumento.

CRISTIANI. La legge relativa alla ferrovia di Savoia era già messa all'ordine del giorno di sabato, ed era preceduta dalla discussione della legge sulla riforma delle tasse di successione, insinuazione ed emolumento.

PRESIDENTE. Non si era presa alcuna fissa determinazione, ma mi pare che sia molto meglio che si dia prima passo all'approvazione di quelle leggi, sulle quali la discussione pare debba essere meno intralciata, e che tutto il restante tempo si dedichi a quella legge la quale può dare luogo ad una lunga discussione.

CRISTIANI. Anzi mi pare che debba precedere la discussione della legge la più importante, quella, cioè, relativa alla riforma delle tasse di insinuazione, successione ed emolumento, indispensabile all'amministrazione nostra, mentre che la legge sulla ferrovia della Savoia, qualunque ne sia l'importanza, è però di molto inferiore alla surriferita.

Essendovi dubbio se possano adottarsi tutti li progetti di legge che ancor ci restano a disentere, è meglio, quanto meno, intraprendere la discussione di quello che si presenta di un interesse maggiore.

Dunque io credo essere assai meglio il mantenere l'ordine che era già fissato ieri, cioè di mettere in discussione la legge relativa alla strada da Alessandria a Stradella, da Acqui ad Alessandria e da Novi a Tortona, e poi la discussione della legge d'insinuazione e successione, in fine quella sulla strada ferrata della Savoia.

PRESIDENTE. Accordando la parola al ministro delle finanze, debbo rettificare un'espressione dell'onorevole senatore Cristiani; ed è che nell'ordine del giorno proposto ieri non si poteva fissare la discussione sul progetto di legge per l'approvazione della nuova convenzione colla società della strada ferrata della Savoia, perchè la distribuzione del rapporto sul medesimo ci venne soltanto fatta al momento che entravamo nell'aula.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Quantunque l'onorevole proopinante non possa dubitare del mio desiderio di vedere prontamente discussa e votata la legge sulla riforma delle tasse d'insinuazione e successione, tuttavia io debbo pregare il Senato di voler adottare la proposta che gli venne fatta dal signor presidente.

La legge sulla riforma delle tasse d'insinuazione e successione darà luogo naturalmente ad una discussione che si potrà protrarre a più sedute; ed a questa discussione, che ha un grande interesse, prenderanno probabilmente parte un gran numero di senatori, e siamo sicuri perciò che non mancherà il numero per la discussione ed il voto sopra la medesima.

Invece la legge sulla ferrovia di Savoia avendo già in suo favore il voto unanime dell'ufficio centrale, non darà perciò luogo a contestazione, giacchè non si tratta che di due o tre articoli poco importanti. D'altra parte questa legge ha un carattere anch'essa d'urgenza; di fatti, se venisse, non dico rigettata, ma rimandata, sarebbe posta in sospenso ogni cosa; mentre la società non potrebbe rimanere vincolata né all'antico, né al nuovo patto, e dovrebbe tutto rimandarsi all'anno venturo.

Ond'è che io prego il Senato a voler approvare la proposta fatta dal signor presidente.

PRESIDENTE. Se il senatore Cristiani insiste, io non ho che a domandare il voto del Senato.

CRISTIANI. Io ritengo non dover modificare la mia proposta, perchè io la credo della massima importanza.

SCLOPIS. Mi pare che si potrebbe anticipare d'un'ora la seduta e convenire invece del tocco a mezzogiorno. Una seduta di quattro o cinque ore non può tornare gravosa.

Quindi entrando a mezzogiorno nell'aula, credo che si potrà dar campo alla discussione, se occorre, della legge sulla ferrovia di Savoia, ed intraprendere eziandio la discussione, molto più grave, della legge per la riforma delle tasse d'insinuazione e successione.

DE CARDENAS. Ieri ho avuto l'onore di prevenire il presidente che mi era impossibile come relatore dell'ufficio centrale del progetto di legge per la rete di strade ferrate da Alessandria a Stradella, e da Acqui ad Alessandria, di assistere al principio della seduta di domani. Si credeva che potesse essere discusso oggi: ma non potendo la discussione sul medesimo aver luogo, io pregherei che domani si procedesse prima alla discussione del progetto di legge per la riforma delle tasse di successione e d'insinuazione, e poscia di quella riflettente la strada ferrata di Savoia, per venire poi al progetto di legge per la concessione delle strade ferrate da Alessandria a Stradella, da Acqui ad Alessandria e da Novi a Tortona.

PRESIDENTE. Se il Senato non dissente, dal mio canto

sono ben pago di poter affrettare anche di un'ora la congrega del Senato.

DI COLLEGNO GIACINTO. Io temo che coloro che saranno esatti ad intervenire alla seduta al mezzogiorno saranno puniti della loro esattezza.

PRESIDENTE. Credo che i signori senatori si penetreranno della necessità di essere cortesi gli uni verso gli altri. Quelli che non vogliono venire spieghino il loro dissenso.

Metto ai voti la proposizione di convenire a mezzodì.

Chi vuole radunarsi a mezzogiorno sorga.

(È approvato.)

La seduta sarà dunque tenuta a mezzodì.

Si passa all'appello nominale per lo squittinio segreto.

Risultamento della votazione:

Votanti	55
Voti favorevoli	53
Voti contrari	2

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

TORNATA DEL 14 LUGLIO 1854

— 50 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Appello nominale — Discussione ed approvazione del progetto di legge per modificazioni alla convenzione colla Società della strada ferrata Vittorio Emanuele in Savoia — Discussione sul progetto di legge relativo alla concessione delle strade ferrate da Alessandria a Stradella, da Acqui ad Alessandria, da Novi a Tortona, e alla cessione dello stabilimento balneario d'Acqui — Osservazioni del senatore Balbi-Piovera — Risposta del ministro dei lavori pubblici — Replica del senatore Balbi-Piovera — Approvazione degli articoli 1° al 5° e dell'intero progetto — Discussione sul progetto di legge per riordinamento delle tasse d'insinuazione, di successione e di emolumento giudiziario — Parlano in favore del progetto, ed in ordine principalmente all'articolo 3 i senatori Gioia e Maestri; contro, i senatori Cristiani e Di Castagneto — Obbiezioni del senatore De Fornari — Risposta del ministro delle finanze — Chiusura della discussione generale — Adozione degli articoli 1° e 2° — Incidente in ordine alla discussione dell'articolo 3 — Parlano il ministro delle finanze ed i senatori Cristiani e Collet — Si rinvia la discussione sull'articolo 3 — Adozione degli articoli 4 al 47°.*

La seduta è aperta alle ore 12 1/4 pomeridiane.

QUARELLI, segretario, legge il verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato senza osservazioni.

Alle 12 3/4 la Camera non essendo ancora in numero, si procede all'appello nominale, e risultano assenti i seguenti senatori:

Amprosetti — Bermondi — Billet — Blanc — Calabiana — Cantù — Collet — Colli — Conelli — Cotta — Dalla

Valle — D'Angennes — D'Azeglio Massimo — De Maugny — D'Oria — Gallina — Laconi — Lazari — Malaspina — Musio — Nigra — Pamparato — Picolet — Piazza — Pollone — Prat — Riberi — Ricci Francesco — Roncalli — Rorà — San Marzano — Sella — Serra — Stara — Tornielli — Vesme.

(Durante l'appello nominale entrano vari senatori.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLA NUOVA CONVENZIONE COLLA SOCIETÀ DELLA STRADA FERRATA VITTORIO EMANUELE IN SAVOIA.

PRESIDENTE. Trovandosi ora in numero il Senato, a tenore dell'ordine del giorno stato ieri da esso consentito o metterò in discussione il progetto di legge portante modificazione alla convenzione Laffitte per la concessione della strada ferrata *Vittorio Emanuele*. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1537-1552.)

Dichiaro perciò aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Per la natura di essa rimane inteso, come già più e più volte si disse, che nella sola discussione generale si può far argomento di discussione dei capitoli della convenzione annessa; se quindi non si parla della convenzione nella discussione generale, non si possono, quando si passa alla discussione degli articoli, fare eccitamenti ad essa relativi.

Se nessuno chiede la parola sulla discussione generale, non resta che passare alla lettura degli articoli.

« Art. 1. È approvata la convenzione stipulata il 27 aprile 1854 tra il ministro delle finanze e quello dei lavori pubblici rappresentanti lo Stato e Carlo Pietro Eugenio Laffitte presidente del Consiglio d'amministrazione della compagnia della strada ferrata *Vittorio Emanuele*, e da questa approvata nell'assemblea generale delli 23 maggio 1854, portante modificazione al capitolato di concessione annesso alla legge del 29 maggio 1853. »

(È approvato.)

« Art. 2. La compagnia della strada ferrata *Vittorio Emanuele* è obbligata all'osservanza di tutte le clausole e disposizioni dei regolamenti amministrativi e tecnici annessi alla presente legge, nei quali sono stabilite le norme a seguirsi dai commissari e dagli ingegneri del Governo pel sindacato dei conti, per l'ispezione dei lavori e per la sorveglianza alle spese di qualsivoglia natura. »

(È approvato.)

« Art. 3. Le spese, quali si sieno, di amministrazione della compagnia, saranno ridotte per modo che non oltrepassino in verun caso la somma di annue lire settanta mila.

« Nel caso che il Governo riscatti dalla compagnia il tratto di strada da Aix a San Giovanni di Moriana, esso non potrà tener conto di qualsivoglia spesa che oltrepassi il limite sopraccennato. »

(È approvato.)

« Art. 4. Se nei termine di sei mesi, a datare dalla compiuta e collaudata costruzione e dall'intrapreso esercizio della strada ferrata, la compagnia, a termini dell'articolo 9 dell'annessa convenzione, rinunci a costruire l'intera rete divisa negli articoli 1 e 2 del capitolato del 20 aprile 1853, il Governo sarà obbligato a riscattarla entro un termine non minore di sei mesi e non maggiore di un anno. »

(È approvato.)

« Art. 5. La stazione d'Aix sarà collocata e costruita per modo che possa essere accomodata alla continuazione della strada al confine del cantone di Ginevra. »

(È approvato.)

« Art. 6. Se la compagnia Laffitte rinunci alla concessione, il Governo promuoverà la formazione di una nuova compagnia che s'incarichi della costruzione di tutta la strada ferrata della Savoia secondo il disegno stabilito colla

legge delli 29 maggio 1853; manterrà ferma la guarentigia del 4 1/2 per cento *minimum* d'interesse sulle somme spese e cederà alla nuova compagnia il tronco da Aix a San Giovanni di Moriana al prezzo pagato pel riscatto.

« La convenzione che sarà stipulata colla nuova compagnia sarà sottoposta all'approvazione del Parlamento. »

(È approvato.)

« Art. 7. Il Governo è autorizzato, verificandosi il caso previsto all'articolo 9 dell'annessa convenzione, ad emettere una rendita redimibile di lire settecento cinquanta mila al 5 per cento in aumento a quella di creazione dei 12 e 16 giugno 1849.

« Saranno applicabili a questa ulteriore emissione di rendita le stesse regole per la sua estinzione e le altre disposizioni vigenti per quella summentovata dei 12 e 16 giugno 1849. »

(È approvato.)

Si procede ora all'appello nominale per lo squittinio segreto di questo progetto di legge.

Risultato della votazione:

Votanti	54
Voti favorevoli	41
Voti contrari	13

(Il Senato adotta.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLA CONCESSIONE DELLE STRADE FERRATE DA ALESSANDRIA A STRADELLA, DA ACQUI AD ALESSANDRIA, DA NOVI A TORTONA E ALLA CESSIONE DELLO STABILIMENTO BALNEARIO D'ACQUI.

PRESIDENTE. Viene ora, secondo l'ordine del giorno, in discussione l'altro progetto di legge riguardante la concessione delle strade ferrate da Alessandria a Stradella, da Acqui ad Alessandria, da Novi a Tortona, e la cessione dello stabilimento balneario d'Acqui, sul quale progetto di legge e sull'annessa convenzione dichiaro aperta la discussione generale, ed accordo la parola al senatore Balbi-Piovera. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1007.)

BALBI-PIOVERA. Nello stato in cui si trova la Sessione, mentre siamo per scioglierci, io credo che sarebbe inutile entrare in lunghe e dettagliate discussioni sopra questo progetto che ci è presentato.

Non siamo presentemente, potrai dire, in piena libertà per poter presentare emendamenti, giacchè la Camera dei deputati non essendo più in numero per poter decidere sulle modificazioni che si potrebbero fare ai diversi progetti di legge, ove ciò si facesse, sarebbe lo stesso che rimandare la legge sino all'apertura della Sessione nuova.

Per questo motivo mi restringerò semplicemente a qualche osservazione, pregando il signor ministro dei lavori pubblici ad avere la bontà di consolare per quanto è possibile quelle popolazioni, le quali speravano con qualche fondamento che nello scegliere la linea si sarebbe provveduto anche al loro benessere.

Secondo quello che io credo, la linea principale, quella che veramente potrei dire europea, e che è nel progetto del Governo, che è stato trasmesso e presentato, come una sola diramazione sopra Novi, la linea, dico, che da Novi porta a Stradella, è una di quelle che, per mezzo della strada del

Governo avrà capo a Genova ed avrà fine in Ancona, raccoglierà con sé tutto il centro d'Italia, tutte le ramificazioni fra la Toscana e la Romagna sopra la Lombardia presso Cremona, ed è la linea per conseguenza principale e più essenziale e la prima dopo quella che il progetto presenta come principale, una vera diramazione, è quella che da Tortona porterebbe ad Alessandria, quel centro di diramazione di tutte le strade ferrate dello Stato.

Questa linea, a parer mio, è stata male scelta, ristretta, per l'angolo formato colla strada del Governo, e nella scelta si sono dimenticate la natura, l'esperienza e la giustizia.

Quando trattasi di tracciare una sola linea, è giusto che si pensi all'interesse generale e a quello delle popolazioni che ne sono colpite; ma quando avete a vostra disposizione il tracciamento di due linee, il dividere il biforcamento un po' più a destra, un po' più a sinistra, e il portarlo sette od otto chilometri più in giù potendo giovare a numerose popolazioni, a molti comuni che hanno presentati dei ricorsi fondati, non sarebbe stato un favore, ma un vantaggio per lo Stato senza disturbare nessuno.

Siccome se si fosse scelta questa linea io sarei stato forse un po' favorito, perchè colpiva i miei possedimenti, io più non ne parlo: lascio all'avvenire a giudicare se si doveva o no seguitare quella linea presentata dalla natura, seguitando la valle del Tanaro, raccogliendo la popolazione delle due ripe, o piuttosto di trapassare un paese assai sterile e poco popoloso.

Pregherò solo il signor ministro dei lavori pubblici di avere la bontà di dirmi perchè nell'accettare l'emendamento fatto alla Camera dei deputati al primo progetto, col presentare nell'avvenire un'altra linea che compensasse parte di quelle popolazioni presentemente abbandonate, perchè, dico, si sia messo 20 anni.

Nel tempo in cui viviamo, tale periodo è un secolo; se invece fosse più breve, terminata la formazione della strada di cui si tratta, se questa società od un'altra formasse quella linea che da un punto qualunque della strada costruita passasse a Castelnuovo Scivria, Sale, Bassignana e Valenza, sarebbe riparato in gran parte per quelle popolazioni il danno che la presente linea loro arreca.

Su questo terreno io sono assai più forte, perchè non temo più che si dica che è un interesse personale, io sono perfettamente estraneo e distante da questa linea e non vi ho più da far niente.

Riguardo all'interesse personale io sono superiore a questo, le mie convinzioni venivano da ben altre ragioni; chi mi conosce sa quali sieno i miei sentimenti: io credeva e credo fermamente che è nell'interesse di Tortona stessa che la linea si scostasse, e che quella provincia fosse dotata di due invece di una strada ferrata: perchè nelle grandi capitali, nei centri di popolazione è la ricchezza che si riversa dal centro al territorio, viceversa nelle piccole città di provincia è la ricchezza del territorio e della provincia che si riversa sulle città: quindi la provincia di Tortona solcata da due strade, da due punti avendo comunicazione facile a tutti i suoi mandamenti, sarebbe in istato di prosperità maggiore che non l'aver l'onore di essere solo un punto di biforcamento della strada, assorbire il favore ed essere capo ad una provincia meno ricca.

Queste sono in gran parte le ragioni che mi hanno mosso a cercare se fosse possibile che non si abbandonassero le popolazioni le quali non hanno la fortuna di essere capoluogo di provincia.

Se il signor ministro dei lavori pubblici prendesse l'im-

pegno nelle trattative colle società anonime che si formeranno, di non vincolare il Governo per 20 anni, di non rimettere ad altra generazione la speranza di avere questa linea che giungerebbe la linea destra del Po, io credo che quella popolazione, o almeno quella parte toccata dovrebbe contentarsi e sottoporsi alla triste sorte di essere allontanata dalla vita e dal movimento delle strade ferrate.

Questo era tutto quello che io volevo dire nella presente posizione in cui si trova il Senato.

PRESIDENTE. La parola è al ministro dei lavori pubblici.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Io riconosco nella ferrovia proposta dall'onorevole senatore Balbi-Piovera per Castel Ceriolo, Sale e Castelnuovo Scivria molte condizioni che possono riguardarsi d'interesse generale, epperò sono lungi dal dubitare che l'onorevole senatore nel propugnare questa linea intenda di favorire anche i suoi privati interessi solo perchè la medesima accidentalmente passerebbe pel comune di Piovera. Ma gli farò riflettere che quando si tratta di tracciare una linea di strada ferrata in un paese piano, che non offre rilevanti difficoltà, più o meno ricco di popolazione, di commercio e d'industria, l'operazione non lascia di essere assai complicata, perchè si possono scegliere varie direzioni le quali o per un rispetto o per un altro presentano vantaggi notevoli e molti caratteri d'utilità pubblica.

Fra queste linee che hanno condizioni se non perfettamente uguali, tutte però vantaggiose, il Governo deve essenzialmente scegliere quella che sembra riunire in sé i maggiori numeri d'utilità tanto in linea d'arte, quante altresì per riguardo dell'economia non solo nella costruzione, ma anche nell'esercizio della ferrovia medesima.

Avvertirò che l'onorevole preopinante appoggia una linea per la quale già sono stati presentati al Governo molti ricorsi in favore e molti anche contrari; i primi si appoggiano sostanzialmente a ciò che, a loro dire, la ferrovia proposta dal Governo servirebbe un minor numero di popolazione (circa 50 mila abitanti), in confronto dell'altra linea da essi promossa, che toccando maggior numero di comuni riuscirebbe di più generale vantaggio.

Se non che dai calcoli di questa numerosa popolazione conviene fare molte deduzioni, perchè anzitutto quelli che propugnano la direzione per Sale e Castelnuovo Scivria vengono allegando che essa sarebbe più utile ed opportuna ad una parte delle popolazioni della Lomellina che si trova sulla sinistra del Po, fra cui si cita principalmente il mandamento di Pieve del Cairo; ma basta una semplice ispezione della carta geografica per riconoscere che Pieve del Cairo avrà sempre maggior comodità d'andare alla stazione di Torre Beretti e quindi verso Alessandria o Torino, ed anche per accedere allo scalo di Sartirana quando voglia far capo a Novara ove ha certamente relazioni più importanti che non con Alessandria e coi paesi posti sulla destra del Po, anzichè recarsi alla stazione che si facesse a Piovera od a Sale, risparmiando un chilometro e mezzo e due tutto al più, ma coll'obbligo di attraversare il Po in sito ove non esiste alcun ponte.

Le popolazioni dunque che stanno sulla sinistra del Po non possono essere avvantaggiate dalla linea propugnata dall'onorevole senatore Balbi.

Quanto a quelle che si trovano sulla destra, e fra queste il mandamento di Bassignana ed altri luoghi più vicini al Po, non vi può esser dubbio che abbiano maggior convenienza d'andare a raggiungere la strada ferrata dello Stato

senza nemmeno aver bisogno di attraversare il colle di Valenza per riescire a quella stazione, bastando solamente che arrivino alla fermata di Valmadonna che si è espressamente stabilita in vicinanza della galleria di Valenza.

Diffatti questa stazione ebbe fin dal principio dell'esercizio della ferrovia di Novara un movimento abbastanza notevole, perchè serve al mandamento di Bassignana, od almeno a quella frazione del mandamento istesso che si trova, come dissi, a non molta distanza della fermata suddetta.

Fra le popolazioni poi che possono veramente profittare della ferrovia proposta dal Governo, havvi il comune di Castelnuovo Scivria, che è un cospicuo centro di popolazione e di un discreto commercio, giacchè si dice che al suo mercato accorrono dai circostanti villaggi e campagne viaggiatori e merci in numero considerevole. Questo comune lungi dall'essere, come erroneamente si allega, affatto abbandonato, verrebbe a trovarsi a tre chilometri da Pontecurone, ove si stabilirebbe una stazione secondo il progetto del Governo.

Ora io non comprendo perchè si dica abbandonata quella popolazione, quando alla sola distanza di tre chilometri avrebbe una comoda stazione, da cui volgere verso Voghera o verso Tortona.

Lo stesso dicasi per tutti i comuni ed abitanti circonvicini a Castelnuovo e che accorrono al suo mercato, poichè tutti quelli che ivi si recano percorrendo coi mezzi comuni e sulle vie ordinarie 6, 7 od 8 chilometri, certamente non avranno un gran disagio a proseguire per tre chilometri di più sino a Pontecurone.

Tutto il danno sarebbe limitato ai comuni di Piovera e di Sale; per quest'ultimo però non sarebbe grandissimo il danno, attesochè al postutto esso non sarebbe lontano da Castelnuovo di Scivria che 5 chilometri, e così di 8 da Pontecurone. Certo questa è una distanza alquanto notevole, ma mi pare che quando un centro di popolazione si trova ad 8 chilometri da una ferrovia che gli somministra una pronta comunicazione col porto di Genova e con Torino e con tutte le altre diramazioni che partono da questa strada principale, sì interne che internazionali, mi pare, dico, che sia meno esatto l'allegare che esso trovisi abbandonato e privo affatto d'ogni vantaggio della ferrovia.

Il paese che resterebbe per verità in peggiori condizioni sarebbe Piovera (*Narità*), ma io conosco troppo l'illuminato patriottismo dell'onorevole preopinante per supporre che una siffatta circostanza tanto possa sopra di lui da determinarlo a rifiutare il suo voto al presente progetto di legge.

Fra i motivi per cui il Governo senza disconoscere, lo ripeto, tutti i vantaggi inerenti alla ferrovia per Castelceriolo, Piovera, Sale e Castelnuovo di Scivria, ha preferito la linea per Tortona, havvi pur quello importantissimo di condurre una ferrovia che può dirsi internazionale colla maggior brevità compatibile cogli interessi locali.

Se per andare a Pontecurone si fosse condotta la strada a Castelnuovo di Scivria si sarebbe questa allungata di tre chilometri, differenza abbastanza sensibile sia per la perdita di tempo nelle fermate, che per aumento di spesa. Se si andasse invece a Voghera direttamente, non vi sarebbe quasi nessuno allungamento nella linea principale, ma allora Tortona resterebbe in ancora più triste condizione.

L'onorevole preopinante ha osservato giustamente che Tortona avrebbe pur sempre una strada ferrata che venendo da Genova e diramando a Novi andrebbe per Tor-

tona a Voghera; questo sta. Ma Tortona trovandosi sul mezzo di questa linea per accedere ad Alessandria e per continuare con Torino, colla Lomellina e con tutto il Piemonte, dovrebbe andare a Pontecurone per tornare da Pontecurone ad Alessandria, se la congiunzione delle due linee si facesse a Pontecurone; che se si facesse a Voghera dovrebbe deviare fin là per andare in Alessandria; od in tal caso per minor male dovrebbe andare ad Alessandria passando per Novi.

Io domando se sarebbe conveniente che una città come Tortona, capoluogo di provincia, che ha dirette e continue relazioni con Alessandria capoluogo della divisione, col Piemonte e con Torino, fosse costretta a fare da 20 a 30 chilometri di più per recarsi nei suddetti paesi ove la chiamano di frequente la varietà ed importanza dei suoi più vitali interessi.

Egli è dunque evidente che sarebbe molto più grave il dissesto recato agli interessi non solo di Tortona, ma anche dei paesi vicini, di quello che possano risentirne quelli dei comuni posti alla destra del Po e finitimi alla ferrovia stessa.

Aggiungerò finalmente che il ministro della guerra, quando è stata discussa nella Camera elettiva questa questione, vedendo che si metteva in dubbio la convenienza di andare direttamente da Alessandria a Tortona, sorse per appoggiare fortemente col suo voto la detta linea diretta e disse che sarebbe un grave errore nel rispetto militare non procurare ad un punto eminentemente strategico come quello di Tortona la più pronta comunicazione possibile con Alessandria.

Questo voto aggiunto a tutte le suesposte ragioni che han determinato la Camera dei deputati, varranno, io confido, a decidere anche il Senato a preferire la linea proposta dal Governo a quella propugnata dall'onorevole senatore.

Quanto poi alla speranza che egli vorrebbe lasciar concepire agli abitanti dei paesi posti sulla linea propugnata da lui che, presentandosi una società, le sarebbe concessa una ferrovia che movendo da Valenza andasse per Bassignana e Sale a Castelnuovo di Scivria, devo fargli presente che la direzione di questa strada è fissata dalla legge, e che appunto l'importanza d'assicurare positivamente il passaggio diretto da Alessandria a Tortona ha fatto che la Camera dei deputati non consentisse a lasciare indeterminata questa principale condizione della proposita rete di strade ferrate; solo aderi a che si restringesse il periodo dell'inibizione, di modo che mentre il privilegio di esclusione di altre strade ferrate rivali dura quanto quella della concessione principale, per la ferrovia invece da Valenza per Sale e Castelnuovo di Scivria lo si è ristretto a 20 anni, dopo i quali il Governo ha diritto di concederla ad un'altra società.

Nè ciò toglie che essa possa eseguirsi anche prima, quando sia favorita da importanti interessi, e se ne chiedi la concessione dalla società stessa che imprenderà la linea principale.

E qui osserverò essere impossibile che, esistendo una linea di strada ferrata da Alessandria per Tortona al confine piacentino, si presenti un'altra società che di buona fede voglia eseguire, esercitare ed amministrare separatamente il solo tronco di ferrovia da Valenza per Bassignana e Sale a Castelnuovo. Se vi è compagnia a cui questa linea secondaria possa convenire, la è quella stessa cui il Governo fa la principale concessione. Chè se si trattasse di una società che si metta in campo per far concorrenza

all'altra, e aver il modo di estorquire da quella una qualche somma, io credo che ciò non soddisferebbe al desiderio dell'onorevole senatore.

Per ciò n'è limitata a 20 anni l'inibizione. In questo periodo la società primitiva vedrà se abbia interesse di costruire anche l'altra linea, e allora le sarà concessa. Ma concederla immediatamente, od almeno dichiarare immediatamente che in un breve periodo qualunque potrà farsi ad altri anche la concessione della strada di Valenza per Sale e Castelnuovo Scrvia, sarebbe lo stesso che allontanare ogni società seria dal presentarsi, perchè evidentemente avrebbe timore di una rivalità atta a rovinarla se fatta di buon proposito, e diretta almeno ad incagliare la sua azione, e a serevitare la sua impresa se fatta solo per fine di aggio e per fare qualche lucro.

Per conseguenza prego il Senato a tener ferma la deliberazione della Camera dei deputati.

BALBI-PIOVERA. Avrei brevi parole a rispondere al signor ministro.

Come ho già detto, la linea del basso Tortonese io l'avevo abbandonata non per convinzione, ma per forza. Non l'ho accennata che per arrivare a cercar di migliorare la sorte di quella popolazione nel vedere se si potesse diminuire il periodo di venti anni, che a me, forse perchè son vecchio (pel tempo che corre, tempo di progresso e di sviluppo dell'industria, e col bisogno di attività che provano tutte le popolazioni), paiono un tempo immenso.

Del resto io aveva abbandonato del tutto quella linea, e solo l'avevo accennata per veder di arrivare ad un compimento.

Io non credo che il signor ministro sia bene informato della posizione di quei paesi, nè di quelle popolazioni. Egli parla sempre di Castelnuovo Scrvia, che è a 3 chilometri da Pontecurone e a 5 chilometri da Tortona. Ma vi è Sale che è un luogo importantissimo e che di più in questo momento colla costruzione della strada ferrata perde moltissimo perchè è sulla strada che porge in Svizzera, e tutto il commercio del Genovesato con quel paese passa per quel luogo; e questo commercio naturalmente verrà a cessare.

Vi sono poi altre popolazioni sulla riva destra del Tanaro. Vi sono le alluvioni di Cambiò, Grava, Guazzora ed altri paesi, senza parlare di quelli cui accennava il ministro. Ma ciò non importa: io non parlo più della strada, e mi è rineresciuto di vedere entrare nei dettagli della discussione che ha avuto luogo altrove.

Se io avessi sostenuto questa linea, avrei avuto da rispondere qualche cosa al ministro della guerra per le ragioni strategiche, ed anche per le ragioni amministrative.

Le ragioni amministrative di Tortona non sono, a mio credere, un argomento serio, quando da Tortona, capoluogo di provincia, si tratta di corrispondere col capoluogo della divisione, con Alessandria. Ma il capo di divisione esisterà poi egli sempre? Mi pare che già in questo momento ci sia il progetto di togliere le divisioni. Eppoi queste stesse ragioni se debbono valer per Tortona, potrebbero valere per Bobbio, per Voghera, ecc., che pure sono capoluoghi di provincia e dipendenti dal capoluogo della medesima divisione amministrativa.

Ma lasciamo tutti questi argomenti e veniamo semplicemente al principio che è di dare a quelle popolazioni la consolazione di non vedere il Governo impegnarsi per venti anni; nel caso che il progresso dell'industria continuasse

viè più a svilupparsi, il vantaggio di una ferrovia si farebbe maggiormente sentire.

È bensì vero quello che il signor ministro diceva che la impresa di questo piccolo tratto di strada da Valenza ad un punto qualunque della strada principale convenga di preferenza alla società, a cui verrà concessa la costruzione della linea principale.

Un'altra società che si presentasse non offrirebbe gli stessi vantaggi per il servizio, che una sola impresa ed amministrazione: la convenienza di una società concessionaria di tutte le linee è certo maggiore; nondimeno, quando anche fosse fatta da altra società, non potrebbe quella avere che un maggior guadagno, stante che questa piccola linea si discosterebbe dalle proprie, e sarebbe a suo vantaggio il movimento delle popolazioni e del commercio che si stabilirebbe.

Ben diverso sarebbe se si trattasse di una linea parallela ed in concorrenza, ma che non fosse, come questa, sua dipendente.

L'impresa della strada principale avendo vent'anni per decidersi lo farà a suo agio, ed il Governo vincolato non avrà mezzo di spingerla a prendere una decisione, ed è ciò appunto che io vorrei evitare nel diminuire la durata d'un tale favore.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Domando la parola.

BALBI-PIOVERA. Al giorno d'oggi non si può più presentare emendamento veruno; la legge dovrebbe ritornare all'altra Camera; epperò io non ne propongo, e mi limito semplicemente ad invitare il Ministero a far sì, se è possibile, che nel contratto che esso farà con la società, che intenderà costruire la strada in questione, l'articolo il quale impegna il Governo a non concedere per vent'anni altre strade sia ridotto a dieci anni, ed allora quelle popolazioni avranno una speranza non tanto lontana di godere del vantaggio di una ferrovia.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Mi pare che l'onorevole preopinante non ha ben compresa la disposizione del capitolato di concessione da lui citata e colla quale il Governo s'impegna a non concedere ad altre società quella strada di cui egli fa cenno.

Questo articolo non esclude punto che se la società medesima che diverrà concessionaria della rete che è in discussione, venisse poco dopo o nell'atto istesso che stipula il contratto, a chiedere anche quest'altra linea, il Governo non possa concedergliela anche subito.

Il Governo, lo ripeto, si è impegnato soltanto a non concederla per venti anni ad altri; perchè non vuole che alla primitiva società sia troppo presto fatta una pericolosa concorrenza; ma se la linea favorita del senatore Balbi presenterà quell'utilità che egli ne avvisa, è assai probabile che l'istessa primitiva società se ne addossi l'impresa, ed il Governo è pronto ad accordargliela.

PRESIDENTE. Se non vi ha più alcuno che domandi la parola, io pongo ai voti la chiusura della discussione generale.

Chi vuol passare alla discussione degli articoli, si levi.
(La discussione generale è chiusa.)

Si dà lettura degli articoli della legge.

« Art. 1. È autorizzata la costruzione delle seguenti linee di strade ferrate da comprendersi insieme al loro esercizio in una sola concessione:

« a) Linea da Alessandria per Tortona e Voghera a Stradella con diramazione da Tortona a Novi;

« b) Linea da Alessandria ad Acqui. »

(È approvato.)

« Art. 2. È pure autorizzata la cessione dello stabilimento balneario d'Acqui di proprietà dello Stato alla compagnia che si renderà concessionaria delle suddette linee di strade ferrate. »

(È approvato.)

« Art. 3. È fatta facoltà al Governo di concedere la costruzione e l'esercizio delle strade ferrate di cui all'articolo 1° ed a fare la cessione dello stabilimento balneario d'Acqui di cui all'articolo 2°, sotto l'osservanza dell'unito capitolato. »

(È approvato.)

« Art. 4. Quando però, scorsi due mesi dalla pubblicazione della presente legge, non si fosse ancora conclusa e stipulata la concessione complessiva a termini degli articoli precedenti, il Governo dovrà accettare anche le proposizioni dirette ad ottenere la concessione della sola linea d'Alessandria a Stradella colla diramazione da Tortona a Novi, o la concessione della sola linea da Alessandria ad Acqui coll'annessovi stabilimento balneario di cui parla l'articolo 2°. »

(È approvato.)

« Art. 5. Verificandosi il caso della disgiunzione delle imprese contemplato dal precedente articolo 4°, le concessioni si stipuleranno sotto l'osservanza dei parziali relativi capitolati, che, a cura del Governo, verranno esattamente stralciati dal capitolato complessivo unito alla presente legge.

« Dovrà perciò il Governo determinare, in proporzione della importanza comparativa delle due imprese, il riparto della cauzione, e regolare, in corrispondenza alle disposizioni sancite nel suddetto capitolato complessivo, le rate di restituzione e l'ammontare dei depositi che avranno a rimanere nelle casse della finanza fino al compimento e collaudo delle rispettive linee. »

(È approvato.)

Si passa allo squittinio segreto su questo progetto di legge.

Risultato della votazione:

Votanti	59
Voti favorevoli	52
Voti contrari	7

(Il Senato adotta.)

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER IL RIFORMAMENTO DELLE TASSE DI INSINUAZIONE, DI SUCCESSIONE E DI EMOLUMENTO.

PRESIDENTE. Il terzo progetto di legge, sul quale il Senato è chiamato a deliberare, si è quello riguardante la riforma delle tasse d'insinuazione, di successione ed emolumento, sul quale progetto di legge dichiaro aperta la discussione generale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 903-905.)

Il primo iscritto si è il signor senatore Gioia, al quale accordo la parola.

GIOIA. Io credo, o signori, che, o di raro, o non mai, siasi prodotta alcuna legge la quale abbia mosso intorno a sè tante controversie quanto la presente, o dove le opinioni d'uomini rispettabilissimi apparissero più gravemente e più pertinacemente discordanti.

Nè può supporre che la discordia si origini da pregiudizii politici, o da passioni di parte; imperocchè queste cagioni che spesso s'intromettono in questioni anche tenuissime, sono qui o escluse o remote; parendomi quasi certo che sia in tutti un solo pensiero di conoscere cioè e di accertare logicamente se certi principii introdotti nuovamente nel progetto che ci sta innanzi, siano o no consentanei a giustizia.

Dunque questo tema vuol essere discusso con molta calma e ritenutezza, e tutto, come suol dirsi, a fil di ragione; perocchè solamente per ragioni può sperarsi di rimuovere o attenuare l'insolito e meraviglioso discordare de' giudizi.

Io dirò pertanto quello che coscienzaosamente tengo per vero, e confido che il Senato vorrà cortesemente concedermi di svolgere il mio pensiero con quella larghezza che è richiesta dall'arduità e dall'importanza dell'argomento.

Non è bisogno, o signori, di ricordare che, avendo noi una patria, e costituendo una società che vuol reggersi da sè, sicura e indipendente, si fa non che giusto necessario che ognuno, il quale faccia parte di questa grande famiglia, sostenga dentro ai limiti di sue fortune una porzione adeguata dei carichi e delle spese comuni.

La quale somma di debito irrecusabile e sacra, se potesse d'anno in anno venir divisa secondo le rendite effettive di ogni cittadino, si avrebbe, come già più volte fu detto, la migliore e la più razionale delle imposte che basterebbe a ogni bisogno e darebbe in giusta misura quello che ora conviene procacciare in mille modi, e con grave dispendio e con molestia non piccola.

Ma poichè questa imposta, semplice ed una, quanto è facile a disegnare teoricamente, altrettanto, per ragioni che tutti sanno, è o impossibile o malagevole ad attuarsi, nè niuna persona ragionevole vorrebbe commettere in essa le fortune e le rendite dello Stato, per ciò si fa necessario di attenersi ai metodi che l'esperienza e l'esempio dei popoli più civili ci additano, se non come ottimi, almeno come più utili e meno lontani da giustizia, e più consentanei ad un buon regime economico.

Materia vasta e complessa, dove entrano tanti elementi e tante considerazioni or diverse, or contrarie, che lo scioglierle o contemperarle in rispondenza ai bisogni ed alle circostanze variabili di ciascun paese è giustamente riputato quasi grado supremo, e suprema prova di civile sapienza.

Se non che, o signori, in mezzo agli elementi svariatisimi ai quali è necessario di aver occhio nell'assetto delle imposte, vi hanno pure alcuni grandi principii direttivi che ne governano e ne dettano le applicazioni più importanti.

Fra i quali principalissimo è questo: che mentre lo Stato con forza ora morale ed ora effettiva assicura e protegge gli averi e le fortune di ciascun cittadino e con opportune leggi indirizza e tutela il successivo tramutarsi dei loro beni, è pur giusto che per l'uno e per l'altro di questi servigi rilevantisissimi, nei quali consiste in sostanza il più grande beneficio del vivere civile, possa venire imposta una certa misura di tributi.

La quale, in quanto si riferisce al possesso, che è quotidiano e continuo, conviene che sia annua: donde le contribuzioni fondiariae. Ed in quanto si riferisce alle mutazioni, non può aver luogo se non eventualmente, secondo che esse si compiono e si succedono.

E siccome mutazioni vi hanno di diversa specie, alcune

più ovvie e più consentanee al gius comune, come sono le mutazioni tra vivi, ed altre più gravi, e in qualche modo privilegiate, come sono le mutazioni a causa di morte, verso le quali pare necessario favore e tutela tanto più grande, quanto è meno intimo il rapporto che stringe il defunto al successore, così con giusta ragione potè statuirsi che vi avesse una tassa costante per le prime, variabile per le altre, e più o meno grava, secondo che più o meno remoti fossero i gradi delle parentele.

Dal che si fa evidente come queste tasse, le quali sono tanta parte dei tributi pubblici, si rannodino tutte a un solo principio, e abbiano una stessa cagione di esistere, la tutela cioè e la guarentigia dei domini e delle relative mutazioni; donde esse prendono un carattere di unità e di medesimezza che non vien meno, quantunque, per la diversa forma de' casi, diverse e modificate ne appariscano le applicazioni.

Ora, o signori, siccome la soluzione de' particolari si vuol cercare innanzi tutto negli universali da cui dipendono, così non mi sarà disdetto di richiamare la questione attuale ad un'altra più generale in cui è veramente come inclusa, se cioè, per rispetto a quel sistema di tasse omogenee ed affini che si impongono, quasi corresponsivo, al durare o al permutare de' possessi, debba assumersi come misura di tassa il valore assoluto delle cose che fanno soggetto sia di possesso, sia di mutazione, ovvero il valore limitato e latente a cui possano ridursi per rispetto alle persone a cui esse appartengano.

Allargati di questo modo i limiti del nostro tema, e sollevata la questione all'altezza che le conviene, io stimo che sarà di gran lunga minore il discordar de' giudizi, e che pochi, sotto forma di regola universale, oseranno difendere che le imposte reali debbano andar scemando in ragione dei debiti di cui siano gravati i contribuenti.

Imperocchè, mantenendoci a questo punto largo di veduta in cui ci siam collocati, sarà ovvio l'osservare che i debiti sono contingenze accidentali e transitorie che toccano le persone, non cambiano le cose. Le quali, sianvi o no debiti, serbano immutato il loro essere ed il loro valore estrinseco, e prendono posto e spazio uguale ed uniforme nel catasto generale dei beni affidati alla tutela pubblica; che a voler immaginare ripartita su tutto il patrimonio sociale la protezione governativa, una stessa quantità sarà richiesta ai beni che abbiano gravame di debiti siccome a quelli di ugual portata che non ne abbiano, onde segue che gli uni e gli altri debbano contribuire allo stesso modo nelle spese comuni; che se fosse altrimenti, andrebbe distrutta ogni base di tributo; che sarebbe come impossibile supputare i debiti nelle contribuzioni che si rinnovano ad anno, difficilissimo in quelle che si pagano al succedere di certi eventi; che dunque, sia per ragion di giustizia, sia per una necessità economica, suprema e indeclinabile, è necessario tassare gli averi secondo quello che appaiono, senza riguardo alle loro occulte ed accidentali diminuzioni. Così si direbbe, io credo, in tesi generale, e così senza contestata si è consentito di fare nelle applicazioni più importanti di questa specie di tasse.

Onde avviene tutt'oggiorno che se io abbia un fondo del valente di 100,000 lire gravato di debiti per 90,000 ed il mio vicino abbia fondo eguale senza debiti, pagheremo tuttavia entrambi le medesime tasse, quantunque sia certo che la mia rendita utile è minore di nove decimi, e basti appena o forse non basti al pagamento integrale de' tributi.

Ora fatemi ragione, o signori. Se questa tassa prediale,

inusitata in passato, si avesse ad imporre oggi di nuovo secondo gli ordini presenti, quanto campo non si aprirebbe alle declamazioni più eloquenti? Con questo sistema, si direbbe, ogni proporzione è distrutta: il povero paga quanto il ricco: il fisco non distingue dall'uno al dieci. Ecco molti obbligati a pagare al di là di quel che hanno e per quel che non hanno, obbligati, si direbbe con una frase corrente, a pagare per debiti!

Queste e simili cose si direbbero e parrebbero evidenti alle menti superficiali, nè sarebbe senza fatica il combatterle se il lungo uso ed una ragione avvalorata dall'esempio di tutti i tempi non persuadesse che i tributi reali periodicamente rinnovati non comportano alleviamento di tasse se non per cause ugualmente reali che modificano intimamente e perpetuamente il valore delle cose soggette a tributo, ma non mai per quelle che, lasciato intatto il valore venale, costituiscono una gravezza accidentale alla persona del possessore.

Ora, o signori, diamo un'occhiata alle tasse per mutazione tra vivi, dove sarà da notare innanzi tutto che desse s'impongono nominalmente all'acquirente, ma in realtà si prestano dal venditore, il quale prende tanto meno dal suo fondo quanta è la tassa imposta di mutazione. Quello che l'acquirente paga al fisco è parte di prezzo e non altro; onde segue che non dobbiamo occuparci di lui, ma del venditore, ricordando per di più che questi frequentissimamente prende partito di vendere, non per libera elezione, ma per necessità che lo spinge.

Ora anche in questi casi (che il più delle volte, come dicevo, hanno carattere di necessità) pur si ammette senza contrasto che le tasse vengano pagate colla stessa misura, sia che il venditore raccolga tutto il prezzo, sia che non gliene derivi che una piccolissima parte. Onde avviene che se io venda un fondo di 100,000 lire netto di debiti, porto gravezza del 4 per cento sul prezzo che ne ricavo; ma se abbia debiti per 90,000 lire, la gravezza ricade sulle residue 10,000, e tocca al 40 per cento.

Lo stesso avviene precisamente rispetto alle donazioni, che pur sono una specie di successione anticipata tra vivi; imperocchè niuno vorrà negare che chi riceve per tal modo un fondo con 50,000 lire di debiti, ottiene in sostanza la metà di colui a cui pervenisse lo stesso fondo senza debiti. E tuttavia non si fa dubbio che questi e quegli non abbiano a pagare la medesima tassa.

Che più, o signori? Evvi contratto più luttuoso della cessione dei beni che si fa quando il debitore è soverchiato di debiti e dismette ogni suo avere ai creditori? Eppure anche a questa mutazione infelicissima si annette il diritto consueto, il quale si prende in sostanza sui valori assegnati a garanzia de' creditori.

Le quali cose, perchè sancite dall'uso, niuno impugna nè contesta, e come durarono in passato, così non si nega che debbano ancora durare nell'avvenire.

Il che, in altri termini, vuol dire che in una quantità sterminata di casi si ammette senza contrasto l'applicazione del grande principio toccato innanzi, cioè che le tasse destinate a riconoscere il beneficio della guarentigia sociale si misurano dal valore proprio ed apparente delle cose cui vengano applicate, appunto come avviene di tutte le altre tasse di assicurazione che si pagano secondo il valore che chiamerò *esterno* delle cose assicurate, senza tener mai conto dei deprezzamenti cui possano subire nei bilanci privati del possessore.

Che importa infatti che il padrone di una terra, poniamo

di mille ettari, l'abbia ingombra di debiti? Essa però non scema il valore suo proprio, nè occupa meno spazio nella superficie territoriale, nè attrae a sè minor dose di protezione governativa. Donde segue che il servizio restando uguale, uguale convien che resti anche il tributo.

Se fossa altrimenti, i cattivi amministratori sarebbero meglio trattati dei buoni, e verrebbe questa stranissima conseguenza che ammassando debiti di buona o di mala fede si usurperebbe parte della tutela sociale a prezzo minore ed a condizioni più avvantaggiate che non gli amministratori economici e previdenti. La qual cosa lascio pensare se possa essere comportata.

Dunque fu consiglio giustissimo e necessario che nè il tributo fondiario, nè quelli imposti per mutazioni che avvengano tra vivi non si alleviassero per debiti li quali andassero annessi alle cose o possedute o permutate.

Il che stante, tempo è omai, o signori, di domandare perchè questa regola fondata in ragioni si manifeste, e per consenso comune applicata a tanti casi che si rinnovano quotidianamente, abbia a venir meno allorchè si tocchi a quelle mutazioni che non essendo tra vivi, ma a causa di morte hanno evidentemente bisogno di protezione più attiva e più efficace. Imperocchè l'uomo, mentre vive, cogli atti suoi e col concorso della sua volontà pur coopera efficacemente al patrocinio della legge, agevolandone ed assicurandone le applicazioni, ma dopo la sua morte questa cooperazione diretta viene meno, e la società sola convien che assuma totalmente di fare che le volontà di lui o espresse, come nelle successioni testate, o presunte, come nelle intestate, abbiano piena e pacifica esecuzione. Senza di che non si potrebbe impedire che i beni del defunto non cadessero indifesi in balia dei primi occupanti.

Dove, o signori, è pur da notare come il fatto di codesta tutela importantissima si svolga e si operi in modo in tutto uguale a quello che fu notato nelle specie precedenti; imperocchè, come nei casi dianzi esposti, così anche in questo è evidente che per debiti non si scemano le quantità delle cose confidate alla tutela sociale, che il loro valore esterno non si muta, non si muta la estensione: non si restringe lo spazio che occupano nella carta territoriale, e che in conseguenza non può non essere in tutti i casi uguale la tassa che se ne paghi.

Si possono, o signori, produrre delle grandi sottilità per scoprire differenze tra questi casi ed i precedenti, ma è impossibile l'additarne alcuna che sia reale, è impossibile non riconoscere che le stesse ragioni e gli stessi principii valgono con uguale efficacia e per gli uni e per gli altri.

Fuvi taluno che propose già l'idea di ripartire in tasse annue il prodotto che può sperarsi dalle successioni, tenendo modo uguale o analogo a quello che fu tenuto già verso le manimorte; perocchè, si diceva, quella tassa di successione non può venire considerata se non come una anticipazione ovvero una posticipazione di un tributo annuale imponibile sulle terre e sui capitali.

In verità io sono ben lungi dall'accogliere questo concetto; perocchè, ogni altra ragione a parte, mi parrebbe consiglio poco felice gravare i possessori viventi che griderebbero senza conforto, e risparmiare gli eredi che facilmente si consolano incontrando quasi abbracciate insieme e la tassa e l'eredità.

Ma, ove ciò si facesse (che assolutamente parlando potrebbe farsi), vi sarebbe egli dubbio che in tal caso il tributo non potrebbe essere diminuito per debiti che allegasse il possessore? Vi sarebbe egli dubbio che si volessero po-

stergare i principii che giustissimamente s'invocarono e si accolsero in questo stesso recinto allorchè fu discorso delle imposte straordinarie che per le manimorte rappresentavano i diritti insoluti di trapasso e di successione? Ora quello che per consenso comune sarebbe giusto e necessario verso la tassa ripartita per anni come potrebbe non essere ugualmente giusto verso la tassa medesima raccolta sopra punti e ad intervalli più remoti? Dalle frazioni all'intero non può essere sostanziale differenza, nè si può logicamente negare nell'uno quella ragione di giustizia che senza contrasto si confesserebbe nelle altre.

Una sola differenza parmi dover ammettere tra i casi discorsi ad esempio ed il presente; cioè che mentre le tasse consentite per i primi ottennero la sanzione di una consuetudine non contestata, queste che si propongono di nuovo, quantunque non sostanzialmente diverse, non ebbero fin qui la confermazione dell'uso. Donde non voglio negare che può trarsi un'obbiezione che merita di venire considerata. Imperocchè potrebbe dirsi, e si dirà forse: che importa a noi dei vostri principii dottrinali e della vostra tutela governativa? Voi già ne avete fatto e ne fate una ben larga applicazione ad una quantità sterminata di casi, e basta. Nelle successioni non dedurre i debiti ha una durezza speciale e più sentita. Dunque, a parte i principii che aggravano, non dipartiamoci da una pratica che solleva; e poichè fin qui fu costume di dibattere i debiti, conserviamo la pietosa usanza, la quale troverà sufficiente ragione nel consenso e nell'approvazione universale.

Da questo punto di vista gl'impugnatori delle nuove tasse hanno compiutamente ragione. E se fosse prospera la condizione delle finanze, se si potesse colmarne il vuoto con altre tasse che non fossero infinitamente più moleste della presente, non sarei io quegli che per amor d'un principio volessi aggravare la condizione dei contribuenti. Ma poichè l'onore del paese e una necessità inesorabile domandano di accrescere le riscossioni, quanto basti almeno a ragguagliare l'entrata colla spesa, e si affaccia insieme una maniera d'imposta consentanea ad altre già per consenso comune o ammesse o tollerate, io non veggo perchè si debba esitare a porvi mano. Ben confessiamo tutti che se fossero intrinsecamente ingiuste, bisognerebbe respingerle a qualunque prezzo; ma poichè fu provato che non sono tali, non è ragione sufficiente a negarle che non siansi usate mai in passato. In verità anche non fu usato fin qui di avere lo Stato sì enorme peso di debiti. Onde, trapassate le usanze da una parte, si fa inevitabile trapassarle anche per l'altra.

Ma vi è di più; imperocchè, o signori, codeste tasse non solamente sono consentanee a quel principio di ragione che vige e si applica in ogni specie d'imposte reali, non solamente sono giustificate da urgente necessità, ma apportano altresì il beneficio incontestabile d'impedire le disuguaglianze più spiacenti di tutte, quelle cioè che si originano per frode.

E di vero, o signori, è parola presto spedita il dire *si dedurranno i debiti*. Ma quando si tocchi all'atto pratico i dubbi e le difficoltà si affacciano ad ogni passo, e si vede chiaro che in grandissimo numero di casi dedurre i debiti significa commettere una grande ingiustizia.

Vi hanno infatti più sorta di debiti, alcuni reali e che realmente accennano ad una diminuzione di patrimonio. Ma un altro numero, oserei dire non meno grande, sono debiti nominali o nulla più. Ed altri ancora, per combinazioni preparate o casuali, appaiono e non sono.

Il nostro Stato, come sapete, ha lunghissimo giro di con-

fini, e tocca a Francia, a Svizzera, alla Lombardia, ai ducati, alla Toscana. È dunque naturale che gli affari si mescolino e si accavalchino da uno ad altro territorio. Onde avviene spesso che si facciano debiti in Piemonte, dove si ha nome e credito, per acquistare terre fuor del confine, o partecipare a speculazioni ed imprese che vi si facciano. Ora sono debiti questi? Certo il nome lo portano, nè si potrebbe negare di tenerne conto nel computo delle tasse. Eppure sarebbe grande ingiustizia, quando essi rappresentano non una deficienza, ma un mero spostamento di patrimonio.

Più grave fatto, e più esteso, e più continuo è lo acquistare di effetti pubblici o di azioni anonime, per amor delle quali e per speranza di grossi lucri molti non temono di assumere debiti, anche ragguardevoli, i quali appariscono per modo autentico, mentre occulti od occultabili sono quegli altri valori a cui si contrappongono.

E questo, o signori, è tal fatto economico, nuovo o quasi nuovo nel nostro paese, al quale è forza di concedere attenta considerazione. Imperocchè, laddove siano circa a 600 milioni di debito pubblico, e parecchie centinaia ancora di milioni rappresentati da azioni industriali, sia estere, sia nostrali, è fatto infinitamente agevole di operare, con o senza disegno, una diminuzione di patrimonio che non sia punto reale, mentre legalmente è irrecusabile.

Altra schiera non minore di debiti apparenti può venire somministrata dagli stessi ordinamenti ipotecari, senza pur mescolanza di frode esplicita e diretta. Imperocchè sanno tutti come spesso avvenga di estinguere un debito senza cancellare la iscrizione relativa, la quale, durando intatta, nè potendo l'agente fiscale scoprir facilmente l'operata liberazione, rimarrebbe rispetto a lui quasi titolo irrecusabile di debito, donde una indebita diminuzione di tasse. Nè questa può dirsi cosa piccola o rara, quando è continuo il vedere stati ipotecari irti d'iscrizioni moltiformi a cui da gran tempo più non risponde niun debito reale.

Infine, o signori, non sono pur da tacere le frodi tessute a disegno, le quali pur troppo non sono nè astruse, nè difficili. Così, per modo d'esempio, se io voglia lasciare a persona straniera un'eredità poniamo di 100,000 lire, e voglia insieme sgravarla d'ogni tassa, basterà che stenda in favor della stessa un atto di debito per altrettanta somma, a cui darò data certa, sottoponendolo ad insinuazione, e lo serberò indi fra le mie carte. L'erede consapevole dedurrà il falso debito, ed avrà così l'eredità senza nulla pagare, raccogliendo il fisco non altro che l'uno invece del dieci per cento!

Codeste frodi possono combinarsi di mille guise, e pur troppo, elevate notabilmente le tasse, non si ommetterà di farlo: quando nel concetto di molti i tributi sono una specie di lotta tra il contribuente ed il fisco, e lo scoprir, modo di eluderne il pagamento anzi che frode suole nominarsi abilità non biasimevole. Ben sappiamo tutti che questo è un triste e falso concetto, ma il legislatore convien che prenda i fatti come avvengono tuttogiorno, e che a quelli, e non ad altro, acconci le sue disposizioni.

Taccio poi e le ricche mobilie e il denaro sonante e le cento altre combinazioni economiche per le quali (massime nei patrimoni più vasti e più complessi) può facilmente ottenersi che i debiti aperti e noti abbiano compenso in valori che per essere occulti od occultabili si sottraggono ad ogni tassa.

Onde io non dubito di affermare che se si elevassero le tasse e si mantenesse contemporaneamente la deduzione dei debiti, seguirebbe effetto mirabile di scemare, non di

accrescere la rendita dello Stato. Perocchè il maggiore stimolo dato alle frodi, si varie e si facili, divorerebbe largamente il guadagno che avrebbe potuto promettersi dall'aumento, appunto come avviene delle tasse doganali, le quali, trapassati certi limiti, tanto men rendono quanto più sono elevate.

Epperò se si voglia fare cosa utile e seria e sostanzialmente fruttifera, bisogna d'una stessa mano e accrescere le tasse e recidere le frodi possibili. O altrimenti cresceranno queste di modo che si avranno due mali a un tempo: e i balzelli nominalmente cresciuti e non cresciute punto le rendite della finanza.

Dunque riassumiamo: io non accetto la deduzione dei debiti nel computo delle tasse di successione: per la stessa ragione che non la si ammette nelle contribuzioni fondiari; per la stessa ragione che non si ammette nelle mutazioni contrattuali; per la stessa ragione che non si ammette nelle donazioni tra' vivi. Non l'accetto perchè sarebbe eccezione unica ed inesplicabile ad un principio razionale larghissimamente applicato. Non l'accetto perchè è fonte di disuguaglianze e d'ingiustizie; perchè inanima e moltiplica le frodi; perchè tende a profitto assai più de' ricchi che non de' poveri; perchè porge quasi un premio alle amministrazioni trascurate e frodolenti; perchè fa impossibile ogni più onesto aumento di tasse, aprendo di riscontro altrettante e più feconde sottrazioni; perchè infine nega allo Stato il compenso che gli è dovuto per la guarentigia sociale che non scema per debiti di persone, ma si applica alle cose quali sono e quali appaiono nella estimazione comune.

Fin qui, o signori, ho detto di quelle parti della nuova legge che reputo non indegne di approvazione. Ora stami concesso di accennare rapidamente quelle da cui l'intimo mio senso gagliardamente si allontana. Nè già a disegno di proporre emendamenti, che a quest'ora sarebbero altamente inopportuni, ma perchè, se a miglior tempo verranno proposti, possa ad altri ed a me stesso rendere testimonianza che il mio giudizio non sarà allora diverso da quel che sia di presente.

Dico pertanto che reputo non buone e non lodevoli le tasse di successione in linea retta, le quali, se possono venire scusate e temporaneamente accettate per le strettezze dell'erario, non debbono però da questa necessità, speriam transitoria, attingere diritti di cittadinanza permanente e perpetua. Imperocchè da padre a figli, anzi che mutazione, è seguito e continuazione di possesso, il quale, incominciato sovente per via d'opera e d'industrie comuni, si raccoglie ne' figli come cosa in cui già avevano, se non in fatto, almeno in potenza partecipazione di dominio, e sopra cui la legge stessa attribuisce loro per buona parte una ragione non mutabile.

Nelle successioni collaterali si sente e si confessa un mutar di padroni. Ma nelle dirette l'intimo senso ed un dettato di natura che sovrasta a tutte le leggi insegnano che la famiglia non si può scindere, e che non è mutazione apprezzabile il muoversi dei beni dentro i limiti di quella.

Nelle prime ha parte il favore, la fortuna, l'arbitrio del disponente. In queste per contro tutto è necessario e preordinato sia dalle leggi morali e sia pur anco dalle civili che a quelle s'informano.

Laonde, o signori, pur sarà lecito d'invocare fin d'ora tempi migliori, nei quali questa specie di tasse possano venire o totalmente rimosse o grandemente attenuate.

Ma non punto meno di queste tasse, a cui auguro breve

vita, mi offende la esenzione privilegiata di altre specie di beni che, per mio giudizio, non dovean essere sottratti alla legge comune, voglio dire le rendite del debito pubblico, le quali, per non so che ragioni di opportunità e per una troppo paurosa interpretazione dell'editto del 1819 ordinativo del debito pubblico, scamparono con rara felicità fuori del dominio del fisco, ed ottennero, quello che fu negato anche alle più povere eredità, una piena ed assoluta liberazione d'ogni tassa.

Dell'opportunità non intendo ora parlare, perchè è argomento vasto e complessò che mi trarrebbe in troppa lunghezza. D'altronde quello che è opportuno oggi può cessare di esserlo domani. Sicchè da questo punto di vista la esenzione sarebbe evidentemente temporaria e revocabile. Ma ben m'importa di affermare, come cosa a' miei occhi posta fuor d'ogni dubbio, che per l'editto del 1819 non può essere menomato quell'apprezzamento universale delle attività ereditarie da cui si attinge la tassa di successione.

E basta per esserne convinti richiamare le ragioni di quell'editto che furono due: assicurare agli stranieri che i valori che essi ci avessero apportati non avrebbero mai soggiaciuto alle imposte proprie dello Stato, ed assicurare in generale i mutuanti che l'interesse promesso non si sarebbe indirettamente ritolto per via di tributi.

Ora le tasse di successione non toccano gli stranieri in quanto siano possessori di cose mobili, epperò la prima delle ragioni sovra dette rimane senza applicazione. E per la seconda ben si dimostra che non si deve imporre tassa speciale e diretta che turbi o menomi l'interesse ordinario di quelle rendite, ma non si dimostra che non possa essere fatta legge uguale ed uniforme sulle universalità a cui esse appartengono.

Allora esse non vengono tassate come rendite, nè si tenta sovra quelle niuna riduzione sistematica, ma il concetto fiscale s'indirizza esclusivamente a un ente complesso di ben altra natura che sopporta in proprio nome tutte le imposte, senza riguardo alle specialità che lo componano. Che se codeste tasse per lo aggiungersi delle rendite pur si aumentano, ciò non avviene già per disegno o azione diretta, ma per casuale contingenza e per essere queste ultime parte di un tutto, a cui nello avverarsi di certi eventi naturalmente si aggiungono. Il che fa grandissima differenza: altro essendo che un dato valore non possa direttamente venire imposto, ed altro che, trasformato e confuso in una massa più larga, non abbia a subire le leggi di questa, diciam così, tutta nuova ed insolita commistione.

Maggiori parole darei a questo argomento se la nuova legge escludesse perentoriamente i principii sovra esposti, ma poichè la questione di diritto fu lasciata intatta, e la legge si fondò esclusivamente in ragioni transitorie e mutabili di opportunità, così non insisterò maggiormente, rimettendo a più maturi studi nell'avvenire di correggere questa a' miei occhi non giustificata e non giustificabile esenzione.

E per intanto voterò la legge quale ci viene offerta, non perchè sia piacevole, ma perchè è necessaria e perchè, se non si può negare che sia dura, non è però tampoco nè ingiusta, nè irrazionale; la voterò perchè ho fiducia che al dolore del primo assaggio seguirà il compenso inestimabile di aver trovato modo proprio ed efficace al riordinamento delle finanze; la voterò soprattutto perchè essendo nesso sì intimo tra le condizioni economiche e le politiche, temerei che il soccorso di rimedi energici negato alle prime non apportasse detrimento grandissimo alle seconde. Onde io

pur credo che noi accogliendo questa legge, che altri chiameranno impopolare, serviremo ai veri interessi del paese, e daremo prova non dubbia di patriotismo costante ed illuminato.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Cristiani.

CRISTIANI. Se io avessi in pensiero di proporre qualche emendamento, avrei creduto opportuno di aspettare che si ponesse in discussione l'articolo 3, a cui esclusivamente si riferiscono le osservazioni ch'io sto per sottoporvi.

Ma siccome tale non è la mia intenzione, e siccome la questione della deduzione dei debiti è quella nella quale propriamente si riassume il sostanziale interesse della discussione, perciò spero che non avrete a male che, qual membro della Commissione appartenente alla minoranza, io m'approfiti della discussione generale per esporvi le principali considerazioni che mi hanno persuaso a scostarmi dall'opinione della maggioranza, e che mi fanno desiderare che la non deduzione dei debiti non si accetti dal Senato qual base permanente e duratura, ma bensì unicamente qual temporario sacrificio agli urgenti nostri bisogni, e col fermo proponimento, tosto che il consentiranno le più prospere nostre condizioni finanziarie, di far ritorno alla base, a parer mio, più equitativa della deduzione dei debiti, sulla quale è regolata la legge che ancor ci governa.

Non entrerò nelle discussioni legali che in altro recinto si sono svolte con tanta profondità di dottrina. Non indagherò quindi qual sia la propria natura delle mutazioni che si operano in via successoria, e se, fatta astrazione delle finzioni legali, l'asse ereditario gravato di debiti non consistere debba propriamente che della parte netta. Non avvertirò nemmeno alle successioni beneficiarie onde riconoscere se nelle medesime l'erede con beneficio d'inventario non si assuma realmente gli obblighi del vero erede che pel residuo attivo dell'asse, e se per la concorrente dei debiti, alla cui soddisfazione si provvede colla vendita di sostanze ereditarie, egli vesta più propriamente il carattere di un semplice amministratore e di liquidatore.

All'oggetto di vieppiù semplificare la discussione, ammetterò di buon grado che nel linguaggio legale una successione opera una traslazione di dominio dal defunto nell'erede, secondo l'energica espressione del foro francese: *le mort saisit le vif*.

Ma dacchè tale sia l'astrazione del principio, ne vien egli la necessità, o dirò meglio l'opportunità di assoggettare al tributo tanto la parte passiva quanto la parte attiva dell'asse cui si succede? Questa è la conseguenza alla quale non mi posso adattare.

Niuna cosa più concorre a generare confusione nelle discussioni quanto gli equivoci, perciò conviene guardarsi dal prendere equivoco relativamente alla portata della parola *principio* di cui si fa uso in materia di tributi.

Dacchè una regola siasi qualificata col nome di principio non ne seguita necessariamente che si debba ad essa attribuire quella forza e quell'impero che nelle scienze esatte sono propri di ciò che chiamasi col nome di principii.

Diffatti in materia di tributi, oltrechè sono ben pochi i canoni fondamentali che sulla scorta del padre della scienza economica si possano innalzare alla dignità di veri principii, per lo più quelli che nell'uso si vanno decorando collo stesso nome non sono che norme speciali che si prendono per basi d'imposte determinate all'unico scopo di procurare l'uniformità della riscossione.

Ora l'applicazione di questa natura di basi di riscossione non è punto obbligata alla necessità di deduzioni emergenti

dalla regola medesima, ma resta intieramente subordinata alle circostanze, e viene, a seconda dei casi, quella maggiore o minor estensione che può meglio conciliarsi colla giustizia, coll'interesse dell'erario e colla posizione dei contribuenti.

Eppertanto nell'applicazione delle adottate basi di riscossione la cosa di cui in primo grado il legislatore si preoccupa non è tanto quella di coordinare le sue prescrizioni in modo che siano la logica e stretta deduzione della base medesima, quanto più veramente quella di ottenere risultamenti e conseguenze che non si scostino dai dettami della giustizia distributiva, e non riescano in pratica troppo gravosi ai contribuenti.

Cosicchè ogni qualvolta egli riconosce che lo sviluppo della sua base lo condurrebbe a risultati siffatti, esso non si ritiene talmente stretto dalla logica necessità di farne l'astratta applicazione che non gli sia lecito ed anzi non gli tocchi il dovere di apportarvi temperamenti che siano più consentanei a quei più alti principii di giustizia a cui è pur d'uopo che si attengano le leggi, anche quelle relative ai tributi.

Percorrendo la serie delle varie nostre contribuzioni, mi sarebbe agevole di trovar esempi della provvida e giudiziosa prudenza con cui il pratico legislatore, applicando le basi di riscossione per caduna di esse adottate, seppe apportare ad esse quei temperamenti che gli parvero consigliati da considerazioni di equità, di giustizia e di pubblico bene, all'oggetto, fra gli altri, di moderare la troppa durezza che avrebbero avuto prescrizioni eseguite con tutta l'asprezza dell'astratta loro base.

Ma, senza scostarmi dalla materia che forma l'oggetto della presente discussione, egli è dalla legge stessa sottoposta alle nostre deliberazioni che desumerò gli esempi di questa natura di temperamenti.

E così in primo luogo, tuttochè la base della legge sia di colpire le mutazioni di proprietà, e tuttochè nelle permutate si operi una duplice mutazione, cioè nondimeno il legislatore, anzichè assoggettarle ad un duplice diritto di mutazione, come l'avrebbe richiesto la stretta e rigorosa applicazione dell'adottata base, ed anzichè assoggettarle nemmeno all'intiero diritto stabilito per le vendite uniche, le ha invece colpite della sola metà del diritto di alienazione.

La moderazione in tal parte del diritto d'insinuazione, qualunque ne sia l'equitativa opportunità, non è meno una eccezione alla base regolatrice della tassa, come lo riconoscere in altro recinto uno dei più valenti sostenitori del progetto.

Del pari in secondo luogo due altre deviazioni sostanziali al principio di essa si rilevano nella parte relativa alla tassa di successione.

L'una sta nella diversità della tassa imposta agli eredi, a seconda delle più o meno strette relazioni di parentela o di affinità dei medesimi al defunto. Tuttochè questa diversità di relazioni non cangi per nulla il carattere della mutazione di proprietà, la quale essendo per tutti uniforme, si sarebbe dovuta assoggettarle ad un diritto proporzionale conforme, per altro il legislatore ha creduto (ben opportunamente, a parer mio) doversi preoccupare del maggiore o minor grado di probabilità che per la diversità della rispettiva loro parentela ed affinità col defunto aveva caduna categoria di eredi al conseguimento della successione.

Un'altra deviazione dal principio è quella che riflette la esenzione che il nuovo progetto accorda a coloro che raccolgono eredità di un valore netto inferiore a lire 1000.

Gli adottati esempi bastano a dimostrare la verità di ciò che accennai qui sovra, che cioè il legislatore non si considera tanto strettamente vincolato dalla logica astrazione della base regolatrice dell'imposta che non si faccia lecito all'occorrenza di scostarsene nell'applicazione, onde farsi carico di quelle circostanze che gli potessero consigliare sia di moderare, sia di aggravare la tassa, onde porla in più giusta corrispondenza colla varietà dei casi.

Ciò posto, la questione non è già quella di vedere se essendosi preso per base di colpire di tassa le mutazioni di proprietà, possa essere cosa logica che siano tassate le successioni tutte, senza distinzione dalle gravate e non gravate da debiti, ma bensì quella veramente se esistano gravi diversità di circostanze e possenti considerazioni, le quali consiglino di applicare a caduna di esse un distinto trattamento che meglio si concilii colle rilevate diversità di condizioni, e meglio corrisponda pertanto ai principii della giustizia distributiva.

Ora posta, come credo che lo debba essere evidentemente, la questione su questo terreno, la soluzione non mi pare che possa formar oggetto di dubbio per sembrarmi che, sia che si consultino i principii della scienza economica, sia che si badi alle conseguenze che la legge avrebbe nei contribuenti ed alle ripugnanze popolari, la poca opportunità del progetto in tal parte si appalesi all'ultima evidenza.

Ed invero se consideransi in primo luogo i dettami della scienza economica, si vedrà fra essi primeggiare il canone fondamentale in materia di tributi che ogni cittadino debbe concorrere ai carichi pubblici in proporzione del rispettivo suo avere.

Ora non havvi argomentazione, vogliasi pur supporre sottile, la quale arrivi a dimostrare che si osservi il canone suddetto assoggetta alla tassa l'integralità della successione anche per la parte corrispondente alla passività, e ponendo così l'eredità gravata da debiti in una condizione di assoluta ineguaglianza con quella dell'eredità libero da ogni passività, e sottoponendo il primo a funesti e talvolta incomportabili aggravii, li quali non consisteranno semplicemente nell'onere di una tassa crescente a misura della minore proporzione dell'utile raccolto, ma saranno inoltre raddoppiati da altra natura di pesi di cui farò parola qui appresso.

Nè si vada opponendo che sul principio della non deduzione dei debiti sia pur regolata la riscossione di altri tributi, come l'imposta prediale, quella sui fabbricati, come pure la tassa di emolumento e di insinuazione. Imperocchè la condizione delle cose per le dette specie di tributi è ben diversa da quella della tassa di successione, cosicchè le norme adattate a quei generi di tributi non si adattano egualmente al caso delle successioni.

Diffatti l'imposta prediale e quella sui fabbricati non essendo che un prelievo annuo sul prodotto di chi tiene e gode il fondo e l'esistenza di debiti sovra questo non ostacolando il prodotto e non togliendo che esso continui a godersi da chi ne ha il possesso, non doveva apportare cambiamento nella quantità del prelievo.

All'opposto nelle successioni, mentre colui che raccoglie un'eredità libera da debiti entra effettivamente nel pieno ed efficace possesso dell'integrità delle sostanze che la compongono, il possesso di colui che raccoglie un'eredità gravata di passività non si estende che fittiziamente all'integrità di essa, giacchè la condizione a cui è alligato il presente possesso di pagare i debiti implica naturalmente l'obbligo della successiva alienazione (che realmente si ve-

rifica nella massima parte dei casi) di una corrispondente quantità delle raccolte sostanze.

Ora se siavi giustizia distributiva ad assoggettare alla medesima tassa due nature di possesso, la cui efficacia ed integralità sono in una condizione così diversa, ciò è quello che lascio al vostro giudizio di apprezzare.

Del pari non sussiste il paragone che si vuol stabilire tra la tassa di emolumento e quella di successione.

Nel primo caso si è solo a titolo di compenso delle spese che alla società cagiona l'amministrazione della giustizia, che si percepisce una tassa uniforme ed assai modica sull'oggetto in contesa, senza che punto si distingua a che cosa questa si riferisca, se cioè a mutazioni di proprietà, a liberazioni, a guadagni, a perdite, bastando che vi sia contestazione di valutazione perchè sia colpita da tassa proporzionale uniforme.

Per altra parte, siccome questa ricade o sovra ambi i contendenti, od il più delle volte sul vinto, la considerazione di profitto rimaneva naturalmente alla medesima estranea, epper tanto l'esistenza o non di debiti sulla cosa contesa era del tutto indifferente nel calcolo della tassa.

Ma in materia di successione quel tanto che il fisco apprende per sé sulla raccolta eredità, anzichè essere sempre modico ed uniforme come nell'emolumento, va crescendo a misura che sono minori le eventualità che aveva l'erede di raccogliere l'eredità, cosicchè la considerazione della natura dell'acquisto non è cosa che sia indifferente alla fissazione della tassa, epper tanto sull'ammontare di essa non può a meno quindi di grandemente influire la circostanza che l'acquisto sia reale, se deduconsi i debiti, o sia parte fittizia se non si deducono.

Per ultimo, quanto all'obbiezione desunta dalla norma che si segue nella materia dell'insinuazione, è ovvia l'osservazione che se si tratta delle compre e vendite l'esistenza o non di debiti sul fondo venduto è pienamente indifferente, giacchè se rimangono a peso del venditore, non sono computati nella tassa e, se vengono addossati all'acquirente, diminuiscono d'altrettanto il prezzo sul quale solo si riscuote il diritto.

Che se poi si vuol alludere alle donazioni con obbligo al donatario di pagare i debiti, sulle quali il fisco riscuote la tassa anche sull'ammontare della cosa donata corrispondente alle passività, vuoi si por mente che in tale ipotesi la convenzione stata stipulata col mutuo consenso delle parti veste un duplice carattere, quello cioè per una parte di un acquisto a titolo gratuito e per altra parte di un acquisto a titolo oneroso per la concorrente delle passività accollatesi volontariamente dal donatario.

Ora la legge assoggettando al diritto i contratti di compra e vendita, non poteva a meno di assoggettare alla tassa anche le donazioni onerose, giacchè per la concorrente delle passività addossate al donatario le medesime non sono che vere compre e vendite consensuali.

Ma nella materia delle successioni non si verificano analoghe necessità di applicare indistintamente il principio della legge.

Diffatti non essendo in arbitrio dell'erede di accettare l'eredità per la concorrente esclusivamente dell'attivo rilasciandone la parte corrispondente del passivo, l'adizione che egli fa dell'integrità non è punto volontaria come nelle donazioni, ma bensì veramente in certo modo forzata per la parte passiva, e non migliora necessariamente in esso lui, come nel donatario, l'intenzione di fare un acquisto a titolo oneroso della parte delle sostanze ereditarie corri-

spondente al passivo, e non toglie così che il possesso che ne debbe prendere, anzichè avere un carattere duraturo come nelle donazioni, non sia, come succede il più delle volte, che puramente provvisorio e col pensiero di alienarle per la concorrente corrispondente ai debiti.

Non contendo che alcune volte potrà succedere che l'erede paghi del proprio i debiti ereditari, nel qual caso si opererebbe una vera mutazione di proprietà a titolo oneroso, analoga a quella che ha luogo nelle donazioni con accollamento di passività. In simil caso riconosco di buon grado che, nell'ipotesi della deduzione dei debiti, la seguita mutazione sfuggirebbe la tassa.

Ora io comprendo bensì che una naturale previsione fiscale consigli di cercar modo d'impedire che possano sottrarsi alla tassa mutazioni onerose che la dovrebbero scontare, e così, allo scopo di colpire le mutazioni, alle quali le successioni potrebbero aprir la via, non avrei difficoltà di adottare spedienti che tendessero a pareggiare al donatario a titolo oneroso l'erede che ritenesse per sé stesso la parte dell'asse gravata da debiti. Nè sarebbe forse malagevole di trovarne che fossero preferibili al temperamento che si era suggerito in altro recinto, temperamento, la cui proposta tanto giovò ivi a guadagnare al progetto un'apena sufficiente maggioranza, e dei quali poi, passato il pericolo, non si tenne più conto come di un ripiego non più necessario.

Ma se una giusta previsione fiscale può consigliare qualche provvedimento diretto a procurare che non si operino mutazioni che sfuggano la tassa, porto opinione che non trattengasi nei limiti di un'onesta previsione, ma pecchi veramente di eccessiva fiscalità la disposizione, colla quale, onde cautelarsi contro la possibilità di un caso che raramente si verificherà, si assoggetti alla tassa, come acquisto, una parte dell'asse che il più delle volte l'erede non ha nè la volontà, nè la possibilità di conservare presso di sé. Questa disposizione può condurre a conseguenze tanto più gravose in quanto che essa, come l'ho già più avanti enunciato, non assoggetterà anche l'erede ad una tassa fuor di proporzione sull'attivo raccolto, ma gli cagionerà ben altri pesi.

È così nell'ipotesi (la quale per verità è quella che il più generalmente si verifica) in cui l'erede onde soddisfare i creditori ereditari debba procedere ad alienazioni di parte delle sostanze ereditarie, la tassa d'insinuazione per le occorrenti vendite, tuttochè posta dalla legge a carico dell'acquirente, dovrà infatti dal venditore sopportarsi in deduzione del prezzo.

A questo peso vuoi si pure aggiungere quello del pagamento della tassa d'insinuazione per la liberazione che i creditori concederanno all'erede all'epoca della soddisfazione loro.

Per ultimo, se considerasi che l'aprimiento di una successione gravata di debiti è per lo più sorgente di discussioni, e quando massime vi sono interessati minori od altre persone amministrate non può conseguirsi senza l'intervento di persone perite e di agenti giudiziari, senza ricorrere ai tribunali, senza necessità di atti giudiziari, si comprenderà come non siavi possibilità di liberarla dalle passività se non se sottostando ad oneri che arrivano talvolta ad una massa oltremodo gravosa e persino incomportabile, la quale si trovi pure in opposizione con uno dei canoni fondamentali della scienza economica, secondo cui debbonsi ritenere funesti quei tributi pel cui pagamento i contribuenti sono ridotti alla necessità di intaccarne il capitale.

Non farà meraviglia, ove a ciò tutto si ponga mente, che il senno popolare, presso il quale poco valgono le astrazioni legali, e sul quale fanno solo impressione i reali e pratici risultamenti delle cose, abbia manifestato una tanto viva e tanto profonda repulsione contro l'applicazione, vogliasi pure, dir logica, ma ben aspra certamente, di un principio suscettivo di così dure conseguenze.

Già prevedo che mi verrà opposto l'esempio della Francia dove da 60 anni il sistema che in oggi vuoi introdurre da noi ha ricevuto la sua applicazione senza che durante quel lungo periodo di tempo siasene mai (da quanto pare) denunziato il troppo rigore.

Ma oltrechè alla invocata autorità può opporsi quella di altre nazioni, le quali si sono formalmente scostate dal sistema francese, mi pare che non passi analogia tra la condizione nostra e quella della Francia.

Ed in vero, per una parte quanto all'introduzione del sistema vuoi per mente che al momento in cui il medesimo fu approvato in Francia, quel regno era appena sfuggito al più spaventoso pericolo di disfacimento governativo, di cui la storia abbia mai somministrato l'esempio, talchè in quei primi istanti di ricomposizione sociale, la vera ed unica preoccupazione tanto del legislatore quanto del pubblico, quella dovette essere certamente che al Governo, cui si era data la missione di ricondurre il regno a vita meno tormentosa, si somministrassero tutti li possibili mezzi di compiere all'arduo suo incarico, senza che si avesse nè volontà, nè forse agio di andare indagando pel sottile se i proposti mezzi potrebbero nella pratica loro applicazione cagionare individuali gravami.

Per altra parte quanto alla continuata osservanza del sistema adottato nell'anno VII, è ovvia l'osservazione che molti e ben molti anni passarono in Francia, durante i quali non vennero meno le strettezze finanziarie e le popolazioni ebbero campo di condursi via via avvezando all'imposta; cosicchè non debba far sorpresa, se, allorquando tempi più miti consentirono che si pensasse a migliorare il sistema delle pubbliche imposte, sia succeduto che nè il Governo abbia proposto di moderare una imposta alla quale le popolazioni si erano da lunga mano assuefatte, e la cui riscossione non presentava difficoltà alcuna, nè la pubblica opinione abbianne sollecitato il temperamento, perchè gli aggravii cui apre la via la distribuzione della tassa non verificandosi che isolatamente ed interpolatamente, le lagnanze individuali che avrà potuto sollevare il meno giusto riparto della tassa non saranno giunte a quel grado di universalità di grida di cui si preoccupa la pubblica opinione.

Ora ben diversa è l'attuale nostra condizione, sia perchè qualunque possano essere le attuali strettezze, non arrivano per altro le medesime al regno, come in Francia nell'anno VII, di toglierci la libertà di maturatamente ponderare quei tributi si possano più giustamente stabilire, sia perchè mentre in Francia non eravi sacrificio che non sembrasse leggiero, purchè giovasse alla ricostituzione di un governo più ordinato, all'opposto nello Stato nostro dove sarebbe alquanto diverso il confronto del passato col presente, e dove massime da 30 anni a questa parte è mai sempre stato in verde osservanza la deduzione dei debiti, l'applicazione di un principio più rigoroso non potrà a meno di eccitare una dolorosa impressione.

Non voglio già dire con ciò che la riscossione della tassa sia per incontrare contrasti ed incagli nelle nostre popolazioni, chè ben al contrario niuno è più di me persuaso della ammirabile rassegnazione con cui il popolo piemontese si

adatta ai sacrifici, che richiedono i bisogni del pubblico Governo; solo ho voluto dire che se in Francia, per la specialità delle condizioni in cui versava quel regno, ha potuto passare inosservato nelle abitudini dei contribuenti, non se ne debbe trarre argomento onde lusingarsi che in Piemonte il nuovo principio che si vuol introdurre nella nostra legge fiscale debba essere accolto con quella indifferenza con cui pare lo sia stato in Francia.

A persuadermi il contrario basta, a parer mio, il vivo e profondo sentimento di repulsione che in ogni dove ha sollevata la proposta del nuovo sistema, ed al quale fu estranea ogni preoccupazione di parte.

Non essendo mio intendimento, come già dissi, di proporre emendamenti all'art. 3, stimo soverchio, onde non abusare di troppo della vostra attenzione, di discutere alcune altre obiezioni che si sono fatte al sistema vigente della deduzione dei debiti.

E così cercherò di dimostrare che tale deduzione, stante le cautele a cui è alligata dalla vigente legge, cautele che non pugnano d'altronde coi principii della giustizia, non apre la via a tutte quelle frodi pregiudizievole all'erario, che nella relazione si sono andate e con tanta compiacenza esagerando. Del pari non prenderò ad indagare se la continua osservanza dell'attuale sistema della deduzione dei debiti avrebbe nella realtà delle cose operato sull'ammontare delle riscossioni sperate dalla legge una così sostanziale diminuzione, per cui l'andamento del servizio restasse gravemente incagliato.

Ma poichè il mio scopo non è quello di conseguire sin d'ora la conservazione nella legge del principio della deduzione dei debiti, ma solamente di proporre la via perchè in tempi migliori ne sia accolta la reintegrazione, perciò porrò fine senza più al mio dire, e mi terrò fortunato se le deboli mie osservazioni saranno riuscite a far nascere in alcuno di voi, signori, il pensiero che il principio della non deduzione dei debiti, che il progetto di legge vuol sostituire al contrario principio che da più di 30 anni informa la nostra legislazione fiscale, non presenta tutti quei caratteri di evidente giustizia e di opportunità che al medesimo attribuiscono coloro che se ne rendono sostenitori, e se per tanto avrò alcun poco avvalorato il voto accennato di volo nella relazione, il quale forma la condizione della mia adesione al progetto di legge, il voto cioè che tosto che si saranno migliorate le condizioni nostre, si apporti di bel nuovo alla tassa di successione il temperamento che un sentimento di equità e di giusti riguardi aveva consigliato al patrio legislatore e col quale esso aveva procurato di moderarne nell'applicazione la troppo rigorosa asprezza.

PRESIDENTE. Nell'ordine d'iscrizione la parola spetta al senatore Maestri.

MAESTRI Signori senatori, le clamorose disputazioni sui debiti che sollevò l'odierno progetto prima di giungere a noi, m'indussero ad indagare quali ne potevano essere le cagioni. Non pensai gran fatto a conoscere che quelle erano varie e non solite. La tassa escludente i debiti aggiugne alla sua qualità fiscale quella non meno avversata della novità: la quale, in fatto di tributi, quand'anche portasse nel comune un alleviamento, incontra pur sempre gravi resistenze: quelli a cui giova non la difendono; coloro a cui pesa la combattono e la biasimano.

Ciò è accaduto alla tassa di successione perchè non si ammette la deduzione dei debiti, in contraddizione alla legge attuale, e alla lunga osservanza.

Perciò si sono levate contro l'articolo 3 del progetto le voci di persone dotte e stimabili, da cui hanno preso calore discorsi della moltitudine tratta in errore, e ad avverare una tassa che o non la riguarda, o le giova come vedremo.

Si è declamato che siffatta disposizione è ingiusta e disumana; non si è dubitato di calunniarla. E in vero, non calunnia l'attribuirle ch'essa impone la tassa ai debiti? In questa supposizione, quando il valore dell'oggetto fosse di 100, e il debito di 50, la tassa non sarebbe presa su 100, ma sopra 150. Il che non è. Tuttavia ciò non lascia di eccitare un pietoso interesse a pro dei debitori, il quale si riflette in odio della legge.

Che la circostanza di venir nuova un'imposta (dico nuova perchè se questa fu qui un tempo, passarono quarant'anni prima della sua abolizione), influisca ad inasprire la contraria opinione, valga l'esempio d'altri paesi, dove la stessa disposizione è antica, e non fu giudicata nè inumana, nè ingiusta.

In Francia è vigente da omai 60 anni e si eseguisce senza querela, e ne' molti rivolgimenti politici, e fra tante riforme di leggi, in tanta mobilità di elementi, soprastette intatta, nè si pensò a mutarla. In qualche paese d'Italia è ancora in vigore da lunghi anni, recatavi colla legge 22 primaio, anno VII, nè cessata la dominazione straniera, timarono di abolirla i dotti legislatori che ebbero a riconsiderarla.

Nel Belgio il contrario sistema non è il risultato di una profonda discussione, ma si ammise come compenso alla legge, la quale era astiata grandemente.

Quando pure non avesse altro difetto che di essere ingiusta, certamente non sarebbe stata in più luoghi approvata nè avrebbe conseguito il voto del tempo. Ed io medesimo professo che, qualora credessi che non fosse giusta, non sarebbero nè le angustie del tesoro, nè qualsivoglia più alta considerazione che m'indurrebbe a consentirla. Imperocchè io non ammetto la massima di quell'articolo, il quale separava l'utile dal giusto, dicendo tal cosa essere ingiusta, ma tornar utile alla repubblica.

Queste sono per avventura le estrinseche cagioni che preoccupano gli animi di non pochi contro la legge: ma le difficoltà intime non mancano; dico la gravità della controversia, la quale per sé è sufficiente a produrre la diversità delle sentenze. Io confido nondimeno che l'esame imparziale ed accurato del subbietto, l'esposizione schietta de' principii, e la deduzione logica delle conseguenze ci condurranno a conoscere il vero ed il giusto nella sua semplicità e chiarezza e a purgare la legge dalle taccie che la farebbero meno accetta all'universale.

La proposta legge, benchè sia chiamata cogli antichi nomi di tassa d'insinuazione, di successione, di emolumento, è retta tuttavia da un solo principio, e potrebbe così avere un solo nome, siccome la legge 22 primaio, *Registrazione degli atti civili e giudiziari e dei titoli di proprietà*. Le tre tasse infatti vengono coordinate sovra basi e regole comuni, come porta il titolo primo.

Divise in fisse e proporzionali, così dispone l'articolo 3°: « La tassa proporzionale è stabilita per le obbligazioni, ipoteche, usufrutto, uso o godimento di beni mobili o immobili che si operi per contratto od altro atto fra vivi o per causa di morte, ecc.

« È dovuta la tassa in ragione dei valori in comune commercio senza deduzione dei debiti. »

L'articolo 64 relativo alla tassa di successione ripete la disposizione medesima.

Il principio delle tre tasse è la trasmissione della proprietà da una persona che se ne spoglia ad un'altra che l'acquista.

Fra gli atti più importanti e frequenti della vita sociale che si compiono sotto l'egida della legge sono certamente i possessi e gli acquisti delle proprietà dei beni. Ora come vi ha un tributo sulla proprietà finchè resta presso il medesimo possessore per la difesa e tutela che le presta la società, egli era razionale e giusto che il potere sociale, che ne garantisce ed assicura l'esatta trasmissione, prelevasse una parte dei valori trasmessi come prezzo di tale servizio.

La proprietà è adunque la base di questetasse, come della prediale. L'una cade sulla proprietà permanente, l'altra sulla proprietà trasmessa.

Tutti sanno che la proprietà è il diritto di godere e disporre delle cose nel modo più assoluto, purchè non se ne faccia un uso vietato dalle leggi e dai regolamenti (articolo 439 C. civ.). Ora la tassa colpisce questo diritto che dicesi proprietà, sia di mobili, sia di stabili.

Avendo la tassa per oggetto la trasmissione e l'acquisto della proprietà, doveva essere per lei cosa indifferente il modo, cioè se avvenisse per contratto o per successione, a titolo oneroso, o gratuito. I modi di succedere nelle proprietà o d'acquistarle sono stabiliti dal Codice civile all'articolo 680; e la legge li adotta precisamente.

La qualità proporzionale della tassa è conforme al canone dello Statuto, che i tributi debbono essere in ragione degli averi. L'averi qui è la *proprietà trasmessa*. Ora la legge è appunto in questi termini: *la tassa è dovuta in ragione dei valori in comune commercio*.

Tali sono i concetti razionali su cui riposa la legge, e che ne dimostrano la giustizia.

Il fatto generale che la legge ha di mira si è la trasmissione e l'acquisto della proprietà, l'ingresso nella proprietà.

Le cose sin qui ragionate ci appianano la via a risolvere la questione dei debiti, soggetto precipuo delle mie parole.

Una proprietà trasmessa di beni mobili o stabili, supposti del valore di 100, è gravata di debiti per 50. Si dovranno dedurre i debiti, si dovrà la tassa su 50, o su 100? Rispondo:

Il debito diminuisce egli quel diritto che dicesi proprietà? Quando il possessore contrae un debito, il valore de' suoi beni in comune commercio diminuisce? Se dopo contratto il debito, o il mio diritto di proprietà diminuisce, o i beni valgono meno in comune commercio, certamente si debbono levare i debiti. Ma chi oserebbe asserire che quando io ho contratto un debito (suppongo il più), un debito e con pegno od ipoteca, il mio diritto di proprietà è diminuito, che io non posso godere e disporre della mia casa o del mio podere come prima?

Chi potrebbe sostenere che la mia casa e il mio podere saranno stimati meno, ed avranno meno valore in comune commercio dopo il debito che prima? Se fosse così, sarebbe una nuova e grande sventura l'aver debiti, poichè molti non sarebbero più veri proprietari, cioè muniti del diritto di godere e disporre de' loro beni, e i terreni e le case loro avrebbero perduto del loro valore; ciò che valeva 100, non varrebbe più che 60, o 50, o 30.

Nessuno può ammettere queste assurdità. Se mi direte che il possessore di una proprietà dopo il debito è meno ricco della metà, lo concedo; ma la tassa non cerca quanto uno sia ricco, non cerca la liquidazione del patrimonio, ma il valore della proprietà di cui è possessore.

Ora il debito anche con pegno od ipoteca non diminuisce il diritto di proprietà, nè il valore di essa.

Il debitore ritiene la proprietà del pegno fino a che non abbia sofferta la spropriazione (articolo 2132 C. civ.).

L'ipoteca resta inerente ai beni presso chiunque passino (articolo 2163). Ma la proprietà rimane presso il debitore finchè per gli atti esecutivi ne sia privato nella forma prescritta dalla legge (articolo 2328 e seguenti, tit. *Della spropriazione forzata*). Il debitore può disporre del suo stabile fino alla trascrizione dell'ordinanza di spropriazione (articolo 2344 C. civ.).

È dunque dimostrato che i debiti non diminuiscono nè il diritto che dicesi proprietà, nè il valore dei beni nei quali un tale diritto risiede e si confonde. Dunque la proprietà dello stabile o del mobile rimane la stessa presso il possessore prima della trasmissione, come dopo; il valore venale dello stabile e del mobile non muta nè prima, nè dopo la trasmissione. I debiti non si fondono colla proprietà, nè col valore venale dei beni. Sono un aggravio ai beni, un vincolo, se ipotecari, alla proprietà. Ma la proprietà e il valore venale non sono menomamente diminuiti, o tocchi.

Se dunque la proprietà è la stessa, e il valore venale del fondo è lo stesso, non ostante i debiti, egli è evidente che i debiti sono estranei alla tassa: la quale cade sulla proprietà trasmessa in ragione del valor venale della cosa.

È dunque logica e giusta la disposizione che esclude i debiti, come cosa estranea, nel calcolo della tassa.

Ella è una conseguenza del principio della legge; talmente che la deduzione dei debiti sarebbe una *eccezione*; come osserva l'ufficio centrale nella sua dotta relazione:

« Di fatti, se appo noi, egli dice, nelle leggi del 1821 e del 1831 si fece luogo alla deduzione dei debiti, ecc., ciò si fece in via ed in forma di *eccezione*, talmente che, ove un ordinamento in questa materia tacesse al proposito, l'ovvia sua intelligenza quella sarebbe della tassazione dell'intero asse, senza riguardo alle sue passività. »

I debiti dunque si vorrebbero detrarre per una eccezione. Ma una eccezione è una deviazione dal principio generale; nelle contribuzioni è un'ingiustizia, proscritta dallo Statuto.

Vedremo nel processo del discorso che niuna ragione vi è per iscusarla, e troppe ve n'ha per respingerla.

I fautori dell'eccezione ammettono che non si debbono dedurre i debiti nelle trasmissioni per contratti, e quindi sembrano convenire nella sostanza de' ragionamenti sin qui esposti. Ma esigono che si faccia la deduzione dei debiti nella tassa degli atti per causa di morte. Dicono che il compratore paga la tassa sulla proprietà supposta del valore di cento, perchè riceve cento, di cui paga 50 al venditore, 50 ai creditori; laddove l'erede dovendo pagare il debito di 50, non riceve che 50; e quindi non deve pagare la tassa che sopra 50.

È facile a comprendere che in questo argomento si cela un sofisma. Quando si parla del compratore si considera la *proprietà* trasmessa nel suo valore venale, e quando si discorre dell'erede, non si considera la proprietà trasmessa, ma l'*utile*, o l'attivo netto, ch'egli ne riceve.

Non si scambii la *proprietà* coll'*utile*, e si vedrà che la condizione dell'erede e del compratore è la stessa. Il compratore acquista la proprietà di 100, e ne paga 100 di prezzo, 50 al venditore, 50 ai creditori. L'erede acquista egualmente la proprietà di 100, e ne paga 50 ai creditori, e 50 gli rimangono gratuitamente. Egli dunque acquista la proprietà di 100 come il compratore, ed è in miglior condizione di lui, perchè del prezzo non paga che 50.

Nelle tavole del catasto, al nome del primo proprietario si surroga il nome del successore, sia compratore, sia erede. La proprietà è dello stesso valore per l'uno e per l'altro. Non iscema pei debiti, così per l'erede come pel compratore. Dunque la distinzione è vana.

Tutta l'opposizione che sotto varie forme si fa alla esclusione dei debiti nasce dall'oblio del principio della legge, a cui si sostituisce il principio dell'utile. Ora non è lecito sostituire un principio diverso a quello che informa la legge, senza alterarne tutta l'economia, e incorrere in assurdità. In fatti, se la tassa fosse in ragione, non della proprietà, ma dell'utile trasmesso, il compratore non dovrebbe sottostare alla tassa; perchè quantunque il compratore e il venditore abbiano un vantaggio economico reciproco (altrimenti non farebbero il contratto), tuttavia il vantaggio loro non è calcolabile a danaro, e però non è suscettibile di tassa.

E non dovendo il compratore alcuna tassa, sarebbe distrutto il sistema dell'insinuazione che non darebbe alcun prodotto per le mutazioni a titolo oneroso.

Tale è l'assurdo a cui conduce il principio dell'utile sostituito al principio della legge.

Chè se volessero ammettersi i due principii, dell'utile trasmesso, e della proprietà trasmessa, che è quello che vorrebbero gli oppositori, cadrebbe addosso alla legge il maggiore de' rimproveri che le si potesse fare, quello di avere due pesi e due misure, quello di essere ingiusta.

Ciascuna tassa ha un principio, da cui come corollari discendono le parziali disposizioni della legge che la governa. E il principio è assoluto, senza riguardo ai debiti. Il principio del tributo sui terreni, come sui fabbricati, è la *rendita*, senza deduzione dei debiti. Quello dell'imposta sulle patenti, pel commercio, l'industria, le professioni e le arti liberali è il *profitto* presunto degli esercenti, senza riguardo ai debiti. Quello della tassa mobiliare si è il *valore locativo*, desunto dal fitto *senza alcuna detrazione*.

Ora, per quale privilegio si detrarrebbero i carichi dall'attuale? Perchè si dedurranno i debiti da una tassa *unica e passeggera sulla proprietà che si trasmette*, e va a crescere la fortuna del nuovo proprietario, mentre i debiti non si deducono dalla *proprietà permanente*, soggetta ad una *tassa annuale e perenne*? Perchè si dedurranno da questa tassa, mentre non si deducono da alcun'altra? Sarebbe una eccezione arbitraria ed ingiusta.

Ma qui si recano nuovi argomenti a sostenere la deduzione dei debiti a pro delle successioni e s'invoca la massima: *non dicuntur bona, nisi deducto ere alieno*.

Le massime sono buone regole che guidano rettamente nella materia dove furono introdotte; ma se vogliansi trasportare ad altra materia, invece di essere guide, sono inciampi onde si cade nell'errore. Ora la massima invocata, come tutti sanno, fu introdotta per regolare gli interessi rispettivi degli eredi, dei legatari, dei creditori della successione.

Non può dunque trarsi agli affari di finanza. Che significa essa? Non altro se non che in certe circostanze gl'interessi di quelli che hanno parte nella eredità si debbono regolare sull'attivo netto. Trattasi di stabilire la quota della legittima? Essa deve prendersi sull'eredità purgata dai debiti: *non dicuntur bona, nisi*, ecc. Vi sono legati particolar che eccedono la disponibile? Pagando interamente i legati si offenderebbe la legittima: bisogna ridurli nel limite della disponibile: *non dicuntur bona*, ecc. (POTIER, *Testaments*, pag. 80.)

I beni dell'eredità che erano, secondo la ragion naturale

e civile, obbligati al pagamento dei debiti, quando il testatore vivea, passano all'erede collo stesso vincolo.

Ma qui si muove ancora un'istanza tratta dalla definizione dell'eredità. *Hereditas nihil aliud est quam successio in universum ius quod defunctus habuit* (cioè successione in tutti i diritti ed obblighi). (L. 62, IULIAN. lib. 6°, ff.)

Perciò egli non può accettare l'eredità, senza incontrar l'obbligo di pagare i debiti: obbligo ch'egli assume per un quasi contratto coi legatari e creditori: *non dicuntur bona*. (CHABOT, *Succession*, art. 871.)

Ma non possiamo trasportare questa massima alla legge di finanza, la quale prende la successione come modo di trasmettere i beni, e i beni senza le obbligazioni come vedremo meglio più avanti.

Questa è la risposta alla discorsa massima, non lasciando di osservare ch'essa riproduce la già combattuta sostituzione dell'*utile* alla proprietà.

Occorre qui di premettere che la parola *successione* o *eredità* si usa nella giurisprudenza con tre diversi significati:

1° La successione è un modo di trasmettere e acquistare la proprietà.

2° La successione è l'ente morale che rappresenta il defunto, e succede in tutti i diritti e gli obblighi di lui.

3° La successione infine significa i beni ereditari distinti dall'eredità.

Della prima significazione, cioè che la successione sia un modo di trasmettere ed acquistare la proprietà, è prova l'articolo 680 C. civ. conforme alla regia legislazione: *De modis acquirendi dominium*.

A prova della seconda e della terza significazione addurrò il Pothier, che commenta la citata legge. Così egli della seconda significazione: *est autem successio quadam persona iuris fictitia qua in universum ius defuncti succedit*.....

E a prova della terza significazione: *Res hereditaria sunt in hereditate, ipsa vero non sunt hereditates; et etiam si nulla essent corpora hereditatis, hereditas intelligeretur. Est igitur hereditas non ens corporale, sed ens actionis, ens iuris*.....

E il Domat (*Lois civiles*): « Une hérédité peut être sans biens. . . . ce mot hérédité est un nom de droit. . . . ainsi un héritier peut avoir ce nom sans aucun profit ou même avec perte. »

Gli opposenti prendono la parola *successione* in questo ultimo significato. Ma non così la legge della finanza (articolo 12).

La finanza, il cui scopo nell'imposizione dei tributi si è di provvedere all'erario, non si rivolge a questo ente morale, a questo nome di diritto, ma bensì ai beni esistenti nella eredità, e distinti da essa. La parola *successione* è usata nella legge come modo di trasmettere e di acquistare la proprietà, e nell'altro significato di beni ereditari, che sono distinti, come si è ora veduto dalle eredità.

Ognun vede pertanto che gli argomenti tratti dalla teorica delle successioni non nuociono al sistema della legge.

Gli opposenti collocano le finanze in una condizione analogo a quella dell'erede, sicchè i diritti rimangono riuniti alle obbligazioni. Ma questo non è: tali diritti ed obbligazioni le sono estranei affatto.

Nel concetto degli opposenti pare che i beni siano inseparabili dai debiti, e che fra essi si faccia una specie di fusione. Ciò succede per regola rispetto all'erede, il quale non può raccogliere i beni senza caricarsi dei debiti. Ma

l'obbligo anche rispetto a lui non è assoluto, dipende dal testatore il dispensarlo.

I coeredi (dicono gli articoli 1098, 1094 C. civ.) contribuiscono fra loro al pagamento dei debiti dell'eredità, secondo la *misura* e nel *modo stabilito* dal testatore.

Dunque la quota d'un erede può essere caricata di tutti i debiti, ed esentata la quota dell'altro. I legati sono per regola immuni dai debiti (articolo 1104), e quindi i debiti restano tutti agli eredi. Ma il testatore può obbligarli al pagamento di qualche debito. Se dunque per volontà del testatore i debiti possono separarsi dai beni, nulla osta a che possa separarli una legge di finanza, e colpire la proprietà colla tassa, niun riguardo avuto ai debiti.

Si obietta che la legge è ingiusta verso gli eredi, perchè uno paga meno dell'altro, nel caso che questi raccolga una eredità senza debiti, e questi ne accetti una eguale con debiti.

Ma l'ingiustizia sparisce ove si ricordi che la base della legge si è la trasmissione della proprietà, e che la tassa è proporzionata al valore dei beni trasmessi.

Non si tratta di vedere chi è più avvantaggiato dei due eredi, ma quale ha pagato più del giusto. Ora l'uno e l'altro hanno pagato il giusto, perchè hanno pagato in proporzione della proprietà trasmessa; hanno pagato una tassa eguale, perchè eguale era il valore della proprietà acquistata.

Se nell'applicazione del principio la tassa riesce più gravosa all'uno che all'altro per circostanze accidentali ed estranee, ciò non accusa d'ingiustizia la legge. Questo accade in tutte le imposte.

Del resto questo erede che paga per esempio la tassa su 100, benchè abbia debiti per 50 trovasi in condizione assai più favorevole del compratore, che ha acquistato un fondo dello stesso valore, cogli stessi debiti. Imperocchè il compratore dovrà cavare il danaro per la tassa dalla sua borsa, mentre l'erede lo trarrà dai 50 che ha di utile nell'eredità. Egli dunque non può lagnarsi se paga di più in confronto di un altro erede la cui successione sia senza debiti; poichè venendo al paragone con un compratore nelle stesse condizioni, egli trovasi di gran lunga avvantaggiato.

È degno di gran considerazione questo vantaggio che ha la trasmissione di proprietà per successione nel confronto di quella che succede a titolo oneroso. E in fatti, un illustre uomo di Stato porta opinione che la tassa dei contratti di compra e vendita non dovrebbe essere maggiore della minima della tassa di successione. E alla ragione di equità egli aggiugne le ragioni finanziarie e le economiche avvalorate da un generoso principio. Il che farà gran meraviglia a coloro i quali credono favorire la causa popolare opponendosi alla deduzione dei debiti quando sien fatti accorti che altamente l'osteggiano.

L'illustre Léon-Faucher, il cui nome non suona male in questo recinto, chiama una inconseguenza della legislazione il gravare più la proprietà trasmessa a titolo oneroso che a titolo gratuito.

« Par une inconséquence de notre législation (qui deviendrait aujourd'hui une injustice) la transmission à titre onéreux est grevée d'une contribution plus forte que la transmission à titre gratuit.

« Il y a là une faute administrative en même temps qu'une erreur économique. En établissant un droit élevé de vente, on rend les mutations plus difficiles et par conséquent plus rares. Le fisc ne recouvre pas par l'aggravation ce qu'il aurait gagné à multiplier les transactions.

« Quant à la propriété elle-même, le préjudice qu'elle

éprouve n'est pas douteux : tout ce qui tend à l'immobiliser la déprécie. Elle ne court pas le risque de tarir, ni d'affaiblir les sources du revenu en élevant le tarif des droits sur les successions; car ici la mutation est forcée.

« Il s'expose au contraire à voir déprécier le revenu quand il surcharge le tarif des ventes. Car les mutations en pareil cas sont purement facultatives. On achète moins volontiers des biens-fonds, lorsque le prix d'acquisition se trouve surchargé de 8 à 10 pour cent au profit de l'Etat.

« En tout état de cause les droits à établir sur les successions, même à leur point de départ, qui est la ligne directe, ne peuvent pas rester inférieurs aux droits qui grèvent les mutations à titre onéreux. »

La legge proposta è in accordo con queste massime (se esclusi la linea retta), giacchè la tassa del 5 per cento della trasmissione a titolo gratuito, che è la minima, non è minore della tassa delle vendite; e le altre sono tutte maggiori fino al 10 per 100. Ma i fautori della deduzione dei debiti farebbero più grave la mancanza amministrativa, l'errore economico, come è chiaro, perchè la tassa di successione sarebbe ancora diminuita rispetto a quella dei titoli onerosi.

Essi vanno in senso opposto alla massima dell'egregio economista, fondata sulla giustizia, l'interesse amministrativo ed economico dello Stato.

Essi diminuirebbero grandemente la tassa e quindi il prodotto delle finanze.

Quali poi ne sarebbero le conseguenze? A carico di chi andrebbe l'ingente somma, di cui sarebbero alleggeriti i successori a titolo lucrativo? A carico delle imposte dirette? Non si potrebbe, perchè già sono bastantemente gravate. Verrebbero a carico delle indirette, degli oggetti di consumazione? Allora l'aggravio cadrebbe sulle classi meno agiate; poichè nelle tasse sulla consumazione sono quelle classi che più pagano delle altre.

Perciò il prefato autore diceva che l'imposta sulla successione era dettata da buona politica. E soggiungeva, parole quanto vere, stupende:

« Il n'y a que les Gouvernements aristocratiques qui les repoussent à fin de donner aux grandes familles un caractère de perpétuité qui n'appartient qu'à l'État.

« Un Gouvernement démocratique mentirait à son origine et abjurerait sa foi, s'il admettait ou s'il tolérât de pareils privilèges. »

Ora è privilegio dedurre i debiti dalla tassa di successione, mentre non si deducono dalle altre: privilegio dedurli dal successore, che aumenta la sua fortuna, mentre non si deducono da chi impiega il suo avere a titolo oneroso!

Dagli stessi sentimenti, favorevoli alle classi meno agiate, era animato re Carlo Emanuele IV quando coll'editto 16 marzo 1797, introducendo l'imposta sulle successioni diceva:

« Abbiamo stimato di procurare alle nostre finanze i mezzi di andare scemando il debito loro, che angustia il popol tutto, con una specie d'imposizione che ricade particolarmente sulle persone più agiate. »

E con editto dello stesso di soppriva le imposte che più gravavano le classi più numerose della popolazione.

La tassa dell'insinuazione, che ha per oggetto le transazioni comuni sulle mutazioni di proprietà, fu introdotta fin dal 1610.

Quella della successione riguardando le classi facoltose, tardò quasi due secoli ad uscire; e non fu che quando la luce dell'economia sociale cominciava a mostrare che la

finanza non è buona che nell'eguale partecipazione ai tributi di ogni cittadino, di ogni ordine di cittadini.

A fronte di verità così evidenti non ci si venga a dire che l'imposta sulla mutazione di proprietà per successione cade sulle povere famiglie; mentre per contrario le sgrava di tanto quanto impone alle classi più agiate. Imperocchè egli è pur certo, certissimo, che la legge riguarda le persone che crescono la loro fortuna, e risparmia quelle che poco o nulla posseggono.

Con abbondanza forse soverchia d'argomenti confido di aver posto in piena luce le ragioni che provano giusta e conforme ai dettati della scienza la legge della successione senza la detrazione dei debiti.

La legge è equa, perchè pone la tassa sopra un atto, pel quale il contribuente diviene proprietario e aumenta la sua fortuna. Di tutti i tributi è il più lieve, perchè non è tolto dal patrimonio del contribuente, ma da un patrimonio che a lui è largito. Nè può mai essere pregiudicato l'erede, quando l'eredità fosse assorbita da debiti; poichè egli si può guarentire col beneficio d'inventario.

Il tributo per successione è il meno molesto; poichè si può calcolare con probabilità che il contribuente tutt'al più lo pagherà due o tre volte in tutta la vita; mentre le imposte dirette si pagano ogni anno; e quelle sulle consumazioni ogni giorno.

Il tributo di successione riunisce i requisiti indicati dal fondatore delle scienze economiche. Imperciocchè la tassa cade in un tempo in cui il contribuente raccoglie i mezzi di soddisfarla; il riscuoterla non porta vessazioni fiscali; il suo esercizio è quello che costa meno alla finanza; cadendo sulle classi agiate fa compenso alle gravezze che colpiscono le classi più numerose, cioè la consumazione.

La legge è morale, poichè fomenta lo spirito di risparmio, fonte di ricchezza privata e sociale; ed è stimolo ai padri di famiglia a liberare i loro beni dai debiti e ad astenersi da contrarne di nuovi.

La legge è morale perchè non lascia materia alle frodi, le quali sono seguitate da vessazioni e processi, che fanno gli animi avversi alla pubblica amministrazione. Non vi può essere disposizione meno prudente di quella che pone in mano del cittadino il modo di sottrarsi alla tassa. Di ciò abbiamo fatto una triste esperienza nella tassa sul commercio e l'industria. Così accadrà, come accade quando il contribuente voglia favorire il proprio successore col diminuirgli la tassa: o gli farà una confessione di debito, guarentendosi con una controlettera, o avendo debiti ipotecari, e già pagati, lascerà tuttavia sussistere l'iscrizione della ipoteca.

Questo è il caso che succede frequentissimo, di trascurare la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, benchè sia pagato il debito, per evitarne la spesa; sapendosi che l'iscrizione può farsi cancellare ad ogni occorrenza, e che entro tre lustri è cancellata dal tempo. Ciò che succede per non curanza, si farà a disegno.

Si tolga adunque l'occasione alla facile frode di che molti non si fanno scrupolo, nella falsa credenza di non far danno ad alcuno, sottraendosi ai tributi e non pensando che il pubblico erario è la cassa dei poveri.

«De tous les patrimoines le patrimoine du trésor est le plus sacré, puisque il est celui du pauvre. » (CORMENIN, Droit administratif.)

Signori, la tassa di successione senza deduzione di debiti della quale ebbi l'onore di parlarvi, è dunque giusta, equa, economica, morale.

Ma a queste qualità essa aggiunge un pregio grandissimo, quello di entrare come elemento nel sistema di riforme che l'illustre presidente del Consiglio ha con tanta ampiezza di concepimento introdotto nella finanza, alla guida dei più generosi e fecondi principii d'economia, attuandoli man mano col coraggio dell'intelligenza, al fine altissimo di condurre l'equilibrio nel bilancio. Io ho fede in quel sistema, e vi ha fede il Parlamento che col suo concorso lo sostiene ed avvalora; vi ha fede la nazione, che guardando alla sperata meta, non ricusa alcun sacrificio, e ne dà recente e solenne testimonio concorrendo all'acquisto della rendita in tanto numero da oltrepassare il bisogno. L'equilibrio sarà supremo beneficio dopo grandi gloriosi disastri; ma è opera di immensa lena. Il pieno concorso del Senato non mancherà. L'equilibrio apre i forzieri, ed offre i paurosi capitali al lavoro: comunica a tutte le industrie un vivo movimento di emulazione e l'aspetto della floridezza. L'equilibrio scioglie il problema del diritto al lavoro, mostrando in ogni luogo attiva e provveduta la vita dell'operaio.

Il Governo ristora il suo credito: i suoi valori nominali raggiungono il reale o lo sorpassano: l'eccesso delle pubbliche entrate diviene la cassa d'ammortizzazione.

Con questa prospettiva io voto la legge che qual parte di un tutto io reputo quanto giusta, altrettanto necessaria al credito, all'onore, alla potenza e alla prosperità dello Stato.

PRESIDENTE. La serie degli oratori iscritti è esaurita.

DI CASTAGNETO. Domando la parola.

DE FORNARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Di Castagneto.

DI CASTAGNETO. Esordiva l'onorevole senatore Gioia l'elegante sua orazione con dire che ognuno, il quale si riunisce in società deve concorrere secondo i suoi mezzi al benessere della medesima. Questo è l'argomento, credo, il più sodo su cui stabilire la presente discussione.

Sì, o signori, nel riunirsi in società, gli uomini non cercano che il benessere comune, che la comune difesa: le leggi sono fatte per gli uomini, e non gli uomini per le leggi; le leggi si fanno pel benessere dei cittadini, per la prosperità della nazione.

Ora adunque io considero come la migliore quella giurisprudenza la quale, partendo da questa base, regola in tale conformità tutti i diritti dei cittadini.

Non posso tuttavia concorrere col dotto giureconsulto nelle conseguenze che da questo principio egli deduceva.

Discorrendo sui particolari, a lui pare come sarebbe l'ideale perfezione delle imposte quella che gravitasse sul reddito, ma persuaso che in pratica quest'imposta non possa trovare facile applicazione, egli viene poi a stabilire che l'imposta di cui si tratta ha il suo fondamento sia nella tutela che la società accorda alla proprietà, sia principalmente nella mutazione stessa di proprietà.

Signori, io non credo che questo principio possa essere applicabile al caso; io credo che la vera base debb'essere quella che parte dall'articolo 25 dello Statuto, base che pone come vincolo di ugnaglianza tra i cittadini quello d'essere tutti imposti in proporzione dei loro averi.

Ricorderà il Senato come in una precedente discussione relativa a questa stessa legge, trattandosi di un'altra disposizione (sulla quale sarà anche il caso oggi di discorrere) io aveva l'onore di rassegnargli alcuni riflessi che erano in quel tempo combattuti dall'onorevole ministro delle finanze, allora ministro di agricoltura e commercio,

e che furono da voi benevolmente accolti; si trattava, o signori, dell'esenzione delle eredità inferiori alle lire 2000.

Ed io partendo dal principio della proporzione sosteneva non potersi, senza ledere il principio vitale dello Statuto, esentare queste eredità.

Io non cito questo fatto onde valermene a provare che il ministro stesso abbia successivamente dovuto modificare la sua opinione.

No, o signori, sibbene io confesso che dovendo trovarmi nell'arringa con un oratore così distinto, e coll'egregio uomo di Stato in cui concorrono sì preclare doti, certamente non è meraviglia se modestamente cerco di valermi di quei mezzi che soli credo poter opporre a tanta capacità.

Ma il mio assunto è di dirvi che allora io mi fondava sulla proporzionalità: cioè sostenevo che non potessero andare esenti le eredità inferiori alle lire 2000, perchè si sarebbe leso il principio consacrato dallo Statuto con quelle parole, *in proporzione*. Ora avendo io a combattere un'altra disposizione di legge, che io reputo molto più essenziale, ho ricorso alle restanti parole nell'articolo statutario, le quali soggiungono: *dei loro averi*.

Sì, o signori, l'articolo complesso dice: *in proporzione dei loro averi*. Ed io domando se si possa giustamente, razionalmente sostenere che una passività, che un debito sia un avere. Io vi domando se oggi emanasse una legge sanzionata dai tre poteri, la quale chiamasse tutti i cittadini, i quali hanno debiti, a venirli a consegnare e pagare per essi una tassa, se questa legge, dico, sarebbe dalla nazione considerata come giusta, se sarebbe facile ottenerne l'esecuzione. Ebbene, perchè i debiti sono uniti con una successione, perchè i debiti provengono, come si suol dire, a titolo di trasmissione di proprietà, io credo che dessi non compongono un avere, e che per essere debiti sono debiti tanto senza come con la successione.

Stabilito adunque che i debiti non possono costituire un avere, non resta altro motivo a poter giustificare l'assunto sostenuto sia nel progetto quale ci viene presentato, sia con molta eleganza dall'onorevole senatore Gioia, ed anche propugnato dall'onorevole senatore Maestri, se non che una finzione legale, la quale finzione si è introdotta pel solo timore che, esentandosi i debiti, non venga a derivarne un danno all'erario.

A questo riguardo, o signori, io credo che la coscienza vostra sarà unanime a pensare con me, che quello che è giusto è giusto sempre; che quello poi che ha un principio ingiusto in sé, non può da altra considerazione venir giustificato.

Io vi cito parole molto autorevoli, che in questa discussione diceva l'onorevole guadasigilli, ed eccole:

« Quando si tratta di giustizia non si debbe far quistione di opportunità o di convenienza. »

Queste parole mi risuonarono dolcemente all'orecchio, ed io le cito come un felice pronostico che debbono produrre la stessa sensazione nell'animo di voi tutti.

Nella relazione del nostro ufficio centrale, ove io mi trovai colla minoranza, è detto che la tassa colpisce la massa ereditaria, il diritto ereditario, l'*universum ius*, e non una parte soltanto di essa, quella parte cioè che sopravanza alla liquidazione delle passività.

Io non posso ammettere la giustizia di questa disposizione.

Che in principio astratto si consideri in tal modo l'eredità, ciò può darsi nei termini legali; ma che quando si deve venire all'attuazione pratica si possa sostenere sia

giustizia non dedurne le passività, che sono un peso che giungono fino all'erede, e dover questi sottostare al pagamento tanto per quello che riceve, quanto per quello che non riceve, lo chiedo a voi tutti se ciò sia possibile di persuaderlo.

Si parlò di protezione, cioè che le leggi proteggono tanto le proprietà come la trasmissione delle medesime, e che proteggono tanto più la trasmissione inquantochè, essendo defunto il proprietario, conviene che sottentri la forza intiera della legge per poter guarentire quella proprietà, la quale altrimenti si renderebbe subito vacante e sarebbe invasa.

Io osservo, o signori, che la legge accorda la sua protezione alle proprietà, ma che l'accorda in modo ben diverso alle proprietà gravate ed alle proprietà non gravate: imperocchè in quelle gravate da debiti la legge accorda bensì parte della sua protezione all'erede, ma l'accorda pure al creditore che è iscritto con una ipoteca.

La legge riconosce quell'ipoteca, la difende, traccia i modi di subastazione, di espropriazione; dunque non si può dire che quella protezione si limiti all'erede. Favorisce l'erede perchè possa mettersi al possesso dell'eredità che gli appartiene, ma per la parte che appartiene al suo creditore, la protezione della legge si estende a questo affinché avanti ai tribunali possa rivendicare quanto gli è dovuto.

Vado avanti nella relazione e trovo:

« Diffatti la base legale dell'imposizione della tassa nelle mutazioni non è già l'utile che ridondi al contribuente dalla verificata trasmissione, ma bensì l'esistenza o natura del titolo o del fatto, in forza di cui si è la medesima operata, astrazione fatta da ogni altra considerazione sul maggiore o minor vantaggio di colui, al cui favore si opera la mutazione. »

Il principio logico è quello di colpire la ricchezza, non la miseria, imperocchè quando in un'eredità ci è assoluta passività, o essa è gravata in modo da non permettere forse che paghino i diritti dovuti all'erario, io non la considero come ricchezza, ma come miseria.

Ora lo scopo dell'imposta sulle successioni quello è di colpire la ricchezza al momento in cui si manifesta, perchè quella ricchezza prima della successione era latente; quando la ricchezza si manifesta, la legge la colpisce perchè trova il segno per riconoscerne l'esistenza.

Ma le leggi, come io diceva, sono fatte nell'interesse della società, e l'interesse della società non può essere diviso dall'interesse dei cittadini.

Dunque non può, io penso, essere interesse della società lo spogliare i cittadini, e pur troppo la legge quale viene proposta è tale che in definitiva farebbe quasi comparire come una grazia, un favore che un figlio possa succedere al padre, o che un testatore possa disporre delle sue sostanze, giacchè volendo far pagare questa protezione ad un prezzo esorbitante, pare che reclaims a sé quasi tutte le proprietà della nazione.

Ed il caso potrebbe benissimo accadere; imperocchè se noi consideriamo un'eredità in linea estranea per cui è dovuto il 10 per cento d'imposta per la tassa, è chiaro che se un'eredità di 100,000 lire fosse gravata di 90,000 o 95,000 lire, non potrebbe l'erede soddisfare alla tassa senza intaccare i propri capitali.

Quando una legge possibilmente presenta tali conseguenze bisogna credere che essa è difettosa nel suo principio, e convien ricorrere ai mezzi per moderarne gli effetti;

questi mezzi si cercano poi nel modificarne l'applicazione, nell'accordare tali o tali altre esenzioni, così che io la credo sempre soggetta ad arbitrio e contraria alle istituzioni che ci reggono.

Dico in verità che meditando sovra tutta la discussione di questa legge, esaminando tutti gli argomenti che furono addotti pro e contro, mi era ingegnato di formarmi un criterio tale da poter votare favorevolmente a questo principio.

Io non mi posi mai in condizione di avversare le proposte che il Ministero viene facendo in tempi così difficili pel migliore andamento della cosa pubblica e per salvare lo Stato dallo squilibrio, il quale può avere tristi conseguenze sul suo avvenire; ma confesso che per quanto io abbia esaminata e da una parte e dall'altra tutti gli argomenti che vennero addotti a difesa di questa disposizione non ho potuto vedere che due verità, cioè da un canto il principio assoluto che *proprietà, che avere, che ricchezza* non esistono dove c'è debito, dove c'è passività; dall'altro canto ho dovuto convincermi che tutti gli argomenti addotti a sostenere questa legge basano o sopra principii legali che io direi piuttosto sofisticici che fondati, ovvero sopra conseguenze le quali io credo non potersi applicare giustamente, come sarebbero quelle che si vogliono dedurre dai mutui, dalle donazioni e dai contratti *inter vivos*.

I principii veri, relativamente alle imposte, li trovai espressi dall'onorevole signor ministro delle finanze, il quale parlando in altro recinto su questo stesso argomento esprimeva così la sua opinione:

Buon sistema d'imposta è quello:

1° Di far sopportare per quanto possibile i pesi equamente e proporzionalmente da tutte le classi dei cittadini.
2° Di non impedire il progresso della ricchezza, cioè d'intervenire il meno possibile nel fenomeno della produzione.

3° Di far sì che le tasse non impongano al contribuente un sacrificio molto maggiore del beneficio che la finanza ritrae.

Io vi domando se la disposizione di legge che ci occupa possa dirsi riunire questi tre caratteri. Non quello di sopportare per quanto possibile i pesi equamente e proporzionalmente, imperocchè noi vediamo che può accadere benissimo il caso, in cui un erede, il quale lucra un'eredità di 100,000 lire, possa non averne in realtà che 5000, e debba pagare d'imposta una somma eguale a quella che paga colui che lucra 100,000 lire senza nessuna deduzione.

Dunque non può essere equo questo peso, nè proporzionale, dappoichè la legge fondamentale vuole che ciascuno sia tassato in proporzione de' suoi averi.

Questa proporzione sparisce, dopochè uno paga 5 e l'altro paga 10 nella medesima circostanza.

Ma vi ha di più, o signori, e questa considerazione credo non sarà sfuggita a nessuno di voi. Noi od almeno la legge (perchè l'idea del Ministero non era tale) la legge, dico, esenta dal concorrere alla tassa i fondi pubblici.

Dunque possiamo avere un erede il quale lucra un'eredità di 100,000 lire: ne ha 90,000 o 95,000 in cedole e 5000 in capitale e non ha nessun debito; questi non paga il diritto di successione che su 5000 lire; mentre un altro erede nella stessa posizione perceverà solo 5000 lire e pagherà per 100,000.

Io vi domando se questa legge riconosca quei sentimenti di giustizia propugnati sia dall'onorevole guardasigilli che dall'onorevole presidente del Consiglio, e se la coscienza

di noi tutti che votiamo possa esser tranquilla, quando si fanno nascere tali privilegi e tali sproporzioni.

Viene poi il secondo carattere, di non impedire il progresso della ricchezza, cioè di intervenire il meno possibile nel fenomeno della produzione.

Qui, o signori, io vi faccio un altro riflesso. Tutte le tendenze dell'attuale Governo sono giustamente rivolte a facilitare le transazioni, i contratti, le comunicazioni, e più di tutto, come risulta dalle parole dell'onorevole ministro delle finanze, dai suoi atti e dai suoi desideri ripetutamente espressi, a che rendendo libero il commercio si possa venire a far fiorire anche l'agricoltura.

Ora l'agricoltura ha bisogno di capitali: i capitali che si impiegano nell'agricoltura non si possono utilizzare che nel periodo di molti anni, con molte fatiche, con molta perseveranza: un padre di famiglia si troverà costretto a fare un debito per poter tirar partito da una proprietà per quindi poter lasciare un patrimonio competente e discreto da dividersi fra molti suoi figli.

Io chiedo quale tranquillità possa egli ancora avere se incontrando una passività nell'interesse della sua famiglia, egli ha sempre la prospettiva che questa stessa passività gli ridonderà anziché in profitto, in danno.

Non è tanto lontano il momento, in cui l'onorevole signor ministro delle finanze presentava alla Camera elettiva un progetto sul credito fondiario: questo progetto era basato appunto sulla facilità di procurare capitali, e sulla successiva lunghissima sdebitazione.

Tali erano le parole con cui lo presentava l'onorevole presidente del Consiglio alla Camera elettiva:

« Offrire ai proprietari capitali riscattabili a lunghe more, e per mezzo di annue sdebitazioni. »

Di più in quel progetto esiste un articolo, il 67°, ove è detto:

« I diritti d'insinuazione e d'ipoteca a cui potrebbero andare soggetti i contratti colle società di credito fondiario per oggetti contemplati nella presente legge sono convertiti in una tassa o contributo annuo da pagarsi all'erario pubblico da ciascuna di dette società sulla base di 0 12 1/2 per cento sopra l'ammontare dei prestiti effettuati da esse e non estinti. »

Il Governo non si nasconde gli inconvenienti di concedere questa conversione in momenti così critici per l'erario: ma lo reputa una conseguenza logica, una necessità dello scopo a cui tende il progetto, la liberazione cioè della proprietà fondiaria.

Per altra parte se le disposizioni dell'articolo 67 diminuiranno per alcuni anni il provento dei diritti d'insinuazione e d'ipoteca, in definitiva l'erario otterrà un beneficio grandissimo sia per la maggior somma che si preleverà dallo Stato sopra i mutui, sia dal maggior prodotto del bollo, sia dal maggior numero di contrattazioni.

Dunque si vede che conseguente ai principii da lui messi in campo, e perseverante sempre nell'istessa idea per il bene dell'universale, l'onorevole ministro in tutti i suoi atti, in tutti i suoi detti non solamente pone in teoria, ma traduce in fatti la sua idea, sia di far prosperare il commercio, sia di mettere i capitali alla portata dell'agricoltura. Dunque dico, che mentre si vuole mettere i capitali alla portata dell'agricoltura, che si vuole aprire la via di una sdebitazione progressiva, di una sdebitazione in molti anni, pare che sia contraddicente con questo stesso principio quello d'imporre poi un onere su questi stessi capitali quando si trovano riuniti in un'eredità.

Al punto in cui dividesi questa eredità i figli si trovano in una condizione molto meno felice di quanto il padre, essendo alla testa degli affari, poteva disporre perchè fruttasse questo terzo capitale.

Terzo carattere poi del sistema d'imposta si è di fare sì che la tassa non imponga al contribuente un sacrificio maggiore del beneficio che la finanza ritrae.

Ed io dico che il sacrificio è tale che può divenire incompatibile, perchè se la finanza sente un beneficio nel limite della tassa portata dalla legge, l'erede gravato di una somma tale di debiti che copre la tassa stessa, naturalmente sente un danno molto più forte di quello che sia il vantaggio che ne ridonda alla finanza.

Queste considerazioni sono quelle che in massima mi fanno credere non doversi ammettere il pagamento della tassa sui debiti.

Duolmi che combattendo sullo stesso terreno coll'onorevole mio amico il senatore Cristiani, la mia conclusione non sia affatto identica con quella che egli ha presa in considerazione, come egli disse, alle circostanze attuali delle finanze.

Io sono il primo a riconoscere tutta l'urgenza di provvedere alle circostanze delle finanze, tuttavia mentre mi sono ingegnato di provare non essere giusta questa tassa, e che non essendo giusta, nemmeno possa per una considerazione d'alti interessi dello Stato essere ammessa, credo tuttavia che la legge stessa lascia una fondata speranza che non venga questa tassa, anche deducendo i debiti, ad essere inferiore al prodotto cui si proponeva di ricavarne l'onorevole ministro delle finanze.

Egli, se non erro, diceva nell'altro recinto, che se egli avesse potuto da questa tassa ricavare un prodotto di 4 milioni o 4 milioni e mezzo, avrebbe volentieri abbandonata la disposizione relativa ai debiti.

Io sono di sentimento che adottando la legge quale è presentata cogli aumenti alla tariffa, che comprendendo nell'imposta le successioni inferiori a lire 2000, come era portato dal progetto dell'onorevole ministro, non ci allontanerebbe gran fatto dal calcolo che il ministro si era proposto, e forse crederei che anche questo calcolo potesse venire superato.

In tutti i documenti che ci vennero rassegnati io non ho potuto vedere una statistica, un dato abbastanza positivo per argomentare quale possa essere il prodotto della tassa sulle eredità inferiori alle lire 2000. Abbiamo bensì il dato della rendita attuale con questa esenzione, la quale se non erro, la fece salire a 2,400,000 lire.

In mancanza di questo dato io credo poter riprodurre le cifre che già aveva avuto l'onore di presentare al Senato nella discussione relativa a questo stesso punto, e che non vennero dall'onorevole ministro delle finanze in allora contraddette.

Se debbo argomentare dal risultamento del ruolo del tributo prediale, vedo che sopra 857,420 contribuenti sparsi su tutta la superficie dello Stato di terraferma, soli 12,173 pagano al di sopra di lire 100, e 845,251 al disotto; talchè il 68 essendo abbondantemente nei due terzi in relazione con 100, che era la proporzione riconosciuta da autentici documenti nel tempo in cui veniva attuata la tassa delle successioni in Piemonte, il Senato vede a quali conseguenze andiamo incontro.

Lire 1,260,000, colla sproporzione immensa la quale esiste tra li contribuenti primi che pagano al di sopra di 100 lire, che non sommano che a 12,000 e qualche cen-

tinaio, ed 800 e tanti mila che sono al disotto, daranno certamente un prodotto che non possa essere di gran lunga minore di 4,000,000 di lire, stato messo per base dal signor ministro delle finanze.

Del resto io credo che in questa questione molto importante, avendo il Ministero l'aumento della tariffa, la prospettiva della non esenzione delle eredità inferiori alle lire 2000, quale io spererei che possa, per i principii già discussi, e per la stessa proposta fattane nel progetto di legge dell'onorevole ministro, venir accolto dal Senato, le cose saranno condotte al punto che senza pericolo si possa aspettare il risultamento d'un anno, vedere quale sarà il prodotto, e non vulnerare un principio di cui vediamo tutti la somma importanza.

Si aggiunga poi il riflesso che io aveva avuto l'onore di rassegnare al Senato altra volta, e che credo dover mettere in mezzo nuovamente, relativamente alle successioni inferiori a lire 2000.

Queste successioni si possono comporre di mobili, come di stabili, anzi raramente accade che anche nelle più modeste eredità dei contadini non esista qualche stabile il quale debba venire annoverato fra gli effetti della successione.

Ora egli è certo che se viene adottato il principio della esenzione, si intacca essenzialmente la base della perequazione, la base del catasto. Il catasto riposa sopra la perequazione generale, in modo che nessuno possa essere esente da questa imposta, cosa che è così vera, che tutti loro signori conoscono come si danno dei ruoli di qualche centesimo di lira, e che a nessuno è mai venuto in mente di trovare ingiusto questo riparto, a motivo che, dovendo le imposte gravare in proporzione degli averi, ciascuno che abbia un avere deve essere tassato.

Ora, se viene ad essere esentata l'eredità di lire 2000, e che venga per conseguenza ad essere immune da questa tassa uno stabile il quale appartiene ad una eredità di tal natura, egli è certo che anche questo principio inconcusso, su cui riposa la base delle imposte territoriali, verrebbe ad essere sconvolto.

Per queste considerazioni adunque io credo essere il caso di non ammettere la non esenzione dei debiti contemplati nell'alinea dell'articolo 6; sanzionando del resto la legge che viene proposta senza alcuna esenzione alle eredità inferiori alle lire 2000, e vedere ne' suoi risultamenti quale sarà il prodotto che possa produrre all'erario.

Amnesso poi che questa tassa non possa ancor giungere alla somma cui il Ministero crede aver d'uopo di disporre per l'urgenza delle finanze, io credo che allora possa ancora essere oggetto di seria meditazione, se la tassa dell'1 per cento imposta sulle eredità dirette non possa essere elevata ad 1 1/4, somma che mi è avviso potrebbe essere valevole a coprire la differenza che nasce dal togliere o non togliere le passività dalle successioni.

Qualora l'onorevole ministro abbia qualcosa in contrario a questa mia proposta o almeno i suoi argomenti non giungano a far nascere la convinzione nell'animo mio, mi riservò in progresso di esporre ancora quelle altre osservazioni che potrebbero essere del caso.

PRESIDENTE. Accordo ora la parola al senatore De Fornari.

DE FORNARI. Sarò brevissimo, e non anticiperò, io, sulla discussione dell'articolo 3° del progetto, temendo di violare il sistema regolamentario, mentre dura la discussione generale, con riserva di trattarne quando si passi

alla votazione degli articoli. Ben sottoporre ora al Senato ed al Ministero qualche osservazione ed obiezione sulla economia della proposta legge, la quale ne cumula meno opportunamente tre su altrettante imposte e relative tariffe, che hanno bensì talune norme comuni, ma versano sopra oggetti differenti e s'informano a principii rispettivamente propri; perciocchè, segnatamente alla imposta sulle successioni, non reputo io applicabile appunto la disposizione dell'articolo 3°, escludente la deduzione dei debiti, applicabile bensì alle altre, forse per queste pure con qualche non avvertita eccezione.

Infatti, se non m'inganno a partito, con molti altri ben diverso è il caso della successione, che è un composto di attività e passività che si elidono reciprocamente, sicchè materia imponibile non vi sussiste se non in residuo d'attivo, seppur ne rimane, a differenza degli atti soggetti ad insinuazione e ad emolumento, i quali se vi si incontrano complicati debiti, essendo questi personali ed a carico delle altre sostanze dell'individuo soggetto a tassa, lasciano intatto l'utile contemplato come soggetto di essa tassa.

Frattanto di questa cumulazione delle tre imposte nella stessa legge e parificazione di applicazione, si prevalsero prematuramente i colleghi preopinanti a discutere l'articolo 3°, e i propugnatori della non deduzione abilmente se ne giovarono a mantenerla nelle successioni, come nelle due altre maniere d'imposta, non distinguendo le diverse materie ed applicabili ragioni.

Tutto ciò che è stato detto in questo senso già così vi si appalesa, signori, come basato sopra erronee supposizioni, e meglio vi apparirà tutta l'ingiustizia, l'iniquità di quell'articolo terzo applicato alle successioni, quando se ne riprenda appositamente la discussione.

Codesto articolo che ha sollevato e solleva tanta contraddizione, sortito a stento, come è noto, incolume dalla Camera elettiva, viene, fra rimostranze e voci di sorpresa, e talune quasi d'indignazione, pericolante com'io penso, al Senato, e non si appoggia in questi esordi che alla confusione cui accennai dei principii applicabili alle tre cumulate leggi d'imposta; onde mi viene in mente d'applicargli il verso dell'Epico nella descrizione dell'ultima pugna d'Argante:

Nuov'arte di salvarsi gli sovvenna.

Codesta cumulazione è infelice e causa di fuorviare la discussione. Tornando a questo che era il soggetto delle osservazioni che io mi son fatto a sottoporre al Senato ed al Ministero, come parte propriamente dell'attuale discussione generale, dico che ad ogni modo, è legale, e sotto ogni riguardo conveniente, il separare le tre imposte o almeno quella di successione, in distinte proposizioni o discussioni e votazioni; e n'è la riprova il riflettere che così cumulate, mentre l'una può riuscire suscettibile di una sorte diversa dall'altra, il Parlamento è costretto nello squittinio, e tanto peggio a questa affrettata e contrastata discussione stretto a sancirle o rigettarle tutte insieme.

Anche a queste cause primordialmente dichiaro che voterò contro il progetto.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola.....

CAVOUE, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Dirò due parole. Il principio della legge non essendo stato impugnato che dall'ultimo oratore, io non credo opportuno di entrare nella discussione generale del sistema che ora è sottoposto alle vostre deliberazioni, poichè, facendo astrazione dal discorso dell'onorevole senatore De Fornari, tutta

la quistione si è raggirata intorno alla non deduzione dei debiti, cioè alla massima deduzione stabilita nell'articolo 3°.

Siccome probabilmente la discussione dovrà ricominciare in occasione di quest'articolo, io credo risparmiare il tempo prezioso del Senato, rimandando la risposta che intendo di fare agli onorevoli oratori che hanno impugnato questo principio all'occasione dell'articolo 3°.

Solo mi restringerò fin d'ora a rispondere all'appunto mosso alla legge dall'onorevole senatore De Fornari, quello cioè d'aver riunito in un solo progetto tre leggi che egli crede assolutamente distinte.

In verità, se questa legge aveva un pregio che poteva compensare gli inconvenienti che da aggravii di tasse risultano, era il pregio di semplificare straordinariamente l'attuale legislazione sulle leggi fiscali, e di stabilirle sopra basi uniformi e comuni.

Ed invero, in quest'opinione sono stato confermato non già dal parere degli oratori e dei pubblicisti che hanno sostenuto il progetto ministeriale, ma altresì dall'opinione di tutti coloro che l'hanno combattuta, salvo l'onorevole senatore De Fornari.

Nell'altro ramo del Parlamento ove questa legge fu lungamente e vivamente combattuta, si riconobbe come un pregio l'aver (se mi è permesso di servirmi di una parola che non so se abbia già diritto di cittadinanza) codificato la materia relativa alle tasse che si pagano sulla mutazione delle proprietà.

L'onorevole senatore De Fornari ha cercato di provare che le tre tasse di cui questa legge si occupa riposavano sopra un principio assolutamente diverso; noi crediamo invece che tutte e tre poggino sul medesimo principio e sono tasse stabilite sopra un atto che non si può compiere senza l'intervento della società; intervento per il quale la società impone un corrispettivo, cioè l'atto della mutazione di proprietà.

Io capisco che alcuni oratori abbiano sostenuto che non fosse opportuno lo stabilire la tassa di successione a ragione del trapasso della proprietà, ma nessuno ha contestato che tanto nelle successioni, quanto negli atti sottoposti all'insinuazione non vi sia trapasso di proprietà.

Si può, lo ripeto, discutere sul modo di applicare la tassa, ma sulla natura dell'atto mi pare che non vi sia possibilità di discussione; quindi prenderò in grande considerazione le obiezioni che l'onorevole senatore De Fornari, non che alcuni dei precedenti oratori hanno mosso contro l'applicazione della tassa ad una speciale natura di trasmissione di proprietà, ma non posso menargli buona la ragione che si sia commesso un errore contro la logica, che si sia fatta cosa non opportuna restringendo in un solo codice tutte le disposizioni fiscali relative agli atti di trasmissione di proprietà.

Dopo queste brevi parole, non ho che a ripetere, che mi riservo all'occasione dell'articolo 3° ad indicare i motivi che hanno indotto il Ministero a proporre questa disposizione cotanto censurata, e che l'inducono tuttora, ad onta dei gravi argomenti in questo recinto adottati, a persistere nella già emessa opinione.

PRESIDENTE. Prima di chiedere al Senato il suo voto sulla chiusura della discussione generale, io debbo giustificarmi di un tacito rimprovero che forse sorgerà nel cuore di qualcheuno, di avere, cioè, il presidente permesso che la discussione che doveva essere generale, siasi quasi esclusivamente aggirata sull'articolo terzo.

Questo accade sempre quando le leggi hanno in sé tale

impronta di saviezza e di coordinamento ben inteso, che le difficoltà che possono sorgere nell'approvazione non mirano già al sistema od al concetto generale della legge, ma piuttosto a qualche punto individuale; e siccome questa legge ha un sol articolo che può portare un dissidio di opinione nella Camera, o questo almeno è fra gli altri sopraeminente, perciò io prevedeva giustamente che nella discussione generale non si sarebbe propriamente parlato che di ciò che forma la preoccupazione di tutti gli spiriti.

Io non credo però che siasi così sprecato il nostro tempo, giacchè sono persuaso che la prudenza e la saviezza degli oratori, i quali hanno già parlato, farà loro conoscere che non hanno sicuramente nella discussione particolare a replicare gli argomenti medesimi che ebbero luogo in quest'aula nella discussione generale. In conseguenza è mio pensiero che la misura del tempo sia eguale, sia che questi argomenti abbiano avuto luogo prima, sia che avessero dovuto aver luogo dappoi.

Intanto chiedo alla Camera di voler chiudere la discussione generale.

Chi vuol passare alla discussione degli articoli si levi.

(La discussione generale è chiusa.)

Siccome nei due primi articoli non è accaduta la menoma osservazione, perciò comincio a metterli ai voti.

« Art. 1. Le tasse d'insinuazione, di successione e di emolumento giudiziario sono coordinate, e saranno percette sulle basi e giusta le regole determinate nella presente legge. »

CATALDI. Proporrei di rimandare la votazione di questo articolo dopo quella dell'articolo 3°.

PRESIDENTE. Per qual motivo?

CATALDI. Perchè il primo articolo contiene le basi della legge.

PRESIDENTE. Ma queste basi di legge non potranno chiamarsi tali, se non dopo che saranno approvate. Perciò non vedo nella votazione del primo articolo alcun impegno per il Senato ad approvare gli altri articoli.

CATALDI. Mi pare che alla Camera dei deputati si fosse proceduto nel modo da me proposto. Ma non insisto....

DE FORNARI. L'approvazione di quest'articolo è appunto quella a cui si opporrebbe in certa maniera l'osservazione che ho fatto.

PRESIDENTE. Ebbene, ella potrà negare il suo voto, ma non può impedire che si metta in votazione l'articolo e che gli altri possano dargli la loro approvazione.

DE FORNARI. Mi parava che il signor ministro delle finanze si era riservata la parola e....

PRESIDENTE. Ha già risposto; si è riservato a parlare sull'articolo 3°.

Se non vi ha altra osservazione, rinnoverò al Senato l'invito di votare l'articolo 1°.

Chi approva l'articolo 1° si rizzi.

(È approvato.)

« Art. 2. Le dette tasse sono proporzionali o fisse. »

(È approvato.)

« Art. 3. La tassa proporzionale è stabilita per le obbligazioni, liberazioni, condanne od assolutorie, collocazioni o liquidazioni di somme o valori, e per qualunque trasmissione di proprietà, usufrutto, uso o godimento di beni mobili od immobili che si operi per contratto od altro atto fra vivi o per causa di morte, o per sentenza od altro atto giudiziale.

« È dovuta in ragione dei valori in comune commercio, senza deduzione di debiti e nelle quotità rispettivamente

stabilite nella tariffa annessa alla presente legge, di cui essa fa parte integrante.

« È regolata in ragione di venti in venti lire sui detti valori. Ogni frazione sarà computata per lire 20.

« La tassa proporzionale non sarà mai minore di una lira per ciascun atto, quand'anche il valore risultante dagli atti importasse una tassa minore. »

Proporrei alla Camera di votare il primo paragrafo di quest'articolo, sul quale non si fece alcuna osservazione, e di aprire quindi la discussione sopra gli emendamenti, di cui i successivi paragrafi di questo stesso articolo sono stati argomento.

CRISTIANI. Mi pare che per guadagnar tempo si possa lasciare in sospenso l'articolo 3°, come si fa qualche volta che si rimanda alla Commissione un articolo affinché possa preparare qualche modificazione, e intanto si continui la discussione sugli articoli rimanenti.

PRESIDENTE. Mi adatto tanto più a questo suggerimento, in quanto che la discussione dell'articolo 3° esige mente serena e fresca; ed in questo momento, dopo una discussione di 5 ore, mi pare che l'attenzione del Senato è già logora, per conseguenza, se esso crede, passerò all'articolo 4°.

Alcune voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. Allora sospenderò definitivamente....

Alcuni senatori. No! no!

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. La discussione dell'articolo 3° sarà lunga.....

COLLER. Dunque si rimandi a domani.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Domando la parola.

Io sono agli ordini del Senato; ma forse sarà nell'intenzione di molti che la legge venga discussa e votata nella tornata di domani, e non so se rimandando tutto a quella tornata si avrà tempo di sbrigare la legge, la quale ha 116 articoli, senza tener conto della tariffa che ne ha anche un numero estesissimo.

Per guadagnar tempo si potrebbe dar lettura degli articoli successivi, e se qualcheduno ha obiezioni a fare, non mi oppongo a che si rimandi a domani. Questa proposta è subordinata a che non vi sia opposizione di sorta.

COLLER. Il ministro vorrebbe che si mettessero ai voti

tutti quegli articoli su cui non vi potesse essere opposizione, ma se sorge un'opposizione sopra gli altri articoli, allora non si può più andare innanzi....

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Si rimandi a domani.

PRESIDENTE. Vi sarebbe un mezzo termine che mi viene ora proposto, che sarebbe di passare al titolo secondo, alla tassa cioè d'insinuazione. Rimarrebbe così sospenso il titolo primo meno gli articoli già votati.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Dimando di nuovo la parola non per insistere, ma per far osservare (e me ne appello ai membri del Senato che non dividono la mia opinione), che quando si adottasse il principio contrario al Ministero, non vi sarebbe modificazione alcuna da introdurre nella legge se non nel titolo relativo alla successione, dove sarebbe necessario di regolare la non deduzione dei debiti. Tutti gli altri articoli del titolo primo sono assolutamente indipendenti dalla questione che divide alcuni degli onorevoli preopinanti.

PRESIDENTE. Vi sono due proposizioni: o di passare al titolo 2°, o di progredire nella votazione del titolo 1°, cioè dell'articolo 4° e successivi.

Io metto ai voti in primo luogo la proposizione che pare più accettabile, che è quella di continuare la discussione della legge, sospendendo l'articolo 3°.

Chi vuole sospendere la votazione dell'articolo 3° e passare all'articolo 4° si alzi.

(Il Senato approva.)

(Gli articoli dal 4° al 47° inclusivi sono approvati senza alcuna osservazione) — (Vedi vol. *Documenti*, pag. 880, 904.)

Con ciò è compiuto il capo primo del titolo secondo, che il Senato si era prefisso di votare.

Interpello quindi il Senato sull'ora in cui intende domani di congregarsi per compiere l'opera.

Voci. Ad un'ora.

PRESIDENTE. Oggi è riuscito bene a mezzodì.

Voci. A mezzodì! a mezzodì!

PRESIDENTE. Prevengo i signori senatori che un quarto d'ora dopo il mezzodì si farà l'appello nominale.

La seduta è levata alle ore 5.

TORNATA DEL 15 LUGLIO 1854

-57-

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Seguito della discussione sul progetto di legge pel riordinamento delle tasse d'insinuazione, di successione ed emolumento — Approvazione della prima parte dell'articolo 3 — Dichiarazione del senatore Musio sul primo alinea dell'articolo medesimo — Emendamento del senatore Cataldi — Proposta suppressiva dell'alinea del senatore Sclopis — Discorso del ministro delle finanze a confutazione degli argomenti addotti contro l'articolo 3 — Il senatore De Fornari parla a favore dell'emendamento del senatore Cataldi — Il senatore Della Torre appoggia la suppressione dell'alinea — Instanza ed osservazioni del senatore Cristiani — Spiegazioni del senatore Cataldi — Considerazioni del senatore Collet contro l'alinea — Discorso del senatore Des Ambrois, membro della Commissione, in appoggio della proposta ministeriale — Nuove osservazioni del senatore Sclopis in risposta al senatore Des Ambrois ed al ministro delle finanze — Spiegazioni del senatore Di Pollone sul suo voto — Reiezione dell'emendamento del senatore Cataldi — Emendamento del senatore De Ferrari — Osservazioni dei senatori Alfieri e Sclopis — Ritiro dell'emendamento De Ferrari — Adozione del primo alinea dell'articolo 3 — Aggiunta del senatore De Ferrari combattuta dal ministro delle finanze — Reiezione — Adozione dei successivi alinea dell'articolo 3, e degli articoli 48 al 65 — Dichiarazione del senatore Di Castagneto sull'articolo 66 — Adozione degli articoli 66 al 116 — Incidente sulla votazione della tariffa annessa al progetto di legge — Approvazione della tariffa e dell'intero progetto di legge.*

La seduta è aperta alle ore 12 1/2 pomeridiane colla lettura del processo verbale della tornata di ieri, il quale viene approvato senza osservazioni.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PEL RIORDINAMENTO DELLE TASSE DI INSINUAZIONE, DI SUCCESSIONE E DI EMOLUMENTO.

PRESIDENTE. La discussione che siamo chiamati a continuare deve farci retrocedere all'articolo 3, il quale ieri era rimasto in sospenso: io ho avuto già l'onore di leggerlo, in conseguenza non occorre che nel suo complesso ne faccia nuova lettura; ricorderò solamente come ieri io avessi proposto alla Camera di voler procedere senza più alla votazione del paragrafo primo dell'articolo 3, sul quale paragrafo non vi fu, nè pare vi possa essere alcuna osservazione. Così gli oppositori di uno dei paragrafi di questo progetto di legge si troverebbero immediatamente a fronte del paragrafo che vogliono combattere.

Se non vi è osservazione in contrario, io porrò ai voti il paragrafo primo così concepito:

« Art. 3. La tassa proporzionale è stabilita per le obbligazioni, liberazioni, condanne od assolutorie, collocazioni o liquidazioni di somme o valori, e per qualunque trasmissione di proprietà, usufrutto, uso o godimento di beni mobili ed immobili che si operi per contratto od altro atto fra vivi o per causa di morte, o per sentenza od altro atto giudiziale. »

Chi lo approva, voglia levarsi in piedi.

(Il Senato approva.)

Il primo alinea, quello che darà luogo a discussioni, è concepito nei seguenti termini:

« È dovuta in ragione dei valori in comune commercio, senza deduzione di debiti, e nelle quotità rispettivamente stabilite nella tariffa annessa alla presente legge, di cui essa fa parte integrante. »

Dovendo aprirsi la discussione su questo paragrafo, io do la parola al signor senatore Musio, il quale nella serie degli oratori iscritti è il primo.

MUSIO. Signori, brevemente io vi dirò poche cose.

Primamente dubito forte che l'articolo 3 che discutiamo sia una legge giusta, ma siccome io sono convinto che è una legge necessaria, per ciò anche io subisco la sua necessità, confortato dalla speranza di altri onorevoli colleghi che, poichè questo malaugurato parto per una fatale necessità deve nascere, sia almeno destinato a morire nella sua infanzia. Ieri si disse tanto e con tanta magia di eloquenza in favore di questa legge, che io me ne sarei quasi innamorato. Ma se è vero che questa non è così brutta di forme da farne una Medusa, è pur vero che Apelle non le troverebbe tutta la beltà di una Venere. (*ilarità*)

I principali argomenti sui quali si fondano i difensori della legge sono: primo, il principio della legge colpisce l'atto di trasmissione di dominio; i debiti sono parte di questa trasmissione, dunque anche i debiti debbono essere compresi nella tassa; ma se i debiti non sono nè una proprietà del defunto, nè una proprietà dell'erede, ma una proprietà del creditore, i debiti non fanno parte della trasmissione ereditaria.

I debiti a luogo di essere una proprietà sono una negazione di proprietà rispetto al defunto ed all'erede; rispetto ad entrambi sono una cosa altrui; e se la cosa altrui non si trasmette, i debiti non fanno parte della trasmissione e non possono essere colpiti dalla tassa, se la tassa colpisce la trasmissione di una proprietà; dunque quanto ai debiti manca il principio su cui si fonda la legge.

Si dice in secondo luogo e si argomenta a pari: si pagano i diritti d'insinuazione per intero, e senza deduzione di debiti, e si pagano per intero i diritti di emolumento: a pari dunque si paghi l'intera tassa di successione senza prelievo dei debiti.

A quest'argomento ha già bene ieri risposto l'onorevole senatore Cristiani; io noterò che massime in materia fiscale gli argomenti a pari, se sono un bel mezzo oratorio, difficilmente sono un buon mezzo logico, giacchè a chi dicesse: paga una cosa, dunque paghino anche i debiti, è facile la risposta senza uscire fuori di questa istessa legge; a termini della medesima sono immuni dalla tassa le cedole sul debito pubblico, dunque a pari devono andare immuni dalla tassa anche i debiti dell'eredità, anzi a fortiori, giacchè, mentre si parla di cedole sul debito pubblico, veramente si verifica il principio della trasmissione di una proprietà, mentre quando si parla di debiti non si verifica questo principio, anzi quando si parla di debiti, verificandosi la negazione dell'imponibile, manca la materia su cui far cadere l'imposta.

Dico a fortiori anche per l'altra ragione che le cedole sul debito pubblico quando sono confuse nelle cose ereditarie perdono quella prima natura privilegiata e vestono un altro carattere.

L'eredità non è una casa, non è una vigna, non è il campo, non è quell'azione, non quella servitù, non è quel credito. L'eredità non è una o più cose singole corporali od incorporali, ma è un tutto, è un insieme, è un'universalità di cose, è un complesso, un ente creato dalla legge, la è una cosa meramente ragionevole e giuridica, *habens iuris intellectum*, che imprime una natura uniforme a tutta la sostanza ereditaria: tanto è vero che le cose sacre, le quali non sono in commercio, le quali non si possono vendere, le quali non si possono prescrivere per la sola ragione di trovarsi inglobate in un asse ereditario, svestono talmente la loro prima natura, che, come ogni altra cosa comune, possono essere validamente vendute, locate, prescritte, e sono considerate come tutte le altre cose rimaste sempre in stato e condizione di commercio pienamente libero. Lo stesso si dovrebbe dire delle cedole del debito pubblico, che non sono più che una parte dell'eredità, non sono quell'essere, quel bene privilegiato che, a termini della legge di loro primitiva creazione devono andare immuni da ogni tassa, ma confuse con tutto il rimanente dell'asse ereditario, e così trasmesse all'erede dovrebbero per coerenza di principio andar soggette alla tassa di successione.

Vi ha pure un altro argomento, quello cioè che questa legge sia meno odiosa.

Ma, signori, siccome il giudice più competente e più sicuro sul punto se una legge sia o no odiosa, se lo sia più o meno, è l'istesso contribuente; se voi credete che questa legge è meno odiosa, introducete nell'articolo un'alternativa e date la scelta all'erede; se è meno odiosa sceglierà la non deduzione dei debiti (*Rumori*); invece ho per certo che egli sceglierà il contrario.

Si è pur detto che la legge resta di più facile esecuzione applicando la tassa senza deduzione dei debiti; e questo

non si può negare, giacchè la verità è patente; ma è certo che nel comporre le leggi, come nell'eseguirle, molte difficoltà occorrono, affinchè in tutta la loro applicazione raggiungano lo stesso scopo di giustizia per cui si fanno; per ciò con sommo studio la legge stabilisce prima le sue regole e poi le sue eccezioni; e non pare ammissibile il sistema che, per evitare qualche difficoltà di esecuzione si adottino temperamenti che possano menare all'ingiusto.

Si sono addotti degli esempi di altre nazioni, ed a questi si è già risposto. Gli esempi vengono dopo i principii, e quando i fatti che si adducono per questi esempi, sono contrari a questi principii, allora essi perdono il diritto di essere proposti all'imitazione.

Per meglio poi concepire in tutta l'estensione l'ingiustizia, è d'uopo il dividere tutte le eredità in due grandi categorie.

In una di queste categorie comprendo tutte le eredità, nelle quali rimane un margine qualunque di attività, e nell'altra comprendo tutte quelle nelle quali non rimane più attività alcuna.

Nella prima categoria mi si affacciano molti casi nei quali non trovo nè la giustizia civile, nè la giustizia economica.

Io non trovo la giustizia civile, perchè non è giusto che 500, 600, 1000 cittadini, posti tutti nella stessa condizione, ed aventi tutti gli stessi beni per questi stessi averi, gli uni vengano chiamati a pagare più, gli altri molto meno, e dall'uno all'altro si verifichi un'infinita ed indefinibile diversità di trattamento.

Non trovo nemmeno la giustizia economica, giacchè per principio fondamentale di economia l'imposta colpisce la ricchezza e cresce colla ricchezza, mentre, all'opposto, in molti casi di questa prima categoria avviene che l'imposta a luogo di crescere colla ricchezza cresce colla povertà. Ma sorge più forte il dubbio sulla giustizia della legge, allorchè le considerazioni si volgono a molti casi della seconda categoria; cioè quando l'eredità non conserva più niente d'attivo, ed è inferiore ai debiti.

Io penso a diversi casi che più o meno si danno, alcuni dei quali sono anzi molto frequenti: evvi un fallito il quale muore dopo il suo infortunio, cosa facile se ha onestamente fallito; i creditori sono perdenti di una gran parte dei loro crediti; in questo caso se il fisco calcola anche i debiti nella sua eredità, egli non prende più niente dal fallito, ma prende dal creditore.

Dimando se sarà giusto che egli colpisca anche questi avanzati di estrema calamità a danno di creditori, cui ha già tolto abbastanza una disgrazia.

Un caso simile si può verificare nei depositi che sogliono esser detti miserevoli: mentre arde la casa, mentre essa cade, mentre la nave pericola, si fa un deposito; muore il depositario decotto; se il fisco non dedurrà i debiti, viene anche in questi casi a colpire i poveri avanzati d'una calamità straordinaria.

Ma i casi più frequenti sono quelli di un pupillo, sono quelli della moglie: un pupillo cui, colla disgrazia di perdere il padre, tocca anche quella di un pessimo tutore, che muore decotto; questo pupillo, se il fisco non deduce i debiti, è obbligato anche egli a pagare del proprio la tassa sopra il poco che è scampato alla mala fede del tutore. Da ultimo, il caso della moglie è reso comune, non che frequente: morto il marito, la moglie vuole salvare la dote, se non si fa deduzione dei debiti, dovrà arrivare il caso in cui parte di questa dote che ha già percolato in mani del

marito, dovrà, in forza di questa legge, andar soggetta ad ulteriore diminuzione per la tassa di successione che sopra l'eredità del marito deve prelevare il fisco.

Mi pare che in questo ed altri simili casi la legge si appalesi alquanto dura, e lasci gravi e fondati dubbi della sua giustizia.

Io ricordo che anche Roma ebbe una tassa di successione; ma ritengo in primo luogo che l'ebbe Roma imperiale, ma non già Roma libera: secondariamente, noterò che nè in Roma imperiale, nè in mezzo a tutto il furore delle leggi fiscali, quali erano la legge Papia e la Giulia, nè in mezzo a tutto lo stadio delle leggi caducarie mai è stato discosciuto il principio che non vi fosse eredità senza deduzione dei debiti; principio che data nel mondo dal primordio della ragione civile, principio che ha informato tutti i Codici antichi e moderni, che ha informato le nostre leggi antiche, e che informa anche il nostro attuale Codice.

Del resto, signori, ho detto che io piego la fronte alla necessità.

Dopo tutto ciò parmi che la breve durata della legge sia una condizione altamente richiesta dalla giustizia, e dirò anche dall'onore; sì anche dall'onore, giacchè parmi che, godendo noi tra pochi popoli del raro conforto di liberali istituzioni, non possiamo onorevolmente lasciar sussistere a lungo una legge che non è stata mai sancita in Roma nè dal fisco di Tiberio, nè da quello di Claudio, il quale aveva altronde comperato l'impero a contanti.

Io perciò voto la legge, a condizione della sua breve durata, che parmi strettamente ed inseparabilmente connessa alla giustizia ed all'onore del Governo, del Parlamento e del paese intero.

CATALDI. Le imposte sono necessarie, e nessuno può a buon diritto contrastare al Governo l'autorità di decretarle.

Lo Stato ha dei doveri, dei pesi, delle obbligazioni, e deve perciò aver modo di farvi fronte. Ciò non si può ottenere che coi sacrifici di quella società che in sostanza ne sente i vantaggi.

Nessuno Stato, dice il pubblicista Vauban, può sostenersi se i membri che lo compongono non lo soccorrono.

Ma da che le imposte sono necessarie, non ne segue che qualunque imposta sia legittima.

Anche le cose le più giuste riconoscono un limite, superato il quale il giusto si converte in un'ingiustizia.

Epperò io non posso in principio contraddire agli sforzi del Governo che intende a guarentire la pubblica salute e l'esistenza dello Stato, se questo trovandosi oppresso da circostanze di eccezione, ricorre a mezzi straordinari onde ottenere il suo intento.

Ma ciò non pertanto, per quanto sia grande la mia buona volontà nell'aderire ad un savio consiglio, mi trovo costretto a proporre un'obiezione: *salus publica suprema lex esto*; anch'io proclamo questo principio: si voti pure la legge proposta, ma sia corretta almeno in qualche punto, o quanto meno si ammetta alcuna modificazione.

La legge del 17 giugno 1851 coll'approvazione del Parlamento sanciva un'imposta per le successioni; in oggi si vuole non solo aumentarne la quantità, e farne pesare le conseguenze anche a carico dei discendenti che in sostanza raccolgono ciò che le leggi della natura dichiararono già suo, ma vuoi portare il rigore fino al punto di gravare dell'imposta anche ciò che non solo non è vantaggio, ma che è un vero onere, ciò che è per sola apparenza nel

patrimonio di chi muore, ma in sostanza si appartiene ad altri.

Io non voglio fare discussioni, nè rispondere a ciò ch'io posso credere sofisma, ed altri può credere e crede argomento logico.

Per me non trovo eredità se non in ciò che costituisce il patrimonio attivo del defunto; i debiti di cui questo patrimonio è gravato io li considero patrimonio del creditore; e per me, finchè per pagare questi debiti bisogna vendere i beni ereditari, non posso persuadermi che questi beni sieno un emolumento ereditario.

L'antica sapienza mi ha insegnato che l'eredità non si compone dell'*as alienum* che quando si deve dividere; quando si devono stabilire le porzioni dei coeredi, quando si devono assegnare le legittime, i debiti si deducono e si tien conto soltanto dell'attivo.

Questa massima non vien meno per me in ragione delle nuove teorie sulla trasmissione dei beni: per me dico e sostengo che chi mi dà venti coll'onere di pagare venti, non mi dà nulla, e che chi mi dà venti coll'onere di pagare quindici, mi trasmette cinque soltanto; l'imposta deve cadere sul profitto e non sul peso; i debiti che devo pagare non mi tolgono solo il montare del necessario ad estinguerli, ma mi gravano di molti sacrifici; le perdite indispensabili per chi deve vendere forzatamente, le spese di mediazione, di emolumento, di quitanze, sono altrettante diminuzioni del patrimonio ereditato. Ciò ch'io devo necessariamente dare non è per me un beneficio.

Non posso adunque approvare una legge che mette un'imposta sui debiti di cui è gravata una successione, quando sono costanti, provati, irrecusabili; sicchè servo ad un dovere di coscienza, negando alla stessa la mia adesione ove non venga modificata.

Signori, le mie parole non sono dettate da interesse privato, nè da spirito di opposizione.

Il primo è escluso dalla mia posizione sociale; il secondo non è nei miei principii, e se si trattasse d'un sacrificio tutto mio voterei la legge senza parlare; parlo nell'interesse dei più dei cittadini; nell'interesse delle vedove che, mentre non trovano nel patrimonio del marito il necessario al saldo di quella dote che deve soccorrere alle angustie della vedovanza, sono costrette a vederlo menomato dall'imposta. Parlo nell'interesse del pupillo, che, senza sua colpa, dopo di essere stato rovinato da un pessimo tutore, non può neppur profittare della scarsa indennità cui presenta il patrimonio del suo debitore; parlo nell'interesse di quegli eredi che possono essere obbligati a rinunciare ad una eredità, il di cui patrimonio stassi tutto nell'evento di una lite, e ciò per non pagare un'imposta sul montare del credito stesso e col pericolo di perdere anche questo.

Fin qui ho detto poche cose in genere, e mi basti averle accennate a ragione del mio voto.

Il Senato che vede meglio di me, darà savie deliberazioni.

La legge inoltre presenta un pericolo che in città commerciali, e specialmente nella mia, che tale è in grado eminente, potrebbe verificarsi.

Il patrimonio d'un negoziante presenta spesso nell'attivo della sua cassa ingenti somme.

Ma di chi è la parte migliore di quest'attivo?

Di chi gran parte di queste somme?

L'attivo, tali somme sono altrettanti depositi; sono la prova della confidenza in cui il negoziante è tenuto dai suoi concittadini; sono denari di altrui proprietà.

Se si adotta la legge qual è, quei depositi, argomento sicuro dell'onestà del depositario, sono causa fatale di rovina per i figliuoli di lui; tai depositi in sostanza, sebbene siano cosa spettante ad altrui, come denaro costituiscono un credito pel deponente.

Ebbene l'erede dovrà restituire al padrone ciò che è suo, ciò che l'autore teneva per conto del proprietario, e frattanto dovrà pagare l'imposta sul montare d'una proprietà non sua, di ciò che non gli venne trasmesso, di ciò che ricevette colla legge della restituzione.

Guai al commercio se si adottano questi principii! La confidenza deve scomparire; questa è necessità, perchè non deve essere fatale all'uomo che la merita.

Si applichi quanto io dico:

« Ai negozianti in genere che negoziano coll'altrui danaro, competendo ad essi una partecipazione agli utili;

« Agli amministratori delle società per le assicurazioni marittime che dentro l'anno raccolgono talvolta somme ragguardevoli ad essi non ispettanti;

« Agli amministratori delle società anonime che spesso possiedono somme immense, sulle quali non hanno che poco o nulla a titolo di proprietà, e si vedrà facilmente che l'attuale disposizione di legge è uno scoglio fatale, un assurdo. Si apriranno le successioni di quei negozianti, di quegli amministratori: eseguita la legge, gli eredi dovranno pagare l'imposta su quelle somme, e così su ciò che loro non appartiene. »

Questo sistema è eccessivamente duro ed ingiusto, e contrario alla pubblica opinione, e quindi non è da approvarsi.

Alcuni fra gli oppositori inclinerebbero a votare per l'esenzione dei debiti, riconoscendone per tal modo equo il principio, se lo stato attuale delle finanze non esigesse il contrario; ebbene, o signori, a tal riguardo debbo farvi osservare che all'epoca della votazione della legge di riduzione dei dazi sui cereali, non ostante i gravissimi bisogni dello Stato, venne a favore del commercio rifiutata dal Parlamento, colla piena adesione dell'onorevole signor ministro delle finanze, persino una tassa di 50 centesimi, la quale tassa avrebbe importato una somma ben rilevante a sollievo delle finanze dello Stato, e sarebbe riuscita, a mio credere, poco sensibile al commercio stesso.

E perchè non potrà ora il Senato rinunciare a quel beneficio che si verrebbe ad ottenere colla non deduzione dei debiti, e non potrà fare un tal sacrificio in omaggio ad un principio che è di tutta equità, ragionevolezza e giustizia? Sacrificio inoltre che potrà in tutto od in gran parte non verificarsi, poichè, mediante gli aumenti proposti, potranno forse le finanze introitare approssimativamente la somma portata in bilancio, come ben faceva osservare l'onorevole signor senatore Di Castagneto?

Egli è perciò ch'io propongo il seguente emendamento:

« È dovuta in ragione dei valori in comune commercio senza deduzione dei debiti per quanto riflette i diritti di insinuazione ed emolumento, e nelle quotità rispettivamente stabilite nella tariffa annessa alla presente legge, di cui essa fa parte integrante.

« Saranno dedotti dalla massa ereditaria i debiti che la gravano, sempre quando risultino accertati in forza di sentenza definitiva od atto pubblico, od anche in forza di scrittura privata che abbia acquistato una data certa anteriormente all'apertura della successione.

« Saranno pure dedotti dalla massa ereditaria i debiti di commercio quando l'esistenza dei medesimi verrà giu-

stificata mediante la produzione dei relativi libri, purchè questi sieno regolarmente tenuti nelle conformità stabilite dal libro I, titolo II, del Codice di commercio. »

Spero, o signori, che vorrete adottarlo; ove lo rigettiate, io rispetterò le vostre deliberazioni, ma avrò fatto il mio dovere.

SCLOPIS. Signori senatori, siccome io sono disposto ad adottare la legge, meno la clausola, la quale non lascia luogo a deduzione di debiti, io mi credo in dovere, così per l'importanza della legge, come per le conseguenze, le quali, nel mio modo di vedere, non potranno a meno di tener dietro all'eseguimento della medesima, quando venga attuata nel senso del Governo, e che saranno funestissime, io mi credo in dovere, dico, o signori, di esporvi i fondamenti della mia opinione.

Io non entrerò in molte spaziose considerazioni, poichè già ieri ne udiste molte, alle quali io dovrei riferirmi, e che non potrei esprimere con eguale felicità.

Io non potrei per altro associarmi a quelle vastissime considerazioni che ieri si posero in campo da due dei nostri onorevoli colleghi, nè risalirei tanto alto da farvi la teoria generale delle imposte ed esprimervi l'applicazione del principio che ogni imposta si paghi come assicurazione, e principalmente, di un capitale indeterminato.

Nè io tanto meno potrei aderire a quel principio che udiva ieri anche porsi in discussione e sostenersi come principio approvato, vale a diré che si dovesse pagare per un titolo di proprietà anche ideale.

L'onorevole relatore della Commissione ci ha fatto un invito nel suo forbito lavoro. Questo invito è: che ci teniamo fermi sul terreno dei principii.

Tengo volontieri l'invito dell'onorevole mio collega e cercherò di esporre pochi principii, quali mi caddero in mente nel formare il criterio onde emettere il mio voto su questa materia.

In primo luogo io credo che qui si parli di tasse, e non si possa intendere altro di tassabile che un valore, e mi pare che noi cadremmo nell'assurdo se sostenessimo che si possono tassare delle quantità di debiti.

Io ritengo che corra una grande differenza nelle forme di mutazioni di proprietà, le quali grandi differenze, sotto il rapporto economico, costituiscono anche un vero diritto nel Governo onde colpire le proprietà nell'atto di loro mutazione.

Quando una proprietà si muta per atto tra vivi, si muta per un atto il quale è patente ed accompagnato da forme prescritte dalla legge. In questa evoluzione della proprietà è necessario che le parti contraenti esprimano il valore in cui consentono; ma nessun contratto si può fare di una quantità negativa.

Dunque io credo che in quel caso il valore quale si presenta dai contraenti forma l'elemento su cui ragionevolissimamente il Governo può far cadere il peso di una tassa.

Quando si tratta di trasmissione d'eredità c'è una mutazione di proprietà, ma c'è una diversità.

I Romani, i quali meglio che ogni altro popolo intesero il linguaggio del diritto, dissero che l'eredità era una *universitas iuris*; la dissero anche qualche volta *universum ius*. Che cosa volevano intendere con ciò? Che nell'eredità c'era un vero diritto complessivo *sui generis*, ed appunto andavano guardandogli nell'assimilargli per nulla mai nè ai contratti, nè alle donazioni, nè a qualunque altra maniera d'impegno che dir si voglia.

Ne succede da questa appellazione, che io ripeterò,

poichè è già stata usata dai nostri colleghi, di *universum* *ius*, ne succede che è un complesso di posizione famigliare, di trasmissione, e quindi allora il valore utile tassabile non è più espresso, non può più esprimersi. Il testatore nè tassa la sua eredità, nè segna il valore, e quando l'assegnasse, nell'intervallo che ci sarebbe tra il testamento e la morte, quel valore potrebbe alterarsi di molto.

Dunque non c'è in questa trasmissione d'eredità quel carattere, quella positività, quell'enunciativa, quel fatto delle parti, quell'elemento di volontà che c'è nell'atto di trasmissione di proprietà per atto tra vivi, e quindi savia-mente si disse che la parte vera, utile dell'eredità non si poteva intendere fuorchè *deducto ere alieno*.

Non è che l'eredità non esista senza debiti, l'eredità esiste coi debiti, esiste tanto che perfino i Romani, di cui ripeterò sempre volentieri le parole perchè sono le più esatte, i Romani parlano di *damnosa hereditas*.

Ora vedete quanta sia l'estensione della massima circa l'eredità: può trattarsi di un'eredità, la quale sia oberata al punto che diventi dannosa, eppure rimane impresso il suggello ereditario su quella trasmissione.

Siccome io diceva, io non credo tassabile il diritto astratto di proprietà; così nella valutazione dell'intrinseco del merito utile, lucrativo di questa eredità, bisogna che io mi riferisca al valore tal e quale risulta dalla massa ereditaria, bisogna che io faccia una descrizione dei pesi e degli utili, perchè in questa massa non c'è stata presentazione di un valore nominale di consenso delle parti, perchè c'è stata alterazione successiva in vari tempi, per varie cause, e quindi le passività non si possono confondere cogli utili.

Questi sono i principii che io credo veri e giusti nella materia.

Non mi estenderò nell'applicazione, riservandomi, ove il caso avvenga, di dimandare di nuovo la parola per rispondere od almeno dare maggiori spiegazioni sulla mia opinione.

Quanto poi al concreto della legge, nella parte in cui io dissento da essa, vale a dire alla non deduzione dei debiti, io mi atterrò a due semplici argomenti, cioè all'argomento del buon senso popolare ed all'argomento dell'esempio delle altre legislazioni.

Il buon senso popolare ha condannata questa clausola ed ha detto, nel suo linguaggio schietto e sentito, che si trattava di far pagare i debiti; e si tratta di far pagare i debiti.

Quantunque il nostro onorevole collega, il senatore Maestri, ieri ci abbia dato un altro calcolo, per cui intenderebbe che, quando si fa pagare per i debiti, si debba aumentare di tanto l'asse nella passività, tuttavia mi pare che l'intelligenza più comune è che si paghi per i debiti, perchè altrimenti si pagherebbe di più di quello che si deve pagare.

Chi ha un'eredità di cento mila lire, gravata del peso di cinquanta mila lire di debiti, paga in sostanza sulla parte utile il doppio di quello che paga chi eredita per cento mila lire senza debiti; quindi la legge in questa diversità d'effetto diventerebbe assolutamente ingiusta e sproporzionata.

Me ne riferisco di più e nuovamente al buon senso popolare, al comune buon senso; questi conti si fanno facilmente, e l'opinione pubblica si pronuncia.

Verrò all'esempio delle altre legislazioni.

La legge che noi vogliamo imitare, cioè la francese, è

legge unica o poco meno che unica, perchè, da quanto ci ha detto ieri uno degli onorevoli preopinanti, credo che abbia lasciato qualche traccia in qualche Stato d'Italia, infelice traccia che avrei desiderio di veder cancellata anche nell'interesse degli abitanti di quello Stato.

Questa legge è sorta da principio in Francia nel dicembre del 1790, poi si è rafferma nell'anno VII al 22 frimaio.

Tutti ricordano le circostanze in cui trovavasi la Francia a quei tempi; tutti ricordano come nella prima epoca, cioè nel 1790, si avesse gran cura di tassare le grosse fortune, perchè nelle grosse fortune, sulle quali pesavano immensi debiti, essendovi maggior appiglio per cavare danaro, si poteva andare più spediti; v'era anche il destro di scalzare le fondamenta, e probabilmente questa considerazione non era estranea a quanto si fece nel 1790.

Quanto all'anno VII le circostanze anche erano tali che non dirò giustificavano, ma adombravano almeno una parte degli inconvenienti.

Dopo, nelle varie mutazioni che si fecero nelle diverse legislazioni d'Europa in materia fiscale, tutte rivolte ad aggiustare più o meno gli affari finanziari scomposti per ogni dove, si prese a comporre e ad allargare le tasse sulla successione.

Tuttavia in nessun paese, meno quelli indicati dal senatore Maestri, ch'io sappia, in nessun paese si venne al punto di voler includere anche nelle masse tassate i debiti.

Prenderò due delle più recenti legislazioni: nel Belgio (paese di cui così sovente si citano gli esempi) la legge che fu anche tanto clamorosamente combattuta nel 1851 non andò sino al punto a cui ci si chiede di andare.

Dico di più, in quella discussione così solenne, così famosa, un ministro, che mi pare aver udito in altro recinto chiamarsi amico dal presidente del Consiglio, il signor Frère-Orban, nella seduta del Senato del Belgio del 20 novembre 1851, diceva queste parole riferendosi alla legge 1817: *c'est une véritable amélioration de la législation française de l'an VII sur le droit de mutation*; e per qual ragione? Perchè: *c'est sur l'actif net des successions que le droit est perçu*. Col che veniva ad indicare che quel che noi vogliamo fare in via di progresso, egli credeva che fosse un errore da essi medesimi corretto.

Vi è una legislazione più recente ancora ed è l'inglese: voi sapete, o signori, che nell'anno scorso si fece in Inghilterra un atto della più alta importanza per quel paese, vale a dire un'estensione del diritto di successione anche alla parte dei beni immobili, i quali dapprima andavano o pochissimo gravati od esenti.

Quella questione, che, nel paese in cui si sollevò, eccitò una grandissima ansietà, perchè toccava ad interessi aviti ed a conseguenze politiche, fu vivamente dibattuta.

Il *bill* fu approvato dalla Camera dei comuni; fu portato alla Camera dei pari; là subì anche una grave discussione ed uscì con vittoria del Ministero.

Io leggerò i due articoli del *bill* relativi ai pesi, secondo una traduzione letterale più o meno ben fatta in linea di stile, ma esattissima; la credo opportuna, perchè non mi attenderai di leggere un testo inglese non avendo la pronuncia sufficientemente sicura a tal uopo.

La clausola 34^a del *bill* portato dalla Camera dei comuni il 29 luglio 1853 alla Camera dei pari, e votato 8 o 10 giorni dopo, è così concepita.

Domando di nuovo indulgenza per la traduzione. Tutti sanno che gl'inglesi hanno uno stile loro curiale; per così

dire, che è un po' intralciato per noi, e la traduzione perciò se ne risentirà alquanto.

« Nell'estimo del valore di una successione non si farà deduzione per qualunque carico che sovra essa successione si sia creato od incontrato dal successore, non fatto in esecuzione di un'antecedente speciale autorizzazione, ma avrà luogo una deduzione per tutti gli altri carichi ed anche per tutte le somme di danaro che il successore prima di entrare nel possesso abbia impiegato in riparazioni sostanziali o migliorie permanenti di uno stabile compreso nella sua successione; purchè sopra qualunque successore avente titolo ad uno stabile sottoposto a qualche anteriore carico la deduzione gli si faccia soltanto riguardo alle somme annuali pagabili per via d'interessi od altrimenti sopra tal carico, in modo che riduca d'altrettanto l'annuo valore di quello stabile. »

Dunque qui v'è esclusione totale, deduzione totale dei pesi.

Quanto poi ai pesi incontrati dal successore, si fece una disposizione speciale. Per qual ragione si fece?

Perchè, com'è noto, in Inghilterra le tenute dei beni immobili, dei predii, particolarmente sono fatte per ciò che là chiamasi *settlements*, vale a dire vi ha una serie di gradi di sostituzione successiva a due o tre periodi che si rinnova nel corso delle varie generazioni. Per conseguenza in questa parte si è antivenuto al dubbio che si potesse avere che non si dovessero dedurre i pesi.

Poi va più in là; nell'articolo 35 dica:

« Nell'estimo del valore di una successione non si farà deduzione riguardo a verun carico eventuale sovressa; ma qualora tale carico divenga un peso attuale nell'interesse del successore, questi avrà titolo alla restituzione dell'ammontare proporzionale del diritto da lui così pagato relativamente all'ammontare o valore del carico effettuatosi. »

Dunque si vede che, anche secondo la legislazione inglese, il principio della deduzione dei debiti fu salvo.

Per conseguenza, o signori, senza più prolungare il mio discorso, il quale poi verrebbe a ritoccare i punti che furono già svolti da alcuni oratori, mi riassumo dicendo che non posso accettare questa clausola perchè la credo contraria alla ragione del diritto, perchè la credo contraria a quella che è ragione politica espressa dal buon senso popolare, perchè la credo contraria anche all'autorità dell'esempio delle altre legislazioni.

Mi riservo in progresso di tempo, ed ove avvenga che si tratti poi della successione in linea retta, di rassegnarvi alcune altre considerazioni, le quali faranno sì che si dimostrerà maggiormente la gravità, e forse, direi, l'eccessiva gravità di questa tassa così modificata.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Grave e doloroso ufficio, o signori senatori, è quello che da alcuni anni mi tocca di compiere, venendo di quando in quando ad affrontare l'impopolarità che trae sempre seco la proposta di nuovi balzelli. Ufficio poi che è fatto più difficile e più doloroso quando le proposte vengono combattute non solo con argomenti economici e finanziari, ma vengono combattute a nome dell'equità e giustizia, e quando contro esse sorgono oratori, per l'opinione dei quali io professo molta stima, e che io non posso dubitare che siano animati nè da ostilità politica, nè da fine particolare.

Tuttavia, o signori, io mi sento confortato e dall'appoggio che venne dato alle ministeriali proposizioni del

vostro ufficio centrale e da altri distinti oratori che ebbero il coraggio di alzare la loro voce a favore di queste proposte, e d'associarsi all'impopolarità che sopra gli autori di esse deve necessariamente ricadere.

Gli argomenti, come vi diceva, più gravi agli occhi miei, e che mi farebbero esitare maggiormente ove non vi trovassi valevole risposta, sono quelli che si fondano sui principii dell'equità e della giustizia.

Molti oratori hanno cercato di provare che la disposizione dell'articolo 3°, relativa alla non deduzione dei debiti, peccava contro questi sacri principii; principii che trovarono la loro solenne consacrazione nello Statuto, in quell'articolo in cui si dichiara che le imposte dovranno essere stabilite in proporzione dei mezzi dei contribuenti.

Però a questo grave obbietto veniva nella tornata di ieri, a parer mio, vittoriosamente risposto dal primo oratore che entrava nell'arringa.

Egli disse, ed ai suoi argomenti non fu risposto, che ove questo principio d'assoluta proporzionalità volesse essere applicato letteralmente, ed anche approssimativamente, converrebbe riformare da capo a fondo tutto il Codice fiscale, converrebbe riformare tutte le imposte, e sostituirvi l'imposta unica sul capitale, non già sulla rendita, poichè è stato più e più volte dimostrato, e lo fu specialmente in Inghilterra all'occasione del prolungamento della tassa sulla rendita, che non vi ha imposta meno proporzionale che quella sulla rendita; e quindi, che ove si volesse applicare il principio stato proclamato dagli onorevoli oppositori a questa legge, converrebbe riformare tutte le attuali imposte e sostituirvi l'imposta unica sul capitale, giacchè io sfido gli onorevoli miei oppositori a citare una sola imposta, sia diretta, sia indiretta, sia che colpisca gli oggetti di consumazione, sia che colpisca qualunque altro oggetto che sia strettamente proporzionale.

Diffatti, o signori, se voi considerate l'imposta diretta, quella che gravita sulla terra, non si può dire proporzionata, giacchè nello stato attuale delle cose i pesi sono ripartiti nel modo il più ineguale. Vi è tal fondo che paga il 10, il 15 per cento del reddito che esso produce; vi è tal altro che non paga che il 2 od il 3.

Non è egualmente proporzionale la tassa sui fabbricati, giacchè, o signori, voi sapete che, quando vi è una tassa speciale sopra una data proprietà come i fabbricati, la tassa non viene sopportata in definitiva dal proprietario della casa.

I capitali impiegati nella casa dovendo dare un prodotto uguale ai capitali altrimenti impiegati, se quella tassa speciale dovesse essere intieramente sopportata dal proprietario della casa, non s'impiegherebbero più capitali in nuove costruzioni, ed il bisogno di nuove case facendosi sentire, di necessità i fitti aumenterebbero, e la tassa, che voi avete creduto di stabilire a carico del proprietario di case ricadrebbe sugli inquilini, e credo che i fatti hanno provato la verità di questo teorema economico.

In quanto alle tasse di consumazione non vi è tassa meno proporzionale di esse, giacchè se la tassa colpisce gli oggetti di prima necessità, le classi più numerose pagano, in proporzione dei loro averi, assai più delle classi le più agiate; e se la tassa di consumazione colpisce oggetti di lusso cade intieramente sulla classe agiata.

Queste brevi osservazioni vi dimostrano che, se voi volete misurare la bontà di una legge col solo principio della proporzionalità, dovete condannare intieramente tutto il nostro sistema fiscale.

Con ciò io non voglio dire che non si debba avere in mira il grande principio dallo Statuto proclamato, ma si deve considerare, relativamente all'applicazione di questo principio, non questa o quell'altra tassa, bensì il complesso delle tasse, e si deve far sì che nel loro complesso vengano a colpire il meno possibile tutte le varie classi dei cittadini; ma se volete poi tener conto dei casi speciali d'applicazione di queste tasse, non ve ne sarà una sola, la quale non vi conduca a quegli assurdi che vennero da taluni indicati rispetto alla tassa che oggi ci occupa.

Non avendo, come vi disse pure l'onorevole oratore a cui alludo, potuto adottare la sola tassa che sia conforme al sistema della proporzionalità, la tassa unica, perchè nell'applicazione presenterà difficoltà insormontabili, la società è stata condotta ad adottare una molteplicità di tasse, le quali sono stabilite e sopra certa fonti di ricchezza e sopra alcune consumazioni, e finalmente sopra alcuni atti che non possono compiersi se non in virtù dell'intervento della società, se non in quanto che la società li sanziona e loro dà forza legale.

Fra questi atti, o signori, quelli che furono considerati da tutti i legislatori e da tutti i funzionari come materia tassabile, come soggetti a tassa, si distinguono specialmente gli atti di trasmissione di proprietà, e ciò ben a ragione e per due motivi: 1° perchè quando si trasmette la proprietà, più facile è di accertare il valore della proprietà stessa, più facile di stabilire la base sulla quale la tassa deve applicarsi; in secondo luogo perchè la trasmissione della proprietà è un atto che non può compiersi senza l'intervento della società, senza che la società gli dia un suggello legale.

E poichè quest'atto abbisogna dell'intervento della società, egli è ben giusto, mi pare, che la società prelevi sulla proprietà che viene trasmessa; prelevi, dico, una somma necessaria per sopperire ai bisogni della società stessa.

Il che se è vero per la trasmissione fra i vivi, lo credo tanto più fondato per la trasmissione a causa di decesso; giacchè, o signori, se noi possiamo capire che la trasmissione di proprietà, almeno di proprietà libera, si possa operare fino ad un certo punto senza l'intervento della società, oppure che l'intervento della società sia meno necessario per questa trasmissione, evidentemente la trasmissione a causa di decesso non si può fare, nè potrebbe aver luogo se la società non intervenisse per proclamare il diritto dell'erede, per farlo valere, per dargli una sanzione legale.

Credo quindi, o signori, che quel diritto che s'impone a ragione sulla trasmissione della proprietà a causa di decesso, sia il diritto il più legittimo che si possa immaginare.

Se ciò è vero, o signori, mi pare che cadano tutte le obiezioni che contro il principio dell'articolo terzo si sono fatte, giacchè una proprietà, sia o non sia gravata di debiti, non si trasmette meno intieramente dal defunto all'erede.

Quindi mi pare con queste brevi parole, che non sono fuorchè un riassunto degli argomenti stati maestrevolmente addotti nella scorsa seduta, di avere purgato la disposizione della legge da quei rimproveri d'ingiustizia che le vennero fatti.

Ma non fu soltanto dal punto legale che la disposizione dell'articolo terzo venne combattuta; lo fu altresì dal lato economico e dal lato politico.

L'onorevole senatore Di Castagneto nella tornata di ieri diceva che quella disposizione era contraria ai savii principii di economia politica, che era in opposizione diretta alle massime che il ministro delle finanze aveva in altro recinto proclamato, come quelle che governar dovevano un buon sistema d'imposte.

Egli diceva che l'imposta sulle successioni colla non deduzione dei debiti era un ostacolo allo sviluppo economico, poneva una difficoltà al progresso della ricchezza.

Io credo che in ciò l'onorevole senatore vada assolutamente errato.

L'imposta sulle successioni, come tutte le imposte, trae con sè degli inconvenienti, che per alcuni sono gravi: l'imposta sulle successioni ha per effetto di scemare la facoltà di trasmettere le sostanze dei cittadini; egli è evidente che il fisco venendo a prendere una parte delle sostanze che il defunto lega ai suoi eredi, scema questa facoltà di trasmissione.

Questo, o signori, è un inconveniente economico assai grave, giacchè uno dei moventi che più spingono gli individui nella società ad aumentare le proprie sostanze, a creare capitali, è evidentemente la facoltà di poter disporre di questi capitali, di queste sostanze in favore dei loro eredi, dei loro figli, dei loro congiunti; quindi una tassa che diminuisce questa facoltà tende a menomare lo stimolo che spinge gli uomini nella società civilizzata a migliorare la propria condizione, col creare, come dissi, nuovi capitali, contribuendo così al progresso sociale.

Questo, o signori, è il maggior rimprovero che si possa fare alla tassa sulle successioni, ed è talmente fondato che, ove si volesse spingere troppo oltre la tassa stessa, si produrrebbero funestissimi effetti economici.

Questo è il motivo, per il quale è una necessità non solo di giustizia, ma economica, di mantenere la tassa di successione in limite strettissimo.

Questo è il motivo, per il quale mi crederò in obbligo di respingere qualunque emendamento, il quale avesse per effetto di sostituire alla non deduzione dei debiti un aumento della tassa del diritto di successione; giacchè, ve lo ripeto, se voi aumentate, se rendete un po' più grave la tassa sulle successioni, voi diminuite, scemate di molto quello stimolo che spinge gli uomini ad accrescere le loro sostanze, i loro capitali sociali, solo mezzo di progresso civile.

Ma, o signori, questa disposizione ha un effetto assolutamente contrario a quello che indicava.

Voi, con colpire l'eredità senza deduzione di debiti, mettete in una condizione peggiore, se volete, quello che ha dei debiti di quello che non ne ha, sotto il rapporto fiscale; quindi date una specie di premio a coloro che estinguono i debiti.

Voi con questa disposizione aumentate i motivi che devono già animare i cittadini ad accrescere le loro sostanze, ed il miglior mezzo di accrescere una sostanza, o signori, è quello di pagare i debiti che sopra di essa gravitano; quindi, dico, questa disposizione è eminentemente economica.

Capisco che si possa combattere dal lato legale, dal lato politico; ma dal lato economico, lo ripeto, non vi è disposizione fiscale che sia più conforme ai savii principii di pubblica economia.

Ma, si dice, sarà vero che con questa disposizione ecciterete alcuni individui a pagare i proprii debiti, ma impedirete di fare molti debiti, i quali sarebbero stati contratti

in vista di speculazioni industriali e commerciali, in vista di miglioramenti agricoli, ed in vista di quello sviluppo commerciale che voi voleste imprimere alla nazione.

Mi si permetta di dire che questo argomento ha un'apparenza speciosa; ma quando si viene ad analizzare, cade assolutamente.

Signori, esaminiamo quali siano i moventi di colui che contrae un debito per una vista di speculazione o commerciale od industriale, od anche se si voglia agricola; chi fa un debito con questo scopo, evidentemente ha la speranza di ritrarre dal capitale che toglie a mutuo un interesse molto più rilevante di quello che egli corrisponde al suo creditore.

Se egli prende a mutuo al 5 per cento crederà, o comprando azioni di strade ferrate, o facendo una speculazione commerciale od industriale, o se si vuole innalzando una casa, ricavare il 7 od 8 per cento; ebbene, o signori, credete voi che sarà trattenuto dal fare questa speculazione, dalla quale spera un utile annuo del 2 o del 3 per cento, e forse maggiore, dal timore che i suoi eredi, in un'epoca indeterminata, che probabilmente considera lontana, giacchè tutti si fanno più o meno illusione sull'epoca, alla quale i loro eredi dovranno scontare la tassa di successione; credete voi che sarà in ciò trattenuto dall'idea che l'erede avrà da pagare, se è l'erede legittimo, il figlio diretto, l'1 per cento su questo capitale che toglie a mutuo?

Non vediamo noi ogni giorno coloro che fanno speculazioni sottostare a sacrifici ben maggiori dell'1 per cento per procurarsi capitali? L'1 per cento in una speculazione economica è poco più che una gran sensaria, una commissione di banca un poco larga, e quindi non sarà mai questa che verrà a trattenere un individuo dal tentare una speculazione commerciale od industriale.

Ed invero, o signori, quando vediamo persone speculare sopra azioni commerciali, le quali sono sottoposte ad ogni notizia che ci porta il telegrafo, ad aumento o ribasso del 10 per cento, mai non vorrete credere che queste saranno trattenute dall'idea che fra 10, 20 anni l'erede loro avrà da pagare l'1 per cento sopra questo valore.

In verità, o signori, permettete che io non divida questi timori manifestati dall'onorevole senatore Di Castagneto.

Ma soggiungeva, se male non mi appongo, l'onorevole oratore: ciò che sarà vero per speculazioni commerciali od industriali, le quali possono dar larghi benefici, non è vero per l'industria agricola, la quale richiede molti capitali lungamente impiegati e con perseveranza sorvegliati; se per questa voi imponete i debitori, renderete ancora più difficile che i capitali si rivolgano in miglioramenti agricoli, e con questa disposizione distruggerete quello che con un'altra legge vorreste ottenere, la legge cioè del credito agrario, la facilitazione di procurare dei capitali agli agricoltori.

Prima di ogni cosa debbo dire lo scopo che si propone il credito agrario: non è tanto per procurare agli agricoltori il mezzo di fare nuovi debiti, quanto di procurare mezzi facili di pagare i debiti già esistenti; tutto il segreto del credito agrario è di sostituire alla sdebitazione ad epoche fisse per somme ingenti la sdebitazione progressiva e continua per una lunga serie d'anni.

Comunque sia, io considererò il credito agrario solo dal lato della facilità di fare nuovi debiti.

Ora, cosa facciamo col credito agrario? Diamo il mezzo al proprietario di contrattare un prestito, il quale verrà

rimborsato mediante un'annualità da durare per un certo numero di anni, da raggiuagliarsi a ragione della somma che il mutuuario vuole consacrare alla sdebitazione. Se il mutuuario non vuole consacrare oltre l'1 per cento, l'epoca, durante la quale dovrà pagare l'annualità, sarà di 44 o 45 anni.

Ebbene, o signori, cosa arriverà se voi adottate questa disposizione? L'erede del mutuuario dovrà pagare l'1 per cento sulla parte di cui il suo autore non sarà ancora stato liberato (parlando del suo padre, perchè è sempre l'eredità sulla quale gli argomenti sono più vevoli).

Ebbene, dovendo pagare l'1 per cento, cosa accadrà? Che invece di liberarsi in 44 anni, si libererà in 45; ed io credo veramente che questo non sarà un così grave incaglio da poter impedire lo stabilimento del credito agrario, e da poter menomare notevolmente i benefici che dal credito agrario si possono ottenere.

Veniamo anche ai fatti pratici.

Si è detto: voi impedirete le speculazioni che consistono nell'acquisto di vasti fondi per rivenderli, o nell'acquisto di fondi da diligenti agricoltori, i quali sperano e colla loro industria, e colla loro economia, dopo di averne pagata una parte in rogito, di saldare il rimanente in un certo periodo di tempo; voi, impedendo questi contratti, non solo farete male all'agricoltura impedendo i beni di passare da mani impotenti in mani intelligenti, ma priverete il fisco del beneficio che avrebbe da tutti questi atti.

Veramente quest'argomento sarebbe gravissimo se avesse un valore; ma veniamo ai fatti.

Supponiamo un agricoltore abile che acquisti un tenimento di 500 mila lire e non abbia che 200 mila lire da pagare in rogito; rimarrà con 300 mila lire di debito.

Qual è il pericolo a cui si espone in forza delle disposizioni di questa legge quest'agricoltore intelligente? Il pericolo si è che all'epoca della sua morte, dato che non abbia ancora scemato il suo debito, imporrà al suo erede, al suo figlio un sacrificio di 3 mila lire.

Ora, io vi domando, credete voi che un agricoltore intelligente si trattenga dal fare un contratto ch'egli crede utile, un contratto di 500 mila lire, per la considerazione che il suo erede potrà essere gravato di una somma di 3 mila lire? Ma no certamente. Un contratto di 500 mila lire è buono o cattivo a 503 mila come a 497 mila lire.

Quindi, o signori, io non posso menare per buona nemmeno questa obbiezione rispetto alle speculazioni agrarie. Fu detto ancora che questa disposizione, e ciò se male non m'appongo, venne detto dall'onorevole senatore Cataldi, che questa disposizione sarebbe riuscita funesta al commercio e specialmente al commercio della città di Genova; disse, prima d'ogni cosa, che renderebbe difficili, anzi impossibili i depositi, giacchè nessuno vorrebbe ricevere in deposito nel timore d'imporre ai proprii eredi un peso pel quale non si avrebbe corrispettivo.

Io qui credo che l'onorevole senatore sia in un errore. Io non credo che la disposizione dell'articolo 3° si possa mai estendere fino a far pagare la tassa sopra i depositi. Un deposito non è proprietà di colui presso il quale il deposito fu fatto; e quindi, quando in un'eredità vi saranno depositi, questi non faranno parte dell'eredità e perciò l'obbiezione dell'onorevole senatore Cataldi cade assolutamente in falso.

Quindi seguiva l'onorevole senatore accennando come quella disposizione sarebbe fatale ai direttori delle società in accomandita e delle società anonime. Io, in verità, non

capisco come questa disposizione abbia che fare coi direttori delle società anonime e coi membri delle società di assicurazione. Evidentemente il direttore di una società anonima non ha alcun diritto di proprietà sull'attivo della società istessa. L'attivo della società è assolutamente indipendente dalla fortuna del suo direttore. Ma, o signori, questo non è solo vero per le società anonime, ma è vero per le società di accomandita, è vero per le società in nome collettivo.

L'articolo 3° che sancisce la non deduzione dei debiti non si può applicare ai socii di una impresa commerciale. L'eredità di un membro di una società commerciale si compone di quella parte che gli spetta sull'attivo della società commerciale, che risulta dal suo bilancio (non dall'attivo generale della società medesima). L'attivo dell'eredità di questo membro si comporrà quindi dei suoi beni proprii, non che del risultato netto della parte che egli ha in società. Così venne sempre applicata la legge in Francia dove la disposizione che noi vi proponiamo è in vigore fin dall'anno VII.

Diffatti, io vedo qui nel dizionario dell'*Enregistrement* (che è fatto dall'amministrazione per uso dei proprii agenti) all'articolo 797 la seguente massima:

« Il n'en est pas des valeurs dépendant d'une société comme de celles dépendant d'un succession, celles-ci doivent être déclarées sans distraction des charges, et les autres avec la distraction des charges sociales. Le fonds social pendant la durée de la société appartient exclusivement à la collection des associés qui forme un être moral, lequel est créancier ou débiteur, soit envers les tiers, soit même envers chaque associé; et chacun de ceux-ci n'a et ne peut avoir sur ce fonds social qu'un droit éventuel et subordonné aux résultats de la liquidation et du partage de la société. Le fonds social étant destiné à subir toutes les chances des opérations de la société, il s'ensuit que le droit qu'y a chacun des associés ne peut être considéré sans égard à ces chances et sans la déduction des dettes dont elles ont pu grever la société, que ce droit ne peut être par conséquent définitivement apprécié et déterminé que par le résultat de la liquidation et du partage. » (Cour de cass. 3 mars 1829; I. g. 1293, § 6.)

Questa massima che fu riconosciuta in Francia più volte e sancita dalla Corte di cassazione, da 30 anni non è mai stata contestata, e sarà introdotta da noi sicuramente senza alcuna difficoltà. E diffatti non può essere altrimenti; con ciò vede l'onorevole senatore che il commercio non può essere incagliato da questa disposizione, giacchè non si tratta solo di società commerciale fra estranei, ma si tratta di qualunque società commerciale, e così quando una ditta correrà sotto il nome di Tizio e figli costituisce una società commerciale come fosse Patrizio ed un estraneo; l'eredità di Tizio, quand'anche fosse devoluta ai figli per la parte che era in commercio, sarà calcolata sul risultato netto del bilancio della casa commerciale.

Io credo che questo basti a rassicurare pienamente quelli che temevano che l'attuale disposizione potesse portare al commercio gravi incagli. In verità io credo che la ripugnanza che eccita questa disposizione nasce in gran parte da un sentimento che ha dominato molto tempo la legislazione, ed è da un sentimento di soverchia tenerezza per i debitori.

Vediamo infatti nella legislazione i legislatori de' tempi di mezzo ed anche i legislatori più moderni essere costantemente preoccupati della sorte dei debitori, ed immaginare

leggi per impedire le persone di rovinarsi con debiti per assicurare i patrimoni nelle famiglie. Quantunque fossero ottime queste intenzioni, hanno fallito alla prova, e noi vediamo che dopo che i legislatori moderni hanno riformato questa parte di codici, hanno reso più facile l'accertamento e il riscuotimento dei crediti e meno tutelato i debitori, noi vediamo che le cose sono andate molto meglio nell'interesse stesso delle persone, che i codici antichi volevano tutelare. Infatti, o signori, è cosa notoria come ne' secoli scorsi il numero delle persone che scialacquavano le loro sostanze fosse molto più grande di quello che non lo sia nel secolo attuale.

Vediamo che, a malgrado di tutte queste cantole dell'antica legislazione, il numero delle famiglie che si sono rovinate supera di gran lunga quello di coloro che si rovinano in ora da noi.

Quell'eccessiva tenerezza pei debitori influiva in modo sfavorevole all'opinione pubblica, faceva considerare come cosa non biasimevole il far debiti, e lo scialacquare il proprio patrimonio. Noi vediamo nella letteratura del secolo scorso, che il debitore era rappresentato come persona interessante, ed il creditore come qualche cosa di burbero e di tiranno.

Grazie al cielo, questo è cambiato, e il numero di coloro che si rovinano ha diminuito di molto; ha diminuito in Francia, ha diminuito in Germania, ha diminuito da noi. Io credo, in verità, che da 30 anni in Torino non si conta esempio di una gran rovina di un patrimonio cospicuo stato scialacquato, mentre io credo che, senza risalire tropp'oltre, ma risalendo solo ai giorni della giovinezza dell'illustre maresciallo, io credo che si potrebbero calcolare molti de' grandi patrimoni di questa capitale stati interamente scialacquati. Ebbene, o signori, la modificazione che si vorrebbe introdurre in favore dei debiti è ancora un rimasuglio di queste tendenze del medio evo, di questa singolare tenerezza per i debitori; io credo che invece, adottando il sistema della legge, colpendo della tassa, non facendo un favore a chi ha dei debiti, noi rendiamo al debitore stesso un grandissimo beneficio.

Noi senza commettere ingiustizie a danno del debitore, noi con questa disposizione lo stimoliamo a liberarsi il più presto che egli può, noi dichiariamo che il debito non è un titolo al favore del legislatore.

Io credo di aver purgato la legge dai rimproveri economici; non mi rimane a dire che poche parole rispetto alle considerazioni politiche state messe in campo, con molta sobrietà, devo dirlo, dagli onorevoli oratori che hanno combattuto l'articolo 3°. Si è detto che la disposizione relativa ai debiti era sommamente impopolare, che essa aveva eccitato un'opposizione straordinaria nelle popolazioni, che aveva sollevato, si è perfino detto (parola poco parlamentare) l'indignazione del pubblico.

Io, o signori, non vi dirò che questa disposizione sia popolare.

Non nego che debba riuscire poco gradevole ai contribuenti; ma Dio buono! qual è la tassa che è gradita e quella contro la quale non si sia parlato, scritto, declamato?

Ma non credo che questa tassa vesta quei caratteri che possano veramente suscitare il malcontento, che possa far nascere delle serie opposizioni. Questa tassa, o signori, non colpisce in tempo dato che un piccolo numero di individui, li colpisce in un momento in cui sono in condizione di poterla pagare, loro accorda per soddisfarla un lungo pe-

iodo di tempo, epperò, o signori, non è quella che possa veramente suscitare malcontento popolare.

È difatti, o signori, se si è gridato molto contro questa disposizione della legge, ciò non mi meraviglia.

Le tasse, sotto tutti i sistemi politici possibili, sono somamente impopolari e poco gradite, in un sistema libero uno di più un ottimo argomento per i partiti opposenti al governo per combatterlo, per cercare a distruggere la sua influenza ed accrescere le sue difficoltà.

Non ci è nulla da stupire che i partiti contrari al Ministero, al Governo, si siano fatta un'arma della legge sulle successioni; e siccome per rendere un'opposizione efficace bisogna concentrarla sopra un punto solo, i partiti hanno concentrato la loro opposizione sovra questo articolo. È una manovra, è una strategia politica che trovo abile, ed alla quale non ho nulla a ridire.

Ma poi che questa legge abbia prodotto tutta questa agitazione, quest'irritazione, quest'opposizione, io nol posso vedere.

Io non vedo i segni esterni di questo gran malcontento, di questa indignazione. Che questa legge abbia dato luogo a molti articoli di giornale, a delle declamazioni nei caffè della capitale e delle città di provincia, questo lo credo; ma che la massa delle popolazioni, che il paese si sia agitato, si sia commosso all'idea di questa tassa, io non lo vedo.

E infatti sono già due mesi, credo, che si discute, eppure il paese, la gran maggioranza dei cittadini, è rimasta tranquilla. Vennero i cittadini eccitati a far petizioni, a firmare indirizzi al Re, al Governo, al Senato; voi ricorderete che in giornale di questa capitale aprì una sottoscrizione nei proprii uffizi; eppure io credo che nessun indirizzo sia giunto nè al Re, nè al Governo, nè al Senato, e credo che l'uffizio indicato in quel giornale sia stato deserto di penitenti, come credo che lo sia qualche volta di clienti.

Ma, o signori, mi si potrà opporre che l'esperienza della nuova tassa non avendo ancora fatto sentire i suoi funesti effetti, non ha ancora potuto suscitare questa commozione popolare, questa indignazione, ma che alla prova si verranno i funesti effetti; ma in allora invocherò l'esempio del paese dove questa tassa esiste e funziona da quasi ottant'anni.

Nella Francia noi vediamo questa legge applicata in tutto questo periodo di tempo senza mai avere dato luogo a serie difficoltà, a vivi reclami; noi abbiamo visto in Francia quasi tutte le tasse attaccate con molta vivacità ora da un partito, ora dall'altro; noi abbiamo visto nei governi che si sono succeduti a vicenda, ora un Governo per dare soddisfazione ad un partito modificare una tassa, ora un altro Governo per dare soddisfazione ad un altro partito modificarne un'altra, ed abbiamo visto rimanere senza modificazione alcuna quasi intangibile questa tassa di successione senza deduzione dei debiti.

Mi pare che questo esempio sia bastevole per assicurare pienamente gli onorevoli senatori che credono che da questa imposta possano nascere serie complicazioni politiche.

Io, o signori, non progredirò più oltre nella difesa dell'articolo impugnato, terminerò il mio dire con un'ultima considerazione.

Ad onta degli argomenti che furono adottati in favore dell'articolo terzo, ad onta delle ragioni colle quali furono dibattute le accuse che contro di esso furono mosse, io mi appico come sopra una questione così grave, così ardua gli animi possano rimanere dubbiosi, come si possa avere

qualche scrupolo nell'adottare una disposizione di giustizia della quale non si è pienamente convinti; onde io, o signori, se il paese versasse in condizioni ordinarie, io capirei che una gran parte di voi esitasse a sancire questo articolo e volesse che si sperimentassero altri mezzi fiscali prima di divenire a questa cotanto ventilata; ma pur troppo, o signori, noi non ci troviamo rispetto alle finanze in condizioni normali, voi sapete, o signori, che noi siamo in una condizione affatto eccezionale, non vale nascondercelo; la questione finanziaria è la questione per noi suprema, è la questione di maggior momento.

Alcuni giorni fa ve lo ricordava l'autorevole voce dell'onorevole maresciallo; ed io non ho difficoltà in questo punto ad assentire con lui nel dire essere la questione finanziaria la questione per noi suprema.

Infatti, o signori, noi possiamo dire, credo, senza farci illusione, di avere in breve periodo di tempo vinte le maggiori difficoltà politiche che si opponevano allo stabilimento del nostro reggimento costituzionale.

Noi possiamo con una certa soddisfazione, e con un legittimo orgoglio ricordare come in pochi anni, grazie alla singolare lealtà del Principe, grazie al senno ed al patriottismo dei grandi poteri dello Stato, ed alle virtù cittadine del popolo, noi abbiamo impiantato su solide basi un edificio, che costò ad altre nazioni molti secoli di lotta e di sangue per edificarlo.

Ma al quadro che il nostro paese presenta ai forestieri vi è tuttora una macchia, una grave macchia, e questa è la condizione delle nostre finanze.

Finchè questa macchia rimarrà, finchè noi non avremo stabilito l'equilibrio nei nostri bilanci, finchè non avremo posto al riparo da qualunque pericolo le nostre finanze, lo Stato nostro non sarà considerato come assolutamente sicuro; e rimarranno tuttavia dubbi nell'animo dei nostri migliori amici, e le speranze de' nostri nemici ed avversari non saranno affatto perdute.

Quindi, o signori, è per noi un dovere, un assoluto dovere di rimediare a questo sconcio, e di ristabilire il più presto possibile l'equilibrio delle nostre finanze.

Noi lo dobbiamo per considerazioni economiche, lo dobbiamo ancora per considerazioni politiche.

Io credo quindi, o signori, che posti nell'alternativa o di adottare una legge, sulla bontà della quale si ha alcun dubbio, nel votare disposizioni che potrebbero suscitare alcuni scrupoli, o nell'alternativa di rimandare ad epoca indefinita il ristabilimento dell'equilibrio finanziario, di mantenere ancora per anni lo Stato in quella condizione pericolosa, io non dubito che, seguendo l'esempio di alcuni distinti oratori che facevan parte della minoranza dell'ufficio centrale, voi sacrifierete questi dubbi e questi scrupoli alla grande considerazione dell'amor della patria.

Così facendo, o signori, voi darete una nuova e luminosa prova del vostro patriottismo e di quel senno che furono sempre maestri e guida in tutte le vostre deliberazioni.

DE FORNAI. L'indizio il più grave, la prova del vizio di una disposizione è quella di vedere come i migliori spiriti che vogliono propugnarla sono costretti o a divagare, od a torturare il loro ingegno per trovare argomenti e sostenere in certa maniera la questione.

Io cercherò di ritornare la questione in tutta la sua semplicità, sul suo vero terreno. Il suo terreno è la giustizia e la costituzionalità.

La giustizia vuole che le imposte siano ripartite egualmente; ed è questo il principio che lo Statuto ha voluto

stabilire e consolidare, e che noi abbiamo giurato di conservare.

Le successioni sono materia d'imposta, non vi è dubbio, ma tutto sta che queste imposte siano egualmente, equamente ripartite.

Ora io domando se è bene ripartita quest'imposta, qual è stabilita nell'articolo 3°, mentre alcuni degl'imposti pagheranno sopra l'intero asse, ma intero godendolo perchè non gravato da debiti; altri sopra l'intero pure, ma non godendone se non parte menoma per avventura, perchè mutilata dai debiti; altri più compiutamente privilegiati saranno tenuti a pagare sopra il passivo che tutta annienta la successione.

Io credo che maggior ineguaglianza di questa non si possa immaginare, e appena alcun esempio incontrarne, e non senza sorpresa come un fenomeno, in altre legislazioni. In verità non ardirei, se la cosa non fosse così evidente, paragonare quest'imposta a quella che vado a narrare, e che ho narrata altra volta al Senato in non dissimile occasione, e non senza qualche successo; è la storia di un antico castellano, credo del medio evo, che mi è assicurato esser vera, il quale possedeva nel suo castello un macello. Il macello era poco frequentato dai suoi felicissimi sudditi, e poco gli produceva per le occorrenze sue.

Egli pose sopra quelli che andavano a macello a comperar carne un balzello. Ma si accorse che, invece d'accreocere, il prodotto era diminuito. Che fece? Pose un balzello sopra quelli che non mangiavano carne e non producevano quindi profitto.

Ebbene qui si tratta non meno, e qui pure per le occorrenze dell'erario, di far pagare l'imposta a quelli che hanno l'utile, ed in mancanza d'utile si fa nondimeno pagare sul piede stesso come se lo avessero.

Dove è la proporzionalità, la eguaglianza che vuole la giustizia e che ha voluto assicurare lo Statuto?

Io non posso assolutamente aderire ad un'imposta che abbia un tale carattere, che porti a tali conseguenze.

E non basta lo allegare che, considerata in generale, e coordinatamente ad altre imposte, questa delle successioni riesca conestata, alludendosi alle altre due imposte che vi sono associate nella proposta della legge, associazione che appunto per questo nel mio breve discorso di ieri io mi permisi di dichiarare, e credo avere dimostrata inopportuna, essendo le altre cadenti sopra altra materia impropria e regolata da altri principii.

Io credo adunque che bisogna rigettare questo articolo come quello che contiene apertamente un'ingiustizia, e che è violazione manifesta dello Statuto, che ci è sacro, e abbiamo giurato tale.

Signori, se fossimo davanti ad un tribunale che dovesse giudicare, io ricorrerei alla massima *non bis in idem*.

Questa medesima proposta era stata fatta mentre io era al Consiglio di Stato, ed era sostenuta da un commissario del Ministero delle finanze. Fu agitata la questione: io stesso dissi presso a poco le ragioni che ho dette adesso; e il commissario stesso del Ministero non esitò a riconoscere la giustizia del mio richiamo e aderire alla conclusione che la deduzione dei debiti era una necessità, era un dovere. E fu in questo modo che la decisione del Consiglio di Stato consultiva fu determinata; e fu conformemente che la legge fu poi adottata dal Parlamento, la quale promulgata è tuttora vigente con la clausola della deduzione dei debiti, quanto alle successioni.

Ed ora, cambiata opinione, si viene a voler distruggere

quello che serie discussioni e solenni votazioni avevano riconosciuto e stabilito?

Io credo che questo antecedente debba avere qualche peso a far respingere un sì inopinato e sinistro cangiamento.

Si è detto da altri oratori, che questa misura è impopolare; ed è pur troppo vero. Tuttavia prendo occasione di dichiarare essermi ineresciuto di avere nell'improvvisazione a cui fui ridotto ieri, per la circostanza di non aver potuto essere preparato alla discussione, e specialmente per non avere ricevuto la relazione dell'ufficio centrale che soltanto al momento d'entrare nell'aula del Senato, d'aver, dico, pronunziata la parola *indegnazione*: io avrei voluto poterla rievocare questa parola, comunque verità fosse l'averla anche udita (*Ilarità*) nè ora avrei voluto avere a ricordarla, se l'onorevolissimo signor ministro con sua allusione non mi impegnava a farne scusa.

Io non insisterò maggiormente sopra questi argomenti, che mi sembrano così semplici e palpabili da essere irresistibili; e finirò associandomi alla proposizione, che è la più naturale nella situazione di questa discussione, fatta dall'onorevole mio amico e concittadino il senatore Cataldi, consistente in che sia ristretta la clausola della non deduzione dei debiti alle sole due imposte che sonosi cumulate in questo progetto, a quella sulle successioni (la quale bensì io avrei preferito, come ieri lo dichiarai, fosse del tutto distinta da quelle, perchè fondata sopra tutt'altre basi), e che sia dichiarata la deduzione dei debiti nella imposta delle successioni.

Solo a patto tale del suddetto emendamento io credo potere coscienzaosamente votare la legge che discutiamo.

CRISTIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Della Torre l'aveva già domandata prima.

NELLA TORRE. Tout ce qu'il y a d'intéressant à dire au sujet de cette loi a déjà été dit par les orateurs qui ont pris la parole; aussi je serai sobre de réflexions. Il y a un fait qui me paraît dominer la question, ce fait a été rappelé par un de nos honorables collègues, l'honorable sénateur De Castagneto; il nous a fait remarquer, et d'autres l'ont répété, que le Statut dit que les taxes seront imposées proportionnellement aux avoirs de chaque citoyen; donc la taxe doit porter sur l'actif, sur la propriété; mais la dette n'est rien de tout cela: au contraire, elle détruit, elle annule la propriété.

Supposons que je possède cent mille francs de capital; il est évident que si sur ces cent mille francs j'en doit cinquante mille, il ne m'en reste que cinquante mille, la moitié de cent mille francs a été annulée par la dette, et si je contracte une nouvelle dette de la même importance, il ne me reste plus rien. Donc la dette est une diminution, une extinction de la propriété, comme vous voudrez, diminution d'abord, extinction ensuite: la dette est le contraire d'une valeur; comment donc peut-on avoir la pensée de l'imposer en présence des dispositions claires et précises du Statut qui dit que chacun sera imposé proportionnellement à son avoir? Avoir, valeur, propriété, c'est le même sens.

Voilà le motif pour lequel ce projet de loi produit, je ne dirais pas le mot qui a été, et qui n'aurait peut-être pas dû être prononcé, mais produit une grande émotion dans le pays.

On nous fait observer qu'une loi semblable existe en France; mais, messieurs, il y a en France beaucoup de lois qui ont été faites dans des circonstances particulières, et qui durent par la raison qu'elles existent.

Les lois fiscales ne s'abrogent pas facilement; le Gouvernement français est un de ceux qui dépensent beaucoup, il a besoin de revenus considérables, les populations sont habituées à cette loi, et on a continué à la faire exécuter.

Mais ce n'est certainement pas une raison pour nous faire adopter cette loi qui est injuste, qui est en opposition directe avec les prescriptions du Statut, qui est en désaccord avec les notions du bon sens de chacun; car il est impossible de comprendre comment une dette peut être considérée comme une valeur, comme une propriété. Cette loi est contraire à la justice et à l'équité.

On a dit que dans les impositions générales on ne s'occupe pas de la question de savoir si celui qui paie l'impôt est ou non chargé de dettes, mais que l'on impose tout ce qui se trouve inscrit dans la colonne du contribuable.

On trouve tel ou tel objet dans ma colonne, je dois payer pour tout ce qui y est porté; c'est juste; mais comme tant que je suis en vie, il est en mon pouvoir de céder à mon créancier une portion de mes biens jusqu'à concurrence du montant de la dette, si toutefois j'y trouve un avantage; comme je puis, si je l'aime mieux, vendre cette portion de ma propriété et rembourser ensuite mon créancier, il s'ensuit que puisque je conserve ma colonne intacte, c'est que je crois qu'il est avantageux pour moi de laisser les choses dans cet état, peut-être que je compte sur une rentrée de fonds considérable qui me permettra de désintéresser mon créancier, ou sur événement heureux.

Cela est fait avec mon consentement; si je veux que les choses soient d'une autre manière elles changeront; car il dépend de moi après que j'aurai aliéné la portion de territoire nécessaire pour payer ma dette de faire porter cette portion de terrain aliéné sur la colonne du nouveau propriétaire; et c'est ce qui se fait habituellement dans pareil cas; ainsi on voit le patrimoine restant dans ma colonne, et on n'y voit plus la portion avec laquelle j'ai acquitté ma dette.

Mais quand une personne vient à mourir, vous voyez la dette qui est une diminution proportionnelle de l'héritage. Si la dette atteint un chiffre égal à la moitié de la valeur du patrimoine, la moitié du patrimoine est perdue; si elle est de trois quarts, les trois quarts sont perdus; si elle est égale au patrimoine, c'est le patrimoine entier qui est perdu. Or si tout est perdu, il est clair que l'héritier n'a pas de taxe à payer, par la raison que où il n'y a rien, dit le proverbe, le roi perd ses droits.

Je n'admet pas non plus la dernière proposition de M. le ministre des finances qui a envisagé la question sous le point de vue de la nécessité; je doute que nous nous trouvions placés dans cette nécessité; monsieur le ministre des finances veut que nous le suivions jusqu'ou il veut atteindre en fait d'impôts; mais s'il voulait bien faire un pas vers nous qui en avons tant fait dans son système, s'il voulait restreindre les dépenses, je crois, qu'en nous rapprochant, nous arriverions à cet équilibre des finances qui nous donnerait plus de crédit au dehors, car, tant que nous serons écrasés d'impôts comme nous le sommes, nous ne jouirons pas d'un grand crédit, ni d'une grande considération à l'étranger.

Chacun comprend que même en cas de nécessité nous n'aurions pas les moyens de faire face à des dépenses imprévues et extraordinaires. Il faut toujours qu'un État puisse faire plus qu'il ne fait: quand on arrive à l'extrême

limite, c'est fini, on ne peut plus rien espérer, il n'y a plus d'efforts possibles.

Puisqu'on a besoin d'argent, il ne fallait pas faire disparaître de la loi la taxe sur les patrimoines dont la valeur ne dépasse pas le chiffre de mille francs. Il n'y a aucune proportion entre les patrimoines au dessus de 1000 francs et les autres; il y en a seulement douze mille au dessus et huit cent et tant de mille au dessous.

Je crois, messieurs, qu'il faut rétablir la taxe sur les petits patrimoines de mille francs au plus, et abolir la taxe sur les dettes; vous y gagnerez et vous ferez une chose logique.

Nous n'avons que l'exemple de la France, mais, messieurs, parce que la France a commis une grande faute, devons-nous en commettre une semblable? J'ai la conviction que la taxe sur les petits héritages rapportera plus au trésor que la taxe sur les dettes.

M. le ministre des finances avoue que cette loi ne devra être mise en exécution qu'au commencement de l'année prochaine; eh bien, nous avons encore cinq ou six mois pour étudier cette question, et voir s'il ne serait pas plus avantageux de lui faire subir les modifications que je viens d'indiquer.

On criera contre la loi à chaque succession; des enfants ruinés seront contraints de payer des droits de succession; je sais bien que pour eux ces droits ne s'élèveront qu'au chiffre de 1 pour cent, mais enfin il faut le payer cet un pour cent, et quand on ne l'a pas à sa disposition ce n'est pas chose facile de le trouver.

Je crois n'avoir rien dit de nouveau; les orateurs qui ont parlé avant moi vous ont déjà entretenus de tous les inconvénients et de tous les dangers qui naîtront de cette loi.

Messieurs, je me résume.

Le Statut, la raison, les faits, la justice, le bon sens, proclament également que les dettes forment non pas une valeur, non pas un actif, non pas une propriété, mais un passif, et en conséquence, d'après notre Statut, elles ne doivent pas être imposées.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Cristiani.

CRISTIANI. Ieri sottoponendo al Senato alcune osservazioni, ho anche parlato della poca popolarità della legge; non fu per altro mio pensiero di presupporre che l'approvazione di questa legge potesse eccitare nel paese né contrasti, né gravi disturbi, che anzi credo di aver accennato in modo preciso che era persuasissimo che la legge avrebbe ricevuto la sua piena ed assoluta applicazione senza nessuna difficoltà, ed inoltre parlando della legge francese e cercando di spiegare i motivi per cui in Francia non s'era mai pensato a modificare quella legge, accennai le considerazioni per le quali quella legge aveva potuto passare nelle abitudini del paese, dal che si può argomentare che qualunque siano per essere le obiezioni che si possano fare alla legge all'epoca in cui si adotta, le medesime non toglierebbero che l'osservazione non riesca pacifica.

La rilevata poca popolarità non fu dunque una delle considerazioni per le quali io crederei che non si debba questa legge approvare. Nemmeno poi (mi permetto di osservarlo al signor ministro) oppugnando quella legge fui diretto da quella troppa tenerezza pei debitori, a cui egli crede di poter attribuire in gran parte la ripugnanza che si è manifestata contro la legge che si discute.

Io considero la posizione dei debitori non diversamente di quella dei creditori. Io credo che debbano essere trattati con la stessa bilancia, cioè a dire che si debba ad essi usare

la stessa giustizia. Non è dunque per quel motivo che io non mi sono potuto persuadere ad approvare la legge proposta: il solo e vero motivo per cui non ho creduto di doverla approvare è stato quello che fra le mutazioni di proprietà per atto tra vivi, e le mutazioni di proprietà in via successoria, mi è sembrato che esistesse una diversità di condizioni così assoluta, così sostanziale, che mi pareva indispensabile e giusto che il legislatore ne tenesse conto.

Di questa diversità avrei desiderato che si fosse fatto carico l'onorevole signor ministro, cercando di dimostrare che non esisteva. Ora relativamente a questo punto esso non ha fatto nessuna obbiezione e nessuna osservazione, dimodochè io credo dover insistere su questa assoluta diversità, la quale, per ridurre la cosa a minimi termini, mi pare potersi far consistere in sostanza in questo, che cioè nei contratti che seguono per atti fra vivi, importanti cessione di proprietà o a titolo di compra e vendita, o a titolo di donazione e con accollamento di debiti all'acquirente od al donatario, si trova sempre questo carattere, vale a dire, che il compratore od il donatore manifesta l'assoluta, la precisa volontà di far sua la cosa che il venditore od il donatore fanno passare in sua proprietà; al contrario nella mutazione in via successoria questo carattere il più delle volte non esiste e non è che presunto.

Quando il defunto lascia l'eredità al suo erede con debiti, può succedere che l'erede, se ha mezzi suoi proprii coi quali pagherà i debiti ereditati, ritenga per sè l'integralità della raccolta eredità, nel qual caso si opererà una vera mutazione a titolo oneroso come quella che segue nella donazione con accollamento di debiti, ed in questo caso, come l'accennava ieri, non avrei avuto nessuna difficoltà (per essere coerente al principio adottato per base di riscossione) che si esigesse sulle conservate sostanze il diritto di successione e quello d'insinuazione.

Ma, come succede il più delle volte, non si verifica questa presunzione ogni qual volta il successore non ha l'intenzione, e per mancanza di mezzi non ha la possibilità di far sua quella sostanza che gli ha tramandata il defunto, e pertanto è nell'obbligo di alienare una parte delle dette sostanze all'oggetto di pagare i debiti; il passaggio che si opera dal defunto nell'erede non è propriamente che fittizio, e piuttosto a titolo di deposito momentaneo, onde aver campo di procedere alle occorrenti alienazioni di una parte dell'attivo corrispondente ai debiti, onde soddisfarli.

Ora trattare quest'erede, il quale non è che depositario, nella massima parte dei casi, come se fosse vero acquirente, questa è cosa che mi pare contraria ai veri principii di giustizia. Bensì dalla base che avete adottata, quella che ogni traslazione di proprietà, sia o non sia gravata da debiti, debba scontare il diritto nell'integralità di essa, seguita che il diritto è dovuto tuttavolta che si è realmente operata una traslazione di proprietà.

Ma questa traslazione non operandosi che nel caso in cui l'erede fa sua la sostanza ereditaria, pagando del proprio i debiti, perciò quando non ha nè la volontà nè la possibilità di farla sua, perchè non può pagare i debiti con fondi proprii, e per soddisfarli si trova nella necessità di vendere le sostanze ereditarie, in simili casi è tanto meno giusto che egli debba pagare i diritti di successione, in quanto che li debiti ereditari gli cagioneranno altri pesi assai gravi, risultanti dall'obbligo di sottostare alla tassa d'insinuazione quando alienerà le sostanze ereditarie, come pure alla tassa di liberazione, quando otterrà la quitanza del debito pagato, e per ultimo dagli onerosi incumbenti

che possono talvolta essere necessari per l'appuramento dell'asse.

Tali sono state le vere considerazioni per le quali non ho potuto approvare il progetto. Vi fu chi si è meravigliato che, essendo stato procuratore generale ed avendo con tutta l'energia che era ne' miei doveri sostenuti i diritti fiscali, oggi mi sia indotto a propugnare un'opinione non consentanea ai principii che il fisco crede di dover promuovere. Ma siccome si tratta non di far eseguire, ma di fare la legge, non debbe far sorpresa che io mi sia accostato di preferenza a quella base che mi parve più giusta.

Per altro, siccome, al momento in cui siamo, l'adozione d'un emendamento, il quale esigerebbe almeno altre disposizioni, a mio credere necessario, perchè la legge non aprisse la via a conseguenze meno consentanee coi principii che si sono presi per base, e perchè si esprimessero a favore del fisco le opportune riserve di esigere i diritti nei casi in cui il successore realmente si appropriasse i beni dell'eredità integralmente, e siccome il coordinamento di queste disposizioni protrarrebbe necessariamente l'adozione della legge, io mi adatto di buon grado ad appoggiarla qual è; ma a ciò veramente mi persuado nella fiducia che la medesima, non in un'epoca lontana, ma in epoca prossima possa essere modificata.

Tuttochè succeda nella massima parte dei casi che una legge fiscale una volta fatta non si modifichi più, per altro mi lusingo che, rispetto a questa che discutiamo, potrà succedere diversamente, e che nel modo stesso che nel 1851 si è modificata la legge del 1821, e che in oggi si varia quella del 1851, una nuova e prossima modificazione potrà apportarsi a quella d'oggi; e tanto più nutro questa lusinga, in quanto che la legge che discutiamo ha eccitato nel Parlamento un vivo senso, se non di repulsione, ma, secondo l'espressione dell'onorevole maresciallo, un senso di dolorosa sorpresa, e tale da potersene argomentare che sia quasi universale, o almeno si possa dire molto generale il desiderio che sia col tempo modificata.

PRESIDENTE. Il senatore Cataldi ha la parola.

CATALDI. Debbo dare all'onorevole signor ministro delle finanze una spiegazione sulle parole *deposito fra negozianti* da me usate.

Non intendeva certamente di parlare di depositi propriamente detti, ma di somme talvolta rilevantissime lasciate a mani di un negoziante da terzi con o senza interessi, e con facoltà di riprenderle di conformità al convenuto. Se si trattasse di veri depositi, comprendo anch'io che non potrebbero certamente far parte della successione, e dovrebbero invece consegnarsi al deponente cui spettano.

Quanto poi agli schiarimenti dati dal predetto signor ministro in riguardo ai direttori delle diverse Società, lo ringrazio, poichè mi tolse ogni dubbio in proposito.

Non posso per altro a meno d'insistere sul mio emendamento per la deduzione dei debiti nelle tasse di successione essendo tale il mio convincimento.

COLLER. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al conte Coller.

COLLER. Mi è parso, o signori, e taluno fra di voi, onorevoli senatori, dividerà il mio pensiero, che chi fu procuratore imperiale sotto la dominazione francese, e che fece eseguire la legge di Francia, più dura di questa, che indi ebbe l'onore di esercitare le funzioni di procuratore generale del Re per lunghi anni, cioè 13 anni, e che crede non vi sia altro procuratore generale che abbia esercito per sì lungo tempo, debba manifestare la sua opinione sulla grave

questione che tanto occupa da ieri a questa parte la Camera dei senatori.

Io, signori, non discuterò più la questione sotto il punto delle teorie economiche, ampiamente svolte e con molta dottrina, nè li principii apparentemente contrari, ossia assiomi del diritto legale romano, che avete inteso; questi principii: *haeres succedit in universum ius*, tanto attivo che passivo, e l'altro principio: *haereditas non est nisi deducto aere alieno*.

Senza entrare in queste teorie ed in questi principii, io ritengo qual canone inconcusso che nelle imposizioni si debbano soltanto colpire gli averi. Capisco che quest'imposta non può essere esattamente proporzionale. Ma quando l'imposta colpisce tutti gli averi e rende nullo il patrimonio, ossia l'asse ereditario, mi pare che la giustizia dica che quest'imposta non debba essere attuata.

Tant'è vero, o signori, che nelle eredità si debbono dedurre i debiti che voi avete nell'articolo, se non erro, 528 del Codice civile, che quando si tratta di una eredità universale, nella quale il testatore ha lasciato la proprietà ad uno e l'usufrutto ad un altro, se si tratta del pagamento di un capitale debito, il proprietario obbliga l'usufruttuario a soffrire la vendita dello stabile per la concorrente del debito da soddisfarsi, e in conseguenza l'usufruttuario soffre la diminuzione dell'usufrutto. Ma trovate giusto, o signori, che in questo caso l'usufruttuario debba patire la diminuzione dell'usufrutto, e il fisco non debba soffrire la diminuzione dell'imposta?

Ma io, o signori, non entrerei in queste ulteriori discussioni, perchè il campo mi pare esaurito e nulla avrei ad aggiungere. Io dirò soltanto, che adottato pienamente l'osservazione fatta dal signor senatore Cristiani, con cui ha dimostrato la diversità che passa fra la vendita e la trasmissione delle proprietà per successione.

Nella vendita, comunque si abbia voluto parificarla alla successione sul particolare della non deduzione dei debiti, non può essere il caso della deduzione o comprensione dei debiti, perchè la vendita si fa mediante un determinato prezzo; dunque i debiti non vi si contemplano; se vi sono debiti e che il compratore s'incarica di essi, questi formano valore o prezzo. Ora avviene l'opposto nelle successioni.

Dunque io credo che comunque nel 1° articolo di questa legge si abbia parificato la vendita alle successioni testamentarie o *ab intestato*, nella tariffa poi si è corretto di maniera che questa parificazione non esiste.

Epperò io adotterò tutti gli argomenti emessi dal signor senatore Cristiani, appresi nell'ufficio del procuratore generale, ma non posso adottare la conclusione che ne ha tratto.

L'ufficio del procuratore generale, o signori, sicuramente nei tempi addietro non difettava di fiscalità, ma questa non era violatrice della giustizia. Dunque, adottando li precaccennati principii, io dico, non adotto la conseguenza; la conseguenza logica era quella della deduzione dei debiti, siccome fu formulata dagli oratori che succedettero all'onorevole senatore Cristiani. Se questa deduzione non si fa, ossia si rigetta il proposto emendamento, mi piegherò al voto del Senato e adotterò la legge.

Ma venendo, o signori, a quanto si è operato sotto la legge francese, io vi dirò: Voi sapete, o signori, la differenza che passa tra l'eseguire una legge ed il *condere legem*. Non vi tacerò per altro che la legge era dura, anzi durissima, e che assai si censurava, specialmente quanto alla tassa sulle

successioni in linea retta; ma si osservava perchè quel Governo aveva la volontà e la forza per farsi obbedire.

Mi si dice in secondo luogo: questa legge non fu mai mutata; si osserva nella Francia da 60 anni e più, nè si è mai cercato di innovarla, nè di correggerla.

Ma, o signori, voi leggete nella relazione dell'onorevole relatore dell'ufficio centrale il motivo, ed è questo: voi sapete, o signori, che in Francia *il y a le décime de guerre*, e questo decimo che si esige sopra tutte le imposte indirette finora non fu tolto, e dovrebbe essere il primo a sopprimersi. Come volete adunque che si occupassero a correggere questa legge mentre non hanno ancora corretto quella? La Francia si trovò sempre in condizioni di guerra, ed altre egualmente difficili, ed aveva bisogno d'imposte, e non potè sopprimere l'anzidetto decimo. Ma noi abbiamo una legge più mite, ossia che porta la deduzione dei debiti, e si risponde che questa deduzione non si può eseguire per due ragioni: la prima che voler purgare l'eredità dai debiti è cosa impossibile perchè bisognerebbe purgarla dai debiti chirografari, dai debiti verbali, oltre quelli portati da instrumento, ecc. Io dimando, o signori, se perchè non si può fare tutto il bene, non si farà quello che si può? L'altra perchè tal deduzione produce molte frodi. La risposta è pronta.

Noi abbiamo la legge 18 giugno 1821 e quella del 1851 che ammettono questa deduzione dei debiti. Questa deduzione si riferisce a debiti portati da pubblici instrumenti e da scritture aventi data certa. Io debbo dichiarare apertamente e colla maggiore lealtà possibile che pendente il tempo che ebbi l'onore di reggere l'ufficio di procuratore generale la giurisprudenza era pacifica, si perceveva facilmente la tassa di successione e non s'incontravano difficoltà; ed osserverò ancora che per siffatte operazioni l'amministrazione può procurarsi agevolmente tutti li necessari schiarimenti; essa tiene agenti in ogni mandamento, ed anche in numero abbondante, e quando si apre una successione i medesimi sono tosto informati di che è composta, si sa se vi sono debiti, se sono portati da instrumento, se si cerca di far frode, ecc.; dunque gli agenti continuano a vegliare e la legge sarà osservata: se vi sarà chi voglia far frode a questa legge, vi ha una multa per chi contravviene, e ci penseranno coloro che vorranno fare delle consegne infedeli. Dunque, rendendo omaggio alla verità, ripeto che pendente tutto il tempo che ebbi l'onore di reggere l'ufficio del procuratore generale questi debiti si deducevano senza difficoltà, ossia la giurisprudenza era pacifica.

Ma è poi vero, o signori, che la legge francese fosse più dura dell'attuale? Io ricordo che quando si pubblicò la legge francese vi precedette la soppressione dei diritti di emolumento; e questi diritti proporzionali di emolumento si pagano sopra sentenze che decisero questioni agitate sopra atti o scritture già sottoposte al diritto d'insinuazione; talchè col pagamento del diritto d'emolumento si sottostà ad un doppio diritto; e nella legge attuale si ebbe la cura di aggiungere che se un atto presentato in giudizio non fu registrato, si sottopone al diritto di registrazione assieme al diritto d'emolumento.

Egli è vero che alla soppressione del diritto d'emolumento si sostituì quello di cancelleria; ma sapete quale è questo diritto di cancelleria? Io che ebbi l'onore di essere procuratore imperiale, e che visavo questi stati di cancelleria, so che consistevano per la maggior parte in diritti di copia, sui quali si dava un prelievo al segretario acciò con questo prelievo pagasse del suo un sotto-segretario.

Ma da noi nella legge sul bollo si ebbe bensì l'avvertenza

di togliere l'emolumento per quanto riflette le ordinanze preparatorie o d'istruttoria, ma si sostituì a questo una carta da bollo, la quale rende più facile l'esazione, ma che corrisponde a questo diritto fisso. Per gli altri diritti di emolumento proporzionale si mantennero colla riduzione di una lira per ogni 100 lire, estendendoli per altro alle sentenze tutte sì di prima istanza che di appello, ed anche per quelle nel giudizio di revoca tosto che il Codice di procedura andrà in vigore, non che per le altre nel contenzioso amministrativo. Dunque in questa parte la legge nostra è più dura che la francese.

Parlando poi delle altre leggi, e così delle tasse d'insinuazione e successione, quella d'insinuazione ebbe l'aumento del 3 al 5, e l'altra di successione, quanto alla linea retta, si paga una lira per cento quanto ai mobili, mentre la legge precitata del 22 frimaio anno VII la stabiliva soltanto a centesimi 25 per ogni cento.

Rispetto alle successioni fra i coniugi, la nuova legge la portò al 5 per cento, quando la detta legge del 22 frimaio la stabilì a lire 2 e qualche centesimo, e finalmente fra i coniugi di primo e secondo grado a lire 7 per cento, quando detta legge non oltrepassò le lire 5 per li collaterali tutti.

Questo rapido raffronto vi prova dunque la durezza maggiore della nuova legge, ma lungi da me l'intenzione di fare censura al Ministero per questo aggravio d'imposta, perchè nelle strettezze in cui versa l'erario si deve di necessità ricorrere a nuovi balzelli, e giungere col tempo al desiderato pareggio tra l'attivo ed il passivo, pareggio per altro in oggi non ancora ottenibile eziandio colla non deduzione dei debiti, siccome si legge nella relazione fatta alla Camera elettiva dal relatore di quella Commissione.

Ma io ho viva fiducia che la riscossione delle nuove tasse darà un aumento di prodotto, se non eguale, quanto meno approssimativo alle vedute ministeriali.

Si proceda dunque gradatamente: si conceda la nuova riscossione, ma non si aggiunga asprezza colla deroga a savia e giusta modificazione fin qui, come dissi, pacificamente eseguita.

DES AMBROIS. Signori, la maggioranza del vostro ufficio centrale vi ha proposto di accettare il progetto di legge quale è proposto dal Ministero; a queste conclusioni si condussero i diversi membri della maggioranza per ragioni diverse; tutti concordarono nell'ammettere la legge perchè nulla in essa ravvisarono d'illogico e d'assurdo, di contrario ai principii della ragione e della giustizia, e nelle strettezze in cui si trova il pubblico erario credettero di poter accondiscendere all'accettazione di proposte che forse in tempi ordinari non avrebbero accettate.

Membro di questa maggioranza, mi permetta il Senato, prima di chiudere la discussione, ch'io gli rassegni alcune osservazioni, nelle quali se accennerò alle cose dette da vari oratori, non è già che io pretenda riassumere tutto quello che si è detto e rispondervi, e tanto meno ch'io pensi di poter sciogliere colle mie parole le difficoltà ed i dubbi che nell'animo vostro sieno stati sollevati dalle ragioni che vi furono esposte; il mio proposito è solamente di farvi conoscere i motivi per i quali, nonostante la massima deferenza che professo verso le persone che ho udito a ragionare contro il progetto di legge, non mi discosto però dal voto della maggioranza nel quale sono concorso.

Gli oratori che oppugnarono il progetto di legge hanno messo innanzi argomenti dedotti gli uni da principii di giustizia, gli altri da considerazioni di convenienza: gli uni dissero che la legge era ingiusta, opposta ai principii dello

Statuto, contraria alle ragioni eterne del giusto e del vero; gli altri, ammettendo che non fosse illogica, che non si potesse dire radicalmente ingiusta, opinarono tuttavia che meglio fosse non adottarla, o quanto meno che meglio avrebbe operato il Ministero astenendosi dal presentarla.

Fra quegli oratori che dissero la legge ingiusta, a me pare che alcuno enunciasse, o quanto meno sottointendesse l'idea che una legge d'imposta per essere giusta dovesse unicamente colpire l'utile che i cittadini ritraggono dagli atti soggetti a tassa. In altri termini, questa opinione parmi significare che l'imposta non può colpire se non il lucro netto che in date occasioni un cittadino può percepire.

Io non credo di dovermi dilungare a combattere una simile opinione, parendomi abbastanza evidente che se le leggi d'imposta colpissero solamente i lucri, esse coglierebbero ben pochi contribuenti, e ciò solo basterebbe a renderle sommamente ingiuste, perchè la maggior parte dei cittadini godrebbero dei vantaggi della società senza sopportarne i pesi.

Ma un'altra ragione più grave è stata in seguito rappresentata al Senato da autorevoli giureconsulti, i quali osservarono come la legge d'imposta non potesse giustamente e ragionevolmente colpire se non i valori; e da quest'osservazione inferirono che non si potesse tassare un'eredità se non dopo averne dedotto il passivo.

L'onorevole senatore Sclopis ci osservava con ragione che, secondo i principii del diritto civile, non si può considerare un'eredità se non nel suo complesso come una specie di ente morale che sussiste in astratto: *universum ius*; e questo insieme di cose che la legge contempla è insieme di cose attive, è complesso di averi che non può altrimenti valutarsi se non fatta deduzione dei debiti.

Ci accusa pertanto l'onorevole senatore Sclopis di scostarsi dai dettami del diritto civile, di violare quei principii che la sapienza degli antichi ci ha tramandati, e che sono il fondamento della legislazione nostra.

Io divido coll'onorevole senatore Sclopis il rispetto che egli professa per la sapienza civile dei Romani, tramandata ne' nostri Codici e giustamente tenuta per guida da tutti i popoli inciviliti, ma non credo che di ciò si tratti precisamente nella questione che oggi ci occupa; credo cioè che la legge d'imposta possa scostarsi dai principii delle leggi civili, e che perciò possa essere giusta, ancorchè non s'informi in tutto alle stesse fonti.

Questa divergenza io la vedo nella legislazione che finora in materia d'imposte fu in vigore presso noi, e nella legge stessa sulla tassa di successioni che fu osservata dal 1821 sino al 1851. La vedo anche in quella del 1851 che noi pure abbiamo votata. Veggo infatti che la legge non contempla indistintamente tutti gli oggetti caduti nella successione.

Trovo innanzi tutto che non tutti gli oggetti ereditari vi sono compresi: una categoria di essi fu espressamente eccettuata, perchè questi oggetti, isolatamente considerati, si credettero non poter essere tassati senza timore di offendere impegni sacri dal Governo assunti.

Nella legge stessa sono tassate le cose immobili e le mobili, ma non sono tassate in massa: la legge distingue tra le mobili e le immobili, e tassa le une meno che le altre.

Non è poi la sola legislazione nostra che segua, in materia d'imposte, basi diverse e discoste da quelle delle leggi civili. Lo stesso sistema di considerare isolatamente le diverse cose ereditarie lo vedo seguito nelle legislazioni straniere le più autorevoli, quelle che più sovente si citano, se

non come modelli di perfezione, almeno come frutto di quel progresso cui giunge la scienza economica a misura che i popoli progrediscono nella civiltà.

E prima di tutte citerò la legislazione inglese, di cui invocava l'esempio l'onorevole senatore Sclopis, e di cui egli esponeva il più recente dettato.

L'onorevole senatore sa meglio di me che la legge inglese, la quale fu in vigore fino all'ultimo anno, non tassava l'intera eredità, ma solamente i beni mobili.

Dunque la legge inglese non considerava l'eredità nel suo complesso, non considerava la totalità delle cose ereditarie come un ente morale, non considerava l'*universum ius*, ma isolava ciascun oggetto e lo tassava separatamente non altrimenti che la legge nostra, come sono da questa colpiti nelle successioni, come lo sono nelle mutazioni fra vivi. Vi hanno puraltre legislazioni che seguirono le stesse norme.

Quella del Belgio, che pur citava il signor senatore Sclopis, ha stabilito disposizioni diverse per le successioni in linea diretta da quelle comuni a tutte le altre eredità.

Per le successioni in generale quella legge tassa l'insieme degli oggetti ereditari; invece per le successioni fra ascendenti e discendenti essa tassa i soli beni stabili situati nel Belgio, e non deduce se non i debiti ipotecari sopra gl'immobili stessi.

Dunque la legislazione del Belgio in materia d'imposta non considera l'ente morale dell'eredità, l'*universum ius*, ma suddivide l'eredità stessa per considerare isolate le singole cose che la compongono, appunto come facciamo noi.

Secondo le nostre antiche leggi, la tassa di successione avrebbe più facilmente potuto coordinarsi colla legge civile. Essa formava oggetto di una legge fiscale unicamente relativa alle successioni, e non si collegava colle altre leggi sui diritti di mutazione. Ora invece il Governo ci ha proposto (ed io credo che molto opportunamente ce lo abbia proposto, nonostante le osservazioni contrarie che ho inteso ieri da un nostro collega), ci ha proposto, dico, di riunire e fondere in una legge sola tutta la materia dei diritti di mutazione, onde far sì che un principio solo informasse tutta questa legge e ne regolasse l'applicazione sua ai vari casi di mutazione. Egli è ovvio e razionale che questa identità di base abbia pure il suo effetto rispetto alla deduzione dei debiti nelle successioni.

Mi sia dunque permesso di ritenere l'opinione mia, che, sebbene secondo i principii del diritto civile l'eredità dovesse essere considerata nella sua esistenza astratta d'ente morale e valutata con la deduzione dei debiti, tuttavia la legge d'imposta può, senza offendere la logica, senza scostarsi dai sacri ed incrollabili principii della ragione, tassare anche un'eredità senza dedurne i debiti, estendendo così alle eredità quello che è già stabilito per le mutazioni fra vivi.

L'onorevole senatore Cristiani diceva in proposito che esiste una differenza tra le mutazioni fra vivi e quelle avvenute per via di successione, in quanto che nelle prime predomina la volontà del contraente, nelle seconde questa volontà non determina ugualmente il fatto dell'erede.

Io in verità riconosco che qualche differenza c'è. Al contratto si prepara il contraente, all'eredità, menò qualche caso fortunatamente rarissimo, l'erede non si prepara. Dunque accadrà facilmente che un erede non abbia tanta facilità di pagare i debiti ereditari come possa averla un acquirente di pagare i debiti di cui assume il peso acquistando il fondo.

Ma parmi che questa differenza non sia di tanta importanza di per sé che possa necessitare una essenziale diversità di disposizioni nella legge circa il trattamento da usarsi all'un genere di mutazione piuttosto che all'altro. Ed invero la volontà, sebbene non sia precisamente della stessa natura, la vedo tuttavia manifesta in entrambi i casi: nessuno è costretto ad accettare un'eredità, e se nell'accettazione dell'eredità non vi sia la stessa elezione di proposito che vi è nella contrattazione di un atto fra vivi, vedo però in essa tanto che basta di volontà perchè chi esercita quest'atto possa essere costretto a sopportare le conseguenze del fatto suo, e fra esse il pagamento di un tributo.

L'argomento dell'onorevole mio amico il senatore Cristiani ci condurrebbe, a mio senso, tropp'oltre, perchè ci condurrebbe persino a non tassare le successioni, od almeno a tassarle in una proporzione assai minore di quella che già abbiamo ammessa nella legge esistente.

Un'altra ragione di giustizia fu addotta contro il progetto di legge, desumendosi dai principii dello Statuto, principii che tutti abbiamo giurato di osservare fedelmente, che dobbiamo rispettare non solo nella lettera della legge, ma anche nel suo spirito, e di cui sarebbe tanto più colpevole la trascuranza in chi si onora di avere avuto parte a quell'atto supremo del magnanimo re Carlo Alberto; ma se ben esaminio in che consiste la disuguaglianza che si vorrebbe trovare tra un erede e l'altro e l'urto che in essa si ravvisa coi principii dello Statuto, io vengo a convincermi che veramente questa disuguaglianza non esiste al cospetto della legge d'imposta, e che quell'urto per conseguenza non esiste.

Si è detto che un erede oberato da debiti non sarebbe in posizione uguale ad un erede che non trova l'eredità gravata da passività, e che per conseguenza la luca interamente netta.

Questo è un fatto evidente pel più semplice buon senso, se si vuole solamente paragonare l'agiatezza delle persone, ma non è ugualmente vero se si considera la condizione dei contribuenti in correlazione colla legge d'imposta.

A tal riguardo mi occorre innanzi tutto di esaminare l'osservazione fatta dall'onorevolissimo maresciallo che la legge deve soltanto colpire gli averi. La legge certamente non può colpire altro che gli averi; essa non può colpire i debiti: io non saprei vedere una maggior assurdità che quella di tassare i debiti; ma non è di ciò che si tratta. Quando una casa fa parte di un'eredità, questa casa tramandata dal defunto all'erede è oggetto di una mutazione di possesso che la legge tassa. La legge tassa la casa e non ha riguardo ai debiti ipotecati su di essa.

A me pare che ciò non sia tassare i debiti; la legge tassa quello che è tassabile e fa astrazione da quello che non è tassabile; ne fa astrazione nelle successioni come ne fa astrazione nelle mutazioni fra vivi. Se non fosse giusto di far astrazione dai debiti nelle successioni, non sarebbe nemmeno giusto di farne astrazione nelle mutazioni fra vivi; dunque l'obbiezione che si fa qui rispetto ai debiti dovrebbe farsi a tutto il complesso della nostra legislazione.

Ritenuto pertanto che la cosa tassabile è il fondo reale posseduto dal contribuente, io non trovo una disuguaglianza al cospetto della legge d'imposta tra l'erede che possiede beni gravati da debiti e quello che li possiede non gravati, perchè entrambi sono egualmente possessori di stabili soggetti all'imposta; sono eguali come sono eguali due possessori di stabili, gli uni liberi, gli altri ipotecati.

nel pagamento dei tributi ordinari, come è eguale all'erede oberato quegli che comprò uno stabile col carico di pagare i debiti gravitanti su di esso.

E qui ricorderò un esempio che credo sia già stato addotto da altri.

Suppongo che una persona prima di morire mi venda una sua casa, e me la venda col carico di pagare debiti pressochè equivalenti al totale valore della casa stessa. Il fisco prende il diritto d'insinuazione sul valore totale della casa, anzi per determinare il valore tiene conto dell'ammontare dei debiti che io debbo pagare: se la casa vale 100,000 lire e vi sono debiti per 90,000, il fisco porta dapprima come valore tassabile queste 90,000 lire, poi in virtù di perizia aggiunge le altre 10,000, e ragguaglia la sua tassa sopra la totalità delle 100,000 lire.

Supponiamo invece che quell'uomo non mi voglia più vendere la sua casa, ma pensi meglio, e me la lasci facendomi erede. Io eredito la casa detraendo i debiti, e così nulla pagando, o quasi nulla, allo Stato.

Ora si trova egli giusto e conforme ai principii di una buona legislazione finanziaria che io che avrei dovuto pagare la totalità del diritto sul valore della casa, astrazione fatta dai debiti, se ne fossi rimasto acquirente, perchè ne sono rimasto erede non abbia da pagare nulla?

Io credo dunque che, se vi è ingiustizia nel sistema di non dedurre i debiti, questa ingiustizia dovrebbe trovarsi non solo nella legge che stiamo oggi discutendo, ma in quelle pure già esistenti sulle mutazioni fra vivi, in quelle leggi sui diritti d'insinuazione, le quali non solamente si sono finora conservate, ma si sono aggravate con aumento dei diritti.

Si è detto che la legge da noi votata nel 1851 deducendo i debiti, sarebbe una contraddizione per parte nostra lo ammettere in oggi il sistema della non deduzione.

Io non saprei veramente come possa dirsi contraddire a sè stesso il legislatore allorchè, aggravandosi i bisogni dell'erario, aggrava le leggi d'imposta ed aggiunge disposizioni dalle quali in tempi ordinari providamente prescinde allorchè le circostanze glielo permettono.

Io passo a ragionare di quello che si è obbietato al progetto di legge in linea di convenienza.

Questa legge, si dice, non è conveniente perchè è male accetta, non è conveniente perchè è troppo dura. Anch'io la trovo dura, ma penso che i contribuenti, meglio edotti delle condizioni vere in cui si trova il paese, dei veri suoi bisogni, delle illusioni che molti si fanno sulla possibilità di considerevolissime economie, vedranno la cosa sotto altro aspetto, e verranno a ponderare se sarebbe meno dura la creazione di un'imposta nuova, ovvero l'aggravazione di un'imposta esistente; poichè avete presente, o signori, quanto le varie imposte sieno già state aggravate, e come imposte nuove ne abbiamo già introdotte parecchie, fra cui alcuna che i nostri padri avevano in altri tempi rigettata. Io credo, dico, che le popolazioni nostre non avranno meno senno, meno amor di patria e meno rassegnazione di quella che hanno avuto i nostri vicini di Francia ed altre nazioni d'Europa, le quali sopportarono lo stesso peso in condizioni infinitamente più prospere di quelle in cui ci troviamo.

Si è detto che la legislazione francese era nata in tempi in cui il Governo non mirava ad altro che a ricostituire la fortuna pubblica da gravissime vicende sconquassata.

Noi fortunatamente non siamo in circostanze identiche a quelle in cui si trovò a quei tempi la Francia, ma le nostre finanze sono in istrettezze notorie e non meno urgenti

di quelle che potevano provare a quell'epoca le finanze francesi.

Osservo poi che quella legge fu conservata per lungo tempo non dallo stesso Governo che l'aveva stabilita, ma da Governi ben diversi, da Governi i quali professavano diversi principii, da Governi i quali talvolta vennero al potere col fermo proponimento, ed anche talvolta col bisogno di mutare le cose fatte dai loro predecessori, e che ciò nullameno la legge fu conservata, e non solo in tempi di guerra, a cui accennava l'onorevole senatore Collet, ma anche in tempi di pace, durante tutto il pacifico periodo che è succeduto al 1815, e ciò mentre si modificavano le altre leggi di finanza, ed alcune si modificavano anche a beneficio dei contribuenti.

A me fa specialmente senso una circostanza assai nota.

Quando fu discusso l'ultimo bilancio del re Carlo X, la opposizione, potentissima, che allora anelava ad un cambiamento di Governo, che tutto censurava, che trovava male quello che si era fatto e criticava il non essersi fatte molte cose che credeva da farsi, che indicava riforme ed accusava il Governo di averle trasandate, quell'opposizione che non mancava nè d'uomini di vivissimo sentire, nè di dotti giureconsulti, nè di persone pratiche nelle cose di finanza, fece bensì qualche osservazione sui diritti di mutazione, ma non venne nemmeno un solo oratore di essa a proporre che si deducessero i debiti, nemmeno un solo oratore disse essere cosa illogica, ingiusta, come oggi si dice, il non dedurre i debiti nel tassare le successioni.

Io non so sino a qual punto possa fare autorità quello che qualche scrittore osservò in riguardo alla legislazione francese; ho però preso nota di osservazioni fatte in conseguenza di un'occasione, la quale può meritare qualche riguardo.

Nei primi anni dopo il 1814 la repubblica di Ginevra, restituita all'antica sua indipendenza, modificava, al pari di parecchi altri Governi d'Europa, al pari del nostro, al pari di quello del Belgio, le leggi d'imposta stabilite dall'impero francese.

Una delle cose che la repubblica di Ginevra stimò di fare, poichè le sue spese erano infinitamente minori dell'ammontare delle imposte ereditate dal passato Governo, fu di sopprimerne qualcheduna, come quella sulle porte e finestre, come quella sugli oggetti di consumazione, ossia diritti riuniti, e venne anche a modificare la tassa sulle successioni, ed in ciò forse operò più saviamente del Governo nostro nel 1814, il quale, invece di semplicemente modificarla, l'abolì intieramente, e fu poi costretto nel 1821 a ristabilirla.

La repubblica dunque modificò la legge sui diritti di mutazione, ed in particolare introdusse qualche modificazione sulla tassa di successione, diminuì l'entità dei diritti ed introdusse anche la deduzione dei debiti.

Ora, ho veduto un distinto scrittore ginevrino render conto delle operazioni del suo Governo, e naturalmente lodare la saviezza di questo Governo che alleggeriva i pesi dei contribuenti e riduceva le sue leggi alle norme le più eque. Trovo per altro che questo scrittore non enunciò che il Governo ginevrino, che i Consigli della repubblica nel modificare le leggi sui diritti di mutazione avessero trovata illogica ed assurda la non deduzione dei debiti nelle successioni.

Vedo notata da lui questa disposizione come una delle conseguenze rigorose del sistema stabilito in Francia, come

una di quelle misure che pel soverchio loro rigore potevano equamente essere mitigate.

Egli stesso poi si fa il quesito perchè in Francia non si sia fatto altrettanto, perchè in Francia non si siano egualmente introdotti principii simili in ordine ai diritti sulle mutazioni sia fra vivi, sia in via di successione, e questo scrittore, che pare avere assunte informazioni nella Francia stessa, si esprime così:

« Les économistes français et les députés de la nation connaissent plus ou moins cet état de choses et désirent un changement, mais les besoins de l'État n'ont pu permettre encore que des réductions insignifiantes, et il faut convenir que la suppression de la loterie et une réforme dans les contributions indirectes peuvent paraître plus urgentes. »

Questo lo scriveva in un'epoca già lontana da quella in cui siamo, e tuttavia il desiderio cui egli accennava non fu d'allora in poi tradotto in proposta.

Ripeto che non attribuisco grande autorità a questi commenti, ma li stimo assai ragionevoli, e non sono lontano dal credere che le vere ragioni per cui non s'introdussero quelle modificazioni siano state appunto quelle supposte dallo scrittore ginevrino, e non sarei neppure lontano dallo applicare le stesse osservazioni al caso nostro, poichè io credo che veramente quando sia da introdursi qualche riforma nella nostra legislazione, forse la parte che sarà più urgente di riformare non sarà quella che ora si propone alla sanzione nostra.

Ragionando della convenienza di dedurre i debiti fu detto che ad appoggio del sistema di non deduzione non valeva l'asserzione delle frodi possibili, ed uno dei nostri colleghi, la cui parola è molto autorevole in questo recinto e fuori per la lunga sua esperienza negli affari pubblici e per la veneranda sua canizie, ci ha rappresentato che nella sua lunga permanenza a capo del Ministero Pubblico presso la Corte dei conti non rammentava si fossero incontrate gravi difficoltà e grande frequenza di frodi nell'applicare la legge del 1821.

Io credo che non tutte queste frodi siano state note al Ministero Pubblico e nemmeno all'amministrazione, ma sono persuaso che dovessero essere molte, poichè la legge del 1821 produceva ben poco. Io non ho memoria precisa di tale prodotto, ma per quanto mi ricordo del tempo in cui aveva occasione di percorrere i bilanci dello Stato, a me pare che non oltrepassasse le 500,000 lire....

Voci dal banco dei ministri. 700,000!

DES AMERVOIS. 700,000 negli ultimi anni, ma credo ricordarmi di un tempo in cui non oltrepassava le 500,000. Ma ammettiamo pure le 700,000, a me pare che neanche questo sia un prodotto corrispondente ed all'entità di essa tassa ed alla popolazione dello Stato.

L'essersi poi introdotto nella legge del 1851 delle cautele rigorose contro le frodi, cautele che io non credo sufficienti, ma che tuttavia erano gravissime, mi dimostra che il Governo ed il Parlamento a quell'epoca credevano che veramente le frodi fossero possibili e frequenti, poichè, se fosse stato altrimenti, io non comprenderei come si fossero vincolati gli eredi con una tal cerchia di cautele veramente pesanti.

È che la legge del 1851 non abbia nemmeno essa raggiunto intieramente il suo scopo, io lo ricavo dal detto delle persone pratiche: ho nelle mani lo scritto della Commissione che preparò la legge pel signor ministro delle finanze, la qual Commissione so che era composta di persone molto perite, persone che erano all'atto pratico, che si accinge-

vano a questo lavoro con ricchissimo corredo di speciali cognizioni, e lo attesta il lavoro stesso, che credo essere uno dei meglio fatti che sono venuti alla luce sulla materia delle contribuzioni.

Ora dicono in questa relazione i membri della Commissione che la legge del 1851 « non ha prodotto sul ramo delle successioni quei frutti che se ne attendevano, e che due sono le cagioni che essenzialmente impedirono il desiderato risultamento: la deduzione nel calcolo della tassa dei debiti ereditari e le esenzioni dalla tassa medesima. »

Qui evidentemente la Commissione accennava a due specie di frodi, a quelle cui dà luogo la deduzione dei debiti ed a quelle cui può aprir l'adito l'esenzione di alcune eredità. E qui, poichè ho accennato alla deduzione delle piccole eredità, non ometterò di dire di passaggio che l'asserzione fatta da alcuno dei preopinanti che rimettendo sotto il peso della tassa queste piccole eredità, si verrebbe a conseguire un prodotto eguale a quello che potrebbe perdersi colla deduzione dei debiti, meriterebbe di essere dimostrata. Ma comunque lo fosse, io non so se quella disposizione sarebbe cosa conveniente e che si potesse proporre con probabilità di successo; non so se coloro i quali temono l'impopolarità del progetto attuale possano credere più popolare una iniziativa nostra nel sottoporre a tassa le piccole eredità.

E poichè alcuno pensa che la deduzione delle piccole eredità possa urtare in qualche modo contro le nostre istituzioni, io non farò altro che ricordare che abbiamo già votato altre volte non solamente l'esenzione delle eredità inferiori alle lire 1000, ma quella pure delle eredità inferiori alle lire 2000. Farò altresì presente al Senato che questa non è una novità in Europa, che non è disposizione particolare della legislazione nostra, ma che esiste in altri paesi costituzionali, poichè simile disposizione è stabilita nella legislazione inglese che ci è citata come modello di rispetto ai principii costituzionali: fu introdotta nella legislazione belgica e mantenuta anche nella legge la più recente di quella nazione: è in vigore nella legislazione di Ginevra da molti anni, e vi è estesa alle eredità di lire 2000.

Io non credo che a fronte di questi precedenti si possa veramente intaccare una disposizione simile come avente qualche cosa di contrario ai principii che informano il Governo nostro.

Finalmente si è parlato degl'imbarazzi che da questa legge potevano nascere pel commercio; ed io dico che se questi imbarazzi sono sentiti per nulla o ben poco nell'Inghilterra, che è il paese il più commerciale del mondo, e che ebbe la non deduzione dei debiti fino all'ultima legge (poichè, o signori, anche l'Inghilterra l'ebbe, non nella totalità dei diritti di successione, ma l'ebbe in quella parte di tali diritti anche proporzionale che s'imponeva sulla massa dell'eredità); se, dico, il commercio inglese ha potuto sopportare l'applicazione di questo principio, come potrà esso non-essere sopportabile dai nostri commercianti se i commercianti di Francia l'hanno sopportato dall'anno settimo sino ad oggi in un paese ove il commercio e l'industria hanno pure tanto movimento, come è possibile che la stessa legge presso il nostro commercio produca così deplorabili effetti?

Io terminerò con dire tutta l'opinione mia sopra questa legge.

Facendomi ad analizzare il senso di durezza che produce anche in me l'idea di non dedurre i debiti come la produce in molti, a me pare che essa principalmente derivi dacchè

il pensiero corre immediatamente al figlio gravato de' debiti della paterna eredità: al figlio cui la legge civile assicura un diritto sui beni del padre, e che vede prelevata sulla propria legittima una tassa a favore del fisco: al figlio che talvolta avrà contribuito ad accrescere la sostanza comune della famiglia: al figlio infine che pare chiamato dalla natura stessa a continuare il possesso de' suoi ascendenti.

Lo dirò schiettamente, quello che ha di più duro a' miei occhi questa legge è di tassare le successioni tra ascendenti e discendenti.

Per verità questo difetto è attenuato dalla poca entità della tassa, che è solo dell'uno per cento, e non colpisce le persone più povere mercè quell'esenzione di cui parlava per le eredità inferiori alle lire 1000. Ma non tacerò che avrei desiderato che l'aggravio della non deduzione dei debiti venisse per le successioni dirette compensato con una riduzione di tassa. Comprendo che le urgenti necessità dell'erario distolgano il Governo dall'assecondare il mio desiderio in questo momento. Non so per altro astenermi dall'emetterne il voto per un prossimo avvenire.

Intanto io accetto la legge qual è come necessità dolorosa cui è forza rassegnarsi col fermo proponimento di alleggerirne il peso quanto più presto sia possibile. Io spero che questa momentanea necessità sarà pure sentita dall'universale, e non si perderà di vista che in sostanza noi ci accingiamo a sopportare, a fronte di urgenze straordinarie, un sacrificio cui i padri nostri soggiacquero in tempi ordinari, che con finanze non dissestate sopportarono e sopportano i nostri vicini.

SCLOPIS. Mi dispiace, o signori, ad un'ora così avanzata di dover di nuovo invocare la vostra indulgenza, ma le opposizioni rilevantissime che si fecero, che contraddicono quell'opinione che mi par vera, mi costringono ora ad occupare per qualche tempo i vostri momenti.

Io non seguirò l'onorevole oratore che ha testè cessato di parlare nello sviluppo dato alle sue risposte perchè esse comprendono tutta la generalità della discussione che si è fatta, e di più esse sono la conseguenza di quegli studi non solamente complessivi, ma particolarizzati che egli ha dovuto spendere intorno a questa questione. Tuttavia io mi farò a sottomettere al Senato alcune considerazioni nella parte in cui l'onorevole preopinante combatteva quello che io ebbi l'onore di dire, ed anche in alcuni altri punti ai quali nel decorso del suo ragionamento egli ha stimato di toccare.

In primo luogo egli ha parlato della legge inglese anteriore all'ultima che io vi ho citato, e ci ha fatto considerare che questa fosse una legge la quale si approssimava in certe sue disposizioni a quella che noi stiamo discutendo. Ma, come avvertiva, quella legge non comprendeva che una parte delle sostanze, non si estendeva alle generalità, non colpiva gli *stati reali*, per servirmi di una parola approssimatissima alla locuzione inglese, ed è quindi che la legge nuova che si fece fu quella che venne trattata con maggior maturità.

Secondo l'antica legislazione inglese il territorio essendo feudale, almeno nell'antica Inghilterra, e ritenendosi ancora come tipo primitivo l'antico catasto, il *doom's day book* di Guglielmo il conquistatore, ne veniva la conseguenza che il governo che si faceva di questi beni era un governo feudale, e tutti sanno che nei feudi non si pagava che col servizio militare o colle prestazioni portate dalle investiture. Ma nelle condizioni attuali e dopo un dibattimento molto accurato e caldo si riconobbe la necessità di dedurre ogni

maniera di debiti ne' termini e ne' modi che ho avuto l'onore di leggervi traducendovi letteralmente due capi del *bill* del mese di luglio dell'anno scorso.

Nel Belgio è cosa conosciuta e conosciutissima come fosse non che seguita quell'attenuazione che da noi fu adottata nella legge del 1851, ma essa fosse tenuta come un miglioramento dal ministro stesso, il quale nella vivissima discussione che ebbe luogo nel 1851 trattava di estendere a limiti più estesi la legge della tassa delle successioni.

Il signor senatore Des Ambrois ha toccato poi dopo il punto sostanziale, grave della questione, l'argomento col quale quelli che tengono dalla parte diversa dalla mia si possono maggiormente combattere, ed è quello che, come nelle mutazioni di proprietà per atto tra vivi non si fa difalco dei debiti, così non si deve far difalco dei pesi nella mutazione in caso di morte.

A questo argomento ho creduto di aver risposto la prima volta che presi a parlare, dicendo che quando si tratta di un valore dato di propria volontà dalle parti, il fisco ha il diritto di prendere questo valore come elemento vero e di colpirlo di tassa; quando si tratta di valore non determinato, ma determinabile soltanto per un fatto successivo, allora il fisco non può più attenersi al valore nominale, ma deve farsi ragione del reale. Egli è in questo fatto che consisteva tutto il mio ragionamento, e mi pare cosa chiara.

È vero che ci sarà disparità, che è e si giustifica mercè la dichiarazione esplicita dei contraenti e delle loro contingenze, nelle quali il Governo non può e non deve entrare.

Si pone per base costante il valore riconosciuto: su questa base la tassa ha il suo esequimento.

Se vi sarà fondato dubbio di frode, il Governo avrà diritto di vedere se realmente l'oggetto del contratto contenga o non contenga il valore denunciato.

Ma quando non v'ha ragione sufficiente di temere la frode, la volontà dei contraenti assolve il Governo da ogni rimprovero di soverchia esigenza.

Diversamente succede nelle successioni, dove realmente il Governo deve prendere per base la realtà, perchè non c'è più nessuno che dichiara il valore, e perchè, quantunque vi sia una traslazione di dominio per mezzo di trasmissione ereditaria, vi è però una discrezionalità da farsi nella sostanza delle cose e nella valutazione dei carichi.

Questo si fa immensamente più grande, immensamente più importante quando si tratta di successione in linea retta, ed è qui che le parole del senatore Des Ambrois mi pongono il destro di sottoporvi alcune considerazioni che io mi riservava di addurre quando si fosse proposto qualche emendamento nel senso speciale delle successioni in linea retta.

Nelle successioni in linea retta, o signori, seguiamo pure i principii di diritto, i quali principii di diritto bisogna che possano dominare in questa parte sul principio economico perchè risalgono alle basi della società.

Nelle successioni dirette non c'è, propriamente parlando, mutazione di dominio; la nazione la quale è stata la più ferma nell'idea della patria podestà, e per conseguenza nel differenziare la condizione dei figli da quella dei padri, i Romani stabilirono questo principio in termini così precisi che nulla si può desiderare di meglio; e nel definire questo che cosa fecero i Romani? Non fecero altro che convertire in canone fondamentale la base della società umana, vale a dire che la famiglia è un elemento continuativo: senza questo elemento non c'è più Stato.

Permettetemi, o signori, che io vi legga quattro lines di

latino; ma è così bello, così opportuno che anche ai più avversi alla mia dottrina spero non sarà discaro l'ascoltarlo. Così si legge nella legge di cui vado a darvi lettura, che è l'undecima del Digesto, al titolo *De liberis et posthumis*:

« In suis haeredibus evidentiùs apparet continuationem dominii eo rem perducere ut nulla videatur haereditas fuisse; quasi olim ii domini essent, qui etiam vivo patre, quodammodo domini existimantur; unde etiam filiusfamilias appellatur sicut paterfamilias (notate la delicatezza della valutazione delle parole) sola nota hac adiecta, per quam distinguitur genitor ab eo qui genitus sit; itaque post mortem patris non haereditatem percipere videntur, sed magis liberam bonorum administrationem consequuntur. »

Più chiare e nette parole non si possono trovare, e quando vogliasi risalire ai principii, vedremo che se noi consideriamo la successione in linea retta come qualche cosa che si possa paragonare alla mutazione di dominio in generale, noi verremo ad offendere il principale sistema, il sistema famigliare, perchè la famiglia consiste precisamente in quella continuità, in quella connessione, in quella confusione d'interessi per cui il padre soccorre ai figli, conserva per i figli, i figli conservano per il padre, ed aggiungono all'asse paterno.

E quindi mi pare che quando si venga a trattare particolarmente delle modificazioni di cui sia suscettibile la clausola di cui parlo, allora si potrà anche fare un punto distinto parlando delle successioni in linea retta.

Il senatore Des Ambrois ci disse che si doveva considerare la disuguaglianza rispetto alla proporzione colla legge esistente: ma io credo che bisogna che consideriamo la disuguaglianza prima della legge esistente.

Si tratta da noi di fare una legge nuova; dunque bisogna che noi consideriamo se nella natura intima delle cose ci sia o non ci sia questa disuguaglianza.

Trattandosi di eredità, vi ha una disuguaglianza positiva, una disuguaglianza reale non coperta dal fatto delle parti contraenti, com'è coperta nella trasmissione per atti tra vivi.

Le stesse considerazioni valgono, a mio credere, a rispondere all'argomento addotto dal senatore Des Ambrois, di quella casa che si poteva vendere prima della morte, e che poi è caduta in eredità.

La posizione diversa tra i contraenti e tra l'erede, tra l'autore e il successore, chiarisce la disparità di trattamento che corre tra le due specie.

Finalmente l'onorevole senatore Des Ambrois ha invocato la nostra commiserazione per le nostre finanze, che ci ha detto essere attualmente in non migliore condizione di quello che lo fossero in Francia quando fu sancita la legge del 1790 e dell'anno vii repubblicano.

Io veramente non posso credere che noi versiamo in contingenze per nulla simili a quelle, essendo noi in profonda pace, ed avendo avuto tempo già di rifarci da gloriose, ma ben gravi calamità, non possiamo adesso invocare quello stringente bisogno che invocava la Francia all'esorire della rivoluzione, o quando stavano contro di lei tutte le nazioni d'Europa.

Le parole del signor presidente del Consiglio sono sempre di tanto peso in questo recinto, che io non abbandonerò la discussione senza permettermi di sottoporre al Senato alcune considerazioni che sono in me venute in seguito alle parole dette dallo stesso onorevole presidente.

Prenderò alcuni punti principali che paiono più affarsi colla qualità propria del ragionamento che io tengo.

Il signor presidente del Consiglio ha detto che l'imposta non può essere rigorosamente proporzionale. E nel provar ciò, sarà difetto forse di mio intendimento, ma io temo che la sua prova si sia portata sopra una parte diversa dalle teorie economiche di quella che si presenta nella specie attuale.

Mi pare che il presidente del Consiglio si è preoccupato della questione di sapere come e dove in ultima analisi va a ricadere il peso dell'imposta.

Mi pare che ci aveva parlato di quelli che fabbricano e degli aumenti di pigione, ed insomma di tali combinazioni per cui l'evoluzione del gravame si opera in condizioni di persone diverse. Ma io mi permetterò di osservare che qui non si tratta ancora di quest'ultima analisi di un sistema d'imposta; qui si tratta di vedere se nel dare la sede all'imposta noi dobbiamo avere un ragguaglio proporzionato sì o no.

Ora questo ragguaglio proporzionato credo che lo dobbiamo avere ogni volta che la possibilità di condursi agli elementi su cui si appoggia si presenta a noi. Conseguentemente quando vedo che vi è mezzo di conoscere e la volontà espressa dalle parti nel valore che hanno attribuito, oppure in difetto di ciò la realtà dei carichi e l'importanza degli averi, credo convenga sostare in questo primo stadio senza preoccuparci poi come in ultima analisi verrà a risolversi il gravame dell'imposta; io penso che è per noi un dovere di attenerci a questo principio proporzionale, quale appunto è quello che è stato considerato dallo Statuto quando ha detto che le imposte debbono essere proporzionali, che ognuno paghi proporzionalmente ai suoi averi. Nè lo Statuto ha potuto preoccuparsi dell'ultima conseguenza del sistema d'imposta.

Il signor presidente del Consiglio crede che sostenendosi da noi la deduzione dei debiti si faccia una cattiva operazione, si produca un malaugurato effetto morale; ed accagiona le antiche legislazioni in massa ed alcune delle moderne, conseguentemente anche quelle che parlano nel senso in cui ho l'onore di ragionare, di una soverchia tenerezza pei debitori.

Senza entrare nella quistione se un debitore in molte circostanze meriti, o non meriti, non dico tenerezza, ma riguardo da parte del legislatore, mi permetterò di osservare che qui non si tratta di colui che ha contratto i debiti, si tratta di colui che deve pagarli e che non li ha contratti; si tratta del successore, e per conseguenza si tratta di una persona alla quale non si possono applicare quelle riserve, quei freni morali ed economici che indicava il presidente del Consiglio.

Ed il presidente del Consiglio introducendo con molto ingegno una festiva applicazione storica in questa discussione, ci additava come nel secolo passato le fortune andassero in rovina, come certi vizi facessero travolgere vite e sostanze.

A questa festiva descrizione risponderò con dolorose parole: che se una volta si rovinavano le persone in feste, in giuochi, alle bische, attualmente per il malaugurato vezzo di voler arricchire senza lavoro, le persone e le famiglie si rovinano alla Borsa. E se guardiamo le conseguenze tristi di questo malaugurato impeto di speculazione, noi scorderemo che sicuramente le rovine sono più frequenti attualmente, di quello che fossero in altri tempi.

È vero che la circolazione aumentata diminuisce nella massa dei capitali nazionali questi inconvenienti, queste rovine, ma però nella parte morale, alla quale alludeva

anche l'onorevole ministro delle finanze, io stimo che non abbiamo guadagnato molto, perchè credo che delle famiglie che compiangono la loro rovina per cattivo governo, per prodigalità, per vizi dei loro capi, ve ne è almeno attualmente altrettante in Piemonte, quante ve ne era in Francia, proporzione avuta all'estensione del suo territorio nel secolo passato.

Del resto, signori, abbiamo un elemento a cui ora si può ricorrere, abbiamo l'elemento del movimento ipotecario in tutto lo Stato.

La statistica delle iscrizioni ipotecarie non si è fatta veramente che per un solo anno, ma si è fatta, e questo credo sia stato un progresso di cui non si può onorare il Piemonte, mentre da noi si unì un'appendice sul movimento ipotecario alla statistica giudiziaria non pubblicata in verun paese dove queste statistiche giudiziarie erano in uso da lungo tempo.

La statistica ipotecaria pubblicata da noi, e che si riferisce all'anno 1849, ci dà i seguenti risultati:

Parlandosi di un anno in materia d'iscrizioni ipotecarie di crediti, non si può supporre che i precedenti od i susseguenti abbiano una notevole differenza, tanto più che nel 1849 non vi sono state cause particolari per cui si siano fatti debiti straordinari dai particolari.

Eppure il totale complessivo del valore delle iscrizioni ipotecarie per somme certe (se notisi che non si tratta di ipoteche eventuali), nel 1849 in tutto il territorio dello Stato sale a lire 154,727,624 06, diviso in 88,055 iscrizioni. (*Statistica giudiziaria*, pag. 275.)

Questo è un fatto ricavato dalle conservazioni delle ipoteche, da cui vi ha argomento di vedere l'effetto che produrrà la legge: più o meno questa somma d'iscrizioni si riprodurrà in tutti i rami.

Dunque siamo certi da questo calcolo, quale almeno è la massa dei debiti sulla quale si farà pagare la tassa di successione; questa è una prova di cifre alla quale non si può rispondere.

Se esiste questa massa che io non voglio moltiplicare nè per 15, nè per 10, nè per 5 anni, ma ne tengo conto per un anno solo, queste lire 154,727,624 06 sono una massa di tale riguardo, che quando voi la ripartirete fra le varie proprietà, in caso di successione, vi farà vedere che malgrado l'eguaglianza che si voleva attribuire in conseguenza di quel titolo astratto di proprietà, si convertirà in un aggravio notevole a carico dei contribuenti.

Infine il signor ministro, non altrimenti che l'onorevole relatore senatore Des Ambrois, ha fatto voti perchè il patriottismo dei nostri concittadini supplisse in queste circostanze a quel troppo duro che tutti riconoscono nella legge, ed ha avvertito che ci andrebbe di mezzo anche un'importanza maggiore, che non quella del vantaggio della finanza.

A questo rispondo, che credo che la prima condizione di un Governo sia quella di stabilire il minore peso possibile di tasse e le più eque tasse possibili: credo che un Governo il quale abbia la certa confidenza di non avere mai esatto oltre ciò, che ragionevolmente si può esigere dai contribuenti, abbia per sé un immenso credito.

Non si dissimulano i pesi: chi si farà illusione perchè noi abbiamo soccorso il tesoro stringendo di troppo la condizione dei contribuenti nei momenti i più terribili, particolarmente nelle successioni in linea retta, quando sulla bara del padre bisogna spendere una quantità di danaro che non si può recuperare che in molti anni, chi si

farà illusione, dico, che questo profitto che verrà al Governo sarà tanto acquistato di forza nell'opinione pubblica interna od estera?

Io credo che le nostre popolazioni sono devote allo Statuto, credo che sotto le insegne del nostro re leale sicuramente incontreranno sacrifici quando le circostanze lo imponessero, ma attualmente, lo ripeto, noi siamo in condizioni ad un dipresso normali, non possiamo per conseguenza domandare di più di quello che le circostanze esigono.

Infine, io mi riassumo, e dirò che ogni volta mi si parlerà di effettivi e giustificati bisogni della finanza, io aderirò sempre a tutti i carichi possibili, quando questi carichi siano ripartiti con equità e tocchino a quel solo limite a cui nelle contingenze attuali mi pare dovrebbe arrivare.

Ripeterò le parole d'un economista francese: sono parole volgari contro cui si innalzano molti ragionamenti speciosi, e molto brillanti, ma fallaci speranze.

« Le meilleur de tous les plans de finance est de dépenser peu; et le meilleur de tous les impôts est le plus petit » (1).

Sono queste semplici parole le quali non escludono per altro che io voti la legge, quando io possa credere che non sia assolutamente contraria all'equità, e con ciò chiudo il mio ragionamento.

DI POLLONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Di Pollone.

DI POLLONE. Due minuti solamente ed ho finito.

Nell'elaborata relazione che sta sotto ai vostri occhi, o signori, voi avete potuto leggere alla pagina 12 che la Commissione si è divisa in una maggioranza ed in una minoranza.

La maggioranza ha avuto due eloquenti interpreti, nel relatore, cioè, e nel senatore Des Ambrois.

Io sperava che un membro, di cui deploro l'assenza, sarebbe stato per avventura l'interprete della minoranza; ora nella sua assenza (non è già che io abbia la missione di parlare in nome di questa minoranza), nella sua assenza io credo di dover spiegare il proprio mio voto, e questo mio voto, che manifestai pure nel seno della Commissione, è tale che io provo una grande ripugnanza ad ammettere l'articolo 3°.

Ma trovatomi di fronte al bivio di negare al Ministero i mezzi di arrivare al pareggio delle nostre finanze, e quindi di ristabilire il nostro credito all'estero od arrivare al giorno in cui questo potrebbe diminuire, nonostante la mia inclinazione ripugnante ad ammettere l'articolo, non ho esitato a dare il mio voto al medesimo, e voterò la legge per una ragione di necessità che non credo di dover svolgere stante l'ora tarda e la stanchezza del Senato.

PRESIDENTE. Alla luminosa e concitata discussione che finora ha avuto luogo fra i sostenitori delle diverse opinioni sotten tra la voce imparziale epperò pacifica del presidente, il quale è chiamato dalla sua missione a dar termine a questa discussione ed invitare la Camera alla calma di una deliberazione definitiva.

Sanno tutti come al primo alinea dell'articolo terzo sia stato contrapposto dal senatore Cataldi un emendamento diviso in parecchi paragrafi dipendenti però tutti dal primo.

Col primo paragrafo egli intende di sostituire alla can-

(1) J. B. SAY, *Economie politique*, liv. III, chap. VIII.

cellazione che potrebbe farsi nel primo alinea dell'articolo in discussione, delle parole *senza deduzione dei debiti*, l'aggiunta della relazione di questa tassa ai soli diritti d'insinuazione ed emolumento; poi coi successivi paragrafi egli vorrebbe richiamare la legge antica regolatrice di questa materia.

Io domando in primo luogo se l'emendamento del senatore Cataldi è appoggiato.

(È appoggiato.)

Ciò posto, non mi resta che metterlo ai voti, e particolarmente il paragrafo primo che è il più essenziale, l'ammissione del quale porterebbe la necessità di votare anche i paragrafi successivi, mentre la reiezione del medesimo renderebbe inutile la discussione dei rimanenti.

Il primo paragrafo è così concepito... (Vedi sopra)

Chi approva questo primo paragrafo dell'emendamento Cataldi, si levi.

(Il Senato rigetta.)

Una voce. La controprova.

Molte voci. Non è necessaria.

PRESIDENTE. Non rimane che a mettere ai voti il corrispondente paragrafo del progetto ministeriale: l'aggiunta proposta dal senatore De Ferrari si potrà votare dopo questo paragrafo.

DE FERRARI. Osserverò che si potrebbe mettere ai voti il progetto ministeriale togliendo le parole: *senza deduzione dei debiti*, che sono quelle appunto che formano oggetto di discussione. (Rumori)

PRESIDENTE. Ma questo è già stato rigettato. Se ella intende fare un altro emendamento, la cosa cambia: io non ne aveva altro che quello del senatore Cataldi il quale proponeva la soppressione della clausola *senza deduzione dei debiti* per le successioni. Se ella crede fare un emendamento diverso, lo faccia, ed io lo sottoporro a speciale votazione.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. (Con vivacità) Allora l'onorevole senatore De Ferrari vorrebbe anche la deduzione dei debiti per ciò che riflette le tasse d'insinuazione e di emolumento....

DE FERRARI. No! no!

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Mi pare di sì. L'onorevole senatore Cataldi proponeva di restringere il principio della non deduzione dei debiti alla tassa di successione, non a quelle di insinuazione e di emolumento; invece il Ministero non esenta da nessuna delle tre tasse.

Ora il senatore De Ferrari proponendo di sopprimere le parole *senza deduzione dei debiti* in forma molto più ampia di quella proposta dal senatore Cataldi, applicherebbe il principio della non deduzione a tutte le tasse, e ciò mi pare che ha già pregiudicata la questione....

Varie voci. Ai voti ai voti!

SCLOPIS. Mi pare che quando si vota un emendamento non si vota che il testo di questo stesso emendamento; ora tutti gli altri emendamenti successivi che possono venire, e inchiudere o tutto, o parte del primo emendamento, debbono pure essere separatamente posti in votazione....

PRESIDENTE. Siccome l'emendamento del senatore Cataldi conteneva in sé il concetto medesimo spiegato ora dal senatore De Ferrari e che esso fu rigettato, è naturale che rigettato quello, resta pur rigettato questo. (Rumori)

ALFIERI. L'onorevole senatore De Ferrari dice che lo ritira, quindi si toglie l'oggetto della discussione; altri-

menti non mi potrei adattare a ciò che diceva l'onorevole senatore Sclopis, che si deve votare qualunque emendamento.... (Rumori)

L'onorevole senatore Cataldi proponeva che si facesse la deduzione dei debiti solamente in materia di successione: il senatore De Ferrari non intendeva che si facesse eccezione in materia di insinuazione e di emolumento. Concorderebbe perciò perfettamente coll'emendamento del senatore Cataldi, e si tratterebbe di nuovamente votare lo stesso emendamento.

SCLOPIS. Osserverò che l'emendamento del senatore De Ferrari non fu letto: si parlava in genere di emendamento, dunque può accadere benissimo che in un emendamento si includa una disposizione che sia stata rigettata con un altro anteriore; ma che sia....

Varie voci. È stato ritirato.

SCLOPIS. (Con forza) Siccome si trattava di materia disciplinare e di materia di regolamenti, mi permetteva di rispondere, anzi domando al Senato che mi accordi il permesso di parlare e terminare la mia frase.

Io credo che può accadere che un emendamento che inchiuda anche una parte d'un altro emendamento già stato votato, ma che abbia altre clausole che diremmo sanatorie, in un senso o nell'altro possa venir ammesso.

ALFIERI. (Con vivacità) In questo sono perfettamente d'accordo. Solo diceva che quando non si cambia il concetto non si fa luogo a nuova votazione.

Ora questo è propriamente il caso, perchè la proposta che si faceva è appunto nel senso e nei limiti in cui intendeva proporre il suo emendamento l'onorevole senatore De Ferrari.

PRESIDENTE. Metto ai voti il paragrafo secondo dell'articolo terzo ministeriale.

(È approvato.)

DE FERRARI. Qui cade il mio emendamento.

PRESIDENTE. Qui od alla fine del paragrafo, come io mi riservava, può aver luogo l'aggiunta del senatore De Ferrari, la quale è così concepita:

« Nulladimeno, se nel quinquennio dal punto in cui sarà dovuta la tassa della successione, l'erede pagherà un debito dell'eredità con beni della medesima o con darli in pagamento o con delegarne il prezzo al creditore, la tassa di successione pagata in ragione di quei beni sarà restituita all'erede. »

Domando al Senato se è appoggiata.

(È appoggiata.)

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Il Ministero dichiara che non può accettare quest'emendamento il quale rimanderebbe la legge ad epoca indefinita, potrebbe avere grandissimi inconvenienti, richiederebbe che si tenesse dietro alla liquidazione di tutte le eredità, e che si sorvegliassero molte frodi, che a ragione di questa facoltà si potrebbero fare. Evidentemente sarebbe difficile il constatare se un debito ereditario venisse pagato col provento dell'eredità stessa. Una volta l'eredità fatta, vi è una confusione tra l'asse dell'eredità e l'asse che ha conseguito; quindi credo che sarebbe sorgente di continue discussioni ed inquisizioni per parte del fisco.

DE FERRARI. Io credo che non possa nascere confusione di specie alcuna, perchè con la dichiarazione dell'eredità che resta a mani del Governo, potrà sempre verificarsi se i beni venduti o dati in pagamento appartengono all'eredità.

L'erede che vorrà farsi restituire la tassa già pagata

rà farne indagini, ed il confronto farà constatare della
ità.

Ve credo che sarà poi necessario di fare molte indagini,
chè quando un'eredità è aperta, il Governo che sa
notere istituisce un conto, il quale conto lo tiene
erto durante tutto il tempo della prescrizione che ha
que anni; se lo tiene aperto per riscuotere, può tenerlo
almente per restituire; così che non trovo che possa
ere difficoltà di specie alcuna.

Quanto all'altro obbietto che la legge debba ritornare
altra Camera e debba di bel nuovo essere votata, non
move; questa legge non debbe avere la sua esecu-
ae che al primo di gennaio; vi è dunque un tempo più
sufficiente; credo che questa modificazione sia la sola
tolga l'ingiustizia che, a senso mio, si trova nell'arti-
o 3°, e per conseguenza l'incomodo di far subire a questo
getto di legge un nuovo esperimento merita perciò la
a di essere sopportato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'aggiunta proposta dal
nor senatore De Ferrari.

Chi approva quest'aggiunta all'articolo 3° si alzi.
Il Senato rigetta.)

Leggerò gli altri paragrafi dell'articolo:

« È regolata in ragione di venti in venti lire su i detti
ori. Ogni frazione sarà computata per lire 20.

« La tassa proporzionale non sarà mai minore di una
per ciascun atto, quand'anche il valore risultante
gli atti importasse una tassa minore. »

Chi approva gli ultimi due paragrafi dell'articolo 3°, si
i.

(Sono approvati.)

Chi approva l'intero articolo, sorga.

(È approvato.)

Adesso dobbiamo passare all'articolo 48, giacchè ieri si
no votati gli articoli intermedi tra il 48° ed il 3°.

(Gli articoli dal 48° al 65° inclusivi sono approvati senza
una osservazione.) — (V. vol. *Documenti*, pag. 883-904).

« Art. 66. Sono esenti dalla tassa:

« 1° Le successioni in linea ascendente e discendente
cui valore complessivo non ecceda le lire 1000;

« 2° Le rendite del Debito pubblico dello Stato;

« 3° I lasciti di somme o di generi in natura dei quali
il testamento sia ordinata la distribuzione ai poveri
tro l'anno della morte del testatore. »

DI CASTAGNETO. Signori, io non farò che brevissimi
lessi sopra il primo alinea di questo articolo 66 per
chiarare che assolutamente io non posso ammettere
sezione proposta, nemmeno per le eredità inferiori a
e 1000.

Il principio è identico tanto per le lire 1000 come per le
00, e credo di non far atto di opposizione al Ministero
l propugnare una opinione la quale fu professata dallo
esso signor ministro nella presentazione di questa legge.
A tal riguardo, o signori, io debbo ricordarvi le parole
lle quali l'onorevole signor presidente del Consiglio
ceva valere la sua proposta alla Camera elettiva.

« L'eccezione introdotta nella legge del 1851 ebbe in
atica inconvenienti grandissimi, e diede luogo ad abusi
frodi senza numero. Gli agenti fiscali eccitati ad espre-
ere la loro opinione sulle cause che hanno prodotto
resto disinganno, annoverarono fra le principali l'esenzione
cordata alle eredità inferiori alle lire 2000, perchè a
usa di essa si fa per abuso un'infinità di altre esenzioni,
vi saranno anzi meno indagini. »

Quando una legge di finanza si presenta sotto tali au-
spici che gli agenti fiscali chiamati a farla eseguire, segna-
lano come uno dei difetti principali quello di non poter
impedire la frode, e quando il signor ministro delle finanze
riconosce la verità degli esposti inconvenienti, io credo
non essere prudente, consiglio di sanzionarla col nostro
voto.

PRESIDENTE. Separerò nella votazione le singole parti
di quest'articolo.

Chi approva quest'articolo nella prima parte voglia
levarsi in piedi.

(Il Senato approva.)

Metto ai voti gli altri due paragrafi dell'articolo 66 sui
quali non furvi contestazione.

Chi approva questi due paragrafi voglia sorgere in
piedi.

(Sono approvati.)

Metto quindi ai voti l'articolo 66.

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

(Gli articoli successivi del progetto sono approvati senza
alcuna osservazione.) — (Vedi volume *Documenti*, pag.
884-904.)

L'ufficio di presidenza è anche a disposizione del Senato
per la lettura delle quattro tabelle di tariffa alquanto
lunghe, che si debbono rigorosamente leggere.

Se però il Senato credesse che, stante la nessuna osser-
vazione fatta sul contenuto in esse tabelle, potessero le
medesime approvarsi in massa con una sola votazione, io
sono agli ordini del Senato.

CRISTIANI. Mi rincresce che siasi fatta la lettura nel
modo in cui si è eseguita.

Quell'andare a vapore, come si è andato, non mi pare che
sia atto a conciliare molto il decoro al Senato; e di questo,
ripeto, mi rincresce sommamente.

Ma quello poi che troverei assolutamente irregolare,
incostituzionale, sarebbe il porre ai voti una tariffa in-
tiera senza leggerla, senza mettere almeno un'ombra di
forma.

Se la tariffa non contenesse vere disposizioni legislative,
pazienza! la si potrebbe considerare come una di quelle
convenzioni che si approvano con una legge, e potrebbesi
dire che non essendovi stata osservazione in ordine alla
convenzione nell'epoca della discussione generale, si possa
approvare; ma tale non è lo stato della tariffa.

La tariffa, nella parte in cui indica le basi della riscos-
sione delle tasse, contiene varie assolute disposizioni le-
gislative.

Quanto meno, se si voleva passare le tariffe nel modo in
cui è proposto dal signor presidente, bisognava mettere in
avvertenza il Senato che, non essendosi cioè fatta osserva-
zione veruna relativamente alle tariffe, si intendevano
queste approvate nel loro complesso.

Ora domando che si leggano le intere tariffe.

E quando io voleva fare qualche osservazione sopra un
articolo, era appunto nella persuasione intima che io aveva
che fosse impossibile di non leggere le tariffe.

E siccome la lettura di queste tariffe esige necessaria-
mente un lunghissimo tempo, io credeva che vi dovesse
essere impossibilità materiale di votare la legge in questa
maniera.

PRESIDENTE. In primo luogo debbo far notare al sena-
tore Cristiani che io non ho fatto alcuna proposizione di
votare in massa; anzi ho detto che l'ufficio di presidenza

era pronto a leggere le tariffe come ha letto tutto il rimanente della legge.

Ho lasciato solamente in arbitrio della Camera, stante l'ora un po' avanzata, se voleva essa abbreviare la discussione, giacchè nelle tariffe non si è mai fatta votazione speciale per articoli, ma solamente per massa, e fare così un altro passo, votando tutte le tariffe insieme.

Se però il signor senatore Cristiani si fosse penetrato dall'ossequio che si deve alla Camera di cui fa parte, probabilmente si sarebbe astenuto dal qualificare per movimento a vapore la celerità con cui si è data lettura degli articoli della legge.

Questa celerità non ha punto impedito che all'articolo 66 il signor senatore Di Castagneto, il quale voleva fare qualche osservazione, l'abbia fatta con quella larghezza di discussione alla quale il presidente si è sempre scrupolosamente prestato.

Se il signor senatore Cristiani avesse voluto fare tra un articolo e l'altro simile interpellanza, avrebbe avuto campo di farla.

In quanto al leggersi più o meno rapidamente, dipende ciò dall'organo del segretario. Io non credo pertanto che in questo vi sia mancanza di decoro, nè di convenienza.

Del resto, posto che il senatore Cristiani fa la speciale istanza perchè si legga la tariffa, ripeto che vi è material tempo di procedere all'intera discussione di questa legge, anche data tal lettura: giacchè siamo appena giunti all'ora solita, in cui si sciogliono le nostre adunanze; e si può sacri-

ficare una mezz'ora di più per questa legge, la quale non potrà forse essere votata che in questa sola tornata, quando molti dei membri del Senato sono impazienti di recarsi alle loro case, ed uno di questi è il signor senatore Cristiani, il quale ben giustamente deve affrettarsi e ritornare al magistrato che con tanta saviezza e diligenza presiede.

Prego adunque il senatore Quarelli, segretario, a dar lettura della tariffa annessa a questo progetto di legge.

(I segretari Quarelli e Pallavicino-Mossi alternandosi, danno lettura della tariffa annessa al progetto di legge testè approvato.) — (Vedi vol. *Documenti*, pag. 887.)

PRESIDENTE. Non essendosi fatta veruna osservazione sulle tabelle della tariffa finora lette, non resta che a porre ai voti il complesso delle medesime.

Chi le approva, voglia levarsi in piedi.

(Il Senato approva.)

Prima di passare allo squittinio, debbo annunziare al Senato che lunedì è convocato alle ore 3 per una comunicazione del Governo.

Si fa l'appello nominale per lo squittinio segreto.

Risultato della votazione:

Votanti	62
Voti favorevoli	35
Voti contrari	27

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 6.

TORNATA DEL 17 LUGLIO 1854

— 32 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Comunicazione del regio decreto di proroga della Sessione.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4 pomeridiane.

GIULIO, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

PRESIDENTE. La parola è al presidente del Consiglio dei ministri.

CAVOUE, presidente del Consiglio dei ministri. Ho l'onore di dare comunicazione al Senato del seguente decreto reale:

VITTORIO EMANUELE II, ECC., ECC.

Sulla proposizione del nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari ecclesiastici, di grazia e giustizia, reggente il ministero dell'interno;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Visto l'articolo 9 dello Statuto;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico. L'attuale Sessione del Senato e della Camera dei deputati è prorogata a tutto il giorno ventisette del prossimo mese di novembre.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Stupinigi il 16 di luglio 1854.

VITTORIO EMANUELE

U. RATTAZZI.

PRESIDENTE. La Camera dando atto della comunicazione datale, scioglie le sue adunanze.

La seduta è levata alle ore 3 1/2.

TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1854

— 53 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Comunicazione del Governo relativa alla nomina di otto nuovi senatori — Sunto di petizioni — Omaggi — Annunzio della morte del senatore Rorà — Formazione e costituzione degli uffizi — Presentazione di due progetti di legge per l'istituzione di una nuova classe nel magistrato d'appello e per la divisione in due sezioni del magistrato del consolato in Torino — Mozione relativa alla Commissione permanente di finanze — Discussione del progetto di legge per modificazioni alla tariffa delle spese in materia criminale, correzionale e di polizia — Adozione degli articoli 1 e 2 modificati dall'ufficio centrale — Emendamento del senatore Jacquemoud all'articolo 2 del progetto ministeriale, combattuto dal ministro di grazia e giustizia — Reiezione del medesimo ed approvazione degli articoli 2, 3, e 4, non che dell'articolo 5 modificato dall'ufficio centrale e degli articoli successivi sino al 9° del progetto ministeriale — Osservazioni del senatore Jacquemoud sull'articolo 10 — Risposta del ministro di grazia e giustizia — Approvazione degli articoli 10 e 11 — Adozione degli emendamenti proposti dal senatore Deferrari all'articolo 12, dell'articolo stesso e dell'intero progetto.*

La seduta si apre alle ore 2 1/2 pomeridiane colla lettura del verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Comunico due lettere del ministro dell'interno, con cui partecipa al Senato essersi S. M. Aegnata di assumere al posto di senatori del regno il cav. Domenico Elena, sindaco della città di Genova, in vista della segnalate prove di coraggio, d'intelligenza, di abnegazione e di rara costanza date dal medesimo nel lungo infuriare del morbo asiatico in quella città, le quali non potevano a meno di considerarsi quali servizi eminentemente benemeriti resi alla nazione, e ben degni perciò di essere in corrispondente modo rimeritati; non che i signori conte Mario Broglia di Casalborgone, ispettore generale dell'esercito, luogotenente generale — Comm. avvocato Cristoforo Mameli, deputato alla Camera e consigliere di Stato — Cav. avvocato Gaspare Benso, vicepresidente alla Camera dei deputati — Comm. avv. Bartolommeo Bona, deputato alla Camera, e direttore generale presso il Ministero dei lavori pubblici — Avvocato Pietro Riva, provveditore agli studi per la provincia d'Ivrea — Marchese Giuseppe Imperiali, deputato, e conte e comm. Francesco Arese.

QUARELLI, segretario, legge il seguente sunto di petizioni:

921. Il Municipio di Genova, ed a suo nome il sindaco di quel comune, rassegna al Senato le ragioni di diritto e di convenienza per la conservazione dell'Università di Genova.

922. Francesco Calusio, furiere in ritiro. (Petizione mancante dell'autenticità della firma.)

Indi dà lettura di tre lettere: le due priure dei senatori Ambrosetti e Sella, i quali esprimono il loro rincrescimento

di non potere intervenire alle sedute del Senato per ragioni imperiose; e la terza del senatore Luigi di Collegno, colla quale fa omaggio al Senato di un opuscolo intitolato: *Della disciplina cattolica e dei Governi*, ed in pari tempo si scusa di non poter assistere momentaneamente alle sue tornate.

PRESIDENTE. Il Senato è già informato della perdita che abbiamo fatto del nostro collega il signor marchese Rorà; a cagione di questo decesso, il numero legale delle nostre adunanze resta fissato in 50.

Debbo anche rendere conto al Senato di altri omaggi fattigli:

1° Dal ministro dell'istruzione pubblica, di vari esemplari della statistica dell'istruzione elementare del regno per l'anno 1852 e 1853, pubblicata per cura di esso Ministero: e della relazione della Commissione direttrice delle scuole del regio istituto tecnico di questa capitale;

2° Dal ministro dei lavori pubblici, di alcuni esemplari di una relazione testè pubblicata dall'ingegnere delle miniere cav. Candido Baldracco sulla costituzione mineralogica della Sardegna;

3° Dall'intendente generale della divisione di Chiavari, di alcune copie degli atti di quel Consiglio divisionale;

4° Dal signor Franco Giuseppe, di un suo piano per la costruzione di un nuovo borgo detto Albertino;

5° Dall'intendente generale di Genova, di alcuni esemplari della tavole statistiche ordinate a documento della relazione da esso fatta al Consiglio divisionale;

6° Dal cav. Michele Cao, di un esemplare d'una sua giustificazione;

7° Dal marchese Camillo Pallavicino, di un esemplare di un suo scritto sulla libertà del credito;

8° Dalla Società statistica di Londra, di un esemplare del suo giornale.

Io deggio per un istante fissare l'attenzione del Senato su quest'ultimo omaggio, il quale richiede da parte del Senato speciale manifestazione di gratitudine: il presidente si riserva adunque di esserne l'interprete presso

l'Illustre Società statistica di Londra che ha fatto questo invio.

Stamane si sono formati per tratta a sorte, e quindi costituiti gli uffici, risultati nella maniera seguente:

QUARELLI, segretario, legge:

UFFICIO I.

Aporti — Casati — Des Ambrois — Colli — Tornielli — Cagnone — Malaspina — Di Collobiano — Siccardi — Della Torre — Lazari — Cotta — Albini — Di San Marzano — San Martino — Monti — Billet — Di Pamparato — Roncalli — Serventi.

UFFICIO II.

Audifredi — Blanc — Sauli Francesco — Rossi — Caccia — Galli — Di Castagneto — Quarelli — Pallavicino — Mossi — Deferrari — S. A. R. il duca di Genova — Bermondi — Della Planargia — Moris — Di Breme — Cantù — Forest — D'Azeglio Roberto — Franzini — Plana.

UFFICIO III.

Regis — Sauli Ludovico — Sclopis — Serra — Oneto — Di Calabiana — Pallavicini Ignazio — Balbi — Di Bagnolo — De Fornari — Musio — Nigra — Laconi — Colla — D'Azeglio Massimo — Alfieri — Ricci Francesco — Massa-Saluzzo — Cataldi.

UFFICIO IV.

Jacquemoud — Mosca — De Cardenas — Prat — De Maugny — Di Vesme — Provana del Sabbione — Cristiani — Riberi — Gioia — Di Pollone — Picolet — Di Sonnaz — Ricci Alberto — D'Angennes — Fraschini — Plezza — Doria — Gautieri.

UFFICIO V.

De Margherita — Coller — Marioni — Provana Luigi di Collegno — Conelli — Provana di Collegno Giacinto — Borromeo — Stara — Gonnet — Giulio — Ambrosetti — Della Marmora — Chiodo — S. A. R. il principe Eugenio — Gallina — Montezemolo — Pinelli — Dalla Valle — Sella.

COSTITUZIONE DEGLI UFFIZI.

UFFICIO I.

Presidente Des Ambrois — Vice-presidente Siccardi — Segretario San Martino.

UFFICIO II.

Presidente Quarelli — Vice-presidente Caccia — Segretario Di Castagneto.

UFFICIO III.

Presidente Alfieri — Vice-presidente Colla — Segretario Regis.

UFFICIO IV.

Presidente Pollone — Vice-presidente Jacquemoud — Segretario De Cardenas.

UFFICIO V.

Presidente Collegno Giacinto — Vice-presidente De Margherita — Segretario Montezemolo.

COMMISSIONE BIRUSTRALE PER LE PETIZIONI.

Ufficio I Maestri — Ufficio II Galli — Ufficio III Bagnolo — Ufficio IV Jacquemoud — Ufficio V Chiodo.

PROGETTI DI LEGGE: PER LO STABILIMENTO DI UNA NUOVA CLASSE DI GIUDICI PRESSO IL MAGISTRATO D'APPELLO DI TORINO; DIVISIONE IN DUE SEZIONI DEL MAGISTRATO DEL CONSOLATO DI TORINO.

PRESIDENTE. La parola è al ministro di grazia e giustizia.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di leggi: l'uno per lo stabilimento di una nuova classe di giudici esclusivamente incaricati della spedizione delle cause criminali presso il magistrato d'appello di questa capitale per l'anno giuridico 1854-55.

L'altro per la divisione in due sezioni anche provvisoriamente del magistrato del consolato di Torino. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1625-26.)

PRESIDENTE. Ho l'onore di dare atto della presentazione di questi due progetti di legge, i quali saranno dati alle stampe e distribuiti agli uffici per il loro consueto esame.

MOZIONE RELATIVA ALLA COMMISSIONE PERMANENTE DI FINANZE.

ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ALFIERI. Prima che il Senato entri a discutere il progetto di legge sottomesso a deliberazione e posto all'ordine del giorno, io lo pregherei di permettermi di fargli presente come la Commissione da lui nominata nei bilanci di finanza, ed eletta in principio dell'attuale Sessione già stata prorogata, e che ora si trova rinnovata, abbia atteso all'esame ed alla relazione di due corsi di bilanci.

Alla Commissione medesima è sembrato potesse essere più conveniente che il Senato, trovandosi in prossimità di una nuova discussione di legge finanziaria, quella dei bilanci procedesse ad una nuova elezione dei membri di essa, poichè, sebbene dall'articolo 23 del regolamento sia stabilito che, generalmente parlando, questa Commissione debba durare per tutta la Sessione in cui fu nominata, tuttavia, stando in una circostanza straordinaria per rapporto ai bilanci, parrebbe che non vi fosse inconveniente alcuno che a quest'uopo anche in modo straordinario si provvedesse; ed è perciò che avendo nuovamente interrogato la Commissione di finanze che ho l'onore di presiedere, essa unanimemente cadde in quest'avviso che fosse da suggerire al Senato di volerla rinnovare.

PRESIDENTE. La mozione testè fatta dall'onorevole senatore Alfieri parte certamente da un sentimento di delicatezza, il quale merita l'approvazione e la lode del Senato.

Il Senato però, invece di essere condotto a rinnovare una

Commissione, la quale recò così utili servigi, potrebbe riconfermarle il suo voto di fiducia; tanto più partendo dal principio che le Commissioni permanenti debbono durare l'intera Sessione; e questa Sessione in cui entriamo non è altro che il complemento della Sessione di quest'anno.

Io adunque interrogherò in primo luogo il Senato se stima che si conservi all'attuale Commissione il mandato di cui l'ha investita; nel caso contrario, esso sarà chiamato a deliberare con squittinio di lista sopra una nuova scelta.

DI CASTAGNETO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole senatore Di Castagneto.

DI CASTAGNETO. Pare a me che non sia qui il caso di esplorare il voto del Senato, imperocchè i termini del nostro regolamento sono abbastanza espliciti. « In principio di ogni Sessione il Senato nomina tra i suoi membri due Commissioni permanenti, ecc. » Così dispone l'articolo 23. Quindi le Commissioni non possono essere cambiate durante la Sessione senza una deroga; ora il regolamento essendo votato dal Senato, non sarebbe conseguente che il Senato emettesse un voto contrario al suo regolamento stesso.

Non so se io abbia bene inteso la proposta dell'onorevole senatore Alfieri, o se non sia piuttosto la Commissione che intenda di dimettersi: ma tutti noi speriamo che dessa vorrà continuare nel lavoro così lodevolmente incominciato, e però non essere il caso di alcuna deliberazione.

PRESIDENTE. Non si tratta di recesso della Commissione, bensì solamente di un sentimento di delicatezza, come diceva, quello cioè di non affrontare per la terza volta l'esame dei bilanci; ed ove la Camera non volesse affidarlo ad altre mani, essa chiederebbe un nuovo mandato di fiducia.

Ripeto che questo è un sentimento di lodevole delicatezza, e sono persuasissimo che la Camera, la quale ha già incaricato una volta, anzi più volte, nelle annate precedenti, la stessa Commissione di tal lavoro, vorrà continuare la sua fiducia alla medesima.

Convieni perciò che il Senato si spieghi se intende di accettare non un recesso, ma un dubbio che la Commissione fa derivare dalle condizioni speciali di questi lavori che per la terza volta si presentano in una sola Sessione.

COLLEB. La Sessione non è finita.

PRESIDENTE. Questo è un caso non ordinario, per cui io credo che il Senato possa benissimo deliberare sulla conservazione, come io propongo, del mandato dato sul principio dell'anno alla Commissione permanente.

Chi crede che la Camera debba continuare il suo voto di fiducia ben meritato alla Commissione di finanza già istituita....

DI MONTEZEMOLO. (*Interrompendo*) Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole senatore Di Montezemolo.

DI MONTEZEMOLO. Pare che non sia questione di continuare la fiducia; la Camera che ha già espressa questa fiducia, non intende già di negarla.

PRESIDENTE. Io farò una proposta che soddisferà a tutte le difficoltà che si presentano: porrò ai voti se la Camera crede di non doversi deliberare.

Chi crede che non si debba deliberare su quest'oggetto, si alzi.

(La Camera tacitamente riconferma la Commissione.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLA TARIFFA DELLE SPESE IN MATERIA CRIMINALE, CORREZIONALE E DI POLIZIA.

PRESIDENTE. Viene in discussione, secondo l'ordine del giorno, la legge per modificazioni alla tariffa delle spese in materia criminale, correzionale e di polizia, sulla quale dichiaro aperta la discussione generale, invitando i membri dell'ufficio centrale a prendere il loro posto. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1373-74.)

Se non chiesi la parola sul complesso della legge, si passerà alla discussione dei singoli articoli, il primo dei quali è così concepito:

« Art. 1. Non sarà corrisposta alcuna indennità ai testimoni residenti nel luogo in cui saranno esaminati, o ad una distanza non maggiore di due chilometri e mezzo.

« Tuttavia i poveri, traenti la propria sussistenza da lavoro giornaliero, e non soggetti ad alcuno dei tributi diretti, riceveranno in tale caso una indennità.

« Tale indennità nei minori di anni 14 dell'uno o dell'altro sesso sarà di centesimi 40 per ogni giorno; per le donne non minori d'anni 14 di centesimi 60; per tutti gli altri di una lira, e dovrà ridursi a metà per coloro che saranno trattenuti a causa dell'esame per tempo non maggiore di ore tre.

« I certificati che fossero prescritti da regolamenti per poter conseguire la detta indennità saranno rilasciati gratuitamente in carta libera. »

Io debbo separare sia nella discussione che nella votazione il primo dal secondo paragrafo testè letti, perchè sul secondo havvi un emendamento dell'ufficio centrale, che dovrà essere soggetto a parziale votazione.

Se non si chiede la parola sulla prima parte dell'articolo 1, io la metterò separatamente ai voti.

Chi approva la prima parte dell'articolo 1, si levi. (È approvata.)

Do ora lettura della seconda parte. (*Vedi sopra*)

A questa disposizione l'ufficio centrale ha contrapposto maggiori spiegazioni nella seguente redazione:

« Tuttavia i testimoni che devono trarre di giorno in giorno la propria sussistenza dal loro lavoro, industrie e commercio, avranno diritto ad indennità, semprechè l'esame cui dovettero intervenire sia per privarli del necessario sostentamento.

« Chi ha commercio con bottega o in qualsivoglia altro modo, non potrà ripetere indennità, se ha socio, commesso o garzone che supplisca al suo difetto; essa non sarà neppure accordata agli operai che tengono a servizio due o più lavoranti o garzoni. »

BATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Come ha opportunamente avvertito il relatore dell'ufficio centrale, quest'aggiunta ad altro non è diretta, fuorchè a meglio spiegare quale fosse l'intenzione del Ministero allorchè propose il progetto di legge, e quale sia perciò lo spirito del progetto, nel senso in cui venne anche ammesso dalla Commissione della Camera dei deputati; perciò non trattandosi che di una più larga spiegazione di ciò che il Governo proponeva, non ho alcuna difficoltà di accettare la redazione quale viene proposta dall'ufficio centrale.

PRESIDENTE. Pongo ai voti i due paragrafi accettati dal Ministero.

Chi li approva, sorga.

(Sono approvati.)

Siccome l'articolo 1, mediante quest'aggiunta, diventa troppo lungo, l'ufficio centrale ha creduto che una parte dell'articolo stesso debba dar materia ad un separato articolo.

Metto perciò ai voti l'articolo 1, compreso nella prima e seconda votazione or ora fattasi.

Chi approva il primo articolo così redatto, sorga.

(È approvato.)

L'articolo 2 rimane composto dei due ultimi paragrafi dell'articolo 1, ed è concepito così:

« Art. 2. Tale indennità pei minori d'anni 14 dell'uno o dell'altro sesso sarà di centesimi 40 per ogni giorno; per le donne non minori d'anni 14 di centesimi 60; per tutti gli altri di una lira, e dovrà ridursi a metà per coloro che saranno trattenuti a causa dell'esame per tempo non maggiore di ore tre.

« I certificati che fossero prescritti dai regolamenti per poter conseguire la detta indennità saranno rilasciati gratuitamente su carta libera. »

Chi approva il secondo articolo, sorga.

(È approvato.)

« Art. 3. Ai testimoni di ogni qualità e condizione residenti ad una distanza maggiore di quella stabilita nell'articolo precedente sarà dovuta, tanto per l'andata che per il ritorno, un'indennità di viaggio in ragione di centesimi 4 per ogni chilometro di distanza, se si troveranno a portata delle ferrovie, ed in quanto potranno profittarne; e di centesimi 7 per le altre strade che dovranno percorrere.

« A coloro che dalla Sardegna od altri luoghi oltremarini dovranno recarsi in terraferma e viceversa sarà pure dovuta un'indennità per il tragitto, ragguagliata al prezzo stabilito pei secondi posti dei passeggeri sui bastimenti a vapore incaricati del servizio postale. »

Ha la parola il senatore Jacquemoud.

JACQUEMOUD. L'articolo 2 del progetto ministeriale accorda ai testimoni, in materia criminelle, un diritto di transport de 4 centimes par kilomètre, s'ils peuvent se servir du chemin de fer, et de 7 centimes par kilomètre pour les routes ordinaires; l'article 3 leur alloue, en outre, un franc pour chaque jour de voyage; mais la loi ne dit point en quoi consiste une journée de voyage, elle ne fait point connaître de combien de kilomètres elle se compose; elle ne distingue point entre les kilomètres parcourus sur les chemins de fer, et ceux parcourus à pied ou en voiture sur les routes ordinaires.

Non solamente questa incertitudine est pregiudiciale aux finances, mais elle est la source du mécontentement des témoins et d'une responsabilité pénible pour les magistrats chargés de leur délivrer les mandats de paiement.

Tous ceux qui ont été appelés à instruire des procédures criminelles savent, par expérience, que les témoins élèvent des prétentions bien au-delà de ce que les magistrats peuvent leur accorder.

Ils se retirent presque toujours mécontents, en formant des plaintes injustes et quelquefois injurieuses contre celui qui leur délivre le mandat.

Ils disent, et souvent avec raison, qu'ils ne sont pas indemnisés des dépenses matérielles qu'ils ont été obligés de faire, et ils demandent au juge l'allocation d'un nombre de journées de voyage suffisant pour les indemniser; mais d'autre part, le juge ne veut pas et ne doit pas compromettre sa responsabilité. Cette latitude est donc un sujet

d'anxiété pour le juge, une cause de mécontentements et de plaintes pour les témoins.

La loi actuelle est déjà entrée dans un système très-rationnel en allouant les frais de transport, à raison du nombre de kilomètres parcourus et en établissant une juste distinction entre les distances franchies par chemins de fer et celles franchies sur les routes ordinaires.

Je propose d'appliquer le même système à l'indemnité pour les frais de nourriture et de logement nécessités par le voyage.

Avant l'établissement des chemins de fer il était assez généralement d'usage d'allouer une journée de voyage pour chaque parcours de trois myriamètres, soit 30 kilomètres. Ainsi, l'allocation d'un franc par jour correspondrait à près de 4 centimes par kilomètre pour les routes ordinaires; mais ce calcul ne saurait être applicable aux distances parcourues en chemin de fer, dont la célérité est, au moins, quadruple de celles des voitures.

Or, comme les frais de bouche doivent être calculés en raison du temps employé en voyage, l'allocation de 4 centimes par kilomètre de route ordinaire correspondrait à un centime par kilomètre de chemin de fer.

En conséquence, en prenant pour base l'indemnité de voyage, allouée par le projet de loi, pour l'appliquer à chaque kilomètre parcouru, je réunirais l'article 2 et la première partie de l'article 3, et, d'après les calculs que je viens de faire, je proposerais l'allocation de 11 centimes pour frais de transport et de voyage pour chaque kilomètre parcouru sur les routes ordinaires, et de 5 centimes pour chaque kilomètre de chemin de fer.

Ce système, qui n'est que la conséquence de celui dans lequel la loi est sagement entrée, offrirait l'avantage de déterminer d'une manière précise, absolue, les droits des témoins et d'affranchir les juges instructeurs de toute espèce d'arbitraire, en leur donnant une règle fixe, invariable, qui ne pourrait fournir aucune matière à l'interprétation.

Si les témoins se plaignent, ils ne pourraient plus adresser leurs récriminations à la personne du juge instructeur, puisque la loi se serait exprimée d'une manière claire et rigoureusement exacte. Les témoins connaîtraient la limite de leurs droits, et les juges instructeurs celle de leur devoir.

D'après ces considérations je propose un amendement à la première partie de l'article 2, qui consiste simplement à ajouter les mots *e di cibaria* après le mot *viaggio*, et de substituer les chiffres 5 et 11 aux chiffres 4 et 7, en sorte que l'article serait rédigé comme suit:

« Ai testimoni di ogni qualità e condizione residenti ad una distanza maggiore di quella stabilita nell'articolo 1 sarà dovuta, tanto per l'andata che per il ritorno, un'indennità di viaggio *e di cibaria* in ragione di centesimi 5 per ogni chilometro di distanza, se si troveranno a portata delle ferrovie, ed in quanto potranno profittarne; e di centesimi 11 per le altre strade che dovranno percorrere. »

PRESIDENTE. En supprimant la première partie de l'article 3.

JACQUEMOUD. Oui, M. le président, sauf à modifier également la seconde partie de l'article 2 dans le sens que je me réserve de développer.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. L'onorevole signor senatore Jacquemoud propone che si sopprima il primo alinea dell'articolo 3, diretto a concedere un'indennità di una lira per ciascuna giornata che i testimoni

avranno dovuto impiegare per il viaggio, e si accresca la indennità portata dall'articolo 2 in ragione di 2 centesimi per chilometro, quando si tratti di viaggio fatto sopra di una ferrovia, e di 4 centesimi se il cammino è fatto per una strada che non sia ferrata.

Il motivo sul quale fonda la sua proposta consiste nella difficoltà che, a suo dire, incontrasi nello accertare il tempo che dovrebbero consumare nel viaggio, ossia per il compimento della giornata, per cui dovrebbero, a tenore dell'articolo 3, corrispondere una lira.

Egli inoltre sostiene che la proposta di corrispondere un tanto per chilometro sia molto più semplice di quella che consiste nella retribuzione di un tanto per giornata.

Osservo anzitutto che la difficoltà opposta dall'onorevole senatore Jacquemoud dell'accertamento del tempo necessario al viaggio, non esiste, perchè se il cammino è fatto col mezzo di una ferrovia, è più che mai facile la misura del tempo da impiegarsi nel viaggio, ora massimamente che il paese già trovasi solcato nei suoi punti principali da simili strade; e se invece il viaggio è fatto mediante una strada non ferrata, è tuttavia facile ugualmente a sapersi il tempo che debbesi ordinariamente consumare nel passaggio da un punto all'altro, fatta ragione delle maggiori o minori difficoltà che possono incontrarsi.

Quando si accenna il tempo necessario pel viaggio, non s'intende parlare di un tempo fissato ad arbitrio, ma di quel tempo che sarà determinato dall'istruttore a cui si aspetta di fissare l'indennità dovuta al testimonio.

Si è sempre praticato finora di lasciare in questa parte una maggiore facoltà ai giudici istruttori, i quali non solo determinavano il tempo necessario al viaggio, ma tenevano pur conto di altre circostanze le quali concorrevano ad aumentare più o meno il diritto dovuto ai testimoni; ed io non veggio il perchè tale facoltà non debba rimanere ai giudici istruttori, anche in virtù della presente legge. Non è poi del tutto esatto, credo, il dire che il mezzo indicato dall'onorevole senatore Jacquemoud riesca meno dannoso alle finanze di quello proposto dal Ministero; perchè trattandosi di viaggi che si faranno per l'ordinario col mezzo delle ferrovie, avverrà assai di rado il caso dell'applicazione dell'articolo 3, quello cioè che si debba corrispondere ai testimoni una lira per giornata di viaggio.

Bene spesso il viaggio potrà compiersi dal punto in cui il testimonio partirà a quello a cui dovrà recarsi per fare la testimonianza, senza dover consumare un giorno intero, e quindi il testimonio potrà rimanere soddisfatto, mediante l'applicazione della sola spesa pel soggiorno.

Ammettendo invece la proposta dell'onorevole senatore Jacquemoud si dovrebbero sempre corrispondere, oltre i 4 centesimi per chilometro della ferrovia, anche i 2 centesimi che ora si sarebbero aggiunti, ed oltre a ciò si dovrebbe corrispondere ai testimoni una lira e 50 centesimi per la fermata.

Vede adunque l'onorevole senatore che se la sua proposta in certi casi potrebbe riuscire ad un risparmio, nel complesso però, avuto riguardo all'esistenza di molte strade ferrate nello Stato, non potrebbe a meno di risultare dannosa alle finanze.

Sia adunque perchè non esiste la grande difficoltà che viene allegando l'onorevole senatore Jacquemoud nell'applicazione del progetto del Ministero, sia perchè tale progetto, a mio credere, sarà in conclusione più utile alle finanze che non sia quello dello stesso senatore Jacquemoud, io credo dover insistere sul progetto del Governo.

JACQUEMOUD. M. le ministre de la justice paraît craindre les conséquences du calcul mathématique que j'ai eu l'honneur de soumettre au Sénat, et il croit que ma proposition pourrait être préjudiciable aux finances.

Il se fonde sur ce qu'il arrivera souvent que le témoin partira le jour même fixé pour la comparution, et que, dans ce cas, les finances n'auront rien à payer pour les frais de voyage, puisqu'ils seront confondus avec l'indemnité du séjour, laquelle ne peut être cumulée avec les frais de voyage, à teneur de l'article 3.

Il me sera facile de répondre à cette objection.

Le juge instructeur ne connaît aucunement le jour où le témoin quitte son domicile, pour se rendre au lieu où il est appelé.

Il n'a aucun moyen de constater le jour de son arrivée, et on ne peut exiger d'ailleurs qu'il aille faire une enquête à cet égard pour chaque témoin.

Le juge ne voit les témoins qu'à l'audience, à l'heure fixée par le mandat de comparution.

Le témoin est en droit de dire qu'il est arrivé la veille du jour de l'audience pour ne pas s'exposer à manquer à l'appel. En conséquence il y aura toujours lieu à l'allocation d'un franc pour la journée de voyage, quand bien même il n'y aurait qu'un seul myriamètre parcouru. Chaque fois qu'il y aura une distance de 7 myriamètres de route ordinaire les juges les plus rigoureux ne pourront se dispenser d'allouer trois jours d'indemnité de voyage, car il suffit que la journée soit commencée pour que l'indemnité soit due.

Il suit de ces observations, que le système de l'article 3 est bien plus onéreux aux finances, et il est moins équitable.

L'expérience du passé constate les plaintes des témoins, les désagréments occasionnés aux magistrats par la latitude que la loi semblait leur accorder, et les mécontentements dont l'expression leur était personnellement adressée, comme s'il leur était permis de satisfaire les exigences des témoins.

Le système que je propose fait disparaître tous ces inconvénients: c'est pourquoi j'insiste à l'amendement que j'ai présenté.

PRESIDENTE. Ciò posto, io debbo domandare se vi ha chi appoggia l'emendamento proposto dal signor senatore Jacquemoud.

Chi lo appoggia, si alzi.

(È appoggiato.)

Metterò ai voti separatamente la parte dell'emendamento che consiste nell'aggiungere la parola *cibaria* alla menzione di *viaggio*.

Chi ciò approva, voglia levarsi in piedi.

(Il Senato rigetta.)

Pare che con ciò si rigetti anche l'emendamento nella parte che riguarda gli aumenti fatti alla tariffa; per conseguenza posso mettere ai voti l'articolo 3 ministeriale che è il 2° della stampa.

Chi lo approva, sorga.

(È approvato.)

« Art. 4. I testimoni contemplati nell'articolo precedente avranno pure diritto alla indennità di una lira per ciascuna giornata che avranno dovuto impiegare pel viaggio.

« Avranno inoltre diritto ad una indennità di lire 1 50 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame. Questa indennità verrà loro parimente corrisposta se saranno trattenuti in viaggio da forza maggiore. In questo caso

dovranno ottenere dal giudice di mandamento o dal sindaco un certificato in carta libera comprovante la cagione del soggiorno forzato durante il viaggio.

« Le indennità di cui nel presente articolo non saranno mai cumulate. »

Chi lo approva, sorga.

(È approvato.)

« Art. 5. Ai militari in attività di servizio chiamati a testimoniare non sarà dovuta indennità di viaggio o di soggiorno, oltre quella stabilita dai regolamenti che li riguardano. »

Su quest'articolo cade, come è noto, l'emendamento dell'ufficio centrale, così concepito:

« Art. 5. Ai soldati in attività di servizio chiamati a far testimonianza non sarà dovuta indennità di viaggio o di soggiorno oltre quella stabilita dai regolamenti militari che li riguardano: ai sotto-ufficiali invece ed ufficiali di qualunque grado saranno pagate le indennità prescritte con la presente legge: eglino non potranno con questa cumulare le indennità stabilite col reale decreto del 25 marzo 1852. »

La parola è al signor relatore.

DE FERRARI, relatore. Il signor guardasigilli ha fatto osservare all'ufficio centrale che ai soldati, coi quali comincia l'articolo 5, si potrebbero aggiungere anche i bassi ufficiali, giacchè il signor ministro della guerra ha opinione che nessun inconveniente ne potrebbe occorrere.

Non essendovi inconvenienti e manifesta essendo l'economia che se ne ricaverebbe, l'ufficio centrale accetta la proposta del signor ministro.

Allora l'articolo dovrebbe cominciare in questo modo: *Ai soldati e bassi ufficiali, ecc.*

DI COLLENO GIACINTO. Sarebbe più regolare, parmi, dire: *Ai sotto-ufficiali e soldati, ecc.*

DE FERRARI, relatore. Fa lo stesso.

E poi a metà dell'articolo dove si dice: *Ai sotto-ufficiali invece ed ufficiali*, bisognerebbe sopprimere le parole: *ai sotto-ufficiali invece*, e dire: *Agli ufficiali invece di qualunque grado, ecc.*

PRESIDENTE. Secondo la proposta fatta dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale, l'emendamento dapprima proposto si modificerebbe in questi termini:

« Art. 5. Ai sotto-ufficiali e soldati in attività di servizio chiamati a far testimonianza non sarà dovuta indennità di viaggio o di soggiorno oltre quella stabilita dai regolamenti militari che li riguardano: agli ufficiali invece di qualunque grado, saranno pagate le indennità prescritte con la presente legge: eglino non potranno con questa cumulare le indennità stabilite col reale decreto del 25 marzo 1852. »

Chi approva l'articolo in tal modo redatto si levi.

(Il Senato approva.)

« Art. 6. I testimoni citati sull'istanza sia degli imputati od accusati, sia della parte civile, avranno diritto alle indennità sovra stabilite, le quali saranno loro pagate da coloro che ne provocarono la testimonianza, salvo il diritto di rimborso che possa competere a questi ultimi. »

(È approvato.)

« Art. 7. La tassa della indennità di viaggio sarà duplicata, e quella di soggiorno sarà aumentata della metà pei minori di anni 14 e per le donne, quando siano accompagnati nel viaggio e nel soggiorno dal padre o dalla madre, o dal marito, o dal tutore, o da un parente prossimo. »

(È approvato.)

« Art. 8. Gli onorari e i diritti di vacanza stabiliti negli articoli 19, 20 e 24 del regolamento annesso al regio decreto in data 26 aprile 1848, saranno ridotti di un terzo. »

(È approvato.)

« Art. 9. Quando il perito reclama più d'una vacanza, la tassa dovrà essere approvata rispettivamente dal magistrato, dal tribunale o dal giudice competente, come verrà prescritto nei regolamenti. »

Il regolamento parla in quest'articolo di medici, chirurghi, flebotomi ed altri periti che intervengono nei giudizi criminali.

Chi approva quest'articolo, si rizzi.

(È approvato.)

« Art. 10. Nei casi contemplati negli articoli 29 e 33 del regolamento sopra mentovato le indennità di viaggio e di soggiorno saranno eguali a quelle accordate ai testimoni colla presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 11. Gli ufficiali di giustizia, compresi gli uditori di guerra ed i segretari, nei casi in cui a termini del Codice di procedura criminale sarà necessaria la loro trasferta, riceveranno senza alcuna distinzione le seguenti indennità:

« Per le spese di viaggio e di cibaria, purchè si trasferiscano a più di 5 chilometri dalla loro residenza, lire 6 per ogni giorno, aumentate di un quarto se si trasferiscano a più di due miriametri.

« Per le spese di soggiorno, ove questo abbia luogo, lire 5 per ogni giornata. »

La parola è al senatore Jacquemoud.

JACQUEMOUD. J'avais l'intention de proposer relativement aux frais de transport des magistrats un système analogue à celui que j'ai exposé relativement aux témoins, et d'allouer aux juges vingt centimes par kilomètre, à l'exemple du décret du 25 mars 1852, qui alloue une semblable indemnité pour les frais de transport des majors, des lieutenant-colonels et des colonels; mais puisque le Sénat n'a pas admis ma proposition concernant les témoins, je dois prévoir qu'il ne l'approuverait pas davantage par rapport aux juges. Je ne puis cependant m'empêcher d'observer que le système adopté par le règlement du 26 avril 1848 m'a toujours paru défectueux, et je regrette qu'on l'ait conservé dans le projet de loi en discussion.

Il n'est accordé aucune indemnité aux témoins dont l'habitation est située dans un rayon de deux kilomètres et demi du lieu où ils doivent être entendus (article 11), car on suppose avec raison que cette distance peut être facilement parcourue à pied, et que les témoins ne sont assujétis, dans ce cas, à aucune dépense particulière de nourriture et de logement. Mais lorsqu'il s'agit des juges, ce rayon est étendu à cinq kilomètres.

Ainsi, la loi suppose que les juges ont de meilleures jambes que les témoins, ou bien elle entend mettre à leur charge ces frais de transport. Il me paraît que les juges n'auraient pas dû être traités d'une manière plus rigoureuse et plus défavorable que les témoins. Les mêmes raisons s'appliquent également aux uns et aux autres.

Je saisis l'occasion de cet article pour présenter quelques considérations sur les indemnités pour frais de transport allouées aux divers fonctionnaires du royaume, dans l'état actuel de notre législation.

Les indemnités de transport pour les membres de l'ordre judiciaire ont été réglées par le tarif de 1770, chapitre 6^e,

et par les royales patentes du 25 août 1786: elles variaient depuis 15 livres anciennes soit 18 francs par jour pour les membres de la haute magistrature, jusqu'à six francs pour les juges de mandement. Ils avaient, en outre, des droits de vacation encore plus élevés, qui ont été abolis par l'édit du 27 septembre 1822, portant la suppression des épices; mais l'article 38 de cet édit a maintenu expressément l'ancien tarif relativement aux frais de transport.

Ce tarif a servi de point de départ pour l'allocation des frais de transport aux autres fonctionnaires du royaume, d'un rang égal ou inférieur.

Le brevet royal du 4 janvier 1825 alloue 12 francs par jour aux inspecteurs généraux du génie civil; 10 francs aux inspecteurs; 8 francs aux sous-inspecteurs.

Le règlement du 1^{er} décembre 1833 alloue 8 francs par jour aux inspecteurs forestiers.

Le règlement du 30 mars 1836 alloue 15 francs par jour aux inspecteurs des postes et cinquante centimes par mille parcours; 10 francs aux directeurs; 7 francs 50 centimes aux vérificateurs; 5 francs aux simples commis.

Le règlement du 31 décembre 1843 alloue 18 francs par jour aux intendants généraux; 15 francs aux vice-intendants et conseillers d'intendance; 10 francs aux secrétaires d'intendance.

Vous avez vu dans le rapport de la présente loi l'indemnité de transport qui est allouée aux militaires suivant leur grade, par le décret royal du 25 mars 1852.

Les magistrats qui avaient une allocation très-élevée, ont subi une réduction d'un tiers environ par le décret du 26 avril 1848, et la loi actuelle réduit à cinq francs par jour l'indemnité de séjour des avocats fiscaux généraux et des conseillers des Cours d'appel.

Cette allocation est insuffisante pour couvrir ces fonctionnaires des dépenses matérielles occasionnées par le service auquel ils sont appelés en matière criminelle, et j'ai la persuasion qu'on reconnaitra plus tard la nécessité de l'augmenter.

Je considère cette réduction comme un sacrifice imposé aux membres de la magistrature, dans les circonstances actuelles du trésor public. Mais est-il juste qu'un tel sacrifice ne soit imposé qu'aux fonctionnaires de la magistrature? Est-il juste qu'un secrétaire d'intendance, un inspecteur forestier, un membre de l'administration, un officier supérieur, continuent à recevoir une allocation double, triple ou quadruple d'un conseiller à la Cour d'appel, d'un avocat fiscal général?

Il faudra donc revoir les règlements. Non seulement il existe un défaut d'harmonie qui place la magistrature dans une condition d'infériorité par rapport à d'autres fonctionnaires d'un rang moins élevé, mais il paraît singulier qu'un magistrat qui procède à une enquête en matière civile ait des droits de transport trois fois plus forts que lorsqu'il procède à une enquête criminelle. Cependant les fonctions qu'il remplit, dans l'un et l'autre cas, sont également importantes.

J'ai démontré que, d'après les lois citées, la magistrature avait pour frais de transport une allocation très-élevée, et basée sur la dignité de ses fonctions. Or, soit que le Sénat considère que l'allocation actuelle est suffisante, soit qu'il la regarde comme un sacrifice imposé aux fonctionnaires de la magistrature, je dis que les mêmes raisons existent pour les autres fonctionnaires du royaume, à la seule exception des agents diplomatiques, en faveur desquels militent des raisons spéciales.

Je conclus de là: ou qu'il faut élever les droits alloués à la magistrature par la présente loi, ou qu'il faut appliquer les mêmes dispositions aux autres fonctionnaires d'un rang égal ou inférieur, auxquels les règlements en vigueur accordent des allocations plus fortes.

Je reconnais qu'une semblable disposition ne peut trouver sa place dans la loi actuelle, qui est restreinte aux frais de procédure en matière criminelle; mais j'aime à croire que M. le ministre de la justice ne sera pas éloigné d'admettre une loi séparée, servant d'appendice à la présente loi, qui réduise au taux établi par l'article 11 l'allocation des frais de transport accordée à d'autres fonctionnaires qui sont dans une position analogue à celle des juges.

RATTAZZI, *ministro di grazia e giustizia*. Due sono gli appunti che vennero fatti dal signor senatore Jacquemoud all'articolo 11 di questo progetto di legge.

Egli, prima di tutto, mostra una certa meraviglia perchè mentre all'articolo 1^o si concede un'indennità ai testimoni qualora debbano solamente recarsi al di là dei due chilometri e mezzo, venga poi stabilito per gli ufficiali giudiziari un limite d'indennità assai maggiore, quello cioè di 5 chilometri.

In secondo luogo egli nota il divario grandissimo che corre tra le indennità proposte con quest'articolo rispetto agli ufficiali di giustizia e quelle che altre leggi concedono agli impiegati, i quali non si trovano in gradi superiori a quelli dell'ordine giudiziario, e perciò vorrebbe che fosse inserito in questo progetto un nuovo articolo diretto ad equiparare tutti i funzionari dello Stato agli ufficiali di giustizia, talmente che fossero tutti trattati ad un modo.

Alla prima osservazione dell'onorevole senatore Jacquemoud risponderò, che corre una grande differenza tra i semplici testimoni e gli ufficiali di giustizia. I testimoni sono obbligati come cittadini a deporre in giudizio, come si notò nella presentazione del progetto; e per questo solo fatto non possono aver diritto ad indennità alcuna, trattandosi semplicemente di una obbligazione che hanno essi incontrata verso la società come cittadini, invecechè gli ufficiali di giustizia hanno un doppio vincolo. Essi oltre all'essere cittadini sono ufficiali del Governo, perciò la legge può loro imporre un peso maggiore di quello che non imponga ai cittadini semplici.

Osserverò di più che in questa parte l'articolo 11 non è che una ripetizione del decreto reale del 24 aprile 1848 col quale appunto si negava ogni indennità agli ufficiali di giustizia, salvochè avessero dovuto trasportarsi a distanza maggiore di 5 chilometri.

In questa parte non è punto mutata la condizione degli ufficiali di giustizia, eglino si trovano in quella medesima condizione in cui già si trovavano sotto l'impero di quel reale decreto.

Il progetto attuale non è dunque diretto, come il Senato vede, per ciò che riguarda l'indennità, a migliorare la condizione nè degli ufficiali di giustizia, nè dei testimoni, ma piuttosto a ridurla. Ond'è che sarebbesi operato contro lo scopo prefisso, se invece di lasciare come già trovai indicato nel decreto reale del 1848 il limite di 5 chilometri, si fosse cercato di ridurlo a soli 2 chilometri e mezzo.

Parmi d'altronde che se finora non si ebbero doglianze dal lato degli ufficiali giudiziari perchè loro non si concedesse indennità quando doveano trasportarsi a distanza non maggiore di 5 chilometri, non ne sorgeranno nemmeno ove al Senato piaccia approvare questo progetto di legge.

In quanto all'altra osservazione dell'onorevole Jacquemoud, intesa a pareggiare fra di loro tutti i funzionari, io concorro perfettamente nel suo avviso che non vi debba essere divario tra gli altri funzionari e gli ufficiali di giustizia, qualora trovinsi nello stesso grado e siano tutti egualmente intesi ad eseguire il dovere loro imposto dal proprio ufficio. Ma pure non credo che sia questa la sede in cui debba agitarsi tale questione.

Il progetto di legge è unicamente diretto a regolare l'indennità dovuta per le spese di giustizia nei procedimenti criminali; perciò conviene che rimanga circoscritto a quest'unico oggetto, e che non vi si introducano disposizioni generali le quali si riferiscano ad altri ufficiali che non sieno quelli di giustizia.

Io non incontro difficoltà di dichiarare al Senato che attenderò alla preparazione di un progetto di legge il quale estenda queste medesime disposizioni a tutti gli altri funzionari, perchè trovo giusto che non si mantenga alcuna differenza fra gli uni e gli altri, ma questa, lo ripeto, non parmi la sede opportuna per introdurre simile provvedimento.

Pregherò adunque il senatore Jacquemoud di voler abbandonare la sua proposta, ed insisterò presso il Senato perchè voglia adottare intanto il progetto in discussione.

JACQUEMOUD. J'avais pressenti les observations de M. le ministre de la justice, et je pensais que ma proposition devait faire l'objet d'un projet de loi séparé afin que la magistrature ne fût pas laissée, pendant un temps indéterminé, dans une condition inférieure à celle de plusieurs fonctionnaires d'un rang égal ou moins élevé. C'est dans ce but que j'avais préparé un projet d'un seul article ainsi conçu :

« L'indennità dovuta, a termini di leggi o regolamenti, a qualunque funzionario dello Stato insignito di dignità uguale od inferiore a quella di consigliere d'appello, per spese di trasporto e di cibaria o di soggiorno, non potrà eccedere quella stabilita dall'articolo 11 della legge di tariffa per le spese in materia criminale. Questa disposizione non è applicabile agli agenti diplomatici. »

Mais puisque M. le ministre de la justice m'assure que le Ministère prendra des mesures, pour qu'il soit pourvu à cet égard, je m'en rapporte à la sagesse du Cabinet.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Quanto agli altri funzionari credo che propriamente non sia necessaria la legge. È per semplice regolamento, io penso, che venne concessa tale indennità; perciò si potrebbe di fatto seguire la stessa norma; e per ciò che da me dipende, vale a dire per ciò che riguarda i funzionari dipendenti dal Ministero, cui ho l'onore di presiedere, io dichiaro che non sarò per dipartirmi dalla medesima. Ma se vi fosse una legge la quale attribuisse ad un impiegato un diritto maggiore di indennità, come accade appunto nel caso attuale rispetto al funzionario di giustizia, allora per adeguare le condizioni farebbe mestieri di una legge.

DI CASTAGNETO. Osservava molto opportunamente l'onorevole guardasigilli che non era il caso in questa legge; la quale ha tratto alle spese di giustizia criminale, di entrare in una discussione che possa estenderne la portata agli atti di giustizia civile e degli altri atti amministrativi, pei quali la legge accorda indennità agli impiegati sia dell'ordine giudiziario, sia dell'ordine civile.

Allo stesso tempo l'onorevole ministro diceva che egli non ha difficoltà di impegnarsi dinanzi al Senato a proporre una legge o regolamento che stabilisca le stesse cifre

che sono proposte qui per le indennità di giustizia criminale, anche per le indennità che possono aver tratto agli atti amministrativi e per la giustizia civile.

Se l'onorevole ministro vuole egli stesso prendere l'iniziativa di una tal legge o regolamento, e stabilire le tariffe nelle identiche cifre, naturalmente si aprirà una discussione, ed il ministro farà valere i suoi motivi per sostenerla.

Ove però l'istanza debba partire dal Senato, e che da noi s'intenda fin d'ora far una dichiarazione che la cifra stabilita per le spese di giustizia criminale sia eguale a quella da stabilirsi tanto per l'amministrazione della giustizia civile che per gli altri atti amministrativi, confesso che, come senatore, esiterei ad unire il mio voto a quello de'miei colleghi che così opinassero.

Io credo che per gli atti d'amministrazione civile i quali possono essere qualche volta considerati quasi atti di giurisdizione volontaria fra le parti, come la trasferta dei giudici sul luogo, una tale identità non possa sussistere. Molte e molte considerazioni possono esigere in casi particolari, e quando si tratta d'interessi privati, un provvedimento diverso da quello che si usa per la giustizia criminale, la quale più propriamente si amministra nell'interesse universale dello Stato.

Bisogna poi anche notare che per gli atti di trasferta della giustizia civile, di trasferta degli intendenti, degli ispettori, dei segretari ed altri atti amministrativi, molti riflessi possono persuadere che i diritti, siano essi a titolo di cibaria o di trasferta, debbono essere stabiliti in cifre diverse. Sarà bene il caso di rivedere la tariffa e metterla in armonia coi bisogni e le esigenze de' tempi, e molto volentieri lo ammetto, perchè credo che in moltissimi punti ci saranno delle anomalie da togliere o correggere.

Ma stabilire fin d'ora che il Senato insista presso il Ministero onde venga fatto questo regolamento, sarebbe lo stesso che invitare il Ministero a proporlo in questi termini; mentre il Senato deve riservarsi di esaminare la legge quando gli sarà presentata.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Non credo che possa avere tale portata la semplice dichiarazione che ho fatto al Senato, epperò occorre spiegarla.

Nel dire che io credevo conveniente la parificazione dei funzionari fra di loro, io intendevo parlare delle spese di viaggio e delle indennità che vengono corrisposte dalle finanze dello Stato, di quelle cioè che lo Stato suole corrispondere ai suoi impiegati; ma la cosa è ben diversa se trattasi di spese relative ad atti di giurisdizione volontaria a cui il Governo rimane perfettamente estraneo.

Il Ministero fu indotto a formulare questo progetto di legge da ben altre considerazioni. Perciò io dico fin d'ora che la mia dichiarazione non può avere il significato, ossia l'estensione che pare avergli attribuito l'onorevole senatore Di Castagneto.

Del resto, quando sarà presentata la legge, il Senato potrà esaminarla e discuterla, e vedrà allora se non sia il caso di modificarla.

PRESIDENTE. Stante il desistimento del senatore Jacquemoud dalla sua prima proposta, io metto ai voti l'articolo 11, quale si trova nel progetto.

(È approvato.)

« Art. 12. Gli uscieri per le spese di viaggio e di soggiorno avranno le stesse indennità che sono accordate ai testimoni. »

(È approvato.)

« Art. 13. Gli articoli 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 31, 33, 1°, 2° e 3° alinea, 94, 95, 96 e 97 del regolamento annesso al regio decreto in data 26 aprile 1848, sono abrogati con ogni altra disposizione contraria alla presente legge. »

DE FERRARI, relatore. Domando la parola per una semplice osservazione.

Fra gli articoli che rimangono abrogati si indica l'articolo 33, ma si indica per le sole parti concernenti gli alinea 1°, 2° e 3°. Io credo che sia un equivoco, giacchè resta abrogato necessariamente l'intero articolo, in quanto che la prima parte di esso, presa da per sè, non avrebbe alcun significato.

La prima parte dell'articolo 33 è la seguente :

« Allorquando le persone saranno durante il loro viaggio trattenute da forza maggiore, o saranno costrette a prolungare il loro soggiorno nel luogo dell'istruzione, sarà loro assegnato per ciascuna giornata di soggiorno un'indennità fissata come segue... »

Le spese contemplate in questa prima parte sono già regolate da uno degli articoli testè votati, cioè l'articolo 3° di questo progetto di legge; però essa presa da per sè non ha senso, perchè si rimette ai numeri che seguono e che sarebbero abrogati.

Quindi io crederci che dovrebbe dirsi: *articolo 33*, e nient'altro, sopprimendo: *numeri 1, 2 e 3*, perchè, ripeto, resta abrogato l'intero articolo 33.

BATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Non ho real-

mente alcuna difficoltà che si dica *articolo 33* invece di dire: *1°, 2° e 3° alinea*, perchè la disposizione contenuta nella prima parte dell'articolo 33 è sostanzialmente riprodotta nell'articolo 3° di questo progetto. Ma credo che si possa senza inconveniente dire: *abrogato l'articolo 33*.

JACQUEMOUD. Dans le projet de loi présenté par le Ministère à la Chambre des députés on avait proposé l'abrogation pure et simple de l'article 33 sans indication de paragraphe.

PRESIDENTE. Perciò nell'articolo ultimo della legge che metto ai voti viene cancellata l'espressione: *1°, 2° e 3° alinea*, sostituendovi: *l'articolo 33*.

(È approvato.)

Si passa alla votazione per squittinio segreto sul complesso della legge.

Risultamento della votazione :

Votanti	56
Voti favorevoli	55
Voti contrari	1

(Il Senato adotta.)

La Camera sarà prevenuta con avviso a domicilio del giorno in cui dovrà radunarsi per la discussione dei progetti di legge che sono stati oggi presentati.

La seduta è levata alle ore 4.

TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1854

- 54 -

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Omaggi — Presentazione di progetti di legge: Approvazione di spese straordinarie per la costruzione della stamperia della Camera dei deputati; Maggiore spesa per opere di sistemazione della strada reale di Piacenza nella provincia d'Asti; Ordinamento del servizio tecnico dei porti, spiagge e fari — Appello nominale — Il Senato si trasferisce in seduta segreta per l'esame del suo bilancio.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4 pomeridiane colla lettura del verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

PRESIDENTE. Reco a conoscenza del Senato alcuni omaggi fattigli:

1° Dal signor Oreste Raggi, di una quantità di copie di un suo scritto intorno alla lingua ed alla letteratura italiana ed alla nazionalità;

2° Dal signor Alessandro Messeo, di varii esemplari di alcune sue Osservazioni sul riordinamento dell'amministrazione dei boschi;

3° Dal signor Michele Erede, di alcune copie di una sua Memoria sul colera asiatico;

4° Dal signor ingegnere capitano Giuseppe Bruschetti, di 100 copie di alcuni scritti e documenti a stampa relativi alla storia dei mezzi celeri di trasporto in Italia;

5° Dal presidente della regia Università di Torino, di varii esemplari del Calendario scolastico del circondario accademico pel 1854 e 1855, non che dell'Orazione fatta dal professore Paravia in occasione della riapertura dell'Università medesima;

6° Dall'intendente della divisione d'Acqui, di alcuni esemplari degli atti di quel Consiglio divisionale;

7° Dal ministro dei lavori pubblici, di 100 copie del resoconto dell'Amministrazione delle strade ferrate per gli anni 1852, 1853.

PRESENTAZIONE DI TRE PROGETTI DI LEGGE, RELATIVI A SPESE PER LA COSTRUZIONE DELLA STAMPERIA DELLA CAMERA; PER OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA REALE DI PIACENZA; PER L'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO DEI PORTI, SPIAGGIE E FARI.

PRESIDENTE. La parola è al ministro guardasigilli.

RATTAZZI, ministro guardasigilli. Ho l'onore di presentare, a nome del mio collega il ministro delle finanze, due progetti di legge già stati approvati dalla Camera dei deputati, l'uno per l'autorizzazione d'una maggiore spesa per opere di sistemazione della strada reale di Piacenza nella provincia d'Asti; l'altro per la spesa straordinaria per la costruzione della stamperia della Camera dei deputati. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1530 e 1531.)

PRESIDENTE. Ho l'onore di dar atto della presentazione di questi due progetti di legge, i quali saranno dati alle stampe, e quindi distribuiti agli uffici per la consueta disamina.

La parola è al ministro dei lavori pubblici per una comunicazione.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già adottato dalla Camera dei deputati, relativo al riordinamento del servizio tecnico dei porti e spiagge. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1614.)

Questo progetto era stato presentato alla Camera elettiva prima della prorogazione, ma non ha potuto essere discusso.

Trovandoci ora al termine dell'anno, sarebbe del più grande interesse il poter riordinare questo servizio tecnico senza altro ritardo, essendo esso nel più grande disordine.

Io quindi pregherei il Senato a voler fare dichiarare di urgenza questo progetto.

PRESIDENTE. Ho l'onore di dar atto della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e quindi distribuito agli uffici per la disamina. E quantunque non sia in mio arbitrio di provocare un voto speciale d'urgenza sovra'esso, stante la mancanza del numero legale, sono persuaso che il Senato adoprerà nell'esame di esso tutta quella diligenza che corrisponde alla sollecitudine richiesta dal ministro.

Io debbo con mio rammarico far osservare al Senato come manchino alcuni membri per completare il numero legale necessario per le nostre deliberazioni. È mio debito però di significare nel tempo stesso che non può da ciò trarsi alcun argomento contrario alla solita diligenza che

usano i nostri colleghi nell'intervenire alle sedute pubbliche; in quanto che è a mia notizia che molti dei senatori dimoranti a Torino sono in questo momento parte infermi, parte trattenuti presso il Magistrato di cassazione il quale si trova attualmente in seduta a classi riunite.

Ciò nonostante il mio dovere esige che io faccia procedere all'appello nominale, riserbandomi d'indicare quei tali i quali trovansi in questa condizione.

Prego uno dei signori segretari di far l'appello nominale.

GIULIO, segretario, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. I nomi degli assenti che stanno per leggersi saranno iscritti nel foglio ufficiale.

QUARELLI, segretario, legge:

Albini — Audifredi — Bermondi — Billet — Blanc — Brema — Calabiana — Cantù — Cataldi — Conelli — Cristiani — D'Angennes — De Cardenas — De Fornari — De Maugny — D'Oria — Forest — Gallina — Gonnat — Laconi — Massa-Saluzzo — Nigra — Oneto — Pallavicini Ignazio — Di Pamparato — Picolet — Plezza — Ricci Alberto — Ricci Francesco — Roncalli — Rossi — Sauli Francesco — Serra — Serventi — Stara — Torielli — Vesme.

PRESIDENTE. Debbo annunziare al Senato che la Commissione del bilancio nostro interno avendo approvato e discusso il progetto di bilancio del 1855 ad essa trasmesso dall'ufficio di presidenza, ha già delegato uno dei suoi membri a fare particolareggiata relazione sul medesimo.

Il signor senatore Di Castagneto è incaricato di questo lavoro; ed egli potrebbe oggi soddisfare a questo suo dovere, sempre quando piaccia alla Camera di acconsentire a trasferirsi in seduta segreta, perchè il regolamento così si esprime all'articolo 3:

« Deputerà uno de' suoi membri a farne particolarizzata relazione, della quale sarà data lettura insieme col progetto di bilancio in una seduta segreta del Senato, la cui convocazione avrà luogo sulla proposta fattane dal presidente in pubblica adunanza. »

Io faccio dunque questa proposta; e trattandosi di materia sulla quale è da prevedersi non possa esservi divario di opinioni, io domando, anche nello stato attuale della seduta, un voto della Camera su questo proposito.

Chi crede quindi che il Senato possa trasferirsi in seduta segreta per l'esame del bilancio interno, voglia alzarsi.

(Il Senato acconsente.)

Io sciolgo ora la seduta, dichiarando che mi riservo di far avvertire a domicilio i signori senatori pel primo giorno in cui avrò speranza di radunare il numero legale.

La seduta è levata alle ore 3 3/4.

TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1854

— 55 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizione — Relazione sui titoli d'ammissione dei nuovi senatori Mameli, Bona, Riva, Imperiali Benso ed Elena — Loro proclamazione a senatori del Regno — Giuramento dei senatori Riva ed Imperiali — Discussione sul progetto di legge per la creazione di una classe criminale temporanea nel Magistrato d'appello di Piemonte — Osservazioni del senatore Pinelli — Risposta del ministro di grazia e giustizia — Chiusura della discussione generale — Approvazione degli articoli 1 e 2, in un cogli emendamenti proposti dall'ufficio centrale, ed accettati dal Ministero, non che dell'articolo 3 e dell'intero progetto di legge — Discussione sul progetto di legge per la divisione del magistrato del Consolato di Torino in due sezioni — Approvazione degli emendamenti ed aggiunte proposte dall'ufficio centrale e dal senatore Sclopis all'articolo 1 e dell'articolo stesso, non che degli articoli 2, cogli emendamenti ed aggiunte fatte dall'ufficio centrale, degli articoli 3, 4, e dell'intero progetto — Presentazione dei progetti di legge sulle privative e per l'approvazione del bilancio dell'entrata.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane colla lettura del verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

QUARELLI, segretario, legge il seguente sunto di petizione:

923. Francesco Calusio, furiere giubilato, già capo-posto della guardia della villa reale della Regina, ricorre al Senato onde ottenere per di lui mezzo di potersi giustificare dalle fattegli imputazioni e venire quindi riammesso in ufficio.

Comunica pure tre lettere dei senatori Stara, Albini o Serra, i quali chiedono, il primo un congedo di due mesi, e gli altri due di 15 giorni, che vengono loro dal Senato accordati, ristretto però, quanto al senatore Stara, ad un mese, secondo il prescritto dal regolamento.

Legge in seguito altre quattro lettere dei senatori Malaspina, Gonnet, Picolet e De Fornari, con cui si scusano di non poter per qualche giorno intervenire alle sedute del Senato per urgenti affari d'ufficio e di famiglia.

RELAZIONE SUI TITOLI D'AMMISSIONE DI NUOVI SENATORI.

PRESIDENTE. Invito i signori senatori, i quali hanno a fare rapporti sull'ammissione dei nuovi senatori da S. M. eletti, ad adempiere l'avuto incarico.

SAULI, relatore. Con real decreto del 26 dello scorso novembre il cavaliere Cristoforo Mameli venne innalzato alla dignità di senatore del regno. Egli è tuttavia consigliere di Stato, destinato alla sezione di grazia, giustizia e degli affari ecclesiastici, e fece parte sinora della Camera dei deputati.

Nel marzo del 1849 fu nominato a ministro e segretario di Stato per l'istruzione pubblica. Una tal carica, da lui

esercitata con lode, lo classifica nella quinta delle categorie tenorizzate nell'articolo 33 dello Statuto del regno.

La rettitudine delle sue intenzioni, la specchiata sua probità, la vasta sua dottrina e la rara sua facondia, rendono senza dubbio sommamente accetta la scelta che fu fatta di lui a nostro collega.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'approvazione delle conclusioni testè lette.

Chi le approva, sorga.

(Sono approvate.)

Ho quindi l'onore di proclamare a senatore del regno il signor cavaliere Mameli.

La parola è al senatore Marioni.

MARIONI, relatore. Signori senatori, con regio decreto del 26 scorso novembre veniva nominato senatore del regno il commendatore Bentoloni-Bona, direttore generale dei lavori pubblici e deputato alla Camera.

Ha desso oltrepassato l'età d'anni 40; fu deputato in quattro legislature ed intendente generale dal 1844; presta in tale qualità da più di 7 anni eminenti servizi nell'amministrazione superiore delle strade ferrate, talchè riunisce i requisiti richiesti dall'articolo 33 (§§ 3 e 17) dello Statuto, e quindi l'ufficio V per organo mio ve ne propone l'ammissione.

PRESIDENTE. Chi intende approvare le conclusioni ora lette, sorga.

(Sono approvate.)

Il Senato approva le conclusioni, ed io proclamo senatore del regno il signor cavaliere intendente generale Bona.

DI POLLONE, relatore. Con regio decreto 26 novembre 1854 S. M. nominava a senatore del regno l'avvocato Pietro Riva, eletto per la terza volta a presidente del Consiglio della divisione d'Ivrea, quindi faciente parte della 16ª categoria dell'articolo 33 dello Statuto.

Esaminatosi dal IV ufficio se riunisse i requisiti voluti ond'essere ammesso, io ho avuto l'onorevole incarico di

dichiarare che non solo fu eletto tre volte, ma ben quattro, e che ha pure l'età prescritta dallo Statuto, essendo nato il 29 gennaio 1809. Onde a nome dell'ufficio ho l'onore di proporre al Senato la sua ammissione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'adozione delle conclusioni del IV ufficio.

Chi le approva, sorga.

(Sono approvate.)

Il Senato le approva, ed io a nome suo dichiaro senatore del regno il signor avvocato Riva.

Risultandomi essere egli presente nelle nostre sale, invito il signor questore Mosca ed il signor segretario Pallavicini a volerlo introdurre per prestare giuramento.

(Introdotta nell'aula senatoria il senatore Riva presta il giuramento, previa lettura della solita formola.)

DI SAN MARTINO, relatore. Signori senatori, l'ufficio I ha preso ad esame il regio decreto del 26 scorso novembre, col quale il marchese Giuseppe Imperiali, deputato alla Camera elettiva, venne nominato senatore del regno.

I documenti presentati al vostro ufficio insieme al suddetto decreto dimostrando che il marchese Imperiali ha compiuta l'età di 40 anni, e che paga l'imposta fissata dal § 21 dell'articolo 33 dello Statuto, perciò ravvisando pienamente regolare la nomina di cui si tratta, l'ufficio per organo mio ve ne propone la validazione.

PRESIDENTE. Ho l'onore di porre ai voti le conclusioni ora lette.

Chi le approva, sorga.

(Sono approvate.)

In conseguenza delle medesime io proclamo senatore del regno il signor marchese Imperiali, e prego i signori senatori Mosca e Pallavicini a volerlo introdurre per prestare il suo giuramento.

(Presentato al presidente, il senatore Imperiali presta giuramento secondo la solita formola letta dal presidente stesso.)

Stante l'installazione dei nuovi senatori che hanno prestato il giuramento, il numero legale delle nostre adunanze è ora fissato a 51.

MAESTRI, relatore. Il commendatore Gian Domenico Elena, sindaco della città di Genova, fu da S. M., sentito il Consiglio de' ministri, elevato alla dignità di senatore del regno per decreto del 13 settembre 1854, con applicazione dell'articolo 33 (categoria 20^a) dello Statuto.

I titoli sui quali si fonda la regia nomina sono in accordo colla citata disposizione, vale a dire l'età che oltrepassa di tre anni la prescritta, e i servizi e meriti eminenti che illustrarono la patria attestati in iscritti autorevoli e dalla pubblica fama.

E per effetto l'onorevole signor Elena, oltre alla riputazione meritata di saggio e zelante amministratore nell'arduo ministero di sindaco della seconda capitale del regno, si è per singular modo segnalato nella recente tristissima circostanza che il colera asiatico entrò a desolare quella popolosa città.

Alle minacce della mortifera invasione si fece premuroso, in accordo di patria carità co' suoi colleghi, a dare istruzioni di temperanza, di nettezza, di coraggio, reputati i migliori preservativi, non che a promuovere i provvedimenti che valessero a correggere, quanto fosse possibile, le infelici condizioni igieniche dell'abitato, ad apparecchiare speciali ricoveri agli infermi bisognosi e dimore meno insalubri alle loro famiglie, a disperre che a niuno mancassero le sussistenze e le cure mediche.

Se non che egli acquistava nuovi titoli alla cittadina riconoscenza quando il morbo infuriava e cresceva ogni giorno le vittime. Imperocchè nel comune terrore ei pigliava più animo, e, presente alle urgenze ognor rinascenti, vi riparava sollecito; e, vegliando continuo all'esecuzione, facevasi egli stesso esecutore delle ordinazioni sanitarie. Le quali, a fronte di un'oscura e terribile malattia che delude le indagini e gli sforzi della scienza e dell'arte salutare, possono far il più gran bene.

E in vero se quella, restia ai rimedi terapeutici, nel maggior numero de' casi non è vinta, debb'essere intento precipuo dell'amministratore l'impedirne, quanto puossi, la propagazione, la quale si vede succedere e nell'addensamento di molto popolo e nelle contrade insalubri per sudiciume ed immondizie, e nelle case affitte dal morbo.

Alle quali bisogne soddisfaceva il sindaco e con prevenire le riunioni di gente, e procedendo alla disinfezione de' luoghi e delle robe contaminate o sospette. E ogni giorno trasferivasi agli spedali e alle povere abitazioni, mostrandosi in ufficio d'autorità consolatrice, di padre, d'amico. E quindi incuorava gl'infermi co' sussidi, col balsamo della parola e coll'esempio del coraggio.

Non è dubbio, e una deplorabile esperienza di tutti i tempi ce lo prova, che quando la paura occupa gli animi della moltitudine, crescono in immenso i deplorabili effetti del pubblico disastro. Il che avviene allo spettacolo d'un malore che spegne per forme orribili e a centinaia le vite degli uomini.

La turbata fantasia vede un nemico nel medico, il veleno nella medicina, diserta la casa e abbandona senza assistenza gl'infermi, i cadaveri insepolti; onde si moltiplicano le cagioni di nuova strage e rovina.

Il pubblico ufficiale pertanto, che imperterrito affronta la tremenda calamità, e non curante la propria vita si fa a combatterla in ogni maniera, infonde negli animi sbigottiti il proprio coraggio, dissipa i timori, previene i disordini, conduce la calma e la pubblica tranquillità.

Laonde se nei bei tempi di Roma si decretava la corona civica a chi rendevasi benemerito *ob servatum civem*; ben fu degno dell'onorificenza, che il senno del Re gli conferì, quel generoso, il quale per indefesse cure intese a salvarne molti.

E a ragione si reputa servizio eminente e lustro alla patria la mirabile sollecitudine d'un magistrato che porge cotali esempi d'intrepidezza, di zelo, d'umanità.

A queste cose volgendo la mente il I ufficio, cui ho l'onore d'appartenere, ha per unanime deliberazione riconosciuto che il commendatore Giandomenico Elena ha titoli validi per essere ammesso nel novero dei senatori del regno.

PRESIDENTE. Chi intende dare il suo voto affermativo a queste conclusioni, voglia alzarsi in piedi.

(Sono approvate.)

Il Senato approva le conclusioni, ed io ho l'onore di proclamare il signor cavaliere Elena, sindaco di Genova, a senatore del regno.

CACCIA, relatore. Dalle carte presentate dal cavaliere avvocato Gaspare Benso, vice-presidente della Camera elettiva, stato nominato senatore del regno con reale decreto del 26 scorso novembre, resta dimostrato ch'esso ha l'età di quarant'anni compiuti, essendo nato nell'anno 1793, e che ha percorso tre legislature.

Laonde trovandosi il prefato signor cavaliere Benso contemplato nella categoria 3^a dell'articolo 33 dello Statuto,

unanime il II ufficio è d'avviso che il medesimo possa essere ammesso a far parte del Senato.

PRESIDENTE. Pongo ai voti queste conclusioni.

Chi le approva, sorga.

(Sono approvate.)

Ho conseguentemente l'onore di proclamare il cavaliere Gaspare Benso a senatore del regno.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA CREAZIONE DI UNA CLASSE CRIMINALE TEMPORANEA NEL MAGISTRATO DI APPELLO DI PIEMONTE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama a discutere le due leggi per la creazione di una classe criminale temporanea nel magistrato d'appello di Piemonte e per la divisione del magistrato del consolato di Torino in due sezioni, le quali leggi sono state esaminate dallo stesso ufficio centrale.

Comincio ad aprire la discussione generale sulla prima di esse, cioè quella per cui si aggiunge una nuova classe temporanea nel magistrato d'appello. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1627.)

FINELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

FINELLI. Nel prender la parola in riguardo alla legge che vi è proposta, io non debbo temere d'aver l'aspetto di chi o cerchi discolpe od invochi un pietoso velo per ricoprire il passato.

Il rapporto del vostro ufficio centrale mi franca da questo timore, ed io debbo rendergli grazie che, nel consigliare la proposta addizione d'una classe criminale temporanea alla Corte d'appello di Piemonte, sia venuto esprimendo un'opinione tanto favorevole e rassicurante sulla assiduità ai loro propri doveri dei magistrati che la compongono, da dispensarmi da ogni schiarimento a tale proposito.

Tuttavia, non conviene dissimularselo, è un grave disordine quello che manchi o non riesca pari al bisogno in qualche parte l'azione della giustizia; e se sfuggono alla censura i magistrati, la severità dell'indagine si rivolge sul sistema e sulle cause da cui possa provenire un sì deplorabile risultato.

Il vostro ufficio centrale, o signori, vi segnalava un fatto che io sono lungi dal contestare, l'aumento dei reati in questi ultimi tempi; certamente la cifra che il Ministero chiama non senza ragione ingente, di 650 cause criminali, che sulla fine dell'ora scorso ultimo trimestre rimanevano a spedirsi, non computati anche i 382 appelli correzionali che aumentano siffatta mole, è un fatto di grave importanza, ancorchè si accompagni con quelle riflessioni che non isfuggivano all'ufficio centrale, che cioè il distretto della giurisdizione cui un tal fatto si riferisce è per ampiezza di gran lunga il primo degli altri, che più considerevole vi è l'afflusso di popolazione, con tutte le conseguenze che ne derivano.

Tuttavia il difetto che grandemente è da lamentare, di una statistica criminale, deve, a mio avviso, render cauti in apprezzare risultati di tal sorta.

Quando infatti si considera che nel Belgio, paese certamente la cui moralità, in ragione dello spirito industriale assai in esso diffuso, non può tenersi in isfavorevole conto,

e che per conformità di religione e per altre circostanze sta in certa analogia col nostro, la proporzione degli accusati colla popolazione totale nel quadriennio dal 1840 al 1843 è stata di un accusato su 9957 abitanti; quando si considera che in Francia nello stesso periodo di tempo (anteriore alle ultime scosse rivoluzionarie) variò da uno per 4077 abitanti ad uno per 4737; quando cioè si considera, e si pon mente ai risultati stessi, sui quali si rivolgono le nostre cure, non si può non rimanere alquanto rassicurati.

Ed in vero se si prende la cifra degli accusati per gli ultimi due anni 1852 e 1853, le sole che mi sia stato dato di poter raccogliere con certezza, si avranno pel primo 633 e 628 pel secondo.

Queste cifre si pongono a raffronto annualmente colla popolazione del distretto della Corte d'appello in Piemonte, stando anche alla base del 1848, in cui dal pubblicatosi censimento rilevava il totale di quella popolazione, per le 12 provincie in essa comprese, a 1,867,253, e si avrà nella supposizione più sfavorevole, cui avrebbe dato luogo l'aumento de'processi, una proporzione che non si dilunga gran fatto dal rapporto indicato nella statistica francese, benchè rimanga superiore a quello relativo alla statistica belgica.

Ma il certo si è che col crescere della proporzione dei reati deve crescere altresì il modo di provvedere alla loro repressione, e non per un mezzo transitorio soltanto, ma con un sistema ben studiato ed ordinato in tutte le sue parti.

Permettetemi, o signori, di venire ora a qualche maggior particolare sull'andamento degli affari criminali, e primieramente sul numero delle cause giudicate nell'or trascorso triennio.

Si tennero nel 1851 dalle due classi criminali di questa Corte d'appello 390 dibattimenti: se ne avrebbe un maggior numero se si intendesse la cosa materialmente per le sedute impiegate; ma il numero accennato esprime la quantità delle cause a cui si riferirono i dibattimenti, siano essi durati per una o più sedute, come è noto avvenire per la natura delle cause stesse che talvolta assorbono una serie di sedute: il numero pertanto delle cause criminali giudicate nel 1851 fu di 390, nel 1852 di 408, nel 1853 di 396.

Nell'anno in corso, a malgrado l'importanza di qualche causa cui occorre d'impiegare un proporzionato numero di sedute, il numero delle cause giudicate negli undici soli mesi già trascorsi si mantenne a livello della cifra totale dell'ultimo anno, cioè 396, e computate le cause che si spediranno nel decorso del presente mese, che possono valutarsi tra le due classi criminali a 46, raggiungerà la cifra di 442.

Voi vedete, o signori, che la progressione nella spedizione, lungi dal decrescere, tende anzi ad aumento, presso che in ciascun anno.

Nè io abuserò maggiormente della vostra benigna sofferenza per svolgervi il novero delle cause correzionali in pari tempo spedite, che per gli undici mesi or trascorsi sommarono a 201. Solo chiedo mi sia lecito l'attestarvi quanto vi abbia merito l'operosità indefessa dei consiglieri delle due classi criminali, i quali, oltre le quattro sedute ordinarie in ciascuna settimana, siedono mensilmente *ad turnum* due altri giorni per occuparsi in essi delle cause correzionali esclusivamente e delle contumaciali, e con sì lodevole devozione all'amministrazione della giustizia, di

cui forse non vi ha altro esempio in alcuna Corte giudiziaria, si nello Stato che fuori, cooperano efficacemente a sollievo del ruolo delle due classi criminali, le quali tuttavia non cessano anche fra i dibattimenti criminali di attendere alla spedizione degli appelli pure correzionali.

E qui io non posso a meno di sentire il grave danno che nasce dal difetto di statistici ragguagli, i quali molte cose farebbero conoscere intorno alla natura ed andamento delle cause prima che pervengano al periodo di loro decisione.

Un'osservazione però io non credo di dover tralasciare come di non breve momento a parer mio, non tanto per la legge che si discute, come per quelle utili riforme che speransi dall'introduzione delle Assisie o sessioni criminali da tenersi in determinate sedi, entro ciascun distretto di Corta d'appello.

Ad operare quel bene che il Governo mira ad ottenere con tale innovazione, non poco contribuirà la più celere istruzione dei processi, che ora per più d'un motivo viene assai protratta; talchè se dalle francesi statistiche si ha che la durata della detenzione preventiva non eccede d'ordinario sei mesi per 64 accusati su 100, una ben sensibile differenza si verificherebbe senza dubbio presso di noi se si venisse a confronto su tale proposito.

Un tale risultato, o signori, è conseguenza dell'intero sistema di procedura, e particolarmente di quelle norme che abbisognano tuttora di mitigazioni, le quali regolano la detenzione preventiva e privano molti giudicabili del beneficio che senza danno, anzi con pubblico e privato vantaggio, loro si potrebbe assicurare, della libertà mediante cauzione.

Più di tutto però ancora, a mio avviso, contribuisce ed alla lunghezza delle detenzioni preventive, ed alla lentezza dell'istruttoria, un'altra cagione; intendo dire la disposizione adottata nel nostro Codice di procedura, ad esempio di qualche altro Codice italiano, che irremissibilmente prescrive (art. 42 Cod. di procedura criminale) al Ministero pubblico di far sì che l'istruzione della causa segua per tutti i reati di qualunque natura che ad un individuo possano essere ascritti; in ordine al che una ben diversa norma si segue ne' giudizi criminali in Francia, talchè la legge (art. 308 *Code d'instruction criminelle*) autorizza il Ministero pubblico, acciò, anche quando dall'atto d'accusa apparissero più reati, l'accusato non venga sottoposto a giudizio che per un solo od alcuni di essi.

Non è d'uopo far rilevare di quanta conseguenza un tal principio sarebbe per l'andamento dei dibattimenti che la molteplicità dei reati più ancora che la loro natura tende presso di noi a protrarre con nessun vantaggio, anzi con danno della cosa pubblica, la quale molto più si giova di una celere repressione che di quella che più tardi giunga, sebbene con corredo di più pesanti e diuturne pene.

Ma il principio acquista poi ben più d'importanza accettandosi, siccome nel mio particolare io ne formo il voto, il giudizio per giurati nelle cause ordinarie; avvegnachè è nella semplice struttura dei processi che convien cercare di porre le basi della semplicità dei giudizi, la quale più che a giudici maturati dallo studio e dall'esperienza diviene condizione indispensabile della forma di giudizi poc'anzi accennata.

Io terminerò con esprimere un voto, siccome poc'anzi ebbi a lamentare un difetto; vale a dire che il Ministero avvisi seriamente a dotare il paese di una buona e compiuta statistica giudiziaria criminale, quale ce la possono

dare i dotti uomini che con tanta lode già ne pubblicavano, non è molto, una intorno all'amministrazione della giustizia civile e commerciale.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Io non posso a meno che concorrere coll'onorevole preopinante a rendere testimonianza della cura e solerzia che il magistrato d'appello di questa città pose mai sempre nella spedizione delle cause criminali, e ciò per me si dichiarava espressamente nella relazione di questo progetto.

Non è men certo però che esiste un grandissimo arretrato di cause e che si rende necessario ed urgente di avvisare al modo di farlo scomparire.

Certamente se non si fosse già presentata al Parlamento una legge per l'organizzazione dell'ordine giudiziario, questo progetto di legge potrebbe dirsi incompleto ed insufficiente a raggiungere lo scopo che il Governo si propone.

Ma essendovi già quell'altro progetto inteso ad ordinare con nuovi modi l'amministrazione della giustizia criminale, anzichè riproporre un generale ordinamento, la presente legge doveva limitarsi a quei provvedimenti che sono richiesti dalla necessità del momento; e così venne ideato lo stabilimento provvisorio di una nuova classe, la quale possa concorrere coll'opera sua all'esaurimento dell'anzidetto arretrato.

Quando poi verrà presentato al Senato il progetto di legge sull'ordinamento giudiziario, allora si potrà discutere di proposito come si possa rendere più celere la spedizione delle cause criminali.

Non posso tuttavia lasciare senza risposta alcuna delle osservazioni fatte dall'onorevole preopinante.

Egli si dolse prima di tutto della mancanza di dati statistici nelle materie criminali, e vorrebbe che fosse prestamente recata a termine la statistica, perocchè la medesima servirebbe a porre in rilievo i bisogni, ai quali occorra di provvedere.

Io concorro coll'onorevole preopinante sulla convenienza che sia prestamente fatta di pubblica ragione la statistica criminale, e posso assicurare il Senato che il Ministero non tralasciò di dare all'uopo le occorrenti disposizioni; e quindi io porto fiducia che coll'opera degli onorevoli membri della Commissione, incaricata della formazione della detta statistica, questa potrà esser fra non molto pubblicata nel suo intero, e che il lavoro da pubblicarsi corrisponderà perfettamente a quell'altra parte di essa statistica che già si conosce.

L'onorevole preopinante faceva inoltre argomento di censura il carcere preventivo, enunciando il desiderio di vedere diminuito il numero di coloro che sono tenuti in custodia, allargando cioè i casi in cui sia ammessa la difesa a piede libero.

Sarebbe stato veramente desiderabile che l'onorevole senatore Pinelli facesse simile proposta, allorchando nella scorsa estate veniva in discussione il progetto di legge avente appunto per oggetto di agevolare la difesa a piede libero, aumentando cioè il numero dei casi in cui si possa concederla.

Ed io penso che infatti siasi con quella legge introdotta la maggiore larghezza che fosse possibile; tanto che oltrepassando ancora i termini della medesima si correrebbe un certo pericolo di compromettere l'amministrazione della giustizia; poichè non solo venne statuito per regola che la libertà provvisoria mediante cauzione debba concedersi sempre che il reato non abbia titolo di crimine, ma si

estese cosiffatta disposizione ai crimini, pei quali, secondo le circostanze, farebbesi luogo a diminuzione o commutazione di pena, all'applicazione cioè della sola pena del carcere.

L'onorevole preopinante si tacque allora; ed io penso che non sia opportuno, passati appena pochi mesi, di rimettere la cosa in discussione.

Al senatore Pinelli è pure sembrato che non vi sia bastevole celerità nell'istruttoria delle cause, riferendo in parte alla lentezza dell'istruttoria la tardività della spedizione dei provvedimenti. Ma io penso che questo ritardo nell'istruttoria proceda anzi da che, essendo i giudici istruttori informati che presso al magistrato d'appello esiste un grande arretrato di cause, stimano perciò inutile di promuovere nuove assegnazioni a difesa, perocchè le cause poste in istato di spedizione dovrebbero tuttavia attendere lungamente una decisione; ond'è che facendo scomparire l'arretrato di cause si otterrà anche l'effetto di dare maggior celerità all'istruttoria dei processi.

Questo è pertanto l'oggetto dell'attuale progetto di legge, ed io spero che il Senato vorrà approvarlo.

PINELLI. Domando la parola.

Mi duole che la forma compendiosa che ho dovuto tenere nei pochi cenni sottoposti al Senato forse non mi abbia posto in grado di esprimermi con sufficiente chiarezza sotto tutti gli aspetti.

Le mie osservazioni invero più che a censura tendevano a dare una qualche spiegazione di fatti, i quali si producono nell'ordine giudiziario. Lungi perciò dal mio pensiero ogni idea di censura.

Più che altri io sono in situazione di parlare di uno dei punti di cui ragionava il signor ministro, di osservare cioè lo zelo intenso che pongono i signori istruttori nella formazione dei processi; ma io appunto partiva, nell'osservazione fatta a questo riguardo, non già da una colpa personale degli istruttori, sibbene da certe condizioni che toccano al sistema.

La stessa cosa io debbo dire quanto alla detenzione preventiva: non poteva tralasciare di fare un cenno sulle conseguenze più gravi, che risultano per gli accusati da questo prolungamento di detenzione preventiva, anche in riguardo al punto che si possa o non restringere maggiormente.

Se non mi fosse tolto con mio rincrescimento molte volte (come appunto avvenne all'occasione della legge cui accennava l'onorevole signor ministro) l'intervenire alle sedute del Senato per ragione delle altre mie incombenze, io non avrei mancato di sottomettere all'apprezzamento della Camera qualche cenno su quest'argomento, e mi sarei creduto tanto più fondato a farlo, in quanto che non si tratta già di teorie e di proposte, le quali abbiano aspetto di accattare favori a chi le fa, ma avrei invocato forse l'esempio di una legge che venne discussa e adottata in uno stato costituzionale quale si è il Belgio, il quale modificò in certe parti, che appartengono alla sfera criminale, l'articolo della detenzione preventiva.

L'onorevole ministro sa meglio di me che questo è il limite che il nostro Codice pone in materia di ammissione a libertà mediante cauzione.

Ora vi sarebbero forse certe categorie, e per accennarne una parlerò solamente dei delitti contro persone per violenze che succedono in rissa e casi simili, nei quali non si ha verun argomento sfavorevole sopra la persona dell'inquisito, ma che per altro, dovendo sottostare a pena crimi-

nale, si trova inesorabilmente esclusa dal beneficio della libertà mediante cauzione.

Questo per esempio è uno di quei casi che, meditando più pacatamente, non avrei certo tralasciato di sottoporre alle considerazioni e del Ministero e del Senato in occasione di quella discussione, la quale però io son lieto che abbia prodotto certi risultati, a cui opportunamente mirava la sollecitudine ministeriale.

Io del restante mi limiterò a dire che nelle mie osservazioni in cui sono entrato nelle varie parti che appartengono all'istruttoria, non ho avuto in mira di fare un'intempestiva proposizione, ma unicamente di eccitare l'attenzione del Senato in proposito di quei tali punti, i quali, secondo me, abbisognano anche di qualche considerazione nell'atto in cui si farà luogo alla nuova organizzazione; perocchè bisogna persuadersi che un'amministrazione della giustizia, la quale debba procedere speditamente, bisogna che sia sorretta da un'istruttoria che non porti a soverchie implicazioni.

Io non avrò d'uopo a questo riguardo di entrare in minuti particolari, ma è certo che, se si pongono a confronto le sentenze di accusa del nostro Stato con gli atti di accusa che si leggono in varii dibattimenti pubblicati e provenienti da altri paesi, sarà facile il confrontare quanto maggior semplicità vi esista in questi, che non nella forma in cui presso di noi si propongono le accuse.

Questi sono argomenti gravi, argomenti che non ho certamente la presunzione di considerare come suscettibili di essere definiti in poche parole, ma argomenti tali per cui, persuaso com'io sono dell'intenzione del Ministero di provvedere al perfezionamento dell'ordine giudiziario, io non posso a meno di esprimere il voto che possano essere a tempo debito oggetto di esame, ed a questo esame io pure aggiungerò sarà di ottimo sussidio una statistica giudiziaria, la quale sia debitamente compilata.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la chiusura della discussione generale.

(È adottata.)

Passo quindi alla lettura degli articoli:

« Art. 1. È stabilita nel magistrato d'appello di Piemonte per l'anno giuridico 1854-55 una nuova classe composta di sei giudici, esclusivamente incaricata di concorrere alla spedizione delle cause criminali e degli appelli correzionali. »

(È approvato.)

« Art. 2. Nella composizione della detta classe temporanea il Governo è autorizzato ad applicare straordinariamente al magistrato d'appello di Piemonte altri presidenti e consiglieri, traendoli all'uopo dagli altri magistrati del regno, compatibilmente però alle esigenze del servizio. »

A quest'articolo l'ufficio centrale ha proposto due mutazioni: l'una di aggiungere alle parole *presidenti e consiglieri* le seguenti: *che vi prestino la loro annuenza*; l'altra d'inserire in fine di esso e dopo le parole *alle esigenze del servizio*, queste altre: *ed anche giovandosi dell'opera che siano disposti a prestare persone godenti pensione di aspettativa o di riposo, la quale sarà loro conservata.*

HATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Queste aggiunte furono proposte d'accordo col Ministero.

PRESIDENTE. Ciò posto, se non si chiede la divisione, io pongo ai voti l'articolo sì e come fu emendato e concertato col Ministero.

(È adottato.)

« Art. 3. I membri degli altri magistrati d'appello che

saranno straordinariamente applicati a quello di Piemonte conserveranno gli attuali loro stipendi, e ripiglieranno le loro funzioni nel magistrato a cui appartengono tostochè la classe temporanea col finire del detto anno giuridico rimarrà disciolta. »

(È adottato.)

DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA DIVISIONE IN DUE SEZIONI DEL MAGISTRATO DEL CONSOLATO DI TORINO.

PRESIDENTE. Per non disagiare due volte il Senato per lo squittinio segreto delle due leggi poste all'ordine del giorno, io passerò ad invitare la Camera a voler discutere l'altra legge riguardante la divisione in due sezioni del magistrato del consolato di Torino, sulla qual legge dichiaro aperta la discussione generale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1626.)

Non chiedendosi la parola, passerò alla lettura degli articoli:

« Art. 1. Il magistrato del consolato di Torino è diviso in due sezioni.

« Per la decisione delle cause vertenti in grado d'appello i giudici saranno in numero di cinque; per le altre cause basterà l'intervento di tre giudici. »

SCLOPIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Osserverò prima al Senato che l'ufficio centrale ha proposto di aggiungere alla menzione dei giudici la parola *legali*, non che un altro alinea che sarebbe così concepito:

« Interverranno alle udienze di ciascuna sezione due consoli banchieri o negozianti, secondo il prescritto delle RR. CC., al qual effetto saranno nominati altri due consoli ordinari, ed avrà luogo la nomina di quattro consoli supplenti pel servizio delle due sezioni. »

DE MARGHERITA, relatore. D'accordo col signor senatore Sclopis, domando la parola per fare qualche osservazione sull'aggiunta proposta.

Il Senato ben sa che nel progetto ministeriale, parlando della nuova composizione del magistrato del consolato da dividersi in due sezioni, onde spedire più facilmente e più prontamente le cause che trovansi davanti quel magistrato tuttavia indecise, non si parlava che dei giudici, e non dei consoli.

Parve all'ufficio centrale che nella composizione del magistrato del consolato, diviso quindi innanzi in due sezioni, debbasi eziandio esigere la presenza di due consoli ordinari per ciascheduna sezione, perchè il sistema delle RR. CC. è mantenuto fino alla creazione dei tribunali di commercio, colla diversità solamente introdotta in questa legge, vale a dire la divisione in due sezioni e l'intervento di cinque o di tre giudici, secondo che la causa è d'appello o di prima istanza.

Riconobbe l'onorevole guardasigilli che non si aveva la intenzione di fogliere dal magistrato del consolato di Torino la presenza necessaria di due consoli; quindi fu redatto dall'ufficio centrale l'alinea da interporci tra il fine del primo articolo ed il principio del secondo.

Ma si osserva che in questo alinea che si tratta di aggiungere parlasi della nomina di quattro supplenti, invece che due supplenti già esistono attualmente.

Veramente nelle RR. CC. non si parla di consoli sup-

plenti, si parla solo di consoli ordinari; ma siccome vi sono due supplenti, i quali rappresentano nel caso d'impedimento i due consoli ordinari nella prima classe, ragion vuole che vi siano anche due consoli supplenti, i quali rappresentino i due consoli ordinari nell'altra classe.

Parve quindi che sarebbe meglio redatto quest'alinea quando non si parlasse di *quattro supplenti*, ma solo di *due*.

Anche la menzione di *quattro supplenti* potrebbe sussistere, secondo me, perchè i *quattro supplenti* saranno veramente il numero necessario, e due di essi, poichè già esistono, potrebbero essere confermati, tanto più che nelle RR. CC., come già dissi, non si fa cenno di *supplenti*. Tuttavia, se si vuole, potrebbe parere più acconcia la dizione quando si dicesse che « saranno nominati altri due supplenti pel servizio ordinario delle due sezioni, » invece di dire: « saranno nominati altri due consoli ordinari e quattro supplenti, ecc., » ciò che potrebbe indurre qualcheuno a pensare che i due consoli supplenti che già sono in carica di presente dovessero cessare.

Io sottopongo questo dubbio al Senato per vedere se vuole ritenere la dizione già proposta nella relazione, oppure modificarla così: « saranno nominati altri due consoli ordinari e due consoli supplenti pel servizio delle due sezioni. »

La differenza non è molta, ma varrebbe ad escludere il dubbio che in alcuno sorgesse che i due consoli supplenti, i quali ora sono in funzione, non fossero mantenuti.

Potrebbero questi essere mantenuti, facendo cadere la nomina di due dei quattro supplenti sui due consoli supplenti attuali; ma si crede meglio, parlando più chiaro, far menzione della nomina anche di due altri consoli supplenti pel servizio delle due sezioni, perchè allora veramente vi saranno quattro supplenti, due per il servizio di una sezione e gli altri due per il servizio dell'altra.

BATAZZI, ministro di grazia e giustizia. Io non ho alcuna difficoltà di accettare la nuova redazione, la quale parmi che realmente corrisponda meglio all'intenzione dell'ufficio centrale. Del resto rimane inteso che gli attuali due giudici aggiunti saranno giudici ordinari, e che si debbono nominare altri quattro giudici straordinari supplenti.

SCLOPIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Sclopis.

SCLOPIS. Io credo che nell'articolo 1, al primo alinea, non si sia fatto caso di un genere di giudizi, i quali ricercano una locuzione speciale, intendo delle cause di rivo-

cazione.

Si dice nell'alinea:

« Per la decisione delle cause vertenti in grado d'appello i giudici saranno in numero di cinque; per le altre cause basterà l'intervento di tre giudici. »

Io credo essersi già presentato il caso nel magistrato del consolato che si siano proferite sentenze da giudici in numero maggiore di tre, le quali siano passate in istanza di rivo-cazione; per queste cause sarebbe necessario stabilire che vengano decise in grado di rivo-cazione da un numero almeno eguale a quello dei giudici che proferirono la prima sentenza.

Ecco la modificazione che io proporrei: siccome la causa di rivo-cazione non è una causa d'appello, ma è una causa in riparazione di una sentenza emanata dal tribunale stesso, io opino che per la garanzia, anche numerica, nei giudici a profitto delle parti si debba stabilire che non mai una sentenza di rivo-cazione si proferisca da un numero

di giudici minore di quello in cui trovavasi quando si proferì la sentenza che cade in rinvocazione. Per conseguenza proporrei di aggiungere un secondo alinea in questi termini:

« Le cause di rinvocazione però saranno decise da un numero di giudici almeno eguale a quello che proferì la sentenza della cui rinvocazione si tratta. »

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Non ho alcuna difficoltà di accettare la proposta ora fatta, perchè servirà a togliere un dubbio che forse potrebbe sorgere, sebbene io tenga per indubitato che il giudizio di rinvocazione debba agitarsi avanti gli stessi giudici che pronunciarono la sentenza. Ma è meglio tuttavia che ciò venga espressamente dichiarato.

PRESIDENTE. Comincerò per mettere ai voti la parte prima dell'articolo, sulla quale non è caduta osservazione alcuna. (Vedi sopra)

Chi l'approva, si alzi.

(È approvata.)

Segue il primo alinea, sul quale non vi è altra mutazione che l'aggiunta da farsi della parola *legali* a quella di *giudici*. (Vedi sopra)

Chi l'approva, sorga.

(È approvato.)

Viene ora l'alinea a cui sono state fatte alcune modificazioni dall'ufficio centrale, alle quali il Ministero ha aderito.

Io pregherei poi anche il Senato di avvertire che, se si adotta la clausola di *due consoli supplenti* invece di quella prima esistente, cioè *quattro*, sarà necessario di cambiare le ultime parole dell'articolo, cioè *pel servizio delle due sezioni*. Finchè erano quattro supplenti, potevano applicarsi alle due sezioni; riducendoli a due, è chiaro che l'intento della legge è solamente di applicarli al servizio della nuova sezione. Per conseguenza io proporrei di dire: *pel servizio della nuova sezione*.

Darò dunque lettura dell'articolo con queste modificazioni:

« Art. 1. Il magistrato del consolato di Torino è diviso in due sezioni.

« Per la decisione delle cause vertenti in grado d'appello i giudici legali saranno in numero di cinque; per le altre cause basterà l'intervento di tre giudici.

« Interverranno alle udienze di ciascuna sezione due consoli banchieri o negozianti, secondo il prescritto dalle R.R. CC., al qual effetto saranno nominati altri due consoli ordinari e due consoli supplenti pel servizio della nuova sezione. »

(È approvato.)

Qui può aver luogo il terzo alinea proposto dal senatore Sclopis per le cause di rinvocazione, il quale è così concepito:

« Le cause di rinvocazione però saranno decise da un numero di giudici almeno eguale a quello che proferì la sentenza della cui rinvocazione si tratta. »

SCLOPIS. Mettendosi quest'alinea per l'ultimo, si deve omettere la parola *però*. Io l'aveva messa nel caso che l'alinea s'inserisse nell'articolo dopo l'altro alinea in cui si stabilisce il numero dei giudici.

PRESIDENTE. Si toglierà il *però*.

Pongo ora ai voti questo terzo alinea aggiunto dal senatore Sclopis.

Chi l'approva, sorga.

(È approvato.)

Metto ora ai voti l'intero articolo 1.

(È approvato.)

« Art. 2. All'effetto di comporre le due sezioni è fatta facoltà al Governo di aggiungere al detto magistrato due giudici straordinari, e di destinare a tale ufficio due membri di alcun altro magistrato o tribunale del regno, dei quali si possa disporre compatibilmente alle esigenze del servizio.

« Il Governo è pure autorizzato ad applicare temporaneamente all'ufficio dell'avvocato fiscale del consolato un sostituto avvocato fiscale presso un tribunale provinciale. »

Il Senato è già informato che l'ufficio centrale, col consentimento del guardasigilli, propose di aggiungere dopo la parola *giudici* l'epiteto *legali*, e dopo le parole *alle esigenze del servizio*, le seguenti: *con che però vi prestino la loro annuenza*, ed inoltre d'interporre fra il primo paragrafo e l'alinea di questo articolo secondo un altro alinea del tenore seguente:

« La destinazione potrà eziandio sotto la stessa condizione della loro annuenza cadere su persone godenti pensione di aspettativa o di riposo, la quale sarà loro conservata. »

Aggiunte queste che si sono già approvate riguardo al progetto di legge relativo alla creazione di una classe criminale del magistrato d'appello.

Se nessuno fa osservazione sul complesso dell'articolo, risparmierò le replicate levate al Senato e metterò ai voti l'intero articolo colle aggiunte proposte.

(È approvato.)

« Art. 3. I membri dei magistrati o tribunali ed il sostituto avvocato fiscale che saranno rispettivamente applicati al magistrato del consolato ed all'ufficio dell'avvocato fiscale conserveranno gli attuali loro stipendi, e ripiglieranno l'esercizio delle loro funzioni nei magistrati o tribunali a cui appartengono tostochè sia per legge deliberata ed attuata in Torino la istituzione di un tribunale di commercio e la conseguente soppressione del consolato. »

(È approvato.)

« Art. 4. Il numero delle udienze che ciascuna delle sezioni dovrà tenere in ogni settimana e l'ordine del loro servizio saranno determinati da speciale regolamento. »

(È approvato.)

PROGETTI DI LEGGE: SULLE PRIVATIVE PER INVENZIONI E SCOPERTE INDUSTRIALI; APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELL'ENTRATA PEL 1855.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già stato adottato dalla Camera dei deputati avente per oggetto di regolare le privative per invenzioni e scoperte industriali. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1329.)

Parlando avanti ad un Consesso in cui seggono tanti distinti membri dell'Accademia delle scienze, non mi occorre d'insistere sulla utilità che deve da questo progetto di legge derivare sia per gl'industriali, sia per le finanze, e, dirò pure, sia per la stessa Accademia delle scienze.

Ho pure l'onore di presentare al Senato il bilancio attivo del 1855. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1183.)

Parrà forse alquanto strano che io presenti il bilancio attivo prima del bilancio passivo, giacchè l'attivo di un bi-

lancio deve regolarsi dietro le risultanze del passivo; ma pur troppo è noto a tutti come, qualunque siano le economie che si possano nel passivo introdurre, non si potrà ancora per l'anno venturo raggiungere l'equilibrio finanziario; quindi, votando l'attivo quale fu approvato dall'altro ramo del Parlamento, non si corre il pericolo di porre a disposizione del Governo mezzi troppo larghi di amministrare.

Un motivo ha spinto il Governo a presentare anticipatamente il bilancio attivo, ed è che, a tenore della legge stata adottata in questa medesima Sessione intorno alla promulgazione degli atti amministrativi, le leggi devono essere pubblicate giorni dieci prima dell'epoca in cui sono poste ad effetto.

Ora la legge del bilancio attivo dovendo andare necessariamente in esecuzione al 1° del venturo gennaio, sarebbe assai a desiderarsi che fosse approvata dieci giorni avanti a quell'epoca, onde non rendere necessaria una deviazione alla massima generale stata sancita da una legge votata in questa medesima Sessione.

PRESIDENTE. Ho l'onore di dar atto al presidente del Consiglio dei ministri della presentazione di questi progetti di legge.

Il primo sarà dato alle stampe e quindi distribuito negli uffici; il secondo formerà argomento della discussione della

Commissione di contabilità, di finanze e dei bilanci, la quale, io credo, terrà nel dovuto conto le sollecitazioni manifestate dal presidente del Consiglio per la pronta presentazione del suo rapporto.

Si passa allo squittinio segreto per le leggi testè approvate dal Senato.

Vi saranno quattro urne per votare separatamente ciascuna delle leggi.

Risultato della votazione in ordine alla legge portante la creazione di una classe criminale nel magistrato d'appello di Piemonte:

Votanti 60
Voti favorevoli 60

(Il Senato adotta all'unanimità.)

Risultato della votazione sull'altra legge per la divisione del magistrato del consolato di Torino in due sezioni:

Votanti 60
Voti favorevoli 55
Voti contrari 5

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 4 3/4.

TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1854

— 36 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Giuramento dei senatori Benso, Bona e Mameli — Omaggi — Presentazione di dieci progetti di legge — Relazione sui seguenti progetti di legge: per l'ordinamento del servizio tecnico dei porti e spiagge; per l'approvazione della spesa straordinaria per la costruzione della stamperia della Camera dei deputati; di una maggior spesa per opere di sistemazione della strada reale di Piacenza nella provincia d'Asti — Discussione del progetto di legge per l'approvazione del bilancio attivo dello Stato per l'esercizio 1855 — Osservazioni ed istanze del senatore Della Torre — Risposta del ministro delle finanze — Chiusura della discussione generale — Approvazione delle singole categorie e dell'intero progetto di legge.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane colla lettura del processo verbale della precedente tornata, che è approvato.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Risultandomi che sono presenti nelle nostre sale i novelli senatori, signori Mameli, Benso e Bona, io prego i signori questore cavaliere Mosca e segretario marchese Pallavicino-Mossi a volerli introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotti i nuovi senatori Mameli, Benso e Bona, previa lettura della solita formola, prestano giuramento.)

Dopo questo installazione dei nuovi senatori, il numero legale per le nostre adunanze è recato a 53.

Debbo ora recare a conoscenza del Senato i seguenti omaggi fattigli:

1° Dall'ispettore provinciale per le scuole elementari, della statistica delle scuole primarie della provincia di Genova;

2° Dall'intendente generale della provincia di Pallanza, della statistica della guardia nazionale di quella provincia;

3° Dal signor G. La Farina, di alcune copie di un suo

discorso: *La nazione è unica e vera proprietaria dei beni ecclesiastici;*

4° Dal signor cavaliere Pietro Martini di Cagliari, di un suo opuscolo: *Sull'istituzione del giuri in Sardegna.*

Debbo anche informare la Camera essersi deposta sul banco della Presidenza dal signor senatore Mosca la relazione sul progetto di legge per l'ordinamento del servizio tecnico dei porti e spiagge. (Vedi vol. *Documenti*, pagina 1614.)

Questo rapporto sarà dato alle stampe e quindi distribuito ai signori senatori, e verrà poscia fissato il giorno per la discussione pubblica.

PROGETTI DI LEGGE: PER APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELLA SPESA 1855; DI CREDITI SUPPLEMENTIVI AI BILANCI 1851-52-53; DEGLI SPOGLI DEL MONTE DI RISCATTO 1847-48-49; DI SPESA PEL TRONCO DI FERROVIA DA QUARTO A SOLERO; PER LO SMERCIO DELLA CARTA BOLLATA; PER LA PROIBIZIONE DELLE LOTTERIE PRIVATE.

CAVOUR, *presidentedel Consiglio, ministro delle finanze.* Domando la parola per presentare al Senato un progetto di legge inteso ad approvare il bilancio passivo dello Stato per l'esercizio del 1855. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1213.)

Ho pur l'onore di presentare al Senato tre progetti di legge per l'approvazione di crediti supplementivi ai bilanci 1851-52-53, non che tre altri progetti di legge per l'approvazione degli spogli attivi e passivi del Monte di riscatto per gli esercizi 1847-48-49. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 559.)

Ho del pari l'onore di presentare un progetto di legge portante l'approvazione di un'aggiunta di spesa al bilancio 1851 delle strade ferrate, pel tronco da Quarto a Solero. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1050.)

Ho pure l'onore di presentare un progetto di legge inteso a permettere lo smercio dell'antica carta bollata che si trova esistere a mano dei contabili dello Stato al 1° del venturo aprile, in cui andrà in vigore la nuova legge sulla carta bollata. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1684.)

Finalmente ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già stato da questa Camera votato e modificato in qualche parte dalla Camera dei deputati, relativo alla proibizione delle lotterie private, ed allo smercio dei biglietti delle lotterie estere. (Vedi vol. *Documenti*, pagina 754.)

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro delle finanze della presentazione di questi progetti di legge, l'ultimo dei quali sarà dato alle stampe e distribuito negli uffici per l'esame e la nomina dell'ufficio centrale.

Gli altri, essendo relativi a materie finanziarie, saranno distribuiti alla Commissione dei bilanci.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLA COSTRUZIONE DELLA STAMPERIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Regis, relatore del progetto di legge per l'approvazione di una spesa straordinaria occorrente per la costruzione del locale della stamperia della Camera dei deputati.

REGIS, *relatore*, legge detta relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1532.)

PRESIDENTE. Anche questa legge pare possa meritare dalla Camera di essere discussa senza intervallo di tempo; perciò io rinnovo la proposizione ora fatta per la legge precedente.

(Il Senato approva.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO ATTIVO DELLO STATO PER L'ESERCIZIO 1855.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama a discutere il progetto di legge riguardante l'approvazione del bilancio attivo pel 1855, sul quale dichiaro aperta la discussione generale, accordando la parola al signor maresciallo Della Torre. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1181-87.)

DELLA TORRE. MM. les sénateurs, au moment où nous allons entrer dans la discussion des budgets il me paraît qu'il est utile de jeter un coup d'œil sur la situation générale de nos finances.

Je crois qu'il est facile d'exposer cette situation, on disant que, eu égard à la population respective de chacun des Etats de l'Europe, notre Etat est un de ceux qui supportent la plus lourde dette, et qu'en même temps il doit faire face aux plus forts impôts.

MM., cette situation est fâcheuse pour nous surtout, car nous avons une habitude séculaire de légers impôts, et d'une administration financière sagement calculée.

Lorsque, au commencement de ce siècle, notre pays fut réuni à la France, Napoléon alors premier consul vint en Piémont, afin de se mettre au courant de la situation des diverses branches de l'administration publique. Cet examen fait avec ce coup d'œil d'aigle, qui le caractérisait, il dit hautement que le système financier de la Cour de Sardaigne était le mieux organisé de l'Europe, qu'entre autres avantages il avait celui que la perception des impôts ne coûtait presque rien à l'Etat.

En effet, MM., je pourrais prouver que la perception totale des impôts dans notre pays coûtait moins alors que ne coûte aujourd'hui la seule perception de l'impôt sur les fabriques, qui ne donne qu'un produit de 4 millions de francs environ.

A la restauration de la monarchie il s'était passé 15 ans d'intervalle, et le Gouvernement n'espéra pas qu'il pourrait rencontrer immédiatement des personnes capables de faire marcher les finances de l'Etat, comme elles marchaient primitivement; aussi il y eut pendant deux ou trois ans un certain désordre dans nos finances; enfin en 1817 elles furent confiées à M. le marquis Jean-Charles Brignole, dont le système financier, à part quelques légères modifications, fut accepté, et suivi par tous ses successeurs jusqu'à ces derniers temps.

Je ne dirai qu'un mot à l'avantage de ce système, savoir: que malgré la réduction d'un douzième sur l'impôt foncier, le revenu de l'Etat monta graduellement de 65 à 80 millions, qui fut le taux normal à partir de 1835 jusqu'en 1846.

Lorsque M. le ministre actuel des finances fut placé à la tête de ce département, il crut devoir rompre avec le passé et au lieu de rechercher ce qui s'était pratiqué chez nous autrefois, il établit un nouveau système financier fondé en

partie sur des théories, en partie sur des raisonnements que les faits n'avaient pas encore justifiés, et en partie sur ce qui se pratiquait dans les Etats voisins.

Nous nous trouvâmes alors dans une situation inconnue, nous marchâmes vers l'inconnu en croyant marcher vers des richesses.

Je ne vous parlerai pas du libre échange; le Sénat sait assez quelles sont à ce sujet mes opinions; mais je dirai que, en outre des conséquences naturelles de l'application des doctrines du libre échange, nous avons contracté avec la Belgique, l'Angleterre, la France, l'Autriche, le Zollverein des traités qui sont tous désavantageux. Lorsque à l'égard des observations furent faites à M. le ministre des finances, il répondit qu'il n'était pas fâché que les Etats voisins eussent des intérêts avantageux chez nous, parce que cela les engageait à nous conserver, et nous garantissait leurs sympathies.

En attendant que l'expérience démontre que cet espoir est réalisé, je ferai observer que cinq traités désavantageux sont une espèce de tribut que la nation moins favorisée paie aux nations les plus favorisées.

Je sais très-bien, MM., qu'à l'issue d'une guerre malheureuse, quelquefois un Etat est obligé de payer un tribut à vainqueur, mais payer volontairement un tribut à cinq Etats c'est un fait qui me semble être inouï dans l'histoire. Quoi qu'il en soit, le libre échange et ces cinq traités ont autant de pompes aspirantes, qui soutirent notre numéraire, et le remplacent par des marchandises qui au bout de quelques années n'ont plus de valeur. Ajoutez à cette perte celle qui résulte des intérêts que l'on paie pour les emprunts, et vous ne serez pas surpris de voir que les valeurs métalliques diminuent chez nous.

Aussi, quoique dans quatre ans nous ayons contracté cinq emprunts, qui nous ont donné plus de deux cent millions de numéraire, qui fut versé dans le pays, les monnaies d'or et d'argent n'y sont pas abondantes. Cela prouve combien il y a d'argent exporté de chez nous annuellement.

A cette cause qui contribue beaucoup à la situation dans laquelle se trouvent nos finances j'ajouterai deux maximes adoptées par M. le ministre des finances: l'une consiste à ne pas faire d'économies; l'autre, c'est de faire toutes les dépenses qui promettent des revenus.

Ces maximes adoptées d'une manière générale me paraissent avoir de graves inconvénients. Et d'abord, chaque Etat peut toujours faire des économies, mais l'Etat qui chaque année se trouve en face d'un grand déficit est obligé de faire de fortes économies. Ensuite, quand on dépense, il faut balancer la dépense et la recette. Si par exemple avec cent mille francs vous obtenez un revenu de deux mille francs vous avez mal employé votre argent, qui pouvait vous rendre quatre ou cinq mille francs; mais si vous avez dû contracter un emprunt, si pour recevoir deux mille francs vous en donnez cinq mille, avec l'obligation de rembourser ensuite les cent mille francs, vous avez fait lors un contrat ruineux. Or nous en sommes là, car nous ne finissons jamais l'année financière sans contracter un nouvel emprunt.

Je crois, MM., que cette situation des choses, si elle ne cesse immédiatement, est ruineuse pour l'Etat; car ajoutez à la dette générale de l'Etat celles que des villes, des provinces, des divisions, ont été autorisées à contracter, et vous verrez que non seulement l'Etat est endetté, mais que toutes les fractions de l'Etat le sont également pour

leur propre compte. Où voulez-vous que cela conduise, je vous le demande? à la banqueroute... ce mot est amer à prononcer, mais il est beaucoup plus amer d'avoir à en supporter les terribles conséquences.

Vous le voyez donc, MM., il faudrait se hâter de quitter les routes inconnues et revenir à ce dont nous avons déjà éprouvé l'heureuse expérience.

Ce qui est généralement reconnu c'est que chez tout Etat dans lequel les finances sont sagement administrées, les dépenses ne doivent pas dépasser le chiffre des recettes en temps de paix, et quant aux ressources extraordinaires, telles que les emprunts ou les émissions de papiers, il faut les réserver pour les circonstances extraordinaires; et en nous écartant de cette maxime si généralement reconnue, nous avons pendant six années de paix contracté six emprunts.

Je crois qu'il est urgent d'abandonner un tel système et de rentrer dans le vrai.

Je dois encore faire une observation qui me paraît fort grave sur le prix des denrées et en particulier du pain qui est fort cher dans notre pays.

Vous savez, MM., que la récolte n'a pas été mauvaise cette année; aussi au commencement le blé se vendait seulement 5 francs l'émine, mais le prix s'est bientôt élevé à 7 et même à 8 francs; il paraît qu'à l'époque où le prix de l'émine de blé était de 5 francs, il s'est fait des forts achats sur nos principaux marchés et une portion considérable de ces achats a été conduite à l'étranger. Cela explique la cherté.

Maintenant nous avons un peu de diminution dans les prix; mais calculez qu'il faut, avec les ressources du pays, que nous aillons jusqu'au mois de juin; il est donc facile de prévoir que les denrées continueront à renchérir.

Dès qu'il y aura un point en Europe où les denrées seront plus chères qu'ici on les y portera et les prix augmenteront. Actuellement il se fait une grande consommation de ces denrées dans la mer Noire, elles seront expédiées sur ce point.

Quant au nouveau budget dont nous avons à nous occuper, nous n'avons encore reçu que la partie de l'actif, mais nous connaissons le passif par ce qui a été dit dans une autre enceinte; ce passif nous annonce une émission de bons du trésor, c'est une espèce de dette, et on est loin de nous garantir que nous n'aurons pas besoin de recourir encore à l'emprunt; ce serait le sixième que nous ferions en pleine paix. Quelle opinion voulez-vous que l'on prenne de notre système financier quand ces choses seront connues en Europe?

Une considération doit fixer l'attention du Sénat; je fais même un sérieux appel à l'attention de M. le ministre des finances.

Si M. le ministre voulait admettre le conseil d'un adversaire politique qui n'est pas du tout un ennemi personnel, je lui conseillerais de se limiter actuellement à proposer une loi par laquelle on l'autoriserait à faire les dépenses nécessaires pendant les premiers mois de l'année, c'est assez fréquent chez nous, et de s'occuper pendant ces trois premiers mois de l'année à mettre le budget en équilibre. Vous n'aurez jamais une bonne situation financière que quand vos dépenses seront un peu inférieures à vos recettes.

Je sais que cette entreprise a des difficultés; je sais aussi que M. le ministre des finances a beaucoup de talent; s'il veut l'employer, il réussira; et puisqu'il a contribué à

placer l'Etat dans la situation où il se trouve, il contribuerait bien glorieusement pour lui et d'une manière bien utile pour le pays à nous replacer dans notre situation normale.

J'ai été loin, MM., de vouloir par ces différentes observations dresser contre M. le ministre un acte d'accusation. Nous avons approuvé les impôts, les doctrines du libre échange, les traités; enfin nous avons fort peu lutté contre la maxime de ne pas réaliser d'économies, nous n'avons pas contesté la maxime de faire toutes les dépenses qui promettent un revenu; comme les trois pouvoirs de l'Etat sont entrés à la fois dans ce même système erroné, passez-moi le mot, ils peuvent en sortir, et personne n'est plus capable de le faire que M. le ministre.

S'il s'y décide, non seulement je cesse d'être son adversaire politique, mais je lui promets qu'en matière de finances il n'aura pas d'appui plus ferme que moi, tant que ma faible voix pourra se faire entendre dans cette enceinte.

Je reconnais que les vérités que je viens d'énoncer sont peu agréables, mais j'ai cru les devoir à cette Assemblée dont j'ai l'honneur de faire partie; j'ai cru les devoir à ma patrie, à l'auguste famille régnante, à laquelle nous sommes tous dévoués, et qui subirait l'humiliation la plus cruelle, si, en pleine paix, son Gouvernement aboutissait à une fatale banqueroute.

PRESIDENTE. La parola è al signor ministro delle finanze.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. L'onorevole maresciallo conchiudeva la sua orazione con rivolgere alcuni consigli al Ministero, e più specialmente al ministro delle finanze, dicendo che egli lo esortava ad ascoltare le voci di un avversario politico che non era nemico personale.

Egli non aveva d'uopo di fare questa manifestazione, giacchè è debito mio il dichiarare che in tutta la sua lunga carriera egli mi ha dato numerose prove della sua personale benevolenza, prove delle quali io mai non sarò per dimenticarmi.

Tuttavia mi duole di non poter accogliere questi consigli, i quali in definitiva tenderebbero a far mutare il sistema che venne dal Governo adottato da alcuni anni, che fu con costanza seguito, che ebbe sempre l'appoggio dei due rami del Parlamento.

L'onorevole maresciallo, prima di esaminare lo stato attuale delle finanze, ricordava l'antico stato finanziario della monarchia di Savoia, e con ragione osservava che esso veniva nel secolo scorso citato a modello per ordine, regolarità ed onestà.

Io sono lieto qui di unire la mia voce alla sua, e di tributare i dovuti encomii ai nostri maggiori i quali hanno nel trascorso secolo in certo modo anticipati i tempi col l'introdurre nell'amministrazione finanziaria molti dei progressi che negli altri Stati non si sono attuati che nel secolo presente.

Consentirò pure coll'onorevole maresciallo nell'encomiar l'uomo di Stato, il finanziere che nei primi anni della ristaurazione fu chiamato dal Re Vittorio Emanuele ad ordinare le finanze della ristaurata monarchia. Ogni giorno, come ministro delle finanze, ho occasione di riconoscere quanta fosse la sapienza e la perizia di quell'illustre.

Ma dopo avere assentito a queste sentenze dell'onorevole preopinante, debbo, mio malgrado, distarmi da

lui in tutto ciò che egli disse nel progredire della sua orazione.

Egli sostiene avere il Ministero o, per meglio dire, il ministro attuale delle finanze spezzato ogni vincolo colla antica tradizione finanziaria dello Stato e condotto l'amministrazione per vie nuove non conosciute, abbandonando il lume dell'esperienza per affidarsi intieramente ai dettami di teorie non ancora applicate.

Io credo che in ciò la sentenza sia oltre modo severa e non fondata sui fatti. Noi non abbiamo fatto rivoluzioni finanziarie, noi abbiamo mantenuto quasi tutto l'antico ordine dei tributi; pur troppo la necessità ci ha tratti ad imporne dei nuovi, ma però questi nuovi tributi non sono stati ordinati dietro le avventurose teorie di alcuni fautori esclusivi della scienza ed utopisti politici.

Noi cercammo esempi nei vicini paesi, ed abbiamo introdotto presso noi imposte le quali erano state sancite dalla esperienza di più lustri. Se vi abbiamo introdotte modificazioni in certe parti, e, oserei dire, miglioramenti, non abbiamo di certo mutati i principii che queste imposte informano.

Il rimprovero dell'onorevole maresciallo sarebbe fondato sotto questo rispetto se noi vi avessimo proposto un'imposta sulla rendita, od un'imposta progressiva, od un'imposta sui capitali, o su quelle tante che sono il parto della fantasia degli utopisti; ma, lo ripeto, in fatto d'imposte, non abbiamo fatto che imitare, modificandolo alquanto, quello che si era fatto da popoli a noi vicini.

È vero, noi abbiamo fatto una grande riforma economica la quale ha avuto pure delle conseguenze finanziarie. Noi abbiamo adottato il principio del libero scambio e siamo andati applicandolo via via ai varii rami dell'industria e del commercio nazionale.

Ma noi, o signori, non abbiamo fatto cosa nuova; poichè il Governo al quale noi siamo succeduti, il Governo assoluto si era avviato anch'esso su questa strada.

E difatti nel regno del Re Carlo Alberto si possono contare una o due riforme daziarie.

Sicuramente si era proceduto molto più lentamente; ma si era seguita la stessa via.

L'onorevole maresciallo ha detto non voler risvegliare la quistione del libero scambio, e quindi io non gli terrò dietro in ciò.

Solo osserverò che forse la sua memoria lo tradiva, asserendo avere il Ministero appoggiato il suo sistema che fu tradotto in pratica mercè varii trattati, e che una delle principali ragioni per adottare i principii del libero scambio, e fare trattati con altre potenze era il pensiero di accattarne la benevolenza.

Sicuramente questa considerazione non fu senza peso pel Ministero e pel Parlamento. Ma, dichiaro altamente, che indipendentemente da qualunque considerazione politica, internazionale, e da qualunque influenza che il nuovo sistema potesse esercitare nei paesi con i quali siamo in relazioni commerciali, indipendentemente, dico, da tutto ciò, il Ministero avrebbe proposto e promosso con eguale energia e convinzione il sistema che voi avete approvato.

Nè i fatti, o signori, hanno smentito le previsioni del Ministero e del Parlamento; che anzi, lo dico e lo ripeto, i fatti hanno confermato assai più presto la verità delle dottrine sulle quali il sistema del libero scambio era appoggiato che non lo potessero sperare i più ardenti fautori del medesimo.

Infatti, o signori, se voi fissate nella mente le varie riforme daziarie che avete sancite a cominciare da quella del 1851 che apportò riduzione radicale sopra oltre la metà dei dazi allora in vigore, se tenete conto della riforma del 1852, mercè la quale fra gli altri sacrifici avete sancito l'abolizione del dazio d'uscita sulle sete, e con ciò abbandonato ai produttori oltre 500 mila lire; se ponete ancora mente alla riforma del 1853, nella quale siete andati più avanti nel sistema di riduzione dei dazi, nella quale avete abolito intieramente fra gli altri il dazio sui corami che fruttava oltre 500 mila lire; se finalmente poi tenete conto della legge votata in quest'anno, in virtù della quale furono aboliti tutti i dazi d'entrata ed uscita sui cereali, dovrete aspettarvi che il prodotto delle dogane avesse sofferto un'enormissima riduzione, e ciò tanto più in questo anno in cui alle cause legislative da me ricordate venivano ad aggiungersi pure varie cause economiche e politiche che tutte concorrevano a rendere meno florido e meno attivo il commercio.

Ebbene, ad onta di tutte queste circostanze, il prodotto delle dogane in quest'anno giungerà a circa quindici milioni.

Se a questi quindici milioni voi aggiungete la media dei prodotti che si ricavarono dai cereali nell'ultimo decennio tanto all'entrata quanto all'uscita, cioè tre milioni e qualche centinaio di mila lire, voi vedrete che il prodotto totale supererebbe i 18 milioni, cioè sarebbe maggiore della media dell'ultimo decennio: ciò che prova come l'attività del commercio e dell'industria e le maggiori transazioni operate si abbiano compensato tutte le riduzioni daziarie, ad eccezione della riduzione sui cereali, dalla quale non si poteva sperarne un compenso diretto, giacchè dalle riduzioni si può aspettare un compenso solo quando, diminuendosi i diritti, si aumenta la produzione; ma quando i dazi vengono tolti assolutamente, non vi ha più in quell'articolo compenso possibile.

Nè in quest'anno vi poteva essere un compenso indiretto, giacchè sgraziatamente, malgrado la soppressione dei dazi, il prezzo dei cereali è molto più elevato della media dei tempi in cui esistevano anche dazi elevatissimi, stati già ridotti sotto il passato Governo.

Nè si dica che quest'aumento di prodotto è stato cagionato dalla cessazione dell'industria nazionale, giacchè, o signori, i quadri che il Governo pubblica regolarmente dell'importazione e dell'esportazione provano che l'importazione delle materie prime che servono alle nostre fabbriche, non ha scemato dopo la riforma del 1851 e l'applicazione del libero scambio.

Quindi, o signori, voi vedete che il libero scambio (salvo la questione della soppressione del dazio sui cereali, alla quale, almeno temporariamente anche i più grandi protezionisti avrebbero potuto adattarsi) non ha recato danno alle finanze e non ne ha causato alla nostra industria.

Io quindi non vedo motivo per lamentare il sistema da me propugnato, chè anzi vi scorgo ragioni per andarne lieto e fino ad un certo punto superbo d'aver avuto la fortuna d'iniziarlo in questo nostro paese.

Tanta è la mia fede nel sistema economico in discorso, che io porto opinione che ove questo sistema non fosse stato introdotto ed applicato con tanta risoluzione, il paese non avrebbe potuto sopportare le calamità a cui senza sua colpa andò soggetto.

Io credo che dopo la guerra essendo divenuta una cruciale necessità per il Governo di far sottostare il paese a

nuove gravezze, se mentre queste gravezze si applicavano, il paese flagellato da vari infortunii non fosse stato soccorso dai benefizi del libero scambio, io tengo per fermo che esso non avrebbe potuto attraversare questi tempi difficilissimi.

Se il Ministero, come spero avere provato, non è entrato in una via nuova e pericolosa in fatto di finanze, non vi è neppure entrato in fatto di amministrazione.

Una riforma amministrativa fu bensì proposta dal Ministero e dal Senato approvata, ma questa riforma migliorò, non cambiò i grandi principii sui quali riposava, a mio credere, l'antica amministrazione; lasciò sussistere quello che ne faceva il merito principale; lasciò sussistere il controllo preventivo, e forse lo rese ancora più efficace, poichè aggiunse al controllo preventivo sulle spese che esisteva, anche quello del Ministero delle finanze; ed io credo che il paese ed il Parlamento non abbiano motivo per lamentare l'effettuata riforma.

Quantunque i nuovi ordini amministrativi non siano in attività che da dieci mesi, l'esperienza ha già fatto conoscere che gli affari camminano più spediti, che il controllo delle spese non è meno efficace, e che il Ministero è ora in condizione di rendere ragione in qualunque momento dello stato delle nostre finanze.

In un'altra Assemblea rispondendo ad un distinto uomo di Stato molto perito delle cose di finanze, il quale faceva osservazioni non molto benevole sulla condotta del Ministero, io gli ho detto che avevo preparato un quadro delle finanze e del tesoro, e che non sarei stato in grado di farlo se fossero ancora esistiti gli ordini antichi finanziari; e quel distinto personaggio non contraddisse a questa parte del mio discorso.

E anche qui parmi di non aver a lamentare le riforme introdotte nell'amministrazione dello Stato, nè che il Senato possa condolarsi del voto di approvazione che egli diede a queste riforme.

Finalmente l'onorevole maresciallo, lasciando l'esame del sistema amministrativo e fiscale, passò a considerare il complesso della nostra posizione finanziaria, e disse che i nostri bilanci avevano presentato da molti anni un disavanzo notevolissimo; disse essere questa cosa fatale che ci condurrebbe nel precipizio del fallimento; disse che questo si poteva attribuire in gran parte a ciò che l'attuale ministro delle finanze non voleva assolutamente fare economia, e che era pronto a proporre qualunque spesa purchè fosse d'indole riproduttiva.

Io non nego il fatto dall'onorevole maresciallo indicato, non nego che pur troppo i passati bilanci e quello pure sottoposto alle vostre deliberazioni presentano un disavanzo; tuttavia io vi faccio osservare che il disavanzo andò d'anno in anno scemando; che mentre si elevò nei primi anni fino ai 50 milioni, per l'esercizio del bilancio che state per esaminare si riduce a poco più di 10 milioni; disavanzo ancora grave, disavanzo che io vorrei con tutta l'anima poter fare scomparire, ma che non è poi tale da incutere gravissimi timori se si pon mente che nel nostro attivo figura una somma di molti milioni destinati all'estinzione del debito esistente; onde, quando si faccia astrazione da tal somma, il bilancio dell'anno venturo non presenterà un disavanzo che di due o tre milioni al più.

Ora, o signori, se le circostanze economiche e politiche non fossero state cotanto avverse alle nostre finanze, se il Ministero ed il Parlamento non fossero stati condotti alla

soppressione immediata del dazio sui cereali, se non fosse stata una necessità ineluttabile ridurre il canone gabelario, se in migliori condizioni i prodotti indiretti avessero continuato nella progressione degli anni addietro, il bilancio dell'anno venturo, invece di presentare un disavanzo, avrebbe presentato una notevole attività.

Quello che non abbiamo potuto raggiungere nel 1855 possiamo sperare di raggiungerlo negli anni venturi. Dopo anni di calamità, di disgrazie, è probabile che succederanno anni più favorevoli; ad uno stato di guerra succederà, speriamo, uno stato di pace, ed in circostanze normali noi possiamo far assegno sopra il progresso di tutte le nostre imposte indirette.

D'altronde è da notarsi che molte delle nuove imposte (imposte non di ripartizione, ma di quotità), non possono nei primi anni dare tutto il prodotto di cui sono suscettive.

Per tutti questi motivi, lo ripeto, io non credo che l'avvenire nostro finanziario sia tale da sgomentarci.

Certamente la condizione è grave, e richiede per parte del Parlamento che nelle cose di finanza si cammini con molta prudenza e severità; ma io credo che su questo punto il rimprovero dell'onorevole maresciallo non sia fondato.

Io spero di aver dato prove, e prove ripetute (come pure i miei colleghi) del nostro desiderio di fare delle economie.

Per ciò che riflette il Ministero delle finanze si è spinta l'economia agli ultimi limiti, tanto che non sarebbe possibile lo spingerla oltre senza compromettere gli interessi del servizio, e senza fare in definitiva una pessima speculazione, poichè queste economie produrrebbero probabilmente una diminuzione negli introiti.

Qui non è il caso di entrare nei particolari; ma se nel bilancio passivo l'onorevole maresciallo volesse prendere ad esame il bilancio delle finanze, egli potrebbe accertarsi come in tutti i rami di quel Ministero sieno portate le più severe economie.

Io porto opinione che del pari abbiano agito i miei colleghi; il solo Ministero che non presenti delle economie forse è quello della guerra; ma il Governo ed il Parlamento hanno creduto che, stante la condizione speciale del nostro paese, fosse necessario ed indispensabile il mantenere l'esercito sopra un piede rispettabile; ed in ciò, quantunque le conseguenze ricadessero specialmente sopra il Ministero delle finanze, in ciò, dico, io mi sono associato con tutto cuore ai miei colleghi ed al Parlamento, ed ho sempre propugnato la massima che non si avessero a fare in questi tempi riduzioni di sorta nel nostro esercito sia di terra che di mare.

In quanto alla facilità di acconsentire a spese produttive, non negherò essere a queste molto propenso; ma io credo che il Governo e le Camere non abbiano a lamentare nessuna delle spese produttive da esse approvate. Le sole spese produttive che abbiano potuto avere un'influenza sul nostro bilancio sono le strade ferrate e le strade della Sardegna. Ora io credo che, anche considerando la questione dal lato meramente fiscale finanziario, le finanze ritraggono e dalle strade ferrate e dalle strade della Sardegna un utile maggiore dei sacrifici che queste gli hanno imposti.

Noi vediamo i prodotti delle nostre strade ferrate crescere ogni mese; tutto ci dà a credere che questa progressione non è per arrestarsi, ma che anzi è per continuare

per più anni; quindi possiamo fare assegno sopra un reddito netto assai elevato delle nostre strade ferrate.

Se a questo reddito netto noi aggiungiamo le economie che queste strade ferrate procurano al Governo, i mezzi economici che esse gli danno di eseguire vari servizi dello Stato, noi potremo asserire che fra due o tre anni ricaveremo dalle strade ferrate un interesse eguale a quello che il loro costo ci ha imposto.

Così per le strade della Sardegna, senza tener conto dei benefici che queste procurano a tutta la popolazione dell'isola, non che dei vantaggi indiretti che ne ricaverà la popolazione, e quindi degli indiretti che ne scaturiranno pel Governo, mi basta ricordare al Senato come il demanio essendo proprietario di una parte notevolissima dell'isola, di terreni di cui il Parlamento ha votato l'alienazione, il maggior valore che questi terreni acquistano nell'apertura delle strade, la maggior facilità che il Governo trova nell'alienarli, compensa e compensa largamente il sacrificio che la costruzione di queste strade ci ha imposto.

Parmi di aver risposto a tutti gli appunti che l'onorevole maresciallo muoveva alla politica del ministro delle finanze, quindi io non posso aderire all'ultimo consiglio che egli porgeva, quello cioè di pregare il Senato di sospendere l'approvazione del bilancio onde aver tempo di riformarlo nella sua parte più essenziale.

Dichiaro al Senato aver apportato nella confezione di quel bilancio tutto l'impegno, tutti gli studi di cui io era capace, e che nuovi studi, nuovi esami non mi condurrebbero probabilmente a modificazioni essenziali; epperò io debbo persistere nella preghiera che voi vogliate occuparvene senza indugio; e persisto tanto più perchè coll'adottare immediatamente il bilancio, si pone termine al provvisorio, e si entra finalmente in uno stato normale finanziario, quello cioè in cui le spese e le entrate non si fanno se non in virtù di leggi discusse ed approvate dal Parlamento.

Io mi lusingo che quest'ultima e gravissima considerazione vi determinerà, o signori, a passare immediatamente alla discussione del bilancio attivo, e a dargli la vostra approvazione.

DELLA TORRE. Je demande la parole.

PRESIDENTE. La parola è al maresciallo.

DELLA TORRE. J'ai voulu seulement appeler l'attention de M. le ministre des finances sur la pente fatale qui nous entraîne à contracter des emprunts, et par conséquent à augmenter la masse, déjà si grande, de nos dettes. Mais il y a un point qui me paraît essentiel; il s'agit d'une chose politique, juste, et, je le crois, satisfaisante pour la classe malaisée.

Je ne discute nullement la question du libre échange; je propose simplement d'imiter ce qui a été fait dans toute l'Europe, de prohiber la sortie des grains; je crois que cette mesure serait favorable à la classe indigente, et en tous cas, elle aurait la preuve que le Gouvernement fait ce qu'il peut pour venir à son secours, et pour l'aider dans les circonstances critiques où elle se trouve.

Vous voyez qu'on laisse le libre échange subsister; il suffirait seulement de le suspendre jusqu'à l'année prochaine la libre sortie des grains.

Je sais que cela n'empêchera pas les accapareurs d'accaparer les grains, mais ils seraient découragés, en voyant qu'ils sont forcés de conserver leurs magasins, et qu'ils ne peuvent plus spéculer à l'étranger. Ainsi ils devraient agir sous les yeux de leurs concitoyens et du Gouvernement.

S'ils poussaient les choses trop loin, alors le Gouvernement pourrait adopter certaines mesures qui ne seraient pas utiles à leur bourse, mais qui seraient fort avantageuses pour la classe pauvre.

Je restreins à cela ma proposition; je crois qu'elle serait très-favorable à la classe peu aisée, qui est nombreuse dans notre pays.

CAVOUËL, *presidente del Consiglio, ministro delle finanze.*
Ringrazio l'onorevole maresciallo di aver ricordato una parte del suo discorso, alla quale io ho dimenticato di rispondere, quella cioè relativa all'alto prezzo del grano e alla libera uscita che si è ad esso mantenuta.

Egli si stupiva che, dopo un raccolto abbondantissimo, i prezzi, i quali erano ricaduti, si fossero di nuovo rapidamente elevati fino ad un tasso, il quale, se non indica uno stato di fame, indica certamente uno stato di carestia; egli attribuisce questo fenomeno in gran parte all'esportazione che si operò dopo il raccolto.

Mi duole che l'onorevole maresciallo non abbia tenuto dietro ai documenti che sono stati dal Ministero pubblicati in seguito all'eccitamento a lui fatto dall'altro ramo del Parlamento, e che vennero riferiti nel foglio ufficiale. Da essi risulta che l'esportazione di grano, la quale si era assai elevata nel primo e secondo trimestre di questo anno, scemò rapidamente nel terzo trimestre, e dopo il raccolto, invece di aumentare diminuì, e diminuì in larghe proporzioni.

Non prevedendo che la discussione si sarebbe aggirata sopra questo argomento, non ho le cifre sotto gli occhi, ma posso asserire che l'esportazione nel terzo trimestre scemò forse di tre quarti, relativamente al primo e secondo trimestre, ed i motivi ne sono evidentissimi.

L'esportazione da noi non può quasi operarsi nelle circostanze attuali. Quando i prezzi sono determinati presso noi dal prezzo all'estero, non può operarsi, dico, per via di mare, giacchè siccome Genova e i paesi marittimi ricavano dai paesi di produzione il grano che importano, come lo ricavano le altre nazioni che difettano di cereali, non è probabile che queste nazioni vengano a comperare il grano a Genova dove è già carico di spese, invece di andarlo a comperare ai luoghi d'origine.

Le esportazioni da noi non possono operarsi se non per le frontiere di terra, cioè per la Lombardia, o per la Svizzera.

Ora, nello scorso anno il raccolto avendo fallito in Lombardia, questa contrada si è trovata nella necessità di trarre una gran quantità di grano dall'estero: una grande copia ne fece venire da oltremare, ma ne comperò pure sui mercati della frontiera lombarda; sicchè i mercati di Novara, Mortara ed altri erano nello scorso anno e nei primordi di questo frequentatissimi dai Lombardi.

Il raccolto in Lombardia essendo stato molto abbondante in quest'anno, e la Lombardia in anni di buon raccolto non avendo nessun bisogno di ricorrere all'estero, cessò immediatamente dopo il raccolto la richiesta dei nostri grani per parte dei Lombardi, e quindi l'esportazione diminuì e venne ridotta a quel poco che si manda nella vicina Svizzera.

Questa esportazione per la Svizzera è molto circoscritta per i seguenti motivi:

La Svizzera non produce quanto abbisogna di grano. Essa trovasi fra due paesi di produzione: a mezzogiorno l'Italia, a settentrione la Germania meridionale, ed in specie la Baviera, che è uno dei paesi più graniferi di

Europa. La Svizzera meridionale trova sua convenienza di comprare in Italia, perchè separata dalla Germania meridionale da altissime montagne che non si possono superare senza incontrare gravi spese di trasporto; la Svizzera occidentale poi si trova pur essa più vicina alla Savoia ed al Piemonte che non alla Germania meridionale, e quindi torna opportuno per essa di approvvigionarsi in queste contrade. Ma per i paesi un po' più inoltrati nell'interno della Svizzera cambia l'opportunità del mercato, ed i loro bisogni di grano sono soddisfatti dalla Germania.

Io non credo che in questi tempi molti cereali abbiano dal lato dell'occidente superato il San Bernardino od il San Gottardo, e dall'altro lato si sieno inoltrati oltre il cantone di Vaud. Ma, mentre l'esportazione diminuiva, la importazione, convien dirlo, diminuiva pur essa, benchè però fosse immensamente superiore all'esportazione, se mal non m'appongo.

Se il Senato volesse avere le cifre sotto gli occhi, non avrei che a mandare a prendere la Gazzetta Ufficiale di alcuni giorni or scorsi.

Nell'ultimo trimestre (prego l'onorevole maresciallo a voler notare queste cifre) dopo il raccolto s'importarono 170 mila ettolitri di grano, mentre l'esportazione non deve aver raggiunto i 10 mila ettolitri, cioè nemmeno la diciassettesima parte dell'importazione.

Dopo quell'epoca io non credo che l'esportazione abbia aumentato di molto; dalla parte del Ticino si mantenne moderatissima; non così forse dalla parte della Savoia; ma l'importazione si mantenne e continua ad essere attiva. Basti per dimostrarlo che l'ultimo listino che il direttore delle dogane manda tutte le settimane al Ministero, porta in una sola settimana l'importazione in Genova di 18 mila ettolitri di grano e 7 mila ettolitri di granaglie, cioè in una sola settimana 25 mila ettolitri di cereali. Questa quantità non è enorme, desidererei che fosse maggiore, ma è certamente dieci volte quanto si è potuto esportare nella medesima settimana.

Vede dunque l'onorevole maresciallo che se vi fosse aumento nel prezzo, non si potrebbe attribuire alla esportazione, od a che le risorse interne sieno dal commercio esterno scemate.

Ma, si potrà dire (ed è l'argomento di cui si è fatto molto uso in un altro paese, e pur troppo con buon successo), lasciamo aperta la porta all'introduzione, ma chiudiamola alla esportazione. Questo argomento sarebbe ottimo se si fosse certi che il divieto di esportare non scemasse la quantità dell'introduzione.

Lo stesso onorevole maresciallo evocando, non so con quale convenienza, l'immagine degli accaparratori, diceva che niuno si approvvigiona in un paese dove non è libera l'uscita. Se ciò è, il commercio non recherà grano in un paese dove non è libera l'uscita.

Egli è evidente che se l'uscita continua ad essere libera a Livorno, e non lo è a Genova, anche i negozianti genovesi che in gran parte hanno case a Livorno, manderanno i loro grani a Livorno invece di farne venire a Genova: quindi che cosa conseguirebbe da quella misura di vietata esportazione? Ne conseguirebbe che forse alcune migliaia di ettolitri rimarrebbero nel paese, ma ne conseguirebbe altresì che dieci volte altrettanto ne verrebbe di meno dall'estero.

Alcuni giorni fa, ragionando con una delle persone le più perite della piazza di Genova, le faceva il seguente quesito, cioè: che cosa accadrebbe se il Governo vietasse

l'uscita de' grani? Mi rispose senza esitare: credo che al mese di marzo vi sarebbe la fame nel paese, e che vi trovereste nelle pessime condizioni possibili.

Se il grano ha pur troppo aumentato, pare che la spiegazione sia molto facile, e non sia necessario di ricorrere all'ipotesi messa avanti dall'onorevole preopinante.

Il Senato sa quanti cereali sono necessari all'alimentazione del nostro paese.

Dopo il 1814 non vi passò mai anno (anche contati gli anni di maggior raccolto) senza che il paese introducesse dall'estero de' grani, ed in gran quantità.

L'onorevole maresciallo, che ha retto per tanti anni il Ministero degli affari esteri, non può ignorare quanto asserisco: non vi si è introdotto mai al *minimum* meno di 800 mila ettolitri, ed in questi ultimi anni la quantità aumentò. Di questa maggiore consumazione vuolsi anche dar causa all'accresciuta popolazione; ma il fatto sta, che dopo il 1847 la media dell'importazione è pure aumentata e raggiunge ora il milione.

Ora, quantunque il raccolto di quest'anno sia stato uberoso anzi che no, anche tenendo conto del complesso dei vari raccolti di cereali, conviene avvertire che questo raccolto è venuto dopo un anno di magrissimi prodotti, dopo un anno nel quale era stato necessario di importare oltre un milione e mezzo d'ettolitri dall'estero, è venuto quando il paese era assolutamente esausto di cereali.

L'onorevole maresciallo, che abita una parte dell'anno nel Canavese, saprà che all'epoca del raccolto l'immensa maggioranza dei coltivatori si trovava sprovvista di grano: saprà che in molti siti si mieteva il grano alla mattina, lo si batteva al dopo pranzo, e si portava al molino alla sera, mentre negli anni ordinari non si cominciava a consumare il grano nuovo se non alcun tempo dopo il raccolto, e nelle città dopo parecchi mesi.

In quest'anno il raccolto si è cominciato probabilmente un mese prima degli altri anni, e quindi deve bastare non a 12 mesi, ma a 13; è questa una considerazione di cui devesi tener conto per spiegare l'aumento nel prezzo dei grani.

Ma anche indipendentemente da ciò è incontrastabile che noi siamo costretti di ricorrere all'estero per sopperire ai nostri bisogni.

Egli è evidente che i prezzi dei grani presso di noi non possono essere meno elevati di quel che siano negli altri paesi che ci fanno concorrenza, nei paesi di produzione: egli è evidente che finchè dovremo importare grano dall'estero, si dovrà pagarlo allo stesso prezzo che lo pagano i nostri vicini, bisognerà che il grano a Genova sia al medesimo prezzo che a Livorno ed a Trieste, senza di che i produttori di grano non lo manderebbero a Genova, ma a Livorno, od a Trieste; io credo che questa sia una verità, un assioma.

Ora sta in fatto che il grano non è agli stessi prezzi che è a Livorno o a Trieste. Nè capisco come si possa trovare straordinaria una tal cosa. Non che accusare la speculazione, io dico che il male attuale si è che non vi fu più speculazione, che si è arrivato al raccolto mentre tutti gli speculatori erano sprovvisti di grano.

In Genova, che è una città dove il commercio del grano si fa sopra una più larga scala, dove vi sono veramente grandi speculatori in grano, e si può dire che tutti gli speculatori dell'interno sono ragazzi a confronto di essi, perchè ci sono molte case colà che fanno più da sè sole che non tutti gli speculatori dei mercati del Piemonte; a Genova, dico,

questi speculatori hanno ordinariamente un fondo di 200 a 300 mila ettolitri, e quando non hanno che 300 mila ettolitri si dice che il deposito di Genova è moderato. Or bene: si è arrivato al raccolto che non vi erano forse 20 mila ettolitri nei magazzini in mano degli speculatori, ed oggi sgraziatamente gli speculatori genovesi, che sono i primi speculatori dello Stato, hanno un deposito piccolissimo: ed ecco la cagione del mantenimento del prezzo elevato.

Appunto il difetto di depositi nelle mani degli speculatori ci dimostra che essi non credono ad un grande aumento, imperocchè se la loro opinione, per esempio a Genova, fosse per l'aumento, si asterrebbero dal vendere, e i depositi anderebbero crescendo invece di mantenersi sempre ad un limite ristretto.

La misura poi che il maresciallo ci propone, quella cioè della proibizione, è pure stata adottata in un paese che si trova in circostanze analoghe alle nostre, cioè in un paese che deve ricorrere ogni anno all'estero per avere il grano, nel Belgio.

Dopo una discussione animatissima, ad onta degli sforzi dei liberi scambisti belgi, le due Camere votarono la proibizione dell'esportazione, proibizione che, come credevano i membri che la componevano, avrebbe fatto diminuire il prezzo dei grani. E veramente la prima settimana produsse un ribasso notevolissimo: ma quanto durò questo ribasso dei prezzi? Otto giorni! Al giorno d'oggi questi prezzi hanno raggiunto il punto dove erano prima della proibizione, e mentre presso noi si scorgeva un qualche ribasso, nel Belgio vi era un aumento su tutti i mercati.

Invito l'onorevole maresciallo a voler consultare l'*Indépendance Belge* o il *Moniteur Belge*, e vedrà che ad Anversa ed a Bruxelles il mezzo ettolitro, *la razière*, si vende 19 franchi, cioè 18 franchi e mezzo, e così l'ettolitro a Bruxelles dopo 15 giorni di vietata esportazione è a 37 franchi. Vede dunque il Senato qual cosa ha guadagnato il Belgio dalla vietata esportazione.

Io ritengo che il Belgio ne risentirà pessimi effetti, e che questa primavera il prezzo del grano sarà molto più elevato sul mercato d'Anversa dove la proibizione fu stabilita, che sul mercato di Genova, dove la più intiera libertà è e sarà sempre, lo spero, religiosamente mantenuta.

Ma finalmente contro il divieto dell'esportazione esistono pure trattati, e questi benedetti trattati che hanno tanti difetti agli occhi dell'onorevole maresciallo hanno anche questo di impedirci di vietare l'esportazione dei cereali.

Nel nostro trattato colla Svizzera, bene o male, questa clausola l'abbiamo inserita: abbiamo stipulata la libera importazione dei cereali per la Svizzera, e quindi non si potrebbe vietare senza violare apertamente il trattato.

L'onorevole maresciallo però si ricorderà che questa misura fu pure adottata prima di questo trattato, e più volte in Savoia si è vietata l'esportazione per la Svizzera.

Ora sapete, o signori, che cosa è arrivato? È arrivato, che dopo aver vietata l'esportazione per la Svizzera i Savoia sono stati costretti ad andare a comperare il grano a Ginevra, ed io me ne appello alla rimembranza di coloro che hanno studiato attentamente la storia economica della Savoia.

Sì, signori! Dopo di avere vietata l'esportazione del grano alla Svizzera i nostri concittadini hanno dovuto condursi a comperarlo in Ginevra, perchè era caduto a prezzo minore di quello che lo fosse nella Savoia; e questo si capisce, in quanto che Ginevra è città dove vi erano molti

ricchi speculatori, i quali avevano mezzi di far condurre dei grani dai paesi di produzione, ed erano maggiormente in condizione di ciò effettuare; ma quand'anche ciò non fosse, io crederei questa una misura talmente odiosa rispetto alla Svizzera che certamente non potrei mai in nessun modo approvarla.

Io ho abitato molto tempo il cantone di Ginevra, ed in tempi anche di carestia e di fame; ho visto coi miei propri occhi un numero ingentissimo di nostri concittadini portarsi in quel Cantone per avere ricorso alla carità privata e pubblica, e questa carità non venne mai loro negata.

Ora, o signori, a fronte di questi fatti io crederei ingiustificabile il voler negare la libera esportazione dei cereali: sarebbe una misura anti-economica, anti-politica, anti-umana: sarebbe una misura che non si potrebbe sopra alcun dato giustificare.

Chiuderò le mie osservazioni rileggendo i dati ufficiali che mi vennero cortesemente somministrati da un membro del Senato relativi all'importazione ed esportazione dei tre primi trimestri di quest'anno.

Prego l'onorevole maresciallo di voler por mente a queste cifre: nel primo trimestre di quest'anno vennero importati 347,708 ettolitri, ne furono esportati 18,000; nel primo trimestre dunque vi ebbero in più dell'esportazione 329,708 ettolitri. Nel secondo trimestre crescono le importazioni ed esportazioni; le importazioni giunsero a 517,000 ettolitri, e le esportazioni a 35,000; finalmente nel terzo trimestre le importazioni diminuirono e caddero a 170,000 ettolitri, ma cadde altresì l'esportazione a 7000 ettolitri.

Non ho ancora i dati ufficiali del quarto trimestre, ma le istruzioni sono state diramate onde raccogliervi immediatamente, e li sottoporro al Parlamento, e li farò di pubblica ragione. Così che in complesso nell'anno si sono importati un milione e 35,000 ettolitri, e se ne sono esportati 62,000.

Se mai vi furono cifre le quali dimostrino ad evidenza l'efficacia del libero scambio, io credo che sono le cifre che ho avuto l'onore di sottoporre alle vostre considerazioni; e spero quindi che anche su questo punto non vi maravigliate se io persisto nella via finora seguita e non mi arrendo all'onorevole consiglio dell'illustre maresciallo.

DELLA TORRE. La question des grains est si importante sur l'opinion publique que je crois qu'il faut y penser. Je reconnais qu'on doit se conformer aux traités; nous avons fait des traités, il faut les maintenir. Je veux que les traités soient absolument respectés. Mais sur la question des grains il y a deux choses à considérer.

Quant à la Suisse, vous êtes dans l'obligation d'accorder le transit; eh bien! donner le transit n'est pas vendre.

Vous avez dit que si vous défendiez l'exportation, personne ne voudrait importer, parce qu'on n'aurait pas la facilité d'exporter ce qu'on aurait importé; mais n'avons-nous pas le port-franc à Gènes dans lequel chacun peut déposer ce qu'il veut? Autrefois l'exportation était défendue, le port-franc était rempli de blé que l'on allait vendre en Espagne, dans le Portugal et dans d'autres contrées. Le blé importé peut rester parfaitement libre à la condition toutefois que l'on constatera la quantité qui a été importée; les choses se passant ainsi, l'inconvénient qui résulterait de la défense d'exporter est donc parfaitement annulé. A Gènes, par exemple, l'on a l'habitude de faire des provisions de blé pour alimenter la Rivière qui est pauvre

en grains; mais quand la Rivière est alimentée par le Piémont, le blé est dirigé sur d'autres points. On peut dire dans le décret que l'on pourra exporter ce qui aura été introduit dans le port-franc.

J'avoue, messieurs, que je vois avec regret que nous voulons opposer à l'Europe entière notre sagesse piémontaise. La France, l'Autriche, presque tous les États de l'Europe ont tour à tour prohibé l'exportation lorsque les grains étaient chers; en prenant cette mesure aussi nous, nous ferons tout simplement ce que l'Europe a fait, et en agissant ainsi nous donnerons une satisfaction à cette opinion générale qui craint que la hausse du prix des denrées ne soit le résultat de l'exportation. Les chiffres que vous donnez ne peuvent pas être connus du peuple, et peut-être même n'y croit-on pas à ces chiffres.

Je dis, messieurs, qu'il faut que le peuple soit persuadé que le Gouvernement fait des efforts pour le maintenir dans un certain bien-être. Que M. le ministre pense à cette question des grains, elle est plus grave que peut-être il ne se l' imagine. Si les prix augmentent, vous verrez que nous n'éviterons pas des désordres, toujours fâcheux, mais, je dois le dire, plus fâcheux encore et plus périlleux à cette époque qu'à toute autre époque.

Réfléchissez-y, M. le ministre; il faut, dans ce moment surtout, de la sagesse, de la prudence, de la prévoyance. C'est mon dernier mot.

CAVOUË, *presidente del Consiglio, ministro delle finanze.* L'onorevole maresciallo faceva osservare che si poteva conciliare il divieto d'esportazione colle facilitazioni al commercio estero: perciò bastare il concedere la libera esportazione mediante la introduzione nel porto-franco dei grani.....

DELLA TORRE (*Interrompendo*). Ma anche pei Genovesi.

CAVOUË, *presidente del Consiglio, ministro delle finanze.* Anche pei Genovesi.....

Io non nego che questo sarebbe un miglioramento al sistema di assoluta proibizione, ma certamente non si potrebbe paragonare al sistema di libertà: giacchè i grani non si possono introdurre nel porto-franco, non essendovi locali bastevoli per contenerli. Quando esisteva il dazio, i cereali s'introducevano nei magazzini della città ed erano ammessi a libero deposito; cioè si misuravano e si constataba la quantità introdotta; allorchè si volevano esportare si misuravano di nuovo, e si constataba l'esistenza della istessa quantità.

Ma, signori, per assicurare l'esecuzione della legge era necessario d'imporre al commercio molte prescrizioni. Vi era l'obbligo della consegna e della misura, ed occorreva eziandio una sorveglianza attiva per parte della dogana. Veniva poi l'impossibilità di vendere od esportare senza l'intervento di un agente fiscale.

Tutte queste prescrizioni, che sono inevitabili per l'esecuzione di una legge finanziaria, incagliavano il commercio, causavano spese di qualche rilievo, e quel che è più, molestie, che il commercio valutava molto.

Per provare quanto un piccolissimo diritto tolto, quanto una facilitazione accordata, che a prima giunta sembra inconcludente, può influire sul commercio, basterà ricordare quello che accadde da noi dopo che fu tolto, rispetto al commercio serico, l'insignificante dazio di un franco per chilogramma sull'esportazione della seta.

Molti credevano che quella diminuzione di dazio non avrebbe avuto influenza sul commercio serico; eppure, o

signori, è un fatto che dall'istante in cui il dazio fu tolto, e che tutti poterono introdurre seta estere, e riesportarle senz'obbligo di consegna, di bolle a cauzione e di scarico, questo commercio ha preso uno sviluppo notevole, e si accrebbe ogni giorno maggiormente nel modo più soddisfacente.

Quello che è accaduto per le sete, genere tanto ricco, che può sopportare spese ed anche qualche gravazza, si verificherà ancora più facilmente per i grani.

Se voi sottoponete di nuovo i grani che arrivano a Genova all'obbligo della consegna, delle bolle, ed alle formalità della visita doganale, state certi che voi allontanerete da Genova e diminuirete di molto il commercio dei grani.

D'altronde, quando si volesse ciò fare, converrebbe immediatamente riordinare la gabella col suo numero piuttosto considerevole d'impiegati, che credo ascendessero a 35, giacchè questo è un commercio che richiede l'opera di molti impiegati.

Se però io fossi convinto che tali misure dovessero avere un effetto utile, che potessero impedire l'aumento del prezzo dei grani, benchè non pochi siano gl'inconvenienti che verrebbero a ricadere e sull'amministrazione e sul commercio, le adotterei immediatamente; ma tuttavia avendo una convinzione contraria, essendo anzi persuaso che il divieto di esportare avrobbe per effetto in un tempo non molto lontano di aggravare la condizione delle cose, di far sì che il prezzo dei cereali aumentasse assai più che se ne rimanesse libero il commercio, certamente non mi adatterò a quella misura, solo perchè viene reclamata dall'opinione di masse ignoranti, da masse in questo non illuminate da una gran parte di coloro che avrebbero l'incarico di illuminarle.

Io so che così facendo assumo una grandissima responsabilità non solo come rappresentante del Governo, ma personalmente, giacchè mi è noto che tutti i giorni vi sono fogli, di cui non rendo complice certamente l'onorevole maresciallo, ma che sostengono la sua politica, i quali fanno responsabile non il Governo, ma il ministro delle finanze, il conte Cavour, di questo stato di cose, e che eccitano i furori popolari contro di lui, ma ciò non mi commove, avendo la convinzione forte, profonda della bontà della politica liberale in fatto di commercio di cereali dal Governo adottata. E finchè questa politica sarà appoggiata dal Parlamento, qualunque possano essere le conseguenze, gli effetti dei raggiri di un partito, effetti e raggiri che eccitano l'odio delle classi popolari contro di me, io continuerò francamente in questa via.

E qui mi sia permesso il dirlo, io non ho mai cercato la popolarità, e se ho sostenuto e sostengo la politica liberale, non è per amore della popolarità, mentre so pur troppo che per sostenerla bisogna andare incontro all'impopolarità la più pericolosa, quella che si eccita a nome delle sussistenze; ma io lo dico schiettamente, io avrò coraggio bastante per affrontarla in tutta la sua ampiezza. *(Bravo! Bene!)*

PRESIDENTE. Nell'invitare il Senato a voler passare alla discussione degli articoli e chiudere la discussione generale, io non credo che esso debba e possa occuparsi dell'esame della proposizione fatta dall'onorevole maresciallo, giacchè penso che, per la natura di questa proposizione, poco consentanea all'indole di una legge di bilancio, la quale non comporterebbe una disposizione di tal fatta, egli abbia inteso, piuttosto di dare un consiglio al Ministero, consiglio per altro che il Ministero non pare disposto ad

accettare, anzichè fare una proposizione la quale debba essere presa in considerazione dal Senato.

Ciò posto, io non ho che a mettere ai voti la chiusura della discussione generale.

Chi intende chiudere la discussione generale si levi.

(La discussione generale è chiusa.)

L'articolo 1° della legge, riferendosi alle categorie diverse del bilancio attivo, le quali debbono essere parimenti approvate, io prego uno dei signori segretari di darne lettura, ed invito i signori senatori a voler seguire le antiche discipline, che cioè occorrendo in qualche articolo alcuna osservazione si chiegga la parola, altrimenti si intenderà che il Senato approva tutto ciò che è letto

Io poi sottoporro a particolare votazione l'intero complesso della tabella.

GIULIO, segretario, legge la tabella. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1184.)

PRESIDENTE. Prima di mettere ai voti queste categorie ora lette debbo ricordare alla Camera quanto già venne detto nel rapporto del relatore, vale a dire che occorre un errore di computo nel totale del bilancio attivo, il quale invece di essere di lire 128,382,814 40 deve essere di lire 128,472,824 40, errore che la Camera elettiva ha anch'essa già rettificato nei suoi registri, perchè non fu che uno sbaglio preso nella copiatura del bilancio.

Con quest'osservazione metto ai voti le categorie di cui si è dato lettura.

Chi intende siano approvate, si levi.

(Sono approvate.)

Porrò ora ai voti gli articoli della legge:

« Art. 1. Il Governo è autorizzato ad esigere le entrate tutte ordinarie e straordinarie presunte nel bilancio attivo dello Stato per l'esercizio 1855, secondo la ripartizione, ed in conformità delle leggi e tariffe in vigore. »

(È approvato.)

« Art. 2. I centesimi addizionali per la riscossione delle imposte dirette sono conservati nella proporzione di quattro per lira. »

(È approvato.)

« Art. 3. Provvisoriamente e sino alla pubblicazione dei ruoli del 1855, la riscossione delle imposte e tasse dirette sarà operata su quella del 1854, e nella misura in cui furono per tale anno stabilite. »

(È approvato.)

« Art. 4. In tutti i casi in cui all'epoca della formazione dei ruoli delle contribuzioni soggette alle sovrimeposte divisionali, provinciali e comunali, alcuni dei bilanci delle divisioni e dei comuni non siano per anco approvati, le relative sovrimeposte saranno ripartite nella misura e proporzione stabilita per l'anno antecedente, salvo il dovuto compenso nel riparto dell'annata successiva. »

ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Alfieri.

ALFIERI. Se l'articolo quarto di questa legge avesse durata progressiva, la Commissione si sarebbe forse difficilmente decisa a mantenerlo nei termini nei quali lo trovò espresso, e ciò perchè non le sfuggiva, come le variazioni nei bilanci divisionali e comunali da un anno all'altro possono essere tali, che non si trovi luogo a compenso, quando per non conoscersi in tempo utile il vero ammontare di quelle imposte si fosse tassato indebitamente il contribuente.

Ma siccome la presente legge non ha effetto che per un anno, e perciò si potrà nel prossimo bilancio altrimenti re-

golare questo compenso, se vi è luogo a rinnovare l'articolo di cui si tratta, la Commissione non penso che fosse il caso di rimandare il bilancio medesimo alla Camera dei deputati, quando siamo tanto stretti dal tempo, onde arrivare al desiderato scopo, di entrare cioè in una condizione normale finanziaria.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 4.

(È approvato.)

« Art. 5. Nessun'altra imposta diretta od indiretta di qualsiasi natura potrà percepirsi a favore dello Stato, la quale non sia autorizzata colla presente o con altra legge che venga in avvenire sancita. »

(È approvato.)

« Art. 6. Nulla resta innovato quanto alle esazioni di diritti debitamente autorizzati per conto delle divisioni, provincie, comuni, corpi morali o particolari. »

(È approvato.)

« Art. 7. La facoltà concessa dall'articolo 5 della legge del 31 gennaio 1852 al ministro delle finanze, di emettere buoni del tesoro sino alla concorrenza di venti milioni di lire in anticipazione delle imposte, è rinnovata per tutto

l'anno 1855 colle stesse condizioni dalla detta legge stabilita. »

(È approvato.)

Prima di passare allo squittinio debbo far presente alla Camera che, parendomi l'ora alquanto avanzata, non posso soddisfare al voto che aveva emesso di discutere anche le altre due leggi. Essendo queste di nessuna urgenza, io credo che il Senato possa discuterle nella prima tornata in cui siavi argomento sufficiente a riempire le ore ordinarie delle sue sedute, cioè quando vi siano altri rapporti di leggi le quali possano venire in discussione.

Si procede ora all'appello nominale per lo squittinio segreto.

Risultamento della votazione:

Votanti 58

Voti favorevoli 52

Voti contrari 6

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

TORNATA DEL 30 DICEMBRE 1854

- 54 -

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Comunicazione di una lettera del prefetto del reale palazzo — Nomina della Deputazione incaricata di compiere S. M. pel nuovo anno — Relazione sui titoli d'ammissione dei nuovi senatori Arese e Broglio — Omaggi — Discussione ed approvazione dei progetti di legge per l'approvazione di una spesa straordinaria occorsa per la costruzione del locale della stamperia della Camera dei deputati; di una maggior spesa per le opere di sistemazione della strada reale di Piacenza nella provincia d'Asti; e per l'ordinamento del servizio tecnico dei porti, spiagge e fari.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane colla lettura del verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

QUARRELLI, segretario, ad invito del signor presidente, legge il seguente sunto di petizioni:

924. I medici omeopatici e farmacisti esercenti in Torino reclamano contro la deliberazione del Consiglio sanitario, mercè cui viene fatta facoltà a qualunque farmacista di smerciare i preparati della omeopatia.

925. Il Consiglio delegato del Comune di Beverino, provincia di Levante, ricorre ai poteri dello Stato perchè vogliano provvedere in sollievo di quel comune.

926. Le monache Cisterciensi di Fossano ricorrono al Senato del Regno perchè gli piaccia di rigettare il progetto di legge concernente la soppressione di comunità e stabilimenti religiosi.

927. Le monache Benedettine d'Asti (Petizione mancante dell'autenticità della firma).

Dà quindi comunicazione di una lettera del senatore Blanc, il quale si scusa di non poter per ora intervenire per motivi di salute alle sedute del Senato; e per ultimo di una lettera del signor prefetto del reale palazzo, colla quale partecipa che S. M. riceverà la deputazione del Senato lunedì 1° gennaio alle ore 9 1/2.

PRESIDENTE. In coerenza di quanto fu praticato negli anni passati, essendosi fatta l'estrazione a sorte negli uffici de'membri che debbono comporre questa deputazione, sono stati estratti li seguenti senatori:

Borromeo — Mameli — Di Colobiano — Colla — Mastri e Sauli.

Supplementari: i senatori Giulio e Balbi-Piovera.

Io prego quindi li signori senatori sunnominati di trovarsi nei reali appartamenti lunedì mattina all'ora indicata nella lettera del prefetto del reale palazzo, cioè alle 9 1/2.

**RELAZIONE SUI TITOLI DI AMMISSIONE AL SENATO
DEI SENATORI ARESE E BROGLIA.**

PRESIDENTE. Risultandomi che sono in pronto i rapporti riguardanti l'ammissione de' novelli senatori Arese e Broglia, io do la parola in primo luogo ad uno de' relatori che è il signor senatore conte di Castagneto.

DI CASTAGNETO, relatore. Il conte e commendatore Francesco Arese, nato a Milano il 14 agosto 1805, ha conseguentemente raggiunta l'età legale per sedere in questo Consesso.

D'altronde risultando dai prodotti documenti che il conte Arese possiede in varii territori dello Stato una proprietà imposta non solo per lire 3000, ma oltre le lire 5000, che paga da ben più di tre anni, egli è perciò compreso nella categoria 21^a dell'articolo 33 dello Statuto; e quindi l'ufficio secondo ha l'onore di proporre per organo mio l'ammissione del conte Arese.

PRESIDENTE. Chi intende approvare le conclusioni ora lette voglia alzarsi in piedi.

(Il Senato approva.)

La parola è al senatore Sauli, relatore sui titoli d'ammissione del generale Broglia.

SAULI, relatore. Il conte Mario Broglia di Casalborgone venne con reale decreto del 26 novembre prossimo passato nominato a senatore del regno.

Nato addì 20 agosto dell'anno 1796 egli è giunto all'età richiesta dall'articolo 33 dello Statuto.

Fu maggior generale e venne con reale decreto del 13 aprile 1848 promosso al grado di luogotenente generale, quindi si trova compreso nella decimaquarta categoria dell'articolo anzidetto.

Qual ministro della guerra nell'anno 1848 contrassegnò lo Statuto largito dal re Carlo Alberto, onde è che trovasi anche contemplato nella quinta categoria del medesimo articolo.

Il conte Broglia essendo noto per la sua politica prudenza, per la specchiata sua probità e per il suo valor militare, il terzo ufficio per organo mio ve ne propone l'ammissione.

PRESIDENTE. Interrogherò il Senato se intende di approvare queste conclusioni.

Chi le approva, sorga.

(Il Senato approva.)

In nome del Senato, io ho quindi l'onore di proclamare senatori del regno i signori conte Arese e generale conte Broglia.

OMAGGI.

PRESIDENTE. Debbo rendere conto alla Camera degli omaggi fattile:

1° Dal ministro delle finanze, di 60 esemplari della statistica commerciale per l'esercizio del 1852;

2° Dal ministro della guerra, di 20 litografie rappresentanti fatti parziali di valore delle armate piemontesi nelle campagne del 1848 e 1849.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DI SPESE OCCORRENTI ALLA COSTRUZIONE DELLA STAMPERIA DELLA CAMERA; ALLA STRADA REALE DI PIACENZA; E PER L'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DEI PORTI, SPIAGGIE E FARI.

PRESIDENTE. Vengono ora in discussione secondo l'ordine del giorno i tre progetti di legge, di cui il primo si è quello riguardante la spesa straordinaria occorsa per la costruzione del locale della stamperia della Camera dei deputati, sul quale progetto di legge io dichiaro aperta la discussione generale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1531.)

Se non chiedesi la parola, io passerò alla lettura dei due articoli che compongono questa legge.

« Art. 1. È approvata la spesa straordinaria di lire 61,779 55 per la costruzione di un locale ad uso di stamperia della Camera dei deputati nel fabbricato demaniale in cui siede la Camera medesima. »

(È approvato.)

« Art. 2. Siffatta spesa sarà applicata ad una apposita categoria nel bilancio dell'Azienda generale di finanze per 1853, sotto il n° 29^{bis} e colla denominazione: *Adattamento di un locale ad uso di stamperia della Camera dei deputati.* »

(È approvato.)

Per non disagiare più volte i senatori si voteranno per isquittinio le tre leggi alla fine della votazione parziale.

Si passa ora alla seconda legge concernente l'approvazione della maggiore spesa occorsa per le opere di sistemazione della strada reale di Piacenza nella provincia d'Asti, sulla quale pure dichiaro aperta la discussione generale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1534.)

Non domandandosi la parola, leggo gli articoli separatamente:

« Art. 1. È approvata la maggior spesa di lire 126,607 97 occorsa per le opere di sistemazione del tratto di strada reale discorrente nella provincia d'Asti, appaltate a Gioachino Andreoli con atto del 24 febbraio 1849. »

(È approvato.)

« Art. 2. Pel pagamento della suddetta maggior spesa è aperto un credito supplementario della corrispondente somma di lire 126,607 97 alla categoria 24, *Strada reale di Piacenza*, iscritta nel bilancio dei lavori pubblici per 1853. »

(È approvato.)

Viene in ultimo luogo il progetto di legge riguardante l'ordinamento del servizio tecnico dei porti, spiagge e fari. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1609.)

È aperta la discussione generale su questo progetto.

La parola è al senatore Della Marmora.

DELLA MARMORA. Il relatore dell'ufficio centrale essendo ammalato mi ha pregato di sostenere in sua vece la discussione di questa legge.

Credo però che essa non possa dar luogo a discussione di sorta: dirò solamente che si è fatta nell'ufficio qualche osservazione sul rapporto degli impiegati nominati nel progetto. Ma interrogato a questo proposito il signor ministro dei lavori pubblici diede una risposta soddisfacente, e l'ufficio ha perciò deciso che si possa adottare il progetto di legge tale e quale è venuto dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Non facendosi alcuna osservazione che esiga un voto speciale del Senato per la chiusura della discussione generale, io passo senza più alla lettura degli articoli.

« Art. 1. Il servizio tecnico relativo ai lavori dei porti, spiagge e fari verrà, secondo le norme fissate dalle leggi 24 giugno 1852 e 1° maggio 1853, disimpegnato :

« Per la provincia di Genova, da un ufficio centrale appositamente istituito in Genova, il cui personale farà parte integrante del corpo reale del genio civile, e

« Nelle altre provincie del litorale, dagli uffici provinciali del genio civile. »

(È approvato.)

« Art. 2. L'ufficio centrale sarà composto di

- « Un ispettore
- « Un ingegnere capo
- « Due ingegneri
- « Due allievi ingegneri
- « Quattro aiutanti.

« Quest'ufficio oltre all'amministrazione immediata del servizio dei porti, spiagge e fari della provincia, avrà la superior direzione ed ispezione di simile servizio nelle altre provincie del litorale a termini di apposito regolamento da approvarsi per decreto reale. »

(È approvato.)

« Art. 3. L'ispettore dei lavori marittimi è membro del Congresso permanente d'acque e strade.

« Interviene ed ha voce deliberativa nei Consigli consultivi per la marina militare e mercantile tutte le volte che in essi trattansi materie che riguardano i porti, spiagge e fari. »

(È approvato.)

« Art. 4. Il personale degli uffici provinciali del genio civile di Nizza, San Remo, Oneglia, Savona, Chiavari, Spezia, Cagliari, Tempio e Sassari, è aumentato nei limiti seguenti :

- « Tre ingegneri
- « Tre allievi ingegneri
- « Dieci aiutanti. »

(È approvato.)

« Art. 5. Per gli altri uffici del litorale a cui non è applicato maggior personale coll'articolo precedente, in caso che vi si deggiano attivare lavori marittimi d'importanza, si provvederà con delegazioni straordinarie di personale nel corpo del genio civile. »

(È approvato.)

« Art. 6. Il personale tecnico di cui a tenore dell'articolo 4° vengono aumentati gli uffici provinciali godrà degli stipendi e vantaggi che spettano al grado che gli è conferito nel corpo del genio civile di cui fa parte, giusta l'unito quadro. »

(È approvato.)

« Art. 7. Al personale addetto all'ispettorato, il quale è esclusivamente impiegato al disimpegno dei lavori dei

porti, spiagge e fari, oltre agli stipendi e vantaggi che gli competono in ragione del grado che prende nel corpo del genio civile, sono inoltre assegnati i seguenti emolumenti fissi :

« All'ispettore per ispeze d'ufficio	L. 1000
« Ad un inserviente »	600
« Ai tre ingegneri lire 300 caduno a titolo di alta paga. »	1080
Totale . . . L. 2680	

(È approvato.)

« Art. 8. Per il pagamento degli stipendi ed assegni stabiliti dai precedenti due articoli durante il prossimo anno 1855 è accordato un credito supplementario di lire 42,680 in aggiunta alla categoria quarta, *Genio civile* (Personale), nel bilancio dei lavori pubblici. »

(È approvato.)

Si passa allo squittinio segreto nell'ordine medesimo in cui le leggi furono approvate.

Votazione per la legge riguardante la spesa straordinaria occorsa per la costruzione del locale della stamperia della Camera dei deputati.

Risultato della votazione.

Votanti	58
Voti favorevoli	54
Voti contrari	4

(Il Senato approva.)

Votazione sul progetto concernente la maggiore spesa occorsa per le opere di sistemazione della strada reale di Piacenza nella provincia d'Asti.

Risultamento della votazione:

Votanti	58
Voti favorevoli	57
Voti contrari	1

(Il Senato approva.)

Votazione sul progetto per l'ordinamento del servizio tecnico dei porti, spiagge e fari.

Risultamento della votazione:

Votanti	58
Voti favorevoli	58

(Il Senato approva all'unanimità.)

Mi riservo di far prevenire i signori senatori a domicilio per la prossima seduta che avrà luogo probabilmente nella settimana ventura.

La seduta è levata alle ore 4.

TORNATA DELL'8 GENNAIO 1855

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Giuramento del senatore Broglia — Omaggi — Relazione sui progetti di legge per la proibizione delle lotterie private e per la conservazione e smercio dell'antica carta bollata — Sunto di petizioni — Comunicazione della risposta di S. M. alla Deputazione del Senato incaricata di compirla nel rinnovellarsi dell'anno — Presentazione del progetto di legge per la formazione del catasto stabile — Discussione del bilancio passivo dello Stato per l'esercizio 1855 — Approvazione delle categorie del bilancio suddetto riflettenti il Ministero delle finanze — Appunti e proposte del senatore Di Castagneto in ordine alla categoria 19 (Spese ecclesiastiche) del bilancio del Ministero di grazia e giustizia, stata soppressa, combattute dal ministro delle finanze — Proposta del senatore Di Vesme, oppugnata dal ministro delle finanze — Replica del senatore Di Vesme — Spiegazioni del senatore Alfieri, membro della Commissione — Domande del senatore Selopis — Risposta del senatore Alfieri — Incidente in ordine alla votazione della proposta del senatore Di Castagneto — Osservazioni dei senatori Di Pollone e Di Castagneto — La proposta del senatore Di Castagneto non è appoggiata — Approvazione delle singole categorie del bilancio del Ministero di grazia e giustizia, non che di quelle dei bilanci dei Ministeri degli affari esteri, e dell'istruzione pubblica — Considerazioni in ordine alla pubblica sicurezza del senatore Pallavicino-Mossi — Risposta del ministro dell'interno — Approvazione delle categorie del bilancio del Ministero dell'interno.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane colla lettura del verbale della precedente tornata, il quale è approvato.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Risultandomi che trovasi presente nelle nostre sale il signor conte Broglia, la cui ammissione è già stata votata dal Senato nell'ultima seduta, io prego i signori senatori D'Oria e Sonnaz di volerlo condurre nell'aula a prestare il voluto giuramento.

(Il senatore Broglia, introdotto dai due premenzionati senatori, presta il giuramento, previa lettura della solita formola.)

Prendo atto del giuramento ch'ella ha prestato, e la invito a prendere il suo posto fra gli altri signori senatori.

Deggio quindi far presente al Senato che, per l'installazione del senatore Broglia, il numero legale per le nostre deliberazioni non resta punto variato, rimane cioè di 53.

Debbo ora render conto alla Camera degli omaggi ad essa fatti:

1° Dal signor comandante generale dello stato maggiore, di un esemplare della carta dei dintorni di Torino in quattro fogli, alla scala di 1/25,000;

2° Dal signor professore e deputato Genina, di una copia di un suo *Trattato elementare teorico-pratico di diritto penale secondo il Codice sardo del 1839*;

3° Dal signor sindaco della città di Genova, di otto copie della relazione da esso fatta al Consiglio comunale sui

provvedimenti attuati dalla civica amministrazione in occasione del cholera in quella città.

Debbo annunziare alla Camera essersi depresso sul banco della Presidenza il rapporto sulla legge per la proibizione delle lotterie private, commesso al senatore De Margherita, e quello riguardante la legge per la conservazione e smercio dell'antica carta bollata, di cui è relatore il senatore Quarelli. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 755, 1684.)

Deve anche darsi lettura di un sunto di petizioni recentemente giunte.

QUARELLI, segretario, legge il seguente sunto di petizioni:

928. I vescovi dello Stato porgono al Senato motivate istanze per la reiezione della legge sulla soppressione di stabilimenti e corporazioni religiose.

929. I sacerdoti e laici professi del convento di San Francesco in Chiavari. (Petizione identica alla precedente.)

930. Gli uscieri delle giudicature di Torino chiedono alcune modificazioni alla tariffa giudiziaria di cui nel relativo progetto di legge ultimamente presentato dal guardasigilli.

PRESIDENTE. Debbo pure portare a conoscenza del Senato una lettera del senatore Plezza.

QUARELLI, segretario, legge la lettera del senatore Plezza, colla quale per domestiche emergenze chiede un congedo per tre mesi: congedo che gli viene dal Senato accordato, ristretto però ad un mese, secondo il prescritto dal regolamento.

Prima di passare all'ordine del giorno debbo significare al Senato che il primo giorno dell'anno Sua Maestà si è degnata di accogliere la Deputazione senatoria, la quale

doveva recarle gli omaggi ed i buoni pronostici della Camera. Sua Maestà l'accoglie colla solita sua benignità, intrattenendosi con noi in confidenziale colloquio, il quale, raggirandosi specialmente intorno alle condizioni presenti delle cose europee per cagione della guerra orientale, ha dato argomento a Sua Maestà a confermarci la fiducia che egli ripone nella cooperazione del Senato ogni qualvolta per queste gravi contingenze, le quali potrebbero anche riferirsi a materie appartenenti al reggimento interno dello Stato, egli fosse condotto a chiederla.

DISCUSSIONE SUL BILANCIO PASSIVO DELLO STATO PER L'ESERCIZIO 1855.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama ad esaminare i diversi bilanci passivi la cui approvazione è compresa nel progetto di legge sottoposto alle vostre deliberazioni. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1213, 1254.)

Secondo lo stile consueto, si leggeranno partitamente i rispettivi bilanci senza fare oggetto di speciale votazione ogni rispettiva categoria.

S'intenderà perciò che chi non chiede la parola sulle speciali categorie di un bilancio intende tacitamente di approvarlo; la votazione si aggirerà solamente sopra il bilancio complessivo di ogni dicastero.

Dichiaro adunque in primo luogo aperta la discussione generale.

PROGETTO DI LEGGE PER LA FORMAZIONE DEL CATASTO STABILE.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Prima che si cominci la discussione del bilancio ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge riguardante la formazione del catasto stabile già stato approvato dalla Camera elettiva. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 514.)

PRESIDENTE. Do atto al ministro delle finanze della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e distribuito, e quindi esaminato negli uffici.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede la parola sulla discussione generale, io pregherò i signori segretari a voler leggere il progetto di bilanci in discussione, incominciando da quello delle finanze, il quale è il primo in numero.

QUARELLI, segretario, legge le categorie del bilancio del Ministero delle finanze. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1214.)

Non essendosi presa la parola sulle singole categorie di questo bilancio, io debbo porne in votazione il loro complesso.

Chi lo approva, voglia levarsi in piedi.

(Il Senato approva.)

Si passa ora alla lettura delle categorie del bilancio di grazia e giustizia. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1220.)

DI CASTAGNETO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Di Castagneto.

DI CASTAGNETO. Nelle discussioni che fino ad oggi ebbero luogo sui vari bilanci dello Stato per gli esercizi precedenti il Senato in generale adottò sempre la massima di non addentrarsi nelle considerazioni d'interesse materiale, ossia di cifre, e rivolse principalmente le sue alte

investigazioni alla parte che io direi quasi morale del bilancio.

Sotto tale aspetto io credo che non solo quanto è compreso nel bilancio che è a noi sottoposto, ma ancora quello che possa essere stato ommesso nel bilancio medesimo possa fare oggetto di seria disamina del Senato.

Per non uscire dalle considerazioni del bilancio che ci occupa, io veniva fingendo a me stesso il caso in cui dal bilancio della giustizia si vedessero scomparire le categorie tutte relative all'amministrazione della giustizia; che non figurasse nel bilancio la categoria del magistrato di cassazione o dei magistrati d'appello. Io domando se il Senato, per quel speciale mandato che gli appartiene, non dovrebbe rivolgersi al Ministero e domandare se egli intende che d'ora in poi la giustizia non sia più amministrata, ovvero che i magistrati debbano amministrarla gratuitamente.

E la cosa si presenta identica in quanto alle spese d'affari ecclesiastici.

Con un esempio, io non so se unico o nuovo, io vedo tolte dal bilancio dei culti tutte le spese relative ai culti, mentre nessuno di noi può ignorare che queste spese esistono ed esse debbono eseguirsi.

Io per verità rimasi talmente sorpreso che mi domandai qual potesse essere il motivo che avesse potuto spingere l'illuminato ministro a presentare un bilancio in tale conformità.

Se debbo considerarlo come atto amministrativo, io per me non posso caratterizzarlo che quale atto d'amministrazione molto rincrescevole e, quasi direi, inqualificabile. Imperocchè, constando al Ministero che egli dovrà sottostare a tali spese, pare impossibile che egli stesso voglia togliersi i mezzi di poterle adempire.

Leggendo tanto i motivi espressi nella relazione del Ministero, la quale precede la presentazione dei bilanci del 1855, come i motivi adottati ad appoggio del ristretto delle categorie, io trovo detto che « il bilancio di grazia e giustizia è quello che presenta la massima variazione, poichè si riassume con un'economia di lire 980,000 derivata dall'aver fatto scomparire, giusta l'assunto impegno, la somma relativa alle spese ecclesiastiche. »

Qui si parla di un impegno.

Io ignoro che l'impegno sia stato preso dinanzi al Senato del regno; e se l'impegno non è stato preso dinanzi a voi, io credo che il Senato possa essere sciolto dall'impegnare egli stesso la sua responsabilità.

Ai motivi aggiunti all'atto del ristretto delle categorie la mancanza di questo fondo viene così spiegata: « sperandosi poter rinvenire modo di supplire altrimenti alle spese iscritte su questa categoria, se ne propone la soppressione pel 1855. »

Con una speranza di trovare mezzi da sopperire ad una spesa certa e sicura, si toglie affatto di bilancio l'intera categoria dei culti.

Ed il Senato resterà egli impegnato poi a trovare i mezzi quando la speranza non venisse ad essere realizzata?

Io non posso vedere altro risultato, giusta i motivi espressi sia nella relazione, sia nel bilancio al posto della categoria che veniva soppressa.

Ma, o signori, io vado più oltre: io considero che una parte degli assegnamenti i quali erano iscritti sul bilancio degli affari ecclesiastici nascevano non da una volontà spontanea, ma da precedenti impegni portati da speciali trattati. Imperocchè convien ritenere, massime relativamente alla Savoia, che dopo il trattato del 30 maggio 1814, in cui

fu stabilito (art. 26) che le pensioni ecclesiastiche dovessero cessare di essere a carico della Francia, e che in forza del trattato medesimo furono garantite (art. 27) tutte le alienazioni di beni precedentemente fatte dal Governo francese, ne nacque al Governo di S. M. il Re di Sardegna l'obbligo di far fronte a quelle stesse spese le quali vennero inserite nel bilancio degli affari ecclesiastici; ond'è che non sarebbe nemmeno in nostro arbitrio di sopprimerle.

Nessuno di voi, o signori, ignora poi che col concordato del 1828 fu egualmente convenuto che una parte delle spese di culto dovessero rimanere a carico dello Stato, le quali furono nei precedenti bilanci inserite, e con un tratto di penna si vengono ora a togliere, rimanendo però a vedersi se lo Stato possa in modo così evidente mancare ad un'obbligazione, la quale fu sempre riconosciuta, ed a cui si legano i diritti acquistati da terzi.

Io credo quindi che non v'era motivo per togliere questo assegnamento in bilancio; credo anzi che un atto savio di amministrazione sarebbe stato quello di conservarlo, senza entrare per ora nelle considerazioni per le quali si creda poter dare allo Stato nuovi mezzi per sopperire a queste spese.

Io son deciso di non anticipare assolutamente una discussione di cui ciascuno di voi conosce la gravità e che merita tutta la riserva: io osservo solamente che, comunque poi dalle discussioni che avranno luogo, dai fatti che si compiranno in conseguenza di questa discussione, ne possa accadere un aumento di mezzi alle finanze, certamente quando si ha un bilancio che presenta un disavanzo di 10 milioni, e che per le prudenti considerazioni espresse nella relazione della nostra Commissione può questo disavanzo ascendere ad oltre 13 milioni, ancorchè si aggiunga un attivo di uno o due milioni, tanto si troverebbe modo di collocarlo senza preventivamente togliersi i mezzi di far fronte ad impegni che sono giusti e che sono inviolabili.

Imperciocchè ritenete, o signori, che tutti i provvisti dal giorno in cui sarà votato il bilancio non avranno più diritto ad esigere nemmeno un centesimo, ed il voto che oggi darà il Senato toglierà l'esistenza a tutte le persone ecclesiastiche le quali sono provviste sopra questo bilancio.

Io voglio citare un esempio che trovo nella stessa relazione ministeriale per provarvi che questo riflesso è appoggiato ai motivi stessi i quali diressero il Ministero in altro ramo del servizio. Si trattava della spesa di lavori pubblici, e così trovo scritto:

« Non abbiamo creduto poter tenere a calcolo nella formazione del bilancio i nuovi principii relativi al mantenimento delle strade reali che è nostra intenzione di sottoporre alla vostra approvazione: l'adozione di questo sistema essendo tuttora dubbia, e la sua applicazione quindi potendo andare soggetta a molte eventualità, ragion voleva che il bilancio del 1855 fosse redatto in conformità alle leggi vigenti. »

Naturalmente qui sta il punto. Presentare una legge dopo che il bilancio è stato fatto, e voler poi che il bilancio sia già in relazione con questa legge non è possibile.

La legge che si propone deve sortire tutte le prove della discussione; ma quando i provvisti sul bilancio hanno il diritto di esigere, non so come il Senato con un colpo di penna dirà: io tolgo oggi l'esistenza a quelle persone perchè so che debbe proporsi una legge colla quale si dovrà provvedere opportunamente. La mia opinione è che intanto dovrebbero sussistere gli assegnamenti e continuarsi a far fronte agli impegni; quando poi la legge sarà sanzionata e

si avranno i mezzi richiesti, si troverà modo di combinare l'interesse dell'erario con quello dei privati; ma io non vedo che si possa prevenire questa discussione con un'opera di fatto.

E permettetemi, o signori, di esporre schiettamente il mio modo di vedere.

Se poi la cancellazione di questa categoria fosse seguita per servire ad una necessità, ad un'esigenza!.... Ammetto che il Ministero deve avere il suo colore politico e servire a quei principii che egli coscienzalemente si è prefissi: non credo poi che egli possa servire ad un partito. Io credo che sia come una specie di violenza morale recata al Senato quella di togliere anticipatamente queste spese dal bilancio, ponendolo in tale durissima condizione o di dover rigettare il bilancio medesimo, o, se egli l'approva, di approvare implicitamente le massime che si legano con questa cancellazione.

Io non vedo in ciò un atto d'amministrazione veramente franco quale si deve desiderare in un Governo libero e generoso qual è il Governo costituzionale; io credo che conviene giuocare colle carte sulla tavola, e che le cose debbono chiamarsi sempre col loro nome. Il Senato non prese verun impegno, e se il ministro l'ha assunto, non lo assunse dinanzi al Senato, perciò non può questo vincolare in nessuna maniera.

Signori, io pongo fine alle osservazioni che ho voluto farvi su quest'argomento, perchè voi ne consideriate tutta l'importanza, imperocchè, io ripeto, è senza esempio che in un Governo costituzionale, in un Governo ben organizzato si tolgano i fondi dal bilancio quando si sa che esistono le spese, e questo non è il modo nè di consolidare le istituzioni, nè di stabilire il nostro credito. Voi vedete le conseguenze che possono dedursi dal mio ragionamento.

Per ora il mio voto favorevole a questo bilancio assolutamente io credo di non poterlo dare, perchè il voto implica la cancellazione di queste spese.

Potrebbe forse darsi che con una spiegazione per parte del Ministero in un ordine del giorno che dichiarò come, qualora non si ottengano le tali o tali altre risorse, si ristabilirà la categoria; ma convien riflettere che c'è un voto dell'altro ramo del Parlamento, e che il Ministero dinanzi ad un voto non potrà prendere verun impegno, onde sarebbe sempre necessaria una legge.

Adunque io credo che la sola deliberazione ragionevole sia quella di negare il voto al bilancio, e confido che l'alto senno dell'altro ramo del Parlamento capirà come non è già per far nascere alcun conflitto fra i due poteri, ma semplicemente per un motivo rigoroso d'ordine amministrativo che vieta al Senato di sanzionare una misura che sarebbe contraria all'alta sua missione; del resto questo bilancio potrebbe anche essere lasciato senza verun incaglio in sospenso, passando alla discussione ed alla votazione di tutti gli altri bilanci passivi.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Quando il Ministero presentava il bilancio del 1855, dal quale faceva scomparire la categoria relativa alle spese del culto, si lusingava che prima che questo bilancio venisse sottoposto alle deliberazioni del Senato potesse pur venire in discussione contemporaneamente, ed anche prima, quella proposta la quale aveva per iscopo di provvedere i mezzi onde far fronte alle spese che pel passato si trovavano iscritte nel bilancio di grazia e giustizia; e per raggiungere questo risultato il Ministero fu sollecito di presentare alla

Camera elettiva (credo il primo giorno in cui si radunava) il progetto in discorso.

La Camera elettiva, quantunque compresa dall'importanza di quella proposta, tuttavia procedette meno rapidamente nell'esame di essa di quanto si fosse creduto il Ministero, e perciò gli fu forza di sottoporre al Senato il bilancio passivo senza sottoporgli in egual tempo quella disposizione a cui accenna.

Il Ministero però ha creduto su ciò poter fare senza mancare a quello che egli deve ai due rami del Parlamento, giacchè, o signori, quand'anche il bilancio fosse votato senza la categoria di cui si ragiona, nel caso in cui la disposizione proposta dal Ministero onde provvedere alle spese del culto iscritte in bilancio venisse dall'uno o dall'altro ramo del Parlamento respinta, vi sarebbe pur sempre un mezzo facile, ovvio per rimediarsi; basterebbe il voto di un credito supplementario; ed io non dubito che, ove ciò accadesse, nè l'uno, nè l'altro ramo del Parlamento sarebbe per negare questo voto.

Se il Ministero però persiste nel non introdurre questa categoria in bilancio, si è non già perchè il Senato fosse vincolato a quella soppressione, ma perchè essa faceva parte integrante del suo programma finanziario politico, perchè il Ministero credeva di suo dovere non solo di presentare proposte atte a sopperire al peso del culto altrimenti che coi fondi dello Stato, ma credeva che queste proposte dovessero far parte integrante della sua politica. Se tuttavia non vi fosse stato mezzo (nel caso in cui la sua politica fosse stata condannata dall'uno o dall'altro dei rami del Parlamento) di riparare alla non iscrizione in bilancio di quella categoria, certamente esso avrebbe esitato nel presentarvi il bilancio nella forma che avete sotto gli occhi; ma siccome, ripeto, havvene uno, e semplicissimo, così avviso non esservi inconveniente nel presentarvelo quale è sottoposto alle vostre deliberazioni.

Nè può nascere per ciò inconveniente pratico di sorta, giacchè gli assegnamenti al clero non si pagano se non semestralmente; e non vi ha dubbio che prima che il semestre in corso giunga al suo termine questa grande questione venga sciolta.

Io credo quindi che il Senato possa dare un voto favorevole al bilancio senza impegnarsi nè punto, nè poco intorno a questa questione; dando invece un voto contrario, esso s'impegnerebbe in una contraria politica, e prima d'aver preso a disamina i motivi che hanno indotto il Ministero a sottoporre al Parlamento un progetto inteso ad esonerare il bilancio dalle spese del culto, verrebbe a dare un voto che condannerebbe in modo assoluto la politica ministeriale.

Il voto che propone l'onorevole senatore Di Castagneto mi pare essere equivalente ad un voto che negherebbe ogni fiducia al Ministero attuale.

Io capisco che il Senato emetta questo voto dopo una matura discussione, dopo aver sentite le ragioni che a favore e contro si saranno ventilate in quest'aula, ma mi parrebbe veramente strano che il Senato emettesse anticipatamente un voto politico.

Il voto negativo del bilancio, cosa sempre grave, rivestirebbe ora un carattere gravissimo, poichè porterebbe una condanna della politica ministeriale prima di aver ascoltate le ragioni che a favore di essa si possono addurre.

Io prego il Senato di considerare le conseguenze che può avere l'accoglimento della proposta dell'onorevole senatore Di Castagneto; laddove adottando contraria sentenza, aspettando invece a pronunziarsi sulla politica ministe-

riale quando la legge intorno alla riforma delle corporazioni religiose gli sarà sottoposta, esso con quella maturità di consiglio che gli è propria potrà portare un voto sulla ministeriale politica.

Nè credo che quel voto abbia a mettere in pericolo la condizione del clero, al quale si provvede con la somma altre volte stanziata in bilancio, giacchè se quel voto potrà portare un cambiamento negli uomini che governano lo Stato, quelli che ad essi verranno a succedere, qualunque siano, non rifiuteranno di provvedere ai bisogni del clero. Ed io non dubito che, quand'anche l'altro ramo del Parlamento non consentisse alle dottrine del Senato, questo ramo non negherà, almeno provvisoriamente, di provvedere ai bisogni del clero; giacchè, o signori, i bisogni di questa parte del clero ci stanno a cuore quanto possano starlo all'onorevole senatore Di Castagneto.

Solo dopo aver stancato in certo modo il Parlamento con ripetute proposte d'imposte abbiamo stimato essere impossibile il continuare ad aggravare i contribuenti di una somma di quasi un milione, quando da dati positivi, colla massima cura raccolti, erasi venuto a constatare che l'asse ecclesiastico superava in rendita l'egregia somma di 15 milioni di lire.

Quando ci fu dato di poter accertare questo fatto abbiamo dichiarato apertamente alla Camera elettiva, e ripetuto in seno al Senato, che per noi, come ministri responsabili, non si sarebbe mai riprodotta quella somma in bilancio, e quella dichiarazione io credo mio debito di ripeterla in mio nome e a quello dei miei colleghi, finchè saremo ministri, finchè io avrò l'onore di essere ministro delle finanze.

Dopo di aver colpito i contribuenti di tanti e sì gravi pesi, io crederei fallire al mio dovere se venissi ancora a chiedervi di votare un milione per i bisogni di culto, quando, come dissi, è avverato che l'asse ecclesiastico dà un reddito di oltre a 15 milioni.

Io non chiedo che il Senato voglia pronunziarsi su questa grave e delicata questione, io lo prego soltanto di voler sospendere la sua deliberazione, di voler aspettare che queste deliberazioni gli si presentino sotto l'aspetto di formali proposte, le quali daranno luogo certamente a delle mature ricerche, ad un lungo esame ed a quelle solenni e gravi discussioni che tanto onorano questo Consesso.

Io perciò, dichiarando che in quanto a me ed a' miei colleghi non consideriamo il voto del Senato nè punto, nè poco impegnato intorno alla grave questione cui feci allusione dal voto che esso sta ora per dare sul bilancio, rinnovo le mie calde preghiere acciò non voglia con un voto negativo produrre in ora una crisi e politica e finanziaria, le conseguenze della quale non sarebbe facile il prevedere e determinare.

DI CASTAGNETO. Io protesto innanzi al Senato, e sono persuaso che i miei colleghi mi faranno l'onore di credere che non ho voluto suscitare una questione politica; ho voluto parlare di una questione d'ordine, ho voluto cioè chiamare l'attenzione del Senato sull'inconvenienza che esisteva, a mio avviso, nel cancellare una somma tanto cospicua, un servizio intiero dal bilancio, di dare un voto al bilancio così compilato, quando egli doveva essere certo e persuaso che queste spese dovevano farsi: io credo che una sanzione data ad un tal bilancio debba trarre con sé la responsabilità stessa del Senato.

Nel mio ragionamento è vero che tra i riflessi che potevano aver indotto il Ministero a cancellare questa somma io accennai all'idea che potesse esservi un motivo politico.

Vedo che non sono andato errato nel mio calcolo, poichè non solamente l'onorevole signor presidente del Consiglio lo ha ammesso, ma egli ha espressamente dichiarato essere stato un motivo politico l'unico suo motore, anzi che egli considera come un voto di fiducia o di sfiducia quello che darebbe oggi il Senato, quasi che il Senato non possa dichiarare irregolare un atto materiale di un bilancio, di lasciare la spesa senza dotarvi i fondi, non possa, dico, fare questa dichiarazione, compiere un atto doveroso di retta amministrazione senza comparire di negare la sua fiducia al Ministero; ed il Ministero per altra parte voler pretendere che la fiducia del Senato si estenda a tal punto da approvare anche una irregolarità solo coll'idea che egli debba o non debba approvare i suoi atti.

Io credo che la questione della fiducia qui sarebbe intempestiva, se il Ministero non l'avesse egli stesso voluta mettere sul terreno; e posto ch'egli ha chiamata la questione sulla politica, e che ha espressamente dichiarato essere tale la politica sua, io vi prego, o signori, di avvertire ad un esempio che ci fornisce la storia dei nostri giorni, il quale si verificò non ha guari in un altro paese costituzionale dell'Europa.

Ivi, o signori, fu proposto di cancellare dal bilancio le assegnazioni al clero, e fra i motivi che furono allegati per togliere queste dotazioni al clero, fu detto che non doveva esservi una religione dello Stato.

Dunque se la politica del Ministero va unita a questa legge, vedete quali conseguenze si potrebbero dedurre dalla proposta.

Io non aveva voluto trarre in mezzo quest'esempio perchè più che posso la questione religiosa la metterò sempre da canto; ma, posto che il Ministero ha voluto alludere alla sua politica e dire che questa legge fa parte essenziale della medesima, è giusto che si veda, dietro l'esempio di quanto si passa sotto i nostri occhi in Europa, a quali conseguenze tale politica ci potrebbe tutti condurre.

CAVOUË, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. L'onorevole preopinante ha mosso al Ministero una gravissima accusa, poichè lo appunto di professare un credo politico in contraddizione aperta collo Statuto. Esso disse che il Ministero col dichiarare che la soppressione della somma portata in bilancio per le spese di culto faceva parte integrante della politica ministeriale, con ciò solo avesse negato esservi una religione dello Stato.

In verità se questa deduzione fosse logica, io non esiterei a dichiarare che il credo politico del Ministero è meritevole della più grave censura, giacchè, o signori, senza entrare nella grave questione sul merito o no della religione dello Stato, basta il dire che questo principio è inscritto nel nostro Statuto, che ne costituisce il primo articolo, che ne è il fondamento in qualche maniera, per dimostrare che una politica la quale fosse in contraddizione con quell'articolo sarebbe una politica dannosa e da condannarsi senza esitazione.

Ma in verità, o signori, io non vedo come si possa dedurre dalla mia proposta che il Ministero nega di riconoscere la religione dello Stato.

Singolare argomento fu quello di cui si è valso il signor senatore Di Castagneto! Egli ricordava una discussione che ebbe luogo testè in Spagna.

È vero che in quel Parlamento alcuni deputati avendo proposto di togliere ogni assegnamento al clero, fu ad essi contrapposto che, ove questi assegnamenti si togliessero, il

culto rimarrebbe sprovvisto, nè vi sarebbe più religione dello Stato.

Ma, o signori, quali sono le condizioni della Spagna e quali sono le nostre? Nella Spagna una rivoluzione accaduta or sono pochi anni tolse al clero quasi tutte le sue proprietà, e furono a queste proprietà sostituiti degli assegnamenti sul bilancio; rivoluzione che sono ben lungi dall'approvare, principii che non entrano nel programma del Ministero, avvenimenti fatali che la politica ministeriale ha per iscopo di prevenire.

Queste rivoluzioni avendo lasciato il clero spagnuolo sprovvisto di quasi ogni mezzo di sussistenza, esso dipende quasi intieramente, quasi esclusivamente dal bilancio dello Stato per la sua sussistenza; ed ove gli assegnamenti sul bilancio gli venissero negati, il clero in Spagna non potrebbe sostenersi senza ricorrere alle sovvenzioni volontarie de' fedeli; senza quindi introdurre nello Stato il sistema di sovvenzioni volontarie, il quale è in diretta opposizione con quello della religione dello Stato.

Se le condizioni del Piemonte fossero identiche a quelle della Spagna, io negherei recisamente di toccare al bilancio dello Stato per ciò che riflette le spese del culto, giacchè, o signori, io conosco altamente essere primo dovere non solo del nostro paese, ma di ogni società ben ordinata il provvedere alle spese del culto.

Tra noi, o signori, non è stata rivoluzione che abbia sottratto al clero i suoi averi; vi fu la rivoluzione del 1798, ma la ristorazione riparò la massima parte degli effetti di quella, ed in ora il nostro clero si trova possedere in beni stabili, in rendite di ogni maniera, indipendentemente dall'assegnamento del bilancio, fondi tali che lo fanno in questo momento forse uno de' cleri i più ricchi dell'Europa, che lo fanno sicuramente di gran lunga più ricco del clero di Spagna, anche tenuto conto degli assegnamenti sul bilancio.

Io credo che il Senato, considerando la differenza immensa che passa tra lo stato della Spagna e quello del Piemonte, non menerà buono il paragone fatto dall'onorevole conte di Castagneto, e quindi non sentenzierà mai che la politica ministeriale è in contraddizione coll'articolo 1° dello Statuto.

L'onorevole conte di Castagneto nel primo suo discorso diceva che bisognava procedere francamente, colle carte sulla tavola; e questo, o signori, è quanto si fece da noi sin dal primordio della nostra esistenza ministeriale.

Rispetto alla gran questione dei beni ecclesiastici noi abbiamo sempre altamente manifestata la nostra opinione: ci siamo chiariti opposti alle pretese di coloro che volevano arrivare all'incameramento de' beni ecclesiastici; e ci siamo opposti in tempi in cui più fervevano le opinioni popolari, in cui agitavasi la gran questione conservatrice in tutta Europa. Ma fin d'allora dicemmo che credevamo nostro debito di promuovere un miglior riparto de' redditi ecclesiastici; fin d'allora dicemmo essere avviso nostro di non poter in modo indefinito continuare ad aggravare il bilancio dello Stato delle somme inscritte pel servizio del culto, massime se le ricerche che si andavano in allora praticando venissero a dimostrare e stabilire essere le rendite d'ogni natura di cui il clero è provvisto largamente bastevoli a sopperire alle spese del culto.

E quindi, o signori, la dichiara che ho avuto l'onore di fare in questa seduta non deve esservi sembrata nè strana, nè nuova, poichè è una ripetizione sotto altra forma di dichiara che io ho avuto l'onore, come l'hanno pure avuto i

miei colleghi, di fare a più riprese davanti al Senato; e perciò se da questa dichiara si fosse potuto dedurre essere la politica del Gabinetto ostile alla Chiesa, contro all'articolo primo dello Statuto, sarebbe stato dovere e dell'onorevole preopinante e del Senato il combatterla, lo stigmatizzarla. Ma siccome voi avete giudicato altrimenti le intenzioni ministeriali, siccome in altre circostanze voi siete stati larghi del vostro appoggio al Ministero, io spero che anche in questa occasione non gli darete per anticipazione un voto di biasimo, direi, un voto politico, le conseguenze del quale sarebbero, mi sia lecito il dirlo, molto più gravi di quello che può credere l'onorevole conte di Castagneto.

DI CASTAGNETO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se intende accordare al conte di Castagneto la parola per la terza volta.

(Il Senato acconsente.)

DI CASTAGNETO. Mi preme di giustificarmi da una censura che forse l'onorevole ministro presidente del Consiglio mi ha fatto senza riflettere positivamente al senso delle mie parole.

Io non ho mai inteso dire che il Ministero avesse sensi ostili alla Chiesa: non ho mai detta quest'espressione che è uscita or ora dalla bocca dell'onorevole ministro, come non ho mai detto che il Ministero avesse violato l'articolo 1° dello Statuto.

Io mi sono limitato a tirare una conseguenza, e quando ho parlato del colore politico che il Ministero aveva dato a questa legge, io ho dette le conseguenze che da questo colore politico nascevano, e potevano essere desunte dall'esempio citato di quanto accadeva in Spagna.

Ma se io ho detto che queste conseguenze erano da temere, non ho mai accusato il Ministero di voler far accadere queste conseguenze. Sono poi contentissimo della circostanza che ho procurato all'onorevole ministro di spiegare la sua intenzione a tal riguardo.

Ma permettetemi, o signori, che io vi osservi, e mi permetta il signor ministro che io gli faccia parimenti osservare che una parte del clero della Savoia è in condizioni affatto identiche con quello della Spagna. Volere o non volere, la posizione sarà identica, e quelli che non sono provvisti di assegnamenti materiali, ma solo di assegnamenti sul bilancio, dal giorno stesso che gli assegnamenti sono tolti non vi è più spesa di culto, e da quel giorno, quantunque il Ministero avesse tutta la buona volontà di far corrispondere il pagamento di questi assegnamenti con una legge riparatoria, non dipende più da lui solo di farli corrispondere, e sarebbe nell'impossibilità di raggiungere questo scopo.

Io ho voluto alludere a questa conseguenza che sta nel voto del Senato, perchè egli è certo che dal momento che avrà emesso questo voto, se circostanze straordinarie impedissero in qualche modo il compimento di quei provvedimenti che il Ministero propone onde regolare questa parte del servizio, è certo che non sarebbe in facoltà del Ministero, nè in facoltà del Senato, senza una legge espressa, di potervi riparare.

Il Ministero aveva parlato di un assegnamento straordinario di fondi in via di discarico: si può fare, ma richiedesi anche per ciò una legge che il Ministero può ben proporre, ma che non può ripromettersi di conseguire, quando si è già sanzionata una disposizione affatto contraria, che è quella di togliere questi assegnamenti.

DI VESME. Dall'onorevole senatore Di Castagneto furono fatte due proposizioni: che si rigettasse il bilancio di

grazia e giustizia, o che se ne sospendesse la votazione dopo la discussione della legge presentata ultimamente dal Ministero sull'abolizione delle corporazioni religiose.

Gli argomenti arrecati dall'onorevole signor presidente del Consiglio contro il senatore Di Castagneto mi muovono a fare una terza proposizione, ed è semplicemente il ristabilimento della categoria riguardante le spese ecclesiastiche.

Il presidente del Consiglio raccomanda caldamente al Senato di non volersi pronunciare sulla questione importante della legge dal Ministero presentata se non dopo una matura discussione; questo non può farsi se non ristabilendo questa categoria: il cancellare la categoria sarebbe per più motivi un dare un voto anticipato in favore di quella legge, sarebbe un darlo per il giudizio portato testè dal Ministero che « la cancellazione di questa categoria (sono sue parole) è parte integrante del suo programma finanziario e politico; » dunque il cancellarla è un accettare il suo programma finanziario e politico, è un volerlo ammettere sia che quella si accetti, sia che non si accetti.

Tanto più ne emerge questa conseguenza in quanto che nel bilancio del 1855 si trovano altre categorie che hanno relazione colla legge sull'abolizione delle corporazioni ecclesiastiche, e quelle già furono votate. Vi è nello stesso bilancio passivo che è in discussione una categoria per assegnamenti al clero di Sardegna: questa è conservata, quantunque, secondo quella legge, questi assegnamenti debbano subire la stessa sorte che gli assegnamenti al clero di terraferma.

Vi fu nel bilancio attivo la categoria della tassa sulle manimorte: essa pure fu conservata nella sua integrità, quantunque, se si approvasse la presente legge, di necessità verrebbe grandemente a diminuire il prodotto della medesima.

Dunque essendosi conservate altre categorie che si sarebbero dovute rigettare qualora la presente legge fosse adottata, se questa si rigettasse sarebbe un fare distinzione dalle une alle altre, sarebbe un dire che si ammettono quelle e che si rigettano queste.

Ma siccome non è nostra intenzione di rigettarle, siccome non è nemmeno intenzione del Ministero, giacchè disse che queste spese erano necessarie, siccome infine non avrebbe altro mezzo a sopperirvi almeno fino all'approvazione di quella legge, così io propongo il ristabilimento di questa categoria.

PRESIDENTE. Io credo che il presidente abbia in faccia a sé due difficoltà nel mettere ai voti la proposizione fattasi testè dall'onorevole senatore Vesme: una difficoltà che chiamerò di competenza, un'altra che amo meglio chiamarla di convenienza.

La difficoltà di competenza sta in ciò, che trattandosi di ristabilire nel bilancio una somma la quale non vi è, potrebbe il voto del Senato pregiudicare quel diritto d'iniziativa che compete ad un'altra parte del Parlamento in tutte le questioni che mirano a caricare allo Stato un peso finanziario: quella che chiamo di convenienza si è che non credo necessario punto che il Senato emetta un voto speciale sopra questa preliminare questione, dappoichè l'onorevole presidente del Consiglio, ministro delle finanze, ha già con abbondevoli e chiarissime parole dichiarato che egli non intende punto col voto affermativo del Senato per questo bilancio impegnare l'assentimento del Senato stesso in ordine ad un'altra gravissima questione che si discuterà allorquando verrà in disamina la legge che la riguarda.

In conseguenza, a meno che il Senato non istimi diversamente, il presidente crede che non altro voto possa egli provocare dalla Camera in questa delicata circostanza, se non quello della questione preliminare, vale a dire se il Senato intenda o no dare un voto qualunque siasi sulla proposizione che il senatore Di Castagneto intende fare.

DI VESME. Per non entrare nella gravissima e delicata questione della competenza del Senato, quantunque non si tratti di introdurre un nuovo aggravio, ma semplicemente di approvare o non approvare spese sancite da leggi e trattati anteriori, mi acosterò ad una delle due proposizioni del senatore Di Castagneto, di sospendere cioè la votazione del bilancio di grazia e giustizia.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Faccio avvertire gli inconvenienti nei quali si cadrebbe ove si adottasse la proposta del signor Di Castagneto.

Se i bilanci costituissero altrettante leggi, capirei che si sospendesse di votare sopra il bilancio di grazia e giustizia e si votassero intanto gli altri bilanci. Ma i senatori Di Vesme e Di Castagneto sanno che tutti i bilanci costituiscono una sola legge; e quindi sospendendo la deliberazione sul bilancio di grazia e giustizia ne viene di conseguenza sospesa la deliberazione sopra tutti i bilanci.

Prego il Senato di avvertire in quale condizione si trova lo Stato ed il Ministero.

Siamo in una condizione anormale.

I due rami del Parlamento hanno votato il bilancio attivo; e quindi legalmente si possono riscuotere le imposte.

Finora il bilancio passivo non è votato.

Siccome pareva probabile che esso fosse per essere approvato in poco tempo, si è continuato (un poco irregolarmente in verità), ma si è continuato a far fronte alle spese che occorrono ogni giorno, giacchè, o signori, non bisogna credere che le spese dello Stato comincino al primo giorno dell'anno. Vi sono molte spese che non si possono indugiare, fra le altre quelle dell'esercito, per cui è forza provvedere quasi per anticipazione.

Lo ripeto, presumendo che il Senato avrebbe adottato il bilancio, il Ministero è andato avanti approvando spese urgenti, benchè, come può ben credersi, non si siano approvate spese d'indole facoltativa.

Ora, se il Senato con un voto rendesse dubbia l'approvazione del bilancio, od almeno dubbia per un tempo indeterminato (giacchè questo bilancio dovrebbe ritornare all'altro ramo del Parlamento e formare oggetto di nuove e lunghe discussioni), se il Senato, dico, ne rendesse dubbia l'approvazione, il Ministero dovrebbe, per la sua responsabilità, cessare di pagare.

Se si trattasse solo dell'interesse del ministro delle finanze, esso si troverebbe in una molto felice condizione, giacchè il bilancio attivo essendo votato, si continuerebbe a riscuotere e si cesserebbe dal pagare; questo sarebbe un mezzo molto semplice ed anche ingegnoso per sopperire alle deficienze, ed io ben volentieri mi vi adatterei quando fosse nell'intenzione degli onorevoli senatori Di Vesme e Di Castagneto (*Ilarità*), ma si pensi al disordine che ne nascerebbe, alla conseguenza fatale che potrebbe risultarne.

Invece, o signori, adottando questo sistema voi avrete fra non molto un'occasione di pronunciarvi in modo formale su questa gravissima questione.

Il Ministero non indietreggia: il Ministero vi dice apertamente: questa è una questione politica: una questione

per lui in certo modo di vita o di morte: se voi lo condannate, esso, in questa condizione colpito, probabilmente si ritirerà. Intanto si potrebbe sopperire con un credito suppletivo a questa parte del clero, perocchè, lo ripeto, io non credo, come ministro delle finanze, si debba sopportare tale spesa a fronte dei risultati dell'inventario dell'asse ecclesiastico; onde, se io fossi semplice deputato, piuttosto che di lasciar morire di fame una parte così benemerita del clero, provvisoriamente voterei un credito supplementario.

Quindi io penso che il Senato, senza esporre ad alcun pericolo la parte del clero a cui si riferisce la categoria, possa dare il suo voto favorevole al bilancio in discussione.

DI VESME. Le ragioni ora esposte dall'onorevole presidente del Consiglio hanno certamente molta gravità; non credo però si vorranno considerare come così gravi da far sì che si voti una spesa non conveniente o se ne cancelli una che si creda indispensabile. Tuttavia possono forse conciliarsi le due opinioni.

Diceva l'onorevole presidente dei ministri che non avrebbe saputo come votare....

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. (*Interrompendo*) Non ho detto questo, ho detto formalmente: come ministro, no; come deputato, a fronte della necessità di sussidiare certi provvisti, voterei provvisoriamente un credito supplementario. Ma come ministro, lo ripeto, finchè sederò su questo banco non ricomparirò sul bilancio dello Stato il milione per l'assegnamento del clero, a meno che mi si dimostri che il calcolo fatto per accertare l'asse ecclesiastico sia erroneo, o che di fatti le rendite ecclesiastiche non sommino ad oltre 15 milioni.

DI VESME. La proposta che io stava per fare tendeva ad ottenere che il Ministero presentasse una legge colla quale si riammettesse questa somma finchè altrimenti si fosse provveduto. Il Ministero dichiarò di non volerla presentare: ond'io trovo che sia una ragione di più perchè la spesa già stanziata in questa categoria non si debba cancellare (e le spese del clero si debbono sopportare dallo Stato che ne assunse l'impegno per trattato) e perchè il Senato non dia la sua approvazione al presente bilancio.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Alfieri.

ALFIERI. Comprimerà il Senato come io non sia nel caso di parlare a nome della Commissione dei bilanci: siccome al banco dov'essa deve sedere si trovano presenti quattro soli dei suoi membri, mentre essa è composta di 12 senatori, così non è in caso di poter deliberare sull'occorrenza. Ma ciò che posso fare si è di ricordare il relativo passo della relazione del nostro collega senatore Giulio (che molto mi spiace di qui non vedere, tanto più che non sarà volontaria la sua assenza), passo che forse non è da tutti tenuto presente.

La relazione dice:

« Senza parlare dunque dell'annullamento della categoria 19 del bilancio di grazia e giustizia (il quale annullamento non diverrà assoluto se non quando sarà approvato il progetto di legge destinato a somministrare al Governo i mezzi di sopperire altrimenti ai bisogni ai quali provvedeva la categoria medesima), queste spese già stanziate, » ecc.

Ora le rimanenti parole non hanno più tratto alla presente questione.

Vede dunque il Senato che la Commissione non si muoveva a considerare che come provvisorio il voto che si dava al bilancio riguardo a queste spese, come considerava che

non doveva nessuno tenersi vincolato in quanto alla questione molto grave che rimane tutta da trattarsi.

Ma la Commissione (sebbene molti dei suoi membri forse non approvassero il modo di procedere col quale veniva tolto dal bilancio questo assegnamento) considerava tuttavia che al punto ove eravamo sorgera la necessità di votare il bilancio; che la facilità di provvedere, quando venissero meno i mezzi sui quali il Ministero dimostrava di far conto, era anche assai evidente, poichè negato che fosse un voto favorevole a quella legge con cui s'intende sopperire a queste spese altrimenti da quello che si fece per lo passato, era conseguenza naturale che si provvedesse opportunamente sia col ristabilire la categoria nel bilancio, sia con altri provvedimenti qualsiasi che diano i mezzi di sussidiare le persone che sono provviste sui fondi di questa categoria.

SCLOPIS. Domando la parola.

ALFIERI. Egli è sicuramente cosa molto delicata l'entrare nella probabilità o nella possibilità della proposta colla quale si vuole rimediare al difetto dei fondi allorchè la legge che sta per essere messa in discussione in un altro ramo del Parlamento non avesse un favorevole successo; però mi pare che senza sconvenienza si possa qui dire a chi suppone che si potesse altrove negare un voto per l'assegnamento di un fondo in supplemento di quello mancato, si possa dire che parimenti, andandosi nelle ipotesi si potrebbe supporre che questa categoria soppressa non avesse ottenuto un voto favorevole; cosicchè l'una e l'altra ipotesi verrebbero a ridursi alla stessa conseguenza. Epperò a nome dei membri presenti della Commissione (e anche a nome di quelli che mi fanno segni del loro assenso), posso dire che non è stata mente di nessuno fra di loro che per questo voto potesse in qualsiasi maniera vincolarsi quello che verrebbero nel caso di dare più tardi, e che la necessità di votare il bilancio malgrado l'assenza di questo assegnamento fosse agli occhi loro tale che non dubitarono di proporlo al Senato, quantunque non senza qualche rincrescimento per parte loro.

SCLOPIS. Bramerei di rivolgere un'interrogazione all'onorevole preopinante, un'interrogazione la quale, a mio avviso potrà forse facilitare l'adito alla questione presente.

Avova già letto nella relazione della Commissione del bilancio quelle parole che furono testè ripetute dall'onorevole senatore Alfieri, vale a dire che senza parlare dell'annullamento della categoria 19 del bilancio di grazia e giustizia (il quale annullamento non diverrà assoluto se non quando sarà stato approvato il progetto di legge destinato a somministrare al Governo i mezzi di sopperire altrimenti ai bisogni ai quali provvedeva la categoria medesima) queste spese già fin d'ora prevedute, tuttochè non istanziate in bilancio, faranno crescere la somma totale del passivo a cento quaranta milioni e mezzo circa, e quella della deficienza presunta a più di tredici milioni di lire.

Io pregherei l'onorevole preopinante di chiarirmi se queste parole « di tenere in sospenso » s'intendono nel significato di diritto ovvero nel significato d'ordine.

Se si tiene in sospenso nel significato semplicemente di ordine, vuol dire che noi abbiamo un bilancio sopra una parte del quale non abbiamo ancora emesso la nostra opinione; se si tiene in sospenso nel senso del diritto, allora si potrebbe lasciar credere che rimanga incerta la posizione di coloro i quali prestano servizi allo Stato; che debbono essere retribuiti dietro le norme preesistenti, norme contro

le quali non si è ancora presa veruna decisione nè dal Governo, nè dai due rami del Parlamento.

Io vedo nella questione attuale un gran punto soltanto a decidersi, vale a dire se si possa supporre che coloro i quali prestano servizi riconosciuti dallo Stato, servizi di prima necessità, come testè accennava l'onorevole presidente del Consiglio, se questi, dico, possono stare in sospenso sul diritto che hanno di percepire una retribuzione tanto che stanno prestando i loro servizi.

Quanto alla questione d'ordine, è questione d'intelligenza, questione di riserva.

Non mi fermerò nemmeno sull'idea che possiamo per avventura col voto della categoria del bilancio impegnare il nostro voto per una discussione futura; io credo che sarebbe stato un errore il supporre soltanto che ci venissero a proporre de'sotterfugi contro i quali sta la coscienza nostra. Lascio questa questione; solamente domando se è intenzione della Commissione che questa sospensione dell'esame della preaccennata categoria s'intenda sospensione di diritto oppure sospensione d'ordine, vale a dire se la Commissione del bilancio creda o non che fino a che non sarà deciso altrimenti sulla sorte di quelli che prestano i servizi che erano contemplati nella categoria indicata, rimangano essi privi di un titolo per essere dal Governo retribuiti durante il tempo in cui non sarà definitivamente votata questa partita del bilancio.

ALFIERI. Giacchè l'onorevole preopinante interpellò chi aveva parlato prima di lui, io mi faccio dovere di rispondere il più precisamente che mi sia possibile, e dirò innanzi tutto che anch'io avrei fatto a meno di parlare della questione di vincolamento o non del nostro voto, se questa questione da altri non fosse stata sollevata (ed io lascio giudicare se lo sia stata opportunamente o non). Poichè era stata sollevata, io non ho creduto di poter tralasciare di dichiarare quale era il mio sentimento e quello dei presenti miei colleghi.

Venendo alla seconda parte della sua interpellazione, io dirò che non poteva venire in mente alla Commissione che rimangono sospesi i diritti che hanno coloro che godono di questi assegnamenti; che altrimenti non si potrebbe fare che con un diffidamento formale che avrebbe dovuto aver luogo per parte di chi proponeva il bilancio nei termini in cui sta; e nemmeno credo che avrebbe potuto da loro essere dato in termini assolutamente risolutivi. È mio avviso adunque che restano i diritti; che una sola questione pende, quella di provvedere al soddisfacimento di questi diritti in una od in altra maniera.

Non dirò di più perchè credo dovermi coscienzaalmente astenere da ogni allusione all'altra questione più grave che mi pare dover essere riservata a suo tempo.

SCLOPIS. Ringrazio l'onorevole preopinante della spiegazione che mi ha dato, e che io non mi poteva aspettare diversa nè dal senno, nè dalla lealtà delle persone che fanno parte della Commissione di finanza, epperò dichiaro che anche secondo il mio modo di vedere rimangono incontrastati questi titoli di retribuzione compensativi dei servizi prestati; servizi contro cui nessuna volontà potrebbe esercitarsi, fuori che procedesse ad una dichiarata assoluta ingiustizia.

PRESIDENTE. Benchè la proposizione fatta dai senatori Di Castagneto e Di Vesine sia ridotta in questo momento alla sola proposizione sospensiva, vale a dire di sospendere l'esame del bilancio di grazia e giustizia, e passare oltre agli altri bilanci, pure, dopo le osservazioni opportuna-

mente fatte dall'onorevole ministro di finanze, il Senato ha già dovuto comprendere come sia impossibile il sospendere la deliberazione su questo bilancio, senza ad un tempo stesso sospendere tutto quanto il bilancio passivo dello Stato.

Di fatto un solo progetto ed un solo articolo di legge è quello che autorizza le spese dello Stato per tutti i dicasteri; ed essendo quindi gravissima la conseguenza che nascerebbe da un voto del Senato sopra questa sospensione, io, nel caso che i proponenti non stimino di ritirare la loro proposizione, inviterò il Senato a votare in prima la questione preliminare, se cioè si debba o non deliberare su questa proposizione sospensiva..... Interpellerò i signori proponenti se intendono di persistere.....

DI CASTAGNETO. Io non posso ritirare la mia proposizione perchè basata sul diritto assoluto che hanno questi provvisti di non poter essere spogliati di quanto loro appartiene. Questo diritto lo ha riconosciuto l'onorevole senatore Alfieri che ha parlato in nome della Commissione, ed il conte Sclopis assentendo a questa risposta del marchese Alfieri, ha altamente proclamato che questo diritto è incontestabile, e che in conseguenza di esso non sarà in facoltà al Governo di non pagare, quando che per qualunque causa non si potessero realizzare quelle speranze a cui si appoggiano tutti i ragionamenti messi in campo dall'onorevole presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Io formolerò adunque la proposizione preliminare.

Chi crede che il Senato possa deliberare sopra la proposta sospensiva fatta dai senatori Castagneto e Vesme, voglia alzarsi.....

DI POLLONE, membro della Commissione. (Interrompendo) Domando facoltà di parlare sulla posizione della questione.

Nessuno avendo sollevata la questione preliminare, quello che a mio parere si presentava più semplice a farsi si era di porre ai voti la proposta sospensiva, cosa che non complica la questione. Il fatto prova che il Senato non ha ben compreso il modo di votazione dal signor presidente proposto, e che noi stessi qui eravamo in forse sull'interpretazione da darsigli.

Onde io credo che se i signori senatori Di Castagneto e Vesme persistono nell'intendimento di proporre la sospensione di questa votazione, ciò che vi è di più semplice si è di vedere prima di tutto se la proposta è appoggiata, e quindi in tal caso porla ai voti: così chi vorrà votare per la sospensione si alzerà, chi non vorrà votarla starà seduto.

PRESIDENTE. Il risultato certamente sarà lo stesso, ma io credeva più regolare e più delicato partito per la gravità della questione, di invitare il Senato a votare anzitutto sulla questione preliminare; in quanto che mi pare, a fronte delle gravi conseguenze che porterebbe seco la sospensione di un solo dei bilanci, che il Senato avrebbe agito più prudentemente se avesse scartato per mezzo della questione preliminare un voto sopra questa materia.

Del resto amando di sciogliere la questione nel modo più spedito.....

DI CASTAGNETO. Io credo che il ragionamento del nostro signor presidente sia più consentaneo al regolamento di quello del senatore Di Pollone, perchè una sospensione sarebbe come scindere una parte di quel progetto di legge, ed i progetti di legge noi gli approviamo o rigettiamo, ma non li scindiamo, ma noi possiamo togliere un

articolo di legge, dimodochè la proposizione era appunto di non votare il bilancio della giustizia.

DI POLLONE. Ma qui vi è semplicemente errore di parole.

Io proponeva un modo semplicissimo di votazione, cioè se si dovesse procedere alla votazione del bilancio di grazia e giustizia ed anche della categoria soppressa, o se si dovesse invece votare il bilancio suddetto meno quella categoria.

Il senatore Di Castagneto trova irregolare questo modo perchè non si può scindere un progetto di legge. Io sono talmente della sua opinione che avrei votato contro la proposta. Ma non comprendo perchè si voglia votare la questione pregiudiziale stata proposta dal signor presidente, se cioè il Senato debba o voglia venire a votazione. Io vedo la cosa semplicissima: si ponga ai voti la questione sospensiva, e il Senato la risolva votando per il sì o per il no; questo, lo ripeto, parmi il modo il più semplice; almeno così la penso.

COLLER. Mi pare che prima di votare la questione preliminare si deve chiedere se è appoggiata la proposizione di sospendere la votazione dell'intero bilancio, oppure semplicemente della categoria soppressa.

PRESIDENTE. Bisognerebbe cancellare dal nostro regolamento il voto della questione preliminare se esso non si può provocare in caso di così grave complicazione, di così grave conseguenza quale è questo: del resto io ripeto non ho difficoltà nessuna di mettere ai voti la proposizione sospensiva sempre che sia appoggiata. La questione preliminare non la faceva appoggiare, inquantochè credo che il presidente abbia nei suoi diritti la facoltà di proporla senza che sia appoggiata, ma se vi fa difficoltà, io, lo ripeto, porrò in votazione la questione sospensiva sempre che sia appoggiata.

Chi appoggia la proposizione sospensiva, voglia alzarsi.
(Non è appoggiata.)

Metto ai voti la chiusura della discussione generale sul bilancio di grazia e giustizia.

(La discussione generale è chiusa.)

Prego il senatore di Bagnolo a voler leggere le categorie del bilancio suddetto.

DI BAGNOLO, segretario, legge le singole categorie del bilancio sulle quali non si fanno osservazioni di sorta. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1220.)

PRESIDENTE. Metto ai voti il complesso delle categorie del bilancio di grazia e giustizia.

Chi le approva sorga in piedi.

(Il Senato approva.)

Si passa al bilancio degli affari esteri.

QUARELLI, segretario, dà lettura delle varie categorie che compongono questo bilancio. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1221.)

PRESIDENTE. Metto ai voti il bilancio del dicastero degli affari esteri.

(È approvato.)

Si leggono ora le categorie del bilancio del Ministero d'istruzione pubblica.

QUARELLI, segretario, ne dà lettura. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1222.)

PRESIDENTE. Chi vuole dare il voto d'approvazione al bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica si levi in piedi.

(Il Senato approva.)

Si passa ora al bilancio dell'interno col quale io crederei

che si possa fermare la discussione in questa tornata, rimandando quelli che rimangono a domani, poichè vi sono alcuni senatori i quali hanno domandato la parola.

PALLAVICINO MOSSI. Signori senatori, estraendo dai diversi bilanci e dalle loro diverse categorie le somme che si riferiscono all'importante scopo della pubblica sicurezza, viene a riconoscersi che la nazione vi impiega annualmente l'egregio ammontare di circa dieci milioni.

Io comprendo nella pubblica sicurezza tutti quegli ordini che sono intesi alla repressione dei crimini.

Una cotanta spesa molto autorizza la nazione a chiedere al Governo che metta in chiaro le cagioni perchè ognor più frequenti, perchè ognor più audaci ed anche crudeli rapine tuttodì si commettono; e quel che è più, senza che, non pur delle minime, ma delle più enormi si giunga a nemmeno sospettare gli autori.

Io lo dico chiaramente. Non si cessa dal gridare che la polizia non fa il suo dovere.

Già rispondevasi dal Governo ai reclami di questo genere, che le leggi non provvedevano abbastanza. Una legge di pubblica sicurezza venne non ha guari approvata dal Parlamento, ma dopo questa non si ottenne sensibile miglioramento.

Se il Governo sente il bisogno di altre provvidenze, perchè prontamente non le propone? Se poi il personale di pubblica sicurezza o è scarso, o è incapace, o è obblivioso od altro, perchè non si spinge, perchè non si riforma? Certo che a mantenere come si conviene la sicurezza pubblica ci vogliono uomini sagacissimi, integerrimi, attivi, infaticabili che contrabbilancino l'astuzia, la perfidia, l'irrequieto mal talento dei malviventi.

Il Ministero si trova egli circondato d'uomini idonei? Può egli senza tregua occuparsi nello sceglierli, nello sperimentarli, nel dirigerli?

So che il presente signor ministro dell'interno ed i passati son tali uomini da tutto ripromettersi quando ad un tanto ufficio fossero unicamente preposti: ma io sono di avviso che, per quanto sia grande una capacità, è impossibile che con tre portafogli e otto mesi di discussione parlamentare un uomo possa bastare all'importantissima bisogna della pubblica sicurezza che da sè medesima assorbir deve, perchè sia bene condotta, tutta l'attività di un capo.

Il Governo ci pensi. Istituisca a questo fine, se lo crede, un ministero speciale; proponga quant'altro più gli par convenevole; ma urgentissimo è che in qualche modo venga al riparo di una condizione di cose divenuta omai insopportabile, e di cui la pubblica opinione è giustamente commossa.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola. Io non esaminerò se realmente la spesa che si trova stanziata in bilancio per la sicurezza pubblica ascenda alla cifra indicata dall'onorevole proepinante di 10 milioni; mi pare però che vi sia esagerazione, a meno che l'onorevole senatore voglia comprendere fra le spese di sicurezza pubblica anche le somme che sono stanziate per il pagamento della magistratura; poichè quando si tenga conto delle spese che si sono stabilite per gli agenti della sicurezza pubblica ed anche se si vuole per i carabinieri reali, i quali prestano anche servizio nell'interesse della sicurezza pubblica, io credo che la somma fissata per tal servizio sia molto al disotto dei 10 milioni: ma in qualunque caso se facesse mestieri di stanziare una somma maggiore per un argomento così grave e così importante

quale si è quello della sicurezza pubblica, io sono persuaso che nessuno dei membri del Parlamento ricuserebbe di aderire a questa proposta.

Io credo però che non sia per ora il caso di fare alcuna aggiunta al riguardo, nè che occorran maggiori somme.

L'onorevole senatore diceva che si hanno a lamentare fatti gravissimi contrari alla sicurezza pubblica, e quello che è più, anche dei minimi di questi fatti non sonosi conosciuti gli autori. In questa parte mi è grato di poter assicurare il Senato, come ho pure avuto l'onore di assicurare la Camera dei deputati, che gli autori della maggior parte dei reati che furono ultimamente commessi sono conosciuti e furono arrestati per la massima parte, e che anzi si rinvennero inoltre gli oggetti derubati, di modo che io credo che quando potrà essere ultimato il procedimento non mancherà certamente la giustizia di colpirne gli autori.

L'onorevole senatore diceva ancora che se erano necessarie delle leggi al riguardo si potevano proporre, che però si era ultimamente votata una legge di cui non si conoscevano gli effetti.

A tale proposito io avvertirò che la legge approvata ultimamente non ha ancor potuto produrre tutti i frutti che si debbono naturalmente dalla medesima aspettare. Essa era per una parte diretta a portare un aumento del personale degli agenti secondari di sicurezza pubblica, per l'altra a stabilir misure preventive.

Ora in quanto alla parte relativa all'aumento di personale non fu ancora messa in esecuzione, cioè non poté andare in esecuzione che al 1° gennaio.

Vede quindi il Senato che in 6 o 7 giorni non si poté ottenere alcun frutto da questo aumento del personale, tanto più che i reati a cui si riferisce l'onorevole senatore Pallavicino Mossi furono tutti commessi prima di questa epoca.

Quanto all'altra parte non è guari possibile che immediatamente se ne possa avere alcun risultato, perchè la legge essendo intesa a far dare in nota le persone che sono sospette, e a colpire coloro che sono dati all'ozio e al vagabondaggio è necessario che passi un qualche tempo prima che se ne sentano gli effetti.

Quindi io credo poter assicurare l'onorevole senatore Pallavicino che, quantunque sia verissimo che molti reati vennero commessi, tuttavia la polizia non mancò al debito suo perchè andò in traccia e rinvenne la maggior parte dei colpevoli, e posso del pari assicurare che i frutti che egli giustamente attende dalla legge che fu sanzionata se finora non si poterono ottenere, ciò è difetto del tempo, ma che si potranno ottenere facilmente quando la legge abbia potuto spiegare i suoi effetti.

Io credo perciò che non sia necessario che il Senato si occupi in questo momento di dare altri mezzi al Governo per provvedere all'importante argomento della sicurezza pubblica.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'approvazione delle singole categorie del bilancio del dicastero dell'interno. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1224.)

Chi l'approva sorga.

(È approvato.)

Prima di sciogliere l'adunanza debbo annunziare al Senato che dimani si continuerà alle ore due la discussione del bilancio della guerra e marina e di quello dei lavori pubblici. Io debbo sperare che i ministri che reggono questi dicasteri saranno presenti alla discussione.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

TORNATA DEL 9 GENNAIO 1855

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Continuazione della discussione sul bilancio passivo dello Stato per l'esercizio 1855 — Approvazione delle categorie dei bilanci dei lavori pubblici e della guerra — Osservazioni ed appunti del senatore D'Oria sul bilancio della marina — Risposta del ministro della guerra — Nuove considerazioni del senatore D'Oria — Presentazione di tre progetti di legge — Approvazione delle categorie del bilancio della marina e dell'articolo unico del progetto*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

GIULIO, segretario, dà lettura del verbale della tornata precedente, il quale, non facendosi osservazioni, viene approvato.

PRESIDENTE. Si reca a conoscenza del Senato il sunto delle petizioni ultimamente presentate.

QUARELLI, segretario, legge il seguente sunto di petizioni:

931. I membri del Capitolo metropolitano di Torino uniscono le loro istanze a quella dei vescovi dello Stato perchè venga dal Senato respinto il progetto di legge sulla soppressione di stabilimenti e corporazioni religiose.

932. Le religiose del regio monastero di Santa Maria Maddalena d'Alba. (Petizione identica alla precedente.)

933. I religiosi del convento dei Servi di Maria in Saluzzo. (Come le precedenti.)

CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE DEL BILANCIO PASSIVO DELLO STATO PER L'ESERCIZIO 1855.

PRESIDENTE. Dovendosi secondo l'ordine del giorno continuare l'esame del bilancio passivo per l'esercizio 1855, dichiaro perciò aperta la discussione generale sul bilancio riguardante il dicastero dei lavori pubblici.

Non chiedendosi la parola, prego il signor segretario Quarelli di dare lettura delle categorie del bilancio suddetto.

QUARELLI, segretario, legge le categorie del bilancio del Ministero dei lavori pubblici. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1226.)

PRESIDENTE. Poichè non è occorsa osservazione sulle categorie di questo bilancio, io pongo ai voti il complesso intero del medesimo.

Chi intende approvarlo, sorga.

(È approvato.)

Si passa al bilancio della guerra, sul quale dichiaro aperta la discussione generale.

Non chiedendosi la parola, invito il signor segretario a leggerne le categorie.

QUARELLI, segretario, dà lettura del bilancio summenzionato. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1229.)

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'approvazione del bilancio della guerra quale fu ora letto.

Chi lo approva, voglia rizzarsi.

(È approvato.)

Si procede ora all'esame dell'ultimo bilancio, quello cioè del dicastero di marina, sul quale accordo la parola al signor senatore D'Oria.

D'ORIA. Signori senatori! Il desiderio che in me è vivissimo di vedere la nostra marina militare elevata a quell'alto grado di rinomanza cui ha diritto di aspirare mi spinge a rassegnare al Senato, ora che se ne discute il bilancio, alcune mie osservazioni.

Sul materiale della regia marina e sulle condizioni particolari di ogni naviglio non occorrono lunghe parole. Dirò solamente che mai per l'addietro non furono di tanta forza, nè in sì prospero stato quasi tutti i bastimenti come lo sono al presente.

Ometterò pur di parlare del sistema d'artiglieria, preferibile, come più vantaggioso, al sistema antico; giacchè ora le nostre navi sono armate di cannoni d'una maggior portata, e montati su affusti alla moderna, come si usa presso le principali nazioni marittime.

In questa miglior condizione trovasi attualmente il maggior numero dei nostri bastimenti a vela; e rispetto a quelli che sono a vapore non abbiamo da invidiare la marina delle altre nazioni, eccettuandone le principali.

Fa pena però che nel cantiere della Foce sia stata sospesa la costruzione del vapore *Vittorio Emanuele*, il quale potrebbe essere presto varato, se il Parlamento volesse concedere i necessari fondi per condurre una volta a termine quei lavori.

Faccio voti perchè la nostra marina si arricchisca sempre più di bastimenti a vapore, così riducendo a mano a mano tutti quelli che essendo a vela avranno successivamente bisogno di forti riparazioni.

Questo sistema di riduzione a vapore dei bastimenti a vela, già praticato da tutte le marine dell'estero, ci provvederà a sufficienza, con assai minore dispendio, di bastimenti a vapore, da cui dipende che il nostro commercio sia meglio protetto e meglio rispettata la nostra bandiera.

Ma lasciando da parte il materiale della nostra marina, mi duole di dover confessare che essa è in un continuo deperimento, cagionato soprattutto, a mio avviso, dallo scarso ed insufficiente numero del personale; insufficiente sì rispetto alla forza dello stato maggiore, che rispetto alla così detta bassa forza.

Se nella prima delle suddette due forze si facessero a molti posti le necessarie nomine, il servizio non rimarrebbe incompleto, nè accadrebbe, come pur troppo spesso volte accade che ufficiali superiori si prestino per solo spirito di disciplina, ma certamente, loro malgrado, a servizi che mai si addicono ai loro rispettivi gradi.

A questo inconveniente che nasce dal non farsi le dette nomine, si aggiunga che se occorresse d'armare con tutta prontezza qualche naviglio, mancherebbero gli ufficiali richiesti dalla necessità del servizio. Le vacanze nell'armata di terra vengono tosto riempite; perchè dunque si trascura di praticare lo stesso anche nell'armata di mare? Perchè non si dee fare per l'una ciò che credesi dover fare per l'altra? Quale ragione può mai giustificare questo contrario procedere?

Quanto dico dell'ufficialità si riferisce anche alla bassa forza, la quale patisce pure difetto d'uomini speciali ad occupare le vacanze d'estremo bisogno; per cui è forza che il servizio non proceda con quella regolarità, senza la quale non che progredire, va ogni cosa alla peggio.

Corrono molte voci sulla insubordinazione ed indisciplina della nostra marina, che io reputo esagerate e suggerite in gran parte da una meschina parzialità.

Credo però che al mantenimento di una buona disciplina non bastino i castighi giustamente severi, ma giovi moltissimo che a niuna classe del servizio marittimo si faccia torto nelle promozioni, avendo riguardo, qualora non vi sia demerito, alla loro anzianità; nè si rinnovino le ingiustizie commesse per lo passato, chè senza motivo si disgustarono, dimenticandoli, ufficiali distinti e benemeriti, e si promossero altri solamente per protezione. Siffatti abusi ebbero luogo del pari fra i componenti la bassa forza.

Signori! Un buon ufficiale di terra si può formare in breve tempo, ma per l'uomo di mare abbisognano lunghi anni sì di studio che di esperienza, sì di teoria che di pratica. Per la qual cosa nell'armata di mare il rimpiazzare con persone idonee chi si ritira, non è cosa nè pronta nè facile. Fa d'uopo perciò adoperare maggior cautela di quel che facevasi per lo passato onde non dare a chicchessia motivo di giuste lagnanze, ed affinché rimuovendo le cause di malcontento, non si chieda da tanti e si facilmente la pensione di ritiro, mentre potrebbero prestare ancora per lungo tempo il loro intelligente e zelante servizio.

Passando ora a quei della bassa forza, dirò che agli altri motivi per cui finito il loro tempo abbandonano il servizio, si deve aggiungere la mancanza di un sorridente avvenire. Dopo che essi hanno speso la loro verde età in una vita di stenti e pericoli, senza venir confortati nemmeno dalla speranza d'un stipendio aumentato, sono costretti a cercare di procurarsi per altre vie un meno difficile sostentamento a sé ed alle loro famiglie, per passare la loro vecchiezza con minore disagio.

A questo riguardo faccio riflettere al Senato che queste persone hanno tutte una numerosa famiglia: hanno quasi tutte cinque, sei, ed anche otto figli.

Se dunque importa che si conservi al servizio questa

classe di gente che non può venir rimpiazzata senza troppa difficoltà, fa d'uopo che il Governo s'adoperi a rendere men dura la loro condizione, esigendolo eziandio l'umanità e la giustizia.

E giacchè ho parlato di giustizia, dirò che io stimo essere cosa ingiusta e svantaggiosa all'armata di mare che uno della bassa forza non possa venir mai promosso ad ufficiale; per quante prove egli dia della propria abilità.

Senza la speranza d'una tal promozione il suo zelo ed amor al servizio s'intiepidiscono, nè di distinguersi si dà egli la più grande premura, reputando inutile e vana fatica il rendersi meritevole di un grado che mai non gli è lecito di poter conseguire.

Se taluno in virtù del suo felice ingegno e d'una lunga, continuata e diligente applicazione alla marina, acquistasse tutte quelle cognizioni e quella pratica che sono il requisito di un esperto e insigne uomo di mare, è forse giusto ed utile che allor gli si neghi la promozione sì ben dovuta al suo merito? Lasciando ormai da banda ogni altro riguardo, si badi alla sola capacità, e si conceda a ciascuno l'onore di cui valse a farsi degno.

Quanto dico è praticato nella marina inglese, la quale ci serva d'esempio non nel sostituire al vino l'acquavita ed il caffè, ma in tutti quei regolamenti che concorsero a rendere sì potente e temuta la marina di quella grande nazione, chiamata a buon diritto la regina del mare.

Alle altre cause fin qui accennate, che scoraggiscono il personale della bassa forza, e rendono il loro servizio direi quasi sforzato e senza spirito di corpo, è da annoverarsi anche la tenuità della paga, consistente in 18 lire mensili per la classe inferiore, e poco di più per le altre. E molti rimasero scontenti dell'aver menomato ultimamente la solita razione di vino e supplito a tale diminuzione con del caffè ed un po' d'acquavita.

È vero che i marinari inglesi sono trattati così; ma ad essi non 18 lire per mese si pagano, ma una somma di gran lunga superiore; nè v'è chi ignori che spesso ciò che soddisfa ad un popolo mal può soddisfare ad un altro; essendochè alla diversità delle nazioni corrisponde un'eguale diversità di caratteri e di abitudini.

Che sia poi necessario d'aumentare, come già dissi, il personale della marina, basta considerare che abbiamo presso a poco tanti uomini di mare, quanti se ne aveva nel 1840, mentre il numero dei bastimenti d'allora era quasi la terza parte di quanti ne abbiamo al presente. Il personale ora esistente, che mai non trovasi al completo, monta a circa novecento marinari di bordo, e pressochè della metà di questo numero ve n'ha bisogno per equipaggiare il solo *Carlo Alberto*.

Il numero assai scarso de' nostri marinari fa sì che essi non abbiano un momento di riposo e che il loro servizio sia oltremodo faticoso. Ritornato non è molto dall'America un bastimento dopo più mesi d'assenza, dovette cedere il suo equipaggio ad un altro che partiva pel Levante, senza che quei marinari sì lungamente travagliati abbiano potuto ottenere il congedo che si suol dare dopo una lunga navigazione, e quindi senza aver avuto il conforto di rivedere le loro famiglie.

Esprimo anche questa volta il voto che io feci pur l'anno scorso riguardante i cannonieri di mare.

Questo corpo che è di massima importanza, formato dall'ammiraglio De Geneys, veniva sciolto nel 1840 e sostituito da marinari, i quali non essendo certamente disposti

ad un servizio che loro non compete, lo fanno di mala voglia, e quindi non così bene, come da chi il facesse volentieri.

Se pertanto io vedessi ristabilito il servizio d'artiglieria come lo era nell'epoca suindicata, il mio voto a questo riguardo, che è il voto di chi vuol migliorate le condizioni della nostra marina, sarebbe allor adempito.

Passando al battaglione real navi, io non approvo le date disposizioni per cui le reclute sarde si collocano in quel corpo speciale. Quantunque le mandate reclute sieno uomini arditì e coraggiosi, sono creduti in generale mal adattati ai servizi che debbono prestare a bordo, perchè in gran parte di costituzione piuttosto debole, di bassa statura, e soffrenti il mare.

Nelle leve delle diverse provincie dello Stato facevasi per l'addietro una scelta prendendo per servizio della marina i più robusti di complessione, di statura non bassa e d'aspetto appariscente, onde facessero bella mostra di sè presso le altre nazioni che spesso vanno a visitar navigando. Ora si è voluto cangiar sistema senza che un tal cangiamento abbia recato verun vantaggio, ma all'opposto mutato il bene in male.

Io ho visto con mia sorpresa più volte presidiato da truppe di linea il cantiere della Foce; il che prova ciò che ho detto l'anno scorso e che ora credo di dover ripetere, essere cioè necessario di aumentare la forza real navi, corpo di tanta utilità alla marina, e che sempre si è distinto per sommo valore e patriottismo.

La voce pubblica grida contro la fusione dell'ospedale di marina con quello di terra. Per conoscere se queste lagnanze sono giuste o no, io mi sono procurato le più esatte informazioni, per cui mi sono convinto che siffatta fusione, o, per dir meglio, amalgama, non solo non è di economia all'erario, ma origine di molti inconvenienti, cagionati dal poco amichevole consorzio che vi è sempre fra marinari e soldati di altre armi.

Io stimo che il più valente riparo ai tanti disordini che si lamentano nella nostra marina sarebbe l'istituzione di un Consiglio d'ammiraglio composto d'uomini segnalati per ispeciale dottrina ed esperienza. Tali uomini sebbene non abbondino, pur vi sono: ed il Governo traendo partito dalla loro capacità, è da sperare che la nostra marina uscirà ormai dalle sfavorevoli condizioni in che si trova tuttora, pervenga a tal perfezione che, per disciplina, abilità e perizia non sia inferiore a nessun'altra, come non lo è per intrepidezza.

Sono queste, o signori, le osservazioni che mi sono creduto in dovere di fare, e che invito il signor ministro di voler prendere in considerazione.

Può essere che io mi sia ingannato nel crederle giuste; è certo però che mi furono suggerite dall'interesse che io prendo di tutto ciò che riguarda la nostra marina, la quale disgraziatamente è ben lontana da quello stato di meritata reputazione, in cui dovrebbe e potrebbe essere. Che se è destino che a sì florido stato non possa mai arrivare, persistendo il signor ministro a mal provvedere ai suoi bisogni, ed a lasciarla deperir di continuo, in tal caso sarebbe meglio che, sciogliendola interamente in una sol volta, non si parlasse mai più di marina, chè allora almeno nè anche si parlerebbe di bilancio.

LA MARINA, ministro di guerra e marina. Io mi credo in obbligo di dare alcune risposte alle osservazioni che l'onorevole senatore D'Oria ha stimato d'esporre al Senato.

Egli separò, come di fatto è naturale, la marina in due parti principali, la materiale e la personale.

Io non ho risposta a dare a quanto egli ha detto riguardo al materiale, imperciocchè se avessi un rimprovero a fare, sarebbe quello di aver egli troppo abbondato negli elogi che pur merita la nostra marina.

Sicuramente io credo che si sia fatto molto; che si sia fatto quello che le nostre finanze potevano permettere; nè vi ha dubbio che in paragone alle marine antiche si ha già un miglioramento, essendovisi operato un gran cambiamento per l'introduzione del vapore. Ma non vi è dubbio neppure che in paragone alle attuali marine di altri Stati vi è ancora qualche cosa a fare.

L'onorevole preopinante ha però lamentata una cosa in ordine al materiale, ed è che siansi sospesi i lavori del bastimento attualmente in costruzione, il *Vittorio Emanuele* che si trova ora nel cantiere della Foce.

La ragione di ciò è semplicissima: si sono sospesi i lavori perchè il bilancio non forniva più i mezzi necessari per proseguirli.

Ora però nel bilancio votato dalla Camera dei deputati è stanziata una somma maggiore di quella che erasi portata dal Ministero; ed in questo modo io spero che si sarà in grado, anche con una certa prontezza, di provvedere per l'acquisto della macchina, la quale naturalmente non può essere fatta da noi, ma bisognerà che sia fatta in Inghilterra; ed ultimata la macchina, si potrà anche ultimare la confezione del bastimento *Vittorio Emanuele* ed averlo pronto, io spero, fra un anno circa.

Ma quanto è stato favorevole riguardo al materiale, altrettanto poi ha creduto dover suo biasimare tutto il rimanente che tocca la marina.

Io credo non aver bisogno di dire al Senato quanto in generale siano esagerati i suoi rimproveri; tuttavia mi tengo in obbligo di rispondere ad uno ad uno a tutti i punti, su cui egli ha stimato di fermare il suo biasimo.

Egli cominciò a lamentare primieramente un disgusto nell'ufficialità perchè non vi siano promozioni, e quello che è più spiacevole si è di aver fatto un paragone coll'armata di terra, quasi che si volesse essere parziale, e si volesse favorire l'armata di terra maggiormente che quella di mare.

Io invito l'onorevole senatore D'Oria e con lui tutti i senatori che s'interessano della marina a dare un'occhiata all'*Indicatore militare*, nel quale stanno pure accennati tutti gli ufficiali di marina colla rispettiva anzianità e poi mi saprà dire se rispetto agli ufficiali di terra siano più o meno favoriti.

Egli ha lamentato che non si riempiano nella marina i posti vacanti, mentre si riempiono sempre nell'armata di terra; a questo proposito chieggo scusa al senatore D'Oria, ma egli è in grandissimo errore. Egli è precisamente rispetto all'armata di terra che la marina è molto favorita. Se vi è qualche posto vacante, ove nella marina ve ne sia uno, nell'armata di terra ve ne corrispondono almeno tre.

Ed invero dia uno sguardo ai nostri comandanti di corpo attualmente: egli vedrà che fra i nove comandanti di corpo della nostra cavalleria, un solo ha il grado di colonnello, gli altri non hanno che il grado di luogotenente colonnello.

Nella fanteria credo non giungano alla metà i comandanti di corpo, i quali abbiano il grado di colonnelli, tutti i rimanenti sono tenenti colonnelli.

Quanto agli altri gradi dal maggiore in giù, le promo-

zioni si fanno una volta all'anno; tanto è vero che adesso vi sono molte vacanze, e ad eccezione delle indispensabili, quelle non vengono riempite.

Questo per l'armata di terra.

Quanto all'armata di mare, le promozioni che il senatore D'Oria disse non essersi fatte, riflettono giovani ufficiali.

Egli è vero che si soprassedette da un anno alla promozione di tali giovani ufficiali, ma si tratta di nominarli al grado di luogotenenti di vascello, al cui grado, corrispondente nell'armata di terra a quello di capitano, non potrebbero aspirare che in una durata di tempo lunga del doppio.

E per verità tenga conto degli ufficiali che uscirono dal collegio di marina e di quelli che uscirono contemporaneamente dall'armata di terra, e si convincerà che mentre i primi stanno per essere nominati luogotenenti di vascello, i loro colleghi nell'armata di terra avranno ancora ad attendere sette od otto anni prima che possano occupare il grado corrispondente.

Ora io credo essere venuto il momento di dover proporre al Re alcune di queste promozioni; ma io prego il senatore D'Oria di persuadersi che ciò non è poi frutto del suo discorso; che se io propongo al Re tali promozioni, ciò avviene perchè mi sono deciso di farlo e non per il rimprovero che egli credette dovermi dirigere. (*ilarità*)

Egli ha lamentato l'indisciplina; per verità, ciò mi ha fatto senso, perchè se ho dichiarato sempre a tutti e due i rami del Parlamento che io sono uomo estraneo alla marina, tuttavia se vi ha cosa di cui creda intendermi alquanto, perchè di analogia perfetta nelle due armate, si è la disciplina; ed è precisamente su di essa che il senatore D'Oria credette darmi qualche nozione.

Io posso assicurare il Senato che la disciplina non è punto trascurata, e se vi fu qualche caso d'indisciplina, fu questa tosto ristabilita con severi castighi, ed esempi di severità si sono dati recentemente e sono pronto a darne ogni qual volta occorran, senza che io debba far conto dei suggerimenti che a questo riguardo mi sono dati.

Egli vorrebbe che si provvedesse un po' più sorridente avvenire a tutti gli uomini che si destinano alla guerra, e massime alla più difficile e pericolosa carriera del mare; in ciò io non posso a meno che di essere del suo avviso, e credo che tutto quello che si può fare senza uscire dai limiti del bilancio, si farà, come veramente si è fatto.

Egli credette di mettere in certo modo in ridicolo il beneficio che si è avvisato di fare dall'uso del caffè e della acquavita che si sono somministrati ai marinai, dicendo che dall'Inghilterra, la quale si può chiamare la regina dei mari, si possono prendere tante altre buone cose senza prendere il modo di nutrire i soldati, modo non punto adatto al nostro clima ed alle nostre abitudini.

Primieramente io osservo che a ciò fare ci mosse una ragione economica, perchè tutti sanno come abbia fallito il raccolto del vino presso di noi, per cui era impossibile assolutamente di somministrare il vino ai soldati. Sa ella a che avrebbe montato la somma se si fosse distribuito il vino ai soldati di marina, precisamente come si faceva negli anni passati senza cambiare metodo, senza venire a qualche altra bevanda? Niente meno che a 200 mila franchi!

Chieggo ora al Senato se sarebbe stato disposto di vedere il bilancio della guerra accresciuto di 200 mila franchi per il solo motivo che i soldati della marina abbiano sempre il vino come l'avevano dapprima.

Mi pare che era troppo ragionevole, vedendo il caro prezzo di tale bevanda, di cercare se non v'era modo di sostituirla con altra di minor prezzo: ed era naturale di esaminare che cosa si fa dagli uomini di mare negli altri paesi.

Egli mi dice: agli Inglesi piace il caffè, ai nostri non piace; agli Inglesi piace anche il thè, il rhum, ed ai nostri si è voluto sostituire il caffè.

Dirò che non sono i soldati nostri soltanto che facciano uso del caffè, c'è anche la Francia, e tutti sanno come essa promuova l'uso di queste bevande tra le sue truppe di terra e di mare; e se da noi, pel caro prezzo del vino, si dovette pure introdurre simil uso, non si può nemmeno dire che questa bevanda riesca poco gradita, perchè basta osservare come sono frequentate le botteghe da caffè non solo nella capitale, ma in tutti i villaggi e come i proprietari dei caffè se ne vantaggino largamente, per provare quanto si va generalizzando l'uso del caffè.

Adunque non vale il dire che il caffè sia una bevanda cattiva, perchè introdotto dall'Inghilterra; io credo anzi che è un'ottima bevanda e molto confacente ai nostri soldati.

Egli ha lamentato (e per verità io non l'ho trovato qui molto conseguente) che le promozioni non soddisfacevano in generale gli ufficiali della marina.

Chieggo scusa al signor senatore D'Oria.... Egli volle prima provare che l'anzianità è il solo mezzo di contentare tutti, e poco dopo, dimenticatosi di questo, assevera che bisogna promuovere quelli che sono capaci.

Io sto fermo nel credere che bisogna, per quanto è possibile, favorire l'anzianità, sebbene non vi sia dubbio prima di tutto che ciascheduno debba avere la capacità; tale è stato sempre il mio sistema.

Queste furono le basi sulle quali fu stabilita la legge di avanzamento, e queste sono pure le basi da stabilirsi per la legge che, io spero, si potrà quanto prima proporre, ed avere dal Parlamento, riguardo agli ufficiali di mare.

Egli lamenta che la bassa forza non abbia un avanzamento; io credo che egli vuol dire che non avanzi al grado d'ufficiale, perchè parlando dei gradi inferiori, questi son tutti devoluti alla bassa forza; ma qui è in errore.

Esamini tutte le promozioni e tutti i gradi cominciando anche dai più elevati, e vedrà uffiziali che escono dalla bassa forza, che hanno cominciato la loro carriera da marinaio, e li troverà forse anche in proporzione maggiore di quel che si trovino in tutte le altre marine.

Lamenta poi lo scarso numero dei marinai, asserendo che per tale scarsità si deve far passare i marinai da un bastimento all'altro.

E qui ancora io divido il dispiacere del senatore D'Oria, e vorrei che il numero dei marinai fosse maggiore. Sicuramente che appena si potrà, sarà mia cura di proporre nel bilancio un aumento nella bassa forza, nel numero dei marinai; ma per ora ci dobbiamo rinunziare.

E qui sorgerà senza dubbio un'altra difficoltà, e quando ciò avvenga, io prego il senatore D'Oria fin d'ora a ricordarsi di venire in mio aiuto; la difficoltà sarà quella di stabilire su nuove basi la legge sulla leva, che, secondo me, ha grandemente bisogno di essere modificata, e bisognerà che ciaschedun marinaio debba assolutamente pagare il suo tributo all'armata di mare, come ogni cittadino del continente lo paga all'armata di terra.

Su questo argomento siccome io mi aspetto poi molte

obbiezioni per parte massimamente di coloro che prendono interesse alle cose del mare, fin d'ora perciò invito il senatore D'Oria di rammentarsi di queste sue osservazioni, e non contrapporsi, perchè ogni giovine che si dà alla marina venga contemporaneamente a pagare il suo tributo, a prestare quei tanti anni di servizio che sono necessari e precisamente come fanno i cittadini del continente rispetto all'esercito di terra.

Egli lamenta ancora che non vi sia più il corpo dei cannonieri, e che le sue funzioni si facciano eseguire dai marinai. Questa è una questione più tecnica; è questione che gli uomini di mare soltanto la possono risolvere. Io tal quale l'ho trovata, la mantengo; se mi si proverà che un corpo di cannonieri sia necessario, io non ho difficoltà di riproporlo.

Ma osservo una cosa, ed è che se questa fusione ha avuto luogo, ad imitazione della Francia, ove è stata praticata prima che fosse generalizzato il vapore (giacchè appena appena si cominciava a mettere qualche battello a vapore), io credo che sia molto più conveniente in ora che i bastimenti da guerra si fanno tutti a vapore, poichè sa al pari di me il senatore D'Oria che nei combattimenti, per manovrare in tutti i sensi, poco si fa uso delle vele, ma solo del vapore.

Ora io domando che cosa faremo noi durante il combattimento, mentre non si adoperano le vele, di tutti quegli uomini che sono i veri marinai, se non si adoperano per il servizio di piazza, per quello di fucile tanto utile nella pugna?

È egli conveniente tenere inoperosi sul bastimento degli uomini in un momento in cui è tanta necessaria la loro opera?

Io credo che se questa fusione era stata giudicata utile prima, lo sia molto più dopo l'applicazione del vapore ai bastimenti da guerra.

Si lagna poi il senatore D'Oria che al battaglione real navi non si diano che delle reclute dell'isola di Sardegna, dicendo che le reclute di quel paese sono in generale più deboli di quelle che si prendevano prima.

Anzi tutto io devo dire che questo paragone è esagerato, ed io l'ho fatto toccare con mano a molti ufficiali della marina i quali anche essi mi facevano questo lagno.

Un giorno nel quale sono andato a vedere questo corpo nella sua caserma, ho fatto notare che gli uomini i quali avevano l'apparenza meno adatta alla marina non erano per niente le reclute dell'isola di Sardegna, ma bensì quasi tutti i volontari che si prendevano.

Non v'è dubbio che se si paragona una recluta sarda dell'ultima leva agli uomini di sette ad otto anni di servizio, come erano gli antichi soldati del battaglione real navi, essa è al disotto.

In qualunque corpo si prenda un uomo di 21 anni e lo si metta a paragone con quello di 25, 28, 30, non vi è dubbio che parrà più meschino, più debole; ma si lasci che questo uomo si sviluppi, poi si troverà capace al pari degli altri.

Di più io dico francamente quale è stato il vero motivo per cui ho stabilito che il battaglione real navi dovesse essere interamente composto di reclute sarde; egli è perchè ho creduto che fosse il solo mezzo di addestrare al mare gli uomini dell'isola, e massime quelli del litorale, giacchè si scelgono il più possibile quelli del litorale.

Siccome poi essi servono cinque anni, vi è da sperare che prenderanno affetto alle cose di mare, non venendo essi

solamente istruiti nel maneggio delle armi, ma bensì in tutto ciò che riflette la marina.

La Sardegna ha una costa immensa, e se in proporzione di questa ci desse tanti marinai, come ce ne dà la riviera di Genova, noi saremmo forse i più ricchi in marina di quanti siano non solo nel Mediterraneo, ma anche negli altri mari.

Tutti lamentano come la Sardegna con una costa così estesa non abbia marinai. Perchè dunque il Governo dovrà trascurare un mezzo col quale egli può ispirare in questi uomini gusto alla marina?

Io sono persuaso che con esso si otterrà lo scopo desiderato e che codesti uomini ritornando ai loro lidi potranno mettersi a fare il marinaio.

Attualmente nella Sardegna il commercio non ha molto sviluppo, quindi non vi ha altro mezzo di quello che nel tempo stesso che essi compiono ad un dovere, apprendano un mestiere che potrà essere proficuo alla marina in generale ed al commercio.

Riguardo alla fusione dell'ospedale, io non so quali inconvenienti vi possano essere.

L'onorevole preopinante disse che gli uomini dell'armata di mare non vanno troppo d'accordo con quelli dell'armata di terra; io credo che questi siano di quei *commérages*, che si possono tenere da qualche ufficiale, e nulla più. Qualche volta anche tra corpo e corpo succede qualche cosa, ma sono semplici parole e null'altro. Non so quindi comprendere il perchè gli uomini di mare abbiano da stare coi soldati dell'armata di terra che sono ammalati.

Vi sarebbe un altro motivo, ed è quello di un caso di guerra, nella quale circostanza tornerebbe vantaggioso avere due ospedali, e questo motivo io l'ho addotto quando se ne sopprime uno.

Saprà il senatore D'Oria che questa è stata una misura economica; misura che mi venne, direi, imposta dal Parlamento.

Egli poi chiuse il suo discorso esternando il vivo desiderio che si stabilisse un Consiglio superiore d'ammiragliato.

Io credo che il senatore D'Oria non ignori come questo Consiglio esiste, e che ogni qualvolta si tratta di questioni gravi riflettenti la marina, vi ha non solo il Consiglio superiore dell'ammiragliato, ma ve ne sono degli altri.

D'altronde tutto ciò che non si può fare dal Consiglio, così detto superiore dell'ammiragliato, viene fatto da vari altri Consigli che esistono presso la marina. Non creda il signor senatore D'Oria che io, estraneo alle cose di mare, prenda su di me il dare le importanti decisioni toccanti alla marina. Tutte le decisioni che si prendono sono maturate o nel Consiglio superiore, o in altri Consigli a tal fine stabiliti.

Di modo che finisco col dire che io pure concorro interamente nel voto espresso dal senatore D'Oria riguardo all'avvenire della nostra marina.

Si persuada pure che trovando nel Parlamento quell'appoggio che spero non mi sarà per mancare, dal canto mio, finchè avrò l'amministrazione delle cose di mare, mi adopererò con tutti gli sforzi di cui sono capace a questo difficile incarico.

D'ORIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore D'Oria.

D'ORIA. Io penso che non mi sarà difficile di confutare le obbiezioni che l'onorevole signor ministro di marina ha reduto di farmi.

Il signor ministro mi ha detto che non vi erano tutte quelle vacanze che io ho accennate tanto nello stato maggiore generale, quanto nella bassa forza.

A questo riguardo io gli farò conoscere che cosa vi manchi, perchè vedo dal discorso che ha fatto, che forse non è troppo bene informato sulla materia.

Manca un capitano di vascello di prima classe, ne manca un altro di seconda, manca un capitano di fregata, mancano due capitani in secondo di vascello, ossia maggiori, mancano più di cinque tenenti di vascello, anzi credo che siano sette, e così di seguito i sottotenenti di vascello, alferi, guardie marine e via discorrendo.

In quanto alla bassa forza, mancano nella prima classe due piloti, ossia nocchieri, che come saprà il signor ministro la bassa forza si divide in tre classi, perchè vi sono piloti e nocchieri di prima, piloti e nocchieri di seconda, piloti e nocchieri di terza classe.

Mancano adunque di quelli di prima quattro, di quelli di seconda due, di quelli di terza tre.

Poi vi sono i nocchieri di seconda classe, ed anche questi sono divisi in tre categorie; nella prima delle quali ne mancano più di sei. Dei quartiermestri timonieri ne mancano perfino quindici, cosa che non è mai successa.

Io domando, o signori, se con questo sistema la nostra marina possa progredire! Io confesso schiettamente che non lo credo. È impossibile che il servizio possa andare, e le lagnanze sono generali. Io prego gli onorevoli miei colleghi che tutti avranno delle relazioni a Genova, di scrivere ai loro amici per avere delle informazioni e vedranno che io non ho esagerato in nulla.

Io non parlo certamente per ispirito di opposizione, perchè l'onorevole ministro sa che piuttosto l'ho aiutato molte volte, e fra le altre in una certa circostanza lo tolsi da grave imbarazzo.

Io parlo veramente con convinzione e nulla più, perchè io assicurò il Senato che sono addoloratissimo di vedere la nostra marina in un continuo decadimento che si aggrava ogni anno maggiormente, senza mai vedervi porre rimedio.

Io lo dico francamente e non con mezze parole: il signor ministro ha detto che l'acquavita ed il caffè furono dati ai marinai per l'economia. Io chiederò al signor ministro se crede che realmente questa sia stata un'economia perchè a me risulta affatto l'opposto. E questo lo dico schiettamente perchè io mi sono informato minutamente di tutto prima di recarmi in quest'illustre Assemblea, poichè non ho voluto venir dicendo delle parole prive di fondamento; io son venuto colla convinzione di dire delle verità, e prima di accennarle ho preso le più minute informazioni.

Io adunque dirò su questo particolare che furono fatti i calcoli a tavolino sul costo dei macinini, dei bruciocaffè e delle caffettiere, e di quanto occorre per la distribuzione di questo caffè ai 18 o 20 circa navigli. Se non vado errato, parmi che il signor ministro abbia detto che questa è stata una misura economica provvisoria, stante la carezza del vino. Io non dissimulo l'attuale caro prezzo dei vini, ma è sperabile altresì che un altro anno scomparirà la malattia nell'uva, ed allora ritornandosi a distribuire il vino, come lo desidero, tutte le spese che sonosi fatte per questo nuovo impianto saranno inutili, perchè non so che cosa si potrà ricavare da tutti questi utensili usati.

Dirò di più.

I Liguri in generale ed anche i Nizzardi preferiscono un bicchiere di vino al caffè; ed infatti tutti sanno che

allorchè si va a Genova e per tutta la Liguria, percorrendo la riviera, non vi si chiede denaro per andare al caffè, ma bensì per andar a bere un litro di vino. Ora io dico che, essendo un'abitudine immedesimata negli abitanti dei nostri paesi di bere il vino, non si abitueranno mai al caffè; si potranno abituare gli Inglesi, gli Olandesi, gli Svedesi, perchè nelle loro parti al nord non fanno uso di vino, perchè il loro suolo non ne produce; ma i nostri che sono abituati al vino dall'infanzia, da piccoli ragazzi, non ne ponno far senza.

Da tutti si conosce che anche i nostri contadini preferiscono talvolta mangiare un tozzo di meno di pane piuttosto che privarsi di un bicchiere di vino, perchè loro pare che quel bicchiere di vino li rincori e li ristori. Dunque come mai potrà questa nuova disposizione del signor ministro mettere radici? Io non lo credo: quel che è certo e sicurissimo, e lo dico con tutta franchezza, si è che tale innovazione ha prodotto nella marina un grandissimo malcontento.

Il signor ministro poi ha creduto che io mi sia contraddetto quando ho accennato che gli ufficiali dello stato maggiore debbano essere promossi per anzianità, perchè dopo ho parlato anche di promozioni per capacità. Ma io ho parlato di capacità per quelli della bassa forza, dei piloti, dei nocchieri, acciocchè potessero arrivare a mettere le spalline; è su questi individui che ho parlato di merito. Ma per gli ufficiali dello stato maggiore ho solo detto che le promozioni devono farsi per anzianità di servizio; quindi io non mi sono contraddetto: mi sarò forse male spiegato, o il signor ministro avrà male inteso; ma io ho manifestato il desiderio che, se uno della bassa forza per le sue eminenti qualità riuscisse a divenire un insigne uomo di mare, potesse essere promosso senza distinzione ad ufficiale appartenente allo stato maggiore, e non rimanere ufficiale così detto di maestranza.

DELLA MARMORA. Domando la parola.

D'ORLÀ. Il signor ministro ha fatto allusione al corpo dei cannonieri di mare che io ho accennato con tanto trasporto; l'ho accennato perchè costò pena grandissima a formare questo corpo; e qui vi è un onorevole mio amico e collega (*Volgendosi al senatore Colla*) che forse potrà saperne qualche cosa, e non ignora con quanto zelo e sollecitudine siasi esercitato intorno ad esso il bravo ammiraglio Des Geneys, che era tanto amato dalla nostra marina che ne era chiamato il padre, perchè nulla trascurava di ciò che poteva fare per migliorarla, perfezionarla.

Ebbene, questo corpo che ha pur reso immensi servizi, che ha acquistata tanta gloria alla nostra bandiera nel combattimento di Tripoli, ebbene il signor ministro mi diceva che questo corpo non potrebbe essere di aiuto, stante che ora vi sono più bastimenti a vapore che non in quell'epoca a vela; che resterebbe inoperoso, che generebbe confusione.

Io rispondo a questo riguardo che i cannonieri potrebbero benissimo, in certi casi, aiutare al bisogno anche i marinai, come quando essi montano sopra gli alberi alla vela, o che pendono funi, o fanno altre operazioni. Non si può dunque calcolare gli importanti servizi che potrebbero rendere queste armi scelte, mentre è chiaro (e lo dico anche questo francamente) che i nostri marinai non sono abituati a far due mestieri, cioè i cannonieri e i marinai di bordo.

Non si riuscirà mai in ciò, perchè l'indole de' nostri marinai è contraria a questo servizio: onde facendolo mai

volontieri, non lo si farà mai bene. Quindi non posso che ripetere nuovamente l'invito da me fatto al signor ministro di occuparsi di queste cose, e forse vedrà che non vi sono tutte quelle difficoltà che egli ha creduto.

Ha voluto egualmente obbiettare il signor ministro a quanto io ho detto per l'ospedale.

A questo proposito io mi sono procurato una memoria.

Non volendo io abusare della sofferenza del Senato, siccome quella è troppo lunga, accennerò in brevi parole e alla meglio quello che ho potuto mettere assieme (*Leggendo*):

« L'ospedale divisionale è talmente ristretto in fatto di località da non potersi collocare gli ammalati che vi si presentano, per cui si è dovuto prendere dei magazzini in affitto, umidi perchè bassi, e polverosi, singolarmente nella state, perchè collocati sulla strada di maggior passaggio. »

Questi magazzini che erano fatti per mettervi dentro delle mercanzie quando non vi era la strada ferrata, cioè di quelle grandi balle di cotone provenienti d'America, si vollero ridurre in ospedale. Ma non hanno aperture tali per cui vi possa essere quella ventilazione che è necessaria ad appurare l'aria; onde i poveri marinari che vi vengono ricettati, invece di guarire, ammalano maggiormente. Sono infatti magazzini come tutti gli altri che si riempiono di merci per caricarli due o tre giorni dopo sui carri. Per essi si paga un fitto non tenue, mentre per quello della Neve nulla si pagava; e ciò non sarà stato tenuto a calcolo dal signor ministro. Ma quello che preme moltissimo è la igiene di questi marinai: questo è un caso molto grave, un caso che bisogna considerare, perchè si tratta della vita di molti individui.

In secondo luogo poi dirò che questa riunione di due spedali porta una contabilità più complicata ed estesa, che reca il bisogno di maggiori impiegati, anche per fornire gli spedali secondari di bordo, ai quali hanno tratto.

Dirò poi in terzo luogo (e mi restringerò perchè andrei troppo in lungo, ed ho troppe cose da dire, perchè vedo che abuserei), dirò che bisogna che tengano una certa quantità d'infermieri, i quali poi devono mandarsi ai rispettivi bastimenti.

Questi infermieri non possono essere adoperati ad altro uso, ed è forza tenerli disponibili pel caso che si dovessero dal Governo armare navigli per mandarsi in varie direzioni del globo; quindi bisogna tenerli anche inoperosi, il che porta spese.

Lascio da parte la questione igienica, e osserverò solo che vi sarà una contabilità complicatissima ed una infermeria di più. Se il signor ministro farà tutti questi calcoli vedrà che è illusoria l'economia.

Venendo poi al malumore che vi nasce, dirò che molte volte (perchè è nella natura delle cose umane, e questo non si può distruggere) sorgono fra loro, non vorrei dire odiosità, ma certo motteggi ed alterchi, insomma una poco buona amicizia, una poco buona consorteia. È una fatalità, ripeto, ma è tale, e la verità vuol essere palesata anche quando non abbia liete sembianze.

Io sono uso a dire le cose chiare e nette senza ambagi, perchè io non voglio nascondere niente nè al signor ministro, nè a miei onorevoli colleghi.

Il signor ministro mi ha detto che il Consiglio superiore di ammiragliato esiste, ma io non ho inteso di parlare del Consiglio che esiste in oggi. Veramente il mio pensiero era che fosse soppresso il Ministero di marina, e che si

stabilisse un Consiglio d'ammiragliato come è in Inghilterra, dove sono uomini i quali hanno invecchiato nelle cose di mare trenta o quarant'anni, e che oltre la gran teoria hanno la pratica, che conoscono nelle minime particolarità ciò che concerne la marina.

Vorrei che quando questi uomini sommi che hanno cotanto navigato, che hanno presi i colpi di mare nei reni, che hanno sopravvissuto alle tempeste, agli uragani, quando pronunziano una parola, questa parola dovesse far tremare, siccome quella che è detta da uomini di pratica, che sono capaci di dar consigli tanto sulla contabilità come sull'amministrazione di mare; ed altro è l'amministrazione di terra, altro è quella di mare.

Ripeto dunque ch'era mio intendimento di accennare alla soppressione del Ministero non che ad un Consiglio di ammiragliato simile a quello dell'Inghilterra, che riunisca tutti i poteri esecutivi senza controlli.

Per verità io non conosco a fondo questo organismo, ma dai rapporti di ufficiali di marina inglese e di marina americana, appresi essere questo l'unico mezzo per fare salire la nostra marina a quell'alto splendore a cui deve pervenire, e a cui merita di essere innalzata, giacchè anche essi fanno molti encomii alla bravura dei nostri marinai.

Io non abuserò maggiormente della sofferenza del Senato e concluderò con dire che tutte le parole che ho espresse mi sono venute dal fondo del mio cuore, ed ho creduto così di togliermi ogni responsabilità rispetto alla nazione ed al mio paese.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Alberto della Marmora.

DELLA MARMORA. Io non abuserò della parola su questa discussione, la quale è già stata abbastanza lunga: ma non posso lasciare senza risposta un'osservazione fattasi dall'onorevole precipitante, quando egli ha parlato della separazione che esiste tra gli ufficiali cavati dalla bassa forza e tra quelli che hanno le spalline. Io non credo che questa espressione sia giusta.

Se vi è una separazione tra quelli che hanno la spallina, è che la spallina dà un grado, ma non dà l'intelligenza di un grado superiore se questo non l'ha.

Ci sono tanti promossi che erano buonissimi bassi ufficiali, ma io, lo confesso, li credo mediocri ufficiali subalterni di marina.

Se questi hanno della capacità giungeranno ai gradi superiori: ma se non l'hanno, la spallina non fa che la acquistino.

Ecco quello solo che io mi proponeva di dire.

Quanto al resto credo inutile di distendermi in maggiori parole.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la chiusura della discussione generale.

(È chiusa.)

PROGETTI DI LEGGE: RISTAURO E MIGLIORAMENTO AL CANALE DI SAVIENNO ED AL PORTO DI PUEB; AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE DELLA FERROVIA DA TORINO A SUSÀ; ACQUISTO DI LOCOMOTIVE PER LE FERROVIE DELLO STATO.

PRESIDENTE. Prima di passare alla lettura delle categorie della parola al ministro dei lavori pubblici per la presentazione di alcune leggi.

PALEOCIPA, ministro dei lavori pubblici. Ho l'onore di presentare al Senato tre progetti di legge per parte del ministro delle finanze, che non ha potuto assistere a questa seduta.

Il primo è relativo alle spese per il ristauero e miglioramenti al canale di Savières ed al porto di Puer. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1682.)

Il secondo concerne l'aumento del capitale sociale della ferrovia da Torino a Susa. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1688.)

Il terzo riflette la spesa straordinaria di locomotive per le strade ferrate dello Stato. (Vedi volume *Documenti*, pag. 1680.)

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questi progetti di legge che saranno dati alle stampe e distribuiti agli uffizi.

Prego il signor segretario senatore Giulio di voler dare lettura dell'ultimo bilancio.

GIULIO, segretario, legge le categorie del bilancio di marina. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1232.)

PRESIDENTE. Chi intende approvare il bilancio della marina voglia levarsi in piedi.

(È approvato.)

Dopo l'approvazione data alle categorie di ciascun dicastero non resta che a sottoporre alla votazione del Senato l'articolo unico di legge, il quale ne approva l'intero complesso.

L'articolo è così concepito:

« *Articolo unico*. Il bilancio passivo dello Stato per l'esercizio 1855 è approvato nella complessiva somma di lire 198,852,652 66, ripartita fra i capi e le categorie di cui nel bilancio medesimo. »

Chi approva l'articolo di legge testè letto, voglia levarsi in piedi.

(È approvato.)

Si passa allo squittinio segreto.

Risultato della votazione:

Votanti	58
Voti favorevoli	46
Voti contrari	12

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 5.

TORNATA DEL 21 GENNAIO 1855*

— 3 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

*SOMMARIO. *Comunicazione della morte di S. M. la regina regnante MARIA ADELAIDE.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane colla lettura del verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

PRESIDENTE. (*Mestamente*) Adempio al tristissimo ufficio di dar lettura alla Camera di due lettere dirette dal prefetto del real palazzo e dal ministro dell'interno.

Il prefetto del real palazzo così si esprime:

« Il sottoscritto adempie al triste ufficio di notificare alla S. V. Ill^{ma} ed Ecc^{ma} che questa sera alle ore 7 (la lettera porta la data di ieri) l'ottima Sovrana, S. M. la regina MARIA ADELAIDE, ha reso la bell'anima a Dio.

« Lo scrivente, d'ordine del Re, prega la S. V. Ill^{ma} ed Ecc^{ma} di estendere la luttuosa notizia di così irreparabile perdita agli illustrissimi signori senatori del regno. »

La lettera del ministro dell'interno è espressa nei seguenti termini:

« Una perdita somma, irreparabile pel Re e la Nazione ha piombato la reale famiglia ed il paese nel più grave lutto. S. M. la regina regnante MARIA ADELAIDE ha cessato di vivere ieri verso le 7 pomeridiane.

« Il sottoscritto, ministro di grazia e giustizia, incaricato del portafoglio dell'interno, nel compiere, d'ordine

del Re, al mesto ufficio di annunciarla all'onorevolissimo signor presidente del Senato del regno, si pregia di partecipargli essere S. M. pienamente convinta che i signori senatori prenderanno vivissima parte al profondo dolore in cui è immersa la reale famiglia. »

Il Senato (*Prosegue il Presidente con commozione profonda*) si è radunato in pubblica adunanza ad udire la lettura ora fattagli, perchè era conveniente che pubblica fosse la manifestazione del cordoglio profondo con cui noi tutti deploriamo il luttuoso avvenimento che ha sparso la costernazione nell'animo di tutti i cittadini.

Io adunque ho l'onore di proporre alla Camera che voglia, a testimonianza di corruccio, sospendere le sue adunanze fino a che almeno l'augusta salma sia tumulata.

Ho pure l'onore di proporre che voglia la Camera accordare le facoltà convenienti all'ufficio di Presidenza, perchè egli possa dare, anche nell'ordinamento interno del servizio del Senato, tutti i provvedimenti atti a rispondere ai mesti uffizii, ai quali ci chiama l'ufficiale partecipazione della luttuosa perdita fatta dal Re e dallo Stato.

Se non vi è chi faccia osservazione, io crederò che la Camera approvi queste mie proposte.

La seduta è levata alle ore 3.

TORNATA DEL 1° FEBBRAIO 1855

— 4 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Presentazione di due progetti di legge concernenti l'uno l'autorizzazione di una maggiore spesa per l'ultimazione delle fortificazioni di Casale, e l'altro la concessione della strada ferrata da Saluzzo a Savigliano — Comunicazione di due decreti reali portanti nomine dei signori professore Scialoja e cavaliere Rabbini a regii commissari per sostenere la discussione di due progetti di legge — Sunto di petizioni — Ricomposizione degli uffizi — Incidente in ordine alla deficienza di membri nell'ufficio centrale incaricato dell'esame del progetto di legge per la formazione del catasto stabile — Osservazioni dei senatori Des Ambrois, Audiffredi, Di Pollone, De Cardenas e Sclopis — Adozione al riguardo di una mozione del senatore Sclopis — Relazione sopra i progetti di legge per l'autorizzazione della spesa necessaria per l'acquisto di locomotive, e per l'approvazione di crediti supplementari ai bilanci 1851-52-53 e residui — Omaggi — Raggiungimento del presidente sui provvedimenti presi dall'ufficio di presidenza nell'occasione della morte dell'augusta regina Maria Adelaide, e lettura dell'indirizzo mandato a S. M. — Invito del senatore Gallina al senatore Dabormida per spiegazioni sul motivo della sua uscita dal Ministero — Risposta del senatore Dabormida — Osservazioni del senatore Gallina — Schiarimenti del ministro dell'istruzione pubblica — Proposta di un ordine motivato del senatore Di Castagneto — Il senatore Di Collegno Giacinto propone l'ordine del giorno puro e semplice — Considerazioni dei senatori Sclopis, Di Castagneto, Gallina e Dabormida, e del ministro dell'istruzione pubblica — I senatori Di Castagneto e Di Collegno Giacinto ritirano la loro proposta — Richiamo di quest'ultimo al regolamento — Osservazioni del senatore Gallina — Comunicazione fatta dal presidente del Consiglio della modificazione ministeriale seguita nei passati giorni — Riepilogo del senatore Gallina delle sue istanze — Discussione del progetto di legge sulla proibizione delle lotterie private e dello smercio di biglietti di lotterie estere — Approvazione dell'articolo 1° — Dichiarazione ed osservazioni del senatore Di Castagneto sull'articolo 2°, combattute dal presidente del Consiglio — Adozione degli articoli 2° al 13° e dell'intero progetto — Approvazione dei progetti di legge: per la conservazione dell'uso e dello smercio dell'antica carta bollata; per l'aggiunta di una spesa al bilancio 1851 delle strade ferrate; per l'approvazione degli spogli attivi e passivi del Monte di riscatto in Sardegna per gli esercizi 1847-48-49.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

QUARELLI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

PROGETTI DI LEGGE: PER MAGGIORE SPESA NECESSARIA AD ULTIMARE LE FORTIFICAZIONI DI CASALE; PER LA CONCESSIONE DELLA FERROVIA TRA SALUZZO E SAVIGLIANO.

CIBRARIO, ministro dell'istruzione pubblica. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al signor ministro dell'istruzione pubblica.

CIBRARIO, ministro dell'istruzione pubblica. A nome del ministro delle finanze ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già adottato dalla Camera dei deputati, relativo all'autorizzazione di una maggiore spesa necessaria per l'ultimazione delle fortificazioni di Casale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1785.)

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e distribuito negli uffizi per la necessaria disamina.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dalla Camera elettiva, riguardante la concessione della strada ferrata da Saluzzo a Savigliano. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1753.)

Questa legge è stata adottata dalla Camera dei deputati fino dal sei dello scorso mese, ma le vicende tristi che si sono succedute hanno impedito che il Senato tenesse seduta.

Fra i motivi che fanno desiderare l'approvazione di questa legge havvi eziandio quello dell'opportunità di dare lavoro a quel paese; io pregherei quindi il Senato di volersi compiacere di dichiararlo d'urgenza, massime che il medesimo non diede, si può dire, occasione a discussione alla Camera elettiva.

PRESIDENTE. Anche di questa legge, della presentazione della quale do atto, si farà prontamente la stampa e la distribuzione agli uffizi.

Per l'urgenza poi chiesta dal signor ministro dei lavori pubblici debbo provocare il voto del Senato.

Chi accorda l'urgenza si alzi.

(È approvata.)

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Debbo ora dar conoscenza al Senato di un decreto regio con cui il signor professore Scialoia è stato nominato regio commissario per sostenere la discussione del progetto di legge riguardante le privative da accordarsi per invenzioni e scoperte industriali; e di altro pari decreto col quale venne nominato il signor direttore generale capo dell'ufficio del catasto Rabbini Antonio a commissario regio per sostenere la discussione della legge concernente la formazione del catasto stabile.

QUARELLI, segretario, dà lettura dei due summenzionati decreti.

PRESIDENTE. Si dà contezza di un sunto di petizioni.

QUARELLI, segretario, legge il seguente sunto di petizioni:

934. Mille duecentoventitrè individui della provincia di Vercelli (Petizione mancante dell'autenticità delle firme),
935. Il signor D. Leandro Arnaldi, procuratore generale dell'ordine Cisterciense, a nome pure dei religiosi dello stesso ordine,
936. I parrochi del vicariato di Serravalle, prov^a d'Asti,
937. — del vicariato di Sostegno, prov^a di Biella,
938. Trecentoundici abitanti della città di Torino,
939. Centonovantasei abitanti del comune di Masserano, provincia di Biella,
940. Il collegio dei parrochi della città di Vercelli,
941. Il clero secolare della città di Trino,
942. I parrochi del vicariato della città di Trino,
943. — del comune di Buronzo, prov^a di Vercelli,
944. — del comune di Tronzano, prov^a di Vercelli,
945. — del comune di Crevacuore, prov^a di Biella,
946. — del comune di Masserano, prov^a di Biella,
947. Il signor D. Gian Domenico Screttone di Trino (Petizione mancante dell'autenticità della firma),
948. I parrochi componenti il vicariato di Biandrate, provincia di Novara,
949. — del comune di Dezana, prov^a di Vercelli,
950. — del comune di S. Germano, pr^a di Vercelli,
951. — del comune di Stroppiana, pr^a di Vercelli,
952. — del comune di Livorno, prov^a di Vercelli,
953. Il prevosto unitamente ai canonici e vice-parroco del comune di Santhià, provincia di Vercelli,
954. I parrochi del vicariato di Crescentino, pr^a di Vercelli,
955. Il Capitolo cattedrale di Cuneo,
956. I religiosi de' Servi di Maria stabiliti in Genova,
957. Le religiose del monastero delle Benedettine di Nizza (Monferrato),
958. I padri Minori Conventuali di Cagliari in Sardegna,
959. Il provinciale de' Minori Osservanti in Sassari,
960. I Cappuccini del comune d'Ozieri,
961. Le monache Cappuccine del monastero d'Ozieri,
962. I ministri provinciali dei PP. Cappuccini di Genova, di Torino e di Alessandria,
963. I Cappuccini residenti nel convento di Cigliano, provincia di Vercelli,
964. — residenti nel convento del Monte di Torino,
965. — residenti nel convento della Madonna di Campagna,
966. I Cappuccini residenti nel convento di Limone, provincia di Cuneo,
967. — residenti nel convento di Cuorgnè, provincia d'Ivrea,
968. — residenti nel convento di Carrù, provincia di Mondovì,
969. — residenti nel convento di Nizza (Marittima),
970. — residenti nel convento di Sommariva del Bosco,
971. — residenti nel convento di Racconigi,
972. — residenti nel convento di Carmagnola,
973. — residenti nel convento di Fossano,
974. — residenti nel convento di Govone,
975. — residenti nel convento di Villafranca (Piemonte),
976. — residenti nel convento di Moncalieri (Testona),
977. — residenti nel convento di Garessio, provincia di Mondovì,
978. — residenti nel convento di Pinerolo,
979. — residenti nel convento di Tenda,
980. — residenti nel convento di Ceva,
981. — residenti nel convento di Busca,
982. — residenti nel convento di Avigliana,
983. — residenti nel convento di Susa,
984. — residenti nel convento di Bra,
985. — residenti nel convento di Caraglio,
986. — residenti nel convento di Chivasso,
987. Il Capitolo della cattedrale di Fossano,
988. I parrochi e sacerdoti della diocesi di Fossano,
989. Ottantadue abitanti di Finalmarina, provincia d'Albenga (Petizione mancante dell'autenticità delle firme),
990. I religiosi dei Servi di Maria nel convento di Savona
991. — dell'ordine eremitano di Sant'Agostino,
992. I padri Domenicani del real convento di Cagliari,
993. I parrochi della città di Genova,
994. I Cappuccini residenti nel convento di Quarto, provincia di Cagliari,
995. — residenti nel convento d'Iglesias, provincia di Cagliari,
996. — residenti nel convento d'Oristano, provincia di Cagliari,
997. — residenti nel convento di Villasor, provincia di Cagliari,
998. — residenti nel convento di Sanluri, provincia di Cagliari,
999. — residenti nel convento di San Benedetto, provincia di Cagliari,
1000. — residenti nel convento di Massulas, provincia di Cagliari,
1001. — residenti nel convento di Nurri, provincia di Cagliari,
1002. Il padre ministro provinciale dei PP. Cappuccini di Sardegna unitamente ai religiosi componenti la famiglia del convento maggiore di Cagliari, e tutti quelli di sua provincia,
1003. I canonici della cattedrale della città di Savona, Porgono tutti istanze al Senato, perchè voglia rigettare il progetto di legge relativo alla soppressione di comunità e stabilimenti religiosi.
1004. Il Consiglio delegato del borgo d'Orta ricorre al Senato, perchè voglia escludere dalla legge sulla soppres-

sione di alcuni ordini e stabilimenti religiosi quello dell'ordine de' Minori Riformati di San Francesco del sacro monte d'Orta.

PRESIDENTE. Debbo anche dare contezza della composizione degli uffizi, secondo la tratta a sorte stamane fattasi nella sala delle conferenze, ed invito il signor segretario Quarelli a darne lettura.

QUARELLI, segretario, legge:

UFFICIO I.

Di Breme — Prat — Serra — S. A. R. il Duca di Genova — Di Bagnolo — Colli — Ricci Alberto — Di San Marzano — Cataldi — Plezza — Cotta — Audiffredi — Riva — De Sonnaz — Albini — D'Oria — Sauli Francesco — Roncalli — Colla — De Mangny — Lazari.

UFFICIO II.

Picolet — Plana — Des Ambrois — Gonet — De Ferrari — Mosca — Benso — Musio — Di Vesme — D'Azeglio Massimo — Pallavicini Francesco — Giulio — Della Planargia — Ambrosetti — Dabormida — Calabiana — S. A. R. il Principe Eugenio — Bermondi — Pinelli — Caccia — Montezemolo.

UFFICIO III.

Riberi — Colobiano — Alferi — Siccardi — De Fornari — Nigra — Sauli Lodovico — Borromeo — Imperiali — Coller — D'Angennes — Bona — Franzini — Moris — Di Collegno Luigi — Blanc — Massa Saluzzo — D'Azeglio Roberto — Regis — Sella — Malaospina.

UFFICIO IV.

Cagnone — Cantù — Gallina — Balbi Piovera — Della Torre — Laconi — Frascchini — De Cardenas — Rossi — Broglia — Di Castagneto — Maestri — Stara — Marioni — Pamparato — Gautieri — Casati — Di Collegno Giacinto — Tornielli — Forest — Chiudo.

UFFICIO V.

Serventi — San Martino — Gioia — Mameli — Pallavicino-Mossi — Galli — Conelli — Cristiani — Pollone — Jacquemoud — Sclopis — Billet — De Margherita — Quarelli — Aporti — Ricci Francesco — Oneto — Della Marmora — Provana del Sabbione — Dalla Valle.

MOZIONE DEL SENATORE DES AMBROIS RELATIVA ALL'UFFICIO CENTRALE PER L'ESAME DEL PROGETTO DI LEGGE SUL CATASTO.

DES AMBROIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DES AMBROIS. Prego il Senato di permettermi che abbia l'onore di trattenerlo della condizione in cui si trova l'ufficio centrale istituito per esaminare il progetto di legge sul catasto.

In seguito alla discussione di questo progetto negli uffizi, ciascun ufficio deputò secondo il consueto un commissario per comporre l'ufficio centrale; ma appena furono convocati i commissarii, uno di essi, l'esimio nostro collega senatore Mosca, scrisse essere nell'impossibilità d'intervenire alle discussioni, attesa la mal ferma sua salute.

Per altra parte due commissarii esposero essersi osser-

vato, nel seno degli uffizi cui appartenevano, come sarebbe loro sembrato conveniente, che trattandosi di materia tanto grave, di un progetto che solleva molte questioni di varia natura, l'ufficio fosse composto di un maggior numero di persone.

A nome dell'ufficio centrale adunque, ossia dei commissarii già nominati ed intervenuti, sono incaricato di rappresentare questo stato di cose al Senato, pel caso creda di aggiungere altri membri a quelli già nominati dagli uffizi, o di provvedere in altro modo che nella sua saviezza giudichi più opportuno.

PRESIDENTE. Il signor senatore Des Ambrois, a nome dell'ufficio centrale incaricato dell'esame del progetto di legge sul catasto, espone la necessità di procedere alla designazione di nuovi commissarii sia per supplire alla mancanza del senatore Mosca trattenuto da infermità in sua casa, sia anche per aggiungere alcuni altri membri, trattandosi di una legge che richiede speciali studii, e persone che siano competenti a poterla esaminare con quella profondità che un sì importante argomento richiede.

Io propongo perciò al Senato, voglia a tal uopo nominare tre nuovi membri, uno per supplire alla mancanza del signor senatore Mosca, gli altri due per coadiuvare gli studii che la Commissione sarà per fare.

AUDIFFREDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

AUDIFFREDI. Mi pare che l'importanza di questa legge sia tale da meritare che il Senato nomini una Commissione più numerosa. Essa deve occuparsi di questioni vitali, che toccano gli interessi di tutti i possessori del Piemonte, cosicchè, qualora questa Commissione fosse più numerosa, tornerebbe a maggior soddisfazione delle persone interessate.

Già si è visto che nella Camera dei deputati il numero dei membri di quella Commissione fu portato a 14 o 15, se non erro; onde sarebbe bene che il Senato, se non crede di poterla portare ad un tal numero, la componga almeno di 9 o di 11, di quel numero insomma che reputerà sufficiente.

PRESIDENTE. Nel proporre il numero di sette membri io mi sono attenuto alle discipline che il Senato ha costantemente seguite allorchè si trattò di leggi eccezionali che richiedevano uno studio straordinario. La differenza sta solamente, che le altre volte si è fatta la nomina per squittinio di lista, e questa volta invece si fece a scelta.

Il Senato ha di già proceduto alla nomina dell'ufficio centrale per l'esame di questo progetto di legge; ora si tratterebbe di supplire ad uno dei membri di questo ufficio, che manca in questo momento, e di aggiungerne altri due, se credesi opportuno.

DI POLLONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il senatore Di Pollone.

DI POLLONE. Ho chiesto la parola per far unicamente presente al Senato, che se l'ufficio centrale fosse nominato secondo il metodo proposto dall'onorevolissimo signor presidente, dei cinque commissarii nominati, uno dei quali (il senatore Mosca), non potendo, perchè infermo, intervenire, rimarrebbero quattro; sicchè uno degli uffizi (i quali furono oggi ricomposti) non avrebbe più rappresentante. Vi sarebbe dunque disparità. Invece, seguendo il metodo proposto dall'onorevole preopinante, signor senatore Audiffredi, portando cioè a 9 il numero dei membri dell'ufficio centrale, si potrebbero chiamare gli uffizi estratti oggi a sorte a nominare ciascheduno un altro rappresentante, e così si spianerebbe la difficoltà di cui ho fatto cenno, che è quella

che un ufficio non abbia più il suo rappresentante; giacchè, lo ripeto, aggiungendone solo 3, verrebbero gli uffizi attuali a nominare tre rappresentanti, di cui uno dovrebbe essere quello di un altro ufficio, che ora, stante la nuova ricomposizione degli uffizi non esiste più.

Quindi mi pare, ripeto, che sarebbe più ovvio il metodo proposto dall'onorevole senatore Audiffredi, cioè di aggiungere cinque membri, i quali sarebbero nominati da cadun ufficio.

DE CARDENAS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DE CARDENAS. Io domanderei l'autorizzazione, come segretario del cessato ufficio quarto, di poter sottoporre il voto di quell'ufficio, con alcune osservazioni che aveva fatto, a quel membro che sarà nominato al posto dell'onorevole senatore Mosca, a cui erano già state comunicate.

PRESIDENTE. Pare che in questo non vi possa essere difficoltà, perchè ogni senatore, e molto più il rappresentante di un ufficio, ha diritto di porgere quelle osservazioni che crede opportune al nuovo commissario. Ora si tratta solamente di stabilire.....

DES AMBROIS (Interrompendo). Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DES AMBROIS. Farò conoscere al Senato che l'onorevole senatore Mosca ha appunto trasmesse all'ufficio centrale le osservazioni del suo ufficio, e le ha accompagnate di altre osservazioni sue proprie. Ora io aggiungerò l'espressione del desiderio che l'onorevole senatore Mosca non sia considerato come mancante dall'ufficio in modo definitivo, poichè le condizioni della sua salute lo trattengono bensì per ora dall'intervenire alle sedute, ma è sperabile che queste condizioni si migliorino, e che egli possa intervenire più tardi. Io faceva solamente sentire la convenienza che la Commissione fosse recata a maggior numero di membri, perchè con questo temperamento si rimedierebbe presentemente all'assenza del senatore Mosca, e ad un tempo si asseconderebbero le giuste osservazioni fatte da altri e dallo stesso ufficio centrale sulla scarsità del numero ordinario dei commissari per l'esame di una legge tanto importante e complicata di questioni varie.

PRESIDENTE. Era appunto mio intendimento di fare la medesima osservazione sulla proposta fatta dal senatore Di Pollone, vale a dire, che nominandosi negli uffizi altri cinque membri ai quattro già esistenti per formare il nuovo ufficio centrale, si escluderebbe affatto il senatore Mosca, il quale ha già a suo favore la nomina del suo ufficio.

Se il senatore Mosca guarisce, come è desiderabile.....

DI POLLONE (Interrompendo). Ma le mie osservazioni non erano già dirette a questo, e la stenografia ne farà fede.

Io non ho fatto che seguire il signor presidente, che propose di procedere alla nomina di un altro membro in surrogazione del senatore Mosca.

PRESIDENTE. Non ho detto in surrogazione, ho detto per supplire: il supplito ritorna in ufficio, il surrogato no. La mia proposta era questa: di nominare un supplente al senatore Mosca, il quale cesserà dal suo ufficio quando ritornerà il senatore Mosca.

SCLOPIS. Mi pare difficile di concepire l'idea di un commissario supplente; perchè un commissario deve avere in sé la cognizione di tutte le discussioni. La legge forma un solo complesso: un commissario supplente, il quale abbia assistito alle prime discussioni, ed emesso il suo voto di cui si sarebbe tenuto conto, dopo sarebbe esautorato, poichè il primo nominato, ristabilito, verrebbe a prendere il suo

posto. Dunque non mi pare che sia il caso di ammettere commissarii supplenti, ma si dovrebbe nella fattispecie tenere ferma l'elezione fatta di cinque commissari, e procedere a squittinio di lista alla nomina di quattro altri commissari: in tal guisa si potrebbero anche riunire, mediante la facilità che presenta lo squittinio di lista, le maggiori capacità in seno di quell'ufficio centrale che deve procedere alla disamina di una legge tanto delicata e di una importanza somma.

Io proporrei per conseguenza che si lasciasse intatta la designazione di cinque commissari come stanno ora, e che si procedesse a squittinio di lista alla nomina di quattro altri commissari in aggiunta, che porterebbe l'ufficio centrale al numero di nove.

PRESIDENTE. Il signor senatore Di Pollone aderisce a questa proposta?.....

DI POLLONE. Io non aveva fatto che appoggiare la proposta del senatore Audiffredi.

PRESIDENTE. Credo che il senatore Audiffredi non avrà difficoltà di acconsentire.

AUDIFFREDI. Per parte mia non posso avere difficoltà di aderire alla proposta del senatore Sclopis.

PRESIDENTE. Dimando se è appoggiata tale proposta. (È appoggiata.)

Metto ai voti la proposta di un'aggiunta di quattro commissari alla Commissione già nominata, da farsi per squittinio di lista negli uffizi.

Chi ciò intende approvare, voglia levarsi in piedi.

(Il Senato approva.)

CONGEDO - RELAZIONI - OMAGGI.

PRESIDENTE. Debbo pure recare a conoscenza del Senato una lettera del senatore Stara.

QUARELLI, segretario, legge la lettera del senatore Stara colla quale chiede che gli sia prolungato di un mese il congedo, non potendo per ragione d'ufficio assistere alle tornate del Senato; prolungo che gli è dal Senato accordato.

PRESIDENTE. Debbo anche dar notizia al Senato che i signori senatori Caccia e Cagnone hanno depresso sul banco della Presidenza le relazioni intorno ai progetti di legge concernenti: il primo l'autorizzazione della spesa necessaria per l'acquisto di locomotive; ed il secondo l'approvazione dei crediti supplementari ai bilanci 1851-52-53 e residui. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1680 e 1108.)

Un onorevole membro di questo Senato, il quale ha la speciale sorveglianza delle strade ferrate, mi fece palese la necessità di ottenere dal Senato un voto di urgenza per la discussione della legge riguardante la spesa delle locomotive. La relazione già presentata alla Presidenza si trova ora alle stampe, e domani mattina per tempo sarà distribuita ai signori senatori.

Propongo al Senato che voglia comprendere nell'ordine del giorno di domani anche la discussione di questa legge. (È approvato.)

Reco a notizia del Senato i seguenti omaggi che gli sono stati fatti:

1° Dal ministro dell'interno, di alcuni esemplari di una relazione presentata a S. M. sulle operazioni delle Casse di risparmio.

2° Dall'intendente generale della divisione di Torino, di alcune copie degli atti di quel Consiglio divisionale nella Sessione dell'anno 1854.

3° Dall'intendente generale della divisione di Cagliari, degli atti di quel Consiglio divisionale.

4° Dal ministro delle finanze, dello spoglio generale, ossia conto amministrativo delle entrate e delle spese di terraferma e della Sardegna per l'esercizio 1851.

5° Dal signor Jobard, direttore del *Conservatore Belgico*, di alcune osservazioni intorno al progetto di legge sulle privative per le invenzioni e scoperte industriali.

6° Dal signor presidente della Commissione di vigilanza sulla Cassa dei depositi e prestiti, di uno specchio delle relazioni delle Casse di risparmio in confronto con quella dei depositi a tutto l'anno 1854.

7° Dal signor maggiore Porro, della relazione e dell'esperimento del sistema *Le terrier perpétuel* e d'un cenno sulla *Tachéométrie*.

8° Dal signor Mazzoldi, redattore del giornale *La Sferza*, di un suo canto in morte di S. M. la regina vedova Maria Teresa.

9° Dal signor ministro dell'istruzione pubblica, di varie copie della Statistica, ossia del riassunto dei redditi provenienti all'istruzione ed educazione da legati pii.

10° Dal signor intendente generale della divisione amministrativa di Genova, di alcune copie degli atti di quel Consiglio divisionale.

11° Dal signor intendente generale della divisione amministrativa di Oristano, di alcuni esemplari degli atti di quel Consiglio divisionale.

RAGGUAGLIO DEI PROVVEDIMENTI PRESI DALLA PRESIDENZA IN OCCASIONE DELLA MORTE DELLA REGINA MARIA ADLAIDE.

PRESIDENTE. Nell'ultima sua seduta la Camera ha autorizzato l'ufficio di Presidenza a prendere tutti quei provvedimenti i quali sarebbero opportuni a rispondere ai mesti uffici a cui era chiamato il Senato dalla partecipazione datagli lo stesso giorno degli infausti avvenimenti che hanno costernato la nostra Corte ed il paese.

L'ufficio di Presidenza, riunitosi a tale uopo, ha deliberato che uno speciale indirizzo fosse rassegnato a S. M. contenente i sentimenti di condoglianza della Camera.

Questo indirizzo è stato redatto dalla Presidenza e trasmesso a S. M. con lettera del presidente del Senato per mezzo del ministro degli affari interni, il quale ha avuto anche la compiacenza d'informarmi tosto che S. M. si era degnata di accogliere quest'indirizzo coi sensi i più benevoli sia di sommo gradimento, sia anche, come egli si è spiegato, di riconoscenza verso la Camera che gli ha tributato questo triste omaggio.

Debbo ora dar lettura al Senato dell'indirizzo che ho avuto l'onore, a nome della Presidenza, di rassegnare al Re.

L'indirizzo è il seguente (*Profonda attenzione*):

« SIRE! Con pochi giorni d'intervallo due delle maggiori sciagure che poteano portar la costernazione nel vostro animo, ha mandato Iddio all'augusta vostra famiglia. E quella famiglia vastissima, che i cittadini tutti dello Stato formano stretta ed unanime attorno al vostro trono, angosciavasi anch'essa profondamente nel dolor vostro e nel proprio.

« E come non accostarsi a tanta vostra afflizione, come non commuoversi a condoglianza, quando mancano così

inopinatamente in faccia a voi, o Sire, mancano alla vostra prosapia, mancano alla nazione le due eccelse donne regali, destinate non solo a beare l'intimo vostro consorzio, ma a presentare ancora a noi come un'arra e un'immagine durevole della divina beneficenza?

« Non havvi in alcun tempo, in alcun luogo, uguale esempio di tanta unanimità di dolore, quanta si manifesta nel paese nostro, senza distinzione di politiche opinioni, per sì lagrimevoli perdite. Di così propagata, così sincera concordia di compianto non altrove dove cercarsi la spiegazione, se non nell'amore, che i cittadini tutti sentono altissimo, e sgombero da ogni pensiero di politiche ansietà o di politici voti, per la sacra persona di V. M.; non altrove se non nella tradizionale potenza dei sentimenti nostri monarchici, i quali non che mutati, afforzatisi con franchigie liberamente date, confidentemente accolte, lealmente sostenute, fanno sì che la nazione, immedesimata nelle glorie, nelle speranze del sovrano, non mai partecipi così pienamente ai travagli di lui, come allorquando egli è colpito nelle più intime, nelle più vive affezioni dell'animo suo.

« In tale uniformità di mesti uffici la Presidenza del Senato del regno, autorizzata nella tornata del 21 gennaio a rappresentarlo, condolendosi con voi, o Sire, deve tributarvi le stesse espressioni che escono con gemito da tutti i cuori, che suonano su tutte le labbra. Solo ci tocca di aggiungere al cordoglio nostro una cagione che informasi dall'esser proprio; dappoichè il carattere dell'alto nostro mandato, i vincoli che ci stringono alla Maestà Vostra, la personale nostra riverenza alla memoria del Magnanimo Re padre vostro e delle due lagrimate Regine, sono argomenti speciali perchè a noi sia durissimo il pensiero di dovervi le passate vostre gioie tramutare in tanto lutto.

« Noi ci confidiamo, o Sire, che Iddio, il quale avea vibrato su quelle auguste fronti un raggio della sua bontà, il quale avea acceso nel loro cuore tanta copia e tanto fervore di virtù, il quale aveane così dolcemente abituati ad inchinare in esse gli angeli delle nostre speranze, serberà loro in sede più serena, più sicura, la stessa missione. »

(*Segni di generale approvazione.*)

Il Presidente del Senato
MANNO.

DOMANDA DI SPIEGAZIONI DEL SENATORE GALLINA SULLE DIMISSIONI DEL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI SENATORE DABORNIDA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama a discutere in primo luogo il progetto di legge portante proibizione delle lotterie private e lo smercio dei biglietti di lotterie estere; sul qual progetto di legge dichiaro aperta la discussione generale.

GALLINA (*Interrompendo*). Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GALLINA. Poichè io vedo seduto al suo posto l'onorevole senatore che non ha guari così degnamente teneva il portafoglio degli affari esteri, che ha generosamente abbandonato, penso andare incontro ad un suo desiderio dimandando che voglia, nei limiti del possibile, dare qualche spiegazione sopra il grave incidente che ha occasionato il suo ritiro dal Ministero.

Le circostanze a tutti note, nelle quali si viene a verifi-

care questo fatto, sono di una gravità somma; epperò il Senato essenzialmente può in quest'occasione ricevere qualche comunicazione in ordine a questioni di altissimo rilievo che occupano ora una parte del Parlamento.

Io penso essere, e credo che nessuno dei nostri colleghi pensi non essere nell'utile del regime costituzionale, che queste spiegazioni siano date a questa Camera, la quale appunto si onora di aver a suo membro l'onorevole ministro dimissionario degli affari esteri; che quindi egli darà con molta soddisfazione quelle spiegazioni che (ho l'onore di ripeterlo) potranno stare nei limiti della prudenza imposta in affare di tanta importanza.

DABORMIDA. Dovendo fra pochi giorni venire in discussione il trattato d'alleanza, in circostanza del quale io uscii dal Ministero, io credevo e credo che le spiegazioni che si potranno dare riguardo alla mia uscita avranno il loro luogo naturale in quella discussione stessa.

La sola cosa che mi affretterò di dire si è che nell'uscire dal Ministero non venni in dissenso politico coi miei antichi colleghi, ai quali conservo le stesse affezioni, le stesse simpatie, e che la mia uscita si può spiegare in modo che, mentre vale a giustificarmi, non può dar luogo a verun appunto verso i membri che continuano a sedere sul banco ministeriale.

Io credo che il Senato troverà opportuno che per ora mi taccia.

Se qualche grave interesse del paese rendesse necessario che io prendessi la parola, certamente io non mancherei al mio dovere; ma io credo che il mio silenzio si possa protrarre senza che vi abbia a nascere un'inquietudine qualunque nel paese; e per conseguenza prego il Senato a non voler insistere in ciò che io debba dare una spiegazione qualunque.

Ringrazio l'onorevole signor senatore delle cortesi parole dette a mio riguardo; certamente se io avessi avuto l'onore di parlare con lui, se egli avesse avuta la gentilezza di prevenirmi di quest'interpellanza, io l'avrei pregato di sospenderla; tuttavia, ripeto, sono riconoscente del modo con cui egli ha voluto farla.

GALLINA. Non ho manifestato prima d'ora il desiderio di fare questa mia domanda perchè l'idea mi venne improvvisa, spontanea.

Non era certo mio intendimento di provocare una spiegazione che non credessi fosse egualmente nelle intenzioni degli onorevoli senatori; la mia interrogazione non si riferiva nè a conflitti che potessero aver avuto luogo nel Ministero, nè ad appunti qualunque; essa era puramente dettata dai principii costituzionali, che io desidererei vedere radicarsi qui in tutta la loro forza ed estensione; essa era dettata nell'interesse stesso di quest'Assemblea, alla quale ho l'onore di appartenere, e che finora ignora assolutamente, od almeno ufficialmente, tutto quanto è succeduto relativamente a questa dimissione.

Il Senato conosce i fatti perchè li ha veduti pubblicati nei fogli periodici e li ha uditi commentare per le strade pubbliche; il Senato non ha alcuna nozione positiva che abbia relazione a ciò; ed è, a mio avviso, per noi fortunata la circostanza che questo fatto sia riferibile ad un onorevole membro di questo consesso; e fu nei limiti i più prudenti, i più riservati che io mi permisi di fare questa domanda.

Quando il Senato creda che si possano rimandare queste spiegazioni ad un'altra discussione, io non insisto maggiormente.

CIBRARIO, ministro dell'istruzione pubblica. Se l'onorevole mio collega il ministro degli affari esteri non fosse trattenuto alla Camera dei deputati da una legge che vi si discute, e per cui non può abbandonarla in questo momento, io sono persuasissimo che egli si sarebbe fatto un dovere ed una premura di venire in questa Camera per annunziare la seguita modificazione ministeriale in ossequio a quei principii di riverenza che egli e tutto il Ministero professano verso il Senato.

Essendo, come ho avuto l'onore di dire, trattenuto alla Camera elettiva, non ha potuto adempiere a questo dovere.

L'interpellanza fatta dal signor senatore Gallina è senza verun dubbio eminentemente costituzionale, ed il Ministero non avrà difficoltà di dare quelle spiegazioni che il Senato potrà desiderare riguardo alle circostanze che hanno determinato per un puro motivo di delicatezza l'onorevole senatore Dabormida a ritirarsi dal Ministero.

DI CASTAGNETO. Parmi che le osservazioni fatte dall'onorevole senatore Gallina siano di tal importanza e gravità che, mentre si rispetta il motivo per cui il Ministero crede che le chieste spiegazioni debbano essere riservate al momento di un'altra discussione, tuttavia io non posso a meno di esprimere il desiderio che il Senato prenda la cosa in alta considerazione, e quindi proponerè un ordine del giorno motivato, col quale si dichiari che, stante le assicurazioni date dal Ministero, che queste spiegazioni saranno date nella prossima discussione del trattato, il Senato passa all'ordine del giorno.

DI COLLEGGIO GIACINTO. Mi pare che l'ordine del giorno puro e semplice raggiunga meglio lo scopo che si propone il senatore Castagneto coll'ordine del giorno motivato, giacchè è evidente che quando si discuterà il trattato verranno in campo i varii argomenti che possono essere stati adottati nel Consiglio dei ministri in favore o contro l'alleanza progettata.

Io credo adunque che il Senato possa passare all'ordine del giorno senza motivarlo per nulla.

SCLOPIS. Io credo invece che non sia il caso di passare ad alcun ordine del giorno.

Dobbiamo ritenere la portata dell'interpellanza che hanno diritto di fare l'onorevole senatore Dabormida e l'onorevole senatore Gallina.

A' miei occhi quest'interpellanza si basa su due ragioni principali.

La prima è quella di eccitare il Ministero a compiere una parte del suo dovere, qual era quello di comunicare immediatamente al Senato nella sua prima tornata la notizia della modificazione ministeriale importantissima che si era prodotta nel suo seno.

La seconda ragione, su cui credo che si appoggiasse la interpellanza Gallina, era quella di seguire l'uso che vi è in tutti i Parlamenti, in cui seriamente si discutono gli affari del paese, di avere al momento in cui si crea una agitazione sul terreno del Governo quei maggiori schiarimenti che raffermino i giudizi, che quietino gli animi.

Io tengo in gran conto i motivi di riserbatezza che per ora impediscono il senatore Dabormida di dare spiegazioni a questo riguardo; ma ritengo la sua promessa di dare queste spiegazioni, nei limiti in cui permetterà la sua prudenza, quando si discuterà il trattato.

Non vorrei però mai che con un ordine del giorno si facesse credere che fosse stata intempestiva l'interpellanza del senatore Gallina, che credo opportunissima, e si coprisse così il difetto che vi è stato dal lato del Ministero

di comunicare al Senato immediatamente la modificazione ministeriale che diede luogo a questa motivazione.

CIBRARIO, ministro dell'istruzione pubblica. Come io ho avuto già l'onore di dire al Senato, il difetto dal canto del Ministero è stato forzato, ma non mai nell'intenzione di esso, poichè lo stesso signor conte Cavour aveva annunziato ai colleghi che sarebbe venuto al Senato (e forse verrà ancora nel corso di questa tornata), per dargli la notizia della modificazione ministeriale, e per rispondere a quelle interpellanze che potessero essere mosse, e che io, ripeto, conosco non solo costituzionali, ma anche appropriate.

DI CASTAGNETO. Credo di essere perfettamente di accordo colle osservazioni fatte dall'onorevole conte Sclopis.

La mia proposizione tendeva a constatare che il Senato aveva avvertito la gravità della cosa, e che, stante le spiegazioni date dal Ministero e dall'onorevole generale Dabormida, differiva per questi riflessi le spiegazioni a darsi all'epoca della discussione del trattato.

L'ordine del giorno semplice proposto dall'onorevole senatore Di Collegno importerebbe tutto il contrario del nostro sentimento.

L'ordine del giorno semplice si adotta quando il Senato crede che non sia luogo a discutere sopra una materia.

Ma qui credo che luogo a deliberare ci sia, ed a deliberare gravemente. Imperocchè, uscendone senza alcuna determinazione, pare che la cosa si riconosca di poca entità; quando che dichiarando che il Senato per non altra ragione dà luogo a deliberazione se non per arrendersi al desiderio del ministro, parmi che la cosa sussista in tutta la sua gravità; e che intanto si aspetti a far luogo a deliberazione al momento in cui il Ministero ha desiderato che si apra la discussione.

CIBRARIO, ministro dell'istruzione pubblica. A me pare che non sia il caso di un ordine del giorno nè semplice, nè motivato.

L'onorevole senatore Gallina ha fatto una interpellanza all'onorevole senatore Dabormida sui motivi che l'hanno indotto ad uscire dal Ministero.

Il senatore Dabormida ha dichiarato di essere nell'intenzione di rispondere: solamente ha osservato che credeva più opportuno d'attendere che venisse in campo la discussione sul trattato.

Il senatore Gallina si è acquietato a questa risposta del senatore Dabormida; dunque mi pare che su tal punto non vi sia nulla a deliberare.

Nessuno ha contestato la legalità, la costituzionalità dell'interpellanza fatta dal senatore Gallina; in conseguenza io credo che la medesima, non dando luogo a contestazione, rimane intatta, e mi pare che un ordine del giorno puro e semplice, oppure motivato, non sia punto necessario.

D'altronde è probabile, come già ebbi a dire, che nel corso stesso di questa tornata venga il presidente del Consiglio, ed allora potrà impegnarsi più facilmente una discussione a questo proposito, in quanto che dall'un canto e dall'altro potranno darsi tutte le spiegazioni che il Senato desidera.

GALLINA. Mi veggio nella necessità di spiegare le mie intenzioni quando rivolgeva la mia parola all'onorevole collega, senatore Dabormida.

L'idea di domandargli qualche spiegazione in ordine al suo ritiro dal Ministero degli affari esteri mi nacque al momento in cui lo vidi comparire in questa Camera.

Se avessi avuto un'idea preconcepita a questo riguardo, certamente ne avrei parlato coll'onorevole senatore medesimo, giacchè non è nè una sorpresa che io velli fare, nè ebbi un fine qualunque che non si possa palesare e dichiarare. Nello indirizzare questa interrogazione io non ebbi altra mira (come già ho avuto l'onore di dire) se non quella di dare al movimento della nostra vita costituzionale quella forza, quell'importanza che deve avere, se pure ha da raggiungere tutto il suo scopo.

Nessuno può obbligare un onorevole membro di questa Assemblea, sia che abbia appartenuto od appartenga al Ministero, e molto meno quando non vi appartiene più, ad aprire la sua opinione, a dare spiegazioni se egli non crede doverle dare. Egli è il giudice del fatto proprio: la Camera sulle sue parole regola quindi la sua opinione sul fatto medesimo; ma egli non ha veruna obbligazione assoluta che vincoli la sua volontà.

È uso, ed uso ragionato, nei Governi rappresentativi quando nasce un incidente, una circostanza grave per cui il Ministero ed il paese è privato dell'azione di uno dei più illustri suoi membri, il quale univa alla stima pubblica il merito della propria vita consacrata tutta allo interesse dello Stato, che se ne spieghino i motivi.

Non fare le mie osservazioni, io mi ridussi, comi mi ridurrò sempre, ai termini i più schietti, i più leali, i quali non possono turbare in nessun modo l'andamento del Governo in ogni sua parte.

Domandai, se le spiegazioni che desiderava erano opportune, domandai se fossero tenute nei limiti di tutta quella prudenza che loro si doveva assegnare, e di tutta quella riservatezza che si credeva necessaria.

Il nostro collega avendo giudicato bene di dire, che non stimava opportuno questo momento per dare tali spiegazioni, io immediatamente risposi che mi riferiva al suo giudizio.

Ora poi, prendendo la parola, non è più all'onorevole nostro collega senatore che io rispondo, ma bensì all'onorevole ministro d'istruzione pubblica, ed osservo che i termini nei quali si è espresso sono tali che quasi impedirebbero il generale Dabormida di dare queste spiegazioni....

CIBRARIO, ministro dell'istruzione pubblica. Ma no....

GALLINA.e a questo riguardo mi permetto rinnovare l'osservazione, che la mia domanda porta con sé una questione di spiegazioni personali, e che qualunque siano i vincoli che l'onorevole generale Dabormida abbia col Ministero, ciò non porge a' suoi antichi colleghi nessun titolo perchè si oppongano a che esso dia queste spiegazioni.

In ciò mi pare che l'onorevole nostro collega ministro ecceda un poco i limiti della discussione, e forse anche dell'autorità morale che gli può competere, perchè, ripeto, è una questione che riguarda la persona del generale Dabormida, già ministro degli affari esteri, e non si indirizza da me al Ministero.

Quella che io mossi non è questione che riguarda il Ministero, ed io vi mettevo tanto maggiore importanza, in quanto che noi abbiamo la sorte di avere nel seno della Camera lo stesso senatore Dabormida a cui io rivolgevo la mia parola; ed era per noi fortunata questa circostanza, perocchè da un membro di quest'Assemblea noi avremmo potuto avere qualche schiarimento sopra una questione della quale siamo perfettamente ignari, giacchè nessuno ce ne ha mai parlato.

Il Senato apprezzi il mio intendimento: l'osservazione

che io ho l'onore di sottomettergli non ha per fine d'obbligare il senatore Dabormida a fare ciò che nella sua prudenza non crede di dover fare, ma ha unicamente in mira di dar ragione di una semplice richiesta da me fatta senza nessun'altra importanza, fuorchè quella che nasce dalla esistenza stessa della questione cui essa diede luogo.

CIBRARIO, ministro dell'istruzione pubblica. L'onorevole senatore Gallina ha creduto di rispondere alle parole da me dette, ma in realtà egli non ha risposto che alla interpretazione che egli stesso ha creduto di dare alle mie parole.

La stenografia riporterà quanto io ho avuto l'onore di dire al Senato; essa dimostrerà chiaramente che io non ho inteso mai d'impedire il generale Dabormida di dare anche in sul momento le spiegazioni che crede di dover dare: io ho detto unicamente che, poichè il generale Dabormida aveva creduto di differirle, e che l'onorevole senatore Gallina si era acquietato a questa risposta, non vedeva il caso dell'ordine del giorno. Ecco le mie parole.

Del resto io sono lontanissimo (e credo pure che tutti gli onorevoli senatori siano persuasi tale essere la intenzione delle mie parole) di volere in nessun modo vincolare la libertà di qualunque de' miei colleghi, meno ancora quella dell'onorevole mio amico il generale Dabormida.

DABORMIDA. Io non potrei lasciare il Senato sotto la impressione che i motivi, i quali mi consigliano di non entrar quest'oggi in spiegazioni, dovessero attribuirsi ad impegni da me presi col Ministero.

Dal momento che io lasciai il Ministero diventai libero, e certamente in qualunque circostanza dirò apertamente la mia opinione senza dover prendere nè consiglio, nè subire influenza anche da quanti amici mi potessero essere carissimi.

Non parlai, ripeto, perchè a me pare ogni spiegazione data a questo momento affatto inopportuna. È mio avviso che non si farebbe fuorchè entrare in discussioni le quali non porterebbero nissuna luce al paese, sarebbero precoci e fuori di proposito, dovendo discutersi il trattato nel Senato.

Anzi dirò di più; colle parole che ho pronunziato non presi impegno di dare io stesso spiegazioni tostochè verrà in discussione il trattato: io intesi dire solamente che a quell'epoca le spiegazioni verranno date: io lascerò che chi siede ancora sui banchi del Ministero, che chi ha la responsabilità del trattato sia il primo a spiegare al Senato la mia uscita: ed io mi riserverò a prendere la parola per il fatto della mia cessazione dalla qualità di ministro, quando per caso mi paresse che alcuna delle circostanze non fosse esposta secondo il mio modo di vedere.

La Camera dunque può essere certa che io dirò sempre liberamente il mio pensiero, e non nasconderò mai le mie intenzioni.

Per conseguenza ripeto che sarò grato se non si vorrà insistere a questo riguardo.

PRESIDENTE. Io debbo pregare i due senatori che fecero la proposta, uno dell'ordine del giorno motivato, l'altro dell'ordine del giorno puro e semplice, di dire se persistono nella loro proposizione.

DI CASTAGNETO (Fa segno col capo di non insistere).

DI COLLEGNO GIACINTO. Quando ho parlato d'ordine del giorno puro e semplice io intendeva solo di dire che questo incidente non dovesse aver seguito; intendeva dire che il signor presidente proponesse che si continuasse la discussione testè intrapresa.

In ora però mi permetterò di osservare al Senato, che quanto si è finora detto è perfettamente contrario all'articolo 83 del regolamento, il quale dice positivamente: *Le interpellanze da senatore a senatore non sono ammissibili*. Io credo adunque che il conte Gallina nell'invitare il senatore Dabormida a dare delle spiegazioni....

GALLINA. Domando la parola.

DI COLLEGNO GIACINTOmi spiace dirlo, ma credo che abbia contravvenuto al citato articolo del regolamento.

PRESIDENTE. Il senatore Gallina ha la parola.

GALLINA. Io mi permetterò di osservare all'onorevole senatore, al quale ho l'onore di rispondere, ch'egli scambia ed applica un articolo del nostro regolamento ad un mio fatto che non ha relazione con esso.

Io non ho fatto interpellanze al Ministero: non ho fatto interpellanze a nessuno dei membri di questa Camera nel senso dell'articolo del regolamento. Ho creduto di prevenire un desiderio naturalissimo, conforme ai principii d'ordine costituzionale, conforme alle regole da seguirsi in tali circostanze, per cui un membro della Camera, il quale in circostanze gravissime, rassegnando la sua carica di ministro dà luogo a commenti a questo riguardo, debbe sentire esso medesimo (quando circostanze gravi non l'impediscono) il bisogno di dare delle spiegazioni a quella Camera, a cui degnamente appartiene.

Io ho dichiarato diggià che la questione era abbandonata interamente al giudizio del nostro onorevole collega, e che quindi non era il caso di fare nessun incitamento a questo riguardo. La mia era una domanda semplice, un puro invito, non è stata un'interpellanza. Mi sono rivolto al ministro della istruzione pubblica dicendo che mi pareva eccedere i limiti della autorità ministeriale, intervenendo in questa discussione di un fatto personale, proprio di un membro di questa Camera, che non è più al Ministero, ed in modo da quasi impedire che siano date le spiegazioni desiderate.

L'onorevole ministro dell'istruzione pubblica ha osservato che io non aveva ben colte le sue parole: io gli osservo che l'influenza ministeriale si esercita in diversi modi; sicuramente l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica non ha posto il dito, non ha chiuso, per servirmi di una espressione ben nota, la bocca al generale Dabormida.

Quest'uso sin qui non l'abbiamo ancora introdotto, e spero non s'introdurrà; ma ha fatto sentire che l'assenza del presidente del Consiglio poteva essere un impedimento a ciò; che forse intervenendo in Senato il presidente del Consiglio, queste spiegazioni si potrebbero dare.

Ecco il motivo pel quale ho fatto queste osservazioni; ma non mi venne mai per la mente che il Ministero potesse dire ad un membro di questa Camera, o cercare che esso non abbia a parlare, e massime sopra un fatto che lo riguarda personalmente.

Dunque non è un'interpellanza nei termini prescritti dal regolamento quella che ho fatto.

L'interrogazione che ho fatto al generale Dabormida fu un semplice invito a spiegare un atto personale. Io desidero che si constati bene quali sono i termini di questa nostra discussione, perchè non abbia tratto a conseguenza, e per farvi conoscere, e per volere che la Camera riconosca che il dare spiegazioni personali in circostanze simili da chi, appartenendo alla direzione del Governo, se ne allontana improvvisamente ed in gravissima occasione, è una cosa naturalissima, conforme ai principii del regime costituzio-

nale, e tale che non sia necessaria un'interpellanza, almeno per questo effetto.

(In questo mentre entra nell'aula il presidente del Consiglio dei ministri.)

PRESIDENTE. La parola è al presidente del Consiglio.

CAVOUR, presidente del Consiglio. Debbo prima di tutto dare una spiegazione al Senato, la quale, io spero, mi varrà la sua indulgenza se vi fu qualche ritardo nel recargli un annunzio che incombeva al presidente del Consiglio di fare, l'annunzio cioè del cambiamento ministeriale che accadde mentr'erano sospese le sedute.

Siccome alla Camera elettiva si discutono tre leggi state presentate dal presidente del Consiglio e come ministro delle finanze e nella sua qualità di ministro degli affari esteri, così ho stimato di potervi intervenire, perchè la Camera dei deputati, solendo radunarsi qualche quarto d'ora prima del Senato, ho creduto poter arrivare in tempo all'apertura della seduta del Senato stesso per fare la comunicazione che mi incumbeva. Difatti vi era qui un usciere del Ministero incaricato di venirmi ad avvertire quando fosse principata la seduta; ma essendo ciò accaduto in mezzo ad una votazione, ho ritardato di alcuni momenti. Io spero che questa spiegazione mi varrà la assoluzione dell'involontario mancamento.

Compio ora al dovere di annunziare al Senato che, mentre erano sospese le sue sedute, S. M. ha accettata la demissione del generale Dabornida, ed ha incaricato il presidente del Consiglio del portafoglio del Ministero degli affari esteri, incaricandolo pure di continuare a reggere quello delle finanze.

Siccome io non era presente al principio di questa discussione, non so se l'onorevole senatore Gallina abbia eccitato il Ministero, oppure il generale Dabornida a dare delle spiegazioni intorno ai motivi che hanno condotto a questa ministeriale modificazione.

Io non avrei difficoltà ad entrare fin d'ora in queste spiegazioni; tuttavia parmi difficile che esse non abbiano a dar luogo ad una discussione, la quale ci condurrebbe fino ad un certo punto sull'argomento gravissimo della accessione del Piemonte al trattato del 10 aprile, e quindi sarebbe un anticipare sulla solenne discussione che questa accessione dovrà provocare nel seno di questa Camera.

Il Senato sa che questo trattato dovrà essere discusso forse dopo domani in un altro recinto; io non so quanto sarebbe opportuno il prevenire questo dibattimento con una discussione accidentale; però, se il Senato lo richiedesse io non rifuggirei di entrare nelle spiegazioni, tanto più che queste tenderebbero a provare che se sopra alcun punto secondario vi fu qualche divergenza d'opinione fra l'onorevole mio amico il generale Dabornida ed i suoi colleghi, essi si sono però lasciati rimanendo uniti sopra tutte le questioni politiche tanto interne che esterne.

Io spero che questa dichiarazione, la quale mi lusingo sarà confermata dal generale Dabornida, farà sì che il Senato voglia aspettare alcuni giorni per udire le più schiette, le più ampie, le più precise informazioni sopra il fatto che ha dato luogo alla interpellanza del senatore Gallina.

GALLINA. Poichè era assente l'onorevole presidente del Consiglio quando la mia parola suscitò l'attuale discussione, io spero che il Senato vorrà perdonarmi se ancora questa volta ho domandato di parlare, per chiarire quale fosse la mia intenzione al presidente del Consiglio ora presente.

Da me non furono mosse lagnanze per ciò che il Senato non fosse ufficialmente informato della modificazione del Ministero nella persona del generale Dabornida: vedendo il generale Dabornida in questa Camera, per un principio facile a spiegarsi, credeva di andare incontro ad un suo desiderio medesimo, seguendo gli usi parlamentari, ed il sistema generalmente adottato in tutti i paesi dove il governo rappresentativo è in vigore, nel domandare all'onorevole generale Dabornida membro di questa Camera, se giudicava nella sua prudenza, e con tutta la riservatezza che stimasse necessaria, di dare qualche spiegazione sopra un incidente gravissimo, il quale, se non era noto ufficialmente, lo era altrimenti a questa Camera.

Ripetei a più riprese che di questa domanda egli era il solo giudice competente per determinare se dovesse o non dovesse rispondere.

L'onorevole generale Dabornida fece presso a poco le medesime osservazioni che l'onorevolissimo presidente del Consiglio ha fatte testè; ed io immediatamente dichiarai che la domanda ch'io faceva era una domanda semplicissima, sebbene avesse relazione ad un fatto di molta gravità ed importanza, che oltre al principale, un altro fine ancora io mi era proposto, ed era di vedere mossa l'azione del Governo costituzionale in tutta la sua pienezza, in tutta la sua purità, anche presso di noi (dove forse non sono ancora abbastanza radicate le abitudini e gli usi proprii), tutta la abitudine dei modi del regime parlamentare secondo cui dobbiamo agire ed operare.

Quindi ebbi ad osservare al ministro dell'istruzione pubblica (il quale prendendo parte a questa discussione tutta personale e non ministeriale, approvava che il senatore Dabornida non desse spiegazioni, perchè non era presente il presidente del Consiglio), che egli usciva dai limiti della propria azione, perchè indirizzando io la parola ad un membro di quest'Assemblea, il quale non è più ministro, non era necessario a me l'assentimento del Ministero per chiedergli spiegazioni sul fatto proprio, e non a lui, per rispondere, se stimava di poterlo fare.

La questione è in questi pretti termini; non si tratta nè di esaminare una questione non ancora matura, nè d'intraprendere una discussione qualunque col Ministero.

Dacchè io ho fatto questa domanda, essa più non mi appartiene ed il Senato ne è padrone per l'ulterior suo seguito; in quanto a me, a spiegazione del mio intendimento, io credo che le osservazioni che ho avuto l'onore di sottoporre siano abbastanza chiare ed evidenti perchè se ne possa giudicare il vero spirito ed il vero fine che ha promosse le mie istanze.

PRESIDENTE. La discussione che finora ha avuto luogo non chiama il Senato a deliberazione alcuna, perchè le due sole proposizioni, nelle quali si risolvette tutta la discussione, vale a dire l'ordine del giorno motivato, e quello puro e semplice, sono state ritirate dai rispettivi proponenti.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA PROIBIZIONE DELLE LOTTERIE PRIVATE.

PRESIDENTE. Non ho che a ripetere che la discussione generale sul progetto di legge per le lotterie private è aperta. (Vedi vol. Documenti, pag. 754 e 755.)

Non chiedendosi la parola, passerò alla lettura degli articoli.

« Art. 1. È vietata ogni specie di lotteria, qualunque denominazione le sia data.

« La proibizione comprende le lotterie aventi per oggetto vincite in danaro; le vendite, mediante il pagamento di poste determinate, di beni mobili ed immobili operate col mezzo della sorte o coll'aggiunta di premii od altri vantaggi da conseguirsi collo stesso mezzo, ed ogni altra operazione nella quale si proceda colle forme consuete delle lotterie.

« Il regio lotto è per ora provvisoriamente mantenuto. »
(È adottato.)

« Art. 2. Sono eccettuate dalla proibizione le lotterie di oggetti mobili donati senza verun compenso dal proprietario, ed aventi per unico scopo opere di pubblica beneficenza, nelle quali opere totalmente si impieghi il ricavo brutto della lotteria. Queste lotterie dovranno essere dal Governo specialmente autorizzate, e saranno rette da un regolamento da farsi per decreto reale.

« In difetto di autorizzazione saranno applicabili anche a simili lotterie le norme repressive della presente legge. »

DI CASTAGNETO. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Le è accordata.

DI CASTAGNETO. Il Senato è memore che all'ora della discussione di questa legge, uno dei punti essenziali, che erano stati da lui presi in considerazione, era appunto quello delle lotterie di beneficenza. Il primo progetto portava l'abolizione di qualunque lotteria. Su questo punto vi fu contestazione, vi fu discussione molto illuminata in Senato, e vinse il partito il quale voleva che le lotterie puramente di beneficenza dovessero essere mantenute.

La risoluzione del Senato, io credo, fu molto bene accolta dal pubblico.

In questi momenti in cui la beneficenza pubblica dà tanti lodevoli esempi, egli è certo che mentre esiste tuttora il giuoco del lotto nell'interesse del Governo, una eccezione fatta in favore delle lotterie di beneficenza non può che trovar tutta la simpatia.

Io non farò alcuna osservazione riguardo alla modificazione stata arrecata alla disposizione assoluta dell'articolo che concerne le lotterie, le quali possono dirsi private; ma un solo riflesso io mi permetto per la modificazione che concerne il prodotto brutto, cioè non si vuole ora che debbano dedursi le spese della lotteria e quindi applicare il beneficio netto all'opera di beneficenza, ma bensì che l'intero prodotto brutto cada a beneficio dell'opera.

Egli è manifesto che la spesa della lotteria dovrebbe essere in questo caso sopportata dagli amministratori o dai benefattori dell'opera. Ora lascio giudicare al Senato se questa disposizione non sia egual cosa come implicitamente dichiarare che le lotterie di beneficenza rimangono abolite, imperciocchè è difficilissimo (può essere accaduto una o due volte), ma in generale è difficile che gli amministratori od i benefattori i quali vogliono prestare la loro opera per moltissimi dettagli, incumbenti e pene, vogliano poi anche soccombere del proprio per far fronte alle spese della lotteria.

Ora, siccome la disposizione in allora stata adottata dal Senato fu bene accolta dal pubblico e motivata dal riflesso di favorire la beneficenza, io per verità non saprei aderire alla modificazione proposta, la quale distrugge la stessa idea che il Senato aveva allora mantenuta, e non vedo quindi altro espediente che quello di ricusare il mio voto.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Quantunque io abbia combattuto in altre circostanze la disposizione che è intesa ad eccettuare dalla proibizione le lotterie formate per scopo di pubblica beneficenza, ora che questa fu votata dalli due rami del Parlamento, non moverò certamente più parola contro questa disposizione.

Ammettendo il principio sancito, io credo di poter dimostrare che la disposizione la quale volle che l'intero prodotto della lotteria sia dedicato all'opera per cui è stata data sia una disposizione assai opportuna.

Questa ha per oggetto d'impedire che sotto il manto della beneficenza non s'introducano abusi, e che invece di una opera di beneficenza sia un mezzo di particolare guadagno per questa o per quell'altra persona.

Siffatto abuso potrebbe in certe date circostanze avere conseguenze tali da diminuire totalmente il prodotto delle lotterie, diminuirlo in modo che la massima parte dei sacrifici fatti dalle persone benefiche non tornasse a beneficio degli istituti, ma solo dei privati individui. Però se questa disposizione dovesse produrre gl'inconvenienti indicati dall'onorevole conte di Castagneto, se fosse un mezzo indiretto di impedire le lotterie di pubblica beneficenza, capirei che dopo avere sancito in principio queste lotterie, non sarebbe logico l'adottare una disposizione che indirettamente raggiungerebbe lo stesso scopo.

Ma io credo di poter dimostrare che questo non arriverà; diffatti o le lotterie saranno stabilite a favore di stabilimenti che hanno redditi proprii, ed in allora io credo che la disposizione della legge vieta all'opera di sostenere coi proprii fondi le spese analoghe a queste lotterie; o si tratta di opere che non hanno fondi, di opere di beneficenza speciali, ed allora io non vedo che vi sia molta difficoltà.

Se si trova una quantità di benefattori i quali concorrono a questa lotteria prima con doni, in secondo luogo col prendere dei biglietti, parmi che non sia difficile il rinvenire alcuni benefattori, i quali si sottomettano alla spesa di questa amministrazione.

Evidentemente è un mezzo di beneficiare: l'opera benefica è identica a quella di acquistare biglietti, anzi maggiore.

Se veramente la lotteria ha uno scopo di pura e mera beneficenza, le spese di amministrazione debbono importare poca cosa.

Ordinariamente quasi sempre si trova gratuitamente, senza compenso, il locale per fare l'esposizione degli oggetti ottenuti.

Io non so ricordarmi d'una lotteria che abbia dovuto pagare una pigione per un tal fatto: quindi la spesa (se la lotteria è bene amministrata) si riduce a poche lire da pagarsi agli inservienti, e per dare le disposizioni che occorrono per esporre gli oggetti.

Ora se questa spesa non deve mai rappresentare se non che una porzione minima, piccolissima, sia del valore degli oggetti, sia del valore dei biglietti che si smerciano, quindi se l'opera è tale da eccitare lo spirito caritatevole in modo da procurare uno smercio considerevole di biglietti, come mai non ecciterà alcuni benefattori ad unirsi per far fronte alle spese della lotteria?

Li stessi benefattori, li stessi promotori della lotteria, ordinariamente sono fra i più numerosi acquirenti di biglietti: questi diminuiranno di alquanto il numero dei biglietti che acquistavano e concorreranno con tale diminuzione come di cosa risparmiata, per far fronte alle spese di amministrazione.

Per questi motivi io credo che il Senato possa votare l'articolo 2 del progetto di legge senza temere che la disposizione in esso contenuta possa impedire le lotterie aventi per scopo la pubblica beneficenza, che era stato suo intendimento di conservare nella primitiva discussione di questo progetto.

DI CASTAGNETO. Non era stato mio intendimento di aprire una discussione sulla portata di questa modificazione, e tanto meno lo faccio dacchè la questione si riferisce ad opere di beneficenza. Il mio desiderio era di sottomettere al Senato quale fosse il criterio che in me aveva destato la lettura della modificazione arrecata all'articolo del progetto votato dall'altra Camera. La spiegazione data dal Ministero non so se risolva questi miei dubbi e l'esitazione che è in me nata.

Il Senato vedrà se le mie osservazioni fossero esatte e se creda di dover modificare nel senso ora proposto la sua prima deliberazione.

PRESIDENTE. Non ho che a porre ai voti l'articolo 2 del progetto di legge.

Chi intende di approvare quest'articolo, voglia levarsi in piedi.

(È approvato.)

« Art. 3. Non cadono nella disposizione di questa legge il prestito contratto sul suo patrimonio particolare da re Carlo Alberto ed ogni lotteria già stata debitamente autorizzata ed attualmente in corso. »

(È approvato.)

« Art. 4. Le operazioni riguardanti gli effetti del debito pubblico dello Stato non sono neanche comprese sotto il disposto della presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 5. Gli autori ed agenti principali delle contravvenzioni all'articolo 1 saranno puniti con multa uguale alla metà delle somme di danaro offerte in premio, e del valore d'estimo dei beni mobili od immobili esposti in vendita col mezzo delle lotterie: multa estensibile sino alla totalità di tali somme e valori, senzachè però possa mai eccedere il massimo stabilito dall'articolo 67 del Codice penale.

« Se i premi in danaro ed i valori degli oggetti della lotteria saranno maggiori di lire 5000, i contravventori potranno essere puniti, oltre alla multa, colla pena del carcere non maggiore di un anno. »

(È approvato.)

« Art. 6. I distributori, i venditori dei biglietti, coloro che riceveranno le poste e le sottoscrizioni, o che faranno conoscere le lotterie per mezzo di giornali, annunci ed affissi, saranno puniti con multa non minore di lire 250, estensibile sino a lire 1000.

« I gerenti e stampatori dei giornali in cui venissero fatte tali pubblicazioni saranno puniti con multa estensibile sino a lire 200. »

(È approvato.)

« Art. 7. È proibito di vendere nello Stato biglietti di lotterie aperte all'estero, e biglietti e titoli di imprestiti stranieri, nei quali il capitale unitamente agli interessi siano distribuiti sotto forma di premi o vincite; di facilitare lo smercio di tali biglietti, e di cooperare in qualunque modo all'esito di esse lotterie. I contravventori saranno puniti con multa non minore di lire 500 estensibile sino a lire 2000.

« I gerenti e stampatori dei giornali che pubblicheranno programmi ed annunci di lotterie da farsi all'estero

saranno condannati nella multa stabilita nel 2° alinea dell'articolo 6. »

(È approvato.)

« Art. 8. I ricevitori del regio lotto ed i loro commessi, che contravverranno alle disposizioni dei precedenti articoli saranno sempre puniti col massimo delle pene pecuniarie in essi articoli stabilite, e saranno anche rimossi dall'impiego.

« Saranno i medesimi egualmente puniti col massimo della multa quando contravverranno alla presente legge per mezzo d'interposta persona. »

(È approvato.)

« Art. 9. I detti ricevitori e loro commessi che per conto proprio od altrui accetteranno giuocate sul regio lotto saranno rimossi dall'impiego e condannati alla pena del carcere per un termine non minore di tre mesi, nè maggiore di anni due, ed al pagamento di una multa non minore di lire 500. »

(È approvato.)

« Art. 10. Cadranno in confisca i fondi, i registri, i biglietti ed ogni altra cosa mobile relativa alle commesse contravvenzioni.

« Quanto però agli oggetti costituenti i premi ne sarà operato il sequestro a garanzia delle incorse pene pecuniarie e delle spese processuali. »

(È approvato.)

« Art. 11. Gli azionari non potranno concorrere sugli oggetti confiscati o sequestrati per la restituzione delle loro poste, salva ragione ai medesimi per tale restituzione verso gli autori ed agenti principali delle lotterie, e verso i distributori dei biglietti. »

(È approvato.)

« Art. 12. Le pene pecuniarie saranno ripartite ed erogate a termini degli articoli 1° e 2° della legge 12 giugno 1853. »

(È approvato.)

« Art. 13. Le cause sì civili che criminali relative alle disposizioni della presente legge saranno di competenza dei tribunali ordinari. »

(È approvato.)

Penso che il Senato vorrà differire lo squittinio fino a che siano approvate le altre leggi che sono in corso.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA CONSERVAZIONE DELL'USO E DELLO SMERCIO DELLA CARTA BOLLATA.

PRESIDENTE. Metto a discussione, secondo l'ordine del giorno, il progetto di legge per la continuazione dello smercio dell'antica carta bollata, presentato dal ministro delle finanze, di cui il Senato ha sotto gli occhi il rapporto. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1684.)

Dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Non prendendosi la parola, passo alla lettura degli articoli.

« Art. 1. La carta bollata prima d'ora fabbricata, di qualsiasi dimensione, stampata, ridotta a registri od in bianco, rimasta invenduta al 31 marzo 1855, potrà continuare ad essere smerciata e mantenuta in uso senza obbligo di essere lineata, purchè munita dei bolli all'ordinario od allo straordinario corrispondenti alla sua destinazione, a senso della legge 9 settembre 1854. »

(È approvato.)

« Art. 2. Un decreto reale prescriverà le cautele da osservarsi nell'uso di detta carta, tenute ferme però le prescrizioni degli articoli 5 e 18 della legge anzidetta intorno al numero delle sillabe e delle linee nelle copie da estendersi sulla carta da protocollo. »

(È approvato.)

Siccome la terza legge che viene in discussione è quella che riguarda le privative da accordarsi per invenzioni e scoperte industriali, sulla quale pare che il signor senatore Audiffredi voglia prendere la parola, e siccome prevedo che questa discussione forse si prolungherà al di là della presente tornata.....

DI POLLONE (Interrompendo). Ardirei di proporre al Senato di voler rimandare a domani la legge della quale fa cenno l'onorevole presidente, e dare la precedenza alle altre due che sono all'ordine del giorno, le quali, credo, non incontreranno ostacoli; e così rimarrebbe per domani integra la discussione per la legge sulle privative da accordarsi per invenzioni e scoperte industriali.

PRESIDENTE. Io non ho alcuna difficoltà ad aderirvi.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI LEGGE: SPESA PER IL TRONCO DI FERROVIA DA QUARTO A SOLERO; SPOGLI DEL MONTE DI RISCATTO DI SARDEGNA PEL 1847-48-49.

PRESIDENTE. Se il Senato approva, si passerà in questa tornata alla discussione e votazione delle altre due leggi.

Non facendosi osservazione credo che il Senato acconsenta; dichiarò adunque aperta la discussione generale sul progetto di legge riguardante l'aggiunta d'una spesa al bilancio 1851 delle strade ferrate. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1050.)

Non prendendosi la parola, leggo l'articolo del progetto.

« *Articolo unico.* È autorizzata la maggior spesa di lire cinquecento mila alla categoria: *Tronco da Quarto a Solero*, aggiunta sotto il numero 52 dei residui 1850 e retro del bilancio delle strade ferrate pel 1851. »

(È approvato.)

Viene ora l'altra legge riguardante gli spogli attivi e passivi del Monte di riscatto di Sardegna per gli esercizi 1847-48-49, sulla qual legge è aperta la discussione generale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 559.)

Non chiedendosi la parola, passo alla lettura separata degli articoli che compongono le tre leggi che riguardano questi esercizi.

« Art. 1. Le rendite e le spese proprie dell'anno 1847 ed i residui attivi e passivi degli anni 1846 e retro del Monte di riscatto in Sardegna sono stabiliti nelle seguenti somme, cioè:

« Le rendite accertate del 1847 in . . .	L. 208,011 96	
« Le spese parimente accertate, comprese le pagate e quelle rimasto a pagare del 1847 »	218,838 53	
« Epperò con un disavanzo di	L. 10,826 57	
« I residui attivi ed accertati del 1846 e retro in	L. 119,438 32	
« I residui passivi per ispece accertate del 1846 e retro in . . . »	90,068 72	
« Epperò con un'attività di L.	29,364 60	29,364 60

« Conseguentemente l'attività risultante dalla contabilità del 1847 e retro è stabilita in L. 18,538 03

(È approvato.)

« Art. 2. Tanto i fondi di cassa, quanto le somme restanti ad esigersi, e quelle restanti a pagarsi al chiudimento dell'esercizio 1847, saranno riprese nello spoglio attivo e passivo dell'esercizio 1848, cioè quanto all'attivo in lire 162,378 85, e rispetto al passivo in lire 143,835 82. »

(È approvato.)

« Art. 1. Le rendite e le spese proprie dell'anno 1848 ed i residui attivi e passivi degli anni 1847 e retro del Monte di riscatto in Sardegna sono stabiliti nelle seguenti somme:

« Le rendite accertate del 1848 in	L. 177,706 64	
« Le spese accertate del 1848 in »	190,427 46	
« Epperò con un disavanzo di	L. 12,720 82	
« I residui attivi dell'esercizio 1847 e retro in	L. 162,378 85	
« I residui passivi del 1847 e retro in »	145,697 59	
« Epperò con un'attività di L.	16,676 26	16,676 26

« Conseguentemente l'attività risultante dalla contabilità del 1848 e retro è stabilita in L. 3,955 44

(È approvato.)

« Art. 2. Tanto i fondi di cassa, quanto le somme restanti ad esigersi, e quelle restanti a pagarsi al chiudimento dell'esercizio 1848, saranno ripresi nello spoglio attivo e passivo dell'esercizio 1849, cioè: quanto all'attivo in lire 173,418 92, e rispetto al passivo in lire 169,463 48. »

(È approvato.)

« Art. 1. Le rendite e le spese proprie dell'anno 1849 ed i residui attivi e passivi degli anni 1848 e retro del Monte di riscatto in Sardegna sono stabiliti nelle seguenti somme:

« Le rendite accertate del 1849 in	L. 156,728 27	
« Le spese parimente accertate del 1849 in »	192,455 25	
« Epperò con un disavanzo di	L. 35,731 98	
« I residui attivi ed accertati del 1848 e retro in	L. 173,862 07	
« I residui passivi per ispece accertate del 1848 e retro in . . . »	171,479 44	
« Epperò con un'attività di L.	2,382 63	2,382 63

« Conseguentemente il disavanzo risultante dalla contabilità del 1849 e retro è stabilito in L. 33,349 35

(È approvato.)

« Art. 2. Tanto i fondi di cassa, quanto le somme restanti ad esigersi, e quelle restanti a pagarsi al chiudimento dell'esercizio 1849, saranno ripresi nello spoglio attivo e passivo dell'esercizio 1850 nelle somme risultanti dalla situazione finanziaria del 2 dicembre 1850, firmata Pes di Villamarina, intendente del Monte di riscatto di Sardegna, cioè quanto all'attivo in lire 181,428 87, e rispetto al passivo in lire 214,778 22. »

(È approvato.)

PRESIDENTE. Chieggo al Senato, prima di passare allo squittinio, durante il quale talvolta si sgombra l'aula, se dopo lo squittinio di questa legge il Senato vuole ancora

sedere per aprire la discussione generale sul progetto di legge relativo alle privative per invenzioni e scoperte, o se vuole differire intieramente a domani tale discussione.

Voci. A domani! a domani!

GIULIO. È tanto più indispensabile differire a domani ogni discussione, in quanto che il signor commissario regio, credendo che questa dilazione fosse deliberata, si è già ritirato.

PRESIDENTE. Ciò posto, io debbo annunziare al Senato l'ordine del giorno per domani.

Al tocco vi sarà riunione negli uffizi, sia per la loro costituzione, sia per la nomina a squittinio di lista di quattro membri in più per la legge del catasto, stata stamane deliberata, e poi per l'esame delle leggi presentate e che già sin d'ora sono date alle stampe; quindi vi sarà seduta pubblica per la legge riguardante le privative per invenzioni e scoperte, ed anche per le altre due leggi di cui stamane si è fatto il rapporto, per una delle quali ho già ottenuto il voto del Senato per poterla comprendere nell'ordine del giorno di domani, vale a dire quella riflettente la spesa delle locomotive.

JACQUEMONT. Il y a une autre loi qu'il est également urgent de voter, c'est celle qui a été présentée aujourd'hui.

PRESIDENTE. Pour l'une de ces lois il y a déjà un vote du Sénat; pour l'autre on verra s'il est possible de la faire passer aussi.

Si comincia lo squittinio per la prima delle leggi dal Senato votate, cioè la proibizione delle lotterie private.

Risultato della votazione:

Votanti	60
Voti favorevoli	53
Voti contrari	7

(Il Senato adotta.)

Si passa allo squittinio sulla legge per la conservazione dell'uso e dello smercio dell'antica carta bollata.

Risultato della votazione:

Votanti	57
Voti favorevoli	55
Voti contrari	2

(Il Senato adotta.)

Si passa allo squittinio segreto riguardante l'aggiunta di una spesa al bilancio 1851 delle strade ferrate.

Risultato della votazione:

Votanti	56
Voti favorevoli	53
Voti contrari	3

(Il Senato adotta.)

Si passa ora allo scrutinio delle tre leggi riguardanti l'approvazione degli spogli attivi e passivi del Monte di riscatto in Sardegna per gli esercizi 1847, 1848 e 1849, le quali, secondo il disposto del regolamento, possono essere messe ai voti insieme.

Risultato della votazione:

Votanti	57
Voti favorevoli	54
Voti contrari	3

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 5.

TORNATA DEL 2 FEBBRAIO 1855

• -5-

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Presentazione di cinque progetti di legge — Omaggio — Sunto di petizioni — Risultato dell'elezione a squittinio di lista dei quattro membri in aggiunta all'ufficio centrale incaricato dell'esame del progetto di legge per la formazione del catasto — Deliberazione sulla nomina dei senatori De Cardenas e Della Marmora, come membri dell'ufficio centrale suddetto, i quali ebbero parità di voti — Raggiungimento sulla chiamata dal Re dei due presidenti delle Camere — Adozione della proposta del senatore Di Castagneto per la stampa dell'indirizzo a S. M. nell'occasione della morte di S. M. la Regina Maria Adelaide — Approvazione dei progetti di legge: per l'autorizzazione della spesa straordinaria per l'acquisto di locomotive; della spesa occorrente pel restauro e miglioramenti al canale di Savières ed al porto di Puer; di crediti supplementari ai bilanci 1851-52-53 e residui — Discussione del progetto di legge concernente le privative da accordarsi per le invenzioni e scoperte industriali — Osservazioni del senatore Des Ambrois, membro dell'ufficio centrale — Discorso e proposte del senatore Audiffredi — Risposta del regio commissario Scialoja — Replica del senatore Audiffredi — Chiusura della discussione generale.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4 pomeridiane colla lettura del processo verbale della precedente tornata, che è approvato.

PROGETTI DI LEGGE: PROROGA DI TERMINI ALLA COMPAGNIA TRANSATLANTICA; CONVENZIONI POSTALI COL DUCATO DI MODENA E DI PARMA; CONVENZIONI SULLA LIBERTÀ DI CABOTAGGIO COLLA GRAN BRETAGNA E COLLA TOSCANA.

PRESIDENTE. La parola è al signor ministro della istruzione pubblica.

CIBRARIO, ministro dell'istruzione pubblica. A nome del mio collega ministro delle finanze e reggente il dicastero degli affari esteri ho l'onore di presentare al Senato cinque progetti di legge già approvati dalla Camera dei deputati, concernenti:

Il primo, la prorogazione di termini alla compagnia transatlantica per l'adempimento di obbligazioni assunte. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1828.)

Il secondo, la convenzione postale conclusa tra il regno Sardo ed il ducato di Modena. (Vedi vol. *Documenti*, pagina 1825.)

Il terzo, la convenzione postale conclusa col ducato di Parma. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1825.)

Il quarto, la convenzione colla Gran Bretagna sulla libertà di cabotaggio. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1724.)

Il quinto, la convenzione sulla libertà di cabotaggio colla Toscana. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1724.)

Domanderei al Senato di voler decretare la discussione d'urgenza per tutti cinque questi progetti di legge.

L'urgenza del primo è determinata dalla necessità in cui si trova la compagnia transatlantica di dare effetto

ad una convenzione che ha stabilito col Governo francese, mercè della quale spera riaversi dei danni che soffersero per la nota crisi commerciale.

L'urgenza degli altri quattro deriva dal termine che si è convenuto per l'esecuzione di queste convenzioni e che comincia il 1° marzo.

PRESIDENTE. Ho l'onore di dare atto della presentazione di questi cinque progetti di legge, che saranno stampati e quindi distribuiti negli uffici per le opportune deliberazioni.

Provoco ora il voto del Senato sopra l'urgenza chiesta dal signor ministro.

(È approvata.)

Ciò posto, propongo al Senato che voglia domani radunarsi al tocco negli uffici per l'esame di questi cinque progetti e per la nomina dei relativi commissari: questi progetti si daranno immediatamente alle stampe e saranno distribuiti in tempo per poter essere pronti prima che si convochino gli uffici.

Dopo vi sarà probabilmente seduta pubblica, perchè non è sperabile che le molte leggi che si trovano oggi all'ordine del giorno possano essere discusse ed ultimate nella seduta odierna.

SUNTO DI PETIZIONI — ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Do conoscenza di un sunto di petizioni ultimamente giunte, invitando il segretario senatore Quarrelli a farne lettura.

QUARELLI, segretario, legge:

1005. I religiosi del convento dei Servi di Maria di Alessandria,

1006. I religiosi Minori Riformati del convento di Ameno,

1007. Due mila centoventi abitanti della città di Biella,
 1008. Trecentoquarantotto tra clero ed abitanti di Castagnole,
 1009. Centosette abitanti di San Remo,
 1010. Mille e ventitrè abitanti del comune di Lerici, provincia di Spezia,
 1011. Il clero e popolo di Poirino,
 1012. Settecentosessantatré abitanti della città di Biella,
 1013. Duecento ottantacinque abitanti del comune di Pralungo, provincia di Biella,
 1014. I parrochi e sacerdoti della vicaria di Netro, diocesi di Biella,
 1015. I parrochi e sacerdoti della vicaria di Cossilla, diocesi di Biella,
 1016. I parrochi e sacerdoti della vicaria di Campiglia, diocesi di Biella,
 1017. I parrochi e sacerdoti della vicaria di Tolegno, diocesi di Biella,
 1018. I parrochi e sacerdoti della vicaria di Andorno, diocesi di Biella,
 1019. Trecentotrenta abitanti del comune di Villastellone, provincia di Torino,
 1020. Duecentosessantanove abitanti del comune di Rapallo, provincia di Chiavari,
 1021. Seicentotrenta abitanti del comune di Racconigi, provincia di Saluzzo,
 1022. Quattrocentoquarantacinque abitanti del comune di Arenzano, provincia di Genova,
 1023. Centotredici abitanti del comune di Rezzo, provincia d'Oneglia,
 1024. Quarantacinque abitanti del comune di Pornassio, provincia d'Oneglia,
 1025. I sacerdoti della diocesi di Savona, vicaria di Varazze,
 1026. Ottantotto abitanti del borgo di Alasio,
 1027. Duecentodieci abitanti del comune di Pieve,
 1028. Sacerdoti e secolari delle diverse parrocchie del vicariato di Voltri,
 1029. I sacerdoti della vicaria di Sampierdarena,
 1030. — della vicaria di Rivarolo,
 1031. — della vicaria di Sestri Ponente,
 1032. Le religiose della Visitazione di Santa Maria di San Remo,
 1033. Le religiose del Monastero di Sant'Anna di Torino,
 1034. L'abbadessa colle monache di Santa Chiara di Sassari,
 1035. I religiosi del convento e parrocchia di San Giovanni Battista di Poirino,
 1036. — Domenicani del convento di San Domenico di Torino,
 1037. — professi dell'ordine dei Padri Predicatori del convento di San Vincenzo,
 1038. — Domenicani del convento di Santa Caterina vergine e martire di Trino,
 1039. — professi dell'ordine dei Predicatori del convento di Santa Caterina vergine e martire di Trino,
 1040. — Domenicani della famiglia di San Domenico in Chieri,
 1041. La madre priora del monastero del SS. Rosario di Trino,
 1042. Centotrentatré abitanti di varii comuni della provincia di Novara,
 1043. Le religiose del monastero di Santa Maria Maddalena di Torino,
 1044. Duecentosessantotto abitanti di varii comuni della provincia di Biella,
 1045. Quattrocentoventiquattro abitanti del comune di Cossilla, provincia di Biella,
 1046. I Cappuccini residenti nel convento di Domodossola,
 1047. Le religiose eremitane di Sant'Agostino del monastero della Santissima Annunziata della città di Savona
 1048. I Predicatori del convento di Santa Croce di Bosco,
 1049. Settanta abitanti del comune di Cornigliano, provincia di Genova,
 1050. Cinquantotto abitanti del comune di Armo, provincia d'Oneglia,
 1051. I religiosi Minori Riformati di San Francesco del convento nella città di Sarzana,
 1052. I religiosi Minori Riformati del convento della Santissima Annunziata in Levante, provincia di Spezia,
 1053. Centosei abitanti del comune di Sampierdarena,
 1054. Cinquecentoventisette abitanti di varii comuni della diocesi di Novara,
 1055. Le religiose coriste della diocesi di Vercelli.
 1056. Ventinove abitanti del comune di Calice, provincia d'Albenga,
 1057. I confratelli della compagnia dei Santi Bernardino e Marta in Campertogno, diocesi di Novara,
 1058. I religiosi Minori Riformati del convento di San Francesco in Vernazza, diocesi di Sarzana,
 1059. I religiosi Minori Riformati del convento di San Francesco in Portovenere, diocesi di Genova,
 1060. Le monache Benedettine del monastero della Santissima Annunziata di Mondovì,
 1061. Il clero della parrocchia e vicariato di Rapallo, diocesi di Genova,
 1062. Le monache dell'ordine di Sant'Agostino nel monastero di Santa Chiara da Montefalco in Rapallo,
 1063. Venti sacerdoti del comune di Bollengo, provincia di Ivrea,
 1064. Le religiose del monastero di Miasino, diocesi di Novara,
 1065. I religiosi dell'ordine dei Minori Riformati di San Francesco residenti nel convento sul monte Mesmo, diocesi di Novara,
 1066. Il clero del vicariato d'Inverio inferiore, provincia di Novara,
 1067. I religiosi dell'ordine Francescano Riformati nel convento d'Orta, diocesi di Novara,
 1068. I religiosi dell'ordine dei Minori Osservanti nel convento di Santa Maria delle Grazie di Varallo, diocesi di Novara,
 1069. Le religiose del monastero della Visitazione di Santa Maria in Arona, diocesi di Novara,
 1070. Le religiose del monastero di Cannobio, diocesi di Novara,
 1071. Il Capitolo cattedrale d'Alba,
 1072. I professi Domenicani del convento di Finalborgo,
 1073. Il clero della città di Biella,
 1074. I parrochi e sacerdoti delle vicarie di Cossilla, Cossato e Sordevolo, diocesi di Biella,
 1075. Quarantun individui del comune di Magliano, diocesi di Biella,
 1076. I religiosi dell'ordine eremitano di Sant'Agostino in Celle, diocesi di Savona,

Ricorrono al Senato perchè voglia rigettare il progetto

di legge sulla soppressione di comunità e stabilimenti religiosi.

PRESIDENTE. Rendo conto al Senato dell'omaggio fattogli dalla Direzione della società nazionale delle corse di alcune copie di un suo giornale.

Debbo anche dar contezza del risulamento dello squittinio che si è praticato negli uffizi per l'elezione dei quattro senatori che devono aggiungersi all'ufficio centrale nominato per l'esame della legge sul catasto.

Il risultato della votazione riscontrato nel primo ufficio, dà i seguenti nomi:

Audiffredi, voti 15 — Gonnet, 14 — Mameli, 13.

Questi tre ebbero la maggioranza relativa; in conseguenza non cade alcun dubbio sulla loro elezione.

Poi compaiono con voti uguali, cioè con 11 voti caduno, il senatore Della Marmora ed il senatore De Cardenas. È nato il dubbio sul modo con cui in questa parità di voti si dovesse procedere.

Si è fatto presente da molti, ed anche dal presidente, che in casi simili si preferisce il più anziano di età...

DELLA MARMORA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Siccome però alcuni desideravano che si procedesse ad un nuovo squittinio fra questi due eletti con eguali voti, io metto sotto la considerazione del Senato lo stato delle cose, pregandolo a voler deliberare se in questo caso debbano o no seguirsi le norme del passato, oppure debba procedersi a nuovo scrutinio.

DELLA MARMORA. Io domanderei che fossero piuttosto estratti a sorte....

PRESIDENTE. Bisogna procedere secondo le regole generali.

DI POLLONE. Siccome mi pare di aver inteso che il presidente ha convocato gli uffizi per domani, sarebbe ovvia la cosa che gli uffizi procedessero alla votazione. Un ritardo di 24 ore non può certamente avere inconvenienti, e lo spirito degli uffizi si manifesterebbe ancora una seconda volta.

PRESIDENTE. Do seguito a questa proposizione, che è quella che si scosta più dalle nostre usanze, e deve quindi avere la priorità.

Chi crede che debba procedersi a nuova ballottazione, a nuovo squittinio fra i due che riportarono maggiori voti, cioè fra i senatori Della Marmora e De Cardenas, voglia levarsi in piedi.

(Il Senato rigetta.)

Essendo rigettato questo partito, si vota sulla regola generale, che è quella di preferire l'età.

Chi crede che in questa parità di voti debba avere la precedenza il maggiore di età, si alzi.

(È approvato.)

Non credo d'ingannarmi nel giudicare che il maggiore d'età sia il senatore Della Marmora.

(Il senatore Della Marmora fa cenno di approvazione.)

Dunque il senatore Della Marmora sarà uno dei quattro commissari.

Nella seduta di ieri io ho avuto l'onore di annunziare alla Camera i sensi benevoli con cui Sua Maestà si era degnata per mezzo del ministro dell'interno di farci conoscere il conto in che teneva l'indirizzo rassegnatole dalla presidenza del Senato.

Oggi mi tocca di porre a notizia della Camera che Sua Maestà ha chiamato stamane al suo cospetto i presidenti delle due Camere legislative.

Questi, ammessi alla reale presenza e profondamente

commossi al vedere quanto sia costernato l'animo del Sovrano (pel quale non havvi per ora almeno consolazione che possa recare qualche mitigamento al suo dolore), ebbero da Sua Maestà la più graziosa accoglienza; essendosi il Re degnato, in mezzo alle incessanti espressioni del suo cordoglio, di confermarci la gratitudine con la quale aveva letto l'indirizzo da noi presentatole, e d'invitarci al tempo istesso a far conoscere alle due Camere del Parlamento quanto gli stava a cuore che questi suoi sentimenti fossero per mezzo nostro comunicati alle Camere....

DI CASTAGNETO. Io non so se quanto sto per proporre sia conforme agli usi parlamentari, ma ho trovato che i termini dell'indirizzo rappresentavano in modo così patetico e vero le espressioni di tutti noi, all'occasione del dolore immenso da cui fummo afflitti, che io proporrei che quell'indirizzo fosse stampato e distribuito ai signori senatori.

PRESIDENTE. Si chiede la pubblicazione in istampa dell'indirizzo letto alla Camera.

Se nessuno fa osservazioni, metto ai voti questa proposta.

Chi approva che l'indirizzo a S. M. sia dato alle stampe e distribuito ai senatori, voglia levarsi.

(È approvato all'unanimità.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI LEGGE: PER AUTORIZZAZIONE DI SPESE IN ACQUISTO DI LOCOMOTIVE; PER RISTAURO AL CANALE DI SAVIÈRES E AL PORTO PUER; PER SANZIONE DI CREDITI SUPPLETIVI.

PRESIDENTE. Chiedo al Senato la permissione d'invertire l'ordine del giorno quale si trovava stabilito stamane, giacchè l'assenza momentanea del regio commissario professore Scialoia fa sì che egli non possa che un poco più tardi intervenire alla seduta del Senato, essendo chiamato da imperioso dovere ad assistere alla seduta dell'altra Camera legislativa.

Io dunque proporrei che si cominciasse dal discutere ed approvare le leggi messe in secondo, terzo e quarto luogo, principiando da quella riguardante l'autorizzazione della spesa necessaria per l'acquisto di locomotive, sulla quale legge dichiaro aperta la discussione generale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1670.)

Non chiedendosi la parola, passerò alla lettura dell'articolo unico, di cui è formata questa legge.

« *Articolo unico.* Per l'acquisto di 23 locomotive in servizio delle strade ferrate esercitate dallo Stato è approvata la straordinaria spesa di lire 1,900,000, che verrà stanziata nel bilancio passivo del Ministero dei lavori pubblici dell'esercizio 1855. »

(È approvato.)

Viene in secondo luogo il progetto per l'approvazione della spesa occorsa per il ristauro e miglioramenti al canale di Savières ed al porto di Puer, sul quale progetto dichiaro parimenti aperta la discussione, facendo avvertito il Senato che chi vuol parlare sulle tariffe prenda la parola al solito nella discussione generale, poichè altrimenti l'articolo che lo approva comprenderà l'approvazione anche delle tariffe medesime. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1680.)

Non chiedendosi la parola, vado a leggere gli articoli che lo compongono.

« Art. 1. È autorizzata la spesa di lire 27,500 occorrente per opere di ristauro o di miglioramento al canale di Savières ed al porto Puer. »

(È approvato.)

« Art. 2. Tale opera che consta di due partite distinte sarà applicata per la concorrente di lire 15,000 al bilancio passivo del 1855 del Ministero dei lavori pubblici, e per la concorrente di lire 12,500 a quello dello stesso esercizio del Ministero delle finanze. »

(È approvato.)

« Art. 3. È approvata l'annessa tariffa delle tasse da perceiversi per la navigazione del canale di Savières e per il deposito ed ostellaggio di merci sulle dighe e terreni demaniali circostanti al porto Puer. »

(È approvato.)

Vengono in terzo luogo i tre progetti per l'approvazione di crediti supplementari ai bilanci 1851-52-53 e residui, sui quali apro la discussione generale, facendo osservare la necessità di parlare ove si voglia fare qualche osservazione sugli stati annessi nella discussione generale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1051, 1050, 1087.)

Do lettura del primo progetto di legge:

« Art. 1. Sono autorizzate tante maggiori spese e spese nuove in aggiunta al bilancio 1851 per la complessiva somma di lire 238,893 90, ripartitamente fra le diverse categorie in conformità del quadro annesso alla presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 2. Sono autorizzate tante maggiori spese e spese nuove in aggiunta ai residui 1850 e retro per la complessiva somma di lire 3546 20, ripartitamente fra le categorie in conformità del quadro suddetto. »

(È approvato.)

Il secondo progetto di legge è così concepito:

« Art. 1. Sono autorizzate tante maggiori spese e spese nuove in aggiunta al bilancio 1852 per la complessiva somma di lire 2,555,703 77, ripartitamente fra le diverse categorie descritte nel quadro annesso alla presente legge e nelle somme parziali nel medesimo quadro indicate. »

(È approvato.)

« Art. 2. Sono autorizzate tante maggiori spese e spese nuove in aggiunta ai residui 1851 e retro per la complessiva somma di lire 369,072 82 ripartitamente fra le diverse categorie in conformità del quadro suddetto. »

(È approvato.)

Viene ora il terzo progetto.

« Art. 1. Sono autorizzate tante maggiori spese e spese nuove in aggiunta al bilancio 1853 per la complessiva somma di lire 2,093,417 17, ripartitamente fra le diverse categorie in conformità del quadro annesso alla presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 2. Sono autorizzate tante maggiori spese e spese nuove in aggiunta ai residui 1852 e retro per la complessiva somma di lire 128,908 02, ripartitamente fra le diverse categorie in conformità del quadro suddetto. »

(È approvato.)

Queste tre leggi possono essere votate a norma dell'articolo 59 del nostro regolamento con un solo squittinio segreto.

PRESIDENTE. Ora si procede in primo luogo all'appello nominale per lo squittinio della legge riguardante l'autorizzazione della spesa straordinaria per l'acquisto di locomotive.

Risultato della votazione:

Votanti 54
Voti favorevoli 51
Voti contrari 3

(Il Senato adotta.)

Si passa adesso allo squittinio sul progetto di legge riguardante il ristauro e miglioramenti al canale di Savières ed al porto di Puer.

Risultato della votazione:

Votanti 55
Voti favorevoli 53
Voti contrari 2

(Il Senato adotta.)

Si passa per ultimo allo squittinio delle tre leggi riguardanti l'approvazione di crediti supplementari ai bilanci 1851-52-53, le quali si possono votare con un solo squittinio.

Risultato della votazione:

Votanti 55
Voti favorevoli 50
Voti contrari 5

(Il Senato adotta.)

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE INTORNO ALLA PRIVATIVA PER INVENZIONI E SCOPERTE INDUSTRIALI.

PRESIDENTE. Prego i signori senatori di riprendere il loro posto.

Viene ora in discussione il progetto di legge riguardante le privative per invenzioni e scoperte industriali. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1290 e 1329.)

Sul qual progetto di legge dichiaro aperta la discussione generale ed accordo la parola al senatore-Des Ambrois.

DES AMBROIS. In assenza dell'onorevole relatore dell'ufficio centrale trattenuto in casa da momentanea indisposizione, debbo far noto al Senato che il signor Jobard, ben conosciuto in Europa per avere lungamente meditato sulla legislazione dei brevetti d'invenzione, ha trasmesso al Senato un sunto delle sue opinioni sulla materia, formulato in articoli di legge. Le idee espresse dal signor Jobard vengono per la maggior parte in appoggio al progetto proposto dal regio Governo, che l'ufficio centrale vi consiglia di adottare. Esse però se ne scostano in quanto che il signor Jobard vorrebbe favorire ancor più gli inventori, considerando il loro diritto come una vera ed assoluta proprietà.

Questa opinione è stata discussa nella relazione dell'ufficio centrale, e perciò a nome dell'ufficio stesso io mi limito ora a fare pubblica testimonianza della riconoscenza nostra verso il distinto e benemerito personaggio che ben volle porgere aiuto ai nostri studi, mettendo a parte delle meditazioni sue il Senato e la Commissione incaricata del preavviso su questa importante legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Audiffredi.

AUDIFFREDI. Benchè il progetto di legge che ora vien presentato al Senato sui brevetti d'invenzione porti l'impronta d'essere stato compilato da persone altamente competenti in questa materia, lo credo tuttavia capace di utilissima modificazione assai facile e semplice ad introdurre senza scomporre il contesto della legge istessa.

Ma essendo che tale modificazione a primo aspetto potrebbe parer contraria allo spirito della legge, mi è d'uopo diffondermi in qualche spiegazione per chiarir la mia opinione e dimostrare che è conforme a giustizia e che può entrare egualmente nel giusto spirito della legge.

Essa mi par intendere a due distinti fini :

1° Di proteggere i giusti diritti degli inventori.

2° Di favorire nel miglior modo possibile lo svolgimento dell'industria nazionale.

Quanto al primo punto di proteggere i diritti degli inventori, credo questo sommamente guarentito dal complesso della legge, perchè essa accorda diritti di privilegio non solo ai nazionali, ma agli esteri ancora sotto qualsiasi titolo essi abbiano ottenuto le loro privative nelle legislazioni straniere di cui la massima parte non sono sicuramente avarie di concessioni a qualsiasi richiedente. Quindi ne consegue una base larghissima di concessioni a qualsiasi forestiere che da noi si presenti con qualche patente di privativa ad esclusione dei concorrenti nazionali che prima potevano ottener diritto di patente d'importazione.

Larghissima parte è dunque fatta al diritto di tutti gli inventori del mondo a cui piacesse chiedere un brevetto di privativa del nostro Stato.

Sono ben lontano di disconoscere i giusti diritti degli inventori, ma dietro la base che brevetti d'invenzione più non si negano a nessuno, è ben certo che possono figurare fra gli inventori molti speculatori d'industrie che di inventori non s'abbiano che il titolo del loro brevetto, che giusta la base stabilita non significa più niente.

Infatti nelle considerazioni che furono esposte ben si ammette che la concessione di brevetto sia un titolo che non avrebbe alcun significato di merito, ma neanche per constatare la realtà dell'invenzione istessa sino a prova contraria con giudizio di tribunali.

Sembra adunque che non poco si sia largheggiato in favore di tutti i portatori di brevetti a conceder loro egual diritto di privilegio nel nostro paese.

Non è forse a temere che da tal libera concorrenza non sia un poco leso il diritto comune dei nostri nazionali nel libero esercizio di tutte le industrie, quale ci vien guarentito dallo Statuto ?

Nei tempi scorsi l'esame di tali domande era fatto da apposita Commissione d'esperti professori: ma il progresso delle arti industriali di tanto si è accresciuto in questi ultimi tempi che l'esame delle esposte domande si è fatto grado a grado sempre più difficile, tanto che per tema di non pronunziar sinceri giudizi si credette esonerarli affatto da questo esame; ma per la giusta considerazione di non privare gli inventori del diritto alle loro invenzioni, a senso mio, si è eccessivamente largheggiato nella concessione di privilegi a qualsiasi persona che ne facesse domanda, mediante la sola esposizione dell'oggetto qualificato di nuova invenzione al capo di uno degli uffici del Ministero di finanze, con riserva che se qualcuno si credeva gravato dall'accordato privilegio, avesse facoltà di chiedere in giudizio il primo concessionario.

Intanto nulla è innovato al valore della privativa sino a giudizio contrario da competente tribunale.

Osservo prima di tutto che non mi par ragionevole di accordar privilegi a qualsiasi richiedente dietro la sola priorità di domanda, tanto più senza un regolare giudizio di persone competenti, non supponendo che possa essere tale un semplice impiegato del dicastero delle finanze, quand'invece si giudicavano in molti casi poco competenti li stessi dotti dell'Accademia delle scienze.

Senza un giusto esame è ben facile che sotto il nome di inventori possa passare ogni menoma variazione delle industrie da prima stabilite nello Stato, cosicchè non saranno soltanto premiati gli inventori, ma qualsiasi importazione d'industria estera.

Sono certamente sacrosanti i diritti degli inventori; questi meritano ogni protezione possibile perchè son gente che il più delle volte si sacrifica senza cogliere il frutto delle loro fatiche, quindi son degni d'ogni maggior riguardo possibile (1); ma è pur d'uopo osservare che sotto il nome d'inventori s'ingerisce un gran numero di certuni che nulla inventarono, il cui solo talento è quello di copiare malamente le invenzioni estere per farne oggetto di speculazione, e d'ogni mezzo s'industriano per ottenere privative, e quando le hanno ottenute sono più tardi e lentissimi nel farne applicazione; così defraudano coi loro brevetti la libera concorrenza di altri industriali più attivi che farebbero assai meglio di loro e più presto se non fossero inceppati dalla legge.

Chi deve proteggere la legge? Essendo fatta nell'interesse pubblico deve in ogni caso possibile difendere la libera concorrenza che è di diritto comune, quindi non accordar privative che a quelli i quali debitamente giustificano d'averle meritate. Un sì difficile esame non può mai essere di competenza d'uno scritturale di finanze che per tema di far torti ai richiedenti sarà disposto di ricusar mai niente a nessuno.

Qualunque specie di privilegio è sempre lesivo del diritto generale di tutti, quindi è giusta la massima d'esserne avari il più che sia possibile.

Il paese nostro è ancora molto lontano dall'essere un paese industriale in cui siano frequenti le invenzioni; quindi i poco studiosi nel progresso dell'industria ben conoscono che la protezione sola del nostro Stato sarebbe insufficiente affatto a guarentir loro un mediocre compenso de'loro studi e delle spese da essi incontrate, quindi nei casi di credute invenzioni importanti s'affrettano di portarle all'estero, in Francia, in Inghilterra, agli Stati Uniti al fine di ottener brevetti d'invenzioni, quindi non vi è pericolo di vederli sostanzialmente nei loro diritti d'inventori.

Ma se questi brevetti non sono concessi dietro esame di persone competenti perderanno ogni credito e riputazione.

Ben intendo la difficoltà di persuadere a molti di questi così detti inventori la nullità delle loro invenzioni di cui in certo modo è giudice il pubblico, ma è pur vero che gioverebbe ad essi non poco l'aver l'assistenza e i consigli di qualche persona dotta che gli illumini un poco su merito reale delle loro invenzioni nel lato debole e correggibile delle loro scoperte meccaniche o industriali di qualsiasi genere esse siano.

Se tuttavia il richiedente benchè avvertito e corretto insiste per ottener la privativa purchè sempre si tratti d

(1) Non basterebbe ad essi la privativa di 15 anni, per cui si potrebbe accordar loro più lungo termine.

cosa nuova e di utili modificazioni, il Consiglio degli esaminatori potrà essere indulgente, se crede, nell'accordare ad esso la privativa. È ben certo che l'ottenuto brevetto non può mai garantire l'utilità dell'invenzione, ma il più che sia possibile non deve scostarsi almeno da garantire la realtà dell'invenzione, quindi diviene inevitabile un preventivo esame il più competente che sia possibile dall'ufficio che spedisce l'atto di privilegio.

Nelle considerazioni che precedono il progetto di legge vien detto: « è paragonata la concessione del privilegio all'atto d'iscrizione ipotecaria che non conferisce il diritto del credito iscritto, ma in certo modo soltanto la precedenza del diritto acquistato che si dovrà far valere a suo tempo. » Meno male se così fosse, ma la concessione di privativa è un atto effettivo, a rimuovere il quale divergono necessari incumbenti legali che in alcuni casi possono divenir costosissimi a danno dei concorrenti onde somministrare i titoli di prova che l'invenzione non esiste ma che fu ottenuta indebitamente.

E queste prove invece d'esser presentate al giudizio di persone competenti, la legge richiede che siano date avanti i tribunali, quindi è ben certo che la rimozione di privilegio non potrà mai essere ottenuta senza gravissime spese per parte dei liberi concorrenti in difesa del diritto comune, con poco utile della persona che intenta il processo.

Qui è ben caso di far osservare che il diritto comune di libera concorrenza rimane bensì leso in quanto che nessuno lo difende, salvo le persone zelanti che vorrebbero incontrare spese per promuovere questi giudizi, ma una tale difficoltà sarebbe facilissimo l'evitarla dietro un semplice preventivo esame; imperocchè questa iscrizione che serve di data, se fosse semplicemente per constatare la priorità dell'invenzione sarebbe giusta, ma si tratta di constatare la priorità di un diritto acquistato e difeso dalla legge; per rimuovere questo diritto sono necessari incumbenti legali; quindi pare che a risparmio delle maggiori spese che si dovrebbero incontrare dai concorrenti sia giusto che un preventivo esame possa ovviare alle molte concessioni di brevetti indebiti che possano aver luogo.

È ben chiaro adunque che una tal legge racchiude un principio troppo largo, direi quasi senza limite in favore dei richiedenti di brevetti.

Non sarebbe meglio prevenire il caso, per quanto sia possibile, di queste giuste liti in favore del diritto comune mediante una semplice visita delle domande dalla Commissione della classe di scienze fisiche come viene istituita dalla legge istessa? Altrimenti è ben chiaro che l'anzidetta Commissione non sarà mai richiesta che in casi rarissimi, mentre appunto si qualifica quasi inutile il suo esame dalle considerazioni che precedono la legge.

Quando manifestamente si dichiara l'impossibilità e l'inutilità del suo esame, per qual ragione lo scritturale incaricato di ricevere le dichiarazioni dovrà richiederne la Commissione istessa?

Questo caso non succederà mai o quasi mai, soltanto nel caso poco probabile che questo ufficiale delle finanze avesse di mira di far parzialità, o che si assumesse l'incarico di un giudizio a cui la legge non l'obbliga.

D'altronde la piccolezza del nostro Stato non può certamente recare grave danno agli inventori d'importanza; sembra quindi che a vantaggio nostro starebbe piuttosto di non inceppare la libera concorrenza per quanto sia

possibile nell'esercizio di tutte le industrie per i nostri nazionali.

Concludo adunque che la legge deve aver due scopi: di garantire i diritti degli inventori, ma quello ancora egualmente importante, il diritto comune; vedo nel progetto presentato ampiamente assicurato il primo, ma pochissimo il secondo, prevedendo che sia difficilissimo il caso che liberi industriali si riuniscano a far le spese di liti assai costose per difendere il diritto comune di tutti.

Questo diritto adunque potrebbe essere un poco meglio protetto dalla legge istessa quando almeno l'ufficiale incaricato di ricevere le domande di privativa le facesse passare alla Commissione dell'Istituto tecnico, come venne stabilito dalla legge: così ancora se non sarebbe garantita intieramente la possessione dei brevetti, ne verrebbe almeno un poco meglio cautelata la concessione sia nell'interesse di chi l'ottiene, che in difesa del diritto comune.

Richiederei il Senato a voler esprimere il suo voto circa il merito di questa mia proposta che umilmente sottopongo al suo maturo giudizio.

PRESIDENTE. La parola è al regio commissario.

SCIALOJA, commissario regio. Quando lessi la relazione dell'ufficio centrale e la piena approvazione del progetto, credetti assai facile il mio compito: oggi però l'assenza dell'egregio relatore e le opposizioni che muovono da un onorevole membro dell'ufficio medesimo mi forzano a domandare al Senato piena indulgenza se dovrò trattenerlo meno brevemente di quello che avrei voluto sopra il concetto principale di questa legge.

E per vero, o signori, sebbene l'onorevole senatore annunziasse una leggiera modificazione, pure quella che egli proponeva sconvolgerebbe intieramente l'economia del progetto.

In effetto tutto il progetto di legge che il Senato ha da esaminare si fonda sopra il principio della mancanza assoluta d'ogni esame preliminare: l'onorevole preopinante invece per via di emendamento proporrebbe appunto questo esame. Ma oggi è questo precisamente il sistema seguito appresso di noi: epperò adottare la proposta del signor senatore Audiffredi varrebbe lo stesso che rigettare il progetto e conservare il sistema presente.

Quanto a me, io penso che l'esame preventivo sia per accettare se l'invenzione è nuova, sia per giudicare se essa è utile, sia per conoscere se è praticabile, è un esame che nella pratica non può mai raggiungere lo scopo che si propone.

Non può raggiungerlo, io diceva, perchè sono tante oggi e si moltiplicano le industrie ed i commerci, sono tanto svariate le invenzioni, ed è tanto imprevedibile il progresso dello spirito umano in questa parte, che io non credo che vi sia, non che uomo, corpo sapiente, per eminente che fosse, il quale possa comprendere tante conoscenze speciali, e ciascuna di queste conoscenze rappresentare in sì alto grado da poter con certezza pronunziare se realmente un'invenzione è nuova, se realmente un'invenzione è utile, e se realmente un'invenzione è praticabile.

La più grande invenzione del secolo, l'applicazione del vapore alla locomozione, fu giudicata da uno dei più sapienti corpi una chimera inattuabile!

Due soli giudici, o signori, due soli giudici possibili vi hanno della realtà, dell'attuabilità e della utilità di una invenzione, e questi giudici sono l'interesse privato e l'esperienza.

Se taluno propone cosa inattuabile, peggio per lui: egli non potrà praticarla; nè può in verun modo arrecare alcun male ciò che è parto della mente stravolta d'un uomo il quale crede di aver inventato quello che in effetto non ha scoperto: perciocchè il concetto di questa mente stravolta non potrà mai scendere all'atto.

Se l'invenzione è inutile, l'inventore avrà tutto il disagio dell'averla praticata; egli soffrirà la perdita delle spese necessarie per far cosa che, essendo inutile, non produrrà a lui nessun beneficio ed agli altri nessun danno.

Se poi l'invenzione non è nuova, o signori, o essa è già praticata da altri, ed il brevetto non valendo ad impedire tal pratica non arrecherà danno ad alcuno; o essa non è ancora praticata, ed il brevetto o attestato concesso per invenzione già nota essendo nullo ed inefficace lascia a chiunque intatto il diritto di attuarla.

Se non che, o signori, colui al quale si sarà rilasciato l'attestato di privativa per invenzione già conosciuta potrà chiamare in giudizio gli altri che in sua concorrenza avranno praticato l'industria medesima, ed allora il giudice darà torto non a costoro, ma a lui; ed egli si avrà l'onta di essere dichiarato preteso e falso inventore ed il danno delle spese del giudizio.

Quindi è che l'esame preventivo, siccome io diceva, mentre da un lato è inapplicabile, mentre non può raggiungere lo scopo che si propone, dall'altro lato è perfettamente inutile, perchè non esistono gli inconvenienti che per esso vorrebbero avviare.

Ma fosse pur possibile l'esame, ed aggiungo fosse pur utile, a me sembra che il Senato dovrebbe respingerne la proposta perchè contraria al diritto; e ciò che è contrario al diritto non deve essere accolto ancorchè fosse e praticabile ed utile.

L'Assemblea costituente francese quando ebbe annullati i privilegi e sciolte le corporazioni doveva per logica necessità riconoscere negli inventori un diritto che essa dichiarava diritto di proprietà (e che, a vero dire, è tale, se ne eccettui solamente la durata), doveva ciò fare, o signori, perchè il concetto dell'invenzione e la sua pratica sono una vera produzione. Difatto l'invenzione praticata diventa cosa sensibile, diventa cosa accertabile, cosa tale che l'inventore può dire: questa è mia.

Mostrisi una macchina a vapore di Watt ad un ingegnere, egli vi dirà: questa è la macchina di Watt, non perchè essa abbia per caso la dimensione medesima, che la prima macchina di Watt si ebbe, ma perchè ha quella medesima forma.

Questa forma è ciò che non varia per la variazione accidentale della materia che la riveste; questa forma è la parte sensibile del concetto dell'inventore; quella parte in cui il suo pensiero si estrinseca ed incarna. Ora, quando si ha un concetto nuovo ed una nuova forma, si ha una vera produzione novella; ed ogni nuova produzione è titolo all'esclusivo godimento della cosa prodotta.

Dacchè dunque l'inventore ha un diritto per la natura stessa delle cose, la legge, se nol riconoscesse farebbe una ingiustizia, e quando il riconosce nol crea, ma il dichiara.

Ora se così è, o signori, e se il diritto dell'inventore è un diritto naturale, l'esame preventivo sarebbe contrario indirettamente alla ricognizione di questo diritto.

Nella legislazione nostra presentemente vigente il brevetto è dichiarato un favore. In questo sistema io comprendo l'esame preventivo; quando si riconosce il diritto dell'inventore, quando la privativa si concede a titolo di

grazia, allora colui che la concede ha il diritto di esaminare se la cosa a cui questo beneficio si accorda è meritevole ovvero no di riceverlo.

Ma quando, come il Senato spero che farà, il legislatore riconosce un diritto preesistente alla legge, quando dichiara semplicemente questo diritto, allora il legislatore medesimo non può ordinare un esame preventivo. Poichè, o signori, un esame preventivo è un giudizio sopra l'esistenza o non esistenza dell'invenzione, sopra l'utilità o non utilità di essa; un giudizio fatto prima che l'invenzione fosse attuata. Ma l'invenzione sol quando è praticata diventa un fatto reale su cui fondasi il diritto che la legge riconosce; perchè la pratica compie, per così dire, l'invenzione, rende certo e concreto quel diritto che virtualmente aveva l'inventore sin dal giorno che la divina provvidenza gli fece cadere nello spirito l'idea che informava il suo trattato.

Ora, se s'impedisce all'inventore di mostrare col fatto che la sua invenzione era praticabile, se gli si impedisce con un giudizio preliminare di mostrare con l'esperienza che essa era utile, quest'impedimento è, per così dire, uno strozzare in culla quel diritto che il legislatore non crea, ma semplicemente riconosce.

Mi si oppone che non esaminando preliminarmente se l'invenzione esiste, se è utile e nuova, si dà mezzo a ciarlatani, speculatori d'industrie d'ottenere attestati di privativa per cose che realmente non li meritano.

Signori, secondo il progetto che il Senato discute l'attestato di privativa non è più un atto autorevole che concede un diritto, l'attestato di privativa non è che un certificato fatto da un pubblico ufficiale, che quel tal giorno, in quella tale ora un individuo il quale si è creduto inventore di una tale industria, di un tale prodotto, ne ha fatta la domanda. Se fosse possibile di accertare altrimenti l'origine di un'invenzione, se fosse possibile ai tribunali ove sorgesse questione tra due inventori sulla priorità d'una invenzione di stabilire quale dei due si avesse ragione, allora l'attestato di privativa sarebbe inutile, inutile affatto il progetto che oggi voi esaminate.

Inutile l'attestato di privativa, perchè non conferisce nessun diritto, ma semplicemente accerta che in quel tal giorno quel tale individuo ha dichiarato di aver fatta una invenzione.

Inutile la legge, perchè, o signori, il Ministero non vi propone di creare un diritto, di accordare un favore, ma solamente di riconoscere ciò che deriva dalla giustizia eterna e superiore ad ogni legge, cioè a dire il diritto di usare esclusivamente la propria invenzione. In questa ipotesi basterebbe un articolo di legge che ne determinasse la durata.

Ma dacchè non è possibile, o signori, d'indagare ed accertare realmente questa priorità, la legge la concede a colui che, più solerte tra tutti, il primo ne ha fatta la domanda e con la domanda ha fatto la descrizione del suo concetto, a colui che il primo ha detto: io ho concepito quest'invenzione, e l'invenzione che ho concepita può praticarsi così e così; il primo insomma che ha fatto dono alla società di quest'invenzione pubblicandola, e pubblicandola con una descrizione esatta, minuta e tale che ogni esperto uomo potrebbe praticarla.

Se adunque questo è il valore dell'attestato e non quello di un atto autorevole che conferisce favore o che crea diritti, comprenderete di leggieri, o signori, come non si possa ammettere che per paura che un ciarlatano volesse

giovarsi di questo atto autorevole che secondo il progetto non esiste; che un ciarlatano potesse estorquere il diritto che quest'atto non concede, avesse a respingersi il sistema della legge e adottarsi invece l'esame preventivo.

Dicesi ancora: l'esame preventivo è necessario per garantire, se non erro, il diritto comune, per garantire la libera concorrenza. Ma se l'esame preventivo è destinato a dire a Tizio: la tua invenzione non è praticabile e non è nuova, e dire a Caio: la tua invenzione è nuova, è utile, è praticabile, in questo caso l'esame preventivo, mi pare, lederebbe direttamente il diritto comune e la libera concorrenza. Perciò, se il diritto che nasce dal fatto di un'invenzione è diritto che appartiene a qualunque inventore, quando tra l'invenzione ed il diritto che essa origina s'inframmette il giudizio dell'autorità che dice: per questo fatto accordo il diritto, per quest'altro fatto lo nego, simile ingerenza può in molti casi impedire l'esercizio di un diritto comune, la libera pratica di un nuovo trovato. E a questo proposito io noto che uno dei grandi inconvenienti dell'esame preventivo è appunto quello di rendere risponsale il Governo di ciò, di cui nessuno al mondo può rispondere; di rendere risponsale il Governo della riuscita d'una industria; di rendere, a cagion d'esempio, risponsale il Governo dell'inapplicabilità del vapore.

Sapete, o signori, che cosa avverrebbe se si ammettesse l'esame preventivo? Che molte invenzioni veramente impraticabili e inutili sarebbero per avventura giudicate utilissime e praticabilissime, e molte altre invenzioni utili, praticabili e che potrebbero, come quella del vapore che io ricordava da principio far cangiare la faccia del mondo, verrebbero per lo contrario respinte. Il che non tarderebbe a screditare l'autorità che profferiva tali erronei giudizi.

Questa responsabilità è così enorme, e l'esperienza ne ha fatto sentire tanto il peso ai corpi sapienti sinora incaricati dell'esame preventivo delle invenzioni, che essi medesimi non furono ultimi a reclamare perchè venissero oramai esonerati di cosiffatta responsabilità inaccettabile.

Io quindi credo che sotto tutti gli aspetti il sistema del progetto di legge sia preferibile a quello propugnato dall'onorevole senatore, epperò prego il Senato che voglia respingere l'emendamento da lui proposto. (*Bravo! Bene!*)

AUDIFFREDI. Certamente dopo le eloquenti parole del distinto professore Scialoja l'impressione del Senato potrebbe propendere per le ragioni da esso addotte; ma tuttavia farò osservare che la domanda mia non intende a modificare in nessuna parte sostanziale la legge, nè tanto meno a proibire che chi è inventore non possa ottenere i privilegi che gli sono concessi. Si è sempre veduto fino adesso piuttosto largheggiare di concessioni che esserne avari; l'esame preventivo è fatto in modo così largo da non lasciare pericolo di esclusione a nessuna invenzione realmente constatata, tanto più che è fatta da persone altamente competenti nella materia.

Di più ancora quest'esame preventivo nel senso che io lo domando non sarebbe per accordare definitivamente il diritto di privativa, ma sarebbe sempre sotto cautela, e salva prova contraria, di far valere le stesse ragioni avanti ai tribunali; non sarebbe altro in sostanza che un modo di prevenire che non siano prodotte domande tutt'affatto illecite per obbligare a spese le persone che hanno diritto di godere di questo vantaggio senza incontrare difficoltà. Come io diceva, non mi pare che sia bastantemente tutelato il diritto comune.

Sicuramente che colla proposta che io faccio non sarebbe

neppure guarentito in modo assoluto, ma non è men vero che non succederebbero questi casi d'ingiustizia, di dover cioè ricorrere per mezzo dei tribunali per ottenere un diritto che ci è concesso dalla legge naturale, dal libero esercizio dell'industria guarentito dallo Statuto istesso.

Così a me pare che in questo senso un tale preventivo esame non produrrebbe quella significanza che aveva nel passato di accordare o negare in modo assoluto un privilegio. Non è che un esame larghissimo per supplire all'ignoranza di uno scritturale d'ufficio il quale è incaricato di ricevere qualsiasi domanda che gli viene presentata.

Che male farebbe questo piccolo esame? Io davvero non lo posso prevedere. Quindi credo conveniente d'insistere per la piccola modificazione che io intenderei di introdurre all'articolo 37 della legge.

Dopo le parole: « Trattandosi d'invenzioni o scoperte concernenti bevande o commestibili di qualsiasi natura, l'ufficio incaricato invierà la descrizione e quanto altro potrà occorrere al Consiglio superiore di sanità per sentire il suo avviso prima di accordare attestato di sorta » io proporrei di aggiungere: « E per le altre domande alla Commissione tecnica istituita come all'articolo 43. »

Che cosa fa questa Commissione tecnica? Da il suo avviso (quando sia giudicata competente) solo nel caso in cui si tema che una domanda non sia stata accordata giustamente; ma questa Commissione tecnica non ha poi altre incombenze. Cosa faranno i tribunali quando dovranno pronunciare giudizio se non si rivolgono a persone tecniche? Sicuramente che infin dei conti saranno le persone tecniche chiamate a decidere la questione.

Si osservi inoltre che le produzioni che si dovrebbero fare per la prova contraria a dimostrare l'insussistenza del privilegio accordato, i certificati che si debbono far venire dall'estero, i disegni che sono necessari per provare che quest'invenzione sia stata praticata da altri e che sta nel campo della libera concorrenza, queste spese, dico, sarebbero difficilmente compensate e tali da sgomentare chiunque avesse il coraggio di prendere in difesa il diritto comune.

Così, ripeto, io insisto nella proposta che ho fatta, la quale non varia menomamente il complesso essenziale della legge, solamente sostituisce, se non un preventivo esame completo come si faceva prima, almeno una persona competente ad un semplice scritturale il quale accorda una domanda senza aver cognizione di quello che fa.

PRESIDENTE. Chiedo il voto del Senato sulla chiusura della discussione generale, a meno che il regio commissario.....

SCIALOJA, regio commissario. (Interrupendo) Io aveva in animo di osservare che siccome l'onorevole preopinante non propone insomma nè di rigettare, nè di ere un p^a la legge, ma soltanto di fare adottare un esame, direi quasi di prelibazione sulle domande, e ciò propone come emendamento all'articolo 37, così potrebbesi chiudere la discussione generale e discutere l'emendamento quando lo stesso articolo verrà in esame.

PRESIDENTE. Tale era appunto l'intendimento mio nel proporre la chiusura della discussione generale la quale lascia aperto il campo di portare un emendamento all'articolo 37, quale proponeva il senatore Audiffredi.

Epperò chiederò al Senato se vuol chiudere la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Rimando a domani il seguito della discussione

La seduta è levata alle ore 5.

TORNATA DEL 3 FEBBRAIO 1855

— 6 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Seguito della discussione sul progetto di legge concernente le private per invenzioni e scoperte industriali — Approvazione degli articoli 1 al 36° — Emendamento all'articolo 37 del senatore Audiffredi, combattuto dal senatore Giulio — Non è appoggiato — Adozione degli articoli 37 al 58° — Dubbio sollevato dal senatore Pinelli sull'articolo 59 — Spiegazioni del regio commissario — Approvazione degli articoli 59 al 64° — Osservazioni del senatore Giulio sull'articolo 65 — Schiarimenti del regio commissario — Considerazioni del senatore Mameli in appoggio a quelle del senatore Giulio e suo emendamento all'articolo 66, oppugnato dal regio commissario — Replica dei senatori Mameli e Giulio — Approvazione dell'articolo 65 — Nuove osservazioni del regio commissario in confutazione dell'emendamento del senatore Mameli all'articolo 66 — Parole del senatore Maestri in appoggio dell'articolo ministeriale — Osservazioni dei senatori Giulio e Mameli — Reiezione dell'emendamento — Approvazione degli articoli 66 al 74° e dell'intero progetto — Relazione sui progetti di legge: per l'autorizzazione della maggior spesa di lire 354 mila onde ultimare le fortificazioni di Casale; per la concessione della ferrovia da Savigliano a Saluzzo; per l'aumento del capitale della ferrovia di Susa.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane colla lettura del processo verbale della precedente tornata, che è approvato.

PALLAVICINO MOSSI, segretario, dà lettura del seguente sunto di petizioni:

1077. Mille duecento quarantasette individui di varii comuni della diocesi di Novara,
1078. Le monache professe del monastero del SS^{ma} Rosario di Trino,
1079. I religiosi Minori Riformati del convento di San Francesco della Spezia, diocesi di Sarzana,
1080. Ventinove abitanti del comune di Vessalico, provincia d'Oneglia,
1081. I religiosi Minori Riformati del convento di Nostra Signora della Misericordia di Rivarolo, diocesi di Genova,
1082. — Minori Riformati del convento di Nostra Signora del Soccorso di Pietra, diocesi d'Albenga,
1083. — Minori Riformati del convento di Nostra Signora della Pace di Albissola, diocesi di Savona,
1084. — Minori Riformati del convento di Nostra Signora del Monte, diocesi di Genova,
1085. — Minori Riformati del convento di Nostra Signora degli Angeli di Voltri, diocesi di Genova,
1086. — Minori Riformati del convento di Nostra Signora di Santa Maria della Pace in Genova,
1087. Ventidue individui del comune di Perti, provincia d'Albenga,

1088. Cinquantotto individui del comune di Finale, provincia d'Albenga,
1089. I religiosi Domenicani del convento di Santa Maria di Loreto in Alessandria,
1090. I sacerdoti della Dottrina Cristiana del collegio della SS^{ma} Annunziata d'Ivrea,
1091. Centotré abitanti del comune di Sestri Levante, provincia di Chiavari,
1092. Cento trentanove abitanti del comune di Montessoro,
1093. I preti dell'oratorio di San Filippo Neri, d'Alba,
1094. Trentuno abitanti della città di Genova,
1095. Il Capitolo della chiesa cattedrale di Mondovì,
1096. I religiosi Minori Riformati del convento della Santissima Concezione di Sassello, diocesi d'Acqui,
1097. Le monache Clarisse del monastero di Chiavari, diocesi di Genova,
1098. I Predicatori della famiglia di Varazze, diocesi di Savona,
1099. Duecento abitanti della città di Savona,
1100. Cinquantanove abitanti della borgata di Fegino, provincia di Bobbio,
1101. I padri Mercedari della congregazione di Sardagna,
- Ricorrono al Senato perchè voglia rigettare il progetto di legge relativo alla soppressione di comunità e stabilimenti religiosi.
1102. Novantaquattro abitanti del comune di Sestri Levante, provincia di Chiavari, ricorrono tutti al Senato acciò nella legge sulla soppressione di comunità e stabilimenti religiosi venga eccettuata quella della Collegiata di quel comune.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE
DEL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE LE
PRIVATIVE PER LE INVENZIONI E SCOPERTE
INDUSTRIALI.**

PRESIDENTE. Al termine della seduta di ieri il Senato chiuse la discussione generale sul progetto di legge all'ordine del giorno.

Non resta adunque a me che a leggere gli articoli della legge per sottoporli a votazione.

(Gli articoli dal 1° al 36° inclusivi sono approvati senza alcuna osservazione.) — (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1318 a 1326.)

« Art. 37. Trattandosi di invenzioni o scoperte concernenti bevande o commestibili di qualsiasi natura, l'ufficio incaricato invierà la descrizione, e quanto altro potrà occorrere al Consiglio superiore di sanità per sentire il suo avviso prima di accordare attestato di sorta. »

Qui cadeva un emendamento proposto ieri dal senatore Audiffredi, al quale accordo la parola.

AUDIIFREDI. Mi parve ieri, a quanto ci disse il regio commissario, che egli molto non si scostava dal concedere il piccolo emendamento da me proposto.

Ora io aspetto che il commissario regio ci dica il suo avviso.

SCIALOJA, regio commissario. Quando pregai il Senato di chiudere la discussione generale, riserbando l'esame dell'emendamento proposto all'articolo 37, non intesi già di concedere per parte del Ministero l'adesione a questo emendamento, ma sì di riservare le osservazioni che io avrei creduto conveniente di sottomettere al Senato, dopo che l'emendamento fosse stato formulato.

AUDIIFREDI. Il mio emendamento è stato formulato in poche parole.

PRESIDENTE. L'emendamento del senatore Audiffredi consiste nel fare, al fine dell'articolo 37, laddove parla della trasmissione a farsi al Consiglio superiore di sanità delle domande concernenti commestibili o bevande di qualsiasi natura, un'aggiunta per cui si ordinerebbe per le altre domande la trasmissione alla Commissione tecnica istituita all'articolo 43....

AUDIIFREDI. Non per giudicare in merito dell'invenzione, ma semplicemente per escludere quelle domande più manifestamente inammissibili che potrebbero portare la necessità di una azione legale, che, per quanto è possibile, io vorrei evitare.

GIULIO, relatore. L'onorevole nostro collega, signor senatore Audiffredi, aveva proposto già nel seno dell'ufficio centrale un emendamento, se non nelle stesse parole, almeno equivalente a quello che egli ora sottopone alla sanzione del Senato.

L'ufficio centrale non ha potuto accostarsi all'opinione dell'onorevole senatore, perchè esso scorgeva in questo emendamento il totale sconvolgimento del sistema della legge, quale era proposta dal Governo.

Questa legge riposa sopra due principii: l'uno che ogni inventore di macchine, di ordigni, di strumenti nuovi ha diritto ad un compenso, il quale gli viene dalla legge assicurato sotto la forma di una privativa per un numero determinato di anni; il secondo, che il Governo non è giudice competente della novità e della bontà dell'oggetto per cui si chiede la privativa che l'esperienza sola,

e soprattutto la concorrenza delle persone che esercitano la stessa arte, o che credono avere prima del postulante fatta la medesima invenzione, che questa concorrenza sola poteva illuminare i tribunali circa i diritti che potessero competere o no al postulante.

Da questo principio ne deriva la conseguenza evidente che il Governo non doveva fare verun esame delle domande che gli venissero, sparte per private: che doveva conferire un titolo il quale non avesse altro effetto che di accertare la data della domanda, e per conseguenza la data dell'invenzione presente; che ai tribunali si dovesse lasciare assolutamente la decisione della sussistenza o non sussistenza del diritto invocato.

Ora in che consiste l'emendamento proposto dall'onorevole senatore Audiffredi? Evidentemente in ciò, che non solo quelle invenzioni, le quali, siccome relative a commestibili o bevande, potrebbero in molti casi tornar dannose alla salute pubblica, ma tutte le invenzioni indistintamente vengano sottoposte ad un esame, e che dietro il risultato di questo esame, il Governo ora accordi, ora ricusi l'attestato richiesto.

Ora, domandiamo noi, quali saranno le basi dietro le quali la Commissione proporrà al Governo di negare un attestato di privativa?

Queste basi non possono essere assolutamente che tre: o perchè l'invenzione per cui si domanda una privativa non sia nel novero di quelle alle quali, secondo la legge che ora si discute, possa essere concessa, o perchè l'oggetto per cui si dimanda *privativa* non sia nuovo, o perchè l'oggetto per cui si dimanda *privativa* non sia utile.

Ora, quanto al primo punto, non è necessario un esame del merito per decidere se l'invenzione per cui si chiede la privativa sia o no compresa nel novero di quelle cui la legge permette di concedere simile attestato; basta un esame delle forme estrinseche, delle forme esterne, senza entrare nell'intima natura dell'oggetto che fa materia della domanda, per quindi concludere se è compresa in quella tale categoria.

Quanto a novità, qui sorge la difficoltà che renderà sempre impossibile ad ogni Commissione tecnica di dare un fondato parere circa alla novità o non novità d'invenzione.

L'ufficio centrale crede avere sufficientemente svolto nella sua relazione le considerazioni che l'hanno portato a queste conclusioni.

Del resto, in niun paese d'Europa si ha un'esperienza che abbia così chiaramente dimostrato questa impossibilità come negli Stati di S. M. il Re di Sardegna.

Infatti, la legislazione nostra presente impone al Governo l'obbligo di riconoscere, prima di concedere un privilegio, che l'invenzione per cui esso è chiesto sia nuova e sia utile. Che fece il Governo per adempiere a questo obbligo che la legge gli imponeva? Si rivolse ai due corpi più autorevoli in fatto di scienza, in fatto di industria, alla reale Accademia delle scienze di Torino, ed alla regia Camera di agricoltura e commercio di Torino. Ora, dal dì che il Governo avisò a questo espediente, cominciarono le difficoltà, le quali sono durate, e durano, e dureranno finché una nuova legislazione non venga a cambiare questo stato di cose.

Colui che ha l'onore di parlarvi, siccome membro della reale Accademia delle scienze, se non ha verun diritto di arrogarsi un'autorità in fatto di scienze, ha però quello di assicurarvi che gli effetti di questa legge fu-

rono quali egli sta per dirvi, un dubbio sopra ciascuna domanda di privilegio.

Come volete infatti che 15, 18 o 20 uomini, e siano pure dottissimi, e siano pure diligenti quanto volete nel tenersi al fatto delle novelle invenzioni e scoperte, come volete, dico io, che 15 o 20 uomini nello stato presente della civiltà, colla rapidità dei progressi che si fanno nell'industria, nelle quattro o nelle cinque parti del mondo (poichè la stessa remota Oceania non è ora così indietro al progresso industriale, che là pure non si facciano e non si possano fare quotidiani miglioramenti alle pratiche concertate dell'arte), come volete che questi infelici giudici possano pronunziare dal loro scanno accademico sulla novità o non novità di un processo industriale?

Le raccolte scientifiche, industriali, i giornali si moltiplicano in modo veramente prodigioso, le concessioni di privilegio si fanno oggi in Europa non più a decine od a centinaia, ma a migliaia a migliaia all'anno.

Nel solo Belgio, parte così piccola d'Europa, ove solo 4 o 5 anni fa le domande di privilegio ascendevano circa a 360 all'anno, esse oltrepassano ora le 2 mila; aggiungetene circa 10 mila per l'Inghilterra; aggiungetene 7 od 8 mila per la Francia, la Spagna, l'Austria, la Russia, per tutti i paesi civili; come volete che l'Accademia reale delle scienze di Torino, o qualunque altra associazione di uomini, prima, abbia inteso, poi tenga presente allo spirito tutta questa farraggine di novità che con tanta copia si producono ogni giorno? Ma ciò è il meno.

Oltre ai nuovi brevetti, come saprete, vi sono le invenzioni che vennero fatte in cento mila officine, e non mai applicate.

Poi chi mi dirà, o chi dirà all'Accademia delle scienze od a quell'altra Commissione tecnica che vorrete ad essa surrogare, in che consista la novità di un'invenzione? Quanta importanza debba avere una modificazione fatta ad un metodo, ad uno stromento, ad una macchina, ad un reattivo affinché questo stromento, questa macchina, questo reattivo così modificati si debbano tenere per nuovi?

Voi vedete dunque che, stando anche al solo fatto della novità, il deciderla per via di un esame preventivo, è cosa non solo difficile, ma assolutamente disperata, assolutamente impossibile.

Più disperata, più impossibile ancora è l'altra quistione dell'utilità dell'invenzione.

Come volete a priori, anzi prima che l'invenzione sia stata praticata in un luogo, venire a decidere se quella invenzione non sarà utile?

Lascio da parte i pregiudizi di classe, le lunghe abitudini, gli interessi; suppongo uomini perfettamente istruiti, esenti da ogni pregiudizio, da ogni interesse contrario; ma non mai, in fatto d'industria, si può da un pezzetto di carta giudicare degli effetti che potrebbe produrre la attuazione di una nuova invenzione qualunque. Non è dunque meno disperato il giudizio dell'utilità che quello della novità.

Allora, o signori, invece di un esame, tanto varrebbe il metodo di *Sancio Panzia* per giudicare se si debba o no accordare il privilegio; poichè in ultima analisi tutto si ridurrebbe ad un tiro di dadi.

Il sistema della legge è assai più ragionevole: esso riserba l'esame, a quali casi? A quelli in cui dalla concessione di un privilegio potrebbe ridondare un danno alla salute, alla tranquillità, alla morale pubblica.

Ora in primo luogo è evidente che un qualunque freno in questo senso deve essere messo. È evidente poi egualmente che egli è assai facile ad un medico di giudicare se la tal bevanda, il tal commestibile sarà nocivo; che è assai facile in altre arti di prevenire i pericoli ai quali l'attuazione di un dato progetto potesse dar luogo incomparabilmente più facile di quello che non sia il giudicare della novità o della bontà dell'invenzione.

Per tutte queste ragioni l'ufficio centrale ha creduto che fosse necessità accettare il sistema proposto dal Governo e prescindere da ogni esame preventivo, lasciando agli interessati di far valere le ragioni che possono militare in loro favore, per poter far dichiarare nullo l'attestato che fosse stato concesso a cose non nuove.

Ma oltre a questo ragionamento l'ufficio centrale si appoggiava ad un altro argomento di somma importanza, al consenso di tutte le nazioni civili presso le quali esiste una legislazione sui brevetti d'invenzione.

Non vi ha che due legislazioni che ammettano un esame preventivo: la legislazione inglese e la legislazione americana. Ma la legislazione inglese in questo esame preventivo non impone già alle persone che non sono incaricate di scendere nel merito dell'invenzione, di ricercarne la novità, ma unicamente di vedere che tutte le forme prescritte dalla legge sieno esattamente adempiute; vale a dire che quello che qui si chiama *descrizione del procedimento*, che in Inghilterra chiamasi *specificazione*, sia abbastanza chiaro, abbastanza nitido e preciso per definire esattamente l'oggetto sul quale la privativa è domandata, acciò i tribunali abbiano una sicura norma nel pronunziare sulle contestazioni che potessero sorgere per cagione del privilegio.

La legislazione americana in questo punto è evidentemente esorbitante, non solamente prescrive un esame, ma ne affida la cura ad un uomo solo, al direttore dell'ufficio delle patenti, il quale ha così un assoluto potere di dare o di negare la privativa.

Il bisogno di un cambiamento è così fortemente sentito in America, che certamente questa parte della legislazione sarà, e in un tempo molto vicino, emendata.

Egli è impossibile che un popolo tanto civile, tanto libero, come il popolo americano, voglia lungamente sopportare il dispotismo di un funzionario, il quale a suo piacimento concede o nega gli attestati di privativa o brevetti.

Per tutte queste ragioni l'ufficio centrale non può a meno di persistere nelle primitive sue conclusioni, cioè di appoggiare col suo voto il sistema del Governo che esclude ogni esame preventivo, e per conseguenza di opporsi alla accettazione dell'emendamento proposto dal senatore Audiffredi.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Audiffredi.

AUDIIFREDI. Se il professore Giulio fosse stato ieri alla Camera, avrebbe sentito che la mia domanda non era punto in contraddizione colla legge che vi è presentata.

Io non domando esame preventivo nè sul merito, nè sull'utilità, nè sulla novità; io so benissimo, come ha esposto con somma lucidezza il senatore preopinante, che un esame preventivo in merito sarebbe cosa insussistente affatto: in quanto alla novità, essa, in certi casi, può sicuramente essere contestabile, e la Commissione, nella quantità delle invenzioni presenti, può trovarsi in dubbio sulla novità o no di una invenzione: ma in tal caso che cosa si deve fare?

La Commissione fino ad ora non è stata restrittiva, è stata invece molto indulgente, nè io domando che sia più restrittiva di quello che è stata fin adesso; ma io dico che si trovano dei casi di certe invenzioni le quali cadono nel diritto comune, e queste invenzioni è nel diritto di tutti lo esercitarle.

In un paese piccolo come il nostro non sono molte le persone che ambiscano un brevetto d'invenzione. Quando si tratta di grandi invenzioni, si cerca la privativa dei grandi Stati, dell'Inghilterra, degli Stati Uniti d'America, della Francia, come avvenne per le nostre credute grandi invenzioni, l'invenzione Masserano, quella della società genovese e che so io. Ma presso un paese piccolo come il nostro, chi sono quelli che ambiscono un brevetto d'invenzione? Avere il mezzo di ottenere la privativa e d'incassare tutti gli utili di un'invenzione in tutti gli Stati d'Europa, è cosa impossibile; e non vi è inventore che chiegga un brevetto d'invenzione in tutti i paesi d'Europa.

Succede spesso che un brevetto d'invenzione non essendo richiesto dall'inventore, questa invenzione cade nel libero esercizio di tutti, ed in tal caso una persona può presentarsi a fare una domanda per concessione di brevetto per un'invenzione, mentre sia noto manifestamente a tutta la Commissione scientifica che questo brevetto esiste in altro paese, non però è stato domandato presso di noi; ma il commissario scritturale del Ministero di finanze incaricato di registrare semplicemente tutte le domande a misura che gli sono fatte, nulla mai negherà a nessuno: questo scritturale non solamente prende l'atto, ma infatti accorda diritti, i quali divengono valevoli sino a prova contraria. Ciò può dar luogo a tentare un'azione avanti i tribunali, queste prove avanti i tribunali sono costosissime, ed in siffatto caso i liberi concorrenti sono obbligati a sopportare le spese per difendere una cosa che loro spetterebbe di comune diritto.

Adunque io non domando altro alla Commissione; fuorchè accordi un preventivo esame, il quale, ripeto, lo voglio più che mai indulgente, e sarebbe solamente inteso ad escludere quelle dimande le più manifestamente ingiuste.

Questa proposta non isconvolge lo spirito della legge, perchè se una domanda è indebita si è sempre in tempo di contrastarla dinanzi ai tribunali; così verrebbe spossessato colui che avesse ottenuto un brevetto indebito, e sarebbe in tal modo tutelato un po' più il diritto comune garantito dallo Statuto nel libero esercizio di tutte le industrie.

GIULIO, relatore. Farò un'osservazione sola e sarà breve.

Il signor preopinante presuppone che la Commissione tecnica, incaricata dell'esame preventivo delle domande di privilegio, sarà sempre indulgentissima.

Io potrei domandare al signor proponente quali sono le ragioni che gli fanno credere che questa Commissione userà di tutta questa indulgenza. La legge non contiene veruna norma, dietro la quale questa Commissione debba giudicare. Questa Commissione sarà composta di uomini fallibili: quando erreranno, come si ripareranno gli errori suoi? Quando questi uomini crederanno nota e divulgata un'invenzione che non è, quando prenderanno per cosa antica una cosa nuova, quando per conseguenza proporranno al Ministero di riconsuare la domanda di privativa, in qual modo potrà il Ministero correggere l'errore di questa Commissione? L'errore sarà assolutamente irreparabile; l'infelice inventore, condannato dalla Commissione tecnica, morrà di fame, e cui piacerà s'impadronirà della sua invenzione per arricchirsi. È evidente che non ci è verun

rimedio contro la decisione di questa Commissione. Ma poi se queste cose, per cui la Commissione stessa diniegherà il certificato, sono tanto facili a riconoscersi, sono tanto ovvie che non portino veruna difficoltà, ditemi, di grazia, quale difficoltà avranno i tribunali a riconoscere che il brevetto è nullo? Non ne avranno assolutamente veruna. Quali spese occorreranno per ciò? La spesa di due fogli di carta bollata, e di più il tribunale condannerà il proprietario del brevetto indebito a pagare le spese del processo, quindi non vi sarà assolutamente verun danno.

Notate di più che quando un preteso inventore abbia ottenuto dal Ministero un certificato di brevetto per cosa evidentemente non nuova, nessuno si dà la briga di farlo citare dinanzi ai tribunali, ciascuno continuerà pacificamente l'esercizio della sua industria ed aspetterà che l'usurpatore venga a fargli inibire quell'esercizio.

Se dunque vi saranno spese, esse cadranno tutte sul capo di colui che avrà voluto indebitamente appropriarsi la roba altrui, ed intanto col vietare ogni esame preventivo si saranno impediti quelle irreparabili ingiustizie che, secondo il sistema dell'onorevole proponente, sarebbero assolutamente inevitabili.

AUDIPIREDDI. A me non pare che una Commissione scientifica, composta di persone altamente capaci e competenti in materia d'arti e di scienze industriali, possa trovare motivi per commettere un'ingiustizia.....

GIULIO, relatore. Oh io non ho mai detto questo.....

AUDIPIREDDI. Voglio dire scientemente, volontariamente.

Mi si dice che sono uomini, e che sono fallibili; è vero, ma io li credo giusti, e non suppongo che in una Commissione scientifica vi siano persone che vogliano assolutamente violare il diritto dei terzi.

A me pare che ammettendo la proposta mia si avrebbe una piccola cautela a guarentigia del diritto comune.

Se questo si crede d'accordarlo, sarà un miglioramento della legge; se non si crede di concederlo, si può passar oltre.

PRESIDENTE. Prima che si veda che cosa il Senato crede di fare, bisogna che venga appoggiata la proposta del senatore Audiffredi.

Chi perciò l'appoggia, sorga.

(Non è appoggiata.)

Pongo ai voti l'articolo 37.

Chi lo approva, sorga.

(È approvato.)

(I successivi articoli, dal 38 al 58 inclusi, sono senza osservazioni approvati.) — (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1321-1327.)

« Art. 59. L'azione, perchè venga dichiarato nullo o annullato un attestato qualunque, sarà sperimentata dinanzi ai tribunali provinciali.

« La causa sarà istruita e giudicata in via sommaria.

« Gli atti saranno comunicati al Pubblico Ministero. »

PINELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Pinelli.

PINELLI. Non vedo dichiarato nell'articolo da chi si dovrà muovere quest'azione; l'azione, cioè, perchè venga dichiarato nullo od annullato un attestato qualunque relativo ad una privativa industriale.

È bensì detto nell'articolo che gli atti saranno comunicati al Pubblico Ministero, ma altro è comunicazione, altro è veramente l'instituzione dell'azione stessa.

Chi sarà interessato a promuovere quest'azione? Nel

caso in cui si tratti di una privativa, la quale sia dichiarata cessata, o che sia revocata per mancanza di alcune di quelle condizioni che la legge richiede, siccome tratterebbesi di proteggere la libertà generale dell'industria, non si vede chi possa essere l'interessato a promuovere un'azione di tal sorta; pur tuttavia l'attestato dovrebbe avere il suo termine quando fosse già venuto il caso della cessazione.

Per ovviare a questo inconveniente si potrebbe adottare una qualche pubblicazione; se si adottasse una pubblicazione, allora si verrebbe facilmente allo scopo che, chi pretendesse di sostenere la propria privativa, istituirebbe a conto proprio l'azione avanti ai tribunali per respingere questa cessazione; ma diversamente non mettendosi obbligo alcuno di pubblicazione della cessazione, sussisterà la privativa, quantunque in sé questa privativa non dovesse più sussistere.

SCIALOJA, regio commissario. Quando si discute in Francia la legge sulle privative, sorse per l'appunto la questione oggi sollevata dall'onorevole senatore; ma non si seppe risolverla altrimenti che coll'articolo 34 di quella legge, ov'è detto:

« L'action en nullité et l'action en déchéance pourront être exercées par toute personne y ayant intérêt. »

Il Governo nel compilare il progetto che oggi è sottoposto all'esame del Senato credette affatto inutile di trasportarvi l'articolo che avete udito a leggere; poichè è principio generale di diritto che colui può intentare un'azione, il quale ha interesse a farlo.

Ora, chi può nei singoli casi giudicare dell'interesse dell'attore? Certamente i tribunali, i quali in tutte le cause sono chiamati a conoscere preliminarmente se l'attore ha interesse nell'azione da lui intentata.

Non debbo io rammentare ai magistrati e giureconsulti cospicui che seggono in questo recinto che quando il tribunale trova che l'attore non ha interesse a stare in giudizio, ne respinge l'azione.

Essendo adunque superfluo affatto il dire nella legge che chiunque ha interesse possa intentare l'azione, credette il Governo di omettere questa clausola.

Quanto poi alle azioni che il Pubblico Ministero può intentare d'ufficio, l'onorevole senatore, se avrà la bontà di leggere l'articolo 60, troverà che sono testualmente indicate.

Ivi è detto che il Pubblico Ministero, senza istanza d'una parte interessata, può intentare azione nei casi preveduti dai paragrafi 1, 2, 3 e 8 dell'articolo 57 e dell'articolo 58, ed inoltre ogni qualvolta già per un attestato di privativa il giudice abbia pronunziato due parziali annullamenti.

Credo che questa risposta possa essere soddisfacente, e che il Senato, trovando già preveduto ciò che l'onorevole senatore richiede, possa adottare la legge com'è proposta.

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo 59 letto, voglia levarsi.

(È approvato.)

(Gli articoli 60, 61, 62, 63, 64 inclusivi sono approvati senza osservazioni.) — (V. vol. *Documenti*, pag. 1322-1328.)

« Art. 65. Così nel caso in cui l'azione civile è esercitata congiuntamente all'azione penale, come in quello in cui è esercitata separatamente, le macchine e gli altri mezzi industriali adoperati in contravvenzione della privativa, gli oggetti contraffatti, non che gli istrumenti destinati alla loro produzione, saranno tolti al contraffattore e dati in proprietà al possessore della privativa. »

« Lo stesso sarà praticato contro gl'incettatori, spacciatori, venditori o introduttori di oggetti contraffatti. »

GIULIO, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Giulio.

GIULIO, relatore. Signori senatori, non già in qualità di relatore dell'ufficio centrale, perchè non ho avuto su questo punto verun mandato, ma come semplice senatore desidererei rivolgere qualche domanda all'onorevole commissario regio intorno a quest'articolo, il cui prescritto mi sembra molto duro, per non dire ingiusto.

Infatti l'articolo corre così:

« Così nel caso in cui l'azione civile è esercitata congiuntamente all'azione penale, come in quello in cui è esercitata separatamente, le macchine e gli altri mezzi industriali adoperati in contravvenzione della privativa, gli oggetti contraffatti, non che gli istrumenti destinati alla loro produzione, saranno tolti al contraffattore e dati in proprietà al possessore della privativa. »

« Lo stesso sarà praticato contro gl'incettatori, spacciatori, venditori o introduttori di oggetti contraffatti. »

Poi l'articolo seguente porta:

« La parte danneggiata avrà inoltre diritto al risarcimento de' danni ed interessi. »

« Se il possessore degli oggetti menzionati nel precedente articolo è esente da dolo e da colpa, soggiacerà soltanto alla perdita degli oggetti suddetti in beneficio della parte danneggiata. »

L'articolo 65 dunque, mentre prescrive che gli istrumenti destinati alla produzione d'oggetti contraffatti e gli oggetti medesimi saranno tolti ai contraffattori e dati in proprietà al possessore della privativa (il che è una maniera assai ingegnosa di schivare l'odiosa parola di *confisca*), aggiunge ancora che questo si farà non solo contro il contraffattore doloso, ma eziandio contro il contraffattore di buona fede, e non solamente contro questi, ma anche contro l'incettatore, spacciatore, venditore ed introduttore d'oggetti contraffatti.

Colui adunque che, ignaro dell'esistenza di una privativa, o avrà fabbricato un oggetto in quella compreso, o inscientemente ancora avrà ricevuto, per esempio, da un corrispondente estero oggetti che nel paese si trovino compresi in una privativa ignorata da lui, per il solo fatto di aver ricevuto senza sua domanda, senza sua partecipazione questi oggetti, colui andrà soggetto alla confisca dei medesimi, oltre alla multa che potrà ascendere a lire 500.

Io comprendo bene che, poichè noi ammettiamo che l'inventore acquista, pel solo fatto dell'invenzione, un certo diritto di proprietà sull'invenzione medesima, e che questa sua invenzione si trova incorporata in certi oggetti materiali, egli possa reclamare contro la libertà di spaccio degli oggetti medesimi. Ma, qualunque sia la parte che gli spetta negli oggetti, nei quali la sua invenzione sta incorporata, certo è che vi ha in questi oggetti una materia prima, una parte di lavoro estranea alla sua privativa, e che non è giusto che colui, il quale innocentemente si trova essere possessore, venditore, spacciatore di simili oggetti, insieme colla parte di prezzo che è debita remunerazione dell'invenzione, perda ancora quella parte di prezzo che rappresenta la materia prima e la parte di lavoro lecito che sono stati impiegati in quella produzione.

Quindi è che, a rigore di giustizia, mi parrebbe doversi ammettere non solo la distinzione fatta dalla legge tra il contraffattore doloso e quello di buona fede, ma che anche in quest'ultimo caso la confisca o sequestro, o toglimento,

che vogliam dire dell'oggetto contraffatto, non dovrebbe essere assoluto, ma dovrebbe sempre potere, colui che è in contravvenzione, riscattarsi pagando al possessore della privativa una parte del prezzo dell'oggetto confiscato, equivalente al diritto che può avere sovr'esso l'inventore medesimo.

Io pregherei adunque il signor regio commissario a volerne dire quelle ragioni, certamente buone, ma da me ignorate, che possono avere indotto il Governo ad ammettere questo diritto assoluto di confisca anche nel caso della buona fede per parte dello spacciatore di oggetti contraffatti.

SCIALOJA, regio commissario. Solito a ricever lumi e a giovarmi dei consigli dell'onorevole senatore che mi onora della sua amicizia, mi duole questa volta di dover contraddire a ciò che egli propone.

Innanzitutto io respingo ciò che egli ha osservato in quanto alla dissimulazione della parola *confisca*. No, o signori, se ciò che il progetto vi propone di stabilire, come effetto della contraffazione, nell'articolo 65, e come conseguenza del possesso di cose contraffatte nell'articolo 66, fosse effettivamente una *confisca*, il Ministero non avrebbe mai osato di proporvela; perciocchè la confisca è solennemente proscritta dalla nostra legislazione.

Quando il contraffattore perde l'oggetto da lui contraffatto, quando colui che possiede oggetti contraffatti da altri è obbligato a renderli all'inventore, egli non fa, o signori, che restituire a quest'inventore una cosa che gli appartiene, e che trovasi immedesimata con una materia prima che non è sua, ma che da questa materia prima non può essere separata, sebbene sia da essa affatto distinta.

In effetto, o signori, siccome ieri ebbi l'onore di rammentare al Senato, che cosa è mai un'invenzione? E perchè un'invenzione è oggetto di un diritto tanto vicino al diritto di proprietà, che se fosse perpetuo sarebbe affatto identico ad esso? L'invenzione dà motivo a questo diritto in quanto che non è solo pensiero, non è semplice concetto, ma è il concetto estrinsecato ed incarnato in una forma sensibile; la quale forma sensibile non è la materia, ma qualche cosa che la investe.

Ora, quando il contraffattore usa questa forma in che si è estrinsecata l'invenzione altrui, rivestendone una materia propria, o quando questa materia rivestita di questa forma trovasi nelle mani di uno che in buona fede ha acquistato l'oggetto contraffatto, l'inventore ha il diritto di rivendicare a sé la cosa, perchè a lui si appartiene, a lui spetta la parte più preziosa di essa, la forma in cui il suo concetto venne rivelato e concretato.

Passa dunque tanta differenza fra la confisca e questo togliimento degli oggetti che può possedere il contraffattore o altri, che non gli abbia egli direttamente contraffatti, quanta ne può correre tra la confisca medesima e la rivendicazione.

Esso adunque non è una pena, e quindi potrei rispondere all'onorevole senatore Giulio che non è ingiusto che siavi sottomesso anche l'individuo, il quale è scevro di colpa.

Sarebbe ingiusta una pena applicata all'innocente, ma non è ingiusto che l'innocente, il quale possiede una cosa altrui, sia sottomesso all'azione della rivendicazione.

Mi si dice: l'inventore avrebbe diritto di rivendicare la forma che è sua, ma non ha diritto a prendere la materia che appartiene ad altri.

Ma, signori, se vi fosse modo di separare la forma dalla

materia, allora si potrebbe rivendicare l'una e lasciare l'altra; ma dacchè nell'industria è impossibile che la forma dalla materia si disgiunga, se l'inventore ha diritto a far sua la forma, ha diritto a togliere con essa la materia altrui.

Pertanto io non dissimulo, o signori, che si potrebbe opporre:

« Ma colui che in buona fede ha speso il suo denaro in oggetti contraffatti, lo ha speso per pagare non solo la forma, bensì anche la materia che è diventata sua; colui il quale ignorando l'esistenza di una privativa ha lavorato per dare ad una materia quella tale forma, oltre della spesa della materia vi ha posto anche qualche cosa che è tanto naturalmente sua, quanto può essere suo il proprio lavoro. »

In questo caso però, signori, io dimando: quale mezzo proporrebbesi per fare che questo individuo avesse la parte sua del valore della cosa?

L'onorevole senatore suggeriva di obbligarlo a riscattare la parte che non è sua, a pagare all'inventore il prezzo di quella cosa che a costui si appartiene, cioè il prezzo della forma data alla materia.

Ma quando l'inventore rivendica la cosa contraffatta, egli rivendica qualche cosa che è più del valore della forma degli oggetti da lui sorpresi; egli rivendica l'esercizio del diritto di privativa manomesso; per il quale diritto egli ha facoltà d'impedire che altri non metta in vendita, che altri non spacci, che altri non adoperi la cosa che egli solo può fabbricare e smerciare.

Ora se colui che ha contraffatto in buona fede e che possiede in buona fede oggetti contraffatti dagli altri, potesse evitare la perdita di questi oggetti, pagando all'inventore un prezzo di riscatto, egli con questo prezzo comprerebbe la facoltà di seguirlo a spacciare la cosa contraffatta, di farla usare da altri, e di usarla egli medesimo; cioè la facoltà di contravvenire alla privativa, la facoltà di delinquere.

Nè potrebbe esser venduto l'oggetto e diviso il valore, perchè la vendita dell'oggetto contraffatto è per sé medesima una contravvenzione alla privativa, al diritto esclusivo dell'inventore.

Dacchè dunque nessun metodo pratico può proporsi, perchè realmente alla privativa non si contravenga con la divisione del valore della forma da quello della materia, è chiaro che l'inventore rivendicando l'una deve di necessità appropriarsi anche l'altra.

Aggiungo, o signori, che colui il quale in buona fede acquistò oggetti contraffatti da altri, ha il diritto di regresso contro di costui per farsi rivalere del danno, se incorre nella perdita preveduta dall'articolo 66 del progetto; e che colui il quale ha contraffatto in buona fede prodotti che formavano oggetto d'una privativa, comunque sia esente da dolo, comunque non sia incorso in uno di quei fatti che costituiscono una vera colpa riconoscibile dal magistrato, egli non è pertanto esente da quella semi-colpa, da quell'ombra di colpa che gli antichi giureconsulti dicevano essere la negligenza, e che nel caso previsto dall'articolo 66 può giustificare il danno, la perdita degli oggetti contraffatti.

Quest'ombra di colpa, questa negligenza sta appunto, o signori, nel non essersi egli preventivamente informato dell'esistenza della privativa.

Gli attestati di privativa sono pubblicati in più modi, e chiunque può accedere all'ufficio che li conserva e verifi-

carne l'esistenza. Chi ommette di farlo incorre in una negligenza, la quale se non basta a renderlo responsabile del risarcimento dei danni, è pur tale, o signori, da giustificare la perdita della materia che da lui fu rivestita di una forma che appartiene ad un altro.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Mameli.

MAMELI. Aveva nel primo esame fatto di questo progetto di legge divisato di proporre qualche aggiunta all'articolo primo onde meglio definire questa specie di proprietà, soprattutto coll'intento di stabilire se fosse da noverarsi fra le mobiliari, ovvero fra le immobiliari, per i molteplici effetti legali che risultano da questa differenza.

Ma poichè ho riconosciuto che già nell'articolo 31 della legge 9 settembre 1854 le privative per essere letterarie, scientifiche, artistiche, sono state qualificate immobiliari, ho stimato più opportuno l'astenermi dal promuovere maggiori spiegazioni a tale riguardo, essendo agevole l'applicazione del principio già in altra legge stabilito.

Ma un'altra discussione più degna dell'attenzione del Senato, cui hanno dato luogo le osservazioni fatte dal signor senatore Giulio sull'alineia dell'articolo 66, m'induce a prender la parola per prestargli il mio debole appoggio.

Il signor commissario regio, per sostenere la proposta che sottomette il possessore degli oggetti contraffatti, anche scevro di dolo e di colpa, alla perdita totale dei medesimi, senz'alcun compenso non che dell'opera, nemmeno del puro valore della materia, ha voluto dimostrarci essere questa una logica conseguenza dell'esclusiva proprietà dell'inventore.

Signori, io non voglio contrastare questo diritto di proprietà, anzi ammetto che in questo caso la forma prevalga alla materia; invoco invece in favore del possessore i principii che reggono la nostra civile legislazione, pensando che con una legge diretta a togliere ogni idea di privilegio non si vogliono introdurre odiose eccezioni al diritto comune.

Ora il Codice civile stabilisce che il possesso delle cose mobili tien luogo di titolo, cosicchè anche l'acquirente di effetti rubati o trovati, e non denunciati all'autorità di polizia, se l'acquisto è fatto agl'incanti o nelle fiere o mercati, o da persona solita vendere siffatti oggetti, non possa esserne spogliato dal proprietario che intenda rivendicarli, se non previo il pagamento del prezzo sborsato.

La vendita, come contratto consensuale, trasferisce la proprietà nel compratore, anche senza la tradizione, appena è perfetta col consenso delle parti. Pure, se poi sia stata ad un altro di buona fede venduta e consegnata, il nuovo compratore prevale al primo.

È altresì principio non meno certo ed inconcusso che a qualunque possessore, anche di mala fede, si debbano dal proprietario compensare le spese necessarie, ed anche se veramente utili, che hanno reso più preziosa la cosa, in virtù del principio d'equità che niuno debba lucrare in danno altrui.

Ciò posto, io non vedo come in questa legge si voglia introdurre una massima affatto contraria alla nostra giurisprudenza, privando il possessore che non è in colpa, e può avere talvolta ricevuto da un terzo con tutta buona fede gli stessi oggetti, anche del misero compenso della materia, la quale può talvolta essere molto.

Il regio commissario, penetrato della giustizia della cosa, vuole attenuare la durezza della disposizione sforzandosi di dimostrare che il possessore è sempre redarguibile di qualche negligenza. Ma se così è, il possessore è in

colpa, e quindi siamo fuori dell'ipotesi della legge; ed è pur sempre vero che se la mala fede non esclude, come ho dimostrato, il rimborso delle spese, molto meno può escluderla una semplice colpa o negligenza.

Del resto io non ammetto il sistema proposto dal senatore Giulio, di lasciare gli oggetti al possessore mediante compenso all'inventore dell'eccedente; bensì all'opposto che gli oggetti cedano al titolare della privativa, con l'obbligo di rimborsare il possessore del prezzo almeno della materia quando gli oggetti possono essere a quello utili; e secondo questo sistema sarebbe da formolare, a parer mio, un'aggiunta o temperamento onde conciliare la cosa coi principii della nostra giurisprudenza e coll'equità.

SCIACIOIA, commissario regio. L'onorevole senatore Giulio proponeva che il contraffattore od il possessore di un oggetto contraffatto in buona fede avesse a ritenere la cosa pagando il prezzo della forma all'inventore.

GIULIO, relatore. Debbo una spiegazione al Senato: io non ho proposto verun emendamento; la mia assoluta ignoranza in fatto di diritto mi vietava di arrogarmi la facoltà di proporre emendamenti in una materia così sottile e difficile: io proponeva al commissario regio un semplice dubbio: questo dubbio è stato da lui perfettamente compreso, ed egli ha addotte delle ragioni che paiono anche a me dover acquietare ogni timorata coscienza; per conseguenza non insisto punto sull'osservazione fatta, e non faccio proposta di sorta.

SCIACIOIA, commissario regio. Il senatore Mameli dunque propone che al contraffattore o al detentore di oggetti contraffatti sieno tolti gli oggetti mediante il rimborso del valore della materia e dell'opera sua.

Signori, io osservo che ciò sarebbe lo stesso che infliggere una pena all'inventore.

In effetto, suppongasi che un cattivo imitatore di una splendida invenzione un bel giorno fabbrichi una estermata quantità di oggetti e li fabbrichi sconciamente. In questo caso l'inventore sarebbe condannato a comprare a suo malgrado tutti questi cattivi prodotti altrui pagandone il valore della materia e dell'opera all'inabile contraffattore.

Ma che uso ne potrebbe egli mai fare dopo di averli comprati? Non venderli, certamente, perchè egli non consentirebbe mai a screditare la sua invenzione e la sua fabbrica o il suo negozio mettendo in vendita sotto il proprio nome oggetti malamente contraffatti da altri.

Da che dunque, o signori, il più delle volte il proposto emendamento, ove fosse consacrato in un articolo di legge, sarebbe per l'inventore una pena, io credo che il Senato non voglia adottarlo.

In quanto poi all'altra nota fatta dall'onorevole senatore, cioè che l'articolo 66 fa l'ipotesi della mancanza di dolo e di colpa, e che io nel difenderla abbia supposto che siavi sempre colpa: credo che io non mi sia abbastanza chiaramente spiegato, e che perciò egli non abbia ben compreso il mio pensiero.

L'articolo 1500 del Codice civile dice:

« Qualunque fatto dell'uomo che arrechi danno ad altri, obbliga quello per colpa del quale è avvenuto a risarcire il danno. »

Ecco il principio riconosciuto dall'articolo 65 e dal primo alineia dell'articolo 66 del progetto. Ma lo stesso Codice civile all'articolo 1502 aggiunge:

« Ognuno è responsabile del danno che ha cagionato non solamente per un fatto proprio, ma ancora per sua negligenza o imprudenza. »

Ora, l'articolo 66 in esame fa l'ipotesi che il magistrato riconosca di non esservi dolo, nè colpa in fatto di contraffazione o di detenzione di oggetti contraffatti. Ma perchè trattasi di una materia nella quale vi è sempre una certa negligenza (attesochè poteva il contraffattore o il detentore degli oggetti contraffatti informarsi dell'esistenza della privativa), il legislatore può statuire che il convenuto senz'altra prova e per effetto di questa negligenza che sta in *re ipsa* soggiaccia alla perdita degli oggetti contraffatti.

Per questa parte, io ripeto che l'articolo 66 mi sembra conforme allo spirito della nostra legislazione, contenendo, per così dire, un'applicazione dell'articolo 1502 del Codice civile.

MAMELI. Veramente il signor commissario regio volle dimostrare che dove c'è negligenza non v'è colpa; eppure la negligenza è colpa, e tale viene qualificata dalle nostre leggi.

Infatti nel titolo dei delitti o quasi delitti ognuno è dichiarato risponsale dei danni cagionati per suo fatto o colpa; e sotto nome di colpa s'intende anche l'imprudenza e leggerezza.

Il regio commissario ha pur detto che l'inventore soggiacerebbe ad una pena ove venisse astretto a ricevere oggetti talvolta inutili.

Questo supposto però non regge a fronte delle osservazioni già da me esposte; perocchè essendo questa giurisprudenza fondata nel principio d'equità che niuno deve migliorare in pregiudizio altrui la propria condizione, ovvia ne risulta la conseguenza che se gli oggetti fossero inutili e tali da non poterne ritrarre alcun vantaggio, non potrebbe più avere applicazione, e perciò la cosa deve in questo come in tanti altri casi di simile natura contemplati dal Codice civile rimettersi al prudente arbitrio del giudice.

PRESIDENTE. L'emendamento proposto dal senatore Mameli, del quale darò poscia lettura, appartiene all'articolo 66, e niente in conseguenza osta a che si voti intanto l'articolo 65 la cui ammissione è indipendente dal valore di questo emendamento.

Chi approva l'articolo 65, si levi.

(È approvato.)

Ora si legge l'articolo 66 e poscia l'aggiunta ed emendamento Mameli.

« Art. 66. La parte danneggiata avrà inoltre diritto al risarcimento de' danni ed interessi.

« Se il possessore degli oggetti menzionati nel precedente articolo è esente da dolo e da colpa, soggiacerà soltanto alla perdita degli oggetti suddetti in beneficio della parte danneggiata. »

Il senatore Mameli aggiungerebbe queste parole:

« Il giudice potrà in questo caso ordinare che l'inventore paghi al possessore il valore della materia degli oggetti contraffatti, allora soltanto che questi potranno essere utili. »

MAMELI. Si potrebbe formularla meglio, io l'ho improvvisata.

PRESIDENTE. Il suo concetto è questo, ed è abbastanza chiaro.

Chi dunque appoggia quest'aggiunta, si alzi.

(È appoggiata.)

Do perciò la parola al signor commissario regio.

SCIALOJA, commissario regio. Alle osservazioni precedenti che sono applicabili all'emendamento ora formulato dall'onorevole senatore Mameli, aggiungerò che egli di-

stingue il caso in cui il contraffattore o possessore degli oggetti contraffatti dovrebbe soggiacere alla perdita di questi senza compenso di sorta, dal caso in cui dovrebbe essere rivaluto del prezzo della materia e del lavoro.

Ma se fosse richiesto per principio di giustizia che egli come proprietario della materia venisse rivaluto del prezzo di questa materia, io non so comprendere come potrebbe mai aver luogo questa distinzione tra un caso ed un altro.

L'onorevole senatore adunque pare che implicitamente ammetta l'osservazione che io aveva l'onore di sottoporre al Senato, cioè che molte volte, anzi frequentemente l'inventore in realtà subirebbe una condanna quando fosse costretto a fare sua una cosa malamente contraffatta con suo danno da un altro, una cosa che egli non vorrebbe minimamente acquistare pagandone un prezzo qualsiasi. Ma si accolga per ipotesi questa distinzione del caso in cui un oggetto possa essere utile all'inventore, da quello in cui possa essergli inutile: io domando chi sarà giudice di questa utilità relativa se non l'inventore medesimo.

Epperò se l'inventore può sempre esonerarsi dall'obbligo di pagare il prezzo della materia affermando al magistrato che l'oggetto contraffatto gli è inutile, che egli non intende acquistarlo, e quindi può farlo suo senza compenso, è chiaro che dipenderà dalla sua coscienza il concedere o il negare questo compenso. E la legge che vi è proposta non impedisce certamente che quando l'inventore il voglia, possa concedere al contraffattore di buona fede un compenso tra loro liberamente accordato.

L'emendamento convertito in legge diventerebbe quindi una disposizione oziosa e superflua: il che basterebbe a giustificare la preghiera che fo al Senato di respingerlo.

Aggiungo poi che le legislazioni vigenti nei paesi molto più industriali e commerciali che il nostro non è hanno ammesso un principio analogo ed anche più severo di quello che si trova consacrato nell'articolo 66 del progetto.

Così per esempio l'articolo 49 della legge francese è in questi termini:

« Art. 49. La confiscation des objets reconnus contrefaits, et le cas échéant, celle des instruments ou ustensiles destinés spécialement à leur fabrication, seront, même en cas d'acquiescement, prononcées contre le contrefacteur, le recelur, l'introducteur ou le débitant.

« Les objets confisqués seront remis au propriétaire du brevet, sans préjudice de plus amples dommages-intérêts et de l'affiche du jugement, s'il y a eu lieu. »

Il Senato vede quindi come in caso di buona fede la legge francese, la quale per questa parte non ha dato luogo a reclamazione veruna, è assai più dura del progetto ministeriale, perocchè sottomette il possessore dell'oggetto contraffatto non solo alla perdita di quest'oggetto, ma anche all'obbligo di ristorare l'inventore dei danni a cui la vendita o contraffazione di simile oggetto abbia potuto dar luogo.

Veramente questo risarcimento dei danni ed interessi parve esorbitante al Ministero; egli ne fece conseguenza della colpa; ma proponeva di sottomettere semplicemente alla perdita degli oggetti il contraffattore o il detentore d'oggetti contraffatti nel caso che fosse di buona fede.

La qual proposta egli faceva considerando che anche in questo caso è quasi impossibile che il contraffattore o il detentore suddetti non siano incorsi in quella specie di negligenza che l'onorevole senatore Mameli eleva sempre a colpa, e che io rammentando l'adagio del giureconsulto

Paolo, credo che meriti il titolo di colpa solamente quando *est magna et lata*.

Dacchè dunque l'emendamento proposto sarebbe superfluo e di applicazione non facile, dacchè le altre legislazioni di paesi più industriali del nostro ammettono principii anche più severi e nella pratica non hanno incontrato inconvenienti di sorta; dacchè nel contraffattore o detentore di buona fede quantunque mancasse il dolo o la colpa, vi è una tal quale negligenza che può giustificare la perdita a cui il progetto chiede che sia sottoposto, io domando al Senato che voglia rigettare l'emendamento Mameli.

MAESTRI. Io sostengo la giustizia dell'articolo, però mi oppongo a qualunque modificazione. Dirò poche parole: chi fa uso d'un processo d'invenzione o approfitta in qualunque modo di un'invenzione a danno dell'inventore è in dolo od in colpa; se vi è dolo, la multa è giusta; se vi è colpa, è dovuta un'indennità; se negligenza, vi ha la perdita degli oggetti solamente.

Nel maggior numero de' casi vi sarà dolo o colpa; perocchè stante la gran pubblicità che si dà alle invenzioni, difficilmente accadrà che i contravventori possano allegarne l'ignoranza. Veggansi in fatti gli articoli 52, 53 e seguenti.

L'articolo 53 dispone: « che ogni tre mesi sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale l'elenco degli attestati rilasciati nel precedente trimestre, » e nel precedente articolo dice:

« Un esemplare della descrizione e dei disegni sarà depositato presso l'ufficio incaricato, ma non sarà permesso a nessuno di prenderne visione se non tre mesi dopo il conferimento dell'attestato.

« I modelli o un altro degli esemplari della descrizione e dei disegni saranno conservati in una sala che verrà a tal uopo destinata dal Governo, ed ove saranno esposti al pubblico anche tre mesi dopo il conferimento dell'attestato.

« Ognuno può prendere conoscenza delle descrizioni, dei disegni e dei modelli dopo il suddetto termine dei tre mesi, e farne a sue spese eseguire una o più copie nel modo e sotto le condizioni che verranno fissate dai regolamenti. »

Questa pubblicazione solenne non lascia ignorare la privativa a nessuno, e colui che ha avuto la conferma del suo diritto ha una legge che lo garantisce. In conseguenza il contraffattore del trovate altrui è in dolo o in colpa quasi sempre.

Ma l'alinea contempla il caso che non vi sia dolo nè colpa, e sottopone tuttavia il contravventore alla perdita della materia che è sua. Il che si censura come contrario all'equità.

Ed io per opposito stimo giusta la disposizione per cui il privilegiato recupera non solo la forma, ma anche la materia. Tanto più poi è in diritto di recuperare tutto, quanto che ha diritto che sia impedito l'esercizio della privativa al contravventore; e questo esercizio non può essere impedito che quando il contraffattore sia spogliato e della forma e della sostanza.

Dissi giusta la disposizione, imperocchè oltre la colpa propriamente detta vi è la negligenza e l'imprudenza. Della colpa parla l'articolo 1500 del Codice civile, della negligenza e imprudenza il 1501. Ora la negligenza o imprudenza trae pur seco il danno altrui; e quindi soggiace ad una riparazione la quale si è nel caso la perdita degli oggetti della contravvenzione.

L'esente da dolo e da colpa è tuttavia responsabile della sua negligenza o imprudenza se offese l'altrui diritto. L'articolo dunque è giusto e respinge l'emendamento (1).

GIULIO, relatore. L'ufficio centrale m'impone l'obbligo di dichiarare che non aderisce all'emendamento del senatore Mameli.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Mameli.

MAMELI. Il regio commissario ha notato che il temperamento da me proposto sia in sostanza un'implicita ammissione dei principii da lui sviluppati. Penso che egli male in ciò si apponga, mentre essendo il mio avviso una pura e semplice applicazione della regola di diritto, che niuno deve arricchirsi con danno del terzo, ne deriva la conseguenza logica, e legittima che ove gli oggetti siano tali che il titolare della privativa non possa averne alcun utile, non sia più il caso di potersi dal possessore richiamare compenso alcuno.

Formulo pertanto così il mio emendamento affinché possa mettersi ai voti la massima, salvo ad esprimerne meglio poi il concetto ove sia ammessa:

« In questo caso però il giudice potrà ingiungere all'inventore di rimborsare il possessore del valore degli oggetti qualora questi possano essere utili. »

Il signor regio commissario avrebbe potuto prescindere dall'addurre a questo proposito la legislazione francese che ammette la confisca degli oggetti, nome odioso che si è voluto bandire dal progetto. Inoltre non si fa ivi differenza neppure fra il possessore di buona e di mala fede contro ogni principio di diritto e di equità, sebbene il progetto stesso riconosca ed ammetta la differenza fra i due casi.

Dico poi al signor senatore Maestri che egli parla del caso in cui il possessore sia convinto di dolo o di colpa, mentre l'alinea dell'articolo 66 è fondato sulla ipotesi che non vi concorra nè l'uno nè l'altra.

Osservo ancora che non bisogna avere sott'occhio il solo caso di un possessore che abbia contraffatto, ma eziandio quello in cui gli siano per altra via pervenuti con tutta buona fede gli oggetti contraffatti da altri.

Ripeto che la colpa di qualunque grado ella sia non esclude il rimborso delle spese necessarie.

Finalmente non dissimulo che mentre si protesta di volere con questa nuova legge eliminare dalle privative d'invenzione ogni idea di favore e di privilegio, se ne voglia sanzionare uno larghissimo ed esorbitante affatto dal diritto comune.

Queste osservazioni io le ho fatte per spiegare meglio lo scopo che parvemi essersi proposto l'esimio senatore Giulio; non vi metto, a dir vero, molta importanza; sono dettate dall'interesse della giustizia che credo altamente vulnerata sotto questo rispetto, per cui verrebbe ad introdursi una troppo notevole anomalia nella nostra legislazione.

PRESIDENTE. Forse le ultime parole del senatore Mameli inducono a credere che egli non attacca importanza che si metta ai voti il suo emendamento.

MAMELI. No! no! Sebbene non attribuisca molta importanza, non intendo tuttavia abbandonare una proposta che credo giustissima e conforme ai più sani principii.

(1) V. TOULLIER, *Droit civil français*, tom. XI, pag. 149.

« Que faut-il entendre ici (article 1582) par faute? Ce n'est point le degré de culpabilité qui distingue la faute du dol, la faute lourde de la légère ou très-légère, puisque l'article suivant soumet à la réparation du dommage causé non seulement par une faute, mais encore par une imprudence, par une simple négligence. »

PRESIDENTE. Debbo quindi mettere ai voti in prima questo emendamento del senatore Mameli, perchè può influire l'accettazione del medesimo sull'intero articolo che poi si metterà in votazione.

Chi lo approva, si levi.

(È rigettato.)

Metto ai voti l'articolo.

(È approvato.)

(I rimanenti articoli del progetto sono approvati nei termini proposti.) — (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1323-1329.)

**RELAZIONE SUI PROGETTI DI LEGGE RELATIVI
ALLE FORTIFICAZIONI DI CASALE E ALLA FER-
ROVIA DA SAVIGLIANO A SALUZZO.**

PRESIDENTE. Prima di passare allo scrutinio per questo progetto di legge devo annunziare alla Camera che il signor senatore Gonnet ha depresso sul banco della presidenza la relazione intorno al progetto di legge per l'autorizzazione della maggior spesa di lire 354,000 onde ultimare le fortificazioni di Casale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1736); e che il signor senatore Regis ha pure depresso il suo rapporto sul progetto riguardante la ferrovia da Savigliano a Saluzzo. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1753.)

Ciò posto, io chiedo il voto del Senato sulla composizione dell'ordine del giorno per la seduta di lunedì prossimo.

Si potrebbe in essa, a parer mio, discutere i cinque progetti di legge stamane esaminati negli uffici e ieri già dichiarati d'urgenza, poi le leggi delle quali, come ho avuto l'onore di dire, si è depositato il rapporto; poi ancora il progetto di legge per l'aumento del capitale sociale della ferrovia di Susa, per il quale il signor senatore Di San Marzano ha anche depositato il suo rapporto.

Tutti questi rapporti saranno, per quanto si potrà, stampati in tempo per poter essere esaminati prima che si venga a sedere in tornata lunedì.

Se non si fa opposizione, s'intende così approvato.

Si passa all'appello nominale per lo scrutinio sul progetto di legge relativo alle privative per invenzioni e scoperte industriali.

Risultato della votazione:

Votanti	53
Voti favorevoli	49
Voti contrari	4

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

TORNATA DEL 5 FEBBRAIO 1855

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Costituzione degli uffici — Approvazione dei progetti di legge: per l'autorizzazione di una maggiore spesa necessaria ad ultimare le fortificazioni di Casale; per la concessione della strada ferrata da Savigliano a Saluzzo; per l'aumento del capitale sociale della ferrovia da Torino a Susa — Relazione sui progetti di legge: Proroga di termini alla Compagnia transatlantica per l'adempimento di obbligazioni assunte; Convenzioni colla Gran Bretagna e colla Toscana sulla libertà di cabotaggio; e convenzioni postali tra il Regno Sardo ed i Ducati di Parma e di Modena — Loro immediata discussione e approvazione.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane colla lettura del verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

PRESIDENTE. Si dà conoscenza di un sunto di petizioni ultimamente presentate.

QUARELLI, segretario, legge:

1103. I Cappuccini residenti nel convento d'Alessandria,
1104. — residenti nel convento di Serravalle,
1105. — residenti nel convento di Tortona,
1106. — residenti nel convento di Gravellone,
1107. — residenti nel convento di Domodossola,
1108. — residenti nel convento di Cassine,
1109. — residenti nel convento di Santa Maria del Tempio,

1110. I Cappuccini residenti nel convento di Castellazzo,
1111. — residenti nel convento di Mirabello,
1112. — residenti nell'ospedale maggiore di Novara,
1113. — residenti nel convento di Nizza Monferrato,

1114. Le monache turchine dei monasteri della SS. Annunziata e della SS. Incarnazione di Genova,

Ricorrono al Senato perchè voglia rigettare il progetto di legge relativo alla soppressione di comunità e stabilimenti religiosi.

PRESIDENTE. Si dà anche conoscenza della costituzione degli uffici pel bimestre incominciato.

QUARELLI, segretario, legge:

UFFICIO I.

Presidente Colla — Vice-presidente Cotta — Segretario Bagnolo.

UFFICIO II.

Presidente Des Ambrois — Vice-presidente Caccia — Segretario Pinelli.

UFFICIO III.

Presidente Alfieri — Vice-presidente Di Colobiano — Segretario Malaspina.

UFFICIO IV.

Presidente Gallina — Vice-presidente Collegno Giacinto — Segretario Gautieri.

UFFICIO V.

Presidente Sclopis — Vice-presidente De Margherita — Segretario Jacquemoud.

COMMISSIONE BIMESTRALE DELLE PETIZIONI.

Ufficio I Bagnolo — Ufficio II Benso — Ufficio III Regis — Ufficio IV Marioni — Ufficio V Jacquemoud.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI LEGGE: SPESA PER LE FORTIFICAZIONI DI CASALE; CONCESSIONE DELLA FERROVIA DA SAVIGLIANO A SALUZZO; AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE PER LA FERROVIA DA TORINO A SUSA.

PRESIDENTE. Il primo progetto di legge posto all'ordine del giorno è quello che riguarda l'autorizzazione della maggiore spesa per l'ultimazione delle fortificazioni di Casale.

Su questo progetto, di cui è stato già distribuito il rapporto, dichiaro aperta la discussione generale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1725.)

Se non chiedesi la parola, io do lettura degli articoli che compongono questa legge.

« Art. 1. Giusta la riserva espressa all'articolo 3 della legge 9 aprile 1852 è autorizzata la maggiore spesa di lire 354,000 necessaria per l'ultimazione delle fortificazioni di Casale. »

(È approvato.)

« Art. 2. La detta spesa sarà iscritta nel bilancio passivo del Ministero della guerra per l'anno 1855. »

(È approvato.)

Il secondo progetto di legge è quello concernente la concessione della strada ferrata da Savigliano a Saluzzo. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1749.)

Dichiaro aperta sovresso la discussione generale, invitando coloro i quali avranno da fare osservazioni sul capitolato a voler prendere la parola nella stessa discussione, perchè altrimenti, secondo le nostre discipline, l'articolo di legge, il quale approva questo capitolato, sarà votato solamente, e s'intenderà con esso voto approvato anche il capitolato medesimo.

Se non prendesi la parola passo alla lettura degli articoli.

« Art. 1. La Società, che in forza delle leggi 9 luglio 1850 e 5 maggio 1852 rimase concessionaria di una ferrovia da Torino a Savigliano ed a Cuneo, è autorizzata a costruire ed esercitare a suo rischio e pericolo l'esercizio di un tronco di strada ferrata, che in diramazione da quella di Savigliano metta alla città di Saluzzo, da eseguirsi secondo il tracciato e profilo longitudinale, di cui nella pianta di massima 1° febbraio 1854 dell'ingegnere-capo Spurgazzi, controssegnato Mancardi, e firmato dal ministro dei lavori pubblici. »

(È approvato.)

« Art. 2. Questa autorizzazione è vincolata ai patti ed alle condizioni di cui nell'annesso capitolato in data 5 dicembre 1854, convenuto fra il ministro dei lavori pubblici ed i rappresentanti di detta Società, stati a ciò specialmente autorizzati in adunanza generale della Società medesima delli 22 giugno 1854. »

(È approvato.)

Viene in terzo luogo il progetto di legge riguardante l'aumento del capitale sociale per la ferrovia da Torino a Susa, sul quale dichiaro parimenti aperta la discussione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1685.)

Non dimandandosi la parola, passo alla lettura degli articoli.

« Art. 1. Il capitale sociale della ferrovia da Torino a Susa stabilito colla legge del 14 giugno 1852 in lire 6,270,000, sarà accresciuto di lire 230,000, e portato così a lire 6,500,000. »

(È approvato.)

« Art. 2. L'aumento suddetto avrà luogo mediante una emissione di 460 azioni di L. 500 cadauna con decorrenza dal 1° gennaio 1855 in aggiunta alle 12,540 azioni di cui nella succitata legge. »

(È approvato.)

« Art. 3. A conto di rimborso degli interessi in ragione del 4 1/2 per cento ascendenti a L. 193,325 05 1/2 che lo Stato ha dovuto pagare durante la costruzione della strada sulle azioni emesse, il medesimo riceverà 386 azioni costituenti la somma di L. 193,000, con che la Società per la costruzione della strada si obblighi di ricevere al valor nominale la metà delle azioni stesse, ossia azioni 193 in pagamento di corrispondente somma che potrà spettargli in numerario a mente dell'articolo 22 del capitolato annesso alla legge predetta. »

(È approvato.)

« Art. 4. Le rimanenti 74 azioni saranno depositate nella Cassa dei depositi e dei prestiti, ed i relativi frutti saranno impiegati nel pagamento delle spese sì ordinarie che eventuali in servizio della strada cadenti a carico della Società a tenore del capitolato annesso alla ridetta legge.

« Queste spese saranno fatte sulla proposta del Comitato di sorveglianza da istituirsi dagli azionisti a tenore dell'articolo 39 del capitolato di concessione e col consenso del ministro delle finanze. »

(È approvato.)

RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER PROROGA DI TERMINI ALLA COMPAGNIA TRANSATLANTICA.

PRESIDENTE. Risultandomi che è pronta la relazione del senatore Cotta per la legge concernente la prorogazione alla Compagnia transatlantica, gli concedo la parola.

COTTA, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1828.)

PRESIDENTE. Il Senato ebbe già nella penultima udienza a decretare l'urgenza di questo progetto di legge insieme ad alcuni altri.

Uno dei mezzi che il Senato adopera per soddisfare a questi voti d'urgenza si è appunto di decretare che si passi immediatamente alla discussione, anche prima che si dia alle stampe e si distribuisca il rapporto.

Chieggo alla Camera se vuol procedere in simil guisa in questa legge, di cui si è udita la relazione.

Chi intende che si possa immediatamente passare alla discussione della legge, di cui si è udito il rapporto, si alzi in piedi.

(Il Senato adotta.)

Dichiaro aperta la discussione su tal progetto di legge. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1825.)

Siccome ninno domanda la parola, così metto ai voti l'articolo unico, che è così concepito:

« I termini che nell'articolo 15 della convenzione, approvata con legge dell'11 luglio 1853, vennero assegnati alla Compagnia transatlantica per adempiere le obbligazioni da lei assunte in esso articolo, ed i quali scadrebbero, quello per mettere in costruzione sette bastimenti, con tutto il 10 gennaio 1855, e quello per attivare il convenuto corso di viaggi fra Genova e le due Americhe, con tutto il 10 gennaio 1856, sono prorogati d'un anno. »

(È approvato.)

RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI SULLA LIBERTÀ DI CABOTAGGIO COLLA GRAN BRETAGNA E COLLA TOSCANA.

PRESIDENTE. Invito il senatore Jacquemoud a dare lettura del suo rapporto, concernente l'approvazione della convenzione sulla libertà di cabotaggio colla Gran Bretagna e colla Toscana.

JACQUEMOUD, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1724.)

PRESIDENTE. Anche di queste leggi era decretata l'urgenza. Io perciò mi credo autorizzato ad invitare la Camera a voler dare un voto uguale a quello che emise testè per la legge precedente.

Chi crede che di queste leggi possa intraprendersi senza più la discussione voglia levarsi in piedi.

(Il Senato adotta.)

In coerenza a tal voto dichiaro aperta la discussione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1721-23.)

I progetti di legge sono due. Il primo riguarda la convenzione colla Gran Bretagna, ed è così concepito:

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato a dar piena ed intera esecuzione alla convenzione addizionale al trattato del 27 febbraio 1851, conclusa in Torino il 9 agosto 1854 con S. M. la Regina del Regno Unito della Gran Bretagna ed Irlanda, relativa al commercio di costa o cabotaggio. »

(È approvato.)

« Art. 2. Sono aboliti i diritti di consolato che avrebbero dovuto percepirsi dagli agenti dello Stato, in forza del disposto dell'articolo 16 del regolamento annesso alle regie patenti 12 gennaio 1825, e per gli approdi dipendenti dal detto commercio di costa o cabotaggio negli scali inglesi o di altre nazioni.

« Nell'esercizio del detto commercio non sarà dovuto in ciascun porto d'approdo che un solo diritto da pagarsi ai consoli od in loro difetto ai vice-consoli, regolato nel modo che segue:

« Per i bastimenti al disotto e sino a venti tonnellate si pagherà il diritto fisso di cinquanta centesimi.

« Per le navi di portata maggiore verrà percepito il diritto proporzionale di cinque centesimi per ogni tonnellata eccedente le venti. »

(È approvato.)

La legge seconda, riguardante la convenzione colla Toscana, è così concepita:

« *Articolo unico.* Il Governo del Re è autorizzato a dar piena ed intera esecuzione alla convenzione addizionale al trattato di commercio e di navigazione del 24 settembre 1849 conclusa a Firenze il 19 dicembre 1854 con S. A. I. e R. il Granduca di Toscana. »

(È approvato.)

RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI POSTALI COI DUCATI DI PARMA E MODENA.

PRESIDENTE. Accordo ora la parola all'onorevole senatore Di San Marzano, relatore della legge riguardante l'approvazione della convenzione postale coi ducati di Parma e di Modena.

DI SAN MARZANO, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1854.)

PRESIDENTE. Ed io pei motivi stessi già graditi dal Senato propongo pure che di queste leggi si faccia immediatamente discussione.

Chi così pensa voglia levarsi in piedi.

(Il Senato approva.)

Dichiaro quindi aperta la discussione generale su questi progetti di legge. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1816-1821.)

Il progetto di legge riguardante la convenzione col ducato di Parma è così concepito:

« *Articolo unico.* Il Governo del Re è autorizzato a dar piena ed intera esecuzione alla convenzione postale conclusa fra il regno sardo ed il ducato di Parma, e firmata in Torino il 15, ed in Parma il 19 dell'andante gennaio. »

(È approvato.)

Il progetto di legge concernente la convenzione col ducato di Modena è così concepito:

« *Articolo unico.* Il Governo del Re è autorizzato a dar piena ed intera esecuzione alla convenzione postale, conclusa tra il regno sardo ed il ducato di Modena, e firmata in Torino il 7 dicembre 1854, ed in Modena il 18 dicembre stesso anno. »

(È approvato.)

Si passa ora allo squittinio di tutte queste leggi.

Per maggior abbreviazione farò collocare altre due urne con le indicazioni necessarie perchè si sappia su qual legge si voti.

Si comincerà dalla prima legge riguardante le fortificazioni di Casale.

Risultamento della votazione:

Votanti 57
Voti favorevoli 45
Voti contrari 12

(Il Senato adotta.)

Sulla legge per la concessione della strada ferrata da Savigliano a Saluzzo.

Risultamento della votazione:

Votanti	56
Voti favorevoli	54
Voti contrari	2

(Il Senato adotta.)

Sulla legge per l'aumento di capitale sociale della ferrovia da Torino a Susa.

Risultamento della votazione:

Votanti	56
Voti favorevoli	53
Voti contrari	3

(Il Senato approva.)

Sulla legge per la prorogazione di termini alla Compagnia transatlantica.

Risultamento della votazione.

Votanti	56
Voti favorevoli	45
Voti contrari	11

(Il Senato adotta.)

Sulle leggi portanti l'approvazione delle convenzioni per la libertà di cabotaggio seguite colla Gran Bretagna e colla Toscana.

Risultamento della votazione :

Votanti	55
Voti favorevoli	55

(Il Senato approva all'unanimità.)

Sulle rimanenti due leggi portanti l'approvazione delle convenzioni postali rispettivamente firmate coi ducati di Parma e di Modena.

Risultamento della votazione :

Votanti	55
Voti favorevoli	55

(Il Senato adotta all'unanimità.)

La seduta è levata alle ore 4 1/2."

TORNATA DEL 12 FEBBRAIO 1855

— 8 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Giuramento del senatore Elena — Presentazione di progetti di legge: Disposizioni intorno ai marchi e segni distintivi in fatto d'industria e di commercio; Approvazione del trattato d'alleanza anglo-francese-sardo, e delle due relative convenzioni — Comunicazione della morte di S. A. R. il Duca di Genova.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

QUARELLI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

PRESIDENTE. Risultandomi che il signor senatore Elena, la cui ammissione fu decretata dal Senato, si trova nelle nostre sale ad oggetto di prestare il suo giuramento io prego i signori senatori De Sonnaz e Broglia a volerlo introdurre nell'aula a tal fine.

(Il senatore Elena introdotto nell'aula presta il giuramento, previa lettura fatta dal presidente della solita formola.)

PROGETTI DI LEGGE INTORNO AI MARCHI E SEGNI DISTINTIVI E PER L'APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE MILITARE STIPULATA CON LA GRAN BRETAGNA E L'IMPERATORE DEI FRANCESI.

PRESIDENTE. La parola è al presidente del Consiglio dei ministri.

CAVOUËR, presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri, reggente il Ministero delle finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge inteso ad approvare alcune disposizioni intorno ai marchi e segni distintivi in fatto d'industria e commercio. (Vedi volume *Documenti*, pag. 1493.)

Ho pure l'onore di sottoporre al Senato il progetto di legge inteso ad autorizzare il Governo del Re a dar piena ed intera esecuzione alla convenzione militare stipulata il giorno 26 gennaio scorso con S. M. la Regina del Regno Unito della Gran Bretagna ed Irlanda, e S. M. l'Imperatore dei Francesi, ed alla convenzione supplementaria, firmata nello stesso giorno con S. M. Britannica. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1857.)

PRESIDENTE. Io do atto al presidente del Consiglio dei ministri della presentazione di questi due progetti di legge, che saranno sollecitamente dati alle stampe, e quindi distribuiti agli uffizi per la conveniente disamina.

ANNUNZIO DELLA MORTE DEL DUCA DI GENOVA.

PRESIDENTE. Mi tocca di adempiere ad un tristissimo dovere, dando lettura di una lettera, ieri direttami dal ministro degli affari interni.

« Una nuova immensa sciagura è piombata sulla reale famiglia e sul regno. Il prode **DUCA DI GENOVA**, l'invitto principe, il fratello diletto dell'augusto Monarca non è più. Ei rese l'ultimo respiro alle ore 10 di ieri sera.

« Il ministro dell'interno compie, d'ordine del Re, il doloroso ufficio di renderne informato l'onorevolissimo signor presidente del Senato del regno con preghiera di comunicarla ai senatori, e gli partecipa ad un tempo essere S. M. già pienamente convinta che il Senato medesimo, il quale si è associato alli precedenti suoi lutti, prenderà vivissima parte anche a questo sub profondo dolore.

Il Ministro

U. RATAZZI. »

(*Con voce commossa*) Quest'incessante, o dirò meglio, quest'incalzante serie di sciagure che colpisce la famiglia reale è certo una calamità nazionale alla quale il Senato prende vivissima parte.

Noi dobbiamo vedere con dolore che sparisca dall'elenco nostro il nome glorioso del Reale Duca di Genova; ma il nome di un principe così saggio ed amato, di un capitano così valoroso ed intrepido rimarrà scritto perennemente nei fasti della nostra storia patria, come rimarrà indelebile nei nostri cuori. (*Bene!*)

Io invito il Senato a voler usare all'ufficio di Presidenza lo stesso tratto di deferenza che gli ha usato allorchè dovette partecipare altri simili luttuosissimi casi nei giorni precedenti, a volere cioè autorizzarlo a rappresentare la Camera in tutti quei mesti uffizi ai quali sarà chiamato dalla partecipazione ufficiale datagli di questo tristissimo avvenimento.

Se non si fa osservazione in contrario, io crederò che Senato aggradisca la mia proposta.

(Il Senato approva.)

PRESIDENTE. Debbo anche dar lettura di un'altra lettera del ministro degli affari interni riguardante lo stesso luttuoso avvenimento:

« Il ministro dell'interno facendo seguito alla sua nota di ieri partecipa a S. E. il signor presidente del Senato del regno, che la sepoltura di S. A. R. il Duca di Genova avrà luogo nel mattino di mercoledì prossimo, giorno 14 del corrente. Il sottoscritto a nome del Governo di S. M. invita il Senato del regno a voler intervenire alla mesta funzione, e nel pregare S. E. il signor presidente di volerne dar parte al Senato, si riserva di trasmetterle in breve un buon numero di esemplari delle consuete istruzioni, che regoleranno l'ordine del convoglio.

Il Ministro
U. RATTAZZI. »

Basta, io credo, di aver dato lettura di questa lettera perchè tutti i senatori i quali possono far parte del funebre convoglio, vogliano prestare questa pia opera alla salma augusta del deplorato Principe.

Prima di sciogliere l'adunanza io proporrei al Senato di voler convenire domani per l'esame delle due leggi ora presentate dal Ministero, e segnatamente di quella riguardante il trattato di convenzione militare stipulato dal nostro Governo colle Corti di Francia e d'Inghilterra.

Se non vi è osservazione a fare, io tengo che il Senato acconsenta che domani vi sia adunanza negli uffizi alle ore due.

Prego intanto i signori senatori a voler passare nella sala delle conferenze per sentire una comunicazione relativa al servizio nostro interno, che avrò l'onore di fare.

La seduta è levata alle ore 3.

TORNATA DEL 1° MARZO 1855

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Giuramento del senatore Arese — Sunto di petizioni — Omaggi — Comunicazione dell'indirizzo di condoglianza rassegnato a S. M. il Re per la morte di S. A. R. il Duca di Genova — Presentazione di un progetto di legge per la leva di 500 marinai — Relazione e discussione immediata del progetto di legge per l'approvazione del trattato di alleanza colla Francia ed Inghilterra e delle due convenzioni relative — Parlano contro il medesimo i senatori Alberto Ricci e Sclopis, membri dell'ufficio centrale, ed i senatori Colli, D'Oria, Della Torre e Della Marmora — In favore i senatori Roberto d'Azeglio e Giacinto di Collegno.*

La seduta si apre alle ore 1 1/4 pomeridiane colla lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

PRESIDENTE. Prego i signori senatori D'Azeglio e Marioni a voler introdurre il senatore Arese perchè possa prestare il suo giuramento.

(Introdotta il senatore Arese, presta il giuramento nella solita formola lettagli dal signor presidente, e poscia prende posto fra gli altri senatori.)

Coll'installazione del senatore Arese il numero legale per le nostre adunanze è oggi portato al numero di 55.

PETIZIONI — OMAGGI.

PRESIDENTE. Debbo dare comunicazione alla Camera d'un sunto di petizioni giunte ultimamente al Senato.

QUARELLI, segretario, legge il seguente sunto di petizioni:

- 1115. Mille cinquecento cinquantasette abitanti del comune di Villafranca Piemonte,
- 1116. Gli addetti alla parrocchia di Santa Maria Maddalena di Villafranca Piemonte,
- 1117. Sessantadue abitanti del comune di Benil,
- 1118. I parrochi componenti il vicariato di Candia, diocesi di Vercelli,
- 1119. — componenti il vicariato di Cigliano, diocesi di Vercelli,
- 1120. — componenti il vicariato di Bobbio, diocesi di Vercelli,
- 1121. — componenti il vicariato di Gattinara, diocesi di Vercelli,
- 1122. — componenti il vicariato di Albano, diocesi di Vercelli,
- 1123. Trecento venti abitanti del comune di Livorno Verellese,
- 1124. Cento settantasei abitanti del comune di Saluggia, provincia di Vercelli,
- 1125. Le religiose Clarisse del monastero di Sant'Andrea nel comune d'Alasio, provincia d'Albenga,
- 1126. Il Capitolo cattedrale della diocesi di Noli,
- 1127. Le religiose del terzo ordine di San Domenico di Finalborgo,

1128. Mille duecento ventitrè individui della città di Vercelli (petizione riprodotta coll'autenticità delle firme mancante nel numero 934),

1129. Duemila trecento trentotto tra parrochi e sacerdoti ed abitanti della diocesi di Biella, sottoscritti in diversi fogli aventi ciascuno in capo lo stesso modulo,

Ricorrono al Senato perchè voglia rigettare il progetto di legge sulla soppressione di alcune comunità e stabilimenti religiosi.

PRESIDENTE. Debbo anche dare comunicazione al Senato dei seguenti omaggi ad esso fatti:

1° Dal signor Epifanio Fagnani, di un suo opuscolo sull'origine e l'ufficio della filosofia dimostrati col fatto.

2° Dal ministro dell'interno, di cento esemplari delle epigrafi scritte da chi legge pel solenne funerale di S. M. la Regina Maria Teresa.

3° Dal ministro stesso, di una quantità d'esemplari del Monitorio del Papa e documenti annessi.

4° Dal signor Prati, d'un suo canto funebre in morte delle due Regine.

5° Dagli intendenti generali delle divisioni di Cuneo, Ivrea ed Annecy, di alcuni esemplari degli atti di quei Consigli divisionali.

INDIRIZZO DI CONDOGLIANZA A SUA MAESTÀ PER LA MORTE DEL DUCA DI GENOVA.

PRESIDENTE. Debbo ancora render conto alla Camera del modo con cui la Presidenza ha soddisfatto all'onorevole mandato datole nell'ultima seduta per tributare a S. M. l'omaggio delle nostre condoglianze per la recente luttuosa perdita fatta nella real famiglia. La Presidenza ha creduto che il modo più acconcio fosse quello che il presidente, a nome dell'ufficio a ciò delegato, rassegnasse a S. M. con una sua lettera, un indirizzo di condoglianza. Il presidente ha compito il suo dovere rassegnando a mani di S. M. la lettera di cui vado a dar lettura.

« SIRE! Allorchè io doveti dar lettura al Senato del regno della lettera ministeriale nella quale gli si annunciava in maniera ufficiale il novello luttuoso avvenimento

che colpì l'animo di V. M., io ebbi anche a leggere sul viso costernato di coloro che mi ascoltavano, come questa nuova calamità era da noi tutti tenuta per calamità nazionale.

« La nazione era paga e gloriosa nel vedere accanto al vostro trono un Principe, le cui doti eccelse di mente e di cuore avevano anche ricevuto sì luminosa illustrazione dal militare coraggio, e dalla bellica perizia.

« La nazione aveva pure per tanti anni fatto plauso a quella fraterna dilezione della M. V. per l'augusto suo germano, la quale ispirata dagli alti paterni avvedimenti, e rafferma nella comune domestica istituzione, poteva lasciar luogo alla fiducia, che Iddio lo avesse destinato a scemare nell'intimo vostro consorzio il gran voto lasciati dalle deplorate recenti vostre sciagure.

« La perdita di tanto Principe, il disinganno di tanta speranza non lasciano più luogo che all'universale compianto. E il Senato del regno, commosso nel più profondo dell'animo dal vostro e dal suo cordoglio, non può che rassegnarvi, o Sire, i sentimenti, che l'acerba sua angoscia può meglio eccitare che esprimere.

« Avendo a tal uopo il Senato commesso alla sua Presidenza l'onorevole mandato di presentarvi il triste ufficio della sua condoglianza, io che nella piena della personale mia afflizione sento mancarmi ogni mezzo intellettuale per poter dare alle mie parole il movimento e l'impronta dell'altissimo nostro rammarico, sono ridotto a supplicare la M. V., acciò che voglia tener conto in questa mia rispettosa lettera della partecipazione lealissima di tutti i senatori al vostro croccio, e delle ragioni per cui a me non è dato di eguagliare col mio omaggio tanta intensità di dolore. »
(*Segni di approvazione generale.*)

S. M. si è degnata accogliere coi sensi i più benigni e nei modi i più onorevoli per noi l'indirizzo, e mi ha incaricato di esprimere i sentimenti della sua gratitudine, ed il conto che sempre fa di ogni manifestazione di devozione della Camera alla sua augusta persona.

**PROGETTO DI LEGGE
PER UNA LEVA STRAORDINARIA DI 500 MARINAI.**

CAVOUR, presidente del Consiglio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVOUR, presidente del Consiglio. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge stato adottato dalla Camera elettiva nella tornata di ieri inteso ad autorizzare una leva straordinaria di 500 marinai. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1879.)

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo progetto di legge che sarà secondo il solito dato alle stampe e distribuito negli uffici pel suo esame.

**RELAZIONE E DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI
LEGGE PER L'APPROVAZIONE DELLE DUE CON-
VENZIONI RELATIVE AL TRATTATO D'ALLEANZA
CON FRANCIA ED INGHILTERRA.**

PRESIDENTE. Prego l'ufficio centrale che deve fare il rapporto sulla legge che è all'ordine del giorno di prendere il suo posto, ed invito il signor relatore della medesima a darne lettura.

ALFIERI, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1837.)

PRESIDENTE. Non essendosi rigorosamente osservato quell'intervallo di tempo che il nostro regolamento prescrive passi tra la distribuzione dei rapporti e la pubblica discussione, e ciò per motivi degni ed imperiosi, pei quali io ho dovuto accelerare d'un giorno la chiamata del Senato alla discussione pubblica di questa legge, io debbo invocare il voto di esso acciò si compiaccia di ratificare o convalidare l'annunziato ordine del giorno. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1831.)

Chi crede che si debba immediatamente passare alla discussione di questa legge, voglia levarsi.

(Il Senato approva.)

Sono molti gli oratori che trovansi iscritti pro e contro sopra di questa legge; ma siccome il signor senatore Ricci, membro della Commissione e rappresentante una parte della minoranza, intende di dare qualche schiarimento che serva come di complemento alla relazione che ora è stata letta dal relatore della maggioranza, perciò è che gli accordi prima degli altri la parola.

RICCI ALBERTO. Signori senatori, trovandomi a far parte della minoranza dell'ufficio centrale incaricato della disamina del progetto di legge per l'approvazione delle due convenzioni relative al trattato d'alleanza con Francia ed Inghilterra, mi credo in obbligo di far conoscere al Senato le ragioni gravi e perentorie che senza condizione m'impediscono di aderire alle conclusioni espresse nella relazione di cui venne fatta testè la lettura.

L'incarico affidatomi dalla maggioranza del primo ufficio che mi faceva l'onore di eleggermi a suo commissario, consisteva principalmente nel chiedere che per mezzo di una dichiarazione suppletiva, oppure collo scambio di note tra il Governo del Re e quelli di Francia e d'Inghilterra, si trovasse modo di supplire nelle due convenzioni sottoposte all'approvazione del Parlamento a tutto ciò che nelle medesime si scorge di mancante od espresso in maniera non abbastanza chiara e rassicurante pel vantaggio e la dignità del paese.

Fedele a tale mandato, quando il signor presidente del Consiglio si recava nel seno della Commissione, io mi feci a chiedergli primamente se l'accessione del Governo del Re al trattato del 10 aprile tra i Governi di Francia e della Gran Bretagna era stata per parte sua un atto libero, o se piuttosto non vi era stato condotto da una coazione esterna alla quale egli non avrebbe potuto resistere senza esporre il paese a gravi pericoli.

Il presidente del Consiglio non esitò a rispondermi a questo proposito, e la lettura dei dispacci di cui diede conoscenza alla Commissione ci diede la certezza che l'accessione del Governo di Sardegna al trattato del 10 aprile era stata assolutamente spontanea, cioè che in fatto egli era pienamente libero di accedere o di non accedere, e che la sola conseguenza che avrebbe potuto risultare dalla non adesione del Governo del Re al trattato suddetto sarebbe stata quella unica e naturale che le nostre relazioni politiche coi due Governi non si troverebbero in quel grado d'intimità e di cordialità cui la nostra cooperazione alla guerra dai medesimi guerreggiata contro la Russia ci porge adesso favorevole occasione.

In seguito a tale rassicurante dichiarazione, confermata, come dissi, dalla lettura della corrispondenza diplomatica degli agenti del Re presso le Corti di Parigi e di Londra, sorgeva spontanea l'occasione di chiedere come mai avve-

nisse che non ostante la nostra piena ed assoluta libertà d'azione, non si fossero in corrispettivo della cooperazione del Governo sardo alla guerra d'Oriente, cooperazione che è pur di tanto peso per noi, e di tanto vantaggio per gli alleati, non si fossero stipulate convenzioni meno onerose pel paese, e anzi tutti i nostri desideri si fossero limitati a domandare l'intervento dei Governi alleati pel ritiro dei sequestri austriaci.

A tale domanda il ministro rispose che veramente a meno di chiedere sussidi pecuniari, cosa dalla quale il Governo era tuttavia alieno, egli non sapeva immaginare quali migliori condizioni si avrebbe potuto stipulare. In una parola egli disse che le due convenzioni sottoposte alle deliberazioni del Parlamento contenevano in sostanza quanto da parte nostra si poteva ragionevolmente desiderare.

Come ognun vede, siffatta risposta chiudeva ogni adito ad ulteriore discussione tra il signor ministro ed il commissario del primo ufficio, perchè tra chi ravvisa le convenzioni in parte mancanti ed in parte troppo onerose al paese e chi le giudica come assolutamente in ogni loro disposizione soddisfacenti non rimane via di mezzo al ragionare.

In tale stato di cose, signori senatori, è debito del commissario del primo ufficio di riferirvi quali fossero gli appunti da me fatti alle convenzioni di cui si tratta, e quali le risposte ottenute dal ministro onde nell'alta vostra saviezza possiate giudicare se li medesimi siano o no meritevoli della vostra approvazione.

In primo luogo io mi faceva ad osservare come nulla fosse stato stipulato relativamente alla posizione del comandante in capo dell'armata sarda, e come in presenza delle espressioni affatto identiche state usate da lord Aberdeen, in allora primo lord della tesoreria, nel suo discorso alla Camera de' pari, e da lord Clarendon, ministro degli affari esteri della Gran Bretagna, nella sua lettera comunicata al conte di Cavour vi fosse fondato motivo di temere che il comandante dell'armata sarda dovesse trovarsi sotto gli ordini del generale in capo inglese, e quindi escluso dall'aver voce attiva nei Consigli generali di guerra; posizione questa certo non confacente alla dignità del nostro paese e non conforme alla parte che il medesimo prende alla guerra, suppeditando un contingente sempre effettivo di truppe, contingente che è in sostanza superiore a quello degli altri due Governi, sia che si voglia prender per base di paragone la popolazione dei rispettivi Stati, sia che si voglia considerare il loro stato militare tanto di pace che di guerra, e le risorse d'ogni genere delle quali quelle due ricche e potenti nazioni possono disporre.

A questa osservazione il presidente del Consiglio rispondeva che non ostante le accennate espressioni dei due ministri britannici, egli persisteva a credere che appunto perchè nulla si era stipulato in proposito, non si potevano ammettere le conseguenze che risulterebbero dalle frasi sopra indicate che suonavano in questi termini: *à notre disposition et sous les ordres du général Raglan.*

Procedendo nell'esame delle convenzioni militare e finanziaria, e rispondendo il ministro alle mie osservazioni, asseriva che egli credeva la somma di 25 milioni fornita ad imprestito dal Governo inglese come assolutamente sufficiente a sopperire alle spese del corpo di spedizione durante un anno di guerra guerreggiata.

Il Ministero, soggiunge egli, calcola che le spese pel

mantenimento di un corpo di truppe effettivo di 15,000 combattenti durante un anno, non debba oltrepassare la somma di 15 milioni di lire, e che si possano bilanciare li rimanenti 10 milioni di lire nel modo seguente: cioè otto milioni per le spese ed i preparativi di mobilitazione delle truppe, l'indennità di entrata in campagna a darsi all'ufficialità, la spesa delle munizioni da guerra, il consumo e la perdita del materiale, il rimpiazzo di cavalli, le somministrazioni straordinarie ed inevitabili di vestiario, l'impiantamento e la manutenzione militare degli ospedali, le spese di amministrazione, ecc., ecc., più due milioni per i bisogni straordinari della marina.

Ora, o signori, a scorgere quanto tali presupposti siano lontani dal rispondere alla realtà delle spese cui il paese dovrà inevitabilmente sottostare, basterà, io credo, accennare alcuni calcoli dai quali il Senato potrà argomentare quale debba essere il totale della spesa generale inevitabile per la spedizione che si sta per intraprendere, astrazione fatta da quelli avvenimenti straordinari cui le sorti della guerra espongono bene spesso gli eserciti.

Onde procedere in questa questione coi dati più certi che si possano invocare da chi non ha avuto sott'occhio le tabelle ufficiali, prenderò soltanto a calcolare la spesa del corpo di spedizione, quale risulta dalla pubblicazione che venne fatta da parecchi giornali, alcuni dei quali difendono abitualmente la politica del Ministero, avvertendo che ho calcolate le indennità a norma dei regolamenti in vigore, e le razioni in natura sul valore di lire 2 50 per ogni cavallo, e lire 1 50 per razione di viveri, malgrado risulti che l'armata francese è stata obbligata a pagarle a prezzo maggiore.

Debbo pure aggiungere per maggiore chiarezza che in tale ragguaglio non si è tenuto conto del deconto pel vestiario, nè per l'armamento, ed inoltre non si è fatto caso della distribuzione di pane e legna, ritenute comprese nella razione di viveri.

Nel calcolo dunque che andrò indicando si valutano soltanto i viveri, paghe ordinarie e prestito.

Fanteria.

Forza: 20 battaglioni a 514 uomini ciascheduno, così in totale 10,280, per un mese L. 681,143

Stati maggiori dei reggimenti, delle brigate e divisioni, per un mese » 35,686

Bersaglieri.

5 battaglioni a 476 uomini, cioè in totale 2370, per un mese » 161,703

Cavalleria.

5 squadroni di 130 uomini ciascuno, ed in totale 650 — Cavalli 104 per squadrone, ed in totale 520 — Spesa complessiva per un mese » 88,518

Artiglieria.

1 battaglione artiglieria di piazza di 504 uomini, per un mese » 39,000

1 battaglione del genio militare di 504 uomini, per un mese » 37,216

Comando generale e stato maggiore del quartier generale e uffiziali di stato maggiore presso le divisioni e brigate, per ogni mese » 20,000

A riportarsi . . . L. 1,063,266

Riporto . . . L. 1,063,266

6 batterie d'artiglieria di battaglia di 190 uomini e 180 cavalli ciascheduna, compresa la sua riserva, in totale uomini 1140, cavalli 1080.

Spesa complessiva per un mese 146,844

Quindi la spesa mensile del corpo di spedizione quale risulta dai dati sovraccennati, e che ammonterebbe a 15,448 uomini coi cavalli necessari, sarebbe al mese di L. 1,210,110

Mancano ancora le indicazioni riguardo al servizio delle sussistenze, infermieri, amministrazione e servizio sanitario, parchi di divisione e generale d'artiglieria, parco del genio, ecc., ecc. A tali servizi saranno necessari almeno 900 cavalli ed i 300 muli di cui si provvede attualmente l'amministrazione. Vi vorranno per tutto ciò oltre lo straordinario numero d'impiegati, circa 1200 uomini, per cui non parrà al Ministero esagerato il valutare la spesa in proposito a lire 200,000.

Tutte queste parziali somme danno per un anno la quota di oltre 17 milioni, cioè più di due milioni al disopra del calcolo primitivo del Ministero per la sola categoria delle paghe e viveri giornalieri.

Ora se si tien conto dell'aumento straordinario al quale salgono quasi sempre i viveri in tempi di guerra, lo spreco inevitabile dei medesimi e le perdite inseparabili dai movimenti di un'armata, si comprenderà facilmente come attenendosi ai calcoli i più ristretti si debba almeno calcolare la differenza di quattro milioni sopra questa sola categoria tra i primi calcoli del Ministero e quelli che risulteranno immancabilmente da un esame più accurato, tenendo conto della circostanza essenziale che si va a guerreggiare in un paese lontano e sprovvisto di molti degli oggetti più indispensabili alle necessità ed abitudini delle armate occidentali.

Gravi in questo momento sono le compere dei cavalli necessari in numero almeno di 2000, l'acquisto dei muli, la provvista delle carabine, del materiale d'artiglieria, munizioni da guerra, carri per l'amministrazione; ma fra tutte maggiore sarà quella dell'impianto degli ospedali in Oriente.

Egli è evidente che tali ospedali dovranno essere impiantati almeno per 4000 letti, cioè pel quarto del corpo di spedizione, e tale proporzione è superata oggidì di gran lunga dalle armate belligeranti francesi ed inglesi. A ciò si aggiunga che bisognerà spedire dal paese i letti, le suppellettili, biancherie, ecc., poichè non vi è speranza di rinvenire ora presso Costantinopoli o negli stretti gli oggetti necessari, trovandosi quel paese già depauperato dalle richieste fatte dalle armate alleate che da circa un anno vi soggiornano.

Insufficienti del paro sono i due milioni calcolati per le spese straordinarie del servizio marittimo.

A me riesce impossibile, in mancanza di qualunque pubblicazione in proposito, scendere a minuti particolari, e mi limiterò quindi ad un'osservazione sopra di un solo punto.

Il ministro della guerra mi disse prima di partire per Parigi che si proponeva di non ispedire in Levante che cinque battelli a vapore e due fregate a vela.

Ora risulta che il solo consumo del combustibile per i cinque piroscafi per un anno di navigazione esige il dispendio dei due milioni calcolati per tutte le spese.

Diffatti i nostri battelli a vapore consumano all'ora le seguenti quantità di carbone:

Fregata	<i>Costituzione</i>	tonnellate	2 1/2
—	<i>Governolo</i>	—	2
—	<i>Carlo Alberto</i>	—	2
—	<i>Tripoli</i>	—	1
—	<i>Malfutano</i>	—	1
Totale . . .			8 1/2

Il semplice viaggio di questi cinque piroscafi in Crimea calcolato di soli 9 giorni, cioè 216 ore ad 8 tonnellate per ora, somma a 1728 tonnellate, che a lire 65 la tonnellata, prezzo attuale, importano lire 112,320. E ciò senza tener conto dell'olio e sevo di non lieve dispendio. Quindi il solo viaggio d'andata e ritorno esige pel combustibile la spesa di lire 224,640.

Quanto al loro servizio in Levante, supponendo debbano navigare tre soli giorni per ogni settimana, ossia 72 ore, abbiamo per un anno (72 moltiplicato per 52) ore 3744, e ritenuto il consumo di 8 tonnellate all'ora, risultano tonnellate 29,952, che a lire 65 formano lire 1,946,880.

Aggiuntovi il viaggio sopraindicato di andata e ritorno, sono in totale lire 2,171,520.

Pertanto il solo carbone richiede oltre i due milioni presunti. Nulla dirò delle paghe, viveri dei marinai, macchinisti, uffiziali, stati maggiori, e delle altre spese di navigazione, della riparazione alle caldaie, macchine, attrezzature, ecc., e del consumo e deterioramento del materiale. Per cui il Senato non avrà difficoltà a convincersi che anche sulla categoria *Marina* il dispendio reale eccederà del doppio la somma presunta dal Ministero.

Avanti di dar fine a queste mie osservazioni, mi rimane ancora, o signori, a rendervi conto di un appunto grave sollevato da un altro commissario, appunto al quale avendo io aderito, mi è forza di qui farne cenno per indicare i motivi per cui non credetti tenermi soddisfatto come gli altri miei colleghi delle spiegazioni ottenute.

Fu sollevato il dubbio se le espressioni contenute nell'articolo 3° del trattato del 10 aprile potessero, dietro i principii d'interpretazione sanciti dal diritto delle genti, assicurare al Piemonte un titolo sufficiente per prendere parte ai negoziati che venissero iniziati dopo cessate le ostilità per l'assesto di interessi o di posizioni politiche alterate per le conseguenze della guerra.

Le spiegazioni date in proposito dal ministro degli affari esteri avendo prodotto in me la convinzione che ove si chiedessero assicurazioni formali in proposito, non sarebbe impossibile di ottenerle, io non credetti dovermi tener contento di spiegazioni puramente verbali, e ciò tanto più in vista della mancanza lamentata unanimemente dall'ufficio centrale di qualunque documento scritto che valga a far fede dello spirito e del tenore delle negoziazioni cui diede luogo l'accessione per parte del Governo del Re al trattato del 10 aprile.

Accennato così brevemente come lo comportava l'importanza della materia, il modo con cui dovetti condurmi in seno della Commissione per adempiere al mandato affidatomi dal primo ufficio, non mi resta più che ad aggiungere alcune mie particolari considerazioni sulla gravissima questione sottoposta alle deliberazioni di questo Consesso.

Signori senatori, io riconosco con moltissimi dei miei colleghi che le condizioni politiche e geografiche del Piemonte gli vietano di rimanersi neutrale nelle grandi lotte

che di tempo in tempo vengono ad agitare l'Europa, ma non mi sembra però ancora ben definita la quistione relativa all'opportunità del momento in cui gli convenisse prendervi parte, e questo mio dubbio si avvalorava dal fatto che non solo tutte le potenze di second'ordine stanno tuttavia nell'aspettativa, ma ancora indecisi rimangono due dei più grandi ed importanti Stati europei, voglio dire le due grandi potenze germaniche.

Però siccome il diritto della guerra e delle alleanze appartiene presso di noi all'iniziativa reale, io non spingerò più avanti il mio sguardo in questa delicata materia, rispettando, come di dovere, quanto in forza dello Statuto si appartiene al potere sovrano.

Al nostro esame sono commesse le due convenzioni, militare e finanziaria, cui si riferisce il progetto di legge sottoposto all'approvazione del Senato. Sopra di queste io vi accennai quali fossero le opinioni del primo ufficio e le mie, e quali i motivi che ci fanno desiderare vengano nel miglior modo possibile migliorate.

Nè a questo desiderio credo possa ostare il fatto recente della dichiarazione di guerra fatta al Governo del Re da quello dell'imperatore di Russia. Tale fatto non è in sostanza che la conseguenza inevitabile dell'accessione del Governo del Re al trattato del 10 aprile, ed il risultato naturale dell'annuncio fatto negli atti ufficiali del Parlamento della nostra partecipazione alla guerra che si sta da altri Stati già combattendo contro quell'impero.

Riassumo il fin qui esposto.

L'ufficio centrale ha unanime riconosciuto e vi dichiara che giuste sono e rigorosamente dovute le interpretazioni da darsi alle convenzioni sui tre punti accennati, cioè il diritto di prender parte diretta al Congresso della pace, la continuazione ed il supplemento del prestito in caso d'insufficienza dimostrata.

Ma la maggioranza dell'ufficio crede, secondo le spiegazioni avute dal signor presidente del Consiglio, sieno conseguenze legittime e naturali dei patti stipulati. Egli poi le deduce unicamente dai modi amichevoli e cortesi con cui furono iniziate e condotte le negoziazioni; ma in sostanza si riducono ad induzioni, speranze, desideri. In materia per altro di tanta gravità ed interesse pel nostro paese, nella lamentata deficienza di ogni protocollo o nota scritta per cui resti traccia durevole delle intenzioni dei contraenti, parve a me stretto dovere di chi deve dare sanzione ad impegni di una gravità suprema, stabilire l'accertamento in modo positivo ed autentico del vero senso delle convenzioni, segnatamente nei tre punti sovra indicati.

Se tale è la mente dei Governi alleati, niuna difficoltà può sorgere nel richiedere esplicita e franche dichiarazioni in proposito. Se ciò è possibile, perchè trascurarle? Io ho sempre insistito su questo punto, e nella mia insistenza perchè si scambiassero dal nostro Governo con quegli alleati tali note, consiste il mio dissenso colla maggioranza dell'ufficio centrale.

Fedele dunque al mandato ricevuto dal primo ufficio che mi volle suo commissario ed interpretandone i sentimenti, mi riservo di sottoporvi un ordine del giorno nel quale possa il Senato, ove pur lo divida, esprimere almeno questo semplice e modesto desiderio.

SCLOPIS. Signori senatori, era mio pensiero il non prendere la parola sull'esordire di questa discussione, riservandomi poi a dibattito inoltrato di sottoporvi quelle considerazioni che l'esame delle questioni mi avrebbe sug-

gerite. Ma poichè un onorevole nostro collega che fa parte della minoranza dell'ufficio centrale ha creduto opportuno di esporre i motivi ed i punti per i quali egli dissente dalla maggioranza, io sono condotto, anche per non dipartirmi dalla linea di franchezza che ci è imposta, ad indicarvi, o signori, che appartenendo alla minoranza, mi riduco ad un solo punto, e ad indicarvi il capo sul quale io mi trovo in dissenso dai miei colleghi.

Da principio, o signori, io credeva che fosse necessaria una spiegazione esplicita dell'articolo 3° del trattato del 10 aprile; e poichè l'onorevole collega ha indicato alla Camera che uno di noi aveva emesso quel dubbio, io dichiaro che fui quello, e che sono stato indotto dalla forma, che mi parve alquanto elastica, di quella convenzione a chiedere schiarimenti.

Questi schiarimenti io li chiedeva particolarmente in vista delle varie fasi a cui nella storia diplomatica vanno soggette le disposizioni delle convenzioni generali, particolarmente quando si trovano in contatto i meno potenti con i più potenti.

Il ministro degli esteri nella conferenza tenuta coll'ufficio centrale e particolarmente in alcune comunicazioni di cui ci ha favoriti, ci ha dati schiarimenti tali che io ho creduto poter mi accostare. Non mi credo lecito di entrare in dichiarazioni sulla natura di questi schiarimenti, ma bramerei assai che il signor ministro degli esteri supplisse, con ciò che può esser lecito alla sua posizione, a ciò che mi interdice la riserva del mio ufficio.

Io quindi dichiaro che ho creduto che le comunicazioni e le spiegazioni date dal ministro degli esteri su questo punto dell'intelligenza dell'articolo 3° del trattato 10 aprile fossero sufficienti; dico sufficienti almeno nella condizione in cui ci troviamo, perchè io divido intieramente il modo di pensare di tutti i miei colleghi, cioè sarebbe stato grandemente desiderabile che in una materia così grave che c'impegna in tante e così imprevedute vicende e che c'impone già fin d'ora tanti sacrifici, i negoziati si fossero condotti per iscritto, come per l'addietro in quasi tutte le circostanze gravi si condussero i negoziati per iscritto dalla Corte di Savoia. Molti sono questi documenti negli archivi del regno, e avrebbe bastato il volerli esaminare per assicurarsi che allora si credette necessario, anche senza la condizione di pubblicità che ci è imposta dalle istituzioni attuali, il tener conto di ciò che si era fatto per rispondere nell'avvenire di ciò che si sarebbe dovuto fare.

Nel desiderio e nell'aspettazione che il signor ministro degli esteri supplisca a ciò che la riserva mia naturale m'impedisce d'indicarvi, passo al secondo dubbio che è in me fermo, e che costituisce un punto di dissidenza tra la maggioranza dell'ufficio centrale e noi, vale a dire l'onorevole preopinante e me.

Questo punto è quello della convenzione finanziaria. Per quanto io abbia fede nelle osservazioni che ci furono fatte, tuttavia dichiaro che nessun documento scritto, nessuna prova convincente ci fu somministrata a mio avviso che ci togliesse il dubbio che le somme che ci vengono date a prestito a titolo di anticipata indennità fossero tali da toglierci il dubbio gravissimo che noi entrando in guerra incontreremo impegni a cui non potremo poi soddisfare, salvo che con immensi sacrifici; e questi sacrifici, o signori, verranno in un tempo in cui gli animi saranno agitati, in cui le sorti saranno indecise, in cui il popolo genererà e ci chiederà conto del nostro operato.

Signori senatori, io credo che in questa parte molto

manca ad assicurare l'interesse della nostra popolazione dal lato della convenzione che si è stipulata.

Se noi ricorriamo alla storia, noi vediamo che molti furono i casi in cui la Corona di Savoia si trovò impegnata in guerre generali, molti furono i casi in cui ella ebbe indennità di guerra, indennità larghe, indennità senza necessità di corrispondenza d'interessi e senza necessità di restituzione. Allora non ci adontavamo di ricevere una indennità, e credo ne avessimo ragione; perchè si è fatto uno strano abuso, io credo, ed un singolare scambio di significato quando si è voluto far credere che un corpo di truppe per il quale si riceve una indennità di guerra diventi perciò mercenario.

Mercenari diventano quelli che si mettono in capitolazione al soldo altrui, ma senza deliberazione di volontà nazionale e di una straniera potenza; mercenari erano per esempio quei marinai i quali venivano al servizio di Francia al tempo dell'impero, chiamati d'ordine a incorporarsi nelle truppe; quelli erano veri mercenari: ma mercenari non erano i nostri guerrieri nella guerra della successione di Spagna, ma mercenari non erano i nostri soldati nella guerra della successione di Maria Teresa, nella guerra della rivoluzione di Francia, come mercenario non erano le nostre truppe nell'ultima guerra al tempo dei cento giorni. Eppure allora, signori, si riceveva un'indennità, e questa indennità non ricadeva in definitiva a carico del popolo a cui già si imponeva un sacrificio, un tributo di sangue.

Io non mi permetterò d'andare più oltre perchè non tengo le informazioni, nè ho l'abitudine di questi calcoli, dei quali fece cenno il nostro onorabile collega che ha testè parlato. Tuttavia mi permetto di dirvi, o signori, che da quanto si può raccogliere dalle indicazioni che si danno di ciò che costa il mantenimento d'un corpo d'armata in queste contingenze, noi dovremo supplire molto del nostro anche per tenerlo a numero in tempi quasi ordinari. Mi duole, lo dico francamente, che in discussione così solenne, dove i lumi delle persone militari potrebbero tanto soccorrere alle nostre deliberazioni, manchi su quel banco il ministro della guerra o chi lo rappresenti, come uomo d'armi e come uomo d'amministrazione.

Io non mi soffermerò più oltre in questo discorso, perchè, dico, mi mancherebbero lumi e vi tratterrei inutilmente; tuttavia dichiaro che le spiegazioni che ci fornì il ministro non mi paiono sufficienti; che vedo la gravezza del peso; che discerno l'ampiezza del pericolo, e che non posso avventurarmi a dare in questa parte un voto favorevole, perchè il nostro popolo il quale già si trova involto in mille strettezze finanziarie, si trovi ancora di più aggravato in un momento in cui cresceranno i pericoli, i timori e le diffidenze, e forse faranno scemare quella giusta stima che è dovuta alle nostre politiche istituzioni.

PRESIDENTE. Il primo oratore iscritto è il senatore Colli, al quale accordo la parola.

COLLI. Dopo quanto hanno detto i due preopinanti non posso lusingarmi di dire cose nuove; tuttavia desidero emettere il mio voto motivato per appoggiare l'opinione che io divido, cioè la loro. Non parlerò dell'alleanza che sta nelle attribuzioni della Corona ed alla quale io applaudo; parlerò bensì delle convenzioni le quali, a parer mio, lungi dal tutelare l'interesse del paese e quello dell'armata, contengono condizioni tutte a carico del Piemonte, mentre noi non abbiamo a paventare in quella lontanissima guerra che pericoli incerti e remoti, e non moviamo che per soccorrere ai bisogni altrui.

Considerando il passato, io vedo che ben altri vantaggi sapevano trarre i Reali di Savoia dai trattati che essi conchiudevano colle potenze vicine, e ben altre precauzioni essi sapevano prendere per assicurarsi gli interessi del paese. I così detti guardiani delle Alpi, quei proprietari dei due grandi spalti (come li chiama l'ingegnoso relatore) non sapevano far valere il beneficio della loro posizione.

Ho detto che io applaudiva all'alleanza. Io la credo utile non solamente, ma indispensabile; ma per ora la avrei voluta inattiva, riserbandomi d'intervenire all'epoca ed alle condizioni che sarebbero dettate dalle circostanze.

Non regge il citato esempio di Venezia, la quale vuolsi abbia perduta la propria indipendenza per non aver accettato l'alleanza offertale dal generale in capo dell'armata d'Italia.

Le circostanze non sono identiche, noi non abbiamo la guerra sul nostro suolo e nemmeno alle nostre porte, e chi ha, come ha il Piemonte, 100 mila uomini a metterli nella bilancia, è tale un alleato che è certo di essere accolto in ogni tempo se sa meritare la stima e la fiducia altrui.

Non si può dire che noi fossimo preparati alla guerra che stiamo per intraprendere, poichè ognuno sa che non abbiamo nè armi, nè denari.

Da più anni si studia la questione dei fucili di *Minié*, ed intanto i nostri soldati sono ancora armati di semplici fucili a percussione; le carabine stesse dei bersaglieri lasciano molto a desiderare.

Quanto alle finanze, ciascuno sa in quale stato esse sieno; epperò bisogna pensare di accrescere il bilancio di 25 a 40 milioni annui, od almeno a pagare un interesse di questa somma a chi vorrà prestarcela.

Ciò che hanno detto i preopinanti viene in appoggio ai miei calcoli, ed io non istarò a ripetere cose, per loro stesse poco soddisfacenti a sentire, quando soprattutto si sono già udite un momento prima.

Ci fu detto che questo era il solo mezzo di rientrare nel consorzio europeo. Noi avremmo potuto rientrarvi senza derogare menomamente ai nostri principii, immediatamente dopo i disastri di Novara e la conclusione della pace. Giudicando erroneamente le condizioni morali e politiche dell'Europa, noi non l'abbiamo voluto.

E questo è uno degli errori in cui sono caduti i varii Ministeri che si sono succeduti al governo della nazione da quell'epoca in poi, errori che noi scontiamo ora caramente.

Il presidente del Consiglio ed il ministro della guerra hanno parlato della ripugnanza che avrebbe l'esercito di essere stipendiato da una potenza straniera. Questa suscettibilità dell'armata è giusta e ragionevole, essa onora l'esercito.

Non osta però che in tutti i tempi le nazioni meno ricche, come fu detto or ora, hanno consentito a ricevere sussidii dalle nazioni più ricche di loro, per concorrere a certe intraprese, e ciò senza derogare in verun modo alla loro dignità.

Al tempo delle guerre napoleoniche le potenze dell'Europa sono state tutte sussidiate dall'Inghilterra.

Signori, non potendo dirvi cose che non siano già state dette, io mi limiterò ad una professione di fede: io non divido certe illusioni relative a questo trattato, io non posso lusingarmi di poter vedere realizzarsi certe speranze, e sono convinto ad un tempo che nessuno avrebbe avuto il diritto e nemmeno il potere d'imporci le condizioni alle quali il Ministero si è troppo facilmente rassegnato.

PRESIDENTE. Do la parola al marchese Roberto d'Azeglio.

D'AZEGLIO ROBERTO. Signori senatori! Quantunque a mia piena adesione a questo trattato forse già sia nota a parecchi di voi, avendo la stampa periodica pubblicata la lettera stata da me scritta al signor ministro degli esteri un tempo ove ancora ignoravasi dal Parlamento l'iniziativa assunta dal Ministero su tale importante questione, quantunque nella discussione, con sì varia eloquenza, ventilata nella Camera elettiva già sia la materia stata elaborata in modo da informare negli animi nostri una luminosa sintesi sui vantaggi e gli inconvenienti che ne possono risultare alla patria, raro essendo nelle umane cose viene male o pieno bene, ma sì l'uno e l'altro misto e confuso, io mi sono ciò non ostante risoluto a chiedervi la scoltà di parlare, a ciò indotto dalle nuove contingenze che, da tal epoca, intervennero nei fatti della guerra che tassi combattendo in Oriente.

Io non mi dilungherò sulle convenienze politiche con sì perspicua oculutezza avvistate dal Ministero in questa fase di storici eventi; nulla dirò di quanto potesse guadagnare lo Stato prendendo le armi, o perdere non le prendendo; nè dei vantaggi eventuali che fossero per derivarci dallo starci o no colle mani a cintola, mentre le finitime nazioni occorrono in una guerra, forse troppo tardi intrapresa per impedire che l'enorme preponderanza della Russia non fiduca i monarchi europei quasi ad altrettanti prefetti del proprio impero.

Essendo cotali temi stati già lodevolmente trattati in un altro recinto del Parlamento, io mi fermerò solo un istante a considerare il punto di vista da cui apertamente si manifesta, a chiunque è capace di politiche avvedutezze, come nelle attuali circostanze il combattere nella lega delle potenze alleate sia avvalorare viemmeglio le speranze che irradiano il nostro avvenire, e propugnare direttamente la indipendenza della comune patria.

Il famoso cardinale Retz era solito dire: « Che spesso convenga mutare opinione per rimaner del proprio partito; » e il nostro Giuseppe Maistre: « Che il sapere a tempo cambiar d'avviso sia la prima qualità di un uomo politico. » Tali sentenze trovano ambedue in questo momento la propria applicazione; mentre certa cosa è che invariabile sempre rimanendo, com'è luminare immobilmente fermo sul nostro ultimo orizzonte, quel nazionale scopo a cui trae la nostra, a cui trarranno le venture generazioni, conviene che, a tenore delle varie circostanze, sia vario e mutevole il nostro politico andamento; conviene che al passo baldanzoso e disordinato che segnava i primi moti del 1848, ormai succeda un incesso più grave, più dignitoso, più conforme al carattere di un popolo già fatto adulto dai veri sperimentali che risultano dall'atto e dalla realtà.

Conviene che definitivamente siano cessati quei giulareschi travestimenti da paladini di circo, quelle mascherate di carrocci e di scene scimmiatriche del medio evo, vevoli ad impressionare un popolo immaginoso e novello a libertà, ma atte ad eccitare il riso dei nostri amici come dei nostri nemici.

È tempo che l'Italia si mostri nel più italico e nel più serio dei suoi popoli, matrona augusta, non donna di trivio; è tempo che sappia ispirare la stima, non il disprezzo, e che meriti colla realtà non coll'apparenza l'alto grado a cui aspira nel consesso delle nazioni.

Io sono profondamente convinto di una cosa che, quanto

è assurda in apparenza, altrettanto è vera in sostanza, cioè che l'essere noi attualmente ligi ad una causa in cui milita una potenza a noi ostile, importi esserle a nostra posta più che mai avversa nella realtà. E anzi non dubito di asserire che in modo a questo consentaneo abbia a giudicarne quell'istessa potenza che taluni credettero instigatrice della nostra adesione al trattato, e posso poi con certezza assicurarvi che questo medesimo giudizio ne portava uno dei più distinti diplomatici d'Europa, il quale, informato dalla nostra adesione all'alleanza anglo-francese, la paragonava ad un colpo di pistola da noi tirato contro quell'antica nostra avversaria.

Abbiamo adunque ferma fede che ogni qualvolta noi promuoveremo l'attività dei nostri interventi nelle faccende europee, ogni qualvolta cresceremo nerbo e disciplina alla milizia, ogni qualvolta avvantaggeremo la nostra attitudine guerresca e politica fra i grandi potentati, noi avremo la certezza che ne sarà d'altrettanto scema l'influenza e la naturale preponderanza di quella; cosicchè sia mostrarsi assai corto negli accorgimenti di governo lo avversare come fanno taluni, quasi per un atto di repulsione nervosa, prodotta da irritabilità di fibra, quello che ponderato colla calma ragione si dimostra con lucidità all'intelletto.

Cessiamo pertanto dal non vedere che una sola via per giungere a un determinato scopo, o dall'aver, come dicono, una sola corda all'arco; sappiamoci valere dei nuovi aditi che il conducevole favore dei nostri destini ci para d'innanzi; porgiamo una mano amica a quei popoli della penisola che, come il Toscano, s'avviano agli ordinamenti militari, decretano il tributo del sangue alla patria, il diritto del cittadino alla sua difesa; e speriamo averli un giorno a compagni come or li abbiamo a seguaci.

Cessiamo ormai dal concludere col grido, quando è tempo di operare col fatto. Persuadiamoci che ad avversare i nostri antagonisti sia opera egregia, non già l'associarsi con politica da pancaccieri di caffè alle volgari declamazioni, ma il farci ben capaci che l'occasione di agguerrire l'esercito è anzitutto opportuna al nostro precipuo intento nazionale; e che allora sarà più micidiale la nostra azione contro chi avversa lo Stato e le sue libertà quando quella parte della gioventù subalpina, la quale non porta le armi e ancora vive ozioso nell'ignavia tradizionale, sia per abborrire quindi innanzi dalle longeve infingardaggini e dai neghittosi assonnamenti; quando accorrerà con civica solerzia ad immischiarsi nei pubblici negozi, cesserà d'abbiettersi negli effeminati blandimenti della vita scioperata e si dedicherà con maschia risolutezza agli studi severi così del foro come dell'azienda pubblica, a tali studi consociando le ginnastiche discipline e promuovendo ad un tempo in sé stessa quella vigoria che dalle membra si estende allo spirito. Avvegnachè quello che su tutto teme una potenza forestiera, la quale voglia a sé soggetto un altro popolo, si è la morale di lui riabilitazione: *Corrumptur et dominantur*, come già scriveva Tacito. E quello che la Russia temeva precipuamente operarsi dalla Turchia, cioè il suo interno riordinamento, la sua redintegrazione nelle miglitorie civili e nella nazionale dignità, è appunto quello che nei popoli piegati sotto il suo giogo, o di cui paventa l'influenza crescente, sovra ogni cosa abborre il Governo che abbiamo a fronte.

Ecco adunque per quali vie meglio potremo valere contro quello, e cessare dal frivolo e puerile timore di figurare presso le file che egli conduce al campo degli alleati.

La naturale concatenazione delle idee mi ha fatto alquanto dilungare dal primo proposito. Vi prego della vostra usata indulgenza, e facendo fine a questa digressione, soggiungerò che il motivo per cui principalmente io vi chiedevo la parola, e per cui mi pare dovere insistere in qualche dimostrazione, perchè non lo trovo sufficientemente sviluppato nel discorso di verun altro oratore, si è di farvi considerare come, quand'anche per mille altri versi non fosse a noi vantaggioso il concorrere alla presente guerra, sia tal cosa confacevole e quasi succedanea a quell'intento nazionale che dettava ai più illustri fra i principi della stirpe di Savoia gli ardimentosi suggerimenti che dirigevano la loro azione nelle faccende di Europa.

E, a dir vero, se ci facciamo ad avvertire qual sia il perno principale su cui si appoggiava e tuttor si appoggia il nostro ascendente di potentato nelle varie epoche della storia, noi riconosceremo come, anzichè nella legislazione o nel commercio, o nelle arti, esso abbia a riconoscersi nella virtù della nostra milizia, e nell'essere l'intera nazione virilmente nodrita nelle armi e collocata come una grande guardia sopra le vette dell'Alpi, a difesa di quei naturali propugnacoli d'Italia.

Ora voi avrete senza dubbio osservato con quanto studio quei grandi uomini di guerra fossero in ogni tempo solleciti d'intervenire colle loro forze nelle contese che insorgevano fra i vicini e gli alleati, e spesso senza aspirare a verun compenso nè di terre, nè di pecunia, ma soltanto in vista di mantenere l'esercito presto ai bellici addestramenti, alla rapidità delle fazioni e ai progressi dell'arte della guerra. E di questo formale proposito, assertivamente dichiarato da vari storici, troviamo i primi inizi sin dai secoli i più remoti nel riandare le antiche cronache.

Infatti, in un'epoca in cui l'ambizione dei monarchi francesi ancor non rivolgevasi a rallentare il rapido incremento dei principi Sabaudi, noi vediamo che spesse volte essi chiedevano soldati ausiliari ai conti di Morienna come a loro prossimi, alle cui simpatie pareva loro avere alcun diritto.

Nel 1203 Tommaso I univa le sue truppe a quelle di Filippo Augusto contro gli Albigesi.

Amedeo V conduceva nel 1304 il fiore dei suoi cavalieri a Filippo il Bello, e segnalavasi alla battaglia di Mons-en-Puelle. Edoardo, suo figliuolo, divenuto conte di Savoia, andava nelle Fiandre a soccorrere Filippo Valesio, e combatteva al suo fianco nella battaglia di Cassel.

Finalmente, quell'istesso monarca invitava nel 1339 il conte Aimone a venirgli in aiuto contro gli Inglesi, per concorrere, dicevagli, e come parente, e come amico, a mantenere l'onore della propria Corona. Così facevano Amedeo VI e VII, giungendo le loro armi a quelle del re Carlo VI in guerra contro quell'istessa nazione.

Parlando d'Amedeo VIII, uno dei più grandi uomini della dinastia, dice uno storico queste precise parole:

« Le duc de Savoie trouva moyen, sans exposer son pays au fléau de la guerre, de tenir ses troupes en haleine en les prêtant aux puissances voisines qui les aguerrirent. Il en fournit ainsi des corps considérables au duc de Bourgogne pour réduire les Liégeois; à l'empereur Sigismond dans la croisade contre les Hussites, et au roi de Chypre contre les Turcs. »

La stessa osservazione si applica al più illustre fra gli uomini di guerra della stirpe di Savoia, Emmanuele Filiberto; di cui scrivono gli storici che fosse con animo

espresso di far conoscere vantaggiosamente la propria bandiera, e di agguerrire i marinai del suo naviglio che egli inviava le galere di Nizza in soccorso dell'isola di Malta, assediata dai Turchi, e gloriosamente difesa dal celebre Lavallette; e poco dopo alla battaglia di Lepanto, ove il valoroso Andrea Provana, ammiraglio di Savoia, riportava onorevoli ferite, nome glorioso. E collo stesso intendimento e in vista di mantener vivo l'ardor militare del suo esercito, mentre sforzavasi di allontanar la guerra dalle frontiere dello Stato, egli forniva all'imperatore Massimiliano II un corpo di cavalleria nella campagna contro i Musulmani. Mandò pure altre truppe ai reali di Francia per aiutarli in altre spedizioni.

Venne l'esempio d'Emmanuele Filiberto altresì imitato da Carlo Emanuele II, il quale, per tenere in lena i suoi soldati, usava mandargli agli stipendi delle vicinanti potenze, e che, quantunque giustamente adirato contro ai Veneziani, incoraggiò un gran numero di volontari Savoiardi e Piemontesi a guerreggiare contro i Turchi nell'isola di Candia.

Difficile sarebbe infatti a una potenza che non sia fra le primarie, e che però abbia raramente occasione di porre in attività le proprie forze, conseguire per altra via l'importante scopo di mantenere agguerrito l'esercito, esperti i capi che lo comandano.

Nè può abbastanza lodarsi sì opportuno divisamento nei reggitori delle nostre sorti durante tanti secoli, e solo rimane che i loro successori utilizzando a pro dell'avvenire l'esperienza del passato, e mantenendo attuale nella pratica l'imitazione di sì proficuo esempio, ne protragano le storiche tradizioni a successivo progresso dei nostri militari ordinamenti.

Io vi chiedo scusa, o signori, di questa breve escursione da me fatta nell'archeologia militare della nostra storia, di cui ho creduto dover citare in mio appoggio alcune pagine, con animo di farne fondamento ad una verità, a cui l'attuale guerra d'Oriente ha pur ora fornito argomento palpitante della più terribile attualità.

Voi tutti avete veduto, o signori, come una nazione che ha nel proprio seno i più valorosi soldati del mondo, e che per lungo tempo stette salda e vittoriosa, a fronte del più rinomato guerriero del secolo, anzi di molti secoli, ora per aver trasandato, durante l'intervallo di alcuni anni, i provvedimenti della milizia e cessato dal prender parte ai pratici progressi che ogni giorno mutano e perfezionano l'arte della guerra, abbia, più che per le offese del nemico, per propria insufficienza e per mancanza di pratica esercitazione sofferto gravi e irreparabili danni.

Vide essa un florido esercito di cinquantadue mila uomini ridotto appena alla metà dall'imprevidenza della militare azienda, da difetto di canove da vettovaglia e da una disordinata congerie di manchevoli provvedimenti.

Eccovi su tale proposito le incredibili parole che in seno allo stesso Parlamento inglese pronunziava uno dei più competenti fra i membri di esso, l'ammiraglio Dundas, pure allora venuto da Sebastopoli:

« Depuis quarante ans, pendant que tous les arts étaient en progrès, on s'est peu occupé de celui de la guerre; et un officier d'artillerie m'a dit que nous avons perdu moins d'hommes par le feu de l'ennemi, que par l'explosion de nos propres canons. » (*Journal des Débats*, 12 février 1855.)

Ora, ecco, o signori, il motivo per cui io chiedeva la parola, ed insisteva con qualche ansietà su questo terribile argomento.

Importa alle nostre speranze nazionali, importa all'avvenire dell'esercito che una lezione scritta a caratteri di sangue sulle inospite arene della Tauride non si cancelli dalla nostra memoria. Importa che un avvertimento, inculcato con sì formidabile dimostrazione, non rimanga infecondo all'esperienza negli annali militari della nostra patria. Non vi pare che una sola anticipazione di data nell'alleanza testè avvenuta tra Francia ed Inghilterra, per cui fosse stato permesso a quest'ultima giovare dei gloriosi ammaestramenti tramandati dal maresciallo Bugeaud alla nuova generazione di generali, ove ora figurano i Canrobert, i Bosquet, i Forey ed altri di tal posta, non vi pare, dico, che diversa sarebbe stata l'istruzione, più matura l'esperienza nei capi degli eserciti inglesi, ora che sono quasi del tutto estinte le ultime reliquie della grande scuola di Wellington e della guerra di Spagna? E senza i fatti d'arme dell'Algeria, che fecero delle fanterie francesi, degli zuavi e dei cacciatori di Vincennes bande agguerrite da porre a qualunque sbaraglio, credete voi che, come disse Soult, ora che la morte col suo rullo funereo battè il rappello là sopra, chiamandovi i soldati di Marengo e di Austerlitz, avrebbero i combattenti d'Alma e d'Inkermann così prestamente fuggate le schiere della Russia?

E per dare un'occhiata anche intorno a noi, quanti erano i generali che, in mezzo ai tanti di tal nome, v'inspirassero confidenza per la condotta di questa guerra, e dove avete voi trovati i tre soli che si dovean porre sopra le divisioni del nostro esercito, se non fra quelli che sorgevano dai campi di Goito e di Pastrengo, giornate che forse non avrebbero avute a riscontro quelle di Santa Lucia e di Novara se, invece di irrugginire nei tranquilli presidii delle nostre provincie, non avesse una parte degli ufficiali dell'esercito (come di due o tre avveniva, fra cui deve con giusta lode doverarsi l'attuale ministro della guerra) studiata la pratica delle armi sui campi ove allora più fervevano le battaglie?

E quand'anche fosse da calcolarsi come aggravio sul bilancio della guerra il mantenimento loro in longinque regioni, non vi pare che un tal danaro sarebbe per essere impiegato a usura feneratizia di gloria, e forse utilmente dedotto dalle spese dei campi d'istruzione, al fittizio sostituendo il reale, e la sostanza della guerra al suo simulacro?

Per la qual cosa, in nome della nobile patria nostra, in nome di chiunque con più fervido augurio ne sollecita i futuri destini, siami permesso instare con pervicace ossequazione affinché, da chi in avvenire soprintenda alle cose della guerra, venga adottato a militare assioma che, durante gli intervalli d'operosità che la pace concede alle nostre armi, sia diligentemente attuato il gran progetto tramandatoci da principi che furono ad un tempo illustri generali, ed ora confermato dalle sventure dei nostri alleati, che dovunque avvampi la guerra ivi debba il Piemonte avere i suoi delegati, capi e sotto ufficiali, onde sempre trovati pronti ad entrare nelle nostre file un nucleo di forti e sperimentati uomini assueti alle armi e ai progressi delle teorie guerresche, per cui assolidare, come su ferreo cardine, le compagnie dell'esercito stanziale.

Mi duole che non trovati attualmente in questa Camera il signor ministro della guerra, a cui precipuamente si

volgono le mie parole, e da cui dipende securarne l'effetto nelle misure destinate a prostrarre nell'avvenire le tradizioni del passato; ma spero che egli ne avrà tanto più diurna la memoria che esse mi paiono consentanee non solo alle sue vedute, ma agli stessi suoi atti personali.

Dotto egli della milizia e di sue teoriche; egli che, facendosi esemplare all'operosità, sprone all'ignavia, tanto inoltrava l'istruzione dell'esercito, deve, come quell'antico romano, nulla aver per fatto se alcuna cosa ancora rimanga a farsi: *Nihil actum reputans si quid superesset agendum*. Compia però la degna impresa a onore delle nostre armi.

Niuno sa meglio di lui non bastare all'istruzione dei capi quelle notizie elementari, quasi meccaniche, accessibili ad ogni gregario che dalla scuola del manipolo progrediscono sino alla formazione in battaglia dell'intero esercito; essere insufficienti le cognizioni sulle marciatè di movimento, di positura e d'ordinanza, e sugli altri maneggi di guerra, se a fondo non si conoscano la strategia e la tattica, dette da un gran capitano, una la scienza, l'altra l'arte della guerra; se a tali notizie non si consocino quelle a noi tramandate da Jomini, dall'arciduca Carlo, da Wellington, e da chi a questi tutti era superiore, risalendo da Napoleone sino a Federico II, onde indagar nella storia le varie forme che il lor genio improntava ad un'arte che si sposta e progredisce coi secoli.

Ben conosco che alla condotta di tali studi si richiedono libri e molti e spendiosi, ma so altresì che con sollecitudine paterna a ciò provvedeva re Carlo Alberto, aprendo la magnifica sua biblioteca militare agli ufficiali d'ogni arma; e so pur troppo, da chi n'è conscio, essere i lettori che ivi convengono da assimilarsi a quei naufraghi dell'*Enaide*, di cui Virgilio:

Apparent rari nantes in gurgite vasto.
(Lib. I.)

Dalle quali cose risulta che, nulla rimanendo a chiedersi al brillante e provato valore dell'esercito, alcun che pur si possa ottenere dalla sua istruzione onde crescere l'influenza morale dei capi sopra le masse, e ognor meglio sottrarli alle acerbe rampogne che la storia attribuisce su essi al celebre vincitore d'Hotenlinden, augurando che, sotto il vigilante occhio del capo supremo, del tutto scompaiano dalle sue file quelle ultime reliquie d'indolenza allo studio, quel non so che di mogio e d'indifferente che opera per pratica anziché per energia d'impulso, inducendo a vivere blandamente di sua professione senza che essa mai trovisi avvivata da quelli slanci di zelo proprii di chi con maschia vigoria di carattere sa elevarsi dalla rigida osservanza del dovere fino alla sublimità del sacrificio.

È vero che molte ed onorevoli sono per nostra ventura le eccezioni a tale stato di cose e di persone, ma non è men vero che chiunque ami d'amore le patrie glorie e il vanto delle nostre armi, pur deve bramare che siffatta eccezione scompaia nell'universalità di un'istruzione, da cui saranno a più doppi cresciute le forze vive dello Stato, e la rinomanza dell'esercito piemontese.

Nel terminare questa breve allocuzione, io dichiaro essere mia opinione che il Ministero il quale con sì nobile securità inoltrava le aperture diplomatiche conducenti alla stipulazione del presente trattato siasi reso altamente benemerito della nazione. Spero che più di noi siano un giorno i nostri pronipoti per provarne i benefici effetti e far plauso alla giustezza delle sue previsioni.

Il giudizio che nel prendere l'iniziativa di tali negoziati induceva il signor ministro degli esteri a presumere favore-

revoles l'accoglienza che avrebbe lor fatta il Parlamento, degno rappresentante di un popolo sì sensibile alla gloria delle sue armi, è stato confermato dal voto che dopo una seria discussione, atta ad onorare qualsiasi politica assemblea, e condotta senza studio di parti o intemperanze di linguaggio dai varii oratori, emanava dalla Camera elettiva.

Io spero che il Senato vorrà ratificare col vaevole suo suffragio la sentenza pronunciata dall'altra parte della rappresentanza nazionale, e che, come sempre avvenne delle più generose proposte a lui introdotte da Ministero, egli sia per primeggiare nella solerte accoglienza che sta preparando a questa legge, per cui la nostra contrada attingerà ad un più alto grado in quel primato che, fra le altre d'Italia, meritamente le appartiene per le sue memorie nel passato, per le sue speranze nell'avvenire.

PRESIDENTE. Ora hala parola il senatore D'Oria.

D'ORIA. Signori senatori! I sacrifici cui ci obbliga il trattato e le convenzioni che ad esso si riferiscono, reputati da me e dalla pubblica opinione gravissimi, non hanno sufficiente ragione che li possa giustificare.

La nostra brava armata darà, sono certo, ed in Crimea e dovunque mirabili prove del suo valore, ma il sangue che sarà versato che cosa frutterà al Piemonte o alla nostra penisola? Quali difficoltà saranno tolte per questo al principio di nazionalità, qual diritto andremo noi a difendere, quale ragione a rivendicare? E se è vero che l'importanza dell'acquisto deve corrispondere al prezzo, quale è il supremo bene che ci sarà dato di ottenere, qual è il massimo male che sarà da noi ovviato?

Mantenere completo un contingente di 15 mila uomini per un tempo di cui si ignora la durata, spendere a tal uopo dei milioni che non si hanno, compromettere gli interessi dei negozianti della Liguria e della marina mercantile, interessi che il Governo deve proteggere e tutelare, qualora non si opponga la pubblica utilità, e, quel che più monta, secondare le mire di chi non ci vuole nè forti, nè liberi, e perdere la simpatia dei varii popoli d'Italia, e quel primato morale che in un colle libere nostre istituzioni è il solo ma prezioso guadagno rimastoci dopo il disastro di Novara, sono questi, o signori, sacrifici di tanto momento che io non credo doverci fare, perchè si abbia guarentita l'integrità del nostro Stato. Una siffatta garanzia è stata già qualificata come una derisione, ed è il meno che si possa dire.

Quali sono adunque i veri e forti motivi che indussero l'onorevole Ministero a prendersi tali impegni che nemmeno potrà adempiere se la pace si farà aspettare per qualche tratto di tempo?

Per quale necessità si è sobbarcato a tal peso che mal può sostenere a lungo?

Abbiamo noi tanta forza che questa non ci venga meno prima che si giunga alla meta?

E parlando di necessità io intendo che si dia a questo vocabolo la sua vera significazione, così chiamando solamente ciò che davvero necessita.

Ora dirassi forse necessità il mandare per gli altrui interessi, lontano da noi le mille miglia, la nostra generosa armata, esponendola a repentaglio?

Ed oltre i mille pericoli cui andrà incontro la nostra prode milizia per interessi che non sono i nostri, o tutto al più ci riguardano assai poco, indirettamente, e da lontano, contrarre nuovi debiti, come se le nostre finanze non fossero già in miserabile condizione, senza pensare nè ai

lamenti del popolo, oppresso da esorbitanti balzelli; nè alla deferenza o certa tal qual suggestione in cui si pone naturalmente colui che deve verso colui che ha da avere; nè all'imbarazzo in che forse ci troveremo in appresso volendoci sdebitare; nè infine al rischio che talvolta corre il debitore, per poco che cessi di esser ligio ai capricci del potente che fecegli credito, di sentirsi dire: pagatemi; parola sempre sgradita, ma oltremodo acerba, soprattutto quando si ha vuota la borsa. (*Ilarità*) Ma in quanto a questo il creditore non avrà certo paura di scapitare, sapendo ben egli trovare il modo se noi per avventura mancheremo ai nostri obblighi onde rimaner soddisfatto.

È forse prudente partito il voler fare anche noi una guerra, alla quale due nazioni si gagliarde, quali sono Francia e Inghilterra, non si decisero che loro malgrado, e dopo che furono da esse adoperati tutti i mezzi possibili per evitarla?

E notate, o signori, che sarebbe stato più a proposito e meno strano se almeno ci fossimo presentati pur noi all'arringo fin da principio quando i due potenti alleati non avevano riconosciuto ancora per esperienza che il guerreggiare con buon successo la Russia era impresa molto più ardua di quel che da prima credeano.

Dico sarebbe stato meno strano, perchè l'incertezza dell'esito, le difficoltà ed i pericoli, lungi dall'invogliare, sconsigliano. E chiamo l'esito incerto, perchè oltre l'essere troppe le circostanze dal cui concorso dipende il vincere l'uno o l'altro, la guerra come si è fatta fin qui alla Russia sarà più che a lei, di gran danno a chi la combatte. Nessuno desidera più di me il trionfo degli alleati, ma non è la presa di Sebastopoli che farà perdere la baldanza al colosso del Nord.

Per abbattere questo colosso è necessario niente meno che i suoi nemici si avanzino fino al triangolo che ha per vertici Varsavia, Kiew e Mosca. Che fa la Crimea alla Russia? Tutti sanno che l'ha perduta più volte, ma quante volte le fu tolta, altrettante la riconquistò, e anche senza di essa la Russia era gigante.

Ora la guerra che a questo gigante si è mossa, appunto e solamente perchè è gigante che fa paura, si dice essere guerra di civiltà contro la barbarie. Si combatta il barbaro russo, divenuto ad un tratto fatale, mentre prima d'ora servivasi del suo nome chi voleva incutere timore agli audaci che aspiravano a sociali novità, e si reputava difesa e puntello dell'ordine, si combatta, ripeto, la barbarie in Russia, ma non si protegga in Turchia.

Perchè detestare il barbaro moscovita e compiacersi della barbarie del turco? Il tempo incivilirà la Moscovia, ma in Turchia sarà barbarie perpetua, perchè vera civiltà non può esistere dove non si predica l'evangelo.

Per quanto barbaro sia il fatto di Sinope che certamente lo è moltissimo, non è che una copia in miniatura, ed assai meno inescusabile, del fatto di Navarino. Voglio dire con questo, o signori, che percorrendo gli annali delle nazioni le più vantate per civiltà, si troverà sempre qualche fatto che sappia di selvaggio.

Si dica essere lo scopo di questa guerra la smisurata grandezza e la crescente preponderanza della Russia, e non si parli di barbarie, mentre a disonore e scandalo della civiltà europea si tollera per tanti secoli che il barbaro ottomano imperi e sia flagello nelle belle contrade che ha usurpate. E se la Russia è barbara, che certo lo è, non però sono presso di essa in uso gli eunuchi, i serragli, la poligamia, non si bestemmia Cristo.

Che se mentre si grida contro la barbarie dello czar, si trovasse giusto ed umano accarezzare e proteggere la Turchia, facciamo pure a suo pro una nuova crociata, ma portando ciascuno in petto il segno della mezzaluna. Se non che tutti gli sforzi di quest'esercito dei luniferi non varranno a dar nervi e muscoli ad una larva, a ridonare la vita ad un cadavere che va seppellito.

Ora che cosa si conchiude dal voler protetta la Turchia e snervata la Russia, sebbene più barbara le cento volte l'una dell'altra?

Si conchiude questa già conosciuta verità che qualunque sia il grado d'incivilimento dei popoli, la sola norma della condotta politica dei Governi è sempre il proprio utile, cui sacrificano tutto il resto.

Egli è dunque per salvare i loro più grandi interessi che Francia ed Inghilterra mossero guerra alla Russia, e fecero bene. Ma noi qual interesse abbiamo onde accorrere all'agone, più che gli altri Stati d'Europa che spettatori tranquilli aspettano e si consigliano?

Il male che si ha da temere dal progressivo ingrandimento e preponderanza dello czar, oltre l'essere un male rimoto e dubbio, perchè spesso la provvidenza dispone diversamente degli umani propositi, e perchè non di rado lo stesso peso della grandezza degli imperi diviene causa della loro caduta, è un male comune che minaccia tutta Europa e non a preferenza ed in peculiar modo noi soli, per spingere soli noi ad estremi pericoli che si debbono affrontare solamente nei casi più disperati.

E mentre pei sofferti disastri si disapprova e si maledice tuttora da moltissimi la guerra del 1849, ad onta che avesse per fine il maggiore dei premi, e giusto e santo il principio, si vuole ora sacrificare un numero indefinito di uomini e di denaro, quasi che ne avessimo d'avanzo, per avventarci addosso all'aquila del nord, reputando bastante pretesto a ciò fare il timore che non allarghi di troppo le ali e ci punga cogli artigli.

Io non so quali vantaggi ci possiamo ripromettere da sì temerario cimento, ma sibbene so i pericoli cui si espone chi provoca l'inimicizia e lo sdegno del forte, combattendolo senza la quasi certezza di vederlo domato; pericoli che noi poniamo in non cale, come se fosse cosa indubitabile che solo il nostro intervento può daro il tracollo alla bilancia e decidere senza fallo della sconfitta del nemico.

E notate, o signori, che sebbene non siamo noi i principali attori ed i più interessati della lotta, la nostra contribuzione è di gran lunga superiore, avuto riguardo alle rispettive forze dei combattenti, a quella dei due protagonisti.

Il mantenere completo il numero di 15 mila uomini, mentre può recare a noi la rovina delle finanze e dell'esercito è uno scarso aiuto ai nemici della Russia, ma si bene un segnalato servizio che si rende all'Austria, cui è spina la nostra bandiera e l'aver noi un esercito.

Essa non può darsi pace fino a che il Piemonte primeggia fra gli Stati della nostra penisola, sulla quale esercita una morale influenza. È l'Austria più che l'Inghilterra e la Francia che il trattato favoreggia; l'Austria che null'altro desidera meglio se non vederci fiaccati, e in discredito presso di chi confida in noi. Ed oh quanto si troverà ora soddisfatta! Oh quanto ci sarà riconoscente! E già le gazette ufficiali de' suoi Stati, imbrattate per lo passato di sozze ingiurie ed improprietà contro le nostre libere istituzioni, ci fanno ora il panegirico.

PRESIDENTE. Debbo pregare l'onorevole senatore di voler temperare o discontinuare queste espressioni le quali mal si confanno alla delicatezza dell'argomento in cui si inoltra.

D'ORIA. Queste tedesche blandizie, in un colla pubblica opinione dichiarata contraria, condannano il trattato.

Dopo gli avvenimenti di cui siamo stati testimoni durante il 1848, non deve sembrare un paradosso incredibile, se talun sospettasse che quella grande nazione, già conosciuta di non facile contentatura e di mutabil carattere, o perchè stanca del suo stato presente, o per desiderio di più larghe franchigie, cogliendo il destro che le vicende della guerra le potrà presentare, possa sorgere ad un tratto, e quando meno s'aspetta, a sociale scompiglio. È questa una supposizione, ma non affatto improbabile, perchè non di rado accade che il fuoco creduto già spento repentinamente avvampi.

Se dunque in una simile contingenza le altre potenze cui gli sconvolgimenti non garbano, collegandosi come nei tempi andati, od accorrendo per rimettere a chi se lo tolse il freno, invadessero il nostro paese, oppure se i tumultuosi disordini di colà si diffondessero ed altrove ed in questa penisola, sarebbe forse, o signori, senza grande nostro pericolo il venir colti alla sprovvista? Di quale difesa ci sarebbe allora il fiore del nostro esercito a tale distanza da noi?

Mi si dica che io suppongo l'inverisimile, ed io risponderò che non è più verisimile, nè men ipotetica la pretesa del trattato.

Prima che altri s'appigli ad un partito definitivo, fa d'uopo che egli calcoli non solo i favorevoli, ma ben anche gli eventi sinistri, e secondo la prevalenza, si in numero che in peso, degli uni o degli altri decidersi.

Ora io credo che l'onorevole presidente del Consiglio, o non abbia fatto questo calcolo, o che gli sia riuscito erroneo, altrimenti avrebbe di certo voluto mostrarsi scortese a chi gli parlò di trattati e convenzioni, piuttosto che arrendevole.

Per iscusare questa arrendevolezza di cui le altre potenze non ci diedero l'esempio, si dice che la posizione di quelle è ben diversa dalla nostra; volendo significare con ciò che noi siamo interposti fra due forti nazioni; ma oltre che anche il Belgio trovasi in pari caso, questa nostra situazione dovrebbe essere all'opposto una ragione di più per non aderire alla propositaci alleanza, fino a che i due imperi, fra cui noi occupiamo il mezzo, lungi dall'essere in guerra, si vogliano anzi alleati.

Attesa questa diversità della nostra, dalla condizione degli altri Stati secondarii, noi non dovevamo concludere un trattato che essi non fecero, e che pure avrebbero potuto fare con minore lor danno. Imperocchè a noi unicamente, il trattato di alleanza importa, oltre tutto il resto, rinunzia alla nostra antecedente politica, al principio di nazionalità.

Malgrado i detti particolari motivi che ci distornavano dal voler cooperare ad una guerra feconda di tanti e sì gravi pericoli, non abbiamo nemmeno aspettato che altri ci porgesse l'esempio, ma ci siamo affrettati ad essere primi, e ad un tempo anche ultimi. Ora non è forse disapprovazione e rimprovero alla nostra precipitata condotta, il non aver noi trovato imitatori, almeno fin qui?

Tornando agli sperati vantaggi del trattato, io non so comprendere come questi si affacciarono all'onorevole Ministero solamente dopo l'invito di Francia ed Inghilterra!

Ed è a credersi che come non se n'avvide innanzi, così gli sarebbero rimasti sempre celati, se le due generose nazioni che ho nominato non si fossero mostrate sollecite del nostro bene. Ma, da parte le figure rettoriche, e parliamo schiettamente; no, non è nostro il bene, o signori; nostri sono i sacrifici, ordinario tributo del debole agli interessi del potente.

Giacchè ci volete imporre sì duri ed incomportabili sacrifici, è giusta che ci facciate conoscere anche il certo e congruo premio che ci sarà dato di conseguire.

Qual è, e da chi mai lo sperate, signori ministri onorevoli? Non sapete voi, che la diplomazia è facile a promettere, ma difficilmente mantiene? (*ilarità*) Che si cura non di piacere al debole, ma di non dispiacere al forte? Che dà ascolto alle ingiuste pretensioni di questo, e fa la, sorda alle giuste querele di quello? Che secondo i consigli della ragione di Stato, o del così detto equilibrio, o del diritto del più forte, ottiene meno chi più e più chi meno ha meritato? Ed alla mensa cui ambite d'assidervi, siete sicuri, se pur sarete invitati, di non rimanere digiuni? (*ilarità prolungata anche dal banco dei ministri*)

Perchè si danno pur troppo dei conviti, o signori, nei quali chi per aver l'appetito così ingordo che non mai si sazia, e chi perchè nulla è sopravanzato per lui, s'alzano tutti dal desco, avendo più fame che pria. (*Sensazione*)

Oh quanto è doloroso il pensare che mentre il frutto da cogliersi è forse immaginario, i danni da sopportarsi ed i pericoli a correre sono invece un'assai dura realtà! Oh quanto è doloroso il vederci, perduto di mira il nostro scopo, cercare con tanto nostro discapito ciò che poco importa alla patria, a distanza sì lunga!

Io non dico che non si debbano far sacrifici, ma che si facciano per una causa, cui sieno sacri l'aver e il sangue dei cittadini. Si facciano e nulla non si risparmi, ma sieno scusati da necessità. Si metta pur mano agli estremi rimedii, ma il comando un estremo frangente.

Bisognava sicuramente appigliarsi ad un partito. Ma prima faceva d'uopo aspettare l'opportunità, il momento propizio, l'invito di favorevoli circostanze, il consiglio degli eventi futuri. Prendere un partito a tempo, non vuol dir prenderlo innanzi tempo; ed io credo che l'onorevole presidente del Consiglio, impaziente di farci ammettere nel concerto europeo, abbia avuto troppa fretta. (*ilarità*) Anche più tardi avrebbe trovato spalancata la porta; alleanze a tali patti si posson contrarre quando si vuole; nè v'era mai da temere che ad ogni tempo non fossimo i benvenuti.

Non accettando l'invito di partecipare anche noi a questa guerra, che cosa di male ci sarebbe accaduto? E da presumere che in tal caso Francia ed Inghilterra non avrebbero ricorso a verun atto ostile; sì perchè il valersi della ragion del più forte, onde ledere l'altrui diritto, saprebbe del barbaro e prepotente cosacco; sì perchè impegnate come lo sono in una lotta titanica, non avrebbero voluto crearsi nuove inimicizie; e finalmente perchè sarebbe rimasta loro la speranza d'ottenere in appresso ciò che noi rifiutavamo al presente. Nè v'era ragione per costringerci al disarmo, imperocchè, una volta garantita, anche l'Austria al par di noi si farebbe più che noi tranquilla.

Se io pertanto considero da una parte che gl'impegni da noi assunti sono contrari alla convenienza, all'economia, alla dignità ed alla nostra politica, e che da essi derivano assai gravi pericoli che niuno può prevedere, e danni di

cui non si possono determinare i limiti, e dall'altra parte la mancanza di un perchè, il quale valga a giustificare una risoluzione sì improvvida, non posso fare a meno di dire che un simil trattato è per me un problema indissolubile, un enigma non suscettibile di benigna interpretazione, un errore capace di rovinare ad un tempo il presente e l'avvenire della patria.

Ed invero, io non so concepire come si possa credere buono l'impiego che noi vogliamo fare delle nostre truppe e de' milioni che ci saranno prestati; e come non si trovi partito più savio il riserbare i nostri mezzi d'azione a circostanze di maggior importanza per noi, più promettenti e più profittevoli!

Parli pure l'onorevole presidente del Consiglio di necessità, ma non ne parli con vaghe e generali parole, o chiamando necessità qualche vincevole ostacolo. Dica d'aver scelto il minor male, ma finchè non indica i maggiori, e non li dimostra per tali, io crederò che la scelta fu pessima.

Chiami antiveggenza e perspicacia l'aver egli solo operato ciò che le altre potenze secondarie credettero bene di non fare, ed io invece la chiamerò una troppo facile condiscendenza.

Dica di non aver potuto agire diversamente, ed io dirò che appunto si è in dovere d'agire sempre diversamente da ciò che non prescrive il diritto, la giustizia, la dignità ed il vantaggio della patria.

Signori, per amministrare la cosa pubblica è certamente necessaria molta capacità e perizia, ma questo non basta, esigendosi eziandio fermezza e fermezza d'animo onde sostenere all'uopo la propria ragione e difenderla ad ogni costo.

E sia pure, onorevole presidente del Consiglio, che non abbiate potuto fare altrimenti; ma in questo caso avreste dovuto lasciar ad altri il vanto di rovesciar la medaglia.

Dico questo non perchè io ami di vedervi tolto il potere; chiunque occupi il vostro seggio, io dirò sempre bene di quel che è bene, ma dirò anche male di quel che è male. Poco m'importa che della nave dello Stato regga il timone piuttosto questi che quegli, ma quel che importa a me si è che la nave sia ben governata, schivando nel suo diritto cammino gli scogli e le insidie del mare, onde possa giungere felicemente al porto prefisso, oggetto de' nostri voti e delle nostre speranze.

Mi era venuto per un momento il pensiero di non intervenire nella discussione attuale, e quindi di non prender parte alla votazione, lavandomi come Pilato le mani. (*ilarità generale*) Ma riflettendo che si trattava d'un atto che, quand'anche non fosse pernicioso sotto qualunque rapporto, bastava soltanto che offendesse il principio di nazionalità, principio simboleggiato dalla stessa nostra bandiera, perch'io lo respingessi con tutto l'animo, cangiai tosto d'avviso, e mi sembrò che avrei mancato al dovere di buon cittadino se mi fossi tenuto in disparte.

Io aveva, o signori, l'animo troppo turbato, perchè nell'esprimermi potessi serbare l'ordine che si richiede e badare ad ornamenti. Ma, sebbene confusamente, ho palesato che cosa opino del trattato e delle annesse due convenzioni. Se mai il mio voto contrario, unito a quello di chi la pensa al par di me, non impedisse che si compia il sacrificio, allora non mi rimarrà che pregare quanto più potrà fervidamente Iddio, il quale può metter riparo ai falli degli uomini, di voler rendere vani i miei timori, e far che tutto riesca a grande vantaggio della patria.

PRESIDENTE. Do la parola al senatore Di Collegno.

DI COLLEGGNO GIACINTO. Dopo la lunga e grave discussione che ebbe luogo in altro recinto sul trattato e sulle convenzioni che oggi sono sottoposti alla nostra approvazione, io mi credeva che ognuno di noi avesse prima d'oggi una convinzione ben ferma sul merito di quei negoziati; io mi credeva che ognuno di noi, se fosse chiamato senz'altro esame a dare un voto sulla legge approvata già dalla Camera elettiva, sapesse bene in quale delle urne deponere la palla bianca. Mi pareva che tutte le spiegazioni fossero state date dal Governo del Re, che tutte le questioni dubbie fossero state risolte, e che a tutti fosse lecito oramai dare un giudizio ben motivato.

Per me poi, favorevole, lo dico fin d'ora, all'alleanza occidentale, sarebbe cessata ogni incertezza in presenza di quel fatto di cui ha detto l'onorevole relatore che « togliendoci la libertà della scelta, toglie insieme ogni esitazione. »

L'esame preventivo che ebbe luogo ne' nostri uffici, le titubanze coscienziose dell'ufficio centrale chiamato ad illuminare quelli fra noi che fossero incerti, e oggi ancora talune delle opinioni espresse dagli onorevoli senatori che mi precedettero, mi hanno provato che la questione non era esaurita come io l'aveva creduto: mi hanno dimostrato che non si tratta soltanto per noi di dare un voto sopra una proposta ben definita, ma di giustificare per quanto possibile quel voto, se non per mutare l'opinione altrui, per mostrare almeno che la propria fu accettata solo dopo avere maturamente pesato ogni argomento favorevole o contrario alle proposte ministeriali.

Spero dunque mi si perdonerà se verrò svolgendo, per quanto brevemente potrò, la serie dei ragionamenti che mi portano ad approvare la nostra accessione al trattato del 10 aprile e le convenzioni militare e pecuniaria che sono la conseguenza di quella nostra accessione, quand'anche in ciò fare io dovessi ricordare cose già dette da chi prima di me parlò sulla legge propositaci, sia in questa, sia in altra Assemblea.

Il 10 di aprile 1854 veniva stretto in Londra fra l'Inghilterra e la Francia un trattato, il cui articolo quinto portava:

« Leurs Majestés l'Empereur des Français et la Reine du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande recevront avec empressement dans leur alliance, pour coopérer au but proposé, celles des autres puissances de l'Europe qui voudraient y entrer. »

Quel trattato venne comunicato ufficialmente a tutte le potenze; ma dovea l'invito generale espresso nel quinto articolo bastare perchè il Piemonte si presentasse per il primo e chiedesse di venire ammesso in quell'alleanza? Io non lo penso, e parmi che il nono o il decimo fra gli Stati d'Europa non fosse chiamato a cercare spontaneo di associarsi a due potenze di prim'ordine; non mi pare sarebbe stato il ben venuto il Piemonte a offrire l'aiuto di quindici o venti mila uomini, anche di ottima truppa, a chi ne poteva mandare cinque o seicento mila sui campi di battaglia. Il Piemonte, a parer mio, doveva aspettare un invito diretto.

L'invito venne di fatto.

« Il Re di Sardegna (così principia l'atto d'accessione del 26 gennaio), il Re di Sardegna è stato invitato amichevolmente dall'Imperatore dei Francesi e dalla Regina d'Inghilterra ad accedere alla convenzione di Londra del 10 aprile 1854. »

Sopra questo invito amichevole si sono fatte correre voci ch'io ritengo contrarie affatto al vero.

Si è voluto insinuare che al Piemonte fosse stata imposta l'alleanza colle potenze occidentali, e ciò come garanzia contro i principii che ci governano; e chi sostiene tale opinione si fonda sull'essere noi i soli, i primi almeno, ai quali l'alleanza sia stata, come dicono, imposta.

In quanto a me ho fede che l'articolo quinto del trattato del 10 aprile non fu scritto pel solo Piemonte; ho fede che l'alleanza proposta in quell'articolo a tutte in generale le potenze d'Europa sia stata offerta poi direttamente a più d'una, che per motivi speciali non l'accettarono ancora; ho fede che nell'invito speciale fatto al Piemonte si ebbero in mente i vantaggi reali che potrebbe recare l'aiuto d'un esercito di qualche nome e non il pericolo immaginario che ne potesse venire alle potenze occidentali dalle nostre istituzioni politiche.

Il Governo del Re ebbe, ne sono convinto, libera scelta fra l'accettare o il ricusare l'alleanza offertagli; ebbe libera scelta fra il rimanersi neutrale o l'unirsi alla Francia ed all'Inghilterra.

Ma la neutralità poteva essa convenire al Piemonte? È stata citata già troppe volte, durante la discussione di questa legge, la neutralità disarmata di Venezia nel 1793 e il suo straziante risultato.

Dopo quest'esempio palpitante ancora, come vorrebbe che uno Stato di pochi milioni d'abitanti si rimanesse disarmato, collocato, come lo è il Piemonte, alla vanguardia delle due potenze che lo invitavano a collegarsi con esse; collocato sulla strada più diretta delle truppe francesi che volessero recarsi per terra verso il teatro della guerra? Serbarci neutrali in tale posizione non sarebbe mancare alla storia passata del Piemonte, ai suoi destini avvenire?

La nostra storia voi la conoscete ed io non mi fermerò a ricordarvi le guerre di Emanuele Filiberto, di Vittorio Amedeo II, di Carlo Emanuele III ed i risultati di quelle guerre. Ma desidero sia bene inteso che, parlando di altri destini pel Piemonte, io non alludo a un avvenire immediato, neppure forse pur troppo a un avvenire vicino. Il principio delle nazionalità è estraneo alle questioni che si dibattono in oggi; quel principio è superiore agli interessi di dominio de' mari, è superiore a ogni disputa di equilibrio europeo; è superiore forse anche, e anteriore di certo, a ogni questione di civiltà più o meno avanzata.

L'idea di nazionalità Iddio l'ha posta egualmente nel cuore del francese, dell'inglese, dello spagnuolo, dell'italiano, del tedesco, e Iddio vorrà pure una volta che quell'idea abbia il suo svolgimento a mezzogiorno delle Alpi, a levante del Reno, come lo ha da tanti secoli nell'Europa più occidentale. Quel giorno verrà per l'Italia, e possano i nostri figli presentare allora all'Italia una bandiera conosciuta e onorata!

Ora che avverrebbe se, mentre da tutto l'occidente partono eserciti, noi ricusassimo di contribuire alla guerra in quella proporzione che vogliono le nostre condizioni? La storia chiederà conto un giorno di chi avrà mancato alla chiamata attuale, e se oggi il Piemonte si rimanesse ozioso, all'Italia mancherebbe allora la bandiera intorno a cui stringersi: al Piemonte, non saputosi mantenere al posto assegnatogli dalla Provvidenza, resterebbe poco maggiore importanza nelle cose italiane che alla repubblica di San Marino!

Il Piemonte non deve, non può rimanersi disarmato nelle contingenze attuali; ma la neutralità del Piemonte, si è detto, dovrebbe esser neutralità armata, e in favore di

questa opinione si sono addotte ragioni d'interesse nazionale, alle quali sarebbe difficile il nulla obiettare, se una tale neutralità fosse possibile.

Ma la spesa per porre e mantenere sul piede di guerra il nostro esercito neutrale non sarebbe inferiore certo a quella che esige la spedizione di quindici mila uomini in Oriente, e questa spesa non sarebbe compensata del prestito di venticinque milioni annui che ci è consentito dietro la nostra accessione al trattato del 10 aprile. Lo stato dell'erario non ci permetterebbe adunque la neutralità armata; ma poi, nelle relazioni attuali fra le grandi potenze d'Europa, chi vuol credere venisse tollerata la presenza di ottanta mila armati stantisi indecisi sulla riva destra del Ticino!

Tolta la possibilità del rimanerci neutrali conveniva accettare l'alleanza offertaci, giacchè a nessuno che guardi la nostra posizione geografica sarebbe venuto il pensiero di rifiutare l'alleanza occidentale per unire le nostre bandiere a quelle della Russia!

Il Governo del Re doveva adunque accettare l'alleanza colle potenze occidentali, e l'accettò di buon grado. In virtù dell'adesione al trattato del 10 aprile il Piemonte si è collocato, come l'offriva l'articolo quinto, a pari colla Francia e coll'Inghilterra che prime lo avevano stipulato.

La pace, in virtù dell'articolo terzo, non si conchiuderà se non dopo che le potenze che aderiscono al trattato ne abbiano insieme deliberato; esse sono impegnate « a n'entrer dans aucun arrangement avec la Cour impériale de Russie sans en avoir préalablement délibéré en commun. »

Le condizioni della pace, quali erano state poste dalle potenze occidentali prima della nostra adesione, sono da noi accettate; e se l'articolo quarto del trattato ci esclude dal pretendere a vantaggi particolari, rimane assicurato il nostro diritto a godere nei mari del Levante e nel Danubio di quei vantaggi generali che saranno stipulati per le bandiere di Francia e d'Inghilterra.

Di ciò ci assicurano le spiegazioni date dal presidente del Consiglio alle interpellanze dirtegli in proposito dal vostro ufficio centrale.

Coll'articolo secondo del trattato del 10 aprile la Francia e l'Inghilterra si erano impegnate « à entretenir, selon les nécessités de la guerre, des forces de terre et de mer suffisantes pour y faire face. »

Al Piemonte non potevano convenire impegni così generali; fu necessaria una convenzione militare speciale, avante per iscopo di regolare la cooperazione delle truppe sarde con quelle di Francia e d'Inghilterra.

Questa convenzione e quella relativa all'imprestito, che ne è una conseguenza, sono l'oggetto vero della legge che è sottoposta alle nostre discussioni, giacchè l'adesione al trattato 10 aprile stava nelle prerogative reali, quali vengono definite nell'articolo quinto dello Statuto, e così l'intese di fatto lo czar, il quale non aspettò di conoscere le deliberazioni del nostro Parlamento per togliere l'*exequatur* ai consoli sardi residenti nel suo impero.

Vediamo dunque se il Governo del Re seppe stipulare queste due convenzioni a condizioni vantaggiose per lo Stato.

I tre primi articoli della convenzione militare portano che il Re di Sardegna darà per la guerra attuale un corpo di quindici mila uomini, composto di fanteria, cavalleria e artiglieria in proporzione della forza effettiva, e comandato da un generale piemontese.

A questi tre articoli si sono fatte varie obiezioni, e si è

trovato in primo luogo che non era ben definita la posizione che avrebbe il generale piemontese; si è chiesto quali sarebbero le sue relazioni coi comandanti dell'esercito alleato, e se il comandante piemontese avrebbe posto nei Consigli generali di guerra.

La convenzione militare tace, è vero, su questi diversi punti; nè poteva farne menzione, giacchè nessuna convenzione speciale ha stabilito quali dovessero essere appunto quelle medesime relazioni fra i comandanti delle truppe francesi e inglesi. Ma giacchè non è specificato che il generale piemontese debba ricevere ordini altrui, mi pare evidente che egli potrà discutere le misure che gli venissero suggerite; in altri termini che dovrà pigliar parte egli medesimo ai Consigli di guerra, nei quali saranno deliberate quelle misure.

Così succede fin d'ora nelle relazioni fra i generali Raglan, Canrobert e Omer Bascià, che leggiamo riunirsi a ogni poco per deliberare in comune sull'andamento delle cose di guerra.

Il senatore D'Oria ha chiesto se la cifra di quindici mila uomini fosse proporzionata al numero di combattenti spediti dalla Francia e dall'Inghilterra.

Quanto alla seconda è certo che il suo contingente attuale non corrisponde alla sua popolazione, ma tutti sanno che la costituzione medesima dell'esercito inglese non permette s'istituisca un simile paragone.

La Francia, sette volte più popolata del Piemonte, dovrebbe fornire cento cinque mila uomini; se noi ne mandiamo quindici mila, e quel numero non è certo superiore a quello delle truppe spedite dalla Francia, se oltre gli assediati di Sebastopoli si tien conto delle riserve in Costantinopoli, della cavalleria in Adrianopoli, senza parlare delle truppe di sbarco mandate l'estate scorso nel Baltico, che hanno combattuto esse pure contro la Russia, la cifra del nostro contingente non è dunque fuori di proporzione con quella degli eserciti alleati.

L'articolo quarto della convenzione militare porta che il Re s'impegna a mantenere sempre il suo contingente al numero fissato dall'articolo primo. E chechè se ne dica sull'aumento di spesa che occasionerà tale condizione, essa è indispensabile se si vuole realmente che esista presso l'esercito confederato un corpo piemontese. Certo i nostri soldati non avranno a incontrare in primavera le condizioni dolorose, alle quali andarono incontro gli alleati nell'autunno e nell'inverno; ma anche alle sole deficienze per fatti d'armi converrà pure supplire se il nostro piccolo corpo d'armata deve conservare un'esistenza qualunque!

V'ha chi ha temuto che dall'esecuzione dell'articolo quinto della convenzione militare potessero sorgere gravi difficoltà quanto alla sussistenza delle nostre truppe, quasi che gli approvvigionamenti loro dovessero essere affidati esclusivamente alla cura delle amministrazioni militari dei corpi alleati. Siffatto timore non mi pare fondato se si legge il testo di quell'articolo quinto.

« Le Gouvernement sarde pourvoira à la solde et aux subsistances de ses troupes. Les hautes parties contractantes se concerteront pour assurer et faciliter à l'armée sarde l'approvisionnement de ses magasins. »

Assicurare e facilitare l'approvvigionamento de' nostri magazzini non toglie che sia dovere del Governo del Re il provvedere a quell'approvvigionamento, e tutti sappiamo di fatto che da lungo tempo già stanno in Costantinopoli ufficiali piemontesi onde intendersi sulle prime provviste;

a poterne fare acquisto appena ratificato il trattato e le convenzioni.

L'interpretazione vera dell'articolo quinto della convenzione militare io la vedo nella convenzione supplementaria, in virtù della quale il Governo del Re riceverà dall'Inghilterra a titolo di prestito un milione di lire sterline, ossia 25 milioni di lire di Piemonte per ciascuno de' due primi anni di guerra, all'interesse del 3 per cento all'anno, più 1 per cento per fondo d'ammortizzazione.

La cifra di questo prestito, il prestito medesimo sono stati fortemente oppugnati dagli avversari del trattato. E si è detto soprattutto che un sussidio gratuito fosse da preferirsi all'imprestito offertoci dall'Inghilterra. Ma se si pon mente alle somme stipulate per sussidi in altre convenzioni fra l'Inghilterra e il Piemonte, non si può guari supporre che nelle congiunture presenti il sussidio annuo potesse essere maggiore di quattro o sei milioni. Una tale somma, insufficientissima per i bisogni della guerra, non ci dispenserebbe dal ricorrere a prestiti, e 15 o 20 milioni presi a prestito nello stato attuale del nostro credito costerebbero alle nostre finanze una somma eguale o di poco inferiore a quella avuta in sussidio.

Ma un sussidio sarebbe esso poi stato gradito alla nazione, all'esercito nostro?

Si è detto che il ricevere un sussidio non è cosa disdicevole; si sono citati esempi d'altri Stati che ne hanno ricevuti senza punto scapitare nel loro decoro.

L'onorevole senatore Sclopis ha detto in particolare che il Piemonte, a più riprese, ebbe sussidi dall'Inghilterra.

Vorrei si osservasse che in tutti quei casi le convenzioni di sussidi furono segrete sempre, o quasi segrete, come quelle che si facevano colla persona del capo di Stati retti a monarchia assoluta, o di repubbliche aristocratiche, i cui consigli erano più segreti ancora che quelli de' governi monarchici assoluti; e il più delle volte chi combatteva in virtù di quelle convenzioni, e riceveva il soldo del proprio sovrano, ignorava quale fosse l'origine di quel soldo. Ma non v'ha esempio, ch'io mi sappia, di sussidi accettati da una nazione libera dopo averne deliberato nel proprio Parlamento.

Di più l'allocazione di sussidi condurrebbe seco, in chi li accorda, il diritto di vegliare all'impiego dei fondi somministrati, e ne verrebbe di necessità che le nostre truppe andrebbero soggette all'ispezione meno onorevole per esse di commissari stranieri.

E giacchè ho parlato di sussidi ricevuti in altri tempi dal Piemonte, mi si permetta di paragonare alla convenzione attuale quella stipulata nel 1815 fra il Re Vittorio Emanuele I e il principe reggente d'Inghilterra.

Nel 1815 l'Europa si armava contro la Francia, perchè in allora essa temeva la preponderanza dell'impero del Primo Napoleone, come teme in oggi quella dell'impero russo.

Il Piemonte, invitato ad accedere all'alleanza generale, non volle rimanere neutrale; esso fornì allora un contingente appunto di 15 mila uomini.

Siede in quest'Assemblea il generale al quale fu affidato il comando di quel corpo; vi seggono parecchi degli ufficiali che ne fecero parte, e tutti ricorderanno come il nome piemontese non tornasse da quella spedizione senza nuova gloria; il risultato ne fu la restituzione a Vittorio Emanuele I della Savoia occidentale e del suo capoluogo Ciampieri.

Or bene, ecco quali erano i principali articoli del trattato

firmato in Vienna il 9 aprile 1815, per cui il Piemonte aderiva all'alleanza europea, e della convenzione militare che precedette la partenza per la Francia dell'onorevole maresciallo Della Torre.

Articolo terzo del trattato:

« Le contingent que Sa Majesté le Roi de Sardaigne est à même de fournir, étant limité par le peu de moyens que laissent à sa disposition les dépenses qu'elle a été obligée de faire en rentrant en possession de ses États... Sa Majesté s'engage pour le moment à mettre en campagne un contingent de 15,000 hommes, dont un dixième de cavalerie, et artillerie en proportion, se réservant à porter ce contingent jusqu'à 30,000 hommes dans le cas où ses moyens seraient augmentés »

« Art. 4. Le contingent de Sa Majesté le Roi de Sardaigne sera commandé par ses propres généraux, sous les ordres (notate le parole) du général en chef de l'armée alliée avec laquelle il agira.... »

Ecco ora due articoli della convenzione per sussidi del 2 maggio 1815:

Art. 1^o Sa Majesté Britannique s'engage à fournir à Sa Majesté Sarde un subside à raison de onze livres sterlings et deux schellings par homme pour le nombre de 15,000 hommes (il che equivale a una somma totale di 4,162,500 lire di Piemonte), pour le service de l'année qui finira le premier du prochain avril 1816....

« Art. 3. Son Altesse le Prince régent, au nom de Sa Majesté Britannique, nommera un officier au quartier général de Sa Majesté Sarde, qui sera chargé de faire des rapports sur les opérations militaires, et à qui il sera permis de prendre les informations nécessaires pour s'assurer que le contingent de Sa Majesté Sarde est porté au complet.... »

Vogliate paragonare ne' loro termini le convenzioni del 1815 e quelle del 1855, e vedrete se il decoro dell'esercito e quello della nazione non sono meglio assicurati in queste che in quelle!

Una sola obbiezione seria si può fare, a parer mio, alle convenzioni attuali, e si è la cifra, forse non sufficiente, della somma dataci in prestito dall'Inghilterra, e su questa obbiezione insistette particolarmente uno dei membri della minoranza dell'ufficio centrale; ma l'onorevole senatore Ricci ha detto, se ho ben inteso, che i suoi calcoli sulla somma che deve costare la nostra spedizione erano desunti dai documenti pubblicati dai nostri giornali.

Mi permetta l'onorevole senatore Ricci di credere piuttosto alle dichiarazioni positive del ministro della guerra, che quella somma basterebbe per le spese prevedibili, e voglio sperare non ne sorgano tali d'imprevedibili da porre in serio imbarazzo il nostro erario.

Ho poi fede bastante nell'intelligenza militare del ministro di guerra, nell'attività ed abilità di quello delle finanze, per tenermi certo che non fu colpa loro se il prestito si limitò ad un milione di lire sterline annue.

Vogliate rileggere, vi prego, l'articolo primo della convenzione supplementaria.

« Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande s'engage à recommander à son Parlement de la mettre à même d'avancer à Sa Majesté le Roi de Sardaigne, au moyen d'un emprunt, la somme d'un million de livres sterlings, dont cinq cent mille livres seront payées par Sa Majesté le plus tôt possible, dès que son Parlement aura donné son consentement, et les autres cinq cent mille livres six mois après le paiement de la

première somme. Sa Majesté Britannique s'engage en outre de recommander à son Parlement de la mettre à même, si la guerre ne sera pas finie à l'expiration de douze mois après le paiement du premier terme de l'emprunt sous-énoncé, d'avancer à Sa Majesté le Roi de Sardaigne, dans les mêmes proportions, une somme égale d'un million de livres sterlings. »

Or bene, il Parlamento inglese non è prodigo de' fondi della nazione, ed io penso che difficilmente un Gabinetto, sia esso presieduto da lord Aberdeen o da lord Palmerston, avrebbe voluto chiedere per ora a quella Camera de' comuni una somma maggiore di quella stipulata nella convenzione supplementaria del 26 gennaio.

L'impegno adunque di garantire al Piemonte un prestito annuo di un milione di lire sterline era probabilmente quanto poteva promettere il Governo della regina d'Inghilterra; il che non toglie, secondo le spiegazioni date dal presidente del Consiglio, che se la nostra partecipazione alla presente guerra ci avesse a cagionare un dispendio maggiore o più prolungato di quello venga stipulato nella convenzione supplementaria, si può confidare che dal Parlamento inglese non si negherebbe quell'aumento e quella progressività nelle somme dateci in prestito, proporzionate ai bisogni del nostro corpo di spedizione.

I motivi che sono venuto svolgendo mi hanno convinto della convenienza della nostra accessione al trattato del 10 aprile, colle condizioni stipulate nelle due convenzioni annesse a quel trattato; giacchè non so vedere nulla d'incerto, nè di pericoloso per noi nell'articolo sesto della convenzione militare, il solo del quale non avessi fatto cenno finora.

Il guarentire le nostre frontiere durante la guerra, quando cioè si potrebbe forse temere sieno minacciate, non vuol dire che quelle frontiere possano correre pericolo di venire ristrette cessata la guerra.

A sì fatto timore risponderebbe all'uopo l'articolo quarto del trattato.

Se « les hautes parties contractantes renoncent d'avance à retirer aucun avantage particulier des événements qui pourront se produire » non sarà certo a favore di potenze non alleate che si vorrebbe attentare all'integrità del nostro territorio!

Non sa trattenermi poi dal dare un voto favorevole alla legge proposta il timore di gravi danni che si dice ne verrebbero a talune delle provincie dello Stato, quelli in particolare di cui sarebbe minacciata la Liguria per quanto venne esponendo il senatore D'Oria.

Una petizione del commercio di Genova, contraria alla nostra accessione al trattato, doveva, per quanto annunciava la voce pubblica, essere presentata fin dallo scorso gennaio al Parlamento nazionale; quella petizione vi fu distribuita di fatto, non a nome del commercio di Genova, bensì a nome di quattordici delle case di quella città che fanno traffico col Levante.

Ora che alcuni negozianti di Genova si sentano lesi in oggi dal blocco dei porti del mar Nero, che essi temano per i depositi di grano loro appartenenti a Taganrok o a Odessa, e vogliano ricuperarli, è cosa facile da spiegarsi. Ma il divieto d'esportazione dei grani dai gran depositi russi, il blocco dei porti del mar Nero e del mare d'Azof erano fatti indipendenti dal nostro entrare nell'alleanza anglo-francese; erano fatti compiuti anche prima del manifesto di guerra dello czar, il quale d'altronde dichiarò rispettare le proprietà sarde in Russia. E se vi fosse chi

temesse che la Russia volesse, cessata la guerra, esercitare rappresaglie sul commercio ligure, io lo pregherei di leggere con attenzione gli articoli del trattato del 10 aprile e i patti posti per condizione ad ogni negoziato di pace dalle potenze alleate, gli sarà facile convincersi che la bandiera sarda sarà rispettata in ogni tempo nei porti russi quanto le bandiere di tutte le altre potenze che pigliarono parte all'alleanza occidentale.

Ma, signori, alcuni negozianti che si dirigono al Parlamento non rappresentano, lo ripeto, non sono il commercio di Genova! Il commercio di Genova è quello che nel medio evo, immedesimato col Governo della repubblica, fondava Galata e Caffa; quello che meritava da Maometto II il rimprovero d'aver impedito ch'egli non s'impadronisse di Costantinopoli fino dal primo giorno che v'aveva posto assedio!

Il commercio di Genova è quello che, immedesimato in oggi col regno subalpino, ha estesa la sua base dalla catena dell'Appennino a quella delle Alpi; quello che per mezzo delle vie ferrate nostre e della Svizzera è chiamato a dominare senza rivali sino nel centro della Germania.

Risulta da documenti, ai quali credo poter prestar fede, che nel 1846 la nostra bandiera era stata rappresentata nel porto di Costantinopoli da 887 navi, mentre la bandiera inglese ve ne aveva contate 863 e l'austriaca 711.

Tali cifre, ch'io mi permetto d'indicare particolarmente all'onorevole senatore D'Oria, provano che la bandiera sarda, prima della guerra attuale, era, di quante sono in Europa, quella che aveva il maggior numero di approdi nel Bosforo.

Il commercio di Genova sarebbe dunque il più interessato nelle vertenze attuali, come quello che più d'ogni altro abbisogna di un'assoluta libertà nel mar Nero; e quel commercio, se si dirigesse al Parlamento, chiederebbe, ne sono certo, che la nazione facesse ogni sforzo onde assicurare quella libertà che è sua vita.

Non occorre ch'io aggiunga che voterò in favore del progetto di legge in discussione.

PRESIDENTE. Ora l'inserzione chiama a parlare il signor senatore di Castagneto, il quale però mi ha dichiarato di cedere la parola al maresciallo Della Torre.

DI CASTAGNETO. Non essendo stato iscritto il signor maresciallo Della Torre, il quale manifestò l'idea di parlare, io credo di rendere servizio al Senato lasciando il mio turno d'inserzione all'onorevole signor maresciallo.

PRESIDENTE. Accordo dunque la parola al maresciallo Della Torre.

DELLA TORRE. Messieurs les sénateurs, je chercherai à rendre la plus brève possible mon argumentation. D'abord, en ce qui regarde l'acte d'accession au traité du 10 avril, il appartient exclusivement à la prérogative royale; nous n'avons donc pas le droit de nous en occuper; mais par contre nous avons le droit de critiquer, d'approuver ou de désapprouver les deux conventions militaires.

Je commence par dire qu'il est assez difficile d'argumenter avec une certaine justesse sur une situation qui n'a pas été fixée par écrit.

Plusieurs de nos collègues ont fait observer que nous avons l'espérance, si les dépenses allaient au-delà de 25 millions de francs, que les alliés auraient égard à notre situation financière.

Mais, messieurs, cela n'est pas écrit; et par écrit on se borne seulement à nous promettre la garantie pour un nouvel emprunt de 25 millions, dans le cas où la guerre

durait encore l'année prochaine. Pourtant, si au lieu de dépenser 25 millions, nous en dépensions quarante, et peut-être, je dis peu, nous paierions la différence des 15 millions, car vous ne trouverez pas un ministre de finances qui se charge de donner cette somme de 15 millions puisque le traité ne stipule rien à cet égard. Il aurait donc fallu ou tenir des protocoles desquels cette clause aurait résulté, ou, cela n'ayant pas eu lieu, trouver le moyen d'obtenir quelques pièces écrites qui nous serviraient de garantie.

Il est dit dans le traité — mais ceci est moins grave — que nos soldats et le matériel de guerre seront transportés en Crimée aux frais de l'Angleterre, qui se charge également du transport successif des renforts que nous enverrons dans ce pays; mais je ne vois pas que l'on ait stipulé en notre faveur le même droit dans le cas d'un retour forcé de nos troupes.

Supposez, MM., car tout est possible, supposez une défaite des armées alliées, les amiraux anglais et français s'occuperont des soldats de leurs deux nations, et si nous réclamons, ils répondront: nous vous avons amenés ici, en vertu d'une clause du traité; mais il ne résulte pas de cette clause que nous soyons obligés de vous reconduire.

Tout le monde croit d'avance à la prise de Sébastopol; mais peut-être que l'on ne prendra pas cette forteresse, peut-être qu'une bataille malheureuse obligera les armées alliées d'abandonner la Crimée; dans ce cas il faut franchir la mer; alors nos troupes seront donc réduites à mettre bas les armes, à se rendre, il n'y a pas pour elles d'autres ressources.

Voilà, MM., deux points importants.

Quant au droit de prendre part aux conseils de guerre, ou d'être admis dans les conférences pour le rétablissement de la paix, je ne dirai qu'un mot.

Le Piémont est une puissance auxiliaire; remarquez, messieurs, que dans les traités on voit toujours que les puissances de premier ordre sont les seules qui posent les bases principales, et que les puissances auxiliaires n'interviennent que pour ce qui les regarde particulièrement. Certainement on écouterait nos observations quand nous les ferons sur les points particuliers qui nous regardent.

Nous n'avons pas un mot à dire sur la garantie des principautés, sur les concessions que le czar pourrait faire relativement à la navigation du Danube, dans lequel nous ne possédons pas le plus petit port; mais nous avons beaucoup à voir sur la navigation de la mer Noire qui pour nous a toujours été complètement libre. Aussi la liberté de navigation dans la mer Noire nous étant maintenue, il ne faudra pas compter cela comme un avantage, mais comme une chose qui devait être naturellement.

Je dirai quelques mots sur la convention militaire.

C'est cette convention qui nous met en guerre, car la simple accession au traité ne produirait pas ce résultat.

L'Autriche et la Prusse ont donné leur adhésion aux protocoles de Vienne, en protestant au moyen de leurs envoyés à St-Petersbourg; mais ce n'est pas la guerre: dans l'accession il n'est point dit: nous nous obligeons à faire la guerre. Si nous avons cessé d'être en paix avec la Russie, c'est par la publicité qui a été donnée à la convention militaire, et peut-être aussi par la discussion qui a eu lieu dans le Parlement.

Je crois, MM., que le moment a été inopportun, car lorsqu'on nous a proposé l'accession au traité, il y avait quelques bruits de paix; bruits peu sûrs, j'en conviens;

maintenant il paraît que les exigences des alliés se réduisent aux quatre garanties acceptées par la Russie comme bases des négociations futures, et nous voyons un homme qui fait partie du Ministère de S. M. la reine de la Grande Bretagne quitter l'Angleterre et se rendre à Vienne afin de prendre part aux conférences qui vont s'ouvrir pour le rétablissement de la paix.

Sans même parler de cette dernière circonstance, c'est à dire du départ de lord John Russel, il est reconnu par tout le monde que l'on négocie avec l'espoir que la paix sortira de ces négociations; il paraît donc que notre Ministère serait assez fondé pour dire: nous accédons au traité, nous promettons notre appui, mais avant de rendre publique notre accession, nous voulons savoir si la guerre doit continuer, car, si la guerre cessait, nous ferions un très-grand sacrifice; depuis près d'un siècle la Russie nous a toujours été favorable, je ne citerai que quelques faits principaux: tels que l'expédition de Souvaroff en Italie, qui avait pour principal but le rétablissement du roi de Sardaigne, et l'assistance que la Russie nous a donnée à l'occasion des traités de 1814 et de 1815.

Nous ferions donc une perte sensible en brisant les anciens liens d'amitié qui nous unissent à cette puissance.

Quoi qu'il arrive, MM., la Russie sera toujours une des grandes puissances de l'Europe, et à cause de sa situation elle est une de celles qui peuvent nous rendre les services les plus importants.

Je n'en dirai pas davantage; vous me comprenez: il suffit de jeter un coup d'œil sur la carte pour se rendre compte de la grandeur du sacrifice, et nous faisons réellement un grand sacrifice, parce que la guerre est incertaine.

Quand l'Autriche y prendra part, alors il sera facile de faire comprendre que le Piémont placé entre la France et l'Autriche peut difficilement faire cause commune avec la Russie; mais actuellement nous nous prononçons volontairement contre nos anciens alliés.

Je ferai une autre remarque, c'est que nous avons méconnu les usages diplomatiques; avant de nous engager dans la lutte il fallait faire prévenir l'empereur de Russie que telle raison — on tâche d'en trouver une bonne — (Risa) nous contraignait de conclure un traité avec ses ennemis, et qu'en conséquence nous étions obligés de rompre avec lui, tout en exprimant le regret de voir que les circonstances nous imposaient un si pénible sacrifice.

Et voyez, la Turquie elle-même s'offense un peu de ce que nous nous mêlons de ses affaires sans l'en avoir avertie, vous en avez la preuve dans la froide réception qu'elle a faite à nos officiers.

Messieurs, la guerre ne se fait pas comme nous l'avons faite en 1848; nous avons commis alors une grande faute qui nous a coûté cher.

Vous voyez, MM., combien en diplomatie il est important d'écrire. Si nous avions suivi cette maxime, nous serions plus avantageusement placés vis-à-vis de nos nouveaux alliés, car, MM., les ministres nous assurent qu'ils ont reçu des promesses verbales qui amélioreraient beaucoup notre position financière et militaire. Mais tout ce qui n'est pas écrit est nul; les ministres ont fait des promesses; mais ces promesses n'ont point de valeur si elles ne sont ratifiées par les Gouvernements que ces ministres représentent. Si ces promesses étaient écrites, oh! alors nous pourrions en tenir compte, car un ministre étranger n'écrit rien à moins qu'il n'y soit autorisé.

Mais, me direz-vous, vous critiquez le passé, peut-on refaire en partie ce qui a été fait ?

Je reponds que je crois que oui.

Et d'abord observez, MM., que la reine d'Angleterre ne nous donne pas une promesse absolue; elle travaillera à engager son Parlement à voter la somme de 25 millions; du reste ce n'est pas même la reine qui fait cette promesse, c'est le Ministère anglais.

Vous vous rappelez, messieurs, que ce même Ministère voulait lever une légion étrangère de 15,000 hommes, que le Parlement a réduite à 10,000, et on lève maintenant cette légion en Suisse. Ainsi de nous, il pourrait arriver que le Parlement anglais au lieu de voter 25 millions, n'en votât que dix-huit; que ferions-nous alors ? Pourrions-nous diminuer le chiffre de notre contingent ? Donc cette promesse du Gouvernement anglais est conditionnelle; elle est subordonnée au vote du Parlement; en conséquence, il me paraît que nous aussi, nous conservons notre liberté. Je voudrais que s'appuyant sur ce fait, qu'il y a incertitude relativement à la paix ou à la guerre, le Sénat sursit à approuver, non le traité, mais la convention militaire. Je crois que cela donnerait plus de force au Ministère qui emploierait le temps qui s'écoulera jusqu'à la décision que l'on attend des conférences de Vienne pour stipuler avec les puissances occidentales, que si la guerre a lieu, le Piémont ne sera pas tenu de dépenser plus de 25 millions. On pourrait également stipuler par écrit que dans le cas d'un retour forcé de nos troupes par mer, on mettrait à leur disposition un nombre de vaisseaux proportionné au nombre des soldats des autres puissances. Ainsi, par exemple, l'armée de la France et de l'Angleterre s'élevant au chiffre de 150,000 hommes, et la nôtre au chiffre de 15,000 hommes il faudrait au moins que la onzième partie des bâtiments fût réservée pour le transport des troupes Sardes.

Il y aurait aussi des arrangements à faire pour diminuer la dépense totale des puissances alliées. Ainsi, les Anglais et les Français ont des hôpitaux à Gallipoli, à Constantinople, à Varna et des succursales aux environs de Sébastopol; je vois qu'il s'est introduit l'usage de recevoir dans les mêmes hôpitaux les malades, les blessés français et anglais, et même les prisonniers russes; je ne sais pas pourquoi les alliés n'offriraient pas le même avantage à nos soldats. Nos officiers de santé auraient spécialement soin de nos soldats; mais il pourrait aussi assister les blessés anglais ou français, et réciproquement. On épargnerait par ce moyen des frais considérables.

Je ferais une observation semblable pour les approvisionnements; les alliés ont des magasins sur les mêmes points que je viens de désigner, et de ces magasins ils tirent ce qui est nécessaire pour l'armée; il n'y aurait donc à faire que la légère augmentation d'un onzième, et ces magasins serviraient à l'approvisionnement de nos troupes. Il en résulterait une grande économie.

Enfin, la dépense la plus considérable est celle qui est relative aux transports de terre et de mer, car il faut organiser un service pour la Crimée, pays dénué de tout, puisqu'on ne trouve pas même un peu de bois à brûler. Si nous concourrions pour une certaine somme, afin que l'on fournit à nos soldats ce qui leur est nécessaire pour les transports, nous ferions une économie égale à la somme qui surpasserait les 25 millions; et ce sera une somme considérable, car tout manque, nous n'avons pas un chariot, pas un mulet sur les lieux, tandis que les alliés, qui possèdent tous les moyens de transport sur mer, s'occupent avec

succès depuis quelque temps d'organiser leur ambulance par terre. Mais pour que les alliés consentent à ces divers arrangements il faut un motif, et je le trouve dans la suspension du vote. Les alliés sachant qu'à ces conditions nous leur fournissons un renfort de 15,000 hommes, se montreraient probablement favorables à cette nouvelle négociation; si on n'obtient pas tout ce que l'on demandera, alors le Sénat sera le maître d'approuver ou de désapprouver. Mais s'il y avait une forte présomption en faveur de la paix, il serait prudent de ne contracter aucun nouvel engagement.

Après ces considérations, vous ne serez pas surpris, messieurs, que je réserve mon vote; je ne pourrais pas le donner dans une situation si peu claire, si féconde en inconvénients et si onéreuse pour le trésor.

DELLA MARMORA. Dopo che quella potenza che ci sta vicina per parte di ponente, e che domò la rivoluzione ed il comunismo, fece alleanza con quella che ci cinge per tutto il lato di levante, e che impone a noi i patti di Novara, la condizione politica del piccolo nostro Piemonte si è fatta ben chiara e non fa mestieri che io spenda vane parole per dimostrare ciò che salta agli occhi di chicchessia.

Mi si dirà subito: alto là, voi siete già fuori di strada sin dall'esordio del vostro discorso, voi ci venite a parlare del *due dicembre* e la nostra discussione verte sopra un argomento affatto diverso. Il trattato del due dicembre fu conchiuso tra la Francia, l'Inghilterra e l'Austria; il nostro invece non si fa che con due di quelle potenze, una delle quali ci ha sempre dati dei pegni d'amicizia e di protezione.

In quanto a me, signori, io credo che in politica specialmente si possa adottare quel proverbio trito, che gli amici dei nostri amici divengono col fatto gli amici nostri; ma non intendo entrare in sottigliezze di foro e vado diritto al fatto.

Il risultato di questo nostro trattato eccolo a parer mio.

Vi sarebbbero in Crimea, od in un punto qualunque di quella gran linea di ferro e di fuoco che ora va stendendosi per lo spazio di 900 miglia tra il mar Nero e la Polonia, 15,000 uomini di più, fusi in un esercito nel quale figurebbero numericamente, come il dito mignolo rispetto a tutto il corpo umano; quantunque il peso che s'impone il nostro paese sia maggiore di quello degli altri, in proporzione di popolazione e di finanza; ed all'incontro, vi sarà di meno in Piemonte un nerbo di truppa scelta, proporzionatamente cospicuo, il quale all'occorrenza di eventi non prevedibili, ma possibili, ci sarebbe di un gran bisogno.

In concreto dirò, che con un durissimo sacrificio in uomini ed in danaro riusciremo appena a mettere una penuccia, un fuscellino di paglia nello smisurato e profondo guscio di quella gran bilancia alla quale pendono degli interessi che non ci spettano che assai indirettamente e che fortunatamente si dibattono molto lungi di noi; ed è per questi due motivi ch'io non potrei essere dell'avviso del relatore della Commissione sulla impossibilità di mantenere una decorosa neutralità, e ciò, a parer mio, sarebbe di peso da noi.

Era stato detto e ripetuto che l'iniziativa di questo trattato non fu presa dai nostri governanti, e su di ciò io mi proponeva di fargliene le più sincere mie congratulazioni; ma ora, da quanto ho potuto raccogliere dal relatore del III ufficio, pare che queste voci fossero false e che il Ministero voglia assumersi il merito di quella iniziativa: ognuno ha i suoi gusti.

Certamente non intendo avversare quella prerogativa

saviamente lasciata alla Corona, d'iniziare la guerra, di fare dei trattati di pace o di alleanza; e pei tempi che corrono non sarò mai io quegli che biasimerà quel poco di latitudine d'azione che si lascia a chi è capo dello Stato; ma questi trattati e le convenzioni che ne dipendono si stendono sempre pacatamente, con flemma, coll'intervento di prudenti e maturi consigli, e collo studio di tutto ciò che si fece dai maggiori in simili circostanze.

All'invece si è corso, non per la posta, ma per istrada ferrata; anzi direi che si è andato per mezzo della sibillica telegrafia elettrica; e poi si venne a dirmi: noi abbiamo giudicato opportuno di fare questo trattato e questa convenzione; fate presto, non perdetevi tempo a discutere questa; sù via, approvatela, perchè siamo già impegnati alla pronta sua esecuzione.

In verità, signori, nel vedere una così insolita precipitanza in un negozio di tanto rilievo, e nell'udire certe voci di *dura necessità*, uscite, se non dal banco dei ministri, almeno dalla bocca dei ministeriali, ho pensato che l'invito amichevole fattoci dalle due grandi potenze non fosse nel fondo che uno di quei tali inviti che pur troppo si sogliono fare in questo mondo da due o più forti uniti assieme ad un uomo debole ed isolato; io vi confesso, signori, che così ho pensato e così la pensano molte persone; ma lasciamo stare questo tristo argomento: mi ripugna di sollevare un velo che mi pare però molto trasparente.

Il Senato apprezzerà, io spero, le ragioni tutte mie particolari, per le quali io mi limiterò a dire che la convenzione annessa al trattato porta a' miei occhi l'impronta di un lavoro fatto con soverchia precipitanza e fors'anche sotto l'impero di una grande preoccupazione; del resto, tutto ciò che potrei dire in proposito fu già espresso nei nostri uffici dalla gran maggioranza dei senatori, e dagli oratori che mi hanno preceduto, e così io non abuserò dei momenti del Senato.

Soggiungerò soltanto che nella mia qualità di militare canuto non intendo proferire in questo arringo delle parole che avrebbero rimbombo al di fuori e che produrrebbero sull'armata un effetto sempre deplorabile; non sarà mai mio intendimento quello di mettermi nel caso d'infondere anche involontariamente la menoma dubitanza nell'anima dei giovani nostri soldati, chiamati a far parte di questa spedizione.

È ciò è tanto vero, che vi assicuro, signori, sul mio onore che se avessi soltanto 10 anni di meno, crederei fallire al sangue che mi scorre nelle vene, se dopo una votazione favorevole fatta in questa urna, ad un trattato che deploro, io non volassi al vicino ministero di guerra per apporre il mio nome in capo della nota dei postulanti alla partenza, anche come semplice volontario.

L'età e lo stato di una salute logorata da un mezzo secolo di servizio, di lavoro e di studio, mi vieterebbero di ciò fare; forza mi sarebbe di consolarmi col mio passato e di richiamare alla mia mente quegli anni, per me lontani, in cui pieno di gioventù e di brio, io mi cimentava in nordiche contrade con quegli stessi avversari che i miei secondogeniti sono ora per andare ad incontrare per parte di levante.

Ma allora io fui meno fortunato di quanto lo sarebbero questi, poichè io militava sotto una bandiera, gloriosissima bensì, ma sempre straniera per chi è nato al di qua delle Alpi. Essi all'invece avrebbero un pregio incomparabile per soldati d'onore, quello di andarsi a misurare col gran colosso del nord (che ora ci fa l'onore di una formale dichiarazione di guerra), impugnando il vessillo nazionale.

Ed in proposito di vessillo, permettetemi, signori, di chiudere questo mio discorso con una osservazione. Ed è che un frutto innegabile di questa spedizione sarebbe al certo quello di dare un terzo, un più solenne, un definitivo suggello a quella riunione che piace al re Carlo Alberto di fare, allorchando accoppiava egli quelle due croci di Savoia e di Genova che sventolarono nei secoli andati sulla cupola di Santa Sofia; quell'azzurro consacrato dallo Statuto, e quella reale corona che brillò nei giorni di Guastalla e dell'Assietta, con i tre colori che il gran capitano del secolo trovò e mantenne nelle mani delle sue legioni italiane.

Questi colori vennero nel 1814, voi lo sapete, gettati via da mano sdegnosa e straniera, ma nel 1848 furono raccolti da un principe italiano nella melma e nelle alluvioni del Ticino e ben tosto lavati furono dal fango che li bruttava, sin dai primordi di Goito e di Pastrengo. Vinti, ma non avviliti a Novara, adempirono al tristo e penoso ufficio di reprimere una demente insurrezione intestina.

Non è dunque vero che questi colori, così ingemmati dello scudo e della corona di Savoia, e posti nelle mani del soldato piemontese, debbano essere simbolo di rivoluzione, come per fini affatto opposti lo vorrebbero far credere molte persone. No; non sono essi ai miei occhi che l'unione intima delle glorie antiche e recenti dei nostri principi e della nazione subalpina, con quelle della storica e napoletonica armata italiana.

Io stesso, o signori, veterano, e direi avanzo di Wagram e di Lipsia, ho visti quei colori rispettati e tenuti essere passeggiati a vicenda dal fondo delle Calabrie e dalle estremità del Portogallo e della Spagna, nei campi della Germania tutta e della Polonia, da battaglioni unicamente italiani, capitanati dai propri generali e dai modesti piantati a fianco delle aquile di Francia sulle mura fumanti del Cremelino.

Epperò questa nostra bandiera non riuscirà nuova nè agli alleati, nè ai moscoviti stessi; e se i destini vorranno che sulle rive del mar Nero o sulle sponde del Pruth o del Danubio i nostri giovani soldati si presentino fra giorni con quel guiderdone per richiedere il posto d'onore negli assalti e nelle battaglie, dicano soltanto queste parole:

Noi siamo i nipoti di quei bersaglieri del Po che ebbero l'onore d'iniziare la gran vittoria d'Austerlitz; noi siamo i figli di quei forti del 111° reggimento, tutto di piemontesi, che sostennero con gloria, e quasi i soli senza rompere le file, la tremenda ritirata del 1812, salvando o cassa, e cannoni, e bandiera; e tanto basta!

L'Italia dunque vorrebbe di bel nuovo rappresentata, almeno sul campo di battaglia, nel gran conflitto europeo d'oggi; ed è per questo solo motivo che l'animo del soldato superando in me l'abito del senatore, io sarei disposto a rassegnarmi ad un trattato conchiuso dal re nella pienezza della sua prerogativa; sospendo però il mio voto sulla convenzione sino al termine della discussione, perchè, compreso come sono da due sensi opposti, desidero essere meglio illuminato; posso però dichiarare sin d'ora, che se getterò nell'urna un voto di consentimento, ciò non m'impedirà di ritenere questo trattato come una durissima condizione per il mio paese e come una conseguenza naturale di tutto ciò che lo ha preceduto.

PRESIDENTE. Trovansi ancora iscritti tre oratori...

Voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE..... Di più debbo supporre che l'onorevole presidente del Consiglio vorrà anch'egli prender parte in questa discussione; perciò essendo l'ora troppo inoltrata e

do che l'attenzione portata fin qui abbia stancata la
dei signori senatori, rimando a domani il seguito
iscussione, pregando i signori senatori a voler inter-
alquanto prima del tocco negli uffizi per l'esame del
o di legge presentato dal Ministero in questa tor-
la successiva nomina dei commissari.
line del giorno per domani dunque sarà :

Al mezzo tocco, riunione negli uffizi per l'esame del pro-
getto di legge per la leva di 500 marinai.

Al tocco, seduta pubblica per la continuazione della di-
scussione sulle due convenzioni relative al trattato di al-
leanza con Francia ed Inghilterra.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

TORNATA DEL 2 MARZO 1855

— 10 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Richiami sul processo verbale Sunto di petizioni — Relazione sul progetto di legge intorno ai marchi e segni distintivi in fatto di industria e di commercio — Omaggio — Seguito della discussione per l'approvazione delle due convenzioni relative al trattato d'alleanza con Francia ed Inghilterra — Interpellanze del senatore De Cardenas — Dichiarazione del presidente del Consiglio dei ministri — Parlano in favore del progetto i senatori Sauli e De Fornari; contro, i senatori Cataldi e Di Castagneto — Discorso del presidente del Consiglio dei ministri — Osservazioni del senatore Della Torre — Replica del presidente del Consiglio dei ministri.*

La seduta è aperta alle ore 1 3/4 pomeridiane.

DI BAGNOLO, segretario, legge il verbale dell'ultima tornata, e giunto al punto in cui si accennano le parole del presidente, in ordine al numero legale dei senatori, viene interrotto dal presidente.

PRESIDENTE. Qui debbo rettificare un errore di computo ieri occorso, annunziando al Senato il numero legale che risultava dopo l'installazione del nuovo senatore signor marchese Aresa. Ho detto che il numero legale richiesto per le nostre deliberazioni era di 55; un computo ora fatto più esattamente mi certifica che è invece di 54.

DI BAGNOLO, segretario, prosegue quindi la lettura del verbale.

ALPIERI. Domando la parola per una rettificazione al verbale.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Alfieri.

ALPIERI. Credo che sia occorso un errore nella compilazione del processo verbale, errore sicuramente che non potrebbe avere gravi conseguenze, ma che importa tuttavia di rettificare, trattandosi d'un atto autentico delle nostre deliberazioni.

Si è detto che la relazione concerne il progetto di legge per l'approvazione del trattato, mentre egli è per l'approvazione delle due convenzioni relative al trattato d'alleanza con Francia ed Inghilterra.

PRESIDENTE. Mediante questa rettificazione al processo verbale, esso si intende approvato.

Si dà ora conoscenza del sunto delle petizioni ultimamente giunte al Senato.

QUARELLI, segretario, dà lettura del seguente sunto di petizioni:

1130. Il Consiglio delegato del comune di Rosignano, provincia di Casale,
1131. Cinquantacinque individui del comune di Cella Monferrato, provincia di Casale,
1132. Il Consiglio delegato del comune di Castelnuovo, Ricorrono al Senato acciò voglia adottare la legge sulla soppressione di alcune comunità e stabilimenti religiosi.
1133. Il prevosto e clero della parrocchia di Spotorno, diocesi di Noli.
1134. Centosette abitanti del comune di Caramagna, provincia di Saluzzo,
1135. Centonovanta abitanti del comune di Cervere, provincia di Saluzzo,
1136. Tredici Figli di San Francesco nel convento di Trino,
1137. I. P. Eugenio Pisatti comm. provinciale a nome del ministro provinciale dei Minori Osservanti di San Francesco della provincia di San Tommaso,
1138. I religiosi Minori Osservanti della famiglia del santuario di Santa Maria Assunta di Orsa,
1139. — del convento della B. V. Addolorata di Cuceglio,
1140. — del convento di S. Francesco di Savigliano,
1141. — del convento delle Grazie di Carignano,
1142. — della SS. Annunziata presso Morra di Cherasco,
1143. — di San Francesco di San Giorgio di Lomellina,

1144. I religiosi Minori Osservanti della famiglia di San Sebastiano di Biella,
 1145. — di Santa Maria delle Grazie di Varallo,
 1146. — di Bigliemme di Vercelli,
 1147. — di San Francesco della città d'Acqui,
 1148. — di Santa Caterina d'Asti,
 1149. — di San Bernardino di Saluzzo,
 1150. — dell'ospizio di San Marco di Moncalvo,
 1151. — di San Francesco in Bene,
 1152. — del santuario di Belmonte presso Valperga,
 1153. — dell'ospizio di Fertolla presso Lombardore,
 1154. — di San Tommaso apostolo in Torino,
 1155. — del santuario di M. V. delle Grazie di Mellea presso Savigliano,
 1156. — di Sant'Antonio abate della città di Casale,
 1157. Il signor conte Prospero Balbo,

Ricorrono al Senato onde voglia rigettare il progetto di legge per la soppressione di alcune comunità e stabilimenti religiosi.

1158. Cinquantaquattro individui del comune di Ornavasso, provincia di Pallanza, ricorrono al Senato onde voglia adottare il progetto di legge per la soppressione di alcune comunità e stabilimenti religiosi.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE INTORNO AI MARCHI E SEGNI DISTINTIVI IN FATTO D'INDUSTRIA E COMMERCIO.

PRESIDENTE. Debbo annunziare al Senato che il signor senatore Elena ha depositato la relazione commessagli sul progetto di legge intorno ai marchi e segni distintivi in fatto d'industria e di commercio, la quale sarà data alle stampe e quindi distribuita ai signori senatori (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1494.)

Mi pregio ancora di annunziare l'omaggio fatto al Senato dal signor De Robernier di alcune copie d'un suo opuscolo sul progetto di legge concernente il catasto stabile.

CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DELLE DUE CONVENZIONI RELATIVE AL TRATTATO DI ALLEANZA CON FRANCIA ED INGHILTERRA.

PRESIDENTE. Dando seguito alla discussione ieri intrapresa sul progetto di legge riguardante l'approvazione delle due convenzioni relative al trattato d'alleanza, io accordo in primo luogo la parola al senatore De Cardenas.

DE CARDENAS. Quando aveva chiesto ieri di parlare era mia intenzione di muovere alcune interpellanze e domande al Ministero onde illuminare la mia coscienza in questa difficile questione. Queste domande essendo per altro già state fatte quasi tutte dagli oratori che mi precedettero, io mi restringo ad accennare semplicemente le principali sulle quali pregherei il Ministero di voler dare una risposta precisa, come pure vorrei pregare per una precisa risposta quella parte dell'ufficio centrale, la quale può essere stata meglio di altri illuminata su questa materia.

Vorrei dunque sapere se quel modo d'intendere alcuni articoli del trattato, il quale, da quanto è sembrato dalla

relazione, non è stato concertato cogli inviati delle potenze estere, sia un'intelligenza che si possa con esse concertare, e si possa sperare di venire ad avere queste spiegazioni, appunto come lo diceva ieri uno dei membri dell'ufficio centrale o con qualche successivo protocollo, o con scambi di note, o con altri atti scritti che rimangano a renderne testimonianza.

Le domande principali sarebbero relativamente all'articolo 3 del trattato per ciò che riguarda il nostro intervento nelle trattative di pace ed in altre che essere vi possono; e pel momento attuale si desidera sapere se siamo o se possiamo essere rappresentati in quelle radunanze, in quelle riunioni che attualmente si stanno combinando a Vienna, od in quelle altre che saranno per farsi in avvenire. Vi sarebbe l'articolo 4 della convenzione militare che ha riguardo al mantenimento continuato dei 15,000 uomini mandati da noi sul terreno della guerra. Qui la Commissione nella sua relazione ci fece intendere in che maniera la intendesse il nostro Ministero. Si vorrebbe ora sapere se i Governi alleati la intendono nello stesso modo.

Nella convenzione suppletiva si parla dell'imprestito. Il nostro ufficio centrale ci fece sentire come il Ministero pensi che, nel caso le spese fossero di molto eccedenti questa somma da imprestarsi, o che la guerra avesse maggior durata delle due annate contemplate, si potesse avere una maggior somma non dico in sussidio, ma in imprestito a patti vantaggiosi.

Nell'articolo 3° della stessa convenzione suppletiva si è guarentito il trasporto gratuito delle nostre truppe in Oriente.

Pel ritorno il ministro espresse in che maniera egli crede vada interpretato l'articolo: si desidererebbe anche qui sapere come la intenda il Ministero britannico, e se nelle spese di trasporto sia anche compreso il ritorno definitivo del corpo di spedizione e quella del successivo ritorno di coloro che resi inabili dalla guerra al servizio militare dovessero rientrare.

Vorrei per ultimo ancora sapere due cose delle quali non si fece ancora cenno dagli oratori che mi precedettero.

Primo, quali sarebbero le conseguenze in caso che il Senato desse sopra queste convenzioni un voto negativo. (*Harità*) Io vorrei sapere quali sarebbero queste conseguenze.

Secondo, nel caso di un voto affermativo del Senato, quali sarebbero le conseguenze, se il Parlamento inglese si rifiutasse di autorizzare il suo Governo a fare l'imprestito convenuto.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri, reggente il dicastero delle finanze. Essendovi ancora vari oratori iscritti per parlare contro il progetto in discussione, per non stancare il Senato ed abusare della sua tolleranza, io reputerei più opportuno lasciar esaurire la lista degli oratori. Prendendo in allora la parola, risponderò, nei limiti però che la prudenza mi impone, alle varie interpellanze che mi furono mosse dall'onorevole senatore De Cardenas e dagli altri suoi colleghi. Devo però dichiarare che io non potrei secondare il desiderio stato espresso dall'onorevole senatore Sclopis nella seduta di ieri, cioè che io mi dimostri più esplicito e che entri in maggiori particolari in questa pubblica seduta di quanto io lo abbia fatto nel seno dell'ufficio centrale. Evidentemente io non potrei qui dire di più di quanto ebbi l'onore di riferire all'ufficio centrale, e forse non potrei dire tutto quello che ho detto in quella circostanza. Sotto questa riserva, esaurita la nota

degli oratori inseriti contro il progetto, darò tutte quelle maggiori spiegazioni che per me si potranno.

DELLA TORRE. Je crois que l'usage s'oppose à ce que le discours ministériel termine la discussion.

SCLOPIS, membro della Commissione. Ci riserviamo il diritto di prendere la parola dopo il ministro.

PRESIDENTE. On est libre de répondre au ministre.

CAVOUE, ministro degli affari esteri. Ciò si sa, io non intendo che non si risponda: dico che parlerò dopo esaurita la nota degli inseriti.

PRESIDENTE. Intanto la parola è accordata al signor senatore Sauli Lodovico.

SAULI LODOVICO. Ho creduto un istante che, dopo le recenti pubblicazioni, la discussione intorno al trattato ed alle convenzioni, merè delle quali il nostro Governo negli odierni conflitti si accosta alle potenze occidentali, restringere si dovesse in angusti confini. Ma poichè la cosa andò diversamente, stimo non sia fuor di luogo aggiungere alcune nuove considerazioni a quelle che vi furono esposte.

Bench'io non abbia particolari confidenze da chi siede al potere, pure credo che le proposte a noi fatte non uscissero fuori dei termini d'amichevole invito; ma nel tempo stesso non posso tralasciare di riflettere alle conseguenze che prodotto avrebbe il rifiuto od anche un soverchio temporeggiamento, mentre già si vede e forse si vedrà col tempo ancor meglio, come il temporeggiare possa diventar radice di conseguenze funeste.

So bene che s'io fossi stato nei consigli d'Inghilterra o di Francia non avrei, nelle attuali contingenze, potuto consentire che le belle e comode marine, le quali si distendono dal Varo alla Maera, ed il vasto circuito della Sardegna rimanessero nella condizione di perigliosa neutralità. Chiunque ha conoscenza del mare, chi pensa alle vicissitudini che possono succedere durante la guerra di cui si vede il principio, ma di cui è impossibile di antivedere le sorti ed il fine, può valutare il fondamento di questa ragione, può indursi a credere che forse e senza forse agli amichevoli inviti avrebbe tra non molto tenuto dietro un più severo linguaggio per trovare gli indugi.

Io non sono lontano dal credere che questa riflessione caddo in mente del ministro di Russia, allorchè stese la nota indiritta a' suoi agenti diplomatici presso le varie Corti d'Europa. Ei sapeva esservi circostanze di forza maggiore, alle quali fa d'uopo piegare il capo e sacrificare gli impulsi del cuore. Agli esempi di amorevoli uffici ch'ei rammenta usati in favor nostro potrei aggiungerne un altro che si riferisce al tempo in cui al Piemonte abbandonato da tutti ed omninamente isolato, la Russia sola recò parole di conforto e promessa di benigno intervento.

Regnava allora l'imperatore Alessandro, principe di altissimi spiriti, dotato di cuore eccellente, e ch'io qui nomino a tutto onore per far palese come ingrata dimenticanza non alberghi nell'animo de' Piemontesi.

Ognuno di voi ha potuto riconoscere come quella nota s'informi di oneste maniere e di bella temperanza ch'io proporrei volentieri a modello di somiglianti scritture. Così si usa, così usar si deve da chiunque calpestar non voglia il precetto dell'antica sapienza di parlar oggi dei nostri nemici, come se domani diventar dovessero nostri strettissimi amici.

Del resto, se ben io giudico, or non si mira ad offendere la Russia; si mira soltanto ad impedire che non si rechi ad offendere altrui.

L'ambasceria del principe di Mentshikof in Costantino-

poli fu considerata quale un guanto gittato al cospetto di tutta l'Europa. Per essa si ridestò la memoria che le calate e le invasioni dei popoli del settentrione e che i sogni della monarchia universale furono mai sempre i principali flagelli dell'umanità; per essa nacque il desiderio che, svincolandosi una volta dalle consuete pastoie degli odii antichi e delle antiche rivalità, la politica europea volgesse il pensiero alla necessità di porre un argine all'ognor crescente potenza del vasto imperio di Russia.

Riconosciuto così il bisogno di provvedere alla comune salvezza, svelato il tema imposto all'universale, chiunque s'arresta e nega di concorrervi non può fuggir la taccia d'aver trasgredito il proprio dovere. Perciò io confesso che in questa occasione non mi sarei tenuto obbligato a serbare maggior ferezza che i nostri padri non serbarono; non respingerei sussidi, nè terrei per essi i nostri soldati quai semplici mercenari. Qui si tratta di nobilissima contesa che ha uno scopo comune a tutti quelli che assaporar non vogliono le dolcezze d'un nuovo medio evo; si tratta di un dovere comune, per adempiere il quale, sangue, danari e sostanze spendere si deggiono in comune quali cose proprie a tutti. Perciò io reputo che, se commendar non si possono i nostri ministri di non essere stati abbastanza solleciti per ciò che riguarda alle nostre finanze, il male non sia del tutto insanabile.

Le attuali convenzioni considerer si vogliono come novella pianta sulla quale innestar si deggiono altri germogli; ai primi patti se ne aggiungeranno dei nuovi, e se i futuri negoziatori sapran procedere senza avventatezza, ma con solerzia, con accorgimento e perizia, spero che non ne avrà a scapitare soverchiamente nè l'erario, nè il credito nostro. Se per altro i patti d'una fratellanza, quale io me la rappresento, coll'andar del tempo cimentar non si possono, meglio è deporre le armi; l'evento farà poscia palese quanto sieno amari i frutti dei pavidi e degli avari consigli.

Si lamentò da taluno che in grazia del novello accordo non siasi stipulata compensazione alcuna come altre volte si usava. Ma quale è il compenso che pretendere o dar si poteva, mentre nel patto principale i potentati rinunziano anticipatamente ad ogni loro proprio vantaggio? Chiunque sa come, nel trattare argomenti di alta politica, si deggia quasi pensar maggiormente a ciò che si ha da tacere anzi che a ciò che si ha da dire, approverà che le discussioni scabrose. Anche la più innocente di tutte le imprudenze può riuscire funesta. Di cosa nasce cosa e il tempo la governa. Bella è l'occasione che si apre all'Italia di travagliarsi in armi ed in frequenti navigazioni. Chi non sa a quest'ora che, per salire ad alti destini, i vani clamori non giovano, ma fa mestieri di rendersene per operosità o per nobili fatiche meritevoli e degni? *Durate et vosmet rebus servate secundis.*

Trattandosi di un avvenire pieno d'incertezze far non si possono che gratuite supposizioni. Ma avido com'io mi sono di liete speranze a me piace di figurarmi che la guerra, a cui si dà principio, riesca occasione di felici eventi, porga ai turchi motivo di gratitudine verso dei nostri aiuti e li disponga a concederci facoltà, anzi ad agevolarci il mezzo d'istituire nelle loro contrade più ampie fattorie accostantisi alla condizione di colonie. Oh! quale estasi di contentezza rimane a godersi da chi non vagheggiò ancora le regioni d'Oriente! Sotto purissimo e mitissimo cielo, vaste, fertili ed amene provincie ridotte a tacente solitudine sembra che ansiose aspettino novelli abitatori che le richiamino a coltura, che ricompongano a sontuosi edifizii i ruderi

elegantì ond'è sparso il terreno, che vi facciano rifiorire i commerci, vi riconducano l'abbondanza e le allegri di nuove feste, di cui furono già stanza devota, e per cui si rende migliore e quasi celeste la vita!

All'eccesso della nostra popolazione servono ora di sfogo le emigrazioni in America. Desse son quasi un perpetuo divorzio; chi si reca a così longinque regioni dà, ben si può dire, l'estremo vale alla patria ed ai suoi; laddove breve è il tragitto che ci separa dalle provincie ottomane; nè rari sono i luoghi lungo i lidi della Siria, dell'Asia Minore, dell'Ellesponto, sulle rive del Bosforo e del mar Nero, che serbano vestigia di qualche istituzione genovese, dove un ligure bear non si possa all'aura di parentela che spira dai terreni dove dormono le ceneri degli antichi padri. I frutti ai quali accenno degli odierni sforzi sono incerti, lo so; ma il conseguimento di essi è più probabile che non si pensi. Perocchè, oltre alle reliquie che colà a' di nostri si serbano tuttavia della lingua franca, onde più facili si rendono le quotidiane corrispondenze, oltre all'indole quasi comune degli uomini meridionali tra di loro, oltre ai notevoli progressi che da alcuni anni la tolleranza religiosa fece in Turchia, oltre ai progressi che la stessa civiltà accenna di dovervi fare per causa del così detto *Tanzimat*, non può negarsi alle nostre popolazioni la lode della continenza che li salvorà dal rendersi ospiti insolenti e molesti ai Turchi, in cui ho incontrato molta bontà, ma che per altro sono molto solleciti dell'onore loro, e che dalle proprie loro credenze attingono motivi di non volgare superbia.

Da tutte queste considerazioni nasce in me la fiducia che le mie speranze non siano semplici sogni di romanzo; ma, quand'anche lo fossero, in una contingenza indeclinabile come questa val meglio sperar che sgittarsi. L'agricoltore che sparge il seme del frumento sopra il terreno non sa quale ne sia per essere il frutto; avviene per lo più che un abbondante raccolto lo consoli delle durate fatiche.

Così potessi tergere le lagrime delle madri e delle tenere spose dolenti per la partenza dei figli e dei mariti! È santo il loro cordoglio; ma gli è poi desso al tutto ragionevole e giusto? Sotto al peso di tanti castighi che adesso piombano sull'uman genere quale è il sito dove sia ben sicura la vita?

Tra l'universale compianto vidi cader vittima innanzi tempo una madre regina cui doveva servir di coperchio e di scudo l'aureola di celeste pietà che le circondava la fronte; veggio reciso vicino a lei il più bel fiore di grazia e di angelica virtù, e seguitare a piccola distanza quelle auguste ombre l'ombra di un giovane eroe rispettato poco anzi dalle palme nemiche in mezzo al furore delle battaglie, e che negli ultimi aneliti suoi, in mezzo all'angoscia di separazione crudele spiegava il rammarico di non poter cogliere qualche palma negli onorati campi di Levante. Degli affetti ond'egli era commosso palpita il petto dei nostri giovani che vestono la militare assisa. Possano tra non molto tornar fra le nostre braccia e leggere negli occhi nostri tributo di ammirazione pel loro coraggio e poi loro trionfi!

Antica fu presso di me l'idea del moto che ora si desta in Europa. Ed ora non posso a meno di compiacermi che mi porga occasione di far palese che se talvolta mi oppongo ai progetti che ci vengono posti innanzi, nol fo per sistema o per qualsivoglia personale riguardo, ma soltanto per obbedire all'impulso della propria coscienza. Tale è l'indole mia: nasca ciò che sa nascere, io non la mutò. (Benet)

PRESIDENTE. La parola appartiene al senatore Cataldi.

CATALDI. Signori, al Re, come capo supremo dello Stato, si appartiene dichiarare la guerra, fare i trattati di pace e di alleanza: di questi dà notizia alle Camere e nulla più, semprechè non impongano un onere alle finanze, o non varino il territorio dello Stato; quindi se il trattato di cui ci occupiamo si limitasse a romper guerra alla Russia, a stringere alleanza coll'Inghilterra e colla Francia, potrebbero i senatori del regno rimpiegare un errore di politica, desiderare che nei consigli della Corona si fosse più pacatamente e più profondamente maturata la pratica; ma, giusta l'articolo 5° dello Statuto, non potrebbero ostarvi alla deliberazione del potere esecutivo.

Il trattato invece che il Ministero ci propone di accettare non solo importa un onere alle finanze attuale, ma racchiude il germe di un onere indefinito per l'avvenire, e quindi perchè abbia effetto deve ottenere l'assenso nostro, com'ebbe quello della Camera elettiva.

Se noi facessimo col Ministero alla nostra simpatia per l'Inghilterra, all'amicizia della Francia, e vogliasi pure alle esigenze dell'Austria un sacrificio di sangue, quando questo tendesse ad elevare la nazionale dignità, a crescere le glorie avite, io direi si faccia, abbenchè ne gemessi nel più profondo del cuore; ma quando il sacrificio mi fosse cognito in tutta la sua ampiezza possibile, quando avesse un limite almeno calcolabile dalla umana previdenza, quando le nostre finanze, già pericolanti, non ne ricevessero un colpo forse non più riparabile.

Noi invece acconsentiremo ad una guerra di cui non ancora possiamo contare i nemici; noi acconsentiremo ad una guerra di cui non possiamo non pur pensare i pericoli; noi porremo in balia de' nostri alleati i figli di questa eletta parte d'Italia senza numerare nè la quantità delle vittime, nè la durata delle dolorose vicende che dovranno affrontare; noi prenderemo a prestito gli altrui milioni per mantenerli, senza conoscere il termine di questo sacrificio enormissimo per un paese già esausto da ogni maniera di balzelli.

Grandi sacrifici facevano gli antichi sull'ara degli immortali con le loro ecatombe; ma gli stessi capi dell'armamento avevano un limite nel ricco olocausto; e noi sacrificheremo invece le vite e l'oro dei nostri fratelli senza poter trovar modo, nè termine all'offerta non volontaria.

È questa la ragione, signori, per cui non credo poter assentire al trattato che i nostri ministri ci propongono, e per cui sono sforzato di combatterlo, per quanto in genere la stretta neutralità potesse forse reputarsi impossibile per molti piccoli Stati d'Europa.

Ammetto che quando i vicini e più potenti di noi ci porgono la destra è forse inutile audacia ricusare di stringerla, ma non ammetto che verso potenze già nostre amiche, già a noi malleatrici dell'integrità dello Stato, non si potesse opporre una nobile resistenza se ci si chiedeva un sacrificio al di là delle forze nostre, ed oltre quanto l'umana prudenza potesse senza errore concedere.

Se l'Inghilterra e la Francia si travagliano nel Ponto Eusino, vi seppelliscono i loro uomini, i tesori loro perchè non sia stracciata con la rovina dell'impero ottomano una pagina del trattato di Vienna, come si poteva temere per noi un futuro pericolo se in quel libro medesimo stanno scritte ed assicurate le nostre sorti?

Eravamo forse con Francia ed Inghilterra stretti di nuova amicizia perchè ci potessero imporre dure condizioni senz'altro fine che di conservare le antiche pacifiche rela-

zioni? Perchè non parlar francamente quando la patria palpitante pei suoi figli ci ascolta? I vincitori ai vinti non avrebbero forse, in mezzo a tanta civiltà dell'Europa, dettato più severe leggi di pace dopo una guerra non felicemente combattuta.

Noi diamo più che il terzo dell'attuale esercito, e lo diamo con la promessa di mantenere questo terzo nella sua integralità fino al termine non prevedibile delle ostilità: noi apriamo per mantenere questo terzo delle nostre forze in terre straniero e lontane i già scarsi nostri averi, e non sappiamo nè se potremo per molto tempo rinnovarli, nè per quanto tempo erogarvi i debiti fatti e da farsi.

Nessuno può vincolarsi per un impegno non suo all'incognito e all'impossibile, e questo immenso e non credibile sacrificio nè poteva esserci proposto, nè proposto poteva accettarsi.

Nella Propontide, nell'Eusino, nella palude Meotide la nostra bandiera ha per secoli commerciato, e le riviere della Liguria grande frutto hanno ritratto da quei traffici: quei mari ci saran chiusi; e se al pacificarsi dell'Europa, in pena dell'aver noi rotto guerra a chi ci profferiva la pace, fosse a noi interdetto l'appulso di quelle spiagge per lungo tempo ospitali, credete voi che si farebbe per altri novella guerra, affinché il varco fosse schiuso ai nostri naviganti?

Noi daremo uomini ed uomini, ci dissangueremo nelle spese, e mentre nulla ci è assicurato di presente, tranne un prestito, che dovrem rendere, non abbiamo nell'avvenire che pericoli, e nessun possibile vantaggio in vittorie che sarebbero ad altri vessilli dovute.

Se non v'è un attuale vantaggio, se non v'è un possibile premio futuro, non è prudenza impegnare lo Stato in una lotta, per noi non pari, e alla quale non bastano nè la floridezza della nostra gioventù, nè lo scarso erario, e neppure le illusioni della speranza, perchè le maggiori spese conosciamo, e il modo di rifarcene non è ad idearsi possibile.

Si dirà che grette considerazioni sono queste, non dicibili nelle alte regioni della politica, non degne degli uomini di Stato: eppure, nel rompere la guerra, nello stringere le alleanze, nel trattare della pace, nella stessa neutralità fu sempre consigliera dei grandi re e delle repubbliche la utilità; la stessa gloria delle armi non fu mai disgiunta dalla possibile speranza o di più ampi confini, o di potenti amicizie, o di nazionale prosperità.

Se la guerra non avesse una plausibile ragione o nella riparazione di un torto mediante una generosa vendetta, o nell'ardore della conquista, o nella speranza d'assicurare una più durevole pace futura, la guerra sarebbe un delitto.

Il Piemonte non aveva guerre da temere da' suoi generosi e nobili alleati. La stessa unione delle potenze occidentali all'Austria ci stava mallevadrice di averla per lo meno neutrale; la Russia non ci aveva offeso; si potea quindi mostrare a Francia e all'Inghilterra la nostra deferenza per loro, unire alle loro la nostra bandiera, ma si poteva stipulare un limite a queste generose aspirazioni, e si dovea porre quando si trattava di sangue e di sostanze.

Se il Piemonte avesse detto: darò dieci mila combattenti, e se nel campo della guerra perissero ne darò altri dieci, altri quindici mila, l'offerta sarebbe stata, a mio credere, bellicosa abbastanza: e se avesse soggiunto: l'Inghilterra ricchissima dà meno in uomini e supplisce in denaro, l'Inghilterra in una lotta per lei generosa ai sacri-

fizi non bada: il Piemonte non può mantenere senza suo gravissimo danno in estere contrade i suoi figli, il Piemonte darà un numero sufficiente di uomini, ma non può dare i milioni: l'Inghilterra gli avrebbe, io penso, somministrati, perchè li manterrebbe i soldati se li prendesse in terre a lei meno amiche, e potea mantenerli se gli erano da un antico alleato profferiti.

Vi è forse viltà in un amico se ottenendo i figli d'un suo vicino per un suo qualunque bisogno, gli accolga al suo desco, e come suoi figli di ogni cosa li voglia provveduti quasi in albergo ospitale?

Ciò che non sarebbe viltà nelle famiglie dei singoli, sarebbe forse biasimevole nella grande famiglia delle nazioni?

Noi noi crediamo, e ci sembra doversi appuntare il trattato come troppo generoso per parte nostra, anzi come prodigo troppo del denaro e della vita dei cittadini.

Poniamo che il regno Sardo avesse soldati gregarii, come un tempo ne tenevano ai loro stipendi i vari principi italiani, e che di costoro si facesse locazione ad amiche potenze; sarebbe forse vergogna il chiedere il prezzo di ciò che altrui servirebbe, a noi non restando che il nome di quei militi e che la bandiera? E perchè invece di truppa stipendiata noi diamo tributo di sangue cittadino, si dovrebbe dir meno decoroso patto chiedere un giusto compenso?

Se non che il patto di un numero determinato di soldati, restando essi agli stipendi nostri, essendo di per sé d'equità destituito; quello che si è fermato di un numero indefinito aprendo a nostro carico un'indeterminata gravezza e per tempo e per quantità, è non solo ingiusto, ma non tollerabile.

Noi confidiamo nella pace, confidiamo nel valore e nel senno dei condottieri dei valorosi nostri soldati, speriamo che la stagione in cui approderanno nella Crimea o in altra parte del mar Nero sarà meno infausta per essi, auguriamo che le forze unite dell'occidente possano troncare i nervi delle masse nordiche ad essi opposte; ma se fatalmente una prima spedizione trovasse in quelle inospite terre il sepolcro, e se eguale destino a una seconda toccasse.... non oso più oltre spingere il malaugurato vaticinio: e se il Piemonte, esausto di pecunia e della sua gioventù orbatò, ci chiedesse severamente di rendergli le sue legioni e i male collocati tesori, signori senatori, che cosa risponderemmo noi?

Basterebbe dir forse: la cosa era fatta, la Camera elettiva a sufficiente maggioranza aveva approvata la convenzione, abbiám fidato nelle sorti d'Italia?

Nelle domestiche sciagure, o signori, pur troppo si misura dall'evento il senno politico degli uomini; ma noi saremmo non perdonabili se volessimo compiere un sacrificio di argento e di carne, quando nessun compenso plausibile vediamo proporci e certissimo il danno, sia questo maggiore o minore.

Io non entro nelle prerogative della Corona: se i consiglieri di lei ci spingono alla guerra, si faccia, ma si faccia con eque e sopportabili condizioni, si misuri il pericolo, e si facciano offerte limitate; e al nostro stato si proporzionino i sacrifici, il numero dei nostri soldati si determini, si conosca la cifra totale dei possibili debiti da incontrarsi.

Noi non abbiamo Indie all'oriente e all'occidente che ci mandino merci e contanti, non abbiamo sottoscritto al patto europeo contro cui levossi il colosso del nord; non abbiamo

proprie ingiurie da vendicare; chiesti, veniamo a partecipar pericoli che facciamo nostri e non erano; siavi almeno la temperanza dei bellicososi nostri consigli, si sappia quanto sangue dovremo spargere, quante passività dovranno gravarci.

Non mi oppongo alla gloria augurata al nostro vessillo, non mi oppongo alle speranze che sorridono nel futuro al nostro Ministero, per quanto vaghissime, mi oppongo ai sacrifici senza limite che vorrebbero imporsi alla nazione, e con una mano sul petto, convinto di non fallire al dovere di buon cittadino, porrò coll'altra nell'urna un voto contrario all'attuale progetto di legge, ossia alle convenzioni che ne formano l'oggetto, le quali per essere accettabili devono, a parer mio, per l'onore e l'interesse nazionale in molte parti mutarsi.

DE FORNARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Di Castagneto, però se volesse lasciar luogo all'alternativa dei voti, siccome il senatore De Fornari parla pro, gli proporrei di prendere la parola dopo di lui.

(Il senatore Di Castagneto assente.)

Accordo per conseguenza la parola all'onorevole senatore De Fornari.

DE FORNARI. Vogliate tollerare, onorevoli colleghi, che brevemente, ancor io interloquisca in questa importantissima e combattuta questione, a giustificare il voto che sono per dare su di essa, e che non esito, come in tutte le serie questioni che ci vengono proposte, a rendere manifesto, e intendo, allo stato della discussione, porgere favorevole alla proposta ministeriale, adesivamente sotto ogni altro riguardo alla conclusione pure dell'ufficio centrale, recatavi a nome della sua maggioranza, con quella ponderazione che esigevasi dalla gravità del soggetto, e dalla stessa divisione che nel suo seno persisteva, per considerazioni serie anch'esse e degne dei competentissimi membri che le ragionavano, con quella dignità e temperanza che la materia, e le circostanze generali, ed altamente influenti, comandano.

Altri hanno contemplato e praticamente anche calcolato i riflessi, pur troppo anch'essi a valutarli dai governanti, che si aggirano sui materiali interessi, sui mezzi rispettivi e le convenienze di dignità e sulle diverse eventualità infine, che sulla questione alla lor volta s'impongono di tutto il loro peso.

Lasciate che io, seguendo le traccie di altri colleghi, insista sulle considerazioni di onore e d'interesse, quindi, non meno apprezzabile, nazionale, che nella questione mi appaiono preponderanti, a petto ancora delle gravi difficoltà economiche e de' stessi pericoli, di cui altri solo si preoccupano e su cui si eccitano in quest'aula e fuori, le pubbliche, le volgari sollecitudini; e che, se altri hanno portato in campo, ed io pure con essi invoco le gloriose gesta e l'alta politica della real dinastia che ci governa, ed i recenti nobilissimi esempi dei loro magnanimi successori, io pure ricordi, almeno in complesso, poichè lungo e inopportuno sarebbe l'addentrarvi, il valore e le glorie dei nostri antichi Genovesi che furono in quelle regioni stesse appunto ove ora sarebbero chiamati a mostrarsi i loro pronipoti le imprese, le vittorie, i magnifici stabilimenti, di cui vi troveranno ad ogni piè sospinto le memorie, le traccie e gli avanzi ancora, stimolo a mostrarsi emuli di tanto avito valore e di quello degli attuali loro compagni d'armi italiani e dei loro fatti benevoli e cortesi alleati, modelli e potenti per perizia ed ogni maniera di sussidi.

Io non so capacitarmi come il collega concittadino ed amico, immemore ieri del suo glorioso nome e di sì alta patria e domestiche antecedenze, siasi preoccupato esclusivamente di attuali tanto secondari interessi, siasi anzi con tanta veemenza lasciato incitare a prorompimenti inaspettati.

Ma pure, tralasciando le vagheggiate memorie del passato e associandosi alle più flagranti attuali disquisizioni, ed agli interessi politici, morali e materiali ancora del nostro tempo, come è mai che egli e quasi tutti i nostri, chiamati in quest'aula ed in altro ramo legislativo, non che in piazza azzardandosi a pronunciarsi a deciderne, si sono mostrati avversi ricisamente all'alleanza che ci onora e che può, se affatto male non ne giudico, esserci e di onore e di vantaggio immenso nazionale?

Io comprendo come, ove non fossimo stati appunto onorati di un formale invito ad associarci alla sì grande e sì ben motivata impresa di resistere alla colossale potenza e prepotenza dell'impero russo, che minacciava d'invasione non il suolo turco solo, ma più o meno prossimamente gran parte d'Europa e dell'europeo commercio, e di realizzare il noto progetto di monarchia universale del grande fondatore di quell'impero, io ben comprenderei, dico, come preoccupati del ristretto campo d'interessi e di azione che la posizione nostra geografica e politica ci assegna, avessimo preferito la continuazione della pace e dell'aspettativa di nuove evenienze, intenti a prepararci, a profittarne, se era possibile e lecito, in favore della sospirata indipendenza nazionale italiana.

Ma una nuova situazione di speranze e quindi, altresì, di doveri per secondarle, essendoci fatta e non ricusabile onorevolmente, allorchè le grandi potenze, Francia ed Inghilterra, ci invitano noi primi ad associarci alla loro grande ed importantissima, anzi necessaria impresa, tutt'altra convenienza e necessità sorge e non è da esitare sulla scelta. Non più solo l'onore e l'amor di gloria ci invitano, necessità ci sprona anche; può trattarsi d'essere o non essere; ma tale è la situazione, e questa situazione ci è fatta (preme il constatarlo) non da ambizione o arbitrio delle due grandi potenze occidentali che ci invitano, le quali, anzi, professano l'abnegazione di ogni idea d'ingrandimento loro, ma dalla smascherata ambizione e audacia di Russia, contro la quale se quelle hanno assunto la missione di proteggere e sostenere la pericolante Turchia, non è solo per interessamento a questa, ma come l'antemurale tuttora necessario alla invasione russa, di cui manifestavasi sorgere matura la funesta epoca e preparati i brutali modi; realizzazione del progetto che dicono ambito ed iniziato già dal primo grande fondatore di quella nordica potenza! Francia ed Inghilterra generosamente assunsero codesta missione di arrestare la insurrezione e accorsero poderosamente al Bosforo, al Baltico, perchè il Sund come il Bosforo erano minacciati, e no, non sono state inutili le loro previdenze, i loro sforzi generosi, valorosi.

Ma non illudiamoci; il pericolo non è cessato, la resistenza a quella colossale potenza è insufficiente; l'assistenza dell'Austria non è abbastanza attuata, nè pronunciata pure, e tanto meno di Prussia. Innanzi Sebastopoli si consumarono le forze dei prodi alleati, mentre la potenza russa, forte della sua autocrazia, e diciamolo, della sua barbarie, come il gigante della favola che dalle sue cadute ricuperava forze dalla materna terra, si rinforza ognora e più minaccia.

Non illudiamoci; l'invito di cui abbiamo il primo onore, e l'esempio che da noi aspettasi per eccitare una crociata

contro il comune nemico, sono un appello a cui siamo pur troppo interessati a corrispondere.

Signori, se Russia trionfa, comuni ce ne sarebbero i danni, incalcolabili. Lamentasi che il nostro commercio è ruinato; e che sarebbe se, oltre il mar Nero e il Danubio, tornando in possesso della Russia, le si aggiungesse col Bosforo, e il passaggio alle Indie per Suez e mano a mano l'invasione si estendesse più oltre?

Invece, onorevoli colleghi, se accettate, se non riuscite oggi, noi, l'offerta di alleanza, di cui il valoroso nostro re, in quanto ne ha egli la prerogativa, ha dimostrato voler iniziare l'attuazione, invece del demerito che provochereste col rifiuto del vostro concorso al voto già emesso dalla Camera elettiva, procurerete al paese benemerita; e, forse, con la partecipazione alla gloria del trionfo quella ad incalcolabili vantaggi, a quello, da secoli sospirato, della reintegrazione della nazionalità, della indipendenza italiana.

Le speranze d'Italia recentemente brillarono sul nostro orizzonte e parvero un momento realizzarsi colla magnanima impresa del perduto nostro re Carlo Alberto, secondato così valentemente dai prodi suoi figli; ma una crudele delusione pur troppo ne avvenne.

Una nuova e tutt'altra opportunità può sorgere da questa nuova condizione che inaspettatamente è fatta a Europa tutta, e che appunto tutti minacciando può far fermo ai potenti ed agli spiriti superiori, influenti, onde ricostituire su più ferme e solide basi l'edificio, l'equilibrio vero europeo. Io ho sempre ravvisato il miglior mezzo di vedere alfine realizzate le speranze d'Italia nella felice combinazione che si incontra in *uomini di Stato*, che riuniti a decidere delle sorti dei rispettivi paesi, facciano alfine gran senno, e riconoscano che la pace esser deve lo scopo supremo, e che per ottenerla durevole unico è mezzo il togliere ogni fomite di discordia, ogni antipatia e coercizione tra gente e gente, e soddisfare le giuste e non men potenti e tenaci aspirazioni alla nazionalità, alla nazionale indipendenza; e poichè l'esperienza di secoli ha provato l'aver negato alla penisola italiana soddisfazione di tal sorta e assicurarne la durata con valide guarentigie conciliata e contratta irrevocabilmente, sia questo uno dei punti principali a cui mirare e riuscire.

Non isoliamoci adunque: attiviamoci all'uopo: apprezziamo la benevolenza delle culte potenze che ci mossero propizie. L'Austria stessa che ci è stata sì avversa, e come tale odiosa, fortunatamente ora è posta in condizione di ottenere grandi vantaggi e comporsi altrove, esser può che faccia senno, e rinunciante alle sue pretese possessioni italiane; ottenga la nostra riconoscenza e sia annoverata da noi come benemerita d'Europa tutta quale vero baluardo centrale contro la minacciosa potenza russa.

L'alleanza nostra con la Francia ed Inghilterra attualmente dal canto loro alleate sue, esser ben può nelle nuove eventualità che si preparano il mezzo di arrivare a questo prezioso intento.

Accettiamo la loro benevola offerta. Io voto comunque per l'approvazione pura e semplice della proposta legge, adesivamente senza più alla egregia relazione della maggioranza dell'ufficio centrale.

DI CASTAGNETO. Signori senatori.

Io premetto che prendo a parlare di determinazioni da prendere. Non parlo di fatti compiuti, imperciocchè i fatti compiuti sfuggono alle deliberazioni nostre ed all'autorità del Parlamento. Sarò breve, onde evitare la ripetizione di quegli argomenti che furono ampiamente e con maggior

dottrina già sviluppati; d'altronde il grave discorso che ora fu pronunciato dal signor senatore Cataldi abbrevia di molto il mio compito. Il re, valendosi dell'alta sua prerogativa, ha stretto trattato colle potenze occidentali, ed io me ne sono rallegrato come atto che considero foriero di calma e di stabilità alla patria ed alle istituzioni nostre.

Questo mio rallegramento, non crediate già che sia un sentimento di regresso o di addio al passato, signori no; io non rinunzio ad un passato glorioso, come non rinunzio ad un avvenire possibile, poichè ho tutta la fiducia nell'avvenire della patria nostra; e il mio cuore palpito insieme al vostro quando queste speranze furono sul punto di essere tradotte in realtà. Ma, o signori, quando noi stessi abbiamo visto l'immensa sventura del magnanimo principe, cui la guerra condusse a perdere il regno ed a morire nell'esilio; quando abbiamo visto l'eroismo del nostro esercito, le fatiche e gli stenti a cui egli ha dovuto sottostare, i erudeli sacrifici di ogni maniera incontrati dalla nostra patria; quando abbiamo visto i nostri soldati languenti e feriti in quell'infelice e gloriosa campagna, abbiamo potuto comprendere quanto fossero preziose le vite che si mettono in cimento e quali siano le conseguenze di una guerra.

Decisa poi, nel modo che tutti sanno, la sorte di quella lotta, io fin d'allora entrai in opinione che vano, ed anzi pericoloso sarebbe al Piemonte nudrir quelle speranze che gli avevano sorriso, e che fosse passato il momento in cui si potesse credere che il Piemonte facesse da sè. Io ho creduto che la nostra politica dovesse ormai essere legata colla politica delle potenze d'Europa, ed è in tale senso che io mi rallegrai per vedere rientrato il nostro paese nel concerto europeo, per vedere abbandonata una politica che io considerava come avventurosa.

L'onorevole presidente del Consiglio, se io non erro, in altro recinto (e se alle volte non riferissi esattamente quelle parole lo pregherei di rettificarle), egli, se non erro, aveva fra gli altri motivi, che mossero il Ministero a concludere il trattato, anche considerato il bene che sarebbe risultato dal mostrare all'Europa tutta come nel nostro paese avesse cessato ogni pericolo di rivoluzione....

CAVOUR, ministro degli affari esteri (Interrompendo). Non ho detto questo: prego l'onorevole senatore a voler riferire le mie parole: il mio discorso è stampato nella gazzetta, ed anche a parte. Se avrà la bontà di citare lo squarcio a cui fa allusione, il Senato scorgerà quanto io abbia detto in ben altri termini.

DI CASTAGNETO. Stava al discorso....

CAVOUR, ministro degli affari esteri. Riferirò, rispondendo, le precise parole che ho detto: ma basti il dire, di non avere espresso questo pensiero; io ne appello a quello che è stato stampato, che si può leggerò nel foglio ufficiale.

DI CASTAGNETO. Se il presidente del Consiglio mi permette, io mi riservo, per quanto la discussione continui ancora, di riferire quelle parole: io non dico che siano le stesse; nel caso non lo fossero, aveva pregato il ministro di volerle rettificare....

CAVOUR, ministro degli affari esteri (Interrompendo). Se mi permette (mi rinerisce interrompere), osserverò aver detto essere la mia opinione, che l'Italia non possa sperare la sua rigenerazione da rivoluzioni, da congiure, da moti di piazza: ecco quello che ho detto: ho parlato delle speranze dell'Italia: non ho parlato della politica del Ministero: se l'onorevole senatore ha ascoltato o letto il mio discorso, avrà visto che io ho protestato nel modo il più formale contro quei membri della Camera che volevano

fare appunti alla politica del Ministero, di essere cioè una politica rivoluzionaria, quindi non potesse mai essere nel mio pensiero il dire, che con questo trattato noi avremmo cambiato politica, avremmo dovuto adottare quell'idea rivoluzionaria che non era mai esistita.

DI CASTAGNETO. Io ringrazio il ministro di aver dato la vera interpretazione delle parole da lui pronunziate; e siccome non era mio intendimento di voler fare appunti al ministro di una politica rivoluzionaria, così io mi trovo perfettamente nell'idea che mi era proposto. Io aveva detto che credeva utile e vantaggiosa l'idea della convenzione perchè faceva cessare una politica che io considerava come avventurosa.

Questa espressione io la prendo non solamente dal complesso delle molte discussioni che furono dal 1849 in poi agitate anche in Parlamento, ma essenzialmente dal contegno della stampa, la quale non poteva a meno d'ingenerare certi sospetti che avevano tratto ad un avvenire ch'io considerava da quel lato come impossibile.

Mi si dirà: il Re avendo creduto di stringere un trattato egli si è valso di una prerogativa tutta sua e non occorre in questo momento ritornare sopra questo delicato argomento.

Ma la convenzione, come ben a proposito osservava il senatore Cataldi, comprende anche obbligazioni che lo Statuto prescrive dover essere sottoposte alla sanzione del Parlamento.

L'esame di queste convenzioni io credo debba naturalmente condurci a domandare se l'onere che lo Stato assume in conseguenza del trattato, sia nato da una necessità, se sia utile, se sia giusto.

Osservava ieri l'onorevole senatore Di Collegno, che allo stato in cui trovavasi la discussione gli pareva quasi impossibile che si potessero aggiungere nuovi argomenti, e che ciascuno di noi non avesse formato il suo criterio sulla questione, e sul modo di risolverla.

Io ho tenuto dietro a tutte le discussioni che furono fatte nell'altro ramo del Parlamento; poi quando mi venne in mano la relazione del nostro ufficio centrale, confesso che non trovai la questione condotta al punto da poterne pronunziare un sicuro giudizio intorno alla necessità che abbia condotto il paese a questo trattato.

Osservava uno dei membri della Commissione, il senatore Ricci, che egli aveva mosso la questione in seno alla Commissione, in presenza dell'onorevole signor presidente del Consiglio, ed essergli risultato che non ci era stata pressione, la quale avesse potuto costringere il Piemonte ad entrare in questa lega non solamente, ma anche a prestare un concorso attivo nella guerra. Di più, aver spinta la questione ad interrogare il Ministero se nel caso in cui il Piemonte non si fosse risolto ad agire attivamente nella lega, quali conseguenze avrebbero potuto risultare; e sembra dalle parole dette dall'onorevole senatore, che le conseguenze avrebbero potuto limitarsi a rapporti forse più freddi, meno amichevoli colle due potenze di cui si tratta.

Io non posso risolvermi a credere che qualora un interesse deciso del paese non avesse potuto permettere il di lui intervento attivo, le due potenze avessero potuto spingere le conseguenze al punto che tutto il paese avesse dovuto sentire danno.

Ho sentito da molti dei nostri colleghi discutere con argutezza di stile e con parole di molta convinzione intorno alla necessità che il Piemonte entri in tutte le fasi delle guerre d'Europa; ho sentito a decantare la gloria che ri-

sulterebbe alla nostra bandiera se ella si vedesse unita a quella delle grandi potenze; ma dire che siasi dimostrato un vantaggio tale per il nostro paese che egli non possa, che egli non debba esitare a sacrificare quanto ha di più prezioso in uomini ed in danaro per conseguire un tanto bene, io per verità non lo potrei.

La mia opinione è, che se un interesse d'onore, un interesse materiale ci chiamano in campo, non ci sia punto da esitare. Ma credo che il Senato non possa col suo voto sancire una conseguenza tanto grave qual è quella di un contingente d'uomini, quella d'impegni futuri, impegni imprevedibili ed indefiniti che noi ci assumiamo, se non possiamo render conto al paese, se il paese dalle nostre discussioni non vien a comprendere quale sia la mole del sacrificio, quale sia la somma dei vantaggi.

Se poi si tratta della giustizia della guerra, io non considero la giustizia d'una guerra riferibile solo alla riparazione di un danno, od a resistere ad un'ingiuria, ad una violenza; ma la giustizia si estende alla nazionalità, all'indipendenza, insomma a quanti interessi gravissimi possano compromettere la dignità, l'esistenza d'una nazione.

Quando si trattasse di tali interessi comprenderei che dovrebbero ragionevolmente farli entrare in campo; ma quando non esistono motivi provati io credo che non basti il motivo dell'utilità, ma debba essere messo in bilancia quello della giustizia.

Già vi fu detto, e detto coll'appoggio di fatti autorevoli, come un gravame non esista tra il nostro Governo e la Russia, come per contro le relazioni siano per antica data state sempre sul piede amichevole, e come anche il nostro commercio fosse protetto e non avesse nulla a temere, ma anzi a lodarsi dei favori avuti da quella potenza.

Quindi, se meglio non saranno dimostrati i motivi di necessità che ci costringono ad entrare in campo; se non risulta della giustizia e dell'utilità della guerra, io, per verità, non saprei come deporre un voto favorevole alle convenzioni che vanno unite al trattato colle potenze occidentali.

CAVOUR, ministro degli affari esteri. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CAVOUR, ministro degli affari esteri (Movimento di attenzione). Signori senatori, io confesserò schiettamente che all'aprirsi di questa discussione, a fronte degli ultimi eventi, voglio dire cioè la dichiarazione di guerra per parte del Governo russo, a fronte delle gravissime considerazioni poste in campo dal vostro ufficio centrale, io ripeto, o signori, che non mi aspettava di aver a difendere il trattato sottoposto alle vostre deliberazioni.

Io mi aspettava bensì che le convenzioni, appendici del trattato, fossero fatte oggetto di critica più o meno severa.

Mi aspettavo pure che la condotta del Ministero fosse fatta argomento di biasimo e di censura. Ma, lo ripeto ancora, in quanto al trattato credeva che non potesse dar luogo, non dico a censura, ma nemmeno ad esame.

Infatti, o signori, per un procedere che io non voglio qui apprezzare non istà più nelle nostre mani il decidere delle nostre relazioni colla Russia.

La Russia ci ha dichiarato la guerra; noi siamo quindi fin d'ora in uno stato di guerra colla Russia.

Quindi non dipende più da noi di evitare la guerra; ed almeno non si potrebbe per noi evitarla se non con mandare ambasciatori, oratori allo czar per chiedere scusa pel fallo da noi commesso.

COLLI (Interrompendo). Nessuno ha detto questo.

CAVOUR, ministro degli affari esteri. Prego l'onorevole senatore a non voler interrompere e farmi dire quello che non ho detto.

Non ho detto che alcuno abbia proposto questo: ho detto che, rigettandosi il trattato, noi essendo in istato di guerra colla Russia, non si potrebbero fare che due ipotesi: una di mandare oratori allo czar per chiedergli scusa e domandargli pace; l'altra di fare la guerra da noi soli.

Ed invero che questa mia aspettativa fosse fondata lo provano i due discorsi pronunziati dai membri della minoranza dell'ufficio centrale, i quali, quantunque non si fossero mostrati molto favorevoli al trattato, pure, allo stato delle cose, restrinsero le loro osservazioni alle convenzioni, alle condizioni al trattato accessorie.

Ma questa speranza non fu di lunga durata, poichè gli oratori che presero la parola dopo i membri della minoranza dell'ufficio centrale portarono la discussione sul trattato medesimo; ed in ispecie l'onorevole senatore D'Oria con un calore che, grazie al cielo, non ha molti antecedenti in questo recinto, attaccò e trattò, e negoziatori, e ministri, e li fece argomento del più severo biasimo.

Quindi, contro la mia aspettativa e contro le mie speranze, sono costretto a scendere in campo per giustificare il trattato stesso.

Ciò posto, esaminerò le convenzioni che furono fatte speciale oggetto delle osservazioni e delle critiche dei vari oratori che presero parte a questa discussione.

Si è detto che noi non avevamo alcun interesse in questa guerra; che noi eravamo assolutamente estranei alla questione che si combatteva in Oriente; che poco per noi importava che la Russia o gli alleati trionfassero.

Ma questo, o signori, tornerebbe a dire che noi non abbiamo interesse nel commercio del Mediterraneo; che per noi poco monta che l'influenza preponderante nei consigli dell'Europa si eserciti dalla Russia o dalle potenze occidentali.

Ora io credo, o signori, essere della massima evidenza che fra le nazioni di second'ordine nessuna ve n'ha la quale abbia nel Mediterraneo maggiori interessi della Sardegna; non vi ha nessuna potenza la quale sia maggiormente interessata a che la libertà del commercio orientale sia assicurata non solamente dalla magnanimità e dalla generosità dell'imperatore della Russia, ma sia assicurata da trattati, conseguenza di una guerra felice.

Infatti, o signori, se voi esaminate le statistiche del commercio dell'Oriente, se voi tenete calcolo del numero dei bastimenti che approdano ogni anno a Costantinopoli, oppure dei bastimenti che spingono più oltre il loro viaggio e passano il Bosforo, voi vedrete che il naviglio sardo tiene, se non erro, il terzo rango fra tutti i navigli d'Europa; che, in proporzione del commercio dello Stato, il commercio da quelle parti tiene un rango altissimo; e relativamente al nostro commercio generale noi abbiamo assai più interessi nel mar Nero di tutte le altre potenze del mondo: noi ne abbiamo certamente più dell'Inghilterra, ne abbiamo incommensurabilmente di più della Francia.

Quindi sta in fatto che noi abbiamo un interesse diretto immediato alla libertà del commercio d'Oriente, noi abbiamo un interesse diretto immediato a che le chiavi di quel mare non cadano affatto nelle prepotenti mani della Russia.

Ma noi abbiamo del pari un interesse uguale, e forse maggiore, che nei consigli dell'Europa la volontà dello czar non eserciti un'influenza preponderante.

Qui certamente mi troverò in dissenso con alcuni onorevoli oratori i quali hanno ricordato i legami d'amicizia che stringevano la corte di Russia colla corte di Sardegna, i quali, lungi dal lamentare la soverchia influenza esercitata dalla Russia, farebbero voti onde questa si mantenesse e venisse accresciuta.

Ma io non penso che il Senato possa dividere questa opinione, giacchè, o signori, se in altri tempi, in altre circostanze la corte di Russia si mostrò animata da sentimenti di simpatia per il nostro paese e per la dinastia che lo governa, questi sentimenti sono assai mutati, e la condotta della corte di Russia in questi ultimi tempi ci diede prove dolorose di tale cambiamento.

E poichè l'onorevole maresciallo ricordava i servizi resi alla Casa di Savoia dall'imperatore Paolo e dal suo figliuolo l'imperatore Alessandro, mi sarà pur lecito ricordare la condotta dell'attuale imperatore, e di contrapporre ai servizi antichi le recenti ingiurie.

E siccome io non posso attribuire il contegno della Russia rispetto al nostro Stato ad un puerile risentimento o ad un capriccio senza fondamento, mi è d'uopo credere che l'imperatore di Russia ed il suo Governo nutrano un'ostilità contro il nostro attuale ordine di cose; onde io porto ferma opinione che se l'influenza russa diventasse preponderante in Europa, il nostro paese, il nostro Governo, e fors'anche la nostra dinastia correrebbero gravi pericoli.

Quindi io penso che noi abbiamo un interesse immediato diretto alla guerra d'Oriente; ed avendo un interesse immediato e diretto io non capisco come si sarebbe per noi potuto ricusare l'invito che le potenze occidentali ci facevano di concorrere con esse ad uno scopo che ci era comune.

Se si fosse trattato di una guerra in cui fossimo assolutamente estranei, di una guerra, a cagion d'esempio, che si combattesse nel settentrione d'Europa o nel continente americano, io capisco che, qualunque fossero i legami d'amicizia che a queste potenze ci stringono, si sarebbe dovuto per noi ricusare di partecipare ad una tal guerra; ma quando l'invito che ci veniva fatto si riferiva ad una guerra nella quale nei limiti delle nostre forze, nei limiti dei nostri vantaggi, il loro interesse era pure il nostro, veramente non saprei come si fosse per noi potuto rifiutare, come si sarebbe potuto dir loro: siamo certi che ove le sorti arridano alle vostre armi, che, ove conculchiate il colosso russo, stabilirete la libertà dei mari per tutti, e che ci farete godere dei medesimi benefizi che voi avrete acquistato.

Questa egoistica risposta avrebbe avuto per effetto di farci perdere, non dico solo il rispetto, ma quello che più monta, la stima delle potenze occidentali; giacchè, o signori, chi vuol essere a parte dei benefizi deve essere anche a parte dei sacrifici.

Ma ci si dice da parecchi oratori: come mai se questa guerra interessa tutta l'Europa, come mai siete finora la sola potenza di second'ordine che abbia alla guerra partecipato? Perchè non aspettare (e qui riferisco se non le parole, almeno i pensieri dell'onorevole maresciallo), perchè non aspettare che gli avvenimenti si fossero già sviluppati, perchè non aspettare che altre potenze e grandi e piccole si fossero dichiarate?....

DELLA TORRE. Domando la parola.

CAVOUR, ministro degli affari esteri. A ciò rispondo che io non credo esservi nell'Europa un'altra potenza di secondo ordine che abbia interessi eguali ai nostri nella guerra.

attuale, salvo forse la Svezia; ma tutte le altre potenze di second'ordine non hanno certamente interessi marittimi e commerciali pari ai nostri. Non vi è potenza di secondo ordine che abbia un commercio nei mari orientali così esteso come il commercio ligure subalpino. Non vi è poi dal lato prettamente politico nessun paese il quale si trovi nelle medesime condizioni della Sardegna, nessun paese del quale gli ordinamenti interni avessero tanto a temere dall'influenza moscovita quanto la Sardegna; onde io dico che non mi stupisco se le altre potenze di second'ordine non abbiano aderito prima di noi al trattato del 10 aprile.

La sola potenza la quale ha interessi se non politici, bensì territoriali che potrebbero deciderla al pari di noi, la Svezia, sarà stata forse trattenuta da considerazioni di prudenza che non possono avere la medesima influenza neppure presso di noi. La Svezia, quantunque potenza militare distinta, non ha certamente forze che possono contrastare con quelle dell'impero russo. La Svezia trovandosi nell'immediato contatto con quel grande colosso avrebbe a sopportarne i primi colpi, ed in certe stagioni dell'anno non potrebbe neppure essere soccorsa efficacemente dai suoi potenti alleati. Quindi non è da stupire se la Svezia abbia creduto dover ancora temporeggiare.

Ma, o signori, l'argomento che alcuni onorevoli oratori hanno posto in campo per provare che la nostra accessione non era opportuna si è quello, a' miei occhi, il quale dà più valore alla nostra accessione, voglio dire l'essere stati noi la prima potenza di second'ordine ad accedere al trattato del 10 aprile.

Noi, o signori, da questo trattato aspettiamo non solo un vantaggio materiale, quello cioè di assicurare il nostro commercio, le nostre relazioni marittime coll'Oriente; ma aspettiamo altresì un vantaggio morale: noi crediamo di acquistare dei titoli alla simpatia, alla stima e alla riconoscenza dell'Europa occidentale. Ma perchè acquisteremo questi titoli? A ragione del servizio che rendiamo alla causa comune, a ragione del peso che la nostra accessione porta nell'alleanza.

Ora, o signori, essendo stati i primi ad accedere, noi abbiamo all'alleanza portato un soccorso materiale da non disprezzarsi; ma altresì abbiamo fatto un atto politico all'alleanza giovevolissimo.

Essendo stati i primi fra le potenze di second'ordine a dichiararci contro la Russia, noi abbiamo fatto un atto che ha una gran significazione politica; ed io credo che così la pensino non solo i nostri alleati, non solo la Francia e l'Inghilterra, ma anche lo stesso Imperatore delle Russie, giacchè se la nostra accessione fosse stata un atto di poco momento, se da essa non si fosse dovuto aspettare altro che un aumento di forze di 15,000 uomini, io opino che lo czar non si sarebbe mostrato cotanto indispettito, e non si sarebbe cotanto affrettato a dichiararci la guerra prima che per noi il trattato di alleanza fosse un fatto compiuto. Ond'è, o signori, che io vi dichiaro schiettamente, a rischio di esser accagionato da alcuni di essere di sentimenti soverchiamente avventati, che ove molte potenze di secondo ordine ci avessero preceduto nell'alleanza, e che quindi e Napoli e Baviera e Olanda avessero fatto l'accessione, io vi dichiaro in verità che molto a malincuore al trattato mi sarei accostato.

Forse in allora l'accessione sarebbe diventata una necessità assoluta, ma sarebbe pur stata una dolorosissima necessità, perchè i sacrifici sarebbero stati gli stessi e forse maggiori, ed i benefizi ben pochi o nessuno.

Qui mi occorre giustificare il Ministero d'un appunto che si trova nella circolare del ministro degli esteri dello czar, del quale non avrei in questa discussione tenuto conto se non fosse stato ripetuto nella tornata di ieri dall'onorevole maresciallo.

Esso ci ha fatto l'appunto di aver fallito in quanto per noi si doveva allo czar, col non averlo prevenuto che noi stavamo negoziando colla Francia e coll'Inghilterra la nostra accessione al trattato del 10 aprile.

Io comincerò dall'osservare che nelle relazioni nelle quali noi ci trovavamo collo czar ci riusciva molto difficile di fargli una comunicazione qualunque: lo czar aveva ripetutamente rifiutato di ricevere le nostre comunicazioni.

Ad inviti fatti con dignità, ma fatti anche con cordialità, lo czar aveva risposto in modo poco cortese; quindi ogni relazione diplomatica si trovava interrotta fra lo czar e noi; quindi io non capisco come in questo stato di cose si sarebbe fra noi potuto fare una comunicazione diplomatica.

D'altronde io non so se, quando si tratta di fatti noti a tutto il mondo, sia d'usanza il rendere informati i Governi con i quali si è in uno stato di somma ostilità dei negoziati che si tengono onde promuovere queste ostilità.

Io credo che l'onorevole senatore Della Torre avrebbe difficoltà ad indicarci molti precedenti diplomatici, i quali potessero avvalorare la sua opinione.

Io non credo che quando una nazione ha motivi legittimi e gravi di lamentarsi di un'altra nazione, e che questa onde ottenere riparo delle ingiurie e propugnare i suoi interessi, fa dei negoziati con delle nazioni alleate, debba renderla informata di questi.

Io domanderò all'onorevole maresciallo se in tutta la storia delle negoziazioni di questo ultimo mezzo secolo vi siano esempi che le potenze che negoziavano, per esempio, a danno della Francia, se le collisioni che si combinavano fra l'Inghilterra e le potenze settentrionali fossero state significate per anticipazione alla Francia.

Io gli domanderò, per esempio, se quando l'Austria dopo essere stata alleata della Francia, stringeva alleanza colla Russia e colle altre potenze, ne dava preventivo avviso all'imperatore Napoleone.

Quindi io credo che l'appunto, sia nella bocca del conte Nesselrode, sia nella bocca dell'illustre maresciallo, non possa essere menato buono da giudici imparziali.

Dopo aver brevemente giustificato il trattato, giacchè non credo opportuno di entrare in tutte le considerazioni che furono già svolte da altri oratori, mi occorre ancora di giustificare questo trattato da un appunto che venne fatto, se non erro, dall'onorevole senatore Colli.

Se ho bene compreso quanto usciva dalla sua bocca, avrebbe detto che questa accessione era diventata una necessità a cagione della politica che si era seguita non solo da questo Ministero, ma da tutti i Ministeri che avevano retto la cosa pubblica dopo il 1849.....

COLLI. (*Interrompendo*) Chiedo la parola per un fatto personale.

CAVOUR, ministro degli affari esteri. L'onorevole senatore Colli, se non erro, disse che non avevamo voluto rientrare nel concerto europeo nel 1849 con mezzi pacifici, e che quindi era stata per noi una necessità di rientrarvi a costo anche di gravissimi sacrifici.

Io in verità non so cosa intenda l'onorevole senatore Colli per rientrare nel 1849 nel concerto europeo: io sono lontano dal credere che egli facesse allusione ai mezzi che altri Governi della penisola hanno adottato per rientrare

in questo concerto; dichiaro che certamente non gli fo quell'appunto; solo l'onorevole senatore Colli ha voluto indicare che la nostra politica fu informata a principii troppo avventati, affini ai principii rivoluzionarii.

Io non saprei quale altra interpretazione dare alle sue parole.

Ma onde il supposto dell'onorevole senatore Colli fosse esatto, sarebbe stato necessario che il Governo sardo nell'accedere al trattato d'alleanza, avesse disdetto alcuni dei suoi principii, avesse disconosciuto gli antichi suoi atti, avesse dichiarato di modificare in alcun che il suo programma.

Ora, o signori, io dichiaro, come dichiarai in altro recinto che, nell'accedere a questo trattato, noi lo abbiamo fatto dichiarando altamente che lungi dal considerare quest'accessione come una disdetta al nostro passato, dichiaravamo essere un atto assolutamente conforme alla politica da noi professata; come una legittima conseguenza di questa politica siamo entrati nell'alleanza colla nostra bandiera spiegata; siamo entrati nell'alleanza con tutti i nostri principii, con tutti i nostri sentimenti, senza rinnegare il nostro passato, senza disdire al nostro avvenire.

Noi vi siamo entrati, signori, proclamando, ripetendo il nostro programma, programma che noi consideriamo come una preziosa eredità stataci legata dal mio onorevole amico Massimo d'Azeglio.

E che questo sia stato riconosciuto dalle altre potenze europee voi lo potete argomentare dal modo col quale la accessione è stata giudicata e dalla stampa e da uomini di Stato degli altri Parlamenti.

Avete forse udito dalla stampa, dagli uomini di Stato che hanno preso a ragionare sul trattato, che questo indicasse un cambiamento politico nel Governo sardo? No certamente!

Io non farò allusione che ad un discorso pronunziato nell'Assemblea la più conservatrice d'Europa, e che parti dai banchi i più conservatori di quell'Assemblea, dal discorso di lord Ellenborough, cui tutti coloro che conoscono la storia d'Inghilterra sanno essere uno dei *tories* i più *tories* di tutta l'Inghilterra.

Ebbene, voi vedete come lord Ellenborough ha parlato, non dell'atto di accessione, ma di tutta la politica, del sistema seguito dal Governo sardo.

Voi vedete ugual linguaggio tenuto dai fogli francesi. Posso dire senza tradire quella discrezione che mi è imposta che, anche nel linguaggio ufficiale del Governo francese, non vi è parola che suoni altra sentenza, e quindi scorgete quanto poco sia fondato l'argomento dell'onorevole senatore Colli.

Che se fosse stato altrimenti; se per entrare nell'alleanza fosse stato necessario di disdire un solo de' nostri principii, o rinnegare un solo de' nostri atti, oh, allora, o signori, io non avrei avuto bisogno che l'onorevole senatore D'Oria mi gettasse il rimprovero che io mi era dimostrato inconsequente, e che se il trattato era una necessità doveva lasciare ad altri la cura di firmarlo!

Dopo aver esaurito quanto io aveva da dire sul trattato, passerò all'esame delle convenzioni. Ma prima mi occorre di combattere un argomento del quale quasi tutti gli onorevoli oratori a cui debbo rispondere si sono valse.

Tutti questi oratori hanno detto: il trattato abbia effetto compiuto e come fatto, compiuto accettiamolo, ma respingiamo le convenzioni.

Qui, o signori, vi sono parecchi errori.

Il primo si è che il trattato sia un fatto compiuto. No, signori, il trattato non è un fatto compiuto; ed io vi dirò il perchè.

Il trattato non è un fatto compiuto, perchè le ratifiche non furono ancora scambiate; e voi sapete che diplomaticamente il Re potrebbe benissimo dire che il suo negoziatore ha oltrepassato i suoi poteri e che egli ricusa di ratificarlo, e ne verrebbe la conseguenza non molto grave che si cambierebbe il negoziatore, si cambierebbe il ministro, e si potrebbe ricominciare a trattare.

Il trattato, o signori, non è un fatto compiuto, e vi dirò perchè; non è fatto compiuto, perchè i negoziatori si sono sempre recusati e si recuserebbero ancora e si recuserebbero sempre a firmare il trattato senza che vengano firmate contemporaneamente le convenzioni che ne sono la spiegazione.

Diffatti, o signori, il trattato ha ben altra portata di quella che hanno voluto attribuirgli alcuni oratori e segnatamente l'onorevole senatore Della Torre.

Il senatore Della Torre dice: firmate il trattato, ma non dichiarate la guerra; firmatelo, ma lasciate sospeso il modo col quale eventualmente voi parteciperete alla guerra. Ma, o signori, con questo si vuol dire allora: firmate il trattato ma dichiarate anticipatamente che non lo volete eseguire, giacchè è il trattato che porta una vera dichiarazione di guerra e non già le convenzioni, poichè questo è un trattato offensivo e difensivo nel quale si parla di ostilità, e quando sarà ratificato ossia firmato dal Re (poichè fin ora non è firmato dal Re, ma soltanto dal ministro), voi sarete in istato di guerra, non quale lo siete ora pel solo fatto della Russia, che ci ha dichiarato la guerra.

L'onorevole Della Torre diceva: ma l'Austria non è in istato di guerra; ma l'Austria non ha fatto accessione al trattato del 10 aprile, essa ha fatto un trattato particolare nel quale è contemplato il caso di guerra, ma come un caso ipotetico subordinato a certe condizioni. L'Austria ha detto: se in un dato tempo la Russia non consente a questa o a quell'altra condizione, io le farò la guerra; ma noi invece diciamo che siamo in guerra, poichè in questo trattato si parla di ostilità, e quindi è impossibile seguire i suggerimenti dell'onorevole maresciallo Della Torre, cioè di firmare il trattato e di sospendere la guerra.

Il secondo errore si è che firmando il trattato ci assumiamo immediatamente degli obblighi verso gli alleati, obblighi gravissimi e tanto più gravi, in quanto che infatti all'articolo 2 si trova questo paragrafo:

« Elles s'engagent à cet effet à entretenir, selon les nécessités de la guerre appréciables d'un commun accord, des forces de terre et de mer suffisantes pour y faire face, etc. »

Dunque dal momento che fu firmato il trattato tra la Francia, l'Inghilterra e la Sardegna, il paese è impegnato con quelle potenze a mantenere l'integrità dell'impero ottomano e per ottenere ciò ad « entretenir selon les nécessités de la guerre » delle forze di terra e di mare. Di queste necessità della guerra chi ne è giudice? Le potenze di un comune accordo. Quindi dopo avere firmato il trattato, io non saprei che cosa rispondere alla Francia ed all'Inghilterra, se mi dicessero: eseguite questo articolo 2, siete impegnato formalmente: « Les parties s'engagent à cet effet à entretenir des forces de terre et de mer suffisantes, etc. » Tutto quello che si può dire sarebbe un congresso a tre, colla Francia da un lato, l'Inghilterra dall'altro. Ed in verità la ragione del consigliere sarebbe assai difficile.

Io ho piena fiducia nella lealtà di quelle due potenze, ma noi saremmo un poco in loro disgrazia, se dopo aver firmato il trattato, senza specificare nello stesso tempo, in modo assoluto e ben determinato le condizioni del nostro concorso, volessimo queste immutare.

Quindi, o signori, io vi dichiaro altamente che, ove le convenzioni fossero respinte, io consiglierei alla Corona (certamente questo renderebbe impossibile la mia permanenza al Ministero), non come ministro, ma come individuo, supplicherei la Corona a non ratificare il trattato, se non facendo insieme ratificare le convenzioni; perchè, dico, la Corona si assumerebbe un obbligo indeterminato, che potrebbe dar luogo alle più gravi complicazioni; perciò, o signori, permettetemi di dirvi non essere questa proposta di ratificare il trattato e di respingerne in egual tempo le convenzioni ammissibile.

Si dica la cosa francamente: non si vuole il trattato, non le convenzioni. Ma il volere quello e respingere queste sarebbe grave male per il paese, sarebbe un esporlo alle più gravi condizioni, a pericoli, di cui non è facile il calcolare l'estensione.

Alcune voci. Bene!

SCLOPIS. Dimando la parola.

CAVOUO, ministro degli affari esteri. Veniamo finalmente alle convenzioni.

Se non erro, tre furono gli appunti fatti dall'onorevole senatore Ricci; ripetuti più o meno da quasi tutti gli altri oratori.

Il primo relativo alle condizioni in cui si troverà il generale comandante le truppe sarde; il secondo, alla parte che a noi spetterà nelle future negoziazioni; il terzo, alla questione finanziaria e pecuniaria. Io pregherei l'onorevole senatore Ricci, se dimentico qualche cosa, a volerlo dire; ma mi pare che le suddette siano le tre obiezioni in cui si riassumono i suoi appunti. (*Segni affermativi del senatore Ricci.*)

La prima obiezione, quella del generale in capo, mi pare facilmente scioglibile dalle parole della convenzione stessa.

Nella convenzione non è detto che il generale sardo avrà da essere nè sotto il generale francese, nè sotto il generale inglese; non è detto qual parte dovrà avere. E perchè questo, o signori? Non già perchè si sia pensato per parte de' negoziatori, o per parte anche dell'individuo che si supponeva allora e che si suppone pur ora che gli verrà commesso il comando della spedizione, che il generale sardo abbia da agire assolutamente indipendente, ma perchè finora non è stato definito il modo col quale il supremo comando dell'esercito sarà condotto.

E qui potrei, senza commettere un'indiscrezione, accennare, che a chi richiedeva se il generale sardo sarebbe stato collocato sotto l'immediata dipendenza del comandante dell'esercito, e se si sarebbe probabilmente stabilito con lui quello che si riferiva ai consigli di guerra, rispondevasi che finora ciò non è stato definito e non si poteva introdurre nella nostra convenzione militare. Quindi non si può dire stabilita una dipendenza qualunque. Ben inteso, o signori, che il generale sardo, qualunque egli sia, e sarà facilmente il mio onorevole amico, il ministro della guerra, eserciterà tutta la sua influenza per tutto quello che potrà onde vedere che questa unità di comando venga a costituirsi il più presto possibile. Giacchè io credo potere, senza commettere un'indiscrezione, esprimere il lamento che questa unità non abbia finora esistito. In allora quando

questa specie di convegno fra generali si farà, in allora si stabiliranno anche le relazioni tra il comando superiore e il generale sardo. D'altronde, o signori, permettetemi che io vi ripeta qui quello che fu detto in modo molto più espressivo dal mio onorevole collega il ministro della guerra.

L'influenza che il nostro generale eserciterà in Oriente non dipende nè punto nè poco da quello che i diplomatici possono aver scritto in un protocollo o nel trattato; l'influenza del generale sardo dipende dalla condotta di questo generale e da quella dei soldati che comanda. Se, come non ne dubito, e generali e soldati si mostreranno pari a quanto noi ci aspettiamo da loro, siate certi che, qualunque siano i protocolli, la loro influenza sarà grande; se invece (e ciò tolga il cielo) accadesse che fossero da meno dell'aspettativa, qualunque fossero le stipulazioni intorno all'intervento nei consigli di guerra, alle relazioni più o meno dirette, siate certi che questo corpo e questo generale non avrebbero influenza veruna.

Vengo alla questione dell'intervento nei negoziati ed è qui che ripeto non poter entrare in molto maggiori spiegazioni di quelle date all'ufficio centrale.

Nell'ufficio centrale mi vennero fatte da uno dei membri della minoranza le domande: se la Sardegna avrebbe avuto una parte diretta alle negoziazioni che avrebbero potuto aver luogo dopo la stipulazione dei preliminari di pace; se, firmati i preliminari di pace, si fosse riunito un congresso per determinare poi le condizioni della pace, se in questo congresso la Sardegna avrebbe potuto intervenire.

Certamente che per tutto ciò che si riferirà a' suoi interessi, come, a cagion d'esempio, alla navigazione del mar Nero, io dirò che dietro al mio modo di vedere ciò risulta evidentemente dall'articolo 3 della convenzione; questo, almeno mi pare, non poteva dar luogo a dubbi.

Tale dichiarazione non soddisfece pienamente gli onorevoli membri della minoranza; tuttavia io credo che qualche maggior spiegazione avuta, qualche nozione raccolta abbiano fatto cessare i dubbi su quest'articolo.

E difatti quando si dice che le potenze si obbligano a *ne pas entrer en aucun arrangement*, ecc., ecc., mi pare che questo s'intenda tanto dei preliminari come della pace. Ma la pace è un *arrangement* come i preliminari, e se si deve deliberare d'accordo sui preliminari come mai non si dovrà deliberare d'accordo anche sul definitivo? Mi pare che dei due sarebbe più a temere di non poter intervenire nel preliminare che nel definitivo.

Vengo ora alla terza e più grave questione, alla questione finanziaria.

Si è fatto un appunto da alcuni oratori di non avere ottenuto un sussidio. E qui mi credo in obbligo di fare il mio *confiteor* e dire che, se non si è ottenuto sussidio, si è non solo perchè non si è chiesto, ma perchè si è dichiarato immediatamente che anche offerto non si accetterebbe. Se quindi abbiamo fatto male, è male che, il Senato e il paese lo sappia, dipende da noi.

Io credo che ove si fosse chiesto un sussidio, si sarebbe ottenuto, lo dico schiettamente; se non si è ottenuto, la responsabilità non deve ricadere sul Governo inglese, deve ricadere interamente sopra di noi. Ma dichiaro schiettamente che le ragioni recate in favore del sistema del sussidio non mi hanno indotto a mutare opinione, ed a malgrado della gravissima responsabilità che ciò abbia potuto farci contrarre, ripeterei l'atto per me fatto, cioè ricuserei di nuovo il profferito sussidio.

Dopo le dimostrazioni date ieri con tanta chiarezza e ragione dall'onorevole senatore Di Collegno, non mi occorre, penso, di mostrare quali inconvenienti avrebbe il sistema del sussidio.

Io non voglio con ciò fare la critica dei tempi andati, non voglio fare la critica degli uomini di stato e di governo che riputarono opportuno, conveniente accettare sussidii in altre circostanze; ma io vi dico, o signori, che i tempi e le circostanze sono mutati, che se in altri tempi ed in altre circostanze governi ed eserciti hanno creduto poter accettare un sussidio senza sentire la propria dignità ferita, questo non potrebbe più succedere.

Ora che questa non sia un'opinione individuale, un'opinione del Ministero, i fatti l'hanno dimostrato.

Infatti, o signori, appena fu conosciuto nel paese che si era firmato un trattato colla Francia e coll'Inghilterra, essendosi sparsa ad arte da alcuni giornali nemici del Governo la voce che si era accettato un sussidio dall'Inghilterra, un sentimento di disapprovazione si innalzò in tutti i corpi dell'esercito, e questo fu così vivo che un generale di brigata, il quale è stretto da legami di antica amicizia personale con alcuni membri del Ministero, si credette di dover lasciare la città dove era di stanza per correre a Torino e venire ad interpellare il Governo sulla verità di quel fatto, dicendo, e ripetendo, che questo fatto aveva nella brigata da lui comandata eccitata la più viva riprovazione: soggiunse che sicuramente, quando fosse stata esalta la voce che correva, i suoi sarebbero partiti, se comandati, ma sarebbero partiti colla testa bassa, e coll'animo profondamente ferito; e quando fosse necessario, direi il nome del generale ed indicherei la brigata, e sicuramente l'onorevole maresciallo Della Torre non potrebbe disapprovare questo generoso sentimento dei suoi compatrioti.

Ciò, essendo, o signori, se questo è un fatto, un fatto incontrastabile, a che voler dibattere la questione? Quando anche fosse vero che il sussidio si potesse accettare senza che la dignità ne avesse a patire, se i soldati non la sentono così, l'effetto non sarebbe stato lo stesso? Ed io credo che a distruggere quell'effetto, gli argomenti storici degli onorevoli oratori non sarebbero stati molto efficaci, anche quando si fossero stati stampare e distribuire nelle caserme. Io non credo che questi avrebbero resi i soldati e gli ufficiali disposti a partire più volentieri; e difatti, o signori, quando fu smentita l'idea del sussidio, quando le condizioni del trattato furono dichiarate, le domande per essere ascritti all'armata di Crimea si fecero numerose e istantanee. Quindi io penso che non occorre aggiungere parola per dimostrare come il sussidio non fosse per accettarsi.

In quanto a questo, lo ripeto, mi riferisco a quanto venne detto dall'onorevole senatore Di Collegno.

Ma vengo all'argomento della spesa.

L'onorevole senatore Ricci ha detto: voi fate assegno su 25 milioni: i vostri calcoli sono erronei; la spedizione vi costerà molto di più. Dunque voi dovevate, se non volevate spendere che 25 milioni, o diminuire il corpo di spedizione, od almeno ottenere dall'Inghilterra l'imprestito di una somma maggiore. Voi non avete fatto nè una cosa, nè l'altra, dunque la convenzione è cattiva; dunque non si deve accettare.

L'onorevole senatore Ricci disse che dal Ministero non si erano somministrati dati a questo riguardo.

Ma mi permetta di osservargli che non furono dati perchè non gli furono chiesti.

E quando l'ufficio centrale mi fece l'onore di chiamarmi nel suo seno, mi era armato di tutti i documenti che potevano illuminarlo.

Sicuramente non avrei potuto entrare in tutti quei particolari, dare tutte quelle spiegazioni che avrebbe dato il mio collega, il ministro della guerra. Ma qualora le spiegazioni che io era nel caso di somministrargli non fossero state riputate bastevoli, io avrei potuto condurre meco un'altra volta i capi dei servizi, i quali, per la parte amministrativa, ne sapevano tanto quanto il mio collega.

Lo ripeto, i calcoli fatti dal ministro della guerra portano che la spesa, non occorrendo circostanze straordinarie, non supererà i 25 milioni.

A ciò l'onorevole senatore Ricci contrappone una serie di calcoli che esso ha desunto da giornali....

RICCI. (*Interrompendo*) Non da giornali, ma da regolamenti; perchè ho valutato lo stipendio dei soldati e degli ufficiali dal regolamento nostro esistente: di modo che conviene che contrapponga altre cifre.

CAVOUË, *presidente del Consiglio.* È quello che vado a fare. (*Clarità*)

Mi sarebbe qui molto difficile, quantunque io abbia tutti i dati, di entrare nelle particolarità dei documenti.

Se non erro, l'onorevole senatore Ricci calcolava la razione ad 1 50.

Io credo che, se si considera la media di questa razione, sia un poco esagerata.

RICCI. (*Interrompendo*) La calcolo in Crimea ad 1 50, e non in Torino.

CAVOUË, *ministro degli affari esteri.* Lo credo, mentre in Torino costa 40 centesimi. (*Clarità*)

Io prendo un documento ufficiale, ed è il bilancio della guerra presentato dal ministro inglese, od almeno dal segretario di guerra, Federico Peel, il venti febbraio di quest'anno.

Il Senato sa che in Inghilterra il dicastero della guerra è diviso in due parti: una che comprende tutte le spese di personale e di materiale di guerra, eccetto l'artiglieria; l'altra che comprende il dipartimento dell'*ordonnance*, che abbraccia tutte le spese dell'artiglieria e delle munizioni da guerra.

Ebbene il signor Peel nel presentare il suo bilancio stabilisce queste cifre: che l'armata inglese indipendentemente dai corpi ausiliari, indipendentemente da quella parte di essa che si trova nelle Indie al soldo della compagnia, costituisce un effettivo di 178 mila uomini.

Ora esso enumera, diremo, tutte le categorie di spese che questi 178 mila uomini possono cagionare. Ed in queste sono compresi l'acquisto di cavalli ed il servizio dei trasporti, non di mare, ma di terra, ed il servizio degli ospedali; infine enumera tutto quello che da noi costituiva l'antico bilancio dell'azienda di guerra; e calcola che tutto questo costerà 7 milioni sterlini e perciò 175 milioni, cioè meno di mille lire per uomo, in media, non facendo distinzione tra ufficiali e soldati.

Io so che mi si risponderà che non tutti i soldati inglesi sono in Crimea; che ve ne sono ancora nelle guernigioni, e che perciò il paragone non è esatto.

Ma, o signori, sapete altresì che la paga dell'ufficiale e del soldato inglese è molto maggiore della nostra; che la razione del soldato inglese costa più del doppio della nostra, e perciò che se sta infatti che il soldato inglese, tutto compreso, costa meno di mille franchi, non costerà di più il nostro.

L'onorevole senatore Ricci mi dirà che queste sono ipotesi; ora ecco l'opinione dell'onorevole signor Peel.

Esso riferisce quanto hanno costato i soldati inglesi negli anni antecedenti e dice che il costo medio del soldato (e per soldato s'intende, lo ripeto, ufficiale e soldato, il bilancio della guerra essendo diviso per capi), salì nell'anno 1853-54 a 85 lire sterline e 8 scellini, cioè poco meno di 900 franchi: nell'anno 1854-55 a lire sterline 34 e 4 scellini, e che vien calcolato per l'anno corrente a lire 37, scellini 10, cioè più di tre volte di quello che gli Inglesi pagavano i nostri uomini nel 1815.

Dunque si vede che l'Inghilterra calcola la spesa per ogni soldato a meno di 1000 franchi; e qui prego l'onorevole senatore Ricci a voler leggere intieramente questo bilancio, e vedrà che tutte le spese sono contemplate nel calcolo del signor Peel che io credo, se è erede anche in parte soltanto dei talenti del genitore, debba avere qualche perizia nel conteggiare.

Ma, o signori, io non mi faccio mallevadore che non si abbia a spendere di più di 25 milioni, perocchè nella guerra la parte dell'imprevisto e dell'imprevedibile è immensa, e possono accadere tali eventi che cagionino una spesa maggiore. E in allora, ci si dice, che farete?

In primo luogo prego il Senato di osservare che, se la guerra rimane localizzata in Crimea, noi faremo un'economia di qualche considerazione sul bilancio ordinario della guerra, mentre non è nell'intenzione del Governo, sempre in questa ipotesi, di chiamare sotto le armi 15 mila altri soldati, nè tanto meno di accrescere i quadri dell'armata.

Io credo che si possa mantenere il corpo di spedizione che si deve mandare in Crimea, senza accrescere i quadri: sarà necessario di chiamare sotto le armi qualche soldato; il numero non si potrebbe facilmente indicare ora, ma ciò si può fare senza aumentare i quadri dell'esercito; e perciò, lo ripeto, noi potremo operare un'economia di parecchi milioni sul bilancio della guerra. Se il nostro errore non è che di 4, 5 o 6 milioni, vi si potrà far fronte coll'economia sul bilancio della guerra.

Mi si potrà aggiungere: se la guerra non rimane localizzata in Crimea? se la guerra viene nel centro dell'Europa? In tal caso, o signori, non saranno al certo sufficienti 25 milioni, mentre il nostro intervento sarebbe stata una necessità assoluta, e forse sarebbe stata una necessità non accompagnata dai benefici che abbiamo ottenuto, giacchè, come non sarebbe più stato in nostra balla di accedere o di non accedere, non ci sarebbero acconsentite condizioni così vantaggiose. Ma supponiamo sempre la guerra localizzata in Crimea, ed invece di 25 milioni ne costi 40, come disse l'onorevole maresciallo (nella quale cifra io credo che vi sia esagerazione), noi vi faremo sempre fronte coll'economia che si avrà sul bilancio della guerra; ma se arrivassero dei disastri, se si perdesse tutto il materiale, se i magazzini principali fossero incendiati? Allora che fare? Io credo, l'ho detto, e lo ripeto che in questa circostanza l'Inghilterra ci otterrebbe in prestito una somma maggiore di 25 milioni.

Noi abbiamo chiesto solo 25 milioni, perchè l'Inghilterra ci ha detto: quindici mila uomini non possono costare di più che 25 milioni, la nostra esperienza ci dimostra che questa somma è sufficiente, ed anzi in principio osservavano che sarebbe stato un po' larga: noi abbiamo verificato i calcoli dell'Inghilterra, e li abbiamo creduti abbastanza esatti.

Mi dirà l'onorevole senatore Ricci: perchè non stipulare che a tutte le spese della guerra si sarebbe fatto fronte mediante un prestito fatto dall'Inghilterra? Per un motivo assai semplice, ed è che se si fosse chiesto all'Inghilterra quest'impegno illimitato, essa probabilmente avrebbe aggiunto: ma troverete naturale che io mi assicuri di queste spese.

RICCI. (*Interrompendo*) Se fosse un sussidio.

CAVOUR, ministro degli affari esteri.... Ma siccome si è praticato altre volte, come si è praticato in tutte le circostanze ricordate con tanta compiacenza da altri oratori, l'Inghilterra direbbe: voglio avere un commissario per accertarmi se veramente queste spese ascenderanno a quella cifra che indicherete. Io non avrei saputo che cosa rispondere, parendomi naturale che colui che paga e somministra i mezzi pecuniari, si faccia ad esaminare le somme spese; e qui lo ripeto questa sarebbe stata una condizione per noi assai umiliante, condizione che avrebbe dato all'imprestito il carattere di sussidio senza averne i vantaggi. Noi abbiamo amato meglio credere alla lealtà ed alla generosità dell'Inghilterra. Noi speriamo quindi che se il nostro soccorso riuscirà, come ci lusinghiamo, efficace, certamente l'Inghilterra non ci ricuserà il suo credito per le altre spese che ci occorreranno per la guerra. Non abbiamo voluto chiedere una somma maggiore di quella che ci era indicata come necessaria per i bisogni della guerra dai nostri amministratori, appunto perchè non ci si potesse fare rimprovero che sotto il manto dell'imprestito si chiedesse un sussidio.

Il Senato sa che quantunque le nostre finanze siano in migliore condizione del passato, che la deficienza sia di molta ristretta, vi esiste tuttavia ancora una deficienza, una deficienza minore di quella che prevedeva l'onorevole maresciallo, ma che pure esiste.

Il Governo credeva assai male e poco conveniente che si fosse potuto dall'Inghilterra pensare che le somme che ci venivano date in prestito, invece di essere destinate ed impiegate ai bisogni della guerra, lo fossero a sopperire alla deficienza dei nostri bilanci ordinari. Noi abbiamo voluto agire con tutta schiettezza; chiedere quello che si reputava strettamente necessario per le spese della guerra e nulla più.

Io certamente non avrò appagato tutti i desideri degli onorevoli membri che hanno combattuto il trattato, non soddisfatto a tutti i loro dubbi.

Mi pare che il senatore De Cardenas mi abbia fatto ancora due interpellanze. L'una, se io poteva prevedere le conseguenze di un rifiuto, e l'altra, se.... avrebbe la bontà di ripetermeli? Perchè me le ha fatte in un modo così solenne che io non vorrei non tenerne conto.

DE CARDENAS. Le interpellanze che sono state fatte da me sono: se le spiegazioni che si sono date al trattato dal ministro siano le stesse che danno le potenze estere; e se si cercherà di averla e di farla mettere per iscritto, e non semplicemente di dire: io penso che vadano interpretate così. Questa è la prima delle mie interpellanze. — Le altre sono state: la seconda: Quali possano essere le conseguenze che ne verrebbero allo Stato in caso fosse rifiutata la sanzione alle convenzioni che ora è domandata al Senato, la terza poi: Quali ne sarebbero le conseguenze nel caso che il Senato acceda e dia il voto favorevole a queste convenzioni, e che il Parlamento inglese per sua parte non accordi al suo Governo la facoltà di fare l'imprestito?

CAVOUR, ministro degli affari esteri. In quanto alla

prima interpellanza, io credo di avervi risposto in tutto il complesso del mio discorso, nel quale ho cercato di interpretare, di spiegare quale era il senso letterale e lo spirito dei vari articoli del trattato e delle convenzioni. Mi pare che allorquando si è dimostrato che il senso letterale e lo spirito delle convenzioni è quale fu da me dichiarato, quando questo risulta da tutte le spiegazioni che si sono scambiate, io non vedo che vi sia necessità di altre dichiarazioni.

In quanto a quello che accadrebbe se il Senato respingesse le convenzioni, io l'ho pure detto. Non si potrebbe ratificare il trattato, bisognerebbe sospendere e trattato e convenzioni, ed il potere sovrano dovrebbe chiamare nei suoi consigli uomini più abili, più energici e meno avventati (*Harità*), e che non avessero insomma tutti quei difetti che furono indicati nella discussione di ieri e d'oggi, e questi uomini dovrebbero cercare di riparare gli errori degli attuali ministri. (*Harità prolungata*) Ecco quello che arriverebbe.

Finalmente mi si chiede che cosa accadrebbe se il Parlamento inglese ricusasse il suo voto al prestito.

Ma questo, o signori, è un fatto che si può dire moralmente impossibile. Non vi è un uomo di Stato inglese, a qualunque partito esso appartenga, che non abbia manifestata la sua approvazione al trattato. I *whigs* che sono al potere, naturalmente daranno al trattato la loro approvazione; i *tories* che sono dell'opposizione approveranno anch'essi il trattato; ed anzi uno dei più distinti membri del Parlamento appartenente a questo partito parlando di questo trattato ne fece l'elogio.

Il pensare adunque altrimenti è prevedere una circostanza assolutamente impossibile, giacchè è cosa eminentemente di buona fede: il Governo inglese ci ha detto: non posso farlo, ma ve lo guarentisco, e noi certamente abbiamo piena ed intiera fede che quando la regina di Inghilterra mette il suo nome a piedi di una convenzione lo fa seriamente e non per trarci in errore: quindi questa ipotesi noi non l'abbiamo mai contemplata e non crediamo si abbia a contemplare.

Io credo quindi di aver risposto a tutte le interpellanze mosse, in modo forse che sarà reputato dagli onorevoli interpellanti non soddisfacente, ma però il meglio che per me si è potuto. Io spero di avervi dimostrato come il trattato ci era comandato dai nostri interessi materiali e politici; come nel condurre i negoziati di questo trattato noi non abbiamo fallito a quanto ci imponevano e il diritto pubblico ed i riguardi dovuti alle altre potenze. Noi vi abbiamo dimostrato che le convenzioni militari e finanziarie erano quali nelle circostanze attuali si dovevano fare.

Noi confidiamo quindi che sarete per dare l'ultima sanzione a quest'atto che segnerà, io spero, una pagina gloriosa nella storia del nostro paese, nella storia della dinastia di Savoia. Con quest'atto voi manderete il nostro vessillo a combattere sui campi gloriosi dell'Oriente, accanto a quelli delle nazioni le più illustri dell'Europa, e questo vessillo rigenerato che Carlo Alberto innalzava, questo vessillo che è già stato fatto sacro da immense sventure riceverà ivi il battesimo della gloria, che gli assicurerà la sorte alla quale io lo credo chiamato. (*Bene!*)

DE CAMDENAS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Io accordo in primo luogo la parola al senatore Colli per un fatto personale, il quale certamente non ha bisogno di essere da me avvisato che quando si

chiede la parola per un fatto personale in seguito a citazioni fatte di qualche brano di un discorso, le sole spiegazioni di questo brano, non già le giustificazioni di esso voglion tenersi per fatto personale.

COLLI. Veramente il mio fatto non è più personale che quello del maresciallo; per conseguenza io rinunzio alla parola per il primo, e la prenderò dopo se l'onorevole maresciallo vuol parlare.

DELLA TORRE. MM. les sénateurs, M. le ministre des affaires étrangères a habituellement la mémoire aussi heureuse que l'éloquence; mais cependant cette fois-ci comme il a voulu parler le dernier, qu'il a attendu que les orateurs aient tous exprimé leur opinion, j'ai la conviction, je dirai même la preuve, qu'il m'a attribué des paroles que je n'ai pas prononcées et des opinions qui ne sont pas les miennes.

Non seulement je n'ai pas attaqué le traité, mais j'ai dit positivement qu'il appartenait à la prérogative royale, et que nous n'avions rien à y voir. J'ai ajouté que par contre nous avons le devoir d'examiner et de discuter les conventions militaire et financière.

J'ai dit, il est vrai, que ce n'était pas le traité qui nous mettait en guerre avec la Russie, mais la convention militaire; je crois avoir expliqué ma pensée à cet égard; si je ne l'ai pas fait assez clairement, la voici: M. le ministre dit que si nous avons fait purement et simplement accession au traité, nous nous trouvions engagés immédiatement à la guerre où nous devons agir de toutes nos forces pour soutenir ce que l'Angleterre et la France ont commencé; mais il y a eu une réserve, c'est à dire qu'il a été dit que nous ferons un accord séparé pour la part que nous devons prendre à la lutte engagée entre les deux puissances occidentales et la Russie; et cet accord c'est la convention militaire et financière dont il s'agit.

Supposez, MM., que dans cette convention militaire il ait été stipulé qu'au lieu d'envoyer 15,000 hommes en Crimée, nous devions les envoyer à Constantinople pour assurer la tranquillité dans cette capitale de l'empire Ottoman; je maintiens qu'en réglant ainsi la chose nous ne nous trouvions pas en guerre avec la Russie, par la raison que nous ne mettions pas le pied sur le territoire russe; mais nous nous trouvons en guerre avec la Russie parce que nous allons hostilement chez elle.

Vous avez tous lu la circulaire de M. Nesselrode; j'ai remarqué qu'il se plaint dans cette circulaire de ce que notre Gouvernement n'a point fait préalablement connaître au Gouvernement russe le motif pour lequel nous faisons la guerre à une puissance qui ne nous a donné aucun sujet de mécontentement.

M. le ministre a répondu que nous n'avons pas de rapports diplomatiques avec la Russie; mais cependant nous avons un consul à St-Petersbourg qui pouvait être chargé de cette affaire; j'ajouterai que plusieurs fois nous nous sommes servis de l'intermédiaire de la Cour de Prusse pour faire à la Cour de Russie des communications.

Enfin, MM., je vous dirai que si nous sommes mal avec la Russie, ce n'est pas parce que nous avons des institutions libérales; tous les États de deuxième ordre en Allemagne, et même la Prusse, ont aussi des institutions qui ressemblent aux nôtres jusqu'à un certain point.

La Bavière, le Wurtemberg, la Saxe, le Hanovre, Baden, le Mecklenbourg, tous ces États ont deux Chambres; et malgré quelques différences, il n'est pas moins vrai que les institutions politiques de ces divers pays ressemblent beau-

coup aux nôtres, et pourtant sur tous ces points on trouve des ministres russes.

MM., ce qui a été cause du départ du ministre russe de notre pays c'est la conduite que nous avons tenue en 1848; précédemment au fait de notre guerre contre l'Autriche l'événement de Cracovie avait eu lieu; à cette occasion la Prusse, la Russie et l'Autriche avaient conclu une alliance défensive en stipulant que toute attaque contre l'une des trois puissances alliées serait considérée comme une attaque contre les trois puissances, et qu'elles étaient garantes l'une de l'autre. La Russie s'était donc déclarée garante des États de l'empereur d'Autriche, et dans une pareille situation de choses nous avons rompu les traités de 1815 en attaquant l'Autriche.

L'ambassadeur de Prusse, M. de Bédern, que nous avons tous connu, disait que si l'empereur d'Autriche demandait 50,000 hommes au roi de Prusse, le roi de Prusse serait obligé de les lui envoyer; quant à la Russie, c'était absolument la même chose.

Voilà la raison pour laquelle l'empereur de Russie a rappelé son ministre de Turin. M. De Launay, notre ministre des affaires étrangères, avait eu la pensée de rétablir nos relations avec la Cour de Russie, parce qu'il se rappelait qu'autrefois cette Cour nous avait rendu d'éclatants services, et qu'il comprenait fort bien qu'à cause de la position géographique de la Russie l'appui de cette puissance peut nous être précieux; eh bien, MM., la Russie ne parla pas du Statut, elle a dit seulement qu'elle n'enverrait pas ici de ministres russes tant qu'ils risqueraient de rencontrer chez nous des émigrés polonais qui l'avaient attaquée.

Aujourd'hui nous n'avons plus de Polonais parmi nous, mais alors nous en avons, et je proposai de leur donner une forte pension qu'ils auraient la liberté de manger où ils voudraient, mais non dans les États Sardes. On ne donna pas cette satisfaction à la Russie; voilà, MM., ce qui nous a fait perdre son amitié, et nous la perdons encore davantage grâce à l'attaque que nous dirigeons contre elle sans l'en avoir prévenue.

Vous savez, messieurs, que j'ai traité moi aussi avec les puissances en qualité de ministre des affaires étrangères; il me paraît que l'on peut donner à toute chose une certaine couleur; ainsi, par exemple, il n'était pas difficile de dire à la Russie: voyez quelle est notre position: l'Angleterre, la France et l'Autriche ont fait un traité d'alliance depuis le 2 décembre 1854; nous sommes placés au milieu de ces puissances. Nous avons le sentiment de notre indépendance, mais vous comprendrez que si nous luttons contre nos voisins, ce serait de notre part une lutte désespérée et par ces raisons nous entrons dans leur alliance en leur fournissant un contingent de 15 mille hommes.

Je pense que la Russie aurait répondu: faites! et elle aurait attendu, pour nous déclarer la guerre, notre entrée en Crimée. Nous avons dû faire une convention; nous ne l'aurions pas faite. Vous voyez, messieurs, qu'il n'avais raison de dire que ce n'est pas le traité, mais la convention qui nous a mis en guerre.

Messieurs, je n'ai jamais fait de négociations un peu importantes sans protocoles disant que tel jour on est convenu de telle ou telle chose. Il ne faut pas compter sur la générosité quand il s'agit d'affaires; rappelez-vous que quand il s'agit d'une négociation de faible à fort, il faut que les points soient mis sur les i: et nous n'avons pas pris cette précaution.

M. le ministre faisant allusion à un de mes précédents discours, m'a fait remarquer que nous avons cette année un petit déficit; patience! attendons la fin de l'année; j'ai dit qu'à la fin de cette année nous aurons un déficit d'au moins 25 millions; nous verrons; en attendant, je conserve mon opinion; j'ai fait mon calcul.

J'en reviens aux subsides.

L'Angleterre donne des subsides; ce n'est pas un acte de supériorité, au contraire elle donne des subsides parce que les forces militaires dont elle dispose ne sont pas en proportion avec celles des alliés.

En 1815 l'Angleterre, la Prusse, l'Autriche, la Russie et même la France, avaient fait un traité par lequel il était stipulé que dans le cas où le roi de France aurait besoin de faire appel à ses alliés, les alliés fourniraient chacun un contingent de 150 mille hommes. Mais l'Angleterre a déclaré qu'elle ne pouvait pas s'engager à fournir 150 mille hommes, et qu'elle donnerait des subsides assez considérables pour que chaque puissance puisse équiper 25 mille hommes et fournir ainsi le contingent d'hommes que l'Angleterre n'avait pas à sa disposition: cette proposition fut acceptée.

La Prusse, la Russie, l'Autriche dirent: la bonne volonté de notre alliée est manifeste, mais elle ne peut pas créer une armée; nous fournirons 30, 40, 50 mille hommes et elle donnera de l'argent: c'est un subside, et il n'y a rien là de déshonorant.

Pourquoi l'Angleterre prend-elle 15 mille hommes étrangers à son service? Parce qu'elle n'a pas 15 mille hommes anglais, et qu'elle a besoin de soldats. Ainsi le Piémont lui fournit un contingent de 15 mille hommes, elle lève 10 mille hommes en Suisse; soit environ 50 à 55 mille hommes, en comprenant les 15 mille turcs qui vont être à sa solde.

Dans ces divers contingents, on peut le dire sans amour propre national, le contingent piémontais est peut-être celui qui a la meilleure réputation; je crois que les 15 mille hommes piémontais auront aux yeux des français une plus grande valeur que les 15 mille turcs (*Risa d'approvazione*) et peut-être même que les 10 ou 15 mille Suisses, car, depuis longtemps, les Suisses servent peu à l'étranger, ils ne sont pas si bien exercés et disciplinés que les troupes que nous envoyons en Crimée.

Je pense, messieurs, que nous aurions pu obtenir de meilleures conditions; l'Angleterre a beaucoup d'argent et peu de soldats; la négociation n'a pas été complète; je crois que nous pourrions beaucoup mieux faire à cet égard.

Pensez-y bien, messieurs, si la convention militaire est adoptée par le Sénat, et qu'au lieu de 25 millions, nous ayons besoin de 40 ou de 50 millions, que dirons-nous alors? Rien: il faudra nous résigner tout en regrettant de n'y avoir pas pensé en temps opportun.

Messieurs, on peut refaire la convention; le traité subsiste, je le veux bien; mais nous devons modifier la convention militaire, et nous le pourrons, tant que le Sénat ne l'aura pas adoptée. Voilà pourquoi je propose le vote suspensif.

Messieurs, si j'étais ministre des affaires étrangères, je serais heureux de pouvoir reprendre la chose à son origine et de faire donner quelques explications qui sont nécessaires. Abandonnés à nos propres ressources, obligés de faire construire des hôpitaux, des magasins, des dépôts, nous courons de grands risques.

Les turcs ont beaucoup de respect pour la France et pour

l'Angleterre; ils se garderaient bien de se rendre coupables d'actes de violence contre ces deux nations; mais il n'est pas sûr qu'ils nous respectent autant qu'ils respectent ces deux puissances, dont ils voient les immenses flottes et les troupes nombreux qui sont sans cesse suivies de nouvelles troupes.

Je crois avoir répondu à monsieur le ministre des affaires étrangères; je n'ai pas de sentiments hostiles, surtout quand il s'agit des intérêts de mon pays. Je regrette que nous ayons perdu l'amitié de la Russie; et pourtant, messieurs, mes vœux ne sont pas pour la Russie, ils sont pour les puissances occidentales, et cela parce que je suis européen et catholique. Comme européen, je ne veux pas qu'il y ait en Europe un dominateur. Je suis partisan de l'équilibre européen, j'aime mieux que les choses soient balancées. Je souhaite que les explications que j'ai données vous satisfassent.

CAVOUR, *ministro degli affari esteri*. Mi occorre di dare una spiegazione, o per dir meglio, di rettificare un fatto posto avanti dall'onorevole maresciallo.

Esso ha detto, che il solo motivo che aveva impedito il ritorno delle relazioni della Sardegna colla Russia, era l'aver conservato al nostro servizio alcuni Polacchi, i quali erano stati ribelli allo czar.

DELLA TORRE (*Interrompendo*). C'est M. De Launay, ministre des affaires étrangères, qui me l'a dit. Il voulait renouer nos relations avec la Russie.

CAVOUR, *ministro degli affari esteri*. Se l'onorevole maresciallo può riferire quello che gli ha detto il conte De Launay, io gli farò osservare che il conte De Launay è stato un mese al Ministero degli esteri, e che sono ormai passati sei anni dopo la sua morte. Ma dappoiché il maresciallo Della Torre ha creduto di dover riferire questo fatto, corre a me l'obbligo di rispondergli, e l'onorevole maresciallo può credere che io parlo con documenti alla mano; e se desidera di conoscerli, non ho difficoltà a comunicarglieli.

DELLA TORRE. Monsieur De Launay s'était adressé au grand-duc Michel qu'il avait connu particulièrement en Savoie. Quand il parla de renouer les relations, le grand-duc Michel répondit que la principale difficulté venait de la présence des Polonais dans nos États. Je n'en sais pas davantage.

CAVOUR, *ministro degli affari esteri*. Mi scusi; la difficoltà nel 1849 sarà stata quella. Ora dirò cosa risulta dagli atti diplomatici.

Quando il re salì al trono, si diede ordine al nostro ministro in Prussia, il conte Rossi, di fare uffici presso il ministro russo a quella Corte per sapere se la Corte di Russia avrebbe ricevuto comunicazione dell'ascensione al trono.

La prima risposta fu, che la Russia essendo stretta con trattati d'alleanza all'Austria e noi avendo rotto la guerra a questa potenza, non si poteva per parte della Russia aprire relazioni colla Sardegna finchè il trattato di pace non fosse firmato. La risposta ufficiale quindi era diversa da quella fatta al generale De Launay.

Non si fece più altra istanza finchè non venne definitivamente firmato il trattato di Milano. In allora si fece altro ufficio e in questa occasione, siccome non ci era più il motivo o piuttosto il pretesto della guerra, si rispose, come accennò l'onorevole maresciallo, che la Russia non avrebbe rannodate relazioni colla Sardegna finchè vi fossero stati Polacchi al servizio sardo.

In allora il Governo non ha considerato la questione sotto lo stesso aspetto che l'onorevole maresciallo e non ha creduto che si potesse cedere ad un'ingiunzione, che aveva qualche cosa di contrario alla nostra dignità, di espellere, cioè, dalle nostre file dei militari che avevamo accolti con premura all'ora del pericolo. Perciò non si sono fatte maggiori istanze. Tuttavia il corso degli eventi fece sì che la massima parte di questi Polacchi, a cagion d'infermità, ottennero il ritiro, sicchè il numero di questi Polacchi si trovò ridotto ad uno o due, posti in condizioni affatto subalterne. In allora, non spontaneamente, ma dietro certe insinuazioni fatte al Governo da antichi diplomatici russi in posizione influente, essere le intenzioni della Corte di Russia favorevole al ristabilimento delle relazioni, il Governo del re fece fare un ufficio dal defunto e lamentato cavaliere Di Revel al ministro di Russia a Vienna, il quale si mostrò personalmente disposto a favorire le pratiche, almeno fece quanto potè; ma dopo alcun tempo dichiarò al cavaliere Di Revel che la Corte di Russia non credeva di poter rannodare relazioni colla Sardegna, non per la ragione dei Polacchi, ma perchè la sua condotta politica, credo per le istituzioni nostre costituzionali, non andava a genio dell'imperatore di Russia. Ecco lo stato delle nostre relazioni con quella Corte.

L'onorevole maresciallo dice che la Corte di Russia ha relazioni non solo con altre potenze costituzionali, ma le ha anche con una repubblica.

Questo è vero, ma la teoria dell'imperatore di Russia non ammette che due specie di governo, il governo democratico repubblicano ed il governo assoluto. Non ho certamente detto che non avrebbe l'imperatore di Russia relazioni se non coi governi assoluti, ma evidentemente simpatizza per i governi estremi, ed è perciò che non ha mostrata disposizione a rannodare con noi le antiche relazioni. Forse non le avrebbe rotte se queste relazioni fossero esistite, ma non ha creduto opportuno di ristabilirle.

A fronte di una tale dichiarazione noi ci siamo astenuti dal fare ulteriori passi per avere relazioni con un Governo, che, non provocato da noi, senza che per noi si fosse mai fatto atto ostile, si è dimostrato cotanto contrario al nostro sistema.

DELLA TORRE. On a fait la même demande à la Belgique; elle a renvoyé les Polonais. On n'a rien exigé de plus et cependant le gouvernement Belge est un gouvernement constitutionnel comme le nôtre.

CAVOUR, *ministro degli affari esteri*. Io li rispetto, e non mi faccio giudice della condotta degli altri governi e tanto meno del governo Belga.

Il governo Belga può aver avuto dei motivi plausibili per licenziare i Polacchi; ma io lo ripeto, non vi avrei aderito mai e son certo che in ciò avrei avuto l'appoggio e l'approvazione del Parlamento e del paese.

PRESIDENTE. Trovansi ancora inseriti quattro oratori compresi il senatore Sclopis; lascio giudice il Senato se vuole ancora continuare o rimandare la discussione a domani.

SCLOPIS. Io prevengo il Senato, che non potrà essere tanto breve quanto vorrei, perchè mi converrà riandare una parte del discorso dell'onorevole senatore Giacinto di Collegno e per conseguenza citare fatti e documenti.

Voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. Allora la discussione è rimandata a domani alle ore due.

La seduta è levata alle ore 5.

TORNATA DEL 3 MARZO 1855

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Continuazione della discussione sul progetto di legge per l'approvazione delle due convenzioni relative al trattato d'alleanza con Francia ed Inghilterra — Osservazioni dei senatori Colli e Sclopis in risposta al discorso del presidente del Consiglio dei ministri — Considerazioni del senatore Giacinto di Collegno — Discorsi del senatore Musio contro il progetto, del senatore Maestri in favore — Chiusura della discussione generale — Ordine del giorno motivato proposto dal senatore Alberto Ricci, combattuto dal presidente del Consiglio dei ministri — Revisione dell'ordine del giorno del senatore Ricci — Dichiarazione del senatore Della Marmora — Considerazioni del senatore Massimo d'Azeglio — Adozione dell'articolo unico del progetto — Presentazione di un progetto di legge sulla tariffa giudiziaria in materia civile.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pom. colla lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale viene approvato senza osservazioni.

PRESIDENTE. Si reca a conoscenza del Senato il sunto delle petizioni ultimamente pervenute.

QUARELLI, segretario, legge:

- 1159. La comunità di Vezzi, provincia di Savona,
- 1160. I parroci e sacerdoti, unitamente al Capitolo della Cattedrale della città di Novara,
- 1161. Quarantasei individui della città di Novara,
- 1162. Sessantanove individui del comune di Cambiano, provincia di Torino,
- 1163. Novantadue individui del comune di Montaldo,
- 1164. Ventinove individui del comune di Ceva,
- 1165. Il Capitolo della Basilica collegiata di San Gaudenzio di Novara,
- 1166. Undici individui della città di Genova,
- 1167. Il signor Giovanni Bossi, rettore della parrocchia di Mondovì,
- 1168. Diversi abitanti del comune di Oneglia,
- 1169. — del comune d'Oneglia,
- 1170. — del comune di Costa d'Oneglia,
- 1171. — del comune di Chiusavecchia, provincia d'Oneglia,
- 1172. — del comune di Villaguardia, provincia d'Oneglia,
- 1173. — del comune di Castelvechio, provincia d'Oneglia,
- 1174. — del comune di Borgo d'Oneglia,
- 1175. — del comune di Pontedassio,

Ricorrono al Senato onde voglia rigettare il progetto di legge sulla soppressione di alcune comunità e stabilimenti religiosi.

1176. Il sindaco e consiglieri, unitamente ad altri cittadini del comune di Torazzo, provincia di Biella, ricorrono al Senato perchè adotti la legge sulla soppressione di alcune comunità e stabilimenti religiosi.

1177. Un segretario di mandamento (Petizione mancante dell'autenticità della firma.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DELLE DUE CONVENZIONI RELATIVE AL TRATTATO D'ALLEANZA CON FRANCIA ED INGHILTERRA.

PRESIDENTE. Riprendendosi la discussione, che già da due giorni continua, accordo la parola al senatore Colli.

COLLI. Il presidente del Consiglio nella sua risposta di ieri si mostrò alquanto risentito di una frase da me pronunciata nella seduta di ieri l'altro.

Per verità quel banco, che uno dei nostri colleghi ha chiamato un banco di dolore, sarebbe un vero letto di rose se tutto dovesse sempre suonar lode ai ministri. Io ho parlato di un errore politico, l'espressione mi pare alquanto moderata.

Errore politico, diceva io, ed infatti le relazioni diplomatiche interrotte, o mal ferme con varie potenze, l'assenza dei loro ministri da questa capitale, possono dare a credere che la politica lasci qualche cosa a desiderare.

D'altronde le cose buone per sè stesse sono lodate da tutti. L'alleanza, a cagion d'esempio, fu lodata non solo dal tanto vantato lord Ellenborough, ma ancora dai giornali d'oltre Ticino.

Con ciò mi pare di avere giustificato le mie parole di ieri l'altro.

Siccome poi ho facoltà di parlare, se me lo concede il Senato, aggiungerò una sola osservazione in ordine alla convenzione finanziaria.

Per verità non so persuadermi come il signor presidente del Consiglio si mostri cotanto avverso ai sussidii. Già gli fu dimostrato che le primarie potenze dell'Europa hanno consentito a riceverne, quando ciò poteva giovare alla causa comune. Lo stato delle nostre finanze pare anche perorare la causa dei sussidii per noi.

Quanto all'esercito, di cui fu parlato, dovendo egli in qualunque circostanza ricevere il suo soldo direttamente dal proprio Governo, sarebbe facilmente capacitato che

non è menomamente lesa la sua dignità quando il Governo fosse sussidiato per un'impresa difficile, lontana e costosissima. E sono convinto che quei bravi Savoiaardi, ai quali porto una particolare affezione, perchè ne sento continuamente parlare da chi fu loro compagno quasi inseparabile nel 1848, ed ho imparato ad apprezzarli, sono persuaso, dico, che saranno dolentissimi quando sapranno che quei milioni che il presidente del Consiglio ricusò in un modo così cavalleresco, saranno pagati dai loro fratelli e dai loro padri.

L'economia poi che si potrebbe sperare dall'assenza del contingente di 15 mila uomini mi pare che sarà ridotta a pochissima cosa; imperciocchè bisognerà pensar a chiamare nuovi soldati sotto le bandiere per surrogare quelli che andranno successivamente mancando. Il numero non sarà piccolo, perchè la mortalità non può essere altrimenti che considerevole in quel clima, cogli accidenti di mare e gli avvenimenti della guerra. Converterà chiamare soldati per esercitarli, per tenerli preparati a riempire i vuoti delle file del nostro contingente; converrà anche aver soldati per il servizio interno, perchè tolti 15 mila uomini sull'effettivo dell'armata, che non è precisamente quale appare dal bilancio, perchè molti che non fanno servizio vi sono compresi; tutti quelli, ad esempio, che sono condannati alla catena militare figurano nell'effettivo e quelli non fanno servizio.

Io credo inoltre che sarebbe cosa impossibile il voler far sopportare tutto il peso del servizio interno dalla guardia nazionale per un tempo ragguardevole. Questa cosa si fa quando vi sono le fazioni campali, e che l'incomodo è passeggero; ma se dovesse protrarsi per più anni, forse sarebbe anche troppo gravoso per la guardia nazionale. Credo dunque che la spesa sarà considerevolissima, e non so capire come il signor presidente del Consiglio non preveda i gravi inconvenienti che potranno nascere per il nostro paese.

Spero che egli pondererà nella sua saviezza queste osservazioni, e spero ancora che il Senato forse prenderà una decisione che tenderà a modificare gl'inconvenienti che sarebbero per nascere dagl'immensi imbarazzi nei quali noi ci precipiteremmo.

PRESIDENTE. Per ordine d'iscrizione la parola spetta al senatore Sclopis.

SCLOPIS. Signori senatori! Ieri domandai facoltà di parlare al punto in cui l'onorevole presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri, diceva non doversi tenere per seria e tale da potersi sostenere la posizione della questione che dapprima erasi fatta, cioè, che si potesse accettare il trattato 10 aprile, e che quindi non si accettasse la convenzione.

L'onorevole presidente del Consiglio con una franchezza di cui gli rendo lode riconobbe che il trattato finora non aveva ancora virtù obbligatoria, e non aveva acquistato essenza positiva. Io credo che la separazione che si vuole fare del trattato dalle convenzioni che lo accompagnano, possa tradursi in modo che mi parrebbe più conveniente, in questi termini:

Da un lato noi abbiamo una questione politica, una questione di interesse generale, questione di simpatia; dall'altro noi abbiamo una questione di semplice esecuzione. Data la prima, può variare ancora la seconda; negata la prima, la seconda non esiste.

Io dichiaro che aderisco perfettamente in tutte le sue parti al principio politico dell'accessione. Io credo che i

nostri interessi, la nostra posizione non solamente c'invitano, ma ci costringono a seguire quella linea di condotta. Io credo che le nostre condizioni, così geografiche come politiche, ci traggono, come ci hanno tratto, come ci trarranno ad entrare nell'orbita di quei maggiori pianeti.

Io quindi non dissento per nulla dal principio politico del trattato; io credo anzi che siasi bene operato annunciandolo espressamente come una conseguenza della nostra politica permanente.

Io credo che il modo col quale noi ci siamo accostati al trattato dimostra la generosità con cui vogliamo seguire la sorte, dividere i pericoli dei nostri nuovi alleati. Noi abbiamo trattato con essi da generosi, alla faccia dei pericoli, senza pensieri positivi di vantaggi avvenire.

E qui mi soffermo, o signori; io non credo che noi possiamo poi trarre tanta felicità speciale per noi, secondo che accennava l'onorevolissimo presidente del Consiglio, dall'essere entrati i primi nella lega, poichè io credo che in un trattato in cui è aperta l'accessione a tutte le potenze, quando ci entrano senza distinzione di chi viene primo e di chi viene ultimo, partecipino tutti ad eguali diritti, abbiano eguali vantaggi.

Io pertanto non mi fermo in questa preferenza e mi arresto sul positivo, sul principio cioè che la nostra politica ci chiama ad unirci alla politica delle potenze occidentali.

Ma i trattati d'alleanza si misurano non solamente dalla ragione dei principii, essi si misurano ancora dalla ragione delle conseguenze di cui questi principii possono essere produttori. Quindi ne viene che i mezzi d'esecuzione debbono essere coordinati coll'oggetto della stipulazione e colle forze dello stipulante.

E qui, o signori, veniamo a toccare la seconda questione, vale a dire quella dell'esecuzione; l'esecuzione del principio politico testè da me enunciato ed accettato in ogni sua parte è spiegato, e dovrà, a senso del Ministero, essere attuato a termine della proposta che ci venne fatta, secondo il tenore delle convenzioni che furono stipulate.

In queste convenzioni ho già detto, e lo ripeto, io non credo che gl'interessi del paese siano sufficientemente stati cautelati; io credo che i nostri impegni siano troppo certi ed estesi, e che le corrispondenti indennità siano poche.

Non parlo dei vantaggi che non sono adeguati alle spese a cui stiamo per sottoporci; abbandono tutte le altre questioni che non sarebbero di mia competenza, come di particolari relativi al servizio militare; sono costretto mio malgrado a non più entrare nella questione dell'interpretazione dell'articolo terzo del trattato d'alleanza, poichè se il signor presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri, credette di dover essere così stretto nella sua parsimonia ieri, io non potrei oggi largheggiare di più.

Il signor presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri, nell'esposizione che ci faceva ieri del suo modo di vedere, che serve di fondamento all'operato per la convenzione, ci pose, se non erro, in fatto queste tre considerazioni: la prima, che il calcolo delle spese colle quali si sarebbe supplito, dirò meglio, si sarebbero forniti i viveri e tutto il necessario al nostro corpo di spedizione, si era fatto dappresso al calcolo del bilancio inglese. Ma il bilancio inglese presentato dal signor Peel, che citò ieri l'onorevolissimo presidente del Consiglio, è un bilancio generale, se non isbaglio; e per conseguenza ha gli inconvenienti tutti ed i vantaggi del bilancio generale, vale a dire che coprono da una parte il più col meno dell'altra.

Invece da noi si tratta di un corpo di spedizione, il quale sicuramente è nelle condizioni le più costose di tutti gli altri servizi che possa avere l'Inghilterra; ora io non so se ragguagliando ad altri regolarmente le spese di servizio della spedizione di Crimea per i soldati inglesi si potrebbe applicare la quota di circa 1000 franchi per ciascun soldato, che indicava ieri il signor presidente del Consiglio, come prese per base nel bilancio che ci servi di modello. Inoltre l'onorevole signor presidente del Consiglio ci disse che sul dubbio eccitato che nascessero o prolungazione di ostilità o casi straordinari di disgrazie per noi, allora avrebbe fatto ricorso all'Inghilterra per ottenere un sovvenimento di estensione d'imprestito, ed a questo proposito il signor presidente del Consiglio enunciò francamente, ed in ciò pure gli attribuisco molta lode, perchè amo sempre e soprattutto la franchezza, egli asserì, dico, che aveva presa sopra di sé la responsabilità di respingere un'offerta di sussidio, o per meglio dire d'indennità che gli era stata proposta dall'Inghilterra; e che aveva creduto, per le ragioni addotte, che non fosse accettabile, e quindi si era ridotto alla domanda dell'imprestito come si è indicato nella convenzione suppletiva.

In questa parte, salve le maggiori dichiarazioni che mi riservo di fare rispondendo poi all'onorevole senatore generale Di Collegno, mi pare che ci sia alquanto di contraddizione, se non nell'operato, almeno nel modo di considerare la cosa, del signor presidente del Consiglio.

Egli, per un impulso di generosità che posso ammirare, ma che non arderei seguire nelle nostre circostanze, ricusa il sussidio, perchè dice che il sussidio ci abbasserebbe agli occhi nostri ed agli altrui; poi dopo non ricuserebbe, vista l'eseguità dell'imprestito che non coprirebbe le spese straordinarie, di venire a chiedere a titolo quasi di grazia, quasi elemosinando un soccorso da una potenza straniera. *(Segni di disapprovazione dal banco dei ministri.)*

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri, reggente il Ministero delle finanze. Un altro imprestito, non un soccorso.

SCLOPIS. Anche un altro imprestito, il quale nelle circostanze in cui ci troveremmo prenderebbe il carattere assoluto di un soccorso.

Prendo il nome di *soccorso* perchè non è compromesso né dalla voce di *sussidio*, né da quella d'*indennità*. Sarebbe un vero soccorso a cui noi ci ridurremmo, domandandolo in vista delle sorti in cui ci saremmo condotti per non aver saputo provvedere dapprima alle esigenze delle nostre condizioni.

Quanto a me, io vedo in questa parte una diversità di valutazione e morale e materiale, e non saprei accordarmi con essa. Io lo dico sinceramente, preferisco molto più lo accettare un'indennità su basi ragionevoli, accettarla in vista di spese che dobbiamo fare per una causa che è nostra, ma non tutta nostra; preferisco molto più ciò che non mettermi poscia in balia delle circostanze future, del beneplacito di una qualsiasi potenza. Io desidero sempre che gli individui, come i popoli, abbiano rare occasioni di ricorrere alla misericordia degli amici.

Esprése queste generali considerazioni, io mi farò dapresso a ciò che l'onorevole senatore Di Collegno aveva la compiacenza di avvertire nel suo discorso di ieri l'altro; e per non andare errato nella ripetizione di quanto l'onorevole collega aveva esposto in quest'Assemblea, mi sono fatto carico di porni sott'occhi le parole stesse che egli preferiva:

« Un sussidio, egli disse, sarebbe esso poi stato gradito alla nazione, all'esercito nostro? »

« Si è detto che il ricevere un sussidio non è cosa disdicevole; si sono citati esempi di altri Stati che ne hanno ricevuti senza punto scapitare nel loro decoro; l'onorevole senatore Sclopis ha detto in particolare che il Piemonte a più riprese ebbe sussidi dall'Inghilterra. »

« Vorrei si osservasse che in tutti quei casi le convenzioni di sussidi furono segrete sempre, o quasi segrete, come quelle che si facevano colla persona del capo di Stati retti a monarchia assoluta, o di repubbliche aristocratiche, i cui Consigli erano più segreti ancora che quelli de' Governi monarchici assoluti; e il più delle volte chi combatteva in virtù di quelle convenzioni e riceveva il soldo dal proprio sovrano ignorava quale fosse l'origine di quel soldo. Ma non v'ha esempio, ch'io mi sappia, di sussidi accettati da una nazione libera dopo averne deliberato nel proprio Parlamento. »

Mi propongo di contrapporre a questa triplice serie di considerazioni tre risposte di fatti.

In primo luogo io credo che se l'onorevole senatore Di Collegno avesse avuto l'attenzione di rileggere i principali trattati del secolo scorso, coi quali la Corona di Savoia s'impegnò in alleanze generali, e quindi in guerre molto estese, avrebbe veduto che questi trattati non erano per niente segreti, erano trattati tutti patenti, e le stipulazioni di sussidi non facevano mai parte degli articoli segreti; se egli ricorresse al trattato della prima alleanza per la guerra della successione di Spagna, come al trattato di Worms del 1743, come al trattato del 1793 che si fece all'epoca della rivoluzione francese, vedrà che quegli articoli non sono articoli segreti, sono articoli espliciti, tutti li sapevano, secondo che allora si potevano sapere le cose di Stato; ma l'impegno che si prendeva da una parte era conosciuto anche dallo Stato i cui governanti s'impegnavano.

Dirò di più: il Parlamento inglese era pubblico anche allora, e sappiamo che si sollevavano molte difficoltà nel Parlamento inglese all'occasione di vari sussidi; rammenterò all'onorevole generale Di Collegno le varie difficoltà, dirò meglio il vario modo col quale si è stipulato il sussidio all'epoca della guerra di successione di Maria Teresa, principalmente quando esordiva nella sua carriera il primo dei Pitt, lord Chatam, il quale, divenuto pagator generale, fece il nobilissimo tratto di rinunciare ad un diritto di prelevata di cui godeva il suo antecessore.

Vi parlerò poi del dibattimento pubblico che ebbe luogo all'epoca del sussidio che fu convenuto coll'Inghilterra col trattato del 1793, ed allora quel sussidio fu combattuto da Carlo Fox che capitava l'opposizione; quindi non erano cose segrete, erano cose in palese; si accettava il sussidio, e si accettava come giusta mercede, come giusta corrispondenza.

Il signor generale Di Collegno ci disse che non vi è esempio di sussidio accettato da una nazione libera dopo averlo deliberato in proprio Parlamento.

Qui confesso che la prova contraria a quanto asserisce l'onorevole generale Di Collegno è difficile, perchè nel secolo scorso pochi paesi d'Europa si reggevano a libere istituzioni, ed anche nella prima parte di questo secolo non molti ve ne furono. Tuttavia citerò due esempi che credo sieno concludentissimi, perchè hanno tratto ad una nazione gelosa quant'altra mai del proprio onore.

Dapprima dirò che dalla nazione spagnuola nella guerra dell'indipendenza, o signori, non solamente si accettarono,

ma si chiesero a più riprese i sussidi; ed il conte di Toreno nel libro VIII della *Storia della sollevazione di Spagna* si lamenta che questi sussidi erano scarsi e che non venivano a tempo; ed anzi dice che si mercanteggiava perchè non volevasi accordare sussidi se non si facevano facilità col commercio dell'America; quindi la generosa nazione spagnuola in quei cimenti non credette mai di avvilirsi accettando sussidi.

Ma c'è un'altra nazione (credo che fosse la sola che allora, oltre l'Inghilterra, in Europa si reggesse con una costituzione liberale); la Svezia, signori; la Svezia era nei primi anni di questo secolo una potenza la quale si reggeva con istituzioni politiche a un di presso tanto larghe quanto le nostre.

La Svezia a più riprese fece trattati di sussidi; ne citerò qui due; cito il primo:

Traité entre S. M. Britannique et le Roi de Suède, signé à Helsingborg le 31 août 1805. — All'articolo 5 di questo trattato si legge che il Governo Britannico « s'engage de payer la somme de mille et huit cents livres sterlings, par mois, pour chaque mille hommes de troupes réglées dont S. M. Suédoise renforcerait la garnison ordinaire de la ville de Stralsund. »

Ne citerò un altro; abbrevio, perchè sarebbero molti, e probabilmente io non farei altro che affaticare l'attenzione del Senato.

È questo il *Traité entre S. M. Britannique et le Roi de Suède, signé à Beckasög le 3 octobre 1805.* In esso si legge all'articolo 4: « S. M. Britannique s'engage à lui fournir un subside annuel à raison de douze livres sterlings et dix schellings pour chaque homme, lequel subside sera payé par répartition à la fin de chaque mois. »

Il signor generale Di Collegno argomentava poi, se non isbaglio, nel suo discorso, dal fatto della convenzione del 1815, e quindi ne traeva la conseguenza che siccome in quella convenzione si era stipulato che vi fosse un commissario inglese per vedere se le nostre truppe erano in numero, così si dovesse considerare questa condizione come quasi inseparabile dall'allogamento di sussidii.

Io credo che sia occorsa qui forse una leggiera confusione.

Se il signor generale Di Collegno avesse fatto confronto tra il modo col quale si era accordato il sussidio dai trattati del 1704, 1748 e del 1798, e quello con cui si era accordato il sussidio nel 1815, avrebbe veduto la ragione dello stabilimento di questo commissario.

Quando il sussidio si dava non in ragione degli uomini presenti sotto le armi, ma a massa, in totale, per le spese generali della guerra, come sussidio straordinario, allora non si esigeva che ci fosse il commissario, perchè appunto era un contributo che si faceva in totale per l'indennità della guerra; quando invece si stabiliva che ci fosse un certo numero d'uomini, allora necessariamente si poteva ammettere un commissario presso l'armata.

E qui ricorre il caso che quando si domandavano spiegazioni sull'articolo 4 della convenzione militare per cui, secondo me, malauguratamente si è convenuto che il corpo di truppe di spedizione si dovesse da noi mantenere *au chiffre de 15 mille hommes*, si è data la spiegazione che questo definitivo numero sarebbe solamente apprezzabile da noi. Quindi si sarebbe potuto, prendendo un'altra via di stipulazioni, evitare da un lato l'inconveniente di non accettare sussidii, e dall'altro evitare la presenza del commissario.

Sebbene poi anche quanto alla presenza del commissario, credo che non dobbiamo essere oltremodo difficili in questa parte, poichè ho veduto nella storia diplomatica che delle potenze, quanto noi sollecite del proprio decoro, e assai più di noi forti, non ricusavano di ammettere commissari. Cito l'esempio di una convenzione conchiusa nel 1808 tra la repubblica francese, allora all'apice della sua forza e della sua gloria, e la repubblica olandese.

Siccome là c'era un'unione di forze, non si ricusava che vi fosse anche un commissario, il quale vegliasse sul corso della spedizione.

Quindi io credo che la sola presenza di un commissario non possa poi intaccare nell'onore la potenza che lo accetta.

Ma, oltre a queste considerazioni speciali, vi è la considerazione primeggiante, la considerazione morale che il sussidio, secondo che pensa l'onorevole presidente del Consiglio, e insieme con lui l'onorevole generale Di Collegno, porti con sè un certo marchio di mercenario.

Bisogna confessare che le parole hanno una varia fortuna, e il nostro onorevolissimo presidente che scrisse un così ingegnoso libro, *Della fortuna delle parole*, troverebbe qui probabilmente una felice applicazione di qualche appunto o di qualche rilievo.

La parola *sussidio* pare che spaventi gli uni, perchè si ha l'idea che si paghi un servizio immediato. Lascio stare l'origine di questa parola. La parola *sussidio* è venuta in questo senso dall'Inghilterra, dove il sovrano riceve sussidii dal Parlamento, e si danno sussidii per le truppe nello stesso modo: sono vie e mezzi di servizio. Dunque questa parola *sussidio*, che io scambierei volentieri con quella d'*indennità*, non porta con sè l'idea della mercede che si attribuisca direttamente da uno ad un altro perchè impegni la sua opera per cosa e per fatto del primo. Io credo che siavi stato veramente lo scambio nel modo d'interpretare la parola *sussidio* da quei bravi Savoia di cui faceva testè l'elogio l'onorevole marchese Colli.

Io penso che si è creduto che volevasi metterli a disposizione dell'Inghilterra, ma come corpo arruolato e mercenario mediante questa corrispondenza di sussidio. Ma quando tutti i soldati del re di Sardegna, teneri quanto noi dell'onore del paese, avessero saputo che questa è un'indennità che si paga al paese, a loro, alle loro famiglie, una indennità per cui si scemano le gravezze della guerra, io credo che certamente non avrebbero voluto togliere il carattere proprio a questa locuzione.

Da un altro lato io porto opinione che anzi non si sarebbe creduto permesso di intervenire con giudizio anticipato sulle frasi di queste stipulazioni, le quali non debbono essere messe a giudizio di chi le eseguisce, ma debbono essere soltanto considerate ed apprezzate dall'autorità che deve imprimere in esse il carattere di obbligatorio. (*Bravo! bravo!*)

Io credo quindi che non è in caserma, come diceva ieri l'onorevole presidente del Consiglio, che si devono apprezzare queste parole, ma che è a noi che incombe il far intendere a tutti, al popolo, ai soldati, alle caserme, alle armi che quando si propone un'indennità di guerra, non si avviliisce la nazione che l'accetta. (*Bravo!*)

Io non istarò più ad intrattenervi, o signori, perchè la discussione prolungata ed ormai esaurita su tutti i punti darebbe a voi fastidio ed a me una pena inutile: mi basterà il dire che, non persuaso nè dal testo delle convenzioni nella parte finanziaria, nè dalle spiegazioni che si

vennero somministrando nelle successive sedute, io voterò per tutti gli emendamenti, ordini del giorno e modificazioni qualunque che varranno a migliorare la condizione dei nostri impegni finanziari colle potenze con cui abbiamo conchiuso il trattato. E qui dichiaro che intendo fin d'ora che si debba il trattato, nel suo principio politico, nelle sue conseguenze dirette, immediate, politiche, considerare come approvato anche dalla nostra opinione. Non è se non la parte accessoria che io osteggio, e nella quale io credo che il paese è stato compromesso. Io penso che questo si può rifare, e l'altro rimanga intatto, e tutta l'Europa sappia che le nostre simpatie, i nostri interessi stanno per l'alleanza delle potenze occidentali, da cui ne vogliamo, nè possiamo dipartirci...

DELLA TORRE. Je demande la parole.

Si le Sénat le permettait je dirais deux mots seulement.

PRESIDENTE. L'orateur n'a pas encore terminé son discours.

SCLOPIS. Signori, ci è stato annunciato un grande avvenimento; questo può far mutare la faccia alle cose. La Provvidenza di Dio compie i suoi disegni e porge terribili lezioni. La morte s'incarica di eseguire i suoi decreti o fra le moltitudini accolte nei campi di battaglia, o nei tranquilli recessi su capi isolati. Chiniamo la fronte e adoriamo.

Ove però avvenga argomento di pace per noi, non dimentichiamo mai, o signori, che la pace è il maggiore dei beni che dal cielo possa discendere sopra l'umanità. (Bravo! Bene!)

DI COLLEGGNO GIACINTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Vi sono altri iscritti prima, i senatori Maestri e De Cardenas; io non posso che seguire l'ordine dell'iscrizione; se però è per un fatto personale....

DI COLLEGGNO GIACINTO. È per combattere le obiezioni che si sono fatte sul mio discorso.

DE CARDENAS. Lascio terminare l'incidente sui discorsi principianti, epperò cedo la parola al senatore Di Collegno.

DI COLLEGGNO GIACINTO. L'onorevole senatore Sclopis mi rimproverava di aver detto ieri l'altro che le convenzioni di sussidio fossero state segrete sempre o quasi sempre, ed ha citato esempi di trattati, in cui quelle convenzioni erano stipulate insieme agli altri articoli di quei trattati, e pubbliche quanto il trattato medesimo. Ma in una monarchia assoluta, senza veruna libertà di stampa, non so se veramente si possa dire che fossero pubbliche le condizioni di convenzioni che certo non erano fatte conoscere ufficialmente alla nazione.

Io non ignorava certo che nel secolo scorso i re di Sardegna avessero più d'una volta, nello stringere alleanza con potenze più ricche, stipulato convenzioni di sussidio in cambio di contingenti dei proprii soldati; e ciò colla Francia, coll'Austria e più spesso coll'Inghilterra; nè ho preteso ieri l'altro darne taccia a quei sovrani che solo in quel modo potevano preparare le vittorie che tanto li illustrarono.

Bensi dissi ieri l'altro, e credo tuttora, che il più delle volte « chi combatteva in virtù di quelle convenzioni e riceveva il soldo dal proprio sovrano ignorava quale fosse l'origine di quel soldo. »

Sarebbe difficile il verificare in oggi cosa pensassero in proposito i soldati di Vittorio Amedeo II o quelli di Carlo Emanuele III.

Ma io citava pure la convenzione di sussidi stipulata nel

1815 fra Vittorio Emanuele I e il principe reggente d'Inghilterra; convenzione, dietro la quale il Piemonte, dando un contingente di 15,000 uomini, riceveva per ciascuno di essi un sussidio di undici lire sterline e due scellini all'anno.

Ora vedo intorno a me alcuni, dieci forse, degli ufficiali che fecero parte di quel contingente, e sarebbe facile il verificare da ciascuno di essi se durante quella campagna egli sapesse che il servizio che egli prestava al Re fosse retribuito dall'Inghilterra a ragione di 277 lire, 50 centesimi all'anno.

Certo la convenzione di Vittorio Amedeo I era giustificata dalle considerazioni svolte nell'articolo terzo del trattato di Vienna del 9 aprile 1815, e ch'io vi leggeva ieri l'altro. Ma tuttavia non mi posso persuadere che gli ufficiali del 1815, ove una pubblicità analoga a quella d'oggi avesse fatto loro conoscere le condizioni pecuniarie di quella convenzione, non avessero provato que'sentimenti medesimi che il presidente del Consiglio ci diceva ieri essere stati espressi con tanta dignità da uno dei nostri comandanti di brigata attuali.

Io credo adunque non aver errato ieri l'altro nel dire che un sussidio sarebbe stato poco gradito all'esercito, e che sotto ogni rapporto sia stato più decoroso il contrarre un prestito, che il consentire ad accettare un sussidio.

MUSIO. Signori, stanco di altri pubblici uffizi non pensava di partecipare a questa discussione, nella quale altronde non posso dire sono pittore anch'io; però, venuto al Senato con tutta l'ansia allo scopo di potermi formare un giusto criterio del voto tremendo che ci è dimandato, sento la necessità di dire alcune parole dopo quelle eloquentemente dette ieri dall'onorevole presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri.

Egli ne ha invitato alle armi in nome dell'equilibrio politico, in nome della civiltà europea, in nome dei vantaggi del paese; ma con sua venia io dubito forte che la lotta d'Oriente, nelle attuali sue fasi, sia una guerra di equilibrio; io dubito del pari che sia una guerra di civiltà, e molto più dubito che sia utile al paese il prendervi parte.

L'idea pratica d'un equilibrio politico degli Stati, cioè l'idea d'un diritto competente ai forti di armarsi per la difesa dei deboli, ed ai deboli di collegarsi per la loro difesa contro i forti, risale alle greche antichità; dessa è concittadina e contemporanea di Demostene, il quale in forza di questo principio invitava la Grecia e la Persia a collegarsi contro Filippo il Macedone. In forza di questo principio è lodato Jerone, il quale nella lotta tra Roma e Cartagine si tenne dal lato più debole; ed è lodata Atene, la quale collegavasi ora a Tebe contro Sparta, ora a Sparta contro Tebe, divenuta più forte dopo la vittoria di Leutri. Infine per aver disconosciuto questo principio Polibio biasima la Grecia, che, non essendosi associata a Cartagine, non appie prevenire la propria caduta, e biasima i successori di Alessandro padroni della Macedonia, della Siria e dell'Egitto, che non essendo corsi contro i Romani irrompenti nella Grecia, rimasero vittima della propria indolenza.

In tempo moderno questa stessa idea d'equilibrio è rinata in Italia alla discesa di Carlo VIII dalle Alpi, ed è rinata in Francia nella mente di Enrico IV, il quale vi associò l'idea di un sistematico scompartimento territoriale dell'Europa in sedici provincie, coll'intendimento di bilanciare i comuni mezzi di attacco e di difesa; scompar-

timento, nel quale alla nostra provincia era dato quel maggior territorio che si addice alla sua postura geografica.

Questa moderna idea italiana e francese ha ricevuto una solenne applicazione pratica negli atti della pace di Vestfalia, poscia in quelli della pace di Utrecht, e finalmente nel trattato di Vienna del 1815. Onde non può esser dubbio che l'equilibrio politico è oggi un principio fondamentale del diritto internazionale europeo.

Ma qual è la formola scientifica che riassume meglio questo principio nel suo ordine teorico? Qual è la regola che meglio ne determina l'applicazione e le discipline nel suo ordine pratico?

Fra le formole scientifiche dell'equilibrio politico anche oggi dagli uomini più competenti è data la preferenza alla teoria di Fénelon, il quale colloca l'equilibrio nell'assetto sistematico degli Stati cristiani componenti il consorzio europeo, combinato in modo che ad ognuno sia assicurata la sua integrità territoriale ed il pieno esercizio dei diritti costitutivi della sovranità.

Ora, giusta le teorie di Fénelon, affinché una lega contratta in nome dell'equilibrio sia giusta, è necessario che sia determinata da un pericolo vero e non congetturale, da un pericolo presente, e non futuro, da un pericolo vicino e non lontano; che la lega sia combinata in termini difensivi, giacchè l'aggressione da qualunque lato sia mossa è sempre contraria al mantenimento dell'equilibrio; e finalmente che lo scopo della lega non sia quello di trasferire il predominio dalle mani di un monarca in quelle d'un altro, da una in un'altra potenza; imperocchè se l'Europa è condannata ad avere un despota, è indifferente che esso sia Carlo V o Filippo II, Francesco I o Luigi XIV.

Ora, venendo a mettere a rincontro la nostra lega ed i premessi principii, io scorgo che la medesima è fondata non già sopra la verità, ma sopra la conghiettura d'un pericolo; che il pericolo non è presente, ma futuro, e non è in luogo vicino, ma da noi mille miglia lontanissimo; che la nostra lega non è meramente difensiva, ma anche offensiva indeterminatamente; ed infine che, ove fosse vero il predominio russo nel mar Nero, il risultato della lega sarebbe quello di trasferirlo dalla potenza russa in un'altra.

Ho detto se fosse vero il predominio russo nel mar Nero; imperocchè, risultando dalle migliori statistiche che tutta la flotta russa colà non passa il numero di quaranta legni da guerra tra piccoli e grandi, pare sufficiente la sola flotta turca per bilanciarla.

Inoltre altre due considerazioni occorrono in proposito: una che l'aumento d'una flotta dipendendo dal libero sviluppo dell'ingegno, dell'industria e delle ricchezze naturali d'un paese, non si può giammai considerare come cosa contraria all'equilibrio; la seconda è che, ove la flotta russa giungesse ad ingenerare qualche timore, il trattato di Londra del 15 luglio 1840 ha provveduto al pericolo dando facoltà all'Inghilterra di aver anch'essa una flotta all'imboccatura dei Dardanelli.

Che se la teoria riputata migliore in fatto di equilibrio politico non giustifica la nostra adesione alla lega anglo-francese, meno ponno giustificarla le regole che intorno al modo di applicazione e discipline relative al principio ha già consacrato il diritto pubblico convenzionale europeo, consegnato nei trattati di Vienna e di Aquisgrana, della rispettiva data 1815 e 1818; imperocchè se a termini di questi trattati alle sole cinque potenze primarie d'Europa

compete il diritto esclusivo di regolare le questioni d'equilibrio col solo intervento di quelle altre potenze che vi hanno immediato e proprio interesse, e se così è stato praticato tanto nei consigli ed atti della pace, quanto nell'uso dei legittimi mezzi di guerra, nelle due vere questioni d'equilibrio presentatesi allorchè è stata emancipata la Grecia e separato il Belgio; pare chiaro che noi non avemo proprio ed immediato interesse nella questione d'Oriente, non avevamo e non abbiamo motivo giustificante la nostra adesione all'alleanza anglo-francese e l'enorme obbligazione che a questo titolo si vorrebbe imporre al paese.

Allorchè nel 1840 trovavasi altra volta in pericolo l'integrità dell'impero ottomano, le cinque grandi potenze non hanno stimato allora che dessa fosse una questione d'equilibrio europeo; imperocchè, mentre la Francia voleva smembrarlo dell'Egitto e della Siria fino a San Giovanni d'Acri, le altre quattro potenze, non dissentendo lo smembramento dell'Egitto, non vollero consentire una guarentigia al Gran Signore per l'integrità del suo rimanente territorio; guarentigia che esse non avrebbero ricusato se avessero creduto che l'impero ottomano faceva parte dell'equilibrio europeo.

Però venendo oggi il medesimo aggredito da un'altra potenza d'Europa, l'equilibrio correrebbe pericolo se soccombendo l'impero turco la potenza vincitrice volesse ritenere stabilmente una parte. Ma siccome questo caso è già stato previsto dai protocolli della conferenza di Vienna intervenuti dal momento in cui i russi hanno passato il Pruth sino a quello in cui hanno evacuato i principati, e siccome per questo caso persino nell'ultimo protocollo, avente la data del settembre prossimo passato, le quattro potenze sono unanimi nell'intendimento di agire colle proprie armi contro la Russia onde farla rientrare ne' suoi limiti; perciò pare evidente che l'equilibrio europeo, assicurato in questo momento sopra un milione e più di baionette, non abbisognava delle nostre quindici mila, le quali intanto costeranno a noi largo sacrificio di sangue e di danaro.

Ma l'onorevole ministro degli affari esteri ne diceva ieri che il nostro commercio nel mar Nero è ormai di tale importanza da sorpassare quello di tutte le altre nazioni. Io ammetto tutta l'importanza del nostro commercio nel mar Nero; ma siccome il principio della libertà dei mari è applicato anche al mar Nero in tutta la sua estensione, e siccome questa libertà di navigazione anche nel mar Nero è guarentita a tutte le bandiere dai trattati di Londra del 1840 e 1841; e siccome infine questa libertà, mantenuta a tutti gli altri, non è stata giammai violata per noi, perciò nell'importanza del nostro commercio io non saprei trovare la necessità della nostra alleanza.

Ma soggiungeva il ministro che, dopo l'invito ricevuto dalla Francia e dall'Inghilterra, la nostra neutralità era divenuta impossibile, e la nostra adesione divenuta indispensabile.

Ma se a noi fosse piaciuto d'invocare i principii del diritto pubblico ed i fatti della stessa diplomazia inglese, una nostra risposta negativa all'invito si sarebbe trovata giustificata dallo stesso dispaccio circolare che l'Inghilterra scriveva a tutti i suoi agenti diplomatici all'estero allorchè veniva sollecitata ad ingerirsi nelle cose dei Congressi di Lubiana e di Verona.

In quel dispaccio l'Inghilterra, quantunque potenza primaria, proclamava il principio che trattandosi in quei

Congressi di cose risguardanti a paesi da lei lontani (e ritenete che si parlava dell'Italia) essa non si stimava in diritto, nè in obbligazione di concorrervi. Pare che simile risposta dell'Inghilterra, giustissima oggi come nel 1822, ne avrebbe disimpegnato da ogni imbarazzo, tanto più non essendo noi una potenza primaria.

Nè so capire come in questo caso possa dirsi che era a noi impossibile la neutralità; imperocchè, se nel diritto pubblico allora solamente che uno Stato si trova entrostante o limitrofo al sito della guerra, nasce nei belligeranti il diritto e la necessità di sapere se un tale Stato vuol mantenersi amico o nemico, oppure nè l'uno, nè l'altro; e se in noi non si verificava il caso della vicinanza alla guerra, ma quello d'una immensa distanza, pare che noi potevamo rimanere nel diritto comune a tutti gli altri Stati d'Europa, anche prossimi alla guerra, che senza dichiararsi amici o nemici, o neutri, aspettano in quieto e rispettato silenzio il giorno in cui ad essi convenga di meglio deliberare.

Però non è da negare che e l'Inghilterra e la Francia, trovando in noi un qualche ostacolo onde ottenere una più stretta alleanza dall'Austria, avessero un certo diritto di chiarirsi delle nostre intenzioni. Ma quando noi le avessimo dimostrate intieramente pacifiche, pare che ogni loro discreto desiderio poteva estendersi ad una promessa o patto di non offendere.

E tanto più pare giusto che là dovesse finire ogni loro esigenza dal momento che noi avevamo il loro rifiuto di un'interposizione amicale per la cessazione dei sequestri lombardi; e si sarebbe così evitata la mostruosa disuguaglianza in cui oggi si offrono le cose, quella cioè che, mentre noi invitati ad un'alleanza, in nome dell'equilibrio europeo, incontriamo immensi sacrifici per attestare la nostra simpatia ai nostri novelli alleati, essi, invitati da noi per un titolo morale dell'istesso equilibrio, non hanno potuto prometterci un atto d'amicizia, un semplice ufficio d'umanità.

Si vorrebbe pure chiamare questa una guerra di civiltà; ma quando io prendo a considerare sia tutti gli atti diplomatici collettivi, ai quali ha preso parte anche la Russia dopo il 1815, sia gli atti diplomatici che le sono affatto particolari, confesso che non so capacitarci del come si possa darle il titolo di barbara.

Tra gli atti collettivi parmi che i più benemeriti siano quelli risguardanti la separazione del Belgio e l'emancipazione della Grecia. E se per il primo sono uguali i meriti delle cinque grandi potenze, parmi che per l'emancipazione della Grecia siano maggiori quelli della Russia; imperocchè, assenti l'Austria e la Prussia, la Francia non ha fatto che accedere al trattato; e se all'Inghilterra e alla Russia è del pari dovuta l'emancipazione, è dovuto alla Russia sola che il Gran Signore abbia riconosciuto formalmente l'indipendenza della Grecia nel trattato di Andrinopoli.

Che se prendo a considerare gli atti diplomatici particolari alla Russia, si vedono in essi le arti e le destrezze delle sue astute ambizioni, ma non vi si ponno vedere le prove della attribuitale barbarie; tanto meno se pongasi mente a che la Serbia, la Moldavia e la Valachia, non devono ad altri la loro libertà di coscienza, le loro scuole, i loro spedali e tutte le altre condizioni della loro attuale civiltà, che ai trattati di Bukarest, di Andrinopoli, di Akerman e di Hunkiar-Skelessi, tutti particolari alla Russia colla Turchia.

Rimane un ultimo argomento.

L'attuale signor ministro degli esteri ha detto nell'altra Camera che il suo antecessore usciva dal Ministero perchè, firmato da lui il *memorandum* relativo a detti sequestri, il suo decoro non gli consentisse di firmare il trattato.

Io mi permetto di replicare a queste parole dette solennemente al paese, ed ora in dominio della pubblicità, che il *memorandum* non involve un caso di dignità personale di un ministro, che il *memorandum* protesta in faccia all'Europa degl'interessi, dei diritti e della dignità del paese, che l'oltraggio, di cui in esso va troppo alto, e risale sino alla maestà del Re, che tutto ciò rimane immutato, anche mutato l'onorevole ex-ministro Dabormida, che quindi l'ostacolo vincolante le sue mani legava pure quelle del suo successore, anche allora presidente del Consiglio, e che finalmente se l'adottato temperamento provvedesse al decoro dei ministri, non provvede nè a quello del Re, nè a quello della nazione.

Io finisco con una considerazione che nello stato generale delle cose politiche europee parmi gravissima e fondatissima.

L'Europa del 1848 non è ancora morta, come non è morta e non morrà l'Europa del 1789.

L'Europa del 1848 vive e vive ancora cogli stessi palpiti, le stesse speranze, colla stessa coscienza dei suoi diritti e cogli stessi immutabili propositi delle sue giuste aspirazioni.

Dessa vive e dorme, ma il suo sonno è simile alla calma di un vulcano che prepara novelli elementi di una più disastrosa eruzione. Forse non è lontano quel giorno, e forse per quel giorno ci era demandata una vera provvidenziale missione di civiltà. Allora dovrà dolerle altamente che noi oggi spendiamo il nostro danaro, il nostro sangue in una causa non nostra; allora ne dorrà che noi oggi cerchiamo gli allori in un campo dove solo grandeggiano i cipressi, e ne dorrà che cerchiamo i trofei là dove anche gli eroi devono rabbrivire ammutiti al cospetto di un vasto cimitero, di una sterminata necropoli.

Ma Dio disperda ogni sinistro augurio, ed io che per ora non so associarmi al voto che ne invita alle battaglie, mi associo istantaneamente al voto che invoca le benedizioni del cielo sopra le nostre armi.

Sì, Dio benedica le vite dei nostri prodi, Dio benedica il nostro esercito che fu e sarà sempre una delle nostre glorie maggiori. Ma avanti tutto, ma sopra tutto Dio benedica le nostre odierne deliberazioni; sì, Dio le benedica colla sua sapienza e colla sua giustizia; Iddio faccia che esse non sieno a noi di rimprovero, ai posteri di pianto; faccia Iddio che esse sieno l'opera di quei consigli che soli ponno rendere la nostra nobile patria più amata in Italia, più riverita in Europa!

PRESIDENTE. La parola spetta ora al signor senatore Maestri.

Voci da varie parti. Rinunzi! rinunzi! La chiusura! la chiusura!

MAESTRI. Signori senatori, è noto il disegno di Pietro il Grande d'estendere smisuratamente il suo impero, onde ottenere la preponderanza in Europa, colla mira a Costantinopoli.

Caterina II e i successori intesero costantemente ad attuare l'ambizioso e vasto concetto; e in un secolo fecero immensi conquisti a danno della Svezia, della Polonia, della Persia, della Turchia. Crebbero il territorio ad un milione di leghe quadrate, cioè ad uno spazio trenta volte

maggiore che quello della Francia, e la popolazione a 70 milioni, quanta è tutt'insieme quella degli Stati di Francia, d'Inghilterra e della Turchia Europea. Il suo esercito è numeroso di 800 mila soldati, forti per egregia disciplina.

La politica russa, astuta, paziente, arcana e immutabile come il fato, sa cogliere le occasioni, in cui gli Stati d'Europa si combattono sui due opposti sistemi, indifferente a mettersi a pro dell'uno o dell'altro, purchè ottenga il suo scopo.

Nella guerra dei Balcani favorì l'insurrezione greca. Il conflitto suscitato allora finì col trattato fatale di Andrinopoli, e per poco non accese la guerra generale; che non fu se non aggiornata, e lasciò il germe alla guerra presente.

I pubblicisti presagirono fin d'allora che lo czar non deporrebbe il pensiero di collocare la sua potenza sulle sponde del Bosforo. Fu opera degna e propizia alla civiltà il favorire la nazionalità greca. La sua durata per altro non è garantita dalla politica di Pietroburgo, la quale, impadronitasi di Costantinopoli, farebbe della Grecia quello che ha fatto della misera Polonia. Ma fu grande errore, di cui oggi si veggono le conseguenze, permettere che lo czar acquistasse tanto predominio coll'oppressione della Sublime Porta, a cui non rimaneva che una vita meschina e precaria, e a quest'ora sarebbe spenta o moribonda fra le braccia dell'autocrate, se Francia ed Inghilterra non andavano al soccorso. L'occupazione dei Principati Danubiani le scosse, e di rivali che furono sempre, le fece amiche e le trasse alla guerra.

Udiste, o signori, quale sia la politica di San Pietroburgo, quale la sterminata potenza, e qual uso ne faccia. Importa grandemente di conoscere la natura della presente guerra, perchè molti non la intendono ancora e cadono in erronei ragionamenti. È indubitato che lo czar mosse la guerra alla Turchia per fini di conquista.

Non è però affatto un pretesto il motivo da lui allegato di proteggere la religione; poichè egli se ne serve per emancipare i sudditi turchi dall'islamismo e, fatti cristiani greci, trarli sotto il suo dominio. La Moldavia e la Valachia, la Servia e le altre provincie turchesche non sono mai state così russe; come dopo l'emancipazione. Col vincolo religioso egli va man mano assorbendo l'impero della mezzaluna.

Ma comunque, l'oggetto presente si è la conquista di Costantinopoli, la quale scompone l'equilibrio europeo, minaccia l'indipendenza delle nazioni e la libertà dei popoli. Quindi la Francia e l'Inghilterra fecero alleanza colla Porta Ottomana, per sostenerla nella lotta contro il comune nemico.

Ma, come ognuno vede, tutte le nazioni essendo minacciate dalla Russia, hanno tutte perciò un comune interesse, se non eguale, a combatterla.

Questa semplice considerazione sceglie molte difficoltà. Ciò spiega perchè le potenze occidentali fecero alleanza coll'Austria, benchè professino principii diversi. Ciò dà ragione perchè il Piemonte può fare alleanza colle stesse potenze di Francia e d'Inghilterra, benchè alleate coll'Austria (del resto con patti diversi dai nostri.) Il trovarsi in una comune difesa Piemonte ed Austria è un fatto transitorio e utile per lo scopo; non è l'effetto di alcun contratto che muti le nostre relazioni coll'Austria.

Nè il Governo perde punto della sua dignità o del suo onore, perchè non fa nulla che offenda i suoi principii.

Con questi entra a prender parte nella guerra; con questi dopo la guerra rimane. Dunque dalla alleanza nullo scapito all'onore o alla dignità del Governo o della nazione. E quanto all'esercito tutti sono ben persuasi che i nostri soldati non corrono alcun rischio di mutare la gloriosa bandiera.

Alcuno obietto che la Turchia non è men barbara della Russia. Sia, ma la Turchia non nuoce ad alcuno. La conservazione della Turchia è necessaria attualmente all'equilibrio d'Europa; mentre la Russia è all'Europa un tremendo avversario che la minaccia nelle sue fondamenta.

Altri accusa le potenze occidentali d'aver repressa l'insurrezione greca; ma la Grecia insorgendo si metteva colla Russia, e quindi si opponeva allo scopo della guerra che è di combattere la Russia. Tenuto di vista lo scopo della guerra, egli è logico che nel combatterla possano concorrere insieme potenze che professano principii diversi; che le potenze occidentali aiutino un Governo assoluto come il turco, e che reprimano, durante la guerra, un Governo costituzionale, come è il greco.

Dalla qualità di questa guerra si trae pure come sia giusta per parte delle potenze tutte che muovono contro la Russia, siccome guerra difensiva ed intesa a combattere l'ambizione aggressiva di essa ed a ridurla ad una condizione che non possa più turbare la pace d'Europa.

E mi fa meraviglia come l'illustre diplomatico moscovita abbia pensato di richiamarsi nella sua circolare contro la guerra sarda al giudizio d'Europa; di quella Europa alla quale i consigli del Gabinetto russo già costano tanta rovina d'arti e commercio, tanti tesori, tante lagrime e tanto sangue.

Nè minore è la mia meraviglia per l'appello che fa al popolo sardo contro l'atto del Governo del Re. Non sa egli che Re e popolo sono qui una sola famiglia, della quale uno è il sentire, una la mente, uno il volere, alla quale sono comuni i dolori e le gioie, le sventure e le glorie? Che nessuna umana forza, nessuno avvenimento potrà dividere giammai?

Che la natura e gli effetti della gran lotta siano quali li abbiamo descritti, e che tutti gli Stati abbiano interesse a parteciparvi non pare che alcuno possa dubitarne. Quale infatti si è la potenza che non sia altamente commossa e turbata per questa guerra?

Le due potenze occidentali hanno fatto invito alle altre; ma tutte, qual più, qual meno, furono incerte sulla risoluzione da prendere. L'alleanza di tutte sarebbe la salvezza di tutte; ma, o per timore, o per lusinghe, o per simpatia o somiglianza di principii, si tengono nell'inazione. La Prussia è per una parte legata alla casa di Romanof e gelosa dell'Austria, e ricorda per altra parte la battaglia di Jena, e dubita dell'opinione del suo paese; l'Allemagna è tenuta divisa dalle due grandi potenze rivali.

L'Austria ha dichiarato apertamente che prenderà le determinazioni che le comanderanno i suoi propri interessi. Ella inclinerebbe alla pace quasi ad ogni costo, poichè per una parte rammenta il soccorso avuto dalla Russia nel 1848 e teme la vendetta di essa se l'offendesse, ed infine non vorrebbe indebolita troppo la potenza del suo vicino: per altra parte teme ella stessa il soverchio ingrandimento della Russia che la può stringere e privare della navigazione del Danubio. Dico il soverchio ingrandimento, poichè non ha dimenticato il carteggio pubblicato di Aberdeen, dal quale risulta che la Russia faceva i conti coll'Inghilterra, astrazione fatta dall'Austria, come se non fosse nella carta d'Europa.

L'ordinamento politico e sociale della Russia è il modello del despotismo. Al suo titolo d'autocrate, che esprime l'onnipotenza politica, lo czar aggiunge quello di supremo capo della religione.

Egli è l'arbitro della vita, della fortuna, della coscienza de' sudditi; dico della coscienza, perchè intollerante persecutore degli altri culti, e non sono antichi i fatti disumani commessi contro greci cattolici.

Ora questo è il Governo che minaccia l'Europa e che vuol assimilarsi le nazioni e governarle alla sua guisa. Egli minaccia di compiere la seconda parte del vaticinio napoleonico: o l'Europa repubblicana o cosacca.

Nè su ciò può esser dubbio dopo il suo ingrandimento a danno d'altre nazioni; dopo ch'egli stesso in un momento di fiera esaltazione disse che s'egli trarrà la spada dal fodero, non la riporrà finchè non sia spenta qualunque reliquia di liberalismo in ogni angolo d'Europa.

Egli trasse la spada nel 1849, e fu arrestato il progresso delle libere istituzioni: caddero pressochè tutte le costituzioni che si erano proclamate in Europa, e la reazione europea fece pagar caro ai popoli risorti le nuove istituzioni, come tutti sanno, e pose a grande pericolo le nostre.

In questa gran lotta di cui nessuno può prevedere la fine il Governo del Re si è collocato nel campo dove per benigna disposizione de' cieli ci collocò lo Statuto. E ciò all'invito delle due grandi potenze occidentali.

Ma non potevamo noi tenerci neutrali? Rispondo ciò che hanno altri risposto, che la neutralità era impossibile. La neutralità disarmata non è riconosciuta buona da alcun partito. Si vuole dunque la neutralità armata; e si sostiene che questa sarebbe stata utile agli stessi potentati occidentali, perchè servirebbe a contenere l'Austria dal risolversi a favore della Russia, e se si mettesse con questa potenza, l'esercito sardo intero e pronto avrebbe modo di tener fronte più efficacemente alla medesima.

Ma appunto perchè la neutralità armata poteva nuocere all'Austria, questa l'avrebbe contrariata, e le potenze occidentali alleate coll'Austria sarebbero senza dubbio concorse nella richiesta di lei. E noi saremmo stati costretti a tenerci disarmati, ed in quella neutralità che non si giudica prudente da nessuno.

Ma l'offerta della neutralità implica il rifiuto dell'alleanza. Ora questo rifiuto era esso conforme alla buona politica, al nostro interesse? Ecco il problema non difficile a sciogliere.

Il Piemonte si collocherebbe fra due potenze vicine, le quali sarebbero malcontente di lui. Se l'andamento della guerra o qualche circostanza suscitata dall'imprudenza dei partiti dessero motivo al passaggio di truppe straniere o all'occupazione di alcuna parte del nostro territorio, in quale pericolosa condizione non si troverebbe lo Stato? Esso perderebbe ogni stima al di fuori e scapiterebbe di autorità nell'interno. La reazione si farebbe ardita e le nostre istituzioni correrebbero rischio Dio sa quale. Ma rinviamo la mente da ogni sinistro pronostico.

Buon per noi che siamo a tempo d'impedirne l'effettuazione. E questo non credo si possa fare che collegandoci colle due grandi potenze e seguendo la loro fortuna, la quale non può mancare di essere coronata di felice successo. Di che ci dà fidanza, si direbbe, la stessa circolare di Nesselrode, la quale ci accusa di unirci al forte (Francia ed Inghilterra) contro il debole.

È già grande onore e conforto per noi ciò che disse non ha guari lord Aberdeen. L'imperatore dei Francesi ha an-

nunziato alla sua Legislatura ed all'Europa ch'egli ha un esercito di 580,000 uomini, a cui si aggiugne una leva di altri 140,000. L'Inghilterra ha portato le sue forze a ben 200,000. E fui ben lieto d'intendere ch'egli faceva assegnamento sul valore tradizionale del nostro esercito, chiamandolo rinforzo d'ammirabili truppe.

Ora il Piemonte che fu così apprezzato nel sostenere i pericoli della guerra, che concorre generosamente a difendere i grandi interessi politici e materiali della Francia e dell'Inghilterra, comuni certamente, ma dei nostri maggiori, il Piemonte, dissi, non può esser meno considerato nelle conferenze della pace dove egli stesso avrà parte.

I legami di simpatia e di conformi principii coi due alleati si stringeranno ognor più. E memori che questo regno fu loro di giovamento, avranno interesse, non che a conservarlo, a sostenerne la potenza qualunque volta se ne presenti il bisogno. La nostra condizione politica al postutto sarà migliorata.

Ma quale speciale interesse nella guerra abbian noi? Basterebbe l'interesse generale, poichè noi pure siamo parte della gran famiglia della civile Europa, ma abbiamo un interesse speciale nella conservazione delle nostre libere istituzioni. Lasciamo che la Russia si renda signora del mar Nero e dei Dardanelli, che si formi una flotta potente: chi le impedirebbe di venire nel Mediterraneo a minacciare le nostre libertà?

E come son noti all'Inghilterra i progetti dello czar sulle Indie, così son noti a noi quelli sull'Italia, avendone dato indizio fin quando ebbe a visitarla nel 1852. Ma egli possiede altri mezzi di nuocere. Nel 1848 i tempi volgevano propizi alle costituzioni: l'Austria stessa la concedeva. Chi le ha spente pressochè tutte? La Russia. Chi vorrà fortemente impedire di sorgere? La Russia.

E quanto al commercio quale libertà si potrebbe avere se le navi russe solcassero con bandiera ostile l'Eusino ed il Mediterraneo? E a chi lamenta i danni presenti del commercio ligure dirò che i danni erano inevitabili pressochè tutti per la guerra senza il trattato d'alleanza; che non bisogna al presente sacrificar l'avvenire; e dimanderò se nella trista ipotesi suddetta Genova potrebbe pensare a ristabilire in Crimea le colonie e gli stabilimenti d'industria e commercio che vi ebbe nei tempi andati.

Si oppone che le finanze sono nelle angustie, che questa guerra porterà la rovina dello Stato. Confesso anch'io, o signori, che ristretti sono i mezzi della finanza; tuttavia io non credo che questa guerra possa spingerla alla rovina.

Il prestito dell'Inghilterra ci obbliga ad un milione di lire all'anno per interessi ed ammortizzazione. Suppongo che la guerra duri due anni: la spesa sarà di due milioni.

Supponiamo, ciò che non è probabile, che sia di tre. Ognun vede che sono largo verso gli oppositori. Tuttavia con un passivo nel bilancio di 3 milioni di più, che scemerebbe ogni anno, non credo che il Piemonte andrebbe alla rovina.

Ricordiamo, o signori, che nei primi anni dopo la guerra avevamo un disavanzo di 50 milioni, e col bilancio del 1855, se non vi fossero state straordinarie sventure e sacrifici cui fummo costretti, avremmo quasi raggiunto l'equilibrio del bilancio.

Ma io lascio questa parte all'alto sapere dell'onorevolissimo ministro delle finanze. Dirò solo che, messe nella bilancia queste spese colla difesa della patria e co' preziosi diritti che sono l'oggetto dell'alleanza, per quanto sieno

gravose, come realmente lo sono, non può esitarsi ad incontrarle.

Abbiamo veduto che l'atto di alleanza si raccomanda per sublimi interessi politici e nazionali. Esso ci fa consorti d'Inghilterra e di Francia e aggiunge un nuovo vincolo a quelli della benevolenza e de' principii; esso ci ammette al gran concilio delle nazioni, in cui si decide della pace e della guerra e dei destini d'Europa. Sarebbe incauto consiglio abbandonare alla fortuna i nostri più preziosi diritti, e sottoporci ad una specie d'interdizione pusillanime e indecorosa. L'unità de' supremi poteri dello Stato sarà grandemente apprezzata dai nostri potenti alleati e conforterà la nazione ai sacrifici.

Io guardo all'angolo Parlamento, il quale nell'armonia de' due grandi partiti non ha che un volere, non ha che una voce: *Governo forte, guerra energica ed incessante, finchè si abbia una pace onorata e durevole*. E gli uomini e le cose si agguagliano alla vastità dell'impresa ed alla gagliarda protesta.

Mi volgo alla Francia e veggio tutte le classi, tacenti le passioni, in mirabile accordo coi poteri dello Stato, aprire i forzieri in aiuto della finanza con esempio di generosa fiducia unico ai nostri tempi; veggio sforzi meravigliosi d'arme e d'armati; veggio il pensiero delle antiche glorie e di un'alta missione.

Il popolo sabaudo fu in tutti i tempi co' suoi Re, e crebbe di potenza e di gloria. Concorde e unito lo sarà pure in questi supremi momenti.

Tutti ci stringeremo al sacro vessillo che inalberò l'eroico braccio di Vittorio Emanuele, e precedendo noi co' nostri voti all'andata dell'intrepido esercito, gli cresceremo l'ardore; e concorrendo con ogni mezzo che sia in poter nostro alla impresa memoranda, potremo dire anche noi: *abbiamo fatto il nostro dovere*.

PRESIDENTE. Vi sono ancora parecchi senatori iscritti...

D'AZEGLIO MASSIMO. Io rinunzio a parlare.

Voci da varie parti. La chiusura! la chiusura!

PRESIDENTE. In vista della proposta di mettere ai voti la chiusura, e stante l'impazienza generale e la disattenzione che vedo manifestarsi su tutti i banchi, acciò la seduta non degeneri in conversazione privata io credo bene interrogare il Senato sulla chiusura della discussione generale.

DELLA MANNORA (Interrompendo). Domando la parola solo per dare le spiegazioni sul mio voto che ho lasciato in sospenso l'altro ieri...

Voci. No! no!

DI POLLONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Vuol parlare sulla discussione...

DI POLLONE. No, no; appoggio la chiusura, ma...

Voci. La chiusura! la chiusura!

PRESIDENTE. Chi vuol chiudere la discussione generale, sorga.

(Il Senato chiude la discussione generale.)

Il signor senatore Ricci m'invia in questo momento un progetto d'un ordine del giorno così concepito:

« Il Senato, invitando il Ministero ad iniziare coi Governi di Francia e d'Inghilterra negoziati tendenti ad ottenere che l'imprestito annuo venga continuato per tutta la durata della guerra, e che sia esteso a quella maggior somma che fosse resa necessaria, passa all'ordine del giorno. »

Chieggo al Senato se lo appoggia.

(È appoggiato.)

Il senatore Ricci può svilupparlo.

RICCI ALBERTO. Io credo non avere molte parole ad aggiungere per raccomandare al Senato l'adozione di quest'ordine del giorno, il quale è relativo puramente a due punti riguardanti le convenzioni.

Le cifre da me addotte non furono contestate dal Ministero; difatti erano appoggiate su dati quasi autentici in parte, e in parte confermate dalle stesse osservazioni fatte dal presidente del Consiglio, perchè rinviandomi al bilancio del Ministero inglese ne risulta che la ragione dei viveri in Inghilterra è stata portata in ragione di tre scellini e mezzo, che fa sicuramente molto più di un franco e mezzo.

Io non credo dunque che vi sieno ad aggiungere ragioni agli argomenti da me esposti: il signor ministro stesso ha consentito che le spese potevano poi ascendere, invece di 25, anche a 40 milioni, ma che in tal caso non dubitava che i Governi alleati ci avrebbero suppliti altri mezzi.

CAVOUR, ministro degli affari esteri. No! no!

RICCI ALBERTO. Io credo che la prudenza e la dignità, direi quasi, del paese consiglino che si veda di stabilire quello per mezzo di negoziati successivi.

Questo mio ordine del giorno non sospende affatto l'approvazione dell'articolo di legge che è sottoposto alla discussione del Senato; non potrebbe essere che una suscettibilità del Ministero, che io non saprei comprendere in presenza dell'utile che ne risulta al paese; perciò il Ministero, accettando quest'ordine del giorno dopo aver ratificato il trattato, può sempre presentarsi ai Governi a far conoscere che una parte del Parlamento ha espresso un desiderio, e in conseguenza avere un'occasione di iniziare queste trattative; di modo che non vedo come potrebbe egli ragionevolmente opporsi all'adozione di questo ordine del giorno, che non sospende affatto, come dissi, l'approvazione del trattato, e ci dà occasione di poter iniziare le negoziazioni anche dopo le ratifiche del trattato; così si potrebbe assicurare al paese quello che fino ad ora non è che una congettura, un desiderio.

Io credo dunque che il Ministero vorrà accettare questo ordine del giorno, il quale non è dettato da nessun spirito di opposizione.

CAVOUR, ministro degli affari esteri. Oh anzi!...

RICCI ALBERTO. Quando il Ministero, per motivi che non so comprendere, non lo volesse accettare, io credo che i colleghi che dividono la mia idea nell'accostarsi a quell'urna si metteranno una mano sul petto, e vedranno se è il caso di approvare una legge, la quale porge al Ministero il diritto di dar di piglio nel sangue e negli averi dei cittadini.

CAVOUR, ministro degli affari esteri. (Con vivacità) Mi duole di non poter acquistare l'appoggio dell'onorevole senatore Ricci coll'aderire all'ordine del giorno che egli ha proposto; ma amo meglio correre il pericolo di vederlo accostarsi all'urna con una mano sul petto e con una palla nera nell'altra, che sottostare ad un ordine del giorno che io credo contrario non alla dignità del Ministero, ma ai veri interessi del paese.

Io credo che, firmato il trattato, il Ministero dovrà, non dico iniziare nuovi negoziati, ma condurre continuamente pratiche delicatissime coi suoi alleati.

Evidentemente nella condotta di una guerra lontana, sottoposta a tante eventualità, nasceranno ogni giorno delle circostanze che richiederanno accordi fra noi e i nostri alleati; quindi non è, o signori, che io dichiaro al

Senato che non sia luogo di aprire nuovi negoziati, ma io dico al Senato (e credo che avrà consenziente la maggioranza di quest'Assemblea) che onde questi rapporti diplomatici possano essere condotti in modo conforme alla dignità ed all'interesse del paese, bisogna che i negoziatori, cioè il Governo del Re si presentino ai suoi alleati con tutta l'autorità che gli si compete, con l'autorità che gli può dare l'appoggio del Parlamento.

Ora, o signori (Con molta forza), a che cosa torna l'ordine del giorno del senatore Ricci? È un vero voto di censura contro il Ministero, un voto di censura nascosto sotto forme molto parlamentari e gentili, ma un vero voto di censura; così certamente, se venisse accettato, sarebbe interpretato domani da tutta la stampa.

Quindi, o signori, io credo che fallirei non a quello soltanto che ogni uomo deve a se stesso, ma fallirei al mio dovere, come membro del Governo, come specialmente incaricato di rappresentare il paese in faccia alle estere potenze, e in singolar modo in faccia dei nostri alleati, se accettassi questa censura che l'onorevole senatore Ricci vorrebbe infliggermi.

D'altronde, o signori, io non credo che questa sia l'epoca opportuna per iniziare negoziati intorno alla questione dell'imprestito.

Ho detto ieri che se noi avevamo accettata la cifra di 25 milioni, si era perchè il Governo inglese ci aveva detto che credeva essere questa somma sufficiente.

Ho detto che in allora il ministro della guerra aveva divisa questa opinione, e, ripeto, che il ministro della guerra, o almeno chi lo rappresenta, la divide tuttora.

Non ho ammessa la cifra dell'onorevole senatore Ricci, ma ho detto all'onorevole senatore Ricci che era impossibile impegnare una discussione di cifre in un'Assemblea numerosa, in una questione in cui abbisogna entrare in più minuti particolari; che invece a questi calcoli io gli opponeva altri calcoli, i calcoli complessivi fatti dal Governo inglese, e non già perchè (come disse, se non erro, l'onorevole senatore Sclopis), io avessi preso il bilancio inglese per base dei miei calcoli quando firmava la convenzione, perchè questo bilancio fu presentato molto dopo, cioè or sono pochi giorni al Parlamento inglese.

Comunque sia, io lo ripeto, non penso essere questo il momento opportuno per entrare in nuovi negoziati coll'Inghilterra.

Io credo che il Governo inglese, come il Governo del Re, non ha motivo per modificare l'opinione espressa sul conto della guerra; ed in quanto a stabilire in modo assoluto che tutte le spese della guerra verranno sopportate per mezzo di un imprestito, questo darebbe diritto all'Inghilterra di chiedere a noi il modo di controllar le nostre spese.

Ora, o signori, siccome il Governo del Re non ha creduto dover prendere sussidii, non accetterebbe nemmeno il controllo del commissario inglese.

Io dunque, o signori, sia perchè non credo questo il momento di far dei nuovi negoziati intorno al prestito, sia più ancora perchè io crederei non più poter degnamente reggere il portafoglio che mi è affidato, perchè io non stimerei poter più rappresentare il paese ed il Governo presso le potenze estere, se l'atto che ho avuto l'onore di compiere fosse colpito di un biasimo indiretto, io prego il Senato a non accogliere l'ordine del giorno.

Se il Senato trova il trattato o le convenzioni dannose, abbia la franchezza di respingerle. Altri uomini apriranno nuove trattative e forse essendo più abili di noi, otterranno

patti migliori; ma volere, o signori, mantenere al loro posto i negoziatori attuali, quelli nelle mani dei quali è affidata la sorte del paese e infligger loro un voto di biasimo, togliendo loro ogni autorità morale, sarebbe, mi sia lecito il dirlo, far opera poco prudente.

Io spero quindi, o signori, che tutti coloro i quali vogliono che il trattato sia ratificato e riceva una pronta esecuzione, respingeranno l'ordine del giorno del senatore Ricci.

PRESIDENTE. Se ho bene intese le ultime parole pronunciate dal senatore Ricci, egli, invitando i suoi amici politici a deporre un voto nero nell'urna contro le convenzioni che sono sottoposte alle vostre deliberazioni, ha quasi tacitamente rinunziato a vederli consenzienti con lui nel voto preliminare dell'ordine del giorno da lui proposto, e perciò pareva disposto a ritirarlo ogni qualvolta incontrasse opposizione nel Ministero.

RICCI ALBERTO. No! no!

CAVOUR, ministro degli affari esteri. Si metta ai voti.

PRESIDENTE. Sembrava quasi che dietro quelle espressioni fosse sua intenzione di ritirarlo.

RICCI ALBERTO. Ho detto che se il Ministero per eccesso di amor proprio non accettasse il mio ordine del giorno, allora saremmo obbligati a dare il nostro voto negativo.

CAVOUR, ministro degli affari esteri. Si metta ai voti.

PRESIDENTE. Io aveva ragione di dubitare che, così spiegandosi il senatore Ricci, non volesse esporre se ed i suoi amici ad un doppio voto negativo.

Chi approva l'ordine del giorno del senatore Ricci, voglia levarsi.

(È rigettato.)

Do ora lettura dell'articolo unico del progetto, il quale è così concepito:

« **Articolo unico.** Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla convenzione militare stipulata il 26 gennaio scorso con S. M. la Regina del Regno Unito della Gran Bretagna e d'Irlanda e S. M. l'Imperatore dei Francesi, ed alla convenzione supplementaria firmata nello stesso giorno con S. M. Britannica. »

DELLA MARMORA. Domando la parola.

PRESIDENTE. È per parlare sull'articolo?

(Segno affermativo del senatore Della Marmora.)

Le concedo la parola.

DELLA MARMORA. Signori, una parola sola.

L'altro giorno vi ho espresso i miei sensi come militare, e come militare dispiaciuto della sua impotenza di fare la guerra; or come senatore vi dirò che ciò che mi stava molto a cuore e mi fece sospendere il mio voto era quel limite indefinito che presentavasi avanti a me, del sacrificio di sangue e di denaro, al quale io doveva concorrere col mio voto.

Oggi, per causa della grave notizia ricevuta, io credo che la guerra non possa aver più questo limite tanto prolungato, e cessa in me il motivo per cui io mi decidevo contro il trattato, e per conseguenza darò il mio voto favorevole.

D'AZEGLIO MASSIMO. Non intendeva di prendere la parola in questa discussione, perchè mi parve che già abbastanza fossero state ventilate le ragioni pro e contro, e che già ciascuno avesse potuto formarsi la sua opinione. Ma le parole che ho testè udite dal senatore Della Marmora, poichè parlò di questa materia, cui aggiungerò anche l'opinione che erami espressa dall'onorevole mio amico

il senatore Sclopis, mi fanno credere necessario di esporre la mia idea sul modo di vedere riguardo alla questione di Oriente, alla grande questione d'Europa e alla morte dell'imperatore Nicolò. (*Segni di attenzione generale*)

Mi è sembrato che l'onorevole senatore La Marmora esprimesse l'opinione che questa morte doveva addurre una mutazione nelle condizioni generali e dar luogo forse più facilmente ad una pace.

Il mio avviso, lo confesso, è affatto diverso: io credo che l'Europa temeva sicuramente nell'imperatore Nicolò la sua vasta ambizione, la sua vasta mente, ed io aggiungerei forse altre parole, se non si trattasse di un nemico, e di un nemico che non è più tra i vivi, e che perciò dobbiamo rispettare. (*Bravo!*)

Ma se si temeva l'imperatore Nicolò, si teme però molto di più la politica generale della Russia, da Pietro il Grande in qua seguita con tanta perseveranza, con tanta destrezza, e fino al giorno d'oggi, si può aggiungere, con tanta felicità.

Se è mancato ai vivi l'imperatore Nicolò, non sono mutate le condizioni più importanti che rendono la Russia temibile all'Europa.

La posizione della Russia è quella stessa che era un giorno fa; finchè Sebastopoli sarà in piedi, finchè la Russia eserciterà una gran potenza sul mar Nero, essa avrà un punto di leva col quale potrà sollevare l'Oriente.

Le difficoltà dell'assedio di Sebastopoli sono molte e dimostrano quanto ragionevolmente l'Europa creda sia importante di liberare non solo il mar Nero, ma anche l'Asia e tutto l'Oriente da questi timori.

Credo perciò che le condizioni non siano punto mutate; credo che le potenze occidentali dovranno in quest'anno cercare anzi di spingere avanti la guerra, perchè è naturale che nella perturbazione che accade in un impero, dove vi è potere assoluto, quando manca il capo, è naturale, dico che questa perturbazione debba portare una maggiore facilità alle operazioni degli alleati, e per conseguenza, secondo il loro interesse, essi debbono spingerle con più vigore.

Penso nello stesso tempo che il nuovo imperatore di Russia, salendo al trono, con molta difficoltà si condurrà a scendere ad atti che abbiano un'apparenza di debolezza; perciò è mio avviso che dalle due parti siano accresciuti i motivi di spingere la guerra, e non siano già sorti motivi nuovi per venire alla pace.

Che poi per l'avvenire, ad una certa distanza di tempo, la morte dell'imperatore Nicolò possa portare delle gravi conseguenze per tutto il sistema europeo, lo credo ancor io, ma che attualmente essa possa mutar le condizioni e condurre alla pace, questo io non lo credo.

Ho detto queste poche parole esprimendo una mia opinione; posso errare, ma se fosse vera, forse potrebbe avere qualche influenza sul voto del Senato.

Poichè ho la parola, mi permetterò di aggiungere che prima della dichiarazione di guerra io avrei creduto che si

potesse discutere (quantunque già si fosse detto pro e contro abbastanza perchè ognuno avesse potuto formarsene un criterio); ma dopo quella dichiarazione (io non faccio che esporre il mio avviso, il mio sentimento) credo che sarebbe stato meglio di accorciare la discussione.

Bisogna ci ricordiamo che il Piemonte ha una vecchia riputazione di onor militare, e che forse potrebbe meravigliare l'Europa se ad una dichiarazione di guerra, il Parlamento rispondesse con un voto di pace. (*Bene! Bravo!*)

DELLA MARMORA. Io dichiaro solennemente che non ho mai pensato di dire che io credessi di dover rispondere ad una dichiarazione di guerra con un voto di pace, cioè che creda che non vi sarà più guerra; ma credo che questa guerra non sarà più di lunga durata siccome io temeva, epperò scompare in me lo scrupolo del voto sul termine indefinito dei gravi sacrifici cui andavamo incontro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo unico della legge. (*È approvato.*)

PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DELLA TARIFFA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera dei deputati per l'approvazione della tariffa giudiziaria in materia civile.

PRESIDENTE. Il Senato dà atto della presentazione di questo progetto di legge, che sarà dato alle stampe e distribuito.

Si procede allo squittinio segreto.

Prima debbo però annunciare l'ordine del giorno per lunedì.

Esso è il seguente:

Alle ore 2: riunione negli uffizi per l'esame della tariffa giudiziaria oggi presentata.

Alle ore 3: seduta pubblica per la discussione della legge sopra i marchi e segni distintivi in fatto d'industria e di commercio.

Poi vi sarà la relazione sulla legge per la leva di 500 marinai, la quale essendo divenuta urgente per la legge votata quest'oggi, potrà, ove il Senato lo stimi, venire posta in discussione immediatamente.

Risultato dello squittinio:

Votanti	90
Voti favorevoli	68
Voti contrari	27

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 4 1/2.

TORNATA DEL 5 MARZO 1855

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Omaggi — Lettura del verbale di deposizione negli archivi del Senato dell'atto di nascita di S. A. R. il Duca del Genevese, non che degli atti di morte delle LL. MM. le Regine Maria Teresa, e Maria Adelaide, e di S. A. R. il Duca di Genova — Discussione sul progetto di legge intorno ai marchi e segni distintivi in fatto d'industria e di commercio — Approvazione dei singoli articoli e dell'intero progetto — Relazione e discussione immediata del progetto di legge per una leva straordinaria di 500 marinai — Schiarimenti e spiegazioni del presidente del Consiglio — Adozione degli articoli e dell'intero progetto.*

La seduta si apre alle ore 3 1/4 pomeridiane colla lettura del verbale dell'ultima tornata, il quale viene senza osservazioni approvato.

PRESIDENTE. Si reca a conoscenza del Senato il sunto di petizioni ultimamente presentate.

QUARELLI, segretario, legge il seguente sunto:

1178. Il Consiglio delegato del comune di San Salvatore,

1179. Centocinquantun cittadini del comune di Verrès, provincia d'Aosta,

Ricorrono al Senato perchè adotti la legge sulla soppressione di comunità e stabilimenti religiosi.

1180. I sacerdoti della vicaria di San Benigno di Fruttuaria, diocesi d'Ivrea, porgono istanze al Senato onde rigetti la legge sulla soppressione di comunità e stabilimenti religiosi.

1181. L'avvocato Valerio Prato, consigliere del comune di Mombaruzzo, provincia d'Acqui, prega il Senato a voler considerare come non avvenuta la firma che egli appose inavvertentemente ad una petizione per la soppressione di comunità e stabilimenti religiosi sporta da varii individui dello stesso comune.

1182. Le religiose del monastero delle Crocefisse di Gesù in Genova,

1183. Le religiose del monastero delle Cappuccine in Genova,

1184. Il prevosto Bartolommeo Tosello, di Ceva,

1185. I canonici della parrocchia d'Alasio, diocesi di Albenga,

1186. Novantesei abitanti del comune di Battifollo, provincia di Mondovì,

1187. I canonici della insigne collegiata di Santa Maria della Neve e della Corte, d'Alessandria,

Domandano la reiezione del progetto di legge per la soppressione di comunità e stabilimenti religiosi.

PRESIDENTE. Debbo dare contezza al Senato degli omaggi fattigli:

1° Dal ministro dell'interno, di 100 esemplari delle epigrafi scritte da chi legge pel solenne funerale di S. M. la regina Maria Adelaide;

2° Dal signor Emanuele Dotta, capitano nel 18° fanteria dell'esercito sardo, di una copia di un suo scritto: *Sugli eserciti delle potenze direttamente o indirettamente impegnate nella guerra d'Oriente.*

QUARELLI, segretario, dà poscia lettura di due lettere del ministro degli affari esteri, con cui trasmette l'atto di nascita di S. A. R. il duca del Genevese, e quelli di morte delle LL. MM. le regine Maria Teresa e Maria Adelaide, e di S. A. R. il duca di Genova, non che del verbale di deposizione dei medesimi negli archivi del Senato.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE INTORNO AI MARCHI E SEGNI DISTINTIVI IN FATTO D'INDUSTRIA E COMMERCIO.

PRESIDENTE. È già da parecchi giorni distribuito a mani dei signori senatori il rapporto sul progetto di legge relativo ai marchi e segni distintivi in fatto d'industria e commercio, ed io altro non debbo fare che dichiarare aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se non chiedesi la parola, passerò alla lettura degli articoli di essa legge.

(Si approvano senza osservazioni i 23 articoli componenti tale progetto di legge.)

RELAZIONE E DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UNA LEVA STRAORDINARIA DI 500 MARINAI.

PRESIDENTE. Accordo la parola al senatore Colla, invitandolo a leggere il suo rapporto sulla legge per la leva di 500 marinai.

COLLA, relatore, legge la suddetta relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1879.)

PRESIDENTE. È ben palese come questa legge sia di stretta urgenza, onde io chiedo al Senato la permissione di metterla immediatamente in discussione, non ostante che non sia trascorso il termine voluto dal regolamento tra la distribuzione del rapporto e la discussione.

Chi crede si possa passare alla discussione immediata di questa legge, voglia levarsi.

(È approvato.)

La parola è al presidente del Consiglio dei ministri.

CAVOUR, *presidente del Consiglio*. L'onorevole relatore dell'ufficio centrale ha fatto osservare come potrebbe nascere qualche dubbio sull'interpretazione della legge, non essendosi espresso nell'articolo 1° che questa leva deve essere leva straordinaria di supplemento, poichè infatti il regolamento intorno alla leva distingue due nature di leve, cioè leva ordinaria e leva straordinaria di supplemento. Nullameno come non è mai nel regolamento di leva del 1830 o 1831 fatta menzione di leva straordinaria se non della leva straordinaria di supplemento, pare che quando si dice che si fa la legge per una leva, s'intende leva straordinaria di supplemento.

D'altronde le disposizioni dell'articolo 3 indicano come questa leva si dovrà operare, riferendosi intieramente alle disposizioni relative alla leva straordinaria di supplemento, per cui, ove l'articolo 1 potesse lasciare un qualche dubbio, questo verrebbe sciolto dall'articolo 3.

Nulladimeno, a maggior appagamento del Senato, onde rendere più chiara la legge, il Ministero non ha difficoltà a dichiarare che la leva di cui ora è questione è una leva straordinaria di supplemento, cioè che quelli i quali faranno parte della leva non saranno tenuti a prestare il militare servizio se non durante il tempo della guerra.

Il motivo per il quale il Ministero non ha creduto opportuno di riunire in una le due leve, cioè la leva ordinaria e la leva straordinaria, si fu perchè queste due leve si praticano sopra due sistemi diversi, e più ancora perchè le persone che cadono in questa leva sono sottoposte a diversi obblighi.

Il marinaio che cade nella leva ordinaria è tenuto ad una ferma di quattro anni, ed il marinaio invece che cade nella leva straordinaria non è tenuto a prestar servizio se non durante la guerra.

Ora, se si fosse fatta una leva sola di 700 o di 800 marinai, e si fosse fatta dietro le norme della leva ordinaria, si sarebbe poi (se la guerra fosse terminata prima del periodo di 4 anni come speriamo tutti), si sarebbe, dico, avuto poi qualche difficoltà nel determinare quale fra i marinai facenti parte della leva straordinaria avesse dovuto essere mandato a casa e quale rimanere sotto le armi pel periodo di anni 4.

Il Governo ha l'intenzione di fare la leva ordinaria a tempo opportuno, e la relativa legge sarà sottoposta al Parlamento quando l'epoca di fare questa operazione si approssimerà.

Intanto il Governo dichiara lamentare di non aver potuto, prima che accadesse la necessità di fare una leva

straordinaria, sottoporre al Parlamento una nuova legge per la riforma del sistema di leva, giacchè io non esito a dire come, avendo retto per qualche tempo il Ministero della marina, m'avvidi che il nostro sistema di leva dei marinai è affatto difettoso e presenta gravissimi inconvenienti; ma non sarebbe sicuramente questo il momento più opportuno per riparare a tali inconvenienti, e converrà aspettare i tempi normali.

PRESIDENTE. Non chiedendosi da alcuno la parola sulla discussione generale della legge, non ho che a leggere gli articoli che la compongono e metterli ai voti.

« Art. 1. Il Governo è autorizzato a fare una leva straordinaria di marinai ed operai iscritti marittimi, la quale non ecceda in complesso 500. »

(È approvato.)

« Art. 2. Questa leva sarà operata nel corso dell'anno 1855 in una sol volta, od in proporzione dei bisogni alle epoche che verranno fissate per decreto reale, il quale stabilirà il numero degli uomini da levarsi ed il loro ripartimento per ogni direzione marittima. »

(È approvato.)

« Art. 3. Saranno osservate le regie determinazioni del 6 febbraio 1830; però la leva principierà dalla classe ultima iscritta, e, questa esaurita, si passerà di mano in mano alle altre classi. »

(È approvato.)

Si procede separatamente allo squittinio delle due leggi testè votate, di cui la prima è relativa ai marchi e segni distintivi in fatto d'industria e di commercio.

Risultato della votazione:

Votanti	62
• Voti favorevoli	60
• Voti contrari	2

(Il Senato adotta.)

Si passa allo squittinio della legge sulla leva di 500 marinai.

Risultato della votazione:

Votanti	60
Voti favorevoli	56
Voti contrari	4

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 4.

TORNATA DEL 9 MARZO 1855

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Invito ai solenni funerali in suffragio dell'anima di S. A. R. il Duca di Genova — Omaggi — Presentazione di progetti di legge relativi: alla soppressione dei magistrati del Consolato di Torino e Nizza, e creazione nell'una e nell'altra città di un tribunale di commercio; alla facoltà da accordarsi alla divisione amministrativa di Torino di eccedere il limite ordinario della sua imposta; alle norme per la scelta dei commissari di leva; alla soppressione di comunità religiose e di alcuni stabilimenti ecclesiastici, ed altri provvedimenti per migliorare la condizione dei parrochi bisognosi — Relazione di petizioni.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/2 pomeridiane.

Si dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta che viene approvato.

PRESIDENTE. Si reca a conoscenza del Senato il sunto delle petizioni ultimamente presentate.

QUARELLI, segretario, legge il seguente sunto:

1188. Sessantasei abitanti del comune di Rivarolo Canavese,
1189. Duecento ottantacinque abitanti del comune di Sarzana,
1190. Quarantaquattro abitanti del comune di Donnas, provincia d'Aosta,
1191. Venticinque abitanti del comune di Nibbiola, provincia di Novara,
1192. Il Consiglio comunale di Ponte San Martino, unitamente a settanta individui dello stesso comune,
1193. Quarantun abitanti del comune di Paesana, provincia di Saluzzo,
1194. Centoquattordici abitanti del comune di Ottobiano, provincia di Lomellina,
1195. Venticinque abitanti del comune di Frassineto di Po, provincia di Casale,
1196. Novanta abitanti del comune di Arboro,
1197. Cinquantadue abitanti del comune di Candelo, provincia di Biella,
1198. Il Consiglio delegato unitamente ad 89 abitanti del comune di Busca, provincia di Cuneo,
1199. Quattro consiglieri del comune di Casapinta, provincia di Biella,
1200. Quarantanove abitanti del comune di Frassinello, provincia di Casale,
1201. Il sindaco e consiglieri del comune di Lomello, provincia di Lomellina,
1202. — del comune di Velezzo, provincia di Mortara,
1203. — del comune di Villa Biscossi, provincia di Mortara,
- Ricorrono al Senato perchè adotti la legge per la soppressione di comunità e stabilimenti religiosi:
1204. Mille quattrocentodue individui della provincia di Casale sottoscritti in diversi fogli aventi ciascuno in capo lo stesso modulo,

1205. Diversi abitanti del comune di Cogoletto,
1206. — del comune di Grugliasco,
1207. — del comune di Bobbio,
1208. — di Alpicella comune di Varazze, colla autenticità della firma d'un solo dei petenti, cioè Lorenzo Vallenga fu Giuseppe,
1209. — del comune di Rialto,
1210. I sacerdoti della città di Savona,
1211. Il canonico prevosto e gli altri canonici dell'insigne collegiata di Cardè, non che i sacerdoti ed 86 parrocchiani dello stesso luogo,
1212. Duemila ottocentosei individui della prov. di Saluzzo,
1213. Diciassette individui della parrocchia di Santo Stefano in Villafranca,
1214. Duecento sessantacinque individui della Manta di Saluzzo,
1215. Sei individui del comune di Bessolo Scaramagno,
1216. Quattordici parroci della vicaria di Mongrando, diocesi di Biella,
1217. Cinque parroci della vicaria di Bioglio, diocesi di Biella,
1218. Due parroci della vicaria di Ponderano, dioc. di Biella,
1219. Novantasei individui della vicaria di Gaglianico, diocesi di Biella,
1220. Otto individui della vicaria di Campiglia, diocesi di Biella,
1221. Duecentoquaranta individui della vicaria di Mongrando, provincia di Biella,
1222. Trentasei individui della vicaria di Vergnasco, diocesi di Biella,
1223. Duecentosedici individui del comune di Limone, provincia di Biella,
1224. Quarantotto individui del comune di Campiglia, provincia di Biella,
1225. Novantotto individui del comune di Sandigliano, provincia di Biella,
1226. Quarantacinque individui del comune di Verrone, provincia di Biella,
1227. Cento venti individui del comune di Ronco, provincia di Biella,

1228. Centoquarantun individui del comune di Ponderano, provincia di Biella,

1229. Cento otto tra clero e cittadini del comune di Sassari,

1230. Ventotto individui del comune di Cerignale, provincia di Bobbio,

1231. Le religiose famiglie dei padri Servi di Maria e Domenicani di Sassari,

1232. Cinquecento cinquantacinque individui del comune di Envie, provincia di Saluzzo.

1233. La superiora e le religiose della Visitazione di Nizza,

1234. Il signor conte Edoardo Crotti di Costigliole,

Domandano che il Senato respinga il progetto di legge sulla soppressione di comunità e stabilimenti religiosi.

1235. Gli attuari presso il magistrato d'appello di Casale domandano che venendo col nuovo Codice di procedura civile soppresso il loro ufficio, sia ad essi applicata la disposizione del regio brevetto 21 febbraio 1835.

PRESIDENTE. Debbo, riguardo all'ultima petizione di cui si è ora letto il sunto, far presente al Senato che essendosi dapprima presentata altra consimile memoria, questa venne come quella comunicata al relatore della Commissione che ebbe ad esaminare il progetto del Codice di procedura civile, e che deve eziandio riferire sul progetto di legge concernente la tariffa giudiziaria. Trattandosi di materia analoga, credo che il Senato riconoscerà la convenienza di questa trasmissione.

QUARELLI, segretario, ad invito del presidente dà pure lettura d'una lettera del signor ministro dell'interno colla quale partecipa al Senato che domani alle ore 10 anti-meridiane avranno luogo nella chiesa metropolitana i solenni funerali in suffragio dell'anima di S. A. R. il duca di Genova.

PRESIDENTE. Per quei senatori che non assistono alla presente adunanza avrò cura sia a loro diretto avviso particolare perchè pervenga anche ad essi uguale invito.

Debbo eziandio dar contezza al Senato di alcuni omaggi fattigli:

1° Dal signor intendente generale della divisione amministrativa di Cagliari, di alcuni esemplari della statistica dell'istruzione primaria di quel circondario accademico, compilata per cura dell'ispettore generale signor Alberto Degioannis.

2° Dal signor direttore del debito pubblico, di vari esemplari di una sua relazione letta a quel Consiglio generale.

PROGETTI DI LEGGE: SOPPRESSIONE DEL MAGISTRATO DEL CONSOLATO DI TORINO E NIZZA; DISPOSIZIONI RELATIVE AI COMMISSARI DI LEVA; FACOLTÀ ALLA DIVISIONE DI TORINO DI ECCEEDERE IL LIMITE DELL'IMPOSTA; SOPPRESSIONE DI COMUNITÀ RELIGIOSE.

PRESIDENTE. La parola è al ministro guardasigilli.

MATTAZZI, ministro di grazia e giustizia, reggente il Ministero dell'interno. Ho l'onore di presentare al Senato quattro progetti di legge già approvati dalla Camera elettiva:

Il primo, per la soppressione dei magistrati del consolato di Torino e Nizza, e la creazione nell'una e nell'altra di dette città di un tribunale di commercio. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1852.)

Il secondo, concernente alcune norme per la scelta dei

commissari di leva ed altre disposizioni relative. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1792.)

Il terzo, per concedere la facoltà alla divisione amministrativa di Torino di eccedere per l'anno 1855 il limite ordinario dell'imposta. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1891.)

Finalmente il quarto, per la soppressione di comunità religiose e di alcuni stabilimenti ecclesiastici, con altri provvedimenti per migliorare la condizione dei parroci più bisognosi. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1653.)

PRESIDENTE. Ho l'onore di dar atto della presentazione di questi quattro progetti di legge, che saranno dati alle stampe e distribuiti quindi ai signori senatori per la relativa disamina negli uffici.

RELAZIONE DI PETIZIONI.

PRESIDENTE. Trovandosi la Camera in numero, io invito il signor relatore della Commissione delle petizioni a voler dar lettura del suo rapporto.

DI BAGNOLO, relatore. Il Senato ha udito nella conoscenza che gli vien data nel principio d'ogni seduta delle petizioni che gli pervengono, come un numero grandissimo di queste siano relative alla legge per la soppressione di case religiose. Senza occupare inutilmente il tempo nell'enumerazione di esse, comechè abbiano tutte lo stesso scopo, la Commissione crede interpretare la volontà del Senato nel proporre che tutte siano rimesse all'ufficio centrale che verrà nominato alla presentazione di questa legge.

Premesse queste osservazioni, ripiglio la serie numerica delle petizioni che furono presentate dopo l'ultima relazione.

917. Questa petizione, mancante delle formalità richieste dal regolamento, è dell'attuario Vaccheri di Genova.

918. Espone con questa petizione il Consiglio delegato del comune di Cambiò, essersi quel comune trovato nella necessità di costruire argini dispendiosi, per minacciate corruzione del Po. A far fronte a tali spese aver ottenuto un sussidio dal Governo, e trovarsi ora in debito verso le finanze di lire 11,424, e chiede quindi che il Senato s'interponga perchè il ministro degli interni l'esoneri d'un tal debito.

Il Consiglio delegato potendo esso stesso ricorrere a quel Ministero, la Commissione vi propone su questa petizione l'ordine del giorno.

(Il Senato approva.)

919. Espone in questa petizione il fondachiere Bernardino Tuerano di Mondovì, trovarsi in possessione d'una piazza da fondaco, stata pagata lire 2000 coll'allora annesavi privativa. Questa essendo ora cessata di fatto per la facoltà riconosciuta a tutti di vendere simili mercanzie, egli chiede gli venga dalle finanze ristorato il danno sofferto.

La vostra Commissione osserva che molti sono i possessori di simili piazze, e che perciò non potrebbe il Governo procedere ad un particolare risarcimento; ma ove questo sia dovuto, essendogli pur forza di venire ad una generale provvidenza, credette perciò dovervi proporre la deposizione di questa petizione nei nostri archivi, onde avervi riguardo se vi sarà presentata una legge su tale materia.

(Il Senato approva.)

920. Petizione del Consiglio delegato della Città di Tor-

tona, relativa ad una linea di via ferrata, che già venne rimessa all'ufficio centrale per la legge sopra la concessione d'una rete di vie ferrate.

921. Petizione del Consiglio comunale di Genova, chiedendo che nella futura discussione del progetto di legge per la pubblica istruzione si vogliano avere i debiti riguardi a quell'antica ed illustre Università.

Nulla minacciando ora l'Università di Genova, che anzi viene conservata in quel progetto di legge già presentato alla Camera dei deputati, la Commissione non può proporgli altra determinazione se non che di rimandarla all'ufficio centrale che dovrà a suo tempo esaminare quella legge.

(Il Senato approva.)

922, 923. Espone in queste due petizioni Francesco Calusio, furiere giubilato, quindi capo-posto alla villa della Regina, essere stato, per quanto egli afferma, ingiustamente rimosso da questo suo impiego, e supplica il Senato onde esservi riammesso.

L'impiego che copriva il Calusio ad una villa reale essendo intieramente dipendente dalla Lista civile, il Senato non vi si può, nè vi si deve intromettere, e perciò la vostra Commissione vi propone l'ordine del giorno.

(Il Senato approva.)

924. Lamentano in questa petizione i medici omeopatici della città di Torino la decisione emanata dal Consiglio sanitario di questa provincia, colla quale è fatta facoltà a qualunque farmacista di tenere presso di sè e vendere i preparati omeopatici, affermando essere assioma inconcusso della loro dottrina medica che i loro preparati tornano affatto privi d'ogni virtù medicinale ove vengano esposti alle esalazioni odorose dei comuni rimedi.

Ad ovviare all'inconveniente (che certo sarebbe grave) di amministrare rimedi inefficaci, chieggono che quella decisione del Consiglio sanitario venga rinnovata.

La vostra Commissione sarebbe in un grave imbarazzo se avesse a portare un giudizio sopra la validità delle ragioni addotte, e se veramente i preparati omeopatici in ragione della loro tenuità possano essere soverchiati dalla più robusta mole di quelli della vecchia medicina; e benchè le paia che basterebbe ai medici omeopatici rendere avvertiti i loro ammalati di un tale inconveniente per essere certi che chi pone fede in essi non si provvederebbe a quelle

officine farmaceutiche da essi anatematizzate, tuttavia, trattandosi di un principio che è fondamento d'una nuova scuola medica, e che può esser vero, si propone, a nome della Commissione, il rinvio di questa petizione al signor ministro dell'interno.

(Il Senato approva.)

925. In questa petizione il Consiglio delegato del comune di Beverino, dopo avere esposti i funesti effetti della malaria delle uve e delle grandini che afflissero il proprio territorio, termina pregando il Senato a voler adottare temperamenti e provvidenze onde alleviar loro tante calamità.

La vostra Commissione, tuttochè compiangia ad una tal serie di sciagure, tuttavia, non vedendo nelle attribuzioni del Senato alcun mezzo a ripararvi, vi propone l'ordine del giorno.

(Il Senato approva.)

930. Colla petizione 930 gli uscieri delle giudicature di Torino rappresentano che mentre il nuovo Codice di procedura accresce le loro attribuzioni, la tariffa annessa diminuisce i loro diritti.

Pregano perciò il Senato a voler introdurre per via di emendamento in quella tariffa quelle modificazioni che più crederà confacenti alle circostanze dei tempi ed alle loro attribuzioni.

La vostra Commissione vi propone il rinvio di questa petizione all'ufficio centrale che sarà nominato per l'esame della tariffa giudiziaria quando la legge che la riguarda sarà presentata al Senato.

(Il Senato approva.)

Le petizioni mancanti fra il n° 913 ed il 917 concernono o leggi votate o in corso di esame, e vennero a suo tempo comunicate agli uffici centrali delle leggi medesima.

Le rimanenti dal n° 926 al 929 inclusivamente e le successive dal 931 al 1187 concernono il progetto di legge sulla soppressione di comunità e stabilimenti religiosi, e verranno a suo tempo comunicate all'ufficio centrale per la legge medesima.

PRESIDENTE. Non essendovi altro all'ordine del giorno, scioglie la seduta.

La seduta è levata alle ore 4 1/2.

TORNATA DEL 17 MARZO 1855

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Omaggi — Relazioni sui progetti di legge concernenti: la soppressione dei magistrati del Consolato e la creazione di un tribunale di commercio nelle città di Torino e di Nizza; la facoltà alla divisione amministrativa di Torino di eccedere il limite ordinario dell'imposta pel 1855 — Presentazione di progetti di legge riguardanti: le norme da osservarsi nei casi di spedizione militare per la formazione degli atti pubblici nell'interesse dei militari e di altre persone che trovansi al seguito dell'esercito; l'ordinamento degli uscieri presso le Corti d'appello, i tribunali e le giudicature; la facoltà alla divisione amministrativa d'Ivrea di oltrepassare il limite ordinario dell'imposta per un decennio; alla divisione amministrativa di Vercelli di contrarre un mutuo, ed alle provincie di Vercelli e Casale di eccedere pel 1855 il limite ordinario della loro imposta; una maggiore spesa occorrente per l'ampliamento del porto di Arona — Discussione del progetto di legge per l'approvazione della tariffa giudiziaria in materia civile — Il senatore De Margherita riferisce sulle petizioni degli attuari — Incidente in ordine alle medesime — Parlano il ministro di grazia e giustizia ed i senatori Sclopis e De Margherita — Adozione delle conclusioni dell'ufficio centrale pel rinvio delle suddette petizioni al ministro di grazia e giustizia — Osservazione del senatore Di Custagneto sull'articolo unico del progetto — Risposta del ministro di grazia e giustizia — Approvazione dell'articolo unico e della relativa tariffa — Discussione del progetto di legge concernente i commissari di leva — Dichiarazioni del senatore Giacinto di Collegno, relatore — Approvazione dei singoli articoli e dell'intero progetto — Discussione ed approvazione dei progetti di legge relativi: alla soppressione del magistrato del Consolato e creazione di un tribunale di commercio nelle città di Torino e Nizza; alla facoltà della divisione amministrativa di Torino di eccedere il limite ordinario della sua imposta.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane colla lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

PRESIDENTE. Si dà conoscenza di un sunto di molte petizioni.

QUARELLI, segretario, legge:

- | | |
|---|--|
| 1236. Ottocento settantun cittadini del comune di Bra, | 1252. I canonici e sacerdoti della vicaria di Bagnasco, diocesi di Mondovì, |
| 1237. Diversi abitanti del comune di Battifollo, provincia di Mondovì, | 1253. — di Bene, diocesi di Mondovì, |
| 1238. Il Capitolo e clero dell'insigne collegiata e parrocchiale di Triora, diocesi di Ventimiglia, | 1254. — di Calizzano, diocesi di Mondovì, |
| 1239. I parrochi e sacerdoti della vicaria di Frabosa, diocesi di Mondovì, | 1255. — di Millesimo, diocesi di Mondovì, |
| 1240. I parrochi e sacerdoti della vicaria di Villanova, diocesi di Mondovì, | 1256. — di Cuornè, diocesi di Torino, |
| 1241. I canonici e sacerdoti della vicaria di Ceva, diocesi di Mondovì, | 1257. I patroni dell'insigne collegiata di Revello, |
| 1242. — di Niella Tanaro, diocesi di Mondovì, | 1258. Duecento sessantanove abitanti del comune di Sassello, provincia di Savona, |
| 1243. — di Mondovì, diocesi di Mondovì, | 1259. I religiosi Carmelitani scalzi del convento di S. Giuseppe d'Asti, |
| 1244. — di Chiusa, diocesi di Mondovì, | 1260. I religiosi Carmelitani scalzi del convento di Santa Teresa di Torino, |
| 1245. — di Dogliani, diocesi di Mondovì, | 1261. La Congregazione dell'oratorio di San Filippo di Mondovì, |
| 1246. — di Garesio, diocesi di Mondovì, | 1262. Il conte e cavaliere Vincenzo Ferrero Ponziglione di Borgo d'Alè, |
| 1247. — di Lisio, diocesi di Mondovì, | 1263. I parrochi dalla città e borghi di Torino, |
| 1248. — di Monesiglio, diocesi di Mondovì, | 1264. Seicento quaranta abitanti del comune di Cuornè, |
| 1249. — di Pamparato, diocesi di Mondovì, | 1265. Cento trentotto abitanti del comune di Bistagno, |
| 1250. — di Morozzo, diocesi di Mondovì, | 1266. Duecento ventinove abitanti del comune di Triora, |
| 1251. — di Carrù, diocesi di Mondovì, | 1267. Il ministro provinciale dei Minori Osservanti della provincia di Genova, |
| | 1268. Il vicario provinciale degli Agostiniani scalzi della provincia di Genova, |
| | 1269. I consiglieri unitamente a settantanove individui del comune di Rossiglione, |

1270. Centa settantatré individui del comune di Celle,
 1271. Cento sei individui del comune di Stella, provincia di Savona,
 1272. Cento otto individui del comune di Stella Camerana,
 1273. Ottocento cinquantaquattro individui del comune di Varazze, provincia di Savona,
 1274. Lorenzo Garbarini, arciprete di Rossiglione, provincia di Genova,
 1275. Trecento ventidue abitanti del comune di Pieve, provincia d'Oneglia,
 1276. I religiosi del convento di San Francesco d'Albaro,
 1277. Le monache Agostiniane del monastero di San Sebastiano in Genova,
 1278. Le monache Romite mendicanti del monastero di San Giovanni Battista in Genova,
 1279. Le monache del monastero di Santa Maria in Passione in Genova,
 1280. Le religiose professe Domenicane del monastero de' Santi Giacomo e Filippo di Genova,
 1281. I religiosi professi Domenicani di Santa Maria Castello in Genova,
 1282. Le monache del monastero di S. Silvestro in Genova,
 1283. Le religiose professe Agostiniane del monastero di Sant'Ignazio e Santa Maria Maddalena in Genova,
 1284. I religiosi Agostiniani della Consolazione di Genova,
 1285. Le religiose professe del monastero di Santa Chiara in Albaro,
 1286. Mille trecento cinquantun individui della provincia di Genova, sottoscritti in distinti fogli aventi tutto lo stesso modulo,
 1287. Trecento nove abitanti della borgata di Levaldiga,
 1288. Quarantadue abitanti del comune di Murialdo, provincia di Savona,
 1289. Quarantun abitanti del comune di Rocchetta Cengio, provincia di Savona,
 1290. Le Carmelitane scalze di Moncalieri,
 1291. I canonici e diversi abitanti del comune di Solero,
 1292. Le Adoratrici Perpetue del Santissimo Sacramento di Torino,
 1293. La madre superiora delle Suore di Carità del monastero di Grignasco, provincia di Novara,
 1294. I sacerdoti di Nizza Marittima,
 1295. I Consigli delegati dei comuni di Dolcesacqua, Isola Bona, Rocchetta, Apricale e Perinaldo, provincia di San Remo,
 1296. La suor Teresa Agostina Ottolini, monaca professa nel monastero di Santa Chiara di Vercelli,
 1297. Seicento cinquanta individui dei piani di Mondovì,
 1298. Duecento ottantanove individui del comune di Buttigliera, provincia d'Asti,
 1299. Trecento quarantan individui del comune di Chieri,
 1300. Sessantun individui del comune di Vergano Superiore, provincia di Novara,
 1301. Duecento cinque individui del comune di Garlasco, provincia di Mortara,
 1302. Cento diciotto individui del comune di Boca, provincia di Novara,
 1303. Ottocento sedici individui del comune di Borgomanero, provincia di Novara,
 1304. Trecento individui del comune di Sarzana, provincia della Spezia,
 1305. Cento quarantatré individui compreso il sindaco, il vice-sindaco ed i consiglieri del comune di Salto, provincia d'Ivrea,
 1306. Duecento trentasei individui compreso il Consiglio comunale di Cureggio, provincia di Novara,
 1307. Il parroco di Sant'Antonio di Murialdo, diocesi di Mondovì,
 1308. Trentasei individui della parrocchia di Pino Torinese,
 1309. I canonici della collegiata di Chieri, unitamente ai parroci e clero della stessa vicaria,
 1310. Cento dieci abitanti del comune di Lequio,
 1311. Trecento settantasei cittadini della provincia di Pallanza,
 1312. Diversi cittadini della borgata di Brolo, frazione di Nonio e del comune di Quarna Superiore,
 1313. La vicaria d'Intra,
 1314. Quattrocento quattro individui della città di Genova,
 1315. Ottantotto individui del comune di Quarto, provincia d'Asti,
 1316. Il padre provinciale de' Minori Riformati, unitamente ai padri Definitori del Governo Supremo de' cinque conventi di Nizza Marittima,
 1317. Duecento trentun abitanti del comune di Varazze,
 1318. Il clero del comune di Voltaggio,
 1319. Duecento due abitanti del comune di Campofreddo,
 1320. Diversi abitanti del comune di Rialto, provincia di Albenga,
 1321. Diversi abitanti del comune di Quiliano,
 1322. I padri Carmelitani di Sardegna.
 1323. Il provinciale dei padri Carmelitani calzati in Sardegna,
 1324. Quattrocento sessantasette individui del comune di Albissola Superiore,
 1325. Trecento quattordici individui del comune di Sezze, provincia d'Alessandria,
 1326. Gli oblati di M. V. della casa della SS. Annunziata in Nizza Marittima,
 1327. — della Consolata in Torino,
 1328. — di San Ponzio presso Nizza marittima,
 1329. — della Madonna delle Grazie a Livorno Vercellese,
 1330. — di Pinerolo,
 1331. I parroci e sacerdoti della vicaria di San Michele, diocesi di Mondovì,
 1332. I canonici, parroci e sacerdoti della vicaria di Ormea, diocesi di Mondovì,
 1333. Diversi abitanti del comune di Mollare,
 1334. — del comune di Murialdo,
 1335. — della borgata di Lavagnola,
 Domandano il rigetto della legge sulla soppressione di comunità e stabilimenti religiosi, ecc.
 1336. Seicentotré abitanti della città d'Ivrea,
 1337. Cento quarantatré abitanti del comune di Lessole, provincia d'Ivrea,
 1338. Cento sessantasei abitanti del comune di Mercanasco, provincia d'Ivrea,
 1339. Duecento trenta abitanti dei comuni di Borgomasino, Vico, Novareglia, Bairo e d'Azeglio, prov. d'Ivrea,
 1340. Cento sessantun abitanti del comune di Scarmagno, provincia d'Ivrea,
 1341. Cento sessantaquattro abitanti dei comuni di Valfrè, Perosa e San Martino Perosa, provincia d'Ivrea,
 1342. Duecento ottantotto abitanti dei comuni di Settimo Vittone, Quassolo, Borgo Franco, Nomaglio e Carema,
 1343. Quarantaquattro abitanti del comune di Brosso, provincia d'Ivrea,

- | | |
|---|---|
| <p>1344. Cinquantacinque abitanti dei comuni di Romano, Caluso e Tina, provincia d'Ivrea,</p> <p>1345. Settantasette abitanti del comune di Vische, provincia d'Ivrea,</p> <p>1346. Cento ventitrè abitanti del comune di Vestignè, provincia d'Ivrea,</p> <p>1347. Duecento sessantotto abitanti dei comuni di Agliè, Ozegna, Drusacco, Chiaverano, Quincinetto e Monestrutto.</p> <p>1348. Cento settantacinque abitanti del comune di S. Giorgio Canavese,</p> <p>1349. Cento novantotto abitanti dei comuni di Strambino, Borgiallo e Cintano,</p> <p>1350. Cento settantasette abitanti dei comuni di Transella, Caravino e Maglione,</p> <p>1351. Cento quarantotto abitanti del comune di Castellamonte,</p> <p>1352. Cento ottantun abitanti dei comuni di Sale Castelnovo, Campo, Villa Castelnovo, Cuornè e Cesnola,</p> <p>1353. Cinquantun abitanti del comune di Ronco, provincia d'Ivrea,</p> <p>1354. Il Consiglio delegato del comune di Quattordio, provincia d'Alessandria,</p> <p>1355. — di Gozzano, provincia di Novara,</p> <p>1356. — di Monastero, provincia d'Acqui,</p> <p>1357. — di Costigliole, unitamente a 58 abitanti dello stesso comune,</p> <p>1358. Il sindaco unitamente a 46 abitanti del comune di Momberecelli, provincia d'Asti,</p> <p>1359. Il Consiglio comunale di Bòzzole, provincia di Casale, unitamente a 28 abitanti dello stesso comune,</p> <p>1360. — di Millesimo, provincia di Savona,</p> <p>1361. — di Oliva, con trentanove abitanti di quel comune,</p> <p>1362. Settantun abitanti del comune di Cumiana, provincia di Pinerolo,</p> <p>1363. Trentasei abitanti del comune di Cava, provincia di Mortara,</p> <p>1364. Cinquantaquattro abitanti del comune di Bioglio, provincia di Biella,</p> <p>1365. Novantasette abitanti del comune di Zerbolò, provincia di Lomellina,</p> <p>1366. Quarantatré abitanti del comune di Belvedere,</p> <p>1367. Trentadue abitanti del comune di San Paolo, provincia di Biella,</p> <p>1368. Settantadue abitanti del comune di Campiglia, provincia di Biella,</p> <p>1369. Cinquantatré abitanti del comune di Cassine, provincia d'Alessandria,</p> <p>1370. Cinquantaquattro abitanti del comune di Montaldo Scarampi, provincia d'Asti,</p> <p>1371. Cinquantasette abitanti del comune di Orbassano, provincia di Torino,</p> <p>1372. Ventinove abitanti del comune di Lesa, provincia di Pallanza,</p> <p>1373. Trentasei abitanti del comune di Belgirate, provincia di Pallanza,</p> <p>1374. Ventiquattro abitanti del comune di Mombaruzzo, provincia d'Acqui,</p> <p>1375. Ventisette abitanti del comune di Tràrego, provincia di Pallanza,</p> <p>1376. Cento sette abitanti della città di Pallanza,</p> | <p>1377. Cento sessantanove abitanti del comune di Ciriè, provincia di Torino,</p> <p>1378. Sessantaquattro abitanti del comune di Mergozzo, provincia di Pallanza,</p> <p>1379. Cento cinque abitanti del comune di Varallo,</p> <p>1380. Il signor Mina Ottavio, consigliere comunale di Busca,</p> <p>1381. Il signor Antonio Abbo, consigliere comunale di Ventimiglia,</p> <p>1382. Il signor Antonio Bianchi, consigliere comunale di Ventimiglia,</p> <p>1383. Il signor Giuseppe Isnardi, consigliere comunale di Ventimiglia,</p> <p>1384. Il signor Nicolò Abbo, consigliere comunale di Ventimiglia,</p> <p>1385. Il Consiglio comunale di Spigno,</p> <p>1386. Trentotto abitanti del comune di Montegrosso, provincia d'Asti,</p> <p>1387. Cinquantatré abitanti del comune di Pontecurone, provincia di Tortona,</p> <p>1388. Sessanta abitanti del comune di Tavagnasco, provincia d'Ivrea,</p> <p>1389. Sessanta abitanti del comune di Bernezzo, provincia di Cuneo,</p> <p>1390. Cento cinquanta abitanti del comune di Montaldo di Carpaneto,</p> <p>1391. Settantun abitanti dei comuni di Valdieri e di Entraque,</p> <p>1392. Ventotto abitanti del comune di Ozzano, provincia di Casale,</p> <p>1393. Il sindaco, consiglieri e diversi individui del comune di Ortonovo,</p> <p>1394. Cento individui del comune di Racconigi, provincia di Saluzzo,</p> <p>1395. Cento dodici abitanti del comune di Etroubles, provincia d'Aosta,</p> <p>1396. Cinquantasette abitanti del comune di Aymaville, provincia d'Aosta,</p> <p>1397. Undici abitanti del comune di Gressoney la Trinité, provincia d'Aosta,</p> <p>1398. Settantacinque abitanti del comune di Avise, provincia d'Aosta, compreso il sindaco e consiglieri,</p> <p>1399. Centonove abitanti del comune di San Salvatore, provincia d'Alessandria, compreso il sindaco e consiglieri,</p> <p>1400. Ottantotto abitanti del comune di Ollomont, provincia d'Aosta (Petizione mancante dell'autenticità delle firme),</p> <p>Ricorrono al Senato perchè adotti il progetto di legge sulla soppressione di comunità e stabilimenti religiosi.</p> <p>1401. Cinquecento dieci abitanti dei comuni di Lucey, Jongieux, Billième, Rufieux, Chindrieux, Chanaz, St-Innocent, Ontex, Saint-Pierre de Curtille e Conjux, ricorrono al Senato perchè nella legge sulla soppressione di comunità e stabilimenti religiosi venga fatta espressa eccezione del convento di Altacomba.</p> <p>1402. I misuratori esercenti nella città d'Asti porgono motivate istanze al Senato onde venire equiparati nell'onorario stabilito dalla legge sulla nuova tariffa giudiziaria ai misuratori delle città dove risiede una Corte d'appello.</p> <p>1403. Il signor Federico Revelli di Scaramagno produce testimoniali giurati di cinque individui già firmati ad una petizione ch'egli inviò al Senato per la soppressione di comunità e stabilimenti religiosi e che il cappellano D. Pavetti di Bossolo fece loro ritrattare dicendo carpite le firme per</p> |
|---|---|

opera di un agente del Governo; supplica quindi il Senato a voler ordinare un'inchiesta a schiarimento delle cose, o di far rimettere le carte al pubblico ministero per l'opportuno procedimento, o quanto meno di unire detto attestato alla dichiara suddetta di ritrattazione per quell'effetto che di ragione.

1404. Gli attuari presso il Magistrato d'appello di Piemonte domandano che, venendo col nuovo Codice di procedura civile soppresso il loro ufficio, sia ad essi applicata la disposizione del regio brevetto 21 febbraio 1835, e che sia dichiarata d'urgenza la discussione della medesima.

1405. Francesco Calusio, già capo-posto della guardia alla Villa della Regina, ripete le sue istanze presso il Senato onde ottenere per di lui mezzo di giustificarsi dalle imputazioni fattegli e venir quindi riammesso in ufficio.

PRESIDENTE. Debbo render conto alla Camera dei seguenti omaggi ad essa fatti:

1° Dal ministro dell'interno, di 110 esemplari delle orazioni recitate in occasione dei solenni funerali delle LL. MM. le regine Maria Teresa e Maria Adelaide, e di S. A. R. il duca di Genova; e delle epigrafi scritte da chi legge per il solenne funerale di S. A. R. il duca di Genova.

2° Dal dottore Fenoglio, di alcuni esemplari di un suo scritto intorno alla formazione di un'assicurazione contro la grandine.

3° Dal dottora Bertani di Genova, d'un suo opuscolo sul cholera.

4° Dall'intendente generale della divisione amministrativa di Novara, di varii esemplari degli atti di quel Consiglio divisionale.

5° Dal senatore Luigi di Collegno, di alcune sue considerazioni sul progetto di legge per la soppressione di comunità e stabilimenti religiosi.

6° Da un anonimo piemontese, di un opuscolo intitolato: *La presa di Costantinopoli, ossia Il marchese di Monferrato.*

7° Dal dottore Borelli, di tre copie di un suo scritto sull'applicazione dell'elettricità alla navigazione, al commercio e all'industria.

Prima d'intraprendere la discussione sui due progetti di legge dei quali si sono distribuiti i rapporti, e che trovansi all'ordine del giorno, io debbo dare la parola ai due relatori che hanno in pronto i loro rapporti, vale a dire al senatore Jacquemoud, relatore sul progetto di legge riguardante la soppressione dei magistrati del consolato di Torino e Nizza, e la creazione nell'una e nell'altra città di un tribunale di commercio; ed al signor senatore Caccia relatore sul progetto di legge per la facoltà da accordarsi alla divisione amministrativa di Torino di eccedere il limite ordinario della sua imposta.

Ciò faccio anche coll'intendimento che possa il Senato quindi deliberare, se o no, in vista dell'imperiosa urgenza relativamente al primo di questi due progetti di legge, voglia procedere immediatamente dopo esaurito l'ordine del giorno alla discussione di esso.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA SOPPRESSIONE DEI MAGISTRATI DEL CONSOLATO IN TORINO E NIZZA.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Jacquemoud, relatore dell'ufficio centrale, incaricato dell'esame del progetto di legge riguardante la soppressione dei consolati di Torino e Nizza.

JACQUEMoud, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1854.)

PRESIDENTE. Ho già avuto l'onore di accennare come sia imperioso il bisogno di procedere senza indugio alla discussione di questo progetto di legge. Questo bisogno è patente da che si nota che, coll'ultimo giorno di questo mese cessa la giurisdizione consolare e ve ne sottentra un'altra.

Siccome il Senato approvando il Codice di procedura civile ha già approvata la presente legge nella parte sua più sostanziale, così io credo di rendermi interprete della sua intenzione, proponendo che, esaurito l'ordine del giorno presente, voglia passare immediatamente alla discussione del progetto di cui si è udito testè il rapporto e che non sembra debba dar luogo a prolungata discussione.

Chi ciò pensa, voglia levarsi.

(È approvato.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER AUTORIZZARE LA DIVISIONE DI TORINO AD ECCEDERE IL LIMITE DELL'IMPOSTA.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Caccia, relatore dell'ufficio centrale sul progetto di legge per autorizzare la divisione amministrativa di Torino ad accrescere il limite ordinario dell'imposta.

CACCIA, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1891.)

PRESIDENTE. La natura di questa legge è tale, che penso non sarà necessaria la chiamata al Senato d'una separata adunanza onde discuterla appositamente; quindi io credo che se rimarrà tempo, anche questa legge possa essere discussa senza più: intanto metto ai voti, se o non si possa procedere alla sua discussione immediata.

Chi ciò crede, voglia levarsi in piedi.

(È approvato.)

PROGETTI DI LEGGE: DISPOSIZIONI IN CASO DI SPEDIZIONI ALL'ESTERO; ORDINAMENTO DEGLI USCIERI DELLE CORTI E TRIBUNALI; FACOLTÀ DI CONTRARRE MUTUO ED ECCEDERE IL LIMITE DELL'IMPOSTA ALLE DIVISIONI D'IVREA E VERCELLI E ALLE PROVINCE DI CASALE E VERCELLI; AMPLIAZIONE DEL PORTO DI ARONA.

BATTAZZI, ministro di grazia e giustizia, reggente il Ministero dell'interno. Domando la parola.

Ho l'onore di presentare quattro progetti di legge già approvati dalla Camera elettiva.

Il primo riguardante le norme da osservarsi nei casi di spedizione militare per la formazione degli atti pubblici contemplati nell'articolo 1424 del Codice civile nell'interesse dei militari e di altre persone che trovinsi al seguito dell'esercito. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1911.)

Il secondo, l'ordinamento degli uscieri presso le Corti di appello, tribunali e giudicature. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1797.)

Il terzo concernente la facoltà alla divisione amministrativa d'Ivrea di oltrepassare il limite ordinario della sua imposta durante un decennio. (Vedi volume *Documenti*, pag. 1896.)

Il quarto, la facoltà alla divisione amministrativa di Vercelli di contrarre un mutuo passivo per sopperire alle spese del 1855, ed alle provincie di Casale e di Vercelli di eccedere nello stesso anno il limite ordinario della loro imposta speciale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1896.)

Ho anche l'onore di presentare a nome del mio collega il ministro dei lavori pubblici un progetto di legge per una maggiore spesa di lire 300,000 occorrente per l'ampliamento del porto di Arona. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1622.)

PRESIDENTE. Di questi cinque progetti di legge, della presentazione dei quali io do atto, si farà pronta stampa, quindi distribuzione negli uffici.

Il ministro mi fa conoscere come l'ultima legge, presentata a nome del ministro dei pubblici lavori, esiga urgenza; conseguentemente io interrogherò il Senato se intenda di dichiarare d'urgenza il suddetto progetto di legge.

Chi approva l'urgenza, voglia levarsi.

(È approvata.)

DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DELLA TARIFFA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE.

PRESIDENTE. La prima legge che cade in discussione è quella riguardante l'approvazione della nuova tariffa giudiziaria in materia civile. (Vedi volume *Documenti*, pag. 1754.)

Io dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge, avvertendo ad un tempo la Camera, come coloro i quali vogliono fare qualche appunto sugli articoli di essa tariffa debbono prendere la parola nella discussione generale, altrimenti si crederà che tacitamente è approvata, e non si metterà in votazione che il solo articolo della legge che la riguarda.

DE MARGHERITA, relatore. Domando la parola.

Il relatore dell'ufficio centrale si tiene in obbligo di far conoscere al Senato come, oltre le due petizioni accennate nella relazione, altre pur vennero presentate, le quali per altro non mutano nè punto nè poco lo stato delle cose.

Una delle petizioni di cui è cenno nella relazione è stata presentata dagli attuari presso il magistrato d'appello di Casale; altra lo venne ora dagli attuari presso il magistrato d'appello di Torino, i quali muovono lamento che la loro condizione non sia dall'attuale signor ministro guardasigilli valutata egualmente che lo fu dagli onorevoli suoi predecessori.

Da questi erasi riconosciuto formalmente che gli attuari anche aventi piazza dovevano essere considerati (come erano stati in vari testi della legislazione anteriore) quali veri funzionari pubblici, che cioè si riguardava il loro servizio prestato non ai privati ma al pubblico, facendo essi le funzioni di segretario nelle cause: donde si conchiudeva essere gli attuari reputati degni del trattamento di cui nel noto regio brevetto del 1835, secondo il quale ove il posto di un impiegato sia soppresso, all'impiegato si accorda una sovvenzione d'aspettativa fino alla concessione d'altro impiego; o se per ragione d'età o di malattia non è più in grado di prestare ulteriore servizio, una pensione di riposo: laddove il ministro attuale ereditate che questi funzionari non debbano essere considerati come veri funzionari pubblici, e quindi non sia loro applicabile il disposto dell'accennato regio brevetto del 1835: bensì gli affidò che trovandosi

vacante qualche piazza da segretario di tribunale o di giurisdizione, esso li avrebbe preferiti.

L'ufficio centrale stimò di non dover entrare nel punto di diritto, se, giusta i proprii e rigorosi termini della legge, gli attuari abbiano o no da considerarsi come ufficiali pubblici, degni perciò di godere del favore dell'accennato regio brevetto; osservò bensì che militava a favore di essi una evidente ragione d'equità, per cui dopo aver essi prestato servizio finora, trovandosi o invecchiati, o in istato di malattia, abbia il Ministero da provvedere loro o con altro impiego o con quell'altro qualsiasi modo che avviserà più conveniente.

Questa medesima conclusione l'ufficio centrale la ripete per la nuova petizione degli attuari presso il Magistrato d'appello di Torino, non che degli attuari presso il Magistrato d'appello di Genova, i quali ultimi aggiungono cosa che deve loro tornare a tutto vantaggio, cioè che essi non hanno piazza e che in conseguenza, quanto a loro, è più rigorosamente vero, che sono funzionari pubblici, cui possa e debba applicarsi il disposto del narrato regio brevetto.

Comunque però la cosa abbia a considerarsi, l'ufficio centrale conchiude pel rinvio delle petizioni tutte degli attuari e di Casale e di Torino e di Genova al ministro guardasigilli per quei riguardi di cui le crederà meritevoli.

Mi pare perciò che sarebbe opportuno d'interrogare il Senato se consenta a questo rinvio, prima di entrare nella discussione della legge, alla quale realmente non ha relazione diretta questa domanda degli attuari, avendo la legge solamente fornito occasione alla domanda da mettersi sotto gli occhi del Ministero.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al signor guardasigilli.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Due sono le questioni che possono insorgere circa le petizioni che vennero presentate dagli attuari: la prima è, se essi abbiano rigorosamente diritto ad una pensione a termini della legge del 1835; la seconda, se nel caso in cui non abbiano diritto alla pensione, il Governo debba tuttavia aver riguardo alla posizione loro.

Quanto alla prima, io ho esternato già in altro recinto quale sia la mia opinione; io non credo, cioè, che nella loro qualità di attuari, i quali erano semplicemente investiti di un ufficio pubblico che esercitavano nel loro interesse....

SCLOPIS. Domando la parola.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia.nè prestavano servizio allo Stato, io non credo, dico, che abbiano questa ragione; e penso inoltre che sia perfettamente fuori del caso di sollevare tale questione od in questo, od in altro recinto.

La legge del 1835 determina quali siano le persone a cui si appartenga il diritto di ottenere la pensione, ed esiste una Commissione, la quale è incaricata di esaminare se chi domanda la pensione si trovi nelle condizioni volute da quella legge per ottenerla.

Qualunque però siasi la mia opinione, della quale non debbesi ora far caso, io non incontro difficoltà alcuna d'assumere l'impegno dinanzi al Senato di trasmettere alla detta Commissione la petizione degli attuari.

Se egli si troveranno nelle condizioni volute dalla legge del 1835 per ottenere la pensione, dal canto mio certamente non si opporranno ostacoli a che la loro domanda abbia effetto, ed assicuro anzi il Senato che di

ciò sarei molto soddisfatto, perchè provvisti che fossero di una pensione, gli attuari sarebbero meno insistenti a chiedere altri impieghi, e specialmente le segreterie, che fossero per rendersi vacanti; perocchè egli è certo che, in difetto di pensione, il Governo si crederebbe più strettamente obbligato ad impiegarli.

Da questo lato mi pare che non vi possa essere dissenso.

Quanto all'altro punto, se nel caso che la Commissione incaricata d'esaminare se gli attuari abbiano diritto alla pensione non creda appoggiata la loro domanda, sieno tuttavia meritevoli di riguardo, io dichiaro apertamente dinanzi al Senato che in verità li reputo meritevoli di speciale considerazione, e prendo l'impegno che tuttavolta si renda vacante qualche posto di segreteria a cui possano aspirare, ed abbiano essi la capacità di esercitarla, saranno per tale impiego preferiti. Del rimanente io non saprei in qual altro modo soddisfare agli attuari, non essendo certamente in facoltà del Governo di assegnar loro delle pensioni se non vi hanno diritto in forza di legge; ed il Senato sa meglio di me che il Governo non ha facoltà di disporre del denaro delle finanze, oltre alle spese stanziare in bilancio; e che sotto il titolo delle pensioni non essendovi fondi destinati per gli attuari che rimangano privi del loro impiego, il Governo è impossibilitato a conceder loro alcuna pensione o sussidio.

Io credo di aver con ciò sufficientemente appagato il desiderio della Commissione, sembrandomi che le sue conclusioni mirassero a questo scopo.

PRESIDENTE. Ha la parola il senatore Sclopis.

SCLOPIS. Io mi alzo per appoggiare quanto diceva il relatore dell'ufficio centrale in proposito degli attuari.

Io veramente non posso dividere l'opinione dell'attuale guardasigilli, contraddetto dall'opinione dei suoi predecessori, che gli attuari presso gli antichi Senati e le odierne Corti d'appello non sieno impiegati governativi. Io vedo che l'attuario ha uno stabilimento dato dal Re, e vedo che le sue funzioni non sono funzioni di volontario contatto colle parti, ma sono funzioni determinate dalla procedura. Quando la procedura si faceva tutta presso i magistrati, i notai dei magistrati erano gli attuari. Dunque gli attuari vestivano un carattere analogo a quello di segretari, a quello di funzionari necessari per la spedizione delle cause.

Consequentemente io credo che gli attuari, conformemente all'opinione degli altri guardasigilli, debbono essere considerati come funzionari pubblici investiti d'impiego con decreto o provvidenza regia, e per conseguenza per nulla diversi da quelli che non aveano una provvisione dal Governo, ma che ritraevano dall'uso del loro impiego una sufficiente remunerazione.

Ai tempi antichi questo era uso comune, ed anche il magistrato era retribuito in grandissima parte per diritti incerti, i quali venivano a compiere la retribuzione che ora sotto il nome di stipendio fu assunta dal Governo.

Io quindi credo che, come regi impiegati, gli attuari dei vari magistrati di appello abbiano un diritto positivo ai riguardi del Governo; dico riguardi, perchè non voglio entrare nell'esame se sia applicabile a questi attuari il regio brevetto del 1835, brevetto tassativo e che potrebbe per conseguenza dirsi non estensibile agli attuari.

Ma qui sorge una grave questione, cioè: che quando si tratta di soppressione d'impiego il Governo è in dovere di pensare a mettere in qualche assetto l'esistenza di quegli impiegati che senza loro colpa, ma per fatto del Governo,

perdono la loro esistenza. E penso che in tutti i Governi bene ordinati non si possa mai tollerare che per un fatto indipendente dalla volontà o dagli atti dell'individuo, quando un individuo non ha demeritato nell'esercizio del suo impiego, questi debba essere ridotto ad elemosinare ove non posseda del proprio, e tale sarebbe la condizione degli attuari. E per conseguenza se non un'applicazione del brevetto del 1835, io avrei desiderato che si fosse pensato nella stessa legge della tariffa a provvedere in qualche modo, perchè, fino a che fossero provveduti di un'onesta sussistenza mediante corrispondenza di lavoro, gli attuari non fossero messi, come si suol dire, sulla via.

Non è questo il modo di considerare i lunghi lavori, lavori, dirò, non di grande eminenza, ma di grandissima fiducia; tanto è vero che gli attuari erano depositari non solo dei titoli più preziosi, ma di oggetti di valore, insomma erano i veri depositari della fede pubblica presso i magistrati. Io scorgo a malincuore rompersi questa esistenza senza portare loro nemmeno un pensiero non dirò di remunerazione, ma di assegnazione di quel tanto che loro sia necessario per vivere.

Osservate, o signori, che molti di questi impiegati sono già provetti d'età, che non avranno per conseguenza veri mezzi di poter entrare in altra carriera. Ho sentito con soddisfazione dall'onorevole signor ministro guardasigilli che loro si prometta quando che sia di essere nominati ad una segreteria di giudicatura; questa offerta di segreteria di giudicatura per molti equivarrebbe però ad un diniego assoluto di onesta sussistenza, perchè sicuramente un uomo logoro, avanzato in età, non è più adatto a quel servizio continuo di lavoro che esigesi nelle segreterie di giudicatura, non potrà assoggettarsi a quel nuovo dovere, e gli converrà di rinunciare al sostentamento piuttosto che mal sostenere le parti che gli si vogliono affidare. Per conseguenza per quanto so e posso, per una lunga esperienza che ho avuto l'onore di avere nel corso della mia carriera nella magistratura, raccomando al Senato questa istanza che fanno nella loro petizione gli attuari delle quattro Corti d'appello.

E poichè ho parlato dei segretari di giudicatura, io credo di compiere un debito di giustizia, debito di giustizia radicato in me dalla lunga convinzione in cui sono che la maggior parte dei segretari di giudicatura non hanno una retribuzione sufficiente al lavoro che sono tenuti di fare per le funzioni di cui sono incaricati, perciò pregherò il Ministero di voler provvedere nel termine il più breve e nel modo il più conveniente a che i segretari di giudicatura siano sufficientemente retribuiti. E quando dico sufficientemente retribuiti non parlo di larghezze, parlo solamente di quel tanto che è necessario perchè un uomo possa vivere decentemente, impiegando tutto il suo tempo nelle pubbliche funzioni, poichè nelle condizioni in cui sono una gran parte dei segretari di giudicatura, accade che facciano dei soprusi e che manchino al loro dovere. Non bisogna mai tollerare che uomini incaricati di funzioni pubbliche si trovino in quel bivio.

Io protesto davanti al Senato che se non si pensa a provvedere in un modo un po' più soddisfacente ad una gran parte dei segretari di giudicatura, non solamente si manca a quanto si deve per debito di giustizia a quei funzionari, ma si compromette il pubblico servizio.

MATTARELLI, ministro di grazia e giustizia. Poichè ho dichiarato di non avere alcuna difficoltà di trasmettere alla Commissione incaricata di esaminare le dimande aventi

per oggetto pensioni di ritiro la petizione presentata dagli attuari, io non entrerò nella discussione che pare abbia inteso di sollevare l'onorevole senatore Sclopis, se essi attuari vi abbiano o non diritto. Se vi avranno diritto, la Commissione proporrà, giacchè io non intendo di opporre ostacoli, la determinazione da prendersi in proposito; e quindi mi pare che in ciò l'onorevole signor senatore Sclopis non possa dissentire dal Ministero.

Ma egli diceva: se la legge del 1835 non attribuisce cotesto diritto agli attuari, bisognava farne cenno nella presente tariffa, ed aggiungervi un articolo per cui si assegnasse loro una pensione.

Parmi che il senatore Sclopis, qual membro della Commissione incaricata di esaminare il Codice di procedura civile, avrebbe potuto in quella circostanza assai meglio che ora prevedere questo caso....

SCLOPIS. Domando la parola.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. perchè non è la tariffa che faccia cessare l'ufficio degli attuari; essa non ha altro oggetto che di stabilire i diritti dovuti per gli atti giudiziari. Le funzioni degli attuari vengono bensì a cessare per effetto della nuova procedura, nella quale si trovano ommessi. Allora adunque che trattavasi dell'approvazione del nuovo Codice, sarebbe stato momento più opportuno che non sia il presente per mettere in deliberazione se bisognasse assegnare una pensione agli attuari che venivano ad essere privi dell'ufficio.

Del rimanente, io credo che sia molto grave la questione, se agli attuari debba assegnarsi uno stipendio o pensione, perchè l'ufficio che esercitano non ha propriamente per oggetto il servizio dello Stato, e quindi non possono essere pareggiati a coloro che, trovandosi agli stipendi dello Stato hanno il diritto d'ottenere una pensione, per ciò solo che venga soppresso l'impiego di cui trovansi investiti.

Entrando, o signori, in questa via di concedere indennità tuttavolta che per disposizione di legge e nell'interesse generale dello Stato l'esercizio di certe funzioni, che sono professionali, venga a cessare, noi aggraveremmo senza legittimo motivo le finanze e le ridurremmo ad una condizione insopportabile.

Ma, lo ripeto, non parmi sia questo il momento opportuno di trattare simile questione.

Quanto alla condizione dei segretari, come ebbi già ad avvertire nella Camera dei deputati, porto fiducia che i diritti stabiliti nella presente tariffa riusciranno più che sufficienti anche per la massima parte, e quasi la totalità dei segretari di mandamento.

Ho dichiarato ancora che, se rimarrò convinto che alcuni di questi segretari non possano conseguire dal loro ufficio quanto basti per vivere onestamente, io non sarò alieno dal proporre al Parlamento lo stanziamento d'una somma destinata ad assegnar loro un sussidio; ma non credo che sia attualmente il caso di aumentare i diritti relativi agli atti spettanti al loro ufficio. Per altra parte tali diritti io li credo proporzionati alla qualità degli atti, e finchè l'esperienza non venga a dimostrarli insufficienti, non è conveniente di aumentarli.

La tariffa, come viene proposta, non è che provvisoria; essa cadrà di nuovo sotto esame allora quando andrà in revisione il Codice di procedura civile, cioè nella sessione parlamentare del 1858. E tuttavia, se nell'intervallo l'esperienza mostrerà che i diritti fissati dalla tariffa non bastino ad una gran parte dei segretari di mandamento, allora si

potrà modificarla e si potrà anche determinare se venga assegnare ai segretari uno stipendio, destinando all'uopo certi diritti di segreteria, e senza aggravare di soverchio le finanze.

Se oggi il Ministero venisse proponendo una legge intesa ad assegnare uno stipendio a tutti indistintamente i segretari delle Corti d'appello, dei tribunali e delle giudicature mandamentali, la condizione dell'erario resterebbe quanto mai aggravata; ed io non so se l'incameramento di certi diritti potrebbe compensarlo della spesa.

Per venire ad una simile deliberazione è necessario ad ogni modo che si faccia un esperimento della nuova procedura e della tariffa.

Assicuro l'onorevole senatore Sclopis, che la condizione di questi segretari mi sta veramente a cuore, ma mi sta pure a cuore l'interesse delle finanze, perocchè non si potrebbero favorire di troppo i segretari senza aggravare di soverchio la condizione delle finanze.

Prego adunque il Senato a non volersi fermare più oltre sopra questa petizione, e di passar oltre alla discussione della legge.

DE MARCHERITA, relatore. L'ufficio centrale pensa che non era il caso di parlare dell'attuale domanda degli attuari perchè loro si provvedesse, nè del Codice di procedura civile, nè tanto meno nella tariffa.

In quello è regolata la forma degli atti giudiziari; in questa si determinano le retribuzioni da darsi per ciascuno degli atti di competenza di codesti ufficiali. Non era dunque il caso, ripeto, nè nel Codice di procedura civile, nè in occasione della votazione della tariffa giudiziaria, di occuparsi di questi funzionari che debbono cessare dal loro servizio quando sarà messo in vigore il Codice e la tariffa che fa seguito.

È il caso bensì di un provvedimento speciale determinato se non dalla qualità di veri funzionari pubblici, che inclini l'ufficio stesso a ravvisare non del tutto sformita di fondamento nelle basi dei regolamenti che concernevano questi funzionari, ma solo a termini delle leggi generali d'equità e di giustizia, le quali male acconsentono che coloro i quali per lunga serie d'anni si sono consacrati a questo faticoso e delicato ufficio, sieno per l'avvenire, senza loro fatto o colpa privati del loro impiego e lasciati nella indigenza dal Ministero.

Insiste perciò l'ufficio centrale perchè si ordini l'invio di queste suppliche al ministro guardasigilli, affinchè, previo l'avviso della Commissione, come egli ha dichiarato, senta se essi abbiano diritto ai benefici portati dal regio brevetto del 1835, e in caso d'opinione contraria, egli veda di dare quei provvedimenti che nella sua giustizia, e secondo quelle regole generali che ho accennate, devono necessariamente aver luogo a favore di questi funzionari, i quali per verità meritano grande compassione.

SCLOPIS. Il signor guardasigilli mi ha gentilmente avvertito che avrei dovuto far caso di queste considerazioni mentre io faceva parte della Commissione per l'esame del Codice di procedura civile.

Ad una parte di questa obiezione personale a me ha già favorito di rispondere l'onorevole relatore dell'ufficio centrale, notando come là non fosse il sito; all'altra parte rispondo, citando a testimonio l'onorevolissimo signor guardasigilli, il quale, spero, non avrà dimenticato come nelle varie conferenze che si tennero nella Commissione con l'intervento dell'onorevolissimo guardasigilli, io fossi uno di quelli che credevano necessario che l'entrata in

esecuzione del Codice di procedura civile fosse accompagnata da molte più leggi, che non lo sia la presente. Insistetti grandemente ed in seno alla Commissione, ed in pubblica adunanza del Senato, perchè precedesse all'esecuzione del Codice di procedura civile una legge organica sopra il collegio dei causidici, una legge di disciplina per gli avvocati, infine che si preparasse il personale in modo conveniente alla innovazione grandissima che si faceva nel sistema del nostro rito giudiziario.

Io avrei creduto, e credo ancora, che con questo mezzo di varie leggi che avrebbero accompagnata l'esecuzione del Codice di procedura civile, si sarebbero evitati anticipatamente molti inconvenienti che probabilmente si manifestarono fra pochi mesi.

Ma quando dissi che credeva che si sarebbe provveduto all'occasione della tariffa, è perchè, considerando io come debito di giustizia il provvedere a questi individui, poteva ragionevolmente supporre che con le leggi stesse, o con disposizioni transitorie, o con una legge a parte, si fosse il Ministero fatto carico di questa circostanza di persone, di impiegati.

Io dirò francamente, che sono molto preoccupato dell'esistenza degli impiegati, e credo che gli impiegati, a cui non si pensa, non diventeranno sicuramente i migliori; io credo che il tenerne poco conto all'occasione che si ritirano dal servizio, involontariamente e non per demerito, non sia un merito che acquisti il Governo.

Mi occorre di avvertire, quanto alle ultime parole pronunziate dall'onorevolissimo guardasigilli, che se a lui preme molto più la condizione delle finanze che non la condizione particolare dei segretari di giudicatura, a me preme anzi tutto la ragione principalissima della giustizia e del servizio pubblico, quindi ove il servizio pubblico o la giustizia non sia rispettata, allora io tengo in seconda fila e la ragione delle finanze e la ragione degli individui. Non è punto per aggravare le finanze, è per assicurare il servizio che io parlo.

Io prego il signor guardasigilli di volersi informare da quanti ebbero l'ordine di sedere alla direzione della magistratura da vent'anni a questa parte; e tutti, sono certo, faranno coro a quello che io diceva, che faceva bisogno di migliorare la condizione di questi impiegati per averli buoni, e quindi togliere gravi inconvenienti; perchè non si troveranno persone che vogliono mettersi al cimento di morir di fame e di lavorar tutto il giorno.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Risponderò due parole all'onorevole senatore Sclopis, osservando ch'io non ho detto che mi stesse più a cuore la condizione delle finanze di quella degl'impiegati; ho detto che la condizione delle finanze mi stava ugualmente a cuore. Per me non si è fatto un confronto fra una condizione e l'altra, e non si è posposta la condizione dell'impiegato agli interessi delle finanze. Non veggio tuttavia ragione perchè l'interesse delle finanze debba essere posposto a quello degli impiegati.

Del resto, io ripeto ciò che ho detto, che, senza aver mestieri d'eccitamenti, al Governo sta a cuore la condizione degl'impiegati, e particolarmente per ciò che riflette la magistratura lo dimostra il progetto di legge che già venne presentato, col quale quasi tutti gli stipendi della magistratura, e quelli specialmente delle cariche inferiori della medesima ricevono aumenti.

E così mi pare che non solo in parole, ma in fatti ho dimostrato che la sorte degli impiegati mi sta realmente a cuore.

Diceva l'onorevole senatore Sclopis che si vogliono mettere questi impiegati in mezzo ad una via; ma ho già risposto che se gli attuari debbono essere pareggiati agli impiegati, e se, a giudizio della Commissione incaricata di tale esame, avranno diritto alla pensione, l'otterranno. Ma se invece gli attuari non potessero a niun patto essere annoverati fra gli impiegati, l'osservazione dell'onorevole senatore Sclopis non potrebbe applicarsi al Ministero.

Non aggiungo di più, perchè trattasi di una questione affatto estranea alla discussione, che si restringe alla tariffa, e non concerne per nulla nè gli attuari, nè gli altri impiegati della magistratura.

PRESIDENTE. Per dar termine a questa discussione accidentale, che non è veramente connessa con la legge che ci occupa, debbo mettere ai voti la proposizione fatta dall'ufficio centrale, vale a dire che le pétizioni degli attuari dei diversi magistrati d'appello sieno inviate al ministro guardasigilli per quei riguardi di cui le crederà meritevoli.

Chi stima di approvare le conclusioni prese dall'ufficio centrale, voglia rizzarsi.

(Sono approvate.)

Domando anche il voto del Senato sulla chiusura della discussione generale.

Chi intende passare alla discussione dell'unico articolo che compone questa legge, voglia levarsi.

(La discussione generale è chiusa.)

DI CASTAGNETO. Domando la parola.

* **PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Di Castagneto.

DI CASTAGNETO. Domandai la parola relativamente a quell'espressione: « nella sessione parlamentare dell'anno 1858. »

Mi pare che il signor guardasigilli avrebbe dovuto sapere che le sessioni parlamentari alle volte si prolungano talmente, che possono recare la differenza di un anno o due. Sarebbe più a proposito dire: nella sessione del 1858.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Qualunque sia la sessione, si intende quella parlamentare dell'anno 1858. D'altronde, se durasse due anni, la sessione che viene appresso prende la data dell'anno successivo; di modo che non credo che questo inconveniente possa verificarsi.

Se basta la mia dichiarazione, non avrò difficoltà alcuna di proporre la revisione della tariffa nell'anno 1858, se allora sarò ancora ministro.

DI CASTAGNETO. Facevo questa osservazione perchè attualmente siamo solo nella sessione del 1853 e già corre l'anno 1855.

Ora la differenza di due anni ha una grande importanza.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni si intende che la Camera vuol procedere oltre.

Do lettura dell'articolo unico:

« Le tariffa annessa alla presente legge pei diritti dovuti ai giudici di mandamento, ai segretari ed agli uscieri, e per gli onorari degli avvocati, procuratori e periti, nonchè per le altre spese riguardanti le materie contemplate nel Codice di procedura civile, stato promulgato colla legge 16 luglio 1854, ed altre relative, è approvata, ed avrà esecuzione cominciando col giorno 1° di aprile 1855.

« Nella sessione parlamentare dell'anno 1858 sarà posta in deliberazione la revisione di essa tariffa, insieme con quella del detto Codice di procedura civile. »

(È approvato.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE INTORNO AI COMMISSARI DI LEVA.

PRESIDENTE. Il secondo progetto di legge che cade in discussione è quello riguardante lo stabilimento di nuovi commissari di leva, sul quale dichiaro aperta la discussione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1790.)

DI COLLEGGIO GIACINTO, relatore. Prima che si venga alla discussione della legge sulla quale io era stato incaricato di riferire, debbo scusarmi presso l'ufficio centrale e presso il Senato di un'ommissione che ha avuto luogo nella relazione che fu distribuita. (Vedi volume *Documenti*, pag. 1793.)

I commissari di leva erano già oggetto di una disposizione speciale nella legge 27 giugno 1850 sulle pensioni militari. L'ultimo alinea dell'articolo 22 di tal legge è così concepito :

« Il servizio prestato dai commissari di leva in questa loro qualità è per metà computato in aumento alla pensione che loro spetta ove non sia loro applicato il primo alinea del presente articolo. »

Il quale primo alinea dice:

« Qualunque servizio effettivo si computa per intero sino al compimento degli anni richiesti per il conseguimento del *minimum* della pensione. »

Questa disposizione si riferisce ai servizi resi dagli antichi commissari di leva, a quelli cioè anteriori alla legge 14 maggio 1851, e non ha relazione propriamente colla disposizione che siamo chiamati a sancire quest'oggi.

Ho creduto dover fare di ciò menzione per dimostrare come in ogni tempo i servizi dei commissari di leva sono stati oggetto di disposizioni speciali.

PRESIDENTE. Non chiedendosi da altri la parola per la discussione della legge non ho che a leggere gli articoli che la compongono e metterli ai voti.

« Art. 1. I commissari di leva, che a tenore dell'articolo 15 della legge del 20 marzo 1854 devono essere istituiti in ogni provincia dello Stato, saranno scelti preferibilmente fra gli ufficiali militari ed altri impiegati dell'Amministrazione della guerra giubilati od in riforma. »

(È approvato.)

« Art. 2. Gli stipendi e le indennità di trasferta dei commissari di leva saranno regolati in conformità della tabella annessa alla presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 3. Gli stessi commissari potranno cumulare la pensione di giubilazione o di riforma collo stipendio loro assegnato a termini dell'articolo precedente. »

(È approvato.)

« Art. 4. Venendo i commissari predetti dispensati dall'ulteriore esercizio delle loro funzioni, potrà loro concedersi un aumento della pensione, in modo però che tale aumento non ecceda il tre per cento dello stipendio loro assegnato, nella qualità di commissario, per ogni anno di servizio prestato nella qualità medesima.

« Tale aumento non potrà mai essere concesso nel caso di rimozione. »

(È approvato.)

« Art. 5. Per l'eseguimento della presente legge sarà aggiunta al bilancio 1855 del Ministero degli interni la complessiva somma di lire 44,740 da applicarsi e ripartirsi nel modo seguente :

CATEGORIA 16, <i>Personale delle intendenze provinciali: stipendio dei commissari</i>	L. 29,100
— 17, <i>Indennità di trasferta e spese di cancelleria</i>	> 15,640
	Totale . . . L. <u>44,740</u>

(È approvato.)

(Vedi la *Tabella degli stipendi e delle indennità*, volume *Documenti*, pag. 1793.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA SOPPRESSIONE DEI MAGISTRATI DEL CONSOLATO E LA CREAZIONE DI UN TRIBUNALE DI COMMERCIO NELLE CITTÀ DI TORINO E DI NIZZA.

PRESIDENTE. A seconda del voto emesso dalla Camera, pongo in discussione il progetto di legge riguardante la soppressione dei magistrati del Consolato di Torino e di Nizza e la creazione di un tribunale di commercio in ambe queste città, sul quale progetto dichiaro aperta la discussione generale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1847.)

Se non chiedesi la parola passerò alla lettura degli articoli.

« Art. 1. I magistrati del Consolato di Torino e di Nizza cesseranno dalle loro funzioni il 31 marzo 1855, e rimarranno da tale giorno soppressi. »

(È approvato.)

« Art. 2. Il 1° aprile 1855 nelle città di Torino e di Nizza entrerà in funzione un tribunale di commercio che il Governo è autorizzato ad istituire in ciascuna di dette città, osservate, quanto alla loro composizione, le norme stabilite nel libro quarto, titolo primo, del Codice di commercio, ommesso solo ed intanto l'ufficio del consultore legale contemplato nell'articolo 663 del detto Codice. »

(È approvato.)

« Art. 3. Le spese dei locali che occuperanno i tribunali di commercio istituiti in Torino e Nizza saranno a carico delle rispettive provincie a cominciare dal 1° del 1856. »

(È approvato.)

« Art. 4. Le cause criminali e correzionali che i magistrati del Consolato di Torino e Nizza lasceranno indecise saranno proseguite e giudicate dalle Corti d'appello e dai tribunali provinciali a cui apparterranno, secondo le regole di competenza stabilite nel Codice di procedura criminale. »

(È approvato.)

« Art. 5. Le cause civili state introdotte in via di appellazione o pendenti in via di rinvocazione avanti ai detti magistrati del Consolato, che si troveranno indecise il 1° aprile 1855, saranno portate mediante un atto di citazione avanti alle Corti d'appello di Torino e di Nizza, e saranno ulteriormente instrutte e spedite a mente dell'articolo 583 del Codice di procedura civile.

« Le cause vertenti in prima istanza saranno continuate davanti ai tribunali di commercio da istituirsi, senza necessità di nuova citazione. »

(È approvato.)

« Art. 6. Le cause commerciali non eccedenti il valore di lire 300, anche nelle città ove trovasi istituito un tribu-

nale di commercio, saranno giudicate dai giudici di mandamento, salvo l'appello, a mente del 2° alinea dell'articolo 685 di detto Codice di commercio. »

(È approvato.)

« Art. 7. Il detto articolo 685 nella parte riguardante la giurisdizione attribuita al giudice di settimana è abrogato.

« Sono parimenti abrogate le lettere patenti 24 aprile 1843. »

(È approvato.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER AUTORIZZARE LA DIVISIONE AMMINISTRATIVA DI TORINO AD ECCEEDERE IL LIMITE ORDINARIO DELLA SUA IMPOSTA.

PRESIDENTE. Resta che, a seconda del voto emesso dal Senato, si metta in discussione il progetto di legge riguardante l'autorizzazione alla divisione amministrativa di Torino di eccedere il limite ordinario delle imposte, sul quale dichiaro aperta la discussione generale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1889.)

Non chiedendosi la parola, darò lettura dell'articolo unico di cui si compone il progetto:

« La divisione amministrativa di Torino è autorizzata a ripartire nell'anno mille ottocento cinquantacinque un'imposta di un milione di lire per far fronte alle spese dello stesso esercizio, comuni a tutte le provincie che la compongono, in conformità della deliberazione presa dai suoi rappresentanti in seduta del 22 novembre mille ottocento cinquantaquattro. »

(È approvato.)

Si procede ora per atti separati allo squittinio delle quattro leggi state approvate, cominciando dalla tariffa giudiziaria.

Risultato della votazione:

Votanti 58
Voti favorevoli 57
Voti contrari 1

(Il Senato adotta.)

Viene ora la legge sui commissari di leva.

Risultato della votazione:

Votanti 55
Voti favorevoli 54
Voti contrari 1

(Il Senato adotta.)

Si procede alla votazione della legge sulla soppressione del magistrato del Consolato di Torino e Nizza, e la creazione di un tribunale di commercio in quelle due città.

Risultato della votazione:

Votanti 57
Voti favorevoli 55
Voti contrari 2

(Il Senato adotta.)

Si passa in ultimo alla votazione della legge che dà facoltà alla divisione amministrativa di Torino di eccedere il limite ordinario delle imposte.

Risultato della votazione:

Votanti 57
Voti favorevoli 45
Voti contrari 12

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 4 3/4.

TORNATA DEL 30 MARZO 1855

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Annunzio della morte del senatore Bermondi — Congedo — Sunto di petizioni — Istanza del senatore De Cardenas in ordine ad una petizione di abitanti del comune di Cella — Osservazioni del ministro di grazia e giustizia — Proposte dei senatori Di Pollone e Di Castagneto — Approvazione delle medesime — Omaggi — Presentazione di nove progetti di legge — Discussione sul progetto di legge portante autorizzazione della spesa necessaria per l'esecuzione di opere nel porto d'Arona — Considerazioni e schiarimenti del ministro dei lavori pubblici — Risposta del senatore Di San Martino, relatore — Nuove spiegazioni del ministro dei lavori pubblici — Replica del relatore — Adozione dell'articolo unico del progetto.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4 pomeridiane colla lettura del processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.

PRESIDENTE. Do conoscenza d'una lettera del senatore Massimo di Montezemolo, che per motivi di salute chiede un congedo di quindici giorni.

Chi lo accorda, sorga.

(È accordato.)

Debbo anche, con mio rammarico, annunziare al Senato la perdita, che abbiamo recentemente fatta, del nostro collega signor senatore Bermondi, mancato ai vivi nei giorni passati in Nizza.

Una tale mancanza non varia punto il nostro numero legale, la cui cifra rimane sempre di 54.

Si dà conoscenza d'un sunto di petizioni.

QUARELLI, segretario, legge:

1408. Cento novanta individui del comune di Cogoleto, provincia di Savona (Petizione mancante dell'autenticità delle firme),

1409. Cinquantasei individui del comune di Feglino, provincia d'Albenga (Petizione mancante dell'autenticità delle firme),

1410. Venti individui del comune di Segno, provincia di Savona (Petizione mancante dell'autenticità delle firme),

1411. Ventinove individui della parrocchia di Stella (Petizione mancante dell'autenticità delle firme),

1412. Ottantaquattro individui del comune di Albissola Marina (Petizione mancante dell'autenticità delle firme),

1418. Trentasei individui della parrocchia di Stella San Bernardo (Petizione mancante dell'autenticità delle firme),

1414. Il clero del comune d'Annecy,

1415. Il prevosto dei Santi Nazario e Celso di Varazze, provincia di Savona,

1416. Pietro Carruti di Varazze, provincia di Savona,

1417. Mille settecento settantatré abitanti della provincia di Saluzzo,

1418. Settecento ottantacinque abitanti dei comuni di Rossana e Lemma Saluzzo,

1419. Sessantatré abitanti del comune di Castelletto d'Orba, provincia di Novi,

1420. Duecento cinquantun abitanti del comune di Dogliani, provincia di Mondovì,

1421. Cento otto abitanti del comune di Taggia, provincia di San Remo,

1422. Cento cinquantanove abitanti del comune di Santhià, provincia di Vercelli,

1423. Cento novantanove abitanti del comune di Cavour, provincia di Pinerolo,

1424. Cento trentun abitanti del comune di Sanfront, provincia di Saluzzo, compreso il clero,

1425. Trentatré abitanti del comune di Casorzo, provincia di Casale, compreso il clero,

1426. Cento ottanta abitanti del comune di Montà, provincia d'Alba,

1427. Novanta abitanti del comune di Benevello, provincia d'Alba,

1428. Cento diciannove abitanti del comune di Monteu Roero, provincia d'Alba,

1429. Cento venticinque abitanti del comune di Verduo, provincia d'Alba,

1430. La vicaria del comune di Rocca di Corio, provincia di Torino,

1431. Il clero dei comuni di Cavour e Garzigliana, provincia di Pinerolo,

1432. Novantatré tra sacerdoti ed abitanti del comune di Fontanile, provincia d'Acqui,

1433. I religiosi dei Minori conventuali di Santa Maria di Sassari in Sardegna,

1434. Quarantaquattro abitanti della provincia di Casale,

1435. I canonici dell'insigne collegiata di San Biagio in Finalborgo,

1436. D. Arsenio Rossel Casel abate di governo del monastero di San Pietro in Savigliano,

1437. Conte Giacinto Sannazzaro, compatrono del beneficio di San Giacomo in Giarole, provincia di Casale,

1438. I frati del convento degli Agostiniani in Loano,
 1439. Cento novanta abitanti del comune di Cilavegna, provincia di Lomellina,
 1440. Cento dodici abitanti del comune di Beinette, provincia di Cuneo,
 1441. Ottantotto abitanti del comune di Pont Canavese, provincia d'Ivrea,
 1442. Cento quarantacinque abitanti del comune di Vische, provincia d'Ivrea,
 1443. Seicento cinquantasei abitanti del comune di Valperga, provincia d'Ivrea,
 1444. Mille duecento ottanta individui della provincia di Sassari, firmati in distinti fogli,
 1445. Cento cinquantotto signore della prov^a di Sassari,
 1446. I canonici e sacerdoti della vicaria d'Albenga,
 1447. Settecento ottantacinque abitanti del comune di Giaveno, provincia di Susa, compreso il clero dello stesso comune in numero di 80,
 1448. Duecento cinquantotto abitanti del comune di Mondovì Piazza,
 1449. Cinquantadue abitanti della borgata di Provonda, frazione di Giaveno,
 1450. Cinquecento quarantun abitanti di Nizza Monferr.,
 1451. Cento trentacinque abitanti del comune di Boves, provincia di Cuneo,
 1452. Cento venticinque abitanti del comune di Camogli, provincia di Genova,
 1453. Il signor avvocato Luigi Gallo di Genova,
 1454. Quindici abitanti del comune di Busachi,
 1455. Cinquanta abitanti del comune di Oristano (Sardegna),
 1456. Trentotto abitanti del comune di Spigno, provincia d'Acqui,
 1457. Trentun abitanti del comune di Valdieri, provincia di Cuneo,
 1458. Ottantaquattro abitanti del comune di Entraque, provincia di Cuneo,
 1459. Quindici abitanti del comune di Andonno, provincia di Cuneo,
 1460. Trecento trentacinque abitanti del comune di Caraglio, provincia di Cuneo,
 1461. Cento ventisette abitanti della provincia di Cuneo,
 1462. Trenta abitanti del comune di Vernante, provincia di Cuneo,
 1463. Quarantasette abitanti del comune di Bernezzo, provincia di Cuneo,
 1464. Trentaquattro abitanti del comune di Demonte, provincia di Cuneo,
 1465. Sessantacinque abitanti o domiciliati nella parrocchia di Borgo Cornalense, e nei comuni di Villastellone, Carignano e Carmagnola, provincia di Torino,
 1466. Le monache Clarisse del monastero di Santa Chiara di Cuneo,
 1467. I religiosi Minori Osservanti di San Saturnino in Sardegna,
 1468. I canonici della cattedrale e beneficiata d'Aosta,
 1469. I canonici e beneficiati dell'insigne collegiata di San Pietro e Sant'Orso in Aosta,
 1470. I parroci e sacerdoti del comune e vicariato di Zoagli,
 1471. I canonici, curati e preti della città di Ciampèri,
 1472. I canonici, curati e preti del comune di Saint-Jean de Maurienne,
 1473. I canonici patronati dell'insigne collegiata di Nulvi,
 1474. I canonici, curati e preti della diocesi d'Annecy,
 1475. Diversi abitanti di Desertetto (Petizione mancante dell'autenticità delle firme),
 1476. Trecento nove abitanti del comune di Rocca Grimaldi, provincia d'Acqui,
 1477. Novantasei abitanti del comune di Bairo, pr^a d'Ivrea,
 1478. Sessantun abitanti del comune di Garzighiana, provincia di Pinerolo,
 1479. Quarantotto abitanti del comune di Pieve di Silvano d'Orba,
 1480. Duecento cinquantun abitanti del comune di Revello, provincia di Saluzzo, compresi i consiglieri,
 1481. I signori Cesare Ramella e Branca Giuseppe, il primo patrono e l'altro sacerdote della beneficiata di San Carlo nella parrocchia di Breme, diocesi di Vigevano,
 1482. I canonici, curati e preti unitamente a vari individui della diocesi d'Annecy, sottoscritti in diversi fogli aventi lo stesso modulo,
 1483. I parroci, rettori e sacerdoti dell'arcipresbiterato di Modane,
 1484. Il clero del comune di Gavi, provincia di Novi,
 1485. Trentatré abitanti del comune di Nervi, provincia di Genova, unitamente a diversi preti dello stesso comune,
 1486. I sacerdoti della Valle di Polcevera, diocesi di Genova,
 1487. Settanta individui dei comuni di San Fruttuoso, Marassi e Staglieno, provincia di Genova,
 1488. Diversi abitanti del comune di Calvisio sottoscritti in due distinti fogli (Petizione mancante dell'autenticità delle firme),
 1489. I sacerdoti di Final Marina, diocesi di Genova,
 1490. I parroci e sacerdoti del vicariato di Castiglione,
 1491. Ottantadue cittadini di Genova,
 1492. I canonici, curati e preti unitamente a diversi individui della diocesi di Annecy,
 1493. Cento cinquantasette abitanti del comune di San Germano Vercellese,
 1494. Cento trentadue abitanti del comune di Arborio Vercelli,
 1495. Sessantaquattro individui del comune di Ceva, provincia di Mondovì,
 1496. Trentasei individui del comune di Ponti, provincia d'Acqui,
 1497. Duecento settantacinque individui del comune di Nus, provincia d'Aosta,
 1498. Ottocento ventisei individui della città di Spezia,
 1499. Cento cinquantacinque individui del comune di Marinasco (frazione di Spezia),
 1500. Ottanta individui del comune di Fabbiano (frazione di Spezia),
 1501. Ottocento ottantanove abitanti della città di Carmagnola,
 1502. I canonici dell'insigne collegiata di Masserano, diocesi di Vercelli,
 1503. Il vicario generale ed il canonico penitenziario della cattedrale d'Aosta,
 1504. Quindici individui della provincia d'Aosta,
 1505. Duecento venticinque individui della città d'Alessandria,
 1506. Trecento ventun abitanti della città di Saluzzo,
 1507. Ventisette abitanti della borgata di Viancino, provincia di Vercelli,
 1508. Sessantotto abitanti del comune di Cardè, provincia di Saluzzo,

1509. Ventidue abitanti del comune di Murisengo, provincia di Casale,
1510. Cinquantun abitanti del comune di Valle, provincia di Lomellina,
1511. Seicento novantacinque abitanti della città di Vigevano,
1512. Duecentotré abitanti della città di Moncalieri, provincia di Torino,
1513. Quarantun abitanti della città d'Iglesias (Sardegna),
1514. Cento trentaquattro abitanti del comune di Brossasco, provincia di Saluzzo,
1515. Dodici abitanti del villaggio di Senorbi, provincia di Cagliari,
1516. Duecento quattro abitanti del comune di Entraque, provincia di Cuneo,
1517. Cinquantanove abitanti del comune di Castelnuovo di Ceva, provincia di Mondovì,
1518. Cinquantun abitanti del comune di Gambaeca, provincia di Saluzzo,
1519. Quarantasei abitanti del comune d'Envie, provincia di Saluzzo,
1520. Ottantatré abitanti del comune di Migliarina (frazione di Spezia),
1521. Cento settantanove abitanti della città Nizza Monferrato,
1522. Cinquantaquattro abitanti del comune di Spigno, provincia d'Aequi
1523. I Padri Agostiniani del convento di Savona,
1524. I parroci e sacerdoti del pro-vicariato del comune di Cervo,
1525. Ventisei abitanti della parrocchia di S^a Maria Ausiliatrice, comune di Murisengo,
1526. I curati, rettori e preti di diversi arcipresbiterati della diocesi di St-Jean de Maurienne, sottoscritti in distinti fogli aventi tutti lo stesso modulo,
1527. Il Capitolo di S. Dalmazzo del comune di Quargnento,
1528. I sacerdoti ed oblati de' Santi Eusebio e Carlo nella chiesa e collegio di Sant'Andrea in Vercelli,
1529. Diversi abitanti del comune di Quigliano (Petizione mancante dell'autenticità delle firme),
1530. Anselmo Pisanu, parroco della diocesi d'Ogliastra (Sardegna),
1531. I parroci e sacerdoti dell'arcipresbiterato di Sainte-Hélène des Millières,
1532. Giovanni e Domenico Freccero del comune di Stella, provincia di Savona,
1533. I canonici, parroci e sacerdoti della vicaria di Diano Castello, provincia d'Oneglia,
1534. Ottantacinque proprietari del comune di Diano Calderina, provincia d'Oneglia,
1535. Duecento quattordici abitanti del comune di Fenis, provincia d'Aosta,
1536. Cento sette abitanti del comune di Beinasco, provincia di Torino,
1537. Duecento cinque abitanti del comune di Moncrivello, provincia di Vercelli,
1538. Ventun abitanti del comune di Gambaeca, provincia di Saluzzo,
1539. Cento ottantacinque abitanti del comune di Valgioia, provincia di Susa,
1540. Duecento ventisei abitanti della parrocchia di Santa Maria Maddalena, frazione di Giaveno,
1541. Duecento trentanove abitanti del comune di Vico, provincia di Mondovì,
1542. Quaranta abitanti del comune di Langosco, provincia di Mortara,
1543. Cento abitanti della città di Annecy,
1544. Cento cinquantanove abitanti del comune d'Alghero (Sardegna),
1545. Ottantacinque abitanti della parrocchia di Santa Maria Maddalena, diocesi di Fossano,
1546. I parroci e sacerdoti degli arcipresbiterati d'Aix, Albens, Arith, Chateaufort, Châtelard, Echelles, Maché, Montmélan, De la Motte, Notre Dame, Novalaise, Pont-Beauvoisin, De la Rochette, Ruffieux, Rumilly, Saint-Génix, Saint-Jean de Chevelu, Héry sur Alby, Saint-Pierre d'Albigny, Saint-Vital e d'Yenne, diocesi di Ciampieri,
1547. Duecento sette individui del comune d'Azeglio, provincia d'Ivrea,
1548. Cento sette individui del comune di Castagnole delle Lanze, provincia d'Asti,
1549. Quattrocento sessantun individui del comune di Chivasso, provincia di Torino,
1550. Sessantotto individui del comune di Borgiallo, provincia d'Ivrea,
1551. Quaranta individui del comune di Campo, provincia d'Ivrea,
1552. Diciotto individui del comune di Chiaverano, provincia d'Ivrea,
1553. Trentatré individui del comune di Ciconio, provincia d'Ivrea,
1554. Trentacinque individui del comune di Cintano, provincia d'Ivrea,
1555. Duecento quattro individui del comune di Cuceglio, provincia d'Ivrea,
1556. Diciannove individui del comune di Fiorano, provincia d'Ivrea,
1557. Cento sessantatré individui del comune di Foglizzo, provincia di Torino,
1558. Venti individui del comune d'Issiglio, provincia d'Ivrea,
1559. Quarantadue individui del comune di Lugnacco, provincia d'Ivrea,
1560. Cinquantasette individui del comune di Lusigliè, provincia d'Ivrea,
1561. Ventidue individui del comune di Mazzè, provincia d'Ivrea,
1562. Sessanta individui del comune di Mercenasco, provincia d'Ivrea,
1563. Trecento sedici individui del comune di Montanaro, provincia di Torino,
1564. Trecento quarantasei individui del comune d'Oglianico, provincia di Torino,
1565. Ventidue individui del comune di Palazzo, provincia d'Ivrea,
1566. Quarantotto individui del comune di Pecco, provincia d'Ivrea,
1567. Sessantacinque individui del comune di Priacco, provincia d'Ivrea,
1568. Trentadue individui del comune di Quincinetto, provincia d'Ivrea,
1569. Cinquantatré individui del comune di Romano, provincia d'Ivrea,
1570. Settantadue individui del comune di Rondissone, provincia di Torino,
1571. Settecento quaranta individui del comune di Rivarolo Canavese,

1572. Quarantanove individui del comune di Bueglio, provincia d'Ivrea,
1573. Duecento ottantaquattro individui del comune di Salassa, provincia d'Ivrea,
1574. Ventidue individui del comune di Cortereggio, frazione di San Giorgio Canavese,
1575. Settantatré individui del comune di San Giusto, provincia d'Ivrea,
1576. Diciotto individui del comune di San Martino Perosa, provincia di Pinerolo,
1577. Tredici individui del comune di Scarmagno, provincia d'Ivrea,
1578. Sessantun individui del comune di Torre di Bairo, provincia d'Ivrea,
1579. Duecento ventinove individui del comune di Verolengo, provincia di Torino,
1580. Quarantun individui del comune di Vestignè, provincia d'Ivrea,
1581. Cento cinquantacinque individui del comune di Vialfrè, provincia d'Ivrea,
1582. Nove individui del comune di Vidraceo, prov. d'Ivrea,
1583. Ventisei individui del comune d'Orio, prov. d'Ivrea,
1584. I parroci e sacerdoti della vicaria di Castellamonte, diocesi d'Ivrea,
1585. — della vicaria di Caluso, diocesi d'Ivrea,
1586. — della vicaria di Pavone, dioc. d'Ivrea,
1587. — della vicaria di Pont, diocesi d'Ivrea,
1588. — della vicaria di Settimo Vittone, diocesi d'Ivrea,
1589. — della vicaria di Vico Canavese, diocesi d'Ivrea,
1590. — della vicaria di Vistrorio, dioc. d'Ivrea,
1591. La superiora e tutte le monache Orsoliere del monastero della SS. Annunziata in Rivarolo, diocesi d'Ivrea,
1592. I parroci e sacerdoti della vicaria d'Aglia, dioc. d'Ivrea, unitamente a 182 individui di quel comune,
1593. Il Capitolo della cattedrale d'Ivrea con 73 individui di quel comune,
1594. I parroci e sacerdoti del comune d'Ozegna, provincia d'Ivrea,
1595. — della vicaria di Strambino, diocesi d'Ivrea, unitamente a 195 individui di quel comune,
1596. — della vicaria di Albiano, dioc. d'Ivrea, unitamente a 39 individui di quel comune,
1597. Il clero e 71 abitanti del comune di Borgomasino, provincia d'Ivrea,
1598. Diversi parrochiani di San Bernardo in Savona,
1599. I canonici, arcipreti e beneficiati della collegiata del villaggio d'Osilo, diocesi di Sassari,
1600. Diversi abitanti del comune di Finallesia (Retizione mancante dell'autenticità delle firme),
1601. Cento settantun abitanti del comune di Cigliano, provincia di Vercelli,
1602. Novantadue abitanti della borgata di Roreto, provincia di Mondovì,
1603. I parroci e sacerdoti della vicaria di Cornegliano, diocesi d'Alba,
1604. Trecento sessantaquattro abitanti della provincia di Alessandria, compresi alcuni parroci e sacerdoti,
1605. Cento dodici abitanti del comune di Andezeno, provincia di Torino,
1606. Ottantun abitanti del comune di Vezzano, provincia di Spezia,
1607. Cento trentanove abitanti della borgata di La Calma, frazione di Corio,
1608. Cinquanta abitanti del comune di Carpeneto, provincia d'Acqui,
1609. I padri Carmelitani Scalzi del convento di Sant'Anna in Genova,
1610. Duecento quarantotto cittadini di Torino, firmati in due distinte petizioni,
Ricorrono al Senato perchè voglia rigettare il progetto di legge per la soppressione di comunità e stabilimenti religiosi.
1611. Nove cittadini, capi casa, di Mondovì Breo pongono protesta contro i padri Filippini di quel comune, per avere i medesimi carpito le sottoscrizioni di ragazzi affidati alla loro educazione ad una petizione sporta al Senato per il rigetto della legge sulla soppressione di comunità e stabilimenti religiosi.
1612. I parroci dei comuni di Mongrando, Verduno ed Arcola in tre distinte petizioni dichiarano al Senato che senza l'intervento della S^a Sede non si credono in facoltà di accettare alcun sussidio proveniente dalla legge sulla soppressione di comunità e stabilimenti religiosi.
1613. Ventiquattro abitanti del comune di Cella, provincia di Casale, protestano contro il sindaco di quel comune, per aver egli con inganno carpite le loro firme ad una petizione sporta al Senato per la soppressione di comunità e stabilimenti religiosi.
1614. Andrea Rossi, farmacista di Borgomanero (Petizione mancante dell'autenticità della firma),
1615. Diversi individui di Savant, frazione di Coassolo (Petizione mancante dell'autenticità delle firme),
1616. Due degli amministratori della collegiata di Nostra Signora del Rimedio in Genova,
Domandano la reiezione del progetto di legge sulla soppressione di comunità e stabilimenti religiosi, e qualora il medesimo sia adottato, che sia mantenuta la collegiata medesima.
1617. Diversi abitanti del borgo del Bosco ricorrono al Senato perchè voglia nella legge per la soppressione di comunità e stabilimenti religiosi far eccezione del beneficio di patronato, esistente in quel borgo sotto il titolo della SS. Annunziata.
1618. I signori Giobbe Abbo, Secondo Biancheri, Giovanni Battista Biancheri, Antonio Rossi, Domenico Maurizio Biancheri, Pasquale Galliani, Francesco Orango ed avvocato Nicolò Cabagni, tutti consiglieri del comune di Ventimiglia, provincia di San Remo, firmati in diverse petizioni, aventi lo stesso modulo, domandano in un colla adozione della legge abolitiva dei conventi l'incameramento dei beni ecclesiastici.
1619. Diciannove individui della borgata di La Villata, provincia d'Ivrea, dichiarano di ritrattare le firme da essi apposte ad una petizione in favore della legge per l'abolizione dei conventi, della quale domandano invece il rigetto.
1620. Guilizzone Giuseppe, parroco coadiutore di Lesa, diocesi di Novara, ricorre al Senato, perchè nei provvedimenti, di cui nella legge sulla soppressione di comunità religiose, relativi ai parroci bisognosi, voglia pure comprendervi i coadiutori titolari di quella diocesi.
1621. Cento quattordici abitanti del comune di Tortona,
1622. Novantanove abitanti del comune d'Intra, provincia di Pallanza,

1623. Ventisei abitanti del comune di Viariggi, provincia di Casale,
1624. Settantun abitanti del comune di Corio, provincia di Torino,
1625. Trentun abitanti del comune di Laigueglia, provincia d'Albenga,
1626. Ventisette abitanti del comune di Bruno, provincia d'Acqui, compreso il sindaco e consiglieri,
1627. Tredici tra il sindaco e consiglieri del comune di Rittana, provincia di Cuneo,
1628. Quarantotto abitanti del comune di Murisengo, provincia di Casale,
1629. Il sindaco del comune di Ventimiglia, provincia di San Remo,
1630. Ventidue abitanti del comune di Gressoney Saint-Jean, provincia d'Aosta, compreso il sindaco,
1631. Cento otto abitanti del comune di Calliano, provincia di Casale, compresi il sindaco e consiglieri,
1632. Trentotto abitanti del comune di Zinasco, provincia di Lomellina, compreso il sindaco e consiglieri,
1633. Cento nove abitanti del comune di Graglia, provincia di Biella, compreso il sindaco e consiglieri,
1634. Cento quindici abitanti del comune di Netro, provincia di Biella, compreso il sindaco e consiglieri,
1635. Ventisei abitanti del comune di Sommo, provincia di Mortara, compreso il sindaco e consiglieri,
1636. Diciotto abitanti del comune di Montafia, provincia d'Asti, compreso il sindaco e consiglieri,
1637. Cento abitanti del comune d'Andorno Cacciorna, prov^a di Biella, compreso il sindaco e consiglieri,
1638. Cento quarantun abitanti del comune di Châtillon, prov^a d'Aosta, compreso il sindaco e consiglieri,
1639. Cinquantun abitanti del comune di St-Rémy, provincia d'Aosta, compreso il sindaco e consiglieri,
1640. Cento otto abitanti del comune di Monteu Roero, provincia d'Alba, compreso il sindaco e consiglieri,
1641. Cento sette abitanti del comune di Castelnuovo Scrivia, provincia di Tortona, compreso il sindaco e consiglieri,
1642. Cinquantatré abitanti del comune di Morgex, provincia d'Aosta, compreso il sindaco e consiglieri,
1643. Settantadue abitanti del comune di Borgo di Sale, provincia di Tortona, compreso il sindaco e consiglieri,
1644. Quarantanove abitanti del comune di Levone, provincia di Torino, compreso il sindaco e consiglieri,
1645. Ventinove abitanti del comune di Gambasca, provincia di Saluzzo, compreso il sindaco e consiglieri,
1646. Sessantanove abitanti del comune di Valpelline, provincia d'Aosta, compreso il sindaco e consiglieri,
1647. Cento quarantadue abitanti del comune d'Asti, compreso il sindaco e consiglieri,
1648. Cento quarantadue abitanti del comune di Borgomanero, provincia di Novara, compreso il sindaco e consiglieri,
1649. Quarantaquattro abitanti del comune di Cilavegna, provincia di Lomellina, compreso il sindaco e consiglieri,
1650. Sessantatré abitanti dei comuni di Montiglio e di Cunico, provincia di Casale, compreso il sindaco e consiglieri,
1651. Otto abitanti del comune di Cortanze, provincia d'Asti,
1652. Cento ottantotto abitanti del comune d'Aosta, compreso il sindaco e consiglieri,
1653. Sessantaquattro abitanti del comune di La Salle, prov^a d'Aosta, compreso il sindaco e consiglieri,
1654. Cento quarantasette abitanti del comune di Saluggia, prov^a di Vercelli, compreso il sindaco e consiglieri,
1655. Sessantatré abitanti del comune di Pieve del Cairo, pr^a di Lomellina, compreso il sindaco e consiglieri,
1656. Sessantaquattro abitanti del comune di Castagnole, prov^a di Casale, compreso il sindaco e consiglieri,
1657. Cento trentaquattro abitanti del comune di Santhià, prov^a di Vercelli, compreso il sindaco e consiglieri,
1658. Trentanove abitanti del comune di San Germano, prov^a di Vercelli, compreso il sindaco e consiglieri,
1659. Settanta abitanti del comune di Breme, provincia di Lomellina, compreso il sindaco e consiglieri,
1660. Ottantasei abitanti del comune di Ugliengo, provincia di Biella, compreso il sindaco e consiglieri,
1661. Quarantatré abitanti del comune di Murello, provincia di Saluzzo, compreso il sindaco e consiglieri,
1662. Diciasette abitanti del comune di Gozzo, provincia di Lomellina, compreso il sindaco e consiglieri,
1663. Cinquantasei abitanti del comune di Sciolze, provincia di Torino, compreso il sindaco e consiglieri,
1664. Sessantun abitanti del comune d'Ollomont, provincia d'Aosta, compreso il sindaco e consiglieri,
1665. Diciannove abitanti del comune di Carbonara, prov^a di Lomellina, compreso il sindaco e consiglieri,
1666. Sessanta abitanti del comune di Montanaro, provincia di Torino, compreso il sindaco e consiglieri,
1667. Cento uno abitanti del comune d'Allein, provincia d'Aosta, compreso il sindaco e consiglieri,
1668. Quarantotto abitanti del comune di Ticineto, provincia di Casale, compreso il sindaco e consiglieri,
1669. Sette abitanti del comune d'Oldenico, provincia di Vercelli, compreso il sindaco e consiglieri,
1670. Quarantacinque abitanti del comune di Nizza Monferrato, compreso il sindaco e consiglieri,
1671. Novantaquattro abitanti del comune di Rocca d'Arazzo, pr^a d'Asti, compreso il sindaco e consiglieri,
1672. Quarantasette abitanti del comune di Bobbio, prov^a di Pinerolo, compreso il sindaco e consiglieri,
1673. Trentun abitanti del comune di Cicognola, provincia di Voghera, compreso il sindaco e consiglieri,
1674. Undici abitanti del comune di Coazzolo, provincia d'Acqui, compreso il sindaco e consiglieri,
1675. Cento quattordici abitanti del comune di Borgo San Dalmazzo, provincia di Cuneo, compreso il sindaco e consiglieri,
1676. Cento trentasette abitanti del comune di Rivoli, provincia di Torino, compreso il sindaco e consiglieri,
1677. Settantasette abitanti del comune di Douves, provincia d'Aosta, compreso il sindaco e consiglieri,
1678. Sessantaquattro abitanti del comune St-Pierre, provincia d'Aosta, compreso il sindaco e consiglieri,
1679. Cinquantun abitanti del comune di Valle, provincia di Lomellina, compreso il sindaco e consiglieri,
1680. Cinquantatré abitanti del comune di Pré Saint-Didier d'Aosta, compreso il Consiglio delegato,
1681. Sessantanove abitanti del comune di San Giorgio Lomellina,
1682. Settantacinque abitanti del comune di Courmayeur, provincia d'Aosta,
1683. Cento ottantadue abitanti del comune di Cuneo,
1684. Dodici abitanti del comune di Solero, provincia di Alessandria,

1685. Quattordici abitanti del comune di Casci Gerola, prov* di Voghera, compreso il sindaco e consiglieri,
 1686. Cento dieci abitanti del comune di Dogliani, provincia di Mondovì,
 1687. Quattordici abitanti del comune di Vogogna, provincia di Pallanza,
 1688. Ventun abitanti del comune di Rocca Sparvera, prov* di Cuneo, compreso il sindaco e consiglieri,
 1689. Cinquantanove abitanti del comune di Volpagnino, provincia di Tortona,
 1690. Il municipio del comune di Bubbio, provincia d'Acqui, in numero di undici,
 1691. Il sacerdote Vincenzo Trogu e notaio Giovanni Fadda d'Oristano (Sardegna),
 1692. Trentun abitanti del comune d'Alessandria,
 1693. Cinquantaquattro abitanti del comune di Sezzè, provincia di Alessandria,
 1694. Duecento tre abitanti dei comuni di Vistrorio, Lugnacco, Issiglio, Traversella ed Alice Superiore, provincia d'Ivrea, sottoscritti in distinti fogli aventi lo stesso modulo,
 1695. Sessanta individui del comune di Piverone, provincia d'Ivrea, compreso il sindaco e consiglieri,
 1696. Cinquecento ottantasette cittadini della città d'Alessandria, firmati in varii fogli aventi lo stesso modulo,

Ricorrono al Senato perchè adotti la legge sulla soppressione di comunità e stabilimenti religiosi.

1697. Gli attuari presso il Magistrato d'appello di Sardegna ricorrono al Senato perchè, venendo col nuovo Codice di procedura civile soppresso il loro impiego, sia altrimenti provveduto alla loro sorte.

1698. Gli attuari presso il Magistrato d'appello di Nizza (Identica alla precedente).

DE CARDENAS. Fra le petizioni presentate al Senato, ed accennate nel sunto testè letto, ve ne ha una, portante il n° 1618, degli abitanti del comune di Cella, provincia di Casale, i quali riferiscono un fatto molto grave, cioè che il sindaco di quel paese abbia loro surrepito delle firme per mandare una petizione in senso contrario di quella da essi trasmessa al Senato. Il fatto è talmente grave, che il Senato, a mio parere, se ne dovrebbe occupare per le opportune misure, fare per esempio un'inchiesta, onde vedere se il fatto sia o no vero.

PRESIDENTE. Il senatore De Cardenas propone che il Senato si occupi della petizione, nella quale si suppone che per abuso di potere s'iansi carpite alcune firme. Io non so se il Senato possa immediatamente occuparsene; ad ogni modo io prego il senatore De Cardenas a fare una proposizione più specifica, che io sottoporrò ai voti del Senato.

DE CARDENAS. Le Camera dei deputati in un caso simile se n'è pur occupata e credo che abbia approvato l'invio della petizione al Ministero, il quale si era incaricato di fare un'inchiesta.

DI POLLONE. Domando la parola.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia, reggente il Ministero degli interni. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al ministro degli interni.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia, reggente il Ministero degli interni. A me pare che prima di tutto si dovrebbe leggere la petizione, onde vedere se sia il caso che il Senato debba occuparsene, ovvero trasmetterla alla Commissione incaricata dell'esame delle petizioni; credo che sia tanto più opportuno dar prima lettura di questa

petizione, in quanto che se i dati saran tali che diano luogo ad un procedimento criminale, come erano quelli che vennero denunziati alla Camera dei deputati, a cui alludeva l'onorevole preopinante, allora sicuramente nel caso che si debba questa petizione trasmettere al Ministero, esso non mancherà dal canto suo di assumere le informazioni necessarie e se saranno confermati i fatti di loro natura criminali in questa petizione menzionati, certamente non si tralascerà del pari di provvedere perchè si proceda criminalmente contro l'autore dei medesimi.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Di Pollone.

DI POLLONE. Ho chiesta la parola non per ragionare sulla petizione; che dichiaro di non conoscere, ma solo per esporre il mio sentimento.

La soluzione della questione mi pare assai semplice; non si ha che a votare l'urgenza della relazione di questa petizione, e mandarla alla Commissione, acciò d'urgenza faccia su di essa il suo rapporto. E questa è la proposizione che sottopongo al Senato.

DI CASTAGNETO. Nel sunto delle petizioni, che ha letto or ora il signor segretario, parmi che è stato anche fatto cenno di un'altra petizione in senso contrario, la quale esigerebbe l'istesso provvedimento, dovendo il Senato, come penso, essere imparziale.

Il fatto che viene riferito in questa petizione allude del pari, se non erro, a carpimento di firme; i petenti si lagneranno che siano state loro dai Cappuccini carpite le firme. Io credo molto ragionevole la proposta dell'onorevole senatore Di Pollone, di dichiarare quella petizione d'urgenza, ma farei pure istanza che fossero votate di urgenza tutte quelle altre, che sia in un senso, che in un altro si riferiscono a questo carpimento di firme, giacchè furono varie le petizioni date in tal senso.

PRESIDENTE. Si fa la proposizione di decretare d'urgenza la relazione sopra queste petizioni, nelle quali si allega che s'iansi fatti maneggi per carpire firme.

Chi approva ciò, voglia levarsi.

(È approvato.)

Saranno dunque le petizioni di cui si è fatto menzione e qualunque altra di simil natura trasmesse immediatamente alla Commissione delle petizioni, acciò se ne occupi.

Debbo annunziare al Senato l'omaggio fatto dal signor dottore Giovanni Garelli di una sua opera intitolata *Valdieri e le sue acque*.

Prego i signori ministri che hanno da presentare qualche legge a voler prendere la parola.

PROGETTI DI LEGGE: CONVENZIONI DI CABOTAGGIO COLLA SVEZIA E NORVEGIA; CONCESSIONE DI EGUALE ESERCIZIO LIBERO A TUTTE LE NAVI ESTERE; SPESA PER ACQUISTO DI ARTIGLIERIE DI FERRACCIO; ALIENAZIONE DI PARTE DELLO STABILIMENTO DI VALDIERI.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia, reggente il Ministero dell'interno. Ho l'onore di presentare a nome del mio collega il ministro delle finanze quattro progetti di legge: il primo riguarda la convenzione colla Svezia e Norvegia per il libero esercizio del cabotaggio; il secondo la concessione di eguale esercizio a tutte le navi estere a condizione di reciprocità; il terzo concerne l'autorizzazione di una spesa straordinaria per acquisto di artiglierie di

ferraccio; il quarto l'alienazione della parte demaniale dello stabilimento balneario di Valdieri. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1932, 1887 e 1877.)

PRESIDENTE. Do atto al ministro guardasigilli della presentazione di questi progetti di legge, i quali saranno stampati e quindi distribuiti negli uffici.

PROGETTI DI LEGGE: LEVA SULLA CLASSE DEL 1834; AMMISSIONE DI UFFICIALI SANITARI; MODIFICAZIONI ALLA LEGGE SULL'AVANZAMENTO MILITARE; STABILIMENTO DI UN SOLO CONSIGLIO DI GUERRA PER TUTTO IL CORPO DI SPEDIZIONE; ESCAVAZIONE DELLE ARENE LUNGO LE SPIAGGIE MARITTIME.

LA MARMORA, ministro della guerra. Domanda la parola.

PRESIDENTE. La parola è al ministro della guerra.

LA MARMORA, ministro della guerra. Ho l'onore di presentare al Senato quattro progetti di legge come ministro della guerra, ed uno come ministro di marina, stati tutti discussi e votati dalla Camera elettiva.

Il primo riguarda la leva ordinaria di 13,000 uomini sulla classe 1834. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1883.)

Il secondo l'ammissione di alcuni ufficiali sanitari che prenderanno parte al corpo di spedizione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1936.)

Il terzo è diretto a stabilire l'avanzamento non per corpo come è prescritto dalla legge attuale che debba essere in tempo di guerra, ma bensì per arma come in tempo di pace, stante la grave difficoltà che vi sarebbe di stabilire un avanzamento per corpo durante questa spedizione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1939.)

Il quarto progetto di legge è relativo allo stabilimento di un solo Consiglio di guerra in tutto il corpo di spedizione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1947.)

Si crede che esso sia più che sufficiente per i bisogni della spedizione, e che così si diminuisca di molto il numero degli impiegati e si renda anche più facile l'amministrazione della giustizia.

Finalmente, come ministro della marina, ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge relativo all'escavazione dell'arena lungo le spiagge marittime. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1777.)

Tutti questi progetti di legge sono assai urgenti, ma particolarmente i tre primi che si riferiscono ai bisogni del corpo di spedizione che sta preparandosi per partire. Onde io prego il Senato a volerli dichiarare d'urgenza.

PRESIDENTE. Nel dare atto al ministro della guerra della presentazione di questi progetti di legge, mi fo lecito di osservare al Senato che alcuni di questi sono di palese urgenza; tutti poi a me pare che non presagiscano una difficile discussione; dimodochè io crederei che anche per ragione dell'approssimarsi dei giorni festivi nei quali il Senato non potrà radunarsi, sia conveniente che nei primi due giorni della settimana entrante possano questi progetti essere discussi.

Quindi io invito il Senato a voler domani adunarsi negli uffici per la nomina degli uffici centrali che debbono esaminarli; ed io darò gli ordini opportuni perchè immediatamente siano dati alla stampa e distribuiti prima dell'ora in cui il Senato verrà domani negli uffici.

Intanto io interrogherò il Senato se intende di approvare l'urgenza chiesta dal ministro della guerra.

Chi così pensa, si alzi.

(Il Senato approva.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA NECESSARIA ALL'ESECUZIONE DI OPERE PARZIALI NEL PORTO DI ARONA.

PRESIDENTE. La prima legge che è all'ordine del giorno è quella per l'autorizzazione della spesa necessaria per l'esecuzione di opere parziali al porto di Arona, sulla quale dichiaro aperta la discussione generale (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1620.)

Prevedendo che il signor ministro dei lavori pubblici vorrà parlare prima, onde dare gli schiarimenti richiesti dall'ufficio centrale, nella sua relazione, gli accedo la parola.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Nella relazione dell'ufficio centrale si accenna ad un ordine del giorno che non è conosciuto.

PRESIDENTE. Abbisogna di spiegazioni.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Farò prima alcune osservazioni sugli appunti che vennero fatti al Ministero dei lavori pubblici in detta relazione.

E primieramente l'ufficio medesimo dice:

« Doversi lamentare altamente che dal Ministero siansi trascurate le pratiche opportune per condurre fin da principio la questione (quella cioè che riguarda il contributo di 50,000 lire per la costruzione del porto di Arona, offerto da quel comune) per condurre, dico, questa questione fin da principio a quel risultato che ora la trascuranza istessa rende più scabroso e più difficile. »

Questo rimprovero fatto al Ministero è basato sulla convinzione morale dell'ufficio centrale, che la Città di Arona abbia fatto un'offerta cumulativa.

DI SAN MARTINO, relatore. Emulativa.....

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici..... il cui solo scopo fosse di ottenere in favore di Arona la continuazione della strada ferrata sin là; e quindi esso crede che dal momento che la ferrovia è stata eseguita e che si costruisce un muraglione per servir di approdo ai bastimenti a vapore che appartengono allo Stato, la Città abbia ottenuto il suo scopo e debba pagare le 50,000 lire promesse.

Ora il Ministero dirà francamente che tale non fu la sua opinione.

Ciò malgrado però, come mai l'onorevole relatore ha potuto credere e dire nel suo rapporto alla pagina 3: « che il Ministero rinunziava al contributo della Città di Arona? » Ho l'onore di assiecurarlo che il Ministero non ha rinunciato a ripetere dal comune questo contributo; solo opinò che non fosse in diritto di reclamarlo sinchè non si attuasse veramente la costruzione di un porto regolare; giacchè non ha creduto e non potrà mai persuadersi che la costruzione di un muro frontale destinato a sostenere l'altissimo ripiano della stazione, e nello stesso tempo ordinato in modo a permettere l'approdo esclusivamente ai battelli a vapore dello Stato, corrisponda all'intendimento che il Governo aveva dimostrato, di voler cioè eseguire un vero porto, e ciò prima ancora che la Città di Arona facesse la sua offerta. Egli era tanto più fermo nella

sua idea, in quanto che dal tenore della deliberazione stessa del Consiglio comunale di Arona colla quale è fatta l'offerta delle 50,000 lire, si evince che l'offerta era tassativamente fatta per la costruzione di un vero porto.

Un estratto di questa dichiarazione è stato anche citato dall'ufficio centrale, e quello che pare possa avere una maggiore forza lo trovo ove è detto che « sarebbe perciò giunto opportuno il momento per accertare la quota di concorso che potrebbe assumere questo comune nell'adempimento di un'opera da riuscire di tanta utilità pel commercio indipendentemente anche dalla strada ferrata. »

Comunque sia, il Ministero ammette che si sarà ingannato nel suo modo di vedere, dappoichè tanto l'ufficio centrale del Senato quanto la Camera dei deputati, di entrambi i quali corpi esso rispetta le opinioni, sono d'avviso contrario al suo. Ma ad ogni modo mi permetterò di contestare che per avere il Ministero avuto una convinzione sua propria (giacchè non può a meno di averne una sopra gli atti che egli è chiamato ad esaminare), abbia poi desso trascurato le pratiche opportune per condurre fin da principio la questione a quel risultato che ora la trascuranza istessa rende più scabroso e più difficile.

Siffatto appunto nol credo meritato, giacchè il Ministero non ha tralasciato di tutelare gli interessi dell'amministrazione, fermo qual era nel convincimento che non fosse venuto il momento di esigere quel pagamento dalla Città di Arona. E vi ha pure una grande differenza fra il dire che il Ministero ha rinunciato a queste 50,000 lire ed il fatto reale di questa rinuncia. Il Ministero non vi ha punto rinunciato, solo ha creduto non essere per ora il momento di esigerle.

Il Governo è nella ferma persuasione che il porto di Arona converrà farlo, perchè l'esperienza dimostrerà che non si possono lasciare i piroscafi dello Stato allo sbaraglio, esposti a tutti i venti, senza ricovero sicuro, senza mezzi adeguati di carico e scarico, e nell'impossibilità di eseguire le manovre occorrenti per le operazioni di servizio in relazione colla strada ferrata. E quando questo momento verrà, il comune di Arona dovrà soddisfare al debito suo.

Deggio inoltre osservare che la convinzione dell'ufficio centrale è fondata sui seguenti motivi:

« Che avendo sempre il Governo manifestato il pensiero di esercitare la navigazione lacuale in prosecuzione della strada ferrata, doveva essere evidente a tutti che qualunque opera si facesse per assicurare gli approdi, si dovrebbe farla in modo che servisse esclusivamente come tutte le stazioni all'amministrazione della ferrovia; poichè è impossibile che l'amministrazione risponda del servizio se i centri delle sue minute operazioni devono essere aperti a tutti. »

Ora io mi permetto di dire francamente che l'ufficio cadde in grave errore paragonando un porto, ed il porto che divisava di costruire il Governo, con una stazione di strada ferrata.

Il Ministero non ha mai inteso, nè intenderà mai quando venga a proporre la costruzione di un porto, sia marittimo, ossia lacuale, il quale aver debba comunicazione con una strada ferrata, che questo porto abbia ad essere esclusivamente destinato al servizio di questa via ferrata. Ciò sarebbe contrario evidentemente non solo a quel favore che vuolsi accordare al commercio, ma sarebbe anche contrario agli utili diretti dell'amministrazione.

Costituendo un gran porto ad Arona, il nostro scopo deve essere quello di chiamare il principal movimento

commerciale del lago verso questo nostro porto; con questo mezzo favoriremo tanto la nostra strada ferrata, come la nostra navigazione a vapore.

Come dunque, dopo aver eseguita un'opera così dispendiosa e così vasta quale era il porto proposto dal Ministero, avremmo potuto escludere tutte le barche che vi concorrono e non permettere l'entrata che ai nostri battelli?

O veramente anche, come potremmo vietare l'approdo ai navigli di altri Stati, se non avessero un carico o di persone o di merci destinate alla strada ferrata? Ovvero nel caso che venisse una barca con carico in parte destinato alla ferrovia, in parte ad altre spedizioni, avremmo noi dovuta accettarla per la prima parte e respingerla per il resto?

Instituendo un corso di navigazione a vapore sul lago noi non abbiamo mai inteso, nè potevamo intendere di crearci un privilegio: nè i nostri battelli a vapore bastano a fare il servizio di tutto il lago.

La linea principale, la linea diretta che formerà la continuazione della strada ferrata da Torino ad Arona, da Genova ad Arona, porterà il commercio da Arona fino alla sponda svizzera e toccherà alcuni dei principali punti intermedi del lago. Ma non potremmo toccarli tutti.

Se volessimo approdare ad ogni sito, invece d'impiegare tre o quattro ore a correre il lago, dovremmo impiegare due o tre giorni. Quindi abbiamo interesse di chiamare al nostro porto le provenienze da una quantità di luoghi che colla nostra propria navigazione non possiamo servire, e viceversa di permettere che dal nostro porto partano viaggiatori e carichi di mercanzie destinati a moltissimi centri di popolazione e di commercio che trovansi o sulle nostre coste o su quelle di Lombardia, e che noi non possiamo servire colla nostra navigazione a vapore.

E qui io prego l'ufficio centrale di considerare che ad Arona concorrono parecchie strade: due che vanno verso la Lombardia, la strada del Sempione, la strada che per Borgomanero va alla Valle d'Orta, che prolungata va in val Sesia, e più oltre ancora va a Biella. Ora vi sono provenienze che da questa strada passano sul lago, e che vogliamo condurre alla nostra stazione e al nostro porto; e quelle imbarcazioni che dal lago vengono verso di noi possono avere lo scopo in parte di servire la strada ferrata, cioè di portarvi merci e viaggiatori, e in parte possono anche essere dirette verso l'interno per via delle strade ordinarie. E vorrem noi invece fare un servizio esclusivo per le strade ferrate, e quando si presenterà un'imbarcazione, perchè non ha merci per la strada ferrata non riceverla? o veramente perchè in parte ha merci per la strada ferrata e in parte destinate a procedere per le strade ordinarie, riceveremo quelle dirette alla ferrovia, rifiutando il resto?

Questo, mi si permetta di dirlo, sarebbe un procedere assurdo e affatto contrario non solo agli interessi del commercio, e quindi agli interessi indiretti delle finanze, ma dannoso anche agli interessi diretti delle finanze medesime.

La ragione per cui nello stato attuale delle cose è necessità fare del solo muraglione che si sta costruendo un approdo esclusivo per i nostri battelli a vapore, gli è perchè esso è appena sufficiente a questo servizio; ma tale non era l'intendimento, lo ripeto, del Ministero, il quale prima dell'offerta fatta dal comune di Arona stava già divisando di fare un porto vasto e capace.

L'ufficio centrale mi ha fatto l'onore di richiedermi i disegni di questo porto, ma non ha creduto però di sen-

tirmi, chè mi sarei fatto un dovere di dargli queste spiegazioni. Ma anche dall'ispezione dei detti disegni e della relazione che vi è annessa, avrebbe potuto facilmente riconoscere che questo porto era di una tale vastità che non si sarebbe potuto comprendere come il Governo avesse voluto limitarlo ai suoi battelli a vapore, ovvero tutto al più alle barche che portano viaggiatori e merci esclusivamente pel servizio della strada ferrata.

L'ufficio centrale si preoccupa di questo servizio e dice che è impossibile che l'amministrazione risponda di esso se i centri delle sue minute operazioni devono essere aperti a tutti: ma questa non era punto l'intenzione del Ministero.

Il porto era bensì aperto a tutti, ma vi era fatta la separazione fra gli scali nei quali si approdava per metterli in relazione immediata colla strada ferrata dagli altri scali in cui si approdava per far capo alle altre strade; ed erano stabiliti magazzini di deposito, perchè quelli che venivano al porto potessero avere modo di non fare la spedizione immediata di tutto il loro carico. Questa è una delle condizioni più necessarie per un grande emporio di commercio.

Tali erano le vedute del Ministero; e con queste si procurava al comune di Arona quel porto, che, come è detto nel suo ordinato, esso da tanto tempo meditava e desiderava; perchè da tutto il lago sarebbero venuti anche quelli che non volevano continuare il viaggio nè colla strada ferrata, nè colla navigazione nostra a vapore.

In simil guisa si procede sui laghi di altri Stati, e l'ho fatto riconoscere espressamente mandando un ispettore del genio civile sul lago di Costanza per vedere come si organizzava il servizio di quei porti.

Quel signor ispettore ha riferito come avevo proceduto la Società della strada ferrata da Zurigo a Robersach dove è stabilito un gran porto: la Società si è impadronita, cioè si è fatta cadere un porto recentemente costruito, e ne ha fatto una specie di darsena interna, ampliando il bacino principale tre o quattro volte di più, e naturalmente ha fatto tutto questo per attirare a sé quanto maggiormente fosse possibile il commercio del lago di Costanza, e così rendere più attive le sue operazioni.

Adunque l'esposta necessità di fare un servizio esclusivo per la sola strada ferrata e per la nostra sola navigazione a vapore, la quale, come dissi, non toccherà che alcuni punti del lago, è una necessità attuale derivante dal non avere avuto mezzi che per costruire il muraglione: necessità deplorabile che l'esperienza mostrerà doversi far cessare colla costruzione di un porto libero alla navigazione di tutto il lago.

Con questo io non intendo punto d'infirmare gli atti che si faranno contro il comune d'Arona quando i nostri consiglieri legali possano farci credere che abbiamo diritto di esigere fin da questo momento il pagamento delle lire 50,000: ho detto solo queste cose per far vedere che il mio convincimento intimo era che la Città d'Arona non fosse obbligata a pagarle subito, e per mostrare che questo mio convincimento era fondato sopra motivi ragionevoli.

L'ufficio centrale poi sopra un altro punto ha mostrato desiderare degli schiarimenti dal Ministero, facendo sorgere dubbi sulla buona riuscita dell'opera del muraglione.

Alla pagina seconda si legge: « L'ufficio centrale ripete quindi che in massima non avrebbe eccezioni a fare a questo riguardo (cioè all'approvazione dell'opera): se non che si crede esso in dovere di farvi noto come da persone pratiche della località sia stato elevato il dubbio che il

sito prescelto per la costruzione del muraglione sia così molle, pieno di melma ed instabile da far nascere un grave timore che si vada di nuovo incontro ad una di quelle opere che, per quanti danari si spendono, non sono mai terminate. »

Io veramente non saprei da chi l'ufficio centrale abbia attinto queste notizie che gli hanno fatto esternare questi timori, e perchè abbia creduto opportuno di introdurle nella sua relazione. Certo è che se esso si fosse compiaciuto di ascoltare anche il Ministero come ha ascoltato queste persone, esso avrebbe avuto schiarimenti soddisfacenti, ed avrebbe tolto al Senato forse la noia di intender alcuni dettagli richiesti da queste parole: « viene anzi supposto che ora, dopo che il Ministero ha preso sopra di sé di far incominciare le opere, l'esperienza fatta avvalorò il dubbio suddetto; » cioè che il muraglione sia eseguito in condizioni pericolose e non possa sussistere.

Ora io prego il Senato di avvertire che ad Arona si eseguono lavori che hanno due oggetti distinti, e sono separati assolutamente ed appaltati con distinti contratti.

Uno di questi lavori consiste nell'esecuzione della stazione con tutte le fabbriche attinenti. Queste opere che appartengono propriamente al complesso di quelle della strada ferrata, e che non hanno nulla che fare nè col lago, nè col muraglione, sono state perciò appaltate insieme alla strada ferrata medesima, e quindi vanno a carico di quel fondo di 4 milioni e tante mila lire che era stato accordato con una legge speciale, sono state appaltate coll'ordinaria regolarità, se ne è ottenuto anche un ribasso, io dirò fatalmente e non fortunatamente del 22 per cento, e le opere si eseguono in forza del relativo contratto.

Qui dunque non vi ha sospetto d'arbitrio; qui non vi ha irregolarità certamente per parte del ministro dei lavori pubblici, nè la sua responsabilità trovasi impegnata. Ora egli è appunto in alcune di queste fabbriche della stazione che si sono manifestate delle condizioni difficilissime di fondazione, e che hanno fatto sorgere dei timori sulla loro stabilità.

L'ispettore incaricato della direzione di questi lavori ne riferiva al Ministero che lo chiamava a Torino per rendere informato il Consiglio speciale. Egli dava gli schiarimenti tutti che gli erano chiesti: proponeva un piano per migliorare la condizione di queste fabbriche, e col consenso unanime del Consiglio veniva adottato che si palificassero le fondazioni. Le fondazioni furono palificate. Il lavoro della prima muratura di fondazione fu fatto: sopravveniva l'inverno; si sospendevano i lavori di muratura, ma si fece l'alto riempimento che non si eleva meno di metri 4 1/2 sopra il livello del terreno naturale, ed è necessario per instabilire al dovuto livello il piano superiore della stazione.

Avvenne che la pressione di questo alto riempimento facesse cadere anche la fondazione e che vi si manifestassero delle irregolarità.

Il Ministero sul rapporto dell'ispettore su questi sconcerti, istituiva una Commissione di 3 ispettori, che, coll'architetto che aveva fatto il progetto delle fabbriche, esaminasse lo stato delle cose: si procedette a questo esame, la Commissione ne riferì, si proposero i modi di rimediare ai detti inconvenienti.

Tutto questo è vero, ma tutto questo non ha niente a che fare col muraglione; tutto questo è un effetto della condizione difficilissima del terreno su cui s'ergono le fabbriche della stazione, condizione che ad ogni modo non si

poteva evitare perchè la situazione topografica di Arona e la linea della strada ferrata sono coordinate in guisa che era assolutamente impossibile, quando si voleva avere relazione fra il lago e lo scalo della strada ferrata, era, dico, assolutamente impossibile collocare la stazione medesima altrove. È uno di quegli eventi che succedono tante volte nella costruzione delle grandi opere, e certamente il Ministero non vi ha la menoma colpa, perchè, ripeto, non è per queste opere che egli viene accusato di avere assunto sopra di sé di cominciare i lavori anticipatamente.

Lo ripeto, qui non si tratta che di opere le quali sono state regolarmente appaltate in base a progetti approvati, e che procedettero e procederanno secondo regolari contratti.

Io non so poi a qual proposito l'ufficio centrale venga a parlare di un'opera che, per quanti denari si spendano, esso dice, non può essere mai terminata.

Veramente dubitarsi che esso volesse alludere al tronco di San Paolo. Ma se ciò è, io dico il vero, mi pare che prima di fare quest'allusione, l'ufficio avrebbe potuto informarsi dello stato attuale delle cose: contro i lavori di quel tronco sono corse molte dicerie e si accreditarono voci inesattissime ed ingiuste, ma finchè desse circolavano in un pubblico meno illuminato, e qualche volta proclive troppo a censurare il Governo, io veramente non me ne preoccupava gran fatto, ma poichè vi si fa allusione in una relazione al Senato, che a tal titolo acquista autorità, non posso a meno di preoccuparmene e di fare qualche rilievo su questo proposito. Anzi tutto avvertirò che quella disgraziata opera di San Paolo non è stata da me iniziata, mentre quando io entrai al Ministero, nei lavori di San Paolo si erano già spesi oltre a tre milioni, e ciò in dipendenza sempre ed a norma dei ripetuti pareri del Consiglio speciale delle strade ferrate di cui uno dei membri più distinti appartiene anche allo stesso ufficio centrale.

Trovate le cose in questo stato, quello che io feci e che non mi pente punto di aver fatto, si fu di insistere perchè si desistesse dalla infelice idea di abbandonare per tre milioni circa di lavori già fatti, e si attuasse intanto, come si fece dappoi, un servizio provvisorio sul piano inclinato di Dusino, mentre proseguivano cautamente ed ordinatamente i lavori di San Paolo: questi lavori sono venuti a perfetto compimento, e se, lo ripeto, l'ufficio avesse preso informazioni, avrebbe saputo che sono già parecchi mesi, cioè prima dell'inverno, che il transito delle merci ha luogo sul tronco di San Paolo, il che vuol dire che passano giornalmente dai 50 a 65 vagoni di merci, i quali, l'uno per l'altro, si può dire che pesino 10 tonnellate brutte compreso il peso del vagone, ossia da 500 a 600 tonnellate, cioè dai 5000 ai 6000 quintali al giorno; e vi passano condotti dalle potenti locomotive dette *Mastodonti*, che sole possono trainare così pesanti carichi, e che esse stesse pesano da 35 e più tonnellate; che oltre di questo la corsa del corriere, cioè la sua andata e ritorno, si fa anche per la via di San Paolo.

La ragione per cui quel tronco non è aperto a tutti i convogli e perchè la stazione di Bonneville venne appena compiuta in muratura al terminar dell'autunno passato, non può quindi asciugarsi, e non è possibile che sia abitata quando dovrebbe esserlo perchè altre abitazioni non si trovano che a molta distanza: ed ecco perchè si aspetta la buona stagione per far passare quegli altri convogli, che sono i meno pesanti, e che vanno con minore velocità del corriere.

Vede dunque l'ufficio centrale che quella sua allusione, che certamente non può essere relativa che a San Paolo, era nella circostanza attuale affatto fuori di proposito.

Quanto poi al muraglione, lo ripeto, esso è in buona condizione, e non avrò, per convincere il Senato, che a leggere una parte del rapporto fatto dall'ispettore Brunati, che è uno di quegli ispettori incaricati di verificare lo stato delle fabbriche delle stazioni, al quale mi rivolsi appunto perchè veduto quanto diceva l'ufficio centrale appoggiato ad informazioni di persone che asseriva essere pratiche delle località, mi venne sospetto che fosse successo qualche inconveniente nella fondazione del muro, benchè non avessi dati di sorta che mi lasciassero ciò supporre. Mi sorprende tanto più il veder asserire che il muraglione è fondato sulla melma, quando invece è fondato dentro il lago, tre metri sotto il fondo di esso, e tutti sanno che il fondo del lago non è nè là, nè altrove composto di melma, ma sibbene di ghiaia. Ad ogni modo mi rivolsi, dico, all'ispettore commendatore Brunati perchè mi desse qualche nozione anche su questo fatto; ed egli mi riferì:

« Questo muro di ragguardevole estensione e colossale nelle sue dimensioni che erano indispensabili per la sua esistenza e per la sua destinazione, è stato fondato sopra calcestruzzo a metri tre di profondità sotto il pelo delle acque basse del lago, ed è inoltre difeso da una paratia postavi al piede, e coronata di longarine debitamente assicurate.

« Tanto la paratia, quanto le fondazioni sono integralmente compite, e si annoverano già (al 18 marzo) tre filari del rivestimento in pietra da taglio alti caduno 40 centimetri. Questa costruzione assai regolare presenta tutta la desiderabile stabilità, e i lavori progrediscono con ordine e diligenza. Sul davanti della fronte si procede allo scavo del fondo per ottenere una competente altezza d'acqua per l'approdo dei battelli a vapore.

« Perlochè il sottoscritto è in grado di assicurare il signor ministro che se le fondazioni dei fabbricati della stazione diedero luogo ad apprensioni per l'instabilità del terreno su cui sono fondate malgrado l'eseguimento di una completa palificazione, niun'a varia si è palesata nel muro di approdo a fronte del lago; sulla sua stabilità non sembra potersi avere dubbio di sorta. »

Ho date queste spiegazioni che mi erano richieste, e spero che l'ufficio sarà convinto che le persone che l'informavano erano affatto al buio dello stato delle cose.

PRESIDENTE. La parola è al relatore.

DI SAN MARTINO, relatore. Io comincerò per assicurare il signor ministro che nelle osservazioni che l'ufficio centrale ha creduto di dover fare su questo progetto di legge non vi ha cosa alcuna che nelle parole e nell'intendimento dell'ufficio medesimo tenda a far credere che l'ufficio imputi alla persona del signor ministro di voler fare un'opera sul muraglione del porto d'Arona, nella quale si spendano più danari di quanto convenga all'interesse pubblico; come non è pure intenzione dell'ufficio di fargli carico se in altre opere si è verificata una simile mancanza.

Il signor ministro non si è male apposto ritenendo che nelle espressioni adoperate si alludesse alle opere di San Paolo della strada ferrata di Genova; e se si alludeva, ciò era appunto perchè le persone da cui l'ufficio centrale era stato informato dei pericoli che correvano le opere del muraglione del porto d'Arona, per dare un'idea del loro sentimento, si servivano di quel paragone: ma anche servendosi di quel paragone, l'ufficio non credette assoluta-

mente di poter fare un appunto personale al signor ministro, se ha dovuto pigliare una trista eredità dai suoi predecessori.

Io credo poi che l'ufficio non dovesse assolutamente preterire quest'avvertenza, in quanto che se fosse sgraziatamente occorso, che malgrado gli studi fatti sul luogo (i quali necessariamente sono estranei alla persona del signor ministro, non potendo esso compiere gli studi delle particolarità, e le verificazioni occorrenti a tutti i progetti), si fosse poi venuto a riconoscere che le opere divise importassero quei sacrifici, un gravissimo carico si sarebbe fatto allora all'ufficio centrale, se avvertito da persone della località, si fosse astenuto dal chiedere al ministro medesimo in adunanza pubblica e solenne quelle spiegazioni le quali dimostrino da un canto che il signor ministro ha studiata la questione perfettamente, che l'ha studiata col sospetto istesso che l'ufficio ha ora manifestato, e che malgrado questi studi crede di poter prendere la responsabilità della cosa.

Certamente sarebbe incongruo che a ogni piccola notizia che venga dal di fuori, le Commissioni ne facessero tal conto da doverse ne riferire in Senato; ma il Senato ha sentito dalla bocca istessa del signor ministro come nei locali della stazione i quali sono perfettamente limitrofi, anzi conglobati, dirò così, con quelli del muraglione, si fosse appunto verificata quella siffatta condizione di cose, per cui i lavori compiuti non ebbero quella riuscita che secondo i calcoli presentati dalle persone dell'arte dovevano avere.

Il muraglione pare destinato a sorreggere quest'opera, pare destinato a dare solidità appunto a quei terreni, quindi l'ufficio centrale il quale non poteva verificare esso stesso la cosa, non essendo composto di persone dell'arte, doveva indispensabilmente, a proprio giudizio, assicurarsi ben bene che il signor ministro avesse fatto studiare anche questo punto speciale rispetto al muraglione.

Io godo che le spiegazioni date dal ministro e la relazione che ha letta d'un ingegnere di gran fama valgano a tranquillare su ciò il Senato, ed accerto il signor ministro che questo è il risultato il quale fosse maggiormente nei voti dell'ufficio centrale.

Passo a parlare dell'altra questione, nella quale il punto in discussione è più serio per l'ufficio centrale, in quanto che verte sopra un oggetto in cui anche le persone che non sono dell'arte possono avere un modo di vedere pienamente loro proprio, e in cui credono di essere maggiormente sicure.

Io godo quasi che il signor ministro cominci a dubitare dell'interpretazione meno vera, meno giusta da esso data alla deliberazione del Consiglio comunale d'Arona, nella quale si stabiliva il noto contributo; ma non mi pare che il Ministero abbia ancora acconsentito a porre la questione nel suo vero aspetto.

Il ministro dice che non ha mai rinunciato al contributo, che non credeva fosse il caso di domandarlo finchè si procedesse alla costruzione di un porto.

In ciò è appunto la diversità radicale di sentimento che sta tra il Ministero e l'ufficio centrale.

L'ufficio centrale apprezza la coscienza di questo modo di vedere del Ministero; esso è pienamente convinto che non vi ha nessun sentimento che non sia pienamente onorevole pel ministro in questo modo di vedere; ma anche ammettendo tutta l'onorevolezza dei suoi sentimenti, ha un modo suo proprio di vedere diverso dal suo.

Il signor ministro per far sentire come convenga assolutamente di formare un porto, citò l'esempio di quanto si è fatto nel lago di Costanza; ma mi pare che le sue parole medesime contraddicano al suo modo di vedere, in quanto che egli ci ha detto testè che la Società della strada ferrata nel lago di Costanza aveva comprato il porto dalla città, l'aveva convertito in darsena, e quindi faceva un secondo porto pel servizio del pubblico; ed è questo appunto il cardine che mosse e avvalorò l'ufficio centrale nel suo sentimento: il ministro dice: bisognava costruire una darsena; l'ufficio dice: noi non costruiamo che una darsena.

Se quella Società ha dovuto costruire una darsena, è segno che anche sul lago di Costanza si vedeva il bisogno di avere un sito proprio a portata, non suscettibile ad uso pubblico e libero, nel quale si facessero esclusivamente i servizi della strada ferrata.

L'ufficio centrale ritiene questo appunto, che per poter procedere con tutta regolarità sia necessario, ove si faccia un porto, che si faccia parimenti una darsena: quindi partendo da tale principio fa a sè stesso questo ragionamento: Converrà egli al Governo di fare ad Arona e una darsena ed un porto? Avrà il Governo un sufficiente compenso nella 50,000 lire che riceve dal Municipio di Arona per fare un porto? Può essere possibile che il Municipio di Arona da principio si credesse di fare con 50,000 lire un porto tale, e il Governo di costruirgli e una darsena ed un porto?

Sono queste le ragioni sulle quali si è basato: erano ragioni di apprezzamento; e non sembrò all'ufficio centrale che fosse necessaria la presenza del signor ministro onde discutere la cosa con piena ed assoluta maturità. L'ufficio centrale ritiene che assolutamente non potesse per nulla essere il caso di far altro che quei soli lavori necessari all'Amministrazione delle strade ferrate per tutte le sue operazioni.

Con queste osservazioni io credo di rispondere ad una gran parte delle obiezioni che il signor ministro ha fatte alla relazione dell'ufficio centrale, quando parlò del bisogno di ammettere nel porto, che si farà, tutti gli arrivi che vengono per qualsiasi bisogno anche indiretto della strada ferrata, appunto perchè questo fa sì che Arona resti centro di un grandissimo movimento.

Dicendo che il porto fosse nelle condizioni in cui è una stazione, l'ufficio centrale ammette che convenga nel porto tutto ciò che direttamente od indirettamente ha relazione colla strada ferrata; cosicchè entrino in esso le barche che portano merci o viaggiatori, benchè non procedano dalle strade ferrate e vadano a prendere posto nei battelli del Governo e viceversa.

Naturalmente la stazione è centro di tutti coloro che vogliono servirsi o della strada ferrata o dei battelli del Governo; comunque essi arrivino sono sempre ricevuti. Ma ciò che l'ufficio non ammette e che non crede che il Ministero possa convenientemente ammettere, è che possano introdursi in questo porto a dimora fissa persone estranee, le quali non deggiono render conto de' loro atti agli agenti delle strade ferrate che ne li ricercano.

È indispensabile, se l'Amministrazione ha da far la polizia della sua stazione, se ha da rispondere in faccia ai committenti della conservazione delle merci che le sono affidate, che essa sia in grado di circoscrivere l'entrata e l'uscita dal porto e prendere tutte quelle maggiori norme che sono richieste dal caso; il che non potrebbe fare in un porto che fosse assolutamente libero: è necessario che

sieno sicuri i battelli sui quali sono caricate le merci, sicuri i moli ove le merci sono deposte alla rinfusa; nè gente estranea deve percorrere fra essi....

FALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Domando la parola.

DI SAN MARTINO, relatore.... Quindi l'ufficio centrale, malgrado gli schiarimenti del signor ministro, pensa che le osservazioni da esso presentate al Senato non cessano di avere fondamento; e anzi io ritengo (poichè mi pare che tale sia pure l'opinione dei miei colleghi), che se coll'andar del tempo il Ministero crede di proporre quelle maggiori opere che sono necessarie per la guarentigia dei battelli, cioè di costruire un vero e proprio porto, debba anche in questo caso circoscriverle nel miglior modo possibile alle opere che sono strettamente necessarie, acciò il servizio governativo si compia e nulla più; perchè se si avessero da ingrandire le opere, se avessesi da costruire un porto che fosse comune a tutti, probabilmente si dovrebbe fare una spesa in cui il sussidio della città d'Arona non sarebbe nemmeno comportabile per la sua tenue proporzione.

Insomma l'ufficio centrale è d'avviso che non potrebbe il signor ministro proporre un porto pubblico senza presentare calcoli ben redatti i quali dimostrassero la differenza di spesa tra un porto pubblico ed un porto privato circoscritto ai bisogni della ferrovia.

Con un'opinione così determinata, io credo che il signor ministro concorrerà nella sentenza dell'ufficio centrale, essere cioè impossibile di ammettere che il Consiglio comunale d'Arona, quando fece la sua offerta, pensasse a farla per un porto pubblico.

È verissimo che il Consiglio comunale di Arona nella sua deliberazione parla di condizioni e di bisogni commerciali estranei alla strada ferrata; dell'adempimento di un'opera che sarebbe riuscita di grande utilità per il commercio indipendentemente anche dalla strada ferrata, ecc.: ma come l'ufficio centrale ha già detto, e come io ebbi a spiegare più diffusamente, queste osservazioni si combinano assai bene anche coll'intendimento di fare un'offerta per un porto esclusivamente destinato ai battelli a vapore dello Stato e delle strade ferrate.

Infatti il commercio di Arona si servirà moltissimo dei battelli anche per quelle mercanzie e persone che non provengono soltanto dalla strada ferrata, ma anche per quelle che partono da Arona per andare in Svizzera: probabilmente non si serviranno di altri veicoli fuori dei battelli a vapore dello Stato, i quali è da sperare che per la modicità della tariffa e per la perfezione del servizio presenteranno sempre maggiori guarentigie e un'economia maggiore di quella che possono presentare le private imprese.

Lo Stato, per mantenere una continuità di relazioni tra la strada ferrata, il lago e la Svizzera, deve moltiplicare le sue corse giornaliere dei battelli a vapore: moltiplicandole è in grado di far fronte a tutto il servizio non delle strade ferrate soltanto, ma anche del commercio locale: quindi il comune di Arona avrebbe tutto il suo interesse soddisfatto anche quando si circoscrivesse l'opera che il Governo avrebbe intrapreso a quelle sole cose chè fossero strettamente necessarie per i bisogni dell'Amministrazione delle strade ferrate.

D'altronde, come il signor ministro fa per le piccole barche, le quali solo possono rimanere a fare qualche servizio per i viaggiatori, la città di Arona ha un piccolo porto il quale può fino ad un certo punto servire purchè si scavino gli inghiainamenti che vi sono inoltrati; cosa la

quale non è di grandissima spesa, ed ha una rada infine per tutto il lungo dell'abitato.

Non pare dunque assolutamente possibile, moralmente parlando, che il Municipio d'Arona intendesse con la tenue offerta di 50,000 lire fare altro, come si è detto nella relazione, se non che un'offerta emulativa per avere il favore dei membri del potere legislativo che dovevano pronunciare sulla linea della strada ferrata.

E tanto è vero che il Consiglio comunale nel primordio della sua proposta, per accennarne, per avvilupparne il sentimento, a così dire, in una sola parola, così si esprime: « località di un porto di concorso in questa rada da servire di rimbarco, e all'imbarco in continuazione della strada ferrata. »

A me pare che tal fosse anche il concetto del signor ministro quando proponeva la legge sulla strada d'Arona, in quanto che nel suo rapporto appunto fa cenno di questo concorso come di cosa che scemava la spesa del Governo necessaria per la costruzione di quel porto.

Il signor ministro certamente non poteva avere in vista di far, oltre la strada ferrata, un porto a beneficio della città di Arona, ma sibbene un porto che fosse necessario alla strada ferrata: quindi non veggo possibilità che l'ufficio centrale, malgrado le spiegazioni date dal signor ministro, senta diversamente da quanto espresse nella sua relazione a questo riguardo.

L'ufficio termina il rapporto dichiarando che proporrà quell'ordine del giorno che gli parrà più conveniente, sentiti gli schiarimenti del signor ministro.

Io debbo spiegare quale fu il pensiero che mosse l'ufficio a fare questa riserva: mi rincresce il dirlo, ma fu il dubbio che il signor ministro non avesse sufficientemente manifestato interessamento per far concorrere alla spesa del porto il Consiglio d'Arona nel trasmettere la deliberazione all'ufficio medesimo.

L'ufficio centrale si sarebbe aspettato che il signor ministro, dopo aver accettato l'ordine del giorno della Camera dei deputati, quando ricevette la deliberazione negativa e che la comunicò al Senato avesse esplicitamente dichiarato nel tempo stesso che, a fronte di quel rifiuto, era intenzionato di circondarsi di tutti i lumi legali necessari per vedere se fosse il caso d'intraprendere un immediato giudizio contro il Municipio d'Arona.

Il silenzio del signor ministro nel trasmettere quella deliberazione negativa ha colpito l'ufficio centrale, ed io non credo di doverglielo menomamente nascondere.

L'ufficio ritiene quindi che il signor ministro sia in obbligo, dopo il voto da esso accettato dalla Camera dei deputati, voto in cui l'ufficio è d'avviso che il Senato debba concorrere, sia in obbligo di spiegare con precisione se intende di muovere una lite al Municipio d'Arona, sempre quando, dopo un maturo studio fatto dalle persone più competenti negli studi legali, non gli venga a risultare che in questa lite il Governo sarebbe assolutamente perdente, in virtù della forza legale che possono avere i termini della deliberazione.

Io quindi pregherei ancora il signor ministro, poichè ha chiesto la parola, di spiegare ben categoricamente la sua intenzione a questo riguardo, onde vedere, a tenore delle riserve che l'ufficio centrale ha fatto, quale ordine del giorno abbia da proporre al Senato.

FALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Io non risponderò alle molte osservazioni fatte sulle condizioni di questo porto, sia limitato quale è presentemente al servizio della

strada ferrata, sia ampliato in guisa che possa servire alla navigazione del lago, mi restringerò solo a dire che lo stesso onorevole relatore aveva dapprima assentito nella massima che fosse interesse generale dello Stato di costruire in Arona un vero porto, il quale servisse d'approdo a tutti i navigli del lago Maggiore e giovasse a tutte le relazioni interne del paese, sia provenienti dalla strada ferrata, sia dalle strade ordinarie. Poscia egli ha opinato che sia assolutamente necessario non formare per ora che uno scalo pei bisogni della strada ferrata.

Io non ripeterò i motivi pei quali reputo invece indispensabile che il porto serva a tutto il commercio. Il confronto che si vuol fare del porto d'Arona con quello da me citato, del lago di Costanza, ove dissi esistere una darsena ed un porto principale, punto non regge. Giacchè non fu mai pensiero del Governo di costruire ad Arona un porto così vasto e compiuto quale quello suddetto, il quale serve a diversi usi, e fra questi ho menzionato la darsena.

Quanto poi ai pericoli di frodi da lui temuti a danno dell'amministrazione ed altri consimili disordini che possono succedere in quel porto, le osserverò che nello stesso modo con cui l'amministrazione sorveglia il servizio nella stazione, eserciterà anche la sorveglianza nel porto, il quale non è certamente di più difficile custodia di quello che lo sieno le grandi stazioni ove esistono considerevoli magazzini di merci d'ogni genere, le quali danno luogo ad un gran movimento di persone, senza che perciò abbiansi dovuto sinora lamentare i temuti inconvenienti o disordini.

Non può venire in mente ad alcuno che il Governo costruisca un porto pel servizio di una strada ferrata da lui esercitata, e quindi lo abbandoni senza alcuna sorveglianza.

Circa poi all'ultima osservazione che l'onorevole senatore mi fa relativamente alla necessità di azionare in giudizio il comune d'Arona per costringerlo al pagamento della quota di concorso da lui deliberata, io ebbi già l'onore di assicurare il Senato che, dappoichè e la Camera dei deputati e l'ufficio centrale avevano espresso l'avviso che fosse meno fondata l'opinione del Ministero, non essere desso assistito in diritto a ripetere dal comune le 50,000 lire da lui offerte se non quando s'intraprendesse realmente la costruzione di un vero porto, il Ministero era pronto a fare tutti gli atti occorrenti per riescire nello scopo desiderato.

Egli dice che nel mandare all'ufficio centrale, in seguito a sua richiesta, la risposta data dal comune d'Arona all'excitamento fattogli dal Governo non ho accennato di aver disposto per convenirlo in giudizio a dar ragioni del suo rifiuto a pagare l'offerto concorso.

Confesserò schiettamente che avrei creduto superfluo il dire che farò ciò che sono obbligato a fare, e che certo non tarderò ad eseguire.

Del resto voglia anche osservare che nella lettera con cui gli fu da me trasmessa quella deliberazione del Consiglio municipale si disse che questa era giunta al momento, e sta infatti che la ricevetti nel punto in cui stavo per mandare al Senato tutti i documenti chiestimi.

Ora dunque, quando mi sarà restituito quel documento, sentirò senza ritardo l'avviso dei consiglieri del Ministero, e poscia, se sarà d'uopo, farò procedere contro il comune agli atti opportuni, senza che abbia bisogno di essere a ciò compulsato con un ordine del giorno del Senato, quasiché si potesse sospettare delle intenzioni del Ministero dopo l'ordine del giorno adottato dalla Camera elettiva, stato dallo stesso Ministero accettato.

Io non farò ulteriori osservazioni sull'incertezza, sui dubbi esternati circa la buona riuscita dell'opera, solo accennerò riguardo al paragone che si è voluto fare dei lavori del porto d'Arona con quelli di San Paolo, che da quanto ebbi l'onore di esporre al Senato parmi risultò all'evidenza come le persone che informarono l'ufficio centrale sull'andamento delle opere sono affatto ignoranti di simili costruzioni; poichè paragonare gl'inconvenienti che possono incontrarsi nella fondazione d'una fabbrica o muro qualunque con quelli che si manifestarono nel tronco di San Paolo, originati unicamente dall'enorme peso di rilevati dell'altezza di 30 metri al disopra del livello del piano, è tal confronto che non può essere fatto se non da chi non ha la benchè menoma idea dei procedimenti e dei fenomeni cui vanno soggetti lavori di tal natura.

Molto più strano poi si è l'asserto che il muro in costruzione nel porto abbia relazione colle fabbriche interne della stazione, perchè serve anche a sostenere il terrapieno di questa, che si è dovuta elevare al piano della ferrovia, al cui livello sono situate le fabbriche che servono ai bisogni del servizio, e che per nulla dipendono dal muraglione di cui si tratta.

Conchiuderò ripetendo che, qualunque pur sia la mia opinione personale sul merito dell'offerta del comune di Arona, io non tarderò a consultare i consiglieri legali del Ministero, e se il loro avviso sarà potersi sostenere con speranza di buon successo un giudizio contro il comune, io manderò procedere a tutti gli atti occorrenti per farlo dichiarare tenuto al pagamento dell'offerto concorso.

DI SAN MARTINO, relatore. L'ufficio centrale, prendendo atto delle dichiarazioni fatte dal signor ministro, prescinde dal proporre il suo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ed io chieggo il voto del Senato sulla chiusura della discussione generale.

Chi vuol passare alla discussione dell'articolo unico della legge, sorga.

(È approvato.)

Leggo l'articolo unico, il quale è così concepito:

« È autorizzato lo stanziamento nel bilancio del 1855 dei lavori pubblici della somma di lire 300,000 per l'esecuzione delle opere parziali relative al porto d'Arona indicate nel progetto dell'ingegnere cavaliere Negretti in data del 31 dicembre 1854. »

Chi l'approva, sorga.

(È approvato.)

Essendo l'ora alquanto avanzata, e presumendo che il Senato forse non vorrà discutere, dopo questa, altre leggi, farò procedere all'appello nominale per lo squittinio segreto su questa legge.

Invito intanto il Senato, secondo ciò che ho già avuto l'onore di dire, di voler intervenire domani a mezzodì negli uffizi per esaminare le leggi oggi presentate, e quindi alle ore 2 vi sarà seduta pubblica per le altre quattro leggi poste all'ordine del giorno d'oggi.

Si passa allo squittinio segreto.

Risultato della votazione:

Votanti	59
Voti favorevoli	54
Voti contrari	5

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

TORNATA DEL 31 MARZO 1855

— 10 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Composizione di uffici centrali — Discussione del progetto di legge per il riordinamento degli uscieri presso le Corti, tribunali e giudicature — Istanze e considerazioni del senatore Collet intorno agli uscieri della Corte di cassazione — Risposta del senatore De Margherita, relatore — Nuove osservazioni del senatore Collet — Risposta e schiarimenti del ministro di grazia e giustizia — Adozione dell'art. 1° — Art. 2: interpellanza del senatore Pinelli — Risposta del ministro di grazia e giustizia — Adozione degli art. 2 al 21° e dell'intero progetto e dell'annessavi tariffa — Approvazione del progetto di legge per la facoltà alla divisione amministrativa d'Ivrea di oltrepassare durante un decennio il limite ordinario della sua imposta — Discussione del progetto di legge per la facoltà alla divisione amministrativa di Vercelli di contrarre un mutuo passivo, onde sopperire alle spese del 1855; ed alle provincie di Casale e Vercelli di eccedere nello stesso anno il limite ordinario della loro imposta speciale — Osservazioni del senatore Di San Martino, relatore — Risposta del ministro di grazia e giustizia — Adozione dell'articolo unico del progetto — Approvazione del progetto di legge riguardante le norme da osservarsi nei casi di spedizione militare per la formazione degli atti contemplati nell'articolo 1424 del Codice civile, nell'interesse dei militari e di altre persone che trovansi al seguito dell'esercito.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

QUARELLI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

PRESIDENTE. Si dà conoscenza al Senato del sunto di nuove petizioni pervenute.

QUARELLI, segretario, legge il seguente sunto di petizioni:

1699. Il Capitolo metropolitano di Sant'Eusebio di Vercelli,
1700. Ottantun individui del comune di Rovegno, provincia di Bobbio, compresi parecchi preti in numero di 14,
1701. Trecento ventinove abitanti della città di Sassari, firmati in più fogli distinti,
1702. Il Capitolo della chiesa metropolitana d'Oristano (Sardegna),
1703. I religiosi Carmelitani scalzi del convento dell'Eremito di Lanzo,
1704. I religiosi Carmelitani scalzi del convento di Cherasco,
1705. I religiosi Carmelitani scalzi del convento di Santa Maria di Laghetto,
1706. I parroci e sacerdoti, ed alcuni individui della diocesi d'Annecy,

Domandano la reiezione della legge per la soppressione di comunità e stabilimenti religiosi.

1707. Sedici abitanti del comune di Bosa (Sardegna),
1708. Quattordici abitanti del comune di Fontainemore, provincia d'Aosta,
1709. Quarantasei abitanti del comune di Montjovet, provincia d'Aosta,
1710. Diciotto abitanti del comune d'Arnaz, provincia d'Aosta,

Domandano che venga adottato il progetto di legge per la soppressione di comunità e stabilimenti religiosi.

1711. Ghersi Carlo, Mondino Luigi, Bongioanni Stefano (Petizione mancante dell'autenticità delle firme).

PRESIDENTE. Debbo pure dar lettura di una lettera del sindaco della città di Spezia, pervenuta stamane, relativa appunto alla materia su cui si aggirano le petizioni testè lette, così concepita:

« Il sindaco sottoscritto della città e comune di Spezia, rispettando pure l'opinione degli individui in fatto del voto che sta per pronunciare l'eccellentissimo Senato del regno in ordine alla soppressione di alcune corporazioni religiose ed altre providenze economiche, crede suo dovere segnalare all'E. V., come gli risultano positivamente vere le voci inserite sui pubblici fogli, essere in questo comune andata attorno una petizione diretta a chiedere il rigetto della legge, e figurare in essa gran numero di segni di croce di minori d'età. Il sottoscritto segnala quest'abuso illegale all'E. V. perchè, qualora si credesse dall'onorevole Senato formare giudizio dell'opinione delle popolazioni dal numero delle firme unite a petizioni che gli vengono sporte, ne facesse di esse accertare l'autenticità.

• « Ho l'onore, ecc. »

L'oggetto di questa lettera è affatto identico a quello sul quale ieri, dietro la proposizione del senatore De Cardenas, si è deliberato dal Senato che dovesse farsi la trasmissione delle petizioni dal proponente accennate alla Commissione delle petizioni, perchè ne facesse quindi relazione al Senato.

Io credo perciò che, se non vi ha opposizione, anche questa lettera debba essere trasmessa alla stessa Commissione.

Si dà anche conoscenza della scelta fatta stamane degli uffici centrali, i quali devono esaminare le nove leggi che vennero ieri presentate.

QUARELLI, segretario, legge:

Leggi relative, l'una alla convenzione colla Svezia e la Norvegia per il libero esercizio del cabotaggio, e l'altra

alla concessione di uguale esercizio a tutte le navi estere a condizione di reciprocità.

Ufficio 1° il senatore Cotta		
» 2° »	Vesme	
» 3° »	Sauli Ludovico	
» 4° »	Balbi Piovera	
» 5° »	Jacquemoud.	

Legge per una spesa straordinaria per l'acquisto d'artiglierie di ferraccio.

Ufficio 1° il senatore Lazari		
» 2° »	Dabormida, <i>relatore</i>	
» 3° »	Franzini	
» 4° »	Gautieri	
» 5° »	Della Marmora.	

Legge per l'alienazione della parte demaniale dello stabilimento balneario di Valdieri ad una Società anonima.

Ufficio 1° il senatore Di Bagnolo		
» 2° »	Caccia	
» 3° »	Moris	
» 4° »	Cagnone	
» 5° »	Di San Martino, <i>relatore</i> .	

Legge portante disposizione relativa ai medici e farmacisti che saranno ammessi presso il campo di spedizione in Oriente.

Ufficio 1° il senatore De Maugny		
» 2° »	Gonnet	
» 3° »	Riberi	
» 4° »	Brogli	
» 5° »	Gioia.	

Legge portante modificazioni alle leggi sull'avanzamento nell'esercizio per i gradi di sottotenente, luogotenente e capitano.

Ufficio 1° il senatore De Sonnaz		
» 2° »	Della Planargia	
» 3° »	Franzini	
» 4° »	Brogli	
» 5° »	Della Marmora.	

Legge per lo stabilimento d'un solo Consiglio di guerra presso il corpo di spedizione in Oriente.

Ufficio 1° il senatore De Sonnaz		
» 2° »	Gonnet	
» 3° »	Siccardi	
» 4° »	Brogli	
» 5° »	Della Marmora.	

Legge portante penalità ai trasgressori delle discipline che regolano l'escavazione delle arene lungo le spiagge marittime.

Ufficio 1° il senatore Riva		
» 2° »	De Ferrari	
» 3° »	Imperiali	
» 4° »	Chiodo	
» 5° »	Mameli.	

Legge sulla leva militare della classe 1854.

Ufficio 1° il senatore Colli		
» 2° »	Della Planargia	
» 3° »	Di Colobiano	
» 4° »	Marioni	
» 5° »	Della Marmora, <i>relatore</i> .	

PRESIDENTE. Il Senato ha già riconosciuto ieri come fosse necessaria la massima sollecitudine nella discussione di queste leggi negli uffizi; stamane si è deliberato che domani gli uffici centrali, già eletti, si radunassero per poter scegliere i rispettivi relatori; perciò debbo pregare i relatori che saranno nominati a voler far sì che nei primi giorni della settimana entrante, vale a dire lunedì o martedì, possano le relazioni esser lette al Senato; nella quale circostanza io provocherò il suo voto per procedere all'immediata discussione di quelle leggi.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER IL RIORDINAMENTO DEGLI USCIERI PRESSO LE CORTI, I TRIBUNALI E LE GIUDICATURE.

PRESIDENTE. Viene in primo luogo in discussione, secondo l'ordine del giorno, il progetto di legge per il riordinamento degli uscieri presso le Corti, tribunali e giudicature, sul quale dichiaro aperta la discussione generale, accordando la parola al signor senatore Collier. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1794.)

COLLIER. Io sorgo, o signori, non per far opposizione a questa legge, di cui ne conosco la massima importanza, anche per la pronta esecuzione del Codice di procedura civile, ma specialmente per far osservare al Ministero (e queste osservazioni me le impone il dovere della carica che copro), per far osservare, dico, come in questa legge gli uscieri della Corte di cassazione si trovano grandemente pregiudicati, e sporgono un ricorso a questo riguardo.

Debbo dichiarare che gli uscieri della Corte di cassazione, a termini della legge organica del magistrato, hanno un diritto di fare tutti gli atti spettanti al loro ministero anche nel distretto, anche nel territorio della capitale, ossia del luogo della residenza del magistrato di cassazione. Ora la nuova legge loro toglie questo diritto, ossia loro lo mantiene soltanto per la provincia fuori della città, e il diritto che loro spettava di fare le citazioni od altri atti del loro ministero era ad essi produttivo di un casuale di qualche considerazione.

Mi si dirà che gli uscieri della Corte di cassazione sono meglio trattati che gli altri relativamente allo stipendio; ciò è vero, verissimo, perchè gli uscieri del magistrato di cassazione hanno uno stipendio che fu portato a lire 1000, mentre gli altri non hanno che uno stipendio di lire 400 annue. Ma io debbo osservare che i casuali dagli altri uscieri sono di maggior considerazione, e lo posso dire per propria esperienza, perchè quanto agli uscieri del magistrato d'appello ed anche quelli dei tribunali di prima cognizione, se volessi fissare l'ammontare dei loro casuali, io credo che non si scosterebbe d'assai dalle lire 3000 annue a ciascuno.

Gli uscieri del magistrato di cassazione hanno lo stipendio di lire 1000, ma i casuali, de' quali io stesso sono obbligato, per ragione della mia carica, di vidimare il repertorio, ascendono a lire 200; di maniera che, tenuto conto de' maggiori casuali percepiti dagli uscieri suddetti d'appello e di prima cognizione, evvi il divario di lire 1500 e più in favore dei detti uscieri d'appello e di prima cognizione.

Gli uscieri di cassazione mi porsero ricorso, ed io sono in obbligo di osservare al Ministero che questo diritto loro

tolto li pregiudica notevolmente; epperò lo pregherei di fare qualche cosa a loro riguardo.

Osservo ancora che agli uscieri del magistrato di cassazione, appunto perchè fanno il loro servizio presso il magistrato di cassazione, il quale nella gerarchia giudiziaria è forse il primo, si stabilì la malleveria di lire 65 di rendita, e così di lire 5 di più degli altri uscieri.

Io penso che questa malleveria fu loro fissata in ragione dell'esercizio delle loro funzioni; ma queste funzioni non hanno veruna contabilità, perchè gli atti del loro ministero sono ristretti al magistrato di cassazione, ove non havvi l'esecuzione dei giudicati, di maniera che richiegono pochissima responsabilità. In conseguenza pare a me non abbastanza equo l'obbligarli ancora ad una cauzione così rilevante, mentre che gli altri uscieri delle Corti d'appello sono soltanto soggetti a quella di lire nuove 60, e gli altri dei tribunali provinciali anche ad una minore. Cotale cauzione parmi non sia in corrispondenza esatta alle loro funzioni, onde io per obbligo del mio ministero pregherei il signor ministro di far attenzione a questo, e di non togliere così un diritto acquistato senza verun corrispettivo, senza veruna indennità.

Ma poichè sorsi a parlare degli uscieri, io mi permetterò ancora di far un'osservazione relativamente agli attuari, le cui funzioni si riattaccano a quelle in oggi demandate agli uscieri.

L'osservazione che io voglio fare è una notizia che mi permetto dare al Ministero, partendo da quanto ho notato sotto la dominazione del Governo francese.

Ho sentito che questi attuari si lamentano molto perchè stanno ora per rimaner privi d'impiego senza che finora il Governo abbia ad essi provveduto....

PRESIDENTE. Forse il signor senatore Coller non sa che nei giorni passati si è già fatta un'osservazione a questo riguardo, e che si è già presa una deliberazione.

COLLER. Io non vi era, ma mi si permetta di dire una cosa cui forse non si era posto mente. Dirò, cioè, che havvi il mezzo assai facile di provvedere immantinenti.

Sotto il Governo francese gli attuari versavano in diversa condizione che non adesso, perchè ora la loro piazza essendo liquidata e pagata, hanno ragione di lamentarsi perchè non siasi subito loro provvisto: ebbene, cosa si fece? Gli uscieri press'a poco colle maggiori attribuzioni loro assegnate dal nuovo regolamento hanno gli atti esecutivi, gli atti d'incanto e molti altri atti che si connettono con quelli che avevano gli attuari.

Nel Governo francese si fece la divisione di uscieri in due classi, cioè di uscieri detti *audienciers* ed in uscieri detti *exploitants*; è un impiego che si accorda con quello degli attuari, e per cui sono retribuiti assai bene.

Queste osservazioni le fo perchè si prenda in considerazione (ove non si abbiano altri mezzi per indennizzarli) questa perdita che fanno; e siccome gli uscieri non sono ancora nominati, ed il loro numero non è fissato, e certamente bisogna aumentarlo, accenno al Governo un mezzo assai facile d'indennizzare questi attuari che attualmente restano sprovvisti d'impiego.

Del resto io mi fo lecito di fare queste osservazioni, raccomandando specialmente per dovere della mia carica gli uscieri del magistrato di cassazione, i quali apparentemente sembrano più retribuiti degli uscieri del magistrato d'appello e del tribunale di prima cognizione, mentre di fatto sono inferiori nelle retribuzioni che percepiscono per mezzo degli atti di loro attribuzione.

PRESIDENTE. La parola è al signor relatore.

DE MARGHERITA, relatore. Comincerò dall'osservare per quanto concerne agli uscieri della Corte di cassazione, di cui tenne ora parola il signor senatore Coller, che egli sono nella stessa condizione in cui si trovano gli altri uscieri per rispetto al diritto di esercitare il loro ministero.

L'articolo 7 della legge che ora viene in discussione, e del quale già mi proponeva di parlare per altra causa, stabilisce che la giurisdizione entro cui gli uscieri potranno esercitare il loro ministero deve essere considerata sotto un doppio aspetto.

O l'atto, a cui l'usciera intende di procedere, ha relazione cogli affari di giurisdizione della Corte o del tribunale, o della giudicatura presso cui l'usciera è matricolato, e per quest'atto ha il diritto esclusivo di procedere nel territorio appartenente alla Corte, al tribunale od alla giudicatura presso cui è matricolato, relativamente a tutti gli altri uscieri, o riguarda agli altri atti d'usciera che sono bensì proprii del suo ministero, ma non hanno relazione cogli affari della giurisdizione della Corte, del tribunale e della giudicatura, ed in tal caso havvi concorrenza fra tutti gli uscieri; non possono quindi dolersi gli uscieri della Corte di cassazione se la massima per essi adottata è uguale a quella che è messa in vigore per rispetto agli uscieri delle altre Corti, dei tribunali e delle giudicature. Se poi si è aumentata la malleveria degli uscieri presso la Corte di cassazione, ciò si è in ragione che essi precedono nella gerarchia degli uscieri tutti gli altri, come pure perchè se essi mancano nell'esercizio delle loro funzioni (per esempio non significano a tempo debito un ricorso in cassazione) il danno che possa risultarne è certamente gravissimo; questo danno ha dovuto essere guarentito con una competente malleveria, la quale d'altronde non esce dai limiti discreti.

Questo per rispetto agli uscieri della Corte di cassazione di cui fe' cenno ora il signor senatore Coller.

Del resto io avrò l'onore di far presente che chiunque abbia posto l'occhio alla relazione dell'ufficio centrale sopra questa legge, vi avrà certamente rilevato che l'ufficio unanime la giudicò degna per ogni riguardo del voto favorevole del Senato; solamente vi è espresso in quella relazione un desiderio, cioè che in questo progetto non si fosse dato luogo a quelle disposizioni, relative anche agli uscieri, le quali già ebbero sede nel Codice di procedura civile.

Non parve all'ufficio centrale che fosse troppo conveniente di porre in una legge speciale la disposizione che già ha sede in una legge generale; e perciò quest'articolo 7, del quale ora si è fatto cenno, riproducente l'articolo 1102 del Codice di procedura civile, il quale articolo 1102 già statui la giurisdizione degli uscieri, colla differenza tra gli atti che si riferiscono ad affari della giurisdizione della Corte o tribunale presso cui l'usciera è matricolato e gli altri atti del ministero dell'usciera, che riflettono affari indipendenti dalla giurisdizione della Corte o tribunale presso cui esercita, e per cui sono in concorrenza con tutti gli altri uscieri in generale.

Ma a quel desiderio un altro più vivo ne aggiungeva l'ufficio centrale, ed è che, ripetendosi nell'articolo 7 dell'attuale legge la disposizione del citato articolo del Codice di procedura, non fosse quella disposizione scompagnata dall'alinea che vi si è aggiunto nel Codice di procedura ad istanza della Commissione del Senato.

Intese il Senato che gli uscieri esercitano privativa-

mente le loro funzioni per gli affari della giurisdizione della Corte o tribunale presso cui sono matricolati, e contemporaneamente con tutti gli altri uscieri esercitano gli atti del loro ministero dovunque, fuori anche del territorio e della città dove siede la Corte o tribunale.

La Commissione senatoria che si occupò del Codice di procedura civile vide in questa disposizione, presa in modo assoluto, un inconveniente che risulta per il caso in cui si tratti del rimborso del costo della spesa dell'atto dell'usciera.

Se si domanda l'atto d'usciera a quegli che esercita presso una giurisdizione la cui residenza è più lontana, il costo dell'atto è maggiore; vide la Commissione che sarebbe ingiusto l'aggravare di questa spesa maggiore colui che potrebbe ottenere il suo intento con una spesa molto minore, epperò aggiunse all'articolo 1102 un'alinea in cui è detto che il rimborso del costo dell'atto d'usciera dovrà farsi, avuto riguardo a questo costo, quando l'atto fosse eseguito da un usciere di residenza più vicina.

Quest'aggiunta non si trova più nella legge che discutiamo; nasce quindi il dubbio se, essendosi trapiantato l'articolo del Codice di procedura civile nell'articolo 7 di essa senza l'accompagnatura dell'alinea correttivo, questo alinea debba intendersi tacitamente abrogato.

Uno dei membri dell'ufficio centrale, avendone tenuto discorso coll'onorevole guardasigilli, spiegò il motivo per cui non si trapiantò nella legge attuale fuorchè l'articolo 1102 del Codice di procedura senza l'accompagnatura dell'alinea.

Il ministro non intese di derogare all'alinea di quell'articolo del Codice; nel progetto attuale era opportuno, nel suo senso, di trapiantare letteralmente l'articolo 1102 del Codice di procedura perchè non mancasse questa disposizione nella legge di riordinamento del servizio degli uscieri; non così la pensa in ordine all'aggiunta, in quanto che questa non riguarda che i rapporti tra colui che fece fare l'atto e quegli che deve pagarne il costo; ciò che poteva bensì aver luogo nella legge in generale regolatrice della procedura civile, non in una legge speciale relativa all'ordinamento degli uscieri.

L'ufficio centrale tuttavia crede che sarebbe stato forse meglio il mantenere nella legge l'alinea dell'articolo 1102 onde togliere affatto ogni dubbio che dovesse intendersi tacitamente abrogato. Tuttavia, essendo disposto l'onorevole guardasigilli a dare schiarimenti che valgano a dileguare il dubbio che può far nascere il silenzio serbato coll'alinea, cioè che non s'intese con ciò di derogare tacitamente all'alinea dell'articolo 1102 del Codice, ma solo di dichiarare che quest'alinea non poteva aver luogo nella legge attuale perchè relativa ad un rapporto tra colui che fece l'atto e colui che deve rimborsarne il costo, l'ufficio centrale unanime riconobbe doversi approvare questa legge, perchè meritevole, come già mi espressi, dei suffragi del Senato.

PRESIDENTE. Il senatore Collier aveva chiesto la facoltà di parlare nuovamente. Ha la parola.

COLLIER. Debbo nuovamente sorgere a parlare, perchè parmi di non essere stato ben inteso dal mio onorevole collega il barone De Margherita quando, parlando degli uscieri della Corte di cassazione, dissi ciò che perdono nella percezione dei loro diritti.

Io m'intesi di parlare degli atti che fanno nel luogo di residenza del magistrato, e non degli atti che fanno fuori di quella residenza.

Io conosceva benissimo la legge attuale che equipara gli uscieri della Corte di cassazione a tutti gli altri per quanto riflette gli atti che si eseguono fuori della residenza. Ma io diceva che gli uscieri della Corte di cassazione, dietro la legge organica del magistrato, avevano anche il diritto di esercire qui; ed è qui dove esercivano maggiormente, perchè, siccome andando fuori sapevasi che si pagava il diritto di trasferta, nessuno li chiedeva.

La legge accorda a tutti gli altri uscieri di praticare questi atti; e saviamente, secondo me, diceva il signor ministro che questi diritti di trasferta si pagano soltanto per rimborso; ma ciò accade difficilmente, di modo che coloro che si servono degli uscieri che risiedono nella capitale sono obbligati a pagare un diritto che questi però non ponno ripotere.

Se poi si dovesse parlare di qualche aggiunta, ossia di qualche ripetizione fatta in questa legge che si presenta alle nostre deliberazioni, io potrei osservare al mio collega barone De Margherita che nell'articolo 12 di questa legge si parla di diritti, di cui gli uscieri alla fine d'ogni atto debbono fare la specifica, ecc. E questo trovasi anche nell'articolo 1100 del Codice di procedura civile, ma per ciò non credo possa sorgere alcun inconveniente.

Potrei soggiungere che, secondo quell'articolo, quando gli uscieri non fanno la specifica sono multati dell'emenda di lire 5.

Ma io credo che i magistrati non si arresteranno a tale difficoltà, e che la legge camminerà ugualmente; di modo che io sono d'accordo col mio onorevole collega che non si arresti a queste difficoltà.

PRESIDENTE. La parola è al guardasigilli.

MATTAREI, ministro guardasigilli. Risponderò brevemente e distintamente ai due onorevoli preopinanti.

Il signor senatore Collier ha espresso il desiderio, se non erro, che sia migliorata la condizione degli uscieri addetti alla Corte di cassazione. Egli si lagna che dessi per effetto di questo progetto di legge sieno posti in condizione peggiore di quella in cui attualmente si trovano, perchè attualmente possono esercitare gli atti annessi alla qualità di uscieri, quantunque non si riferiscano ai magistrati a cui sono applicati, nella stessa città dove siede il magistrato di cassazione ed hanno sede gli altri magistrati. Invece, a tenore del presente progetto di legge, gli uscieri dipendenti dal magistrato di cassazione nella città dove ha sede il magistrato non possono esercitare gli atti che sono indipendenti dallo stesso magistrato di cassazione.

Io riconosco veramente che qualche pregiudizio l'avranno gli uscieri in seguito a questa nuova disposizione, perchè vi saranno alcuni atti che forse precedentemente si eseguivano dagli uscieri del magistrato di cassazione, che erano relativi ad affari pendenti nanti altri magistrati, invece attualmente non potranno più esercitare questi atti. Ma io credo che, stando alla stessa asserzione dell'onorevole senatore Collier, il danno sarà piccolissimo.

Egli stesso ci diceva che l'onorario percepito dagli uscieri della Corte di cassazione per l'esercizio non ascende all'annua somma di lire 200.

Ora io tengo per fermo che questa somma di lire 200 è formata principalmente e quasi esclusivamente da quegli atti che sono dipendenti dallo stesso magistrato di cassazione.

Io credo perciò, ripeto, che il danno non possa essere che minimo.

Quanto agli uscieri della cassazione si è appunto por-

tato lo stipendio ad una somma due volte maggiore di quella che è assegnata agli uscieri del magistrato d'appello, precisamente per la considerazione che essi hanno tenuissima retribuzione in conseguenza degli atti che esercitano; hanno quindi un compenso nello stipendio maggiore; e d'altra parte se essi non hanno altri atti ad eseguire, hanno pure un disturbo minore.

La tariffa che si corrisponde agli uscieri in dipendenza dell'esercizio delle loro funzioni, per gli atti che compiono, è appunto il compenso del servizio maggiore che possono prestare; se gli uscieri dipendenti dalla Corte di cassazione hanno una retribuzione minore è perchè hanno anche ufficio minore; ma essi d'altra parte sono compensati dallo stipendio più elevato che viene loro concesso in forza di questo stesso progetto di legge.

Del resto mi pare che quando ad un usciere si assegna l'annua somma di lire 1000 in fuori da qualsiasi eventualità, a cui vuoi aggiungere una retribuzione per alcuni atti che da essi si compiono, mi pare, dico, che la retribuzione sia sufficiente in ragione dei servizi che prestano.

Quanto poi all'aumento dell'annua rendita delle malleverie, le osservazioni fatte dall'onorevole relatore De Margherita, a mio avviso, rispondono abbastanza a quanto erasi detto dall'onorevole senatore Collet.

Aggiungerò di più che il divario è di tenuissima importanza, poichè non si tratta che dell'aumento di lire cinque. Gli uscieri della Corte di cassazione possono anche prestare una malleveria così tenue, maggiore di quella degli uscieri delle Corti d'appello.

Dirò ancora una parola per quanto riguarda gli attuari.

Il Senato ha già trasmesso al Ministero la petizione degli attuari nell'intendimento che il Ministero cercasse modo di provvedere alla loro condizione. Io ho assunto impegno di fare tutto quello che dal Governo potea dipendere per rendere, per quanto sia possibile, meno grave la sorte di questi funzionari.

Ora l'onorevole senatore Collet propone che si diano ad essi i posti di uscieri.

Io dichiaro che se vi sono degli attuari disposti ad assumere le funzioni di uscieri, non vi sono difficoltà, quando vi siano posti vacanti, di darli in loro favore. Ma temo grandemente che la proposta del senatore Collet voglia essere accettata dagli attuari; io ne dubito fortemente. Comunque siasi, io ben volentieri dichiaro che se ve ne saranno alcuni che desidereranno questi posti, avranno certamente la preferenza sovra altri che non vantino eguali titoli presso il Governo.

Vengo ora all'osservazione fatta dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale intorno al dubbio che possa intendersi tacitamente abrogato il secondo alinea dell'articolo 1102 del Codice di procedura, poichè, mentre in questo progetto di legge si è riprodotta una parte di quest'articolo, non vi fu riprodotto l'ultimo alinea.

Io credo che non vi possa essere il menomo dubbio che l'alinea dell'articolo 1102 del Codice di procedura non sia abrogato, perchè non s'intende mai abrogata una legge se non vi è un'abrogazione espressa o se non si aggiunge in una legge una disposizione che sia contraria alla legge precedente.

Ora in questo luogo non vi è disposizione che sia contraria all'alinea dell'articolo 1102, non vi è deroga espressa, quindi mi pare che non può sorgere il menomo dubbio che la deroga debba intendersi fatta col presente progetto di legge.

Dirò di più: la ragione che è pure accennata dall'onorevole relatore, la quale ha indotto il Ministero a riprodurre in questo progetto di legge la prima parte e a non riprodurre la seconda, è che nella legge organica concernente gli uscieri si dovettero necessariamente ordinare e mettere insieme tutte quelle disposizioni che concernono direttamente l'ufficio stesso degli uscieri e determinano le loro attribuzioni.

Ora la prima parte dell'articolo 1102 era appunto diretta a determinare quali erano le attribuzioni degli uscieri, i limiti entro cui queste attribuzioni si dovevano contenere; perciò il Ministero ha creduto che fosse opportuno di trapiantarla anche in questo progetto.

La disposizione invece che si contiene nell'alinea non essendo relativa alle attribuzioni degli uscieri, ma determinando soltanto la tariffa dei diritti che dagli uscieri si devono percepire, parve fosse conveniente non farne cenno in questa legge, estranea a tale disposizione, lasciando che il Codice di procedura civile provvedesse, come infatti provvede.

Questo fu il motivo che ha indotto il Governo a non inserire quell'alinea in questo progetto, e non ha mai inteso in qualsiasi parte abrogare le disposizioni dell'articolo 1102.

Io spero che mediante queste spiegazioni il Senato vorrà accogliere con un favorevole voto questo progetto di legge.

COLLET. L'ufficio centrale accetta le spiegazioni date dall'onorevole signor ministro.

PRESIDENTE. Chieggo il voto del Senato sulla chiusura della discussione generale.

Chi vuol chiudere la discussione generale, sorga.

(La discussione generale è chiusa.)

Do lettura degli articoli della legge:

« Art. 1. Ogni Corte e tribunale avrà un numero di uscieri proporzionato alle esigenze del servizio da determinarsi con decreto reale.

« Gli uscieri della Corte di cassazione godranno dello stipendio di lire 1000 e di lire 400 quelli delle Corti d'appello. »

(È approvato.)

« Art. 2. Le giudicature di mandamento avranno pure uno o più uscieri da determinarsi con decreto reale.

« Sarà in facoltà dei comuni componenti il mandamento di corrispondere ai medesimi una retribuzione annua in quella proporzione che, secondo i casi, verrà determinata dal Consiglio provinciale. »

PINELLI. Chieggo la parola per far osservare che le disposizioni di quest'articolo, a mio parere, portano la conseguenza che gli uscieri presso le giudicature corrono il pericolo di venir privati dello stipendio di cui finora godevano in virtù delle regie patenti del 1816, giacchè il secondo alinea dell'articolo 2 dice:

« Sarà in facoltà dei comuni componenti il mandamento di corrispondere ai medesimi una retribuzione annua in quella proporzione che, secondo i casi, verrà determinata dal Consiglio provinciale. »

Queste espressioni non sono certamente tali da assicurare a quegli uscieri la continuazione di un tale stipendio, ed io temo che, se si verificasse la cessazione dello stipendio, ne verrebbe un grande scoraggiamento a questi ufficiali presso le giudicature, e ciò potrebbe, come ognuno vede, ridondare a danno dello stesso servizio.

Per allontanare questo danno converrebbe supporre che

gli uscieri ritrovassero nella tariffa attualmente stabilita, e che verrà presto in vigore, un compenso alla cessazione di questo stipendio; ma io dubito molto che ciò si possa verificare, e parmi che il tenore di questa tariffa sia tale da non rimediare punto al danno che può temersi dalle disposizioni di quest'articolo.

Io non suppongo certamente che possa essere stato in mente del Ministero di voler ridurre a queste tristi condizioni gli uscieri, i quali fanno il loro servizio presso le giudicature; tuttavia desidererei sentire in quale forma s'intenderà di provvedere per far cessare il pregiudizio a cui questa classe di ufficiali verrebbe certamente esposta.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Debbo dichiarare francamente, in risposta all'eccitamento che mi vien fatto dall'onorevole preopinante, che il vero senso dell'articolo secondo è che sia in facoltà, cioè sia libero ai comuni di assegnare o non assegnare lo stipendio a codesti ufficiali, che per effetto di queste disposizioni non devono più riceverlo dal Governo.

Egli è fuor di dubbio che gli uscieri delle giudicature di mandamento non hanno diritto ad uno stipendio se non viene loro assegnato dai comuni che compongono il mandamento.

L'onorevole signor senatore osserva che questo sembra alquanto ingiusto, perchè attualmente godono di uno stipendio, e che d'altronde non gli consta che per effetto dei diritti stabiliti dalla nuova tariffa abbiano gli uscieri di mandamento a ritrarre quanto basti per la loro sussistenza.

Io lo prego di avvertire che, secondo la tariffa sancita dal Parlamento ed anche già approvata dal Re, i diritti assegnati agli uscieri furono di gran lunga accresciuti comparativamente a quelli che attualmente percepiscono.

Io perciò ho ferma fiducia che, tranne pochi casi, tranne alcuni mandamenti, la cui giurisdizione è molto ristretta, gli uscieri potranno ritrarre dalla percezione di questi diritti quanto basti per vivere, o quanto meno per avere un compenso di quello stipendio che ad essi era attualmente assegnato dai comuni.

Ora, se vi sarà qualche caso in cui questi diritti non sieno sufficienti, siccome la legge lascia la facoltà ai comuni di dare loro una retribuzione, egli è certo che i comuni, i quali hanno interesse che nel loro mandamento esista un usciere, non mancheranno certamente di fare questi assegnamenti. Perciò questa facoltà basta, io credo, per tutelare dall'un canto l'interesse degli uscieri, ed assicurare dall'altro l'amministrazione della giustizia. Non credo quindi che debba essere il caso di fare una variazione a questo riguardo.

PRESIDENTE. Metto ai voti il secondo articolo.

Chi lo approva, si rizzi.

(Il Senato approva.)

« Art. 3. Gli uscieri sono nominati dal Re sulla proposta del ministro della giustizia.

« Essi, prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni, debbono somministrare una malleveria in iscrizioni sul debito pubblico per la concorrenza della rendita determinata nell'annessa tabella, a prestare il giuramento nella forma prescritta dal regolamento. »

(È approvato.)

(I rimanenti articoli e la tariffa sono approvati senza alcuna osservazione.) — (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1797.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER AUTORIZZARE LA DIVISIONE AMMINISTRATIVA D'IVREA DI ECCEEDERE DURANTE UN DECENNIO IL LIMITE NORMALE DELLA SUA IMPOSTA.

PRESIDENTE. Si passa ora alla seconda legge messa all'ordine del giorno, la quale accorda la facoltà alla divisione d'Ivrea di oltrepassare, durante un decennio, il limite ordinario della sua imposta. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1896.)

Dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

La parola è al relatore.

DI SAN MARTINO, relatore. La relazione che è sottoposta al Senato abbraccia due distinti punti. Il primo è la questione relativa al ponte sul Cervo; il secondo è la questione relativa al collegio convitto di Vercelli.

Io debbo fare un'amenda onorevole per quanto riflette questo secondo punto.

Io feci cenno nella relazione dell'approvazione anteriore per legge, della spesa proposta dalla provincia di Vercelli per il suo convitto, fondando il mio ragionamento, dietro anche l'approvazione dell'ufficio centrale, sulla necessità che esisteva anche anteriormente di un'approvazione presuntiva; dopo mi fu comunicata la legge che riguarda questo special punto.

Io quindi prego il Senato di considerare come non avvenute le osservazioni che ho fatte.

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Debbo far osservare al signor relatore che ho messo in discussione la legge riguardante la divisione d'Ivrea.

DI SAN MARTINO, relatore. Ma siccome la relazione le abbraccia tutte e due, così sembra che la discussione potrebbe essere simultanea.

PRESIDENTE. La votazione può benissimo essere simultanea per ambedue, ma la discussione non parmi che possa aggirarsi simultaneamente su ambedue le leggi.

DI SAN MARTINO, relatore. L'ufficio centrale non ha alcuna difficoltà di annuire alla discussione separata di queste due leggi.

PRESIDENTE. Siccome l'ufficio centrale non ha alcuna difficoltà di venire alla discussione separata di queste due leggi, ed il Ministero non ha alcuna osservazione a fare in proposito, così non ho che a leggere l'articolo unico componente la legge riguardante la divisione d'Ivrea.

« *Articolo unico.* La divisione amministrativa d'Ivrea è autorizzata a ripartire nell'anno 1855 ed in quelli successivi, fino e compreso quello del 1864, un'imposta di lire 300 mila per far fronte alle spese comuni a tutte le provincie che la compongono. »

(È approvato.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER AUTORIZZARE LA DIVISIONE AMMINISTRATIVA DI VERCELLI A CONTRARRE UN MUTUO.

PRESIDENTE. Ora è aperta la discussione sul progetto di legge riguardante la facoltà alla divisione amministra-

tiva di Vercelli di contrarre un mutuo passivo onde sop-
perire alle spese del 1855, ed alle provincie di Casale e
Vercelli di eccedere nello stesso anno il limite ordinario
della loro imposta speciale. (Vedi vol. *Documenti*, pagina
1892.)

Accordo la parola al signor relatore.

DI SAN MARTINO, relatore. Io dunque non ripeterò
quello che ho detto poc' anzi al Senato, parlerò della que-
stione del ponte sul Cervo, sul quale invoco specialmente
l'attenzione del Ministero, in quanto che l'andamento del
servizio delle strade chiama l'attenzione pubblica e merita
la più sincera attenzione per parte anche del Governo.

Riportandomi a quanto mi fu assicurato anche dalle
persone spedito dal Governo per verificare le cose, abbiamo
un progetto il quale oltrepassò enormemente le previsioni
primitive; quindi trasse la provincia in errore inducen-
dola a votare una spesa che forse non avrebbe votata, se
ne avesse conosciuto fin da principio l'ammontare, od in
cui forse avrebbe potuto fare notevoli variazioni o restri-
zioni importanti.

Abbiamo un errore in un fatto che era pienamente rico-
nosciibile, in quanto che se gli ingegneri incaricati di fare
gli studi delle opere avessero proceduto da prima, come
usiamo noi in tutti i nostri bisogni particolari, a quelle
verificazioni che sono sempre possibili anche nei letti
dei torrenti, probabilmente la provincia di Vercelli, edotta
fin dal principio dello stato delle cose, avrebbe fatte
quelle maggiori riflessioni che la saviezza le avrebbe
suggerite.

Abbiamo in molti siti uguali inconvenienti.

La provincia di cui io sono consigliere ha fra le opere
più importanti dei ponti i quali minacciano rovina nei
loro accessi per imperfezione delle opere; altri ponti che
sono lasciati in mezzo alle ghiaie dei torrenti senza nes-
suna possibilità di accesso.

Questi fatti dinotano la necessità di una revisione nel
modo di condurre questi studi, dinotano un bisogno ur-
gente di occuparsi a cercare modo che gli autori dei pro-
getti abbiano una vera ed assoluta responsabilità uguale a
quella che il Codice civile impone agli architetti per le opere
che fanno per i privati.

Questa responsabilità, nell'attuale organizzazione, sa-
rebbe sommamente difficile, perocchè dovendo il progetto
essere esaminato da uffizi consultivi, viensi con questo a
deporre gran parte della responsabilità dell'autore del
primo progetto il quale non è più colui che lo fa adottare,
che ne consiglia l'adozione, ma è semplicemente ridotto
alla qualità, dirò così, di redattore.

Io credo quindi che il Ministero farebbe opera buona,
opera benedetta da tutti i contribuenti, se studiasse parti-
colarmente il modo di far rivivere riguardo a questa ri-
sponsabilità i modi ricevuti, e credo veramente che baste-
ranno ad invogliarlo per sua parte i segnalati incon-
venienti.

**RATTAZZI, ministro guardasigilli, reggente il Mini-
stero degli interni.** Nulla dirò riguardo all'appunto che
l'ufficio centrale aveva fatto intorno allo stabilimento di
un collegio-convitto nella provincia di Vercelli, atteso che
il relatore con tutta lealtà ha dichiarato essere incorso in
errore a questo proposito.

Quanto al ponte sul Cervo, cui si riferisce l'altra parte della
relazione, mi duole che non si trovi presente l'onorevole mi-
nistro dei lavori pubblici, il quale sarebbe assai meglio di
me in condizione di somministrare quegli schiarimenti che

si desiderano dal Senato, poichè la parte esecutiva di que-
sti lavori particolarmente s'appartiene al Ministero dei
lavori pubblici, e non a quello che io dirigo: debbo tuttavia
osservare che il fatto accennato si riferisce precisamente al
tempo dell'amministrazione dell'onorevole senatore Di San
Martino, e credo che il difetto in questa parte sia procedu-
to non tanto dal progetto, quanto dall'esecuzione del
progetto stesso; il progetto, credo, era redatto regolar-
mente, e se si fosse eseguito sì e come erasi formulato, non
sarebbero sorti gli inconvenienti che sgraziatamente si ve-
rificarono.

Il difetto fu piuttosto nell'esecuzione; le persone che ne
ebbero l'incarico hannq probabilmente ecceduto i termini
che si erano prefissi, ed è appunto per quest'eccesso che si
verificarono spese maggiori di quelle contemplate nel
progetto.

Per queste ragioni io non penso che l'inconveniente in-
dicato dall'ufficio centrale debba essere un motivo per
cambiare intieramente l'ordine e la responsabilità che debbe
osservarsi dai periti.

Tuttavia io riconosco per verità che sia sommamente
opportuno che venga tutelata l'esecuzione di queste opere
che si intraprendono dai comuni, che sia anche bene stabi-
lita la responsabilità degli ingegneri, quando si commette
la formazione di qualche progetto di queste opere, poichè
è vero che, se non in questo caso, in molti altri possono
avvenire inconvenienti; ed io assicuro l'onorevole relatore
dell'ufficio centrale ed il Senato che per parte mia non
mancherò di fare presso il ministro dei lavori pubblici le
opportune istanze perchè si provveda in qualche modo
a torre di mezzo questo inconveniente.

Io spero che con questa dichiarazione l'onorevole sena-
tore Di San Martino sarà soddisfatto, nè muoverà ulte-
riori obiezioni.

DI SAN MARTINO, relatore. Io ho dimandato la parola
per rettificare un fatto in cui credo che l'onorevole mini-
stro ha preso un abbaglio.

Il ministro dell'interno non ha mai amministrato i fondi;
egli approva le spese in bilancio, ma l'amministrazione dei
fondi non è di sua spettanza, ed io protesto che se fossi
ancora rimasto per poco tempo al Ministero, avrei portato
delle innovazioni consentanee a quelle che ho spiegate nella
mia relazione, uno spirito di rinnovazione in cui si sarebbe
forse intieramente cambiata l'organizzazione del corpo del
genio civile; e ciò dico apertamente perchè il Senato non
creda che io sorga a dire cose diverse come senatore da
quelle che avrei fatte come ministro.

RATTAZZI, reggente il Ministero dell'interno. Io non ho
preso abbaglio; ho detto che mi rincresceva che non fosse
presente il ministro dei lavori pubblici, il quale sarebbe
stato in grado di dar spiegazioni migliori di quelle che io
posso dare; ho bensì soggiunto che il fatto accennato
avvenne quando era ministro l'onorevole senatore Di San
Martino.

So bene che il ministro dell'interno non s'ingherisce in
questa esecuzione, siccome quella che appartiene al mini-
stro dei lavori pubblici; ma ho detto e dichiarato che avrei
fatto le istanze opportune presso di questo affinché si prov-
veda all'inconveniente.

PRESIDENTE. Si può chiudere la discussione gene-
rale previo il voto della Camera.

Chi crede che si debba chiudere la discussione gene-
rale, si alzi.

(La discussione generale è chiusa.)

Do lettura degli articoli:

« Art. 1. È fatta facoltà alla divisione di Vercelli di contrarre un mutuo passivo di lire 183 mila, ed alle provincie di Vercelli e Casale di ripartire rispettivamente un'imposta speciale di lire 52,318, e di lire 26,800, onde far fronte alle loro spese dell'anno 1855. »

(È approvato.)

« Art. 2. La divisione predetta è pure autorizzata a vincolare i suoi bilanci avvenire fino a quello del 1865 inclusivamente pel servizio degli interessi e per la restituzione rateata del prestito sovra riferito, eccedendo, ove d'uopo, il limite ordinario dell'imposta comune alle tre provincie che la compongono. »

(È approvato.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE INTORNO ALLE NORME DA OSSERVARSI NEI CASI DI SPEDIZIONI MILITARI, PER GLI ATTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1424 DEL CODICE CIVILE.

PRESIDENTE. Resta ad aprire la discussione generale sull'ultima legge posta all'ordine del giorno, vale a dire quella che riguarda le norme da osservarsi nei casi di spedizione militare per gli atti pubblici contemplati nell'articolo 1424 del Codice civile nell'interesse dei militari e di altre persone che trovansi al seguito dell'esercito; sulla qual legge dichiaro aperta la discussione generale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1909.)

Non chiedendosi la parola, leggerò gli articoli.

« Art. 1. In caso di spedizione militare all'estero, gli intendenti militari ed i commissari di guerra, o per essi gli impiegati incaricati di esercitarne le funzioni presso al quartiere generale, o presso qualche divisione dell'esercito, sono destinati a ricevere gli atti di procura, di consenso e d'autorizzazione contemplati nell'articolo 1424 del Codice civile che occorra di fare ai militari appartenenti al corpo di spedizione, agli impiegati presso il medesimo, ed a qualunque altra persona che si trovi al seguito dell'esercito per ragioni di servizio.

« L'atto di procura, di consenso o di autorizzazione può essere disteso su carta libera: è ricevuto dall'intendente militare, o dal commissario di guerra, o dall'impiegato che ne fa le veci alla presenza di due testimoni, ed è sottoscritto sia dal richiedente che dai testimoni; e qualora non sappiano o non possano scrivere, è da essi sottoscritto.

« È inoltre firmato dal funzionario che lo riceve, il quale vi appone anche il bollo del suo ufficio.

« Avranno le stesse attribuzioni i commissari di marina, o chi ne fa le veci, sulle navi da guerra od altre appartenenti alla marina militare che faranno parte della spe-

dizione, per riguardo agli equipaggi ed altre persone esistenti a bordo delle navi medesime. »

(È approvato.)

« Art. 2. Le disposizioni dell'articolo precedente si osserveranno ugualmente in tempo di guerra combattuta nell'interno dello Stato, qualora non possa aversi la presenza di un notaio.

« Il funzionario che riceverà l'atto farà constare con apposita dichiarazione della mancanza del notaio, e non trovandosi nella possibilità di usare per la redazione dell'atto di carta bollata, ne farà menzione. »

(È approvato.)

« Art. 3. Gli atti di procura, di consenso o d'autorizzazione redatti su carta libera, a tenore dei precedenti articoli, dovranno essere sottoposti al bollo straordinario prima che se ne faccia uso nello Stato, sotto le pene ai contravventori stabilite dalla legge delli 9 settembre 1854 sul bollo, e verranno legalizzati dal ministro della guerra o della marina, secondochè saranno rilasciati dagli impiegati dipendenti dall'uno o dall'altro Ministero. »

(È approvato.)

Si passa allo squittinio segreto separato sopra le quattro leggi or ora votate.

Si comincia da quella riguardante gli uscieri.

Risultato della votazione:

Votanti 55
Voti favorevoli 55

(Il Senato adotta all'unanimità.)

Si passa ora ad una sola votazione per le due leggi riguardanti le divisioni amministrative di Vercelli e di Ivrea.

Risultato della votazione:

Votanti 56
Voti favorevoli 50
Voti contrari 6

(Il Senato adotta.)

Si passa per ultimo allo squittinio sulla legge per le norme da osservarsi per gli atti pubblici riflettenti i militari nei casi di spedizione militare.

Risultato della votazione:

Votanti 55
Voti favorevoli 55

(Il Senato approva all'unanimità.)

La seduta è levata alle ore 4 1/2

TORNATA DEL 2 APRILE 1855

— 17 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Comunicazione del presidente del Consiglio dei ministri — Ricomposizione e costituzione degli uffici — Nomina di due nuovi senatori — Relazione ed approvazione immediata dei progetti di legge: Convenzione colla Svezia e Norvegia intorno al libero esercizio del cabotaggio; Autorizzazione di ammettere al libero esercizio del cabotaggio le navi estere a condizione di reciprocità; Autorizzazione di una spesa straordinaria per l'acquisto d'artiglierie di ferraccio; Autorizzazione di vendere a trattativa privata la parte demaniale dello stabilimento balneario di Valdieri; Leva militare di 13 mila uomini sulla classe 1834; Disposizioni relative ai medici e farmacisti presso il corpo di spedizione in Oriente; Modificazioni alla legge sull'avanzamento nell'esercito pei gradi di sottotenente, luogotenente e capitano — Discussione sul progetto di legge per lo stabilimento di un solo Consiglio di guerra presso il corpo di spedizione in Oriente — Osservazioni del senatore Di Castagneto — Risposta del ministro della guerra — Approvazione dell'articolo unico del progetto, non che di quello per la sanzione delle penalità ai trasgressori delle discipline che regolano l'escavazione delle arene lungo le spiagge marittime — Presentazione di un progetto di legge relativo al concentramento della manifattura dei tabacchi al Parco ed alienazione del relativo fabbricato in Torino.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane colla lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

PRESIDENTE. Si dà conoscenza del sunto di alcune petizioni giunte nell'intervallo.

QUARELLI, segretario, legge il seguente sunto di petizioni:

- 1712. Quarantá abitanti del comune di Rovescala, provincia di Voghera, compreso il parroco e due preti,
- 1713. Ventotto abitanti del comune di Diano Marina, provincia d'Oneglia,
- 1714. Cento settantacinque abitanti del comune di Torre Beretti, provincia di Mortara,
- 1715. Duecento diciassette abitanti del comune di Varallo Pombia, provincia di Novara,
- 1716. Trecento otto abitanti della borgata di Campiglia, frazione di Spezia,
- 1717. Cento abitanti della borgata di Pegazzano, frazione di Spezia,
- 1718. Novantasette abitanti del comune di Cunico, provincia di Casale,
- 1719. Trentacinque abitanti del comune di Baldissero, provincia d'Alba,
- 1720. Novantadue abitanti del comune di Rivarolo Canavese
- 1721. Cento settantadue abitanti del comune di Scarmagno,
- 1722. I parroci e sacerdoti della vicaria di Locana, diocesi d'Ivrea,
- 1723. Don Bertolotti Giovanni Antonio, rettore della parrocchia di San Carlo in Strambino,
- 1724. Le monache Cisterciensi professe del monastero di Santa Maria e San Michele in Ivrea,
- 1725. Tre sacerdoti del comune di Givoletto, provincia di Torino,
- 1726. Trecento sessanta abitanti del borgo di Costigliole Saluzzo,

1727. Tre abitanti del comune di Villa San Secondo d'Asti,

1728. Nove abitanti del comune di Sala, prov. di Casale,
1729. I parroci e sacerdoti dell'arcipresbiterato di Bons, diocesi d'Annecy,

Domandano la reiezione del progetto di legge per la soppressione di comunità e stabilimenti religiosi.

1730. Trentacinque abitanti del comune di Bossolasco, provincia d'Alba, compreso il sindaco e consiglieri,

1731. Tredici abitanti del comune di Sorravalle, provincia d'Alba,

Domandano che venga adottato il progetto di legge per la soppressione di comunità e stabilimenti religiosi.

1732. Il signor Fornari Aristide, consigliere del comune di Ventimiglia, domanda che il Senato, in un coll'adozione della legge abolitiva dei conventi, sancisca pure l'incameramento dei beni ecclesiastici.

1733. Il rettore della Valle San Bartolomeo ed il prevosto di San Giovanni Battista di Moiola dichiarano rinunziare senza l'autorizzazione della Santa Sede al sussidio di cui nella legge sulla soppressione di comunità e stabilimenti religiosi.

1734. Il Consiglio delegato del comune di Scarmagno, provincia d'Ivrea, protesta contro il signor don Vachino prevosto di quel luogo per aver egli abusato del suo ministero nel far sottoscrivere ad una petizione pel rigetto della legge abolitiva dei conventi, donne, minori e fanciulli di ambo i sessi.

PRESIDENTE. L'ultima di queste petizioni sarà trasmessa alla Commissione medesima, la quale ha già avuto nella precedente tornata l'incarico di riferire sopra analoghe petizioni tendenti a far conoscere abusi di potere o d'influenza nel provocare firme relative alla legge dei conventi.

ANNUNZIO DELLA NOMINA A MINISTRO DELLA GUERRA DEL GENERALE DURANDO.

PRESIDENTE. La parola è al presidente del Consiglio dei ministri.

CAVOUR, presidente del Consiglio. Ho l'onore di annunziare al Senato che il generale Della Marmora essendo stato chiamato al comando del corpo di spedizione che sta per partire alla volta dell'Oriente, Sua Maestà ha nominato a ministro della guerra in sua vece il generale Giacomo Durando.

PRESIDENTE. Il Senato riceve questa comunicazione, e ne dà atto.

RICOMPOSIZIONE E COSTITUZIONE DEGLI UFFICI.

PRESIDENTE. Si dà ora conoscenza della tratta fatta degli uffici pel servizio bimestrale, ed anche della costituzione dei medesimi.

QUARELLI, segretario, legge:

UFFICIO I.

Musio — Blanc — Pallavicino-Mossi — Della Torre — Di Colobiano — Pinelli — Malaspina — Di Castagneto — Gioia — Massa Saluzzo — Di Sonnaz — Giulio — Ricci Alberto — Di Collegno Luigi — Billet — Colli — Balbi-Piovera — Della Marmora Alberto — Tornielli — Broglia — Siccardi.

UFFICIO II.

Montezemolo — Paleocapa — Conelli — Della Pianargia — Arese — Coller — Oneto — Chiodo — Dabormida — D'Oria — Casati — Cataldi — Ambrosetti — Dalla Valle — Sauli Francesco — D'Azeglio Massimo — Fraschini — Riva — Albini — Rossi — Selopis.

UFFICIO III.

Marioni — Cántti — Mosca — Borromeo — Ricci Francesco — Bagnolo — Gonnet — De Fornari — Cotta — Vesme — Colla — Benso — Roncalli — Di Collegno Giacinto — Provana Del Sabbione — Franzini — Stara — San Marzano — Imperiali — Maestri — Serventi.

UFFICIO IV.

Sauli Lodovico — Serra — Laconi — Quarelli — Cagnone — Audiffredi — Gallina — Cibrario — Bona — Caccia — Sella — Forest — De Ferrari — De Cardenas — Elena — Cristiani — Pollone — Picolet — Des Ambrois — Di San Martino — Di Pamparato.

UFFICIO V.

De Maugny — Iiberi — Mameli — Regis — Di Calabiana — De Margherita — Aporti — Jacquemoud — Plana — Galli — Lazari — D'Azeglio Roberto — Moris — Plezza — Pallavicini Ignazio — Gautieri — D'Angennes — Di Breme — Albini — Nigra — Prat.

COSTITUZIONE DEGLI UFFICI.

UFFICIO I.

Presidente Della Torre — Vice-presidente Di Sonnaz — Segretario Di Castagneto.

UFFICIO II.

Presidente Dabormida — Vice-presidente Casati — Segretario Riva.

UFFICIO III.

Presidente Franzini — Vice-presidente Colla — Segretario Vesme.

UFFICIO IV.

Presidente Des Ambrois — Vice-presidente Quaralli — Segretario Di San Martino.

UFFICIO V.

Presidente Alfieri — Vice-presidente De Margherita — Segretario Jacquemoud.

COMMISSIONE PER LE PETIZIONI.

Pallavicino Mossi — Casati — Di Bagnolo — De Cardenas — Regis.

ANNUNZIO DELLA NOMINA DI NUOVI SENATORI.

PRESIDENTE. Ho ricevuto in data del primo aprile dal ministro degli interni un messaggio con cui partecipa al Senato che S. M. ha assunto alla dignità di senatori il generale Giacomo Durando, ed il signor cavaliere Persoglio, avvocato generale presso la Corte d'appello di Torino.

RELAZIONE SUI PROGETTI DI LEGGE RELATIVI AL LIBERO ESERCIZIO DEL CABOTTAGGIO.

PRESIDENTE. Prego il signor senatore Jacquemoud di dar lettura del suo rapporto sui progetti di legge riguardanti la convenzione colla Svezia e Norvegia intorno al libero esercizio di cabottaggio e la concessione di eguale esercizio alle navi estere a condizione di reciprocità.

JACQUEMOUD, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. Documenti, pag. 1932.)

PRESIDENTE. A tenore di quanto era già stato inteso nell'ultima tornata, io propongo alla Camera di voler votare che si possa passare immediatamente alla discussione di questo progetto, dopo uditi i rapporti delle altre leggi che sono all'ordine del giorno.

Chi così pensa, voglia levarsi.
(Il Senato approva.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER ACQUISTO DI ARTIGLIERIE DI FERRACCIO.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Dabormida per un'altra relazione.

DANORMIDA, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1387.)

PRESIDENTE. Invito il Senato a volersi pronunziare sull'immediata discussione di questa legge al pari di ciò che ha fatto per la legge precedente.

Chi così vuole, sorga.

(È approvato.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER ALIENAZIONE DELLA PARTE DEMANIALE DELLO STABILIMENTO BALNEARIO DI VALDIERI.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Di San Martino per fare il rapporto della legge riguardante lo stabilimento balneario di Valdieri.

DI SAN MARTINO, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1877.)

PRESIDENTE. Ho l'onore di provocare un eguale voto su questa legge.

Chi approva l'immediata discussione di questa legge, si rizzi.

(Il Senato approva.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA LEVA MILITARE SULLA CLASSE DEL 1834.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Della Marmorata onde presentare la relazione sul progetto di legge riguardante la leva militare sulla classe 1834.

DELLA MARMORATA, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1885.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER DISPOSIZIONI RELATIVE AI MEDICI E FARMACISTI PRESSO IL CORPO DI SPEDIZIONE IN ORIENTE.

PRESIDENTE. Siccome il voto della Camera di ieri l'altro, il quale accordava l'urgenza a questa legge, comprendeva già in sé la permissione di poter passare all'immediata discussione della medesima, così, senza provocare ulteriore voto, io accordo la parola al senatore Broglia per fare la relazione sul progetto di legge riguardante le disposizioni relative ai medici e farmacisti presso il corpo di spedizione in Oriente.

BROGLIA, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1937.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE L'AVANZAMENTO DEI GRADI DI SOTTOTENENTE, LUOGOTENENTE E CAPITANO.

PRESIDENTE. Anche a questa legge possono applicarsi le osservazioni che ho avuto l'onore di fare per le leggi precedenti: perciò accordo la parola al senatore Della Marmorata, relatore del progetto di legge portante modificazioni alle leggi sull'avanzamento nell'esercito per i gradi di sottotenente, luogotenente e capitano.

DELLA MARMORATA, relatore, legge la relazione (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1939.)

PRESIDENTE. Questa legge essendo di egual natura delle precedenti, si passerà pure all'immediata discussione.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LO STABILIMENTO D'UN SOLO CONSIGLIO DI GUERRA PRESSO IL CORPO DI SPEDIZIONE IN ORIENTE.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Gonnet, il quale è pregato di dar lettura del rapporto riguardante lo stabilimento di un solo Consiglio di guerra presso il corpo di spedizione in Oriente.

GONNET, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1947.)

PRESIDENTE. Anche per questa legge essendo stata decretata l'urgenza, non si ha che a farla pur passare ad immediata discussione.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE INTORNO ALLA ESCAVAZIONE DELLE ARENE LUNGO LE SPIAGGIE MARITTIME.

PRESIDENTE. Accordo la parola al senatore Mameli, al quale mi consta essere stato trasmesso il rapporto del senatore Chiodo, riguardante la sanzione delle penalità ai trasgressori delle discipline che regolano l'escavazione delle arene lungo le spiagge marittime.

MAMELI, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1778.)

PRESIDENTE. Non resta che a provocare il voto speciale del Senato nel caso in cui esso stimi di comprendere questa legge nella discussione immediata.

Chi approva la discussione immediata, voglia levarsi.

(È approvata.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEI SOPRAMMENTI PROGETTI DI LEGGE.

PRESIDENTE. Con lo stesso ordine con cui sono stati letti i rapporti, ho l'onore di porre in discussione le leggi che ai medesimi si riferiscono.

La prima è la convenzione con la Svezia e Norvegia intorno al libero esercizio del cabotaggio e la concessione di eguale esercizio alle navi estere. Sono due leggi separate che si possono mettere in discussione insieme, ma la votazione per alzata e seduta sarà separata.

Io darò dunque lettura dell'articolo unico della legge che riguarda la convenzione colla Svezia e Norvegia intorno al libero esercizio del cabotaggio.

« *Articolo unico.* Piena ed intera esecuzione sarà data alla dichiarazione per la reciproca concessione del cabotaggio scambiata tra il nostro Governo e quello di S. M. il re dei regni uniti di Svezia e Norvegia il 17 febbraio e 2 marzo 1855. »

Chi approva l'articolo ora letto, sorga.

(È approvato.)

Ora darò lettura dell'altro articolo che riguarda la con-

cessione di uguale esercizio alle navi estere a condizione di reciprocità.

« *Articolo unico.* Il Governo del re è autorizzato ad ammettere all'esercizio del cabotaggio sulle coste dei regii Stati le navi de' paesi esteri, a condizione di perfetta reciprocità. »

Chi approva l'articolo ora letto, sorga.

(È approvato.)

Il terzo progetto di legge concerne l'autorizzazione di una spesa straordinaria per l'acquisto d'artiglierie di ferraccio.

Dichiaro perciò aperta la discussione sopra questo progetto.

Non chiedendosi la parola, leggo l'articolo unico.

« *Articolo unico.* La spesa straordinaria nuova di lire 100,000, proposta nel progetto di bilancio 1855 del Ministero di guerra per la provvista d'artiglierie di ferraccio, è approvata. »

(È approvato.)

Il quarto progetto di legge è quello riguardante l'autorizzazione di vendere a trattativa privata la parte demaniale dello stabilimento balneario di Valdieri.

È aperta la discussione sul medesimo.

Non chiedendosi la parola, passo alla lettura degli articoli.

« *Art. 1.* Il Governo è autorizzato di vendere a trattativa privata alla Società anonima costituitasi con atto del 10 dicembre 1854, ed approvata col regio decreto del 19 gennaio 1855, la parte dello stabilimento balneario di Valdieri colle annessi ragioni di spettanza del demanio dello Stato, mediante il prezzo di lire 10,000. »

(È approvato.)

« *Art. 2.* A siffatta alienazione è applicabile il disposto degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 19 maggio 1853. »

(È approvato.)

Viene ora in discussione il progetto di legge riguardante la leva militare sulla classe del 1834.

È aperta la discussione sul medesimo.

Se nessuno domanda la parola darò lettura dell'articolo unico.

« *Articolo unico.* Il Governo del re è autorizzato a chiamare sulla classe di leva dell'anno 1834 un contingente di 13,000 uomini. »

(È approvato.)

Si passa ora alla discussione del progetto di legge concernente le disposizioni relative ai medici e farmacisti presso il corpo di spedizione in Oriente.

Dichiaro aperta la discussione sul medesimo.

Darò lettura degli articoli, non essendosi chiesta la parola.

« *Art. 1.* I medici e farmacisti che saranno ammessi nel corpusanitario militare per far servizio straordinario presso il corpo di spedizione in Oriente, terminata la guerra, non avranno il diritto alla conservazione del grado. »

(È approvato.)

« *Art. 2.* Sarà loro accordato, a titolo di gratificazione, un semestre di paga. »

(È approvato.)

« *Art. 3.* A coloro fra i detti medici e farmacisti che avranno prestati servigi segnalati potrà venir conservato il grado onorario. »

(È approvato.)

« *Art. 4.* È derogato agli articoli 2 e 69 della legge 25 maggio 1852, ed alla legge 14 aprile 1853 in quanto siano contrari alla presente. »

(È approvato.)

Metto ora in discussione il progetto di legge riguardante modificazioni alle leggi sull'avanzamento nell'esercito nei gradi di sottotenente, luogotenente e capitano.

Dichiaro aperta la discussione sul medesimo.

Do lettura dell'articolo unico.

« *Articolo unico.* L'avanzamento ai gradi di sottotenente, di luogotenente, di capitano nelle armi di fanteria e di cavalleria avrà luogo per arma così in tempo di pace, come in tempo di guerra. »

(È approvato.)

Viene ora il progetto di legge riguardante lo stabilimento di un solo Consiglio di guerra presso il corpo di spedizione in Oriente, sul quale dichiaro aperta la discussione.

La parola è al signor senatore Di Castagneto.

DI CASTAGNETO. Le osservazioni contenute nella relazione dell'ufficio centrale mi pare che raggiungano molto più perfettamente lo scopo che il Ministero si proponeva, cioè di semplificare il servizio in una parte così importante. Pare a me che accordando una facoltà straordinaria al comandante del corpo perchè i Consigli di guerra possano tenersi non tanto presso il corpo di spedizione, quanto nelle divisioni separate, le infrazioni cui potrebbero andar soggetti la disciplina ed il servizio sarebbero più prontamente repressi, e si otterrebbe così più facilmente lo scopo della legge. Quindi io penso che non vi possa essere ostacolo a che, accogliendo il riflesso dell'ufficio centrale, venisse il medesimo ancor al presente attuato, riformando in tal senso il progetto su cui stiamo deliberando.

Io non so quali osservazioni il ministro della guerra sarà per fare in contrario: quindi mi riservo, dopo le sue spiegazioni, d'insistere o di recedere dalla mia mozione.

DURANDO, ministro della guerra. Io non posso a meno di riconoscere che l'osservazione fatta dall'onorevole relatore ha qualche fondamento.

Effettivamente la formula con cui egli ha espresso il suo pensiero potrebbe in alcun caso essere molto utile.

Supponiamo difatti che la spedizione dovesse agire separatamente, mandare cioè una brigata da una parte, un'altra dall'altra; egli è certo che per gli avvenimenti della guerra, trovandosi esse separate dal suo Consiglio di guerra, ne nascerebbe qualche inconveniente, perchè il Consiglio, secondochè prescrive il progetto di legge, deve essere presso il corpo generale.

Ciò non ostante se noi teniamo presente che il corpo nostro è soltanto una divisione e che esso opererà di concerto con grandi masse, noi possiamo ragionevolmente supporre che quest'ipotesi di una separazione permanente di un corpo di truppa che fa parte di questa spedizione sarà improbabile: quindi io non credo che vi sia inconveniente per adesso.

In quanto all'avvenire poi, riconosco che tornerebbe più opportuna un'altra dicitura; ma non già quella precisamente che propone l'onorevole senatore, perchè la formula del suo pensiero mi pare alquanto vaga.

Siccome però questo sarà oggetto di più seria discussione, quando verrà presentato al Senato il Codice penale militare (il che credo non potrà essere in questa legislatura, ma nella ventura) allora si potrà meglio agitare questa questione.

Io pregherei quindi che, vista l'urgenza, l'onorevole senatore non insistesse maggiormente su questo argomento, tanto più che io non sarei in caso di rispondere che la Camera elettiva potesse per ora occuparsi nuovamente di questo progetto, qualora si dovesse fare ad esso qualche cambiamento.

DI CASTAGNETO. Le osservazioni che io aveva fatte non tendevano ad altro fine che a quello di avere il servizio accelerato; ma poichè il ministro della guerra crede che si ottenga questo scopo colla legge qual è proposta, io non insisto più oltre.

PRESIDENTE. Non ho dunque che a porre ai voti l'articolo unico del progetto di legge il quale è così concepito:

« *Articolo unico.* Il corpo di spedizione, che in virtù della convenzione sancita colla legge 8 marzo 1855 dovrà essere mandato in Oriente, sarà considerato, per quanto si appartiene all'applicazione del titolo II della legge 10 ottobre 1848, siccome formante una divisione unica, ed avrà un solo Consiglio di guerra presso il quartiere generale principale. »

(È approvato.)

Rimane per ultimo a mettere in discussione il progetto di legge per la sanzione delle penalità ai trasgressori delle discipline che regolano l'escavazione delle arene.

Dichiaro aperta la discussione sopra questo progetto di legge.

Leggerò gli articoli:

« Art. 1. È proibito di escavare e di estrarre arena, ghiaia e pietre nei siti riservati lungo il litorale e su tutto il terreno alluviato che si denomina spiaggia, senza il permesso in iscritto dei capitani dei porti e spiagge dei rispettivi circondari, o di chi ne fa le veci.

« Il permesso dovrà specificare il sito assegnato alla escavazione e le condizioni da osservarsi. »

(È approvato.)

« Art. 2. Qualora però nei suddetti siti riservati vi sieno edifici civili, ponti, muri di sostegno delle strade od altre opere di fabbrica, l'escavazione e l'estrazione predette a distanza minore di metri 65 non potranno farsi senza il permesso del Ministero, se detti edifici od altre opere appartengono allo Stato ovvero alla provincia, o senza quello del capitano del porto e spiaggia, o di chi ne fa le veci, e del sindaco del comune se saranno di proprietà comunale o privata. »

(È approvato.)

« Art. 3. Nel termine di due mesi dopo la promulgazione della presente legge i consoli di marina faranno pubblicare in tutti i comuni della loro giurisdizione la tabella dei luoghi della stessa loro giurisdizione, nei quali non potranno farsi le predette escavazioni ed estrazioni senza il permesso di cui agli articoli 1 e 2.

« Queste tabelle prima di essere pubblicate saranno comunicate ai sindaci dei rispettivi comuni per le osservazioni dei loro municipii, e quindi, insieme a queste osservazioni, sottoposte al Ministero per la sua approvazione.

« Esse potranno venire variate con le stesse formalità ogni qual volta il Governo lo ravviserà necessario. »

(È approvato.)

« Art. 4. Sarà però sempre in facoltà del Governo di impedire, anche nei siti non riservati, gli abusi che si commetteressero a pregiudizio del buon regime della spiaggia. »

(È approvato.)

« Art. 5. Le infrazioni al disposto dell'articolo 1° saranno

punite cogli arresti e coll'ammenda, e, secondo le circostanze, anche col carcere estensibile fino a venti giorni.

« Quelle al disposto dell'articolo 2° saranno punite colla stessa pena; potrà per altro, secondo le circostanze, il carcere estendersi anche ad un anno, ed applicarsi una multa estensibile sino a lire 300.

« Si nell'uno che nell'altro caso avrà luogo, a termini dell'articolo 79 del Codice penale, la confisca degli strumenti che hanno servito all'escavazione ed al trasporto delle materie estratte. »

(È approvato.)

« Art. 6. La cognizione di questi reati apparterrà ai tribunali ordinari a norma delle vigenti leggi. »

(È approvato.)

« Art. 7. Il riparto delle ammende e delle multe sarà fatto a termini dell'articolo 1° della legge 12 giugno 1853. »

(È approvato.)

Si procede allo squittinio nell'ordine seguito per la votazione.

PROGETTO DI LEGGE RELATIVO AL CONCENTRAMENTO DELLA MANIFATTURA DEI TABACCHI AL PARCO E ALIENAZIONE DEL RELATIVO FABBRICATO IN TORINO.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze.
Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dalla Camera dei deputati, per l'autorizzazione di una spesa straordinaria pel concentramento della manifattura dei tabacchi al Parco, ed alienazione del relativo fabbricato in Torino. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1888.)

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito per la consueta disamina.

Si passa ora allo squittinio segreto sulle leggi votate.

Legge per la convenzione colla Svezia e Norvegia intorno all'esercizio del cabotaggio, e per la concessione di eguale esercizio alle navi estere.

Risultamento della votazione:

Votanti 59
Voti favorevoli 59

(Il Senato adotta all'unanimità.)

Legge per l'autorizzazione d'una spesa straordinaria per l'acquisto d'artiglierie di ferraccio.

Risultamento della votazione:

Votanti 58
Voti favorevoli 54
Voti contrari 4

(Il Senato adotta.)

Legge per la vendita dello stabilimento balneario di Valdieri.

Risultato della votazione:

Votanti 56
Voti favorevoli 53
Voti contrari 3

(Il Senato adotta.)

Legge per la leva di 13,000 uomini sulla classe del 1834.

Risultamento della votazione.

Votanti 57
Voti favorevoli 54
Voti contrari 3

(Il Senato adotta.)

Legge per le disposizioni relative ai medici e farmacisti presso il corpo di spedizione in Oriente.

Risultamento della votazione:

Votanti 57
Voti favorevoli 55
Voti contrari 2

(Il Senato adotta.)

Legge per l'avanzamento ai gradi di sottotenente, di luogotenente e di capitano.

Risultamento della votazione:

Votanti 59
Voti favorevoli 58
Voti contrari 1

(Il Senato adotta.)

Legge per lo stabilimento di un solo Consiglio di guerra presso il corpo di spedizione in Oriente.

Risultamento della votazione:

Votanti 59
Voti favorevoli 58
Voti contrari 1

(Il Senato adotta.)

Legge per la sanzione delle penalità ai trasgressori delle discipline che regolano l'escavazione delle arene lungo le spiagge marittime.

Risultamento della votazione:

Votanti 58
Voti favorevoli 57
Voti contrari 1

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

TORNATA DEL 10 APRILE 1855

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Omaggi — Relazione sui titoli d'ammissione dei senatori Durando e Persoglio — Giuramento del senatore Durando — Presentazione di sette progetti di legge e comunicazione del trattato d'alleanza tra la Sardegna e la Sublime Porta — Osservazioni e istanze del senatore Sclopis intorno alla rappresentanza della Sardegna nelle conferenze di Vienna — Dichiarazione del ministro dell'interno — Replica del senatore Sclopis e del ministro dell'interno — Considerazioni dei senatori De Sonnaz e Gallina.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/2 pomeridiane.

GIULIO, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

PRESIDENTE. Si dà conoscenza di un sunto di petizioni ultimamente pervenute al Senato.

GIULIO, segretario, legge:

1735. I parroci e sacerdoti deH'arcipresbiterato di St-Jean de Maurienne,

1736. Il prefetto provinciale de' Ministri degl'infermi di Genova, a nome pure de' suoi amministrati,

1737. I sacerdoti delle vicarie di Ceres e di Chialamberto, diocesi di Torino,

1738. I parroci e sacerdoti dell'arcipresbiterato di Bonneville, diocesi d'Annecy, unitamente a 72 individui di quel comune,

1739. D. Romano Pereno, priore amministratore del monastero di Novalesa,

1740. Novantun abitanti del comune di Bosco, provincia di Alessandria, compresi 6 sacerdoti,

1741. Ottantotto abitanti della parrocchia di Pernate, diocesi di Novara,

1742. Centotré abitanti del comune di Cavallirio, provincia di Novara,

1743. Cento ventisei abitanti del comune di Sant'Antonino,

1744. Undici abitanti del comune di Zornasco, provincia di Domodossola,

1745. Dodici abitanti della borgata di Prestinone, comune di Vogogna,

1746. Novanta abitanti della città di Torino,

1747. Settantasette abitanti del comune di Tenda, provincia di Nizza,
 1748. Cento sessantaquattro abitanti del comune di Porto Maurizio, provincia d'Oneglia,
 1749. Quattrocento ventiquattro abitanti del comune di Chatillon, provincia d'Aosta,
 1750. Duecentocinque abitanti della città di Vigevano,
 1751. Centotré abitanti del comune di St-Rémy, provincia d'Aosta,
 1752. Venticinque abitanti del comune di St-Nicolas, provincia d'Aosta,
 1753. Pierre Basile, curato di St-Nicolas, provincia d'Aosta,
 1754. Il Capitolo della collegiata di San Giovanni Battista di Pieve, provincia d'Oneglia, in numero di 18,
 1755. I compadroni della chiesa e convento di San Giovanni di Saluzzo in numero di 6,
 1756. Il clero della vicaria di Pianezza in numero di 5,
 1757. La superiora del monastero della SS. Annunziata in San Remo, a nome pure delle sue correligiose,
 1758. I Carmelitani scalzi di Loano in numero di 12,
 1759. I parroci e sacerdoti della vicaria di Sant'Antonino in numero di 15,
 1760. Il Capitolo e collegiata de' Santi Pietro e Dalmazzo in Alessandria in numero di 12,
 1761. Trecento quarantacinque abitanti del comune di Loano, provincia d'Albenga, firmati in due distinte petizioni,
 1762. Centoventun abitanti del comune di Varallo,
 1763. Trentatré abitanti della parrocchia di Vezzano, comune di Spezia,
 1764. Venticinque abitanti del comune di Ranzi, provincia d'Albenga,
 1765. Cento trentadue abitanti del comune di Bardinetto, provincia d'Albenga, in un con un arciprete e due sacerdoti,
 1766. Cinquantadue abitanti del comune di Belforte, provincia d'Acqui,
 1767. Trentasette fra parroci e sacerdoti della diocesi di Ancey in un con 358 abitanti della stessa diocesi, sottoscritti in distinti fogli aventi lo stesso modulo,
 1768. I parroci e sacerdoti dell'arcipresbiterato di St-Michel in numero di 18,
 Domandano che venga rigettato il progetto di legge per la soppressione di comunità e stabilimenti religiosi.
 1769. Duecentocinque abitanti della città di Saluzzo,
 1770. Ottantaquattro abitanti del comune di Castagnole delle Lanze, provincia d'Asti, compreso il sindaco e vari consiglieri,
 1771. Sessantun abitanti del comune di Calosso, provincia d'Asti,
 1772. Cinquantun abitanti del comune di Belvedere, provincia di Nizza marittima,
 1773. Cinquantadue abitanti del comune di Gignod, provincia d'Aosta,
 1774. Ventun abitanti del comune di Levanto, provincia di Levante,
 1775. Cinquanta abitanti della Venaria Reale, provincia di Torino,

Domandano l'adozione della legge sulla soppressione di comunità e stabilimenti religiosi.

1776. Cento undici abitanti del comune di Beinasco (Petizione mancante dell'autenticità delle firme.)

1777. Parecchi abitanti d'Albertville, provincia dell'Alta

Savoia, ricorrono al Senato perchè venga dichiarata reale la strada che attraversa quella provincia, non che quella prossima ad aprirsi dal piccolo San Bernardo tra Aosta e quel comune.

1778. Il priore di San Giacomo in Boves ed i parroci di San Giuliano in Barbania, della Natività di Maria Vergine in Rivarone, della vicaria d'Arcola, di San Martino in Valdieri, di San Bartolommeo in Gorra, unitamente a 5 preti e 57 individui e quello di Fontanile, non che il prevosto della parrocchia de' Santi Pietro e Paolo di Brusnengo, in varie distinte petizioni dichiarano al Senato che senza l'intervento della Santa Sede non si credono in facoltà di poter accettare nessun sussidio proveniente dalla legge abolitiva dei conventi.

1779. Andrea Bossi, farmacista in Borgomanero, protesta contro il clero di quel comune, imputandolo di aver abusato del diritto di petizione con farvi sottoscrivere, tra gli altri, un suo figlio d'anni 13. (Petizione riprodotta coll'autenticità della firma mancante nel n° 1614.)

1780. Domenico Rovaglia di Mombaruzzo, provincia di Acqui, dichiara nulla la sua firma apposta ad una petizione sporta al Senato in favore della legge abolitiva dei conventi, della quale domanda anzi la reiezione.

1781. Giuseppe Antonio Rossi, prevosto del comune di Aisone, porge istanze al Senato perchè prima di pronunziarsi in merito al progetto di legge abolitivo dei conventi voglia trattare in proposito colla suprema autorità ecclesiastica.

1782. I signori Carlo Primatesta e Baldiali, canonici e coadiutori titolari di Omegna, diocesi di Novara, ricorrono al Senato perchè nei provvedimenti di cui nella legge sulla soppressione di comunità e stabilimenti religiosi relativi ai parroci bisognosi voglia pure comprendere i coadiutori titolari di quella diocesi.

PRESIDENTE. Debbo render conto al Senato dell'omaggio fattogli dalla Deputazione di storia patria, del volume intitolato: *Edicta Regum Longobardorum*.

Poi d'un altro dall'avvocato Antonio Francesco Musso d'Oneglia, di alcune copie d'un suo *Ragionamento sul Monumento di papa Pio IX*.

Do pure conoscenza di una lettera del senatore Di Polzone, il quale, per essere stato nominato regio commissario presso l'Esposizione universale di Parigi, chiede un congedo di due mesi.

Chi intende accordare tale congedo, voglia alzarsi in piedi.

(Il Senato accorda il chiesto congedo.)

RELAZIONE SUI TITOLI D'AMMISSIONE DEI NUOVI SENATORI DURANDO E PERSOGGIO.

PRESIDENTE. Invito ora il signor senatore Pallavicino-Mossi a voler dare lettura del suo rapporto sui titoli di ammissione del nuovo senatore, ministro della guerra, signor generale Durando.

PALLAVICINO-MOSSI, relatore. S. M. con decreto del 1° aprile corrente creava senatore del regno il cavaliere commendatore Giacomo Durando, suo aiutante di campo, maggior generale nel regio esercito e deputato alla Camera elettiva, ora ministro della guerra.

Il primo ufficio, veduto l'atto di nascita del nominato, portante la data del 4 febbraio 1807, e riconosciuto come

in esso concorrano, oltre l'età richiesta, gli estremi indicati nelle categorie 3^a, 4^a e 14^a dell'articolo 33 dello Statuto, mi dà l'incarico di proporvene l'ammissione.

PRESIDENTE. Chi intende di approvare le conclusioni testè lette, si levi.

(Il Senato adotta.)

Ed io, a nome del medesimo, proclamo senatore del regno il signor generale Durando; e poichè egli si trova presente, lo invito a prestare il giuramento.

(Il presidente legge la solita formola di giuramento, che il generale Durando presta.)

Eguale invito dirigo al senatore Sclopis perchè voglia dar lettura del suo rapporto sull'ammissione del signor commendatore Persoglio a senatore del regno.

SCLOPIS, relatore. Il signor commendatore Carlo Giacinto Innocenzo Persoglio, nato in Cassine il 10 settembre 1801, nominato da S. M. ad avvocato generale presso il magistrato d'appello di Torino con decreto dell'8 di gennaio 1850, ed innalzato alla dignità di senatore del regno con regio decreto del 1° aprile corrente anno, trovasi compreso nel n° 13 dell'articolo 33 dello Statuto, avendo da più di cinque anni esercitato le funzioni d'avvocato generale, e contando più di 40 anni d'età.

Quindi a nome dell'ufficio secondo ho l'onore di proporvi l'ammissione del signor commendatore Persoglio nel Senato del regno.

PRESIDENTE. Chi approva le conclusioni ora lette, si alzi.

(Il Senato approva.)

A nome del Senato io proclamo egualmente a senatore del regno il signor commendatore Persoglio.

PROGETTI DI LEGGE: RIFORMA DI CLASSI NELLE CORTI D'APPELLO DI PIEMONTE E DI SARDEGNA; ARROGAZIONE DELLE ECCEZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE ELETTORALE PER LA SARDEGNA; FACOLTÀ ALLA PROVINCIA DEL GENEVESE E ALLA DIVISIONE DI CIAMBERI DI CONTRARRE MUTUI; STAZIONI TELEGRAFICHE IN SARDEGNA; CLASSIFICAZIONE DI STRADE PER LE NAZIONALI; TRATTATO COLLA TURCHIA.

PRESIDENTE. La parola è al ministro guardasigilli.

MATTAZZI, ministro di grazia e giustizia, reggente il Ministero dell'interno. Ho l'onore di presentare parecchi progetti di legge relativi:

Il primo, all'istituzione e riforma di classi nelle Corti di appello di Piemonte e di Sardegna. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1928.)

Il secondo alla riforma delle disposizioni eccezionali della legge elettorale per la Sardegna. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1924.)

Il terzo alla facoltà da accordarsi alla provincia del Genevese di contrarre un mutuo passivo. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1934.)

Il quarto concernente la facoltà alla divisione amministrativa di Ciamberei per contrarre un mutuo passivo. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1934.)

Inoltre ho l'onore di presentare, a nome del mio collega il ministro delle finanze, un altro progetto riguardante lo stabilimento di stazioni del telegrafo di Sardegna. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1830.)

Di più ho l'onore di presentare, a nome del ministro dei lavori pubblici, un progetto di legge, il quale riflette la modificazione della classificazione delle strade stabilita dal regolamento approvato dalle regie patenti del 29 maggio 1817. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1392.)

Infine ho l'onore di dare comunicazione al Senato, a nome del ministro degli affari esteri, del trattato d'alleanza tra la Sardegna e la Sublime Porta concluso il 15 dell'ora scorso marzo. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1963.)

Pregherai il Senato di voler dichiarare d'urgenza il primo dei progetti che ho avuto l'onore di presentare, quello cioè che concerne l'istituzione e la riforma di classi nelle Corti d'appello di Piemonte e Sardegna. Esso è di sua natura urgente, perchè sono molte le cause arretrate cui conviene nell'interesse della giustizia che si dia pronta spedizione; d'altra parte vi sono parecchi membri di magistrati che si trovano senza ufficio, ed il Governo non potrebbe trarre profitto dell'opera loro.

PRESIDENTE. Io do atto della presentazione di questi progetti di legge, i quali verranno stampati e distribuiti negli uffici; ed invito il Senato a volersi pronunziare sull'urgenza chiesta dal ministro intorno al progetto di legge presentato, che riguarda l'istituzione e la riforma di classi nelle Corti d'appello di Piemonte e Sardegna.

(Il Senato approva l'urgenza.)

In conseguenza di tale disposizione invito il Senato a volere dopo questa seduta, che sarà brevissima, radunarsi negli uffici per nominare i commissari non solamente per la legge di cui si è testè decretata l'urgenza, ma anche per quella presentata nell'ultima seduta, concernente la concentrazione delle fabbriche da tabacco nel Parco e la vendita del relativo edificio in Torino.

Il Senato al tempo stesso potrà negli uffici procedere alla nomina dei relatori per quelle altre leggi che verranno esaminate con maggiore sollecitudine.

PROGETTO DI LEGGE PER PENALITÀ RIGUARDO AI RENITENTI ALLE LEVE MILITARI ANTERIORI AL 1854.

PRESIDENTE. La parola è al ministro della guerra.

DURANDO, ministro della guerra. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge tendente a stabilire alcune penalità riguardo ai renitenti alle leve militari anteriori al 1854.

PRESIDENTE. Io do atto al ministro della guerra della presentazione di questo progetto di legge, che sarà dato alle stampe e quindi distribuito.

OSSERVAZIONI E ISTANZE DEL SENATORE SCLOPIS INTORNO ALLA RAPPRESENTANZA DELLA SARDEGNA NELLE CONFERENZE DI VIENNA.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Sclopis che l'aveva chiesta.

SCLOPIS. Desidero di sottoporre al Senato un'osservazione che mi venne suggerita dalla comunicazione testè fatta dall'onorevole guardasigilli, a nome del ministro degli esteri, del trattato concluso tra la Corona di Sardegna e la Porta Ottomana. Questa osservazione mi venne, per così dire, ordinata dall'essere io stato membro dell'uf-

ficio centrale che esaminò il trattato d'alleanza colla Gran Bretagna e colla Francia e le convenzioni annesse al medesimo.

Il trattato attuale credo sia una conseguenza diretta, se non il complemento della nostra accessione al trattato del 10 aprile 1854.

Rammenteranno i signori senatori come si fosse da noi nel seno dell'ufficio centrale, e quindi nella pubblica discussione, raccomandato caldamente che il Governo del Re fosse rappresentato qualunque volta si fossero intavolate trattative di pace. Rammenteranno ugualmente quali fossero le risposte che ci furono date in seduta pubblica dal ministro degli esteri. Tuttavia credo bene di ripeterle per meglio far conoscere come oggimai sembri non più ammissibile la dilazione dell'intervento d'un rappresentante della Sardegna nelle trattative di pace, che, come a tutti è noto, oggidì si proseguono.

Il signor ministro degli esteri facendomi l'onore di rispondere ad alcune avvertenze che aveva messo innanzi così nel seno dell'ufficio centrale come in quella pubblica discussione, diceva:

« Vengo alla questione dell'intervento nei negoziati, ed è qui che ripeto non poter entrare in molto maggiori spiegazioni di quelle date all'ufficio centrale. Nell'ufficio centrale mi venne fatta da uno dei membri della minoranza la domanda se la Sardegna avrebbe avuto una parte diretta alle negoziazioni che avrebbero potuto aver luogo dopo la stipulazione dei preliminari di pace; se, firmati i preliminari di pace, si fosse riunito un congresso per determinare poi le condizioni della pace, se in questo congresso la Sardegna avrebbe potuto intervenire. Certamente che per tutto ciò che si riferirà a' suoi interessi, come, a cagion d'esempio, alla navigazione del mar Nero, io dirò che, dietro al mio modo di vedere, ciò risultava evidentemente dall'articolo 3 della convenzione; questo, almeno mi pare, non poteva dar luogo a dubbi.

« Tale dichiarazione non soddisfece pienamente gli onorevoli membri della minoranza; tuttavia io credo che qualche maggiore spiegazione avuta, qualche nozione raccolta abbiano fatto cessare i dubbi su quest'articolo.

« E difatti quando si dice che le potenze si obbligano a *ne pas entrer en aucun arrangement*, ecc. ecc., mi pare che questo s'intenda tanto dei preliminari come della pace. Ma la pace è un *arrangement* come i preliminari, e se si deve deliberare d'accordo sui preliminari, come mai non si dovrà deliberare d'accordo anche sul definitivo? Mi pare che dei due sarebbe più a temere di non poter intervenire nel preliminare che nel definitivo. »

Ora si prendano i negoziati di Vienna come preliminari, ne verrà la conseguenza che, a detta del signor ministro degli esteri, la Sardegna dovrà essere rappresentata.

Questa mi pare una questione non solamente d'interessi nazionali, ma di onore nazionale. Noi siamo entrati nell'alleanza: dal momento in cui vi siamo entrati noi dobbiamo partecipare a tutti i diritti delle potenze alleate. Esplicito è l'articolo 3 del trattato del 10 aprile 1854; piana è l'interpretazione e l'applicazione che ne faceva l'onorevolissimo signor ministro degli esteri; quindi non so spiegarmi come finora non siasi neppure parlato di un nostro rappresentante in quei negoziati.

Credo tanto più importante che si chiarisca questa materia, nella quale, ripeto, vedo interessato l'onore della Corona di Sardegna, in quanto che in tutte le altre circostanze di guerra e di alleanza che nel secolo passato tanta

gloria accrebbero alla Corona di Savoia, e nelle quali tanto sangue dei nostri compatrioti si sparse, non mai s'intrapresero trattative di pace senza che fossero presenti i ministri della Corte di Savoia; e fra queste citerò i trattati di Utrecht e di Aquisgrana, nei quali sempre intervenivano i nostri ministri.

Ma v'ha di più, o signori: da quello che pare, la nostra politica in seguito al trattato a cui noi abbiamo accondiscosto prende un indirizzo modificato. Questo indirizzo modificato non ci venne spiegato dal signor ministro degli affari esteri, e lodo la sua riservatezza; ma ce ne venne indizio da altre parti.

Tutti avete udito a parlare, e molti anzi avranno letto il discorso tenuto da lord Palmerston nel Parlamento britannico il 26 marzo. Questo discorso è esplicito, questo discorso pone in certo modo le condizioni essenziali della politica alla quale l'Inghilterra intende che la Sardegna si accosti.

Spesse volte il Gabinetto attuale ha fatto dichiarazioni che la sua politica era identificata colla politica inglese; ora poi questa politica si è identificata vieppiù coll'atto dell'accessione al trattato, e conseguentemente ciò che si dice da un ministro della Regina della Gran Bretagna nel Parlamento inglese in rapporto a noi non può essere da noi nè trascurato, nè creduto solamente detto all'opportunità. Le parole di lord Palmerston furono ripetute in quasi tutti i giornali, ma furono generalmente o date incomplete o alquanto oscure. Mi son fatto carico di tradurle letteralmente dal giornale che credo le abbia date più in disteso, dal *Times*.

Mi permetto di leggerle appunto perchè si giudichi dell'indirizzo che si è dato dal Gabinetto attuale alla nostra politica, e dell'importanza che ne verrà che in seguito a questo indirizzo ci sia il nostro rappresentante alle conferenze di Vienna.

« Fino ad un recente periodo, diceva lord Palmerston, e per qualche spazio di tempo fuvi una sventurata animosità tra il Governo di Sardegna e quello d'Austria che tendeva a turbare la tranquillità della penisola italiana.

« Io mi confido tuttavia che quando la Sardegna e l'Austria si troveranno amendue collocate, sebbene, è vero, in un grado diverso, dalla stessa parte in questa grande lotta europea, l'identicità delle viste cancellerà tutti questi sentimenti d'animosità che possono avere prevalso, e che da questa alleanza risulteranno i maggiori vantaggi non solamente a questo paese (cioè alla Sardegna), ma agli altri Stati della penisola italiana. Quando noi vediamo quanta giustizia e quanto liberalismo esiste in Sardegna e fa contrasto collo stato di cose in varie delle più meridionali parti d'Italia, egli è impossibile il non dedurne anticipatamente che l'unione tra la Sardegna, l'Austria, la Francia e l'Inghilterra sarà per avere un benefico effetto sulla condizione di quegli altri Stati d'Italia, e potrà condurre ad un più fortunato stato di cose. »

E, proseguendo, lord Palmerston aggiungeva che « questa alleanza congiunta colla buona intelligenza ora felicemente esistente tra Francia ed Austria, una intelligenza che è una sicurtà di pace per le parti settentrionali del continente, avrà la stessa influenza benefica nelle parti meridionali d'Europa collo stabilire un'unità di sentimento e di azione tra Sardegna ed Austria. »

Ora, dietro questo indirizzo di politica così chiaramente enunciato dal primo ministro della Gran Bretagna, io credo che se ne deduca che è importantissimo che i nostri inte-

ressi siano rappresentati, che l'onore della Corona sia sostenuto, che le nostre giuste pretese siano difese nei negoziati di Vienna.

Per conseguenza io, senza fare un'interpellanza, perchè non avrei avuto tempo di farla uniformandomi al disposto del nostro regolamento, ma emettendo unicamente un'osservazione, dichiaro che ogni ulteriore dilazione che si frapponga nel mandarsi da noi un rappresentante alle conferenze di Vienna diviene lesiva dei nostri interessi nazionali, lesiva al decoro della nazione.

PRESIDENTE. La parola è al ministro dell'interno.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia, reggente il Ministero dell'interno. L'onorevole senatore Sclopis, pigliando pretesto dalla comunicazione fatta al Senato del trattato d'alleanza concluso colla Porta, cerca di fare una vera interpellanza, poichè egli intende di conoscere se il Governo abbia a mandare a Vienna o no un rappresentante nelle conferenze. Questo è lo scopo cui mira l'osservazione dell'onorevole preopinante: quindi è una vera interpellanza che egli intende di fare.

Ora io osservo che, trattandosi di un'interpellanza, questa non può farsi senza che almeno sia avvertito il Ministero del giorno in cui deve seguire, e senza che esso sia posto in grado di potergli rispondere.

Tanto meno poi mi pare conveniente quest'interpellanza in quanto che non trovassi presente il ministro degli affari esteri, il solo che sarebbe in posizione di poter dare quegli schiarimenti che desidera l'onorevole senatore Sclopis.

Nè vale il dire che egli non muove interpellanza, ma si limita semplicemente ad un'osservazione, poichè questa osservazione, nei termini con cui fu espressa, conferrebbe una vera censura a cui non si potrebbe rispondere senza prima essere consoci di quanto si voleva notare dall'onorevole senatore Sclopis.

Io prego il Senato, poichè l'onorevole senatore ha fatto quest'interpellanza sotto il colore di un'osservazione, a voler fissare il giorno in cui egli voglia dar luogo ad una vera interpellanza, onde vi si trovi anche il ministro degli esteri; e mi rendo certo che questi potrà dare al Senato tutti gli appagamenti che desidera.

Intanto fin d'ora posso accertare l'onorevole preopinante che l'onore nazionale sta a cuore al Ministero quanto possa stare a cuore a lui, e che certamente, per quanto spetta alla difesa dell'onore nazionale, il Ministero non ha bisogno di avere alcun consiglio in alcuna occasione.

SCLOPIS. Sono lieto che concorra con me l'onorevole guardasigilli, e non ne dubitava, nel desiderio di sostenere l'onore nazionale, e nessuno di noi è disuguale certo in questo desiderio.

Quanto all'interpellanza, ho detto che non dava forma d'interpellanza, e credo non fosse necessario. Non ho fatto altro che riportarvi un fatto. È un mese che si è approvata la convenzione, e per conseguenza si è dato corso al trattato; dunque non è altro che rilevare un fatto.

Quando il Ministero creda di prendere un giorno per rispondere a ciò che egli qualifica interpellanza, io sarò ben contento di udirla e di sottoporle quelle considerazioni che mi verranno forse in pronto in seguito alle sue risposte; ma quello che io volevo si è solamente di notare il fatto che noi membri della minoranza dell'ufficio centrale all'epoca dell'esame delle convenzioni relative al trattato di accessione avevamo allora fatto rilevare l'importanza di avere un rappresentante a Vienna. Noi insistiamo (o almeno io insisto) in questa idea, e non posso a meno di

essere alquanto sorpreso che tanto tempo sia trascorso senza che siasi provveduto a questa urgente incombenza che mi parve ci fosse dal lato del Governo. Non voglio fare una censura, nè critica, non faccio altro che rilevare un fatto. Il fatto è abbastanza di per sè eloquente per non aver bisogno di commenti.

PRESIDENTE. Il senatore Sclopis dichiara che non intende dare alle parole da lui pronunziate il carattere di vera interpellanza, e perciò non provocherò sulle parole da lui dette alcuna deliberazione del Senato. (*Movimento di sorpresa del senatore Sclopis.*)

Il signor ministro guardasigilli disse che se ella facesse una vera interpellanza, fissato il giorno, risponderebbe; ella dice che non intende fare fuorchè un'osservazione....

DE SONNAZ. Mi pare che il Ministero abbia fatto intendere che desidera di rispondere.

PRESIDENTE (Rivolto al senatore Sclopis). Desidera di fare un'interpellanza?

SCLOPIS. Io sentirei ben volentieri la risposta del Ministero, ma prego i miei onorevoli colleghi a notare che la mia osservazione è compiuta. Io non ho fatto altro, lo ripeto, che mettere in rilievo un fatto. Se si qualificano queste mie parole come un'interpellanza, io sarei anche disposto non solo ad udire, ma a fare le riflessioni conseguenti; ma non credo inutile il rilievo da me fatto, perchè non credo inutile che si sappia che noi fummo molto gelosi della chiarezza della convenzione, nè siamo smemorati al punto di non avvertire che ciò che allora ci si diceva, od almeno pareva che fosse cosa facile, oggidì, non parlando-sene più, pare cosa rimandata ad un'epoca più lontana.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia, reggente il Ministero dell'interno. Se l'onorevole senatore Sclopis non intende di fare un'interpellanza, certamente non posso costringerlo a voler chiamare le sue parole un'interpellanza, ma mi pare, ripeto, che dal momento che egli fece un'osservazione la quale involge una censura contro l'operato del Ministero, egli deve lasciare che il ministro cui particolarmente si appartiene il rispondere su questo fatto abbia la facoltà di dare spiegazioni al Senato, e non lasciare senza risposta una siffatta osservazione. Non sarà interpellanza, se vuole, sarà un'osservazione; ma non posso trattenermi dal ripetere che l'onorevole preopinante doveva farla mentre fosse presente il ministro degli affari esteri, le cui parole furono da esso invocate.

PRESIDENTE. Io aggiungerò solamente che una risposta ufficiale suppone un'interrogazione ufficiale; finora non vi è questa domanda. Il senatore Sclopis non vuole fare una interpellanza, od almeno aspetta che venga nuovamente in discussione l'affare di cui si tratta.

GALLINA. Sebbene io sia d'opinione che la forma possa talvolta dare alla sostanza della cosa quell'importanza che si merita, parmi tuttavia che non solamente in questa circostanza, ma anche in altre il Senato abbia sollevato certe questioni di forma in cose che, secondo me, stanno per sè stesse senza che una forma assoluta fosse necessaria nè per comporre, nè per dar loro importanza.

L'osservazione che l'onorevole senatore Sclopis ha creduto di dover fare mi pare assai naturale in lui, siccome quegli che ebbe a sostenere una differenza d'opinione assai grave colla maggioranza dell'ufficio centrale di cui aveva l'onore di far parte quando si discusse il progetto di legge sul trattato di alleanza tra la Sardegna e le potenze occidentali.

Era ben naturale, dico, che un punto di questione, il

quale fu oggetto di serie e gravissime discussioni nel seno dell'ufficio centrale, e che nell'adunanza pubblica fu trattato con molta parsimonia, appunto perchè non conviene che questioni di siffatta natura siano trattate troppo diffusamente, dovesse eccitare nel senatore Sclopis il desiderio di avere qualche spiegazione la quale soddisfacesse al voto della minorità, non che a quello della maggioranza stessa dell'ufficio centrale; tanto più che intorno a questo punto di rappresentanza della Sardegna al congresso di Vienna tutte le opinioni si accordavano; non erano più opinioni di minoranza, ma quelle di tutto l'ufficio senza eccezione.

Veramente trascorse un assai lungo spazio di tempo dopo la votazione della convenzione relativa al trattato senza che il Ministero desse luogo ad un atto formale relativamente a questa necessità, a questa convenienza di avere un rappresentante a Vienna.

Il senatore Sclopis non mosse, come disse, un'interpellanza: egli fece una semplice osservazione offertagli dall'occasione in cui il Ministero presenta alla Camera un altro trattato complementario che il Re di Sardegna ha conchiuso colla Porta per dar esecuzione a quello già stabilito colle potenze occidentali.

Sia questa un'osservazione semplicemente, sia un'interpellanza irregolare, se si vuole, ma parmi che per la natura della cosa medesima è pur sempre un'osservazione tanto grave che non abbisogna che le si dia la forma d'interpellanza nei modi più regolari, nè si cerchi di darvi un altro, direi quasi, modo di esistenza che quello stesso che ha ricevuto dall'esposizione fatta dall'onorevole nostro collega senatore Sclopis.

Dico dunque che la materia è di così alto momento che il Ministero stesso, sono certo, desidera di appianarne la difficoltà rispondendo all'osservazione.

Molto a proposito l'onorevole guardasigilli notò che, trattandosi di questione di tale importanza, almeno è necessaria la presenza del ministro degli affari esteri.

Nè mi pare vi sia necessità di stabilire un giorno nel quale debba esser data la risposta a codeste osservazioni, perchè certo sta a cuore del Ministero medesimo, e sopra-

tutto del presidente del Consiglio, il dilaguare qualunque dubbio possa per avventura sorgere nel modo d'interpretare il silenzio finora conservato dal Governo.

Parmi adunque che il Senato possa abbondantemente riferirsi alle osservazioni del Ministero, il quale naturalmente nel tempo il più prossimo possibile darà quelle risposte che il Senato è ansioso di sapere, e soprattutto l'ufficio centrale, i cui membri, ripeto, non erano discordi per nulla, anzi si accordavano intieramente nel riconoscere che nella presenza di un rappresentante della Corte di Sardegna alle conferenze di Vienna stava un punto d'onore e di dignità che, sono certo, nè il Governo, nè alcun altro vuol trascurare.

Insisto ancora dicendo che il voler fissare un giorno per queste interpellanze e per avere una risposta dal Governo sia una cosa soprabbondante, perocchè il Governo stesso deve sentire un bisogno di dare tali spiegazioni eguale al grandissimo interesse del Senato di riceverle.

Parmi adunque che il Ministero potrebbe dire che si propone di rispondere a queste osservazioni tosto che se ne presenterà l'occasione.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia, reggente il Ministero dell'interno. È precisamente quello che io aveva chiesto. Io solo desidero che non s'intenda chiusa la discussione sull'osservazione fatta dal senatore Sclopis, e che quindi il Ministero abbia la facoltà di dare gli schiarimenti e le risposte che crederà necessarie. Quindi se s'intende che la discussione non è chiusa su questa questione, ma che il Ministero sarà ancora in diritto di dare risposte, io non ho alcuna difficoltà che si passi all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Posta la questione sotto quest'aspetto, non vi è più alcuna deliberazione a prendere, giacchè della convenienza pel Ministero di rispondere più adeguatamente alle fatte osservazioni è giudice il Ministero stesso.

Il Senato non avrà che ad accettare l'apertura di questa discussione allorchè al Ministero piaccia di rinnovarla.

La seduta è levata alle ore 4 1/2.

TORNATA DEL 18 APRILE 1855

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Omaggi — Relazione sui titoli d'ammissione del senatore marchese Brignole-Sale — Giuramento del medesimo e del senatore Persoglio — Relazioni sui progetti di legge: per lo stabilimento di stazioni telegrafiche in Sardegna; per autorizzare la divisione amministrativa di Ciambere e la provincia del Genevese a contrarre un mutuo — Discussione sul progetto di legge per l'istituzione e riforma di classi delle Corti d'appello di Torino e di Sardegna — Obbiezioni del senatore Della Marmora — Risposta del ministro di grazia e giustizia al senatore Della Marmora, ed agli eccitamenti fattigli dall'ufficio centrale nella sua relazione — Dichiarazione del senatore Siccardi, relatore — Approvazione dell'intero progetto — Discussione ed approvazione immediata dei progetti di legge: per lo stabilimento di stazioni telegrafiche in Sardegna; per facoltà alla divisione amministrativa di Ciambere ed alla provincia del Genevese di contrarre mutui; per disposizioni transitorie riguardo ai renitenti alle leve militari anteriori all'anno 1854 — Relazione di petizioni stute dichiarate d'urgenza — Sulla petizione 1613 parlano i senatori De Curdenas, Plezza e Pallavicino-Mossi ed il ministro di grazia e giustizia — Adozione delle conclusioni della Commissione — Proposta intorno alla fissazione del giorno per la discussione della legge relativa alla soppressione di comunità religiose — Parlano i senatori Sauli Ludovico, Sclopis e Plezza, ed il ministro di grazia e giustizia — Si determina che la discussione abbia luogo lunedì venturo.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane. Si dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

PRESIDENTE. Debbo dar conto alla Camera di un sunto di petizioni recentemente giunte.

QUARELLI, segretario, dà lettura del seguente sunto di petizioni:

- 1783. D. Bernardo Bosticca, prevosto di Santa Felicità in Carrodano,
- 1784. D. Gabriele Eusebio, prevosto di Vialfrè, provincia d'Ivrea,
- 1785. D. Enrico, rettore di Perosa, provincia d'Ivrea,
- 1786. Il signor Monaco Luigi, prevosto di Piverone, provincia d'Ivrea,
- 1787. I signori Francesco Raimondo e Staricco Isidoro, sacerdoti della parrocchia di Sant'Antonio in Magliolo,
- 1788. Trentasette abitanti del comune di Pavone, provincia d'Ivrea,
- 1789. I parroci e sacerdoti del comune di Sartirana in numero di 7,
- 1790. I parroci e sacerdoti del vicariato di Santo Stefano Monti in numero di 20,
- 1791. Cinquantun abitanti del comune di Gressan, provincia d'Aosta,
- 1792. Ventun abitanti del comune di Ronco Canavese, provincia d'Ivrea, compresi 4 sacerdoti,
- 1793. Settantatré abitanti del comune di Verzi-Pietra, provincia d'Albenga,
- 1794. D. Sebastiano e D. Giacomo Piacenza, arcipreti in Farigliano, provincia di Mondovì,
- 1795. Il signor auditore Carlo Buides, di Spezia,

- 1796. Andrea Giovanni Bisio, arciprete in Aranzano, provincia di Genova,
 - 1797. Centodieci abitanti del comune di Brusasco, provincia di Torino,
 - 1798. Tredici abitanti del comune di Melazzo, provincia d'Acqui, compresi 2 sacerdoti,
 - 1799. Settantadue abitanti della borgata di Fontano, comune di Saorgio, compresi 5 sacerdoti,
 - 1800. Centonove abitanti del comune di Moncalieri, provincia di Torino,
 - 1801. Novantaquattro abitanti del comune di Curino, provincia di Biella,
 - 1802. Trentun abitanti del comune di Bardino Vecchio, provincia d'Albenga,
 - 1803. I canonici della cattedrale di Casale in numero di 17,
 - 1804. I parroci e sacerdoti della vicaria di Roccaverano, provincia d'Acqui, in numero di 4,
 - 1805. Sessantasette abitanti del comune di San Marzano, provincia d'Asti,
 - 1806. Novantatré abitanti del comune di Castelrochero, provincia d'Acqui,
 - 1807. Duecento diciassette abitanti del comune di Roccaverano, provincia d'Acqui,
 - 1808. Ventiquattro abitanti della parrocchia di Sant'Antonio in Magliolo, provincia d'Albenga,
- Ricorrono al Senato perchè venga rigettato il progetto di legge abolitiva dei conventi.
- 1809. Cento quarantadue abitanti del comune di Paesana, provincia di Saluzzo,
 - 1810. Undici consiglieri del comune di Prazzo, provincia di Cuneo,

1811. Quarantacinque abitanti del comune di Revello, provincia di Saluzzo,
 1812. Trecento sessantaquattro cittadini di Vercelli,
 1813. Quarantun abitanti del comune di Bosconegro, provincia di Torino,
 1814. Trentatré abitanti del comune di San Sebastiano, provincia di Tortona,
 1815. Quarantacinque abitanti del comune di Mondovì Breo,
 1816. Cinquantacinque abitanti del comune di Mondovì Piazza,
 1817. Settantatré abitanti del comune di Garlasco, provincia di Lomellina,
 1818. Novantacinque abitanti del comune di Livorno, provincia di Vercelli,
 1819. Sessantasette abitanti del comune di Mongardino, provincia d'Asti,
 1820. Cinquanta abitanti del comune di Pamparato, provincia di Mondovì,
 1821. Ottantanove abitanti del comune di Valperga, provincia d'Ivrea,
 1822. Ventiquattro abitanti del comune di Olevano, provincia di Lomellina,
 1823. Quarantaquattro abitanti del comune di Costigliole di Saluzzo,
 1824. Cento ventisette abitanti del comune d'Antey Saint-André, provincia d'Aosta,
 1825. Trentaquattro abitanti del comune di San Michele, provincia di Cuneo,
 1826. Cinquantacinque abitanti del comune di St-Nicolas, provincia d'Aosta,
 1827. Ventisette abitanti del comune di Crescentino, provincia di Vercelli,

Domandano che venga dal Senato approvato il progetto di legge per la soppressione di comunità e stabilimenti religiosi, ecc.

1828. Il Municipio della città di Sassari rassegna al Senato motivate istanze perchè sia conservata la sezione d'accusa presso quel magistrato, che col progetto di legge per l'istituzione e riforma di classi nelle Corti d'appello di Piemonte e di Sardegna verrebbe a sopprimersi.

1829. Il Consiglio delegato del comune di Sestri Ponente ricorre al Senato perchè non venga soppressa la manifattura di sigari e tabacchi colà esistente, ma sia invece migliorata ed accresciuta in nuovo locale da costruirsi.

1830. Diversi abitanti del comune di Osilo, provincia di Sassari, ricorrono al Senato perchè nella legge sulla soppressione di comunità e stabilimenti religiosi venga fatta eccezione dell'insigne collegiata, di quel comune.

1831. I parroci della Valle di Soana, provincia d'Ivrea, non che quello di San Colombano in Ciglione, provincia d'Aqui, in due distinte petizioni dichiarano di rifiutare qualunque assegnamento proveniente dalla legge abolitiva dei conventi senza l'intervento della Santa Sede.

1832. Diversi abitanti dei comuni di Lugnacco e di Meugliano, provincia d'Ivrea, non che il signor Biagio Pittavino di Vernante, provincia di Cuneo, in tre distinti fogli, ritrattano le firme da essi apposte ad altrettante petizioni sporte al Senato in favore della legge per la soppressione di comunità e stabilimenti religiosi, della quale domandano invece il rigetto.

1833. Nicolò Eustachio Cattaneo supplica il Senato accchè si degni tener conto d'un suo articolo *Fate presto, o clericali*, stampato nel giornale *Il Curioso*, di cui unisce

copia, relativo alle frodi usate per raccogliere firme contro la legge abolitiva dei conventi.

PRESIDENTE. Do pure conoscenza di una lettera del senatore Stara.

QUARÈLLI, segretario, legge la lettera del senatore Stara colla quale esprime il suo rincrescimento di non poter intervenire alle sedute del Senato per cagione di malattia.

PRESIDENTE. Reco anche a contezza del Senato alcuni omaggi fattigli:

1° Dal signor Valinetti Francesco, a nome dell'Episcopato del regno, di vari esemplari della Bolla pontificia *Ineffabilis*.

2° Dal signor professore Giovanni Battista Adriani, di una sua relazione intorno ad alcuni documenti di storia patria e codici manoscritti di cose italiane.

RELAZIONE SUI TITOLI D'AMMISSIONE DEL SENATORE BRIGNOLE-SALE.

PRESIDENTE. Debbo dare la parola al senatore Di San Marzano, relatore sui titoli di ammissione del senatore Brignole-Sale.

DI SAN MARZANO, relatore. S. E. il signor marchese Antonio Brignole-Sale fu innalzato alla dignità di senatore del regno da S. M. il Re Carlo Alberto di gloriosa memoria con decreto del 3 aprile dell'anno 1848.

La prefata eccellenza sua è nata in Genova li 22 maggio dell'anno 1786, e si trovava dall'epoca della sua nomina per la carica che essa copriva ed i titoli di cui era riverita compresa nelle categorie 4^a e 6^a dell'articolo 33 dello Statuto.

Quindi a nome del terzo ufficio compio al grato incarico di proporvi l'ammissione a senatore del regno di S. E. il signor marchese Antonio Brignole-Sale.

PRESIDENTE. Chi approva queste conclusioni, sorga. (Sono approvate.)

A nome del Senato proclamo senatore del regno il marchese Brignole-Sale, e constandomi che, sia egli che il commendatore Persoglio, già proclamato senatore nell'ultima tornata, sono presenti nelle nostre sale, prego i signori senatori Mosca e Luigi di Collagno a voler introdurre nell'aula per prestare il giuramento, prima il senatore Persoglio, come primo proclamato, quindi il marchese Brignole-Sale.

(Introdotta prima il commendatore Persoglio, indi il marchese Brignole Sale, prestano giuramento previa lettura della solita formola.)

Stante l'installazione dei due novelli senatori, il numero legale per le nostre adunanze è ora di 55.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LO STABILIMENTO DI STAZIONI TELEGRAFICHE IN SARDEGNA.

PRESIDENTE. Invito ora il senatore Della Marmora a voler dar lettura del suo rapporto riguardante il progetto di legge per lo stabilimento di stazioni telegrafiche in Sardegna.

DELLA MARMORA, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1890.)

**RELAZIONI SUI PROGETTI DI LEGGE PER FACOLTÀ
ALLA DIVISIONE DI CIAMBERI' ED ALLA PRO-
VINCIA DEL GENEVESE DI CONTRARRE MUTUI.**

PRESIDENTE. La parola è al senatore Gonnè, incaricato di riferire sopra il progetto di legge portante facoltà alla divisione di Ciambèri ed alla provincia del Genevese di contrarre mutui.

GONNET, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1935.)

PRESIDENTE. Mi riservo di provocare un voto speciale del Senato nel caso che, esaurito l'ordine del giorno, si possa anche passare all'immediata discussione di questi due progetti di legge di cui si è udito il rapporto.

**DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI
LEGGE PER L'ISTITUZIONE E LA RIFORMA DI
CLASSI NELLE CORTI D'APPELLO DI TORINO E
DI SARDEGNA.**

PRESIDENTE. Passando all'ordine del giorno, dichiaro aperta la discussione generale sul progetto di legge riguardante l'istituzione e la riforma di classi nelle Corti d'appello di Torino e di Sardegna, ed invito quindi l'ufficio centrale a prendere il suo posto. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1924.)

DELLA MARMORA. Io non intendo entrare in questione sul trasporto di due magistrati da Cagliari o da Sassari. Quello di cui voglio discorrere in questo momento si è che mi risulta che nel magistrato di Cagliari c'è deficienza di personale per sbrigare tutti gli affari correnti, ed io non vorrei che con questa riduzione s'incagliasse o si ritardasse a disimpegnare quegli affari i quali avranno un maggior bisogno di essere spediti con alacrità.

Io non voglio essere cattivo profeta, ma mi ricordo, e sono pochi anni, allorchè era comandante generale dell'isola, accadevano dei gravi disordini, per cui io doveti scrivere al Ministero che il personale della mia truppa non bastava per comprimere i disordini e per soddisfare alle domande che mi si facevano da ogni lato. Io ne scrissi al Governo, e quale fu la risposta che ne ebbi? Mi si tolsero 600 uomini. Allora, come sapete, lasciai l'impiego. Cinque mesi dopo successero nuovi e gravi disordini che io aveva preveduto, ed invece di 500 uomini ne mandarono 1000, cioè un reggimento intero.

Io non vorrei adesso che questa diminuzione che si fa al magistrato di Cagliari avesse il medesimo effetto.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. L'onorevole senatore Della Marmora non si oppone propriamente alla soppressione di due posti di consiglieri nella classe del magistrato d'appello di Sassari, ma non vorrebbe che mediante questa riduzione si aggravasse maggiormente il lavoro della classe di Cagliari, senza che contemporaneamente si accrescesse il personale di questa stessa classe.

Osservo all'onorevole senatore che il lavoro che può accrescersi alla classe di Cagliari per nulla impedisce la spedizione degli affari; poichè non si dà il carico a tal classe di giudicare i reati che si commettono nel territorio soggetto alla classe di Sassari, ma altro non si fa che accrescere il numero delle cause che si portano dinanzi

alla sezione d'accusa; ora questa può spedire comodissimamente, senza accrescere per nulla il suo personale, non solo le cause che si debbono decidere dalla classe di Cagliari, ma anche quelle che si debbono decidere dalla classe di Sassari.

Osservo inoltre che presso gli altri magistrati i quali hanno una giurisdizione molto più estesa di quella che abbia il magistrato di Sardegna, una Camera sola di accusa basta per la spedizione di questi affari. Piglio, per cagion d'esempio, Genova e Casale. La giurisdizione del magistrato d'appello di Casale è per certo più estesa, e per certo più numerose sono le cause vertenti dinanzi a questo magistrato, di quello che lo possano essere le cause vertenti innanzi al magistrato d'appello di Sardegna, compreso Cagliari e Sassari.

Ora, tanto dinanzi al magistrato d'appello di Casale, che a quello di Genova, una sola Camera d'accusa basta per la spedizione di tutte le cause. Io non veggio quindi il motivo per cui non debba bastare dinanzi al magistrato d'appello di Sardegna.

Del resto, se l'onorevole preopinante volesse compiacersi di esaminare la statistica delle cause che furono discusse e definite dal magistrato d'appello di Sardegna e porle in confronto con quelle discusse e definite dagli altri magistrati, vedrà agevolmente che anche con personale minore si possono spedire i medesimi affari, e che perciò non vi può essere necessità di aumentare il personale per la classe di Cagliari.

Per quanto poi riguarda l'aumento del personale nel magistrato di Cagliari mi pare che questa non sia propriamente l'occasione opportuna per farne parola. Venendo in discussione il bilancio di grazia e giustizia per il 1856, se il Parlamento crederà che si debba aumentare questo personale, se ne farà la proposta, e quando si ravvisi il bisogno di aumentarlo, si stanzieranno i fondi ed il Ministero non farà alcuna difficoltà.

DELLA MARMORA. Io non ho inteso altro che di esprimere un mio dubbio. Questo dubbio è stato in parte tolto dalle osservazioni del signor ministro, ed io le accetto.

Intanto prendo atto delle parole dette dal signor ministro e mi riservo di rinnovare questa proposta nell'occasione in cui si discuterà il bilancio del 1856. Non faccio altra osservazione.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola per rispondere ad alcune osservazioni dell'ufficio centrale.

L'ufficio centrale ha diretto al Ministero alcuni eccitamenti intorno all'articolo 5 del progetto di legge, i quali richiedono dal canto mio una risposta.

Si è osservato da alcuni dei membri componenti l'ufficio che a tenore del progetto del Governo, approvato dalla Camera dei deputati, parrebbe che il Ministero di grazia e giustizia avrebbe la facoltà di assegnare sui fondi stanziati per i magistrati del consolato un trattamento di essi senza il bisogno di un decreto reale.

A me non parve che potesse nemmeno sorgere questo dubbio.

Il precetto è diretto contro il ministro di grazia e giustizia, perchè naturalmente è il ministro che deve egli stesso fare le parti perchè questo stanziamento abbia luogo. Ma non dicendosi in quale forma debba operarsi l'assegnamento, s'intende, senza bisogno di alcuna dichiarazione, che debba seguire nella forma voluta dalle leggi.

Ora le leggi relative allo stanziamento di fondi prescri-

ono che questi debbono operarsi per mezzo di decreto reale, e quindi mi pare non possa sorgere nemmeno il più temuto dubbio che sia necessario il decreto reale.

Si è pure fatta l'osservazione che non pareva conveniente che il ministro di grazia e giustizia avesse la facoltà di determinare egli stesso le somme che si dovessero assegnare ai membri dei magistrati del consolato soppressi, venendo chiamati ad occupare un posto nella classe promiscua presso la Corte d'appello di Torino.

Riconosco realmente che se si trattasse di un assegnamento definitivo od anche d'un assegnamento che dovesse durare qualche tempo, sarebbe sconveniente che il ministro di giustizia avesse questa facoltà; ma prego l'ufficio centrale d'osservare che non si tratta fuorchè dell'intervallo che deve trascorrere dal giorno in cui saranno questi membri incaricati delle nuove funzioni sino al termine dell'anno, cioè dell'esercizio dell'anno 1855 che è già in corso, e di cui siamo alla metà. E però non trattandosi che di pochi mesi, mi pare che si possa, senza uscire dalle regole ordinarie, lasciare questa facoltà al ministro.

Del resto non ho alcuna difficoltà di dichiarare al Senato quale sia l'intenzione del Ministero.

Egli intenderebbe, sotto riserva della definitiva fissazione nei futuri bilanci da approvarsi dal Parlamento, di portare gli stipendi dei membri del consolato, che verranno incaricati dell'ufficio di consiglieri presso la nuova classe della Corte d'appello di Torino, alla somma che è assegnata per stipendio ai consiglieri d'appello di Nizza, cioè a lire 2500: così sono pareggiati se non ai consiglieri della Corte d'appello di Torino, ai consiglieri di altre Corti d'appello.

Infine si è pure dall'ufficio centrale manifestato il desiderio di conoscere quali sieno le intenzioni del Ministero sulla sorte di quei membri dei magistrati del consolato, i quali per effetto della soppressione vengono a rimanere senza ufficio.

Io credo che il Ministero abbia dato prova che gli sta sommamente a cuore la condizione di questi impiegati, poichè egli stesso propose che per l'anno corrente sia ad essi conservato il loro stipendio.

Se il Ministero non avesse inteso d'attenuare per quanto gli era possibile la sventura, a cui vanno soggetti per effetto della soppressione del loro impiego, avrebbe certamente lasciato che la legge operasse, poichè la legge prevede colla riduzione di parte del loro stipendio, quando viene a sopprimersi il loro ufficio. Ma appunto per ovviare a questo inconveniente, ho stimato opportuno di chiedere al Parlamento la facoltà di lasciare ad essi godere l'intero stipendio di cui erano retribuiti stando in ufficio.

Del resto, spero che nel corrente anno tutti questi membri dei magistrati soppressi potranno essere destinati ad altre funzioni, e quindi godere degli stipendi che saranno assegnati a questi nuovi uffici.

Tre dei membri del magistrato già sono collocati per effetto del progetto di legge che è presentemente sottoposto all'approvazione del Senato ove venga adottato: cioè il presidente e due membri con grado di consiglieri verranno applicati alla nuova classe istituita presso la Corte d'appello di Torino. Uno degli altri membri è destinato al tribunale provinciale di Torino. I due membri del Ministero pubblico furono pure già incaricati di funzioni speciali: cioè l'uno di essi fu applicato all'ufficio dell'avvocato fiscale generale, l'altro venne applicato all'ufficio dei poveri. Non rimane che un solo cui occorra di provvedere.

Ora, io spero che nel corso dei mesi che rimangono di quest'anno, si potrà anche destinarlo a qualche ufficio.

Vede perciò l'ufficio centrale, vede il Senato che il ministro di giustizia non ha dimenticato questi impiegati, e che appunto perchè non li ha dimenticati ha proposto che venisse ad essi lasciato intanto lo stipendio di cui sono provvisti.

SICCARDI, relatore. Il ministro guardasigilli avendo sufficientemente risolto le dubbiezze che chiamarono a sé l'attenzione dell'ufficio centrale, la maggioranza dello stesso ufficio non ha più alcuna cosa da aggiungere, e persiste quindi nel proporre al Senato l'accettazione pura e semplice della legge.

PRESIDENTE. Chieggo il voto del Senato sulla chiusura della discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Passo ora alla lettura degli articoli:

« Art. 1. Il numero dei membri componenti la classe della Corte d'appello di Sardegna sedente nella città di Sassari, fissato nella tabella n° 1 annessa al decreto reale dell'8 ottobre 1848 ad un presidente e nove consiglieri, è ridotto ad otto compreso il presidente. »

(È approvato.)

« Art. 2. La sezione d'accusa istituita presso quella classe cessa dalle sue funzioni: esse saranno disimpegnate dalla sezione d'accusa esistente presso le classi sedenti in Cagliari, la quale nel pronunciare l'accusa ed ordinare il rinvio degli imputati delle sei provincie giudiziarie dell'isola osserverà la distribuzione territoriale tra le classi della Corte, portata dall'articolo 3 del citato reale decreto.

« La trasmissione degli atti, verbali ed altri documenti, di cui all'articolo 230 del Codice di procedura criminale, sarà fatta direttamente all'avvocato fiscale generale presso le classi sedenti in Cagliari. »

(È approvato.)

« Art. 3. Qualora per astensioni, recusazioni, incompatibilità o per qualsivoglia altro impedimento venga a mancare nella classe di Sassari il numero dei consiglieri necessario alla spedizione delle cause criminali, il primo presidente, e nei casi d'urgenza il presidente della classe, o chi ne fa le veci, con apposito decreto chiameranno ad integrare il numero con voto deliberativo il presidente del tribunale provinciale di detta città, e nel caso d'impedimento di esso il più anziano tra i giudici dello stesso tribunale non impediti. »

(È approvato.)

« Art. 4. È istituita una nuova classe promiscua presso la Corte d'appello nella città di Torino, composta di sette membri compreso il presidente, da scegliersi tra i consiglieri presso le altre Corti i quali prestino il loro consenso, e le esigenze del servizio rendano disponibili, non che tra i membri dei soppressi magistrati del consolato rivestiti della qualità di consiglieri d'appello o di altra superiore. »

(È approvato.)

« Art. 5. Il ministro di giustizia assegnerà sui fondi stanziati per i magistrati del consolato un adeguato trattamento ai membri di essi che saranno chiamati a far parte della classe suddetta.

« È conservata agli altri membri dei magistrati anzidetti durante l'anno corrente l'integrità del loro stipendio, salvo il caso di loro destinazione ad altre funzioni.

« È pure conservato lo stipendio di cui sono provvisti

ai due consiglieri di Sassari che venissero destinati alla detta classe. »

(È approvato.)

« Art. 6. Le somme stanziare nel bilancio passivo del corrente anno 1855 per le spese d'ufficio dei magistrati del consolato di Torino e di Nizza saranno rispettivamente applicate nella debita proporzione dal 1° aprile, e per la rimanente parte dell'anno alle spese d'ufficio dei tribunali di commercio da costituirsi in dette città. »

(È approvato.)

Domando ora il voto del Senato per passare immediatamente, ove lo stimi, alla discussione della legge riguardante lo stabilimento di stazioni telegrafiche in Sardegna, di cui si è testè udito il rapporto.

Chi crede che, attesa l'urgenza di questa legge, senza attendere la stampa e la distribuzione del rapporto, si passi immediatamente alla discussione, voglia levarsi.

(Il Senato aderisce.)

Chieggo egual voto per le altre due leggi di cui si è pure udito il rapporto, riguardante l'una la divisione amministrativa di Ciamberti, l'altra, la provincia del Genevese, ad entrambe delle quali è fatta facoltà di contrarre un mutuo.

Chi crede che possa anche passarsi alla discussione di queste due leggi, si levi.

(Il Senato egualmente aderisce.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEI SURNIFERITI PROGETTI DI LEGGE.

PRESIDENTE. Comincio adunque dall'aprire la discussione generale sulla legge riguardante lo stabilimento di stazioni telegrafiche. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1829.)

Non chiedendosi la parola, passo alla lettura dei due articoli di cui si compone la legge:

« Art. 1. È autorizzata sul bilancio del 1855 del Ministero dell'interno la spesa di lire 19,800 per lo stabilimento ed esercizio delle stazioni telegrafiche nelle città di Cagliari, Oristano, Sassari e Tempio. »

(Il Senato adotta.)

« Art. 2. Pel pagamento di detta spesa è aperto un credito dell'equivalente somma da applicarsi alle seguenti categorie del suddetto bilancio:

« SPESE ORDINARIE. — Categoria 13, *Telegrafi elettro-magnetici* (Personale), lire 6525.

« Categoria 14, *Telegrafi elettro-magnetici* (Spese diverse), lire 1275.

« SPESE STRAORDINARIE. — Categoria 59 (nuova), *Spese di primo stabilimento di stazioni telegrafiche nell'isola di Sardegna*, lire 6000. »

(Il Senato adotta.)

Vengono ora le due leggi per cui è fatta facoltà alla divisione amministrativa di Ciamberti ed alla provincia del Genevese di contrarre un mutuo, sulle quali dichiaro aperta la discussione generale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1932 e 1934.)

Non chiedendosi la parola, passo alla lettura dell'articolo unico per quanto concerne la divisione di Ciamberti:

« *Articolo unico.* È fatta facoltà alla divisione amministrativa di Ciamberti di contrarre un mutuo passivo di lire 90,000, onde far fronte alle spese per lavori alla strada da Albarville a Ciamberti, e al tronco da Grésy alla strada della

Moriana, e a quelle dell'esercizio 1855, comuni a tutte le provincie che la compongono, e di vincolare i suoi bilanci avvenire fino a tutto il 1865 pel servizio degli interessi e per la restituzione rateata del capitale predetto. »

(Il Senato approva.)

Eguale disposizione è contenuta nell'articolo unico del progetto di legge concernente la provincia del Genevese, del quale do lettura:

« *Articolo unico.* È fatta facoltà alla provincia del Genevese di contrarre un mutuo passivo di lire 14,000, da impiegarsi nelle spese di costruzione del primo tronco della strada consortile detta dei *Bauges*, e di vincolare i suoi bilanci speciali avvenire fino a tutto il 1865 pel servizio degli interessi e della restituzione rateata del capitale predetto che rimangono ad esclusivo suo carico. »

(Il Senato adotta.)

Non resta che ad interrogare il Senato se stimi prendere eguale determinazione rispetto alla legge concernente le disposizioni transitorie riguardo ai renitenti alle leve militari anteriori al 1854; legge di cui il rapporto fu già stampato e distribuito ai signori senatori.

Chi crede che possa anche questa legge comprendersi nell'ordine presente del giorno, si levi.

(Il Senato adotta.)

Dichiaro adunque aperta la discussione generale su questo progetto di legge. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1939.)

Non chiedendosi la parola, debbo dar lettura degli articoli che compongono la legge:

« Art. 1. Ai renitenti già legalmente dichiarati al tempo in cui sarà posta in attività la legge sul reclutamento dell'esercito del 20 marzo 1854 saranno applicate le disposizioni dei capitoli iv e vi, titolo X del regolamento generale per la leva militare del 16 dicembre 1837. »

(È approvato.)

« Art. 2. Le attribuzioni conferite dai suddetti capitoli iv e vi all'ispettore generale delle leve ed al comandante della provincia saranno esercitate dall'intendente della medesima. »

(È approvato.)

« Art. 3. L'uditore generale di guerra, sulla proposizione dell'intendente della provincia, continuerà come per lo passato ad operare la cancellazione dei renitenti contemplati nell'articolo 1. »

(È approvato.)

« Art. 4. Le domande di cancellazione in via di grazia dei renitenti, già legalmente dichiarati, saranno trasmesse all'intendente della provincia alla quale i ricorrenti abbiano appartenuto per ragione di leva.

« L'intendente assumerà le opportune informazioni, e queste, col suo avviso in merito della domanda, trasmetterà al ministro della guerra.

« Qualora vi emanì il sovrano decreto di grazia, il ministro della guerra ne parteciperà il tenore allo stesso intendente per la sua esecuzione. »

(È approvato.)

« Art. 5. Contro i renitenti, i quali al tempo dell'attivazione della citata legge 20 marzo 1854 si troveranno soltanto denunciati, si procederà secondo le norme dalla medesima stabilite.

« L'intendente, colla scorta degli stadi di denuncia, che riceverà dall'uditore generale di guerra, formerà la lista dei renitenti, e la medesima farà pubblicare entro il termine di due mesi dal giorno in cui la detta legge sarà posta in vigore.

« Però saranno loro applicate le pene stabilite dalla legge 16 dicembre 1837. »

(È approvato.)

Prima di provocare il voto del Senato per isquittinio segreto, deve essere esaurito l'ordine del giorno, il quale contiene ancora il rapporto delle petizioni dichiarate di urgenza.

Concedo perciò la parola al relatore della Commissione delle petizioni.

RELAZIONE DI PETIZIONI.

PALLAVICINO-MONSI, relatore. Il Senato nelle sedute 30 e 31 marzo prossimo passato e 2 aprile corrente mandava a riferire d'urgenza le petizioni registrate sotto i numeri 1215, 1403, 1611, 1613, 1634 e ancora una lettera che marchiamo col numero 1734^{bis}, indiretta dal sindaco di Spezia li 28 di marzo al presidente di questo Senato, e finalmente la petizione segnata col numero 1405. Quest'ultima petizione appartiene a Francesco Calusio furiere, già capo-posto della guardia della Villa Reale della Regina, il quale espone di essere stato rimandato dall'ufficio che esercitava, sotto le imputazioni gratuite di insubordinazione, di condotta scandalosa, d'indisciplina, ecc.

Questo Senato nella sua seduta del 9 marzo prossimo passato opinò essere tale ufficio di capo-posto dipendente dalla lista civile, e il ricorrente sostiene dipendere invece dall'aiutante di campo di S. M.

Malgrado ciò, supplica il ricorrente affinché il Senato del regno si faccia mediatore presso il cavaliere Nigra, intendente della lista civile, o quanto meno emani gli ordini opportuni al fisco, onde si pronunzi a termini di legge e di giustizia.

La Commissione, giudicando che la petizione stessa accenna a materia che sarebbe di competenza o dei tribunali o dell'amministrazione, e attenendosi al secondo alinea dell'articolo 90 del regolamento, propone l'ordine del giorno.

(È approvato.)

Le petizioni che seguono manifestano principalmente un doppio scopo: d'invalidare cioè firme in altre petizioni consegnate, o perchè nulle, o perchè sorrepite, e di provocare la repressione degli abusi commessi nell'ottenerele.

Per quanto riguarda al primo scopo ed alla ricognizione delle firme o disdette o impugnate, vegga il Senato se la discussione del progetto di legge a cui si riferiscono possa omai giovare delle inchieste che la Commissione verrà proponendo, persuasa piuttosto dal principio che dall'opportunità.

Nella petizione che porta il n° 1215 sei particolari di Bessolo, frazione di Scarmagna, dichiarano di essersi segnati in favore del progetto di legge riguardante la soppressione di comunità religiose, perchè ingannati da un agente del Governo, e domandano che quella loro adesione sia perciò tenuta come nulla.

Colla petizione n° 1403 Federico Revelli sostiene per contrario che un D. Pavetti abbia captato dai succennati individui la ritrattazione delle loro firme; in prova del che alliga testimoniali giudiziali di dichiarazione di cinque dei medesimi, e chiede in conseguenza che il Senato voglia o promuovere un'inchiesta a schiarimento delle cose

o far rimettere le carte al Pubblico Ministero per l'opportuno procedimento, o quanto meno unire le dette testimoniali alla precedente ritrattazione per l'effetto che di ragione.

La Commissione prese a considerare innanzi tutto il tenore delle testimoniali giudiziali. Da queste risulta come cinque dei suddetti individui dichiarano di essere stati dapprima invitati dal Revelli a sottoscrivere una petizione favorevole al progetto di legge, al che aderirono dietro spiegazioni date loro dal medesimo, e per atto libero e spontaneo, e con pieno convincimento della giustizia della legge stessa; ma di essersi poscia recati a consultare il D. Pavetti, il quale loro insinuasse tema di scomunica, se non sottoscrivessero alla ritrattazione che loro presentava.

Da queste dichiarazioni giudiziali parve alla Commissione aversi ad argomentare che, nè per parte del Revelli, nè per parte del D. Pavetti si usasse captazione, ma che al l'uno che l'altro facessero valere quei motivi che, secondo i diversi principii, reputavano atti a persuadere altrui della propria opinione.

E infatti, se da un lato il Federico Revelli, come risulta dagli atti, porgeva ai sottoscrittori uno stampato, nel quale largamente si trovano esposti i motivi che, a parer suo, appoggiano la bontà della legge, dall'altra parte il D. Pavetti, al quale, giusta la dichiara, ricorrevano i cinque individui per consulta e consiglio, fiancheggiavasi dell'allocuzione pontificia, alla quale era in diritto di prestare e far prestare credenza.

Vero è che i ritrattanti nella petizione al n° 1215 esprimono di essere stati ingannati da un agente del Governo; ma l'indole stessa della ritrattazione, e ancor più la posteriore dichiara, spiegano abbastanza che quell'inganno vnoisi riferire alla men vera opinione, nella quale ei si credero indotti, anzichè al modo con che se ne ottennero le firme.

Allo stato delle cose pertanto, e per ciò che riguarda la petizione al n° 1215, che porta un'accusa di abuso contro un agente del Governo in genere, la Commissione non crede di proporre nè un'inchiesta, nè l'invio al Ministero: non l'inchiesta, perchè non potendo avere essa altro scopo nell'interesse del Senato, se non di dedurne il valore delle firme e della ritrattazione, ha il Senato in mano abbastanza per giudicare delle medesime; non l'invio al Ministero onde provveda sull'agente accusato, perchè la dichiara giudiziale e le altre circostanze summentovate farebbero sparire l'accusa.

Per quanto poi concerne la petizione del Revelli, per le anzidette ragioni, neppure crede la Commissione che abbia a farsene l'invio al Ministero, nè vi sia luogo alla supplicata inchiesta, la quale non è necessaria nè per mettere in chiaro al vostro cospetto l'integrità del procedere del Revelli, nel fatto di queste e dell'altre sottoscrizioni dal medesimo provocate, nè per considerare le stesse come libere da captazione.

Molto meno poi crede la Commissione potersi aderire all'altra dimanda che siano cioè le carte trasmesse dal Senato al Ministero Pubblico per l'opportuno procedimento; e ciò senz'altro perchè tale trasmissione sarebbe contraria alle norme dell'interno regolamento.

E per vero, semprechè i petenti ricorrono per oggetti di privato ed anche pubblico interesse di diretta competenza dei tribunali o dell'amministrazione, debbono rivolgersi essi stessi ai magistrati ed alle autorità competenti e il

Senato ha più volte dichiarato che esso non suole in tali circostanze provvedere, se non nel caso di giusti reclami riusciti infruttuosi nelle vie ordinarie, e se non col solo mezzo dell'invio delle petizioni al Ministero del Re.

Conchiude la Commissione di aderire alla terza delle domande fatte dal Revelli, cioè di unire l'attestato giudiziale sopra discorso alla dichiara di ritrattazione, la quale è appunto la petizione sotto il n° 1215; e vi propone inoltre di aggiungere la stessa petizione del Revelli sotto il numero 1403, non che altre due petizioni sotto il n° 1340, portanti sottoscrizioni dal medesimo Revelli promosse; ed altra correlativa col n° 1577; il tutto congiuntamente mandando alla Commissione sulla legge per la soppressione di alcune comunità religiose, onde nell'interesse della discussione di questa, ne faccia conto per quell'influenza che il carattere delle petizioni vi può esercitare.

(È approvato.)

Col n° 1734 abbiamo un verbale di deliberazione del Consiglio delegato di Scarmagno in data del 31 marzo, nel quale si produce un fatto, le di cui circostanze vennero da molte voci assai più aggravate che non risulta da questo documento.

In esso è narrato che il D. Vachino, prevosto di quel luogo, siasi procacciato uno *sfrordinario e sorprendente* numero di firme ad una di lui petizione contraria al progetto di legge di soppressione di alcuni conventi e riparto delle rendite ecclesiastiche, coll'aver fatto sottoscrivere alla medesima in massa ogni sorta di persone, fra cui primeggiano i nomi di donnicciuole, minori e persino fanciulli, valendosi inoltre dell'occasione che dovette esaminare i fanciulli d'ambo i sessi per essere ammessi alla loro prima comunione.

Si mette quindi in avvertenza del fatto il Senato, onde qualora gli venga presentata tale petizione, egli possa apprezzarne il valore; e si insta onde all'uopo sieno repressi simili abusi tendenti ad illudere il Consesso senatorio.

Le norme che il Senato si è prescritte nella materia delle petizioni agli articoli 89 e 91 del regolamento lo mettono abbastanza in salvo dalle illusioni e da simili sorta di soprusi.

Che poi il D. Vachino parroco, e mentre esercitava una funzione del proprio ufficio si adoperasse a raccogliere firme di niun valore, per una petizione da lui immaginata, quantunque la cosa potesse divenire tassabile sotto certi aspetti che non ci riguardano, ciò tuttavia si riduce ad una semplice nullità. L'abuso sarebbe riferibile a chi, avendone l'autorità, avesse scientemente legalizzate firme invalide di lor natura. Epperò la Commissione è d'avviso che il Senato non abbia qui materia a cui provvedere e vi propone l'ordine del giorno.

(È approvato.)

Il n° 1734^{bis} è una lettera del sindaco della Spezia diretta al nostro presidente, colla quale s'intende a far cauto il Senato contro una petizione andata attorno in quel comune, sulla quale figurerebbero molti segni di croce di minori di età. La petizione a cui questa lettera è relativa va segnata col n° 1498. A petto della denuncia del sindaco del luogo, sorge il dubbio fondato che vi sieno intervenute illegalità che non si può chiarire se non mediante una inchiesta.

Pel quale effetto la Commissione vi propone la trasmissione della lettera al Ministero dell'interno.

(È approvata.)

Petizione col n° 1613, a cui s'aggiunge il n° 1181.

Ventiquattro abitanti del comune di Cella, provincia di Casale, espongono come il sindaco del luogo presentandosi al loro domicilio, e sotto colore di far sottoscrivere una petizione per ottenere diminuzione di tasse e di contribuzioni, ne ritraesse firme in favore della ricordata legge, contro la quale invece intendono dichiararsi. Come conosciuto poscia l'agguato, si recassero al sindaco per depennare le loro firme; al che questi opponesse, così si esprimono, inesorabile rifiuto.

Protestano altamente contro l'inganno, e chieggono una formale inchiesta perchè sia tolto qualunque dubbio sulla verità dell'esposto.

Siffatto caso si differenzia grandemente da quelli poc'anzi riferiti.

Se la narrazione è veridica, l'atto del sindaco costituisce un notevole abuso di autorità; specialmente che la sua firma legalizza e conferisce l'autenticità alle firme dei petenti; il che ha veramente l'effetto di traviare sull'estimazione delle medesime il giudizio del Senato.

Non è a tacersi che il fatto del rifiuto viene ammesso dal sindaco stesso, il quale dice in una sua nota alla petizione 1181:

« Osserva il sindaco che qualcuno voleva ritirare la sua propria sottoscrizione quantunque sia sua intenzione che vengano sciolti i conventi per nessun altro motivo che per non avere saputo negare la sua firma sulla prima nota, ove si votava per la conservazione dei medesimi. »

Nè la *causale* del suo rifiuto può scusarlo dall'abuso di autorità e da inveridica legalizzazione delle firme, sia perchè i revocanti avevano diritto, per qualunque motivo il volessero, di ritirare la loro adesione; sia perchè ritirandola, avevano almeno quello che i loro nomi fossero fatti manifesti dalla nota del sindaco.

Non v'ha dubbio pertanto che non faccia mestieri di una indagine del fatto sia per misurare l'importanza delle sottoscrizioni, sia per promuovere all'uopo la repressione dell'abuso rivolto in danno dalla rettitudine del giudizio.

In conseguenza del che la vostra Commissione vi propone di trasmettere la petizione n° 1613 al Ministero di grazia e giustizia per un'inchiesta e per quelle successive provvidenze che fossero di giustizia.

DE CARDENAS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DE CARDENAS. La prima proposizione relativa ad una inchiesta per questa petizione essendo partita da me, debbo spiegare il motivo per cui si volle fosse trasmessa al ministro di grazia e giustizia; ed è per la lusinga che si formava la Commissione che dal ministro se ne affidasse la cura alla magistratura.

Si tratta di fatti gravi, cioè, o di reprimere un'atroce calunnia emanata da 24 abitanti di Cella contro il loro proprio sindaco, ovvero di reprimere un atto illegale del sindaco, un abuso di potere, un inganno, se è vero che con una finzione egli abbia surrepite queste sottoscrizioni. Su l'uno e sull'altro dei due casi ci lusinghiamo che il ministro vorrà sianochiariti i fatti, e che vorrà dare una soddisfazione al pubblico.

Di questo supponiamo che il ministro abbia già assunto le opportune informazioni, dacchè si era mossa la questione; e dal non aver veduto o revocato o represso il sindaco di quel paese, ci lusinghiamo che sia risultato dalle informazioni prese dal Ministero, essere questo fatto un'atroce calunnia.

Se vi è questa calunnia preghiamo il ministro di volerla

reprimere pubblicamente; ma se la cosa è diversa, lo preghiamo a voler reprimere l'audacia del sindaco per avere con finzioni e falsità surrepite delle sottoscrizioni.

In qualunque caso pare che giustizia debba essere fatta, e fatta pubblicamente.

MATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Il Senato può essere persuaso che il Ministero non mancherà di trasmettere questa petizione all'autorità giudiziaria, e di assumere informazioni sui fatti che vennero esposti, perchè sicuramente l'autorità giudiziaria non mancherà di provvedere contro i calunniatori, se risulterà che i fatti esposti contro l'operato del sindaco non siano fondati a verità; e per contro non mancherà pure di provvedere contro il sindaco, nel caso che i reclami siano giusti, e che egli abbia contravvenuto alle regole del proprio ufficio.

E poichè ho la parola, non posso a meno di fare un'osservazione sopra un riflesso che mi pare essersi fatto dalla Commissione; cioè che il sindaco abbia mancato all'ufficio suo quando non ha voluto più consegnare ai sottoscrittori la loro firma o dichiarazione, dopo che ad esso la avevano rimessa.

Certo che se il sindaco ha carpito queste firme, ha violato in tal caso il dover suo, ed è giusto che sia punito; ma se egli non ha usato di arte alcuna, se egli non ha carpito le firme, se i sottoscrittori volenterosamente hanno a lui consegnata la dichiarazione loro, io non credo che dopo che questa era stata consegnata al sindaco, egli dovesse sulla semplice loro ritrattazione ritornarla loro.

I sottoscrittori erano liberi dopo la dichiarazione di fare la ritrattazione che credevano; ma io non credo certo che il sindaco mancasse al dovere suo, se non aderiva alle loro istanze di restituire loro tale dichiarazione, ed avrebbe mal fatto ciò eseguendo.

Del resto ripeto che non ho difficoltà di affidare l'inchiesta (dalla quale risulterà da qual parte stia il torto) all'autorità giudiziaria, la quale farà l'ufficio suo e punirà chi sarà colpevole.

DE CARDENAS. Domando nuovamente la parola.

Io credo che la Commissione non abbia detto nel rapporto dell'onorevole nostro relatore che il sindaco si sia rifiutato di rimettere la dichiarazione....

MATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Allora avrò sbagliato.

DE CARDENAS.... che essi avevano fatta; ma si sia rifiutato semplicemente alla cancellazione della loro firma.

Se essi avessero domandato la petizione che era segnata pure da altre persone, il caso era ben diverso perchè non si potevano annullare le firme di altri; ma per annullare la semplice firma di quelli che l'avevano apposta, pare che potesse essere sufficiente la semplice loro domanda, come è stata sufficiente per essere iscritti fra i petizionari.

MATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

Io veramente aveva inteso che si trattasse di rimettere la dichiarazione; ma quand'anche si trattasse della cancellazione delle firme, io credo che il sindaco non era obbligato ad aderire a questa cancellatura.

Se la dichiarazione era spontanea, non carpita, era un fatto che doveva risultare, salvo a disdire le conseguenze più o meno efficaci di questo fatto con una contraria dichiarazione; ma dacchè essa venne sottoscritta non so con quale diritto potessero pretendere che il sindaco aderisse alla loro istanza per la cancellazione.

Il fatto doveva stare tal qual era, e se essi volevano

distruggerne le conseguenze regolari dovevano fare una contraria dichiarazione.

Ripeto quindi che non credo che il sindaco mancasse rifiutandosi alle istanze di questa cancellazione.

PLEZZA. Domando la parola.

Voglio solo fare un'osservazione affinchè il Senato prima di passare ai voti abbia presente che forse potrebbe offendere la giustizia, votando di mandare questa petizione, secondo il voto della Commissione, al Ministero di grazia e giustizia.

Non che io intenda menomamente di difendere il sindaco. Se ha carpito voti è riprovevole, io lo deploro, e credo che il Ministero, anche senza che il Senato glielo raccolga, dovrebbe procedere contro di lui.

Parmi però che dopo che il Senato ha votato in una delle petizioni riferitasi testè che si passasse all'ordine del giorno quando si trattava di un parroco che aveva raccolto delle firme di minori, di persone che non avevano diritto di fare delle petizioni, e che per l'età erano affatto incapaci di sapere di che cosa si trattava (il che equivale al carpire delle firme di persone ignoranti), debba pure votare che si passi all'ordine del giorno per questa.

Io credo che il Ministero, anche senza raccomandazione del Senato, deve procedere sia contro il sindaco, come contro il parroco, perchè non si devono carpire firme di nessuno, massime poi da quelli che non sono capaci di capire quello che fanno sottoscrivendo una petizione.

MATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Prego l'onorevole senatore Plezza di non insistere nella sua opposizione, poichè non si tratta soltanto del sindaco che sarebbe accusato, ma si tratta di fatti che furono apposti al sindaco; si tratta di conoscere se vi sia o no calunnia.

Per rispetto a questo io faccio istanza affinchè le carte siano trasmesse al Ministero di grazia e giustizia, e l'autorità giudiziaria prenderà le opportune informazioni, poichè non si tratta solo del sindaco, ma di coloro che hanno accusato il sindaco.

È opportuno che si sappia positivamente se vi è o no una calunnia contro il sindaco.

Se il sindaco è innocente, è giusto che risulti per mezzo dell'autorità giudiziaria; se è colpevole, è giusto che sia punito: perciò io pregherei il Senato a voler aderire alle conclusioni della Commissione.

PLEZZA. Io ritiro la mia opposizione, giacchè non era mia intenzione di difendere menomamente il sindaco. Aveva anzi premesso che il Ministero dovrebbe agire anche senza raccomandazione del Senato.

Credo che il Ministero, quand'anche il Senato voti di passare all'ordine del giorno, allorchè si tratta di un comune che accusava il parroco di aver carpito firme, debba agire contro di quello, perchè bisogna agire contro tutti con giustizia affatto uguale.

PALLAVICINO-MOSSE, relatore. La Commissione ha fatto notare la differenza che passa tra l'uno e l'altro dei due casi.

Nel primo caso, è un parroco il quale non ha fatto che una nullità, e nel secondo caso è un sindaco il quale ha la autorità di legalizzare le firme, e avrebbe, con abuso di autorità degno di repressione, autenticate sottoscrizioni le quali, per essere captate, non avrebbero valore.

Per questa ragione nel secondo caso, la Commissione propone la trasmissione delle carte al ministro della giustizia.

Ma nel primo caso non si trattava più se non di verifi-

care la validità delle firme. Ora, la Commissione avendo in mano abbastanza per giudicarne, non ha voluto provocare un'indagine, la quale non sarebbe riuscita che a confermare una nullità la quale era chiara alla Commissione, e può esserlo a qualunque membro del Senato quando voglia consultare gli atti relativi a quella petizione.

PLEZZA. Io non credo che si possa dire semplicemente nullità l'aver raccolte delle firme nulle allo scopo d'ingannare il Senato.

Io sono d'avviso che questo è sufficiente perchè i magistrati condannino, se colpevoli, coloro che, dovendo conoscere le leggi, raccolgono firme nulle allo scopo d'ingannare i corpi legislativi.

PALLAVICINO-MOSI, relatore. Prego il signor senatore di riflettere che il parroco non ha neppure segnata la petizione; è accusato solo di averla promossa; di maniera che non si potrebbe nemmeno dire che egli colla sua firma avesse in certo modo legalizzata questa petizione: dunque a che cosa riuscirebbe un'inchiesta?

Certamente mi pare che sia libero ognuno non rivestito di autorità che autentichi le firme, di promuovere una petizione, la quale poi alla fine dei conti sia giudicata come nulla; se chi la promuove non ha violentato nessuno, in che è reprimibile?

Chechè siasi detto, non risulta neppure dalla petizione che il parroco abbia usati modi di violenza; se questo fosse, allora forse la Commissione avrebbe proposto di trasmettere la petizione al ministro: ma la Commissione ha già fatto osservare nella relazione che il fatto si è divulgato con circostanze molto più gravi di quelle che non risulta dall'atto stesso dell'accusa.

PLEZZA. Non è mio desiderio che, ove il parroco non sia nel fatto colpevole, sia condannato.

PRESIDENTE. Posto che il senatore Plezza ha ritirato la sua proposizione, non resta che porre ai voti le conclusioni della Commissione accettate dal Ministero.

Chi le approva, sorga.

(Il Senato approva.)

PALLAVICINO-MOSI, relatore. Petizione col n° 1611 a cui si aggiunge il n° 1297.

Dodici abitanti di Mondovì Breo, le di cui firme sono legalizzate da quel vice-sindaco, raccontano come due ignoti, per ottenere il rigetto della legge sui conventi, andassero raccogliendo con sotterfugi sottoscrizioni, non solo da persone adulte, ma anche da fanciulli; e per più riuscire, si rivolgessero alle scuole comunali inferiori, e col permesso dei vari maestri facessero sottoscrivere a tutti quanti gli allievi fra i sette e i dodici anni di età.

I petenti ricorrono quali padri e tutori di fanciulli che sottoscrissero, onde sia dato atto della loro protesta contro il poco delicato procedere dei Padri Filippini di Mondovì Breo, a cui favore quei due sconosciuti raccoglievano le sottoscrizioni.

In quanto alle sottoscrizioni comprese nella petizione incriminata non occorre veruna ricerca, stantechè dessa venne ritirata.

Del rimanente la vostra Commissione per vero non comprenderebbe in che consistesse il poco delicato procedere dei Padri Filippini, se non qualora si fosse asserito, il che non è, che i due sconosciuti erano loro mandatari, o che Filippini sono quei maestri che lasciarono sottoscrivere i loro alunni nel tempo della scuola. Giudica poi che, se occorsero per parte dei maestri condiscendenze illodevoli e contrarie alla buona disciplina delle scuole, i ricorrenti

avrebbero dovuto primamente rivolgersi al Ministero di pubblica istruzione. Tuttavia nell'interesse del buon ordine vi propone l'invio della presente al Ministero di istruzione pubblica per quelle disposizioni che crederà del caso.

PRESIDENTE. Chi approva le conclusioni della Commissione, sorga.

(Sono approvate.)

PRESIDENTE. Prima di passare agli squittinii per la definitiva approvazione delle leggi ora votate, io debbo porre a cognizione del Senato che mi si sono fatte osservazioni, mi si sono manifestati desiderii in contrario senso sul maggiore o minor indugio a porre alla fissazione del giorno in cui debba aver luogo la discussione della legge riguardante la soppressione di alcune corporazioni religiose.

Io dunque invito quei signori senatori i quali vorranno prendere la parola su questo argomento, sulla fissazione cioè del giorno più appropriato per tale discussione, a volerlo fare in questo momento.

SAULI LUDOVICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Sauli.

SAULI LUDOVICO. Io spiego al Senato il desiderio vivissimo che avrei che, senza interrompere il corso delle nostre sedute, si mettesse subito in discussione la legge circa la soppressione delle corporazioni religiose, perchè mi pare che sia urgente di occuparsene, attesochè essa riflette la posizione sociale di tante persone, di tante famiglie.

Di più, un gran numero di senatori si trova qui appunto per prender parte a questa discussione, la quale è di sommo rilievo; ed io medesimo che parlo in questo momento, dovrei assentarmi per intervenire alle elezioni del deputato del collegio al quale appartengo, e per conseguenza io rinnovo la preghiera che sia incominciata senza metter tempo in mezzo la discussione di questa legge, per la quale già sono tutti preparati, poichè già corsero molti giorni dacchè fu distribuita la relazione dell'ufficio centrale. E se altre volte si venne alla discussione delle leggi senza che fossero passate le 48 ore prescritte dal regolamento tra la consegna del rapporto e la discussione, mi pare che adesso essendo passati parecchi giorni, la presente si potrebbe intraprendere senza nessun indugio.

PRESIDENTE. Lo prego d'indicare il giorno preciso in cui ella stimi potersi intraprendere la discussione.

SAULI LUDOVICO. Si principii domani, se per domani non vi hanno altre leggi all'ordine del giorno.

MATTARELLI, ministro di grazia e giustizia. Il Senato può essere persuaso che niuno più del Ministero desidera che sia al più presto fissato il giorno della discussione del progetto di cui si è tanto discorso, appunto perchè in questo modo si definisce una questione che ha tanto agitato il paese. Ma trattandosi piuttosto di un giorno che dell'altro, debbo far presente al Senato che se si fissasse a domani o dopo domani il giorno della discussione, alcuni membri del Gabinetto che desiderano di prender parte alla medesima, non potrebbero trovarsi presenti, perchè essendo prossimo a compiersi l'imbarco della spedizione in Oriente, debbono trovarsi in Genova.

Io quindi pregherei il Senato di non voler fissare l'ordine del giorno per tale discussione nel corso della settimana corrente.

Il Ministero non si oppone che venga fissata a giorno

prossimo la discussione di questo progetto, anzi ne fa egli stesso vivissima istanza, ma crede che un ritardo di due o tre giorni non possa dar luogo ad alcun inconveniente.

L'ufficio centrale ha impiegato parecchi giorni nell'esame di questa legge appunto per meglio studiarla; il Ministero è preparato anche di quest'oggi alla discussione, ma molti membri del Senato possono per avventura desiderare qualche giorno di più per meglio studiare il progetto, tanto più che l'ufficio centrale non ha propriamente formulato una conclusione, e non vi espresse fuorché opinioni per modificazioni o pel rigetto del progetto.

Del resto, il desiderio che esprimeva l'onorevole senatore Sauli, di trovarsi all'elezione del collegio di Ceva, potrà essere egualmente raggiunto, quand'anche si ritardi alla settimana seguente la discussione; poichè io credo che non potrà essere il collegio convocato che pel giorno 29, e non ne abbiamo oggi che 18; e pel giorno 29, ove anche la discussione venisse soltanto fissata a lunedì o martedì dell'entrante settimana, vi potrà prender parte e trovarsi presente all'elezione del deputato di Ceva; io quindi pregherei il Senato a voler sospendere per questa settimana soltanto dal portare all'ordine del giorno la discussione di cui si tratta.

PINELLI. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. È al senatore Sclopis.

SCLOPIS. La cedo.

PINELLI. Il senatore Sclopis non ignora che vi sono fra i senatori vari magistrati i quali sono obbligati per le loro funzioni a rimanere per intiere giornate ad occuparsi di altre questioni, vale a dire di quelle che concernono l'ordine giudiziario di seguito per sette od otto giorni.

Credo che anche nell'opinione stessa dei senatori Sauli e Sclopis si comprenderà la ragionevolezza, in una questione di tanta importanza, di poter raccogliere pacatamente le idee ed esaminare accuratamente a quale delle conclusioni diverse che presenta la legge debbasi accedere.

Dico questo come cosa la quale credo che possa concernere anche altri membri del Senato, le cui opinioni naturalmente sono sempre rispettabili, i quali si trovano anche per circostanze di famiglia assenti dal Senato: sono tutte cose che credo non siano ignorate da alcuno, e nella sua lealtà sono persuaso che l'onorevole senatore Sclopis non vorrà dissimularle.

SCLOPIS. Il signor senatore Pinelli risponde ad uno che non lo ha interrogato. (*Clarità generale*)

PINELLI. (*Interrompendo*) Sono entrato in questo momento a mi pareva che avesse parlato il senatore Sclopis, ed è per questo....

SCLOPIS. Dunque non risponderò al senatore Pinelli, ma facendo un eccitamento unicamente per conto mio, io debbo osservare che la questione sollevata si presenta molto imbarazzante. Poichè sorgono riguardi di personalità, è allora difficile di far prevalere la dottrina in massima. La dottrina in massima è che quando si è distribuita una relazione, quarantotto ore dopo si può cominciare la discussione.

Osservo che in varii casi il Senato ha accelerato e non ha mai ritardato, ed è ancora fresca la memoria della discussione delle convenzioni relative al trattato d'alleanza, per la quale non si lasciarono nemmeno trascorrere le quarantotto ore.

Dunque io credo che non ci sia punto esagerazione a domandare a nome di quei senatori i quali hanno impegni ed ai quali il ritardo è troppo gravoso per essere venuti da

qualche tempo in Torino espressamente per la discussione di questa legge, di domandare, dico, che si segua l'ordine consueto.

Il signor guardasigilli ha osservato che siccome l'ufficio centrale aveva impiegato un certo tempo per estendere la sua relazione, così vi doveva essere un certo tempo prima di entrare in discussione sulla medesima.

Io credo che questo tempo è trascorso sufficientemente e non credo poi che si faccia un'equazione tra il lavoro preparatorio dell'ufficio centrale e il lavoro successivo, nell'andare in discussione.

Io penso che tutti i senatori a quest'ora hanno sicuramente formata la loro opinione; poi la discussione chiarirà ulteriormente questa materia.

Frattanto io dico: in faccia ad un invito che ci fa a nome de'suoi colleghi assenti il signor guardasigilli, è difficile lo insistere perchè sarebbe almeno scortesia. Per altro io pregherei il ministro guardasigilli e quelli fra i miei colleghi che pensano diversamente da me di vedere se non sia il caso, quanto prima sia possibile (poichè il signor guardasigilli non parlò che di due giorni, cioè domani e posdomani), di cominciare sabato questa discussione.

Io dico che mi pare un riguardo dovuto a molti dei nostri colleghi, i quali già in varie circostanze emisero il desiderio che si procedesse secondo le forme consuete del Senato. La materia non è straordinaria, è materia grave come tante altre di cui ci siamo occupati. Ripeto che non vado più oltre, perchè quando si tratta di riguardi di persone, sono il primo ad osservarli e li osservo anche a scapito forse di quelli i quali hanno ragioni d'insistere perchè la legge si metta al più presto possibile all'ordine del giorno.

MATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Sono grato del riguardo che il signor senatore Sclopis vuole usare verso il Ministero.

Osservo però che non si tratta veramente di cortesia di persone, ma di ragioni d'ufficio; poichè alcuni dei membri del Ministero dovettero allontanarsi da Torino non per semplice diporto. Quindi v'ha anche una ragione d'ufficio la quale mette questi membri del Ministero nella necessità di chiedere al Senato di voler sospendere la discussione pel corso di questa settimana.

Ho detto durante il corso di questa settimana, appunto perchè credo che difficilmente potranno essere di ritorno prima di sabato o domenica.

Se si trattasse di chiedere una proroga molto lunga, io converrei cogli onorevoli senatori Sclopis e Sauli che non sarebbe conveniente di ritardare più oltre una tale discussione; anzi dichiaro che, come ministro, sarei il primo ad oppormi. Ma qui non si tratta, lo ripeto, che di un intervallo di quarantotto ore: quindi non veggio quale inconveniente vi possa essere nell'accordare questa dilazione.

Ho addotto l'esempio dell'ufficio centrale non per fargli un rimprovero o per trarne argomento di ritardo nella discussione; ma ho detto che se l'ufficio centrale aveva dovuto impiegare parecchi giorni per l'esame della legge, fosse questo, a mio parere, un motivo di accordare ai senatori un certo spazio di tempo per prenderne cognizione.

Riguardo poi ai senatori i quali si sono espressamente portati a Torino per assistere alla discussione del progetto di legge in discorso, non mi pare (mi permetta l'onorevole senatore Sclopis, e lascio pure che il signor se-

natore Sauli ne giudichi), non mi pare sia una ragione sufficiente.

Io credo che i senatori si portino a Torino per intervenire alle sedute ordinarie del Senato, e non soltanto per votare una legge; e quindi una tale circostanza non si può addurre come motivo di accelerare la discussione di questa legge.

Onde io rinnovo la preghiera al Senato perchè voglia fissare la discussione di questo progetto di legge per lunedì prossimo.

PIRELLA. Io desidererei di sapere dal signor presidente se si fosse già posta all'ordine del giorno di lunedì la discussione del progetto di legge sulla soppressione di comunità religiose, come mi hanno ieri asserito, giacchè non vedendo alcuni senatori che avevano detto che sarebbero venuti, dubito che abbiano differito sino a lunedì per l'informazione che hanno avuto che la discussione era fissata per tal giorno.

Se venisse ora variato, egli è certo che produrrebbe il grave inconveniente di vedere assenti alcuni membri del Senato.

PRESIDENTE. Le voci che corrono senza fondamento sono molte, ma il presidente dichiara che egli non aveva fissato alcun giorno preciso in cui dovesse cominciare questa discussione: egli, come ho detto, si trovava fra desideri contrarii; gli uni per affrettare, gli altri per protrarre il giorno della discussione.

Egli ha creduto dunque doversi in ciò riferire al voto del Senato, da lui ora provocato; ed ha solo deliberato che prima della discussione della legge sulla soppressione dei conventi dovessero discutersi le leggi che questa mane sono state poste all'ordine del giorno, perchè se si fosse proceduto all'esame dell'altra, prima di queste, forse il Senato avrebbe avuto maggior difficoltà a trovarsi in numero legale.

Ciò posto, trovandomi in presenza di tre proposizioni diverse, debbo prendere le mosse da quella che mira ad un tempo più lontano, cioè da quella che la discussione abbia luogo lunedì dell'entrante settimana.

Chi crede...

SCLOPIS. (*Interrompendo*) Io mi astengo dal votare appunto perchè non voglio mancare di riguardi a nessuno.

PRESIDENTE. Chi intende che la discussione cominci lunedì prossimo, si levi.

(È approvato.)

SAULI LUDOVICO. Domando la controprova.

(Si fa la controprova.)

PRESIDENTE. Sono sei i contrari.

La discussione è dunque fissata per lunedì.

Non resta che a passare allo squittinio delle leggi votate.

Si procede all'appello nominale in primo luogo per la legge riguardante l'istituzione e la riforma di classi nelle Corti d'appello di Torino e di Sardegna.

Risultato della votazione:

Votanti	71
Voti favorevoli	66
Voti contrari	5

(Il Senato adotta.)

Si passa ora allo squittinio per la legge riguardante lo stabilimento di stazioni telegrafiche nell'isola di Sardegna.

Risultato della votazione:

Votanti	65
Voti favorevoli	64
Voti contrarii	1

(Il Senato adotta.)

Si procede alla votazione della legge che riguarda la facoltà alla divisione di Ciamberti ed alla provincia del Genevese di contrarre un mutuo.

Risultato della votazione:

Votanti	63
Voti favorevoli	56
Voti contrari	7

(Il Senato adotta.)

Viene per ultimo, secondo l'ordine del giorno, la legge portante disposizioni transitorie riguardo ai renitenti alle leve militari anteriori al 1854.

Risultato della votazione:

Votanti	58
Voti favorevoli	55
Voti contrari	3

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

TORNATA DEL 23 APRILE 1855

— 20 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Comunicazione di una lettera del ministro dell'interno — Omaggio — Relazione sul progetto di legge per il concentramento della manifattura dei tabacchi al Parco, ed alienazione del relativo fabbricato in Torino — Discussione generale sul progetto di legge per la soppressione di comunità e stabilimenti religiosi ed altri provvedimenti intesi a migliorare la condizione dei parroci più bisognosi — Parlano contro il progetto i senatori Di Castagneto e monsignor Billet; in favore i senatori Musio e Mameli.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

QUARELLI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, il quale viene approvato.

Dà quindi lettura del seguente sunto di petizioni:

1834. Settecento quarantasei abitanti della provincia di Casale, sottoscritti in vari distinti fogli aventi lo stesso modulo,
1835. Settantacinque abitanti del comune di Camino, provincia di Casale,
1836. Settantasei abitanti del comune di La Pietra, provincia d'Albenga,
1837. I signori conte Felice e cav. Giuseppe Avogadro di Quinto, non che il signor marchese Giuseppe Berzetti Buronzo,
1838. I confratelli del Santissimo Sacramento della diocesi d'Asti in numero di 151,
1839. Le religiose Carmelitane scalze del monastero di Santa Teresa di Savona in numero di 21,
1840. I parroci e sacerdoti del comune di Loano, provincia d'Albenga, in numero di 14,
1841. I parroci e sacerdoti della vicaria di Carignano in numero di 44,
1842. I parroci e sacerdoti della parrocchia di San Nicolò, comune di La Pietra, in numero di 7,
1843. Cento uno abitanti della borgata di San Pietro del Gallo, provincia di Cuneo,
1844. Cinquantadue abitanti della provincia di Cuneo,
1845. Tre abitanti della provincia d'Acqui unitamente a 6 sacerdoti,
1846. Pistone Francesco e Lazzarino Giovanni, sacerdoti della diocesi d'Acqui,
1847. I parroci e sacerdoti della diocesi di Savona in numero di 29,
1848. Cento settantadue abitanti del comune di San Fruttoso, provincia di Genova, sottoscritti in due distinti fogli,
1849. Duecento cinque abitanti della città di Genova, sottoscritti in distinti fogli unitamente a 4 sacerdoti,
1850. Cinquantacinque abitanti della borgata di Forno, provincia di Susa,
1851. Novantasei abitanti della Madonna di Campagna,
1852. Diciotto abitanti del comune di Gabiano, provincia di Casale,

1853. Settantasette abitanti del comune di Pocapaglia, provincia d'Alba,
1854. Quattro abitanti del comune di Châtillon, provincia d'Aosta,
1855. Cinquantacinque abitanti del comune di Chambave, provincia d'Aosta,
1856. Sessantanove abitanti del comune di Morgex, provincia d'Aosta,
1857. Cento quarantasei abitanti del comune di Gignod, provincia d'Aosta,
1858. Cento tredici abitanti del comune di Aimaville, provincia d'Aosta,
1859. I parroci e sacerdoti della provincia d'Aosta in numero di 26, firmati in due distinti fogli,
1860. I religiosi Carmelitani scalzi del convento di Santa Teresa in Voltri in numero di 9,
1861. La vicaria di Gamalero, diocesi d'Alessandria, in numero di 4,
1862. I sacerdoti delle parrocchie di Pancalieri, Polonghera e Faule, in numero di 11,
1863. Il dottore Moggia Giacinto di Caltignaga, provincia di Novara,
1864. Mille quattrocento sessantasette abitanti del comune di Castellamonte, provincia d'Ivrea, in tre distinte petizioni,
1865. Duecento quarantaquattro abit. della prov. d'Ivrea,
1866. Venti abitanti del comune di Valprato, prov. d'Ivrea,
1867. Cinquantaquattro abitanti del comune di Cossogno, provincia di Pallanza, con 2 sacerdoti,
1868. Cinquantacinque abitanti del comune di Carbonara, provincia di Tortona, con 5 sacerdoti,
1869. Cento otto abitanti del comune di Breglio, provincia di Nizza marittima, con 8 sacerdoti,
1870. Ventitrè abitanti del comune di Giustenice, provincia d'Albenga,
1871. Settantacinque abitanti del comune di Saluggia, provincia di Verceili,
1872. Il teologo Vassarotti Giovanni Domenico, parroco di Cavallermaggiore,
1873. I sacerdoti del comune di Zeme, provincia di Mortara, in numero di 6,
1874. Il padre rettore dei Certosini unitamente a tutti i suoi religiosi in numero di 17,

1875. Cento quattordici abitanti della città di Genova, sottoscritti in diversi fogli aventi tutti lo stesso modulo,
1876. Ventotto abitanti di Pieve Zignago, provincia di Levante, con 12 sacerdoti,
1877. Cento cinquantaquattro abitanti del comune di Bosa, provincia di Cuglieri, con 50 sacerdoti,
1878. Seicento ventitrè abitanti del comune di Sanfront, provincia di Saluzzo, sottoscritti in due distinte petizioni,
1879. Settantanove abitanti del comune di Valgrana, provincia di Cuneo,
1880. Sedici abitanti del comune di Roccavione, provincia di Cuneo, con 3 sacerdoti,
1881. Duecento abitanti del comune di Limòne, provincia di Cuneo,
1882. Duecento diciassette abitanti del comune di Cherasco, provincia di Mondovì,
1883. Quarantaquattro abitanti del comune di Bersezio, provincia di Cuneo,
1884. I canonici e sacerdoti della prov^a di Voghera inn^o di 14,
1885. Le monache del monastero di Santa Caterina in Voghera in numero di 12,
1886. Cento abitanti del comune di Masserano, provincia di Biella,
1887. Quindici abitanti di Pieve di Montarzolo, diocesi di Bobbio,
1888. Duecento trentacinque abitanti del comune di Canischio, provincia d'Ivrea,
1889. Cento sessanta abitanti del comune di San Giorgio Canavese, provincia d'Ivrea,
1890. Ottantaquattro abitanti del comune di Chiesanuova, provincia d'Ivrea,
1891. Duecento sessantanove abitanti del comune di Borgo San Dalmazzo, provincia di Cuneo,
1892. Duecento quarantacinque abitanti del comune di Boves, provincia di Cuneo, con 14 sacerdoti sottoscritti in due distinte petizioni,
1893. Cento diciassette abitanti del comune di Alassio, provincia d'Albenga,
1894. Duecento abitanti del comune di San Remo,
1895. Cento ventisei abitanti del comune di Cossato, provincia di Biella,
1896. Cinquantun abitanti del comune di Sant'Angelo, provincia di Lomellina,
1897. Trentasei abitanti del comune di Argentera, provincia di Cuneo,
1898. Duecento quattordici abitanti del comune di Villarfocchiardo, provincia di Susa,
1899. Sessantannove abitanti del comune di Castelletto Stura, provincia di Cuneo, e di Montanara, provincia di Mondovì,
1900. Trentun abitanti del comune di Biestro, provincia di Savona,
1901. Sedici abitanti del comune di Caramagna,
1902. Undici abitanti della parrocchia di San Martino, comune di Verezzi, con 2 sacerdoti,
1903. Trentatré abitanti del comune di Millesimo, provincia di Savona,
1904. Cento sessantacinque abitanti del comune di Alfiano, provincia di Casale,
1905. Ottocento quarantacinque abitanti del comune di Loano, provincia d'Albenga, sottoscritti in diversi fogli aventi lo stesso modulo,
1906. Cinquantatré abitanti del comune di Silvano d'Orba, provincia di Novi, con 6 sacerdoti,
1907. Cento trentaquattro abitanti della borgata di Parone, provincia di Susa,
1908. Trentotto abitanti del comune di Villafranca d'Asti con 3 sacerdoti,
1909. Ottanta abitanti del comune di Vignale, provincia di Casale,
1910. Cento cinquantotto abitanti del comune di Revello, provincia di Saluzzo,
1911. Quindici abitanti del comune di Campiglia Canavese, provincia d'Ivrea,
1912. Sessantatré abitanti del comune di Montezemolo, provincia di Mondovì,
1913. Cento trentanove abitanti del comune di Moncalieri, provincia di Torino,
1914. Quindici abitanti del comune di Salasco, provincia di Vercelli,
1915. Trecento ottantacinque abitanti della prov. d'Ivrea,
1916. Trecento quattro abitanti della provincia di Vercelli,
1917. Ottantaquattro abitanti del comune di Garesio-Poggiolo, provincia di Mondovì,
1918. Undici abitanti del comune di Entraque, provincia di Cuneo,
1919. Cinquantadue abitanti della provincia di Saluzzo,
1920. I parroci e sacerdoti della vicaria di Vignale in numero di 20,
1921. I parroci e sacerdoti della vicaria di Rivoli in n° di 34,
1922. I parroci e sacerdoti dei comuni di Ceresole e Noasca in numero di 13,
1923. Il sacerdote don Chiaverino Antonio, maestro elementare in Alice Vercellese,
1924. Le monache Agostiniane del monastero della SS^{ma} Annunziata di Pieve, diocesi d'Albenga, in numero di 16,
1925. I Carmelitani scalzi della città di Savona in n° di 10,
1926. Il teologo Bachisio Sogos, rettore parrocchiale di Tiesi, diocesi di Sassari,
1927. I Carmelitani scalzi del convento di San Deserto di Genova in numero di 9,
1928. I Carmelitani scalzi del convento di San Carlo di Genova in numero di 14,
1929. Le suore Carmelitane scalze dei Santi Giuseppe e Teresa di Genova in numero di 21,
1930. Zubino Biagio e Filippo Galvazzi arcipreti di Cassinelle, diocesi d'Acqui,
1931. Sei abitanti del comune di Bozzolo, prov. di Casale,
1932. Cento quarantacinque abitanti del comune di Frabosa, provincia di Mondovì,
1933. Novantatré abitanti del comune di Cosseria, provincia di Savona, con 2 sacerdoti,
1934. Settantaquattro abitanti del comune di Mongrando, provincia di Biella,
1935. Cento ottantanove abitanti del comune di Valtouranche, provincia d'Aosta,
1936. Centosette abitanti del comune di Pontey, provincia d'Aosta,
1937. Il signor Edoardo Ferrero della Marmora, Domandano che venga rigettato il progetto di legge per la soppressione di comunità e stabilimenti religiosi, ecc.
1938. Cento quarantadue abitanti del comune di Sampeyre, provincia di Saluzzo,
1939. Trenta abitanti del comune di Vernante, provincia di Cuneo,

1940. Cinquantatré abitanti del comune di Chiusa, provincia di Cuneo,

1941. Sessantatré abitanti del comune di Acceglio, provincia di Cuneo,

1942. Venti abitanti del comune di Envie, prov. di Saluzzo,

1943. Settantun abitanti del comune di Trumello, provincia di Lomellina,

1944. Ventitré abitanti della provincia di Casale,

1945. Novantadue abitanti della provincia di Spezia,

1946. Ottantasei sudditi sardi residenti nella città di Lione,

Domandano che venga adottato il progetto di legge per la soppressione di comunità e stabilimenti religiosi, ecc.

1947. Diversi cittadini di Chiavari (Petizione mancante dell'autenticità delle firme).

1948. Diversi abitanti del comune d'Annecy (Petizione mancante dell'autenticità delle firme).

1949. Il signor Magari Francesco (Petizione mancante dell'autenticità delle firme).

1950. Diversi abitanti di Fontanella di Boves (Petizione mancante dell'autenticità delle firme).

1951. Diversi abitanti di Viarigi, provincia di Casale (Petizione mancante dell'autenticità delle firme).

1952. Diversi abitanti della riviera del mandamento d'Orta (Petizione mancante dell'autenticità delle firme).

1953. Don Bobbio Giorgio e don Giovanni Trucco, sacerdoti (Petizione mancante dell'autenticità delle firme).

PRESIDENTE. Si darà anche lettura di una lettera del ministro dell'interno, diretta alla Presidenza.

QUARELLI, segretario, legge la lettera del ministro dell'interno, colla quale partecipa al Senato, che il Consiglio delegato della città di Torino, aderendo alle istanze mossegli dal Ministero, ha deliberato che i membri del Parlamento, mediante la ostensione dei distintivi della loro qualità possano sempre visitare nelle ore in cui è vietato l'ingresso ai cittadini, tanto il Camposanto generale quanto quello di San Pietro in Vincoli, e ciò nei mesi di marzo, aprile, settembre e ottobre dalle 9 del mattino alle 3 pom.; in maggio, giugno, luglio ed agosto dalle 8 alle 7; e finalmente in gennaio, febbraio, novembre e dicembre dalle 10 alle 3.

PRESIDENTE. Debbo rendere conto alla Camera dell'omaggio fattole dal comandante generale del real corpo dello stato maggiore di un esemplare della carta della Crimea in dieci fogli alla scala di 1/170,000.

Faccio anche conoscere alla Camera essere stata deposta sul banco della Presidenza dal senatore Quarelli la sua relazione sul progetto di legge riguardante il concentramento delle manifatture dei tabacchi al Parco ed alienazione del relativo fabbricato in Torino, la quale sarà stampata e distribuita ai signori senatori.

DISCUSSIONE GENERALE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA SOPPRESSIONE DI COMUNITÀ E STABILIMENTI RELIGIOSI ED ALTRI PROVVEDIMENTI INTESI A MIGLIORARE LA CONDIZIONE DEI PARROCI PIÙ BISOGNOSI.

PRESIDENTE. Seguendo l'ordine del giorno dichiaro aperta la discussione sul progetto di legge riguardante la soppressione di alcune comunità religiose, ed invito i membri dell'ufficio centrale a prendere il loro posto. (Vedi volume *Documenti*, pag. 1653, 1654 e 1663.)

La parola secondo l'ordine d'iscrizione appartiene in primo luogo al senatore Di Castagneto.

DI CASTAGNETO. Signori senatori! L'esperienza dei trascorsi anni parlamentari mi fa persuaso, o signori, che ciascuno di voi suole recare un sì accurato studio nell'esame delle principali leggi a noi sottoposte, da dover egli raramente modificare il suo criterio anche a fronte delle più luminose discussioni.

Quindi nell'abbondanza degli scritti autorevoli e profondamente meditati che ci furono distribuiti sulla materia, dopo il solenne e dignitoso conflitto seguito in un altro recinto, pare che un voto silenzioso dovrebbe essere la sola parte riservata al minimo fra i vostri oratori. Se non che il paese tiene gli occhi rivolti su di noi, ed egli ha diritto di conoscere i motivi da cui siamo mossi a gettare il nostro voto nell'urna.

Onde anche il piccolo obolo deposto sull'altare della patria avrà il merito di persuadere i nostri concittadini come tutti gli sforzi siansi riuniti in Senato a chiarire questo importantissimo argomento.

E qui confesso, che dopo matura considerazione il risultato del mio convincimento mi avrebbe indotto a proporvi la questione preliminare, così manifesta essendo, a mio avviso, l'opposizione del progetto colla lettera e collo spirito dello Statuto, da paralizzare la nostra competenza.

Ma la questione preliminare è oggetto di particolare apprezzazione, e siccome dal di lei rigetto potrebbe nascere il dubbio che fosse sanzionato un principio che io non credo nell'opinione della maggioranza del Senato, dirò alcune parole sul punto della costituzionalità.

Lo Statuto non è, nè deve essere elastico: l'articolo 78, che attribuisce al potere legislativo l'interpretazione delle leggi, non parla d'interpretazione dello Statuto, il quale è dichiarato legge fondamentale ed irrevocabile della monarchia. Se fosse altrimenti, le nostre istituzioni, la vostra esistenza medesima come alto potere dello Stato non avrebbero base solida, sarebbero in continuo pericolo. Che più? lungi d'aver fallito al suo scopo, lo Statuto ha anzi data nobile prova di sé in tempi di dolorose vicende, e prova tale da onorare gli uomini che vi hanno posto mano, compiendo un'opera di tanta mole, nel giro di pochi giorni ed in difficilissime contingenze.

Ed io, che la di lui mercè ho l'onore di sedere in mezzo a voi, e veggio i rappresentanti della nazione discutere ampiamente e liberamente gli interessi più vitali del paese non so disconoscere una tale verità, e pensando col magnanimo principe che lo largiva, che le forti e larghe istituzioni costituzionali contenute nello Statuto sono il più sicuro mezzo di raddoppiare i vincoli di affetto tra la Corona ed il popolo e di meritarsi un glorioso avvenire, prego Iddio che le benedica.

Fondamento poi d'una ben ordinata società è il principio religioso, e molto più lo deve essere in un governo libero. La libertà, appunto perchè rallenta il freno materiale della repressione, ha d'nopo del freno morale.

Scorrete la terra; studiate le diverse credenze, culti e sette e troverete che ovunque il principio religioso sta in cima ai doveri sociali.

Quindi la religione, non dirò della maggioranza, ma dell'universalità della nazione essendo fortunatamente la cattolica, apostolica, romana, fu savio pensiero non solo religioso ma politico quello di iscrivere la dichiarazione in fronte al nostro Codice ed alle nostre libertà.

Ma la religione non è un'idea astratta; essa è insepara-

bile dalla Chiesa, la quale spiega la sua salutare influenza coll'infallibilità de' suoi dogmi, colla maestà de' suoi riti, colla gerarchia de' suoi ministri, coll'associazione dei fedeli sparsi su tutta la superficie del mondo.

Nè altro ha potuto essere il senso dell'articolo 1° dello Statuto nella sua semplicità, nella sua lettera e nel suo spirito. Accettare la religione cattolica qual è nelle sue credenze e nelle sue istituzioni, rispettare sì, ma solamente tollerare gli altri culti conformemente alle leggi.

Quest'articolo fu la più solenne e costituzionale conferma degli articoli 1, 2, 25, 418, 433 e 436 del Codice civile, consecrando i diritti della Chiesa in modo altrettanto imperituro quanto lo Statuto medesimo, e ponendoli sotto la salvaguardia degli articoli 24, 25, 26 e 29 del patto fondamentale.

Ora pertanto se si venisse a dirci che la religione dello Stato altro non suona che un simbolo religioso con cui il Governo porge voti e scioglie inni di grazie all'Altissimo, io credo che in argomento di tanta importanza la leggerezza del proposito sarebbe tale da meritare la più energica disapprovazione.

Ma che? nelle religioni così dette riformate non si è trovato altro scioglimento a mantenere il prestigio morale e religioso, che dichiarando il capo dello Stato capo anche della Chiesa, e noi che abbiamo la sorte di vivere nell'unità, negheremo alla religione nostra l'augusto carattere di suprema autorità che tanto la rende ai fedeli veneranda?

Invano cercheremmo d'illuderci, e comunque in contrario s'invochino gli oracoli della scienza, sarebbe un vero sofisma credere possibile di ammettere la presente legge, senza derogare a tutti i citati articoli del Codice, nè potete derogarvi, senza abrogare l'articolo 1, e derogare gli articoli 24, 25, 26 e 29 dello Statuto.

Su questo terreno io non accetto di combattere, perchè sarebbe portare la mano all'arca santa delle nostre libertà e disconoscere l'alta missione del Senato, il quale è chiamato a conservare e non a distruggere.

Parlando a chi, come voi, o signori, ha sentito quanto si è detto, ed ha letto quanto si è scritto, non è d'uopo estendersi in lunghi ragionamenti, e questo riflesso mi servirà di guida a restringere a sommi capi le mie osservazioni.

Sceverata dai mezzi oratorii e dalle dottrine dei suoi propugnatori, la legge, se non erro, cerca di giustificarsi coi seguenti motivi:

Distrurre le immunità, le giurisdizioni temporali della Chiesa, onde rinvigorire l'autorità morale.

La proprietà ecclesiastica è di altra natura che non la proprietà dei cittadini.

I beni, i diritti accordati dal Governo possono essere dal Governo ritolti.

La religione non rivendica diritti sui beni della terra; la Chiesa deve essere ristretta allo spirituale.

Non si sopprimono col progetto gli ordini religiosi, ma solo la personalità civile, e ciò lo Stato lo può fare senza concorso dell'autorità ecclesiastica; quindi non vi è violazione dello Statuto, essendo libero a chiunque di vivere in associazione religiosa.

I chiostri non sono più di beneficio alla società moderna, la quale anzi ne sente un danno nell'agricoltura e nel commercio; e non sono nemmeno più utili alla religione.

I beni della Chiesa sono cose temporali; dunque il diritto di regolarne l'uso e di ripartirli pel maggior bene della Chiesa spetta allo Stato.

Voi siete troppo accorti, o signori, per non vedere la

portata di questo sistema, e come tutta l'economia della legge consista nel dichiarare le proprietà della Chiesa proprietà dello Stato; ovvero, in altri termini, che il disporre di tali beni spetti allo Stato, non alla Chiesa.

Si tratta insomma d'inaugurare una nuova dottrina, diversa da quella che in tempi non meno gloriosi per la monarchia guidò la sapienza dei nostri principi, dei nostri uomini di Stato, di quegli illustri magistrati, i quali con tanta fatica fabbricarono sulla base dei concordati l'edificio delle relazioni tra Chiesa e Principato, che ora rimarrebbe atterrato d'un sol colpo: si tratta di contrapporre due principi: il principio dell'esistenza dei due poteri, i quali separati nei loro diritti e nella loro giurisdizione, concorrono col loro accordo al bene spirituale e temporale dei cittadini, ovvero d'un potere civile, il quale verrebbe col fatto a riassumere in sé, ed assorbire ogni giurisdizione temporale, riducendo la Chiesa alla spiritualità, cioè ad un'idea astratta.

Quando io parlo di Chiesa, non crediate, o signori, che io voglia della presente legge fare una questione religiosa. Se un mio voto ardentissimo fosse esaudito in questi tempi di gravi politici rivolgimenti, si farebbe tregua alle questioni religiose, e ponendo noi ogni nostro studio a consolidare le nostre istituzioni, l'accordo fra il temporale e lo spirituale troverebbe poi dopo un più facile scioglimento.

Vedo pur troppo che la proposta legge sanziona tali principi, a cui non può acconsentire nè essere indifferente il vero cattolico. Ma a me non spetta penetrare nel santuario delle coscienze; d'altronde vi ha in mezzo a noi chi può parlare con autorità su tale materia.

Io mi limito e considero la Chiesa nei suoi rapporti col potere civile, e sto osservando con ispavento lo spettacolo delle moderne società, le quali, mentre proclamano il beneficio della libertà, che è pur dono tutto celeste, vincolano questa stessa libertà con leggi eccezionali a danno della Chiesa e pongono in diffidenza al popolo i suoi ministri sotto lo specioso motivo di rendere più efficace la salutare influenza della religione. Funesto inganno di cui i popoli stessi, e tutti gli ordini della società, coglieranno amari frutti quando non sarà più tempo di ripararvi! E non sarebbe egli più razionale il dire: amiamo il popolo, sì, ma amiamolo nel suo vero interesse? Impari esso a star saldo, non a vacillare nella fede, a rispettare le leggi e le proprietà, e sappia che il vero conforto, la vera consolazione ad una vita faticosa e sovente travagliata, egli lo troverà in quella religione, che ricevendo l'uomo al suo nascere, lo accompagna fino al sepolcro.

A chi ama la monarchia, a chi brama sinceramente vedere radicarsi le nostre istituzioni non può non recare grande amarezza l'incessante conflitto tra la Chiesa e lo Stato.

Siede sui banchi ministeriali uno scrittore altrettanto benemerito, quanto elegante dei fasti della Casa di Savoia, ed egli può dirci come dinastia e religione siansi per secoli talmente immedesimate che nel popolo la venerazione a' suoi principi fosse inseparabile da un sentimento religioso.

L'idea della pietà e della beneficenza camminavano di pari passo coll'affetto alla Casa di Savoia, ed io credo pericoloso separare nell'immaginazione del popolo il potere temporale dallo spirituale, quasi sia indifferente al benessere della società il mutuo loro accordo.

Del resto, ai tanti gravami religiosi, politici ed economici che vi ho più sopra enumerati e che si adducono onde togliere di mezzo le corporazioni religiose, io rispondo che la religione fu data ad uomini, e per uomini. Essa prese il

suo incremento colla protezione divina, ma con mezzi umani: niuna meraviglia adunque, se dove vi sono uomini, ivi ancora s'incontrino le debolezze dell'umanità.

Ma ritenete, o signori, che le debolezze degli individui non distruggono le istituzioni; le istituzioni periscono quando sono falsati i principii che le informano.

Errarono le repubbliche, e furono distrutte; errarono le dinastie, e scomparvero; ma la Chiesa cattolica non errò e non potrà errare giammai ne' suoi principii e nella sua dottrina, e sarà anzi prova più splendida della sua divinità l'essersi la religione conservata pura e santa malgrado la fragilità de' suoi ministri.

Come la Chiesa è immutabile, così ella può sussistere senza gli ordini religiosi.

Non vogliamo tuttavia scordarci che i consigli di perfezione furono insegnati da Cristo nel suo Vangelo; che la vita cenobitica ne è la pratica applicazione e che il Vangelo è di tutti i tempi.

Dunque l'esistenza delle corporazioni religiose concorre a formare quella mirabile armonia e varietà di ministero distribuiti nella chiesa di Gesù Cristo, per ispirazione del suo divin fondatore.

Dire poi che tolta la personalità civile si lascia sussistere l'associazione religiosa; che non è violata la proprietà, ma solo se ne procura un più equo riparto nell'interesse stesso della Chiesa, è questo un argomento che non è serio, che non è degno del senno di profondi giureconsulti: e se il triste esempio di mettere le mani sulle proprietà garantite dallo Statuto venisse dall'alto, la pubblica moralità ne avrebbe un crollo funesto e fatale.

Che il Governo voglia promuovere e secondare quelle riforme che i tempi e le circostanze possono consigliare, ella è questa degna parte della sua missione; il decidere dell'utilità religiosa è tale un giudizio che vuol essere riservato al capo supremo della Chiesa.

E chi di noi potrà dire il bene ottenuto od il male evitato dall'esistenza delle comunità religiose? Chi misurare le conseguenze di un voto che recasse una tal ferita alla Chiesa? A questo proposito mi preoccupa altamente un pensiero che vi chiedo permesso di comunicarvi.

Il grido di guerra suona da un capo all'altro dell'Europa, e questo grido fu sollevato da una questione religiosa.

Un gran potentato pretendeva esercitare il patronato ufficiale sopra i sudditi cristiani della Sublime Porta, e le altre grandi potenze volevano concorrere per ottenere dal Governo Ottomano la consacrazione e l'osservanza dei privilegi religiosi delle diverse comunità cristiane.

Questa pretesa delle grandi potenze vi parve tanto ragionevole che voi stessi vi avete aderito, e noi concorriamo con generosi sacrifici a sostenerla anche colle armi.

Ma noi che siamo cattolici, potremo noi negare al Romano Pontefice almeno il patronato sugli ordini monastici? E se egli lo ha per diritto incontestabile, come saremo conseguenti a noi stessi, nell'operare soppressioni, riduzioni, riforme anche interne nei monasteri, senza il di lui consentimento? Io lascio questo tema alla vostra meditazione.

Con ciò non intendo mettere un limite all'onnipotenza del potere civile, di eliminare quelle società e quegli ordini che egli possa credere nocivi allo Stato. Ma questo diritto vuol essere subordinato a giustizia, e siccome il Governo deve tutelare non solamente i diritti, ma ancora la libertà dei cittadini, così quando l'interesse universale non si opponga, la libertà deve essere la regola e non l'eccezione.

Ora, fin dai primordi di questa memorabile lotta io sentii

proclamare che non vi è lagnanza di corruzione di costumi; che le nostre libertà nulla hanno da temere dai conventi e la generosa testimonianza non ebbe contraddittori.

Cessando quindi ogni pericolo per lo Stato, le libertà alzano la voce al vostro cospetto ed invocano il diritto di proprietà, il diritto d'associazione, il diritto d'uguaglianza, con quelle eloquenti parole cadute dalla tribuna e da dotti scritti, che meglio di me avranno servito a far nascere la persuasione nell'animo vostro.

Oh! non fia che in Piemonte, terra classica di libertà, siamo ridotti al punto, che mentre libertà si accorda ad ogni associazione, soli i religiosi e le religiose consacrate a Dio non possano nel silenzio del loro chiostro alzare le mani al cielo ed offerire umili e fervorose preghiere per la prosperità di tutte le classi di cittadini, i quali, se fede ancora esiste, ben debbono conoscere di quanta efficacia sia la preghiera al bene della società.

Che se ad una pubblica utilità si mira nel voler disporre delle loro sostanze materializzando una questione d'ordine tanto superiore per farne una questione pecuniaria, in tal caso la santità del patto fondamentale, la necessità dell'accordo fra la Chiesa e lo Stato deve sconsigliare da qualunque disposizione che non segua d'accordo fra le dette autorità, e che potrebbe avere lamentevoli e prolungate conseguenze.

Signori! Quando senza spirito di parte, un sentimento solo ci riunisce tutti, ed è il bene della patria nostra, sembra che le difficoltà dovrebbero essere più facilmente superate.

Questo pensiero è dominante nella relazione dell'ufficio centrale, e comunque divise siano le opinioni, si capisce dove tutte vadano a ferire.

Due dei commissari fissando l'occhio a quei principii eterni del giusto che sono stampati nel cuor nostro e nello Statuto, mentre non disconoscono l'importanza e la gravità dello scopo finale che il Governo si propone, ci pingono con vivi colori le conseguenze che rimpetto alla Chiesa, alla società e agli individui appartenenti alle comunità religiose nasceranno dall'adozione della legge.

Fare l'elogio di quelle gravi e severe parole sarebbe un diminuirne il pregio, ed io mi restringo a dire che esse sono il compendio di quella morale politica che sola può assicurare l'esistenza e la prosperità delle nazioni.

Due altri membri, considerando più specialmente le condizioni delle finanze della società ai giorni nostri, accettano in massima il progetto, consigliando alcuni riguardi a favore di quei religiosi che volessero finire i loro giorni nel chiostro. Qui voi vedete il diritto cedere il posto al fatto, e mentre, con esempio forse unico nella storia, la nostra trasformazione politica scendendo dal trono del principe, seguì in modo tutto pacifico, aprire ora noi stessi e di nostro pieno gradimento l'adito a quelle dottrine che in tempi non tanto remoti precedettero ed accompagnarono i turbini rivoluzionari!

Tanto varrebbe il sostenere che si può osservare lo Statuto variandone i principii e gli articoli a beneplacito del Parlamento.

Nemmeno poi io trovo totalmente logica la conseguenza che si vuol dedurre, e mi basti di citarvene un brano.

Qui è detto: « In ordine ai beni degli enti morali soppressi ritengono i suddetti commissari che per effetto della soppressione essi divengano vacanti, e perciò lo Stato ne acquisti la disponibilità secondo le massime serbate dai nostri magistrati, ma coll'obbligo morale di riservarli ad usi ecclesiastici e pii, obbligo a cui ottimamente si adempirebbe applicandoli a sostentamento dei parroci. »

Ma io pongo questo dilemma: o i beni sono vacanti e lo Stato deve poterne disporre con quell'ampia libertà che la legge accorda ai veri proprietari; ovvero i beni debbono essere destinati ad usi ecclesiastici, e ritenendo la natura di beni della Chiesa non se ne deve poter disporre senza il concorso dell'autorità spirituale.

Il quinto commissario, mentre respinge risolutamente la parte abolitiva della legge, accetta il concorso dei corpi morali al pagamento delle congrue parrocchiali.

Se il concorso fosse volontario, ogni giusto desiderio sarebbe soddisfatto, ma la quota forzata rimette in campo tutte le questioni di principii. Evidentemente l'idea del quinto commissario racchiude quella di una transazione: ora si può transigere sopra un diritto quando le parti cedono sui loro diritti; si può transigere sui fatti quando le parti minorano le conseguenze dei fatti: ma la transazione sui principii è la distruzione del principio medesimo. D'altronde una transazione per essere completa deve essere un patto bilaterale e non sinallagmatico; e se in questo anno noi abbiamo transatto, senza la Chiesa, per un milione di rendita, non ci è motivo perchè partendo dalla medesima base non si venga in appresso a disporre di tutto il capitale. E quando si dev'essere all'esecuzione della misura per determinare la quota di concorso, la questione abolitiva di alcune case dovrà presentarsi necessariamente e converrà entrare nell'esame della maggiore o minore utilità religiosa, degli oneri pii, insomma nel dominio del potere spirituale, e compiere di più in più la condizione delle cose.

Io, o signori, penso che è necessario ed urgente provvedere alla condizione de' parroci, e bramo ardentemente che un fatto compiuto trovi il suo rimedio in una convalidazione.

Spingo anche più oltre la mia fiducia, e spero che un desiderio così giusto possa sortire il suo effetto anche indipendentemente dalle altre questioni pendenti colla Corte di Roma.

La storia del passato ci dimostra, o signori, come la Chiesa con materna ed amorevole sollecitudine si prestò sempre a sollievo dello Stato, e nel rendere omaggio ad un gran principio coll'indurre il Governo ad entrare in una via di conciliazione, voi manterrete viva una sorgente che fluirà sempre benefica, senza avventurare il paese in operazioni, che anche dal solo lato finanziario, non compariscono giustificate colle prove di un materiale vantaggio presente e futuro.

Parlai, o signori, strettamente sulla questione generale, astenendomi per ora dall'entrare ne' particolari degli articoli, e conchiudo con dire, che concorrendo nel voto dei due primi commissari dell'ufficio centrale io ricuso il progetto ministeriale non meno che il partito della quota forzata di contributo, perchè non credo accettabili i mezzi coi quali s'intende darvi esecuzione e mi riservo poi di proporre od accettare quell'ordine del giorno od emendamento che aprirà la via al Governo del re a conseguire per mezzo di trattative quel giusto scopo da lui e da noi tutti desiderato.

PRESIDENTE. Penso che il Senato vorrà aggradire che gli oratori si alternino, come lo hanno alcuni manifestato: in conseguenza io nella serie degli oratori che sono inseriti pro e contro la legge debbo in primo luogo dar la parola al senatore Musio.

MUSIO. Signori! Due gravi quesiti sono proposti oggi alla sapienza del Senato: primo, se la potestà civile, senza intervento della potestà ecclesiastica, possa da per sé legittimamente imporre sopra pingui benefici quote di soccorso

a pro di parroci indigenti; secondo, se la stessa potestà civile possa da per sé sopprimere dentro lo Stato ordini religiosi e disporre dei beni per tal modo divenuti vacanti.

La legge posta in discussione risolve affermativamente in pro della potestà civile entrambi i quesiti, ed io penso che per quanto concerne il punto di competenza legislativa, la legge sia evidentemente fondata sopra i più inconcussi principii di diritto pubblico ecclesiastico e sopra le speciali analoghe tradizioni della nostra monarchia.

Per diritto pubblico ecclesiastico intendiamo quelle fondamentali norme di fatto e di ragione che hanno costantemente governato i rapporti di coesistenza tra la Chiesa e lo Stato; e siccome per determinare giuridicamente queste norme fondamentali il metodo più logico è quello di risalire alla loro prima origine, perciò io seguirò questa via, e partendo dal primo momento in cui la Chiesa ha cominciato ad avere esistenza civile in faccia allo Stato, discorrerò le più grandi epoche storiche, e da ciò che in ogni tempo è stato dalla potestà civile legittimamente operato, annuente e plaudente la Chiesa, conchiuderò a ciò che possa anche oggi dalla medesima potestà legittimamente operarsi.

In questa per me unica via logica e giuridica delle nostre odierne discussioni io devo parlare necessariamente dei Codici di Teodosio e di Giustiniano, segnatamente ai titoli: *De Summa Trinitate*, *De Sacrosancta Ecclesia*, *De Episcopis et Clericis*, e di alcune *Novelle*. Questi sono tra i primi fondamenti di diritto pubblico ecclesiastico, essi sono ad un tempo la più irrecusabile prova storica dei fatti e la più solenne prova giuridica dei diritti competenti alla civile potestà; e da una scorsa sebbene rapidissima di questi monumenti legislativi appare a tutta evidenza che sin dal momento in cui la croce di Cristo ha cominciato ad abbellire il diadema dei Cesari, ogni specie di beni destinati alla Chiesa ed al mantenimento del clero è rimasta nel dominio e nella esclusiva dipendenza della civile potestà.

Io non scenderò certo all'analisi di oltre a cento di questi monumenti legislativi riferiti nei Codici di Teodosio e di Giustiniano, comprendenti lo spazio di circa tre secoli, e dimostrerò solo che la potestà civile con piena indipendenza ha regolato non solo i doveri dei diaconi, degli economi e di tutti gli amministratori ecclesiastici, ma ha pure regolato li stessi diritti, il modo e le proporzioni con cui ogni ecclesiastico doveva partecipare ai redditi.

Per brevità io citerò solamente alcune delle molte Costituzioni di Giustiniano, il quale nella Novella 3^a determina il numero dei preti, determina le spese necessarie nelle chiese, ed ordina ai parroci ed agli economi che tutto il rimanente sia erogato in sovvenzione ai poveri, tra i quali non è dubbio che primi dovevano essere i parroci bisognosi.

Nelle Novelle 6^a, 11^a, 16^a, 46^a e 47^a, Giustiniano fissa di nuovo la spesa necessaria alle chiese, ed inoltre regola le ordinazioni dei vescovi, determina le diocesi, prescrive la quota di rendita competente ad ogni chierico, e determina i diritti di coloro che suppliscono all'ufficio dei parroci. Le Novelle 123^a e 125^a riassumono le leggi antecedenti e contengono un diffuso regolamento di più capitoli, oggetto della disciplina ecclesiastica; ma il complemento delle leggi comprovanti sino a qual punto la potestà civile ha potuto legittimamente statuire intorno alle persone ed alle cose ecclesiastiche è la Novella 131^a, nella quale Giusti-

niano, quanto alle cose, conferma le leggi anteriori, e quanto alle persone, regola interamente tutta la gerarchia ecclesiastica, dando al vescovo di Roma la prima sede, ed al patriarca di Costantinopoli immediatamente la seconda, sebbene prima di questa legge il patriarca di Costantinopoli non avesse potuto giammai occupare che la quinta sede, giacchè si trovava preceduto dai patriarchi Antiocheno, Alessandrino e Gerosolimitano.

Le leggi delle quali parlo abbracciano non pochi anni, ma tre secoli di bene assodata esistenza civile della Chiesa; e siccome quando si è trattato di leggi contrarie ai diritti ed alle libertà ecclesiastiche i Santi Padri ed i Papi non hanno saputo ammutire nemmeno in faccia ai tiranni, perciò ove nella legge in discorso si fosse trattato di alcun che di simile, i Santi Padri ed i Papi non avrebbero certo esitato in faccia agli imperatori cristiani. E quindi dal semplice loro silenzio sarebbe logico e giuridico il concludere che queste leggi non furono già un fatto di necessità subito dalla Chiesa nei malfermi primordii della sua civile esistenza, ma un vero e legittimo diritto della civile podestà.

Però, affinchè alla certezza si aggiunga l'evidenza, io citerò la legge ottava del Codice di Giustiniano al titolo *De Summa Trinitate*, nella quale è riferita una lunghissima epistola di Papa Giovanni II, che ringrazia ed altamente encomia Giustiniano per la sapienza e per la santità delle sue leggi relative, ond'è giuoco forza lo accettare quelle leggi come la più solenne prova dei diritti della podestà civile in tutto ciò che concerneva l'esterna polizia della Chiesa, e molto più per ciò che concerneva il dominio e la esclusiva dipendenza dei beni destinati al suo servizio.

Tacerò di tutte le altre leggi di Teodosio e di Giustiniano, e citerò solamente alcune leggi comprovanti la stessa indipendenza civile in tutto quanto riguarda l'ammissione degli ordini religiosi nello Stato, in quanto riguarda al modo e sito del loro stabilimento, alla loro condizione di morti in faccia alla società; ed insomma, a tutta la loro vita sì fuori che dentro il monastero; e citerò le Novelle 5^a e 125^a, contenenti il completo regolamento della vita monastica, ed in tutto quanto usciva dall'ordine strettamente spirituale.

In secondo luogo, per dare una giusta idea del dominio competente alla podestà civile intorno ai beni della Chiesa, citerò il § 8^o dell'*Instituta Giustiniana*, *Dererum divisione*, e la legge 21^a *De sacrosanctis Ecclesiis*, che provano primamente che sono gl'imperadori gli autori della inalienabilità dei beni ecclesiastici, al duplice scopo e di liberare la Chiesa da ogni dissipazione, e di liberare lo Stato dalla rinnovazione delle doti; in secondo luogo, che questa stessa inalienabilità cessa in presenza dei gravi bisogni dello Stato, nei quali, come nei casi di guerra, di cattività, di peste, di fame e simili, lo Stato ha diritto di alienare non solo le cose destinate al mantenimento del clero, ma anche i vasi sacri consacrati solennemente all'immediato culto di Dio.

Dopo i Codici di Teodosio e di Giustiniano nell'intrapresa via io devo immediatamente soffermarmi ai libri *Delle consuetudini feudali*, schiudenti una principalissima epoca storica e legislativa, la quale non termina che nel secolo XVIII: ora se sono inelutabili in pro della podestà civile gli argomenti della prima epoca, quelli della seconda non faranno che aggiungere la luce dell'evidenza agli argomenti della prima.

Nei tempi feudali si è introdotta in Europa una triplice milizia: la milizia della stola, la milizia della spada, e la milizia della toga. È allora che la podestà civile cominciò a retribuire uniformemente queste milizie col temporaneo godimento dei beni semoventi del patrimonio dello Stato; è allora che i beni destinati alla Chiesa pel mantenimento del clero si sono aggregati in distinte masse sotto il nome di *benefizi*, parola esattamente sinonima di quella di *feudi*; ed è allora che, come restò esattamente identico il nome di beneficio e di feudo, così restò identica la cosa, identici i diritti inerenti alla medesima, identici i doveri di servizio militare e di giuramento di fedeltà prestato anche dai vescovi, identico il modo di andare al godimento del beneficio, e finalmente identici i casi in cui anche i vescovi potevano essere privati dalla podestà civile di siffatto godimento.

In prova della mia asserzione io non farò che aprire i libri delle *Consuetudini feudali*, nelle quali il feudista al titolo 1^o, enumerando i feudatari o valvassori maggiori, comincia dagli arcivescovi, dai vescovi, dagli abati e dalle abbadesse, e dai preposti. E dopo ciò io ricorro ai libri dei canonisti, e fra questi a quelli di Van Espen, facilmente li più insigni, nei quali egli, definendo il beneficio, riferisce le parole di Ducange, che nel celebre suo Glossario, alla latinità del medio evo, diceva, che *beneficium est praedium fiscale*; e finalmente, volgendomi alla storia ecclesiastica, sceglierò il momento meno favorevole a qualunque de' più inconcussi diritti della podestà civile, il primordio di Gregorio VII, il quale, da tre mesi eletto Papa, non si stimò canonicamente investito del Papato prima di riceverne la conferma da quello stesso imperatore cui poscia sono stati imposti li noti omaggi del castello di Canossa.

Si crederebbe che almeno allora i diritti della podestà civile abbiano vacillato: pure la questione mossa dallo stesso Gregorio VII sopra l'investitura dei benefici ecclesiastici è una prova solenne dell'immutata condizione dei diritti competenti alla podestà civile.

È noto che questa questione ha durato più secoli: che essa si è agitata in Germania, in Inghilterra, in Francia, in Spagna, in Italia, in tutti gli Stati cattolici d'Europa, ed è pure noto che in verun tempo, in veruno Stato, verun Papa abbia mai impugnato alla podestà civile il diritto di concedere questa investitura, e che la questione versò solamente sulla priorità del tempo e sulla specialità dei diritti.

In questi secoli non si potevano conferire ordini sacri che a titolo di un beneficio: ed in forza di questa disciplina pretendevano i Papi che, siccome veruno non poteva acquistare la capacità canonica del beneficio senza prima conseguire gli ordini sacri, perciò la potestà ecclesiastica fosse la prima a conferire le sacre ordinazioni.

Ma in forza della stessa disciplina pretendeva la potestà civile che, siccome non si potevano conferire ordini sacri che a titolo di beneficio, e siccome questo beneficio dipendeva da lei, che era padrona dei beni, perciò fosse dessa la prima a concedere l'investitura dei medesimi.

Venendo poi al modo ed ai riti, pretendeva il Papa che la potestà civile nell'investitura dei vescovi non potesse far uso del pastorale e dell'anello come simbolo di potere spirituale. Ma la potestà civile pretendeva che dessa potesse investire i vescovi coi medesimi riti con cui investiva gli altri feudatari. La questione sulla priorità fu vinta dalla potestà ecclesiastica in alcuni Stati, in altri dalla potestà

civile; e quanto ai riti, dove si continuò negli antichi, e dove al pastorale ed all'anello fu sostituito lo scettro e la spada. Ma se l'investitura è sempre un atto pel quale il padrone della cosa investita investe un altro del suo godimento; se l'investitura, o data coll'anello e col pastorale, o colla spada e col scettro, è sempre un atto esclusivamente caratteristico del dominio, e se l'investitura è data prima, o data dopo i sacri ordini, non muta la sua indole giuridica è chiaro che i Papi, i quali riconobbero sempre nella potestà civile il diritto di questa investitura, hanno confessato nella medesima un dominio dei beni componenti la dote dei benefizi.

Ora discorreremo l'ultima epoca, la quale incomincia dall'atto più arduo della Curia romana, ed il più straordinario della pontificia onnipotenza, atto che in base alle false Decretali, e contro l'antica disciplina, ha riservato ai Papi la collazione dei benefizi. Ma se quest'atto ha potuto togliere ai vescovi ed ai Consigli provinciali i loro antichi diritti, nulla di sostanziale ha immutato sopra i diritti spettanti alla potestà civile; giacchè la Chiesa ha dovuto allora solennemente riconoscere un supremo patronato ecclesiastico competente a tutto il principato civile sopra tutti i benefizi riservati alla collazione del Papa: e siccome il patronato è canonicamente il perpetuo argomento del dominio competente al patrono, perciò anche nell'ultima e presente fase del gius pubblico ecclesiastico i diritti della potestà civile sono tali quali si trovano sanciti nelle leggi di Giustiniano e di Teodosio. Però dottissimi e gravissimi uomini stanno per la contraria sentenza. Essi si fondano:

1° Sul sacro diritto della proprietà guarentita anche alla Chiesa dal Codice civile, e maggiormente dallo Statuto fondamentale;

2° Sugli esempi di altri Stati cattolici, e segnatamente della Francia, che all'opera rivoluzionaria dell'Assemblea costituente ha sostituito il Concordato del 1801;

3° Alle tradizioni della nostra monarchia.

Intorno al primo argomento, io accetto cogli avversarii la definizione della proprietà data coll'articolo 439 del Codice civile, e accetto pure con loro la classificazione dei beni ecclesiastici fatta nell'articolo 433 dell'istesso Codice; quindi anche per me la proprietà è un diritto di disporre delle cose nel modo il più assoluto giusta le leggi ed i regolamenti, ed anche per me i beni ecclesiastici sono o dei singoli benefizi, o beni degli stabilimenti ecclesiastici.

Ma io domando: quali sono le leggi ed i regolamenti relativi ai beni dei benefizi e degli stabilimenti ecclesiastici? Quali sono i diritti che le leggi civili e canoniche concedono al beneficiato sopra i redditi del suo beneficio?

Io ho già indicato che le leggi civili non concedono al beneficiato altro diritto sopra i redditi del suo beneficio che quelli del semplice uso nel limite d'un onesto sostentamento. Ora le leggi canoniche nulla hanno derogato a questa sanzione civile, e sono andate più oltre, giacchè si fa perfino la questione se l'eccedente del necessario sia dovuto ai poveri per legge di carità o per legge di giustizia; tenendo i più santi per quest'ultima opinione, sulla quale non esitano a dichiarare che ogni diverso uso del superfluo *furtum est, rapina est*.

Ciò premesso, se un semplice uso non può essere una proprietà; se anche volendolo una proprietà, non possono attribuirsele maggiori diritti di quelli stabiliti dalle leggi e dai regolamenti; se le leggi civili e canoniche non danno

al beneficiato altro diritto che quello dell'onesto sostentamento, e se questo diritto del beneficiato rimane largamente intatto, forza è il dire che la legge non intacca il diritto del beneficiato, ove pure piaccia di chiamarlo proprietà, e forza è pur dire che la legge non intacca nè lo Statuto fondamentale che altamente rispetta, nè il Codice civile, al quale avrebbe potuto derogare.

L'argomento tolto dall'esempio della Francia avrebbe molto peso, se fosse vero che l'Assemblea costituente agì rivoluzionariamente, ma il semplice raffronto della Prammatica di San Luigi e delle dichiarazioni del clero Gallicano del 1682 dimostrano che li più e dotti canonisti della Assemblea costituente non sono stati più rivoluzionari di San Luigi e di Bossuet; dimostra che l'opera dell'Assemblea costituente è la riproduzione della Prammatica e delle dichiarazioni, e dimostra che se Bossuet e San Luigi hanno fatto opera santa e cattolica, la Costituente non può averla fatta empia e rivoluzionaria.

Dal raffronto poi dell'opera della Costituente col Concordato e colla pedissequa legge organica apparisce che anche dopo il Concordato i diritti della Francia erano, a termini della Prammatica, della dichiarazione e dell'opera dell'Assemblea costituente; imperocchè anche il Concordato ha rivendicato alla podestà civile il supremo patronato dei benefizi, e le ha quindi conservato l'originario e vero dominio dei beni che ne formano la dote.

Finalmente gli avversari argomentano dalle tradizioni della monarchia: ma confesso che io non so capacitarmi di questi contrari argomenti, giacchè lasciando tutti i libri di scrittori nazionali ed aprendo solo il Riganzio, scrittore che fu per tanti anni segretario della Curia romana, io trovo che i nostri monarchi, e come re di Sardegna, e come principi di Piemonte, hanno il supremo patronato di tutti i benefizi ecclesiastici.

Trovo che da noi come in Francia il Papa non può istituire nel beneficio altre persone che quelle nominate dalla civile potestà; trovo che oggi come nei tempi della più stretta feudalità i vescovi non possono entrare al godimento dei loro redditi che previo un giuramento di fedeltà; e trovo che la potestà civile può anche privarli di questi godimenti nei casi contemplati dal diritto civile e canonico, e tra essi da un breve di Gregorio XIII, il quale nel primo caso di siffatto decadimento colloca il vescovo impediente il libero esercizio della sovranità civile.

Io per brevità riassumo in un solo tutti gli argomenti specialmente diretti a provare che lo Stato, una volta ammesso un ordine religioso, non può più aver facoltà di sopprimerlo salvo nel caso di comprovato demerito. In conferma di questa tesi si adduce l'esempio dell'anno 1773, nel quale l'ordine gesuitico non potè essere soppresso che coll'intervento della potestà pontificia.

Ma è comunè opinione dei dotti che duplice è l'esistenza di un ordine religioso, una canonica od ecclesiastica, l'altra civile o sociale.

Un ordine religioso esiste canonicamente nella Chiesa universa appena la sua regola di vita è stata solennemente approvata dalla suprema podestà ecclesiastica; ma questa esistenza canonica non gli dà alcun diritto ad esistere socialmente in uno Stato, e l'esistenza civile non la consegue che dall'autorità dello Stato, la quale nega o concede questo permesso a misura che stima o non ciò conveniente alla pubblica utilità.

Quindi è che quando si vuole la soppressione di un ordine religioso nella Chiesa universa, allora è necessario

l'intervento della podestà pontificia, come avvenne nel 1773 per l'ordine gesuitico che si voleva proscritto dall'intero orbe cattolico; ma quando la soppressione è limitata a qualche ordine esistente nello Stato, allora la podestà civile non ha bisogno che di sè medesima.

Ad ogni generazione compete inviolabilmente il diritto di regolare il proprio destino, e questo diritto può estendersi sino a mutare radicalmente la stessa politica costituzione dello Stato; un simile diritto d'autonomia perpetua competente ad ogni generazione non può escludere quello di sopprimere qualche ordine religioso che utile da tanti secoli abbia cessato di essere tale.

La primitiva utilità delle umane istituzioni non può dirsi un giusto titolo di eterna durata: e se le medesime non dovessero cessare appena cessano di essere utili, noi avremmo la servitù e l'inquisizione: questa perchè si stimò necessaria alla conservazione della fede: e quella perchè nella sua origine fece insigne beneficio all'umanità salvando la vita dei vinti, che giusta le primitive leggi internazionali era un diritto barbaro del vincitore.

Io grandemente mi compiaccio nell'ammettere che gli ordini religiosi tutti in massa sono stati altamente benemeriti e dell'umanità e della religione; ma mentre ammetto questo titolo di gloria e di giustizia per la loro passata esistenza, io credo che ove qualcheduno di essi abbia cessato di esser tale, non si possa oggi contendere alla civile podestà il diritto di sopprimerlo.

Vorrebbero gli avversari un demerito, e questo comprovato; ma siccome la podestà legislativa non può prendere consiglio che dal proprio senno e dalla propria coscienza, e siccome essa non può avere altro giudice che Dio e la storia, perciò ove essa stimi utile o necessaria la soppressione, credo che ciò basti per giustificarla completamente.

Dal mio esordio apparisco che una sola conseguenza io intendo di dedurre dal mio discorso, e questa è, che se la podestà civile sopra i temi controversi ha sempre legittimamente operato di per sè, oggi non se le possa contendere questo diritto e collocarlo nei termini di una incompetenza legislativa.

Ma dopo ciò io non intendo di accettare la legge qual è.

Nella relazione per parte di due membri dell'ufficio centrale si accennò ad emendamenti; io aspetto d'udirli, e spero che i medesimi saranno tali da liberare la legge da ogni sua attuale imperfezione.

Io spero che gli emendamenti otterranno questo scopo, e se questa speranza si verifica, io adotterò la legge, sicuro, nell'ineluttabile testimonio della mia coscienza, di servire allo Stato e di non offendere la Chiesa. (*Bravo! bravo!*)

PRESIDENTE. Ha la parola il senatore Billet.

BILLET. Messieurs les sénateurs!

A la vue d'un projet de loi, qui porte ouvertement une main révolutionnaire sur toutes les institutions religieuses des États du roi, qui déjà a causé au Chef de l'Église une affliction si profonde, et qui va rendre plus difficile et plus éloignée que jamais cette conciliation avec le Saint-Siège, depuis si longtemps, et si ardemment désirée, il est impossible, messieurs, de prendre la parole dans cette enceinte sans éprouver une impression pénible et douloureuse.

En nous présentant ce projet, on se propose, dit-on, d'améliorer la condition des curés les plus pauvres; or je puis vous assurer, messieurs, que les curés les plus pauvres ne demandent pas que leur sort soit amélioré par une telle

loi, et qu'au contraire ils refuseront généreusement la part de la spoliation qui leur sera offerte, pour ne pas participer à une injustice.

On se propose, en second lieu, de supprimer au budget des finances l'article relatif aux frais du culte; mais il me semble que cet article du budget de l'État ne doit pas être rayé; c'est là sa place naturelle; la justice exige qu'il soit rétabli dans le prochain budget; il suffit de remonter à l'origine de cette dépense pour en avoir la conviction.

En effet sur les 928,412 francs 30 centimes dont il s'agit, 400,000 environ sont employés chaque année à payer les traitements du clergé de Savoie.

Vous savez tous, messieurs, que le Gouvernement paie cette somme depuis 1815, et qu'antérieurement elle était payée par le Gouvernement français. Or, pourquoi le Gouvernement français s'était-il chargé de payer ces traitements? Était-ce de sa part une générosité? Non certainement. Déjà en 1789, en décrétant la vente des biens de l'Église, il avait pris l'engagement formel de payer les traitements du clergé en compensation. Voyez le Concordat de 1801; par l'article 14, le Pape Pie VII déclare que, pour un bien de paix, il ratifie la vente des biens ecclésiastiques en vertu de son autorité apostolique, et aussitôt après, par l'article 15, le Gouvernement impérial s'engage à assurer un traitement convenable à tous les évêques et curés compris dans la nouvelle circonscription. C'est en exécution de cet engagement que le Gouvernement français a toujours payé les traitements du clergé depuis lors. Ils figurent chaque année sur le budget de l'État, parce que c'est l'État qui a profité de la vente des biens de l'Église.

En 1814, lorsque la restitution de la Savoie a été effectuée, le Gouvernement de S. M. a été mis au lieu et place du Gouvernement français. Cela résulte évidemment, soit des circonstances de cette restitution, soit de la teneur des traités; les hautes puissances ont même assigné alors à notre Gouvernement une indemnité assez considérable. Le Gouvernement du roi a été obligé dès lors de porter chaque année les traitements du clergé de Savoie sur le budget des royales finances; c'est une dette de l'État; une dette inhérente à la restitution de la Savoie. Le Gouvernement français y était tenu à titre de justice; notre Gouvernement y est donc tenu aussi à titre de justice.

Deux membres de la Commission du Sénat ont dit que le refus fait par le Gouvernement de continuer à payer cette somme était fondé sur une raison évidente de suprême équité.

Je ne puis pas partager leur avis; il me semble que rien n'est plus conforme à l'équité naturelle que de payer ce qu'on doit. Le Gouvernement français me paraît même être demeuré quelque peu solidaire de cet engagement; s'il n'était pas rempli, le clergé de Savoie se croirait en droit d'invoquer son intervention.

En Piémont les biens de l'Église n'avaient été vendus qu'en partie par le Gouvernement français; on a fait évaluer alors ce qui restait à chaque paroisse, et l'on y a ajouté le supplément nécessaire pour former une congrue de 500 livres. C'est l'ensemble de ces suppléments qui ont complété la somme de 928,412 livres. Ces suppléments ont été payés par le Gouvernement français bien longtemps avant 1815. Il est donc vrai de dire que, pour le Piémont, comme pour la Savoie, cet article du budget est bien réellement une dette de l'État.

Or, aujourd'hui, MM., on veut absolument dégrever le budget de cet article, et pour cela que vous propose-t-on?

Vous le voyez ; pour réparer une grave injustice commise en 1793 par une usurpation des biens ecclésiastiques, on vient vous proposer de faire aujourd'hui ce que la révolution française faisait aux jours de la plus violente terreur, de commettre une grande usurpation pour réparer une grande usurpation, de commettre une nouvelle injustice pour réparer une ancienne injustice ; en conscience nous ne le pouvons pas ; nous serions tous solidairement tenus à la restitution. Dès 1815 les traitements du clergé sont une dette de l'État : ils doivent donc figurer sur le budget de l'État.

Cela étant ainsi, le projet de loi doit être rejeté, parce qu'il n'a plus de but.

Ce projet de loi est une mesure complètement révolutionnaire ; c'est une imitation, une répétition de ce qui s'est fait en France de 1789 à 1800. Si nous consultons le bulletin des lois de ce pays, nous y voyons un décret du 3 novembre 1789 qui abolit le dîme, une loi du 13 février 1790 qui supprime les ordres monastiques, une loi du 12 juillet 1790 qui déclare les biens ecclésiastiques propriété nationale ; vous savez ce qui est venu ensuite ; la profanation des églises, le massacre du clergé, le massacre des nobles et des riches, le mépris, l'avilissement de la majesté royale, le 21 janvier 1793, de sanglante mémoire, et le reste.

Il est vrai que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui déclarent qu'ils sont sincèrement catholiques, et qu'ils n'agissent que pour le plus grand bien de la religion ; mais ceux qui publiaient les premières lois révolutionnaires en France tenaient absolument le même langage ; ils faisaient les mêmes protestations ; c'est à s'y tromper. Eux-mêmes gardaient encore quelques mesures ; mais après eux s'avancait un parti révolutionnaire plus exagéré et capable de tous les excès.

MM., aujourd'hui aussi on nous place sur un plan incliné ; ceux qui nous gouvernent ont derrière eux un parti plus avancé, un parti qui se propose d'aller plus loin et de pousser les principes démocratiques jusqu'à leurs dernières limites dès qu'il en aura la possibilité. Ils n'en font pas un mystère ; ils le disent ouvertement : ils ne regardent la loi proposée que comme une concession provisoire : ils l'acceptent comme un à compte en attendant mieux ; et déjà quelques paroles menaçantes ont été prononcées dans les avenues du Sénat pour l'intimider. Ce qu'il y a ici de plus affligeant c'est de voir que des personnes honorables agissent depuis longtemps sous l'influence de ce parti.

Ce projet de loi est évidemment contraire au Statut constitutionnel. Il est contraire à l'article 1^{er}, qui déclare que la religion catholique, apostolique et romaine est la seule religion de l'État ; si nous admettons la religion catholique comme la religion de l'État, il faut l'admettre telle qu'elle est avec ses croyances et sa discipline ; l'Église est un tout indivisible. Les institutions monastiques en sont un complément nécessaire. Elles ont leur principe dans les conseils de l'Évangile, il en existe dans tous les États où le catholicisme jouit de la liberté qui lui est due.

L'article 32 du Statut dit que le droit de se réunir pacifiquement et sans armes, en se conformant aux lois, est reconnu. Il suit de là que, sous le régime constitutionnel, on peut former une association d'un genre quelconque, pourvu qu'on ne fasse tort à personne. Mais l'article 1^{er} du projet de loi supprime tous les communautés, tous les établissements des ordres monastiques et des corporations religieuses séculières ou régulières, existantes dans les

États du roi. N'y a-t-il pas là une contradiction flagrante ? Si les communautés religieuses sont des réunions pacifiques, si elles sont inoffensives, si elles se conforment aux lois en ce qui les concerne, pourquoi les supprime-t-on ? Cette mesure n'est-elle pas évidemment contraire au Statut ?

Le Ministère propose de supprimer les corporations religieuses, parce qu'elles n'ont plus l'utilité sociale qu'elles avaient jadis. Cette raison est mauvaise.

Il ne suffit pas de dire qu'elles sont moins utiles, il faudrait prouver qu'elles sont nuisibles et gravement nuisibles ; sans cela la mesure est inique.

Ensuite il est faux qu'elles ne soient plus utiles.

Elles sont utiles à la société sous le rapport spirituel. Il y a dans le monde tant d'hommes qui ne prient pas, qui provoquent les fléaux du ciel par leurs excès ; n'est-il pas utile, n'est-il pas important qu'il y ait aussi au pied des autels des personnes qui prient pour détourner la colère de Dieu ?

Elles sont utiles aussi sous le rapport temporel ; en égard à l'accroissement de la population qui oblige l'Europe à verser chaque année une partie de son abondance sur toutes les autres parties du monde, un certain nombre de jeunes personnes sont dans l'impossibilité de s'établir. Avec une modique dot qui ne leur suffirait pas dans le monde, elles trouvent dans une maison religieuse un asile sûr et honnête ; et en les voyant ainsi à l'abri des dangers, leurs parents meurent en paix.

Les personnes consacrées à Dieu dépensent peu dans leur retraite (1). Elles travaillent de leurs mains, et trouvent le moyen de soulager beaucoup d'indigents. En fermant leurs établissements on priverait les pauvres d'une grande ressource. Pourquoi donc veut-on troubler ces pieux asiles ? Pour avoir leurs maisons et leurs revenus ? Le but serait encore plus odieux que la mesure elle-même.

On a osé dire au Parlement que les monastères sont des prisons, et qu'en quelques endroits les religieuses attendent avec empressement la liberté d'en sortir.

Je puis assurer que dans sa généralité cette assertion est une calomnie.

A teneur du Concile de Trente, quand une novice est au moment de faire profession, l'évêque a grand soin de l'interroger lui-même, ou de la faire interroger pour s'assurer de sa liberté. Si plus tard une religieuse paraît avoir manqué sa vocation, on s'intéresse volontiers pour lui obtenir un bref de sécularisation. Je puis assurer qu'en ce moment un très-grand nombre de religieuses sont nuit et jour en prières pour obtenir la conservation de leur communauté ; c'est-à-dire, pour obtenir que Dieu nous inspire à tous un vote négatif.

Malgré le danger qui les menace plusieurs novices demandent instamment à faire profession, en disant qu'elles veulent absolument se consacrer à Dieu et que si on ne leur laisse pas cette liberté dans leur patrie, elles iront la chercher à l'étranger. A Gènes une religieuse déjà professe a éprouvé une émotion si profonde en entendant parler de ce projet de loi, qu'elle tomba malade et mourut peu de jours après. Le médecin a déclaré que cette impression avait été la cause de sa mort. Ajoutons à cela que, dignes de leur vocation, les personnes vouées parmi nous à la vie

(1) D'après les tableaux que nous a fournis le Ministère les 9595 religieuses qui existent dans les États du roi n'ont chacun que 343 livres.

religieuse se montrent aussi au besoin héroïques par leur charité.

Tandis que les filles de Vincent de Paul sont en Orient l'une des gloires du catholicisme, les autres ordres monastiques exposent leur vie en Europe avec le même dévouement partout où un fléau destructeur décime si cruellement les populations. Hé bien, MM., on choisit l'année même du choléra pour prononcer contre eux une proscription générale. Voilà la récompense réservée officiellement à une si noble générosité. Qui ira donc désormais veiller auprès des mourants, si le fléau revient cette année ?

Gardons-nous, MM., de nous associer à un tel procédé, n'expulsons pas de leur humble retraite tant des personnes pieuses qui prient, qui ne font tort à personne, et qui tiennent à leur sainte profession plus qu'à la vie.

On nous dit que ces associations de filles chrétiennes seront bien toujours libres; qu'on n'entend pas les empêcher.

Elles seront bien toujours libres!.... Mais quand on aura vendu aux enchères leur maison, leur église, le petit closeau, où elles cultivaient des légumes, où trouveront-elles une cellule? Où pourront-elles se réunir pour prier ?

On dit qu'en les dispersant, on aura pour elles tous les égards possibles; des égards sans doute comme ceux qu'on a eu pour les Chartreuses, pour les religieuses de Sainte-Croix et pour les Capucines.

Et si ensuite la charité venait à leur procurer encore un abri qui pourrait leur assurer le repos dans cette nouvelle position? Une première spoliation ne donnerait-elle pas lieu d'en craindre une seconde et une troisième, et ainsi de suite à perpétuité? Ne pourra-t-on pas faire un projet demain comme aujourd'hui ?

On dit qu'à l'avenir elles pourront posséder en leur nom propre; mais si elles doivent posséder en leur nom propre, elles ne peuvent plus faire le vœu de pauvreté, qui pourtant est l'une des premières conditions de la vie religieuse.

Dans ses jours de ferveur révolutionnaire la France avait supprimé aussi toutes les communautés religieuses. Aujourd'hui éclairée par l'expérience et devenue plus calme elle permet sans difficulté leur rétablissement. On voit dans le bulletin des lois et décrets de son gouvernement qu'en six mois, du 1^{er} juillet au 31 décembre 1854, quarante-quatre communautés religieuses ont été établies ou autorisées par des décrets impériaux. Ainsi vous le voyez, MM., en France on édifie, et chez nous on ne parle que de dé-pouiller et de démolir.

Le Ministère se réserve de fixer le nombre des sujets qui pourront être admis dans chacune des communautés qui seront exceptionnellement conservées, d'en approuver les règles et les conditions d'admission.

Évidemment c'est vouloir se constituer premier supérieur de toutes les communautés religieuses; c'est vouloir pénétrer jusqu'au fond du sanctuaire pour y exercer des fonctions que Dieu a réservées au sacerdoce.

La question se réduit donc ici à savoir si nous pouvons lui accorder le droit de gouverner l'Église. Certainement c'est à St-Pierre et à ses successeurs et non au pouvoir civil qu'il a été dit: « Tout ce que tu auras lié sur la terre, sera lié dans le ciel. »

Quand une corporation religieuse s'établit quelque part elle obtient des lettres patentes qui lui confèrent une personnalité civile et le droit de posséder dans certaines limites. Dès lors sous la garantie du sceau royal, les personnes admises y portent leur dot, la communauté prend

par acte authentique l'engagement de les soigner en santé et en maladie jusqu'à la mort. Dès que ses actes sont faits légalement et dûment insinués, peut-on les annuler? Peut-on imiter les agriculteurs qui étouffent les abeilles pour avoir la cire et le miel? Peut-on sans une criante injustice dissoudre une communauté pour avoir ses biens? Évidemment, au témoignage même du sens commun le plus commun, ce serait une violation flagrante du droit de propriété. Et dans ce cas que deviendraient tant de personnes jetées dans le monde avec les débris de leur costume monastique, avec les vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, dont nous ne pouvons pas les dispenser? Que deviendraient 3500 religieuses auxquelles on ne reproche rien, si ce n'est d'avoir chacune 243 francs de revenu qu'on veut leur enlever? Que deviendraient tant de pauvres filles de 40, 50 ou 60 ans qui ne sont plus capables de prendre un état pour gagner leur vie? Si elles ont encore des parents, elles seront un poids, un embarras pour leur famille, et si elles n'en ont plus, où trouveront-elles un abri ?

Le projet de loi est contraire à l'article 25 du Statut, d'après lequel tous les sujets contribuent indistinctement aux charges de l'État dans la proportion de leur fortune. On veut soumettre les abbayes, les canonicats, les bénéfices simples, les fabriques, les sanctuaires les bénéfices curés, les séminaires, les archevêchés et les évêchés à un impôt progressif, à un impôt particulier qu'aucun autre propriétaire n'est obligé de payer. Incontestablement c'est violer le Statut, qui dit clairement que tous les sujets indistinctement contribuent aux charges de l'État dans la proportion de leurs avoirs. Si l'évidence n'est pas là, il n'y a plus d'évidence sur la terre. Nous avons fait serment d'observer le Statut, nous ne pouvons pas y déroger; nous ne pouvons donc pas approuver ce projet de loi.

Il est contraire aussi à l'article 29 qui déclare que toutes les propriétés, sans aucune exception, sont inviolables.

Il a été dit, dans une autre Chambre, qu'en examinant ce projet la Commission n'a su voir que deux choses, l'État d'un côté et les communautés religieuses de l'autre. Elle n'a aperçu l'Église nulle part; d'où il suit, d'après ce rapport, qu'une communauté étant dissoute, ses biens tombent en désérence.

Pour réfuter cette monstrueuse théorie je suis forcé d'entrer ici dans quelques détails et de prouver que l'Église a droit de posséder, et que c'est à elle qu'appartiennent les biens des communautés religieuses avant et après leur suppression.

L'Église est la société des hommes baptisés qui professent la doctrine de Jésus-Christ et sont soumis à l'autorité qu'il a établie: une société d'anges pourrait subsister sans posséder des biens temporels; une société d'hommes ne le peut pas. D'où il suit qu'on ne peut pas reconnaître le catholicisme comme religion de l'État sans lui accorder le droit de posséder; la personnalité civile lui appartient même de droit naturel.

Aussi voyons-nous dans l'Évangile que le Sauveur lui-même et les Apôtres avaient une bourse commune où ils puisaient pour leur subsistance de chaque jour.

En 313 l'empereur Constantin ordonnait au proconsul d'Afrique de faire rendre aux églises des Chrétiens tout ce qu'elles avaient possédé avant la persécution (1). L'Église a donc possédé des immeubles avant et après le temps de Constantin. Fleury nous apprend qu'en 841 les moines de

(1) FLEURY, tom. III, pag. 5.

St-Hilarion possédaient en Palestine des vignes qu'ils travaillaient de leurs mains (1).

Je pourrais citer ici beaucoup d'autres preuves pour établir que depuis son institution jusqu'à nous jours l'Église a toujours eu des propriétés; mais je ne crois pas devoir insister plus longtemps sur ce point; car il est incontestable.

On dit que l'Église doit s'occuper exclusivement du spirituel et laisser au pouvoir civil tout ce qui concerne le gouvernement temporel.

Je suppose, MM., qu'un étranger, un français, par exemple, possède un domaine en Piémont; quand il fait les actes nécessaires pour administrer ses biens, peut-on l'accuser de se mêler de gouvernement du roi? Évidemment non. S'il paie les impôts, s'il se conforme aux lois en ce qui le concerne, personne n'a droit de l'inquiéter. Or l'Église ne se présente ici que comme une société dument autorisée, comme un simple propriétaire qui a des biens dans les États du roi. Parce qu'elle administre des biens et défend ses intérêts, peut-on dire qu'elle se mêle du gouvernement temporel? Ce serait une véritable absurdité.

Quand je dis l'Église, j'entends ici non pas l'Église universelle, mais l'ensemble des fidèles qui résident dans les États du roi, gouvernés par leurs pasteurs, par les évêques et par le Pape, chef de toute l'Église. C'est l'Église prise dans ce sens qui possède les biens des corporations religieuses et ceux des bénéfices. Les bénéficiers et les supérieurs des communautés font les actes qui concernent l'administration ordinaire; mais quand il s'agit de disposer de la propriété, l'intervention du St-Siège est indispensable.

Comme cette proposition touche au cœur de la question, je crois devoir l'établir par des faits incontestables.

Le 29 mai 1727 il a été convenu entre le cardinal Lercari, au nom du Pape Benoît XIII, et le marquis d'Ornea, au nom du roi Victor-Amédée, que dès lors tous les fruits des évêchés et abbayes vacants seraient administrés par un économiste royal apostolique, et conservés au profit de l'église vacante et du successeur.

Par un traité du 5 janvier 1741 le Pape Benoît XIV et le roi Charles-Emmanuel III sont convenus que l'économiste général serait toujours un ecclésiastique. Donc en 1727 et en 1741 le Pape intervenait en tout ce qui concernait l'administration des biens ecclésiastiques dans nos États.

Par bulle du 18 août 1779 le Pape Pie VI a érigé le diocèse de Chambéry, et a assigné pour dotation à la mense épiscopale les biens du doyenné de Savoie, ceux de l'abbaye de St-Jean d'Aulph et ceux des Célestins de Villard-Sallet, monastère supprimé. Donc en 1779 le Pape disposait des biens ecclésiastiques existants dans les États du roi.

Par bref du 8 janvier 1782 Pie VI a accordé au roi Victor-Amédée III, pour 15 ans, les revenus de l'abbaye de St-Étienne, diocèse de Verceil, pour l'aider à défendre les côtes de la Sardaigne contre les Maures et les Turcs.

Par brefs des 11 janvier et 1^{er} février même année Pie VI a supprimé le couvent des chanoines réguliers de St-Augustin de Novare, dont le revenu était de 7000 écus romains, et ceux des Pères de St-Jérôme, dont le revenu était de 5000 écus romains, et a cédé leurs biens au roi pour la même fin.

Par bref du 4 décembre 1795 Pie VI a permis au roi d'aliéner des biens ecclésiastiques pour 6 millions pour l'aider à supporter les frais de la guerre.

(1) Flaubert, tom. III, pag. 345.

Par bref du 18 juillet 1797 il a permis au roi Charles-Emmanuel IV de aliéner encore des biens ecclésiastiques pour 6 millions.

Par bref du 1^{er} décembre suivant il a autorisé un impôt de 5 millions sur les biens ecclésiastiques pour la même fin.

Par bref du 9 février 1798 Pie VI a supprimé en Piémont treize maisons religieuses et a cédé leurs biens au roi.

Par bref du 8 mai 1815 Pie VII a accordé au roi Victor-Emmanuel 1^{er} la permission d'aliéner des biens ecclésiastiques pour 10 millions; et par bref du 11 août suivant il lui a permis d'en aliéner encore pour 10 millions.

Par bulle du 5 août 1825 le Pape Léon XII a rétabli les diocèses de Maurienne et de Tarantaise, et a cédé à la mense épiscopale de ces deux évêchés le peu de biens immeubles des anciens évêchés du même nom qui avaient échappé à la révolution française.

En 1828 le Pape-Léon XII et le roi Charles-Félix ont nommé de concert une Commission qui fut chargée de distribuer aux églises pauvres les biens ecclésiastiques qui avaient échappé aux révolutions précédentes.

Je pourrais citer encore un bref du 15 mars 1794, un bref du 14 février 1797, un bref du 6 décembre 1814, un bref du 11 août 1815, un bref du 17 juin et un autre du 20 décembre 1816, énonçant tous des concessions faites au roi par le St-Siège.

En résumé on voit par toutes ces bulles ou brefs que dans l'espace de 40 ans, de 1780 à 1820, le Pape a cédé à notre Gouvernement des biens ecclésiastiques pour une valeur d'environ 114 millions!

Ces nombreux exemples nous prouvent incontestablement deux choses.

Ils prouvent: 1^o que le Pape ne refuse pas de venir au secours de l'État quand les besoins sont réels, et que la demande en est faite avec les égards convenables.

Ils prouvent en second lieu que les biens des communautés religieuses et ceux des autres bénéfices ecclésiastiques appartiennent à l'Église avant et après leur suppression, et que le Pape seul, comme premier et principal administrateur, peut en disposer légitimement.

En effet, MM., je viens de vous citer 21 faits, 21 brefs ou bulles émanés de 1727 à 1855, pendant l'espace de 128 ans, par lesquels vous voyez que c'est toujours le Pape qui intervient, que c'est toujours lui qui dispose des biens ecclésiastiques quand il en est le cas.

Il est donc évident que c'est le droit et la règle générale. S'il y a des faits contraires dans l'histoire, il sont dus à des excès révolutionnaires.

Un exemple extrêmement mémorable confirme ce que je viens de dire.

En France, de 1789 à 1800, tous les biens du clergé furent aliénés.

En 1801, au moment de conclure un Concordat, Napoléon crut bien aussi que le Pape seul peut disposer des biens de l'Église, puisqu'il voulut absolument faire valider par Pie VII les ventes qui en avait été faites. On le croyait aussi en Piémont en 1816, lorsqu'on fit valider par un bref les ventes faites par le Gouvernement français.

Je suis entré dans tous ces détails, MM., quoique un peu longs, parce que je vois que c'est là le point capital de la question, que c'est presque la question toute entière, car s'il est démontré que les biens de l'Église sont à l'Église, et que le Pape seul peut en disposer légitimement, il est évident que le Gouvernement ne peut pas de lui-

même supprimer les institutions monastiques et les bénéfices des États du roi, et s'emparer de leurs biens sans violer le droit de propriété d'une manière flagrante, sans commettre une de ces injustices monumentales qui déshonorent une nation.

N'oublions pas, MM., que la propriété est un droit sacré. Si aujourd'hui vous ne respectez pas celle de l'Église, demain il s'élèvera un parti qui ne respectera pas la vôtre; parce que ordinairement on est puni par où l'on a péché; quand on lève l'écluse, l'eau s'écoule. Ce parti trouvera très-commode de s'emparer de vos domaines, de s'installer dans vos appartements, et de jouir de votre riche mobilier. Tout cela s'est vu en France il y a un demi-siècle.

Le droit de propriété est inviolable, disait Bonaparte à la séance du Conseil d'État du 18 septembre 1809; Napoléon lui-même, avec les armées qui sont à sa disposition, ne pourrait pas s'emparer d'un champ! car violer le droit de propriété dans un seul c'est le violer dans tous. (*Revue législative*, tom. XVIII.)

On a dit que dans le Code civil le mot *Église* ne signifie pas l'ensemble des fidèles catholiques, gouvernés par le Pape et les évêques, mais qu'il signifie plutôt les divers établissements reconnus par le Gouvernement. Cette assertion est erronée: l'Église c'est l'Église ni plus ni moins. Un bénéfice, une abbaye, un monastère ne sont pas l'Église.

Je sais bien que lorsqu'on a publié le Code civil, quelques magistrats ont proposé de supprimer le mot *Église* au singulier, mais le Gouvernement a cru très-sagement devoir le conserver et l'employer exclusivement, comme on le voit aux articles 25, 418, 433, 436 et 2362.

Le Code napolitain, article 10, a employé aussi le mot *Chiesa* au singulier. On peut donc prouver par le texte même du Code civil que les biens de l'Église sont à l'Église. Il serait fort extraordinaire que le Pape, chef de l'Église, n'eût aucun droit sur les biens qui lui appartiennent; cela serait contraire à toute la tradition du droit canon et du droit civil. Aussi voyons-nous que depuis 130 ans au moins il y a à Turin un économiste général royal-apostolique. Ce n'est pas au nom du roi seulement, c'est aussi au nom du Pape et d'après la teneur de plusieurs Concordats qu'il a administré jusqu'ici les biens ecclésiastiques. Après tout cela comment ose-t-on avancer que le Pape n'a aucun droit sur les biens de l'Église situés dans les États du roi?

D'après le droit canon (1) une corporation religieuse ne peut pas aliéner les immeubles qui lui appartiennent sans l'autorisation du St-Siège. Cas échéant, le Pape accorde cette autorisation par un bref. Ces brefs sont soumis au *regium exequatur*. Tel est l'usage qui a été suivi de tout temps en cette matière. Nouvelle preuve incontestable que le Pape seul peut disposer des biens de l'Église, dont il est le premier et le principal administrateur. Et certainement le Gouvernement reconnaît ce droit toutes les fois qu'il accorde un *regium exequatur* de ce genre.

Pour confirmer tout ce que je viens de dire sur cette grave question, je crois devoir citer ici l'autorité de fr. Paolo Sarpi, qu'on a jamais accusé d'être trop favorable à l'Église. Voici ce qu'il en dit dans son *Traité des matières bénéficiales* (2).

« Chi abbia il dominio dei beni ecclesiastici. — Altri dicono che il Papa è padrone e ne ha il dominio. A questa

(1) *Ambitiosae cupiditatis, Extrav. com. de reb. Eccl. non alien. (Cap. unic.)*

(2) Pag. 75, 1639.

opinione s'oppone S. Tommaso, con dire che il Papa si può ben dire dispensatore principale, ma non si può chiamare nè padrone, nè possessore. Gaetano e Adriano VI Papa dicono che il dominio sia nella Chiesa, cioè nell'università dei fedeli del luogo, al quale i beni sono lasciati. Si sa da tutti che l'università *in jure* è come una persona capace di possedere; in qual maniera si dice: la tal cosa esser pubblica della città, cioè di nessun particolare, ma di tutti insieme. Questa dottrina si conferma molto bene con l'uso antico della Chiesa e col modo di parlare dei canoni; non ha dubbio che dovendosi denominare gli stabilimenti dal nome di una persona, si denomina da chi ne ha il dominio. Ma tutti i canoni e l'uso antico li chiamarono *beni della Chiesa*. Dunque essa ne ha il dominio. Nè altrimenti sentono quelli che dicono questi beni esser di Cristo, che tanto vuol dire quanto della Chiesa, il cui capo è Cristo. In modo che i beneficiari sono dispensatori dei beni del beneficio, ma ne resta padrona la Chiesa. »

Ainsi d'après cet auteur les biens ecclésiastiques n'appartiennent pas au Pape; ils appartiennent à l'Église, c'est à dire à l'ensemble des fidèles du pays où les fondations ont été faites; mais le Pape en est le premier et le principal administrateur; c'est précisément le sentiment que j'ai adopté et que je crois avoir démontré.

Quelques personnes soutiennent que les biens ecclésiastiques appartiennent non à l'Église, mais aux établissements mêmes qui les possèdent. Cette opinion n'est pas admissible; je crois l'avoir suffisamment réfutée; mais dans cette opinion même il faudrait suivre le principe général, d'après lequel, à la dissolution d'une société les biens se divisent entre les sociétaires. Il est vrai que les moines n'ont pas le droit de posséder pendant que le couvent subsiste, mais à l'instant même de la suppression ce droit leur appartient de droit naturel.

Ajoutons à cela que presque toujours un ordre religieux comprend plusieurs maisons, et qu'à l'extinction de l'une de ces maisons ses biens appartiennent aux autres maisons de même ordre. Or dans le cas présent on ne supprimerait que des communautés particulières et non les ordres. Les biens des communautés appartiendraient donc de droit aux autres maisons du même ordre non supprimées, mêmes situées hors des États, pourvu que le droit de succéder entre les deux États soit réglé par un traité.

Ainsi, en toute hypothèse, soit que ces biens appartiennent à l'Église ou aux institutions monastiques, le Gouvernement ne peut pas s'en emparer sans violer le droit de propriété, sans commettre une ériante injustice.

On répond que le Gouvernement ne veut pas s'en emparer des biens ecclésiastiques, mais seulement en faire une nouvelle distribution. On ne veut pas s'en emparer! Je prends acte de cet aveu; il prouve qu'au fond de la conscience on sent qu'on n'en a pas le droit, et qu'en réalité ces biens sont à l'Église; mais si ces biens sont à l'Église, c'est à elle aussi, et à elle seule qu'il appartient de les administrer et d'en faire une nouvelle distribution, s'il en est le cas.

On ne veut pas s'en emparer! et cependant on veut y prendre les 928,412 francs, équivalant à un capital de 20 millions, qui en réalité sont une dette de l'État.

Quelques défenseurs du projet ont osé soutenir que les propriétés des communautés religieuses étaient des biens mal acquis. Il n'y a qu'une seule réponse à faire à une pareille accusation: il y a dans les États du roi une magistrature respectable; si des injustices ont été commises

quelque part, qu'on le prouve devant les tribunaux; sinon on ne mérite que le titre de calomniateur.

L'exécution du projet serait en Savoie une injustice plus manifeste encore que partout ailleurs.

La révolution française avait détruit toutes nos corporations religieuses; celles que nous avons maintenant ont été formées depuis lors; elles ne possèdent rien de ce qui a appartenu aux anciens couvents; les personnes qui en font partie n'y trouvent que ce qu'elles y ont mis, leur dot et le produit de leur travail. Elles n'ont formé ces établissements qu'après y avoir été dûment autorisées. Si 20 ou 30 ans après cette autorisation on allait les disperser et s'emparer de leurs biens, on commettrait une injustice plus évidente que la lumière du soleil en plein midi.

En certains cas on violerait non seulement la justice, mais encore les convenances les plus respectables.

L'Église d'Hautecombe possède les cendres de plusieurs princes de la Maison de Savoie, et spécialement celles du roi Charles-Félix et de la reine Marie-Christine. Ce prince pieux a fait de grandes dépenses pour orner cette église monumentale; il a voulu perpétuer la prière sur sa tombe. Lui et la reine son épouse ont doté cet établissement, non aux frais de l'État, mais de leurs deniers, et en partie aussi de ceux de l'Église, avec la permission du St-Siège. Il y aurait quelque chose d'impie et de sacrilège à ne pas respecter leurs dernières volontés.

On veut dépouiller l'Église pour améliorer la situation des royales finances, mais 1° quelle que soit la situation des finances, on ne doit pas commettre une injustice pour la rétablir; 2° je crois pouvoir assurer qu'en cela encore les espérances seront déçues, et que la vente des biens si injustement confisqués sera une dilapidation sans avantage sensible pour l'État. L'expérience de la France l'a prouvé.

« Avec les biens du clergé, disait Talleyrand à l'Assemblée constituante, la nation pourra: 1° doter le clergé; 2° éteindre 50 millions de rente viagère; 3° éteindre 60 millions de dette perpétuelle; 4° détruire tout espèce de déficit. »

« Contrairement à ces promesses, dit l'historien Lacroix, le revenu public ne fut amélioré dans aucun de ses branches. Au lieu de l'extinction promise de 110 millions de rente, la dette s'accrut dans une épouvantable progression. L'Assemblée constituante créa pour sa part 1800 millions d'assignats. Après la banqueroute des assignats le Gouvernement en fit une nouvelle qui enleva aux créanciers les deux tiers de leurs biens » (1).

Voilà la route sur laquelle nous marchons à grands pas, et je crains fort, MM., qu'il ne soit le cas de dire: voilà aussi notre avenir; parce que, selon un vieil adage, les injustices sont un levain qui occasionne la ruine des familles.

On a déjà beaucoup parlé des dispositions du Concile de Trente relatives à la question qui nous occupe. Cependant elles sont ici un élément trop essentiel pour qu'il me soit possible de les passer sous silence. Je vais donc citer ses paroles, et je vous prie de remarquer que ce sont les paroles d'un Concile qui a toujours été regardé comme œcuménique par toute l'Église.

« Peines portées contre ceux qui s'emparent des biens de l'Église.

« Si quelqu'un, ecclésiastique ou laïque, quelle que soit

sa dignité, fût-elle même impériale ou royale, se laisse emporter par la cupidité au point d'envahir la juridiction, les biens, les droits, les rentes d'une église ou d'un bénéfice quelconque, ou par lui-même, ou par une personne interposée, et de les usurper, sous quelque prétexte et par quelque artifice que ce soit, qu'il soit et demeure soumis à l'anathème, c'est à dire à l'excommunication jusqu'à ce qu'il ait restitué ces biens, droits ou rentes à l'Église, ou à ses administrateurs, ou au bénéfice dépossédé, et qu'ensuite il en obtienne l'absolution du St-Siège » (1).

Nous voyons par ces paroles, MM., que l'usurpation des biens de l'Église est défendue par le St-Concile de Trente sous peine d'excommunication majeure à encourir par le seul fait et spécialement réservée au St-Siège. Si la loi est publiée, l'excommunication sera donc encourue par la même et sans nouvelle sentence: 1° par tous ceux qui l'auront votée; 2° par tous ceux qui concourront à son exécution d'une manière quelconque; 3° par tous ceux qui se rendront acquéreurs des biens ecclésiastiques ainsi violemment usurpés.

Ce décret du St-Concile de Trente est bien certainement publié, reçu et pleinement en vigueur dans nos États; car les évêques en renouvellent solennellement la publication chaque fois qu'il font la consécration d'une église; et moi-même je l'ai publié de nouveau à Turin, au milieu de la ville, le 15 juin 1853, en faisant la consécration de la belle église de St-Maxime. Ce décret était rappelé et déclaré obligatoire dans les constitutions synodales de St-François de Sales, et il l'est encore aujourd'hui dans celles de tous les diocèses de Savoie.

Déjà des décrets analogues avaient été portés par le 1^{er} Concile général de Latran en 1123, et par le Concile de Constance en 1439.

Quelques personnes regardent ces décrets comme des mesures surannées; c'est une erreur: quiconque est sincèrement catholique doit reconnaître que l'excommunication n'est pas un glaive émoussé; elle n'a rien perdu de sa force; elle produit aujourd'hui les mêmes effets que dans les siècles passés.

Je ne puis pas me dispenser non plus de vous rappeler que le projet de loi sur lequel nous avons à voter a été condamné, très-formellement condamné, par le Souverain Pontife, dans son allocution du 22 janvier dernier. Si donc nous avons à cœur d'être encore comptés au nombre des catholiques, au nombre des membres de l'Église, nous devons lui refuser nos suffrages.

Certainement l'un des plus funestes effets de cette loi serait de rendre plus difficile et plus éloignée que jamais cette réconciliation avec le St-Siège qui est si ardemment désirée par tous ceux qui sont sincèrement attachés aux principes catholiques.

Pour nous, MM., le Pape est le père commun des fidèles; il est notre père à tous; le mépris d'un père ne porte pas bonheur. Il y a bien longtemps déjà que ce désaccord subsiste. Quand finira-t-il? On ne peut le prévoir; ce temps nous semble long, fort long; nous comptons les jours, n'allons pas éloigner encore cette époque de réconciliation par une mauvaise loi.

On paraît vouloir de propos délibéré intimider, appauvrir, humilier ce qu'on appelle, avec mépris, le parti clérical. Mais tandis qu'on n'aura pas les sympathies du parti clérical, on n'aura pas non plus les sympathies de ceux

(1) Hist. de l'Assembl. Const., t. II, pag. 3.

(1) Sess. 22, cap. XI, De Reform.

qui vont à la messe, et, quoi qu'on en dise, c'est encore numériquement la très-grande majorité, la seule vraie majorité, et quand on a cette majorité là contre soi, tôt ou tard on est forcé de reconnaître qu'on s'est fourvoyé.

Mais on dit qu'il y a pourtant des réformes à faire; que l'Église est trop riche, qu'il y a des monastères à supprimer, que le nombre des ecclésiastiques doit être diminué!....

L'Église est trop riche!....

Mais parce qu'un homme est riche, il ne s'ensuit pas qu'on ait droit de le dépouiller.

En Angleterre le clergé protestant possède de grandes richesses et cependant on ne les lui enlève pas; on respecte le droit de propriété.

Il y a des réformes à faire!.... Je ne suis pas éloigné de le penser, mais ces réformes doivent être faites par qui de droit. Il n'appartient pas à l'Église de réformer l'État, ni à l'État de réformer l'Église. Faites par l'autorité du St-Siège, ces réformes, quelles qu'elles soient, mériteront notre approbation et notre respect.

Quelques sacrifices qu'on puisse leur imposer, les évêques et les communautés religieuses s'y soumettront sans difficulté, pourvu que tout soit réglé d'une manière légitime; dès lors personne n'aura rien à se reprocher, ni le roi, ni le Ministère, ni le Sénat, ni ceux qui pourraient acquérir des biens ecclésiastiques vendus régulièrement, ni pendant la vie, ni à l'heure de la mort. Mais faites par des hommes qui n'ont aucun rang, ni aucun droit dans l'Église, ces prétendues réformes ne sont plus que des excès révolutionnaires et de criantes injustices.

Mais, dit-on encore, elles sont nécessaires ces réformes; si l'Église ne les fait pas, nous les ferons nous-mêmes; nous serons les instruments de la Providence.

Mais remarquez bien, MM., que la Providence qui sait tirer le bien du mal, se sert pour arriver à ses fins tantôt de ce qu'il y a de plus saint, et tantôt de ce qu'il y a de plus méchant parmi les hommes, comme l'étaient ceux qui tourmentaient les martyrs. Il y a des instruments dont Dieu se sert un jour dans sa colère et qu'il jette au feu le lendemain. Que le ciel nous préserve d'être jamais les instruments de la Providence de cette manière-là.

Des hommes honorables nous disent: je reconnais que la loi est mauvaise, je n'en puis douter; je ne veux pas engager ma conscience, ni encourir les censures de l'Église; je ne veux pas participer à une injustice qui m'obligerait solidairement à la restitution; mais je vois que la situation est grave; je pense qu'il faut être conciliant et consentir à des amendements afin de ne laisser faire que le moins de mal possible.

Mais remarquez bien, MM., qu'au fond la question qui nous occupe est essentiellement une question de principes; elle se réduit à savoir si c'est au Pape ou au pouvoir civil qu'il appartient de gouverner et de réformer l'Église.

Le Ministère veut supprimer les corporations religieuses et s'emparer de leurs biens; il n'en a pas le droit.

Des hommes modérés trouvent que c'est trop de les supprimer toutes; ils proposent des amendements; mais s'il n'a pas le droit de les supprimer toutes, il n'a pas non plus le droit d'en supprimer la moitié, il n'a pas le droit d'en supprimer le quart; il n'a pas le droit d'en supprimer une seule.

Si des suppressions sont jugées nécessaires, c'est à l'Église et non à lui qu'il appartient de les faire.*

Le 5^e précepte du Décalogue dit: « le bien d'autrui tu ne prendras, » et par là il défend le vol d'un centime en même temps que celui d'un million. Il n'y a donc pas ici d'amendements possibles; toute la question est dans le principe: elle ne souffre pas de division. C'est oui ou non, tout ou rien.

Pour tous ces motifs je vote contre le projet de loi.

Quant aux réformes qu'on pourrait juger nécessaires, la question ne pourra être terminée convenablement et légitimement que par un traité avec le St-Siège; je le crois très-possible, et si le Gouvernement le désire sincèrement, tous les évêques des États du roi interposeront volontiers leurs bons offices pour en faciliter la conclusion, quelques sacrifices qu'il puisse leur imposer.

On a beaucoup parlé de la prétendue impossibilité de faire un traité avec le St-Siège.

Cette impossibilité est loin d'être prouvée, car

1^o On voit par les documents qui ont été publiés que les points en discussion n'étaient que d'une médiocre gravité et qu'on aurait facilement pu s'entendre au moyen de quelques concessions.

2^o En octobre 1854, lorsque monseigneur l'archevêque de Gènes et les évêques d'Annecy et de St-Jean de Maurienne sont allés à Rome, MM. les ministres et le roi lui-même les ont très-spécialement chargés de parler à Sa Sainteté et à son secrétaire d'État pour les disposer à un arrangement; on paraissait alors le désirer sincèrement. MM. les évêques ont rempli leur mission avec zèle et dévouement; mais sans attendre leur retour, sans attendre aucune réponse de leur part, on a envoyé à Rome à la fin de novembre le projet de loi relatif à la suppression des convents. C'était clairement déclarer qu'on ne voulait point d'arrangement.

Pour prouver ce que j'avance je crois devoir vous donner lecture de deux lettres qui ont été écrites alors par les trois évêques que j'ai nommés.

Copie de la lettre que Messieurs les Evêques de Gènes, de Maurienne et d'Annecy adressèrent au Roi.

Rome, le 26 novembre 1854.

SIRE;

Depuis notre arrivée à Rome nous nous étions occupés, selon les intentions de V. M., des moyens d'aplanir les voies à un arrangement avec le St-Siège. Nous avons trouvé les dispositions les plus bienveillantes soit dans les cardinaux, avec lesquels nous en avons conféré, soit dans le Souverain Pontife. Malgré tout ce que l'on écrit, et tout ce que l'on fait dans les États de V. M. contre l'Église, le St-Siège était disposé, selon ses anciennes maximes, à venir au secours des finances à raison de l'état de détresse où elles sont. Il avait déjà donné une preuve de cette disposition lorsqu'il consentit, il y a deux ans, à la création d'une Commission mixte. Il demandait seulement, ce qui nous semblait parfaitement sage et raisonnable, que le Gouvernement prit l'engagement de reprendre et de terminer les négociations sur les autres difficultés, et que, pour ce qui concerne la question pécuniaire, il fournit des documents plus complets. Nous pensions que le Gouvernement de V. M., voulant mettre un terme à l'état de choses déplorable dans lequel se trouve notre malheureux pays, consentirait à faire à cet égard les concessions nécessaires; mais nous avons été douloureusement déçus.

en lisant une copie du projet de loi que le Ministère veut présenter, touchant les corporations religieuses et les biens ecclésiastiques. Dès lors notre position a été complètement changée, et non seulement nous ne pouvons plus faire aucune instance nouvelle, mais encore nous croyons que, si le projet de loi est présenté, il sera de notre devoir de nous joindre à nos confrères dans l'épiscopat pour faire entendre nos réclamations.

En effet ce projet de loi part des principes que l'Église ne saurait admettre, et qu'elle a toujours rejetés. Il suppose que l'État peut supprimer à son gré les corporations religieuses et qu'il est maître des biens de l'Église. Aucune transaction n'est possible quant à de tels principes, qui évidemment sont contraires à la doctrine catholique, et par conséquent toute intervention officieuse serait inutile et déplacée de notre part.

Nous ajoutons, sans crainte de nous tromper, que ce projet ne saurait être mis à exécution sans occasionner de nouveaux scandales, de nouvelles divisions, et les plaintes les plus fondées de la part des nombreuses personnes qui en seraient les victimes, et d'une population aussi sincèrement catholique, que l'est celle des États de V. M.

Nous espérons donc encore que V. M. ne permettra pas qu'il soit présenté au Parlement. Le vif et respectueux attachement que nous professons pour V. M., notre profond dévouement à sa personne et à son auguste Famille, nous le font de moins désirer, même dans son propre intérêt.

Nous sommes avec le plus profond respect,
Sire, etc.

Signés à l'original:

† ANDRÉ, *Archev. de Gènes*,
† FRANÇOIS MARIE, *Evêque de Maurienne*,
† LOUIS, *Evêque d'Annecy*.

Pour copie conforme,
J. B. A. POSTAZ.

Pour tous ces motifs je vote contre le projet de loi, et en même temps contre tous les amendements qui pourraient être proposés.

MAMELI. Se la legge in discussione, colla quale è proposta la soppressione di case religiose, di benefici semplici e di capitoli di chiese collegiate, e s'impongono quote di concorso a carico degli altri benefici di qualunque natura, e stabilimenti ecclesiastici, non avesse altro scopo che il provvedere al pagamento indispensabile ed urgente delle congrue, che sino al 1854 furono iscritte nei bilanci dello Stato a favore dei parroci, ed il migliorare la condizione dei più bisognosi, non farei molto buon viso al concetto degli autori del progetto.

Per quanto gravi siano i bisogni dello Stato e santo sia il fine, se questa legge non potesse difendersi altrimenti che col manto della necessità, non la giudicherei causa degna di un onesto patrocínio.

Conosco la suprema legge della necessità, fonte primario del diritto civile e delle genti; rimembro anch'io la sentenza di Modestino (Lib. 40, ff. *De legib.*): *Omne ius aut consensus fecit, aut necessitas constituit, aut firmavit consuetudo*; ma per altra parte penso che questa dura necessità non dovrebbe pesare interamente sopra le case religiose, benefici e stabilimenti ecclesiastici, e che il proposto rimedio sarebbe riguardato come la più odiosa di tutte le confische, ed assimilato al fatto dell'erede che avesse sacri-

ficato il suo autore per assicurarsene la successione ed anticiparne il godimento.

Essendomi però da un accurato e profondo studio convinto che altre considerazioni di un ordine ben più elevato, che non sono quelle di un puro calcolo finanziario, raccomandano la proposta legge, salvo qualche temperamento, onde ridurla a termini più precisi ed esatti, e moderarne l'esecuzione, perciò io mi propongo nella discussione generale, alla quale intendo rigorosamente ora attenermi, d'esaminare l'argomento sotto il triplice rispetto: se la materia sia di competenza del potere civile; se le disposizioni contengano offesa della proprietà e dei diritti acquistati; se la loro attuazione sia opportuna sotto i politici ed economici rapporti nel nuovo ordine di cose.

Sarò geloso quant'altri mai dei diritti della Chiesa, la quale ha ricevuto dal divino suo fondatore la facoltà di sciogliere e di legare nelle cose spirituali che alla di lei competenza si addicono; e fedele ugualmente nel mantenere illese le prerogative del potere civile alla dottrina di Cristo, il quale ne' suoi oracoli ne segnò i giusti confini: *Regnum meum non est de hoc mundo.* — *Date, quae sunt Caesaris, Caesari, quae sunt Dei, Deo.* — *Reges gentium dominantur.* — *Vos autem non sic.* — *O homo, quis me constituit inter vos divisorem?*

E conformemente il dottore delle genti, S. Paolo, in varie sue epistole ad Timot., ad Tit., ad Cor., ad Rom.; che la legge di Cristo, anzichè detrarre, rafforzò il civile impero col vincolo di coscienza fra i governanti ed i governati.

Il Senato comprenderà agevolmente nella sua saviezza, senza che io ne dica di vantaggio, che al punto in cui sono ridotte le cose dopo le recenti pubblicazioni venute dall'estero, non è più tempo d'altalenare; perocchè se tutti sinceramente vogliamo serbare illese l'autorità della Chiesa, niuno, che io creda, vorrà per falso zelo e malinteso spirito di cattolicismo negare allo Stato la facoltà di governarsi colle sue leggi, metterle in armonia colle politiche istituzioni, introdurre uniformità di sistema nell'amministrazione della giustizia fra i sudditi, mantenere la libertà della stampa, dirigere la pubblica istruzione, sciogliere i vincoli cadenti sopra i beni, regolare la capacità civile e la trasmissione delle proprietà, imporre o rivocare tributi, e provvedere contro chicchessia alla propria difesa e conservazione coi mezzi di preventiva cautela e di repressione dei perturbatori, che sono in vigore in tutti i paesi cattolici, ed anche presso di noi confermati dall'osservanza di secoli.

Incominciando dalla questione di competenza, non prenderò le mosse dall'articolo primo dello Statuto, come alcuni degli onorevoli oratori che mi hanno preceduto. Questo sarebbe l'istesso che volersi sempre aggirare in un circolo vizioso, ossia in una petizione di principio, dicendosi da una parte esorbitante la proposta legge, perchè lesiva della religione dello Stato; dall'altra per contro che la legge non eccede i giusti confini appunto perchè relativa soltanto ad interessi materiali, che niente offendono il principio religioso.

Ponendo pertanto la questione sul suo vero terreno, addurrò pochi cenni, a scanso d'inutili ripetizioni, onde dimostrare che il soggetto della legge non eccede menomamente le facoltà del potere civile.

Qui non si tratta che di togliere la personalità civile ad alcune comunità e stabilimenti religiosi ed ecclesiastici, e di rivocare i vincoli imposti a certi beni.

Negli articoli 25 e 717 del Codice civile è subordinata l'esistenza dei corpi morali e l'esercizio dei diritti che ne dipendono all'autorizzazione del Re ed alle leggi dello Stato.

Il consenso però dei due poteri è necessariamente intervenuto, quanto ai religiosi ed ecclesiastici istituti, senza che perciò menomamente si confondano le attribuzioni di ciascuno, che sono essenzialmente distinte e separate.

Il potere spirituale autorizza le società religiose ed ecclesiastiche come mezzo conducente alla perfezione cristiana, affinché non si converta in istrumento contrario alla religione e lesivo del carattere d'unità che le ha impresso il divino suo fondatore; impone loro i doveri analoghi a tale scopo e ne sanziona le regole.

Il potere civile, ugualmente libero nella sua sfera d'azione, o non ammette dette società nello Stato, od ammettendole ne fissa a suo beneplacito le condizioni d'esistenza.

Il potere ecclesiastico le revoca, ove le creda in progresso contrarie al vero scopo.

Il potere civile revoca con uguale indipendenza le concessioni fatte, quando le ravvisa poco conformi alle istituzioni dello Stato ed al bene generale.

La regola *unumquodque dissolvitur eodem modo quo colligatum est* non può qui applicarsi nel senso che il concorso dei due poteri sia necessario per decretarne la soppressione, perchè le loro attribuzioni di natura e di oggetto affatto distinte non si possono mai confondere, e ciascuno rimane indipendente e libero com'era da principio nella parte che lo riguarda.

I benefici sono anch'essi enti morali, come la Chiesa per il cui servizio sono istituiti. La loro istituzione, considerata dal lato puramente spirituale, è di esclusiva competenza dell'autorità ecclesiastica, la quale congiunge l'ufficio coi beni che ne costituiscono la dote.

La facoltà però di sottoporre i beni ad un tale vincolo che li esime dal commercio, e ne trasferisce la proprietà a mani morte, non può dipendere che dalla legge civile, da cui è regolato il diritto di proprietà anche quando si connette con simili fondazioni. (Articoli 418, 435, 436, 884, 885 ed altri del Codice civile.)

In virtù quindi dell'istesso principio, una nuova legge può revocare il vincolo imposto, come ha revocato quelli di fedecomesso, primogenitura, feudalità, bannalità.

Che poi il trovarsi i beni affetti ad un beneficio od altro vincolo d'indole ecclesiastica non li sottragga alle leggi dello Stato, basta a persuadercene che vanno soggetti come tutti gli altri alla spropriazione forzata in causa di pubblica utilità (Stat. art. 29), alla prescrizione (art. 2362), alle pubbliche servitù (art. 364 e seg. del Cod. civ.), ai tributi (art. 426 detto Cod.; Stat. art. 25); non potendo altrimenti godere dei comuni vantaggi e della protezione delle leggi.

Si obietta la contraria osservanza, cioè il fatto della soppressione delle case religiose, ed applicazione dei loro beni e redditi in usi or pii, or ecclesiastici, or profani, sempre con autorizzazione pontificia. Così vediamo, senza rimontare ai tempi più lontani, con breve dell'11 gennaio 1782 soppressa la canonica dei Lateranensi di Novara, e concessa al re la disponibilità di tutti i beni per il mantenimento della forza marittima.

Con altro breve 10 febbraio dell'istesso anno soppressi i due monasteri dei Gerolimini, posti in detta città e luogo di Montebello, fatta al re facoltà di disporre dei beni negli stessi usi, onde accrescersi cioè le forze marittime.

Così pure con breve del 14 settembre 1787 vennero sop-

pressi tre conventi della diocesi di Pavia in questi Stati, cioè della SS. Annunziata, di Santa Maria di Tinella e di Santa Maria della Grazia, con applicazione di un seminario nella città di Valenza.

E con altro, emanato ad istanza del re il 12 settembre 1788, la soppressione dei conventi dei padri Serviti di S. Salvatore, dei padri Domenicani di Pecetto e della città di Valenza per il migliore stabilimento del seminario in detta città.

Con breve del 3 aprile 1793, per tralasciarne tanti altri, la soppressione dei monasteri di Rivalta, di Casanova, di Castelnuovo Scrivia, dei Santi Pietro e Benedetto di Valleggio, del priorato di S. Bartolommeo, di S. Ponzio, con facoltà al re di applicarne i fondi negli usi ivi espressi.

Quanto alla Sardegna basterà il ricordarè la soppressione del convento di S. Lucifero nel 1804, e poche altre poi avvenute in virtù sempre di pontificie provvisori.

Questi fatti hanno il carattere dei tempi in cui seguirono, e dimostrano il lodevole impegno dei principi, dal cui volere tutto dipendeva il governo dello Stato, di evitare dissidi col capo della Chiesa; pur nondimeno i diritti della sovranità, ai quali non rinunziarono, nè avrebbero potuto a loro talento rinunziare, rimasero sempre intatti ed invulnerati.

Non è ora questione sopra i fatti compiuti d'accordo colla Santa Sede, bensì del vincolo perpetuo che si vorrebbe imporre alla sovrana autorità, cui soltanto spetta il costituire e conservare gli enti morali nello Stato, attribuendo loro o rivocando la civile individualità.

Se dalla sola ragione dei fatti si dovesse argomentare, si potrebbe del pari nuovamente mettere in campo le teorie che il Papa può deporre i re, sottoporli come un Arrigo d'Inghilterra nel secolo XII alla disciplina dei prelati e dei religiosi, assolvere i sudditi dal giuramento di fedeltà, dividere i regni in virtù del principio *Domini est terra et plenitudo eius*, annullare i trattati fra le potenze perchè non muniti della pontificia sanzione.

Dico ancora che dovrebbero i vescovi essere reintegrati nel governo e nelle amministrazioni degli spedali, e di tutte le opere pie di beneficenza anche meramente laicali, perchè così disponeva il Concilio tridentino in coerenza all'osservanza dei secoli; dovrebbero pure per la stessa ragione essere revocati tutti i tributi imposti sulle cose e persone ecclesiastiche, e risorgere tutta la serie delle immunità personali e reali.

Del resto si potrebbero ancora ai fatti contrapporre fatti di ben diverso colore, che fra mille altri forniscono le contese colle repubbliche di Lucca e di Venezia, e col principe sabauda Vittorio Amedeo II, delle quali non è d'uopo intrattenermi dopo quanto ne disse il ministro di grazia e giustizia alla Camera dei deputati nella tornata del 13 febbraio. E senza ricorrere ai tempi rivoluzionari, potrei eziandio addurre la riforma pacificamente operata da Giuseppe II, la quale fu di ben altra importanza sotto il rispetto dei benefici, e persone ecclesiastiche, delle immunità, dispense, riserve ed altre prerogative, a segno che Pio VI stimò opportuno di recarsi a Vienna nella sua grave età onde piegare l'animo dell'imperatore a più miti consigli, sebbene con poco felice successo.

Finalmente la ragione dei fatti della natura di quelli che si adducono nel nostro Stato, e sono non rari in tutti i paesi cattolici, è d'uopo ricercarla nella riverenza verso la Santa Sede, non nei diritti che possano alla medesima competere.

Nel 1845, dovendosi in Francia sopprimere una corporazione religiosa non autorizzata dalle leggi, si stimò tuttavia conveniente, prima d'applicarla, di chiedere l'intervento della Santa Sede; ma ciò non seguì che colle debite riserve dalla Camera espresse in un ordine del giorno accettato dal Ministero, che richiamava puramente e semplicemente il Governo all'osservanza delle leggi dello Stato.

Ove poi tale ordine del giorno mancasse, avrebbe perciò mai potuto allegarsi uno od anche cento simili fatti di mero ossequio verso il Santo Padre contro gl'imprescrittibili diritti della sovranità dello Stato? Non credo che vi sia chi voglia o possa sostenerlo senza rinunciare al buon senso e senza rendere impossibile ogni Governo.

Havvi pure chi trova un ostacolo negli accordi fatti colla Santa Sede al tempo della famosa Restaurazione, e principalmente nel 14 maggio 1828.

Io più d'ogni altro dovrei fare buon viso a questa ragione, perchè altre volte ho propugnato la scrupolosa osservanza dei concordati.

Ma, signori, è facile lo illudersi e travisare i giudizi in questa materia. Se fuvvi il consenso del Re per lo ristabilimento delle case religiose già prima sopprese, non vi fu patto stipulato, nè obbligo assunto di lasciarle in perpetuo sussistere; sarebbe anzi assurdo il supporlo, perchè importerebbe niente meno che l'abdicazione della sovranità. E supponendolo ancora ipoteticamente, non potrebbe intendersi altrimenti che duranti le medesime circostanze.

Non dirò per ora di più sulle conseguenze delle mutazioni politiche rispetto ai religiosi, perchè dovrò occuparmene di proposito nel progresso del mio discorso, e poi chiuderò la prima parte con alcuni cenni sul valore dei trattati per cui è stata apposta al Governo sardo dagli agenti pontifici la taccia di violata fede internazionale.

Non posso anzitutto dissimulare che il concetto d'internazionalità mal si concilia col carattere di universalità e cattolicità della Chiesa di Cristo, cui ci gloriamo noi tutti d'appartenere, sotto il Pontefice Romano suo vicario e successore del Principe degli Apostoli, che unisce in un solo e comune vincolo tutti i fedeli, in qualunque parte del globo si trovino.

Ora, essendo la Chiesa immutabile nella sua essenza, ossia considerata ne' suoi vincoli e rapporti spirituali, il fatto stesso dell'esistenza di trattati con questa o con quell'altra congregazione di fedeli ci rivela che dessi non ponno versare che sopra interessi materiali ed affatto secondari, per loro natura mutevoli.

Ma, ritenuta ancora la questione nei puri termini del diritto internazionale, basterà il ricordare le osservazioni fatte dal nostro ministro degli affari esteri con dispaccio del 24 luglio 1850 in risposta alla nota di reclamo del cardinale pro-segretario di Stato pontificio (pag. 111 e seg. del volume di recente pubblicazione a tutti noto).

Ammettevasi in tesi generale che scrupolosa in ogni tempo dev' essere l'osservanza dei trattati, e che, ove i medesimi non contengano alcuna clausola resolutoria, od abbiano un'epoca fissa per la loro cessazione, od inchiodano qualche condizione atta ad influire sulla loro durata, debbano considerarsi come obbligatori finchè non vengano, per consenso reciproco delle parti contraenti, modificati od annullati. Ma fu pur dimostrato coll'autorità del Coccey, il quale scrisse una dissertazione sulla clausola *Rebus sic stantibus*, e del Wehaton, già ministro degli Stati Uniti d'America presso la Corte di Berlino, la cui opera sul diritto internazionale viene considerata come l'espressione

dello stato attuale delle cose, ed è tanto commendata da Pellegrino Rossi, che quel principio non è tanto assoluto ed inflessibile da non ammettere qualche eccezione; che anzi in tutti i trattati, politici siano, commerciali o di qualunque altra natura, è sottintesa la detta clausola, per virtù della quale cessano d'obbligare quando una delle parti non può senza grave suo danno eseguirli per sopravvenute circostanze diverse da quelle che si ebbero in vista nello averli stipulati.

Questa dottrina, nella quale sono pure consentanei tutti gli scrittori di diritto pubblico che dal secolo XVII in qua hanno trattato siffatta questione, fu luminosamente sostenuta ed esplicita dal duca di Broglie, illustre uomo di Stato, in una tornata della Camera dei pari di Francia del 17 febbraio 1848.

Molto più poi deve applicarsi alle convenzioni fra uno Stato cattolico ed il Santo Padre, non dovendosi mai compromettere, per oggetti o meramente materiali od affatto secondari, come sono quelli di pura disciplina, i sacrosanti spirituali vincoli fra il capo ed i membri di questo mistico corpo.

Dirò di più che il principio ora contestato dagli agenti pontifici è implicitamente riconosciuto ed ammesso in tutte le bolle di collazione dei vescovadi ed altri benefici concistoriali compresi nell'indulto di Nicolao V del 1451, confermato dai concordati del 1717, 1741, 1791, coi Pontefici Benedetto XIII, Benedetto XIV e Pio VI, in virtù dei quali compete il diritto di regia nomina.

Diffatti suole sempre esprimersi in dette bolle che il Re esercita tale diritto in virtù di un privilegio non ancora rievocato dalla Santa Sede, volendo così accennare alla tacita condizione naturalmente inerente agli accordi che si fanno fra le due potestà col solo scopo del bene della Chiesa e dello Stato.

Comunque il Governo del Re si credesse forte del suo diritto, non mancò tuttavia dei convenienti riguardi verso il Santo Padre, pregandolo di prestare alla divisata indispensabile riforma il suo autorevole soccorso; e non fu che dopo iterati inutili tentativi presentato il progetto di legge, come consta dai pubblicati documenti (pag. 277 e seg.).

Che se immediatamente alla presentazione del progetto tennero dietro la pubblicazione del noto Monitorio e le altre dichiarazioni, le quali, sebbene non portino l'impronta dell'augusto e venerato nome del Vicario di Cristo, non lasciano dubitare del di lui consenso, senza di cui niuno avrebbe osato rendere di pubblica ragione i documenti ufficiali risguardanti le nostre trattative; io, senza dissimulare il mio sincero rammarico al par di tutti gli altri veri credenti che ravvisano nel Papa il divino incontestabile carattere di capo e centro della cattolica unità, mi richiamai alla memoria la lettera scritta da san Gregorio Magno all'imperatore Maurizio nella circostanza in cui questi fece una legge che vietava ai soldati di farsi religiosi. Eccovi il tenore:

« È un rendersi colpevole avanti a Dio il non trattare coi principi con tutta sincerità. Il divieto che la legge fa ai soldati di abbracciare la vita religiosa mi spaventa per voi, lo confesso, perchè ella tende a chiudere a molti la strada del paradiso. Ma io che così parlo ad un grande imperatore chi son io se non un verme della terra? Tuttavia non posso lasciare di parlargli vedendo questa legge opposta a Dio.

« Ecco quanto Gesù Cristo vi dice per la mia bocca:

« Di segretario io vi ho fatto capitano delle guardie; poi « Cesare, poi imperatore è padre d'imperatore: e voi riti-

« rate i vostri soldati dal mio servizio? Che avrete a rispondere quando il supremo Giudice vi farà render conto di vostra amministrazione? »

L'imperatore non cedette a queste rimostranze: nè pertanto il santo e dotto Pontefice lo dichiarò eretico, nè scismatico, nè lo separò dalla comunione dei fedeli, perchè ben comprendeva che l'esistenza degli ordini religiosi nello Stato essendo una concessione del potere civile, poteva il medesimo colle sue leggi fissarne le condizioni di esistenza. E l'imperatore era ben conscio a sè stesso che mentre egli operava nei limiti della sua competenza, non doveva della giustizia, opportunità ed utilità delle sue leggi nell'interesse dello Stato rendere conto ad alcun'altra autorità sulla terra.

Il coraggio non mancava certamente ad un Gregorio Magno, come non mancò a sant'Ambrogio vescovo di Milano quando negò l'ingresso nella sua chiesa a Teodosio il Grande, bruttato di sangue umano, sino a che non si purgasse col pentimento delle crudeltà commesse in Tessalonica.

Le cose sin qui discorse aprono la via all'esame della seconda questione sui diritti di proprietà, che, secondo alcuni, sarebbero profondamente violati dal progetto con manifesta e quasi, direi, sacrilega usurpazione.

Essendo questo l'appunto più grave, e da altri giudicato il lato più debole della discussione, io mi propongo di parlare separatamente, primo, degli effetti civili risultanti dalle proposte soppressioni, indi delle quote di concorso che si vogliono imporre agli altri benefici e stabilimenti ecclesiastici non soppressi.

Niuno havvi che contenda essere degli individui i beni appartenenti agli enti e corpi morali di cui sono membri, molto meno trattandosi di professi negli ordini monastici, i quali sono individualmente incapaci d'ogni dominio, a segno che, anche dopo sciolti legittimamente dai voti, non possono acquistare e disporre che per l'avvenire (art. 715 del Codice civile).

Quale adunque sarà la condizione dei beni e diritti temporali che si troveranno vacanti in virtù della soppressione? Affermo che si farà luogo alla devoluzione in favore dello Stato.

Nell'articolo 431 del Codice civile si parla dell'esercizio di tale diritto nei termini più larghi, cioè di tutti i beni vacanti o provenienti da successioni senza eredi od abbandonati, sebbene nell'articolo 962, che è relativo soltanto alle successioni dei defunti senza erede, non si faccia cenno che di eredità devolute al fisco.

Nè questo diritto è nuovo o speciale nel nostro Stato. E esso è comune a tutte le nazioni ed ha la più remota origine. Vedasi il tit.: *De bonis vacant.* nel Cod. Giustiniano, il lib. II, *feud.*, tit. 56°, ove è annoverato fra le regalie; e nelle Pandette la L. 96, ff. I *De legat. et fideicom.*; e la rappresentanza del Senato di Piemonte al re nel 23 settembre 1773, epoca della soppressione della compagnia di Gesù.

Questa giurisprudenza sotto l'impero delle romane leggi andava soggetta ad alcune eccezioni che sono riferite nel tit. *Si liber. imper. soc.* e nelle leggi 2, 3 penult. *De haered. decur.*

Altra ne aggiunse Giustiniano nella Nov. 131, cap. XIII, coll'aver concesso ai monasteri ed alle chiese la preferenza sopra il fisco nei beni dei prelati e dei chierici addetti al servizio delle medesime fino al grado di diacono e diaconessa e dei monaci e monache.

Non havvi però alcuna legge che abbia mai chiamato le chiese ed i monasteri, anche d'una stessa diocesi ed ordine, a succedere vicendevolmente gli uni agli altri nel caso di soppressione o di abbandono, o pure i membri degli ordini monastici o del chiericato a dividersene fra loro le spoglie.

Se le eccezioni confermano la regola in contrario, è dunque certo che i beni dei monasteri e delle chiese abolite od abbandonate sono soggetti al diritto comune dei vacanti per l'effetto della devoluzione.

Sorgerà forse taluno di coloro i quali troppo spesso confondono gl'interessi materiali e temporali cogli spirituali ad opporre che, anche ammessa la legittimità della soppressione dei conventi religiosi, i beni dei medesimi non possono aversi come vacanti nel senso degli articoli 431, 962 del Codice, perocchè, essendo ecclesiastici, devono rimanere in dominio della Chiesa, una ed individua nel mistico e morale suo concetto, sotto un solo capo ed una sola gerarchia, che non perirà giammai, garante la divina promessa.

Ove volessi rispondere storicamente all'argomento, potrei addurre contro la pretesa unità di dominio i privilegi concessi alle ragioni ed ai beni della Chiesa Romana e di altre particolari Chiese, segnatamente la prescrizione centenaria stabilita per la prima, quadragenaria per le altre. (*Auth. Quas actiones tit. De sacros. Eccles. Cod. Giustin.*) Ma io mi propongo di seguire in questa parte un ordine d'idee puramente gerarchico.

Se il progetto non riguardasse che i beni dei monasteri dei due sessi, sarebbe il caso di discutere anzitutto la tesi se tali beni siano da noverarsi fra gli ecclesiastici, quelli massime che non alle spese del culto sono destinati, bensì alla manutenzione dei religiosi e delle religiose, perchè la ecclesiastica gerarchia sussisterà nella sua integrità dopo la soppressione dei conventi, come integra era prima della loro istituzione.

Tralascio tuttavia di proposito questa discussione, che tornerebbe inutile per il ben ovvio riflesso che la stessa difficoltà circa la devoluzione dei beni vacanti può con maggiore fondamento elevarsi intorno ai benefici ed agli altri stabilimenti designati per la soppressione, i cui beni sono incontestabilmente ecclesiastici a tenore dell'articolo 433 del nostro Codice.

Dirò adunque che, ammesso eziandio il supposto che i beni dei conventi siano nel novero degli ecclesiastici, lo stesso articolo 433 combinato con altri articoli del Codice risponde abbastanza all'obbietto.

L'ecclesiasticità non è una qualità inerente ai beni, ma si desume dalla natura e condizione del corpo od ente morale cui appartengono, secondo le leggi dello Stato, alle quali spetta il definire le proprietà, stabilire i titoli ed i modi di trasmissione e regolarne gli effetti.

Io ve ne esporrò brevemente il genuino concetto, anche perchè altra volta il cardinale segretario di Stato presso la Santa Sede in una sua nota del 23 settembre 1848 (pagina 82 dei documenti stampati) volle trarne argomento di richiamo per supposta violazione dei diritti della Chiesa universale.

Amico della verità, non oserò mettere in dubbio l'inviolabilità della proprietà della Chiesa a fronte dell'articolo 29 dello Statuto, conscio massime qual sono che con questo intendimento appunto vennero nell'istesso articolo introdotte le parole *senza alcuna eccezione* che mancavano nel primo progetto della nostra carta costituzionale rassegnato al Re Carlo Alberto, cui non parevano abbastanza cautelati i diritti della Chiesa che tanto gli stavano a cuore.

Male però si apporrebbe chi da ciò volesse dedurre l'inerenza reale della suddetta qualità.

Il capo 3°, tit. I, lib. VII del Codice civile è intitolato: *Dei beni relativamente a coloro che li posseggono*; e sotto questo rispetto considerati sono nell'articolo 418 distinti in beni della Corona (ossia demanio dello Stato), della Chiesa, dei comuni, dei pubblici stabilimenti e dei privati; indi nell'articolo 433 sono qualificati beni della Chiesa quelli che appartengono ai singoli benefici ed altri stabilimenti ecclesiastici.

Dal complesso di coteste disposizioni due conseguenze irrefragabili evidentemente derivano. La prima, che la legge non riconosce il dominio temporale della Chiesa universale, cioè non radica in questa la proprietà dei beni che qualifica ecclesiastici; la seconda, che ammettendo la proprietà dei singoli enti morali, e da questa pertinenza puramente desumendo l'ecclesiasticità dei beni, resta dimostrato che coll'ente morale in cui il dominio era radicato cessare pur deve siffatta qualità.

La teoria contraria, quella cioè che l'ecclesiasticità sia una qualità privilegiata inerente ai beni, ci condurrebbe eziandio all'assurdo che non solo andrebbero esenti dalla appropriazione forzata in causa di pubblica utilità, ma eziandio dall'azione dei creditori negli altri casi di espropriazione dalle leggi stabilite, semprechè non intervenga il placito dell'autorità ecclesiastica a svincolare i beni dalla suddetta qualità.

Nè parrà tanto strana questa ipotesi a chiunque non ignori come la Curia romana spedisca rescritti di autorizzazione anche per le alienazioni che si fanno per cause accessorie ogni qualvolta sia dagli ordinari od altri amministratori richiesta; sebbene a tale abuso, che non passò mai inosservato, siasi sempre ovviato col *negare l'exequatur*.

Ritenuta pertanto, come più conforme alla ragione ed ai principii sanciti dal Codice civile, la giurisprudenza, che la suddetta qualificazione non sia una reale inerenza, ma desunta puramente dalla qualità del possessore, come demaniali, comunali, privati si dicono i beni quando al demanio dello Stato, ai comuni, ai privati appartengono; e conseguentemente che soppressi li stabilimenti deve lo Stato subentrare, sorgerebbe tuttavia la questione se l'amministrazione dello Stato possa a suo libito disporre, ovvero sia tenuta d'impiegarli in usi per quanto è possibile analoghi alla volontà dei fondatori, testatori, donatori, ed alla destinazione che prima avevano.

Questa opinione non manca di legale fondamento, ed è certamente più equa e conforme alla religiosa pratica dei nostri principii, come ne fanno fede gli elementi stessi dei quali è conflato l'asse economale d'ecclesiastica beneficenza, in cui, oltre i redditi di benefici soppressi o considerati come tali perchè da lunghissimo tempo non sono stati più conferiti, vi sono inclusi quelli di molti religiosi conventi che più non esistono; e la legge stessa colla quale furono nel 1848 abolite le case dei Gesuiti, applicandone i redditi ai collegi-convitti nazionali, nei quali la religione cattolica è posta a fondamento della morale e civile educazione. Ma il progetto coll'aver destinato i beni ad usi meramente ecclesiastici mi dispensa dall'entrare in questa discussione.

Quindi appena occorre che accenni qui di passaggio che non fanno al proposito le dottrine di Wicleffo, giustamente condannate dal Concilio di Costanza, nè i decreti del Concilio Lateranense, nè quelli del Concilio Tridentino (Sess. 24,

De reform., cap. ix), riferibili soltanto agli usurpatori di beni ecclesiastici.

Vera usurpazione e spogliazione, per addurne un esempio d'antica data, fu quella che la storia d'Inghilterra del secolo XI ci narra di Guglielmo II, il quale, non per diritto di devoluzione, chè non era il caso, nè per provvedere ai bisogni religiosi ed ecclesiastici dello Stato, ma per arricchire il suo dominio, spogliò la Chiesa de' santuari di una gran parte de' suoi beni: parlo di quel Guglielmo re che tanto esercitò la virtù di sant'Anselmo, eletto vescovo di quella Chiesa, illustre cittadino d'Aosta ed insigne dottore.

Non è neppure uopo ricordare che i decreti dei Concili, anche ecumenici, in materia di disciplina od altre che sono regolate dalla legge civile, come il diritto di proprietà in generale, non hanno forza nello Stato, se non in quanto vi sono liberamente ammessi. E che difatti abbia il potere civile in questa parte serbato illesa la sua prerogativa lo dimostrano i citati articoli 413, 433, 436, 2362 ed altri del Codice civile, dai quali è stata in parte confermata ed in parte modificata, secondo la ragione dei tempi, l'antica giurisprudenza.

Aggiungo di più che ciò che il Governo si propone di fare, anzichè potersi qualificare abuso contrario alla vera ragione canonica, è conforme alla dottrina dei canonisti, giusta la quale devesi nelle pie disposizioni riguardare la causa motrice e principale, che è Dio e l'anima, ossia il culto ed onore divino, ed il bene spirituale delle anime.

Valga per tutti il cardinale De Luca, il quale (disc. 22, libro IX, parte 1^a) propone la fattispecie del testamento di un certo Decio Scoglio, ove era istituita erede la Confraternita del Redentore esistente nella sua città, sebbene di fatto alcuna di tal nome non vi esistesse. E conchiude (ai numeri 5 e 6) essere giurisprudenza fuori di controversia, e comunemente ammessa, che l'incertezza ed inesistenza della Chiesa o causa più speciale contemplata non offenda la validità della disposizione:

« Est enim conclusio certa, ex ea probabili ratione, quod
« dispositio principaliter dirigitur in Deum et animum
« ipsius disponentis: unum vero, vel alterum piura opus
« respicit potius modum, quam substantiam, ideoque ipsa
« causa pia in genere est certa, istoque iure passim
« utimur. »

Come adunque vuolsi caratterizzare spogliazione e fare segno alla censura ed anatema dei Concili un atto che non è inteso a distrarre i beni in usi profani, ma a provvedere ai più urgenti bisogni della Chiesa, trovandosi lo Stato nella impossibilità di provvedervi altrimenti?

Notate però bene, a scanso di equivoci, che la teoria del dottore De Luca, della cui applicazione abbiamo qualche esempio nei giudicati dei nostri magistrati, non deve confondersi coll'altra teoria del dominio della Chiesa universale che non è stata mai nello Stato ammessa: altro essendo il dire che nel dubbio debba prevalere la benigna interpretazione per cui l'atto abbia effetto, ed altro il dire che essendo la volontà chiara e certa in favore di un determinato stabilimento, ha al concetto genuino del testatore sostituito un'idea di universalità da cui egli fu alieno, e che sarebbe contraria al bene dello Stato e fomite di mille abusi e dissidi. Ora vi sarebbe di più l'ostacolo della legge, che non riconosce per gli enti morali capaci di proprietà la Chiesa universale, come dai già citati articoli 418, 433.

Vengo alle quote di concorso.

Taluni hanno scorto in questa parte del progetto un

mostro economico, perchè, oltre di essere le quote stabilite a forma d'imposta progressiva, contro le dottrine dei migliori economisti manca l'universalità del concorso e la equa ripartizione in ragione delle facoltà di tutti i cittadini, secondo lo Statuto, ed il disposto dell'articolo 426 del Codice civile.

Altri hanno qualificato il proposto sistema quasi una emanazione ed applicazione della famosa teoria di Robespierre, erede della filosofia di Mably e di Rousseau, e sorgente del moderno comunismo, giusta la quale tutte le proprietà sono incarnate nello Stato, ed i possidenti non ne hanno che l'uso precario, ed al più vitalizio.

Altri hanno gridato essere questo esempio troppo funesto, ravvisando come il primo passo ed avviamento all'imposta progressiva, nata sotto l'influenza delle rivoluzioni e del terrorismo, a Firenze nel 1378 ed in Francia nel marzo del 1793, quando era retta dalla Convenzione.

Niuno vorrà certamente farsi propugnatore di queste strane teorie, per cui i proprietari sarebbero obbligati o a dare tutto il superfluo ai bisogni della patria, od a vendere i beni per isgravarsi dalle imposte, ovvero, con più funesto risultato, come diceva il Guicciardini, a levarsi dalle faccende e dalle industrie per coprire le loro ricchezze, ed andare ad abitare in altri paesi che si governino col parere dei prudenti, non coll'appetito delle moltitudini.

Ma siffatte teorie sono elleno applicabili al caso? Non havvi, a parer mio, chi possa seriamente sostenerlo.

Quanto ai beneficiari, non può esservi lesione dei diritti di proprietà ed alla proprietà inerenti; perchè essi, non che dei beni, non sono neppure dai sagri canoni considerati proprietari delle rendite delle prebende e dei benefizi, bensì usuari, amministratori, dispensatori, che devono spendere il superfluo in vantaggio della Chiesa ed in altre opere pie. Questa è dottrina dei Santi Padri e dei Concili.

Io mi contenterò di riferire le parole di sant'Ambrogio (Ep. 31):

« Ecclesia nil sibi, nisi fidem pie dispositionis possidet.
« Hos redivus, hos fructus præbet. Possessio Ecclesie est
« sumptus egenorum. »

E quelle del Concilio Parisiense 6° (cap. 18):

« Cesset ergo ambitio, vel invidia, quæ dicere solet,
« nimis rerum habere Ecclesias Christi, et perpendat, quæ,
« quantaeque sint res Ecclesie, in eo modo quo dispensandae sunt, dispensentur, nimiae non sunt. Cupiditas
« quippe, imo negligentia quorundam dispensatorum, non
« Ecclesie amplae res in vitio sunt, quia spretis pauperibus
« ribus in luxum et fastum cleri absumuntur. »

Quindi ovvia è la risposta a tutti gli appunti. Qui non si tratta d'imporre un tributo, ma di provvedere puramente ai bisogni della Chiesa e della religione. Questo dovere incombe principalmente a coloro che partecipano più largamente delle rendite ecclesiastiche, come necessaria conseguenza dell'obbligo che hanno di spendere il superfluo in usi pii. Il sacrificio sarebbe assai più meritorio se volontario; epperò il Governo, suo malgrado, deve intervenire, perchè riconosce in sè stesso il dovere di tutelare e promuovere la religione dello Stato. Di questo suo diritto usò già nell'abolizione delle decime ecclesiastiche della Sardegna e negli assegni pecuniari fatti al clero.

Quanto agli stabilimenti ecclesiastici in generale, se un principio d'ordine pubblico e di bene intesa amministrazione ha suggerito la separazione degl'interessi materiali fra loro, ciò però non esclude che tutti debbano in proporzione dei loro mezzi concorrere allo scopo comune, che è

l'onore di Dio ed il bene spirituale delle anime, quando il bisogno lo richiede.

I sagri canoni ne forniscono frequenti esempi. Così il Concilio Tridentino (Sess. 23°, *De reform.*, cap. 18°) ha chiamati a concorrere nella spesa di erezione e manutenzione dei seminari tutti i benefizi anche patronati e regolati, monasteri, fabbricerie, confraternite e luoghi pii, non esclusi gli ordini militari; ed ha pure autorizzato la soppressione dei benefizi semplici di qualsiasi natura e dignità per applicarne le rendite.

Così ancora l'istesso Concilio, senza alcun riguardo ai diritti acquistati (Sess. 21°, *De reform.*, cap. 4°), impose ai vescovi, come delegati della Santa Sede, non solo di obbligar i rettori delle chiese parrocchiali ad assumere i sacerdoti o coadiutori necessari per l'amministrazione dei sacramenti ed il culto divino, ma eziandio d'istituire nuove parrocchie, ove la distanza e la difficoltà dei luoghi il richiedesse, *etiam invitis rectoribus*, assegnando, ove sia d'uopo, una porzione dei frutti alla Chiesa madre spettanti, nonostante qualunque riserva generale o speciale, provvisione, deroga, resignazione, sospensione potesse in contrario addursi.

Ed è qui eziandio da notare che il popolo non è chiamato a somministrare le somme necessarie al vitto dei sacerdoti o coadiutori se non in sussidio, qualora cioè la Chiesa non abbia mezzi propri per qualunque titolo sufficienti. Uguale disposizione si ha nel capo 7°, ove si tratta delle spese di restauro delle chiese parrocchiali.

Consentaneo era lo spirito delle antiche decretali: mi limito per brevità a ricordare soltanto le parole del capo 1°, *De Eccles. aedif. vel reparandi*:

« Quicumque ecclesiasticum beneficium habent, omnino
« adiuvant ad tecta ecclesiae restauranda, vel ipsas ecclesias emendandas. »

Queste dottrine tratte dai sagri canoni, mentre confermano vieppiù il principio da me sviluppato che i prebendati, beneficiati e rettori della Chiesa non sono che usuari, amministratori e distributori delle rendite ecclesiastiche, dimostrano ad un tempo come loro incomba un obbligo preciso di soccorrere col loro superfluo alle spese del culto in generale anzichè sottoporre sempre i popoli a nuovi tributi, volendo la Chiesa, madre di pietà, allettare i fedeli al soave giogo della religione di Cristo, non alienarneli con soverchie gravezze.

Un'altra verità però non meno importante e salutare ne risulta, ed è che a torto sono da molti spesso scherniti e calunniati i venerandi canoni della cattolica Chiesa, perchè non ne hanno mai studiato il vero spirito e non sanno tener conto della ragione dei tempi in tutto ciò che è meramente disciplinale e spetta alle competenze fra le due podestà.

Non ignoro che anche in questa parte si vuole trovare un ostacolo nei concordati, per quanto almeno concerna ai benefizi compresi nel già mentovato indulto, nella collazione dei quali il re può disporre di un terzo delle rendite o riservarsene la facoltà.

Ma coloro che così ragionano evidentemente confondono i privilegi competenti al re, come patrono in virtù di concessioni fattegli, colle prerogative competenti al sovrano nell'interesse generale dello Stato per diritto inerente alla sovranità. I primi sono personali al re (art. 18 dello Statuto), le altre si esercitano dal potere legislativo, il quale deve prendere norma dai bisogni dello Stato, non dalla misura del regio patronato, nell'imporre i tributi o le quote

di concorso, come esempi anche recenti ne abbiamo nella tassa sulle manimorte e nella personale e mobiliare, senza che alcuno abbia perciò allegato violazione dei concordati.

Stabilite le basi giuridiche della proposta legge, considerata anzitutto dal lato della competenza, indi negl'intrinseci suoi caratteri confrontati coi principii della ragione civile e canonica, non mi rimane che di esaminarla brevemente ne' suoi politici ed economici rapporti, tanto sotto il punto di vista speciale della condizione delle case religiose rimpetto allo Statuto ed alle sue conseguenze, quanto sotto il punto di vista generale.

Non disconosco l'antica illustrazione degli ordini religiosi e gl'importanti servigi resi alla religione, alle scienze, all'industria ed alla civiltà. Nè andrò ricercando nella rilassatezza della disciplina monastica la decadenza d'istituzioni che, ottime nella loro origine ed aventi uno scopo caratteristico, non possono oggi più rispondere ai bisogni dei tempi.

Io mi limiterò a considerarne la loro condizione nel nuovo politico regime.

Gli ordini religiosi hanno i loro statuti approvati, nei quali sono iscritti i voti solenni e comuni a tutti, i doveri speciali di ciascuno, le regole di amministrazione e di disciplina, e comminate pene spirituali e corporali ai refrattari. Fra queste si annovera il carcere più o meno duro, secondo le circostanze, che si sconta nelle case di reclusione esistenti nel recinto dei conventi stessi, le quali sono un vero carcere privato; e lo sfratto per incorreggibilità.

Oltre i molti casi nei quali può farsi luogo alla carcerazione, è prescritto in tutte le regole che non si possa venire alla misura estrema della espulsione se non mediante un processo, e previo lo sperimento del carcere per un anno o sei mesi almeno, onde ridurre l'individuo, ove sia possibile, a miglior consiglio.

Questi mezzi di rigore sono indispensabili per conservare l'ordine e la disciplina monastica, come più volte i superiori regolari hanno rappresentato al Governo ed altri autorevoli suffragi hanno confermato; dimostrando pur troppo l'esperienza che la mitezza, le piccole mortificazioni e penitenze, le armi spirituali non sono valevoli a frenare certi spiriti irrequieti ed indocili.

Per altro verso non può negarsi che se è in facoltà del potere sovrano lo ammettere o no nello Stato istituti religiosi ed il conservare o no quelli che già vi esistono, non può, ammettendoli o conservandoli, loro interdire i mezzi necessari onde tutelarne la disciplina e condurre gl'individui che vi si ascrivono a quella perfezione di vita e di costume, vero scopo delle privazioni ed abnegazioni alle quali si sottomettono, e da cui un lodevole esempio di virtù può risultarne a tutti i fedeli.

Ma lo Statuto guarentisce la libertà individuale, ed i religiosi sono pur cittadini, e vivono sotto la protezione delle leggi. Quindi non si può più permettere che i superiori regolari, per serbare illesa la disciplina, si facciano arbitri, senza alcuna guarentigia di pubblico giudizio, della libertà, e, quasi direi, della vita dei loro subordinati con carcerazioni ed altri tormenti accessori.

Il carcere privato non può autorizzarsi da veruna legge. I genitori stessi, dagli eccessi dei quali guarentisce abbatanza il vincolo di natura e del sangue, non possono usare di tale arbitrio sopra i figli senza dipendere dai tribunali.

La legge poi 9 aprile 1850 non permette che le pene stabilite dalle leggi dello Stato, fra le quali il carcere è anno-

verato, possano applicarsi da altra autorità che dai tribunali laici per reati contemplati dalle stesse leggi o nelle forme comuni.

Che se a taluno paresse agevole il rimedio proibendo l'uso del carcere privato nei conventi e lasciando intatta la facoltà dello sfratto degl'incorreggibili, che non ecceda la loro sfera d'azione, io non esiterei nello asseverare che ne risulterebbe il crollo totale della disciplina monastica. Parecchi individui, se non forse la maggior parte, mal sofferenti del vincolo indissolubile che li lega, diverrebbero incorreggibili, od affetterebbero di essere tali, per poterlo risolvere e farsi espellere: che è appunto la considerazione che ha informato lo spirito delle regole monastiche.

Pensate ora in quale imbarazzo si troverebbe lo Stato. Cotesti individui, restituiti al secolo senza patrimonio e senza speranza di conseguirne, perchè esclusi da ogni successione e dai benefizi ecclesiastici, si appiglierebbero a qualunque pessimo partito per campare la vita, con grave disdoro del carattere sacerdotale; la società poi non potrebbe ultramente difendersi dalla loro maligna influenza che confinandoli o mettendoli sotto la speciale sorveglianza della polizia.

Ma qui sorgerebbe più grave la difficoltà, perchè sono pene anche queste che non possono infliggersi che dai tribunali ed a seguito di regolare processo; e questi ricuserebbero giustamente di procedere, non trovando il caso scritto nel Codice penale.

L'istesso può dirsi del caso in cui il superiore regolare richieda il Governo dell'arresto e della traduzione forzata d'un individuo che abbandona a suo talento il chiostro, o ricusa di trasferirsi alla casa che gli viene destinata.

Al difetto di mezzi onesti e legittimi per tutelare la disciplina soccorrerà l'abuso dei rescritti di secolarizzazione, facilitati con finti pretesti dai superiori stessi per purgare i conventi col minore scandalo possibile. Il Governo poi sarà posto nell'imbarazzo di non poterli ritenere negando l'*exequatur* senza offesa della libertà individuale e senza convertire il convento in carcere arbitrario.

La conseguenza logica di questo ragionamento non può essere altra: o bisogna sopprimere i conventi per la via legale che ci vien proposta, o, conservandoli, fare una legge eccezionale che serva di appendice allo Statuto ed alla legge 9 aprile 1850.

Nè si dica essere queste considerazioni con studiato artificio or poste innanzi per orpellare un fatto tristo con apparenza di bene. Già nel 1851 la legazione sarda presso la Santa Sede (pag. 136 del vol. dei documenti stampati) rappresentava al Santo Padre per mezzo del cardinale prosegretario di Stato che la libertà guarentita ai cittadini dallo Statuto impedirebbe il Governo di prestarsi alla esecuzione delle misure coattive richieste dai superiori dei conventi contro gl'individui che vivessero fuori del chiostro senza commettere eccessi o scandali cadenti sotto la censura delle leggi penali.

E sebbene il male si ripetesse allora in gran parte dalle professioni religiose fatte in età immatura, le quali, non essendo il frutto di una decisa vocazione, danno poi luogo ad un tardo pentimento con grave perturbazione delle coscienze e gravissimo danno delle famiglie; ed il Governo credesse l'autorità civile competente a ripararlo con una legge che non riconoscesse i voti emessi prima di una certa età, espresse tuttavia, ma indarno, il desiderio d'averne in ciò il concorso eziandio della Santa Sede.

Alcuno forse mi apporrà che se fossero vere le cose

esposte, sarebbe più logica la conclusione che tutte indistintamente venissero soppresse le case religiose.

Signori, gl'inconvenienti che si ponno incontrare nella molteplicità così svariata di conventi non sono da temersi quando siano ridotti al piccolo numero che il Governo vi propone di conservare; e le eccezioni cadendo a favore degl'istituti dedicati all'insegnamento, alla predicazione della divina parola, all'assistenza degl'infermi od all'esercizio della più sublime carità, qualunque inconveniente (inevitabile in ogni umano consorzio) sarà largamente compensato dall'utile che apporteranno alla religione ed alla morale.

Oltre a ciò, gl'istituti conservati renderanno perenne testimonianza della rettitudine delle nostre intenzioni, lasciando aperta sempre la via a chiunque vorrà di cuore dedicarsi a Dio nel ritiro, onde non potersi mai dire che sia stata conculcata in questo punto la libertà, soprattutto vi troveranno ricetto, se mai venisse il caso, i distinti soggetti che non mancano negli altri Ordini, ove siano veramente animati dallo spirito di abnegazione, di sacrificio, che formar deve il distintivo caratteristico del religioso, di qualunque istituto e regola egli sia.

Non giova finalmente dissimulare che all'esattezza, unità e decoro della disciplina e della gerarchia ecclesiastica molto detrae l'esistenza di tanti conventi d'Ordini diversi, alcuni dei quali sono per privilegio sotto la immediata protezione della Santa Sede, altri soggetti ai visitatori regolari ordinari, altri a deputati nei capitoli ordinari. (Conc. Trid. Sess. 23^a, *De Regul. et Monial.*, cap. 3^o ed 8^o.)

Non mi diffonderò su tale punto, perchè siffatti inconvenienti non sono conseguenza delle avvenute politiche mutazioni; dirò solo che il difetto d'uniformità, le eccezioni alla giurisdizione ordinaria, le immunità ed i privilegi produssero sempre quegli effetti che dovevano necessariamente risulturne, cioè l'eccessivo incremento del clero regolare in confronto del secolare, la rilassatezza della disciplina monastica, la decadenza dei buoni studi, mercè dei quali potessero i conventi religiosi essere utili ausiliari nell'apostolico ministero.

I sostenitori della tesi contraria hanno invocato anch'essi lo Statuto, dal quale (art. 32) dicono guarentito il diritto di associazione.

Io non mi fermerò nel discutere se il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi, uniformandosi alle leggi che ne regolano l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica, comprenda pur quello di associazione, che in altri Statuti, e segnatamente in quello del Belgio, sono distinti e separati.

Per me basta il sapere che gli enti morali in discorso esistono, diversamente dagli individui, non per naturale loro diritto, ma in virtù di un atto sempre rievocabile di sovrana autorità, e che colla soppressione gl'individui che vi sono ascritti rientrano nel diritto comune, anzichè essere posti fuori del medesimo.

Non crederei tuttavia d'aver pienamente soddisfatto al compito che mi sono imposto se non rivolgeffi più direttamente alcune parole a coloro che, senza negare apertamente la competenza del potere civile a sopprimere i corpi morali di cui si tratta, tentano di renderla affatto inane per una via indiretta, non ammettendo che ciò possa farsi pel solo motivo di scemata o cessata utilità, dappoichè, fidando nella concessione fatta dal potere civile, si procacciarono i mezzi di costituirsi e di sussistere, e si sottomiserò alle obbligazioni ed ai sacrifici loro imposti.

Questo argomento, sotto una mala intesa apparenza di

ossequio verso la Santa Sede, condanna come ingiuste ed inique tutte le soppressioni finora fatte con annuenza della medesima, le quali non sono per lo più appoggiate ad altri motivi che alle necessità dello Stato e della Chiesa ed alla menomata importanza ed utilità di siffatte istituzioni.

Gli opposenti non hanno pensato neppure che la maggior parte degli ordini religiosi avendo un voto speciale e caratteristico, che non possono più o non vogliono adempiere, è cessata per proprio fatto o per le sopravvenute mutazioni la condizione e lo scopo della loro esistenza.

Non hanno nè anche posto mente alla differenza che passa tra la personalità civile degli individui, e quella dei corpi morali, la condizione dei quali, rimpetto alla civile ed ecclesiastica autorità, non dovevano ignorare quelli che vi si ascrissero o disposero dei beni in favore dei medesimi.

Aggiungerò ora pochi e rapidi cenni sulla presente condizione economica e politica del clero in generale rimpetto allo Stato.

I dati statistici con tanta cura raccolti dal Ministero ed esposti sommariamente nell'elaborato rapporto della Commissione della Camera elettiva, mi permettono di essere brevissimo.

Seicento e più comunità religiose d'ordini diversi; otto mila cinquecento regolari dell'uno e dell'altro sesso; migliaia di beneficii *sine cura*; diciassette circa milioni di rendite ecclesiastiche che al 4 per cento formano un capitale di circa quattrocento milioni sottratto al libero commercio; ed in tanta sovrabbondanza di mezzi un clero parrocchiale gemente nell'indigenza, sono cifre e dati troppo eloquenti per sè stessi che rivelano una delle più gravi piaghe economiche del nostro Stato.

Ora, essendo la religione la più sicura guarentigia dell'ordine sociale, il decadimento ed avvilitamento del servizio parrocchiale racchiude eziandio il più funesto germe di corruzione morale e politica, anche senza supporre dirette e sovversive mene.

Siavi pure qualche inesattezza nei computi fatti, o per avere accumulato una parte di fondi non rigorosamente ecclesiastici, o per non esservi annesso il quadro delle passività; il divario di qualche milione di rendita e di cinquanta ed anche più milioni di capitale non muta l'essenza della questione.

Noi dobbiamo soprattutto avere sott'occhio che alcuni vescovadi eccedono forse le cento mila lire (somma eguale a quella che hanno tutti insieme i vescovi del Belgio e dupla di quella dell'arcivescovo di Parigi), mentre altri vescovadi non oltrepassano le lire 10 mila.

Fra 4 mila e più parroci un buon numero è dotato di lire 3000 di reddito, altri raggiungono e passano ancora lire 10 mila; la maggior parte però non giunge a lire mille e neppure a 500, e nella Sardegna a lire 240, senza parlare della deplorabile condizione dei vice-parroci e coadiutori in generale.

E vi sarà tuttavia chi vorrà perpetuare tanta disparità ed ingiustizia? O vedere le parrocchie deserte? Ovvero imporre nuovi tributi ai popoli esausti per soccorrere ai parroci indigenti, mentre le stesse rendite ecclesiastiche se fossero con equa bilancia rivolte al vero ed unico loro scopo basterebbero largamente a tutti i bisogni del culto?

E ciò senza mettere a calcolo l'incremento dell'industria e della produzione col ridonare alla coltura ed al commercio tanti fondi or'pressochè inproduttivi.

Animati come tutti siamo da un sincero amore della religione dei nostri padri che non può andar disgiunto dall'impegno di promuovere il bene della patria, che può solo risultare dall'armonia di tutti gli interessi nel concetto morale della medesima rappresentati, forza è concludere che questo stato di cose non può durare, e richiede pronto ed energico riparo, a fronte massime dei sempre crescenti nostri bisogni.

Signori, molto ci resta ancora a fare per il miglioramento materiale e morale dei popoli.

In diverse parti dello Stato mancano i più indispensabili ricoveri ed istituti di beneficenza, ed è pure un desiderio l'attuazione del disposto degli articoli 17, 18, 27 e 28 del Codice penale, secondo l'indole delle diverse pene in essi contemplate.

Queste cose che possono a prima giunta parere estranee al subbietto, ho voluto accennare nella conclusione di questo mio qualunque discorso, per dimostrare che reali sono pur troppo e molteplici i nostri bisogni e tali che senza mezzi straordinari e senza radicali riforme non potremo mai venirne a capo.

I ministri della religione, fedeli alla divina loro missione, applaudiranno anche essi, ne sono certo, sinceramente al progresso morale dei popoli che sarà sempre in gran parte dovuto alla benefica loro influenza.

Se ora pendono alquanto incerti all'aspetto di tante novità, e si mostrano più che mai solleciti dell'avvenire, non dobbiamo loro farne un appunto pensando che il tempo

e l'esperienza è il solo efficace rimedio alla divergenza delle opinioni nelle politiche riforme.

Vendicati così i principii su i quali poggia la sovranità dello Stato nell'interesse eziandio della religione, affinché abdicandoli, non si renda poi impossibile ogni accordo, ed avendo pure accennato alla necessità d'introdurre qualche temperamento nella parte esecutiva della legge, ho spiegato abbastanza che mi accosto al voto dei due onorevoli membri dell'ufficio centrale che hanno ammesso esattamente gli stessi principii e tracciato i punti, per così dire, cardinali della riforma del progetto che giudico anche io opportuni, e per sè stessi, e come solo probabile mezzo di conciliazione.

Altri ne aveva ancora in vista, ma rinunzio di buon grado ad ogni propria idea, pregando quei due signori senatori di voler formolare il loro concetto, fiducioso che ciò basterà per correggere la legge di quella durezza nei mezzi d'esecuzione che a molti l'hanno resa meno accetta. *(Bravo! Bene!)*

PRESIDENTE. Essendo prossima l'ora in cui la Camera è solita a sciogliere le sue adunanze, ed essendo molti gli iscritti, io interrogo il Senato se vuole rimandare la discussione a domani.

Voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. La discussione sarà dunque continuata a domani al tocco.

L'adunanza è levata alle ore 5.

TORNATA DEL 24 APRILE 1855

— 21 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Omaggio — Seguito della discussione generale sul progetto di legge per la soppressione di comunità e stabilimenti religiosi ed altri provvedimenti intesi a migliorare la condizione dei parroci più bisognosi — Discorso del senatore Della Torre contro il progetto — Risposta del ministro di grazia e giustizia — Dichiarazione del senatore Sclopis, membro dell'ufficio centrale — Parlano in favore del progetto i senatori Pinelli e Siccardi; contro il senatore Laigi di Collegno.*

La seduta è aperta alle ore 1 3/4 pomeridiane.

QUARANTA, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Legge pure il seguente sunto di petizioni:

1954. Il preposito della Congregazione dell'Oratorio di San Filippo di Mondovì Breo, a nome dei componenti la medesima, protesta contro la taccia loro apposta di aver carpita le sottoscrizioni di ragazzi affidati alla loro educazione ad una petizione per il rigetto della legge abolitiva dei conventi, e prega il Senato di volergli dar atto di tale

sua dichiarazione che si dice pronto a giustificare all'uopo nelle forme più solenni e legali.

1955. Il signor Giuseppe Tallone, consigliere delegato del comune di Bernezzo, provincia di Cuneo; 5 abitanti del comune di Castelnuovo, provincia d'Ivrea; 8 del comune di Monteu-Roero, provincia d'Alba; 4 del comune di Drusacco, provincia d'Ivrea; 10 del comune di Sommano, provincia d'Alba; Cima Giovanni, consigliere municipale di Settimo Rottaro, provincia d'Ivrea; il sindaco ed un consigliere di Challant St-Victor, provincia d'Assisi; e Giuseppe

Vanello di Millesimo, provincia di Savona, ritrattano le firme da essi apposte ad altrettante petizioni in favore della legge abolitiva dei conventi, della quale domandano invece il rigetto.

1956. I prevosti delle parrocchie di Dogliani, di Vari-sella, di San Biagio, di Campoferro, ed i parroci di San Lorenzo in Cerignale, di Oriolo, di Garesio, di Tonno, del SS^{mo} Nome di Maria di Mondovì Pasco dei Monti, di Vernante, di Argentera e di Voghera, dichiarano rifiutare qualunque sussidio proveniente dalla legge per la soppressione di comunità e stabilimenti religiosi, senza l'intervento della Santa Sede.

1957. Donna avv. Giacomo, Ianini Giuseppe, Lavarini Giuseppe, avv. Oliva Antonio, Giuseppe Oliva, Peretti Domenico, Nelli Filippo, Degiuli Angelo, Galloni Giovanni, Pietro Pattoni, Moutain Giuseppe, Borini Giuseppe, Fedele Degiuli e l'avv. Giuseppe Oliva, tutti del comune di Mergozzo, provincia di Pallanza.

Da questa petizione appare che essendosi presentato ai suddetti un modulo di ritrattazione delle firme da essi apposte ad una petizione in favore della legge abolitiva dei conventi, i medesimi invece dichiarano di confermare il loro voto per l'adozione della legge medesima.

1958. Il Consiglio delegato della città di Thonon e diversi abitanti della provincia del Chiabrese domandano che la strada provinciale per Albertville, Faverges, Anneey, La Roche, Bonneville e Thonon venga classificata tra le strade reali.

1959. Mille cento e sessanta abitanti della diocesi di Novara,

1960. Ottocento quarantanove abitanti della città d'Acqui,

1961. Due sacerdoti della diocesi d'Acqui,

1962. Novanta abitanti del comune di Grogna, provincia d'Acqui, con 4 sacerdoti,

1963. Ventisette abitanti del comune di Mosca, provincia d'Asti,

1964. Trentadue abitanti della parrocchia di Castelletto di Erro, provincia d'Acqui, con 2 sacerdoti,

1965. Il sindaco del comune di Masullas, provincia d'Oristano, a nome pure di quel Consiglio delegato,

1966. Ventiquattro abitanti della provincia di Fossano,

1967. Novanta abitanti del comune di Bollano, provincia di Levante,

1968. Settantotto abitanti della parrocchia di Manarola, provincia di Spezia,

1969. Settantasei abitanti del comune di Biomaggiore, provincia di Spezia,

1970. Trentasei abitanti della borgata della Veglia, provincia di Mondovì,

1971. Cento cinquantan abitanti del comune di Ventimiglia, provincia di San Remo,

1972. Duecento venticinque abitanti della città di Tortona,

1973. Venti abitanti della borgata di Pianetto, provincia d'Ivrea,

Domandano che venga rigettato il progetto di legge sulla soppressione di comunità e stabilimenti religiosi, ecc.

PRESIDENTE. Debbo rendere conto alla Camera di un omaggio fattole dalla reale Accademia delle scienze, di una copia delle Memorie da essa pubblicate fino al giorno d'oggi.

Preziosissimo omaggio che contiene gran copia di memorie scientifiche e letterarie di somma importanza, pel quale il presidente si riserva di farne i dovuti ringraziamenti a nome del Senato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA SOPPRESSIONE DI COMUNITÀ E STABILIMENTI RELIGIOSI ED ALTRI PROVVEDIMENTI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci porta a riprendere la discussione sulla legge concernente la soppressione di comunità religiose.

La parola, secondo l'ordine d'iscrizione, appartiene al signor maresciallo Della Torre.

DELLA TORRE. Monsieur le président, messieurs les sénateurs.

Comptant sur votre bienveillance, je vais, avant d'entrer dans l'examen de la loi, rappeler à votre souvenir quelques faits qui l'ont précédée et qui me paraissent de nature à éclairer la question et à nous la faire juger sous son véritable point de vue.

J'ai vu avec une pénible surprise, MM. les sénateurs, que M. le garde-des-sceaux nous ait présenté une loi relative aux couvents, aux monastères, et à tous les établissements religieux, sans nous avoir dit un mot pour chercher à justifier ou au moins pour expliquer les actes arbitraires, violents et inconstitutionnels qu'il a accomplis de sa propre autorité en s'emparant de vive force, il y a quelques mois, des biens appartenants au séminaire archiepiscopal, aux couvents des Chartreux, des Capucines et des Dames de St-Jean de Latran.

Vous savez comme moi, MM., et M. le garde-des-sceaux devrait le savoir mieux que nous tous, que d'après le Statut qui nous régit toutes les propriétés sont déclarées inviolables, qu'on ne peut porter atteinte au droit de propriété que quand il s'agit de l'utilité publique et moyennant une loi émanée des trois pouvoirs de l'État, dans laquelle cette utilité publique doit être déclarée, loi qui fixe en même temps le montant de l'indemnité à laquelle a droit le citoyen dépossédé.

De même, sauf le cas de flagrant délit, personne ne peut être arrêté sans un mandat d'amener du juge compétent, comme aussi la force publique ne peut pas pénétrer dans le domicile d'un citoyen contre sa volonté sans une ordonnance du juge qui autorise cette force publique à le faire, et qui indique s'il est question d'arrestation, de séquestre, de perquisition ou de tel autre acte qui serait nécessaire dans l'intérêt de la justice.

Eh bien, MM., au lieu de présenter une loi, des ordonnances, des décrets du juge, M. le garde-des-sceaux, de sa propre autorité privée a écrit trois lettres aux supérieurs des couvents dont j'ai parlé, en leur enjoignant d'abandonner leur domicile tel jour, à telle heure, sous peine d'être expulsés par la force publique. C'est ce qui est arrivé; mais par une aggravation, dont il est difficile de comprendre le motif, la force publique a pénétré à deux heures après minuit avec escalade et rupture des murs dans le domicile de religieuses, qui à cause de leur clôture ne pouvaient consentir à ce que des étrangers pénétrassent dans leurs couvents.

En réfléchissant, MM., à l'heure choisie, aux moyens employés, et au rôle fâcheux que l'on a fait jouer à la force publique, on ne sait ce qui frappe le plus dans cette triste affaire de l'odieuse, de l'injuste, ou du ridicule.

MM., il y a un pays où des faits semblables peuvent

avoir lieu; ce pays c'est la Turquie, car les lettres visiriales y ont force de loi aussi bien que les actes du Sultan. Mais, MM., le Gouvernement turc n'est pas un Gouvernement constitutionnel; d'ailleurs l'empire turc est un très-vaste empire et il n'y a qu'un seul grand visir.

Nous au contraire, nous avons sept ministres égaux en droit, en pouvoir, en autorité, et si l'un d'eux peut mettre sa volonté personnelle au dessus des lois, et faire agir la force publique d'une manière opposée à la loi, les six autres ont le même pouvoir. Ainsi nous aurions donc sept ministres mettant non seulement leur volonté au dessus des lois, mais pouvant abroger telle ou telle loi qui ne leur convient pas, ou faire agir la force publique d'une manière tout à fait opposée à la loi.

Je vous demande, MM., si un pays où les choses se passent ainsi est un pays constitutionnel et si les Chambres sont des vrais pouvoirs de l'État!

MM. les sénateurs, le Sénat est spécialement chargé de veiller au maintien du Statut, et s'il ne donne pas un blâme sévère à un pareil attentat, il en autorise la répétition à l'avenir.

Dans ce cas, je vous demande, MM., si nos Chambres sont autre chose qu'un vain simulacre de pouvoir et si tout n'est pas soumis chez nous à l'arbitraire ministériel, qui est la forme de gouvernement jugée depuis longtemps comme la plus funeste et surtout la plus humiliante pour les nations!

Or, remarquez-le bien, messieurs, M. le garde-des-sceaux au lieu de reconnaître qu'il a violé le Statut, vient de nous présenter une loi sur les ordres religieux qui embrasse tout le clergé, et cette loi est empreinte du même esprit arbitraire et despotique qui a caractérisé les actes que je viens de vous signaler.

MM. les sénateurs, cette loi que nous discutons aujourd'hui, prise dans son ensemble rappelle d'anciens statuts du temps féodal, qui existaient dans quelques cantons de Normandie, et qui disaient que *les serfs étaient taillables et corvéables à merci*.

Ce que l'on vous demande aujourd'hui de décréter taillable et corvéable à merci c'est le clergé; en effet, que dit la loi? Livrez-moi le clergé régulier, je m'emparerai des couvents, des monastères, j'en expulserai un grand nombre de religieux et de religieuses, auxquels je donnerai une petite pension, et chacun se tirera d'affaires comme il pourra.

Quant aux monastères qui seront temporairement conservés je me réserve le droit de les annuler si je juge à propos de le faire. En attendant, je prescrirai les règles qu'ils devront observer sous peine de suppression immédiate, et les biens des couvents supprimés sont réunis au domaine qui les administrera.

Quant au clergé séculier, le garde-des-sceaux nous annonce sommairement qu'il supprimera les bénéfices simples, la plupart des Chapitres, les églises collégiales, et de plus qu'il imposera une forte taxe sur l'épiscopat, qui pourra s'élever, selon les cas, jusqu'à la moitié du revenu. Vous le voyez, messieurs, M. le garde-des-sceaux appesantit sa main sur tout le clergé, séculier et régulier.

En ce qui touche au clergé régulier, on peut dire qu'il en brise l'existence, et tout ce bouleversement se fait sans qu'il soit question de s'entendre avec le Souverain Pontife, qui cependant est de droit divin le chef de l'Église, qui est le défenseur de ses droits, et qui seul a le pouvoir de lier et de délier.

Sans doute, M. le garde-des-sceaux s'arroge ce pouvoir, puisqu'il met bon nombre de religieux et de religieuses dans l'impossibilité d'accomplir leurs vœux, et que d'ailleurs il veut faire des règles qui peuvent être opposées à ces mêmes vœux.

Mais qui sont-ils ces religieux, ces religieuses, ce clergé qui doivent être livrés à son arbitraire? Eh, MM., ce sont nos filles, nos sœurs, nos nièces, nos frères, nos parents, et surtout nos concitoyens, car le grand nombre, l'immense majorité du clergé dans notre pays se compose de nationaux.

Et cependant, en vertu du Statut qui nous régit, leurs propriétés sont inviolables, leur liberté est assurée, leur domicile doit être respecté; et quant au droit d'association, ils le possèdent; par la même raison que l'association est permise quand il s'agit de commerce, d'industrie, d'arts, de sciences, et même des choses les plus frivoles, il est bien juste que l'on n'empêche pas de s'associer pour prier Dieu de la manière que l'on sait lui être la plus agréable.

Cette loi, MM., est d'ailleurs contraire à plusieurs Concordats conclus avec le Saint-Siège; ainsi, elle est à la fois contraire au Statut, à la religion, à l'équité et à la justice.

Cette loi est blâmable à tous les points de vue, mais pour la rendre un peu moins odieuse et blâmable, on cherche à nous la présenter comme un objet d'utilité publique, et cette utilité consisterait en ce qu'on dégrève les finances du Piémont de 920,000 francs environ, qui seront payés avec les biens mêmes de l'Église.

Je crois, MM., qu'en employant des moyens réguliers il aurait été possible d'arriver à ce résultat; mais maintenant qu'il faut juger la loi en elle-même, je dis que d'un côté je vois 900,000 francs, et de l'autre les droits, l'équité, la justice, le Statut, la religion. Pour ma part je les préfère à 900,000 francs, et j'espère que la majorité du Sénat sera de mon opinion.

MM., je repousse cette loi parce qu'elle est anti-religieuse, qu'elle nous conduit droit au schisme, et bientôt à la persécution religieuse; je la repousse parce qu'elle est une loi arbitraire, qu'elle contient une violation flagrante du Statut et des droits de nos concitoyens; je la repousse parce qu'elle est révolutionnaire, qu'elle présente un acte législatif comme une prime au communisme qui peu à peu s'infiltrerait dans nos lois.

Je suis né, je veux vivre et mourir dans la religion catholique, apostolique et romaine, qui est la religion de nos pères, et qui heureusement est encore la religion de l'État; et en conséquence je repousse cette loi blâmée par tout l'épiscopat, hautement condamnée d'avance par plusieurs Conciles œcuméniques, par le Concile de Trente en particulier, et par le chef suprême de l'Église, l'oracle infallible du Vatican.

Ayant pris la parole après deux de nos honorables collègues qui ont parlé en faveur de la loi, vous vous êtes peut-être attendus, MM. les sénateurs, à me voir essayer de combattre leurs arguments; je sens que c'est pour moi une espèce de devoir; mais le temps m'a manqué, car leurs arguments étant presque tous tirés des faits anciens, il était nécessaire de combattre avec les mêmes armes; mais cela exigeait de longues recherches.

Je me borne, MM., à faire quelques courtes observations.

On ne peut pas admettre que la liberté de posséder

n'appartient à l'Église que depuis les lois de Justinien, car déjà sous Constatin, c'est à dire plusieurs siècles avant, une ordonnance impériale enjoignit aux magistrats romains de faire restituer aux églises chrétiennes les biens qui leur avaient été pris pendant la persécution.

Vous voyez donc, MM., qu'à cette époque l'Église possédait déjà des biens.

Quant aux lois qui se faisaient à Constantinople je vous ferai observer que le schisme et l'hérésie ont presque toujours siégé sur le trône impérial; il y a eu des empereurs Ariens, Eutichéens, Nestoriens, Iconoclastes, etc. Presque toutes les sectes orientales ont eu un empereur à leur tête et chaque fois que cela arrivait, il y avait une persécution nouvelle pour l'Église, les droits du catholicisme étaient méconnus, et on s'emparait des biens de l'Église.

Je crois qu'au début de son règne Justinien lui-même appartenait à une de ces sectes, mais j'ai un souvenir vague qu'à la fin de sa vie il est devenu catholique; toutefois, je n'oserais l'affirmer.

J'ai entendu citer le temps où l'Église possédait des fiefs. A cette époque, il y avait deux choses à distinguer: ainsi pour citer un nom, l'archevêque de Turin d'alors possédait en sa qualité d'archevêque de Turin certains biens de l'archevêché, mais en outre il pouvait être possesseur d'un fief, de Rivoli, par exemple, et alors, en même temps qu'il jouissait des droits du vassal, il en contractait tous les devoirs vis-à-vis de la souveraineté. Il pouvait donc être dépossédé du fief pour les mêmes motifs que les autres vassaux, il devait obéir au souverain, le suivre à la guerre, armer 40 ou 50 de ses serfs, et en prendre le commandement.

Les Papes se sont plusieurs fois élevés contre les abbés et les évêques, qui acceptaient des fiefs, parce que cela les mettait dans une situation particulière; il est certain qu'alors ils contractaient les obligations des possesseurs de fiefs, c'est à dire de partir pour faire la guerre. A la fin on est convenu qu'ils ne conduiraient plus leurs serfs à la guerre, mais qu'en retour ils armeraient 50 ou 60 hommes au lieu de 40 ou 50; c'est un arrangement qui se faisait de gré à gré entre le possesseur du fief et son suzerain. Mais les exemples anciens n'ont rien à faire avec notre position actuelle.

Quelques orateurs nous présentent le pouvoir civil comme maître absolu de toutes choses; le pouvoir civil n'a jamais été maître absolu de l'Église; l'Église est d'origine divine: elle a été fondée par Jésus-Christ, et ce qui a été fait par Dieu, l'homme ne peut pas le défaire. Je ne parle pas de la force.

Matériellement, les États sont une aggrégation d'hommes; chacun de nous a le triste pouvoir de faire le mal, et malheureusement nous en usons tous. L'État a aussi le triste pouvoir de faire le mal, et il en abuse d'autant plus qu'il a des conseillers, des flatteurs plus que chacun de nous.

Le pouvoir civil n'a donc pas en droit ce pouvoir absolu que quelques-uns veulent lui attribuer, puisque et surtout depuis l'établissement du Statut, nous avons tous des droits positifs vis-à-vis de lui, droits qu'il ne peut pas nous contester; et pas plus aux membres du clergé qu'aux autres citoyens.

Il y a plus: le Statut oblige l'État à traiter tous les citoyens de la même manière, puisqu'il reconnaît qu'ils sont tous égaux devant la loi.

Quant au tribut, il doit être imposé proportionnelle-

ment; le Statut est la loi suprême; sans le Statut nous n'avons plus rien à faire ici; c'est en vertu du Statut que nous sommes un pouvoir de l'État, et nous ne pouvons pas, d'après le Statut, accorder au pouvoir civil le droit d'imposer particulièrement une certaine classe de citoyens. Oh! je sais que MM. les ministres n'ont pas une grande tendresse pour le clergé; mais il peut venir un autre Ministre qui n'aime pas les hommes à argent, et qui par conséquent pourrait lui aussi imposer particulièrement les hommes à argent pour donner à ceux qui ne sont pas riches. C'est évident. Changez ce banc, changez les hommes, et vous avez des lois comme celle à laquelle je fais allusion.

MM., je ne pousserai pas plus loin cet examen; je vous remercie de m'avoir écouté avec patience et permis quelques digressions au début de mon discours.

Je crois que mes paroles auront jeté quelque lumière sur la question; j'ai rempli mon devoir de sénateur, comme j'ai l'habitude de le faire, surtout quand il s'agit de lois aussi graves que celle qui est aujourd'hui soumise à vos délibérations.

PRESIDENTE. È chiamato a parlare il senatore Pinelli.

BATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al ministro.

BATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Non nascondo, o signori, la dolorosa sensazione che ho provato nel vedere che uomini onorandi per la loro canizie, autorevoli per cariche che coprivano e direi anche per il sacro ministero di cui sono rivestiti, nel farsi ad oppugnare il progetto di legge sottoposto alle vostre deliberazioni abbiano trascorso in accuse e recriminazioni contro coloro che lo presentarono.

Il Ministero, credo, ha dato continuamente prova di moderazione nella lotta che è costretto a sostenere da più mesi. La longanimità, il silenzio dignitoso con cui tollera tutte le calunnie onde, fuori anche di questo recinto, fu fatto bersaglio da coloro che osteggiano il progetto, parava richiedere una pari moderazione da coloro che ci sono in questo recinto avversari.

Non sarebbe certamente mia intenzione, qualora volessi accettare la lotta sul terreno delle accuse e delle recriminazioni, di imitare cotale esempio. Accerto però il Senato che non mi mancherebbero le armi e che la materia non mi verrebbe meno. Ma io credo essere dovuto alla dignità del Parlamento, non che al sentimento della personale nostra dignità il non accettare questa lotta; quindi mi limiterò a rispondere semplicemente alle accuse, nè farò recriminazione di sorta.

L'onorevole maresciallo Della Torre, nell'esordire del suo discorso, si riferiva ad un fatto che ha già formato argomento di discussione in un altro recinto.

Egli ricordava la necessità in cui si trovò il Governo (nell'occasione in cui questa città era minacciata dalla invasione del colera), di occupare alcuni locali che si godevano da qualche comunità religiosa.

Egli disse che fu questo un abuso per parte dell'autorità governativa, che questo è un fatto che solo nell'anarchia potrebbe verificarsi, che in quel fatto vi è stata violazione della Costituzione e di ogni diritto di proprietà.

Veramente non mi attendeva che il maresciallo volesse darmi lezioni di costituzionalità; ma credo che abbia mal colta l'occasione.

Il Governo è investito del diritto, dico di più, ha il dovere tuttavolta che per necessità pubblica, per allontanare qualche calamità si presenti necessaria l'occupazione di un qualche sito, di una qualche proprietà, ha il dovere, io dico, ed un imperioso dovere di provvedere a tale necessità; se egli nol facesse, se egli permettesse che il male si aggravasse, certo egli sarebbe risponsabile dinanzi al paese delle conseguenze che ne potrebbero derivare.

Egli è innegabile che, se all'avvicinarsi del morbo asiatico non si fossero occupati alcuni locali per destinarli a coloro che ne sarebbero stati colpiti, il morbo avrebbe preso senza fallo proporzioni maggiori e la capitale sarebbe stata afflitta da maggiore calamità. A fronte dell'istante pericolo che cosa far dovea il Governo? Dovea provvedere il meglio che potesse, e provvedendo doveva anche avvisare al modo di risarcire coloro che venivano spossessati dei loro siti.

Quando non trattasi di proprietà possedute da individui, nel qual caso l'indennità vuol essere corrisposta in denaro, ma di proprietà spettanti a corpi morali, la sola indennità che possa dicevolmente assegnarsi alle persone appartenenti a tali corpi consiste nel procacciare loro un altro locale che possa servire agli usi a cui era destinato il locale occupato.

Il Governo, o signori, non mancò d'offrire ai religiosi Cistercensi ed alle canonichesse Lateranensi sufficienti locali in cui potessero ricoverarsi agevolmente. E non solo offrì quei locali, ma provvide ancora per l'indennità che equamente fosse loro dovuta; non mancò pure di fare le più vive istanze presso l'autorità ecclesiastica onde si accoñciasse a quei temperamenti che potessero conciliare i riguardi dovuti ai religiosi con le esigenze della salute pubblica.

E qui, posciachè sono tratto su questo terreno, debbo necessariamente a mia giustificazione dare lettura delle lunghe corrispondenze che si tennero tra il Governo e la autorità ecclesiastica, onde si conosca che il torto non fu certamente dal lato del Governo, ma, lo dico altamente, dal lato dell'autorità ecclesiastica, la quale ricusò qualunque offerta.

Ed è tanto più meritevole di essere notato il contegno dell'autorità ecclesiastica di questa diocesi, in quanto che in tutte le altre città dove fuvvi per parte del Governo domanda di occupazione di qualche locale tenuto da corporazioni, l'autorità ecclesiastica si prestò volontariamente alle esigenze del momento e non negò i debiti uffizi perchè i designati locali venissero immediatamente conceduti, e così il Governo non incontrò dal canto loro opposizione di sorta.

Ora, se il Senato me lo permette, darò lettura della richiesta che il Governo faceva e della risposta che otteneva dall'autorità ecclesiastica.

La prima lettera, in data del 9 agosto, che io scriveva al vicario generale di questa diocesi, era così concepita:

« Per la temuta invasione in questa capitale del morbo asiatico che da più giorni affligge altre città dello Stato, il sottoscritto guardasigilli aveva già annunziata al reverendissimo vicario generale della diocesi la probabile necessità in cui il Governo sarebbe trovato di designare alcuni degli edificii occupati da comunità religiose all'uso temporario di spedale, sia pei militari che pei cittadini.

« Il Consiglio di salute pubblica e le amministrazioni

a cui spetta di riferire in proposito e di suggerire al Governo i mezzi convenienti alla conservazione e tutela della salute pubblica, hanno diffatti vivamente rappresentata la gravità del pericolo nascente dall'angustia attuale degli spedali militari, e la manifesta insufficienza dei locali già destinati all'uso di lazzaretti, avuto rispetto alla popolazione della città ed alla loro capacità e situazione.

« Ora che si sono già avverati nella città alcuni casi di colera (il Senato ricorda infatti che nei primi giorni di agosto, quando si facevano queste istanze, il colera aveva già incominciato a mietere qualche vittima in questa città), e temesi pur troppo la propagazione del morbo, il Governo del Re è strettamente obbligato a non ritardare di più i divisati provvedimenti.

« Gli edificii occupati da famiglie religiose che sono per ciò designate all'uso suddetto sono il convento dei Padri Domenicani, quello di Maria Vergine della Consolata tenuto dai Padri Oblati, il monastero di Santa Croce e quello delle monache Cappuccine.

« Quanto ai due primi il sottoscritto guardasigilli darà ai rispettivi superiori dei medesimi immediata comunicazione della presa deliberazione; ma quanto ai due monasteri è necessario che il superiore ecclesiastico della diocesi assuma il carico di dare i provvedimenti che occorrono perchè lo sgombero degli edificii e la traslocazione delle monache abbiano effetto pel giorno di sabato 12 corrente agosto.

« Il Governo del Re è veramente rincrescevole di dover costringere le prelodate comunità religiose e massimamente le reverende monache dell'uno e dell'altro monastero a sì grave sacrificio; ma egli deve per forza obbedire alla suprema necessità della salute pubblica, e punto non dubita che le stesse monache, apprezzando l'urgenza e l'imperiosità della circostanza, daranno con mite rassegnazione una bella prova di carità e di amore al paese.

« A tenore adunque della deliberazione presa dal Governo rimane stabilito che le reverende monache di Santa Croce e le Cappuccine lasceranno a disposizione del Governo sino a nuovo ordine i rispettivi edificii dei loro monasteri, e conseguentemente il signor vicario generale della diocesi è colla presente invitato a dare immediatamente le occorrenti disposizioni perchè le stesse monache sieno traslocate in altri monasteri dello Stato appartenenti alla loro religione, o dove meglio potrà combinarsi il loro soggiorno.

« Il Governo del Re provvederà perchè sieno rimborsate a chi di ragione le spese relative a tale traslocamento, e prevedendo pure che lo stabilimento delle monache Cappuccine in altri luoghi possa riuscir con maggior difficoltà, dichiarasi anche disposto di fare un equo assegnamento a quelle fra le stesse monache Cappuccine che colla debita autorizzazione eleggessero di vivere fuori del chiostro.

« Deve il sottoscritto aggiungere che il Governo provvederà eziandio perchè in tutte le chiese attinenti ai conventi e monasteri suddetti sia debitamente continuata la uffiziatura a comodo della popolazione e prenderà volenterosamente in proposito coll'autorità ecclesiastica, gli opportuni concerti.

« Attenderà frattanto dal reverendissimo signor vicario generale un pronto riscontro alla presente, ed insieme la assicurazione che le deliberazioni prese dal regio Governo saranno senza esitazione alcuna prontamente eseguite. »

Vi fu una lunghissima corrispondenza, dalla quale (per non recar tedio al Senato) appare che l'autorità ecclesiastica ricusò assolutamente di aderire alla richiesta.

Darò tuttavia lettura dell'ultima lettera, dopo la quale furono poi presi i provvedimenti per cui dovevasi l'onorevole maresciallo:

« Torino, il 15 agosto 1854.

« *Eccellenza,*

« Ho ricevuto ieri sera ad ora tarda il dispaccio del giorno, al quale riscontrando, giacchè V. E. non vuole che l'autorità ecclesiastica entri a discutere la giustizia, la legalità e l'opportunità della esecuzione della presa deliberazione di occupare i monasteri delle reverende monache Cappuccine e canonichesse Lateranensi di Santa Croce, io mi vedo in dovere di dichiarare che non posso nè direttamente, nè indirettamente concorrervi, e nel caso che Dio voglia permettere che colla forza venga violata la clausura monacale, sieno conculcate le leggi e soffocati i diritti sulla proprietà, sarò mio malgrado costretto di protestare pubblicamente a nome della Chiesa contro un tale atto.

« L'opinione pubblica giudica sin d'ora e la storia porrà poi meglio ancora in chiaro i motivi della differenza tra la ecclesiastica e civile podestà. Io lascio pure a V. E. la responsabilità della grave e funesta impressione che arrecheranno sull'animo delle religiose naturalmente timide, di cui altre si trovano colpite da gravi sebbene accidentali malattie, altre da abituali incomodi travagliate, altre in età provetta ed in istato di cronicismo, la violenza che loro venga fatta per espellerle dal loro asilo, gli insulti personali che non mancano in simili circostanze, non che del guasto e del derubamento che ne conseguita dalla repentina irruzione del pubblico nel monastero.

« Nel porgerle questo riscontro, ho l'onore di raffer-
marmi

« CELESTINO FISSORE, *Provicario generale.* »

E ciò perchè nella lettera precedente voleva l'autorità ecclesiastica discutere se fosse essenzialmente necessario per il ricovero dei militari e per il ricovero degli ammalati l'ampiezza di questi locali.

Ora io domando se il Governo poteva entrare in discussione su di tale argomento coll'autorità ecclesiastica, se non sia ufficio tutto proprio ed esclusivo del Governo di attendere a ciò che sia richiesto dalla salute pubblica anzichè sottoporre il suo giudizio all'autorità ecclesiastica; perciò il Governo rispondeva che della necessità dell'occupazione egli solo era il giudice competente e che non poteva entrare in simile discussione coll'autorità ecclesiastica.

Ecco i termini della risposta che il Governo fece in data 15 agosto:

« Il Governo è il solo giudice competente per apprezzare i bisogni della società civile e fare giusta stima delle circostanze dei tempi e delle opportunità delle misure che riguardino la salute pubblica.

« Le deliberazioni che egli crede di prendere per compiere quest'ufficio, siccome riflettono unicamente la sua responsabilità morale e legale, non possono essere dipendenti da altra autorità che vi sia estranea.

« Quindi da che il Governo, come già fu reiteratamente significato al reverende signor vicario generale, ha riconosciuto, nell'interesse della salute pubblica, urgente e necessaria l'occupazione dei locali attualmente destinati per

monasteri di Santa Croce e delle Cappuccine, la determinazione presa a questo riguardo non poteva e non può formare oggetto di discussione coll'autorità ecclesiastica.

« È questo un fatto proprio del Governo, di cui egli solo ed esclusivamente risponde.

« L'autorità ecclesiastica deve ritenere questo fatto come un caso di forza maggiore, sul quale non le appartiene di portar giudizio, e quindi, sottomettendosi all'impero delle circostanze, deve, a ragione della propria istituzione, secondare il Governo, all'effetto di rendere meno gravi le conseguenze della determinazione riguardante le monache, acciocchè sieno usate alle medesime tutti quei riguardi e quei temperamenti cui si profferiva e si profferisce ancora il Governo propenso. Ciò si deve dal superiore ecclesiastico non solo per rispetto al Governo, ma nell'interesse delle persone medesime che sono poste sotto la speciale di lui tutela.

« Altrimenti operando l'autorità ecclesiastica dà segno di voler riluttare contro la suprema autorità civile a cui deggiono sottomettersi tutti coloro che sono nello Stato, e di voler sollevare difficoltà e promuovere scandali. Ma la responsabilità di tutti gli inconvenienti che potrebbero per avventura derivare dalla forzata esecuzione delle determinazioni che il Governo fu in dovere di prendere e che intende certamente di mantenere, ricadrà sopra coloro che gli ricusarono quel concorso a cui nell'urgenza del caso non potevano ragionevolmente rifiutarsi.

« Perciò, la temuta violazione della clausura monacale e tutte le altre conseguenze cui accenna la lettera di S. S. reverendissima non ad altri che a lei sola dovranno imputarsi, poichè incumbendo a lei il dovere, ed avendo il mezzo d'impedire simili inconvenienti, vi si rifiuta senza ragione.

« Le disposizioni perchè sieno apprestati i locali necessari per ricevere le monache di cui dovrà operarsi il traslocamento sono date, ed il Governo ebbe testè l'avviso che il monastero d'Asti, segnatamente, trovasi omai allestito.

« Il guardasigilli pertanto, facendo pronto riscontro alla lettera del giorno d'oggi del reverendo signor vicario generale, deve aggiungere particolarmente che rispetto a quelle monache le quali, o per età o per infermità non potessero adattarsi al traslocamento, si avviserà all'uopo a quegli speciali riguardi che possa richiedere la loro condizione, purchè invece di persistere nell'assoluto rifiuto, voglia, chi debbe, accostarsi agli opportuni concerti.

« Si persuada quindi S. S. reverendissima che il Governo del Re non si lascia smuovere nè da minacce, nè da eseguite proteste, e che saprà all'uopo mantenere inviolati i diritti del potere civile e reprimere legalmente ogni maniera di scandali.

« Il guardasigilli ripete alla S. S. reverendissima i sensi della più distinta considerazione. »

Ora il Senato ha cognizione delle pratiche che il Governo fece presso l'autorità ecclesiastica, delle buone disposizioni che egli venne significando alla medesima onde usare i dovuti riguardi a quelle religiose che a ragione della salute pubblica dovevano essere traslocate altrove; ed io domando se, ciò posto, il Governo possa essere giustamente accagionato delle conseguenze, cui, non le disposizioni da esso date, ma l'ostinato rifiuto dell'autorità ecclesiastica venne a produrre.

Il Governo, lo ripeto, era nel suo diritto e nello stretto

dovere di provvedere, come fece, alla salute pubblica; egli doveva bensì avvisare al modo di indennizzare convenevolmente le persone che venivano ad essere spossessate dei loro locali; ma l'indennità doveva solamente consistere nel destinare loro altri locali; ed altri locali furono effettivamente offerti. Non fuvi dunque violazione nè di diritti individuali, nè di proprietà privata, nè di Statuto, poichè e dallo Statuto e dalle leggi il Governo riconosce la suprema missione di provvedere all'interesse della pubblica salute.

DELLA TORRE. La réponse que vient de faire M. le garde-des-sceaux donne à mon discours la forme d'une interpellation; je voudrais donc....

PRESIDENTE. M. le ministre n'a pas encore terminé son discours.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Dopo di avere in questo modo risposto all'accusa che si era personalmente e per un fatto particolare a me diretta dall'onorevole maresciallo, io entrò a discorrere sul merito del progetto; sarò per altro brevissimo, e mi riserverò, occorrendo, di prendere un'altra volta la parola. Sarò, dico, brevissimo, poichè io credo che le risposte date dagli onorevoli oratori che parlarono in senso favorevole al progetto a coloro che parlarono in senso contrario abbiano vittoriosamente risposto a tutte le difficoltà; nè mi pare che tali difficoltà siano cresciute pel discorso dell'onorevole maresciallo che ultimamente parlava. Se ho ben compreso il suo discorso, egli si limita a dire che il progetto in discussione offende i principii di giustizia, è contrario allo Statuto, e scorza le fondamenta della società; che questo è un progetto arbitrario, e che perciò vuol essere rigettato.

Per rispondere, o signori, a questo genere di argomenti, mi basterebbe il dire: che il progetto di legge è fondato sopra i principii immutabili della giustizia, ed è alieno da ogni maniera di arbitrii; che esso progetto è ben lungi dal violare lo Statuto, e lascia illesi i diritti di proprietà. *(Ilarità)*

Ma giacchè ho la parola, dirò poche cose, e mi riuscirà tanto più agevole il restringere in breve il mio discorso in quanto che a fondamento della giustizia e della convenienza del progetto mi basterebbe lo appoggiarmi all'autorità dei due membri dell'ufficio centrale, che furono i più decisi oppositori del progetto, essi che non vollero accettarlo in nessuna parte.

Discorrendo per verità la loro relazione, io trovo che essi ammettono nei termini i più espliciti ed in guisa da rinvolvere ogni dubbio, la necessità d'una più equa ripartizione dei beni ecclesiastici; essi riconoscono che è sommamente conveniente, e non solo è conveniente per lo Stato, ma per la Chiesa, che siano d'assai ridotte le corporazioni religiose: essi pure in ciò consentono, che è contrario ad ogni principio di giustizia, contrario ad ogni sentimento di equità che il bilancio dello Stato debba ancora comprendere quella somma di 928,412 lire, che nei passati anni veniva corrisposta per sussidiare il clero.

Era per verità impossibile che tali verità si ponessero in dubbio; era impossibile il negare la giustizia, la necessità d'una più equa ripartizione dei beni ecclesiastici. Mentre si veggono benefici con una rendita di oltre 100,000 lire, a fronte di altri benefici la cui rendita non arriva nemmeno alle 500 lire, è forse giusto, è forse consentaneo ai principii della religione che esista questa disparità fra i membri del clero? No certamente: perciò un provvedimento era necessario, e gli onorevoli membri dell'ufficio

centrale oppositori al progetto non poterono questa necessità disconoscere.

Parlando ora dei membri delle corporazioni religiose, è innegabile che il numero dei claustrali dell'uno e dell'altro sesso è sterminato; basti il dire che in una popolazione la quale non arriva a 5 milioni, il numero dei membri delle corporazioni religiose non si dilunga dai 9000. Cotesto numero è veramente eccessivo e fuori d'ogni proporzione, fattone il ragguaglio coi monaci degli altri Stati, anche i più cattolici.

Se parlasi poi delle 928,000 lire di cui si volle sgravare lo Stato, posciachè, fatta la ricognizione delle rendite della Chiesa, venne a risultare che eccedono l'annua somma di 12 milioni, sarebbe certamente ingiusto che le finanze dello Stato, già oberate da altre passività, dovessero ancora somministrare la somma annua di circa un milione pel mantenimento del clero.

Ma i membri dell'ufficio centrale nell'ammettere questa verità dissero di non poter consentire nei mezzi che il Governo propone per raggiungere l'intento. Essi dicono: approviamo il fine, ma vi neghiamo i mezzi di conseguirlo.

Prima di tutto sarebbe stato, a dir vero, desiderabile che gli onorevoli senatori i quali riconoscevano la giustizia dell'intento della legge, ma che dissentivano quanto ai mezzi proposti, ci avessero indicati quegli altri mezzi che a loro avviso fossero all'uopo i più confacenti.

Certamente l'ingegno e la dottrina onde sono forniti gli onorevoli oppositori avrebbero loro suggerito cotesti mezzi di ottenere l'intento; ma l'aver essi tralasciato di proporli induce a credere che i soli mezzi possibili siano appunto quelli che sono dal Governo indicati con questo progetto.

Nè la cosa può essere altrimenti, poichè i mezzi proposti si confondono collo scopo che la legge si propone; il quale scopo è dagli stessi oppositori giudicato giustissimo, epperò accettabile.

Ed invero, a che cosa intende il progetto, e quali sono i mezzi coi quali cerca di raggiungere il suo intento? Il progetto intende ad introdurre la più equa ripartizione dei beni ecclesiastici, imporre una tassa sopra i benefici che sono più largamente e doviziosamente provveduti affinchè la tassa ridondi a vantaggio di quei benefici i cui provvisti mancano perfino del necessario.

Ora io domando se questo mezzo non si confonda, non s'identifichi coll'intento che venne riconosciuto giusto dagli onorevoli oppositori.

E similmente per ciò che riguarda il numero stragrande di membri delle corporazioni religiose, qual altro mezzo si può immaginare più acconcio ad ottenere l'intento della loro riduzione, se non quello di stabilire che una parte delle corporazioni debba cessare d'avere una esistenza civile, contenendosi così la legge entro i limiti dell'autorità civile? Io vorrei che mi si indicasse in qual altro modo sia possibile la riduzione delle corporazioni se non si prescrive che il numero loro, come attualmente esiste, venga circoscritto entro i più angusti termini.

Infine, per ciò che ha tratto alla liberazione, allo sgravio delle finanze dell'annuo contributo di 928,000 lire, mezzo unico si è quello di procurare che con ciò che sovrabbonda ad alcuni beneficiati si venga al soccorso di quelli che sono in maggior bisogno.

Vede adunque il Senato che i mezzi proposti essenzialmente si riducono ad una più equa ripartizione, e per conseguente sono l'identificazione di quello scopo che gli

onorevoli commissari ammettevano essere giustissimo. Ma tuttavia respingono cotesti mezzi e l'insieme del progetto, dicendo che per esso non si può raggiungere intieramente quella più equa ripartizione di beni ecclesiastici a cui dobbiamo mirare; e che inoltre operando in questo modo si rendono forse più difficili le trattative colla Corte pontificia.

Io confesso che realmente in forza di questo progetto di legge non si raggiunge quella perfetta ripartizione di beni ecclesiastici che sarebbe a desiderarsi; ma tuttavia il Governo non andò più oltre, perchè volle contenersi entro i confini nei quali è ristretta l'autorità civile. Ma perchè non si può ottenere quella più equa e più perfetta ripartizione che è nei nostri voti, alla quale noi dobbiamo ognora intendere, dovremmo intanto astenerci persino da quel poco di bene che è in facoltà del potere legislativo di effettuare? Io non veggio ragione perchè, non potendosi fare il più, non si faccia il meno che è possibile.

Gli onorevoli oppositori respingono il progetto dicendo che non è perfetto.

Ammettiamo pure che non sia perfetto, ma almeno appagateri di ciò che è imperfetto se tuttavia, malgrado l'imperfezione, si ridurranno le cose ad una condizione migliore e meno difficile di quella in cui attualmente si trovano.

Io non seguirò passo passo i vari obbietti che fecero gli onorevoli membri dell'ufficio centrale, li ridurrò bensì a sommi capi, e farò di rispondere ad alcuni di essi.

Non risponderò alle obiezioni desunte dallo Statuto, perchè la risposta già fu data vittoriosamente. Non parlerò nemmeno degli ostacoli che si vollero sollevare argomentando dal diritto di proprietà, ed invocando l'articolo 25 dello Statuto, perchè dall'un canto mi pare evidente che qui non si tratti di violazione di proprietà, ma sibbene di un modo di ripartizione, e dall'altro mi sembra che gli onorevoli preopinanti e particolarmente l'onorevole senatore Mameli abbiano compiutamente distrutta qualsiasi opposizione. Dirò solo alcune cose per ciò che ha tratto alla giustizia del provvedimento relativamente alla soppressione di alcune comunità religiose.

Gli onorevoli oppositori dicono non esser giusto il provvedimento diretto a sopprimere alcune comunità religiose, salvochè risulti dimostrato che, o le corporazioni stesse di loro natura siano divenute nocive, o che i membri componenti le medesime abbiano coi loro atti recato qualche danno alla società civile. Invece io sostengo che non trattandosi di sopprimere le corporazioni religiose, ma solamente di togliere ad esse la personalità civile, debba essere sufficiente la disposizione che mira a questo scopo tuttavolta che venga a risultare che le corporazioni religiose non possano avere alcun diritto alla civile esistenza.

Noi distinguiamo, come fu avvertito, l'interesse religioso dall'interesse della società civile. Per l'interesse religioso sta che le corporazioni religiose possano avere la loro esistenza spirituale, che possa rispettarsi il loro vincolo spirituale, ma per ciò che ha tratto, non già alla loro esistenza spirituale, bensì alla civile, siccome il fatto della connessione di questa esistenza involge un privilegio, la conservazione di tale privilegio non può essere in altro modo giustificata salvo che a condizione che ne risulti un reale vantaggio a pro della società civile. Ma invece di una utilità qui esiste un danno, il quale consiste nel detto privilegio, per cui i membri componenti le corporazioni religiose divengono inutili alla società, si sottraggono ai

doveri che sono imposti agli altri cittadini, e di più i beni che sono concentrati nelle corporazioni religiose per essere beni di manimorte sono posti fuori del commercio.

Del resto io domanderei agli onorevoli membri dell'ufficio centrale, i quali limitano il diritto del potere civile a far cessare il privilegio alle corporazioni religiose nel solo caso che sia provato il danno che esse recano alla società civile, nel solo caso in cui sia dimostrato che i membri componenti questa società abbiano coi loro fatti demeritato e recato qualche pregiudizio, io domando: in qual modo vorranno essi che venga istituito questo accertamento, in qual modo, a loro avviso, si dovrà procedere per far cessare il loro privilegio? Vorranno essi che la cosa sia intesa altrimenti? Allora non sarà più l'oggetto di una disposizione politica, non sarà più l'effetto di una disposizione legislativa, ma sarà l'effetto di una sentenza.

Se la soppressione delle corporazioni religiose non dovesse essere l'oggetto d'un provvedimento politico, si dovrebbe istituire contro di esse una specie di processo giudiziario nel quale i membri delle stesse corporazioni dovrebbero essere ascoltati nelle loro difese, perchè non si potrebbe mai pronunziare una condanna senza ammettere la difesa.

Ora, è ella cosa possibile che si instituisca un giudizio di questa natura, è egli possibile il pronunziare una sentenza di questa sorta? Ma se questo non è un giudizio da commettersi ai tribunali, vorranno essi, gli onorevoli oppositori, che si faccia davanti al Parlamento? Suppongano che vi siano comunità religiose le quali abbiano recato qualche nocimento alla società, suppongano che vi siano membri di tali comunità i quali abbiano commesso azioni riprovevoli o nocive allo Stato, vorrassi che il Ministero venga a recare al Parlamento tali denunce?

E dato pure che il Ministero venisse a denunziare certe corporazioni religiose apponendo loro speciali colpe, il Parlamento vorrebbe forse condannarle senza ascoltarle? No certamente, perchè sarebbe lo stesso che pronunziare una sentenza, una condanna, senza ascoltare la parte accusata; e quando pure si dovesse sentenziare, io domando se sia possibile che in un Parlamento si venga ad istituire così fatto giudizio, se è possibile che il Ministero assuma la parte di accusatore, e che la parte accusata venga a presentare le sue difese.

Vedono dunque gli onorevoli avversari che questo mezzo è assolutamente inammissibile, poichè si verrebbe a convertire il Parlamento in una vera Corte di giustizia.

Non essendo dunque ammissibile questo mezzo, non vi può essere che un voto politico, voto cioè che deve essere manifestato tuttavolta che venga a risultare che le corporazioni le quali furono ammesse ad un'esistenza civile in contemplazione dei vantaggi che esse arrecarono alla società, non presentano più questa utilità.

Ora, quanto alle corporazioni di cui il Governo vi propone la soppressione, è indubitabile che attualmente non possono recare alla società civile alcun vantaggio.

Gli onorevoli membri della Commissione che combattevano in questa parte il progetto del Ministero, dicevano che si meravigliavano come il ministro guardasigilli nel presentare questo progetto di legge siasi unicamente occupato degli interessi materiali, degli interessi civili, e non abbia tenuto conto dei vantaggi religiosi che queste corporazioni indipendentemente dai vantaggi civili potevano arrecare. Ma, Dio buono! a questo io rispondo con le stesse ragioni che i membri dell'ufficio centrale adducevano. Essi

nelle premesse della relazione riconoscevano la convenienza di ridurre le corporazioni religiose nell'interesse della società non solo, ma ben anco della religione.

Tra la società civile e la società religiosa non ci può essere differenza, perchè tuttavolta che i membri di questa non sono di vantaggio alla società civile, non riescono neppure vantaggiosi alla società spirituale, troppo intimi essendo i rapporti che corrono tra l'una e l'altra.

Io non proseguirò più oltre nella confutazione delle proposizioni che si fecero, ripetendo quanto accennava sul principio, chè mi riservo di ulteriormente discorrere quando avrò inteso altri oratori. Però prima di por fine al mio dire, rivolgerò una parola all'onorevole arcivescovo di Ciamberi, il quale nell'esordio del suo discorso diceva che questa legge ha l'apparenza di voler favorire i parroci più poveri, ma che i parroci ricusano assolutamente l'offerta, e che non vogliono essere sussidiati per effetto di una legge che contiene una manifesta ingiustizia.

Io veramente non so sino a qual punto l'onorevole arcivescovo di Ciamberi possa farsi interprete di tutti i parroci dello Stato, e possa dare una simile fidanza a loro nome, e senza apparente mandato. So bensì che qualche parroco ha protestato, ma non credo che tutti indistintamente i parroci abbiano la stessa volontà di protestare. Ma quando anche i parroci fossero tutti per avventura nell'intenzione di rinunciare al sussidio che loro venisse destinato in virtù di questa legge, io dimando se cotesta loro rinuncia potrebbe essere ammissibile, se potrebbe essere accolta dal Governo e dal Parlamento, e se potrebbe vincolare i parroci che fossero per succedere a loro.

Signori! La necessità di provvedere ai parroci più bisognosi non debb'essere considerata per rispetto ai soli individui; giacchè può succedere che la necessità di provvedere ai parroci abbia per oggetto l'interesse generale della religione dello Stato, perchè giustizia vuole che coloro i quali maggiormente s'affaticano per la cura delle anime siano, se non più largamente, almeno convenevolmente retribuiti.

Tralasciando un tale provvedimento vi saranno bensì dei parroci che attualmente per affetto ai loro doveri rimarranno in ufficio, ma difficilmente si troveranno in avvenire persone che siano per dottrina, per virtù e per costumi degne di tanto ufficio. Non è dunque nell'interesse degli individui i quali possono rifiutare per sè e non per altri, ma nell'interesse della istituzione che noi crediamo assolutamente indispensabile di provvedere al sussidio dei parroci. Emi duole di vedere un venerando prelado, al quale certamente sta a cuore il benessere della sua diocesi, al quale sta vivamente a cuore la cura delle anime affidate alla suprema sua direzione, mi duole, io dico, in vedere che egli si dimostri così poco sollecito della condizione di quei miserabili pastori i quali a mala pena hanno ciò che basti all'onesto loro sostentamento, e che certamente non possono nelle ristrettissime loro prebende trovare, non dirò, un degno compenso ai loro sudori, ma ciò che basti al loro sostentamento.

Ammesso anche per vero ciò che l'onorevole arcivescovo di Ciamberi venne annunziando, io non trovo tuttavia un argomento in ciò per respingere la legge, e tanto meno per dire che poco lodevole sia la dichiarazione che il Governo faceva nel presentare questo progetto di legge, di avere cioè in mira e sommamente a cuore la sorte dei parroci più bisognosi (*Bravo! Bene!*), perchè la condizione di sì rispettabili persone sta realmente a cuore non meno al Governo che al Parlamento. (*Bene! Bravo!*)

SCLOPIS. I membri dell'ufficio centrale verso cui si rivolsero più particolarmente le parole dell'onorevole signor guardasigilli si riservano di rispondere alle osservazioni emesse dall'onorevole signor ministro alla chiusura della discussione, ritenendosi da loro che per la chiusura di pareri che vi è nell'ufficio centrale, ogni frazione debba assumere la parte di relatore; riservandosi per conseguenza il diritto di parlare gli ultimi e di rispondere alle varie obiezioni che verranno in campo in questa discussione.

PRESIDENTE. La parola, come ho già avuto l'onore di dire, appartiene al senatore Pinelli.

PINELLI. Signori senatori, io considero la proposta fatta dal Ministero come un provvedimento atto ad iniziare una salutare riforma nelle condizioni temporali del clero di questo regno: riforma di cui sarebbe stato desiderabile che il potere spirituale fosse concorso ad accrescere i benefici nella sfera che a lui appartiene; ma che nei confini in cui vi è proposta si appalesa altrettanto legittima nella sua azione, quanto giusta nel fine cui tende.

Io non riguardo pertanto che come secondario l'interesse finanziario a cui tocca la proposta: mentre se lo Stato rimane esonerato da un carico esorbitante, non è con danno della Chiesa, è anzi con di lei utile, dacchè scopo del provvedimento è l'assicurare una miglior condizione a quella classe de' sacri ministri che per una strana contraddizione mentre è la più operosa è pure la più derelitta e mancante persino del necessario sostentamento.

È allo scopo pertanto della legge che si deve anzi tutto indirizzare la discussione, considerando che l'emendare i vizi esistenti nell'assetto temporale della Chiesa è non solo un diritto, ma un dovere dello Stato: dovere che in parte dipende da quel legame che la legge politica stabilisce tra Chiesa e Stato, e che si deve anzi tutto cercare di rendere rispettabile agli occhi della nazione. Ma dovere reso più stringente ancora dall'interesse sociale che la legge deve tutelare, e che trovasi leso dall'attuale stato delle cose.

Si scorge pertanto che la legittimità del provvedimento pel quale si chiede dal Governo il nostro concorso sussisterebbe indipendentemente dalla causa impellente che risulta dalle circostanze le quali si oppongono alla continuazione del carico che venne sin ora sopportato dalle finanze dello Stato.

Ma allorchando si pretende d'impugnare pur anco la giustizia di un tal motivo, e si ricorre agli epiteti più ingiuriosi, a quello in specie di usurpazione per respingere a nome del clero le proposte del Governo, non solo si dimostra uno zelo ben diverso da quello degli Atanasi, degli Agostini e degli Ambrosii, ma si pongono persino in dimenticanza i fatti che tolgono ogni apparenza di giustizia a somiglianti richiami: perocchè se una parte della somma che veniva stanziata nel bilancio dello Stato convertivasi in assegnamento a favore del clero della Savoia, non è già che ne sussistesse l'obbligo derivante dal Concordato del 1801, il quale dall'epoca del ritorno dei Reali di Savoia nei loro Stati cessava di esistere: ma unicamente per una ragione di equità che non permetteva di lasciar sprovvista quella rispettabile porzione del clero di un congruo assegnamento, mentre in altre provincie dello Stato la Chiesa era fornita di dovizioso patrimonio: ond'è che non fa che rendersi più evidente la ragionevolezza del divisamento che si tratta di adottare, d'introdurre cioè uno stabile e conveniente assetto nel temporale delle varie chiese dello Stato.

I principii che autorizzano simile divisamento, per quanto si tenti di disconoscerli, sono quei medesimi che formano il carattere della proprietà ecclesiastica, e che lungi dal porne in forse l'esistenza la mantengono, è la considerazione cioè dell'interesse morale, dell'interesse politico a cui serve una tale proprietà.

Ed in vero la Chiesa, sebbene distinta certamente per altri rispetti dalle ordinarie associazioni, non ha tuttavia diritti che ne differiscano in fatto di proprietà, se non per l'importanza dell'oggetto cui sono destinati i beni che le appartengono.

Non potrebbesi dare alla proprietà dei beni della Chiesa un diverso fondamento fuorchè risalendo all'istituzione divina della Chiesa medesima.

Or la Chiesa divinamente istituita è la Chiesa di tutto l'orbe, che non è circoscritta nè da spazio, nè da tempo, e di cui le singole Chiese sono parte integrante.

Ed ecco a che riesce la questione del diritto divino in fatto di dominio di cose temporali: ad una teoria cioè che la ragione ripudia perchè assurda; siccome in urto colle elementari nozioni del diritto di proprietà, ad una teoria che ripudiarono tutti i Governi, perchè un diritto che si esperirebbe dalle Chiese particolari, ma che riposerebbe sotto la tutela superiore della Chiesa universale, si risolverebbe in una superiorità territoriale per parte di questa.

Escluso questo sistema, conviene necessariamente ricorrere al principio di quella protezione non già esclusiva nè privilegiata, ma inerente all'indole del Governo civile, per cui riconoscendo esso l'esistenza della Chiesa nei limiti del proprio territorio mediante la capacità di acquistar beni, ne assicura la stabile durata.

Ma una tal protezione che risponde all'importanza del fine sociale della Chiesa, considerata ne' suoi risultati temporali, e indipendentemente dal fine suo superiore tutto spirituale, una tal protezione, io dico, non può andare accompagnata da quell'assidua vigilanza che si estende a tutta la sfera dei sociali interessi. Nè si detrae menomamente con tal principio alla dignità, nè alla libertà legittima della Chiesa, come avverrebbe qualora, invece di considerarla come la prima delle istituzioni sociali, si intendesse di formarne qualche cosa di analogo ad un pubblico stabilimento.

V'ha somma differenza tra una specie qualunque di ordinamento pubblico che per sua natura faccia parte dell'edificio politico, ed una istituzione sociale che ha il suo fondamento nei bisogni della natura umana cui è destinato a rispondere.

Ma sia pur quanto si voglia estesa la libertà che deve venir garantita alla Chiesa sotto questo aspetto, essa non può francarsi dall'impero della legge per tutti gli interessi ordinari che di sua natura ne dipendono, non può sciogliere quel legame che alla legge deve rannodare tutte le istituzioni che esistono nei limiti dello Stato.

La più semplice, la più ragionevole teoria, per mio avviso, si è questa, che formar si possa intorno ai possedimenti temporali ecclesiastici; nè vedo in che essa cozzì coll'intrinseco ordinamento della cattolica Chiesa: ma non è già, come amerebbe forse taluno di arguire, una teoria nuova: prescindendo da una estesa esposizione delle leggi dei codici Teodosiano e Giustiniano, con tanta profondità già fattasi da due egregi oratori, prescindendo dall'abbracciare la serie di quelle Costituzioni imperiali da Costantino a Leone e ad Anastasio, e da Anastasio sino a

Giustiniano, mi basta fermarmi su queste espressioni tolte dal capo 2° della Novella 7° di quest'ultimo imperatore, in cui la teoria di tutte quelle leggi, di tutte quelle Costituzioni viene così energicamente riepilogata:

« Neque enim multum inter se differunt sacerdotium et imperium, neque rei sacrae a rebus communibus et publicis: quum sanctissimis Ecclesiis omnes opes atque Status a munificentia imperatoris perpetuo praebeantur. »

Siffatte espressioni per essere rettamente interpretate non abbisognano che di quella fondamentale distinzione che io poc' anzi accennava tra il fine spirituale della Chiesa che per divina istituzione la rende indipendente affatto da tutte le podestà che sono sulla terra, ed i risultati temporali e morali che la collocano nel primo grado delle istituzioni sociali: e non occorre che di aggiungervi, per rendere compiuta l'interpretazione, se non quelle caratteristiche differenze che la scienza di moderni pubblicisti sa ben definire tra i vari Corpi morali che in sè comprende lo Stato. Ma il singolare si è che per dare alle rivelate espressioni della Novella di Giustiniano una perfetta coincidenza collo stato del patrimonio della Chiesa in Piemonte, non manca neppure il riscontro di quelle che si leggono persino nel Breve di Sua Santità Leone XII del 14 maggio 1828, così concepite:

« Haud mediocri perfusi sumus gaudio ex religiosissimi regis sensibus qui.... sinceram nobis suam voluntatem aperuit vel ipsis regni sui primordiis conceptam, velle se omnibus suarum ditionum Ecclesiis restituere quicquid ex earum censu supererat, quin lucri aliquid caperet ex ecclesiasticis bonis demanio addictis cum malis potius pro eo quo flagrat in religionem studio, e penu suo addere quantum sibi praestiterit ad ecclesiarum inopiam sublevandam. »

Avendo così Sua Santità chiaramente indicato su quale materia si aggirasse l'incarico della Congregazione dei cardinali che aveva deputata, ed a cui le finanze del regno di Sardegna con sì inaudita larghezza rassegnavano il minuto conto dell'ecclesiastico avere, *rationum tabulas quae nobis propositae fuere*, entrava a fare di sostanze somministrate dallo Stato medesimo quella distribuzione che avrebbe dovuto sbandire l'inopia da ogni ceto, da ogni ordine di ministri della Chiesa subalpina.

Le condizioni sono queste, o signori, questi gli elementi di quell'assetto di cose che si intenderebbe presentemente di far riguardare siccome fatto per escludere un'ingerenza qualunque che possa modificarlo dal canto del potere civile: ma che, se non m'inganno, ben piuttosto ampiamente giustificano la determinazione in cui già è entrato uno dei rami del potere legislativo, di emendarlo in un modo che sia confacente a quegli essenziali bisogni, che è duro il dirlo, ma è vero pur troppo, si sono non abbastanza in quella congiuntura considerati.

Del rimanente che i paragoni e le analogie possano servire a rischiarare la legittimità di quei provvedimenti cui può dar luogo l'assetto temporale della Chiesa, valga a dimostrarlo quel paragone che circa il diritto di possedere beni trovo istituito tra lo Stato e la Chiesa in una nota opera di monsignor Affre, di quell'esimio prelado la cui vita fu un insegnamento, la cui morte eroica formerà l'ammirazione della più remota posterità.

« A quel titre, dit' egli, l'Etat lui-même possède-t-il des routes, des places fortes des biens pour doter la Couronne? Si tout cela est nécessaire pour défendre l'Etat, pour le gouverner, pour entretenir d'utiles communications, il est

d'une nécessité non moins impérieuse de rendre la société morale et religieuse. »

Giustissimo è il paragone, ed io l'accetto in tutta la sua ampiezza. Appunto lo Stato non possiede tutte queste cose, se non perchè servono a que' grandi oggetti d'incolumità e di prosperità nazionale.

Quindi è che, acciò non siano mai rivolte contro il loro scopo, tutte queste cose sottostanno all'azione perpetua della legge. Ed in un paese come il nostro, dove la dotazione stessa della Corona riposa sovra una legge, io non concepisco che ci si venga a dire che vi esista corpo qualunque, o Chiesa, o clero che meglio si ami chiamarlo, il quale non riconosca l'autorità sovrana della legge.

È un'imperiosa necessità, ne convengo, che la società sia morale e religiosa; ma non lo sarebbe se un vizioso ordinamento nei beni temporali sconvolgesse la scala non meno dei vantaggi che dei doveri, coprisse d'un velo specioso l'inettezza e l'abborrimento dell'utile operosità; se per un mal inteso rispetto a quel sistema per cui a certi titoli ecclesiastici viene annesso il godimento di rendite cospicue, a certe corporazioni è attribuita una parte opima nei possedimenti ecclesiastici, il clero venisse a scadere nell'opinione, non di laici solamente di questa contrada, ma degli uomini religiosi di ogni nazione. Ciò interessa non meno la Chiesa che lo Stato, lo so, ma in siffatte circostanze non si addice allo Stato il restringersi nell'umiltà del fedele allorchè è tempo di esercitare virilmente quella autorità che gli compete, di prendere quell'iniziativa che gli spetta.

« En fait d'institutions religieuses, coal'illustre Portalis, il ne suffit pas de tolérer ce qui n'est pas mauvais; il ne suffit pas même de faire ce qui peut être bon en soi; il faut chercher ce qui est convenable » (1).

A più forte ragione adunque deve essere lecito di rimuovere ciò che si riconosce nocivo, e d'impedimento a conseguire il bene.

Ma è egli vero forse che vi si opponga il nostro Codice politico? Che esso sottragga alle leggi dello Stato non già l'azione soltanto del ministero spirituale della Chiesa, ma la mole tutta dei suoi materiali interessi? È vero insomma che lo Statuto appoggi quelle singolari pretese di cui si larga mostra fanno certe scritture che vanno per le mani di tutti, e più delle altre una che il Governo, fidente nella sua causa, sapientemente adoperò venisse con ogni agevolezza diffusa?

Certo non i termini dello Statuto autorizzano questa opinione. Essi dichiarano la religione cattolica romana sola religione dello Stato; gli altri culti essere tollerati conformemente alle leggi, ma non si estende con ciò l'azione della religione fuori della sfera che le è propria. Lo Statuto anzi su questo proposito più significa per quello che non dice che non per quello che esprime.

Infatti, se si avverte come nello Statuto siasi omissa quel successivo articolo per cui nel titolo preliminare del Codice civile il re si dichiarava protettore della Chiesa, assumevasi di promuovere l'osservanza delle sue leggi, e dava carico ai magistrati del regno di assicurarne l'osservanza, articolo rimasto perciò, senza il menomo dubbio, implicitamente abrogato, siccome abrogata ne rimase la competenza giuridica che vi si riferiva, ognuno scorderà esser manifesto che nome ed autorità di leggi più non pos-

sono avere oggidì che quelle che emanano o sono mantenute in vigore dai poteri costituiti. Ciò non scema già il rispetto ai principii dell'ordine morale e religioso; ma in quanto ai diritti, di qualunque natura essi siano, la fonte degli uni non può oramai essere diversa da quella degli altri, la fonte cioè del comune diritto sociale, nè possono quindi ammettersi diversità di condizioni di esistenza.

Era infatti quella un'eccezionale protezione che dava al nostro diritto pubblico interno un aspetto tanto singolare e diverso da quello per ogni dove invalso, senza distinzione di politico reggimento, che parlando della legislazione piemontese un illustre magistrato francese vivente, uno dei più chiari nomi dell'Accademia delle scienze morali di quell'istituto, stampava nel 1845 queste formali parole: « Si c'est là ce que l'on entend par la liberté de l'Église, il doit nous être permis de dire que c'est l'asservissement de l'Etat » (1).

Onde si scorge l'insussistenza e l'inanità della dottrina di certi canonisti, che sul fragile fondamento di siffatta eccezionale protezione fatta rivivere dopo lo Statuto, o come essi vanno dicendo, sul fondamento del dovere dello Stato verso la Chiesa, ci porgono edificanti dissertazioni a sostegno di irrazionali pretese.

Io mi meraviglio ben più, lo confesso, di certi ragionamenti che si leggono nella prima parte della relazione dell'ufficio centrale, e dove segnatamente muovesi rimprovero di illogica alla legge, insinuando come non si possa questo cansare da' suoi fautori fuorchè professando scopertamente quei principii che si osa dire aversi da loro più nella mente che sul labbro, quelli cioè coi quali procedette l'Assemblea francese dal 1789 al 1791.

L'insidiosa analogia manca assolutamente di verità.

La legge proposta non ha più che fare colla spogliazione del clero pronunciata da quell'Assemblea che non colla costituzione civile che per una maggiore aberrazione essa gli veniva imponendo, aberrazione però che non aveva propriamente tratto al temporale, ma bensì allo spirituale, cioè alla gerarchia stessa « La loi disposait de l'autorité spirituelle: elle en privait les uns pour la donner aux autres: elle disposait sans le concours de l'Église de ce qui n'appartenaient qu'à l'Église. » Così ancora quel chiaro accademico.

Non vi ha insomma nulla di più opposto alla spogliazione del clero che il cercare di consolidarne il patrimonio togliendo quegli sconci che pur troppo esistono nella sua distribuzione, ma non vi esiste una men profonda linea di demarcazione tra altri due argomenti che in quella stessa parte della relazione si tenta di confondere la teoria cioè rivoluzionaria sui voti, e l'inconcusso diritto che al contrario spetta al potere civile di sciogliere le associazioni. Si poco ci vuole a scorgere l'enorme differenza, che sarebbe abusare della sofferenza lo scendere ai particolari di tale dottrina, scevra affatto di quel lievito rivoluzionario che per entro vi vanno cercando gli onorevoli commissari, e basta a convincersene qualunque più elementare esposizione di tal materia, quale è quella che si rinviene all'articolo 4 (*Vœux*) del riputato repertorio del Merlin, che in tal parte non fa che ufficio di interprete del diritto anteriore alla rivoluzione.

Il timore di mettere il piede in fallo, quantunque salutare, non può mai, per mio avviso, giungere sino al

(1) *Exposition des maximes et règles consacrées par les articles organiques. — Discours, rapports et travaux inédits sur le Concordat de 1801, Paris 1864.*

(1) *De la législation religieuse en France, introduzione del visconte Federico Portalis all'opera dianzi citata: Discours, rapports et travaux inédits, etc.*

unto di confondere ciò che essenzialmente è distinto, nè far travisare il vero aspetto delle cose: locchè mi sia cito il dirlo, in quella relazione succede persino negli oggi tributati all'andamento per lo innanzi tenuto nelle relazioni tra la Chiesa e lo Stato, e a quegli ordini di pubblici funzionari che vi contribuivano.

L'ordine della magistratura è stato certamente per lo passato, come io spero che lo sia ancora, fedele custode delle leggi stabilite, di cui non ha mai tradito lo spirito, è stato di particolarmente meritevole per la saggia, non meno le ferma resistenza opposta a tendenze che miravano ad accrescere senza misura i già troppi inconvenienti. Ma l'incendio dalla magistratura meritato non toglie che vi fosse non fosse il sistema che durava in vigore; di considerare quali leggi dello Stato deplorabili risultati della confusione dello spirituale col temporale. Poco felice era nella condizione di cose, per cui diuturni si rendevano i conflitti: quella condizione di cose per cui ben 31 concordati si novarono nel giro soltanto del secolo o trascorso: nel periodo di questi ultimi quarant'anni due altri non erano pregiudizievoli convegno; quello testè rammentato il 1828, per cui si riconosceva alla Chiesa una ragione che non aveva di domandare alle finanze, cioè allo Stato, a conto di cose che la ineluttabile necessità di politici avvenimenti aveva rese irretrattabili, e che riposavano persino sotto la sanzione dei rinnovati antichi ordini demagogici che furono riguardati sempre come il palladio della nazione. E d'altro canto si accettava quale un compenso tanti sacrifici un'insussistente concessione per l'assoggettamento dei possessi ecclesiastici a pubblici tributi.

L'altro convegno poi, quello del 1841, aveva per effetto le tre vescovi, qualunque pur fosse l'enormità del reato, avevano balia di arrestare il braccio di tutta la magistratura.

Tolga il cielo che io incolpi le intenzioni degli uomini morali che vi cooperarono in qualunque modo, o che mi uggia una parola meno che riverente ai sovrani che procurarono quegli accomodamenti. Troppo oltre si era già ascerso in quel vizioso sistema, che pare non cessi ancora di vagheggiare, di non tener conto dei grandi avvenimenti che avevano mutato faccia alle relazioni tra Stato e Chiesa, che ne potessero emergere, senza un gagliardo ma legittimo sforzo, da tanta depressione del potere civile. Ma da se si pone una specie di sfida alle convinzioni sinceramente cattoliche, io lo dichiaro apertamente, siccome la convenzione del 1841 non fu da tanto di impedire il ritorno alla pura legalità in fatto di ordini giurisdizionali, non m'impedirà maggiormente l'operato antecedente dal por mano a forme santamente riparatrici a norma di evidenti bisogni.

Ci autorizzerebbero piuttosto le osservazioni prese in nome a rivolgere a quella relazione il rimprovero d'incongruenza, allorchè professando in ordine ai beni di chiesa principio che la proprietà ne spetta ai singoli ecclesiastici abilitanti, si viene poi alle stesse e medesime conclusioni che si traggono dal principio opposto: Ci autorizzerebbe a somigliante risultato a domandare a quegli onorevoli embri se pensino forse che tra le aberrazioni di un'epoca le opinioni reazionarie che vi fanno contrasto, non vi resta qualche cosa di meglio delle une e delle altre.

Non può maggiormente ammettersi quell'espressione di *materie miste*, riferita alla questione attuale, siccome avente un significato rigorosamente limitativo del potere civile, e dove invece nel senso che più comunemente si adopera la denominazione di *materie miste* oggidì si riferisce essa certe parti dell'ordinamento ecclesiastico, le quali diret-

tamente riflettono l'esercizio dell'autorità spirituale; ma in cui tuttavia, per esservi indirettamente interessato il corpo sociale, il potere civile ha diritto di intervenire: siccome vediamo accadere in paesi a noi vicini relativamente all'età prescritta per l'ammissione agli ordini sacri, od a certe dignità ecclesiastiche, nella benedizione da non darsi all'unione coniugale prima che siano adempite le civili solennità ed altri cosiffatti punti che toccano in modo essenziale ai limiti rispettivi delle due podestà.

Riferita poi tale espressione di *materie miste* al temporale, essa ha tutt'altra significazione, relativa piuttosto a questioni di amministrazione, quali sarebbero unioni o divisioni di beneficii cui il diritto canonico e gli usi del paese possono servire di norma, ma che di sua natura sono subordinate e dipendenti da un certo stato di cose che considerazioni più gravi possono costringere il potere civile a modificare, soprattutto allorchè si tratta di fondazioni non aventi unita giurisdizione di sorta nè di foro esterno, nè di foro interno, che è ciò che s'intende per cura d'anime.

Del rimanente il citare l'autorità del Vivien e di altri scrittori delle ultime epoche è del tutto fuor di proposito, se si riflette allo stato in cui il temporale della Chiesa è stato ridotto dalla legislazione di quel paese: talchè per questo come per altri rispetti la massima dei temperamenti non può mai aver per effetto di attuare influenze in generale nocive allo Stato: ma bensì di assicurarli i benefici dell'azione salutare della religione e dei suoi ministri.

Da quei consigli e da quelle dottrine ne risulterà tutto al più una ragione di convenienza, un motivo per aprire pratiche di conciliazione, negoziati diretti al mero scopo di concertarsi ed intendersi. Ma non veggo che nè dal signor Vivien, nè da altri sia mai stato insegnato l'abbandono per parte dei poteri politici dell'autorità loro confidata dalla Costituzione pel semplice motivo che l'accordo, quantunque in buona fede ed a più riprese tentato, non sia punto riuscito.

Lo ripeto, lo Statuto suona emancipazione, non nelle materie religiose, ma nelle materie di Stato che toccano alla Chiesa. Questo è il dono, fra gli altri non il meno pregevole e che giova sperare non perituro, fattoci dalla grande anima di re Carlo Alberto, il quale fin sino all'ultimo fedele all'aurea sentenza che riformare è conservare. E noi, fedeli alle giuste tradizioni e della nazionale rappresentanza e della nazionale magistratura, noi, o signori, non falliremo ad una sì alta e nobile missione.

È tempo che la discussione si rivolga sui mezzi messi in opera nel progetto di legge per raggiungere il fine di cui si è ampiamente dimostrata la legittimità. Discussione, della quale formano punto essenziale gli effetti legali dell'ideata riforma in ordine alla proprietà de' singoli stabilimenti e corporazioni ecclesiastiche.

Per quanto sottile sia l'arte studiata per immedesimare tal proprietà coi corpi stessi che ne sono possessori, il più semplice buon senso pone in evidenza che sotto il principio di proprietà, cardine della giustizia sociale, si vela una questione di capacità e di esistenza dei corpi stessi che è sempre per sua natura nel dominio della legge.

Estraneo pertanto si rende all'assunto quell'articolo 29 dello Statuto di che si mena tanto rumore, giusta il quale tutte le proprietà senza alcuna eccezione sono inviolabili.

Qualunque sia la genesi di tal dichiarazione trascritta dalla Carta francese, ove stava non già a difesa dei corpi od associazioni, ma degli individui, e contro le intraprese di un partito reazionario, si accetti pure in tutta la sua

ampiezza il principio, ma non se ne esageri l'applicazione danno del principio stesso. Nulla si guadagna in fatto di stabilità di politiche garantigie con interpretazioni siffatte che ne rendono forzata l'applicazione. L'articolo parla di proprietà, cioè di beni posseduti, i quali sinchè legittimamente lo sono, gisciscono delle prerogative in comune assicurate, senza distinzione della provenienza d'essi beni. Ecco il pretto senso della formola, la quale non esclude la differenza tra i possessori che non possono certamente mettersi tutti ad uno stesso ragguglio. Perciò quantunque in faccia a quell'articolo 29 dello Statuto sparissero tutte le differenze di beni in riguardo all'inviolabilità di loro proprietà, fu necessaria la legge del 5 febbraio 1850 per fare che rimanesse abrogata la speciale incapacità di possederne di quelli che fossero posti a minore distanza di cinque chilometri dai confini, stabilita dall'articolo 28 del Codice civile quanto agli stranieri.

Quali sieno i diversi possessori e quale in genere la loro capacità non è all'articolo 29 dello Statuto che bisogna domandarlo, bensì agli articoli 25 e 418 del Codice civile, ma non già agglomerando tra loro questi possessori, come si tenta di fare, ma mantenendone distinte, siccome la legge intende, le giuridiche capacità.

Per quanto si esalti infatti questa personalità civile, di cui nel primo di detti articoli si fa dono, persino alle società autorizzate dal re, che possono avere la più effimera esistenza, non vi sarà coscienzioso giurisperito che ammetta potersi a tale persona adattare il principio consegnato nell'articolo 18 dello stesso Codice, giusta il quale ogni suddito, ogni individuo, cioè, gode dei diritti civili, salvo che per proprio fatto ne sia decaduto. I corpi, eretti in persone, non acquistano quella morale imputabilità che li rende giudicabili in ordine alla loro vita civile, al qual punto però si è inteso persino chi si argomenterebbe di spingere la cosa, richiedendo, con esempio non più udito in veruna o antica o moderna legislazione, che si dovesse instituire non so quale indagine giudiziale quando si tratta di sopprimere alcuna comunità od ente religioso.

Nè tampoco, invocando certe speciali ragioni d'analogia, si potrebbero tali enti fittizii pareggiare ai minori per indurne quella assoluta inviolabilità. Ascoltiamo Savigny, non sospetto certamente di tenerezza per lo spirito d'innovazione, il quale nel suo dotto corso di diritto romano così si esprime:

« Pour nous les personnes juridiques ne sont que des sujets capables de posséder; j'emploie l'expression *personne juridique* opposée à *personne naturelle*, c'est à dire à l'individu, pour montrer qu'elles n'existent comme personnes que pour une fin juridique. »

Dopo aver dato questa definizione alle persone giuridiche, in opposizione alle naturali ed applicabile alla diversa loro specie, indica il Savigny queste differenze nei seguenti termini:

« Les unes ont une existence naturelle ou nécessaire, les autres *artificielle* ou *contingente*. Ont une existence naturelle les communes, les villes et villages dont la plupart sont antérieurs à l'État, du moins sous sa forme actuelle, et qui sont les éléments constitutifs de l'État. Leur qualité de personnes juridiques n'est presque jamais douteuse. — Ont une existence *artificielle* ou *contingente* toutes les fondations ou associations auxquelles on donne le caractère de *personne juridique*. »

Ogunque capisca la forza dei termini *artificiale*, *contingente*, ne può di per sé dedurre l'indole della vita di

atali giuridiche persone; nondimeno, procedendo nella via di una maggiore specificazione sulla esistenza delle associazioni o corporazioni in particolare, ecco come il chiaro giureconsulto toglie su tale punto ogni ambiguità:

« Les personnes juridiques peuvent être dissoutes par la décision seule de l'autorité, malgré la volonté de ses membres, si elles viennent à compromettre *la sûreté* ou *les intérêts* de l'État. Des classes entières, des corporations qui prennent une direction dangereuse peuvent être abolies à la fois, c'est à dire par une disposition générale » etc (1).

Come ben si vede, nessuno secondo questa teoria, è costituito giudice non dei motivi solo di sicurezza, ma si noti, di interesse dello Stato, fuorchè l'autorità legislativa che deve pronunziare: anzi questa propriamente non è necessaria se non quando si tratta *de classes entières de corporations*.

E Domat, il rappresentante della scuola cristiana nel diritto, non si esprime diversamente:

« Les communautés des villes qu'on appelle *corp de ville*, les *corps des Universités*, les *Chapitres*, les *monastères* et autres sont des assemblées de plusieurs personnes liées ensemble pour de certaines fonctions qui se rapportent à un bien public; comme il ne peut y avoir de *corps*, ni de communautés sans la permission du prince, et qu'elles se rapportent toutes à quelque bien public qui les fait dépendre en partie de la police temporelle, ces deux considérations font que les communautés, même ecclésiastiques, sont comprises sous le nom des communautés dont on traite. »

Anche questo autore non vedo che ad altri deferisca l'autorità di valutare il ben pubblico, a cui l'esistenza dei singoli corpi si riferisce, fuorchè al potere politico.

Prescinderò dal dilungarmi intorno al già rammentato articolo 418 che sotto la rubrica *Dei beni relativamente a coloro che li posseggono*, enuncia quella diversità di persone giuridiche o corpi morali che la legge riconosce appo noi, e non mi soffermerò che un istante su quei due successivi articoli 433 e 436, di cui si fa testo pure a tante interpretazioni, il primo dei quali dice consistere i beni di chiesa nei singoli benefizi od altri stabilimenti ecclesiastici; il secondo, che questi beni non possono essere amministrati ed alienati se non nelle forme e colle regole che loro sono proprie.

Queste forme e queste regole sono, non v'ha dubbio, le forme e le regole determinate dal diritto canonico: ma qui, come ognun vede, si parla di amministrazione, come si parla di amministrazione nel successivo alinea concernente le opere pie e pubblici stabilimenti laicali. E che altro da noi si sostiene se non che il diritto canonico essere un corpo di regole che determina il modo di amministrazione, nelle relazioni specialmente dei possessori, ossia provvisti, colle autorità gerarchiche od amministrative ecclesiastiche? Ma estendere oltre a ciò il concetto del diritto canonico, per inferirne limitazione all'azione della legge nella sfera del proprio interesse sociale, non è minor assurdo di quelli che si sono già combattuti precedentemente. So che si pretende ciò definire con una parola, dicendo che si tratta di disciplina ecclesiastica: ma non ignoro neppure che più si estende questo concetto di disciplina, più si aberra dalla vera e propria disciplina della Chiesa per trapassare in un ordine di cose affatto provvidenziale e contingente; come si aberrerebbe di fatto riportando alla vera e propria fonte

(1) *Traité de droit romain*, §§ 66 et 69.

della disciplina l'eruzione dei benefici, a cagione d'esempio, poichè tale istituzione dapprima, come ognuno sa, meramente eccezionale di quegli antichi *precarii* che si concedevano a chiese rurali od anche a monasteri, a chierici benemeriti e a peregrini, non si generalizzò che contro lo spirito dei canoni e non vestì la forma attuale che ad imitazione dei veri benefici, ossia feudi, dei quali altresì è noto come la nostra giurisprudenza serbasse l'analogia nelle regole proprie delle enfiteusi ecclesiastiche. La quale aberrazione dalla primordiale istituzione fu per qualche tempo la fortuna dei monasteri, cui si amò di preferenza di arricchire per quella immagine di primitiva disciplina serbata almeno nel godimento in comune dei beni: e non doveva poi toccare che a noi di sentire data la taccia di socialismo e comunismo ad una legge perchè contraddicente ad istituti che appunto ne tengono più d'ogni altro l'impronta. Ma il vero si è che alle condizioni necessarie della vita ecclesiastica non più si confanno i primi di questi istituti, cioè i benefici, che allietano la vita dell'individuo sciogliendolo da rigorosi legami che non i secondi i quali lo annichilano compiutamente per assorbirlo nell'ente della comunità.

Un'ultima osservazione ancora sul significato di quell'articolo 433 poc'anzi citato, ed è questa: che l'organizzazione che esso presenta della proprietà ecclesiastica, sciogliendola dalla personalità, dirò così, collettiva, per ridurla alle personalità singole ivi contemplate, non può avere, come erroneamente si pretende nella già citata relazione, la conseguenza di assicurare allo Stato la successione nei beni esclusivamente nel caso di vacanza per soppressione de' corpi avvenuta per autorità pontificia; egli è evidente che a ciò avrebbe bastato il diritto sui vacanti annoverato fra i regali della Corona, e non era necessario di costituire le singole case religiose come in generale ciascun beneficio od altro stabilimento, in tante persone giuridiche distinte; se si operò tale sminuzzamento, che può si accorda colle dottrine de' canonisti puri, si ebbe per mira appunto di agevolare la vigilanza del potere civile sull'andamento della proprietà posta in loro mani e richiamarla occorrendo alla sua destinazione; azione che l'autorità civile deve poter esercitare sovra una persona giuridica creata da sè, e non già su quella che non sarebbe da lui dipendente, come sarebbe l'ordine o congregazione ecclesiastica considerata in generale.

Sarebbe egli ciò che quegli onorevoli commissari chiamano « addentrarsi in una confusione di cose, guastare le relazioni tra l'una e l'altra podestà? » Ma sinchè non si fa che trasferire la dote da corpi che notoriamente non sono considerati come necessari all'ecclesiastico ordinamento, o da istituzioni della tempra dei canonicati delle Collegiate ad un'altra parte dell'ecclesiastico ordinamento che pure canonicamente esiste, ed in cui si manifesta vera penuria, io non veggio che nulla si ponga in essere che valga in futuro a guastar l'accordo fra le due podestà.

Dicasi piuttosto che se non vi fossero di mezzo certe circostanze che impedissero questo accordo, spingendo al sostegno di inammissibili gravami, il predivisato intento non potrebbe a meno di venir apprezzato siccome eminentemente pio, eminentemente saggio.

Non mi pare di avere pertanto a trattenermi maggiormente in appunti fatti al progetto di legge nella relazione, ma ben piuttosto su quelli che merita quella specie di controprogetto, sebbene non precisamente formulato, che in altra parte della stessa relazione si racchiude.

Un tale controprogetto, che si sorregge in parte coll'opinione di un membro che respinge il principio della legge, in parte coll'opinione di due che dichiarano ammetterlo, disconosce però essenzialmente, almeno io lo temo, il principio stesso su due punti importanti quanto alle comunità religiose.

Il primo, quello dello scioglimento della vita claustrale ne' conventi dichiarati nel progetto del Governo aboliti, e pei quali invece non si farebbe che pronunziare la devoluzione delle rendite alla Cassa progettata.

Il secondo riflette i conventi che, non esclusi assolutamente dalla soppressione, formano oggetto però di speciale disposizione nell'ultima parte dell'articolo 1° del progetto stesso, ed i quali secondo il pensiero di quegli onorevoli commissari sfuggirebbero totalmente all'azione della legge.

Giusta quel divisamento inoltre rimarrebbe pur anche incerta l'abolizione dei benefici semplici e dei Capitoli delle chiese collegiate, che anzi al paro dei membri che espressero la loro opinione nella prima parte della relazione vi si dichiara pure contraria quella del membro della Commissione che si accosta in altri punti ai due altri.

Ma la devoluzione stessa delle rendite dei conventi si presenterebbe ancora sotto una forma alternativa, per una ulteriore divergenza circa il modo di effettuarla, cioè o di un assoluta devoluzione del patrimonio stesso del corpo morale col carico di pensioni da corrispondersi, o di un contributo sugli istituti più abbondanti di rendite che lasciasse loro intatta quella rendita complessiva cui rileverebbero le pensioni di ciascuno dei membri della religiosa comunità.

Qualunque di questi due sistemi prevalessa mi sembra che sia disconosciuto il principio che informa il progetto di legge; giacchè se continua nella sua forma attuale la vita claustrale, sarebbe un nudo nome l'abolizione della personalità civile di tali istituti; perocchè supposta una qualche determinazione successiva che facesse cessare quel provvedimento che colpirebbe esclusivamente le rendite, risorgerebbe nel suo primiero essere la personalità stessa civile, sinchè almeno uno esistesse dei membri della comunità.

A più forte ragione poi quelle corporazioni che non avessero rendite atte ad essere colpite, ossia la maggior parte di quelle comprese nell'ultima parte dell'articolo 1° del progetto del Governo non incontrerebbero modificazione di sorta.

I due onorevoli commissari autori della proposta convengono in vero che quanto a questi istituti sarebbero solo in parte scemati i motivi che determinarono la proposta del Governo, ma come intendano essi di rispettarli, anche solo in parte, io non lo vedo.

Nè per avventura a francheggiar da questi appunti il controprogetto varrebbe l'argomento che già nella prima parte della relazione si trova invocato, che cioè giusta le dichiarazioni fatte a nome del Governo, si riconosca la facoltà che avrebbero i membri delle comunità abolite di rinnirsi insieme sotto quelle regole che meglio stimino.

Somigliante facoltà, esperibile da ciascun membro restituito alla vita civile, nulla ha di comune con l'esistenza di sua natura perpetua di enti che per mutare di individui non cessano d'essere gli stessi: di corpi, dei quali gli uni, cioè la congregazione d'uomini, tra altri inconvenienti sono d'inciampo ad un'equa distribuzione del ministero ecclesiastico a norma dei bisogni; le altre, cioè le comunità di donne, per gli anacronismi dei loro istituti, formano un ostacolo a quella successiva trasformazione che le vocazioni

stesse religiose ricevono dalle attuali condizioni sociali. Per convincersi di tal verità basti osservare che grazie alle prudenti cautele che circondano in Francia l'ammissione delle associazioni religiose di donne, giusta il disposto dalla relativa legge del 1825, neppur uno forse videsi colà riprodursi di quei caduchi istituti della cui conservazione sì gelosi si mostrano, nè so perchè, gli onorevoli membri dell'ufficio centrale.

Quanto alle case d'uomini, poi si sa che solo in virtù di una legge può seguirne l'ammissione: e questa legge per la restituzione dalla vita claustrale non sembra aver trovato sin ora patrocinatori.

Ma forse che non da tenerezza per gli istituti, ma dalla mira di giovare ai loro membri saranno guidati gli intendimenti degli onorevoli commissari, nell'agevolare come essi si esprimono, l'adempimento dei voti emessi? Non è già ai muri che può intendersi aderente la vocazione, essa in molta parte dipende dal regolare organismo della comunità. Fatela inquilina in casa non sua, o imponetele anche solo forzati contatti esteriori, avrete alterato l'andamento di questi istituti, avrete sparso per entro ai chiestri un cupo scoraggiamento, di cui gli animi vostri, o signori, meglio che io non potrei esprimere, sapranno valutare le conseguenze.

Io voto adunque pel progetto di legge senza modificazioni.

PRESIDENTE. È chiamato a parlare il senatore Luigi di Collegno.

DI COLLEGGNO LUIGI. Signori senatori, sul merito intrinseco della legge proposta nulla avrei da aggiungere alle considerazioni a voi prima d'ora contr'essa legge rassegnate, le quali esponendovi io sperava aver compiuto per questa parte l'ufficio mio. Se non che la relazione dell'onorevole guardasigilli distribuitaci in seguito mi muove a sottomettervi altre osservazioni tanto più gravi a mio giudizio, quanto più le questioni di principi sopravanzano per l'importanza loro ogni questione circoscritta alla sola applicazione dei principii medesimi.

La relazione con cui ci si presentava la nuova legge, mentre ci rimanda con forma, a parer mio, poco parlamentare, alle ragioni discusse in altro ramo della legislatura, le riassume poi in brevi parole sostenendo la competenza, l'intrinseca giustizia e l'opportunità della legge discorsa.

Di competenza e d'opportunità non parlerò, chè in materia di spirituale giurisdizione non potendoci noi accordare alle massime sulle quali si fonda il Ministero, gli argomenti suoi si risolvono per noi in mere petizioni di principio.

Io mi glorio, come voi tutti vi gloriate, o signori, di appartenere come cattolico alla spirituale milizia che è la religione di Gesù Cristo. In essa nella qualità mia di semplice fedele tengo il posto di soldato e nulla più. Qualunque fosse in me il corredo di scienza e di dottrina, la quale ben so quanto mi manchi, non basterebbe tuttavia per darmi diritto d'uscir da quell'ultimo rango nel quale l'ufficio di soldato è ricevere dai suoi superiori la direzione e gli ordini, non mai sindacarne la ragionevolezza e l'opportunità. Quel che tra le rivoluzioni politiche sono nell'esercito le *baionette deliberanti*, il sono nel seno del cristianesimo gli uomini di giudizio privato, e laddove per le prime gli animi si dispongono alla ribellione, pel giudizio privato sostituito alla sommissione verso l'autorità si prende l'avviamento verso l'errore e lo scisma.

Io qui non tacerò, a costo eziandio di digredire alquanto dal mio assunto, come non abbia potuto ieri non ammirare

i modi ossequiosi e riverenti verso il capo supremo della cristianità, coi quali due onorevoli nostri avversari esprimevano l'opinione loro favorevole alla legge proposta, cercando corroborarla con quella erudizione che li distingue per testi de' Santi Padri, e per fatti particolari di alcuni Sommi Pontefici, non che con mentovare il re di Francia San Ludovico quale autore della Prammatica sanzione. La quale ultima allegazione io per verità non potrei accettare in verun modo a fronte delle gravi obbiezioni mosse in proposito dal francese Tommassino e delle osservazioni messe innanzi contro la realtà del fatto da quel sommo critico non meno che dottissimo Pontefice che fu Benedetto XIV (*De Serv. Dei beatif. et Beat. Canonis* L. III, c. 36, n° 15). Ma senza istituire qui particolarizzata discussione su testi e su fatti isolati suscettivi di diverse interpretazioni, a me basta sapere che al solo Pietro è affidato l'ufficio di pascer colle sane dottrine il greggio di Cristo e di confermare in esse i suoi fratelli. E quando odo la voce di Pietro vivente in Pio, non so qual altra parola io possa usare come cattolico se non quella di Girolamo a Damaso: *beatitudini tuae, idest Cathedrae Petri, consocior.*

Rinunziando pertanto a dir più oltre della questione di competenza e di opportunità, mi fermerò a quel che ha tratto alla giustizia della proposta legge, anzi più ristrettamente all'argomento col quale l'onorevole guardasigilli prende a sostenere giusto il progetto che da noi desidera approvato.

Dopo il molto che fu detto e scritto con robustissimi argomenti da coloro che la legge impugnavano in nome della giustizia, potrebbe parere malagevole cosa spiegare come da un principio medesimo si giunga a due illusioni al tutto opposte, talchè dagli uni si rigetti per amore di giustizia ciò che in ragione di giustizia altri sostengono doversi accettare. Ma ogni difficoltà scompare ove si osservi come nel testo della relazione tutt'altra idea della giustizia ci si dia da quella universalmente fin qui ricevuta.

Non siete voi, onorevoli senatori, ai quali io debba ricordare come la giustizia fu sempre riputata *volontà costante e perpetua di rendere a ciascuno ciò che gli appartiene.* La quale tradotta dall'abito in atto, impone ad ogni uomo rispetto inviolabile per li diritti altrui, di modo che nulla egli faccia che questi diritti offenda. E dove sia persona rivestita di qualche autorità, giustizia le prescrive inoltre il dovere di adoprarsi a tutto studio acciò quei diritti nè anco da verun altro non siano offesi. Ed è dovere questo che, strettamente imposto ai governanti, qualunque sia la forma a cui si regge lo Stato, corre più severo ancora dove le istituzioni politiche più larga copia di diritti concedono ai governati, e per la custodia di quei diritti addossano maggiori obbligazioni ai reggitori della cosa pubblica.

Cotale ufficio corre a noi pure, o signori, per la parte assegnataci dal reggimento rappresentativo nella formazione delle leggi, nè potremmo senza prevaricazione consentire a nulla che in verun cittadino menomi i diritti di proprietà, di libertà individuale, di associazione e di politica eguaglianza guarentiti dallo Statuto fondamentale. Di che consegua che a persuaderci la giustizia de' provvedimenti proposti in oggi dai consiglieri della Corona sarebbe d'uopo che con argomenti lampanti meglio che con sottigliezze ed astrazioni ci venisse dimostrato: che nel clero sia mancato il diritto di possedere sì e come ha posseduto per secoli ed anche sotto il reggimento costituzionale sino ad oggidì; e che nelle comunità religiose sia cessata la facoltà di quanto era a favor loro riconosciuto

fin qui dalla legge, ed è per soprappiù guarentito loro solennemente dalle franchigia dello Statuto.

Tale è per noi la giustizia. Così ne la insegna la giurisprudenza di tutte le età, e così quel divin raggio della sapienza eterna che è stato dato alla coscienza d'un ciascuno per norma del valore d'ogni atto umano. Ai quali insegnamenti quando s'informi colla coscienza dei singoli individui quella eziandio di coloro che reggono la cosa pubblica, lo Stato ne acquista fermezza e durata, ai cittadini ne deriva tranquillità e pace e fratellevole concordia.

A fronte di questo concetto della giustizia, concetto sì splendido di verità e così sublime nella sua origine, la relazione del Ministero contrappone tutt'altra regola per la ricerca del giusto, allorchè dice che *l'intrinseca giustizia della legge proposta è innegabile in ragione del bene morale ed economico che è destinata a produrre*; con che viensi a stabilire che la giustizia cui toccherebbe dar la regola al bene morale ed economico debbe invece dal bene morale ed economico venir omninamente regolata.

Questo scambio d'ufficio in materia di così grave momento, quali sono i motivi delle leggi, non tanto mi ha colpito per la sua arditezza, quanto mi sgomenta per le sue conseguenze, allorquando vedo proposto sì fatta dottrina a principale argomento di accettare un divisamento che di violata giustizia viene appunto da moltissimi apertamente tacciato.

Non mi tratterò sulla questione del bene economico messa innanzi dall'onorevole ministro, bastandomi osservare lo strano accoppiamento che è l'idea di giustizia associata all'altra di vantaggio materiale. Noterò solamente di passaggio che taluno scorderà forse nella proposta dottrina molta affinità col famoso paradosso apposto calunniosamente nello scorso secolo ad una società illustre e benemerita della Chiesa e dell'umanità; intendo dire della massima che i mezzi sono giustificati dal fine.

Attenendomi pertanto a quel solo che ha tratto al bene morale, io mi domando anzitutto ciò che per bene morale qui debba intendersi. Sorretto da giustizia che discernere il vero bene morale dal falso, esso è per certo il più nobile scopo che possa proporsi ogni essere intelligente. Ma se lo spirito umano, soggetto com'è all'errore e alle passioni, presume sentenziare da sé su quel che sia bene morale, il suo concetto altro più non è se non un sogno di mente inferna che si crea un ente immaginario per vestire con esso d'apparenza di virtù qualunque più disordinato progetto. Di qual verità ben ci fanno ampia testimonianza gli annali delle vicende sociali e politiche, in cui quanto leggete, violenze, frodi, rapine, proscrizioni, cui s'abbia voluto dar forma di legalità, le mirate collo scopo del ben morale costantemente coonestate.

Dal mostruoso processo iniziato col pretesto della ragione di Stato e compiuto col deicidio, scendendo sino ai di nostri, mai non mancarono allegazioni di pubblica tranquillità, di sacri interessi della patria, di rivendicazione dell'onore o dei diritti nazionali, di politica prudenza e altre somiglianti parole di gran portata per colorire le più aperte violazioni di quella giustizia in cui nome proclamavasi la necessità delle proposte misure.

E se avvenga che il nuovo criterio di giustizia sia accolto nelle aule legislative tra i motivi di approvare una legge, non vedo come non s'abbia ad introdurre parimente nel santuario dei tribunali; ed allora io domando agli esimii magistrati qui non congregati, se non venga a sovvertirsi

ogni regola per apprezzare la malvagità del fatto incriminato e la reità degli accusati.

Ma troppo più oltre ci convien progredire in cerca delle conseguenze del proposto criterio. Il comunismo si minaccioso a' di nostri, che altro più potrà desiderare per istabilire vieppiù audacemente le sue dottrine, frattanto che il giorno arrivi di ridurle in atto? Meniamogli buona la teoria del ben morale; tanto gli basta per giungere la negazione di ogni diritto nella quale fa consistere appunto il disorganizzante suo sistema. Sarà giustizia spogliare il ricco che non fa spreco delle sue sostanze, pel bene morale che ne deriverà quando ne sia posta in circolazione la inerte pecunia. Sarà giustizia spogliare il prodigo per antivenire l'uso immorale che fa delle sue ricchezze. E colla logica medesima quella pieghevole parola che è il bene morale sulle labbra del prepotente, dell'avaro, del libertino, dell'ateo, basterà per canonizzare col nome di giustizia qualunque più strano eccesso, sino ad interdire capricciosamente l'esercizio d'ogni diritto religioso, morale e cittadino.

Esponendo queste conseguenze d'un falso principio, sta lungi da me il pensiero di accagionare le intenzioni dei nostri avversari i quali han tolto a difendere la legge. Ma le intenzioni, anche rettilissime, scompaiono nella storia de' popoli rimpetto agli atti compiuti. Chi si sovviene della rivoluzione francese ben sa quante persone di leali intenzioni furono sedotte dalle forme novelle di esprimere i principii fondamentali dell'ordine sociale e politico. Cotali forme passate in assiomi di nuova scienza di governo, furono esse le quali condussero, sarei per dire, logicamente dall'89 al 93, all'epoca funesta in cui la ragione dell'uomo che troppo di sé presumendo aveva protestato dapprima contro Dio, dovè scontare la colpa di quella rivolta incurvandosi ai più obbrobriosi deliramenti di un'era di violenze, di rapine e di sangue. Non mi stenderò su questo argomento sì valentemente trattato nella tornata di ieri da un venerando prelato che siede fra di noi. Lamentando con esso lui l'universale noncuranza al cospetto di sì tremende lezioni, mi resta ad affrettare co' miei voti il giorno che la civile società si risolva a farne suo piano profitto, tornando a un tribunale più sicuro che nol sia il giudizio privato per formarsi criterio certo del giusto e dell'ingiusto.

Questo è quanto mi credetti in debito di esporvi, onorevoli signori, in proposito d'un concetto che, preso nella generica sua espressione, potrebbe decidere un avviamento funestissimo ove sia accolto nella giurisprudenza nostra parlamentare. Nei tempi normali la custodia della giustizia si restringe pei legislatori a curare che le leggi ne esprimano rettamente i principii. Nei di nostri primeggia altro dovere, troppo più stringente, di difendere cioè da ogni danno non i rami soltanto ma la radice della pianta salutare, all'ombra della quale i popoli possono trovare sicurezza di pace e d'interna prosperità. Al desiderio di giungere questo scopo vogliate ascrivere, o signori, le molte parole per me proferite su d'una questione attenente più che altro all'etica governativa.

Ma perchè non mi si faccia l'appunto che, spaziando per teorie generali, io perda di vista il caso concreto, farò di quanto ho discusso fin qui, brevissima applicazione alla legge proposta. A questo fine spogliamo il progetto, o signori, di quel prestigio che sempre attornia una causa lungamente dibattuta o con singolare sfoggio di parole e di argomenti propugnata. Ridotta questa alla più semplice espressione, si tratta da un lato di persone che abbandonate insieme colla famiglia le lusinghe e le speranze del secolo,

menano fuori di esso vita ritirata e oscura, dall'altro lato vedete sacerdoti che, vincolati dagli obblighi di un benefizio ecclesiastico, sacrificano il tempo e la fatica a servire i bisogni spirituali del ricco e del popolano indistintamente, li più con sì ristretta retribuzione a non pareggiare il mezzimo stipendio di vorun pubblico ufficiale, forse nè anche la giornaliera mercede di operaio che sia fornito di non più che mediocre abilità.

Qual è il bene morale che dalla duplice soppressione meditata si annuncia?

Qui è la cessazione della vita monastica che al ministro piace chiamar oziosa, laddove per noi, credenti nelle parole del Vangelo, è vita d'orazione e di perfezionamento nelle virtù cristiane. Là è pretesa miglioria di condizione per la religione alla quale un'autorità, non competente al certo a giudicarne, dice non necessari gli stabilimenti ecclesiastici in discorso. Ma se a favore degli uni e degli altri, oltre a tante altre potentissime ragioni, militano i diritti più manifestamente assicurati dal Codice delle nostre franchigie, come potressi chiamare ben morale quello che di questi diritti li spoglia, o come un ben morale di qualità si fatta potrà egli rendere giusta una misura apertamente ripugnante ad ogni vera idea di giustizia?

Del sollievo che dicesi voler recare alle popolazioni aggravate dalle questue degli ordini mendicanti sarebbe opera buttata parlar di proposito. Udiste voi mai di insulti o di estorsioni usate da quei questuanti contro coloro che preferiscono usare la propria pecunia in ispece di vanità e di lusso, a non dir di peggio? Che se a noi piace considerare in que' mendichi volontari i poveri di Cristo e soccorrere lui nella loro persona, dovrà perciò lo Stato invidiare quel danaro perchè non ispeso alla porta de' pubblici spettacoli o nei ridotti? Chi si dice aggravato dal questuar dei religiosi, non li soccorra, ed eccolo soddisfatto senza disturbo veruna della legislatura.

Non dirò altro più, chè forse già ho detto di soverchio. Concluderò osservando che, per quanto mi sia adoperato a cercare nella proposta legge il principio di giustizia sostenuto dal ministro, una cosa sola risulta evidente per me, ed è il bisogno che s'aveva di introdurre il nome di giustizia in una esposizione di motivi dove, come nel letto di Procuste, giustizia non può capire fuorchè mozzata e tronca. E giustizia tronca e mozzata è sola infatti che venir possa in aiuto del divisamento proposto a danno di sì cospicuo numero di cittadini.

Nella proposta legge, o signori, io espressi già il mio voto al tutto contrario e dissi come a così dichiarare m'inducessero i miei doveri di cattolico anzi tutto e con essi quei di cittadino e di senatore. Aggiungo in oggi che a rigettarla mi astringerebbe anche solo il timore di ammettere tra di noi il principio di una giustizia regolata dalla già definita e rischiosa parola che è il bene morale.

PRESIDENTE. Il senatore Gioia, ora primo nella serie degli inseriti, ha ceduto il suo turno al senatore Siccardi al quale perciò io accordo la parola.

DELLA TORRE. Je demande la parole.

PRESIDENTE. Vous l'aurez à votre tour.

DELLA TORRE. J'ai fait une interpellation, je dois la retirer ou la maintenir.

PRESIDENTE. J'inscris votre nom, et vous parlerez quand viendra votre tour d'inscription.

DE BONNAZ. Demandez la parole pour un fait personnel.

DELLA TORRE. Il s'agit bien réellement d'un fait personnel.

PRESIDENTE. Je vous demande pardon; il n'y a rien ici de personnel.

DELLA TORRE. Excusez-moi.

PRESIDENTE. Votre tour viendra et alors vous vous expliquerez.

DELLA TORRE. Mon tour ne viendra plus, car nous touchons presque à la fin de la séance.

PRESIDENTE. Oui, mais il y a encore beaucoup d'orateurs qui se sont fait inscrire, la discussion continuera demain, et par conséquent vous pourrez demain prendre la parole.

SICCARDI. Signori senatori, prima che io mi inoltri a parlarvi del soggetto speciale di questa legge s'ami permesso di rivolgere per un solo istante lo sguardo ad una serie di eventi che quantunque in parte già remoti, pur mi sembrano avere una diretta influenza sopra la presente discussione.

Io comincerò il mio ragionamento col ricordarvi un fatto che non ho mai veduto contrastarsi da alcuno.

Allorchè emanò lo Statuto si manifestò ben tosto nella nazione un vivo, un intenso, un quasi generale desiderio di riforme negli ordinamenti ecclesiastici del paese.

Le discussioni le più accese, le più prolungate, quelle che più vivamente agitarono il giovane nostro Parlamento, sorsero tutte sostanzialmente dalla lotta, dal contrasto tra quel desiderio che voleva essere soddisfatto e gli ostacoli che gli venivano frapposti.

Sarebbe un grande errore, o signori, e dirò di più, sarebbe una grande ingiustizia il presupporre che quel desiderio nascesse, o da indifferenza per le cose religiose, ovvero da un malconcetto rancore contro il ceto ecclesiastico; esso non era che la rivelazione di un sentimento intimo, sorto in buona parte degli ecclesiastici stessi, che gli ordinamenti ecclesiastici vigenti presso di noi più non sono d'accordo nè con le norme osservate in altri paesi cattolici d'Europa, nè colle condizioni politiche e civili del nostro paese.

Quell'accordo anticamente esisteva; e finchè esisteva, non era certo necessario, e sarebbe forse stato imprudente per noi il voler precorrere agli altri nella via di queste riforme.

I nostri ordini ecclesiastici, le relazioni della Chiesa con lo Stato, erano in allora presso di noi quali eransi mantenuti in una gran parte dei paesi cattolici d'Europa, specialmente nella Francia, sino ai memorabili eventi del 1789.

La religione cattolica, o signori, uscì pura ed inconcussa sopra le vere ed immortali sue basi dalle lotte tremende di quella rivoluzione; ma l'antico edificio ecclesiastico in gran parte crollò, e Napoleone, che venne dopo, si guardò bene dal rifarlo.

Ciò che la rivoluzione aveva fatto in Francia, la conquista il fece presso di noi; e se qui non poté allignare quella torbida ed incomposta libertà che i conquistatori dovevano spegnere così presto in casa loro, vi allignarono e vi gittarono profonde radici alcuni principii scritti nelle loro leggi, riconosciuti o espressamente o tacitamente dalla Chiesa stessa, divenuti il diritto pubblico ecclesiastico di quel vasto impero, e tali per sè medesimi, che, se tranquillavano la coscienza del cattolico, potevano anche appagare la ragione dell'uomo e del cittadino.

Gli ecclesiastici a quei tempi se ne stavano, non dirò contenti, ma certamente quieti; e sebbene Napoleone non avesse nè restituite le giurisdizioni eccezionali, nè ridonati

i privilegi, nè ristabiliti gli ordini regolari, i quali anzi dichiarò di nuovo formalmente soppressi coll'articolo 11 della sua legge organica, e sebbene avesse espressamente vietato alla Chiesa per tutto l'impero il possesso dei beni territoriali, pure lo lodavano, lo chiamavano restauratore (ed era vero) del culto cattolico in Francia; insomma gli ecclesiastici tacevano o lodavano; e se Napoleone fu di poi scomunicato, nol fu per alcuna questione ecclesiastica, ma perchè volle pigliarsi Roma, e per le violenze da lui usate contro la persona del Papa.

Venne tra noi la Restaurazione, epoca certamente fastidissima, perchè ridonò all'affetto ed al lungo desiderio del Piemonte una Casa ed un trono che la ragione e la storia ci dimostrano inseparabili dalla nostra indipendenza nazionale; ma vennero con la Restaurazione uomini appassionati che la resero funesta alla nostra legislazione, e che con un tratto di penna vollero far rivivere l'antico edificio ecclesiastico con molti altri errori.

Ed almeno, o signori, coll'antico sistema si fosse fatto rivivere quell'antico e sapiente vigore di resistenza, che era come un contrappeso, ed un freno a pretensioni esagerate; ma, pur troppo, ad ogni istanza un po' incalzante si cedeva, e la facilità nel cedere provocava le istanze le più irragionevoli ed eccessive.

Leggete, o signori, tra altri documenti che io vorrei cancellare dalla storia del Piemonte, leggete il Breve del 1828, che contiene l'assestamento dato da noi a quell'enorme quantità di beni che si chiamavano di provenienza ecclesiastica perchè appartenevano ad istituzioni, ed a corporazioni ecclesiastiche soppresses dai provvedimenti francesi; voi vedrete il Governo spogliarsi di quelle ricchissime masse di beni che altri Governi in Italia e fuori instaurati anch'essi, crederettero di potersi a giusto titolo ritenere, e che noi almeno avremmo dovuto compartire con più giusta ed equa misura a favore de' chierici più utili e meno provveduti, laddove in quel compartimento molto si diede a chi già molto aveva, negletti quasi totalmente i parroci che si lasciarono a carico dello Stato. (*Bravo! bravo!*)

Voi vedrete il Governo ricevere in corrispettivo di quel sacrificio immenso che cosa?... Confermata, nel 1828, confermata, o signori, quella facoltà di cui parlava l'onorevole conte Pinelli, di riscuotere i tributi territoriali sui beni della Chiesa, e per soprappiù una copia di sanatorie e di assolutorie amplissime per le colpe non commesse da noi, ma dal Governo francese! (*Bravo! bravo!*)

Dalla dolorosa serie di questi fatti vorrei, ma non posso eccettuare gli anni dell'ultimo regno trascorsi prima del 1848; una deplorabile influenza continuò pur troppo in questo genere di cose ad aggravarsi sul Piemonte. La ragione poteva bensì esercitare i suoi diritti tutte le volte che si trattava di legislazione o del reggimento economico e civile dello Stato; ma quando si trattava di affari ecclesiastici, il più delle volte quel maligno influsso prevaleva ai consigli di sapienti e coraggiosi ministri; fatti deplorabili, fatti gravi, fatti che resteranno come un severo rimprovero a quei tempi, attestano pur troppo la verità di quanto affermo.

L'opinione pubblica conosceva quei fatti, compiangeva la debolezza fatale che li fomentava; ma l'opinione pubblica che era facilmente ascoltata, che trovava benigno accoglimento in tante altre parti del governo dello Stato, quando trattavasi di un interesse o di un pregiudizio di clero, non trovava ascolto.

E ad onta di quell'opinione, o signori, noi vedemmo un ministro continuare per dodici lunghi anni la sua politica, che spinta là dove giunse in allora si può dire nuova negli annali del Piemonte (*Bravo!*), una di quelle politiche provocatrici ed estreme che compromettono quei principii medesimi di cui si vogliono incautamente promuovere e sostenere gli abusi. (*Bravo! bravo!*)

Finalmente, a mutare le sorti del paese, venne lo Statuto.

Qual meraviglia, o signori, se appena promulgato lo Statuto, vivissimo, intenso, e posso dire impaziente si dimostrò il desiderio di riforme ecclesiastiche? Chi oserebbe non riconoscere che sarebbe stato impolitico, imprudente, ingiustificabile, forse compromettente per parte del Governo, un lungo soprastamento ad iniziare quelle riforme?

Quanto a me, o signori, eccovi quelle che più specialmente avrei desiderato.

Innanzitutto, un pronto, uno schietto, un compiuto ritorno al principio dell'indipendenza del potere civile per tutto ciò che riguarda il regolamento dello stato delle persone e dei diritti che ne derivano.

E per ciò che più particolarmente riguarda all'oggetto di questa legge, eccovi quello che avrei desiderato:

Esonerazione compiuta del tesoro dello Stato da qualunque concorso nelle spese di culto; le sussistenze del clero certe, sufficienti, sicure, indipendenti, poste all'infuori d'ogni discussione del Parlamento e d'ogni eventualità de' bilanci dello Stato.

Il patrimonio ricchissimo della Chiesa presso di noi, ricchissimo per sè stesso, più ricco ancora se se ne fa confronto coi beni di che gode il clero in altri paesi, avrebbe somministrato occasione ed opportunità agevolissima ad effettuare questo divisamento.

Scemato notevolmente il numero delle diocesi, pochi Capitoli, i vescovi onorevolmente provveduti, ma soprattutto migliorata la sorte de' parroci, i quali, posti in continuo contatto con tutte le miserie della vita, mancano la maggior parte di ogni mezzo efficace a recare loro sollievo; gratuito il loro ministero, e liberati essi dalla ungliante necessità di stendere la mano per ricevere un compenso pecuniario, con qualunque nome si voglia chiamare, degli uffizi religiosi che prestano, ed a graduarli in proporzione dei compensi. Leopoldo di Toscana lo fece, e ne fu lodato.

Bene provveduti gli istituti destinati alla educazione del clero; questa educazione, o signori, è un interesse vitale per lo Stato; ella debb'essere ad un tempo eminentemente religiosa ed eminentemente nazionale.

Un clero veramente nazionale, o signori, il Piemonte lo ebbe un tempo! e spesso in lotte tristissime di giurisdizione e di prerogative, lotte ben più gravi, più pericolose che le odierne non sono, il Governo trovò in quel clero un sussidio d'autorità e di lumi contro pretensioni eccessive e contro male incusse paure.

L'influenza religiosa, siatene certi, o signori, non apparterrà quindi innanzi che a quel clero il quale, intento unicamente agli uffici del proprio ministero, sia tale per sè medesimo da infondere nell'animo de' cittadini la persuasione e destare il rispetto; nè più è da far calcolo su di un prestigio qualunque; il prestigio, o signori, è ormai cessato per tutti. (*Bravo! Bene!*)

Queste cose io dico, o signori, perchè sinceramente vorrei l'influenza del clero grande, purchè al suo fine unicamente

indirizzata; e perchè mi duole, altamente mi duole, o signori, di vedere così spesso quella influenza sprecata nel promuovere, a nome della religione, interessi non suoi, e così facilmente esposta a frangersi contro i flutti di questa misera politica umana (*Bravo! bravo! Bene!*)

E i conventi, o signori! Eccovi la mia opinione anche quanto ai conventi.

Io pensò, o signori, che una istituzione, sia politica, sia civile, sia ecclesiastica, per quanto ella si discosti dalle opinioni di un'età, e per quanto ella possa sembrar superiore, o contraria alla natura umana, pure, se in altri tempi nacque, e nata appena gittò radici profonde, e largamente si diffuse e divenne nel concetto degli uomini una potenza venerata, e talora anche temuta, convien dire che quella istituzione avesse necessariamente in sè stessa qualche cosa che strettamente la collegasse colle opinioni, colle circostanze, colle tendenze, colle condizioni politiche e morali di quegli uomini e di quei tempi.

Ma con uguale convincimento affermo che quando l'opinione si ritira da un'istituzione, quando ella più non può sostenersi che colla forza del Governo, e col sussidio della legge, quando quell'edificio di altre età più non può stare se non è validamente sorretto, allora, o signori, quell'istituzione ha fatto il suo tempo, la sua missione è compiuta, ed il volerla ad ogni costo mantenere è un cozzare indarno contro l'ordine stabilito da Dio nel corso delle umane cose.

Io sono ben lontano, o signori, dal voler disconoscere o contrastare i benefici che alcuni ordini religiosi recarono un tempo alla religione, all'umanità, alle arti, alle lettere, alle scienze ed ai loro progressi: quei benefici la storia li ha registrati, e vi sono in lei belle e nobili pagine anche pei frati. Ma egli mi è impossibile, o signori, di non riconoscere ad un tempo che la vita claustrale, spoglia di quegli allettamenti che presentava l'esempio di una associazione intima, quieta, studiosa, sicura in mezzo alle calamità tremende del basso impero ed alle tempeste del medio evo, spoglia di quel prestigio che le dava la scienza, rifuggitasi quasi totalmente, come in un asilo, nei conventi, spoglia finalmente di quella influenza che le dava la potenza dei mezzi di cui disponeva, cadde da molto tempo da quell'altezza a cui si era innalzata, e più non presenta oggidì che l'immagine di un vivo contrasto con le opinioni, con le tendenze, coi bisogni, colle dottrine, anche le più oneste e temperate, dell'età presente.

Forse, o signori, si sarebbe potuto evitare la rapidità del crescente discreditato se gli ordini religiosi non si fossero eccessivamente moltiplicati. La sapienza del Concilio Lateranense tenutosi nell'anno 1215 lo prevede, e volle provvedervi vietando assolutamente l'istituzione di qualunque novello ordine religioso nella Chiesa. Ma la sapienza di quel Concilio non fu imitata.

Quando un ordine religioso cominciava a scadere di reputazione, non si sopprimeva quell'ordine, ma se ne creava un altro, il quale, dopo un termine più o meno lungo d'esistenza, abbandonato anch'esso dal favore dell'opinione, dava luogo allo stabilimento di un terzo, condannato anch'egli ad incontrare le medesime vicende, e così di seguito, per modo che il discreditato parziale condusse all'eccessiva molteplicità degli ordini, e l'eccessiva molteplicità degli ordini favori, a sua volta, il discreditato generale.

Quindi, una riduzione, largamente operata, dell'eccessivo numero degli ordini religiosi si è, a' miei occhi, una vera necessità dell'età nostra.

Fin qui io mi accorgo con piacere, o signori, che sono venuto procedendo pressochè d'accordo cogli onorevoli due commissari, i quali risolutamente si opposero all'accettazione del progetto, perchè anch'essi riguardano queste riforme come convenienti, come utili, come necessarie.

Ma, e qui comincia il dissenso, essi dicono: voi non potete fare da voi, e con ciò dicono implicitamente: fate su quelle basi un concordato.

Signori! Arrivato ad un punto così delicato del mio ragionamento, io mi guarderò bene dal ricorrere ad alcuni miei personali ricordi; ricordi tuttavia che mi permetterebbero di pormi una mano sul cuore e di dirvi: signori, quel concordato è impossibile!

Neanco mi atterro agli argomenti che mi sarebbe molto facile di desumere da una serie di documenti che la Corte di Roma ha stimato testè di pubblicare, e la cui pubblicazione fu in altri tempi dal Governo del re risparmiata alla Corte di Roma. (*Bravo! Bene!*)

Io mi varrò di due semplicissime considerazioni, le quali, a mio avviso, derivano meno dalla volontà degli uomini che dalla necessità stessa delle cose.

Signori, a voler fare un concordato bisognerebbe che la Corte di Roma comprendesse le nostre necessità, comprendesse le esigenze di un governo costituzionale; e non solo le comprendesse, ma che sorgesse negli uomini che presiedono ai consigli di quella Corte un vero desiderio d'aiutar noi a vincere, a superare le nostre difficoltà interne, ad attuare, a svolgere i principii che son posti a base delle nostre istituzioni; bisognerebbe insomma che la forma del nostro reggimento politico piacesse alla Corte di Roma, e ci volesse aiutare. (*Harità*)

Or bene, o signori, io credo di non commettere nè indiscrezione, nè irriverenza, affermando che un governo costituzionale in Italia non piace alla Corte di Roma. (*Bravo! Bene!*)

In secondo luogo poi, i concordati tra un Papa ed un governo assoluto si possono fare, e talora anche assai facilmente: noi nei tempi addietro ne abbiamo fatti molti, forse troppi (*Harità*), ma tra un Papa ed un Parlamento la è ben altra cosa, o signori! E dico il Parlamento, perchè un concordato qualunque il quale toccasse in qualche parte alla legislazione interna del paese dovrebbe necessariamente essere sottoposto all'approvazione legislativa.

Or bene, o signori, io non credo di trascorrere in una previsione avventata, affermando che, nell'attuale condizione di cose, un concordato quale il nostro Parlamento potrebbe volerlo non gradirebbe al Papa; un concordato quale il Papa si disporrebbe ad accettarlo, non piacerebbe sicuramente al nostro Parlamento. (*Harità — Bravo! Bene!*)

Ma io non mi tratterrò più oltre nel dimostrarvi una impossibilità che per me è una verità di ragione, d'esperienza, di sentimento. Io vengo piuttosto alle conseguenze che da quell'impossibilità si debbono ricavare.

I due commissari dell'ufficio centrale, i due oppositori condurrebbero logicamente a questa conseguenza: *Se non potete fare un concordato, fate niente.*

Io credo, o signori, che questa conseguenza non conviene nè alle condizioni del paese, nè all'indipendenza del potere legislativo. E la conseguenza che deduco io dalle mie premesse è invece questa: *Se non potete fare un concordato, fate solamente ciò che entra nei limiti dei vostri diritti, che è ragionevole, che è possibile; ma*

fate. E qui viene in campo una quistione di diritto, già istoricamente risolta da pressochè tutti i paesi cattolici dell'Europa, e posso dire che è per la prima volta una quistione per noi; giacchè i principii su di cui fa fondamento la legge che ci è proposta dal Ministero, non furono mai presso di noi, che io mi sappia, ufficialmente contrastati.

L'illustre Portalis, l'uomo nel quale, come tutti sanno, si accoppiavano in grado eminente la fede del buon cattolico, la dottrina del giureconsulto, il senno dell'uomo di Stato, non lo avrebbe certamente preveduto.

Egli così scriveva:

« On n'a jamais disputé à la puissance civile le droit de supprimer des ordres religieux, puisqu'au contraire il a toujours été reconnu que de pareilles institutions ne peuvent exister malgré la puissance publique et sans son autorisation.

« Or la conséquence naturelle de ce principe est que, quand les lois ne veulent plus des ordres religieux, les personnes jusque-là consacrées à ces ordres rentrent dans le droit commun....

« La Cour de Rome n'a jamais osé trop ouvertement contrarier ces vérités, elle a même eu l'adresse en pareille occasion d'accommoder sa conduite aux circonstances. »

S'impugna, o signori, questa legge a nome della proprietà. E certamente niuna più grave e più capitale accusa si potrebbe muovere contro una legge, che quella di attentare ella stessa a ciò che dee difendere, di farsi rea di ciò che ella punisce, e di dare fomento ad un colpevole delirio, che, antico quasi quanto la proprietà stessa, è e sarà una perpetua, ma impotente minaccia contro i principii sopra i quali riposa fin dal suo nascere la famiglia umana.

Ma, signori, per ben definire la proprietà, bisogna pigliarla qual essa è, quale Dio e la natura la fecero; non estenderla incautamente a ciò che non è e non può essere vera proprietà, non confondere l'opera della natura con quella della legge, la verità con la finzione; non disgradare la proprietà vera, sforzandosi indarno d'innalzare fino a lei una specie di proprietà nella quale non si potrà mai altro riguardare che una istituzione mutabile, varia, caduca, come la legge che la creò.

Ebbene, o signori, per quanto si voglia ragionare, discutere, definire, non si arriverà mai a sovvertire questi principii e questi fatti: che gli individui sono creati dalla natura; che i corpi morali sono creati dalla legge; che la proprietà degli individui derivando dalla natura, la legge civile non ha rispetto ad essa altra missione che di modificarne l'esercizio nei vicendevoli rapporti dei cittadini per meglio guarentirla; che invece la proprietà dei corpi morali, dipendendo dalla personalità, dall'esistenza civile che la sola legge civile loro comparte, è posta intieramente nel dominio della legislazione civile; che la prima è immutabile, incommossa come la natura che la creò; varia, mutabile, caduca la seconda, come la legge che diede al corpo morale l'esistenza e la vita.

Bisogna guardarsi, o signori, dall'esagerare la proprietà vera confondendola con la proprietà collettiva, che, e per origine, e per intrinseca natura, è totalmente differente da quella; e bisogna inoltre guardarsi dall'esagerare gli effetti stessi della proprietà vera.

Consultate, o signori, la storia legislativa della proprietà, e voi vedrete che tutto ciò che è essenziale a costituir la sopravvisse a tutti i rivolgimenti anche i più

violenti dei popoli, o se per un momento cadde, immediatamente risorse; laddove ciò che è un'esagerazione della proprietà andò a poco a poco dileguandosi col progredire del tempo.

Signori, che altro fu il sistema feudale che una manifesta confusione della proprietà con la sovranità territoriale, e una grande esagerazione di entrambe?

Col progredire dei tempi furono l'una dall'altra separate; la proprietà individuale divenne più salda e meglio guarentita, e l'Europa cominciò a divenire ordinata e civile.

In una celebre Assemblea di Francia si vollero per un istante disconoscere le conseguenze legittime della proprietà guarentita dalla legge civile, con abolire i testamenti; ed i testamenti risorsero e quella legge non è più ricordata che come un grande esempio di aberrazione legislativa.

Per lo contrario, i fedecommissi sono una vera esagerazione della proprietà, perchè con essi la volontà dell'uomo pone un vincolo ad una serie di generazioni, con danno manifesto della proprietà che rimane imperfetta per ciò stesso che è inceppata; e i fedecommissi scomparvero da una gran parte delle nazioni d'Europa, e non veggio che abbiano lasciato gran desiderio di sé, ovunque furono aboliti.

In una parola, o signori, col confondersi le opere della natura con quelle della legge si guastano le prime e male si difendono le seconde.

La proprietà individuale, la sola naturale, la sola vera, la sola che sia posta al disopra delle leggi politiche e civili, si difende con tutte le sue legittime conseguenze, non perchè utile, ma perchè condizione essenziale, indispensabile dell'esistenza umana e del vivere sociale.

La proprietà collettiva invece, la proprietà dei corpi morali, creata unicamente dalla legge, non ha altra ragione di essere che il fine dell'utilità pubblica che il legislatore propose a sé stesso nel creare e nell'istituire quei corpi.

Ma qui, si dice, osta l'articolo 29 dello Statuto. Quell'articolo guarentisce e rende inviolabili tutte, senza eccezione, le proprietà.

Ma, signori, innanzi tutto io non mi indurrò mai a credere che lo Statuto abbia commesso l'errore enorme, l'errore inaudito di confondere insieme due cose così essenzialmente diverse, la proprietà dei corpi morali con la proprietà degli individui.

In secondo luogo neppure potrò persuadermi che sia stato intendimento della nostra legge politica di trasferire l'autorità legislativa tronca, dimezzata, imperfetta nei nuovi poteri con essa creati; meno poi di tutto crederò che siasi inteso di dare l'immortalità costituzionale a tutti i corpi morali che esistevano, che erano legalmente riconosciuti quando emanò lo Statuto.

Qual è adunque, o signori, il vero concetto dell'articolo 29?

Ecco il mio modo di vedere a questo riguardo. Lo Statuto menzionò tutte le proprietà, ma non le confuse, non sovvertì, non volle sovvertire l'indole propria e speciale di ciascuna di esse; le rese tutte inviolabili, e per ciò appunto, o signori, finchè l'esistenza civile di un corpo morale non è legittimamente rievocata, le proprietà appartenenti a quel corpo godono di tutte le guarentigie che sono compartite alla proprietà individuale; ed il legislatore si porrebbe in contraddizione con sé stesso, se, mentre riconosce utile questo istituto, poichè gli dà o gli

mantiene l'esistenza civile, lo privasse del beneficio di quelle conseguenze giuridiche, che dalla esistenza, creata o mantenuta, di quel corpo debbono necessariamente derivare, conciliabilmente coll'indole speciale dei corpi amministrati.

Ma se non si vuole cadere nell'assurdo di opinare che con lo Statuto i corpi morali abbiano acquistato lo stesso diritto all'esistenza, che compete a ciascun individuo, converrà di necessità riconoscere che il legislatore, il quale diede loro l'esistenza civile, la può revocare, e che, revocata quell'esistenza, cessano tutte le capacità che da lei, come dall'unica loro causa, dipendono.

Io non vedo che questi principii siano stati totalmente nell'ufficio centrale disconosciuti; se non che la minoranza limiterebbe il diritto del potere civile al solo caso in cui un corpo morale si rendesse non solo disutile, ma nocivo, ma pericoloso allo Stato.

Questo, o signori, è pienamente vero per gli individui; un uomo per quanto sia poco utile altrui, finchè non è nocivo, finchè non reca pericolo o danno alla società, od ai privati, certamente siccome vive per sè, ed ha in sè stesso la ragione di sua esistenza, ha diritto a partecipare di tutti quanti i benefizi della società civile. Ma i corpi morali, o signori, non si creano, non si ammettono, non si riconoscono solo perchè sono innocui, ma sì affinchè siano utili.

Oltre a ciò, se è vero, come è verissimo, che lo stabilimento di una mano morta non è mai scevro d'inconvenienti i quali possono tuttavia essere compensati da ragguardevoli vantaggi, egli è vero egualmente che, quando quei vantaggi cessano e rimangono soli gl'inconvenienti, quel corpo morale non è più innocuo, diviene nocivo, ed è per conseguenza cessata in lui ogni ragione di esistere.

In breve, o signori; nello Stato vi possono essere corpi morali utili, corpi morali di niuna utilità, e corpi morali nocivi o pericolosi.

I corpi morali utili bisogna conservarli. Il legislatore contravverrebbe all'alta sua missione di promuovere le pubbliche utilità, se li sopprimesse.

I corpi morali di niuna utilità non bisogna conservarli; bisogna revocare loro la qualità di mani morte, di istituto legale, togliere loro l'esistenza civile.

Con ciò non si vieta quell'associazione: essa potrà continuare, rimanendo in quello stato medesimo in cui si trovano tutte le associazioni non approvate, ma permesso dalla legge civile; associazioni nelle quali i membri non perdono alcuna delle capacità civili, e l'associazione in sè stessa astrattamente considerata non ne acquista alcuna, perchè agli occhi della legge non esiste.

Quando poi un'associazione non solo è disutile, ma di-

venta pericolosa; quando la sua presenza è inconciliabile con la tutela dell'ordine, allora, o signori, il legislatore non deve limitarsi a rivocare la sua esistenza civile: egli deve vietare quell'associazione, egli debbe imprimere alla sua esistenza di fatto il carattere di reato, e sottoporre i membri ad una sanzione penale, così appunto come con recenti disposizioni legislative si fece per riguardo ai Gesuiti.

Signori, si ha un bel dire, ma quel fatto è un nuovo antecedente legislativo irrevocabilmente acquistato al paese; si riassumono in esso tutti i principii che sono venuti sin qui accennando; o questi principii sono veri, o quel fatto è ingiustificabile.

Signori senatori, la legge che dal Ministero vi è proposta molto ritrae certamente dei principii che ho esposto, sebbene molto ritragga ancora della somma, dell'estrema difficoltà della cosa e dei tempi.

Io queste difficoltà le comprendo: quindi accetto qual è il proposto progetto di legge.

Soggiungo ancora, che se nel corso della discussione venisse presentato qualche emendamento che rendesse agli individui meno grave la esecuzione di un provvedimento che è dolorosa conseguenza di errori passati e di fatti compiuti, io di leggieri mi disporrei ad accettarlo, salve però due cose; salvo il principio su di cui è fondata questa legge, e salvi i risultati ragionevoli che si possono sperare da lei.

Egli mi è fermamente avviso, o signori, che dalla monarchia costituzionale non si debba mai richiedere più di quello che ella può e deve giustamente dare. Le riforme assolute, ricise, rapide, compiute, violente, le fanno i despoti, le fanno le rivoluzioni: in queste massimamente, o signori, si va a ciò che è, o si crede buono, come nella guerra si va all'assalto di una rocca, calpestando feriti e cadaveri; ma poi ordinariamente quelle riforme non durano; un impeto le fa, un impeto contrario le sperde.

La monarchia costituzionale procede ben altrimenti; i suoi passi sono lenti ma sicuri, i suoi divisamenti contrastati, le sue opere temperate, e per ciò stesso più stabili e più durevoli.

Ma se la monarchia costituzionale, mentre desta il desiderio delle riforme, non lo adempie; se i corpi deliberanti si attraversano, si fanno ostacolo alle riforme anche le più temperate, allora, o signori, la monarchia costituzionale fallisce al suo scopo, e prepara fatalmente a sè stessa la sua ruina. (*Vivi applausi prolungati*)

PRESIDENTE. Rinviando a domani al tocco la continuazione della discussione generale, sciolgo la seduta.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

TORNATA DEL 25 APRILE 1855

— 22 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Seguito della discussione generale sul progetto di legge per la soppressione di comunità e stabilimenti religiosi ed altri provvedimenti intesi a migliorare la condizione dei parroci più bisognosi — Dichiarazioni del senatore Di Colobiano per fatto personale — Considerazioni del senatore Di Maugny contro il progetto — Discorsi del senatore Gioia in favore e del senatore Brignole-Sale contro il progetto — Parole dei senatori Mameli e Piazza per fatti personali — Discorso in difesa del progetto del presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri — Osservazioni dei senatori Billet e Sclopis per fatti personali.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

DI BAGNOLO, segretario, legge il verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Si dà pure dal medesimo lettura del seguente sunto di petizioni:

1974. L'abbadessa del monastero delle canonichesse regolari Lateranensi e le religiose di quel monastero, unitamente alla domanda di reiezione della legge abolitiva dei conventi, chiedono pure di venir ripristinate nella loro casa occupata provvisoriamente dal Governo nella circostanza dell'invasione del cholera in Torino.
1975. Sessantun individui dei comuni di Mercenasco, Settimo Vittone, Vistrorio e di Scarmagno, provincia d'Ivrea, non che il signor Imberti Paolo Francesco di Cuneo, ritrattano le firme da essi apposte ad una petizione sporta al Senato in favore della legge abolitiva dei conventi, della quale domandano il rigetto.
1976. I parroci della città di Cagliari e quelli del comune di Piode, provincia di Varallo, dichiarano rifiutare qualunque sussidio proveniente dalla legge abolitiva dei conventi, senza l'intervento della Santa Sede.
1977. Quaranta abitanti del comune di Castellamonte, provincia d'Ivrea,
1978. Quarantaquattro abitanti del comune di Strambino, provincia d'Ivrea,
1979. Cento cinque abitanti del comune di Mercenasco, provincia d'Ivrea,
1980. Cinquantotto abitanti del comune di Viguzzolo, provincia di Tortona, con 3 sacerdoti,
1981. Sessantadue abitanti del comune di Montecrestese, provincia di Domodossola, con 3 sacerdoti,
1982. Cinquantacinque abitanti del comune di Rivalta d'Acqui, provincia d'Acqui, con 8 sacerdoti,
1983. I parroci e sacerdoti del comune di Bricherasio, provincia di Pinerolo, in numero di 9,
1984. Il Capitolo della cattedrale di Saluzzo in n° di 14,
1985. Cinquantanove abitanti del comune di Pradleyes, provincia di Cuneo,

1986. Mille settecento novantasette abitanti del comune di Busca, provincia di Cuneo,
1987. Ottantotto abitanti del comune di Corvino, provincia di Voghera,
1988. Cento due abitanti della città di Vercelli,
1989. Sessantaquattro abitanti del comune di Fonni, provincia di Nuoro,
1990. Cento cinquantaquattro abitanti del comune di Carrù, provincia di Mondovì,
1991. Duecento otto abitanti del comune di Garessio, provincia di Mondovì,
1992. Ottantacinque abitanti del comune di Andorno-Cacciorna, provincia di Biella, sottoscritti in due distinti fogli aventi lo stesso modulo,
Domandano che venga rigettato il progetto di legge sulla soppressione di comunità e stabilimenti religiosi.
1993. Trecento cinquantacinque abitanti della città di Torino,
1994. Settantatré abitanti del comune di Garessio, provincia di Mondovì,
1995. Quarantacinque abitanti del comune di Fontanetto, provincia di Vercelli,
Domandano che venga adottato il progetto di legge sulla soppressione di comunità e stabilimenti religiosi.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA SOPPRESSIONE DI COMUNITÀ E STABILIMENTI RELIGIOSI ED ALTRI PROVVEDIMENTI.

PRESIDENTE. Si riapre la discussione già da due giorni intrapresa.

La parola appartiene al senatore De Maugny.

DI COLOBIANO. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Trattandosi d'un fatto personale io accordo la parola, per ora, al senatore Di Colobiano.

DI COLOBIANO. Signori! Le parole severe di biasimo che sono state gettate contro il Concordato e la conven-

zione del 1828, al finire della seduta di ieri, mi obbligano, come quello cui venne affidato l'alto mandato di negoziarlo, a rompere il silenzio, non già per difendere me stesso dall'aver preso parte ad una convenzione di cui mi onoro, ma per la memoria del re Carlo Felice, ed anche per quella del valente magistrato che dava consigli e direzioni, il conte Barbaroux, illustrazione del Piemonte e della nostra magistratura.

Certamente il re, di venerata memoria, giusto e fermo, il ministro suo, che siede tra noi, quell'eminente giureconsulto, non avrebbero preparato il Concordato, che fu esclusivamente opera loro, se avesse potuto recar danno alle prerogative della Corona ed ai diritti del civile potere.

L'augusta Casa di Savoia, ritornando al dominio di questa bella ed essenziale parte dell'antico suo governo, nel 1814 non ha creduto di riprenderne il possesso qual successore al Governo francese, ma in forza de' suoi antichi diritti, conservati, colla solenne protesta fatta nel lasciare questi Stati, e riconosciuti dal trattato 1814 e successivi, ed eccovi il perchè il re Vittorio Emanuele I, il re Carlo Felice ed il sapiente suo ministro non hanno ravvisato come proprietà demaniale i beni che sotto il regime della rivoluzione erano stati incamerati ed occupati; eccovi il perchè volle che questi beni fossero restituiti al servizio della Chiesa, per estendere alla medesima i benefizi della reintegrazione, di cui era la sua reale dinastia favorita dalla Provvidenza.

Eccederei i limiti d'una risposta per un fatto personale se entrassi in particolare discussione sugli articoli del Concordato, dirò solo che il re restituì quei beni alla Chiesa non come un amministratore che rende i suoi conti, non per ottenere il perdono di peccati altrui, ma per sentimenti di delicatezza e di religione profondamente radicati nel suo cuore, e che non vennero mai meno nella sua pubblica e privata vita.

Dirò ancora che, ben lungi di essere quella convenzione in opposizione ai principii di equo e giusto riparto dell'asse ecclesiastico e di beneficenza, che si proclamano oggi, vi si provvide per migliorare allora, ed anche per il seguito, molti utili religiosi stabilimenti, e massime la condizione dei parroci, ed anzi si fece più compiutamente, io penso, di ciò che in ora si propone per i medesimi, essendosi gettate basi, onde sopperire all'onesta sussistenza di parroci vecchi ed inabili.

Terminerò con un nuovo tributo alla memoria del re Carlo Felice, rammentando che le generali preghiere fattesi durante la sua malattia per la conservazione de' preziosi suoi giorni, l'universale cordoglio sentitosi per la sua perdita, sono fiori che eterni, imperituri stanno sulla sua tomba.

Terminerò con dire ancora che per me non ho rimprovero a farmi; se ho obbedito ai comandi del re, debbo anzi gloriarmi del tratto di sovrana confidenza in me riposto, e gloriarmi tanto più perchè se vario è l'esito delle speciali missioni, varia la natura umana nell'operare e nel sentire, onde può talvolta essere meno compiuto il mandato, e possono taluni terminarle riportandone meno grati pensieri, io non riportai che soddisfacente persuasione della propensione del Capo della Chiesa ad assecondare e favorire le esigenze dello Stato, talchè serbo grata ricordanza d'un atto che per la sua esecuzione venne anche, secondo le norme allora prescritte, sanzionato dalle autorità competenti, e che ha preso posto e sede nella serie delle convenzioni e trattati stipulati colla Real Casa di Savoia.

PRESIDENTE. Io invito di nuovo il senatore De Maugny a prendere la parola.

DE MAUGNY. Messieurs les sénateurs! Lorsque j'ai eu la pensée de me faire inscrire pour parler contre la loi que nous discutons aujourd'hui, je n'ai point eu le projet de fatiguer le Sénat par un grand discours.

Je ne suis pas orateur, et j'en suis trop convaincu pour vous en faire subir longuement la preuve.

Cependant, ancien serviteur de mon pays, j'envisage la question à mon point de vue, et j'ai quelques mots à dire au sujet d'une phrase qui a été prononcée à la Chambre électorale lorsqu'elle discutait cette même loi. Je n'y aurais attaché que l'importance qu'on peut accorder à l'opinion d'un seul homme si, depuis que je suis à Turin, je ne l'eusse entendu répéter quelquefois dans des conversations particulières.

PRESIDENTE. Je vous ferai observer que notre règlement ne permet pas de faire allusion à ce qui peut avoir eu lieu dans l'autre Chambre.

DE MAUGNY. Je me bornerai alors à dire que j'ai lu cette phrase dans des journaux, et encore ce matin dans la *Gazette de Savoie*, ou au moins quelque chose de semblable.

On a dit, MM., « qu'un bon citoyen dévoué à son pays et à son souverain ne doit voter qu'en faveur de son Gouvernement quand on le place dans l'alternative de choisir entre l'obéissance à son propre souverain et la soumission à un souverain étranger. »

Si ce ne sont pas là les paroles précises qu'on a prononcées, tel est au moins le sens qu'on a voulu leur donner.

Cette maxime ne tendrait à rien moins qu'à égarer nos consciences à l'égard de nos devoirs comme citoyens et comme sénateurs.

Si telle était réellement la position, nous tous, MM., tous tant que nous sommes, serions les premiers à suivre la maxime que je viens de citer, mais dans le cas dont il s'agit aujourd'hui elle ne nous est aucunement applicable, et je viens protester contre la portée qu'on voudrait lui donner.

En effet, je ne vois aucun souverain étranger figurer comme souverain temporel dans la question qui nous occupe.

Je vois d'un côté l'Église catholique représentée par son chef visible qui défend les droits de cette même Église, et je vois de l'autre côté un gouvernement temporel qui, après avoir respecté ces mêmes droits pendant tant de siècles, vient tout à coup nous proposer une loi hostile à la religion catholique reconnue par le Statut religion de l'État.

Telle est la position, MM., rien de plus, rien de moins; et ce serait dénaturer étrangement le sens des mots et les choses elles-mêmes que d'envisager autrement la question.

Nous ne nous laisserons donc point tromper par une fausse interprétation, ni par la tactique un peu surannée de certains hommes qui, s'appropriant le monopole exclusif des sentiments patriotiques, ne manquent jamais de désigner comme ennemi de l'État toute personne qui ne partage pas leurs opinions, tout homme indépendant qui, n'ayant voulu être l'esclave d'aucun parti, s'est réservé le droit honorable de voter suivant sa conscience.

Pour moi, loin d'admettre aucun prétendu devoir de vote obligatoire, je me hâte au contraire de déclarer hautement et sur mon honneur que, fidèle aux principes qui ont dirigé toute ma carrière, je crois de donner aujourd'hui

une nouvelle preuve de mon dévouement à notre pays et à notre souverain en votant contre la loi qu'on nous propose.

Je voterai contre cette loi comme catholique, parce que je la trouve attentatoire aux droits de l'Église et nuisible à la religion de l'État.

Comme sénateur, parce qu'elle viole évidemment plusieurs articles du Code civil, plusieurs articles du Statut.

Notamment au sujet de l'article 29 je dois ajouter que jamais les plus spirituelles et les plus adroites subtilités du plus célèbre avocat des deux hémisphères ne pourront faire croire à un homme de sens que le législateur ait employé des termes qui excluent si bien toute exception, pour faire précisément une exception au préjudice d'une classe de citoyens.

Nous savons au contraire par les débats qui ont eu lieu à la Chambre élective que, lors de la rédaction du Statut, le roi Charles-Albert, d'auguste mémoire, peu satisfait d'une première rédaction de l'article 29, et trouvant qu'elle ne garantissait pas assez clairement les biens de l'Église, la fit remplacer par les expressions que nous trouvons aujourd'hui dans le texte de la loi.

Son intention était donc évidente, et je m'incline devant elle par respect pour le législateur, par respect pour la mémoire de cet auguste souverain à qui l'on accorde le droit de donner un Statut en lui refusant le droit d'en déterminer la portée, et envers lequel on a porté l'inconvenance jusqu'au point de nous dire hier qu'il n'avait pas pu vouloir ce qu'il a voulu.

Enfin je voterai contre cette loi comme honnête homme et comme bon citoyen, parce que je la trouve entachée d'un principe rétroactif, communiste et révolutionnaire. (*Rumori nelle tribune*) Principe qui menacerait bientôt l'inviolabilité de toutes les propriétés collectives, et plus tard celle même des propriétés particulières; principe dont les conséquences, dans un avenir plus ou moins éloigné, seraient fatales à notre monarchie constitutionnelle, non moins qu'à la gloire de l'auguste Maison de Savoie.

J'aime à supposer qu'en ce moment le Ministère actuel a horreur de pareilles calamités, mais pour autant, MM., il ne faudrait pas oublier que les hommes passent et se succèdent, que les principes restent quand une fois ils sont sanctionnés par les grands pouvoirs de l'État, et que ces principes peuvent être exploités plus tard par le génie du mal.

Robespierre ne vint qu'après Mirabeau. (*Rumori e segni di disapprovazione*)

Oui, MM., c'est donc précisément comme bon citoyen que je voterai contre la loi; parce que je crois que tout homme qui aime son pays doit repousser avec énergie une mesure qui menace la propriété et tendrait ainsi à ébranler la société déjà trop menacée; cette même société, MM., qui réclame au contraire notre appui.

PRESIDENTE. Secondo l'ordine d'iscrizione la parola spetta al senatore Gioia.

GIOIA. Signori! Quantunque, dopo le eloquenti parole che udimmo ieri, possa parere quasi ardimento grandissimo il riassumere da capo e per lo stesso fine il medesimo soggetto; tuttavia, considerando che in materia di sì vitale importanza può essere non del tutto inutile anche la moltiplicazione e la varietà delle forme, mi sono facilmente condotto a esporre le ragioni del mio voto, restringendo tuttavia e quasi condensando le argomentazioni in modo da rendere men disgustosa qualche inevitabile ripetizione.

Per lo che, o signori, io spero che non vi graverà di onorarvi per brev'ora della vostra attenzione.

Se fossero tema unico delle nostre deliberazioni l'abolizione di alcuni conventi e il tentato ragguagliamento dei patrimoni ecclesiastici, io confesso francamente, o signori, che non me ne preoccuperei più che tanto; imperocchè l'una e l'altra riforma, essendo quasi portata necessario de' tempi nuovi e delle mutate condizioni sociali, poco, per mio giudizio, importerebbe operarle subito e di presente, ovvero rimetterne l'attuazione a un futuro che certo non sarebbe remoto.

E per verità, o signori, questa che ci sta innanzi è proprio questione mera di tempo, onde non sarebbe poi da dolere gran fatto se fosse lasciata venire per sé a più compiuta maturità. È un pezzo che noi, noi stessi, andiam distruggendo dell'antico. Sono scomparsi i fedecommessi, scomparsi i maggioraschi, cessate le bannalità, cessati gli ordini feudali, spenti i privilegi, distrutte le giurisdizioni eccezionali, indotta uguaglianza perfetta di diritti e di facoltà, tornate in onore le industrie e i commerci, ridestata la vita sociale da un movimento operoso e perenne; tutte in fine le vecchie costumanze o immutate o cadute, per far luogo, non importa dir se a migliori, ma certo a diversi ornamenti.

E i monasteri (dico in ispecie quelli che hanno lor radice nell'antico) erano parte viva e integrale di quel sistema al quale per mille nessi si atenevano. Epperò, mentre questo o è caduto o cade, è assurdo immaginare o sperare che le istituzioni che si posavano in quello possano durare lungamente. Avanzo ultimo del medio evo che fugge, esse non possono omai sperare posto durevole che nelle memorie del passato.

E istessamente non è chi non confessi in suo cuore che, mentre i beni ecclesiastici furono assegnati non a pompa o a grandezza, ma a servizio del culto, si fa contrario a ogni ragione che alcuni degli operatori evangelici ne sovrabbondino, mentre altri difettano del necessario.

Dunque, ripeto, se questi concetti di riforme ci venissero innanzi senz'altri aggiunti che ne accrescono a dismisura l'importanza, io sarei (per rispetto massime ai conventi) tentato di dire: rispettiamo questa vecchiezza che è sì presso alla morte; non ci rissiamo oggi per ottenere quello che domani, naturalmente, necessariamente, e per consenso comune, accadrà; perchè i grandi bisogni, le grandi e vere convenienze sociali non si postergano, nè si deludono; e se per alcun tempo siano disconosciute o negate, avviene poi che si faccian via per sé stesse con impeto irresistibile.

Ma, o signori, l'argomento che ci sta innanzi ha ben altra importanza e non comporta nè transazioni, nè indugi; imperocchè non si disputa or solamente se convenga o no di abolire alcuni conventi, e di restringere alquanto le più ricche prebende, che sarebbe questione mera di fatto e di opportunità, ma si indubbia se lo Stato abbia facoltà di ciò fare; e si indubbia con tal forma di discorso che richiama in questione tutto il passato, e offende e viola gravissimamente quelle giurisdizioni, senza di cui uno Stato non può decorosamente nè vivere, nè operare.

Cosicchè per questa sciagurata complicazione, di cui per verità non è nostra la colpa, non ci è più permesso di considerar nudamente le materie che compongono il tema della nuova legge, ma siamo tratti verso una questione incomparabilmente più importante e più elevata, a una questione di sicurezza, di decoro e di dignità nazionale.

Voi non ignorate infatti, o signori, come in un medesimo contesto siansi lamentate con lunga enumerazione tutte quasi le riforme operate nel paese nostro, rappresentandole senza distinzione come illegittime e ingiuste, e a tutte e verso tutte applicando una formola identica, una ragione stessa di riprovazione e di divieto.

Si è negato che fosse in nostro arbitrio di abolire le giurisdizioni clericali e i privilegi del foro; si è negato che potesse la stampa liberarsi dalla revisione ecclesiastica; si è negato che potesse cessarsi l'enorme abuso degli asili sacri; si è negato che gli atti della autorità pontificia potessero in qualunque materia soggettarsi al regio *exequatur*; che i beni ecclesiastici potessero per nostra sola autorità gravarsi d'imposte; che potesse negarsi agli enti ecclesiastici la *sacra facoltà* (così la chiamano!) di acquistare e ricever doni e legati; che al poter civile appartenga il governo dell'istruzione; che gli appartenga pure la facoltà di regolare lo stato civile de' suoi membri; si è negato insomma, per non dir tutto, che in questi anni trascorsi dal 1848 al 1855 si sia fatto per noi nulla di buono, nulla di legittimo, nulla di comportabile. E in mezzo a queste meravigliose e incredibili denegazioni fu aggiunta pur quella che tocca le riforme presenti. Onde avviene che trovandoci noi a fronte di un sistema indiviso e complesso, il quale tende a distruggere le opere nostre istesse e i più sacri diritti e le più ferme giurisdizioni dello Stato, non possiamo inclinarci davanti a niuna parte di quelle, senza implicitamente accettare tutte le altre, le quali si tengono insieme come un sol tutto, e son quasi rami (infausti rami) di una medesima pianta.

Dunque non si tratta oggi di deliberare principalmente della soppressione di qualche vecchio convento, o di un aggiustamento qualsiasi delle fortune ecclesiastiche, ma più veramente si tratta di mantenere l'autonomia dello Stato, e le non violabili ragioni della civile indipendenza.

Nè gioverebbe il distinguere dentro noi un divieto dall'altro, accogliendone alcuni, e altri ricusandone; imperocchè qual pro di questo lavoro interiore se non siavi modo di esternamente manifestare fin dove si arrestino le nostre convinzioni?.....

Oltre di che, se si presupponga un'autorità sovrastante e infallibile, e si metta in principio che per ogni cosa che tocchi, anche per indiretto, gli interessi clericali, dessa è giudice sola e suprema, ogni distinzione si fa impossibile, e il negar una parte equivale al negar tutto, e lo arretrarsi in un punto importa di necessità lo arretrarsi in tutti, essendovi per tutti una equal ragione e una medesima autorità.

Laonde due consigli soli sono logicamente possibili.

O rivenir sul passato secondo gli additamenti pontifici, e disfare noi colle nostre mani l'opera delle riforme tanto penosamente iniziate.

O volendo noi quelle mantenere, rinfrancarci nel concetto cristianamente e filosoficamente vero che il giudizio di Roma non ha valore allorchè, uscendo dalla cerchia spirituale, voglia stendersi ad atti che per la temporalità loro naturalmente appartengono alla civile autorità.

Il Monitorio papale ha spinto incautamente la questione su questo margine estremo, perocchè ampliando in tanta larghezza le sue querele, e invadendo per così gran tratto le giurisdizioni nostre, antiche e nuove, ci ha rivelato un grande pericolo, e ci ha condotti nella necessità di tracciare con fermo consiglio i limiti delle nostre competenze.

Guardiamo, di grazia, in tutti gli angoli della terra, e non ne troveremo alcuno verso cui siansi mandate parole di più acerba significazione. Alle quali, se non si spenga ogni senso di amor patrio, sarà debito comune di contrapporre quella resistenza misurata e riverente, di cui nelle patrie storie, regnando principi piissimi, troviamo esempi degnamente imitabili.

E apparirà tanto più grande la necessità di consigli fermi e animosi, se si consideri che per questo solo mezzo si può aver fiducia di vincere difficoltà che altrimenti sarebbero perpetuamente insolubili.

La Chiesa ha esercitato per gran tempo in ogni parte di Europa, ma più tardi assai in Piemonte che altrove, una parte degli uffici e dei poteri sociali, dei quali, con pretesti svariati essa, utilmente da principio, mercè l'ignoranza e la miseria dei tempi poi, a mano a mano, meno utilmente, teneva presso di sè le fila principali.

È dunque naturale che lo dolga ora il dismetterli: è naturale che osteggi il nuovo regime colle tendenze assolute della teocrazia. E massime che noi leali e perseveranti nei primi propositi, siamo ad altri non pochi testimonio e accusa e ricordo incomportabile!

D'altra parte la sovranità nazionale, uscita vivace e integra dalle nuove trasformazioni, intende con molta ragione a ripigliare quei poteri o male ceduti o usurpati. Sicchè sono in presenza e in conflitto (e saran lungamente) quinci la Chiesa, immobile, inflessibile, circondata dalle memorie di un passato che per lei è ancora come presente; quindi la signoria civile che, rinfrancata dalle nuove forme, si slancia per nuove vie e si impressiona rapidamente alle idee, alle opinioni, agli affetti, a tutti insomma i nuovi battiti della nuova vita sociale. Si direbbe la rapida mobilità del presente e la immobilità del passato che, incontrati in un sol punto, pretendono di soggiogarsi a vicenda.

Fra i quali due elementi, non che diversi, contrarii, che hanno origine e tendenze tanto difforni, eppur son chiamati a coesistere insieme, la lotta non può essere nè breve, nè facile; o se vi ha modo di abbreviarla, quello è di designare una volta per sempre i limiti delle nostre competenze con mano ferma, e di guisa da togliere speranza d'ogni mollezza avvenire.

Nè ci fermeremo, o signori, al discorrere d'alcuni i quali credendo di tutto salvare ammettono sì il dominio e l'autorità civile, ma vorrebbero che per questi casi e per altri assai non dissimili venisse esercitata d'accordo coll'autorità ecclesiastica; imperocchè, senza pur dire che il loro desiderio è di cosa lungamente e per varii modi tentata indarno e tuttavia lontana assai dal possibile, essi non si accorgono che il loro concetto si risolve finalmente in mantener sola l'autorità ecclesiastica e abolir la civile.

E di vero, trovandosi due sole parti in presenza, se una possa far tutto da sè e l'altra non possa far nulla senza il consentir della prima, è chiaro che questa sola ha ogni balia, e l'altra è d'ogni parte impotente.

Questi accordi dunque e queste reciproche intelligenze potranno forse consigliarsi e lodarsi come esperimenti cortesi e di buona creanza, ma non si potrà mai razionalmente prescriverli o farne condizione necessaria al deliberare. Laonde torna sempre e inesorabilmente la questione primitiva.

In fatto di persone e di beni e di aggiustamenti temporali è padrone il Principe nostro ovver la Curia romana? Possiam noi provvedere ai nostri interessi, sanare gli interni disordini, ordinare il servizio economico del culto,

secondo verità e giustizia, o dovremo sopportare ogni disagio, rassegnarci indefinitamente a ogni danno, trascurare le giuste querele dell'universale fino a che Consigli e Congregazioni straniere che non sanno nulla dei fatti nostri, perchè poco sanno anche dei loro proprii, non si compiacciano di cavarci di tutela e di soccorrere alla nostra impotenza?

Tale, o signori, è la questione presente, esposta nei suoi termini più recisi, la quale non può essere messa in disparte, poichè tutti gli aggiunti del nostro tema ne fanno un preeliminarie inevitabile.

Ora, o signori, evvi qui in disputa qualche principio religioso, qualche regola di morale, qualche dettato di dogma, qualche proposta almeno che tenga al governo intimo della Chiesa? Inchiniamoci riverenti e lasciamo che l'autorità religiosa compia liberissimamente l'ufficio che le appartiene.

Ma se per contrario si tratti d'argomenti e di provvisori temporali, con altrettanta fermezza ne rivendicheremo a noi stessi il giudizio, sia perchè convien che ciò sia secondo le naturali competenze, e secondo altresì le tradizioni più autorevoli del diritto comune, sia perchè il paese giustamente aspetta che il fatto delle nostre deliberazioni sia risposta dignitosa e solenne a una incredibile provocazione.

Ciò premesso, vediamo un po' più da vicino di che si tratti; e cominciamo dai conventi.

Nelle corporazioni monastiche è ovvio il distinguere due elementi congiunti sì, ma diversi. È in quelli (lasciatemi dir così) quasi anima e corpo. L'anima è il soffio religioso che le avviva, e questo muove dall'autorità ecclesiastica. Il corpo sono le loro doti, i loro beni, i diritti civili di cui godono. E questi emanano dallo Stato, il quale liberissimamente e per degne cagioni o li dà o li ritoglie. Se Roma voglia ritirare l'alto religioso che le informa, avrà licenza di farlo senza domandare se noi ce ne contendiamo.

Ma se per contro noi stessi, dentro ai termini della giustizia, vorremo operare o sulle basi civili dell'associazione o sui beni che la dotano, dovremo per ugual ragione godere di altrettanta libertà.

I limiti delle due podestà sono in questo caso sì distinti che niun'arte di sofisma può bastare a confonderli: non potendo dubitarsi che quell'autorità che imparte e dà la vita civile a quegli istituti, facendoli più o meno capaci a possedere ed acquistare, non sia competente, dentro quei limiti stessi a giudicare se quella esistenza anormale e privilegiata debba tuttavia continuarsi, ovvero, per mutate circostanze e nuovi bisogni e convenienze sociali, venir meno.

Le origini dell'atto su cui si ha a deliberare sono origini civili: la materia è temporale e civile. Dunque essa ci appartiene per stretta ragion di diritto, e noi abbiamo debito di mantenerla come parte e subietto necessario delle nostre giurisdizioni.

Se non che, o signori, il nesso intimo che essa pur ha colle materie religiose ci impone l'obbligo di esaminare accuratamente se le mutazioni proposte siano opportune e se concorrano ragioni sufficienti di necessità o di convenienza ad operarle.

Intorno a che io non avrò ad invocare altra autorità se non quella stessa del vostro ufficio centrale, il quale circa al merito intrinseco della proposta fu assai più unanime che a prima fronte non paia.

Due infatti dei vostri commissari ammisero con parole

chiare e recise la convenienza delle divisate riforme: e gli altri due pur riconobbero siccome novità dimostrata ed accessibile a tutti (son le lor proprie parole) « che una migliore e più equa ripartizione dei beni ecclesiastici è necessaria non meno nell'interesse dei servizi che riguardano l'esercizio del culto che in quello della giustizia distributiva tra i ministri della religione medesima. »

Indi altre parole aggiunsero dalle quali (rimuovendo il fraseggiar cortese) può sostanzialmente ricavarsi che parecchie delle nostre comunità religiose non sono nè troppo osservanti, nè troppo edificanti, nè troppo utili al pubblico, nè troppo utili alla religione, nè fedeli e prossime ai loro principii, e che tuttavia attraggono a sé una certa qual massa di beni che potrebbe meglio impiegarsi altrove.

E per ultimo ci arrecarono, facendola propria, l'autorità del Vivien, il quale mentre addita come consiglio buono e prudente di tentare avanti tutto (*d'abord*) gli accordi con Roma, insegna non meno esplicitamente che da ultimo il potere politico ha diritto di troncar le questioni che non si possan comporre.

Nelle quali premesse è abbondantemente quanto mai possa desiderarsi, a dimostrare che, salvo le formole conclusive, riuscite per non so qual caso diverse, tutti i vostri commissarii convennero sostanzialmente (almeno per questa parte) in un ragionamento e in un concetto medesimo.

Al quale attenendomi, e quell'autorità invocando, dico che non può sensatamente dubitarsi che il motivo da cui s'informa la legge non sia sostanzialmente utile e buono, e da noi stessi (poichè altri non volle scender con noi) liberissimamente attuabile.

Ben sappiamo tutti che gli enti che hanno esistenza naturale e necessaria non possono venir rimossi dalla sfera sociale, se non quando riescano gravemente pericolosi o dannosi. Ma negli enti fittizi, opera dell'uomo, convien che cessi ogni ragion d'esistere subito che cessino quelle utilità immediate e presenti per cui vennero un tempo istituiti. Come potrebbe infatti durare l'effetto, se venga meno la causa che lo produsse, e che sola poteva aver virtù di mantenerlo?

Nè dall'intento nostro ci rimuoveremo, perchè abusando stranamente idee e parole ci si venga rappresentando che codeste riformazioni, per consenso comune salutari o necessarie, o turbano la religione, o offendono le ragioni di proprietà, o violano il diritto così chiamato di associazione.

Imperocchè io non so di che religione intendano coloro i quali ripugnano a correggere gli abusi che più le noccono; e mentre tutti i cittadini, che pur son cristiani, concorrono con grave disagio a sopportare i pesi dello Stato, essi per contro, con non so quanto avvedimento, pretendono di mantenere il clero nell'odiosa necessità di invocare dei sussidii, dei quali, data una buona ripartizione dei suoi beni, di gran lunga non abbisognerebbe.

Ben disse l'articolo 1° dello Statuto che la religione cattolica è la religione dello Stato, ma appunto perchè essa è tale, e tale vogliamo che duri in perpetuo, noi dobbiam fare ogni sforzo per mantenerla in onore, e scevrala dagli abusi e toglierne quegli aggiunti che possano farla inamabile. Al quale ufficio ogni Governo che voglia dirsi cattolico dovrà intendere dentro i limiti della sua azione con ispeciale sollecitudine, procurando che non si avveri mai la fiera sentenza del Segretario Fiorentino, il quale nel sub

famosi discorsi scriveva duramente che dello avere noi Italiani poca religione era da cercare la causa nei mali governi e nelle intemperanze di Roma.

Chè se dentro a questa cerchia d'idee religiose si volessero pur invocare o le risoluzioni del Concilio Tridentino, o la Costituzione di Leone X, o altro qualsiasi pontificio Breve o Decreto, io, senza punto ammettere che quegli atti fossero per avere virtù ed efficacia legale laddove tendessero a impedire l'esplicamento naturale e legittimo della autorità civile, noterei per sovrabbondanza che quegli atti e quelle Costituzioni accennano a fatti di usurpazione o dolosa o violenta, quali spesso allo irromper delle nuove dottrine avvenivano verso quei tempi in molte parti d'Europa, ma certamente non intesero di limitare l'azione regolare e legittima dei Governi, o di condannare quelle trasmutazioni di proprietà e di possesso che, secondo leggi antiche e non revocate mai, fossero conseguenza necessaria di provvedimenti ordinati dentro ai limiti proprii della civile autorità.

Nè meno ingiusta è l'altra accusa che per la legge nuovamente proposta si offenda o si turbi il diritto di proprietà: imperocchè, secondo udiste già ripeter più volte, ed è rigorosamente vero, il dominio delle corporazioni religiose, rispetto all'ente morale che le informa, è essenzialmente risolubile come l'ente stesso a cui si riferisce e rispetto agli individui non va oltre ai limiti di semplice e moderato usufrutto.

« C'est la personne (dice Hello nel suo riputatissimo trattato *Du régime constitutionnel*), c'est la personne, nous avons dit, qui est propriétaire. Mais il y a des personnes de plusieurs sortes: il y a des individus, créatures de Dieu: il y a des communautés, des corporations, des ordres, créatures de la loi. Celles-ci ne peuvent prétendre à la propriété inviolable: elles ne sont pas antérieures à la loi de laquelle elles émanent, et elles restent dans sa dépendance. Celles-là seules y peuvent prétendre, car seules elles apportent dans l'état sociale une existence qu'elles ne tiennent pas de lui. Voilà pourquoi la doctrine met pour condition à la propriété vraie qu'elle soit individuelle, par opposition à la propriété collective qui accuse un maître de création humaine. » (Liv. V^a, *De l'inviolabilité du droit de propriété*.)

Nella quale sentenza credo che anche i gridatori di proprietà offesa, senza pur avvedersene, pienissimamente consentano: imperocchè mentre essi dicono e credono e vogliono far credere altrui che, annuente il Papa, l'opera del Governo si farebbe legittima, riescono, senza saperlo, a confessare che qui non si tratta di vera proprietà, perchè la proprietà vera, effettiva, radicata negli individui, nè il Papa, nè altri non possono nè togliere, nè modificare.

Esperò se, a vostro dire, alcun può toglierla senza ingiustizia, ciò importa necessariamente che non abbia nè i caratteri, nè gli attributi di vera proprietà.

Ma, o signori, errore sopra tutti gravissimo dovrà parere il confondere quell'organismo speciale che costituisce le congreghe monastiche colle associazioni civili legittimamente costituite.

Le associazioni, come le intendiamo a termine di legge, rappresentano un complesso di interessi individuali, raccolti in un'amministrazione unica, ma discernibili e distinti in diritto e di regola ordinaria trasmissibili sia per contratto, sia per eredità.

Per contro, le congreghe conventuali escludono ogni partecipazione d'individui, ai quali per tutti gli effetti di

diritto surrogano la potenza e le funzioni di un padrone misterioso e lontano.

L'associazione è quasi fatto estrinseco e accidentale: ma la vita e la ragione dell'essere si riflette tutta nell'ente morale, che in questo caso è l'ordine o l'istituto dirigente.

Inoltre, le associazioni civili hanno oggetti precisi e chiaramente determinati dai loro statuti, che l'autorità pubblica discute e approva: commerci, industrie, miniere, banche di credito, prosciugamento di paludi, vie ferrate e via dicendo.

Per contro, le associazioni monastiche hanno scopi mistici, oscuri, disputabili che toccano più o meno l'organismo sociale, lo stato delle credenze, la quiete e la morale pubblica.

Ma soprattutto (e questa è osservazione gravissima) le associazioni civili vivono nello Stato, e in quello operano con intiera soggezione alle sue leggi. Ma le congreghe monastiche ben dimorano nello Stato, ma virtualmente sono e vivono altrove, e verso lo Stato non hanno che una debole e contesa dipendenza.

Esse non obbediscono ai nostri parroci, non ai nostri vescovi, non ai delegati del Governo. Sono vere colonie impiantate qui materialmente, ma che hanno assai lungi di qui il loro principio d'azione, la loro madre patria, da cui solamente prendono norma e indirizzo. Ond'è che liberissimamente mutan lor leggi e si trasformano a piacimento, e s'ingrossano e si diradano, senza che niuno possa saper nulla del loro interno regime.

Esse (se così lor piaccia) inviano all'estero i frati nazionali e chiaman qui i forestieri o viceversa, introducendo ad arbitrio elementi ignoti, incomodi, pericolosi. Un giuramento rigoroso li stringe a superiori stranieri, i quali alla lor volta dipendono da autorità straniera. Onde sono veramente quasi corpi eterogenei, gravosi in uno Stato monarchico, ma gravosi e pericolosi insieme in uno Stato costituzionale, dove un sì fatto organismo, protetto e rafforzato dalle libertà comuni, può farsi causa non infrequente di gravissime perturbazioni.

E finalmente le associazioni civili suppongono un aggregamento di cittadini che abbiano coscienza, volontà e azione propria e libera. Di che o cessa o si scema il pericolo che potesse essere nella loro esistenza, essendo l'azione libera di molti temperamento e rimedio a sè stessa.

E per contro nei conventi non troviamo che volontà automatiche e coscienze inceppate; tutti i pericoli insomma e non uno pur de' compensi delle associazioni libere e civili.

Alle quali cose chi voglia por mente, si concederà facilmente che queste istituzioni ibride, eterogenee, queste, come dicevo, forestiere colonie, le quali per ingegno, per animo, per segreti patti giurati, per debito d'obbedienza hanno vita propria e divisa in tutto dalla nostra vita civile, non possono decentemente invocare i privilegi delle civili associazioni, dalle quali per mille ragioni immensamente si differenziano. Ciò riguardo ai conventi.

Circa poi alla tassa che si vorrebbe imporre agli istituti più ricchi in pro dei più poveri, non ci sarà niun'anima onesta che possa disdirlo o biasimarla.

I beni del culto sono materialmente spartiti in più parti, ma la meschinità del fine fa di tutti come un sol patrimonio. Nel quale se siano esorbitanze e difetti, il senso cristiano avvisa che si possa e si debba con discreto giudizio compensarli. Di che l'autorità stessa ecclesiastica ci porge esempi non che frequenti, continui.

Nè si parli qui d'imposta proporzionale e progressiva; perchè queste parole non trovano qui luogo, nè questa è imposta nel senso proprio dello Statuto. È aggiustamento, è conguaglio che l'autorità pubblica vuol operare nell'interesse del culto e della giustizia distributiva.

E già concediamo noi tutti che il Papa potrebbe farla; il che vuol dire che intrinsecamente non sia ingiusta. Ora se non sia ingiusta e tuttavia non si accetti da chi per primo dovrebbe, rimane che la facciamo noi stessi, i quali abbiamo da Dio diritto e dovere di non respingere quei consigli che siano sostanzialmente utili o necessari al perfetto ordinamento della civile società.

Dunque se la legge nostra non porti niuna offesa alla religione, nè violi la proprietà, nè venga meno alle costituzionali franchigie, nè contraddica a niuna ragione di giustizia, e per altra parte prometta quelle utilità e quei felici risultamenti che il nostro ufficio centrale ci venne esponendo con sentir così unanime; se essa per dappiù porga occasione favorevole a dimostrare quanto fermamente aderiamo alle nostre leggi patrie, e come sia in tutti un solo consiglio, una volontà sola di non dipartircene menomamente, sarà da augurare che il Senato voglia confermarla col suo autorevole giudizio, sia pel bene che possa essere in lei, sia perchè il ricusarla porgerebbe pur troppo materia a dubbi e a congetture dolorosissime.

Fin qui, o signori, le mie parole, lasciate in disparte le singole disposizioni della legge, furono principalmente rivolte al principio che la informa, e al debito che ci corre di mantenerla tra le materie immediatamente soggette alla civile giurisdizione. Argomento gravissimo a cui danno valore e importanza suprema le resistenze deplorabili con cui si volle precorrere alle nostre deliberazioni.

Ma se il principio sia per qualsivoglia maniera posto in salvo; se con giusto vigore, e per via di atti evidenti si allontanano e reprimano le prove tentate per indubbiarlo; se in fine salvi pur siano i fini economici ai quali giustamente si intende, l'animo mio si apre allora a più miti pensieri e volentieri mi inclino a quei temperamenti che possano far più agevole e men sgradita l'applicazione della legge presente, e per i quali sia manifesto che questa non è turbazione vorticoso, ma riforma prudente, richiesta imperiosamente dai tempi e saviamente tentata a salute ed incremento della società e a decoro pure della religione, la quale si glorifica di essere soccorritrice a tutti gli umani bisogni, e si accompagna fedele a tutte le fasi e a tutte le trasformazioni della vita civile.

Le quali cose basti avere accennate qui genericamente, perchè stimo che nella discussione generale non si richiegga altro che di indicare appunto generalmente l'indirizzo delle proprie opinioni.

Ma se i due commissari al cui concetto già in massima dichiaro di accostarmi, svolgeranno più ampiamente il loro pensiero, e il Senato o la maggioranza del Senato pur vi si accosti, dirò allora più specialmente quello che ne' singoli casi sia per parermi più conveniente.

E per intanto fo fine non senza una grande fiducia che le miserande agitazioni che i partiti estremi per occasione di questa stessa legge intravedevan vicine, saranno allontanate dalla vostra sapienza, la quale, senza punto togliere dalla riverenza dovuta alla religione ed ai ministri suoi, saprà, secondo i nobili esempi che la storia ci ha tramandati, difendere le giuste ragioni e le imprescrittibili competenze della sovranità nazionale.

PRESIDENTE. Secondo l'ordine d'iscrizione, accordo la parola al senatore Brignole Sale.

BRIGNOLE SALE. Signori senatori, benchè da più anni lontano per propria volontà dalle brighe dei pubblici affari, io pur mi sono determinato nella presente circostanza a qui recarmi, spintovi dalla severa voce della coscienza che mi comanda di procurar di combattere col mio voto, e, per quanto le limitate forze del mio ingegno il consentono, con la parola ancora una proposizione che stimo di entità gravissima al punto di vista religioso, morale, politico e meritolevole di riprovazione in ogni sua parte.

Sì, onorevoli colleghi, il progetto di legge sottoposto alle nostre deliberazioni offre manifestamente, a parer mio, tre caratteri che lo rendono assolutamente inaccettabile.

In primo luogo è ostile alla Chiesa. (*Rumori dalle tribune*)

In secondo luogo è contrario alla giustizia.

In terzo luogo è funesto alla società. (*Segni di disapprovazione dalle tribune.*)

Che sia ostile alla Chiesa niente è più facile che dimostrarlo. Ma prima di entrare in qualsiasi dimostrazione mi sia concesso dichiarare davanti a un'Assemblea cattolica che bastar deve a persuadercene la parola del Capo supremo della Chiesa stessa.

I. È noto a voi tutti in quali termini il Sommo Pontefice nell'allocuzione tenuta in Concistoro il 22 gennaio prossimo passato, abbia qualificato la presente preposta, condannandola formalmente, e ricordando a chiunque si facesse lecito di promuoverne o secondarne l'esecuzione, le pene e censure stabilite dalle Costituzioni apostoliche e dai canoni dei santi Concili. (*Segni prolungati di disapprovazione dalle tribune.*)

PRESIDENTE. (*Rivolto alle tribune*) Invito le tribune a stare silenziose.

Lo dico pacatamente perchè la nostra Camera è avvezza a miglior contegno delle tribune; se questa mia pacata ammonizione non basterà, userò dei mezzi che la legge mi dà per reprimere qualunque insubordinazione. (*Bravo! bravo! Benissimo!*)

BRIGNOLE SALE. (*Proseguendo*) Questa sola pontificia sentenza basterebbe, lo ripeto, secondo l'intimo mio convincimento, a troncarsi ogni discussione; imperocchè il non riconoscere le decisioni del romano Pontefice emanate *ex cathedra* sopra materie riflettenti al dogma non solo, ma esteso alla morale, o il pretendere di confutarle sarebbe voler sostituire il proprio giudizio a quello del supremo pastore e deviare perciò dallo spirito e dai precetti della cattolica religione.

Questa professione di fede chiaramente stabilita e premissa, credo non inopportuno aggiungere alcune considerazioni fondate semplicemente sulla ragione e che perfettamente concordano con la pontificia decisione anzidetta.

È fatto incontrastabile che la Chiesa possiede beni temporali, e che questo possesso esiste in essa fino dai primi secoli della sua istituzione. La facoltà in lei di possedere, riconosciuta sempre dalla potestà secolare, fu contrastata soltanto e conculcata nei tempi di sconvolgimenti politici e religiosi.

Se infatti riandiamo le pagine della storia, tre epoche specialmente ci si presentano, in cui la Chiesa fu violentemente privata dei suoi beni dalla potestà secolare.

Sotto il pontificato di Leone X in vari Stati della Germania settentrionale, ove i principi, corrotti dalle predicazioni di Lutero e adescati dall'avidità di arricchirsi, s'im-

padronirono delle proprietà della Chiesa, staccando sé e i loro sudditi dalla obbedienza di Roma ed abbracciando il protestantesimo.

Sotto il pontificato di Clemente VII, allorché un re della Gran Bretagna, già rinomato per il suo zelo in favore della cattolica religione a tal segno che avendo scritto un'opera contro i dissidenti novatori della Germania, era stato fregiato del titolo di difensore della fede, fattosi libertino ed apostata, dacché il Papa ricusò di autorizzarlo con un Breve il divorzio che avea in mira, divenne ad un tratto da difensore aggressore, da protettore persecutore; e per farsi dei complici nell'iniquo attentato non più adeguato mezzo trovar seppe che di usurpare i beni della Chiesa e guadagnare con la distribuzione di questi gran numero di prelati del regno e dei baroni del Parlamento, i quali vilmente corrisposero al sacrilego dono con abbracciar l'eresia e proclamare il re capo della novella Chiesa anglicana.

E, per ultimo, sotto il pontificato di Pio VI, allorché la Assemblée costituente di Francia, con pretesto di riformare gli abusi del clero, mettendo, come ora fra noi si tenta, la falce in messe non sua, e pretendendo disporre a suo talento delle proprietà ecclesiastiche, spogliava per una parte dei loro redditi le sedi episcopali, i capitoli, le abbazie, i monasteri, i conventi, e per l'altra assegnava tenui somme sullo Stato ai titolari e membri di quelle sacre istituzioni, accrescendo inoltre di alquanto le congrue dei parroci di campagna.

Ora, quali fossero le conseguenze di quella prima ribellione dall'autorità pontificia niuno di voi lo ignora, ché alcuni anzi di noi ne fummo testimoni nella nostra adolescenza; il discioglimento dei claustrali dai sacri voti per autorità governativa; l'emancipazione dei chierici dall'obbedienza dei vescovi; la costituzione civile del clero; la strage ed il bando d'immenso numero di sacerdoti; l'abolizione in Francia del culto cattolico.

Guardimi il cielo dal sospettare in alcuno degli onorvoli consiglieri della Corona il divisamento di sì abominevoli nefandità. Ma l'esperienza pur troppo giornalmente ci mostra che da un primo passo inconsiderato si è tratti, forzatamente in certa guisa, al secondo; da questo poi progressivamente ad altri più falsi ancora, e che chi si allontana dalla retta via finisce ben sovente per cader nell'abisso.

Ben so che si adduce in contrario l'esempio dell'imperatore Giuseppe II, il quale non cessò durante il suo regno di attaccare i diritti dell'autorità pontificia affine di diminuir l'influenza nei di lui Stati e vi riuscì, senza però giungere all'eccesso di farsi colpevole d'apostasia. Ma se quel monarca, imbevuto dalle idee filosofiche allora dominanti, si mostrò nel suo governo alle stesse proclive; se cercò di porre ostacoli ai rapporti del clero colla Santa Sede, se abolì di propria sua autorità corporazioni monastiche, se istituì esso pure una cassa ecclesiastica, ove volle che si versassero i prodotti dei beni a queste spettanti, è però da notarsi che non trasse da quelle, sebbene al certo biasimevoli prepotenze, alcun risparmio o guadagno per le finanze imperiali, e che fu per tali esorbitanze il pre nominato imperatore ammonito più volte dal Sommo Pontefice Pio VI, segnatamente in due lettere che la storia ha registrate, e di cui fa menzione un dotto scritto presentato non ha guari al Senato del regno (*Difesa dei diritti della Chiesa cattolica intorno ai beni temporali ed alle sue istituzioni*, Torino 1853, pag. 19 e 20.)

E da notarsi ancora che le disposizioni legislative intro-

dotte riguardo alla prefata materia nella monarchia austriaca all'epoca sopraindicata furono dalla saviezza del regnante imperatore Francesco Giuseppe rinvocate fin dal principio del 1850: e si accerta che il Concordato che sta per conchiudersi tra la Corte I. e R. A. e la Santa Sede ne confermerà la soppressione definitiva.

D'altronde, chi era mai questo monarca, del quale il partito a noi avverso invoca sempre con aria di trionfo la memoria, l'abilità di governo, le pretese massime liberali?

Udite ciò che ne ha scritto un accreditatissimo storico vivente, rispettabile al certo per la sua veracità e non sospetto al partito per soverchia propensione a favore dei diritti della Santa Sede:

« Giuseppe II prodiga il bastone ed il marchio in faccia, e mantiene ergastoli orribili, fino ad impedire la respirazione con massi di ferro e lascia scarseggiare l'acqua ed il pane.... meditava persino obbligare tutti i sudditi ad un solo linguaggio.... abolisce la pena di morte, ma non pei delitti di Stato.... ai rei di lesa maestà confisca i beni senza riguardo agli eredi.... (Ecco come chi viola la proprietà ecclesiastica passa facilmente a violare la proprietà privata!) Creò i delitti politici che si punivano dal capo del Consiglio governativo; il relatore delle cause doveva restare ignoto. Ad arbitrio del giudice il mettere a digiuno ed infliggere le bastonate, purché non passassero le cento per volta. Egli che tanto aveva viaggiato, proibiva il viaggiare prima dei ventisette anni, e decretava una *tassa degli assenti* sui possessori che andassero all'estero; egli che proclamava la libertà, vietò merci forestiere. » Così Cesare Cantù (*Storia universale*, vol. XVIII, terza edizione, Torino 1846, pag. 354 e seg.), descrive le leggi del *Fratello Sagrestano*, come lo chiamava il Gran Federico. È questo dunque il prototipo che si vuol seguire per riformare il Piemonte?

Ma io osservo che così non si pensava nel 1848.

Ho sotto gli occhi una lettera del Ministero dell'interno, 1° agosto 1848, indirizzata ai signori parroci, nella quale si legge che se l'Austria prevalesse in Italia « la religione cattolica ne soffrirebbe non poco, essendo noto che l'Austria fu sempre nemica delle prerogative della Santa Sede e intende a diffondere nei suoi Stati ed in quelli su cui ha qualche influenza, principii e massime e regole di disciplina e di culto poco ortodosse e contrarie alla sovrana autorità della Chiesa. »

Chi scriveva queste linee fa parte della nostra Assemblée, ed io penso che lo vedrem sorgere a combattere coloro che, sull'esempio di Giuseppe II, vogliono diffondere tra noi *principii e massime e regole di discipline e di culto poco ortodosse e contrarie alla sovrana autorità della Chiesa*. (Movimento) Imperocché sarebbe veramente strano che a noi liberi cittadini dovessero venire insegnamenti di libertà da coloro medesimi che pochi anni sono in nome della libertà intendevamo combattere.

Su tale proposito io ricordo due articoli di giornali austriaci: uno è della *Corrispondenza Austriaca* pubblicato nell'aprile del 1850. Permettetemi di qui farne parziale brevissima lettura:

« Alcuni de' nostri giornali che più degli altri vorrebbero essere creduti liberi, sono a nostra sorpresa d'accordo pur ora nel debellare una libertà, vogliamo dire quella della Chiesa. La voce che il Ministero voglia abolir il *placet*, cioè il diritto dello Stato di sottoporre all'ispezione sua, pria d'escire in luce, tutte le lettere pastorali, come i mandati quaresimali e le allocuzioni dirette dai vescovi ai fe-

dell, porge occasione ai giornali suddetti di pronunciarsi contro la *Costituzione* e decisamente sostenitori dei diritti di quello Stato che a preferenza essi medesimi condannarono, predicandolo *arbitrario (polizeistadt)*, e tale che più d'ogni altra cosa è sacra una censura che tutto abbraccia. Ma il *placet* appunto è nulla più che una censura dello Stato per gli affari ecclesiastici. »

L'altro è del *Corriere Italiano* dell'11 aprile 1850, che così si esprimeva :

« Strana contraddizione delle povere menti umane! Non è ancora passato gran tempo che i giornali facevano fuoco e fiamme per propugnare ad ogni religione i diritti del libero esercizio del loro culto, ed ecco che adesso per ciò che le corrispondenze del clero cattolico col Santo Padre furono svincolate dai ceppi del regio *placet*, questi stessi giornali ne fan soggetto di animatissime discussioni. E ciò che più fa meraviglia, i più caldi partigiani della libertà religiosa ora sono invece i più arrabbiati impugnatori della franchigia concessa al clero. Ma e non vedono dunque che dessa non è poi finalmente che un naturale corollario e legittimo dei diritti fondamentali che ad ogni Chiesa assicurano la intangibilità della propria costituzione? E se la costituzione della Chiesa cattolica genera la necessità di corrispondenze tra vescovi e il Papa, l'inceppar queste non sarebbe lo stesso che impastoiarla nel suo organismo e falsare in conseguenza le basi della Costituzione? »

Così che noi veggiamo oggidì :

1° Coloro che nel 1848 volevano combattere l'Austria perchè ostile alla Santa Sede, ora imitarla in questa ostilità ;

2° Il Governo austriaco riederli invece, cessare le leggi avverse alla pura ortodossia, e tornare all'unità cattolica ;

3° I fautori del primato d'Italia e della sua indipendenza servilmente imitare i forestieri e indossare le viete spoglie che si gettarono di dosso ;

4° Venire finalmente alla stampa costituzionale del nostro paese lezioni di libertà dai giornali di Vienna.

Dirò per ultimo una parola sul risultato politico delle innovazioni promosse da Giuseppe II, levandola ancora da Cesare Cantù, citato più sopra :

« Al termine dunque di sua vita, Giuseppe trovavasi battuto dai Turchi; Bretagna, Prussia, Olanda alleate contro le sue pretese, rivoltate l'Ungheria e i Paesi Bassi, lamenteanze per tutto; dilaguato ogni suo divisamento, scosso il trono mentre accadeva maggior bisogno di solidità; nè trasmetteva ai suoi eredi che l'abborrimento delle innovazioni.... Detto egli medesimo il suo epitaffio: *Qui giace Giuseppe II sfortunato in tutte le sue imprese.* » (CANTÙ, loc. cit., pag. 581, 582.)

Se pertanto sta in fatto, come dianzi ho provato, che la Chiesa ha sempre in tempi pacifici liberamente posseduto ed amministrato dei beni ad essa spettanti, ne viene per necessaria conseguenza che l'impadronirsi di questi e sopprimere le comunità religiose a cui appartengono è un atto ostile verso la Chiesa.

Nè forza alcuna aver potrebbe l'obbiezione che, se nel presente caso si propone di togliere i beni alle corporazioni che vogliono abolire, ciò non si fa per altro collo scopo di arricchirne lo Stato, ma con quello soltanto di meglio ripartire i prodotti dei beni stessi, disponendone a favore di altri fra i ministri della Chiesa che dal Governo si giudicano più delle corporazioni predette utili e bisognosi. Conciossiachè, primieramente, il metter mano sulla roba altrui, anche senza mira di personal lucro, costituirebbe

già per sè stesso un atto offensivo ed odioso; ed in secondo luogo erroneo sarebbe il dire che il regio Ministero non tende con tal proposizione a procurare un lucro allo Stato, poichè, mediante l'assegno che ha in mente di fare a pro dei parroci poveri di una parte dei proventi dei beni delle comunità soppresse, ha tolto frattanto dal bilancio la corrispondente somma che in tali supplementi di congruo erogavasi ogni anno per lo addietro a carico del pubblico erario.

E qui cade in acconcio osservare che la detta somma, prematuramente cancellata dalla parte passiva del bilancio, non si pagava già dal Governo a titolo di dono gratuito, ma rappresentava bensì il corrispettivo di concessioni fatte dalla Santa Sede in forza di antichi obblighi assunti, non che di accordi posteriormente intervenuti fra i due poteri e sanzionati dalla Bolla pontificia *Gravissima calamitates*.... del 14 maggio detto anno; quindi costituiva evidentemente, come costituisce tuttora, un debito a carico dello Stato.

Per ultimo il progetto di legge di cui ragioniamo è altresì offensivo alla cattolica religione nella parte che concerne ai benefici di patronato; perchè nemmeno l'amministrazione di tali benefici (aventi sempre per oggetto la celebrazione di suffragi od altre preghiere), non può mai essere di competenza puramente laicale, e perchè l'attribuire, come vorrebbe il progetto, ai patroni una parte dei benefici medesimi è disporre arbitrariamente della cosa altrui e non può conseguentemente qualificarsi che come atto d'illegittima usurpazione.

II. La misura che si propone è non solo ostile alla Chiesa, ma contraria ancora ad ogni principio di giustizia. Io non mi farò a stancare la pazienza vostra, o signori, coll'enumerare le prove del diritto che compete incontrastabilmente alla Chiesa di possedere dei beni, diritto costantemente riconosciuto, come testè accennai, dai principi cattolici, sia con espresso o con tacito consenso, sia in virtù di patti stipulati colla Santa Sede, sia con atti spontanei della loro volontà nelle innumerevoli donazioni e concessioni d'ogni specie da essi largite in favore della Chiesa stessa e delle varie istituzioni da questa erette.

Questo diritto nella Chiesa di possedere risulta altresì chiaramente dalla natura della sua costituzione.

È vero che la società religiosa ha uno scopo meramente spirituale, quello di guidare le anime nel corso della presente vita al conseguimento dell'immortale beatitudine nella futura, ma lo è pur anco che questa società si compone di elementi corporei, e che di mezzi temporali ha bisogno per raggiungere la meta spirituale anzidetta. Da società cattolica è retta da un capo supremo. Da questo immediatamente dipendono in ciascun paese i vescovi, cui è commesso lo spirituale governo delle rispettive frazioni della società medesima. Sotto i vescovi esercitano le loro funzioni i parroci ed altri sacerdoti a cura d'anime, i quali sono con i fedeli più abitualmente in contatto.

Questa semplice ed ammirabile costruzione della società della Chiesa cattolica comprende ancora altre categorie di sacri ministri cooperanti per mezzo della predicazione, dell'insegnamento, della dispensazione dei divini misteri al grande ufficio di condurre il gregge di Cristo all'eterna salute. E fra questi annoverare certamente si debbono le comunità religiose, sacra milizia addetta sempre al servizio della Chiesa, e che in moltissimi luoghi supplisce utilmente all'insufficienza del clero secolare delle parrocchie nella direzione spirituale dei fedeli.

Ma questi uomini impiegati nel governo delle anime e nelle varie funzioni del sacerdozio abbisognano, come dissi, di mezzi temporali per la conservazione della propria esistenza. L'esercizio permanente del culto rende indispensabile l'erezione di sacri edifici in cui praticarlo. L'amministrazione stessa dei Sacramenti, la celebrazione del divin sacrificio esigono arredi, mobilia, ornamenti.

La necessità della perpetuazione del clero trae seco quella della fondazione e mantenimento di seminari e collegi. Invano si spererebbe formare soggetti idonei all'insegnamento religioso, alla predicazione, alla guida delle anime senza valenti maestri e scrittori, senza il comodo di biblioteche contenenti opere antiche e moderne proprie ad illuminare il clero nelle scienze sacre e profane, ed a metterlo così in grado non solo d'istruire i popoli, ma ancora di propugnare gl'interessi della Chiesa contro i detrattori delle sue massime e gl'invasori de' suoi diritti.

Non può dunque cadere il menomo dubbio in mente sana che la Chiesa deve necessariamente valersi di mezzi temporali per adempire il fine spirituale al quale unicamente deve tendere.

Sino dal tempo degli Apostoli infatti si raccoglievano le oblazioni dei fedeli per il sostentamento della Chiesa nascente, e l'amministrazione di tali oblazioni fu da quei primi ministri di Gesù Cristo commessa all'ufficio del Diaconato.

Nel v secolo per decreti dei Papi Simplicio e Simmaco (1) fu determinato l'uso ed il riparto che doveva farsi dei redditi dei beni della Chiesa a favore dei suoi ministri, dei sacri templi e dei poveri, aggiungendosi che rimaner doveva di tali beni nella Chiesa stessa inalienabile la proprietà. E se si eccettuano i primi tempi che succedono ai secoli di persecuzione (tempi in cui l'intervento della potestà civile che voleva impiantare il cristianesimo nella società, e doveva conseguentemente imporsi la missione di unire a quel fine i suoi sforzi agli sforzi della Chiesa, laonde tale intervento è da riguardarsi come pietoso aiuto ed assistenza amichevole anzichè come atto di vigilanza o di diffidenza o di superiorità), per niun modo risulta che alle sopra enunciate disposizioni, come nemmeno alle altre di simil natura che posteriormente dalla Santa Sede in gran copia emanarono, sia mai stata opponente nei paesi cattolici la civile autorità. Nè il diritto assoluto di proprietà nella Chiesa, nè tampoco quello di amministrazione diretta de' suoi averi, che al medesimo è strettamente inerente, non hanno dunque ivi mai incontrato seria contraddizione.

Non sono stati d'altronde siffatti diritti esplicitamente riconosciuti nei domini dell'augusta Casa di Savoia per mezzo dei tanti trattati da essa nei passati secoli e nel presente stipulati coll'autorità pontificia? E questa suprema autorità non lo è dessa ancora al dì d'oggi dagli stessi ministri di S. M. allorchè sottopongono al regio *exequatur* le provvisioni con cui la Santa Sede permette le alienazioni o permuta spettanti alle comunità religiose? Quale strana contraddizione è mai questa per parte dei detti ministri che riconoscano l'autorità della Santa Sede quando si tratta di vendere o di cambiare o d'ipotecare le proprietà degli Ordini religiosi, e che poi pretendano aver essi il diritto di abolire, quando così loro piaccia, gli Ordini stessi e d'impossessarsi dei loro beni per appropriarli allo Stato, assegnando una tenue rendita vitalizia ai soggetti

che n'erano membri, senza più credersi in questa circostanza benchè menomamente tenuti di concertarsi coll'autorità sumentovata!

Ma, dicono i sostenitori della legge proposta, fra le corporazioni religiose esistenti in questi Stati alcune ve n'ha che, se furono utili alla società nei secoli trascorsi, più nol sono al dì d'oggi per la mutata condizione dei tempi.

Quali sono, risponderò, coteste corporazioni divenute ormai inutili? Poichè il Ministero per l'organo del signor guardasigilli ha dichiarato essere da conservarsi gli Ordini dedicati alla predicazione o all'insegnamento o alla cura degl'infermi, cotale taccia d'inutilità sembra limitarsi alle congregazioni che hanno per istituto la vita contemplativa e lo studio.

Queste congregazioni, a dir vero, sono in numero assai ristretto; ma finchè vi sarà una religione al mondo, finchè la terra non avrà fatto divorzio dal cielo, come potrà mai riguardarsi qual membro inutile dell'umano consorzio chi attende di proposito alla preghiera, alla meditazione delle verità eterne, alla elaborazione e pubblicazione di scritti aventi per oggetto di difendere la religione e di propagarla?

Chè se, del resto, esistessero fondate ragioni per credere che le comunità componenti il clero, regolare meritassero qualche riforma, dappoichè fanno esse parte, come si disse, dell'ecclesiastica gerarchia, egli è chiaro che alla suprema autorità della Chiesa si apparterebbe il regolare e determinare la detta riforma: al potere laicale altro non potrebbe in quella circostanza competere che il sottomettere su tale materia le opportune istanze al Sommo Pontefice.

Si pretende poi da taluni che il decreto pubblicato nel 1810 durante l'occupazione francese per cui furono incamerati i beni ecclesiastici ha convertito tali beni in proprietà del demanio, nè quindi potevano, senza una nuova legge, ritornare in proprietà dei loro antichi padroni.

Ma questo decreto, che altro non era se non l'applicazione agli Stati italiani forzatamente aggregati all'impero francese delle leggi abolitive in Francia delle comunità religiose, leggi emanate in tempo della rivoluzione, non fu rivestito delle necessarie forme legali, e doveva d'altronde naturalmente cessare d'aver forza quando cessò in questi paesi la dominazione francese.

Oltre di ciò possono ben considerarsi quali atti formali rinvocanti quel decreto la legge del 21 maggio 1814 che annullò in Piemonte tutta la legislazione dei Governi provvisori e del francese; e per quanto spetta al ducato di Genova, la legge del 29 maggio 1817, con cui il sovrano ordinò, affine di procurare alle chiese, corporazioni ecclesiastiche ed altri più stabilimenti in quel ducato il mezzo di riparare, almeno in parte, i sofferti danni, togliendo l'ostacolo che le ancora vigenti leggi vi frapponavano, che avessero autorità le chiese, le corporazioni ecclesiastiche ed i più stabilimenti predetti di acquistare ogni sorta di beni stabili tanto per atto fra vivi che di ultima volontà, derogando per tale effetto ad ogni legge in contrario.

In tutti i casi poi, anche a difetto di legge espressa che avesse ridonato la proprietà di quei beni agli antichi titolari ripristinati nel possesso dei medesimi, questo possesso sarebbe indubitatamente legittimato dai concordati ed altre convenzioni posteriormente concluse tra il regio Governo ed il Santo Padre.

Terminerò queste riflessioni con invocare:

L'articolo 1° del vigente Statuto che proclama la religione cattolica, apostolica e romana *sola* religione dello Stato.

(1) *MARAUZ BERGASTEL* (ab. di), *Storia del cristianesimo*, versione italiana — Venezia, 1829, tomo VII, pag. 55 e 106.

come già l'augusto largitore dello Statuto medesimo l'aveva proclamata nel primo articolo del Codice civile, ascrivendosi a gloria di essere il protettore della Chiesa;

L'articolo 29 della prefata legge fondamentale che dichiara *tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, inviolabili*;

Gli articoli 24, 25, 26 e 32, il primo dei quali eguaglia tutti i regnicoli in faccia alla legge, il secondo stabilisce che contribuiscano indistintamente ai carichi dello Stato nella proporzione dei loro averi, il terzo garantisce la libertà individuale, ed il quarto permette di adunarsi in associazioni.

Bel modo invero di rispettare la libertà individuale sarebbe costringere i frati e le monache di rinunziare alla loro vocazione! Bel modo di garantire la libertà di associazione sciogliere le comunità religiose scacciandole dai loro chiostrì! La casa di un cittadino è asilo inviolabile, e le abitazioni delle persone consacrate a Dio dovranno divenir preda del fisco? I religiosi sono adunque fuori della legge? E il tempo e il luogo in cui fosse dato alla civile autorità di commettere siffatti attentati oserebbero chiamarsi tempo e luogo di libertà?

La proprietà è stata fin qui definita dai legislatori la facoltà che compete al padrone di usare e disporre a beneplacito delle cose proprie; e col progetto di legge a voi sottoposto si verrebbero ad annullare di un colpo migliaia di donazioni e di testamenti fatti nel corso di più secoli in favore delle chiese e degli Ordini religiosi dando ai beni legati una destinazione contraria alla volontà dei testatori.

Tutti i Codici dei popoli civilizzati antichi e moderni hanno proclamato come inconcensso principio che « la volontà dei testatori è sacra e si deve religiosamente eseguire. » E, cosa singolare, ma pur vera, il Corano stesso dichiara infrangibili i testamenti e ne punisce severissimamente i violatori. Ora la legge che vi si propone manomette nella più strana guisa questo principio.

Senonchè, obbiettano gli avversari, la proprietà individuale è diversa dalla proprietà collettiva, in quanto che i corpi morali, a differenza delle persone, ripetono unicamente dalla legge civile il diritto di esistere e di possedere: quindi se la legge civile conferì loro questi diritti, ragion vuole che li possa ritogliere.

A ciò risponde non potersi ammettere la prima proposizione, almeno in quanto alle comunità religiose; imperocchè queste emanano dalla Chiesa, la quale ha vita non dalla legge civile, ma dalla divina che è superiore e anteriore ad ogni legge umana.

Ma date ancora, e non mai concesso, che le corporazioni religiose traessero nel nostro paese la facoltà di esistere da una concessione della legge civile, questa concessione sarebbe però sempre data col concorso dell'autorità ecclesiastica; quindi non potrebbe venir rievocata che con l'annuenza della stessa autorità. E del pari, ove si ammettesse che la capacità nelle corporazioni religiose di acquistare beni provenisse loro dalla legge civile, non si potrebbe tampoco equamente dedurne che la legge civile avesse facoltà per sé sola di ritogliere loro la capacità accordata. Conviene inoltre riflettere che la legge civile avrà benissimo abilitato le comunità ad acquistare; ma il diritto di abilitare altri all'acquisto è affatto diverso da quello di disporre in seguito dell'acquisto autorizzato; anzi può ben dirsi essere al medesimo direttamente contrario.

S'invoca altresì dai difensori del progetto l'alto dominio che compete al principe sui beni del territorio ove esercita la sua giurisdizione.

Ma questo alto dominio se conferisce al Governo il diritto di assoggettare i beni predetti a quei tributi che sono necessari pel sostenimento della cosa pubblica, non può estendersi per certo fino a spogliarne i possessori, confiscandoli a profitto dello Stato, e nemmeno ad aggravarli d'imposte se non se in proporzione di ogni altro proprietario qualsiasi. Tali attentati sarebbero una trasgressione quanto evidente altrettanto scandalosa e colpevole degli articoli 25 e 29 del vigente Statuto or dianzi citati.

III. Dopo aver dimostrato che la legge proposta è contraria in generale ad ogni principio di giustizia ed in particolare alle disposizioni legislative che reggono il nostro Stato, non resta più che a provare il mio ultimo assunto, essere cioè cotal legge funesta alla società.

Primo bisogno d'ogni società ben ordinata è la religione. Ognuno di noi sa pur troppo quanto nei tempi presenti questa principal base della pubblica moralità sia fatta bersaglio agl'insulti dei tristi, insulti che, rimanendo disgraziatamente pressochè tutti impuniti, si riproducono ogni giorno con sempre maggiore temerità e sfrontatezza.

È dolorosa cosa a dirsi, ma non è per questo men vera, che le deplorabili scissure esistenti tra il nostro Governo e la Santa Sede servono di pretesto e di fomite ai nemici della Chiesa per raddoppiar d'insolenza, per dileggiare il Supremo Gerarca ed i ministri da lui dipendenti, per mettere in derisione gli ecclesiastici riti e perfino i sacrosanti misteri.

Le bestemmie che leggonsi giornalmente nei periodici avversi alla religione cattolica sono orrende al punto da far raccapricciare ogni persona onesta, e cosa non meno desolante per un cuore cattolico si è l'abituale inazione, in presenza di tali delitti, dell'autorità cui è commessa la cura della pubblica vendetta.

Una sì deplorabile indifferenza non può non agire sinistramente sulle popolazioni e snervare in esse il sentimento religioso, sentimento che tanto più facilmente e rapidamente andrà dileguandosi quanto più vedranno prolungarsi le dissidenze del regio Governo colla Chiesa e tenersi in minor conto i diritti di questa dalla civile podestà. Tolto il freno salutare della religione, si moltiplicheranno necessariamente a dismisura i cattivi cattolici, ed i cattivi cattolici non tarderanno a divenire pessimi cittadini, a contenere i quali non resterà più al Governo del Re altro mezzo efficace se non quello della forza e di continui severi castighi.

L'eseguimento poi della legge di cui ci occupiamo non potrebbe non presentare esso pure inconvenienti gravissimi, sui quali soffrite, o signori, ch'io fermi un momento la vostra attenzione.

(L'oratore prende un breve respiro e quindi prosegue.)

È da presumersi che le comunità religiose ricuseranno di sottomettersi volentose a tale esecuzione. Sarà d'uopo al Governo usar di violenza per discacciare dal sacro loro asilo i claustrali d'ambi i sessi. Dal canto suo l'autorità spirituale non starà per certo spettatrice passiva di tanta profanazione. I vescovi dello Stato, in coerenza dell'opinione da essi unanimemente proclamata nell'indirizzo ai poteri legislativi, corroborati vieppiù in quella opinione e nella necessità di sostenerla dalla parola veneranda ed inappellabile del Vicario di Gesù Cristo, non esiteranno verosimilmente ad agire in conformità di questa suprema dichiarazione.

Il clero inferiore regolerà senza dubbio la propria condotta su quella dei vescovi.

Il Governo, armato della legge del 5 luglio 1854, vorrà applicarla ai ministri del santuario che cercato avranno di porre incaglio alle operazioni de' suoi agenti. Chi può prevedere fin dove si estenderebbero i disordini da tale stato di cose derivanti? Basta fissarvi un momento il pensiero per comprendere che terribili, forse irrimediabili ne sarebbero le conseguenze.

Altre considerazioni di minor momento, ma pur gravi esse pure, si possono aggiungere sui pericolosi effetti che produrrebbe in seno alla nazione la proposta legge, qualora venisse approvata. Principali sono le dissensioni che nascer potranno nelle famiglie dall'imprevveduto ritorno di quei fra i loro membri che rinunziato avevano per sempre ai civili diritti sotto l'egida non solo dell'ecclesiastica, ma eziandio della civile legislazione, e che ora, strappati dal chiostro dove avevano fatto voto ed acquistato il diritto di vivere pel rimanente dei loro giorni, saranno naturalmente, tornando al secolo, ripristinati nei diritti anzidetti.

Per altra parte le famiglie che, nella legale certezza della cessata esistenza civile degli individui ora improvvisamente a questa esistenza risorti, avevano in buona fede disposto dei loro beni altrimenti che se avessero preveduto la possibilità di tal ritorno, vorranno forse opporsi alla prefata reintegrazione: quindi un cumulo di dissapori, di inimicizie, un semenzaio di discordie e di liti. In una parola la legge di cui si tratta non potrà non divenire sorgente d'indifferentismo, d'immoralità, di disastri.

Deh! pur volessero i consiglieri della Corona convincersi una volta che nell'osteggiare la religione cattolica non solo contravvengono alla legge fondamentale della monarchia, ma privano questa del suo più utile e potente alleato, di un alleato che, non cessando d'inculcare la sommissione in tutto ciò che non offende la legge di Dio e di condannare, sotto minaccia di eterne pene, la ribellione contro le potestà temporali, offre per tal modo a queste una sicura caparra dell'obbedienza dei popoli. Deh! volessero convincersi ancora che il solo mezzo legittimo di ottenere che la Chiesa concorra con straordinari sacrifici al riparo delle sbilanciatiissime nostre finanze non è già il portare una mano sacrilega sulle di lei proprietà, ma piuttosto impetrarne rispettosamente il favore dal capo supremo della medesima.

Così sempre fecero per lo addietro i Reali di Savoia, e sempre pure ottennero il bramato intento. Ciò conseguiremmo, ne ho piena fiducia, ancor noi, purchè mostrassimo di rispettare non solo in parole, ma in fatti l'autorità della Chiesa.

Ch'essa non sia renitente ad ascoltare le nostre rimostranze ben lo prova, chechè siasi detto in contrario, la esposizione non ha guari pubblicata delle negoziazioni passate tra il Governo di S. M. e la Santa Sede negli ultimi decorsi otto anni e dei documenti a quelle negoziazioni relativi. Ma è da premettersi, come condizione indispensabile per parte di chi chiede un favore, che si riconosca in chi può concederlo la facoltà eziandio di negarlo; che pertanto non possiamo noi arrogarci, come pur troppo avvenne e nella circostanza delle trattative sul foro ecclesiastico ed in quella delle ideate novità sulla legislazione dei matrimoni, e nella presente ancora, non possiamo, dissi, arrogarci il diritto di eseguire noi stessi le misure da noi proposte, ed alle quali la Santa Sede ricusasse o esitasse di prestare il suo assenso. Questo, lo ripeto, è il solo mezzo di adeguare lo scopo senza mancare ai più sacri impegni, senza allontanarci dalla cattolica religione che abbiamo

giurato di professare e di mantenere intatta, come sola religione dello Stato.

Al quale proposito ricorderò qui di passaggio essersi detto, se mai non ho inteso, dall'eloquente oratore che imprese ieri a sostenere la proposta legge, e il cui discorso fu l'ultimo della seduta, difficilmente potersi riuscire a stipular concordati fra la Santa Sede e le potenze governate da Parlamenti, perciocchè la prima non ama in genere questa forma di reggimento politico; essersi di quest'avversione dal Governo pontificio dati contrassegni non dubbi nel corso delle negoziazioni occorse in Roma fra i regii rappresentanti ed i plenipotenziari di S. S.; non rimane quindi fondata lusinga di veder giungere queste ad un soddisfacente e definitivo compimento.

Lasciando da parte gli altri argomenti addotti dal prefato oratore in difesa del progetto di cui ci occupiamo, ai quali, non dubito, che altri tra i valentissimi giureconsulti che siedono in questo recinto non ommetteranno di vittoriosamente rispondere, io mi limiterò a stabilire due fatti che mi sembrano dimostrare l'inesattezza delle proposizioni come sopra espresse.

Uno si è che vi sono concordati della Santa Sede con varie potenze rette da istituzioni rappresentative, fra le altre con Francia, con Baviera, con la Repubblica di Costaricca, e, se non m'inganno, ancora con la Prussia; e nel lungo spazio di tempo dacchè sono in vigore, se si eccettuano in Francia le violenze usate da Napoleone I contro la sacra persona del Pontefice Pio VII, violenze che, come osservava l'oratore stesso, non procedevano da dissidenze religiose, sibbene da usurpazioni territoriali, ed in Prussia le discordie insorte tra quel Governo e l'arcivescovo di Colonia sul punto dei matrimoni misti, pacifiche sempre, e segnatamente riguardo alla Francia nei 38 anni di sistema rappresentativo che colà rimase in pieno vigore, furono le relazioni religiose fra i due poteri.

L'altro fatto manifestamente ed incontrastabilmente risulta dall'esposizione ed annessi documenti non ha guari pubblicati dalla Santa Sede in appoggio dell'allocuzione pontificia del 22 gennaio p. p., non essersi cioè il Governo di S. S. mostrato mai ritroso a negoziare un concordato col nostro, ma ben piuttosto essersi da questo continuamente evitato di portare tale negoziazione al suo termine.

Rilevasi infatti da quei documenti e da altre pubblicazioni agli stessi relative che in data del 16 giugno 1848 fu da noi proposto al cardinale segretario di Stato di fare un trattato per cui, modificandosi in parte la convenzione del 1841, venissero d'allora innanzi abolite le comunità locali ed i privilegi del foro in favore degli ecclesiastici. Che la Santa Sede, lungi dal rigettare quella proposizione di trattative, vi si mostrò disposta nominando prontamente a tale effetto un plenipotenziario nella persona del cardinale Antonelli.

Che il 17 settembre di quell'anno fu presentato dal ministro sardo un progetto di concordato, ed il 18 ottobre successivo dal plenipotenziario pontificio un controprogetto.

Che poco dopo ebbe luogo l'esilio del Papa, e durante questo furono cambiati a più riprese gl'inviati sardi presso la S. S.

Che uno di essi (e di tal fatto meno che da chiunque altro può allegarsi ignoranza dall'oratore appunto cui ho l'onore di rispondere in questo momento) dopo aver offerto di riattivare le trattative per il concordato e chiesto ad un tempo che venissero rimossi dalle loro sedi due venerandi prelati del Piemonte, non avendo potuto conseguire il se-

condo intento, ricusò di andare innanzi nel primo, e si parti immantinenti dalla sua residenza.

Che divenuto, poco dopo il suo ritorno in patria, ministro, presentò il 25 febbraio 1850 alla Camera elettiva un progetto abolitivo del foro ecclesiastico e delle immunità locali, il quale fu convertito in legge il 9 aprile dello stesso anno.

Che tal progetto, per cui si pretendeva erigere in legge il favore appunto che stavasi invocando presso la Santa Sede, motivò due solenni proteste per parte del cardinale segretario di Stato e del Nunzio apostolico in data del 9 e del 18 marzo.

Che scambiaronsi in quel frattempo diverse note fra le alte parti relative specialmente alla pretesa facoltà nei Governi di annullare i concordati senza l'annuenza della Santa Sede nei casi di mutazione degli ordini politici dei loro Stati; all'espulsione dei padri Gesuiti e delle dame del Sacro Cuore; alle misure prese dal regio Governo rispetto agli arcivescovi di Sassari, di Torino e di Cagliari.

Che nell'agosto del 1850 fu spedito a Roma altro plenipotenziario con missione di proporre un nuovo concordato, il quale, avendo dapprima dichiarato potersi le convenzioni di questa natura dai Governi legalmente violare, non conseguì che dalla Santa Sede si aprissero con lui le chieste negoziazioni.

Ch'ebbero luogo frattanto l'imprigionamento, la condanna ed il bando dell'arcivescovo di Torino, non che il rifiuto per parte del regio Governo di continuare l'annua offerta alla Santa Sede stipulata con trattato del 5 gennaio 1741.

Che questi ed altri simili provvedimenti accrebbero nella Santa Sede il malcontento già dai precedenti eccitato. Ciò nondimeno le trattative per comporre tali vertenze furono riprese e continuate da due nuovi plenipotenziari, e concertata fra le parti la nomina di una Commissione mista avente incarico di proporre un nuovo assestamento dell'asse ecclesiastico negli Stati Sardi di comune soddisfazione; ma che, richiamati successivamente detti due plenipotenziari, vennero surrogati da un terzo, il quale domandò che venisse indilatatamente, senza intervento della Commissione mista, e sospesa pur anco ogni trattativa di concordato, proceduto all'esonerazione del Governo dal pagamento dell'annua somma da lui dovuta per supplemento di congrue, assegnandosi d'ora innanzi tal carico sui beni del clero.

Che queste trattative erano appena iniziate quando fu presentata inopinatamente, il 28 novembre dell'anno scorso, al Parlamento la proposizione concernente le comunità religiose sottoposta presentemente al nostro esame.

Questo semplice, ma preciso sunto dei fatti sembra più che bastevole a far conoscere che non possono ragionevolmente rimproverarsi alla Santa Sede, ma ben piuttosto al regio Governo le difficoltà e la dilazione che incontra la stipulazione di un concordato.

Si ricorra adunque con sincerità e riverenza al Sommo Pontefice: si espongano ad esso le nostre domande in un coi motivi sui quali si fondano, ed egli, siatene pur certi, malgrado le precedenti deplorabili dissidenze, ci accoglierà sempre paternamente, e nulla ommetterà per alleviare i nostri mali e soccorrerli.

Intanto, per ciò che a noi spetta, adempiamo coraggiosamente al nostro dovere. Pensiamo che la proposta legge è una violazione flagrante dei più importanti articoli dello Statuto, la cui osservanza ed integra conservazione sono

affidate a questo supremo Corpo politico dello Stato. Rispettiamo le altrui sostanze; rispettiamo la libertà dei cittadini; rispettiamo la pace dei chiostrì. Poniam mente alla responsabilità tremenda che sopra di noi peserebbe ove sanzionassimo la proposizione ministeriale.

Respingete adunque, onorevoli colleghi, questa malaugurata legge. Respingetela integralmente, nè vi lasciate indurre a parzialmente emendarla; non vi ha emendamento possibile al male che l'annientarlo. Respingetela perchè falsa nel suo principio, perniciosissima ne' suoi effetti. Ve ne scongiuro in nome della religione nostra santissima che solennemente l'ha riprovata; in nome della moralità pubblica, cui non mancherebbe di portare un colpo fatale; in nome della patria, già tanto agitata dalla licenza ed animosità dei partiti, di quella patria che tutti caldamente amiamo, e che è nostro dovere di tenere, per quanto da noi si può, preservata dagli scompigli, dai perturbamenti e dalla serie interminabile di sciagure che l'approvazione della progettata misura seco immancabilmente trarrebbe.

PLEZZA. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. L'aveva chiesta prima il senatore Mameli anche per un fatto personale, ed io gliela accordo.

MAMELI. Ho chiesto la parola per un fatto che giustamente dico personale ed involvente gravissima taccia.

Essendo io solo fra gli oratori quello che ha accennato alle riforme di Giuseppe II, non possono essere che contro di me dirette le severe parole dell'onorevolissimo signor senatore Brignole, facendomi dire che io aveva proposto le dette riforme come esempio da imitare, sebbene io professi verso il medesimo tanto ossequio per dover credere che le mie parole siano state solamente frantese.

Ho approvato in gran parte quelle riforme, e l'esperienza della condizione in cui si trova il clero della Germania in generale giustifica appieno il mio giudizio. Ma non lo approvo in tutto, essendovi alcune biasimevoli esorbitanze. Io citai un fatto onde far rilevare la diversità di trattamento usato dal Santo Pontefice verso Giuseppe II e verso di noi, mentre nel primo caso, anzichè comminar censure, Pio VI andò in persona onde piegare l'animo dell'imperatore, sebbene con infelice successo; ora eccoci noi sotto il peso di un solenne Monitorio, come se avessimo violato il dogma cattolico.

Quanto più adunque il signor Brignole dimostrerà le dette riforme esorbitanti e lesive dei diritti della Chiesa cattolica, tanto maggiore forza darà al mio argomento. Ecco la risposta che ha l'onore di fargli un uomo rigorosamente logico. (*Bravo! bravo! Bene!*)

PRESIDENTE. La parola è ora all'onorevole senatore Plezza.

PLEZZA. Io dichiaro che la circolare cui fece allusione l'onorevole Brignole non è opera mia, ma opera dell'illustre Gioberti, il quale reggeva momentaneamente il Ministero dell'interno in un momento in cui il partito ora tanto tenero della religione, e che tanto caldamente dice di amare la patria, mi occupava per sopprimere dimostrazioni che si facevano e sommosse che si tentavano nella capitale, in quei momenti in cui la patria aveva tanto bisogno che i ministri non fossero incagliati.

Il ministro Gioberti in quel tempo ha composto e dato corso, a mia insaputa, a quella circolare. Coal stabilito chi sia il vero autore della circolare, io però non rifiuto di accettarne l'intera responsabilità; perchè, quantunque io avrei usato forse altre parole od altri argomenti, pure comporro intieramente nell'ammettere che tra le riforme

fatte da Giuseppe II ve n'erano delle esorbitanti e di quelle meno confacenti colla religione cattolica.

Ma se alcune riforme di Giuseppe II erano esorbitanti, a quelle sole devono riferirsi le parole della circolare e non alle altre riforme che sono buone e per nulla sconfacenti alla cattolica religione.

Ma se le riforme di Giuseppe II le credo in gran parte buone ed in parte solo non confacenti colla religione cattolica, credo invece affatto aliena dalla religione cattolica la professione di fede che l'onorevole senatore ha fatta nel Senato.....

PRESIDENTE. Mi permetto di farle osservare che la questione pel fatto personale è già esaurita; dacchè ha dichiarato non esser ella l'autore della circolare, la questione personale è finita. Vi sono molti oratori iscritti per parlare sul merito della legge.....

PLEZZA (Interrompendo). Quando ho la parola per un fatto personale mi pare di poter aggiungere alcune.....

PRESIDENTE (Interrompendo). Mi scusi: la questione personale non dà luogo ad interrompere la serie delle iscrizioni se non finchè tale questione si tratta: non è più per un fatto personale; le faccio quest'osservazione perchè, ripeto, vi sono molti oratori iscritti sulla questione generale; ella avrà campo di farsi iscrivere se intende parlare sul merito.

Voci. Parli! parli pure!

PLEZZA. Non dirò che poche parole, chè, accusato di votare un progetto alieno dalla religione cattolica, ho diritto di dire sulla professione di fede dell'onorevole preopinante che a me non sembra fede cattolica.

Se non è lecito a chi professa la religione cattolica il negare un solo dei dogmi di fede, di morale e di disciplina fondamentale, che come tali sono proposti nelle debite forme dalla Chiesa perchè siano accettati e creduti da tutti i fedeli, non è neppur lecito a nessun cattolico l'aggiungere di propria autorità dei dogmi nuovi che non siano ancora stati dichiarati per tali nelle debite forme dalla Chiesa, nè proposti alla credenza de' fedeli. (*Risa*)

E questo è ciò che ha fatto l'onorevole preopinante, quando ha dichiarato che il votare questa legge è atto contrario al dogma, alla morale, alla disciplina fondamentale della Chiesa, è atto anticattolico. Non fu mai dalla Chiesa nelle debite forme dichiarato che l'abolire i frati sia atto anticattolico.

La maggior parte dei paesi cattolici hanno soppresso i frati senza che per questo sortissero dal seno della Chiesa cattolica.

Ecco quanto io intendeva di dire in risposta all'onorevole senatore, ed aggiungo che la legge di cui si tratta non ha nulla neppure che fare colla morale, col dogma e colla fondamentale disciplina della Chiesa, giacchè non si tratta neppure di abolire questi Ordini religiosi, ma solo di toglier loro l'esistenza civile.

Il dichiarar ciò anticattolico è dunque aggiungere dogmi nuovi ed impossibili a quelli che la Chiesa ha dichiarati, è l'imporre come di credenza necessaria per essere cattolico tutto ciò che il Papa o un vescovo può dire fuori delle forme in cui dalla Chiesa si dichiarano i dogmi che essa propone alla credenza necessaria dei fedeli, è un aggiungere senza autorità ai dogmi della Chiesa e fare una religione cattolica a suo modo.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri. Signori senatori, i vari oratori che presero a combattere con parole più o meno concitate questo progetto di

legge, portando in questa discussione un insolito calore, per non dire insolita passione, l'hanno condannato come contrario alla religione e ai diritti di proprietà, come conducente all'applicazione delle fatali dottrine socialistiche e comunistiche, come violatore di patti formalmente sanciti, e finalmente, riassumendo in una tutte le accuse, lo presentarono a questo Consesso come odioso, rivoluzionario, rovinoso.

Io non mi accingerò a combattere ad una ad una tutte queste gravissime accuse. Non era e non è mio intendimento il purgare il progetto di legge dalle accuse diverse, già oppuguate, di contrariare al cattolicesimo.

Dopo le gravi ed eloquenti parole pronunziate in questa ed in altre tornate da valentissimi giureconsulti che presero a sostenere l'attuale progetto di legge, mi pare ogni aggiunta soverchia, tanto più se presentata da persona al diritto canonico affatto estranea.

Tuttavolta debbo, mio malgrado, su questo argomento fermarmi un istante, a ciò chiamato da una proposta che io qualifico come strana, perchè tale mi pare veramente, dell'onorevole senatore che per la prima volta scioglieva la voce in quest'anla.

Il preopinante nell'esordire del suo discorso diceva che bastava a lui per condannare il presente progetto la sentenza contro esso portata dal Sommo Pontefice. Egli dichiarava che dopo una tale sentenza ogni discussione gli pareva soverchia, essendo il giudizio da lui ravvisato inappellabile.

In verità, o signori, io credo che l'onorevole senatore non abbia voluto dare a queste sue parole un'applicazione letterale, giacchè, se ciò fosse, io non saprei capire com'egli potrebbe conciliare questa sua opinione col giuramento che egli ha prestato allo Statuto.

Infatti, o signori.....

DE CARDENAS (Con vivacità). Domando la parola.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri..... il Sovrano Pontefice non si è ristretto a condannare l'attuale progetto di legge, ma nella circostanza in cui pronunziò il Monitorio, come in altre circostanze, condannò alcuni principii che fanno parte integrante ed intangibile dello Statuto fondamentale.

Fu dalla Corte romana condannata la libertà della stampa, eppure la libertà della stampa è nello Statuto proclamata e sancita; fu dal Sovrano Pontefice condannata ogni libertà d'istruzione, eppure nelle nostre leggi organiche vi è racchiuso in germe il principio di tale libertà. Io quindi debbo credere che l'onorevole senatore Brignole non voglia dare alle sue parole quell'estensione che altri sarebbe in diritto di credere a prima giunta. Io penso che egli abbia trovato il modo di conciliare questa sentenza col giuramento da esso prestato; ma siccome io reputo che questa conciliazione sia assai difficile, così non mi stupisce che egli abbia durato sette anni di riflessione per risolverla. (*Bravo! bravo!*)

Passo, o signori, ad esaminare l'accusa che vien fatta alla legge di violatrice del diritto di proprietà. Era mio intendimento di esaminare la questione ponendovi sotto gli occhi le varie nature di proprietà e facendovi osservare la differenza che fra esse corre, ma questo argomento è stato trattato, o per dir meglio esausto dall'onorevole senatore Gioia che primo parlò nella presente tornata. Perciò io mi restringerò a brevissime riflessioni.

Che la proprietà sia il fondamento della società è verità incontrastata, cioè non solo perchè la proprietà può consi-

derarsi come un diritto naturale, ma perchè il diritto di proprietà è condizione indispensabile, non che al progresso, al mantenimento della società civile.

Ma, come vi fu avvertito, se il diritto di proprietà è sacro, non perciò si può dedurre dover essere questo diritto senza limite.

E diffatti, o signori, noi vediamo che di mano in mano che la società civile progredisce, il diritto di proprietà si trova meglio definito e più limitato. In altri tempi venne riconosciuto al proprietario il diritto di disporre non solo durante la sua vita dei propri averi, il diritto non solo di trasmettere come meglio intendeva la proprietà per atto di ultima sua volontà, ma altresì di vincolarne l'uso per un secolo avvenire a certe determinate condizioni.

Questa estensione del diritto di proprietà era assolutamente contraria ai veri interessi economici e sociali della società.

E nel vero, o signori, non vi è canone economico meglio stabilito di quello che al progresso sociale di un popolo è assolutamente necessaria la disponibilità della proprietà; quindi, o signori, non è da maravigliarsi se in tutte le società progredite, in tutte le riforme legislative quelle disposizioni estensive del diritto di proprietà vennero ristrette e finalmente abolite; epperò io credo di poter dire essere una condizione assoluta del diritto di proprietà che questo sia ristretto in modo che non possa estendersi oltre i limiti della tomba.

L'istesso principio che ha potuto abolire i privilegi eccessivi concessi alla proprietà, e li ha fatti restringere nei giusti limiti, questi stessi principii debbono condurci nell'applicazione della legislazione ai corpi morali.

Prima però di trattare di questi corpi morali, mi occorre di ricordare quello che venne già molto bene esposto in questa discussione, quanta differenza cioè vi passi tra la proprietà dei corpi morali, quali sono le corporazioni religiose, e la proprietà collettiva della società.

Nella società esiste un complesso di persone, le quali hanno l'assoluta disponibilità della proprietà stessa: non solo i singoli membri possono disporre della loro frazione di proprietà come meglio intendono, ma il complesso dei proprietari può a suo talento disporre dell'asse sociale; epperò la proprietà non può dirsi resa immobile. Ma nei corpi morali la cosa è molto diversa: la proprietà del corpo morale non richiede (ed io credo che nessuno l'abbia sostenuto) che i membri di una corporazione religiosa siano liberi di disporre a loro talento della proprietà che le appartiene.

Da ciò ne conseguirebbe che, se questa proprietà fosse intangibile, sarebbe resa assolutamente immobile, e ciò a danno manifesto ed evidente della società; ma tale assurdità, io mi affretto di dichiararlo, non venne mai sostenuta dagli onorevoli miei oppositori, giacchè essi hanno riconosciuto che di questa proprietà si poteva disporre col consenso della Chiesa; quindi, o signori, io ho ragione di dire non esservi più qui questione di proprietà, ma solo esservi questione religiosa, quella cioè di sapere se per disporre dei beni delle corporazioni religiose si richieda necessariamente il concorso del Supremo Pontefice.

Avendo dichiarato di non voler trattare la questione religiosa, mi restringerò ai fatti argomenti, credendo con ciò di aver purgato il progetto di legge dall'accusa di violato diritto di proprietà.

Ma altra più grave se ne muove contro esso, la quale riveste una qualche apparenza speciosa.

Si dice che volendo colpire d'una tassa graduale gli averi dei vari enti economici, noi introduciamo nella legislazione il fatale principio dell'imposta progressiva; principio che potrebbe condurci alle più funeste conseguenze, e che tratto tratto applicato da persone più avventate, meno tenere dell'ordine sociale, potrebbe sviluppare fra noi i germi di quelle dottrine fatali che sono conosciute sotto il nome di dottrine socialistiche e comuniste.

Invero, o signori, se nel progetto di legge si contenesse anche qualche lontanissimo principio che potesse condurre (come sostener vollero i membri della minoranza dell'ufficio centrale) all'applicazione di quelle funeste dottrine che potesse dar appiglio ai propugnatori dell'imposta progressiva, io sarei il primo a sorgere per combatterlo; giacchè, o signori, non sarebbe la prima volta che io discenderei in tale palestra.

Ma emmi avviso che un esame attento della quistione vi dimostrerà che l'accusa che ci si fa è destituita d'ogni fondamento, e che se vi ha analogia nelle parole, non ve ne ha alcuna nella sostanza.

E ve lo dimostrerò, io penso, in due modi: prima esaminando le sostanze che debbono essere dalla tassa proposta colpite; secondo, in un modo, direi, più matematico, facendovi toccare con mano che gli argomenti, i soli validi argomenti che si possano invocare contro l'imposta progressiva, vengono in appoggio della ministeriale proposta.

Gli averi degli enti religiosi non sono una vera proprietà individuale; ciò è provato dal fatto che il beneficiario non può disporre della proprietà come ne può disporre il proprietario.

E nemmeno, signori, non lo può come usufruttuario; giacchè questi è padrone senza condizione veruna di disporre del reddito della proprietà; il beneficiario invece non può disporre del reddito del beneficio se non coll'obbligo di adempiere a certi determinati pesi. Non è una vera proprietà; è un compenso a certi servigi resi alla Chiesa ed allo Stato.

Io non posso considerare altrimenti un beneficio; e questo lo desumo sia dalla natura stessa delle cose, sia anche dalla volontà presunta dei fondatori dei benefici, giacchè, o signori, sarebbe assurdo il supporre che chi lega le sue sostanze a questa od a quell'altra chiesa, a questo od a quell'altro beneficiario, avesse in mira di favorire uno piuttosto che un altro individuo, e non già di assicurare ai ministri della Chiesa i mezzi di adempiere convenientemente al proprio ministero.

Considerando quindi la rendita dei benefici come un compenso per servizi resi dai ministri del culto, io credo che, secondo la mutata condizione dei tempi, secondo le esigenze del servizio stesso della Chiesa, si debba e si possa variare in certi limiti questa distribuzione.

E qui ancora non ho assolutamente dissenzienti i miei onorevoli avversari, giacchè essi riconoscono quasi unanimi aversi alcuna riforma da operare, potersi migliorare certamente la distribuzione dei redditi attuali dell'asse ecclesiastico; solo che essi dicono non doversi ciò fare se non col concorso, non già di tutti i beneficiati, non già chiedendo l'assenso di tutti gli attuali interessati, ma col concorso del Supremo Gerarca della Chiesa.

Ciò essendo, io dico che non altrimenti si viola il diritto di proprietà col variare in certi limiti moderati l'attuale distribuzione dell'asse ecclesiastico, se non come quando nei tempi che seguirono lo Statuto si variava la scala degli stipendi della magistratura.

Nessuno, signori, accusò il Governo, il Parlamento di violata proprietà, di avere disconosciuti i diritti acquistati quando, in presenza delle supreme necessità dello Stato, veniva di molto diminuito il corrispettivo di quei venerandi magistrati che erano giunti al seggio che luminosamente coprivano dopo una lunga decilustre carriera.

Nè qui si può dire che si violano dei diritti acquistati, che la società manca a quelle promesse ch'essa faceva alle persone che si dedicavano nella loro gioventù al sacerdozio, giacchè, o signori, io crederei fare ingiuria, e commettere un'immensa ingiuria, s'io credessi che alcuno entra nel sacerdozio per la futura speranza di occupare uno stallone nella collegiata di San Gaudenzio di Novara, o godere dei ricchi redditi della mensa di Torino.

Io mi credo dunque in ragione di poter dire che, stante la natura delle proprietà che questa legge deve colpire, non istà che la nostra proposta costituisca un'imposta progressiva; ma, ve lo ripeto, ve lo dimostrerò in modo più diretto.

Se non che, per ciò fare, con mio dolore sono costretto a chiedere al Senato la permissione di esporre alcune considerazioni economiche, necessarie a chiarire questo gravissimo argomento.

Per quanto io abbia studiato la difficile questione dell'imposta progressiva io non ho mai trovato a combatterla che una sola valida ragione fondata sugli effetti fatali, che quest'imposta avrebbe non solo sulle persone da essa colpite, ma sulla società considerata nel suo complesso, e più ancora sulle classi che si vorrebbero con quest'imposta favorire.

Dichiaro schiettamente che, se si volesse dimostrare l'assoluta ingiustizia dell'imposta progressiva, credo che si troverebbe qualche difficoltà a farlo; ma portandoci sul terreno economico noi possiamo dimostrare matematicamente e logicamente i funesti effetti di quest'imposta.

Ecco il ragionamento che, a mio credere, rovina tutto l'edifizio dell'imposta progressiva.

Egli è canone non disputato da nessuno che le società non potrebbero, non dico prosperare, ma non decadere, se ogni anno, nel seno di esse, molti individui non creassero nuovi capitali, cioè non spendessero meno dell'ammontare delle proprie risorse, sia perchè non vi è altro mezzo di progredire se non mediante la formazione di nuovi capitali, sia perchè essendovi in tutte le società disgraziatamente un certo numero d'individui, i quali, o per infortunii, o per cagione di vizi, distruggono dei capitali, se non vi fossero altri che ricostituissero questi capitali stessi, in poco volger d'anni la società rovinerebbe.

E questo, o signori, è necessario non solo alla classe proprietaria e capitalista, ma assai più alla classe più numerosa, alla classe operaia, giacchè, o signori, lo ripeto, la ragione del salario si stabilisce dalla proporzione fra il numero dei braccianti e l'aumento dei capitali che debbono questi braccianti occupare, sì che quando voi aumentate il capitale più rapidamente di quello che si aumenta il numero dei braccianti, voi aumentate il salario, migliorate la condizione di tale classe; epperò io credo poter dire che l'aumento e la formazione dei capitali sia il maggior servizio che le possa fare.

Ma ora, o signori, scopo principale dell'imposta progressiva è quello di distruggere questa tendenza alla formazione del capitale, giacchè egli è evidente che essa opera in modo diretto ed in modo indiretto, direi in modo morale: in modo diretto, aumentando il sacrificio, il peso a

colui che accresce il capitale; ed in modo indiretto, gettando uno sfavore sopra chi aumenta la propria ricchezza.

Ora, se voi giungete a far penetrare nella società l'idea che il ricco, in certo modo, è persona nociva che conviene aggravare, vedrete poco a poco scemare il numero di coloro che impongono a sè medesimi dei sacrifici per accrescere i capitali, e perciò non solo non vi sarà progresso, ma vi sarà pronto e rapido regresso nell'avere sociale; io quindi opino potersi dire che l'imposta progressiva sia assai più nociva a quella classe che non può sperare miglioramento della sua sorte se non dall'aumento del capitale, che non a quell'altra classe che verrebbe direttamente da essa colpita.

Ma questi inconvenienti evidentissimi e gravissimi, procedenti dall'imposta progressiva applicata alla proprietà individuale, credete voi che deriveranno egualmente da questo sistema applicato alla proprietà dei corpi morali? No certamente, ed io credo in ciò di avere consenziente anche la massima parte dei miei oppositori, non esclusi i due membri della minoranza dell'ufficio centrale.

Nessuno desidera l'aumento della proprietà appartenente alle manimorte; almeno nessuno ha avuto il coraggio di manifestare questo desiderio. Quindi se questo sistema, se quest'imposta deve avere sulla proprietà delle manimorte delle conseguenze identiche a quelle che avrebbe certamente sulle proprietà private, cioè d'impedire l'aumento di queste proprietà, io credo che tutti se ne consoleranno, compresi i membri della minoranza dell'ufficio centrale. *(Si ride)*

Mi pare, almeno mi lusingo, di avere con questi brevi argomenti, dissipato quel fantasma che si era affacciato alla mente dei membri dell'ufficio centrale, i quali vedevano venir dietro a questa nostra proposta gli orrendi spettri del comunismo e del socialismo.

Abbandono quella parte del mio argomento e scendo ad esaminare o meglio a ribattere il rimprovero di violata fede, che ci fu più specialmente scagliato contro dal venerando arcivescovo di Ciamberti.

Egli disse che noi volevamo proscioglierci da un obbligo solennemente contratto, volendo far scomparire dal bilancio la somma di 900 e più mila lire, le quali negli anni addietro in esso figuravano per supplemento di congrue ai parroci; soggiunse che questa somma costituiva un vero debito, e che era la conseguenza d'un formale impegno, ricercando l'origine di questo debito e nel Concordato del 1801, e nell'accordo del 1828; egli ci disse pure che nel 1828 il Governo del re Carlo Felice si era obbligato a corrispondere ai parroci, a titolo di supplemento di congrua, una certa determinata somma, che quindi costituiva un debito, una vera obbligazione.

Qui per rispondere in modo adeguato io sono costretto d'invocare i principii del diritto civile, i quali non mi sono molto famigliari; ma io lo farò, giacchè ciò mi è imposto dalla presente circostanza.

Non vi può essere contratto se non vi è da una parte una vera concessione, un vero sacrificio, e dall'altra non vi sia nè sacrificio, nè concessione vera. Ora io dico che nel Concordato del 1828 non vi fu per parte della Santa Sede vero corrispettivo.

Non già che io lamenti le disposizioni prese dal Governo d'allora di provvedere alle congrue dei parroci non bastantemente retribuiti (poichè il Governo d'allora non avvisava dover adoperare altro mezzo a questo fine, e riconosceva che faceva bene, ottimamente bene provvedendo ai bisogni

dei parroci non abbastanza provvisti); ma nego che costituisse un impegno assoluto colla Corte di Roma, perchè questa, ripeto, non dava nulla in corrispettivo.

Diffatti, o signori, qual è il vero corrispettivo che accordò la Corte di Roma?

Il vero corrispettivo, quello che venne richiesto dal Governo, e dalla Corte di Roma concesso, fu di dare al Governo la facoltà di continuare per tempo indeterminato (se volete anche per sempre) la facoltà di percevere delle imposte sui beni della Chiesa.

Ora io vi domando se questo è un vero corrispettivo!

Era bensì nella facoltà della Chiesa di darlo o negarlo; ma quello che io non dubito di asserire si è che non era nella facoltà del principe di abdicare al diritto d'imporre i beni della Chiesa, e quando il principe l'avesse fatto, quando avesse alienata questa parte del potere regale, io credo che i nostri magistrati, se non tutti, la maggioranza di essi, avrebbero dichiarata nulla quest'alienazione; e perciò dico e ripeto che il contratto del 1828, mancando assolutamente di corrispettivo da una parte, è nullo per l'altra.

Più grave argomento è quello ritratto dal Concordato del 1801, di cui si valse l'onorevole senatore Bilet, giacchè non posso negare che in esso vi fu corrispettivo e da una parte e dall'altra; e che quindi costituiva un vero contratto.

Ma qui mi permetta l'onorevole senatore di manifestargli la mia meraviglia che abbia creduto dover cercare un argomento in questo Concordato; giacchè se pensa che esso non poteva venire modificato dal potere civile succeduto al potere che l'aveva firmato; se egli crede che questo Concordato era posto sotto l'egida non solo della potenza che l'aveva firmato colla Santa Sede, ma in certo modo colle potenze che hanno firmato il trattato di Vienna, mi permetta di dire che io penso in allora che siffatto Concordato può essere invocato non solo dal clero per il mantenimento de' suoi diritti, ma anche dal laicato, il quale era, quanto il clero ad esso interessato.

Se il Concordato del 1801 era intangibile, se il Governo del re, successore del Governo francese, non poteva apportare ad esso modificazioni senza violare gli impegni assunti colla popolazione di Savoia, in allora io opino che le popolazioni laiche della Savoia avrebbero diritto d'invocarlo nelle parti che sono alle popolazioni laiche favorevoli.

Non mi consta che i cambiamenti gravissimi, che molto prima d'ora furono a quel Concordato arrecati dall'autorità civile in seguito ai suggerimenti della Corte di Roma, abbiano incontrato la disapprovazione del clero e suscitato le sue proteste.

Quando si modificava il Concordato in un senso favorevole al clero, il clero faceva plauso; ora che si vorrebbe modificarne una parte, non nei principii, poichè si mantiene il principio del corrispettivo al clero, ma nel mezzo di soddisfare a questo principio, il clero della Savoia vorrebbe protestare.

Mi permetta in ciò di trovare poco logica e poco conseguente la condotta del clero della Savoia.

Tuttavia per dimostrare all'onorevole senatore che non siamo alieni dall'accostarci a proposte ragionevoli, io non esito a dichiarare che, ov'egli giungesse a persuadere ai suoi colleghi dell'Episcopato, non che alla Santa Sede, essere opportuno, essere utile alla religione dello Stato il ristabilimento del Concordato del 1801, io per mia parte

non solo aderirei a questa proposta, ma di più assumerei l'obbligo formale di presentare nel primo bilancio una proposta onde gli assegni al clero della Savoia venissero conservati non solamente nei limiti in cui si trovavano negli antichi bilanci, ma portati a quello a cui lo furono nella vicina Francia.

E io credo che questa proposta non troverebbe dissenzienti gli onorevoli miei amici che seggono su questi banchi, e che verrebbe persino appoggiata dal mio onorevole amico il senatore Siccardi (*Ilarità*) quantunque non abbia molta fede ai Concordati. (*Ilarità prolungata*)

Io credo poi che non incontrerebbe nemmeno una grande difficoltà nell'altro ramo del Parlamento. Quindi io propongo, ove ciò piaccia ai miei onorevoli oppositori, questo mezzo di conciliazione.

Non mi rimane più che ad esaminare l'ultimo appunto fatto al progetto di legge: l'ultimo, e a dir vero il più grave, quello cioè di essere una misura rivoluzionaria che debba trarre seco in un breve periodo di tempo le più fatali conseguenze.

Io, in verità, o signori, mi stupisco di una tale accusa, giacchè questa legge, nè nella sostanza, nè tanto meno nella forma, non ha nulla di rivoluzionario.

Noi non siamo venuti a chiedere la soppressione assoluta e senza distinzione di tutti gli ordini monastici; noi non vi abbiamo domandato di mettere in fascio e quello che vi era di buono, e quello che vi poteva essere di corrotto; noi non vi abbiamo chiesto di tenere in non cale i diritti acquistati ed i riguardi individuali, come si procede nei tempi di rivoluzione.

In altre circostanze, o signori, quest'abolizione venne chiesta al nome d'idee rivoluzionarie; e quantunque in quei tempi tali idee avessero assai più impero che non oggidì, e l'atmosfera fosse ad esse più favorevole, quantunque allora io non avessi l'onore di sedere sul banco dei consiglieri della Corona, sorsi nel Parlamento per combattere, e combattere risolutamente questa proposta.

Così farei oggi ove la riforma che vi proponiamo fosse presentata sotto l'egida delle idee rivoluzionarie.

Noi invece vi abbiamo chiesto di procedere con moderazione e prudenza alla riforma d'un ordine di cose che tutti voi, o almeno quasi tutti, avete riconosciuto richiedere emendazione e riforme.

Noi non abbiamo esitato di dichiarare che, mentre alcuni ordini religiosi avevano cessato di essere utili alla società, che anzi nel loro complesso divenuti ad essa dannosi, altri ve n'erano, la cui conservazione era richiesta non solo dagli interessi della religione, ma altresì da quelli della società e dell'umanità.

Non abbiamo esitato di fare gli elogi d'alcuni ordini religiosi, mentre combattevamo l'esistenza d'alcuni altri; non abbiamo quindi, signori, proceduto rivoluzionariamente.

Noi anzi, nel proporvi una riforma in questi tempi tranquilli, in cui le passioni popolari non si agitano fuori delle aule parlamentari, in cui non vi è pressione di partiti estranei, abbiamo creduto di fare un atto altamente conservatore, poichè con esso noi crediamo rendere molto più difficili le rivoluzioni, e molto più facile il combatterle quando mai esse volessero dominare in questo paese.

Signori, le riforme fatte a tempo opportuno, prima che queste siano imposte dalle passioni delle masse, sono quelle che allontanano le rivoluzioni.

Quantunque amici, ed altamente amici delle riforme,

noi deploriamo quelle che procedono dalla rivoluzione, giacchè qualunque buona legge a noi parrebbe colpita dal peccato originale quando portasse il marchio d'una concessione strappata dalle esigenze della plebe; ed in questo sono certo di aver consenziente tutto il Senato, e più di tutti l'onorevole e valente giurisperito che siede fra i membri della minoranza dell'ufficio centrale, giacchè, quantunque per mia disgrazia da alcuni anni io debba annoverarlo quasi sempre per mio avversario politico, io non gli ho mai fatto l'ingiuria e l'ingiustizia di credere ad un appunto che gli venne fatto in un altro recinto da un suo collega, di aver sottoscritto una delle leggi nostre organiche, una delle leggi, alla quale il paese è più fortemente attaccato, non perchè egli la reputasse buona, opportuna, necessaria, ma perchè i tumulti e la pressione della piazza lo costringevano a ciò fare.

SCLOPIS (Con vivacità). Domando la parola per un fatto personale.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri (Proseguendo). In appoggio di quest'accusa vennero invocati da vari oratori le lezioni della storia.

L'un dopo l'altro, l'onorevole arcivescovo di Ciambéri, il maresciallo Della Torre, il senatore Brignole Sale, e credo anche il senatore Di Maugny, fecero apparire ai vostri occhi lo spettro del '93. Ricordarono come le riforme dell'89 fossero state presentate da uomini relativamente moderati; ma siccome a questi tosto ne succedettero altri senza principii e di opinioni sovversive ed estreme, la società fosse così stata condotta ai disordini del tempo del terrorismo.

Io, o signori, faccio il massimo caso delle lezioni della storia, ma credo che in questa circostanza gli onorevoli preopinanti abbiano commesso un grande errore di data.

Pur troppo, o signori, nell'89 l'era delle regolari e moderate riforme era passata, e quella invece delle riforme violente e rivoluzionarie era incominciata, giacchè, o signori, voi non ignorate che l'Assemblea costituente non deliberava in mezzo ad un popolo tranquillo, non deliberava in mezzo ad una potestà aspettante con fiducia le determinazioni de' rappresentanti della nazione, ma deliberava in mezzo ad un popolo già in rivoluzione. Difatti la massima parte delle leggi fu votata da quella grande ed illustre Assemblea dopo i moti rivoluzionari del 14 luglio, dopo la distruzione della Bastiglia e dopo le scene deplorabili del mese di ottobre di Versailles.

In allora erano tempi difficili per poter riformare con mezzi pacifici, legali e regolari la società.

Si sarebbe, o signori, ottenuto questo scopo se Luigi XVI, principe d'indole ottima, ma pur troppo di carattere debolissimo, avesse nell'esordire del suo regno potuto seguire l'impulso del suo cuore e continuare a dar ascolto ai savi e virtuosi consigli degli uomini che egli aveva chiamato a sedere nel suo gabinetto.

La rivoluzione sarebbe stata probabilmente evitata; la Francia non avrebbe avuto a deplorare i disastri e gli orrori del '93 se Turgot e Malesherbes non fossero stati abbandonati dal loro principe.

La società in allora non era ancora commossa nelle sue fondamenta; lo spirito rivoluzionario non erasi scatenato sopra di essa; a quell'epoca si poteva ancora portar efficace rimedio agli immensi abusi che affliggevano senza sradicare l'albero stesso sociale.

Ma pur troppo quegli uomini virtuosi e sagaci, che avrebbero potuto, come disse, indirizzare il re a queste

riforme coi loro consigli, furono costretti di abbandonarlo prima d'aver potuto mandar ad effetto le meditate riforme.

I loro successori si ostinarono a rifiutare qualunque miglioramento sociale; vollero mantenerlo, e nella società civile, e nell'ecclesiastica, tutti gli abusi del medio evo, che il regno di Luigi XIV, il dispotismo di Luigi XV avevano legato alla Francia, e le conseguenze di ciò furono quegli atti che avete indicati, e che noi al pari di voi deploriamo.

Quindi, o signori, io mi credo in diritto di far risalire la responsabilità degli orrori del '93, non sugli illustri ed infelici statisti dell'89, sui membri di quella grande Assemblea che ha votato liberi principii, che non è più possibile cancellare dal Codice delle nazioni, ma bensì sovra coloro i quali contrastarono ogni riforma fin dal principio del regno di Luigi XVI, sopra i prelati orgogliosi, sopra quei cortigiani i quali accusavano Turgot e Malesherbes, come ora noi siamo accusati, di essere rivoluzionari ed innovatori.

Io non abuserò della pazienza del Senato, cercando altrove esempi storici, collo scopo di additare l'effetto delle riforme a tempo praticate.

Leggete la storia dei due ultimi secoli dell'Inghilterra, e vedrete che quella nazione ha saputo progredire costantemente nella via della civiltà e della ricchezza, nello sviluppo politico, senza mai inceppare negli scogli rivoluzionari; e ciò perchè? Perchè gli uomini di Stato di quel paese hanno sempre saputo piegarsi a quelle riforme che le condizioni dei tempi richiedevano.

Nemmeno ricuserò l'esempio di Giuseppe II imperatore d'Austria, al quale vennero imputati fatti così gravi dall'onorevole senatore Brignole. Io, al pari dell'onorevole senatore Mameli, non mi farò l'apologista di quel principe, ed ammetto col senatore Brignole che molte cose della sua vita meritano biasimo e biasimo severo; ma nullameno debbo riconoscere che non solo Giuseppe II, ma anche chi prima di lui tenne le redini dell'impero d'Austria, cioè l'imperatrice Maria Teresa, seppe portare in tutti i rami della civile ed ecclesiastica amministrazione gravi ed importanti riforme, le quali, dando soddisfazione a molti legittimi desiderii, allontanarono per molti anni i pericoli rivoluzionari dalla monarchia austriaca.

Con ciò non intendo neppure far l'apologia di tutte le misure di Giuseppe II rispetto alla Chiesa, giacchè non esito qui a dichiarare altamente che non approvo tutta quella parte della legislazione Giuseppina, la quale tende ad inceppare soverchiamente la libertà della Chiesa. Amico delle idee liberali, voglio che queste siano pure alla Chiesa applicate. Nè mi move quanto l'onorevole senatore Brignole disse della modificazione ulteriormente recata alle leggi Giuseppine, mentre alcune di queste erano dai tempi richieste, essendo evidente che quanto conveniva verso la metà e sul finire del secolo scorso non è più opportuno ai tempi nostri.

Ma io credo che queste modificazioni finora siano assai più sulla carta che nei fatti; ed anzi son certo che il clero sabaudò, il clero nazionale, perderebbe assai se si applicasse ad esso la legislazione che tuttora è applicata al clero che è al di là del Ticino.

Signori, un'ultima parola e finisco.

Da alcuni oratori ci venne additata come conseguenza necessaria, inevitabile di questo progetto di legge una grande agitazione nel paese, da taluno con parole di ammonizione, da altri quasi con parole minacciose.

A questo risponderò con esempi storici.

Io comincio dal dichiarare che ho troppa fede nel senno, el patriottismo dell'Episcopato e del clero nazionale per vedere che queste minaccio abbiano a verificarsi. Ma quando ciò avvenisse, quando quest'agitazione avesse isgraziatamente ad andare fuori d'un certo limite, io ricorderò al Senato non essere questa la prima volta che tante fatali ebbero luogo fra il principio di libertà, di progresso ed il principio retrivo vestito del manto della eligione.

Nel xvii secolo in Inghilterra il partito retrivo, capitato dai Gesuiti, mosse guerra tremenda alle idee di libertà, di progresso, e il risultato di questa lotta fu la remenda catastrofe che trascinò in irreparabile rovina antica e venerabile schiatta degli Stuardi.

Nei tempi a noi più vicini, nel regno di Francia dopo la restaurazione, un sovrano non meno illuminato che prudente era riuscito a rannodare la catena dei tempi ed a stabilire l'armonia e la pace fra gli ordini antichi e i novi; ma quando a questi successe un altro, il quale si diede in preda solamente ad un partito, il quale, sotto il pretesto di favorire gl'interessi della religione, combattè ogni idea di progresso e di libertà; un'altra lotta ivi s'impegnò, e questa ebbe per risultato di rovesciare e di ridurre in frantumi il vecchio trono dei Borboni.

Io spero che, fatti istrutti dalla lezione della storia, simili eventi non accadranno fra noi, nè credo che il venerabile nostro clero voglia imitar gli esempi da me indicati.

Io sono certo che ad ogni evento la sapienza dei grandi oratori dello Stato saprà evitare le indicate funeste conseguenze.

BILLET. Je demande la parole.

PRESIDENTE. Le comte Sclopis l'a demandée pour un sit personnel.

SCLOPIS. Parli pure.

BILLET. Sur la somme de 928,000 francs, 400,000 francs environ servent à payer la dette qui a été contractée envers le clergé de la Savoie.

Cette somme a été payée depuis 1801 jusqu'à présent, et par conséquent elle n'a aucun rapport avec ce qui concerne le Concordat de 1828.

Ainsi les observations qui ont été faites par M. le ministre, au sujet de ce Concordat, ne peuvent pas s'adresser cette dette de 400,000 francs, dont l'origine remonte à 1793, 1794, 1795.

A ces époques les biens de l'Église de Savoie ont été saisis par les agents du Gouvernement français.

Or, malgré les désordres civils de ces époques désastreuses, en s'emparant de ces biens, en les mettant aux enchères, le Gouvernement révolutionnaire a pris l'obligation de donner une pension aux bénéficiaires qui les possédaient jusqu'alors, et de payer le clergé à l'avenir.

Il est vrai que pendant un certain nombre d'années ces paiements ont été suspendus; mais en 1801, à l'époque du Concordat, Napoléon n'a pas pris une obligation nouvelle; il a renouvelé celle de 1793, 1794, 1795, qui était fondée sur la saisie et sur la vente de ces biens: en sorte, je le répète, que le Concordat de 1828 n'est pas la véritable origine de ce fait.

Je m'arrête; je ne ferai pas d'observations nouvelles au sujet des inquiétudes que nous avons manifestées; Dieu veuille qu'elles ne se vérifient jamais!...

PRESIDENTE. La parola è ora al senatore Sclopis per un fatto personale.

SCLOPIS. L'allusione diretta a me (perchè non posso credere che ad altri si rivolgesse) dall'onorevole presidente del Consiglio, mi costringe a prendere la parola.

Lascio che altri faccia giudizio della convenienza o non di trasportare, per mezzo di allusione, fatti, cose e detti occorsi in altro recinto, in questa sede del Parlamento. Tuttavia, costretto, come dico, dall'allusione, io parlo per fare una dichiarazione esplicita, la quale dichiarazione però è subordinata all'espressione del pieno convincimento che io ho che il personaggio, a cui alludeva il signor presidente del Consiglio, non abbia mai potuto nelle sue intenzioni intaccare nè sè, nè me nella frase indicata.

Io ho troppo alto concetto della fermezza del carattere del personaggio sullodato, di cui mi onoro di essere stato collega, per poter credere che in nessuna circostanza egli ammettesse in detti quello che egli non ammise in fatti; poichè la fermezza del suo carattere è abbastanza conosciuta.

Ora parlerò di me solo, e dirò che l'allusione esposta dal signor presidente del Consiglio è, se mal non m'appongo, relativa al fatto della pubblicazione della legge sulla stampa.

Io, o signori, ho firmato la legge sulla stampa; ne sono stato responsabile, ne sono responsabile anche oggidì, perchè io credo che la responsabilità dei ministri non si limita solamente alla breve durata del Ministero; credo che questa responsabilità li accompagna sino alla tomba, anzi di più, li accompagna in tutto il decorso della storia. Ed io credo che la responsabilità ministeriale è una imputazione morale, dalla quale nessuno può esimersi per quanto tratto di vita gli rimanga dopo di essere uscito dall'amministrazione degli affari.

Dunque, lo ripeto, io ho firmato la legge sulla stampa, non l'ho firmata sotto nessuna pressione; l'ho firmata sotto l'imperio della convinzione che le circostanze allora in me producevano; l'ho firmata previo il concorso di molti lumi, perchè nel mio modo di vedere non credo che un ministro possa procedere mai oltre in tanta materia fuori che col conforto di molti consigli.

Io ebbi il consiglio di uomini savissimi, alcuni dei quali siedono in questa Camera; ed allora io mi risolsi ad adottare quel provvedimento che io non credevo il migliore astrattivamente, ma che io credevo il solo possibile in quelle circostanze.

Queste cose le diceva già, o signori, in questa stessa aula quando sopra una proposta uscita dal Ministero, presieduto allora dal mio amico e collega il cavaliere Massimo d'Azeglio, si fecero delle modificazioni alla legge sulla stampa. Allora io esposi tutta la parte storica del mio operato in quelle contingenze; quello che dissi allora lo mantengo anche oggidì. Non credo la legge sulla stampa la migliore possibile; nei tempi in cui fu fatta credo che fosse la sola che potesse reggere nelle contingenze in cui versavamo.

Del resto io spero che quest'opinione che ho di me non sia nè arrogante, nè infondata. Io invoco a testimonio del mio modo di procedere in politica lo stesso onorevole presidente del Consiglio, col quale mi onoro di aver fatto parte di una maggioranza forte, compatta, lungamente tribolata nei primi mesi della nostra vita costituzionale.

Egli che allora con noi votava, egli con cui noi allora dividevamo consigli e previsioni, egli potrà rendermi testimonianza che io sono sempre qual era allora.

BRIGNOLE SALE. Io debbo rispondere brevi parole a

quelle che il presidente del Consiglio mi ha dirette con animo, per quanto sembra, di darmi una lezione in materia di giuramento.

Egli ha detto che io l'ho prestato leggermente, aggiungendo che però ci aveva pensato sette anni. (*Movimenti*)

Signori, io ho prestato giuramento perchè vi ho pensato, è vero, poco, ma abbastanza, e non già sette anni; se vi avessi pensato sette anni non avrei servito lo Stato sotto il regime dello Statuto, come ho fatto nelle mie missioni del 1848 in Parigi, e del 1849 e 1850 in Vienna.

Osserverò che appunto ho lasciato il servizio nel 1850 perchè ho creduto violato lo Statuto; ed ancora (contro l'opinione da lui, se non erro, emessa, che io abbia a torto impreso a combattere il progetto di legge attualmente sottoposto al nostro esame, perchè aveva giurato lo Statuto, accusandomi in certo modo di contraddizione) aggiungerò aver io precisamente combattuto la proposta legge perchè ho giurato lo Statuto, e perchè sono convinto che la medesima è a questo contraria.

Quanto all'esempio di Giuseppe II, che l'onorevole sena-

tore Mameli ha creduto rimproverarmi d'aver citato a suo carico, farò pure osservare che non ho mai pronunziato il di lui nome, nè fatta diretta allusione al suo discorso; ho detto solamente che esiste un partito, per il quale Giuseppe II è in certa guisa un idolo perchè ha perseguitato la Chiesa, perchè ha cercato di combattere l'influenza e l'autorità della Santa Sede, ed ho creduto dover far osservare essere falsa quest'opinione; imperocchè un tale partito, che si vanta di professare i principii più liberali, sbaglia sulla politica e sulla condotta del prefato imperatore, il quale non fu mai un liberale, e il suo Governo, quantunque ostile all'autorità della Chiesa, non fu meno per questo costantemente dispotico.

Del resto ripeterò che non ho mai inteso accusare il senatore Mameli d'aver accordato la sua approvazione a tutto ciò che venne operato da quel monarca.

PRESIDENTE. La discussione sarà continuata dimani al tocco.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

TORNATA DEL 26 APRILE 1855

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Relazione sul progetto di legge per la nuova classificazione delle strade — Seguito della discussione generale sul progetto di legge per la soppressione di comunità e stabilimenti religiosi — Discorso del senatore De Margherita contro il progetto — Dichiarazione di Monsignor Calabiana a nome dell'Episcopato — Risposta ed istanza del presidente del Consiglio dei ministri per la sospensione della discussione — Aggiornamento della discussione — Discussione sul progetto di legge pel concentramento della manifattura dei tabacchi al Parco ed alienazione del relativo fabbricato in Torino — Interpellanze del senatore Balbi-Piovera — Risposta e schiarimenti al riguardo del presidente del Consiglio dei ministri — Approvazione degli articoli e dell'intero progetto.*

La seduta è aperta alle ore 1 3/4 pomeridiane.

QUARELLI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Si legge dal medesimo il seguente sunto di petizioni:

1996. Trecento cinquantasei abitanti della città di Fossano, di cui dieci firme soltanto vennero autenticate da quel sindaco, domandano il rigetto della legge abolitiva dei conventi.

Unitamente a questa petizione havvi una lettera del vicario generale di quella città, con cui prega il Senato che voglia tener conto di quelle firme perchè vere e sincere.

1997. I parroci dei comuni di Benevello, di Rocca di

Corio, di Monasterolo di Lanzo, di Torre d'Ussone e di Rocchetta Palafea, non che quelli delle borgate di Tellaro e di Serra, diocesi di Sarzana, dichiarano rifiutare qualunque sussidio proveniente dalla legge abolitiva dei conventi, senza l'intervento della Santa Sede.

1998. Scaliti Alessandro, medico esercente nel comune di Castelletto-Molina, provincia d'Acqui, ritratta la propria firma apposta ad una petizione sporta al Senato in favore della legge abolitiva dei conventi.

1999. Diversi cittadini e varii sacerdoti del comune di Borghetto di Vara, provincia di Levante (Petizione mancante dell'autenticità delle firme).

**RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
PER UNA NUOVA CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE.**

PRESIDENTE. Debbo annunziare al Senato che il signor senatore Mosca ha deposto sul banco della Presidenza la relazione della legge per la nuova classificazione delle strade, relazione che verrà sollecitamente stampata e distribuita. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1595.)

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI
LEGGE PER LA SOPPRESSIONE DI COMUNITÀ E
STABILIMENTI RELIGIOSI.**

PRESIDENTE. Si continua la discussione, che da più giorni ci occupa, sul progetto di legge per la soppressione di comunità e stabilimenti religiosi.

La parola è dovuta, per turno d'iscrizione, al senatore De Margherita.

DE MARGHERITA. Io non soglio, come voi ben sapete; o signori, prender parte troppo spesso colla parola alla discussione delle quistioni che vanno agitandosi in questo nostro Consesso sull'argomento delle leggi sottomesse alle nostre deliberazioni.

In tanta copia d'oratori che qui sedono, d'ingegno e di dottrina riccamente forniti, meglio amo d'ordinario starmene silenzioso, e trarre dal loro senno le ragioni più appropriate a dare saldo fondamento al voto che sono per enettere.

Non così succede nel caso della presente legge.

Speciali considerazioni mi stringono a non tacermi in questa circostanza, delle quali mi affretto a rendervi conto.

Ben vi ricorda, o signori, non essere questo il primo progetto di legge che a noi si presenti, la quale si aggiri sopra un conflitto d'interessi tra Chiesa e Stato.

Due altre leggi di tal genere ne vennero proposte, ed io non esitai sovra entrambe a parteggiar per lo Stato contro le ecclesiastiche esigenze.

Così mi risolvetti che si dovesse per me in quelle occasioni adoperare, non spintovi da altra causa fuorchè dal mio intimo e profondo convincimento, chechè mi costasse in vero il farmi contraddittore alla Chiesa in cose che altri sosteneva appartenere alla particolare di lei giurisdizione.

L'una delle mentovate leggi quella fu in cui trattavasi dell'abolizione del foro ecclesiastico nelle materie civili.

Io non esitai allora di riconoscere e sostenere con quanta maggior energia per me si poteva spettare veramente alla sovranità temporale l'amministrare la giustizia negli affari civili senza eccezzazione di persone, in difetto di che, monca od imperfetta sarebbe riuscita la sovranità medesima, destituita d'uno de' suoi più pregievoli attributi.

Più gelosa e delicata era la materia della seconda legge riferentesi al matrimonio civile.

Anche tuttavia in questa novella occasione io tenni le parti del Governo, parendomi che il progetto, in vista massime delle riforme introdottevi dalla senatoria Commissione, non dovesse tornare tanto sgradito alla Sede Pontificia per essersi ivi usati tutti i possibili riguardi alla di lei giurisdizione, e fatto in modo che o non mai, e ben raramente avvenisse di aversi a deplorare che un matri-

monio fra noi si celebrasse senza che vi accedesse la benedizione nuziale, e per questa il coniugio si levasse alla dignità di Sacramento.

Presentasi ora una terza legge, e versa pur essa sopra materia in cui v'ha grave contrasto d'interessi fra lo Stato e la Chiesa.

Ma qui per verità io penso essere gravemente lesi gli interessi della Chiesa circa il dominio che le spetta sui beni che ella legittimamente possiede.

Potrei io in quest'occasione tacermi, senza che al mio silenzio si desse da molti sinistra interpretazione? No, per certo.

Ecco, o signori, il particolare motivo che mi sospinse a rompere anche in questa contingenza quel silenzio che per me d'ordinario si serba, salvi i casi in cui l'ufficio di relatore di cui io vengo onorato mi sforzi a prendere la parola.

Dopo queste poche premesse che ravvisai non inopportune, io entro senz'altro in materia.

L'essenziale appunto che fassi al progetto del Ministero, cui io pure risolutamente mi associo, sta nella violazione che esso acciude della proprietà che alla Chiesa appartiene sopra i beni i quali prendono appunto per questo la qualità e la denominazione di beni ecclesiastici.

È quindi ufficio agli oppositori, per logica necessità imposto, di francare da ogni dubbio quella proprietà che mantengono essere dalla proposta del Ministero apertamente compromessa e conculcata.

I più fra gli oratori dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento, i quali trattarono nei loro discorsi di quest'argomento, si tennero obbligati a risalire fino ai primordi della Chiesa per mettere in mostra i fatti storici, che o questa proprietà in favore della Chiesa stabilissero, od invece escludessero.

Ma le cose che la storia registra non escono dalla categoria di meri e semplici fatti, e non apprestano prova del diritto, salvo si dimostrino consentanei ai principii regolatori della materia.

Torna perciò inutile il fare ad essi ricorso a dimostrazione del proprio assunto se questa sia dalla trattazione dei principii scompagnata.

Potendosi d'altronde per lo più dall'una come dall'altra delle parti contendenti addurre in aiuto del proprio intento fatti storici che siangli di più o men valido puntello, palese si chiarisce il poco frutto che trar si può in ultimo costruito dalle sole e semplici storiche disquisizioni, se a queste non si aggiunge l'esame dei veri e sani principii che, come hanno dovuto in addietro, così deggiono tuttora dar norma alla materia in discorso.

Allo svolgimento di questi principii noi saremmo disposti di dar opera se ne fosse bisogno, anzichè attenerci alla pura investigazione storica dei fatti che all'età nostra precorsero.

Nè ci riuscirebbe difficile il porre in chiaro fino alla più incontrastabile evidenza che non mai si potè, nè si può in un paese cattolico, e dove massime la cattolica religione sia quella dello Stato, diniegar alla Chiesa il diritto di acquistare e possedere onde far fronte al decente sostentamento dei sacri ministri ed alle spese del culto, e versare il soprappiù de'suoi averi nelle opere di cristiana carità cui è chiamata per proprio istituto a contribuire.

Ma da quest'incarico ne prosieghe lo stato della nostra legislazione in vigore, la quale bastando da sé a far certa e sicura la Chiesa dall'inviolabilità de' suoi possedimenti,

rende superflua ogni trattazione di principii che su tale proposito si volesse intraprendere.

Se invero, o signori, la legge che è presso di noi in vigore, ai sani principii perfettamente consentanea, assicura alla Chiesa il dominio dei suoi beni, a qual pro s'entrerebbe in maggiori investigazioni onde confermare essere alla Chiesa dovuto ciò che la legge già le impartisce?

Parimente, se la legge presente fa che la Chiesa abbia buono in mano per respingere il tentativo che presentemente si fa contro la proprietà dei suoi beni, qual necessità per la Chiesa stessa d'ingolfarsi in astruse indagini sulle leggi anteriori che perdettero ogni vigore al confronto della posterior legge che vi derogò, e sola vuol essere osservata nei casi che oggi occorrono?

Nelle controversie di proprietà quale è la presente, la sola legge che ora presso di noi debba consultarsi, ed eseguirsi è infallantemente il Codice civile che ne governa.

Ivi è definita la proprietà, ivi è dichiarato a chi ne sia conceduta la capacità; ne sono determinati gli attributi, come ne sono regolati i confini.

E tale è la potenza di questa legge, che nè anche il Corpo legislativo, per quanto largamente si distenda l'ampiezza del suo potere, avrebbe abilità sufficiente a toccarvi scemando d'un minimo che il diritto di proprietà a chiechessia spettante, non eccettuata la Chiesa, in virtù del Codice civile.

Guarentita senza alcuna eccezione dallo Statuto la proprietà non teme le aggressioni da dovunque partano, in fino a tanto che un' autorità investita del potere costituyente non arrechi mutazione al patto fondamentale del regno.

Poichè adunque il solo Codice civile è la legge da cui dessi pigliar norma per prestar giudizio sulla giustizia di quella sottoposta alle nostre deliberazioni, vediamo come ella disponga in proposito.

Il Codice civile, come niuno di voi ignora, e già venne le tante volte a sazietà ripetuto nel corso della discussione su questo progetto di legge, pone espressamente la Chiesa nel novero di coloro dei quali possono essere i beni da essi posseduti, o siano questi possessori semplici individui, o siano enti morali dotati della personalità giuridica in virtù dell'articolo 25 dello stesso Codice.

Tanto basta, o signori, nè nulla occorre di aggiugnervi per inferirne, che mal si appone il Governo del re nel volere colla proposta legge violata la proprietà della Chiesa sui beni da lei posseduti, traendo a sè la facoltà di disporne.

Quante volte muovesi a taluno la questione sulla proprietà dei beni per lui posseduti, due cose deggiono porsi in chiaro a voler rintuzzare con effetto la domanda, la capacità cioè di possedere a titolo di dominio i beni dei quali è contrastata la proprietà e l'acquisto legittimamente fattosi di tali beni. Alla Chiesa assicura la proprietà dei suoi possedimenti il ricordato articolo del Codice civile, e di tali beni è la Chiesa stessa in grado di giustificare quando che sia il legittimo acquisto, avendone nei proprii archivi i relativi documenti.

Nulla manca perciò ad abilitare la Chiesa a contrapporre valida difesa alla domanda dello Stato, allo scopo rivolta di recare gravissima lesione alla proprietà ecclesiastica.

Circa i titoli che fanno prova della seguita traslazione nel dominio della Chiesa de' suoi attuali possedimenti, non si tralasciò di spargere odiosi sospetti, allegandosi, senza addurre però ombra di prova, che taluni d'essi siano in-

tinti di frode per le arti usatesi nel procurare alla Chiesa il dominio dei beni cui quei titoli si riferiscono.

Traggan pur innanzi gli interessati che de' soprusi verso di loro o dei loro autori adoperatisi per indurli a far passare nel dominio della Chiesa i loro beni, offrano plausibili prove della loro asserzione, e la Chiesa che altamente condanna qualunque men che legittimo acquisto di beni, non sarà per mostrarsi ritrosa (ne entriamo mallevadori) a rendere ai loro richiami la debita giustizia.

Noi potremo, o signori, confortare l'assunto della Chiesa intorno alla proprietà dei suoi possedimenti, di maggiore e più estesa dimostrazione, ma ne licenzia a prescindere e contentarsi dal sin qui detto il sistema stesso dal Governo abbracciato, e la via in cui divisa di entrare per venire nel suo intento.

Non s'argomenta il Governo del re di venire a parte della disponibilità dei beni della Chiesa ravvisandoli quali beni nazionali, e proponendo che tali siano dichiarati, come altrove si praticò.

Al risultato cui mira, intende il Governo di pervenire per tutt'altra via, per quella cioè della sopratassa in ordine a' stabilimenti ecclesiastici che avvisa di conservare, e dell'abolizione di comunità religiose che ne renda vacanti i beni, e come tali al fisco devoluti.

Ora, l'uno e l'altro di questi mezzi cui il progetto si appiglia presuppongono di necessità nella Chiesa la proprietà dei beni alla cui disponibilità si agogna.

Vano quindi sarebbe il più oltre soffermarci sulla dimostrazione della proprietà ecclesiastica, adducendo a cagion d'esempio che lo Stato così apertamente riconosce la proprietà della Chiesa che non si peritò di fare egli stesso l'acquisto di alcuni de' suoi beni occorrendone l'opportunità, o valendosi allo stesso fine di meglio corroborare cotal proprietà di altre appropriate argomentazioni che non gli fallirebbe di poter recare in mezzo.

Per quanto però la proprietà di cui è discorso appaia saldamente dal Codice stabilita, non mancano, a chi vorrebbe ad ogni costo approvata la legge, considerazioni che mettonsi in campo a disegno di dar sodezza all'intento del Governo, e di cattivargli i suffragi di chi ha missione di deliberare sul presentato progetto.

Siffatte considerazioni chiariscono (non è dubbio) il fino e sottil ingegno dei patrocinatori della legge, fare questa accettabile non già: esse non reggono al più lieve esame che altri ne faccia, nè valgono a cancellare l'ingiustizia onde la legge è profondamente improntata.

Di tal fatta si è la distinzione su di cui cotanto s'insiste dai difensori della legge tra la proprietà individuale e la collettiva di cui non iscorgesi traccia nel nostro Codice, il quale per l'incontro perfettamente agguaglia la proprietà dei corpi morali dotati della personalità civile a quella degli individui, ed un sol genere di proprietà per tutti indistintamente riconosce ed ammette.

Havvi bensì sentore di cotal distinzione tra la proprietà individuale e la collettiva (non giova il dissimularlo) nelle disposizioni del Codice francese, le quali non paiono riconoscere altro vero e propriamente detto dominio da quello in fuori che a privati individualmente appartiene.

Ma ben altre sono in proposito le disposizioni del nostro Codice da quelle del francese, perchè dall'una all'altra legge trar si possa giusto e valevole argomento, e possa qui accogliersi la stessa dottrina che sotto l'impero di quel codice invalsa.

Presso di noi, giova il ripeterlo, non si riconosce che un

sol genere di proprietà; o individuale o collettiva sia dessa, l'una e l'altra tengono ugual grado, nè l'una desse all'altra prevale. Può bensì secondo l'articolo 488 essere la proprietà dimezzata e ridursi ad un semplice diritto di uso o di usufrutto o ad una servitù, ma quando la proprietà è piena ed intiera, essa produce a favore del proprietario, chiunque egli sia, o corpo morale od individuo, gli identici e stessissimi effetti.

Da ciò però non intendiamo di dedurre l'illazione che la proprietà collettiva non possa in alcun caso devolversi, come vacante, al fisco.

Come ciò accade nella proprietà individuale, dove il proprietario non abbia chi eredi le sue sostanze, così per parità di ragione avvenir può in riguardo alla proprietà collettiva quando questa resti anch'essa vacante.

Non v'ha dunque a tal riguardo divario nessuno fra l'una e l'altra proprietà.

Se poi sia lecito di far sì che si avveri a beneplacito del Governo il caso della devoluzione al fisco dei beni del corpo morale, ritrattando senza il concorso di giusta e ragionevole causa la concessa personalità giuridica, gli è questo un argomento che sarà per noi trattato a suo luogo.

Ma frattanto lice a noi il tener fermi la tesi che stando al Codice nostro non v'ha disparità di sorta fra la proprietà individuale e la collettiva.

La facoltà che al Governo compete o no di ritrattare la largita personalità civile agli enti morali, e sotto quali condizioni abbia ad esercitarsi, è materia affatto disparata che non ha qui appropriata sede.

Se non che, ben conoscendo il Governo di non poter di fronte abbattere la proprietà della Chiesa, oltre al ricorrere che fa ai due appigli della sopratassa e dell'abolizione di comunità religiose su cui cadrà fra poco in modo più specifico il nostro ragionare, invoca egli a sua giustificazione la nazionalità che sui beni della Chiesa dovette, secondo ch'egli crede, con carattere perpetuo imprimere il Concordato intervenuto tra la Francia e la Santa Sede nel 1801 quand'era il Piemonte a quel paese aggregato; il qual carattere di nazionalità su que' beni impresso non valse per suo avviso a cancellare il posteriore accordo che diede luogo al Breve pontificio del 1828.

Aggiunge pure il Governo stesso onde purgarsi dalla taccia di volerne col progetto ai beni della Chiesa e d'uscire dai limiti della giurisdizione alla civil podestà assegnata, non potersi riputare ben fondata somigliante imputazione quando altro non s'intende di conseguire dalla Chiesa mercè del progetto, se non se di dare un miglior assetto all'asse ecclesiastico nell'interesse della Chiesa medesima, togliendo l'enorme disuguaglianza che vi regna nel riparto delle sue rendite a pregiudicio principalmente dei più utili fra gli operai evangelici, e di cancellare unicamente dal novero delle comunità religiose quella di esse che non possono più tenersi per vantaggiose nè allo Stato, nè alla Chiesa.

Invocasi oltracciò a favore del Governo ed al fine di destramente ingerirsi nel maneggio delle facoltà appartenenti alla Chiesa una specie di patronato generale che al principe dicesi competere in tutto ciò che la Chiesa riguarda entro i confini dello Stato.

Diamo a tutto ciò succinta e parentoria risposta.

I beni ecclesiastici del Piemonte trovaransi per verità sgraziatamente compresi nella generale confisca dal Governo rivoluzionario della Francia decretata.

Ma la pietà dei nostri sovrani non consentì che quel decreto spogliativo della Chiesa e peccante della più insigne ingiustizia, avesse più oltre fra noi il pieno ed intiero suo effetto.

A questo divisamento, degno della più alta lode, mirava l'accordo del 1828, a riconoscere cioè nella Chiesa la proprietà dei beni ecclesiastici non stati precedentemente alienati, ed a circoscrivere entro giusti e discreti confini il debito dello Stato verso la Chiesa per l'avutosi godimento di quei beni.

Niuno al certo che abbia in pregio i nobili sentimenti di onestà e giustizia niegherà che ingiusta fosse stata la spropriazione dalla Chiesa patita, giusto per conseguenza avesse a ravvisarsi il proposito della sua reintegrazione per quanto era possibile nei primieri suoi diritti.

Ma quest'opera per quanto intrinsecamente giusta e lodevole abbia a tenersi, si giudica ora disdetta anche ad un principe assoluto, cui altro potere non si concede fuor quello di un semplice tutore.

Noi accettiamo che la contesa rechisi su questo terreno della tutela, e invochiamo a discolpa dell'operatori nel 1828 quella legge del diritto comune da cui è dichiarato lecito al tutore di *agnoscere bonam fidem* nel trattare gli affari del pupillo, che è quanto dire il far ciò che la giustizia e l'equità imperiosamente esigono, anzichè attenersi con troppo rigore al *summum ius*, il quale dicesi ed è non di rado *summa iniuria*.

E questo basti aver detto a confutazione dell'obbietto derivato dall'accordo del 1828.

Solo ne duole che in occasione del rimprovero fatto al mentovato accordo siasi trascorso a troppe amara censura degli atti governativi emanati dall'altrettanto pio quanto magnanimo Carlo Alberto, largitore benevolo e spontaneo delle libertà di cui attualmente godiamo, quasi avessero a tenersi come prove di biasimevole fiacchezza quegli atti cui lo spingevano all'opposto i più sani e commendevoli principii di giustizia, di prudenza, ed il vivo desiderio di mantenere salda quella pace e quella concordia tra Chiesa e Stato da cui tanti beni provengono ai due consorzi religioso e civile.

L'uso pio cui lo Stato intende di fare dei beni ecclesiastici alla cui disponibilità aspira punto non salva l'ingiustizia onde manifestamente pecca il progetto; il fine non adonestà i mezzi; fosse pur il migliore, se si vuol arrivare per via ingiusta, la macchia non è cancellata; ed è questa, o signori, la potente ragione che giustifica il ripudiare che generosamente fanno i parroci subalpini quel sussidio di cui in realtà abbisognano e sarebbe loro giustamente dovuto, ma che provenuto da ingiustizia verso altri usata non può tornar loro gradito e giudicarsi accettabile. Chi d'altronde non vede anche a prima giunta la potente e flagrante ingiustizia del togliere agli uni per dare agli altri la roba altrui?

Il Codice definisce la proprietà il diritto di godere e disporre dei beni.

Il progetto ministeriale dimezza colla sopratassa il diritto della Chiesa di godere dei proprii beni e disporre di questi a suo talento, avvegnachè per usi pii ne disponga.

Egli è perciò un vero incontrastabile che la proposta legge conculca a danno della Chiesa i due attributi costitutivi della proprietà.

Ella è pur cosa d'innegabile verità che così operando lo Stato, egli si arbitra di derogare senza necessità all'intenzione di coloro che trasferirono i loro beni nella Chiesa;

laddove niuno non sa essere queste derogazioni di volontà senza che veruna necessità le consigli alla sola podestà ecclesiastica dal *gius canonico* riserbate.

Nè a senso mio riuscir può a meglio giustificare il progetto di che si ragiona, l'invocare a sua difesa quel patronato generale del principe cui alludono alcuni fra i propugnatori della legge.

Noi viviamo per nostra somma ventura sotto gli auspicii d'uno Statuto che mentre regola i diritti ed i doveri dei cittadini, fissa pur quelli del principe, cui altri perciò non si possono ora riconoscere fuor quelli nello Statuto specificatamente compresi.

Or bene, niun cenno si fa nello Statuto del preteso diritto di patronato generale sulle cose e sulle persone ecclesiastiche e degli effetti che ne debbono nascere.

Il solo articolo dello Statuto che possa avervi tratto si è il 18°: ma quivi altro non si fa se non dare personalmente al re l'esercizio dei diritti spettanti alla podestà civile in materia beneficiaria o concernenti all'esecuzione delle provvisori d'ogni natura provenienti dall'estero; il che è lungi dall'includere l'asserto generale patronato.

Nè al certo questo patronato che a mente di chi l'invoca darebbe diritto al Governo del re di appropriarsi l'intero ed assoluto maneggio delle cose della Chiesa senza tampoco consultarne il Supremo Antistite ed averne l'avviso, anzi contro l'espresso e formale suo divieto andrebbe d'accordo coll'articolo secondo del Codice civile, il quale, per quanto in contrario si dica, non può intendersi abrogato sol perchè non venne trapiantato nello Statuto, dove non poteva avere apposita sede per la natura stessa delle sue disposizioni nullamente precettive, ma racchiudenti un semplice e lodevole proposito del sovrano, con la giunta di raccomandazioni a tal proposito allusive.

Il contenuto di quest'articolo tende a tutt'altro che ad inceppare la disponibilità dei beni ecclesiastici nelle mani della Chiesa: la protezione che ivi il re giustamente si gloria di assumere della Chiesa ha per opposto la mira di promuovere l'osservanza delle sue leggi, le quali danno al Supremo Pastore la ragione di soprintendere all'amministrazione ed alienazione dei beni ecclesiastici senza verun concorso dell'autorità civile.

Pugnerebbe quindi l'asserto patronato (dove massime avesse a produrre i supposti effetti) colla protezione di cui è cenno nel rammentato articolo secondo del Codice civile, che mantiene tuttora il suo vigore perchè dallo Statuto nè espressamente, nè tacitamente abrogato.

Passo ora, o signori, a discorrere appositamente sulla sopratassa e sull'abolizione che sono, come ognun sa, le due vie per cui il Governo intende avviarsi a conseguire l'agognata disponibilità dei beni della Chiesa.

Della sopratassa poco abbiamo a dire per essere per se stesso troppo chiaro che le proprietà della Chiesa non possono andar soggette ad altri pesi fuor quelli cui soggiacciono le proprietà dei privati.

Le regie patenti del 1826 riguardanti le riparazioni dei fabbricati ecclesiastici sono rette da principii particolari che loro son propri e non fanno al caso presente.

Meno ancora possono assoggettarsi i beni della Chiesa ad un'imposta la quale avrebbe manifestamente il carattere di progressiva, la quale, riconosciuta essenzialmente ingiusta in generale, male si applicherebbe agli stabilimenti ecclesiastici. Arroge che in tale sopratassa, a volerne profondamente apprezzare la natura, non si tarda a scorgervi il carattere di vera pensione reale imposta ai benefici.

Or è cosa da tutti conosciuta che il diritto d'imporre pensioni sui benefici è alla Chiesa onninamente riservato, ed in alcuni casi dai Concordati regolato.

Eccede pertanto manifestamente l'autorità civile i limiti delle sue attribuzioni, varca i confini del suo potere quando si propone d'imporre sopratasse sui beni ecclesiastici; ne può un sì enorme abuso di potere essere pazientemente tollerato da chi sia anchè mediocremente geloso e tenero del rispetto dovuto all'ecclesiastica giurisdizione, ed aversi ogni ingiusta intrapresa a detrimento della giurisdizione medesima.

Dalla sopratassa facciam transitò all'abolizione di comunità religiose, altro mezzo dal Ministero prescelto per condursi a poter disporre dei beni ecclesiastici lasciati vacanti dalle comunità dall'abolizione colpite.

A questo mezzo dal Governo al divisato fine abbracciato noi contrapponiamo per prima obbiezione che pur da se sola dovrebbe farlo senz'altro respingere, il vizio che porta in fronte, quello cioè di volersi in tal guisa assequire per indiretto quel che direttamente non potrebbe ottenersi.

Se, come già si toccò per incidenza, s'avvisasse il Governo di voler far dichiarare nazionali i beni della Chiesa onde averne la disponibilità nel senso da lui preteso, non fallirebbe ch'egli avesse a soccombere in così infondata domanda: non gli resterebbe la più lieve lusinga di ottenerne l'accoglimento.

Potrà egli nodrire con qualche fondamento la lusinga che somigliante domanda venga accolta, velata sotto l'aspetto di semplice soppressione di comunità religiose, risolta da queste la personalità giuridica onde sono rivestite?

Che ai beni della Chiesa sia rivolto l'occhio del Governo nella sua proposta, non è da dubitarsene, sol che si rifletta averlo egli lasciato bastevolmente intendere ne' suoi discorsi al Parlamento sì allorchè egli protestò nulla doverne soffrire la facoltà che ai membri delle sopresse corporazioni competerebbe di ripigliare a loro bell'agio la vita comune sotto le regole loro proprie, e sì allorchè manifestava l'intenzione di risparmiare per ora gli ordini dei mendicanti; i quali per la loro povertà male avrebbero servito al disegno del Governo, più ai beni delle comunità religiose che ad altro scopo rivolto.

Ed è appunto questa mira del Governo palesemente intenta a nient'altro che a conseguire la disponibilità dei beni ecclesiastici, che esser debbe d'insuperabile ostacolo all'accoglimento della legge.

Che razza di proprietà quella sarebbe alla Chiesa conceduta sui beni ecclesiastici, se, direttamente come ogni altra inviolabile in forza dello Statuto, potesse non di meno comodamente eludersi col ritirare a talento e senza causa la personalità civile che ne procurò e autorizzò l'acquisto?

Non è vero quel che si venne a più riprese proclamando dai sostenitori della legge che chi fece ha podestà di disfare.

Ostano all'annientamento di qualsiasi concessione i diritti nel tratto che frammezza acquisiti, i diritti vale a dire acquisiti allo stesso ente morale di conservare la civile personalità statagli impartita, quella dei membri del corpo che si vuol sopprimere di non essere violentemente distolti dal genere di vita che abbracciarono privandogli del mezzo di poterlo dopo la soppressione ripigliare col solo soccorso della meschina pensione loro assegnata; quelli infine dei terzi i quali gratificando la Chiesa dei loro beni intesero non ne venisse in alcun tempo spogliata, nè anche sotto il

frivolo e mendicato pretesto della convenienza di restringere il numero delle manimorte economicamente nocive alla prosperità dello Stato, o sotto l'altro non più ammissibile colore tratte dall'analogia che si afferma correre tra i vincoli fedecommissari ed i benefici e le istituzioni religiose, i cui beni al paro dei fedecommissari trovinsi alla libera circolazione sottratti, e dalla conseguente necessità che se ne deduce di non più comportare in avvenire istituzioni di tal genere.

Il Governo lascia sussistere altre non poche manimorte; non v'è quindi ragione di scagliarsi unicamente su quelle ecclesiastiche e religiose che meritano sopra ogni altra il favore della legge come attinenti alla religione dello Stato.

I danni d'altronde che ne possono provenire sono temperati dalla tassa loro ingiunta per compensare i diritti di successione alla cui riscossione eventuale precludono l'adito.

Per rispetto all'analogia che si vuol trovare fra i benefici ecclesiastici e le istituzioni religiose confrontati coi fedecommissari non se ne potrà guari appagare chi consideri altro non essere i benefici fuorchè l'unione fatta dalla Chiesa d'un ufficio clericale ad una certa quantità di beni a lei offerti o che già le appartengono per la convenienza alimentazione dell'investito, talchè chi al vero unicamente attengasi non potrà disconfessare che i benefici ecclesiastici e le comunità religiose nulla hanno di comune coi fedecommissari per distendere a quelli l'abolizione di questi.

Se però non può approvarsi quella libertà assoluta che altri vorrebbe nel Governo di disfare il fatto e così rivo-care ad arbitrio la civile personalità alle corporazioni religiose conceduta, non gli si nega tuttavia anche da noi di poter ritrattare somigliante concessione allora che ne sopravvengono gravi e giuste cause.

Di tali cause discorrendo noi distinguiamo quelle che hanno tratto all'ordine della religione, da quelle che direttamente riflettono l'ordine sociale.

Delle cause di soppressione che dal lato religioso provengono noi non possiamo attribuirne il criterio che alla Chiesa da cui ebbe origine l'istituzione monastica o regolare. Alla Chiesa unicamente si aspetta di conoscere quanto siavi di vero nelle imputazioni per ragion delle quali la soppressione è provocata, e se tale ne sia la gravità da dovervisi aderire.

Qualora in quella vece per sole cause d'ordine sociale la soppressione d'una comunità religiosa siasi addimandata, alla civile autorità spettar può il provvedervi mercè la revocazione della giuridica personalità di cui gode la comunità incolpata, a condizione però che si tratti di causa debitamente comprovata ed abbastanza grave da rendere poco men che necessaria la provocata soppressione.

Nascono a questo proposito due dubbi sollevati dal sistema che venne dall'onorevole guardasigilli oralmente esposto, e da alcuni dei fautori della legge appoggiati.

L'uno riguarda il modo d'accertamento dei fatti ad una comunità religiosa imputati per ottenerne la soppressione, l'altro si riferisce al pesare la gravità di quei fatti e darne giudizio.

Anch'io convengo coll'onorevole ministro non essere qui il caso di giudicario procedimento o sia d'una sola o di più comunità religiose a certe categorie d'ordini appartenenti che chiedgasi lo scioglimento; non mancano però altri modi di accertare la verità di fatti che stiano a base di una domanda al Parlamento diretta; a menè che vogliasi tenuto il Parlamento medesimo a credere su parola tutto

quanto vengasi asserendogli dal Ministero per condurlo all'accettazione di leggi da questo proposte.

Intorno all'apprezzare la gravità dei fatti che si adducono a prova della necessità di venire all'estrema risoluzione dello scioglimento di comunità religiose, io non posso da me stesso impetrare che abbiasi a tenere per tal effetto sufficiente il non procurarsi più dalle comunità religiose delle quali si sollecita la soppressione quei sociali vantaggi che anticamente e nei primordi dell'istituto procacciavansi al civile consorzio.

L'esser un ordine religioso di niun vantaggio alla civil comunanza equivale secondo l'opinione del ministro e di chi vi partecipa all'essersi fatto pernicioso.

L'istituzione degli ordini religiosi fatta dalla Chiesa non ha per iscopo l'utilità sociale; il suo indirizzo è prettamente spirituale. Se avvenga, come nei primi tempi succedette, che gli ordini religiosi render possano utili servigi anche nel temporale alla società civile nel cui seno essi vivono, ne esulta la Chiesa; ma se per contrario avvenga che le condizioni mutate del civile consorzio cessino il bisogno e l'opportunità di giovarsi dell'opera degli ordini religiosi nelle cose temporali o nol comporti la natura dell'istituto dedito unicamente alla preghiera ed alla vita contemplativa, non nasce quindi legittima e sufficiente ragione di venire alla soppressione.

L'istituto religioso che oltre all'adempire alla spirituale sua missione arreca pur anco notevole giovamento alla società nelle cose temporali, rendesi a questo titolo doppiamente benemerito della società medesima.

Ma da ciò non conseguita, come se ne conchiude dai partigiani della legge proposta, che dall'istante in cui un ordine religioso cessa di essere alla società civilmente vantaggioso, le riesca pernicioso e meritevole d'abolizione.

Siffatta conseguenza apparisce manifestamente agli occhi di chiunque esagerata e inammissibile.

Che se veramente, come io non dubito di affermare senza tema di essere ragionevolmente contraddetto, egli è mestieri che le cause di soppressione di case religiose siano da chi le propone specificamente additate e debitamente comprovate, agevole riesce il far giudizio del valore che aver possano agli occhi di ogni persona prudente ed assennata quelle vaghe e generiche imputazioni delle quali sono ai di nostri fatte segno le comunità religiose da coloro che le osteggiano.

Sono, dicesi da taluno, le comunità religiose corpi ibridi, eterogenei: hanno scopi mistici, oscuri, per ragion dei quali male essi confanno alle popolazioni dotate come la nostra di costituzionali larghezze: non è più di presente, come in addietro il fervore dello spirito religioso che determini i fedeli a chiudersi nel chiostro per menarvi vita santa ed esemplare: quel primiero fervore è oggidì grandemente scemato, e più non alligna che in pochissimi: dai più non abbracciasi di presente la vita claustrale che per isvegliatezza del lavoro, e a fin di condurvi una vita scioperata e molle se ne apertamente viziosa e biasimevole; appena alcuni se ne contano fra i claustrali la cui condotta riesca ai laici edificante e compensi lo scandalo che l'indisciplinato vivere di certi altri avviene talvolta loro arrechi.

Di qui affermasi essere provenuto quel generale discreditato in cui vogliansi ora le religiose istituzioni, e che come si suppone ne fa generalmente desiderare la soppressione.

Nè qui finiscono i torti che sulle comunità religiose van- nosi da chi le avversa accumulando; queste comunità, soggiugnasi, coll'essere per lo più sottratte alla giuridici-

zione della podestà ecclesiastica sotto i cui occhi vivono e da cui esser potrebbero continuamente vigilate, con indicibile frutto della disciplina, sono unicamente sottomesse all'autorità suprema del Pontefice che mal potrebbe dalla sua sede in estero paese colla debita vigilanza governarle e correggere per tempo i loro travimenti.

E quasi poca cosa fossero le anzidette accuse, quella vi accoppiano che gli statuti percuote, cui le comunità religiose nel loro interno obbediscono, asserendo contenersi in essi parecchie disposizioni che direttamente cozzano colle leggi dello Stato, ed autorizzano pene eziandio gravissime che ai claustrali dai loro superiori s'infliggano con indicibile severità.

Queste ed altrettali accuse non hanno ombra di prova. Ma fossero pur anche debitamente comprovate, varrebbero esse a far che il Parlamento si risolva a decretare la desiderata soppressione?

Non vi ha istituzione al mondo qual ch'ella siasi, la quale coll'andar del tempo non resti viziata dagli abusi che lentamente vi penetrano, e non abbisogni perciò di essere a quando a quando richiamata a' suoi primordi.

Se così non si adopra, se in iscambio di cercare acconcio rimedio al male si venisse tosto all'estremo spediente e si troncasse senza pietà la pianta che mali frutti produsse, non sarebbe istituzione, per quanto buona fosse stata ed utile da principio, che durar potesse lungamente.

Io non posso indurmi a credere che per le addotte ragioni le comunità religiose siano cadute in sì bassa opinione presso il pubblico da dover essere in massa sterminate e sperse, poche d'esse eccettuate, quando rifletto all'immenso numero delle petizioni venute al Senato per impetrarne la conservazione a confronto del ristretto numero di quelle in contrario senso presentate.

Le comunità religiose fanno parte della Chiesa cattolica, la quale ha appunto tal carattere e denominazione perchè è di tutti i luoghi e di tutti i tempi.

Non veggio perciò la ragione per cui le comunità religiose non si confacciano con ogni specie di governo ed in ispecie col regime costituzionale.

Che se alcuni dei loro statuti trovinsi ora in cozzo colle leggi dello Stato non è malagevole il ridurli a perfetta concordia con queste.

Alle cose fin qui dette non mi resta ora altro da aggiungere a compimento del mio assunto, se non se ciò che tocca agli effetti che dalla rinvocata personalità giuridica ad alcune delle comunità religiose dovrebbero legalmente derivare rispetto ai beni da loro posseduti.

Tali beni suppone la proposta legge che debbano rimanere vacanti ed in siffatta qualità al fisco devoluti.

Noi per l'opposto teniamo per fermo non rimanere vacanti quei beni, ma dover alla Chiesa ricadere.

La Chiesa, secondo la testual disposizione dell'articolo 433 del Codice civile, ha la proprietà dei beni che appartengono agli stabilimenti ecclesiastici e religiosi.

Questi adunque non possiedono beni se non in nome della Chiesa che ne è proprietaria, e soppresso lo stabilimento che ne ha il materiale possedimento, debbono di necessità fare ritorno alla Chiesa.

In vano direbbersi che a termini del citato articolo del Codice civile i singoli benefici ed altri stabilimenti ecclesiastici sono essi stessi i padroni dei beni, e che perciò alla loro soppressione questi beni debbono di necessità restar vacanti, e come tali al fisco devolversi.

A ciò resiste l'articolo 418 che la Chiesa e non i singoli

beneficii ed altri stabilimenti ecclesiastici mette nel novero dei proprietari.

Vi resiste pur anche lo stesso articolo 433 in quanto ivi pure è fatta menzione della Chiesa, dichiarandosi beni della Chiesa quelli che appartengono ai singoli benefici ed altri stabilimenti ecclesiastici.

Non potendo darsi due diversi proprietari in solido della cosa stessa, ragion vuole che i singoli benefici ed altri stabilimenti ecclesiastici non abbiano sui beni da loro posseduti se non un dominio subalterno e dalla Chiesa dipendente.

Niuno è d'altronde che non conosca perfettamente lo spirito in cui venne steso l'articolo 433 del Codice civile.

Trattavasi di dare bensì alla Chiesa i beni di cui si ragiona, ma di escluderne affatto la Chiesa universale onde evitare il pericolo che cotesta proprietà passar potesse col tempo all'estero con danno della nazione.

A questo scopo perfettamente razionale è diretta non ad altro la compilazione dell'articolo 433; il che vieta che si dia a quest'articolo una significazione per cui si ponga in urto col precedente articolo 418, e si attribuisca ai singoli benefici ed altri ecclesiastici stabilimenti quella proprietà che l'articolo 418 alla Chiesa unicamente ed in solido riconosce.

Se pertanto così è, come non se ne può dubitare, che la Chiesa non universale ma particolare abbia effettivamente la proprietà dei beni dei singoli benefici ed altri stabilimenti ecclesiastici, palese ne sorge il corollario che soppresso lo stabilimento possessore dei beni, questi non restano vacanti ma nella Chiesa ricadono. Ed è ragione: poichè la mente di chi di tai beni dotò lo stabilimento soppresso, quella certamente si fu che tai beni fossero in perpetuo agli usi ecclesiastici conservati, nè mai allo Stato passassero per quanto fossene dal Governo decretata la soppressione.

Se il comodo di quei beni nella Chiesa trasferivasi, invalido tornar debbe ogni conato di spogliarcela.

Tale infatti è la dottrina saviamente insegnata da quell'antico ed assai pregiato glossatore del diritto romano, che, commentando la legge 7^a al titolo delle Pandette: *Quod cujusque universitatis nomine*, e discorrendo appunto della soppressione di un collegio e della sorte che toccar debba ai beni del collegio soppresso, distingue tra le corporazioni laicali e le religiose, esprimendosi così rispetto a queste ultime: — *Si est collegium clericorum, possidet Ecclesia*.

Questa dottrina non è contraddetta dal nostro Codice civile, che nulla in contrario statuisce.

Ella dunque aver si debbe per mantenuta (1).

In questi termini essendo la cosa, non occorre di esaminare se non debba per avventura applicarsi anche alle comunità religiose il testo del giureconsulto Marciano nella legge terza del titolo dalle Pandette medesime iscritto: *De collegiis et corporibus*, dove si concede ai membri del corpo soppresso la facoltà di dividerne fra loro i beni, nel cui novero certamente alcuni ve n'ha, stati dalle corporazioni

(1) La teorica legale riguardante il ritorno alla Chiesa dei beni delle comunità religiose civilmente abolite non è mero trovato di chi l'espose, e se ne fece scudo a ribattere il progetto. Essa trovò pur anche adottata da quei santi giureconsulti, che sono per comune consentimento tenuti fra i più insigni dell'illustre loro genovese, che non entrarono nel noto paragrafo di tenere per illegale od ingiusta la proposta governativa della quale è discorso, combattendola ivi nel modo il più luminoso e soddisfacente.

acquistati coi fondi appertativi da ciascun membro al suo ingresso in religione.

Ma, come toccai poc'anzi, soverchio sarebbe il soffermarsi più oltre su tal punto, posta per vera quale noi la teniamo, l'anzi riferita dottrina, secondo la quale i beni del collegio ecclesiastico soppresso *possidet Ecclesia*.

Conchindo dalle premesse cose essere troppo chiara la violazione della proprietà de' beni alla Chiesa spettanti che seco arreca la proposta ministeriale in discorso perchè uomo sinceramente cattolico possa darvi il suo assenso.

Io quindi ricisamente la respingo, e con essa respingo fin d'ora ogni emendamento che sia per introdursi, il quale lasci salvo il principio a cui la legge s'ispira. Il principio della legge più ancora che la legge stessa mi vieta di aderirvi.

**PROPOSIZIONE DEL SENATORE DI CALABIANA
A NOME DELL'EPISCOPATO DEL REGNO.**

PRESIDENTE. La parola spetta ora al senatore Di Calabiana, al quale l'accordo anche per avermi egli fatto conoscere essere in dovere di fare una proposizione, la quale dovrà condurre la Camera ad una questione pregiudiziale.

DI CALABIANA. Io ho chiesto la parola, o signori, non per entrare ora in discussione della proposta legge, ma sibbene per compiere a ben altro ufficio, che a me, sebbene l'ultimo, veniva commesso dai venerandi prelati che mi siedono colleghi in questo Parlamento.

Ho chiesto la parola per esporre al Senato, che l'Episcopato del regno, preoccupatosi da lungo tempo del desiderio vivissimo che sente in cuor suo di veder cessate le agitazioni e le ansietà che la pubblica discussione del progetto di legge sulle corporazioni religiose ha provocato, avrebbe da lunga pezza esaminati e studiati quei mezzi, che a tale scopo poteano parergli più acconci.

In seguito pertanto a concerti presi dallo stesso Episcopato, in seguito al beneplacito che la Santa Sede gli ha benevolmente accordato, onde condurre ad effetto questo suo divisamento, io mi trovo autorizzato a dichiarare a nome del detto Episcopato, che il medesimo, per dare una prova della sua illimitata devozione al re e del suo ossequio al Governo, si propone di offerire a S. M. il re Vittorio Emanuele II ed al suo Governo la somma di lire 928,412 30, la quale fu cancellata dal bilancio dell'anno corrente, e che trovavasi prima assegnata a congrue o supplementi di congrue delle provincie di Terraferma.

Io mi limito per quest'oggi a dare di tale nostro intendimento la conveniente prevenzione al Ministero, riserbandomi di comunicare a nome dell'Episcopato l'offerta medesima in quella maniera che fu già fra noi intesa, e con quelle spiegazioni e condizioni che ci furono ugualmente imposte, affinchè il Ministero possa essere in grado di spiegare, se o no il pensiero nostro, di cui diamo quest'oggi ufficiale preventiva contezza, incontri il gradimento del Governo del re. (*Segni generali d'approvazione*)

CAVOUR, presidente del Consiglio. Signori, la proposta che voi avete udita deve a ragione considerarsi come proposta pregiudiziale, poichè ove essa venisse accolta dovrebbe dare un tutt'altro indirizzo al gravissimo argomento che trattiamo. Quindi io riconosco essere prudente consiglio il non progredire più oltre nella discussione,

finchè intorno ad essa il Governo del re abbia potuto far conoscere le sue intenzioni.

Sarebbe impossibile a me ed ai miei onorevoli colleghi l'emettere un immediato parere intorno a questa gravissima proposta: egli è necessario che il Ministero la prenda a maturo esame, la discuta in Consiglio, ed esplori intorno ad essa gli intendimenti della Corona.

Nullameno io credo potere sin d'ora, tanto a nome mio, come a nome de' miei colleghi, tralasciando di esprimermi intorno al merito, dichiarare che noi riconosciamo in questa proposta una nuova prova dei sentimenti di patriottismo che anima l'Episcopato del regno. (*Bene! Bravo!*)

Io prego quindi la Camera a voler sospendere la discussione fino al giorno di domani, nel quale io spero essere in grado di far conoscere al Senato le intenzioni del Governo. (*Sensazione*)

PRESIDENTE. Dopo le parole pronunziate dal presidente del Consiglio, non fa d'uopo, io credo, che io domandi il voto del Senato per soprassedere fino a dimani a continuare la discussione.

Intanto io prego la Camera a voler profittare di questo scorcio di seduta che ancora ci rimane per dar passo ad una legge, della quale è già da parecchi giorni distribuito il rapporto.

Questa legge riguarda il concentramento della manifattura dei tabacchi al Parco ed alienazione del relativo fabbricato in Torino.

CAVOUR, presidente del Consiglio. Farei anche una proposta subordinata, e sarebbe che fin d'ora fosse posta all'ordine del giorno, dopo questa legge, quella riguardante la classificazione delle strade, il cui rapporto venne presentato oggi stesso dal senatore Mosca.

È una legge di massima importanza, anzi urgente, poichè dalla sua adozione dipende il sistema finanziario non solo dello Stato, ma anche delle provincie. Tutti sanno quanta agitazione essa abbia suscitato, perchè tocca gl'interessi materiali di quasi tutte le provincie dello Stato.

Pregherai quindi il Senato di volerla mettere all'ordine del giorno dopo questa.

PRESIDENTE. Ho già annunziato il deposito sul banco della presidenza del rapporto di questa legge, ed ho fatto conoscere alla Camera che esso darebbesi immediatamente alle stampe e che sarebbe distribuito: quindi appena trascorso il tempo necessario, io la metterò all'ordine del giorno.

**DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI
LEGGE PEL CONCENTRAMENTO DELLA MANIFATTURA
DEI TABACCHI AL PARCO.**

PRESIDENTE. Prego i signori senatori a voler accogliere la mia proposta di passare alla discussione e quindi alla votazione della legge di cui ho parlato; di quella cioè che concentra nel Parco la manifattura de' tabacchi, ed autorizza la vendita degli edifizii per ciò inservienti. (Vedi volume *Documenti*, pag. 1886.)

Dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge, e accordo la parola al senatore Balbi-Piovera.

BALBI-PIOVERA. Signori, siccome la presente legge ha fatto nascere nel comune di Sestri Ponente qualche timore che comprendesse non solo una concentrazione per la

manifattura principale di Torino, ma una concentrazione eziandio di tutte le manifatture di tabacchi dello Stato, così pregherei il signor ministro ad avere la bontà di dichiarare la sua intenzione a questo riguardo: se egli intende cioè colla presente legge di menomare in alcuna maniera le fabbricazioni che esistono in altre provincie.

CAVOUR, *presidente del Consiglio, reggente il Ministero delle finanze.* Il Ministero con questo progetto di legge ha unicamente l'intenzione di concentrare al Parco la fabbricazione che è in ora divisa fra il Parco e Torino.

Questa concentrazione deve operare qualche vantaggio, e fra gli altri un'economia nelle spese generali di parecchie migliaia di lire all'anno, che forse supereranno le 60,000. Ma non fu mai intendimento del Governo di menomare la fabbricazione nelle altre fabbriche dello Stato; non solo della fabbrica di Sestri, ma anche della fabbrica di Nizza e di quella di Cagliari. Anzi è stato, ed è ancora desiderio del Ministero di dare a queste fabbricazioni maggior ampiezza; perchè in esse si fanno prodotti diversi da quelli della fabbrica di Torino, i quali possono incontrare il gusto dei consumatori.

I sigari fatti sulle riviere hanno certi pregi, di cui sono privi i sigari fabbricati nell'interno, e quindi io credo sarebbe dal lato del Ministero improvvido consiglio il concentrare tutte le fabbriche del regno, di cui anzi il Governo ha l'intenzione di migliorare i mezzi.

Già lo fece per quella di Nizza, concedendo un locale più ampio ed aumentando il numero delle operai; lo farà pure, per quanto lo consente il locale, per quella di Sestri; finalmente ha pure l'intenzione di variare intieramente i mezzi di fabbricazione a Cagliari, sostituendo agli antichi meccanismi le macchine a vapore, e valendosi a quest'uopo delle macchine di cui si valse il Governo per la costruzione della galleria della strada ferrata di Genova, e che ora riescono inoperose.

Io credo quindi che le popolazioni delle città dove esistono fabbriche provinciali di tabacchi non hanno da temere dal progetto di legge sottoposto alle vostre deliberazioni.

PRESIDENTE. Chieggo il voto della Camera sulla chiusura della discussione generale.

Chi pensa doversi chiudere la discussione generale, sorga.

(La discussione generale è chiusa.)

Avrò l'onore di leggere gli articoli della legge:

« Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria nuova di lire 355,000 per le opere di ampliamento occorrenti per il concentramento della manifattura dei tabacchi nel fabbricato demaniale del Parco, giusta il piano, li disegni e la perizia dell'aiutante ingegnere Luigi Tonta del 15 gennaio 1855. »

(È approvato.)

« Art. 2. La spesa anzidetta sarà applicata ad apposita categoria delle spese straordinarie del bilancio passivo del Ministero delle finanze colla denominazione: *Opere d'ampliamento al fabbricato del Parco presso Torino per il concentramento in esso della manifattura dei tabacchi*, e verrà ripartita fra gli anni 1855, 1856 e 1857 come infra: »

Anno 1855	L. 125,000
» 1856	» 125,000
» 1857	» 105,000

Totale . . . L. 355,000

(È approvato.)

« Art. 3. Il Governo è autorizzato ad alienare i fabbricati e locali ora occupati per la manifattura dei tabacchi in Torino, di cui è cenno nella perizia dell'aiutante ingegnere Tonta del 22 giugno 1854. »

(È approvato.)

« Art. 4. L'alienazione avrà luogo col mezzo dell'asta pubblica, ed è applicabile alla medesima il disposto degli articoli 3, 4, 5, 6, 7 della legge 19 maggio 1853. »

(È approvato.)

« Art. 5. Il prodotto di questa vendita verrà iscritto nel bilancio dell'anno in cui sarà effettuata in apposita categoria della parte straordinaria. »

(È approvato.)

Si passa ora alla votazione per isquittinio segreto.

Risultato della votazione:

Votanti	87
Voti favorevoli	78
Voti contrari	9

(Il Senato adotta.)

Avverto i signori senatori che la seduta di domani avrà luogo alle due pomeridiane.

La seduta è levata alle ore 3 3/4.

TORNATA DEL 27 APRILE 1855

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Richiamo sul processo verbale del senatore Pinelli e proposta di un ordine del giorno — Osservazioni dei senatori Frascini e Giulio — Sunto di petizioni — Comunicazione e istanza del presidente del Consiglio dei ministri — Sospensione della discussione del progetto di legge per la soppressione di comunità e stabilimenti religiosi e aggiornamento delle sedute.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

GIULIO, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata.

PINELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Sul processo verbale?

PINELLI. Sul verbale.

PRESIDENTE. Il senatore Pinelli ha la parola.

PINELLI. Signori, non posso lasciar passare l'approvazione del verbale della tornata di ieri senza una osservazione.

Il verbale fa menzione di due cose, di una proposta che si è presentata in via di questione preliminare; fa menzione di una sospensione la quale è stata, come si dice nel verbale, deliberata in conseguenza della richiesta del presidente del Consiglio dei ministri.

Quanto alla sospensione non vi è che ad osservare, che il presidente del Consiglio dei ministri era nel suo diritto di domandarla, come il Senato di accordarla. Ammesso però che possa riguardarsi come votata questa sospensione, rimane tuttavia l'altra circostanza la quale si enunciò nel verbale come una cosa la quale sia fatta nell'ordine solito, consueto, cioè la mozione, la proposta dell'onorevole senatore Di Calabiana. Io intendo di proporre al Senato che questa proposta.....

PRESIDENTE. (Interrompendo) Io prego il senatore Pinelli di sospendere di discorrere ulteriormente su questa materia, sino che sia meglio conosciuta quella parte del processo verbale che si riferisce alla proposta del senatore Di Calabiana.

GIULIO, segretario, legge il seguente brano del verbale di ieri:

« Sorge il senatore Di Calabiana a proporre in nome dell'Episcopato del regno di addossarsi il carico delle lire 928,000 annue tolte dal bilancio dello Stato, sotto le condizioni che si riserva di esporre ove l'offerta venga accettata.

« Il presidente del Consiglio dei ministri dopo aver reso il debito encomio ai sentimenti di patriottismo e devozione di cui fa nuova prova l'Episcopato del regno, domanda che il Senato sospenda fino al domane la discussione onde prendere gli ordini del Sovrano, e concertarsi circa la fatta offerta.

« Messa ai voti la chiesta sospensione, è acconsentita dal Senato. »

PRESIDENTE. Qui osserverò che io non ho messo ai voti la sospensione; ma ho tenuta per tacita approvazione del Senato l'annuenza che ha prestata col non contraddire alle poche parole da me dette dopo il discorso dell'onorevolissimo presidente del Consiglio.

Io ho detto, dopo le parole pronunziate dal presidente del Consiglio, che non credeva necessario di chiamare il Senato a prendere alcuna deliberazione in proposito per soprassedere alla discussione fino al domani. Tali furono le parole da me espresse.

Queste davano diritto a qualunque senatore di chiedere un voto speciale; non essendosi richiesto, io ho creduto che il tacito consentimento del Senato a tale mia proposizione mi autorizzasse a passare ad un'altra proposta, quale si fu quella di voler votare nell'istessa tornata la legge sul concentramento della fabbrica dei tabacchi al Parco, legge della quale era già da parecchi giorni distribuito il rapporto.

Ecco la pura e vera esposizione del fatto, nel quale l'atto verbale non si scosta dalla verità, se non in quanto ha chiamato votazione formale di sospensione quella la quale non è stata che un tacito consentimento; epperò io stesso rettifico in questa parte l'atto verbale.

PINELLI. Credo che il presidente vorrà concedermi la continuazione della parola.

PRESIDENTE. Dopo questa spiegazione ha la parola.

PINELLI. Io proponeva le mie osservazioni appunto come considerazioni relative al verbale; ed aveva premesso che appunto la determinazione, o fosse una formale votazione, o fosse un partito adottato nelle circostanze speciali della giornata, di sospendere la discussione, era cosa per me la quale non dava motivo d'osservazione, ma bensì ne dava l'enunciazione fatta dall'onorevole senatore Di Calabiana nel modo principalmente in cui è stata proposta. Io non conteso l'esattezza colla quale sia stata riferita questa comunicazione nel processo verbale, trovo esattissimo questo punto del processo verbale, ma appunto per essere esatto io non posso sottomettermi a lasciar passare l'approvazione del processo verbale su questo punto senza osservazione; e l'osservazione si è questa, che non si può, nel mio modo d'intendere, considerare quanto ha detto l'onorevole senatore Di Calabiana come una proposta fatta al Senato.

Se si trattasse di proposta fatta al Senato, essa sarebbe

stata fatta nel nome proprio personale dell'onorevole Calabiana come membro del Senato; ma una proposta, la quale si enunciò come fatta a nome di un ceto di persone che mi astengo dal nominare, quantunque il nominarlo per essere ceto tanto rispettabile non potrebbe che rivolgersi a suo maggior onore, una proposta, io dico, fatta a nome di un ceto di persone e i termini stessi nei quali è stata fatta, secondo me, esigono che sia dichiarato che ciò non forma un precedente il quale potrebbe avere delle funeste conseguenze.

Io conseguentemente....

GIULIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Giulio.

PINELLI. Prego il signor presidente di continuarmi la parola.

Io credo che su questo punto, cioè sull'inammissibilità di proposte che si facciano al Senato a nome di un ceto qualunque per quanto eminente, per quanto rispettabile, avrà meco assenziente i pubblicisti i quali seggono sopra i vari banchi del Senato senza distinzione d'opinione. Sarebbe sommamente pericoloso che accadesse, che in un giorno si udisse una proposta fatta a nome di una classe di persone, e tanto più quando chi l'ha fatta dichiara che non la fa in qualità di senatore, ma che la fa come membro di quel dato ceto. Io propongo per conseguenza la votazione del seguente ordine del giorno:

« Il Senato, dichiarando che le cose dette nella tornata di ieri dall'onorevole senatore Di Calabiana non costituiscono una proposta diretta al Senato, passa all'ordine del giorno. »

PRESIDENTE. La parola è al senatore Frascini.

FRASCHINI. Io credo che tanto nel processo verbale, quanto nell'avviso ora espresso dall'onorevole senatore Pinelli vi sia qualche errore.

Vi è errore, secondo me, nel verbale, nella parte in cui si accennò che dall'onorevole senatore Calabiana si è proposto per parte dell'Episcopato di far fronte alle 900,000 lire annue.

A mio avviso, non è ciò che abbia detto il senatore Calabiana; egli annunciò unicamente al Senato la proposta che l'Episcopato faceva al re ed al suo Governo di pagare la somma surriferita. Quest'annuncio può essere fatto da chiunque e non è una proposizione che si faccia al Senato acciò essa sia o non accettata da lui; perocchè se si portasse la questione su questo terreno ben si potrebbe dire che essa, non che la deliberazione che prendesse il Senato, sarebbero realmente incostituzionali o almeno contrarie a tutti i principi vigenti nelle nazioni libere.

Dunque nel verbale deve rettificarsi l'errore nella parte in cui non si è espresso che il senatore Di Calabiana aveva fatto la sua proposizione al re ed al suo Governo che, se non erro, in due parti del suo discorso fu replicata.

Vede con ciò l'onorevole senatore, che ha testè parlato, che tutte le questioni restano intatte realmente, perchè non fuvi vera proposizione, nè il Senato prese veruna deliberazione a tal riguardo.

Onde io penso che, mercè questa piccola emendazione che deve farsi nel verbale, si possa andare oltre nelle deliberazioni del Senato.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Giulio.

GIULIO, segretario. Le osservazioni fatte dal senatore Frascini sono quelle medesime che io intendeva di sottoporre alla saviezza del Senato.

Mi resta una cosa sola da chiedere al signor senatore,

cioè: se il pensiero da lui esposto gli sembra abbastanza chiaramente espresso dalla seguente sostituzione di frase alla parte criticata del processo verbale della seduta di ieri:

Il senatore Di Calabiana sorge ad annunziare al Senato una proposta dell'Episcopato, diretta a S. M. ed al suo Governo, per cui verrebbe ad addossarsi, ecc.

PINELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PINELLI. La ragione per cui io non posso perfettamente convenire in questa versione, la quale è stata proposta dall'onorevole commendatore Frascini, si è di essersi udito nella tornata di ieri che la mozione fattasi formava questione preliminare. Se si fa menzione unicamente di cose le quali sonosi passate fuori del recinto del Senato, le quali non abbiano alcun effetto sulla discussione e sull'andamento delle deliberazioni del Senato, allora questo potrà stare nei termini di un semplice annunzio, quale sembra che lo abbia ravvisato l'onorevole mio collega commendatore Frascini; ma quando si presenta una mozione siccome portante una questione pregiudiziale, io credo che ogni senatore sia nel diritto di osservare che una questione preliminare istituita in questa forma sarebbe un antecedente sicuramente inammissibile dal Senato.

PRESIDENTE. Dopo le sagge e ponderate parole pronunciate dal signor senatore Frascini e da uno degli onorevoli membri della Presidenza, non resta altra difficoltà a sciogliere che quella ultimamente sollevata dal senatore Pinelli sulla portata, cioè, dell'espressione adoperata da me e pur anche dal presidente del Consiglio, di *questione pregiudiziale*.

Se sotto il nome di questione pregiudiziale si fosse voluto intendere una questione che toccasse al merito ed all'accettazione della proposta offerta, convengo che la questione pregiudiziale dovrebbe avere la stessa portata della questione principale; ma siccome le parole di questione pregiudiziale non ad altro si riferivano e non ad altro potevano riferirsi se non che alla necessità di sospendere le nostre deliberazioni, chiara cosa è che la sospensione proposta ed accettata dal Senato, non poteva per nulla intaccare, nè vulnerare, nè pregiudicare la questione del merito.

Ciò chiarito, io credo che il Senato possa passare all'approvazione della proposta rettificazione dell'atto verbale.

COLLER. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il senatore Coller.

COLLER. Mi permetto di osservare, in aggiunta a quanto disse l'onorevole presidente che, a termini del nostro regolamento, non si può fare sul verbale altra osservazione che sulla semplice redazione del medesimo: vedere, cioè, se la redazione è conforme a quello che si è detto, e nulla più. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Mediante dunque quella rettificazione, l'atto verbale si intende approvato dalla Camera.

Si dà conoscenza del sunto delle petizioni.

QUARELLI, segretario, legge:

- 2000. Cento ventotto abitanti del comune di Morsasco, provincia d'Acqui,
- 2001. Ventidue abitanti della borgata di Cighione, provincia d'Acqui,
- 2002. Novantasette abitanti del comune di Cassine, provincia d'Alessandria,
- 2003. Ventiquattro abitanti del comune di Ponzano, provincia di Casale,
- 2004. Giovanni Sciorelli, farmacista, di Dogliani, provincia di Mondovì,

2005. I parroci e sacerdoti della vicaria di Diano, diocesi d'Alba, in numero di 10,

Domandano che venga rigettato il progetto di legge per la soppressione di comunità e stabilimenti religiosi, ecc.

2006. Dieci abitanti del comune di Arborio, Giorgio Piovano di Dogliani e tre abitanti di Mombaruzzo, ritratano le firme da essi apposte ad una petizione sporta al Senato in favore della legge abolitiva dei conventi, della quale domandano invece il rigetto.

2007. I parroci di Cardezza e Castiglione dichiarano di rifiutare qualunque sussidio proveniente dalla legge abolitiva dei conventi, senza l'intervento della Santa Sede.

**COMUNICAZIONE E ISTANZA DEL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.**

PRESIDENTE. La parola è accordata al presidente del Consiglio.

CAVOUR. presidente del Consiglio dei ministri. Signori senatori. Il Consiglio dei ministri, come ebbe ieri l'onore di annunziare al Senato, prese a serio esame la proposta che l'onorevole senatore Di Calabiana ebbe a trasmettere al Governo del re.

Il Ministero non esitò a riconoscere in essa uno spirito di conciliazione, ed un vivo desiderio per parte dell'Episcopato di porre un termine alle differenze che esistono da alcuni anni tra il Governo del re e la Corte di Roma; epperò esso credette che una così grave proposta dovesse essere presa in seria considerazione.

Tuttavia il Ministero non durò molta fatica a convincersi che quando l'accennata proposta non dovesse avere nessun seguito, e rimanere atto isolato, non avrebbe certamente raggiunto lo scopo che l'Episcopato si proponeva, lo scopo che era pure nel desiderio del Governo del re, quello cioè di porre un termine all'agitazione a cui ha dato luogo l'attuale questione religiosa.

Il Ministero quindi ha dovuto riconoscere che tale proposta non potrebbe in veruna ipotesi essere riputata accettabile se non considerandola come un mezzo di arrivare ad un definitivo componimento delle cose religiose, mediante un accordo colla Corte di Roma: ma il Ministero dovette egualmente riconoscere che se tale doveva essere la necessaria conseguenza della proposta del senatore Di Calabiana, se questa proposta doveva trarre seco di necessità nuove

negozziazioni colla Corte di Roma, dovevano queste (condizione indispensabile onde le negoziazioni abbiano una qualche probabilità di successo) venir affidate a persone, non di contrari principii certamente di quelle che hanno seduto al potere per questo ultimo anno, ma che non avessero avuto a contrastare per così lungo tempo colla Corte di Roma; egli è perciò che il Ministero ha creduto che l'accettazione della proposta dovesse condurre necessariamente al suo ritiro.

Per tale effetto il presidente del Consiglio dei ministri ed il ministro guardasigilli, dopo aver esposto alla Corona fedelmente la proposta indirizzata al Governo, dopo averla fatta considerare sotto tutti i suoi aspetti, hanno creduto dovere, tanto a nome loro come a nome dei loro colleghi, rassegnare in mano alla medesima i loro portafogli.

Come era naturale, la Corona, in una questione di tanto e così grave momento, non poteva e non doveva prendere immediata risoluzione; quindi ha deciso di dover maturare la proposta e di circondarsi dei consigli e di quei maggiori lumi che possano condurre a decidere su una questione di interesse vitale pel paese nel modo il più consentaneo pel suo benessere.

Quindi il Ministero, o per meglio dire, i ministri che seggono su questi banchi, se ritengono ancora il portafoglio per dar passo agli affari del paese, non possono però considerarsi come realmente ministri per l'andamento di tutte le grandi quistioni politiche.

In questa condizione mi pare essere necessità assoluta che il Senato voglia sospendere la discussione della presente legge, giacchè ci sarebbe impossibile, come ministri, di prendere parte alla medesima, e perciò esso delibererebbe in certo modo in assenza dei rappresentanti della Corona.

Per questi motivi io prego il Senato di voler sospendere la discussione della presente legge e di fissare per una non lontana tornata la discussione della legge sulla nuova classificazione delle strade.

PRESIDENTE. Dopo questa gravissima comunicazione altro non debbo fare se non chiedere il voto della Camera sulla sospensione chiesta dal Ministero.

Chi crede che noi dobbiamo sospendere le nostre adunanze per la discussione di questa legge, voglia levarsi in piedi.

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 3.

TORNATA DEL 30 APRILE 1855

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Omaggi — Discussione sul progetto di legge portante modificazione alla classificazione delle strade stabilita dal regolamento approvato dalle regie patenti del 29 maggio 1817 — Protesta del senatore Della Marmorata — Proposta del senatore Plezza per la sospensione della discussione, appoggiata dal senatore Gallina e combattuta dal presidente del Consiglio dei ministri — Osservazioni del senatore Di Castagneto, membro dell'ufficio centrale — Aggiornamento della discussione proposto dal senatore Gallina — Parlano in favore di esso il senatore Pinelli; contro, il ministro dei lavori pubblici, il senatore Jacquemoud, ed il presidente del Consiglio dei ministri — Reiezione delle proposte dei senatori Plezza e Gallina — Osservazioni del senatore De Sonnaz — Risposta del ministro dei lavori pubblici — Istanze del senatore D'Oria, e suo ordine del giorno motivato, combattuto dal ministro dei lavori pubblici — Chiusura della discussione generale — Emendamento dei senatori Balbi-Piovera e Della Marmorata all'articolo 1°, oppugnato dal senatore De Fornari e dal ministro dei lavori pubblici — Dichiarazioni del senatore Di Castagneto — Considerazioni del senatore Di Vesme — Reiezione dell'emendamento proposto dai senatori Balbi-Piovera e Della Marmorata — Approvazione degli articoli 1 al 7° — Proposta del senatore De Sonnaz sull'articolo 8, appoggiata dal senatore De Maugny e combattuta dal ministro dei lavori pubblici — Riserva di un emendamento del senatore Plezza — Adozione dell'articolo 8 — Domande del senatore Balbi-Piovera — Schiarimenti del ministro dei lavori pubblici — Considerazioni del senatore Imperiali — Dubbio del senatore Brignole-Sale, chiarito dal ministro dei lavori pubblici — Approvazione degli articoli 9 al 17° — Sviluppo del sovra enunciato emendamento condizionale del senatore Plezza in ordine all'articolo 8 — Opposizione del ministro dei lavori pubblici — Relazione sul progetto di legge per la formazione del catasto stabile — votazione e approvazione del progetto di legge discusso.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

PALLAVICINO-MOSSI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

PRESIDENTE. Si dà ora lettura di un sunto di petizioni.

QUARELLI, segretario, legge il seguente sunto:

2008. Trentotto abitanti del comune di San Martino di Albaro, provincia di Genova,

2009. Undici abitanti del comune di Vestigné, provincia d'Ivrea,

2010. Centododici abitanti del comune di Pamparato, provincia di Mondovì,

2011. Ventidue abitanti del comune di Drusacco, provincia d'Ivrea,

2012. Sessantacinque abitanti del comune di Viguzzolo, provincia di Tortona,

2013. Centoquindici abitanti del comune di Castelnuovo Scrivia, provincia di Tortona,

2014. Tredici abitanti del comune di Germagno, provincia di Pallanza,

2015. Trenta abitanti del comune di Cavandone, provincia di Pallanza,

Domandano che venga rigettato il progetto di legge sulla soppressione di comunità e stabilimenti religiosi, ecc.

2016. Diversi abitanti dei comuni di Ozegna, Saluggia, Castellamonte, Piverone, Perosa, Borgomasino, Lessolo,

Novareglia, Vialfrè, Scarmagno, Nomaglio, Chiaverano, Trausella e Traversella, provincia d'Ivrea, non che altri del comune di Morgex, provincia d'Aosta, di Bosconero, provincia di Torino, ed un consigliere del comune di Murrello, provincia di Saluzzo, ritrattano le firme da essi apposte ad altrettante petizioni sporte al Senato in favore della legge abolitiva dei conventi, della quale domandano invece il rigetto.

2017. I parroci del vicariato di Vico e quello del comune di Vische, diocesi d'Ivrea, dichiarano di rifiutare qualunque sussidio proveniente dalla legge abolitiva dei conventi senza l'intervento della Santa Sede.

PRESIDENTE. Debbo render conto alla Camera dell'omaggio fattole dal signor Michele Erede di 20 esemplari di un suo scritto sul commercio di Genova; e di altro simile del signor Greppi, d'un esemplare di un suo scritto, intitolato: *Una pagina politica di Casa Savoia.*

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UNA NUOVA CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione della legge, la quale arreca alcune modificazioni alla classificazione delle strade. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1592.)

Dichiaro aperta la discussione generale, invitando nel medesimo tempo i commissari a prendere il loro posto.

DELLA MARMORA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Della Marmora,

DELLA MARMORA. Signori senatori! Non intendo portare sul terreno della politica una questione che, per sua natura, dovrebbe esserne assai lontana, ma non posso tacere della inconvenienza e della inopportunità di un cambiamento di nomi, introdotto nell'attuale progetto di legge, cioè della sostituzione delle parole *strade nazionali* a quelle sinora in uso di *strade reali*.

Il momento di questa mutazione mi pare mal scelto, quando si manda il fiore del nostro esercito a combattere a fianco di truppe che si onorano dei titoli di reali ed imperiali.

Signori, le cose e gli uomini politici hanno il loro tempo, e se questa mutazione fosse stata proposta nel 1848, o nel principio del 1849, allorchè i paesi a noi vicini erano in piena rivoluzione, io lo capirei; quantunque ciò sarebbe stato una inconseguenza, poichè il mutamento nostro politico ci venne non dalla piazza, ma dal trono, e non costò nè una lagrima, nè una goccia di sangue, ma in pien 1855, la cosa mi pare così strana al cospetto di tutta l'Europa attuale, che non posso risolvermi a combatterla seriamente. Io dunque ritengo quella sostituzione di parole come l'effetto di una semplice inavvertenza.

D'altronde, signori, bisogna ben metterci in capo che, malgrado tutto ciò che si dice, si scrive, si fa, e si cerca di far fare, il nostro paese è, e sarà ancora per molti anni, essenzialmente monarchico; e permettetemi su di ciò di ripetervi in due parole ciò che ebbi già l'onore di dirvi a modo mio in altra occorrenza, cioè che il Piemonte non vuole nè del berretto rosso repubblicano, nè del cappello nero di don Basilio, nè della tarlata parrucca voltariana, tutte cose che fecero il tempo loro; anzi, agli occhi di persone imparziali, sono più retrogradi quelli che vogliono ricondurre alla metà ed al finire dell'ultimo secolo che gli altri che si sognano di ripigliare il famoso *Palma-verde* del 1814. Sì, signori, il paese non vuole più di tutte queste cose, egli è monarchico costituzionale, nè di più, nè di meno.

Non abuserò, o signori, della vostra sofferenza, dirò ancora soltanto che, invitato dal signor ministro dei lavori pubblici a presiedere di bel nuovo una Commissione, creata nel 1850 per la classificazione delle strade di Sardegna, vedo nelle carte, che a tal uopo furonvi rimesse tre giorni fa, mantenuta la denominazione di *strade reali*; e questa denominazione è, a parer mio, tanto più utile a mantenersi nell'isola, che, malgrado tutti i foglietti che si spandono in quel paese, la parola del *Re* è, e sarà sempre il miglior mezzo di governo e di repressione presso le popolazioni rurali.

Togliete dalla Sardegna il nome del *Re* o di cose *reali*, e subito nascerà in mente a quei popolani che non vi esiste più verun governo, e che essi possono fare quel che vogliono. Io ne feci l'esperimento come commissario regio nel 1849: queste cose sarebbero poi tanto più inopportune in un momento come questo, in cui viene tolta dall'isola una parte di quella poca truppa colà stanziata. Se togliete la forza materiale, almeno non distruggete la forza morale che avete in mano.

Per conto mio, io dichiaro altamente che, anche non avendo nulla di contrario alle conclusioni favorevoli del vostro ufficio centrale, io voterò contro il progetto di

legge se non verrà ristabilito il nome di *strade reali*: ho motivo di credere che molti dei miei onorevoli colleghi la pensino come me.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Plezza, il quale la chiese per una questione pregiudiziale.

PLEZZA. Io non intendo colla questione pregiudiziale di impedire che si faccia una risposta dal Ministero alle osservazioni fatte dal senatore Della Marmora, perchè è una questione di parole, ma una questione assai delicata, e tanto più non intendo di ciò impedire, che la risposta mi sembra facile.

Credo che non vi sia nessuna offesa nell'usare indifferentemente e quasi sinonimi la parola *nazionale* invece della parola *reale*; mi pare anzi che invece di essere un'offesa sia una cosa che dovrebbe essere gradita.

Ho proposto una questione pregiudiziale sulla discussione della legge, ed è che mi sembra questa legge di tanta importanza che mi pare non si debba discuterla con un Ministero, il quale avendo dato le sue dimissioni non ha, per così dire, più quella forza che è necessaria per le discussioni delle leggi più gravi, come ha detto l'altro giorno il presidente del Consiglio.

Io perciò proporrei che si aggiornasse la discussione di questa legge sino a tanto che vi sia un Ministero nuovo costituito.

PALROCAPA, ministro dei lavori pubblici. All'onorevole senatore Della Marmora risponderò, che invero mi ha molto sorpreso il veder gli dare tanta importanza alla denominazione che nella legge è stata data alle strade, chiamandole nazionali anzichè reali.

Senza citare quanto io gli scriveva, parlando delle strade di Sardegna, mi basterà invitarlo ad osservare che nella mia relazione su questo progetto di legge ho qualificato questa prima classe di strade alternativamente come strade reali e strade nazionali. Il signor senatore converrà meco che era meglio adottare un termine solo, e la Camera dei deputati ha inteso adottare ovunque quello di strade nazionali; ma l'aver io senza darvi importanza adoperato ora uno ora l'altro dei due appellativi, gli dimostra come realmente io reputassi non esservi differenza tra l'una e l'altra qualificazione, e ciò appunto in riguardo alle istituzioni che ci reggono, in forza di cui la nazione è così immedesinata col Re da non poter fare senso il chiamare una strada nazionale piuttosto che reale. Le strade sono amministrare dal Governo del re, e quindi possono dirsi reali. Esse appartengono alla nazione, e per ciò sta bene chiamarle nazionali.

Io credo dunque che la dichiarazione fatta dall'onorevole senatore Della Marmora, basata ad allusioni che io non voglio ripetere, sia affatto sconveniente e fuori di proposito: me lo perdoni, ma glielo dico assai francamente e liberamente. Quanto poi alla questione pregiudiziale, io non so veramente come si possa credere che una legge d'interesse assolutamente materiale, che non ha il menomo tratto alla politica, che riflette la migliore amministrazione delle strade possa essere riguardata come tale, che un Ministero che cessa non sia in caso di discuterla.

Se, ripeto, fosse questa una questione che anche solo indirettamente potesse aver tratto alla politica, lo comprenderei; ma un progetto di legge d'interesse materiale non so perchè non possa essere sostenuto con un eguale vigore o con un'eguale efficacia anche da un Ministero che sta sortendo, ma che ne ha sostenuta la discussione per venti giorni alla Camera dei deputati.

Io reputo adunque che sarebbe inconvenientissimo che questa legge non venisse discussa da chi ne fu l'autore e la difese con tanta insistenza alla Camera dei deputati; è probabile che tornerebbero a sorgere quistioni assai più lunghe di quelle che possono sorgere adesso, ed alle quali non sarebbe più in posizione di rispondere il ministro che, come dico, ha difesa la legge alla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Siccome la quistione pregiudiziale deve avere la preferenza, così prima di dare la parola agli altri oratori iscritti sulla legge, debbo chiedere al senatore Plezza se, dopo le spiegazioni date dal signor ministro, intende di promuovere il seguito della sua proposizione.

PLEZZA. Almeno si metta ai voti.

PRESIDENTE. Allora io domando se è appoggiata.

Chi appoggia la sospensione, voglia levarsi.

(E appoggiata.)

Se nessuno chiede la parola io la metterò ai voti.

GALLINA. Domando la parola.

Mi pare che la natura di questa legge non sia tanto chiara ed evidente da potersi rappresentare sotto un aspetto così semplice, come opina il ministro dei lavori pubblici.

Prima che la relazione dell'ufficio centrale del Senato fosse conosciuta, credo che da quanto si passava in altro recinto, vale a dire dalla discussione lunga ed animata, la quale recò sul progetto stesso originario del Ministero alcune essenziali mutazioni, si potesse già trarre argomento e giudicare come la legge darebbe luogo qui pure ad un dibattimento complesso in sé stesso; tanto più ch'essa abbraccia molti interessi non solamente delle provincie, ma eziandio del Governo medesimo; i quali interessi, le quali difficoltà la relazione dell'ufficio centrale li ha ad evidenza dimostrati.

E quanto ciò sia vero lo dimostra il sistema nuovo che vien proposto dal relatore dell'ufficio centrale, le cui conclusioni non sono essenzialmente esplicite, ma aprono il campo a discussioni della massima gravità.

Non disconosco l'interesse vivissimo che può avere il ministro dei lavori pubblici nel sostenere esso medesimo il partito suo proprio, recando al Senato tutti i lumi che egli già ha arrecato nella Camera elettiva.

Mi sembra dunque che non sia d'uopo di ulteriori parole per chiarire al Senato l'importanza di questa legge, la quale porta in sé tanti interessi in lotta fra loro.

Se poi vogliamo dare il loro giusto peso ai reclami ed alle istanze che già vennero fatte, e continuano a farsi, non che agli eccitamenti mossi a molti di quelli che hanno relazioni nelle provincie, affinché non lascino senza osservazione non poche parti di questo progetto; se si pensa inoltre che, qualunque sia per essere la risoluzione della crisi attuale, il presente ministro dei lavori pubblici, per essere senatore, assisterà sempre alle nostre adunanze, e potrà dare tutte le spiegazioni e corroborare le opinioni dei suoi colleghi nelle modificazioni che si verrebbero a proporre, parmi che niuno non possa altamente apprezzare la convenienza e giustizia della proposta fatta dal nostro collega il senatore Plezza.

CAVOUR, presidente del Consiglio. Io riconosco cogli onorevoli preopinanti che, in tesi generale, quando un Ministero ha rassegnato la sua dimissione, e non tiene più i portafogli, se non pel disimpegno degli affari correnti, è più razionale che non si discutano leggi di grande importanza, massime se queste leggi rivestano in qualche parte un carattere politico, e non siano in correlazione con

i principii sui quali il nuovo Gabinetto debba formarsi. Ma credo che a questa regola generale si possa e si debba fare eccezione sempre quando vi siano gravi motivi.

In primo luogo osserverò che la presente legge non ha nessun carattere politico, non ha nessuna relazione colla politica; è una legge puramente finanziaria ed economica; quindi è facile il vedere che sulla sorte di questa legge non può esercitare influenza il carattere politico degli uomini che saranno chiamati a surrogare la presente amministrazione.

A conferma di questa mia proposizione mi basterà ricordare la discussione cui diede luogo questa legge in un altro recinto, alla quale presero parte nei sensi più opposti membri dello stesso partito politico, e nella quale si videro uniti coloro che in tutte le altre circostanze erano stati disaccordi: come pure vedo nell'ufficio centrale del Senato, nel quale sono rappresentate varie frazioni della Camera, non essere sorto dissenso sull'opportunità di adottare il presente progetto di legge.

Questa legge dunque ha un carattere tale da poter essere discussa anche quando sui banchi del Ministero non seggano uomini che possano rappresentare un concetto politico.

Allorchè sul banco del Ministero seggono uomini che possono essere in grado di sostenere la parte finanziaria, amministrativa e tecnica del progetto (e a ciò fare io credo che il mio onorevole collega, il ministro dei lavori pubblici, sia in grado quanto qualsiasi altra persona che venga chiamata a succedergli), penso che possa il Senato, senza fallire ai principii del sistema parlamentare, dar passo alla discussione del medesimo; ma quand'anche vi fosse qualche dubbio, io credo che il Senato dovrebbe interpretarlo in modo affermativo per alcune gravissime considerazioni.

Ove il Senato ne rimandasse ad epoca lontana la discussione, e ove per qualunque motivo non possa essere votato nella presente sessione, io credo che ne nascerebbero dannose conseguenze.

Questa legge, come ben avvertiva l'onorevole senatore Gallina, modifica gravemente una parte essenziale della nostra amministrazione, necessita un cambiamento sia nel bilancio dello Stato, sia in quello di quasi tutte le provincie, tocca ad un'infinità d'interessi locali: finchè essa non sarà votata e definita, tutti questi interessi avranno la speranza di conservare quello che la legge loro concede, d'ottenere oltre quello che in essa legge si trova, e vi sarà per ciò un'agitazione d'interessi materiali, la quale finirà per riuscire assai dannosa.

Voi avete visto, o signori, quante difficoltà abbiamo incontrato per ottenere che questa legge uscisse dall'altro ramo del Parlamento; e non è già da stupirsi, poichè non vi è forse località dello Stato, la quale, o positivamente o negativamente, non abbia un interesse in questa legge.

Io credo quindi che emergerebbe un danno immenso dal rimandarla a tempo indefinito, e rimandarla col pericolo di costringere il Governo a doverla riprodurre nell'altro ramo del Parlamento, e dover lasciare non soddisfatti per molto tempo un gran numero d'interessi.

Io mi permetto di far valere un argomento, di cui mi sono già servito da alcuni anni: il Governo, e col Governo anche il Parlamento, hanno dovuto compiere la dolorosa missione d'imporre molte gravanze, le quali si sono fatte sentire su tutte le parti dello Stato. Questa legge è intesa a compensare in parte cotale gravanze col beneficio dell'a-

apertura delle nuove strade, ed in parte colla esecuzione di grandi opere di pubblica utilità.

Questo compenso deve farsi sentire maggiormente su quelle provincie più povere e meno favorite dal lato economico, le quali non hanno sentito il beneficio delle grandi opere state intraprese e mandate ad effetto dal Governo, il beneficio cioè del nostro nuovo sistema economico.

Quindi io considero questa legge come un grande atto di giustizia per molte parti dello Stato, come un mezzo efficace di far sopportare con qualche pazienza le molte gravzze che noi abbiamo dovuto imporre, e che io dubito molto che altri possa per qualche tempo diminuire o togliere. Epperò insisto, per quanto so e posso, onde il Senato voglia intraprendere la discussione della presente legge.

DI CASTAGNETO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Di Castagneto.

DI CASTAGNETO. L'ufficio centrale avendo espresso le sue conclusioni nel rapporto che ha avuto l'onore di rassegnare al Senato, crede che non gli occorre al momento di entrare nel merito della discussione prima che gli oratori iscritti abbiano potuto emettere la loro opinione.

Io mi terrò adunque al punto sollevato dall'onorevole senatore Plezza e svolto in seguito dall'onorevole senatore Gallina.

Quando l'ufficio centrale, vedendo la gravità della questione, si è deciso tuttavia a concludere per l'approvazione del progetto di legge, la crisi ministeriale a cui alludeva l'onorevole senatore Plezza non erasi ancora dichiarata; in conseguenza questa crisi non ha avuto nessuna influenza sul voto dell'ufficio centrale.

Ma riguardando egli l'importanza dell'argomento, ha creduto tuttavia che qualche cosa ci era a fare nelle circostanze attuali; però dopo aver ben ponderate tutte le difficoltà che si presentarono, dopo aver sentito il ministro dei lavori pubblici nel suo seno, ha creduto che al momento la soluzione più prudente sarebbe stata quella di adottare il progetto quale era presentato, a motivo che molti interessi erano in campo, si sentiva la necessità delle nuove classificazioni vivamente desiderate, nè sarebbe stato prudente di ritardare ancora una determinazione.

Per altra parte poi, siccome il progetto si presentava sotto una forma piuttosto provvisoria che definitiva, poichè un organamento completo dipende grandemente dall'adozione del nuovo sistema divisionale e provinciale, l'ufficio centrale ha creduto senza esitare che, accennando al Senato tutta l'importanza della questione, si potesse intanto adottare il progetto qual è.

Qualora adunque il Senato creda di aderire alle conclusioni dell'ufficio centrale, l'ufficio pensa che la condizione precaria del Ministero non possa influire per nulla sul voto del Senato, e che si possa dar passo alla legge, comunque grave ne sia la portata.

Se poi il risultato della discussione del Senato fosse tale, che dopo i maggiori lumi che risulteranno dalla discussione per le savie osservazioni dei nostri colleghi, il Senato volesse sanzionare fin d'ora una questione di principii, in tal caso l'ufficio centrale egli stesso crede che solo allora si potrebbe sospendere la discussione; ma allo stato delle conclusioni emesse dall'ufficio centrale, egli crede, io lo ripeto, che si possa passare oltre alla discussione della legge.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Plezza.

PLEZZA. Quando io ho domandato la parola per la questione pregiudiziale, io non credevo di trovare opponente il Ministero: io pensava che il Ministero avrebbe lasciato

che il Senato discutesse da solo e venisse a votazione sulla mia proposizione.

Il motivo per cui io l'ho fatta è la gravità intrinseca della legge, giacchè si tratta niente meno che di cambiare in gran parte il sistema stradale che era stabilito dalle leggi precedenti. Ora però che ho trovato opponente il Ministero, io credo mio debito di dichiarare che non intendo che il voto che io darò alla proposizione da me fatta abbia per nulla a servire come una disapprovazione del Ministero, giacchè io dichiaro altamente che se non godeva di tutta la mia approvazione la sua condotta passata, nella crisi attuale il Ministero, e nella presente sua condizione, ha tutta intera la mia simpatia e la mia approvazione.

GALLINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GALLINA. Se ho bene inteso l'osservazione dell'onorevole senatore Di Castagneto, parmi che il suo argomento, per mettere in discussione la legge, si riduca a questo:

O il Senato approverà le conclusioni dell'ufficio centrale, e farà la legge provvisoria;

O il Senato non le approverà, ed allora si potrà sospendere la discussione e rimandarla a tempo indeterminato.

Veramente in mezzo a questa doppia eventualità, io non capisco come possa essere conveniente di intraprendere questa discussione e mi pare che l'argomento medesimo invocato per ottenere questo effetto sia appunto quello che più si opponga alla proposizione dell'onorevole senatore Di Castagneto, perchè si tratta di una legge provvisoria.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Domando la parola.

GALLINA. E veramente una legge provvisoria è così poco consentanea alle regole ordinarie che se non vi sono ragioni rigorosissime che possano indurre a scendere a questo aperto abuso, io credo non si debba mai ricorrere ad esso.

Quanto all'altra eventualità, cioè che nel corso della discussione vi possa essere necessità di sospenderla ulteriormente, io la vedo tanto grave che il sopporla solamente deve essere bastante per non andarvi incontro.

Ora mi permetto alcune osservazioni in risposta a quelle dell'onorevole presidente del Consiglio.

Apprezzo altissimamente le sue parole perchè dirette allo scopo che l'amministrazione non sia punto intralciata nel corso delle sue operazioni, qualunque possano essere coloro che ne saranno posti a capo; mi accordo interamente con lui, che la presente legge non è politica: pur troppo e gravemente politica è la crisi che tiene sospesi gli animi di tutta la nazione.

In mezzo a siffatta crisi, quando mi è concesso che questa legge abbraccia gli interessi materiali di tutto il paese, quando è evidente che questi interessi materiali riguardano da un lato l'amministrazione delle finanze e dall'altro quella di tutta la popolazione, io dico essere prudente il non esporsi anche ad una discussione la quale a mezzo del suo corso possa essere interrotta.

Io suppongo, anzi spero e desidero (e se qui fosse presente il ministro che è stato incaricato della composizione di un nuovo Gabinetto, mi permetterei di indirizzare a lui medesimo i miei accitamenti); io desidero che questo avvenimento non si compia, cioè che a mezzo della discussione un nuovo Ministero si presenti il quale abbia a discutere una legge in parte votata ed in parte no: questo è un inconveniente gravissimo; e per me hanno sempre un grandissimo peso le osservazioni che partono da un ministro;

quelli che hanno l'amministrazione in mano conoscono partitamente le difficoltà le più minute che bene spesso non si possono comunicare e occasione non viene di comunicarle ad una Camera che discute una legge.

Quindi, quando vedo il ministro dei lavori pubblici, quando vedo il presidente del Consiglio insistere molto per l'esame di questa legge, ho ragione di credere che il complesso di tutti gli argomenti, di quelli che si accennano e di quelli che non si accennano, abbiano un peso che debba far effetto sull'opinione dell'Assemblea. Mi pare però che sarebbe conciliabile e il desiderio da alcuni emesso che si sospenda la discussione, e il desiderio emesso dall'Amministrazione attuale che questa discussione non sia di troppo ritardata, massime se avvenisse la circostanza in cui il progetto cadesse e dovesse essere rimandato ad un'altra sessione.

Farmi adunque che un mezzo termine non mancherebbe, e sarebbe quello di aggiornare la discussione ad un'epoca prossima, vale a dire a tre o quattro giorni. Questa dilazione non pregiudicherebbe certamente ad una discussione che è supponibile durerà assai tempo; di più potrebbe giovare ad accelerare il compimento di quei provvedimenti di cui preme troppo a tutti avere un risultato.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. La prima parte del discorso dell'onorevole senatore Gallina è fondata su ciò che egli riguarda questa legge come provvisoria: mi permetta anzitutto di dirle che egli è compiutamente in errore, ingenerato in lui, come lo disse egli stesso, dall'opinione particolare del relatore di questo progetto di legge.

GALLINA. (Interrompendo) Scusi un minuto; dalle risposte che mi furono date dai membri dell'ufficio centrale...

DI CASTAGNETO. Domando la parola.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Io ho dichiarato alla Camera dei deputati, e lo ripeto al Senato, che questa non è una legge completa, ed ho esposto i motivi per cui non credo che sia il momento di fare una legge compiuta e definitiva sul riordinamento stradale e di presentare un nuovo regolamento stradale generale che abbia a formare oggetto d'una legge speciale. Ecco ciò che ho detto e che il relatore stesso ha riconosciuto giusto, avendo lodato apertamente il Ministero di essersi astenuto dal presentare un sistema generale di riordinamento dell'amministrazione stradale, dacchè riconosceva di non poterlo coordinare cogli altri rami dell'amministrazione sia provinciale che divisionale, pei quali si stanno maturando apposite leggi.

Ma le disposizioni del presente progetto di legge sono di loro natura indipendenti, ed hanno tutti i caratteri di un ordinamento stabile e definitivo.

Quando lo Stato si impegna nella costruzione di una strada, ne dà l'appalto, ne sorveglia i lavori, come si potrebbe supporre che quella strada non è a carico dello Stato, secondo questo progetto di legge, se non provvisoriamente? Come vuoi che quando si adotta per sistema, per principio generale, che le strade correnti parallelamente alle vie ferrate cessino dall'essere strade reali e passino nella categoria delle provinciali, si dica che questo stato è provvisorio e che da qui ad alcuni anni le stesse strade torneranno a diventare reali?

Questo veramente mi pare inammissibile.

È vero che l'onorevole relatore ha detto nella sua relazione: « Per non complicare maggiormente il servizio stradale, sarebbe per avventura più logico l'astenersi

per ora da ogni legge interinale.... » Ma, lo ripeto, legge interinale sarebbe quella che avesse per unico scopo un riordinamento generale del sistema e dell'amministrazione delle strade; ma un progetto di legge che tassativamente prescrive che certe linee diventano strade reali, e saranno costruite metà a carico dello Stato e metà a carico delle provincie, e che lo Stato ne assume fin dal 1857 la manutenzione; una legge che stabilisce che le strade parallele alle strade ferrate cessano di essere reali, non so come possa avere il carattere di una legge provvisoria, di una legge che non dura che momentaneamente.

Altre leggi sono state fatte dopo il primo ordinamento delle strade per dichiararne alcune reali, come è avvenuto della strada da Genova al confine di Toscana, dichiarata reale otto anni dopo che il regolamento del 1817 era in vigore. Così è avvenuto della strada da Gamberi a Ginevra.

Ma certamente questi per essere provvedimenti isolati non si potevano, nè si dovevano chiamare provvedimenti momentanei e transitori. È impossibile che quando una volta si è dichiarata una strada reale, e lo Stato si accinge a lavori corrispondenti, abbia da aspettarsi che dopo alcun tempo si torni a volerla dichiarare strada provinciale.

Io dico dunque che questa è una legge incompleta relativamente all'ordinamento generale, perchè non contiene che quelle disposizioni più urgenti che sono state riconosciute necessarie per sopperire ai bisogni immediati di quei paesi a cui recano beneficio particolare, ma che non è punto una legge nè provvisoria, nè transitoria.

Dirò poi, quanto all'osservazione fatta sull'aver l'onorevole relatore messo avanti un altro suo piano e fatto dei gravi appunti alla legge, benchè dopo l'abbia approvata, che mi duole di non vederlo al banco della Commissione perchè avrei a contrapporgli alcune osservazioni; ma mi restringerò a quello che è puramente necessario per mettere in chiaro la questione che è insorta.

Uno degli appunti più gravi ch'egli fa, e che certamente potrebbe fare impressione alle provincie, è che dichiarando provinciali le strade che corrono parallele alle strade ferrate ne venga alle provincie un aggravio esorbitante, ed egli ha fatto un calcolo di questo aggravio per la divisione di Torino; ma io faccio riflettere che l'onorevole relatore ha preso le cifre della manutenzione attuale delle strade reali che corrono parallele alle strade ferrate e ha supposto che questo sia il peso che incomberà alla divisione; ha supposto adunque che la manutenzione di quelle strade abbia da continuare ad essere così dispendiosa come era prima che si costruissero le strade ferrate, e lo ha dichiarato apertamente.

Egli ha esposti alcuni motivi per cui crede che questo carico, questa spesa diminuirà di poco. Ma io prego il Senato di considerare che questo è contrario a quanto accadde in tutti i paesi e che si verifica già nel nostro. Osserverò anzi tutto che qui si dovrebbe stare al principio il quale consiste nel dichiararle strade provinciali perchè sono diventate di un interesse locale e non servono più al grande transito.

Quanto poi alla spesa io mi appoggerò alla stessa linea che l'onorevole relatore ha preso a considerare, cioè alla linea della strada di Genova. Come si può mai credere che quella linea, già così frequentata pel grande commercio di Genova, abbia come dice il relatore, a conservare quelle condizioni a un dipresso così dispendiose come aveva antecedentemente? Ma da che cosa deriva il maggiore o minor carico di spesa necessaria per la manutenzione di

una strada? Dalla frequenza essenzialmente del transito che vi si effettua. Ora sulla strada di Genova vi è una diminuzione notevolissima di transito. Lo prova il fatto che ora si trasportano colla ferrovia trecento, quattrocento e persino cinquecento tonnellate al giorno di merci che vengono e in parte molto minore vanno al porto di Genova, ciò che vuol dire da 3, 4 a 5 mila quintali al giorno che non passano più su quella strada reale. Ed infatti non si vede più quell'andirivieni incessante di carri che incontravasi altre volte. E dopo ciò si vorrà supporre che la manutenzione di quelle strade costerà ugualmente o poco meno di quanto costava prima?

Io citerò anche un fatto che illumina viemmeglio la questione.

Nel 1854 io domandava al Parlamento la somma di 70,000 lire per spese straordinarie per la ristorazione della strada di Genova, perchè essendo essa, in conseguenza dei lavori delle strade ferrate, venuta in uno stato di degradazione veramente straordinario, io aveva intenzione di farla riparare in guisa da poterla consegnare alla provincia in uno stato conveniente e normale. Mi fu negato questo fondo: e pure le opere che io aveva divisato di fare con quelle 70,000 lire le ho potute eseguire: e in qual modo? Colle economie che risultarono dal minor dispendio di manutenzione a motivo dello scemato carreggio.

Aggiungerò di più che questo succedeva nel 1854 in epoca in cui non era ancora bene avviato il transito per la strada ferrata da Alessandria sino a Novara. Ma nel 1855 il movimento è enormemente accresciuto sulla ferrovia, giacchè anche le merci che vanno in Lombardia passano per la principalissima parte su quella via. Cesserà presto sulla strada reale anche il transito per la Svizzera, perchè è imminente l'apertura della strada di Arona, e nessuno dubiterà che le relazioni del porto di Genova colla Svizzera, quando la ferrovia sia terminata fino ad Arona ed organizzata la navigazione sul lago Maggiore, abbiano a seguire altra via.

Dunque l'allegazione che gli aggravii che si addossano alle provincie restano quali erano dapprima per lo Stato è assolutamente insussistente, ed è smentita dalla ragione e dai fatti.

L'onorevole relatore poi parla anche specialmente della provincia di Torino; ha citato gli ultimi tronchi di strade che mettono capo alla città, i quali, egli dice, saranno straordinariamente gravati di transito, e per le molteplici relazioni colla città stessa, e per il trasporto di materiali da costruzione, e per i tanti bisogni di una così fitta popolazione.

Ma questo argomento milita in favore della legge, perchè questi interessi non sono interessi generali; se la provincia avrà da sopportare qualche peso, essa otterrà anche tutti gli ingenti vantaggi che le derivano dall'essere il punto centrale a cui giungono e da cui si diramano tutte le strade ferrate.

Io non veggo adunque come il principio della legge possa oppugnarsi per sè stesso, nè reputarsi troppo gravoso per la manutenzione che si suppone costare, ad un dipresso come prima.

Posso assicurare che nelle provincie venete, per la strada già frequentatissima da Treviso per Mestre a Padova, che raccoglieva le relazioni fra Venezia e Padova, la spesa di manutenzione si trovò ridotta a circa il terzo di quello che era molti anni fa: e quella da Padova per Vicenza e Verona è ridotta ad una proporzione minore della metà.

Un altro sistema l'onorevole relatore avrebbe voluto sostituire a quello proposto dal Governo e questo sarebbe nientemeno di dichiarare reali tutte le strade provinciali.

Certamente questo è un principio assai semplice e largo. Ma farò anzitutto presente, che una Commissione governativa stata istituita espressamente per proporre un nuovo ordinamento generale delle strade, di quale Commissione l'onorevole relatore era membro, presentò difatti un progetto di regolamento inteso in modo che io non sarei stato alieno dall'adottarlo, qualora non l'avessi veduto così intrinsecamente connesso al vigente sistema d'amministrazione provinciale da non potermi ripromettere di vederlo approvato, a fronte della prospettiva di averlo in breve a mutare, se all'amministrazione provinciale si desse colla nuova promessa legge un nuovo ordinamento.

Ora in quella Commissione l'onorevole relatore sostenne lo stesso sistema che ora vorrebbe riprodurre; ma fu solo nel suo avviso e dovette presentare un voto separato perchè non trovò alcuno de' suoi colleghi che aderisse alla sua idea.

E veramente come potremmo ad un tratto assumere a carico dello Stato quali strade reali 3400 chilometri di strade provinciali, dichiarate tali dai Consigli provinciali e divisionali che hanno loro proprie vedute e non badano che ai peculiari loro interessi? E come potremmo riguardarle ad un tratto quali strade d'interesse generale e mettere, come propone l'onorevole relatore, un'imposta straordinaria su tutte le provincie per sopperire al compimento ed alla manutenzione delle medesime? Oltre di che la costruzione d'alcuna di esse non è ancora nemmeno incominciata, appunto perchè non servono che ad interessi affatto locali e così ristretti, che dopo averle dichiarate provinciali, poco o nulla vi si è fatto d'attorno.

Come potremmo assumere quest'enorme aggravio, perchè il principio è semplice? D'altronde questo si sarebbe forse potuto fare in origine, non ammettendo nella primitiva legge la classe delle strade provinciali, perchè allora sarebbe intervenuto il Governo a dichiarare quali erano quelle che avevano un così vasto interesse da poter essere assunte a carico dello Stato, e non si sarebbe lasciato il farlo all'arbitrio delle provincie o delle divisioni. Ma il venire adesso a questa deliberazione, oltre all'imporre un carico grave allo Stato, perchè la contribuzione speciale si può stare certi che non sarebbe mai sufficiente alle esigenze, produrrebbe anche una ingiustizia evidente e flagrante.

Prendiamo, per esempio, la divisione di Novara, la quale ha già 588 chilometri di strada provinciale in principalissima parte compiuta con un ingente dispendio delle provincie che compongono la divisione medesima.

Questa divisione, che si vede vicina al termine de' suoi lavori stradali e delle spese, dovrà dunque ricominciare da capo ed essere imposta per venir in soccorso delle altre provincie che non hanno finora fatto che poco o nulla.

In generale questo sistema, secondo il quale le provincie che hanno già fatto molto per i propri locali interessi, dovrebbero venire imposte espressamente per compiere altre strade negli interessi speciali di altre provincie, è talmente contrario all'equità che certamente non sarebbe stato ammesso da nessuno dei rami del Parlamento. Oltrechè io riguardo come un principio assai lontano dal promuovere i veri interessi del paese quello che lo Stato decida della convenienza di tutte le strade che riguardano gli interessi provinciali.

Per questo io dico che mi pare non sussista nè il timore messo avanti dal relatore sui troppi aggravii, nè la con-

nienza di adottare l'altro sistema da lui proposto perchè, dice egli, ha il carattere di semplicità; e stimo, che quando si voglia veramente attuare qualche cosa per le provincie di utile e sicuro, benchè incompleto, non però transitorio, sia da adottare il sistema che vi viene proposto dal Ministero e non perdersi in astrazioni, in dubitazioni e in dilazioni senza fine.

FINELLI. Mi sembra che l'onorevole signor ministro, negli svolgimenti in cui è entrato, abbia risposto a due punti, i quali però non comprendevano le vere parti di quell'argomento sopra il quale era necessario principalmente di rispondere.

Se non erro, egli ha ragionato nel senso che la legge, quantunque parziale, quantunque incompleta, non abbia però il carattere provvisorio.

In secondo luogo poi, sorpassando in certo modo la questione pregiudiziale, è entrato in vari riflessi che dimostrano certamente agli occhi di qualunque persona imparziale l'importanza di questa legge ed il dovere del Governo stesso di promuoverla, onde soddisfare a giuste considerazioni.

Ma mi pare che, così ragionando, l'onorevole ministro abbia tralasciato un altro punto messo innanzi dall'onorevole senatore Gallina, ed era che se tale fosse il carattere della legge che potesse veramente esigere un provvedimento, questo provvedimento però non era tale che nelle circostanze attuali non potesse andar soggetto al ritardo di tre o quattro giorni e che tale dilazione non avrebbe potuto pregiudicare per nulla quegli interessi che si tratta di assicurare con questa legge.

Questo riflesso dell'onorevole senatore Gallina mi sembra che poggiasse sopra motivi di alta convenienza, sopra quelli cioè che la situazione politica attuale rende evidente a ciascuno dei senatori, perchè non si può certamente nascondere che la posizione presente lascia a desiderare uno scioglimento il quale faccia cessare delle inquietudini non infondate.

Per conseguenza, in mezzo a considerazioni politiche di tal natura, mi sembra che il partito posto innanzi con tanta convenienza, con tanta misura dall'onorevole senatore Gallina, sia veramente tale da meritare ogni riguardo.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri. L'onorevole senatore Gallina, modificando la prima sua proposta in uno scopo conciliativo, propone di sospendere per alcuni giorni la discussione di questa legge, onde dar campo alla crisi ministeriale, in mezzo alla quale versiamo, di giungere al suo termine. Ma io credo che questo mezzo non può raggiungere lo scopo che si propone, quello cioè di vedere discussa e votata la legge nell'attuale sessione ed allontanare il pericolo, la possibilità che essa venga rimandata ad un altro anno, che essa non possa avere esecuzione in quest'anno.

Supponendo, come è probabile e come è conforme ai voti che formo (voti che l'onorevole senatore Gallina forma certamente con me), che la crisi venga a compimento fra breve, io credo che un nuovo ministro dei lavori pubblici dovrà di necessità pregare il Senato di sospendere la discussione di questa legge.

Se fosse una legge politica probabilmente il nuovo ministro dei lavori pubblici arriverebbe su questi banchi con opinioni già formate e potrebbe immediatamente discuterla: ma questa è una legge d'amministrazione, tessuta di una infinità di dettagli.

Il Senato sa come essa abbia dato luogo a molte proposizioni per parte di quegli interessi che non avevano trovata

intera soddisfazione nella proposta ministeriale; quindi un ministro dei lavori pubblici, per poterne sostenere convenientemente la discussione, bisognerà che prima faccia uno studio minuto e particolareggiato delle infinite questioni a cui essa darà luogo.

L'attuale Ministero è assolutamente in caso, e credo lo abbia dimostrato nella discussione seguita nell'altra Camera, di sostenere un pronto e nuovo dibattimento per avere studiato tutti i particolari di questa legge.

Come dunque ognuno vede, la proposta dell'onorevole senatore Gallina, quando venisse accolta, avrebbe per effetto di rimandare la legge non solo fino al compimento della crisi, ma fino a che il nuovo ministro dei lavori pubblici avesse avuto campo di rendersi padrone delle innumerevoli questioni a cui ha dato luogo e può dar luogo ancora l'attuale progetto di legge.

Io credo perciò che se il Senato è convinto della necessità che questa legge venga discussa e votata nell'attuale sessione, deve pure di necessità ammettere che la discussione di essa venga immediatamente cominciata.

JACQUEMOUD. J'avais demandé la parole pour appuyer la proposition de passer immédiatement à la discussion de la loi. J'ajouterai, aux raisons déjà exposées, que les honorables préopinants, qui ont proposé en voie de conciliation de différer cette discussion pendant trois ou quatre jours, ne peuvent pas garantir les conséquences de ce retard. Il serait insignifiant dans des circonstances ordinaires, mais il peut avoir une grande portée dans les circonstances actuelles. Les honorables préopinants ne peuvent pas savoir quelles dispositions seront prises par un nouveau Ministère. Voudraient-ils répondre qu'il ne prorogera pas les Chambres au mois d'octobre? Dans ce cas, le bénéfice de la présente loi serait différé jusqu'à l'année 1857, car les Conseils provinciaux et divisionnaires n'auraient plus le temps de prendre leurs mesures pour préparer dans leurs budgets les fonds nécessaires à l'entretien des routes royales, que cette loi déclare provinciales, à dater du 1^{er} janvier 1856. L'injustice qu'on a voulu réparer serait donc forcément continuée, pendant une année, au moins.

Messieurs, jusqu'à présent les pays de montagne ont contribué d'une manière onéreuse à la création des chemins de fer, qui leurs seront inutiles tant qu'ils n'auront pas de routes pour y aboutir. Ils ont droit aussi à la sollicitude du Gouvernement pour l'ouverture des voies de communication qu'ils réclament depuis tant d'années, dans l'intérêt du commerce intérieur. Ils ont assez attendu; le moment est enfin arrivé d'accorder une compensation à leurs sacrifices et de les décharger de l'obligation de contribuer encore à l'entretien des routes parallèles aux chemins de fer.

Par toutes les considérations qui ont été exposées, je crois que nous ne pouvons prendre un parti plus sage que celui de passer sans aucun délai à la discussion des articles de cette loi.

PRESIDENTE. Io debbo richiamare la discussione alla questione pregiudiziale sollevata dal signor senatore Plezza il quale, quantunque non abbia dato un aspetto politico alla sua proposta, non ha però desistito dal primitivo suo progetto che era di un aggiornamento indefinito della legge.

Siccome una proposta indefinita di sospensione di discussione ha la precedenza sulla proposizione limitata, quale si è quella del senatore Gallina, perciò io metto in primo luogo ai voti la sospensione indefinita di questa legge.

Chi crede che si debba indefinitamente sospendere la discussione di questa legge, voglia alzarsi.

(Il Senato non approva.)

Passo ora alla seconda proposizione.

Chi crede che debba per quattro o cinque giorni sospendersi la discussione di questa legge, voglia levarsi in piedi.

(Il Senato non approva.)

Si continua la discussione generale.

La parola è al senatore De Sonnaz.

DE SONNAZ. Io vedq in questa legge una contraddizione. L'articolo 8° dice:

« Ogni città capoluogo di provincia che non si trovi collocata sopra una delle strade dichiarate nazionali dalle regie patenti del 29 maggio 1817 o dall'articolo 6° della presente legge, nè si trovi in contatto di una stazione di strada ferrata già eseguita o di cui sia accordata la concessione, dovrà essere provveduta di un braccio di strada nazionale che la metta in comunicazione colla rete generale delle strade ordinarie e nazionali o con quella delle strade ferrate già compite, » ecc.

Osservo che nelle provincie dove c'è una strada reale, come quella che passa da Arbertville, Ancey, La Roche, Thonon, Saint-Gingolph, la strada reale attraversa per un tratto piccolissimo quattro capoluoghi di provincia.

La provincia di Chiablèse, capoluogo Thonon, non è provvista che di un tratto di strada reale, che porta dove? Porta nel territorio di Ginevra.

Questa capitale di provincia è forse messa in rapporto colle strade reali dello Stato? Forse colle strade di ferro? Le sole provincie del Chiablèse e del Faucigny si trovano aver comunicazione attualmente colla capitale del ducato di Savoia e ciò per un territorio forestiero; per conseguenza mi pare che abbiano diritto, assolutamente diritto (giustizia anzi lo vorrebbe), che avessero un tratto di strada reale che le portasse nel centro del ducato di Savoia. E non basta loro quel tratto di strada che è dichiarato reale: quella che da Thonon porta a Douvaine, quella che da Ancey va fino a Bonneville non sono sufficienti a quei paesi, tanto più che sono montuosi, poveri, ed hanno pochi mezzi per le strade rimaste così a carico della loro finanza.

Convenendo poi coll'onorevole nostro collega, il senatore Della Marmora, vorrei che si prendesse una decisione positiva per ridonare a strade di quella categoria il nome di reali: perchè vedo che in tutti i paesi costituzionali questa denominazione è concessa a tutti gli stabilimenti pubblici; così in Inghilterra, così in Francia, così ancora nel Belgio, in Baviera, insomma in tutti i paesi retti da governo rappresentativo.

Come diceva benissimo il ministro dei lavori pubblici, il re è capo della nazione, noi tutti conveniamo in ciò; ma non vediamo perchè si possa cambiare la denominazione reale, che è sempre stata tale tra noi, ed esiste pure in tutti gli altri paesi costituzionali.

Dunque, dovendosi fare un qualche emendamento, e questo parendomi indispensabile, mi sembra che non si possa a meno a suo tempo di porlo a partito.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. La prima osservazione fatta dall'onorevole senatore De Sonnaz avrebbe avuto il suo luogo all'articolo 8, ma poichè egli l'ha anticipata nella discussione generale, dirò che il principio della legge è di dare un braccio di strada a ciascun capoluogo di provincia il quale, malgrado il sistema delle strade reali vigente per la legge del 1817, malgrado le nuove linee

aggiuntevi e malgrado le strade ferrate non si trovi legato a questa rete principalissima di comunicazione.

Io ho fatto vedere, già nella relazione sul presente progetto di legge come delle 30 o 31 provincie di terraferma ve ne fossero più di 20 che si trovavano in questa condizione, durante il precedente sistema, e prima che si costruissero le strade ferrate.

Ho fatto conoscere che questi bracci che io proponeva non dovevano riguardarsi individualmente come d'interesse generale, giacchè quest'interesse generale non può esistere per ogni linea individualmente, ma deve emergere dal complesso della rete. Ora tali rami di strade, in questo senso diventavano d'interesse generale, perocchè facevano che nessun capoluogo di provincia fosse disgiunto dalla rete principale.

Dopo costrutte le strade ferrate ed attuata questa legge, se piacerà al Senato di adottarla, la maggior parte di questi capoluoghi di provincia si troveranno congiunti od a strade ferrate od alla rete generale delle strade reali.

E basterà notare fra le altre che l'approvazione della sola linea di strada nazionale che da Nizza va fino a Voltri, ove ha principio la strada ferrata che mette a Genova, farà sì che comunichino con questa rete generale di strade nazionali la provincia di San Remo, quella di Oneglia, quella di Savona e d'Albenga, le quali non hanno attualmente un palmo di strada reale e non ne avrebbero ulteriormente, ove questo progetto non fosse approvato.

Così avviene di molte altre provincie; Saluzzo che ora non è congiunto alla rete delle strade reali con alcun braccio suo proprio, lo sarà con una strada ferrata che si sta costruendo per a Savigliano. Lo stesso dicasi di Biella, Ivrea ed Aosta che non sono ora in comunicazione colla rete generale, lo saranno dichiarata che sia reale la strada da Chivasso per Ivrea ad Aosta. Lo stesso sarà pure di alcune altre provincie.

Restavano però ancora pochi capoluoghi di provincia disgiunti dalla rete generale; ed in Savoia ve n'erano tre: Albertville, Bonneville e Thonon. Ad Albertville si dà il braccio di strada che correndo la destra dell'Isère arriva al ponte di Chamousset dove si raggiunge la strada reale ed a suo tempo si raggiungerà la strada ferrata che si sta costruendo da San Giovanni di Moriana ad Aix.

In applicazione del suddetto principio Albertville non può esigere di più. Bonneville parimenti disgiunta dalla rete suddetta avrà il suo braccio di strada reale che andrà per la Roche al ponte di Brogny a legarsi colla strada reale da Ancey a Ginevra. Thonon ha domandato con insistenza che si dichiarasse reale una linea interna che mette a Bonneville ed un'altra che dal confine di Saint-Gingolph, passando per Thonon e Douvaine, va al confine di Ginevra. Questa era una domanda esorbitante, ma vedrà il Senato come negli emendamenti stampati e presentati alla Camera vi fossero veramente queste domande. Ma non furono accolte perchè si trattava di un braccio solo di strada; ed il braccio che conveniva più agli interessi di Thonon era certamente quello che conduce direttamente a Ginevra, e lo congiunge nello stesso tempo colla strada che da Ginevra va ad Ancey; questo è nell'interesse della provincia stessa, nè io credo che vi sia inconveniente che si vada prima a Ginevra con cui Thonon ha tante intrinseche relazioni. Così si soddisfa ad un tempo ad una comunicazione interna e ad una internazionale.

Ed i vari emendamenti proposti alla Camera elettiva non miravano già a preferire un altro braccio, ma sibbene

ad averne uno di più; il che non era conforme al principio sancito dalla legge.

Non insisterò poi di più sopra il cambiamento del nome; ho detto i motivi che mi paiono abbastanza ragionevoli per non dare tanta importanza ad un appellativo di strada, quanta si è voluto darne da due onorevoli senatori che ne hanno discorso.

BALBI-PIOVERA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore D'Oria.

D'ORIA. Uno dei maggiori bisogni che abbiano le nostre strade reali egli è certamente la costruzione di un ponte sul fiume Magra, per assicurare la comunicazione coll'Italia centrale.

Questo ponte ha subito molte vicende: la città di Spezia faceva impegni perchè esso fosse stabilito nel luogo di Fornola per avere una più facile e breve comunicazione verso il confine parmigiano, per la strada cioè principata ma non ancora ultimata che tende verso Aulla e Pontremoli.

La città di Sarzana invece faceva impegni onde questo ponte si costruisse nella località di San Genisio, al fine di potersi portare con maggiore facilità al porto di Lerici. Io non dirò certamente che il Governo abbia voluto trarre profitto da queste gare municipali; il fatto però è che questo ponte non venne costruito nè nell'una, nè nell'altra località.

Quantunque la strada della riviera di Levante sia stata dichiarata reale fino dal 1825, e siano così trascorsi al giorno d'oggi ben più di 30 anni, e non ostante che tutte le amministrazioni passate, principiando dal 1825 in poi, abbiamo sempre fatte buone parole a quelle popolazioni, tuttavia, lo ripeto, questo ponte non esiste ancora.

È bensì vero che l'onorevole nostro collega il ministro dei lavori pubblici aveva intraprese trattative con parecchie compagnie estere fra cui, se non erro, la compagnia Gandell ed anche con una compagnia genovese, per stabilire un ponte a doppio uso, metà per le strade ferrate e metà per servire giornalmente per le vetture e pei pedoni; ma, sia per la crisi finanziaria sia per altri motivi, queste trattative non ebbero ulteriore seguito.

Io so che l'onorevole signor ministro ha dimostrato e dimostra molto interesse al riguardo; ma finora questo, per noi Genovesi, è un indizio di buon volere e nulla più. Desidererei quindi che questo si attuasse e che perciò, se fosse possibile, il Governo prendesse formale impegno di eseguire realmente questo progettato ponte.

Non ho d'uopo di entrare in lunghi ragionamenti per dimostrare il bisogno, la necessità urgente di questo ponte essendo a tutti noto; nè tanto meno accennare i danni che tuttodì si lamentano per tale mancanza; mi limiterò tuttavia a citare alcuni fatti per far palese al Senato le considerazioni che mi hanno determinato a prendere la parola.

Avviene non di rado, per le piene della Magra, che la comunicazione fra l'una e l'altra sponda della strada reale di levante rimane interrotta, mal potendo servire al tragitto del fiume la barca, ossia *scaffa*, stante il suo cattivo stato; sicchè in tali circostanze il commercio locale fra la Spezia e Sarzana rimane intieramente incagliato.

Inoltre, non poche sono le vittime che si hanno pur troppo a lamentare in ogni anno, le quali imprudentemente volendo guadare il fiume in queste epoche di piene, vengono dall'impeto delle acque trascinate in mare.

Aggiungo ancora che bene spesso le vetture provenienti da Genova, giunte a Spezia, quand'anche il fiume non sia gonfio, i locandieri ed albergatori che hanno interesse di

far fermare i viaggiatori, loro danno ad intendere che vi è piena, e con ciò li trattengono qualche volta più del bisogno, quando che essi avrebbero interesse di procedere innanzi.

Dalla Spezia per andare alla *scaffa* presso Sarzana vi sono 9 miglia: quando vi è piena quelli che partono da quel luogo sono tante volte costretti a ritornare indietro, sicchè hanno fatto 9 miglia per andare e 9 per ritornare ed hanno perduto non solo il tempo, ma ancora fatta una spesa inutile; e questo non può certamente dare una buona idea dell'amministrazione nostra in ordine alle strade.

Lo stesso inconveniente risentono il servizio postale e l'amministrazione.

Diffatti, trovandosi l'ufficio dell'intendenza alla Spezia, ed il tribunale e la diocesi in Sarzana, ne viene che quelli che stanno a Sarzana, e debbono pei loro affari portarsi all'intendenza, vi sono di quando in quando trattenuti dall'ingrossarsi del fiume che separa le due città; e così del pari quelli che sono alla Spezia e che debbono recarsi al tribunale o alla diocesi; e tanto più se si considera che le piene del fiume Magra durano bene spesso più giorni.

Potrei citare ancora molti altri consimili inconvenienti, ma non mi dilungherò di più per non abusare della vostra sofferenza; e mi limiterò solo ad insistere perchè questo ponte sia realmente costruito. Si faccia da una parte, o si faccia dall'altra non importa, purchè si faccia.

A questo proposito aveva formulato un ordine del giorno allo scopo d'indurre il più sollecitamente possibile il Governo al compimento di quest'opera di un interesse così vitale. Esso è così concepito:

« Il Senato, riconoscendo la necessità che sia costruito un ponte sul fiume Magra, invita il Governo a provvedervi indilatamente, e passa all'ordine del giorno. »

● **ALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici.** Farò osservare all'onorevole senatore D'Oria che la questione ch'egli promuove non ha veramente relazione col progetto di legge in discussione; imperocchè questo ha per iscopo di togliere dalla classe delle strade reali alcune strade per farle passare alla categoria delle provinciali, o dichiarare reali altre strade che ora nol sono.

Quanto alla strada cui manca il ponte sulla Magra, essa è già stata dichiarata reale fin dal 1825, come appunto egli ben diceva; dunque non è più il caso di sollecitare il Ministero a fare un'opera che è già deciso dover essere a carico dello Stato.

Io sono penetratissimo del bisogno di far quel ponte; ma se non è ancora fatto, dirò, a mia giustificazione, che da 30 anni non vi si è riuscito; bisogna quindi credere che vi siano ostacoli assai gravi, e questi ostacoli veramente esistono e derivano essenzialmente da interessi locali che si opposero sin qui all'eseguimento di un'opera di tanta importanza.

Aggiungerò che, oltre agli interessi locali che si trovano in contesa, si agitò lungamente e fino a questi ultimi tempi la questione di strategia militare.

Si è creduto che riguardi strategici domandassero di fare il ponte in un sito, e poi si è mutata idea e si trattò di costruirlo in un altro. Tutte queste pratiche ritardarono lunghissimamente l'approvazione del progetto di quest'opera e la sua attuazione.

Il Governo però non ha mai lasciato di vedere se potesse farlo, e, come osservava l'onorevole preopinante, egli ha

già più volte sollecitato private società a fare proposizioni, perchè si sperava di poter combinare la sede di questo ponte colla traccia di una strada ferrata progettata; ma siccome si riconobbe che la costruzione di questa strada ferrata avrebbe dovuto essere protratta ad epoca lontanissima, così intendeva trattare con quelle società perchè anticipassero l'eseguimento di quest'opera; ma quelle società, dopo avermi data qualche fiducia di farla, si sono ritirate, appunto perchè le condizioni economiche generali del paese hanno mutato in guisa che si può sperar poco nel concorso dei capitali.

Attualmente però le risorse delle nostre finanze essendo assai limitate, ed i progetti di ponte che furono sottoposti al Ministero essendo di una spesa grandissima, io cercai di indurre una società che ha eseguito un ponte alla Vergniais sopra uno dei nostri torrenti a fare un'offerta. Questa società promise di presentarmi un piano tale per la costruzione di questo ponte che io confido possa essere eseguito.

Ad ogni modo se anche questo non riuscirà, se non si potrà combinare nemmeno con questa società, l'assicuro che avrò cura di proporre, se sarò al Ministero, o di lasciare al mio successore la pratica così avviata da lasciar speranza che una delle opere principali e di più urgente necessità, quale appunto quella del ponte sulla Magra, sia finalmente eseguita.

Consimile dichiarazione feci all'altra Camera e si persuada l'onorevole senatore D'Oria che io non avrei avuto bisogno degli eccitamenti che egli mi fece nell'interesse di quelle località, perchè, come dico, tutti gli inconvenienti che egli ha accennato sono a me noti, poichè sono quelli che s'incontrano sempre quando una strada di gran comunicazione traversa un torrente di letto amplissimo come è la Magra; mentre però l'amministrazione è penetrata della difficoltà degli esposti ostacoli non può però tener conto di quello accennato dei locandieri, perchè ad ogni modo essa non potrebbe mai essere responsabile dell'inganno che i locandieri potessero fare ai forestieri.

Sia certo l'onorevole senatore D'Oria che, per quanto potrà ancora dipendere da me, cercherò con ogni mezzo di attuare questo ponte; ma è molto probabile che egli debba rivolgere le sue interpellanze, i suoi eccitamenti ad un altro ministro.

D'ORIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prima di accordare la parola, io debbo far osservare al Senato che dalla risposta data dall'onorevole ministro dei lavori pubblici si conosce come l'interpellanza sollevata dal senatore D'Oria per nulla appartiene al merito intrinseco della legge la quale ci occupa.

Per conseguenza questa altro non è che un'aggiunta di discussione fatta alla discussione generale.

Ciò posto, io non potrei concedere che quest'aggiunto si prolunghi più di ciò che è già avvenuto.

Io debbo piuttosto invocare il voto del Senato per la chiusura della discussione generale, in quanto che tanto questa proposta (ove mai avesse il proponente ragione di chiarirla più consentanea, più omogenea alla legge di cui si tratta) come quella del senatore De Sonnaz avranno certamente una sede più acconcia allorchè verrà in discussione l'articolo 8 della legge, nel quale si parla appunto di quei tronchi di strade reali o nazionali che debbano essere, i quali metteranno capo alle grandi vie dello Stato.

Lo stesso devo anche osservare a riguardo dei due senatori, i quali non hanno proposto un emendamento, ma

fatto bensì conoscere il desiderio loro che un emendamento sia fatto, col quale la parola *nazionali* si ometta e si ristabilisca l'antica denominazione di *strade reali*, giacchè anche per questo desiderio sarà sede più opportuna il farne argomento di uno speciale emendamento allorchè verrà la discussione dell'articolo 1 della legge in cui questa parola *nazionali* è per la prima volta indicata.

Ciò posto, ove non si faccia osservazione in contrario, io chiederò il voto....

D'ORIA. (Interrompendo) Se mi permette, direi soltanto due parole....

PRESIDENTE. Io credo che per l'economia della discussione sia giunto il tempo di chiudere la discussione generale, salvo a chi il crederà opportuno di fare sugli articoli quelle proposizioni che stimerà più acconcie.

Chi crede che la discussione generale debba chiudersi, si levi.

(È chiusa.)

« Art. 1. Le strade nazionali, quando vengono aperte all'uso del pubblico pel trasporto delle persone non meno che per quello delle merci strade ferrate scorrenti nella stessa direzione, e che servono ai principali centri di popolazione, cessano dal principio dell'anno solare successivo alla predetta apertura dall'appartenere alla classe delle nazionali ed entrano in quella delle provinciali; e ciò tanto se queste strade ferrate siano costruite ed esercitate a conto e a carico delle regie finanze, quanto se concesse all'industria privata vengano esercitate dai concessionari o dall'amministrazione dello Stato. »

(I senatori Balbi-Piovera e Della Marmora chiedono contemporaneamente la parola.)

PRESIDENTE. La parola è al senatore Balbi-Piovera.

BALBI-PIOVERA. Io parlerò semplicemente sulla parola *nazionali*.

Se non mi sbaglio, la classificazione delle strade fu fatta colla legge del 27 maggio 1817, dove furono segnate le diverse categorie delle strade.

Dopo d'allora nessuna legge ha cambiate quelle disposizioni, e finchè non esiste una legge che faccia questo cambiamento, desso non dovrebbe essere variato.

Del resto io non metto una grande importanza a questo cambiamento, e se ve ne metto si è più pei paesi a noi vicini che per noi stessi.

Si è voluto togliere la parola *reali* a queste strade che erano mantenute col regio erario; ma osserverò che è d'uso il servirsi di diversa nomenclatura a seconda delle forme di governo; almeno così si suole.

In Francia, per esempio, eranvi le strade reali nel tempo dei re, e durante la repubblica le furono chiamate nazionali; ora che havvi l'impero si chiamano imperiali.

Siccome io credo che noi non abbiamo ancora cambiato forma di governo, così mi sembra che dobbiamo adottare l'antico modo di nominare le cose.

Perciò io propongo che si tolga la parola *nazionali*, lasciando sussistere quella indicata dalla legge del 1817.

DELLA MARMORA. Io volevo dire presso a poco quello che ha detto l'onorevole preopinante, ma ripeterò che la cosa mi par così strana che non saprei risolvermi a combatterla seriamente.

Mi pare un cambiamento introdotto nella legge senza motivo. Io credo che sarà sempre meglio conservare la denominazione tuttora esistente e sanzionata da tanti anni.

Si dice: *Corpo reale del genio* e *Corpo reale d'artiglieria*, ecc., e perchè non conserveremo il nome di *strade*

reali? Io non vedo necessità a questo cambiamento. Non la faccio questione di grande importanza, ma temo però che, dopo aver soppresso la parola *reale*, tosto o tardi verremo poi forse a levare il quadro che rappresenta il Re e poi..... (*Rumori prolungati e segni di disapprovazione.*)

DE FORNARI. Se questa questione non fosse stata sollevata, io non prenderei la parola su questo progetto; ma sentendo darsi tanta importanza alla conservazione di quella parola *reale*, io osservo che l'avrei rispettata sicuramente e conservata se non ve ne fosse stata questione; ma essendomi fatto il paragone tra le due parole, io non posso a meno di giustificare il cambiamento che si è introdotto.

Si distinguono le diverse denominazioni delle strade razionalmente in conformità dell'una o dell'altra; vi sono diverse strade; le une sono a carico della nazione, le altre a carico d'una provincia, le altre a carico di una divisione; è assai naturale che si attribuisca a quelle che sono a carico dell'erario comune della nazione la denominazione di *nazionali*, e per conseguenza razionalmente si dovrebbe adottare simile denominazione.

Per altro non troverei nessuna difficoltà a che si preferisse di conservare la denominazione di *reali*; ma rimane giustificato il cambiamento nella parola *nazionali*, quando si avvisi che dette strade, le une sono nazionali, le altre divisionali, altre provinciali, altre comunali ed altre infine vicinali; quindi, ripeto, la denominazione data è veramente razionale.

Ma non parendomi la cosa meritevole d'importanza, aderirò tanto all'una che all'altra denominazione, non avendo avuto altro in mira fuorchè di giustificare il cambiamento che si sarebbe operato.

DI CASTAGNETO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prima di accordar la parola al senatore Di Castagneto non posso lasciar senza nota di osservazione che parta da questo banco le parole un po' avventate del signor senatore Della Marmora, il quale, mal calcolando la portata del cambiamento che si era introdotto nella legge colla mutazione della parola *reale* in quella di *nazionale*, ha creduto che potesse ciò essere un avviamento a mutare, oltre la classificazione delle strade, anche l'augusta effigie della quale ci onoriamo di essere spettatori in quest'aula, dell'effigie che è alto simbolo della sovranità che tutti stimiamo ed abbiamo in cuore; per conseguenza credo che l'onorevole senatore, per soverchio zelo, che io d'altronde lodo ed approvo, forse si è lasciato trascorrere ad una previsione che non è certamente nè nel cuore, nè nell'animo di alcuno di noi, nè di quelli che hanno potuto prender parte al cambiamento di quella parola. (*Bravo! bravo!*)

DELLA MARMORA. L'esperienza che ho ricavato dagli studi (ed il signor presidente che scrisse una pregievole opera storica l'ha potuto sapere come me) m'insegna che le cose camminano quasi sempre a questo modo: adesso non intendo ritenere per profezie le parole che ho detto, ma io so che quando si comincia ad entrare in una via, soventi volte si arriva ad un punto a cui non si vorrebbe essere stati tratti.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Io pregherei il Senato di conservare la parola *nazionali*, perchè, come già dissi, la sostituzione di quel vocabolo a quello di *reali* è cosa di pochissima importanza, derivata accidentalmente e che può mantenersi per le ragioni adottate dall'onorevole

senatore De Fornari, avuto cioè riguardo a chi deve sopportare la spesa di queste strade, cioè l'erario nazionale.

Questa certo fu l'idea dominante che diè luogo alla qualificazione di strade nazionali, senza che però sia sorto in alcuno il pensiero della natura di quello stato esternato in questo recinto.

Ciò è tanto vero che, nella discussione alla Camera dei deputati, avendo io per abitudine chiamato la strade in discorso nazionali e reali, nessuno me ne ha fatto appunto, perchè nessuno vi ha dato la menoma importanza. Ora appunto perchè credo che questa non esista, prego il Senato a por termine a quest'incidente conservando la data qualificazione, anche per non obbligare il Ministero a sottoporre di nuovo questo progetto di legge alla Camera elettiva per un emendamento così insignificante.

DI CASTAGNETO. Dall'ufficio che avevo l'onore di rappresentare fui incaricato di fare specialmente questa osservazione all'ufficio centrale, cioè che la maggioranza dei senatori di quell'ufficio credevano bene che fosse ristabilita la parola *reali* invece della parola *nazionali*, ed i motivi sono quelli essenzialmente esposti dagli onorevoli nostri colleghi: e dividendo io quei sentimenti così dignitosamente espressi dal nostro presidente, me ne resi volentieri interprete presso l'ufficio centrale.

Tuttavia, siccome l'ufficio entrò in divisamento che non fosse il caso di arrecare modificazioni alla legge, egli fu d'accordo che per questa semplice denominazione non fosse il caso di rimandare la legge all'altra Camera. Se poi dal Senato si fossero introdotte altre modificazioni, certamente anche questa dovrebbe essere presa in considerazione.

Io, nel mio particolare, non posso dividere l'opinione che esprimeva poco fa l'onorevole ministro dei lavori pubblici, con dire che egli erasi alternativamente servito della parola *reali* e della parola *nazionali*. È costante anzitutto che il rapporto del ministro poggia sulle parole *strade reali*, perchè il suo lavoro era formato sulla base della legge del 1817, in cui le strade si dividono in reali, provinciali, ecc.

Quindi la proposta del Ministero era formulata con quella precisa denominazione.

Ma dal momento poi che il potere legislativo abbia adottato la parola *nazionali* per tecnica della legge, egli è certo che anche colla miglior volontà del mondo non potrà più impiegarsi alternativamente la parola *reali* e la parola *nazionali*, ma converrà adoperare la parola portata dalla legge.

Nemmeno potrei dividere l'opinione che esternava l'onorevole senatore De Fornari, che cioè sia indifferente questa denominazione. Da noi fu sempre usato che nel governo monarchico-costituzionale gli atti si facessero a nome del Re e vi prendessero la denominazione di *reale*, piuttosto che *nazionale*, il che è tanto giusto che l'erario, le finanze sono denominati erario regio, finanze regie; dimodochè, dovendo classificarsi le strade secondo la competenza della spesa, come si fa appunto del denaro che è denaro regio o denaro provinciale, nasceva la naturale conseguenza che si dovessero di preferenza classificare coll'una o coll'altra denominazione.

Tuttavia, siccome si vuol sperare che questa legge non abbia a soffrire modificazioni, io nel mio particolare che avevo espressamente preferito questa parola *reali*, non credo, d'accordo coll'ufficio stesso, dover proporre che al momento si rimandi la legge per questa semplice denominazione alla Camera elettiva.

Posto che ho la parola, debbo osservare una inconseguenza che esiste nella legge stessa, perchè nell'articolo 1 abbiamo le strade nazionali, nell'articolo 6 abbiamo le strade nazionali, e nell'articolo 9 abbiamo le strade dichiarate reali, dimodochè esiste una confusione tra queste denominazioni. Ne esisterà poi anche un'altra che l'onorevole signor ministro dei lavori pubblici non potrà contestare, ed è che si considera tuttavvia in vigore la legge del 1817, nella parte a cui non sarà colla presente derogato.

Ora, molte strade, in forza di quella legge e di quella del 1825, continueranno a denominarsi reali, mentre altre della stessa categoria saranno nazionali, poichè questa legge è modificatrice, ma non è derogatrice in molte parti della legge del 1817.

Queste sono le osservazioni che io sono in debito di fare al Senato.

PRESIDENTE. Se non m'inganno, il senatore De Maugny sarebbe il primo ad aver la parola.

DE MAUGNY. J'avais demandé la parole pour joindre mes observations à celles de l'honorable sénateur De Sonnaz au sujet des routes....

PRESIDENTE. Excusez-moi; on discute maintenant l'article premier; si vous voulez parler au sujet des routes de la Savoie vous pourrez le faire quand on discutera l'article 8.

Je vous avais donné la parole dans ce moment, parce que je croyais que vous l'aviez demandée à l'occasion de cet incident.

In questo caso la parola appartiene all'onorevole senatore Di Vesme.

DI VESME. Era mia intenzione di domandare la parola prima che parlasse il signor senatore De Fornari per fare ad un dipresso le stesse osservazioni; ma poichè quelle da esso fatte, quantunque simili, non sono perfettamente le medesime, aggiungerò poche parole per dimostrare che le strade che si chiamavano *reali*, anche sotto un altro aspetto possono chiamarsi *nazionali*.

Si chiamano *nazionali* le strade che sono fatte noll'interesse di tutta la nazione, come si chiamano *provinciali*, *comunali* quelle che interessano particolarmente le provincie o i comuni.

Credo adunque che sotto questo aspetto si possa e convenga conservare la presente denominazione.

Osservo poi che le due denominazioni sono usate nella legge: cito ad esempio l'articolo 6.

In esso si dice: Sono dichiarate strade nazionali, salva sempre, ecc.

Nell'articolo 9 si dice invece: Oltre alle strade dichiarate reali nell'articolo 6 della presente legge, ecc.

Quelle stesse strade che erano state chiamate *nazionali* nell'articolo 6 sono chiamate *reali* nell'articolo 9.

Credo dunque che per tutti i rapporti non convenga rimandare la legge e si debba conservare la presente espressione.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Il rilievo fatto della contraddizione esistente fra due articoli del presente progetto circa la denominazione di queste strade dette in uno *reali* e nell'altro *nazionali*, prova appunto che non vi si diede la menoma importanza nella redazione, lasciando correre alternativamente le espressioni di nazionale e reale come affatto sinonime in questo caso.

Dacchè, per buona sorte, sotto l'impero delle vigenti leggi la nazione ed il re sono sostanzialmente una cosa sola, egli resta inteso che quando si dirà strada nazionale

s'intenderà pure strada reale, e viceversa quando si dirà strada reale s'intenderà pure strada nazionale.

Diffatti accadde frequentemente che nelle leggi state votate dal Senato si usarono le espressioni di tesoro nazionale, di finanze pubbliche, di regio erario, nè mai si fece alcun appunto, contro simili locuzioni, perchè non colpirono mai l'attenzione d'alcuno, essendo comune l'uso loro promiscuo così nella compilazione delle leggi, come nelle discussioni parlamentari.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Alfieri.

ALFIERI. Mi fo scrupolo di prolungare questa discussione; epperò rinuncio alla parola.

PRESIDENTE. Il senatore Della Marmora insiste sul suo emendamento?

DELLA MARMORA. Insisto, giacchè se non è adottato, voto contro il progetto di legge.

PRESIDENTE. Chi crede che nell'articolo 1° le parole *strade nazionali* debbano essere surrogate dalle parole *strade reali*, voglia levarsi.

(Il Senato rigetta.)

Pongo dunque ai voti l'articolo 1° della legge come si trova nel progetto.

Chi approva l'articolo 1° della legge, voglia levarsi.

(È approvato.)

« Art. 2. In conseguenza dell'articolo precedente, dal cominciare dell'anno 1856 le strade seguenti, cioè: da Torino per Asti ad Alessandria, da Alessandria per Novi a Genova, da Torino per Carignano e Savigliano a Cuneo, compresa la diramazione di Moncalieri che congiunge la strada nazionale di Nizza con quella di Piacenza, da Torino a Susa, da Torino a Novara, da Novara ad Arona, sortiranno dalla classe delle strade nazionali, e la loro manutenzione, non meno che le opere di riparazione e di miglioramento che occorresse in seguito intraprendersi, cesseranno di essere a carico dello Stato, e cadranno a carico delle rispettive provincie. »

(È approvato.)

« Art. 3. Le provincie, a carico delle quali cadrà la manutenzione delle strade, di cui negli articoli 1° e 2°, dovranno incaricarsi dei contratti che fossero ancora in corso alle epoche menzionate in detti articoli. »

(È approvato.)

« Art. 4. I pedaggi stabiliti sovra alcuna di dette strade spetteranno alle provincie che avranno l'obbligo della manutenzione delle medesime. »

(È approvato.)

« Art. 5. È però fatta facoltà alle provincie attraversate da una delle suddette linee di riunirsi in consorzio per la manutenzione di tutta la linea; e qualora non istimino di ciò fare, il Governo potrà con decreto reale, sentiti i Consigli provinciali e divisionali, ripartire equamente il prodotto dei detti pedaggi in modo che ne profittino tutte proporzionalmente all'importare delle spese per la manutenzione del rispettivo tronco. »

(È approvato.)

« Art. 6. Sono dichiarate strade nazionali, salva sempre la disposizione dell'articolo 1°:

• 1° La strada da Chivasso al confine svizzero per Ivrea ed Aosta;

• 2° La strada del Piccolo San' Bernardo da Aosta per Morgex e Borgo St-Maurice a Moutiers;

• 3° La strada provinciale da Nizza lungo il litorale di ponente sino a Voltri;

« 4° La strada provinciale da Savona per Ceva e Mondovì a Fossano;

« 5° La strada da Cuneo al confine di Francia per la valle della Stura;

« 6° La strada provinciale da Susa per Oulz e Cesana al confine francese sul Monginevro;

« 7° La strada provinciale, la quale diramandosi da quella del Sempione va per Pallanza ed Intra sino al confine sardo-svizzero presso Brissago sul lago Maggiore;

« 8° Il ponte da costruirsi sul Po rimpetto alla città di Chivasso per congiungere in quel punto le linee stradali della destra con quelle della sinistra del fiume. »

(È approvato.)

« Art. 7. Il tronco della strada di cui al n° 1° dell'articolo precedente che da Etroubles corre per la valle del torrente Menouve sino al confine svizzero, non sarà costruito che quando sieno definitivamente conchiuse le trattative aperte coi cantoni di Vaud e del Vallese per la costruzione di una galleria sotto il colle Menouve nella catena del Gran San Bernardo; mettendo la spesa a carico di ciascheduno Stato per la parte corrispondente al proprio territorio. »

(È approvato.)

« Art. 8. Ogni città capoluogo di provincia che non si trovi collocata sopra una delle strade dichiarate nazionali dalle regie patenti del 29 maggio 1817 o dall'articolo 6 della presente legge, nè si trovi in contatto di una stazione di strada ferrata già eseguita, o di cui sia accordata la concessione, dovrà essere provveduta di un braccio di strada nazionale che la metta in comunicazione colla rete generale delle strade ordinarie e nazionali o con quella delle strade ferrate già compite, o che stanno per costruirsi o per concedersi. »

Qui sarebbe il luogo di discutere sulle variazioni che intendono proporre alcuni dei senatori che hanno già preso a parlare.

La parola spetta in primo luogo al signor senatore De Sonnaz.

DE SONNAZ. L'onorevole ministro dei lavori pubblici, nostro collega, non mi ha convinto in proposito delle mie osservazioni circa la strada deficiente alla provincia del Chiablese, e particolarmente per il capoluogo della provincia: egli è vero che le si concede un tratto di strada che si dirà *reale* o *nazionale*, come verrà adottato, che va da Thonon fino a Douvaine, ma questo tratto è brevissimo e conduce gli abitanti di quella provincia in territorio estero. Dunque non hanno questi col mezzo di tale strada comunicazione collo Stato se non passando sul territorio estero.

L'onorevole ministro capirà quanto incomodo sia per gli abitanti di un paese d'essere obbligati di attraversare un paese estero, quantunque amico, a causa delle dogane e di tutti gli altri intoppi che si riscontrano su di un territorio straniero.

Mi pare che essendosi concesso alla città di Bonneville, capoluogo della provincia di Faucigny, di avere per reale il tronco che da Bonneville reca ad Annecy, fosse cosa giusta e indispensabile l'accordare da Bonneville a Thonon una strada interna che comunichi propriamente sul nostro territorio colla grande rete generale, come pare lo conceda quest'articolo 8°.

Io non potrei essere soddisfatto delle risposte che mi ha dato su questo particolare: la citata provincia è lesa assolutamente: è in una situazione unica, non ve ne ha altra che sia ridotta a passare sul territorio estero per

comunicare collo Stato cui appartiene, e specialmente col capoluogo della divisione.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Certamente si sarebbe potuto dichiarare reale anche il braccio di strada da Thonon a Bonneville se diverso fosse stato il principio della legge, ma essendosi stabilito doversi dare una comunicazione immediata di quel capoluogo alla strada reale più vicina, più opportuna per metterlo in comunicazione colla rete principale, non si potrebbe più far luogo alla chiesta modificazione.

D'altronde, la strada attuale da Thonon per Douvaine al confine di Ginevra essendo compiuta, e lo Stato non volendosi caricare esorbitantemente d'altre spese, aveva preferito, come ne aveva il diritto, di dichiararla reale, mentre la circostanza non era uguale per la strada da Thonon a Bonneville.

Aggiungerò poi che realmente quando da Thonon si vuole andare verso Annecy, a quello che mi viene riferito anche da persone del paese, si segue generalmente la strada verso Douvaine che raggiunge Ginevra. E finalmente dirò che le comunicazioni con Ginevra sono così intrinseche, così importanti, che parve fosse dell'interesse proprio della provincia del Chiablese il dichiarare questa strada reale, onde dallo Stato possa essere mantenuta perfettamente ed anche migliorata in alcuni punti; ed io credo che questa sia la strada che per Thonon ha il maggior movimento possibile, appunto perchè se da una parte s'incontra l'inconveniente che per unirsi alla rete generale corre per un breve tratto fuori del nostro territorio, si ha per l'altra parte il vantaggio di assicurare una comunicazione col paese estero, con cui si hanno continue ed importanti relazioni.

DE HAUGNY. Je n'ai rien à ajouter, MM. les sénateurs, à ce que vient de dire l'honorable général De Sonnaz; précisément, ses dernières observations sont celles que je voulais joindre à celles qu'il avait déjà faites dans la discussion générale.

Je vois que la loi accorde à chaque chef-lieu de province un seul bras de route; si l'on devait faire une exception, cette exception devrait être faite en faveur de Thonon qui est frontière du canton de Genève, du canton de Vaud, du canton du Valais, et qui n'a aucune communication avec Annecy sans emprunter le territoire de Genève.

Il est vrai, comme l'a dit M. le ministre des travaux publics, que par la route de Thonon on va à Annecy en passant par Genève; mais c'est à travers deux lignes de douanes, et c'est là un inconvénient immense pour le commerce et pour les particuliers. Si l'on fait un amendement quelconque, je pense que Thonon doit être pris de préférence en considération.

PRESIDENTE. Se il signor senatore D'Oria stima di dare qualche risposta, io le accordo la parola.

D'ORIA. Accetto la formale promessa fatta dall'onorevole ministro dei lavori pubblici per la più pronta effettuazione della costruzione di questo ponte sul fiume Magra, epperò ritiro il mio ordine del giorno proposto.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Faccio osservare che non sarebbe questa la sede opportuna di trattare della questione se si debba o no dichiarare reale un braccio di strada che deve dare comunicazione ad un capoluogo di provincia; l'opera d'altronde per cui prende tanto interesse il senatore D'Oria è fuor di contesa un'opera che dovrà eseguirsi dallo Stato, perchè forma un accessorio essen-

ziale di una strada reale, e per questo motivo appunto io vi portai il massimo interesse e se io non avrò la sorte di vederla compiuta durante la mia amministrazione, spero di avere avviata la pratica in modo che il mio successore si troverà in grado di darvi esequimento.

Rispondendo poi al senatore di Maugny dirò che sono con lui perfettamente d'accordo essere un inconveniente quello di dover necessariamente toccare dogane estere, ma che sta per contro il vantaggio da lui stesso riconosciuto, cioè che le comunicazioni più frequenti e più interessanti per Thonon sono quelle che il Ministero ha creduto di favorire nell'interesse del paese.

PIEZZA. Intenderei di proporre un emendamento a quest'articolo; ma siccome è di poca importanza, non vorrei con esso far nascere la necessità di ritardare l'esecuzione della legge; se il Senato me lo permette, vorrei perciò una riserva per proporlo al fine della votazione di tutti gli articoli, nel caso che si voti qualche altro emendamento il quale richiegga necessariamente di rimandarla all'altra Camera.

PRESIDENTE. Il Senato fu più volte invitato a votare un articolo sotto riserva, allorchè vi possa essere qualche altro emendamento.

Chi con questa riserva intende di approvare l'articolo di cui si parla, si levi.

(Il Senato approva.)

* Art. 9. In conseguenza della disposizione dell'articolo precedente, oltre alle strade dichiarate reali dall'articolo 6° della presente legge, verranno dichiarate nazionali le strade:

* 1° Da Varallo per Borgosesia sino a raggiungere la strada ferrata dello Stato, o le diramazioni da quelle che venissero concesse;

* 2° Da Bonneville sino a raggiungere la strada nazionale presso Annecy;

* 3° Da Thonon per Douvin sino al confine di Ginevra;

* 4° La strada provinciale da Albertville lungo la destra dell'Isère sino al nuovo ponte di Chamousset su questo fiume;

* 5° La strada provinciale da Bobbio a Voghera;

* 6° La strada provinciale da Acqui a Carcare;

* 7° La strada provinciale da Alba a Bra. »

DI COLLEGGNO LUIGI. Farei un'osservazione solamente se non sia per isbaglio che si è messo *Douvin*.

DE SONNAZ. Si scrive *Douvaine*.

BALBI-PIOVERA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Balbi-Piovera.

BALBI-PIOVERA. Ho chiesto la parola a riguardo della strada che da Bobbio porterebbe a Genova.

Vedo che nella classificazione delle strade reali o nazionali, come si vogliono, è stabilita quella da Voghera a Bobbio; ma non ha altra continuazione; e se non isbaglio, si ha il progetto di continuarla sino a Genova.

Questo progetto importerebbe una somma alla quale quelle provincie e soprattutto quella di Bobbio, che senza farle torto è la più povera di tutte, non potrebbero sopportare.

Ultimamente nel Consiglio divisionale d'Alessandria se ne fece argomento di discussione, ed avrebbe esso Consiglio desiderato di poter fare qualche cosa; ma i mezzi ristretti di quella divisione, che si trova sopraccarica di debiti, non hanno permesso di stanziare somma alcuna, ma soltanto di emettere un voto di speranza che il Governo supplisse; desidererei perciò sapere dal Ministero quali

siano le sue intenzioni sulla continuazione sino a Genova della strada che ora si dichiarerebbe reale o nazionale da Voghera a Bobbio. Questa continuazione non solo sarebbe utile al commercio della piccola città di Bobbio, ma anche moltissimo al commercio genovese pel transito al confine piacentino.

Vorrei sapere se si pensa di aiutare questa provincia, ed il consorzio (che pure già esiste, o quanto meno ne è il principio), ovvero se si pensa di lasciar puramente il carico alla divisione. In quest'ultimo caso credo non se ne farà mai nulla, giacchè non si hanno i mezzi di poter arrivare a formare una strada su di un terreno così difficile.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. L'intenzione del Governo è di ubbidire come è suo dovere alla legge. La legge ha stabilito che ciascuno dei capoluoghi di provincia che non hanno un braccio di strada che lo metta in comunicazione colla rete delle strade reali, dichiarate tali dal regolamento del 1817, o da questa nuova legge, o veramente non lo metta in relazione immediata colla rete delle strade ferrate, abbia un ramo proprio che lo congiunga all'una od all'altra di queste reti.

Si soddisfa perciò alla legge dando a Bobbio una comunicazione per mezzo di una strada reale sino a Voghera, cioè dichiarando reale la strada da Bobbio a Voghera, ed esonerando in conseguenza sia la provincia che la divisione dalla spesa che dovrebbero fare per compierla, poichè vi sono ancora parecchi lavori da eseguire: ma quanto alla continuazione io non credo che possa venirne la conseguenza che essa debba essere dichiarata reale, e ciò per le stesse ragioni che si sono addotte per Thonon. A Thonon si è assegnato un braccio; si poteva discutere se questo od un altro braccio meglio convenisse, ma in sostanza non se ne è assegnato che uno; io non vedo perciò il perchè Bobbio dovrebbe avere la continuazione di strada reale fino a Genova.

Allega l'onorevole senatore Balbi che la provincia non è in caso di costruirla. Veramente sarebbe un po' troppo se lo Stato dovesse incaricarsi di tutte quelle spese che non possono fare le provincie povere; e per queste tutto quello che potrà fare lo Stato si è di dar loro dei sussidii.

Faccio poi riflettere che non havvi nessun titolo di dichiarare detta strada reale (o nazionale che si voglia, che, ripeto, per me è lo stesso), giacchè l'allegata importanza di linea commerciale per comunicare coi ducati, con Piacenza, veramente non esiste; fatta la strada ferrata da Stradella ad Alessandria, dirò anzi solo fino a Novi, è certo che non vi sarà alcuno che, ancorchè detta strada fosse compiuta, si avvisi di risalire a Bobbio per discendere la valle della Trebbia e andare a Piacenza, perchè non solamente quando sarà fatta la continuazione della strada ferrata (che io non dubito sarà fatta, giacchè sonvi troppi interessi che la favoriscono) da Novi per Tortona e Stradella al confine piacentino; ma anche prima che venga fatta questa strada ferrata, anche nello stato attuale delle cose e compiuta che fosse una strada carrozzabile da Genova sino a Bobbio, non si avrà mai colla un gran commercio.

Da Bobbio a Genova vi sono 90 chilometri; da Bobbio a Piacenza ve ne sono 45, e così in totale 135 chilometri; ora di questi 135 chilometri ne abbiamo già 55 per strada ferrata; andando dall'altra parte fino a Novi e da Novi a Piacenza per un'ottima strada piana ne abbiamo 90 o 92 circa.

Egli ved e adunque che sono quasi eguali o di pochis-

sima differenza i due sviluppi; ma uno ha già fin d'ora 55 chilometri di strada ferrata, e la prospettiva, che io tengo come sicura, di compiere tutta la strada ferrata sino al confine piacentino e dal confine piacentino a Piacenza, perchè il Governo dei Ducati ci ha già accennato che trattava con una società per fare la sua parte; chi sarà adunque che voglia montare i gioghi degli Appennini per fare una strada ordinaria che ha quasi eguale lunghezza?

Aggiungo che non so come si possa indurre lo Stato a dichiarare reale una strada che non è aperta, e i cui progetti presentati importerebbero anche in limiti strettissimi circa 4 milioni di lire. Se vi sono poi molti interessi locali che rendano necessaria l'apertura di questa strada, io credo che le provincie aiutata dai consorzi che saranno costituiti, ed anche dai sussidi che loro darà il Governo, potranno farle eseguire poco per volta, ed a seconda della disponibilità dei mezzi che avranno per tal guisa raccolti.

IMPERIALI. La strada, o signori, che da Genova per Bobbio porterebbe al confine di Parma e Piacenza, veramente mi sembra che raggiunga tutti gli estremi voluti dalla presente legge per essere dichiarata reale.

Il commercio di Genova ai ducati di Parma e Piacenza per ora non ha uno sbocco diretto, e già da molto tempo si era incominciata questa strada a spese della provincia, o con un consorzio che si è già formato tra i comuni lungo la vallata del Bisagno, ed anche a spese della provincia di Bobbio.

Si volle nello scorso anno aiutare la costruzione di questa strada, ed il signor ministro dei lavori pubblici si compiacque con due ministeriali di raccomandare la costruzione di questa strada al Consiglio divisionale di Genova.

Ebbi l'onore di essere relatore di questa pratica in detto Consiglio, e mentre molti dei consiglieri erano favorevoli a questa intrapresa, ebbimo contrario, per nostra disgrazia, l'intendente generale della divisione di Genova d'allora, nella qualità di commissario regio. Così per salvare il principio, e perchè non si fosse dichiarato che i fondi, che erano stati allogati per quella strada, non dovessero depennarsi dal bilancio, come ne era stata fatta la proposizione dal signor commissario regio, io m'accontentai del partito proposto da alcuni altri consiglieri di eleggere una Commissione, la quale studiasse meglio la pratica onde riferirne in seduta straordinaria al Consiglio divisionale.

Si trova in questo stato la cosa, e per quanto riguarda la strada da Genova a Bobbio, e da Bobbio a Parma e Piacenza, ne è già fatta una gran parte, ed è costata già molte centinaia di migliaia tanto alla divisione di Genova, quanto a quella di Alessandria, per cui sarebbero ora sprecate tutte queste migliaia di franchi se si fosse obbligati di arrestarsi nella costruzione di detta strada, mentre molti paesi, che ora giacciono nella miseria per mancanza di comunicazioni, e l'interesse del commercio esigerebbero forse che si aiutasse e che fosse dichiarata reale la strada stessa.

Pure, come osservava l'onorevole signor senatore Plezza, forse non conviene a noi di fare degli emendamenti per rimandare la legge alla Camera elettiva, ciò che farebbe perdere immensamente di tempo all'esecuzione di questa legge tanto importante per lo Stato; per cui, non ostante ch'io vegga tutta la giustizia che ci assiste, e ch'io conosca quanto sia ragionevole la dichiarazione di strada reale per quella di Bobbio al confine Parmense, e ch'io sia convinto

del beneficio che apporterebbe alle provincie, per le quali passerebbe quella strada, e ch'io conosca altresì le benevole intenzioni del ministro dei lavori pubblici, pure non insisterò perchè si dichiarasse nazionale o reale una tale strada per i motivi sopra addotti; e mi limiterò solamente a domandare al signor ministro una promessa esplicita che tutti quei fondi, che sarà in sua facoltà di disporre a tal uopo, siano per quota assegnati in aiuto alla costruzione della strada in questione, ed anche di voler sollecitare questa pratica in quanto alla regolarizzazione del consorzio dei comuni, per cui già altre volte io ne facevo istanza al Ministero stesso.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al ministro dei lavori pubblici.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Io ho esposti già i motivi per i quali non credo che questa strada abbia un carattere da potersi dichiarare quale strada reale, che cioè non abbia quell'alto interesse di gran linea commerciale che si richiede per poterla mettere in questa classe.

In quanto ai sussidi credo oramai sia superfluo che io prenda alcun impegno, che non potrei poi eseguire.

Ad ogni modo, quando lo prendessi, lo prenderei limitatamente a questo, che nella distribuzione de' sussidi mi farei, secondo le somme che mi verranno concesse nel bilancio, e secondo i bisogni, che sono pure molti nelle altre provincie, mi farei, dico, il dovuto carico anche di questa strada.

E l'onorevole senatore sa quali impegni io abbia presi perchè fosse appagato il suo desiderio, e sa quanto io abbia insistito con i signori rappresentanti i consorzi perchè si limitino a proporre opere che siano adattate alle circostanze, e non insistano a voler una grande strada di comunicazione nazionale che importa una somma esagerata, e alla quale le finanze locali non possono sopperire, e che gl'interessi del commercio non richiedono.

BRIGNOLE SALE. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Brignole Sale.

BRIGNOLE SALE. Io credo di rilevare in questo progetto l'ommissione d'una strada certamente importante che non trovo menzionata nell'articolo 6, il quale è stato approvato qual era; per conseguenza credo che possa parlarsene nella discussione attuale che riguarda l'articolo 9.

Questa è la strada che da Genova porta per il confine estense alla Toscana, la quale non è punto parallela ad alcuna strada ferrata, e non è contemplata nella legge del 29 maggio 1817, perchè, da quanto sento, non fu dichiarata reale che nell'anno 1825.

Mi pare dunque che, essendo stata ommessa nella nota delle strade contemplate nell'articolo 6, potrebbe riguardarsi come una delle strade, le quali si trovano in contatto, se non di una strada ferrata, almeno di una delle strade dichiarate reali colle regie patenti del 29 maggio 1817, cioè colla grande strada da Torino a Genova.

Sotto questo punto di vista parmi, ripeto, si potrebbe parlarne nell'articolo 9, poichè non la vedo menzionata in altri articoli.

Non intendo di proporre alcun emendamento, ma pregherei il signor ministro di voler dichiarare se questa strada non potrebbe considerarsi come nazionale in virtù della circostanza che da un lato essa tocca ad una delle strade già dichiarate nazionali.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. La strada da Genova al confine estense è strada reale, dichiarata reale nella legge del 1825. Su quella non può nascere questione, ed è appunto per ciò che ho risposto all'onorevole senatore D'Oria che è dovere dello Stato di costruire a tutto carico dello Stato il ponte sulla Magra che appartiene a questa strada.

Dunque non ha bisogno di dichiarazione novella, poichè è stata dichiarata reale nel 1825, cioè nell'epoca stessa in cui è stata dichiarata reale la strada da Ciampieri, Annecy e Ginevra. Non si fa parola nemmeno di questa, appunto perchè è già dichiarata reale colla legge del 1825.

BRIGNOLE SALE. Non essendo menzionata nelle regie patenti 1817, io credeva...

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. (Interrompendo) Lo è in quella del 1825.

PRESIDENTE. Credo che il Senato non avrà difficoltà di accondiscendere a che la parola *Douvin* s'intenda scritta *Douvaine*, non essendo questo che un puro errore tipografico. (Sì/sì!)

Ciò posto, non ho che a mettere ai voti l'articolo 9.

(È approvato.)

« Art. 10. Le strade che, secondo le disposizioni degli articoli 6 e 9 della presente legge, verranno collocate nella classe delle nazionali in aggiunta a quelle dichiarate tali dalle regie patenti 29 maggio 1817, ne costituiranno una seconda categoria, e saranno costrutte, sistemate e mantenute secondo quelle norme e condizioni di maggior economia che sono prescritte per le strade provinciali. »

(È approvato.)

« Art. 11. La manutenzione delle strade dichiarate nazionali colla presente legge sarà, col principio dell'anno 1857, assunta a carico dello Stato per tutti i tronchi che si troveranno a quell'epoca carreggiabili. Gli altri tronchi saranno assunti a carico dello Stato nell'anno successivo a quello in cui essi siano stati compiuti in tutta la loro lunghezza.

« Saranno applicabili allo Stato, quanto alle strade menzionate in quest'articolo e nel precedente, le disposizioni degli articoli 3 e 4. »

(È approvato.)

« Art. 12. Le opere di nuova apertura di dette strade dichiarate nazionali colla presente legge, non meno che quelle dei loro tronchi non ancora sistemati, saranno eseguite metà a carico dello Stato, metà a carico delle divisioni o provincie interessate, unite in consorzio speciale per questo fine.

« La circoscrizione dei consorzi di provincie e le quote proporzionali, di cui ciascheduna provincia verrà caricata, saranno determinate per decreto reale, sentiti i Consigli provinciali, il Congresso permanente d'acque e strade, ed il Consiglio di Stato. »

(È approvato.)

« Art. 13. Sono tenute ferme le offerte di concorso a cui prima della promulgazione della presente legge si fossero obbligati Municipi o corpi morali qualunque per promuovere la costruzione di tutta o di parte di qualsiasi delle strade dichiarate nazionali dalla legge medesima.

« Se queste offerte provengono da provincie che dovranno essere comprese in alcuno dei consorzi di cui all'articolo precedente, esse andranno in diminuzione, od annulleranno, se le superino, le quote di contributo consorziale relative. Se derivino da corpi morali che non facciano parte dei

consorzi suddetti, le offerte si porteranno a scarico del totale importare delle opere, per le quali vennero fatte. »

(È approvato.)

« Art. 14. Le somme a carico dello Stato, da applicarsi annualmente alle opere di nuova costruzione o sistemazione di tronchi di strade dichiarate nazionali dalla presente legge, saranno determinate prendendo norma dal grado d'importanza delle varie strade relativamente al sistema generale delle comunicazioni, o dall'importanza maggiore o minore dei vari tronchi da sistemarsi rispetto alla medesima strada cui i tronchi stessi appartengono.

« Queste somme saranno accordate con una legge speciale, e verranno iscritte strada per strada in apposite categorie del bilancio dei lavori pubblici per l'anno corrispondente. »

(È approvato.)

« Art. 15. Le divisioni o i consorzi provinciali interessati nelle strade, per le quali, a tenore dell'articolo antecedente, verranno fatti assegni nel bilancio dello Stato, saranno chiamate a fare uguali assegni d'anno in anno nei propri bilanci.

« Se le divisioni o consorzi di provincie facciano nei loro bilanci assegni maggiori o minori di quelli iscritti nel bilancio dello Stato, se ne terrà conto per il pareggio nel fare gli assegni negli anni successivi; in guisa che al compimento dei lavori abbia avuto effetto la disposizione dell'articolo 11. »

DR CARDENAS. Domando la parola per una piccola osservazione. Pare a me che sia occorso un errore o di stampa, o di citazione in quest'articolo, essendosi menzionato l'articolo 11, mentre parmi che avrebbe dovuto essere citato l'articolo 12. L'articolo 11 citato qui lo era del pari nel progetto ministeriale; ma essendosi aggiunto un articolo in mezzo dalla Camera elettiva, non si è cambiato il numero.

Eguale errore s'incontra nel successivo articolo 16, ove è citato l'articolo 12, che dovrebbe essere perciò il 13.

PRESIDENTE. Per rettificazione d'errore di data o di numero non occorre proporre modificazioni alla legge; basta che siano rettificati nella copia....

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici (Interrompendo). Si possono riguardare come errori di stampa.

PRESIDENTE. Queste correzioni si faranno nella copia ufficiale che si manderà al Ministero dopo che qualche membro dell'ufficio centrale avrà esaminati questi due articoli per vedere se la citazione è esatta.

Mediante questa riserva metto ai voti l'articolo 15.

Chi lo approva, voglia levarsi in piedi.

(È approvato.)

« Art. 16. Nel caso che qualche provincia, compresa nel consorzio di cui nell'articolo precedente e nell'articolo 12, rifiutasse di concorrere, il consorzio non potrà essere stabilito se non con una legge speciale. »

(È approvato.)

« Art. 17. Nel bilancio dei lavori pubblici per l'anno 1856 saranno fatti per le strade provinciali dichiarate nazionali colla presente legge, e i cui progetti si troveranno in pronto e debitamente approvati, gli assegni seguenti:

- 1° Per la strada da Ivrea ad Aosta, e tassativamente per il tronco da Donnaz sin oltre il forte di Bard L. 100,000
- 2° Per la strada del Piccolo San Bernardo, e tassativamente per un primo tronco dal ponte sul

	Riporto . . . L. 100,000
Reclis verso l'Ospizio nella provincia di Tarantasia	75,000
3° Per la strada da Nizza a Voltri per la costruzione di ponti sui torrenti che ancora si passano a guado	75,000
4° Per la strada di Valle di Stura nel tronco da Vinadio in su	60,000
5° Per la strada da Susa al confine di Monginevro, e tassativamente pel tronco da Susa ad Exilles	75,000
6° Per la costruzione del ponte sul Po dirimpetto alla città di Chivasso	75,000
7° Per la strada lungo il lago Maggiore	75,000
	Totale . . . L. 535,000

(È approvato.)

PLEZZA. Mi ero riserbato di proporre un emendamento all'articolo 8 se succedevano variazioni alla legge, per le quali dovesse, anche senza il mio emendamento, tornare all'altra Camera; non essendosi fatte variazioni, non intendo proporre emendamenti; ma se il Senato me lo permette esporrò qual fosse il mio divisamento, perchè il Ministero, riflettendo al caso, forse potrà dichiarare che debba intendersi la legge nel modo che a me pare, anche senza che siano aggiunte le parole che io aveva in animo d'introdurre.

Nell'articolo 8 si dice che dovrà essere provveduta di un braccio di strada nazionale che la metta in comunicazione, ecc.

Io intendeva di aggiungere dopo le parole: *che la metta in comunicazione*, le seguenti: *anche per mezzo delle strade provinciali delle altre provincie.*

Il motivo che mi determinava ad aggiungere queste parole era perchè mi pare che l'attuale redazione può facilmente intendersi in modo che si conceda più di quello che in realtà si è voluto concedere.

L'intenzione di questa legge su quest'articolo è di dare una specie di compenso a quelle provincie, a quei capoluoghi, i quali appartengono a provincie che non hanno nè strade reali, nè strade ferrate. Ma, inteso letteralmente l'articolo, si concederebbero dei tronchi di strade reali anche a provincie che sono già abbondantemente provviste di strade reali e di strade ferrate. Per esempio sarà necessario accordare alla città di Bobbio e a quella di Varallo il tronco di strada reale che le metta in comunicazione con una strada ferrata o con una strada reale. Se s'intende che si abbia a dichiarar reale tutto intero il tronco di Varallo sino a Novara, e da Bobbio sino ad Alessandria, non si favorisce solo le provincie di Varallo e di Bobbio, ma si favoriscono anche maggiormente quelle di Novara, di Alessandria e di Voghera, le quali sono già abbondantemente provviste di strade ferrate e di strade reali, e si viene ad accrescere immensamente la spesa dell'erario, giacchè nella provincia di Varallo è piccolo il tratto che si dovrebbe dichiarare reale; ma se si dichiara reale fino a Novara, restano due terzi della strada dichiarati nuovamente reali, a sgravio e vantaggio di Novara, la quale ha già due strade ferrate ed una strada reale che va da Novara a Buffalora.

Così si dica di Bobbio.

Se si dichiara reale tutta la strada da Bobbio fino ad Alessandria, si attraversa la provincia di Voghera e parte di quella d' Alessandria, a sgravio e vantaggio

d' Alessandria e Voghera, che non è lo scopo della legge di favorire.

Io domanderei dunque che il ministro dichiarasse che quelle parole: *la metta in comunicazione*, non si riferiscono che a quelle provincie, il di cui capoluogo non ha nè strada ferrata, nè reale, e che sarà dichiarato reale solo il tronco che scorre sul territorio della provincia che si volle favorire dalla legge, rimanendo sempre provinciale il tronco che scorre sul territorio delle altre provincie già altrimenti favorite, affinchè non si venga ad aumentare senza bisogno e di troppo la spesa dello Stato.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Io non posso punto accettare quest'emendamento che cambierebbe affatto il principio della legge.

Il principio è questo: che ogni capoluogo debba avere un tronco di strada reale che lo conduca fino ad incontrare la rete delle strade reali o delle strade ferrate.

Come vorrebbe adunque che, perchè si percorra dopo la provincia cui appartiene il capoluogo anche un'altra provincia, quell'altro tronco non fosse dichiarato reale? Il principio della legge non sarebbe più mantenuto; il principio della legge non guarda se si favorisce più o meno una provincia; esso mira ad adempiere questa condizione, che non vi sia nessun capoluogo di provincia che non abbia il suo ramo di strada reale che lo unisca alla rete generale delle grandi comunicazioni. D'altronde gli argomenti che ha addotto l'onorevole Plezza non hanno, nemmeno nell'interesse speciale delle provincie, quell'importanza ch'ei vorrebbe darle.

Prendiamo per esempio la provincia di Bobbio. Bobbio appartiene alla provincia d' Alessandria.

Ebbene, la strada da Bobbio a Voghera è vero che in parte discorre sul territorio della provincia di Bobbio ed in parte su quello della provincia di Voghera, ma ambedue queste provincie appartengono alla divisione d' Alessandria, e siccome le spese delle strade provinciali sono a carico della divisione, così Bobbio concorre tanto nella spesa di quel tronco di strada che attraversa la sua provincia, come in quel tronco di strada che attraversa altra provincia, e quindi sarebbe anche senza scopo, senza argomento il dichiarare che non si assumerà a carico dello Stato che quella parte di strada che corre in quella provincia a cui appartiene il capoluogo.

PLEZZA. Quanto all'argomento che Bobbio appartiene alla divisione d' Alessandria, e Varallo a quella di Novara, per cui il favore fatto a quelle provincie è fatto alle divisioni a cui appartengono, siccome si sa che vi è una legge in corso, la quale potrebbe recare con sè l'abolizione delle divisioni, non è argomento, se io non sono in errore, molto da valutarsi, perchè è ancora in dubbio se sussisteranno.

Quanto a quello che diceva l'onorevole signor ministro, che cioè il principio della legge è che ogni capoluogo debba avere comunicazione con una strada reale o con una strada ferrata, non capisco bene che base possa avere.

Se si tratta di dare una specie di compenso a quelle provincie che hanno contribuito a fare le strade ferrate, allora capisco la giustizia della legge, perchè esse hanno contribuito a fare le strade ferrate col loro censo, ed è giusto che lo Stato le compensi in qualche modo, sollevando dal peso d'una strada provinciale ciò che si ottiene col fornirle d'una strada reale.

Se poi si tratta di stabilire un principio astratto, e di volere, senza riguardo ad equità di compensi, che ogni capoluogo sia unito con strada reale alle strade ferrate o

alle strade reali, allora mi pare che tutta la discussione che abbiamo fatta non è adattata per ottenere i nostri voti, giacchè bisognerebbe, prima di votare la legge, calcolare l'importanza ed il commercio di questi capoluoghi, e vedere se meritino la spesa d'una strada reale.

Se si dà come un compenso, lo trovo giusto; se si dà solamente per un principio astratto, non lo trovo giusto sino a tanto che i dati statistici sull'entità ed importanza del commercio, che presumibilmente deve passare per quella via, abbiano dimostrato che la spesa che si tratta d'imporre all'erario sarà compensata dall'utilità che al pubblico da quella strada sarà per derivare.

Io perciò credo che veramente debba limitarsi a dichiarare reale la parte che scorre sul territorio della provincia che si ha in animo di compensare con questo favore, e la parte fuori di quella provincia non si debba dichiarar tale.

PRESIDENTE. Il signor senatore Plezza ha già dichiarato che non intendeva fare alcun emendamento, perchè desso non potrebbe aver luogo dopo votato l'articolo, e solamente intendeva dimandare spiegazioni al Ministero. Ora il Ministero avendo già risposto alla dimanda del senatore Plezza, non mi resta che a fare l'appello nominale.

PLEZZA. Se ho rinunciato al diritto di proporre un emendamento, non ho rinunciato al diritto di ottenere una dichiarazione dal signor ministro, e credo che il signor presidente non ha facoltà d'impedirmi a questo scopo di continuare la discussione, se la credo utile per condurre il

signor ministro nella mia opinione, e neppure ha facoltà di privarmi della risposta del signor ministro alle mie ultime parole se questi crederà di darla.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Io persisto...
Voci. Ai voti! ai voti!

**RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO
ALLO STABILIMENTO DEL CATASTO STABILE.**

PRESIDENTE. Prima di passare allo squittinio debbo annunziare alla Camera che l'ufficio centrale, incaricato dell'esame della legge sul catasto stabile, ha già depositato sul banco della Presidenza il suo rapporto di questa importante legge. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 518.)

Si passa all'appello nominale per lo squittinio segreto sulla legge testè votata per articoli.

Risultato della votazione:

Votanti	68
Voti favorevoli	56
Voti contrari	7

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

TORNATA DEL 3 MAGGIO 1855

— 26 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Omaggio — Comunicazioni del Governo — Istanza del presidente del Consiglio dei ministri per la ripresa della discussione sul progetto di legge sulla soppressione di alcune comunità e stabilimenti religiosi — Proposta del senatore De Cardenas — Si fissa il giorno di sabato per la ripresa della discussione.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4 pomeridiane.

GIULIO, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

QUARELLA, segretario, legge quindi il seguente sunto di petizioni:

2018. Tre individui della città di Vercelli,

2019. Gento quattordici abitanti del comune d'Iglesias, provincia di Sardegna,

2020. Trentacinque abitanti del comune di Robilante, provincia di Cuneo,

Domandano che venga rigettato il progetto di legge sulla soppressione di comunità e stabilimenti religiosi.

2021. Pelleri Domenico, d'Ivrea, ritratta la propria

firma apposta ad una petizione sporta al Senato in favore della legge abolitiva dei conventi.

2022. Diversi cittadini d'Ormea (Petizione mancante dell'autenticità delle firme).

2023. Francesco Calusio, già capo-posto della guardia alla villa della Regina, ripete le sue istanze presso il Senato onde ottenere per di lui mezzo di giustificarsi dalle imputazioni fattegli, e venir quindi riammesso in ufficio.

PRESIDENTE. Annunzio al Senato l'omaggio fattogli dal direttore generale del debito pubblico di 100 esemplari del ristretto del conto camerale della tesoreria della Cassa depositi privati per l'annata finanziaria 1853.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO E ISTANZA PER LA RIPRESA DELLA DISCUSSIONE INTORNO ALLE COMUNITÀ RELIGIOSE.

PRESIDENTE. La parola è al ministro della guerra.

DURANDO, ministro della guerra. Vi è noto, signori, che in conseguenza della proposta fatta al Governo dall'onorevole senatore Di Calabiana i ministri stimarono conveniente di rassegnare spontaneamente al Re la loro carica. Vi è noto del paro che essi si appigliarono a questo partito onde lasciare pienamente libera l'azione della Corona.

Il Re mi onorò in appresso dell'incarico di formare un nuovo Gabinetto, e volle nel tempo stesso che, col consiglio di persone autorevoli per la loro dottrina, si sottoponesse a serio esame il tenore di quella proposta ed il carattere delle condizioni sotto le quali veniva presentata.

Ei volle specialmente che si ponderasse se la proposta medesima potesse almeno esser presa in considerazione come principio e base di nuove negoziazioni con la Santa Sede, senza che ne venisse pregiudicata la dignità dello Stato e ne rimanessero offesi i diritti inalienabili della Corona (*Bravo!*); giacchè, o signori, non occorre il dirvi che se al Re sta sommamente a cuore di vedere composto ogni dissidio colla Corte di Roma, non è però meno fermo ed irremovibile in lui il proposito di mantenere illesa la sovranità del potere civile e di serbare intatta la sua indipendenza. (*Bravo! bravo! Viva il Re!*)

Ma non fu difficile, signori, il persuadersi che se la proposta del senatore Di Calabiana era dettata da un sentimento di conciliazione, che altamente onora chi la fece, non si presentava però in termini tali che la Corona potesse accettarla nè per sè stessa ed isolata, nè come fondamento di nuove trattative colla Corte pontificia. La di lei accettazione portava necessariamente con sè l'abdicazione di un principio che la Casa di Savoia ha costantemente difeso, e che non venne mai posto in dubbio nel diritto pubblico di questa Monarchia. (*Bravo! Bene!*)

Non volendosi ad ogni modo recisamente respingere quella proposta, pel desiderio vivissimo di cogliere qualsiasi occasione che potesse onorevolmente condurre ad un accordo, io non ho tralasciato di far prova presso l'onorevole proponente onde indurlo a modificare la sua offerta in guisa che la si potesse accettare senza dar luogo agli indicati inconvenienti.

Ma, duolmi il dirlo, ogni tentativo andò fallito. Il proponente dichiarò esplicitamente che non poteva aderire alle modificazioni da me proposte; la qual cosa, signori, mi toglieva ogni speranza di formare un nuovo Ministero, poichè nè io potevo recedere dalle modificazioni proposte, nè senza di esse era a me di certo fattibile trovare persone che volessero assumere l'indirizzo e la responsabilità dell'amministrazione dello Stato.

Ho quindi dovuto rassegnare al Re l'incarico ch'egli mi aveva affidato, ed il Re ha richiamato l'antico Gabinetto. (*Applausi generali prolungati*)

PRESIDENTE. La parola è al presidente del Consiglio.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri. Il Re avendo invitato l'antico Ministero a riassumere i suoi portafogli, e questo essendosi ricomposto sulle stesse basi ed identici principii che hanno fin qui ispirato la sua politica, mi corre l'obbligo di pregare il Senato di voler decretare che venga ripresa la discussione stata interrotta della legge sulla soppressione di comunità e stabilimenti reli-

giosi, e sulla sopratassa da stabilirsi sopra alcuni enti ecclesiastici; io prego quindi il Senato a voler deliberare che in un giorno più prossimo possibile l'interrotta discussione venga ripresa.

Non mi occorre d'indicare i motivi che consigliano di non lasciare troppo lungo intervallo tra l'attuale dichiarazione e la continuazione di una discussione che tenne in sospenso gli animi di tutto il paese.

PRESIDENTE. La Camera non per altro motivo aveva soprasseduto sulla discussione generale della legge di cui si tratta se non perchè il Ministero, pei gravissimi motivi da lui accennati nelle precedenti adunanze, ne aveva egli stesso chiesto la sospensione per qualche tempo.

Colla dichiarazione fattasi ora la Camera è necessariamente richiamata all'esame di quella stessa legge, il quale deve essere ripreso al punto istesso in cui l'abbiamo intramesso.

In conseguenza mio intendimento si è, allorchè la Camera avrà stabilito il giorno della ripresa di questa discussione, di riaprire la discussione generale, e di concedere la parola agli oratori i quali trovavansi già per questo motivo iscritti.

Chieggo ora alla Camera quale sia il giorno nel quale le piacerà di riaprire questa discussione generale.

Io, considerando la convenienza che vi ha che quelli dei nostri colleghi i quali, colla previdenza di un maggiore od almeno incerto intervallo, si sono allontanati da questa capitale possano avere campo a rientrarvi per prender parte a questa discussione, propongo alla Camera che voglia fissare pel seguito della discussione generale il prossimo giorno di sabato.

Se non vi sono osservazioni in contrario, io....

DE CARDENAS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola per parlare sulla fissazione del giorno.

DE CARDENAS. Il giorno di sabato sarebbe posdomani. Il giornale che riferirà la seduta d'oggi non sarà stampato che domani, e non giungerà quindi nelle provincie che domani a sera o sabato mattina. Ritenuti i motivi addotti dall'onorevole signor presidente di dare campo di rientrare a tutti i senatori, parrebbe un po' troppo vicina la seduta di sabato; sarebbe perciò, secondo me, più conveniente di non riprendere la discussione che lunedì prossimo.

CAVOUR, presidente del Consiglio. Domando la parola.

Per ovviare all'inconveniente indicato dall'onorevole senatore De Cardenas, il Ministero proporrebbe di far noto nelle provincie, per mezzo del telegrafo, la deliberazione del Senato, quando fosse consentanea alla proposta del suo presidente. Così questa sera stessa in tutte le provincie in cui si possano trovare senatori verrebbe fatto noto che la continuazione della discussione sulla legge in discorso avrà luogo sabato prossimo. (*Bravo! Bene!*)

PRESIDENTE. Dopo questa dichiarazione che abbrevia il tempo necessario perchè pervenga a tutti i nostri colleghi la notizia della riapertura della discussione, io chiamo il voto della Camera.

Chi crede che sabato debba il Senato radunarsi per riaprire la discussione generale della legge sulla soppressione di conventi e comunità religiose, voglia levarsi.

(Il Senato approva.)

L'ora sarà l'istessa che si era stabilita per le altre tornate su questa legge, cioè al tocco.

La seduta è levata alle ore 3 3/4

TORNATA DEL 5 MAGGIO 1855

27

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Si riprende la discussione sul progetto di legge per la soppressione di alcune comunità e stabilimenti religiosi, e per altri provvedimenti intesi a migliorare la condizione dei parroci più bisognosi — Esposizione storica della proposta dell'Episcopato fatta dal senatore Di Calabiana — Schiarimenti del ministro della guerra — Replica del senatore Di Calabiana — Domande del senatore Di Vesme — Risposta del ministro della guerra — Parlano contro il progetto di legge i senatori Cataldi, Della Torre e Di Vesme; in favore, il senatore Persoglio — Dichiarazioni dei senatori De Cardenas e De Fornari — Considerazioni contro il progetto di legge del senatore Billet — Osservazioni del senatore Collet contro la prima parte del progetto di legge ed in favore della proposta del quinto commissario — Presentazione di due progetti di legge concernenti: l'autorizzazione di alcune maggiori spese sul bilancio 1855; e la facoltà alla provincia di Savona di oltrepassare nel 1855 il limite ordinario della sua imposta.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/4 pomeridiane.

DI MAGNOLO, segretario, dà lettura del verbale dell'ultima tornata, il quale viene senza osservazioni approvato.

QUARELLI, segretario, legge il seguente sunto di petizioni:

2024. I signori Chiabò Battista e Favoretto Domenico del comune di Azeglio, e Oddono Paolo di Settimo Rottaro, provincia d'Ivrea, ritrattano le firme da essi apposte ad altrettante petizioni sposte al Senato in favore della legge abolitiva dei conventi, della quale domandano invece il rigetto.

2025. Sessantotto abitanti del comune di Castelospina, provincia d'Alessandria, domandano che venga adottato il progetto di legge sulla soppressione di comunità e stabilimenti religiosi, ecc.

2026. Ventotto cittadini di Torino fanno istanza presso il Senato acciò voglia rigettare il progetto di legge sulla soppressione di corporazioni religiose, ecc.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA SOPPRESSIONE DI ALCUNE COMUNITÀ E STABILIMENTI RELIGIOSI.

PRESIDENTE. A tenore della prevenzione data alla Camera nell'ultima tornata, si riapre la discussione generale sul progetto di legge concernente la soppressione di comunità e stabilimenti religiosi.

La parola, secondo l'ordine d'iscrizione, appartiene al senatore Cataldi.

DI CALABIANA. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Domandandosi la parola per un fatto personale, la debbo concedere al senatore Di Calabiana. *(Movimento di attenzione generale)*

DI CALABIANA. Signori, voi avete sentito or son pochi giorni annunziarsi in quest'Assemblea come la proposta

del senatore Di Calabiana riguardo l'offerta fatta in nome dell'Episcopato per sopperire alla somma di lire 900,000 circa da pagarsi in congrua o supplemento di congrua ai parroci di terraferma, tuttochè dotata da un sentimento di conciliazione, non si presentasse però in termini tali che si potesse accettare nè per se stessa ed isolata, nè come fondamento di nuove trattative colla Corte pontificia.

Voi avete eziandio sentito come l'onorevole senatore e generale Durando, il quale faceva quest'annunzio, soggiungesse che, adoperatosi per condurre la cosa onorevolmente ad un accordo, non tralasciasse di far prova presso di me onde indurmi a modificare l'offerta dell'Episcopato, ma che ogni tentativo da lui fatto andò fallito.

Siccome a me preme di far conoscere al Senato ed al paese il vero stato delle cose, così ho domandato la parola per illuminare il Senato ed il paese su questo fatto.

Io non parlerò, o signori, sul merito della proposta dell'Episcopato, ma prego il Senato mi conceda la facoltà di esporla siccome semplice fatto storico onde giudichi egli stesso nella sua saviezza se si richiedesse per parte della Santa Sede un definitivo concordato ad approvare l'indicata proposta, ovvero se la medesima presentasse soltanto la favorevole occasione di ripigliare le trattative colla Santa Sede; ed argomenti pure il Senato se dalla natura della medesima venisse menomata l'indipendenza dello Stato. E finalmente di qual natura fossero le *modificazioni* ai vescovi proposte dal generale Durando, e se potevano dai medesimi accettarsi.

Mi rincresce che l'onorevole ministro della guerra non sia presente.

CAVOUR, presidente del Consiglio. Domando la parola.

Prima di venire in Senato il generale Durando ci faceva sapere che affari urgentissimi lo ritenevano per alcuni minuti ancora al Ministero, ma che ci avrebbe immediatamente raggiunti. Noi abbiamo anche indugiato a venire nella speranza di poter giungere tutti insieme.

Se l'onorevole senatore volesse aspettare, abbiamo mandato nuovamente ad avvertirlo.

DI CALABIANA. Non ho difficoltà veruna di aspettare che sia giunto il signor ministro generale Durando.

PRESIDENTE. Rinunziando alla parola il senatore Di Calabiana sino a che sia giunto l'onorevole ministro della guerra, io prego il senatore Cataldi di voler prendere la parola.

Voci. Si sospenda.

PRESIDENTE. Essendosi chiesta la sospensione della seduta, io la sospendo.

(La seduta è sospesa. Dopo pochi minuti giunge il ministro della guerra, ed è ripresa.)

PRESIDENTE. Prego il senatore Di Calabiana di riprendere la parola.

DI CALABIANA. Senza ripetere, o signori, quello che ho testè esposto, io mi limito a dire che ho domandato la parola per un fatto personale, poichè essendo stato annunziato in quest'Assemblea che la proposta dell'Episcopato non poteva essere accettata nè per sè stessa ed isolata, nè come fondamento di nuove trattative colla Corte pontificia, e che l'onorevole senatore generale Durando si era adoperato per condurre ad un accordo queste trattative, e non aveva quindi tralasciato di far prova presso di me onde indurmi a modificare l'offerta che in nome dell'Episcopato aveva fatta, e che finalmente ogni tentativo andò fallito, io stimai dover mio esporre al Senato ed al paese il vero stato delle cose.

Io non parlerò adunque, o signori, sul merito della proposta dell'Episcopato, ma mi limiterò a considerarla come semplice fatto storico, lasciando all'assennatezza vostra il giudicarlo.

Nutro fiducia che l'esposizione di questi fatti in un coi suoi documenti non riuscirà sgradita alla lealtà dell'illustre generale senatore Durando, il quale saprà benevolmente compatire alla mia difficile posizione, come fu già indulgente nel riconoscere la rettitudine delle mie intenzioni.

Preoccupato, come io già altra volta diceva in questa Camera, l'Episcopato dal desiderio di far cessare l'agitazione del paese e tranquillare le coscienze (*Rumori nelle tribune*), a tal effetto dopo maturo esame dello stato delle cose, e dopo concerti presi, iniziava il progetto di una proposta da farsi al Governo, e ne affidava il mandato all'arcivescovo di Ciampi, al vescovo di Mondovì, ed a chi ha l'onore di parlarvi onde la rassegnassero al Governo del re.

Questa rispettosa proposta veniva concepita nei termini seguenti:

« I vescovi degli Stati Sardi devoti alla Maestà del Re e ossequiosi al suo Governo, ma nell'istesso tempo e per affetto e per debito sacro indeclinabilmente legati alle prescrizioni inviolabili della Chiesa, presentano in loro cuore, non senza grave angoscia le funestissime conseguenze che trarrebbe seco la legge sulla soppressione di comunità religiose e di stabilimenti ecclesiastici, qualora dai poteri dello Stato venisse adottata e sancita.

« Desiderosi perciò di allontanare da questa nazione eminentemente cattolica il temuto infortunio, e di tutelare coi principii di giustizia i diritti della Chiesa, consigli quali sono delle attuali difficili contingenze finanziarie dello Stato, e rammentando come la Chiesa medesima nelle pubbliche calamità sia venuta sempre in sollievo dello Stato, per organo dei sottoscritti vengono a rassegnare all'augusto loro sovrano Vittorio Emanuele II ed al suo Governo la seguente profferta:

« Siccome il fine precipuo della progettata legge, secondo le espressioni letterali del ministro di finanze nella sua relazione, quello sarebbe di trovar modo di sopperire alle lire 928,412 30, destinate a fornire di congrue i parroci di terraferma, così i vescovi sottoscritti debitamente incaricati dichiarano che, ove quella legge venga perentoriamente ritirata, l'Episcopato acconsente che detta somma sia imposta e ripartita su tutto l'asse ecclesiastico di terraferma, e si rende sin d'ora garante dell'autorizzazione della Santa Sede, purchè dal Governo siano accettate le condizioni seguenti:

« 1° Che la prestazione di cui si tratta, la quale comincierebbe a decorrere dal primo luglio 1855, sia riguardata come una misura provvisoria sino al definitivo concerto colla Santa Sede;

« 2° Che il riparto della suddetta prestazione si faccia dall'autorità ecclesiastica su tutto l'asse della Chiesa in quel modo che sarà dalla medesima Santa Sede designato (*Rumori dalle tribune*);

« 3° Che il regio apostolico Economato concorra a formare la predetta somma con quei mezzi di cui potrà disporre, e principalmente colle rendite dei benefici vacanti.

« L'Episcopato crede con ciò di offrire al Re un pegno non dubbio dell'illimitata sua devozione, e di prestare alla patria un sincero atto del suo inalterabile attaccamento; e confida che una simile proposta abbia a preparare fra la Chiesa e lo Stato quella concordia per cui si felicitano i popoli e crescono unicamente, e si rafforzano i regni. »

Dato a Torino addì 24 aprile 1855.

(Seguono le firme)

Intorno alle condizioni, o signori, di questa proposta, i vescovi incaricati, onde agevolare la sua accettazione, diedero a chi di ragione le seguenti verbali spiegazioni:

In quanto alla prima condizione, essere stati obbligati di limitare la loro profferta al secondo semestre dell'anno corrente 1855, perchè sarebbe stato loro impossibile l'esaurire i necessari incombenzi prima del mese di luglio prossimo, e quindi non potevano assolutamente assumere sopra di loro una tale responsabilità. Speravano perciò che il Governo avrebbe nei debiti modi provveduto, anche con un prestito da imporsi sui beni dell'Economato, ovvero sullo stesso asse ecclesiastico, offrendosi i vescovi pronti ad acconsentire che se ne facesse poi il rimborso colla soprattassa che ci sarebbe stata determinata.

In quanto alla seconda condizione, cioè sul modo che doveva essere designato dalla Santa Sede per imporsi e ripartirsi sull'asse ecclesiastico la somma di lire 900,000 circa, i vescovi impegnavano la loro parola di implorare dalla Santa Sede a che si annuise, come era già stato nelle precedenti trattative tra il Governo e la Santa Sede inteso a che si annuise, dico, alla creazione di una Commissione mista a cui si poteva commettere innanzi tutto il districto di tale importante affare, e poi, ove così fosse piaciuto al Governo ed alla Santa Sede, si potesse anche alla medesima Commissione conferire l'esame delle cose ecclesiastiche dello Stato.

E già in questo senso si era dai vescovi incaricati scritto alla Santa Sede, non tacendole la necessità di fare qualche riduzione di comunità religiose e quelle altre modificazioni e riforme che si sarebbero ravvisate opportune onde poter sopperire senza soverchio aggravio alla proposta prestazione.

Riguardo alla terza condizione, che è quella del concorso

dell'Economato, non mai cadde in pensiero dei vescovi di volerne viziare o variare la sua istituzione e le norme dalle quali era regolato, ma nel dimandare il suo concorso essi dichiararono apertamente che bramavano potesse il Governo del re non solo esonerarsi delle lire 900,000 circa, ma forse, se non immediatamente, almeno col tempo, anche migliorare la condizione dei parroci.

Altronde, siccome l'amministrazione delle mense vescovili, abbazie, ed altri benefici in tempo della loro vacanza passa a mani dell'Economato, così non potevano a meno i vescovi di dimandare il concorso dell'Economato medesimo per questa parte, poichè senza di ciò, in caso di molte vacanze, la tassa si sarebbe tutta riversata sul restante asse ecclesiastico con un aumento da non potersi sostenere.

Con queste spiegazioni i vescovi si lusingavano di aver superato tutte le difficoltà che si sarebbero potute presentare all'accettazione della loro profferta.

In seguito, o signori, a questa proposta, voi lo sapete, e mi duole il dirlo, essere seguita la crisi ministeriale, ed essere stato il generale senatore Durando incaricato della formazione di un nuovo Ministero. Trascorsero quattro giorni senza che i vescovi incaricati fossero esplorati sul merito della proposta, senza che venissero iniziate delle trattative, quando il distinto generale nella sera del primo maggio ebbe la bontà di onorare di una sua visita uno dei miei colleghi nella propria abitazione, dove pochi momenti prima io era stato invitato di recarmi; e dopo avermi il prefato onorevole generale annunziato che gli riusciva impossibile il formare un Ministero che volesse assumere la responsabilità di accettare la proposta dell'Episcopato, tuttochè modificata dalle verbali nostre spiegazioni, ci proponeva in quella vece un suo progetto con invito di esaminarlo, e di dargli quindi all'indomani un definitivo riscontro.

Ecco il tenore di questo progetto di cui ebbe egli la compiacenza di rimettere a nostre mani un promemoria :

« Torino, il 1° maggio 1855.

« Monsignor Di Calabiana, vescovo di Casale e senatore del regno, dichiarerebbe al Senato, in nome anche dei vescovi, dai quali ebbe l'incarico di far la dichiarazione letta nella seduta del giovedì 26 p. p. :

« 1° Ritirare e considerare come non avvenuta la suddetta dichiarazione ;

« 2° Accettare e votare l'emendamento del senatore Colla, come venne da lui formulato nella sua relazione.

« Per sua parte il nuovo Ministero dichiarerebbe di accettare l'emendamento Colla in quanto concerne la sovratassa da imporsi sui beni ecclesiastici, accennati nel medesimo, e rimanderebbe la soluzione delle altre questioni contepate nel progetto di legge sino a nuovo esperimento di trattative colla Corte di Roma. »

A questo progetto, o signori, dopo concerti presi con monsignor arcivescovo di Ciampieri e col vescovo di Mondovì, io ho dovuto rispondere con altro promemoria del tenore seguente :

« Monsignor Di Calabiana, vescovo di Casale, senatore del regno, colla sua dichiarazione fatta in Senato nella seduta del 26 p. p., avendo adempiuto ad un mandato ricevuto dai vescovi dello Stato intorno il preventivo avviso della profferta delle lire 900 e più mila tra loro medesimi, di consenso della Santa Sede, concertata, non potrebbe

rivocare la predetta dichiarazione senza fallire all'incarico affidatogli da' suoi colleghi.

« Si osserva parimenti che non si può accettare nè votare l'emendamento Colla, il quale è viziato del medesimo principio della legge, poichè se non si può senza violazione della giustizia togliere la proprietà dei beni alle corporazioni religiose e stabilimenti ecclesiastici, nemmeno si possono spogliare i predetti corpi morali d'una porzione delle loro rendite. »

Mentre, o signori, nel giorno 2 maggio alle ore 3 1/2 pom. io aveva l'onore di rassegnare personalmente questo ufficio al prefato signor generale, non gli dissimulava il mio vivissimo rincrescimento che non fosse accettata la profferta dell'Episcopato, ispirata unicamente dal desiderio di conciliazione e da quello di far cessare le inquietudini del paese (*Rumori dalle tribune*), e come fossimo dolenti che il progetto da lui presentato, siccome quello che annullava onninamente l'indicata nostra profferta, non potesse essere da noi accettato.

E qui finirono, o signori, le trattative nostre appena incominciate; e qui terminava la mia missione. A voi, o signori, del mio operato il giudizio; a me il testimonio della propria coscienza.

Alcune voci. Bravo! Bene!

DURANDO, ministro della guerra. Dirò pochissime parole su questo argomento, giacchè debbo confessare che l'onorevole senatore Di Calabiana ha raccontato i fatti veramente come si sono passati, ed io non avrei nulla che aggiungervi.

Importa però che io dica alcune parole intorno al modo con cui io ho dovuto esaminare la prima proposta dell'onorevole senatore Di Calabiana, poichè era appunto da questa che io dovevo prendere le mosse per compiere il mandato di cui S. M. mi aveva onorato, affidandomi l'incarico di comporre il Gabinetto. Sarò brevissimo, poichè non è nella mia competenza di entrare a discuterne di proposito, e d'altronde debbo dichiarare francamente al Senato che le occupazioni onde sono avvolto in questo mese mi hanno distolto dall'approfondirmi in questo oggetto.

Esaminando la proposta del signor senatore Di Calabiana ho dovuto subito accorgermi che essa poteva considerarsi da differenti aspetti, cioè dall'aspetto finanziario, politico, religioso e costituzionale, come pure dall'aspetto di competenza, vale a dire, dei rispettivi diritti tra la Chiesa e lo Stato.

In quanto all'aspetto finanziario, io non posso a meno di dichiarare che quella proposta aveva qualche cosa di attraente.

Difatti, o signori, il Governo in quale posizione si trova in ordine a questo progetto di legge? Sono trascorsi tre mesi dell'anno, ed esso si trova dirimpetto ai parroci con una lacuna notevole che gli toglie la facoltà di far fronte ad una parte dei bisogni del clero.

Se il progetto non avesse assunto il carattere di legge, per qualunque siasi motivo, o perchè fosse respinto in questo recinto, o solamente modificato o respinto nell'altro, egli è ben chiaro che il Governo per tutto quest'anno non avrebbe potuto trovar modo di sopperire ai bisogni dei parroci. Ecco adunque che per questo aspetto, non vi ha dubbio, la proposta dell'onorevole senatore Di Calabiana offrendo il mezzo di colmare quella lacuna, aveva, come dissi, alcun che di attraente.

Ma quando si venne poi ad esaminare la proposta dal

lato politico religioso, dal lato costituzionale e particolarmente dal lato della competenza dei diritti rispettivi tra la Chiesa e lo Stato, allora per verità la cosa non parve più tale.

Quando io ebbi l'incarico di formare il Gabinetto, mi diressi a quei circoli di persone che io credeva possibili, avuto riguardo sia alle condizioni nostre interne, sia pure alle condizioni esterne.

Io ho dovuto consultarle sopra sì fatta materia, prima perchè, come è ben naturale, non potevo entrare a far parte del Ministero senza conoscerne il terreno; in secondo luogo, perchè queste erano materie a cui io era quasi estraneo, e quindi per doppia ragione aveva bisogno dei lumi di quelle persone.

Ora è un fatto, o signori, che niuna di tali persone da me chiamate, sia che appartenga a questo, sia che appartenga all'altro recinto del Parlamento (persone autorevoli e per dottrina e per carattere, e per antecedenti politici), niuna ha creduto accettabile questa proposta, e, lo dirò francamente, ognuno, quando giungeva segnatamente a quella parte di essa dove stanno quelle parole che *la legge venga perentoriamente ritirata*, ognuno mi lasciava ricadere la carta in mano e mi abbandonava. (*Applausi vivi e prolungati.*)

Non parlo poi delle altre quattro condizioni sulle quali è verissimo che il senatore Di Calabiana intendeva apportare alcune modificazioni (quantunque io non ne sapessi nulla): vero è che sull'articolo 2° il quale riguarda il rapporto di queste prestazioni poteva benissimo ammettersi il principio di una Commissione mista, la quale avrebbe salvati i diritti dello Stato e della Chiesa: questo poteva concedersi; ma, ripeto, tanto su questo, come sul 3° articolo il quale intaccava l'apostolico Economato, nè quelle persone, nè io medesimo primo di tutti potevamo accettarne le trattative.

Insomma, o signori, in un paese ricco d'uomini che hanno tanto coraggio civile e ne hanno dato prova, io in tanta crisi mi sono trovato perfettamente isolato. (*Sensazione*)

Allora ho dovuto cercar modo di fare ancora un nuovo tentativo per compiere il mandato che mi si era affidato.

Vedendo che su questo terreno io non trovava colleghi, e che nè io stesso potevo mantenermi, ho cercato di spostare la questione, vale a dire ho cercato di portare quelle modificazioni le quali fossero accettabili a quelle persone che io nella mia posizione dovevo consultare.

Egli è allora che io entrai in trattative cogli illustri vescovi di Mondovì e di Casale; egli è allora che comunicai loro appunto quella proposta che lesse testè l'onorevole senatore Di Calabiana.

Ho dovuto necessariamente lasciare poco tempo agli onorevoli monsignori di esaminarla; giacchè sa bene il Senato che in momenti di crisi il tempo è prezioso assai.

Del resto gli onorevoli monsignori già fin dal punto che presero cognizione di questa proposta non mi dissimularono che essi probabilmente non l'avrebbero potuto accettare: si riservarono però di consultare uno dei loro colleghi, anzi, credo, il loro capo, il quale non si trovava presente alle nostre conferenze.

L'indomani però il signor senatore Di Calabiana venne a riferirmi verbalmente e per iscritto che i vescovi non potevano con loro dispiacere accettare questa mia proposta. In seguito del qual rifiuto io non trovai più altro scampo che quello di rinunziare affatto al mio mandato.

Quello che è succeduto dappoi, il Senato lo sa. Io non credo di aver altro da aggiungere.

DI CALABIANA. Da quanto ha detto l'onorevole senatore Durando si evince che la difficoltà era quella del ritiro della legge. Ma, signori, se l'Episcopato si era proposto di calmare le agitazioni del paese, di prestare un servizio al re ed alla patria, di allontanare quelle funeste conseguenze che egli teme sieno per provenire da questa legge, egli è certo che non poteva a meno di domandare che il Governo in qualche modo ritirasse la proposta legge e si avviasse ad una via di conciliazione.

Quanto alle condizioni che furono respinte, io mi limito ad osservare che sulla prima non si sono mosse delle difficoltà; perchè era bensì una misura provvisoria il pagamento delle note lire 900,000, ma da durare sino a definitivo concerto colla Santa Sede. Quindi non implicava le altre questioni che sono ora vertenti; ma apriva piuttosto la favorevole occasione di dare sesto a tutte le cose ecclesiastiche del paese.

Quanto alla seconda, dietro le verbali spiegazioni, io portava ferma fiducia che si sarebbe divenuto alla creazione di una Commissione mista, la qual cosa era già stata un tempo dal Governo stesso assentita.

Finalmente, quanto al regio apostolico Economato, ripeto che non s'intendeva per nulla di variarne l'amministrazione come che l'Economato apostolico avendo già per oggetto particolare il sussidiare i poveri parroci ed i poveri preti, credo che adempiva di certo un suo essenzialissimo mandato col concorrere con quei mezzi che si sarebbero col Governo intesi ad alleviare la condizione dei poveri parroci.

Io mi limito a queste osservazioni.

PRESIDENTE. Secondo l'ordine d'iscrizione, la parola appartenerebbe al senatore Cataldi: siccome però il senatore Vesme fece conoscere che aveva a fare non so se una proposizione, ovvero qualche osservazione che aveva la natura di preliminare, io gli accordo la parola, riservandomi di giudicare della natura di questa sua proposta.

DI VESME. Io aveva da prima chiesto la parola appunto per fare istanza affinché prima che si proseguisse la discussione della legge venissero date le spiegazioni che ora abbiamo inteso.

Io le chiedeva nell'interesse della discussione, per la quale, come ognuno vede, esse sono di somma importanza: le chiedeva nell'interesse del paese, perchè conosca il modo nel quale una questione di tanta importanza è stata trattata: dirò anzi che le chiedeva nell'interesse stesso del Ministero, o per meglio dire del ministro che era incaricato della formazione del Gabinetto, ed altresì del Ministero che succedette, affinché si conosca quali furono i motivi della sua condotta, potendo il giudizio intorno a questa essere di grave importanza, se non forse per la discussione della legge, per la valutazione almeno della proposta fatta dall'Episcopato.

L'esposizione fattaci dal senatore Di Calabiana e le risposte date dal ministro senatore Durando sciolsero una parte della questione; resta ancora un punto, intorno al quale pregherei il senatore Durando di dare alcune spiegazioni.

Riferiva il senatore Di Calabiana, e confermava anche il ministro senatore Durando, che nei primi giorni non si era fatta all'Episcopato nessuna difficoltà, nessuna opposizione in merito alla sua proposta: che queste non si fecero che alcuni giorni dopo.

In quell'intervallo il senatore Durando attivamente si occupò, com'egli confessa, della formazione del Gabinetto, e non essendovi riuscito, in allora soltanto propose le modificazioni delle quali ci fu data lettura.

Da questo si evincerebbe che dapprima il senatore Durando riconosceva la proposta fatta dall'Episcopato come accettabile: che dessa non gli parve più accettabile allora soltanto che vide che sotto lui un Gabinetto non poteva formarsi.

Così essendo la questione, si rimpicciolirebbe d'assai, poichè da questione di principii si verrebbe a farne una semplice questione di portafogli.

Desidererei adunque alcune spiegazioni su questo punto per rimettere la questione nel suo vero stato, ed affinché il Senato, in un argomento nel quale egli deve tenere le parti di giudice, non si faccia, anche non volendolo, soltanto cooperatore.

DURANDO, ministro della guerra. Se il Senato ha posto mente alle prime mie parole, non gli sarà sfuggito che io ho fatto la narrativa esatta delle due fasi della crisi ministeriale.

Nella prima io aveva ricevuto il mandato di esaminare la proposta dell'onorevole senatore Di Calabiana. L'ho esaminata e l'ho fatta esaminare da quelle persone che potevano far parte del Gabinetto.

Egli è ben chiaro ed evidente che io era un mandatario: era ministro della guerra, incaricato di formare un Gabinetto, ma non costituiva un Gabinetto, nè quasi, anzi, un principio di Gabinetto; epperò la mia missione finiva appunto quando, consultati i miei amici politici, quelle persone che ho creduto più adatte alla situazione, essi non accettarono la proposta.

Si fu allora che passai alla seconda fase della crisi, cioè cercai di modificare questa proposta medesima, e se i signori vescovi ne avessero accettato la modificazione, io credo che avrei potuto ricostituire un Gabinetto, ed in tal caso coi miei colleghi avrei preso a disamina le più minute particolarità per vedere fin dove si sarebbe potuto andare con questa proposta.

Con ciò credo di aver risposto con soddisfazione all'onorevole senatore Di Vesme, nè aver altro ad aggiungere, parendomi di aver bastantemente chiarito tutta l'andatura di questo affare.

DI CALABIANA. Io mi farò solamente ad aggiungere che i vescovi credettero riescire loro impossibile di accettare la proposta dell'onorevole generale Durando, siccome quella, come io diceva, che annullava perfettamente l'offerta già da essi precedentemente fatta e riconosciuta come fatto compiuto ed accolta in quest'Assemblea con gioia universale.

Alcune voci. No! no!

(Rumori prolungati e segni di disapprovazione generale dalle tribune.)

PRESIDENTE. *(Con forza)* La deferenza che si è usata altre volte dalle tribune alla mia voce m'aveva ispirata la confidenza che anche quest'oggi uguale dignitoso contegno sarebbe usato nella pubblica galleria. Io ho troppo buona idea dei cittadini liberi che assistono alle nostre adunanze per dubitare che la mia voce non sia di nuovo ascoltata con uguale riguardo. E parlo di *cittadini liberi* perchè penso non sia da alcuno per contendersi che non può esservi libertà politica dove la voce degli oratori politici non è libera e franca. *(Applausi rumorosi)*

La parola è al senatore Cataldi.

CATALDI. Signori, lo scopo della presente legge, quello essendo precipuamente di ricavare dai beni del clero regolare convertiti in rendita con che supplire ai bisogni del clero secolare, pareva che la generosa offerta dell'Episcopato di supplir esso a tali bisogni dovesse rendere inutile la legge stessa, perchè fra l'ottenere ed il prendere non è dubbiosa la scelta. Ma la dimissione del Gabinetto, la inutilmente tentata composizione d'un nuovo ed il ritorno dei ministri dimissionari rimettendo le cose allo stato di prima, è necessità rivenire alla dolorosa discussione, e mi credo quindi in dovere di motivare il mio voto in una questione gravissima per sè e per le sue conseguenze.

L'ufficio centrale essendo unanime nel ricusare la legge come fu proposta, e le dotte e ponderate ragioni che si allegarono essendo evidentissime, sarebbe opera perduta il ridir cose che già si bene furono svolte, o cercar di aggiungere argomenti a quelli così lucidamente esposti dalla relazione e dagli onorevoli senatori che già presero la parola per oppugnare l'attuale progetto di legge.

Sarà più utile l'esaminare le proposizioni di quelli dei nostri onorevoli commissari che o vorrebbero il progetto modificato, o lo riterrebbero solamente nella parte che per mezzo di un contributo obbligatorio tenderebbe ad ottenere dal clero più ricco ciò che manca al clero più bisognoso, ed a riempire in tal modo quel vuoto cui prima suppliva lo Stato.

La modificazione del progetto per altro, a chi ben addentro la consideri, non rifiuta le basi della legge proposta, ma si limiterebbe a renderne meno evidente e meno sensibile la ingiustizia nella sua immediata applicazione.

Tutte le istituzioni ecclesiastiche, si dice, hanno per scopo di promuovere la religione; quindi l'eccesso di ciò che è necessario per le une può essere accordato ad altre, e se tutte hanno la civile esistenza dallo Stato, esso può toglierla a talune pel fine lodevole di provvedere ai bisogni del culto.

Questo principio, abbenchè presentato sotto un aspetto diverso, è pur sempre il combattuto diritto di sciogliere una società già ammessa nello Stato, senza una limitazione qualunque di togliere a questa personalità i civili diritti, e di toglierli al solo scopo di prenderne i beni e destinarli ad altre persone.

Se la società, se l'ente morale era proprietario, e se la proprietà è dallo Statuto dichiarata inviolabile, non è permesso di sciogliere questa corporazione per averne i beni, perchè sempre si risponderebbe da chi combatte un tale principio che per avere i beni di un individuo sarebbe lecito di ucciderlo da chi ne fosse l'erede.

Il Governo non crederebbe lecito di sciogliere una società di commercio e d'impossessarsi dei capitali; non crederebbe equo, dopo aver concesso a vari membri di un culto semplicemente tollerato, dopo aver loro concesso di comprare un fondo e di erigervi un tempio, di togliere a questa associazione i diritti a lei accordati e di alienarne i beni; non può in egual modo voler sciogliere una società di persone che si erano stabilite nello Stato sotto l'egida di leggi che la tutelavano per averne i beni in eredità, e destinarli in altri usi contro la volontà del corpo che li possedeva.

Altra cosa è ereditare da un individuo come da un corpo che si estingue naturalmente, e che non ha eredi legittimi tranne lo Stato, altra cosa è uccidere l'individuo stesso od il corpo ed averne con la immatura e violenta morte la eredità.

Se il principio non è giusto, è inutile la distinzione tra

il corpo operoso ed il corpo soltanto contemplativo, perchè simile distinzione è arbitraria, ed è esclusa dallo Statuto che all'articolo 29 dichiara inviolabili tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, e che dichiara uguali tutti i regnicoli dinanzi alla legge all'articolo 24.

Se i corpi o gl'individui che non operano materialmente nella società si potessero sciogliere, si potessero destinare i beni loro a persone reputate più meritevoli, il principio una volta proclamato per legge potrebbe dar luogo a conseguenze funeste e terribili.

La Francia ha dato un tristo esempio e di simili principii adottati e delle conseguenze di spogliazione e di sangue che ne derivarono.

Fu proposto, è vero, di sciogliere le corporazioni credute meno utili, di avocare allo Stato le loro rendite, ma di permettere agl'individui delle sciolte corporazioni di vivere nei chiostrii secondo le regole loro, e di mantenerveli con annue pensioni all'esistenza loro sufficienti. La corporazione in tal modo sarebbe sciolta legalmente, i beni sarebbero tolti e gl'individui, a poco a poco spegnendosi, libererebbero lo Stato dall'aggravio di mantenerli; ma sarebbe in essi rispettata la libera scelta dello stato.

Il progetto, esaminato legalmente e moralmente, avrebbe egli un'equità qualunque, avrebbe egli quella dignità con cui in un paese cattolico si devono regolare i destini degli stabilimenti ecclesiastici?

La proprietà sarebbe in egual modo violata, perchè il Governo la toglierebbe ai legittimi possessori, e la toglierebbe violando le forme che ha sempre egli stesso praticate, e che sono la conseguenza dell'articolo 436 del Codice nostro, che vieta alienarsi i beni della Chiesa se non « nelle forme e colle regole che loro sono proprie. »

Noi abbiamo presenti giureconsulti rispettabili che presso le alte Corti del regno occupano l'ufficio del Pubblico Ministero e che presiedono alle Corti stesse, e noi in grazia chiediam loro se quando si alienano beni di corporazioni o di stabilimenti ecclesiastici non si procurino le parti interessate da Roma i relativi Brevi, e se questi non abbiano nello Stato il regio *exequatur*.

Se questo è il nostro diritto pubblico ecclesiastico, se questo modo di alienare è nelle nostre relazioni con la Chiesa un diritto stabilito e riconosciuto, se i magistrati supremi hanno l'obbligo dall'articolo 2° del Codice di osservare le leggi della Chiesa, nelle materie che alla sua podestà appartengono, di vegliare che si mantenga il migliore accordo fra la Chiesa e lo Stato, non è possibile che il Senato del regno possa violare il nostro civile diritto violando in parte così vitale le leggi della Chiesa con disporre dei beni suoi non avendone l'assenso.

Non dissimulo che molti giuristi ci oppongono che alle massime stabilite nel Codice civile le Camere legislative possono derogare con altre leggi; ma questo obbietto svanisce, a parer mio, con la seguente distinzione: o le leggi che si vogliono variare appartengono al mero diritto civile, e non si contesta il diritto di potere con nuove leggi o abrogare le precedenti, o derogare o surrogare alle stesse.

Ma se queste leggi appartengono al diritto pubblico ecclesiastico, se sono collegate colle leggi della religione dello Stato, se questa religione è proclamata nello Statuto della monarchia la sola religione dello Stato, se non è possibile alienare le proprietà che alla Chiesa appartengono senza flagrante violazione delle leggi a lei proprie, allora il potere legislativo trova un ostacolo insuperabile nel va-

riare queste leggi civili, perchè sono inseparabili dalle relazioni dello Stato colla Chiesa, e perchè mutandole arbitrariamente si violerebbe il primo articolo dello Statuto.

Si potrebbero trovare esempi di queste violazioni in tempi di rivoluzione, si potrebbero trovare esempi di simili atti nelle pagine della storia di qualche principe dispotico, ma non se ne possono trovare nei tempi normali e presso nazioni ove le leggi fondamentali dello Stato fossero rispettate ed osservate.

Guardate alla vicina Francia: l'ottantanove fa man bassa sui beni del clero e si assume di farne uno stipendiato della nazione. Il novantatré confisca i beni dei presbiterii, delle fabbricerie e degli spedali; ma il pentimento non tarda a farsi strada, e le leggi del 28 germinale anno iv e 26 fruttidoro anno v ordinano la sospensione di queste leggi di spoglio. Poscia il primo console ed il Sommo Pontefice il 23 fruttidoro anno ix pongono a disposizione dell'Episcopato le chiese non alienate, ed il concordato permette ai cittadini di creare nuove fondazioni a pro delle chiese. Nel 7 termidoro dell'anno xi si rendono i beni alle fabbricerie, nel 1806 si uniscono ad esse le chiese ed i presbiterii aboliti, e nel 1809 l'impero si occupa di dar norme e mezzi di sussistenza a queste corporazioni. Nel 1817 si permette di nuovo alla Chiesa di acquistare immobili nello Stato, nel 1825 si consente lo stabilimento di ordini religiosi, finalmente un decreto del gennaio 1831 regola la esecuzione delle leggi del 1817 e del 1825.

Possibile che mentre gli statisti di un paese che dà le norme all'Europa della civiltà conobbero la necessità di abbandonare i principii della legge anarchica dell'ottantanove, e la convenienza di riconoscere la Chiesa come proprietaria nello Stato e di accogliere diversi Ordini religiosi, si voglia da noi distruggere ciò che la sapienza dei nostri vicini ha dopo la distruzione edificato?

La proposta modificazione del progetto è quindi contraria quanto la proposta ministeriale alla lettera ed allo spirito dello Statuto.

Non sarebbe poi conveniente prendere i beni degli stabilimenti ecclesiastici, e, rispettandone apparentemente i membri, lasciar che a poco a poco si estinguessero come persone condannate di morte non immediata, ma lenta. Quale rispetto potrebbero più avere presso le popolazioni, quale utile influenza potrebbero più esercitare presso le stesse i religiosi che gli Ordini legislativi dello Stato avessero proclamato inutili, e come tali destinati a perire? Quale vita sarebbe quella di religiosi e di monache che a poco a poco si estinguessero e che nei bisogni della vecchiaia e delle malattie non trovassero i conforti e le cure di nuovi fratelli e di nuovi compagni nella società in cui erano entrati credendola, anzi sapendola non peritura?

Così adoperando, gli Ordini religiosi, destinati più o meno tutti in aiuto ai parroci per la predicazione, per l'istruzione morale e religiosa del popolo e per gli altri uffizi che formano la santa missione del clero, sarebbero segnati al disprezzo delle moltitudini, che, confondendo bene spesso le persone e le cose, perderebbe la dovuta reverenza al pubblico culto quando vedesse per tal modo oppressi ed avviliti i membri degli Ordini che la stessa religione onora e protegge.

Il progetto modificato, che apparentemente rispetterebbe, ma in parte soltanto, dei diritti quesiti, e che permetterebbe ai religiosi di terminare nei chiostrii, ove meglio al Governo piacesse, la propria esistenza, è quindi, a mio parere, del pari ingiusto che l'altro, e trarrebbe con sé

conseguenze fatali alla religione dello Stato ed alla pubblica moralità.

Chi vuole rispettare l'articolo 1° dello Statuto deve accettare le conseguenze che ne derivano, non deve violare i principii su cui posa la sola religione dello Stato.

Ammettono gli onorevoli commissari, fautori degli emendamenti proposti, che — il riparto attuale del contributo dovrebbe considerarsi come essenzialmente provvisorio, poichè dovrebbe essere modificato e migliorato allorchè, di concerto colla Santa Sede, venisse ridotto il numero dei vescovati e dato un migliore assestamento al complesso delle cose ecclesiastiche — ma se ammettessi da questi rispettabili membri del nostro ufficio l'idea di migliorare e di modificare con un concerto colla Santa Sede, io raccolgo come provvidenziale questa spontanea e schietta dichiarazione, e domando perchè si debba intanto guastare e distruggere per poi migliorare e modificare, e perchè il concerto colla Santa Sede non possa prima ottenersi, ed, ottenendosi, non si possa di buon accordo con lei andare incontro ai bisogni di una parte del clero e supplire alle lire 900,000 circa che ci mancano per sussidiare il clero secolare! Domando come non si possa accettare l'offerta dell'Episcopato e togliere qualunque seme di attuali e di future discordie fra lo Stato e la Chiesa!

E qui sottentra naturalmente l'idea del quinto membro della Commissione, che crederrebbe necessario d'imporre un onere straordinario sui beni del clero affinchè egli stesso provvedesse ai bisogni di parte de' suoi membri medesimi.

Questa idea, che non potrebbe attivarsi se non dopo rigettata la legge nella parte abolitiva, non potrebbe di slancio essere ammessa, ma bisognerebbe con pacatezza maturarla e porla d'accordo con le leggi del regno. Se i cittadini sono tutti uguali rimpetto alla legge, se le proprietà d'ogni natura sono inviolabili, se tutti devono contribuire, ma nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato, se i beni della Chiesa, e perciò de' suoi stabilimenti, sono retti da forme e regole proprie, non sarebbe possibile, senza procedere con queste regole, con queste forme, d'imporre una tassa straordinaria, e forse progressiva, sugli averi del clero, e di prendere una parte della proprietà loro senza un accordo colla Santa Sede.

Se questo accordo è creduto necessario per migliorare e definitivamente stabilire gli oneri che si vogliono prendere dai corpi ecclesiastici, perchè non sarà chiesto onde regolare fin d'ora ciò che manca ai bisogni di molte parrocchie? Perchè non sarà chiesto? Dirò meglio, perchè non viene accettato ora che abbiamo udito la leale profferta?

Si dirà che l'urgenza è palese, che le dilazioni non sono possibili. Ma il Senato del regno non deve dissimulare a sè stesso che il maggior numero degli stessi parroci da sussidiarsi rifiuterebbe il proposto sussidio quando dovesse percepirsi sovra altri beni ecclesiastici, e non nelle forme e colle norme che sono dalla Chiesa indicate. Quindi se ciò che molti chiamano urgenza, anzi necessità, è escluso dallo stato delle cose; se i poveri parroci a cui vuolsi provvedere ricuserebbero ad ogni modo un soccorso che a loro parrebbe illegale; se antepongono tollerare il bisogno e le strettezze della vita anzi che non udire le voci della loro coscienza e del loro dovere, e perchè ci occuperemo d'una legge provvisoria e meno legale di cui tornerebbe inutile la promulgazione e la esecuzione?

Poniamo tutti buona volontà e buona fede in una discussione nella quale vengono in campo le cose più care che si abbia l'uomo, la sua religione e la proprietà, e se possiamo

aver mezzo di tutto salvare, di tutto rispettare e di tutto ottenere senza porre dissidi e turbazioni nell'ordine sociale, sia questo mezzo accolto con tutto il favore.

La Santa Sede fu più volte favorevole ai Reali di Savoia de' suoi rescritti nei bisogni delle finanze dello Stato, non lo sarà ora nei bisogni del clero? Non lo sarà quando abbiamo la spontanea offerta dei vescovi del regno?

I venerandi prelati che siedono nel Senato dichiararono per mezzo di altro di loro che la Santa Sede non nega in genere il suo consenso ad una rendita da prendersi sui beni ecclesiastici, concertando le dovute misure coll'Episcopato, ed allora non dovrebbe esservi difficoltà di accogliere l'idea di un sussidio da prendersi su tali beni, con che una Commissione nominata dal Senato del regno avvisasse ai modi di conciliare tale imposta colle leggi fondamentali della monarchia, e con le relazioni di lei con la Chiesa mantenute inconcuse dal nostro Statuto.

In questo senso accetterò quindi le proposte che verranno fatte, respingendo nel resto l'attuale progetto di legge.

Signori, non si facciano questioni di principii senza necessità; sieno pur salvi tutti i diritti dello Stato, ma si proceda con tutti i dovuti riguardi verso la Chiesa ed il suo Capo, il quale aderirà, io non ne dubito, a tutte quelle giuste e convenienti riforme che il Governo sarà per chiedere. Si accolgano le istanze di un grandissimo numero di nostri concittadini, i quali chiedono al Senato la conservazione degli Ordini religiosi, di tanti luoghi pii destinati alla pietà, alla preghiera ed alla pratica di tutte le più sublimi virtù evangeliche, l'esercizio delle quali è non solo utile a chi le pratica, ma bensì all'intera società.

Ecco, onorevoli signori senatori, quanto, postomi a considerare con riposato animo il grave subbietto che ora qui ci ha ridotti e stretti a deliberare, quanto, dissi, mi ha dettato la mente ed il cuore di cittadino che bacia riverentemente la mano di colui che ci governa, da cittadino a cui sta a cuore, quanto ad altri, l'integrità dello Statuto che tutti abbiamo giurato, da figliuolo che ama la dolce e gloriosa patria, che ne riverisce i magistrati ed onora la santità della materna religione co'servi e ministri suoi.

I quali modi di essere, attentamente considerati, sento che non si possono dividere tra loro nella mente e nel cuore di cittadino cattolico.

DE FORNARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Le accorderò la parola, ma non è iscritto per parlare; gliela accorderò poi al suo turno.

DE FORNARI. Io aveva domandato l'iniziativa della parola per proporre la divisione della legge in due parti. L'onorevole signor presidente mi rispose che non si poteva domandarne la divisione se non dopo esaurita la discussione generale, solo cioè allorquando il Senato sarebbe passato alla discussione degli articoli.

Egli è vero che ordinariamente la divisione si domanda allorchè si giunge alla discussione degli articoli, ma io ho creduto di domandare la parola sul principio della discussione generale per proporre la divisione sul riflesso che se la discussione si fosse continuata per molti giorni, e che poi si fosse accolta la mia proposta, tutto quello che si sarebbe detto prima tornava inutile.

Comunque, mi si disse di aspettare a parlare al mio turno, ed io cedei. Il signor presidente mi fece osservare che io era iscritto dopo il numero 10.....

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Ora, siccome non è terminata la serie degli oratori.....

DE FORNARI. Ma avendo sentito...

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Questo numero non essendo ancora esaurito, non posso concedergli la parola.

DE FORNARI. Avendo sentito a dire una cosa a cui aveva pronta la risposta, chiesi se era lecito di parlare. Ora però aspetterò il mio turno: solo osserverò che sono l'11° iscritto.

PRESIDENTE. Secondo l'ordine dell'iscrizione, la parola spetterebbe al signor maresciallo Della Torre; ma siccome, giusta quanto si è sinora praticato, di alternare cioè gli oratori che parlano pro e contro della legge, al momento sono molti gli oratori iscritti contro, io debbo così accordare la parola al signor senatore Persoglio.

PERSOGLIO. La legge in discussione fu con tanta solidità d'argomenti e con tanta eloquenza appoggiata che male si addice a me, nuovo in questo Consesso, il pretendere di svolgere ciò che già fu così ampiamente e maestrevolmente svolto.

Sento però il dovere di motivare il mio voto di approvazione alla legge di cui si tratta, e come mi asterrò dal ripetere quanto già fu detto, così mi restringerò a poche e brevi osservazioni relative alla legalità del provvedimento che vi è chiesto ed alla giustizia intrinseca del medesimo.

Signori, i conventi ed altri enti cui si riferisce il progetto erano nel 1814 bene e legalmente soppressi dal potere civile, cioè dalla legge organica del 18 germile anno x; legge emanata da un Governo cui non si può applicare la parola di rivoluzione, salvo coll'avvertire che la compresse; cui non si può applicare la parola di religione, salvo per rammentare che la instaurò dov'era spenta e la vivificò dove erasi conservata; Governo forte, regolare, riparatore.

Il regio Governo che vi succedette nel 1814 ristabilì gli enti che trovò legalmente soppressi: in qual modo? Con una legge civile, col regio editto 21 maggio 1814. In qual forma? Colla forma solita, ordinaria delle leggi civili, con un regio editto. Col concorso di chi? Col concorso di nessuno (*Sensazione*); fu spontaneità che arrecò le più gravi conseguenze in questa come in tutte le altre materie, ma infine fu pur sempre spontaneità. Roma ne chiedeva, ne pensava ad intervenire nel ristabilimento dei conventi ed altri enti legalmente soppressi: il potere civile solo ciò volle e ciò operò, e ben il poteva, perchè gli ordini religiosi non erano canonicamente soppressi, e ciò a differenza dei Gesuiti e di vari vescovadi che, soppressi canonicamente, non potevano risorgere se prima non erano dall'autorità ecclesiastica nuovamente ristabiliti, siccome avvenne di seguito.

Or bene, qual è lo scopo della presente legge? Non altro che di rivocare in questa parte il regio editto 21 maggio 1814. A chi spetta pronunziare tale rivocazione? A nessun altri che al potere civile stesso che pronunziò il ristabilimento, che è pur sempre quello stesso e solo potere civile che già aveva pronunziato la soppressione nel 1801; questo stesso potere civile che quasi in tutto rivoce il citato regio editto.

Ecco come, a mio parere, sia un uscire fuori della questione il venir cercando necessità di accordi con Roma in una materia nella quale il potere civile solo ed indipendente fece e disfece quanto credette o buono o conveniente allo Stato, in una materia di puro diritto civile qual è quella che regola l'esistenza o la cessazione di corpi morali.

Quando poi si oppone alla presente legge che vi osti lo Statuto, io non posso formarvi il concetto che quest'opposizione sia seria.

Anzitutto non ammetto che, se vi osta lo Statuto, possa tale capitale difetto sanarsi col concorso di Roma. La Santa Sede non ha facoltà, nè diritto di dispensare dallo Statuto. (*Bravo!*)

Quindi o si cessi dal dire necessario per questa legge l'assenso di Roma, o si cessi dal dirla contraria allo Statuto: queste due asserzioni si elidono; ma lo Statuto non vi osta nè all'articolo 1°, poichè la religione cattolica non impone i frati, essa li permette e li riceve nel suo seno, non nella sua gerarchia; nè all'articolo 29, poichè la inviolabilità della proprietà suppone proprietari che non lo Statuto, ma le leggi civili creano, essendo solo oggetto delle leggi civili il creare, modificare, regolare come lo stato delle persone individui, così lo stato, ossia personalità giuridica degli enti morali.

Questi enti morali, o signori, per quanto vogliate considerarli come vere persone che non sono e non saranno mai, perchè non sono che una finzione, un'astrazione, dessi non possono avere maggiori diritti che non ne abbiano le vere persone individui; ora il regolare lo stato delle persone è oggetto della legge civile, non dello Statuto: questo proclama i diritti che competono alle persone quali esse si trovano create o dalla natura o dalla legge.

Io in verità troverei così fuori di proposito la obbiezione tratta dallo Statuto quando vi fosse presentata una legge sullo stato delle persone, come a dire sulla paternità, sulla legittimità od illegittimità dei figli, come la trovo per una legge sulla creazione o soppressione o modificazione di un corpo morale qualunque.

Non è qui d'uopo rammentare che lo stato delle persone è nella persona stessa soggetto alle modificazioni che una sopravveniente legge civile arreca, del che abbiamo avuto pratici esempi e nel 1814 e nel 1838, essendosi in questa ultima epoca saviamente provvisto con legge transitoria.

Quanto all'articolo 32 dello Statuto, cioè al diritto di associazione, solo osserverò che, votata questa legge, il diritto di associazione sarà pei frati uguale a quello di tutti gli altri cittadini, e che anche in tal punto i frati non possono pretendere a diritti maggiori; e che il diritto di associazione riguarda i cittadini, non già i corpi morali.

Passerò ora ad osservazioni di altro genere.

Quando si operò la soppressione degli ordini religiosi lo Stato nel diventare proprietario dei beni che loro appartenevano divenne pure debitore di tutte le passività che su quei patrimoni erano imposte, ed inoltre divenne debitore delle pensioni agli ex-religiosi.

Questi impegni furono scrupolosamente eseguiti dai Governi che si succedettero in questi Stati; ma credete voi che questi impegni siano finiti? No, o signori. Ancora al giorno d'oggi le finanze dello Stato pagano pensioni agli ex-religiosi nella cospicua somma di annue lire 170,000 all'incirca, dopo aver pagato dal 1801 sino al giorno d'oggi somme enormi, delle quali potete misurare la quantità approssimativa, ove ritenghiate che nel 1828 ascendevano ancora ad un milione e mezzo all'anno.

Ma lo Stato per sopperire a questo debito vitalizio aveva ricevuto il patrimonio delle corporazioni soppresses, patrimonio che io credo fosse insufficiente a tanto peso.

Infatti vogliate considerare: 1° che un gran numero dei frati soppressi era di non possidenti; 2° che, oltre alle vitalizie pensioni, lo Stato divenne debitore di tutti i creditori delle soppresses corporazioni, che vennero da esso soddisfatti.

Ebbene, la restituzione avvenuta nel 1814 ed ampliata

nel 1828 fece sì che lo Stato si spogliò da un canto dell'asse, o meglio corresponsivo, mediante il quale doveva far fronte ed alle passività capitali ed alle pensioni vitalizie, e dall'altro canto continuò a rimaner debitore e delle une e delle altre, alle quali ancora in oggi provvede: e ben vedete, o signori, come le pensioni vitalizie che ancora in oggi sono a carico delle finanze abbiano già assorbito più di cinque volte il capitale.

Già vi fu detto e dimostrato come quell'atto a cui si dà il nome di concordato, o di assestamento, del 1828 altro non sia che una largizione senza corresponsivo; tali non potendosi ravvisare le sanatorie ivi espresse, alcuna delle quali, come quella relativa ai tributi, non fu nemmeno dal Governo accettata, leggendosi nel regio biglietto indirizzato al Senato di Piemonte le seguenti espressioni:

«.....Vi facciamo comunicare l'accennato Breve pontificio, e stimiamo ad un tempo di parteciparvi che a tenore delle espressioni, altronde già ben chiare, in esso contenute e delle intenzioni di Sua Santità a noi note, la facoltà di assoggettare i beni di Chiesa ai tributi procedendo da cause perpetue, debba perciò la medesima ritenersi concessa a tempo indefinito.»

In questo stato di cose pare che non si possa disconoscere nel progetto di legge sottoposto alle vostre deliberazioni un principio di stretta giustizia, mentre ad altro non mira che a riparare in modo assai imperfetto ed appena in parte l'errore occorso nel pagamento dell'indebitato, essendo che, lungi dall'essere lo Stato in obbligo di restituire i patrimoni delle corporazioni sopresse, aveva diritto di ritenersi in corresponsivo e dei debiti che si accollò e delle pensioni vitalizie a favore dei membri già appartenenti a quelle corporazioni.

Che se alcuno credesse che coll'assestamento del 1828 ogni cosa siasi terminata, verserebbe in un grande errore. Non solo dopo quell'epoca si diede vita a nuove case religiose colla rispettiva dotazione a carico dello Stato, ma si risuscitarono antiche passività che pareva dovessero essere con quell'assestamento estinte. Vi citerò un solo fatto.

Nel 1843 la Santa Sede dispose di pensioni sulle abazie di Staffarda e Casanova per la concorrente di scudi romani annui 3000, in forza di una convenzione del 1750, a favore di persone non suddite. La magistratura di Piemonte, fondandosi appunto sulla circostanza che ogni cosa fosse finita col concordato del 1828, rimostrava rispettosamente al re che non fosse il caso di dar corso a quelle Bolle; ma ricevette la risposta:

«Commendiamo il vostro zelo, e vi diciamo di dare alle Bolle suddette il solito corso.» (*Movimento*)

Circa all'utilità in massima della soppressione, io vi parlerò con due fatti, uno passato, l'altro presente.

Molti di voi, o signori, ricordano la soppressione del 1801 che durò fino al 1814. Or bene, ristabiliti i conventi, è fatto che pochissimi ex-religiosi vi rientrarono; le pensioni che ancora in oggi si pagano dalle finanze ne sono la più certa prova: ciò quanto al passato.

Quanto al presente, o meglio contemporaneo, voi ben sapete come vari conventi rinati nel 1814 abbiano dovuto estinguersi; come frequenti siano le secolarizzazioni, e molto più frequenti ancora sarebbero se i secolarizzati incontrassero minor difficoltà nel trovare superiori diocesani a cui, come facienti parte del clero secolare, debbono essere soggetti.

Appoggiato a questi due fatti, io non esito ad opinare che l'utilità della soppressione è giudicata dagli stessi frati.

Che se vuoi l'utilità ricercare nella legge stessa in quanto all'applicazione e del patrimonio delle corporazioni da sopprimersi e della sovranità da imporsi, io in verità non vedo quale maggiore utilità possa immaginarsi di quella di soccorrere ai parroci poveri bisognosi e di sollevare ad un tempo le finanze dello Stato.

Si venne opponendo che la presente legge urti coi principi del Codice civile sulla proprietà, e che la soppressione della personalità giuridica degli enti altro non sia che un mezzo indiretto per conseguire ciò che non si potrebbe in via diretta ottenere.

Quanto al Codice civile avvertirò di passaggio che a fatti succeduti prima del medesimo non può esso applicarsi; ma, accettando anche la discussione sul terreno del Codice osservo che esso non riconosce alcuna proprietà nella Chiesa salvo nel modo che esso stesso ha stabilito all'articolo 433, cioè nei singoli benefici, nei singoli stabilimenti ecclesiastici. Quest'articolo non fu che la riduzione in formola legislativa di un principio antichissimo e tradizionale in questi Stati onde fosse ben chiarito che la Chiesa nel senso del Codice civile che consacrò le antiche nostre massime col mezzo dei singoli suoi stabilimenti è nello Stato, e che come uno stabilimento è una persona affatto diversa da un altro stabilimento, così non possono uniti insieme formare per avventura un'altra persona, e trasportare in questa e confondere i diritti individuali di cui sono rivestiti; insomma, quanto ai beni, quanto alla proprietà, non si riconosce gerarchia, ma individualità.

Ma questo stesso articolo che, per quanto sia iscritto solo nel 1838 nelle nostre leggi, fu pur sempre una legge dei nostri maggiori, rivela un altro non meno importante concetto, ed è quello della supremazia del principato sul temporale della Chiesa.

Nessun principe, nessuna nazione ha sovranità sulla Chiesa: invece tutti i principi, tutte le nazioni hanno sovranità temporale sopra gli stabilimenti del loro Stato. Questi non possono esistere senza che la sovranità il consenta, questi cessano di esistere quando la sovranità così impone nell'interesse generale della società a cui è preposta.

Sarà, se volete, questo un trovato proprio del nostro paese che nelle frequenti e talvolta diuturne discussioni colla Corte di Roma dovette forse più d'ogni altro studiare di difendere i diritti inalienabili, imprescrittibili della sovranità temporale dalle pretese della Corte romana che, sotto nome d'indipendenza, mirava a dominazione; ma questo trovato che isolò gli stabilimenti ecclesiastici in altrettante singole persone fece ad un tempo scomparire dal novero dei proprietari, o meglio non comprese nella classe dei proprietari la Chiesa in genere, come quella che avrebbe assorbito lo Stato contro tutti i principi che reggevano lo Stato stesso, perchè ne sarebbe avvenuta abdicazione e d'indipendenza e di sovranità.

Nè si dica che al concetto dell'articolo 433 sia contrario quello dell'articolo 418. Non vi è contraddizione di sorta, vi è limitazione, fissazione di diritti, di attribuzioni, di personalità. Infatti l'articolo 418 stabilisce chi possa aver beni, e dice: *Corona, Chiesa, comuni, pubblici stabilimenti e privati*. Gli articoli successivi determinano quanto a ciascuno degli enti suddetti i diritti, e giunti alla Chiesa ne fissano la qualità di proprietari ai soli singoli benefici e stabilimenti ecclesiastici.

All'appoggio di quest'articolo io penso che se ciascuna mensa episcopale o ciascuna parrocchia è l'ente proprie-

tario previsto dall'articolo 433, l'Episcopato unito e l'unione di parroci non sono in faccia alla legge civile nè persone giuridiche, nè rappresentanti di alcun interesse, nè corpi morali riconosciuti.

Or bene, quando questo concetto scaturisce dalle disposizioni del Codice, le quali, lungi dal contraddirsi, si spiegano l'una coll'altra, non si può a nome della Chiesa in genere ed in astratto venire a difendere stabilimenti pei quali lo Stato, in vigore della propria sovranità ed indipendenza, è in diritto esclusivo di emanare le leggi che crede più acconcie, come pei privati, ed alle quali come persone giuridiche dello Stato debbono sottostare, poichè, il ripeto, se questi stabilimenti hanno diritti, non li hanno al certo maggiori che i privati.

Piacciavi, o signori, di ritenere come l'articolo 418 ponga accanto alla Chiesa i comuni. Ebbene, se vi fosse presentata una legge di soppressione di qualche comune, come vi è presentata di qualche ente ecclesiastico, forse che trovereste seria l'opposizione che vi osti lo Statuto od il Codice civile?

Ciò mi fa strada a dire che evidentemente esagerata è l'opposizione che non si possano con legge sopprimere stabilimenti creati con legge. Quest'opposizione si traduce in quella di negare la sovranità e d'impedire al legislatore di regolare lo stato delle persone secondo le esigenze sociali; ammettete questo principio, ed in un dato giorno gli stabilimenti o nocivi od inutili, siano o no ecclesiastici, potranno mettere a repentaglio la società o colle loro ricchezze o coi loro vizi o colle loro corrispondenze coll'estero, e lo Stato sarà in quel punto e disarmato ed esautorato ed assorbito da quegli stabilimenti.

Il concetto dell'articolo 433 del Codice civile sovra indicato si fa palese ancora dalle seguenti osservazioni.

Fra le istituzioni di questa monarchia che non subirono alcuna variazione dall'emanazione del Codice civile e dello Statuto, abbiamo i così detti diritti di regalia, dei quali non accennerò che due: quello dell'Economato e quello dell'*exequatur*.

L'Economato generale dei benefici vacanti succedette alla regia Camera, la quale, in caso di vacanza dei benefici, apponeva la *mano regia* sui beni: in oggi tale regalia viene esercitata dall'Economato. I contrasti colla Corte di Roma per l'esercizio di questa attribuzione furono gravi, ma fu mantenuto costantemente il diritto della sovranità colla dipendenza dell'Economato dalla regia autorità.

Questa istituzione prova i diritti dello Stato sui beni di Chiesa; prova che la proprietà negli enti morali ecclesiastici è soggetta alla *mano regia*, e così al potere civile; prova che, cessando il provvisto, non è altrimenti la Chiesa, ma sibbene un'amministrazione dello Stato succeduta al magistrato della Camera che, prendendone il possesso, esercita i diritti e le azioni che competono a quegli enti; prova che dalla più remota antichità non si riconobbe presso di noi autorità sui beni ecclesiastici che quella del potere civile.

Per quanto quella istituzione possa in oggi essere avversata, poichè forma un titolo parlante della sovranità civile sul temporale della Chiesa, essa è però un fatto che non si può disconoscere, ed il cui valore è tale da doversi prendere in massima considerazione nella presente discussione, sia al punto di vista della pretesa proprietà dei beni degli enti ecclesiastici della cui soppressione si tratta, sia al punto di vista dell'esercizio dei diritti del potere civile.

L'altra regalia di cui vi feci cenno è l'*exequatur*. Anche

questa è fieramente avversata, e non meno costantemente osservata da remotissimi tempi: limitandomi a ciò che riguarda i beni di chiesa, non ripeterò quanto già da altri vi fu accennato, che non si dà mai corso alle provvidenze di Roma quando si tratta di espropriazione o forzata, o per causa di pubblica utilità: solo vi osserverò che, in quanto a beni, questa regalia prova che l'autorità dello Stato è suprema, giacchè è in diritto ed in possesso di non dar corso ai provvedimenti della Santa Sede quando nol crede conveniente.

Signori, quando istituzioni ed usi di più secoli vengono con calore attaccati, e ciò accade appunto riguardo alle due regalie anzidette ed all'occasione della discussione di questa legge, convien dire che desse formano un appoggio invincibile della potestà civile in quanto riguarda il temporale, ossia i beni di chiesa; convien dire che i diritti dello Stato hanno sì profonde radici, che a smuoverli conviene abolite tutto il passato.

Poche parole mi rimangono a dire sopra l'altra obbiezione, che cioè con questa legge si tenti di riuscire per via indiretta là dove non sarebbe lecito giungere direttamente.

Lo scopo diretto di questa legge si è: 1° Soppressione di alcuni enti con applicazione dei loro beni a vantaggio del clero; 2° Soprattassa ai pingui benefici a sollievo del clero povero.

Quel doppio scopo è siffattamente chiaro, diretto e spogliato di ogni ambiguità, che in verità non se ne può, nè se ne può dissimulare tutta l'importanza, o rinvenirvi un occulto fine o pensiero.

Per dirlo indiretto si dovette intervertire la legge. Si dovette supporre che la legge non voglia la soppressione che per arrivare alla proprietà, e che questa proprietà la voglia per sè il Governo. Ma se si osservi che l'asse derivante e dalla soppressione e dalla soprattassa tutto si converte in servizio ed usi a vantaggio e sollievo del clero; se si ritiene che, ammessa la soppressione, la proprietà ne spetterebbe allo Stato per la ragione dei vacanti, io in verità non vi scorgo mezzo indiretto di arrivare alla proprietà per via della soppressione, mentre lo Stato con questa medesima legge converte la proprietà stessa a favore del clero; lo Stato, se adottate questa legge, non vuole la proprietà degli enti soppressi, egli l'assegna a chi, o signori? Al clero povero, il quale, per legge da voi sancita, non dee più avere gli assegnamenti che erano stanziati nel bilancio. Dov'è qui il mezzo indiretto o l'interposta persona?

Si accusò ancora questa legge di tendenza al comunismo.

Ebbene, quando il comunismo pareva volesse invadere la vicina Francia, un autore ben conosciuto, il signor Thiers, nella sua opera della proprietà, sapete dove trovò i principii e i germi del comunismo? Nelle istituzioni monastiche.

Signori, questa legge parte da un principio che presso di noi fu sempre mantenuto saldo non ostante le più vive opposizioni non solo nei tempi antichi, ma anche in tempi più prossimi.

Nessuno di voi ignora come il benefico editto del 1636 sugli istituti di carità e beneficenza fosse oggetto di gravi contrasti dal canto dell'autorità ecclesiastica, che contendeva al potere civile il diritto di ingerirsi senza di lei in quella materia. Quell'editto rimase un'utile riforma pel paese, un monumento della indipendenza del nostro Stato.

In oggi si contesta allo Stato l'autorità di sopprimere enti che cessarono di essere utili, e di disporre dei beni che avevano ricevuto in dotazione a favore del clero. La contestazione, giova il ripeterlo, attacca nelle sue basi la sovranità e l'indipendenza della Corona e dello Stato. Non fia mai che nel nostro paese, divenuto libero per le istituzioni largiteci dal Trono, possa venir meno il principio di mantenere e Trono e paese indipendenti dalla straniera autorità. (*Bravo! Bene!*)

Io voto per la legge proposta in quanto ai principii fondamentali, nè mi ricuserò a quegli emendamenti che ne migliorassero le disposizioni, salvi i principii. (*Applausi generali.*)

PRESIDENTE. Coll'oratore che ha testè parlato trovai esaurito il numero dei signori senatori che fin dall'esordio della discussione si fecero inscrivere per parlare pro o contro della legge: è questo dunque il momento in cui io debbo rendere informata la Camera, se importa farla giudice delle difficoltà che testè suscitava il senatore De Fornari, rammentando i concerti da lui meco presi nello stesso giorno in cui si aprì la discussione. E ciò faccio perchè mi sta grandemente a cuore di conservare quella condizione d'imparzialità, della quale, in difetto di altri miei titoli personali per sedere, come seggio già da molti anni su questo onorato seggio, io ho sempre fatto scrupolosissimo studio.

Nel primo giorno in cui si aperse la discussione generale il signor senatore De Fornari mi informò aver egli escogitato un mezzo, pel quale poteva rendersi più semplice, più facile e più abbreviata la discussione di questa legge, che egli voleva partire in due.

Io dovetti rispondere, che se le questioni preliminari dovevano trattarsi prima di qualunque altra discussione, quelle questioni preliminari che tendevano a separare la legge in due non potevano essere ben giudicate dal Senato, se per mezzo della discussione generale non si capacitava la Camera della posizione in cui trovavansi le ragioni d'ambe le parti nel giudicare del merito intrinseco di questa legge; epperò io lo esortai ad attendere che fosse esaurita una tale discussione, ed allora gli avrei concesso la parola per fare quella sua proposizione, della quale io non volevo, nè poteva rendermi giudice.

Ora però che egli mi richiama a mantenergli il suo turno d'iscrizione, se il suo turno d'iscrizione non deve essere altro che quello che io gli aveva assegnato, vale a dire, l'ultimo fra gli oratori iscritti, io sono sempre pronto a mantenergli la mia promessa, e gli accorderò la parola dopo quelli che in seconda serie si sono fatti inscrivere il secondo e terzo giorno della discussione generale. Io dunque lo esorto ad aspettare a prendere la parola dopo che tutti gli oratori iscritti abbiano parlato.

DE FORNARI. Certamente io devo cedere alla proposizione. Io aveva conservata la reminiscenza che il presidente mi avrebbe concessa la parola dopo i dieci che erano iscritti; credeva fosse esaurita la lista, ho potuto ingannarmi, e certamente nessuno può saperlo meglio del presidente che ha la nota sotto gli occhi.

PRESIDENTE. Ciò posto, la parola è al maresciallo Della Torre.

NELLA TORRE. Messieurs les sénateurs!

Comme il y a beaucoup de jurisconsultes distingués parmi nos honorables collègues, je me bornerai à envisager la loi que nous discutons sous son côté politique et religieux. Je crois donc pouvoir m'abstenir de répondre à l'a-

rateur qui m'a immédiatement précédé; seulement en répondant à un fait qu'il a avancé, je dirai qu'il est vrai que le Gouvernement du roi a trouvé de nombreuses pensions ecclésiastiques à payer; mais c'était le fait du Gouvernement français, et ce Gouvernement nous a donné, pour effectuer le paiement de ces pensions, la somme considérable de 88 millions; ainsi le paiement des pensions n'était pas gratuit de notre part, nous avons payé les dettes de la France.

Du reste, MM., j'avais l'intention de demander des explications sur la crise ministérielle qui a eu lieu; monsieur le ministre de la guerre nous a dit que des droits imprescriptibles, l'indépendance et la dignité de la Couronne s'opposent à ce qu'on accepte la proposition de l'Épiscopat. Mais, autant que j'ai pu le comprendre, ces droits imprescriptibles, cette indépendance, cette dignité de la Couronne se rapportent à ceci, dans le fait actuel.

L'État, dit-on, a le droit de s'emparer, quand il le juge convenable, des biens de l'Église. Voilà la question telle qu'elle a été posée dernièrement encore.

MM., je n'entrerai pas dans une discussion subtile sur les corps moraux et les corps particuliers; je m'en tiens en fait de loi à ce que je vois écrit, à ce qu'indique à chacun de nous le sens commun. Le Code civil nous dit que la propriété peut être de l'État, de l'Église, des communautés ou des particuliers; le Code civil admet donc différentes sortes de propriétés; or, si l'État pouvait s'emparer des biens de l'Église ou des particuliers, l'Église et les particuliers n'auraient pas de propriété; cela est parfaitement clair, car ne pouvoir posséder que sous le bon plaisir d'un tiers, c'est ne posséder que provisoirement, et le Code n'aurait pas appelé ce genre de possession une propriété; le Statut parle comme le Code civil.

On nous dit que les trois pouvoirs de l'État peuvent modifier une loi civile.

Je suis de cet avis; mais ils ne peuvent pas modifier le Statut, par la raison qu'ils ne subsistent eux-mêmes qu'en vertu du Statut. Quel changement a eu lieu dans nos institutions politiques? Un seul: le Roi qui concentrait en lui le pouvoir exécutif et législatif a conféré au pays le droit de partager avec lui le pouvoir législatif. Ce changement ne peut modifier en rien l'action du pouvoir, il n'a que les droits qu'il possédait précédemment; il était tenu précédemment de respecter la propriété, il doit encore la respecter actuellement. Quand on dit *propriété quelconque*, il faut beaucoup de subtilités pour faire croire que les propriétés de l'Église ou des communes, si vous voulez, ne sont pas comprises dans cette expression; et encore il y a une différence entre les communes et le clergé, entre les communes et l'Église; car le chef des communes c'est le roi, c'est le Gouvernement du roi; mais le chef du clergé c'est le Souverain Pontife.

On a dit que le Gouvernement voulait persévérer dans la voie où nos glorieux ancêtres les princes de Savoie se sont toujours maintenus.

Il y a dans cette affirmation une immense erreur. Mais je reviendrai sur cette affirmation un peu plus tard, afin de ne pas interrompre mon raisonnement.

L'Église, MM., est un vrai gouvernement, c'est même le seul que Dieu ait lui-même établi sur la terre, car il est venu lui-même fonder son Église, vous le savez tous. Quant aux autres gouvernements, monarchiques, républicains, constitutionnels, s'ils sont légitimes, ils sont approuvés et protégés par Dieu, mais ils ont le devoir de gouverner

avec justice, et de faire respecter son Église, car, dans la pensée de Dieu, l'Église est avant l'État.

L'Église étant un vrai gouvernement qui doit subsister jusqu'à la fin des siècles, elle doit, comme tous les autres gouvernements, avoir des moyens matériels pour exister. Dans l'Église — je ne l'appellerai pas l'Église, elle a un autre nom, — dans la religion de Moïse qui fut établie sur le Sinaï, Dieu assigna à la tribu de Levi le dixième des revenus d'Israël. Dans les premiers temps de notre Église, on a établi la dime; mais la dime facile à percevoir en Judée, qui est un pays d'une étendue limitée et très-fertile, était d'une perception difficile pour l'Église, qui devait occuper l'univers; car on ne peut la percevoir que selon les mœurs et les habitudes des divers peuples. En conséquence, on a trouvé qu'il était plus commode de ne conserver que quelques dimes et de laisser l'Église devenir propriétaire.

La propriété a remplacé la dime pendant de longs siècles, et l'Église propriétaire ne payait pas d'impôts, parce que la terre représentait la dime, à laquelle elle avait droit, et qui n'était pas sujette à l'impôt; et l'impôt sur les propriétés de l'Église n'a été établi par les gouvernements catholiques qu'avec l'assentiment du St-Père; chez nous ce n'est pas très-ancien.

Les biens temporels sont nécessaires à l'Église; sans ces biens elle ne pourrait pas exister. S'il suffisait, MM., qu'un État se trouvât endetté, que les finances fussent mal administrées, ou que des guerres engageassent cet État dans des dépenses excessives, s'il suffisait de cela, dis-je, pour donner à l'État le droit de s'emparer des biens de l'Église, vous comprenez qu'il ne resterait plus un seul arpent des biens appartenant à l'Église qui subsiste depuis 18 siècles, et qui depuis 15 siècles possède des propriétés.

Tous les États ont eu des besoins impérieux, ils se sont tous endettés, tous auraient donc dû s'emparer des biens de l'Église. Mais non; Dieu a pourvu à ce danger en donnant à son Église son autorité. Aussi les plus anciens Conciles ont condamné à la censure, à l'excommunication tout État, tout corps politique, ou tout particulier que, directement ou indirectement, attente à la propriété et aux droits de l'Église. Le Concile le plus explicite à cet égard est le Concile de Trente, vous en connaissez tous les dispositions.

Quand on attaque l'Église, elle se défend avec ses propres armes; ces armes sont spirituelles, elle frappent les âmes; c'est beaucoup; nous laissons tous le corps à la tombe, mais les âmes seront jugées.

Après avoir parlé de ce qu'on appelle des droits imprescriptibles, de l'indépendance, de la dignité, je dois dire quelques mots des usages de nos anciens princes et de la manière dont ils se comportaient avec l'Église.

Quand la Maison de Savoie a commencé à régner, elle a commencé en Savoie, depuis elle est venu en Piémont, elle a trouvé le catholicisme qui existait depuis des siècles. Nos princes étaient bons et même fervents catholiques, ils ont trouvé l'Église qui possédait et ils ne l'ont pas troublée dans sa possession. Nos premiers princes étaient vaillants soldats et bons chrétiens.

L'héroïque Comte Verd a entrepris la croisade qui a rendu son nom si glorieux; le Souverain Pontife voyant que le schisme menaçait une partie de l'Orient, s'adressa à ce prince afin qu'il mit obstacle à cette invasion, ce fut un obstacle efficace et un temps de calme en fut la conséquence.

Le glorieux prince Emmanuel Philibert restaura cette monarchie qui avait été longtemps en proie aux guerres civiles et aux invasions étrangères.

Le premier soin de l'illustre vainqueur de St-Quentin fut aussi de restaurer l'Église, il fit des concordats et régla avec le Pape tout ce qui concernait l'Église; il avait à cœur de ne rien faire de grand, d'important sans s'en être entretenu par écrit avec le Souverain Pontife; il voulait que la bénédiction pontificale descendit sur les actes de son gouvernement. Il fut glorieux, et son règne est une des belles périodes de notre histoire.

Ensuite nous avons eu le grand roi Charles, qui a donné des preuves de sa dignité et de sa fermeté. En montant sur le trône, il trouva l'Église et l'État dans les conditions où nous les voyons maintenant, c'est-à-dire, que tous les rapports diplomatiques étaient rompus; on était, en mésintelligence sur plusieurs points; son père avait violé les concordats; c'est celui qui a dû abdiquer et qui est mort à Rivoli. Mais le roi Charles envoya à Rome un ambassadeur, mit un terme à toutes les divisions, et il n'y eut plus de contestations entre l'État et l'Église.

Son fils, le roi Victor, dont quelques-uns se souviendront encore, et dont j'ai eu l'honneur d'être le filleul, fut engagé dans la guerre de la fin du dernier siècle; nos finances étaient épuisées, il recourut au St-Siège, et lui demanda s'il voulait lui accorder les fonds sur les biens de l'Église; le Pape accorda, et cette première avance fut de six millions.

Son successeur à peine monté sur le trône eut de nombreux embarras; il recourut également au St-Siège et en obtint la disponibilité d'une masse considérable de biens qui valaient aussi au mois six millions.

Enfin, le roi Victor Emmanuel 1^{er} rentra dans ses États; tout était à créer; les caisses publiques étaient vides; mais il obtint du St-Père l'aliénation d'une certaine quantité de biens de l'Église.

Vous voyez, messieurs les sénateurs, que nos princes ne se sont pas emparé de leur propre autorité des biens de l'Église comme on le prétend maintenant; ils ont demandé et obtenu l'autorisation de s'en servir.

Alors, on croyait que l'équité était de rester dans son droit et de respecter les droits d'autrui; on reconnaissait que tout ce qui était relatif à l'Église devait être concerté avec le Souverain Pontife; c'était une maxime générale et Europe; la maxime n'a changé que dans ces derniers temps, grâce aux idées philosophiques qui ont amené la révolution de 1793 et qui ont donné naissance aux lois Joséphines, lois qui n'ont peut-être pas été tout à fait étrangères aux malheurs de l'Autriche, et que son jeune empereur cherche à modifier en même temps qu'il établit de bons rapports entre ses États et l'Église.

Ces bons rapports sont importants pour l'existence d'un État catholique.

Vous direz: — Eh bien! on ne sera plus catholique, voilà tout.

MM., rappelez-vous ce qui s'est passé en Angleterre, en Allemagne, en France. Deux religions en présence c'est la guerre civile, à laquelle prendront part les étrangers. Supposez qu'ici catholiques et protestants se heurtent, croyez-vous que la France et l'Autriche n'interviendront pas? Si vous le croyez, vous êtes dans une grave erreur; elles interviendront, et cela amènera la chute de l'État. Si la loi est adoptée, il en résultera que l'État sera mis sous la censure. Je ne dis pas la nation, je dis: le pouvoir, le gou-

vernement; et la censure, MM., c'est l'excommunication. L'État devient ainsi schismatique. C'est une situation grave, il ne serait certes pas sage de la provoquer.

Je crois, MM., que nous devons nous mettre en garde contre les sophismes, car, avec la facilité de la parole, on fait passer pour vrais biens des principes qui sont radicalement faux. Le livre de la *Sagesse* nous dit: « Malheur aux nations qui sont livrées aux sophistes et aux rhéteurs. » Veillons à ce que ce malheur ne soit pas le nôtre, et s'il pèse déjà sur nous, tâchons de nous en délivrer promptement.

En conséquence je repousse non seulement la loi qui nous est présentée, mais encore tout amendement qui aurait pour base l'usurpation de l'État sur les droits de l'Église.

PRESIDENTE. Trovasi ora iscritto il senatore De Cardenas.

DE CARDENAS. Io aveva domandata la parola per una semplice dichiarazione, la quale è stata pure fatta da un altro onorevole oratore che ha avuto la parola prima di me, trovo quindi inutile il rinnovarla.

Quando il presidente del Consiglio dei ministri aveva detto che il giuramento prestato allo Statuto si opponeva alla professione di essere disposti a venerare i decreti della Chiesa, o qualche cosa di simile io voleva dire che già sessanta anni prima aveva prestato il giuramento di venerazione alla Chiesa, ai suoi decreti ed alle sue censure emanate dalle autorità legittime costituite e dal suo Capo visibile su questa terra, e che mi credeva di non aver per nulla violato quel primitivo giuramento quando aveva giurato lo Statuto, come credo anche di non essere spergiuro protestandomi di voler rispettare l'autorità e i decreti della Santa Chiesa cattolica, emanati per mezzo dei suoi legittimi rappresentanti, benchè abbia giurato lo Statuto, il quale non vi è per nulla in contraddizione; e se l'avesse creduto in qualche punto contrario certamente non vi avrei prestato il mio giuramento.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Vesme, per parlare sul merito.

DI VESME. Ho dubitato lungo tempo se io dovessi prendere la parola sulla presente questione; e quando alcuni giorni sono l'offerta fatta a nome dell'Episcopato al Governo del re della somma, per ottenere la quale questa legge fu presentata, diede speranza che la questione fosse definitivamente per terminare in modo amichevole, partecipai io pure il contento che vidi manifestato da molti altri senatori, della soluzione che sperava fosse per avere la questione.

Ora, non essendo questa proposta stata accettata dal Ministero, la discussione è ripresa; e la gravità della medesima fa sì che io mi induca a soggiungere poche parole a quelle che già molti distinti oratori dissero intorno alla medesima.

Se non che sin da principio può muoversi la questione: per quali motivi questa legge sia giudicata tanto importante, ed abbia tant'agitato gli animi? La cosa non è difficile a spiegare per quelli che combattono la legge. Essi credono che questa legge offenda la religione, che offenda lo Statuto, che offenda la proprietà, che sia causa di discordie civili nel paese. È dunque naturale che la combattano con tutto il vigore, con tutta la forza dell'animo, col sentimento di adempiere ad un sacro dovere.

Meno evidenti sono le ragioni che muovono i difensori della legge. A primo aspetto questa non è che una legge di finanza, e come tale ci fu più volte dichiarata, e sotto

quest'aspetto è da dolere che l'ufficio centrale, o per meglio dire le due frazioni di esso che ammettono una parte della legge, e particolarmente quella che ne ammette modificata la prima parte, non abbiano esposto quali sarebbero i risultati finanziari di questa legge; poichè da questa esposizione può dipendere in gran parte il voto di molti fra quelli chiamati a decidere la questione.

Ma che la questione finanziaria non sia la più importante nella presente discussione ne abbiamo parecchi argomenti. È indubitato che molte questioni finanziarie importantissime ed anche troppo più importanti di questa si agitarono in Parlamento, nè perciò tennero agitata la popolazione, nè infiammarono gli animi, nè gli stessi ministri mai vi posero tanto impegno. Concedendo dunque tutta l'importanza che possa avere una questione finanziaria presso di noi, non da questa deve ripetersi l'importanza principale di questa legge, tanto più dopo la proposta fatta recentemente dal senatore Di Calabiana a nome dell'Episcopato; quest'importanza finanziaria verrebbe non solo a diminuire grandemente, ma a combattere la legge; poichè credo non esservi dubbio che le lire 900,000 offerte dall'Episcopato sono un vantaggio maggiore che non la somma che si trarrebbe da questa legge, compensata da tutti i carichi che dalla medesima derivano. Resta adunque che da altri motivi io derivi l'importanza attribuita a questa legge.

A primo aspetto si potrebbe dire che contrarie cause producono contrarii effetti; che dunque se l'amor della religione, dello Statuto, della proprietà e della pace interna fanno sì che la legge da molti e con sommo ardore sia combattuta, il desiderio di fine contrario muova gran parte di quelli che la difendono.

Ma io mi terrò in termini più moderati, e dirò che varii sono i motivi che fanno mettere tanta importanza a questa legge da quelli che la sostengono.

Uno di questi motivi è senza dubbio quel desiderio di riforme, al quale accennava uno degli oratori, che nella prima fase di questa discussione tennero con somma eloquenza la parola in favore della presente legge. Concedo che pur troppo negli anni scorsi assai poco si fece onde correggere gli abusi esistenti nelle materie ecclesiastiche, e che ciò che si fece lasciò vivo desiderio che molto più si facesse di poi. Concedo anche che da qui nasce un malcontento nella nazione.

Questi abusi, che eranvi negli anni scorsi, devono, a parer mio, distinguersi in due classi: l'uno fu l'eccessiva e talora abusata potenza del clero, ora al tutto cessata; l'altro, i difetti esistenti nelle nostre istituzioni in materia ecclesiastica.

In quanto a questi pare assai chiaro ciò che debba fare il Governo. Esso deve cercare di correggere gli abusi medesimi, facendolo in modo legale, con quella prudenza che esige l'importanza dell'argomento, ma insieme andandovi con mano ferma e risoluta. Questo già il fece in molte circostanze, e ne sia testimonio per esempio la legge abolitiva del foro ecclesiastico, alcuni anni or sono presentata ed approvata.

Confesso schiettamente però che, se a quel tempo già avessi avuto l'onore di sedere in questo Consesso, avrei desiderato bensì che il Governo in un affare di tanta gravità, e nel quale eravamo legati da una convenzione colla Corte di Roma, mostrasse maggior ardore, maggiore, direi quasi, sincerità nel volere con altra convenzione procurare quella riforma; ma con tutto ciò io avrei dato il voto

in favore della legge, perchè credo il foro ecclesiastico ledere un articolo dello Statuto, il quale definisce che il potere giudiziario deriva dal Re; perchè credo, oltre a ciò, che si trattava d'un diritto della Corona, la quale poteva forse temporariamente rinunziarvi, ma che era inalienabile, epperò sempre rivecabile per sua natura.

Anche altre riforme si fecero; ed in quest'anno stesso abbiamo esteso agli ordini religiosi la legge della coscrizione; parecchie riforme restano a fare, e lungi dal biasimare il Ministero d'aver proposto le riforme anzidette, ne desidererei altre più, che rimedierebbero forse ai malumori che esistono nella popolazione, e colle quali non si attaccherebbero per nulla i diritti della Chiesa, nè si agiterebbero gli animi della popolazione.

Ma d'altra parte credo essere necessario d'andare in questo argomento con somma cautela, perchè, appunto per essersi fatto troppo poco negli anni scorsi, v'è pericolo che ora, per una reazione, del resto assai naturale, si faccia troppo; questa è appunto l'accusa principale che io credo doversi fare alla presente legge.

Parecchi sono i motivi pei quali si è da molti detto essere questa legge da rigettarsi. L'uno è pel conflitto che contiene delle due potestà civile ed ecclesiastica.

Io intendo astenermi assolutamente dal trattare questa parte della discussione, sia perchè io non combino perfettamente coll'opinione nè dell'una, nè dell'altra parte, e tengo in certo modo una via di mezzo che ora sarebbe inutile l'asporre; sia perchè qualunque cosa io qua dicessi, non muterei per certo l'opinione che ciascheduno in uno od in altro senso abbia concepita e siasi formata per lungo esame di sì grave argomento.

Il motivo per cui io principalmente sostengo doversi rigettare la presente legge si è perchè la credo contraria ai diritti naturali de' cittadini ed a quelli che sono all' medesimi sanzionati maggiormente dallo Statuto.

Io credo che le corporazioni esistenti abbiano diritto di esistere per parecchie ragioni. La prima di queste si è che, a parer mio, chiunque legittimamente esiste, per ciò stesso ha diritto di esistere: se non che mi si oppone che con questo si verrebbe ad una conseguenza eccessiva ed assurda, cioè doversi dal Governo in eterno tollerare corporazioni le quali siano inutili ed anche dannose.

Diverse accuse si fanno difatti contro le corporazioni religiose. Non mi fermerò su quella che esse non siano più conformi allo spirito del tempo, che esse cadrebbero se non fossero sorrette, e che è assurdo il volerle sostenere. Se non sono più conformi allo spirito del tempo, esse cadranno senza dubbio; se è assurdo il volerle sostenere, non si sostengano, si lascino cadere; ma appunto il combatterle, come si fa, con tanto ardore, è un mostrare che non tutte almeno sono contrarie allo spirito dei tempi, che alcune sono assai vitali, e non minacciano caduta.

Le accuse fatte agli ordini monastici sono principalmente due. La prima è la loro qualità di manomorta.

Diceva il presidente del Consiglio, che le manimorte essendo per sé stesse un male, debbonsi per conseguenza distruggere le corporazioni per ottenerne il bene di disfare le manimorte.

Voglio concedere la prima proposizione, non per ciò posso concedere le conseguenze alla proposizione da lui emessa.

La proposizione da lui emessa può essere un motivo sufficiente per non lasciar aumentare le manimorte, non mai per violare un diritto da queste acquisito. Le manimorte esistenti furono autorizzate, e l'autorizzazione stessa è un affidamento che non verranno spogliate; affidamento il quale non si può violare se non sopravvengano nuove ragioni che mutino lo stato delle cose. Le corporazioni esistevano legittimamente colla qualità di manimorte, e la loro esistenza che, malgrado questa qualità, si prolungò sino a questi tempi, non può violarsi se non sopravvengano ragioni che mutino la condizione delle cose; nè deve giudicarsi dannoso ciò che sotto un altro aspetto è stato giudicato utile a segno di compensare la qualità di manomorta, e che sotto quest'aspetto era stato permesso.

Un'altra opposizione più grave si è quella, che i frati sono, dicesi, cittadini di altro Stato, e che per conseguenza possono facilmente nutrire pensieri e far opere ostili e dannose allo Stato.

Io tanto meno credo dovermi fermare a ribattere questa obbiezione, in quanto vedo, non certo in questo recinto, ma dalla stampa del paese, e in molte altre occasioni, la stessa accusa fatta anche al cattolicesimo in generale; e vediamo che in molti luoghi si sono promosse religioni diverse dal cattolicesimo, appunto sotto questo pretesto, che i cattolici dipendono da una potestà straniera, e che questo è dannoso alla società civile.

Questa comparazione mi basta a provare di quanto poco peso sia la difficoltà. Se veramente vi sono frati i quali manchino al loro dovere come cittadini, si giudichino e si condannino, ma non si faccia una legge generale per fatti particolari che non solo non sono provati, ma che ogni ragione persuade non abbiano il menomo fondamento. Nel giudicare della reità o non reità dei frati, della loro utilità o non utilità, è necessario camminare non mossi dalle passioni popolari, ma guidati da una fredda ragione e dall'esame dei fatti: il che quanto sia difficile, in momenti principalmente di commozione politica e di reazione, quale senza dubbio ora esiste, lo provano tutte le storie.

Lo proverò anche con un esempio memorabile di uno degli uomini certo i più distinti e di maggiore ingegno che abbia avuto l'antichità. Tacito, nel raccontare come cristiani fossero abbruciati da Nerone nei suoi orti quasi fanali, e tormentati in ogni guisa sotto l'accusa di aver incendiato Roma, soggiunge che, quantunque innocenti di questo delitto, erano meritamente puniti perchè erano convinti dall'odio universale (*odio humani generis convicti*) di essere rei di ogni più grave misfatto.

Lascio giudice la Camera, lascio giudice il paese degli errori e dei delitti ai quali possa condurre il partire da tali principii e il condannare alcuno perchè è convinto reo dall'odio universale.

Fatto adunque un esame della reità o non reità, si pronuncii la sentenza contro gli individui che siano colpevoli a tenore delle leggi, ma non si cammini nè per impeto, nè per passioni.

Diceva uno dei precedenti oratori che gli ordini religiosi sono di tre classi: od utili, od inutili, od nocivi; che gli utili dalla legge si conservano; gli inutili, ma non dannosi, si lasciano esistere come associazioni private; i dannosi il Governo è in dovere di distruggerli.

La legge, quale è presentata, non fa certo parola della prima parte, di conservare gli utili; essa dice semplicemente che il Ministero farà quel che gli pare e piace.

Ora, qualunque opinione possiamo avere delle buone intenzioni, del buon giudizio del Ministero, sarà pur sempre vero che principio della legge non è che si conservino i

frati utili, ma il principio ne è un arbitrio illimitato dato al Ministero.

Senonchè anche riguardo agli inutili che si vorrebbero abolire come corpi morali, ma lasciar esistere come corporazioni, quale sarà la sorte loro dopo seguita questa abolizione? Non è difficile il definirlo se esaminiamo cosa avvenne in un paese vicino.

La Francia si trova in condizione al tutto simile a quella in che la presente legge ci vorrebbe trarre. In Francia le società religiose non sono riconosciute come corpi morali dalla legge; con tutto ciò esse non solo sono numerosissime, ma vanno crescendo di giorno in giorno. Esse possiedono a nome di privati, e conosco io stesso esempi d'acquisti, anche grandiosi, fatti recentemente da tali corporazioni religiose.

Un individuo della corporazione fa il contratto, e la comunità intera gode del bene posseduto a nome privato; e convien dire, ad onore della moralità umana, che rarissimi e forse nessun esempio ha vi di abuso di questa specie di fidecommesso, non vi ha finora esempio forse che alcuno si sia appropriato la proprietà sociale inserita a suo nome; ma, oltre l'aumentarsi illimitatamente in questo modo, si aumentano anche assai più considerabilmente per un altro lato.

L'abolizione delle corporazioni religiose, come corpi morali, porta con sé (ed il progetto stesso di legge che ci fu presentato ammette questo principio) che i membri di dette corporazioni sono ammessi a ricevere sì per testamento che *ab intestato*; sì che basta che una persona la quale debba ricevere una pingue successione entri in un ordine religioso, perchè fra non molto la ricchezza di quell'ordine grandemente si aumenti.

Chiunque abbia un po' di conoscenza di quello che avviene nella vicina Francia confesserà la verità di quel che dico e che gli ordini principalmente che vi sono più in voga in questi momenti, per esempio, i Gesuiti e le religiose del Sacro Cuore, vi sono ora più numerosi e più ricchi che non fossero quando erano dallo Stato riconosciuti e ricevuti come corpi morali.

Altri due argomenti si portano per sostenere potersi dal Governo disciogliere le corporazioni religiose. L'uno d'essi è preso dal principio che chi fa può disciogliere. Essere dal Governo che le corporazioni religiose sono riconosciute come corpi morali: potersi dunque dal Governo medesimo togliere loro questa qualità.

Credo che non sempre sia vero il principio, che certo ci condurrebbe assai oltre, che chi fa può disciogliere, ed avviene assai volte che chi fa non abbia la facoltà di disciogliere, e ne vediamo l'esempio e nel diritto civile e nel diritto politico; ma, lasciando a parte quel lato della questione, dirò che non fu lo Stato solo a ridurre a corpi morali le associazioni religiose; due elementi concorsero a formarle, elementi dei quali uno era inefficace senza l'altro a formare queste corporazioni: per una parte l'autorizzazione del Governo, per l'altra il consenso degli individui che si univano in corporazione. È adunque necessario che queste stesse due parti concorrano nello sciogliere le corporazioni; nè vi sarebbe certo nessuna difficoltà di discioglierle se i membri delle corporazioni consentissero. Tanto più poi credo questo consenso necessario nella presente occasione, in quanto, in seguito alla autorizzazione data dal Governo alle corporazioni religiose, i membri delle medesime perdettero diritti e contrassero obblighi, poi quali si formò una specie di quasi contratto col Governo, che diede

loro questa facoltà, privandoli per altro di alcuni diritti naturali, ed ai quali essi stessi non avrebbero potuto altrimenti rinunciare. Chi è in un ordine religioso non può, come pur ora ho osservato, succedere. È vero che la legge renderà loro questi diritti quando saranno disciolte le corporazioni; ma non può rendere le eredità che hanno perdute in quell'intervallo, e non può rimediare al danno del quale è cagione col rompere un vincolo che fu contratto col suo consenso e dal quale all'ex-frate si vorrebbero far subire le fatali conseguenze.

Concedo che in alcuni casi, ove l'utilità pubblica lo richiegga, si possa sciogliere una corporazione, come per simile motivo si può togliere ad un individuo, e a chi che sia una proprietà: ma in questo caso lo Stato deve tenere indenne la persona, la quale per interesse pubblico viene a subire un tal danno, cosa che, quantunque giusta, non può neppure cadere in pensiero dello Stato di fare, e che condurrebbe a conseguenze impossibili, quantunque, a parer mio, giustissime. Tanto più poi credo doversi andar cauti nella presente questione, perchè, come dicevo in principio del mio discorso, non credo che il solo desiderio di correggere gli abusi che esistevano in materia ecclesiastica sia quello che rende così ardenti gli animi nella quistione presente, e che generò nei partiti politici tanta aspettazione. Credo principalmente che da questo motivo non siano mossi quelli appunto che sostengono la legge con maggior ardore, e con frasi, le quali certo nessuno oserebbe non che usare, ma neppure riferire in questo Parlamento.

Non vi ha dubbio che non solo siavi contro gli abusi e l'antica potenza del clero una specie di reazione nello Stato, ma anche un movimento contro la stessa religione, proveniente principalmente da due diverse cause. Una di queste è l'opinione nella quale sono molti che il dominio pontificio sia di danno alle cose italiane; e falsamente credono di rimediare a questo male col combattere la religione, coll'allontanare dalla medesima la popolazione. Altri poi vanno più oltre, e come esistono in ogni luogo delle persone che desiderano sovvertire lo Stato, la religione e la proprietà, sostengono questa legge come un mezzo per ottenere questo loro intento. E che diffatti vi sieno persone mosse da questo duplice fine, e che direttamente abbiano di mira di combattere la religione, si può provare con molti esempi tratti dai giornali più acri sostenitori della legge. Ne citerò due soli presi dai giornali i più sparsi in questa città. Uno di questi dichiara altamente che egli non è nè cattolico, nè protestante, nè d'altra simile religione, ma di una religione cristiana che egli definirà col tempo. Vi leggerò poche parole di un altro giornale:

« Noi vorremmo, esso dice, una risposta dai clericali.

« Se l'avvocato Bixio avesse vissuto a quel tempo, avrebbe rivolto all'imperatore Costantino quelle parole che rivolge ora al Senato del regno....

« Quello che non fece l'avvocato Bixio, lo fece il senatore Simmaco, ma il rivoluzionario, il demagogo Sant'Ambrogio gli rispose che le sue erano tutte ciancie, che le sacre memorie dei Padri erano superstizioni, che la religione dello Stato era una invenzione del diavolo: ed a sua istanza l'altare fu demolito, e le vergini Vestali furono cacciate dai loro asili e private dei loro stipendi.

« La religione degli avi (queste parole, che qui udimmo dalla bocca sovrana all'aprirsi della sessione, già molte e molte volte le vediamo dai giornali fatte parola d'ordine, di scherno e d'oltraggio alla nostra religione), la religione degli avi non mancava di valenti difensori, e i Bixio, i

Birago, i Latour, i Costa Della Torre, i Luigi Di Collegno, ecc., si chiamavano allora Libanio, Massimo, Simmaco, Celso, Zozimo, Porfirio, » ecc.

Il Bixio non aveva fatto altro che combattere la legge, non essendosi posto, il che era estraneo al suo argomento, a sostenere il cattolicesimo; chi prende a combattere i suoi argomenti e difendere la legge, altro non fa che combattere direttamente il cristianesimo e paragonare gli oppugnatori di questa legge a quelli che nel quarto secolo volevano sostenere il paganesimo che veniva man mano cadendo dinanzi la luce del cristianesimo.

Che dobbiamo fare adunque nelle presenti circostanze? Un eloquente oratore che mi precedette esponeva in questo modo la sua opinione: desiderarsi da lui in prima l'indipendenza del potere civile dal potere ecclesiastico; in secondo luogo l'esonerazione delle finanze dal peso delle 900 e tante mila lire che furono cancellate dal bilancio. In terzo luogo sussistenza assicurata al clero fuori delle discussioni del Parlamento e dei bilanci. In quarto luogo migliorata la condizione dei parroci, principalmente dei più bisognosi. In quinto luogo, che essi vengano liberati al tutto dalla necessità di stendere la mano sotto qualunque titolo alle popolazioni da essi governate, per averne sussidii, i quali non possono che nuocere alla dignità del loro ministero.

Dichiaro che io assolutamente consento in tutti questi principii esposti dall'onorevole senatore Siccardi; soltanto al primo farò una breve aggiunta, e dove egli dice che desidera l'indipendenza del potere civile dall'ecclesiastico, soggiungo che vorrei a vicenda l'indipendenza del potere ecclesiastico dal potere civile.

Del resto convergo negli stessi desideri, ma desidero che la cosa si ottenga senza violare, come credo che con questa legge si faccia, i diritti dei privati; che si faccia in modo da non agitare le popolazioni; che non si commetta un'azione la quale, se non in realtà, certo nell'opinione di molti, è violatrice e della religione e dello Statuto e della stessa proprietà.

Diceva uno dei ministri che sostennero la presente legge, che se si asseriva dai combattitori della legge che essa era contraria alla religione, allo Statuto, alla proprietà, egli lo negava, e che la cosa era tra loro uguale.

Io vado più oltre, e spero che lo stesso onorevole ministro non potrà disconoscere la verità della mia asserzione.

Il ministro ed altri molti dicono che questa legge non è contraria né alla religione, né allo Statuto, né alla proprietà; altri invece vi trovano tutte queste difficoltà, e particolarmente quella di essere lesiva della proprietà: sì che per lo meno il dubbio certamente esiste.

Le due prime osservazioni ci dovrebbero fare andar cauti nel votare in favore della legge, ma il dubbio, che certamente esiste, che essa legge sia lesiva alla proprietà, basta per fare che la legge non debba ricevere la nostra approvazione.

Ogni qualvolta si tratta del mio e del tuo, dei diritti dei privati, il potere legislativo è di sua natura incompetente; la cosa appartiene al potere giudiziario.

Il primo fra gli oratori che sostennero la presente legge disse che il Governo è talmente libero nelle sue azioni, che esso non ha altri per giudice che Dio e la storia.

Pur troppo è vero che di quello che è fatto dal più forte altro giudice non esiste che Dio e la storia! Ma questo è vero nei governi assoluti, siano essi sotto forma monarchica o repubblicana; perocchè ogni qual volta il più forte che

sta al potere agisce ad arbitrio, soltanto Dio e la storia pronunciano inesorabile severo giudizio dell'operato. Ma in un governo libero, in un governo retto da istituzioni costituzionali, non può ammettersi questa massima della onnipotenza legislativa, la quale condurrebbe alla peggiore delle tirannidi.

Quello è governo veramente liberale, nel quale i diritti degli individui sono talmente sacri e sicuri, che non che la potestà legislativa, ma neppure, oserei dire, l'intera nazione non basta a violare i diritti di un solo individuo.

Questa libertà è quella che io desidero ed imploro per tutti, quand'anche gli individui per cui io imploro siano frati.

Mi resta a sciogliere una difficoltà che ho udito farsi oggi dal senatore Persoglio relativamente all'esistenza dei frati, ed al diritto ch'egli sostiene competere al Governo di scioglierli per legge. Egli dice che i frati esistono in forza delle leggi del 1814 che li ristabilirono, mentre legittimamente erano stati sciolti anteriormente.

Io non posso assolutamente ammettere questa proposizione. I frati non furono in faccia al nostro Governo legittimamente aboliti perchè quantunque il Governo che precedette il 1814 non voglia, come asserisce l'onorevole senatore Persoglio, chiamarsi rivoluzionario, certamente era peggio di questo per noi, era Governo invasore, era straniero. Sul finire del 1798 i Francesi occuparono lo Stato del re con violazione anzi di alleanze che esistevano fra noi e la Francia. Il re dovette allontanarsi, ma protestò contro l'operato, il quale da lui e dai suoi successori non fu mai riconosciuto per valido. Quando il re ritornò nel 1814, avrebbe certo per prudenza dovuto confermare molte delle cose fatte anteriormente, ma in questo caso la forza loro relativamente al tempo posteriore l'avrebbero presa non dalla legge dell'occupatore straniero, ma dall'atto di questa conferma. L'aver riammesso gli ordini religiosi non fu un crearli, non fu stabilirli di nuovo, non fu altro che un dichiarare che quello che era avvenuto quando lo Stato era occupato dagli stranieri si considerava come illegalmente avvenuto, come una conseguenza di una occupazione militare, come un fatto della sola prepotenza straniera.

PRESIDENTE La parola è al senatore Billet.

BILLET. Messieurs. Si j'ai demandé la parole, ce n'est pas pour revenir sur les principes, mais pour donner une courte explication. Messieurs les sénateurs ne connaissent la valeur du patrimoine ecclésiastique dans notre pays que d'après les états dressés, imprimés et publiés par le Gouvernement. Or ces états renferment de graves inexactitudes; je n'en citerai que deux ou trois exemples. Je me bornerai à citer quelques faits qui sont relatifs au diocèse de Chambéry; n'ayant pas à ma disposition les éléments nécessaires pour vérifier les chiffres qui regardent les autres diocèses, je n'en parlerai pas.

Or, voici ce que je trouve dans la partie des états publiés par le Gouvernement, et qui se rapportent au diocèse de Chambéry:

« *Bénéfices simples — Revenu total résultant des déclarations de main-morte, 7,880 fr.* »

Cette rente suppose des biens immeubles de la valeur de 160,000 francs au moins; et pourtant, la vérité est que dans le diocèse de Chambéry il n'y a pas un seul bénéfice simple.

Le Gouvernement français en 1793 s'est emparé des biens des presbytères, des vicariats, des sacristies, des chapitres, des deux évêchés, il n'en est absolument rien resté, et

depuis on n'a pas rétabli un seul bénéfice simple. Voilà donc, messieurs, sur ce seul article une erreur de au moins 160,000 fr.

Je lis ensuite :

« *Séminaire métropolitain — Revenu total des déclarations de main-morte, 54,660 fr. 64 cent.* »

Or, pour avoir une idée précise au sujet de cette assertion, j'ai demandé à l'insinuateur la note exacte des biens du séminaire, et je trouve le chiffre de 15,990 fr. 76 cent.

Je lis ensuite :

« *Bénéfices — Curés pourvus de congrues — Revenu total des déclarations de main-morte, 104,141 fr. 71 cent.* »

Cela n'a besoin d'aucune explication; tous les biens ecclésiastiques ont été saisis et aliénés en 1793, et aucun bénéfice n'a été rétabli depuis lors, ni simple, ni curial. Aujourd'hui il y a dans le diocèse de Chambéry 169 curés, sur lesquels 19 ont des congrues de 1000 fr., et 150 de 500 francs. Tous ces curés sont payés par les royales finances, et leur traitement est pris dans les 900,000 fr. dont il est question; il ne faudrait pas en conclure qu'il y a dans le diocèse de Chambéry des immeubles appartenant à l'Église.

Si l'on s'en rapporte cependant aux états dressés, imprimés et publiés par le Gouvernement, il y aurait dans le diocèse de Chambéry des revenus pour 256,440 francs 34 cent.; ce qui suppose un capital de au moins cinq millions de francs. Et pourtant, comme je l'ai dit, il n'y a absolument rien; les curés ne possèdent rien qu'un très-petit jardin à côté de leur presbytère; le chapitre de la cathédrale, l'archevêché n'ont pas d'immeubles. On ne se contente pas de faire figurer les déclarations de main-morte, on affirme aussi d'après le cadastre; or toutes ces affirmations sont fausses, et je dis pour les autres diocèses de Savoie ce que j'ai dit pour Chambéry.

Cela prouve, messieurs, que les statistiques qui ont été publiées par le Gouvernement renferment de grandes erreurs.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Coller.

COLLER. Dopo sì lunga, sì dotta ed anche animata discussione sulla proposta legge, non si dovrebbe più sorgere per prolungarla, ed io non chiesi la parola che per spiegare brevemente, con franchezza e con lealtà scevra da ogni spirito di parte la mia opinione.

Il principio fondamentale, se male non mi appongo, su cui riposa questa legge, egli è la personalità individuale, ossia la concessione della personalità civile; dal quale principio si deduce che chi concede può togliere.

Questo principio, signori, l'ho sentito rafforzato in altro recinto ed anche in questo da alcuni oratori; il principio della parificazione del potere civile e del potere, o, dirò meglio, dell'autorità ecclesiastica, secondo c'insegnava il celebre Bon nei suoi trattati.

Si deduce da questa parificazione il seguente argomento: il potere ossia l'autorità ecclesiastica può, quando i conventi, i monasteri non osservano i riti e le norme dei loro istituti, sopprimerli.

Adunque a pari anche il potere civile può sopprimerli, togliendo loro la personalità civile.

Io mi affretto ben tosto a dire che questo principio, che questa deduzione è inesatta, perocchè vi è noto, o signori, che quando il potere spirituale ossia l'autorità spirituale sopprime un convento, un monastero, perchè non adempiono più ai doveri del loro istituto, non ne prende, sopprimendoli, i beni, perchè sorge subito la legge del vacante, in forza della quale questi beni appartengono allo Stato.

Dunque, quando il potere spirituale, l'autorità spirituale sopprime un convento, un monastero, fa l'interesse del potere civile; dunque questa parità non la posso ammettere, concedo però che il potere civile ha l'autorità di togliere la personalità civile. Nè mi muove l'argomento tratto dal nostro Statuto, cioè dall'articolo 29, che sono inviolabili tutte le proprietà senza veruna eccezione.

Per combattere quest'argomento io non mi rivolgo ad una certa distinzione, che mi parve molto sottile ed ingegnosa, tra la proprietà individuale e la proprietà fittizia, onde dire che l'articolo 29 dello Statuto ha soltanto considerato la proprietà individuale. Quest'argomento, questa distinzione onde liberarsi da questo articolo 29 non calza troppo, e non mi persuade, perchè secondo i nostri principii, per interpretare le leggi, la prima regola è di prenderle secondo la loro letterale espressione. Quindi osservo che l'articolo 29 dello Statuto dicendo che tutti i beni sono inviolabili senza veruna eccezione, il senso naturale ed ovvio comprende tutte le proprietà; di maniera che per venire a questa interpretazione, o meglio dire a questa intelligenza, per stabilire questa distinzione tra la proprietà fittizia e la proprietà individuale, bisognerebbe interpretare lo Statuto, e voi, o signori senatori, sapete che l'interpretazione dello Statuto, o quanto meno, io lo temo molto, non ci appartiene; perchè voi non ignorate che lo Statuto è l'arche sainte, à laquelle il ne faut point toucher, et gare à qui la touche; onde io non trovo necessario di venire a questa interpretazione; ma credo piuttosto che non osti questo articolo 29 per un altro rispetto, che è questo:

La concessione della personalità civile è un attributo della sovranità, è inerente alla sovranità a cui il re nostro largitore dello Statuto, concedendo questo non potè, nè volle da sè abdicare. Poteva benissimo dividerlo, come lo divide col Parlamento, ma non lo poteva abdicare.

Dunque io ammetto, o signori, che l'autorità che concede la personalità civile, la può togliere; ma prendendo le mosse dal Codice civile, ad esempio del nostro onorevole guardasigilli (il quale, se ben ricordo, per fissare le pensioni alimentari ai monaci ed alle religiose tolse argomento dal Codice civile, il quale stabilisce che gli alimenti si danno in proporzione del bisogno di chi li riceve ed in proporzione delle facoltà di colui che li presta), prendendo le mosse dal Codice civile, che è tolto dal Codice romano, il quale giustamente, come ognuno sa, è la *raison écrite*, e da cui tutti i codici devono imparare e devono prender norme, io parifico questa concessione della personalità civile ad una donazione di tutto il patrimonio e anche gratuita, e lo esempio ce lo presenta il Codice civile stesso.

Voi sapete, o signori, che chi fa una donazione gratuita anche di tutto il patrimonio, questa donazione gratuita si può fare dell'universalità dei beni colla riserva solo, secondo le antiche leggi di una piccola parte onde poter disporre, e secondo il Codice civile d'un usufrutto, o di una sufficiente quantità di beni per vivere. Ma a tanore di questo articolo del Codice civile questa donazione quand'è che si può revocare? Non si può revocare che per due motivi: o per inadempimento delle condizioni sotto le quali questa donazione fu fatta, oppure per ingratitudine; sono questi i due soli motivi. Dunque io ammetto benissimo che questa concessione si può revocare, ma vi vogliono cause gravi. Non sarò poi tanto rigoroso per dire (quantunque si possa dire), che vi vorrebbe la violazione delle condizioni imposte, ma dirò solo che ci sono necessarie cause quanto meno gravi.

Aggiungo, o signori, che si potrebbe dire, come parmi aver sentito da qualche oratore, che l'ingresso di un monaco, o di una religiosa in un convento, sotto certo rapporto si avvicina ad un contratto, o quasi contratto sinallagmatico o bilaterale, perchè voi sapete, o signori, che chi entra in un monastero od in un convento, paga un capitale, e appresso rinuncia anche a tutto quella che ha, e queste rinunzie sono talmente favorite dal nostro Codice, ossia dalle Regie Costituzioni, che da poco cessarono, che si fanno anche senza solennità allo stesso convento in cui si entra; di più, pendente che il monaco è nel convento, molte donazioni si fanno a contemplazione dei monaci, e il convento ne approfitta.

Il Governo nell'ammettere un monaco, una religiosa in un convento, cosa fa? Giusta il disposto dal Codice, gli toglie tutti i diritti civili, di maniera che le successioni che ad essi si deferiscono passano agli altri eredi, di modo che si può dire sotto un certo punto, che questa religiosa, questo monaco ha un contratto, un quasi contratto, *facio ut facias, do ut des*, come diciamo noi; ha dato tutto quanto possedeva al convento, si è spogliato di tutto, ha rinunciato a tutte le successioni colla speranza di vivere e morire nel convento; ma tutto questo io lo dico solamente per stabilire ineluttabilmente che questa revoca della concessione della personalità civile non si può fare senza cause gravi.

Esistono queste cause gravi, o signori?

Io non intendo che queste cause gravi si debbano discutere davanti un tribunale, nè in un contraddittorio formale o sommario; ma sicuramente queste cause gravi debbono discutersi ed apprezzarsi davanti al Parlamento.

Ma esistono queste cause gravi? Io ho inteso che molti conventi, molti monasteri non sono più convenienti ai tempi nostri. Molti degli oratori dicono che queste cause non sono sufficienti: io dico dunque che, siano sufficienti o non, appartiene il deciderlo a questo Parlamento.

Ma io non risolvo la questione sotto questo solo rapporto, vengo bensì all'attuale stato delle cose: ed è questo attuale stato della nostra patria, della nostra società che mi porge il motivo principale per oppormi alla soppressione in generale.

Ma di grazia, o signori, non rammentiamo il tempo passato, nè tanto meno censuriamolo. Mi duole parlare di me, ma mi vi conduce questo richiamo al tempo passato. Chi più di me ha da dolersi del malaugurato editto del 21 maggio 1814? Costretto a discendere dalla carica importante di procuratore imperiale di questa città, e a coltivare l'avvocatura per presso che due anni, rammento però con soddisfazione che li gravi errori tendenti presso che alla violazione dei diritti acquistati di cui fu causa quel malaugurato editto, furono fra non molto corretti; anzi s'intraprese la via dei miglioramenti e quindi quella delle riforme. Ognuno di noi sa come il magnanimo Carlo Alberto accogliesse, desiderasse, ed abbia anzi iniziato queste riforme: una gran parte dei magistrati, mi compiacco nel dirlo, e dei consiglieri della Corona le promuovevano; ma queste riforme si volevano gradatamente e senza scossa.

Non rammentiamo dunque il tempo passato, nè tanto meno censuriamolo, perchè questo richiamo al tempo passato chiama agevolmente il confronto tra il passato ed il presente, e (mi duole il dirlo) questo confronto, tranne le franchigie che tutti abbiamo giurato di conservare, non è troppo vantaggioso per il presente.

Occupiamoci dunque del presente, ed occupiamoci con quello spirito di bene che tutti ci sprona.

Questo presente, signori, mi dice che il progetto della soppressione non è opportuno; è neppure economico, ossia non soccorritore delle finanze.

Non è opportuno, signori senatori. Noi versiamo in tempi difficili, gravi di avvenimenti, cui non è dato alla mente umana di prevedere. La spedizione d'Oriente, comunque giusta ed inevitabile, fece piangere molti padri e molte madri, e continuerà a farne piangere. I percettori delle contribuzioni dirette ed anche indirette picchiano ogni giorno alla porta dei contribuenti, e coi loro avvisi ed ingiunzioni annunciano ancora che in quest'anno si dovrà pagare il 10 per cento di più sopra ogni contribuzione.

Non illudiamoci, o signori. Gran parte della nazione misura il pregio delle istituzioni dal bene materiale che sente. In conseguenza, o signori, l'affetto, l'entusiasmo che vi era da principio per lo Statuto, temo molto che sia diminuito. Noi tutti sentiamo il bisogno della riunione degli animi, e di non gettare una fiaccola di discordia nel nostro paese. Credete voi, o signori, che il sopprimere tutti i corpi religiosi faccia buon effetto nel paese? Io ho sentito dire che questa soppressione sarà poca cosa. Parmi (e come anche qualche giornale ha detto) una soppressione *malvina*...

Voci dal banco dei ministri. Malvina?

COLLER. *Malvina, malva.... (Risa)*, perchè si conservano i religiosi che assistono ai moribondi, si conservano le suore della carità, si conservano i religiosi addetti all'istruzione, e si conservano gli ordini dei predicatori.

Io ho voluto informarmi quale sia l'ordine dei predicatori. Sapete quale sia quest'ordine? Esso consiste nei Domenicani e nei Missionari, di cui il padre principale è il signor Durando (*Risa, rumori*) uomo rispettabile. L'enumerazione di questi ordini religiosi mi conferma che la soppressione è assai estesa, ma, ancorchè sia cosa da poco, l'interdetto peserebbe su tutti gli altri ordini, poichè tutti sanno che gli ordini religiosi debbono essere col tempo soppressi. E sopprimendo col tempo tutti questi ordini religiosi, i cui membri ascendono, ho sentito, a cinque o sette mila frati, credete voi che questi cinque o sette mila frati siano amici del nostro Governo? (*Risa — Sensazione*) Io credo di no, e credo che tutti converranno meco.

Ma, o signori, io mi ricordo (io che son vecchio) che ho assistito alla soppressione degli ordini religiosi; anzi, mi ricordo quando la feci eseguire, poichè era procuratore imperiale a Mondovì, e allora mi chiamavano soltanto commissario di Governo. Allora, signori, sapete l'impressione che ha fatto questa soppressione? Allora era già passato l'anno VII, era passato il regno di Carlo Emanuele IV, di Vittorio, di Amedeo III, che era defunto, i quali avevano già soppresso tutti i corpi minori, tutti i conventi minori, e il Governo dell'anno VII aveva fatto facilità a tutti i frati che volevano sortire, di sortire; di maniera che i conventi non erano più in gran numero; tuttavia, io debbo assicurarvi, o signori, che quella soppressione fece un'impressione dolorosissima; argomentate da questa quale sarà l'impressione che farà questa soppressione.

Dunque io per me dico, che tale soppressione generale non è opportuna, e non può essere accettata, per non essere neppure economica, nè soccorritrice delle finanze. Quando si calcola che colla vendita dei beni dei conventi, e coll'imposta di che si vuol gravare l'asse ecclesiastico si potrà far fronte al pagamento delle pensioni dei religiosi le quali io trovo che sono equitative, ed alle congrue dei parroci, io temo assai che questo calcolo fallisca di molto; perchè par-

tendo sempre dai tempi antichi e dall'esperienza che in voi, uomini cotanto assennati e maturi farà sicuramente impressione il ritenere che il Governo scadrà di molto in queste vendite. Tali vendite si fanno all'incanto, si fanno sempre a basso estimo, talvolta si viene a riduzioni, di maniera che, sapete, o signori, cosa io temo? Io temo che saranno la preda di alcuni speculatori, che in Francia come anche in Savoia si chiamano col nome di *bande noire*; e così di nessun profitto.

Adunque, quanto a me, riassumendo, io sono contrario a questa soppressione degli ordini religiosi, ma altrettanto sono propenso per assicurare i poveri parroci. I parroci poveri mi commuovono: e chi non è commosso a vedere un parroco ricco e l'altro povero, in ispecie i parroci di montagna che non hanno neppure di che vivere? Questi parroci sono dopo i nostri vescovi le colonne della nostra santa madre Chiesa, e bisogna soccorrerli.

Ma, si dice, non lo riceveranno il soccorso. Se non lo riceveranno tutti, molti lo riceveranno. La pensione che il Governo dà loro, se vi sarà taluno che la rifiuti, la maggiorità però io credo che la riceverà, e poi quando si deve fare un atto di giustizia taccia ogni altra considerazione.

Quindi io mi riunisco al voto del quinto commissario, e sono d'avviso che si respinga la soppressione, ma che si dia una congrua pensione ai parroci. Io credo che questa pensione si possa egualmente ottenere mercè l'emendamento proposto dal quinto commissario; e quindi, ripeto, mi vi riunisco di cuore.

Termino il mio dire con queste ultime osservazioni: mi duole che la proposizione dei vescovi non sia stata accolta, ma ad un dipresso questa proposizione è conforme al voto del quinto commissario, dunque questo mio pensiero si rafforza ancora da quanto finora i nostri Reali di Savoia praticarono in simili circostanze, ricorrendo anche ai conventi, ed ho sentito dall'onorevole presidente del Consiglio dei ministri e ministro di finanze, che il suo disegno era di colpire addirittura i conventi ricchi. Siccome i conventi ricchi rimarrebbero esistenti, niente di più facile di chiedere e d'imporre un sussidio a questi conventi.

I nostri antichi Reali lo fecero, l'umana giustizia lo

richiede, e la divina giustizia!... E così la Chiesa, che ci scese dall'alto de' cieli, dove talvolta l'umana giustizia rifuggì, talvolta

Ad superos Astrea recessit!

non può a meno di tacitamente approvare quanto, come dissi, la giustizia degli uomini imperiosamente consiglia.

Laonde si respinga la soppressione e adottisi la proposta del quinto commissario che nella sostanza di poco si scosta dalla proposta dei vescovi.

PRESIDENTE. Il Senato siede già da quattro ore. Io credo che forse sarà conveniente di rimandare alla seduta di lunedì il seguito della discussione, nella quale in primo luogo darò la parola al senatore De Fornari, perchè è esaurita ormai la serie di quelli che erano inseriti; quindi parleranno i membri dell'ufficio centrale.

PROGETTI DI LEGGE: PER MAGGIORI SPESE SUL BILANCIO 1855; PER AUTORIZZARE LA PROVINCIA DI SAVONA AD ECCEDERE IL LIMITE DELL'IMPOSTA.

CAVOUR, presidente del Consiglio, reggente il Ministero delle finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per l'approvazione di maggiori spese al bilancio del 1855, già approvato dalla Camera dei deputati. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1908.)

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia, reggente il Ministero dell'interno. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già approvato dalla Camera elettiva, per autorizzare la provincia di Savoia ad eccedere nel 1855 il limite dell'imposta. (V. vol. *Documenti*, pag. 1948.)

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questi progetti di legge, che saranno stampati e distribuiti, e sciolgo l'adunanza.

La seduta è levata alle ore 5.

TORNATA DEL 7 MAGGIO 1855

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Istanze sopra petizioni del senatore De Cardenas — Risposta del ministro di grazia e giustizia — Seguìto della discussione sul progetto di legge per la soppressione di comunità e stabilimenti religiosi e per altri provvedimenti intesi a migliorare la condizione dei parroci più bisognosi — Parlano in favore i senatori De Fornari e Fraschini; contro, i senatori De Margherita, Luigi di Collegno, e Sauli, membro della minoranza dell'ufficio centrale — Osservazioni per fatto personale del senatore Mameli — Discorso del senatore Sclopis, membro della minoranza dell'ufficio centrale, contro il progetto ed a confutazione degli oratori che parlarono in favore del medesimo.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

Si dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

PRESIDENTE. Si dà conoscenza del seguente sunto di petizioni.

DI FAGNOLO, segretario, legge:

2027. Diversi abitanti dei comuni di San Martino Perosa, Cintano, Lessolo, Traversella, Tina, Chiaverano e della borgata di La Villate, provincia d'Ivrea, ritrattano le firme da essi apposte ad altrettante petizioni sporte al Senato in favore della legge abolitiva dei conventi, della quale domandano invece il rigetto.

2028. Ventisei abitanti della città di Genova domandano al Senato che voglia rigettare il progetto di legge sulla soppressione di comunità e stabilimenti religiosi, ecc.

DE CARDENAS. Fra le petizioni il cui sunto ci era stato comunicato giorni sono v'era quella segnata dal n° 1974, mediante la quale le canonichesse Lateranensi dimandano di essere reintegrate nel loro chiostro.

Ora che sono cessate quelle cause straordinarie per cui, al dire del Ministero, il chiostro dovette essere temporariamente occupato, questa petizione, da quanto mi consta, non è ancora stata comunicata all'apposita Commissione; dimanderei che fosse comunicata, perchè possa essere riferita a suo tempo.

A proposito di petizioni, mi permetterei di dimandare al signor ministro guardasigilli se si è occupato di quella segnata col numero 1613, la quale venti giorni fa gli era stata trasmessa coll'incarico di ordinare un'inchiesta giudiziaria: vorrei sapere se questa inchiesta è stata fatta; e se lo è lo invito a volercene far conoscere il risultato.

MATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Di buon grado aderisco al desiderio manifestato dal senatore De Cardenas di conoscere quale sia il corso che ebbe la petizione trasmessa alcuni giorni sono al Ministero di grazia e giustizia.

Io non l'ho ricevuta immediatamente, ma cinque o sei giorni dopo la deliberazione che era stata presa dal Senato. Mi recai a premura di trasmettere le carte a Casale da cui

dipende il territorio dove ebbero luogo i fatti lamentati in quella petizione, ed ho fatto le più vive istanze perchè sollecitamente si procedesse all'inchiesta, e appena avrò contezza del risultato, non mancherò certo di darne ragguaglio al Senato.

PRESIDENTE. In quanto alla prima richiesta mossa dal signor senatore De Cardenas, debbo osservare che l'esame della petizione di cui parla è subordinato necessariamente alla sorte che toccherà alla legge la quale si discute anche oggi giorno; per conseguenza pare che sia almeno prematura la trasmissione di questa petizione alla Commissione delle petizioni, sulla quale non si potrebbe prendere alcuna conclusione, prima che il Senato si determini sulla questione che da alcuni giorni ci occupa.

DE CARDENAS. Mi rimetto alle osservazioni del signor presidente.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA SOPPRESSIONE DI ALCUNE COMUNITÀ E STABILIMENTI RELIGIOSI.

PRESIDENTE. Continuandosi la discussione generale sulla legge per la soppressione di comunità e stabilimenti religiosi, la parola è accordata in primo luogo al signor senatore De Fornari.

DE FORNARI. Dimando indulgenza al Senato se, trovandomi nell'impossibilità di leggere, sono obbligato a parlare con poca attitudine, in guisa che non posso molto confidare di me stesso; perciò, ripeto, mi raccomando all'indulgenza della Camera.

Il Senato è stato già informato nella precedente seduta, come io avessi avuto intenzione di proporre la *divisione* della legge in due parti; e come ne fossi stornato allora, dacchè l'onorevole signor presidente non consentivami l'iniziativa della parola, obbiettandomi che la divisione non fosse proponibile se non dopo chiusa la discussione

generale, ed *in limine* di procedere alla discussione degli articoli.

Fin d'allora io riconobbi inopportuno il perseverare in quel divisamento, il quale non era veramente inteso che a migliore schiarimento della materia, senza esservi precisa necessità di tal divisione; perchè si sarebbe in questi forse venti giorni continuamente discusso in un senso generale senza la previsione di tale proposizione; lo che non avrebbe fatto che sempre più imbrogliare la materia e forse accrescermi quei dissentimenti che era stata mia intenzione di evitare, quali pur troppo eransi manifestati così inconciliabili nel senso pur sì ristretto dell'ufficio centrale; temendo io che per la complicazione di materie assai disperate e dipendenti da principii diversi, fosse in fine per avvenire che nella votazione, l'uno essendo avverso ad una parte, l'altro ad un'altra, non risulti maggioranza per alcuna, e riescasi invece ad una reiezione totale; ciò che mi pareva un grande inconveniente.

Io dunque nuovamente lo dichiaro, ho rinunciato al divisamento della divisione: però, siccome i motivi che si applicavano ad essa sono identici a quelli che si applicheranno alle diverse parti della legge stessa, così mi prevarrò dei medesimi argomenti.

Signori, due sono le serie destinate a soppressione nel progetto di legge che ha già per sé l'approvazione dell'altro ramo del potere legislativo con una grande maggioranza, e con la presunzione che l'opinione del paese sia in accordo per quella soluzione.

L'una è contemplata dall'art. 1°; l'altra dall'art. 4°, colla sequela delle disposizioni che si contengono nell'art. 15.

La prima serie di soppressione è quella delle corporazioni religiose; la seconda è delle *collegiate* e dei *benefizi di patronato laicale*; con le disposizioni poi contenute nell'articolo 15 per l'imposta e quota di soccorso; determinata quest'ultima serie di soppressioni da motivi puramente, o quasi d'interesse finanziario, nella quale serie è notevole comprendersi quella de' *benefizi di patronato laicale*, materia che a me sembra del tutto eterogenea, da trattarsi in tutt'altra forma, e altre competenze *ad instar* dei fedecomessi, e come interesse di privata famiglia.

Mi occuperò principalmente della distinzione tra le corporazioni religiose e gli altri stabilimenti, cioè le *collegiate* ed i *benefizi di patronato*.

Ma prima di trattare delle differenze più essenziali, giova qui osservare che una ve n'è speciale, e pure da non omettersi.

Io credo che le corporazioni religiose non sono parte integrante né essenziale o permanente della Chiesa nazionale e del clero che vi è addetto; invece reputo siano parte riconosciuta del clero e della Chiesa nazionale gli stabilimenti di cui all'articolo 4°, cioè a dire le *collegiate* ed i *benefizi di patronato laicale*.

Infatti, le corporazioni religiose cosa sono? Stabilimenti spontanei, isolati, esteri, la più parte ospitati nel regno, ma perituri o per espulsione, o per soppressione, o per estinzione, e in conseguenza non si può dire siano permanenti, quindi neppur parte da riconoscersi integrale della Chiesa e del clero nazionale. Laddove le *collegiate*, siccome sono stabilite con fondazioni permanenti, meno il caso di soppressione legislativa, sussistono come tutto il resto degli stabilimenti della Chiesa nazionale.

Questa differenza mi pare assai di per sé importante per autorizzare la soppressione dell'una serie, e non parificarvi l'altra. Può esservi opportunità per le *collegiate*, per i

benefizi di patronato laicale, mentre per le corporazioni religiose non vi è solamente opportunità, ma vi è una convenienza assoluta, una necessità, e motivata volontà decisa governativa di sopprimerle.

Venendo a discutere ora le differenze più decisive, faccio osservare che i motivi che si applicano alla soppressione delle *collegiate* e dei *benefizi semplici di patronato laicale* sono di un ordine assai meno grave, non implicanti nocive conseguenze, e tutt'al più d'opportunità, e infine precipuamente d'interesse finanziario; quanto ai *benefizi di patronato laicale*, come già notai, sono di un interesse privato e da trattarsi separatamente.

Ma quanto alle corporazioni religiose, la soppressione dipende da tutt'altri principii e motivi. Secondario affatto è l'intento finanziario, od assai lontano ed equivoco almeno per i primi tempi, perchè bisognerà pagare le pensioni, realizzare il valore dei beni in favore delle finanze, il che costerà certamente e ritardi e ripugnanze e sacrifici.

Ma vi sono delle ragioni sociali, morali e politiche di ben altra importanza che consigliano, che quasi rendono indispensabile la soppressione delle corporazioni religiose; si possono applicarvi temperamenti, ed io sono primo ad invocarli e desiderarli.

La loro esistenza, già nei tempi andati, implicava inconvenienti gravissimi, ma meno, nelle circostanze d'allora, avvertiti ed influenti; la gravità dei quali è immensamente conosciuta nella nuova situazione di questi tempi, e del paese nostro segnatamente, nella via di generali riforme di cui abbiamo alfine l'opportunità ed in cui siamo impegnati, ed a cui non dobbiamo rinunziare sotto immensa responsabilità e pericoli in avvenire.

Codesti inconvenienti, io dico, sono di un ordine insieme sociale, morale, politico, e politico supremamente. È socialmente, moralmente nociva l'esistenza quale è fatta di codesti stabilimenti, gli uni più o meno degli altri, in quanto che quelli specialmente degli uomini attirano gran numero di individui dalla vita operosa, civile, sociale, utile, laboriosa, il che vuol dire veramente lodevole, conforme al vero spirito della buona morale e della religione anche, gli attirano da tutte le diverse condizioni sociali, quali per evitare le fatiche a cui sarebbero nati, quali per fuggire a domestiche discordie, o per nativa disposizione all'egoismo, al quietismo, quali per le allettative di una facile elevazione ed agi anche e considerazioni; insomma per vocazioni fazzie troppo spesso più che veramente pie e religiose.

Quanto ai monasteri ed agli stabilimenti per le femmine, vi sono altri e gravi inconvenienti. Pur troppo succede che per favorire i maschi, le femmine sono sacrificate; pur troppo succede che le femmine non informate delle cose del mondo nella loro prima gioventù, sono sedotte da un'effimera vocazione, e sono poi infelici rassegnate, e più infelici ove nol fossero.

Io credo che ben molti di noi avranno memoria di simili deplorabili esempi nelle loro relazioni, o per averne udito tristi racconti.

Io so che di ben molti ebbi notizia in mia vita, e conservo ricordo; di due fatti m'induco a farvi breve, ma penoso racconto. Il primo, già antico, sebbene del mio tempo, e di cui può far testimonianza quel nostro collega testè venuto alfine tra noi, egregio mio concittadino, e da quasi mezzo secolo ottimo amico, oppugnatore lo temo, egli, di questa legge pure con i desiderabili miglioramenti necessaria.

Questo primo fatto fu di un comune altro amico, egregio uomo, dottissimo magistrato, il quale era felicissimo marito e padre, ma di una sola figlia diletta. Perdè la consorte, e dovè concentrare tutte le sue gioie e speranze nella figlia, ma poco tempo passò che questa dichiarò una irresistibile vocazione e volontà di ritirarsi in un monastero e dei più rigidi, fondato, ah! tale soverchiamente, da una antica di mia famiglia, ove solo una volta l'anno per breve momento possono le reclusse vedere i parenti; dovè piegare l'infelice padre a quella decisione crudele, e ne fu infelicissimo. Poteva dire come quell'antico nel limbo di Dante: — Privi di speme, di desio vivemo. — Ma no, egli non più viveva che di dolore, e di dolore dopo breve tempo moriva. La figlia si sarà confortata del rimorso.... perchè più presto il padre fosse salito al paradiso dei padri infelicitati.

Il secondo fatto è più recente: esiste ancora una famiglia in cui viveva padre, madre, figlio e sei figlie. Le sei figlie sono state in poco tempo collocate in rigidi ordini monastici, e tre sarebbero attualmente trovate nello stabilimento torinese delle Sacramentine, e le altre in monasteri di Genova. Il padre morì, e nessuna delle figlie potè assistere il padre morente; nessuna potè consolare e tenere compagnia alla vedova madre.

Questi sono due fatti; ma credo che centinaia e migliaia nel tempo sen potrebbero citare non meno deplorabili, e quando pure meno frequenti talora avvengano, basterebbe dei pochi a provare che queste istituzioni, tuttochè in sè stesse e nel loro personale lodevoli, rispettabili ed intese a vita pura e religiosa, esercitano al di fuori sinistre e nocive influenze, e producono funesti effetti all'ordine e sociale e morale, e politicamente quindi anche intollerabili.

Ma soprattutto, signori, è ancora pur troppo provato e vuolsi seriamente considerare che sotto l'aspetto politico esse sono tutt'altro che innocue, ed anzi sono di fatale influenza e possono divenire pericolose, avversando le nostre riformate istituzioni e la intiera autonomia che aspiriamo a ricostituire.

Egli è perchè molti di questi ordini, e i più numerosi e più dotti, e quindi potenti ed influenti, professano di essere indipendenti dal Governo locale, e professano pure (e gli onorevoli membri dell'Episcopato, che han sede con noi in quest'aula, potrebbero forse darcene maggior notizia) di esserlo dalla gerarchica autorità loro.

Io ne ho avuto qualche prova mentre era direttore generale del debito pubblico; poichè lorquando venivano a domandarmi di disporre delle loro rendite, ed io avendo obbligo di esigere una competente autorizzazione, essi il più delle volte declinavano dal ricorrere all'una ed all'altra autorità, e talora rinunziavano piuttosto all'operazione, o finalmente espiscavano certificazioni dalle curie vescovili per dimostrarsi legittimamente dipendenti ed autorizzati dai loro superiori esistenti all'estero.

Ad ogni modo il fatto è che la maggior parte di tali ordini derivando dall'estero, i loro stabilimenti nel paese nostro si mantengono sotto l'assoluta dipendenza dei loro superiori, all'estero soggiornanti, in Roma segnatamente, presso quella Corte pontificia, ivi già in alto loco aspiranti a promozioni maggiori, e un giorno forse alla suprema dignità, per conseguenza ligi dei principii della Corte romana, la quale non è solamente quella di un Papa, ma di un sovrano egualmente potente del nostro in Italia, di un sovrano che è più potente in grazia delle due influenze che riunisce e del duplice interesse che ha; in conseguenza io ravviso che questi stabilimenti così numerosi, così ricca-

mente dipendenti dai loro capi residenti all'estero, non possono a meno di essere nocivi, legati come sono, o per gli stessi loro voti perpetui, o per la cieca obbedienza che professano ai loro superiori, e per l'influenza reciproca che esercitano uno coll'altro; sono pericolosi, ed a ragione, sospetti d'avverse influenze, almeno nel nostro paese, specialmente in questa circostanza in cui abbiamo riconquistata una facoltà di ritornare ai veri principii sociali, e che siamo per tutti i sensi contrariati in questa nuova carriera, la quale gli onesti e i dotti ed abili o professano, o dovrebbero professare di favorire.

Ma dopo avere per motivi di ordine sociale, morale ed eminentemente politico, inoltre dimostrato, e lo dichiaro con mio intimo convincimento che non solo è conveniente, ma indispensabile, e tanto più nella nuova nostra posizione acquistata di liberali istituzioni, e pur tuttora contrastata dai nemici delle liberali idee, queste agglomerazioni monastiche, comunque in sè stesse e per loro istituto innocue ed anzi lodevoli, debbano come grandemente nocive negli estrinseci rapporti ed effetti in un modo o in altro che sia a determinarsi, scomparire, quali almeno ora esistono, ossia essere disciolte; è d'uopo tuttavia che mi faccia carico di dimostrare che diritto siavi per parte dell'autorità governante, nel lato senso ben inteso anco legislativo e presso noi costituzionale, di sciogliere ed anche espropriare codeste esistenti corporazioni; resta dunque a trattare altresì la questione di proprietà.

Anziano magistrato, ormai decorsi essendo ben nove lustri da quando era avvocato generale presso la Corte imperiale di Roma sotto l'impero francese, avendone cessato nel 1814, avrei quasi obbligo di emulare i colleghi dottissimi ed eloquentissimi che già in quest'aula hanno trattato tale questione favorevolmente al sistema del progetto di legge, e, come a me pare, vittoriosamente a fronte degli oppugnatori del progetto; ma, signori, da quell'epoca tornato alla più ristretta, ma mia italiana patria, essendo invece stato lanciato in altro ben importante ma non più attivamente in quella così sublime della magistratura, debbo riconoscermi e confessarmi d'assai inferiormente competente. Pur rivestito di competenza ora legislativa, non debbo omettere di aver studiato questa legale parte ancora della questione, e giustificare le mie convinzioni anche sotto questo aspetto.

E già, con tale previsione, ho nella preparatoria parte del mio discorso ragionato che le corporazioni religiose non già sono a qualificarsi porzione riconosciuta essenziale integrale nè permanente, dalla Chiesa nostra nazionale e dal clero adottate, essendone solo un accidentale e precario accessorio, per non dire una superfetazione; e ciò vi prego, signori, a questo punto di riconoscere e ritenere come influente la sua parte nella questione.

E venendo più appositamente a chiarire di tal questione l'applicabilità a codeste corporazioni, parmi facilmente evidente che affatto inapplicabili ad esse siano le teorie, le qualità della vera acquistata proprietà, quali, senza distinguere, e solo perciò con apparente vantaggio, ma illusorio, da pur dottissimi fra gli oppugnatori della legge.

Che infatti sono codeste associazioni composte e proseguite da individui che vi si ascrivono, forse anche tramutabilmente da uno ad altro stabilimento dell'ordine stesso, con ragione soltanto a vitalizia manutenzione in convivenza comune; del resto quanto alla proprietà che lo stabilimento possiede senza che gli individui vi abbiano ragion'altra, che corrispondentemente al vitalizio diritto

alla convivenza e manutenzione, e senza applicazione della trasfusione in individualità della universalità del diritto, non avendo in questo senso regolato le cose (1).

Signori: io mi sono contentato per tutta erudizione, in questa mia trattazione, dell'ovvia ricerca nelle opere di uno scrittore, la cui autorità del resto è stabilita ovunque, e non sarà ricusabile; il Merlin, già lungamente procuratore generale presso la suprema Corte di cassazione durante il regno del primo Napoleone.

Ed ecco ciò che in proposito delle comunità religiose di cui si tratta è trovato nel celebre suo *Repertorio* alle parole *Main-morte — Gens de main-morte*.

« On appelle *Gens de main-morte* les communautés, les corps et les établissements publics, dont l'existence est perpétuée par la subrogation toujours successive des personnes qui les composent, ou les administrent.

« Tous les gens de main-morte, à la seule exception des communautés des habitants, ont cela de commun, qu'ils ne peuvent exister que par l'autorisation de la loi, et que la loi peut, quand il lui plaît, les anéantir, en leur retirant l'autorisation qui leur avait été d'abord accordée.

« Ils ont encore cela de commun sans exception quelconque, qu'ils ne peuvent acquérir aucun immeuble, aucune rente leur particulière, s'ils n'en ont préalablement obtenu la permission expresse du souverain.

« Ces deux règles n'ont pas toujours été observées avec le soin que commande l'intérêt de la propriété; il a fallu des lois sévères pour les remettre en vigueur. »

Giova qui riferire altresì quello, che è del pari trovato in quel *Repertorio*, all'articolo *Église*.

« Non seulement en qualité de sujets, ils (les fidèles) doivent la soumission la plus entière aux lois, ordonnances et réglemens des souverains, sous la domination desquels ils vivent, mais ils doivent aussi, comme membres de l'Église, et dans l'ordre de la religion, respecter ce que les princes ont établi pour le maintien du culte, de la discipline, et même de la foi, de l'Église, et pour l'administration, la dispensation et la disposition de ses biens. C'est surtout sous ce rapport qu'est vraie et incontestable la maxime souvent répétée, et qui ne peut pas être trop, que *l'Église est dans l'État, et non pas l'État dans l'Église*. »

Il procuratore generale Merlin, sulle venerate orme del quale io m'incamminai nella mentovata mia età prima, ben augurata, e spesso dappoi con rammarico ricordata, nei riferiti articoli, o signori, non insegnava massime legislative, nè pratica subordinata macchiata da eccessi o trascorsi passeggeri della rivoluzione, come neppure avanzi del feudalesimo o d'abusivo potere dei re in Francia, ma i risultamenti temperati dal ritorno della pace e dalla reintegrazione dell'autorità. Se dettava quelle norme sotto l'influenza delle antiche e mantenute massime e regole galliane, ciò che è riferito neppure molto nè dipendeva, nè scostasi dalla ragion comune, ed anzi potrebbe dimostrarsi conforme, se non col praticato governativamente dai principi nostri compiacentemente alla Santa Sede, e in conformità de' Concordati, conformi però alle massime sempre propugnate e raccomandate dalla illustre nostra magi-

(1) Curioso risultamento sarebbe che un povero individuo, fattosi frate da ieri, da villico ed operaio che era, divenisse infine e dovesse essere riconosciuto proprietario unico d'ogni sostanza. Eppure ho veduto questa conclusione a pro dell'ultimo frate, in apposito consulto pubblicato in questa occorrenza da un dottissimo giureconsulto genovese, dal quale bensì sarei certo che, come amico, sarebbe conilarità accettato un mio *Quandoque bonus dormitat Homerus*.

stratura; e d'altronde ciò da secoli dura praticato senza contrasto e tanto meno riprovazione, e la Francia non ha cessato di essere la cristianissima e campione anche attualmente a sicurezza del trono pontificio; laonde non è credibile nè ammissibile che adoperando due pesi e due misure voglia il comun primo Pastore trattar noi e turbare la calma e sostanziale concordia con che fra tante difficoltà mantieni e prospera il rigenerato Stato nostro.

Nè, signori, è solo dalla Francia che troviamo esempio e giustificazioni, e fondata speranza di essere trattati egualmente. La mia longevità mi pone in grado di attestare i beni immensi che, con massime e condotta eguale a quel che noi operiamo e vogliamo mantenere a tutela e vantaggio della nostra autonomia, primo, forse, o solo secondo al fratello imperatore, ma di lui tanto migliore, prodigò alla Toscana, ove allora io avevo sede di studio, ed ho sempre conservato amicizie e reciprocità d'auguri, e sebbene per quella bella parte d'Italia le circostanze e cause di progresso o regresso siano stranamente volte a rovescio dei tempi, pur sempre sussistono le ameliorazioni introdotte da Leopoldo I, sebbene tanto osteggiate da chi più tutelarne dovrebbe, ma dal buono spirito pubblico e dalla memore riconoscenza propugnate; e là pure non vediamo che come contro noi e le medesime tendenze nostre siansi opposti ostacoli in ogni maniera, e indiritti non meritati rimproveri e malauguri e quasi minacce.

Ma, onorevoli colleghi, pigiando ora alla necessità di concretare alfine i primi risultamenti di questa preliminar disussione e trarne le conclusioni ch'essa abbia potuto almeno maturare e rendere probabili, io credo potere in mia coscienza e dover manifestare, salvo migliore consiglio, la mia adesione ai principii legislativi a cui s'informa il progetto di legge; e principalmente per gli esposti motivi, riguardare come indispensabile la eliminazione allo stato delle cose pronta e totale delle comunità religiose, come, sebbene in sè stesse innocue, e nei ragionati limiti anzi lodevoli, nelle influenze e tendenze a gravissimi e funesti effetti dipendentemente dallo intrinseco e da' rapporti che lor si collegano.

E tuttavia desiderare ed invocare l'impiego di tutti i riguardi e temperamenti che in favore del personale una tale radicale decisione richiama.

Siatmi permesso di anticipare una mia speranza, sebbene sia prematuro lo svolgerla. Il rimettere la totale soppressione alla tarda via della naturale estinzione, mi appare possibile, come sarebbe rimedio agli inconvenienti della soppressione immediata: ma codesto intento, il quale si accosterebbe alla opinione emessa da una delle minoranze nell'ufficio centrale, non mi appare ammissibile, se non alla condizione *sine qua non*, di ottenersi ad un tempo la emancipazione di questi stabilimenti dalla dipendenza ed influenza estera, restituendoli alla naturale dipendenza del Governo locale per il temporale, e dell'Episcopato quanto alla disciplina ecclesiastica.

Questo risultamento dovendo dipendere non tanto dalla buona distribuzione del personale delle corporazioni, quanto dall'abolizione che esse fossero per ottenere dalla Santa Sede, e dai superiori presso essa, avrebbe il vantaggio di traslocare la responsabilità degli inconvenienti che noi primi lamentiamo nella necessità della soppressione immediata sotto la decisione favorevole od avversa della superiorità che, indipendentemente da noi, avesse a deciderne.

PRESIDENTE. Per avvicinare, come si è fatto finora, gli oratori delle diverse opinioni, forse converrà lasciare la

parola al barone De Margherita, quantunque il senatore Fraschini sia il primo iscritto.

Il senatore Fraschini avrà la parola immediatamente dopo.

DE MARGHERITA. Nutro, o signori, piena, e cred'io, non infondata fiducia di avere, mercè le cose da me dette nel precedente discorso, cui vi piacque di porgere benigna attenzione, posto in sodo il mio assunto, quello cioè di mostrare la proposta legge inaccettabile, come attentatoria a quella legittima proprietà che alla Chiesa assicurano le disposizioni del Codice civile e le garantisce l'articolo 29 dello Statuto.

Le dottrine che ho poste innanzi altro non sono se non lo schietto portato dall'intimo mio e profondo convincimento, non potersi cotal legge sancire, senza farsi complice di una solenne ingiustizia che si commetterebbe a danno della Chiesa, la cui proprietà verrebbe a risentirne gravissima offesa.

Ma non tardarono ad insorgere oppositori alle dottrine per me addotte a sostegno del mio tema. Potendo però quindi nascere in taluni il dubbio (nè ciò deve recare meraviglia in tanta disparità di pareri e di sentimenti su ciò che forma soggetto della legge), che quelle dottrine siansi per me tratte fuori e quivi spacciate all'opportunità della presente discussione ed al solo fine di dar colore di verità ed accattar favore all'impugnazione della legge, mi stringe il debito di tornare per poco sul mio proposito onde ribattere, se non tutte, almeno le principali fra le difficoltà state contrapposte al sistema da me abbracciato e dal quale non saprei dipartirmi, in fino a tanto che migliori e più sode ragioni venissero a contrapporvisi.

Le altre difficoltà di minor conto, che pure vennero affacciandosi, voi le prezerete, non dubito, nella vostra alta saviezza al giusto valore.

L'appunto essenziale, io diceva nel primo mio ragionamento, che fassi alla legge in discorso, quello si è di manomettere la proprietà che alla Chiesa compete sopra i beni ecclesiastici e ciò nella doppia via, diretta l'una, l'altra indiretta, cioè mediante la sopratassa e l'abolizione di case religiose.

Ha dunque da essere cardine della discussione ed obietto precipuo della medesima il far chiaro che la proprietà, la quale dalla legge per l'additata doppia via più o meno si offende, realmente alla Chiesa compete.

Mi seguirono appunto su questo terreno gli avversari: ma che essi giungessero a toccare la prefissa meta, od io vo grandemente errato, od è gioco forza il negarlo.

Anzi io non mi perito di andare anche più oltre e di affermare francamente non potersi ciò conseguire per quanto altri raddoppi di zelo nel travagliarvisi.

Una tesi, la quale non si disviò dal diritto tramite della ragione e della legge mal si combatte da uomini eziandio ricchi d'ingegno ed in cui abbondi la scienza.

E come infatti contrastare sul serio che la Chiesa abbia la proprietà dei beni ecclesiastici a fronte degli articoli 418 e 436 del Codice civile; il primo dei quali dichiara essere i beni o della Corona, o della Chiesa, o dei comuni, o dei pubblici stabilimenti, o dei privati, ed il secondo regola l'amministrazione e l'alienazione dei beni della Chiesa, dei comuni, delle opere pie e di altri pubblici stabilimenti, sottomettendo, rispetto alla Chiesa, siffatta amministrazione ed alienazione alle forme ed alle regole che le sono proprie; il che vale altrettanto che dire, non potersi amministrare ed alienare i beni della Chiesa se non nelle forme dalla Chiesa stessa stabilite?

Il riconoscersi che fassi dai divisati articoli esservi nello Stato beni della Chiesa da amministrarsi ed alienarsi secondo le leggi ecclesiastiche, toglie l'adito ad ogni contestazione in proposito.

Se non che riproduconsi qui dai fautori della legge le tre note obiezioni, tratte l'una dall'essere questa proprietà della Chiesa collettiva, non individuale, dallo spettare esse proprietà non alla Chiesa ma sibbene ai singoli benefizi e stabilimenti ecclesiastici, e finalmente da quella supremazia che vuolsi competere allo Stato sul temporale della Chiesa.

Rispetto alla prima di tali obiezioni bastar deve a torle ogni valore legale il riflettere come la legge non distingua tra l'una e l'altra proprietà, ma entrambe le congiunga ed agguagli nell'articolo 418.

Ora, là dove la legge non distingue, è disdetto l'introdurvi distinzione di sorta; viene acconcia in questo proposito la già fatta osservazione sulla differenza che corre tra il Codice francese ed il nostro.

In quel Codice non si parla nè dei beni della Chiesa, nè di quelli dei pubblici stabilimenti.

Donde invalse colà la massima generalmente ricevuta, che la proprietà collettiva non è altrettanto perfetta che l'individuale. Presso noi invece, oltre all'essersi nell'articolo 25 (il che non si fece nel Codice francese) dichiarato per forma di ordinamento generale, che la Chiesa, i comuni, i pubblici stabilimenti, le società autorizzate dal re ed altri corpi morali, si considerano come altrettante persone e godono dei diritti civili, tra i quali principalissimo è quello della proprietà, questa proprietà è poi nei divisati articoli 418 e 436 specificamente e formalmente alla Chiesa attribuita come a qualsiasi privato.

Male adunque si tenta di trasferire fra noi una massima intieramente calcata sulle analoghe disposizioni del Codice francese e che non ha riscontro nel Codice nostro, contenente in questa materia ordinazioni disparatissime dalle francesi.

La quale osservazione risponde pure a coloro che non vorrebbero ammettere egualmente garantita dallo Statuto l'una e l'altra proprietà, perchè di proprietà collettiva non facesi quivi motto nissuno.

Il garantire che quivi si fa tutte le proprietà senza alcuna eccezione, dichiarandole tutte similmente inviolabili, comprende di necessità e le proprietà individuali e le collettive, sebbene non punto fossero fra loro distinte nel Codice civile: *qui dit tout, n'exclut rien*.

E tanto meno dire si potrebbe schiusa dall'invioleabilità proclamata dallo Statuto la proprietà della Chiesa, in quanto che è verità storica, che le parole *senza alcuna eccezione* state aggiunte alla primitiva compilazione dell'articolo 29 dello Statuto alludevano espressamente a prevenire ogni dubbio che per avventura fosse per muoversi in processo di tempo intorno alle proprietà della Chiesa che il pio re voleva ad ogni costo mettere in sicuro.

Viene ora la seconda obiezione desunta dai termini dell'articolo 433 del Codice civile dove si dichiara intendersi, sotto nome di beni della Chiesa, quelli che appartengono a' singoli benefizi ed altri stabilimenti ecclesiastici.

Quando non si conoscesse la ragione per cui questo articolo venne così concepito dopo un lungo studiarvi sopra, potrebbesi tenere in qualche conto l'obiezione di chi volesse arguire l'esclusione della Chiesa locale dalla proprietà dei beni che pur ivi si dicono della Chiesa.

Ma niuno non sa, che non altrimenti ivi fecesi menzione dei singoli benefizi ed altri stabilimenti ecclesiastici, salvo

al fine di escludere la Chiesa universale, essendosi eziandio a quest'uopo da taluni proposto di surrogare alla voce singolare *Chiesa* quella plurale di *Chiese*.

La Chiesa (ben inteso quella parte di essa che trovasi entro i confini dello Stato) è dall'articolo 25 considerata come persona e gode dei diritti civili.

Nulla osta pertanto che la Chiesa dello Stato sia proprietaria dei beni posseduti da' suoi stabilimenti, ed è questo il senso dell'articolo 433 che vorrebbe voltare ad altro e ben diverso senso, contrario a quello che la sua storica origine gli assegna. Altrimenti mal a proposito sarebbesi negli altri articoli ed in quest'articolo medesimo riconosciuta l'esistenza di beni della Chiesa, la quale niuna, a vero dire, ne avrebbe.

Risolve per tal guisa le due prime obiezioni fattesi alla proprietà ecclesiastica, facciamo passaggio alla terza, vale a dire alla riprodottasi supremazia che alla potestà civile vorrebbe attribuirsi sul temporale della Chiesa.

Noi abbiamo di presente nel nostro patto fondamentale un codice politico dello Stato, ed ivi non è cenno di cotale supremazia: meno degli effetti ch'essa abbia a produrre a danno della Chiesa.

Nel Codice civile abbiamo veduto che la proprietà della Chiesa è pareggiata a quella eziandio dei privati, e non soffre nelle mani della Chiesa altre modificazioni, fuor quella cui i privati pei loro beni soggiacciono.

Non pretende la Chiesa di avere diritti maggiori sopra i beni, di quelli onde sui propri beni godono i privati. Quale sarebbe la ragione ed il fondamento, quale il titolo per cui a soggezioni maggiori vorrebbe sottoporsi la Chiesa per le sue proprietà? Facciasi fede di questo titolo: altrimenti sopra lo Stato che gli si contrapponga il diritto comune, cui egli non saprebbe in tal caso disconoscere e ripudiare.

S'invocano antiche tradizioni: ma queste, fossero pure quali si vengono allegando, cedere deggiono alla legislazione in vigore, la quale non si vuole applicata a fatto preterito, ma a repressione del tentativo inchiuso nella proposta legge.

Di cotale supremazia vorrebbe trovarsi la prova nella istituzione dell'Economato sui benefizi vacanti e nella disciplina dell'*exequatur*. Ma indarno.

L'istituzione dell'Economato è cosa concordata tra la Chiesa e lo Stato ed ha perciò nome di Economato, non regio soltanto ma ben anco apostolico, ed è composto di soli ecclesiastici.

Non vi ha qui adunque ricognizione dell'asserita supremazia dello Stato sul temporale della Chiesa.

Il regio *exequatur* è pur anco effetto di concordati, ove sono indicati i casi in cui vi si fa luogo e la forma da essere in tali frangenti scrupolosamente osservata.

Non è d'altronde l'*exequatur* se non una ragionevole tutela contro i danni che provenir potrebbero talora da cose decretate all'estero e da eseguirsi entro lo Stato.

Mostrata per tal modo sopra salde basi assisa la proprietà della Chiesa, a fil di logica ne conseguita non potersi tal proprietà menomare nè colla sopratassa, nè colla progettata abolizione di case religiose.

Vero è che, a rigor di termini, aspirasi colla proposta legge a disporre d'una parte delle rendite e delle proprietà della Chiesa, ma col disegno di convertirle in usi pii.

Ma non sarà per questo violata la proprietà, la quale, secondo la definizione del Codice, consiste appunto nel diritto di godere e di disporre? Non attrae a sè la proprietà chi ne vuole esercitare gli attributi?

Niuno per certo sarà così semplice da non veder chiaro che ammesso una volta il principio per cui, od a titolo della pretesa supremazia dello Stato sul temporale della Chiesa, o ad altro titolo qualsiasi, possa lo Stato trarre a sè la facoltà di disporre dei beni della Chiesa, altri ministri, meno moderati degli attuali, andranno ben più innanzi e la proprietà della Chiesa ita sarà in fumo.

Nulla del resto essendoci recato in mezzo che porti il pregio di speciale confutazione intorno alla sopratassa, meglio fia il passare tosto all'abolizione di case religiose, sopra di che alcune cose accade di aggiungere a quelle già dette.

Semplice ed affatto naturale appresentasi la cosa in faccia ai propugnatori della legge.

Il Governo francese, dicono essi, ha soppressi i conventi e confiscatine i beni: e ciò bene e legalmente fecesi. Male fecesi a ristabilire i conventi nel 1814 e peggio ancora a rendere loro i beni ch'erano divenuti proprietà dello Stato.

Di che trattasi ora, soggiungono i partigiani della legge, se non se di abrogare in questa parte, come già lo fu in più altre, il malaugurato editto del 1814, e rimettere le cose per questo rispetto nella condizione in cui dovrebbero essere tuttavia se ai nostri re avesse dato l'animo di ritenersi il mal tolto?

Racchiudesi in queste parole un encomio della soppressione dei conventi e della confisca dei beni operatasi dal Governo francese, inconsulta ed anzi invita l'apostolica Sede ed un amaro biasimo della condotta dei nostri re, la cui pietà li fe' ritrosi a giovarsi del mal tolto dal Governo cui succedevano.

Se con questo genere di argomentazioni si possa arrivare al punto di giustificare la presente violazione della proprietà ecclesiastica, io lascio al Senato il farne giudizio.

Basti ripetere a questo riguardo che dai fatti antecedenti, o buoni o rei, non nasce il diritto il quale dalla legge in vigore unicamente emerge, e questa altamente parla contro l'attentato della proposta legge.

Poca cosa stimano i difensori del progetto l'abrogare anche nella parte che reintegrò la Chiesa nella proprietà de' suoi beni l'editto del 1814.

Ma non s'avvegono essi violarsi appunto con ciò quella proprietà che lo Statuto volle inviolabile? Questo è in ultimo costruito la somma della cosa.

Lungi dall'essersi bene e legalmente venuto dal Governo francese alla soppressione di conventi ed alla confisca dei loro beni, questo fu atto di violenta spogliazione in odio della Chiesa commesso dalla civile podestà.

La ripristinazione dei conventi malamente soppressi e la restituzione lor fatta di quanto restava dei loro beni fu atto di giustizia; la nuova soppressione che ora si tenta senza legittima causa altro non sarebbe che novella ingiustizia pari a quella che volle al possibile corretta la pietà dei nostri re.

Lasciati però in disparte i fatti atteniamoci al diritto che il Governo vorrebbe colla proposta legge esercitare contro le comunità religiose che ne saranno colpite, di tor loro la personalità giuridica onde poter disporre dei loro beni come vacanti.

Io metto dall'uno dei lati le ragioni da altri addotte per negare allo Stato questa facoltà da esercitarsi, non consentiente la Chiesa, anzi lei contraddicente, e suppongo che, ritirata alle case religiose la personalità giuridica, i beni restino vacanti, ed allo Stato non alla Chiesa devoluti, sebbene io creda di avere dimostrato vero il contrario. Ma

procedendo così largamente verso lo Stato, io non posso tuttavia a patto nessuno arrendermi a riconoscerli tale facoltà, scompagnata dalla prova di giuste e gravi cause che a così estrema misura il sospingano.

La concessione della personalità giuridica ai conventi fu da taluno chiamata col nome di privilegio.

Io non la credo tale per essere concessuta a tutti gli enti morali generalmente, e specialmente alla Chiesa, che si è d'ogni altro corpo morale più meritevole pei vantaggi che essa procaccia alla sola religione dello Stato.

Ma sia pur questo, se vuoi, un privilegio, possono eglino i privilegi a beneplacito del concedente rivocarsi?

Non possono assolutamente rivocarsi quei privilegi che sono dati in considerazione dei meriti del concessionario, nè quegli all'ottenimento dei quali vada annesso qualche fatto o compiuto, o da compiersi dal concessionario stesso.

Ora, chi può meglio della Chiesa dirsi benemerita dello Stato, cui essa procura immensi vantaggi morali col promuovere l'accrescimento dello spirito religioso nella popolazione, facendola e più costumata e più dolce ai comandamenti dell'autorità civile?

Nè mancano i fatti compiuti o da compiersi dalle comunità religiose per abilitarsi a godere della concessione, la quale in tal caso, secondo i più accreditati autori, riveste il carattere di vero ed indissolubile contratto.

Ma io non voglio nè anco spingere tant'oltre la cosa, fino a diniegare in modo assoluto alla podestà civile la libertà d'azione nell'abolire case religiose, alcune delle quali potrebbero talvolta rendersi o pericolose, o nocive allo Stato. Guardimi il cielo dal volere d'alcun che sminuire la governativa autorità che anzi voglio forte e potente.

Ma la voglio ad un tempo giusta; e tale più non sarebbe, a mio credere, quando senza il concorso di veruna legittima e grave causa scendesse ad abolizione di conventi allo Stato pienamente innocui. E se di queste cause un principe assoluto non dovrebbe rendere conto che a sè stesso e a Dio, un Governo costituzionale è tenuto a renderne ragione al Parlamento che n'è giudice, e non può sentenziare in così importante materia salvo *cognita causa*.

Fra le cause di abolizione io non posso assolutamente ammettere quella dell'aver una comunità religiosa cessato d'essere utile come in addietro al civile consorzio; non essendo questo il vero scopo dell'istituto religioso.

Il danno reale e grave che dal suo durar più avanti ne patisca la società è sola causa abile a dare il crollo alla bilancia in suo disfavore.

Una ragione, sulla quale io ebbi a fermarmi con qualche insistenza, allora quando per la prima volta ottenni la parola sulla presente legge, quella era a' miei occhi assai grave, del non comparire la domanda d'abolizione da altro motivo essenzialmente dettata, da quello in fuori di venire nell'intento di poter disporre dei beni della Chiesa.

Donde io conchiudeva essere essa legge null'altro che un mezzo indiretto di venire là dove ben si comprendeva non potersi giungere direttamente.

Ed è questo un vero non guari contrastabile.

Al che niente altro sentii opporsi se non che varrebbe l'argomento, dove il Governo intendesse di appropriarsi per tal via i beni della Chiesa, non quando la legge ha unicamente per mira il disporre nell'interesse della Chiesa medesima, convertendone i prodotti in usi pii.

Ma a ciò si è già risposto, e di bel nuovo si risponde, essere non meno violata la proprietà quand'altri che il padrone farsi a voler disporre della cosa che quando questi

interamente se l'appropria. Le cose or dette paiono più che bastanti a ribattere gli argomenti principali, stati in favore della legge recati in mezzo dai fautori della medesima.

Di quelli che sono di minor conto mi dispenserò dall'intertenerne il Senato. Trasanderò perciò quelli che si posero innanzi per togliere di mezzo l'ostacolo dello Statuto, con dire che se questo ostacolo veramente esistesse, nè anche la Chiesa potrebbe toglierlo; che lo Statuto garantisce solo le proprietà attuali della Chiesa, non quelle già da lei irrevocabilmente perdute; che una nuova legge, la quale altrimenti disponga da quanto il Codice civile stabilisce circa i beni della Chiesa, rimuove di per sè l'ostacolo dello Statuto che alla legge civile si riferisce necessariamente; che come una nuova legge potrebbe scostarsi dalle basi del Codice civile in materia di paternità, di legittimità ed altri simili, così il può egualmente in fatto di proprietà ecclesiastica.

Al che riesce ovvio il rispondere, pienissima essere la podestà della legge nelle materie civili, a condizione però che non si tocchi nè direttamente nè indirettamente allo Statuto, come farebbe la presente legge, la quale toglierebbe alla Chiesa i due principali attributi della proprietà che è a lei dallo Statuto garantita.

Sarebbe pur comodo il violare questa proprietà, se per ciò bastasse cambiare la legge che nella Chiesa la riconosce, o sopprimere le corporazioni che ne possedano i di lei beni.

Non parlerò nè anche di quel singolare assunto, per cui vorrebbe darsi allo Stato, se non il diritto di appropriarsi i beni della Chiesa, quello almeno di conseguire sopra essi il rimborso di quanto si allega essergli dalla Chiesa dovuto per più pagato, che ricevuto sui di lei beni dipendentemente dall'assetto dell'asse ecclesiastico fattosi nel 1828, che si dice allo Stato medesimo oltre misura gravoso; simile pretesione non si pose in campo dal Governo, e fu solo da alcuni dei patrocinatori della legge ultimamente accampata: nè qui sarebbe il luogo nè il tempo di discuterla.

Nè anche farò parola di quell'altro argomento con cui vorrebbe dimostrarsi elidersi fra loro le due obiezioni fattesi al progetto, dell'ostacolo che vi frappone lo Statuto e del difetto del voluto assenso di Roma, quasiché l'una di queste obiezioni coll'altra pienamente cozzasse.

Se la cosa si opera senza il consenso di Roma è violata la proprietà della Chiesa ed osta lo Statuto. Se Roma consente non v'ha più violazione di proprietà ecclesiastica e tacesi lo Statuto. Ecco la risposta.

Meno ancora mi darò pensiero di rispondere a quanto si venne dicendo, che la religione non impone i frati, che questi non appartengono alla gerarchia ecclesiastica, che come si potrebbero sopprimere comuni così si possono parimenti sopprimere conventi, la cui civile creazione è pure opera della legge.

La religione non impone i frati, ma riconosce utile ai fedeli la loro istituzione: tanto basta perchè non vi tocchi lo Stato senza grave e giusta causa.

I frati non appartengono ad una gerarchia ecclesiastica: a nulla monta, essi costituiscono uno stabilimento ecclesiastico.

I comuni non possono disciogliersi; non è per essi possibile se non l'aggregazione ad altri comuni, o la disgregazione da questi: il che si effettua salva sempre la proprietà a chi spetta. Dunque l'esempio è mal preso, ed a nulla conchiude.

Signori, io mi penso di avere perorata la buona causa,

nè posso dipartirmi dalla presa risoluzione di respingere la legge e più ancora di essa il principio che l'ispira e da cui s'informa.

Se il tenore del progetto potesse spiccarsi dal principio che vi domina e che esser può apportatore di disastrosissime conseguenze, io non sarei forse nel numero degli oppositori.

FRASCHINI. Signori senatori. Dai dotti ed eloquenti discorsi degli onorevoli senatori che sin qui presero parte alla discussione del progetto di legge che da vari giorni ci occupa, io mi sono convinto che la grande maggioranza dei medesimi conviene in questi tre principii che reputo cardinali per la risoluzione delle questioni che lo stesso progetto ha sollevate; si riconosce cioè:

1° Che i beni denominati dal Codice civile *beni della Chiesa* sono quelli che appartengono ai singoli stabilimenti ecclesiastici i quali soltanto godono della personalità civile, esclusa la Chiesa universale;

2° Che i corpi morali in generale ed in particolare gli ecclesiastici stabilimenti non hanno esistenza legale, salvo in forza dell'autorizzazione dal supremo potere civile accordata alla loro creazione od alla loro introduzione nello Stato;

3° Che quella stessa autorità suprema, esercitata ora nelle forme e nei limiti che lo Statuto prescrive, ha la facoltà di rievocare le date autorizzazioni, ossia sopprimere i detti stabilimenti.

Dico che questi tre principii, che io pienamente adotto, sono dalla maggioranza dei detti oratori riconosciuti, ed aggiungo che unanime è, quanto ad essi, l'opinione del vostro ufficio centrale.

Il solo dissenso che havvi tra gli onorevoli membri che lo compongono riflette all'estensione che dar si debba alla terza proposizione, la quale non è che il corollario delle due prime.

Due di essi che oppugnano l'intero complesso del progetto di legge ed ai quali si unì il terzo che non l'oppugna che in parte, vogliono che cause di necessità maggiore richiedano l'abolizione dei detti stabilimenti, ossia corporazioni religiose, vogliono cioè che per far cessare la personalità civile legalmente concessuta ai corpi morali esistenti nel territorio dello Stato, v'intervenga una causa imputabile all'indole propria del corpo morale che si vuole sopprimere od agli atti degli individui che lo costituiscono; in altri termini vogliono che questo corpo morale sia divenuto dannoso.

Per l'opposto gli altri due onorevoli membri dell'ufficio centrale, i quali propugnano il progetto di legge, salvo quelle modificazioni che si riservarono di proporre in via di emendamenti, esaminandolo dal lato del giusto e della convenienza, credono che la personalità civile degli enti morali anche ecclesiastici, come pura concessione del potere civile, può da questo essere modificata o ritolta ogni qual volta ravvisi cessate le ragioni di pubblica utilità che lo avevano determinato a concederla, ovvero altre considerazioni d'interesse sociale gli impongono di così provvedere.

La differenza adunque tra l'opinione della maggioranza e quella della minoranza dell'ufficio centrale sta essenzialmente in ciò che i primi non credono sufficienti le cause che il Ministero accenna di soppressione di alcuni degli stabilimenti religiosi, ossia di alcuni dei conventi e monasteri esistenti nello Stato; e gli altri le ravvisano bastanti per richiederla. L'apprezzare il valore di tali cause non può andare intieramente disgiunto dall'idea che ciascuna

può avere della pubblica opinione sul merito della proposta legge, e sulle conseguenze che adottandola saranno per derivarne.

Guardiamoci, o signori, dal fare un gran caso delle varie petizioni che vi sono al proposito pervenute; io rispetto grandemente il diritto di petizione, ma so, in una questione, come è questa, nella quale è tanto facile di confondere i diritti spirituali che appartengono all'autorità della Chiesa con quelli temporali che appartengono all'autorità civile, quanta facilità si sia avuta ad ottenere sottoscrizioni alle petizioni presentate contro il progetto di legge.

Nel mio particolare le notizie che tengo sono tali che sono convinto dell'indifferenza di molti riguardo alla legge, e che, tolto il clero, havvi nello Stato grandissima maggioranza in favore della legge medesima; dirò più ancora, che se il clero secolare, e molti fra i claustrali, fossero liberi nell'espressione dei loro voti, essi concorrerebbero d'assai ad accrescere la maggioranza.

Nè in me si è estinta la memoria della pubblica opinione che al primo apparire delle libere istituzioni che ci reggono si è manifestata per richiedere la soppressione che ora si contrasta.

Ed ultimo motivo poi non è per me di credere tale la pubblica opinione, il favore che il progetto di legge ottenne dalla grande maggioranza nell'altro ramo del Parlamento, dove siedono le persone che per le loro relazioni locali meglio di ogni altro ponno farne testimonianza.

Se la pubblica opinione, la maggioranza cioè dei cittadini che formano la nazione, è tale quale io la credo, non havvi conseguenza funesta o triste a temere dall'adozione della legge; e qualunque siano attualmente i poco consolanti presagi, e, se mi è lecito il dirlo, le rispettose minacce che dal clero, od al nome del clero si fanno, io nutro ferma speranza che quando fosse sancita la legge, i ministri della religione e della pace sarebbero i primi ad usare i mezzi che sono in loro potere perchè non fosse turbata.

Scusate, o signori, questa breve digressione: essa non mi parve estranea affatto al punto in cui era di parlarvi della maggiore o minore gravità delle cause che i membri tra loro dissenzienti dell'ufficio centrale, richiedono, acciò senza lesione della giustizia si possa divenire alla soppressione di corpi morali ecclesiastici; punto di questione al quale m'affretto di far ritorno.

E qui mi occorre tosto di richiamare alla vostra mente che la maggioranza formata nell'ufficio centrale esordì nella relazione con riconoscere essere verità dimostrata che una migliore e più equa ripartizione dei beni ecclesiastici è necessaria non meno nell'interesse vero e positivo dei servizi che riguardano direttamente all'esercizio della religione cattolica, che in quello della giustizia distributiva tra i ministri della religione medesima; che una saggia e conveniente riduzione delle comunità religiose esistenti nello Stato, non che essere dannosa, sia anzi per riuscire vantaggiosa anche sotto l'aspetto religioso, poichè in tal guisa potranno le osservanze dei rispettivi istituti regolari meglio ritirarsi ai loro principii e riuscire di maggiore edificazione e di maggiore giovamento al pubblico, rendendosi così disponibile una certa qual massa di beni che potrebbe più utilmente impiegarsi a servizio del culto; che infine nelle presenti contingenze è d'assoluta convenienza che mediante proventi dell'asse ecclesiastico si giunga a far fronte a tutte le spese del culto cattolico, e vengano conseguentemente in un'epoca prossima esonerate le finanze dello Stato dall'onere del contributo di lire

928,412, cui oggidì soggiaciono. Preziose ricognizioni che parlano in favore della legge, sebbene non abbiano mossa la maggioranza che le faceva ad accordarle il suo voto, essendo stata in ciò indotta specialmente dalla considerazione che non risulti che siano divenute dannose le corporazioni religiose, delle quali si propone la soppressione.

Ma col ritardare quel grande beneficio che si riconosce dover sentire l'esercizio della religione cattolica da una più equa ripartizione dei beni ecclesiastici fra i suoi ministri, e mandare ad altro tempo incerto e ben remoto l'esecuzione del mezzo che la riduzione degli stabilimenti religiosi presenta per ritrarre ai loro principii le osservanze dei rispettivi loro-istituti a maggiore edificazione e giovamento al pubblico, non è un vero danno che si arreca all'esercizio della religione, agl'istituti religiosi stessi ed al pubblico?

E non ci renderemo colpevoli noi negando di abbracciare quel mezzo che gli oppugnatori stessi della legge riconoscono atto non solo, ma l'unico ancora di porre un termine a quel danno che da lungo tempo si sente dalla religione e dalla società?

Accennerò appena all'interesse finanziario dello Stato, perchè per quanto sia evidente ed urgente, esso non mi muoverebbe a dare il mio voto alla legge, quando io la potessi credere ingiusta.

È ingiusta, si dice, perchè viola la proprietà; ma se siete forzati a riconoscere che, in certe circostanze almeno, l'autorità civile ha il diritto di sopprimere i corpi morali religiosi, confessate con ciò che trattasi di proprietà soggette a modificazioni, che in certi casi esattamente si direbbe proprietà *rivocabile*, rendete inutile ogni discussione sui veri caratteri della medesima, e riducete la questione alla pura ricerca se le circostanze che voi credete necessarie esistano di fatto.

Io credo di averne in pochi detti dimostrata l'esistenza, e non mi arresterò più a lungo su questo argomento e tanto meno su quello dei caratteri che ho attribuito alla proprietà dei beni degli stabilimenti religiosi; argomenti ai quali, se pretendessi di dare sviluppo maggiore, non potrei che ripetere le ragioni che con tanta dottrina ed acutezza d'ingegno vi sono state esposte dagli onorevoli senatori che parlarono in favore del progetto di legge, e che io dovrei temere d'infievolire quando mi attentassi a commentarle.

Passo ad una seconda questione: a chi cioè debbano appartenere i beni degli stabilimenti religiosi dall'autorità civile soppressi.

Io non esito punto a rispondere che cessando d'esistere i corpi morali, ai quali appartengono, diventano beni vacanti e spettano allo Stato, al quale incombe l'obbligo di provvedere all'onorevole sostentamento degli individui addetti a quegli stabilimenti, e sopportare i carichi ai quali questi andassero soggetti.

Contro questa mia opinione, che è pur quella degli oratori che parlarono in favore della legge, sorgono altri, i quali dopo di avere a lungo dimostrato che la Chiesa è capace di possedere a titolo di proprietà, cosa che nessuno contesta, purchè sotto il nome di Chiesa s'intendano unicamente i singoli stabilimenti ecclesiastici, interpretando il chiaro disposto dell'articolo 433 del Codice civile, il quale dichiara appunto che *sotto il nome di beni della Chiesa s'intendono quelli che appartengono ai singoli benefizi ed altri stabilimenti ecclesiastici*, ma non potendo negare che il detto articolo ha avuto precisamente per iscopo d'evitare che per mezzo d'interpretazione dell'articolo 418, concepito

in termini generali, si tentasse di stabilire che la legge riconosca che i beni della Chiesa fossero di proprietà della Chiesa universale, giunsero a concludere che se i beni degli stabilimenti religiosi che si sopprimevano non possono appartenere alla Chiesa universale, appartengono però alla *Chiesa particolare*, e non restano perciò vacanti!

Ma dove è la legge che accordi la personalità civile a questa *Chiesa particolare*, che crediamo essersi voluto tale nominare in relazione della Chiesa universale, e dovrebbe in tal caso meglio forse indicarsi colla denominazione di *Chiesa nazionale*?

Essa, ci si risponde, è bastantemente indicata nel detto articolo 418, nel quale si legge il nome di *Chiesa*.

Ma il senso di questo articolo (già lo dicemmo, e non è contestato) si è stabilito in modo chiaro e preciso nel successivo articolo 433, secondo il quale, ripeteremo ancora una volta, beni della Chiesa sono quelli dei singoli stabilimenti ecclesiastici.

Non si dissimuli il vocabolo *singoli*; e se taluno vi fosse che avesse dubbi sul suo vero senso, per tranquillizzarsi potrebbe ricorrere alle profonde discussioni cui diedero luogo e davanti i Senati chiamati a fare le loro osservazioni sul progetto del Codice civile, e nel Consiglio di Stato i termini nei quali la Commissione incaricata della compilazione dello stesso Codice aveva concepite le disposizioni che ora ne formano l'articolo 418.

Presso di noi non si conosce come corpo morale avente la personalità civile la Chiesa nazionale, ossia la riunione di tutte le Chiese particolari dello Stato.

Noi non conosciamo che una Chiesa sola, la Chiesa cattolica universale: conosciamo bensì nello Stato vescovati, capitoli, collegiate, parrocchie, conventi, benefizi, cappellanie, confraternite e simili, ma ciascuno di questi non è che uno stabilimento ecclesiastico e religioso, ed essi non possono l'uno coll'altro confondersi.

Non sembrami perciò che seriamente possa dirsi che i beni d'uno stabilimento ecclesiastico soppresso debbano appartenere all'asserita Chiesa particolare ossia nazionale, denominazione puramente astratta e nuova che non ha nè può avere esistenza legale.

Adottando il sistema che ho cercato di combattere, rimarrebbe ancora a sapere chi dovrebbe avere l'amministrazione dei beni dello stabilimento soppresso: sarà certamente difficile l'indicarlo.

Almeno si fosse detto che tale amministrazione dovrebbe affidarsi al regio Economato generale: ma a ciò nemmeno si è voluto discendere, perchè l'amministrazione sarebbe stata dipendente dall'autorità laicale.

Ripeterò pertanto che, soppresso lo stabilimento religioso, i suoi beni divengono vacanti e spettano allo Stato, incaricato dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni che ho avanti accennate.

Varie cose si dissero circa il Concordato del 1828; e fra le altre si disse che quel Concordato è il titolo il più valevole ed efficace di translazione a favore della Chiesa della proprietà dei beni alla medesima collo stesso Concordato ceduti.

I beni ceduti erano quelli che avevano bensì spettato alle antiche corporazioni religiose, ma che erano divenuti nazionali in seguito alla soppressione delle stesse corporazioni, riconosciuta dal Pontefice nel Concordato del 1801.

Uno degli oratori avversi al progetto di legge, non potendo dare al celebre editto del 21 maggio 1814 tutta quella

estensione che altri vorrebbero, sembra che riconosca che al tempo nel quale il re acconsentì il detto Concordato i detti beni erano nazionali.

Se erano nazionali, ciò sarebbe una ragione per dedurne un maggiore diritto al demanio di rientrare nel possesso dei beni stati alla Chiesa col detto Concordato concessi; ed è in questo senso che più avanti ho detto che la proprietà dei beni spettanti agli stabilimenti religiosi può talvolta dirsi *proprietà rievocabile*, proprietà che per legge fondamentale dello Stato non poteva cedere, tanto meno per donazione. (Tit. II, lib. III, § 1° delle RR. CC.)

Nè se si dovesse portare la questione sul terreno dell'efficacia della cessione fatta col detto Concordato, non ci nuoverebbe la fattasi osservazione al proposito che, considerato il re qual tutore a discolpa del suo operato, si dovrebbe applicare quella legge del diritto comune che dichiara lecito al tutore di *agnoscere bonam fidem* nel trattare gli affari dell'amministrato.

I termini nei quali sono concepite le riferite disposizioni delle RR. CC. non ci sembra che permetterebbero l'applicazione della detta legge: ci pare poi che facendosi di questa l'applicazione, si dovrebbe pur riconoscere applicabile il diritto dell'amministrato fatto maggiore, di dimostrare che il tutore si è ingannato coll'*agnoscere bonam fidem*.

Ma superfluo sarebbe ogni maggior ragionamento su questa questione; si ritengano gli stabilimenti che trattasi di sopprimere come veri proprietari dei beni che possiedono: la loro soppressione però renderà i beni vacanti, e questi apparterranno allo Stato.

Il diritto di sopprimerli non può essere conteso che spetti all'autorità civile; lo dimostrarono i valenti oratori che ne trattarono in modo diretto; lo riconobbe unanime l'ufficio centrale sebbene diviso circa la sufficienza delle cause che mossero il Governo a proporre la legge di soppressione di alcuni di questi stabilimenti; e quanto a questa speciale questione penso di averne detto bastantemente, se non per convincere chi crede non essere le accennate cause sufficienti, almeno per motivare a questo riguardo il voto opposto che implicitamente darò votando, come mi propongo, in favor della legge, pronto ad accogliere quegli emendamenti che o la migliorassero, o la rendessero anche soltanto di più facile e meno increscevole esecuzione, purchè nulla si detragga ai diritti ineluttabili che nelle cose temporali della Chiesa spettano alla autorità civile, e non si sacrificino a vani timori od a lusinghiere speranze. (*Bravo! bravo!*)

PRESIDENTE. L'ultimo iscritto è il senatore Luigi di Collegno, al quale accordo la parola. (*Movimento*)

DI COLLEGNO LUIGI. Le parole significantissime dette ieri l'altro dall'onorevole nostro collega il senatore Colletti mi aprono la via ad esporvi una considerazione suggeritami dall'appello che vuol farsi all'autorità dello Statuto tanto dai propugnatori del progetto odierno, quanto da coloro che se gli dichiarano avversari.

Quel nostro collega collocato nel seggio più eminente della patria magistratura, prendendo ieri l'altro a stabilire la vera condizione dell'ordinamento nostro rappresentativo ci richiamava all'epoca delle politiche mutazioni di questa contrada. Ne mostrava egli un venerato monarca investito per li diritti più legittimi e sacrosanti della duplice autorità suprema di legislazione e di governo, il quale con atto solenne s'era indotto a dividere colla nazione la potestà sua legislativa, mentre il potere governativo od esecutivo

che dir vogliamo, riteneva alla Corona acciò fosse esercitato da ministri dei quali piena e libera si riservava la scelta. E perchè era necessario provvedere in modo certo ed irrevocabile all'attuazione del sovrano suo divisamento, promulgava perciò la Regia Carta del 4 marzo 1848, la quale, aggiuntevi le franchigie concesse in pari tempo alla nazione, forma d'allora in poi il nuovo nostro diritto costituzionale.

Da questa esposizione semplice ad un tempo ed esatta della *novella nostra condizione politica* non è qui il luogo di svolgere quel molto che vi sta racchiuso su quanto il monarca intese concedere ai suoi popoli.

Io intendo qui giovarmi delle parole dell'illustre nostro collega solamente per ben determinare quel che sia lo Statuto; argomento questo che ha assunto una nuova importanza tutta speciale per quel che l'onorevole presidente del Consiglio diceva in proposito del giuramento, quasi che a taluno dei senatori che non professan opinioni politiche conformi alle sue fosse tornato molesto giurar l'osservanza dello Statuto.

Badando al modo col quale le molte volte già abbiamo sentito adoperarsi il nome di Statuto a sostegno delle più ardite teorie non mai messe innanzi prima delle ultime vicende politiche, dovremmo supporre un ente astratto, sussistente per sé medesimo, al quale ente decorato col nome di spirito dello Statuto ciascuno degli articoli scritti in questo debba omniamente sottostare e dal medesimo debba ricevere più stretto o più largo significato.

Vuolsi distruggere qualche disposizione precistente o qualche diritto anteriore non abrogato dagli articoli di quella Carta costituzionale? Si crea una teoria contraria che si pretende compresa nello spirito dello Statuto.

Si voglion rievocar in dubbio principii li più inconcussi sui quali si sia retta per secoli l'augusta nostra dinastia con quella saviezza che le vincolò costantemente i cuori dei sudditi e le valse l'ammirazione dei più potenti Stati d'Europa? La rinunzia agli antichi principii si proclama conseguenza necessaria dello Statuto.

Ma non siam noi, o signori, che a quell'ente astratto abbiamo potuto stringerci con cieca promessa di osservanza; meno ancora di simil promessa abbiamo potuto invocare Dio a testimonio, mentre ogni giuramento come richiede verità e giustizia, così eziandio conoscenza piena dell'impegno contratto.

Per noi lo Statuto non può esser altro fuorchè gli 84 articoli che ne formano l'intero complesso, e quei singoli articoli abbiamo accettati con franchezza d'animo, talchè se a taluno di essi ci avvenisse, dal che Dio ci scampi, di ricusar obbedienza, a buon diritto ci assoggetteremmo all'imputazione di spergiuri.

Tale è la divozione semplice e schietta per noi professata allo Statuto, il quale appunto perchè vien da noi osservato secondo il testo preciso delle singole sue disposizioni, ogni qual volta ci occorre invocarne l'autorità, vogliam mentovare l'articolo a cui intendiam appoggiar il nostro argomento.

Se in nome dello Statuto ci vediam presentata qualche misura non conforme al magistero della Chiesa cattolica, apostolica e romana, noi ci riferiamo, all'articolo 1° che ci impone di rigettarla.

Se in nome dello Statuto si propone di ridurre una classe assai numerosa di cittadini alla condizione medesima in cui vien tenuto il paria tra i popoli dell'India, noi opponiamo l'articolo 24 che costituisce tutti i regnicoli

eguali dinanzi alla legge. E così ai divisamenti contrari alla libertà individuale, al carattere inviolabile della proprietà, al diritto di associazione, opponiamo rispettivamente gli articoli 26, 29 e 32 dello Statuto.

E a chi cercasse dimostrarci che l'intelligenza d'ogni articolo vuol essere accomodata colle esigenze dei tempi, con asseriti diritti imprescrittibili dello Stato, coll'indole d'un secolo di progresso, con supposti canoni economici e convenienze d'interessi sociali, noi risponderemmo citando l'articolo 49 che il giuramento nostro non fu di osservanza interpretativa e flessibile, ma sì di osservanza sincera e leale. Di questa prendemmo Dio a testimonio con pienezza di cognizione, la quale non si confa coll'elastica parola di progresso che associar si vorrebbe al nome di Statuto.

Un nostro onorevole collega, che presiedeva in allora il Gabinetto, così ne circoscriveva il programma in questa aula: « Lo Statuto, tutto lo Statuto, niente altro fuorchè lo Statuto. » Lo stesso ripetiamo noi, perchè in esso non possiamo lealmente scorgere altro fuori degli 84 articoli che lo compongono: questi sono che ci servono di norma e che siamo pronti, se si vuole, a giurar nuovamente nell'atto di deporre il nostro voto nell'urna.

PRESIDENTE. Esaurito il numero degli iscritti, altro non ci resta che udire i membri della Commissione, ed io accordo perciò la parola al senatore Sauli.

SAULI LUDOVICO. Signori! Non havvi sicuramente alcuno di voi che si aspetti che io voglia esaminare gli argomenti allegati contro l'opinione da noi emessa nella relazione circa alla legge concernente alla soppressione di alcune corporazioni ecclesiastiche. Lascio quest'incarico al dottissimo mio collega col quale già da lunghi anni sono congiunto di così stretta amicizia che quasi tocca i confini della fratellanza, e la cui opinione molto giovò a confermarci in quella da me concetta alla prima lettura della legge ora discussa. Mi restringo solamente ad osservare che gli argomenti usati da noi mi sembrano prevaler di chiarezza a quelli che furono prodotti dai nostri avversari. E questo pregio di maggiore chiarezza nasce da ciò che le nostre opinioni si confermano a pennello col precetto del diritto comune che vieta di nuocere a chicchessia: *alterum non ledere*; precetto di facile intelligenza, perchè scolpito nel cuore d'ogni galantuomo. E da ciò indotto, non ebbi difficoltà di abbracciare l'opinione quale in ordine alla questione che ci occupa, fu spiegata dall'abate Fleury nella sue *Istituzioni di diritto ecclesiastico* nei termini seguenti: *Les biens ecclésiastiques étant consacrés à Dieu, il n'y a aucun homme qui en soit propriétaire, ni qui puisse en disposer utrement que les canons l'ont ordonné, sans commettre un sacrilège*; e poco poi lo stesso autore soggiunge: *Les aliénations qui se firent dans le seizième siècle pour les nécessités de l'État se firent toutes par l'autorité du Pape.*

Nè credo d'aver errato accettando così fatta dottrina, tanto più che l'abate Fleury non era, come tutti sanno, nè ligio, nè troppo accetto alla Corte di Roma, come quello che era difensore geloso delle libertà gallicane.

Gli argomenti usati dai nostri avversari i quali riguardano certe sottigliezze concernenti alle proprietà collettive, alle persone fittizie e cose simili, mi paiono d'una intelligenza assai più difficile.

Non voglio esaminarne il valore, quantunque, segnando l'autorità anche degli scrittori protestanti, si possa dire che, dopo gli scompigli di cui furono cagione le calate dei

barbari, la Chiesa siasi ordinata a governo assai prima che non il potere civile sorgesse nelle diverse regioni che appartenevano in prima all'impero romano. Ma sopra di ciò io tralascio di prolungare il discorso.

Considero solamente la maniera colla quale anticamente il potere civile governavasi in Piemonte relativamente ai beni della Chiesa. Il potere civile è sempre lo stesso; ma ora esso è esercitato in diverse maniere.

Non vorrei che coll'applicare le dottrine che sono espote nella legge proposta si desse una maggiore ampliazione a questo medesimo potere civile.

Voi sapete, o signori, quanti rimproveri si fecero al Bartolo che per cortigianeria volle dare maggior estensione all'autorità imperiale e che egli ha poi ridotto nella celebre *Bolla d'oro*.

Col dare al potere civile d'oggi un'estensione maggiore di quella che non avesse anticamente si potrebbe indurre molti uomini ad avere le nuove istituzioni, non dico in quell'amore che meritano, ma a prenderle anzi in disaffezione.

Fuvi tra i nostri oppositori chi citò l'autorità di Sant'Anselmo. Mi piacque grandemente questa citazione. La vita di quel santo arcivescovo di Cantorbery, nostro compaesano, può considerarsi come una vera lezione. Si studi attentamente e si vedrà che il re Guglielmo, il quale opprimeva la Chiesa e la gravava d'imposte da digradarne anche quelle che si vogliono imporre adesso sui benefizi presso di noi, finì poi per costituire il suo reame a feudo della Santa Sede romana. Un eccesso guida all'altro, e per conseguenza io conforto ed esorto tutti quanti a tenersi molto lontani dagli eccessi, come sarebbero quelli che mi pare siansi manifestati nella proposta legge.

Sant'Anselmo poi professava questa massima che la potestà civile deve essere indipendente dalla potestà ecclesiastica; e che la potestà ecclesiastica deve essere indipendente dalla potestà civile, ma che tutte e due le potestà debbono essere perfettamente d'accordo per mantenere il buon ordine nella moltitudine. Ora ciascheduno vede quanto sia necessario in tutti i tempi, e massime negli odierni, di mantenere il buon ordine nel popolo.

Questa massima stessa fu professata da un altro nostro compaesano, cioè da Arrigo di Susa, denominato volgarmente l'*Ostiense*, il quale fu il primo canonista dell'età sua, uno dei padri della scienza canonica; ed anzi per aver molto predicato questa massima in un tempo in cui la Chiesa sembrava mirasse ad estendere le sue facultà, ebbe a ricevere qualche osservazione alquanto severa a sentirsi: ricordo che chi ebbe a scrivere intorno a questi due dottori per conforto della memoria di Arrigo ebbe ad osservare che chi spende la vita nel culto del vero, chi è schiettamente affezionato ad una dominazione qualunque non l'adula, non plaude a tutti gli eccessi in cui si mette, e che potrebbero diventare fonte di perniciosissimi effetti in pregiudizio di lei.

Io ho abbracciato siffatti pensieri, anzi ho sempre considerato come bellissima la moralità della novellina orientale, nella quale si narra come un servo fedele che accompagnava il suo padrone in viaggio usò violenza per impedirgli di commettere un furto, e gli mostrò, pochi giorni dopo, il patibolo dal quale pendeva un altro viandante che non ebbe un compagno egualmente fedele. (*Movimento*)

Oltre agli inconvenienti che noi abbiamo accennati nella relazione come conseguenze quasi necessarie della promul-

gazione di una tal legge, a me pare che si debba aggiungere ancora quello che essa metterebbe un nuovo ostacolo agli accordi desiderati colla Santa Sede.

Che questo accordo sia necessario quelli che pensano pacatamente sopra le cose nostre lo debbono riconoscere. Senza di esso il Governo è quasi sempre obbligato ad ingerirsi nelle faccende della Chiesa, ed ognuno sa che la soverchia ingerenza dello Stato nelle materie ecclesiastiche fu sempre contrassegno e spesso cagione della rovina dello Stato medesimo. Allego ad esempio tutta quanta la storia del basso impero, nella quale l'operosità del Governo in gran parte si spendeva nelle contese coi patriarchi e cogli altri sacerdoti.

Un altro inconveniente è quello che, mancando quest'accordo, si dà una specie di favore a quelli i quali vogliono introdurre nello Stato nostro diverse credenze.

Ho già osservato altra volta, che se il Piemonte non fu contaminato dai roghi dell'inquisizione e dagli orrendi supplizi coi quali i protestanti contraccambiarono altrove i cattolici ogni qual volta ne ebbero facoltà, questo si debbe all'unità delle credenze, epperò credo che si debba andar guardinghi in tutto ciò che può nuocere a questa unità di credenza; perchè quando questa unità più non esiste nascono dissidii crudeli, pei quali, al primo smuoversi di qualche aura o di qualche differenza politica, si cade subito negli orrori della guerra civile, e tutti sanno di quanti delitti e di quante crudeltà essa sia cagione.

Nella relazione abbiamo bensì parlato del pericolo che vi sarebbe d'introdurre un nuovo metodo mercè del quale il clero diventasse clero salariato, e per conseguenza dipendente dall'autorità civile.

L'opinione che io ho svolta a questo riguardo non mi nacque spontanea nel cuore; è una memoria dei colloqui avuti su questo punto con un mio amico, col quale io non ho potuto consentire in tutte le circostanze, ma che per altro era il più schietto ed il più disinteressato amatore di libertà e di giustizia. Basta che io ne proferisca il nome, perchè tutti siate convinti come egli meriti questo elogio: egli era il conte Santorre di Santa Rosa.

Potrei aggiungere ancora qualche altra osservazione intorno all'argomento che ci occupa; ma non voglio far perdere maggiore spazio di tempo affinchè ne rimanga abbastanza al valoroso sostenitore delle opinioni da me professate.

MANKEL. Domando la parola per un fatto personale.

In una delle precedenti sedute uno degli onorevoli oratori mi fece dire che avessi proposto ad imitazione l'esorbitante riforma dell'imperatore Giuseppe II: e oggi sorge un altro oratore onde redarguirmi d'aver proposto l'esempio di Guglielmo II d'Inghilterra nel secolo undecimo. Questo non è esatto.

Io accennai al re Guglielmo come un esempio detestabile da fuggire e condannare. Poichè il medesimo non sopresse, ma spogliò un insigne stabilimento ecclesiastico della massima parte dei suoi beni per arricchirne il suo patrimonio, non per provvedere alle esigenze del culto e della religione dello Stato. Laddove a noi si propone una legge per sopprimere stabilimenti inutili che da lungo tempo hanno fallito al loro scopo, e ciò per provvedere ai bisogni urgenti della parte benemerita del clero, i ministri cioè addetti al servizio parrocchiale, trovandosi lo Stato nella impotenza di provvedere altrimenti.

Si è fatto ancora l'appunto che i sostenitori della opinione da me professata fomentino la separazione dalla

Chiesa universale. Questo argomento si può con maggior fondamento ritorcere contro gli avversari, i quali vogliono introdurre un elemento nuovo, cioè quello della Chiesa nazionale che ci condurrebbe allo scisma; non potendo la medesima avere un centro proprio e speciale d'unità fuori del seno della Chiesa cattolica ed universale, madre comune pei credenti cui ci gloriamo d'appartenere, senza stabilire un principio d'indole scismatica e separativa.

SAULI LUDOVICO. Mi credo in dovere di far osservare al deputante che io non intesi niente affatto di combattere ciò che aveva detto parlando di Sant'Anselmo.

Ho detto che mi piaceva la citazione fattane che mi metteva in grado di accennare ad un eccesso in cui era caduto il re Guglielmo per avere voluto spogliare la Chiesa di Cantorbery, come disse benissimo l'onorevole preopinante.

SCLOPIS. Signori senatori, grave ufficio mi incombe, quello di riassumere una discussione in materia importante; dico di più, in materia che per mala avventura fu accompagnata da agitazione che essa naturalmente non doveva produrre.

Se io esitava nell'adempire a quest'ufficio dapprima, mi confortai alquanto dopo, avendo udito la voce di molti oratori che dividevano la nostra convinzione, ma soprattutto avendo udito due discorsi di tale al quale io già nei miei primi anni mi professavo discepolo, a cui ora m'onoro di essere collega.

I due discorsi pronunziati dal senatore De Margherita, meno una sola parte in cui da esso discordo e lo dirò, sono tali che mi paiono essere il commentario il più largo, la spiegazione la più compiuta della teoria che la frazione dell'ufficio centrale che ho l'onore di rappresentare ha esposto nella sua relazione.

Io quindi non avrò più mestieri di riandare molte dottrine, di ribattere molti argomenti; io mi riferirò a quei due discorsi i quali, io spero, vorranno essere meditati profondamente da tutti quelli i quali conscienciosi, disappassionati, come certo siamo noi tutti qui, si disporranno a mettere il loro voto nell'urna.

Ho detto, o signori, che mi doleva che il tema della nostra discussione si fosse d'alquanto appassionato per l'agitazione occorsa. Ciò ci impone un dovere, ed è di seguire un tenore molto più tranquillo di discussione. Il linguaggio della legge, il linguaggio della verità è tranquillo; nessun argomento di fuori può turbarne la serenità; se alcun che di passione s'introduce, voi potete di certo dubitare, o signori, che la verità ne soffrirà.

Riduciamo da principio ai veri suoi termini la proposizione che noi sosteniamo.

Noi sosteniamo che lo Stato ha il diritto di accordare la personalità giuridica ai corpi morali che si stabiliscono nel suo territorio. Questo diritto è inconcusso; noi stabiliamo che lo Stato ha il diritto di rievocare questa personalità; solamente noi distinguiamo due casi, ed in ciò cominciamo ad avere alcun avversario in quest'aula.

Noi distinguiamo i corpi morali, le persone giuridiche che hanno esistenza propria indipendente dalla creazione del Governo da quelli che sono prodotti dell'azione governativa.

Quanto ai primi noi diciamo che, una volta ammessi nello Stato, acquistando diritti riconosciuti, pareggiati nella nostra legislazione a quelli di tutti gli altri possessori di beni, non possono esserne spodestati se non in virtù di cause sufficienti, provate gravi.

Quanto ai secondi, che non sono che un prodotto governativo, noi ammettiamo liberamente che ad arbitrio il Governo possa sopprimerli.

Non è il caso, o signori, che io venga richiamandovi ora tutti i testi della nostra legge civile che avete già uditi ripetutamente. Non è il caso nemmeno che mi soffermi guari sul testo della nostra legge politica per ora, dovendo poscia ritornarvi.

È indubitato che la nostra legislazione pone ad un modo solo la proprietà assoluta per quei corpi morali che essa specifica, come per gli individui; per lo Stato come per la Chiesa; per i comuni come per i privati. Questo è un testo di legge; ora, secondo le regole d'interpretazione, regole tracciate dallo stesso Codice civile, non ci è permesso di alterare il senso naturale delle parole, non ci è permesso di argomentare dallo spirito di legislazioni diverse allo spirito della nostra. Noi abbiamo il nostro testo ed abbiamo anche il commentario.

Si sono fatti di pubblica ragione i documenti delle discussioni che prepararono il Codice civile: dunque non possiamo dubitare del senso che il legislatore volle attribuire a quelle parole.

Noi abbiamo il testo della nostra legge civile, il quale attribuisce definitivamente nello stesso modo, eguale per i privati, come per le corporazioni, alla Chiesa ed ai comuni i diritti civili, secondo le regole, le norme prescritte dal Governo.

Da questi due punti di partenza noi ne inferiamo che la legge civile non permette che senza una causa sufficiente (della quale causa poi dopo parleremo) si possa togliere questa proprietà, togliendo loro la personalità civile.

Noi abbiamo di più il nostro diritto costituzionale. Ultimamente in questa seduta ne venne fatta larga menzione dall'onorevole senatore De Margherita; abbiamo un articolo dello Statuto, il quale è così espresso, così accompagnato da tali indicazioni che mi pare tolga ogni dubbio quando prescrive l'inviolabilità di tutte le proprietà senza eccezione.

Quattro senatori seggono in quest'aula che firmarono lo Statuto, quattro senatori che lo compilarono sotto gli ordini del magnanimo re Carlo Alberto; a loro il giudizio se io fallisco nell'attribuire a questo articolo il vero e preciso senso che nessuna eccezione si possa fare né per ragione di proprietà collettizia, né per ragione di qualsivoglia aggiunta, ma che tutte le proprietà sono inviolabili.

Io ho udito, or sono due giorni, l'onorevole senatore Durando nell'accennare che faceva alla proposta del senatore Di Calabiana, indicare il nostro diritto pubblico dicendo che mai non si sarebbe potuto abdicare il principio della nostra ragione suprema, il principio della sovranità in materia di rapporti fra la Chiesa e lo Stato.

Certamente, o signori, nessuno meno di me verrebbe qui a raccomandarvi la rinuncia dei diritti giusti del principato.

La mia lunga carriera e quel poco di scritto che usai avventurare al pubblico, depongono in mio favore. Le mie opinioni sono conosciute, né in questa parte debbo ricredermi.

Per conseguenza io velli esaminare se per caso le indicazioni alquanto incerte contenute nelle parole del senatore Durando arrecassero qualche documento di diritto pubblico, il quale decidesse nella materia che potesse smo-

verci dall'idea del diritto di proprietà della Chiesa, quale noi l'intendiamo.

Il nostro diritto pubblico antico, poichè mi pare che il senatore Durando abbia detto il nostro diritto tradizionale, è il diritto della monarchia, il che vuol dire diritto non d'oggi, ma de' tempi addietro. E poichè spesso s'invocano le testimonianze del secolo passato, e si vuol fare paragone di quanto si operava in questa materia di discussioni tra la Chiesa e lo Stato dalla nostra vecchia magistratura, dai nostri antichi ministri e da quelli che oggidì seggono al potere, io credo bene di fissare sopra di ciò un'idea esatta. Fortunatamente non manca il documento. Tutti i magistrati che seggono qui sanno come sul principiare del secolo scorso, appunto quando fervevano le discordie nostre con Roma, re Vittorio Amedeo II e dopo re Carlo Emanuele III volessero non solamente da un lato venire alla via di giusti accordi, ma dall'altro premunire i magistrati contro le facili seduzioni e contro i volontari inganni; dettavano quei principi istruzioni ai loro magistrati, nelle quali è il corso completo del nostro antico diritto tradizionale, di quel diritto al quale certamente alludeva il senatore Durando.

Signori, in quelle istruzioni che nel secolo scorso si consideravano come una disciplina arcaica che si giurava di osservare, di cui era imposto il segreto e che in tutte le circostanze si mantenevano illese nel corso dei vari negoziati con Roma, sono divisi i capi che fissano i rapporti della sovranità civile colla sovranità ecclesiastica.

Leggiamo le disposizioni che riguardano appunto la materia cadente in questione, e così io credo poter mettere in luce il concetto dell'onorevole senatore Durando.

Dice ivi il re nell'istruzione del 28 agosto 1731, nel capo III intitolato: *Delle prerogative che appartengono al re come fondatore dei benefizi e protettore della Chiesa.* (Credo esser questa la nostra materia.) Dice dunque il re:

« Siamo poi noi protettori nati della Chiesa, ed in questo grado ci appartiene di far osservare i suoi canoni e la disciplina ecclesiastica, come anche, ove il caso lo richiegga, di promulgare leggi e regole pel mantenimento e buon ordine di detta disciplina e polizia esterna e così anche rispetto all'amministrazione dei beni temporali della Chiesa.

« Tocca altresì a noi di proteggere le persone ecclesiastiche contro le violenze e le oppressioni dei loro superiori, e viceversa di fare che questi siano ubbiditi dai loro inferiori.

« D'impedire il corso delle dottrine perniciose, scandali o tumulti ed eziandio fra regolari.

« E finalmente di promuovere con tutti i mezzi opportuni la conservazione e mantenimento dei benefizi e dei beni della Chiesa. »

Ora vedete, o signori, che in tutte queste dichiarazioni di principii che sono i soli, i veri, ai quali alludeva il senatore Durando, non vi è una parola del diritto su cui si fonda l'attuale progetto di legge: voi vedete per conseguenza la differenza che corre tra l'idea delle persone che seggono attualmente al Ministero e l'idea che avevan Vittorio Amedeo II ed il presidente Mellarede e Carlo Emanuele III ed il marchese d'Ormea.

Io non trovando in tutta questa istruzione la più compita che esista dei diritti del principato rispetto alla Chiesa il modo in cui ci si vorrebbe oggi condurre, debbo inferirne che questo principio di diritto pubblico ecclesiastico non esista ancora fra noi, nè vi può essere stato, introdotto in

via diversa, perchè appunto lo Statuto vieta la possibilità che sia stato introdotto e che s'introduca.

Nella nostra discussione un'avvertenza vuol esser fatta, avvertenza che io credo capitale, ed è che si tratta di una legge d'applicazione. Quando dico legge d'applicazione, dico legge subordinata ai principii generali della legislazione.

Invece quando si trattasse di legge di massima, allora sarebbe il caso di vedere se ci possa essere mutazione di principii. Ciò si riferisce alla distinzione che oggi pure indicava il senatore De Margherita, fra il potere costituente ed il semplice potere legislativo.

Noi non siamo potere costituente; noi siamo potere legislativo: la legge, quale ci fu presentata, non è una legge di massima, non è legge che voglia intaccare lo Statuto, non è legge nemmeno che deroghi ai principii del Codice civile; è una legge che applica. Dunque legge subordinata, legge che non può aver vita, se contraddice ai principii da cui s'informa.

Premessa questa dichiarazione, io mi farò a scorrere alquanto le osservazioni che in contrario si addussero da vari senatori.

Voi non vi aspetterete, o signori, che io voglia ritornare sopra tutti i discorsi: sarebbe fatica per me impossibile, per voi tediosa, e l'ora inoltrata mi avverte che io debbo provvedere a me nel non essere di troppo lungo e fastidioso, e per non togliere a voi una libertà di tempo che vi è preziosa.

Comincerò dall'osservare che molti tra i nostri avversari combatterono non il nostro sistema, ma non so quale altro, perchè non l'indicarono precisamente, come si volesse negare al potere civile, all'autorità laica il diritto di provvedere su questa materia.

Si dissertò lungamente sopra la competenza civile; questa competenza è largamente ammessa da noi: noi per conseguenza, senza risalire nè a Giustiniano, nè a Teodosio, nè a San Gregorio che accennava a Maurizio, come da segretario fosse stato fatto imperatore, noi ci contenteremo d'invocare le nostre vecchie tradizioni che ci fecero nel secolo passato gloriosi e tranquilli nel paese; le nostre attuali franchigie, il testo delle nostre leggi, e tanto basti perchè la nostra competenza civile sia perfettamente costituita, sia perfettamente regolarizzata, e perchè la nostra discussione non mai trascenda in un campo di ragione canonica, dalla quale io credo dobbiamo qui tenerci assolutamente lontani; se non che l'onorevole senatore Mameli mi ci condusse forzatamente a considerare la ragion canonica, perchè egli, nel suo elaboratissimo discorso dove la facilità della parola pareggia la ricchezza dell'erudizione, egli ci parlò lungamente delle massime antiche di diritto ecclesiastico, e si riferì anche a testi precisi.

Ripeto che è a malincuore che entro in questa sfera della ragion canonica, perchè credeva che dovesse essere esclusa dalla nostra discussione, ma che forzatamente mi v'introduco, perchè agli opposti ragionamenti di un genere preciso bisogna opporre risposte di genere uguale.

Io osserverò che prendendo la cosa dal lato puramente del diritto canonico, a cui si restringe l'onorevole senatore, non imitando, sebbene in limiti assai più ristretti, il vezzo di estenderci nelle citazioni, addurremo un passo d'uno scrittore, di cui l'onorevole oratore riconosce essere l'autorità di un libro di gran rinomanza, attribuito dagli uni ad Omer Talon, e dagli altri a Roland le Vayer de Boutig, libro che si annovera fra i sostenitori dei diritti più stretti

del principato nei suoi rapporti colla Chiesa: parlo del celebre trattato *De l'autorité des rois touchant l'administration de l'Eglise*, a facciata 307 e seguenti, dell'edizione di Amsterdam del 1700 (cito anche queste piccole date, perchè fanno scorgere come ciò uscisse in tempi in cui la dottrina gallicana, le dottrine che usavano allora di chiamarsi parlamentari avevano maggior peso in Francia).

Ecco come, indotto dall'esempio del senatore Mameli, io debba invocare l'autorità del libro dianzi citato:

« Les édits qui vont à l'aliénation des fonds de l'Eglise ne peuvent être faits sans la puissance spirituelle, parce que l'Eglise étant propriétaire incommutable de ses biens, il ne serait pas juste qu'elle fût de pire condition que les autres propriétaires, dont on ne peut aliéner les biens que de leur propre consentement.... Que s'il ne s'agit que du revenu, de deux choses l'une: ou l'imposition ne se fait que par manière de quotité, comme si le roi ordonnait qu'il prendrait dorénavant le quart des revenus des biens de l'Eglise; ou elle se fait (s'il est permis d'user de ce terme) par manière de quantité, comme s'il ordonnait que le clergé lui donnât une certaine somme. Si l'imposition se fait par manière de quotité, c'est une charge qui affecte les fonds de l'Eglise, et par conséquence une espèce d'aliénation; il est donc juste encore que l'Eglise y donne son consentement, » etc.

Quando si tratta di tributi di quotità, allora si riconosce il diritto che ha lo Stato d'imporre tributi e di esigere sovvenzioni straordinarie; ma in questa parte tanto d'imposte di quote, come di diritto d'alienazione, l'antica giurisprudenza parlamentare riconosce il diritto incontestabile di proprietà nella Chiesa.

Ho parlato dei diritti della Chiesa, sono entrato in questa sfera del diritto canonico. Ora conviene che io accenni al punto di dissidenza in cui mi trovo dall'opinione dell'onorevole senatore De Margherita, ed anche da quella dell'onorevole senatore Billet.

Io non posso ammettere che in nessuna ipotesi, in qualunque caso di vacanza, i beni di comunità religiose appartengano, in caso di soppressione, ad altri che allo Stato. Questa è la nostra dottrina antica, questa è la dottrina che servì di fondamento all'elaborazione del Codice civile. Anzi, se mi permettete, o signori, facendo un po' la parte di archivista, vi leggerò un'osservazione importantissima addotta sopra questa materia dal Senato di Savoia, quando si trattava di quella locuzione *Chiesa* o *Chiese*, di cui tanto si è parlato nell'odierna discussione.

Dice il Senato di Savoia, rispondendo all'eccitamento che gli aveva fatta la Commissione di legislazione sopra il progetto di Codice civile:

« Il paraît convenable de rappeler une réflexion faite sur l'article 8, au titre premier du livre précédent, à l'occasion du terme *Eglise* employé au singulier. Le Sénat a observé que ce terme n'exprimait pas d'une manière suffisante le corps moral qui peut posséder dans l'intérêt du culte religieux et que cette expression pourrait se prendre pour l'Eglise universelle. La même expression adoptée dans l'article 22 du présent titre, pourrait, à l'égard des biens des églises et des corps religieux, présenter l'inconvénient de donner lieu au St-Siège de prétendre au droit de disposer à son gré de cette espèce de propriété.

« Les prétentions élevées par la Cour de Rome à l'occasion des biens de quelques ordres religieux supprimés dans le siècle dernier viennent à l'appui de cette observation.

« Cependant c'est de la loi du prince temporel que les Églises et les corporations religieuses tiennent la capacité d'acquérir et de posséder, c'est la même loi qui protège leurs propriétés. Sous ce double rapport ces propriétés doivent être placées hors de toute atteinte d'une puissance étrangère.

« L'article 22 énonçant que *les biens appartiennent à l'État ou à l'Église*, on peut craindre que l'on ne fasse considérer les biens possédés par les églises, comme dépendants du domaine de l'Église universelle, lorsque, à proprement parler, ces biens n'appartiennent qu'à la telle ou telle église, considérée comme corps moral, soumis, sous ce rapport, à la loi du prince temporel. »

Ed invece la Commissione di legislazione credette d'insistere sulla parola *Chiesa* con quell'avvertenza che si è indicata nella nota della relazione.

E qui pure mi occorre di fare una digressione, una digressione che mi è personale, ma che non posso pretermettere, perchè gli uomini politici, in qualunque proporzione sia la loro importanza, debbono aspirare ad essere conseguenti.

Non in quest'aula, ma in alcuna di quelle considerazioni di cui fui oggetto in questi giorni, mi si fece rimprovero di essere discorde da me stesso, d'aver propugnato una tesi nella Camera dei deputati nella sessione del 1848 che ora abbandonerei, di aver sostenuto la tesi della appropriazione dei beni all'occasione dell'espulsione dei Gesuiti.

Come vedrete, o signori, io non ho espresso altro principio che quelli che sono contenuti appunto in questo passo che vi ho letto, della rappresentanza del Senato in Savoia, ed allora quando si fece mozione nel Parlamento per l'espulsione dei Gesuiti. Ecco in che modo io presi la parola e poi la questione.

Dapprima l'espulsione dei Gesuiti di fatto non fu operata durante il Ministero di cui io faceva parte; l'espulsione di fatto dei Gesuiti fu operata dal Ministero che ci precedette; l'espulsione legale da quello presieduto dal marchese Alfieri.

Nella Camera dei deputati si era mossa una proposta dall'onorevole deputato Bixio, se male non mi appongo, per l'espulsione dei Gesuiti; ne era relatore il deputato Cornero.

In quella circostanza io feci la mia dichiarazione specifica, espressa nei termini stessi in cui l'ho fatta oggidì.

Lessi allora una parte della rappresentanza del Senato di Piemonte all'occasione della soppressione dei Gesuiti; ed ancora mi ricordo che annunziai come sarebbe stato necessario di operare prontamente una più equa ripartizione dei beni ecclesiastici. Allora io parlai di venire a trattative colla Corte di Roma; ne aveva già parlato prima quando, come ministro, proponeva un concordato. Nessuno allora faceva difficoltà, tutti secondavano; tutti dicevano essere il mezzo più adatto per giungervi. Signori! Le mie convinzioni erano allora le stesse; le mantengo adesso; medesime sono le mie dottrine e medesime sono le mie previsioni.

Poche cose avrò da avvertire sul discorso detto dall'onorevole signor guardasigilli. Già l'onorevole senatore De Margherita spiegò in qual modo per noi si debba prendere la parola *privilegio*; già egli entrò in varie dichiarazioni, che mi paiono sostenere la solidità delle nostre ragioni a fronte delle osservazioni esposte in contrario. Una sola spiegazione mi occorre dare. Il signor guardasigilli si

mostrò molto preoccupato del modo con cui, quando il Governo crede che una corporazione religiosa, od una corporazione qualunque sia pernicioso, debba giustificare di questo danno, di questo pericolo. Dovremo dunque andare avanti ai tribunali?

Quest'ipotesi di andare avanti ai tribunali commosse un altro dei nostri onorevoli colleghi, il quale con molta autorità di parola ci rimproverò, dicendo che era un esempio inaudito in ogni antica e moderna legislazione. Io credevo che il mio pensiero fosse più facilmente capito. Io credevo che fosse naturale la distinzione. O si tratta di fatti positivi; una corporazione qualunque, la quale sia nociva, e che abbia dato documento preciso di questo suo danno, sulla proposta dei ministri del re, come sulla proposta di qualunque membro del Parlamento, può dar luogo ad una legge che la spogli della sua personalità giuridica. Oppure queste materie non sono così chiare, o si riferiscono ad un ordine di fatti più generico e sul quale convenga illuminare l'opinione pubblica; e allora, o signori, bisognerebbe ricorrere ad un mezzo a cui vorrei che più facilmente noi ricorressimo, al mezzo dell'inchiesta parlamentare. Questo è il solo mezzo di chiarire la verità, questo è il solo mezzo di depurare, tra l'opinione del Ministero e il giudizio del Parlamento, i fatti veri dalle preconette opinioni e dai giudizi anticipati.

Io per conseguenza non ricuserò mai questo mezzo al Governo quando credesse che si dovesse venire alla soppressione di corporazioni.

Signori senatori! Nei tempi attuali, al grado di civiltà in cui siamo giunti, io credo che bisogna premunirsi anche contro certe idee che si presentano a nome di libertà, le quali idee, invece di essere famulative alla libertà, la costringono, l'inceppano e ne fanno un monopolio ora a profitto di un potere, ora a profitto di un partito. Io credo che attualmente la vera linea che percorre la società è quella di lasciar il maggior esercizio e la maggior libertà d'azione agli individui, ai corpi e stabilimenti qualunque; è quella che il Governo s'impieci il meno possibile nei fatti altrui, fuori che per mantenerli nell'ordine e sotto la disposizione della legge. Ma quel volere colle idee del secolo passato oppure colle idee concentrative dell'impero francese venire a predicare una libertà per confiscarne un'altra, questo, o signori, mi richiama alla mente un detto arguto di Montesquieu, il quale diceva che la libertà è una così bella cosa, che quegli che l'ha, non solamente vuole averne la sua parte, ma cerca anche di prender quella degli altri.

Io credo che bisogna che la libertà sia tutelata largamente, che il Governo sia il meno possibile ostile ad essa, che le corporazioni abbiano vita propria, che cessino allora soltanto che facciano male, non già quando solo non facciano bene, perchè il giudizio del far male è giudizio che si appoggia a fatti positivi; il non far bene è un giudizio il quale si rimette facilmente all'arbitrio ed alle tendenze delle persone che giudicano.

Dovendo ripigliare la discussione interrotta da molti giorni, conviene che introduca il nome degli oratori.

Ora si rivolgeva il mio discorso al senatore Pinelli, il quale con molta autorità di dottrina, che egli sa di avere, ci rimprovera, anzi che criticare l'opinione che noi abbiamo sostenute nella nostra relazione; noi crediamo di averla sostenuta con una moderazione quale ci era imposta e dall'idea del nostro dovere accertato sufficientemente e dalla gravità della questione. Noi non abbiamo mai intro-

dotta una proposizione ardita, nè tanto meno abbiamo avuto, nè possiamo avere intenzioni insidiose; quello che noi abbiamo detto è esplicitamente il vero, e che fossero vere le nostre anticipate preoccupazioni di difficoltà lo dimostra la discussione che ebbe luogo.

L'onorevole senatore Pinelli ci oppose un passo del signor Savigny nel suo trattato del diritto romano; il passo fu con molto acume interpretato dall'onorevole oratore, solamente mi duole che il medesimo non abbia esposta tutta la teoria di Savigny, quella sulla quale noi potremmo fondarci.

Il Savigny riconosce il diritto di proprietà non rinvocabile, nè precario nelle corporazioni; poi distingue nelle corporazioni, vale a dire negli enti morali, quelli che sono non prodotti dal Governo, dagli stabilimenti pubblici che sono prodotti dal Governo, e distingue allora quanto al modo di togliere la personalità civile, che per le corporazioni le quali egli stesso Savigny dice che fanno parte i capitoli ed altri simili stabilimenti religiosi, non possono essere spogliati di questa personalità, salvo che vi siano cause gravi e motivi impellenti; che quanto poi agli stabilimenti pubblici l'azione del Governo è libera.

Dunque io invoco in appoggio della mia opinione contro quella dell'onorevole senatore Pinelli l'autorità stessa del trattato che egli ha preso ad appoggio.

Un'altra breve osservazione mi occorre di fare, e questa la ritengo per importante, perchè mi dorrebbe che l'onorevole senatore a cui rispondo, ed io, ci ponessimo in contraddizione.

Il senatore Pinelli ha detto che nell'articolo 1° dello Statuto il silenzio significa più della parola, o più chiaramente lo Statuto su questo proposito più significa per quello che non dice, che per quello che esprime.

Avrei da opporre forse qualche cosa a questo silenzio eloquente della legge, il quale mi pare un silenzio che conduce all'arbitrio.

Tuttavia mi restringo ad osservare, che nell'applicazione del principio a cui si riferiva l'onorevole senatore Pinelli, vale a dire che d'ogni autorità si spoglia implicitamente (prego il senatore Pinelli di volermi correggere se erro), l'articolo 2 del titolo preliminare del Codice civile, se cioè stesse che quest'articolo fosse abrogato, io dubiterei molto allora dell'autorità onde muovono le dimande del Ministero. Se il re non ha più diritto di protezione, autorità di ispezione, autorità di vigilanza come protettore della Chiesa, perchè lo Statuto non ne ha parlato; se tutto questo è stato abrogato, perchè lo Statuto non ne ha parlato, mi pare che allora saremmo in uno stadio di legislazione per cui converrebbe rifare molto di quello che si è già fatto, perchè non si può lasciare la società attuale, ne' suoi rapporti fra la Chiesa e lo Stato, in tale incertezza che non sia nè una definizione dei rapporti, nè una separazione assoluta.

È questo che voleva dire, perchè nulla, a mio senso, lo Statuto dice che quello che significa colle parole. Ma dove lo Statuto non ha parlato, la legislazione antecedente parla, provvede e deve essere osservata come se fosse contemporanea allo Statuto.

PINELLI. Domando la parola.

SCLOPIS. Vuol parlare subito? Intanto io mi riposerò alquanto.

PINELLI. Mi riservo di rispondere all'oratore quando abbia svolto per intero la materia sulla quale parla.

SCLOPIS. Ora dovrà pregare l'onorevole senatore Sic-

cardi d'onorarmi un istante della sua preziosa attenzione, sempre per correggere se dico male, se falso le espressioni, perchè, avendole prese di volo e controllate alla sfuggita nel foglio ufficiale, è facilissimo che io prenda abbaglio; io soprattutto sono tenero della verità, e lo prego per conseguenza di volermi far rientrare nel vero se mai, contro la mia volontà, me ne fossi scartato.

Il senatore Siccardi è stato ad un tempo storico e pubblicista. Storico franco, egli pennelleggiò con vivi colori, con quelle solenni e schiette parole che noi tutti ed io il primo fra tutti ammiriamo trascorse ad un'epoca passata.

Severo fu il suo giudizio, credo in gran parte fondato; forse troppo severo nel farlo, perchè dalla storia contemporanea, o signori, noi facciamo parte troppo vicina per essere giudici competenti e noi dobbiamo temere il giudizio, che verrà forse fra non molti anni pronunziato su queste nostre parole. Tuttavia io mi associo in gran parte alle considerazioni esposte dal signor Siccardi, che allora teneva posto distinto nel Ministero della giustizia, e deploro che non siansi allora operate quelle riforme che allora più facilmente che oggidì potevansi operare, perchè l'autorità più concentrata rendeva più spediti i mezzi di attuarle. Io non dubito che l'onorevole senatore crederà alla franchezza delle mie parole, poichè egli si rammenterà, essendo in luogo dove riuscivano queste proposte, egli si rammenterà come nel 1846, io avvocato generale del re nel magistrato d'appello supplicava, instava presso il Ministero, perchè si riformasse la giurisdizione ecclesiastica, perchè cessasse il privilegio del foro ecclesiastico. Questa domanda io faceva spontanea; io non era punto eccitato a farla. Questa domanda rimase senza risposta, o con risposta unicamente dettata dall'officiosità e dalla gentilezza delle persone a cui mi dirigevo.

Il senatore Siccardi, nella parte poi in cui viene a considerare la questione nei termini astratti è pubblicista e giureconsulto. Come pubblicista, tratta delle nostre relazioni colla Corte di Roma, ne prevede le conseguenze, ne anticipa i giudizi; come giureconsulto, determina la natura e i limiti della proprietà. Io lo seguirò in questo doppio arringo.

Il signor senatore Siccardi dispera della possibilità di un concordato con Roma e ne dispera per le cognizioni sue personali e lo studio che ha fatto in alcune circostanze e per il raffronto dello spirito delle nostre istituzioni colle tendenze della Corte romana.

Sopra di ciò sarò breve. Gli ultimi fatti di cui si fece parola in quest'aula nella seduta di ieri l'altro possono in qualche parte affievolire il fatto dell'anticipata impossibilità dichiarata di un accordo con Roma.

Non ci compete il diritto di trattare questa questione, non lo faremmo nemmeno quando ci competesse perchè non siamo ancora illuminati abbastanza bene.

È vero però che queste questioni le quali toccano interessi che non sono solamente di un paese, ma che si estendono per connessione diremo così di fibra intima governativa e popolare di un paese ad un altro, queste questioni appartengono ad un altro tribunale, l'opinione pubblica generale.

L'opinione pubblica in Europa ha costituito un tribunale il quale giudica inappellabilmente, è un prodotto della nostra civiltà, prodotto che arreca inmensi vantaggi. Quest'opinione pubblica determina i casi in cui i Governi hanno ragione d'insistere, determina i casi in cui i Governi debbono scegliere altre vie.

Per conseguenza a me non tocca di essere l'interprete di questa opinione, non essendo io che una infinitamente piccola frazione di essa e lascio quindi ad altri il giudizio.

L'onorevole senatore Siccardi ci parlò della proprietà, preoccupato mi pare dell'idea della doppia proprietà, della collettiva e della proprietà individuale, la quale non è nostra, e come ci ha insegnato il senatore De Margherita è un'importazione estera; preoccupato da questa idea delle due proprietà, egli fissa un punto e dice: c'è un tipo di proprietà, ed indica questo tipo in queste parole: *Ma, signori, per ben difendere la proprietà bisogna pigliarla quale essa è, quale Dio e la natura la fecero.*

Domando mille scuse all'onorevole senatore se non sono della sua opinione, ma io appartengo ad un'altra scuola e non posso accomodarmi a questa definizione.

Abbonderò forse in termini che paiono scolastici, ma che credo poi che non escano dal campo delle nostre discussioni.

Io non credo che la proprietà nel senso legale sia fatta da Dio, nè dalla natura; Dio ha dato gli elementi come ha dato gli elementi a tutto, la natura è la depositaria di questi elementi; la proprietà è un prodotto della società, è un prodotto della civiltà.

Io citerò l'autorità di persone che possono, credo, stare a confronto di quell'autorità sulla quale sicuramente riposa l'opinione del senatore Siccardi; credo questa discussione non inutile, perchè se veramente la proprietà non è che una creazione della società, allora quella distinzione che esiste tra la proprietà dell'individuo e la proprietà collettiva, sia data dalla natura, sia data dal corpo civile, cessa di esistere.

Vediamo le autorità (Puffendorf) (risalgo un po' indietro); la proprietà quale da noi s'invoca, secondo l'opinione di un pubblicista, che più profondamente forse d'ogni altro studiò questa materia.

Sotto il punto di vista legale, Puffendorf, è convenzionale: *proprietas rerum immediate ex conventione hominum tacita aut expressa profluit.* (De J. R. et G., lib. IV, cap. 4°)

Dirò con Bentham: *la propriété et la loi sont nées ensemble et mourront ensemble.* Dirò col presidente Montesquieu, *que la loi civile est le palladium de la propriété.* Dirò infine colla scuola moderna, la più viva, la più animata, e per risalire all'origine primitiva: *la propriété c'est l'homme, oui, mais l'homme civilisé.* È l'uomo colla sua industria, ma colla sua industria protetta, governata, diretta dalla legge civile; senza legge civile non è proprietà riconosciuta, legale. Il prodotto non è che quale l'autore stesso lo determina. In Francia ci può essere una doppia proprietà. Da noi la legge civile non ne ha riconosciuta che una, il derivarne un'altra sarebbe un fare contro la legge.

Per non abusare dei preziosi momenti del Senato, andrò di volo all'ultima difficoltà che per me si è mossa per l'opinione del senatore Siccardi, ed è quella del vero concetto dell'articolo 29 dello Statuto.

Egli dice:

« Ecco il mio modo di vedere a questo riguardo:

« Lo Statuto menzionò tutte le proprietà, ma non le confuse, non sovvertì, non volle sovvertire l'indole propria e speciale di ciascuna di esse, le rese tutte inviolabili; e per ciò appunto, o signori, finchè l'esistenza civile di un corpo morale non è legittimamente revocata, le proprietà appartenenti a quel corpo godono di tutte le guarentigie che sono compartite alla proprietà individuale. »

Qui ricorre la difficoltà che noi non possiamo riconoscere differenza tra proprietà individuale e proprietà collettiva: qui sorge un'altra difficoltà, la difficoltà tratta dall'articolo 25 del Codice civile che assegna l'esercizio, la competenza dei diritti civili, in virtù dei quali si possiede, si acquista e si mantiene, ed è dato egualmente ai comuni, alla Chiesa, come agl'individui, come allo Stato.

Per conseguenza io credo che l'articolo 29 dello Statuto stia in termini precisi a comprendere ogni qualunque violazione possibile di proprietà. È vero che vi sono degl'individui che muoiono non di morte naturale e dimettono la loro proprietà; ed è questo il caso della soppressione della personalità giuridica data ad un ente morale; ma questo caso di estinzione di persone non è da confondersi col diritto di proprietà: altro è il titolo del diritto che si esercita, altro è la qualità e l'esistenza dell'uomo che ritiene quel diritto.

Dopo l'onorevole senatore Siccardi sorse a parlare, se mal non mi appongo, l'onorevole senatore Gioia. Col senatore Gioia non avrò che poche parole a scambiare, perchè egli si è messo su un terreno dal quale io rifuggo, sul terreno che non è terreno legislativo, è un terreno diplomatico, un terreno di rappresaglia. Egli parla di rispondere con una solenne protesta ad un'incredibile provocazione. Io non comprendo come questi pensieri, come queste parole possano introdursi in una queta e tranquilla discussione di diritto, di proprietà, di possesso, di qualità di persone.

Non credo che nessun legislatore, quando avesse in cuore questo risentimento, potrebbe mai tranquillamente prendere un partito decisivo: dovrebbe soprassedere. Cosa facciamo noi, signori? Noi facciamo la parte di giudici: esaminiamo le ragioni e decidiamo nella nostra coscienza. Come? Se uno mi ha fatto un torto, io non guarderò al diritto che abbia altri, che io debbo proteggere, per rispondere al torto che a me si è fatto?

Signori, io declino dall'entrare in quest'arringo di discussione, il quale io non credo compatibile colla qualità del soggetto, delle circostanze e colla posizione del Senato.

GIOIA. Domando la parola.

SCLOPIS. Parli pure.

GIOIA. A suo tempo.

SCLOPIS. Parli pure adesso: mi fa grazia.

GIOIA. Parlerò domani, allorchè venga il mio turno, standomi a cuore di sentir prima l'onorevole senatore svolgere sino al fine le sue idee, e d'altronde l'ora è già troppo tarda. Ma per intanto non posso non notare che le idee sopra cui caddero le censure dell'onorevole conte Sclopis non fanno veramente che la parte preambola del mio discorso, e che il mio discorso trattò, e trattò, credo, con qualche sviluppo la questione legale, la quale non ho niente affatto trascurata.

SCLOPIS. Credo di avere riferito esattamente le parole del senatore Gioia; non ho avuto il tempo di leggere il suo discorso: so che il senatore Gioia incominciò dicendo che se si fosse solamente trattato di corporazioni religiose, le avrebbe abbandonate facilmente alla sorte, considerandole come enti decrepiti che conveniva lasciar morire in pace, ma che la questione politica lo preoccupava. Egli era nel suo diritto: ognuno esprime le cose secondo il suo modo di vedere. Io credo di essere nel mio quando dico che non posso impedire che mi faccia impressione che si mantenga una consociazione di queste idee, le quali sono al di fuori del circolo della nostra discussione. Questo è il mio solo

pensiero, questo credo sia appoggiato in fatto a quanto disse l'onorevole senatore Gioia.

La deduzione della porzione di discorso da lui fatto posteriormente, nel quale paragonò i conventi a colonie estere, circa i quali entrò in vari sviluppi economici, non tocca più a me esaminarle, nè mi propongo di confutarle, perchè, come diceva già, il mio compito non è che sostenere la parte della relazione in cui io ebbi l'ufficio di relatore, e per conseguenza non è che la pura questione legale di diritto civile e costituzionale.

Alcune cose mi occorrerebbe ancora aggiungere per rispondere ai due onorevoli oratori che presero ultimi la parola nella seduta di ieri l'altro e d'oggi, cioè agli onorevoli senatori Persoglio e Frascini. Al senatore Persoglio ha risposto il senatore De Margherita, e credo che abbia risposto perentoriamente.

Avverterò soltanto che, se ben ritengo le espressioni del signor senatore Persoglio nel dubitare che lo Statuto avesse una forza imperativa speciale in quelle disposizioni di diritto civile che si prendono alla giornata, mi pare ne induca che lo Statuto in questa parte non aveva in effetto efficace diritto.

PERSOGLIO. Ho detto che era una legge di diritto civile.

SCLOPIS. E che dunque come legge politica non aveva che fare.

A questo risponderò unicamente con un aforismo, col l'aforismo di Bacone che *ius privatum sub tutela iuris publici latet*.

Tutto il nostro diritto civile è raccomandato allo Statuto. Questo nesso tra le due legislazioni nei paesi costituzionali è una necessità, e non si può mai dividere la parte principale politica, che è la parte viva, la quale protegge e difende, non si può mai dividerla, dico, dalla parte operativa che è nel diritto civile.

Le parti del nostro Codice civile che sono d'accordo collo Statuto si debbono mantenere; se ve ne fossero di quelle che ne siano discordi, pregherei l'onorevole ministro guardasigilli di proporre al più presto l'abrogazione.

Quanto all'onorevole senatore Frascini, egli è con noi in gran parte aderente: solamente si discosta dalla nostra opinione nel credere che si dovesse, senza quella gravità di cause che noi crediamo necessaria, far procedere all'estinzione di questi corpi morali.

Egli parlò delle sue convinzioni personali, delle notizie

che aveva ricevuto particolarmente. Io non mi fermerò su questo, perchè altrimenti sarebbomi dei contrapposti da non terminare più mai, perchè tutti abbiamo delle notizie raccolte.

Ma egli aggiunse che, poichè da noi si diceva che una corporazione dannosa o meno utile si sarebbe dovuta sopprimere, perchè non si sarebbe fatto adesso quello che si farà poi a capo di qualche tempo?

Io distinguo tra il minor bene ed il danno; quando c'è danno, allora la società deve sopprimere; quando non c'è altro che un minor bene, una minore utilità, la quale, a confronto del maggior bene che si potrebbe ottenere, è danno, ma danno relativo, allora non v'è più questo dovere; che anzi non c'è più questo diritto, perchè, ripeto, le condizioni della nostra libertà attuale vogliono che il Governo non s'introduca nella vita nè dei corpi civili, nè degli individui; vogliono che abbia luogo la maggior libertà di azione a tutti.

Quel Governo che si costituirebbe in un gran concentratore, in un gran modificatore, a poco a poco si metterebbe sulla via di diventare o anarchista o tiranno.

Non occorre che io impieghi più parole, o signori; vi ringrazio dell'indulgenza colla quale mi avete ascoltato; mi riservo di replicare a quelle osservazioni che mi si propporranno nella discussione ulteriore, perchè, secondo l'uso introdotto nella nostra Camera, i commissari ordinariamente prendono gli ultimi la parola.

Io insisterò unicamente che il solo rispetto alla legge civile, il solo interesse del Governo civile, dico di più, il solo interesse di quella che io credo causa della vera libertà ci mossero a prendere le conclusioni che difendiamo. Io credo che attualmente nelle condizioni dei popoli, al grado di civiltà in cui noi siamo entrati, un'altra via dobbiamo correre rispetto a queste materie che non è quella che ci potrebbe essere suggerita o dalle esuberanze del dispotismo di Giuseppe II o dalle ispirazioni malaugurate della Costituzione del novantuno.

PRESIDENTE. Invito il Senato a voler domani radunarsi negli uffizi al mezzo tocco per l'esame delle due leggi di cui si sono questa mane distribuiti gli stampati, ed al tocco in seduta pubblica pel seguito della discussione generale della legge sulla soppressione di corporazioni religiose, ecc.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

TORNATA DELL'8 MAGGIO 1855

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Omaggio — Seguìto della discussione sul progetto di legge per la soppressione di comunità e stabilimenti religiosi — Risposta dei senatori Pinelli e Gioia agli appunti fatti loro dal senatore Sclopis nel suo discorso pronunciato nella seduta precedente — Discorso del ministro di grazia e giustizia — Dichiarazioni personali del senatore De Cardenas — Risposta del senatore De Margherita al ministro di grazia e giustizia — Incidente in ordine all'articolo 45 del regolamento del Senato — Osservazioni dei senatori De Cardenas, Sclopis e Della Torre — Replica del senatore Sclopis — Spiegazioni del senatore Di Calabiana.*

La seduta si apre alle ore 1 1/2 pomeridiane.

DI BAGNOLO, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Legge quindi il seguente sunto di petizioni:

2029. Diversi abitanti dei comuni di Borgomasino, Traversella, Settimo Vittone, Montestrutto, Nomaglio, Quassolo e Trausella, provincia d'Ivrea, ritrattano le firme da essi apposte ad altrettante petizioni sposte al Senato in favore della legge abolitiva dei conventi, della quale domandano invece il rigetto.

2030. Ghiglietti Giuseppe di Pinerolo (Petizione mancante dell'autenticità della firma).

PRESIDENTE. Rendo conto al Senato d'un omaggio fattogli dal sindaco di Oristano di 10 esemplari dell'orazione funebre detta in quella chiesa metropolitana nei solenni funerali della regina Maria Adelaide.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA SOPPRESSIONE DI COMUNITÀ E STABILIMENTI RELIGIOSI.

PRESIDENTE. Continuandosi nella discussione generale della legge sulla soppressione dei conventi, accordo la parola al senatore Pinelli.

PINELLI. Designato dall'onorevole senatore Sclopis per primo tra i suoi contraddittori, quantunque dal lato della dottrina dovessi tra questi tenere certamente l'ultimo luogo, io debbo chiedere a questa Camera pochi istanti ancora di quella benignità colla quale le piacque darmi ascolto. Se mi tocca questa sorte per aver per tanto tempo combattuto nello stesso campo a fianco dell'onorevole collega e dotto mio amico, io ben l'accerto che di tal comunanza di principii non sono punto immemore, e mi auguro di poterla invocare forse in altra occasione con migliori auspicii, tostochè sarà cessato quel dissenso che mi sembra solo esser sorto circa qualche parziale applicazione.

Nè sono io già soltanto che abbia notato quel vizio che mi sembrò scorgere nel sistema adottato da due onorevoli membri dell'ufficio centrale, e, se non erro, l'onorevole senatore Fraschini ultimamente avvertiva come quella frazione dell'ufficio cui appartiene l'onorevole membro che mi ha interpellato, mentre ammette i principii fondamentali sui quali la legge riposa, ne respinge poi le legittime conseguenze.

Ed anzi, dopo la dichiarazione fatta a nome di questa frazione dell'ufficio centrale nella seduta di ieri, la questione dal campo del diritto sembrerebbe tratta oramai sovra quello del fatto; mentre, se ben ricordo, l'onorevole membro indicava qual modo ottimo di provvedere in questa congiuntura quello di un'inchiesta parlamentare; la quale, se dovesse esercitarsi con quella pienezza di mezzi e di effetti che sarebbe richiesta a condurla a buon fine, ognuno scorge quanto solennemente stabilirebbe l'autorità nel Parlamento di provvedere sulla sussistenza o no delle corporazioni religiose.

Lieto pertanto di aver preso atto, dirò così, della conclusione finale della frazione dell'ufficio centrale cui appartiene l'oratore inteso ieri, toccherò brevemente di certi appunti che mi furono fatti, sia in comune con altri contraddittori, sia a me in particolare.

Io non posso anzitutto lasciar passare inosservato il grado e l'importanza che in questa discussione crede il mio onorevole collega di dover assegnare alle istruzioni che nel secolo scorso si davano dal re al suo Senato di Piemonte, siccome espressione la più legittima dei diritti che gli spetterebbero segnatamente come *fondatore* dei benefici e *protettore* della Chiesa.

Io farò astrazione dal cercare se un'istruzione data ad una Corte giudiziaria dalla Corona possa essere veramente quel circolo di Popilio entro cui si abbia a restringere l'azione di un libero Parlamento, o se non piuttosto quelle istruzioni, sia quella del 1728, sia quella del 1731, non siano fatte per servire presentemente di norma a quei consiglieri della Corona che ora si trovano incaricati in forza

dell'articolo 18 dello Statuto di trattare le materie in esso comprese, come di prerogativa della Corona in riguardo ai benefici ecclesiastici.

Io mi limiterò ad osservare come tali istruzioni fossero fatte essenzialmente per servire di norma, l'una circa la esecuzione del concordato in quell'epoca concluso col Papa Benedetto XIII, l'altra in riguardo a quegli usi che, come eccezioni, sussistevano nei paesi ceduti dalla Francia; e ne citerò in prova le parole stesse con cui termina l'istruzione del 1728:

« A questa nostra istruzione vanno uniti i documenti ai quali è appoggiata, e così, oltre il Breve e Concordato per le materie beneficarie e quelle di giurisdizione ed immunità, le altre Bolle o Brevi emanati a favore della nostra Real Casa, ecc. »

Il prendere pertanto tali istruzioni siccome base esclusiva dei diritti del potere civile nelle relazioni dello Stato colla Chiesa, sarebbe seguire, a mio avviso, una via assai pericolosa, e che certo non condurrebbe all'adeguata risoluzione delle questioni che si agitano nella sfera legislativa. E su questo punto io starò contento a due esempi; l'uno tratto dall'epoca del 1773, in cui seguiva la soppressione della Compagnia di Gesù, l'altro più a noi prossimo, che è l'abolizione del foro ecclesiastico pronunciata nel 1850, ed a cui mi è grato il rammentare come fosse pure assenziente l'onorevole collega che ieri ha parlato.

Io sfido il medesimo a trovare nell'istruzione citata l'articolo su cui fondare i diritti fatti valere dalla Corona nella succennata epoca per ragione di vacanti, diritti che incontestabilmente però le spettavano, benchè non compresi in alcuna delle accennate istruzioni, oppure l'articolo per cui il privilegio del foro concesso agli ecclesiastici fosse dichiarato revocabile a beneplacito del principe.

E giacchè sono a parlare di vecchie prammatiche, non posso lasciar inosservata neppure l'applicazione che si è preteso fare dell'opera: *De l'autorité des Rois touchant l'administration de l'Eglise*, tanto più perchè nella lunga discussione che ha già percorso l'attuale progetto di legge anche fuori di questo recinto ho osservato aver servito di testo a qualche oratore, ma, secondo me, senza che punto sia stato esatto il modo in cui si è argomentato dal contenuto in uno dei capi di quel libro.

Si tratta ivi delle alienazioni a cui si devenga per autorità del principe, e dopo che vi si è parlato dei casi in cui l'alienazione è semplicemente autorizzata dal re « en qualité de protecteur de l'Eglise, » si soggiunge poscia:

« Au contraire il y a des cas où le roi peut ordonner l'aliénation des biens de l'Eglise de son autorité absolue, tantôt en qualité de protecteur, tantôt en qualité de magistrat politique:

« En qualité de protecteur quand il s'agit d'une aliénation utile à l'Eglise;

« En qualité de magistrat politique quand il s'agit d'une aliénation nécessaire au bien public. »

E si citano in appoggio dell'uno e dell'altro caso le leggi di Giustiniano.

Premesso ciò a guisa di principio, l'autore, sia egli Omer Talon od altro scrittore, che non monta il ricercare, si fa da sè stesso la difficoltà come tuttavia avvenisse che a quegli editti con cui si prescrivessero in Francia alienazioni di tal sorta fosse solito a precedere un assenso del clero prestato in analoghe deliberazioni delle assemblee del clero che prendevano le denominazioni di *dons gratuits*, ovvero *dons extraordinaires*.

E per spiegare tal forma allora in uso, l'autore si fa ad osservare che « l'Eglise étant propriétaire incommutable de ses biens, il ne serait pas juste qu'elle fût de pire condition que les autres propriétaires dont on ne peut aliéner les biens que de leur propre consentement. »

Del resto notate, o signori, che quivi si tratta d'alienazioni di porzioni indefinite del patrimonio totale della Chiesa, di alienazioni che, estese più generalmente, avrebbero equivaluto alla legge portata dall'Assemblea francese del 1789. E non si tratta già dell'alienazione o devoluzione della dote di una o di un'altra sorta di corpi o stabilimenti cui si facesse luogo per cause inerenti alla natura dei medesimi, con qual genere di questioni non hanno nè punto, nè poco che fare i testi ricavati da quell'opera e citati all'occasione di questa discussione.

Ma ciò bensì che vi ha che fare, e che merita assai di essere notato, si è l'avvertenza che vi si legge relativamente al genere di alienazioni poc' anzi menzionate, e che non ho inteso citarsi dall'oratore che ne ha parlato; questa avvertenza con cui si esclude ogni intervento in proposito d'una podestà qualunque estranea allo Stato, viene espressa in queste parole:

« Appartiendra-t-il (dice l'autore) à la Cour de Rome, par exemple, de juger si le prince a besoin d'un secours extraordinaire? Lorsque la Cour de Rome ignorera ou feindra d'ignorer, peut-être, pour son intérêt particulier la qualité de ses besoins, etc. »

Lascio che ognuno giudichi se le illazioni pretese trarsi dall'autorità dell'opera sovra citata stiano a favore o piuttosto contro della tesi per la quale è invocata.

E passerò a quell'argomento che l'onorevole membro ha mosso contro il mio ragionamento in particolare e che riguarda l'abrogazione implicita che nell'articolo 1° dello Statuto, come sta concepito, si ravvisa, a mio parere, di quella privilegiata condizione in cui erano tenute le leggi della Chiesa in riguardo allo Stato, o, in altri termini, di quella protezione in forza della quale si assumeva il capo dello Stato di promuoverne l'osservanza.

L'appunto che a questo supposto si fa quello si è che ne verrebbe crollato il fondamento stesso di questo provvedimento che si vorrebbe adottare; ma io a questo riguardo mi limito ad osservare che l'articolo dello Statuto pronunciando la religione cattolica religione dello Stato, dal momento che vi esiste religione dello Stato, vi esiste nello Stato il diritto di protezione e di sorveglianza. Questo diritto però non si deve confondere con quell'eccezionale e privilegiata protezione accordata alla legge ecclesiastica nel foro civile, alla quale è relativa la disposizione che è stata totalmente omissa nello Statuto.

Questa distinzione fra l'una e l'altra specie di protezione io credo che sia stata abbastanza chiaramente esposta e dimostrata nel mio ragionamento onde non sia mestieri di soffermarmivi.

Però mi preme di far osservare come quell'articolo appunto si debba credere abrogato, perchè non potrebbe assolutamente conciliarsi coll'esistenza dell'attuale sistema politico, e particolarmente con tutto ciò che concerne la giurisdizione, perciocchè scopo principale di una tale disposizione quello si era di mantenere la concordia fra le due podestà in fatto di giurisdizione.

Ora io domando quale sorta d'influenza possa ancora attualmente esercitare quest'articolo quando è stato abolito il privilegio del foro.

Io non abuserò dei momenti che piacque alla Camera di

ricordarmi, perciò non mi dilanherò sopra ciò che riflette un altro punto assai essenziale del mio ragionamento (che fu anche segno di osservazione per parte dell'onorevole membro dell'ufficio centrale), quello cioè in cui io mi valse dell'autorità del Savigny onde far conoscere quale fosse il pretto, genuino spirito della legislazione romana in fatto di corporazioni religiose, in riguardo alla loro giuridica personalità. La cortesia e la giustizia che mi venne usata nel rammentare i testi da me citati mi toglie ogni timore che abbia potuto ravvisarsi meno fedele ed esatta la citazione.

Mi pare che a questo riguardo non sia stata fatta alcuna osservazione, ma unicamente siasi preteso che, preso nel suo complesso, questo passo dell'autore da me citato venisse a provare come vi fossero dei corpi, i quali avessero un'esistenza tale che non doveva dipendere dall'arbitrio del potere civile.

Io accordo di buon grado questo risultato, ma la diversità sta soltanto nell'applicazione.

Io credo che sorga evidentemente dalle parole stesse del Savigny, come vi siano certi enti morali, i quali siano indipendenti, come ve ne siano invece degli altri, i quali riconoscono assolutamente di fatto e di diritto l'esistenza loro dalla legge, e che quindi trattandosi in questo caso di corpi morali, i quali di fatto e di diritto devono la loro esistenza alla legge, possono perciò venirne dalla legge privati. La qual cosa pare a me abbastanza per sé palese, parlando di corpi monastici, la cui reintegrazione presso di noi, com'è noto, non rimonta che ad un'epoca assai prossima.

Questo è il sistema del Savigny.

Ma se l'onorevole membro dell'ufficio centrale non vuole fermarsi a questo unico autore, può facilmente avere riscontro di queste stesse dottrine in altri assai più noti, che non è certamente mestieri che io indichi alla sua sagacità ed al suo sapere. Dirò solo che avrebbe, per esempio, trovato nel Voet, il quale è tra i più divulgati interpreti della giurisprudenza del nostro paese in fatto di diritto romano, che le cose sacre non possono distrarsi dalla loro destinazione, ma che con tutto ciò i beni, i quali formano dote di una chiesa, possono, in caso che divengano superflui a quel dato stabilimento, venire dall'autorità del principe convertiti in altro miglior uso.

Questa è la dottrina insegnata chiaramente dal Voet, e verrà anche citandone le parole: *et si acquisita uni ecclesiae bona superflua appareant, applicanda erunt usibus ecclesiae indigentioris. (De rerum divisione, n° 6.)*

Se si ricorre poi all'Antonio Matteo, in esso si trova chiaramente espressa la dottrina che i corpi ecclesiastici non sono da riferirsi tra le università in genere, nel cui novero sono i comuni, ma sono veri collegi.

Ed il principio che dà l'Antonio Matteo sopra i collegi è formulato in queste parole: *sunt enim collegia regulariter prohibita nisi si quae nominatim permittuntur (De criminibus, tit. De collegiis illicitis, n° 5);* e prescindendo da altre osservazioni, dalle quali risulta come questi stabilisca una distinzione tra le università in generale e i collegi propriamente detti, nel qual novero dichiara che sono compresi i monasteri, bastano al proposito queste sue parole: *quod tradunt..... ea re differre collegium a corpore quod collegae cohabitent: qui sunt eiusdem corporis possint etiam separatim habitare, id nequaquam verum est ac solis prope monachorum collegiis convenit.*

fa pertanto astrazione da quel sistema di prote-

zione esclusiva e privilegiata che favorì l'ingerenza di un'autorità estranea allo Stato negl'interessi temporali della Chiesa, ingerenza incompatibile colle nostre politiche istituzioni; se si fa, dico, astrazione da una tale ingerenza, che fu il risultato di una malintesa protezione accordata oltre la misura di quello che si deve alla Chiesa nello Stato, non vi è dubbio che tali teorie stabiliscono a favore del potere civile, come il diritto della creazione dell'esistenza dei corpi ecclesiastici, così anche quello di revocare quest'esistenza quanto alla personalità giuridica.

Questo principio, lungi dal potersi dire un principio nuovo, è conforme a tutte le massime ricevute nelle varie monarchie cristiane, e si connette colle teorie le più riconosciute dai più riputati giureconsulti in tutto ciò che concerne la materia dei collegi e delle corporazioni.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Gioia.

GIOIA. Allorquando nella tornata di ieri l'onorevole senatore Sclopis indirizzò una sua censura, per verità un po' amarognola, a quella parte del mio discorso, che ne è come il preambolo, io stimai che, per rispondere adeguatamente, fosse necessario di riassumere quella tesi censurata, dimostrando che veramente essa trovava luogo congruo e conveniente nella presente discussione.

Ma fatti poi migliori pensieri, e considerando in ispecie il gran tempo che già si è consumato in questa stessa discussione, ho risoluto di spedirmi con poche parole, le quali saranno più che sufficienti al fine che mi propongo.

L'onorevole senatore conte Sclopis pare che intenda che, quando una tesi arriva in questo Parlamento, si debba proprio trattarla nei termini coi quali viene proposta, senza guardare nè in alto, nè in basso, nè a diritta, nè a sinistra, alla maniera, si direbbe, che si fa dai causidici, i quali non possono uscire dalla specie sopra cui versa il loro discorso.

Ma noi non siamo causidici, noi siamo Parlamento, e tutti sanno essere debito dei Parlamenti di guardare le cose un po' in largo, nella loro origine, nei loro nessi, nelle loro affinità, nelle loro conseguenze anche più remote.

Della qual cosa l'istesso signor conte Sclopis ci ha dato molte volte bellissimi esempi; perchè l'abbiamo sentito, e con molto piacere sentito, in occasione anche di argomenti tenuissimi, rallegrare le nostre adunanze con dicerie splendissime. Dunque io non so perchè egli non voglia lasciare ad altri quella libertà di cui in più d'un caso egli ha fatto uso, e con tanta sua lode.

Io so bene che qui si tratta di frati e di monache, si tratta di soppressione di conventi, e non d'altro. Questa è la nostra tesi; ma congiunta strettamente a questa ve ne ha un'altra di assai maggiore importanza, la quale un Parlamento non deve certo perder di vista.

Possiamo infatti, o signori, dissimulare a noi stessi che, a fronte della legge che stiamo oggi discutendo, vi è un Monitorio pontificio che la riprova e la condanna? Possiamo noi dissimulare che in quel Monitorio, mentre si condanna e si riprova questa legge, si condannano e si riprovano ad un tempo tutte, o gran parte delle più importanti giurisdizioni dello Stato, antiche e nuove? Possiamo noi dissimulare che, respingendo questa legge, si porgerebbe un grandissimo argomento a credere che il Parlamento inclinasse verso le idee esposte, per modo indiviso e quasi solidale in quell'importante documento?.... Idee e concetti da cui ogni cittadino che ami la sua patria pur deve aver come debito di tenersi di gran lunga lontano?

Ne questi, o signori, sono pensieri di me solo, ma di tutti. A questo punto convergono i discorsi comuni, a questo accenna di continuo la stampa periodica, a questo gli affetti e le paure di quanti sono onesti e leali cittadini.

Ora vorrebbe il signor conte Sclopis che un argomento sì grave, il quale così da vicino interessa l'autonomia e l'indipendenza dello Stato, fosse lasciato in disparte per la sola ragione che non si trova compreso nel testo appunto, e nelle parole della legge che ci viene sottoposta? Vorrebbe il signor conte Sclopis che quest'argomento fosse riguardato quasi estraneo o indifferente da un'assemblea politica, la quale ha per primo e principale dovere di apprezzare le giuste suscettibilità del paese, e di esaminare con largo studio tutti i lati e tutti gli aspetti delle questioni che le vengono sottoposte?

Io per me dichiaro che mi compiaccio e mi onoro altamente di avere, per il primo forse, affacciata in questo recinto la questione sotto un tal punto di vista, e spero che l'onorevole conte Sclopis, se vorrà riflettere ancora un poco sull'argomento, vorrà revocare la censura che ha indirizzata a questa parte del mio discorso.

E siccome egli sente tanto e tanto intende e di amor cittadino e di amor patrio, così spero altresì che in ultimo egli vorrà pur saperne grado che io abbia toccato questa fibra, la quale in Piemonte vibra così vivamente, e ringraziarmi di aver esposto la questione sotto quei lati politici che solo, o almeno principalmente, meritano l'attenzione di un'Assemblea legislativa.

E qui fo fine.

L'onorevole conte Sclopis non ha spinto la sua censura alla parte restante del mio discorso, quantunque, brevemente sì, ma pur sufficientemente vi si trovino riassunti tutti gli argomenti che si riferiscono alla questione presente. Ciò mi fa sperare che quell'altra parte del discorso non gli sia intieramente dispiaciuta, ed in questa per me dolce fiducia finisco le poche mie parole, non volendo più oltre togliere del tempo che il Senato deve destinare alla continuazione di quest'importante deliberazione. (*Bravo! bravo!*)

PRESIDENTE. La parola è al guardasigilli.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Non mi sarà necessario, o signori, di intrattenere a lungo il Senato.

I facondi oratori che propugnarono il progetto di legge ne hanno svolti i principii con tanta evidenza, hanno combattuto con una logica così stringente gli argomenti contrari, che in vero ne rimane assai poco ad aggiungere, massime che la questione fu resa assai più semplice da ciò che venne ferì dicendo l'onorevole conte Sclopis, che rappresenta nell'ufficio centrale la parte decisamente opposta al progetto.

Tuttavia, per non mancare al debito mio, procurerò di riassumere le principali opposizioni che si fecero contro la proposta legge e di rispondervi con brevi parole.

Ma prima di tutto io deggio dare alcuni schiarimenti sovra due oggetti che non si riferiscono direttamente al progetto di legge, ma che pure vi si connettono, e che essendo stati toccati nel corso della discussione, richiedono per necessità dal canto del Ministero qualche osservazione.

Intendo primieramente di parlare della proposta che si fece dall'onorevole senatore Di Calabiana, e secondariamente degli appunti che l'onorevole monsignor Billat faceva sullo stato che venne formato per cura del Governo, ossia per opera di una Commissione da esso eletta sulla

consistenza della rendita del patrimonio ecclesiastico in terraferma.

Quanto alla proposta dell'onorevole senatore Di Calabiana, io spiegherò le ragioni che la rendevano, a mio avviso, assolutamente inaccettabile.

Essa era inaccettabile in se stessa, inaccettabile per le sue condizioni; e dacchè l'onorevole senatore Di Calabiana in una delle ultime tornate aveva parlato di queste condizioni, che prima non eransi dichiarate al Senato, cessa ogni ragione di convenienza, perchè io non ne faccia pubblicamente discorso.

Non appena il Ministero ebbe comunicazione di questa proposta, e delle condizioni che l'accompagnavano, che la giudicò inaccettabile, sia per certe considerazioni personali agli stessi ministri che avevano presentato e sostenuto il progetto di legge in discussione, sia per altre considerazioni che, a loro parere, rendevano questa proposta assolutamente inaccettabile agli occhi di coloro che si professano amanti delle nostre istituzioni, e che hanno in pregio e sono gelosi dei diritti della podestà civile.

Per ciò che spetta ai ministri che presentarono il progetto, ciò che rendeva affatto inaccettabile la proposta si era la condizione che dovesse ritirarsi il progetto di legge, condizione che era nella proposta, condizione che, espressamente enunciata, quantunque non espressa, derivava tacitamente, come disse opportunamente monsignor Di Calabiana, dal fatto stesso della presentazione della proposta; perocchè era palese che monsignor Di Calabiana faceva simile proposta, offriva cioè la somma di lire 928 mila al fine di evitare l'approvazione della legge.

Ora, che vi potessero essere altri uomini, non convinti al pari di noi della necessità, della convenienza, della giustizia del progetto di legge, e che perciò s'inducessero a ritirarla, la cosa si può facilmente comprendere, ma che coloro stessi, i quali avevano stimato necessario, ed avevano creduto loro dovere di presentare e sostenere questo progetto, si risolvessero a ritirarlo volontariamente, sarebbe stata cosa inesplicabile, chè anzi, a mio avviso, avrebbero commessa una somma sconvenienza rispetto alla Camera dei deputati, che sulla proposta del Ministero aveva discusso ed approvato il progetto a grandissima maggioranza, ed una sconvenienza ancora rispetto a questo medesimo Consesso, poichè dal momento in cui il progetto trovavasi sottoposto alle sue deliberazioni, ragion voleva che si attendesse il suo giudizio.

Non potevano muoverci le ragioni toccate dall'onorevole senatore Di Calabiana, vale a dire che, mediante l'offerta delle lire 928 mila, si rendesse inutile il progetto di legge, quasi che il progetto di legge fosse unicamente inteso al conseguimento delle lire 928 mila, ossia a liberare il bilancio dal pagamento di questa somma verso il clero, perchè, o signori, mi è grato il dichiararlo altamente, il progetto di legge non ha per iscopo la liberazione delle 928 mila lire che per l'addietro gravitavano sulle finanze.

Ciò si è supposto, ma con tale supposizione si alterarono evidentemente le intenzioni del Ministero.

Lo scopo del progetto è di un'importanza assai maggiore; lo scopo del progetto appare dal complesso delle sue disposizioni. Se fosse stata mente, o signori, del Ministero di avviare un provvedimento che solo mirasse ad alleviare in questa parte le condizioni delle finanze, la cosa sarebbe stata molto più semplice. In tal caso sarebbesi presentato un progetto di legge diretto a stabilire un'imposizione sopra alcuni enti ecclesiastici all'effetto di trarne la ri-

chiesta somma di lire 928 mila; chè anzi ciò sarebbesi potuto ottenere senza che facesse mestieri d'una legge; bastava cioè di omettere lo stanziamento che facevasi negli anni addietro a favore del clero. Confesso però che ciò non sarebbe stato giusto, e che il paese non avrebbe permesso che i parroci più bisognosi andassero privi di ogni sussidio.

Se questo fosse stato lo scopo del Ministero allorquando divisò di presentare questo progetto di legge, lo avrebbe facilmente raggiunto evitando ogni discussione.

Io ammetto che l'urgenza di provvedere alle finanze aprì l'occasione, o, per meglio dire, fu la causa impellente della presentazione del progetto, ma non fu l'oggetto e lo scopo essenziale del medesimo. Lo scopo, o signori, del progetto emerge dal tenore delle sue disposizioni. Esso mira in primo luogo ad introdurre una riforma economica e sociale, sopprimendo, o, per dir meglio, togliendo la personalità civile a quelle corporazioni religiose che, a senso del Ministero, sono divenute inutili, e per ciò solo sono nocive. Secondariamente il progetto mira a compiere un atto di giustizia, ad ottenere cioè che la condizione dei parroci, che sono la parte la più benemerita ed insieme la meno corrisposta del clero, sia più equamente e più convenientemente trattata.

Il Ministero non poteva sfuggire la considerazione che questo Stato, quantunque ristretto, trovasi coperto da oltre 600 conventi; che essi conventi sono popolati da più che 8000 fra monaci e frati.

Non potevano sfuggire al Ministero gl'inconvenienti gravissimi che da sì fatta condizione di cose dovevano necessariamente derivare, perocchè, mentre una gran parte di questi monaci, di questi claustrali, riusciva affatto soverchia per la religione, a fronte massime di un clero talmente numeroso che basta da sè all'adempimento d'ogni servizio religioso, si rendevano per questa medesima ragione nocivi alla società civile.

Il Ministero non poteva dissimulare che un sì gran numero di corporazioni religiose intese all'accattonaggio riusciva di mal esempio alla società; perciò egli credette di dover introdurre una riforma, la quale facesse scomparire simili inconvenienti.

Per ciò che ha tratto al miglioramento della condizione d'una parte del clero, non poteva non essere il Ministero colpito dalla somma ingiustizia che si appresentava loro scorgendo che alcuni prelati fossero provvisti di pinguisime prebende, mentre che molti dei parroci, che dividono colle popolazioni i dolori e soccorrono per quanto possono ai loro bisogni, si trovassero talvolta privi del necessario.

E che il progetto di legge miri, o signori, in questa parte non a sollevare le finanze, ma ad introdurre una più equa ripartizione, risulta dacchè la legge non si limita a provvedere per il pagamento di quelle congrue cui si soddisfaceva con lo stanziamento della somma di 900 mila lire, ma benanco ad assicurare a ciascuno dei parroci un'annua rendita di lire 1000.

Il Ministero adunque, essendosi proposta questa riforma, non poteva abbandonarla per la sola offerta delle lire 900 mila. Nè dicasi che, senza abbandonare assolutamente il progetto, sarebbesi quanto meno potuto differirne la discussione, perchè la proposta dell'onorevole senatore Di Calabiana chiudeva in modo assoluto la via a che le disposizioni del progetto si potessero riprodurre in avvenire.

Io credo che nei termini in cui erasi formolata la pro-

posta si volesse, non una semplice sospensione, ma un abbandono assoluto della legge, e che ciò significasse apertamente l'espressione della proposta, che vi dovesse essere un perentorio ritiro del progetto, perchè la parola *perentorio* significava appunto che oggi non solo, ma in avvenire ancora, la legge non potrebbe essere riprodotta ed approvata. La qual cosa portava seco la ricognizione del principio che non si appartenga al potere civile di disporre nelle conformità che noi crediamo essere nelle sue attribuzioni; e recava la necessità di non poter operare altrimenti salvo che trattando con Roma.

Domando io se a noi che avevamo presentata la legge era dato di accettare un mezzo per cui venisse differita l'approvazione della medesima!

Vi sono, o signori, certe discussioni che vogliono lasciare in disparte, che non si debbono trattare, ma toccandole bisogna esaurirle.

Io confesso che per qualche tempo ancora sarebbesi potuto sospendere la presentazione del progetto di legge, e che, se non in novembre del 1854, forse nel 1855 ovvero nel 1856, sarebbesi opportunamente introdotta questa discussione, sebbene si trattasse di una riforma richiesta dall'opinione pubblica, e quantunque si trattasse di una riforma dal Ministero creduta necessaria ed anche urgente. Certamente dall'opinione pubblica non era prefisso in modo assoluto il tempo in cui la discussione avrebbe potuto aver luogo, e probabilmente il Ministero se non vi fosse stato astretto da quell'urgenza a cui accennava sul principio, quella cioè di trovar modo di provvedere alla liberazione delle finanze da così fatta spesa, forse egli pure avrebbe differita per qualche tempo la presentazione del progetto. Ma dacchè, o signori, il progetto di legge venne presentato, dacchè la sua presentazione sollevò tante discussioni, dacchè la Camera elettiva ebbe ad approvarla, dacchè in vista di tale presentazione si fecero minacce e venne rievocata in dubbio l'autorità del potere civile, io domando se possibile fosse ai ministri che avevano presentato il progetto, non dico di ritirarlo, ma di sospenderne la discussione! A che avrebbe servito la sospensione? Non ad altro se non che a rendere più viva l'opposizione e renderla ancora più tenace.

Signori! Se oggidì voi potete contenere il progetto di legge entro i limiti della moderazione, se potete restringerlo dentro a quei termini che la giustizia e l'equità consentono, troncando così la via a maggiori agitazioni, io non so se fra qualche anno, qualora si fosse sospesa per ora la discussione, la cosa avrebbe potuto contenersi fra gli stessi limiti.

Rispetto a noi era dunque assolutamente impossibile di recedere dal partito preso e di ritirare la legge.

Con ciò, signori, non intendo di dire che il Ministero sia assolutamente alieno da qualunque temperamento che questo illustre Consesso fosse per introdurre nella legge. Certamente sarebbe nostro desiderio che il progetto venisse approvato dal Senato nei termini stessi in cui venne a grandissima maggioranza approvato dalla Camera elettiva, e lo vorremmo perchè crediamo che nel complesso delle sue disposizioni, e pei mezzi che pone in atto, possa raggiungere il vero scopo della legge, e che pienamente corrisponda ai dettami della giustizia e rispetti i diritti di tutti.

Ma dacchè il Ministero ha veduto che l'ufficio centrale respinge in modo assoluto l'integrità del progetto, che non un solo dei membri dell'ufficio centrale, da cui sono rap-

presentati i singoli uffizi del Senato, concorda interamente in tutte e singole le disposizioni proposte, il Ministero certamente, anziché avventurare la sorte del progetto, non è alieno dall'accogliere quelle modificazioni che saranno conciliabili e coi fini che si è proposto e colla sostanza del progetto stesso.

Perciò io fin d'ora dichiaro a nome del Ministero che non è alieno dall'accostarsi alle modificazioni in massima proposte dai due membri dell'ufficio centrale; perocchè con esse si raggiungono entrambi i fini della legge, si raggiunge cioè la soppressione di alcune comunità religiose, e al tempo stesso si ottiene una più equa ripartizione dei beni ecclesiastici. Ma per lo stesso principio dichiaro di respingere in modo assoluto l'altra modificazione che la maggioranza dell'ufficio centrale vorrebbe introdurre, quella cioè di limitare il progetto ad una semplice sovratassa, al fine soltanto di ottenere che sieno meglio distribuite le sostanze del clero; poichè con questa modificazione si ottiene bensì uno dei fini della legge, ma non si ottiene l'altro, che è pure importantissimo, quello cioè della riforma sociale, consistente nella soppressione delle corporazioni religiose.

Osservo per giunta che, se poteva essere la proposta della maggioranza dell'ufficio centrale accettata da alcuni come mezzo di conciliazione colla Chiesa, laddove monsignor Di Calabiana avesse dichiarato che egli, a nome anche dei suoi colleghi, vi prestava il suo assenso, ora che l'onorevole senatore protestò che si oppone a simile proposta nel modo stesso e con la stessa forza con cui si oppone all'intero progetto di legge, io non veggo come possa ancora esservi ragione per cui simile proposta venga accettata.

Fin qui, o signori, parlando della proposta di monsignor Calabiana, ho accennato a ciò che più particolarmente si riferiva ai ministri.

Parlerò ora delle ragioni che la rendevano intrinsecamente inaccettabile.

Non farò notare come fosse, non dirò inconstituzionale, ma certamente irregolare, che un vescovo o due, o più vescovi si presentassero al Senato od anche al Governo a parlare in nome dell'Episcopato. L'Episcopato non costituisce un corpo. I vescovi non hanno che una giurisdizione ristretta entro i limiti delle loro diocesi. Ora, perchè i vescovi possano formare un corpo, dovrebbero insieme riuniti avere una giurisdizione sopra tutte indistintamente le diocesi dello Stato. Ma io non credo che i vescovi possano esercitare così fatta giurisdizione; perciò non parmi che fosse regolare l'offerta che si veniva facendo a nome d'un corpo certamente non costituito. I vescovi possono parlare individualmente per le loro diocesi, ma non collettivamente in nome dell'intero Episcopato dello Stato.

Non farò parimenti notare la poca convenienza della condizione che accompagnava la proposta diretta a far sì che il riparto della somma da imporsi fosse esclusivamente affidato ai vescovi; fosse affidato alla Chiesa senza che il potere civile avesse in esso alcuna ingerenza. La quale condizione, congiunta massimamente con quella che imponeva al Governo l'obbligazione di lasciare una parte delle rendite dell'Economato generale a disposizione del clero, mentre che lasciava interamente in balia dei vescovi la condizione dei parroci, poteva in un dato tempo rendere assolutamente illusoria l'offerta, poichè è noto che le rendite dell'Economato possono grandemente aumentarsi tuttavolta che s'accresca il numero dei benefici vacanti.

Lasciando parecchi di questi benefici senza collazione, avvenuta la vacanza, è certo che le rendite dell'Economato possono andare crescendo; e lasciando la facoltà di disporre di tali rendite, la somma richiesta onde provvedere alle congrue facilmente si può rinvenire senza necessità d'imporre una tassa.

Ma io non parlo, o signori, di tutto questo. La condizione che, a mio avviso, rendeva assolutamente inaccettabile agli occhi di chicchessia l'offerta, è ben diversa, ed io sono persuaso che l'onorevole senatore Di Calabiana se aderì a fare quella proposta, lo fece realmente per ispirito di conciliazione, ma senza avvertire alle conseguenze che dall'accettazione dell'offerta sarebbero derivate.

Io prego il Senato di porre a ragguglio: le due condizioni che s'introducevano nella proposta.

La prima è quella del ritiro dalla legge; la seconda, che si lasciasse alla Chiesa, ossia alla Santa Sede, la facoltà d'imporre e di ripartire la somma necessaria per il supplemento delle congrue.

Ora qual era la conseguenza di queste due condizioni? Il ritiro della legge equivaleva alla rinunzia per parte del potere civile d'imporre la tassa sopra i beni ecclesiastici, poichè la legge aveva anche per iscopo di stabilire tale imposta. E pertanto all'imposta che sarebbe stabilita dal potere legislativo per effetto della legge, che cosa si veniva a sostituire? Si veniva a sostituirle il diritto nella Chiesa d'imporre direttamente una tassa sopra beni che sono situati nel territorio dello Stato.

Questa era la conseguenza diretta ed inevitabile della accettazione della proposta. E che cosa mai sarebbe ottenuto mercè tale proposta? Non solo il potere civile veniva ad essere spogliato del diritto d'imporre tasse sopra beni situati nello Stato, quantunque di proprietà ecclesiastica, diritto che sempre esercitò, e che, se gli fu contestato, lo fu inutilmente; ma si viene a riconoscere nel Pontefice e nella Chiesa un diritto che, per quanto io sappia, non ha mai preteso d'esercitare.

Il Pontefice invece non ha mai preteso di sostenere che gli competesse la facoltà d'imporre tasse sopra beni situati nello Stato.

Ora io domando se la proposta così formolata potesse accettarsi non solo dal Ministero, ma da chiunque cui stesse a cuore la tutela dei diritti del potere civile.

Vede perciò l'onorevole senatore Sclopis che a ragione il mio collega il ministro della guerra affermava che l'accettazione della proposta del senatore Di Calabiana portava con sè l'abdicazione d'un principio di diritto pubblico di questa monarchia.

Certamente questo principio non sta scritto nella circolare e nelle istruzioni che egli citava, ma non credo tuttavia che tutti i principii del diritto pubblico ecclesiastico, da cui è retta la monarchia, si trovino inclusi in quella circolare.

Io credo che il diritto pubblico ecclesiastico della monarchia risulti non solo dalle istruzioni particolari, ma benanco dagli usi ricevuti; ed è per ogni modo incontestabile che il principio della sovranità non comporta che un'autorità estranea possa venire ad imporre tasse sopra i beni situati sul nostro territorio.

Nè a far iscomparire questa, dirò, mostruosa conseguenza, poteva giovare il mezzo di conciliazione che pareva offrire il senatore Di Calabiana, cioè lo stabilimento di Commissioni miste, poichè in primo luogo il fatto stesso dello stabilimento di una Commissione mista presuppone

quanto meno il concorso di due giurisdizioni, la civile e l'ecclesiastica, e con ciò si veniva a riconoscere che anche il Pontefice possa avere il diritto di stabilire tasse in questo Stato. Ma v'ha di più.

Non è certamente a Commissioni miste che si sarebbe data la facoltà di stabilire imposte; alle Commissioni miste non sarebbesi potuto dar altro incarico, salvo quello di proporre il modo più acconcio del riparto, oppure di provvedere ai modi d'esecuzione del riparto che si fosse da una legge stabilito.

Io non credo che si potesse per alcun modo nè dall'autorità civile, nè da qualsiasi altra autorità, delegare il diritto d'imporre una tassa.

Così stando la questione, rimaneva sempre alla Chiesa, rimaneva sempre all'autorità del Pontefice riservato il diritto d'imporre un'imposta sopra certi beni situati in questo Stato.

Io credo perciò, e lo ripeto, che per chiunque la proposta era assolutamente inaccettabile. Tuttavia, siccome non era a dissimularsi che la proposta si faceva per ispirito di conciliazione, e poteva anche avvenire che la stessa proposta venisse volontariamente modificata, si è perciò che noi, mentre la consideravamo inaccettabile, non abbiamo pur voluto dal canto nostro nè accettarla, nè respingerla, ma abbiamo voluto lasciare aperta la via a che altri uomini meno di noi sospetti potessero ridurla a termini tali che la rendessero accettabile.

Ora vengo al senatore Billet.

Egli rimproverò il Governo di aver pubblicato uno stato inesatto.

Io, o signori, non voglio sostenere che lo stato delle rendite ecclesiastiche in terraferma, pubblicato per cura del Governo, vada assolutamente scevro da ogni errore e non contenga qualche inesattezza. Egli è manifestamente impossibile di formare uno stato che riguarda il patrimonio di 6 mila enti senza cadere in qualche errore od in qualche meno esatta indicazione.

Ma valga il vero, io credo che se pure havvi qualche inesattezza o qualche errore nello stato, così fatti errori ed inesattezze sono piuttosto nel senso di far comparire minore del vero il risultato della rendita, che non sia per accrescerla; poichè lo stato fu fatto dappresso le consegne che si ebbero dalle manimorte, da coloro cioè che posseggono e godono i beni appartenenti a così fatti enti morali.

Egli è manifesto che costoro avevano interesse di far comparire minore per quanto era possibile la rendita, perchè si era sulla base del maggiore o minor ammontare della rendita che doveva imporsi, come venne imposta, la tassa colla legge del 1851.

Epperò io credo che se vi furono inesattezze nelle consegne, vi furono in un senso inferiore al vero.

Un argomento però che non vi furono inesattezze nel senso di amplificare la rendita io lo deduco dall'assoluto silenzio degl'interessati, perchè nessuno reclamò contro ai pretesi errori, ciò che non avrebbero mancato di fare, massime in vista dell'opposizione del signor senatore Billet che già da molte tempo viene dicendo di riconoscere errori nello stato.

Si conoscono gli elementi ond'è composto, eppure non si elevò querela, non si fecero lagnanze, non si denunziarono errori ed inesattezze.

Io credo che l'onorevole senatore Billet sia caduto in errore quando censurava questo stato, e mi sarà facile di provarlo.

Egli prima di tutto diceva che vi era un errore nell'indicazione d'una rendita di lire 7880 per benefici semplici, mentre che in Ciamberti non esistono benefici semplici.

Quando egli in una delle precedenti tornate faceva questo appunto, io stava per sorgere immediatamente e dirgli che sicuramente egli andava errato, giacchè non poteva essere che, rispetto alla Savoia, si fosse parlato dei benefici semplici, e si fossero designate rendite di spettanza di tali benefici.

Lo stato che si pubblicò è circoscritto ai vescovati, alle abbazie, ai seminari, ai canonici, alle corporazioni religiose ed altri stabilimenti, ma non contiene alcuna indicazione delle rendite dei benefici semplici.

Pareva quindi impossibile che, quanto alla diocesi di Ciamberti, si fossero indicate le rendite dei benefici semplici, dal momento che non esisteva questa indicazione rispetto a loro. Tuttavia temendo io di cadere in errore non volli rispondere finchè avessi verificata la cosa, e mi risultò che realmente l'onorevole monsignor Billet cadde in errore, poichè non s'indicava nello stato dei beni degli enti che si trovano nella diocesi di Ciamberti i beni dei benefici semplici, ma bensì quelli dei canonici, e la somma di lire 7880 non si applica ai benefici semplici, ma ai canonici.

Qui pure veggo che egli mi dice che anche pei canonici i beni furono tolti dal Governo francese, che quindi non esistono fondi stabili sopra cui possa essere fondata questa rendita.

Io debbo rammentare all'onorevole senatore Billet che lo stato delle rendite dei beni ecclesiastici non è circoscritto ad indicare la rendita dei fondi stabili, ma porta, come necessariamente doveva portare, l'indicazione di tutte indistintamente le rendite di questi enti ecclesiastici, qualunque sia la fonte della rendita; porta l'indicazione generica, ad eccezione però di quanto veniva stanziato nel bilancio dello Stato, ossia della somma di lire 928,000.

Ora come fonti di rendita per gli enti ecclesiastici non vi sono soltanto i beni immobili, ma vi sono le rendite fondiarie, le rendite sul debito pubblico dello Stato, vi sono gli stanziamenti che si fanno dai comuni, e nella Savoia particolarmente tutti i benefici sono provveduti di congrue, mercè gli stanziamenti che si fanno o dalle provincie o dai comuni stessi, precisamente per ciò che ha tratto ai canonici.

Se desidera di conoscere quali sono le fonti da cui è formata la rendita di lire 7880 indicata da monsignor Billet che si riferisce ai canonici, essa facilmente si conosce e consta:

1° Di lire 250 interessi di capitali, si e come risulta dalla consegna delle manimorte;

2° Di lire 4100 a carico delle provincie.

Certamente non ignora l'onorevole senatore Billet che questa somma si corrisponde.

3° Di lire 3530 rendite sul debito pubblico.

Ora lo stato non dice che questa rendita sia su fondi stabili; dice che vi è questa rendita, ed essa incontestabilmente esiste.

La seconda osservazione che faceva sopra questo stato riguarda la rendita dei beni dei seminari.

Egli diceva che trovò con grandissima sorpresa che si fosse portata la rendita dei seminari alla somma di lire 54,660, quando essendosi egli rivolto all'insinuatore della tappa di Ciamberti questi gli rispose, colla trasmissione d'un certificato, che la rendita era semplicemente ristretta,

se non erro, a lire 14,000; che perciò si doveva da questa indicazione dedurre tutto il divario tra le lire 54,660 e le lire 14,000.

Ma qui occorre prima di tutto l'osservazione che già ho fatto, che non è questione soltanto della rendita di beni stabili, ma di altre rendite, ed inoltre havvi ancora un'altra osservazione a fare.

L'onorevole senatore Billet non ha posto mente che un seminario qualsiasi può possedere stabili non solo nel circondario di una tappa, ma eziandio in altri circondari; e se qualora invece di limitarsi a chiedere informazioni all'insinuatore della tappa di Ciambéri si fosse pure rivolto agli insinatori delle altre tappe, dove il seminario di Ciambéri possiede fondi, ed avesse pure aggiunto alle une le altre rendite, avrebbe riconosciuto certamente l'inesistenza dell'indicato errore.

Infatti il seminario di Ciambéri non possiede soltanto beni in Ciambéri, ma ne possiede a Aix, a Montmeillan, in Albertville; in Ciambéri il seminario non possiede soltanto una rendita di lire 14,000, ma ne possiede una di lire 22,580 (*Sensazione*), ed ho qui fra le mani la dichiarazione che lo dimostra.

Sarà probabilmente uno sbaglio che avrà commesso l'insinuatore, mandando la dichiarazione all'onorevole senatore Billet, ma la dichiarazione che io tengo, e che non ho difficoltà di deporre in Senato, porta che nella tappa di Ciambéri il seminario possiede un reddito di 22,580 lire.

Ha inoltre un'annualità iscritta sul debito pubblico per la somma complessiva di lire 13,385; un'altra sul debito redimibile di lire 1750; poi un'annualità a carico dell'Economo di lire 2000.

Vede adunque che, riunendo tutte queste somme insieme, i frutti dei beni posti nella tappa di Ciambéri e nei circondari di altre tappe, non esiste per nulla quel divario e quell'errore che fu denunziato.

In fine i benefici e cure provviste di congrue furono portate nello stato a lire 104,000 circa; e qui pure l'onorevole senatore Billet accusava in modo assai semplice l'esattezza dello stato, dicendo che non vi possono essere rendite poichè i beni furono presi, ed essere noto a tutti che non vi sono più beni stabili.

Indicherò pertanto all'onorevole senatore quali siano le rendite che spettano a questi benefici.

Quanto ai beni stabili la rendita è di lire 452 per i beni che furono conservati; d'altronde vede che non si tratta che di una somma meschinissima. In una rendita fondiaria di lire 4089; in capitali fruttiferi lire 4150: così risulta dalla consegnata somma lire 8692. Per gli assegnamenti a carico dei comuni lire 82,097, annualità di varie specie a carico di comuni lire 11,726, rendite iscritte sul debito pubblico lire 1625: totale lire 104,140.

È dunque manifesto che non vi ha la menoma inesattezza sullo stato delle rendite ecclesiastiche, e che quindi il Senato può fondarsi con tranquilla coscienza sui risultati di esso.

Io credo che non vi può essere dubbio sulla veracità dello stato.

BILLET. Je fais une observation principalement pour qu'on ne croie pas qu'il y a dans le diocèse de Chambéry une quantité de biens immeubles assez considérable pour donner un revenu total de 250,000 francs d'après les déclarations de main-morte, et de la même somme d'après le cadastre.

L'affirmation du Gouvernement à cet égard donnerait à

croire qu'il y a dans ce diocèse des biens immeubles pour un capital de au moins cinq millions de francs; mais, comme j'ai eu l'honneur de faire observer l'autre jour, il n'y a dans le diocèse de Chambéry presque point de biens immeubles destinés à l'usage du clergé; le traitement qu'il reçoit est pris sur la somme de 928,000 francs, qui jusqu'à présent était inscrite au budget de l'État.

Les curés ont chacun une congrue de 500 francs et un supplément de la commune qui s'élève au chiffre de 400 francs.

Quant aux revenus du séminaire j'ai cité la somme précise dont l'insinuateur m'a donné le chiffre dans la note qu'il m'a remise.

Il est vrai que le séminaire possède quelques biens dans d'autres localités, mais comme nous avons vendu un domaine à Chambéry, cela doit faire à peu près compensation; il est absolument impossible que la somme totale s'élève à celle qui est portée sur les états que le Gouvernement a publiés; les revenus du séminaire ne vont certainement pas au delà de la moitié de cette somme.

Quant aux bénéfices simples, il n'y en a pas un seul dans le diocèse de Chambéry.

M. le ministre a parlé de la somme de 2000 francs sur l'Économat; mais elle a été supprimée, et par conséquent il ne doit plus en être question.

En résumé, je veux faire comprendre au Sénat que l'Église ne possède pas dans le diocèse de Chambéry des immeubles de la valeur d'une somme de cinq millions, et que la dotation fait toute la richesse du clergé de Chambéry. Si j'ai pris la parole c'est afin d'empêcher que l'on ne se fasse une idée fautive relativement au clergé de la Savoie. Les biens immeubles appartenant à l'Église dans le diocèse de Chambéry ne donnent qu'un revenu de 2000 francs. En ce qui touche au séminaire, son revenu est de 15,000 francs environ.

Voilà, MM., quelle est la véritable situation du clergé dans le diocèse de Chambéry.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Se l'onorevole senatore Billet si fosse limitato a dire che le rendite portate, quanto alla diocesi di Savoia, non consistevano in beni stabili, ciò sarebbe perfettamente nel vero. D'altronde non avrebbe detto neppure una cosa nuova, perchè lo stato stesso della rendita, accennandone le fonti, dice pure che questa rendita non nasce da beni stabili, ma sibbene da rendite del debito pubblico e da stanziamenti che si facevano dalle provincie e dai comuni.

Ma egli non si limitò a dire questo; ed è appunto per questa considerazione che io ho creduto di dover rettificare le sue asserzioni, le quali tendevano nientemeno che a distrarre la fede dovuta allo stato che si è presentato.

Egli disse: « Or ces états renferment de graves inexactitudes, je n'en citerai que deux ou trois exemples.... » Egli censurava d'inesattezza le dichiarazioni contenute in quello stato.

Ora io credo d'aver provato all'evidenza che le inesattezze non sussistono, perchè sono anzi nello stato indicate le fonti da cui le rendite ivi annodate derivano.

BILLET. Je maintiens que pour ce qui est relatif au séminaire il y a une erreur de, au moins, la moitié.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Quanto al seminario ho detto che io depono la dichiarazione.

Se posteriormente si vendettero alcuni stabili, ciò può aver fatto sì che la rendita sia diminuita, ma siccome lo stato non si riferisce al tempo posteriore, ma al tempo in

cui i beni non erano venduti, io non veggio come per fatto della vendita possa monsignor Billet intaccare d'inesattezza lo stato.

BILLET. Jamais le séminaire n'a possédé un semblable revenu.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Vengo ora più da vicino al mio concetto.

Io non seguirò l'esempio dell'onorevole senatore Sclopis, il quale, per rispondere agli oratori che parlarono in senso opposto al suo, prese a combattere individualmente i singoli oratori; io invece mi limiterò a riassumere le varie opposizioni che si fecero al progetto, parlando degli oratori all'occasione che parlerò delle opposizioni che da essi si fecero.

Credo che gli argomenti che si addussero contro del progetto si possano ridurre essenzialmente a quattro appunti.

Ci si contesta l'ammissibilità del progetto: 1° perchè ostile alla Chiesa; 2° perchè contrario allo Statuto; 3° perchè attentatorio al diritto di proprietà, e 4° finalmente perchè lesivo dei principii di giustizia.

Io toccherò di volo i due primi appunti, perchè parmi che molti degli oratori che parlarono contro il progetto non s'iansi soffermati sopra di essi, e che anzi combatterono simili proposte. Tuttavia dirò qualche cosa anche a tale proposito.

L'argomento principale per indurre a credere che il progetto sia contrario alla Chiesa fu, mi sembra, addotto dall'onorevole senatore Brignole-Sale, e dal conte Luigi di Collegno. Egli dissero: che doveva considerarsi come ostile alla Chiesa, dal momento che la Santa Sede l'aveva dichiarato tale.

Credo che in ciò consista sostanzialmente tutta la loro argomentazione.

A me sembra che se si ammettesse questo principio, si dovrebbe od ammettere la supremazia assoluta della Chiesa sullo Stato, o quanto meno cadere in una contraddizione di principii.

Se indipendentemente da ogni esame delle materie che formano il soggetto di una legge, bastasse che la Santa Sede le avesse dichiarato contrarie al diritto della Chiesa per indurme che il progetto contenga realmente disposizioni sovversive alla Chiesa, converrebbe che il potere legislativo in qualunque Stato prestasse cieca deferenza alle dichiarazioni della Santa Sede, quando pure tali dichiarazioni non cadessero sovra cose e diritti spettanti alla Chiesa, ma sovra ragioni che fossero nel dominio del principato civile.

Non altrimenti può evitarsi quest'inconveniente, salvo che distinguendo i diritti delle due potestà. Se la dichiarazione cade sovra un oggetto che sia del dominio dell'autorità spirituale della Chiesa, allora sta che si debba prestare fede alla dichiarazione della Santa Sede, ma se per contrario si riconosce che trattasi di materia estranea alle competenze dell'autorità ecclesiastica, allora è palese che non si può e non si deve prestare alcuna deferenza a quella dichiarazione.

Nè io credo che gli onorevoli oppositori l'intendano altrimenti, poichè realmente, quando l'intendessero in altro modo, non potrebbe giammai conciliarsi col giuramento che si presta, chechè ne dica l'onorevole senatore De Cardenas, e ne abbia anche protestato l'onorevole senatore Di Castagneto....

DI CASTAGNETO. (Interrompendo) Non ho mai parlato di giuramento....

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. No, è vero.... è il senatore De Cardenas.... non potrebbe mai conciliarsi col giuramento che si prestò perchè involge la tutela del nostro diritto, la tutela della nostre istituzioni.

Ora, sottoponendo l'autorità civile al giudizio dell'autorità ecclesiastica, evidentemente la nostre istituzioni, i nostri diritti sarebbero compromessi.

DE CARDENAS. Domando la parola per un fatto personale.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Non credo d'aver detto niente di personale all'onorevole senatore De Cardenas; ho protestato che io intendeva altrimenti la supremazia della Chiesa. Intendeva la supremazia della Chiesa nelle cose che sono dipendenti, attinenti allo spirituale e non già nelle cose attinenti al civile. Fatta questa distinzione è evidente che non vi è alcuna contraddizione tra la prestazione del giuramento allo Statuto, e l'ossequio dovuto alla Chiesa. Ma appunto perchè si deve ammettere questa distinzione, è manifesto che non basta il dire la Santa sede ha dichiarato, ma è pur mestieri provare che la cosa sulla quale cade la dichiarazione sia di competenza spirituale.

Ora io non credo di dover venire a lunghe dimostrazioni per escludere che le disposizioni contenute nel progetto non abbiano alcuna attinenza colle cose spirituali.

Fu detto e ripetuto, e mi giova ripeterlo ancora qui, non si tratta per nulla di toccare al vincolo spirituale delle corporazioni religiose, qui non si tratta fuorchè di togliere la personalità civile a tali corporazioni.

La personalità civile fu concessa dalla legge, e fu concessa indipendentemente dal potere della Chiesa. Il potere civile era libero di concederla o di negarla; egli la concedette, quindi egli indipendentemente da qualsiasi potere dalla Santa Sede può ritorla; quando si volesse ammettere un sistema contrario, si dovrebbe necessariamente anche concedere che qualora la Chiesa pretendesse d'imporre allo Stato la proibizione di concedere la personalità civile, la qualità di corpo morale a una corporazione, lo Stato dovrebbe piegare la fronte. Ma nessuno vorrà affermare tal cosa.

Alcuni hanno preteso di insinuare che il progetto fosse lesivo dei diritti della Chiesa, invocando esempi della Costituente e di altre legislature, citando fatti che sono perfettamente estranei al progetto. Quando si vuole censurare una proposta si deve esaminarla nel suo intrinseco e non andare in traccia di esempi che assolutamente si discostano dalla medesima.

Così l'esempio delle deliberazioni prese dalla Costituente francese che diedero argomento alle obiezioni dei due membri dell'ufficio centrale, certamente nulla ha a che fare nel caso nostro.

Ben sa l'onorevole senatore Sclopis, che io credo autore di tali osservazioni, quale e quanta sia la distanza che passa tra i provvedimenti dell'Assemblea costituente e ciò che si viene proponendo con questa legge.

Per ciò se vi può essere eccesso, come non occorre indicare, e se vi poteva essere un qualche eccesso nel senso che si vorrebbe quella proposta dal lato del potere civile, certamente l'eccesso non era là dove si poteva prevedere.

Vengo alla seconda, dello Statuto; e qui prima di tutto respingerò un'osservazione che ho inteso farsi sia dall'onorevole senatore Di Calabiana, sia dal conte Luigi di Collegno, cioè che quando si tratta dello Statuto sia vietata qualunque interpretazione; che l'articolo 70 dello Statuto

riconosca bensì nel potere legislativo la facoltà di interpretare le leggi, ma non conceda la facoltà d'interpretare lo Statuto; che quindi lo Statuto deve prendersi qual è nella sua lettera, e che sia assolutamente proibito, al dire di essi, qualsiasi interpretazione: ma io vorrei che gli onorevoli preopinanti m'indicassero in qual modo e come si possa applicare lo Statuto senza interpretarlo; è impossibile che una legge, che qualunque disposizione, o si contenga nello Statuto, o si contenga in un Codice, possa applicarsi senza interpretazione. Tuttavolta che sorga il dubbio sul testo di una legge, e sia controverso se debba produrre questo o quell'altro effetto, e come debba farsene l'applicazione, la volontà del legislatore vuol essere di necessità interpretata.

Nè vale il dire che l'articolo 73 ponga un limite alla facoltà nel potere legislativo d'interpretare la legge. Non avvertì l'onorevole senatore Castagneto che quell'articolo non è diretto a circoscrivere la facoltà del potere legislativo in fatto d'interpretazione, ma piuttosto a circoscrivere la facoltà del potere giudiziario: perchè diffatti l'articolo 73 trovasi sotto il titolo dell'ordine giudiziario.

Lo Statuto coll'attribuire all'ordine giudiziario la facoltà d'interpretare le leggi ne' singoli casi, soggiunge: la facoltà però d'interpretare le leggi in modo obbligatorio per tutti i casi (non ristrettivamente a qualche caso) compete al potere legislativo.

Ma ciò vuol forse dire che al potere legislativo fosse soltanto concessa questa facoltà, onde la conseguenza che ad esso fosse riserbata l'interpretazione dello Statuto? No, certamente.

Del resto non veggio come gli onorevoli senatori che sostengono che non si possa interpretare lo Statuto, eglino stessi ce lo vengano interpretando. Essi quando vogliono derivarne conseguenze favorevoli alla religione cattolica interpretano continuamente l'articolo 1° dello Statuto. Ma se credono di poterlo interpretare in un senso, domando io il perchè non sarà lecito agli altri d'interpretarlo in un senso diverso; se pure non pretendono essi che la facoltà d'interpretare lo Statuto non sia concessa al potere legislativo, ma soltanto ad alcuni individui, ed ancora nel senso che loro più convenga!

La sola difficoltà che sia congiunta colla questione di proprietà è quella che deriva dall'articolo 37. Con questo articolo cioè viene assicurata la libertà di adunarsi pacificamente, e si dice che sopprimendosi le corporazioni religiose, questa facoltà rimarrebbe tolta di mezzo.

Ma qui io non ho che a ripetere quello che fu detto da tutti gli oratori che parlarono in senso favorevole al progetto di legge. Questo progetto non mira a togliere la facoltà di adunarsi. Notate bene che lo Statuto parla della facoltà di adunarsi, non della facoltà di associarsi, non si potendo confondere una facoltà coll'altra.

Lo Statuto, io dico, parla della facoltà di adunarsi, e questa legge non intende punto di vietarla ai monaci e a coloro che vogliono darsi ad una vita piuttosto che ad un'altra. La legge si limita a togliere la personalità civile, e anche tolta la personalità civile, quel diritto rimane rispettato.

L'argomento adunque che l'onorevole senatore Sclopis ieri recava in mezzo della libertà, non credo che sia un argomento che valga ad oppugnare il progetto. Egli diceva: se vogliamo libertà per alcuni, vogliamola per tutti! Sia pur così! libertà per tutti; ma appunto perchè si richiede libertà per tutti, deve cessare il privilegio.

Ora è precisamente un privilegio quello che viene concesso a queste corporazioni religiose. Ai corpi morali che vengono a costituirsi è data facoltà di possedere fondi stabili, ma ciò non è concesso a tutte indistintamente le associazioni.

Mi avvicino ora alla quistione della proprietà la quale è veramente la più grave, e quella che fu più lungamente discussa dagli oratori che hanno combattuto il progetto.

Qui, prima di tutto, debbo ringraziare l'onorevole senatore Sclopis del valido appoggio che mi ha fornito col suo discorso per la difesa del presente progetto di legge, mentre io credo che raccogliendo la somma delle sue osservazioni potrò combattere tutte le opposizioni che si fecero al progetto, non rimanendo più altro tra lui ed il progetto che un dissenso il quale volge sovra un punto di poca importanza.

Per verità egli ha riconosciuto che la proprietà dei beni di queste corporazioni, come corpi morali, appartiene ai singoli stabilimenti. Egli ha riconosciuto che il Governo ha diritto di sopprimere questi corpi morali; solamente ha sostenuto che vi dovevano essere difficoltà in questioni d'interesse secondario; ma tuttavia ha riconosciuto il diritto di sopprimere questi corpi morali, e di riformarli tutt'volta che vi sia una causa legittima, una causa giusta; ha infine riconosciuto che quando per una giusta causa un corpo morale venga soppresso, i suoi beni, a ragione della vacanza, si devolvono allo Stato.

Parmi che queste tre proposizioni siano state esplicitamente riconosciute ed ammesse dal senatore Sclopis; e ciò posto, io domando come possa entrare la questione di proprietà nella presente discussione; a che serve, io dico, l'invocare i principii dell'inviolabilità della proprietà proclamata dallo Statuto, se si ammette nel Governo la facoltà di sopprimere le corporazioni credute inutili, e come inutili nocive, purchè abbia un giusto motivo di venire a tale deliberazione? Sulla esistenza di questo motivo vi può essere dissenso, ma vi entrano per nulla nè la questione religiosa, nè la questione dello Statuto, nè la questione della libertà.

Ad ogni modo, siccome queste proposte non furono ammesse dagli oratori che parlarono contro il progetto, come pure dall'onorevole senatore Sclopis, mi è necessario di soffermarmi a meglio dimostrare la verità del mio assunto.

Rispetto alla questione di proprietà, io credo che il punto capitale a determinarsi consista nel definire a chi spetti la proprietà dei beni di cui ora si tratterebbe di disporre; se cioè i beni delle corporazioni religiose siano beni della Chiesa oppure beni dei singoli istituti.

È nota la questione che anticamente agitavasi se i beni appartenenti alle corporazioni religiose, come anche agli stabilimenti ecclesiastici, dovessero considerarsi di proprietà della Chiesa universale, oppure proprietà dei singoli istituti, la quale questione involgeva quella di vedere a chi dovesse devolversi nel caso di vacanza, ossia nel caso di cessazione di tali stabilimenti, la proprietà dei loro beni. Se la proprietà risiedesse non nei singoli istituti, non nelle singole corporazioni, ma nella Chiesa universale, anche cessata la corporazione, anche soppresso l'istituto, i beni non sarebbero vacanti, ma la proprietà dei medesimi resterebbe alla Chiesa.

Se la proprietà non risiede nella Chiesa universale, se la proprietà spetta alle singoli istituzioni, allora, tolta di mezzo la corporazione che possedeva i beni per diritto di

vacanza, come ottimamente osservava l'onorevole senatore Sclopis, passano allo Stato, per la regola generale che tutti i beni vacanti sono allo Stato devoluti.

Per provarvi ora che i beni non appartengono alla Chiesa, ma sibbene alle singole corporazioni, mi varrò dell'argomento che veniva adducendo l'onorevole senatore De Margherita, il quale in questa parte più che ogni altro ha svolta la materia, e mi rincresco di averlo in questa questione avversario.

Il Codice civile, dopo aver dichiarato che i beni sono della Chiesa, all'articolo 433 dichiara esplicitamente che i beni della Chiesa appartengono ai singoli benefizi e stabilimenti ecclesiastici.

Già fu rammentata, e non voglio ora ripetere l'origine di questa dichiarazione contenuta nell'articolo 433, nè voglio riandare i motivi che indussero la Commissione legislativa che elaborò il progetto del Codice civile ad introdurre questa disposizione; che furono appunto di criticare che il dominio dei beni potesse mai spettare alla Chiesa universale.

In questa parte lo stesso senatore De Margherita è consentiente: egli pure riconosce che non si vuole concedere la proprietà alla Chiesa universale. Ma da ingegnoso avvocato com'egli è, escludendo la Chiesa universale perchè la trova evidentemente esclusa dalle osservazioni della Commissione, ha voluto introdurre la Chiesa nazionale; e così, mentre riconosce che la Chiesa universale non può essere proprietaria di questi beni, si argomenta di sostituire alla medesima una Chiesa particolare nazionale.

Ma prima di tutto io pregherei, su questo punto della Chiesa nazionale, il senatore De Margherita di mettersi d'accordo cogli onorevoli suoi colleghi che parlarono, se non colle stesse ragioni, quanto meno nello stesso senso contro il progetto; io lo prego di mettersi d'accordo coi vescovi, i quali, non persuaso, che se fecero plauso alle sue conclusioni perchè coincidevano colle proprie, certamente non farebbero plauso a questa sua proposta; cioè all'introduzione di una Chiesa nazionale, di una Chiesa particolare; il che riuscirebbe ad una specie di scisma. Non vi è che una Chiesa, la Chiesa universale; la introduzione di una Chiesa nazionale involgerebbe il concetto di una separazione.

In questa parte io prego l'onorevole senatore Di Calabiana e l'onorevole senatore Billet di venire in mio soccorso (*Harità*), perchè non dubito che essi pure saranno per respingere una simile proposta.

Ma dico ancora non esservi alcun indizio che il Codice civile abbia voluto alludere alla Chiesa particolare. Se nel Codice civile si fosse voluto significare che la proprietà risiedeva presso la Chiesa particolare, non si sarebbe detto che la proprietà spettava ai singoli istituti, ai singoli stabilimenti; ma bensì che la proprietà spettava alla Chiesa dello Stato, alla Chiesa nazionale. Invece non si fece menzione di Chiesa nè nazionale, nè universale, ma si disse che la proprietà spettava ai singoli istituti, ai singoli stabilimenti.

Inoltre lo stesso senatore De Margherita colle varie sue osservazioni si pose in contraddizione con sè stesso. Perchè, mentre riconosceva che la Chiesa universale non poteva avere questo diritto, essendochè le osservazioni della Commissione legislativa vi ostavano; mentre sosteneva che non la Chiesa universale, ma la Chiesa particolare poteva avere la proprietà dei beni, egli pure ci veniva dicendo che al Sommo Pontefice appartiene la facoltà di concedere, la

facoltà di alienare; ed inoltre che lo stesso Pontefice aveva il diritto di dispensare dalle disposizioni di ultima volontà dei defunti.

Ma se è vero, come egli stesso riconosce, che non la Chiesa universale avrebbe questo dominio, ma la Chiesa particolare, come può egli affermare che al Sommo Pontefice appartenga simile facoltà? Cosiffatta facoltà non potrebbe appartenere al Sommo Pontefice a causa della sua giurisdizione sulla Chiesa universale, ma piuttosto ai singoli vescovi; dovrebbe spettare a quella Chiesa nazionale che egli seppe all'opportunità immaginare.

Del resto questa supposizione del senatore De Margherita che il Sommo Pontefice abbia la facoltà di dispensare e derogare alle disposizioni di ultima volontà, mi permetta che io il dica, è una supposizione assolutamente contraddetta dalle tradizioni della monarchia; poichè è di fatto che tuttavolta che dalla Santa Sede si pretende di concedere una qualche dispensa dalle disposizioni di ultima volontà, simili dispense vengono dal potere respinte, oppure ammesse colla clausola, che non s'intende di riconoscere nessun diritto all'uopo nel Sommo Pontefice. Nè potrebbe essere altrimenti, poichè si verrebbe a riconoscere quel dominio a favore della Chiesa che le fu ognora costantemente negato.

Mi conceda il Senato un momento di riposo.

(*La seduta è sospesa per alcuni istanti.*)

PRESIDENTE. Si riprende la discussione.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Non può dunque, o signori, mettersi ragionevolmente in dubbio che la proprietà dei beni spettanti a queste corporazioni religiose debba considerarsi risiedere nei corpi morali e nei singoli enti, e che non appartiene nè alla Chiesa universale, perchè evidentemente questa supposizione è respinta dal Codice civile, nè alla Chiesa particolare o nazionale per essere un ente che non esiste; perchè d'altronde la disposizione laterale dell'articolo 434 respinge non meno la supposizione del dominio presso la Chiesa universale, che presso alla Chiesa particolare o nazionale.

Posto adunque che la proprietà risieda presso i singoli stabilimenti e non presso alla Chiesa, egli è palese che estinti questi corpi morali, tolta ad essi la personalità civile, spogliati essi della facoltà di possedere i beni che loro appartenevano rimangono senza proprietari, non possono più appartenere al corpo perchè il corpo è estinto, non possono appartenere ai membri che componevano la corporazione perchè essi non avevano alcuna ragione di dominio in proprio; essi avevano il semplice diritto di essere alimentati. I beni adunque rimangono senza proprietario. Ma la condizione dei beni rimasti senza proprietario si è che si devolvono allo Stato.

È dunque manifesto che senza offendere alcun diritto di proprietà, la devoluzione deve necessariamente farsi allo Stato.

Non si offende il diritto di proprietà per effetto di questa devoluzione più di quanto si offenda, se la proprietà del defunto si trasmette all'erede, cessa la persona del proprietario, e deve subentrarvi un'altra persona. Così al corpo morale, che era il proprietario, deve subentrare lo Stato, vero erede di tutti coloro che non lasciano successori.

Da ciò il Senato vede quanto fossero fuori di luogo le teorie svolte con tanta dottrina dall'onorevole senatore De Margherita intorno al diritto di proprietà. Egli si affaticò a provare che queste corporazioni religiose, come enti

morali, hanno un diritto di proprietà, sono capaci di possedere a vero titolo di proprietà; che questo titolo deve essere per essi intangibile, inviolabile al pari di qualsiasi proprietà che spetti ai privati; egli invocava a questo riguardo la disposizione dell'articolo 29 dello Statuto. Ma, o signori, chi ha mai contrastata questa verità? Chi è che pretende di sostenere che, finchè esistano corpi morali, finchè esiste il proprietario, possa la legge privarli della proprietà, possa, non dirò solo il potere esecutivo, ma il legislativo spogliarli del loro dominio? Niuno ha mai preteso di sostenere questa proposizione.

Ma altro è il disporre della proprietà appartenente sia ad un privato che ad un corpo morale; ed altro è che si devolva la successione di chi più non esiste a favore dello Stato. Ora, quel che si opera, non è lo spoglio della proprietà, ma l'atto della devoluzione dal corpo che si estingue a favore della nazione.

Ma, diceva l'onorevole senatore De Margherita, non si può fare indirettamente ciò che non sarebbe lecito di fare direttamente.

Dal momento che si riconosce come non si potrebbero direttamente questi corpi morali privare del loro dominio, non si deve nel tempo stesse ammettere che si possa privarli indirettamente, togliendo loro la personalità civile, poichè potrebbe avvenire che appunto per disporre della proprietà, venissero privati.

Io riconosco che sarebbe ingiusta quella legge che togliesse la personalità civile, che privasse della facoltà di possedere cotesti corpi morali unicamente coll'intento di togliere ad essi i beni; ma se per altre cause indipendenti dal fatto della privazione della proprietà, se per causa di utilità pubblica, di riforme sociali, il potere legislativo crede opportuno (indipendentemente da qualsiasi considerazione dei beni) di sopprimere corporazioni, io non vedo il perchè, quando si opera questo provvedimento, lo Stato non debba egli raccogliere la successione di questi corpi morali.

E pertanto noi non dicemmo mai che la soppressione di questi corpi morali debba farsi e si faccia all'oggetto di privarli dei loro beni, e che a ciò miri il presente progetto di legge; bensì sosteniamo che i detti corpi morali devono essere soppressi perchè inutili, e come inutili dannosi.

Pronunziata quindi la soppressione, di necessità i beni devono appartenere allo Stato.

Del pari l'onorevole senatore De Margherita s'è affaticato lungamente per escludere che il Governo avesse il diritto di privare queste corporazioni dei loro fondi, invocando un diritto di patronato sovra tutti i benefici dello Stato, un diritto di supremazia o di regalia.

Ma, signori, noi non abbiamo mai avuto bisogno di ricorrere a questo patronato, a questo diritto di supremazia per indurre che lo Stato dovesse aver ragione di succedere in questi beni; noi il diritto di succedere l'abbiamo desunto da altra sorgente; l'abbiamo desunto dal difetto di successori.

Ora, se egli non può negare, come non lo negava, al Governo il diritto di sopprimere le corporazioni, deve necessariamente anche riconoscere la facoltà di possedere i fondi delle corporazioni sopresse, senza che vi sia necessità alcuna di ricorrere a questo patronato generale.

Infine, egli si è pure lungamente diffuso per escludere la distinzione tra la proprietà spettante agli individui e quella spettante a corpi collettivi.

Disse che, se questa distinzione poteva essere ammessa dal Codice francese, certamente non era riconosciuta dal Codice patrio, poichè in esso non vi è traccia alcuna di essa.

Mi permetta l'onorevole senatore De Margherita che gli osservi come tutte le sue osservazioni tendano a combattere una difficoltà che non fu mai elevata, o quanto meno tendono a spingere la questione su d'un terreno diverso da quello in cui era stata posta dagli oratori che avevano parlato in senso favorevole al progetto.

La distinzione che si fece tra la proprietà collettiva e la proprietà individuale, non era già per indicare che vi fosse qualche intrinseca differenza tra queste due proprietà, ma bensì per provare la diversità che passava tra la proprietà che si possiede in comune, la proprietà collettiva e la proprietà di corpi morali; era per indicare la differenza grandissima che ne sorgeva nel caso della soppressione d'una società collettiva, o nel caso d'una soppressione d'un corpo morale.

Quando si tratta d'una proprietà, sia individuale, sia collettiva, ciò nulla monta, non v'è diversità, essendo posseduta in comune da molti; quand'anche s'estingua la società, tuttavia rimangono sempre i proprietari, perchè i singoli membri componenti la società sono assoluti proprietari; e quindi, cessando anche la società, il proprietario non cessa, e non può mai temersi che abbia luogo la diminuzione dal lato spettante a questa società a favore dello Stato, perchè, esistendo il proprietario, non è il caso di considerare chi debba essere l'erede. Ma quando si tratta d'una proprietà posseduta non da un essere collettivo, non da una società d'individui, ma da un corpo morale, quella proprietà che appartiene ad un ente fittizio e che non spetta per nulla ai membri che appartengono a questa corporazione, a quest'ente fittizio, come è appunto la proprietà che spetta alle corporazioni religiose, quando, dico, si tratta di questa proprietà, allora è manifesto che estinguendosi l'ente fittizio, quello che la legge ha creato, cessa il proprietario, e che perciò si verifica il caso della vacanza.

Questa fu la distinzione che parmi d'aver inteso, e fu quella su cui si appoggiò il Governo, ma non già una distinzione tra la proprietà individuale e la proprietà collettiva; la quale, sia o no riconosciuta dal Codice, non può avere influenza alcuna pel risolvimento di questa discussione.

Riassumendomi dunque, io credo non potersi muovere alcuna dubbio che la proprietà spettante a queste corporazioni, a questi enti morali creati per legge, spetti al Governo, cessato che abbiano di esistere. Come fu riconosciuto e dall'onorevole senatore Sclopis, e dall'onorevole senatore De Margherita il diritto di sopprimere l'ente morale, ne segue che la proprietà dei beni ad esso appartenenti deve cedere allo Stato. Tutte le osservazioni che si fecero in senso contrario non valgono per nulla a distrurre cotesto diritto.

La questione veramente sta solo nei termini che l'aveva collocata l'onorevole senatore Sclopis, se il Governo possa valersi del suo diritto per la soppressione delle comunità religiose, dei corpi morali, quando crede che questi corpi siano divenuti inutili, oppure se sia necessario che esista una causa imputabile ai membri componenti siffatte corporazioni, perchè si faccia luogo alla loro soppressione.

Io sostengo che basta che i corpi morali siano divenuti inutili, che non prestino più quei servizi, in contemplazione dei quali la qualità di corpi morali fu ad essi conceduta,

perchè il Governo sia in diritto di togliere ad essi l'esistenza legale, e che per nulla sia necessario che consti di un qualche difetto nelle persone componenti tali corporazioni.

L'onorevole senatore Sclopis faceva distinzione tra le comunità le quali sono indipendenti dallo Stato, e quelle che sono un prodotto dello Stato stesso, e diceva che se si trattasse di corpi morali che sono un prodotto del Governo, allora più facilmente si potrebbe concedere al Governo la facoltà di sopprimerli; ma che invece quando si tratta di corpi morali indipendenti, si debba andare più a rilento nell'ordinarne la soppressione.

Io in verità non conosco che vi siano corpi morali creati dalla legge in virtù di una concessione speciale, i quali possano considerarsi come un prodotto del Governo, poichè dal momento che essi vengono creati corpi morali, acquistano un'esistenza propria che li pone nella condizione in cui trovansi tutti indistintamente gli altri corpi, qualunque sia d'altronde l'origine da cui provengono, qualunque sia il mezzo con cui abbiano potuto acquistare la loro esistenza.

Ma comunque sia, quand'anche si volesse ammettere una qualche diversità, tuttavia la questione sta pur sempre nel determinare se anche rispetto a quei corpi morali i quali hanno esistenza propria indipendente dal Governo, non possa la loro distruzione pronunziarsi alloraquando è cessata la causa per cui la personalità civile veniva loro concessa.

L'onorevole barone De Margherita per escludere che il Governo potesse distrurre questi corpi morali con gran facilità cominciava a porre in dubbio se fosse un privilegio che la legge concedesse ai corpi morali: egli sembrava credere che in virtù del Codice civile, chiunque avesse il diritto ad astringere il potere civile a concedergli la personalità civile.

Ma io credo che egli versi in grandissimo errore, volendo collocare il Governo nella necessità di creare corpi morali. Se si ammettesse simile principio, ognuno vede come nello Stato sorgerebbero di continuo tanti corpi morali, quanti vorrebbe crearne la mutabile volontà od il capriccio degli uomini.

A breve andare si vedrebbe lo Stato coperto da corpi morali di nuova creazione con tutte le funeste loro conseguenze.

Il Codice civile non stabilisce che si possa aver diritto a chiedere la concessione della personalità civile, la ricognizione dell'esistenza come corpo morale; determina bensì quali siano le condizioni di loro esistenza, quali le ragioni che ai corpi morali appartengano; e ciò per la ragione appunto che è in facoltà del potere civile di accordare o negare cosiffatte concessioni.

Altro per verità è il regolare i diritti che ai corpi morali appartengono, altro è lo stabilire in massima che la loro esistenza non costituisce un privilegio, e che si possa costringere il Governo a concedere la personalità civile.

Dappoi egli diceva che trattandosi di revocazione, egli ricorreva ai principii del diritto, e che non si potesse revocare un privilegio, quando il privilegio fosse stato concesso per meriti della persona. E qui, applicando i principii che regolano i privilegi concessi ai corpi morali, entrava con molta ragione a descrivere i grandi benefici, gl'immensi servizi che resero pur anche le corporazioni religiose alla società civile, benefici e servizi che non furono disconosciuti dal Governo stesso, e ne conchiudeva che non potendosi togliere un beneficio il quale sia il corrispettivo della

benemerenzza, nemmeno le corporazioni non potessero essere soppresses, solo perchè non prestassero più alcun utile allo Stato.

Mi duole in vedere che l'onorevole barone De Margherita abbia ridotta la discussione di un interesse così grande, di tale importanza, a sì minute proporzioni.

Qui non trattasi di un privilegio concesso a persone onde possano tenersi in conto i servizi prestati e le benemerenzze personali; trattasi invece di concessioni fatte a corpi morali, i quali, se dovessero vivere per tutto il tempo che loro piacesse, verrebbero a godere dell'immortalità; perciò si deve necessariamente partire da altri principii e procedere con più larghe massime.

Io credo che la questione dell'utilità o del danno sostanzialmente si riduce più ad una questione di parole che non di sostanza. Tuttavolta che si dice cessata la causa per conservare ad una corporazione religiosa il privilegio della personalità civile, perocchè sia divenuta inutile, necessariamente si dice che essa è pure diventata nociva.

Quando nell'esistenza delle corporazioni religiose e degli enti morali non trovasi un vantaggio, necessariamente vi è un danno.

Il danno, o signori, consiste sia nel concentramento delle sostanze in manimorte, sia nella sottrazione che si fa alla società di tutti quegli individui che restano dedicati alla vita claustrale, alla vita ascetica, alla vita contemplativa. Il danno soprattutto, o signori, consiste nel funesto esempio che si mantiene nella società civile, santificando, siccome conducente a vita eterna, lo stato d'accattonaggio.

Questi, o signori, sono danni morali che vogliono essere presi in seria considerazione, ed è appunto per torre di mezzo tali inconvenienti che bisogna togliere a così fatti enti morali, a tali corporazioni la personalità civile. Nè si dica, o signori, che questo non può essere lo scopo del presente progetto di legge, perchè mentre noi sosteniamo che si debbano togliere le personalità civili a quelle corporazioni religiose, d'altro canto ammettiamo che sia lecito a chiunque il dedicarsi a quella vita che stima conveniente, ed anche di darsi alla vita ascetica e contemplativa.

In primo luogo, o signori, se togliete le personalità civili, e se togliendole private questi stabilimenti dei loro beni, non vi sarà più alcun eccitamento a scegliere tal genere di vita.

Ma se lasciate sussistere le corporazioni, se lasciate in piedi cotesti privilegi, vi sarà sempre un possente invito per coloro che amano di seguire un modo di vivere inopero. Tolta la causa, cesserà necessariamente l'effetto.

In secondo luogo, o signori, vi sono certe condizioni della vita monastica, le quali non sono conciliabili colle leggi dello Stato, e ciò dicasi, a cagion d'esempio, degli ordini mendicanti.

Quando non esistessero più tali stabilimenti autorizzati dalla legge, se vi fossero individui che si associassero fra di loro unicamente nell'intento di esercitare l'accattonaggio, pensate voi che essi potrebbero invocare l'art. 42 dello Statuto per difendere la loro associazione, mentrechè lo stesso articolo dispone che non sieno permesse le adunanze, salvo sotto le condizioni volute dalla legge?

Essendoci le leggi penali che vietano l'accattonaggio, coloro che ne facessero professione sarebbero colpiti dalla sanzione penale.

Or dunque, dal momento che si ammette che tali istituti propriamente non producono alcun vantaggio alla società civile, vuolsi pure ammettere che recano vero nocimento,

e quindi esiste una causa per cui debba e possa la legge ritogliere il privilegio che aveva concesso.

Non mi dilungherò maggiormente; o signori, a ribattere le opposizioni fatte contro il progetto; non mi dilungherò perchè la mia voce è stanca.

Nel chiudere però il mio dire io non posso a meno di esprimere una ferma speranza che il Senato vorrà approvare questo progetto di legge. Quand'anche non si trattasse se non che di sopprimere poche corporazioni religiose, di introdurre alcuni provvedimenti intesi a rendere migliore la condizione di una parte benemerita del clero, io non potrei dubitare che quella sana politica la quale presiede ognora alle vostre deliberazioni, informata sempre dal desiderio di un temperato progresso, non fosse per accogliere con favore questa temperatissima riforma voluta dalla pubblica opinione, consentanea ai principii di giustizia, ed a quella non meno di una sana economia; questa riforma, io dico, che raccolse i voti di una grandissima maggioranza di rappresentanti della nazione. Ma questa, o signori, come opportunamente diceva l'onorevole senatore Gioia, non si può dissimulare; non è solo una questione per la riduzione di alcune comunità religiose, non è solamente questione di sollevare alquanto la condizione dei parroci bisognosi; la questione che si agita con questa legge è una questione prodotta dalle minacce che ci vennero fatte, è questione di principii: questa è una lotta tra il potere civile ed il potere ecclesiastico, è una lotta di indipendenza.

Se voi accogliete il progetto di legge, i diritti del principato saranno conservati, saranno conservate le perenni tradizioni dello Stato; se per lo contrario lo respingete, potrebbe nascere il dubbio che fosse respinto inquantochè si credeva che il potere civile non si estendesse a tanto, e si respingesse perchè si volesse cedere davanti ad un potere che non ha autorità alcuna in questo Stato.

L'indole conservatrice di questo corpo, e il patriottismo onde fu animato ognora, mi assicurano e mi danno fiducia che non si muoverà contro di lui tale rimprovero, e la storia non ricorderà negli atti del nostro Parlamento una deliberazione di questa natura. (*Applausi clamorosi, prolungati, universali*)

PRESIDENTE. Abbenchè io abbia pregato il commissario relatore dell'ufficio centrale a prendere la parola, credo che la Camera avrà in grado che si esaurisca prima quella parte della discussione che si riferisce all'opinione rappresentata nello stesso ufficio centrale dal senatore Sclopis.

Ciò posto, accordo la parola al senatore De Margherita.

DE CARDENAS. Ho già domandata la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. La parola le è accordata.

DE CARDENAS. Giacchè il signor presidente ha permesso che si applaudiscano parole forse in senso contrario alle mie, lo prego di permettere si fischino a quello che sarò per dire. (*Sensazione e rumori*)

Io ho dimandato di parlare per un fatto personale perchè riguardava come interessata la mia persona nell'aver sentito a darmi una lezione di morale in punto di giuramento. Se avessi lasciato passare ciò senza dir parola, sarei rimasto sotto un peso per me insopportabile: quello cioè di lasciarmi imporre dei principii di moralità e di coscienza dal Ministero e specialmente dal signor guardasigilli; la mia coscienza, dichiaro, me la regolo da me medesimo, ricorrendo al bisogno, nel caso troppo fre-

quente di mia ignoranza, non ad altri che a chi ha la missione di illuminarmi.

PRESIDENTE. La parola è al senatore De Margherita.

DE MARGHERITA. Di quanto venne adducendo l'onorevole guardasigilli, io mi limiterò a darvi categorica risposta per la parte che giudicar potrei essere più specialmente a me rivolta.

Afferò l'onorevole ministro con qualche soddisfazione la parola *Chiesa nazionale* uscitemi di bocca nell'interpretare che feci l'articolo 433 del Codice civile, e sostenendo non esservi, nè potervi essere questa Chiesa nazionale, la quale non sarebbe neanche dall'Episcopato riconosciuta ed ammessa, ne conchiuse che veramente con quell'articolo si era fissata nei singoli benefici ed altri stabilimenti ecclesiastici quella proprietà che era alla Chiesa riconosciuta.

Non sia mai che alcuno creda ch'io abbia inteso, pronunziando la parola *Chiesa nazionale*, d'infrangere l'unità della Chiesa.

Altamente per lo incontro io professo l'unità della Chiesa così nella fede, come nella morale e nella fondamentale disciplina.

Ma la Chiesa, per quanto unica ella sia, e tutti i fedeli abbracci in qualsiasi parte dimorino dell'orbe cattolico, se noi la consideriamo per rispetto ai beni ch'ella nei diversi Stati possiede, può essere sotto diversi aspetti a tal riguardo ravvisata, secondo le diverse legislazioni in ciascuno Stato vigenti.

Ed è perciò che la Chiesa, per riguardo ai beni da lei in questo regno posseduti, può bensì averne, come ne ha effettivamente il dominio, ma questo dominio ha ciò di proprio, che non può mai devolversi a benefici e stabilimenti ecclesiastici posti oltre i confini del regno.

Quest'è il concetto ch'io intesi di esprimere adoperando la voce di *Chiesa nazionale*; questo è pur anco e non altro il concetto che si ebbe dal legislatore in animo di enunziare allorchè nell'articolo 433 del Codice si dichiarò che sotto il nome di beni della Chiesa venivano considerati i beni dei singoli benefici ed altri stabilimenti ecclesiastici.

Prendere da ciò occasione per diniegare alla Chiesa la proprietà dei suoi beni è cosa impossibile a fronte dei diversi articoli del Codice, che mettono la Chiesa nel novero dei possessori che hanno la proprietà dei beni da loro posseduti, e che dei beni della Chiesa regolano l'amministrazione e l'alienazione, quali sono gli articoli 418 e 436.

A questi articoli non si volle punto detrarre col precitato articolo 433; ma lasciando intiera la proprietà della Chiesa, intesi di caratterizzarla in modo ch'essa non potesse mai cadere in persone estere.

Ad ottenere questo lodevole fine si stimarono acconcie le espressioni di quell'articolo in quanto che beni della Chiesa essendosi dichiarati quelli soltanto che ai singoli benefici ed altri stabilimenti ecclesiastici appartengono, questi, senza cessare di essere veri beni della Chiesa, vengono ad essere tolti dal pericolo di poter col tratto del tempo passare in mani estere.

Egli è per se palese che altro non fu, nè poté essere lo intendimento del legislatore nella compilazione di questo articolo, stata maturamente studiata: e tanto meno si poté avere in animo in tale compilazione di togliere alla Chiesa la proprietà dei beni ecclesiastici per fissarla unicamente in capo dei possessori dei benefici e negli altri stabilimenti ecclesiastici.

Dopo di avere contestata alla Chiesa la proprietà dei

beni ecclesiastici, che pensa risiedere nei possessori dei benefici e presso gli altri stabilimenti ecclesiastici, passò l'onorevole ministro a parlare della distinzione fra la proprietà collettizia ed individuale.

Questa distinzione, dice egli, non ha altro scopo fuori quello d'indicare, che della proprietà collettizia possono, per via di soppressione, essere private le comunità religiose.

Limitata la distinzione entro tali termini, non occorre più di tenerne discorso, non essendosi mai per noi contestato, che, sopprese per giuste e legittime cause le comunità religiose, perdano esse la loro proprietà.

Resta solo a vedere se i beni della Chiesa, che erano posseduti dalla comunità soppressa, passino allo Stato, o ricadano nella Chiesa medesima, come insegna Bartolo, o restino vacanti, e come tali siano al fisco devoluti.

La dottrina del Lodato, insigne glossatore del gius romano, secondo la quale solo nel caso di soppressione d'un collegio di laici i beni restano vacanti, quando se la soppressione colpisce un collegio di ecclesiastici, i loro beni *possidet Ecclesia*, è troppo razionale per doversene dipartire.

Chi beneficiò una comunità religiosa intese dare alla Chiesa, non allo Stato. Questi perciò non ha in verun caso che vedervi.

Della supremazia che altri vorrebbe arrogare allo Stato sopra il temporale della Chiesa parlò successivamente il ministro, ma nulla avendo saputo recare in mezzo a sostegno d'essa, si spiegò in modo a lasciar intendere non farvi esso nessun fondamento, in guisa che sarebbe superfluo il più oltre trattarsi sopra ciò, di che d'altronde non è nelle nostre leggi traccia nessuna.

Nè anche della concessione della personalità giuridica alle comunità religiose, considerata come privilegio, è più il caso di far parola, dacchè il ministro affermò non averla essa in tal senso ravvisata, avvegnachè alcuno dei fautori della legge l'abbia come tale propugnata.

Egli è del rimanente palese che tale concessione, qual privilegio considerata, sarebbe pur sempre irrevocabile, come fatta in contemplazione della benemerita verso lo Stato delle comunità religiose, e per vestire essa il carattere di vero contratto stante le molte cose compiute o da compiersi dalle comunità religiose per abilitarsi a godere della concessa personalità.

Trasportossi quindi l'onorevole ministro a trattare il punto, che da tutti gli oppositori fu riguardato come il più essenziale d'ogni altro, quello cioè se la soppressione delle comunità religiose possa farsi senza il concorso di giusta e grave causa debitamente comprovata.

Su di ciò cominciò egli dal negare che sola causa della proposta soppressione sia l'interesse finanziario, e con ciò crede abbattere l'argomento tratto contro la legge dal non potersi fare per indiretto ciò che direttamente non si potrebbe.

A questo si aggiunse, o meglio si ripeté, che il solo non profittar più gli ordini religiosi allo Stato, come in addietro, basta a renderli non solo inutili, ma perniciosi, e degni perciò della soppressione.

Che al disporre dei beni della Chiesa se non unicamente, certo principalmente avvisi la proposta legge, lo fecero abbastanza comprendere le parole dette dal ministro in questo ed in altro recinto.

Che poi il non giovare più allo Stato nelle cose civili gli ordini religiosi non basti a renderli, peggio che inutili,

nocivi, è cosa già stata troppo palesemente dimostrata per non dovervisi tornar sopra.

Lascio di rispondere ai molti altri carichi senza niun fondamento dati dal ministro alle case religiose per mostrarne non solo conveniente, ma necessaria la soppressione, per esser troppo manifesto non bastare vaghe e non provate imputazioni al conseguimento dello scopo che il Governo colla presente legge si propone.

Questo solo da ultimo aggiungerò, che a togliere il pur manifestato timore che troppo ampie dovizie possano accumularsi nelle mani dei religiosi, ha lo Stato in pronto il rimedio, ponendo argine con espressa proibizione a nuovi acquisti che la Chiesa intendesse di fare.

Egli è ciò nel suo diritto e para con efficacia al temuto inconveniente.

PRESIDENTE. Prima di accordare la parola al senatore Scopis, a cui li appartiene, io debbo rendere ragione alla Camera del perchè io non abbia rilevato al momento stesso l'appunto che mi si fece dal signor senatore De Cardenas riguardo agli applausi tributati al discorso del signor guardasigilli.

Io ho creduto che dovessi soffermarmi alcuni istanti prima di rilevare questo suo appunto, in quanto che pensai che alle censure inaspettate ed insolite si risponde più decorosamente colla calma della riflessione che non coll'impeto del risentimento.

Egli crede che io abbia permesso gli applausi dati al discorso del signor guardasigilli. Posso dire che non ho permesso questi applausi, ma che essi sono scoppiati improvvisamente, e che io non potevo far altro che o contrapporvi il silenzio, o contrapporvi la mia disapprovazione.

Parlando adunque di questa disapprovazione, dirò che, benchè mi lusinghi di non poter essere accagionato di soverchia mollezza nella disciplina, che appartiene al presidente, nel condannare gli atti irrispettosi delle tribune, vi ha però una gran distanza fra gli applausi e l'irriverenza delle tribune.

Gli applausi possono essere talvolta non solamente una conferma delle opinioni, che si svolgono in questa assemblea, ma anche un tributo giustamente prestato allo splendore dell'eloquio ed al modo con cui un oratore anche di partito opposto, può dar risalto alle sue opinioni: tant'è che noi tutti, benchè molti di noi abbiano opinione diversa dal guardasigilli, non possiamo non convenire che l'eloquio suo scorre nitido, chiaro e qualche volta colorato in modo, che non è possibile contenere uno slancio di approvazione. (*Bravo! Bene!*)

Diversa è poi la cosa quando le tribune si fanno leuto di disapprovare: questo è un vero atto turbativo della libertà delle discussioni, come pochi giorni sono io mi spiegava. Allora è che il presidente deve alzar la voce e frenare questi impeti inconsiderati.

Intanto è mio dovere di encomiare il contegno delle pubbliche gallerie, le quali hanno avuto la delicatezza e la saviezza di non prevalersi della facoltà dal senatore De Cardenas loro fatta di disapprovare il suo discorso. (*Applausi clamorosi e prolungati*)

DE CARDENAS. Domando la parola.

Io non posso stare sotto l'appunto di aver voluto criticare l'operato dell'onorevole presidente. Il motivo per cui io mi permisi di pregarla a voler permettere quei fischi, era per poter essere tranquillo io medesimo, mentre sono soltanto repressi le tribune quando danno dei segni di

disapprovazione, permettendosi loro di applaudire liberamente.

Ne viene perciò di conseguenza sicura e tacita che il solo tacere delle gallerie equivale alla disapprovazione di quanto si è detto.... (*Oh! oh!*)

Nel caso pratico, avendo sentito le gallerie a tacere, ho pensato di avere ottenuta la loro approvazione. (*No! no!*)

SCLOPIS. Domando la parola.

Io faccio appello al regolamento. Esso è legge per tutti, legge interna, legge che deve essere severamente rispettata da tutti quelli che compongono le nostre sedute, o che vi assistono.

Prego il signor conte Quarelli di leggere l'articolo del nostro regolamento.

(*Il senatore Quarelli rimette al senatore Sclopis il regolamento, e questi legge l'articolo 45, che dice*):

* È pure interdetto ogni segno d'approvazione o di disapprovazione. *

PRESIDENTE. Posto che si vuole continuare a commentare il nostro regolamento, io dirò che il regolamento vieta, è vero, ogni segno di approvazione e di disapprovazione; ma perchè fosse lecito di appuntare il presidente riguardo all'inosservanza del regolamento, sarebbe stato necessario che il presidente avesse egli permesso gli applausi.

Il presidente non ha detto che sia stato lecito il farlo, ha detto solamente che non credeva di doverlo disapprovare; ha poi soggiunto, che vi sono certi casi in cui lo splendore di un discorso, in cui il colore dato alla questione che si sostiene, trae quasi per una forza magica ed irresistibile non le gallerie solo, ma una parte anche del Senato (il quale credo abbia tributato anch'esso applausi al guardasigilli), trae, dico, quasi irresistibilmente il pubblico a dar segni di approvazione non così all'oratore politico, come all'ingegnoso oratore.

Affermo dunque che il regolamento va inteso, nella sua applicazione, con qualche temperamento, come sempre da noi si praticò.

Questi casi non debbono certamente essere giornalieri; ma quando in una discussione succede talvolta che uno splendido discorso suscita applausi nell'assemblea, io credo che il presidente non debba nè approvare, nè disapprovare.

La parola è al senatore Sclopis.

DELLA TORRE. Notre règlement est clair à cet égard; et si nous voulions examiner ce qui se fait ailleurs, en France par exemple, où on a entendu parfois de superbes discours, en France où l'on voit des grands orateurs tels que Guizot, Thiers, Berryer, La Martine et tant d'autres....

PRESIDENTE. La parole est au sénatur Sclopis.

DELLA TORRE. Je voulais faire observer au Sénat que jamais on a permis aux tribunes publiques....

PRESIDENTE. (*Al senatore Sclopis*) Vous avez la parola.

DELLA TORRE. Mais je....

PRESIDENTE. Voulez-vous que je provoque le vote du Sénat? Je le demande tout de suite.

Voci. No! no!

PRESIDENTE. Dunque si taccia, e si accordi la parola al senatore Sclopis.

SCLOPIS. Signori senatori, ieri, nel prendere la parola per riassumere la discussione, vi chiesi venia d'introdurre nomi proprii: io dovevo farlo per amore di chiarezza, perchè, riferendomi a cose dette in altre sedute divise da non

breve intervallo, forse non sarebbe stato così facile il seguire l'oratore nelle rispettive risposte.

Questa introduzione di nomi proprii mi valse due onorifiche risposte quest'oggi: dico onorifiche risposte, perchè qualunque volta i miei colleghi mi danno segno d'essere entrati nelle considerazioni che io loro sottopongo, lo reputo ad onore; ed anzi reputo a mio vantaggio il ritrarne quelle correzioni delle mie opinioni, che per avventura dagli opposti argomenti possono emergere.

Io desidero quanto il senatore Pinelli di trovarmi nello stesso campo con lui, e per mio interesse, bramando d'averlo piuttosto alleato che opponente, io tuttavia mi permetterò di contrapporre ancora alcune brevi osservazioni alle risposte che egli mi diede.

Il signor senatore Pinelli avvertì che l'importanza delle istruzioni in materia ecclesiastica date un tempo ai Senati del regno non era tale che potesse far autorità esclusiva nell'odierna questione; disse non doversi poi restringere in questo circolo di Popilio.

Io credo all'incontro che nelle istruzioni date, esaminandole partitamente e nel loro complesso, si trova tutta la materia del nostro diritto pubblico ecclesiastico. Nè mi muove la doppia eccezione che l'onorevole mio amico e collega mi faceva, vale a dire l'esempio della soppressione dei Gesuiti e la successiva dichiarazione di vacanza, nè quella della decretata riforma del foro ecclesiastico. Non la prima, perchè in essa non si trattava altro che d'applicare una regola di diritto comune; quando cessa l'esistenza di un corpo morale, succede lo Stato, si fa devoluzione per diritto di vacanza.

Non la seconda, perchè le materie forensi di regolamento di competenza, come sa meglio di me l'onorevole senatore Pinelli, non erano di quelle materie che si regolassero esclusivamente con principii fissi nelle istruzioni, ma variavano anche secondo i vari distretti di giurisdizione, e quindi gli stili si mutavano, e noi abbiamo avuto perfino dei tempi in cui ogni magistrato supremo faceva il suo stile, e l'uso poi s'introduceva.

Quindi io non credo che in quelle istruzioni, quantunque si parli anche di giurisdizione, vi siano i principii tassativi come sono nella materia della protezione del re verso la Chiesa; de' suoi diritti come fondatore di beneficii, dei suoi diritti come primo magistrato politico.

L'onorevole collega addusse alcuni passi del libro da me citato ieri in risposta alle osservazioni del senatore Mameli. Mi dispiace che non ho il libro sotto gli occhi, e che quindi potrò malamente seguirlo; ma, se non isbaglio, la parte a cui si riferiva il discorso del senatore Pinelli è quella delle prestazioni che si facevano dal clero francese.

Verissimo che il clero francese faceva delle prestazioni: doni ordinari, doni straordinari; c'era l'assemblea del clero, la quale teneva le sedute anche ordinarie; c'era il comitato permanente del clero, c'erano rappresentanti del clero francese, i quali erano in continua comunicazione col Governo civile; e quindi queste prestazioni, queste imposizioni di tributi seguivano un ordine conforme a ciò che ha detto il senatore Pinelli.

Ma questo non costituisce, secondo che mi pare, il caso nostro; nel nostro caso c'è vera questione d'alienazione dei beni ecclesiastici, vera questione d'imposta di quota, come ieri appunto osservava.

Non potrò nemmeno seguire l'oratore nelle citazioni del Voet e del Matteo, perchè non le ho sotto gli occhi. Mi pare tuttavia che la citazione del Matteo si riferisca alla

introduzione dei collegi, e ammette che questi sono corporazioni.

È verissimo che c'è una distinzione intrinseca tra il collegio ed il comune; il comune è l'elemento sociale, ed il collegio è un elemento il quale è stato introdotto per fatti successivi alla creazione del comune; ma tuttavia quando nella legge la quale ci governa c'è la stessa e medesima facoltà attribuita al comune ed alla Chiesa, che si considera come le altre corporazioni indipendenti dal Governo, non credo che la stessa norma di legislazione si debba applicare.

E quindi, considerando queste corporazioni come veri collegi, penso potersi regolare le medesime, nei casi di cui si disputa, colla medesima teoria.

L'onorevole senatore Gioia esordì con una parola che mi fu amara; suppose che amaro volessi essere a lui. Suroggerò, se mi permette, alla parola *amaro* un'altra parola, dirò *esplicita..... gagliarda*. Egli mi insegnò questa via, io tenni il suo esempio. Io lo ringrazio del modo cortese con cui dimostrò di aver molte volte fatto attenzione ai miei discorsi; ma non lo ringrazio dell'esempio che egli disse di aver dato. I nostri sistemi sono diametralmente opposti in questa circostanza. Io riconobbi ieri e riconosco oggi che egli è nel suo diritto di apprezzare questa questione in una latitudine che io ricuso. Io ritengo ancora adesso che nelle questioni che sono sottoposte ai Parlamenti, noi non dobbiamo fare un esame da causidico (mi pare che ciò non dovrebbe entrare quando si tratta di fisco legislativo), ma noi dobbiamo fare il legislatore, vale a dire, come ieri appunto mi pare che avvertissi, da giudici nelle questioni.

Ora, io penso che nelle questioni nostre interne noi dobbiamo portare la maggior vastità di cognizioni, la maggior estensione di indagini, senza uscire dal perimetro dell'indole propria, dalla qualità propria dell'affare di cui si tratta. Noi attualmente trattiamo di una questione di proprietà, di applicazione di diritti civili, questione di personalità giuridiche. Tutto questo esiste nel nostro Stato, non ci è bisogno di ricorrere né a pressione estera, né ad influenze diverse da quelle che naturalmente risultano dalla nostra legislazione per difendere questa questione.

Io amo molto la tranquillità nelle discussioni legislative, io ho sempre visto che quando le discussioni legislative, vertenti sopra materie della natura di quella di cui ci intratteniamo quest'oggi, trascendono in un'altra sfera, danno funesto indizio del progresso nell'andamento degli affari. Sarà debolezza dal canto mio, o è frutto di qualche esperienza e di molta considerazione; lasciando che il senatore Gioia rimanga nella sua opinione, io spero che tollererà che non diametta la mia.

Mi occorre di aggiungere qualche parola su ciò che io diceva ieri, non dirò per rispondere, ma per contrapporre all'elaboratissimo ed applaudito discorso del signor guardasigilli alcune minute avvertenze che spieghino l'intento mio e dei miei colleghi nel sostenere le conclusioni della relazione.

Ma prima io dichiaro che gli so grado della spiegazione larga, compiuta ed intera a cui oggi venne dello spirito e della portata della legge che ci è sottoposta; sarà una digressione estranea al punto che io discuto, ma che non mi pare assolutamente indifferente, perchè io credo che dal giorno d'oggi le dichiarazioni date dal Ministero danno un aspetto alla questione che dapprima non aveva.

Questo progetto di legge subì una varietà di fasi. Cominciò piccino, s'introdusse con parole, quasi diremo di

semplice specialità, e poi tratto tratto crebbe e divenne una questione complessa, la quale tocca all'organismo del nostro Governo.

Io mi ricordo di aver udito in altro recinto la questione che ci occupa trattata sotto un altro aspetto dall'onorevole presidente del Consiglio.

CAVOUR, presidente del Consiglio. (Interrompendo) No! no! Lo dico risolutamente.

SCLOPIS. Le domando scusa... sotto un altro aspetto, il quale discuteva la materia finanziaria. Dunque non credo di dover ritrattare le mie parole.

CAVOUR, presidente del Consiglio. Trattai la questione politica; mi duole che non l'abbia ascoltata.

SCLOPIS. Ascolto sempre con grande deferenza le parole del signor presidente del Consiglio; mi ricordo il sunto del suo discorso e mi rammento ancora che quando si parlò della riduzione delle corporazioni religiose, e che si fecero osservazioni sulla maggiore o minor ricchezza degli enti che si volevano sopprimere, mi rammento che il signor presidente del Consiglio disse, che se non si avesse da guadagnare qualche cosa, non si sopprimerebbero.

CAVOUR, presidente del Consiglio. È mia intenzione di chiedere la parola quando verrà in campo la questione speciale delle corporazioni religiose, ed in allora spiegherò qual fosse il vero senso delle mie parole; tuttavia prego fin d'ora l'onorevole senatore Sclopis, ed anche il Senato, di ricordare che forse io sono stato il solo ad esaminare nel merito la questione dell'utilità delle corporazioni religiose e con massimo mio stupore non ho udito alcun oratore, né in questo, né in altro recinto, sorgere per sostenere in conformità della mia opinione che le corporazioni, che però non si volevano abolire, fossero ancora, non dico utili, ma non fossero dannose, come io ho cercato di dimostrare nell'altro recinto, e come spero di poterlo dimostrare anche in questo. (Bravo!)

SCLOPIS. Apprezzerò le dimostrazioni quando saranno fatte. Finora noi non abbiamo potuto parlare che dietro i risultati che ci vennero presentati dal Ministero, ed è per questo che io e gli amici miei, che dividono la mia opinione, abbiamo sostenuto sempre che, data al Governo la facoltà di togliere la personalità civile, quando ci fossero danni o tendenze perniciose nei corpi che ne erano rivestiti, questa facoltà però non si potesse esercitare quando si trattasse meramente di corpi che non presentassero più agli occhi del Governo un'utilità positiva, ma che non arrecassero danno. Il signor presidente del Consiglio si riferisce a dimostrazioni future.....

CAVOUR, presidente del Consiglio. No, le ho fatte nell'altra Camera.

SCLOPIS. Mi riservo di apprezzare le dimostrazioni che mi darà l'onorevole presidente del Consiglio; le spiegazioni che ci ha favorito già il signor guardasigilli mi chiarirono in molte cose; mi chiarirono anche il senso delle parole dell'onorevole signor senatore Durando, sulle quali ieri mi aggirai lungamente: le parole testuali del senatore Durando erano queste, parlava dell'accettazione della proposta del senatore Calabiana:

« Abdicazione di un principio che la Casa di Savoia ha costantemente difeso, e che non venne mai posto in dubbio nel diritto pubblico di questa monarchia. »

Io credevo che questo principio fosse quello che l'autorità civile potesse entrare come modificatrice dei beni della Chiesa nella Chiesa medesima. Ho sbagliato, oggi il signor guardasigilli mi ha tratto d'inganno, e se ho bene

compreso il suo pensiero, credo che alludesse, parlando della proposta del senatore Calabiana, ad una ricognizione di diritto nella Santa Sede di imporre tributi nel paese.

Se questo fosse, o signori, io pel primo dichiaro che questo diritto non si trova scritto in nessuno de' nostri Codici o delle nostre tradizioni, e non esiste poi neanche verun documento.

Mi pare che il qualificare tributi, come fece il signor guardasigilli, questa disposizione di riparto che si era introdotta nella proposta di monsignor Calabiana, sia uno spingere l'interpretazione fuori de' limiti naturali.

Se ho bene ritenuto i termini della proposta del senatore Di Calabiana, si trattava di ripartizione.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Per ripartire bisogna prima imporre.... Si riparte, ma prima del riparto ci vuole la riscossione delle somme che si vogliono ripartire: ci vuole la tassa. Dunque, se si dà la libertà alla Santa Sede di fare il riparto, le si dà la facoltà prima di tutto di riscuotere le somme; e questo evidentemente non lo diceva il progetto.

SCLOPIS. Siamo in un sistema di deduzioni successive, in un campo di interpretazioni. Io credo che quando si parla di ripartizione, si parla di disgrego di fondi, di una ripartizione di assegni, lasciando la quantità intatta dell'asse totale. Onde, quando sull'asse ecclesiastico si detrae più o meno da una parte e si assegna dall'altra, non s'impone una tassa, nè ci è autorità devoluta, non ci è altro che distribuzione.

Ho anche inteso l'onorevole signor guardasigilli ad adombrarsi di che si fosse parlato d'una Commissione mista, dicendo che l'ammettere una Commissione mista era lo stesso che voler rinunciare a quella parte di sovranità che ci compete, perchè impero diviso è impero scemato.

Ma, come si accordano le parole dell'onorevole signor guardasigilli colle corrispondenze del Governo del re, le quali si sono stampate?

Permettetemi, o signori, che io ve le legga:

« Il Governo del re propone alla Santa Sede la formazione di due Commissioni miste, di cui l'una per la sistemazione delle cose ecclesiastiche nell'isola di Sardegna e l'altra per quelle di terraferma. »

Il 2 maggio 1851:

« Con nota dell'incaricato d'affari marchese Spinola al cardinale Antonelli fu trasmesso un progetto di accomodamento all'occasione dell'abolizione delle decime, nel qual progetto si parla all'articolo 9 della Commissione mista cui sarebbero affidati i lavori preparatorii. »

CAVOUR, presidente del Consiglio. Preparare?...

SCLOPIS. (Proseguendo) Vado sino alla fine. Ho ancora una citazione.

Il 24 agosto 1852:

« Nella nota del plenipotenziario sardo (conte Bertone) al plenipotenziario pontificio (monsignor Santucci) fu scritto verso il fine:

« Confermando le istanze verbali riguardanti le riforme negli Stati di terraferma, vedrebbe il sottoscritto con somma soddisfazione che il plenipotenziario pontificio accoglia tali istanze, aggiungendo al surriferito progetto gli articoli che credesse opportuni per divenire alla nomina di altra Commissione, composta pure di tre prelati del regno e di tre magistrati, la quale abbia il mandato di preparare e presentare un piano di riforme adattate ai bisogni degli Stati di terraferma. »

Il 18 settembre 1852:

« Con nota responsiva del plenipotenziario pontificio al plenipotenziario sardo venne trasmesso un contro-progetto in parte combinato fra loro e nel quale all'articolo 2 viene detto che sarà creata una Commissione mista per le cose della Sardegna, ed all'articolo 4 si dice che sarà creata altra Commissione mista per preparare il lavoro sulle riforme delle cose ecclesiastiche ed in genere su tutto ciò che può riguardare il patrimonio temporale della Chiesa nei domini Sardi. »

Mi pare che la formazione di questa Commissione fosse già stata ammessa....

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Ma no!

SCLOPIS. Ma mi pare che siano espliciti questi termini. Sistemare per la riforma delle cose; sistemare per l'asse ecclesiastico mi pare che fossero almeno almeno molto analoghi....

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Mi permetta. Le Commissioni miste di cui si parlava erano per proporre un piano di riforme e quindi anche per gli oggetti che sono di competenza ecclesiastica; era perciò necessario che vi fossero membri appartenenti alla Chiesa ed anche autorità appartenenti allo Stato.

Ma occorre inoltre un'osservazione. In quei documenti si toccava soltanto di formare Commissioni per proporre un progetto che servisse di norma al Governo per farne quindi argomento di un progetto definitivo. Laddove la Commissione che si proponea dall'onorevole senatore Di Calabiana era appunto per imporre, per avere il diritto di stabilire la tassa.

Vede l'onorevole signor senatore Sclopis quanto fosse diverso il caso se si fosse trattato solamente di formulare un progetto per stabilire le basi di una legge.

Se fossero stati consenzienti i vescovi a questa sovratassa è certo che il Governo non avrebbe avuto difficoltà alcuna di valersi anche dei lumi che i vescovi potevano somministrare per indicare quali erano gli enti ecclesiastici che meglio avrebbero potuto essere soggetti alla sovratassa; ma altro è dare indicazioni per quindi preparare un progetto, altro è stabilire la legge, la quale non poteva emanare fuorchè dal potere legislativo.

SCLOPIS. Ma trovo una piccola contraddizione a quanto ci disse il presidente il Consiglio attuale nella tornata in cui ci ha annunciato la demissione del Ministero.

Egli diceva che queste proposte potevano servire di base alle trattative colla Santa Sede, e che anzi ci volevano altri nomi per avviarle.

Io non ho opinione preconcepita, desidero d'illuminare il mio criterio in una tal questione. Io amo che vi sia legalità e precisione. Uscirò dalla digressione, poichè dall'importanza delle parole esplicative del sistema generale del Governo dette in questa tornata dal guardasigilli ognuno dei miei colleghi, al pari di me, farà anche un sincero giudizio.

Io vengo ora a toccare di alcune minute considerazioni che ancora mi rimangono a fare. Il guardasigilli ammette l'identità di sostanza della proprietà individuale e della proprietà collettiva; soltanto il guardasigilli vede una diversità di cessazione nei possessori di questa proprietà; io non ci trovo altra diversità fuori quella che sorge dalla qualità della natura rispettiva; muore l'individuo di morte naturale, si devolve la sua successione a' suoi eredi; muore l'ente morale per morte civile, si devolve la sua successione al Governo.

Mi pare che i ragionamenti successivi non conferiscano

alla chiarezza dell'argomento, per conseguenza io accetto nell'interesse della causa che difendo la concessione che ha fatto l'onorevole guardasigilli, che non esiste quella grande diversità che molti dei propugnatori del progetto istituivano tra la proprietà collettiva e la proprietà individuale. E ne traggio la conseguenza naturale che la regola per la proprietà individuale è la stessa che per la proprietà collettiva.

Finalmente la questione si porta sulla valutazione intrinseca dell'utilità dei corpi morali: in questo io non entrerò in lunghe parole, farò solamente osservare che quando l'onorevole guardasigilli annunciò che fra i danni massimi c'era quello di veder santificato l'accattonaggio, e per conseguenza utilità grande ne verrebbe dall'abolizione di tutte le comunità dei religiosi mendicanti, io ne debbo inferire che sia intenzione del Governo, colla legge che si è proposta, di abolire ad un tratto tutte le corporazioni religiose mendicanti....

CAVOUR, presidente del Consiglio. Ben inteso.

SCLOPIS. ...Perchè se il danno è tale e tanto quanto lo ha il guardasigilli annunciato, credo che sia una conseguenza diretta della sua massima il togliere questo triste spettacolo, come egli lo chiama, in tutto lo Stato....

Signori senatori, abbrevierò il discorso rinnovando i miei ringraziamenti per la solita indulgenza usatami dal Senato, e dirò solo poche parole per mantenere la chiarezza del nostro assunto.

Noi riconosciamo nello Stato il diritto di togliere la personalità civile: noi lo vogliamo appoggiato ad una causa grave, ad una causa provata. In questa parte la nostra idea non è nuova.

Citerò le parole del signor Di Savigny, che è un maestro in fatto di giurisprudenza ed anche in fatto di legislazione e che certamente è un autore non sospetto di troppa parzialità verso le nostre corporazioni religiose, perchè non appartiene alla nostra comunione. Le parole del signor Di Savigny sono le seguenti (leggerò soltanto quello che fa al nostro caso):

« La personne juridique une fois constituée, ne doit pas être dissoute par la seule volonté des membres actuels, car elle existe indépendamment de ses membres: il faut encore l'autorisation de l'autorité souveraine. D'un autre côté les personnes juridiques peuvent être dissoutes par la décision seule de l'autorité, malgré la volonté de ses membres, si elles viennent à compromettre la sûreté ou les intérêts de l'État. Des classes entières de corporations qui prennent une direction dangereuse peuvent être abolies à la fois, c'est-à-dire par une disposition législative générale....

« Une personne juridique peut aussi être dissoute dans un cas particulier, en vertu d'un acte politique et en dehors de toute règle. »

E qui porta l'esempio della distruzione di Cartagine, in cui le fondazioni che esistevano non perirono che quando Cartagine fu distrutta.

L'autorità del nome di questo scrittore esige che se ne ascoltino le parole con qualche attenzione.

« Pour les fondations ayant le caractère d'établissements publics ce droit de l'État s'exerce encore plus largement: et sans qu'elles deviennent dangereuses ou nuisibles, l'État peut les abolir, dès qu'il existe une voie meilleure pour arriver au but d'utilité générale dans lequel elles ont été créées. »

Ecco tutta la nostra teoria; non domandiamo nè più, nè meno di questo.

La nostra intenzione nel respingere il sistema delle modificazioni di proprietà quale si è presentato nelle proposte ministeriali si estende molto al di là del cerchio della questione attuale.

Io credo, nel mio particolare, che sarebbe utile che si facesse coi mezzi legali una riduzione numerosa dei conventi. L'ho detto nella relazione, lo ripeto qui solennemente; ma coi mezzi legali, per non violare il principio che credo inconcusso, la quale violazione credo possa trarci a tristissime conseguenze. Ne volete una prova, o signori? Ancora una citazione e finisco. Dove si sono fondati gli argomenti principali della discussione, a qual sistema? Sulle teorie francesi e sulle teorie dell'Assemblea costituente dell'89. Fu in quel tempo che si fissarono codesti principii: permettetemi che io vi legga poche linee di un libro di cui già fece cenno il senatore Gioia; un libro conoscitissimo: *Durégime constitutionnel* del signor Hello.

Thouret, membro dell'Assemblea costituente, diceva:

« La même raison qui fait que la suppression d'un corps n'est pas un homicide, fait que la révocation de la faculté accordée aux corps de posséder les fonds de terre ne sera pas une spoliation. »

Ecco la quintessenza di tutti i ragionamenti che si sono fatti in appoggio della legge. Qui termina il detto di Thouret.

Soggiunge il signor Hello: « Autant en pourrait-on dire des communes, si le législateur avait jugé à propos de changer cet antique élément de notre état social. »

Signori senatori, tutti questi principii si concatenano, tutte queste personalità si congiungono!

Una volta che avrete ammesso il principio che vi si domanda di sanzionare, voi dovrete subirne le conseguenze; e voi allora farete un grande assorbimento sociale e non servirete alla libertà.

DI CALABIANA. Avrei a fare un'osservazione al signor guardasigilli in ordine alla creazione della Commissione mista, la quale noi ci impegnavamo di appoggiare presso la Santa Sede e domandarne l'assenso.

Se mi permette il Senato, io leggerò le spiegazioni verbali date relativamente alla creazione della Commissione mista, per far conoscere quale fosse il mandato che noi desideravamo fosse commesso ai membri di questa Commissione. Eccone il tenore:

« In quanto alla seconda condizione, cioè sul modo che doveva essere designato dalla Santa Sede, per imporsi e ripartirsi la somma di lire 900,000 circa, i vescovi impegnavano la loro parola d'implorare dalla Santa Sede a che si annuisse, come già era stato nelle precedenti trattative tra il Governo e la Santa Sede, alla creazione di una Commissione mista, a cui si poteva commettere innanzi tutto il disbrigo di tale importante affare, e poi ove fosse così piaciuto al Governo ed alla Santa Sede, si potesse anche alla medesima Commissione conferire l'esame delle cose ecclesiastiche dello Stato. »

Si rileva da questo cenno che non era nostra intenzione di cangiare per nulla le trattative che precedentemente si erano intavolate tra il Governo e la Santa Sede.

E in secondo luogo che nelle espressioni di commettere a questa Commissione il *disbrigo di tale importante affare*, la parola *disbrigo* poteva accennare tanto al modo di ripartire questa imposta sul patrimonio ecclesiastico, quanto a combinare la maniera con cui il Governo poteva trattare colla S. Sede per sopperire al pagamento di questa somma.

PRESIDENTE. La discussione è continuata a domani.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

TORNATA DEL 9 MAGGIO 1855

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizione — Comunicazione di una lettera del sindaco di Torino relativa alla festa dello Statuto — Seguito della discussione sul progetto di legge per la soppressione di comunità e stabilimenti religiosi — Dichiarazioni personali del senatore Luigi di Collegno — Risposta del senatore Musio ai senatori De Margherita e Cataldi — Dichiarazione del senatore D'Oria in favore del progetto — Discorso del senatore Pallavicino-Mossi contro il progetto — Osservazioni del senatore De Margherita in risposta al senatore Musio — Discorsi e proposte modificative del progetto dei senatori Colla, relatore, e Des Ambrois, membro dell'ufficio centrale — Considerazioni del senatore Giacinto di Collegno, membro dell'ufficio centrale, in appoggio della proposta del senatore Des Ambrois — Adesione ad essa del presidente del Consiglio dei ministri.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

DI BAGNOLO, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Si legge pure dal medesimo il seguente sunto di una petizione presentatasi ultimamente al Senato:

2031. Sessanta abitanti del comune di Villafranca d'Asti ricorrono al Senato perchè voglia adottare il progetto di legge sulla soppressione di comunità e stabilimenti ecclesiastici, ecc.

PRESIDENTE. Debbo anche dare conoscenza alla Camera di una lettera del sindaco di Torino, riguardante le prossime feste dello Statuto.

QUARELLI, segretario, legge la lettera del sindaco di Torino, con cui partecipa al Senato che domenica 13 corrente avrà luogo alle ore 9 1/2 antimeridiane nella chiesa della Gran Madre di Dio la funzione religiosa per la celebrazione delle feste dello Statuto, ed in pari tempo significa che sarà preparato un apposito locale per tutti i membri del Senato che desiderassero d'intervenirvi; annunzia eziandio che terrà a sommo onore di ricevere nel palco municipale situato a sinistra della loggia reale tutti quei signori senatori che volessero recarsi a vedere le corse che avranno luogo in piazza d'Armi nei giorni di lunedì 14 e mercoledì 16 maggio alle ore 8 pomeridiane.

PRESIDENTE. Io annunzio pure che domani prima dell'adunanza pubblica si farà la tratta a sorte della deputazione, la quale dovrà intervenire alla chiesa della Gran Madre di Dio.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA SOPPRESSIONE DI ALCUNE COMUNITÀ E STABILIMENTI RELIGIOSI.

PRESIDENTE. Si continua la discussione generale, e la parola è al senatore Luigi di Collegno.

DI COLLENO LUIGI. Brevi parole basteranno, o signori, a sciogliermi da due appunti che mi moveva ieri l'onorevole guardasigilli, sui quali non chiesi allora di parlare per non differire l'esposizione delle dotte e faconde

risposte che due nostri colleghi avevano a dare su altre osservazioni al signor ministro medesimo.

Per quel che ha tratto a ciò che io aveva detto dapprima, l'onorevole ministro, se ben mi rammento, mi contestava il valore che contro l'accettazione della proposta legge possa avere la sentenza del Supremo Gerarca. Io dirò che a questa autorità suprema nell'ordine spirituale ho recato sempre l'ossequio della mia fede; che al precetto fattomene dal codice della legge divina ho deferito costantemente nella durata non breve della pubblica mia carriera, e che nell'ultima mia ora da questa deferenza m'affido aver a ricevere singolare conforto.

Ma questo fermo mio proposito fondato su considerazioni d'ordine troppo più elevato non potea cadermi in pensiero di sottoporre a umano giudizio traducendolo nelle questioni dell'arena parlamentare; che anzi mi sovviene averlo escluso dicendo come non potendomi io accordare alle massime invocate dal Ministero, gli argomenti suoi si risolvono per noi in mere petizioni di principio. Tutt'altro fu infatti il tema di quel mio discorso, al quale mi riferisco per non moltiplicare qui le digressioni dal campo della discussione principale.

Mi appuntava in secondo luogo l'onorevole ministro sul modo mio di apprezzare lo Statuto in quanto io mi attengo al testo degli articoli che lo compongono, e contesto la facoltà d'interpretarlo, nel che mi appoggio al notissimo assioma: *eius est legem interpretari cuius est condere*. Egli per converso mi obbiettava, se la memoria non m'inganna, che l'atto stesso di osservare un articolo dello Statuto trae seco di necessità una tacita interpretazione. Posso avere franteso, ma tale mi sembra fosse il concetto della sua obbiezione.

Ora a favor della mia teoria milita, o signori, la regola che *verba clara non admittunt interpretationem*. E a valermi di un esempio, quali parole più chiare di quelle dell'articolo 29 dove si dichiarano le proprietà tutte inviolabili senza veruna eccezione? Giurata l'osservanza di questo principio nostro costituzionale, non vedrei come accordar la mia coscienza con veruna interpretazione che da esso si scosti vagando per distinzioni che non dobbiamo ammetter dove la legge non ha distinto. Di interpretazioni

e di distinzioni ne abbiain sentite assai durante li 8 giorni di discussione generale; ma a ribattere gli argomenti prodotti bastò sempre per li egregi colleghi che propugnarono l'articolo, mettere innanzi il semplicissimo testo.

Essendomi proposto di restringere le mie parole a una questione personale, non dirò altro su quanto soggiunse in seguito l'onorevole guardasigilli alle cui proposizioni non potrei per altro veramente consentire.

PRESIDENTE. È chiamato a parlare il senatore Musio.

MUSIO. Signori! L'onorevole senatore De Margherita nel suo primo, nel suo secondo, nel suo terzo discorso negò l'esistenza di un patronato attribuito alla podestà civile sopra i benefici ecclesiastici riservati alla pontificia collazione.

Egli disse di non trovare questo patronato nell'articolo 2 del Codice civile, disse di non trovarlo in altra parte del Codice, disse di non trovarlo in altro libro; disse quindi che questo patronato era una cosa creata ed immaginata all'opportunità di questa legge; e siccome io sono il solo oratore che ha parlato di questo patronato, perciò a me creatore del medesimo spetterebbe il diritto a questo brevetto d'invenzione.

Egli ammise un certo patronato, ma come diritto di protezione, come diritto di vigilanza, come un ufficio di soccorso della podestà civile verso la Chiesa, ma non ne ha ammesso alcun altro e ne ha negato l'esistenza.

Però io dissi e sostengo che questo patronato attribuito alla podestà civile non è un diritto nè di sorveglianza, nè di protezione, non è un mero diritto politico dipendente dalla suprema ragion di Stato, non è un semplice fatto storico, ma è un vero fatto giuridico, un vero patronato canonico, un patronato cui compete il diritto di nominare a tutti i benefici riservati alla pontificia collazione, un patronato cui è inerente il diritto di obbligare il Papa ad investire canonicamente la persona nominata salvo che questa sia canonicamente incapace, ed insomma un patronato che dà diritto di ricusare qualunque altra istituzione canonica a chi non è nominato dalla civile podestà.

Di questo patronato io addussi ed adduco due qualità di prove, altre in genere, altre in specie: quelle in genere riguardanti tutti i principati cristiani cui compete questo supremo patronato ecclesiastico; e quelle in specie relative al patronato ecclesiastico competente per diritti innegabili alla nostra monarchia.

La storia delle investiture dei beni ecclesiastici è la più solenne prova del mio assunto.

In questa questione che ha durato oltre tre secoli e che si è agitata sotto 40 Papi, in questa questione la Chiesa non ha mai osato di rievocare in dubbio il diritto della podestà civile di concedere o conferire le investiture dei benefici ecclesiastici. Si è disputato del tempo e del modo; del diritto mai.

Ora siccome il diritto d'investire un altro del godimento di un bene non può competere che al padrone, così la Chiesa, concedendo questo diritto, ha solennemente riconosciuto il dominio nella civile podestà.

In mio soccorso viene anche la storia delle riserve pontificie. È nota, più che a me, all'onorevole senatore De Margherita questa storia; egli sa che quando fu rovesciata la antica disciplina della Chiesa è rimasta assorta dal Papa ed in Roma la collazione di questi benefici; egli sa che i vescovi ed i Concilii provinciali non poterono rivendicare i loro diritti, perchè erano troppo deboli a poterli rivendicare; ma egli sa pure che non avvenne così della podestà

civile: egli sa che tutti i mandati *De providendo* e le grazie di aspettativa o qualunque altra simile collazione non furono riconosciuti dal potere civile verso il nominato in quel modo di benefici. Allora fu giuocoforza riconoscere che alla podestà civile spetta il supremo diritto di nominare ai benefici riservati alla pontificia collazione, allora fu necessario di concedere ai principi o con indulti o con bolle, od in qualunque altro modo il diritto di nominare ai benefici medesimi.

Se poi l'onorevole De Margherita vuole che io adduca altre prove, io citerò un'opera, che certamente a lui è più nota che a me; io citerò un'opera stampata nel secolo scorso, composta di 24 volumi; nella quale opera è discussa e trattata questa materia riguardo a tutti gli Stati cattolici. Quest'opera porta il titolo di *Scritture di regia giurisdizione*, ed in essa troverà una sterminata serie di dottissime dissertazioni comprovanti che in niuno Stato si è potuto rievocare in dubbio il patronato del quale parlai.

Dissi all'onorevole De Margherita che adduceva anche prove specifiche in favore della nostra monarchia, e con esse mi lusingo di poter tranquillare la troppo timida sua coscienza citando l'autorità del Riganzio.

Il Riganzio, curialista romano, segretario della Dateria apostolica per 30 anni; il Riganzio, scrittore che, se è sospetto di parzialità, lo può essere in favore della Corte di Roma, non della monarchia nostra; il Riganzio, dico, concede ai nostri monarchi e come re di Sardegna, e come principi di Piemonte il diritto di nominare ai benefici ecclesiastici riservati alla pontificia collazione.

Citerò un altro libro che certamente l'onorevole collega conosce meglio di me, e questo è la *Pratica legale* al tomo vi, parte 2^a, pagina 439. Io mi compiaccio che, tenero credente qual egli è, oggi possa avere la fede di San Tommaso, e che la sua fede possa oggi in pari tempo compiacersi di vedere e di toccare. (*ilarità*)

Io non annoierò l'uditorio colla lettura di una Bolla in latino, perciò darò solamente lettura delle sue prime parole e poi metterò il libro in mano dell'onorevole collega.

Bulla continens indultum Sabaudiae duobus concessum super collationibus et provisionibus beneficiorum in eorum ditionibus existentium.

Ma io chiuderò questo libro, e me ne appellerò agli usi costanti dei nostri magistrati; e domanderò se mai essi avrebbero dato esecuzione ad una Bolla di provvisione di un beneficio conferito dal Papa, ove non fosse a pro di un nominato dal Governo.

Io sono persuaso che quando l'onorevole collega degnamente copriva l'ufficio di ministro degli affari ecclesiastici, egli non avrebbe dato corso ad alcuna di queste Bolle: io sono persuaso che all'evenienza di queste vacanze egli ha sporto gli uffizi di nomina a Roma, affinché solamente sopra le persone nominate dalla potestà civile cadesse l'istituzione pontificia.

Io sono persuaso che egli non avrebbe permesso che verun vescovo andasse al possedimento del reddito della sua mensa prima che avesse ricevuto dal Governo il potere di usufruire dei suoi beni prestando il giuramento di fedeltà e di obbedienza.

Parmi dunque che il patronato ecclesiastico sopra tutti i benefici riservato alla pontificia collazione da me messo in campo non è una mia creazione, non è una chimera, ma è una realtà storica ed una realtà giuridica.

Ora, o signorri, rivolgerò poche parole all'onorevole

senatore Cataldi. Egli ed io in senso contrario ci siamo entrambi appoggiati al diritto pubblico ecclesiastico francese; se non che egli crede che il diritto pubblico ecclesiastico francese rifuso intieramente nella legge organica del 1802 sia stato mutato colle leggi posteriori del 1817, del 1825 e del 1831; ma io lo prego di accogliere un *errata-carrige*.

È vero che nel 1817 fu stabilito un Concordato fra Papa Pio VII e Luigi XVIII, ma è vero che quel Concordato appena presentato al Parlamento fu ritirato perchè non era sperabile la sua approvazione. In verità io non conosco alcun atto posteriore legislativo, che abbia nulla mutato alla legge organica del 1802; invece io conosco l'ordinanza del 9 marzo 1845, nella quale fu riassunto tutto il diritto pubblico ecclesiastico francese.

Questa è quell'ordinanza colla quale l'attuale arcivescovo di Lione, cardinale Bonald, fu condannato per la censura da lui infitta al libro del signor Dupin portante il titolo di *Manuale del diritto pubblico ecclesiastico francese*, che difende appunto i principii che oggi sono consacrati dalla legge in discussione.

In questa ordinanza è riassunto tutto il diritto pubblico ecclesiastico francese, e partendo dalla prammatica di San Luigi e di Carlo VII, si accenna esplicitamente alla dichiarazione del clero gallicano del 1682, alla legge del 1790, e soprattutto alla legge organica del 1802, le quali tutte sono qualificate leggi dello Stato. Ed in questo complesso di leggi mantenute in vigore, come dichiara quest'ordinanza, vi è chiaramente la conferma di tutte le antiche libertà gallicane; vi è detto che veruno stabilimento ecclesiastico possa sussistere, meno i seminari coll'obbligo d'insegnare le libertà gallicane e tutto quello che appartiene al diritto pubblico di Francia.

Vi è pur detto che, a termini della legge del 1802, la Chiesa cattolica non possa possedere alcuna specie di beni, mentre questa facoltà è concessuta alle altre chiese; insomma è detto che nulla è stato tolto all'antico diritto, e quindi se l'onorevole collega Cataldi prende a norma del suo voto la legislazione francese in questa materia, io spero che egli non potrà negare il suo suffragio alla legge in discussione.

Signori, tutto il secolo xv è stato un costante ed unanime grido dell'Europa intera contro la Curia di Roma in favore della civile podestà; allora hanno gridato non solo gli uomini dotti, gli uomini di Stato, gli uomini santi, tutti i principii, tutti i popoli, ma ha pur gridato la Chiesa universale legittimamente congregata, e solennemente assistita dall'infallibilità dello Spirito Santo nei due Concilii ecumenici di Costanza e di Basilea. A questo grido in favore di tutti i diritti competenti alla podestà civile, compreso quello oggi virilmente combattuto, si è pure unito il grido concorde del nostro Episcopato che ha sottoscritto agli atti di quei due Concilii ecumenici. Ma il grido di tutto un secolo, di tutta la cristianità è rimasto come una voce nel deserto. La Curia ha soffocato il Vangelo, la Curia ha soffocato la Chiesa.

È poscia venuta la grande epoca di Leone X, e con lui le malaugurate Bolle per la Germania.

Il grido del secolo xv fu rinforzato nei clamori del secolo xvi; ma allora sono nati due partiti, come oggi sono nati tra noi. Un partito composto d'uomini simili a quelli che difendono la legge pensava che la causa della Chiesa fosse perduta, se non trionfava la causa dello Stato; quindi consigliavano che quelle Bolle non fossero ase-

gnite; che quelle Bolle fossero soppresse; che quelle Bolle fossero come non avvenute; l'altro partito d'uomini pii, simili a quelli che impugnano la legge, proclamava la più cieca obbedienza a queste Bolle. Il pio partito ha vinto, e la sua funesta pietà ha creato uno scisma, ha disonorato, ha lacerato la Chiesa, ha tribolato, insanguinato la terra.

Ma quale fu lo scopo finale delle Bolle di Leone? Altamente mi duole il dirlo, oggi è tempo che la verità sia detta tutta intiera, anche con dolore.

Leone non ebbe altro scopo che di fare una donazione al cognato Franceschetto Cibo, marito di sua sorella. Sì, o signori, è Guicciardini che ha registrato il giorno, il mese, l'anno, il luogo, il nome del notaio che ha rogato l'istromento col quale Leone ha donato i proventi delle Bolle di Germania a suo cognato e ne ha fatto un atto di domestica liberalità.

Signori, se fosse possibile l'ipotesi, ed oggi si proponesse nuovamente questa questione, chi di noi, o signori, avrebbe il coraggio di deporre un voto nell'urna favorevole a queste Bolle così fatali alla Chiesa ed all'umanità?

Pure oggi le cose sono peggiori.

Allora la Curia non pretendeva che ad un sacrificio di borsa; ora essa pretende un sacrificio di beni più cari e di interessi più nobili.

Le pubblicazioni fatte in Roma dicono chiaro che cosa pretende la Curia. Essa vuole che Torino del 1855 torni Torino del 1814; essa vuole chiaramente che Torino torni come Napoli, torni come Firenze, torni come Roma.

Signori, questo è detto chiaramente in quella pubblicazione, e se non fosse detto, basterebbe la nostra età per farcelo capire.

Io sicuramente compatisco il nostro Episcopato; io sono vivamente commosso all'idea della sua delicata e penosa missione in questi momenti. Ma io non temo di lui, non temo del nostro clero. Io mi compiaccio di dichiarare altamente che ripongo piena ed illimitata fiducia nel nostro clero e nel nostro Episcopato, entrambi chiarissimi di ogni cristiana e civile virtù.

Ma la mia fiducia gli è alligata ad una condizione, e questa è che noi primi sappiamo essere riverenti e forti. Allorchè noi saremo tali, come non dubito, il nostro Episcopato sarà il primo che si adopererà a far tacere in Roma la Curia, a lasciar parlare solo Pio IX.

La Curia tacerà e parlerà Pio IX, solo che si veda sul serio che tra noi come il bene del re è inseparabile dal bene dello Stato, così il bene della Chiesa, la causa di Dio è inseparabile, è connessa colla libertà del nostro progresso e col progresso della nostra libertà. (*Applausi dalle tribune*)

PRESIDENTE. (*Rivolto alle tribune*) Non vorrei che ciò che è un'eccezione rara diventasse regola generale.

Io non posso concedere che si abusi di quella tolleranza che talvolta la Presidenza volle usare alle tribune, perchè l'applauso si ripeta ogni momento; in conseguenza avverto le tribune che si astengano da qualunque segno di approvazione o di disapprovazione.

La parola è al senatore D'Oria.

D'ORIA. Io chieggo licenza al Senato di motivare il mio voto con poche e schiette parole.

Questa lunga discussione ha compiutamente illuminata la mia coscienza: non si tratta di questione religiosa, poichè la religione è affatto estranea a questa materia; non si tratta di diritto di proprietà, poichè questo diritto è illeso,

e la legge attuale non tocca alla proprietà privata che è sacra ed intangibile, ma revoca soltanto la personalità giuridica conferita da leggi e che perciò altre leggi possono fare cessare. La questione, vera è pretta questione di competenza, e la competenza del potere civile in questo caso è incontrastabile.

Onde è che io do il mio voto al principio della legge ed alla legge medesima con quelle modificazioni che, meglio serbando incolume il principio, ne renderanno in pari tempo men dura l'applicazione; e così facendo, signori senatori, io sono profondamente persuaso di essere coerente al mio voto favorevole alla legge del 9 aprile 1850, di adempire ai miei doveri come legislatore, di tutelare l'indipendenza del mio principe ed il decoro della mia patria e di non trasgredire menomamente all'osservanza che, come devoto figliuolo della Chiesa, io mi onoro di professare alla nostra santa religione. (*Bravo!*)

PRESIDENTE. La parola è ora al senatore Pallavicino-Mossi.

PALLAVICINO-MOSSI. Io ho inteso che con la prima parte di questo articolo vuolsi soltanto privare le comunità in discorso della personalità civile. In tal caso io non comprendo perchè l'articolo siasi redatto nel modo in cui si legge e chiaramente non esprima che la sola personalità civile è per l'avvenire alle medesime revocata.

Io non potrei non richiedere tale emendamento sulla prima parte dell'articolo, qualora questo accettassi; ma neppure la revoca della personalità civile, di cui si tratta, è cosa che mi paia legittima, e ciò per molti e gravi rispetti.

Qualunque sia il modo della redazione, lo scopo che vuole ottenersi è di privare le dette comunità delle proprietà di cui sono investite. Ora impotenti mi sembrano le teoriche che si pongono innanzi per salvare questo atto, a fronte del disposto della legge fondamentale che proclama tutte le proprietà inviolabili senza eccezione.

Sotto tal punto di vista, la questione venne pro e contro diffusamente trattata.

Nè dir potrei cosa che illumini la materia; ma siccome in argomento che prestasi a molto sottili ragionamenti, ciascuno ha il modo suo d'intuire, per afferrare i nodi delle difficoltà, così siamo permesso di brevissimamente manifestare qual sia il modo mio.

Su qual fondamento riposa la proprietà? I filosofi e i pubblicisti ne discutono ancora, mentre tutti i Codici del mondo l'hanno dai primordi della società fino a noi ciascuno variamente costituita; ma v'hanno filosofi che la negano senza eccezione; altri che la concedono a ciascuno per quanto è il suo bisogno e il merito suo; altri che distinguono la proprietà individuale dalla proprietà collettiva, o dell'ente morale, originando la individuale dalla legge di natura e la collettiva dalla concessione della legge. A qual partito ci atterrem noi per valutare il diritto nostro legislativo in tanta varietà di teoriche? Siam noi un'accademia di filosofi, o siamo noi piuttosto un corpo legislativo sotto l'imperio di uno Statuto fondamentale che circoscrive l'ambito delle nostre scientifiche speculazioni?

Possiamo noi spaziare a piacer nostro nel campo delle teoriche e concretarle in leggi ad arbitrio delle nostre particolari dottrine? Se lo Statuto non esistesse, questo pericoloso e difficile compito ci apparterrebbe. Ma quale è il provvido ufficio di una legge fondamentale? Quello sì è appunto di togliere dalla discussione dei corpi deliberanti certi alti principii vitali della società, di fissarli come as-

sioni, come risultati innegabili e tali su cui l'astratta ragion filosofica non possa recar mutamento. Ora nel fatto della proprietà lo Statuto ha solennemente dichiarata la proprietà inviolabile, senza eccezione.

Non deve dunque esser lecito a noi, legislatori, sotto quella disposizione, metter in campo distinzioni che, procedano pure da sottili trovati della scienza, formerebbero una eccezione alla manifesta generalità della discussione della legge.

Dicono gli oppositori che la proprietà collettiva non è vera proprietà: che dessa ne simula bensì certe rassomiglianze, ne produce alcuni degli effetti, ne porta il nome nel comune linguaggio, ma essenzialmente ne differisce perchè non ha in sè stessa la ragione permanente e assoluta nella legge della natura come ha la proprietà individuale; d'onde deducono non essere dessa compresa nell'articolo dello Statuto.

Ma, malgrado l'accennata distinzione, può egli sostenersi che il legislatore non potesse, volendolo, conferire a questa proprietà quella inviolabilità medesima che ha riconosciuta nella proprietà individuale? Vi ha egli qualche cosa di assurdo che esso abbia voluto imprimerle quel carattere che la ragion filosofica non trova alla sua natura inerente? La ragion filosofica non nega di creare questa fittizia proprietà, e creata che sia, di dichiararla inviolabile. La conseguenza della diversa natura delle due proprietà, l'una fondata sulla legge naturale, l'altra sulla legge civile, non è già che quella sia inviolabile, e l'altra non possa tale dichiararsi; ma la conseguenza si è questa, che il legislatore non possa, senza mancare alla più alta giustizia, non dichiarare inviolabile la proprietà che sorge dalla natura, mentre potrebbe, volendolo, negare l'inviolabilità alla proprietà collettiva.

Ecco per me tutta la conseguenza della famosa teorica sì lungamente discussa al proposito di questa legge. E in maggior prova di ciò adduco il notissimo autore del quale si servirono gli oppositori, cioè l'Hello, che largamente tratta di questa materia.

Esso discute filosoficamente il principio della proprietà facendo le distinzioni tante volte qui ripetute. Ma allorchè discende al positivo della legge fondamentale, nega forse egli che la Carta francese non potesse consecrare, come fece, una delle proprietà collettive, quella cioè dei beni nazionali?

« Toutes les propriétés sont inviolables, sans aucune exception de celles qu'on appelle nationales, la loi ne mettant aucune différence entre elles. » (*Charte*, art. 8.)

E non sarà stato lecito al largitore dello Statuto nostro, di consacrare coll'inviolabilità, oltre ai beni nazionali, i beni delle comunità religiose?

Vero è che l'allegato autore, parlando dei beni dello Stato, censura l'antica legislazione che li dichiarava inalienabili, e loda il regime costituzionale di averli resi alienabili mediante disposizione di legge. Ma l'inalienabilità della proprietà è tutt'altra cosa che l'inviolabilità della medesima, e non può dirsi che inalienabili sono tra noi i beni delle corporazioni religiose, i quali, secondo leggi loro proprie e i modi di cui sono in abbondanza gli esempi, vengono a potersi alienare.

In quanto poi alla inviolabilità della proprietà delle corporazioni, Hello non dice che, malgrado una disposizione legislativa, non sarebbe attendibile: dice soltanto che più conforme alla teorica delle due proprietà è la legislazione della Carta francese che non la stabilisce. Questo io noto

erchè da un oratore che riferivasi a questo autore ho inteso dire che quando pure il legislatore l'avesse voluto, on avrebbe potuto immutare la natura delle cose, nè inferire ad una proprietà, che non è creata dalla natura, quel carattere che per natura alla medesima non compete.

Tutto il discorso di Hello sulla proprietà in ciò si riassume: distingue esso la proprietà individuale, cui debbe il legislatore dichiarare inviolabile, dalla proprietà fittizia o collettiva, cui non compete per natura tal privilegio. Comatte la proprietà collettiva nella sua massima esplicazione, nei sistemi cioè del comunismo e del socialismo, dove la proprietà individuale, interamente e largamente si spende: crede che certe proprietà collettive, se da un legislatore costituente non si fanno inviolabili, sia un ben seguire la natura delle cose e non un ledere la naturale giustizia: dice che alle proprietà collettive fatte inviolabili dalla legge, come in Francia la proprietà nazionale, tale sia non congiungere all'invulnerabilità l'inalienabilità assoluta, come già facevasi in Francia per la proprietà dello Stato; ma nulla vi è di questa impossibilità di dare mantenere per legge costituente l'invulnerabilità a quella proprietà che prende origine dalla disposizione della legge. Trova ne sia l'articolo citato della Carta francese che una e consacra, e che Hello non dice potersi revocare dal potere legislativo costituito.

È per me dunque provato in modo irrecusabile che il argitore dello Statuto aveva il potere di dichiarare inviolabile la proprietà degli enti morali dei quali si tratta. Ma ha egli voluto?

Il magnanimo e pio re Carlo Alberto non volle mai guantire l'invulnerabilità della ecclesiastica proprietà! Sorga oche che lo proclami altamente.... e nemmeno a questo otrei arrendermi facilmente, perchè l'evidenza del testo on concede evocare l'intenzione del legislatore che chiamasi a sussidio soltanto nella dubbietà della formola. Ma ui la formola è per me di una impareggiabile evidenza: *tutte le proprietà senza alcuna eccezione*, non solamente *ma senza alcuna eccezione*, io volentieri omando qual cosa debba significare. (*Bravo!*)

Se lo intendere queste espressioni in modo che anche le proprietà collettive non ne siano eccettuate, chiamasi strusa e stracchiata interpretazione, e non piuttosto pontanea intelligenza, io crederò che nulla sia chiaramente sprimibile nell'umano linguaggio. Come è possibile immaginare che il legislatore, o per caso, o per sbadataggine, o er pleonasma aggiugnasse e collegasse l'una sull'altra ueste efficaci e specifiche espressioni: *tutte senza alcuna eccezione*? Se egli avesse scritto: *le proprietà sono inviolabili*, appena potrebbe ammettersi il dubbio, poichè la agione interpretativa dovrebbe armarsi di una sottile, anga e moderna teorica, per farvi entrare la desiderata eccezione: ma non risulta forse invece lo studio del legislatore di non lasciare adito a discussione, quando andò a cerca di tutti i mezzi escogitabili del linguaggio che si acchiudono in questa frase, *tutte senza alcuna eccezione*? Questo mi pare veramente il caso di dire: *Ut scriptum est, ta ius esto.*

Ho insistito su ciò, perchè l'onorevole guardasigilli mi arve sostenere che se esso era accusato di interpretare o Statuto, quest'accusa non meno potesse rivolgersi agli sponenti che desumevano il loro concetto dalla letteralità del contesto; ma altro è spiegare, altro interpretare, altro è cercare lo spirito della disposizione dentro

il senso, o dubbio od oscuro delle parole, il che è interpretare, altro il chiamare l'attenzione sul significato naturale e comune delle espressioni, il che non è che semplice spiegazione.

So che i sostenitori di quest'articolo dicono che, quando pure la proprietà delle corporazioni fosse inviolabile, tuttavia compete allo Stato il diritto di sopprimerle per ragioni di pubblica utilità.

Alle cose già luminosamente dette anche su questo punto non aggiungerò che un solo riflesso per mostrare come a me non sembri che ciò leggermente si possa senza l'intervento dell'autorità religiosa per quelle corporazioni che ne dipendono.

Diceva l'onorevole signor guardasigilli che con questa legge non si toglieva se non la personalità giuridica, e intatto rimaneva il vincolo spirituale. Ma questo atto della legge opera nelle corporazioni monastiche indirettamente lo scioglimento di alcuni voti, di voti che furono emessi, perchè la civile autorità guarentì che non li avrebbe nè direttamente, nè indirettamente turbati; voti che furono emessi a prezzo della perdita di civili diritti che non si ponno rivincere. Io non mi credo l'autorità di dissolvere voti, nè credo che giusto sia di menomare senza reintegrazione le condizioni di coloro che rinunciando a preziosissimi diritti, pattuirono in certo modo collo Stato la sicurezza della loro speciale esistenza.

A questo proposito aggiungerò che, se può credersi che un certo numero di religiosi individui desiderano questa legge, noi abbiamo a riguardare alla giustizia più generale e a questa provvedere, senza che certi casi particolari ce ne facciano traviare: ancora accennerò che in ogni modo le pensioni che si stabilirebbero, specialmente quelle per le monache, sarebbero d'una incomperabile meschinità.

In quanto alle monache chieggo se non vi appeni l'idea di un debole essere, dagli anni 25 ai 40, tratto dal luogo ove alle supreme necessità della vita eragli provveduto, e probabilmente abbandonato o in questa o in altra dispendiosa città col solo soccorso di 240 a 400 lire, tanto che forse non basti a pagar il ricovero in una soffitta!

Tacerò non poche altre considerazioni a cui dà luogo questa molteplice e spinosa legge. Pur tuttavia ancor non mi pare senza utilità in questa gran lotta che si è combattuta, lotta, cred'io, non di partiti, ma di principii e di principii insieme legali, costituzionali, religiosi e politici, di far notare finalmente un nobile argomento, il quale altamente suona in tutti i petti, e a cui pare su tutti assegnata la palma; dico non solamente il fermo proposito, ma lo strettissimo dovere di *mantenere illesa la sovranità del potere civile e di serbare intatta la sua indipendenza.*

Signori, chi riguarda ai diritti della proprietà della Chiesa, o ai modi e ai mezzi del di lei culto ed alle sue discipline, non fa atto alcuno di omaggio a principe straniero: egli propugna diritti suoi propri come cattolico; diritti della immensa maggioranza della nazione che è cattolica; diritti consacrati nello Statuto che è nostro e non di re forestiere. Che se del Pontefice si fa parola, non è del potentato di Roma, ma di colui nel quale, per così dire, si riassume il concetto e la rappresentanza dell'Ente cattolico. Sia quel che si vuole delle profferte che già sospesero a mezzo questa discussione: ma chi negli ordini parlamentari e coll'intimo convincimento sentenza in opposito della presente proposta, la dignità del potere civile e la sua indipendenza non offende, nè mette in pericolo: anzi vieppiù

la nobilita e la pone in saldo colla imperturbata e degnissima indipendenza del voto.

PRESIDENTE. Non essendovi più iscritti, la parola spetta all'ufficio centrale.

DE MARGHERITA. Domando la parola.

Voci. È la quarta volta.

PRESIDENTE. Dirò che mi duole privare la Camera di una dotta replica, ma le repliche debbono avere un termine, perchè ella ha già parlato la terza volta.

DE MARGHERITA. È per una breve replica; pregherò il Senato di volermi permettere di dire pochissime parole in risposta a quanto fu detto da altri oratori.

Voci. Parli parli!

PRESIDENTE. Giacchè il Senato lo concede, le accordo la parola.

DE MARGHERITA. Non abuserò, o signori, della facoltà di parlare che il degnissimo signor presidente di consenso del Senato degnò accordarmi, avvegnachè per la terza volta addimandata.

A questa necessità mi addussero le parole dette dall'onorevole senatore Musio, sotto il peso delle quali io non potevo rimanermi, senza dare ad intendere che esse fossero tali da non ammettere replica.

Voi sapete, o signori, che il tema stato da me svolto nei precedenti discorsi questo si era che la Chiesa ha sui beni suoi, tenuti in di lei nome dagli stabilimenti ecclesiastici che ne dipendono e la rappresentano, quella stessa proprietà che ai privati sui loro patrimoni appartiene. A tal che non si può toccare ai beni della Chiesa più che sia lecito d'intaccare la proprietà di un privato.

A questo mio assunto si contrapponeva dagli avversari fra le altre cose che la proprietà della Chiesa, a diversità di quella dei privati, andava soggetta ad una specie di diritto superiore spettante allo Stato, diritto che altri chiamava supremazia dello Stato sopra la proprietà ecclesiastica, e che l'onorevole Musio denominava patronato generale sui beni ecclesiastici.

Si è in virtù di tale diritto che difendevasi potere la proposta legge, ed imporre la sopratassa sul clero e abolire le comunità religiose per disporre, senza il consenso della Chiesa, dei beni delle comunità soppresse, sebbene di coteste facoltà non intendesse il Governo di disporre se non in usi lodevoli e pii.

Condotta la cosa a questo punto dovevasi o contendere la pretesa supremazia, o patronato generale che dir si voglia, o lasciare imperfetto il compito che io mi ero addossato.

Ora, non trovandosi in alcuna delle nostre leggi o civili o politiche veruna traccia, alcun vestigio, od il più lieve sentore di quella supremazia per cui si rendesse deteriore la condizione della proprietà ecclesiastica a confronto del dominio privato, non esitai a francamente diniegarla, qual mero trovato di chi se ne faceva scudo a sostegno della legge.

L'onorevole senatore Musio ricusò il brevetto d'invenzione, ed a confermare il suo asserto ricorse a quel diritto di patronato speciale che ai nostri principi compete, in virtù del quale è loro riservata la nomina a certi benefici di collazione pontificia.

Ma essendo questo speciale patronato a certi e determinati benefici ristretto, ed altronde esercitandosi tal patronato, non come di sua natura inerente al principato, ma in virtù di concordati acquistati, e così coll'adesione e per concessione della Chiesa, ognun di voi facilmente scorge

quanta sia la distanza che corre fra somigliante patronato e quella supremazia su tutto il temporale della Chiesa, in forza della quale la Chiesa medesima patir debba che il principato disponga a suo talento dei beni di lei, essa invita e riluttante.

Mi taccio perchè mi pare che queste poche cose scioglano la difficoltà.

COLLA, relatore. Signori! Prendendo ad esaminare il progetto di legge ora sottoposto alle deliberazioni del Senato per mettermi in grado di dare sopra di esso il mio voto, io non potei altrimenti considerarlo che sotto il lusinghevole aspetto in cui venne presentato di provvedimenti diretti ad assicurare, senza il concorso del pubblico tesoro, un sufficiente e decoroso sostentamento ai poveri parroci.

Gli onorevoli ministri di grazia e giustizia e delle finanze presentando al Parlamento questo progetto addì 28 di novembre ultimo scorso, cominciarono con queste parole la relazione da cui era accompagnata:

« La deliberazione presa di far scomparire dal bilancio passivo dello Stato la somma di lire 928,412 30 destinata a fornire di congrua i parroci più bisognosi di terraferma, ha collocato il Governo nella indefettibile necessità di avvisare ai mezzi per cui a un tanto numero di rispettabili sacerdoti non venga meno a un tratto il ben dovuto sussidio; chè anzi la esiguità delle congrue e la pochezza dei sussidii che la più parte dei parroci riceveva finora dallo Stato, mostravano apertamente la assoluta convenienza di por mano senza più a quei provvedimenti che potessero vantaggiarne meritamente la sorte. »

Come l'obbligatorio concorso degli enti morali religiosi al pagamento delle congrue parrocchiali, così pure la soppressione di comunità religiose e di alcuni stabilimenti ecclesiastici, fu presentata, non già quale scopo principale della legge, ma sibbene qual mezzo dal Governo giudicato opportuno di esonerare le finanze dello Stato da una spesa divenuta per esse incomportabile, e di ottenere che la parte men utile e più agiata del clero sopperisca al decoroso sostentamento della parte più bisognosa e meritevole. Ed io non credo che neppure al dì d'oggi si possa considerare altrimenti la proposta legge, senza contraddire al passato, come verrà più tardi indicando, e senza aggravare imminentemente la questione di cui ci occupiamo.

Per la qual cosa, continuando a considerare questo progetto di legge come provvedimento necessario ed urgente al fine dianzi accennato, io ammetto il proposto concorso obbligatorio che senza di ciò non saprei sostenere a fronte dell'articolo 25 dello Statuto, e non ammetto l'altro mezzo proposto, che è quello della soppressione, perchè non lo credo necessario, nè giusto, e sono intimamente convinto che, invece di appianare la via ad utili e desiderevoli riforme, contribuirebbe fortemente a renderla più difficile e penosa.

Invano, e con fastidio del Senato, cercherei di aggiungere alcuna cosa agli argomenti che già si addussero contro la proposta soppressione, ed alle stringenti risposte date ai valorosi propugnatori dell'abolizione da persone dotte e chiarissime nella Università e nel foro piemontese, quali sono l'onorevole De Margherita e l'egregio oratore di questa maggioranza dell'ufficio centrale. A me basta di apertamente dichiarare che, sebbene abbia costantemente prestata la maggiore e più coscienziosa attenzione ai ragionamenti coi quali si cercò di dimostrare che lo Statuto ed il nostro Codice civile punto non si oppongono a che il potere legislativo disponga dei beni appartenenti a corpi morali reli-

giosi mediante la loro abolizione, mi fu tuttavia impossibile li farmene persuaso e rimasi invece pienamente convinto non potersi giustamente togliere a corpi morali legalmente riconosciuti la personalità civile, e con essa il diritto di proprietà, senza che per fatto loro proprio siansi resi inlegni di continuare a goderne.

Ma le gravi obiezioni che si fecero, prima nel seno dell'ufficio centrale e poscia in questo recinto, col concorso obbligatorio proposto dal Governo e consentito da tre membri dell'ufficio centrale, mi fanno credere opportuno li usare alquanto più a lungo la facoltà che mi è data di parlare, poichè mi preme sommamente di dare al Senato qualche utile schiarimento e meglio fargli conoscere i motivi e lo scopo di questa parte del mio voto. Il quale scopo già da principio dichiarai essere stato che si provveda come meglio è possibile ad un urgente incontestabile bisogno e si metta così il Governo del re nella condizione di fare più ardi i maggiori provvedimenti che si credano necessari, in modo più convenevole, più giusto, più tranquillante per tutti.

E qui avanti ogni cosa debbo riferire al Senato che avendo un membro di questa maggioranza accuratamente ricavato dall'elenco presentatoci la quota che ciascuna casa o comunità religiosa del continente potrebbe somministrare alla cassa delle congrue, dopo che abbia prelevato pel suo mantenimento lire 500 per ogni monaco o monaca e lire 240 per ogni laico o conversa, si ebbe per finale risultato l'annua somma di lire 476,991, la quale unita alle 500,000 e più che il Governo si ripromette dal concorso di tutti gli altri enti morali religiosi di terraferma, ampiamente darebbe di che supplire all'assegno cancellato dal bilancio per le congrue parrocchiali.

Ma onde essendo viepiù dimostrata l'opportunità e la sufficienza di questo provvedimento, maggiore si fa in me il desiderio di renderne accettabile la proposta.

Le difficoltà che si muovono contro l'ideato concorso da imporsi agli enti morali religiosi per sovvenire al pagamento delle congrue parrocchiali si puonno dividere in due parti, di cui una concerne l'ammissibilità di questa speciale imposta e l'altra riguarda piuttosto il modo di applicarla, di regolarla e di attuarla. Io credo che soltanto alla prima parte si debba per ora limitare la discussione, poichè l'esame dell'altra si potrà fare più utilmente quando la massima sia adottata e si debbano ricomporre le disposizioni relative a questo contributo. Allora si potrà esaminare se al proposto modo che dicesi progressivo, di stabilire le quote del contributo, altro si possa sostituirne che meglio soddisfi ai bisogni cui si debbe provvedere e se per altri versi si possa migliorare la proposta ripartizione, senza fallire allo scopo a cui tende. Ma per ora io credo dovermi soltanto far carico delle obiezioni che si mossero contro l'idea di questo contributo dagli oratori che presero a combattere l'intero progetto di legge.

Essi condannarono, come transazione contraria ai principii da me stesso professati, quella che io credo prudente ed opportuna maniera di provvedere ad un urgente, incontestabile bisogno per lo Stato e per la Chiesa, modo convenevole di abilitare il Governo del re ad uno studio più maturo di meglio acconci provvedimenti.

Essi rifiutarono di ammettere che il pagamento delle congrue parrocchiali, quantunque sia veramente una spesa da cui lo Stato non potrebbe dispensarsi in altra condizione economica del pubblico tesoro e dell'asse ecclesiastico, non cessa tuttavia di essere pel suo scopo spesa di culto catto-

lico, cosicchè si possa, senza ingiustizia e senza violare lo Statuto, imporre questo carico speciale sulle rendite degli enti morali religiosi, piuttosto che farlo pesare sopra l'universalità dei contribuenti a sostenere gli altri carichi dello Stato.

Senza ripetere i lunghi ragionamenti, coi quali risposero a queste obiezioni i tre membri dell'ufficio centrale consenzienti all'imposta, e quelli che opportunamente si aggiunsero in questo recinto dal presidente del Consiglio dei ministri e da altri valenti oratori, io mi limito a ricordare che il concorso di cui si tratta non debb'essere giudicato secondo i principii generali a cui si deve conformare l'imposizione dei tributi, ma vuolsi considerare come un modo affatto speciale di far contribuire tutte le rendite ecclesiastiche ad una spesa essenzialmente ecclesiastica, la qual cosa non lede direttamente il diritto di proprietà e se impedisce che l'ente proprietario disponga liberamente di tutte le sue rendite, conserva tuttavia alle rendite medesime la naturale loro destinazione religiosa. Ondechè non sembra fondato il rimprovero che vogliasi disporre di rendite ecclesiastiche per uso diverso da quello a cui sono destinate; conciossiachè se si tratta di speciale carico imposto sulle rendite medesime, questo dovrà essere dedotto dal reddito per renderlo netto nel senso della legge, e se trattasi invece di quella generica destinazione ad uso pio e religioso che è propria di tutte le rendite ecclesiastiche, quella che si propone non potrebbe essere contestata ed avrebbe per sè molti esempi che già si accennarono.

Ma, a parer mio, ci si oppone che se non si può togliere senza violazione di giustizia la proprietà dei beni alle corporazioni religiose ed agli stabilimenti ecclesiastici, nemmeno si possono spogliare codesti corpi morali di una porzione delle loro rendite. Tutte le imposte necessariamente tolgono ai contribuenti una porzione delle rendite loro e non sono perciò condannate, ed anche le rendite ecclesiastiche vanno giustamente soggette a tutte le gravanze che s'impongono per sostenere i carichi dello Stato, e le rendite ecclesiastiche, come tutte quelle delle mani morte, vanno soggette ad una speciale imposta che non fu censurata, ed anche meno censurabile io credo doverci considerare il contributo che ora si tratta d'imporre, perocchè, invece di essere destinato alle spese generali dello Stato, è specialmente ed esclusivamente applicato ad una spesa di sua natura ecclesiastica come le rendite ed i corpi che concorrerebbero a sostenerlo.

Se non che, per dimostrare che lo Stato non ha diritto di liberarsi da questo peso nel modo proposto, gli oppositori cercarono di provare che desso è tenuto al pagamento delle congrue parrocchiali come a quello degli altri debiti suoi e che perciò si debbe sopperire nello stesso modo con cui sopperisce a tutte le altre sue spese.

Signori, io non ho mai posto in dubbio e sostenni invece col più intimo convincimento dell'animo mio, essere debito ineluttabile dello Stato di provvedere a che le congrue parrocchiali siano per intero e senza interruzione soddisfatte. Ed è appunto per ottenere che questo pagamento non manchi nelle presenti contingenze del nostro paese che mi sono indotto ad ammettere il proposto concorso, considerando il debito delle congrue come debito che lo Stato fece suo per lungo tempo, ma debito di sua natura ecclesiastico per lo scopo a cui tende, cosicchè le rendite ecclesiastiche vi debbono preferibilmente sopperire mentre la condizione finanziaria dello Stato non gli permette di sostenere il peso senza soverchio aggravio dei contribuenti.

Il bisogno e la prima istituzione delle congrue parrocchiali si debbono ad antiche spogliazioni del clero. La prima istituzione di tali congrue presso di noi ebbe luogo con decreto del Governo provvisorio piemontese del 31 marzo 1799, pel quale se ne impose il pagamento ai comuni, esonerandoli dalle decime ed altri diritti parrocchiali.

Con altro decreto del 21 di agosto 1800 la Consulta legislativa del Piemonte, dichiarando nazionali i beni spettanti alle abbazie ed ai benefici di regia nomina, impose al tesoro nazionale l'assegnamento di congrue ai parroci già dipendenti da tali benefici.

Successivamente l'imperatore dei Francesi volle che i parroci di questi dipartimenti fossero trattati come gli altri dell'impero, e con decreto del 28 dicembre 1808 prescrisse che il *minimum* delle congrue fosse stabilito nella somma di lire 500.

Dopo l'avventurata restaurazione della monarchia di Savoia le congrue parrocchiali furono pagate senza che siasi creduta necessaria alcuna disposizione legislativa, sino a che per decreto reale del 31 di luglio 1821 venne approvato in modo provvisorio un elenco di quelle che dovevano pesare sulle finanze dello Stato.

E soltanto con decreto del 9 di luglio 1824 furono approvati definitivamente gli assegnamenti delle congrue, e fu determinata la quota dovuta a ciascuna parrocchia in tutte le provincie dello Stato, portandone la somma complessiva a lire 903,164.

L'intendimento di migliorare la sorte dei parroci è la sola ragione che si diede in questi reali decreti per motivare, come allora si usava, l'imposizione di siffatto carico alle finanze; epperò non si potrebbe trarre argomento da questi decreti per sostenere che lo Stato non possa altrimenti disporre, neppure nel caso che gli siano venuti meno i mezzi che allora aveva di sopperire a questa spesa e si possa in altro modo provvedere al decoroso sostentamento dei parroci. Ma più tardi essendosi aperte trattative fra il nostro Governo e la Santa Sede intorno a questi ed altri interessi dello Stato e della Chiesa, si venne alla nota convenzione del 1828, nella quale le congrue parrocchiali furono riconosciute come cosa dianzi fatta dal re *ex regia munificentia et maiestatis suae liberalitate*, e tuttavia furono portate in conto per la capitale somma di 18 milioni a diminuzione dei compensi che il re ed i consiglieri della Corona avevano giudicato dovuti alla Chiesa.

La piena esecuzione di questa convenzione fu dal re commessa alla Camera de' conti con regii biglietti indirizzati a quel magistrato il 16 di ottobre 1828 dalla maestà del re Carlo Felice e il 10 di giugno 1837 dal magnanimo di lui successore, nel qual anno si provvide pure allo stesso fine con altro regio biglietto indirizzato il dì 3 di novembre alla Commissione superiore di liquidazione.

Io non credo essermi debito di esaminare sino a qual punto si debba considerare valevole codesta convenzione molto più censurata che non sia censurabile; nè penso che qui si possa rettamente giudicarne senza il soccorso dei relativi documenti e senza rimettere in discussione molte gravi questioni allora risolte da persone sommamente rispettabili per integrità, per sapere e per zelo del pubblico bene.

A parer mio l'odierna questione si raggira, non già sull'obbligo, ma sul modo di pagare le congrue parrocchiali; epperò facilmente concedendo che per questa solenne convenzione confermata da molti sovrani provvedimenti, ed osservata per sì lungo tratto di tempo, abbia lo Stato fatta

sua l'obbligazione di provvedere al sostentamento de' poveri parroci, io domando, se per necessaria conseguenza questa spesa dello Stato abbia cessato di essere di sua natura ecclesiastica; se perciò lo Stato assolutamente non possa cercar modo di conciliare il dovuto pagamento delle congrue colla presente condizione del pubblico tesoro e con quella dell'asse ecclesiastico; e se perciò il legislatore non possa, nell'interesse generale dello Stato, di cui ha la tutela, chiamare a sostenere questo carico gli enti morali religiosi con discreta porzione delle loro rendite, piuttosto che altri contribuenti meno atti a sostenerlo.

Io ammiro, o signori, la generosità dei nostri re, sempre zelanti della religione e del culto cattolico, ne rispetto i decreti e le promesse, ma penso doversi tenere gran conto della mutata condizione delle finanze e delle presenti contingenze dello Stato a cui ci spetta di provvedere; quindi mettendo avanti ogni cosa il non mancare al pagamento delle congrue parrocchiali, modesti e necessari assegnamenti grandemente meritati, e vedendo insuperabili gli ostacoli a sopperirvi con nuovi assegni sul bilancio dello Stato, considero il proposto concorso come l'unico mezzo che per ora si abbia di provvedere, e costretto da evidente necessità, vi consento con animo pienamente tranquillo, non senza manifestare il desiderio e la speranza che meglio si faccia in avvenire non lontano.

Signori, nelle gravissime angustie a cui la nazione si sottomette con mirabile rassegnazione, ed a fronte d'incerti avvenimenti che facilmente ci possono imporre nuovi ed enormi sacrifici, provvediamo ai bisogni che più ci stringono e confidiamo per l'avvenire nella possanza di una nazione generosa che non sia divisa in partiti. Provvediamo al presente e sia per l'avvenire nostro studio di scampare questo paese dal maggiore di tutti i mali, che sono i dissidi religiosi, dissidi che rendono impossibile, anche fra i migliori cittadini, anche fra i membri di una stessa famiglia, quell'accordo di sentimenti e di propositi per cui le nazioni fioriscono e si fanno potenti.

E questi dissidi cesseranno, io spero, in questo paese giustamente ammirato finora pel senno de' suoi tranquilli abitanti, qualora il potere civile, usando adesso l'autorità che gli compete, imponga il contributo che gli è proposto e si mostri quindi sollecito di procedere in modo convenevole a più estese ed acconce riforme.

Certamente non sarà mai che da noi si voglia cosa non convenevole e non degna di libera e indipendente nazione, nè sarà mai che da noi si desideri cosa non conforme all'antico dignitoso contegno della monarchia di Savoia verso la Sede Pontificia, o si rifiuti di consentire a che dallo Stato si faccia ciò che sia lecito e conveniente di fare, come fortemente domandava un eloquente nostro collega; ma quando un progetto di legge ci è presentato, che la coscienza nostra, illuminata da profondo studio e da splendide discussioni, giudica lesivo di altrui diritti acquistati e dichiarati inviolabili dallo Statuto, alcuna considerazione non può indurci a dargli voto favorevole.

Per me che sono di ciò persuaso, e non posso ammettere per gli enti morali religiosi una personalità che ad ogni istante si possa togliere senza colpa di chi ne gode, una proprietà che il potere civile possa annullare qualunque volta gli aggrada mediante soppressione, anche non meritata, personalità e proprietà illusorie le quali sarebbero piuttosto un danno che un beneficio per gli enti morali religiosi e per i loro benefattori, per me, o signori, non è dubbio che la nazione e le sue politiche istituzioni assai

più guadagneranno nella universale estimazione se, limitandosi ad assicurare il pagamento delle congrue parrocchiali, il Senato concorrerà a dimostrare che lo Statuto è presso di noi vera ed efficace salvaguardia di tutti i diritti.

La legge di cui ci occupiamo porta scritto nel suo titolo lo scopo a cui tende, quello di beneficiare i parroci più bisognosi, e questo io voglio sinceramente, ed è perciò che lo desidero ottenuto col solo mezzo accettabile ed apprezzato ch'è il proposto concorso obbligatorio.

Nell'esame da me fatto ripetutamente dei documenti diplomatici distribuiti per cura del Governo a tutti i membri del Senato, io trovai che con nota del 2 di giugno ultimo scorso il Governo del re, rinunziando ad un'antica sua proposta di Commissioni miste incaricate di raccogliere in terraferma ed in Sardegna i dati necessari per addivenire di concerto colla Santa Sede a convenienti riforme nel patrimonio temporale del clero, chiedeva invece che la Santa Sede si contentasse delle informazioni che lo stesso Governo aveva in questo mezzo fatto raccogliere da una speciale Commissione, e frattanto consentisse, attesa l'urgenza, a che il Governo del re si dovesse ritenere liberato dal peso di prestare al clero qualsiasi assegno, e che questa liberazione dovesse avere principio dal 1° gennaio 1855, almeno pel clero di terraferma.

Rispondeva a questa nota il plenipotenziario pontificio, domandando che i negoziati fossero ripresi sulla base e nel modo in cui si erano d'accordo condotti nel 1852.

Ma il ministro del re con altra nota del successivo settembre ripeteva le sue istanze ed esponeva essersi dal Governo dovuto considerare che nella molteplicità delle questioni per cui si rende indispensabile un nuovo ordinamento del patrimonio del clero ne' regii Stati, alcune ve ne hanno di speciale urgenza, e la cui definizione non potrebbe essere ritardata senza gravemente compromettere l'interesse dello Stato e quello della Chiesa.

Avrebbe il Governo creduto di mancare al debito suo se non avesse tosto richiamata l'attenzione della Santa Sede sopra questi punti, e non l'avesse richiesta di formarne oggetto d'una preliminare dichiarazione, senza pregiudizio del proseguimento delle trattative già iniziate. La esonerazione del regio Governo da ogni sussidio od assegno al clero, ed il miglioramento della condizione dei parroci più bisognosi essere i due punti sui quali urgeva di provvedere; perciocchè a far capo dal 1° di gennaio 1855 il Governo si troverebbe nell'assoluta impossibilità di far pagare dalle finanze quella somma che per l'addietro destinavano al pagamento delle congrue. Essere inutile di attendere dal Parlamento nazionale l'imposizione per quest'oggetto di nuova gravezza sul pubblico erario nelle attuali di lui condizioni, mentre per altra parte è dimostrato dalle fatte ricerche che il patrimonio temporale del clero ne' regii Stati supera di gran lunga il necessario al decoroso di lui sostentamento ed essere per ciò naturale che il Governo del re sia preoccupato particolarmente di questa urgente questione, e desideri perciò di separarla da quanto potrebbe in alcun modo ritardarne lo scioglimento.

A queste considerazioni non si arrese il pontificio negoziatore, ed avendo egli insistito con nota del 5 di ottobre per la nomina delle due Commissioni già proposte e consentite, senza ammettere la preventiva esonerazione dal pagamento delle congrue, il Governo presentò al Parlamento il suo progetto di legge.

Era perciò assai naturale che allorché l'onorevole senatore e vescovo Di Calabiana ci fece partecipi che la

Santa Sede, sollecitata dai vescovi dello Stato, erasi disposta a consentire la desiderata esonerazione, senza farne conoscere le condizioni, molti di noi ne sentissero assai viva compiacenza come cosa che rendendo facile il provvedere secondo le istanze del Governo al primo e più urgente bisogno, dava fondata speranza di più benevola disposizione ad altri non meno importanti e meglio combinati provvedimenti.

Le spiegazioni date al Senato nella sua ultima adunanza dallo stesso onorando vescovo nostro collega e dall'illustre senatore Durando, ci hanno fatti palesi i motivi per cui la proferta dei vescovi non ha potuto essere accolta dal Governo del re; ma per le stesse spiegazioni ci venne fatto di conoscere che l'idea di limitare gli attuali provvedimenti al concorso degli enti morali religiosi per l'intero pagamento delle congrue parrocchiali era sembrata accettabile alle persone che furono consultate dall'onorevole generale Durando, se non che egli giustamente credeva necessario che questo concorso fosse stabilito per legge, mediante l'emendamento proposto dal quinto membro dell'ufficio centrale, e l'onorando vescovo di Casale non si stimava autorizzato a consentire che s'imponesse con questa legge ciò che egli ed i suoi colleghi avevano ricevuto incarico di presentare come offerta spontanea e condizionata.

Io non ho diritto di giudicare i motivi ed i riguardi che mossero e forse costrinsero a questo rifiuto i vescovi proponenti; ma è per tutti evidente che in questo caso l'intervento del potere legislativo è assolutamente indispensabile, tanto per mantenere illesi i diritti dello Stato e la dignità della nazione, quanto per dare efficacia al consentito contributo e provvedere in modo sicuro agli urgenti bisogni dei parroci.

Merito assai grande de' nostri vescovi, riconosciuto con nobile imparzialità dall'onorevole presidente del Consiglio, è certamente quello di avere ottenuto che cessi l'opposizione della Sede Pontificia alla esonerazione dello Stato dal pagamento delle congrue parrocchiali mediante concorso di tutte le rendite ecclesiastiche a sostenerne il peso interamente. Ma dopo ciò è incontestabile diritto del potere legislativo ed è cosa desiderabile per lo stesso Episcopato che la sanzione della legge dia a così fatto contributo l'efficacia ch'ella sola può dargli.

Costretto a non lasciare senza risposta alcuna delle obiezioni che si fecero, io debbo ancora mio malgrado far parola di una pontificia allocuzione alla quale dai contendenti di ambe le parti si volle dare un'influenza che non può avere nelle deliberazioni di uomini gravi ed assennati a cui spetta di dar leggi alla nazione.

Lasciando libero a tutti di dare alla pontificia allocuzione quella spirituale importanza che la coscienza di ciascuno reputi dovuta, il sapiente legislatore debbe considerarla come una solenne esposizione di diritti e di gravami, tanto più meritevole di considerazione quanto è grande la persona da cui emana. Laonde, siccome rifiuto di ammettere che nella quistione temporale e mista di cui si tratta la veneranda parola del Pontefice escluda il bisogno di un esame assai maturo e profondo su ciò che dallo Stato si possa giustamente fare senza violazione dei diritti di alcuno, così pure respingo l'opinione di coloro che stimano deversi in questo caso deliberare piuttosto per sentimento d'indipendenza e dignità nazionale che secondo gli stretti principii di legalità e di diritto.

E qui mi sia permesso di ripetere ciò che poc'anzi accennava, credere, cioè, fermamente che questa generosa ed

illustre nazione, lo Statuto e le libere nostre istituzioni, tanto più saranno in pregio nell'interno ed all'estero, quanto più i poteri dello Stato si mostreranno forti ed imparziali nel mantenere illesi i diritti di tutti i cittadini senza alcuna eccezione.

Epperò io starò fermo nel primo mio voto che ammette il concorso obbligatorio, e rimanda a miglior tempo ed a studi più profondi le altre disposizioni del progetto di legge, nel quale voto sono lieto di trovarmi d'accordo col progetto conciliativo dell'onorevole generale Durando e colle istanze che il Governo del re faceva ripetutamente alla Santa Sede nel giugno e nel settembre del 1854.

La disposizione ch'io intenderei di sostituire ai primi quattordici articoli del progetto ministeriale ed al 1° paragrafo dell'articolo 15 sarebbe questa:

« Per sopporre al pagamento delle congrue parrocchiali e dei loro supplementi è imposta sugli enti e corpi morali qui appresso designati una quota di annuo concorso nei modi e nelle proporzioni seguenti. »

I modi e le proporzioni sarebbero poi concertati tra la Commissione ed il Ministero quando accettasse l'emendamento.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Des Ambrois.

DES AMBROIS. Io non intendo rientrare nella discussione di principii, la quale parmi esausta. Membro della minoranza dell'ufficio centrale, vorrei soltanto sviluppare a nome suo i principali motivi che la condussero a proporre un sistema di emendamenti, piuttosto che adottare il progetto del Ministero nella sua integrità.

Ingrato dovere è il nostro di sostenere una di quelle opinioni mezzane che sogliono garbare a pochi e dispiacere a molti; ma siamo stati incoraggiati sentendo che alcuni egregi nostri colleghi ed il Ministero stesso non sarebbero alieni dall'accostarsi al nostro parere, e ci conforta pure il ricordare che in questo augusto Consesso fu sempre ascoltato con indulgenza chi parlò a nome della moderazione e dell'equità.

Dacchè fu noto al pubblico il progetto di legge che discutiamo, in mezzo al vivissimo conflitto di sentimenti diversi che ingrandivano l'argomento e lo sollevavano all'altezza di questione religiosa e sociale, si andava formando una opinione più modesta, e direi quasi volgare, la quale guardando le cose meno da alto, non sapeva vedere nella misura proposta nè tanto bene, nè tanto male.

Coloro che così pensavano si limitavano a dire: poichè tutti riconoscono la convenienza di addivenire ad un qualche provvedimento, faccia il Governo quel tanto che sia padrone di fare in casa sua, ma provveda per l'avvenire e lasci in pace i viventi.

Signori, questa opinione volgare trovò già prima d'ora appoggi rispettabili, e noi la consideriamo come una di quelle ispirazioni del semplice buon senso, le quali sono destinate a diffondersi ed a prendere col tempo forza e consistenza.

I tempi cheti amano le riforme in cui l'interesse pubblico sia conciliato il più che si possa col rispetto degli interessi privati, e tutti sanno che lo stesso pubblico il quale è lieto o indifferente per una misura considerata in astratto ed in progetto, muta facilmente la sua approvazione in censura, allorchè, vedendola in atto, scorge l'esecuzione essere causa d'inconvenienti non preveduti, dura e dolorosa a molti.

La legge progettata distingue nelle case monastiche l'ente civile dalla società religiosa. Vuole sopprimere in alcune case l'ente civile, ossia la mano morta esistente per

finzione del legislatore temporale, perchè il suo perpetuarsi non avrebbe vantaggi tali da compensarne gl'inconvenienti e perchè i capitali agglomerati attorno a questo ente fittizio rimanendo disponibili per altri pii usi, possono ricevere un'applicazione più utile, ma non riprova la sussistenza di simili comunità monastiche considerate come semplici società.

Non è dunque una necessaria conseguenza della legge lo sperperare i membri delle comunità dalle quali sarà disgiunta la mano morta.

La logica non lo richiede e l'interesse pubblico non lo esige, giacchè non risulta che tali comunità siano pericolose o viziate da disordini tali che ne possano rendere necessario lo scioglimento.

Se fosse necessario, noi pure non esiteremmo a pronunciarlo e non temeremmo di offendere lo Statuto che, a nostro credere, regolando il diritto di riunione, e tacendo su quello ben diverso di permanente associazione, lascia al legislatore ordinario la facoltà di assoggettare questo ultimo alle restrizioni di cui veda il bisogno. Ma così poco si credono pericolose le società di cui parliamo che si vuole lasciare libera la formazione di nuove comunità simili per l'avvenire, e nemmeno si porrà ostacolo acciò i membri delle attuali vivano in comune secondo il loro istituto fuori dei chiostri dove in oggi si trovano.

Se poi vi fosse stato qualche disordine in qualche comunità, esso potrebbe giustificare un provvedimento parziale rispetto al luogo del disordine, non una misura generale estesa agli innocenti.

Non v'hanno dunque motivi impellenti a sciogliere le comunità attuali e per altra parte questo scioglimento sarebbe pieno d'inconvenienti.

I religiosi che vivono in quelle case v'entrarono sotto l'impero di leggi, le quali riconoscevano la perpetuità dei loro voti, ed in vista del perpetuo voto che li vincolava alla povertà ed alla vita claustrale, le leggi stesse dichiaravano morti al mondo. Essi dunque v'entrarono rinunciando ad ogni diritto privato, ad ogni affetto di famiglia, ad ogni avvenire ed ogni appoggio fra gli uomini, perchè trovavano nel chiostro una patria d'altra specie, un asilo dove potevano terminare i loro giorni senza cura alcuna di cose terrene.

Sarebbe veramente dura una legge nuova, la quale senza necessità li espellesse da questi asili e li privasse dell'esistenza pacifica acquistata con tanti sacrifici, senza poterli risarcire dei sacrifici medesimi, senza poter neanche liberare la loro coscienza dai voti che hanno contratti.

Merita lode il progetto per aver garantita ai religiosi usciti dai chiostri una pensione più considerevole di quella stabilita dal Governo francese in occasione dell'ultima soppressione di conventi. Il pensiero fu umano e tanto più da commendarsi, in quanto che da un mezzo secolo il costo dei viveri e degli alloggi è sensibilmente cresciuto.

Ma l'entità di una pensione, per grave che sia alla cassa incaricata di corrisponderla, non compensa per un vecchio religioso, meno ancora per una vecchia monaca gli imbarazzi, le privazioni e le pene morali dell'isolamento, nel quale si troverebbe gettata in mezzo alla società, ove le sue abitudini e gli stessi suoi doveri le farebbero una posizione infelice e falsa.

È benal vero che quando furono abolite in Piemonte le case dei canonici Lateranensi e dei Trinitari, sotto il regno di Vittorio Amedeo III, la soppressione, benchè non motivata da demeriti di quei religiosi, fu assoluta e recò

seco il loro sperperamento, merco l'assegnamento di pensioni alimentari. Ma oltrechè l'operato d'allora, dominato da circostanze luttuose, non parrebbe tale da prendersi a modello, giova ritenere che fu fatto col concorso della Santa Sede, la quale pronunciò ad un tempo la secolarizzazione dei religiosi stessi.

Sinora adduciamo ragioni di equità, perchè nel nostro animo esse sono le prevalenti. Potremmo aggiungerne altre politiche ed economiche.

Un onorando nostro collega, il quale fu testimonio della soppressione degli ordini monastici avvenuta sul principio di questo secolo, vi ha narrato qual senso fece in allora lo sperperamento dei religiosi cacciati dai conventi.

Probabilmente non sarebbe più favorevole l'esito di un atto simile che seguisse oggidì.

Migliaia di frati o monache colpite dalla soppressione e sparpagliati in tutto lo Stato in cerca di una patria e di un tetto porterebbero probabilmente in tutte le classi della società il linguaggio del malcontento, talvolta un carico poco gradito nel seno delle famiglie, talvolta forse lo spettacolo miserabile della debolezza e della vecchiezza derelitta o derisa. Tutto ciò non varrebbe a crear pericoli pel Governo, ma potrebbe bastare per danneggiarlo nell'opinione.

Fu fatta un'altra supposizione che non dovrei ammettere, perchè è sempre da presumersi che le leggi sieno rispettate da tutti. Ma è possibile anche quello che accadere non dovrebbe. Fu supposto che vi potessero essere religiose le quali, agitate da interna lotta di sentimenti, ricusassero di lasciare le loro celle, cosicchè per far eseguire la legge si dovesse impiegare la forza. Ritengo, io dico, che ciò non dovrebbe avvenire, e che se avvenisse, si farebbe eseguire la legge, ma ritengo altresì che molti incutendone da buoni cittadini il rispetto e l'osservanza, deplorerebbero nel fondo dell'animo che si fossero fatte disposizioni, le quali seco traessero simili conseguenze.

Quale sarebbe poi la portata economica della misura? Di assegnare una pensione di 500 franchi o maggiore a tanti frati e monache i quali in oggi vivono discretamente nei loro chiostri con una rendita corrispondente a 250 o 300 lire per ciascun individuo, od anche si sostentano col provento di lavori utilmente condotti in comune, oppure colle volontarie sovvenzioni di privati; onde avverrebbe che la cassa tenuta a corrispondere le pensioni non potrebbe bastare all'uopo e dovrebbe essere sussidiata dal bilancio dello Stato, a meno che si limitasse la soppressione agli stabilimenti ricchi, la qual cosa incontrerebbe generali e fondate ripugnanze.

Quindi l'esame il più coscienzioso del progetto e delle sue conseguenze condusse la minoranza dei vostri commissari, a nome della quale ho l'onore di parlarvi, a proporre che il progetto stesso sia emendato nel senso di rispettare intieramente le posizioni acquisite dagli attuali religiosi dell'uno e dell'altro sesso.

Essi pertanto rimarrebbero nei conventi del loro ordine sotto l'osservanza delle rispettive regole, e riceverebbero per la loro sussistenza in comune una somma eguale al complesso netto delle attuali loro rendite; se non che i conventi i quali godono di un reddito eccedente la concorrente di lire 500 per ogni professo o professa, e di lire 240 per ogni laico o conversa, deporrebbero il sovrappiù a favore della Cassa ecclesiastica, ossia a beneficio dei parroci poveri, in virtù dello stesso principio per cui tutti gli altri stabilimenti ecclesiastici deporrebbero a tal fine il loro superfluo.

Così nella sua portata economica, rispetto agli attuali religiosi, il nostro progetto coinciderebbe sostanzialmente con quello del nostro collega senatore Colla, il quale a titolo di contributo imporrebbe agli ordini religiosi la stessa limitazione di rendita che risulterebbe dalla nostra proposta.

La differenza essenziale fra i due progetti starebbe in ciò, che l'onorevole senatore Colla, lasciando sussistere nel convento il carattere di manomorta, manterrebbe i religiosi nel possesso dei beni spettanti a tale ente morale, mentre noi dichiarando abolita la manomorta trasferiremmo il possesso dei beni alla Cassa ecclesiastica, la quale pagherebbe a ciascuna comunità monastica una somma eguale all'ammontare della rendita.

Si dirà forse: perchè non lasciate anche voi ai monaci il possesso dei beni? La ragione è ovvia. È estinta la manomorta che era il vero possessore legale. Ma insieme a questa ragione legale ve ne hanno altre di convenienza pratica, ed una in specie che tutti probabilmente apprezzeranno. I religiosi sanno che col tempo quei beni esciranno dal loro ordine. Possessori temporarii essi sarebbero meno animati ad amministrare con solerzia, niente affatto interessati a ricercare miglioramenti che si preparano per l'avvenire col mezzo di odierne cure e di sacrifici presenti.

Abbiamo dichiarato che nel nostro sistema i beni delle sopresse manimorte passerebbero immediatamente alla Cassa ecclesiastica. Così verrebbe allontanata ogni idea ed ogni apparenza di speculazione del Governo a favore delle regie finanze. Il concetto della legge è di convertire sostanzialmente tutta la ricchezza degli enti ecclesiastici che si aboliscono in altri usi più utili d'indole religiosa. A nostro credere questo concetto debbe essere tradotto in forma assoluta, per cui sia apertamente e rigorosamente rispettata la destinazione ecclesiastica dei fondi.

Noi siamo convinti che lo Statuto nel garantire agli enti morali sì ecclesiastici che civili le loro proprietà, non intese assicurare una vita perpetua nè alle une nè alle altre di tali istituzioni soggette per propria natura, come tutte le umane cose, a degradarsi e a perdere col mutar dei tempi la loro utilità primitiva. Il legislatore usa della sua prerogativa in modo, ai nostri occhi, non censurabile quando le sopprime per ragioni di utilità pubblica. Ma se ciò facesse per impinguare il fisco colle loro spoglie, non sapremmo giustificare il suo operato e temeremmo, se non di urtare la lettera dello Statuto, almeno di eludere le intenzioni a noi sacre dell'augusto suo autore. Stiamo dunque allo scopo vero del progetto, ed allontaniamo ogni apparenza che lo vizierrebbe.

L'onorevole conte Di Castagneto c'imputò a questo proposito una contraddizione. Perchè, dice egli, vi fate scrupolo di riservare ad usi ecclesiastici i beni provenienti dalle sopresse manimorte, se credete che lo Stato ne abbia la disponibilità come di cose vacanti? O sono demaniali, e non soggiaciono ad alcun vincolo verso la Chiesa; o sono ecclesiastici, e spetta alla Chiesa di disporne.

Signori, allorchè per parte nostra fu detto nella relazione dell'ufficio centrale che i nostri maggiori consideravano lo Stato come arbitro di disporre dei beni vacanti provenienti da comunità religiose sopresse, ma lo riputavano moralmente obbligato a valersene in usi ecclesiastici e più, noi accennammo ad un fatto, e questo fatto sta. Sta non solo in pareri legali che ci rimangono, ma nella pratica costante dei nostri principi.

Così, prescindendo da casi già citati da altri, troviamo

che l'ordine religioso di Sant'Antonio, istituito per la cura di un morbo orribile, il quale per ventura scomparve in tempi posteriori, essendo divenuto inutile e neglette trovandosi le sue commende, i Reali di Savoia applicarono all'Ordine di San Maurizio quelle esistenti nei loro Stati, acciò avessero una destinazione consentanea a quella che era stata loro primitivamente impressa, e questo fatto fu implicitamente ratificato nella Bolla di soppressione dell'Ordine emanata nel 1776.

Così pure quando l'imperatore Giuseppe II divisò di sopprimere alcuni conventi meno utili di Lombardia onde applicarne i beni in aumento della dote allora scarsa dell'ospedale di Pavia, e richiedeva il re di Sardegna del suo concorso, perchè una gran parte di quei beni era situata nello Stato Sardo, il re assentiva, col parere di rispettabili magistrati, in vista della pia utilità dell'istituto.

E per verità, dacchè si vuole annullare uno stabilimento perchè non corrisponde più abbastanza a quello scopo di speciale utilità cui era diretto, ragion vuole che almeno si cerchi di utilizzare i fondi della istituzione per uno scopo affine, onde rispettare nel modo migliore le viste dei fondatori.

Venendo poi al caso nostro, noi che consentiamo ad abolire alcune manimorte in vista della destinazione che si farà dei loro beni ad usi ecclesiastici più necessari, noi che non intendiamo diminuire la massa dei capitali applicati al culto, non è contraddizione, ma logica e naturale conseguenza del nostro sentire che riconosciamo doverci, appena acquistata la disponibilità dei beni stessi, farne l'assoluta applicazione a quei pii usi che si hanno in vista.

Altri potrà sostenere che non vi ha differenza tra un simile provvedimento ed un incameramento a favore del fisco; per noi la differenza è radicale e moralmente immensa. Ne lasciamo l'apprezzamento al senso intimo di ciascuno.

Certamente sarebbe stato desiderabile che il trasporto di quei fondi a nuovi usi ecclesiastici si fosse fatto di concerto colla podestà ecclesiastica, ma poichè dobbiamo provvedere, sappiamo che applicandoli ai parroci sopperiamo ad un bisogno indubitabile, sentito e riconosciuto dalla Chiesa stessa.

La Cassa ecclesiastica istituita per questo fine, e destinata nel nostro sistema ad assumere il possesso dei beni provenienti dalle sopprese manimorte, sarebbe, in nostro senso, un'istituzione affatto distinta e separata dalle finanze dello Stato. Essa avrebbe un'amministrazione apposita, cui spetterebbe deliberare e statuire sopra i contratti da farsi nel suo interesse. Se per risparmio di spese essa dovrebbe valersi segnatamente per la sua azione nelle provincie degli uffiziali economici del Governo, la somma degli affari e delle direzioni rimarrebbe però sempre concentrata in quell'amministrazione speciale, circondata dalle maggiori guarentigie.

Queste sono, o signori, le idee principali, dietro alle quali noi vorremmo emendada la legge. Non sono però le sole, giacchè alcune disposizioni ci sembrano suscettive di notabili miglioramenti, segnatamente nella parte prima.

Agli stabilimenti ecclesiastici che la legge contempla si vuole soltanto ritogliere la personalità civile; si dica dunque chiaramente a vece di presentare l'idea di soppressione assoluta che eccede le viste del legislatore.

L'intento suo non è di colpire le comunità religiose in generale, ma unicamente quelle che sono inopere; dica dunque a dirittura quello che vuole, e non annuci un'abo-

lizione generale, la quale non corrisponde nè ai motivi della legge, nè all'effettiva sua portata.

Non possono convenientemente discutersi in pubblico i nomi delle comunità da colpirsi, ma si possono determinare categorie in modo netto e riciso; perchè dunque non farlo invece di lasciare tanta oscurità nella sorte di quegli istituti e di permettere che tra le case di uno stesso ordine le une possano essere conservate, le altre abolite?

A noi pare anche esorbitante l'attribuzione che si dà al potere esecutivo di alligare a condizioni l'ulteriore conservazione della personalità civile in quelle comunità religiose cui la legge non intende toglierla. Egli è lo stesso che dare ai ministri presenti e futuri l'arbitrio di paralizzare in questa parte la legge stessa, e poichè il legislatore crede utili e degne della sua protezione le corporazioni di che si tratta, non pare che possa essere il caso di abbandonarle in tal modo all'arbitrio ministeriale.

Noi siamo lungi dal contestare che possa essere conveniente qualche disposizione in ordine ai regolari, e specialmente qualche maggior cautela intorno all'emissione dei voti perpetui.

Non dubitiamo che il potere civile sia competente per occuparsi in tutto quanto interessa l'ordine pubblico ed è estraneo alla disciplina puramente religiosa.

Riposano su questo principio parecchie leggi dell'antica monarchia francese e quella pure sancita dal re Carlo X nel 1825, e le disposizioni relative ai religiosi, le quali presso noi si adottarono dal re Vittorio Amedeo III nel regolamento che compartì alla Savoia per regie patenti del 13 agosto 1778. Bensì stimiamo che questo grave argomento debba essere riservato al potere legislativo e richiegga maturi studi, intanto che non risulta di alcun urgente bisogno di provvedimenti.

Non ci nascondiamo, o signori, che il nostro sistema ha pur esso i suoi inconvenienti. Li crediamo però minori di quelli che offre la redazione ministeriale, molto minori che se nulla si facesse.

Si obietto che noi, volendo essere più equi del progetto ministeriale, offendiamo tuttavia l'equità, perchè deterioriamo la condizione dei religiosi, e ciò nondimeno li lasciamo soggetti alla clausura.

Ma non siamo noi che togliamo la libertà ai claustrali, son essi che vi hanno rinunciato. La loro permanenza nei chiostri non è un obbligo che nasce dalla legge civile, è la conseguenza dei loro voti consacrati dalla religione dello Stato; voti che il legislatore civile non ha il volere, nè la facoltà di sciogliere.

Nemmeno è vero che per noi venga essenzialmente deteriorata la condizione del religioso. Le case religiose cessano di essere manimorte; gli individui rimangono nello stato in cui erano. Restano nel convento, continuano ad osservare liberamente le regole del loro istituto; continuano a vivere in comune colla stessa rendita, solamente invece di riceverla da un economo di speciale manomorta la ricevono dall'Amministrazione d'uno stabilimento che si chiama Cassa ecclesiastica.

La perpetuazione dell'istituto monastico non è più egualmente favorita ed assicurata, e che perciò? La difficoltà di avere successori è forse una lesione del diritto dei presenti? I conventi ricchi deporranno il loro superfluo nella Cassa ecclesiastica, acciò sia impiegato ai bisogni del culto; potranno forse i singoli religiosi lagnarsi che con ciò sia diminuita la loro agiatezza individuale? Non hanno essi fatto voto di povertà? L'abbandono del superfluo a

pro della Cassa ecclesiastica è fatto obbligatorio per tutti gli stabilimenti che servono al culto, per tutto il clero regolare e secolare. Potranno forse pretendere il privilegio di sottrarsi alla condizione comune coloro per cui l'abbandono del superfluo sarebbe un dovere di stato?

Vogliate poi ritenere, o signori, che la questione non è di sapere se i claustrali debbano essere costretti a rimanere nei chiostri. Già l'abbiamo detto: noi non crediamo che nel vigente regime di libertà possa ancora essere impiegato il braccio secolare a trattenere rinchiuso un religioso contro la sua vocazione.

La questione sta tutta nel determinare se ad un religioso che si evada dal chiosstro debba essere garantita una pensione a carico della Cassa ecclesiastica.

Ora qual titolo avrebbe questo religioso per pretendere una pensione? La sua uscita dal convento? Nessuno ve lo costringe.

L'aver rotto i voti? Sarebbe premiare la violazione di quegli stessi voti che rispettiamo.

L'aver prestato servigi alla società? Egli ha condotta una vita puramente contemplativa.

L'essere benemerito verso la Chiesa? Ne ha violati i precetti.

Perchè adunque vorremo noi oberare la Cassa ecclesiastica di pensioni non meritate? La Cassa è destinata a provvedere a' veri bisogni, a remunerare operosi servigi. Quello che voi daresti senza motivo a persone prive di titolo, lo togliereste alla più provvida e santa destinazione. C'è più, allargando la porta alle domande di pensioni voi vi esponete a vederle crescere per centinaia di migliaia di lire, e non è necessario di tanto perchè la Cassa si trovi nell'assoluta impossibilità di farvi fronte da sé, così che dovrebbe essere sussidiata dal bilancio dello Stato.

Ora possiamo noi di buon conto ed in buona coscienza prepararci un simile risultato? No, signori, noi non getteremo questo novello carico sulle spalle dei contribuenti già curvate da tante imposte.

Noi non dimenticheremo il rigore delle nostre leggi nel concedere pensioni ai servitori dello Stato; quando un impiegato sessagenario non ha il diritto di andarsene in pace a godere il frutto di quarant'anni di servizio, quando un buon impiegato, che è costretto dalle infermità od anche dal fatto stesso del Governo a lasciare il suo posto dopo un servizio di ventiquattr'anni, non può pretendere dallo Stato un tozzo di pane.

Evvi un caso degno di riguardo. È quello in cui un religioso esce dal convento con regolare autorizzazione della podestà ecclesiastica, munita dell'*exequatur* del Governo, per riconosciuti motivi di salute che lo pongano nell'impossibilità di continuare la vita monastica. In simili contingenze gli ordini possidenti usarono talvolta per l'addietro di fare concessioni alimentari al membro sortente.

Se debba introdursi qualche cosa di simile a carico della Cassa ecclesiastica, la quale possederà i beni ora tenuti dai conventi, è questione da trattarsi allorchè si verrà ai particolari della legge.

Altri ci obbiettarono che le case religiose, private della personalità civile, e così del maggior favore della legge temporale, cadrebbero in uno scoraggiamento dannoso alla disciplina, e scapiterebbero nella pubblica opinione.

Noi non disconverremo che la disciplina possa affievolirsi alcun poco per una condizione di cose in cui le case di cui parliamo avranno sempre presente la più o meno lontana loro estinzione.

Osserveremo però che l'obbiezione non vale se non a dimostrare che la soppressione di quegli enti morali porta necessariamente con sé qualche transitorio nocumento alla disciplina; giacchè, ammessa la convenienza della soppressione, egli è evidente che il mezzo il più atto a salvare, per quanto è possibile, la disciplina stessa sarebbe il temperamento da noi proposto di mantenere i religiosi nei chiostri, e che ogni disciplina sarebbe perduta quando le case religiose venissero a dirittura sciolte.

Crediamo poi sinceramente che, quand'anche nulla si innovasse, le case d'ordini inoperosi potrebbero difficilmente conservare nella sua pienezza quello stato di prosperità e di regolarità in cui erano anni sono. Le discussioni avvenute, le opinioni manifestatesi, la dichiarazione fatta a nome dello stesso Episcopato, che avrebbe potuto convenientemente operarsi l'abolizione di alcuni simili stabilimenti, basterebbero a generare la diffidenza dell'avvenire. Sulla carta quegli istituti apparirebbero pieni di vita. Nell'intima loro opinione, come in quella del pubblico, essi sarebbero moribondi.

Con ciò non intendiamo dire che cadano nel discredito, e nemmeno pensiamo che li assoggetti a discredito il sistema da noi proposto. Siamo anzi persuasi che, se questo si attuasse, non muterebbe in male l'opinione rispetto ad essi. I loro amici li attornierebbero di maggior affetto, considerandoli come mezze vittime. L'universale vedrebbe in essi le reliquie d'istituzioni che mitigarono la barbarie d'altri tempi, e cessata la loro utilità finiscono inoffensive la cadente loro vita.

Gli uomini non sogliono usare nè malvolenza, nè disprezzo a chi cessa di vivere, bensì indulgenza per gli errori antichi, gratitudine per gli antichi benefizi.

Signori, il progetto che vi fu presentato è temperato e provvido nel suo scopo. Noi cercammo di renderlo più netto ed equo in qualche parte, e di sceverarlo da inconvenienti pratici.

Coloro che guardano la riforma stessa, per moderata che sia, come un passo nella via delle innovazioni pericolose, come una discesa imprudente su quella china sdruciolevole, dove il legislatore non può più fermarsi nella misura dell'onesto, sono naturalmente propensi a rigettare come illusorii anche i nostri temperamenti.

Noi non dividiamo i loro timori; non possiamo credere così facilmente che le cose giuste e ragionevoli conducano alle ingiuste. D'altronde, girando l'occhio attorno a noi, non sapremmo vedere l'Europa dominata da tendenza a novità eccessive, e il Piemonte, terra nativa della moderazione e della quiete, non ci presenta che un popolo amante dell'ordine, obbediente alle leggi, presso il quale il legislatore è pienamente libero della sua azione, ed avanzandosi come uno, non è trascinato a progredire nè come cento, nè come dieci, nè come due.

Noi pertanto avremo l'onore, o signori, di deporre sul banco della Presidenza alcuni emendamenti, nei quali sono formulate le principali nostre idee, acciò possano essere noti al Senato quando verrà in discussione l'articolo primo del progetto. Pensiamo che se mai il Senato li adottasse, rinvierebbe il progetto alla Commissione acciò fosse riveduto in senso di tale deliberazione, e ci asteniamo in conseguenza dallo spingere più oltre le nostre proposte.

Qualunque possa essere l'esito di queste non ci pentiremo di avere tentata un'opera di conciliazione coscienziosa ed ispirata dal solo amore del paese. (*Bravo! bravo!*)

DE FORNARI. Dimanderei la parola per invitare l'ono-

revole oratore che ha testè parlato a darmi maggiori spiegazioni su d'un punto del suo discorso che non ho ben inteso.

PRESIDENTE. Non posso per ora accordarle la parola, la quale spetta ad un membro dell'ufficio centrale, il signor senatore Di Collegno Giacinto.

DE FORNARI. Vorrei soltanto una breve spiegazione.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Di Collegno Giacinto.

DI COLLEGNO GIACINTO. Non era mio intendimento il chiedere di parlare in questa discussione generale, giacchè io ben sentiva che nulla potrei aggiungere a quanto vi veniva esponendo il dotto collega, al quale mi trovo associato d'opinioni in questa circostanza, sui principii in forza dei quali la minoranza del vostro ufficio centrale accettava, modificandola in parte, la legge proposta al vostro esame.

Ma uno degli onorevoli oratori che parlarono, credo, nella penultima tornata, avendo mosso appunto a quella minoranza del non aver essa esposto nella relazione quali sarebbero i risultati finanziari di questa legge, io mi credo in dovere di sottoporre fin d'ora al Senato alcune considerazioni in proposito, ch'io aveva pensato dapprima dover differire sino al momento in cui si discuterebbero gli articoli della legge.

Io mi propongo dunque di esaminare in poche parole gli effetti principalmente finanziari, quali risulterebbero dalla legge proposta, paragonandoli con quelli che sarebbero dovuti alle modificazioni chieste dalla minoranza dell'ufficio centrale.

Chiunque abbia seguito le discussioni parlamentari nostre in questi ultimi anni, quelle principalmente che ebbero luogo in occasione del voto de' bilanci per gli esercizi 1854 e 1855, ha dovuto credere essere scopo principale della legge in discussione il fornire di congrua tutti i parroci dello Stato, il migliorare le condizioni de' più bisognosi fra di essi.

Le altre materie, lo ha osservato di già l'onorevole mio collega nell'ufficio centrale senatore Colla, sulle quali versa la legge, l'annuo concorso cioè imposto ad alcuni enti e corpi morali, la soppressione perfino di talune comunità religiose, altro non paiono in realtà se non mezzi per giungere a quel primo scopo di fornire ai rettori delle nostre parrocchie quanto è loro strettamente necessario per vivere.

Lo scopo della legge essendo considerato sotto questo aspetto, non credo si trovi nè in questo recinto, nè altrove chi voglia disapprovarlo; e di fatto anche quelli fra i vostri commissari che sono assolutamente contrari al principio della legge riconoscevano « che nelle presenti contingenze è di assoluta convenienza che, mediante proventi dell'asse ecclesiastico, si giunga a far fronte a tutte le spese del culto cattolico. »

Tre dei commissari poi, lo sapete dalla relazione, pensano « che il progetto di chiamare a contributo per il sostentamento dei parroci le rendite dei diversi stabilimenti ecclesiastici dello Stato non eccede la competenza del potere civile; che quel progetto non è contrario alla giustizia, nè ai principii costituzionali » e debbo pure dichiarare che, dopo uditi nella discussione generale gli argomenti di valentissimi oratori in favore di questo principio e contro di esso, la mia opinione non è punto mutata da quella si fosse quando fu estesa la relazione dell'ufficio centrale.

Partendo da queste basi fondamentali i commissari che, accettando i principii del progetto ministeriale, volevano emendarne la redazione, perchè non tutte le disposizioni contenutevi sembrano loro irreprensibili, hanno dovuto esaminare dapprima se il risultato economico della legge sarebbe poi tale da controbilanciare gl'inconvenienti di altro genere da essi ravvisativi.

Due sarebbero, secondo il progetto ministeriale, le sorgenti chiamate ad alimentare una Cassa ecclesiastica destinata a sopperire alle spese del culto; l'articolo 15 della legge imporrebbe una quota annua di concorso ai vari enti e corpi morali ecclesiastici esistenti nello Stato, non comprendendovi le comunità religiose, la cui sorte vien regolata dall'articolo primo.

È detto nella relazione dell'ufficio centrale come il beneficio che si ricaverebbe da quell'imposta possa ascendere per i soli Stati di terraferma alla somma di lire 600 mila annue, e come tre de' vostri commissari assentissero alle disposizioni generali di quell'articolo.

Secondo il progetto ministeriale l'articolo primo sarebbe destinato a completare il fondo necessario alla Cassa ecclesiastica, creata dall'articolo sesto, per il pagamento delle congrue ai parroci, giacchè verrebbero assegnati a quella Cassa i beni d'ogni natura appartenenti alle comunità religiose esistenti nello Stato, le quali verrebbero immediatamente soppresse, salvo alcune eccezioni da determinarsi per decreto reale.

Ora quelle disposizioni dell'articolo primo non sono parse ai commissari che fan parte della minoranza essere conformi a quell'intrinseca giustizia che l'onorevole guardasigilli vantava come principale dote della legge proposta a ragione, diceva egli nella sua relazione al Senato, *del bene morale ed economico che è destinata a produrre.*

Lo scioglimento immediato delle comunità religiose, quale verrebbe decretato dall'articolo primo e regolato dall'articolo 10 del progetto ministeriale, non mi pare si possa dire nè giusto, nè generoso, e ben lungi dal contribuire al sollievo del clero parrocchiale, questa misura aggraverebbe di nuovi pesi le finanze dello Stato.

Si sono citate, ed esistono di fatto comunità che posseggono rendite vistose, e la cui soppressione potrebbe fruttare immediatamente una qualche entrata alla Cassa ecclesiastica creata dalla nuova legge; ma questi esempi sono vere eccezioni, e se si vuol esaminare l'elenco delle comunità religiose, distribuitoci dal ministro di grazia e giustizia, si trova che sul numero totale di 578 comunità esistenti nei regii Stati (faccio astrazione di 26 conservatorii che propriamente non si hanno a comprendere colle comunità religiose) appena 106 hanno un reddito superiore o eguale alla somma che corrisponderebbe alle pensioni da pagarsi, in caso di soppressione, agl'individui che le compongono.

Perchè la soppressione de' conventi riescisse vantaggiosa converrebbe dunque far conto sul capitale che si potrà ricavare dalla vendita dei fabbricati occupati dalle comunità soppresse. Questa vendita non potrà essere immediata; in molte località di campagna sarà difficile ricavarne la somma portata nell'elenco ministeriale. Tuttavia, anche supponendo la vendita immediata dei chiestri, anche supponendo loro il valore venale portato in quell'elenco, e supponendo il capitale impiegato al 4 per cento, si giunge a conclusioni meno favorevoli assai che non si supporrebbe a prima vista.

Nei calcoli che ho fatto a questo proposito ho tenuto conto anche dei chiestri non valutati nell'elenco ministe-

riale, supponendo loro un valore eguale alla media di quelli, de' quali è stabilito il prezzo.

Ora ecco quale sarebbe il risultato della soppressione immediata delle comunità religiose per le varie categorie indicate in quell'elenco.

Degli ordini mendicanti non parlerò che per memoria; si sa che le pensioni da accordarsi agl'individui delle comunità che si sopprimessero, supererebbero di gran lunga i frutti che si ricaverebbero dalla vendita d'ogni loro possedimento.

In qual modo intenda il Ministero applicare agli ordini mendicanti la facoltà che si riserverebbe coll'alinea sesto del primo articolo del suo progetto, non appare ben chiaro.

Nella discussione alla Camera elettiva pareva volerli conservare, forse quali *consacrati esclusivamente alla predicazione*; al Senato ha dichiarato l'onorevole guardasigilli nella sua relazione che « il vantaggio della legge attuale consisterà nel far cessare la mendicizia ordinata; » e le sue parole ultime nella tornata di ieri parevano confermare quel suo primo detto.

In questa incertezza sulle intenzioni ministeriali mi limiterò a far osservare che la soppressione di 2961 frati mendicanti esistenti sia in terraferma, sia in Sardegna, costerebbe alle finanze più d'un milione annuo; onde si può dire in media che la soppressione di ciascuno di essi, quando che sia volesse decidersi il Ministero ad operarla, occasionerà una spesa maggiore di lire 800 annue!

Deducendo dal numero totale delle monache, quale sta negli stati presentati dal Ministero, le suore di San Giuseppe e di Carità, quelle dei conservatorii e quelle precipuamente consacrate all'educazione, si trova esservi nei regii Stati ottantotto comunità con 1972 monache, le quali non possono essere comprese nell'eccezione portata dall'alinea 6° dell'articolo primo del progetto ministeriale.

A tenore dunque della dichiarazione fatta in altro recinto dall'onorevole guardasigilli, quelle ottantotto comunità « cadono per effetto della soppressione pronunciata dalla legge, e per virtù di questa; ed il Ministero non potrebbe col decreto reale farle risorgere. »

Ora la soppressione di codeste monache, tenendo conto delle loro entrate d'ogni genere, tenendo conto dell'interesse del valore dei loro chiostri, supposto che potessero essere venduti immediatamente, porterebbe alla Cassa ecclesiastica per le pensioni da pagarsi alle monache espulse un peso di lire 180,000 annue!

I conventi precipuamente destinati all'istruzione non hanno in complesso un reddito eguale alle pensioni che sarebbero dovute agl'individui che li compongono, qualora venissero soppressi; ma l'intenzione dichiarata dal Governo di conservare quelle comunità fa sì che non si debba tener conto del *deficit* che verrebbe all'erario dalla loro soppressione.

I conventi indicati nell'elenco ministeriale come *consacrati alla predicazione e alla preghiera* saranno essi soppressi totalmente o conservati in parte? Il Ministero non mi pare aver spiegato mai chiaramente in qual modo esso intenda applicare loro la facoltà che gli verrebbe concessa dall'alinea 6° dell'articolo primo. In caso di loro soppressione totale la Cassa ecclesiastica ne vantaggerebbe annualmente di lire 590,000; ma questa soppressione totale immediata di comunità dichiarate nell'elenco ministeriale come *consacrate alla predicazione* non mi pare conforme allo spirito dell'alinea 6°, già tante volte citato, dell'articolo primo; e il vantaggio pecuniario che si potrebbe

ricavare ne' primi anni dalla soppressione di alcune comunità di questa categoria, non potrebbe superare la spesa forzata dovuta alla soppressione totale delle monache ed a quella parziale degli ordini mendicanti.

Il risultato finanziario dell'applicazione della legge, nella ipotesi più favorevole, sarebbe dunque tale da compensare le spese colle entrate; e per giungerè a questo risultato ho supposto, lo ripeto, la vendita immediata dei chiostri, e il loro capitale fruttando immediatamente il 4 per cento.

Mi si permetta di paragonare a questo risultato quello che si otterrebbe secondo il sistema proposto dalla minoranza dell'ufficio centrale.

I membri d'ogni ordine religioso, continuando secondo questo sistema nella vita claustrale, a nessuno sarebbe dovuta pensione. Bensì alle comunità che posseggono redditi superiori alla quota generale, fissata in media a lire 500 per ogni professo e lire 240 per ogni laico, sarebbe ritenuta la parte del reddito non necessaria al sostentamento dei membri che la compongono.

Ora, dietro calcoli che ognuno può verificare, partendo dalle cifre portate nell'elenco ministeriale delle rendite delle comunità religiose, l'eccedenza del reddito sulla somma necessaria per il mantenimento degl'individui ora esistenti in dette comunità sarebbe:

Pei conventi di terraferma, come disse l'onorevole senatore Colla	L.	476,991
E per quelli della Sardegna, da lui non menzionati	»	106,247
Ossia in totale	L.	583,238
Aggiungendo a questa somma il prodotto presunto della quota di concorso fissata all'articolo 15	»	600,000
Si avrà una somma totale di	L.	1,183,238
Di questa somma sarebbero da assegnarsi per le congrue ai parroci soppressi nei bilanci	»	928,412
E resterebbero nella Cassa ecclesiastica, da impiegarsi agli altri usi indicati all'articolo sesto della legge	L.	254,826

E notisi che a quelle 254,000 lire si dovrebbe aggiungere la somma proveniente dalla quota di concorso sulle rendite ecclesiastiche dell'isola di Sardegna, per la quale non si hanno tuttora documenti sufficienti.

Si è detto, e credo verissimo, che le cifre dell'elenco ministeriale non abbiano un'esattezza rigorosissima; ma cogli eccedenti così indicati non penso possa restar dubbio alcuno che, in ogni modo, nel sistema proposto dalla minoranza dell'ufficio centrale, si otterrebbe senza difficoltà la somma almeno voluta per compensare quella delle *spese ecclesiastiche* cancellata dai bilanci.

Abbiamo veduto cosa sia il primo articolo ministeriale del progetto di legge quanto al *bene economico* che ne dovrebbe derivare; mi si permetta di aggiungere alcune parole per esaminare l'effetto di quello stesso articolo, considerato dal lato della sua intrinseca giustizia, a ragione, come diceva l'onorevole guardasigilli, *del bene morale che è destinato a produrre*: e qui sarò più breve assai, giacchè ho meco consenzienti tutti quasi coloro che, a voce o colle stampe, espressero un'opinione sul progetto ministeriale.

L'ufficio centrale fu unanime nel considerare quell'articolo come lesivo di diritti acquistati da chi aveva fatti voti

garantiti dalla legislazione in allora esistente, come dando alla legge una retroattività che mai si potrebbe confare coi veri principii di equità legislativa.

Quella minoranza dell'ufficio centrale, che accetta il principio della legge, combatte la redazione di quell'articolo, sotto l'aspetto appunto della poca equità che vi ravvisa. Essa desidera che sia emendato in modo tale che, conservando, in principio, la soppressione di talune comunità religiose, si rispettino i voti emessi dai professi attuali.

Molti degli oratori che in questo ed in altro recinto parlarono in favore della legge, espressero il desiderio vi fossero portati quei temperamenti che rendessero meno gravoso l'abbandono dei chiostrii; alcuni credettero perfino dover ammonire il Ministero « che non renda questa legge presso molti impopolare, facendola occasione di provvedimenti soverchiamente severi; poichè cacciare dai chiostrii chi vuole rimanervi non è liberale, nè è conseguenza delle abolite personalità civili. »

Ma nè in questo, nè in altro recinto l'onorevole guardasigilli aveva mai fatto cenno di tener in conto quel voto espresso da' suoi amici politici; nè poteva egli fare altrimenti, giacchè, sin che si manteneva l'articolo primo quale fu proposto, « le comunità (ripeto le parole già citate) appartenenti a qualsiasi corporazione, non compresa nelle eccezioni, cadono per effetto della soppressione pronunciata, e al Governo del re spetterebbe far eseguire la legge. »

Contro questa conseguenza ineluttabile del progetto ministeriale, la minoranza del vostro ufficio centrale opinava « essere dovuti giusti riguardi alle persone che sotto l'egida delle leggi hanno acquistato una posizione negli stabilimenti che si vogliono sopprimere, e potendo con ragione confidare di terminarvi la loro vita, hanno perciò rinunciato ad ogni altro mezzo d'assistenza. »

Bensi nell'ultima tornata l'onorevole guardasigilli ci lusingò di vederlo accettare in questa parte il sistema della minoranza dell'ufficio centrale, e tale lusinga spero verrà confermata nel progredire di questa discussione, giacchè il permettere l'adempimento dei voti emessi anteriormente a questa legge è il solo mezzo di togliere ogni apparenza di retroattività, il solo mezzo di rendere possibile l'eseguimento, senza che si abbia talvolta a ricorrere a mezzi che ripugnano ai nostri tempi.

Signori, voi conoscete ora la diversità che passa, sotto il rapporto di equità e sotto quello di economia, fra gli articoli presentativi dal Ministero e quelli propostivi dalla minoranza dell'ufficio centrale, e non dubito siate persuasi della giustizia dei motivi che suggerirono a questa minoranza la sua nuova redazione.

Uno degli onorevoli oratori che parlarono contro la legge rimproverava a quella minoranza di aver fatto cedere il diritto al fatto.

Tale accusa non è fondata, o signori; il fatto propostivo dalla minoranza è conseguenza del diritto dello Stato qual essa l'intende, e quale lo intese la maggioranza del Senato in più d'una delle questioni analoghe alla presente, che ci vennero sottoposte in questi ultimi anni.

Io spero che il vostro voto d'oggi confermerà le conclusioni della minoranza dell'ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prima che il presidente del Consiglio, il quale deve prendere la parola, sorga a parlare, debbo informare la Camera che il senatore Des Ambrois ha deposto sul banco della Presidenza tre controarticoli, nei

quali si risolve in forma legislativa tutto ciò che egli ha esposto al Senato nel suo discorso così attentamente da noi ascoltato.

Io credo che, trattandosi di materia molto grave, la quale non conviene affrontare all'improvviso, sia conforme all'intenzione del Senato che questi tre articoli vengano tosto dati alle stampe e distribuiti al più presto possibile a ciascun senatore; così nella tornata di domani ogni senatore avrà sott'occhio gli articoli, sui quali dovrà la discussione particolare essere in prima aperta.

COLLER. Io mi proponeva di fare la medesima osservazione.

PRESIDENTE. Con ciò io credo di soddisfare anche al voto manifestato dal signor senatore De Fornari.

COLLA, relatore. Domani è troppo presto.

PRESIDENTE. Mi pare che il Senato non debba trovare troppo breve questo tempo, trattandosi di una materia già così lungamente discussa, e di emendamenti nei quali non fossi che compendiare in articoli di legge quanto si contiene nel rapporto stesso, che già da più settimane è nelle mani dei senatori.

Io leggerò gli articoli perchè si abbia fin d'ora contezza del contenuto del medesimo.

« Art.... Cessano di esistere quali enti morali riconosciuti dalla legge civile le case poste nello Stato di ordini religiosi, i quali non attendono alla predicazione, all'educazione, od all'assistenza degl'infermi.

« L'elenco delle case colpite da questa disposizione sarà pubblicato con decreto reale contemporaneamente alla presente legge.

« Art.... I beni ora posseduti dalle case contemplate nell'articolo precedente verranno applicati alla Cassa ecclesiastica da stabilirsi a termini della presente legge.

« Art.... I membri attuali delle case suddette, che vi furono ricevuti prima della presentazione di questa legge al Parlamento, continuando a far vita comune secondo il loro istituto negli edifizii ora occupati da essi, od in quegli altri chiostrii che, sentita l'Amministrazione della Cassa ecclesiastica, verranno a tal fine destinati dal Governo, riceveranno dalla Cassa medesima un assegnamento corrispondente all'attuale rendita netta dei beni ora posseduti dalle case rispettive, con che non ecceda la somma annua di lire 500 per ogni religioso o religiosa professa, e di lire 240 per ogni laico o conversa. »

Naturalmente questi articoli contengono il fondamento di ulteriori disposizioni e di più minuti particolari, la qual cosa richiederà che l'ufficio centrale ricomponga e riordini tutta la legge, sempre che il Senato li approvi.

Dunque, ripeto, chi crede che sia cosa utile per la discussione dare le disposizioni perchè questi tre articoli siano stampati e distribuiti dimani prima dell'ora della discussione, voglia levarsi.

(La Camera approva.)

DI CASTAGNETO. Domanderei che fosse anche stampato l'emendamento del senatore Colla, il quale pare che meriti anche l'attenzione del Senato.

PRESIDENTE. Questo emendamento appartiene all'articolo 15 della legge, di modo che vi è ben tempo prima di arrivarvi.

Aggiungasi che l'emendamento del senatore Colla è subordinato all'accettazione della proposta Des Ambrois.

Del resto io non ho difficoltà di far anche stampare l'emendamento del senatore Colla; quindi prego il signor senatore di volerlo trasmettere alla Presidenza.

CAVOUR, presidente del Consiglio. Signori senatori, dopo aver udito i cinque membri che compongono l'ufficio centrale, voi siete chiamati a portare un giudizio sulle tre proposte che essi hanno formulato.

Potrei dire, o signori, che voi avrete a scegliere non solo sulle tre proposte, ma altresì sul progetto ministeriale se considerazioni già state significate in altra tornata dal mio onorevole amico il guardasigilli non vi avessero fatto conoscere che il Ministero credeva di dover aderire in massima al progetto formulato dalla minoranza dell'ufficio centrale, composta dei senatori Des Ambrois e Di Collegno, quantunque il Ministero ritenga non essere la proposta degli onorevoli senatori sotto ogni rispetto da preferirsi al progetto ministeriale.

Se vi fosse una qualche probabilità, anche remota, di far prevalere in questo recinto il primitivo progetto, io mi attenterai di combattere gli appunti che gli onorevoli indicati senatori hanno mosso contro il detto progetto, e di sottoporvi le considerazioni che, a parer nostro, possono mettersi avanti per far prevalere la nostra sentenza. Ma non essendovi probabilità alcuna che la proposta ministeriale venga accolta, parmi tempo sprecato l'oppugnare gli appunti ad essa fatti.

Adunque io rinunzio al sostenere il primitivo progetto e dichiaro, tanto a mio nome, quanto a nome dei miei onorevoli colleghi, di accostarmi alla proposta dei signori Des Ambrois e Collegno. E ciò faccio tanto più volentieri, in quanto che essa mantiene fermi i principii, i quali informavano il ministeriale progetto, ed è tale da far raggiungere per altra via, forse un po' più lenta, ma però non meno sicura, lo scopo che il Ministero s'era prefisso.

Il governo rappresentativo, o signori, è il governo delle transazioni, non però nei principii, ma sui mezzi di attuare i principii medesimi. Quindi quando persone cotanto autorevoli come le succennate, quando persone che hanno in tutti i tempi ed in tutte le circostanze professati identici principii con quelli che ci studiamo di far prevalere nel governo dello Stato, ci invitano ad adottare un temperamento conciliativo; quando quest'invito ci è pure ripetuto dalla massima parte dei nostri amici politici, noi crediamo di far atto di sana politica accettando il temperamento proposto e allontanando il progetto ministeriale.

Ciò posto, il Senato si trova avere avanti a sé tre diverse proposte: quella d'una prima minoranza dell'ufficio centrale, che consisterebbe nel respingere assolutamente il progetto, cioè la parte finanziaria, come pure la parte economica e riformativa di esso; la seconda proposta, quella cioè del quinto membro dell'ufficio centrale, l'onorevole senatore Colla, la quale consisterebbe nel ritenere solo la parte finanziaria del progetto, respingendo la parte riformativa. Finalmente il progetto della seconda minoranza, al quale il Ministero aderisce.

Io spero, o signori, che dopo la lunga discussione che ebbe luogo in questa Camera, e tenuto conto delle varie opinioni che si sono manifestate, non sarò per avventura tacciato di presunzione dicendo esservi poca probabilità che la prima proposta venga accolta.

Dopo avere difatti visto quasi tutti i magistrati che qui seggono alzare la voce per sostenere unanimi la proposta ministeriale almeno nella parte finanziaria, io credo poter nutrire fiducia che questa verrà a grande maggioranza accolta; d'altronde l'opinione professata dalla minoranza dell'ufficio centrale venne già con tanta eloquenza e dottrina combattuta da' nostri onorevoli amici politici,

che io crederei far opera presuntuosa ed inutile se io tentassi di seguirli su quella via.

Mi limiterò quindi, o signori, ad esaminare le altre due proposte, ed a farvi conoscere le ragioni, per le quali io credo che si abbia a dare la preferenza a quella della minoranza rappresentata dai senatori Des Ambrois e Collegno.

L'onorevole senatore Colla vorrebbe ridurre la presente legge ad una legge puramente finanziaria; ed a ciò fare lo inducono innanzi tutto, secondo quello che venne esponendovi in questa tornata, i motivi stessi che il Ministero pose avanti per giustificare l'attuale sua proposizione, ripetendo un argomento di cui si valse nella tornata di ieri l'onorevole senatore Sclopis, cioè essere questa una misura ispirata da prete considerazioni finanziarie.

E qui, siccome l'onorevole senatore Sclopis non si valse solo de' motivi esposti nella relazione ministeriale, ma credette poter addurre altresì e parole dette da me in altro recinto, e parole non dette da me, io sono costretto di entrare in alcune particolari considerazioni, di somministrare alla Camera alcuni schiarimenti per provare che giammai il Ministero non ebbe l'intenzione di ridurre l'attuale legge nella stretta cerchia di una misera finanziaria misura.

Debbo prima d'ogni cosa, o signori (onde allontanare da noi la taccia di avere subitamente inalberata una nuova bandiera e provocato intempestive misure), debbo, dico, innanzi tutto ricordare come l'attuale legge non sia altro che l'applicazione di principii e di opinioni da noi professate da molti anni nei recinti parlamentari e come deputati e come ministri del re.

Difatti, o signori, se nei primi giorni in cui venne inaugurato fra noi il sistema parlamentare io sorsi a combattere una mozione che tendeva non a riformare, ma a sopprimere intieramente gli ordini religiosi (mozione che si fece a nome di un principio rivoluzionario), si fu perchè fin d'allora riconosceva l'opportunità delle riforme nell'ordinamento religioso.

Più tardi, chiamato a far parte del Ministero presieduto dall'onorevole mio amico Massimo d'Azeglio, ebbi immediatamente occasione di far conoscere l'intenzione del Gabinetto intorno alle riforme religiose.

Si discuteva la questione dell'incameramento dei beni ecclesiastici, questione sollevata da alcuni mesi nel paese, e che teneva agitati gli animi, quantunque paresse sostenuta dal popolare favore: io non esitai, a nome de' miei colleghi ed a nome mio, di combatterla risolutamente; ma nello stesso tempo io dichiarai che il Ministero si proponeva e di ottenere un miglior riparto dell'asse ecclesiastico, e di promuovere la riforma delle corporazioni religiose.

Vedesi da ciò che sino da quel turno io annunziava che il Ministero non si proponeva solo di esonerare le finanze dello Stato dal peso che sopra esse gravitava, a ragione delle congrue dei parroci poco provvisti, ma si proponeva altresì un ben altro e maggiore scopo, quello cioè di riformare le corporazioni religiose.

In questo intendimento era il Ministero di Massimo d'Azeglio e quello che a lui succedette, poichè nelle negoziazioni che si aprirono colla Corte di Roma si fa sempre menzione non solo dell'esonerazione dal bilancio della somma di 900 mila e tante lire, ma altresì delle riforme degli ordini religiosi.

Nè si può dagli atti letti dall'onorevole senatore Colla

delurme contraria sentenza, giacchè se per noi negli anni scorsi si chiedeva dalla Corte di Roma un prudente ed immediato provvedimento onde esonerare il bilancio dalla somma di 900 mila e tante lire, non si insisteva meno onde si desse mano immediatamente (mi giova ripeterlo) alla riforma degli ordini religiosi.

Certamente le due misure non avevano la stessa gravità di urgenza, e se la Corte di Roma fosse entrata nella via degli accordi onde poter compiere col suo concorso la riforma degli ordini religiosi, non v'ha dubbio che per noi non si sarebbe mancato di consigliare alla Corona ed al Parlamento di soprassedere a quella importante misura.

Ma avendo acquistato la convinzione (forse erronea), ma di certo coscienziosa dell'impossibilità di arrivare ad un accordo colla Corte di Roma tanto sulla questione dell'esonerazione del bilancio, quanto su quella degli ordini religiosi, ci fu forza di avvisare ai provvedimenti senza questo concorso, ed allora ci parve più opportuno di provvedere ad un tempo ed all'uno ed all'altro argomento; giacchè, o signori, se non si può disconoscere quanto grave sia il toccare alle questioni che si riferiscono alla materia religiosa, si deve pur confessare che il troncarla prontamente è l'avviso più ovvio e da preferirsi sempre.

Ed invero, o signori, l'esperienza di questi anni ci ha forse convinti che sarebbe stata per noi gran ventura se invincibili ostacoli non avessero impedito che la riforma, cominciata nell'anno 1850 dall'onorevole mio amico il senatore Siccardi, si portasse in quell'anno stesso a compimento su tutte le parti che di riforma abbisognavano.

Il nostro pensiero venne schiettamente esposto nella relazione presentata dal mio collega ed amico alla Camera dei deputati nella tornata del 28 novembre 1854.

È vero, come disse l'onorevole senatore Colla, che il primo periodo si riferisce all'esonerazione del bilancio; ma poco dopo, al quarto periodo viene immediatamente la questione della riforma delle corporazioni religiose.

SCLOPIS. Domando la parola.

CAVOUÉ, presidente del Consiglio. Egli vede che non vi è una così gran distanza fra le due idee, per non poter sostenere che nel concetto ministeriale strettamente si collegavano.

Nè si può prendere argomento, come pareva voler fare l'onorevole senatore Sclopis, dalla mia dichiarazione in ordine alla proposta di monsignor Calabiana, che, cioè, il Ministero non avesse altro in mira che la questione finanziaria. Io ebbi l'onore di dichiarare al Senato, a nome del Gabinetto, che non aveva creduto di poter accettare la proposta dell'Episcopato.

Mi sono astenuto (perchè tale era l'accordo preso coi miei colleghi) dal portare alcuna sentenza intorno a questa proposta; giacchè, o signori, quantunque io fossi convinto che la medesima sarebbe stata ravvisata inaccettabile nella forma nella quale era stata al Governo presentata, non solo dai membri del Gabinetto, ma oso dire altresì dalla quasi unanimità degli uomini politici dello Stato, dalla quasi unanimità dei membri della Magistratura, quantunque, dico, io avessi quest'opinione, mi sono gelosamente astenuto dal portare nessun giudizio intorno ad essa, perchè i membri dell'Episcopato avendo fatto conoscere in via extraufficiale essere disposti ad acconsentire ad alcune modificazioni, come venne pubblicamente dichiarato dall'onorevole senatore Di Calabiana, io non volevo con intempestive parole rendere più difficile un accordo tra i nostri successori ed i membri dell'Episcopato.

Ma io non credo che si possa interpretare questa mia, oserei dire, prudente riserva come un'adesione data, se non alla proposta stessa, allo scopo ch'essa si proponeva; che anzi mi pare che una spiegazione da me data, un'aggiunta da me fatta alla dichiarazione indicasse chiaramente come, a parer mio, la questione finanziaria fosse in questa circostanza questione secondaria.

Diffatti io dissi che la proposta dei vescovi, quand'anche venisse accettata (io intendeva accettata quando fosse modificata in modo da renderla accettabile) non avrebbe raggiunto lo scopo, se non fosse stato un avviamento a trattative colla Corte di Roma, inteso a condurre un accordo. Accordo sopra cosa? Evidentemente sulle questioni che dividono ed agitano il paese, cioè sulla grande questione della riforma degli ordini monastici.

Queste spiegazioni, o signori, varranno, io spero, a persuadervi che il Ministero in ogni tempo, in tutte le circostanze, non ha mai disgiunta la questione finanziaria, da questa legge sollevata, dalla questione economica e riformatrice, che anzi ha sempre considerato la questione riformatrice economica come la questione principale.

E certamente a combattere quest'opinione non vale l'argomento negativo di cui si servi l'onorevole senatore Sclopis, non vale quello che egli trasse dal discorso da me pronunziato in questo recinto, giacchè non essendosi ancora sollevata la questione di riforma dal lato economico e politico, io aveva dovuto lasciare la parola a chi sopra le questioni legali ha ben altra autorità di quella che io potrei avere.

Nè punto valeva l'allusione fatta a quanto succedette in un altro recinto, giacchè quivi io ho per più ore parlato trattando quasi esclusivamente la questione di riforma e la questione politica.

È tutto naturale che l'onorevole senatore Sclopis non abbia udito, o non abbia letto il mio discorso, ma mi pare che si sarebbe dovuto per lo meno astenersi dal farmi un appunto che era contraddetto da fatti passati al cospetto del pubblico.

Fatta così conoscere la vera intenzione del Ministero, io debbo arrivare al merito delle due proposte.

L'onorevole senatore Colla non disconosce in modo assoluto l'utilità che potrebbe arrecare la riforma degli ordini religiosi; epperò io debbo credere che ad essa si opponga, o perchè crede che ragioni legali contrastino ad essa, o perchè non vede ragioni abbastanza gravi per giustificarla.

In quanto alla questione di diritto, mi pare ch'essa sia oramai chiarita dalla discussione che ebbe luogo in questo recinto, discussione così profonda, così luminosa e che cotanto onora questo Consesso.

Io certamente non ritornerò su quel difficile terreno, dove si distinsero tanti brillanti e perspicaci oratori; mi restringerò solo a due brevissime considerazioni, che varranno, io spero, a tranquillare quelli che in questo recinto sono al pari di me più o meno digiuni di scienze forensi.

Prima che questa discussione cominciassero, io aveva certamente un'opinione fatta intorno al diritto che può competere allo Stato di sopprimere le corporazioni religiose; in esse mi confermarono i dotti discorsi pronunziati da tanti valenti giuriconsulti, i quali propugnarono la ministeriale proposta.

Tuttavia quando sorse quello che io potrei chiamare il Nestore dei nostri professori a combattere quella sentenza sul terreno del diritto civile, quando vidi passare a rassegna un così gran numero di artefici del Codice, con-

frontarli e combinarli in quel modo, io in verità non mi sentii scosso, nè smosso; ma una tal quale incertezza mi nacque nello spirito, ed era ansioso di udire confutati gli addotti argomenti, come pure di vedere l'effetto che avrebbero prodotto sopra persone di me più atte a giudicarne.

Ma a tranquillarmi completamente, a sciogliere ogni dubbio sorse tosto l'onorevole senatore Sclopis, giacchè con infinita mia soddisfazione io lo intesi dichiarare e ripetere che, ad onta del dotto discorso del senatore De Margherita, ad onta delle due sue repliche, egli persisteva nel credere competere allo Stato il diritto di sopprimere le corporazioni religiose, credere che, ove questa soppressione avesse luogo, la devoluzione spettava di diritto allo Stato.

Io lo ripeto, a fronte di questa dichiarazione, mi sono sentito pienamente rassicurato, giacchè io non poteva avere il menomo dubbio che la sentenza partita dall'onorevole senatore Sclopis potesse essere influenzata o da particolari riguardi politici, o da simpatia di partito, o da qualunque personale considerazione; epperò, lo ripeto, questa sentenza di un uomo così dotto, e certamente in questa circostanza così imparziale, mi pose la coscienza in piena tranquillità.

Mi permetta adunque che io gliene tributi per ciò i più vivi ringraziamenti. (*ilarità prolungata*)

La questione di diritto, o di diritto assoluto così sciolta, rimane la questione dell'opportunità, o, dirò meglio, la questione di sapere se lo Stato debba far uso di questo diritto supremo; giacchè io mi affretto di riconoscere che l'onorevole senatore Sclopis, come tutti gli oratori che parlarono nel senso della legge, più o meno esplicitamente dichiararono che di questo diritto lo Stato non doveva valersi, se non quando ci fosse causa giusta, se non quando fosse dimostrato che l'esistenza di questi enti morali fosse non solo inutile, ma ancora dannosa.

Quindi la questione che ci separa dall'onorevole senatore Sclopis non è più questione di diritto assoluto, ma di applicazione di questo diritto; è questione di sapere se in questo caso si faccia o non si faccia uso del diritto dall'onorevole senatore Sclopis riconosciuto, è questione di più o meno retta applicazione.

Onde dimostrare che il potere civile è giustificato nell'applicare il suo diritto (quel diritto dall'onorevole senatore Sclopis riconosciuto nelle particolari circostanze attuali), io debbo dimostrare che quelle corporazioni religiose che dovranno essere dalla legge colpite con tutti quei temperamenti suggeriti dalla minoranza dell'ufficio centrale, non solo non esercitano più azione utile nella società, ma che la loro azione è in certo modo dannosa.

Qui sento che entro in un terreno molto delicato, terreno dal quale si sono astenuti finora tutti i membri che hanno preso parte a questa discussione; tuttavia io credo indispensabile il farlo, onde giustificare il progetto ministeriale.

Qui mi affretto, o signori, a dichiarare che io sono ben lungi dall'aver in pensiero di voler fare la critica a tutte le istituzioni monastiche; anzi io sono pronto a riconoscere i servizi eminenti che molte, che quasi tutte le congregazioni religiose, gli ordini monastici hanno reso nei tempi scorsi, più o meno alla società. Di più riconosco altamente che in oggi ancora molte corporazioni religiose, non solo non sono divenute inutili o dannose, ma sono ancora altamente utili alla Chiesa ed alla società.

Qui non si tratta, o signori, di distruggere radicalmente le istituzioni monastiche; non si tratta di far opera rivoluzionaria; si tratta bensì di far opera riformativa, di

conservare, migliorando, gli istituti che continuano ad essere utili alla società, di riformare quelli che hanno cessato di esserlo e che anzi sono divenuti alla società dannosi.

Fra questi, o signori, io credo che si debbano annoverare quasi tutti gli istituti i quali hanno avuto origine nei tempi andati e remoti, nei tempi nei quali la società riposava sopra principii radicalmente diversi da quelli che reggono l'attuale società civile. Io credo quindi, o signori, di dover dichiarare che a parer mio tutti gli ordini religiosi i quali si fondano sopra il voto strettamente contemplativo, e che riposano sul principio della mendicizia, sono ora radicalmente inutili, sono ora dannosi.

La società attuale ha per base economica il lavoro, laddove la società, in mezzo alla quale sorsero quegli ordini, riposava sulla base delle conquiste, della forza, della guerra.

Nei tempi, nelle condizioni presenti nessuna società civile può prosperare, può mantenersi nello Stato, se non dà opera a favorire lo sviluppo del lavoro, a renderlo più efficace, a renderlo stimato e rispettato.

Ora, o signori, gli ordini puramente contemplativi, come gli ordini mendicanti, si trovano in opposizione diretta contro questo principio sopra il quale riposa la società moderna.

Mentre è obbligo dei governi illuminati di rendere rispettato ed onorato il lavoro, di fare che il lavoro sia considerato come dovere, quasi direi, universale, come volete che non siano nocivi quegli istituti i quali associano all'idea di santità quella dell'inoperosità? Bisognerebbe negare, o signori, la potenza dell'associazione dell'idea per voler contrastare che l'esistenza di questi ordini non produca un effetto morale funesto sulla società in mezzo alla quale esistono, per non riconoscere che questi ordini sono un ostacolo, ed un ostacolo grave allo sviluppo economico della società.

E, o signori, mi sia qui lecita un'osservazione: se è dovere di tutti i governi illuminati lo sviluppare le risorse economiche della società, per noi, o signori, questo dovere è una stretta necessità.

Nelle condizioni in cui versiamo, nelle condizioni in cui eventi gloriosi ma infelici ci hanno condotti, egli è per noi una ineluttabile necessità lo spingere il paese nella via del progresso economico, il promuovere uno sviluppo rapido delle sue risorse, perocchè se esso rimanesse in uno stato stazionario, non potrebbe certo sopportare i gravi pesi che il passato gli ha legato. (*Segni di adesione*)

Se altre fossero le circostanze del paese, se esso non avesse sopra di sè i gravi pesi che ho accennati, e che tutti conosciamo, io capisco che non si dovrebbe forse guardare così per il sottile sul più o meno rapido sviluppo delle risorse materiali; ma non facendolo ora ci mostremmo improvvidi, daremmo argomenti di poco previdente politica.

Su questa via, o signori, abbiamo già fatti progressi non pochi, ma e possiamo e dobbiamo farne ancora altri molti.

Quindi le istituzioni che a questo progresso si oppongono così indirettamente come quelle, a mio avviso, degli ordini religiosi, a cui facevo allusione, sono non solo inutili, ma assolutamente nocive.

Non vi ripeterò l'argomento che si è fatto valere contro gli ordini mendicanti; tuttavia io debbo osservare che non potrete mai far penetrare nelle popolazioni le abitudini di lavoro, nè metter questo in pieno onore, finchè non avrete sbandeggiato l'accattonaggio; nè a sbandarlo può bastare

il Codice penale; non basta l'inscrivere nella legge essere un delitto il darsi ad esso; bisogna che le popolazioni si abituino a considerare quest'atto come affatto riprovevole.

DI CASTAGNETO. Domando la parola.

CAVOUE, presidente del Consiglio. Ora, o signori, come potete sperare che si consideri l'accattonaggio come atto riprovevole, quando tanti stabilimenti, i quali sono considerati come rispettabili, e che debbono, finchè esistono, essere rispettati, quando, dico, tanti stabilimenti sussistono sul principio dell'accattonaggio?

Finchè le nostre istituzioni non saranno d'accordo colle nostre leggi, finchè i costumi colle leggi cozzeranno, queste saranno sempre pienamente insufficienti.

Forse taluno mi dirà che queste sono teorie, alle quali altre teorie possono opporsi. Ma, o signori, queste teorie sono confermate dalla storia, sono confermate dai fatti presenti, dallo stato di tutte le nazioni d'Europa.

Gettate uno sguardo intorno a voi, e paragonate le condizioni economiche e civili dei vari Stati d'Europa, e riconoscerete che il progresso da esse compiuto in questi ultimi tre secoli è in ragione inversa dei frati che si sono in esse mantenuti.

Vedete cosa hanno fatto i frati del ricco retaggio da Carlo V lasciato ai suoi figli. Non hanno bastato i tesori di tutta l'America, i milioni ricavati dalle più ricche miniere che la storia ci ricordi, per compensare il danno che le abitudini fratesche hanno fatto alla nazione spagnuola.

Lo stesso credo possa dirsi del regno di Napoli; lo stesso, e forse in grado maggiore, si potrebbe dire del Portogallo.

Senza andare tant'oltre, senza voler far paragoni fra Stati che possono dirsi in condizioni diverse, io vi pregherò di volgere lo sguardo sugli Stati che ci circondano.

Mettete in confronto le condizioni economiche del regno Lombardo-Veneto, che è stato liberato dai frati da molto tempo, con quelle degli Stati del Papa, e giudicate qual possa essere l'influenza di tali istituzioni.

Io credo quindi, o signori, d'avervi dimostrato e con argomenti, e con fatti, quale sia l'influenza delle istituzioni monastiche, figlie del medio evo, sulle condizioni civili dei popoli.

Forse taluno mi dirà, e forse taluno mi pare abbia già detto, se queste istituzioni non sono utili alla società civile, e quand'anche fossero per alcun che alla medesima dannose, riescono però utili e necessarie alla società religiosa.

Io credo, o signori, che questo sia un argomento molto pericoloso per gl'interessi stessi della società religiosa. Io credo che sia far torto grave alle società religiose il sostenere che istituzioni che sono riconosciute dannose alla società civile possano riuscire di giovamento alla società religiosa.

La nostra religione, fondata su veri e santi principii, non può, quando venga rettamente applicata, essere di nocumento alla società civile, che anzi essa le giova e giova grandemente; ma allorchando dei suoi principii si fa una mala applicazione, può derivarne alla società civile danno non lieve.

Facendo astrazione da questo primo argomento, io credo che i fatti dimostrino come le corporazioni religiose, di cui io parlo, lungi dall'essere giovevoli alla società civile, sono alla società religiosa altrettanto dannose, quanto lo sono alla società civile.

Un gran fatto si è compiuto in Europa in questi ultimi

anni, fatto che viene ricordato con giusta soddissazione da tutti coloro che hanno a cuore gl'interessi della religione.

Si è manifestato in molte parti d'Europa sopra una grande scala una reazione religiosa, un ritorno dell'idea verso i principii e le dottrine religiose.

Ma dove questo fatto si è manifestato con maggiore intensità? Dove questo ritorno degli spiriti e delle classi illuminate verso i principii e le idee religiose si è egli verificato? Forse in paesi in cui abbondino gli ordini religiosi, figli del medio evo? No certamente.

Voi non vedete, o signori, manifestarsi questa reazione nella penisola Iberica; meno ancora nello Stato romano, dove anzi ogni giorno si verifica un maggiore, un più assoluto divorzio fra le idee religiose e quelle che informano la società civile; bensì vedete questa reazione manifestarsi e nella dotta Germania, e nel Belgio liberale, e nella Francia illuminata, e perfino nella libera Inghilterra, là dove le antiche corporazioni religiose, figlie del medio evo, sono quasi interamente scomparse.

A conferma di questa sentenza io non ho bisogno di scegliere esempi in paesi esteri; li trovo nello Stato nostro.

Volete sapere quali sieno le provincie di questo regno nelle quali maggiormente si è conservato lo spirito religioso, le provincie di questo regno nelle quali il clero esercita ancora la massima influenza? Aprite il quadro degli ordini religiosi che il Governo ha pubblicato; cercate le provincie dove vi ha un minor numero di tali stabilimenti, e dite senza esitazione che sono quelle in cui la religione ha conservato od ha riacquistato maggior impero.

Paragonate, o signori, l'influenza del clero nella Sardegna e nella Savoia, e dite se gli ordini religiosi del medio evo giovino ai veri interessi della Chiesa e della religione.

Se questi fatti non soffrono eccezione, se essi sono incontrastabili, io credo poter con fondamento asserire che le riforme che noi vi proponiamo a nome del potere civile, a nome e nell'interesse dello Stato, debbono riuscire altresì altamente vantaggiose ai veri interessi della religione e della Chiesa.

Quindi, o signori, quantunque nell'attuale stato di cose, quantunque in presenza della concitazione degli animi, molti spiriti timorosi, più o meno pregiudicati, accusino noi, autori di questo progetto, come nemici della religione e della Chiesa, portiamo ferma fiducia che di questa taccia la posterità ci assolverà; e che quando la riforma, che noi speriamo di veder compita, avrà portato i suoi frutti, si riconoscerà che nel propugnarla, nell'effettuarla noi eravamo assai più teneri dei veri interessi della Chiesa di quello che noi fossimo i suoi fautori, che con tanto ardore oppugnano qualunque miglioramento, qualunque riforma.

Con queste poche parole parmi di aver dimostrato abbastanza esservi causa legittima onde determinare il Governo alla riforma che egli vi propone; e perciò io spero che per questo rispetto almeno cesseranno gli scrupoli dell'onorevole senatore Sclopis. (*Itarità*)

Se non che l'onorevole senatore Sclopis combatte la legge non solo a nome della religione, non solo a nome dei principii legali, ma altresì a nome della libertà, che egli crede da questa legge violata.

L'onorevole senatore Sclopis ci disse che con questa legge il Governo voleva privare della sua libertà tutto un ceto di cittadini; che voleva operare un gran fatto di concentramento; che voleva agire dispoticamente sotto l'apparenza di liberalismo.

A ciò però venne risposto che il Governo non intende colla presente legge di vincolare, menomare nè punto, nè poco la libertà dei cittadini; che egli non intende vietare a chicchessia la facoltà di associarsi per vivere con questa o quell'altra forma religiosa; che esso insomma non intende di promuovere l'emanazione di nessuna sanzione penale contro coloro che vorrebbero liberamente praticare le massime della vita monacale.

Il Governo, mentre riconosce inutili e dannosi nel loro complesso gli ordini religiosi, figli del medio evo, crede che quando si è loro tolta la personalità civile non possano più esercitare un'influenza morale, nè acquistare uno sviluppo tale da portare nocimento allo Stato.

Gli atti che i membri di questi ordini isolatamente possono compiere non sono nocivi direttamente allo Stato; il sono bensì se associati.

È il complesso dell'istituzione, lo spirito che li informa, è l'estensione, lo sviluppo dato a questi ordini che producono i pessimi effetti che ho avuto l'onore di porre sotto gli occhi del Senato.

Ed invero, se fosse altrimenti, se in questo progetto di legge io scorgessi qualche disposizione che direttamente od indirettamente tendesse a vincolare la libertà dei cittadini, io ricisamente mi vi opporrei.

Vi fu una disposizione relativa agli ordini religiosi direttamente contraria ai principii liberali, che fino ad un certo punto menomava la libertà dei cittadini, e questa fu la legge per la soppressione dell'ordine dei Gesuiti; ma la responsabilità di questa legge non può farsi ricadere sull'attuale Ministero. A questa legge proposta dal deputato Bixio aderiva l'onorevole senatore Sclopis come guardasigilli (*Segni negativi per parte del senatore Sclopis*), o per lo meno non vi faceva opposizione....

SCLOPIS. Domando la parola.

Scusi il signor ministro se l'interrompo, ma conviene che i fatti si restituiscano al loro essere.

La proposta dell'onorevole deputato Bixio si è fatta in un momento in cui il nostro Ministero era già dimissionario, ed in cui noi avevamo dichiarato di non ritenere i portafogli che per la spedizione dei semplici atti amministrativi; e quando presi la parola in quella discussione, lo stesso presidente del Consiglio, che sedeva con me nella Camera dei deputati, potrà rammentarsi che ho fatto espressamente questa dichiarazione: *che le mie parole non erano che dichiarative*.

Con questo non intendo ora di esprimere il mio voto nè in favore, nè contro la soppressione, ma solamente dichiaro e sostengo che non fui nè proponente, nè in quella parte assistente come ministro al voto che si provocava dal deputato Bixio.

Tanto debbo dire perchè è conforme alla verità, ed il signor presidente del Consiglio potrà, richiamandosi alla memoria quei tempi, verificare il fatto.

CAVOUR, presidente del Consiglio. L'onorevole senatore Sclopis è in un grave errore se crede essere stata mia intenzione di fargli un appunto dell'appoggio o della non opposizione fatta a quella proposta. Quantunque questa fosse contraria ai veri principii liberali, era fatta in tempi così eccezionali, che poteva essere giustificata agli occhi degli uomini liberali.

Evidentemente tutti i principii debbono soffrire eccezioni in tali tempi; ora è palese che nel 1848 noi eravamo in tempi eccezionalissimi, e che quindi una misura eccezionale poteva essere adottata.

Io ho ricordato quella legge solo per far osservare al Senato, ed anche e più specialmente all'onorevole senatore Sclopis, la differenza che vi passava tra una legge sopra ordini religiosi, la quale vincolava la libertà dei cittadini, e la legge attuale che lascia ai cittadini la più ampia libertà.

Pare dunque a me che non si possa ragionevolmente combattere, anche a nome della libertà, questa legge, mentre essa in nessuna parte vincola la libertà dei cittadini.

Altri oratori poi ci hanno fatto un ben altro rimprovero; essi dissero che con questa legge, sanzionando il principio della libertà dell'associazione, noi apriamo le porte all'istituzione presso di noi d'un numero di congregazioni religiose molto maggiore di quello che in ora esiste nello Stato, ed a conferma di questa sentenza ci citano l'esempio del Belgio e della Francia, paesi nei quali si sono stabilite molte corporazioni religiose all'ombra del principio di libertà. A questi risponderemo che noi non siamo contrari a tutte le congregazioni religiose; siamo contrari a quelle che non rispondono più allo spirito ed ai bisogni dei tempi, a quelle corporazioni che, stabilite in altri tempi ed in altre circostanze, hanno raggiunto lo scopo dei loro fondatori, e si trovano ora in opposizione diretta colla società civile ed anche religiosa.

Che se i bisogni della società attuale danno origine a congregazioni religiose, intese a soddisfare cotali bisogni, e se questa creazione si fa spontaneamente e liberamente, lungi dal vedere in ciò un inconveniente, noi vi vediamo un vero progresso.

E quando da questo fatto dovesse risultarne che, invece di Cappuccini, invece di Minori Osservanti, si stabilissero nuove congregazioni di suore della Carità, di suore di San Giuseppe, noi, in verità, crederemmo di aver fatto l'opera la più santa che fare si potesse.

Non ignoro che da questo principio di libertà possono nascere inconvenienti, abusi.

So che nel Belgio e nella vicina Francia si andò forse oltre i limiti del ragionevole, rispetto alle congregazioni religiose; ma questo nè mi stupisce, nè mi spaventa. Giacchè in seguito ad una rivoluzione tremenda contro le idee religiose succede una reazione religiosa che forse può andare oltre i limiti della ragione, ma io sono certo che la libertà stessa tempererà gli effetti superlativi di questo moto reazionario, e che col tempo, forse non lungi, le congregazioni religiose, figlie della libertà, rimarranno entro limiti utili alla società civile.

Quindi io non ho nissun timore che questa libertà, che noi vogliamo lasciare alle congregazioni religiose, possa arrecare ad esse nocimento.

Io credo, o signori, avervi dimostrato come sotto tutti gli aspetti il sistema che vi è proposto dall'onorevole senatore Des Ambrois sia da preferirsi a quello proposto, con spirito certamente di conciliazione, al quale io rendo omaggio, dall'onorevole senatore Colla.

Spero quindi che il Senato vorrà dare la sua piena approvazione a questa proposta, la quale, mentre mantiene quanto vi è d'utile nelle corporazioni religiose, porta un rimedio a quello che ha bisogno di riforme, e, dirò meglio, opera una riforma nel vero interesse dello Stato e della religione stessa.

PRESIDENTE. La discussione sarà continuata a domani, nella quale accorderò la parola a chi l'ha chiesta oggi.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

TORNATA DEL 10 MAGGIO 1855

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizione — Seguito della discussione sul progetto di legge per la soppressione di comunità e stabilimenti religiosi — Reiezione della proposta del senatore D'Orta per la immediata chiusura della discussione generale — Nuove considerazioni del senatore Di Castagneto contro il progetto, e del senatore Siccardi a sostegno del medesimo — Dichiarazione del senatore Colla, relatore — Chiusura della discussione generale — Mozione del senatore Di Vesme sull'ordine della discussione — Osservazioni dei senatori Giulio, Alfieri e Colla, relatore — Articolo 1° proposto dai senatori Des Ambrois e Di Collegno Giacinto, combattuto dai senatori Della Torre e Billet — Domanda di schiarimenti del ministro di grazia e giustizia — Risposta del senatore Des Ambrois — Discorso del senatore Brignole-Sale contro il detto articolo — Obbiezioni dei senatori Luigi di Collegno, De Cardenas e Pallavicino-Mossi — Risposte del ministro di grazia e giustizia al senatore De Cardenas, e del senatore Des Ambrois ai senatori Luigi di Collegno e Pallavicino-Mossi — Approvazione degli articoli 1 e 2 — Obbiezioni del senatore De Cardenas sull'articolo 3 — Risposta del ministro di grazia e giustizia — Instanza del senatore Collet — Considerazioni del ministro di grazia e giustizia e del senatore Alfieri — Approvazione dell'articolo 3 nei termini proposti dai senatori Des Ambrois e Giacinto di Collegno — Proposta di rinvio del progetto all'ufficio centrale — Ragionano su di essa i senatori Colla relatore, Des Ambrois e Sclopis e il presidente del Consiglio dei ministri.*

La seduta si apre alle ore 1 1/2 pomeridiane.

PALLAVICINO-MOSSI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

QUARELLI, segretario, legge il seguente sunto di una petizione:

2032. Settantasette abitanti della città di Genova domandano che venga dal Senato respinto il progetto di legge sulla soppressione di comunità e stabilimenti religiosi, ecc.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA SOPPRESSIONE DI ALCUNE COMUNITÀ E STABILIMENTI RELIGIOSI.

PRESIDENTE. Prima di provocare il voto del Senato sulla chiusura della discussione generale, che al certo non può qualificarsi prematura, io debbo concedere la parola a due senatori, i quali ieri l'hanno chiesta al termine della seduta.

Essi sono i senatori Sclopis e Di Castagneto; però siccome credo essere conveniente che l'ultimo a parlare sia un rappresentante dell'ufficio centrale, così penso sia meglio che, quantunque ultimo iscritto, abbia a parlare prima il senatore Di Castagneto, al quale perciò accordo la parola.

D'ORTA. Chiederei facoltà di parlare.

Io domando la chiusura della discussione generale, perchè mi pare che dopo tanti giorni di discussione sia ormai tempo che essa abbia fine.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata.

Chi appoggia la chiusura della discussione generale, sorga.

(È appoggiata.)

DI CASTAGNETO. Domando la parola contro la chiusura della discussione generale.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DI CASTAGNETO. Io pregherei il Senato di accordarmi ancora la parola, perchè le riflessioni che io mi propongo di sottoporli, nel mentre che rispondono ad alcune osservazioni dell'onorevole presidente del Consiglio dei ministri, hanno anche tratto sia alle cose dette dall'onorevole senatore Colla, che a quelle espresse dall'onorevole senatore Des Ambrois. E siccome chiusa che sia la discussione generale non si potrebbe più discutere che sugli articoli, e d'altra parte le osservazioni che io mi propongo di fare possono anche avere influenza sul voto del Senato sia sul 1° che sul 15° articolo, così lo pregherei a voler permettere che si potesse ancora parlare un momento sulla discussione generale.

PRESIDENTE. Chieggo il voto della Camera sulla chiusura della discussione generale stata chiesta ed appoggiata.

Chi vuole la chiusura, sorga.

(Non è approvata.)

La discussione generale continua, ed ha la parola il senatore Di Castagneto.

SICCARDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'avrà dopo il senatore Di Castagneto.

DI CASTAGNETO. Abbandonando ormai il campo più vasto delle teorie, dei principii legali e delle storiche autorità, nel quale con profonda dottrina e svariata eloquenza

spaziarono gl' illustri nostri colleghi, entriamo finalmente nel positivo.

Tre sono le proposte che vi si parano dinanzi, come opportunamente osservava ieri l'onorevole presidente del Consiglio :

- 1° Rigetto assoluto della legge ;
- 2° Sovratassa sugli enti morali, ossia emendamento del senatore Colla ;
- 3° Emendamenti degli onorevoli Des Ambrois e Di Collegno, accettati dal Ministero.

La legge che si motivava essenzialmente una misura finanziaria, prese ben altro aspetto nel corso della discussione, e dopo l'ultima fase che subì in Senato, eccola ora una questione di principio politico, religioso, economico.

Ben m'apposi io, adunque allorchè in occasione del bilancio della giustizia pel 1855 contrastai la cancellazione delle lire 928,000 di spese ecclesiastiche: allora ci si rispose e dal ministro delle finanze e dall'onorevole senatore Colla, che per nulla ne sarebbe impedita la libertà del voto del Senato. Ebbene, abbiamo fatto un passo di più; ieri ci si rappresentava dall'onorevole guardasigilli che se non si votava la legge, si darà la causa vinta a Roma.

Così, o signori, quando l'amministrazione procede non con basi inconcusse, ma sotto l'influenza di idee che si dicono dominanti, i corpi legislativi sono qualche volta tratti in una via pericolosa.

Voi avete udito come tutti i commissari, abbenchè divisi in tre opinioni, furono tuttavia unanimi a riprovare il progetto nella parte abolitiva, quale era presentato dal Ministero.

Senza poi nemmeno aver ricorso alle luminose dimostrazioni seguite in un altro recinto, basta il limpido cenno datovi dal commissario senatore Di Collegno a chiarirvi quanto fosse per risultare deplorabile e lesiva alle regie finanze l'operazione qual veniva progettata.

Ma perchè dunque, domanderemo noi, il Ministero si era risolto a presentarla? Perchè probabilmente non era stata bastantemente studiata, locchè è tanto vero, che nè anche al dì d'oggi esiste uno stato dei pesi che ricadrebbero a carico della nuova Cassa, nè ha potuto tenerne conto il senatore Di Collegno.

Condannata nella parte abolitiva, condannata nella parte finanziaria, sembra che la sorte della legge avrebbe dovuto essere decisa, se le strettezze dell'erario, se le tendenze dei tempi, meglio che il diritto, non le venissero in soccorso.

Poche parole mi resterebbero ad aggiungere intorno all'emendamento Colla, essendomi spiegato abbastanza lorchè vi dissi, all'esordire di questa discussione, che io speravo che un fatto compiuto trovasse il suo rimedio in una convalidazione.

Se non che venne realmente salutare ed efficace il rimedio, e credo che sarebbe stato atto di sapienza governativa di volersene prevalere.

Ritornate un momento, o signori, al giorno in cui l'onorevole senatore Siccardi con quella insinuante eloquenza, accresciuta dal prestigio dell'arte e della parola, vi dichiarava che tra Papa e Parlamento non è possibile un accordo, che Roma non può essere amica dei Governi costituzionali.

Io meditava tra me e me che Roma aveva avuto relazioni di ottima memoria coi Governi retti a libertà; come aveva avuto dei contrasti con monarchi assoluti. Ma quelle parole uscivano da bocca autorevole, e capiva che doversero avere altissimo rimbombo.

La dichiarazione dell'Episcopato venne a proposito per

dimostrare che con Roma si poteva ancora stringere accordo, e la soddisfazione che si sparse nell'Assemblea a tale annunzio ben ha provato allora qual fosse il sentimento dominante.

Nè l'onorevole presidente del Consiglio ha potuto altrimenti che encomiare i sentimenti di patriottismo dell'Episcopato del regno.

Voi sapete, o signori, che il Ministero dopo averla presa a serio esame, venne a riferirvi che la medesima non avrebbe potuto essere riputata accettabile se non come un mezzo di arrivare ad un definitivo componimento delle cose religiose mediante un accordo colla Corte di Roma.

Ma che se tale doveva essere la necessaria conseguenza della proposta del senatore Di Calabiana, se questa proposta doveva trar seco nuove negoziazioni, dovevano queste venir affidate a persone, non di contrari principii, ma che non avessero avuto a contrastare per così lungo tempo colla Corte di Roma; quindi il Ministero aveva creduto che la proposta domanda dovesse condurre al suo ritiro.

Io non spingerò queste osservazioni oltre il limite consentito dall'alto mio rispetto per le prerogative della Corona. Bensì io dico che non solamente il Ministero dimissionario credeva alla necessità di nuove trattative, ma segnatamente l'illustrissimo generale Durando che ne faceva parte, ed era ad un tempo incaricato della formazione del nuovo Gabinetto, aveva con suo proclama annunziato di tentare di nuovo la conciliazione con Roma.

La conseguenza pare quindi dovesse essere di riaprire le negoziazioni, quando ad un tratto il Ministero riassunse le redini del Governo.

Certamente, o signori, se alcun che d'innamessibile si riconosceva nella proposta dell'Episcopato, che esso non aveva mandato di modificare, le ulteriori trattative potevano appianare le difficoltà, ed è chiaro che non si volle appianarle.

Ma nullameno risulterà sempre un già fatto, ed è che le 928,000 lire la Chiesa è disposta ad accordarle, e pare che lo Stato non rimetterebbe niente della sua dignità, come non ne han rimesso i Reali di Savoia ed i loro saggi consiglieri, i quali hanno più volte accettato dalla Santa Sede quello che da noi si vorrebbe togliere di proprio diritto.

Ridotta a questo punto la questione, avrebbe bastato il volere degli onorevoli membri del Gabinetto per definire la vertenza con un dignitoso accordo, ed in tal parte si può dire che l'emendamento Colla coincide colla proposta di monsignor Di Calabiana.

Passando agli emendamenti dei senatori Des Ambrois e Di Collegno, voi avete con me ritenute quelle memorabili parole con cui l'onorevole relatore esordiva il suo discorso. — Le comunità religiose non sono nè pericolose, nè viziate. — Non v'ha motivo di scioglierle, e vi sarebbero inconvenienti a farlo.

Pare quindi a prima giunta che la conseguenza sarebbe di lasciarle sussistere: od almeno io direi, se le comunità non sono pericolose per lo Stato, forse saranno solamente meno utili alla religione, dunque si entri in discussione per ridurle o riformarle col potere spirituale.

Tale però non è il sentimento dell'agregio senatore: egli ammette che sarebbe stato desiderabile di agire di concerto colla potestà ecclesiastica, ma anche senza di essa, lo scopo, dice egli, non lascia di essere ugualmente pio.

All'argomento che io aveva addotto nel precedente mio

discorso, che se la Chiesa aveva la disponibilità dei beni vacanti, ne disponesse da vero padrone, e se dovevano convertirsi in usi religiosi, lo facesse di concerto coll'autorità spirituale, egli oppone che i nostri maggiori avevano questa massima, e che questo fatto sta.

Ma sta pure, io dico, che lo facevano di concerto colla Chiesa, e ne siano prova i numerosi rescritti apostolici anche in ordine ai beni applicati all'ordine Mauriziano cui egli alludeva: chè se l'imperatore Giuseppe II abolendo le comunità religiose rivendicasse i beni esistenti negli Stati del re, si capisce come Sua Maestà non volesse mettersi in lotta, e lasciasse a lui medesimo la responsabilità de' suoi atti.

Un altro fatto poi starà per l'avvenire, ed è che dall'emendamento Des Ambrois e Di Collegno si raccoglieranno tutti gli amari frutti che sogliono essere prodotti dalle mezze misure.

Certamente l'interesse finanziario vi troverà il suo conto, e l'onorevole ministro, acuto qual egli è, non esitò ad affermare questa tavola di salute ad un'operazione che poteva riuscire funesta.

L'abolizione dei conventi, meno la pensione ai religiosi, tale è in poche parole l'economia dell'emendamento che può dirsi un nuovo progetto.

Gli ordini dichiarati non nocivi allo Stato, eppure dallo Stato riprovati, isteriliti, materializzati.

Ogni regola, ogni costituzione monastica rimano infranta dalla mano secolare, perciocchè togliete agli ordini religiosi la loro continuazione pel mezzo de' noviziati, e cade lo scopo delle loro istituzioni, dei loro studi, nemmeno i religiosi attuali possono trovar lena a continuare nei loro esercizi.

Sono quindi esistenze in parte inutili alla Chiesa di cui erano porzione eletta e membri operosi, scaduti nell'opinione dei popoli, da cui saranno considerati come piante parassite destinate ad estinguersi, ed a misura che ne scemi il numero dei conventi, e si avvanzeranno in età senza potersi più aiutare scambievolmente, di tanto si accrescerà la loro sorte infelice.

Se incomportabile sarà il loro stato e vorranno uscire, non avranno mezzo di sussistenza, poichè è certo che gli *exequatur* per secolarizzazione saranno conceduti con molta parsimonia.

Preferibile ancora secondo me sarebbe la sorte preparata ad essi dal progetto ministeriale.

Ma l'onorevole presidente del Consiglio, il quale mentre accetta gli emendamenti della minoranza, non s'accorda però con tutti i motivi espressi dal relatore, va più oltre, e facendo una distinzione fra gli ordini recenti e gli ordini dei tempi remoti, non esita a dichiarare che tutti gli ordini contemplativi e mendicanti sono radicalmente inutili e dannosi.

Osserva che niuna società può conservarsi senza attivare il lavoro, al che gli ordini anzidetti sono opposti.

Essere dovere del Governo rendere il lavoro rispettato, e l'idea di santità colla inoperosità non potersi associare, produrre un effetto funesto.

Nelle condizioni nostre essere per noi una necessità di spingere il paese nel progresso economico, a pena di non sopportar i pesi da cui vanno gravati, e le istituzioni che si oppongono essere non solo inutili, ma altamente nocive.

Tutto questo sta, e starebbe, o signori, se vi fosse una sola specie di lavoro al mondo, il lavoro manuale, se tutto si riducesse alla filosofia utilitaria. Ma la Dio mercè evvi

anche la parte spirituale nell'uomo, egli può essere inclinato non solo agli studi delle verità religiose, ma delle scienze, delle lettere, delle arti, e se quel soffio divino da cui siamo animati merita preferibilmente le nostre cure, chi di voi, o signori, vorrà sostenere che ogni istituzione la quale non tenda al progresso economico e materiale sia non solo inutile ma altamente nociva?

E qui giungo al punto in cui ho chiesta la parola per rilevare un'espressione di cui si valse l'onorevole presidente del Consiglio, e già adoperata ieri dal ministro guardasigilli, parlando dei religiosi mendicanti, quella dell'*accattonaggio*.

Probabilmente si crederà che io voglia sorgere in difesa degli ordini monastici, ma tale non è il mio intendimento.

Gli ordini monastici non hanno bisogno di apologista, nè io sono da tanto a farlo degnamente.

Ma permetta l'onorevole ministro che io gli osservi, altro essere la povertà, altro l'accattonaggio.

La povertà è una ordinazione imperscrutabile della Provvidenza, è un mistero che visto agli occhi materiali farebbe dubitare della divina giustizia, se non venisse in conforto la fede nella divina misericordia.

Il vero povero ha diritto a rispetto, soccorso e simpatia.

Ma l'accattonaggio, o signori, è il mendicante valido, il quale disdegnando il virtuoso lavoro, vuole mercè l'estorquita carità vivere agiatamente e soddisfare ad ogni sorta di vizi.

L'accattonaggio è quello che popola le carceri, e la storia è piena dei funesti effetti di questa lebbra della società.

Confondere coll'accattonaggio il religioso mendicante, il quale seguendo il consiglio di povertà volontaria insegnata da Cristo Signore, lasciò parenti e sostanze per pensare alla propria ed alla altrui salute, sarebbe un associare il vizio alla virtù, e ciò io credo non poteva essere nella mente del signor ministro.

Il religioso mendicante riceve in alimenti la mercede delle sue spirituali fatiche, e questi ordini che edificarono il mondo colle loro virtù e popolarono il cielo di santi, si rendono tuttavia benemeriti dell'umanità, servendo alla Chiesa nella predicazione e nell'amministrazione dei sacramenti, e voi ricorderete con affannosa gratitudine quei giorni di lutto, che Dio tenga da noi lontani, in cui essi si moltiplicavano in assistenza ai colerosi.

Diremo noi dunque che sono nocivi alla società, e come tali lo sono anche alla religione?

Signori, il presidente del Consiglio che pure ha fior di senno, così si esprimeva su questo argomento in un altro recinto:

« Se l'onorevole Genina invece di asserire che questi ordini religiosi erano giovevoli alla società religiosa lo avesse materialmente dimostrato con fatti e con teoremi, in verità io sarei assai imbarazzato a rispondergli perchè riconosco che, dimostrata giovevole alle società religiose una istituzione, noi dovremmo andare a rilento nel riformarla. »

Io adotto il concetto colla sola riserva che a decidere se un ordine sia utile alla società religiosa è solo competente il potere religioso, a meno che si voglia togliere alla Chiesa ogni autorità anche nello spirituale.

Ed ammettendo fin nel più estremo limite la onnipotenza del potere civile ad eliminare gli ordini nocivi alla società, non credo essere lontano dal vero nel dire che uscirebbe il potere civile dai suoi confini, decidendo che un ordine non

sia più utile, o sia nocivo alla religione, senza consultare la Chiesa, solo giudice competente in tale materia.

Mentre adunque riconosco esservi qualche cosa, e forse molte cose a fare per la riforma degli ordini religiosi, non fu senza grande soddisfazione che sentii le intenzioni dell'Episcopato degnamente espresse da monsignor Di Calabiana a tale riguardo, e non vedo come lo Stato perderebbe della sua indipendenza rendendo omaggio alla Chiesa, nostra comune madre, in cosa che spetta alle di lei attribuzioni.

Quanto alla ripetuta idea di togliere la personalità civile e lasciar sussistere le associazioni religiose, io non ho mai potuto persuadermi che fosse un serio argomento, e, se non traesse peso dalla ripetute dichiarazioni del ministro, non crederei nemmeno il caso di combatterlo.

Comincino i religiosi a dismettere le loro sostanze, a rimaner senza ricovero e senza tetto, poi libero ad essi di riunirsi e di associarsi!

Almeno quando un'associazione qualunque, in conformità delle leggi, si riunisce e giunge ad avere un edificio suo proprio, in qualunque evento la sua proprietà le rimarrà salva. Ma il progetto ministeriale nemmeno salva la cosa, e dopo ciò dice ai religiosi: associatevi, vestite l'abito, voi ne avete la facoltà!

Vero è che nel progetto della minoranza tal disposizione rimarrebbe modificata per il momento, ma la pianta è tagliata alla radice, e quando l'uomo mirando all'avvenire non vede che il vuoto, anzi non vede che la ripulsione sociale e la miseria, oh! credete che le forze vengono meno anche ai più gagliardi.

Prima di sedere, mi sia permesso di rivolgere alcune parole ancora all'onorevole guardasigilli.

Egli si lagnava perchè in quest'aula si fosse recato in appoggio dell'opinione contraria alla legge l'autorità del Pontefice espressa nell'allocuzione.

Ed io son d'accordo con lui che il peso di tanta autorità sarebbe venuto a paralizzare ogni deliberazione del Parlamento.

Io penso che il Pontefice parlò ai cattolici, non ai corpi politici, i quali agiscono nella loro sfera. Certamente l'individuo politico terrà conto della sua coscienza cattolica, ma questo è affare individuale.

Soggiungeva il guardasigilli essere la questione che si agita prodotta dalle minacce che vennero fatte, essere questione di principii, lotta tra il potere civile ed il potere ecclesiastico.

Ma poco prima egli ci aveva posti in avvertenza che forse più tardi non si sarebbe potuto contenere il progetto nei limiti della moderazione, troncando così la via a maggiori agitazioni.

Sotto tali pressioni difficilmente si possono fare buone leggi, ed io vorrei vedere eliminati e gli uni e gli altri di tali argomenti.

Quella parola di lotta colla Chiesa, uscita dal labbro del guardasigilli, invece di quella di conciliazione che pronunziava or son pochi giorni e che sarebbe stata tanto salutare, mi ha grandemente affittito.

Signori, io vi chiedo una testimonianza che certo non sarete per recusare, ed è che nè da me, nè da alcun senatore fu mai mossa in quest'aula una questione religiosa; esse ci vennero tutte dall'iniziativa ministeriale, e lascio voi giudici dell'effetto che abbiano prodotto nel paese.

Tollerate un sol riflesso, non è indegno di esservi presentato, e finisco.

L'uomo ha due esistenze, l'una peritura, l'altra imperitura. La prima ei la compie nella società a cui presiedono i Governi temporali, l'altra è affidata alla sollecitudine della Chiesa e dei suoi ministri.

Ma io domando: se ogni potestà, non dirò, è di diritto divino, ma emana da Dio, se il tempo è mezzo, l'immortalità è fine, come mai supporre questa continua lotta, una incompatibilità, due contrarie tendenze tra il potere spirituale ed il temporale senza rovesciare l'ordine mirabile della Provvidenza?

Signori, la via ci è aperta, noi sappiamo che alla sorte dei parroci può essere provvisto anche per tutto il corrente anno, pende dal vostro giudizio il ridonare una calma durevole alla nostra patria.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Siccardi.

SICCARDI. Signori senatori, senza discostarmi di un punto dai principii che ebbi l'onore di esporvi in un'altra adunanza, principii che sono in me il frutto di studi modesti sì, e forse anche non abbastanza illuminati e vasti, ma tuttavia sinceri e fatti costantemente al solo intendimento di servire, quanto io potessi, alla verità ed alla giustizia, principii finalmente che io non potrei ora abbandonare senza rinunciare alla mia propria intelligenza; senza discostarmi, dico, da quei principii, io credo di poter aderire all'ammendamento che venne ieri proposto dagli onorevoli commissari i senatori Des Ambrois e Giacinto di Collegno.

A questo ammendamento mi sembrano ridursi ora le vere e vitali sorti di questa legge: un passo che venisse inoltrato più innanzi sovvertirebbe un principio, lo dimezzerebbe, che per me è lo stesso; perchè un principio dimezzato è, ai miei occhi, un principio distrutto.

Con quel temperamento il principio è salvo, e ciò basterebbe perchè fosse da me accettato; ma esso ha poi l'incontrastabile vantaggio di meglio definire ciò che con questa legge s'intende di fare, d'indicare espressamente i limiti ai quali deve arrestarsi e si arresta l'azione del legislatore; e provvede all'avvenire senza scuotere troppo vivamente il presente, e rende più accettabile il principio col temperarne l'applicazione.

Io vi scorgo inoltre un altro vantaggio, o signori; vendendosi ad acquistare il concorso in favore della proposta presa nel suo complesso, delle osservazioni svolte dagli onorevoli senatori Des Ambrois e Collegno relativamente alla soppressione dell'esistenza civile delle manimorte colle osservazioni recate innanzi dall'onorevole senatore Colla relativamente alla facoltà d'imporre la soprattassa sopra gli istituti ecclesiastici, noi, sostenitori del progetto, veniamo ad ottenere un modo di forza riunite che certamente non potrà non giovare assai all'intento che sosteniamo; ed a chiunque avrà posto mente alla dottrina con cui i tre egregi uomini svolsero ieri le loro opinioni, non potrà certamente parere mediocre questo vantaggio.

Lo stesso non potrei dire dell'ammendamento isolatamente preso dall'onorevole senatore Colla.

Questo temperamento s'innalza bensì fino al principio, ma non lo stringe intiero, anzi lo divide in parti e lascia che l'una cozzì coll'altra. Riconosce la sovranità del potere civile relativamente al diritto d'imporre la soprattassa, ma poi la disconosce o piuttosto la tronca relativamente al diritto di revocare dalle manimorte la personalità civile; esso divide, in sostanza, la questione di competenza, divide ciò che ai miei occhi è indivisibile.

Quest'emendamento inoltre lascierebbe in disparte molti

dei vantaggi che questa proposta è intesa a produrre, e non toglierebbe di mezzo il grave inconveniente da tanti oratori lamentato, d'un conflitto coll'autorità ecclesiastica; perciocchè dalle parole dell'onorevole senatore Di Calabiana conformi alle dichiarazioni del Ministero, divenne palese che una proposta analoga a quell'ammendamento fu dallo stesso onorevole senatore assolutamente respinta.

Udii poco fa l'onorevole senatore Di Castagneto farmi cortese rimprovero per ciò che io abbia depresso la speranza di concordati; signori, io non vi parlerò più di concordati, vi ho candidamente manifestato quali che fossero, non dirò i miei desideri, ma le mie previsioni; ed ora attenderò tranquillamente che il fatto venga a smentirlo.

Ma mi permetta l'onorevole senatore che io non consideri come tale la proposta cui esso allude.

Io qui candidamente dichiaro, o signori, che se fossi stato tra coloro che ebbero l'onore, non certamente ambito da me, di essere consultati sul merito di quelle proposte dall'onorevole ministro Durando, e se mi fosse stata data a leggere quella certa carta di cui parlava egli stesso, quella carta sarebbe caduta di mano anche a me. E aggiungo, o signori, che io lodo, che ammiro, ma non avrei forse imitata la moderazione dell'onorevole ministro che riprese quella carta per ritenere nuovi ed impossibili accordi. (*Bravo! Bene!*)

Permettetemi, o signori, che attualmente io venga ad un altro ordine di considerazioni che mi vengono suggerite da tutto il complesso di questa lunga ed illuminata discussione.

Nelle grandi questioni che agitano il Parlamento sopra gravi ed importanti riforme, siano queste accolte o respinte, egli è sommamente necessario che il paese conosca quale sia veramente il principio prevalente che il Consesso nazionale intese di riconoscere e di proclamare, accettando o rigettando quelle riforme.

Bisogna che dal contrasto delle opinioni sorga un principio vero, schietto, riconosciuto da una maggioranza, che sia informata ed ispirata da lui, e che uscendo dal Parlamento col carattere augusto di legge venga a pigliar posto nella ragione degli uomini e nella legislazione del paese.

Or bene, o signori, seguitando ossia richiamando alla mente il corso di questa discussione, egli mi è parso di rilevare un fatto singolare, un fatto abbastanza grave, e che sarà, io non ne dubito, convenientemente apprezzato dal Senato e dal paese.

Da un lato di questa Camera, da quello cioè dei sostenitori del progetto, io trovo vera e stretta unità di principii come di conseguenze; nel lato opposto, nel campo cioè degli oppositori, io vedo bensì un accordo, ma lo vedo soltanto nella conclusione, per cui si vuole che il progetto sia assolutamente respinto: quanto ai principii da cui pigliavano norma i vari oratori, io non ho potuto non rilevarvi un grave e costante disaccordo.

Non crediate, o signori, che io voglia qui ricondurvi al merito della discussione. Io non vi darò che brevissimi cenni storici; e questa storia, come vedete, è molto contemporanea, sicchè, se sarà meno esatta, troverà certamente presto e presenti i contraddittori.

Il dissenso di principii voi cominciate a vederlo nascere nel seno stesso dell'ufficio centrale. Dei tre commissari i quali si opposero risolutamente alla soppressione delle manomorte, uno opinò a favore della sopratassa, e la disse conforme ai principii, e richiesta dalle condizioni del paese.

Gli altri due dichiararono contraria ai principii anche la sopratassa, e respinsero intieramente il progetto.

Usciamo, o signori, dall'ufficio centrale e veniamo in questo recinto.

Voi vedete rieccitarsi lo stesso disaccordo di principii e farvisi anzi più gagliardo. Sorgono alcuni senatori e dicono: questo progetto è assolutamente contrario alla religione, è assolutamente contrario allo Statuto. Il Governo non può mai fare queste cose da sè, l'intervento della Corte pontificia è di una necessità indispensabile. Sorgono altri senatori egualmente opposenti, e dicono: no, l'intervento dell'autorità pontificia non è sempre necessario; il Governo può sopprimere da sè l'esistenza civile degli istituti ecclesiastici; ciò non è contrario nè alla religione, nè allo Statuto purchè vi sia una giusta causa: ed eccovi anche tra questi oppositori una suddivisione; alcuni di essi dicono, secondo me, con ragione: soppressi gli istituti ecclesiastici, i beni cedono allo Stato per diritto del vacante; sorge un altro oppositore e dice: non cedono allo Stato, non cedono alla Chiesa universale; voleva darli ad una Chiesa nazionale, ma questa ebbe poca vita, e fu poco stante da lui disdetta. (*Sensazione*)

Signori, qual è il principio unico, qual è il principio schietto che voi ci mostrate, ed al quale possiamo atternerci? Qual è il filo che ci mettete in mano per istrigarci dal labirinto di queste opinioni non solo diverse ma repugnanti? Volete che noi siamo d'accordo con voi?.... Ma cominciate a mettervi d'accordo tra voi medesimi. (*Risa*).

Dal lato nostro invece, o signori, la cosa procede ben altrimenti; pigliate, o signori, tutti i discorsi che furono pronunziati dai sostenitori di questo progetto, confrontateli insieme, cavatene la sostanza e voi vedrete che noi ci atteniamo tutti ad un principio unico, ad un principio schietto, ad un principio che si può accettare o ricusare, ma dividerlo non si può; e questo principio è la sovranità e l'indipendenza del potere civile sopra tutti quanti i beni temporali che esistono nello Stato.

Da questo principio unico, o signori, noi deduciamo il diritto del potere civile di imporre la sopratassa, come di sopprimere l'esistenza civile degli istituti ecclesiastici; da questo stesso principio noi deduciamo la conseguenza che, soppresso l'ente, i beni rimangono a disposizione del potere civile.

Se mi fosse lecito d'indagare il vero motivo di questa dissomiglianza di condizioni nei due campi, signori, io non saprei trovarlo altrove che in questo: nelle questioni di principio, come è uno il principio, la verità è una sola; la varietà delle opinioni in coloro che sostengono un principio opposto è per sè stessa una grave argomento di errore.

Insonima, o signori, se questa legge coi propositi ammendamenti viene accettata, il paese conoscerà molto bene il principio che si è voluto, non dirò introdurre, ma si mantenere; se invece questa legge è respinta, il paese non potrà non ascrivere questo risultato ad un aggregato di opinioni che più o meno direttamente si combattevano a vicenda.

O piuttosto il paese vedrà in questa discussione ciò che veramente essa contiene; un conflitto di competenza tra l'autorità ecclesiastica e la podestà civile sopra le cose temporali dello Stato.

Signori, ognuno di noi ricorda come pochi Corpi giudiziari sparsi sopra vari punti dello Stato, pochi Senatori senza centro comune, senza grado politico, senz'altra forza che quella che loro veniva dall'autorità dei loro consigli e da

venerate e mantenute tradizioni, sapessero difendere energicamente e con successo i diritti che costituiscono il patrimonio giuridico del re e della nazione.

Ora questa stessa questione è recata a noi; a noi corpo politico, a noi conservatori di tutti i diritti e di tutti gli interessi dello Stato, a noi posti direttamente in cospetto della pubblica opinione: signori, la questione è grave, il momento è solenne; il buon genio del paese ispiri il voto della vostra coscienza. (*Applausi vivissimi*).

PRESIDENTE. Io debbo rammentare alle tribune l'invito fatto ad essé di volersi astenere da qualunque segno di approvazione o di disapprovazione.

La parola è al senatore Sclopis.

SCLOPIS. Signori senatori, era mio intendimento di non più muovere parola nella discussione generale, quando ieri l'onorevole presidente del Consiglio mi vi ci trasse a forza indirizzando a me con quei frizzi, con quella festività onde egli sa abbellire i suoi discorsi, varii appunti. (*ilarità*)

Il signor presidente del Consiglio rammenta bene come il gran maestro dell'eloquenza annoverasse fra i lenocinii dell'arte le facezie e i frizzi. Egli abbondò ieri in facezie e si rivolse a me, e rivolgendosi a me credo commettesse qualche confusione, poichè mi fece segno ad avvertenze e rimproveri ai quali io non aveva dato occasione. Mi era quindi necessario, non fosse altro che per far stare la discussione nei termini proprii, il prender la parola quest'oggi, ed anche perchè credendo che sia occorsa qualche confusione, la distinzione delle opinioni rimanesse intatta.

Ma dopo questo proposito un'altra voce solenne si mosse in questo recinto e rimise in questione varii punti della discussione generale. Io, per conseguenza, cominciando da quello che chiamerò episodio, vale a dire dal discorso che debbo contrapporre ai gentili e piccanti appunti del presidente del Consiglio, conchiuderò con alcune considerazioni generali in risposta alle considerazioni eloquenti del senatore Siccardi.

Il signor presidente del Consiglio cominciò col farmi dei ringraziamenti in quanto che io avessi, siccome egli diceva, favorito il suo sistema, discostandomi in parte, nel mio modo di vedere, dalle opinioni di un mio illustre collega di cui aveva invocato l'autorità. Io non posso accettare il ringraziamento, perchè riconosco di non avergli potuto rendere questo servizio, poichè l'opinione dell'onorevole senatore De Margherita e la mia riescono ad una perfetta consonanza nel punto sostanziale della discussione; e di ciò parlerò più estesamente quando toccherò delle considerazioni esposte dall'onorevole senatore Siccardi. Ricusando per conseguenza questi ringraziamenti che non mi competono, osserverò che l'onorevole presidente del Consiglio fece un appello a ciò che egli mi parve qualificasse di mia opinione religiosa sulla questione. (*Segni di denegazione del presidente del Consiglio*)

Parlò del lato religioso della questione, ed anzi si incaricò di levarmi gli scrupoli..... mi pare che fossero quelle le parole che ieri pronunciò in questo recinto l'onorevole presidente del Consiglio.

Voi rammenterete, o signori, con quanta cura io evitassi in tutto il corso della discussione il lato religioso della questione, non perchè rifugga dall'entrare in queste considerazioni: io mi professo schiettamente cattolico, ma non perciò credo meno necessario che le questioni che hanno a svolgersi innanzi a voi debbano svolgersi sotto altri principii, con altre ragioni veramente politiche e civili.

Io credo che l'introduzione della questione religiosa,

quando non è indispensabile, anzichè giovare, noccia all'intento di chi la promuove.

Dissi che l'onorevole signor presidente del Consiglio voleva levarmi gli scrupoli. Io lo ringrazio, ma non posso nemmeno accettare quest'offerta; per quanto sia la stima che tengo del carattere, della dottrina dell'onorevole presidente del Consiglio, dico schietto che non lo sceglerei ancora per mio direttore di coscienza. (*ilarità*)

Passando poi ad una questione di mero fatto sulla quale anche l'onorevole presidente del Consiglio toccò ieri rispondendo ad un'osservazione che io aveva emessa nella seduta di ieri l'altro, gli dirò che non credo di avere errato quando, ripetendo ciò che aveva udito, asserii che la questione della legge attuale si era posta eminentemente dal lato finanziario. Sarò caduto in errore, ma non è che non abbia ascoltato il discorso del presidente del Consiglio, perchè, ripeto, lo ascolto sempre con infinito piacere; non sarò sempre persuaso, ma ammiro sempre il talento anche di quelli dei quali non posso dividere l'opinione.

Le parole dette dall'onorevole presidente del Consiglio in un altro recinto nella tornata del 2 febbraio di questo anno suonavano così:

« Poichè si sopprime dei benefizi è supponibile che il Governo abbia da guadagnare almeno 100 mila lire. Se avesse da perdere non li sopprimerebbe, un qualche vantaggio al certo si deve avere; ma questa è una questione secondaria, la principale sta nell'effetto finanziario della soppressione di alcune corporazioni. »

Avrò sbagliato: ma quando vedo che nel chiudersi della discussione, nello stringersi degli argomenti, si fondava particolarmente l'onorevole ministro delle finanze su questo specialissimo punto, non ho avuto, credo, tutto il torto di considerare la questione come questione finanziaria.

E tutti quelli poi che hanno posto mente al seguito di questa vertenza si rammentano benissimo, e niuno può dubitarne, come nel suo esordio questa questione fosse per i tre quarti finanziaria; mutò natura, si mise quindi in prima linea quello che era da mettersi in seconda. Ed ora mi accorgo che non sta più nè in prima, nè in seconda linea, poichè dopo le eloquenti espressioni con cui ieri l'altro l'onorevole guardasigilli qualificava ciò che egli crede un gran beneficio sociale, mediante l'adozione dell'emendamento della minoranza dell'ufficio centrale, ora si scorge aver questo pure subito un grado di sospensione, il quale certamente non corrisponde al fervore dei voti emessi perchè scomparissero tutti quegli abusi di cui parlava l'onorevole guardasigilli.

Tanto basta, credo, per chiarire la nostra posizione reciproca, nel considerare definitivamente questo lato della questione tra me ed il signor presidente del Consiglio.

Più serio argomento ed anche argomento spinto a personalità ed a varietà delle opinioni.....

SICCARDI. Non ho qualificato alcun oratore.

SCLOPIS. Dico a varietà delle opinioni, perchè desidero che il mio parlare non sia punto appassionato.

Non stiamo in solennità di formole in una materia che ricerca profondità e tranquillità d'esame che farà di avere il più che a me sarà possibile.

Il senatore Siccardi avvertiva come grande differenza ci fosse tra il modo di vedere dell'una parte della Camera e dell'altra, e grande argomento se ne deducesse a favore per una parte, a disfavore per l'altra del sistema che si era tenuto nel promuovere le varie opinioni: disse che dal lato

n cui siede l'onorevole senatore Siccardi tutti gli oratori che avevano parlato nel senso della legge si fondavano sui medesimi principii e venivano alle stesse conseguenze: lisse che dal lato nostro i principii erano diversi, quantunque concorressimo poi in un medesimo fine. Ne dedusse da ciò che il motivo poteva ascriversi all'idea che dal nostro lato esistesse, della possibilità di un conflitto di competenza tra le due potestà nelle cose temporali dello Stato.

Io, o signori, non posso credere che questa volta l'onorevole senatore Siccardi sia perfettamente nel vero.

Due principii assolutamente distinti si misero avanti dall'un lato e dall'altro.

Dal lato dei sostenitori della legge si disse: *Indipendenza del potere civile, esercizio assoluto di sovranità*: dal nostro lato si disse: *Nessuna violazione del principio di sovranità, consecrazione assoluta del principio di proprietà*. Un principio solo dal loro lato; un principio solo dal nostro. Nessuna divergenza si fece.

Noi consacriamo il principio della proprietà, noi creliamo che su questa proprietà nemmeno si possa esercitare l'onnipotenza della sovranità concentrata. Dunque gli argomenti diversi non nuocevano alla precisione ed all'unità dell'oggetto. Dunque i mezzi possono essere diversi dal nostro lato per venire al nostro fine, come furono diversi i mezzi dei sostenitori della legge per venire al fine loro.

Udimmo richiamarsi dal lato a noi opposto le antiche radizioni; udimmo far suonare le minacce dei tempi dello scisma di Lutero; udimmo invocarsi, ma ne rammento, invocarsi, dico, esempi di legislazione le quali fecero breve e cattiva prova. Dal nostro lato vi fu una varietà di argomenti, ma il principio fu sempre unico, cioè la *proprietà intangibile protetta dalla sovranità*: dal lato opposto, una sovranità la quale noi crediamo lesiva del principio di proprietà. Per conseguenza siamo di pari.

Noi crediamo di più che il modo d'intendere l'esercizio della sovranità, quale la esprimono i sostenitori del progetto, sia tale che non si accordi col sistema di libertà. E qui rientro nel campo in cui mi trasse l'onorevole presidente del Consiglio.

Io penso che nelle condizioni attuali della civiltà, nella posizione rispettiva degli Stati d'Europa, sia necessario il cercare che il Governo il meno possibile faccia assorbimento di forze vitali, di associazioni interne. Questo è un principio, a mio avviso, assoluto, e credo che nel nostro assunto noi ci ispiriamo ai veri principii liberali. Mentre dall'altro lato io credo che, sotto il velo di voler difendere la sovranità, si possa aprire la via, non dirò attualmente, ma forse in tempi non remoti, all'usurpazione dei poteri che competono agli individui e per i quali le costituzioni sono fatte.

Perocchè le costituzioni politiche non sono fatte per i Parlamenti o per i sovrani, ma sono fatte per la tutela dei popoli, degli interessi generali e delle associazioni; l'interesse delle quali associazioni è quello che promuove appunto l'industria e quei benefizi che ieri lodava l'onorevole presidente del Consiglio.

Dunque, o signori, noi saremo divisi, non divisi nell'idea che si possa menomamente violare la sovranità: nessuno di noi ha profferito questa parola, e se credessimo che per diretto o per indiretto ne venisse offesa alla sovranità civile per la legge che discutiamo, noi primi vi diremmo di respingerla.

Noi crediamo invece che non sia che un'argomenta-

zione, la quale pecchi nella sua base, questo timore di violare la sovranità; ma per lo contrario noi vediamo e l'abbiamo provato che a fronte della nostra legge politica e della nostra legge civile avvi violazione flagrante di proprietà.

Noi non domandiamo altro fuorchè si integri una parte d'autorità di mera disponibilità di proprietà qual si ricerca dalle leggi civili; che si venga a quegli accordi che saranno i soli che potranno preparare questa desiderata e durevole sistemazione in materia di beni ecclesiastici.

Tanto basta che io abbia detto perchè da un lato non ci si possano dirigere quei rimproveri contro i quali depono tutta la nostra vita passata, contro i quali depongono le nostre opinioni, consegnate in iscritto, sostenute in parole.

Tanto basta, o signori, perchè se ci sarà stata più ricchezza d'idee, più ricchezza d'eloquenza da un lato, non si possa mai dire che ci sia stata mancanza di buona fede, non curanza dei principii che regolano i nostri ordini sociali, dal lato che gli si oppone.

Il momento, disse l'onorevole senatore Siccardi, è grave e solenne; sì, o signori, il momento è grave e solenne, ed appunto perchè il momento è grave e solenne, non forse tanto per la natura intima del tema su cui dobbiamo pronunziare il nostro voto, quanto per le circostanze che verranno aggiungendosi, grandi conseguenze ne verranno dalle deliberazioni del Senato.

Voglia Iddio che queste deliberazioni siano tali che raffermino il nostro presente e che soprattutto rassicurino il nostro avvenire!

Poichè, o signori, se noi ricorriamo alla storia, la sola la quale ci possa essere guida e maestra per antivenire fortune e pericoli, la storia ci dice che da queste trattazioni condotte sopra un terreno scivolo e pericoloso per materia non assolutamente necessaria, o quando altrimenti si sarebbe potuto compiere, da questi fatti, o signori, sono nate per lo più tristi, lontane e talvolta difficilmente riparabili conseguenze.

Io fo voti per la conservazione dei nostri ordini costituzionali e con essi intendo di mantenere il rispetto per ciò che è uno dei perni della società civile, vale a dire la proprietà privata, e quando dico proprietà privata, la intendo tanto collettiva quanto individuale, il rispetto per ciò che deve essere considerato come degno oggetto della sovrana protezione, la proprietà.

Tutti questi principii ci siano di guida, di scorta, ed allora noi sicuramente non falliremo al porto in cui tutti desideriamo d'entrare, cioè a tranquillità nel presente, a sicurezza e gloria nell'avvenire. (*Bravo! bravo!*)

COLLA, relatore. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COLLA, relatore. L'onorevole senatore Siccardi colla sua eloquente e vibrata parola che spesse volte seduce mi ha fatto un appunto perchè ammettendo che lo Stato possa imporre tasse sulle rendite ecclesiastiche, gli rifiuti i diritti di sopprimere corporazioni religiose.

Io prego l'onorevole senatore di rileggere la mia relazione e di ricordarsi del discorso che ho pronunziato ieri, e vedrà ch'io sono ben lontano dal negare al Governo la competenza, il diritto di rievocare la personalità civile.

Solamente è mio avviso che quando il Governo vuol usare di questo diritto, egli debba usarne con saviezza ed in modo convenevole agli interessi del paese.

Ora io credeva, come credono parimenti i miei colleghi,

che nella presente questione non fosse abbastanza giustificata la necessità di questi provvedimenti, e che fosse più provvido, più opportuno consiglio il contentarsi per ora di ciò che è urgente e rimandare a miglior studio le conseguenze del maggior scopo che io, non una sol volta, ma *terque quaterque* ripetei nel mio discorso, scopo a cui vivamente agogno, quello cioè di riforme utili, convenienti e tali che rendano tranquilli gli animi tutti e conciliino i diritti del Governo con quelli dei privati. (*Bene!*)

SICCARDI. Avrò forse franteso il concetto dell'onorevole senatore Colla; ma vedendo la nobile franchezza con cui egli sosteneva il diritto nel Governo di imporre la sopratassa, e scorgendo in lui qualche esitazione relativamente all'altra parte delle sue opinioni, a quella cioè che concerne alla soppressione dell'esistenza civile delle manimorte, io credeva che nella seconda parte i diritti della sovranità civile non fossero da lui così positivamente riconosciuti come erano, e giustamente, quanto alla prima.

Le spiegazioni di che egli mi fu cortese mi rischiavano, e sono ben lieto di acquistare, a sostegno di un principio che io considero in tutte le sue parti come inconcusso, un così gradito e potente alleato, come è l'onorevole senatore Colla.

PRESIDENTE. Io chieggo il voto della Camera sulla chiusura della discussione generale.

Chi intende che la discussione generale sia chiusa, si levi.

(La discussione generale è chiusa.)

Dovendo adunque aprire la discussione particolare, non posso seguire altre norme che quelle additate dalla costante disciplina di questa Camera, nè io ebbi mai altra guida nell'ordinamento degli articoli, ossia nella priorità dei medesimi che quella additata dalla lettera dello Statuto.

Lo Statuto vuole che si votino le leggi articolo per articolo: quindi noi abbiamo sempre riuscato l'opinione di coloro i quali credevano che si potesse votare preliminarmente un principio, una massima, un sistema contrapposto ad un altro.

Dal mio canto non potrei mai acconsentire a che sia abbandonata questa disciplina: epperò credo che dovendosi incominciare la discussione dal primo articolo della legge, dopo che il Ministero ha già dichiarato acconsentire che agli articoli coi quali la sua legge ha principio si surrogino quelli che il senatore Des Ambrois ha ieri proposto, e che questa mane vennero distribuiti a tutti i senatori, io porrò in primo luogo in discussione, leggendolo, il primo degli articoli del senatore Des Ambrois, il quale è così concepito:

« Art. 1. Cessano di esistere quali enti morali riconosciuti dalla legge civile le case poste nello Stato di ordini religiosi, i quali non attendono alla predicazione, all'educazione od all'assistenza degli infermi.

« L'elenco delle case colpite da questa disposizione sarà pubblicato con decreto reale contemporaneamente alla presente legge. »

Aprò la discussione su quest'articolo, e concedo la parola al senatore Della Torre.

DI VESME. Domando la parola sull'ordine della discussione.

PRESIDENTE. Poichè si tratta di parlare sull'ordine della discussione, ella ha la priorità e le accordo la parola.

DI VESME. È antica consuetudine del Senato che quando ci troviamo in faccia di vari emendamenti, sempre la di-

scussione si apre su quello che maggiormente si allontana dal testo primitivo.

Ora qui noi abbiamo due emendamenti, ed ambedue furono stampati e distribuiti: l'uno è di tre articoli e tien luogo dei primi 14 articoli del progetto ministeriale; l'altro di un articolo solo (al quale dovrebbero farsi alcune aggiunte), il quale tien luogo dei primi 14 e del principio del quindicesimo.

Che questo secondo emendamento maggiormente si distosti dal progetto ministeriale, credo che non possa mettersi in questione, tanto la cosa è evidente; neppure credo che possa porsi in questione la sua qualità di vero emendamento e non di massima. Come tale esso fu proposto e non si ha che a leggerlo per giudicare della sua natura.

« Per sopperire al pagamento delle congrue parrocchiali e dei loro supplementi è imposta sugli enti e corpi morali qui in appresso designati una quota di annuo concorso nei modi e nelle proporzioni seguenti... »

Ognun vede che qui non si tratta di principio o di massima; si tratta di un articolo di legge.

Ma, a parer mio, vi ha di più: il progetto dell'ufficio centrale ora essendo stato, quantunque a malincuore, adottato dal Ministero, è diventato il vero progetto di legge; quello del senatore Colla è un emendamento: ora il regolamento del Senato parla chiaro e dice che gli emendamenti devono essere votati prima del progetto principale.

Per queste ragioni io chieggo che sia messo in votazione prima l'emendamento del senatore Colla, come quello che più si scosta dal progetto principale, anzi che è il solo e vero emendamento, essendo quello dei senatori Des Ambrois e Giacinto di Collegno diventato principale.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Giulio.

GIULIO. Il signor presidente del Senato prima di proporre all'Assemblea l'ordine di discussione che egli disse testè, fece l'onore ad alcuni segretari di richiederli della loro opinione intorno a quest'ordine medesimo.

I segretari che egli ebbe la bontà d'interrogare credettero doverlo confermare nel pensiero che egli già aveva concepito, di proporre che l'emendamento dei senatori Des Ambrois e Di Collegno avesse la precedenza e si proponesse al punto in cui si comincierebbe la discussione particolare degli articoli.

Infatti essi considerarono che l'emendamento proposto dall'onorevole signor senatore Colla, o si vuol considerare in sè stesso nella formola in cui è concepito, o si vuol considerare nelle sue conseguenze, od almeno nelle conseguenze che esso deve trarre seco nell'opinione dell'onorevole senatore che lo propone.

Se l'emendamento del senatore Colla si considera in sè stesso, esso non è altro che la compilazione dell'articolo 15 della legge, e quindi non può cadere in discussione, se non quando si discuterà quell'articolo; se poi si considera esso come tale che debba conseguirne di necessità la reiezione dei 14 primi articoli della legge, allora io vi domando, o signori, come mai l'ufficio di Presidenza poteva proporre che si mettesse in discussione a vece dell'articolo 1° un emendamento che ha per conseguenza la reiezione di 14 articoli.

In un modo o nell'altro era dunque necessità per l'ufficio di Presidenza di suggerire al signor presidente che si mettesse in deliberazione l'articolo 1°.

In questo articolo 1° esiste un emendamento dei sena-

tori Des Ambrois e Giacinto di Collegno, al quale hanno aderito i signori ministri della Corona, ma che però non è diventato articolo ministeriale, poichè esisteva un articolo ministeriale.

È stato proposto un emendamento, al quale si sono accostati i ministri della Corona; ma nulla vieta che la maggioranza del Senato, se così crede, ricusi il suo assenso all'articolo presentato dal signor senatore Des Ambrois e lo accordi a quello preventivamente presentato dal Ministero.

Si aggiunge che nulla rende impossibile che altri senatori presentino sullo stesso articolo 1° altri emendamenti; come possiamo noi scartarli tutti, lo dirò colla frase francese *par une fin de non recevoir*, rigettando di un colpo 14 articoli?

È dunque evidente, secondo l'opinione di quei membri dell'ufficio di Presidenza che sono stati consultati, che la discussione debba cominciare dall'articolo 1°; che su questo articolo 1° debba chiedersi il voto del Senato, prima sull'emendamento proposto dai senatori Des Ambrois e Di Collegno, e che è finora l'unico che è stato proposto su quest'articolo.

DI VESME. Il senatore Giulio fa osservare che l'emendamento del senatore Colla può considerarsi sotto due aspetti: o in sè stesso, o nell'intenzione del proponente: che in sè stesso altro non è che l'articolo 15 del progetto.

Io credo potersi contestare questa proposizione: l'articolo del senatore Colla, quale fu pubblicato, non è che dimezzato, poichè, secondo egli stesso si esprime nella relazione, ove questa parte dell'articolo sia adottata, converrà redigere il resto dell'articolo con maggior cura e maggior studio nei modi e nelle proporzioni seguenti; e questi modi e proporzioni seguenti restano a definirsi; perchè verrà quell'articolo a comprendere anche le basi che non si comprendono nell'attuale articolo 15.

Molto meno poi i due articoli sono una cosa sola nell'intenzione del proponente.

Il proponente certo non ha voluto col suo progetto di legge porre una tavola di salvezza nel caso che il progetto ministeriale e quello dei senatori Des Ambrois e Collegno facessero naufragio; egli non aveva intenzione che il suo si fosse un progetto sostituito ad un progetto principale.

Soggiunge poi l'onorevole senatore Giulio che il progetto dei senatori Des Ambrois e Collegno, ancorchè accettato dal Ministero, non è divenuto progetto ministeriale.

Io non dico che sia divenuto progetto ministeriale: io dico che è divenuto progetto principale; il solo che pel momento sia in discussione.

ALFIERI. Domando la parola.

DI VESME. Potrà avvenire che altri senatori proponano altri emendamenti; se questi si allontaneranno dal progetto assai più di quello del senatore Colla, ad essi mi accosterò pel primo, cioè dirò che devono primi votarsi.

Dal momento che il solo emendamento proposto è quello del senatore Colla, essendo l'altro, come si esprime l'articolo 48, del nostro regolamento, la questione principale, io credo che soltanto sopra l'emendamento Colla debba aprirsi la discussione.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Alfieri.

ALFIERI. Siccome anch'io ho avuto l'onore di essere consultato dall'onorevolissimo signor presidente sull'ordine che doveva seguire la discussione degli articoli, mi credo perciò in dovere di esprimere altamente la mia opinione.

Quantunque ciò che è stato detto dal nostro onorevole

collega il senatore Giulio possa sicuramente bastare perchè io creda che sia la questione abbastanza chiarita, tuttavia vi è un punto sul quale più particolarmente non posso ammettere l'opinione espressa dall'onorevole senatore Di Vesme, e ciò perchè mi pare che l'opinione dell'onorevole senatore Di Vesme in questo punto non sia costituzionale.

Le leggi sono presentate a nome del re, e non cessano di essere un progetto presso di noi, se con ordine sovrano non vengono ritirate: quindi, quantunque il Ministero abbia data la sua adesione all'emendamento proposto dagli onorevoli senatori Des Ambrois e Di Collegno, tuttavia quando quest'emendamento non fosse accettato, quando un altro emendamento non fosse anche accettato, dovrebbe venire in votazione necessariamente, costituzionalmente il progetto primo presentato dal Gabinetto. Non può quindi dirsi che abbia cessato di essere un progetto presso di noi; non può quindi dirsi che l'emendamento, per quanto sia rispettabile, sia divenuto parte principale.

COLLA, relatore. Quale sia stato l'intendimento del quinto membro dell'ufficio centrale che propose un emendamento all'articolo 15, evidentemente risulta dalla relazione, nella quale è detto a chiare note che l'emendamento è relativo all'articolo 15, di cui non cambia che alcune parole ed a cui propone di fare qualche aggiunta.

Oltre di ciò lo stesso proponente ha scritto nella relazione che: «Votando sul primo articolo, il Senato risolverà la prima questione (ciò che vuol dire che anzitutto si deve votare sul 1° articolo) e scioglierà la seconda nel votare sul 1° paragrafo dell'articolo 15. Se questo venga ammesso e l'abolizione respinta, lo stesso articolo 15 e l'intero progetto di legge dovranno essere riformati.»

L'intenzione del proponente e l'intenzione dell'ufficio centrale pare chiaramente manifestata, perchè io possa oppormi a che l'emendamento del senatore Des Ambrois abbia la precedenza.

DI VESME. Domando la parola.

Varie voci. Ai voti! ai voti!

DI VESME. (*Rumori e disapprovazione*) Troppo grave accusa mi fu fatta testè dal senatore Alfieri, perchè non abbia a rispondere due parole al medesimo.

Egli accusa d'incostituzionalità la mia proposizione e dice che un progetto finchè non è ritirato dalla Corona, deve considerarsi come esistente.

Io credo non essere in modo alcuno caduto nella taccia da lui imputatami: io non ho detto che la legge ora presentataci più non esista: sempre fu ammesso (cosa che nessuno contesterà) che quando un emendamento fu fatto e fu dal Ministero adottato, esso diventa come la proposizione principale.

E ciò è tanto vero che ora lo stesso senatore Alfieri diceva che il progetto del Ministero dovrebbe votarsi nel caso che gli altri emendamenti fossero reiecti.

Io dunque questo solo ripeto che, a tenore dell'articolo 48 del regolamento, la questione principale è quella del senatore Des Ambrois, e credo così chiaro il prescritto del nostro regolamento che non mi parrebbe neppure il caso di consultare su ciò l'opinione del Senato.

Ma siccome l'opinione di persone che stimo assai più della mia, dissente da questo principio, così credo che il solo mezzo sicuro di decidere la questione dell'interpretazione del regolamento nostro sia di sottoporla alla votazione del Senato.

Mi permetterò soltanto di rammentare al senatore Colla a proposito delle parole che, ultimamente diceva che nel

discorso da lui pronunciato ieri mi sovviene con certezza che egli disse che il primo articolo del suo progetto era in sostituzione dei primi 14 o 15 articoli della legge, locchè anche si vede dalla lettura stessa dell'articolo.

PRESIDENTE. È questo appunto il mio intendimento di provocare cioè il giudizio della Camera sull'incidente ora insorto.

Solo trattandosi di questioni disciplinari nelle quali conviene che la Presidenza abbia idee e pensieri chiari e precisi, io dirò che si è preso un abbaglio, il quale non è stato ancora rilevato.

L'abbaglio consiste nel credere che la proposizione Colla sia quella la quale maggiormente si allontani dal progetto ministeriale.

Non vi ha dubbio che se la proposizione del senatore Colla si allontanasse più delle altre dal progetto ministeriale, dovrebbe, secondo i nostri precedenti, avere la preferenza di discussione; ma essa non si allontana già dal progetto ministeriale, ma lo distrugge.

L'allontanarsi da una proposizione suppone che la proposizione sussista, e che solamente in qualche parte si modifichi, e allora fra le modificazioni diverse si preferisce quella la quale più ferisce la sostanza dell'articolo che si mette in discussione; ma qui, ripeto, non si tratta di modificare, di allontanarsi, si tratta di distruggere gli interi 14 primi articoli della legge; in conseguenza, come diceva, il fondamento della fatta osservazione poggia sopra un abbaglio.

Chieggo il voto della Camera sulla proposizione del senatore Di Vesme.

Chi crede che la discussione debba incominciare dall'emendamento del senatore Colla, sorga.

(Il solo senatore Di Vesme sorge ad appoggiare la proposta.) — (Risa generali)

(Il Senato rigetta.)

PRESIDENTE. La parola è al maresciallo Della Torre.

DELLA TORRE. Vouldrait-on avoir la bonté de lire le premier article de l'amendement Des Ambrois ?

GIULIO. « Art. 1. Cessano di esistere quali enti morali riconosciuti dalla legge civile le case poste nello Stato di ordini religiosi i quali non attendono alla predicazione, all'educazione od all'assistenza degli infermi.

« L'elenco delle case colpite da questa disposizione sarà pubblicato con decreto reale contemporaneamente alla presente legge. »

DELLA TORRE. MM. les sénateurs, ce premier article est, je dirais, presque toute la loi, il est toute la loi en principe, mais il n'est pas toute la loi quant à ses effets; et les effets que cette loi produira sont de la plus grande importance.

Je ne comprends pas le motif pour lequel on ne communique pas au Sénat l'état des communautés qui doivent être ou supprimées, ou conservées. Si on nous faisait une semblable communication, nous pourrions juger de l'esprit de cette loi.

On dit que l'on fait une exception pour les ordres qui précèdent; mais, MM., presque tous les ordres possèdent des prédicateurs et spécialement les ordres mendiants.

Dernièrement, à l'époque de la fête de l'Immaculée Conception, les fils de Saint-François occupaient seulement à Turin onze chaires; donc voilà un ordre de prédicateurs, ils remplacent les curés en cas d'absence, et ils ont grand besoin de l'estime et de l'affection du peuple, car c'est cette estime et cette affection qui les fait subsister; ils cher-

chent l'occasion de se rendre utiles, ils le sont beaucoup à l'Église, et je ne comprends pas comment dans un pays catholique on peut séparer l'Église de l'État.

Je ne puis pas admettre non plus cette maxime que ce qui est seul important dans un pays c'est le travail et la richesse; je vois au contraire que la richesse trop avidement recherchée est une des causes des embarras dans lesquels nous nous trouvons engagés; c'est une cause de graves perturbations; tout le monde est travaillé du désir de s'enrichir en peu de temps; mais sur dix personnes qui tentent fortune, neuf d'entre elles échouent dans leurs tentatives et se ruinent complètement, ce qui n'arriverait pas si elles se contentaient d'une médiocrité aisée ou d'avancer peu à peu; mais non, on veut marcher trop vite et on tombe.

MM. les sénateurs, les ordres mendiants tournent la pensée des hommes non sur cette terre malheureuse, mais vers un autre séjour, le séjour éternel; ils rendent service à la société et contribuent à l'acheminer dans une voie morale, religieuse et par conséquent plus capable de nous conduire au bonheur.

Je parle des ordres mendiants; car après les attaques qui ont été dirigées contre ces ordres, je crois qu'il est question de les supprimer... (No! no!)

On me dit que non...

CAVOUÉ, presidente del Consiglio. Non, au contraire; ils seront supprimés comme *enti morali*.

PRESIDENTE. C'est la différence qui existe entre le projet ministériel et l'amendement Des Ambrois et De Collegno.

DELLA TORRE. C'est précisément cette suppression de la personnalité civile qui a été l'objet des discussions et du désaccord qui subsiste entre un parti et l'autre.

Un des orateurs nous a dit que ce qui prouvait la supériorité du parti ministériel c'était l'union et l'accord de tous les membres de ce parti, tandis que de notre côté il n'y a ni union, ni accord. La raison de cela est que l'armée opposée est plus disciplinée, elle possède un chef, tandis que nous nous combattons sans chef, chacun de nous à son avis, nous sommes catholiques, nous discutons librement, ainsi je ne suis pas obligé de parler de telle manière, parce que mon honorable collègue Louis de Collegno a parlé lui-même de telle manière plutôt que de telle autre. Mais partout où il y a des chefs, et surtout un chef, tout va à l'unisson; car il faut le dire, le chef a les yeux bons. Ainsi, MM., cet argument de l'orateur auquel j'ai fait allusion n'a aucune valeur.

Quant au principe de la personnalité morale je crois que les raisons qui ont été dites contre la suppression de cette personnalité ont une grande force. Il ne faut pas oublier que le Piémont est un pays catholique, que la grande, l'immense majorité de nos concitoyens est catholique.

Il y a, dit-on, un grand parti dans le pays qui se montre favorable à la loi; c'est une erreur; les pétitions qui ont été envoyées au Sénat et qui sont contraires à la loi donnent le chiffre de cent mille signatures; celles qui sont favorables à la loi ne donnent que le chiffre très-inférieur au précédent, de dix à douze mille.

Maintenant si on veut tenir compte du vote qui a eu lieu dans l'autre Chambre, je vais faire le calcul.

En supposant que tous les électeurs des députés favorables à la loi soient favorables à cette loi, le chiffre de ces électeurs s'éleverait à 20,000; mais il faut supposer aussi que les électeurs qui ont concouru à l'élection des députés qui

ont voté contre la loi soient eux-mêmes opposés à la loi; cela ferait environ sept ou huit mille électeurs. Différence, douze mille. En conséquence, il y aurait actuellement dans le pays vingt-quatre mille personnes disposées à voter la loi, et plus de cent mille disposées à la repousser. Mais il faut noter encore qu'il nous arrive sans cesse de nouvelles pétitions contre la loi, et qu'il n'en arrive aucune qui en demande l'adoption.

Voilà, MM., ce que j'avais à dire relativement à l'opinion publique.

Nous allons examiner si la mesure est juste et légitime.

Nous sommes en Piémont, dans les États sardes; ce qui fait loi chez nous, se sont nos précédents, et non ce qui a pu se faire en France, en Espagne, en Allemagne; quant à nos précédents, je vous ai parlé l'autre jour de six souverains qui tous voulant apporter quelques modifications à l'état du clergé ont recouru au Saint-Père et se sont mis d'accord avec lui: ils se sont toujours concertés avec le Souverain Pontife pour disposer des biens ecclésiastiques, et jamais ils n'en ont disposé sans l'assentiment préalable du Saint-Siège; on appliquait les revenus des biens ecclésiastiques vacants à des objets religieux: puis, lorsque l'État avait besoin d'argent, le Saint-Père nous a souvent autorisés à prendre des quantités considérables de biens ecclésiastiques. L'État et le Saint-Père s'entendaient ensemble et désignaient la partie de ces biens qui devait être ainsi aliénée, ensuite on les mettait en vente. De mon vivant cela est arrivé trois fois et je pense que quelques-uns de mes honorables collègues s'en souviennent encore.

Aujourd'hui il s'agit d'enlever toutes les personnalités morales, d'abolir toutes les corporations religieuses; et on ne nous dit pas quelles communautés seront conservées. Je prie M. le rapporteur ou MM. les ministres de nous apporter un état des communautés qui seront supprimées et de celles que l'on épargnera; cela nous indiquera quel esprit doit présider à cette opération. Les biens des corporations supprimées seront réunis dans une caisse ecclésiastique qui devient un corps moral institué par l'État; par conséquent, l'État pourra le supprimer quand il le jugera convenable; le doute à cet égard ne nous est pas permis.

Voyez, MM., dans quelle situation se trouvent nos finances et jugez si cela tournera à l'avantage du clergé le plus nécessaire de l'État. Je vois que nous allons abolir tout le clergé régulier; car, par la situation que vous allez lui faire vous prononcez son arrêt de mort; il perdra tout amour du travail, il perdra l'esprit de famille, car à la longue, un couvent devient comme une famille; la famille ne se renouvellera pas; ceux qui se trouvent maintenant dans le couvent deviendront âgés, moroses, très-mécontents et vous procurerez à 6 ou 7 mille de nos concitoyens une mort triste et plus prompte: et cela, parce que vous aurez violé leurs droits, car je conteste à l'État le droit de supprimer les ordres religieux. Citez-nous quelques précédents; vous les chercheriez en vain dans l'histoire de notre pays; les chercher dans les pays voisins, c'est presque une chose absurde.

MM., on vous a démontré qu'un acte semblable est contraire à plusieurs articles du Code civil et à l'article du Statut qui déclare que toutes les propriétés sont sacrées et inviolables.

Je n'entrerai, par conséquent, dans aucun développement à ce sujet; plusieurs de mes honorables collègues

ont démontré cela d'une manière incontestable. Je me borne à dire que je repousse non seulement le premier article de l'amendement Des Ambrois, mais tous les articles qui sont empreints du même esprit, et je termine en insistant pour que M. le ministre nous donne dans la prochaine séance un état précis des couvents qui seront conservés ou supprimés. C'est un point important, et cette communication nous permettra de juger de l'esprit qui dirige le Gouvernement.

PRESIDENTE. È iscritto ora monsignor Billet, al quale accordo la parola.

BILLET. MM. les sénateurs, je me propose de vous présenter quelques observations sur l'amendement de l'honorable sénateur Des Ambrois; mais au préalable je crois devoir exprimer ici une protestation contre l'anathème général et illimité qui a été prononcé hier dans cette enceinte contre la vie *contemplative*; certainement les intérêts matériels ont leur importance en ce monde; mais ils ne sont pas tout l'homme. Il y a dans les élans d'une âme qui cherche Dieu et qui s'élève vers lui par la pensée, par les affections du cœur, quelque chose d'assez grand et d'assez noble pour qu'on ne doive pas la censurer légèrement. Le Sauveur des hommes n'a pas condamné l'activité de Marthe; mais en même temps il a déclaré que Marie avait choisi la meilleure part.

Si on examine un peu attentivement l'amendement proposé, on reconnaît aisément qu'il a tous les vices, tous les inconvénients de la loi et qu'au fond il est pire que le projet ministériel.

En effet la loi a deux grands vices principaux; elle viole les droits de l'Église; elle sanctionne une injustice. Elle viole les droits de l'Église les plus sacrés. N'est-il pas vrai, MM., qu'il y a sur la terre deux autorités? N'est-il pas vrai que l'Église et l'État sont deux choses fort différentes? Sommes-nous ici un Parlement ou un Concile? Sommes-nous un pouvoir temporel ou un pouvoir spirituel? Tenons-nous notre mission de Dieu ou des hommes? Et cependant, de quoi parlons-nous depuis 15 jours dans cette enceinte? De quoi nous occupons-nous?

Vous le voyez, MM., nous nous occupons de choses purement ecclésiastiques; de couvents, de moines, de religieuses, de collégiales, de bénéfices; nous nous occupons de réformer l'Église; nous nous introduisons dans le sanctuaire; nous portons la main à l'encensoir; nous ne sommes pas compétents pour traiter de pareilles questions; nous sommes donc lancés en dehors de nos attributions. Si la discipline ecclésiastique paraît avoir besoin de quelques modifications, l'État peut les recommander à l'autorité qui en est chargée, mais il ne peut les entreprendre lui-même sans violer les droits de l'Église les plus sacrés. Et cependant c'est ce que prétend faire l'amendement proposé.

Sans doute les communautés religieuses sont des établissements ecclésiastiques; cela est évident, et cependant l'amendement les livre toutes en masse au Gouvernement avec plein pouvoir d'en faire ce qu'il voudra, de les conserver, de les supprimer, de les modifier, comme bon lui semblera. L'amendement ne diffère en cela du projet de loi qu'en ce qu'il propose une suppression lente et par extinction au lieu d'une abolition immédiate.

Cet amendement met dès à présent tous les biens des communautés religieuses à la disposition du Gouvernement avec pouvoir de les administrer, de les aliéner, d'en disposer à son gré. Mais enlever ainsi la personnalité civile à un grand nombre de communautés sans enquête, sans

motif, sans qu'on ait rien à leur reprocher, c'est violer le droit de propriété, c'est une criante injustice.

A quelques égards l'amendement proposé est pire que le projet ministériel parce qu'il rend la condition des religieux et des religieuses beaucoup plus fâcheuse. D'après ce projet on ne leur permet plus de recevoir des novices; on ne leur rend pas les droits civils; on ne leur paie pas de pension; on ne leur laisse de leurs biens que ce qui leur est absolument nécessaire pour ne pas mourir; on ne rend pas les dotes ni autres apports; on ne donne rien aux membres qui voudraient sortir de la communauté. En attendant le Gouvernement pourra s'emparer des rentes et des immeubles, et mettre le tout aux enchères.

Pour pouvoir disposer tout de suite des couvents et des monastères, il en chassera les religieux et les religieuses, et les reléguera dans quelques pauvres habitations. A mesure que la mort viendra éclaircir les rangs, on réunira les restes de plusieurs communautés et peut-être même de plusieurs ordres dans une même maison. N'ayant ainsi ni pension à payer, ni dotes à rendre, l'usurpation coûtera beaucoup moins cher; les auteurs de l'amendement ont eu grand soin de le faire remarquer.

Avec le projet de loi, tout injuste qu'il est, les religieux auraient au moins deux avantages:

1° Celui de recouvrer les droits civils et l'espoir de trouver encore ainsi quelques ressources dans leur famille; 2° Celui d'avoir une pension ou de reprendre leurs apports.

Avec ces secours les religieuses, auxquelles on aura enlevé leur maison et leurs biens, pourraient peut-être encore vivre dans une modeste habitation de leur choix, s'arranger comme on fait après un naufrage, former une nouvelle communauté, recevoir des novices et continuer de prier en commun. Elles n'auront pas la personnalité civile; mais elles pourraient posséder individuellement; à chaque décès elles paieront des droits de succession; mais elles ne seront pas soumises à l'impôt de main-morte. C'est ainsi que les communautés religieuses ont longtemps subsisté en France et c'est ainsi qu'elles subsistent encore maintenant en Belgique.

Avec le sort que leur fait l'amendement, tout cela devient impossible. N'ayant ni pension, ni droits civils, elles ne peuvent plus sortir du couvent; elles y sont emprisonnées par la faim. Chaque monastère devient aussi une communauté condamnée à mort. Que sera-ce qu'une maison composée des restes de plusieurs maisons, et peut-être de plusieurs ordres différents? Un assemblage de personnes qui n'ont pas été élevées ensemble, qui ne s'étaient jamais vues, qui avaient dans leur ancienne communauté des usages différents; une réunion de vieillards qui ne sont plus aidés, ni soignés par des religieux plus jeunes; une maison mortuaire, où quelques infirmes réunis, et surveillés par la police, attendent le jour de leur sépulture. Le fisc aurait grand soin de les compter chaque jour pour diminuer les rations en raison des décès. Je le redis encore, l'injustice du projet de loi serait moins dure pour eux que celle de l'amendement.

Mais il y a dans la situation qu'on fait à ces pauvres religieux quelque chose que je ne puis comprendre. Dans leur couvent ils ne possèdent rien individuellement, mais ils possèdent collectivement; ici on retire la personnalité civile sans rendre les droits civils aux individus. Ils ne pourront donc plus rien posséder au monde ni collective-

ment, ni personnellement; aucun d'eux ne pourra jamais dire: ce morceau de pain est à moi, ni même ce morceau de pain est à la communauté. C'est un genre de mort qui n'a pas de nom.

On dit qu'on leur laissera la liberté de sortir; mais que feraient-ils dans le monde en cet état?

MM. les sénateurs, aujourd'hui qu'on regarde la liberté individuelle comme une chose si sacrée, pourrions-nous par un seul vote livrer simultanément celle de 9000 sujets du roi?

On nous dit qu'en publiant la loi, on publiera aussi le tableau des communautés à supprimer, et que ce tableau sera approuvé par un décret royal; mais qui le dressera ce tableau? Le Sénat ne devrait-il pas au moins s'en réserver l'examen et l'approbation? Ne serait-ce pas plus raisonnable de ne livrer les communautés que l'une après l'autre, après mûres réflexions, que de les livrer toutes en bloc par une seule décision, sans aucune connaissance préalable de leur conduite? Pourrions-nous sacrifier ainsi 9000 personnes, les priver de leur position sociale, les livrer sans faire aucune enquête, sans les avoir interrogées, sans les avoir entendues, sans être entrés dans aucun monastère pour savoir comment on y vit? A-t-on jamais rien imaginé de moins raisonnable? MM., on vous l'a dit, il y a quelques jours; nous sommes juges ici; or, un juge doit toujours mettre la main sur la conscience avant de prononcer. Ne faudrait-il pas aussi régler la manière dont le pouvoir qu'on nous demande sera exercé? Pouvons-nous accorder l'autorisation de traiter toutes les communautés religieuses comme on a traité celles de Turin? Et cependant il faut bien le prévoir; la résistance sera partout la même; quand pour disposer d'un monastère on voudra conduire les religieuses dans une autre maison, elles ne consentiront pas à violer la clôture sans y être forcées par la violence. Et remarquez bien, MM., que si ces violences venaient à se renouveler, on se prévaudrait aussi de l'autorité du Sénat; on dirait qu'on les exerce en notre nom et pour exécuter notre décision. Pour tous ces motifs, je me fais une grave obligation de conscience de voter négativement contre l'amendement proposé.

MATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Io non intendo, o signori, di seguire gli onorevoli preopinanti nelle varie considerazioni che fecero, parlando del 1° articolo proposto dalla minoranza della Commissione. Queste considerazioni si riferiscono evidentemente alla discussione generale, si riferiscono al merito intrinseco del progetto di legge presentato dal Ministero ed accettato con modificazioni dalla minoranza dell'ufficio centrale. Ora parmi che siasi sufficientemente discusso per ciò che riguarda il merito del progetto, che non sia più il caso di rientrare nella discussione generale, che venne già chiusa per voto del Senato. Io mi limiterò quindi semplicemente a rispondere ad una insinuazione fatta dall'onorevole maresciallo, quella cioè che egli non sia tranquillo sulla Cassa ecclesiastica che verrebbe ad istituirsi in conseguenza di questa legge.

Egli disse che nelle ristrettezze delle finanze era molto facile che il denaro che si troverebbe nella Cassa ecclesiastica si portasse nelle casse delle finanze. Ma io osservo che non si può fare questa deviazione se non per disposizione di legge che l'autorizzi, epperò io prego l'onorevole maresciallo a sospendere la sua opposizione fino a quando venga presentato un progetto di legge, in forza di cui, quanto

siasi versato nella Cassa ecclesiastica venga disposto a favore delle finanze: credo che questo progetto non verrà presentato, ma almeno voglia il signor maresciallo attendere che avvenga il detto caso, ed allora farà quella opposizione che stimerà opportuna.

Mi oppongo poi recisamente all'eccitamento fatto tanto all'onorevole maresciallo, quanto da monsignor Billet alla presentazione cioè dell'elenco delle case e degli ordini religiosi, cui si conserverebbe o no la qualità di enti morali.

Il Senato comprende agevolmente quali e quante sarebbero le discussioni che verrebbero ad agitarsi, se si dovesse entrare in questi particolari, se si dovesse parlare sopra ciascun ordine, o sopra ciascuna delle case religiose che sieno da conservarsi o da sopprimersi.

E non solo simili discussioni sarebbero senza fine, ma tornerebbero a nocimento degli stessi ordini religiosi che vogliono conservare, perocchè io reputo impossibile che, sollevata una discussione di questo genere, e volendosi mettere a partito se un ordine religioso debba o no conservarsi, non sieno per sorgere richiami contro l'ordine stesso.

Per l'ordine adunque della discussione e nell'interesse degli ordini stessi a cui si vorrebbe conservata la proprietà di enti morali, io mi oppongo alla proposta degli onorevoli maresciallo Della Torre e monsignor Billet.

E giacchè ho la parola, soggiungerò poche osservazioni sul progetto dell'ufficio centrale: io non incontro difficoltà nell'accettare la redazione sì e come fu proposta dall'ufficio centrale: l'accetto nella parte in cui, invece di dichiarare che sono soppresse le comunità di certi ordini religiosi, si dichiara che cessano di esistere quali enti morali, perchè questa locuzione altro non fa che riprodurre l'idea del progetto del Ministero.

Il Ministero non dissimulò, anzi lo dichiarò espressamente e dinanzi alla Camera dei deputati ed in questo recinto, che egli altro non intendeva, dichiarando la soppressione delle comunità religiose, salvo che di togliere la personalità civile, ossia di far cessare la loro qualità di enti morali.

Il progetto della minoranza dell'ufficio centrale esprime quest'idea in termini forse più chiari e più precisi, quindi il Ministero non ha veruna difficoltà di aderire a simile locuzione.

Il Ministero del pari dichiara di non dissentire che si formoli l'eccezione a favore di quegli ordini religiosi, i quali attendono alla predicazione, all'educazione od alla assistenza degli infermi, ma crede debito suo di chiedere alcune spiegazioni all'ufficio centrale, perchè egli per una parte non vorrebbe sorprendere il Senato, e per l'altra non vorrebbe neppur vincolarsi in verun modo.

Egli accetta questa locuzione, con che sia ben inteso che parliasi di coloro che attendono per istituto alla predicazione, alla educazione od all'assistenza degli infermi. Trattasi degli ordini religiosi, non delle case che per avventura attendano alla predicazione, all'educazione od all'assistenza degli infermi.

Dirò di più: si tratta di quegli ordini religiosi che infatti attualmente attendono alla predicazione, all'educazione od all'assistenza degli infermi.

Se queste basi si prendessero in senso larghissimo, allora il Senato ben vede che non resterebbero soppressi che pochissimi ordini, non sarebbero soppressi come enti morali nemmeno gli ordini dei mendicanti, poichè vi sono

alcune case, vi sono alcuni individui, i quali sono dati alla predicazione; perciò, quando bastasse l'esistenza di una casa, d'un qualche ordine, l'esistenza d'un qualche individuo che fosse dato o alla predicazione o all'assistenza degli infermi, evidentemente anche gli ordini mendicanti cadrebbero nell'eccezione.

Ora il Ministero dichiara, che intende che gli ordini mendicanti siano colpiti dalla disposizione dell'articolo 1°, tantochè a questi ordini sia tolta la personalità civile. Il Ministero dichiara di non dissentire l'accettazione dell'articolo 1°, quale fu formulato, e lo accetta anche in questa parte, con che sia ben inteso che si tratta di quegli ordini religiosi, i quali, come ordini religiosi, non attendono attualmente in fatto nè alla predicazione, nè all'educazione, nè all'assistenza degli infermi.

Se tale è il pensiero della minoranza dell'ufficio centrale il Ministero aderisce alla sua proposta; in caso contrario chiederebbe alcune spiegazioni.

DELLA TORRE. Je demande la parole.

DES AMBROIS. Demando la parola.

PRESIDENTE. V'è ancora un iscritto sul merito dell'articolo; però se ella ha a dare degli schiarimenti, le accordo la parola.

DES AMBROIS. L'articolo del Ministero è così concepito:

« Art. 1. Tutte le comunità e gli stabilimenti di qualsivoglia genere degli ordini monastici e delle corporazioni regolari e secolari esistenti nello Stato sono soppressi.

« In avvenire simili comunità e stabilimenti non potranno essere legalmente costituiti che in forza di legge.

« Sono eccettuate dalla soppressione:

« a) Le suore di Carità e di San Giuseppe;

« b) Quelle fra le comunità degli ordini e delle corporazioni precipuamente destinate od all'educazione ed istruzione pubblica, od alla predicazione, od alla assistenza degli infermi, che saranno nominativamente designate in un apposito elenco approvato con decreto reale da pubblicarsi contemporaneamente alla presente legge. »

La minoranza dell'ufficio centrale ha proposto a questo articolo una prima essenziale modificazione già avvertita dal signor ministro, e da lui accettata, che cioè invece di dichiarare soppressi questi stabilimenti ecclesiastici si dica semplicemente che « cessano di esistere come enti morali riconosciuti dalla legge civile. »

La minoranza dell'ufficio centrale ha fatto ancora un'altra modificazione di non minor rilevanza, cioè, invece di dire che sono soppressi tutti gli stabilimenti, ordini o corporazioni religiose, ad eccezione di quelle poche che sono qui indicate, ha invertito il sistema della redazione, ha detto « cessano di esistere, » ecc. (come nell'emendamento).

Qui dunque due avvertenze:

L'una, che nel sistema nostro è tolta quella designazione generale di abolizione, della quale non si poteva immediatamente comprendere tutta la portata, e forse era anche difficile di stabilirla in modo preciso dopo qualche studio.

L'altra, che nel nostro sistema sono nettamente e precisamente colpite le sole case esistenti nello Stato, le quali non attendono alla predicazione, all'educazione od all'assistenza degli infermi, ed inoltre che più non è necessario che abbiano per precipuo scopo, come lo richiedeva la redazione ministeriale, lo attendere ad una di queste pie occupazioni.

Questa designazione di precipuo scopo poteva lasciare luogo a molti dubbi che la minoranza della Commissione credette a proposito di allontanare; essa la credette tanto più a proposito, che le pareva giusto che bastasse la esistenza di un simile scopo in una di queste corporazioni religiose, affinché potesse essere conservata, ancorchè tale scopo fosse unito ad altro, e non fosse il precipuo dello stabilimento.

V'ha ancora un'altra differenza essenziale, ed è che fra le corporazioni eccettuate, il progetto ministeriale riservava al Ministero stesso la facoltà di far cessare l'eccezione riguardo a quelle che stimasse, ossia di abolire ancora alcune di queste corporazioni, poichè non conservava assolutamente tutte le case degli ordini, precipuamente destinate alla educazione, alla predicazione od all'assistenza degli infermi, ma solamente quelle che sarebbero « nominativamente designate in un apposito elenco approvato con decreto reale da pubblicarsi. » Onde avveniva che, quand'anche queste corporazioni avessero lo scopo previsto dalla legge, sarebbe rimasto l'arbitrio al Ministero di non comprenderle nell'elenco di eccezione, ossia di conservazione.

Ma adottando la redazione che abbiamo avuto l'onore di sottomettervi, noi abbiamo veramente ritenuto, come osservò il signor ministro, che non basta che un qualche individuo d'un ordine religioso attenda ad una delle pie occupazioni che la legge vuole favorevolmente contemplare, perchè quest'ordine si abbia a considerare come eccettuato dalle disposizioni generali della legge: ma si vuole che quello sia lo scopo dell'ordine stesso, ciò che pare emergere abbastanza dalla redazione stessa, ove è detto: « Cessano di esistere le case di ordini religiosi, i quali non attendono alla predicazione, » ecc. Non sono cioè gli individui delle case che si intende che debbano attendere alla predicazione, all'educazione, od alla assistenza degli infermi, ma sì gli ordini.

Qui dunque mi pare che si abbiano due cose da ritenere: l'una, che questi ordini devono avere lo scopo d'attendere alla predicazione, educazione ed assistenza degli infermi; l'altra, che di fatto vi attendano.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Brignole-Sale.

DELLA TORRE. Je demande la parole pour une simple observation.

PRESIDENTE. Ha la parola se il senatore Brignole-Sale vuole cedergliela.

BRIGNOLE-SALE. Gliela cedo.

DES AMBROIS. (*Interrompendo*) Domando la parola per spiegare la portata e lo scopo della proposta dell'ufficio centrale.

PRESIDENTE. Essendo conveniente che si proceda ordinatamente; così quando il maresciallo Della Torre avrà esaurito il suo discorso, parlerà il senatore Des Ambrois.

DELLA TORRE. Je prends la parole une seconde fois pour faire une observation, qui selon moi est de la plus grande importance. Avant de commencer mon discours, j'ai demandé au rapporteur de la minorité de la Commission, à l'honorable sénateur Des Ambrois, si les ordres mendiants seront supprimés ou conservés. Il m'a répondu: ils seront conservés. Mais comment vivront-ils? Ils vivront comme ils ont vécu jusqu'à présent, au moyen de la quête qu'ils ont l'habitude de faire.

Mais voilà que M. le ministre nous dit très-clairement qu'ils vont être tous supprimés par la raison que leur principale occupation n'est pas la prédication, ni l'assistance

aux malades, choses qu'il ne font qu'occasionnellement. La loi est beaucoup plus grave qu'on ne se l'imaginait. Il répugnait à un grand nombre de nos honorables collègues de voir cette quantité de religieux et de religieuses privés de leurs habitations et jetés dans la rue; c'est cependant ce qui va arriver, si l'article en discussion est adopté. Il y a plus de 4000 religieux et religieuses qui ne possèdent pas, qui forment les ordres mendiants et en conséquence ne vivent que d'aumônes.

M. le président du Conseil a dit que ces communautés causent un grand mal au pays, et à l'appui de son opinion il cite l'Espagne et le Portugal; je lui ferai observer qu'il n'a pas étudié l'histoire; aux temps glorieux d'Isabelle, de Charles-Quint, de Philippe II, l'Espagne était couverte de monastères, et cependant l'Espagne était la nation la plus puissante et la plus respectée de l'Europe. Il y avait une grande quantité d'ordres religieux et cependant l'Espagne était florissante.

Il en est ainsi du Portugal; la Belgique couverte d'ordres religieux est un des pays les plus libres de l'Europe; son industrie est très-prospère; et ces ordres religieux sont une création de son passé. Je prie mes honorables collègues de se préoccuper des malheureuses conséquences de cette loi; qu'est-ce que deviendront les Capucines, les Clarisses, les Adoratrices du Saint-Sacrement que vous allez renvoyer de leurs maisons, et auxquelles vous ne donnerez pas de pension, car la pension est pour ceux qui restent dans le couvent?

Il s'en suit que trois ou quatre mille de nos concitoyens qui sont protégés par le Statut et par le Code civil vont être réduits à la plus grande misère..... *

Voci. Non! non!

DELLA TORRE. Comment! non! non!

COLLER. Il y a d'autres articles qui viennent après l'article 1^{er} et qui peuvent remédier à cette situation; sans cela, ce serait une abominable cruauté.

DELLA TORRE. MM., ce qui a ruiné l'Espagne je vous le dirai; je ne parle pas de l'Espagne moderne, car ce qui l'a ruinée ce sont les guerres et les révolutions, mais de l'Espagne ancienne. Eh bien, ce qui a ruiné l'Espagne ancienne c'est l'Amérique; et la même chose est arrivée au Portugal.

L'Espagne avait en Amérique des vastes possessions, à l'exclusion du Brésil, qui appartenait au Portugal. Les États étaient divisés en 16 vice-royautés et capitaineries générales; il y avait une grande quantité d'emplois; mais on donnait de préférence les emplois à ceux qui étaient nés en Espagne, parce qu'on supposait que ceux-là avaient des idées de retour, qu'ils étaient plus attachés à l'Espagne que ceux qui étaient nés au Pérou, ou au Mexique, et qui naturellement devaient prendre plus d'intérêt aux pays de leur naissance. Comme il existait dans ces contrées des mines d'or et d'argent (c'était la Californie de cette époque), on y arrivait en foule, on trouvait qu'il était plus commode de tenter la fortune en Amérique. Aussi une grande quantité de personnes émigraient pour l'Amérique et se rendaient dans certaines régions où le climat est quelque fois fatal aux européens. Il en mourait un grand nombre; quelques-uns s'y enrichissaient, ils écrivaient à leurs connaissances en Espagne, ils racontaient des merveilles de ces pays lointains, et leurs lettres provoquaient de nouvelles et d'abondantes émigrations. Actuellement l'Espagne, qui est plus favorisée par la nature que la France, ne possède que 14 millions d'habitants, et la France

36 millions. Grâce à la possession de l'Amérique, l'Espagne s'est épuisée; mais, si Dieu la délivre des révolutions, il faut qu'elle s'inspire de son glorieux passé; à ces époques anciennes elle avait des Cortes, mais les Cortes conservaient, et ne constituaient pas. Et nous, MM. les sénateurs, nous sommes un corps conservateur; faisons comme les anciennes Cortes espagnoles; conservons et prouvons que nous marchons dans cette voie de conservation en repoussant une loi qui viole les droits d'un aussi grand nombre de nos concitoyens.

PRESIDENTE. Il senatore Des Ambrois ha la parola.

DES AMBROIS. L'honorable comte De La Tour a cru voir dans la rédaction, que nous avons eu l'honneur de proposer au Sénat, qu'il y a des établissements religieux qui doivent cesser d'exister à l'instant même, de sorte que leurs membres seraient dispersés dans la société, et abandonnés dans un état misérable. C'est précisément ce que la minorité de la Commission a voulu éviter; je dis éviter quant aux inconvénients d'un éparpillement de tant de personnes habituées à la vie monastique, car il ne pouvait pas s'agir de les soustraire à la misère; ils n'y étaient nullement réduits par le projet du Ministère, lequel, au contraire, leur garantissait une pension plus forte que celle qui, en pareil cas, leur avait été accordée par les gouvernements passés.

L'honorable maréchal De La Tour nous demande si les établissements d'ordres mendiants sont au nombre de ceux qui doivent être dissous immédiatement; or, d'après notre rapport et d'après mon discours d'hier, on a pu comprendre que, dans notre pensée, il n'y a pas de maison religieuse qui soit destinée à être dissoute immédiatement; il ne pourra donc venir le cas, pour les ordres mendiants, d'être ainsi traités; mais ces ordres se trouvent compris dans la disposition qui retire l'être civil aux établissements qui n'ont pas une des destinations spécifiées dans la loi.

A part cette suppression de l'être civil, les ordres mendiants resteront ce qu'ils sont actuellement; dans notre manière de voir, la loi dont nous nous occupons n'a pas d'autre but que de frapper cet être civil qui est sous la main du législateur civil: mais, quant à la société religieuse, nous croyons avoir fait observer qu'il n'était pas dans l'intention du projet ministériel d'y toucher, et d'autant moins avons nous voulu, dans nos amendements, changer à cet égard l'esprit du projet.

Les explications que m'a demandées l'honorable comte De La Tour m'ont fait soupçonner qu'il croit que les amendements que j'ai eu l'honneur de soumettre au Sénat en mon nom et au nom de mon collègue le sénateur De Collegno, devaient être considérés comme un système complet, quoique dans mon discours d'hier j'aie eu l'honneur de faire observer que ces amendements ne sont que la tête d'un système, et non un ensemble de dispositions. Toutefois, je crois devoir le rappeler aujourd'hui d'autant plus qu'il me paraît que cette erreur sur notre intention a été plus répandue que je ne le pensais, et je dois attribuer à cette erreur le discours du vénérable archevêque de Chambéry. Il a fait un tel tableau des conséquences des dispositions que nous avons proposées, qu'à la vérité, si ce tableau était vrai, je serais le premier à demander au Sénat qu'il repoussât notre projet, et je serais le premier à jeter une boule noire dans l'urne contre ces mêmes amendements dont mon collègue le général De Collegno et moi sommes les auteurs. Je pense que mon honorable collègue s'associe complètement à cette manière de voir.

Le vénérable préopinant nous a dit, en substance, que cet amendement était pire que la loi, parce qu'il livrait les religieux à la discrétion du Gouvernement qui les concentrerait dans des espèces de prisons; qu'il violait non seulement les principes d'humanité, mais encore les droits de la religion.

En vérité, MM., j'étais loin de m'attendre à une pareille accusation après les observations que j'ai présentées hier pour développer l'esprit de cet amendement, et d'après l'ensemble des dispositions mêmes qui ont été proposées. Car je ne pensais pas que l'on put croire contraire aux intérêts religieux un amendement qui a pour but de respecter les vœux religieux; dans lequel on n'a eu autre chose en vue que de faire en sorte que les membres des corporations qui cesseront d'avoir la personnalité civile, qui cesseront d'exister comme êtres civils, ne soient pas contraints à faire une vie isolée, contraire aux règles monastiques.

On nous dit qu'ils seront transportés dans de misérables maisons. Je prie l'honorable préopinant de vouloir bien considérer que dans la rédaction même de l'amendement on a prévu que, si jamais doit avoir lieu le transport des membres d'une communauté religieuse dans un autre édifice, cet édifice devra être un cloître, et nous avons employé cette expression afin que le Gouvernement ne puisse pas destiner à usage de cloître ce qui n'en est pas un actuellement.

Vous refusez, nous dit-on, les aliments à ces pauvres religieux que vous privez de l'être civil; ils ne posséderont plus rien, ni individuellement, ni collectivement; mieux vaudrait qu'ils eussent été rendus à la vie privée; au moins, dans ce cas, ils auraient une pension du Gouvernement.

Déjà nous avons fait remarquer dans la partie du rapport qui nous concerne, que notre intention était que les membres des ordres religieux supprimés, qui vivraient temporairement dans les maisons de leurs ordres continuassent à recevoir une somme égale aux revenus dont l'être moral avait joui par le passé en s'arrêtant à peu près au chiffre moyen de la pension à laquelle ils auraient pu avoir droit d'après le projet du Gouvernement; nous avons donné sur ce point des explications, qui nous paraissent devoir être satisfaisantes: nous avons, en même temps, fait sentir que la Caisse ecclésiastique aurait une charge moindre que celle qui résulterait de l'application du système des pensions; mais pourquoi cela? Parce qu'il y a dès à présent une foule d'établissements religieux dans lesquels le revenu afférant à chaque individu est de beaucoup inférieur au montant de la pension à laquelle ils auraient droit, si on les forçait de quitter leurs cloîtres.

Si l'honorable archevêque de Chambéry a jeté un coup d'œil sur les états des corporations religieuses et autres établissements ecclésiastiques, états qui nous ont été distribués depuis longtemps, il aura pu voir, en comparant le nombre des religieux qui habitent chaque établissement au chiffre des revenus, qu'il y a un grand nombre de maisons religieuses dans lesquelles chaque religieux ou religieuse a un revenu de beaucoup inférieur à 500 et même à 300 francs.

On peut donc, sans nuire en rien à la position acquise de ces religieux et religieuses, ne pas porter les allocations en leur faveur au-delà de cette somme. Le législateur ne ferait au fond que les laisser dans leur position actuelle; et en vérité nous ne voyons pas pour quel motif on devrait

faire une addition à l'actif des établissements monastiques qui subsistent aujourd'hui avec un revenu moindre.

On nous accuse de livrer en masse ces établissements au Gouvernement qui en fera ce qu'il voudra. Nous vous rappellerons d'abord qu'on est bien loin de vouloir les livrer en masse, lorsqu'on établit des distinctions et des restrictions comme celles qui sont exprimées dans notre projet beaucoup plus précis à cet égard que le projet ministériel. Ensuite, il nous paraît que quand on fixe dans la loi d'une manière absolue et précise la situation dans laquelle se trouveront les membres des corporations religieuses supprimées comme être civils, on ne peut nous imputer de laisser au Gouvernement cet arbitraire extraordinaire et vraiment absurde qu'on nous reproche d'introduire. Mais, dit-on, les biens seront à la disposition du Gouvernement, et il pourra en user à son gré. Nous avons établi au contraire qu'ils devront être appliqués immédiatement à la Caisse ecclésiastique afin que le Gouvernement n'en ait pas même pour un seul moment la disponibilité, ou que, du moins, l'état n'acquière cette disponibilité que pour les rendre, de suite, à une destination ecclésiastique.

Nous avons encore ajouté dans notre discours d'hier que nous entendions que cette Caisse fût une institution distincte et absolument indépendante des finances de l'État; qu'elle eût une administration à elle; que tous les contrats fussent faits par cette administration qui constituerait un nouvel être moral, comme l'a très-bien saisi l'honorable maréchal De La Tour, et non un simple bureau du Gouvernement.

Vous ne donnerez rien, nous dit-on, aux membres qui voudraient sortir des établissements religieux. Nous avons expliqué, MM., pourquoi nous n'avons pas cru devoir proposer des allocations fixes et obligatoires de la part de la Caisse ecclésiastique en faveur de ces membres sortants. En effet, quels seront-ils? Les religieux qui voudront rester dans le cloître et continuer à y vivre de la vie monastique ont, d'après la loi, les ressources nécessaires pour subsister convenablement.

J'ai oublié de faire observer à cet égard que dans notre système la position financière de ces religieux sera beaucoup meilleure que dans le système proposé par le Gouvernement; car, outre l'assignation qui leur sera faite sur les revenus du monastère, ils auront l'avantage d'être logés gratuitement; ils vivront en commun à moindres frais et seront servis, comme par le passé, par des laïques, entretenus à la charge de la Caisse ecclésiastique.

Pourquoi les religieux abandonneraient-ils leurs cloîtres? Ils en sortiraient, ou abusivement et d'eux-mêmes, parce que la règle ne leur conviendrait plus, ou après avoir obtenu leur sécularisation, conformément aux lois de l'Église. S'ils sortent par un acte de leur propre volonté, et sans avoir préalablement obtenu leur sécularisation, je demande à l'honorable archevêque s'il croit qu'il soit moral, qu'il soit légal, qu'il soit convenable dans l'intérêt de la religion et de l'État, que la Caisse ecclésiastique assigne une pension à ces personnes. S'il s'agit au contraire de ceux qui auront obtenu leur sécularisation pour motifs graves, eh bien, ceux-là, s'ils ont appartenu à des ordres qui possédaient de quoi leur assigner une pension alimentaire, la Caisse ecclésiastique pourra être appelée à leur accorder une allocation, dans les mêmes cas où ils auraient pu l'obtenir, en l'état actuel des choses, d'après les usages de l'établissement.

Mais c'est un détail dans lequel on ne peut entrer en ce

moment; c'est pourquoi notre article ne s'en occupe pas, car nos amendements ne contiennent que des bases, lesquelles, comme nous l'avons dit, sont destinées à être suivies de développements ultérieurs.

On nous dit encore: vous réunirez ensemble beaucoup de religieux ou religieuses de corporations différentes. Or, MM., je ne crois pas que ce soit une conséquence possible de notre système; on pourra, d'après ce système, réunir dans une maison religieuse les membres de plusieurs maisons; cela, selon nous, pourra être un jour nécessaire, ou au moins très-utile, parce qu'il y aura des corporations religieuses qui se trouveront tellement réduites, que si on ne les concentrait pas dans un seul établissement, il arriverait ce que nous reprochait de n'avoir pas prévu l'honorable comte De Castagneto, que les vieux religieux ou religieuses se trouveraient dans une sorte d'isolement et privés de l'assistance consolante de ceux qui pourraient leur servir d'appui. Mais nous ne réunirons jamais de personnes appartenant à des ordres différents; notre proposition exclut la possibilité d'un acte semblable, car en exigeant que les religieux conservés dans les cloîtres y vivent suivant la règle de leur ordre, elle ne permet pas de supposer qu'on réunira dans une même maison des membres d'ordres divers, lesquels ne pourraient suivre une règle commune.

Il me semble que j'aie répondu aux principales objections de l'honorable sénateur Billet; quant aux autres qui ont été ou qui pourraient être faites dans le cours de la discussion, je me réserve, au besoin, d'y répondre à la fin de la discussion même.

BILLET. Je demande la parole.

PRÉSIDENTE. La parola è al marchese Brignole-Sala.

BILLET. Je demande la parole.

PRÉSIDENTE. La parola spetta ora al senatore Brignole-Sala.

BRIGNOLE-SALA. Signori senatori! Non è mia intenzione d'imprendere a minutamente confutare il brillante, ma, a parer mio, per niun modo convincente discorso pronunziato ieri in quest'aula dall'onorevole signor presidente del Consiglio.

Ciò hanno fatto in gran parte altri membri di questo illustre Consesso che dividono i miei principii religiosi e politici, ma di me più di gran lunga valenti e per ingegno e per dottrina e per facondia, quindi molto più idonei a ben eseguire siffatta confutazione. Mi limiterò a rilevare, entrando così più direttamente nell'emendamento sottoposto alle nostre discussioni, alcune delle osservazioni dal prefato onorevole presidente emesse intorno alla di lui supposta inutilità delle corporazioni religiose istituite nel medio evo; e segnatamente delle corporazioni de' frati mendicanti; inutilità, anzi danno che egli si è sforzato di dimostrare per la società civile non solo, ma eziandio per la stessa religione. Egli ha voluto dedurre questo danno dacchè le persone che si dedicano alla vita monastica non prendono, nè prender possono parte al lavoro che, secondo lui, è al giorno d'oggi l'elemento principale, necessario della umana società.

Ha voluto anche dedurlo dacchè le suddette corporazioni vivono di questua, e che tal questua, ch'egli ha qualificata coll'umiliante nome di accattonaggio, non è più da tollerarsi nel tempo presente, in cui ogni uomo, non altrimenti provveduto, deve, potendo, procacciarsi la sussistenza con la propria industria.

Io risponderò in primo luogo ammettendo che tutti in

questo mondo siamo tenuti a lavorare, ma che non tutti siamo obbligati a lavorare per procurarci o per procurare ad altri guadagni e ricchezze materiali; che vi sono anche in questo mondo degli interessi spirituali, i quali anzi aver debbono la primazia sui materiali, perchè riflettono all'anima, perchè intendono a far conoscere, amare, rispettare la religione, unica base sicura della moralità e onoratezza, come la moralità e l'onoratezza sono base sicura dell'ordine pubblico, senza il quale a nulla serve il lavoro, senza il quale vano è sperare di stabilire nella società la calma, di condurre una nazione alla prosperità. I frati, sì possidenti che mendicanti, si danno al lavoro spirituale, e ingiusto pertanto sarebbe riguardarli come inutili, molto più ancora come dannosi all'umano consorzio.

Risponderò in secondo luogo, che la questua, solo mezzo per loro di sussistenza, lungi dall'umiliarli, gli onora; che la mendicizia, cui spontaneamente si sottomettono, è fondata sui consigli evangelici; che contro il tozzo di pane, la scarsa misura di grano, di vino, di grossolani alimenti che van raccogliendo, e che loro si danno volentieri dalle popolazioni, almeno con molta minor ripugnanza al certo di quello che non pagano esse al collettore dei pubblici tributi le ognora crescenti tasse e sopratasse che da questo loro vengono chieste, i frati rendono ad esuberanza l'obolo sborsato col servizio permanente della Chiesa, coll'amministrazione dei sacramenti, con la predicazione, con le preghiere, con l'assistenza degli infermi, con la pompa necessaria, e ad esse popolazioni ordinariamente gradita delle religiose funzioni. Quella questua adunque è ben lungi dal potersi paragonare alla mendicizia dell'ozioso, del vagabondo; è una mendicizia che onora, lo ripeto, altamente chi la pratica e chi vi corrisponde; è una forma di retribuzione ben moderata di un lavoro grandemente proficuo.

So che queste idee non sono apprezzate da tutti; e che si qualificano di viete e non più appropriate all'epoca presente: ma io sono convinto che, se non la malevolenza, almeno la leggerezza è motivo ordinario di questa ingiusta censura. Si suol dare da molti a coloro che amano e difendono le antiche istituzioni religiose li titoli di retrogradi, di gente meticolosa, pregiudicata; e, se non erro, cotali denominazioni sono a noi state attribuite ieri dallo stesso onorevole signor presidente del Consiglio. Noi respingiamo coteste denominazioni. Noi difendiamo le istituzioni religiose antiche, perchè le vediamo tuttodì coll'esperienza vantaggiose alla società; non siamo meticolosi, nè pregiudicati; crediamo conoscere i nostri doveri, e vogliamo adempierli senza esitazione, senza timore, senza personali riguardi, ma altresì senza permetterci di giudicare altrui; professiamo, proclamiamo i nostri principii, ma non ci permettiamo di condannar le persone; esponiamo il nostro modo di pensare, e lasciamo a chi ci ascolta l'apprezzarlo e il farne l'applicazione. Amiamo, desideriamo ancora noi il progredimento della società umana, ammiriamo i progressi sì grandi, sì molteplici, sì prodigiosi ai di nostri nelle scienze, nell'industria, nei traffici, nella facilitazione e acceleramento delle relazioni sociali; ma aborriamo il progredimento nell'empietà, nel vizio, nella demoralizzazione, nell'indifferentismo; in una parola, siamo grandi amici del progresso nel bene, grandi oppugnatori d'ogni progresso nel male.

Noi, lo diciamo francamente, ravviseremmo qual progresso nel male l'approvazione della legge proposta. Noi crediamo che se ne potrebbe agevolmente adeguare l'intento riaprendo le negoziazioni con Roma, negoziazioni

state da qualche tempo così improvvidamente interrotte; mentre per l'opposto l'adozione della legge anzidetta allontanerebbe, toglierebbe forse la speranza di riprenderle e menarle a buon termine.

E qui mi sia lecito di riacennare alcun che di ciò che dissi in un precedente mio ragionamento; essere cioè contrario alla verità e alla giustizia l'insinuare, come si fa dai promotori e sostenitori del progetto di legge, che sia sommamente difficile, se non impossibile, al nostro Governo il conchiudere accordi con Roma (1).

« Le trattative fra due potenze prendono origine dalla proposta dell'una e dalle osservazioni, o contro-proposta dell'altra, e continuano sino a che, o si giunge ad una combinazione da ambe le parti consentita, o che l'una di esse presenta un *ultimatum*, ossia dichiarazione di non voler più trattare se non si ammettono le sue pretese nel modo assoluto in cui furono formolate, e che questo *ultimatum* sia dall'altra parte rifiutato.....

« La condotta diplomatica del Gabinetto di Torino fu ben lontana dall'informarsi a questa così semplice e razionale teoria. Il più superficiale esame delle varie fasi dei negoziati basta a dimostrarlo.

« Il Governo del re, bramando l'assoluta abolizione del privilegio del foro ecclesiastico, che esisteva, per propria sua confessione, in virtù di convenzioni in pieno vigore, fece proporre, in data del 16 giugno 1848, alla Santa Sede di acconsentire al suo desiderio mediante un nuovo concordato di cui presentò il progetto. Il 17 settembre seguente il plenipotenziario pontificio fece alcune osservazioni e presentò un contro-progetto. Nè l'uno, nè l'altro vestivano carattere di *ultimatum*; anzi fra i due progetti non vi era radicale divario. Pure, senza inoltrarsi nelle trattative, il Governo sardo proclamò che Roma non voleva trattare; e di propria autorità procedette all'abolizione del foro.

« In appresso il Governo sardo, volendo l'abolizione delle decime nell'isola di Sardegna, abolizione che riconosceva non poter eseguire senza il concorso dell'autorità ecclesiastica, chiese di nuovo alla Santa Sede di conchiudere una convenzione in proposito, di cui presentava un progetto addì 2 maggio 1851. Dopo uno scambio di poche note, nelle quali le due parti si mostrarono piuttosto concilianti che no, il plenipotenziario pontificio presentò un contro-progetto in data 18 ottobre 1852. Anche qui i due progetti non erano dichiarati *ultimatum*, anzi erano in gran parte fra loro conformi. Però anche questa volta il Governo piemontese troncò, senza rispondere e senza avvertire, le trattative; si lagò che Roma non voleva accordi, e da sè eseguì l'abolizione delle decime nella Sardegna.

« Finalmente, durante le trattative per l'abolizione delle decime, la Corte di Sardegna aveva proposto un altro progetto, portante la nomina di una Commissione per l'assestamento dei provvedimenti in materie ecclesiastiche in terraferma, fra i quali vi era quello che forma l'oggetto della legge che va ora in discussione al Senato. Anche questi provvedimenti erano allora dichiarati di competenza della podestà ecclesiastica. Il plenipotenziario pontificio aderì quasi testualmente a questa richiesta del plenipotenziario sardo colla sua nota 18 settembre 1852. Ma il Gabinetto piemontese, dopo aver lasciata per 21 mesi questa nota senza risposta, venne ad un tratto a rifiutare

(1) Vedi *Le Trattative con Roma, Considerazioni di un es-diplomatico piemontese, desunte dai documenti pubblicati*. Torino, 1855, pag. 14 e seg.

la propria proposta, e ad esigere che, in altra forma, si provvedesse immediatamente.

« La Santa Sede rispose con osservazioni, chiedendo venissero continuate le sospese, ma non terminate, trattative; e per la terza volta, senza fare risposta, il Governo ruppe i negoziati, ripetendo sempre che Roma non voleva trattare, e si accinse a provvedere da sè stesso.

« Riassumendo, il Governo piemontese a tre riprese fece richiesta a Roma di trattare per ottenere concessioni che riconosceva essere in facoltà di questa l'accordare; per tre volte Roma si mostrò disposta a trattare, e per tre volte, appena iniziate le trattative, per proprio fatto il Governo del re le interruppe proclamando che Roma non voleva venire ad un accordo; che era forza perciò prescindere dal suo concorso, e che lo Stato aveva diritto di fare da sè. »

Dopo la lettura di queste osservazioni, tutte basate sul fatto, tutte ricavate da documenti autentici distribuiti dal Governo stesso ai membri del Parlamento, qual uomo imparziale potrà asseverare che il non ottenuto compimento delle negoziazioni con Roma provenga da una ripugnanza della Sede Pontificia a trattare e stipulare un così desiderabile accordo?

Conchiudo, o signori (*Bravo!*), col dichiarare il mio voto contrario al presente emendamento ed a qualsiasi altro che non avesse per iscopo di riassumere le trattative colla Santa Sede per procedere di concerto con essa alle riforme delle corporazioni religiose esistenti nel nostro Stato che per avventura fossero necessarie.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Billet.

BILLET. Vi rinuncio.

DE CARDENAS. Domanderei la parola per avere qualche spiegazione.

PRESIDENTE. Avendo rinunziato alla parola il senatore Billet, debbo concederla prima al senatore Luigi di Collegno.

DI COLLENGO LUIGI. Ancor io desidererei alcune spiegazioni sull'emendamento presentato dalla minoranza dell'ufficio centrale.

Si è detto che i religiosi, durante la loro vita, conserverebbero la loro abitazione, oppure in certi casi sarebbero radunati con altri dello stesso ordine. Nel corso della discussione si è ammesso che questi ordini non sarebbero aboliti; quindi in tal caso potrebbe sorgere il dubbio se possano continuarsi per mezzo d'altri, i quali si volessero associare a quella stessa professione monastica.

Non sollevò al certo una tal questione perchè la vedo già pregiudicata.

Vorrei del pari sapere se questi nuovi associati potrebbero sperare una pensione; ma, come dissi, vedo la questione pregiudicata, e del resto sono certo che mi si risponderebbe negativamente.

Però può accadere che altre persone chiamate a quello stesso stato di vita religiosa si volessero associare al convento in cui stanno quelli che godono questa pensione per avere un mezzo di sussistenza; quindi io dimando in primo luogo se a cotesti conventi, dei quali non si conserverebbe già l'esistenza giuridica, potrebbero associarsi altre persone, e fare la stessa vita comune coi primi. In secondo luogo, nel caso che ciò avvenisse, se si continuerebbe a lasciare l'abitazione anche a questi nuovi associati, quando si sopprimessero i primi.

A questo proposito debbo ancora esprimere un desiderio riguardo alla domanda formulata dall'illustre maresciallo

Della Torre, ed è di vedere una nota più precisa degli ordini che s'intenderebbero conservare, e di quelli ai quali si toglierebbe l'esistenza civile. E ciò sul riflesso essenzialmente che mi parve di scorgere una divergenza nel modo di considerare l'utilità di questi ordini.

Si parla nel progetto di ordini religiosi, i quali non attendono nè alla predicazione, nè all'educazione, nè all'assistenza degl'infermi; in modo poco diverso la stessa espressione si trova in quest'articolo.

Il ministro guardasigilli oggi ha ripetuto ciò che già aveva detto ieri l'altro, e che ieri fu confermato dal presidente del Consiglio, il danno cioè che essi temono in quello che loro piace chiamare *accattonaggio*.

Ed oggi, in proposito di questo danno, parlarono della convenienza di sopprimerli nel senso proposto dall'articolo in discussione.

Io osserverò che la parola *attendere alla predicazione* ha un senso molto largo.

Diffatti vi possono esistere ordini, i quali sono esclusivamente contemplativi, e tuttavia può taluno de' suoi membri essere chiamato alla predicazione in un qualche luogo; ma questo non sarebbe che un accidente, e non avrebbe a che fare col fine principale dell'istituzione.

Ma però gli ordini mendicanti (i quali presso a poco si riducono, almeno nel nostro Stato, ai Francescani, e non a tutti ancora, ma ad una parte di essi), questi ordini, dico, furono istituiti dal santo loro fondatore per andar a predicare la parola di Dio tra i popoli.

San Francesco quando istituì quest'ordine sentiva il bisogno di richiamare i principii religiosi nel mondo, che questo in gran parte aveva dimenticati, e formò i primi suoi discepoli per predicare il Vangelo, i principii di morale cristiana presso tutte le nazioni. Esso ne mandò persino in Africa, e andò egli medesimo in Egitto e nei luoghi santi.

Mandò colonie in Ispagna, in Francia, nella Germania ed in altri paesi, oltre quelli che inviava in Italia, dov'esso pure attendeva alla predicazione.

Io domando se tale essendo stata l'intenzione del fondatore, se in tal senso avendo continuato ad esistere i suoi figli, si possa dire che quest'ordine non sia destinato alla predicazione.

Ora io dico: o per ordine destinato alla predicazione si intende quello solo che porta il nome di *Padri predicatori*, ed allora è inutile d'indicarlo in genere; bisognava dire i *Padri predicatori*; o s'intende tutti quelli che attendono alla predicazione, secondo il prescritto della loro regola, e vi si dedicano, come vediamo tutti i giorni, ed in allora domando se questi, fra i quali si annoverano i mendicanti, possono essere contemplati nel novero di quelli che attendono alla predicazione.

Questo è quanto aveva ad osservare, e prego quindi il signor relatore della minoranza dell'ufficio centrale di darmi uno schiarimento al riguardo.

PRESIDENTE. Forse converrà che si attendano i quesiti, che intende pur fare il senatore De Cardenas, prima di sentire le spiegazioni del senatore Des Ambrois, il quale potrà così in una volta rispondere a tutte e due le interrogazioni.

Do perciò la parola al senatore De Cardenas.

DE CARDENAS. Le spiegazioni che io voglio domandare sono queste: prima di tutto se, dichiarando che cessano di esistere come corpi morali quelli che saranno nell'elenco da pubblicarsi, s'intenda che tutti gli altri ordini addetti

all'educazione, alla predicazione od all'assistenza degl'infermi non siano compresi in quelli a cui è tolta l'esistenza morale.

Le parole suonano questo, lo vedo benissimo; ma vorrei sentire chiaramente che il Ministero dichiarasse se, a suo credere, continua l'esistenza morale in questi ordini, se ad essi continuano i loro diritti di possidenza sui loro beni e sulle loro case, se hanno ancora il diritto di reclutarsi per continuare di mano in mano a mantenersi nella loro vitalità; la dichiarazione suonerebbe chiaramente così; ma vorrei sapere se il Ministero intende la cosa in questo senso.

Avrei anche qualche altra cosa a dire, ma si verrebbe a toccare gli altri articoli susseguenti.

Di questi ne parlerò a suo tempo, tuttochè se ne sia già parlato molto, ed a proposito della Cassa e della permanenza degl'individui nelle loro case.

Insisto insieme a varii dei nostri onorevoli colleghi che hanno preopinato sopra il domandare l'elenco delle case che vengono colpite da questa soppressione, e lo domando con tanto più coraggio in quanto che il signor guardasigilli disse che, quando si dovesse indicare quali siano le case cadenti nella soppressione, si darebbe luogo a delle troppo lunghe discussioni; e se è materia sulla quale possa aver luogo molta discussione, è dunque materia che può interessare le opinioni e la coscienza degli uni e degli altri, e sul che si vuol essere illuminati, non per me che si sa ho già il mio voto stabilito.

Se si trattasse di prescrivere nella legge in termini precisi una cosa così determinata che il Ministero non avesse più, riguardo ad essa, che a riferirsi alla legge, avendo le mani legate per i limiti della sua applicazione, io l'appoggerei; ma se si tratta di lasciar piena libertà al Ministero in materia così grave, per il motivo di non dar luogo a troppo lunghe discussioni, e che egli decida di sua testa, io lo rigetto, perchè, a dirla schiettamente, non mi fido del Ministero.

MATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Risponderò all'onorevole senatore De Cardenas che, quando io parlava delle grandissime discussioni che sorgerebbero dal lato di questi senatori, i quali sono oppositori al progetto, dissi che essi parlerebbero con molta istanza a favore delle singole comunità da sopprimersi, e che a proposito di ciascuna comunità sorgerebbe una discussione nuova; ma che per lo contrario, se la maggioranza accetta il progetto, così fatte discussioni rimangono eliminate.

Dirò ora una parola circa all'interpretazione che parve voler dare l'onorevole senatore De Cardenas all'art. 1°.

Egli chiedeva se gli ordini religiosi, che non sarebbero colpiti dall'articolo primo, tuttavia cesserebbero di essere enti morali; ma io non veggio come possa sorgere questo dubbio.

L'articolo primo contempla certi ordini, ai quali sarebbe tolta la qualità di enti morali; i non compresi in tale disposizione resterebbero nella condizione in cui attualmente si trovano, conservando per necessaria conseguenza la qualità di enti morali.

Io non veggio per verità come possa sollevarsi così fatto dubbio, e come faccia mestieri d'una spiegazione.

DI COLLEGNO LUIGI. Domanderei ancora la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Des Ambrois per dare quelle spiegazioni che gli furono chieste.

PALLAVICINO-MOSSI. Domanderei la parola perchè allora potrebbe rispondere anche a me.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Pallavicino-Mossi.

PALLAVICINO-MOSSI. L'articolo primo dice:

« Cessano di esistere quali enti morali riconosciuti dalla legge civile le case poste nello Stato di ordini religiosi, i quali non attendono alla predicazione, all'educazione, od all'assistenza degl'infermi.

« L'elenco delle case colpite da questa disposizione sarà pubblicato con decreto reale contemporaneamente alla legge. »

A me pare che sarebbe meglio di sostituire alla parola *case* quella di *stabilimenti*, perchè la voce *case* non significa *stabilimenti* nel linguaggio del Codice civile. Quella parola *case* sarebbe un po' troppo generica.

In secondo luogo dice l'articolo che cessano di esistere solamente gli stabilimenti che non attendono alla predicazione, all'educazione od all'assistenza degl'infermi.

Quanto alla predicazione ed all'educazione non si vede precisamente se essi corpi morali devono attendere cumulativamente, oppure basti che adempiano ad una sola; mi pare che sarebbe più conveniente dire: *i quali non attendono o alla predicazione, o all'educazione, od all'assistenza degl'infermi*.

In quanto ai mendicanti io domando che cosa succederà di essi.

Togliendosi loro la personalità civile, siccome vivono di questua, anzi il diritto di questua è in essi un privilegio annesso alla qualità di *enti morali*, e poichè l'accattonaggio per legge generale costituisce un reato, tolta, dico, ad essi la qualità di ente morale, e cessando perciò nei medesimi il diritto di questua, di che vivranno?

Si può dubitare che l'articolo terzo, che accorda un assegnamento corrispondente all'attuale rendita netta dei beni ora posseduti, possa comprenderli.

DES AMBROIS. L'onorevole senatore Luigi di Collegno ci domanda se in quelle case religiose, le quali cessano di esistere come enti morali, oltre ai membri attuali potranno aver sede anche quei nuovi membri che agli attuali si aggregassero.

Io gli osserverò che l'articolo da noi proposto accenna testualmente ai soli membri attuali.

« I membri attuali delle case suddette, che vi furono ricevuti prima della presentazione di questa legge al Parlamento, continuando a far vita comune secondo il loro istituto negli edifici ora occupati da essi, » ecc.

I membri attuali nel nostro senso hanno una specie di diritto acquistato, hanno almeno una posizione acquisita, e questa posizione intendiamo rispettarla, abbenchè sia soppresso quell'ente morale, il quale provvedeva alla loro esistenza; ma lo stesso diritto non potrebbe esistere per quelle altre persone, le quali cercassero di essere aggregate alle stesse comunità religiose; e per conseguenza noi non abbiamo creduto di poter estendere oltre ai membri attuali il diritto di poter godere degli edifici non spettanti agli enti morali, e di ottenere gli altri vantaggi che questa legge accorda agli stessi attuali membri.

Quanto alle domande fatte dall'onorevole senatore Pallavicino, esse riguardano tre punti diversi.

In primo luogo egli ci domanda perchè non si direbbe *stabilimenti* invece di *case di ordini religiosi*.

Per verità noi non metteremmo molta importanza ad usare una parola piuttosto che un'altra; però crediamo che la locuzione da noi impiegata, cioè la parola *case*, sia veramente più propria anche nel senso legale.

Ci domandava in secondo luogo l'onorevole senatore se, quando parliamo d'ordini, i quali non attendono alla predicazione, all'educazione od all'assistenza degl'infermi, intendiamo che basti l'attendere ad una di queste pie occupazioni, ovvero sia necessario che l'ordine le riunisca o tutte, o due di esse.

Noi gli faremo osservare che abbiamo usato la particola *disgiuntiva*, e l'abbiamo usata precisamente perchè crediamo che basti un solo di questi diversi scopi affinché l'istituto, di cui si parla, possa godere del favore della legge.

Si domanda in ultimo luogo cosa avverrà dei mendicanti, i quali abitano gli attuali conventi, se cioè questi mendicanti possano questuare.

Io osserverò aver già risposto all'onorevole maresciallo Della Torre che noi, intendendo di rispettare intieramente la posizione acquisita, abbiamo creduto che, secondo il nostro sistema, dovesse intendersi lecita la questua ai membri attuali delle case di religiosi mendicanti, le quali cessarono di essere enti civili, abbenchè queste case cessino di aver tale prerogativa.

Noi crediamo che la cessazione della qualità di enti civili non porti con sè la proibizione della questua a queste persone, che altrimenti non avrebbero necessari mezzi di esistenza; chè se tale fosse stato il nostro proponimento avremmo suggerita una disposizione per sopperire ai bisogni di queste persone, meritevoli certamente di tutta la sollecitudine del legislatore.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Non resta che mettere ai voti l'articolo primo della proposizione del senatore Des Ambrois.

DE FORNARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Siccome si tratta d'una votazione in cui saranno egualmente numerose e la maggioranza e la minoranza, così prego i signori senatori che si alzano di voler rimanere alcuni istanti in piedi acciocchè l'ufficio della Presidenza possa numerare scrupolosamente i voti.

(Rivolgendosi agli uscieri) Si guardi se qualche senatore è momentaneamente uscito da quest'aula, e si preghi di rientrare.

DE FORNARI. Domando la parola.

Voci. Ai voti! ai voti! (Rumori crescenti)

PRESIDENTE. Il senatore De Fornari domanda la parola per fare un'interpellanza. Io non posso negargliela.

Voci numerose. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Allora si passerà ai voti.

Chi approva la proposta Des Ambrois, voglia levarsi. *(Movimento di universale attenzione)*

I voti favorevoli risultano 47.

Potendo però la Presidenza avere qualche dubbio sul numero totale dei senatori presenti alla votazione, e sulla relativa proporzione dei voti, credo perciò conveniente che si proceda ad una controprova.

Chi disapprova l'emendamento Des Ambrois, voglia sorgere.

(Si constata voti 45.)

Il Senato approva l'emendamento Des Ambrois. *(Rumorosissimi applausi dalle tribune e dalle gallerie)*

PRESIDENTE *(Alle tribune con vivacità)*. Posto che le mie parole non giunsero al loro scopo, son certo che vi giungeranno i miei provvedimenti.

Al menomo turbamento dell'ordine che di nuovo accada io farò immediatamente sgombrare le pubbliche gallerie. Il Senato è e deve rimanere indipendente e dignitoso nelle

sue deliberazioni. Egli non ha bisogno che alcuno venga ad incoraggiarlo o a fargli plauso.

COLLER. Nè disapprovazione, nè approvazione dev'esservi. *(Si ride)*

PRESIDENTE. Convieni, o signori, continuare nell'esame degli altri due articoli....

COLLER. Sugli altri due articoli intendo proporre emendamenti....

PRESIDENTE *(Continuando)*... la cui sede dovrà poi stabilirsi posteriormente; non sono che principio e fondamento dell'emendamento Des Ambrois, sopra i quali l'ufficio centrale pur dovrà elaborare un nuovo progetto da sottoporsi alle deliberazioni del Senato.

Dunque leggo l'articolo secondo:

« Art. 2. I beni ora posseduti dalle case contemplate nell'articolo precedente verranno applicati alla Cassa ecclesiastica da stabilirsi a termini della presente legge. »

Preveggo che la parola *secondo* non ha significazione, in quanto che questi articoli, dovendo essere coordinati coll'intero tenore della legge, potranno ricevere una sede più o meno appropriata nel mezzo della legge.

Chi approva quest'articolo, voglia levarsi.

(Risultano 51 in favore con maggioranza più significante.)

(Il Senato adotta.)

Leggo ora l'articolo terzo del progetto Des Ambrois:

« Art. 3. I membri attuali delle case suddette, che furono ricevuti prima della presentazione di questa legge al Parlamento, continuando a far vita comune secondo il loro istituto negli edifizii ora occupati da essi, od in quegli altri chiostrii che, sentita l'Amministrazione della Cassa ecclesiastica, verranno a tal fine destinati dal Governo, riceveranno dalla Cassa medesima un assegnamento corrispondente all'attuale rendita netta dei beni ora posseduti dalle case rispettive, con che non ecceda la somma annua di lire 500 per ogni religioso o religiosa professa, e di lire 240 per ogni laico o conversa. »

DE CARDENAS. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è accordata al signor senatore Luigi di Collegno.

DI COLLENO LUIGI. Benchè io sia contrario affatto al progetto ed alla soppressione, debbò tuttavia far presente che l'assegnazione che mi pare di somma ingiustizia è quella di lire 240 per ogni laico o conversa. Dimando io (qualora questa legge fosse posta in esecuzione) come possa una donna campare con 240 lire! Mi si dirà: vi sono le altre che ne hanno di più; ma osservo che, se le converse sono in numero maggiore, con sole lire 240 non possono vivere in alcun modo.

PRESIDENTE. La parola è al senatore De Cardenas.

DE CARDENAS. Comincerò dal chiedere al signor guardasigilli come mai nel mese di febbraio in altro recinto egli dichiarasse che, adottandosi questa misura di lasciar sussistere ne' chiostrii i membri delle corporazioni soppresse, ne venisse che la legge non ottenesse più il suo scopo finanziario, ne avvenisse che essa non conseguisse più i suoi effetti economici e morali.

Nel mese di febbraio sosteneva queste due massime il signor guardasigilli, e d'allora in poi suppongo saranno succedute delle grandi variazioni nei chiostrii e nella loro *possidenza* per fare che attualmente possano bastare quelle somme che non bastavano allora.

Lo pregherei di rispondere dandoci un conto dettagliato e non delle parole vaghe ed in aria come ce le danno sempre.... *(Sensazione, Rumori)*

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Oh!...

PRESIDENTE. Io non posso tollerare le parole pronunciate dal senatore De Cardenas perchè irrispettose ed ingiuriose al Ministero.

È facil cosa lo spiegare in qualunque maniera le proprie opinioni senza mancare alla decenza conveniente al Senato, e al rispetto che i poteri dello Stato si devono a vicenda.

DE CARDENAS. Io non credo di aver mancato al rispetto ed alla decenza dicendo che la più parte delle volte si risponde adducendo delle parole vaghe, e dicendo: *così penso, sono d'opinione, così credo*; non si adducono prove, ed io le domando.

Domando che si adducano delle prove precise delle cose onde poter persuadere coloro che amano che la loro coscienza sia bene illuminata.

Io non ho inteso di mancare, e mi protesto di non voler mancare a quei riguardi che professo al Ministero e alle persone dei singoli ministri.

COLLER. Domando la parola.

DE CARDENAS. Io dunque domando che ci diano dei calcoli per vedere quali siano state le cause, ed egualmente quale sia stato il cambiamento che è succeduto d'allora in poi, sia nelle condizioni interne e regolamentarie degli ordini, sia nella posizione del paese o nelle idee della società, per cui ai vantaggi economici e morali, ai quali allora non si poteva rinunciare, si possa rinunziare adesso. È questo il caso, e qui non si tratta d'altro.

Ci è stato detto che noi non eravamo d'accordo nel nostro sistema; che si pensava in maniera differente gli uni dagli altri, perchè si era partito da principii diversi. Ma per sostenere una verità tutti sappiamo che si può partire da tanti principii diversi. Vediamo alle volte che i matematici provano una stessa verità o con calcoli algebrici o con forme geometriche, e che sempre però giungono alla stessa verità. Tal è il caso nostro.

Io qui invece non domanderò di mettersi d'accordo una persona coll'altra, ma domanderò soltanto al signor guardasigilli d'allora di mettersi d'accordo col guardasigilli d'adesso.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Dirò all'onorevole senatore De Cardenas che, se invece di perdere il suo tempo contro i ministri, egli leggesse meglio i progetti e gli emendamenti ai quali si riferiscono i discorsi tenuti dal Ministero, probabilmente vedrebbe che non esiste quella contraddizione di cui ha voluto appuntarmi.

L'emendamento sul quale ho fatto la dichiarazione cui accennava è intrinsecamente diverso da quello su cui attualmente si discute.

L'emendamento che erasi proposto nella Camera dei deputati, e che io aveva dichiarato non potersi accettare dal Ministero perchè non raggiungeva lo scopo finanziario, era intrinsecamente dissimile da quello di che attualmente si tratta.

Secondo quell'emendamento i beni non sarebbero devoluti immediatamente alla Cassa ecclesiastica, ma sarebbero rimasti presso le stesse corporazioni religiose soppresse, e la devoluzione delle proprietà non sarebbe operata che di mano a mano, a misura che sarebbero estinti i membri delle stesse corporazioni.

Ora egli è evidente che per tal modo le finanze non poteano ritirare alcun utile immediato da quella soppressione. Per contro, stando all'emendamento proposto dalla minoranza dell'ufficio centrale, la proprietà dei beni appartenenti agli enti in discorso si devolve immediatamente

alla Cassa; se non che coi redditi degli stessi beni si deve sopperire alla pensione di lire 500 per ciascuno dei membri delle corporazioni soppresse.

Vede dunque l'onorevole senatore De Cardenas che l'emendamento attuale; ben lungi di opporsi allo scopo economico e finanziario che si proponeva il Ministero, meglio ancora lo raggiunge, perchè, a tenore di quest'emendamento, le finanze certamente non avranno mai ad aggiungere del proprio; esse invece saranno sempre in guadagno.

Io spero che, a fronte di queste spiegazioni, e quando l'onorevole senatore De Cardenas voglia studiare meglio e questo e quell'emendamento, e farne il ragguaglio, vedrà che non havvi contraddizione, ma fu solamente, io penso, un pio desiderio dal canto suo di rinvenire una contraddizione.

COLLER. Forse non avrò letto quest'articolo con attenzione, ma confesso che non ne comprendo precisamente il senso.

Avendo prestata attenzione ai varii discorsi dei signori ministri, e letti anche quelli dell'altra Camera, mi pare che il divisamento del Ministero fosse più generoso di quello espresso in quest'articolo, perchè il Ministero, estinguendó questi corpi, conferiva ai membri dei corpi estinti il diritto civile; laddove osservo che, secondo l'attuale articolo, non sarebbe più conferito questo diritto, e mi pare che si faccia una grande ingiustizia.

In altri tempi, in cui io ho servito il Governo, il diritto civile era accordato anche ai frati, e vorrei che nuovamente fosse accordato questo diritto; epperò mi propongo di presentare un emendamento su questo articolo terzo.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Mi permetta di osservargli che questi membri rimangono nello stato in cui sono finchè si trovano associati.

COLLER. Ma questi membri saranno ancora frati dopo la soppressione della corporazione?.....

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Saranno sempre frati finchè vogliono esserlo.

COLLER. Il Governo francese, allorchè fece la soppressione di questi corpi, accordava ai membri d'essi i diritti civili, sebbene loro avesse permesso di nuovamente associarsi.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Secondo la proposta della minoranza dell'ufficio centrale, alla quale si unisce il Ministero, la situazione di questi frati non cangia punto; quindi non si fa alcun torto se non viene loro accordata una cosa che non l'hanno presentemente.

COLLER. Allora mi propongo di presentare un emendamento quando discuteremo sul terzo articolo.

PRESIDENTE. Noi ci troviamo appunto giunti al terzo articolo cui ella accenna; e se non presenta il suo emendamento, io dovrò parlo ai voti.

COLLER. Ma io parlo dell'articolo terzo.

PRESIDENTE. È appunto dell'articolo terzo che si parla; gli articoli primo e secondo sono già votati; ella confonde forse l'articolo terzo presente coll'articolo terzo del progetto ministeriale.

COLLER (Agitandosi). Ma dunque cosa rimangono questi frati, i quali perdono i diritti civili?

PRESIDENTE. Io non debbo risponderle su questo.....

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Nessuno può perdere ciò che non ha.

COLLER. A ciò rispondo. Il Governo francese.....

PRESIDENTE (*Interrumpendo*). Io non posso permettere dialoghi o private conversazioni.

ALFIERI. Dimando la parola per far osservare che l'emendamento o la proposta del senatore Coller può trovar luogo anche dopo votato l'articolo terzo.

Egli desidera che sia dato, come si dava nel progetto ministeriale, l'esercizio dei diritti civili ai membri delle congregazioni soppresse come enti morali, ma tuttavia rimanenti come corporazioni religiose.

Questa disposizione può formare argomento d'un nuovo articolo, che egli potrebbe proporre dopo la votazione dell'articolo terzo.

COLLER. Questo è appunto ciò che io domandava.

PRESIDENTE. Metto ai voti intanto l'articolo terzo del senatore Des Ambrois.

Chi lo approva, si rizzi.

(Il Senato adotta.)

Prego il Senato di voler anche deliberare dopo l'adozione di questi articoli, che formano, come poco fa dicevo, la base della nuova legge che dovrà ancora formolarsi; di voler deliberare, dico, che debbano trasmettersi questi tre articoli alla Commissione acciocchè, compilando un nuovo progetto di legge, studii di coordinarne gli articoli colle disposizioni ora approvate.

COLLA, *relatore*. Sarebbe una cosa inutile di legare allo stesso ufficio centrale questo lavoro, perchè, essendo esso in maggioranza contrario agli emendamenti, vi sarebbero tre persone che interverrebbero per fare difficoltà a che fosse presentato come progetto di legge d'una maggioranza. Quindi tanto vale che la stessa minoranza che ha fatto i primi tre articoli compisca il lavoro e lo presenti al Senato.

DES AMBROIS. La minoranza pregherebbe il Senato di nominare una nuova Commissione, perchè l'argomento è troppo grave, ed i membri che costituiscono l'attuale minoranza della Commissione non possono assumersi la responsabilità di presentare questo lavoro al Senato.

SCLOPIS. Mi pare che la delicatezza del senatore Des Ambrois si spinga oltre i limiti naturali. Se si trattasse di massima dubbio, intendo che allora sarebbe il caso di formare una Commissione, ma nella fattispecie si tratta di massima, la quale il Senato ha già adottato; di massima che è stata esposta o commentata dai preopinanti. I preo-

pinanti per conseguenza che hanno il pensiero primitivo, il pensiero in armonia col voto odierno del Parlamento, sono in caso di supplire, di compiere, di perfezionare il progetto; come qualunque volta uno propone un emendamento iniziale, s'incarica anche di compiere tutte le parti accessorie del medesimo.

Epperò propongo che i due onorevoli preopinanti sieno incaricati di completare il progetto che parte da loro.

DES AMBROIS. Io credo che sarebbe senza precedenti quella deliberazione che prenderebbe ora il Senato.

Non ho mai veduto che si sia commesso ad un membro del Senato di preparare un progetto di legge, quantunque il Senato avesse adottato quelle basi che possono servire a comporlo.

Io dunque ripeto che i membri componenti la minoranza della Commissione ricusano di accettare questa responsabilità.

CAVOUR, *presidente del Consiglio dei ministri*. In presenza di questa difficoltà sottoporrei al Senato una proposta; cioè che il presidente aggiungesse alla minoranza dell'ufficio centrale alcuni membri onde si compisse questa redazione.

Evidentemente coloro che ne hanno combattuto il principio non possono prender parte a formularne gli articoli; epperò, poichè la minoranza ha una delicatezza che, mi permettano di dire, è eccessiva, quantunque tutti quelli che hanno votato in favore di quell'emendamento abbiano (credo poter esprimere la loro opinione) la fede più illimitata nei membri medesimi, se questi credono dover essere coadiuvati da altri membri del Senato, mi pare che sarebbe il caso che il presidente facesse una scelta fra quelli che hanno propugnata l'opinione della minoranza dell'ufficio centrale.

PRESIDENTE. Si propone che il presidente abbia facoltà di aggiungere ai due membri della minoranza, che presentarono i tre articoli stati testè approvati dal Senato, altri tre senatori che compiano l'opera mancante.

Chi crede che questa proposizione debba essere accettata, sorga.

(Il Senato approva.)

Il presidente si riserva di fare questa nomina.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

TORNATA DEL 21 MAGGIO 1855

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Congedo — Omaggio — Seguito della discussione sul progetto di legge modificato dall'ufficio centrale per la soppressione di comunità e stabilimenti religiosi — Proposizione sospensiva della discussione del senatore Gallina, combattuta dal presidente del Consiglio dei ministri — Reiezione della proposta del senatore Gallina — Mozioni dei senatori De Fornari e De Cardenas sull'ordine della discussione, le quali non sono appoggiate — Obbiezioni del senatore Cataldi all'articolo 2, combattute dal senatore Mameli, membro dell'ufficio centrale — Adozione degli articoli 2, 3 e 4 coll'aggiunta proposta dall'ufficio centrale — Schiarimenti richiesti dal senatore Di Castagneto in ordine all'articolo 5, e forniti dal ministro di grazia e giustizia — Adozione dell'articolo 5 — Obbiezioni del senatore Ludovico Sauli sull'articolo 6 — Approvazione degli articoli 6, 7 e 8 coll'aggiunta proposta all'articolo 7 dall'ufficio centrale — Dubbii dei senatori De Cardenas e Luigi di Collegno sull'articolo 9 — Risposta del senatore Mameli — Adozione dell'articolo 9 — Istanze dei senatori De Cardenas e Luigi di Collegno in ordine all'articolo 10 — Schiarimenti del senatore Mameli e del ministro di grazia e giustizia — Approvazione degli articoli 10, 11, 12, 13 e 14, colle aggiunte fatte a quest'ultimo dall'ufficio centrale — Appunti del senatore Di Castagneto sull'articolo 15 — Spiegazioni del senatore Mameli — Approvazione dell'articolo 15 — Articolo 16: Osservazioni dei senatori Di Castagneto e Luigi di Collegno, alle quali risponde il ministro di grazia e giustizia — Proposta di un emendamento del senatore Ricci* Alberto — Incidente sull'interpretazione e l'intelligenza del disposto dal 1° articolo — Ragionamenti in vario senso dei senatori Billet, Di Collegno Giacinto, Di Collegno Luigi, Giulio, De Margherita, Sclopis e Cataldi — Rinvio della discussione.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

DI FAGNOLO, segretario, dà lettura del verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

QUARELLI, segretario, legge il seguente sunto di petizioni:

2033. I sindaci dei comuni di Brugnato, Borghetto, Beverino e Ricco, provincia di Levante, ricorrono al Senato perchè nella legge sulla soppressione di comunità e stabilimenti religiosi voglia eccettuare i religiosi Passionisti di San Brugnato.

2034. Diversi abitanti dei comuni di Ozegna, Castellamonte, Perosa, Mercenasco, Settimo-Vittone, Ceresole, Corio, Maglione, Issiglio, Scaramagno, Tavagnasco, Borgiallo, Borgo Franco, Traversella, e della borgata di La Villata, provincia d'Ivrea, non che certo Giuseppe Ferrando di Casale, ritrattano le firme da essi apposte ad altrettante petizioni sporte al Senato in favore della legge abolitiva dei conventi, della quale domandano invece il rigetto.

2035. Trentatré abitanti del comune di Casei Gerola, provincia di Voghera;

2036. Cinquanta abitanti del comune di Revello, provincia di Saluzzo;

2037. Cinquantadue abitanti del comune di Vintebbio, provincia di Vercelli;

Domandano che venga rigettato il progetto di legge sulla soppressione di comunità e stabilimenti religiosi.

2038. Trentasette abitanti del comune di Ternengo, provincia di Biella, domandano l'approvazione della legge abolitiva dei conventi.

PRESIDENTE. Debbo portare a conoscenza del Senato una domanda di congedo per un mese del senatore Marioni per motivi di salute.

Chi intende di accordare il chiesto congedo, si alzi.

(È accordato.)

Debbo rendere conto alla Camera d'un omaggio fattole dal signor Giorgio Briano, di 100 esemplari di una petizione dell'avvocato Cesare Leopoldo Bixio contro la legge abolitiva dei conventi.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA SOPPRESSIONE DI ALCUNE COMUNITÀ E STABILIMENTI RELIGIOSI.

PRESIDENTE. Dovendosi secondo l'ordine del giorno riprendere la discussione sugli articoli della legge relativa alla soppressione di comunità e stabilimenti religiosi, io dichiaro aperta la discussione sull'articolo 2° della legge medesima, giacchè l'articolo 1° fu votato nell'ultima tornata, ed il Ministero ha già fatto conoscere che egli non ha

difficoltà che si ponga in discussione la legge tal quale venne presentata dall'ufficio centrale.

È dunque aperta la discussione sull'articolo 2° della legge....

DE FORNARI. (*Interrompendo*) Domando la parola.

PRESIDENTE... Siccome il senatore Gallina ha chiesto di parlare per una questione preliminare, io debbo prima che ad altri accordargli la parola.

DE FORNARI. Io domanderei la parola egualmente per una questione preliminare.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Gallina.

GALLINA. Ho l'onore di proporre al Senato che sia rimandata ai 15 del prossimo mese di settembre la discussione del progetto di legge modificato per la soppressione di comunità e stabilimenti religiosi ed altri provvedimenti intesi a migliorare la sorte dei parroci più bisognosi.

Se la mia proposta verrà appoggiata a norma dei regolamenti, mi riservo di spiegare al Senato le ragioni che mi hanno indotto a proporla.

PRESIDENTE. Secondo i nostri regolamenti, chi fa una proposizione non basta che ne faccia conoscere il tenore, ma bisogna che le dia un conveniente sviluppo perchè si possa giudicare se ella è degna di appoggio.

La invito adunque a non entrare minutamente in materia, limitandosi a dare solamente una conoscenza più particolareggiata della sua proposizione.

GALLINA. L'attuale discussione è giunta a questo punto che un voto del Senato ha dichiarato un principio di diritto applicabile alla riforma delle corporazioni religiose. Il Senato sa che nel corso della discussione generale che ebbe luogo sul progetto di legge presentato dal Ministero, si alzarono alcuni dei nostri onorevoli colleghi i quali espressero l'opinione che la presente legge, per maggiore regolarità della discussione, avrebbe potuto dividersi in più parti, e che sarebbe stato più opportuno che tutto ciò che riguarda le corporazioni e comunità religiose fosse separato e distinto dalle altre questioni ecclesiastiche che riguardano i benefizi, la sopratassa e tutto l'asse dell'Episcopato; io credo adunque che, quand'anche siasi già approvato l'articolo 1° della legge modificata (vale a dire i tre articoli che nell'ultima tornata dal Senato furono adottati come emendamento), sia ancora il caso di poter sospendere la discussione della legge in complesso per gli articoli che rimangono a discutere, e quindi le circostanze gravi attuali sia per le nostre relazioni all'estero, sia per le condizioni interne del paese, possono consigliare il rinvio d'una ulteriore discussione ad un'epoca più remota, quale ho avuto l'onore di proporre, e sarebbe quella del 15 settembre prossimo.

Se io ho ad entrare in maggiori spiegazioni a questo riguardo, il Senato comprende che egli mi è impossibile di restringere il corso delle mie osservazioni a certi punti più o meno ristretti e limitati. La gravità delle circostanze si appalesa per se stessa. Se il Senato non crede che io debba entrare in spiegazioni più minute, mi arresterò per il momento ed attenderò la prova se la mia proposizione è appoggiata o non per maggiormente entrarvi; e se ho da svilupparla tosto, io domando allora indulgenza al Senato, e chiedo che mi permetta di entrare in spiegazioni più ampie, le quali tuttavia non saranno troppo lunghe e ridotte certamente a termini più ristretti e moderati che possa consentire la discussione che debbo intraprendere.

PRESIDENTE. Io non posso negare al proponente l'esperimento dell'appoggio che egli richiede.

Chi crede di appoggiare la proposizione sospensiva presentata dal senatore Gallina, sorga.

(È appoggiata.)

Ha la facoltà di parlare ulteriormente.

GALLINA. Io debbo anzitutto ringraziare gli onorevoli senatori, i quali hanno giudicato di poter appoggiare la mia proposta sebbene non corredata dei motivi che potessero farla ammettere.

Io so bene che nel governo rappresentativo è uso ricevuto, e bene spesso è convenevole cosa che gli amici politici insieme si concertino per le proposte e per le discussioni che credono utile di far prevalere al Parlamento; ma considerandomi estraneo ai partiti politici, fuor quello che vuole lo Statuto, e tutto lo Statuto, ho creduto miglior consiglio di non farne parola con nessuno de' miei colleghi, e di lasciare alla spontaneità del Senato l'accettazione od il rifiuto della mia proposizione.

Entrando adunque a spiegarne i motivi, io credo che, a mio avviso, l'opportunità del rinvio dell'attuale discussione ad epoca più tarda sia dettata dal voto già emesso dal Senato nell'ultima sua tornata, e dalle condizioni del Governo nell'interno del paese, e nelle sue relazioni col'estero.

La dotta, grave, e lunga discussione della primitiva idea di legge ha avuto per risultato lo stabilimento di un principio di diritto pubblico e la radicale riforma del progetto ministeriale, così che si è un nuovo progetto quello che avremo ora da esaminare.

Ho detto che il voto del Senato stabilì un principio di diritto; permettetemi, o signori, di riprendere la mia frase, poichè contiene un grande errore; no, o signori, il voto del Senato non stabilì un principio nuovo, bensì riconobbe e confermò un principio antico, coevo colla monarchia di Savoia, conforme ai principii i più volgari della sovranità e sostenuto in tutti i tempi dalla suprema magistratura giudiziaria, alla quale sola era in allora commesso il mandato di difenderlo legalmente, e scrupolosamente conservarlo.

Diffatti non fu mai contrastato al principe il diritto della riforma degli ordini religiosi allorchè era giudicata opportuna, e nei casi non rarissimi di soppressione di conventi e di monasteri, nessuno pretese mai l'eredità del loro patrimonio o dispose delle proprietà che lo costituivano se non il Governo del re.

E senza parlare delle opinioni emesse dagli altri distintissimi magistrati che siedono in quest'Assemblea, e ne sono lustro e decoro, mi piace di invocare anche quella dell'onorevole senatore e facondo oratore, il quale formava parte della minorità dell'ufficio centrale, contraria alla legge, ed al quale nessuno negherà e profonda dottrina legale e vastissima cognizione di scienze storiche, politiche, congiunte a nobili sentimenti ed a generosi e liberali pensieri. Riconobbe pur esso questi diritti del principe, e se dichiarossi contrario alla legge fu per considerazioni di inopportunità e per altre ragioni che confermano e non distruggono il principio.

E se un altro dotto giureconsulto ed insigne professore di leggi sosteneva la tesi contraria, egli lo fece non cogli argomenti della nostra antica scuola, ma con deduzioni ed interpretazioni di alcune disposizioni del nuovo Codice, che ai diritti di sovranità non derogano nè potevano derogare. E poichè si tratta di legge d'ordine pubblico ed

anche politico, se sotto questo solo aspetto si volesse considerare la legge attuale, proposta qual è in un governo costituzionale, supposto anche che nel suo senso potessero interpretarsi le invocate disposizioni del Codice Albertino, si potrebbe a riscontro invocare un assioma ben noto e caratteristico del governo parlamentare, per cui secondo gli inglesi il *Parlamento* può tutto fare, fuorchè d'una donna farne un uomo, o d'un uomo una donna. Ora non è d'uopo che io soggiunga che il Parlamento consta del re e delle due Camere legislative.

Il voto del Senato adunque già confermò e solennemente riconobbe il diritto che non mancò di essere vigorosamente contrastato. Ma perchè fu contrastato? Fu contrastato perchè sebbene tal diritto del principe sussistesse in tutta la sua forza ed essenza, i Reali di Savoia in ogni tempo lo esercitarono coi riguardi che saviamente giudicarono necessario di usare verso il Sommo Pontefice, commendati dalla qualità stessa delle questioni di eseguitamento, alle quali può dar luogo l'azione del potere sovrano a fronte del potere spirituale della Chiesa, di cui il Governo d'allora e lo Statuto presente si dichiararono implicitamente ed esplicitamente protettori.

La discussione finora seguita già dimostrò siccome il progetto ministeriale offriva nel suo eseguitamento molte e spesse difficoltà di contrasto coll'autorità spirituale, alla quale nessuno può contendere l'esercizio dei diritti che le spettano nell'interno e nella disciplina dei chiestri, e la ulteriore discussione dell'emendamento che vi è proposto dimostrò di bel nuovo siccome malgrado le introdotte modificazioni siffatti conflitti debbano necessariamente sorgere e non siano di facile e pacifico scioglimento.

Ora, se vi ha mezzo di superare siffatte difficoltà, perchè non tentarlo? Perchè non seguire gli usi e le vie che i nostri antenati ci segnarono senza punto ledere la solidità dei diritti, nè rimettere di vigore e di energia nel sostenerli, nè di dignità, di prudenza e di sapienza civile nello esercitarli?

Io credo, onorevoli signori, che lo essersi allontanato da queste vie normali, o l'esservi attenuto senza ben determinato scopo e senza una volontà intensa ed una ferma risoluzione dimostrata e formulata per così dire con atti espliciti e fermamente dichiarati abbia nociuto alla risoluzione delle questioni che hanno potuto moltiplicarsi e per difetto di sufficiente direzione rimanere sospese ed indecise; e penso ancora che da cotesto negativo risultamento sia sorta l'opposizione al presente sistema ed abbia potuto in non pochi ingenerarsi l'idea che un diritto puro e nudo si voglia far valere con violenza, quando vestito di forme convenevoli e degne perdendo l'asprezza e la ruvidità che gli è naturale, guadagnerebbe di forza e di efficacia.

Io non pretendo, o signori, di dare consigli ai governanti, ma poichè ho fatto una proposta sospensiva, è mio dovere di indicare almeno di volo siccome uno degli effetti della sua adozione possa esser quello di dar agio al Ministero di maturare i mezzi che può ravvisare ulteriormente utili ad ottenere più regolarmente il suo scopo e dare a noi il tempo che è necessario allo studio di una legge interamente riformata, e della quale appena si è potuto prendere lettura.

Ma oltre a queste ragioni di dilazione, non mancano altre di natura non men gravi, e che ho fin da principio accennate come capi del mio ragionare, vale a dire le condizioni nostre in faccia all'estero e nell'interno.

Non vi ha nessuno che non veda siccome gli avvenimenti politici all'estero diventino ogni dì più incalzanti, e vada aggravandosi la condizione interna dello Stato, cosicchè le opinioni, o per meglio dire, le apprezzazioni delle questioni politiche facilmente e gravemente si possano modificare nello spazio di pochi giorni. Se volessi uscire dai limiti delle presenti questioni e dai confini di questi sunti potrei citarne singolari esempi, ma restringendomi per ora alle nostre discussioni debbo far menzione di una modificazione succeduta nello stesso mio modo di considerare le possibili trattative colla Corte di Roma.

Allorchè si discusse negli uffici il progetto di legge presentato dal Ministero, un onorevole senatore mi interpellò formalmente se io credeva che dovessero precedere trattative colla Corte di Roma: io risposi di sì e soggiunsi tuttavia dubitare molto che le trattative potessero ora avere un esito favorevole, perchè diss'io quando vedo rinvocarsi in questione ciò che da più di un secolo sussiste ed ha ricevuto da Roma stessa un'implicita approvazione; quando vedo impugnarsi atti sanciti da un piissimo re qual fu re Carlo Alberto, colla Chiesa più che generoso, non posso nutrire speranza di un buon successo di negoziati da intraprendersi in mezzo a tale esagerazione e tanto dissenso.

Ebbene, la mia opinione in questi pochi giorni si è singolarmente modificata su questo punto e quanto è succeduto all'estero, cioè in Spagna, e nell'interno, cioè in quest'aula, mi fa credere alla possibilità di un efficace accordo.

Ciò detto, o signori, io non posso pretermettere di volgere uno sguardo sui nostri vincoli colle estere potenze e sull'andamento degli avvenimenti che ogni dì si compiono: non intendo ora parlare degli uffizi diplomatici praticati da quattro o cinque anni al proposito delle nostre controversie ecclesiastiche.

Tutti sanno, ed in più special modo i distinti personaggi che seggono in questa Camera ed ebbero parte in queste relazioni diplomatiche, da qual lato pendano le tendenze dei Governi amici in questa materia, ed a me basta di averle accennate senza più oltre soffermarmi.

Ma i punti su cui mi devo esser lecito di maggiormente insistere sono quelli relativi alla guerra orientale, nella quale noi siamo parte attiva, siccome potenza militante e parte sommamente interessata, siccome alleati, e fedeli e sinceri alleati delle potenze occidentali.

Ora nessuno vi ha che non vegga come l'andamento di questa guerra e dell'alleanza occidentale non intieramente completa, ed anzi ogni dì più dubbia ed equivoca, eserciti fin d'ora una grave azione nel nostro Stato, la quale più grave assai può diventare e farsi immensa, secondo che si svolgeranno gli avvenimenti che non noi solamente, ma preoccupano tutta Europa.

Gli è per me chiaro, e lo giudico evidente per tutti che fra poco tempo questo gran quesito dell'alleanza completa qual è prestabilita dal trattato dei 2 dicembre, deve avere il suo scioglimento, ed è pure manifesto che debbano coadiuvarvi gli avvenimenti della guerra o prossimi o protratti per qualche mese, durante i quali debbono compiersi.

Intanto già si scorge fin d'ora che il sostenere queste guerre e con uomini, e con danaro, e con ogni maniera di provvedimenti, mantiene in ansia e Governo e governati e se a questa non vengono a frammettersi un'ansia ed una agitazione non minori, le quali hanno la loro radice nella natura stessa delle questioni attuali e nel naturale fomite

loro, io penso che un gran bene per il Governo e per il paese ne debba risultare.

A questo fine, non meno che a quello già indicato, mira la mia proposta, la quale io spero verrà apprezzata da questa onorevolissima Assemblea con quello spirito stesso di conciliazione che l'ha suggerita e dettata.

E ad avvalorarla parmi debba non poco contribuire una rilevantissima considerazione dedotta dalla qualità del voto già emesso dal Senato sugli emendamenti di cui parliamo. Noti il Senato che la questione speciale finora trattata si riduce a quanto riguarda alle corporazioni religiose e non alle altre materie ecclesiastiche le quali sono argomento essenziale di questa legge. Già ha potuto scorgere il Senato che sopra siffatte questioni maggiore ancora può essere il dissenso in quest'Assemblea.

Non sono pochi quelli che in quanto alle corporazioni religiose ammettono un principio la cui applicazione alle altre questioni non è identica, e dà luogo a gravi opposizioni; perciò fu da molti desiderata una divisione del progetto ministeriale, che, non attesa, darà luogo a scissione di opinioni sul merito della legge contemplato nel suo complesso.

In questa condizione di cose parmi non possa considerarsi siccome assicurato nè per una parte, nè per l'altra di quest'onorevole Assemblea l'esito del progetto di legge modificato, e sembrami dover essere la dilazione proposta, anche sotto questo aspetto, un mezzo opportuno di conciliazione.

Finalmente devo anticipatamente rispondere ad un appunto che suppongo mi possa esser fatto, ed è che il rinvio della discussione ad epoca assai protratta possa considerarsi negli usi parlamentari piuttosto come un modo più temperato di rifiuto della legge, anzichè di reale ed effettiva sospensione della discussione.

Mi si permetta di dire che non sarebbe giusto questo rimprovero, e non applicabile al caso l'osservazione da me anticipata.

Conosco questi usi parlamentari: il rinvio della legge a sei mesi senza preliminare discussione è considerato in Inghilterra come una formola cortese di rifiuto; ma il rinvio della discussione a giorno fisso di un nuovo progetto formato da una Commissione non ha e non può avere la stessa significazione.

Finalmente io mi sono indotto a farvi la mia proposizione, onorevoli signori, anche per la considerazione che ad essa debba assentire, se non tutto, una parte almeno del Ministero.

Diffatti non ho potuto non osservare che l'onorevole ministro della guerra incaricato di formare un nuovo Ministero nella passata crisi, fece dichiarare nel giornale ufficiale che nelle gravi contingenze in cui si versava si giudicava opportuno di tentare nuovi negoziati colla Corte di Roma, ma che per nulla era mutato l'indirizzo del Governo.

Egli permise di più, che in un pubblico manifesto la stessa cosa si proclamasse: e notisi che quel manifesto era indirizzato a tranquillare gli animi ed a chiamarli alla concordia.

Dopo ciò l'antico Ministero riprese le redini dello Stato, ed io mi felicito di veder sedere nell'onorevole Gabinetto lo stesso ministro della guerra incaricato di ricomporlo, il quale già emetteva un'opinione che mi ha incoraggiato a farvi la mia proposta, nella quale mi conforta ancora un giustissimo pensiero emesso di recente in questa stessa

Assemblea dall'onorevole presidente del Consiglio, cioè che nel governo rappresentativo si procede per transazioni.....

CAVOUR, presidente del Consiglio. Domando la parola.

GALLINA..... e che intanto egli si è accostato alle modificazioni fatte dall'ufficio centrale in quanto che non poteva sperare di più, e vedeva sancito un principio di diritto che confermava il progetto ministeriale.

Quant'io ho l'onore di proporvi, o signori, non è che il complemento di questa transazione, ed il mezzo di assicurarne l'efficacia, qualunque sia l'esito dei negoziati colla Corte di Roma, perchè o non saranno possibili gli accordi e la conciliazione, e quando ciò sia apertamente e con documenti chiaramente dimostrato, non vi sarà uomo di senno, amante dell'indipendenza, della libertà e della pace del suo paese, il quale esitar voglia a coadiuvare il re ed il suo Governo nel compimento di un'opera equa e giusta; ed i negoziati riesciranno conformi alle nostre speranze, e sarà lieto e felice avvenimento per la intera nazione.

Del resto, o signori, le ragioni spiegate a sostegno della mia proposizione sono molte e di diversa natura, e tutte, a parer mio, gravissime. La mia proposta di sospensione della discussione non è alligata alla condizione di tentare nuovi negoziati con Roma: questo mezzo di accordare la maggioranza delle opinioni fu da me semplicemente indicato; quando il Ministero non lo gradisca può ometterlo; ma nella mia opinione sussisteranno nullameno gli altri motivi addotti degli avvenimenti all'estero e della condizione nostra interna per dare peso alla proposta che sottopongo alla prudenza ed alla saviezza del Senato.

PRESIDENTE. La parola è al presidente del Consiglio.

CAVOUR, presidente del Consiglio. Signori senatori, il Senato capirà di leggieri con qual sentimento io mi alzi per combattere una inaspettata proposta; e diffatti, o signori, dopo la lunga e luminosa discussione che si è protratta per tanti giorni ed in questa e nell'altra aula del Parlamento, dopo di aver in certo modo esauriti tutti gli argomenti che si potevano addurre e pro e contro il progetto di legge sottoposto alle vostre deliberazioni, io confesso che poteva aspettarmi a qualunque altra proposta, salvo a quella di rimandare ad epoca (mi sia lecito il dirlo) indeterminata, e lo proverò, il proseguimento dell'attuale discussione.

Io non revoco in dubbio il sentimento che ha dettato la proposta dell'onorevole proponente; io sono certo che nel farla egli è animato da un sentimento di conciliazione, non che dal desiderio di vedere ravvicinati gli animi e far concorrere la gran maggioranza del Parlamento alla soluzione di una questione che tiene gli animi agitati e divisi; ma, o signori, la sua proposta avrebbe ben altro risultato.

Prima di tutto, o signori, mi sarà facile dimostrarvi che quantunque sia ben lungi dall'intendimento dell'onorevole proponente il proporre con mezzo indiretto e cortese il rigetto della legge, la sua proposta a tanto varrebbe. Egli riconosce che il proporre il rinvio a sei mesi di un progetto di legge è considerato in altri Parlamenti come modo cortese di respingere la legge; ma se è considerato tale negli altri Parlamenti, lo deve pure essere nel nostro, e specialmente nella condizione attuale.

La sessione presente, dura, o signori, da circa diciotto mesi; venne protratta per circostanze eccezionali oltre tutti i limiti che sono assegnati d'ordinario alle sessioni parlamentari. Oserci dire, nello strettissimo senso della legge, che forse è stata troppo oltre protratta, e siamo quasi

quasi sul lembo dell'illegalità; sarebbe quindi impossibile ad un Governo che rispetta lo Statuto, e che ne vuole la rigorosa osservanza, di andar più oltre con questa sessione, ed è necessario il chiuderla prima che le Camere vengano a separarsi.

Se ciò è, e credo che l'onorevole senatore Gallina non lo contesterà, se è forza il chiudere l'attuale sessione, il rinvio a sei mesi, al mese di settembre od ottobre, ad epoca insolita per le riunioni del Parlamento, equivale evidentemente al rigetto della legge; poichè chiudendosi la sessione, la legge non ancora votata e sancita dal potere esecutivo cade da sè stessa, è in certo modo rigettata; quindi, o signori, sia o non sia l'intenzione dell'onorevole proponente, l'adozione della sua proposta equivarrebbe al rigetto assoluto della legge, e così la considera il Ministero. Ma quand'anche la proposta dell'onorevole senatore Gallina non avesse questa necessaria conseguenza, dovrebbe ella essere adottata dal Senato?

Io nol credo, o signori, giacchè io sono certo che lungi dal raggiungere il lodevole scopo che si propone l'onorevole proponente, cioè uno scopo di conciliazione, avrebbe tutt'altra conseguenza.

Egli disse essere stato mosso a fare questa proposta dal voto dato dal Senato nell'ultima sua tornata, dall'adozione cioè dei tre articoli proposti dalla minoranza dell'antica Commissione.

Con questo voto, dice l'onorevole proponente, è stato consacrato in modo definitivo, assoluto un principio: questo principio è stato posto fuori di discussione; quindi ottenuto questo gran risultato, noi possiamo soprassedere nell'applicazione di questo principio, noi possiamo cercare di coordinare quest'applicazione in modo tale da comporre le differenze che separano gli spiriti facendole d'accordo colla Corte di Roma.

Certamente io do al voto del Senato la massima importanza, ma con sommo mio rincrescimento non credo che esso possa avere tutte quelle conseguenze, tutta quella efficacia che vorrebbe l'onorevole proponente.

Se dopo quel voto i dissenzienti, gli oppositori alla legge avessero cessato ogni loro opposizione, avessero dichiarato essere stati illuminati da quella decisione del Senato, e quindi riconoscere altamente il principio che gli articoli adottati consacrarono, in verità io capirei l'argomento dell'onorevole proponente; ma è ciò forse stato? Io ne appello agli onorevoli miei oppositori, io me ne appello agli onorevoli oratori che hanno combattuto con tanta dottrina e qualche volta con tanta violenza il principio da quegli articoli consacrato, e loro chiedo: siete voi convertiti? Dopo il voto del Senato riconoscete voi il diritto dello Stato, siete disposti a cessare da ogni opposizione contro questo principio? Se i miei onorevoli oppositori mi fanno questa confessione, io dichiaro di aderire alla proposta dell'onorevole senatore Gallina. (*Sensazione*)

Ma, o signori, ciò non è stato, ciò non può essere.

Quando su questioni di principii, su questioni di diritto si hanno profonde convinzioni, non basta il voto di un'Assemblea legislativa a rimuoverle; l'onesto cittadino piega la fronte avanti alla legge e la eseguisce, ma non perciò rinunzia alle sue convinzioni.

Io so, o signori, che se il Senato avesse respinti gli articoli proposti dalla minoranza della Commissione, io avrei piegato il capo a questa decisione, ma non perciò le mie convinzioni, quelle da me manifestate in questa Assemblea non sarebbero state nè punto nè poco smosse.

Quindi, o signori, la questione non è cambiata; dopo quel voto essa ha fatto un passo certamente, ma non è giunta ad una definitiva soluzione. Ed invero, se dai discorsi fatti in Parlamento non mi è lecito ancora portar giudizio su quel voto, posso bensì fino ad un certo punto vedere come esso sia stato apprezzato dalla stampa, la quale ha combattuto fin da principio l'attuale progetto di legge.

Mi pare che questa stampa non si sia dimostrata nè persuasa, nè convertita; che anzi, se dovessi dire, mi pare che la sua opposizione, la sua violenza sia di molto cresciuta.

Se ciò sta in fatto, se il voto del Senato non ha modificato l'opinione degli avversari della legge, a che questa sospensione?

Se vi fosse qualche probabilità che mercè questo voto e questa sospensione si potessero non solo rannodare, ma condurre a termine delle trattative colla Corte di Roma, potrebbe accadere che alcuni si adattassero alla proposta dell'onorevole senatore Gallina. Ma, o signori, dopo quel voto il potere esecutivo sarebbe rispetto a Roma nella pessima di tutte le condizioni.

L'onorevole proponente vorrebbe in certo modo che il potere esecutivo si presentasse a Roma con quei tre articoli alla mano e dicesse alla Santa Sede: vedete, questi articoli sono entrati nel diritto pubblico del nostro Stato; quindi è forza che voi li accettiate, e che sopra questa base veniate ad accordo con noi.

Se noi seguiamo questa via, non otterremo mai qualche cosa dalla Corte di Roma.

Dalle negoziazioni condotte su queste basi non trarremo mai e poi mai la probabilità di arrivare ad accordo, giacchè, o signori, se voi volete negoziare colla Corte di Roma sopra la questione di principii, non giungerete mai ad alcun risultato.

Voi potrete arrivare a mettervi d'accordo sui fatti con quella Corte, ma sui principii che regolino i rapporti del potere civile col potere ecclesiastico giammai.

Ed infatti, o signori, vedete qual era il principio che moveva gli onorevoli membri dell'Episcopato nel farvi la loro proposta. La loro proposta era che voi rigettaste, o venisse per parte del Governo ritirata la legge, cioè eliminata la questione dei principii.

L'Episcopato si mostrava disposto a transigere sui fatti, era inflessibile nella questione di principii. Questo fu dichiarato in modo solenne in una seduta, alla quale l'onorevole senatore Gallina non assisteva: questo veniva dichiarato dall'onorevole senatore vescovo di Casale.

Quindi, o signori, se dopo queste dichiarazioni che sono in conformità con tutti i principii secolari e politici della Corte di Roma, noi ci presentassimo coi nostri tre articoli ad essa, io credo che la Santa Sede ricuserebbe persino di nominare un negoziatore per sentire le nostre proposte. (*Sensazione*)

Io credo quindi, o signori, che la proposta dell'onorevole senatore, lungi dal rendere meno difficile un accordo colla Corte di Roma, lo renderebbe assolutamente impossibile.

E nel vero, o signori, quale fu la maggior difficoltà che incontrarono i nostri negoziatori nelle passate trattative? Fu appunto quella pretesa messa avanti dalla Corte romana, che prima di venir a trattare la questione dei fatti si venisse a stabilire una ricognizione di principii; fu l'adozione di un certo preambolo, che io non dubito che l'onorevole conte Gallina non avrebbe esitato un istante

a respingere, come venne da noi tutti unanimemente respinto.

Se quindi, lo ripeto, l'onorevole conte Gallina fu mosso dalla speranza che col sospendere l'attuale discussione si rendesse possibile un accordo con Roma, io credo che egli sia caduto in un'immensa illusione.

Ma non solo il desiderio di vedere composta con una transazione l'attuale questione decise l'onorevole preopinante a fare la sua mozione sospensiva, ma vi fu pure condotto dalle considerazioni del nostro stato politico interno e dello stato politico esterno.

Egli crede che a fronte della complicazione europea, stante le attuali condizioni del paese, sia opera opportuna il rimandare l'attuale questione.

Che una siffatta considerazione avesse indotto l'onorevole preopinante a proporre il rinvio assoluto della legge non per motivi di principii, ma per motivi di opportunità, io capirei che l'onorevole conte Gallina dicesse al Senato, dicesse al Ministero: a fronte delle difficoltà interne ed esterne, mettete dall'un canto questa questione ed aspettate tempi più propizi per scioglierla.

Ma ciò non vuole l'onorevole conte Gallina; egli vi indica il giorno in cui questa questione deve essere di nuovo discussa e ripresa, e questo giorno egli non lo vuole troppo lontano, dacchè, lo ha dichiarato, non ha in animo di rimandarne ad epoca indeterminata la soluzione; egli vi indica il mese di settembre.

E crede egli, il conte Gallina, che una sospensione di pochi mesi basterebbe a far dimenticare questa questione? Crederebbe egli, quando fosse determinato che questa dolorosa discussione avesse a ricominciare fra tre o quattro mesi, in questo frattempo gli animi riacquisterebbero tutta la loro tranquillità, e che l'opinione pubblica cesserebbe dal discutere e discutere con passione tale questione?

Questo, o signori, sarebbe disconoscere l'indole dei popoli liberi, sarebbe disconoscere lo stato attuale degli spiriti in Piemonte. Credo anzi che questa sospensione, che questo rinvio ad epoca fissa, avrebbe per effetto d'irritare l'una e l'altra parte, e di rendere i fautori e gli avversari della legge più appassionati che mai.

Se noi esaminiamo quello che è accaduto in tutti gli altri paesi, noi vediamo che le grandi questioni più si agitano e più rimangono all'ordine del giorno, più preoccupano ed infiammano gli spiriti.

Si può a tale effetto citare una serie infinita d'esempi in Inghilterra. Ricorderò solo quello che avvenne in occasione del *bill* della riforma.

Anche questo *bill*, presentato nel 1850, fu per circostanze rimandato prima al 1851, poi dal 1851 al 1852, e questi rinvii raggiunsero forse lo scopo che si proponevano, quello cioè di pacificare gli animi? No. Invece accrebbero l'agitazione e la portarono ad un punto che l'Inghilterra si vide quasi alla vigilia di una rivoluzione.

Ciò che mostra la grandezza di tale pericolo in Inghilterra si fu che quell'uomo di ferro che aveva resistito sui campi di battaglia e sui campi parlamentari alle esigenze dei partiti avversi, dovette egli stesso consigliare alla regina di cedere avanti alla preponderante pubblica opinione.

Ciò che successe in Inghilterra per la questione del *bill* della riforma, avverrebbe presso noi certamente per la questione religiosa.

Io credo quindi che come l'onorevole conte Gallina si fa illusione per ciò che riflette gli effetti del voto sospensivo

rispetto a Roma, si faccia assai più illusione per quello che riflette la politica interna.

Ma, dice egli, e la politica estera? Non è cosa opportuna, nè conveniente mentre siamo impegnati nella guerra d'Oriente, mentre siamo stretti con vincoli di alleanza con grandi potenze (alcune delle quali possono vedere poco volentieri discussa questa questione) il mantenere viva l'agitazione religiosa.

Ma qui ancora gli risponderò: se rimandando ad epoca più lontana la discussione del progetto, si riuscisse di togliere di mezzo assolutamente questa questione, capirei la portata di tale proposta: ma un rinvio che non muterebbe, che non avrebbe per effetto di cambiare lo stato dei partiti, non potrebbe certamente modificare la nostra posizione rispetto all'estero.

Ma, o signori, lascio da parte questa questione pregiudiziale; esamino la questione del merito, e ripeto che appunto dacchè siamo in condizioni difficili, dacchè le condizioni estere sono gravi, e siamo stretti con vincolo d'alleanza con potenti nazioni, appunto per ciò la proposta dell'onorevole senatore Gallina sarebbe funesta, fatale.

Che cosa indicherebbe infatti questa proposta? Che noi dopo sei mesi di sforzi e di fatiche d'ogni genere non siamo giunti a poter sciogliere la difficoltà; che ci siamo riconosciuti in certo modo impotenti ad un tanto affare.

Ora questo, o signori, sarebbe per noi un grave pericolo: questa ricognizione d'impotenza morale non accrescerebbe certamente il nostro peso nell'alleanza occidentale.

Ma ci si dice: forse le potenze possono desiderare di vedere finita questa questione. Qui entro sopra un terreno molto delicato. Nella mia qualità di ministro degli affari esteri so quale riserva mi è imposta; ciò nullameno credo, senza compromettermi, poter dire che non mi consta che nessuna delle potenze colle quali noi siamo stretti da vincolo di alleanza, desidera veder sacrificati i principii già applicati da quelle medesime potenze, già da esse consecrati in modo ben più solenne che non si richiede ora di fare da noi.

Anzi io credo che alcune di queste nazioni e forse tutte vedrebbero con sommo rincrescimento quello che sarebbe interpretato, non dall'onorevole preopinante, nè forse dai nostri amici politici, ma dai nostri avversari come un atto di debolezza. Quanto più i tempi sono difficili e più le circostanze sono gravi, tanto più, o signori, la politica del Governo deve essere decisa.

Già noi sentiamo che le nostre forze poco corrispondono all'immensa responsabilità che pesa sovra di noi; tuttavia non abbiamo finora smarrito il coraggio e abbiamo con un certo ardore fatto fronte a tutte le difficoltà.

Ma quando con un voto si mettesse in sospenso tutta la nostra politica interna; quando con un voto che crediamo sarebbe interpretato come un voto di censura e accolto con esultazione dai nostri avversari, si biasimasse la nostra politica e si venisse in certo modo a disarmarci dirimpetto al partito che ci avversa, evidentemente noi non saremmo più in condizione di poter reggere la somma delle cose.

Io quindi prego il Senato a non voler accogliere la proposta dell'onorevole senatore Gallina, dettata certamente da un lodevole sentimento di conciliazione, e alla quale io e i miei onorevoli colleghi ci saremmo accostati se non fossimo convinti che essa ha tutti gli inconvenienti di un voto negativo della legge senza avere nemmeno quei pochi vantaggi che un voto risolutamente negativo

potrebbe avere. Io prego quindi, a nome del Ministero, il Senato, a non accogliere la proposta del senatore Gallina.

GALLINA. Spero che dal Senato mi sarà concesso riprendere la parola per alcune spiegazioni che è mio dovere di dare in risposta al signor presidente del Consiglio dei ministri.

Queste mie nuove spiegazioni sono fatte necessarie perchè l'interpretazione data a certe mie considerazioni non è veramente quella che ad esse conviene, nè è conforme allo spirito che le ha dettate: ma la colpa è mia e non dell'onorevole presidente che ha combattuta la mia proposta.

Io ho studiato di tenere modi nelle mie osservazioni i quali si confacessero interamente al principio temperante che le aveva suggerite; vale a dire mi sono attenuto a semplici indicazioni le quali mi parevano avere sufficiente commento negli avvenimenti che si passano in questi giorni, ed appunto le ho scritte, affinché il calore della parola improvvisata non mi facesse oltrepassare i limiti che una giusta prudenza mi imponeva.

Vedo che mi è forza di svilupparle maggiormente e sia certo l'onorevole presidente del Consiglio che non era mia intenzione nè di proporre un atto di debolezza, nè di dare alla politica del paese un'apparenza di soggezione od influenza straniera, le quali cose non entrano punto nel mio modo di vedere più di quello che non possano entrare nei concetti del presidente del Consiglio.

Prima di tutto debbo rispondere ad un appunto, ed è quello che l'epoca protratta ai quindici di settembre ci ponga in limine di andar contro lo Statuto, perchè la sessione attuale, già protratta così avanti, corterebbe rischio di diventare illegale.

Io credo, o signori, che questo appunto non sussiste; può essere benissimo che *a priori* si sarebbe potuto fare una questione a questo riguardo; ma la pratica seguita da che noi godiamo del favore di un governo rappresentativo risponde, a mio avviso, al richiamo del signor presidente del Consiglio; egli si ricorderà che prima d'ora ed in altre occasioni fu protratta molto più oltre la sessione parlamentare....

CAVOUR, presidente del Consiglio. Non credo; faccia grazia di indicare se....

GALLINA. Credo che sia stata protratta fino a novembre. (*Rumori*)

Del resto io opino che, anche senza precedenti, la sessione attuale possa essere protratta ad epoca molto più lontana, purchè rimanga ancora tempo di aprire la nuova sessione durante l'anno che corre.

Ma abbandoniamo questa considerazione secondaria.

Quello principalmente a cui mi preme di rispondere è questo, cioè che io potessi credere colla mia proposta di mutare gli animi, o, qualche cosa di più, di farli rinunziare ad un progetto al quale l'opinione pubblica già si è dichiarata propizia; quella non poteva essere la mia idea.

Io sono entrato in considerazioni speciali per dimostrare quale io creda essere il diritto del Governo; non è per abbandonare questo diritto, non è per rimandare la legge senza ulteriore discussione, nè per ammortire, per così dire, l'opinione di coloro che credono utile l'adozione di questa legge che io ho fatto la mia proposizione; la cosa è ben diversa; vi può essere illusione, e (su di ciò non saprei cosa rispondere) sulla facilità di entrare in nuovi negoziati colla Corte di Roma.

Io credo che i fatti compiuti siano quelli che muovono

bene spesso la Corte di Roma ad opportuni accordi, ed io considero come un fatto gravissimo, sebbene non compiuto definitivamente, il voto di quest'Assemblea. Certamente io non suggerisco, nè mi appartiene di suggerire ai ministri il modo con cui il Governo potrebbe intraprendere queste trattative e questi negoziati, se li giudica opportuni; ma certamente non sarebbe quello di andare coi tre articoli votati dal Senato, e dire: o accettate o rifiutate; io non credo che questo sia il miglior modo diplomatico da seguirsi per agevolare le trattative ed ottenere buoni risultati ai negoziati; ma passiamo sopra di ciò.

Quello poi che non ho inteso dire, è che sia il caso di aver riguardo alle potenze alleate, le quali non vedono bene l'adozione del progetto che ci è proposto. Io non cerco di conoscere quali sieno le opinioni delle potenze straniere a questo riguardo.

Credo ed ho fede in tutta l'indipendenza del nostro Governo, il quale non subordinerà mai una questione di principio alle esigenze degli altri Governi, od ai suggerimenti diplomatici. Questo carattere d'indipendenza per il nostro paese è fondato sopra basi antiche e solidissime, ed i Reali di Savoia non hanno mai accondisceso alle influenze straniere, se non quando l'esercizio di queste influenze poteva loro tornare utile e ad onore.

Ma le considerazioni che ho sufficientemente sviluppate, perchè non ho creduto che fosse necessario, sono queste: mi pare che tutta Europa sia in dubbio ed esiti nel pronunciare se l'alleanza delle potenze occidentali sarà fra poco tempo compiuta, o se non nascerà una grave scissione la quale metterà in fuoco tutta Europa. Non mi appartiene certamente d'indagare con argomenti se questa opinione sia o no fondata; l'accetto come un fatto; la vedo proclamata da organi ministeriali di potenti Governi, e mi pare abbastanza grave per tenere in sospenso il mio giudizio.

Ecco quale è l'influenza non dell'opinione dei Governi, ma dei fatti che possono verificarsi, che io temo e che io vorrei scongiurare.

Io domando se la guerra si facesse generale, e che invece di essere combattuta ad un'estremità dell'Europa si trovasse vicino ai nostri focolari, io domando, dico, se una nuova complicazione, originata dall'influenza di questa legge, recherebbe vantaggio ai provvedimenti che noi dovremmo fare.

La guerra esiste lontana, i nostri soldati hanno forse già fatto a quest'ora prova del loro valore, ed io spero che la patria dovrà andar gloriosa per i loro buoni successi; ma non istà nelle loro armi, nelle armi degli alleati solamente l'esito della guerra; egli dipende, a parer mio, da eventualità molto maggiori il vedere se lo stato delle cose perseverando qual è, non possano nascere e grave rovina ed immense disillusioni.

Noi sappiamo qual effetto già producono a quest'ora i provvedimenti che sono necessari per mantenere la guerra. Noi siamo testimoni ogni giorno delle giuste pene e dei dolori dei padri di famiglia e di tutti coloro che hanno interesse a conoscere, non dirò lo stato presente, ma lo avvenire dei loro figliuoli; noi sappiamo l'ansia che regna nelle famiglie dei poveri agricoltori; e penso che, se esaminiamo da un altro canto qual è la natura delle quistioni e delle difficoltà di esecuzione che si sollevano con questa legge, se manchi il concorso dell'Autorità ecclesiastica, potremo, non accennare, ma presentare come possa spingersi ben avanti ed aggravarsi questa dolorosa questione.

Quando io aveva l'onore di proporre il 15 di settembre, era appunto un giorno fisso che io proponeva per allontanare dalla opinione pubblica qualunque idea che fosse mio intendimento di tagliare dalle radici la legge proposta.

Il motivo per cui io m'indussi a proporvi tale epoca è questo: le transazioni diplomatiche debbono avere un fine, più di tutto le transazioni di sangue che si fanno sul campo di battaglia debbono far avanzare e progredire la questione: egli si è allora che si potrà vedere se lo stesso eseguimento della legge che viene proposta sia assolutamente opportuno, o se non sia meglio di coltivare transazioni ed accordi i quali ne agevolino l'esecuzione.

Io ringrazio con tutto l'animo l'onorevole presidente del Consiglio d'avermi resa questa giustizia che le mie parole e la mia proposta furono dettate da spirito di conciliazione e dal bene del paese. Le illusioni formano parte della vita privata, e più ancora della vita pubblica; io non so chi le possa evitare. Se io avessi la forza di dare a queste illusioni che mi preoccupano il pregio della realtà, egli è con ben maggior vigore e con ben maggior energia che rafforzerei la mia proposta ed invocarei l'aiuto di quest'Assemblea, perchè grandemente lo comporta la gravità dell'argomento; ma allo stato delle cose credo che le mie osservazioni siano sufficienti a chiarire il mio animo e le mie intenzioni.

CAVOUR, presidente del Consiglio. Signori senatori, i nuovi svolgimenti dati dall'onorevole preopinante onde appoggiare la sua proposizione sono di natura cotanto gravi, da richiedere che nuovamente io prenda la parola.

Lascio la prima questione dall'onorevole senatore sollevata. Forse egli non aveva presente, quando faceva poco conto dell'inconveniente che ne sarebbe risultato dal protrarre ulteriormente l'attuale sessione che essa ha avuto principio, non nell'anno presente, non nell'anno scorso, ma nel 1853, cioè che ha già toccato tre anni. Ma abbandoniamo questa questione pregiudiziale e veniamo ai due punti vitali dall'onorevole preopinante trattati.

Egli disse che credeva che la sua proposta poteva condurre agli accordi con Roma, perchè Roma suole tenere gran conto dei fatti compiuti, ed io in ciò consento pienamente coll'onorevole senatore Gallina. Ma qual fatto è finora compiuto? Nessuno. Perchè il Senato ha votato alcuni articoli di legge, non ha però approvato la legge; molti possono aver votato questi articoli per alcune ragioni che possono muoverli a combattere alcune parti della legge.

Legalmente parlando, non vi ha niente di fatto; quindi questi fatti compiuti, dall'onorevole senatore Gallina indicati, non esistono.

Ma d'altronde, dopo quello che è accaduto da sei mesi, come mai l'attuale Ministero potrebbe presentarsi alla Corte di Roma solo dopo aver fatto sancire (se si vuole che siano definitivamente sanciti) alcuni principii senza aver nessun fatto veramente compiuto da presentare? Ai principii da noi posti in campo ci si opporrebbero altri principii, e, lo ripeto, la questione portata sul terreno dei principii sarebbe veramente insolvibile, non per noi che abbiamo forse principii molto discordi da quelli che professano su quest'argomento la Corte di Roma, ma per la massima parte degli uomini politici dello Stato. La Corte di Roma dissente dai principii emessi dall'onorevole senatore Sclopis, quanto dai nostri.

Io non so in verità chi in quest'aula abbia emesso principii coi quali la Corte di Roma consenta pienamente. E, se

non erro, nel tempo in cui maggiore era la deferenza dello Stato per la Corte di Roma, nel tempo stesso del re Carlo Felice quando si fecero gli accordi del 1828, i negozianti si astennero gelosamente dalla questione dei principii, perchè anche i principii di quei negozianti e ministri discorrevano da quelli della Corte di Roma; quindi, lo ripeto, la sanzione data ad alcuni principii non riconosciuti dalla Corte di Roma, non che rendere più facili, renderebbe assolutamente impossibili le trattative. Ma nel primo mio discorso, nel calore dell'improvvisazione, io dimenticai un argomento gravissimo.

Noi non possiamo protrarre sino al fine dell'anno lo scioglimento di questa questione: vi è una necessità assoluta che ci stringe ad un immediato scioglimento, ed è la questione finanziaria.

Voi sapete che più non è stata portata in bilancio la somma pel supplemento ai parroci della Savoia e di altre provincie dello Stato. Ora, come si provvederebbe al 1° di luglio, se prima di quest'epoca alcun provvedimento legislativo non è emanato? Forse mi dirà l'onorevole senatore Gallina: avete il mezzo di proporre un credito suppletivo.

Egli si è astenuto; è vero, dal darsi questo consiglio; ma io non esito a dire che, se mai l'avesse fatto, avrei dichiarato non essere disposto ad eseguirlo, e potrei dire che assai difficilmente nè questo, nè altro Ministero avrebbe molta probabilità di vedere questa proposta di credito suppletivo favorevolmente dal Parlamento accolta; è quindi, o signori, ripeto, una necessità assoluta di decidere e di decidere immediatamente.

Vengo ora alla questione politica, delicata e grave sollevata dall'onorevole preopinante.

Egli disse (e molto opportunamente) che le sorti dell'Europa erano incerte, che non si poteva fin d'ora determinare lo sviluppo che potesse prendere la guerra d'Oriente; che mal si può prevedere se la guerra, o l'alleanza occidentale avesse il suo compimento, rimarrebbe ristretta alle regioni ultra-orientali, oppure se per cambiamento di politica di alcuna delle potenze che dell'alleanza facevano parte, o ad essa alleanza si erano accostate, la guerra poteva diventare generale.

Mi asterrò dal portare un giudizio sulla probabilità che questa o quell'altra eventualità abbia a succedere; ma dico che in tutte le possibili congiunture è non solo opportuno, ma necessario ed indispensabile che la presente questione venga prontamente risolta. Se la guerra deve rimanere circoscritta negli attuali suoi limiti, ho detto e lo ripeto, quanto sia opportuno ed anche conveniente, rispetto alla nostra posizione verso i nostri alleati che una questione la quale ha agitato il paese per sei mesi, e che per tanto tempo ha tenuto divisi gli animi, che questa questione, dico, riceva una soluzione.

Ma se ciò è utile nella prima ipotesi, diventerebbe indispensabile nella seconda, cioè se la guerra assumesse maggiori proporzioni e diventasse una guerra politica.

Fino a tanto che la questione non è sciolta, il Governo non può (qualunque siano gli uomini che soggano su questi banchi) dirsi rivestito di abbastanza forza per poter far fronte alle difficoltà che questi avvenimenti sicuramente susciterebbero.

Finchè questa questione è incerta, finchè può essere decisa in un senso piuttosto che in un altro, è evidente che la condizione del Ministero è affatto precaria, ed in tale condizione non è possibile il reggere il timone degli affari in tempi grossi, in circostanze difficili.

Ma vi è un'altra considerazione ben maggiore, ben più grave che dovrebbe fino ad un certo punto far senso non meno sull'animo dell'onorevole preopinante che su tutti coloro i quali nutrono sentimenti moderati e conciliativi; considerazione che, a mio avviso, dovrebbe farli desiderare che questa questione venga sciolta prima che i tempi si facciano più gravi, prima che le passioni politiche sorgano ad esercitare troppa influenza anche sugli avvenimenti interni; ed è che, ove avvenisse (il che Dio non voglia!) che la guerra diventasse politica, e le passioni da questi avvenimenti stessi fossero potentemente suscitate, allora, o signori, questa questione non riceverebbe la soluzione eminentemente moderata, eminentemente conciliativa, che vi propongono gli onorevoli membri della Commissione.

In allora, o trionferebbe un partito più deciso a questa proposta contrario, e non solo non si progredirebbe nelle riforme, ma si distrurrebbero quelle già fatte, ovvero, a fronte di queste passioni concitate, sarebbe necessario, inevitabile di procedere nella via delle riforme con ben altri mezzi.

Quindi, o signori, io credo che quelle stesse considerazioni politiche che vi ha posto innanzi l'onorevole senatore Gallina, sono tali da decidervi a dare un voto negativo alla sua proposta.

Io lo ripeto: in tempi difficili ci vuole una politica decisa: se questa augusta Assemblea reputa dannosa la legge, la respinga; in allora si conoscerà il fatò di questa legge e la posizione sarà chiara; ma, in nome del paese, in nome dei più sacri interessi, di quelli appunto che invocava l'onorevole senatore Gallina, a fronte delle gravissime circostanze nelle quali versiamo, in vista di quelle più gravi, incontro alle quali forse andiamo, io vi prego, vi supplico di non emettere un voto sospensivo che sarebbe una condanna di debolezza per questo Ministero e per qualunque altro che gli succedesse.

Io confido quindi che non vorrà certamente il Senato accogliere una proposta che avrebbe così funeste conseguenze.

PRESIDENTE. Debbo porre ai voti la proposizione sospensiva del senatore Gallina.

Chi l'approva, sorga.

(Nessuno si alza.)

(Il Senato rigetta.)

Il senatore De Fornari domanda la parola sull'ordine della discussione.

La parola le è accordata.

DE FORNARI. L'intento mio sarebbe di osservare che l'articolo 1°, votato preliminarmente nell'ultima tornata, e conservato primo nella definitiva ristrazione del progetto ora presentato dal nuovo ufficio centrale, ha stabilito la sorte di una porzione delle comunità religiose, quelle cioè che non siano dedicate nè all'istruzione, nè alla predicazione, nè all'assistenza dei malati: di quelle poi che a tali utili quanto pie occupazioni si dedicano più, non è ivi menzione fino all'articolo 16 e due seguenti. A me parrebbe assai meglio coordinata la classificazione e relativa situazione delle diverse corporazioni, trasportando immediatamente al seguito dell'articolo 1° i detti tre articoli.

Io propongo adunque questo trasporto, e tanto più perchè possono esser fatte delle proposizioni di aggiunte che così risulterebbero meglio coordinate e correlative, ed io stesso, lo confesso, sono disposto a proporle. Tale è l'intento mio, e per ora la mia proposta.

DE CARDENAS. Domando la parola sull'ordine della discussione.

PRESIDENTE. La parola è al senatore De Cardenas.

DE CARDENAS. La Commissione ci presentò una lunga relazione, nella quale sono sviluppati i principii da cui è partita per formare un progetto che si potrebbe quasi dire una nuova legge.

Pare che il procedere immediatamente alla discussione degli articoli, senza che sia permesso a qualcheduno dei presenti il dare un'occhiata allo spirito con cui sono concepiti, al nesso che possono avere gli uni cogli altri, all'insieme della legge, senza esaminarne tutta l'economia, sia affatto fuori degli usi parlamentari.

Abitualmente, quando si tratta di una nuova legge, si manda agli uffizi, dagli uffizi si rimanda ad una Commissione, e poi si discute di massima: io non domando tanto, ma domando almeno almeno che sia permesso di poter sviluppare le considerazioni che sono nate nella mente di qualcheduno dei senatori dall'aver veduto la relazione, dallo avere esaminato il complesso della legge quale ne è risultato, onde vedere come sono coordinate le disposizioni coi principii medesimi che l'hanno informata.

PRESIDENTE. Signori, vi sono due proposizioni, delle quali forse la portata non è ben chiara.

Si vorrebbe dal senatore De Fornari invertito l'ordine della discussione, giacchè, dopo votato l'articolo 1°, egli suppone che rimanga un vuoto sulla sorte di quei conventi dei quali la legge non parla, quelli cioè che sono conservati; ed egli vorrebbe riattaccare l'articolo 1° cogli articoli 16, 17 e 18, in cui si stabiliscono disposizioni particolari per i conventi, i quali debbono avere pensioni.

Io debbo riflettere in primo luogo che non è negli articoli 16, 17 e 18 che queste particolari disposizioni sono contenute, ma cominciando dall'articolo 9 tutta la materia si aggira sopra le corporazioni religiose, di modo che non capisco perchè piuttosto all'articolo 16 che all'articolo 9 si debba rivolgere la sua proposizione.

L'altra proposta poi, quella cioè del senatore De Cardenas, a dire il vero, non è da me pienamente intesa; giacchè, se egli intende di riaprire la discussione generale onde vedere il nesso o la relazione che possono avere le nuove proposte collo spirito generale della legge, io credo che a ciò si oppone il regolamento, il quale, dopo la chiusura della discussione generale, non permette che si divenga a nuova apertura di discussione di tal natura.

D'altronde mi pare inutile l'apertura della discussione generale, in quanto che, se vi sono osservazioni a fare che abbiano relazione coi principii generali, gli articoli possono somministrarne argomento ed occasione; onde, ove in un articolo egli trovi che lo spirito della legge non sia conforme al suo modo di vedere, nell'opporsi alla sua adozione, può prenderne l'occasione onde sviluppare in tal proposito la sua particolare opinione.

Ciò posto, io credo che se egli persiste nel voler introdurre una discussione, se non generale, ma certo neppure particolare sugli articoli, a quella che oggigiorno deve essere aperta, io debbo in primo luogo chiedere se o non questa sua proposizione sia appoggiata.

Chiamo prima il voto d'appoggio su questa proposizione, perchè essa più si scosta, non solamente dalla legge, ma dai nostri e da tutti gli usi parlamentari.

DE FORNARI. Domando la parola per ispiegare....

PRESIDENTE. Non parlo della sua proposizione, ma bensì di quella del signor senatore De Cardenas. (Risa)

Chi appoggia la proposta del senatore De Cardenas, si levi.

DE CARDENAS. Domando di.....

PRESIDENTE. Ho domandato il voto, nessuno si è levato, dunque la proposta non è appoggiata.

Vengo ora al senatore De Fornari..

DE CARDENAS. Credo che non sia stata intesa la proposizione.....

PRESIDENTE. Io ripeterò, se stima che vi sia stata ambigua intelligenza delle mie parole, la proposta del voto.

Chi appoggia la proposizione del senatore De Cardenas, si levi.

(Non si alza che il senatore De Cardenas.) — *Risa generali*)

(Il Senato rigetta.)

Il senatore De Fornari ha facoltà di parlare.

Se stima che io abbia male intesa la sua proposta, può modificare le mie idee.

DE FORNARI. Mi pare di avere spiegato..... (*Rumori*) Ne deciderà il voto del Senato.

Quanto a me, dichiaro fin d'ora che faccio riserva che anche dopo l'articolo 18 mi sia lecito fare quelle osservazioni e proposizioni che possono essere connesse. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Dunque non mi sono male apposto nell'indicare il carattere che rivestiva la proposta del senatore De Fornari, cioè d'interventire l'ordine degli articoli, credendo esso più logico di riunire nella discussione l'articolo 16 all'articolo 1°.

Domanderò se questa proposizione è appoggiata.

Chi l'appoggia voglia levarsi.

(Non è appoggiata.)

Ora leggo l'articolo 2°. Parlo dell'articolo 2° della Commissione, giacchè il Ministero adotta la nuova forma data alla legge dalla medesima.

« Art. 2. Cessano parimenti di esistere come enti morali, a fronte della legge civile, i Capitoli delle chiese collegiate, ad eccezione di quelli aventi cura d'anime od esistenti nelle città la cui popolazione oltrepassa 20 mila abitanti. »

CATALDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Cataldi ha la parola.

CATALDI. Signori, le varie e dotte discussioni che ebbero luogo in quest'aula già profittarono alla religione dello Stato ed alla causa della giustizia e della proprietà, perchè il Ministero accolse gli emendamenti proposti sui primi articoli della legge, e perchè una Commissione incaricata di meglio formularli e di coordinarli col rimanente del progetto sentì la necessità, come dice l'onorevole suo relatore, di renderla più *mite*, di chiarirne il *tenore*, di agevolarne la *osservanza*.

Gli oppositori alla legge devono con certa compiacenza che è sempre lecita nel bene raccogliere questa preziosa confessione e prendere atto che la legge per essi combattuta non era *mite* al clero, il che in un paese essenzialmente e sinceramente cattolico tollerabile non era; non era chiara nel suo tenore, lo che in legge di tanta importanza era cosa censurabile non solo, ma non ammissibile; non era, per così dire, attuabile senza gravi perturbazioni dei diritti acquistati e dell'ordine sociale, il che non era certo un giusto e politico provvedimento.

Trovammo nella relazione che alle corporazioni che si vorrebbero conservare sarà pure conservata la pienezza dell'attuale loro stato, trovammo che la nuova Commissione rinvocò l'articolo 2 del progetto governativo, perchè

usciva dai limiti del potere civile; trovammo rispettati nella loro efficacia i voti religiosi, verso i quali si confessò non essere altro rimedio, fuorchè la *secolarizzazione pronunciata da chi può operarla, dal Capo della Chiesa*.

Mentre riconosco di buona fede che la legge modificata ha tolto molti errori, temperate molte ingiustizie, riconosciuto in parte il limite che separa il civile potere dallo spirituale, non posso per altro non trovare poco dicevole che al potere esecutivo sia concesso di determinare esso solo, senza alcun concerto coll'Episcopato e col Senato del regno, quali siano i veri ordini insegnanti, quali quelli destinati alla predicazione, quali quei che si dedicano ad assistere gli infermi.

Se si pubblica come parte della legge e si pone in discussione la tabella delle pensioni pei religiosi che si aboliranno, se si pubblica come parte della legge la tabella delle tasse progressive da imporsi su molti stabilimenti ecclesiastici e sui vescovati, non so vedere come si possa senza discussione rimettere al solo potere esecutivo di applicare a suo beneplacito la morte o la grazia, e la facoltà di togliere quella mitezza nella esecuzione che la Commissione del Senato credè necessario d'introdurre nella legge.

Questo vizio che rimane al progetto è per me capitale e mi riconferma nell'opposizione al medesimo.

Mi vi conferma pure ciò che riguarda le collegiate, i benefici e la tassa progressiva, perchè se la Commissione confessa che le collegiate nelle grandi città sono utili e che i benefici non possono per ora avocarsi alla Cassa ecclesiastica quanto al loro frutto, dovendone godere l'attuale possessore, se confessa che la tassa progressiva nel modo proposto ha i suoi inconvenienti, e che la accetta *colle sue imperfezioni come una necessità del momento*. Queste confessioni ingenuie della nuova Commissione, aggiunte al voto negativo dei precedenti commissari, dimostrano ad evidenza la ingiustizia della legge, e che essa offende il diritto sacro ed inviolabile della proprietà e di uguaglianza dei cittadini nel concorrere alle gravezze dello Stato.

La legge che pareva ordinata in vantaggio del clero secolare e specialmente dei parroci, era per altro ostile al clero stesso, perchè molti patronati laicali e molti canonici essendo spesse volte il premio di vecchi sacerdoti che avevano consumata la loro gioventù e la virilità nel predicare, nell'insegnare, nel guidare i parrocchiani alle loro cure affidate, e nell'assistervi ed ammaestrarli nei doveri religiosi e sociali, si sarebbe coll'abolizione e dei benefici e dei canonici tolto il modo di provvedere ai bisogni di molti degni ecclesiastici che non potendo più attendere alle cure della parrocchia, si sarebbero trovati nella vecchiaia senza mezzi di onesta sussistenza e privi di un onorifico compenso.

Se nella carriera amministrativa, nella magistratura, nella milizia esistono gradi di onore e cariche di onesto e meritato riposo, perchè non sarebbero nella carriera ecclesiastica, che pure è tanto benemerita del civile consorzio?

Questo vizio della legge fu riconosciuto.....

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Devo però farle riflettere che questo vizio è già stato approvato dal Senato.

CATALDI. Vado all'articolo secondo.

Mi son fatto lecito di entrare in questo argomento, dacchè mi parve che il signor presidente non abbia interdetto al signor De Cardenas di accennarvi.....

Questo vizio fu riconosciuto e si cercò di porvi riparo con togliere le sole collegiate, o non aventi cure di anime, o non esistenti in città che abbiano più che 20 mila abitanti.

Io non so, lo confesso, come il numero degli abitanti possa essere una misura del giusto e dell'ingiusto.

Vi sono piccole città o paesi che hanno collegiate di privata ragione che danno lustro e decoro ai luoghi ove si trovano, che appartengono a cospicue famiglie o ad antichissime fondazioni, che invitano agli studi sacri i giovani sacerdoti che vi aspirano, che destano un'utile e santa emulazione nel clero locale, che accolgono nell'età loro avanzata i parroci ed i curati benemeriti della religione e della patria. Togliere queste collegiate sarebbe grande ingiustizia, come sarebbe quella di abolirle nelle grandi città, o di farle cessare ove esercitano cura di anime.

Se lo scopo delle collegiate è lo stesso nelle grandi città e nei piccoli paesi, non è lodevole nè giusto privarne le piccole città o borghi che posero anzi in ogni tempo una grande affezione in questi aviti stabilimenti e servono di utili eccitamenti al clero di adempiere con zelo al proprio istituto, e di servire alla sacra sua missione di erudire con l'esempio e con la parola.

Oltre che molti di tali canonicati dipendono da pii lasciti di privati, sono goduti da parenti dei fondatori, sono già promessi a giovani chierici che si dedicano alla vita ecclesiastica, e il non toglierne il godimento agli attuali possessori sarebbe non atto di giustizia, ma sarebbe una mezza ingiustizia che, salvando l'apparenza del presente, torrebbe la proprietà di quelle utili istituzioni per lo avvenire.

Il compenso dato di una metà delle doti dei canonicati aboliti agli eredi dei fondatori prendendone metà la Cassa ecclesiastica sarebbe dividere le spoglie altrui, e il nuovo progetto dà invece le rendite dei beni alla Cassa ecclesiastica; ma questa disposizione toglie i beni alle famiglie che li possedevano, e toglie ad esse i diritti onorifici che erano devoluti ai patroni ulteriori; ma questa abolizione dei canonicati violerebbe il sacro diritto della proprietà, perchè il gius onorifico è una proprietà inviolabile come un'altra qualunque.

Si toglierebbe ai futuri sacerdoti di un piccolo paese di potersi distinguere fra i suoi simili e potersi guadagnare con lo studio e con le opere lodevoli di carità e di esemplarità un'onorificenza che difficile sarebbe ottenere in altra città, e che ottenuta non avrebbe il pregio dell'esempio dato ai compagni nella sacra milizia del tempio: e questa sarebbe pure una grave offesa al clero secolare.

Lo stesso dicasi dei semplici beneficii. Molti beneficii di patronato laicale hanno da tempo antico il diritto quesito ai diversi chiamati dell'attivo e del passivo gius di nomina, e i beni così vincolati non solo si trovano destinati alla sussistenza dei sacerdoti in genere da eleggersi, ma di coloro che appartenessero in ispecie alle discendenze predilette.

Il progetto salva, come salvava il progetto modificato dalla Camera elettiva, il godimento delle rendite agli attuali nominati: ma nei patronati misti attribuisce la proprietà dei beni per la porzione del patrono ecclesiastico alla Cassa da stabilirsi, e la parte del patronato laicale ai patroni possessori del beneficio alla pubblicazione della legge, cui pure apparterebbe per intero la dote del beneficio, quando si tratti di laicale patronato.

Si domanda quanto a tali patronati, quale beneficio abbia il regno, che si tolga per l'avvenire il progresso di tali fondazioni che davano luogo, alle persone che si dedicano al sacerdozio, di avere in pronto un patrimonio ecclesiastico e di poter ottenere gli ordini sacri.

Si risponderà essere il vantaggio nella libertà dei beni: nessun'altra ragione si potrebbe addurre; ma siccome i patrimoni ecclesiastici non si possono alienare, e siccome in ogni città ed in ogni paese un dato numero di sacerdoti è indispensabile al culto religioso, così è evidente che i privati devono supplire a mano a mano pel mantenimento dei sacerdoti, ciò che prima era loro destinato con antiche dotazioni, e l'effetto sarà sempre lo stesso.

Non resta che l'atto ostile verso il clero di aver tolto dalla destinazione loro data da secoli una certa rendita quasi fissa destinata all'esercizio del culto e di impedire che si adempiano quelle preghiere e suffragi che i fondatori avevano bramato a loro vantaggio e dei loro ascendenti e successori.

Non è questo usare della libertà in modo utile e lodevole, perchè si violano sempre le volontà ultime e la destinazione data ai beni a favore della Chiesa.

Se si considera non giusto di dare tutti i beni dei patronati al possessore degli attivi, quando vi è anche una speciale chiamata al patronato passivo e si vuole allora la divisione fra i due chiamati all'attivo e al passivo patronato; si domanda dagli oppositori alla legge perchè non si ripara pure allo spoglio che soffriranno i chiamati ulteriori.

Questa futura proprietà era assicurata dalle tavole di fondazione ed è violata: questi suffragi sono tolti per l'avvenire; i beni si dividono fra gli attuali possessori, ma la pia destinazione è tolta, la volontà dei pii istitutori è calpestata. Lo stesso si fece nei fedecommissi, togliendosi il vincolo; ma nei fedecommissi tutto era civile, nei fedecommissi non vi era che il vincolo materiale dei beni; nei patronati, oltre i beni, esiste il diritto onorifico e la religiosa fondazione che svanisce.

Sul progresso della tassa contro le varie corporazioni e stabilimenti religiosi già si disse abbastanza rimpetto agli articoli 25 e 29 dello Statuto, e siccome nulla giustifica, a parer mio, una siffatta misura dopo l'offerta dei vescovi, quindi non approverò l'articolo 24 del nuovo progetto, come credo dover rifiutare la progettata Cassa ecclesiastica senza alcuna approvazione od ingerenza della Chiesa cui pure sarebbe destinata.

Signori, la legge proposta fu da prima corretta dalla Camera dei deputati: fu la seconda volta censurata dalla prima Commissione del Senato, e corretta coll'emendamento degli onorevoli signori senatori Des Ambrois e Collegno.

È ora nuovamente variata dall'attuale Commissione.

Gli stessi vizi contrari alla religione dello Stato ed al sacro diritto di proprietà si trovano, a senso mio, in tali proposte; quindi il mio voto sarà sempre negativo e nei particolari e nel complesso della legge.

MARINI. Per indisposizione dell'onorevole relatore Des Ambrois io sono chiamato al difficile incarico di sostenere le parti della Commissione: certamente a me non sarà dato di supplirne degnamente le voci, e perciò io imploro fin d'ora benigno compatimento.

Io non voglio seguire l'oratore che mi ha preceduto in tutti i dettagli, perchè allora rinnoverei la discussione generale ed anticiperei quella dei successivi articoli.

Parlerò soltanto dell'articolo 2 al quale intendo rigorosamente attenermi: e dirò che la Commissione nell'eliminare l'articolo collocato all'istesso numero del progetto ministeriale, altro non ebbe in vista che di togliere al potere esecutivo l'arbitrio troppo esteso che si voleva riservare in sì delicata materia, sebbene la riconoscesse di competenza dell'autorità civile, e non ignorasse che ne usò largamente il Senato di Piemonte più volte durante il tempo in cui tali prerogative erano commesse ai magistrati supremi. Sono qui presenti più soggetti che esercitarono ed esercitano tuttavia le funzioni di avvocato generale, e potranno renderne testimonianza.

Del resto, se la distinzione delle attribuzioni dei diversi rami del potere è la base dell'equilibrio politico in un regime costituzionale, e perciò ben rare devono essere le delegazioni del potere legislativo all'esecutivo, molto più a rilente si deve andare nella materia di che si tratta, ed in qualunque altra che anche indirettamente tocchi la religione; perchè se ora sono cattolici i ministri, potrebbe ancora, per un'ipotesi non impossibile ad avverarsi, avvenire altrimenti.

Passando poi al merito della distinzione fra le collegiate introdotta nell'articolo 2 del progetto in discussione, basterà l'osservare, riguardo alle collegiate aventi la cura parrocchiale attuale od abituale, che vi è tutta la ragione di conservarle, perchè utili, e perchè non potrebbe il potere civile a suo arbitrio mutare le condizioni del servizio parrocchiale e molto meno stabilire in altra forma un beneficio o titolo parrocchiale.

Per cura d'anime attuale intendiamo quando questa è inerente al corpo e si esercita per turno; abituale, quando il titolo è inerente al corpo, ma si esercita da uno o più membri determinati per delegazione o designazione del corpo.

Opportuna deve altresì ravvisarsi la riserva fatta a riguardo delle collegiate esistenti nei grandi centri di popolazione eccedenti cioè i 20 mila abitanti, poichè, oltre il maggior lustro e decoro del culto divino, si renderà necessario un maggior numero di sacerdoti per il servizio delle popolazioni, dopochè massime ne sarà notabilmente scemato il numero collo scioglimento delle case religiose e dei benefici semplici.

PRESIDENTE. Se non si chiede la parola, metto ai voti l'articolo.

Chi approva l'articolo 2, si levi.

(È approvato.)

Leggerò l'articolo 3:

« Cessano ancora di essere riconosciuti i benefici semplici i quali non hanno annesso alcun servizio religioso che debba compiersi personalmente dal provvisto.

« Sorgendo questione se un beneficio semplice sia compreso fra quelli colpiti dal presente articolo, essa verrà decisa dai tribunali. »

Chi intende adottare questo articolo 3, sorga.

Essendo dubbia la votazione, si procede alla controprova.

Chi disapprova l'articolo 3 del progetto della Commissione, voglia levarsi.

La controprova è riuscita di 42 contro 46.

Il Senato approva l'articolo 3.

COLLI. Si domanda il numero dei senatori presenti.

GIULIO. È di 92.

PRESIDENTE. Vi sono dei senatori che non si alzano...

ALPIERI. Domando la parola.

Siccome vi sono senatori che non votano sugli articoli,

ed io essendo fra questi nel voto testè emesso, così dichiaro, che se non voglio con voto negativo turbare l'andamento della legge, riservo tuttavia il mio voto sul complesso della medesima.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo 4:

« I beni ora posseduti dai corpi ed enti morali contemplati nei due articoli precedenti verranno applicati alla Cassa ecclesiastica da stabilirsi a termini della presente legge, salve in ordine ai benefici le speciali disposizioni stabilite negli articoli 20 e 21. »

Questo articolo è quello stesso che col numero 2 fu approvato nell'ultima seduta, ma però coll'aggiunta in fine del medesimo della clausola seguente: *salve in ordine ai benefici le speciali disposizioni stabilite negli articoli 20 e 21.* Io ho l'onore di far presente che l'approvazione di questa clausola è naturalmente inclusa nel voto che il Senato darà agli articoli 20 e 21.

Trattandosi dunque di un articolo di cui la prima parte, la sostanziale cioè, è già stata approvata, e quella meno essenziale sarà votata negli articoli 20 e 21, mi pare più conveniente di tenere per approvato questo articolo nella parte sua più importante, e riferirsi pel rimanente alla votazione che il Senato darà agli articoli 20 e 21, e passare così all'articolo 5.

GIULIO. Domando la parola per fare una osservazione.

In questo articolo è incorso, io credo, un errore di stampa. In esso è detto, che *i beni ora posseduti dai corpi ed enti morali contemplati nei due articoli precedenti verranno, ecc.*

Con questa compilazione sarebbero esclusi dalla disposizione dell'articolo 4 i beni appartenenti alle corporazioni religiose. Io penso per conseguenza che invece di *due*, o deve dirsi *tre*, ovvero non accennare numero, ma dirsi solo: *negli articoli precedenti.*

MANELLI. È un errore di stampa: deve dire *negli articoli*, ecc.

GIULIO. Mi pare che l'articolo si possa votare con tale variante.

PRESIDENTE. Io non parlai che del primo paragrafo. Ora l'articolo, oltre a questo paragrafo, ha ancora due alinea. Dopo la loro votazione, io metterò ai voti l'articolo intiero.

DE FORNARI. Mi pare che per ciò che riguarda le corporazioni religiose vi esista già un voto del Senato.

PRESIDENTE. Il riflesso del senatore Giulio cadeva solamente sulle parole *due articoli* che, considerate come un errore di stampa, proponeva venissero corrette....

DE FORNARI. Non è luogo ora di parlare della prima parte dell'articolo circa le corporazioni religiose che è già approvato.

PRESIDENTE. Non si parla di questo.

Leggerò ora gli alinea:

« L'Amministrazione della Cassa prendendone possesso procederà ad inventario sì degli stabili che dei crediti e rendite di ciascuno stabilimento, chiamando a prestarvi il rispettivo loro contraddittorio i capi ed amministratori delle case ed i possessori e patroni dei beneficii.

« Si farà pure nello stesso inventario una sommaria descrizione degli effetti mobili più preziosi secondo il regolamento che verrà a tal fine stabilito. »

MANELLI. Qui al secondo alinea di questo articolo dopo le parole *si farà pure nello stesso inventario* furono dimenticate le seguenti: *l'indicazione delle passività e dei pesi*, poi segue come sta scritto, ed una sommaria descrizione, ecc.

PRESIDENTE. Il testo adunque di questi due alinea,

secondo le aggiunte proposte dall'ufficio centrale, rimane così concepito:

« L'Amministrazione della Cassa prendendone possesso procederà ad inventario sì degli stabili che dei crediti e rendite di ciascuno stabilimento; chiamando a prestarvi il rispettivo loro contraddittorio i capi od amministratori delle case ed i possessori e patroni dei benefici.

« Si farà pure nello stesso inventario l'indicazione delle passività e dei pesi, ed una sommaria descrizione degli effetti mobili più preziosi secondo il regolamento che verrà a tal fine stabilito. »

DE CARDENAS. Io aveva già domandato la parola appunto su questi due alinea.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DE CARDENAS. Vorrei parlare della consistenza di questa Cassa, mentre, trattandosi di stabilirla, bisognerà vedere quale sarà la sua sostanza. Siccome per altro non si potrebbe dirne nulla senza uscire dall'articolo, nè potrei presentare un calcolo e svilupparlo tutto a voce, così prego il signor presidente di permettermi che sia distribuito ai signori senatori quale si era preparato; e siccome non potrei seguitare senza accennare ad alcune cose degli articoli successivi, così senza entrare a discuterli, prego il Senato mi permetta di parlarne per quanto possono avere effetto sulla consistenza della Cassa medesima.

PRESIDENTE. Ciò verrà più in acconcio quando si parlerà dei fondi componenti questa Cassa.

MANELI. Sarà in acconcio quando si perverrà all'articolo 5, poichè qui non è detto che enunciativamente.

PRESIDENTE. Se il senatore De Cardenas intende di combattere lo stabilimento di questa Cassa, io non posso, accordargli la parola, perchè questo è già stato votato allorchè il Senato ha approvato l'articolo 2 dell'ufficio centrale.

Se intende di parlare degli amministratori di questa Cassa, oppure degli elementi che la costituiscono, queste due osservazioni cadranno in acconcio quando verremo ai particolari della legge, perchè la destinazione di questa Cassa è determinata in molti articoli successivi.

DE CARDENAS. Io non volevo parlare nè della composizione dell'amministrazione della Cassa, nè contro la sua esistenza, nè proporre alcun emendamento; volevo solo parlare delle somme che debbono entrarvi, volevo far risultare quale sarà la consistenza pecuniaria che verrà ad avere: epperò domanderei la destinazione di far distribuire ai signori senatori un quadro in cui sommariamente sono dette le cose che sarei per sviluppare, quando me lo permetta il Senato.

PRESIDENTE. Credo che il senatore De Cardenas non abbia bisogno nè della permissione del presidente, nè di quella del Senato per far distribuire il quadro di cui si parla.

Se intende poi di far sospendere la discussione di quest'articolo, domanderò il voto del Senato sulla proposta sospensiva.

DE CARDENAS. Non è mio intendimento di proporre la sospensione.

PRESIDENTE. Non essendo intendimento del Senatore De Cardenas di proporre la sospensione, pongo ai voti i due alinea di cui ho avuto l'onore di dar lettura.

Chi li approva, sorga.

(Sono approvati.)

Metto ora ai voti l'articolo 4 intiero.

Chi lo approva, si levi.

(È approvato.)

« Art. 5. La Cassa ecclesiastica ha esistenza distinta e indipendente dalle finanze dello Stato. »

DI CASTAGNETO. Domando la parola.

Bramerei chiedere all'onorevole signor ministro della giustizia una spiegazione relativamente al cambiamento di principii che si vede dominare nella legge qual è presentemente modificata.

Nella prima relazione presentata nell'altro ramo del Parlamento il Ministero si spiegava in questi termini:

« La divisata soppressione delle comunità religiose non produrrebbe tuttavia quel bene sociale, ed economici effetti, che questa legge si propone, se non fosse ad un tempo autorizzata l'alienazione dei beni che saranno per venire a mani dell'amministrazione demaniale. »

Qui il principio è ora totalmente diverso. Vero è che pare anche cambiato il principio dominante della legge, poichè ella si annunziava, se non del tutto, almeno essenzialmente diretta a sollevare la condizione delle finanze, e poi divenne legge di principii, e come tale la dichiarava in una di queste ultime sedute l'onorevole ministro della giustizia.

Ma io in verità non capisco come possa associarsi coll'idea del Ministero, che voleva riunire que' beni al demanio, e quindi creare rendite al 4 per cento, la presente nuova disposizione.

Come potremo noi scordarci che l'onorevole ministro delle finanze esprimeva il suo intendimento, sia di sollevare l'erario delle 928,000 lire tolte dal bilancio, sia di provvedere nell'interesse dei comuni e del commercio, col mettere quei beni in circolazione?

Io veramente non so persuadermi che il Ministero, il quale, al dire dell'onorevole senatore Siccardi, tanto si mostrò costante nei principii da lui e da una parte del Senato propugnati, che in ora lasci mutare totalmente le basi della legge. Qui infatti si dichiara che questi beni non possano alienarsi. Ma come conciliare questa dichiarazione dal momento che il Ministero ha già proclamato in molte guise che non convenga all'amministrazione dello Stato di amministrare beni, che anzi furono messi in vendita i beni demaniali tutti?

Non comprendo perciò, ripeto, come si possa conciliare l'esistenza di una Cassa accanto a quella del debito pubblico ed amministrata anche dallo Stato, la quale abbia beni e non possa alienarli. Ma questo si vedrà poi in appresso; intanto ci è forza confessare che qui il principio della legge è veramente cambiato.

Intanto sulle condizioni di questa Cassa, per la quale pare si prendano moltissime precauzioni, moltissime cautele, quasi io direi per assicurarsi che il Governo non possa mettere le mani sui beni che ne saranno amministrati, desidererei una qualche spiegazione.

MATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. I principii sopra i quali il Governo credeva di non dover transigere, ed a cui si diceva di non poter rinunciare, erano i principii, giusta cui spettasse al potere civile il diritto di sopprimere gli enti morali, che sono la personalità civile conceduta alle corporazioni religiose, ed anche ai corpi che erano particolarmente contemplati nel progetto di legge.

Ora questi principii furono non solo riconosciuti, ma solennemente legalizzati in forza del presente progetto di legge.

Il vedere poi se i beni una volta che saranno tolti a queste corporazioni ed altri stabilimenti ecclesiastici, debbano immediatamente, oppure dopo un qualche tempo

alienarsi; e se quest'alienazione debba farsi per disposizione di legge, oppure se si debba creare un ente speciale sotto la vigilanza del Governo a cui spettarebbe, secondo le regole ordinarie d'amministrazione degli enti morali, il determinare se convenga o no alienare questi beni, non entra più nella questione di principio, ma soltanto nel modo di attuarla.

Il Governo credeva che sarebbe stato assai più conveniente ed opportuno, che, una volta cominciata questa riforma, venisse immediatamente compiuta, e che si stabilisse anche per legge che l'alienazione dovesse aver luogo, non già nell'interesse delle finanze, perchè a ciò non mirava il progetto di legge, ma bensì nell'interesse stesso di quelle opere a cui si volevano destinare i beni.

La Commissione ha creduto più conveniente di sospendere intanto quest'alienazione, di istituire una Cassa, di regolare la medesima secondo le norme che sono stabilite per legge rispetto a tutti gli altri enti morali dello Stato. Spetterà quindi a questa di vedere quando sia opportuno di procedere alla vendita nelle conformità stabilite dalla legge.

In ciò non vi è alcuna opposizione diretta al principio che aveva adottato il Governo, vi è bensì una modificazione cui il Governo aderisce, appunto perchè ove non vi avesse aderito sarebbero rimasti compromessi quei principii a cui certamente il Governo non intende assolutamente di rinunciare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5 della legge.

Chi approva l'articolo 5, si levi.

(È approvato.)

« Art. 6. L'amministrazione della Cassa è affidata al direttore generale del debito pubblico col concorso di un Consiglio speciale.

« Questo Consiglio sarà composto dello stesso direttore generale, il quale lo presiederà, dell'economista generale dei benefici vacanti, il quale ne sarà membro nato, e di cinque altri membri, nominati dal Re sulla proposta del ministro di giustizia ed affari ecclesiastici.

« Il bilancio, il conto ed i contratti da farsi saranno deliberati dal Consiglio. Gli altri atti di amministrazione e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio spetteranno al direttore generale suddetto, il quale avrà a tal fine sotto i suoi ordini i funzionari governativi dei vari rami secondo il regolamento che verrà approvato con decreto reale, sovra proposta da concertarsi tra il ministro degli affari ecclesiastici e quello delle finanze. »

SAULI LUDOVICO. L'amministrazione della Cassa ecclesiastica quale è stabilita dall'articolo 6 parmi essere una centralizzazione eccessiva poco consentanea alle odierne libertà; sembrami inoltre troppo e quasi esclusivamente laicale. Mi restringo a presentare queste obiezioni come semplice osservazione, perchè mi serbo, per rispetto alla legge così emendata, fodele all'opinione ed al voto già spiegato in ordine alla legge primitiva quale venne proposta dal Ministero.

PRESIDENTE. Non avendo il senatore Sauli colle sue osservazioni fatta alcuna proposizione, io metterò ai voti l'articolo 6.

Chi approva l'articolo 6, sorga.

(È approvato.)

« Art. 7. Saranno al rimanente applicabili all'amministrazione della Cassa ecclesiastica le regole e cautele stabilite dalle leggi vigenti in ordine agli istituti di carità, riservate però al ministro di giustizia ed affari ecclesiastici

le attribuzioni conferite da dette leggi al dicastero dell'interno. »

MAMELI. Propongo un'aggiunta a quest'articolo, e consiste nell'aggiungere in fine del medesimo le parole: *ed omesse quelle degli intendenti generali.*

PRESIDENTE. Si aggiunge a quest'articolo una clausola importantissima, di omettere cioè le attribuzioni che sono annesse all'ufficio dell'intendente generale in ordine alla contabilità delle opere pie. Il Senato comprende certamente la portata di quest'aggiunta.

Metto dunque ai voti l'articolo con quest'aggiunta.
Un senatore. Non si è ben capito.

PRESIDENTE. Il senatore Giulio la spiegherà.

GIULIO. L'articolo 7 era così compilato:

« Art. 7. Saranno al rimanente applicabili all'amministrazione della Cassa ecclesiastica le regole e cautele stabilite dalle leggi vigenti in ordine agli istituti di carità, riservate però al ministro di giustizia ed affari ecclesiastici le attribuzioni conferite dalle dette leggi al dicastero dell'interno. »

Ora la Commissione stessa propone di aggiungere ancora quest'altra clausola: *ed omesse quelle (s'intende incumbenze) degli intendenti generali.*

Cioè la Commissione vuole con questa proposta che siano mantenute tutte quelle incumbenze che appartenevano al Ministero dell'interno relativamente alle opere pie, riservandole però al Ministero di grazia e giustizia, e che l'intendente generale non eserciti verso questa Cassa veruna delle incumbenze che esso era solito esercitare verso le altre opere pie.

PRESIDENTE. Parendo che si sia dato sufficiente appagamento alla fatta osservazione, io metto ai voti l'articolo. Chi lo approva, voglia rizzarsi.

(Il Senato adotta.)

« Art. 8. Una Commissione di sorveglianza composta di tre senatori e tre deputati, eletti annualmente dalle rispettive Camere e di tre altri membri nominati dal re sulla proposta del ministro di giustizia ed affari ecclesiastici, avrà l'alta ispezione delle operazioni della Cassa.

« Il presidente di questa Commissione sarà designato dal re fra i suoi membri.

« La Commissione rassegnerà annualmente al re una relazione sullo stato della Cassa e sulle operazioni che ebbero luogo entro l'anno. Tale relazione sarà stampata e distribuita alle due Camere e pubblicata nel giornale ufficiale del regno. »

Chi approva questo articolo, sorga.

(È approvato.)

« Art. 9. I membri attuali delle case contemplate nell'articolo 1, i quali furono in esse ricevuti prima della presentazione di questa legge al Parlamento, continuando a far vita comune secondo il loro istituto negli edifici ora occupati da essi, ed in quegli altri chiostri che, sentita l'amministrazione della Cassa ecclesiastica, verranno a tal fine destinati dal Governo, riceveranno dalla Cassa medesima un annuo assegnamento corrispondente all'attuale rendita netta dei beni ora posseduti dalle case rispettive, con che non ecceda la somma annua di lire 500 per ogni religioso o religiosa professa, e di lire 240 per ogni laico o conversa.

« Ognuna delle comunità così composte avrà in godimento insieme all'edificio di sua residenza il giardino ed altre dipendenze del medesimo comprese nella clausura. »

Occorre sopra quest'articolo 9 l'istessa osservazione che

ho avuto l'onore di fare sugli articoli 1 e 4 della presente legge, vale a dire che la parte più sostanziale del medesimo è già stata dal Senato approvata nell'ultima seduta.

Non metto dunque ai voti che l'alinea.

DE CARDENAS. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore De Cardenas.

DE CARDENAS. Io aveva domandato la parola per chiedere una spiegazione sopra l'intelligenza di qualche parola dell'articolo, e sopra la maniera d'interpretarlo. Vediamo che quest'articolo fu cambiato in parte. Di fatto nel progetto ministeriale dicevasi, che: « quelli che al tempo della presentazione al Parlamento del progetto di legge, non avessero già emesso i voti. » E qui invece si parla di coloro che non furono: « in essi ricevuti prima della presentazione della legge. »

Questa è una differenza notevole. Si domanda se nell'applicazione si farà caso di questa differenza, per cui quelli che non avessero emessi i voti, ma fossero stati ricevuti come novizi od altro prima della presentazione di questa legge non fossero soggetti all'applicazione di quest'articolo.

MAMELI. Quest'articolo non riguarda che i professi e fissa ad alcuni lire 500 e ad altri lire 240. Ma non contemplati i novizi i quali non avendo ancora fatto la professione religiosa non possono riguardarsi come membri attuali del corpo, e perciò non hanno diritto ad alcun trattamento, assegno o sovvenzione voglia dirsi.

PRESIDENTE. Il senatore Mameli ha dichiarato quale sia l'intelligenza da darsi all'articolo, cioè che l'articolo non parla che dei professi.

DI COLLEGNO LUIGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI COLLEGNO LUIGI. Quelli che sono ricevuti nei conventi

DE CARDENAS. (*Interrompendo*) Domanderei una spiegazione....

PRESIDENTE. (*Rivolto al senatore De Cardenas*) Abbia la bontà di lasciar parlare il senatore Di Collegno.

DI COLLEGNO LUIGI. Quelli che sono ricevuti nei conventi prima della presentazione di questa legge, non tutti ancora hanno fatta professione; possono esser novizi ed i novizi sono già ricevuti nei conventi. Ora dal tenore di questa disposizione pare che questi novizi si lascierebbero nei conventi senza pensione.

MAMELI. Trattandosi di enti morali e religiosi ai quali è rievocata la personalità civile, i novizi che non sono ancora membri di un ordine religioso colpito dalla legge non sono da essa legge contemplati come poco fa diceva.

Del resto non posso più ammettere alcuna distinzione, perchè l'articolo è già stato votato.

DE CARDENAS. Chiedo la facoltà di parlare per uno schiarimento. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Io posso permettere che si chiedano spiegazioni. Se ella però intende di disconoscere la votazione della Camera....

DE CARDENAS. (*Interrompendo*) Io domando semplicemente una spiegazione riguardo alle parole: « continuando a far vita comune secondo il loro istituto negli edifici ora occupati da essi od in quegli altri chiostri, che, sentita l'amministrazione della Casa ecclesiastica, verranno a tal fine destinati dal Governo; » io dimando se questo trasporto dall'uno all'altro chiostro possa avere effetto anche riguardo a quelle persone che per voti particolari non potessero abbandonarlo. Nella relazione che si è fatta è detto che non si voleva violare niente, quanto

agli impegni morali che potevano avere gli individui, dimando se questa facoltà di trasportarli da un chiostro all'altro riguardi anche quelli che sono vincolati da voti per cui non possono uscire dal loro recinto senza un'opportuna autorizzazione

MAMELI. Certamente che la Commissione non intese di mutare in verun modo le condizioni attuali degli individui. Ma per poter dare una risposta più adeguata alla domanda sarebbe d'uopo che mi venissero indicati i voti particolari, individuali, ai quali vuolsi fare allusione, non conoscendo io che i voti comuni ai quali sono ugualmente soggetti i religiosi o le religiose di una stessa regola od istituto.

DE CARDENAS. Intendo appunto parlare delle monache che non possono uscire dal loro chiostro.

MAMELI. È certo che le monache non possono uscire dal loro chiostro senza autorizzazione. Questa deve impartirsi dal vescovo o per giurisdizione propria ed ordinaria, o come delegato nato della Santa Sede, trattandosi di monasteri esenti; ma non ne conosco alcuno al quale la permanenza in un determinato recinto faccia parte sostanziale del voto monastico. Anzi il Concilio Tridentino (Sessione 25^a, cap. 5^o) statuisce espressamente, tanto nel caso di necessità, che allorquando lo creda conveniente per giusta causa, onde evitare pericoli d'invasione di facinorosi, scandali, o per provvedere ad una migliore custodia, possa ordinare la traslocazione di tutte le monache in altro luogo più appropriato e decente, costringendovele colle censure, e col mezzo del braccio secolare, nel caso di renuenza. Disposizione questa che non avrebbe senso di giustizia se il voto non vincolasse fuori del luogo in cui fu emessa la professione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'alinea dell'articolo 9.

Chi lo approva, sorga.

(È approvato.)

Metto ai voti l'intero articolo 9.

(È approvato.)

« Art. 10. Il calcolo della rendita netta per l'effetto dell'articolo precedente sarà ragguagliato sulla media dell'ultimo decennio. Per comporre la rendita netta saranno difalcate anche le spese di manutenzione e ristauero dei conventi ed ogni qualunque peso e tributo. »

Lo metto ai voti.

DE CARDENAS. Domando la parola (*Rumori di disapprovazione*).

PRESIDENTE. Non posso rifiutarla.

Il senatore De Cardenas ha la parola.

DE CARDENAS. Per costituire questa rendita media dimando se si prenderà ordine per ordine, ovvero casa per casa.

La cosa può portare una gran diversità nelle conseguenze; vi sono delle case le quali non hanno una rendita di che mantenere gl'individui che vi sono in esse, siccome ve ne sono di quelle che hanno di più del necessario; queste sopperiscono con i fondi sopravanzanti a quelle che ne difettano. Quindi domando ancora se si prenderà ordine per ordine, o casa per casa; se si prenderà ordine per ordine, si vedrà il risultato nella tabella che si fece distribuire; ma se si prenderà casa per casa, allora si avrebbero altri risultati, e di più ne verrebbe anche una grande ingiustizia mettendo molti di questi claustrali nella circostanza di non aver di che vivere.

MAMELI. Qualunque sia la differenza che possa risultare nella economia di tutta la legge, egli è certo che l'ufficio

centrale non poteva prendere gli ordini religiosi in complesso, perchè come tali non costituiscono enti morali dalla legge riconosciuti.

Le proprietà sono dei singoli enti morali, ed è tale definito dalla nostra legge ogni stabilimento. Se alcuna delle case religiose si trovasse in maggiori strettezze, a confronto delle altre dell'istesso istituto o regola, a cagione della loro condizione finanziaria, scopo della presente legge non è quello di migliorarla, ma soltanto di conservare gl'individui che vi sono iscritti nel presente loro stato.

DE CARDENAS. Non mi pare che siano conservati nella stessa condizione in cui si trovano, mentre vi è quella tal casa che non ha mezzi sufficienti da mantenere tutti gl'individui che vi sono, e questi individui sono sovvenuti dall'altra casa; ora a questa casa togliendo ogni eccedenza al disopra di lire 500 non rimane più mezzo per sovvenire alla casa mancante, e gl'individui che la compongono non sono più mantenuti nello stato in cui sono attualmente, ma sono ridotti dalla legge ad una condizione di mancanza assoluta di sussistenza.

Mi pare che la cosa sia così chiara e palese da saltare agli occhi di tutti. Di più, nelle case degli ordini monastici vi sono quelle tali case che si direbbero quasi ricovero degl'invalidi. Quando un individuo non è più capace, non è più attivo, in una tale posizione lo trasportano in una di quelle case ove si mena vita più agiata.

Ma ora adottandosi la misura di considerare individualmente le case, non lasciando ad ognuna che la propria rendita, si viene al punto quasi di togliere agl'individui quella libertà, di cui godono di potersi trasportare dall'una casa all'altra, secondo le norme della loro regola rispettiva. Essi sarebbero vincolati e legati sempre ad una stessa permanenza, e si farebbe di essi quello che dicono i francesi *les parquer*.

MAMELI. In primo luogo io dico che per regola generale i conventi della stessa religione debbono sussistere con tutti i mezzi loro proprii.

Io ne conosco molti, ognuno dei quali provvede a sè stesso; nè potrebbe essere altrimenti, perchè, se così non fosse, una casa male amministrata trarrebbe seco la rovina dalle altre, rendendole solidarie per i debiti e le passività.

Mi fa poi meraviglia che si voglia sostenere che la stessa attuale rendita, ora sufficiente in complesso ai bisogni della vita comune, non sia per essere ugualmente bastevole, quando sia distribuita in ragione del numero degl'individui stessi, attualmente esistenti. Potrebbe ben darsi che una comunità religiosa di ristretti mezzi vivesse ora stentatamente, ma questa non può essere colpa della legge, la quale conserva alle comunità tutto intero il reddito, quando non eccede il limite fissato, ma non supplisce altrimenti per migliorarne la condizione; sarebbe anzi in contraddizione con sè stessa, così facendo, al tempo istesso che ne distrugge la civile personalità.

DI COLLENO LUIGI. Vi sono alcune case in Piemonte, le quali si trovano nella condizione testè accennata. Per esempio la casa dei Domenicani del Bosco, conosciuta in generale per essere ricca assai, provvede, da quanto ho inteso dire, ai bisogni dei padri Domenicani di Torino, dei padri di Chieri, e, credo, anche di quelli di Alessandria.

In questo caso se la casa di Torino non ha il soccorso di quella del Bosco, non può più godere di quella sussistenza a cui accennava l'onorevole Mameli.

MATTARELLI, ministro di grazia e giustizia. Io credo veramente che siano pochissime le case che sussidino altre;

che somministrino con annue somme sussidi ad altre case dello stesso ordine; ma so che ve ne ha una, ed è quella appunto che ha citato l'onorevole senatore Luigi di Collegno, la casa, ossia la vicaria del Bosco, la quale sovviene un'altra casa posta nella città di Alessandria, colla somma che credo di lire 6,000.

Ora mi pare che la cosa è semplicissima. Si considera la somma che è corrisposta dalla casa più doviziosa come una sua passività, e si annovera la medesima fra le attività della casa a cui favore è somministrata l'annua sovvenzione. Così rimangono perfettamente eguali, e nella posizione in cui devono essere, e non si avrà a lamentare quell'inconveniente che accennava l'onorevole senatore De Cardenas.

PRESIDENTE. Non resta adunque che a mettere ai voti l'articolo decimo.

Chi l'approva, voglia levarsi.

(È approvato.)

« Art. 11. Quando venissero concentrati insieme i membri di due o più case religiose, l'assegnamento da corrispondersi alla comunità sarà ragguagliato sulla base stabilita per i membri della casa più agiata. »

« Non saranno mai concentrati insieme religiosi d'ordini diversi, o soggetti a diversa regola. »

(È approvato.)

« Art. 12. L'Amministrazione della Cassa ecclesiastica potrà aumentare l'assegnamento corrispondente al mantenimento de' laici o converse, quando ciò riconosca consigliato per circostanze di tempo e di luogo, purchè non ecceda in alcun caso le lire 360 per ciascun individuo. »

(È approvato.)

« Art. 13. Le singole comunità potranno, ove d'uopo, ammettere nuovi laici o converse in surrogazione di quelli che d'or innanzi mancassero per morte, od altrimenti, purchè il numero di tali servienti in ciascuno stabilimento non ecceda il terzo dei professi. »

(È approvato.)

« Art. 14. In ogni caso di morte, o di secolarizzazione di religiosi professi, la quota di mantenimento dei superstiti nella stessa comunità sarà accresciuta del terzo di quella di cui godeva il religioso morto o secolarizzato, con che però l'assegnamento fatto alla comunità non possa mai oltrepassare la somma di lire 700 per ogni professo. »

MAMELI. A quest'articolo 14 bisognerebbe fare un'aggiunta.

Dopo le parole: « In ogni caso di morte o di secolarizzazione di religiosi professi » aggiungere, cioè: « e parimenti quando uno di essi abbandoni la vita monastica, o passi in monastero estero. »

Di più, per mettere in armonia con quest'aggiunta il rimanente dell'articolo si aggiungeranno dopo le parole: « morto o secolarizzato » anche le seguenti: « o che lasci vacante il suo posto. »

PRESIDENTE. Dietro la proposta fatta dalla Commissione, l'articolo resta così concepito:

« Art. 14. In ogni caso di morte, o di secolarizzazione di religiosi professi, e parimenti quando uno di essi abbandoni la vita monastica, o passi in monastero estero, la quota di mantenimento dei superstiti nella stessa comunità sarà accresciuta del terzo di quella di cui godeva il religioso che lasciò vacante il suo posto, con che però l'assegnamento fatto alla comunità non possa mai oltrepassare le lire 700 per ogni professo. »

Metto ai voti l'articolo così concepito.

Chi lo approva, voglia levarsi.

(Il Senato approva.)

« Art. 15. Quando i religiosi di un ordine colpito dall'articolo 1° non possano più essere convenientemente concentrati in numero almeno di sei, la Cassa ecclesiastica dovrà sulla loro istanza ammettere ciascun religioso a godere fuori del chiostro della seguente annua e vitalizia pensione a carico della Cassa medesima, cioè

Ogni religioso professore:

- Lire 800 se avrà compiuta l'età d'anni 70
- » 700 se quella d'anni 60
- » 500 se quella d'anni 40
- » 400 se quella d'anni 30
- » 240 se avrà meno di 30 anni.

Ogni religiosa professa:

- Lire 800 se avrà compiuta l'età d'anni 70
- » 700 se avrà compiuti gli anni 60
- » 600 se avrà compiuti gli anni 50
- » 500 se avrà meno di 50 anni.

« I servienti dell'uno e dell'altro sesso, i quali avranno emesso voti semplici, ed avranno prestato servizio da dieci anni, avranno diritto ad una pensione di lire 300 se avranno compiuta l'età d'anni 40, di lire 240 se saranno di una età minore. »

DI CASTAGNETO. Domando la parola.

In quest'articolo non vedo fatto cenno di secolarizzazione ottenuta da questi religiosi che dovranno poi vivere fuori del convento nel caso ivi espresso.

Però nella relazione ultima dell'ufficio centrale era detto: « fra i vantaggi di questo nuovo progetto il potere civile sta più chiaramente nei limiti della sua competenza e rispetta i voti religiosi. »

Ora quest'articolo dispone che, « quando i religiosi di un ordine colpito dall'articolo 1° non possano più essere convenientemente concentrati in numero almeno di sei, la Cassa ecclesiastica dovrà, sulla loro istanza, ammettere ciascun religioso a godere fuori del chiostro della seguente annua e vitalizia somma a carico della Cassa medesima. » Ma è detto *sulla loro istanza*: ma senza far cenno della condizione della secolarizzazione. Possono bensì fare istanza quando alle volte mancano i mezzi di vivere in convento colla rendita che la Cassa loro fornisce, ma pare che sia nello spirito del nuovo progetto della Commissione, accettato dal Governo, che debbano rispettarsi i voti religiosi.

MAMELI. Domando la parola per rispondere all'osservazione del senatore Di Castagneto.

Noi abbiamo fissato il principio di rispettare le attribuzioni del potere ecclesiastico; ed è certamente fra le attribuzioni del medesimo che si deve annoverare anche quella di prosciogliere, per giuste cause, i religiosi dall'osservanza dei voti. Ma ora non siamo nel caso di secolarizzazione, bensì di scioglimento, caso che è contemplato anche dalle regole canoniche. Se questi religiosi o religiose vorranno procedere in regola di coscienza, ricorreranno a Roma per ottenere la secolarizzazione, ed allora godranno anche dei vantaggi che sono accordati dall'articolo 715 del Codice civile; se non lo faranno, sarà tanto peggio per loro.

La legge contempla il caso di scioglimento, e riconosce il dovere di provvedere più largamente; agli individui incombe il provvedere alla loro coscienza, ed insieme alla reintegrazione nei diritti civili, conseguenza della secolarizzazione, che devono a propria diligenza impetrare, ove vogliono goderne i vantaggi.

DI CASTAGNETO. Io mi riservo di fare un'osservazione,

che troverà poi sede nell'articolo successivo. Mi limito ora a dire che questi religiosi stando in convento avranno 500 franchi di rendita, come vien qui disposto, ed inoltre l'alloggio; uscendo fuori del convento non avranno più l'alloggio. Ciò io osservo particolarmente per quei religiosi provvisti di soli 400 franchi di pensione, che è appunto l'assegnamento loro fissato in convento, dove sono anche alloggiati.

MAMELI. L'articolo deve prendersi nel suo complesso. Si è avuto il conveniente riguardo alle diverse età dei religiosi: una differenza era necessaria, atteso che i più provvisti sono incapaci di procacciarsi con l'opera loro maggiori sussidii per vivere; ed ecco perchè ai loro bisogni si è provveduto con maggiore larghezza che ai giovani.

PRESIDENTE. Chieggo il voto del Senato sull'art. 15.

Chi lo approva, sorga.

(È approvato.)

« Art. 16. Ad eccezione delle disposizioni espresse negli articoli precedenti, nulla s'intenderà innovato nella condizione individuale dei religiosi contemplati nell'articolo 1° a fronte delle leggi dello Stato. »

Qui parmi abbia l'onorevole senatore Di Castagneto a fare qualche osservazione.

DI CASTAGNETO. Da quest'articolo nasce la necessità di parlare relativamente ai diritti civili.

Osservava l'onorevole senatore Mameli che il Governo non deve considerare se i religiosi si mettessero in coscienza chiedendo la loro secolarizzazione, poichè questo è un affare loro proprio e di cui il Governo perciò non deve ingerirsi. Io per contro credo che il Governo debba indipendentemente dalla secolarizzazione (per il motivo appunto che la secolarizzazione è affare di coscienza dei religiosi) concedere ad essi la pensione in quei casi in cui la secolarizzazione è ottenuta, o per fatto del Governo stesso questi religiosi non possano più stare nei chiostri. Mi pare che questa condizione sia legata all'atto, che anzi il ragionamento dell'onorevole senatore Mameli concorra appunto a far credere che uscendo i religiosi dal loro convento debbono godere dei diritti civili perchè entrano nella società. Se poi essi non si sono provvisti della secolarizzazione, tocca ad essi pensarvi.

E qui si presenta la stessa considerazione riguardo agli ordini mendicanti. Questi religiosi sono considerati come ordini che non sussisteranno più, che sono implicitamente soppressi dal Governo, Ora, siccome può accadere che col prodotto delle questue essi non possano più mantenersi, giacchè se col proceder degli anni, non potendo più ricever novizi, si ridurranno a poco a poco a non poter rendere quegli spirituali servizi che loro conciliano i riguardi delle popolazioni per ottenerne le necessarie questue, egli è certo che non potranno sussistere nel loro convento, quindi dovranno uscire, ed uscendo non avranno nessuna pensione.

Anzi io credo che dal canto del Governo il caso è già avvenuto dal momento che egli li considera come non più potendo moralmente sussistere, e che loro non assicura un assegnamento come lo accorda agli altri ordini religiosi per aver diritto di costringerli a conservare i loro voti. Per quanto dipende dal Governo egli è certo che questi religiosi andranno sprovvisti d'ogni mezzo di sussistenza. Io adunque dico che i religiosi, i quali sarà riconosciuto non poter più continuare a convivere nei loro conventi e che escono colla pensione, quando escono debbono godere dei diritti civili indipendentemente dalla circostanza della secolarizzazione.

Dico ancora, che per i mendicanti i quali sono soppressi e che non sono provveduti di pensione dal Governo, anche per questo motivo debbono essere loro accordati i diritti civili.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Luigi di Collegno-
DI COLLEGGNO LUIGI. Il senatore preopinante supponeva che gli ordini mendicanti fossero compresi tra quelli che saranno soppressi; io credo, anzi tengo per fermo che stando a quello che fu votato l'altro giorno, ed anche a quello che si era detto prima di venire alla votazione, che essi non vi sono compresi.

Prima di votare, la minoranza dell'ufficio centrale di allora spiegava che cosa intendesse per *ordini ai quali è affidata la predicazione*, e diceva:

« Nel nostro sistema sono nettamente e precisamente colpite le sole case esistenti nello Stato le quali non attendono alla predicazione, nè all'educazione, nè all'assistenza degli infermi; ed inoltre, che più non è necessario che abbiano per precipuo scopo, come lo richiedeva la redazione ministeriale, l'attendere ad una di queste pie occupazioni.»

Questa designazione di *precipuo scopo* poteva lasciar luogo a molti dubbi, che la minoranza dell'ufficio centrale credette a proposito di allontanare; essa lo credette tanto più a proposito, che le pareva giusto che bastasse l'esistenza di un simile scopo in una di queste corporazioni religiose affinché potesse essere conservata, ancorchè tale scopo fosse unito ad altri, e non fosse il precipuo dello stabilimento.

Io, in dipendenza di questo, ebbi l'onore di osservare al Senato, che precisamente gli ordini mendicanti, i quali nel nostro Stato si riducono ai Minori Osservanti ed ai Cappuccini che appartengono tutti all'ordine di San Francesco, sono precisamente istituiti da San Francesco pel fine di predicare e di portarsi tra le diverse popolazioni ad esercitare questo sublime ministero. Per conseguenza, o si vuole creare un significato affatto misterioso alla parola *predicazione*, o certamente quelli i quali sono dati alla predicazione debbono essere compresi in questo articolo.

E noterò che or son pochi anni è stata fatta una statistica, dalla quale risulta che i soli Cappuccini che predicano il corso quaresimale (e se ben mi ricordo nella sola diocesi di Torino) passavano i 400, senza parlare di tutte le altre diocesi, dove accade lo stesso.

Io adunque dimando se s'intende nel senso che è espresso dall'ufficio centrale e nel quale è stato votato dal Senato, poichè non vi sono più state modificazioni. Io non capirei come si possa dire e supporre che gli ordini mendicanti siano compresi nella soppressione.

BATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola per protestare contro quanto affermava testè l'onorevole senatore Luigi di Collegno.

Egli dichiarò che intende che non siano compresi nell'articolo 1°, già votato dal Senato, gli ordini mendicanti. Quantunque non sia il caso di entrare in questa discussione, perchè si tratta di un articolo già votato dal Senato, debbo tuttavia pur dire chiaramente quali sieno le intenzioni del Governo.

Il modo con cui si è passata la discussione prima che si votasse l'articolo 1° fu precisamente per torre di mezzo il dubbio se, colla formola usata dall'ufficio centrale, si volessero o non comprendere gli ordini mendicanti.

Io ho pregato l'onorevole relatore della Commissione, da cui era stato formolato l'articolo, che spiegasse cosa intendeva dire colle parole: *ordini dati alla predicazione, istru-*

zione ed assistenza degli infermi, poichè se si pigliavano nel termine così ampio, come era espresso nell'articolo stesso, tutti gli ordini sarebbero stati esclusi dalla soppressione della personalità civile: ho soggiunto tra le altre cose che, separatamente prese queste parole in senso amplissimo, sarebbero stati esclusi pur anche i mendicanti, quando invece era intenzione del Governo che gli ordini mendicanti dovessero essere compresi nella soppressione, appunto perchè tutti i discorsi che si erano fatti miravano a questo scopo.

L'onorevole senatore Des Ambrois dichiarò che riconosceva come gli ordini mendicanti dovevano essere compresi nella soppressione, e non potevano essere considerati come quegli ordini che erano indicati sotto le parole *istruzione, predicazione od assistenza degli infermi*, perchè queste parole si riferiscono agli ordini, e non a qualche membro, od a qualche casa dell'ordine.

E siccome è positivo che gli ordini mendicanti presi nel loro complesso non sono dati alla predicazione, all'istruzione od all'assistenza degli infermi, perciò non vi può essere dubbio che essi vi sono compresi; ed è in seguito a queste spiegazioni date dall'onorevole senatore Des Ambrois che il Senato ha approvato l'articolo 1°: quindi non vi è dubbio sull'interpretazione di questo articolo, ed io dichiaro altamente che essi sono compresi.

BILLET. Domando la parola.

COLLA. Domando la parola.

RICCI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Billet che l'ha chiesta il primo.

BILLET. Je me propose de faire quelques observations sur l'article 16, mais je veux d'abord faire une remarque à propos des paroles que vient de prononcer monsieur le ministre de la justice.

Les ordres mendiants sont exclus, par l'article premier, de la mesure qui frappe les corporations que l'on se propose d'anéantir; en effet, cet article premier excepte ceux qui sont adonnés à l'éducation, à la prédication ou à l'assistance des infirmes. Or, en Savoie, tous les Capucins sont adonnés à la prédication; pendant tous les mois de l'année ils font des instructions dans les campagnes, à l'exception des mois de février et de mars, durant lesquels ils prêchent et font le carême dans les villes; et il ne reste dans les communautés, dans les maisons de l'ordre, que ceux qui sont nécessaires pour garder ces maisons ou pour donner des soins aux personnes du voisinage. Je le répète, les Capucins de la Savoie sont occupés toute l'année à prêcher, ou à remplir les fonctions du saint ministère dans les paroisses; et comme la loi excepte ceux qui se livrent à la prédication, les Capucins doivent être exceptés; si on donne une autre interprétation, il n'est plus possible de rien entendre à la loi.

Maintenant je vais dire quelques mots sur l'article 16.

Il me semble, MM., que si on enlève la personnalité civile à une communauté, on doit rendre les droits civils aux personnes qui en font partie. En effet, la privation des droits civils en quoi consiste-t-elle? Elle consiste dans la privation du droit de posséder individuellement, et dans la privation du droit d'agir personnellement devant les tribunaux. Quand un religieux fait vœu de pauvreté, il renonce, à la vérité, à ces deux avantages; mais il n'y renonce, comme semble, que conditionnellement; il y renonce en faveur de la communauté; il renonce à la possession individuelle, à condition que la communauté possèdera

lui; il renonce au droit d'ester devant les tribunaux, condition que ses supérieurs le défendront au besoin. Le vœu de pauvreté est donc nécessairement conditionnel. Aujourd'hui le Gouvernement retire la personnalité à la corporation; il y a encore dans la maison une réunion d'individus; il n'y a plus de communauté proprement dite; on ne peut plus posséder pour ce religieux dont je viens parler; il faut donc qu'il puisse posséder lui-même; elle peut plus le défendre en justice; il faut donc qu'il puisse défendre lui-même. Si le Gouvernement retire la personnalité civile à l'institution religieuse, il faut donc nécessairement qu'il rende les droits civils à ceux qui en font partie.

Voyez, MM., à quelle triste condition les religieux et les religieuses se trouveront réduits, si le Gouvernement retire la personnalité civile à la corporation sans leur rendre les droits civils; ils n'auront plus droit à rien en ce monde, ils pourront plus rien posséder, et si on leur fait tort, ils sont obligés de tout souffrir, faute de pouvoir ester en justice. La communauté ne pourra pas prendre leur défense; elle n'existe plus; ils seront des choses, comme les esclaves de l'ancienne Rome, de vrais parias; ils seront sans la loi; on ne pourra les comparer qu'à des condamnés à mort, qui attendent l'heure de l'exécution.

MM., est-ce en 1855, sous l'empire du Statut, qu'on peut faire cinq à six mille sujets du Roi à un état aussi déplorable sans avoir aucun crime à leur reprocher? On veut retirer la personnalité civile aux communautés sans rendre les droits civils aux religieux; mais c'est là une chose tellement extraordinaire, tellement nouvelle, que je n'en trouve aucun exemple ni en France, ni en Italie, ni dans aucune autre partie quelconque du monde catholique; ni dans le droit civil, ni dans le droit canon, ni dans aucune page de l'histoire ecclésiastique.

Il y a ici des hommes beaucoup plus instruits que moi, qui en connaissent, peut-être; pour moi, je n'ai jamais rien vu de semblable nulle part. Je reconnais cependant qu'il paraît très-difficile de modifier sur ce point le nouveau projet. Cela exigerait beaucoup d'autres changements; la loi est injuste dans son principe; elle viole les droits de l'Église; elle viole la propriété; elle doit être rejetée dans son ensemble; il n'y a qu'un seul moyen de terminer cette grave question d'une manière convenable, c'est de se concerter avec le Chef de l'Église.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Vesme.

DI VESME. Intendo domandare alla Commissione una spiegazione sul presente articolo, se cioè questo debba riferirsi soltanto ai religiosi che attualmente si trovano nelle case che vengono comprese nell'articolo 1°, o se debba riferirsi anche agli individui che volessero, ad onta di questa legge, farsi religiosi in tempi posteriori.

Se osserviamo la relazione premessa al progetto di legge, il presente articolo si riferirebbe ai soli religiosi che attualmente si trovano nelle case soppresse, poichè nella medesima si legge: « Sebbene la condizione dei religiosi attualmente sembri abbastanza certa a fronte degli articoli già votati dal Senato. »

Se però osserviamo il tenore dell'articolo stesso, sembra che tutti gli individui che emetteranno in qualunque tempo voti religiosi, sono compresi in questa disposizione, poichè gli articoli del Codice civile che gli escludono dal diritto di possedere e che li privano dei diritti civili, non sono punto soppressi, sicchè durano di necessità nella loro pienezza.

Diceva uno degli oratori, che nella discussione generale

sostenne con maggiore eloquenza di parole e di ragioni la presente legge, che gli ordini utili dalla medesima sono conservati, quelli nè utili, nè dannosi, sono bensì aboliti, ma che possono sussistere, quantunque non riconosciuti dalla legge come corpi morali.

Questo era bensì il caso, secondo il progetto ministeriale, in cui agli individui i quali volessero farsi religiosi posteriormente venivano conservati i diritti civili; ora questi diritti civili sono tolti, poichè non potrebbero più possedere come individui, e non potrebbero possedere come corpi morali sarebbero insomma ridotti in una condizione al tutto anomala, cioè a non potere in modo alcuno nè possedere, nè acquistare. Posizione questa che, oserei anche dire, è direttamente contraria all'articolo 24 dello Statuto, il quale stabilisce che tutti i regnicoli godono egualmente dei diritti civili e politici.

La loro condizione sarebbe simile a quella che, secondo forse la più barbara legge che sia stata al mondo, la legge romana pel delitto di lesa maestà, si faceva ai figli delle persone condannate per questo delitto. Era proibito loro di possedere per tutta la vita, e questo affinché fosse loro la morte sollievo, la vita supplizio.

Ecco qual è la posizione che si vuol fare a persone che non commetterebbero nulla di contrario alle leggi, che semplicemente eserciterebbero un atto di libertà individuale, associandosi a fare azioni non disoneste, nè cattive, nè riprovate da nessuna legge.

Ciò dicendo per quelli che entrano negli ordini religiosi dopo la pubblicazione della legge, non intendo già di dire che io creda da approvarsi l'articolo anche per quelli che ora vi si trovano.

Credo che il Governo, avendo mutata la condizione degli individui, i quali sotto la sua tutela sono diventati membri di corporazioni religiose, deve ridurli nello stato naturale, deve restituire loro pienamente i diritti civili. Ma se le ragioni sono forti per quelli che si trovano attualmente in tale condizione, sono, a parer mio, di gran lunga maggiori per quelli che volessero vincolarsi nei voti dopo la pubblicazione della legge. Essa non accorda nel riconoscere questi voti nessun privilegio civile; ma a vicenda non dovrebbe infliggere una punizione così grave, e che non si applica se non se per gravi delitti.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Luigi di Collegno.

DI COLLENO LUIGI. Desidero di fare un'osservazione su quanto ha detto l'onorevole guardasigilli.

Il ministro in quella seduta si era espresso con queste parole:

« Il Ministero dichiara che intende che gli ordini mendicanti siano colpiti dalla disposizione dell'articolo 1°, tanto che a questi ordini sia tolta la personalità civile. Il Ministero dichiara di non dissentire l'accettazione dell'articolo 1° quale fu formulato, e lo accetta anche in questa parte con che sia ben inteso che si tratta di quegli ordini religiosi, i quali come ordini religiosi non attendono attualmente in fatto nè alla predicazione, nè all'educazione, nè all'assistenza degli infermi. »

Ma dopo questa dichiarazione del signor ministro, l'ufficio centrale, ossia la minoranza dell'ufficio centrale si era espressa nei termini che io ho avuto l'onore di leggere, e questi termini erano precisi ed anzi a parer mio modificavano assai la condizione, cioè la dichiarazione che aveva posta il Ministero, perchè condizioni non ne può mettere ai voti del Senato.

La minoranza dell'ufficio centrale diceva, che basta,

perchè gli ordini siano conservati, che vi si dia l'esistenza di un simile scopo, di predicazione, di educazione od assistenza agli infermi, ancorchè tale scopo fosse unito ad altri, non fosse il precipuo.

In questo senso l'ufficio centrale ha presentato il suo lavoro al Senato, e in questo senso è ovvio concludere, che il Senato o almeno la maggioranza del Senato l'ha accettato.

Io per conseguenza credo che l'osservazione fatta precedentemente dal signor ministro non poteva influire sulla decisione presa dal Senato; e credo tanto più importante l'insistere in questo, in quanto che l'articolo 1° come è stato approvato diceva precisamente che

« Cessano di esistere quali enti morali riconosciuti dalla legge civile le case poste, ecc., ecc.

« L'elenco delle case colpite da questa disposizione sarà pubblicato con decreto reale contemporaneamente alla presente legge. »

Ora il decreto reale non può comprendere se non l'elenco delle case colpite dalla disposizione quale è stata presentata dalla minoranza dell'ufficio centrale, ed approvata dalla maggioranza del Senato.

PRESIDENTE. Spiacemi non poter dare alcun seguito a questa discussione.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. È vero che attualmente non è più il caso di entrare in simile discussione; ma però credo utilissimo di accertare quali erano i termini della discussione, allorchè si procedette alla votazione di questo 1° articolo. Per parte del Ministero si era dichiarato che decisamente intendeva che fossero compresi gli ordini mendicanti nella soppressione. Il senatore precipitante mette in dubbio che siavi stata una dichiarazione conforme per parte dell'ufficio centrale, ed invoca alcune parole che possono essere state dette da alcuno dei membri dell'ufficio centrale. Non so se furono pronunciate queste parole, ma sostengo che fu altresì espressamente dichiarato che non vi era dubbio che gli ordini mendicanti erano compresi in quella disposizione. Non ho presente l'insieme della discussione, ma me ne appello alla memoria del senatore Des Ambrois, il quale parlò a nome della minoranza dell'ufficio centrale. Perciò la votazione si è fatta dietro la dichiarazione del Ministero e l'approvazione della minoranza.

DI COLLEGO LUIGI. L'ufficio centrale non ha dichiarato nulla.

DI CASTAGNETO. Mi pare che non si possa dedurre tale conseguenza dalle parole dette dal signor ministro, se siano o non siano compresi negli ordini predicanti, negli ordini assistenti agli infermi od insegnanti. Il Ministero ha diritto di fare con decreto reale uscire l'elenco di queste corporazioni e sicuramente non voglio contrastargli di fare quelle distinzioni che egli crederà del caso. Ma credo che l'articolo votato non possa precludere la via ad alcun senatore di fare quelle osservazioni che egli credesse accadere opportune.

L'articolo votato dal Senato dice in genere « le case che non appartengono agli ordini predicanti, insegnanti od assistenti agli infermi, » ed ogni senatore parmi che per un incidente che abbia luogo a proposito di un altro articolo possa fare delle osservazioni dirette a chiarire quali siano questi ordini predicanti, insegnanti o addetti a curare infermi.

Io dico di più (e il signor ministro della guerra qui presente non potrà contrastarlo), che i religiosi Cappuccini

furono chiamati, e credo che lo sono ancora, per assistere negli ospedali militari, lo sono nell'ospedale Mauriziano, e se il Governo li ha chiamati per quell'ufficio, non potrà contendere che sono assistenti agli infermi. Faccio questa osservazione solamente per provare che ancora nel limite dell'articolo votato dal Senato si può esprimere un riflesso a tal riguardo.

Ma relativamente ai diritti civili di cui trattasi nell'articolo 16, io mi permetto di far osservare al Senato che si tratta di 2 o 3 mila de' nostri concittadini ai quali si può di un sol colpo far perdere i loro diritti civili; ed io credo che sia una misura abbastanza importante perchè ogni senatore debba pensare a quali condizioni si riducano questi esseri rispettabili quando escano dai loro conventi.

NICCI ALBERTO. Io proporrei che fosse sostituito all'articolo 16 il seguente emendamento:

« L'articolo 714 del Codice civile non avrà effetto riguardo ai religiosi contemplati nell'articolo 1° della presente legge che volessero sortire dai loro conventi. »

Mi pare che il restituire i diritti civili agli individui appartenenti ad un ente morale soppresso, i quali vogliono uscire dai conventi, sia di tutta giustizia.

È innegabile che in faccia alla società questi conventi sono stati colpiti di un marchio di riprovazione. (*Rumori*)

Il Governo ha dichiarato che non poteva a meno di considerare gli ordini mendicanti come una specie di accattonaggio religioso e come una piaga sociale, in conseguenza io credo che gli individui i quali hanno dato il loro nome a questi conventi in tempi in cui godevano della protezione del Governo e della considerazione pubblica, abbiano il diritto di escirne dal momento che sono colpiti in simile guisa.

Il loro mendicare, il loro questuare attualmente è considerato come accattonaggio; questi individui vogliono cessare d'essere accattoni, vogliono rientrare nella vita privata; credo che non se ne possa loro contestare il diritto, e che debbano in conseguenza godere in tutta la pienezza dei diritti civili: questa, lo ripeto, è una considerazione di giustizia.

La questione poi, se saranno sciolti o non dai voti religiosi dall'autorità ecclesiastica, non deve per nulla porsi in campo in faccia al Governo: esso deve restituire i diritti civili che loro ha tolto, mantenendo in conseguenza in questo, come ha fatto in tutto il resto, intatta l'autonomia dello Stato.

Io sono contrario per molti motivi alla legge in discussione; però ho creduto di dover proporre questo emendamento all'articolo 16, parendomi essere un debito di giustizia, che questi individui, se non vorranno più rimanere nei loro conventi, possano uscirne e godere i diritti civili come tutti gli altri cittadini.

DI COLLEGO GIACINTO. A nome del mio onorevole collega il senatore Des Ambrois, citerò le parole da lui pronunziate nella seduta del 10 corrente maggio in risposta all'onorevole maresciallo, parole che egli pronunciava a nome della minoranza della Commissione:

« L'honorable maréchal De La Tour nous demande si les établissements d'ordres mendians sont au nombre de ceux qui doivent être dissous immédiatement; or, d'après notre rapport et d'après mon discours d'hier, on a pu comprendre que, dans notre pensée, il n'y a pas de maison religieuse qui soit destinée à être dissoute immédiatement; il ne pourra donc venir le cas, pour les ordres mendians, d'être ainsi traités; mais ces ordres se trouvent compris dans la

disposition qui retire l'être civil aux établissements qui n'ont pas une des destinations spécifiées dans la loi. A part cette suppression de l'être civil, les ordres mendicants resteront ce qu'ils sont actuellement; dans notre manière de voir, la loi dont nous nous occupons n'a pas d'autre but que de frapper cet être civil qui est sous la main du législateur civil: mais, quant à la société religieuse, nous croyons avoir fait observer qu'il n'était pas dans l'intention du projet ministériel d'y toucher, et d'autant moins avons nous voulu, dans nos amendements, changer à cet égard l'esprit du projet. »

DE FORNARI. Andava appunto cercando nel resoconto delle sedute precedenti, riguardo a questo articolo, quanto si disse e viene di pronunciare l'onorevole preopinante; ma intendo ricordare ancora altro articolo, in cui mi pare che l'onorevole collega Des Ambrois esprimeva che era conservato agli ordini mendicanti anche il diritto di questua: non lo trovo ora, ma so che vi è.

DI COLLEGO GIACINTO. Tale diritto risulta necessariamente dall'articolo 1° o 2° in cui è detto che questi continueranno a vivere secondo il loro istituto.

GIULIO. Signori senatori: una discussione si è sollevata sopra un articolo già votato dal Senato, cioè sull'intelligenza che si debba dare a questo articolo. Non penso che il Senato creda che qui sia la sede dove questa discussione possa convenientemente aver luogo: legato dal suo voto precedente, esso non può nè modificare, nè interpretare la significazione del voto precedentemente emesso.

Ma questa discussione, sorta incidentalmente, mi pare tuttavia mettere in evidenza la difficoltà che rimane sulla intelligenza del vero significato di quell'articolo.

Osservo di più che, secondo l'articolo medesimo, l'elenco delle case colpite dalla disposizione contenuta in quell'articolo sarà pubblicato con decreto reale contemporaneamente alla presente legge. Contro alla decisione di questo decreto reale non rimarrà per conseguenza verun ricorso alle persone, alle case, le quali giudicassero mal fatta l'applicazione, per ciò che le riguarda, dell'articolo medesimo.

Mi pare quindi che vi è qui una doppia necessità: di provvedere cioè alla retta applicazione dell'articolo primo, e di dare alle case religiose, che saranno o potranno essere colpite da questa disposizione, una qualche maggior garanzia di quella che riposa nella sola responsabilità ministeriale. Poichè si tratta dell'applicazione di una legge, mi pare che deve essere consultato alcuno de' corpi coi quali il Ministero, o che lo giudichi semplicemente conveniente, o per prescritto di legge, è solito a consigliarsi nell'applicazione delle leggi.

Se adunque fosse permesso ancora (e questo, secondo l'opinione mia, è permesso) di fare non un cambiamento all'articolo 1°, ma di aggiungere una clausola esplicativa a questo articolo, io mi riserberei di proporre un'aggiunta al medesimo, per la quale l'applicazione di esso non venisse affidata al semplice arbitrio del Ministero, ma vi fosse legato l'obbligo di consultare qualche corpo autorevole, il quale per proprio istituto abbia ricevuto dalla legge la missione precisamente di consigliare il Ministero in questi casi gravi e talora anche dubbi.

Mi astengo dal fare una proposta, perchè non saprei se una tale aggiunta possa essere ammessa allo stato al quale la votazione della legge è progredita.

DE MARGHERITA. Io non chiesi sino ad ora la parola sopra veruno degli articoli stati dalla maggioranza votati. Nè ciò io stimai necessario dopochè nella discussione

generale respinsi la legge e quanti emendamenti le venissero fatti, se per questi non fosse salvo il principio della proprietà ecclesiastica sancita e dal Codice e dallo Statuto.

I due progetti, quello primitivo del Ministero e quello della Commissione, peccano dello stesso vizio di violare la proprietà della Chiesa, di cui l'uno e l'altro è macchiato. Non ho perciò motivo nessuno di dipartirmi dalla precedente mia risoluzione.

Ma il nuovo progetto ha inoltre dei vizi suoi proprii, dei quali il precedente non era intinto; e tal è fra gli altri l'articolo 16 che cade ora in discussione. I religiosi che sono membri delle case colpite dall'articolo 1° erano fino ad ora esclusi dalla personalità individuale; ma a questa privazione suppliva a sufficienza la personalità collettiva onde la casa stessa godeva.

Il progetto ministeriale toglieva bensì a tali case la personalità collettiva, ma rendeva ai religiosi la personalità individuale.

Invece il progetto attuale toglie l'una di tali personalità, la collettiva, senza restituire ai religiosi l'altra. Ed è questo un vizio grave ond'è imputabile il nuovo progetto, e da cui andava immune il precedente.

E posto che ho la parola, prego il Senato di permettermi poche riflessioni in risposta all'appunto fattomi per incidenza nel discorso dell'onorevole conte Gallina.

Egli si professa contrario alla dottrina da me esposta nella discussione generale, stimando prevalente quella contraria, da lui e da altri senatori professata intorno al diritto che al potere civile compete di sopprimere case religiose e trarre a sè la facoltà di disporre dei loro beni.

PRESIDENTE. Questo sarebbe un rientrare nella discussione generale. Il senatore Gallina ha fatto quell'allusione solo perchè conveniva alla sua proposta sospensiva.

DE MARGHERITA. Non abuserò della parola accordatami e dirò solo poche parole per un fatto personale.

Non posso primieramente ammettere d'aver io recisamente conteso all'autorità governativa il diritto di sopprimere case religiose; ammessi in vero cotale diritto dove però ve ne sia giusto e grave motivo; ed è questa non teoria nuova e da me immaginata all'opportunità, ma quella ben anche del Portalis e di monsignor Affre, che sono state in altro recinto allegate.

Egual si è la dottrina che si legge egregiamente svolta ne' pareri che vanno attorno sottoscritti da valenti giuriconsulti del foro ligure.

Male perciò si appose il prefato onorevole senatore nel rigettare una dottrina che altri può a suo bell'agio tenere per erronea, ma che difficilmente riuscirebbe a poter con successo combattere, come quella che non è fondata su semplici antiche tradizioni facienti più o meno a proposito, ma sopra testi chiari delle leggi da cui il regno trovasi presentemente governato.

CATALDI. Io ho chiesto la parola soltanto per accennare in omaggio della verità che i Cappuccini tutti quanti non si dedicano soltanto alla contemplazione, ma si danno alla predicazione ed all'assistenza degli infermi. Diffatti essi prestano, e tanto lodevolmente, la loro opera in diversi ospedali e pii stabilimenti e nella nostra città e riviere dove è frequentissima la loro predicazione, come quella di altri ordini mendicanti.

Io ho accennato questo perchè, a mio parere, non dovrebbero essere colpiti da questa legge; del resto il Ministero faccia quello che vuole.

PRESIDENTE. Io deggio fare osservare al Senato come

la discussione di questo articolo abbia deviato intieramente dal suo scopo.

Era posto ai voti l'articolo 16, ed è perciò dover mio di osservare al Senato come non si poteva disputare (nè d'altronde erasi disputato da molti senatori), se non che della convenienza di accordare o di rifiutare i diritti civili ai religiosi colpiti dall'articolo primo della legge.

Invece, a proposito di spiegazioni chieste sull'articolo primo, cioè sulla comprensione o non in esso degli ordini mendicanti, i quali si credeva avessero in sè una delle condizioni corrispondenti all'articolo primo, si sono, dico, a proposito di tali spiegazioni, formolate anche proposizioni relative a questo solo incidente.

Tale è la proposta fatta dal senatore Giulio, il quale rispettando l'integrità dell'articolo primo, vorrebbe introdurre in esso, o separatamente, od inclusivamente una spiegazione la quale porgesse il mezzo di circondare di maggiori guarentigie le deliberazioni che il Governo di S. M. sarà per dare nel regio decreto.

Io credo che il senatore Giulio avrà campo a proporre questa sua aggiunta o questo suo articolo separato. Il Senato anche avrà luogo a discuterlo e ad approvarlo in qualunque stadio si trovi la discussione ora pendente.

Frattanto pare a me che l'ordine regolare della discussione debba farci ritornare all'articolo 16, il quale è quello che unicamente è in disamina e dal quale io non posso discostarmi.

Ciò posto, io debbo notare che in ordine a questo articolo 16 vi è un emendamento del senatore Ricci, col quale egli vorrebbe ridonare ai corpi colpiti dall'articolo 1° della legge quei diritti civili che la Commissione, non apertamente, ma in senso bastantemente chiaro ed esplicito ha loro diniegato.

L'emendamento, ossia la riforma dell'articolo 16, è così concepito:

« L'articolo 714 del Codice civile non avrà effetto riguardo ai religiosi contemplati nell'articolo 1° della presente legge che volessero sortire dai loro conventi. »

Debbo in primo luogo domandare se questo emendamento è appoggiato.

Chi lo appoggia, voglia levarsi.

(È appoggiato.)

SCLOPIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Se il proponente non crede di dovere svolgere il suo emendamento, io accordo la parola al senatore Sclopis.

RICCI ALBERTO. Io non ho nessuna osservazione a fare.

PRESIDENTE. Allora il senatore Sclopis ha la parola.

SCLOPIS. Io ho domandato la parola per rilevare come queste proposte, che oggidì vengono ad inframmettersi nella discussione degli articoli, fossero conseguenza della posizione della quistione generale della legge.

La questione generale della legge è stata alquanto straordinaria poichè sopra un emendamento parziale si è rifatta l'intera legge. Quindi non è meraviglia se dopo avere nell'ultima tornata votato tre articoli, i quali si dicevano i cardini del nuovo sistema, avendo poi visto come gli articoli successivi si implicassero in vari modi sopra diversi punti di cui non erasi potuto prendere distinta cognizione dapprima, ora le osservazioni vengano ad intralciarsi. Egli è perciò che non essendosi fatto luogo da principio ad una discussione generale perchè si credeva già esaurita sull'esordio del dibattimento sul progetto ministeriale, io credo che oggidì il Senato debba usare tolleranza ed ammettere anche in via straordinaria quelle proposizioni che, se non fosse stata talmente dimezzata, composta e ricomposta la nuova proposizione di legge, non si potrebbero ammettere.

Non ho preso la parola che per indicare questa mia idea sull'ordine della discussione.

PRESIDENTE. Nel richiamare lo stato della questione, io non ho pronunziato parola la quale indicasse che il mio animo fosse ripugnante ad ammettere la discussione dell'emendamento Giulio: in ciò mi trovo perfettamente di accordo col signor senatore Sclopis.

Io indicai solamente al Senato la convenienza che prima di venire a quest'aggiunta alla legge, la quale può aver luogo in qualunque siasi parte della discussione, si seguiti l'ordine legale e regolare della discussione onde venire ad uno scioglimento della questione sollevata nell'articolo 16, la quale non può rimanere sospesa a proposito di una quistione che riflette l'articolo 1°.

Ciò posto, se il senatore Alberto Ricci intende svolgere maggiormente la sua proposta....

RICCI ALBERTO. (*Interrompendo*) Io ripeto di non aver niente ad aggiungere.

MANELLI. Domando la parola.

Io dovrei a nome della Commissione fare delle osservazioni; ma siccome l'ora è avanzata, non so se il Senato voglia udirle ancora in questa seduta.

Voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. Domani al tocco continuazione della discussione.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

TORNATA DEL 22 MAGGIO 1855

— 33 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Seguito della discussione sul progetto di legge per la soppressione di comunità e stabilimenti religiosi — Considerazioni del senatore Mameli a nome dell'ufficio centrale contro l'emendamento del senatore Alberto Ricci all'articolo 16, e proposta di un articolo addizionale — Il senatore Sclopis appoggia l'emendamento del senatore Ricci — Proposizione del senatore Di Vesme per la surrogazione dell'articolo 3 ministeriale all'articolo 16 dell'ufficio centrale — Considerazioni dei senatori Mameli e Sclopis — Dichiarazione del ministro di grazia e giustizia — Osservazione del senatore Alferi in ordine alla proposta del senatore Di Vesme — Parole del senatore Collet combattute dal senatore Mameli — Reiezione della proposta del senatore Di Vesme — Aggiunta proposta dal senatore Benso, membro dell'ufficio centrale, all'articolo 16 — Obbiezione del senatore Alferi — Risposta del senatore De Ferrari — Approvazione dell'articolo 16 coll'aggiunta proposta dal senatore Benso — Reiezione dell'emendamento del senatore Ricci — Approvazione dell'articolo addizionale — Articolo 17: osservazioni dei senatori Di Castagneto e Mameli — Approvazione dell'articolo 17 colla modificazione proposta dall'ufficio centrale — Osservazioni del senatore Giulio sulla tabella delle pensioni vitalizie annessa all'articolo 18 — Parole dei senatori Plana, Luigi di Collegno, Giacinto di Collegno e del ministro delle finanze — Adozione dell'articolo 18 e della tabella in un colla modificazione alla medesima proposta dall'ufficio centrale — Adozione degli articoli 19, 20, 21 e 22 — Schiarimenti richiesti dal senatore Di Vesme riguardo all'articolo 23 forniti dal senatore Giacinto di Collegno — Dichiarazioni al riguardo del presidente del Consiglio e dei senatori De Cardenas e Giacinto di Collegno — Adozione dell'articolo 23 — Articolo 24: considerazioni generali del senatore Della Torre — Risposte del presidente del Consiglio — Osservazioni sull'articolo del senatore Bilet — Emendamenti dei senatori Sauli e Di Vesme al § 3°, combattuti dai senatori Giacinto di Collegno, D'Angennes, e dal ministro di grazia e giustizia — Ritiro dell'emendamento del senatore Di Vesme — Approvazione dei §§ 1° e 2° dell'articolo 24 — Emendamento del senatore Plezza al § 5° che ritira in seguito alle osservazioni del ministro di grazia e giustizia — Incidente sollevato dalla domanda del senatore De Cardenas di un'inchiesta che dà luogo ad alcune parole del presidente del Consiglio, del ministro di grazia e giustizia e del senatore Di San Martino — Adozione dei successivi paragrafi, dell'intero articolo 24, e degli articoli 25 e 26 — Aggiunta del senatore Giulio all'articolo 1° — Dichiarazione del ministro di grazia e giustizia — Reiezione dell'aggiunta del senatore Giulio — votazione dell'intero progetto.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

QUARELLI, segretario, legge il verbale della precedente tornata, che è approvato.

Legge quindi il seguente sunto di petizioni:

2039. Diversi abitanti del comune di Pollone, provincia di Biella (Petizione mancante dell'autenticità delle firme);

2040. Cordonat Ottavio, Francesco Massa e Cirillo Massi di Pinerolo (Petizione mancante dell'autenticità delle firme);

2041. Diciassette abitanti del comune di Toirano, provincia d'Albenga, domandano che venga approvato il progetto di legge sulla soppressione di comunità e stabilimenti religiosi, ecc.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA SOPPRESSIONE DI COMUNITÀ E STABILIMENTI RELIGIOSI.

PRESIDENTE. La discussione si riapre dove si era fermata, cioè sull'articolo 16 della legge e sull'emendamento, ossia riforma di quest'articolo, proposta dal senatore Ricci.

Si proponeva di parlare su questa riforma dell'articolo il signor senatore Mameli, commissario dell'ufficio centrale, al quale accordò la parola.

MAMELI. Signori, dopo che il Ministero, abbandonando il suo sistema, ha accettato, ed il Senato ha adottato quello dei signori senatori Des Ambrois e Collegno, non è più il caso di esaminare quale dei due sia migliore, ma bensì se l'aggiunta, che si vorrebbe fare agli articoli già votati, sia o no consentanea al principio che informa la proposta cui si è data la preferenza.

Il progetto del Ministero, inteso a sopprimere le comunità e gli stabilimenti d'ordini monastici e corporazioni religiose esistenti nello Stato, era logico nelle sue conseguenze, emancipandone i membri, ed attribuendo loro l'esercizio dei diritti civili. Uguale era in questo punto l'economia della legge del 1801 sotto la dominazione francese, perchè i conventi vennero discesi, ed i religiosi cessarono allora di essere tali agli occhi del civile legislatore.

Il nuovo progetto però, dichiarando soltanto che cessano di esistere quali enti morali riconosciuti dalla legge civile le case d'ordini religiosi, è inteso a rispettare le posizioni attuali degli individui, non a mutarne la condizione; quindi sarebbe illogico ed incoerente il volerlo estendere alle conseguenze del contrario principio.

Perciò l'opposizione non è ora, agli occhi miei, che l'ultimo sforzo per spingerci all'assurdo colla esagerazione dell'istesso nostro principio.

Strana metamorfosi, o signori, e singolar sorte di questa legge! Finchè non si aveva a fronte che il primo progetto del Governo, uno dei più gravi appunti era quello di scacciare, con piglio piuttosto rivoluzionario che di tempi tranquilli ed ordinati, i frati e specialmente le monache inoffensive dal loro pacifico asilo, senza alcun riguardo ai vincoli religiosi, ai sacrifici fatti, ed ai diritti acquistati. Dappoichè un nuovo progetto è sorto per cura d'uomini savì, concilianti e moderati, a temperarne il rigore, e conciliare i principii di sovranità e d'indipendenza nel temporale, ai quali non possiamo senza rovina dello Stato rinunziare, coi riguardi dovuti agl'individui, le veci sono mutate, la religione dei voti dimenticata, e s'invoca come più benigno ed equo il primo partito, che il Ministero ed il Senato hanno già eliminato.

Io pertanto esporrò alcuni brevissimi riflessi onde dimostrare che l'articolo che si vorrebbe aggiungere è per ogni verso inattendibile.

Primieramente, se questa legge non svincola i religiosi dalle conseguenze dei voti solenni, non fa loro ingiuria alcuna, avendo essi medesimi rinunziato colla professione alla loro libertà. Dico conseguenza dei loro voti solenni perchè le nostre leggi da questi appunto misurano gli effetti civili riguardo ai professi.

Diffatti negli articoli 714, 715, 716, 923 del Codice civile vediamo regolata la capacità di ricevere per testamento o *ab intestato*, e di disporre sulla base dei voti or perpetui, or temporarii, e dello scioglimento legittimo dal vincolo dei medesimi; ed ammessa pure la distinzione fra i professi nelle corporazioni religiose regolari e nelle secolari, perchè l'assoluta incapacità d'ogni dominio accompagna quelli e non questi, salvo che fosse altrimenti stabilito per la loro ammissione nello Stato.

Or bene, io dico, gli oppositori, i quali in tutto il corso della presente discussione si sono mostrati così teneri delle prerogative dell'autorità ecclesiastica, che anche noi intendiamo sinceramente rispettare, come mai, dico, vogliono alla pontificia secolarizzazione, che nel nostro sistema rimane salva ai religiosi con una disposizione di cui ora non godono, sostituire un altro mezzo, senza alcun riguardo al vincolo religioso ed all'ecclesiastica autorità?

Ho parlato di disposizioni di favore, e tali sono veramente quelle, per cui due terzi del sussidio sono riservati ai secolarizzati, e non cessano per qualunque posteriore acquisto o collocamento, lasciando l'altro terzo a pro della famiglia religiosa.

Che se nel caso dell'articolo 15 del progetto, contemplato ancora dalle regole canoniche, di scioglimento per deficienza di numero, e per non poter essere convenientemente concentrati, i religiosi superstiti, muniti o non di pontificio rescritto, sono provvisti fuori del chiostro, egli è perchè senza proprio fatto e loro malgrado sono obbligati a vivere nel secolo, nè il legislatore può riguardarli come membri vincolati ad un'associazione religiosa, dacchè questa ha cessato di esistere.

L'anomalia ed incongruenza del sistema degli oppositori si renderà vieppiù manifesta ove si consideri che le disposizioni dei mentovati articoli del Codice civile, anche ammessa l'aggiunta che si vorrebbe fare, rimarranno tuttavia in vigore per gl'individui delle case religiose, alle quali non sarà colla presente legge rievocata la civile personalità.

Esaminando poi la cosa nell'interesse della disciplina monastica e regolare, di cui sono ugualmente gelosi gli oppositori, io affermo che il più efficace mezzo onde rompere tutti i vincoli sia quello appunto nel quale tanto gli oppositori stessi insistono.

Finchè i religiosi sapranno che, soggiacendo allo sfratto per incorreggibilità, non godranno dei vantaggi riservati ai legittimamente secolarizzati, potrà esservi qualche ritegno; ma se li emancipate fin d'adesso, non avranno alcun freno, nè timore.

Come volete che restino pacifici e subordinati nei chiostri dopo che la legge avrà proclamato la risoluzione di tutti i vincoli?

E tutti i vincoli sarebbero veramente sciolti, e calpestate la religione dei voti monastici, massime di quello di povertà e di obbedienza, quando gl'individui, reintegrati nei diritti civili, potessero acquistare, possedere e disporre liberamente, vivendo nei chiostri, come se fossero secolari. Questo sarebbe un contrassenso troppo ovvio agli occhi di tutti.

Quanto a me avrei preferito a questo illogico partito il primo concetto del Ministero, che, sebbene duro, aveva il vantaggio d'essere coerente a sè stesso nell'applicazione del suo principio.

Uscendo dall'angusta cerchia dei conventi ed entrando in quella più larga delle famiglie, alle quali i religiosi e le religiose appartengono, non possiamo perdere di vista i gravi imbarazzi e le perturbazioni che produrrebbe il concorso inaspettato di tanti individui che si aveano come morti al secolo quanto ai diritti di successione.

Il rispetto di diritti non ancora acquistati non può certamente vincolare l'arbitrio del legislatore. Ma non piccolo peso può aggiungere alle altre considerazioni, avuto riguardo al grande numero di famiglie, le quali vedrebbero da una improvvida legge sì gravemente turbati i loro interessi.

Ma si dice: voi siete così gelosi dei diritti delle famiglie, quando si tratta di migliorare la condizione dei religiosi, mentre non siete stati così riguardosi e rispettivi allorchè si è trattato di abolire i vincoli di fedecommesso e di primogenitura. Ovvia è, a parer mio, la differenza dei casi.

La legge, rievocando siffatti vincoli, ha migliorato la condizione dei possessori e delle famiglie stesse, rendendo perfetta e libera la proprietà dei beni, e creando, per così dire, l'interesse d'accrescerne e migliorarne la superficie. Laddove ora si tratta d'attribuire la capacità ed i diritti di famiglia a chi li ha perduti per proprio fatto e volontà. La legge può farlo senza ledere la rigorosa giustizia; non dovrebbe però prescriverlo il savio legislatore, per un riguardo alle posizioni acquistate, senza grave necessità a fronte di più gravi inconvenienti nella generalità dei casi, e massime essendovi l'ostacolo del voto religioso, che si vuole rispettare finchè non sia dall'autorità ecclesiastica dispensato.

Passando finalmente ad un ordine d'idee più elevato, io penso che, ove l'articolo d'aggiunta si adottasse, dovrebbe, come logica conseguenza del principio che inchioderebbe l'astrazione assoluta dai voti religiosi, estendere anche all'esercizio dei diritti politici; ed a ciò appunto ha accennato il signor senatore di Vesme riferendosi all'articolo 24 dello Statuto. Quindi noi avremmo molti frati elettori ed eleggibili nelle varie classi indipendenti dal censo, che non è per altro molto rilevante in diverse provincie dello Stato.

Ora la nostra politica prudenza può ella mai consentire che s'insinuino nei Municipi e nella Rappresentanza nazionale un elemento così numeroso e sfavorevole alle presenti istituzioni a cagione delle sgradite riforme che ne seguirono, senza essere neutralizzato dal tempo, e, ciò che più monta, privo per la stessa sua eccezionale condizione della piena libertà di coscienza e d'azione?

Una considerazione ultima basterà per isgannare affatto coloro che, confondendo le cose sacre colle profane, vorrebbero, senza la previa secolarizzazione della competente autorità, fare partecipi i religiosi di tutti i diritti civili.

Il primo dovere, che in virtù del professato voto d'obbedienza incombe ai regolari, egli è quello di non potersi assoggettare ad alcun'altra autorità, sia pure il vescovo, il principe, od il comune stesso in cui vivono, senza il regolare permesso del loro superiore e sotto le pene lasciate all'arbitrio del medesimo. Questa è la disposizione testuale del Concilio Tridentino, conforme agli antichi canoni, nella sess. 25^a, cap. IV, *De regularibus*.

Finchè adunque non siano prosciolti dall'osservanza dei voti per pontificio rescritto, voi, emancipandoli di vostro mero arbitrio, li avrete posti in questa condizione, dura ed inopportuna per loro, falsa e pericolosa per la società: o di avere pessimi cittadini se volete che siano frati fedeli ai loro voti, o di avere frati senza coscienza se volete che siano obbedienti alle leggi, alle istituzioni ed alle autorità dello Stato. Questo è il vero caso della regola di diritto e di retta ragione: *nemini debet iniqua conditio inferri*.

Per questi motivi ho, con l'ufficio centrale, ferma fiducia nella saviezza del Senato che non otterrà favorevole accoglimento una proposta che ho dimostrato essere per ogni verso sconvenientissima.

In quanto poi al dubbio elevatosi da alcuni oratori circa il modo con cui potranno essere rappresentate nei contratti, nei giudizi ed in altri atti amministrativi occorrenti per i loro bisogni e del culto, le case religiose, alle quali colla presente legge sarà rievocata la civile personalità, risponderò che l'ufficio centrale lo avea preveduto fin dalla sua prima adunanza. E sebbene non stimasse molto fondato tale dubbio, perchè dal complesso della legge, e specialmente dagli articoli 1, 9, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, chiaramente emergeva che, ad eccezione delle disposizioni espresse, nulla s'intendeva innovato circa il governo e l'amministrazione delle stesse case; tuttavia avea formulato un articolo d'aggiunta per sottoporlo, ove ne fosse il caso, come ora lo sottopone alle vostre deliberazioni, del tenore seguente:

* Non ostante la disposizione dell'articolo 1^o, i membri delle case religiose, le quali cessano di essere riconosciute come enti morali, potranno fare in comune gli atti necessari per provvedere alla loro sussistenza ed al servizio del culto, e per quest'effetto saranno rappresentati dai rispettivi capi religiosi secondo le regole del loro istituto. »

PRESIDENTE. L'intendimento della Commissione è che faccia parte dell'articolo 16, ovvero debba formare un articolo a parte?

MANELLI. È meglio un articolo separato.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Sclopis.

SCLOPIS. Signori senatori! Non per rimuovermi dal principio che ho difeso lungamente nella discussione generale, e che credo inconcusso a fronte di tutti gli argomenti che si sono addotti contro, vale a dir l'inviolabilità della proprietà, io prendo la parola oggi per appoggiare l'emendamento proposto dall'onorevole senatore Alberto Ricci.

Ma io lo faccio perchè credo che, non per servire agli andirivieni d'una tortuosa opposizione, ma per giovare al miglioramento d'una legge, si debba, anche da quelli che ne combattono il principio, quando si prevede che la legge possa avere il suo corso ed effetto contro le nostre opinioni, si debba, dico, cercare di migliorarne le disposizioni.

Per conseguenza io dichiaro che tutto ciò che io verrò dicendo non inferma per nulla la mia convinzione profonda che la legge di cui si tratta, anche modificata dalla Commissione attuale, è una legge violatrice del diritto di proprietà, è una legge che urta direttamente contro il nostro diritto politico, contro il nostro diritto civile.

Premessa questa dichiarazione, io ben volentieri vengo a tributare alla Commissione, ed in particolare all'onorevole mio amico e collega il senatore Des Ambrois, i dovuti elogi per aver voluto temperare ciò che ad esso parve eccessivo nella legge precedente.

Le viste conciliative, sincere, quali sono introdotte da uomini abili, hanno sempre il diritto di essere altamente apprezzate, ma il senatore Des Ambrois nella stessa sua relazione, con quell'ingenuità che gli è propria e con quell'avvedutezza che lo distingue, caratterizza il partito a cui si appigliava e prevede che questo partito avrebbe avuto gl'inconvenienti dei mezzi termini. Inconvenienti di mezzi termini io riconosco appunto nel progetto attuale che si presenta dalla Commissione nella nuova sua redazione.

Quando si vuol fare una legge, o signori, la prima considerazione dev'essere di avere un principio fisso: lo avea il Ministero quando la propose, e ne deduceva le conseguenze dirette, le conseguenze attuali quali le desume la Commissione non mi paiono più analoghe al principio che informava la legge, che si è mantenuto virtualmente, ma che poi in molte parti si abbandona.

Signori, si può essere avversi o parziali ai frati ed alle monache, si può essere disposti a secondare piuttosto le viste di largo o di stretto reggimento, ma non si può mai essere ingiusti. Ora io credo che le disposizioni a cui allude l'emendamento del senatore Ricci sono tali che tendono a correggere un'ingiustizia, che tendono a mettere in effetto un principio d'equità.

Che cosa fa il Governo nel progetto di legge attualmente in discussione? Modifica essenzialmente le condizioni delle case religiose, modifica per conseguenza implicitamente le condizioni di tutti gl'individui che compongono queste case; le modifica d'autorità propria, e noi abbiamo udito nel corso della discussione generale vantarsi spesso il diritto che avea il Governo di agire da per sé senza ricorrere ad autorità ecclesiastiche; noi l'abbiamo udito spesse volte anche inculcare l'importanza di attenersi alla via dell'autorità civile senza deviare ad altre considerazioni.

Quindi non è senza meraviglia, o signori, che io vedo attualmente l'onorevole membro della Commissione, che ha testè preso la parola, mostrarsi così sollecito e dell'osservanza de' voti, e della necessità che ci sia di ottenerne la dispensa dall'autorità competente e della subordinazione ne' chiostri.

Signori, noi dobbiamo considerare in questa circostanza i religiosi non più come religiosi, ma come cittadini; noi mutiamo la loro posizione come religiosi, noi dobbiamo per conseguenza lasciar loro l'alternativa di appigliarsi alla condizione di cittadini.

La stessa idea che attualmente sorride all'ufficio cen-

trale sorrideva alla Costituente francese; e nelle prime disposizioni fatte dall'Assemblea costituente francese vi era appunto la soppressione religiosa senza nessuna concessione di diritti civili; ma poi avvedutosi il Governo come questo portasse un'enormità di dissidenze nelle disposizioni relative, si venne colla legge dell'anno II a concedere i diritti civili a tutti i religiosi soppressi.

Io so bene, o signori, che mi si risponderà con quell'argomento che molte volte ho udito a dire: non è una soppressione, non è altro che il togliere la personalità civile; argomento gentile, argomento sottile, argomento che cade tuttavia davanti alla semplice espressione del buon senso; che cosa volete o signori? Volete conservare gli ordini e poi volete che non esistano in faccia al Governo, dacché voi loro togliete quella sola autorità che il Governo loro compartiva, la ricognizione legale; dunque cessiamo di volere con questa ambiguità che un corpo sussista e non sussista, che un corpo stia e non stia, che il Governo agisca e non agisca, che protegga e distrugga! Siamo di buon conto, o signori, siamo come quelli di cui abbiamo inteso invocare l'esempio in questo recinto!

Nella discussione precedente molti oratori si sono mostrati molto teneri e disposti di seguire gli esempi così delle leggi della Costituente francese e dei successivi decreti, come delle disposizioni fatte dal Governo repubblicano piemontese.

Io, signori, vorrei che, poichè il principio della legge venisse ammesso, si seguisse da noi l'esempio di ciò che si è fatto allora in Piemonte.

Io vorrei, o signori, che si facesse ciò che è stato prescritto col decreto dei consoli 28 termidoro, anno X, pubblicato con decreto dell'amministratore generale del 13 bruttidoro seguente.

Questo decreto il quale porta il principio della soppressione, perchè non ammette distinzione, e lo dichiaro questa distinzione non mi par degna della severità della nostra posizione. Con questa soppressione che cosa si stabiliva in questo decreto? Da principio all'articolo 11 si diceva che i membri delle case ed altri stabilimenti soppressi, che sono nati in paesi appartenenti alla repubblica francese e che continueranno il loro soggiorno nei medesimi, ricevano un'annua pensione, cioè: di lire 600 per ciascheduno degli individui che hanno 70 anni compiuti, e di lire 500 per tutti gli altri di un'età inferiore. Poi faceva loro varie acclività di portar seco i mobili delle loro celle e gli utensili particolari di cui si servivano; quindi diceva: non sono compresi in questo decreto le sorelle dette della carità e tutti gli individui unicamente dedicati dal loro istituto ad assistere agli ammalati od al servizio dell'istruzione pubblica.

Dopo di aver dato queste due disposizioni, che ho citato perchè sono analoghe a quelle del progetto attuale, entrava nelle viste appunto di apprestare ad individui appartenenti alle case religiose, che non uscivano per il atto di questo decreto, un modo di convivere insieme; ed ecco come provvedeva all'articolo 4 del titolo II:

« L'amministratore generale della 27^a divisione militare sceglierà inoltre, fra gli in addietro conventi o monasteri di figlie, sei delle case più vaste, più ben tenute, le quali saranno riservate per servire di ritiro alle in addietro religiose, le quali, qualunque sia l'ordine al quale avranno appartenuto, vorranno soggiornarvi e riunirsi per vivere in comune e sotto le regole del loro ordine, finchè l'autorità ecclesiastica abbia stabilito una disciplina uniforme

sotto la clausola speciale che queste religiose si daranno all'istruzione delle fanciulle. A quest'effetto l'amministratore generale proporrà una dotazione conveniente. Sceglierà egli pure quattro dei conventi più vasti per ritirarvi i religiosi di qualunque ordine aventi più di 60 anni, che vorranno vivere in comune. »

Ecco, o signori, una legge equa; ecco, o signori, una legge logica: stabilisce il principio che il Governo non riconosce più questi ordini, poi assegna ai membri di questi ordini che sono soppressi, e a cui si è tolta la personalità civile, perchè il Governo non può fare di più, assegna un'annua pensione, la quale in proporzione del prezzo dei viveri in allora era assai più lauta di quella che si assegna attualmente; fa più specificamente, ed in modo più chiaro che nel progetto attuale, l'eccezione per gli ordini addetti all'istruzione ed assistenza dei malati, e finalmente dice:

« Quelli poi che vorranno vivere in regola comune, che vorranno serbarsi fuori del secolo, avranno agio da trovare asilo in queste case. »

Ma in che modo, o signori? colla loro pensione, coi loro diritti.

Così agisce un Governo liberale, così agisce un Governo il quale trae dalle sue premesse non solamente ciò che a lui giova, ma quello anche che è dovuto ai membri delle case religiose che egli colpisce per ragioni che crede di interesse pubblico.

Io, o signori, non vedo quale motivo ci sarebbe, adottando il principio emesso dal Governo ed approvato dall'ufficio centrale, di non accostarsi a queste regole che già ebbero l'assenso di quella stessa autorità legislativa di cui si lodavano gli atti, da cui s'informa lo spirito di molti dei difensori di questa legge.

Io non temo con questo nè che si turbi la subordinazione nei chiostrì, nè che venga meno nei religiosi che esciranno il rispetto alle leggi. Io non dimando altro che una condizione di equità; io non dimando altro che una deduzione logica del principio; questa deduzione del principio; secondo che mi pare, non è stata sufficientemente avvertita, nè consacrata nel nuovo progetto dell'ufficio centrale, il quale progetto, come l'onorevole senatore Mameli stesso diceva, è stato compilato sicuramente da uomini savi, da uomini giusti, da uomini imparziali.

Ma io credo che il voler fare troppo da una parte, meno dall'altra, e soprattutto che il voler servire a viste secondarie, e mi spiego, a viste secondarie di non turbare l'equità e gli interessi delle famiglie per il sopravvenire dei membri degli ordini religiosi, io credo che questi motivi siano sufficienti a ledere nei loro diritti, veri, essenziali, i cittadini i quali escono dai chiostrì.

Mi si dice: le case, come si conservano nel progetto, sono chiostrì.

Signori, faremo ora noi da fondatori di ordini religiosi? Faremo ora noi da guardiani dei varii conventi? Abbandoniamo questa doppia qualità; noi facciamo una legge civile, meramente civile; noi crediamo che questi cittadini non possano più vivere, legalmente parlando, nel modo in cui dapprima vivevano; noi dobbiamo per conseguenza essere conseguenti verso di loro, e dobbiamo dire: voi avete rinunciato ai vostri diritti civili in contemplazione dello stato che avete scelto, noi questo stato lo modifichiamo e vi restituiamo i diritti civili.

Ecco come ragiona, secondo che mi pare, il semplice buon senso; ecco come ragiona l'autorità legislativa.

quando non vuole far servire gli uomini ad interessi del momento, perchè sono interessi del momento quelli che noi attualmente vogliamo mantenere; sono interessi del momento quelli di voler dall'un canto privare gli uni dei loro diritti, per non turbare gli altri dell'esercizio di quei diritti che la legge loro conserva.

Il Codice doveva essere osservato, ed osservato in tutte le sue parti; il Codice consacra la proprietà, mantenendola intatta in quelli che posseggono i beni. Mettete il Codice da una parte, dall'altra parte modificate le condizioni di questi religiosi in conformità del Codice. Una sola è la legge, un sol modo vi deve essere d'intenderla; non bisogna mai, o signori, che col pretesto del ben pubblico si venga a torcere le condizioni dei cittadini.

Dirò al signor senatore Mameli: *Durum est torquere leges ut torqueantur homines.*

La condizione liberale dei nostri tempi, l'autorità del nostro Statuto, tutti gli esempi che ci circondano, mi confermano nella mia opinione; nessun esempio, che io conosca, havvi di legge analoga a questa che si vuol fare. Tutte le leggi, le quali hanno stabilito soppressioni di religiosi, hanno subite le conseguenze di queste soppressioni; il voler fare e non fare è un mezzo termine, o signori, che non avrà nessuno dei vantaggi che si propone l'ufficio centrale, e che avrà l'immenso danno di far credere che questa legge sia una legge di circostanza, non una legge di massima.

DE VESME. Dopo le parole con tanta eloquenza ed evidenza dette dall'onorevole senatore che mi ha preceduto, poco mi resta ad aggiungere in risposta alle ragioni ora emesse dall'onorevole senatore Mameli. Siccome tuttavia più particolarmente in alcuna parte ei pare rispondere a quanto io ieri ho detto su quest'argomento, io credo dover soggiungere in risposta al medesimo alcune brevi parole.

Egli appoggia le disposizioni che combattiamo dell'articolo 16 sulla ragione che i frati essendo legati dal vincolo dell'obbedienza di necessità sono nemici dello Stato, perchè soggetti ad un'altra autorità, la quale vieta loro di obbedire perfino all'autorità del principe.

Io temo che l'argomento portato dal senatore Mameli provi di gran lunga troppo. Se quanto egli dice è vero io mi associo con lui non solo in abolire alcuni frati, ma chiedo che si aboliscano tutti. Provi che i frati sono ostili alla società in forza del loro istituto, e che per effetto dei loro stessi voti non possano essere buoni cittadini, e tanto basterà, credo, a chicchessia per votare unanimemente la loro abolizione.

Questo non si propone dalla stessa Commissione: la Commissione confessa anzi a più riprese nella sua relazione che i frati erano per lo meno innocui, che nessuna delle accuse fatte contro i medesimi era provata.

Accetto questa confessione per la più grave certamente delle accuse, quale sarebbe quella che essi siano per il loro istituto medesimo cattivi cittadini ed ostili allo Stato.

Ma anche sotto un altro aspetto pare si contraddica in quest'argomento il senatore Mameli.

Egli trova che i voti dei frati sono quelli appunto che li rendono di necessità mali cittadini; eppure esso si mostra tenero sostenitore dei voti; ed appunto in ragione di questi voti vuole che non possano possedere. Se questi voti veramente sono dannosi alla società, la legge non deve tollerarli, ed almeno deve tenerli, per quanto è in lui, come nulli e non avvenuti; onde se l'onorevole sena-

tore avesse provato il suo assunto, avrebbe provato contro sè medesimo.

La ragione adunque dei voti non deve essere argomento per il Governo onde privare i frati del diritto di possedere. Se non che mi si oppone: se ammettiamo questo principio i frati, non che a possedere, saranno ammessi non solo a tutti i diritti civili, ma ai diritti politici. Concedo se altra ragione non li esclude; ma che perciò? Saranno anche soggetti ai doveri annessi ai diritti politici. Parità di diritti, parità di doveri, è la qualità essenziale del cittadino in ogni libero governo.

Egli dice: saranno di necessità nemici del Governo perchè facciamo una legge ad essi contraria. Ma anche qui vedo una nuova contraddizione. Mi rammenta che pochi giorni fa si sosteneva da parecchi onorevoli senatori che questa legge sarebbe accettabilissima ai frati; che con gran piacere vedrebbero una legge che li libererebbe dalla dura schiavitù nella quale si trovano.

E se questo è vero per la libertà loro restituita, tanto più sarà loro accetta questa legge se oltre al metterli fuori di prigione loro restituiamo anche i diritti, dei quali per errore, come si dice, senza ben sapere quel che si facessero, essi si spogliarono.

I diritti dei cittadini li dobbiamo a tutti, tanto più in questa circostanza in cui mutiamo l'antica loro condizione e li spogliamo di diritti che la legge aveva loro garantiti.

Nè vale la ragione che i frati saranno forse nemici del Governo. Vogliamo noi qui rinnovare le leggi dei sospetti di Francia; escludere il tale o tal altro, la tale o tal altra classe di cittadini perchè si sospetta che sarà contraria alle nostre istituzioni? Lascio giudice lo stesso senatore Mameli e chicchessia se questi sarebbero principii liberali, principii da adottarsi in un libero governo, esso giudichi dove un tale primo passo ci condurrebbe.

Soggiungo finalmente che meno esatto mi pare il dire che col rendere ai frati i diritti civili si violino i diritti delle famiglie. Questo avverrebbe se si pretendesse di restituire ai frati le eredità che perdettero dal tempo che si diedero alla vita monastica sino al momento che si pubblicherà la legge; ma trattandosi solo di restituire i diritti civili dalla pubblicazione della legge, nessun diritto sarebbe leso.

Conchiudo dunque col dichiarare che non solo mi associo in modo suppletivo all'emendamento del senatore Alberto Ricci, ma invece io proporrei di rimettere nel progetto qual è ora elaborato dalla Commissione l'articolo 3 del progetto del Ministero, il quale dichiara che dal giorno della promulgazione della legge cessano le disposizioni eccezionali che in quest'argomento esistono nelle nostre leggi relativamente ai frati.

MAMELI. Dirò alcune parole di risposta al senatore Sclopis, quindi mi occuperò di quanto ha detto e mi ha fatto dire il senatore Vesme.

Riguardo al senatore Sclopis la nostra discussione deve finire in breve, perchè partiamo da principii affatto opposti.

Il senatore Sclopis argomenta da ciò che ne viene quando è soppresso un convento: allora certamente la legge è più che logica, perchè, soppresso il convento, non può riconoscere più i religiosi come membri di quel corpo, e per conseguenza non ha più da occuparsene; ma noi non vogliamo sopprimere gli ordini religiosi, rivochiamo la personalità civile di alcuni conventi.

Il senatore Sclopis dice che queste sono sottigliezze: allo stato attuale delle cose, e dopo che il Senato ha votato

l'articolo 1°, l'appunto sarebbe diretto più contro il Senato, che contro l'ufficio centrale. Ivi difatti era espresso il principio che il Senato ha confermato coll'autorevole suo voto.

SCLOPIS. Domando la parola.

MAMELI. L'articolo 1° esprime in termini ben espliciti: « Cessano di esistere quali enti morali riconosciuti dalla legge civile, ecc. » Dunque la proposta dell'ufficio centrale ora è, in virtù della adozione del Senato, tradotta in un concetto del medesimo, al quale è d'uopo rassegnarsi.

Un altro falso supposto ha servito di base al ragionamento del senatore Sclopis: voi private i monaci dei diritti civili.

Certamente se la legge li spogliasse del minimo loro diritto, non sarei mai per consentire ad una legge vessatoria ed ingiusta. Ma sono essi che, in virtù della professione hanno rinunciato alla loro libertà e ad ogni diritto di proprietà. Ora è questione soltanto di reintegrarli. Noi non lo crediamo necessario, perchè i religiosi hanno il mezzo ordinario, diretto e proprio per farsi dispensare dall'osservanza dei voti, e così riabilitarsi all'esercizio dei diritti civili. Non lo stimiamo opportuno nè conveniente per le molte altre considerazioni d'interesse pubblico e privato ampiamente svolte che non è d'uopo ripetere per non abusare della benevola indulgenza del Senato.

Egli mi ha inoltre oggettato che le proposte dell'ufficio centrale non sono consentanee al Codice civile, le cui disposizioni sono da me tratto tratto invocate.

Ma egli è appunto perchè intendiamo uniformarci ai principii consacrati dal Codice civile, ed in nome di questi che rispettiamo le conseguenze delle professioni religiose. Difatti nei mentovati articoli di legge è primieramente sancita, in ragione dei diversi effetti civili che ne risultano, la differenza tra i voti perpetui ed i temporarii.

Succede l'altra differenza tra li ascritti alle comunità religiose regolari e le secolari, perchè l'incapacità assoluta d'ogni dominio, conseguenza del voto di povertà, affetta i primi, non i secondi.

Finalmente la reintegrazione nella capacità di succedere e disporre per l'avvenire si vuole sia la conseguenza dello scioglimento dei voti religiosi in virtù della secolarizzazione.

Ora siamo tutti d'accordo nel riconoscere che l'autorità competente a tale uopo è l'ecclesiastica, perchè i voti sono oggetto essenzialmente spirituale e religioso.

Rivolgerò ora le mie parole al signor senatore Di Vesme, il quale mi ha notato di aver espresso sentimenti poco decorosi verso i religiosi, dichiarandoli dannosi alla società.

Sono in dovere di protestare altamente contro questa imputazione che troppo vivamente ferisce l'animo mio. Ho sempre rispettato e venerato gli istituti religiosi e gli individui che vi appartengono per il loro carattere. Tutta la mia vita ne rende testimonianza, non avendo in questa parte, nè in tutto ciò che ha tratto alla divina cattolica religione, che mi glorio di professare sinceramente, alcun antecedente che mi contraddica.

Se ora mi sono studiato di separare quei diritti che credo di competenza temporale, ciò ho fatto non solo nell'interesse dello Stato che dobbiamo serbare illeso, ma eziandio nell'interesse della religione stessa, affinchè gli animi malintenzionati, o mal fermi nel sentimento religioso non la travisino come inconciliabile colle istituzioni liberali, mentre a lei superlativamente si addice il vero pregio di

essere la più sicura base di qualunque governo. (*Bravo! Bene!*)

Il signor senatore Di Vesme mi ha pure fatto l'appunto d'aver io detto che l'emancipazione che ora la legge civile sancisce, dei religiosi, lederebbe i diritti delle famiglie.

Io ho detto precisamente il contrario, cioè che il rispetto di diritti non ancora acquistati non può vincolare l'arbitrio del legislatore; ma che sarebbe atto improvvido il farlo, per il riguardo che è dovuto alle posizioni acquistate.

La stenografia e la stampa riprodurranno le genuine mie espressioni che invano si cerca di travisare.

SCLOPIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Sclopis.

SCLOPIS. Grave appunto mi ha fatto l'onorevole senatore Mameli, quasi che io avessi osato d'intaccare l'autorità e la dignità del Senato quando metteva in dubbio la solidità dei principii di questa legge; tanto che dura la discussione, la legge non ha preso un carattere irrettrattabile; io non avrei altro che a riferire le parole che ieri in questo recinto diceva l'onorevole presidente del Consiglio rispondendo alle assennatissime e profonde considerazioni del senatore Gallina. (*Movimento*)

Egli stesso diceva che le cose passate nel corso della discussione non acquistavano autorità; per conseguenza io non ho mancato nè alla dignità del Senato, nè all'autorità di quest'ordine; io ho usato del mio diritto ed intendo servirmene.

Premessa questa dichiarazione e venendo all'appunto essenziale, vale a dire, dei diritti civili i quali debbono competere ai membri che facevano parte di case religiose e che ora sono modificati dal Governo, manterrò anche la mia prima opinione.

Egli è evidente, o signori, che il Governo modifica le case degli ordini regolari, le modifica nei loro diritti, le modifica nella loro riproduzione, le modifica negli assegnamenti; si fa non solamente loro tutore, ma si fa distruttore in parte della loro esistenza. La tesi inaugurata dal senatore Mameli che il Codice civile debba tenersi dipendente,....

MAMELI. Io non ho detto questo.

SCLOPIS. Mi scusi.

Ella ha detto che l'esistenza dei monaci, dei religiosi, nella specie attuale debbe subordinarsi al fatto dell'esistenza dei voti....

MAMELI. Domando scusa.

Ho detto che le disposizioni del Codice civile sono coordinate col vincolo dei voti; non ho consacrato il principio assurdo che la legislazione civile debba con quelli connettersi a modo che il legislatore non possa, volendo, disporre altrimenti.

SCLOPIS. Ha invocato il Codice civile, e il Codice civile è un complesso di disposizioni; esso riconosce innanzi tutto il principio dell'intangibilità.... (*Rumori*)

Signori, uso del mio diritto, nessuno può contestarmelo; io credo questo un principio vero, un principio inconcusso e mi riferisco alla legge di cui invoco il testo letterale, e spero che il testo letterale non sarà esautorato.

Ripeto adunque che il senatore Mameli ha voluto dedurre il principio dell'esistenza dei diritti civili o della restituzione dei diritti civili dal fatto dell'esistenza dei voti.

MAMELI. Io impugno la falsa idea che mi si è voluta attribuire d'aver voluto unire i due concetti come necessaria conseguenza l'uno dell'altro: ho detto quale è la giurisprudenza in vigore, senza negare al legislatore la facoltà

di mutarla, e disporre riguardo alla capacità senza correlazione alcuna coi vincoli religiosi e spirituali.

SCLOPIS. Lo pregherei di rettificare...

MAMELI. Dalle cose dette il signor senatore Sclopis può desumere abbastanza le spiegazioni che desidera senza che vi sia bisogno che ne dica di vantaggio. Tuttavia aggiungerò all'istesso proposito che il signor senatore Sclopis invitò l'ufficio centrale a mettersi in armonia col Codice civile, senza riflettere che a questo appunto tende il progetto, con avere perciò stabilito che la capacità d'acquistare non possa dai religiosi ottenersi che in virtù della secolarizzazione.

Allorquando poi si porterà in discussione la riforma del Codice civile, forse mi troverò facilmente d'accordo col signor conte Sclopis nel sostituire un altro ordine di idee più confacente all'indole delle cose e dei tempi.

SCLOPIS. Il signor senatore Mameli argomenta dal Codice civile dimezzato; io argomento dal Codice civile intero: ecco la diversità tra noi due. Io ho sostenuto che in tutto il corso della discussione si doveva applicare il Codice civile nella severità dei suoi principii; la parte a noi contraria ha modificato il Codice civile, poichè ha modificato la condizione essenziale della proprietà; e tanto è vero che abbiamo inteso in tutto il corso della discussione fondarsi i nostri avversari principalmente sopra una distinzione che non esiste nel Codice civile: la distinzione tra proprietà collettiva e proprietà individuale non esiste nella nostra legislazione, ed è su questo argomento che molti si sono fondati, e molti articoli del Codice civile si trovano infirmati dal complesso del progetto di legge quale ci si presenta.

Signori, un'ultima osservazione e termino: non faccio altro che sempre più dichiarare ciò che mi pare in contraddizione ai principii.

Voi vi siete fondati nell'ammettere questo principio di legge sopra un diritto di revocabilità di proprietà. Questo diritto, quale lo ammettete rispetto agli stabilimenti ecclesiastici, avrà necessariamente il contraccolpo su tutti gli analoghi corpi che sono contemplati nei relativi articoli del Codice civile, e quindi nel Codice nella sua integrità.

Io dico, o signori, che quando voi avete consacrato questo principio di cui s'informa la legge, tutte le proprietà degli stabilimenti pubblici, delle corporazioni anche non religiose, dei comuni, tutte queste proprietà diventeranno per così dire precarie: esse passeranno in arbitrio del Governo, il quale, con quell'argomento di togliere la personalità civile e di appropriarsi i beni *salvis verbis legis*, verrà ad un concetto assolutamente contrario al tenore della legge.

Queste erano le considerazioni che io doveva emettere, perchè esse sono il frutto di vera convinzione, di non lievi studii.

Ora ho adempiuto al debito mio, e ripeto che se appoggio l'emendamento del senatore Ricci non è che per far meno cattiva la legge; chè cattiva la ritengo, mentre in principio assoluto credo che questa legge pecchi contro i sostanziali fondamenti della nostra legislazione politica e civile.

MAMELI. Se mi permette prendo ancora una volta la parola, non per entrare in questione, ma solo per rettificare un fatto.

Io sono geloso della mia opinione, ma non traviso mai le ragioni degli avversari; se non mi sento sufficiente per combatterle, preferisco il prudente partito del silenzio

anzichè resistere o contrastare all'evidenza delle altrui ragioni.

Non ho mai sostenuto la revocabilità della proprietà, perchè questo equivarrebbe alla negazione assoluta della inviolabilità sancita, senza eccezione, dallo Statuto, il cui concetto espresso nell'articolo 29 spiegai altra volta essere comprensivo anche delle proprietà ecclesiastiche che devono essere al par di tutte le altre inviolabili.

Ho detto revocabili gli enti morali, che è una cosa ben diversa. L'effetto poi della revoca essendo quello di rendere i beni vacanti, il signor senatore Sclopis sa meglio di me quale debba esserne la condizione.

PRESIDENTE. Io debbo mettere ai voti l'articolo 16 come è stato riformato dal senatore Ricci.

Siccome però il signor senatore Vesme propone un'altra redazione, vale a dire la riammissione dell'articolo 3 della legge ministeriale che sostanzialmente equivale all'emendamento Ricci, desidererei che i due proponenti s'intendessero fra di loro per confondere le loro proposizioni.

RICCI. Io mantengo la mia.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Il senatore Vesme facendosi richiamo dell'articolo 3 della legge ministeriale, debbo dichiarare che il Ministero aveva formulato quell'articolo in correlazione cogli altri del progetto; ma dal momento che il Ministero aderì alla proposta dell'ufficio centrale, ove si inserisca la disposizione voluta dal senatore Vesme o dal senatore Ricci, si verrebbe a sconvolgere l'economia della modificazione proposta dall'ufficio centrale; perciò il Ministero non aderisce più a quell'articolo; invece fa atto di adesione alle modificazioni dell'ufficio centrale.

ALFIERI. Domanderei una spiegazione dall'autore dell'emendamento.

Intende egli che questo suo emendamento sia una sostituzione, oppure un'aggiunta? Se un'aggiunta, lascio al giudizio del Senato se debba ammettersi; se una sostituzione, non la crederei opportuna, perchè l'articolo del quale ora si tratta non contempla solamente l'esercizio dei diritti civili, ma anche altre parti che non sono nel suo emendamento previste.

RICCI ALBERTO. Contempla la condizione individuale dei religiosi che cadono sotto le disposizioni dell'articolo 1°.

PRESIDENTE. Rileggerò l'articolo come è proposto dal senatore Ricci, perchè il Senato possa formarsi un giusto concetto.

COLLER. (Interrompendo) Domando la parola perchè mi pare che fino adesso non si è entrato nella materia di questi voti religiosi.

Per ben comprendere questi voti religiosi e le disposizioni delle nostre leggi a tal riguardo, bisogna risalire un po' in alto. Il senatore Mameli che è molto istruito della canonica e delle leggi che regolano le successioni dei frati, sa che prima delle nostre leggi, delle nostre costituzioni, i frati succedevano come gli altri, e i voti religiosi non impedivano punto che i frati succedessero, e si è la novella 5°, capo v del Codice romano, che così disponeva.

I nostri antichi, con savio provvedimento a questo riguardo, non volendo che le manimorte si arricchissero per mezzo dei frati, per mezzo dei religiosi, cominciarono ad introdurre nelle Costituzioni del 1729, e credo fino da Amedeo VIII, avevano introdotte le disposizioni delle rinunzie e rinunzio molto estese prima che alcuno entrasse nei conventi.

Con queste rinunzie essi rinunziavano alle successioni

paterna, materna, fraterna, sororine, e perfino alle collaterali; di maniera che si provvedeva che con questi mezzi i frati non potessero più succedere. Ma si accorsero poco dopo che questo non bastava: dunque nelle Costituzioni del 1770 si prese un altro mezzo termine, e si esclusero dalla successione coloro che non vivendo nel secolo non ne portavano il nome, così tutti i religiosi erano esclusi.

Ma qual era il motivo di questa legge? Il motivo era quello d'impedire che le manimorte arricchissero: viene il Codice civile ed è informato dello stesso principio, e dice che i frati, i religiosi non possono più succedere; ma ciò al seguito delle dette Regie Costituzioni, e per la stessa ragione che quelle dettò, cosicchè cessando la ragione della legge, il senatore Mameli ben sa che cessar deve l'impero della legge.

Dunque noi adesso vogliamo mantenere i voti religiosi; ma quest'è della competenza del potere civile? Questi voti religiosi sono emessi unicamente nel foro interno, nel foro di coscienza, non impediscono che la legge civile eserciti il suo impero; talchè colla cessazione dell'ente morale che reputo sinonimo della soppressione mancando la ragione per cui li religiosi non erano chiamati alla successione onde non arricchire l'ente morale, ossia il convento, questi religiosi riacquistano immediatamente i diritti civili. Ed io ricordo che, come io stesso ho fatto eseguire la legge del Governo francese, la prima questione che si portò a questo riguardo è la successione Canarisio del Mondovì; e c'era un frate il quale aveva rinunciato alla successione nel suo ingresso al convento, ed essendo morto il padre, disse ai suoi fratelli: io voglio consucedere. Come hanno ritenuto, nella legge che lesse il senatore Sclopis, nel sopprimere i conventi, non si parlava punto di diritti civili; nulla si diceva di questo: sicchè venne in questione se colla soppressione di questi ordini religiosi i religiosi potessero succedere.

La Corte d'appello di Torino che voi ben sapete, o signori, era una delle prime Corti dell'impero francese, si pose la questione se bastasse questa semplice soppressione per restituire i diritti civili al religioso Canarisio; la discussione fu svolta. Allora, come diceva, non ci era altro che questa legge; le leggi francesi non erano ancora richiamate, ma c'era l'unione del Piemonte colla Francia; la Corte d'appello esaminò la cosa sotto l'aspetto se questa soppressione coll'unione alla Francia dovesse far rivivere in Piemonte la legge del 1790, la legge dell'anno II, e la legge dell'anno V.

Disse che siffatte leggi coll'anzidetta riunione avevano preso vigore in Piemonte; ma indipendentemente da queste esaminando il disposto delle preaccennate Regie Costituzioni, dichiarò che il religioso Canarisio col suo ritorno al secolo mercè l'anzidetta soppressione era chiamato a consucedere coi suoi fratelli.

Si fece anche valere la solutoria dai voti religiosi che in allora, mediante l'autorità di cui era investito il cardinale Martiniana, il religioso Canarisio aveva ottenuto; ma la Corte d'appello pose a parte detti voti e decise la questione col solo disposto della legge civile.

Mi sono permesso di dare queste spiegazioni onde far comprendere se fosse d'uopo la ragion della legge che esclude li religiosi dalle successioni, ossia dall'acquisto dei diritti civili e che siffatta ragione cessò colla soppressione dell'ente morale.

MAMELI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Mameli.

MAMELI. Avevo già fissato di non prendere più la parola: chieggo scusa al Senato se devo parlare tante volte.

COLLER. Ha già parlato tre volte.

MAMELI. Ho chiesto la parola.

COLLER. In tal caso parlerò poi nuovamente anche io.

(Risa generali)

MAMELI. È vero che, secondo l'antica giurisprudenza, i religiosi non solamente erano ammessi alle successioni legittime e testamentarie, ma eziandio alle primogeniture e fedecommissi, facendo grado nel computo dei gradi. Ma ciò non significa che i religiosi acquistassero a sè stessi, essendo incapaci in virtù del voto di povertà, ma bensì che fossero un mezzo abile per trasmettere ad altri, cioè al convento, ove fosse capace di possedere, ovvero al rinunciario delle ragioni presenti e future, ove avessero fatto la spropriazione avanti la professione; intendo sempre parlare dei professi negli istituti capaci, non potendo dagli altri mutuare la capacità che non avevano.

Del resto è in ciò più logica la legislazione in vigore che statuisce l'assoluta incapacità del religioso, il quale perciò non può più essere neppure mezzo abile per la trasmissione.

Riguardo poi alle leggi d'altri paesi, alle quali il signor senatore Collet si riferisce, mi limiterò a rispondergli che noi abbiamo leggi ben diverse, ed informate ad altri principii; quindi non si può rettamente argomentare dalle une alle altre sulle conseguenze e pratiche applicazioni che ne derivano. *(Bravo! Bene!)*

PRESIDENTE. Io debbo riprendere la proposizione fatta dal senatore Ricci, consistente in un articolo che mi proponeva di leggere al Senato perchè ne conoscesse la misura e l'estensione.

Si fa tanto più manifesta la necessità di questa spiegazione e lettura dopo l'osservazione fatta dal senatore Alfieri sulla minore portata dell'emendamento Ricci confrontato con i termini dell'articolo 16 della legge. L'articolo 16 infatti stabilisce che nulla sia innovato nella condizione individuale dei religiosi. Al contrario nell'emendamento Ricci si lascia in disparte tutto il resto e si corregge solamente l'articolo nella parte in cui la condizione individuale dei religiosi deve diventare migliore col restituire loro i diritti civili.

Pare adunque che in luogo di essere quest'articolo sostituito all'altro, sia più coerente il farne un'aggiunta allo articolo medesimo, sicchè formi un'eccezione alla regola generale stabilita nel detto articolo; per cui la condizione individuale sarà genericamente tale e quale è stabilita dall'articolo I, meno che, in quanto ai diritti civili, se sarà approvato dal Senato, l'emendamento avrà il carattere di una eccezione.

Ciò posto, sarebbe necessario che nelle parole di questo emendamento fosse introdotta qualche espressione che facesse comparire questo emendamento come una eccezione ad una regola generale.

RICCI ALBERTO. Io mi rapporto alla redazione che la Presidenza vorrà farne, considerando la mia proposta come un'aggiunta.

PRESIDENTE. Dunque io metterò ai voti l'emendamento Ricci salvo a dare al medesimo quell'aspetto nelle espressioni che lo faccia comparire....

Alcune voci. No! no! no!

(Il senatore Ricci va al banco della Presidenza scambiando alcune parole col presidente.)

PRESIDENTE. Il senatore Ricci d'accordo con chi parla ha creduto che, aggiungendo un *tuttavia* al suo emenda-

mento, l'articolo presentato abbia quel carattere eccezionale che è necessario di dare ad esso.

Dunque io metterò ai voti in primo luogo questa aggiunta.

SICCARDI (*Interrompendo*) Pregherei il signor presidente di voler indicare se intende di mettere ai voti prima l'articolo come è concepito, e poi l'aggiunta proposta dall'onorevole senatore Ricci: mi pare che l'ordine logico sarebbe questo, dacchè l'emendamento figura come aggiunta.

(*Il senatore Vesme si avvicina al banco della Presidenza, e scambia alcune parole col presidente.*)

PRESIDENTE. Prima che il Senato deliberi sul modo con cui questo articolo deve essere votato, è necessario che io dia compimento alla questione sollevata dal signor senatore Vesme, col quale ho conferito or ora privatamente.

Egli crede che, quantunque il Ministero abbia ritirato l'articolo 3, tuttavia sia lecito ad un senatore di fare di quest'articolo tema proprio, e di proporlo come un emendamento.

Ciò posto, deve farsi il confronto fra l'emendamento Ricci e l'emendamento Vesme, che non chiamerò più articolo ministeriale.

L'emendamento Vesme si scosta più che quello del senatore Ricci dal tenore dell'articolo che è in discussione; in conseguenza pare a me che debba avere la priorità; del resto, se si fanno osservazioni sopra di questo, lascierò parlare chi stima.

L'articolo 3 che era ministeriale, e che ora è emendamento Vesme, è così concepito:

« Dal giorno della promulgazione della presente legge, le disposizioni contenute negli articoli 714 e 953 del Codice civile non saranno ulteriormente applicabili alle persone appartenenti alle comunità e stabilimenti soppressi in forza dell'articolo 1°.

« Quelle persone saranno senz'altro nella condizione contemplata dall'articolo 715. »

Vede bene il Senato che quest'articolo essendo più ampio, più disteso di quello che sia l'emendamento Ricci, si scosta maggiormente dalla proposta della Commissione, quindi debbe avere la priorità.

GIULIO. Solamente osserverò che nell'ammettere quest'articolo vi sarà un cambiamento da farvi, perchè, come è concepito, contiene la parola *soppressi*, e non sarebbe per conseguenza d'accordo coll'articolo 1° votato dal Senato. Si dovrebbe dunque dire: *Corporazioni comprese nell'articolo 1°, o colpite dall'articolo 1°.*

PRESIDENTE. Io credo che il senatore Vesme non avrà difficoltà di aderire a questo.

(*Il senatore Vesme fa un cenno affermativo col capo.*)

Il testo sarebbe questo:

« Dal giorno della promulgazione della presente legge, le disposizioni contenute negli articoli 714 e 923 del Codice civile non saranno ulteriormente applicabili alle persone appartenenti alle comunità e stabilimenti compresi nell'articolo 1°.

« Quelle persone saranno senza altro nella condizione contemplata dall'articolo 715. »

Metto ai voti quest'emendamento del senatore Vesme.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(*Il Senato rigetta.*)

Viene ora in discussione l'emendamento del senatore Ricci.

Il signor senatore Siccardi ha fatto considerare doversi votare in prima l'articolo 16, e considerare l'emenda-

mento come aggiunta, locchè non impedisce che l'aggiunta sia votata separatamente e posteriormente all'articolo.

SENSO. La Commissione propone che si faccia in fine di questo articolo la seguente aggiunta: *anche in ordine alla questua.*

L'articolo direbbe:

« Ad eccezione delle disposizioni espresse negli articoli precedenti, nulla s'intenderà innovato nella condizione individuale dei religiosi contemplati nell'articolo 1° a fronte delle leggi dello Stato anche in ordine alla questua. »

Così si eviterà l'inconveniente che gli ordini mendicanti possano andar soggetti alle pene stabilite dal Codice penale contro i mendicanti.

ALPIERI. Io ammetto pienamente l'aggiunta proposta dall'onorevole membro dell'ufficio centrale; tuttavia osserverò che vi sarebbe una specie di contraddizione fra la parte prima dell'articolo e quest'aggiunta, poichè nella parte prima si parla della condizione individuale. Ora la questua non è condizione individuale, è condizione del religioso.

Bisognerebbe quindi accomodare la redazione in modo che non vi fosse quest'equivoco.

PRESIDENTE. Si potrebbe togliere la parola *individuale*.

SENNO. Questa parola si riferisce tanto a ciascun membro del convento, come all'ordine intiero. Quindi conviene lasciarla e dare un'altra spiegazione.

DE FERRARI. Non pare che vi sia contraddizione fra la prima parte dell'articolo e l'aggiunta che è proposta dalla Commissione.

La prima parte dell'articolo contempla i religiosi tali e quali restano; come personalità civile, sono già aboliti dall'articolo 1°; quindi non possono più restare che come individui e come associazione.

Come associazione sono regolati da quella aggiunta che è stata proposta e che si esaminerà in seguito; come individui sono regolati nella prima parte dell'articolo. Ma come individui i frati mendicanti potrebbero esser soggetti a repressione penale; il Codice penale proibisce l'accattonaggio; quest'accattonaggio è proibito sia che si faccia per conto proprio, sia che si faccia per conto altrui. E quindi si sarebbe potuto abusare, nel mio modo di vedere, del Codice penale per sottoporre ad un processo i laici che vanno mendicando nell'interesse dei conventi. Questo dubbio sarebbe rimasto sciolto dal tenore dell'articolo 16; ma perchè esso non possa in modo alcuno essere elevato, la Commissione ha creduto necessario o almeno utile di aggiungere quelle espressioni che ora cadono in esame. Queste espressioni faranno sì che i mendicanti potranno mendicare come pel passato e che non potrà essere sottoposto a processo nè il convento, nè il laico personalmente che avrà fatto la questua.

ALPIERI. Egli è appunto perchè io entro pienamente nelle viste dell'onorevole senatore Deferrari che domandava che altrimenti si compilasse l'articolo, ed è anzi perchè entro in queste viste che io facevo osservare che l'emendamento dell'onorevole senatore Alberto Ricci, a mio senso, contemplava altri casi che non il solo esercizio dei diritti civili. Ma ripeto e credo non senza fondamento quello che ho già avuto l'onore una volta di osservare al Senato, che nel modo con cui si esprime il concetto dell'ufficio centrale la facoltà di mendicare si riferirebbe all'individuo. Ora il religioso non mendica per conto proprio, non è, per così dire, opera sua individuale, mendica per l'associazione. Bisognerebbe adunque, ed è facil cosa, scri-

ere l'articolo in modo che la facoltà di mendicare attribuita ai religiosi non si riferisca all'individuo, ma all'associazione di cui fa parte.

DE FERRARI. Non so se il senatore Alfieri sarebbe contento di questa ulteriore spiegazione: si direbbe: « anche in riguardo alla questua nell'interesse o per parte degli ordini mendicanti. »

PRESIDENTE. Dopo le spiegazioni ricambiate tra il senatore Alfieri e l'ufficio centrale, la prima parte dell'articolo 16 che si sottopone alla votazione sarebbe così concepita:

« Art. 16. Ad eccezione delle disposizioni espresse negli articoli precedenti, nulla s'intenderà innovato nella condizione individuale dei religiosi contemplati nell'articolo 1° fronte delle leggi dello Stato, anche in riguardo alla questua per le case degli ordini mendicanti. »

Chi approva questa prima parte dell'articolo, voglia levarsi in piedi.

(È approvata.)

Metto ora ai voti l'emendamento Ricci, al quale l'aggiunta del *tuttavia* già da me iniziata dà il carattere di eccezione.

Chi approva quest'aggiunta all'articolo, voglia levarsi.

(Il Senato rigetta.)

Ora viene l'articolo addizionale proposto dalla Commissione, il quale è così concepito:

« Non ostante la disposizione dell'articolo 1°, i membri delle case religiose le quali cessano di essere riconosciute come enti morali potranno fare in comune gli atti necessari per provvedere alla loro sussistenza ed al servizio del culto; e per quest'effetto saranno rappresentati dai rispettivi capi religiosi secondo le regole del loro istituto. »

Chi approva questo articolo, voglia levarsi.

(È approvato.)

« Art. 17. Quando un religioso che appartenga ad un ordine possidente, e sia rimasto nel chiostro in virtù dell'articolo 9, ottenga la legittima sua secolarizzazione, avrà diritto ad impetrare dalla Cassa ecclesiastica un'annua sovvenzione eguale ai due terzi della somma cui corrispondeva al momento della sua uscita la sua quota individuale dell'assegnamento fatto alla comunità in virtù dello stesso articolo 9. »

BENSO. La Commissione, a maggior chiarezza di questo articolo, proporrebbe che dopo le parole *ottenga la legittima sua secolarizzazione, avrà diritto*, invece di dire *ad impetrare*, si dica *a conseguire*, onde sia così meglio determinato il diritto che hanno i religiosi di ottenere questa sovvenzione.

DI CASTAGNETO. La conseguenza di quest'articolo relativamente ai mendicanti pare debba essere che, uscendo essi dal chiostro, o per non poter più per il numero convivere, o per altre circostanze imprevedute, non possano più aver diritto ad ottenere nessuna pensione dalla Cassa ecclesiastica.

Parmi che questa disposizione sia sommamente viziosa; anzi che questa disposizione sia anche contraria all'indimento che avea manifestato il Governo nel suo primo progetto.

Ammetto che il Governo, abbandonando il suo progetto, abbia in ogni parte adottato il sistema dell'ufficio centrale: tuttavia io osservo che, relativamente alle case religiose mendicanti, quella prima disposizione di legge avea merito che anche questi religiosi venivano a conseguire una pensione.

Attualmente il nuovo progetto, spiegato dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale, dimostra dall'un canto che l'idea dello stesso ufficio sarebbe di rendere la legge più mite. Ora io domando se questa disposizione possa interpretarsi in modo che la legge resti più mite, mentre una porzione, anche numerosa, dei nostri concittadini rimane assolutamente priva di ogni mezzo di esistenza.

MAMELI. Io prego di riflettere che non sono esclusi affatto dall'aver la pensione, ma l'hanno soltanto nel caso in cui sieno secolarizzati. Ed ella capirà benissimo che, se questi abbandonano il convento a loro talento, non hanno diritto a pensione; ma se sono secolarizzati legittimamente, allora hanno diritto alla pensione; ed in questo è resa la condizione dei frati mendicanti migliore; poichè prima non potevano avere alcuna pensione, ed ora invece, quando abbiano ottenuta la legittima secolarizzazione, vi hanno diritto.

PRESIDENTE. Faccio riflettere che la legge dice *che appartenga ad un ordine possidente*, di maniera che avrebbe ragione il senatore Di Castagneto di fare la sua osservazione. Forse ha preso uno sbaglio.

MAMELI. Ho commesso uno sbaglio involontario e lo rettifico, avendo confuso il caso di scioglimento d'una casa mendicante con quello della secolarizzazione di un individuo; ma, sebbene in questo non si faccia luogo a pensione, non perciò si fa ingiuria al secolarizzato, che conserverà in questa parte l'attuale sua condizione, come la mantiene vivendo nel chiostro.

PRESIDENTE. Se non vi è chi chiegga la parola, metto ai voti l'articolo 17.

Il Senato ha inteso che invece della parola *impetrare* la Commissione propone la parola *conseguire*, parola più precisa e più favorevole alla condizione dei religiosi.

Chi approva, voglia levarsi.

(È approvato.)

« Art. 18. Nei casi previsti dagli articoli 16 e 17 i religiosi che avranno pagato una determinata somma pel loro ingresso nell'ordine avranno il diritto di scegliere tra la pensione o sovvenzione di cui in detti articoli, od una pensione vitalizia regolata sul capitale sborsato in ragione della loro età, a norma della tabella annessa alla presente legge. »

BENSO. In questo articolo è occorso uno sbaglio: invece di dire *articolo 16* deve leggersi *articolo 15*.

PRESIDENTE. È un errore di stampa che sarà corretto.

GIULIO. In quest'articolo 18 si stabilisce che nei casi in esso contemplati, i religiosi avranno diritto o alla pensione che viene assegnata dalla legge presente, o ad una pensione vitalizia regolata sul capitale sborsato in ragione della loro età a norma della tavola annessa alla presente legge.

Io mi riserverei a parlare di questa tabella dopo il voto dato a tutti gli articoli; se non che parendomi conveniente che la tabella sia rimandata alla Commissione, se questo rinvio è adottato, credo opportuno che il Senato si pronunzi durante la discussione della legge affinché la Commissione abbia il tempo di esaminare la tabella medesima.

In essa verrebbe stabilito che la pensione vitalizia a favore dei religiosi che sborsarono un capitale nel loro ingresso negli ordini, andrebbe crescendo, come è giusto, col crescer dell'età dei religiosi medesimi del 6 per 100, che si applicherebbe a tutti i religiosi di un'età dai 30 anni o minore fino al 28 per 100 che sarebbe attribuita ai religiosi di età dai 75 agli 80 anni.

Io non dubito che la Commissione nel proporre questi numeri non abbia avuto per sè l'appoggio di buone tavole di pensioni vitalizie; ma qualche esitazione può nascere al confronto dei numeri stessi con le tavole di pensioni vitalizie che si concedono dalle società d'assicurazione sulla vita stabilite nello Stato.

Così la Società della *Cassa Paterna* per la rendita vitalizia sopra una sola testa conferisce il 644 per 100 dall'età di 43 anni e poi via via sino all'età di 80 anni, alla quale la pensione sale al 1489, cioè un po' meno del 15 per 100. *L'Assicurazione generale di Venezia*, alquanto più favorevole ai capitalisti, per l'età di 80 anni assegna una rendita di lire 1570 per testa.

Come vede il Senato, l'una e l'altra Società danno una rendita che non è guari più che la metà di quella che verrebbe a stabilirsi nella tabella annessa alla legge presente.

Egli è vero che vi hanno buone ragioni perchè le Società commerciali diano una rendita al disotto della stretta giustizia; queste Società sono istituite per lucrare e quindi debbono offrire una rendita inferiore al giusto.

Di più, queste Società non ammettono indistintamente tutti gli individui di una medesima età al conseguimento della pensione, ma quelli soltanto che si presentano; ora giunti in età avanzata è naturale che si presentino quelli soli che hanno una tale robustezza di salute che prometta loro più lunga vita di quello che non sia la media.

Per l'una e per l'altra ragione le Società di assicurazione concedono pensioni inferiori a ciò che esigerebbe la stretta giustizia: quindi non posso che grandemente lodare l'ufficio centrale di aver attribuito alle persone che qui si contengono pensioni notabilmente superiori a quelle di cui esse godrebbero presso ad una Società commerciale di assicurazione; tuttavia il divario fra il 14, il 15, il 15 1/2 ed il 28 per 100 è cosa enorme che dà luogo a temere di qualche abbaglio.

Io pregherei quindi il Senato a voler rimandare all'ufficio centrale questa tabella acciò possa riconoscere se essa sia nei veri limiti della giustizia, o se vi sia qualche mutazione a fare.

PLANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Plana.

PLANA. Io ho calcolato questa tabella con quelle di Susmiken, le quali sono le migliori, e vengono adottate quasi in tutta l'Europa, e l'ho trovata esatta nella media, cioè che il calcolo del 65 dà un numero, il calcolo per 70 dà un altro numero, e questi sono propriamente la media dei due. Nondimeno sarebbe stata cosa più giusta, arrivati all'età di 55 anni, di fare la tabella di anno in anno che di saltare di 5 in 5 anni; onde il solo emendamento che converrebbe fare a questa tabella sarebbe di farla di anno in anno e non di 5 in 5 anni.

Del resto le tabelle di Susmiken sono le più valedoli in questa cosa.

Veramente chi volesse fare una tabella ben fatta, bisognerebbe, come in Inghilterra, fare la *facti-specie*; per esempio, un contadino che ha 80 anni vivrebbe più che un signore, ed i frati hanno una vita media diversa da quella degli altri uomini. (*Harità*)

Ma senza scendere in questi particolari è meglio stare alla tabella di Susmiken, che è la più accreditata, e volendo adottare la media fra il primo numero d'anni ed il secondo mi pare inesatto.

GIULIO. L'onorevole preopinante ha fatto osservare che, volendo fare una cosa veramente giusta, converrebbe

regolarsi non sulla mortalità media di tutte le popolazioni, ma sulla mortalità specifica di quella determinata classe.

Io credo giustissima l'osservazione, ed avendo calcolato appunto le pensioni che competerebbero ai religiosi per via delle tabelle di mortalità desunte dalla media....

PLANA. (*Interrompendo*) Sono la media.

GIULIO......ho trovato che veramente esse danno un risultato sensibile, che la vita media dei religiosi essendo più lunga che la vita media dei laici, generalmente le pensioni riuscirebbero alquanto differenti da quelle portate dalla regola; e forse questa è una nuova ragione perchè la tabella si rimandi all'ufficio centrale, onde vegga nella sua saviezza se vi abbia qualche mutazione a farsi, anche tenendo conto delle osservazioni dell'onorevole preopinante.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Di Collegno Luigi.

DI COLLEGGNO LUIGI. Dalle osservazioni dell'onorevole senatore Giulio pare che possa essere favorita la condizione di questi religiosi; ma a queste osservazioni mi sembra che possa aggiungersene un'altra, ed è che quelli i quali vogliono costituirsi una pensione vitalizia lo fanno spontaneamente, e qui invece è una necessità per questi religiosi: è mio avviso perciò che questo possa anche essere un motivo per largheggiare alquanto.

CAVOUR, presidente del Consiglio. Domando la parola.

Io credo che la tabella proposta dalla Commissione non corrisponda perfettamente a quella che sarebbe risultata da un calcolo esatto, fondato sulla vita media delle persone contemplate nell'articolo 18: tuttavia farò osservare al Senato che pochissime persone si troveranno nel caso contemplato in detto articolo, pochi o nessuno appartenente agli ordini dei religiosi; alcune, ma non molte, appartenenti alle monache: quindi io penso che si possa adottare quella tabella quale venne proposta, perchè trattandosi di poche persone, di eccezioni, non ne avrà la Cassa ecclesiastica a soffrire un grave scapito.

D'altronde si avrà uno speciale riguardo a persone che sicuramente lo meritano, poichè quelli che nell'entrare nella vita religiosa hanno sacrificato le loro sostanze, hanno conferito all'ordine i loro averi, è giusto che giunti in età avanzata godano forse di più di quello a cui avrebbero strettamente diritto, se avessero impiegato a mutuo od a vitalizio questa loro rendita.

Convieni osservare che la massima parte degli individui a cui si applicherà la disposizione di questo articolo avranno speso nel chiostro la massima parte della loro vita, l'età la più florida, la più vigorosa, mentre se non avessero abbracciata la vita religiosa, quel capitale rimanendo nelle loro mani avrebbe potuto loro dare un frutto maggiore, e loro assicurare nella vecchiaia una maggiore agiatezza.

Io credo quindi che per queste considerazioni, anche riconoscendo la larghezza della tabella, sia opportuno l'adottarla quale venne dalla vostra Commissione proposta.

GIULIO. Poichè la parola è caduta sopra questa tabella, rimarrebbe ancora un'osservazione a fare, ed è che la tabella non si estende che fino agli anni 80. Sarà raro che alcuno oltrepassi quest'età, ma può avvenire.

CAVOUR, presidente del Consiglio. Credo che il 28 per cento può applicarsi anche all'età la più inoltrata.

DI COLLEGGNO GIACINTO. Domando la parola.

Si potrebbe, per togliere la difficoltà, aggiungere dopo le parole dai 75 agli 80 anni ed oltre.

Vari senatori. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Essendosi sollevata qualche difficoltà sulla composizione della tabella, difficoltà che pare ora appianata in seguito alle spiegazioni date dal Ministero, dalla Commissione e da altri senatori, io crederei che sarebbe più logica l'ammissione dell'articolo 18, qualora fosse preceduta dall'approvazione della stessa tabella.

Metto quindi ai voti la

TABELLA delle pensioni vitalizie di cui all'articolo 18, a favore dei religiosi che sborsarono un capitale pel loro ingresso nell'ordine.

Sino a 30 anni	6	>	per cento.
Da 30 a 35 anni	6 1/2	—	
Da 35 a 40 anni	7	>	—
Da 40 a 45 anni	7 1/2	—	
Da 45 a 50 anni	8 1/2	—	
Da 50 a 55 anni	9 1/2	—	
Da 55 a 60 anni	10 1/2	—	
Da 60 a 65 anni	12 1/2	—	
Da 65 a 70 anni	16	>	—
Da 70 a 75 anni	22	>	—
Da 75 a 80 anni ed oltre	28	>	—

Chi intende di approvarla, sorga.

(È approvata.)

Metto ai voti l'articolo 18 che si riferisce a questa tabella.

(È approvato.)

« Art. 19. I canonici attuali delle Collegiate colpite dall'articolo 2 riceveranno dalla Cassa ecclesiastica, vita durante, un'annua somma corrispondente alla rendita netta dei beni già spettanti all'ente morale della Collegiata, con che continueranno a soddisfare ai doveri ed ai pesi già inerenti sì alla corporazione che agli individui, e paghino il contributo, di cui all'articolo 24. Quando alla Collegiata, o ai singoli canonici sia affetta un'abitazione, essi continueranno pure a goderne.

« La rendita netta dei beni sarà pure in questo caso desunta dalla media dell'ultimo decennio. »

(È approvato.)

« Art. 20. Gli investiti dei benefici semplici, contemplati nell'articolo 2, godranno, vita durante, dell'usufrutto dei beni componenti la dote dei medesimi, purchè continuino pure ad adempierne i doveri e sopportarne i pesi oltre il contributo di cui all'articolo 24. »

SENSO. In quest'articolo è pure accaduto un altro sbaglio, invece di dire *contemplati nell'articolo 2*, devesi dire *nell'articolo 3*.

PRESIDENTE. Chi intende approvare quest'articolo con tale modificazione, sorga.

(Il Senato adotta.)

« Art. 21. A quelli però fra i canonicati o benefici che siano di patronato laicale o misto si applicheranno le seguenti norme :

« La proprietà dei beni si devolverà a coloro che avranno il diritto di patronato al momento della pubblicazione della presente legge, se non che nei casi di patronato misto la porzione che toccherebbe al patrono ecclesiastico s'intenderà pure devoluta alla Cassa ecclesiastica.

« Se il patronato attivo si troverà separato dal passivo, i beni saranno divisi tra il patrono attivo ed il passivo.

« Allorchè si estinguerà l'usufrutto come sovra riservato agli attuali provvisti, i patroni laicali pagheranno alla Cassa ecclesiastica, in ragione del valore dei beni de-

voluti a ciascuno, una somma eguale al terzo del valore stesso.

« Cessato l'usufrutto, l'adempimento dei pesi inerenti al beneficio passerà a carico della Cassa ecclesiastica, e perciò verrà prelevata a favore di questa una porzione di beni corrispondente all'ammontare dei pesi stessi. I patroni potranno anche evitare questo prelevamento di beni pagando alla Cassa ecclesiastica per l'adempimento dei pesi un capitale equivalente. »

(È approvato.)

« Art. 22. Quando le chiese dei conventi e delle Collegiate od altre annesse a benefici dianzi contemplati non possano più essere uffiziate dai religiosi, canonici o beneficiarii cui ne incombe attualmente il dovere, e non possano più per loro mezzo adempiersi le pie fondazioni, sarà provveduto a spese della Cassa ecclesiastica all'uffiziatura di dette chiese ed all'adempimento delle fondazioni suddette. »

(È approvato.)

« Art. 23. Le rendite della Cassa ecclesiastica, dopo soddisfatti i diversi obblighi imposti alla medesima dagli articoli precedenti, saranno esclusivamente applicate ad usi ecclesiastici, nell'ordine di preferenza come segue, cioè :

« 1° Al pagamento ai parroci delle congrue e supplementi di congrue, che si stanziavano a carico dello Stato anteriormente all'anno 1855.

« 2° Al pagamento delle somme che saranno necessarie pel clero dell'isola di Sardegna, in dipendenza dell'abolizione delle decime.

« 3° A migliorare la sorte dei parroci che non hanno una rendita netta di lire 1000. »

DI VESME. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Vesme.

DI VESME. Su quest'articolo desidero una spiegazione dall'ufficio centrale, ed è se, nel caso che le rendite della Cassa ecclesiastica non bastino a coprire i pesi compresi nel numero 1° di questo articolo, se, dico, in questo caso i parroci non avranno l'intera loro congrua, o se alla deficienza sarà supplito dalle finanze.

Credo tanto più importante di fare questa interrogazione, in quanto che sono persuaso che il caso di deficienza avverrà; e che d'altronde dalla risposta che sarà per dare l'ufficio centrale a questa mia interrogazione può dipendere uno degli argomenti principali contro la presente legge, poichè ne verrebbe a seguire che adottando la presente legge i parroci non verrebbero ad avere la loro congrua; laddove rigettandola verrebbero ad averla mediante l'offerta già fatta dai vescovi al Governo del re, offerta che io non dubito che essi rinnoverebbero nel caso che la legge fosse dal Senato rigettata; poichè essi portarono per motivo di questa offerta il desiderio di voler soccorrere lo Stato nelle sue strettezze finanziarie e dimostrare il loro desiderio di vedere cessate le dissensioni (*Rumori diversi*). E questi motivi diverrebbero ancora più forti ed urgenti nel caso che la legge venisse reietta.

Desidero adunque avere dall'ufficio centrale una risposta a questa interrogazione.

DI COLLEGGIO GIACINTO. Era mia intenzione il dare al Senato alcune spiegazioni sui risultati economici di questo articolo e del seguente, giacchè le cifre date dall'onorevole senatore De Cardenas nello stato dimostrativo del prodotto presunto per la Cassa ecclesiastica da lui distri-

buio ieri sono troppo diverse da quelle presentate dal Ministero e adottate dalla Commissione per lasciarle passare senza osservazione.

DE CARDENAS. Domando la parola.

DI COLLENO GIACINTO. Queste spiegazioni serviranno, spero, a soddisfare i desideri di schiarimenti espressi or ora dall'onorevole senatore Di Vesme.

Il prodotto presunto ammesso dalla Commissione, come ebbi l'onore di dirlo nella tornata del nove corrente, era portato alla cifra di 600,000 lire annue. L'onorevole De Cardenas invece lo fissa nel suo nuovo stato dimostrativo, alla sola cifra di lire 120,000.

La spiegazione di questa differenza si deduce dal nota bene della quarta facciata, il quale dice: « Fra gli arcivescovati e vescovati ve ne sono quattro vacanti, e siccome, a norma del progetto di legge, non sono imponibili gli attualmente investiti, cui, essendo ventiquattro in tutto, la somma rimane ridotta al sesto. Per analogia, e per seguire i principii da cui è informata la legge, si fa una simile riduzione sulle parrocchie, abazie e capitoli che si suppongono per un solo sesto vacanti ed imponibili, onde le lire 385,696 portate negli stati ministeriali si riducono a lire 62,281 73. »

« Egli è evidente, secondo questa nota, che il senatore De Cardenas ha interpretato l'alinea del paragrafo quarto dell'articolo 24 come avente una portata assai diversa da quella gli si debbe veramente attribuire.

Ecco il tenore di quel paragrafo:

Paragrafo 4° — « Arcivescovati e vescovadi, in ragione del terzo del reddito netto sopra la somma eccedente le lire 18,000 quanto ai primi, e le lire 12,000 in rispetto agli altri, ed in ragione della metà sopra la somma eccedente le lire 30,000 quanto ai primi, e le lire 20,000 rispetto agli altri.

« Quest'ultima quota di annuo concorso non avrà luogo se non se a misura che le sedi arcivescovili e vescovili si renderanno vacanti. »

Non mi pare vi possa essere dubbio dalla semplice lettura di questo paragrafo che l'espressione *quest'ultima quota di annuo concorso* si debba riferire alle sole due ultime righe del paragrafo: mi pare che non vi possa essere dubbio che gli arcivescovati e vescovadi non debbano fin d'ora venire imposti in ragione del terzo del reddito netto sopra la somma eccedente le lire 18,000 quanto ai primi e le lire 12,000 rispetto agli altri.

Le varie fasi poi che subì quel paragrafo prima che si venisse alla sua redazione attuale confermano pienamente quanto appare dalla prima sua lettura sul valore da darsi ai termini in cui si è presentato.

Nel primo progetto ministeriale il paragrafo di cui si tratta diceva soltanto:

« Arcivescovati e vescovadi in ragione del terzo del reddito sopra la somma eccedente le lire 18,000 quanto ai primi e le 12,000 rispetto agli altri. »

Nella discussione che ebbe luogo alla Camera elettiva si aggiunsero dapprima le parole seguenti: « ed in ragione della metà sopra la somma eccedente lire 30,000 quanto ai primi, e lire 20,000 rispetto agli altri. »

Nel corso ulteriore di quella discussione un onorevole deputato diceva:

« A quest'articolo è stata fatta poco fa un'aggiunta con cui si è stabilito che i redditi degli arcivescovati e dei vescovadi concorreranno per la metà, qualora il loro reddito superi le lire 30,000 pei primi, e le lire 20,000 pei secondi.

« Il Ministero nel dettare il suo articolo certamente credette di far concorrere codesti enti ecclesiastici quanto più si poteva nelle quote di concorso, ma in modo che ciò non portasse perturbazione a coloro che sono rivestiti di tale dignità.

« Ora, siccome coll'aggiunta testè votata si porterebbe forse questa perturbazione, io stimo opportuno di proporre che lo effetto della medesima non possa aver luogo se non se colle nuove investiture, cioè quando si renderanno vacanti i vescovadi ed arcivescovadi ivi contemplati. La mia proposta pertanto sarebbe che quest'ultima quota d'annuo concorso non abbia luogo se non se di mano in mano che le sedi arcivescovili e vescovili saranno vacanti. »

E l'ultima aggiunta ebbe luogo diffatti, come lo chiedeva l'onorevole deputato, e l'articolo si trovò redatto nei termini nei quali vi è ora proposto.

Risulta da ciò che il senatore De Cardenas non ha interpretato nel suo vero senso l'articolo 24, e che per conseguenza le sue cifre non infermano per nulla il valore di quelle presentate dal Ministero e adottate dalla Commissione.

Prego dunque il Senato di rammentare che la quota di concorso stabilita dalla nuova legge riguardo agli enti morali ecclesiastici è la principale sorgente che dovrà portar rimedio allo stato di penuria nel quale trovasi in oggi gran parte del clero parrocchiale.

Sono persuaso che la Cassa ecclesiastica avrà, secondo le disposizioni della legge, le entrate bastanti per fornire a quanto le viene imposto dall'articolo 23; che se poi quella Cassa si trovasse alle volte in ristrettezze momentanee, la Commissione non dubita che il Governo del re verrà in suo soccorso, ond'essa non debba mai fallire al suo scopo.

CAVOUR, presidente del Consiglio. Senza ripetere gli argomenti stati sviluppati dall'onorevole senatore Giacinto di Collegno, eredo mio debito di confermare l'ultima parte del suo discorso, che ove cioè (locchè io ed i miei onorevoli colleghi non crediamo) i redditi assegnati alla Cassa non bastino a sopperire alle congrue che si compartivano per il passato ai parroci di terraferma ed agli assegni fatti al clero di Sardegna, in questo caso certamente il Governo proporrebbe al Parlamento l'adozione di quelle misure atte a non lasciare in condizioni peggiori quella parte del sacerdozio, la cui sorte è nell'intendimento del Governo e del Parlamento di migliorare; quindi io credo che sotto questo aspetto potrà il Senato votare senza difficoltà il proposto articolo.

PRESIDENTE. Il senatore De Cardenas aveva chiesto di parlare.....

DE CARDENAS. Quando ieri aveva chiesto di entrare in qualche sviluppo sulla portata di questa Cassa, era appunto per spiegare quello che vi era in quella tabella, e per correggermi i numerosi e gravi errori di amanuense e di stampa che erano occorsi. Era per giustificare le differenze che vi erano tra i conti che aveva presentati l'onorevole senatore Di Collegno, e quelli che io presentava dappoi. Io faceva cenno anche a queste differenze, e leggerli, se mi permettono, le parole medesime con cui faceva questo cenno.

« Se non si vorrà stare, interpretando l'eccezione del § 4° dell'articolo 24 della legge, alla pura e schietta interpretazione delle parole ed allo spirito della disposizione quale risulta da quei principii che, svolti nella relazione,

pare debbano informare tutte e singole le parti della legge, ma se si vorrà invece nell'applicazione darvi una gretta interpretazione fiscale, quale può risultare dalle circostanze in cui venne proposta quell'eccezione, di certo la tassa sopra i benefici riuscirà di molto maggiore, e con quest'atto di violazione ai diritti acquisiti potrà pareggiare la differenza rimanendovi però sempre le cause di diminuzione accennate nella tabella (stata ieri distribuita). »

Nella prima parte delle cose che intendeva di dire nella giornata di ieri vi erano comprese le principali cause delle differenze che vi sono fra i calcoli che aveva presentati l'onorevole senatore Di Collegno, e quelli che presentava io.

Vi sono lire 160,000 indicate come provento della tassa sui benefici della Sardegna, i quali essendo ora, dopo l'abolizione delle decime, per la massima parte retribuiti in limiti assai ristretti dalle finanze, non possono più presentare un gran che di sopravanzo imponibile.

Altra osservazione che io volevo far ieri, che nei calcoli dell'onorevole preopinante non si era tenuto conto de' pesi per debiti e per passività che di certo gravitano in non lieve somma sopra le corporazioni religiose e sopra gli enti ecclesiastici. E di questi bisogna ben tener conto: e quando anche dal risultato dello stato presentatoci dal Governo risultasse la somma intiera delle 930,000 lire circa, sarebbero sempre a dedursi da questa le pensioni di cui sono gravati gli enti morali, sarebbero a dedursi i debiti pei capitali ai quali si debbono servire interessi, sarebbero a dedursi i gravami dei legati pii ed altre sovvenzioni.

DI COLLEGNO GIACINTO. La cifra di lire 600,000 ammessa dalla Commissione era quella stessa indicata dal Ministero nel suo stato dimostrativo del prodotto presunto delle quote presentato al Parlamento.

La Commissione non ha potuto verificare il valore delle varie cifre di questo stato, ha dovuto accettarle come erano, ma non credo che vi possa essere gran differenza dal vero, essendo nella massima parte risultato di consegne. Quanto poi a ciò che ha detto l'onorevole senatore De Cardenas di errori d'amanuense, farò osservare che questa cifra non è errore d'amanuense....

DE CARDENAS. (Interrompendo) Vi sono anche molti errori di stampa, per non aver avuto tempo di rivederne le prove.

DI COLLEGNO GIACINTO. Persisto poi a credere che la Cassa ecclesiastica avrà redditi sufficienti per coprire le destinazioni che è chiamata dalla nuova legge ad alimentare, e non ho bisogno di ripetere quanto disse poco fa l'onorevole presidente del Consiglio, sul soccorso che non mancherà di prestare il Governo a questa Cassa qualora si trovasse in istrettezza.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 23.

(Il Senato adotta.)

« Art. 24. Per meglio e più efficacemente provvedere agli usi ecclesiastici indicati nella presente legge, è imposta sugli enti e corpi morali in appresso designati, a favore della Cassa ecclesiastica, una quota di annuo concorso nei modi e nelle proporzioni seguenti:

« § 1° Abbazia, benefici canonicali e semplici, sagrestie, opere di esercizi spirituali, santuari e qualunque altro beneficio o stabilimento di natura ecclesiastica od inserviente al culto, non compreso nei §§ seguenti, sopra il reddito netto di qualunque specie o provenienza eccedente le lire 1000 in ragione del 5 per cento sino alle lire 5000, in ragione del 12 per cento dalle lire 5000 sino alle 10,000, e

finalmente in ragione del 20 per cento sopra ogni reddito netto maggiore.

« § 2° Benefizi parrocchiali, nella stessa proporzione, partendo però soltanto dal reddito netto eccedente le lire 2000.

« § 3° Seminari, convitti ecclesiastici e fabbricerie, sopra il reddito netto eccedente le lire 10,000 sino alle lire 15,000 in ragione del 5 per cento, dalle lire 15,000 sino alle 25,000 in ragione del 10 per cento, e finalmente in ragione del 15 per cento per ogni reddito maggiore.

« § 4° Arcivescovadi e vescovadi, in ragione del terzo del reddito netto sopra la somma eccedente le lire 18,000 quanto ai primi, e le lire 12,000 rispetto agli altri; ed in ragione della metà sopra la somma eccedente le lire 30,000 quanto ai primi e le lire 20,000 rispetto agli altri.

« Quest'ultima quota di annuo concorso non avrà però luogo se non se a misura che le sedi arcivescovili e vescovili si renderanno vacanti. »

Dopo la chiara dimostrazione data dal senatore Di Collegno riguardo all'ultimo inciso di questo §, e sopra la relazione che può avere col § precedente, il Senato non ha bisogno che gli rammenti come questa esclusione si riferisca solamente a quella metà di sovratassa che si imporrà sopra gli arcivescovadi e vescovadi che eccedono le lire 30,000 dopo la loro vacanza.

« § 5° Case religiose d'ambo i sessi, non comprese nelle disposizioni dell'articolo 1°, la quota determinata nel § 1° sopra ogni eccedenza di reddito netto che possa risultare dopo detratta dallo stesso reddito la spesa di mantenimento dei religiosi della casa, in ragione di annue lire 500 per ogni professore o novizio, e di lire 240 per ogni laico o conversa.

« Sarà consegnato annualmente alla Amministrazione della Cassa ecclesiastica il numero degli uni e degli altri. »

DELLA TORRE. Je demande la parole.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Sauli. Se vuol cedergliela, io non ho difficoltà di accordargli la parola.

SAULI. Parli pure, io parlerò dopo.

DELLA TORRE. Messieurs les sénateurs, au point où est parvenue la discussion, après tous les éclaircissements qui ont été donnés, je pense que chacun de nous a une idée arrêtée sur la loi, sur sa convenance ou son inconvenance. Quant à moi je crois que cette loi est fort mauvaise dans toutes ses dispositions, mais cet article 24 est un des plus graves, car il s'agit dans cet article d'imposer une taxe universelle sur le clergé de nos États. Je ne connais pas dans l'histoire un fait pareil qui ait été accompli sans le secours du Saint-Siège, tuteur naturel des biens de l'Église.

Un de nos honorables collègues, le sénateur Gallina, qui vous a parlé l'autre jour, vous a dit que cette loi a un côté politique.

J'appuie fortement cette observation; oui, MM., cette loi a un côté politique en ce qui regarde l'intérieur et l'extérieur. Quant à ce qui regarde l'intérieur, voici ce qui va arriver: nous allons rendre malheureux un grand nombre de nos concitoyens, nous allons enfreindre les droits qui ont été réglés par le Code civil et par le Statut, nous allons jeter une grande perturbation dans les consciences.

On dit qu'il y a un parti considérable qui veut cette loi; MM., voici ma réponse: quand vous passerez devant une église remplie de monde, tâchez d'y pénétrer, et demandez ce qu'on fait dans cette église; tous ceux que vous interrogerez vous répondront que l'on y prie pour le rejet de la

loi. Cela se passe à Turin, cela est plus visible encore dans les provinces et surtout à Gènes et dans la Savoie, partout l'opinion publique est opposée à la loi que nous discutons.

Quant à l'extérieur, voulez-vous savoir quel sera le résultat de cette loi? C'est la rupture avec le Saint-Siège, c'est le schisme, car le Pape repoussera, condamnera cette loi, qui est déjà d'ailleurs condamnée par les Conciles; ainsi lui-même ne pourrait pas l'accepter. Nous nous trouverons par conséquent dans le schisme; et quel est ce pays qui sera dans le schisme?

Rappelez-vous que c'est celui qu'il y a quelques années affichait la prétention de conquérir l'Italie par les armes; aujourd'hui qu'il a un peu rabattu de ses prétentions, il se présente comme le pays modèle que l'Italie doit imiter. Que croyez-vous, MM., que l'Europe pense de cela? Quelles seront les conséquences de notre schisme? — Je vais vous le dire....

PRESIDENTE. Io non posso tollerare che si adoperi la parola *scisma* per indicare il carattere dell'opinione di coloro che approvano la legge, specialmente se questa parola s'impegna nel significato suo teologico, cioè di separazione e divisione dall'unità della Chiesa cattolica, separazione questa che non è e non sarà mai nell'animo di tutti quelli che hanno dato, o saran per dare voto favorevole a questa legge. Che se la parola è usata solamente nel senso più generale, cioè di dissentimento dalla Corte romana, allora, trattandosi di materia non dogmatica, nella quale questo disparere non può turbare le coscienze, io prescinderei dal fare ulteriori osservazioni (*Segni d'approvazione generale*).

DELLA TORRE.... Vi sarà dunque disunione, dirò così. Ma si ricordino, signori, che ho detto quello che sarà, e lo vedranno. Questo è un fatto in Europa. Ora tutti gli uomini di Stato che meritano questo nome danno alla questione religiosa una grande importanza.

Vedete! la guerra d'Oriente fu fatta in origine per sostenere i cattolici di Gerosolima contro le persecuzioni dei greco-russi. La nostra spedizione in Oriente ora marcia sulle orme del gran Conte Verde. Là egli andava per combattere in favore dei Cattolici contro i Greci. Questo facciamo noi adesso, ma nell'interno facciamo il contrario; noi qui siamo divisi, separati. Leggete le gazzette che proteggono il Ministero, vedrete come parlano della Santa Sede, dei vescovi, dei sacramenti, dei frati. Vedrete quanto essi sono avversari alla religione ed al clero.

Ora questi fatti saranno osservati in Europa; questa sarà una perturbazione; questa perturbazione avrà anche luogo da noi internamente, perchè il clero, i vescovi saranno contro la legge proposta.

Vi saranno adunque delle proteste; vi saranno forse ancora cose più gravi, perchè, come ho detto, l'opinione popolare è affatto contraria.

Per poco che succeda qualche disordine, i vicini diranno: ma cosa fate, ma perchè tutta questa perturbazione? Risponderemo che abbiamo esercitato un nostro incontrastabile diritto: il vostro diritto? Vediamo; questo si può verificare: avete un titolo, un documento che vi abbia autorizzato a fare questa cosa? Voi lo sapete, o signori, questo documento non c'è; se vi fosse, si sarebbe prodotto. Avete almeno una lunga consuetudine che possa tener luogo di documento? Non l'abbiamo; perchè io stesso, o signori, ho indicato cinque regni consecutivi ove nulla si è fatto mai senza mettersi d'accordo colla Santa Sede.

So che uno dei nostri colleghi ha detto che la nostra

magistratura aveva istruzioni segrete su questo punto. Ma vedo che qui non era detto in un modo assoluto che noi abbiamo diritto d'imporre tributi e togliere beni alla Santa Sede senza il consenso del Sovrano Pontefice. Si dice di difendere i diritti della Corona, ma di difenderli in un modo che non urti cogli antichi diritti dell'autorità ecclesiastica, i diritti della Santa Sede.

Dunque, questo è il solo documento, ma questo documento che fa regola per la nostra magistratura all'interno non ha influenza su quello che è diritto internazionale. La Chiesa è affatto indipendente dallo Stato, sono due poteri indipendenti, ma che devono mettersi d'accordo sugli oggetti che sono dell'interesse comune.

Dunque dopo questa disamina, ci diranno: voi avete oltrepassato i vostri diritti e violati quelli della Chiesa, voi avete agito contro i trattati, contro i concordati, questo non si può tollerare, ci vuole un ordine.

Se fu detto questo in Russia, se fu detto a Pietroburgo, perchè volete che non si possa dire a Torino?

Dunque noi ci ingolfiamo in difficoltà che possono occasionare disordini interni, forse anche un intervento di altro potenze.

Ora sarebbe uno smacco per noi di dar causa a un intervento d'altre potenze nella nostra legislazione, nei nostri affari particolari, non però totalmente particolari, perchè toccano la religione, e la religione è universale, cioè d'interesse comune; ed ogni principe cristiano ha il diritto, se vuole, d'intervenire negli affari religiosi, e forse, signori, non tarderà molto che questo diritto sarà esercitato.

Io dunque trovo la legge difettosa: la trovo difettosa perchè opprime una classe numerosa e rispettabile dei nostri concittadini, perchè in tutti i paesi civilizzati gli uomini addetti al culto furono stimati come la prima classe della nazione: questo era perfino presso i pagani: il ceto sacerdotale era il primo ceto dello Stato: dunque tanto più, o signori, nei paesi cattolici, tanto più in un paese come il nostro, ove il capo di questo ceto è Dio, perchè il Papa è il rappresentante di Dio in terra.

Per tutti questi motivi, o signori, io rigetto quest'articolo, e rigetterò tutti gli articoli, ed anche la legge stessa. (*Rumori*)

CAVOUR, presidente del Consiglio. Io non rientrerò nella discussione generale che è stata sollevata, non so con qual fondamento, dall'onorevole maresciallo Della Torre; tuttavia non posso lasciare senza risposta, dirò meglio, senza una solenne protesta, alcune opinioni che egli ha manifestate in questa circostanza.

Egli ha detto che considerava questa legge sotto l'aspetto politico, e che da questo lato la giudicava dannosa e specialmente dannosa per considerazioni interne, più dannosa ancora per considerazioni estere.

L'onorevole maresciallo ha detto che gran parte della popolazione era avversa a questa legge.

Io in verità non mi sarei aspettato di vedere invocata dall'onorevole maresciallo l'opinione di persone, di masse, che non sono e non possono essere legalmente rappresentate.

DELLA TORRE. Les masses n'ont pas besoin de représentants.

CAVOUR, presidente del Consiglio. Io ripeto che trovo assai singolare che l'onorevole maresciallo, che in questo recinto rappresenta e degnamente rappresenta l'opinione ultraconservativa, faccia qui appello al potere delle masse. (*Bravo!*)

Ma già altre volte l'onorevole maresciallo fece appello, combattendo l'opinione da me sostenuta, all'opinione delle masse. Quando al principio di questa sessione invitava il Ministero, e specialmente il ministro delle finanze, a proporre la soppressione della legge sul libero scambio, egli mi minacciava del furore delle masse. Io risposi allora, ed il Senato lo ricorderà, che fedele ai principii che aveva sempre professato, e che il Parlamento aveva sanciti, non m'inquietavo del furore delle masse, e che avrei a questo furore saputo resistere.

Io non nego che vi sono alcune parti delle masse a questa legge avverse; dirò di più, che si cerca d'eccitarle queste masse contro la legge, e di eccitarle con mezzi legali ed extra-legali.... (Applausi dalle tribune).

DELLA TORRE. (Interrompendo e accennando le tribune) Tenez, là voilà la pression des masses!

CAVOUR, presidente del Consiglio. Io non ho interrotto l'onorevole maresciallo, perciò lo prego di lasciarmi continuare.

Ma questi eccitamenti non rimovono il Governo, né rimoveranno il Parlamento dal propugnare una riforma che crede altamente utile, altamente richiesta dai veri interessi dello Stato.

D'altronde, e signori, io credo che questa agitazione fattizia sia un'agitazione promossa appunto per impedire che la legge venga votata, ed io nutro fiducia, ed una fiducia ferma, che quando la legge avrà ricevuto la sanzione del Parlamento e del Re, questa agitazione scomparirà all'istante. (Bravo!)

Vengo ora alla più grave questione contro la quale, ripeto, non solo debbo limitarmi a rispondere, ma altamente protestare.

L'onorevole maresciallo disse che la presente legge potrebbe avere funeste conseguenze per le nostre relazioni con l'estero, perchè, soggiunse, i Governi dell'Europa avrebbero severamente giudicato la nostra condotta in questa circostanza.

Qui non ho nulla a ripetere, cioè non ho nulla contro cui protestare; i Governi d'Europa seguiranno o non seguiranno i consigli dell'onorevole maresciallo; quando si restringessero a disapprovare la nostra condotta sarebbero nel pieno loro diritto.

Ma l'onorevole maresciallo andò più oltre; egli disse che forse questo nostro atto provocherebbe l'intervento delle estere potenze; disse di più, che le estere potenze avrebbero il diritto d'intervenire in nome della religione cattolica; si è contro questa dottrina che io altamente protesto e dichiaro (ed in ciò credo di aver consenziente la maggioranza del Senato e forse anche la maggioranza di coloro stessi che combattono questa legge), dichiaro altamente che l'onorevole maresciallo ha commesso un grave errore, che io mi permetto di qualificare per una eresia politica, nel dire che le estere potenze hanno il diritto d'intervenire in nome della religione per una questione interna. (Vivi applausi)

PRESIDENTE. Invito le tribune al silenzio.

CAVOUR, presidente del Consiglio. Io non protraggo più oltre questa dibattimento, ma ho creduto mio debito, come ministro degli affari esteri, di protestare solennemente contro una massima che sarebbe sovversiva degli ordini nostri e che riconosco altamente contraria ai diritti ed alla dignità della nazione. (Bravo!)

DELLA TORRE. Quelques mots seulement. Je n'ai point fait appel aux masses ni alors, ni maintenant, car

les personnes qui prient dans les églises ne méritent point ce nom, c'est toute la société qui se réunit dans les églises, et non pas seulement une certaine portion du peuple. Et cette société, je ne crois pas qu'elle se rende sur les places publiques pour faire des émeutes; du reste si elle le faisait, je l'en blâmerais énergiquement. J'ai dit que, dans le moment où nous parlons nous voyons une guerre entreprise contre la première puissance du monde, contre la Russie, pour une question, dont l'origine est religieuse (*Rivolgendosi al presidente del Consiglio*). Monsieur le ministre des affaires étrangères, vous devriez savoir cela mieux que moi: pourquoi donc faites-vous l'étonné, pourquoi dites-vous que je donne aux nations un droit qu'elles ne possèdent pas? Non, elles n'ont pas ce droit, mais elles le prennent, voilà le fait. Ce qui a eu lieu contre la Russie ne peut-il pas se faire contre nous? Et la différence est à notre désavantage, car la Russie a des moyens que nous n'avons pas.

Je dis que cette loi est une loi imprudente, et vous n'avez jamais brillé par... je ne prononcerai pas le mot. Vous prenez des idées, vous les adoptez avec chaleur, vous ne calculez que les boules; quand vous avez des boules blanches vous dites: je suis vainqueur, mais les boules blanches n'augmentent pas votre force au dehors. Vous n'avez pas manqué d'être averti; mais puisque vous voulez vous exposer aux chances périlleuses, c'est votre affaire. Quant à moi, je le regrette pour mon pays, pour mon Souverain, et pour le Sénat s'il se rend coupable de cette imprudence.

CAVOUR, presidente del Consiglio. L'onorevole maresciallo ha invocato l'esempio della Russia, l'esempio della guerra che si combatte in Oriente.

Mi pare che non poteva scegliere più male il suo esempio.

Perchè si fa ora la guerra? Perchè la Russia, sotto pretesto di religione, volle intervenire negli affari interni della Turchia, e l'Europa ha resistito a quest'ingiusta pretesa.

Egli è appunto perchè la Russia volle fare in Turchia in nome della religione greca ciò che l'onorevole maresciallo crede che altra potenza potrebbe fare presso di noi, che tutta l'Europa civile protestò contro questa pretesa.

Quindi l'onorevole maresciallo vede che l'opinione di tutte le potenze occidentali, sia di quelle che hanno dato mano alle armi, sia di quelle che sono rimaste finora neutrali, si è pronunciata contro quella pretesa dell'impero russo; pretesa, o signori, che sarebbe lesiva, ucciditrice della libertà, dell'indipendenza delle nazioni; pretesa che spero sarà combattuta, stigmatizzata dall'immensa maggioranza di questo nobile ed illustre Consesso. (Bravo! Bene!)

PRESIDENTE. Se non chiesi la divisione dell'articolo 24 separato in più paragrafi, io metterò ai voti l'articolo intero.

BILLET. Je demande la parole.

PRESIDENTE. Vous avez la parole.

BILLET. MM. L'art. 15 du 1^{er} projet ministériel et l'art. 24 du nouveau projet établissent un impôt progressif sur les biens ecclésiastiques du 5, du 10, du 12, du 15, du 20, du 33, du 50 pour cent, selon les cas qui y sont énoncés. Or cet impôt sans exemple ne peut pas se concilier avec les principes de la justice, parce qu'il est exceptionnel. Il y avait autrefois des privilèges en faveur du clergé, on les a supprimés; on a demandé hautement l'égalité devant la loi; il s'y soumet; mais aujourd'hui on ne de-

mânde plus l'égalité devant la loi, on demande l'inégalité; ce n'est plus assez que les biens ecclésiastiques soient grevés d'impôts comme toutes les autres propriétés, on y ajoute l'impôt de main-morte comme première exception; maintenant on veut y ajouter encore une surtaxe énorme comme seconde exception.

Nous en appelons au Statut; le clergé ne doit pas être condamné à payer un impôt exceptionnel, parce que tous les régnicoles sont égaux devant la loi, parce que tous indistinctement doivent contribuer aux charges de l'État selon la mesure de leurs avoirs, parce que toutes les propriétés, sans aucune exception, doivent être respectées. Y a-t-il donc maintenant deux Statuts? Avons-nous deux Codes différents? Ne sommes-nous pas tous régis par les mêmes lois? Ajoutons à cela qu'au dessus du Statut constitutionnel il y a un autre statut plus ancien, plus invariable et plus sacré, qui ordonne aussi l'égalité devant la loi, le respect de la propriété, et l'égale répartition des impôts, c'est le droit naturel, contre lequel on ne prescrit pas.

On dit qu'on ne veut pas faire servir les biens ecclésiastiques à un usage temporel, mais seulement en faire une nouvelle répartition, en changer la destination, y trouver la somme de 928,412 francs destinée à payer les traitements du clergé, et le moyen d'améliorer la position des curés les plus pauvres.

Mais d'abord l'expression même de biens *ecclésiastiques* indique que ces biens appartiennent à l'Église; et si l'Église en a la propriété, c'est à elle aussi, et à elle seule, qu'il appartient d'en faire une nouvelle répartition et d'en changer la destination au besoin.

On ne veut pas les employer en usages temporels, et cependant on veut y prendre avant tout la somme de 928,000 francs, qui est bien certainement une dette, et probablement la plus ancienne dette des royales finances, surtout pour ce qui concerne la Savoie.

Je maintiens tout ce que j'ai avancé à ce sujet.

En 1793, lorsque le Gouvernement français a vendu tous les biens de l'Église, il a pris l'engagement de payer les traitements du clergé; il les a payés pendant plusieurs années au clergé constitutionnel; c'était bien certainement une dette alors.

Cet engagement a été renouvelé dans le Concordat de 1801; le Gouvernement français a payé cette dette chaque année jusqu'en 1815.

En 1815 cette obligation a dû ou rester à la charge de la France, ou être acceptée par notre Gouvernement.

Or, sans avoir besoin d'examiner les stipulations, le fait seul prouve que notre Gouvernement a consenti à s'en charger, puisqu'il s'en est acquitté depuis lors jusqu'aujourd'hui pendant l'espace de 40 ans.

Je persiste donc à dire que cette somme de 928,000 francs est bien réellement une dette du Gouvernement, et une dette à titre de justice.

On a dit, on a répété plusieurs fois dans cette enceinte, que le Gouvernement a un pouvoir suprême sur le temporel de l'Église.

J'avoue que je n'ai pas bien compris le sens de ces paroles. Veut-on dire par là que l'Église n'a pas le droit de posséder? Mais elle ne peut pas exister sans ce droit; elle ne peut pas exister sans avoir de quoi entretenir ses ministres, ses temples, ses autels. Veut-on dire que les biens de l'Église ne sont pas à l'Église? Mais ce serait une contradiction dans les termes. Incontestablement l'Église doit être considérée comme l'un des propriétaires

de l'État. Le Gouvernement a-t-il un pouvoir suprême sur les biens de toutes les familles de Turin? Sur les biens de toutes les familles de l'État? Non certainement; il doit gouverner; mais gouverner avec équité et tenir la balance égale sans partialité pour personne. Hé bien, il n'a donc pas non plus un pouvoir suprême sur les biens de l'Église; car il n'a pas plus de droits sur les biens de l'Église que sur ceux des autres familles. Il ne doit donc pas non plus faire payer plus d'impôts à l'Église et à un établissement ecclésiastique quelconque, qu'aux autres familles. Tous les régnicoles doivent contribuer à supporter les charges de l'État selon leurs avoirs.

On dit qu'on veut faire une nouvelle répartition et changer la destination des biens ecclésiastiques; mais ce changement de destination ne peut être fait aussi que par celui qui a le droit de propriété; c'est-à-dire, par l'autorité de l'Église.

Quand un homme établit un revenu pour une fondation, si l'œuvre fixée ne peut pas être exécutée, il a toujours été reçu que l'autorité ecclésiastique peut interpréter son intention, et employer ce revenu à une autre œuvre pie, la plus analogue possible à l'œuvre fixée. Les ordonnances qui régissent ces changements ont toujours été reconnues par les tribunaux. S'il s'agit d'une œuvre diocésaine et d'une somme peu élevée, ces changements se font par l'évêque; s'il s'agit d'une œuvre non dépendant du diocèse, ou d'une somme considérable, il faut recourir au St-Siège.

Or, quand une maison religieuse est supprimée, ses biens conservent la nature de biens ecclésiastiques; on le reconnaît bien dans le cas présent, puisqu'on dit qu'on ne veut pas les employer en usages temporels, mais seulement en faire une nouvelle répartition, et en changer la destination en faveur d'une autre œuvre pie. Toute la question se réduit donc à savoir si c'est à l'autorité ecclésiastique ou au pouvoir civil qu'il appartient de changer la destination des revenus ecclésiastiques. Or je soutiens que ce droit n'appartient qu'à l'Église, et que de tout temps c'est l'Église qui l'a exercé.

Pour les fondations diocésaines et peu importantes, cela est incontestable; c'est la pratique de tous les jours. Il doit en être de même pour les fondations plus considérables; l'usage constant le prouve. Dans les paroles que j'ai eu l'honneur de vous adresser, il y a quelques jours, je vous ai cité un grand nombre d'exemples qui n'ont point été contestés, par lesquels, depuis plus de cent ans, le St-Siège a disposé des biens de communautés supprimées, tantôt pour doter une église, tantôt pour venir au secours de l'État, auquel, dans l'espace d'environ 30 ans, il a cédé des biens ecclésiastiques pour plus de 114 millions. On reconnaissait bien alors qu'il n'appartient qu'à l'autorité de l'Église de changer la destination des biens ecclésiastiques. Pour obtenir ce changement de destination, comme pour obtenir la permission d'aliéner un immeuble ecclésiastique on présente une supplique au Pape; il accorde l'autorisation demandée par un bref, s'il le juge convenable; ce bref est présenté au *regium exequetur*. On peut en trouver des preuves nombreuses dans les registres du Gouvernement. C'est donc un usage constant et reconnu que le changement de destination et l'aliénation des biens ecclésiastiques est accordée par l'autorité de l'Église. C'est donc à l'Église aussi et à l'Église seule qu'il appartient d'en faire une nouvelle répartition ou de consentir un impôt exceptionnel.

On dit que le Gouvernement peut établir cette sur-

taxe par la même raison qu'il a déjà établi l'impôt de main-morte.

Il me semble qu'au contraire on devrait dire: le Gouvernement a déjà établi sur les biens de l'Église un impôt très-grave; un impôt dont le produit pourrait presque suffire à couvrir la dite somme de 928,000 francs. C'est bien assez; il ne faut pas l'autoriser à en établir encore un nouveau. Ensuite, l'impôt de main-morte était au moins fondé sur la raison plausible que les biens ecclésiastiques ne paient pas autant de droits de mutation que les autres propriétés. Mais il est évident que cette raison n'est pas applicable au cas présent. Cette surtaxe, sous quelques rapports qu'on l'envisage, n'est donc pas conforme aux principes de la justice.

Maintenant vous voyez, MM., quelle est notre situation; nous avons d'un côté l'offre de l'Épiscopat autorisé par le Chef de l'Église; de l'autre côté la surtaxe proposée par la Commission. L'offre de l'Épiscopat préparait les voies à un traité avec le St-Siège; il en montrait la possibilité; et ce qui est un plus grand avantage encore, il mettait toutes les consciences en sûreté; la surtaxe devenait licite du moment que le St-Siège y avait consenti en vertu de son autorité pontificale, comme il a ratifié les ventes des biens de l'Église en 1801. Un chargé d'affaires envoyé à Rome aurait facilement aplani les difficultés que les conditions pouvaient encore présenter.

Mais sans l'autorisation du St-Siège, la surtaxe proposée viole le droit de propriété, elle viole le Statut, elle viole le droit naturel. Elle est contraire aux principes de la justice, qui prescrivent l'égalité devant la loi et l'équitable répartition des impôts. En mon particulier, je suis profondément convaincu qu'on ne peut la voter sans encourir les censures portées par le St-Concile de Trente; je me fais un devoir de le rappeler et de voter contre tout l'ensemble du projet de loi.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Sauli.

SAULI LUDOVICO. Signori, dopo i discorsi dell'illustre maresciallo, e dopo le osservazioni a lui contrapposte dall'onorevole presidente del Consiglio, le mie parole debbono riuscire sommamente pallide. Ciò nondimeno ardisco proporre che i seminarii ed i convitti ecclésiastici destinati all'istruzione del clero siano liberati dalla quota di anno concorso istituita nell'articolo 24 che si trova ora in discussione.

Quando miro all'aumento delle cattedre nelle Università ed al numero che va tutti i giorni crescendo dei collegi nazionali, scorgo benissimo che il paese nostro, dotato ora di libere istituzioni, stima di dover badare più largamente alla pubblica istruzione, e quando getto gli occhi sui bilanci provinciali, divisionali e dello Stato, mi accorgo eziandio che la pubblica istruzione non è gratuita e ricerca spese assai gravi, delle quali per altro sono ben lungi dal rammaricarmi. Ma se l'istruzione è necessaria all'universale dei cittadini, essa lo è ancora maggiormente al clero incaricato di ammaestrarci tutti quanti nella conoscenza dei doveri che ci incombono, e d'indirizzarci particolarmente e di mantenerci sempre nell'esercizio e nel culto della virtù.

Voi sapete, o signori, che gli antichi i quali erano ordinati a libertà, badavano assai meglio all'educazione che non all'istruzione della gioventù, perchè loro importava assai d'aver ottimi cittadini, e sapevano che la libertà si mantiene là dove regna la virtù, e perisce dove essa vien meno. Sì, la virtù ci fa liberi; la vita scorretta conduce

necessariamente gli uomini alla peggiore di tutte le schiavitù, a quella della licenza e del vizio.

Veggio al § 5° dello stesso articolo che la condizione degli individui rinchiusi nelle case religiose non comprese nelle disposizioni dell'articolo 1°, non è per niente migliore di quella a cui si conducono i membri delle case colpite dall'articolo anzidetto, e che tanto nelle une, quanto nelle altre il numero dei digiuni andrà crescendo molto al di là di quello che viene loro prescritto dagli ordini del proprio istituto. Per dirla senza velo, come è il mio costume, parmi che la legge quale ci vien presentata non sia di gran lunga migliore che non quella proposta dal Ministero; di essa non si può dire, come anticamente di una altra produzione letteraria si è detto: *Oh mater pulchra, filia pulchrior!*

E sì che nei membri dell'odierno ufficio centrale non vien meno nè vastità di dottrina, nè acume d'intelletto, nè saviezza di calcolo; io sono il primo a riconoscerne in essi tutte queste doti, e mi compiaccio di rendere loro questo tributo di lode. Ma se io non fossi così innanzi negli anni, se mi restasse ancor ombra di vigore, crederei di fare opera veramente meritoria scrivendo un libro sulle competenze; vorrei impedire che l'esempio dei laici col frammischiarci troppo nelle cose della Chiesa servisse di pretesto e di scusa ai chierici che cercano d'ingerirsi più del dovere nelle mondane faccende; cercherei di mettere in onore l'antico adagio: *Quod medicorum est dicant medici, tractent fabrilia fabri.*

Ognuno dice che le riforme sono necessarie; ebbene si facciano, ma si facciano come per lo passato quasi sempre si fecero, di comune accordo con chi è investito di speciale, e, sia pur lecito il dirlo, di legittima competenza. La consuetudine negli individui diventa natura, nei popoli la consuetudine veste il carattere ed ha forza di legge.

Signori, io non voglio fare appello alle masse, ma non posso trattenermi dall'osservare che il tempo è nero, e forse l'avvenire lo renderà ancor più buio. Quando la terra trema sotto i piedi, ognuno cerca di rivolgersi al cielo ed il mezzo di corrispondenza tra la terra ed il cielo per noi cattolici è la Chiesa.

Cerchiamo di conservarcela amica. La prudenza e l'amore di noi stessi e delle odierne nostre condizioni ci porgono questo consiglio: ogni maniera di convenienza deve confortare eziandio la Chiesa ad abbracciarlo.

DI COLLESNO GIACINTO. La Commissione si unisce pienamente alle viste dell'onorevole preopinante quanto agli incoraggiamenti che esso vorrebbe dare all'insegnamento ecclésiastico, non che agli altri rami d'insegnamento.

Tuttavia essa non ha potuto far diversamente nelle circostanze attuali delle finanze, in cui trattasi soprattutto di provvedere a bisogni urgentissimi, quali sono quelli delle congrue da assegnarsi ai parroci.

Io non ho potuto esonerare interamente gli stabilimenti di educazione ecclésiastica da quella quota di concorso che viene imposta agli altri enti morali.

D'altronde, se l'onorevole senatore Sauli vuole esaminare la cifra colla quale ciascun seminarario è imposto, vedrà che essa è veramente moderata, mentre la cifra totale che ne risulta a beneficio della Cassa dalla quota loro assegnata porta un totale di 80 mila lire, che però ha un grave significato nelle circostanze attuali.

La Commissione però non dubita, anzi spera che quando la Cassa ecclésiastica si trovi in migliori circostanze, il Governo del Re avrà riguardo a sollevare gli enti morali

nel senso espresso dal senatore Sauli relativamente al favore di cui vengono a godere gli stabilimenti di educazione ecclesiastica.

DI VESME. Non sperando che possa essere ammesso l'emendamento proposto dal senatore Sauli, ad onta della approvazione indiretta datagli dall'onorevole preopinante, pel caso che le circostanze delle finanze fossero migliori, ne proporrei un altro meno largo, il quale non dubito che possa incontrare l'approvazione dello stesso ufficio centrale, ed è che invece che la gradazione della tassa è posta in ragione del reddito dei seminari, sia posta in ragione della popolazione della diocesi.

Il bisogno dell'educazione non è in ragione del reddito; secondo questo principio ne avverrebbe che alcuni seminari abbonderebbero, altri del tutto mancherebbero. Vi sono diocesi, le popolazioni delle quali ascendono a poco più di 20 mila anime, e ve ne sono altre, la popolazione delle quali è di parecchie centinaia di migliaia; pare adunque che non debbano essere messe tutte allo stesso livello.

A queste ragioni di convenienza ne aggiungerò un'altra che parmi di stretta giustizia, ed è dedotta dall'argomento principale che fu addotto in favore del presente articolo di legge.

Si disse che gli stabilimenti ecclesiastici non hanno per la natura stessa del loro istituto diritto ad altro che al puro necessario; che il superfluo dee essere dato agli altri stabilimenti ecclesiastici ed ai poveri, e che il Governo altro non fa che farsi ministro di questa distribuzione. Ma secondo è concepito ora quest'articolo, in molti casi la legge lascierebbe parte del superfluo, in altri torrebbe una parte del necessario direttamente contro lo scopo e l'intenzione del legislatore.

Spero adunque per questi motivi che anche l'ufficio centrale adotterà il principio che io propongo; rimettendomi del tutto alla proporzione che lo stesso ufficio centrale proporrà nel basare questa tassa secondo la popolazione.

DI COLLEGGNO GIACINTO. L'ufficio centrale difficilmente potrebbe accettare in questo momento la proposta dell'onorevole senatore Vesme, giacchè non avrebbe nessuna base su cui redigere questo suo emendamento.

L'ufficio centrale non sa d'altronde se i redditi dei seminari che si tratta d'imporre siano veramente in proporzione della popolazione. In questo caso l'emendamento non sarebbe per nulla più equo di quello che possa esserlo il progetto.

Che la legge non riunisca tutte le perfezioni possibili, l'ufficio centrale non lo ha mai negato. Esso però crede che in questo come negli altri articoli non vi sia difficoltà nello adottare il sistema d'imporre i seminari dietro il loro reddito, e non vedrebbe come si potesse venire a condizioni molto diverse adottando il progetto del senatore Vesme.

Per altra parte farò osservare ancora che questo modo d'imporre i seminari ed anche gli altri enti morali è già stato pure adottato dall'onorevole senatore Colla e faceva parte di quel progetto, al quale forse la maggioranza del Senato era disposta ad accostarsi prima del rimando della proposta della minoranza per una nuova redazione.

D'ANGENNES. Se il Senato mi permette di dire due parole a favore dei seminari, gli farò presente che in questi tempi, principalmente coloro che abbracciano lo stato ecclesiastico, sono per la più parte poveri.

Sottometto questa considerazione al Senato onde voglia accordarle quell'accoglienza che crederà.

PLANA. Vorrei fare osservare che in due paesi, uno

ubertoso e l'altro non ubertoso, la rendita del vescovo sarà di gran lunga maggiore....

PRESIDENTE. Non si parla dei vescovi, ma dei seminari....

DI VESME. Opponeva il senatore Di Collegno che l'emendamento da me proposto non avrebbe ottenuto l'intento.

Io credo che questo provenga forse dal non averne io sufficientemente spiegato la portata. Io non propongo di unire le due porzioni, cioè quella basata sulla quota del reddito e quella sulla popolazione, ma di prendere per base la sola popolazione, dicendo cioè: per tutti i seminari nelle diocesi aventi una popolazione, per esempio, minore di 25 mila abitanti, si lascia ai seminari il reddito di tanto; per quelle la cui cifra totale della popolazione eccede il numero tale, la somma di reddito lasciata sarà alquanto maggiore e così di seguito; nel qual modo la tassa verrebbe ad essere direttamente in proporzione coi bisogni dei seminari.

Mi si oppone che l'ufficio centrale ora manca di dati.

In casi così gravi io credo che la risposta più naturale sarebbe di dire che se il legislatore manca di dati al momento di sancire la legge, deve attendere e procurarseli; ma forse non è neppure il caso secondo la mia proposta, perchè, ammettendo la disposizione nei termini da me enunciati, non si corre pericolo di torre a nessuno, nè di ledere alcun principio, nè alcun interesse; e forse la finanza avrebbe un vantaggio quasi eguale a quello che si ripromette dalla proposta della Commissione senza pregiudicare in modo vitale l'esistenza dei seminari delle diocesi maggiori.

DI COLLEGGNO GIACINTO. Io non credo che un'imposta che non agisce per nulla sui seminari aventi un reddito al disotto delle lire 10 mila possa credersi tanto lesiva degli interessi di questi stabilimenti.

Quanto poi al principio che voleva stabilire il senatore Vesme, posso ben ripetere che non credo che la cifra della popolazione sia in proporzione dell'entrata del seminario; io penso che vi possano essere dei seminari assai più ricchi in provincie meno popolate.

Inoltre credo che il reddito dei seminari non abbia a che fare col numero della popolazione; vi sono provincie ricchissime che hanno seminari poveri, e vi sono seminari ricchi in provincie poco popolate; per conseguenza è mio avviso che l'emendamento proposto dal senatore Vesme sarebbe in fondo assai meno equo, assai meno proporzionato all'entrata reale dei seminari di quello proposto dal Ministero e adottato dalla Commissione.

BATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Veramente il Governo vorrebbe poter veder tolta questa imposta, perchè si tratta di case dove vi è un'istruzione: ma una necessità costringe il Ministero ad insistere nella sua proposta, quella cioè d'imporre questa tassa, perchè senza di essa sarebbe difficile che si potesse ricavare quella somma che è indispensabile per il pagamento delle congrue ai parroci.

Tuttavia bisogna dire che questa imposta è molto mite, perchè sarebbe soltanto per l'eccedente la somma di lire 10 mila e non sarebbe che in ragione del 5 per 100 per le somme eccedenti le lire 10 mila alle 15 mila, ed il *maximum* sarebbe limitato al 15 per 100 quando il reddito oltrepassi le 25 mila lire.

Io poi riconosco che se si potessero conciliare insieme i due elementi del reddito con quello della popolazione, non direi della diocesi, ma degli stabilimenti, forse l'imposta sarebbe fondata sopra una base più equa, poichè realmente maggiore è il bisogno di un seminario quanto

è maggiore il numero delle persone che compongono questo stabilimento. Ma importerebbe assolutamente avere una norma dietro cui stabilire quale debba essere l'imposta in ragione del numero maggiore o minore degli alunni del seminario; perciò io credo che sarebbe entrare nell'incerto e nel vago, quando si volesse tener conto altresì di questi dati.

Osservo poi che la mancanza di questi elementi non può dar luogo a grandissimi inconvenienti, poichè quando si tratta di una diocesi molto popolata, e quando si tratta di seminarii i quali debbono contenere molti alunni, ordinariamente non vi è un seminario solo, ma due o più; per cagion d'esempio, nella diocesi di Torino vi sono più seminari come pure in quella di Novara.

Quindi quand'anche non si tenga conto di tali elementi, credo che non potranno verificarsi tutti quegli inconvenienti citati dal senatore Vesme, perciò prego il Senato di non volersi fermare sopra quest'emendamento.

PRESIDENTE. Per lasciar campo al Senato di tener conto delle due proposte fatte all'articolo 24 dai signori senatori Ludovico Sauli e Vesme....

DI VESME. (*Interrompendo*) La mia proposta non essendo stata accettata dalla Commissione, io la ritiro.

PRESIDENTE. Allora si terrà conto soltanto della proposta del senatore Sauli Ludovico.

Propongo al Senato di voler votare l'articolo 24 sino al § 2° inclusivamente.

Chi così vota, voglia levarsi.

(Il Senato approva.)

Nel § 3° che ora viene in votazione il signor senatore Sauli propone la cancellazione della parola *seminarii*.

Domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

La metto ai voti.

Chi approva che si tolga dal § 3° della legge la menzione di *seminarii*, sorga.

(Il Senato rigetta.)

Avendo il senatore Vesme ritirato il suo emendamento, non ho che a mettere ai voti i successivi paragrafi, coll'ultimo alinea dell'articolo 24....

PLEZZA. Io propongo che nell'alinea 5°, dove si dice: *dopo detratta dallo stesso reddito la spesa di mantenimento dei religiosi*, si aggiungano le parole: *nati nello Stato*; perchè altrimenti mi pare che sarebbe affatto illusorio lo sperare un prodotto qualunque da questa disposizione; stantechè se è lecito alle case religiose conservate di chiamare dall'estero quella quantità che credono di religiosi per compiere il numero che è necessario per il consumo di tutto intero il loro reddito, mai si potrà ricuavare alcun utile che torni a sollievo dei parroci.

Se invece si limita il numero dei religiosi da mantenersi, e per i quali si deve pagare la pensione di lire 500 ai nati nello Stato, allora si potrà sperarne qualche utile. Senza di questo emendamento resta quasi illusorio l'effetto di questa legge.

BATAZZI, ministro di grazia e giustizia. Io pregherei il senatore Plezza a non insistere su questo emendamento, poichè non vedo che realmente il numero dei religiosi forestieri sia molto grande; perciò....

PLEZZA (*Interrompendo*) Possono chiamarne.

BATAZZI, ministro di grazia e giustizia. Ma si parla di quelli che attualmente esistono.

PLEZZA. Perdoni; se io ho ben capito, nella legge si

dice: « Sarà consegnato annualmente il numero dei membri delle case religiose. »

Io me ne appello al signor ministro, se quando negli ordini conservati sia lecito chiamare dei forestieri in numero illimitato e metterli in nota come facienti numero tra gli abitanti della casa religiosa ed aventi perciò diritto alla pensione, io chiedo se può avanzare qualche reddito imponibile a favore dei parroci poveri, e se non diventa affatto illusoria l'imposta che si ha in animo di ricuavare da questo articolo.

BATAZZI, ministro di grazia e giustizia. Ora non si parla se non di quelli che esistono. Quanto a coloro che hanno ancora a venire, il Governo, sorvegliando, può vedere se si eccede nel numero. Del resto ha altri mezzi per far argine a che non si possano accrescere queste pensioni a danno della Cassa ecclesiastica.

PLEZZA. Io ritiro il mio emendamento stante queste dichiarazioni date dal signor ministro del modo in cui debba intendersi e si farà eseguire la legge.

DE CARDENAS. Domando la parola. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Ha la parola.

DE CARDENAS. Pare che le tribune non abbiano piacere che io parli; dunque tacerò. (*Si mette a sedere*)

PRESIDENTE. No, parli. Mi confido che le tribune saranno rispettose e savie per lasciare che la parola sia libera agli oratori.

DE CARDENAS. Credo che vi sia una *claque* organizzata, e dirò che so fino dove vanno a reclutarsi i *claqueurs*.

Domando che o dal Senato o dall'ufficio della Presidenza si faccia un'inchiesta.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri. Io prego l'onorevole senatore....

DE CARDENAS. Non dirò mai, e non dissi che sia il Ministero.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri. Lo dicono i giornali.

DE CARDENAS. (*Interrompendo*) Non l'ho mai letto sopra alcuno.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri. Siccome questa mozione coincide con accuse portate da giornali, io prego l'onorevole senatore De Cardenas di proseguire in questa via ed indicare al Senato o, se vuole, al Ministero dove s'organizzi questa *claque*; ed egli può rendersi certo che il Ministero saprà reprimere questa *claque*, come saprà reprimere qualunque disordine che si tentasse contro la legge.

DE CARDENAS. Ora vengo al discorso che voleva fare sulla proposizione dell'onorevole Plezza.

BATAZZI, ministro di grazia e giustizia. (*Interrompendo con vivacità*) Poichè l'onorevole senatore De Cardenas ha mossa questa accusa, io credo che sia necessario che egli faccia la sua denuncia, e che il Senato ordini l'inchiesta nel modo indicato. Quest'accusa pesa sul Ministero ed è necessario si esaurisca.

DE CARDENAS. Io ho protestato non avervi incluso il Ministero e di non saper nulla di esso. Io so che il Ministero è composto di persone troppo onorate per ricorrere a siffatti mezzi. Io lo protesto di nuovo, rispetto i ministri e mantengo quello che ho detto.

PRESIDENTE. Debbo domandare se il senatore De Cardenas persiste nella domandata inchiesta.

DE CARDENAS. Toccherà all'ufficio della Presidenza il decidere se voglia farla.

PRESIDENTE. Se lascia tale deliberazione all'arbitrio della Presidenza, il caso è diverso.

DI SAN MARTINO. Il rispetto che ci dobbiamo noi e le gallerie è reciproco; penso quindi che, essendosi lanciata una parola, si debba proseguire a darne la prova.

Alcuni senatori. L'ordine del giorno! (*Rumori crescenti*)

PRESIDENTE. Il senatore De Cardenas ha dichiarato che se ne rimetteva al buon giudizio della Presidenza; riconosce cioè la convenienza di intendersi col Governo circa le misure convenienti a prendersi per reprimere ogni tentativo che tendesse a distruggere la libertà della parola; ciò fa che il Senato non ha alcuna cosa a deliberare.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri. Prego l'ufficio della Presidenza di voler aderire alla domanda dell'onorevole senatore De Cardenas, ed insistere sull'inchiesta onde avverare se questa gravissima colpa fu commessa; ed ove ciò venga a risultare, pregherò l'ufficio della Presidenza a volerla denunziare al Governo onde esso possa far applicare ai colpevoli la legge in tutta la sua severità.

PRESIDENTE. Non dovendo quest'incidente aver seguito, la parola spetta di nuovo al senatore De Cardenas.

DE CARDENAS. Mi si dice in questo momento che il senatore Plezza abbia ritirato il suo emendamento.

PRESIDENTE. È vero.

DE CARDENAS. L'osservazione che voleva fare è che, anche senza escludere i forestieri, quella tassa terminerà sempre per riescire alla fine dei conti di piccolissima rendita. Non credo dovermi estendere di più a questo riguardo non rimanendo cosa su cui discutere dopo ritirata la proposizione.

PRESIDENTE. Metto ai voti il rimanente dell'articolo, cioè quanto rimane per portare l'articolo 24 al suo compimento.

Chi approva, sorga.

(È approvato.)

Metto ai voti l'articolo intero.

Chi lo ammette, voglia levarsi di nuovo in piedi.

(È approvato.)

« Art. 25. La quota di concorso come sovra imposta sarà fissata e riscossa sulle basi e nei modi prescritti dalla legge del 23 maggio 1851. »

(È approvato.)

« Art. 26. Nel caso previsto dall'articolo 15, la Commissione di sorveglianza della Cassa ecclesiastica proporrà al Governo le disposizioni opportune per la conservazione dei monumenti ed oggetti d'arte e degli archivi. Proporrà pure la destinazione a darsi ai detti oggetti ed ai libri, tenendo conto dei bisogni delle pubbliche scuole e specialmente dei collegi nazionali.

« I provvedimenti che emaneranno in proposito saranno fatti con decreti reali pubblicati nel giornale ufficiale del regno. »

(È approvato.)

Ora è il luogo qui di discutere e di votare sull'aggiunta che il senatore Giulio fin dalla seduta di ieri faceva all'articolo 1° della legge, in quella parte cioè che lascia all'arbitrio del Ministero l'elenco delle case colpite dalla disposizione della presente legge, e che l'aggiunta vorrebbe che fosse circondato da maggiori guarentigie.

Prego il senatore Giulio di dar lettura della sua aggiunta.

GIULIO. Io ho spiegato abbastanza nella tornata di ieri lo scopo dell'aggiunta che mi riserbava di proporre al Se-

nato; non ho altro da aggiungere salvo che di enunciare i termini della medesima.

L'alinea dell'articolo 1° stabilisce che l'elenco delle case colpite dalla disposizione di questa legge sarà pubblicato con decreto reale contemporaneamente alla presente legge.

L'aggiunta quindi sarebbe così concepita:

« Questo decreto emanerà, sentito prima il parere del Consiglio di Stato. »

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Osserverei all'onorevole senatore Giulio se veramente non si potrebbe in forza di quest'aggiunta imporre un'obbligazione legale al Governo di consultare il Consiglio di Stato senza sconvolgere la parte già votata dall'articolo 1°. Non può esservi obbligazione legale in forza di quest'aggiunta, che allorquando fosse prima sanata e promulgata la legge.

Ora invece, secondo l'alinea dell'articolo 1°, l'elenco deve essere pubblicato contemporaneamente alla sanzione della legge, perciò sarebbe impossibile che vi fosse un'obbligazione legale; e stando ai termini in cui trovasi espresso l'articolo 1°, non vi sarebbe che un'obbligazione puramente morale, l'obbligo cioè che avrebbe il Ministero di assecondare un voto del Parlamento.

Io a questo riguardo non ho alcuna difficoltà di dichiarare che rimanendo sempre in facoltà del Governo di consultare il Consiglio di Stato quando si tratta di qualche decreto, di qualche provvedimento, esso assume l'impegno di consultarlo intorno agli ordini che debbono considerarsi compresi nell'articolo 1°.

Se l'onorevole senatore Giulio è pago di questa mia dichiarazione, mi pare che si possa passare alla votazione della legge senz'altro.

GIULIO. Io confesso che non metterei molta importanza a che l'obbligo di consultare il Consiglio di Stato fosse espresso nella legge.

Il signor ministro mi oppone che la legge non può avere effetto prima di essere pubblicata, e che questo parere dee essere preso necessariamente prima che la legge si pubblichi, e che per conseguenza l'aggiunta non avrebbe forza legale.

A questi argomenti io non so che opporre, giacchè escono affatto dalla sfera de' miei studi; per conseguenza mi limito a dire che non ritiro l'emendamento, perchè credo importante che questa clausola s'includa nella legge; la maggioranza del Senato ne farà giustizia.

MARILLI. I membri del Consiglio di Stato che fanno parte della Commissione credono di tutta convenienza lo astenersi dal discutere e dal votare questo incidente.

PRESIDENTE. Io debbo porre ai voti l'aggiunta fatta, alla quale parmi che il Ministero abbia aderito, non nel senso che possa convenientemente essere introdotta nella legge, ma in quanto che assume la responsabilità di compiere il desiderio del senatore Giulio.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Io ho dichiarato che, anche senza questa aggiunta, il Governo prendeva impegno di consultare il Consiglio di Stato, e che perciò non fa nemmeno difficoltà a che quest'aggiunta venga introdotta nell'articolo 1°; osservai però che essa non può aver portata maggiore di quello che abbia la dichiarazione che rinnovo al Senato di consultare al riguardo il Consiglio di Stato, perchè non potrebbe nascere da questa aggiunta un'obbligazione legale, salvo sconvolgendo l'articolo 1°, il quale porta che il decreto reale si pubblicherà contemporaneamente alla legge.

Vede dunque il signor senatore Giulio che si cadrebbe

in una grande contraddizione, quindi sarebbe meglio prescindere da questa aggiunta. Se però egli insiste, io non ho difficoltà che venga inserita, giacchè tornerà allo stesso.

PRESIDENTE. Dopo la dichiarazione del senatore Giulio non posso prescindere dal provocare il voto del Senato sull'ammissione o non della sua aggiunta.

Chi approva l'aggiunta proposta dal senatore Giulio, sorga.

(Il Senato rigetta.)

Prima di passare allo squittinio della legge, devo pregare i signori senatori a voler domani convenire nella nostra aula per dar corso alle leggi che ancora rimangono a discutersi; leggi delle quali si sono già da più giorni distribuiti i rapporti.

Io debbo confidare che i signori senatori vorranno concorrere con qualche frequenza a queste discussioni e mi dorrebbe estremamente che si potesse togliere argomento di una frequenza straordinariamente minore, per dire che la sola qualità delle leggi è quella che dà norma ed eccitamento alla nostra assiduità, e che la cura delle altre leggi forse di uguale importanza è meno sentita dalla gran parte dei senatori.

Io confido dunque che domani vi sarà una congrega la quale sia al di là del numero legale.

COLLI. A che ora?

PRESIDENTE. Alle due.

DELLA TORRE. Quali sono le leggi a discutersi?

PRESIDENTE. Sono tre, cioè la legge sulla formazione del catasto stabile, di cui da più giorni si è distribuito il rapporto; quella relativa alla facoltà alla provincia di Savona di eccedere nel 1855 il limite dell'imposta; e finalmente la legge per l'autorizzazione di maggiori spese in aggiunta al bilancio del 1855.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri. Domando la parola.

Io unisco la mia alla voce del signor presidente, onde pregare il Senato di voler dar passo alla legge sul catasto, la di cui importanza è conosciuta sicuramente da tutti i membri del Senato; legge che fu presentata per la prima volta or son due anni, che subì una lunga serie di vicissitudini e formò l'oggetto di lunghe discussioni nell'altro ramo del Parlamento, e che ove non fosse votata in questa sessione, sarebbe forse rimandata ad epoca indeterminata e con danno gravissimo dello Stato e con sommo dispiacere, io credo, delle popolazioni.

PRESIDENTE. Io annunzio perciò che l'ordine del giorno per domani alle due pomeridiane sarà la legge sul catasto stabile; indi verranno le altre già avanti menzionate.

Si passerà ora allo squittinio segreto.

ALFIERI. Credo che essendo state introdotte variazioni nel testo della legge, sarebbe il caso, a tenore dell'articolo 54 del regolamento, di darne lettura.

PRESIDENTE. Io ne darò lettura in quanto che ho tenuto conto delle variazioni che si sono operate.

La legge è così concepita:

« Art. 1. Cessano di esistere quali enti morali riconosciuti dalla legge civile le case poste nello Stato degli ordini religiosi, i quali non attendono alla predicazione, all'educazione od all'assistenza degli infermi.

« L'elenco delle case colpite da questa disposizione sarà pubblicato con decreto reale contemporaneamente alla presente legge.

« Art. 2. Cessano parimenti di esistere come enti morali a fronte della legge civile i Capitoli delle chiese collegiate,

ad eccezione di quelli aventi cura d'anime od esistenti nelle città la cui popolazione oltrepassa 20 mila abitanti.

« Art. 3. Cessano ancora di essere riconosciuti i benefici semplici i quali non hanno annesso alcun servizio religioso che debba compiersi personalmente dal provvisto.

« Sorgendo questione se un beneficio semplice sia compreso fra quelli colpiti dal presente articolo, essa verrà decisa dai tribunali.

« Art. 4. I beni ora posseduti dai corpi ed enti morali contemplati negli articoli precedenti verranno applicati alla Cassa ecclesiastica da stabilirsi a termini della presente legge, salvo in ordine ai benefici le speciali disposizioni stabilite negli articoli 20 e 21.

« L'Amministrazione della Cassa prendendone possesso procederà ad inventario sì degli stabili che dei crediti e rendite di ciascun stabilimento, chiamando a prestarvi il rispettivo loro contraddittorio i capi od amministratori delle case ed i possessori e patroni dei benefici.

« Si farà pure nello stesso inventario un'indicazione delle passività e dei pesi, ed una sommaria descrizione degli effetti mobili più preziosi secondo il regolamento che verrà a tal fine stabilito.

« Art. 5. La Cassa ecclesiastica ha esistenza distinta e indipendente dalle finanze dello Stato.

« Art. 6. L'amministrazione della Cassa è affidata al direttore generale del debito pubblico col concorso di un Consiglio speciale.

« Questo Consiglio sarà composto dello stesso direttore generale, il quale lo presiederà, dell'economista generale dei benefici vacanti, il quale ne sarà membro nato, e di cinque altri membri nominati dal Re sulla proposta del ministro di giustizia ed affari ecclesiastici.

« Il bilancio, il conto ed i contratti da farsi saranno deliberati dal Consiglio. Gli altri atti di amministrazione e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio spetteranno al direttore generale suddetto, il quale avrà a tal fine sotto i suoi ordini i funzionari governativi dei vari rami secondo il regolamento che verrà approvato con decreto reale, sopra proposta da concertarsi tra il ministro degli affari ecclesiastici e quello delle finanze.

« Art. 7. Saranno al rimanente applicabili all'amministrazione della Cassa ecclesiastica le regole e cautele stabilite dalle leggi vigenti in ordine agli istituti di carità, riservate però al ministro di giustizia ed affari ecclesiastici le attribuzioni conferite da dette leggi al dicastero dell'interno, ed omesse quelle delle intendenze generali.

« Art. 8. Una Commissione di sorveglianza composta di tre senatori e tre deputati eletti annualmente dalle rispettive Camere e di tre altri membri nominati dal Re sulla proposta del ministro di giustizia ed affari ecclesiastici avrà l'alta ispezione delle operazioni della Cassa.

« Il presidente di questa Commissione sarà designato dal Re fra i suoi membri.

« La Commissione rassegnerà annualmente al Re una relazione sullo stato della Cassa e sulle operazioni che ebbero luogo entro l'anno. Tale relazione sarà stampata, distribuita alle due Camere e pubblicata nel giornale ufficiale del regno.

« Art. 9. I membri attuali delle case contemplate nell'articolo 1°, i quali furono in esse ricevuti prima della presentazione di questa legge al Parlamento, continuando a far vita comune secondo il loro istituto negli edifici ora occupati da essi, od in quegli altri chiostri, che, sentita l'Amministrazione della Cassa ecclesiastica, verranno a tal

fine destinati dal Governo, riceveranno dalla Cassa medesima un annuo assegnamento corrispondente all'attuale rendita netta dei beni ora posseduti dalle case rispettive, con che non ecceda la somma annua di lire 500 per ogni religioso o religiosa professa, e di lire 240 per ogni laico o conversa.

« Ognuna delle comunità così composte avrà in godimento insieme all'edificio di sua residenza il giardino ed altre dipendenze del medesimo comprese nella clausura.

« Art. 10. Il calcolo della rendita netta per effetto dell'articolo precedente sarà ragguagliato sulla media dell'ultimo decennio. Per comporre la rendita netta saranno diffalcate anche le spese di manutenzione e ristauo dei conventi, ed ogni qualunque peso e tributo.

« Art. 11. Quando venissero concentrati insieme i membri di due o più case religiose, l'assegnamento da corrispondersi alla comunità sarà ragguagliato sulla base stabilita pei membri della casa più agiata.

« Non saranno mai concentrati insieme religiosi d'ordini diversi, o soggetti a diversa regola.

« Art. 12. L'amministrazione della Cassa ecclesiastica potrà aumentare l'assegnamento corrispondente al mantenimento dei laici o converse, quando ciò riconosca consigliato per circostanze di tempo e di luogo, purchè non ecceda in alcun caso le lire 360 per ciascun individuo.

« Art. 13. Le singole comunità potranno, ove d'uopo, ammettere nuovi laici o converse in surrogazione di quelli che d'or innanzi mancassero per morte, od altrimenti, purchè il numero di tali servienti in ciascun stabilimento non ecceda il terzo dei professi.

« Art. 14. In ogni caso di morte, o di secolarizzazione di religiosi professi, e parimenti quando uno di essi abbandoni la vita monastica, o passi in monastero estero, la quota di mantenimento dei superstiti nella stessa comunità sarà accresciuta del terzo di quella di cui godeva il religioso che lasciò vacante il suo posto, con che però l'assegnamento fatto alla comunità non possa mai oltrepassare la somma di lire 700 per ogni professo.

« Art. 15. Quando i religiosi di un ordine colpito dall'articolo 1° non possano più essere convenientemente concentrati in numero almeno di sei, la Cassa ecclesiastica dovrà, sulla loro istanza ammettere ciascun religioso a godere fuori del chiostro della seguente annua e vitalizia pensione a carico della Cassa medesima, cioè:

Ogni religioso professo:

- Lire 800 se avrà compiuta l'età d'anni 70,
- Lire 700 se quella d'anni 60,
- Lire 500 se quella d'anni 40,
- Lire 400 se quella d'anni 30,
- Lire 240 se avrà meno di 30 anni.

Ogni religiosa professa:

- Lire 800 se avrà compiuti gli anni 70,
- Lire 700 se avrà compiuti gli anni 60,
- Lire 600 se avrà compiuti gli anni 50,
- Lire 500 se avrà meno di 50 anni.

« I servienti dell'uno e dell'altro sesso, i quali avranno emesso voti semplici, ed avranno prestato servizio da dieci anni, avranno diritto ad una pensione di lire 300 se avranno compiuta l'età di anni 40, di lire 240 se saranno di un'età minore.

« Art. 16. Ad eccezione delle disposizioni espresse negli articoli precedenti, nulla s'intenderà innovato nella condizione individuale dei religiosi contemplati nell'articolo 1°

a fronte delle leggi dello Stato, anche in riguardo alla questua per parte delle case degli ordini mendicanti.

« Art. 17. Non ostante la disposizione dell'articolo 1° i membri delle case religiose le quali cessano di essere riconosciute come enti morali potranno fare in comune gli atti necessarii per provvedere alla loro sussistenza ed al servizio del culto, e per quest'effetto saranno rappresentati dai rispettivi capi religiosi secondo le regole del loro istituto.

« Art. 18. Quando un religioso, che appartenga ad un ordine possidente, e sia rimasto nel chiostro in virtù dell'articolo 9, ottenga la legittima sua secolarizzazione, avrà diritto a conseguire dalla Cassa ecclesiastica un'annua sovvenzione eguale ai due terzi della somma cui corrispondeva al momento della sua uscita la sua quota individuale dell'assegnamento fatto alla comunità in virtù dello stesso articolo 9.

« Art. 19. Noi casi previsti dagli articoli 15 e 17, i religiosi che avranno pagato una determinata somma pel loro ingresso nell'ordine avranno il diritto di scegliere tra la pensione o sovvenzione di cui in detti articoli, od una pensione vitalizia, regolata sul capitale sborsato in ragione della loro età, a norma della tabella annessa alla presente legge.

« Art. 20. I canonici attuali delle Collegiate colpite dall'articolo 2 riceveranno dalla Cassa ecclesiastica, vita durante, un'annua somma corrispondente alla rendita netta dei beni già spettanti all'ente morale della Collegiata, con che continuino a soddisfare ai doveri ed ai pesi già inerenti sì alla corporazione, che agl'individui, e paghino il contributo di cui all'articolo 24. Quando alla Collegiata, o ai singoli canonici sia affetta un'abitazione, essi continueranno pure a goderne.

« La rendita netta dei beni sarà pure in questo caso desunta dalla media dell'ultimo decennio.

« Art. 21. Gli investiti dei benefici semplici contemplati nell'articolo 3 godranno, vita durante, dell'usufrutto dei beni componenti la dote dei medesimi, purchè continuino pure ad adempierne i doveri e sopportarne i pesi oltre il contributo di cui all'articolo 24.

« Art. 22. A quelli però fra i canonicati o beneficii che siano di patronato laicale o misto si applicheranno le seguenti norme:

« La proprietà dei beni si devolverà a coloro che avranno il diritto di patronato al momento della pubblicazione della presente legge, se non che nei casi di patronato misto la porzione che toccherà al patrono ecclesiastico s'intenderà pure devoluta alla Cassa ecclesiastica.

« Se il patronato attivo si troverà separato dal passivo, i beni saranno divisi tra il patrono attivo ed il passivo.

« Allorchè si estinguerà l'usufrutto come sovra riservato agli attuali provvisti, i patroni laicali pagheranno alla Cassa ecclesiastica in ragione del valore dei beni devoluti a ciascuno una somma eguale al terzo del valore stesso.

« Cessato l'usufrutto, l'adempimento dei pesi inerenti al beneficio passerà a carico della Cassa ecclesiastica, e perciò verrà prelevata a favore di questa una porzione di beni corrispondente all'ammontare dei pesi stessi. I patroni potranno anche evitare questo prelevamento di beni pagando alla Cassa ecclesiastica per l'adempimento dei pesi un capitale equivalente.

« Art. 23. Quando le chiese dei conventi e delle Collegiate, od altre annesse a benefici dianzi contemplati, non possano più essere uffiziate dai religiosi, canonici o beneficiari cui

ne incumba attualmente il dovere, e non possano più per loro mezzo adempersi le pie fondazioni, sarà provveduto a spese della Cassa ecclesiastica all'uffiziatura di dette chiese ed all'adempimento delle fondazioni suddette.

« Art. 24. Le rendite della Cassa ecclesiastica, dopo soddisfatti i diversi obblighi imposti alla medesima dagli articoli precedenti, saranno esclusivamente applicate ad usi ecclesiastici, nell'ordine di preferenza che segue, cioè :

« 1° Al pagamento ai parroci delle congrue e supplementi di congrue, che si stanziavano a carico dello Stato anteriormente all'anno 1855.

« 2° Al pagamento delle somme che saranno necessarie per clero dell'isola di Sardegna, in dipendenza dell'abolizione delle decime.

« 3° A migliorare la sorte dei parroci che non hanno una rendita netta di lire 1,000.

« Art. 25. Per meglio e più efficacemente provvedere agli usi ecclesiastici indicati nella presente legge, è imposta sugli enti e corpi morali in appresso designati a favore della Cassa ecclesiastica una quota di annuo concorso nei modi e nelle proporzioni seguenti :

« § 1° Abbazie, benefizi canonicali e semplici, sagrestie, opere di esercizi spirituali, santuari e qualunque altro beneficio o stabilimento di natura ecclesiastica od insergente al culto, non compreso nei paragrafi seguenti, sopra il reddito netto di qualunque specie o provenienza eccedente le lire 1,000 in ragione del 5 per cento sino alle lire 5,000, in ragione del 12 per cento dalle lire 5,000 sino alle 10,000, e finalmente in ragione del 20 per cento sopra ogni reddito netto maggiore.

« § 2° Benefizi parrocchiali, nella stessa proporzione, partendo però soltanto dal reddito netto eccedente le lire 2,000.

« § 3° Seminari, convitti ecclesiastici e fabbricerie, sopra il reddito netto eccedente le lire 10,000 sino alle lire 15,000 in ragione del 5 per cento, dalle lire 15,000 fino alle lire 25,000 in ragione del 10 per cento, e finalmente in ragione del 15 per cento per ogni reddito maggiore.

« § 4° Arcivescovadi e vescovadi, in ragione del terzo del reddito netto sopra la somma eccedente le lire 18,000 quanto ai primi, e le lire 12,000 rispetto agli altri; ed in ragione della metà sopra la somma eccedente le lire 30,000 quanto ai primi, e lire 20,000 rispetto agli altri.

« Questa ultima quota di annuo concorso non avrà però

luogo se non se a misura che le sedi arcivescevoli e vescovili si renderanno vacanti.

« § 5° Case religiose d'ambo i sessi non comprese nelle disposizioni dell'articolo 1°, la quota determinata nel § 1° sopra ogni eccedenza di reddito netto che possa risultare dopo detratta dallo stesso reddito la spesa di mantenimento dei religiosi della casa in ragione di annue lire 500 per ogni professo o novizio, e di lire 240 per ogni laico o conversa.

« Sarà consegnato annualmente all'Amministrazione della Cassa ecclesiastica il numero degli uni e degli altri.

« Art. 26. La quota di concorso come sovra imposta sarà fissata e riscossa sulle basi e nei modi prescritti dalla legge del 23 maggio 1851.

« Art. 27. Nel caso previsto dall'articolo 15, la Commissione di sorveglianza della Cassa ecclesiastica proporrà al Governo le disposizioni opportune per la conservazione dei monumenti ed oggetti d'arte e degli archivi. Proporrà pure la destinazione a darsi ai detti oggetti ed ai libri, tenendo conto dei bisogni delle pubbliche scuole, e specialmente dei collegi nazionali.

« I provvedimenti che emaneranno in proposito saranno fatti con decreti reali pubblicati nel giornale ufficiale del regno. »

PRESIDENTE. Non do lettura della tabella, perchè ha fatto materia di minuta osservazione, e non credo vi possa essere occorso alcuno sbaglio nella stampa di essa.

Si passa allo scrutinio segreto.

Prego i signori segretari di far l'appello nominale.

DI VERONE. (Allorchè viene pronunciato il nome del senatore Aporti.) Il senatore Aporti m'incaricò di avvertire il Senato che ieri ed oggi per motivi di malattia non potè intervenire alle nostre adunanze.

Risultato della votazione:

Votanti	95
Voti favorevoli	53
Voti contrari	42

(Il Senato adotta.)

(Prolungati fragorosissimi applausi da tutte le tribune.)

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

TORNATA DEL 23 MAGGIO 1855

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Omaggio — Discussione sul progetto di legge per la formazione del catasto stabile — Obbiezioni ed appunti sull'articolo 4 del senatore Della Marmora e considerazioni del senatore Audiffredi sulla parte regolamentaria del progetto — Risposta del commissario regio, cavaliere Rabbini — Replica del senatore Audiffredi — Schiarimenti del senatore Giulio, relatore — Domanda del senatore Di Castagneto — Risposta del presidente del Consiglio — Osservazione del senatore De Cardenas — Chiusura della discussione generale — Approvazione degli articoli 1, 2 e 3 — Proposta del senatore Plana di cancellazione dell'articolo 4 — Non è appoggiata — Approvazione degli articoli dal 4° al 23° — Osservazioni del senatore De Cardenas sugli articoli 24 e 25 — Sospensione della votazione degli articoli 24 e 25 — Adozione degli articoli dal 26° al 40° — Emendamento del senatore Plezza all'articolo 41, combattuto dal presidente del Consiglio — L'emendamento del senatore Plezza non è appoggiato — Adozione dell'articolo 41 — Emendamento del senatore Audiffredi all'articolo 42, oppugnato dal presidente del Consiglio — Adozione degli articoli 42, 24 e 25 e dell'intero progetto — Approvazione e votazione dei progetti di legge relativi: all'autorizzazione di alcune maggiori spese in aggiunta al bilancio 1855; alla facoltà alla provincia di Savona di eccedere nel 1855 il limite ordinario della sua imposta.

La seduta si apre alle ore 2 1/2 pomeridiane colla lettura del processo verbale della precedente tornata, che viene approvato senza osservazioni.

PRESIDENTE. Ricevo questa lettera dal senatore Giacinto di Collegno:

« Eccellenza,

« Incaricato da S. M. il re del comando della divisione militare di Genova, mi trovo in dovere di chiedere al Senato del regno di venire dispensato dall'assistere alle sue tornate sin che durerà quell'incarico.

« Prego l'Eccellenza Vostra di voler essere mio interprete presso l'onorevole Corpo, e mi pregio dichiararmi, » ecc.

Non è nei termini del nostro regolamento il concedere un congedo così illimitato: per conseguenza questa lettera non potrà servire ad altro fuorchè a rendere inteso il Senato dei motivi pei quali il senatore Giacinto di Collegno non potrà che ben di rado intervenire alle nostre congreghe.

Debbo pure dare comunicazione alla Camera di un omaggio che le si fa dall'onorevole senatore Alberto della Marmora di 115 esemplari di un estratto del giornale dei geometri, contenente un esame critico del progetto di legge sul catasto.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA FORMAZIONE DEL CATASTO STABILE.

PRESIDENTE. A tenore dell'ordine del giorno dichiaro aperta la discussione generale sul progetto di legge contenente le norme di un catasto stabile. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 514.)

Prego i commissari dell'ufficio centrale di prendere i loro posti.

Se havvi qualche senatore che ami prendere la parola, è in facoltà di farlo.

DELLA MARMORA. Il Senato avrà osservato dal rapporto dell'ufficio centrale che due membri del medesimo non erano consenzienti alla massima parte dell'articolo 4, che tratta quasi unicamente, ed anche di troppo per un progetto di legge, della parte tecnica del lavoro catastale. Trovandomi uno fra i due membri di questa minoranza, sento, signori, il bisogno di spiegarmi; ma vi dichiaro sin d'ora che non è mio intendimento, nè quello dell'illustre mio collega, col quale divido pienamente il pensiero su questa materia, di portare in questo recinto una discussione scientifica, che non sarebbe conveniente e decorosa nè per questo illustre Consesso, nè per noi medesimi.

La mia opposizione, signori, è basata sopra un'esperienza pratica di 14 anni che ho impiegati in lavori geodetici a me proprii, durante i quali ho potuto convincermi, anche con danno mio di tempo e di borsa, che ciò che il progetto di legge intende lasciare è il più facile ad eseguire, e che quanto viene proposto è precisamente il più difficile a far bene, non che lungo e costoso.

Mi spiego.

Quando già esistono dei buoni triangoli di primo e di secondo ordine (lascio quelli del terzo che possiamo avere), si posseggono i principali elementi necessari per passare a quelli di terzo e di quarto ordine, mediante i quali si può conseguire assai meglio col calcolo, fatto pacatamente a tavolino, la conoscenza del valore dei lati piccoli e l'orientazione dei comuni che il progetto affida ad un lavoro manuale. Questo lavoro manuale non sarà mai suscettibile di verificaione, come lo è il calcolo dei lati provenienti da

serie diverse di triangoli indipendenti, nè come sarebbe verificabile l'orientazione dei luoghi, che si vuol fare in modo assai vizioso; all'invece il calcolo, partendo da un punto ben determinato, vi dà la più grande esattezza desiderabile senza dover ricorrere ad operazione veruna.

Notate bene, signori, che questi calcoli si possono sempre fare a tavolino, sia durante l'inverno, tempo in cui sono sospesi i lavori sul terreno, sia in città mentre si procede alle operazioni suddette.

Io, signori, non posso risolvermi a credere seriamente che quando si ha la fortuna di avere dei buoni triangoli di primo e di secondo ordine, come è il caso nostro, si debba sprecare tempo e danaro per ottenere empiricamente (mi si permetta il termine) ciò che la scienza vi dà colla esattezza più che desiderabile, senza uscire di casa, dopo, ben inteso, che si sia proceduto alla triangolazione più minuta.

Non vi faccia specie, signori, se io vi parlo di triangoli, poichè il progetto stesso, facendo cenno di *reti trigonometriche occorrenti per il rilevamento parcellare*, intende chiaramente di parlare di triangolazione di quarto, e, se volete, di quinto ordine; tutta la differenza che passa tra la mia opinione e quella dell'autore, o degli autori e dei fautori del progetto, sta dunque nel modo con il quale si dovrà ottenere il valore numerico in metri di quei piccoli lati, non che la posizione dei comuni, cioè la loro orientazione.

Il progetto di legge vuole conseguire questi dati col concorso di uno spropositato numero di gente impiegata sul terreno, mentre noi due vogliamo averli con assai maggiore esattezza, senza gran costo di spesa, da calcolo fatto a tavolino.

Non crediate poi, signori, che, volendo in qualche modo che si completi l'operato degli ufficiali di stato maggiore, io intenda proporre d'affidare tale incarico a quel corpo di cui ho avuto l'onore di far parte per tanti anni, e di cui vesto ancora la divisa; io vi dico francamente che se avessi ancora la fortuna di esservi ascritto io non vorrei vedere i miei ufficiali *servi di due padroni*, cioè dipendenti da due ministeri, come vedo pur troppo un mio amico, colonnello di quel corpo e direttore di un'altra difficile opera catastale, essere ritenuto come il pipistrello nel regno animale, cioè rinnegato dai volatili perchè provvisto di pelo e di mammelle, e dai quadrupedi perchè porta le ali.

Sì, signori, la sorte toccata a questo mio antico collaboratore ed amico, il quale, che io sappia, non fu neppure consultato in questa faccenda, ove avrebbe recato i suoi lumi di scienza ed il frutto di una lunga esperienza, questa sorte, dico, io non vorrei farla agli ufficiali del corpo di stato maggiore, ai quali basterà l'onore di aver provveduto in modo lodevole e perenne al primo elemento, all'elemento indispensabile, a parer mio, per avere un vero e serio catasto stabile.

Non bisogna poi esagerarsi, o signori, le difficoltà di ottenere dei buoni triangoli di terzo e di quarto ordine, per il rilevamento dei quali non occorrono più quei costosi strumenti di somma precisione che abbisognano per le operazioni del primo e del secondo ordine; le operazioni alle quali alludo non richiedono più quella lotta, non abbastanza apprezzata, dell'operatore cogli elementi, alla quale furono soggetti gli ufficiali di stato maggiore, quando tessero la gran rete, facendo per più giorni stazione sulle eccelse vette nevate e diacciate delle nostre alpi.

Io stesso, o signori, vi posso tranquillare colla propria esperienza; nel 1836 mi sono di bel nuovo accinto a rifare

da capo tutta la mia triangolazione dell'isola di Sardegna, vasta di più della metà della superficie di tutto il nostro Stato continentale, alla qual opera lavorai tutto solo, mentre il mio collaboratore procedeva alla rettificazione dei lavori più minuti; ebbene in capo a tre sole campagne di meno di tre mesi (non potendosi stare più oltre in campagna in quel paese) la mia rete di triangoli era interamente compiuta, da me solo e con un solo strumento.

Questo dico, ben inteso, dei triangoli di prim'ordine, che dovetti rifare interamente per giungere con soddisfazione al calcolo delle posizioni e delle orientazioni.

Ma rispetto ai triangoli minori da me proposti la cosa diviene assai più facile, ed è, credetemi, a portata di qualunque geometra di buona voglia.

Egli è vero che a misura che diminuiranno le difficoltà della triangolazione aumenterà il numero dei lati, e così progredirà il bisogno degli impiegati destinati a valersi di quei lati piccoli, per procedere progressivamente dal grande al piccolo al rilevamento parcellare, che è il vero suggello di tutto il lavoro; ma per eseguire queste operazioni non occorre un numero d'impiegati maggiore di quello che ne esiga il progetto.

Signori, io avrei ancora molte cose a dirvi, ma come lo dichiarai nell'esordio di questo discorso io non intendo portare una discussione scientifica in questo recinto; ho voluto soltanto dimostrarvi che il modo proposto è assai dispendioso, senza ottenere quella certezza di lavoro che è richiesta oggi dalla scienza, il di cui nome suona assai male, a parer mio, nel primo periodo dell'articolo da me combattuto; e certamente nemmeno per scientifico sarebbe quest'articolo stato ritenuto nel secolo scorso, quando vivevano i nostri illustri concittadini Cassini, Lagrange, Maraldi e Beccaria, dei quali invoco le ombre, unendomi al parere assai competente del sommo nostro astronomo, ora mio collega nella minoranza dell'ufficio centrale.

Ho limitata, signori, la mia critica ad una parte sola dell'articolo quarto del progetto, perchè non vorrei, se entrassi in altra materia, che mi venisse applicato quel famoso detto che ora mi si presenta naturalmente sulle labbra:

Ne sutor ultra crepidam!

Finisco col rinnovare la mia promessa, cioè col dire che non entrerò in discussione veruna, e che queste saranno le ultime parole che proferirò sulla legge del catasto.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Audiffredi.

AUDIFFREDI. La mia intenzione non è di fare opposizione a questa legge, che credo di grandissima utilità, necessaria a compiere un gran vuoto qual è quello dell'equo riparto delle contribuzioni; l'utilità di questa legge è tanto sentita che veramente lascia vivo desiderio che possa essere il più presto mandata ad effetto. Ed in questo sta appunto il motivo per cui fra sì grande disparità d'opinione nella Camera dei deputati vi propendevano la massima parte per il giusto desiderio di vedere affrettata l'esecuzione di quest'opera utilissima.

Ora un vuoto io osservo in questa legge, ed è nella parte più essenziale, in quella appunto che si riferisce al modo pratico di esecuzione che non è specificato nella legge, e tutto riserva alla parte regolamentare, così che se non vi fosse la clausola che porta in fine che il Ministero sia tenuto di dare annualmente un rendiconto del proseguimento delle operazioni catastali, e del modo con cui queste sono eseguite, è ben vero che la legge porterebbe con sé un mandato di fiducia illimitato di troppo in una legge di

un'importanza grandissima: non è dubbio che l'esecuzione d'un catasto stabile sarà inesequibile se non in un tempo lunghissimo; già si discuteva e si rendeva probabile che questo tempo non possa essere minore chi diceva di 15, chi di 20, chi di 25 anni.

Si tratta d'altronde di una ingente spesa a cui noi certamente non saremmo disposti di accondiscendere senza che vi fosse probabilità di ritrarne un utile larghissimo. Che questo bisogno di un riparto più equo delle imposte sia così forte, è naturalissimo in un paese in cui la massima parte delle imposte versa ancora sull'imposta diretta, e che per gli aggravii dell'erario pubblico ci troviamo sotto il peso della minaccia di un accrescimento d'imposta.

Ora voi sapete, o signori, come sia tanto disparato il riparto dell'imposta nel nostro paese, che in molti luoghi si paga il quadruplo di quanto pagano alcuni altri, e da sito a sito vi è una differenza del terzo ed anche di uno a dieci. Ora io dico che quando un'imposta è ripartita con tale ineguaglianza finisce per essere ingiusta, e tanto più ingiusta in proporzione che questa si accresce. Cosa era il desiderio di un catasto provvisorio? Era quello di riparare a questa ingiustizia.

Io credo che, senza andare nell'assurdo, vi sia mezzo ancora senza il rigetto della legge di riparare a questa, direi, grave ingiustizia mediante alcune regole nell'esecuzione delle opere.

Da quanto si espresse dalla Commissione, dagli stampati che si distribuirono, si deduce essere opinione della Commissione, e forse anche, non so, del Ministero, che prima si compia la misura generale del paese, e che si facciano contemporaneamente le stime delle terre, e che quando tutto sia compiuto si venga a quell'attuazione, all'applicazione cioè del nuovo catasto.

Ora, è questo appunto che io credo sommamente dannoso, e che vedrei ben volentieri corretto nella parte regolamentare. Desiderio mio sarebbe che, come esiste già nella massima parte del nostro territorio un catasto, e piuttosto ben fatto, il quale è stato eseguito sotto il cessato Governo francese, di cui ne sono provviste la massima parte delle nostre provincie, in queste località, io dico, non veggo difficoltà che la stima possa precedere una misura definitiva se si crederà utile di ripeterla, misura forse che non si farà con maggior esattezza di quella che ora si abbia. Sarebbe dunque il caso, a senso mio, di fare che prima s'incominci ad eseguire la misura nelle provincie, in quei luoghi che ne sono affatto privi, e si eseguisca per il catasto stabile nelle forme prescritte dalla Commissione ed acconsentite dal Ministero. Ma ove non sarà necessario di fare questa misura, come dove esistono i catasti regolari, io credo che in questi luoghi si possa proseguire nella stima.

Voi ben sapete, o signori, come la stima sia veramente la parte difficile e tutta la parte essenziale del catasto. Si divide in due parti il catasto: in una parte, direi, matematica o geometrica, la quale è di un'esattezza, direi, massima secondo i dati scientifici che si hanno per l'esecuzione. In questo l'unico timore sarebbe che il desiderio di questa estrema esattezza ci spinga a fare delle spese al di là di quanto sarebbe necessario.

Si parlò di grandi triangolazioni, di piccole triangolazioni, di orientazione, insomma come se fosse necessario di fare un catasto generale di tutto lo Stato; ora anche in questo io differisco d'opinione; io non credo che sia conveniente di compiere il catasto di tutte le parti del nostro territorio: uno sguardo che noi vogliamo dare alla carta geografica ci

chiarisce che un terzo del nostro paese è montagnoso, e di questo terzo forse la metà è quasi sterile, e per questa parte di territorio certamente non mette conto che si faccia l'ingente spesa di un catasto, l'ingente spesa di una misura. Quello che noi ci proponiamo è essenzialmente una parte pratica, cioè di dare una giusta base d'imposte; noi non vogliamo fare carte geografiche, queste carte già le abbiamo, le ha compilate lo stato maggiore, e questo ci basta; quello che noi vogliamo si è di dare la base d'imposte, ecco ciò che si deve fare! Si dovrà quindi eseguire la stima e la misura ove non esiste, si dovrà rinnovare la stima ove già esiste il catasto.

Mi diranno che per fare questa stima ove già esiste un catasto s'incontrano delle difficoltà; che questi catasti sono irregolari sì che abbisognano di correzioni.

In questo io sono pienamente d'accordo che le difficoltà in fatto di catasto nascono a migliaia perchè è una questione che si divide in una immensità d'altre questioni.

Qui non è il caso che di cercare la parte più utile, cioè di arrivare col catasto a quello che è sommamente necessario, vale a dire, di equipartire le imposte nel nostro paese. Ora quest'equipartizione non c'è, e quindi il Governo non avrebbe mezzo a farla, e certamente commetterebbe una grande ingiustizia quando ancora non la facesse.

Per citare dei dati la provincia di Cuneo è una di quelle che si trovano molto aggravate da imposta territoriale.

In qualche sito, nel territorio di Boves per esempio, si paga da 12 a 13 e sino a 14 franchi per giornata d'imposta comunale, divisionale e regia; e su questa base io credo non sarebbe possibile di accrescere nuove imposte.

La mia proposta sarebbe dunque che nella parte regolamentare il Ministero correggesse quello che manca nella legge; che desse esecuzione al catasto definitivo nei luoghi che ho dianzi citati, e che facesse fare la stima ove un catasto provvisorio è possibile.

Le difficoltà poi che si opponevano all'eseguimento pratico di questo catasto provvisorio, dall'esame della questione ho veduto che sono se non intieramente, almeno in massima parte affievolite, perchè quand'anche si volesse procedere col mezzo della dichiarazione ove non esiste catasto, a queste dichiarazioni colla facilità che si avrebbe di eseguire le misure, in modo definitivo se si vuole, si avrebbe un giusto modo di controllo da non lasciar pericolo che si scostino gran fatto dal vero.

D'altronde in questo caso, cosa dovrebbe fare il Governo? Importerebbe che facesse eseguire l'estimo e la classificazione dei terreni.

Come voi ben sapete, la prima operazione che si fa è quella che i periti ripartono in ogni comune in tre, in quattro categorie la qualità delle terre, siano campi, prati, vigne od altre colture, e assegnano poi a queste categorie per confronto l'applicazione parcellare delle diverse proprietà degli individui.

Ora quando il Governo facesse quest'estimo, non vi sarebbe rischio che i possidenti nelle dichiarazioni di rendita potessero scartarsi da questa giusta base.

In quanto alla misura vi sarebbe sicuramente, come diceva, un mezzo di controllo.

Altra cosa essenziale sarebbe quella di non portare a lungo termine l'applicazione del nuovo catasto. A senso mio sarebbe cosa sommamente dannosa che questo ritardo fosse troppo prolungato. Appena sarebbe possibile di porre a termine il catasto in un comune, bisognerebbe che esso diventasse tosto applicato all'imposta negli anni seguenti;

così si avrebbe il vantaggio di accrescere colle rendite i profitti del comune, della provincia, dello Stato, ed il Governo ritrarrebbe un utile da questa imposta che compenserebbe largamente le spese che egli incontra nell'esecuzione del catasto.

Gioverebbe non meno che per legge parlamentare venisse proposto che l'imposta territoriale fosse tassata di quel tanto per cento che si credesse utile di stabilire. Con questa ne verrebbe il vantaggio che benchè sia variabile la parte tassativa delle diverse provincie, rientrerebbe nell'imposta una gran parte del reddito che sfuggirebbe; cioè si potrebbe stabilire che crescendo il registro delle diverse comunità, questo registro verrebbe a completare i quadri che annualmente presentati alla Camera darebbero un'altra base d'imposta fra le diverse comunità, e quand'anche risultasse una maggior rendita all'erario non vi sarebbe da dolersi di questo felice risultato.

Non è d'uopo dire che quando l'utilità del lavoro catastale cessasse di avere quell'importanza finanziaria che merita, che cioè dovesse proseguirsi in quei terreni di poco o niun valore, sarebbe interesse del Governo di arrestare questo lavoro.

In una parola, la mia conclusione sarebbe che non sia utile il catasto compiuto generale dello Stato: per le carte geografiche bastano le triangolazioni dello stato maggiore, e non occorre di fare maggiori spese per avere dati più soddisfacenti dell'unione di queste carte, conviene piuttosto un risultato che sia economico per le finanze e utile per i contribuenti.

RABBINI, commissario regio. Io mi permetterò alcune poche osservazioni riguardo a ciò che vennero esponendo gli onorevoli preopinanti, i signori senatori La Marmora e Audiffredi; cercherò di essere brevissimo in quanto che le questioni svolte ed esposte da essi sono abbastanza conosciute al Senato.

Mi sembra che la censura fatta al progetto di legge dall'onorevole senatore La Marmora possa essere divisa in tre ordini d'idee.

In primo luogo facilità d'esecuzione; in secondo luogo spesa necessaria per conseguire i voluti risultati, in terzo luogo esattezza comparativa fra i due sistemi.

Il Governo ha esaminato profondamente prima di presentare il progetto di legge sia alla Camera elettiva che al Senato la questione sotto tutti questi punti di vista.

Non nego sicuramente, e nessuno ardirà di negare, che partendo dalla base di Brest, di Orani, presso il Ticino e da altre simili basi, e procedendo successivamente sino alla determinazione dei più minuti triangoli di un comune, da questi triangoli rispetto alla scienza, alla parte astratta della geodesia non si ottengano risultati soddisfacenti sia rispetto ai principii scientifici, sia riguardo alle distanze reali tra i vertici dei detti triangoli, ma è facile il concepire che altro è procedere ad una operazione di questa fatta in certi limiti con triangoli i cui lati siano di una lunghezza piuttosto considerevole, di cinque, otto, ed anche dieci mila metri, altro è procedere ad un'operazione così immensa quale è una triangolazione che occorrerebbe per il catasto.

Io prego il Senato e l'onorevole preopinante di ritenere questo fatto, dal quale potrà misurare l'importanza del lavoro occorrente per l'operazione del rilevamento catastale. La triangolazione di terz'ordine dello stato maggiore generale non è, come tutti sanno, compiuta, e in molti luoghi i punti non furono conservati, per cui l'onorevole preopinante stesso ha detto che dei lati dei triangoli di terzo

ordine dello stato maggiore non si potrebbero servire come di base per la triangolazione successiva occorrente al catasto.

DELLA MARMORA. (Interrompendo) Io non ho parlato dei triangoli di terz'ordine, ma bensì di quelli del primo e del secondo.

RABBINI, commissario regio. Avendo l'onorevole senatore La Marmora esclusi i triangoli di terz'ordine, come esso dice, ed avendo solo parlato di quelli di primo e di secondo ordine, mi sembra potersi dedurre quello che ho cercato di dedurre, cioè che i punti di terz'ordine non valessero a servire di base per le successive operazioni trigonometriche comunali.

Ora per seguire l'ordine di risposta all'onorevole senatore Della Marmora devo seguire pure l'ordine delle idee sulle quali mi sono messo.

Deve ritenere il Senato che non abbiamo triangolazione di terz'ordine.

Ora colla triangolazione di terz'ordine si discenderebbe a stabilire nè più, nè meno che un punto trigonometrico per ciascun comune, salvi alcuni casi particolari in cui vi possono essere due punti od anche nessuno di essi in qualche comune.

La media superficie di un comune è di ettari 1833. Ora si sono fatti esperimenti, si sono fatte triangolazioni per prova onde avere conoscenza esatta del numero dei punti necessari in un comune perchè possano servire di base al rilevamento parcellare. Risulta dai detti esperimenti che in ciascun comune non si può procedere al rilevamento parcellare senza che siano stabiliti almeno cento punti trigonometrici sulla indicata superficie di ettari 1833.

Questo è fatto che io accenno al Senato come cosa assolutamente esatta e risultante dalle prove le più accurate delle quali ho qui i moduli, e che il Senato può esaminare.

Ora viene questa considerazione, se l'ufficio di stato maggiore generale stesso per comporre la sua carta topografica degli Stati di terraferma ha creduto di poterla eseguire senza stabilire nemmeno la rete trigonometrica di terz'ordine, e ciò, mi si permetta il dirlo, in considerazione della ingente spesa che avrebbe costato, come potrebbe il Ministero adottare il sistema di un successivo spezzamento così sminuzzato di triangoli per l'impresa del catasto stabile?

Dunque quanto a facilità di esecuzione ed a spesa nulla si guadagnerebbe rispetto all'operazione catastale, in quanto che il proposto spezzamento dei triangoli sarebbe un soprappiù di tutto ciò che è necessario per la triangolazione comunale e per il successivo rilevamento parcellare.

Veggiamo ora l'esattezza dei risultati ottenibili dai due diversi sistemi.

A questo riguardo io non posso fare che pochissime parole: mi limito a pregare l'onorevole preopinante ed il Senato di voler richiamare alla memoria i risultati ottenuti dalla triangolazione eseguita sulla collina di Torino, della quale si fece analoga relazione, che fu presentata alla Camera elettiva e distribuita al Senato, dalla quale relazione e piano annesso risulta che tra i risultati ottenuti coi metodi proposti dal Ministero ed i risultati della triangolazione dello stato maggiore non si ebbe la differenza che oltrepassi cinque centimetri su mille metri.

Questo prova dunque che i due metodi, per ciò che riguarda l'esattezza, possono stare benissimo a confronto.

Che poi si debba confondere la misura delle nostre basi catastali colle basi che si misurano per le grandi opera-

zioni geodetiche, io non farò a questo riguardo osservazioni di sorta, perciocchè tutti sanno altro essere la misura diretta diligentemente e praticamente eseguita per gli usi comuni del catasto, altro essere le misure eseguite secondo i più rigorosi principii della scienza destinata a servire di base alle indicate grandi operazioni geodetiche.

Ciò nondimeno risulta di fatto che l'operazione eseguita ed appoggiata alle basi determinate colla misura diretta, secondo i metodi proposti dal Ministero, ha somministrato i risultati che abbiamo ottenuto, identici cioè a quelli della rete dello stato maggiore.

L'onorevole preopinante ha ancora soggiunto che nella Sardegna si fece poco più, poco meno questa triangolazione comunale per successivo spezzamento.

Ritenga il Senato che nella Sardegna i comuni sono molto più estesi, perciocchè non si hanno che 400 comuni; in ciascun comune si sono stabiliti ove due, ove tre punti trigonometrici, i quali presso a poco, da quanto si può comprendere, corrisponderebbero alla triangolazione di terz'ordine fattasi in buona parte nelle provincie di terraferma, la quale però sarebbe ben lungi dal corrispondere ad una triangolazione comunale, la quale servir potesse di base ad un minuto rilevamento parcellare, quale venne più sopra indicato.

L'onorevole preopinante sa meglio di me che la triangolazione per il rilievo topografico dei dettagli comunali è stata nella Sardegna fatta colla tavoletta per mezzo di grafiche intersezioni, onde viene che per il caso particolare di cui sta ora occupandosi il Senato nulla ha a che fare l'esempio delle operazioni della Sardegna.

Il Governo adunque ottiene col metodo da lui proposto eguale esattezza, e l'evidente risparmio di tutte le spese che sarebbero necessarie per la triangolazione di terz'ordine, la quale sarebbe una conseguenza immediata della proposta dell'onorevole preopinante.

Io non mi fermerò e non tratterò il Senato sulla significazione della parola *scienza* e sul motivo per cui il Ministero ha creduto d'introdurla nella legge.

Egli è naturale che esso dovesse dire: la misura sarà eseguita secondo i principii della scienza e applicata secondo i metodi dell'arte.

La trigonometria, la geometria, è scienza; i metodi poi esecutivi sono quelli che suggerisce l'arte. Per conseguenza se si togliesse dall'articolo 4 la parola *scienza* si andrebbe proprio nel materiale e nell'empirismo.

Il Senato può ritenere che col metodo proposto dal Ministero si ottiene tutta l'esattezza che puossi ottenere col metodo proposto per successivo spezzamento dei triangoli, risparmiando (e questo è indubitabile) la spesa (che è quello ch'egli ha precisamente cercato di evitare) delle triangolazioni di terzo e di quarto ordine.

Riguardo alla stima provvisoria proposta dall'onorevole senatore Audiffredi mi restringerò pure a poche parole.

Se ho ben compreso mi sembra che egli proporrebbe si faccia la stima di quei comuni ove havvi la mappa, e dove non vi ha la mappa si faccia la misura e poi la stima.

Queste sono le proposizioni fatte dall'onorevole preopinante ed aggiunge in appoggio di esse: noi abbiamo molte mappe le quali servono benissimo, fatte nel tempo del Governo francese, e dove non vi ha la mappa si faccia la misura e poi la stima.

Io prego di osservare e prego il Senato di fermare un momento la sua attenzione sulla quantità delle mappe che abbiamo e cosa possano valere.

Abbiamo non più di 500 mappe fatte secondo il sistema francese, e avremo forse altre 500 mappe fatte secondo l'antico sistema piemontese, e per conseguenza colle date dal 1730 al 1785.

Nessuna di queste mappe, al giorno d'oggi, rappresenta più nè lo stato di cultura, nè quello della divisione di proprietà, nè i canali introdotti, nè le strade aperte esistenti attualmente, ecc.

Ora, dunque, per poco che uno voglia addentrarsi nell'immenso lavoro che costerebbe quando si volessero pur solamente rettificare le mappe, siano recenti, siano antiche, onde rappresentino lo stato attuale della divisione di proprietà e della cultura, vedrà facilmente che non sarebbe molto lontani dalla spesa che costerebbe il catasto, ossia la misura definitiva.

Riguardo poi alla seconda parte, quella cioè in cui disse: « ove voi non avete mappe fate la misura, » in questo caso tanto vale di accettare il progetto ministeriale, in quanto che da una parte dovete spendere per lo meno i tre quarti di quello che si spenderebbe per la misura definitiva, poi si avrebbe da spendere ancora per la misura di quei comuni che mancano di mappa. Dunque per lo meno si spenderebbero i 9/10 della somma che occorrerebbe secondo il sistema ministeriale se si adottasse la proposta dell'onorevole senatore Audiffredi. E con ciò che cosa si otterrebbe?

Si otterrebbe una misura approssimativa, incompleta ed una stima provvisoria e tale che non varrebbe ad altro se non che a correggere più apparenti disuguaglianze nel riparto delle imposte.

Finora ho esaminata la proposta dell'onorevole senatore Audiffredi riguardo alla misura, mi resta ancora a vedere il metodo che vorrebbe adottare per la stima.

Se bene ho compreso, parmi che l'onorevole preopinante abbia parlato di classificazione fatta dal Governo, poi di tariffe, poi di applicazione di queste ai beni fondi; ma allora mi permetta di osservare che queste diverse stime non possono essere fatte altrimenti che dagli agenti estimatori governativi; queste tariffe devono essere rivedute da chi è interessato, e per conseguenza dai comuni; ma i comuni hanno l'interesse particolare, e per conseguenza vogliono diminuirle, quindi necessita la revisione dei Consigli provinciali; ma questi Consigli provinciali hanno un interesse particolare, e perciò devono essere vigilati da un'autorità superiore; onde avviene che, invece di una stima provvisoria fatta in grosso, trovasi trascinata in una stima definitiva, ed in allora tanto fa di adottare il progetto ministeriale.

Considerata adunque la proposta dell'onorevole senatore Audiffredi sia riguardo alla misura, sia riguardo alla stima, essa non può altrimenti essere accettabile, come ben si vede, se non che identificandola colla operazione proposta dal Governo ed accettata dalla Commissione.

Riguardo all'attuazione, la quale sento dall'onorevole senatore Audiffredi che egli vorrebbe fosse fatta successivamente o per comune, o per distretto, o per provincia, io non farò altro che chiamare l'attenzione del Senato sull'articolo 37 della legge, il quale riserva espressamente la parte dell'attuazione, in quanto che essa è una legge che non si può inglobare colla legge del catasto; è una legge la quale dev'essere maturata, una legge la quale deve implicare tanti principii, quali, per esempio, della quota d'imposta, le esenzioni temporarie per l'incoraggiamento

si miglioramenti agricoli e per costruzioni di nuovi fabbricati, per tutti i movimenti nell'estimo.

Questi sono i motivi per i quali il Governo ha creduto di rimandare a tempi e circostanze più opportune la presentazione di una legge così importante qual è quella di cui è parola all'articolo 37.

Dopo questo io non entrerei a provare al Senato la necessità del catasto. Ciascuno è convinto essere questo un desiderio universale di tutti i possessori di beni, di tutti gli amministratori e di tutti i funzionari pubblici, e che per avere un catasto, come ha detto egregiamente l'onorevole relatore della Commissione, già si paga sin dal 1818 una imposta per poter iniziare quest'operazione e condurla a compimento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di nuovo di parlare il senatore Audiffredi.

AUDIFFREDI. Diceva il commissario regio che l'attuazione dell'estimo provvisorio non sarebbe possibile, o almeno costosissima anche nelle provincie in cui già esiste un catasto.

Una gran differenza, a senso mio, esiste tra l'opinione nostra, tra l'interesse dello Stato e quella via che si propone di seguire.

La Commissione del catasto non ha in vista che la maggiore esattezza possibile dell'esecuzione che il solo fatto; ma questo fatto, questo fine noi lo vediamo così lontano, lo vediamo tanto aggravato da sacrifici, per ottenerlo, che è ben naturale che in noi nasca il desiderio di avvicinare il più che sia possibile almeno l'attuazione di una cosa così richiesta, così desiderata.

Non si domanda all'ufficio del catasto una tanta esattezza, in senso mio, per un estimo provvisorio, si domanda piuttosto per ragione di giustizia di fare il meglio che sia possibile, di correggere quelle massime irregolarità che ora sussistono; quando, per esempio, già corre la differenza di un quarto e di un terzo, non è caso di badare a differenze di un quindicesimo, di un ventesimo; insomma io credo che vi è tanto e così gravemente a correggere che, senza guardare puramente alle stime, avrei piacere che si passasse ad un grossolano, se così chiamar vuolsi, ma almeno più equo riparto d'imposta per rendere possibile un accrescimento d'imposta se sarà necessario.

In questo mi pare di non far altro che difendere gli interessi delle finanze, e vorrei che così pensasse la Commissione permanente del catasto, cioè di sacrificare una parte, direi, di quelle comodità di esecuzione alla giustizia di questo equo riparto che è da tutti desiderato; che cedesse all'interesse, al bisogno incalzante delle nostre finanze.

Noi, come legislatori, siamo occupati delle idee di giustizia avanti di tutto, laddove essi non vedono che il fine; io vorrei che una cosa fosse conciliata coll'altra, cioè non dare l'assoluta perfezione possibile, ma quell'approssimazione che sarà possibile all'equa imposta.

GRUBBIO, relatore. Signori senatori, essendo entrato in molti particolari nella relazione che in nome dell'ufficio centrale, o per meglio dire, della maggioranza dell'ufficio centrale, ho avuto l'onore di sottoporre al Senato, non abuserò dei momenti dell'Assemblea col rientrare momentaneamente nelle questioni già toccate.

L'onorevole senatore Audiffredi aveva emesso nel seno dell'ufficio centrale la medesima opinione che ha riprodotto ora al cospetto del Senato, e l'ufficio, ben lontano dal ricusare di entrare nell'esame di quelle proposte che si potessero presentare per far precedere al catasto stabile una

perequazione provvisoria, oppure avviare allo stesso tempo l'opera del catasto generale, ed un sistema di stime approssimative che potessero supplire alla mancanza di questo catasto per quel numero di anni che l'esecuzione di esso potrà esigere, l'ufficio, dico, ben lontano dal respingere una proposta, era disposto ad entrare nell'esame di tutte quelle che gli venissero fatte.

Ma l'onorevole senatore Audiffredi essendosi limitato ad osservazioni generali della natura a un dipresso di quelle che egli ora ha posto dinanzi al Senato, non parve alla maggioranza dell'ufficio centrale che queste osservazioni, qualunque possa esserne la gravità, potessero suggerire le formole sotto le quali esse potessero prender sede nel progetto di legge che si sta discutendo. Non avendo l'onorevole senatore redatto la sua proposta a forma di articoli perchè se ne potesse fare argomento di discussione, era impossibile all'ufficio centrale di venirne a proporre l'inserzione nel progetto di legge che si sta discutendo.

L'ufficio si è adunque limitato, ad osservare che i mezzi che potrebbero adottarsi per una rapida stima provvisoria si riducono alle consegne dei possessori, alle informazioni prese d'ufficio e finalmente allo spoglio degli atti di vendita, successioni, locazione, allo spoglio degli uffici d'insinuazione per procurare di desumere da questo qualche dato almeno approssimativo che potesse servire di appoggio a questa stima provvisoria.

La relazione vi ha esposto le ragioni per cui l'ufficio non ha creduto che nè la consegna, nè le informazioni assunte d'ufficio, nè finalmente lo spoglio degli atti esistenti negli uffici d'insinuazione potessero condurre alla soluzione del quesito. La ragione per la quale l'ufficio ha ciò creduto si è che, col procedere in modo sommario alle stime fondate solo sovra questi elementi, si correva rischio di commettere molte nuove ingiustizie senza pervenire tuttavia a correggere le antiche. Esso ha poi osservato che le nuove ingiustizie in questo fatto, essendo sempre più dolorose che le ingiustizie antiche, lungi dall'introdurre un miglioramento nel nostro catasto, questo dopo la stima provvisoria dovrebbe dirsi piuttosto peggiorato.

Quanto alla proposta di fare le mappe dove mancano, di correggerle dove esistono, ha già risposto sufficientemente il signor commissario regio. Le mappe dove esistono, diceva il signor commissario, più non rappresentano lo stato attuale, nè la divisione della proprietà, nè la distribuzione delle colture, ed io aggiungerò una parola ancora, nè lo stato fisico del territorio; poichè la lenta azione degli agenti naturali, e particolarmente i corsi d'acqua, ha in grandissima parte, in molti luoghi, talmente alterato lo stato del territorio che non è più, neppure per approssimazione, rappresentato dalle antiche mappe. Onde sarebbe lavoro poco differente dal rifarlo affatto quello di correggere le mappe antiche.

Del resto il signor senatore Audiffredi non opponendosi all'approvazione della legge presente e limitandosi a chiedere che mentre si stava attuando la giusta stima degli stabili si provveda pure in qualche modo almeno approssimativo a correggere le più gravi disuguaglianze che nell'attuale ripartizione dei tributi si lamentano, la sua proposta trova la sua sede naturale non nella discussione generale della legge, ma bensì in quella dell'ultimo articolo della legge medesima.

L'articolo 42 infatti è appunto destinato ad imporre al Governo l'obbligo di presentare, nella prossima sessione, al Parlamento un progetto di legge inteso a collettare i beni

ensibili e non censiti, e quelli che originariamente censiti come boschi, brughiere, ghiaie, gerbidi od incolti trovansi ora ridotti a coltura.

La proposta del signor senatore Audiffredi consisterebbe nel chiedere che, oltre a questo censimento dei beni anticamente non censiti, o che hanno cambiata natura dacchè gli antichi censimenti furono compiuti, si facesse ancora contemporaneamente una certa stima provvisoria secondo principii che egli non ha svolti minutamente. La sede naturale della sua proposta è dunque l'articolo 42.

Il senatore Audiffredi, quando il Senato sarà chiamato a deliberare sopra questo articolo 42, proporrà al medesimo quell'aggiunta che egli crede opportuna, potrà allora svolgere le ragioni che giustificano questa sua proposta, ed il Senato vedrà se si possa nel progetto presente dare qualche disposizione relativa alle norme che dovranno seguirsi in questa preparatoria, dirò così, perequazione.

L'onorevole signor senatore Della Marmora ci ha fatto sentire nel principio del suo discorso che egli non intendeva portare dinanzi al Senato una discussione scientifica intorno al metodo di esecuzione proposto nell'articolo 4° del progetto di legge.

Quando egli avesse creduto di entrare in una simile discussione scientifica, probabilmente il vostro relatore avrebbe non solo esitato, ma forse assolutamente ricusato di seguirlo su questo terreno, sia perchè poco conveniente al luogo e alla occasione sarebbe stata una simile discussione, sia perchè il relatore sarebbe stato in troppo cattiva condizione e sicuro di essere vinto se avesse iniziato od accettato una simile sfida.

Io mi limiterò per conseguenza a pochissime osservazioni.

Il catasto cominciato nel 1808 si può dire essere ancora da ricominciare. Quarantasette anni sono trascorsi; il catasto non solamente non si è compiuto, ma in quelle parti stesse per cui è stato fatto è diventato, quando non fosse altro, pel lasso del tempo, quasi interamente inutile, perchè il Governo francese nell'intraprenderlo non ebbe cura veruna delle disposizioni necessarie per la sua conservazione.

Dal 1815 a questa parte il desiderio di un catasto stabile non ha cessato di manifestarsi. Dal 1818 i contribuenti sopportano un'imposta addizionale, se non erro, di un centesimo e mezzo per le future spese di catastazione. Dal 1828 si discute sul miglior modo di avviare questa operazione. Molte Commissioni governative si sono succedute: un progetto è stato dal Ministero presentato alla Camera dei deputati tre anni or sono e tuttavia non si è progredito punto ancora nella grande operazione; essa non si è neppure incominciata. Parve quindi all'ufficio centrale che il più urgente bisogno fosse di por mano una volta a questa operazione che da tanto tempo si desidera, e si desidera invano.

Dal Governo venne presentato al Senato un progetto di legge che aveva dato luogo già a lunghissime e difficilissime discussioni. L'ufficio credè che suo debito nelle condizioni presenti fosse non tanto di esaminare se questo progetto riunisse in sé tutte le perfezioni, non dirò desiderabili, ma tutte le perfezioni possibili, quanto piuttosto di rendersi conto della possibilità di esecuzione di ciò che si propone e dell'adeguatezza dei mezzi allo scopo che si intende di ottenere.

Esaminatolo sotto questo aspetto, l'ufficio, ossia la maggioranza di esso, ha creduto riconoscere nelle disposizioni del progetto, che esso era atto a somministrare finalmente

al paese un catasto corrispondente in tutto ai vari bisogni non solo delle finanze, ma a tutti i bisogni ai quali un catasto stabile può essere destinato.

L'articolo 4, risultato di una lunga discussione e di una specie di transazione fra varie opinioni, è suscettivo di essere criticato. Alcune delle disposizioni di questo articolo sarebbero forse suscettive di essere migliorate. L'articolo intiero, se fosse per la prima volta presentato ad un'assemblea deliberante, potrebbe forse essere eliminato dal progetto. Nulla di ciò è stato sconosciuto dalla maggioranza dell'ufficio.

Eliminare ora l'articolo 4° del progetto di legge voleva dire, o signori, perdere il frutto di tre anni di discussione, ricominciare una lunga serie di trattative senza poter prevedere l'esito al quale esse avrebbero condotto.

Correggerlo, modificarlo, oltre che pareva poco conveniente ufficio di una Commissione legislativa, avrebbe avuto ad un dipresso il medesimo risultato.

Allora l'ufficio si è ridotto a ciò: esaminare qual è il fine essenziale del catasto; riconoscere l'estensione, la qualità, la stima, la configurazione di ciascun appezzamento soggetto ad imposta; riconoscerlo ed esprimerlo in modo che le successive mutazioni che possono avvenire nella proprietà, sia per cagione di transazioni, di contratti, di successioni, sia per cagione dell'azione degli agenti naturali, non rendessero inutile l'opera del catasto dopo un tempo, non dico infinito ma indefinito; che cioè le mappe costruite del catasto fossero tali che fosse possibile, per un tempo indefinito, di mantenere intatte le mappe primitive, esprimendo sopra mappe suppletive tutte le mutazioni avvenute nel possesso e nella natura fisica dei terreni.

Esaminato l'articolo 4° sotto questo punto di veduta, che parve all'ufficio centrale il solo conveniente allo stadio al quale la questione è pervenuta, esso ha creduto riconoscere, che il mezzo in quell'articolo proposto soddisfaceva ampiamente a tutti i bisogni ai quali il catasto è destinato a soddisfare, che cioè esso dava il mezzo di accertare l'estensione, la figura, la posizione, i limiti, la natura di coltura, il valore di ciascun appezzamento; che esso permetteva di seguire per un tempo indefinito le mutazioni che avverrebbero nel possesso per unioni di proprietà contigue; per divisioni di una proprietà in varie parti, per contratti di qualunque natura e per mutazioni naturali qualunque; che il sistema proposto permetteva di rappresentare l'intera mappa dei comuni in modo che non cadesse dubbio (nei limiti di approssimazione necessari in simili cose) sul ravvicinamento e sui limiti delle proprietà.

Che per quelle proprietà che cadono in sul confine del comune era necessario che ciascuna mappa fosse così coordinata con le mappe dei comuni contigui, che non esistesse fra le due mappe discrepanza tale da poter recare perturbazioni nelle successive applicazioni del catasto.

Per ciò che spetta ai lavori pubblici parecchie mappe consecutive si possono ravvicinare senza che da questo ravvicinamento risultino errori tali da essere notabilmente pregiudizievoli al procedimento dei primi progetti di massima.

Avendo riconosciuto che tutti questi fini si possono convenientemente ottenere coi mezzi proposti dal Governo, l'ufficio non ha creduto di dovere spingere le sue ricerche più in là: ha visto gli inconvenienti gravi che risulterebbero da un cambiamento di sistemi al punto al quale la legge è pervenuta, epperò ha creduto dovervi di questo articolo 4° proporre l'approvazione, quantunque esso non

dissimuli a sè medesimo che questo articolo sia, come io diceva testè, suscettivo di qualche critica in alcuna delle sue disposizioni.

L'ufficio poi non poteva ammettere che l'articolo 4° fosse il solo veramente importante di tutta la legge, poichè tutto ciò che si riferisce alle stime, per quanto è relativo al catasto considerato come strumento fiscale è di un'importanza non solamente eguale, ma di gran lunga superiore ancora a quella delle stime medesime.

Esso dovette portare la sua attenzione egualmente su tutti gli articoli relativi alle stime come su quelli relativi alle misure; ed anche in questo articolo relativo alle stime non sono sfuggiti agli occhi della maggioranza molti nèi che si sarebbero facilmente potuti correggere; ma il correggerli riproduceva gli stessi inconvenienti da ricominciare lunghe discussioni che sonosi fortunatamente evitate.

Quindi avendo notato che nessuno dei difetti che ancora si possono accusare nella legge è così grave da viziarla grandemente, che se esiste qualche vizio non gravissimo, ma che si desidererebbe di fare scomparire, non mancheranno in avvenire molte ed opportune occasioni di farlo, sia perchè la legge stessa rimanda ad altre leggi speciali molte disposizioni necessarie ad ottenere la sua esecuzione, sia perchè la legge stabilisce ancora che ogni anno il Governo sottoporrà al Parlamento un rendiconto delle operazioni fatte e dello stato al quale la grande operazione sarà pervenuta; ognuna di quelle leggi, ognuno di quei rendiconti darà al Parlamento occasione opportuna di correggere alcuno dei vizi che già si sono notati nella legge e quelli ancora che la sua applicazione potrà forse far comparire; poichè in un'operazione tanto vasta, tanto complicata come è quella della generale catastazione, io credo che si possa affermare essere quasi impossibile il prevedere tutte le difficoltà che si potrebbero incontrare, tutte le questioni che potranno insorgere e l'apparecchiare a tutte queste difficoltà, a tutte queste questioni, conveniente soluzione anticipatamente.

Per queste ragioni, o signori, in nome della maggioranza dell'ufficio centrale, io persisto nella proposta che esso vi ha fatta e che ho sottoposta al fine della mia relazione all'approvazione del Senato.

DI CASTAGNETO. Signori senatori. Io non sorgo certamente a combattere il progetto di catasto di cui è nota la necessità e di cui ci è a tutti comune il desiderio; nemmeno io entrerei nella parte tecnica sulla quale abbiamo veduti esistere un disparere nel centro della Commissione, e le di cui opinioni furono così lucidamente esposte dagli uni e dagli altri membri di essa Commissione; solamente nella condizione attuale delle nostre finanze ed a fronte delle spese di cui esse sono gravate, e delle spese eventuali a cui andiamo incontro, parmi essere prudente ed anche doveroso, prima di votare la legge, che il Senato conosca la natura dell'impegno che per questa legge lo Stato si assume.

Certamente se dal risultato che ci proponiamo con questa legge si procurasse di subito un vantaggio alla finanza, io non esiterei a dare il mio voto per la pronta esecuzione; ma siccome ci è noto che le operazioni del catasto possono estendersi a 15, a 20 e forse a 25 anni prima che se ne provi quell'utile finanziario che se ne potrebbe sperare, egli è certo che se la spesa fosse tanto grave che potesse recare qualche incaglio nell'andamento attuale della cosa pubblica, forse avendo aspettato per 20, 25 ed anche 40 anni, come osservava l'onorevole senatore Giulio, non sarebbe poi un disappunto molto grave di aspettare ancora 6

od 8 mesi, sino a vedere risolte quelle questioni che gravemente tengono in sospenso gli animi per una guerra attiva, a cui noi prendiamo parte, e possono necessitare allo Stato spese gravi ed imprevedute.

Io quindi bramerei sentire dall'onorevole ministro delle finanze a qual somma egli creda possa salire la conseguenza della legge che siamo per votare, e se egli creda che nel corso dell'anno possa venire il caso di forse sospendere l'effetto della nostra votazione; imperciocchè qualora il Ministero credesse che votata la legge fosse il caso di prostrarne l'esecuzione, a me pare che potrebbe anche essere miglior consiglio di limitarsi per ora alla disposizione espressa nell'articolo 42; cioè che il Governo si limitasse a presentare una legge intesa a collettare i beni censibili e non censiti, e quelli che originariamente censiti come boschi, brughiere, ghiaie, gerbidi od incolti trovansi ora ridotti a coltura onde ottenere al più presto un utile risultato finanziario e differire la votazione finale della legge al momento in cui possa la medesima essere veramente eseguita.

CAVOUE, presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri, reggente il Ministero delle finanze. Domando la parola.

L'onorevole preopinante ammettendo l'utilità del catasto mostrandosi disposto pure ad accogliere l'attuale progetto di legge, quantunque intorno ad esso sopra alcuni punti venisse elevata discussione e dissenso nel seno dell'ufficio centrale, si trova tuttavia arrestato dalla preoccupazione finanziaria cui questo progetto deve necessariamente dar luogo.

L'onorevole preopinante vorrebbe sapere a qual somma ascenderanno le spese a cui il catasto darà luogo, e quindi sapere se le finanze dello Stato saranno in tale condizione da poter sopperire a queste spese, giacchè egli dice, e dice con ragione, che sarebbe improvvido consiglio il cominciare quest'operazione senza essere sicuri di poterla condurre a termine e di poterne ricavare un qualche fiscale giovamento.

Tuttavia debbo prima d'ogni cosa rettificare un'opinione emessa, mi pare, dall'onorevole preopinante, il quale pensa o forse teme che non si possa ottenere nessun risultato pratico dal catasto fin dopo che l'operazione sia interamente compiuta, cioè sin che il catasto dell'intero Stato sia ultimato.

Io penso che non debbasi seguire questa massima: io credo che si possa attivare il catasto a mano a mano che sarà terminato in questa, in quell'altra provincia.

Questa questione non viene però fin d'ora decisa; rimane sempre sospesa perchè non si hanno gli elementi necessari onde scioglierla e determinare l'applicazione parziale del catasto; ma non esito a ripetere essere opinione mia e del Ministero che tosto che la misura di una certa parte del territorio o di una o più provincie verrà compiuta sarà il caso di attivare il catasto in tali località, onde le finanze ne ricaveranno un immediato beneficio; giacchè è intenzione del Governo di cominciare l'operazione catastale in quelle provincie appunto in cui o per difetto assoluto di catasto, o per essere difettosissimo ove esiste, o per l'assenza dell'imposta fondiaria, il catasto deve immediatamente, quando venga applicato, produrre una somma assai rilevante allo Stato.

Basterà l'accennare alcune provincie le quali non sono in ora censite, cioè le provincie dell'Ossola e della Val Sesia. Applicando in queste due provincie il catasto, appena

questo sarà ultimato, le finanze verranno a ricavare un tributo del quale in ora sono assolutamente prive.

Così in varie parti della Liguria dove esiste il censo stabilito sopra le denunzie fatte sul fine del secolo scorso, un catasto deve aumentare immediatamente il prodotto delle imposte dirette.

Quindi non è esatto il dire che la finanza non ritrarrà compenso dei sacrifici che sta per intraprendere se non ad opera compiuta.

Ciò premesso, vengo all'esame della questione finanziaria.

Il Ministero ha calcolato in modo approssimativo quale possa essere la spesa totale del catasto in un documento stato pubblicato a richiesta della Commissione del catasto della Camera dei deputati e distribuita a questa Camera. La spesa complessiva totale venne calcolata a L. 24,214,591 cioè lire quattro e ottantaquattro centesimi per ettara, e il tempo da impiegarsi è calcolato dai 15 ai 18 anni.

Tuttavia, o signori, dobbiamo ripetere essere questo calcolo un calcolo approssimativo il quale crediamo fatto sopra basi abbastanza larghe.

Non conviene però essere soverchiamente spaventati da questa somma, giacchè la spesa di 24 milioni non verrà ripartita in modo uniforme in tutto il periodo che richiederà l'esecuzione del catasto.

Nei primi anni è evidente che non si potrà spendere che una somma molto minore di quella che risulterebbe dalla media della somma totale, giacchè bisogna creare il personale per queste operazioni, bisogna andare estendendole a mano a mano che il personale si forma; epperò io credo che nel primo anno non si potranno spendere forse che lire 800,000, nel secondo forse lire 500,000, e non sarà che al terzo e quarto anno che si raggiungerà la media della spesa totale, e forse al quinto e sesto anno noi avremo già ultimata l'operazione in alcune provincie, in quelle cioè per le quali il catasto deve dare i risultati i più vantaggiosi alle finanze, e quindi avremo già un compenso non completo, ma un compenso di qualche considerazione alla somma che si dovrà ogni anno erogare.

Io credo dunque che le circostanze politiche e finanziarie alle quali accennava l'onorevole senatore Di Castagneto non siano tali da farci soprassedere dalla nostra impresa, perchè, lo ripeto, anche votando la legge immediatamente, il sacrificio immediato non sarà di gran considerazione, perchè quando questo sacrificio sarà veramente grave noi già ritrarremo un qualche compenso dalle operazioni eseguite, e finalmente perchè se le circostanze economiche e politiche continuassero ad essere gravi o si aggravassero, si potrebbe senza rinunciare alle operazioni procedere con maggior lentezza, non dar loro tutto questo sviluppo e restringere l'annuo sacrificio in limiti da renderlo non soverchio per le forze dello Stato.

Vede il Senato che esso può votare la presente legge senza timore che rechi soverchio incaglio all'andamento regolare delle finanze dello Stato.

PRESIDENTE. Io invito il Senato a voler pronunziare la chiusura della discussione generale.

DE CARDENAS. Domando la parola sulla chiusura, non contro la chiusura.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DE CARDENAS. È per sottoporre un pensiero all'ufficio della presidenza, o dirò meglio al nostro signor presidente. Vale a dire, se non sarebbe bene nella discussione successiva prendere capo per capo della legge, e su ciascun capo,

che in complesso contiene tanti articoli tutti relativi alla stessa materia, fare una specie di discussione generale prima di passare agli articoli; in tal guisa, mi pare, sarebbe più facile e più breve la discussione.

Il presidente vedrà se sia proposta accettabile e se faciliterà il progresso del lavoro, oppure lo incaglierà.

PRESIDENTE. Io penso che non vi sia bisogno nè della proposta del senatore De Cardenas, nè di deliberazione del presidente sul fattogli quesito.

Gli articoli si debbono leggere l'uno dopo l'altro; in ogni articolo è lecito a ciascun senatore di sollevare questioni; per conseguenza io non vedo la menoma difficoltà che questo desiderio del senatore proponente possa essere adempito senza che sia necessario di prestabilire per ogni capitolo o per ogni frazione, dirò così, di argomento, questioni separate.

Io non ho potuto compiere il mio invito al Senato, perchè sono stato interrotto dalla proposizione del senatore De Cardenas.

Ripeto adunque le preghiere al Senato di voler votare la chiusura della discussione generale.

Chi vuol passare alla discussione degli articoli, si levi.

(Il Senato passa alla discussione degli articoli.)

« Art. 1. È ordinata una catastazione generale ed uniforme delle provincie di terraferma. »

(È approvato.)

« Art. 2. Essa avrà per oggetto:

« 1° L'accertamento dei beni stabili enunciati negli articoli 399, 400 e 408 del Codice civile (salve le modificazioni di cui all'articolo 13 della presente legge) e la ricognizione dei loro possessori e delle rispettive loro qualità e destinazioni.

« 2° La determinazione della rendita netta dei medesimi per servire di base allo stanziamento ed all'applicazione dell'imposta prediale. »

(È approvato.)

« Art. 3. L'accertamento dei beni stabili si eseguirà mediante la misura parcellare di ciascuno di essi, e mediante l'intestazione dei loro possessori e la indicazione della loro qualità o destinazione. »

(È approvato.)

« Art. 4. La misura sarà eseguita a norma dei principii della scienza, applicati secondo i più opportuni metodi dell'arte.

« Le reti trigonometriche occorrenti per il rilevamento parcellario saranno appoggiate ad una base, mediante la misura diretta e colla tolleranza di 0,25 per ogni 1000 metri. Esse verranno poi collegate coi punti trigonometrici che si trovassero già fissati dal corpo di stato maggiore generale, colla tolleranza di 1 per ogni 1000.

« L'orientamento di tali reti sarà desunto dai dati risultanti dalle operazioni del detto real corpo.

« In mancanza di tali dati si provvederà mediante osservazioni dirette, colla tolleranza di 5 minuti sessagesimali.

« Le quote numeriche rilevate sul terreno saranno conservate in appositi registri catastali.

« I punti trigonometrici comunali saranno conservati sul terreno.

« Saranno raccolti sul terreno i dati occorrenti per determinare la livellazione trigonometrica delle reti comunali. »

Questo articolo che è uno dei più importanti della legge ha già fornito materia a lunghi ragionamenti; dimodochè io credo che si possa, senza rinnovarne la discussione, passare alla sua votazione.

PLANA. Qualunque sia l'opinione del Senato, se si vuole provvedere a che una buona opinione sia in futuro emessa sulle nostre deliberazioni, egli deve cancellare questo articolo 4. Questo articolo è assolutamente una lesione contro i principii che si devono seguire: il lasciarlo sussistere mi pare che sia un atto indegno di un Senato.

PRESIDENTE. Il Senato va a giudicare della dignità ed indegnità di quest'articolo colla votazione ch'io provo. Chi approva l'articolo 4, si levi.

(Il Senato approva.)

PALLAVICINO-MOSSI. La controprova.

PRESIDENTE. Si faccia la controprova.

(Si procede alla controprova, e dodici soli senatori si alzano pel rigetto dell'articolo 4.)

Il Senato riconosce giusta la sua prima votazione.

« Art. 5. Ogni comune sarà misurato separatamente, e rappresentato con tutti i suoi particolari in apposita mappa. »
(È approvato.)

« Art. 6. Alla misura parcellare si farà precedere la delimitazione dei confini territoriali in confronto ed in contraddittorio dei comuni limitrofi.

« Le contestazioni che insorgessero sui confini territoriali non sospenderanno il corso dell'operazione censuaria: le operazioni del catasto non pregiudicano i diritti territoriali dei comuni.

« Le parti dei comuni che confinano cogli Stati esteri saranno, occorrendo, delimitate colle norme vigenti per siffatti confini. »

(È approvato.)

« Art. 7. Le porzioni di terreno inchiusa da ogni parte in un comune ed amministrata da un altro, saranno di diritto riunite al comune nel cui territorio si trovano. »

(È approvato.)

« Art. 8. Dietro la misura parcellare si esprimeranno rispettivamente sulla mappa e sui libri censuari la situazione, la configurazione, la qualità e la superficie di ciascun fabbricato e di ciascun appezzamento di terra. »

(È approvato.)

« Art. 9. Si riterrà come appezzamento di terra quella determinata porzione di essa ch'è situata nello stesso comune, che appartiene allo stesso possessore, alla medesima classe ed ha una medesima qualità di coltura.

« Sarà considerato come appezzamento di fabbricato quella determinata parte di esso, la quale essendo posta nello stesso comune ed appartenendo allo stesso possessore, ha una medesima destinazione. »

(È approvato.)

« Art. 10. Ciascun appezzamento di terra o di fabbricato sarà intestato nei libri censuari a chi ne ha la proprietà od il possesso e godimento a nome proprio.

« L'intestazione censuaria non pregiudica il titolo prevalente di proprietà. »

(È approvato.)

« Art. 11. Le norme ulteriori per la misura e per la formazione delle mappe e dei relativi libri censuari, nonché per l'intestazione dei possessori saranno stabilite con apposito regolamento da approvarsi con decreto reale. »

(È approvato.)

« Art. 12. La rendita netta sarà determinata mediante la stima censuaria dei fabbricati e dei beni rurali. »

(È approvato.)

« Art. 13. Si riterrà come fabbricato qualunque costruzione fissa al terreno o immediatamente, o nei modi contemplati nell'articolo 400 del Codice civile, oltre i molini, i

bagni ed ogni altra fabbrica natante, ancorchè non trovata sulla riva un edificio espressamente destinato per il loro servizio. »

(È approvato.)

« Art. 14. L'estimo dei fabbricati esprimerà la media della loro rendita netta quale si può ricavare dai fitti comuni ragguagliati per un periodo d'anni da fissarsi con legge, avuto riguardo alla loro destinazione, consistenza, condizione e situazione economica e fatta deduzione di una quota rappresentante le spese di manutenzione e riparazione, i fitti perduti, l'ordinario deperimento ed i danni contingibili per infortunii, come sarà stabilito da apposita legge. »

(È approvato.)

« Art. 15. Si stimeranno i fabbricati delle città e dei borghi e dei villaggi considerevoli, dividendoli in categorie ed in classi: le prime desunte dalla situazione più o meno favorevole di quelli, le seconde dalla speciale loro destinazione e condizione intrinseca.

« La tariffa di rendita assegnata all'unità superficiale di ciascuna categoria e classe dei fabbricati verrà applicata a ciascun fabbricato ed a ciascuna parte di esso, in ragione della superficie di ciascun piano. »

(È approvato.)

« Art. 16. I fabbricati dei villaggi di minor importanza, quelli isolati o raccolti in piccol numero, gli opifici non che i ponti e le strade soggetti a pedaggio saranno stimati individualmente. »

(È approvato.)

« Art. 17. Saranno considerati come opifici i fabbricati specialmente destinati all'industria e muniti di meccanismi o di apparecchi fissi. »

(È approvato.)

« Art. 18. Nella stima degli opifici si terrà conto della forza motrice inerente ai medesimi, e dei meccanismi ed apparecchi fissi, come sarà stabilito in regolamento. »

(È approvato.)

« Art. 19. Saranno valutati per la semplice area i fabbricati rurali esclusivamente destinati all'abitazione dei coloni dei rispettivi terreni, al ricovero dei bestiami ed alla custodia e prima manipolazione dei relativi prodotti. »

(È approvato.)

« Art. 20. Saranno esclusi dalla stima i fabbricati destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico ed a quello delle altre religioni tollerate, i cimiteri e le loro dipendenze, non che i fabbricati costituenti i forti e le fortezze dello Stato. »

(È approvato.)

« Art. 21. L'estimo dei terreni esprimerà la media della loro rendita netta quale si può ricavare dai prodotti normali di ordinaria coltivazione ragguagliati per un periodo di tempo da fissarsi con legge, avuto riguardo alla loro qualità di coltura, alla loro intrinseca attitudine, ed alla loro situazione fisica ed economica, e fatta deduzione delle spese di coltivazione, di raccolta e di conservazione dei prodotti e dell'ammontare dei danni contingibili per infortunii.

« Tali prodotti saranno valutati in danaro sulla base dei prezzi medii di un periodo di tempo da stabilirsi con legge. »

(È approvato.)

« Art. 22. La stima si eseguirà mediante la formazione di tariffe generiche per qualità e classi mediante l'applicazione di quelle ai singoli appezzamenti.

« A tale uopo tutti i terreni di un comune saranno divisi secondo le qualità di coltura in esso vigenti; ciascuna qua-

lità di coltura sarà suddivisa in classi giusta i dati stabiliti all'articolo 21; e la rispettiva tariffa sarà poi fissata per unità di misura di ciascuna qualità e classe.

« Le tariffe verranno applicate ai singoli appezzamenti secondo la rispettiva qualità di coltura e la classe che verrà loro attribuita. »

(È approvato.)

« Art. 23. I terreni sottratti all'agricoltura per uso di cave, di torbiere, di miniere e di altri simili terreni, saranno ragguagliati agli aratorii dell'ultima classe del rispettivo territorio. »

Qui v'ha un errore di stampa, il quale fu corretto dall'ufficio centrale. A vece di dire: *di miniere e di altri simili terreni*, ecc., deve si dire: *di miniere ed altri simili terreni*.

Chi approva questo articolo, sorga.

(È approvato.)

« Art. 24. Le aree occupate dai fabbricati rurali e dipendenze di questi saranno ragguagliate agli aratorii di prima classe del rispettivo territorio. »

DE CARDENAS. Qui si vogliono far stimare le aree, ragguagliandole agli aratorii di prima classe di ciascun territorio.

Vi sono dei territori in cui esistono generi di coltura molto più apprezzati e di molto maggior valore di quello che siano gli aratorii di prima classe. Vi sono di fatto sulle nostre colline del Monferrato delle terre aratorie di poca rendita, benché di prima classe, in confronto di fondi vignati; onde avverrebbe che l'area di un fabbricato rurale posto in terreno quasi sterile, sarebbe gravata di una tassa maggiore di quella di una vigna contigua, la quale avesse un reddito maggiore dei terreni aratorii di prima classe; dal che ne conseguirebbe una patente ingiustizia.

Parmi quindi che si potrebbe dir meglio: « sarà ragguagliato al terreno più imposto nel rispettivo territorio. »

Non faccio una proposta formale, ma per non prostrarre l'esito della legge, domando che nel caso qualche altro emendamento venisse in essa introdotto, mi sia riserbata la facoltà di fare una proposta in questo senso.

PRESIDENTE. Sarà sospesa la votazione di questo articolo.

Leggo l'articolo 25:

« Art. 25. Le terre salifere, le saline, gli stagni d'acqua salsa, le strade ferrate colle loro dipendenze ed i canali permanenti colle loro sponde, saranno equiparati agli aratorii di prima classe dei territori in cui si trovano. »

« I fabbricati che ne dipendono saranno valutati sulle basi stabilite da questa legge. »

« Le sponde dei canali, le quali fanno parte degli appezzamenti laterali, saranno con questi unite ed allibrate. »

In questo ultimo paragrafo la Commissione aveva fatto osservare che anche per l'intelligenza grammaticale sarebbe meglio di scrivere in luogo delle parole « le quali fanno parte » queste altre: « qualora facciano parte. » Ma la Commissione, volendo rispettare anch'essa l'intangibilità della legge, ha sospeso questo emendamento, riserbandolo al caso in cui vi fosse altra modificazione alla legge.

GIULIO, relatore. L'ufficio centrale dichiara che non dà importanza alla compilazione, ma soltanto gli parve che la redazione del progetto ministeriale poteva lasciare qualche dubbio e che era perciò più opportuno di dichiararne esplicitamente il senso. Ma se non si fanno altri emendamenti è soverchio il rimandare la legge un'altra volta alla Camera dei deputati per una correzione di sì poca importanza. Io quindi credo che bastano le osservazioni che si

sono fatte in proposito nella relazione stessa per rendere indubitato il senso di quella disposizione.

PRESIDENTE. Poste queste dichiarazioni, non occorre altra deliberazione.

DE CARDENAS. Domando anche per questo articolo la stessa riserva già fatta all'articolo precedente.

(Il Senato acconsente.)

PRESIDENTE. Leggo ora l'articolo 26:

« Art. 26. Le strade private gravate di servitù verso il pubblico e quelle destinate alla navigazione lungo i fiumi saranno considerate come parte integrante degli appezzamenti ai quali appartengono. »

« Quelle poi che costituiscono una proprietà distinta dai terreni che attraversano saranno ragguagliate all'ultima classe dei rispettivi territori. »

(È approvato.)

« Art. 27. L'estimo dei laghi e degli stagni da pesca esprimerà la media della loro rendita netta, quale si può ricavare dai prodotti di pesca ragguagliati per un periodo di anni da stabilirsi con legge. »

(È approvato.)

« Art. 28. Saranno esclusi dalla stima:

« 1° I fiumi, i torrenti, i laghi pubblici, i liti o relitti di mare, i porti, i seni, le spiagge, le roccie e le ghiaie nude e gli altri terreni per natura propria affatto sterili. »

« 2° Le strade reali, provinciali e comunali, i ponti non soggetti a pedaggio e le piazze che servono loro di continuazione, i cimiteri ed altri terreni destinati ad uso pubblico e sottratti alla produzione per titolo di pubblica utilità. »

(È approvato.)

« Art. 29. Tanto i terreni quanto i fabbricati si valuteranno secondo le basi sovra stabilite, senza riguardo ai rapporti ed obblighi dei possessori verso terze persone, siano dessi meramente personali o reali. »

« Nessuna detrazione avrà luogo per decime, canoni, livelli, fitti d'acque, debiti e pesi ipotecari o censuarii. »

(È approvato.)

« Art. 30. Le operazioni relative al nuovo catasto saranno affidate ad una apposita Direzione generale, e nel limite delle somme assegnate nei bilanci annuali, eseguite ad economia col mezzo di agenti censuari tecnici ed estimatori nominati dal Governo ed in concorso dei periti o delegati dei comuni. »

« Il Governo potrà fare eseguire a cottimo quei lavori che possono assoggettarsi ad una immediata sorveglianza e verificaione. »

« I possessori saranno chiamati ad intervenire alle operazioni che riguardano il loro speciale interesse. »

(È approvato.)

« Art. 31. Il risultato delle operazioni degli agenti censuari concernenti la formazione delle tariffe di estimo sarà sottoposto all'esame dei Consigli comunali, e poscia di Commissioni distrettuali e provinciali, da costituirsi con una legge per le loro osservazioni. »

(È approvato.)

« Art. 32. La Direzione fisserà in via provvisoria le tariffe d'estimo e le comunicherà ai comuni pei loro reclami. »

(È approvato.)

« Art. 33. I reclami dei comuni saranno risolti dalla Direzione in via economica, previi gl'incumbenti da determinarsi con regolamento. »

(È approvato.)

« Art. 34. Contro le decisioni della Direzione del censo

sarà aperto ai comuni il reclamo avanti un Consiglio superiore, come sarà determinato per legge. »

(È approvato.)

« Art. 35. Il risultato della misura e dell'applicazione della tariffa d'estimo a ciascun appezzamento sarà recato a notizia dei possessori pei loro reclami. »

(È approvato.)

« Art. 36. I reclami dei possessori saranno risolti in via definitiva dalla Direzione del censo, previo il parere di un perito da nominarsi d'accordo tra le parti. Nel caso di dissenso si sceglieranno due periti, uno per parte, i quali eleggeranno un terzo perito per procedere alla perizia, sulla quale la Direzione del censo deciderà definitivamente. »

(È approvato.)

« Art. 37. Una legge speciale regolerà l'epoca, il modo e gli effetti dell'attuazione del nuovo censo, nonchè la perequazione generale del medesimo fra le varie provincie. »

(È approvato.)

« Art. 38. Nel primo mese d'ogni sessione il Governo sottometterà all'esame del Parlamento un rendiconto del progresso delle operazioni catastali. »

(È approvato.)

« Art. 39. Saranno tenuti in evidenza rispettivamente sui registri censuarii e su mappe suppletive in via descrittiva e figurativa le mutazioni dei possessori ed i cambiamenti che avverranno nei beni censiti e nei censibili. »

(È approvato.)

« Art. 40. Le mutazioni dei possessori saranno operate all'appoggio dei regolari documenti. Intorno ai cambiamenti che avverranno nei beni ed alle relative mutazioni di estimo sarà provveduto con legge speciale. »

(È approvato.)

« Art. 41. Le spese occorrenti per la formazione del nuovo catasto saranno sopportate dall'erario dello Stato in quanto concerne l'azione del Governo. »

« Saranno a carico dei comuni le spese che riguardano più specialmente la loro azione ed il loro interesse e quelle dei locali ad uso d'ufficio degli alloggi degli agenti del Governo durante le operazioni di campagna. »

Questo articolo debbo leggerlo come è stato rettificato dalla Commissione nel suo rapporto.

Esso è stato male trasportato nella stampa della legge; quindi prego il Senato di ricorrere al rapporto della Commissione nel quale l'articolo 41 è ridotto alla lezione originaria, quale fu approvata dalla Camera dei deputati:

« Art. 41. Le spese occorrenti per la formazione del nuovo catasto saranno sopportate dall'erario dello Stato in quanto concerne l'azione del Governo. »

« Saranno a carico dei comuni le spese che riguardano più specialmente la loro azione ed il loro interesse e quelle dei locali ad uso d'ufficio degli agenti del Governo durante le operazioni di campagna. »

Il Senato conosce già che vi è stato un errore nella copiatura di questo articolo, perciò si dovette nel rapporto ridurlo alla sua vera redazione.....

PLEZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Plezza ha la parola.

PLEZZA. Vorrei proporre un emendamento a queste parole: « le spese occorrenti per la formazione del nuovo catasto saranno sopportate. » Qui si dice: « dall'erario dello Stato; » io proporrei di sostituire: « da ciascuna provincia in quanto concerne l'azione del Governo. »

Il motivo di questo mio emendamento è il seguente. Vi sono delle provincie dello Stato nelle quali esiste già ca-

tasto regolare fatto a spese particolari di tutta la provincia, quando facevano parte di diversi Stati. In queste provincie deve naturalmente la nuova operazione riuscire molto più facile e molto meno dispendiosa, giacchè quando una provincia è già tutta intera misurata e stimata, quantunque sia diversa la misura che si debba oggi fare, non può a meno di riuscire di sommo sollievo ai misuratori l'operazione antica; e perciò dove esservi un minor lavoro e minor dispendio di quello che sia necessario in quelle provincie in cui non esiste catasto.

Non è giusto che le provincie le quali hanno già sopportato in proprio la formazione del catasto antico, che aiuterà di molto e diminuirà la spesa della formazione del catasto nuovo, abbiano da concorrere proporzionatamente colle altre provincie le quali non hanno mai fatto simili spese. Mi pare adunque che la giustizia richieda che la formazione del nuovo catasto sia sopportata da ciascuna provincia.

In questo modo le provincie che hanno già speso ingenti somme per la formazione del catasto antico si troveranno sollevate in quella proporzione che giustizia richiede nella formazione del nuovo.

Io perciò propongo che invece di dire: « saranno sopportate dall'erario dello Stato, » si dica: « saranno sopportate da ciascuna provincia in quanto concerne l'azione del Governo. »

CAVOUÉ, ministro reggente il Ministero delle finanze. Quantunque a prima giunta la proposta dell'onorevole senatore Plezza possa parere accettabile al ministro delle finanze, tuttavia io credo di doverla combattere, e ciò per alcune considerazioni che io spero saranno prese in considerazione dall'onorevole preopinante.

In primo luogo se si adottasse la proposta dell'onorevole preopinante, cioè se la spesa del catasto fosse posta a precipuo carico delle provincie, converrebbe che si desse alle provincie un'azione sopra l'operazione stessa; che le provincie v'intervenissero, che questa non possa aver luogo senza il loro concorso.

Sarebbe in verità un po' duro il mettere a carico delle provincie l'operazione senza che queste potessero in essa intervenire. Ora, se voi affidate alle provincie l'operazione, od almeno date alle provincie un'azione grave sull'operazione, correte il rischio che in quella provincia nella quale il catasto deve necessariamente aumentare di molto quanto essa paga, voi correte il rischio, dico, che questa operazione non sia mai compiuta.

Se lasciaste in arbitrio, suppongo, degli Ossolani di fare o non fare il catasto, essi vi direbbero: non vogliamo catasto; perchè attualmente, è vero, non hanno il catasto, ma d'altra parte non pagano l'imposta prediale. Questo è un primo inconveniente.

Un altro poi ne sorgerebbe non meno grave, ed è che invece di arrivare ad un sistema più equo, ad un riparto più normale della spesa, si avrebbe un risultato affatto diverso. »

La spesa del catasto non è, o signori, in ragione diretta di quello che il catasto deve produrre allo Stato, non è in ragione diretta del risultato delle operazioni, anzi sovente il catasto è più costoso là dove deve rendere meno; perchè tale spesa è in gran parte in proporzione delle difficoltà del terreno, ed i terreni più difficili non sono quelli che sono maggiormente produttivi, e quindi non sono quelli che debbono produrre una somma maggiore allo Stato.

Quindi adottando la proposta dell'onorevole senatore Plezza si arriverebbe a questa conseguenza, che le provincie le meno ricche, quelle che hanno minori mezzi per sopperire a questa spesa, sarebbero le maggiormente gravate.

Nei paesi di montagna evidentemente le operazioni della misura sono molto più costose, che non lo sono nelle nostre pianure, e perciò le provincie povere, le provincie della Savoia, del Nizzardo e le nostre provincie alpestri verrebbero a sopportare una somma relativamente molto maggiore delle ricche provincie del Vercellese, della Lomellina e del Novarese. Credo che invece d'arrivare ad un risultato più giusto, si arriverebbe ad una grande ingiustizia a danno delle provincie più povere.

Quindi, sia perchè dando un'azione alle provincie sulle operazioni del catasto si correrebbe il rischio di vederlo ritardare per quelle provincie dove più c'importa di vederlo accelerato, sia perchè si verrebbe ad aggravare soverchiamente le più povere provincie, credo non sia il caso di accettare la proposta dell'onorevole senatore Plezza.

PLEZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prima di accordarle la parola debbo chiedere se l'emendamento è appoggiato.

Chi appoggia l'emendamento presentato dal senatore Plezza, voglia sorgere.

(Non è appoggiato.)

Metto quindi ai voti l'articolo 41.

Chi lo approva, sorga.

(È approvato.)

« Art. 42. Nel corso della prossima sessione il Governo presenterà al Parlamento un progetto di legge inteso a collettare i beni censibili e non censiti, e quelli che originariamente censiti come boschi, brughiere, ghiaie, gerbidi od incolti, trovansi ora ridotti a coltura. »

AUDIPIREDI. Benchè noi abbiamo un affidamento verbale che ci dà il signor ministro, che si darebbe l'applicazione delle tasse in proporzione che venisse ultimato il catasto per comune e per provincia.....

CAVOUR, presidente del Consiglio. Per comune, no, sarebbe impossibile; per provincia.

AUDIPIREDI. Davvero lo desidererei non solo per provincia, ma anche per comune, perchè desidererei che le spese che si fanno per il catasto rientrassero al più presto possibile in vantaggio delle finanze, tuttavia io credo che questo articolo sia di un'elasticità straordinaria.

Ed in questa elasticità dell'articolo 42 in cui il Ministero sarà obbligato di presentare una legge per giudicare quali sieno quei terreni originariamente censiti come brughiere, ghiaie, gerbidi od incolti, che ora sono ridotti a coltura, credo che sia difficilissimo di trovare questa qualificazione negli antichi catasti; io credo che anche in questo esista una latitudine tale per cui vi sia troppa facilità di evitare l'obbiezione che ha inteso di stabilire in questo articolo la legge, l'obbligo espresso dal Ministero di renderne conto. Vedremo quale sarà il progetto che verrà presentato per compiere a questo difetto.

Io voglio credere certamente che il Ministero si darà la massima sollecitudine a rendere questo regolamento più compiuto, più ampio che sia possibile; ma non è men vero che per quell'equalità d'imposte ch'io accennava, e che desidererei vedere stabilita, perchè, ripeto, mi spaventano la lunghezza del tempo ed i forti sacrifici che dobbiamo fare per ottenere un risultato da questo catasto, io ancora non desisto dall'insistere che si possa a questo articolo

aggiungere un piccolo emendamento che darebbe luogo ad equiparare meglio le imposte in quelle provincie ove sono più disperate; così che, se si crede, si potrebbe dire: « Nel corso della prossima sessione il Governo presenterà al Parlamento un progetto di legge inteso a collettare i beni censibili e non censiti » aggiungendovi: « e ad equiparare meglio le imposte in quelle provincie ove queste sono più disperate », e poi seguita l'articolo: *e quelli, ecc.*

CAVOUR, presidente del Consiglio. Domando la parola.

L'onorevole relatore dell'ufficio centrale, se la memoria non mi falla, discorrendo di questa disposizione transitoria, disse non veder troppo l'utilità di imporre al Governo l'obbligo di presentare una data legge, giacchè la facoltà di presentare una legge è non solo nel Governo, ma altresì nei singoli membri del Parlamento; ed invero non si può disconoscere essere questo un sistema assai pericoloso, e che rare volte dà buoni risultati.

Tuttavia si è voluto con questa disposizione arrivare ad accertarsi che nella prossima sessione verrebbe presentato un progetto per collettare alcuni beni, i quali sfuggono da molto tempo all'imposta con danno non solo dell'erario, ma degli altri contribuenti, mentre non sono sottoposti all'imposta rurale e sfuggono altresì all'imposta locale, le quali sono di molto accresciute, come tutti sanno.

Ma se oltre questo scopo, che si potrà raggiungere, se non con molta facilità, almeno senza gravi ostacoli, si volesse introdurre anche quello che si propone l'onorevole senatore, di perequare, cioè, approssimativamente, giacchè so bene che l'onorevole senatore non vuole l'esattezza matematica, le imposte fra le varie provincie, io credo che non solo non si potrebbe presentare nella prossima sessione, ma nemmeno nel 1857, nè nel 1858; giacchè solo per presentare un progetto di perequazione, anche su basi latissime, fra le diverse provincie bisognerebbe fare molti lavori, molte ricerche, molte operazioni, che non si possono sicuramente compiere nel breve intervallo che ci separa dalla prossima sessione.

Quindi, se l'onorevole senatore Audiffredi desidera che questa disposizione contemplata nell'articolo 42 venga nell'anno venturo sottoposta alle deliberazioni del Parlamento, io credo che non sia da aggiungersi nessun'altra disposizione, e tanto meno quella di perequazione provvisoria, la quale, lo ripeto, richiederebbe, per poter essere fatta anche nel modo il più largo, il più approssimativo, il meno rigoroso, lavori non di mesi, ma di anni.

Adunque io prego l'onorevole senatore a non voler più insistere su quest'aggiunta.

AUDIPIREDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Non posso concedere la parola all'onorevole senatore Audiffredi, se prima non è appoggiato il suo emendamento.

Chi lo appoggia, sorga.

(Non è appoggiato.)

Metto ai voti l'articolo ultimo della legge.

Chi lo approva, si alzi.

(È approvato.)

È qui il luogo di dare corso ai due articoli sospesi 24 e 25 sui quali è già avverata la condizione, sotto la quale erano stati proposti un emendamento per l'uno ed una rettificazione grammaticale per l'altro.

Chi approva l'articolo 24, sorga

(È approvato.)

Chi approva l'articolo 25, si alzi.

(È approvato.)

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'AUTORIZZAZIONE DI ALCUNE MAGGIORI SPESE AL BILANCIO 1855.

PRESIDENTE. Prima di passare allo squittinio io prego il Senato a volersi compiacere di soffermarsi alquanto per dar passo ad altre due leggi di nessuna presumibile discussione, quelle leggi cioè che trovansi inserite nell'ordine del giorno.

La prima è quella riguardante l'autorizzazione di maggiori spese in aggiunta al bilancio 1855, sul quale progetto di legge dichiaro aperta la discussione generale. (Vedi vol. *Documenti*. pag. 1908.)

Se non si chiede la parola, leggerò l'articolo unico:

« Sono autorizzate le seguenti maggiori spese in aggiunta al bilancio 1855:

« 1^a Alla categoria 119 (Medaglie): *Spese diverse pel materiale*, del bilancio parziale del Ministero di finanze, lire 6,230..

« 2^a Alla categoria 48: *Sorveglianza governativa sulla costruzione di strade concesse a società private*, del bilancio parziale dei lavori pubblici, lire 50,000.

« 3^a È istituita una nuova categoria nel bilancio parziale dell'istruzione pubblica sotto il numero 27^{bis} e denominata: *Continuazione dei lavori per l'ampliamento della biblioteca dell'Università di Torino*, coll'assegno di lire 11,850. »

Chi lo approva, sorga.

(È approvato.)

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA PROVINCIA DI SAVONA DI OLTREPASSARE NEL 1855 IL LIMITE ORDINARIO DELLE SUE IMPOSTE.

PRESIDENTE. Resta ancora l'altra legge concernente l'autorizzazione alla provincia di Savona di eccedere il limite ordinario delle imposte nel 1855, sul quale parimenti

dichiaro aperta la discussione generale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1948.)

Se non chiedesi la parola, leggerò l'articolo unico:

« La provincia di Savona è autorizzata a ripartire nell'anno 1855 un'imposta di lire 17,424 38 per far fronte alle sue spese speciali dello stesso esercizio in conformità della deliberazione presa dal Consiglio divisionale di Savona in seduta del 15 novembre 1854. »

Chi lo approva, sorga.

(Il Senato adotta.)

Si passa ai tre squittinii, ed in primo luogo allo squittinio sulla legge del catasto.

Risultato della votazione:

Votanti 60
Voti favorevoli 47
Voti contrari 13

(Il Senato adotta.)

Legge per l'autorizzazione di alcune spese in aggiunta al bilancio del 1855.

Risultato della votazione:

Votanti 60
Voti favorevoli 59
Voti contrari 1

(Il Senato adotta.)

Legge per l'autorizzazione alla provincia di Savona di eccedere il limite delle imposte.

Risultato della votazione:

Votanti 60
Voti favorevoli 54
Voti contrari 6

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

TORNATA DEL 29 MAGGIO 1855

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Omaggio — Comunicazione del presidente del Senato intorno all'inchiesta domandata dal senatore De Cardenas — Comunicazione del decreto di chiusura dell'attuale Sessione 1853-54.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

QUARELLI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

PRESIDENTE. Debbo render conto alla Camera dell'omaggio fattole dal signor cavaliere Pietro Martini da Cagliari, di una copia di un suo scritto intitolato: *Studi storici-politici sulle libertà moderne d'Europa.*

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE DEL SENATO INTORNO ALL'INCHIESTA DOMANDATA DAL SENATORE DE CARDENAS.

PRESIDENTE. Il Senato rammenta che nella penultima sua seduta si fece una proposizione diretta a chiarire, per mezzo di un'inchiesta, alcune mene che si supponevano dirette a turbare la libertà delle nostre deliberazioni.

La discussione che ebbe luogo su questo incidente si risolvette nella dichiarazione fattasi dal senatore proponente, di riferirsi egli, in ordine alla dimandata inchiesta, al buon giudizio del presidente.

Il Senato passò oltre al suo ordine del giorno, e con ciò il presidente si credette autorizzato, anzi obbligato, a dar seguito alla datagli missione.

Il presidente, conoscendo tutta la serietà e tutta l'importanza di questo suo mandato, ebbe nella stessa seduta a conferire privatamente col senatore proponente, invitandolo a dargli per iscritto quegli schiarimenti e tutte quelle particolari notizie che potevano tendere ad illuminare l'inchiesta, e n'ebbe in risposta che era pronto a darle.

Ma nel giorno appresso lo stesso senatore fecegli conoscere che per lettera improvvisamente giuntagli da Milano era chiamato per affari di famiglia colla massima sollecitudine in quella città, e dimandava perciò che si frapponesse a quell'uopo un breve indugio di cinque o sei giorni.

Questi giorni sono appunto per scadere, ed io ebbi già notizia che domattina il senatore proponente sarà di nuovo

fra noi; il che fatto, io mi riservo di chiedergli il compimento della datami promessa.

Quando si avranno nelle mani i particolari per ciò richiesti, il presidente farà il dover suo.

DECRETO DI CHIUSURA DELLA SESSIONE 1853-54.

PRESIDENTE. La parola è al presidente del Consiglio.
CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri, reggente il Ministero delle finanze. Ho l'onore di dare comunicazione al Senato del seguente

DECRETO REALE.

VITTORIO EMANUELE II ECC. ECC.

Sulla proposta del ministro di grazia e giustizia, reggente il Ministero dell'interno;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Visto l'articolo 9 dello Statuto;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico. L'attuale sessione 1853-54 del Senato e della Camera dei deputati è chiusa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 29 maggio 1855.

VITTORIO EMANUELE.

U. RATAZZI.

PRESIDENTE. Dandosi atto di questa comunicazione, la Camera scioglie le sue adunanze.

La seduta è levata alle ore 3.

Fine delle discussioni del Senato del Regno per la Sessione del 1853-54.

(Segue l'indice alfabetico-analitico.)

INDICE

ALFABETICO ED ANALITICO

INDICE

ALFABETICO ED ANALITICO

A

AGENTI di cambio e sensali — Disposizioni relative; progetto di legge, pag. 2 — relazione e discussione, 15 — vi prendono parte il presidente del Consiglio ministro delle finanze Cavour, i senatori De Margherita relatore, Alfieri, Di Pollone, Balbi-Piovera, Pinelli, De Fornari, Casati, Conelli, Jacquemoud, Di Montezemolo; votazione e approvazione, 43 — ripresentazione in seguito a modificazioni fatte dalla Camera dei deputati; rinvio all'esame della stessa Commissione, 227 — relazione e discussione, 322 — parlano i senatori Jacquemoud, De Margherita relatore, Alfieri, De Fornari, Di Pollone e il presidente del Consiglio ministro delle finanze Cavour; votazione e approvazione, 330.

AGRICOLTURA — Accademia d'agricoltura; invito di assistere alla distribuzione dei premi, pag. 229.

ALBINI conte Giuseppe — Domanda un congedo, pag. 420.

ALIENAZIONE di rendita dello Stato, Vedi *Debito pubblico*.

ALFIERI di Sostegno marchese Cesare — Lettura del regio decreto con cui è confermato vice-presidente del Senato; avvertenze intorno alla Commissione sul progetto di legge relativo agli agenti di cambio e sensali, pag. 2 — è proclamato membro delle Commissioni permanenti di finanze e contabilità; di agricoltura e commercio, 6 — della deputazione per presentare a S. M. l'indirizzo in risposta al discorso della Corona, 8 — della Commissione di contabilità interna, 8 — prende parte alla discus-

sione del progetto di legge per disposizioni concernenti gli agenti di cambio e i sensali, insistendo sulla redazione dell'ufficio centrale del 2° articolo, 17, 18 — osservazioni sul 3° articolo, 19 — intorno all'età necessaria per esercitare l'ufficio di mediatore, 22 — sulla fissazione della cauzione, 24, 25 — sull'iscrizione nel ruolo degli aspiranti, 29, 30 — intorno agli obblighi speciali imposti ai mediatori e ai divieti, 32 — alle disposizioni penali e transitorie, 35, 36 — relativamente ad un'aggiunta proposta dal senatore Conelli, 38, 39 — svolge un emendamento al primo articolo del progetto per modificazioni alla legge sulla guardia nazionale, 44 — nella discussione del progetto di legge sul reclutamento dell'esercito domanda spiegazioni al ministro della guerra intorno agli iscritti che trovansi all'estero, 55 — propone un'aggiunta all'articolo 23 del disegno di legge concernente provvedimenti di sicurezza pubblica relativamente a coloro che vogliono *farla da sensale o da intromettitore ambulante*, 103, 104 — invita il senatore Di Castagneto a ritirare la questione pregiudiziale proposta sul disegno di legge per la proibizione delle lotterie e dello smercio dei biglietti delle lotterie estere, 153 — propone un emendamento al primo articolo relativo alle lotterie di beneficenza, 157 — mozione d'ordine, 170 — fa alcune dichiarazioni concernenti il progetto di legge riguardante la diminuzione del canone gabellario, 215 — mozione d'ordine, 223 — pro-

pone che si deleghi il presidente di provvedere al completamento della Commissione permanente delle finanze, 225 — che vi si aggiungano quattro membri, 255, 256 — prende parte alla discussione del progetto di legge sulla sicurezza pubblica modificato dall'altro ramo del Parlamento, 316 — come pure di quello concernente i sensali e gli agenti di cambio, 327, 329 — accenna ad un errore materiale occorso nel progetto di legge sulla riforma dei diritti del bollo e della carta bollata concernenti le cedole e le obbligazioni dello Stato, 343, 344 — fa una mozione relativa alla Commissione permanente di finanze, 411 — osservazioni sull'articolo 4° del progetto di legge di approvazione del bilancio 1855 dell'entrata, 436 — dichiarazioni a nome della Commissione intorno alla cancellazione dal bilancio 1855 del Ministero di grazia e giustizia della categoria per le spese del culto, 446, 447 — dà lettura della relazione sul progetto di legge per l'approvazione delle due convenzioni relative al trattato d'alleanza colla Francia e l'Inghilterra, 496 — fa un richiamo sul processo verbale, 514 — osservazioni sull'ordine della discussione sopra gli articoli del disegno di legge per la soppressione di comunità religiose, 780 — suggerisce una diversa redazione dell'articolo 16 appoggiando un'aggiunta proposta dall'ufficio centrale, 824.

AMBROSETTI Giovanni Antonio — Segretario provvisorio, pag. 2 — scrutatore delle schede per la nomina di due Commissioni permanenti, 5.

AMMINISTRAZIONE divisionale, provinciale e comunale:

Facoltà di eccedere il limite normale dell'imposta per il 1854 alle divisioni amministrative di Cuneo, Savona, Novara, Ivrea e Vercelli; progetti di legge, pag. 172 — relazioni e discussione, 184 — vi prendono parte i senatori Della Torre, Di San Martino relatore, Sauli, Audiffredi e il ministro reggente il Ministero dell'interno Rattazzi; votazione e approvazione, 187.

Facoltà alla divisione e provincia di Genova di eccedere nel 1854 il limite ordinario dell'imposta; progetto di legge, pag. 190 — relazione e discussione, 222 — votazione e approvazione, 223.

Facoltà alla divisione di Sassari ed alle provincie di Sassari e di Alghero di eccedere nel 1854 il limite ordinario dell'imposta; progetto di legge, pag. 255 — relazione e discussione, 321 — votazione e approvazione, 322.

Facoltà alla divisione di Torino di eccedere nel 1854 il limite ordinario della sua imposta; progetto di legge, pag. 322 — relazione e discussione, 335 — vi prendono parte il senatore Di Pollone, il presidente del Consiglio Cavour, e il ministro dei lavori pubblici Paleocapa; votazione e approvazione, 338.

Facoltà alla divisione di Torino di eccedere per l'anno 1855 il limite ordinario dell'imposta; progetto di legge, pag. 546 — relazione, 551 — discussione, votazione e approvazione, 557.

Facoltà alla divisione d'Ivrea di oltrepassare il limite ordinario della sua imposta durante un decennio; progetto di legge, pag. 551 — relazione e discussione, 576 — votazione e approvazione, 578.

Facoltà alla divisione di Vercelli di contrarre un mutuo ed alle provincie di Casale e di Vercelli di eccedere nel 1855 il limite ordinario dell'imposta; progetto di legge, pag. 552 — relazione e discussione, 574 — votazione e approvazione, 578.

Facoltà alla provincia del Genevese ed alla divisione di Ciambè di contrarre mutui passivi; progetto di legge, pag. 586 — relazione, 592 — discussione, 594 — votazione e approvazione, 600.

Facoltà alla provincia di Savona di eccedere nel 1855 il limite dell'imposta; progetto di legge, pag. 713 — relazione, discussione, votazione e approvazione, 853.

APORTI abate Ferrante — Scrutatore delle schede per la nomina dei segretari, pag. 3.

ARENE — Penalità contro l'escavazione delle arene lungo le spiagge marittime; progetto di legge, pag. 564 — relazione, 581 — discussione, 583 — votazione e approvazione, 584.

ARESE conte Francesco — Annunzio della sua nomina a senatore del regno, pag. 410 — si riferisce sopra i suoi titoli di ammissione; è proclamato senatore, 438 — presta giuramento, 495.

ARMATA di terra e di mare:

Disposizioni organiche sul reclutamento dell'esercito, sulle surrogazioni e sulla ferma; progetto di legge, pag. 4 — relazione e discussione, 52 — vi prendono parte i senatori D'Oria, Colla relatore, Alfieri, Riberi, Di Pollone, De Sonnaz, Colli, Di Castagneto, Della Torre, Di Pamparato, Pinelli, Franzini, Della Marmora Alberto, Bava, De Cardenas, Cataldi, Di Calabiana, il ministro della guerra La Marmora, e il ministro guardasigilli Rattazzi; votazione e approvazione, 95.

Disposizioni sull'avanzamento nell'esercito ai gradi di luogotenente e sottotenente; progetto di legge, pag. 25 — relazione 44 — discussione, 48 votazione e approvazione, 49.

Leva annuale militare sulla classe del 1833; progetto di legge, pag. 183 — relazione e discussione, 189 — votazione e approvazione, 191.

Disposizioni relative alla giurisdizione dei condannati alla reclusione militare, progetto di legge, pag. 231.

Leva ordinaria di 250 marinai; progetto di legge, pag. 228 — relazione 237 — discussione, votazione e approvazione, 241.

Leva straordinaria di 500 marinai; progetto di

legge, pag. 496 — relazione e discussione, 543 — dichiarazioni del presidente del Consiglio e ministro della marina Cavour; votazione e approvazione, 544.

Convenzione colla Francia e l'Inghilterra per fornire un corpo di 15,000 uomini per la guerra d'Oriente, Vedi *Trattati con Potenze estere*.

Disposizioni relative ai commissari di leva, Vedi *Commissari di leva*.

Norme da osservarsi nei casi di spedizione militare per la formazione degli atti pubblici contemplati nell'articolo 1424 del Codice civile; progetto di legge, pag. 551 — relazione, discussione, votazione e approvazione, 578.

Leva ordinaria di 13,000 uomini sulla classe del 1834; progetto di legge, pag. 564 — relazione, 581 — discussione, 582 — votazione e approvazione, 584.

Modificazioni alla legge di avanzamento nell'Armata per il corpo di spedizione in Oriente; progetto di legge, pag. 564 — relazione, 581 — discussione, 582 — votazione e approvazione, 584.

Stabilimento di un solo Consiglio di guerra per l'intero corpo di spedizione in Oriente; progetto di legge, pag. 564 — relazione, 581 — discussione, 582 — osservazioni del senatore Di Castagneto, alle quali risponde il ministro della guerra, Durando; votazione e approvazione, 584.

Disposizioni relative ai medici e farmacisti presso il corpo di spedizione in Oriente; progetto di legge, pag. 564 — relazione, 581 — discussione, 582 — votazione e approvazione, 584.

Penalità riguardo ai renitenti alle leve militari anteriori al 1854; progetto di legge, pag. 586 — relazione e discussione, 594 — votazione e approvazione, 600.

ARSENALI militari — Cessione dell'arsenale militare di Nizza al Municipio per erigervi un deposito doganale, Vedi *Convenzioni con privati e corpi morali*.

ARTIGLIERIA — Acquisto di artiglierie di ferraccio; progetto di legge, pag. 252 — relazione e discussione, 253 — votazione e approvazione, 254 —

altro acquisto di artiglierie di ferraccio; progetto di legge, pag. 563 — relazione, 580 — discussione, 582 — votazione e approvazione, 583.

ATTI di nascita, di battesimo, di matrimonio e di morte della Casa regnante — Atto di nascita e fede originale di battesimo del principe Alberto Vittorio di Savoia, pag. 146 — atto di morte del principe suddetto, 331 — lettura del verbale di deposito negli archivi del Senato dell'atto di morte, 352 — atto di nascita di S. A. R. il duca del Genevese; di morte delle regine Maria Teresa e Maria Adelaide e di S. A. R. il duca di Genova; lettura del verbale, 543.

AUDIFFREDI cavaliere Giovanni — Svolge considerazioni nella discussione generale del progetto di legge portante modificazioni daziarie sui cereali concludendo il suo discorso col far voti che si mantenga in avvenire un dazio di circa una lira per ettolitro, pag. 125 — replica al presidente del Consiglio ministro delle finanze, 129 — propone siano esenti dal dazio tutti i cereali compresi nel 2° articolo ad eccezione del frumento, 131 — che la legge non sia duratura che per l'anno corrente, 141, 142 — insiste nella sua proposta, 144, 145 — appoggia il rinvio all'ufficio centrale del primo articolo del disegno di legge per proibizione delle lotterie e dello smercio dei biglietti delle lotterie estere, 155 — dichiarazioni concernenti la facoltà concessa alla divisione di Cuneo di oltrepassare nel 1854 il limite dell'imposta, 186 — chiede un congedo, 237 — osservazioni sopra una mozione del senatore Des Ambrois relativa all'ufficio centrale incaricato dell'esame del progetto di legge sul catasto, 461, 462 — è nominato membro di essa, 474 — prende parte alla discussione del progetto di legge intorno alle privative per invenzioni e scoperte industriali proponendovi delle modificazioni, 476, 479, 481, 482, 483 — di quello concernente la formazione del catasto-stabile, ragionando circa il modo pratico di esecuzione, 841 — replica alle osservazioni del commissario regio, 845 — propone un'aggiunta all'ultimo articolo, 852.

B

BAGNI, Stabilimenti termali:

Facoltà al Governo di alienare lo stabilimento balneario d'Acqui e condizioni per la relativa concessione; progetto di legge, pag. 330 — relazione, 339 — discussione, 364 — osservazioni del senatore Balbi-Piovera e del ministro dei lavori pubblici Paleocapa; votazione e approvazione, 368.

Alienazione della parte demaniale dello stabi-

limento balneario di Valdieri; progetto di legge, pag. 564 — relazione, 581 — discussione, 582 — votazione e approvazione, 584.

BAGNOLO (Malingri di) conte Coriolano — Nominato segretario, pag. 3 — membro della deputazione per presentare a S. M. l'indirizzo in risposta al discorso della Corona, 8 — riferisce sopra alcune petizioni, 546.

BALBI-PIOVERA marchese Giacomo — Nella discussione del progetto di legge per l'autorizzazione dell'esercizio dei bilanci pel primo trimestre del 1854 rivolge istanze relative alla distribuzione dei ruoli, pag. 9 — prende parte alla discussione del progetto di legge per disposizioni relative agli agenti di cambio ed ai sensali, discorrendo circa l'età prescritta pel disimpegno delle loro incumbenze, 21, 22 — intorno alla cauzione da prestarsi da essi, 23 — propone una disposizione transitoria che si riferisca agli attuali mediatori, 26, 27, 38 — presenta la relazione sul progetto di legge per modificazioni alla legge sulla guardia nazionale, 26 — dichiara che l'ufficio centrale aderisce ad un emendamento proposto al primo articolo dal senatore Alfieri, 48 — presenta la relazione sul progetto di legge per la leva ordinaria di 250 marinai, 237 — svolge alcune considerazioni sulla discussione del progetto di legge relativo alla concessione delle ferrovie da Alessandria a Strajella, da Acqui ad Alessandria, da Novi a Tortona e alla cessione dello stabilimento balneario d'Acqui, 364 — replica al ministro dei lavori pubblici, 367 — estratto a sorte membro supplementario della deputazione per compiere S. M. in occasione del capo d'anno, 437 — domanda alcune spiegazioni in ordine al concentramento della manifattura dei tabacchi al Parco, 671 — appoggia la proposta del senatore Della Marmora di continuare a denominare le strade *reali* invece di *nazionali*, 685 — fa alcune osservazioni riguardo alla strada che da Bobbio porterebbe a Genova, 689.

BAVA barone generale Eusebio — Scrutatore delle schede per la nomina dei segretari, pag. 3 — membro della Commissione permanente di finanze e contabilità, 6 — della deputazione per compiere S. M. in occasione del capo d'anno, 8 — prende parte alla discussione del progetto di legge sul reclutamento militare appoggiando la proposta del Ministero di una sola ed unica ferma per tutte le armi, 84.

BENEVELLO (Della Chiesa di) conte Cesare — Annunzio della di lui morte, pag. 2.

BENSO avvocato cavaliere Giuseppe — Annunzio della sua nomina a senatore del regno, pag. 410 — è proclamato, 421 — presta giuramento, 427 — prende parte alla discussione del disegno di legge per la soppressione di corporazioni religiose, 824, 825.

BERMONDI conte Carlo Bartolomeo — Scrutatore delle schede per la nomina di due Commissioni permanenti, pag. 5 — depone sul banco della Presidenza la relazione sul progetto di legge per la cessione al Municipio di Nizza dell'antico arsenale militare di quella città, 14 — chiede un congedo, 222 —

prende parte alla discussione del progetto di legge per modificazioni e aggiunte al Codice penale, 305 — si annunzia la di lui morte, 558.

BILANCI del 1854:

Domanda di autorizzazione dell'esercizio provvisorio dei bilanci pel primo trimestre; progetto di legge, pag. 6 — relazione e discussione, 9 — vi prendono parte i senatori Balbi-Piovera, Ricci Alberto e il presidente del Consiglio ministro delle finanze Cavour; votazione e approvazione, 10.

Proroga dell'esercizio provvisorio a tutto maggio; progetto di legge, pag. 168 — relazione, discussione, votazione e approvazione, 171.

Altra proroga dell'esercizio provvisorio a tutto luglio; progetto di legge, pag. 242 — relazione, discussione, votazione e approvazione, 244.

Progetto di legge per l'approvazione del bilancio generale attivo, pag. 283 — relazione, 345 — discussione, 361 — votazione e approvazione, 363.

Progetto di legge per l'approvazione del bilancio generale passivo, pag. 330 — discussione e approvazione delle categorie dei bilanci del dicastero dell'interno e degli affari esteri, 335 — della marina, 339 — dell'istruzione pubblica, 340 — di grazia e giustizia, 342 — dei lavori pubblici e della guerra, 346 — delle finanze, 352 — del progetto di legge per l'approvazione di tutti i bilanci passivi, 353 — parlano i senatori Della Torre, Colla, Cristiani, Di Pollone e il presidente del Consiglio ministro delle finanze Cavour; votazione e approvazione, 361.

Bilanci del 1855:

Progetto di legge per l'approvazione del bilancio generale attivo, pag. 426 — relazione e discussione, 428 — parlano i senatori Della Torre, Alfieri, e il presidente del Consiglio ministro delle finanze Cavour; votazione e approvazione, 437.

Progetto di legge per l'approvazione del bilancio generale passivo, pag. 428 — discussione sulle categorie dei bilanci dei Ministeri delle finanze e di grazia e giustizia, 441 — degli affari esteri, dell'istruzione pubblica e dell'interno, 448 — dei lavori pubblici, della guerra e della marina, 451 — ragionano i senatori Di Castagneto, Di Vesme, Alfieri, Sclopis, Di Pollone e il presidente del Consiglio Cavour sul bilancio di grazia e giustizia; il senatore Pallavicino-Mossi e il ministro Rattazzi sul bilancio dell'interno; il senatore D'Oria e il ministro La Marmora su quello della marina; votazione e approvazione dell'articolo unico di legge che approva il complesso dei bilanci, 457.

Spese straordinarie e maggiori sui bilanci:

Costruzione delle torri nei fari alle isole dei Cavoli e dell'Asinara; progetto di legge per l'autorizzazione della spesa sul bilancio del 1854,

pag. 131 — relazione, votazione e approvazione, 145.

Ultimazione dell'arginamento dell'Isère e dell'Arc; progetto di legge per l'autorizzazione della spesa sui bilanci 1854-55-56, pag. 145 — relazione, discussione, votazione e approvazione, 187.

Stabilimento di uffici postali ambulanti sulla ferrovia tra Torino e Genova; progetto di legge per autorizzazione della spesa sul bilancio 1854, pag. 169 — relazione, discussione, votazione e approvazione, 171.

Costruzione di un ponte sul torrente Coghinas in Sardegna; progetto di legge per autorizzazione della spesa sul bilancio 1854, pag. 186 — relazione, 220 — discussione, 222 — votazione e approvazione, 223.

Costruzione di una linea telegrafica sul tronco di strada ferrata tra Alessandria e Novara; progetto di legge per autorizzazione della spesa sul bilancio 1854, pag. 226 — relazione, 235 — discussione, votazione e approvazione, 241.

Costruzione di tre battelli a vapore per la navigazione sul lago Maggiore; progetto di legge per l'autorizzazione della spesa sui bilanci 1854-55, pag. 228 — relazione, 242 — discussione, 253 — votazione e approvazione, 254.

Acquisto di artiglierie di ferraccio; progetto di legge per l'autorizzazione della spesa sul bilancio 1854, pag. 252 — relazione e discussione, 253 — votazione e approvazione, 254.

Nuovo acquisto di artiglierie di ferraccio; progetto di legge, pag. 563 — relazione, 580 — discussione, 582 — votazione e approvazione, 584.

Esperimenti per l'applicazione del sistema di propulsione idropneumatica al piano inclinato dei Giovi; progetto di legge per l'autorizzazione della spesa sul bilancio 1854, pag. 330 — relazione e discussione, 332 — votazione e approvazione, 335.

Costruzione di una cavallerizza in Alessandria ed alienazione di due fabbricati demaniali; progetto di legge per autorizzazione della spesa sul bilancio 1854, pag. 338 — relazione, 339 — discussione, 351 — votazione e approvazione, 352.

Costruzione della stamperia della Camera dei deputati; progetto di legge per autorizzazione della spesa sul bilancio 1853, pag. 419 — relazione, 428 — discussione, 438 — votazione e approvazione, 439.

Opere di ristaurò alla strada reale di Piacenza nella provincia d'Asti; progetto di legge per l'autorizzazione della spesa sul bilancio del 1853, pag. 419 — relazione e discussione, 438 — votazione e approvazione, 439.

Progetti di legge per l'autorizzazione di spese diverse sui bilanci del 1851-52-53, pag. 428 —

relazione, 462 — discussione, votazione e approvazione, 475.

Ampliamento del porto di Arona; progetto di legge per autorizzazione della spesa sul bilancio 1855, pag. 552 — relazione e discussione, 564 — votazione e approvazione, 570.

Tronco di ferrovia da Quarto a Solero; progetto di legge per l'autorizzazione di una maggiore spesa sul bilancio 1855, pag. 428 — relazione e discussione, 470 — votazione e approvazione, 471.

Ristaurò e miglioramenti al canale di Savières e al porto di Puer; progetto di legge per l'autorizzazione di maggiore spesa sul bilancio 1855, pag. 457 — relazione e discussione, 474 — votazione e approvazione, 475.

Acquisto di 23 locomotive per le strade ferrate dello Stato; progetto di legge per l'autorizzazione della maggiore spesa sul bilancio 1855, pag. 457 — relazione 462 — discussione, 474 — votazione e approvazione, 475.

Ultimazione delle fortificazioni di Casale; progetto di legge per l'autorizzazione della spesa sul bilancio 1855, pag. 459 — relazione, 489 — discussione, 490 — votazione e approvazione, 491.

Stabilimento di stazioni telegrafiche in Sardegna; progetto di legge per l'autorizzazione della spesa sul bilancio 1855, pag. 586 — relazione, 591 — discussione, 594 — votazione e approvazione, 600.

Ampliamento del fabbricato del Parco presso Torino per concentramento in esso della manifattura dei tabacchi ed alienazione dei fabbricati della manifattura di Torino; progetto di legge per l'autorizzazione della spesa sui bilanci del 1855-56-57, pag. 583 — relazione, 603 — discussione, 671 — votazione e approvazione, 672.

Riparazioni alla zecca di Torino; lavori di ampliamento della biblioteca dell'Università di Torino; sorveglianza dei lavori di costruzione delle ferrovie di Biella e di Savoia; progetto di legge per l'autorizzazione delle maggiori spese sul bilancio 1855, pag. 713 — relazione, discussione, votazione e approvazione, 873.

BILLET monsignor Alessio — Suo discorso contro il progetto di legge per la soppressione di comunità religiose e per provvedimenti intesi a migliorare la sorte dei parroci più bisognosi, pag. 609 — per fatto personale risponde al presidente del Consiglio, 663 — aggiunge altre osservazioni in proposito, 710 — replica per fatto personale al ministro di grazia e giustizia, 739 — parla contro l'emendamento proposto dal senatore Des Ambrois al primo articolo, 782 — svolge alcune osservazioni intorno all'articolo 16, 841 — parla contro il disposto dell'articolo 24 che determina la quota

di concorso a favore della Cassa ecclesiastica sugli enti e corpi morali, 831.

BLANC barone Nicola — Si scusa per lettera di non poter intervenire per motivi di salute alle sedute del Senato, pag. 437.

BONA commendatore Bartolomeo — Annunzio della sua nomina a senatore del regno, pag. 410 — è proclamato, 420 — presta giuramento, 427.

BORROMEO conte Vitaliano — Scrutatore delle schede per la nomina dei segretari, pag. 3 — membro della deputazione per compiere S. M. in occasione del capo d'anno, 8, 437 — chiede un congedo, 237.

BREME (Arborio Gattinara di) marchese Ferdinando — Scrutatore delle schede per la nomina di due Commissioni permanenti, pag. 5 — chiede un congedo, 44.

BRIGNOLE-SALE marchese Antonio — Si riferisce sopra i suoi titoli di ammissione, è proclamato senatore

del regno, presta giuramento, pag. 591 — suo discorso di opposizione al progetto di legge per la soppressione di comunità religiose e per provvedimenti diretti a migliorare le sorti dei parroci più bisognosi, 651 — risponde al presidente del Consiglio per fatto personale, 663 — rileva l'omissione nel progetto di legge sulla classificazione delle strade di quella che da Genova tende alla Toscana, 690 — aggiunge nuove considerazioni contro la proposta di legge relativa alla soppressione di comunità religiose, 787.

BROGLIA di Casalborgone conte Mario — Annunzio della sua nomina a senatore del regno, pag. 410 — si riferisce sopra i suoi titoli di ammissione ed è proclamato senatore, 438 — presta giuramento, 440 — dà lettura della relazione sul progetto di legge per disposizioni relative ai medici e farmacisti presso il corpo di spedizione in Oriente, 581.

C

CABOTAGGIO — Convenzioni colla Gran Bretagna e colla Toscana sulla libertà di cabotaggio; progetti di legge, pag. 472 — relazione e discussione, 491 — votazione e approvazione, 492.

Convenzione colla Svezia e Norvegia; progetto di legge, pag. 563 — relazione, 580 — discussione, 581 — votazione e approvazione, 583.

Concessione di libero cabotaggio a tutte le navi estere a condizione di reciprocità; progetto di legge, pag. 563 — relazione, 580 — discussione, 582 — votazione e approvazione, 583.

CACCIA conte Francesco — Dà lettura della relazione sul progetto di legge per l'autorizzazione durante il primo trimestre del 1854 dell'esercizio dei bilanci, pag. 9 — relatore del disegno di legge concernente le cauzioni da prestarsi nell'interesse dell'erario pubblico e dei privati; risponde alle osservazioni e istanze fatte dal senatore Sclopis in ordine ai conservatori delle ipoteche, 121 — riferisce sui titoli di ammissione a senatore dell'avvocato Gaspare Benso, 421 — depone sul banco della Presidenza la relazione sul progetto di legge per l'acquisto di locomotive, 462 — dà lettura del rapporto sul progetto di legge per autorizzare la divisione di Torino ad eccedere il limite dell'imposta, 551.

CACCIA — Estensione all'isola di Sardegna della legge sull'esercizio della caccia; progetto di legge, pag. 190 — relazione e discussione, 224 — parlano il ministro guardasigilli reggente il dicastero dell'interno Rattazzi e il senatore Di Vesme relatore; votazione e approvazione, 226.

CAGNONE commendatore Carlo — È proclamato membro della Commissione permanente di finanze e contabilità, pag. 6 — scrutatore delle schede per la nomina dei componenti la Commissione di contabilità interna, 8 — depone sul banco della Presidenza la relazione sul progetto di legge per la approvazione di crediti suppletivi, 462.

CALABIANA (Nazari di) monsignor Luigi — Prende parte alla discussione del progetto di legge sul reclutamento militare, proponendo un'aggiunta alle disposizioni transitorie in ordine alla dispensa dal raggiungere le bandiere agli alunni cattolici, i quali abbiano emesso i voti solenni di religione prima della promulgazione della legge, pag. 92, 93 — annunzia una proposta dell'Episcopato del regno relativamente al progetto di legge per la soppressione delle corporazioni religiose, 671 — esposizione storica della proposta medesima, 695, 696, 699 — risponde al ministro guardasigilli per fatto personale, 750.

CAMERA dei deputati — Annunzio della sua costituzione, pag. 5.

Spesa per la costruzione della tipografia della Camera dei deputati; progetto di legge, pag. 419 — relazione, 428 — discussione, 438 — votazione e approvazione, 439.

CAMERA di commercio di Genova — Esercizio del peso pubblico nel porto franco di Genova a favore di quella Camera di commercio; progetto di legge, pag. 146 — relazione e discussione, 183 — votazione e approvazione, 187.

CANTÙ cavaliere Giovanni Lorenzo — Scrutatore delle

schede per la nomina di un membro della Commissione permanente di finanze e contabilità, pag. 7.
CARTA bollata — Riforma dei diritti di bollo e della carta bollata, Vedi *Tasse*.

Continuazione dell'uso e dello smercio dell'antica carta bollata; progetto di legge, pag. 428 — relazione, 440 — discussione, 469 — votazione e approvazione, 471.

CASATI conte Gabrio — Scrutatore delle schede per la nomina dei questori, pag. 3 — prende parte alla discussione del progetto di legge intorno agli agenti di cambio ed ai sensali, 34.

CASSAZIONE — Modificazioni all'editto organico del magistrato di Cassazione ed al relativo regolamento, Vedi *Giudiziario*.

CASTAGNETO (Trabucco di) conte Cesare — Scrutatore delle schede per la nomina di due Commissioni permanenti, pag. 5 — propone che sia tosto esaminato dagli uffici il progetto di legge per l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio dei bilanci, 6 — è proclamato membro della Commissione di contabilità interna, 8 — prende parte alla discussione del progetto di legge sul reclutamento militare discorrendo in ordine alle esenzioni dalla leva degli allievi ecclesiastici, 71 — degli individui addetti alle corporazioni insegnanti, 89, 90, 92, 93, 94, 95 — di quello per provvedimenti intorno alla pubblica sicurezza e in ordine agli oziosi e vagabondi minori d'anni sedici, 97 — ai provvedimenti per frenare il giuoco clandestino, 106 — espone le ragioni per cui darà il suo voto favorevole al progetto di legge per modificazioni daziarie sui cereali colle variazioni proposte dall'ufficio centrale, 124 — ravvisa nè necessario nè utile di divenire alla discussione del progetto di legge per la proibizione delle lotterie e dello smercio dei biglietti delle lotterie estere; propone la questione pregiudiziale, 147 — replica al ministro delle finanze insistendo nella sua proposta, 151 — la ritira in seguito ad osservazioni del senatore Alfieri, 153 — insiste perchè non siano tolte le lotterie di beneficenza, 155 — accenna al prestito contratto all'estero dall'azienda della Real Casa, 158 — mozione d'ordine, 170 — prende parte alla discussione del disegno di legge per autorizzare il Governo ad alienare una rendita di 2,200,000 lire, 206 — di quello riguardante la riduzione del canone gabellario, 210 — replica al ministro dell'interno, 213, 217 — fa una mozione d'ordine relativamente alla petizione del maggiore Cao, 243 — muove obiezioni contro la proposta di legge per la concessione di una condotta d'acqua da Busalla a Genova, 246 — replica al presidente del Consiglio, 249 — prende parte alla discussione del progetto di legge per modificazioni al Codice di procedura criminale, 265 — a quello sulla pub-

blica sicurezza modificato dall'altro ramo del Parlamento, 314, 320 — prende atto delle dichiarazioni del ministro dei lavori pubblici in ordine alla categoria del bilancio che concerne la *strada reale di Genova*, 346 — nella discussione generale del progetto di legge sul riordinamento delle tasse d'insinuazione, di successione e di emolumento giudiziario si dichiara contrario al principio della non deduzione dei debiti nel computo della tassa, 380 — contro l'esenzione proposta all'articolo 66 per le eredità inferiori a lire mille, 408 — osservazioni intorno ad una mozione del senatore Alfieri relativa alla Commissione permanente di finanze, 412 — prende parte alla discussione del progetto di legge relativo alla tariffa delle spese in materia criminale, 417 — è incaricato della relazione sul bilancio interno del Senato, 419 — — riferisce sopra i titoli di ammissione al Senato del conte Francesco Arese, 438 — nella discussione del bilancio 1855 del Ministero di grazia e giustizia si oppone alla cancellazione della categoria relativa alle spese del culto, 441 — replica alle osservazioni del presidente del Consiglio, 443, 445 — propone che sia ristabilita, 448 — osservazioni sulla dichiarazione del Ministero di riservarsi a dare al Senato spiegazioni sulle dimissioni del ministro degli affari esteri senatore Dabormida, 464, 465 — si oppone alla modificazione sancita dall'altro ramo del Parlamento relativamente alle lotterie di beneficenza nel progetto di legge sulla proibizione di ogni specie di lotteria, 468, 469 — propone che sia dato alle stampe l'indirizzo rassegnato a S. M. per la morte della Regina Maria Teresa, 474 — parla contro il progetto di legge per l'approvazione delle convenzioni relative al trattato di alleanza colla Francia e l'Inghilterra, 520, 521 — prende parte alla discussione del disegno di legge per l'approvazione della tariffa giudiziaria in materia civile, 555 — di quello per lo stabilimento di un solo Consiglio di guerra presso il corpo di spedizione in Oriente, 582, 583 — suo discorso nella discussione generale e contro il disegno di legge per la soppressione di comunità religiose e per altri provvedimenti intesi a migliorare la condizione dei parroci più bisognosi, 603 — prende parte alla discussione del progetto di legge sulla classificazione delle strade, 679, 686 — svolge nuove considerazioni contro il disegno di legge relativo alle comunità religiose, 772 — domanda spiegazioni in ordine al quarto articolo, 806 — al decimoquinto che fissa la pensione ai religiosi, 810 — intorno allo articolo decimosesto, 813, 825 — porge spiegazioni sui risultati economici delle disposizioni contenute negli articoli vigesimoterzo e vigesimo quarto, 827 — invita il ministro delle finanze a

dichiarare a qual somma possa salire l'attuazione del catasto stabile, 847.

CATALDI cavaliere avvocato Giuseppe — Nella discussione del progetto di legge sul reclutamento militare propone e svolge un'aggiunta alle disposizioni transitorie relativa all'esenzione per quegli allievi religiosi che all'epoca della promulgazione della legge aveano già fatto i voti solenni, pag. 92, 93, 94 — prende parte alla discussione del disegno di legge riguardante la pubblica sicurezza, 97 — di quello per modificazioni e aggiunte al Codice penale, 300, 304 — del progetto di legge sulla pubblica sicurezza, 318 — svolge un emendamento che propone all'articolo 3° del progetto di legge di riordinamento delle tasse d'insinuazione, di successione e di emolumento giudiziario, 388, 398 — parla contro il progetto di legge per l'approvazione delle convenzioni relative al trattato d'alleanza colla Francia e l'Inghilterra, 517 — contro quello per la soppressione di comunità religiose, 699 — combatte specialmente il secondo articolo modificato dalla minoranza della Commissione, 803.

CATASTO — Formazione del catasto stabile per la terraferma; progetto di legge, pag. 441 — nomina del commissario regio, 460 — della Giunta, 461 — relazione, 693 — discussione, 840 — vi prendono parte i senatori Della Marmora, Audiffredi, Giulio relatore, Di Castagneto, De Cardenas, Plana, Plezza, il commissario regio Rabbini, e il ministro delle finanze presidente del Consiglio Cavour; votazione e approvazione, 853.

CAUZIONI da prestarsi nell'interesse pubblico e delle finanze dello Stato; progetto di legge, pag. 14 — relazione e discussione, 118 — vi prendono parte i senatori Di Pamparato, Sclopis, Caccia relatore, Pinelli, e il presidente del Consiglio ministro delle finanze Cavour; votazione e approvazione, 123.

CAVALLERIZZA in Alessandria — Spesa per la costruzione della medesima; progetto di legge, pag. 338 — relazione, 339 — discussione, 351 — votazione e approvazione, 352.

CAVOUR (Benso di) conte Camillo, presidente del Consiglio, ministro delle finanze, deputato — Presenta un progetto di legge relativo agli agenti di cambio e ai sensali, pag. 2 — un altro per l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio dei bilanci 1854 pel 1° trimestre, 6 — fa alcune dichiarazioni in risposta ad osservazioni del senatore Ricci Alberto nella discussione dell'indirizzo di risposta al discorso della Corona, 7 — porge spiegazioni concernenti l'articolo 3° del suddetto progetto di legge relativo all'emissione dei buoni del tesoro; risponde all'istanza del senatore Balbi-Piovera circa la distribuzione dei ruoli, 9 — al senatore Ricci Alberto relativamente alla tassa sui fabbricati nella pro-

vincia di Genova, 10 — presenta progetti di legge per riduzione delle tasse sanitarie nei bastimenti che approdano nei porti dello Stato; cessione dell'arsenale militare di Nizza a quel Municipio, 13 — per cauzioni da prestarsi nell'interesse pubblico e delle finanze, 14 — osservazioni e riserve sulle modificazioni introdotte dalla Commissione all'articolo 2° del progetto di legge relativo ai sensali e agli agenti di cambio 15, 16, 17, 18 — intorno al quinto articolo sulle condizioni di ammissione, 20, 21, 23, 24, 25 — sopra un'aggiunta proposta dal senatore Balbi-Piovera, 26, 27 — dissente dalle conclusioni della Commissione relative all'ottavo articolo instando per la redazione del Ministero, 28, 30, 31 — nell'ammettere l'articolo 12 della Commissione (*degli obblighi speciali e divieti*) propone vi si aggiungano le parole: *o in difetto dal Municipio*, 32 — dichiarazioni concernenti una proposta del senatore Di Pollone al 27° articolo, 34 — risponde ad osservazioni del senatore Balbi-Piovera, 36, 38, 39 — porge spiegazioni intorno ad una pratica propria dei mediatori di Torino in risposta a dubbii elevati dal senatore Di Pollone sulle disposizioni del 37° articolo, 41 — presenta un progetto di legge portante modificazioni daziarie sui cereali, 42 — dichiarazione concernente un'aggiunta proposta dal senatore Cataldi alle disposizioni transitorie del progetto di legge sul reclutamento militare relativa ai giovani di una corporazione religiosa, 92, 94 — presenta progetti di legge intesi a proibire le lotterie private e lo smercio de' biglietti di lotterie estere; a stabilire una tassa sulle pensioni che si godono all'estero; ad accordare una pensione alla vedova Dossinier, 95 — combatte le obiezioni fatte dal senatore Di Pamparato allo articolo 3° del progetto di legge concernente le cauzioni da prestarsi nell'interesse del pubblico e delle finanze, 119 — risponde alle considerazioni svolte dai senatori Di Castagneto e Audiffredi in merito del progetto di legge per modificazioni daziarie sui cereali, 126 — dal senatore Plezza, 130 — non crede opportuno di comprendere l'avena fra i cereali indicati nel secondo articolo, 131, 133 — combatte un emendamento proposto dall'ufficio centrale all'art. 4° diretto ad abolire il dazio di consumo, 134 — parla contro la proposta del senatore Audiffredi, di stabilire che la legge non sia duratura che pel corrente anno, 143 — presenta un progetto di legge inteso ad ottenere l'approvazione di una maggiore spesa per compiere l'arginamento dell'Isère e dell'Arc, 145 — annunzia le dimissioni del ministro dell'interno, conte di San Martino, e la nomina a reggente interinale del ministro guardasigilli Rattazzi; presenta progetti di legge: per la pri-

vativa d'esercizio del peso sottile nel porto franco di Genova; per l'approvazione di una convenzione col Municipio di Torino in ordine alla vendita di terreni per formazione di giardini pubblici, 146 — combatte le obiezioni del senatore Di Castagneto contro il progetto di legge per la proibizione delle lotterie e dello smercio dei biglietti delle lotterie estere, 149 — la proposta del senatore Di Montezemolo di rinviare il disegno di legge all'ufficio centrale per una migliore redazione, 153 — aderisce al rinvio dell'articolo 1°, 154, 155 — si oppone ad un emendamento concernente le lotterie di beneficenza annunziato dal deputato Plezza, 156, 157 — chiama l'attenzione dell'ufficio centrale sulle azioni del prestito contratto nel 1847 da re Carlo Alberto, 158 — si oppone alla soppressione proposta dal senatore Jacquemoud dell'ultimo articolo del progetto di legge, 163 — fa alcune dichiarazioni sulle intenzioni propostesi dal Ministero nel presentare il progetto di legge portante modificazioni delle tasse sanitarie pei bastimenti che approdano nei porti dello Stato, 165, 166 — presenta progetti di legge per diminuire il canone gabellario assegnato alle provincie dello Stato; per prorogare l'esercizio provvisorio dei bilanci 1854 a tutto maggio, 168 — per autorizzare il Governo ad alienare una rendita di lire 2,200,000, 172 — per lo stabilimento di uno sviatoio sul binario di congiunzione della ferrovia a Sampierdarena coi magazzini dei fratelli Cambiaso; per la vendita di una casa demaniale in Sassari; per l'acquisto di poderi dall'ordine Mauriziano e loro alienazione a profitto delle finanze; sollecita la discussione del progetto di legge per l'approvazione della surriferita alienazione di rendita, 190 — preliminarmente alla discussione interpella l'ufficio centrale intorno ad alcune espressioni di censura al Ministero che si leggono nel relativo rapporto, 191 — prende atto delle dichiarazioni del senatore Colla membro dell'ufficio, 193 — di quelle del relatore senatore Di Vesme, 194 — risponde alle osservazioni ed alle obiezioni passando a rassegna la situazione finanziaria e dimostrando la necessità della proposta alienazione, 198 — a quelle speciali dei senatori Di Castagneto e Della Torre, 207 — presenta progetti di legge per la costruzione di una linea telegrafica sulla ferrovia tra Alessandria e Novara; per approvare una convenzione col cavaliere Nicolay, relativa ad una condotta d'acqua, 226 — ripresenta il progetto di legge intorno agli agenti di cambio ed ai sensali, modificato dall'altro ramo del Parlamento, 227 — in nome del ministro guardasigilli presenta il progetto di legge che tende ad approvare il nuovo Codice di procedura civile, 228 — in nome proprio un disegno di legge

per prorogare l'autorizzazione provvisoria dei bilanci 1854 a tutto luglio, 242 — risponde alle obiezioni ed appunti fatti dai senatori D'Oria e Di Castagneto contro il disegno di legge per la concessione d'una condotta d'acqua da Busalla a Genova, 247, 250 — presenta progetti di legge: riordinamento delle tasse d'insinuazione, di successione e di emolumento; riforma dei diritti di bollo e della carta bollata; e a nome del ministro dell'interno facoltà alla divisione di Torino di eccedere nel 1854 il limite ordinario della sua imposta, 322 — ribatte le obiezioni fatte dal senatore Jacquemoud contro il progetto di legge modificato dalla Camera dei deputati intorno agli agenti di cambio ed ai sensali, 324 — porge spiegazioni relativamente alle disposizioni del quarto articolo, 328 — al quinto, 329 — presenta progetti di legge per applicare un nuovo sistema di propulsione al piano inclinato dei Giovi; per l'approvazione del bilancio passivo dello Stato, 1854; e a nome del ministro guardasigilli per l'aggiunta di un giudice in ciascun tribunale di polizia nelle città di Torino e di Genova, 330 — risponde ad un'interpellanza del senatore Di Pollone, rivoltagli in occasione della discussione del progetto di legge per autorizzare la divisione di Torino ad eccedere il limite della sua imposta, 336 — accenna ad un errore materiale occorso nella indicazione della somma stanziata alla prima categoria del bilancio della marina, 340 — ad un equivoco riguardo al diritto di bollo delle cedole e delle obbligazioni dello Stato, 344, 345 — risponde alle considerazioni del senatore Della Torre, esposte nella discussione generale del progetto di legge per l'approvazione del bilancio passivo, 354, 358 — alle obiezioni del senatore Colla in ordine al disposto dell'articolo 8 sulla durata dell'aspettativa degli impiegati della amministrazione centrale, 359 — del senatore Cristiani, 361 — mozione sull'ordine del giorno delle ultime sedute prima della proroga della sessione, 362 — parla in sostegno del progetto di legge concernente le tasse d'insinuazione, di successione e di emolumento giudiziario rispondendo alle obiezioni degli oppositori, 383 — e specialmente della clausola, la quale non lascia luogo a deduzione di debiti, 391 — contro un emendamento aggiuntovi dal senatore Deferrari, 407 — dà lettura del decreto di proroga della sessione a tutto il 27 novembre, 409 — presenta progetti di legge sulle privative per invenzioni e scoperte industriali; per approvazione del bilancio 1855 dell'entrata, 426 — per l'approvazione del bilancio 1855 della spesa; di crediti suppletivi ai bilanci 1851-52-53; degli spogli attivi e passivi del Monte di riscatto in Sardegna per gli esercizi 1847-48-49; di una spesa maggiore pel tronco di ferrovia da

Quarto a Solero; per lo smercio dell'antica carta bollata; per la proibizione delle lotterie private e dello smercio dei biglietti delle lotterie estere, quest'ultimo modificato dall'altro ramo del Parlamento, 423 — risponde alle considerazioni generali svolte dal senatore Della Torre nella discussione del bilancio 1855 dell'entrata, 430, 433, 435 — presenta un progetto di legge riguardante la formazione del catasto stabile, 441 — combatte la proposta del senatore Di Castagneto di sospendere la votazione sul bilancio di grazia e giustizia sino dopo esaurita la discussione sul progetto di legge per l'abolizione delle comunità religiose, 444, 446 — dichiara che il Ministero si riserva di dare spiegazioni delle dimissioni del senatore Daborrida da ministro degli affari esteri in occasione della discussione del trattato d'alleanza colla Francia, 467 — risponde alle osservazioni del senatore Di Castagneto intorno alle modificazioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento al progetto di legge sulle lotterie, 468 — presenta progetti di legge intesi ad approvare alcune disposizioni intorno ai marchi e segni distintivi in fatto d'industria e commercio, e ad autorizzare il Governo a dare esecuzione alle convenzioni militare e supplementaria stipulate colla Gran Bretagna e colla Francia, 493 — ad una leva straordinaria di 500 marinai, 496 — dichiara che si riserva di rispondere alle varie interpellanze mosse dal senatore De Cardenas ed agli altri suoi colleghi nella discussione generale del progetto di legge per l'approvazione delle convenzioni relative al trattato d'alleanza con Francia ed Inghilterra, 515 — vi risponde, 521, 527 — al senatore Della Torre, 530 — al senatore Ricci Alberto, 540 — dichiarazioni concernenti il progetto di legge per una leva straordinaria di 500 marinai, 544 — annunzia che per la nomina del generale La Marmora a comandante la spedizione in Oriente fu da S. M. nominato ministro della guerra il generale Giacomo Durando, 580 — presenta un progetto di legge per l'autorizzazione di una spesa onde concentrare la manifattura dei tabacchi al Parco, 583 — suo discorso in difesa del progetto di legge per la soppressione di comunità religiose e per provvedimenti diretti a migliorare la sorte dei parroci più bisognosi, 658 — propone che si sospenda la discussione finchè il Governo del re abbia fatto conoscere le sue intenzioni sopra la proposta fatta dal senatore Di Calabiana a nome dell'Episcopato del regno; fa istanza perchè sia posto, all'ordine del giorno il progetto di legge sulla classificazione delle strade, 671 — porge schiarimenti al senatore Balbi-Piovera in ordine al concentramento al Parco della manifattura dei tabacchi di Torino, 672 — annunzia che l'intero Gabinetto ha rassegnate le

dimissioni a S. M., 675 — espone gl'inconvenienti che deriverebbero dall'aggiornare la discussione sul progetto di legge relativo alle strade, 678 — si oppone ad una mozione sospensiva del senatore Gallina, 682 — in seguito al richiamo dell'antico Gabinetto annunziato al Senato fa istanza perchè si riprenda sollecitamente la discussione sul progetto di legge relativo alle comunità religiose, 694 — presenta un progetto di legge per l'approvazione di maggiori spese al bilancio del 1855, 713 — dichiara che il Ministero accetta le modificazioni proposte dai senatori Des Ambrois e Di Collegno Giacinto al progetto di legge per la soppressione di comunità religiose, ne espone i motivi, 767, 771 — mozione d'ordine, 793 — si oppone alla proposta di rinviare il seguito della discussione al 15 di settembre fatta dal senatore Gallina, 797, 801 — osservazioni sulla tabella che determina le pensioni ai religiosi, 826, 828 — risponde alle obiezioni e protesta contro alcune opinioni manifestate dal senatore Della Torre nel combattere il 24° articolo che determina una quota di concorso annuo a favore della Cassa ecclesiastica sugli enti e corpi morali, 830 — invita il senatore De Cardenas a dare spiegazioni intorno ad una sua asserzione concernente disordini nelle tribune pubbliche, 835 — porge spiegazioni relativamente alla spesa necessaria per l'attuazione del catasto e risponde alle obiezioni mosse nella discussione del relativo progetto di legge, 847 — si oppone alla proposta del senatore Plezza, tendente a far sopportare da ciascuna provincia la spesa della formazione del catasto, 851 — come pure ad un'aggiunta del senatore Audiffredi, 852 — comunica il regio decreto di chiusura della sessione, 854.

CHIODO barone Agostino — È chiamato dalla sorte a far parte della deputazione per presentare a S. M. l'indirizzo in risposta al discorso della Corona, pag. 8 — è proclamato membro della Commissione per l'esame della legge sul reclutamento dell'esercito, 8 — depone sul banco della Presidenza la relazione sul progetto di legge relativo alla costruzione di una cavallerizza in Alessandria, 339.

CIBRARIO commendatore Luigi, ministro della pubblica istruzione — Prende parte alla discussione del progetto di legge inteso a proibire le lotterie private e lo smercio dei biglietti delle lotterie estere, pag. 163, 164 — a nome del ministro guardasigilli presenta un progetto di legge per modificazioni ed aggiunte al Codice penale, 170 — parla nella discussione del disegno di legge riguardante la diminuzione del canone gabellario, 217 — dichiarazioni relative al progetto di legge sull'esercizio della caccia in Sardegna, 223 —

prende parte alla discussione del disegno di legge per modificazioni e aggiunte al Codice penale rispondendo ad osservazioni dirette contro le intenzioni del Governo nel presentarlo, 303 — di quello relativo alla pubblica sicurezza modificato dall'altro ramo del Parlamento, 317, 318 — nella discussione del bilancio del suo dicastero ringrazia il senatore Giacinto di Collegno delle fatte dichiarazioni nell'interesse della pubblica istruzione, 342 — a nome del ministro delle finanze presenta un progetto di legge per maggiore spesa necessaria ad ultimare le fortificazioni di Casale, 459 — dichiara che il Ministero si riserva a dare spiegazioni sulle dimissioni del ministro degli affari esteri senatore Dabormida nella discussione del trattato di alleanza colla Francia, 464, 465, 466 — a nome del ministro reggente gli affari esteri presenta progetti di legge: proroga di termini alla Compagnia Transatlantica; convenzioni postali coi ducati di Modena e di Parma; convenzioni sulla libertà di cabotaggio colla Gran Bretagna e colla Toscana, 472.

CODIFICAZIONE.

Modificazioni ed aggiunte al Codice penale; progetto di legge, pag. 170 — relazione, 256 — discussione, 266 — vi prendono parte il ministro guardasigilli Rattazzi, i senatori: Sclopis relatore, Di Montezemolo, Siccardi, Della Torre, Gioia, Della Marmora Alberto, Colfer, Pinelli, Di San Martino, Cataldi, Bermondi, Di Collegno Luigi, Frascini, D'Angennes, Di Collegno Giacinto, Pallavicino-Mossi, Di Pollone, e il ministro della istruzione pubblica Cibrario; votazione e approvazione, 309.

Approvazione del nuovo Codice di procedura civile; progetto di legge, pag. 228 — relazione e discussione, 256 — vi prendono parte i senatori De Margherita, relatore, Cristiani, Sclopis, e il ministro guardasigilli Rattazzi; votazione e approvazione, 262.

Norme da osservarsi nei casi di spedizione militare per la formazione degli atti pubblici contemplati nell'articolo 1424 del Codice civile; progetto di legge, pag. 551 — relazione, votazione e approvazione, 578.

Disposizioni relative alla giurisdizione dei condannati alla reclusione militare; progetto di legge, pag. 231.

Modificazioni al Codice di procedura criminale; progetto di legge, pag. 252 — relazione, 256 — discussione, 263 — vi prendono parte i senatori Di Collegno Luigi, Di Castagneto e il ministro guardasigilli Rattazzi; votazione e approvazione, 266.

Penalità contro l'escavazione delle arene lungo le spiagge marittime; progetto di legge, pag. 564

— relazione, 581 — discussione, 583 — votazione e approvazione, 584.

COLLA commendatore Federico — Scrutatore delle schede per la nomina dei segretari, pag. 3 — membro della Commissione permanente di finanze e contabilità, 6 — della Giunta per l'esame della legge sul reclutamento dell'esercito, 8 — come relatore ne sostiene la discussione rispondendo alle osservazioni generali dei senatori D'Oria e Colli, 54 — Dichiarazioni intorno a modificazioni introdotte dalla Commissione nel 2° articolo, 55 — si oppone ad un emendamento e ad un'aggiunta all'articolo 15 proposto dal senatore Riberi circa l'assistenza ai Consigli di leva di un chirurgo e di un medico, 59 — accenna le modificazioni introdotte all'articolo 85 dalla Commissione d'accordo col ministro della guerra, 68 — l'avviso della Commissione sopra un emendamento del Ministero all'articolo 97 concernente gli allievi ecclesiastici da esentarsi dall'obbligo della leva militare, 70, 71 — espone gli intendimenti della Commissione circa l'ammissione al beneficio dell'assoldamento, 75 — sulla durata della ferma, 81 — disposizione relativa alle corporazioni religiose e dedicate al pubblico insegnamento, 91 — appoggia il rinvio all'ufficio centrale del primo articolo del progetto di legge per la proibizione delle lotterie e dello smercio di biglietti delle lotterie estere, 155 — porge spiegazioni al ministro delle finanze intorno ad alcune espressioni di censura che si rilevano nella relazione dell'ufficio centrale sul progetto di legge per autorizzare il Governo ad alienare una rendita di 2,200,000 lire, 192, 197 — risponde ad un'interpellanza del ministro intorno al nuovo ordinamento delle aziende, 203 — ad osservazioni del senatore Di Collegno Giacinto sul bilancio della guerra del quale è relatore, 347 — biasima le disposizioni contenute nell'art. 8° del progetto di legge per l'approvazione del bilancio generale passivo concernenti l'aspettativa degli impiegati dell'amministrazione centrale, 359 — viene estratto a sorte membro della deputazione per compiere S. M. in occasione del capo d'anno, 437 — dà lettura della relazione sul progetto di legge per una leva straordinaria di 500 marinai, 543 — propone e svolge alcune modificazioni concertate col senatore Des Ambrois al progetto di legge per la soppressione di corporazioni religiose, 756 — risponde per fatto personale al senatore Siccardi, 778 — Osservazioni sull'ordine della discussione, 780.

COLLEGNO (Provana di) conte Giacinto — Nominato membro della Commissione per l'esame del progetto di legge sul reclutamento militare, pag. 8 — fa alcune dichiarazioni relative ai lavori della Commissione nominata per l'esame della legge

sulla guardia nazionale, 46 — domanda un congedo, 123 — riferisce sui titoli d'ammissione al Senato del conte di San Martino, 161 — accenna ad un errore di stampa occorso nel primo articolo del progetto di legge per modificazioni alle tasse sanitarie per i bastimenti che approdano nei porti dello Stato, 164, 165, 166 — prende parte alla discussione del progetto di legge per autorizzare il Governo ad alienare una rendita di 2,200,000 lire, 196 — è nominato membro della Commissione permanente di finanza e di contabilità, 227 — porge ragguagli circa una petizione del maggiore Cao, 243 — propone che si sospenda la discussione e venga rinviato l'articolo 7° del progetto di legge per modificazioni al Codice di procedura criminale, 264, 265 — domanda spiegazioni all'ufficio centrale nella discussione del progetto di legge per modificazioni e aggiunte al Codice penale, 305, 306, — porge schiarimenti nella sua qualità di relatore del bilancio 1854 della pubblica istruzione, 340 — svolge alcune considerazioni nella discussione generale del bilancio della guerra in risposta ad altre risultanti nel rapporto della Giunta, 346 — osservazioni sulla dichiarazione del Ministero di riservarsi a dare spiegazioni intorno alle dimissioni del ministro degli affari esteri senatore Daborinida, 464, 466 — suo discorso in favore del progetto di legge per l'approvazione delle convenzioni relative al trattato di alleanza colla Francia e l'Inghilterra, 507 — risponde ad osservazioni del senatore Sclopis per fatto personale, 535 — nella qualità di relatore del disegno di legge intorno ai commissari di leva accenna ad un'ommissione occorsa nella relazione stata distribuita, 556 — espone i principii pei quali la minoranza dell'ufficio centrale accetta la proposta di legge per la soppressione di comunità religiose con alcune modificazioni, 764 — osservazioni sull'intelligenza che si debba dare alle disposizioni del primo articolo, 813, 814 — difende dalle accuse degli oppositori il disposto dell'articolo 24, che determina la quota di concorso a favore della Cassa ecclesiastica da soddisfarsi da enti e corpi morali, 833 — si oppone ad una mozione del senatore Di Vesme, 834 — domanda un congedo per affari di servizio pubblico, 840.

COLLEGNO (Provana di) cavaliere Luigi — Propone la soppressione dell'articolo 11 del progetto di legge inteso a proibire le lotterie private e lo smercio dei biglietti delle lotterie estere, pag. 163 — un emendamento al primo articolo del disegno di legge per modificazioni delle tasse sanitarie pei bastimenti che approdano nei porti dello Stato, 165 — si annunzia un suo omaggio, 188 — svolge alcune considerazioni contro la proposta di legge

per modificazioni e aggiunte al Codice penale, 301, 307 — suoi discorsi nella discussione generale di opposizione al progetto di legge per la soppressione di comunità religiose e per provvedimenti diretti a migliorare la sorte dei parroci più bisognosi, 638, 722 — dichiarazioni personali, 751 — chiede spiegazioni sull'emendamento presentato dalla minoranza della Commissione, 789, 791 — intorno all'articolo 15 che fissa le pensioni ai religiosi, 811.

COLLER conte Gaspare — Ravvisa regolare una modificazione proposta introdursi nell'articolo 16 del progetto di legge relativo al magistrato di cassazione e al relativo regolamento, pag. 51 — esprime l'opinione della minoranza dell'ufficio centrale sul progetto di legge portante modificazioni e aggiunte al Codice penale, 289 — conchiude dichiarandosi contrario alla proposta del Ministero, 290 — prende parte alla discussione del disegno di legge per il riordinamento delle tasse di insinuazione, di successione e di emolumento giudiziario, 398 — di quello del riordinamento degli uscieri presso le Corti, i tribunali e le giudicature, 572, 573, 574 — osservazioni in risposta ad un richiamo del senatore Pinelli sul processo verbale, 674 — contro la prima parte del progetto di legge per la soppressione delle comunità religiose e in favore di una proposta del quinto commissario della Giunta, 711 — annunzia un suo emendamento al 3° articolo, 792 — osservazioni intorno ad altro del senatore Ricci Alberto all'articolo decimo sesto, 822.

COLLI di Felizzano marchese Vittorio — È proclamato membro della Commissione permanente di finanze e contabilità, pag. 8 — della deputazione per presentare a S. M. l'indirizzo in risposta al discorso della Corona, 8 — della Commissione per l'esame della legge sul reclutamento dell'esercito, 8 — presenta la relazione sul disegno di legge relativo all'avanzamento nell'esercito ai gradi di luogotenente e sottotenente, 44 — dichiara che l'ufficio centrale aderisce ad un emendamento del senatore Alfieri al progetto di legge per modificazione alla legge sulla guardia nazionale, 45 — prende parte alla discussione generale del progetto di legge sul reclutamento dell'esercito, 53 — appoggia una proposta del senatore Riberi all'articolo 16 circa l'assistenza di un ufficiale sanitario ai Consigli di leva, 60 — si dichiara contrario al sistema della seconda categoria, 65, 66 — osservazioni e proposte in ordine alla durata della ferma, 80, 85 — presenta la relazione sopra i progetti di legge per un'annua pensione alla vedova Dossinier, 118 — per l'approvazione della convenzione postale tra la Sardegna e l'Austria, 147 — per lo stabilimento di

uffici postali ambulanti sulla ferrovia da Torino a Genova, 171 — prende parte alla discussione generale sul progetto di legge per autorizzare il Governo ad alienare una rendita di 2,200,000 lire, 197 — replica alle osservazioni del ministro delle finanze, 203 — si dichiara contrario al disposto dell'articolo 8° del progetto di legge riguardante la diminuzione del canone gabellario, 216 — alle convenzioni relative al trattato di alleanza colla Francia e l'Inghilterra, 500 — risponde alle osservazioni del presidente del Consiglio per fatto personale, 531.

COLOBIANO (Avogadro di) conte Filiberto — Scrutatore delle schede per la nomina di un membro della Commissione permanente di finanza e contabilità, pag. 7 — dei commissari di vigilanza sulla Cassa dei depositi e prestiti, 49 — estratto a sorte membro della deputazione per compiere S. M. in occasione del capo d'anno, 487 — nella discussione del progetto di legge per la soppressione di comunità religiose e per provvedimenti diretti a migliorare la sorte dei parroci più bisognosi fa alcune dichiarazioni personali, 645.

COMUNITÀ religiose, Corporazioni — Soppressione di comunità religiose e di alcuni stabilimenti ecclesiastici; provvedimenti per migliorare la sorte dei parroci più bisognosi; progetto di legge, pag. 546 — relazione e discussione generale, 603 — discorsi in favore dei senatori: Musio, 606 — Pipelli, 632 — Siccardi, 640 — Gioia, 647 — ministro di grazia e giustizia, 627 — presidente del Consiglio Cavour, 658 — in merito: Mameli, 616, 657 — contro: Di Castagneto, 603 — Billet, 609, 663 — Della Torre, 625 — Di Collegno Luigi, 638 — De Maugny 646 — Brignole-Sale, 651, 663 — De Margherita 665 — per fatti personali: Di Colobiano, 645 — Plezza, 657 — Sclopis, 663 — proposta a nome dell'Episcopato del senatore Di Calabiana, 671 — annunzio della dimissione del Ministero e sospensione della discussione, 675 — richiamo dell'antico Gabinetto, 694 — si riprende la discussione generale; esposizione delle proposte dell'Episcopato non accettate dal Governo, 695 — parlano contro il progetto i senatori: Cataldi, 699 — Della Torre, 705 — Di Vesme, 707 — Billet, 711, 739 — De Margherita, 719, 745, 756 — Di Collegno Luigi, 723 — Sauli Lodovico 724 — Sclopis, 725, 747, 749 — Pallavicino-Mossi, 754 — in favore: Persoglio, 702 — De Fornari, 714 — Frascini, 721 — Pinelli, 732 — Gioia, 734 — Musio, 752 — il ministro di grazia e giustizia Rattazzi, 735, 739 — in merito: Collier, 711 — per fatti personali: Mameli, 725 — De Cardenas, 745, 746 — Di Calabiana, 750 — Di Collegno Luigi, 751 — proposte modificative dei senatori

Colla relatore e Des Ambrois, 756 — motivazione di voto del senatore D'Oria, 754 — discorso del senatore Di Collegno Giacinto membro della minoranza della Commissione, 764 — il presidente del Consiglio Cavour riassume la discussione sulle proposte modificazioni, 767 — discussione sugli articoli modificati, 772 — intorno ai quali ragionano ancora i senatori: De Cardenas, Siccardi, Sclopis, Colla relatore, Di Vesme, Giulio, Della Torre, Billet, Des Ambrois, Brignole-Sale, Di Collegno Luigi, Pallavicino-Mossi, Gallina, De Fornari, Cataldi, Mameli, Di Castagneto, Sauli Ludovico, Ricci Alberto, Di Collegno Giacinto, De Margherita, Collier, De Ferrari, Plana, Plezza, il presidente del Consiglio e il ministro guardasigilli; lettura del testo della legge, 837 — votazione e approvazione, 839.

COMMISSARI regii — Professore Scialoia per il progetto di legge riguardante le privative per invenzioni e scoperte industriali; il direttore dell'ufficio del catasto cavaliere Rabbini per il progetto di legge sul catasto stabile, pag. 460.

COMMISSARI di vigilanza sulla Cassa dei depositi e prestiti, pag. 48, 49.

COMMISSARI di leva — Norme per la scelta ed altre disposizioni relative ai commissari di leva, progetto di legge, pag. 546 — relazione e discussione, 556 — votazione e approvazione, 557.

COMMISSIONI permanenti — Finanze e contabilità; agri-goltura e commercio; votazioni per la nomina dei componenti, pag. 3, 5, 6, 8, 411 — di contabilità interna, 8.

CONSOLATO — Divisione in due sezioni del magistrato del Consolato di Torino, Vedi *Giudiziario*.

Soppressione dei magistrati di Torino e di Nizza, Vedi *Giudiziario*.

Disposizioni attinenti ai membri dei soppressi magistrati del Consolato, Vedi *Giudiziario*.

CONTI amministrativi (Spogli) — Azienda del monte di riscatto in Sardegna; progetto di legge per l'approvazione degli esercizi 1847-48-49, pag. 428 — relazione e discussione, 470 — votazione e approvazione, 471.

CONVENZIONI per strade ferrate, Vedi *Strade ferrate*.

Convenzioni con potenza estere, Vedi *Trattati*.

Convenzioni con privati e corpi morali:

Cessione dell'arsenale militare di Nizza al Municipio per erigervi un deposito doganale; progetto di legge, pag. 13 — relazione, 14 — discussione, 48 — votazione e approvazione, 49.

Vendita di terreni demaniali al Municipio di Torino per la formazione di giardini pubblici; progetto di legge, pag. 146 — relazione e discussione, 169 — votazione e approvazione, 170.

Convenzione colla ditta Orlando di Genova per l'escavazione dei porti dello Stato; progetto di

legge, pag. 169 — relazione, 172 — discussione, 173 — votazione e approvazione, 182.

Convenzione coi fratelli Cambiaso per lo stabilimento di uno sviatoio sul binario di congiunzione della ferrovia a Sampierdarena coi magazzini di loro spettanza; progetto di legge, pag. 190 — relazione, 223 — discussione, votazione e approvazione, 226.

Convenzione coll'ordine Mauriziano per acquisto di poderi e alienazione loro a profitto delle finanze dello Stato; progetto di legge, pag. 190 — relazione, 223 — discussione, 225 — votazione e approvazione, 226.

Convenzione con Rothschild relativa al prestito 3 per cento autorizzato colla legge 13 febbraio 1853, Vedi *Debito pubblico*.

Convenzione per la vendita di una casa demaniale in Sassari; progetto di legge, pag. 190 — relazione, 223 — discussione, votazione e approvazione, 261.

Convenzione col cavaliere Antonio Nicolay per concessione di una condotta d'acqua da Busalla a Genova; progetto di legge, pag. 226 — relazione, 242 — discussione, 244 — vi prendono parte i senatori D'Oria, Di Castagneto, Di Vesme relatore, il ministro dei lavori pubblici Paleocapa e il presidente del Consiglio Cavour; votazione e approvazione, 252.

Convenzione colla ditta Escher-Wyss di Zurigo per la costruzione di tre battelli a vapore sul lago Maggiore; progetto di legge, pag. 228 — relazione, 242 — votazione e approvazione, 254.

Convenzione cogli ingegneri Grattoni, Grandis e Sommeiller per l'applicazione del sistema di propulsione idropneumatica al piano inclinato dei Giovi; progetto di legge, pag. 130 — relazione e discussione, 332 — vi prendono parte i senatori Pallavicino-Mossi, Plana, Giulio, Sclopis

e il ministro dei lavori pubblici Paleocapa; votazione e approvazione, 335.

Modificazioni alla convenzione Laffitte per la concessione della strada ferrata *Vittorio Emanuele*, Vedi *Strade ferrate*.

CORPORAZIONI religiose, Vedi *Comunità religiose*.

COTTA cavaliere Giuseppe — È proclamato membro delle Commissioni permanenti di finanze e contabilità; di agricoltura e commercio, pag. 6 — commissario di vigilanza della Cassa dei depositi e prestiti, 49 — prende parte alla discussione del disegno di legge portante modificazioni alle tasse sanitarie nei bastimenti che approdano nei porti dello Stato, 166 — di quello per la riforma dei diritti di bollo e della carta bollata, 344 — depone sul banco della Presidenza il rapporto sul progetto di legge per l'approvazione del bilancio attivo 1854 dello Stato, 345 — dà lettura di quello relativo al progetto di legge per prorogare i termini alla Compagnia Transatlantica, 491.

CRISTIANI di Ravarano cavaliere Cesare — Parla nella discussione del progetto di legge per l'adozione provvisoria del Codice di procedura civile; propone un emendamento aggiuntivo all'articolo 4°, pag. 258 — replica al ministro guardasigilli, 261 — propone che si sospenda di deliberare intorno all'articolo 19 del disegno di legge sulla pubblica sicurezza, 314 — dichiara che desiste dalla sua mozione, 321 — prende parte alla discussione del progetto di legge per l'approvazione del bilancio generale passivo del 1856 dello Stato, 360 — avvertenza sull'ordine del giorno delle sedute, 362, 363 — nella discussione del disegno di legge pel riordinamento delle tasse di insinuazione, di successione e di emolumento giudiziario svolge considerazioni intorno al principio della non deduzione dei debiti dall'asse ereditario nel computo della tassa, 372, 397 — mozione sull'ordine della discussione della tariffa annessa alla legge, 408.

D

DABORNIDA commendatore Giuseppe, ministro degli affari esteri — Comunica la convenzione telegrafica conchiusa coll'Austria, Prussia, Baviera, Sassonia, Wurtemberg, Hannover e Paesi Bassi, pag. 13 — presenta progetti di legge: per l'approvazione di una convenzione postale conchiusa tra la Sardegna e l'Austria, 131 — per lo stabilimento di uffici postali ambulanti da Torino a Genova, 169 — per modificazioni ed aggiunte alla legge 18 novembre 1850 sulla tariffa postale, 171 — a nome del ministro dei lavori pubblici: per la costruzione di un ponte sul torrente Coghinas, 186

— a nome del ministro della guerra: per acquisto d'artiglierie di ferraccio, e finalmente a nome del guardasigilli: per alcune modificazioni al Codice di procedura criminale, 252 — spiegazioni sopra i motivi che lo mossero a rassegnare le sue dimissioni da ministro degli affari esteri, 464, 466 — legge la relazione sul progetto di legge per acquisto di artiglierie di ferraccio, 581.

D'ANGENNES monsignor Alessandro — Parla nella discussione del progetto di legge per modificazioni e aggiunte al Codice penale in appoggio della redazione proposta dall'ufficio centrale, pag. 304.

DALLA VALLE marchese Rolando — È destinato segretario provvisorio, pag. 2 — chiede un congedo, 161 — un prolungo, 243.

D'AZEGLIO (Tapparelli) cavaliere Massimo — Ammissione e proclamazione a senatore del regno; scrutatore delle schede per la nomina di due Commissioni permanenti, pag. 5 — dà lettura dell'indirizzo di risposta al discorso della Corona, 6 — nella discussione delle convenzioni relative al trattato di alleanza colla Francia e l'Inghilterra espone il suo modo di vedere riguardo alla questione d'Oriente, alla grande questione d'Europa e alla morte dell'imperatore Nicolò, 541.

D'AZEGLIO (Tapparelli) marchese Roberto — Nominato questore del Senato, pag. 4 — membro supplente della deputazione per presentare a S. M. l'indirizzo in risposta al discorso della Corona, 8 — suo discorso in appoggio delle convenzioni relative al trattato d'alleanza colla Francia e l'Inghilterra, 501.

DEBITO pubblico dello Stato — Autorizzazione al Governo di alienare una rendita di lire 2,200,000; progetto di legge, pag. 172 — relazione e discussione, 191 — vi prendono parte il presidente del Consiglio ministro delle finanze Cavour, i senatori Colla, Di Vesme relatore, Di San Martino, Di Collegno Giacinto, Di Pollone, Ricci Alberto, Colli, Della Torre, Di Castagneto; votazione e approvazione, 209.

DE CARDENAS conte Lorenzo — Gli si accorda un congedo di un mese per motivi di famiglia, pag. 6 — è proclamato membro della Commissione di contabilità interna, 8 — prende parte alla discussione del progetto di legge sul reclutamento militare, 91, 94 — di quello per provvedimenti sulla pubblica sicurezza, 109 — chiede un congedo, 210 — depone sul banco della Presidenza la relazione sul progetto di legge relativo alla costruzione delle ferrovie tra Alessandria, Novi, Acqui e Stradella, 339 — avvertenze sull'ordine del giorno delle sedute, 363 — osservazione sopra una mozione del senatore Des Ambrois relativa all'ufficio centrale incaricato dell'esame del progetto di legge sul catasto, 462 — rivolge alcune domande al Ministero nella discussione generale del progetto di legge sull'approvazione delle convenzioni relative al trattato d'alleanza con Francia ed Inghilterra, 515 — propone che sopra un fatto accennato in una petizione del comune di Cella, provincia di Casale, si proceda ad un'inchiesta onde rilevare la verità delle asserzioni, 563, 596, 597 — prende parte alla discussione del disegno di legge sulla classificazione delle strade, 691 — osservazioni sulla ripresa della discussione del progetto di legge per la soppressione di comunità religiose, 694 — dichiarazione, 707 — osservazioni

sopra petizioni, 714 — per fatto personale, 745, 746 — domanda spiegazioni sopra un emendamento della minoranza della Commissione al progetto surriferito, 789, 791, 792 — parla sull'ordine della discussione, 802 — chiede schiarimenti sulla interpretazione del disposto del 9° articolo, 808 e 809 — intorno alle rendite della Cassa ecclesiastica e alla loro destinazione, 828 — in seguito a rumori nelle tribune pubbliche fa istanza perchè si proceda ad un'inchiesta dall'ufficio di Presidenza, 835 — prende parte alla discussione del progetto di legge per la formazione del catasto stabile, 850.

DE FERRARI commendatore Domenico — Depone sul banco della Presidenza il rapporto sul progetto di legge riguardante la riforma della tariffa giudiziaria criminale, pag. 353 — prende parte alla discussione del progetto di legge per il riordinamento delle tasse di insinuazione, di successione e di emolumento giudiziario, 407 — propone una diversa redazione del 5° articolo del disegno di legge del quale è relatore, 415 — una diversa indicazione fra gli articoli abrogati del regolamento, 418 — prende parte alla discussione del disegno di legge relativo alla soppressione di comunità religiose, 824 e 825.

DE FORNARI conte Giuseppe — Scrutatore delle schede per la nomina del quarto segretario, pag. 4 — prende parte alla discussione del progetto di legge intorno agli agenti di cambio ed ai sensali, 27, 35, 36, 37, 39, 40, 42 — di quello relativo alla costruzione di una ferrovia a cavalli da Sampierdarena al porto di Genova, 234, 237, 240 — del disegno di legge sulla pubblica sicurezza modificato dall'altro ramo del Parlamento, 317 — intorno a quello pure modificato relativo agli agenti di cambio ed ai sensali, 327, 328 — al progetto di legge pel riordinamento delle tasse d'insinuazione, di successione e di emolumento giudiziario, 383 — contro la clausola la quale non ammette la deduzione dei debiti, 395 — accenna per lettera i motivi della sua assenza, 420 — parla in favore del disegno di legge per l'approvazione delle convenzioni relative al trattato d'alleanza colla Francia e l'Inghilterra, 519 — in merito di quello concernente la classificazione delle strade, 686 — in favore della proposta di legge intesa a sopprimere talune comunità religiose e a provvedere alla sorte dei parroci più bisognosi, 714 — sull'ordine della discussione, 802.

DELLA MARMORA (Ferrero) cavaliere Alberto — Scrutatore delle schede per la nomina dei componenti la Commissione di contabilità interna, pag. 8 — membro della deputazione per compiere S. M. in occasione del capo d'anno, 8 — parla nella discus-

sione del disegno di legge per modificazioni alla legge sulla guardia nazionale, 47 — di quello sul reclutamento militare, appoggiando il sistema proposto di una ferma unica per tutte le armi, 83 — del progetto di legge riguardante la pubblica sicurezza; domanda spiegazioni sopra furti di sale che si commettono in Sardegna, 101 — sulla convenienza di comprendere nell'articolo 2° del disegno di legge per modificazioni daziarie sui cereali anche l'avvena, 131 — legge le relazioni sopra i progetti di legge per la costruzione di due fari nelle isole dei Cavoli e dell'Asinara, 145 — per l'escavazione dei porti dello Stato, 172 — nella discussione di quest'ultimo progetto di legge riferisce intorno ad una petizione presentata da Nicolò Casanova di Genova, 173, 174 — svolge considerazioni contro il progetto di legge per modificazioni ed aggiunte al Codice penale secondo la proposta del Ministero, 287 — replica alle osservazioni del ministro guardasigilli, 293 — chiede un congedo, 331 — dichiara che per la malattia del relatore del progetto di legge intorno all'ordinamento dei porti, spiagge e fari, è pronto a sostenerne in sua vece la discussione, 438 — fa alcune osservazioni nella discussione generale del bilancio 1855 della marina, 456 — è nominato membro dell'ufficio centrale per l'esame del progetto di legge sul catasto, 474 — prende parte alla discussione del progetto di legge per l'approvazione delle convenzioni relative al trattato d'alleanza colla Francia e l'Inghilterra, 512 — dichiara il suo voto favorevole, 541, 542 — dà lettura delle relazioni sui progetti di legge per la leva militare annuale e intorno all'avanzamento pei gradi di sottotenente, luogotenente e capitano, 581 — per lo stabilimento di stazioni telegrafiche in Sardegna, 591 — rivolge alcune istanze al ministro guardasigilli in occasione della discussione del progetto di legge per l'istituzione e la riforma di classi nelle Corti d'appello di Torino e di Sardegna, 592 — nella discussione del progetto di legge sulla classificazione delle strade si oppone alla sostituzione della denominazione di *nazionali* a quella di *reali*, 677, 685 — fa omaggio di parecchi esemplari di una sua scrittura sul catasto; nella discussione generale del relativo progetto di legge, ragiona sulla parte regolamentaria del medesimo, 840.

DELLA MARMORA (Ferrero) cavaliere Alfonso, ministro della guerra e marina, deputato — Presenta un progetto di legge sul reclutamento militare, pag. 4 — un altro relativo all'avanzamento ai gradi di sottotenente e di luogotenente nell'esercito, 25 — dichiara di accettare le modificazioni proposte dalla Commissione all'articolo 2° del primo dei

suddetti disegni di legge; risponde ad osservazioni del senatore Alfieri, 55 — invita il senatore Riberi a ritirare un suo emendamento al 15° articolo, 57 — lo combatte, 59, 60 — risponde alle considerazioni del senatore Colli sul sistema della seconda categoria degli inscritti di leva, 65 — a quelle dei senatori Di Castagneto e Della Torre relativamente alle dispense dall'obbligo della leva di taluni allievi ecclesiastici, 73, 74 — dichiara di accettare in massima la proposta della Commissione circa l'assoldamento de' soldati anziani, 76 — espone le ragioni che lo indussero a proporre una ferma unica per tutte le armi, 82 — propone che sia ridotto il tempo per l'ammissione dei surroganti militari, 87 — un'aggiunta all'articolo 185 concernente la ferma dei militari in servizio provinciale, 89 — prega il Senato di voler sospendere qualunque decisione in merito della petizione sporta dal maggiore in ritiro Cao Michele; presenta un progetto di legge per la leva annuale militare, 183 — per la leva ordinaria di 250 marinai, 228 — intorno alla reclusione militare, 231 — dichiarazioni concernenti l'anzì accennata petizione del maggiore Cao, 242 — presenta un progetto di legge per la costruzione di una cavallerizza in Alessandria, 338 — accenna ad uno sbaglio materiale occorso nella indicazione della somma stanziata nella categoria prima del bilancio passivo della marina, 339 — risponde ad osservazioni del senatore Di Collegno Giacinto sul bilancio della guerra, 348 — ad altre del senatore Riberi, 351 — a quelle del senatore D'Oria relativamente al bilancio della marina, 452 — presenta progetti di legge per la leva sulla classe del 1834; per l'ammissione di ufficiali sanitari nel corpo di spedizione in Oriente; per modificazioni alla legge di avanzamento nell'armata; per lo stabilimento di un solo Consiglio di guerra per il suddetto corpo; per l'escavazione delle arene lungo le spiagge marittime, 564 — si annunzia la sua destinazione a comandante in capo del corpo di spedizione in Oriente e la sua surrogazione nel portafoglio della guerra del generale Giacomo Durando, 580.

DELLA MARMORA (Ferrero) marchese Carlo — Annunzio della di lui morte, pag. 146.

DELLA TORRE (Sallier) conte Vittorio — Prende parte alla discussione del progetto di legge sul reclutamento militare discorrendo intorno alle esenzioni dall'obbligo della leva degli allievi ecclesiastici, pag. 72, 73 — più specialmente dei Fratelli della dottrina cristiana, 91 — fa alcune considerazioni sopra un ordine del giorno proposto dal senatore Sclopis nella discussione del progetto di legge per modificazioni daziarie sui cereali, 138, 139 — si dichiara soddisfatto delle

spiegazioni date dal relatore, 140 — appoggiando il rinvio all'ufficio centrale del primo articolo del progetto di legge per la proibizione delle lotterie e dello smercio dei biglietti delle lotterie estere lo invita a prendere in considerazione quelle di beneficenza, 155 — svolge alcuni riflessi intorno alle richieste facoltà da varie divisioni amministrative di eccedere il limite ordinario dell'imposta, 184, 185 — prende parte alla discussione del progetto di legge per autorizzare il Governo ad alienare una rendita di 2,200,000 lire, 204 — di quello riguardante la diminuzione del canone gabellario, 214, 215 — suoi discorsi nella discussione generale del progetto di legge per modificazioni e aggiunte al Codice penale contro la proposta del Ministero, 284, 288 — del progetto di legge per l'approvazione del bilancio generale passivo 1854 dello Stato, 353, 357 — nella discussione del disegno di legge per il riordinamento delle tasse d'insinuazione, di successione e di emolumento giudiziario oppugna la clausola la quale non ammette la deduzione dei debiti, 396 — svolge considerazioni generali nella discussione del progetto di legge per l'approvazione del bilancio 1855 dell'entrata, 428 — replica al ministro delle finanze, 432, 435 — prende parte alla discussione del progetto di legge per l'approvazione delle convenzioni relative al trattato di alleanza colla Francia e l'Inghilterra, dichiarando che riserva il suo voto, 510 — risponde alle osservazioni del presidente del Consiglio proponendo che si sospenda di deliberare, 528 — discorre contro il progetto di legge per la soppressione di comunità religiose e per provvedimenti intesi a provvedere al miglioramento dei parroci più bisognosi, 625, 705 — per fatto personale, 747 — in ordine al primo articolo, 781, 785 — combatte le disposizioni dell'articolo 24 che fissa una quota di annuo concorso sugli enti e corpi morali, 829 — svolge nuove considerazioni contro il progetto di legge, 829, 830, 831.

DE MARGHERITA barone Luigi — Relatore del progetto di legge per disposizioni intorno agli agenti di cambio ed ai sensali; ne sostiene la discussione, pag. 16, 19, 21, 22, 23, 32 — riferisce l'avviso dell'ufficio centrale sugli articoli 6 e 34 rinviati al suo esame, 37 — relatore del disegno di legge per la proibizione delle lotterie e dello smercio dei biglietti delle lotterie estere risponde alle obiezioni generali fatte dai senatori Di Castagneto e Di Montezemolo contro il medesimo, 152 — aderisce al rinvio all'ufficio centrale del primo articolo onde restringere le espressioni generali in esso contenute, 155 — invita il senatore Plezza a proporre un emendamento che ha annunciato, 156 — accenna al prestito contratto nel 1847 da

Re Carlo Alberto, 158 — riferisce le nuove modificazioni introdotte dall'ufficio centrale nel progetto di legge, 159 — si oppone alla soppressione proposta dal senatore Jacquemoud degli articoli 10, 11, 14 e 15 del progetto, 163 — insiste perchè sia mantenuto quest'ultimo articolo, 164 — come relatore del progetto di legge per l'adozione provvisoria del Codice di procedura civile esprime un desiderio manifestato da uno dei commissari ed accenna ad una petizione di quattro attuari presso il magistrato d'appello in Torino che propone sia rinviata al Ministero, 256 — a nome dell'ufficio centrale risponde alle obiezioni fatte dal senatore Jacquemoud contro il disegno di legge relativo agli agenti di cambio ed ai sensali, 326 — nella qualità di relatore fa alcune osservazioni sopra un'aggiunta proposta al primo articolo del disegno di legge per la divisione in due sezioni del magistrato del Consolato di Torino, 425 — è nuovamente incaricato della relazione sul progetto di legge intorno alle lotterie modificato dalla Camera dei deputati, 440 — nella qualità di relatore del progetto di legge per l'approvazione della tariffa giudiziaria in materia civile propone il rinvio al ministro guardasigilli delle petizioni degli attuari presso le Corti di Casale, di Torino e di Genova, 552 — insiste a nome dell'ufficio centrale, 554 — nella stessa qualità ribatte le obiezioni del senatore Collet sul progetto di legge per l'ordinamento degli uscieri presso le Corti, i tribunali e le giudicature, 573 — discorre nella discussione generale contro la proposta di legge intesa a sopprimere le comunità religiose e a provvedere al miglioramento della sorte dei parroci più bisognosi, 665, 718 — replica al ministro guardasigilli, 745 — al senatore Musio, 756 — osservazioni intorno alle modificazioni proposte dalla minoranza della Commissione, 814.

DE MAUGNY (Nicoud) conte Clemente — Parla contro il progetto di legge per la soppressione di comunità religiose e per provvedimenti diretti a migliorare la sorte dei parroci più bisognosi, pag. 646 — prende parte alla discussione del disegno di legge sulla classificazione delle strade, 688.

DEPUTAZIONI.

Per rassegnare a S. M. l'indirizzo di risposta al discorso della Corona, pag. 8.

Per compiere S. M. in occasione del capo d'anno 1854, pag. 8 — del 1855, 437.

DES AMBROIS de Névâche commendatore Luigi — Scrutatore delle schede per la nomina del quarto segretario, pag. 4 — membro della Commissione permanente di finanze e contabilità, 6 — della deputazione per compiere S. M. in occasione del capo d'anno, 8 — relatore del disegno di legge

riguardante la pubblica sicurezza ne sostiene la discussione; porge spiegazioni richieste dal senatore Cataldi in ordine alle disposizioni per gli oziosi e vagabondi minori di anni sedici, 97 — si oppone ad un emendamento del senatore Di Castagneto, 98 — alle proposte del deputato Plezza dirette a stabilire la carità legale, 101 — non ravvisa opportuno di estendere a 25 franchi la competenza dei giudici di mandamento nell'applicazione delle pene per furti di campagna, 104 — accenna alla proibizione delle serenate clamorose, 107 — intorno ai *precetti politici*, 107, 108, 109 — parla nella discussione del disegno di legge inteso a proibire le lotterie private e lo smercio dei biglietti delle lotterie estere, 164 — di quello riguardante la diminuzione del canone gabellario, 217 — espone i motivi che lo inducono ad approvare il disegno di legge sul riordinamento delle tasse d'insinuazione, di successione e di emolumento giudiziario colla clausola della non deduzione dei debiti, 400 — fa una mozione relativa all'ufficio centrale per l'esame del progetto di legge sul catasto, 461, 462 — prende parte alla discussione del disegno di legge intorno alle privative per invenzioni e scoperte industriali, 475 — propone e svolge alcune modificazioni, di concerto col senatore Colla relatore, al progetto di legge per la soppressione di comunità religiose, 760 — risponde alle obiezioni mosse contro il primo articolo da essi emendato, 784, 786 — porge spiegazioni al senatore Di Collegno Luigi, 790.

DOGANE.

Corrisponsione di alcuni compensi ai comuni di Mentone e Roccabruna per la cessione de' loro dazi al Governo; progetto di legge, pag. 11 — relazione e discussione, 12 — votazione e approvazione, 13.

Cessione al Municipio di Nizza di quell'arsenale militare per erigervi un deposito doganale; progetto di legge, pag. 13 — relazione, 14 — discussione, 48 — votazione e approvazione, 49.

Modificazioni daziarie sui cereali; progetto di legge, pag. 42 — relazione, 118 — discussione, 124 — vi prendono parte i senatori Di Castagneto, Audiffredi, Plezza, Della Marmora Alberto, Giulio relatore, Sclopis, Jacquemoud, Della Torre, Pinelli, il presidente del Consiglio Cavour e il ministro

guardasigilli Rattazzi; votazione e approvazione, 145.

DOSSINIER vedova di Giovanni Battista Dossinier morto combattendo per sedare una sommossa nella valle d'Aosta; progetto di legge, pag. 95 — relazione, 118 — discussione, 122 — votazione e approvazione, 123.

DORIA marchese Giorgio — Parla nella discussione generale del progetto di legge sul reclutamento dell'esercito, pag. 52 — propone che sia deposta sul banco della Presidenza la relazione sul disegno di legge per modificazioni daziarie sui cereali, 118 — parla contro il progetto di legge relativo alla costruzione di una ferrovia a cavalli da Sampierdarena al porto di Genova, 231, 232, 234, 237 — propone che sia sospesa la discussione del disegno di legge per la concessione di una condotta d'acqua da Busalla a Genova, onde la Commissione abbia campo di prendere ad esame una petizione del Municipio di Tortona, 244 — svolge alcune osservazioni nella discussione generale del bilancio 1855 della marina, 450 — replica al ministro, 454, 455 — suo discorso di opposizione al progetto di legge per l'approvazione delle convenzioni relative al trattato di alleanza colla Francia e l'Inghilterra, 505 — prende parte alla discussione del progetto di legge intorno alla classificazione delle strade, 684, 688 — motiva il suo voto sul progetto di legge per la soppressione di corporazioni religiose, 753 — fa istanza per la chiusura della discussione generale, 772.

DURANDO commendatore Giacomo — Si annunzia la sua nomina a ministro della guerra ed a senatore del regno, pag. 580 — risponde ad osservazioni dal senatore di Castagneto fatte nella discussione del progetto di legge per lo stabilimento di un solo Consiglio di guerra presso il corpo di spedizione in Oriente, 582 — relazione sopra i suoi titoli di ammissione al Senato, 585 — proclamazione e giuramento, 586 — presenta un progetto di legge per penalità riguardo ai renitenti alla leva militare, 586 — annunzia che ha rassegnato al Re l'incarico affidatogli di comporre un altro Ministero, e che S. M. richiamò l'antico Gabinetto, 694 — porge schiarimenti intorno al modo con cui prese ad esame la proposta dell'Episcopato fatta per organo del senatore Calabiana, 697 — risponde ad osservazioni del senatore Vesme, 699.

E

ELENA commendatore Domenico — Annunzio della sua nomina a senatore del regno, pag. 410 — è proclamato, 421 — presta giuramento, 493 — depone sul banco della Presidenza la relazione sul progetto di legge intorno ai marchi e segni distintivi in fatto d'industria e commercio, 515.

ELEZIONI politiche — Riforma delle disposizioni eccezionali della legge elettorale per la Sardegna; progetto di legge, pag. 586.

F

FARI — Spesa per la costruzione di due fari alle isole dei Cavoli e dell'Asinara; progetto di legge, pag. 131 — relazione, votazione e approvazione, 145.

FARMACISTI e medici presso il corpo di spedizione in Oriente, Vedi *Armata*.

FIUMI e torrenti:

Maggiore spesa per compiere l'arginamento dell'Isère e dell'Arc; progetto di legge, pag. 145 — relazione, discussione, votazione e approvazione, 187.

Spese per la costruzione di un ponte sul torrente Coghinas; progetto di legge, pag. 186 — relazione, 220 — discussione 222 — votazione e approvazione, 223.

Convenzione col cavaliere Antonio Nicolay per concessione d'acqua da Busalla a Genova; progetto di legge, pag. 226 — relazione, 242 — discussione, 244 — votazione e approvazione, 252.

FORTIFICAZIONI — Maggiore spesa per ultimare le for-

tificazioni di Casale; progetto di legge, pag. 459 — relazione, 489 — discussione, votazione e approvazione, 490, 491.

FRANZINI conte Antonio — Nominato membro della Commissione per l'esame della legge sul reclutamento militare, pag. 8 — parla nella relativa discussione sulla questione dell'ammissione all'assoldamento, 76 — in appoggio della proposta del Ministero d'una ferma unica per tutte le armi, 83, 85, 86 — chiede un congedo, 331.

FRASCHINI commendatore avvocato Vittorio — Scrutatore delle schede per la nomina dei segretari, pag. 3 — prende parte alla discussione del progetto di legge per modificazioni e aggiunte al Codice penale, 302 — osservazioni intorno ad un richiamo sul processo verbale, 674 — suo discorso in favore del progetto di legge per la soppressione di comunità religiose e di altri stabilimenti ecclesiastici, 721.

G

GABELLE — Diminuzione temporaria del canone gabelario assegnato alle provincie colla legge del 2 gennaio 1853, Vedi *Tasse*.

GALLI della Loggia conte Carlo — Membro della deputazione per compiere S. M. in occasione del capo d'anno, pag. 8 — prende parte alla discussione del disegno di legge sulla sicurezza pubblica modificato dall'altro ramo del Parlamento, 315.

GALLINA conte Stefano — È proclamato membro della Commissione permanente di agricoltura e commercio, pag. 6 — domanda spiegazioni sulle demissioni del ministro degli affari esteri senatore Dabormida, 463, 464, 465, 466 e 467 — non crede necessario che si fissi un giorno perchè il Governo risponda alle istanze del senatore Selopis relative alla rappresentanza della Sardegna nelle

conferenze di Vienna, 588 — appoggia la mozione del senatore Plezza di aggiornare la discussione del disegno di legge sulla classificazione delle strade sino alla costituzione del Ministero, 678, 679 — propone, svolgendone i motivi, che sia rinviata al 15 di settembre il seguito della discussione del progetto di legge per la soppressione di comunità e stabilimenti religiosi, 795 — replica al presidente del Consiglio, 800.

GATTINARA di Gattinara conte Feliciano — Annunzio della sua morte, pag. 339.

GIARDINI pubblici — Vendita di terreni al Municipio di Torino per la formazione di giardini pubblici; progetto di legge, pag. 146 — relazione e discussione, 169 — votazione e approvazione, 170.

GIOLA commendatore Pietro — Discorre nella discus-

sione generale del progetto di legge per modificazioni e aggiunte al Codice penale in favore della proposta del Ministero, 285, 297 — di quello relativo al riordinamento delle tasse di insinuazione, di successione e di emolumento giudiziario, 368 — in difesa del progetto di legge per la soppressione di comunità religiose e per provvedimenti diretti a migliorare la sorte dei parroci più bisognosi, 647 — risponde alle osservazioni del senatore Sclopis, 730, 734.

GIUDIZIARIO.

Modificazioni all'editto organico del magistrato di cassazione ed al regolamento relativo; progetto di legge, pag. 11 — relazione e discussione, 49 — osservazioni dei senatori Sclopis relatore e Coller; votazione e approvazione, 51.

Modificazioni alla tariffa delle spese in materia criminale, correzionale e di polizia in ordine all'indennità dei testimoni, agli onorarii dei periti ed alle trasferte degli ufficiali di giustizia; progetto di legge, pag. 255 — relazione, 353 — discussione, 412 — vi prendono parte i senatori Jacquemoud, De Ferrari relatore, Di Castagneto e il ministro di grazia e giustizia Rattazzi; votazione e approvazione, 418.

Soppressione dei magistrati del Consolato di Torino e di Nizza e creazione di un tribunale di commercio; progetto di legge, pag. 546 — relazione, 551 — discussione, 556 — votazione e approvazione, 557.

Riordinamento delle tasse di insinuazione, di successione e di emolumento giudiziario, Vedi *Tasse*.

Aggiunta di un giudice in ciascun tribunale di polizia delle città di Torino e di Genova; progetto di legge, pag. 330 — relazione e discussione, 331 — votazione e approvazione, 335.

Creazione di una classe temporanea nel magistrato di appello di Piemonte; progetto di legge, pag. 411 — relazione e discussione, 422 — vi prendono parte il senatore Pinelli ed il ministro di grazia e giustizia Rattazzi; votazione e approvazione, 427.

Divisione del magistrato del Consolato di Torino in due classi; progetto di legge, pag. 411 — relazione e discussione, 425 — osservazioni dei senatori Sclopis, De Margherita relatore, e del ministro di grazia e giustizia Rattazzi; votazione e approvazione, 427.

Approvazione della tariffa giudiziaria in materia civile; progetto di legge, pag. 542 — relazione e discussione, 552 — vi prendono parte i senatori De Margherita relatore, Sclopis, Di Castagneto e il ministro di grazia e giustizia Rattazzi; votazione e approvazione, 557.

Ordinamento degli uscieri presso le Corti di

appello, i tribunali e le giudicature; progetto di legge, pag. 551 — relazione e discussione, 572 — vi prendono parte i senatori Coller, De Margherita, relatore, Pinelli, e il ministro di grazia e giustizia Rattazzi; votazione e approvazione, 578.

Riforma di classi nelle Corti d'appello di Piemonte e di Sardegna; progetto di legge, pag. 586 — relazione e discussione, 592 — vi prendono parte i senatori Della Marmora, Siccardi relatore, e il ministro guardasigilli Rattazzi; votazione e approvazione, 600.

GIULIO commendatore Carlo — Nominato segretario, pag. 3 — scrutatore delle schede per la nomina del quarto segretario, 4 — membro delle Commissioni di finanze e contabilità e di agricoltura e commercio, 6 — membro supplente della deputazione per presentare a S. M. l'indirizzo in risposta al discorso della Corona, 8 — si annunzia un omaggio di una sua memoria sulla costituzione degli istituti di credito, 49 — depone sul banco della Presidenza la relazione sul progetto di legge per modificazioni daziarie sui cereali, 118 — ne sostiene la discussione; propone di rinviare la proposta di includere l'avena fra i cereali indicati al secondo articolo, 139 — insiste per l'adozione dell'emendamento dell'ufficio centrale proposto al quarto articolo, inteso ad abolire il dazio di consumo, 135, 139 — parla contro la proposta del senatore Audiffredi di stabilire che la legge non sia duratura che per il corrente anno, 142 — nella discussione del disegno di legge portante modificazioni delle tasse sanitarie nei bastimenti che approdano nei porti dello Stato, 166 — giustifica per lettera la sua assenza dal Senato, 173 — prende parte alla discussione del disegno di legge intorno al sistema di propulsione idropneumatica da applicarsi al piano inclinato dei Giovi, 334 — accenna ad un errore materiale incorso riguardo all'indicazione del diritto di bollo per le cedole e le obbligazioni dello Stato in occasione della discussione del relativo progetto di legge, 343 — viene estratto a sorte membro supplementario per compiere S. M. in occasione del capo d'anno, 437 — nella qualità di relatore del progetto di legge concernente le privative per le invenzioni e scoperte industriali combatte un emendamento proposto dal senatore Audiffredi al 37° articolo, 481, 483 — rivolge domande al commissario regio intorno al 65° articolo, 484, 486 — si dichiara contrario ad un altro emendamento proposto dal senatore Mameli, 488 — osservazioni intorno ad un richiamo del senatore Pinelli sul processo verbale, 674 — si annunzia che ha depositato sul banco della Presidenza la relazione sul progetto di legge relativo al catasto stabile, 693 — parla sull'ordine della

discussione del disegno di legge per la soppressione di comunità religiose, 780, 781 — porge spiegazioni intorno al disposto del 7° articolo, 807 — sull'intelligenza che si debba dare alle disposizioni del 1° articolo, 814 — del 18° articolo, 825, 826 — risponde alle osservazioni ed alle obiezioni dai senatori Della Marmora e Audiffredi esposte nella discussione del progetto di legge relativo al catasto, 845.

GONNET commendatore Claudio — Domanda un congedo, pag. 12 — parla in favore del progetto di legge per la concessione di una ferrovia a cavalli da Sampierdarena al porto di Genova, 236 — intorno ad una petizione sporta dal maggiore Cao, 243 — accenna per lettera i motivi della sua assenza, 420 — è nominato membro dell'ufficio centrale per l'esame del progetto di legge sul catasto, 474 — depono sul banco della Presidenza la relazione intorno al progetto di legge per una maggior spesa onde ultimare le fortificazioni di

Casale, 489 — dà lettura del rapporto sul progetto di legge riguardante lo stabilimento di un solo Consiglio di guerra presso il corpo di spedizione in Oriente, 581 — di quello sul disegno di legge per facoltà alla divisione di Ciamberi ed alla provincia del Genevese di contrarre mutui, 592.

GUARDIA nazionale.

Modificazioni alla legge della guardia nazionale circa l'età per essere dispensato dal servizio; progetto di legge, pag. 12 — relazione, 26 — discussione, 44 — vi prendono parte i senatori Alfieri, Colli, Di Pollone, Di Collegno Giacinto, Della Marmora Alberto, Balbi-Piovera relatore e il ministro dell'interno Di San Martino; votazione e approvazione, 48.

Invito di assistere al servizio funebre che la guardia nazionale fa celebrare al conte Maffei di Boglio già comandante superiore della medesima, pag. 243.

IMPERIALI marchese Giuseppe — Annunzio della sua nomina a senatore del regno, pag. 410 — è proclamato; presta giuramento, 421 — nella discussione del disegno di legge sulla classificazione delle strade parla in favore di quella che da Bobbio tende al confine di Parma e Piacenza, 690.

INDIRIZZI.

Indirizzo in risposta al discorso della Corona; pag. 6, 7.

Indirizzo di condoglianza a S. M. per la morte delle Regine, pag. 463, 474.

Indirizzo di condoglianza a S. M. per la morte di S. A. R. il Duca di Genova, 495.

INDUSTRIA e commercio — Disposizioni per regolare le privative per invenzioni e scoperte industriali, Vedi *Privative*.

Disposizioni intorno ai marchi e segni distintivi in fatto d'industria e commercio, Vedi *Marchi*.

INSINUAZIONE — Riordinamento delle tasse di insinuazione, di successione e di emolumento giudiziario, Vedi *Tasse*.

JACQUEMOUD barone Giuseppe — Scrutatore delle schede per la nomina di un segretario, pag. 4 — prende parte alla discussione del progetto di legge per disposizioni relative agli agenti di cambio ed ai sensali, 27, 32 — scrutatore delle schede per la nomina dei commissari di vigilanza sulla Cassa dei depositi e prestiti, 49 — nella discussione del disegno per provvedimenti di pubblica sicurezza propone che si estenda sino a 25 lire la competenza dei giudici di mandamento nell'applicare pene contro i ladri di campagna, 102 — presenta e svolge una controproposta al progetto di legge per la sanzione e la promulgazione delle leggi, 110 — replica alle obiezioni del relatore, 114 — insiste sul suo emendamento al 3° articolo, 116

— questo respinto ritira le altre sue proposte, 117 — parla in appoggio della redazione dell'articolo 4° del progetto di legge per modificazioni daziarie sui cereali presentata dal Ministero, 135 — presenta la relazione sul progetto di legge per modificazioni alle tasse sanitarie sopra i bastimenti che approdano nei porti dello Stato, 147 — propone la soppressione di vari articoli del progetto di legge per la proibizione delle lotterie private e dello smercio dei biglietti delle lotterie estere, 162, 163 — sostiene la discussione del surriferito progetto di legge concernente le tasse sanitarie, 164, 166 — come membro della minoranza dell'ufficio centrale spiega il suo dissenso colla maggioranza proponendo la soppressione degli arti-

coli 2, 3 e 4 del progetto di legge modificato dalla Camera dei deputati intorno agli agenti di cambio ed ai sensali, 322 — replica al ministro di finanza, 326, 329 — depono sul banco della Presidenza il rapporto sul progetto di legge riguardante le modificazioni alla convenzione colla società della strada ferrata della Savoia, 351 — propone la soppressione del primo alinea dell'articolo 3° del progetto di legge relativo alla tariffa delle spese in materia criminale diretto a concedere indennità ai testimoni, 413, 414 — fa alcuni appunti all'articolo 11 relative alle indennità dei magistrati, 415, 417, 418 — dà lettura del rap-

porto sulle convenzioni intorno alla libertà di cabotaggio colla Gran Bretagna e colla Toscana, 491 — di quello sul progetto di legge riguardante la soppressione dei magistrati del consolato di Torino e di Nizza, 551 — di altro riguardante la convenzione colla Svezia e Norvegia intorno all'esercizio di libero cabotaggio e la concessione di eguale facoltà alle navi estere a condizione di reciprocità, 580 — combatte la mozione dei senatori Plezza e Gallina di aggiornare la discussione del progetto di legge sulla classificazione delle strade, 682.

L

LEGISLAZIONE — Forma delle leggi e norme per la loro pubblicazione; progetto di legge, pag. 12 — relazione e discussione, 110 — parlano i senatori Jacquemoud, Sclopis relatore e Maestri; votazione e approvazione, 118 — ripresentazione di esso in seguito a modificazioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento, 190 — relazione e discussione, 220 — parlano il senatore Pallavicino-Mossi e il relatore senatore Sclopis; votazione e approvazione, 221.

LEVE militari, Vedi *Armata di terra e di mare*.

Disposizioni relative ai commissari di leva, Vedi *Commissari di leva*.

LOTTERIE — Proibizione delle lotterie private e dello smercio de' biglietti delle lotterie estere; progetto

di legge, pag. 95 — relazione e discussione, 147 — vi prendono parte i senatori Di Castagneto, Di Montezemolo, Pinelli, De Margherita relatore, Alfieri, Di Pollone, Audiffredi, Della Torre, Colla, Plezza, Nigra, Jacquemoud, Di Collegno Luigi, Des Ambrois, Di Collegno Giacinto, Giulio, Ricci Alberto, Cotta, il presidente del Consiglio ministro delle finanze Cavour e il ministro d'istruzione pubblica Cibrario; votazione e approvazione, 167 — ripresentazione del progetto per modificazioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento, 428 — relazione, 440 — discussione, 467 — osservazioni del senatore Di Castagneto alle quali risponde il presidente del Consiglio Cavour; votazione e approvazione, 471.

M

MAESTRI cavaliere Ferdinando — Prende parte alla discussione del disegno di legge per disposizioni relative alla sanzione e promulgazione delle leggi, appoggiando la formola proposta dall'ufficio centrale, pag. 115 — parla pure nella discussione del progetto di legge riguardante la diminuzione del canone gabellario, 218 — in favore del disegno di legge pel riordinamento delle tasse di insinuazione, di successione e di emolumento giudiziario, 375 — riferisce sui titoli di ammissione al Senato del commendatore Elena, 421 — estratto a sorte membro della deputazione per compiere S. M. in occasione del capo d'anno, 437 — prende parte alla discussione del disegno di legge intorno alle privative per le invenzioni e scoperte industriali, ragionando a sostegno delle disposizioni contenute nel 66° articolo e contro un emendamento del senatore Mameli, 488 — parla in favore del di-

segno di legge per l'approvazione delle convenzioni relative al trattato di alleanza colla Francia e l'Inghilterra, 537.

MAFFEI di Boglio conte Carlo — Annunzio della sua morte, pag. 222.

MALASPINA di Carbonara marchese Luigi — Segretario provvisorio, pag. 2 — chiede congedi, 237, 420.

MAMELI commendatore Cristoforo — Annunzio della sua nomina a senatore del regno, pag. 410 — relazione sui titoli di ammissione e proclamazione, 420 — presta giuramento, 427 — estratto a sorte membro della deputazione per compiere S. M. in occasione del capo d'anno, 437 — è nominato membro dell'ufficio centrale per l'esame del progetto di legge sul catasto, 474 — prende parte alla discussione del disegno di legge intorno alle privative per le invenzioni e scoperte industriali proponendo un emendamento aggiuntivo al 66°

articolo, 486, 487, 488 — dà lettura della relazione sul progetto di legge intorno alla escavazione delle arene lungo le spiagge marittime, 581 — parla in merito del progetto di legge per la soppressione delle comunità religiose e sui provvedimenti intesi a migliorare la condizione dei parroci più bisognosi e nel senso delle modificazioni proposte da due membri dell'ufficio centrale, 616 — per fatto personale, 657, 725 — risponde alle osservazioni ed obiezioni al secondo articolo fatte dal senatore Cataldi, 804 — propone un'aggiunta al settimo articolo, 807 — osservazioni intorno all'articolo nono, 808 — al decimo, 809 — al decimo quinto, 810 — combatte un emendamento del senatore Ricci Alberto al sedicesimo articolo e ne propone uno addizionale, 816 — risponde alle obiezioni dei senatori Di Vesme e Sclopis, 820, 821, 823.

MANNO barone Giuseppe — Lettura del regio decreto con cui viene confermato presidente del Senato, pag. 2 — annunzia la morte del senatore Di Benevello, 2 — proclama a senatori del regno il cav. Massimo d'Azeglio, 5 — Giovanni Battista Sella, 6 — annunzia l'ora in cui S. M. riceverà le deputazioni dell'indirizzo e di capo d'anno, 8 — comunica la risposta di S. M. alle deputazioni, 11 — annunzia la morte del senatore Carlo della Marmora, 146 — la nomina a senatori del regno del ministro dei lavori pubblici Paleocapa e del conte Ponza di San Martino; della trasmissione degli atti di nascita e di battesimo del principe Alberto Vittorio di Savoia, 146, 147 — dà conoscenza al Senato dell'atto verbale di deposito negli archivi del Senato degli atti suddetti; dei decreti di nomina dei nuovi senatori, 159 — proclama a senatori del regno il conte di San Martino ed il commendatore Paleocapa, 162 — promuove deliberazioni sull'ordine del giorno, 190 — annunzia la morte dei senatori Maffei e Bava, 222 — gli si commette di delegare un surrogante a quest'ultimo come commissario del bilancio, 225 — nomina il senatore Giacinto di Collegno, 227 — comunica la nomina dei componenti l'ufficio centrale per l'esame del progetto di legge sulla pubblica sicurezza, 263 — annunzia la morte del senatore Gattinara, 339 — avvertenze sull'ordine del giorno delle ultime sedute prima della proroga della sessione, 351, 362 — annunzia la morte del senatore Di Rorà e la nomina a senatori del cav. Domenica Serra, del conte Broglia Mario, dell'avv. Cristoforo Mameli, dell'avv. Gaspare Benso, dell'avv. Bartolommeo Bona, dell'avv. Pietro Riva, del marchese Giuseppe Imperiali e del conte Francesco Arese, 410 — li proclama a senatori, 420, 421, 422, 438 — annunzia l'ora in cui S. M. riceverà la deputazione per

compiurla in occasione del capo d'anno, 437 — riferisce sul ricevimento della deputazione stessa, 440 — comunica due lettere del prefetto del real palazzo e del ministro dell'interno sulla morte della regina regnante; proposte relative, 458 — porge ragguglio dei provvedimenti presi dalla Presidenza in quella occasione e dà lettura dell'indirizzo di condoglianza a S. M., 463 — notifica al Senato che i presidenti delle due Camere furono richiesti e ricevuti da S. M., 474 — comunica la morte di S. A. R. il duca di Genova, 493 — i provvedimenti dati, e dà lettura dell'indirizzo a S. M., 495, 496 — annunzia la morte del senatore Bermondi, 558 — i decreti di nomina a senatori del regno del generale Giacomo Durando e del cav. Persoglio, 580 — li proclama a senatori, 586 — proclama pure a senatore il marchese Brignole-Sale, 591 — risponde ad un richiamo sul processo verbale del senatore Pinelli, 673, 674 — porge informazioni al Senato intorno all'inchiesta domandata dal senatore De Cardenas diretta a chiarire alcune mene supposte dirette a turbare la libertà delle deliberazioni; dà atto della comunicazione del decreto regio di chiusura della sessione, 854.

MARIONI commendatore Giuseppe — Scrutatore delle schede per la nomina dei segretari, pag. 3 — membro della Commissione permanente di finanza e di contabilità, 6 — di quella di contabilità interna, 8 — è incaricato dal presidente di introdurre nell'aula il nuovo senatore avv. Rossi, 14 — riferisce sui titoli di ammissione al Senato del commendatore Paleocapa, ministro dei lavori pubblici, 162 — legge la relazione sul progetto di legge per la proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio 1854 a tutto maggio, 171 — chiede un congedo, 222 — si annunzia la presentazione della sua relazione sul progetto di legge per la riforma dei diritti di bollo e della carta bollata, 331 — accenna ad un errore incorso riguardo al diritto di bollo delle cedole e delle obbligazioni dello Stato, 343 — riferisce sui titoli di ammissione a senatore del commendatore Bona, 420 — chiede un congedo, 794.

MARCHI e segni distintivi in fatto d'industria e commercio — Progetto di legge, pag. 493 — relazione, 515 — discussione, 543 — votazione e approvazione, 544.

MARINA, Vedi *Armata, Navigazione*.

MEDICI e farmacisti presso il corpo di spedizione in Oriente, Vedi *Armata*.

MENTONE e Roccabruna — Compensi ai comuni di Mentone e Roccabruna per la cessione dei loro dazi al Governo; progetto di legge, pag. 11 — relazione e discussione, 12 — votazione e approvazione, 13.

MINISTERO.

Annunzio delle dimissioni del conte di San San Martino ministro dell'interno con incarico interinale all'avvocato Urbano Rattazzi, ministro guardasigilli, di reggere quel portafoglio, pag. 146 — domande del senatore Gallina sulla dimissione del ministro degli affari esteri senatore Dabor-mida; risposte del ministro dell'istruzione pubblica, 463, 464, 465 — e del presidente del Consiglio, 467.

Annunzio della nomina a ministro della guerra del generale Durando in surrogazione del generale La Marmora chiamato al comando del corpo di spedizione in Oriente, 580.

Annunzio delle dimissioni rassegnate dall'intero Gabinetto in seguito alla proposta del senatore di Calabiana a nome dell'Episcopato, 675 — del suo richiamo, 694.

MONTE di riscatto in Sardegna, Spogli, Vedi *Conti amministrativi*.

MONTEZEMOLO (Cordero di) marchese Massimo — Propone che il progetto di legge sulla proibizione delle lotterie e dello smercio dei biglietti delle lotterie estere sia rinviato all'ufficio centrale per una migliore redazione, pag. 151 — in seguito ad osservazioni del ministro delle finanze limita la sua istanza al rinvio del primo articolo, 154 — accenna al prestito contratto dall'azienda della Real Casa all'estero, 158 — chiede un congedo, 161 — riferisce sopra petizioni, 253, 254 — suo discorso in appoggio del progetto di legge per modificazioni e aggiunte al Codice penale nei termini proposti dal Ministero e contro la proposta della Commissione, 276 — chiede un congedo,

331 — osservazioni sopra una mozione del senatore Alfieri relativa alla Commissione permanente di finanze, 412 — chiede un congedo, 558.

MORIS cavaliere Giuseppe — È proclamato membro della Commissione permanente di agricoltura e commercio, pag. 6.

MORTI nella battaglia di Novara — Invito di assistere al funerale che si celebra in loro suffragio, pag. 168.

MOSCA commendatore Carlo — Nominato questore del Senato, pag. 4 — depone sul banco della Presidenza la relazione sul progetto di legge per la concessione di una ferrovia a cavalli da Sampierdarena al porto di Genova, 227 — si associa alle osservazioni in favore esposte dal ministro dei lavori pubblici, 232 — depone sul banco della Presidenza la relazione sul progetto di legge per l'ordinamento del servizio tecnico dei porti e spiagge, 428 — quella per la nuova classificazione delle strade, 665.

MUSIO commendatore Giuseppe — Depone sul banco della Presidenza la relazione sul progetto di legge concernente la costruzione di un ponte sul torrente Coghinas in Sardegna, pag. 220 — svolge considerazioni sul primo alinea del terzo articolo del progetto di legge per il riordinamento delle tasse di insinuazione, di successione e di emolumento giudiziario, 386 — parla contro il disegno di legge per l'approvazione delle convenzioni relative al trattato di alleanza colla Francia e coll'Inghilterra, 535 — suo discorso in favore del progetto di legge per la soppressione di comunità religiose e per altri provvedimenti onde migliorare la sorte dei parroci più bisognosi, 606 — replica al senatore De Margherita, 752.

N

NAVIGAZIONE.

Costruzione di tre battelli a vapore per la navigazione del lago Maggiore; progetto di legge, pag. 228 — relazione, 242 — discussione, 253 — votazione e approvazione, 254.

Tariffa di navigazione nel canale di Savières; progetto di legge, pag. 457 — relazione e discussione, 474 — votazione e approvazione, 475.

Prorogazione di termine assegnato alla Compagnia Transatlantica per l'adempimento di obbligazioni assuntesi; progetto di legge, pag. 472 — relazione e discussione, 491 — votazione e approvazione, 492.

Concessione del libero cabotaggio a tutte le navi estere a condizione di reciprocità; progetto

di legge, pag. 563 — relazione, 580 — discussione, 582 — votazione e approvazione, 583.

Trattati di navigazione e convenzioni di cabotaggio, Vedi *Trattati*.

NIGRA commendatore Giovanni — È proclamato membro della Commissione permanente di finanze e contabilità, pag. 6 — scrutatore delle schede per la nomina di un ultimo commissario, 7 — commissario di vigilanza sulla Cassa dei depositi e prestiti, 49 — prende parte alla discussione del progetto di legge inteso a proibire le lotterie e lo smercio dei biglietti delle lotterie estere, accennando al prestito contratto nel 1847 dal re Carlo Alberto, 157.

O

OMAGGI (*Indicazione dei donatori per ordine alfabetico*):

A

Accademia delle Scienze, 625.
Adriani professore Giovanni Battista, 591.
Anonimo Piemontese, 551.
Associazione Medica degli Stati Sardi, presidente, 222.
Astegiano dottore in medicina, 173.

B

Bertani Agostino, dottore, 551.
Bertini, deputato, 547.
Borelli dottore Giovanni Battista, 266, 551.
Briano Giorgio, 159, 794.
Bruschetti capitano ingegnere Giuseppe, 418.

C

Cagliari, intendente generale, 546.
Camera di commercio di Genova, 235.
Cao cavaliere Michele, 410.
Consigli comunali — Atti relativi:
Acqui, 8, 418.
Alessandria, 189.
Annecy, 14, 495.
Cagliari, 80, 463.
Chiavari, 410.
Ciamberi, 14.
Cuneo, 6, 495.
Genova, 49, 463.
Ivrea, 147, 495.
Novara, 159, 551.
Oristano, 463.
Sassari, 224.
Torino, 123, 462.
Vercelli, 49

D

Debito pubblico, direttore, 147, 546, 693.
De Giovannis Alberto, ispettore generale, 546.
Della Marmora Alberto, senatore, 840.
Depositi e prestiti, direttore generale della Cassa, 463.
Deputazione sovra gli studi di storia patria, 161, 585.
De Scalzi Paolo, 224.
Dotta capitano Emanuele, 543.
Di Collegno Luigi, senatore del regno, 188, 551.
Di Pomarè Cesare, 67.

E

Educatore Israelitico (Direzione del giornale), 12.
Erede Michele, 147, 168, 418, 673.

F

Fagnani ingegnere Epifanio, 495.
Fenoglio, dottore, 551.
Franco Giuseppe, 410.

G

Garelli dottor Giovanni, 563.
Genina, professore e deputato, 410.
Genova, intendente generale, 410.
Genova, sindaco della città, 219, 440.
Ghiglietti Giuseppe di Pinerolo, 732.
Giulio, senatore del regno, 49.
Greppi signor conte di Milano, 676.

I

Ispettore provinciale per le scuole elementari della provincia di Genova, 427.

J

Jobard, direttore del Conservatorio belgico, 463.

L

Lachenal, deputato, 168.
La Farina Giuseppe, 427.

M

Martini cavaliere Pietro di Cagliari, 428, 854.
Mazzoldi, redattore del giornale *La Sferza*, 463.
Messeo Alessandro, 418.
Mortara, sindaco della città, 352.
Musso avv. Antonio Francesco di Oneglia, 585.
Ministeri:
Finanze, 14, 52, 438, 463.
Guerra, 52, 136, 147, 438.
Interno, 14, 462, 495, 543, 551.
Istruzione pubblica, 410, 463.
Lavori pubblici, 410, 418.

N

Novelli ingegnere Giovanni, 14, 44.

O

Olinto Zacchia, 242.
Oristano, sindaco della città, 732.
Ospizi della città di Savona, presidente dell'Amministrazione, 229.

P

Pallanza, intendente della provincia, 427.
 Pallavicino marchese Camillo, 410.
 Porro, maggiore del genio, 463.
 Prati, 495.

R

Raggi Oreste, 418.

S

Sassari, sindaco della città, 189.
 Savona, Municipio, 14.
 Scialoja, professore, 52.
 Società delle corse, 474.
 Società statistica di Londra, 410.
 Stato maggiore generale, 440, 603.
 Strada Pietro, dottore, 123.

U

Università di Torino, presidente del Consiglio,
 11, 418.

V

Valinetti Francesco, a nome dell'Episcopato,
 591.
 Visetti Pietro, professore stenografo, 49.

Z

Zambianchi Antonio, dottore, 266.

ORDINE Mauriziano — Acquisto di poderi e alienazione loro a profitto delle finanze dello Stato; progetto di legge, pag. 190 — relazione, 223 — discussione, 225 — votazione e approvazione, 226.

P

PALEOCAPA commendatore Pietro, ministro dei lavori pubblici — Presenta progetti di legge: per la costruzione d'una strada ferrata da Vercelli per Casale a Valenza, pag. 48 — per la costruzione di due fari all'isola dei Cavoli e dell'Asinara, 131 — si annunzia la sua nomina a senatore del regno, 147 — presenta un progetto di legge per la concessione di un tronco di ferrovia da Biella a Santhià, 154 — è proclamato senatore; presta giuramento, 162 — presenta un progetto di legge relativo ad una convenzione fatta colla ditta Orlando per l'escavazione dei porti dello Stato, 169 — porge schiarimenti intorno ad una petizione di certo Casanova di Genova concernente il progetto medesimo, 174 — presenta progetti di legge: per la concessione di una ferrovia a cavalli da Sampierdarena al porto di Genova, 223 — per la costruzione di tre battelli a vapore sul lago Maggiore, 228 — porge spiegazioni in ordine alla suddetta ferrovia invitando il Senato ad accettare il relativo disegno di legge nei termini in cui fu approvato dall'altro ramo del Parlamento, 229 — risponde alle obiezioni del senatore D'Oria, 232, 233 — del senatore De Fornari, 239 — nuovamente al primo, opponendosi alla proposta di sospendere la discussione del disegno di legge per la concessione di una condotta d'acqua da Busalla a Genova, 244 — presenta progetti di legge: per la concessione delle strade ferrate da Alessandria a Stradella, da Acqui ad Alessandria, da Novi a Tortona, e per la cessione dello stabilimento balneario d'Acqui, 330 — per l'approvazione di una nuova convenzione tra il Governo e la Società della strada

ferrata *Vittorio Emanuele*, 331 — risponde alle osservazioni dal senatore Pallavicino-Mossi fatte nella discussione del progetto di legge intorno all'applicazione del sistema di propulsione idropneumatica al piano inclinato dei Giovi, 332 — a quelle del senatore Plana, 334 — ad altre del senatore di Pollone nella discussione del progetto di legge per autorizzare la divisione amministrativa di Torino ad eccedere il limite normale dell'imposta, 337 — fa alcune dichiarazioni relativamente alla categoria del bilancio dei lavori pubblici che concerne la strada reale di Genova 346 — risponde alle osservazioni del senatore Balbi-Piovera esposte nella discussione del progetto di legge relativo alla concessione di vari tronchi di ferrovie ed alla cessione dei bagni d'Acqui, 365, 367 — presenta un progetto di legge relativo all'ordinamento del servizio tecnico dei porti e spiagge, 419 — e a nome del ministro delle finanze altri concernenti le spese per il ristauero e miglioramento al canale di Savières ed al porto di Puer; l'aumento del capitale sociale della ferrovia da Torino a Susa; la spesa straordinaria per acquisto di locomotive ad uso delle strade ferrate dello Stato, 457 — la concessione della strada ferrata da Torino a Savigliano, 459 — porge gli schiarimenti richiesti dall'ufficio centrale nella relazione sul progetto di legge per l'autorizzazione della spesa necessaria al porto di Arona, 564 — replica alle osservazioni del relatore, 569 — a quelle del senatore Della Marmora per la denominazione di strade *nazionali* invece di *reali* e si oppone all'aggiornamento della discussione del relativo progetto di legge proposto

dal senatore Plezza, 677 — ribatte gli appunti fatti dal senatore Gallina, 680 — dal senatore De Sonnaz, 683 — dal senatore D'Oria, 684 — insiste perchè si mantenga la denominazione di *strade nazionali*, 686, 687 — risponde nuovamente ad osservazioni dei senatori De Sonnaz, D'Oria, e a quelle del senatore Balbi Piovera, 688, 689 — dei senatori Imperiali e Brignole-Sale, 690, 691 — parla contro un emendamento proposto dal senatore Plezza, 692.

PALLAVICINO MOSSI marchese Ludovico — Scrutatore delle schede per la nomina dei questori, pag. 3 — è nominato segretario, 4 — riferisce sui titoli di ammissione a senatore del signor Giovanni Battista Sella, 6 — chiamato dalla sorte a far parte della deputazione per presentare a S. M. l'indirizzo in risposta al discorso della Corona, 8 — propone la soppressione del 7° articolo del disegno di legge riguardante le norme e le forme da seguirsi nella promulgazione delle leggi, 220 — prende parte alla discussione del progetto di legge per modificazioni e aggiunte al Codice penale, 307 — di quello per l'approvazione del progetto di legge sull'applicazione del sistema di propulsione idropneumatica al piano inclinato dei Giovi, 332, 333 — nella discussione del bilancio 1855 del Ministero dell'interno rivolge istanze relative alla sicurezza pubblica, 449 — riferisce sui titoli di ammissione al Senato del generale Giacomo Durando, 585 — sopra petizioni, 595, 597, 598 — suo discorso nella discussione del progetto di legge per la soppressione di comunità religiose, 734 — domanda spiegazioni sopra un emendamento proposto dalla minoranza della Commissione, 790.

PAMPARATO (Cordero di) marchese Stanislao — Prende parte alla discussione del progetto di legge sul reclutamento militare, ragionando intorno alle esenzioni dalla leva di taluni allievi ecclesiastici, pag. 72 — a quella del disegno di legge concernente le cauzioni da prestarsi nell'interesse delle finanze dello Stato e del pubblico, dichiarandosi contrario alle disposizioni del 3° articolo, 119 — replica al ministro delle finanze, 121.

PARLAMENTO.

Decreto regio di proroga della sessione a tutto il 27 novembre 1854, pag. 409.

Decreto regio di chiusura della sessione, pag. 854.

PARROCI — Soppressione di comunità religiose e di alcuni stabilimenti ecclesiastici; provvedimenti per migliorare la condizione dei parroci più bisognosi, Vedi *Comunità religiose*.

PENSIONI.

Tassa sulle pensioni che si godono all'estero; progetto di legge, pag. 95 — relazione, 154 — discussione, 175. — è rinviata, 182.

Pensione alla vedova di Giovanni Battista Dossinier morto combattendo contro la sommossa nella valle d'Aosta; progetto di legge, pag. 95 — relazione, 118 — discussione, 122 — votazione e approvazione, 123.

PERSOGLIO commendatore Carlo Giacinto — Si annunzia la sua nomina a senatore del regno, pag. 580 — relazione dei suoi titoli di ammissione e proclamazione, 586 — discorre in favore della proposta di legge intesa a sopprimere talune comunità religiose e a provvedere al miglioramento della condizione dei parroci più bisognosi, 702.

PESI e misure — Privativa d'esercizio del peso sottile nel porto franco di Genova; progetto di legge, pag. 146 — relazione e discussione, 183 — votazione e approvazione, 187.

PETIZIONI — Sedute nelle quali si riferirono petizioni, pag. 253, 546, 595.

Petizioni per ordine alfabetico dei petenti:

A

Ampeglio Rolando, segretario del mandamento di Sospello, 26.

Albissola Marina, dodici consiglieri municipali, 49.

Alba, Consiglio comunale, 49, 254.

Arnaldi Leandro, procuratore dell'ordine Cisterciense, 460.

Attuari presso il magistrato d'appello di Casale, 546, 552.

Attuari presso il magistrato d'appello di Piemonte, 551, 552.

Attuari presso i magistrati d'appello di Sardegna e di Nizza, 563.

B

Bruni Giovanni Battista, 12.

Bethmann fratelli, banchieri di Francoforte, 147.

Bertetti Giovanni di Novara, 147, 168, 183, 254.

Beverino, Consiglio delegato del comune, 437, 547.

Borgo d'Orta, Consiglio delegato, 460.

Bossi Andrea, farmacista in Borgomanero, 585.

Baldiali, coadiutore titolare di Omegna, 585.

C

Chiavari, società economica, 123.

Capriata professore Lorenzo, 159.

Crevola (Domodossola), Consiglio delegato, 161.

Casanova Nicolò di Genova, 173.

Cao cavaliere Michele, maggiore in ritiro, 183, 242.

Cambiò, Consiglio delegato del comune, 331, 546.

Calusio Francesco, furiere in ritiro, 410, 420, 547, 551, 595, 693.

Comunità religiose, 437, 450, 460, 472, 473, 480, 489, 514, 531, 543, 545, 546, 548, 549, 558, 559, 560, 571, 584, 585, 590, 601, 625, 645, 664, 675.

Clero, Capitoli, parroci e canonici, 191, 210, 227, 229, 235, 450, 473, 480, 495, 514, 531, 543, 545, 546, 548, 549, 558, 559, 560, 571, 579, 584, 585, 590, 601, 625, 645, 664, 675, 676.
 Cittadini di varii comuni dello Stato (contro la soppressione delle comunità religiose), 473, 480, 495, 514, 531, 543, 545, 546, 548, 549, 558, 559, 560, 571, 579, 584, 585, 590, 601, 625, 645, 664, 675, 676, 693, 695, 714, 732, 772, 795.
 Cittadini di varii comuni dello Stato (per la soppressione delle comunità religiose), 514, 515, 531, 543, 545, 549, 550, 560, 562, 571, 579, 584, 585, 591, 602, 625, 645, 665, 751, 795.
 Castelnuovo, Consiglio delegato, 514.
 Cella, comune della provincia di Casale, parecchi abitanti, 563.
 Cattaneo Nicolò Eustachio, 591.

D

Di Pomarè conte Cesare, 123.
 Domodossola, Consiglio comunale, 161.
 Doria-Pamphily principe Filippo Andrea, 219.

F

Fornari Aristide, consigliere comunale di Ventimiglia, 579.

G

Gérard, ragione commerciale, 254.
 Genova, Giunta municipale, 410, 547.

M

Mentona, quarantanove cittadini, 14.
 Medici omeopatici e farmacisti esercenti in Torino, 437, 547.
 Misuratori esercenti nella città d'Asti, 551.
 Mondovì Breo, dodici abitanti di quel comune, 598.

N

Novara, Municipio, 11.
 Nuoro (Sardegna), commercianti di bestiame, 161.
 Novella, ingegnere, 253.

O

Osilo, diversi abitanti di quel comune, 591.

P

Pasco Nicola, maggiore in ritiro, 227, 254.
 Parodi, ragione commerciale, 254.
 Prato avvocato Valerio, 543.
 Primatesta Carlo, coadiutore titolare di Omegna, 585.

R

Rosignano, Consiglio delegato del comune, 514.

Revelli Federico di Scaramagno, 550, 595.
 Rovaglia Domenico di Mombaruzzo, 585.
 Rossi Antonio Giuseppe, prevosto, 585.

S

Sommariva del Bosco, asilo infantile, 123.
 San Remo, sindaco di quel Municipio, 168.
 Spezia, Consiglio comunale, 571, 596.
 Scaramagno, Consiglio delegato del comune, 579, 596.
 Sassari, Municipio della città, 591.
 Sestri Ponente, Consiglio delegato del comune, 591.
 Scaliti Alessandro, medico, 664.

T

Trombetta Alessandro, caffettiere, 173.
 Tortona, Municipio e cittadini, 244, 546.
 Tuccano Bernardino di Mondovì, 352, 546.

U

Uscieri delle giudicature di Torino, 440, 547.

V

Vescovi della provincia ecclesiastica della Savoia, 5, 183.
 Vescovi delle provincie ecclesiastiche di Torino, Genova e Vercelli, 183.
 Vacheri Bartolomeo di Genova, 331, 546
 Vescovi dello Stato, 440.

PICOLET commendatore Lorenzo — Domanda un congedo per motivi di pubblico servizio, pag. 12 — accenna le cause per cui è costretto a prolungare la sua assenza, 420.

PINELLI conte Alessandro — Scrutatore delle schede per la nomina della Commissione di contabilità interna, pag. 8 — prende parte alla discussione del disegno di legge per disposizioni relative agli agenti di cambio ed ai sensali, 22, 29 — di quello sul reclutamento militare, 78 — del progetto di legge concernente le cauzioni da prestarsi nell'interesse del pubblico erario e dei privati, 122 — parla contro un ordine del giorno proposto dal senatore Sclopis relativo all'articolo 4° del disegno di legge per modificazioni daziarie sui cereali, 140 — si dichiara in massima favorevole al disegno di legge per la proibizione delle lotterie e dello smercio dei biglietti delle lotterie estere, 152 — come pure a quello per modificazioni ed aggiunte al Codice penale, 293 — prende parte alla discussione del progetto di legge per creazione di una classe criminale temporanea nel magistrato d'appello di Piemonte, 422, 424 — di quello intorno alle privative per le invenzioni e scoperte industriali, 483 — del disegno di legge intorno al riordinamento degli uscieri dei tribu-

nali, delle Corti e delle giudicature, 576 — intorno all'ordine del giorno, 599 — discorre nella discussione generale a favore del progetto di legge per la soppressione di comunità religiose e per provvedimenti diretti a migliorare la sorte dei parroci più bisognosi, 632 — fa un richiamo sul processo verbale, 673, 674 — appoggia le osservazioni fatte dal senatore Gallina nella discussione del disegno di legge sulla classificazione delle strade, 682 — risponde alle osservazioni del senatore Sclopis contro il disegno di legge per la soppressione di comunità religiose, 732.

PLANA barone Giovanni — Parla nella discussione del progetto di legge intorno al sistema di propulsione idropneumatica da applicarsi al piano inclinato dei Giovi, pag. 333, 334 — di quello relativo alla soppressione di comunità religiose, 826 — propone la cancellazione dell'articolo 4° dal progetto di legge inteso a formare il catasto stabile, 849.

PLEZZA avvocato Giacomo — Lettura del regio decreto con cui è riconfermato vice-presidente del Senato, pag. 2 — è nominato membro della Commissione permanente di agricoltura e commercio, 6 — nella discussione del disegno di legge per provvedimenti di pubblica sicurezza presenta e svolge varie disposizioni in aggiunta alle disposizioni sui *ladri di campagna*, 98 — replica al ministro dell'interno, 101 — prende parte alla discussione generale del disegno di legge per modificazioni daziarie sui cereali, 130 — presenta un emendamento all'articolo 1° del progetto di legge inteso a proibire le lotterie e lo smercio dei biglietti delle lotterie estere concernente quelle di beneficenza, 156, 157 — chiede congedi, 161, 440. — osservazioni sopra una petizione di parecchi abitanti del comune di Cella, 597, 598 — sopra l'ordine del giorno, 600 — dichiarazioni personali in risposta al senatore Brignole-Sale nella discussione generale del progetto di legge per la soppressione di comunità religiose e per provvedimenti diretti a migliorare la sorte dei parroci più bisognosi, 657 — propone che si aggiorni la discussione del disegno di legge sulla classificazione delle strade sino alla costituzione del nuovo Ministero, 677 — dichiarazioni in proposito, 679 — propone un emendamento all'8° articolo, 692 — un altro al 41° articolo del progetto di legge per la formazione del catasto stabile nel senso di far sopportare le spese da ciascuna provincia piuttosto che dall'erario dello Stato, 851.

POLLONE (Nomis di) conte Antonio — Giustifica per lettera la sua assenza dal Senato, pag. 2 — è proclamato membro della Commissione permanente di finanza e contabilità, 6 — prende parte alla discussione del progetto di legge per disposizioni relative agli agenti di cambio ed ai sensali, ragio-

nando intorno al terzo articolo, 19, 21, 25 — all'undecimo articolo, 31, 32 — propone una modificazione al 2° alinea del 27° articolo, 34 — osservazioni sopra il successivo articolo, 40, 41, 42 — nella discussione sulle modificazioni alla legge organica della guardia nazionale esprime il desiderio di altri miglioramenti che ravviserebbe opportuni fossero introdotti, 45 — risponde alle osservazioni del ministro dell'interno, 46 — prende parte alla discussione del progetto di legge sul reclutamento dell'esercito appoggiando una proposta del senatore Riberi al 15° articolo, 60 — parla nella discussione del disegno di legge riguardante la pubblica sicurezza intorno al 6° articolo, 97 — chiede conto all'ufficio centrale nella discussione del progetto di legge per la proibizione delle lotterie e dello smercio de' biglietti delle lotterie estere di una petizione della casa Bethmann, 154 — legge la relazione del progetto di legge per aggiunte e modificazioni alla tariffa postale, 187 — prende parte alla discussione del progetto di legge per autorizzare il Governo ad alienare una rendita di 2,200,000 lire, 196 — propone che il disegno di legge modificato dall'altro ramo del Parlamento relativo agli agenti di cambio ed ai sensali sia rinviato alla stessa Commissione, 227 — legge la relazione sul progetto di legge per la costruzione di una linea telegrafica sulla ferrovia da Alessandria a Novara, 235 — parla nella discussione del progetto di legge relativo alla sicurezza pubblica modificato dall'altro ramo del Parlamento, 315, 317, 321 — di quello concernente i sensali e gli agenti di cambio pure modificato dalla Camera dei deputati, 329 — del disegno di legge per autorizzare la divisione di Torino ad eccedere il limite ordinario della sua imposta, 335 — replica al presidente del Consiglio, 337 — nella sua qualità di relatore del bilancio 1854 della marina porge osservazioni sopra un errore materiale occorso nell'indicare lo stanziamento della prima categoria, 340 — ne accenna un altro relativo al diritto di bollo imposto sulle cedole ed obbligazioni dello Stato, 343 — fa alcune osservazioni sulla tassa di bollo imposta ai giornali, 345 — avvertenze sull'ordine del giorno delle ultime sedute prima della proroga della sessione, 351 — nella discussione del progetto di legge per l'approvazione del bilancio generale passivo del 1854 invita il Ministero a presentare una legge sulle pensioni, 361 — dichiara i motivi del suo voto favorevole al progetto di legge per riordinamento delle tasse d'insinuazione, di successione e di emolumento giudiziario non ostante la clausola della non deduzione dei debiti, 406 — riferisce sui titoli di ammissione al Senato dell'avvocato Riva, 420 — fa una proposta d'ordine rela-

tiva alla mozione dei senatori Di Castagneto e Di Vesme, intesa a sospendere la discussione del bilancio 1855 del Ministero di grazia e giustizia sino a che sia ristabilita la categoria per le spese di culto, 448 — osservazioni sopra una mozione del senatore Des Ambrois concernente l'ufficio centrale del progetto di legge sul catasto, 461, 462, 474 — sopra una petizione di parecchi abitanti di Cella, 563.

PONTI — Costruzione di un ponte sul torrente Coghinas in Sardegna; progetto di legge, pag. 186 — relazione, 220 — discussione, 222 — votazione e approvazione, 223.

PORTI dello Stato — Riduzione delle tasse sanitarie pei bastimenti che approdano nei porti dello Stato, Vedi *Sanità pubblica*.

Convenzione colla ditta Orlando di Genova per l'escavazione dei porti dello Stato; progetto di legge, pag. 169 — relazione, 172 — discussione, 175 — dichiarazioni del senatore Della Marmora Alberto, relatore, e risposta del ministro dei lavori pubblici Paleocapa; votazione e approvazione, 182.

Riordinamento del servizio tecnico dei porti e spiagge; progetto di legge, pag. 419 — relazione, 428 — discussione, 438 — votazione e approvazione, 439.

Ristauro e miglioramento al canale di Savières e al porto di Puer; progetto di legge, pag. 457 — discussione, 474 — votazione e approvazione, 475.

Maggiore spesa occorrente ad ampliare il porto di Arona; progetto di legge, pag. 532 — discussione, 564 — spiegazioni del ministro dei lavori pubblici Paleocapa; osservazioni del relatore; votazione e approvazione, 570.

Penalità contro l'escavazione delle arene lungo

le spiagge marittime, Vedi *Arene, Codificazione*.

POSTE — Convenzioni postali con Potenze estere, Vedi *Trattati*.

Stabilimento di uffici postali ambulanti sulla ferrovia da Torino a Genova; progetto di legge, pag. 169 — relazione, discussione, votazione e approvazione, 171.

Modificazioni ed aggiunte alla legge del 18 novembre 1850 sulla tariffa postale; progetto di legge, pag. 171 — relazione, 187 — discussione, 188 — votazione e approvazione, 189.

Prorogazione di termini alla Compagnia Transatlantica per l'adempimento di obbligazioni assuntesi; progetto di legge, pag. 472 — relazione e discussione, 491 — votazione e approvazione, 492.

PRAT conte Ferdinando — Nominato membro della Commissione per l'esame del progetto di legge sul reclutamento militare edella deputazione per compiere S. M. in occasione del capo d'anno, pag. 8 — dà lettura della relazione sul progetto di legge per acquisto d'artiglierie di ferraccio, 253.

PRESTITI — Alienazione di rendita, V. *Debito pubblico*.

Prestiti che si contraggono dalle divisioni amministrative e dalle provincie, Vedi *Amministrazione comunale e provinciale*.

PRIVATIVE — Disposizioni per regolare le private per invenzioni e scoperte industriali; progetto di legge, pag. 424 — nomina del commissario regio, 460 — relazione e discussione, 475 — vi prendono parte i senatori Des Ambrois, Audiffredi, il commissario regio Scialoia, Giulio relatore, Pinelli, Mameli, Maestri; votazione e approvazione, 489.

PROVANA del Sabbione cavaliere Luigi — Chiede un congedo, 210.

Q

QUARELLI di Lesegno conte Celestino — Nominato segretario, pag. 3 — membro della Commissione permanente di finanza e contabilità, 6 — della deputazione per compiere S. M. in occasione del capo d'anno, 8 — legge la relazione sul progetto di legge portante riduzione del canone gabellario, 190 — ne sostiene la discussione rispondendo agli appunti fatti dal senatore Di Castagneto, 213

— dal senatore Della Torre, 214 — dal senatore Colli, 217 — è incaricato della relazione del progetto di legge per lo smercio dell'antica carta bollata, 440 — depone sul banco della Presidenza la relazione sul progetto di legge riguardante il concentramento delle manifatture dei tabacchi al Parco, 603.

R

RABBINI Antonio, direttore dell'ufficio del catasto — Commissario regio per sostenere la discussione del progetto di legge concernente la formazione

del catasto stabile, pag. 460 — risponde alle osservazioni ed alle obiezioni fatte dai senatori Della Marmora e Audiffredi, 843.

RATAZZI commendatore Urbano, ministro di grazia e giustizia, deputato — Presenta progetti di legge: per modificazioni all'editto organico del magistrato di cassazione ed al relativo regolamento, pag. 11 — per la forma delle leggi e per le norme della loro pubblicazione, 12 — nella discussione del disegno di legge sul reclutamento militare dichiara l'opinione del Ministero in ordine alle dispense degli allievi ecclesiastici dalla leva militare, proponendo una aggiunta al relativo articolo nel senso di determinarne il numero per decreto reale, 69, 71, 73 — intorno ad un'aggiunta proposta dalla Commissione in ordine alle corporazioni religiose destinate al pubblico insegnamento, 92, 93, 94, 95 — parla contro un emendamento proposto dall'ufficio centrale all'articolo 4° del progetto di legge per modificazioni daziarie sui cereali, 132, 133 — dichiara di accettare un ordine del giorno proposto dal senatore Sclopis sopra tale questione, 138 — risponde ad osservazioni del senatore Della Torre, 139 — viene incaricato di reggere provvisoriamente il Ministero dell'interno, 146 — presenta cinque progetti di legge intesi ad accordare la facoltà di eccedere il limite dell'imposta normale pel 1854 alle divisioni amministrative di Cuneo, Savona, Novara, Ivrea e Vercelli, 172 — dichiara che il Ministero aderisce all'emendamento proposto dall'ufficio centrale all'articolo 9 del regolamento riguardante l'esercizio del peso pubblico nel portofranco di Genova a favore di quella Camera di commercio, 184 — risponde alle considerazioni dei senatori Della Torre e Sauli in ordine alla facoltà di eccedere il limite dell'imposta alle divisioni suddette, 185, 186 — presenta progetti di legge: per estendere alla Sardegna la legge sull'esercizio della caccia; per accordare alla divisione e provincia di Genova la facoltà di eccedere nel 1854 il limite ordinario delle imposte; per stabilire le norme nella promulgazione delle leggi modificate dalla Camera dei deputati, 190 — risponde alle osservazioni del senatore Di Castagneto nella discussione del disegno di legge riguardante la riduzione del canone gabellario, 212, 213 — del senatore Della Torre, 215 — dichiara di accettare in massima le modificazioni introdotte dall'ufficio centrale nel disegno di legge per estendere alla Sardegna le leggi vigenti in terraferma sulla caccia, proponendo una variante al primo articolo, 224 — presenta progetti di legge: intorno alla sicurezza pubblica, modificato dalla Camera dei deputati; a riduzione di spese per l'esame dei testimoni e dei periti nei giudizi criminali; alla facoltà alla divisione di Sassari ed alle provincie di Sassari e di Alghero di eccedere il limite delle imposte, 255 — nella discussione

del disegno di legge per l'adozione provvisoria del Codice di procedura civile accetta il rinvio di una petizione degli attuari presso il magistrato d'appello di Torino, 257 — si oppone alla proposta di un emendamento aggiuntivo all'articolo quarto del senatore Cristiani, 260, 261 — alla mozione del senatore Di Collegno Luigi di sospendere la discussione sull'articolo settimo del progetto di legge per modificazione al Codice di procedura criminale, 264, 265 — svolge considerazioni a sostegno del progetto di legge ministeriale per modificazioni e aggiunte al Codice penale, confutando il progetto della Commissione, 266 — replica alle osservazioni del relatore, 274 — dei senatori Della Marmora, Della Torre e Coller, 291 — dichiarazioni concernenti le modificazioni dell'ufficio centrale al primo articolo, 299, 300 — in sostegno del secondo articolo, 306 — a nome del ministro delle finanze presenta un progetto di legge per l'approvazione del bilancio attivo 1854 dello Stato, 283 — passa in rassegna gli emendamenti proposti dall'ufficio centrale al progetto di legge sulla pubblica sicurezza, e non ravvisandoli si essenziali da doversi rinviare il progetto all'altra Camera, nel fare alcune dichiarazioni prega il Senato ad approvarlo come fu presentato dal Ministero, 300, 315, 317, 319 — presenta progetti di legge per lo stabilimento di una nuova classe di giudici esclusivamente incaricata della spedizione delle cause criminali presso il magistrato d'appello di Torino; per la divisione in due sezioni del magistrato del Consolato di Torino, 411 — dichiara di accettare la redazione della seconda parte del 1° articolo del progetto di legge per la tariffa delle spese in materia criminale quale viene proposta dall'ufficio centrale, 412 — parla contro la soppressione proposta dal senatore Jacquemoud del primo alinea del terzo articolo, 413 — contro gli appunti fatti dallo stesso all'11° articolo, 416, 417 — presenta a nome del ministro delle finanze due progetti di legge relativi a spese per la costruzione della tipografia della Camera, e per opere di sistemazione della strada reale di Piacenza, 419 — risponde alle considerazioni svolte dal senatore Pinelli nella discussione del progetto di legge per creazione di una classe nel magistrato d'appello di Piemonte, 423 — annuisce alle modificazioni di redazione dall'ufficio centrale proposte al progetto di legge per la divisione del magistrato del Consolato di Torino, 425, 426 — risponde ad osservazioni del senatore Pallavicino-Mossi relativamente alla sicurezza pubblica, 449 — annuncia per lettera la morte e indica l'ora della sepoltura di S. A. R. il duca di Genova, 494, 496 — presenta progetti di legge: per l'approvazione della tariffa giudiziaria in materia civile, 542 —

per la soppressione dei magistrati del Consolato di Torino e di Nizza, e la creazione in quelle città di un tribunale di commercio; per alcune norme in ordine ai commissari di leva; per facoltà alla divisione di Torino di eccedere per il 1855 il limite dell'imposta; per la soppressione di comunità religiose e di alcuni stabilimenti ecclesiastici, 546 — per le norme da osservarsi nei casi di spedizione militare nella formazione degli atti pubblici; per l'ordinamento degli uscieri presso le Corti d'appello, tribunali e giudicature; per dare facoltà alla provincia d'Ivrea di eccedere il limite dell'imposta; alla provincia di Vercelli di contrarre un mutuo, ed alle provincie di Casale e di Vercelli di oltrepassare il limite dell'imposta; per una maggiore spesa occorrente all'ampliamento del porto di Arona, quest'ultimo a nome del ministro dei lavori pubblici, 551, 552 — nella discussione del disegno di legge per l'approvazione della tariffa giudiziaria in materia civile fa alcune dichiarazioni relativamente alle petizioni degli attuari presso le Corti di Casale, di Torino e di Genova accettando il rinvio delle medesime, 552, 553, 555 — presenta a nome del ministro delle finanze progetti di legge: convenzione di cabotaggio colla Svezia e Norvegia; concessione di eguale libero esercizio a tutte le navi estere; spese per acquisto di artiglierie di ferraccio; alienazione di parte dello stabilimento termale di Valdieri, 563 — risponde alle obiezioni fatte dal senatore Colletti contro il progetto di legge per l'ordinamento degli uscieri dei tribunali, delle Corti e delle giudicature, 574 — al senatore Pinelli, 576 — del relatore senatore Di San Martino in ordine al progetto di legge per autorizzare la provincia di Vercelli a contrarre un mutuo, 577 — presenta parecchi progetti di legge anche a nome dei suoi colleghi relativi alla istituzione e riforma di classi nelle Corti d'appello di Piemonte e di Sardegna; alla riforma delle disposizioni eccezionali della legge elettorale per la Sardegna; alla facoltà alla provincia del Genevese ed alla divisione di Ciampieri di contrarre mutui passivi; allo stabilimento di stazioni pel telegrafo in Sardegna; alla modificazione della classificazione delle strade stabilita dal regolamento approvato colle regie patenti del 29 maggio 1817; comunica il trattato d'alleanza tra la Sardegna e la Sublime Porta, 586 — dichiara che il Ministero intende riserbarsi di rispondere all'interpellanza mossa dal senatore Sclopis intorno alle intenzioni del Governo sulla rappresentanza della Sardegna alle conferenze di Vienna, 588, 589 — risponde alle sollecitazioni fatte dal senatore Della Marmora nella discussione del progetto di legge per l'istituzione e la riforma di classi nelle Corti di appello di Torino e di Sardegna, 592 — ad osser-

vazioni dei senatori De Cardenas e Plezza relativamente ad una petizione sporta da parecchi abitanti del comune di Cella, 597 — dichiarazioni in ordine al determinare l'epoca della discussione sul progetto di legge per la soppressione di comunità religiose, 598, 599 — suo discorso in difesa del medesimo, 627 — presenta un disegno di legge per autorizzare la provincia di Savona ad eccedere il limite dell'imposta, 713 — porge schiarimenti sopra una petizione, 714 — risponde agli oppositori del progetto di legge per la soppressione delle comunità religiose, 735 — al senatore Billet, 739 — al senatore De Cardenas, 740 — ai senatori Sclopis e De Margherita, 742, 749 — ad una insinuazione del senatore Della Torre concernente l'amministrazione della Cassa ecclesiastica, 783 — ad osservazioni e domande del senatore De Cardenas, 792 — del senatore Di Castagneto, 806 — protesta contro alcune asserzioni del senatore Di Collegno Luigi, 815 — invita il senatore Plezza a ritirare un emendamento proposto al 24° articolo, 835.

RECLUSIONE militare — Disposizioni relative alla giurisdizione dei condannati alla reclusione militare; progetto di legge, pag. 231.

REGIS conte Giovanni — È proclamato membro della Commissione di contabilità interna, pag. 8 — depone sul banco della Presidenza la relazione sul progetto di legge di riforma dei diritti d'insinuazione, di successione e di emolumento giudiziario, 335 — dà lettura del rapporto sul progetto di legge relativo alla costruzione del locale per la stamperia della Camera dei deputati, 428 — depone sul banco della Presidenza la relazione intorno al progetto di legge per la concessione della ferrovia da Savigliano a Saluzzo, 489.

RIBERI commendatore Alessandro — Prende parte alla discussione del progetto di legge sul reclutamento dell'esercito proponendo un emendamento ed un'aggiunta all'articolo 15° concernente l'assistenza al Consiglio di leva di un medico militare, pag. 57 — replica alle obiezioni del relatore e del ministro della guerra, 61 — fa alcune considerazioni nella discussione del bilancio della guerra relative al Consiglio superiore militare di sanità, 349, 351.

RICCI marchese Alberto — Dichiarazioni sulla condotta del Ministero in occasione della discussione dell'indirizzo di risposta al discorso della Corona, pag. 7 — è chiamato dalla sorte a membro della deputazione per compiere S. M. in occasione del capo d'anno, 8 — nella discussione del disegno di legge per autorizzazione dell'esercizio provvisorio dei bilanci 1854 durante il primo trimestre chiama l'attenzione del ministro delle finanze circa la tassa sui fabbricati nella provincia di

Genova, 10 — parla nella discussione del disegno di legge inteso a modificare le tasse sanitarie pei bastimenti che approdano dei porti dello Stato, 166 — come membro dell'ufficio centrale che prese ad esame il disegno di legge per autorizzare il Governo ad alienare una rendita di 2,200,000 lire, risponde alle osservazioni dei senatori Di San Martino e Di Pollone, 197 — chiede un congedo, 237 — espone le ragioni gravi e perentorie per cui trovasi a far parte della minoranza dell'ufficio centrale incaricato della disamina del progetto di legge intorno alle convenzioni relative al trattato d'alleanza colla Francia e l'Inghilterra, 496 — risponde ad osservazioni del presidente

del Consiglio e presenta un ordine del giorno, 540 — propone e svolge un emendamento all'articolo 16 del progetto di legge per la soppressione di comunità religiose, 813.

RIVA avvocato Pietro — Annunzio della sua nomina a senatore del regno, pag. 410 — è proclamato e presta giuramento, 421.

ROCCABRUNA e Mentone — Compensi a quei comuni per la cessione dei loro dazi al Governo; progetto di legge, pag. 11 — relazione e discussione, 12 — votazione e approvazione, 13.

RORÀ (Lucerna di) marchese Maurizio — Annunzio della sua morte, pag. 410.

ROSSI avvocato Luigi — Presta giuramento, pag. 14.

S

SANITÀ pubblica — Riduzione delle tasse sanitarie pei bastimenti che approdano nei porti dello Stato; progetto di legge, pag. 13 — relazione, 147 — discussione, 164 — vi prendono parte i senatori Di Collegno Giacinto, Jacquemoud relatore, Di Collegno Luigi, Giulio, Ricci Alberto, Cotta e il presidente del Consiglio Cavour; votazione e approvazione, 167.

SAN MARTINO (Ponza di) conte Gustavo, ministro dell'interno, deputato — Presenta un progetto di legge per modificazioni alla legge sulla guardia nazionale e per provvedimenti di sicurezza pubblica, pag. 12 — dichiara di accettare una modificazione proposta dal senatore Alfieri alla redazione del primo articolo, 45 — risponde ad osservazioni del senatore Di Pollone circa miglioramenti da introdursi nella legge organica, 45, 46 — ad altre del senatore Della Marmora Alberto, 47 — nella discussione del disegno di legge riguardante la pubblica sicurezza risponde ad osservazioni e proposte del senatore Di Castagneto concernenti gli oziosi e vagabondi minori d'anni sedici, 97 — del senatore Plezza dirette a diminuire la mendicizia e sovvenire alla miseria dei poveri, 100 — del senatore Alfieri intorno alle cautele per coloro che vanno in giro esercendo mestieri, 103, 104 — del senatore Di Pollone circa la consegna dei proprietari di casa dei loro inquilini, 105 — del senatore Di Castagneto per provvedimenti onde reprimere i giuochi clandestini, 106 — del senatore Di Pollone sulla proibizione delle serenate clamorose, 106, 107 — dichiarazioni concernenti i *precetti politici*, 108 — annunzio delle sue demissioni da ministro dell'interno e della sua nomina a senatore del regno, 146 — si dà lettura del relativo decreto, 159 — è proclamato, 161 — presta giuramento, 168 — relatore

dei progetti di legge per facoltà a varie divisioni amministrative di eccedere il limite dell'imposta, risponde alle obiezioni e considerazioni dei senatori Della Torre e Sauli, 184, 185 — parla in sostegno della chiesta autorizzazione dal Governo di alienare una rendita di 2,200,000 lire, rispondendo agli appunti ed alle censure del relatore senatore Di Vesme, 194 — del disegno di legge riguardante la diminuzione del canone gabellario, 218 — del primo articolo del progetto di legge per modificazioni e aggiunte al Codice penale nei termini proposti dal Ministero, 299 — come relatore del disegno di legge relativo alla pubblica sicurezza svolge i motivi che indussero l'ufficio centrale a proporre alcuni emendamenti, 313 — dichiarazioni, 316, 318, 319 — riferisce sui titoli di ammissione al Senato del marchese Imperiali, 421 — nella qualità di relatore del progetto di legge per autorizzazione di spesa necessaria al porto di Arona risponde alle osservazioni e agli schiarimenti dati dal Ministero, 567 — prende atto delle dichiarazioni, 570 — nella stessa qualità sostiene la discussione dei progetti di legge per accordare facoltà alla divisione d'Ivrea di eccedere il limite dell'imposta, e a quella di Vercelli di contrarre un mutuo, 576, 577 — dà lettura del rapporto sul progetto di legge per alienazione della parte demaniale dello stabilimento balneario di Valdieri, 581.

SAN MARZANO (Asinari di) conte Ermolao — dà lettura della relazione sul progetto di legge per la fusione daziaria dei comuni di Mentone e Roccabruna, pag. 12 — depone sul banco della Presidenza la relazione intorno al progetto di legge per l'aumento del capitale sociale della ferrovia di Susa, 489 — dà lettura di quella riguardante l'approvazione delle convenzioni postali coi ducati di

- Parma e di Modena, 491 — riferisce sui titoli di ammissione del senatore Brignole-Sale, 591.
- SASSARI** — Vendita di una casa demaniale in quella città; progetto di legge, pag. 190 — relazione, 223 — discussione, votazione e approvazione, 241.
- SAULI d'Igliano conte Lodovico** — Propone che il progetto di legge per l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio dei bilanci 1854 sia rinviato direttamente all'esame della Commissione di finanze, pag. 6 — è chiamato dalla sorte a far parte della deputazione per presentare a S. M. l'indirizzo in risposta al discorso della Corona, 8 — è incaricato dal presidente di introdurre nell'aula il nuovo senatore avvocato Rossi, 14 — appoggia le osservazioni fatte dal senatore Della Torre in ordine alle autorizzazioni di eccedere il limite dell'imposta concesse a varie divisioni amministrative, 185, 186 — riferisce sui titoli di ammissione a senatore del cavaliere Mameli Cristoforo, 420 — viene estratto a sorte membro della deputazione per compiere S. M. in occasione del capo d'anno, 437 — riferisce sopra i titoli di ammissione al Senato del conte Mario Broglia, 438 — parla in favore del progetto di legge per l'approvazione delle convenzioni relative al trattato di alleanza colla Francia e l'Inghilterra, 516 — fa istanza per la sollecita discussione del progetto di legge relativo alle comunità religiose, 598 — discorre contro il medesimo, 724 — fa alcune obiezioni concernenti l'amministrazione della Cassa ecclesiastica, 806 — parla contro il disposto dell'articolo 24 che determina una quota di concorso a favore di detta Cassa da corrispondersi da enti e corpi morali, 833.
- SCIALOJA** professore Antonio — Commissario regio per sostenere la discussione del progetto di legge sulle privative per invenzioni e scoperte industriali, pag. 460 — combatte una modificazione proposta dal senatore Audiffredi contro il principio della legge della mancanza assoluta di ogni esame preliminare, 477, 479, 481 — risponde alle obiezioni del senatore Giulio contro il 65° articolo, 485 — del senatore Mameli, 486, 487.
- SCLOPIS** di Salerano conte Federico — Scrutatore delle schede per la nomina dei questori, pag. 3 — relatore del progetto di legge per modificazioni all'editto organico del Magistrato di cassazione ed al relativo regolamento, propone che venga pure abrogato l'articolo 30 del medesimo, 50 — propone una modificazione al 16° articolo di semplice redazione, 51 — relatore del progetto di legge per la sanzione e la promulgazione delle leggi, combatte la controproposta del senatore Jacquemoud, 112, 114, 116 — dichiara che l'ufficio centrale aderisce alle modificazioni proposte dal guardasigilli sull'articolo 4° e sopra i rimanenti, 117 — nella discussione del disegno di legge concernente le cauzioni da prestarsi nell'interesse dell'erario dello Stato e dei privati raccomanda particolarmente all'attenzione del Senato la condizione dei conservatori delle ipoteche e delle loro famiglie, 121 — parla a sostegno dell'emendamento proposto dall'ufficio centrale all'articolo 4° del disegno di legge per modificazioni daziarie sui cereali inteso ad abolire il dazio di consumo, 132 — replica alle osservazioni del ministro guardasigilli, 133 — presenta un ordine del giorno che svolge, col quale il Senato prende atto delle dichiarazioni del Ministero, 136 — insiste nel medesimo non ostante le obiezioni del senatore Pinelli, 141 — legge la relazione sul disegno di legge modificato dalla Camera dei deputati riguardante la promulgazione delle leggi; si oppone alla eliminazione proposta dal senatore Pallavicino-Mossi dell'articolo settimo, 229 — è annunziata la presentazione del suo rapporto sul progetto di legge per modificazioni ed aggiunte al Codice penale, 256 — appoggia un emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Cristiani all'articolo 4 del progetto di legge per l'adozione provvisoria del Codice di procedura civile, 259 — replica al ministro guardasigilli, 262 — dichiarazioni concernenti la nomina di un commissario per l'esame della legge sulla pubblica sicurezza, 263 — risponde alle obiezioni del ministro guardasigilli fatte contro il progetto di legge proposto dalla Commissione per modificazioni ed aggiunte al Codice penale, 270, 294 — del senatore Siccardi, 296 — insiste negli emendamenti proposti, 299, 300, 304, 305 — appoggia il disegno di legge intorno al sistema di propulsione idropneumatica da applicarsi al piano inclinato dei Giovi, 334 — espone le ragioni per le quali nel dichiararsi favorevole al progetto di legge per il riordinamento delle tasse d'insinuazione, di successione e di emolumento, combatte la clausola che non lascia luogo alla deduzione dei debiti, 389 — replica alle considerazioni del presidente del Consiglio e del senatore Des Ambrois, 404 — propone una modificazione al primo articolo del progetto di legge per la divisione in due sezioni del magistrato del Consolato di Torino, 425, 426 — domanda spiegazioni alla Commissione che prese ad esame il bilancio 1855 del Ministero di grazia e giustizia relativamente alla soppressione della categoria per le spese del culto, 447 — osservazioni sulla riserva del Ministero a dare spiegazioni intorno alle dimissioni del senatore Dabormida da ministro degli affari esteri, 464 — prende parte alla discussione del progetto di legge per l'approvazione delle due convenzioni relative al trattato d'alleanza colla Francia e l'Inghilterra;

indica i motivi per cui si trova in un solo punto dissenziente dalla maggioranza dell'ufficio centrale, 499 — risponde alle osservazioni del presidente del Consiglio, 532 — appoggia il rinvio delle petizioni degli attuari presso le Corti di Casale, di Genova e di Torino al ministro guardasigilli, nella discussione del disegno di legge per l'approvazione della tariffa giudiziaria in materia civile, 553 — risponde alle osservazioni del ministro, 554 — riferisce sull'ammissione al Senato del commendatore Persoglio, 586 — svolge alcune osservazioni e istanze in occasione della presentazione del trattato d'alleanza colla Sublime Porta, intorno alla rappresentanza della Sardegna nelle conferenze di Vienna, 586, 588 — osservazioni sulla fissazione del giorno in cui si darà principio alla discussione del progetto di legge per la soppressione di comunità religiose, 599 — dichiarazioni personali, 632, 663 — discorre contro il progetto medesimo, 725, 729, 730, 747, 749, 777 — mozione d'ordine, 793, 815 — appoggia un emendamento all'articolo 16 proposto dal senatore Alberto Ricci, 818, 821, 822.

SELLA Giovanni Battista — Sua ammissione e proclamazione a senatore del regno, pag. 6 — scrutatore delle schede per la nomina della Commissione di contabilità interna, 8 — chiede un congedo, 253.

SENATORI del regno — Titoli di ammissione e proclamazione a senatori:

Tapparelli d'Azeglio Massimo, pag. 5 — Sella Giovanni Battista, 6 — San Martino (Ponza di), 162 — Paleocapa commendatore Pietro, 162 — Mameli Cristoforo, Bona Bartolommeo, Riva Pietro, marchese Imperiali, commendatore Elena, Benso avvocato Gaspare, conte Arese, 420, 421, 422 — generale Giacomo Durando, commendatore Carlo Persoglio, 586 — marchese Brignole-Sale, 591.

Deceduti durante la sessione:

Di Benevello, pag. 2 — Della Marmora Carlo, 146 — Maffei e Bava, 222 — Gattinara, 339 — Di Rorà, 410 — S. A. R. il Duca di Genova, 493 — Bermondi, 558.

SENSALI, Vedi *Agenti di cambio*.

SERRA marchese Domenico — Domanda un congedo, pag. 420.

SICCARDI conte Giuseppe — Riferisce sui titoli di ammissione al Senato del cavaliere Massimo d'Azeglio, pag. 5 — svolge alcune osservazioni essenzialmente legali nella discussione generale del disegno di legge per modificazioni e aggiunte al Codice penale in appoggio della proposta ministeriale, 280 — porge spiegazioni al senatore Sclopis relatore, 295, 297 — nella qualità di relatore dichiara di accettare e propone al Senato l'adozione pura e semplice del progetto di legge

per l'istituzione e riforma di classi nelle Corti d'appello di Torino e di Sardegna, 593 — suo discorso in difesa del progetto di legge per la soppressione di comunità religiose e per provvedimenti diretti a migliorare la sorte dei parroci più bisognosi, 640 — svolge le ragioni che lo muovono ad aderire all'emendamento proposto dai senatori Des Ambrois e Di Collegno Giacinto, 775 — dichiarazioni in risposta ad altre del senatore Colla, 779.

SICUREZZA pubblica — Provvedimenti provvisori di pubblica sicurezza; progetto di legge, pag. 12 — relazione e discussione, 96 — vi prendono parte i senatori Di Pollone, Des Ambrois relatore, Cataldi, Di Castagneto, Plezza, Della Marmora Alberto, Jacquemoud, Alfieri e il ministro dell'interno Di San Martino; votazione e approvazione, 110 — ripresentazione del progetto per modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati, 255 — nomina dell'ufficio centrale, 263 — relazione e discussione, 310 — parlano il ministro reggente il Ministero dell'interno Rattazzi, i senatori Di San Martino relatore, Cristiani, Di Castagneto, Galli, Di Pollone, Alfieri, De Fornari, Sclopis, Cataldi e il ministro dell'istruzione pubblica; votazione e approvazione, 321.

SONNAZ (Gerbaix de) cavaliere Ettore — Scrutatore delle schede per la nomina dei questori, pag. 3 — membro della Commissione per l'esame della legge sul reclutamento militare, 8 — parla nella discussione del disegno medesimo e contro una proposta del senatore Riberi al 15° articolo, 61 — di quello relativo alla classificazione delle strade, 683, 688.

SPIAGGIE marittime — Penalità contro le escavazioni delle arene; progetto di legge, pag. 564 — relazione, 581 — discussione, 583 — votazione e approvazione, 584.

SPOGLI, Vedi *Conti amministrativi*.

STABILIMENTI termali:

Alienazione dello stabilimento d'Acqui; progetto di legge, pag. 330 — relazione, 339 — discussione, 364 — votazione e approvazione, 368.

Alienazione della parte demaniale dello stabilimento di Valdieri; progetto di legge, pag. 564 — relazione, 581 — discussione, 582 — votazione e approvazione, 584.

STARA conte Giuseppe — Scrutatore delle schede per la nomina di due Commissioni permanenti, pag. 5 — domanda un congedo per motivi di pubblico servizio, 12 — si annunzia la presentazione della sua relazione sul progetto di legge per modificazioni al Codice di procedura criminale, 256 — chiede congedi, 420, 462, 591.

STATUTO del Regno — Invito per assistere alla funzione religiosa per la festa dello Statuto, pag. 227, 751.

STRADE reali, provinciali, comunali.

Maggiore spesa per opere di sistemazione della strada reale di Piacenza nella provincia d'Asti; progetto di legge, pag. 419 — relazione e discussione, 438 — votazione e approvazione, 439.

Modificazione della classificazione delle strade stabilita dal regolamento approvato dalle regie patenti del 29 maggio 1817; progetto di legge, pag. 586 — relazione, 665 — discussione, 676 — vi prendono parte i senatori Della Marmora, Plezza, Gallina, Di Castagneto, Pinelli, Jacquemoud, De Sonnaz, D' Oria, Balbi-Piovera, De Fornari, Di Vesme, De Maigny, Imperiali, Brignole-Sale, De Cardenas, il presidente del Consiglio Cavour e il ministro dei lavori pubblici Paleocapa; votazione e approvazione, 693.

STRADE ferrate:

Concessione di una strada ferrata da Vercelli per Casale a Valenza; progetto di legge, pag. 48 — relazione e discussione, 169 — votazione e approvazione, 170.

Stabilimento d'uffici postali ambulanti sulla ferrovia da Torino a Genova, Vedi *Poste*.

Concessione di una strada ferrata da Biella a Santhià; progetto di legge, pag. 154 — relazione e discussione, 169 — votazione e approvazione, 170.

Stabilimento di uno sviatoio sul binario di congiunzione della ferrovia a Sampierdarena coi magazzini dei fratelli Cambiaso; progetto di legge, pag. 190 — relazione, 223 — discussione, votazione e approvazione, 226.

Invito di assistere alla corsa d'inaugurazione della ferrovia da Torino a Susa, pag. 235.

Concessione di una ferrovia a cavalli da Sampierdarena al porto di Genova; progetto di legge, pag. 223 — relazione, 227 — discussione, 229 — vi prendono parte il ministro dei lavori pubblici Paleocapa, i senatori D'Oria, Mosca relatore, De Fornari, Gonnet; votazione e approvazione, 241.

Inaugurazione della strada ferrata da Alessan-

dria a Novara; invito del Consiglio comunale di Novara di assistervi, pag. 266.

Convenzione cogli ingegneri Grattoni, Grandis e Sommeiller per l'applicazione del sistema di propulsione idropneumatica al piano inclinato dei Giovi; progetto di legge, pag. 330 — relazione e discussione, 332 — vi prendono parte i senatori Pallavicino-Mossi, Plana, Giulio, Sclopis e il ministro dei lavori pubblici Paleocapa; votazione e approvazione, 335,

Aumento del capitale sociale della ferrovia da Torino a Susa; progetto di legge, pag. 457 — relazione, 489 — discussione, 490 — votazione e approvazione, 492.

Modificazione alla convenzione Laffitte per la concessione della strada ferrata della Savoia, *Vittorio Emanuele*; progetto di legge, pag. 331 — relazione, 351 — discussione, votazione e approvazione, 364.

Acquisto di locomotive per le strade ferrate dello Stato; progetto di legge, pag. 457 — relazione, 462 — discussione, 474 — votazione e approvazione, 475.

Basi per la concessione delle strade ferrate da Alessandria a Stradella, da Acqui ad Alessandria e da Novi a Tortona; progetto di legge, pag. 330 — relazione, 339 — discussione, 364 — parlano il senatore Balbi Piovera e il ministro dei lavori pubblici Paleocapa, votazione e approvazione, 368.

Concessione della strada ferrata da Saluzzo a Savigliano; progetto di legge, pag. 459 — relazione, 489 — discussione, 490 — votazione e approvazione, 492.

Maggiore spesa per la sorveglianza dei lavori di costruzione delle ferrovie di Biella e di Savoia sul bilancio 1855; progetto di legge, pag. 713 — relazione, discussione, votazione e approvazione, 853.

SUCCESSIONE — Riforma delle tasse d'insinuazione, di successione e di emolumento giudiziario, V. *Tasse*.

T

TABACCHI — Concentramento della manifattura dei tabacchi al Parco ed alienazione del relativo fabbricato in Torino; progetto di legge, pag. 583 — relazione, 603 — discussione, 671 — votazione e approvazione, 672.

TARIFFE.

Per le indennità ed i diritti di vacanza in materia penale, Vedi *Codificazione*.

Delle tasse di navigazione nel canale di Savières, Vedi *Navigazione*.

Per le spese in materia criminale, correzionale e di polizia in ordine all'indennità dei testimoni, agli onorari dei periti ed alle trasferte degli ufficiali di giustizia; progetto di legge, pag. 255 — relazione, 353 — discussione, 412 — vi prendono parte i senatori Jacquemoud, De Ferrari relatore, Di Castagneto e il ministro di grazia e giustizia Rattazzi; votazione e approvazione, 418.

Per i diritti dovuti ai giudici, segretari, uscieri, per gli onorari degli avvocati, procuratori e periti

e per le altre spese riguardanti le materie contemplate nel Codice civile. Vedi *Codificazione*.

Modificazioni alla tariffa postale, Vedi *Poste*.

TASSE, imposte.

Riduzione delle tasse sanitarie pei bastimenti che approdano nei porti dello Stato; progetto di legge, pag. 13 — relazione, 147 — discussione, 164 — votazione e approvazione, 167.

Tassa sulle pensioni che si godono all'estero; progetto di legge, pag. 95 — relazione, 154 — discussione, 175 — vi prendono parte il presidente del Consiglio Cavour e i senatori Ricci Alberto, Di Castagneto, Di Vesme relatore, Della Marmora, Di Collegno Luigi, Alfieri, Di Pollone e De Fornari; respinto l'articolo primo si rinvia la discussione, 182.

Diminuzione temporaria del canone gabellario assegnato alle provincie colla legge 2 gennaio 1853; progetto di legge, pag. 168 — relazione, 190 — discussione, 210 — vi prendono parte i senatori Di Castagneto, Quarelli relatore, Della Torre, Alfieri, Colli, Des Ambrois, Maestri, Di San Martino e i ministri reggente il dicastero dell'interno Rattazzi e dell'istruzione pubblica Cibrario; votazione e approvazione, 220.

Riordinamento delle tasse di insinuazione, di successione e di emolumento giudiziario; progetto di legge, pag. 322 — relazione, 335 — discussione, 368 — vi prendono parte i senatori Gioia, Cristiani, Maestri, Di Castagneto, De Fornari, Musio, Cataldi, Sclopis, Della Torre, Coller, Des Ambrois, Di Pollone, Alfieri, De Ferrari e il presidente del Consiglio ministro delle finanze Cavour; votazione e approvazione, 409.

Riforma dei diritti di bollo e della carta bollata; progetto di legge, pag. 322 — relazione, 331 — discussione, 342 — parlano i senatori Marioni relatore, Giulio, Di Pollone, Cotta, Alfieri e il presidente del Consiglio ministro delle finanze Cavour; votazione e approvazione, 345.

TELEGRAFIA.

Convenzione telegrafica conchiusa tra la Sardegna, l'Austria, la Prussia, Baviera, Sassonia, Wurtemberg, Anover e Paesi Bassi, pag. 13.

Costruzione di una linea telegrafica sul tronco della strada ferrata tra Alessandria e Novara; progetto di legge, pag. 226 — relazione, 235 — discussione, votazione e approvazione, 241.

Stabilimento di stazioni pel telegrafo di Sardegna; progetto di legge, pag. 586 — relazione, 591 — discussione, 594 — votazione e approvazione, 600.

TRATTATI e convenzioni con potenze estere:

Convenzione telegrafica conchiusa coll'Austria, Prussia, Baviera, Sassonia, Wurtemberg, Anover e Paesi Bassi, pag. 13.

Trattato di amicizia, di commercio e di navigazione conchiuso all'Assunzione colla Repubblica del Paraguay, pag. 226.

Convenzione postale fra la Sardegna e l'Austria; progetto di legge, pag. 131 — relazione, 147 — discussione, 164 — votazione e approvazione, 167.

Convenzioni postali coi ducati di Modena e di Parma; progetti di legge, pag. 472 — relazione e discussione, 491 — votazione e approvazione 492.

Convenzione sulla libertà di cabotaggio colla Svezia e Norvegia; progetto di legge, pag. 363 — relazione, 580 — discussione, 581 — votazione e approvazione, 583.

Convenzioni sulla libertà di cabotaggio colla Gran Bretagna e colla Toscana; progetti di legge, pag. 472 — relazione e discussione, 491 — votazione e approvazione, 492.

Convenzione militare stipulata colla Gran Bretagna e colla Francia e convenzione supplementaria firmata con S. M. Britannica; progetto di legge, pag. 493 — relazione e discussione, 496 — vi prendono parte i senatori Ricci Alberto, Sclopis, Colli, D'Azeglio Roberto, D'Oria, Di Collegno Giacinto, Della Torre, Della Marmora, De Cardenas, Sauli Domenico, Cataldi, De Fornari, Di Castagneto, Musio, Maestri, D'Azeglio Massimo e il presidente del Consiglio ministro degli affari esteri Cavour; votazione e approvazione, 542.

Trattato d'alleanza tra la Sardegna e la Sublime Porta conchiuso il 15 marzo 1855, pag. 586.

TRIBUNALI, Vedi *Giudiziario*.

U

UFFIZI di Presidenza:

Ufficio di Presidenza provvisorio, pag. 2 — ufficio di Presidenza definitivo, 2, 3, 4.

UFFIZI del Senato:

Estrazione a sorte e costituzione degli uffizi: dicembre 1853, pag. 2 — marzo 1854, 147 — novembre, 411 — febbraio 1855, 461, 490 — aprile, 580.

UNIVERSITÀ di Torino — Maggiore spesa sul bilancio del 1855 per lavori di ampliamento della biblioteca; progetto di legge, pag. 713 — relazione, discussione, votazione e approvazione, 853.

USCIERI presso le Corti d'appello, i tribunali e le giudicature; ordinamento dei medesimi, Vedi *Giudiziario*.

V

VESME (Baudi di) cavaliere Carlo — Segretario provvisorio, pag. 2 — scrutatore delle schede per la nomina di un commissario di finanze e contabilità, 7 — depone sul banco della Presidenza la relazione sopra il progetto di legge per modificazioni da introdursi nella legge sulle pensioni di ritiro che si godono all'estero, 154 — chiede un congedo, 161 — nella qualità di relatore del progetto di legge per autorizzare il Governo ad alienare una rendita di 2,200,000 lire ne sostiene la discussione, rispondendo alle osservazioni del ministro delle finanze, porgendo spiegazioni in ordine agli appunti e alle fatte censure, 193, 196, 204 — come relatore dichiara di accettare a nome dell'ufficio centrale le modificazioni proposte dal ministro dell'interno al disegno di legge per estendere alla Sardegna le leggi vigenti in terraferma sulla caccia, 224 — risponde alle obiezioni mosse dai senatori D'Oria e Di Castagneto contro il disegno di legge per la concessione di una condotta d'acqua da Busalla a Genova, 251 — nella discussione del bilancio 1855 del Mini-

stero di grazia e giustizia propone che venga ristabilita la categoria riguardante le spese ecclesiastiche, 445 — prende parte alla discussione del disegno di legge sulla classificazione delle strade, 687 — chiede spiegazioni intorno alla condotta del generale Durando incaricato di formare un nuovo Gabinetto in seguito alla proposta dell'Episcopato relativa al progetto di legge per la soppressione delle comunità religiose, 698 — suo discorso contro il progetto medesimo, 707 — parla sull'ordine della discussione, 779, 780 — domanda spiegazioni alla Commissione sopra il 16° articolo, 812 — propone che l'articolo 16° dell'ufficio centrale sia surrogato dal 3° del progetto del Ministero, 820 — chiede schiarimenti in ordine al 23° articolo, relativo all'assegno delle rendite della Cassa ecclesiastica, 827 — propone che la gradazione della tassa sia posta in ragione della popolazione delle diocesi, 834 — non insiste, 835 — annunzia che il senatore Aporti per motivi di malattia non può prendere parte alla votazione della legge, 839.

Z

ZECCA di Torino — Maggiore spesa sul bilancio 1855 per riparazioni alla Zecca di Torino; progetto di

legge, pag. 713 — relazione, discussione, votazione e approvazione, 853.